INDICE

DELLE

PANDETTE

DI

GIUSTINIANO

IN VENEZIA

COI TIPI DI ANTONIO BAZZARINI E C.°

1835

INDICE

ALFABETICO RAGIONATO

DELLE

PANDETTE DI GIUSTINIANO

RIORDINATE

DA R. G. POTHIER

COMPILATO PER LA PRIMA VOLTA

PER CURA

DI ANTONIO BAZZARINI

PREFAZIONE

DELL' EDITORE

L'immortale opera delle Pandette, massimo tra i monumenti della antica sapienza, base e guida principalissima delle moderne legislazioni; conserva meritamente in Italia e fuori sì grande credito ed autorità; che niuno v'ha tra i giuristi il quale non soltanto non la possegga, ma eziandio non ne faccia continuo uso nell'esercizio e nello studio della sua nobilissima disciplina. Di questo pregio, in che sono universalmente tenute le Pandette, prova materiale ed evidente è lo spaccio rapidissimo delle due edizioni, una compita, l'altra in corso, da me nel giro di pochi anni intraprese consecutivamente, di esse *Pandette giustinianee riordinate da R. G. Pothier e tradotte per la prima volta in italiano*. Pari fu l'esito della *Scelta di leggi*, prezioso lavoro del celebre Domat, da me pure pubblicato in veste italiana: ed ho motivo oramai di ripromettermi altrettanto della versione del *Commento di G. Voet alle Pandette*, che ho non ha guari proposta. È indubitato pertanto che i cultori del Diritto nella nostra penisola accolgono avidamente e sostengono con generale favore quelle opere che loro agevolano, principalmente quando sieno volgarizzate, lo studio della giurisprudenza romana, e ne moltiplicano per conseguenza il profitto.

Ora nella grande collezione del Digesto havvi de' capitali difetti, che male si addicono al suo titolo stesso. Ivi sono certamente divisioni e distribuzioni *(digestus)*, ma il metodo di tali divisioni e distribuzioni è assai lontano da quello ch' esser dovrebbe; talchè furonvi in ogni tempo non mediocri ingegni che per questo soltanto spregiarono l' opera di Giustiniano, e la chiamarono *massa informe, caos, mostruosa congerie.* Il comune poi degli studiosi ebbe sempre a spaventarsi nello aprire quel venerando libro, ch' è pure indispensabile a chiunque voglia porsi addentro nella conoscenza del Diritto civile: e veramente la sola idea di leggere con frutto un volume che porge circa trentamila testi di leggi, supera le forze di ogni mezzano intelletto. Si aggiungano le somme ed innumerevoli difficoltà che ne rendono ardua la interpretazione; si aggiunga la mancanza o la insufficienza di fili che scortino in labirinto sì vasto ed intralciato; e chiarissimo apparirà l' estremo bisogno che hanno i legali, soprattutto i men provetti, delle opere che accennavamo.

È innegabile che a tanto bisogno sopperire potrebbero gl' immensi lavori di molti e molti chiosatori, interpreti, commentatori, parafrasti ed altrettali. Ma in que' sudati volumi esplicativi e rimangono in gran parte i difetti dell' originale, e molti di nuovi, forse più rilevanti, ne accusa la critica d' oggidì; senza dire della mole enorme, delle forme pesanti o miseramente simmetriche del maggior numero di que' prolissi lavori. Se non che spicca fra essi e sfolgoreggia il portentoso *Riordinamento di R. G. Pothier* summenzionato. Questo celeberrimo giureconsulto ha vittoriosamente rivendicato le *Pandette* dal dispregio o piuttosto dall' orrore nel quale erano pur troppo cadute. Notissimi sono i pregj della sua opera, e ne rende ragione egli stesso ne' suoi Prolegomeni, e ne fanno meritate lodi i manifesti delle due suaccennate edizioni della *versione italiana* da me procurata e diffusa con singolare fortuna. Ma ch' il crederebbe? Questo capolavoro della giurisprudenza moderna, sì degno per tanti titoli della sua riputazione europea, riproduce un vizio radicale dell' opera di Giustiniano, conservando la medesima divisione de' titoli e libri, cioè lasciandovi la mancanza di un ordine generale. E valga il vero, chi pigli a disamina partitamente i titoli di Pothier, stupisce bensì ammirando la chiarezza da lui con somma sapienza introdotta nella successione de' testi; ma chi considera la sottigliezza colla quale ei s'ingegna di trovare la connessione de' titoli fra loro, non può a meno di deplorare la indigenza, la

picciolezza del generale disegno primitivo di quella enorme compilazione. Di fatti lo stesso Pothier, forse per altra parte eccessivamente devoto all'antichità, confessa qua e là di non rinvenire la menoma affinità tra le materie di un titolo e quelle del successivo.

In conseguenza, anche dopo la rivendicazione delle *Pandette* operata da Pothier, anche dopo i volgarizzamenti fatti della sua opera nelle lingue moderne, sentirono da per tutto i legali stringente bisogno di qualche altro lavoro che *compiesse*, direm così, *l'edifizio ristabilito della giurisprudenza romana*. Siffatto lavoro, ci si perdoni l'ardire, dovevan farlo Triboniano ed i suoi colleghi, o Pothier: dovevano eglino, e l'avrebbero fatto per eccellenza, disporre, *con abbondanza e precisione insieme*, le materie che sì profondamente conoscevano e sì lungamente ebbero per mano; e così avrebbero dato al Digesto il massimo grado possibile di utilità. Ciò non sia detto in via di rimprovero, ma solo di rammarico, troppe già essendo le obbligazioni de' posteri verso que' due grandi uomini.

Un *ragionato Indice per alfabeto delle Pandette giustinianee riordinate da R. G. Pothier*, quasi supplimento al difetto sin qui discorso, era stato appunto da me promesso nel manifesto 22 novembre 1823, col quale annunziava la prima edizione e traduzione italiana di esse *Pandette*. Quella edizione ebbe termine nel 1832, e fu susseguita da una seconda, *economica*, sebbene *riscontrata e corretta ed in parte rifatta*, la quale, da me annunziata con manifesto 15 ottobre di detto anno, volge oramai al suo termine essa pure. Da quella prima epoca, una società di veneti giurisperiti si accinse all'immenso lavoro da me promesso: ma, tra per le innumerevoli difficoltà che lo rendevano sempre più grave e complicato, tra pel desiderio di soddisfare ad un tempo gli associati della prima edizione delle *Pandette* e quelli molto più numerosi della seconda, se n'è protratta fino al presente la pubblicazione. Intanto capitaron fra mano i lavori dei francesi giuristi *Thévenot-Dessaules, Lesparat, Dussans, Moreau de Montalin*, i quali, mirando allo stesso fine, poterono giovare non poco al miglioramento della compilazione che qui si stava facendo. Fu questo un altro motivo di ritardo; ma, spero, non ne verrò accagionato, se ho potuto così porgere all'Italia un'opera più degna di essa e del tempo che corre.

L'*Indice ragionato delle Pandette giustinianee* dovuto avrebbe, secondo la mia prima promessa, comprendere le materie soltanto dell'opera di Pothier, sparse così nel testo delle leggi e delle interpolazioni ed

illustrazioni, come nelle note. Ora di tutto il Codice e delle Novelle, Pothier non arreca se non le leggi che confermano, spiegano od abrogano quelle delle Pandette; e delle Istituzioni fa rari cenni, mentre queste son pure, com'egli stesso dice ne' suoi Prolegomeni (part. III, cap. 3, art. 1 § 3), il prodromo delle Pandette. Si è pertanto creduto di accrescere pregio all' *Indice* inserendovi tutto ciò che da quelle altre parti del *Corpus juris* potevasi trarre con giovamento della giurisprudenza moderna; e ciò tanto più ragionevolmente, quantochè il nuovo Diritto è quello appunto del quale negli odierni reggimenti più si conserva lo spirito ed il tenore. In siffatta guisa, senz' avere eccessivamente aumentata la mole dell'*Indice* promesso, si è adoperato di soddisfare all' altro titolo di *Lessico universale di giurisprudenza romana*, portato dal manifesto 15 ottobre 1832 succennato.

Poche cose dirò quanto alla esecuzione di quest' opera, bastandomi di soddisfare alle ricerche ed ai dubbj che potrebbero insorgere circa il modo tenuto nella compilazione di essa, e lasciando poi al Pubblico di giudicare se sia così stato adempiuto l'obbligo mio. Non debbo per altro omettere di far avvertire che, se in ogni umana cosa è impossibile la perfezione, in fatto di Dizionarj, massime se redatti per la prima volta, il pretenderla è un assurdo. In questo che offro non furono risparmiate diligenze; ma la moltitudine e la varietà degli articoli, delle citazioni e dei rimandi possono avere deluse talvolta le più solerti cure; e quindi mi affido nel compatimento di chi conosce le difficoltà di siffatte compilazioni.

Primo scopo di questo *Indice* è quello di porgere, disposto *per ordine d' alfabeto, con abbondanza e precisione* ad un tempo, il sunto delle *Pandette riordinate da R. G. Pothier*. In conseguenza, di mano in mano che si andavano collocando le materie di quelle sotto le analoghe voci capitali, si appose, nel fine di ciascun testo o compendio di testi, la citazione del luogo dond' era tratto, vale a dire, del libro, titolo e numero di Pothier, segnando con *cifre romane* il libro, e con *arabe* il titolo ed il numero. Così alla voce Aramita, la citazione XXXVIII, 10 (alias 11), 29 — significa — *Pothier, libro trigesimottavo, titolo decimo* (alias 11), *numero ventinove*. E accadendo di ripetere le citazioni, si è aggiunto *ivi*, e non più, laddove tutte le tre cifre erano identiche alle immediatamente precedenti: dove poi, rimanendo lo stesso libro e lo stesso titolo, cangiava il numero

soltanto, all' *ivi* si è soggiunta la cifra del *numero* di Pothier. Così alla voce Abbreverare, la citazione *ivi*, 38 — significa — *Pothier, libro ottavo, titolo primo* (VIII, 1 essendo la citazione immediatamente precedente), *numero trentotto*. Che se non di rado, in seguito alla *cifra romana* indicante il libro ed alla *prima araba* indicante il titolo, o in seguito all' *ivi*, si trovano due o più cifre parimente *arabe*, queste indicano tutte *numeri di Pothier*. Così alla voce Abitante, la cifra L, 1, 16 e 17 — significa — *Pothier, libro cinquantesimo, titolo primo, numeri sedici e diciassette*. Quanto alla Prefazione di Pothier, valga per esempio la voce Alfeno Varo, la cui citazione *Pref.* p. II, 1, 20 — significa — *Prefazione, parte seconda, capo primo, numero venti.*

Affinchè poi l' *Indice ragionato di Pothier* servire potesse di vero *Manuale di giurisprudenza romana*, e quindi tornare utilissimo non solo ai possessori del Pothier stesso, ma eziandio a tutti i possessori di qualunque *Corpus juris;* fu posta, dopo la citazione di Pothier, e *separata sempre da una linea*, la citazione del Digesto o del Codice o delle Instituzioni o delle Novelle od altra secondo che occorreva, con le forme più comunemente ricevute ed ai legali notissime; tranne che la sigla *ff* (ossia *Pandectarum*), per non ripeterla migliaja di volte, fu generalmente omessa, e solo conservata innanzi a que' titoli che si citano con identiche parole nelle Pandette stesse ed in qualche altra parte del *Corpus juris.*

Pochissimi sono i casi ne' quali ad una voce dell' *Indice* sia riportata una sola spiegazione o legge od erudizione: quindi si rese indispensabile la suddivisione di pressochè tutti gli articoli in maggiore o minore quantità di *capiversi*, distinti da *numero arabo progressivo* ogni qualvolta parve opportuno, onde facilitarne e le ricerche e la lettura continuata e i rimandi dell' *Indice* stesso. In quegli articoli che, o per soverchia lunghezza o di loro natura o per vie maggiore chiarezza, richiedevano interne suddivisioni di materia, si è fatto uso delle numerazioni romane I. II. III. e via discorrendo, col valore di *primo, secondo, terzo*, o *prima, seconda, terza;* oppure delle arabe equivalenti 1.° 2.° 3.° e così di seguito: alle quali numerazioni talvolta si è sostituita altra indicazione simile; come alla voce Accessione, ove trovansi distinte le tre specie di essa con le parole Prima specie di accessione, Seconda specie di accessione, Terza specie di accessione, pigliandone esempio da Pothier. Così alla voce Accessorio, le *Regole* che valgono a distinguere l' accessorio dal principale furono disgiunte

mediante i cenni di *Prima regola, Seconda regola, Terza regola;* e tutto questo proseguendo sempre *il numero arabo dei capiversi.*

È pure accaduto di dover riporre sotto una voce stessa due o più materie distinte; ed in tal caso, proseguendo sempre *il numero arabo dei capiversi*, fu indicato il punto a cui comincia la nuova materia, ripetendo *in corsivo* od *in majuscolo* la voce principale, e soggiugnendovi nello stesso carattere quelle che la modificano essenzialmente. Così nella detta voce ACCESSIONE, al n. 10, dove incomincia a trattarsi dell'ACCESSIONE DI POSSESSO, si sono poste in principio queste parole e di questa grandezza appunto, le quali giovano a separare tutte le materie ad esse successive dalle precedenti.

Questi minuti avvertimenti parranno a molti cosa superflua e peggio: ma a me piacque di rendere ragione delle forme tenute nella redazione di questo *Indice*, per allontanare da esso quella taccia che le mille volte ho udito dare e ho dato io stesso agli autori od editori di libri che lasciano ignari i lettori perfino dei segni peculiari da loro introdotti: pecca essenzialissima in un *Dizionario*, in un *Manuale*, che dee servire a tutti. Così tornerà forse inutile di avvertire che *le parole latine*, tanto minuscole quanto majuscole, sono sempre *in carattere corsivo*: ma inutile non sarà di rappresentare che si è adoperato in guisa di non lasciare senza spiegazione a lor luogo tutte le voci e frasi particolari del Diritto romano, o che in esso tengono significazione speciale e determinata, spogliando a tal fine tutto il titolo *De verborum significatione* tanto ampliato da Pothier, e facendovi non poche aggiunte e modificazioni; di che forniscono pruova gli articoli, che subito nel principio si leggono: *Abamita, Abavunculus, Abavus, Abesse, Abmatertera, Abnepos, Abneptis, Abpatruus, Accipere* e *Capere*. E qui cade in acconcio di notare che anche il titolo *De regulis juris* fu con singolare accuratezza sminuzzato, applicandone i testi alle voci che ne fanno subbietto. Così si venne a sfuggire un altro vizio rimasto nelle opere di Pothier, Thévenot-Dessaules e Lesparat, cioè la ripetizione per intero di que' due lunghissimi titoli.

Ma le operazioni forse più atte a rendere accetto questo *Indice* agli studiosi, e certamente le più faticose, furono: 1.° quella di apporre a ciascun articolo di rilievo la *citazione generale* delle fonti alle quali nelle diverse parti del *Corpus juris* possono ricorrere quelli che amassero

di consultarlo diffusamente ed originariamente; 2.°, tutta propria dell'opera presente, quella di soggiugnere in ogni articolo principale i *rimandi generali* agli articoli attinenti nell' opera stessa; con che venne al lettore risparmiata la cura dell' immaginare, o piuttosto dell' indovinare, che tanto rende, generalmente parlando, nojosi e disadatti i dizionarii comechè per altra parte ben concepiti. Questa copia di rimandi giovò soprattutto, nella compilazione, ad evitare le *ripetizioni*, altro difetto comune di cosiffatti lavori: non già che l' *Indice delle Pandette* ne vada esente, quasi impossibile riuscendo di tutte schivarle senza introdurre altri difetti, e sono oscurità, confusione, necessità di richiami infiniti; tanto più che non è piccolo il numero delle leggi risguardanti parecchie materie ad un tempo.

Parmi che dalle cose fin qui dette l' *Indice* o *Dizionario ragionato delle Pandette giustinianee*, che per le mie cure vede ora la luce in Italia, possa ben meritare di essere sceverato da tante manuali compilazioni che tutto dì vanno uscendo, e non avanzano di un passo le scienze, le lettere o le arti: parmi che, se il Pubblico italiano riconoscerà in questo *Lessico universale di giurisprudenza romana*, essere stato eseguito lodevolmente il disegno propostosi dai redattori di esso, potrò vantarmi di *avere*, come diceva, *compiuto l' edifizio ristabilito della giurisprudenza romana*, e giovato efficacemente ai moderni progressi.

A

ABAMITA, o *Amita maxima*, la sorella dell'arcavolo, ossia del quarto ascendente maschile. XXXVIII, 10 (alias 11), 29. — l. 10 § 17 *De grad. et affin.*

ABAVUNCULUS, o *Avunculus maximus*, il fratello dell' arcavola, ossia della quarta ascendente femminile. ivi. — *ib.*

ABAVUS, arcavolo, ossia quarto ascendente. — *Abavia*, arcavola, ossia quarta ascendente. ivi. — *ib.*

ABBANDONO, o Cosa abbandonata. V. lib. 41, tit. 7 *Pro derelicto;* Inst. lib. 2, tit. 1 *De rer. divis. et acquir.* § fin. V. Usucapione, Possesso.

1. La cosa abbandonata dal suo padrone cessa subito di appartenergli, ed è del primo occupante. XLI, 7, 1. — d. tit. ff. l. 1.

Proculo aveva pensato che noi conserviamo la proprietà della cosa da noi abbandonata, fino a che un altro siasene impadronito; ma prevalse il contrario sentimento di Giuliano, e a ragione. XLI, 1, 96. — *ib.* d. l. § 2.

Difatti, se quegli che ha abbandonato la sua cosa, ne conservasse la proprietà, quegli che se ne impadronisce non potrebbe divenire legittimo proprietario mediante la occupazione; non essendo la occupazione legittimo titolo di acquisto se non per le cose che non appartengono a nessuno.

2. Reputasi avere il proprietario della cosa abbandonata voluto che alcuno se ne impadronisse e che a questo ella appartenesse. P. e. se alcuno getta il suo danaro o rilascia i suoi uccelli. XLI, 7, 1. — *ib.* l. 5 § 1.

3. Chi ha la proprietà di una cosa soltanto per una parte indivisa, può abbandonarla per la parte ch'egli ha; ma chi n'è proprietario per intero, non può abbandonarla per una parte indivisa, e ritenerla per un'altra parte; imperciocchè non si abbandona veramente una cosa se non quando non se ne ritiene punto nè poco. XLI, 1, 96. — *ib.* l. 3.

4. È libero a chiunque di abbandonare la propria cosa. III, 5, 55. — l. 10 § 1 *De neg. gestis.* — In questa legge il giureconsulto invoca la massima *Licet unicuique rem suam derelinquere*, per giustificare il rifiuto, fatto dal proprietario di una cosa rovinosa, di rimborsare al suo gestore d'affari ciò che questi avea speso per ristabilirla; e a tale effetto suppone che l'intenzione del proprietario fosse di abbandonare la cosa, quasi a lui non necessaria, ansichè fare la spesa del ristauro di essa, spesa superiore alle sue forze.

5. Non si può riguardare come abbandonato ciò ch'è gettato per evitare il pericolo, *salutis causa.* XLI, 7, 2. — l. 21 § 2 *De acquir. vel omitt. poss.*

Le merci gittate per alleggerire la nave, non si reputano abbandonate. XLI, 1, 77. — l. 8 ff. *De lege Rhodia.*

6. È lo stesso di ciò che cade da una vettura in istrada, all'insaputa dei proprietarj. Inst. § ult. *De rer. divis. et acquir.*

ABBELLIMENTI. V. Spese.

ABBEVERARE *(Diritto di)*, lat. *Pecoris ad aquam appulsus.* Non può essere conceduto validamente che ad un vicino. XXXIV, 1, 3. — l. 14 § 3 *De aliment. et cibar. leg.* — VIII, 1, 9. — l. 5 § 1 *De servit. praed. rust.* È lo stesso del diritto di attignere, *aquae haustus.* ivi, 38. — *ib.*

2. Il diritto di abbeverare non essendo che per un certo numero di capi, il proprietario dell'abbeveratojo può interdirne l'approssimamento alle bestie soprannumerarie, ma non a tutto il gregge. XLIII, 20, 12. — l. 1 § 18 *De aqua quotid. et aest.*

ABBIETTE *(Persone)*. V. Infamia e Matrimonio.

1. Donne abbiette erano quelle nate da una schiava o da una figlia di schiava; le liberte, o nate di liberte; le commedianti, o figlie di commedianti; le mogli di gladiatori; le figlie di quelli che tenevano bordello; le tavernaje e le rivendugliole, del pari che le figlie loro. Quelle nate da padre e madre indigenti, ma ingenue, non erano riputate abbiette.

I senatori, nè gl' insigniti delle più alte dignità, non potevano sposare le donne riputate abbiette.

V. sopra tutta la l. 7 Cod. *De incestis nuptiis*, e la l. 1 Cod. *De natural. liberis et matrib. eorum.*

2. La figlia, la nipote e la pronipote di senatore non potevano sposare validamente un liberto, nè uno che avesse rappresentato sul teatro, nè uno di cui il padre o la madre avesse preso quello stato. XXIII, 2. 65. — l. 42 *De ritu nupt.* — Per altro veggasi la nov. 117, cap. 6 di Giustiniano, la quale, derogando alla costituzione di Costantino, permette alle persone costituite in dignità di sposare le donne riputate abbiette, purchè c' intervenga contratto scritto: ciò fu, dicesi, perch' egli aveva sposato Teodora, ch' era stata commediante.

3. Aggiugni che il marito poteva uccidere impunemente colui ch' egli avesse sorpreso in adulterio con la moglie sua, se costui era infame o di stato abbietto, per avere tenuto bordello, rappresentato, cantato o danzato pubblicamente sulla scena ec. XLVIII, 5, 62. — l. 24 *Ad legem Juliam de adult.* — V. anche Adulterio.

ABBIGLIAMENTI. V. Legati.

ABDICAZIONE. Abdicare una magistratura è dimetterla prima che spiri il tempo ch' ella dovea durare. Allorchè si trattò di creare i decemviri incaricati di proporre le leggi da statuire, ne fu fatta stanziare una dal popolo per ingiugnere a tutt' i magistrati che abdicassero. I, 2, 18. — l. 2 § 24 *De orig. juris.*

2. L'abdicazione della podestà paterna, che era in uso presso i Greci per l'alienazione dei figli, non era ricevuta nella giurisprudenza romana (l. 6 Cod. *De patria potestate*), nè vi aveva luogo che per via di emancipazione. V. Emancipazione.

ABESSE. Dicesi dell'assenza delle persone, e parimente dell' assenza di una cosa che ci manca. — Quanto all' assenza delle persone, V. Assenza.

Quanto alle cose, dicesi di quelle almeno nelle quali la fattura supera la materia. L, 16, 11. — l. 13 § 1 *De signif. verb.*

Così è, a più forte ragione, della cosa *quae in rebus humanis non est*, vale a dire di quella della quale non esiste più nè forma nè materia. ivi. — d. l. § fin.

O di quella recata in tale stato di corruzione e deterioramento, che non è più atta alla naturale sua destinazione. ivi. — *ib.* l. 14.

O di quella che abbiamo ricuperata pagandone il prezzo. ivi. — *ib.*

O di quella per ripeter la quale non abbiamo azione contro nessuno. ivi. — d. l. 14 § 1.

La cosa cessa di mancarci *(abesse)*, se ricade in nostro potere di guisa che non possiamo più perderne il possesso. ivi. — *ib.* l. 13 § 2.

ABIGEATO. V. l. 47, tit. 14 *De abigeis*, e Cod. lib. 9, tit. 37 *De abigeis.*

1. Chiamansi *abigei* quelli che fanno mestiere di sottrarre i bestiami dai pascoli o dalle greggie: e *abigere* propr. significa cacciare dinanzi a sè. Del rimanente, chi mena a casa sua un bove da lui trovato errante, o de'cavalli abbandonati, *in solitudine relictos*, non è riputato colpevole del delitto di abigeato, ma soltanto del delitto di furto. XLVII, 14, 1. — l. 1 § 1 ff. h. t.

2. Il delitto di abigeato non era di pubblico giudizio come specie di dolo; ma era punito gravemente. ivi, 5. — *ib.* l. 2.

La pena più dura era la condanna al combattimento nell'arena come gladiatori, *ad gladium;* ma non da per tutto erano puniti con tanto rigore. ivi. — *ib.* l. 1 in princ.

Quando l'abigeato era commesso con armi, il colpevole veniva esposto alle bestie. ivi. — d. l. 1 § 3 in f.

3. L'abigeato suppone la intenzione di rubare; e però chi ha sottratto de' bestiami che egli credeva suoi, non è colpevole di abigeato: ma a tal fine è uopo ch' egli abbia avuto giusta causa di crederlo. ivi, 3. — *ib.* § 4.

4. La quantità distingue il furto semplice dall' abigeato. Imperciocchè quegli il quale non sottrae che un animale, non è punito che come ladro; e quegli che sottrae una greggia, è punito come colpevole di abigeato. XLVIII, 19, 55. — l. 16 § 7 *De poenis.*

Cionnullostante, se uno ha sovente fatto sottrazione di un animale, lo si reputa colpevole d'abigeato. XLVII, 14, 2. — l. 3 § 2 *De abig.*

ABIGEO. V. Abigeato.

ABITANTE (lat. *Incola*). Chiamasi quegli che ha il suo domicilio in un paese: nè si dà questo nome a quelli soltanto che abitano nella città, ma ancora a quelli che hanno l'abitazione vicino alla città. Talvolta, a meno che non siasi fissata dimora in tale sito, chi dimora costantemente ne' suoi terreni, non si reputa che abbia domicilio, nè sia cittadino di una città. L, 1, 16 e 17. — l. 239 § 2 *De verbor. sign.*; l. 35 *Ad municip.*

2. Spetta ai governatori delle provincie conoscere dei diritti degli abitanti tutti che una città rivendica come suoi. ivi. — l. 37 *Ad municip.*

ABITAZIONE, o Diritto di abitazione. V. lib. 7, tit. 8 *De usu et habit.*, Cod. lib. 3, tit. 33 *De usufr. et habit.*, Instit. lib. 2, tit. 5 *De usu et habit.* V. anche Uso.

1. L'abitazione è pressappoco la medesima cosa che l'uso. VII, 8, 19. — d. tit. ff. l. 10.

Ma, secondo il diritto del Codice e delle Istituzioni, quegli al quale fu conceduto per legato o altrimenti il diritto di abitazione in una casa e non il semplice uso di essa, può appigionarla o far esercitare il suo diritto da chi vorrà. Difatti, il suo diritto in questo caso non si limita ad usare della casa per la necessità solamente; egli ha in oltre il diritto, come osserva Eineccio, di percepire tutto il frutto delle parti destinate all'abitazione. l. 13 Cod. *De usufr. et habit.*, Inst. § 5 *De usu et habit.*

2. L'abitazione è il diritto di abitare gratuitamente nella casa altrui. Il legato di uso e quello di abitazione producono lo stesso effetto. Il legato di abitazione però differisce da quello dell'uso e dell'usufrutto nel non perdersi nè pel non uso, nè pel cangiamento di stato. Non passa all'erede del legatario, perchè l'abitazione finisce colla morte. VII, 8, 19 e 20.

La ragione per la quale il diritto di abitazione non si perde pel non uso nè pel cangiamento di stato, è questa, secondo Modestino (l. 10 *De capite minutis*): che l'abitazione consiste piuttosto in fatto che in diritto.

La ragione per la quale il diritto di abitazione non passa all'erede, è perch'esso è un diritto meramente personale. ivi, 19. — l. 10 ff. *De usu et habit.*

3. Quegli che ha diritto di abitazione può ricevere le medesime persone che l'usuario. ivi. — *ib.*

4. Il diritto di abitazione s'intende per tutto il tempo della vita. ivi. — *ib.*

A meno che non sia stato conceduto per un tempo minore. Difatti, sendochè, per la l. 7 § 1 h. tit. e per la l. 3 § 3 *De usufr. et quemadm.*, i diritti d'uso e di abitazione si stabiliscono al modo stesso che l'usufrutto; e sendochè l'usufrutto può, a senso della l. 4 *De usufr. et quemadm.*, essere costituito da un certo giorno, *ex die:* uopo è conchiuderne che il diritto di abitazione può essere conceduto per un tempo minore della vita dell'usuario.

ABMATERTERA, o *matertera maxima*, la sorella dell'arcavola, ossia della quarta ascendente. XXXVIII, 10 (alias 11), 29. — l. 10 § 17 *De grad. et affin.*

ABNEPOS, il nipote del nipote o della nipote, ossia quarto discendente. ivi. — *ib.*

ABNEPTIS, la nipote del nipote o della nipote, ossia quarta discendente. ivi. — *ib.*

ABOLIZIONE. V. lib. 48, tit. 16 *Ad senatuscons. Turpill.*, Cod. lib. 9, tit. 42 *De abolit.*; 43 *De gener. abolit.*; 45 *Ad senatuscons. Turpill.* V. pure Senato-consulto Turpilliano.

1. L'abolizione presso i Romani era la facoltà accordata all'accusatore di desistere dalla sua accusa, senza che lo si potesse riputare tergiversatore.

2. Distinguonsi tre specie di abolizione: I. *Pubblica*; ed è quella che viene concessa per la solennità di qualche giorno, o per alcun prospero avvenimento. II. *Privata*, cioè quella che dietro domanda dell'accusatore con cognizione di causa viene concessa dal giudice. III. *Legittima*, quella per cui, morto l'accusatore o legittimamente impedito, dietro domanda del reo, viene cancellato il suo nome dagli atti ne' quali è stato inscritto fra i rei; in modo però che contro il reo stesso può da un altro essere ripetuta l'accusa. L, 16, 12.

3. L'abolizione generale o pubblica non estingue che le accuse già fatte e pendenti in giudizio, e non è applicabile che alle accuse degli uomini liberi. E di vero, quest'abolizione estingue le accuse; ma si accorda agli accusatori la facoltà di ripeterle fra 30 giorni, i quali sono giorni utili, in maniera che, se è intervenuta un'altra abolizione, essi non si contano da quello della prima, ma da quello della seconda. Però, dopo il lasso di tal tempo, l'accusatore non può più esperire contro l'accusato assente. In fine, chi vuole rinnovare l'accusa dopo l'abolizione pubblica, la ripete o la reitera in virtù delle leggi che l'avevano autorizzata. XLVIII, 16, 28—31.

4. L'abolizione privata debbe ordinariamente

essere domandata ai presidi, chi vuole ottenerla; ma non possono accordarla che nell'udienza, e non delegarne la cognizione. Non debb' essere accordata all'accusatore che con cognizione di causa, cioè soltanto sulla prova di un errore scusabile: onde gli è negata specialmente se la domanda per gratificare all'accusato. Nullameno, quelli che perseguono la ingiuria loro fatta, possono sempre ottenerla, cioè senza provare di aver accusato per errore. Si ammette anche facilmente all'abolizione chi ha accusato i suoi genitori, perchè ha giusti motivi di pentirsene, e di ritrattare la sua accusa. Rispetto alla concessione dell'abolizione, si osserva qualche volta se l'accusato vi consente: però è proibito, secondo il Codice, di accordare l'abolizione, anche col consenso dell'accusato, se degli uomini nati liberi, sebbene plebei, sono stati messi alla tortura. Meno può essere accordata per certi delitti, come quelli di ribellione, di peculato, o violazione di giuramento. — Quanto all'effetto di essa, primo è che chi l'ha ottenuta desiste impunemente, purchè non l'abbia ottenuta surrettiziamente: secondo, che chi l'ha ottenuta non può veramente ripigliare l'accusa, ma può introdurre l'azione civile che avrebbe avuta contro l'accusato. XLVIII, 16, 32—36.

5. Quanto alla terza specie di abolizione, se l'accusatore è morto, o è stato impedito di accusare in qualsivoglia maniera; la sua azione è annullata sulla domanda dell'accusato, in virtù della legge Giulia contro la violenza. Tuttavia, dopo la morte dell'accusatore, un altro può perseguitare l'accusato innanzi al preside. ivi, 37. — l. 3 § 4 *De accusat.*

ABORTO. La donna che per danaro ricevuto dagli eredi collaterali si procurava l'aborto, era condannata a pena capitale. XLVIII, 19, 48. — l. 39 *De poenis.*

Se l'avea fatto per odio del marito, dopo il divorzio, a fine di non dargli prole; la pena era l'esilio temporaneo. XLVIII, 8, 6. — l. 8 *Ad legem Corneliam de sicariis.*

Per altro, rispetto a quello ch' è ancora nell'utero, non reputano essere omicidio que' giureconsulti i quali, imbevuti de' principii stoici, opinarono non essere ancora diventato uomo chi è nell'utero. E di vero, per testimonianza di Plutarco (*De repugn. philos. stoic.*), Crisippo opinava l'infante cominciare ad essere animato soltanto dopo uscito dall'utero. ivi.

2. Quegli che, non avendo alcun figlio vivo al tempo della sua morte, ha lasciato la moglie incinta, sarà riputato morto senza prole se la vedova di lui abortisce. XXVII, 2, 32. — l. 2 Cod. *De posth. hered. instit.*

3. Si reputa abortito, sebbene dia segno di vita, il fanciullo nato prima del giorno 182.° XXXVIII, 16 (alias 17), 24. — l. 3 § ult. *De suis et legit. hered.*

ABPATRUUS, o *Patruus maximus*, il fratello dell'arcavolo, ossia del quarto ascendente mascbile. XXXVIII, 10 (alias 11), 29. — l. 10 § 17 *De grad. et affin.*

ABROGARE. Si abroga una legge quando la si abolisce interamente. L, 16, 13. — l. 102 *De verb. signif.*

2. *Abrogare, derogare legi;* clausola che ordinariamente inserivasi nelle antiche leggi, così: *Si quis huic legi derogavit, abrogavit, poena tot esto.* ivi.

3. Le leggi si abrogano per volontà del legislatore. I, 3, 28. — l. 32 § 1 *De leg.*

4. Elle si abrogano esiandio per la dissuetudine, cioè pel non uso, mediante il tacito consenso di tutti. ivi. — *ib.*

ABSENZA. V. Assenza.

ABSTINERE HEREDITATE. V. Astenersi.

ABUSARE. È lecito a chiunque di abusare della sua cosa *etiam perdendo et dilapidando.* Così è pure del possessore di buona fede, il quale ha creduto di abusare della cosa propria. V, 3, 41. — l. 25 § 11 *De hered. petit.*

2. L'usuario può usare e non abusare. VII, 8, 12. — l. 12 § 1 *De usu et habit.*

ABUSARE ed *ABUSUS.* Significano tanto usar male, come consumare con l'uso. L, 16, 13.

ABUSO. V. sopra Abusare.

L'abuso può concernere la patria podestà, la cosa comodata, la cosa locata, la cosa depositata, la cosa in usufrutto. V. tutte queste voci.

ACCEPTILATIO. V. Accettilazione.

ACCEPTO ROGARE. Dicesi quando il debitore interroga il creditore se vuole far quitanza di ciò ch' esso debitore aveva promesso. L, 16, 14.

ACCEPTUM FERRE. Dicesi quando il creditore risponde affermativamente alla detta domanda. ivi.

ACCEPTUM LATUM. Dicesi del debito allorchè fu rimesso nel detto modo. ivi.

ACCESSIO. Ogni appendice e sequela di una cosa. — Abbraccia gl'interessi del danaro, i frutti delle cose domandate in giudizio ed ogni causa ossia utilità che può derivare dalla cosa. L, 16, 14. — Questa voce latina recasi in

italiano per *accessione* ed *accessorio* in due sensi non di rado diversi, almeno concretamente e nell' uso. Perciò qui disporremo quanto concerne l' *accessio* sotto le dette due voci, l'una servendo di sussidio e compimento all' altra.

ACCESSIONE. V. lib. 41, 1 *De acquir. rer. dom.*, lib. 44 tit. 3 *De divers. temporal. praescript. et de access. possess.* V. gli art. Possesso e Prescrizione.

1. La parola *Accessione* ha estesissimo significato; e sotto tale denominazione si comprendono gl' Interessi, i Frutti e la Causa. V. queste tre voci.

2. L' accessione è un modo di acquistare la proprietà col diritto delle genti, per mezzo della cosa che già possediamo.

3. Prima specie di accessione. Siccome si acquista col diritto delle genti la proprietà di certe cose, p. e. delle bestie selvagge colla occupazione, ugualmente si acquista quella di altre cose, p. e. degli animali che sono nati da quelli di cui si è acquistata la proprietà. È lo stesso relativamente ai figli che nascono dalle nostre schiave, al parto degli animali o ai frutti di ogni altra cosa. Su di che vuolsi notare: 1.° Sì rispetto agli schiavi e sì rispetto agli animali, i figli non seguono la proprietà che si ha sul padre, ma quella che si ha sulla madre; 2.° quanto nasce da una cosa appartiene al principale proprietario di essa, cioè a chi n' era proprietario nel tempo che quella produsse. XLI, 1, 13.

4. Seconda specie di accessione, ossia quella per la quale una cosa è talmente unita alla cosa nostra, che una certa parte sembra esserne l'accessorio. — Riguardo a questa specie di accessione, è necessario distinguere quale delle due materie state riunite sia la principale, quale sia accessorio dell'altra. V. Accessorio.

5. Quando una cosa accede talmente alla nostra, che perde la sua propria sostanza e perde quella della nostra, noi ne acquistiamo una proprietà irrevocabile: non così quando la cosa è stata unita alla nostra in maniera di conservare la propria sostanza; allora, dal momento ch' è separata dalla nostra, la proprietà ne ritorna di diritto all' istesso proprietario. Anzi, reputasi egli esserne stato sempre proprietario, finchè quella ha potuto essere considerata come separata dalla nostra. ivi, 24 e 25.

6. E però, quando uno ha fabbricato nel suo terreno con gli altrui materiali, lo si reputa proprietario dell' edifizio, perchè ogni edifizio fa parte del terreno su cui è fabbricato: non già per questo si reputa che il proprietario dei materiali cessi di esserne proprietario; soltanto non può rivendicarli, nè introdurre l' azione Per la presentazione; dacchè la legge delle Dodici Tavole proibisce di distrarre i materiali impiegati nella costruzione di un edifizio. XLI, 1, 25. — l. 7 § 20 *De acquir. rer. dom.*

7. In generale, secondo opina Cujacio, reputasi che abbia avuta, fabbricando, la intenzione di dare i suoi materiali al proprietario del suolo, chi ha scientemente fabbricato nel terreno altrui senza possederlo. Ma se quegli non ha saputo di fabbricare sull' altrui terreno, e il proprietario del suolo ripete l' edifizio senza voler pagare nè i materiali nè la mano d' opera; può essere respinto colla eccezione della mala fede. ivi, 26. — d. l. 7 § 12.

8. Quanto all' accessione dei terreni abbandonati o recati dalle acque, V. Accrescimento, Acqua, Alveo, Fiume, Inondazione, Isola.

9. Terza specie di accessione. V. Specificazione e Confusione.

10. Accessione di possesso. Si profitta, per accessione, del possesso de'proprii autori immediati, e di quello de' loro autori che hanno posseduto successivamente senza interruzione. XLI, 3, 50. — l. 15 § 1 *De divers. tempor. praescript. et de access. poss.*

11. L'accessione del possesso ha luogo per gli eredi e successori. ivi. — d. l. 15 § 6. Ed anche pei successori a titolo singolare: poni caso, pei successori mediante vendita. E ciò quando anche la vendita fosse stata fatta per mandatario o sotto-mandatario tanto da parte del venditore quanto da parte del compratore. ivi. — d. l. 15 § 1 et 2. V. Successore.

12. Il possesso del venditore non è contato che pel tempo anteriore alla vendita, o piuttosto alla tradizione. ivi, 45. — d. l. 15 § 5.

Non si conta il possesso che il venditore avesse acquistato dopo la vendita e la tradizione da lui fatta della cosa venduta (p. e. per essersene rimesso in possesso): sendo evidente che allora egli non può più essere considerato come autore rispetto al compratore. XLI, 3, 49. — l. 14 *De usurp. et usucap.*

Chi compera dall' erede conta il possesso del defunto e quello dell' erede. ivi, 50. — l. 15 § 6 *De divers. tempor. praescript. et de access. poss.*

Il possesso del pupillo e del furioso giova a chi acquista dal tutore o dal curatore. ivi, 44. — d. l. 15 § 4.

13. Se uno degli autori intermedii non ha posseduto, il possesso degli autori precedenti è inutile. XLI, 3, 50. — l. 15 § 1 *De divers. tempor. praescript. et de access. poss.*

14. Non si può dare regola generale applicabile a tutt' i casi per le accessioni di possesso. La sola equità dee tener vece di regola in tale materia. ivi, 37. — *ib.* l. 14 in princ.

ACCESSO. V. Servitù.

ACCESSORIO. V. Accessione, Creditore, Dominio, Interessi, Mora, Rivendicazione.

1. Regole per distinguere il principale dall' accessorio. — *Prima regola.* Quando due cose sono unite in guisa che l' una può sussistere senza dell' altra, e l' altra non può, la prima è principale, l' altra accessoria. E però un edifizio è accessorio del suolo sul quale è fabbricato, ed appartiene al proprietario del suolo. Se tutto l' edifizio è accessorio del suolo, ne sono pure accessorj tutte le parti ond' esso edifizio è composto, ed appartengono al proprietario del suolo, sebbene ciascuna di esse possa sussistere separatamente. XLI, 1, 15.

2. Quanto si dice di un edifizio e degli accessorj del suolo, s' intende dell' edifizio attaccato al suolo: ma una capanna mobile non è accessorio del suolo sul quale è piantata, e non appartiene al proprietario di esso suolo. — Parimente un edifizio fabbricato su di un altro edifizio, è accessorio di questo, come l' edifizio fabbricato sul suolo è accessorio del suolo: e siccome una casa segue la proprietà del suolo sopra il quale giace, così una nave segue la proprietà della carena sua. Laonde, se abbiamo avvicinato del terreno all' albero del nostro vicino in maniera di fargli prendere radice nel nostro terreno, quest' albero diventa nostro, non potendo un albero legalmente appartenere ad altri che a colui sul cui terreno esso ha le radici. ivi, 16 a 19.

3. Per la stessa ragione per cui le piante appartengono al proprietario del terreno a cui sono attaccate, il frumento seminato appartiene al proprietario del terreno in cui è seminato. ivi, 20. — l. 9 *De acquir. rer. dom.*

4. Le lettere, sebbene di oro, sono accessorie della carta sulla quale si trovano, quando anche fosse un poema, una storia o un' aringa; come la pittura lo è della tela; dovendo necessariamente una cosa essere accessorio di quella senza della quale non avrebbe potuto esistere. ivi, 21. — l. 9 § 1 d. tit., l. 23 § 3 *De rei vindic.*

5. Nondimeno si ammette un' eccezione in favore della pittura, a motivo della eccellenza dell' arte, di guisa che la tela è accessoria del quadro. XLI, 1, 21. — l. 9 § 2 *De acquir. rer. dom.*

6. *Seconda regola.* Quando due cose, che potrebbero sussistere separatamente, sono state unite, dalla massa o dal prezzo loro si giudica quale è accessoria dell' altra. ivi, 22. — *ib.* l. 27 § 2.

7. *Terza regola.* Quando una materia brutta è unita ad un' altra materia brutta, non si può distinguere quale sia l' accessoria: è altrimenti se l' una delle due sia lavorata. ivi, 23. — d. l. 27 in princ.

8. Il principale importa gli accessorj. XLI, 1, 14. — l. 23 § 3 *De rei vindic.*

9. L' accessorio segue il principale. XXXIV, 2, 9. — l. 19 § 13 *De auro et argento.*

Gli accessorj sono di chi ha il principale. XLI, 1, 17. — l. 28 *De acquir. rer. dom.*

10. Gli accessorj si estinguono col principale. XXXIII, 8, 374. — l. 2 *De peculio legato.* — L, 17, 45. — l. 129 § 1 *De reg. juris.*

11. Per giudicare se una cosa è accessoria, non vuolsi sempre considerare quale sia più preziosa, ma quale sia stata la intenzione nel formare la cosa. XXXIV, 2, 1, 8 e 9. — l. 19 *De auro et argento;* l. 32 § 5 h. t. — Dee porsi mente al costume del padre di famiglia. ivi, 7. — *ib.* l. 29.

12. Spesso la sola vista basta a discernere l' accessorio. ivi. — *ib.* l. 32. — I diamanti aggiunti all' oro ed all' argento sono riputati accessorj se vi furono messi per ornarlo. ivi, 9. — *ib.* l. 19 § 13. — V. pure i §§ 14, 15 e 16.

13. In generale, quando il principale non sussiste, non han luogo gli accessorj. Ma la voce *plerumque* inserita nel testo della regola citata qui sopra (n. 9) annunzia ch' essa regola soffre alcune eccezioni. Tal è p. e. quella del fidejussore che ha cauzionato l' obbligazione contratta dal pupillo, dal furioso, dal prodigo, senza esserne autorizzato dai tutori o curatori; poichè in tal caso, sebbene l' obbligazione principale sia nulla o possa essere annullata, non è così di quella del fidejussore la quale n' è accessorio. XLVI, 1, 16. — l. 25 *De fidej. et mandat.*

Per questo eziandio l' erede in parte, ch' è obbligato personalmente per la sua parte e porzione del debito ereditario, e ipotecariamente per l' intero, rimane obbligato ipotecariamente per ciò ch' è ancora dovuto, sebbene la sua obbligazio-

ne sia estinta mediante il pagamento da lui fatto della sua porzione del debito. XX, 6, 2. — l. 1 e 2 Cod. *De luit. pign.*

ACCETTAZIONE. Niuno è obbligato di accettare un dono o benefizio; ma è necessaria l'accettazione del donatario o del legatario. L, 17, 15. — l. 69 *De reg. jur.*

2. L'accettazione del donatario è richiesta per la validità della donazione. XXXIX, 5, 11. — l. 10 et l. 19 § 2 *De donat.* — L, 17, 15. — l. 69 *De reg. jur.*

Nondimeno si può pagare per altrui ed acquistargli la sua liberazione, senza ch'egli il sappia, ed anche suo malgrado. XLVI, 3, 15 e 40. — l. 23 et 53 *De solut.* — XLVI, 4, 12. — l. 11 *De acceptil.* — XXII, 1, 64. — l. 8 in f. *De novation.*; l. 39 *De negotiis gestis.* — XIV, 1, 17. — l. 1 § penult. *De exercit.*

3. Il legato è in sospeso fino all'accettazione del legatario. XXX a XXXII, 388. — l. 86 § 2 *De legatis* 1.°

Se il legatario ripudia il legato, esso non gli ha mai appartenuto. ivi.

Che se lo accetta, reputasi che gli abbia appartenuto dal giorno che vi ebbe adizione di eredità; mentre i legati non potevano essere domandati prima dell'adizione di eredità. ivi.

4. Il legatario non può dividere il suo legato, vale a dire, accettarlo in parte e ripudiarlo pel rimanente. ivi, 368. — l. 38 *De leg.* 1.°

Quindi il legatario di un tal fondo non potrebbe accettarne l'usufrutto soltanto, a meno che il testatore non gli avesse lasciato la scelta della proprietà del fondo o del suo usufrutto. XXXIII, 5, 25. — l. 23 *De leg.* 2.°

Ma gli eredi del legatario ponno dividere il legato, e gli uni prenderne la loro parte, gli altri ripudiare la loro. ivi.

Così è dei padroni di uno schiavo legatario. XXX a XXXII, 368. — l. 81 § 1 *De leg.* 2.°

5. Quando gli eredi del legatario vogliono tutti accettare il legato, se il legatario non ha determinato prima del suo decesso con qual sorta di azione intendesse di richiederne il pagamento, dovranno presentarsi tutti congiuntamente per domandarlo e riceverlo in comune. Non potranno conseguentemente che intentare a tale effetto una sola e medesima azione, sia la reale in rivendicazione, sia la personale; e se non ponno accordarsi da loro stessi intorno a quest'oggetto, sarà uopo che v'intervenga il ministero del giudice per fissare la loro scelta. ivi, 296. — *ib.* l. 84 § 13.

Questa decisione è una conseguenza necessaria del principio stabilito nella l. 76 § 8 *De leg.* 2.°, che, non potendo il legato dividersi, il legatario stesso non poteva servirsi nel medesimo tempo di più azioni differenti per domandare il suo legato: consegue pure da questo, che in effetto, accordandogli più azioni per domandarlo, si ebbe soltanto in mira di rendergli più facile la facoltà di formare sua domanda, lasciandogli la scelta di quelle tra le sue azioni che più gli piacesse, senza ch'egli potesse esercitarne altra nel medesimo tempo. XXX a XXXII, 296. — l. 84 § 13 *De leg.* 2.°

6. L'eredità deferita è quella che si può acquistare accettandola. L, 16, 107. — l. 151 *De verb. signif.*

L'eredità non si acquista che mediante l'accettazione. XXVIII, 7, 13. — l. 13 *De condit. instit.*

Era lo stesso, presso i Romani, quanto all'erede necessario ed agli eredi suoi. Gli eredi estranei erano i soli che non potessero entrare all'eredità se non mediante l'accettazione; e però si chiamavano eredi volontarj. Inst. § 3 e 5 *De haered. qualit. et differ.*; l. 16 Cod. *De jure delib.* V. Gotifredo sopra quest'ultima legge.

Al contrario gli eredi necessarj e gli eredi suoi entravano all'eredità di pieno diritto all'atto stesso della morte, o lo volessero o meno. XXIX, 2, 84. — Inst. § 1 et 2 *De haered. qualit. et differ.*, et § 3 *De haered. quae ab intest.* — l. 57 § 2 ff. *De acquir. vel omitt. haered.* — XXVIII, 2, 9. — l. 86 § 1 in f. *De haered. instit.* — XXXV, 1, 97. — l. 5 *De condit. et demonstr.* — XXVIII, 7, 51. — l. 12 *De condit. inst.*

Per verità, il pretore accordava agli eredi necessarj e non suoi il benefizio di separazione (Inst. § 1 in f. *De haered. qualit. et differ.*; l. 1 § ult. ff. *De separat. bon.*), ed agli eredi suoi il benefizio della ripudia (Inst. § 2 in f. d. t.; l. 57 ff. *De acquir. vel omitt. haered.*). Ma queste due specie di eredi erano non pertanto mandati in possesso della eredità al momento del trapasso.

Del rimanente, l'accettazione in discorso è espressa o tacita. L, 17, 1435. — Inst. § 7 *De haered. qualit. et differ.* — l. 77 ff. *De reg. juris.* — XXIX, 2, 48. — l. 25 § 7, et l. 69 *De acquir. vel omitt. haered.* — l. 19 Cod. *De jure deliber.*

V. anche gli art. Adizione, Erede necessario, Eredi suoi, Ripudia.

ACCETTILAZIONE. V. lib. 46, tit. 4 *De*

acceptilatione; lib. 8, tit. 44 Cod. *De acceptilationibus;* Inst. lib. 3, tit. 30 *Quibus modis tollitur obligatio*, § 1 et 2.

1. Accettilazione dicevasi quel civile e immaginario pagamento che uno faceva mediante una formalità di parole contrarie a quelle con cui altri si era obbligato. L, 16, 14.

2. Erano due specie di accettilazione: la *semplice*, per cui si fa quitanza di ciò soltanto ch'è dovuto in forza di una obbligazione di parole, ed è la suenunciata: la *aquiliana*, che si fa previa novazione, cioè quando il creditore innova in obbligazione di parole ciò che a lui è dovuto per altra causa che di obbligazione di parole, e subito dopo interrogato fa accettilazione. ivi.

3. L'accettilazione era la liberazione per interrogazione reciproca. XLVI, 4, 1. — l. 1 d. tit. ff. § 1.

4. Essa liberava come il pagamento. ivi, 18. — *ib.* l. 5.

4. Liberava sebbene non vi fosse pagamento; mentrechè la quitanza *(apocha)* non liberava se la cosa dovuta non era stata pagata. ivi, 21. — *ib.* l. 19 § 1.

5. Eravi accettilazione quando il creditore diceva: « Tengo la cosa per ricevuta. » *Dico me accepisse, et habere, et accepto tulisse.* XLVI, 3, 9. — l. 89 *De solut. et liberat.*

6. L'accettilazione era paragonata al pagamento. XXXIV, 3, 5. — l. 7 in princ. *De liberat. leg.* — V. anche PAGAMENTO.

7. Essendo l'accettilasione una liberazione effettuata col mezzo di mutua interrogasione, non si può dichiarare ricevuto se non ciò ch'è dovuto verbalmente; poichè perfezionandosi colle parole, non può estinguere che le sole obbligazioni verbali. XLVI, 4, 2. — l. 3 § 3 *De acceptil.*

8. In quanto alle altre obbligazioni che non si contraggono verbalmente, elleno non ponno in sè stesse estinguersi coll'accettilazione; ma riguardo al fidejussore, siccome la sua obbligazione è verbale, cioè fatta per mezzo della stipulazione, egli può essere liberato coll'accettilazione; e al tempo stesso si libera anche il debitore. ivi, 3. — *ib.* l. 13 § 7.

Che se il garante a cui fu fatta accettilazione, nulla ancora doveva per essere pendente la condizione sotto la quale avea garantito, il debitore non è liberato: del pari è nulla l'accettilasione fatta al debitore od al suo garante prima che sia contratta la obbligasione principale. XLVI, 4, 3.

9. Quando si dice che l'accettilasione non estingue se non la sola obbligazione verbale, intendesi dell'accettilazione semplice, non dell'aquiliana, la quale operando la novazione di tutte le precedenti obbligazioni ed estinguendole, è perenta ella stessa per mezzo dell'accettilazione. ivi, 4. — l. 4 *De transact.*

10. È comune all'una ed all'altra accettilazione, che ciò ch'è dovuto a termine o sotto condisione, cessa di esserlo con un'accettilasione, purchè il termine sia spirato, o la condisione occorsa. ivi, 5. — l. 12 *De acceptil.*

11. L'accettilasione può farsi di tutto ciò ch'è dovuto, o di parte: anzi, quantunque il pagamento di una parte della cosa dovuta alternativamente con un'altra non produca liberasione, pure l'accettilazione parsiale opera una liberazione relativa a sè stessa. ivi, 6.

Nulladimeno, se l'oggetto della stipulasione è indivisibile, come una servitù su di un fondo urbano o rustico, l'accettilazione parziale sarebbe nulla, a meno che non avesse per oggetto l'usufrutto di un fondo. ivi, 7. — *ib.* l. 13 § 1.

12. È nulla l'accettilazione di una cosa diversa dalla dovuta, qualora l'accettilazione non concordi colla obbligasione, enunciando una cosa vera. ivi, 8. — *ib.* l. 14.

Ora, si reputa non farsi accettilasione di una cosa diversa dalla dovuta, quando, stipulato essendosi un genere, si è fatta l'accettilazione di una delle specie di esso, il cui pagamento può essere liberatorio. Al contrario, se è dovuta una cosa determinatamente, reputasi che venga fatta accettilazione di una cosa diversa dalla dovuta quando non la si faccia determinatamente, ma p. e. alternativamente. Che se nell'accettilasione di una cosa determinatamente dovuta siasene aggiunta un'altra non alternativamente ma cumulativamente, l'accettilazione è valida, e non viene visiata dall'addizione, nulla però, dell'altra cosa. ivi, 9. — *ib.* l. 13 § 4 et 6, et l. 15.

13. Il solo creditore che ha diritto di alienare, può fare accettilazione: onde nol può il pupillo senza l'autorità del tutore. Al contrario, ogni debitore, basta che conosca ciò che fa, può domandare l'accettilazione; e perciò chiunque stipulando può acquistare per noi, può farsi fare l'accettilasione, perchè mediante essa può farsi liberare dalle sue obbligasioni. Similmente, siccome il servo comune può stipulare per uno de' suoi padroni, così può ricevere un'accettilasione per uno di essi, e questi si

libera da ogni sua obbligazione: lo stesso dicasi del servo ereditario, il quale può, ricevendone accettilazione, liberare l'eredità. XLVI, 4, 10, 11 e 12.

Ma sebbene un figlio di famiglia od un servo possano ricevere accettilazione pel padre o pel padrone, tuttavia un padre non può reciprocamente domandare l'accettilazione di ciò che deve suo figlio. ivi, 13. — l. 8 § 4 *De acceptil.*

14. Consistendo l'accettilazione in una formola di parole, ed essendo conseguentemente un atto legittimo, il debitore dee domandarla egli stesso, o mediante qualcheduno sotto la sua autorità; ed il creditore dee nello stesso modo accordarla. — Che se vi sono più creditori della medesima somma dello stesso debitore, o più debitori della medesima somma verso lo stesso creditore, uno dei creditori può fare accettilazione ed uno dei debitori riceverla; del pari che, se uno di più stipulanti ha fatto accettilazione, si è liberato da tutto il debito. ivi, 14 e 15.

15. L'erede può liberare ed essere liberato, come qualunque successore, mediante accettilazione. ivi, 16. — l. 13 § 11 *De acceptilatione.*

16. La forma dell' accettilazione è simile a quella della stipulazione. E veramente non si può fare accettilazione sotto condizione o a termine, perch' ella è immediatamente liberatoria: nondimeno può farsi sotto una condizione tacita. ivi, 17, 18.

Non si richiedeva già che l'accettilazione fosse fatta in latino, sendo adottato che mediante la formola aquiliana disciolgasi qualunque obbligazione di gius delle genti; e ciò pel grandissimo uso che fassi dell' accettilazione. Laonde potevasi fare anche in greco, purchè in termini corrispondenti a quelli della formola latina. ivi, 19. — l. 8 § 4 ¶ et ideo *De acceptil.*

Per fare accettilazione di più obbligazioni non è necessario ripeterla tante volte quante sono le obbligazioni; ma può una sola accettilazione, anche aquiliana, comprenderle tutte. ivi, 20. — *ib.* l. 18.

17. Effetto costante dell' accettilazione è di estinguere la obbligazione per la quale è stata fatta. ivi, 21. V. sopra n. 4.

Di più, l'accettilazione non solamente estingue l'obbligazione in essa enunciata, ma estingue ancora tutte quelle ch' estinguerebbe il pagamento. ivi, 22. V. sopra n. 3 e 6.

ACCIDERE. Significa tutti gli accidenti della vita, anche la morte. L, 16, 15. — l. 162 § 1 *De verb. signif.*

ACCIPERE e *CAPERE* si trovano in varie leggi adoperati promiscuamente; p. e. nella legge Giulia Papia, nella parte che tratta di coloro che non possono ricevere per testamento; negli editti del pretore *De inofficioso testamento* e *De bonorum possessione contra tabulas*, nella parte in cui vien negata la querela od il possesso dei beni a coloro che avessero ricevuto qualche cosa per testamento; e nell' editto risguardante coloro che avessero ricevuto qualche cosa per calunniare. Significano prendere, ricevere, apprendere per sè e per altrui; e s' intende di tutto ciò che ci viene rimesso. Nè si reputa che abbia ricevuto *(cepisse)* solamente quegli al quale fu consegnata alcuna cosa, ma eziandio chi fu liberato da una obbligazione. ivi. — l. 140 *De verb. signif.*; l. 115 *De reg. juris.*

2. Non si reputa che abbia ricevuto *(accepisse, cepisse)* quegli il quale, avendo per sè stipulato, viene respinto dalla eccezione, o può esserlo. ivi. — d. l. 115 § 1, et l. 13 d. tit.

3. Per altro, nel significato stretto e proprio, havvi differenza fra *Capere* ed *Accipere*. — *Capere* è quando uno riceve con effetto, *ut habeat;* non quando ha da restituire ciò che riceve. *Accipere* s' intende di tutto ciò che ci viene rimesso, ancorchè non per restarci, *non ut habeat.* ivi. — l. 71 *De verb. signif.*

4. *Accipere judicium.* V. *JUDICIUM.*

ACCRESCIMENTO. V. Acquisto, Caduco, Congiunzione, Fedecommesso, Inofficiosità, Instituzione, Legato, Legittima, Parte, V. pure nel Cod. lib. 6, tit. 51 *De caducis tollendis.*

1. Chi è erede in parte raccoglie le parti di quelli che mancano, per diritto di accrescimento, mal suo grado. XXVIII, 5, 63. — l. 53 § 1 *De acquir. vel amitt. hereditate.* — XXIX, 2, 68. — *ib.* l. 59 in f. — l. 6 in f. Cod. *De impub. et al. substit.* — l. 20 Cod. *De jure delib.* — l. un. § 10 ¶ in his itaque Cod. *De caducis toll.* — La ragione è che, secondo dice la l. 1 *De acquir. vel amitt. hered.* (XXIX, 2, 63), quegli che può acquistare tutta l'eredità, non può adirla dividendola in parti, quand' anche non fosse stato instituito che per un corpo certo, attesochè (secondo la l. 41 § 8 in f. *De vulg. et pupill. substit.* XXVIII, 6, 25), quegli ch' è instituito erede per cose certe, senza che

gli sia dato un coerede, ottiene l'eredità di tutt' i beni.

2. È lo stesso dei legatarj della medesima cosa *in solidum*. Le porzioni che i rinunzianti avrebbero avute per effetto del concorso, accrescono necessariamente e loro malgrado a quelli che hanno accettato, perchè questi non possono detrarre alla volontà del testatore. XXX a XXXII, 368. — l. 4 et 58 *De legatis* 2.° et l. 38 *De legatis* 1.°

3. Non havvi accrescimento fra gli eredi instituiti, quando il testatore gli ha gravati di fedecommesso verso un terzo; perchè allora ciascuno è tenuto di rendere alla sua morte al fedecommessario la parte ereditaria ch'egli avrà raccolto, con la deduzione soltanto della quarta trebellianica. XXX a XXXII, 186. — l. 78 § 7 *Ad senatuscons. Trebell.*

Di fatti, la sostituzione fedecommessaria espressa contiene la volgare tacita, vale a dire quegli al quale il gravato dee rimettere ciò che avrà raccolto, lo si reputa chiamato parimente a raccogliere, in difetto del gravato predecesso o rinunziante, ciò che questi avrebbe potuto raccogliere se fosse sopravvissuto al testatore; e per conseguenza non può esservi luogo in tal caso al diritto di accrescimento della parte del mancante a profitto de' suoi congiunti.

4. Non sarebbe lo stesso se il testatore non avesse loro sostituito quel terzo che volgarmente, cioè in difetto loro; mentre allora il sostituito non avrebbe diritto se non in quanto alcuno de' sostituiti nel primo grado non avesse potuto raccogliere. XXVII, 6, 12. — l. 30 *De vulg. et pupill. substit.* V. Senatoconsulto Trebelliano, Sostituzione.

5. È da dire lo stesso di più sostituiti volgarmente che fossero chiamati congiuntamente, *instar unius personae*, in difetto dei primi chiamati. — Ma se fossero designati sotto una qualità relativa, come p. e. se il testatore in difetto dei primi chiamati avesse loro sostituito *i loro figli* od *i loro eredi*, ciascuno dei primi chiamati mancanti sarebbe surrogato immediatamente da' suoi figli o da' suoi eredi, e non dai suoi conchiamati; poichè allora non vi sarebbe accrescimento fra i primi chiamati che in difetto di figli od eredi de' mancanti. V. Congiunzione e Plurale.

6. Non havvi accrescimento a profitto dei legatarj che non sono congiunti: o piuttosto, secondo la specie della legge, a profitto di quelli che, senza essere nominatamente legatarj, si trovano chiamati a parte di un medesimo legato, per ragione de' loro diritti rispettivi che essi non tengono già dal testatore, come p. e. se il testatore avesse legato al servo di più padroni. XXX a XXXII, 413. — l. 20 *De leg. et fideicomm.* 2.°

7. Le parti legate a quelli de' legatarj congiunti la cui futura esistenza, sebbene presunta, non ha avuto luogo, accrescono alle altre parti. ivi, 422. — l. 16 § 2 ¶ sed et si *De leg.* 1.° — XXVIII, 6, 20. — l. 33 § 1 *De vulg. et pupill. substit.* V. pure Sostituzione. Ma nel caso di quest' ultima legge, gli è piuttosto un non-decrescimento, perchè il postumo non essendo mai esistito non ha potuto far parte. XXX a XXXII, 424. — l. 5 *De reb. dub.* — E però la parte accresce *sine onere*, senz' alcuno de' carichi ond' era stato gravato il legatario che il testatore presumeva dover esistere un giorno. l. un. § 11 ¶ si vero nemo Cod. *De caducis toll.*

8. Non sarebbe così della parte del congiunto che il testatore avesse creduto esistente e che non fosse esistita; perchè la sua parte non accresce all' altro congiunto esistente. ivi. — l. 16 in princ. *De leg.* 1.°

9. Quando l'accrescimento fra gli eredi instituiti resulta non dalla volontà presunta del testatore, ma solamente dalla regola *Nemo potest partim testatus, partim intestatus decedere;* siccome questa regola non è applicabile ai testamenti militari, l'accrescimento non vi ha luogo fra gli eredi testamentarj; e in conseguenza le parti de' mancanti cadono nella successione *ab intestato*, per esservi divise fra gli eredi legittimi del testatore. XXIX, 1, 26. — l. 37 *De testam. mil.*

10. La parte di un chiamato mancante non accresce alla parte dell' altro chiamato se non in quanto sono chiamati tutti e due col medesimo titolo. XXXVII, 1, 15. — l. 6 in princ. *De bon. possess.* — XXXVIII, 2, 23. — l. 21 § 2 *De jure patron.*

11. Secondo l'antico diritto, la parte dell' erede legittimo che rinunziava, accresceva ai suoi coeredi senz' aggravio de' fedecommessi di cui egli era stato incaricato personalmente. E altrimenti dopo il rescritto dell' imperatore Severo, il quale ha voluto che il sostituito fosse incaricato del fedecommesso lasciato a carico dell' instituito. XXX a XXXII, 304. — l. 61 § 1 *De leg.* 2.° — Consegue inoltre dalla d. l. 61 in princ. (XXXV, 2, 75) che, anche nell' antico diritto, due eredi instituiti essendo stati gravati l'uno di un legato di tanto, l'al-

tro di un legato di somma minore o maggiore, se l'uno dei due eredi rinunsiava, l'altro erede, al quale la parte di lui accresceva, doveva soddisfare ambi i legati.

12. Avendo il testatore instituito i suoi figli gravandoli nel tempo stesso di fedecommessi, com' eredi instituiti, e non com' eredi legittimi, se il testamento è dichiarato nullo, tuttochè accettino la successione legittima, non saranno tenuti del fedecommesso. XXX a XXXII, 349. — l. 81 *De leg.* 2.°

13. Sarebbe altrimenti se, essendo valido il testamento, gl' instituiti rinunaiassero alla loro instituzione per farsi eredi *ab intestato* o legittimi. V. Ommissione.

14. In generale, quando il legato è riguardato come non scritto, *cum pro non scripto habetur*, quelli che profittano della sua cadocità non sono tenuti a' pesi di cui era stato gravato. l. un. § 3 Cod. *De caducis toll.*

Le eccezioni a questa regola generale si riducevano a due. I.ª Quando il legato ripotato non scritto era gravato di emancipazione; perchè la libertà fedecommessa non dee patire alcuno impedimento. XL, 5, 75. — l. 26 § 6 *De fideicomm. libertat.* II.ª Quando quegli che aveva scritto egli stesso un legato a suo profitto nel testamento, era stato incaricato di rimetterlo ad un altro. XXXIV, 8, 5. — l. 5 *De his quae pro non scriptis habentur.*

15. L' accrescimento propriamente detto che non è, come nei casi precedenti, un semplice non-decrescimento, si fa *cum onere*, perchè allora il congiunto che ha accettato per ciò che lo concerneva, raccoglie la parte accresciuta alla sua porzione come aventevi diritto non in persona propria, *ex jure suo*, ma solamente *ex persona deficientis*. d. l. un. § 11 ¶ et ideo Cod. *De caducis toll.*

Nondimeno, se il carico imposto al mancante è tale che non possa essere soddisfatto da un altro, il suo legato accresce *sine onere*. *ib.* § 9.

16. Si può ripudiare il benefizio dell' accrescimento, propriamente detto, delle parti vacanti alle parti accettate. *ib.* § 11.

17. Il diritto di accrescimento è in sospeso, fino a che quegli il quale non ha ancora accettato la sua parte, vi abbia rinunaiato. l. 19 Cod. *De jure delib.*; l. un. Cod. *De his qui ante apertas tab. hered.*

18. Una volta accettata la parte, essa non può più accrescere alle altre parti secondo quell' adagio di diritto: *Post jus quaesitum, non est locus juri accrescendi;* e ciò quand'anche l'indegnità del chiamato lo privasse della sua parte acquistata; dacchè allora ella sarebbe trasmessa al fisco od a quelli a' quali egli ha pregiudicato mediante il fatto che ha cagionato la di lui indegnità. XXXIV, 9, 24. — l. 5 § 2 *De his quae ut indign. aufer.*

19. Quindi viene che l'accrescimento non può aver luogo fra i congiunti donatarj mediante atto fra vivi, quand' anche la donazione fosse condizionale: di fatti, sono tutti in possesso mediante la loro accettazione, ciascuno per la sua parte e porzione, nè ponno più esserne spossessati che mediante la trasmissione a' loro aventi causa.

Non è così delle donazioni a causa di morte, le quali vanno di pari co' legati; in esse quindi havvi accrescimento sotto le medesime condizioni e co' medesimi carichi. l. ult. Cod. *De donat. causa mortis.*

20. L'accrescimento ha luogo in legati di usofrutto (V. appresso): ma i legati di alimenti non ne sono suscettibili. E però un testatore avendo lasciato a più l'usufrutto di un fondo, per forma di alimenti, le parti de' legatarj decedenti non accrescono a' legatarj sopravviventi, ma sono consolidate nella proprietà. VII, 2, 7. — l. 57 § 1 *De usufr. et quemadm.* V. pure Congiunzione e Legato.

21. Accrescimento dell' usufrutto. V. lib. 7, tit. 2.

Siccome l' usufrutto è divisibile, così quando fu lasciato costituito congiuntamente in favore di più persone, sarà diviso in tante parti quante sono le persone concorrenti; in guisa però che di mano in mano che queste persone vengono a mancare, le parti che avevano nell' usufrutto le persone mancanti accrescano le parti delle altre persone. Ecco in che consiste il diritto di accrescimento dell' usufrutto.

22. Il diritto di accrescimento dell' usufrutto ha luogo fra quelle persone alle quali venne lasciato congiuntamente; ma se l' usufrutto di una parte della cosa è stato separatamente lasciato a ciascuna di esse, l' accrescimento cessa di aver luogo. VII, 2, 1. — l. 1 *De usufr. et quemadm.*

Talvolta però ha luogo tra due legatarj, sebbene l' usufrutto loro non sia stato lasciato congiuntamente; p. e. se uno rinunzia alla sua porzione: poiché allora accresce all' altra. ivi. — *ib.* d. l. § 3.

Così è, quand' anche il legato sia fatto all' uno puramente ed all' altro condizionatamente (ivi. — *ib.* l. 6 § 2); ed anche in caso di

ripetizione del legato, se qualcuno succede ad un altro nell' usufrutto, vi è luogo tra lui e gli altri al diritto di accrescimento. VII, 2, 2. — l. 3 § 1 *Quib. mod. usufr. amitt.*

Ma se fu legato a taluno non l' usufrutto intero, ma una parte di esso, egli avrà il diritto di accrescimento solo in proporzione di questa parte. ivi. — d. l. 3 § 2.

23. Quando un usufrutto fu legato a più padroni di un servo, siccome sono assimigliati a più collegatarj relativamente a tale usufrutto, così vi è luogo all' accrescimento tra essi; e se uno di loro lo rinunsia o lo perde, l' altro debbe averlo per intero. ivi, 3. — l. 1 § 1 *De usufr. accresc.*

Vi è parimente luogo al diritto di accrescimento quando l' usufrutto di un fondo fu legato ad una persona ed il fondo all' altra; perocchè se l' una perde l' usufrutto, esso passa all' altra piuttosto per diritto di accrescimento che per accessione alla proprietà. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 2.

Ed anche se alcuno vende la proprietà della cosa legatagli, riservandosene l' usufrutto, vi è luogo al diritto di accrescimento, senza riputarsi ch'egli acquisti un novello usufrutto. ivi. — *ib.* l. 5.

Lo stesso è quando di tre usufruttuarj ve ne ha uno il quale, coll' acquisto che ha fatto della proprietà, ha consolidato l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 6.

24. Anche se l' usufrutto è stato lasciato ad uno sotto condizione di goderne coll'erede, questo erede, ch'è proprietario della cosa, si reputa congiunto col legatario a riguardo dell' usufrutto, e per conseguenza vi è luogo al diritto di accrescimento tra loro. ivi, 5. — *ib.* l. 8.

25. Del resto, di tutti quelli tra i quali ha luogo il diritto di accrescimento, ve ne sono alcuni la cui condizione è migliore: difatti se l' usufrutto è stato legato ad un servo appartenente in comune a due padroni, e separatamente a Tizio, e tale usufrutto fu perduto da uno dei due, esso accresce all' altro e non a Tizio. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 2.

26. Ma il diritto di accrescimento non ha luogo tra coloro a' quali furono legate parti separate dell' usufrutto, ritornando in tal caso alla proprietà la parte perduta dell' usufrutto. ivi, 7. — *ib.* l. 6 § 1.

Coloro a' quali furono legati alimenti senza esprimere le porzioni, reputasi nullameno che abbiano parte all' usufrutto fino dal principio: perciò i frutti legati per servir loro di alimenti ritornano al proprietario del fondo per parte secondochè uno di essi viene a morire. VII, 2, 7. — l. 57 § 1 *De usufr. et quemadm.*

L' usufrutto è pure costituito dal principio, quando la nuda proprietà è stata legata senza usufrutto da un testatore che ha istituiti due eredi, i quali in tal caso non hanno il diritto di accrescimento tra loro, perchè la parte di tale usufrutto perduta ritorna al legatario che ha la nuda proprietà. ivi. — l. 1 § fin. et l. 2 *De usufr. accresc.*

27. Coloro a' quali fu lasciato un usufrutto per goderne separatamente, ciascuno un anno alternativamente, sono ancor meno riputati congiunti, e per conseguenza il diritto di accrescimento non ha luogo tra loro. ivi, 8. — l. 2 *Quib. mod. ususfr. amitt.*

28. Per aver luogo il diritto di accrescimento tra quelli a ciascuno de' quali fu lasciato un usufrutto intero dal principio, uopo è inoltre che sia stato loro lasciato dal medesimo testatore e non da più. ivi, 9. — *ib.* l. 16.

29. Il diritto di accrescimento in riguardo all' usufrutto è più esteso che in riguardo alla proprietà. Infatti nell' usufrutto havvi questo di più, che, quando bene fosse estinto, vi sarebbe nondimeno luogo all' accrescimento; poichè quando l' uno di due usufruttuarj non ha più concorrente, gode solo dell' intero usufrutto, o il legato sia stato fatto congiuntamente o separatamente. ivi, 10. — l. 1 § 3 e sed in *De usufr. accresc.*

Anzi in certi casi l' usufrutto accresce a colui che non ha ancora la sua porzione, o che l' ha perduta per una lite. ivi, 11 — *ib.* l. 10.

30. Infine, havvi ancor questa differenza rispetto al diritto di accrescimento, tra il legato dell' usufrutto e quello della proprietà, che, se uno soccombe nella domanda di una porzione della proprietà o dell' usufrutto, ed in seguito vindica la porzione perduta per accrescimento, in tal caso nasce una eccezione della cosa giudicata relativamente alla proprietà, ma non relativamente all' usufrutto. ivi. — l. 33 § 1 *De usufr. et quemadm.*

ACCUSA. V. Abolizione, Calunnia, Delitto, Giudizj, Inscrizione, Pene, Senatoconsulto Turpilliano. V. lib. 48, tit. 2 *De accusation. et inscript.*, e nel Cod. lib. 9, tit. 1 *Qui accusare non possunt*, tit. 2 *De accusation. et inscript.*, tit. 6 *Si reus vel accusator mortuus fuerit*, tit. 31 *Quando civilis actio criminali praejudicet et an utraque ab eodem exerceri possit*, tit. 44 *Ut intra certum tempus criminalis quaestio ter-*

minetur; lib. 10, tit. 1 *De delator.* e tit. 13 *De his quae se deferunt.*

1. L'accusatore faceva presso il pretore od il proconsole il suo libello d'inscrizione, che era così concepito: *Oggi il tale ha dichiarato dinanzi al pretore* (od al proconsole) *ch'egli denunzia il tale o la tale per avere commesso il tale delitto nel tal mese, giorno e luogo.* XLVIII, 2, 24. — l. 3 ff. *De accusat. et inscript.*

L'accusatore doveva segnare il suo libello, od altri per lui, se egli non sapeva scrivere (ivi. — *ib* l. 3 § 2); affinchè niuno si conducesse troppo leggermente ad accusare, per timore di non essere punito. ivi, 38. — *ib.* l. 7.

2. L'accusatore doveva dare cauzione di perseverare nella sua accusa fino al giudizio. ivi, 30. — d. l. 7 § 1.

3. L'accusato non poteva accusare il suo accusatore che dopo di essersi sgravato dell'accusa. ivi, 7. — l. 5 *De publicis judiciis.*

4. Chi era infame non poteva accusare. ivi, 1. — l. 8 *De accusat. et inscript.*

Nè chi era notato di calunnia. ivi. — *ib.* l. 4.

Nè chi era convinto di avere ricevuto danaro per accusare. ivi. — *ib.* d. l.

Nè chi aveva portato falsa testimonianza. ivi. — *ib.* l. 9.

Nè il prevaricatore, vale a dire l'accusatore che si era inteso con l'accusato per farlo purgare dall'accusa (V. Prevaricazione). ivi. — *ib.* l. 4. — XLVII, 15, 5. — l. 4 et 5 *De praevaricat.*

Così pure nemmeno il tergiversatore, vale a dire quegli che aveva abbandonata l'accusa o n'era desistito. XLVIII, 2, 8. — l. 2 *Ad senatuscons. Turpill.*

Parimente non poteva accusare quegli che aveva fatto lenocinio, cioè aveva tenuto pubblico bordello, o aveva trafficato della prostituzione delle donne ec. ivi, 6. — l. 4 *De accusat. et inscript.*

Nè l'istrione (ivi. — *ib.* d. l.); nè il povero, vale a dire chi aveva meno di cinquanta aurei. ivi, 1. — *ib.* l. 10.

5. Le donne non potevano accusare di delitti pubblici, a meno che non si trattasse di omicidio de' loro ascendenti o de' loro figliuoli (ivi, 6. — *ib.* l. 1); oppure di dinunziare raggiri per far rincarire le grasce. XLVIII, 12, 3. — l. 3 § 2 *De lege Julia de annona.*

6. I figli non potevano accusare i loro genitori, ma potevano querelare civilmente del fatto del padre e della madre loro, per difesa de' proprj beni e diritti. XLVIII, 2, 12. — l. 11 § 1 *De accusat. et inscript.*

7. Non si poteva accusare il magistrato durante la sua magistratura, nè chi era assente per la repubblica. ivi, 15. — *ib.* l. 12.

8. Quando l'accusatore moriva, un altro poteva ricominciare l'accusa entro i trenta giorni; così pure quando l'accusatore era impedito. XLVIII, 16, 37. — *ib.* l. 3 § 4.

9. Il delitto doveva essere giudicato e punito nel luogo dov'era stato commesso (XLVIII, 2, 19. — *ib.* l. 7 § 4); quand'anche l'accusato fosse di un'altra provincia. ivi, 18. — *ib.* l. 22.

10. Chi era stato assolto, non poteva essere accusato di nuovo del medesimo delitto *(non bis in idem);* quando non fosse un altro accusatore che avesse avuto a vendicare una sua propria ingiuria e non avesse avuto contezza della prima accusa: e ancor questi non doveva essere ammesso che con grande cognizione di causa. ivi, 41. — *ib.* l. 7 § 2.

L'accusatore stesso ch'era soccombuto nella prima accusa poteva pure intentarne un'altra per altro delitto, ma non vi era ammesso che assai difficilmente: bensì ammettevasi più facilmente il figlio di quello ch'era soccombuto nella prima accusa. ivi, 8. — *ib.* d. l. § 3.

11. Nei delitti leggieri si doveva dare udienza e discutere sull'istante, *de plano.* ivi, 43. — *ib.* l. 6.

12. L'accusatore che desisteva dall'accusa, senz'avere ottenuto la facoltà di desistere, *citra abolitionem,* era punito. XLVIII, 16, 10 e 19. — l. 1 § 7 et 9 *Ad senatuscons. Tertull.*

13. Non è desistere il differire il proseguimento dell'accusa; purchè non si lasci passare il tempo richiesto per esperire l'azione. ivi, 11. — *ib.* l. 13 et l. 6 § 2.

Se l'accusatore parlava di accomodamento, reputavasi ch'ei desistesse. ivi. — *ib.* l. 6.

14. L'accusa si estingue per la morte dell'accusato. LXVIII, 1, 6. — l. 6 *De publ. judiciis.*

Eccetto quelle di delitto di lesa maestà in primo grado. V. Lesa maestà.

Fuori di questo caso, il delitto e la pena sono estinti: non resta che l'interesse pecuniario. ivi. — d. l. 6.

15. A ciascuno è permesso di accusare gli autori delle offese ricevute o della morte dei

suoi prossimi parenti. XLVIII, 2, 1. — l. 11 *De accusat. et inscript.*

Le donne ed i pupilli possono accusare altrui di delitto della legge Cornelia sugli assassinj, quando la cosa li riguarda personalmente. ivi, 3. — l. 3 Cod. *De his qui accusare non poss.*

Le donne ed i pupilli possono ancora accusare di falso i titoli che loro vengono opposti, ed i testamenti contro i quali hanno il diritto d'inscrivere in falso. Per altro i pupilli hanno sempre bisogno dell'autorizzazione de' loro tutori onde persegnitare gli assassini del padre loro. ivi, 5. — l. 2 § 1 *De accusat. et inscript.*

16. È vietato di accusare di un delitto a colui che fosse stato convinto dal medesimo delitto. ivi, 7. — *ib.* l. 21.

Per altro lo stesso accusato, benchè non ancora convinto, non può accusare il suo accusatore. ivi. — l. 1 Cod. *De his qui accusare non possunt.;* l. 19 Cod. *De accusat. et inscript.*

17. Chi spinge innanzi due accuse, non è ammesso, per la legge Giulia, a formare la terza, purchè non sia per offese personali o fatte a' suoi. ivi, 9. — l. 16. Cod. *De his qui accus. non poss.*

18. I servi, siccome si reputano per diritto civile e pretorio non esistenti, non possono esercitare azione contro chicchessia, e maggiormente contro i loro padroni; a meno che non abbiano a lagnarsi della suppressione di un testamento che loro accordava la libertà. ivi, 9. — l. 7 *De lege Cornelia de falsis.*

In qualunque altro caso, non solo non possono riceversi le loro accuse, ma senza sentirli debbonsi punire di morte nel caso che l' accusa tendesse a compromettere la vita o le fortune dei loro padroni, ed egualmente si procede verso i liberti che osassero accusare quelli che gli hanno manumessi od i costoro eredi. ivi. — l. 20 et 21 Cod. *De his qui accus. non poss.*

19. Non è permesso nè anche di accusare chi ci ha allevati: quindi tanto i liberti che i figliuoli non possono accusare i loro patroni o genitori, nemmeno per offese ricevutene: ma ponno esercitare contro di essi le azioni civili. V. sopra n. 6.

Al contrario, un padre può accusare un figlio per una offesa ricevutane. ivi, 12. — l. 14 Cod. *De his qui accus. non poss.*

20. Vi sono certi delitti de' quali è permessa l'accusa per diritto singolare a' persone che regolarmente non vi sarebbero ammesse. Così, per riguardo al pubblico interesse dell'annona, le donne, i militari, gl'infami ponno accusare su tale materia. XLVIII, 2, 13. — l. 13 *De accus. et inscript.*

Anche i servi possono per questa causa denunziare i loro padroni, come ponno per falsificazione di moneta e per altri delitti, nonchè pel delitto di lesa maestà. ivi.

Colui che per diritto avrebbe potuto essere ammesso, viene escluso in forza della sentenza di che egli non appellò. ivi, 14. — *ib.* l. 18.

21. La sola assenza non impedisce che uno possa essere accusato (V. supra n. 7), ma bensì l'assenza per la repubblica e senza frode. ivi, 15. — l. 3 Cod. *Ad legem Juliam de adulter.*

Generalmente, l'assenza non iscusa che coloro i quali sono assenti pel servigio della repubblica in un' altra provincia diversa da quella in cui sono accusati. ivi. — l. 15 § 4 ff. *Ad leg. Jul. de adulter. coerc.*

22. Regolarmente non si può accusare e molto meno difendere per delitto pubblico mediante procuratore. ivi, 24. — l. 1 *De publ. judiciis.*

E però una donna contro cui fu ammessa l'accusa di adulterio in sua assenza, non può essere difesa. ivi. — l. 21 § 2 *Ad leg. Jul. de adulter. coerc.*

Questa differenza fra le azioni o giudizj pubblici e le civili nascenti da delitti, ha luogo qualunque sia la dignità dell'accusato o dell'accusatore, e sì in causa d'appello che in principale. ivi. — l. 2 Cod. *Ad leg. Fabiam de plagiariis;* l. 15 Cod. *De accusat. et inscript.*

Giustiniano abrogò questo diritto, comandando che colui il quale dalla libertà viene chiamato alla servitù possa dare procuratore. ivi. — l. 1 Cod. *De assert. toll.*

23. Quattro eccezioni ammette la detta regola. I.ª Le leggi sulle azioni pubbliche permettono agli accusati assenti di difendersi per mezzo di procuratore quando sono accusati di delitto capitale. ivi, 25. — l. 3 Cod. *De accusat. et inscript.*, et l. 33 § 2 *De procurat.*

II.ª Quando si perseguita un servo per delitto, il padrone può difenderlo e stare in giudizio per rispondere alle incolpazioni dell'accusatore. ivi, 26. — l. 2 Cod. *De accusat. et procurat.*

III.ª Il patrono può da per sè o per procuratore accusare il liberto ingrato: e parimente il liberto può essere difeso mediante procura-

tore. XLVIII, 2, 27. — l. 35 § 1 *De procurat.*, et l. 4 *De obseq. parent. et patr.*

IV.° Quando si difende l'assenza del reo. ivi. — l. 71 *De procurat.*, et l. 10 *De publ. judic.*

24. Di regola l'accusa del medesimo delitto non si può intentare due volte, massime dal medesimo accusatore. Quindi chi fu assolto da un delitto, non può essere riaccusato per lo stesso delitto dal primiero accusatore, ancorchè questi avesse desistito mediante abolizione privata. ivi, 40. — l. 6 Cod. *De his qui accus. non poss.*; l. 4 Cod. *Ad senatusc. Turpill.*; l. 4 § 1 ff. *Ad senatusc. Turpill.*; l. 1 Cod. *De abolition.*

Per altro un delitto sopito mediante l'abolizione privata, può essere denunziato dalla stessa persona, in virtù di una supplica al principe. ivi. — l. 1 Cod. *De abolit.*

Anche il delitto il cui accusatore ha desistito od è rimasto soccombente, può essere denunziato per mezzo di un altro. ivi, 41.

Cujacin però avverte, non doversi ciò ammettere senza divario; ma pel caso in cui l'altro accusatore abbia interesse, ovvero se il primo accusatore fu convinto di prevaricazione. ivi.

ACCUSATI. V. tit. 3 lib. 48 *De custodia et exhibit. reorum*, tit. 17 d. lib. *De requirendis reis vel absent. damnandis*; nel Cod. lib. 9 tit. 3 *De exhibendis et transmittendis reis*, tit. 4 *De custodia reorum*, tit. 5 *De privatis carceribus*, tit. 40 *De requirendis reis*; e Nov. 134, cap. 5.

1. Nel testo delle Pandette e di tutto il *Corpus juris* chiamasi *reus* l'accusato criminale. L, 16, 193.

2. La custodia non era affidata ad un solo, ma a due almeno. XLVIII, 3, 4. — l. 14 § 1 *De custodia et exhibit. reor.*

Se i custodi frodolentemente lasciavano scappare l'accusato, venivano puniti di morte. ivi. — d. l. § 2.

Se l'accusato si uccideva o si precipitava, i custodi erano gastigati. ivi. — d. l. § 3.

Se il carceriere lasciava l'accusato senza vincoli, era punito d'uffizio dal giudice. ivi, 16. — *ib.* l. 8.

Era lo stesso se il carceriere, corrotto con danaro, avea lasciato portare ferro o veleno nella prigione. ivi. — *ib.*

3. Non si mettevano vincoli all'accusato che offriva mallevadore; a meno che il delitto non fosse grave. ivi, 2. — *ib.* l. 3.

4. L'accusato che aveva confessato il suo delitto era posto ne' pubblici vincoli fino al giudizio. XLVIII, 3, 9. — l. 5 *De cust. et exhib. reor.*

5. Il mallevadore che avea risposto dell'accusato era tenuto a rappresentarlo; in difetto era condannato a pena pecuniaria. ivi, 3. — *ib.* l. 4.

6. Non si poteva condannare verun accusato assente. XLVIII, 17, 1. — l. 1 *De requir. reis nec absentib. damn.*

7. L'accusato doveva essere annotato e requisito perchè avesse a rappresentarsi. Dopo ch'era stato annotato, gli si ordinava di comparire, scrivendosi perciò ai magistrati de'luoghi ov'egli era. ivi, 1 e 3. — *ib.* d. l. § 1 et 2.

A contare dalla notificazione, egli aveva un anno per purgarsi del delitto. ivi, 3. — *ib.* d. l. § 3.

Durante questo indugio di un anno, si suggellavano i beni di lui. ivi, 4. — *ib.* l. 5.

Se l'accusato lasciava passare l'anno senza rappresentarsi, il fisco s'impadroniva de'suoi beni: si vendevano i mobili, ed il prezzo era messo in deposito: i frutti degl'immobili erano parimente depositati. ivi. — *ib.* d. l. § 1 et 2.

8. Se l'accusato moriva durante l'anno, l'accusa era estinta, ed i beni passavano agli eredi. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 4.

Supposto che il fisco lasciasse passare venti anni senza mettersi in possesso de'beni, l'accusato o gli eredi potevano opporgli la prescrizione. ivi, 7. — *ib.* l. 2 § 1.

I vent'anni correvano dal giorno dell'annotazione pubblica. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 1.

9. L'accusato era ammesso in ogni tempo alla giustificazione. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 2.

10. L'accusato assente non poteva essere condannato che a pene pecuniarie, od a pene intaccanti la riputazione od alla relegazione. ivi, 2. — l. 5 *De poenis.*

11. Quando un accusato era stato lungo tempo *in reatu* (cioè in prigione, chè la glossa dire *in vinculis*), si doveva mitigare la pena. XLVIII, 19, 61. — *ib.* l. 25.

12. Spesso la fermezza dell'accusato o il suo turbamento servono a far manifesta la verità. XLVIII, 18, 41. — l. 10 § 5 *De quaest.*

La buona o cattiva fama dell'accusato può altresì influire nel giudizio. ivi. — *ib.*

13. Niuno debb'essere condannato sopra sospetti. XLVIII, 17, 2. — l. 5 *De poenis.*

È meglio lasciare il delitto impunito che condannare un iooocente. XLVIII, 17, 2. — l. 5 *De poenis*.

14. La confessiooe dell'accusato non basta per condaonarlo, quando non vi sieno pruove. XLVIII, 18, 58. — l. 1 § 17 *De quaest.*

La confessiooe non basta sebbene fatta di proprio moto dall'accusato, potendo on accusato coofessare per timore o per qualche altro motivo. ivi. — d. l.

15. L'accusato poteva amministrare i suoi beni fino a che fosse condannato; traone io caso di crimenlese. XLVIII, 20, 15. — l. 11 § 1 *De bonis damnatorum.*

L'accusato che muore *in reatu*, muore io possesso dell'intero suo stato. XLVIII, 4, 11. — l. 11 *Ad legem Juliam majestatis*. E ciò perchè il delitto si estingue con la morte, quaodo non sia di lesa maestà; ed anche quando si tratti d'accusa di crimenlese io primo grado. ivi, 12. — d. l. § plane.

16. In quattro modi gli accusati ponno essere custoditi: o tenuti presso il proconsole, al quale spetta conoscere di loro: o affidati a mallevadori: o consegnati al militare: o messi in carcere. E ciò si fa o secoodo la qualità del delitto imputato, o con riguardo al decoro od alla ricchezza od alla inooceoza od alla dignità dell'accosato. XLVIII, 3, 1. — l. 1 *De cust. et exhib. reor.*

17. Se lo stesso custode uccideva l'accusato commessogli, era reo di omicidio. ivi, 4. — *ib.* l. 14 § 4.

Se l'accusato moriva accideotalmente sotto la custodia, ciò doveva essere provato con testimooj; e allora si perdonava al custode. ivi. — d. l. § 5.

18. Il milite per cui colpa on custodito scappò, oltre ch'esser puoito estraordinariamente, va condannato a riguardo di coloro a' quali importava che il custodito non fuggisse. Per altro gli si dava tempo di ricercare il fuggito. ivi, 5. — d. l. § 6 et 7.

19. Non i militi soltanto, ma chiunque avesse ricevuto in custodia un accusato, era soggetto a' medesimi obblighi ed a' medesimi castighi. ivi, 6. — *ib.* l. 12.

20. Chi con attruppamento sottrae a forza un accusato custodito, va punito capitalmente. ivi, 7.

21. Dopo l'inscrizione del delatore doveva, per decreto del giudice, essere l'accusato presentato all'accusatore *(exhiberi)*, affinchè la lite potesse progredire in suo confronto: nè il giudice potea decretare questa presentazione *(exhibitio)*, benchè l'accusato fosse presente, se non dopo inscrittosi l'accusatore: anzi il giudice non potea farlo nemmeno qoaudo fosse stato da citare alcuno assente, seoza la detta canzione dell'inscrizione. XLVIII, 3, 18. — l. 2 et 3 Cod. *De exhib. et transmitt. reis.*

A colui che si cita e che dee presentarsi si concedono trenta giorni perchè provvegga alle sue familiari bisogne. ivi. — d. l. 2 Cod. § ei vero.

Quando l'accusato nel giorno prescritto si presenta all'accusatore, si fa la contestazione della lite sopra il delitto ond'è accusato; e allora non si può imputargliene un altro. ivi, 19. — l. 2 § 2 *De custodia et exhib. reor.*

22. Per gius speciale venne inflitta la pena della legge Cornelia, ancorchè capitale, a quegli assenti che avessero castrato alcuno. ivi, 2.

Lo stesso costituirooo Valentiniano e Teodosio contro la crudeltà degli apparitori, vale a dire che potessero essere coodaonati anche assenti. ivi. — l. 2 Cod. *De poenis.*

ACCUSATORE. V. sopra Accusa.

1. L'accosatore dee provare la sua accusa e convincere. XLVIII, 18, 25. — l. 18 § 2 *De quaestion.*

2. Tocca all'accusatore di provare ciò che inteota. XLIX, 14, 15. — l. 25 *De jure fisci.*

ACQUA. V. lib. 39 tit. 3 *De aqua et aquae pluviae arcendae*, lib. 43 tit. 20 *De aqua quotid. et aestiva;* Cod. lib. 3, tit. 34 *De servitutibus et aqua*, lib. 11 tit. 42 *De aquaeductu.* V. pure gli artic. Abbeverare, Acquidotto, Attignere, Canale, Cloaca, Fiume, Fosso, Inondazione, Lago, Mare, Pozzo, Riva, Servitù, Stillicidio, Torrente.

1. Dell'acqua e dell'azione che si ha per far deviare le acque piovane. — Acqua piovana è quella che cade dal cielo. XXXIX, 3, 5. — l. 1 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

Quegli a cui l'acqua piovana nuoce, può farla deviare (supposto ch'ella noccia pel fatto altrui. V. appresso n. 18); e perciò egli ha l'azioue chiamata *aquae pluviae arcendae.* ivi, 1. — *ib.*

2. Niuno può impedire con mano d'opera il corso naturale ed ordioario dell'acqua, a pregiudizio del campo superiore od inferiore. ivi, 4 e 8. — d. l. § 1 et 13.

Se tu rispingi l'acqua ch'era solita rifluire

nel tuo campo al tempo delle inondazioni, e quest'acqua nuoce al campo del vicino, l'azione ha luogo. Del pari, se tu rendi l'acqua più grossa, o più rapida, o più veemente; del pari, se la fai rigurgitare rattenendola. XXXIX, 3, 8. — l. 1 § 1 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

Del pari, se la rendi più violenta, togliendo un'opera che la ratteneva. ivi, 16. — d. l. 1 § 22.

3. L'azione non ha luogo se non in quanto il corso ordinario dell'acqua è cangiato per mano d'opera. ivi, 8. — d. l. 1 § 10 et 15.

Tranne che fosse fatto ad oggetto di coltivare il campo (V. appresso n. 7): pure, se è possibile di lavorare e seminare altrimenti il campo, vi sarà luogo all'azione ancorchè apparisse fatto per causa della coltivazione del campo. ivi, 10. — d. l. 1 § 5.

Se l'acqua nuoce naturalmente e da sè stessa, non ha luogo quest'azione: chè allora è la natura del luogo che nuoce. ivi. — d. l. 1 § 1, 10 et 14.

4. Perchè abbia luogo l'azione, basta che l'acqua possa nuocere, sebbene non abbia ancora nociuto. ivi, 10 e 34. — *ib.* l. 14 § 2, et l. 24 § 2.

5. Chi ha fatto l'opera, dee toglierla a sue spese. Se l'opera fu fatta da un terzo, il padrone del terreno in cui l'opera fu fatta, dee almeno soffrire che sia tolta; dacchè egli ha in tal caso la scelta *(optio)* di torla egli stesso. Ma se il terzo che ha fatto l'opera è mio servo, o quegli del quale io sono erede, io sarò obbligato di torla a mie spese, con questa differenza per altro, che potrò, nel primo caso, abbandonare il servo perchè tenga luogo di riparazione. ivi, 32. — *ib.* l. 6 § 7.

Chi ha fatto l'opera, dee ristabilire le cose nello stato in cui erano. ivi, 19. — *ib.* l. 11 § 6.

Ristabilire significa impedire che l'acqua non noccia. ivi, 34. — *ib.* l. 22 § 1.

Chi ha fatto l'opera, dee pagare il danno posteriore alla contestazione della lite, giusta la stima. ivi, 32 a 34. — *ib.* l. 6 § 6 et 8, et l. 7. V. appresso i n. 32 e 33.

6. Se tu hai permesso al tuo vicino di mandar l'acqua sul tuo campo, non v'ha azione; purchè per altro non ti cagioni pregiudizio oltre i termini della costituzione della servitù. ivi, 20. — *ib.* l. 2 § 10.

Del pari, se hai sofferto che si facesse l'opera. XXXIX, 3, 14. — l. 19 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

A meno che tu non l'abbia sofferto per errore di fatto. ivi. — *ib.* l. 20.

7. L'opera che uno fa per coltivare il suo campo non cade in quest'azione. ivi, 7 e 9. — *ib.* l. 1 § 8 et 15. V. appresso il n. 25.

E però si ponno fare nel proprio campo solchi o fossatelli se sono necessarj per la coltura; ed anche solchi da scolo *(sulcos aquarios)*; eziandio se mandino le acque sul campo vicino. Ben inteso, se non è possibile altrimenti di lavorare, seminare ec. Insomma è permesso di far solchi in quanto sono necessarj ad arare; ma è proibito di farli più profondi e declivi, ad oggetto di derivare l'acqua, di quello che è necessario per arare. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 5 et 9; l. 24.

Secondo Festo, i *sulci acquarii*, chiamati *elices* dai Greci, sono quelli *per quos aqua collecta educitur a rivis.*

Ma non si ponno fare trasversali. ivi. — *ib.* l. 24 § 1.

8. Le opere fatte ad oggetto di percepire i frutti, qualunque essi sieno, non sono soggette a quest'azione. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 7.

Le opere fatte dall'autorità pubblica non cadono in essa. ivi, 15. — *ib.* l. 2 § 3, et l. 23.

Nè quelle che son fatte in luogo pubblico. ivi, 26. — *ib.* l. 3 § 3, et l. 18.

Nè quelle antiche sì che non havvi uomo il quale si ricordi di averle vedute fare. ivi. — d. l. 3o3. V. appresso il n. 28.

È lo stesso delle opere fatte da quelli che hanno primi dato valore o destinato alla coltura le terre in quistione. ivi, 15. — d. l. 23.

9. Se havvi nel fondo vicino delle vene per le quali l'acqua si porta nel mio, e il padrone di quel fondo intercetta queste vene, io non avrò azione. A meno che non l'abbia fatto con la sola mira di nuocermi, senz'alcun vantaggio per sè. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 12.

E meglio, a meno che non mi fosse dovuta servitù in tal proposito. ivi, 22. — d. l. 1 § 23.

10. Se tu non avevi costume d'inaffiare il tuo campo che in certi tempi dell'anno, e ne facessi un prato cui bagnassi per ordinario, il vicino non avrà azione, quand'anche ne soffrisse. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 2.

È altrimenti, se, per procurarti più acqua, tu agguagli il tuo terreno, e così rendi la caduta dell'acqua più rapida sopra il vicino. ivi. — *ib.*

Dacchè, dice Labeone, vuolsi conservare la

natura del terreno. XXXIX, 3, 22. — l. 1 § 23 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

11. Se io disvio un torrente per preservarne il mio fondo, il mio vicino non può lagnarsene, quand'anche ne soffra: purchè io il faccia non a fine ch'esso noccia a lui, ma sì a fine che a me non noccia. ivi, 21. — *ib.* l. 2 § 9.

12. Se v'hanno sopra il tuo terreno dei terrapieni lungo un fiume, vi è azione contro di te; ancorchè non nocciano che di là del fiume: purchè non esistano da tempo immemorabile. ivi, 21. — *ib.* l. 23 § 2.

13. Se eravi nel fondo del mio vicino un terrapieno che garantiva il mio campo dalle acque piovane, e le acque lo distruggono; io posso ristabilirlo per mio vantaggio; purch'esso non noccia al mio vicino. L'equità pure lo suggerisce, comechè il diritto non ne parli. Ecco il caso dell'azione utile. ivi, 18. — *ib.* l. 2 § 5.

Dacchè ognuno può fare suo vantaggio, quando non noccia ad altrui. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 11.

Ed ognuno può rendere migliore il suo campo, se non nuoce ad altri. ivi, 10. — d. l. 1 § 4.

14. È permesso di ritenere le acque sopra il proprio tenere; purchè non si faccia l'opera sul fondo altrui. ivi, 3. — d. l. 1 § 11.

15. Io ho fatto un'opera per preservare il mio fondo dalle acque che solevano rifluire da me nei traripamenti di un padule vicino. Se il padule in quistione, ingrossato dalle acque piovane così rispinte, nuoce ai campi vicini con le sue inondazioni, io sarò obbligato di distruggere la mia opera. ivi, 4. — d. l. 1 § 2.

16. Se l'opera che mi nuoce pel rispingimento delle acque piovane sul mio fondo, fu costruita da un terzo vicino, e continua sui fondi di un secondo e di un primo vicino, io potrò esercitare l'azione contro il mio primo vicino o contro il terzo direttamente, per obbligare l'uno o l'altro a rimettere i luoghi nel pristino stato. ivi, 24. — *ib.* l. 6.

17. Se il fondo sul quale le acque piovane sono rigettate dall'opera nuova del vicino, appartiene a parecchi; o se, al contrario, il fondo sul quale fu costruita essa opera, appartiene a parecchi, ciascuno degl'impedenti non potrà essere condannato che per la sua parte, e ciascuno dei petenti non potrà esercitare che per la sua parte. ivi, 31. — d. l. 6 § 1.

18. Se io ho praticato un'apertura al basso del muro della mia casa, per rimandare sulla tua le immondizie della mia, non ne potrò conseguire servitù della mia casa sulla tua mediante il lungo possesso, se non in quanto le mie acque vengano dal cielo, almeno in parte: dacchè ogni servitù debbe avere una causa perpetua; e almeno la caduta delle acque dal cielo debb'essere riputata perpetua, sebbene non sia continua. VIII, 1, 16. — l. 28 *De servit. praed. urban.*

19. È permesso di avviare sul proprio tenere l'acqua che viene dal tenere altrui, com'è detto qui sopra al n. 15, pel caso di semplice ritenzione; purchè non si faccia l'opera sull'altrui. XXXIX, 3, 3. — l. 1 § 11 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

20. Uno può fare fossati per ammigliorare il proprio fondo; ma non per rigettare l'acqua sul vicino. ivi, 9. — d. l. 1 § 4.

21. Se v'ha un fossato nel confine, ciascuno de' ripajuoli può curarlo per la parte che gli tocca, malgrado l'opposizione del vicino. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 2.

Se havvi nel campo superiore un fossato pel quale l'acqua scorre nel campo inferiore, il proprietario del superiore dee nettarlo: sia che il fossato esista da tempo immemorabile o meno. ivi. — d. l. 2 § 14.

22. Non si può stabilire un saliceto nel proprio tenere se il tenere vicino ne soffre facendo straripare l'acqua: dacchè la piantagione di un saliceto non è necessaria per la coltura. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 6.

23. Se l'acqua, avendo ostruito il passaggio da immondizie, s'arresta al campo inferiore e sosta nel superiore rifluendovi, si può impetire con l'azione utile il padrone del campo inferiore, perchè lasci nettare. ivi, 18. — d. l. 2 § 6.

24. Se il mio fondo ha il diritto di cammino per un altro fondo, posso domandare che se ne svii l'acqua, perchè l'acqua rende cattivo il cammino. ivi, 28. — *ib.* l. 25.

Nullameno è uopo distinguere il caso in cui il cammino si trova deteriorato per effetto delle opere praticate sul fondo servente, da quelle in cui l'innondazione è l'effetto di cause tutte naturali. Imperciocchè, nel primo caso, il proprietario del fondo dominante avrà azione contro quello del fondo servente per obbligarlo a ristabilire egli stesso a proprie spese le cose nel loro pristino stato; laddove nel secondo caso, questi non sarà tenuto che a lasciare portar via ciò che nuoce allo scolo naturale delle acque e

le riporta sul cammino in quistione. VIII, 1, 4. — l. 15 § 1 *De servitut.*

25. È permesso di lavorare il proprio prato in guisa che l'acqua scoli pei solchi sul tenere inferiore. XXXIX, 3, 10. — l. 24 *De aqua et aquae pluviae arcendae.* V. sopra i n. 6 e 7.

26. I vicini dei laghi non possono profittare nè soffrire dal loro accrescimento o decrescimento. ivi, 16. — d. l. 24 § 3.

27. Se le acque fanno una scavazione nel tuo fondo, i vicini non ponno esercitare azione per far isviare l'acqua, non essendovi mano d'opera: a meno che non v'abbia titolo o possesso immemorabile in lor favore. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 7.

Ed anche, senza ciò, i vicini potrebbero obbligare il proprietario del fondo superiore a lasciare ristabilire i luoghi a loro spese, ma sens'alcun pregiudizio per lui. ivi, 3 e 18. — *ib.* l. 2 § 5; l. 1 § 11. V. sopra n. 13.

28. L'opera ch'esiste da tempo immemorabile, non è soggetta all'azione *Aquae pluviae arcendae.* ivi, 15. — d. l. 2 § 3. V. sopra n. 8.

L'antico stato de' luoghi ed il lungo possesso tengono luogo di leggi. ivi, 22. — *ib.* l. 1 § 23. — Anche in materia di servitù. ivi.

Se v'era precedentemente nel tuo fondo un fossato esistente da tempo immemorabile, i vicini possono domandarne il ristabilimento. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 7.

Se v'ha nel campo inferiore un fossato esistente da tempo immemorabile, pel disseccamento delle terre, il padrone del campo superiore può esercitare azione per farlo nettare, o perchè gli sia permesso di nettarlo egli stesso. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

29. Se il terrapieno praticato nel campo del vicino, che garantiva il mio fondo dalle acque piovane, fu rovesciato dall'acqua, io non avrò contro di quello l'azione diretta *Aquae pluviae arcendae*, ma soltanto l'azione utile *Ut refici liceat.* ivi, 18. — d. l. 2 § 5.

Parimente decide la l. 11 § 6 h. t. (ivi, 19), dove si tratta pure dell'opera manofatta e portata via dalle acque.

Ma se tu avevi praticato sul tuo fondo una opera per far colare sul mio le tue acque, che prima avevano un'altra direzione; io avrò senza difficoltà l'azione per obbligarti a rimettere i luoghi nel loro pristino stato. ivi. — *ib.*

30. Allorchè v'hanno nel fondo vicino dei terrapieni che garantiscono il mio, a me tocca munirli. Ed io ho il diritto di ripararli, mantenerli o ristabilirli nel fondo stesso del vicino, se la servitù fu così costituita in mio favore per convenzione o pel lungo uso che ne tien vece: dacchè la è una quasi-servitù. XXXIX, 3, 17 e 22. — l. 1 § 24 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

31. Tre cose rendono il luogo inferiore soggetto al superiore. La legge (vale a dire la legge del contratto), la natura del luogo, la vetustà. ivi, 22. — d. l. 2.

Quando non havvi convenzione, il campo inferiore debbe servitù al campo superiore, per ricevere le acque. ivi, 22. — l. 1 § 23.

Come il campo inferiore profitta della grassa della terra che scola sopra di esso, così è giusto ch'ei soffra l'incomodo dell'acqua. ivi.

I campi inferiori debbono ricevere l'acqua che cola naturalmente dai campi superiori. Ella è una servitù naturale. ivi, 16. — d. l. 1 § 22.

32. L'azione Per contenere l'acqua piovana è personale, non reale. ivi, 23 e 32. — *ib.* l. 6 § 5, et l. 7 in princ.

Ma il giudice non può condannare il vicino che ha fatto l'opera, se non a rimettere i luoghi nel pristino loro stato, senza obbligarlo a riparare il danno anteriore alla contestazione della lite; non essendo egli tenuto che pel danno posteriore. ivi, 34. — *ib.* l. 6 § 6.

33. Se, dopo assunto il giudizio Per contenere l'acqua piovana, quegli che ha fatto l'opera aliena il suo fondo sul quale egli l'ha fatta, egli è tant' e tanto soggetto all'azione, anche per quanto è accaduto dopo l'alienazione. ivi, 27. — *ib.* l. 4 § 1.

Il compratore del fondo al quale l'opera nuoce, può esperire l'azione; od almeno, se il venditore la esperisce, come può, dovrà restitui re al compratore i danni ed interessi da esso lui ottenuti. ivi. — *ib.* l. 16.

E se al contrario fu il vicino che fece l'opera in quistione sul suo fondo, ed egli diviene a vendere questo prima che ne sia resultato il danno, sarà uopo intentare subito l'azione contro il compratore direttamente; ma si potrà ancora intentarla entro l'anno contro il venditore medesimo, se questi non ha venduto che per sottrarsi all'azione. ivi. — *ib.*

Il compratore, se la vendita non è simulata, od altro successore, a titolo singolare, di quello che ha fatto l'opera, non è tenuto se non a soffrire il ristabilimento de' luoghi; quando

non preferisca di ristabilirli egli stesso. XXXIX, 3, 227. — l. 12 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

34. Se io scavo nel mio campo per renderlo migliore, e scavando disvio la fontana del mio vicino, esso vicino non avrà azione. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 12.

È altrimenti se l'ho fatto con dolo, per nuocergli, senza profitto per me. ivi.

35. Se io ho una sorgente nel mio fondo e costruendo un purgo intorno ad essa mando le acque sopra il mio vicino, egli non avrà azione. A meno ch'io non abbia sviato il corso naturale dell'acqua. ivi, 13. — *ib.* l. 3.

36. Acqua viva. È quella delle fontane o sorgenti, e talvolta anche quella de' pozzi, ma non quella delle cisterne. XLIII, 22, 2. — l. 1 § 4 *De fonte.* — XLIII, 24, 11. — l. 11 *Quod vi aut clàm.* V. Fontana.

Gl'interdetti pel nettamento ed il ristauro delle fontane o delle sorgenti, hanno pur luogo per li pozzi, i laghi e le piscine (XLIII, 22, 1. — l. 1 in princ. *De fonte*), e pei ruscelli (ivi, 3. — d. l. 1 § 7): ma non per le cisterne, perchè non hanno acqua viva. ivi, 2. — *ib.* § 4.

37. L'acqua viva reputasi che faccia parte del campo in cui esiste. XLIII, 24, 11. — d. l. 11 *Quod vi aut clam.*

38. Acqua quotidiana, e d'estate o estiva. Dicesi *acqua quotidiana* quella che si suol condurre o d'inverno o d'estate; anche se qualche volta non viene condotta. *Estiva* o *di estate* è quella di cui giova usare soltanto la state. XLIII, 20, 16. — l. 1 § 3 *De aqua quotidiana et aestiva.*

Vuolsi distinguere l'acqua *estiva* dalla *quotidiana* secondo la intenzione di chi ne usa e la natura dei luoghi. Di fatti, se l'acqua è tale da potersi condurre perpetuamente, ma io non me ne servo che di estate, la si dirà *estiva.* Si dirà pure *estiva* quell'acqua che non si può condurre se non nella state; e così se la natura de' luoghi non ammette acqua che nella state, ess'acqua sarà *estiva.* ivi.

Quotidiana è quella che può condursi ogni giorno o di estate o d'inverno, ancorchè per qualche momento. L'*estiva* altresì può condursi ogni giorno e non nella sola state, ma suolsi condurre di estate solamente. ivi. — d. l. 1 § 4 ¶ ergo.

Acqua *quotidiana* è anche quella che si può condurre in certi giorni determinati. ivi. — d. l. 1 § 3.

Si può aver diritto di condur l'acqua d'inverno solamente. XLIII, 20, 19. — l. 1 § 35 *De aqua quotidiana et aestiva.*

39. Ora, il pretore protegge chi è in possesso, quest'anno, di trarre e condurre l'acqua da un tal luogo. ivi, 2. — d. l. 1.

40. L'interdetto sopra l'acqua quotidiana ed estiva non concerne che l'acqua perpetua, cioè l'acqua viva il cui uso è continuo. E la sola che si possa aver diritto di condurre. ivi, 8. — d. l. 1 § 5. — XLIII, 22, 2. — l. un. § 4 in f. *De fonte.* V. pur sopra il n. 38, e appresso il n. 42.

41. Questo interdetto non concerne se non le acque che si traggono dal luogo in cui l'acqua incomincia ad apparire, *a capite.* ivi, 4. — d. l. 1 § 7.

P. e., l'acqua di una fontana, di un fiume, di un lago. ivi. — d. l. 1 § 8.

Caput aquae è il luogo donde l'acqua nasce: se nasce da fonte, lo stesso fonte; se da fiume o da lago, il punto donde parte l'incile ossia il fossato pel quale suolsi indurre l'acqua dal fiume o dal lago nel primo rivolo comune. Che se l'acqua trapelando incomincia a scorrere e ad apparire in un luogo, *caput* di essa sarà quel primo sito in cui essa sorge. ivi.

42. Questo interdetto non riguarda se non le acque che ponno condursi, e non quelle dei pozzi od altri luoghi sotterranei. ivi, 8. — d. l. 1 § 6.

Quanto a queste, non può aversi che il diritto di attingere, *haustus:* V. Attignere.

43. L'interdetto ha luogo per l'acqua destinata ad inaffiare i campi. ivi, 6. — d. l. 1 § 11.

Ed altresì per quella che si conduce nei predj urbani, vale a dire nelle case di città e nelle case di campagna, e generalmente in ogni edifizio o fondo fabbricato. ivi.

44. Per poter usare dell'interdetto, uopo è che uno abbia creduto di avere diritto di trarre e condurre l'acqua. ivi, 7. — d. l. 1 § 10 et 19.

45. Il diritto di condur l'acqua può essere diviso per tempo e per misura. VIII, 1, 35. — *ib.* l. 5.

46. Chi ha il diritto di condur l'acqua pel fondo altrui può fare il rivolo (*rivum*) in qual sito vuole di esso fondo, purchè non inverta il corso dell'acqua. XLIII, 21, 6. — *ib.* l. 8.

Cionnullameno (come osservasi in tutte le servitù) chi vuole usare del suo diritto in tale argomento, dee farlo in modo che renda la

servitù meno che si possa onerosa al proprietario del fondo serviente, per altro senza peggiorare la propria condizione. VIII, 1, 5. — l. 19 *De servit.*

Tutte le parti del fondo ove si ha diritto di condur l'acqua, vi hanno egualmente diritto. — Se io acquisto un fondo contiguo a quello dove io conduceva l'acqua, potrò condorla nel nuovo fondo; purchè ciò non noccia al torrente dunde la traggo. XLIII, 20, 11. — d. l. 1 § 16 *De aqua quotid. et aest.*

47. L'interdetto ha luogo comechè non si tratti di condur l'acqua in un tal fondo, ma di condurla ove uno vorrà. La glossa osserva che tale servitù è personale. ivi, 7. — d. l. 1 § 12.

48. Il diritto di condur l'acqua si acquista mediante il possesso immemorabile, che tien luogo di titolo. VIII, 1, 24. — *ib.* l. 3 § 4.

49. Si può rinunziare al diritto di condur l'acqua. XLIII, 20, 1. — d. l. 1 § 28.

50. L'interdetto pel mantenimento dell'uso dell'acqua quotidiana si applicava anche alle acque calde. Havvene di fatti certune il cui uso è necessario per l'irrigazione dei prati; e quando anche essa non fosse necessaria per la irrigazione, l'interdetto, per mantenersi nell'uso di condurla sul proprio fondo, avrebbe tuttavia luogo sì in città, sì in campagna. ivi, 5 e 6. — d. l. 1 § 13 et 14.

Questo interdetto si applica eziandio non soltanto alle acque arrecate dal rivolo, ma pure a quelle che ne nascono. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 3.

51. Io ho condotto l'acqua pel tuo fondo sul mio nell'anno precedente, e poscia l'acqua ha colato da sè stessa sul mio fondo, senza ch'io ne la conducessi: tant' e tanto io ho conservato la servitù attiva del diritto di condotta d'acqua; e potrò intentare l'azione d'interdetto contra chi si opponesse per forza a me volente usare di detta acqua. ivi. — d. l. 1 § 21.

52. Per conservare l'uso del diritto che uno crede avere di trarre e condurre l'acqua ogni due giorni od ogni tre giorni od ogni cinque giorni, basta di averla condotta una volta sola nell'anno; ma io non potrò giovarmi dell'interdetto che per essere mantenuto nell'uso del diritto che credeva di avere e intendeva di esercitare, non nell'uso di quello che mi apparteneva effettivamente. ivi, 8. — d. l. 1 § 22.

53. Questo interdetto aveva luogo contra l'opponente chiunque fosse, ancorchè non fosse stato proprietario del fondo pel quale io conduceva l'acqua sul mio fondo. XLIII, 20, 9. — l. 1 § 25 *De aqua quotid. et aest.*

Avrebbe luogo anche contro quelli che traggono l'acqua da un medesimo rivolo *(rivus)*, nel caso che insorgesse fra di loro qualche contestazione sul riparto delle acque. ivi. — d. l. 1 § 26.

54. Questo interdetto aveva inoltre per oggetto d'impedire ogni opera sul fondo vicino, la quale avesse potuto viziare l'acqua ch'io conduceva per esso fondo. ivi, 10. — d. l. 1 § 27.

55. Se io mischio ed aggiungo altr' acqua a quella che ho diritto di condorre pel tuo fondo, tu puoi opporti alla condotta di tutta l'acqua, e non lasciarne passare stilla; avvegnachè non si possa separare quella che ho diritto di condurre da quella che vi ho aggiunta: tutto ciò per altro movendo dal sito dove ho fatto cadere nel rivolo la nuov' acqua. ivi, 12. — d. l. 1 § 17.

Ma se, avendo io diritto di menare al tuo abbeveratojo tanti capi di bestiame, ne menо un numero maggiore, tu non puoi impedirmi l'approccio che pe' capi eccedenti: la ragione è questa, che nel detto caso particolare è possibile di separare i capi che ho diritto di menare dagli altri. ivi. — d. l. 1 § 18.

56. Se, impedendomi di continuare a condorre l'acqua pel fondo vicino, tu sei cagione che io abbia perduto il mio diritto, dovrai indennizzarmi di tale perdita. ivi, 14. — d. l. 1 § 23.

D'uopo è supporre con Gotifredo che l'impedimento o turbamento sia stato arrecato non da un terzo, ma dal padrone stesso del fondo servente: donde consegue che non si reputerà essere corsa la prescrizione, dopo il turbamento, in favore del proprietario del fondo servente.

57. L'interdetto ha luogo non solamente per le acque che si conducono da un fiume, da un lago o da uno stagno pubblico, ma eziandio per quelle che si traggono da un serbatojo, *castellum*, nel quale sono raccolte. E generalmente per tutte quelle che si traggono da un luogo pubblico. ivi. 20. — d. l. § 39 et 41.

58. Notisi che questa sorta di concessioni sono personali o reali, per date persone o per dati fondi, e che le personali non giovano ai successori del concessionario. ivi. — d. l. § 43.

Nullameno quegli che succede alla proprietà del concessionario ottiene facilmente la conti-

nuazione della concessione, pcovando che il suo autore o predecessoce n'era in possesso; che essa non può essergli rifiutata, atteso il bisogno ch'egli ne ha pel fondo in quistione; e che la concessione ne fu fatta per questa cagione al suo autoce: ora, non che si possa in tal caso riguardare come graaia la continuasione della concessione, veco è che non si potrebbe ricusacla senaa ingiustiaia. XLIII, 20, 20. — l. 1 § 44 *De aqua quotid. et aest.*

59. Per questo interdetto pacticolare non si aveva riguardo al possesso tempocacio, ma solamente al diploma di concessione, *adsignationem*, pec tracce l'acqua da un serbatojo pubblico. ivi, 21. — d. l. § 45.

60. Non si può costruire nè edificare in un corso d'acqua pubblica nè sulle sue rive, in guisa che per ciò l'acqua coli altrimenti che nella state precedente. XLIII, 12, 1. — l. 1 in princ. *De fluminibus.*

61. Pec altro non è impedito di opporre dighe od acgini al suo impeto. l. 1 Cod. *De alluvion.*

Ma in questo caso nopo è dace cauaione per dieci anni, che non ne conseguicà alcun danno nè pei vicini dalla medesima parte, nè pei possidenti lungo l'una delle ripe del corso di acqua in quistione: inoltce è nopo che i lavori in quistione, se trattasi di fiume navigabile, non nocciano alla navigaaione. XLIII, 15, 1. — l. 1 *De ripa munienda.*

62. Nota pec altro che, tcattandosi di pubblico corso d'acqua, non si debbe gacanaia e cauaione che del danno derivante dalle opere. XXXIX, 2, 7. — l. 24 in princ. *De damno infecto.*

ACQUIDOTTO (*Servitù di*), o Diritto di condurre l'acqua pel fondo altrui nel proprio. V. anche Servitù.

1. Non si può condurre sul propcio fondo l'acqua di una sorgente senza il consenso di quelli che hanno la sorgente nella loro. VIII, 1, 31. — l. 8 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

È necessacio inoltre il consenso di quelli che hanno diritto di servicsi della detta acqua. ivi. — *ib.*

È necessario altresì il consenso dei pcoprietarj dei fondi pei quali si vuole condur l'acqua; ancorchè non possano eglino servirsi di essa acqua. ivi, 11 e 31. — *ib.* l. 9 § 2, et l. 17 § 4.

2. Il diritto di condur l'acqua pel fondo altrui può acquistarsi per vetustà, senz'altra pcova. VIII, 1, 34. — l. 26 § 2 *De aqua et aquae pluviae arcendae.* V. pure l. 3 § 4 *De aqua quotid.*

Il diritto di condur l'acqua non contiene quello di condurla per un canale di pietre. È necessaria una chiusa espressa. Si può soltanto condurre l'acqua per fistole, ossia tubi, canuelli, docce. VIII, 3, 6. — d. l. 17 § 1.

Chi ha il diritto di condur l'acqua, non può face un arco per conducla. ivi, 9. — *ib.* l. 11.

3. Se mi fu concesso il dicitto di condurre l'acqua nottetempo, e in seguito mi viene concesso quello di condurla di giorno, supposto che io usi soltanto del primo diritto, perdecò il secondo per prescrisione. VIII, 6, 15. — *ib.* l. 17.

È lo stesso se, avendo il diritto di prendere l'acqua a certe oce detecminate, io non l'ho presa che ad oce differenti; o se, durante il tempo sufficiente per la prescriaione, ho preso sempre un'altr'acqua, non quella che aveva diritto di prendece pel titolo costituente la secvitù. ivi, 13. — l. 10 § 1, et l. 18 *Quemadm. servit. amitt.*

4. Non si può condurre l'acqua di un fiume navigabile, se con ciò esso diviene meno navigabile. XLIII, 12, 12. — l. 10 § 2 *De aqua et aquae pluv. arcendae.*

Non si può condur l'acqua per un pubblico cammino, senza permesso. VIII, 1, 13. — *ib.* l. 18 § 1.

Chi ha il diritto di tcac l'acqua da un cuscello, non può fare un cicettacolo sotto il letto del ruscello, ma solamente un canale sotterraneo (*cuniculum*). Impercioechè potrebbe con ciò essere disseccato il letto del ruscello. VIII, 3, 9. — *ib.* l. 11.

6. Il diritto di acquidotto o di prendec l'acqua non è che sospeso pel disseccamento della socgente che ha poi ripigliato la sua attività. VIII, 3, 10. — l. 35 *De servit. praed. rustic.*

7. Chi ha il diritto di prender l'acqua può a suo piacece cangiare la direaione de' condotti, scavarli, rialzacli, copcicli o scopricli, a meno che il suo avversario non provi che gli è più utile d'impedirlo, od almeno siasi convenuto del contracio. Ma anche in questi due casi il vicino potrà opporsi a tale cangiamento di dicezione del pari che ad ogni altra innovazione. XLIII, 21, 5. — l. 1 § 11 *De rivis.* — VIII, 1, 39. — l. 11 *Communia praed.*

8. Uno può stipulare, a titolo di servitù, la facoltà di cercare l'acqua nel campo del suo vicino e di conducla sul proprio fondo quando l'avrà trovata. VIII, 3, 5. — l. 10 *De ser-*

vit. praed. rustic. — VIII, 3, 5. — l. 21 *Si servitus vindic.*

9. Il diritto di prender l'acqua è talvolta personale, come nel caso della l. 37 *De servit. praed. rustic.* — Ivi, 15.

10. Non si può rostituire diritto di acquidotto o di presa d'arqua sopra un lago nè sopra uno stagno. VIII, 1, 16. — l. 28 *De servit. praed. urban.*

11. Chi sviava, nel proprio fondo, le acque di un pubblico acquidotto, era punito con la confiscazione di esso foodo. — Era lo stesso di chi negligeva d'invigilare al nettamento, alla conservazione ed al mantenimento del pubbliro acquidotto passaote sul suo fondo; ma eziandio, in ricompensa delle sue cure, il soo fondo era esente da ogni pubblica gravezza. — La stessa pena era inflitta a chi, avendo diritto di pigliar l'acqua al pubblico acquidotto, traeva l'acqua per sè immediatamente dall'arquidotto e non dalla matrice o staza *(forma)* di sua concessione, o chi alterava essa matrice. l. 3 Cod. *De aquaeductu.*

12. Chiamavasi *forma* la matrice o staza di coocessione, senza pregiudizio di pena più grave. *ib.*

La misura delle dette *forme* o matrici era determinata per digiti d'acqoa (come modernamente si fa per pollici). VIII, 3, 15. — l. 37 *De servit. praed. rustic.*

13. Il riattamento de'condotti d'acqua è riputato assai più importante rhe non quello delle strade. XLIII, 21, 4. — l. 4 *De rivis.*

14. Il diritto di prender l'acqua, ossia di acquidotto, addetto ad un fondo, appartiene al compratore del fondo, quand'anche non ne fosse stata fatta menzione nella vendita. — Così è de'canali di condotta che fossero nel fondo comperato o fuori. XIX, 1, 16. — l. 47 *De contrah. empt.*

15. Quando non fu determinata la materia dell'acquidotto, quegli che ha il diritto di prender acqua può condurla per canali di qualsiasi materia. VIII, 1, 38. — l. 15 *De servit. praed. rustic.*

Ma non di pietre; purchè ciò non siasi espressamente stipulato: attesochè l'uso è contrario. VIII, 3, 6. — l. 17 § 1 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

Anzi non potrei fare, in tale proposito, ciò che l'uso permette nè viene interdetto dal titolo costituente la mia servitù, se dovesse resultarne danno pel proprietario del fondo serviente. *ivi.*

Ossia (come dice la l. 15 *De servit. praed. rustic.*), purchè il proprietario del fondo venga ad averne determinato il conducimento dell'acqua. VII, 1, 36.

16. Io ho il diritto di condur l'acqua pel tuo fondo, ed ho pure il diritto d'impedire che tu fabbrichi sopra senza mia permissione. — Se in seguito ti permetto di fabbricare, tu non potrai farlo che in modo di non nuocere al mio diritto di condur l'acqua pel tuo fondo; come se pel medesimo atto fosse stato convenuto in origine che tu potessi fabbricare sul tuo fondo e non pertanto io avessi il diritto di condur l'acqua per esso fondo. VIII, 6, 8. — l. 20 § item si *De servit. praed. rustic.*

17. Io posso fare partecipare il mio vicino al mio diritto di prender l'acqua; ben inteso ch'egli non potrà prenderla se non in quella parte dell'acquidotto la quale passa sul mio fondo. VIII, 1, 37. — *ib.* l. 24.

18. Se io ti vendo parte del mio fondo, tu godrai, per questa parte, del diritto di prender l'acqua addetto al fondo intero; e ciò in ragione della estensione di essa parte senza badare che ella possa essere più o meno preziosa del rimanente. ivi, 14. — *ib.* l. 25.

ACQUISTO. V. Accettazione, Adizione, Deliberare, Dominio, Donazione, Eredita', Legato, Possesso, Proprieta'.

1. Niuno acquista una liberalità suo malgrado. XXXIX, 5, 11. — l. 19 § 2 *De donat.*

2. Acquisto della eredita'. V. lib. 29 tit. 2 *De aequir. vel amitt. hered.;* Cod. lib. 6 tit. 30 *De jure deliberandi, et de adeunda vel acquirenda hereditate;* Instit. lib. 2 tit. 19 *De heredum qualitate et differentia.* La eredità si acquista mediante l'adizione. XXIX, 2, 1.

3. Tosto che un'eredità è deferita agli eredi necessarj, sieno suoi o semplicemente necessarj, l'acquistano anche loro malgrado; al momento della morte del testatore se sono instituiti puramente; al momento dell'adempimento della condizione se l'istituzione è condizionale. ivi.

4. Gli eredi testamentarj banno il vantaggio sopra i legittimi: qoand'anche le due qualità si trovassero unite nella stessa persona. XXIX, 2, 78. — l. 70 *De acquir. vel amitt. hered.*

Tutto ciò, salvo e senza pregiudizio delle legittime di quelli tra gli eredi ai quali ne son dovute. Inst. § 6 *De inoff. test.;* l. 36 Cod. d. t.; l. 7 ff. *De bonis damnat.;* Nov. 1 in princ. et § 1.

Sino a che l'eredità può essere accettata, in

virtù di testamento, ella non è deferita ab intestato. XXIX, 2, 75. — l. 18 *De acquir. vel amitt. hered.*

5. Nell'antico diritto, se quegli a cui l'eredità era deferita moriva senza adizione (cioè senz'avere accettato), egli non trasmetteva nulla a'suoi eredi. ivi, 57. — *ib.* l. 84.

Purchè non fosse erede suo. (*Cujac.*, Osserv., l. 3 cap. 1, sopra questa l. 84.) — Tale rigore fu rimesso a poco a poco; la trasmissione fu ammessa da prima in favore delle linea retta, e in seguito anche pei collaterali. V. l. 19 Cod. *De jure delib.*

6. Chi vuole accettare la eredità, o domanda il possesso de' beni, debb'essere certo della morte di quello al quale pretende succedere. XXIX, 2, 51. — l. 19 ff. *De acquir. vel amitt. hered.*

L'instituito che crede vivo il testatore, non può entrare com'erede. ivi. — *ib.* l. 32.

Egli non può validamente accettare finchè non sia sicuro della morte del testatore e che l'eredità è a lui deferita, sia per istituzione pura, sia per l'occorrenza della condizione sotto la quale è instituito, sempre in virtù di un testamento validamente fatto da chi avea facoltà di testare. ivi, 52 e 53. — d. l. 32 § 1 et 2.

7. Non si può accettare l'eredità colla condizione *S'ella è solvente.* ivi, 8. — *ib.* l. 51 § 2.

Ma si può accettare con benefizio d'inventario. V. Eredita' e Benefizio.

8. Finchè l'instituito può accettare, nol può il sostituito. ivi, 48. — *ib.* l. 3.

9. Il furioso può acquistare l'eredità mediante altrui; come mediante il servo o chi egli ha in podestà, che saranno stati instituiti direttamente. ivi, 30. — *ib.* l. 63.

Eziandio, se fu instituito nominatamente, può accettare l'eredità mediante il suo curatore. l. 7 § 3 Cod. *De curatore furiosi vel prodigi.*

Secondo il diritto del Digesto, egli non poteva acquistare l'eredità testamentaria alla quale era chiamato, quando nol fosse che com'erede necessario, da colui nel cui potere egli era, come suo figlio o servo. (ivi, 30) d. l. 63.; Inst. § 3 *De hered. quae ab intest.*; § 1 et 2 *De hered. qual. et differ.* V. inoltre Accettazione.

10. Il muto può accettare l'eredità, ancorchè fosse sordo dalla nascita. ivi, 33. — l. 5 ff. *De acquir. vel amitt. hered.*

11. Il prodigo interdetto può accettare la eredità, salva la restituzione. XXIX, 2, 32. — l. 5 § 1 *De acquir. vel amitt. hered.*

12. Il pupillo non può accettare l'eredità senz'autorità del tutore; ma se può parlare (*fari*) (ivi, 31. — *ib.* l. 9.), può accettarla per ordine di quello nella cui podestà egli è, sebbene non sia capace di capire di che si tratti. ivi. — *ib.* l. 8 § 1. V. appresso n. 32.

13. L'erede succede a tutto il diritto del defunto, e non solamente alla proprietà delle cose particolari. ivi, 69. — *ib.* l. 37.

I nomi (*nomina*), cioè le obbligazioni attive e passive, passano all'erede. ivi. — d. l. 37.

14. Chi può acquistare tutta l'eredità non può acquistarla in parte solamente. ivi, 63. — *ib.* l. 1.

È lo stesso dei legati. XXX a XXXII, 368. — l. 38 in princ. *De leg.* 1.° V. Legato.

L'erede ch'entra com'erede per una parte, s'intende che il faccia pel tutto. XXIX, 2, 63. — *ib.* l. 10 et 80.

15. Se uno è instituito puramente per una parte e sotto condizione per l'altra parte, è erede pel totto (caso che accetti e sia solo) senza attendere che occorra la condizione: purchè non v'abbia un sostituito per la parte lasciata condizionatamente. ivi, 64. — *ib* l. 52 § 1 et l. 53.

16. Il nipote può accettare la successione del padre, ed astenersi da quella dell'avo, se suo padre non vi si è immischiato. ivi, 37. — *ib.* l. 12.

17. L'adizione della eredità risale al tempo della morte, in qualunque tempo sia fatta. ivi, 71. — *ib.* l. 54.

18. Uno può essere restituito contro l'adizione. L, 2, 2. — l. 21 § 5 *Quod metus causa.*

Se l'adizione fu fatta per timore, la restituzione ha luogo. XXIX, 2, 18. — l. 85 *De acquir. vel amitt. hered.*

Se un minore ha accettato una eredità rovinosa, viene restituito. ivi, 85. — *ib.* l. 57 § 1.

19. Il figlio in podestà non può acquistare una eredità a suo padre, malgrado di suo padre. ivi, 34. — *ib.* l. 6.

È uopo di un ordine speciale del padre. ivi, 44. — *ib.* l. 25 § 5.

Se il padre è furioso, il figlio può accettare per suo padre dopo di averne ottenuto la permissione del principe, che supplisce allora in certa guisa il padre. ivi, 62. — *ib.* l. 52.

Il figlio impubere può accettare per ordine di suo padre. ivi, 31. — *ib.* l. 8 § 1.

Lo può anche con l'autorizzazione del tutore, *tutore auctore*, purchè possa parlare *(fari)*; ancorchè sia in tale età che non intenda cosa sia *(causam)* acquistare eredità. XXIX, 2, 31. — l. 9 *De acquir. vel amitt. hered.* V. sopra n. 12.

20. Chi fu instituito per una parte, e sostituito all'instituito per l'altra da questo ripudiata, può non accettare che uno de' due titoli. Sarà nullameno erede per l'intero; ed anche suo mal grado. La ragione è, che l'instituito per una parte è necessariamente erede per l'intero se non havvi altro erede, giusta la massima: *Nemo potest decedere partim testatus, partim intestatus.* ivi, 67. — *ib.* l. 76 et 35. V. appresso n. 24.

21. Se la moglie del defunto è incinta, o riputata tale, l'erede instituito o legittimo non può accettare l'eredità, finch' egli sappia ch'ella non è incinta. Ma può se sa che non l'è. ivi, 54. — *ib.* l. 30 § 1, ove si soggiugne della gravidanza.

Se il figlio *in utero* è preterito, gl'instituiti non ponno accettare: perchè l'eredità non può essere deferita sin che il testamento può esser rotto. ivi, 57. — *ib.* l. 84.

22. Quando si faceva il processo alla memoria del defunto (V. Processo), il figlio poteva accettare la eredità, se era certo della innocenza di suo padre. ivi, 55. — *ib.* l. 86 § 1.

23. Se un pupillo che si è ingerito come erede si astiene, si dee mantenere ciò ch' egli ha fatto di buona fede nel mezzo tempo; p. e. se ha venduto fondi *tutore auctore.* ivi, 88. — *ib.* l. 44.

24. Chi è erede in parte raccoglie le parti di quelli che mancano (o non esistano, o non sieno capaci o ripudiino), e ciò per diritto di accrescimento, anche suo malgrado. XXVIII, 5, 63. — *ib.* l. 53 § 1.

Se alcuno è instituito con un postumo, e la moglie del defunto non si trova incinta, la parte data al postumo accresce a questo instituito, senza ch' egli il sappia. XXIX, 2, 63. — *ib.* l. 31.

Se uno instituito in parte è nel tempo stesso sostituito ad un altro, e s'ingerisce come erede prima che la sostituzione gli sia diferita (per la rinunzia del primo chiamato); egli sarà pure erede di diritto per l'intero, in virtù della sostituzione, a ragione del diritto di accrescimento. ivi, 67 — *ib.* l. 35.

25. La parte di un istituito ch'egli si è incaricato per fedecommesso di rendere ad un incapace, non passa a' suoi congiunti per diritto di accrescimento; poichè ciò ch'è acquistato all'indegno è trasmesso al fisco, od a quelli ai quali egli ha pregiudicato col fatto che ha motivato la sua indegnità. XXXIV, 9, 24. — l. 5 § 2 *De his quae ut indignis aufer.*

26. Se vi sono due instituiti, l'uno de' quali minore, e questo minore è restituito contro la sua adizione, la sua parte non accresce all' altro suo malgrado. Così fu stanziato da una costituzione dell' imperatore Severo. XXIX, 2, 90. — l. 61 *De acquir. vel amitt. hered.*

ACTIO. Questa parola non comprende le eccezioni. L, 16, 16. — l. 8 § 1 *De verb. signif.*

Ma contiene la persecuzione, cioè qualunque persecuzione straordinaria personale *(in personam)*, nonchè le petizioni le quali sono propriamente azioni reali *(in rem)*, o rivendicazioni. ivi. — *ib.* l. 34 et l. 178 § 2.

Per la parola *actio* s'intende per lo più le azioni personali. ivi. V. Azione.

2. *Actiones mandare*, *Actiones cedere* è concedere ad alcuno ch' egli eserciti a nome nostro le azioni che ci competono personalmente; e le eserciti a suo comodo ed incomodo sì che abbia a ritenersi come suo ciò che fosse per conseguirne. ivi.

ACTOR. Ha generalmente duppio significato, intendendosi per *actor* 1.° chi domanda in giudizio qualche cosa, e allora gli è opposto *reus;* 2.° chi amministra gli affari altrui. V. Agente ed Attore.

2. *Actor municipum*, quegli ch' è preposto all' amministrazione degli affari del comune. L, 16, 16.

3. *Actor tutelae*, quegli che il tutore sotto sua risponsabilità prepose all' amministrazione degli affari della tutela. ivi.

ACTUM. Questa parola si applica a tutto ciò ch' è fatto *sive re, sive verbis.* Ciò che si fa o si eseguisce senza parole chiamasi *gestum.* ivi, 17. — *ib.* l. 19.

Oltre che a *gestum*, questa parola suona talvolta analoga a *factum* e *contractum.* V. alle rispettive voci le differenze.

ACTUS. V. Atto.

1. Davasi questo nome anche al diritto di condurre *(agendi)* bestia da soma (anche bovi, *armenta*) o vettura, ch' era una delle principali servitù rustiche. VIII, 3, 1 e 2. — l. 1 et l. 12 *De servit. praed. rustic.*

2. Chi ha il diritto di condotta *(agendi)* ha il diritto di cammino *(iter).* ivi.

3. Il diritto di condotta *(actus)* non dà il diritto di menare pietre nè legna. VIII, 3, 3. — l. 7 *De servit. praed. rustic.*

4. La larghezza del passaggio per l'esercizio di questo diritto dipende dalla convenzione o dall'arbitramento. ivi, 10. — *ib.* l. 13 § 2.

5. Quando il diritto di condotta *(actus)* si estende su tutto il fondo, il padrone del fondo non può far nulla che impedisca la servitù; giacchè tutte le parti del fondo debbono la servitù. — Se il luogo non è determinato, esse parti vengono regolate mediante arbitro, e allora le altre parti del fondo sono libere. ivi.

ADDICERE. Significa lo stesso che *adjudicare:* ma è impiegato anche per *vendere.* L, 16, 18.

ADDICTIO. Significa *adjudicatio*, ma trovasi usata anche per *venditio.* ivi.

2. *Addictio in diem*, ovvero *Pactum addictionis in diem*, è un patto mediante il quale, nel contrarre la compra e vendita, si conviene che, se il venditore entro un dato tempo troverà migliore condizione, la cosa si debba riputare come non comperata; e quindi, se egli non troverà entro esso tempo tal condizione, la cosa si abbia per venduta. V. Miglioria.

ADFINES o *AFFINES.* V. Affini.

ADFINITAS o *AFFINITAS.* V. Affinità.

ADIZIONE. V. lib. 29 tit. 2 *De acquirenda vel amittenda hereditate;* Cod. lib. 6, tit. 30 *De jure deliberandi, et de adeunda vel acquirenda hereditate;* Inst. lib. 2 tit. 19 *De heredum qualitate et differentia.* V. pure Acquisto, Crezione, Eredità, Immischiarsi o Ingerirsi.

1. Sotto il diritto delle Pandette vi erano due modi di adire la eredità deferita allo estraneo, cioè l'accettazione dichiarata o *crezione*, e l'*atto di erede*, ossia lo *ingerirsi* o *immischiarsi* dell'estraneo nella eredità. V. queste voci.

2. L'adizione di eredità non potendo aver luogo che per parte degli eredi volontarj o estranei, non è necessaria per gli eredi suoi, giacchè eglino sono eredi *de jure*, XXIX, 2, 26. — l. 14 *De suis et legit. hered.*

3. Siccome colui soltanto il quale è stato instituito erede, o che la legge chiama a succedere, può adire la eredità; così non si può acquistare una successione mediante curatore o tutore. ivi, 27. — l. 90 *De acquir. vel amitt. hered.;* l. 5 Cod. *De jure delib.*

4. Nemmeno l'erede dell'erede può adire la successione, perchè l'erede estraneo il quale è morto senza deliberare, non gli trasmette alcun diritto; nel che l'erede estraneo differisce dal necessario. XXIX, 2, 28. — l. 3 Cod. *De jure delib.*

5. Tuttavolta si permette in alcuni casi particolari all'erede dell'erede, che adisca un'eredità cui non poteva adire il defunto. ivi. — l. 6 § 1 et l. 41 § fin. *De bon. libert.;* l. 86 *De acquir. vel amitt. hered.*

6. Secondo il gius di Giustiniano anche l'erede dell'erede può adire l'eredità, tanto se l'erede morì prima, quanto se morì dopo di aver domandato il termine per deliberare; per altro egli è tenuto ad adire entro lo spazio di tempo che nell'anno rimaneva al defunto. ivi. — l. 19 Cod. *De jure delib.*

7. Nemmeno può adire la eredità quegli che non fu egli stesso instituito ed ha sotto la sua podestà chi è instituito: eccetto il caso affatto particolare, che un pubblico funzionario assente per legazione, non abbia potuto ordinare a suo figlio di accettare una successione lasciatagli; al quale, per un rescritto di Costantino, si sovviene dopo la morte del figlio, in grazia della sua assenza per cagione di pubblico servigio. ivi, 29. — l. 30 *De acquir. vel amitt. hered.*

Pel diritto nuovo è ancora permesso al padre di adire la eredità lasciata a suo figlio minore di sette anni ch'è sotto la sua podestà, sia prima sia dopo la morte di esso figlio. ivi. — l. 13 Cod. *De jure delib.*

Fuori de' suddetti casi, bisogna necessariamente che il figlio di famiglia o il servo instituito erede, accetti egli stesso la successione; ma se ha lungo tempo da che il padre od il padrone lo posseggono, si presume che l'abbiano accettata. ivi. — l. 6 § 3 *De acquir. vel amitt. hered.*

8. Perchè un figlio di famiglia accetti regolarmente una successione, è uopo che quegli sotto la cui podestà è, gliel'abbia ordinato; e però se si trova sotto la podestà dell'avo, questi, non il padre, glielo debbe ordinare. ivi, 35. — *ib.* l. 92.

Parimente il servo debbe adire la eredità per comando del padrone o di chi può comandare per esso, p. e. del tutore, o, se è servo del fisco, del procuratore di Cesare. Del resto, per padrone qui s'intende il vero, non un putativo. ivi, 36. — *ib.* l. 25.

Anzi, neppure il servo fruttuario può adire l'eredità per ordine di quello a cui l'usufrutto appartiene. Se intanto l'eredità fosse lasciata

al servo in considerazione della buona fede del possessore o dell'usufruttuario, potrebb' essere adita per loro ordine, ed essi l'acquisterebbero come mediante la cosa propria. XXIX, 2, 36. — l. 45 § 3 *De bonis libert.*

9. I figli di famiglia ed i servi debbono adire la eredità per comando di quelli sotto la cui podestà si trovano attualmente, non per comando di quelli sotto la cui podestà si trovavano quando fu ad essi deferita la eredità. ivi, 37. — *ib.* l. 25 § fin., et l. 62 § 1.

Ma se il servo, che adisce la eredità, appartiene a più padroni o fu egli solo instituito erede, può accettare la successione per ordine collettivo di tutt' i suoi padroni, o per ordine di ciascheduno di essi: in questo secondo caso egli l'accetta soltanto per la porzione che spetta a chi ha dato il comando. ivi, 38.

10. Il comando per l'adisione della eredità differisce dall'autorizzazione di un tutore, la quale può interporsi dopo finito l'affare; mentrechè tale comando dee precedere l'accettazione, e può darsi anche per lettera o messo. ivi, 39. — *ib.* l. 25 § 4.

11. Sebbene non si possa comandare di accettare la eredità di un uomo vivente, pure, se fu sparsa voce della sua morte, si può ordinare all'erede instituito di accettare la successione. ivi, 40. — *ib.* l. 25 § 3.

E può tal comando esprimersi in qualsivoglia maniera, anche tacitamente. ivi, 41. — d. l. 25 § 7, et l. 93 § 1.

12. Il detto comando debb'esser tale che sussista ancora al tempo della successione: e però, se chi ha comandato di adire un'eredità, se n'è poscia ritrattato, l'adizione sarà nulla. ivi, 42. — d. l. 25 § 14.

Parimente, se chi ha ordinato al suo servo instituito erede di adire, divenne furioso prima dell'adizione, questa non è valida. ivi, — *ib.* l. 47.

13. Il detto comando non debb'essere erroneo: quindi il padre che ha ordinato al figlio di adire una successione, dee sapere se il figlio è erede per una parte o per l'intero asse, per instituzione o per sostituzione, per testamento o ab intestato. ivi, 43. — *ib.* l. 93.

Che se gli comandò di adire come fosse instituito per l'asse intero, e si trova che l'è in parte soltanto, non si repota ch'abbia adito per comando. Così dicasi degli altri casi simili. ivi. — d. l. 25 § 11, 12 et 13.

14. Il detto comando debb'essere espresso, non dedotto per conseguenza. Quindi se il padre od il padrone adì per la sua parte, è necessario il comando perchè il figlio od il servo adiscano come coeredi. XXIX, 2, 45. — l. 36 *De bonis libert.*

15. Al detto comando ponno apporsi certe modificazioni o formalità, p. e. di accettare alla presenza o col consenso di un tale: e può anche lasciarsi all'arbitrio di chi lo riceve, come a quello di un uomo dabbene. Ciò s'intende con questo, che il figlio od il servo adopreranno quella medesima diligenza che avrebbe adoperato un uomo dabbene. ivi, 46. — *ib.* d. l. 25 § 8 et 10, et l. 51 § 1.

16. Per adire una eredità è necessario che sia deferita. Le cause poi che rendono nullo il ripudio, sono quelle stesse che rendono nullo lo ingerirsi quale erede. ivi, 47. — *ib.* l. 21 § 2.

17. Secondo il Gius antico anteriore alla legge Papia, l'eredità si deferiva all'erede testamentario dal momento in cui era adempita la condizione, qualora fosse l'erede istituito sotto condizione; e dal momento della morte del testatore, qualora non fosse instituito sotto condizione. — Per la legge Giulia e Papia all'erede estraneo instituito per una parte l'eredità non si deferisce se non dal dì dell'apertura del testamento; e riguardo all'erede instituito per l'asse intero, benchè estraneo; e parimente in riguardo agli eredi necessarj instituiti sia per l'asse intero sia per una parte, osservasi sempre il Gius antico. È certo altresì che la legge Papia non poteva aver luogo quando l'erede fosse stato instituito nuncupativamente. ivi.

Giustiniano abrogò la legge caducaria, di modo che non è necessaria l'apertura del testamento perchè l'eredità si deferisca all'erede instituito. ivi. — l. un. Cod. *De cad. toll.*

18. Per deferire la eredità all'erede sostituito, bisogna, oltre alle dette condizioni, che l'erede instituito sia morto o che abbia rinunsiato. Dunque, finchè l'instituito può adire la eredità, il sostituito nol può; imperciocchè egli non può succedere se non quando l'instituito è escluso. ivi, 48. — *ib.* l. 69 *De acquir. vel amitt. hered.*

Il sostituito dee dunque aspettare lo spazio di tempo dal giudice o dal testatore concesso allo instituito, qualora l'instituito non abbia cessato in altra maniera di poter accettare. ivi. — *ib.* l. 72.

19. Per ciò che riguarda gli eredi ab intestato, finattanto che l'eredità può essere adita in virtù del testamento, essa non si deferisce ab intestato. ivi, 49. — *ib.* l. 39.

E finattanto che il testamento può valere,

l'erede legittimo non viene ammesso. XXIX, 2, 49. — l. 89 *De reg. juris.*

20. Siccome gli eredi estranei non possono adire la eredità prima che sia deferita, così anche gli eredi necessarj non l'acquistano prima. ivi, 50. — l. 16 *De lib. et posth.*

21. Chi adisce una eredità dee sapere che gli viene deferita. Per conseguenza dee sapere eziandio che il testamento che lo instituisce erede è valido. E però se egli è incerto della condizione del testatore, cioè se ignora lui essere padre o figlio di famiglia, non può adire la eredità: è diversamente se dubita soltanto che quegli sia morto nelle mani de' nemici. ivi, 53. — l. 32 § 2, l. 33 et l. 46 *De acquir. vel amitt. hered.*

Quindi è pure che non si può adire la eredità di uno la cui vedova si reputa sia incinta, potendo ella mettere alla luce un fanciullo, il quale annullerebbe il testamento o escluderebbe il prossimo agnato dalla successione ab intestato. Dunque, o si creda incinta la vedova il cui figlio sarebbe suo, o la sia incinta realmente, non si può adire la eredità, perchè potrebbe il postumo rompere il testamento. ivi, 54. — *ib.* l. 30 § 2.

22. Rispetto alla detta scienza, badisi che non ha da riguardarsi a quello che ne pensò il pubblico, ma sì a quello che ne seppe chi adì la eredità: laonde, se l'erede è certo che il testamento non è nè falso nè rotto, può accettare l'eredità, quantunque se ne dica altrimenti. ivi, 55. — d. l. 30 § fin.

23. Allorchè fosse instituito erede un figlio di famiglia od un servo, deesi riguardare non alla scienza od opinione del padre o del padrone, ma a quella dell'erede. ivi, 56. — d. l. 30 § 7.

24. Quanto agli eredi necessarj, affinchè la eredità venga da loro acquistata, basta che sia deferita, quand'anche nol sapessero: così i figli eredi suoi acquistano l'eredità del padre anche se ne ignorano la morte. ivi, 57. — l. 8 Cod. *De suis et legit. hered.*

Parimente, l'erede suo è erede nell'asse intero, benchè creda gravida la donna che in fatti non è. ivi. — l. 30 § 6 *De acquir. vel amitt. hered.*

25. Chi adisce una eredità, debbe inoltre sapere a qual titolo gli è deferita. Onde colui che, instituito erede con due testamenti dalla stessa persona, dubita della falsità dell'ultimo, non può adire la eredità nè per l'uno nè per l'altro. ivi, 58. — *ib.* l. 51.

Il prossimo agnato instituito erede con legittimo testamento, il quale amministrò come padrone prima dell'apertura del testamento credendo che il padre di famiglia fosse morto, non è erede. XXIX, 2, 58. — l. 22 *De lib. et posth.*

26. Se uno ha ignorato per qual parte era instituito, tale ignoranza non pregiudica alla sua adizione; a più forte ragione un erede suo può esser tale sebbene ignori in qual parte lo sia. Lo stesso vale rispetto ad un estraneo instituito per una porzione determinata, essendola i postumi pel rimanente. ivi, 59. — *ib.* l. 21 § fin., et l. 5 § 1.

Ma se il testatore avesse detto: *Tutt' i figli che mi saranno nati*, e Tizio, siano miei eredi *per porzioni eguali (virilibus)*: — comechè vi sia luogo a dubitare se quegli il quale non sa qual porzione gli dia il testamento, possa o no adire la eredità; pure la pubblica utilità induce a decidere ch' ei può adire. ivi. — d. l. 5 § 1.

27. Per adire la eredità non è necessario che l'erede sia certo della sua condizione, purchè egli sappia tutto ciò che dee sapere: e però se dubita di essere figlio di famiglia, può non ostante acquistare la successione. ivi, 60. — l. 21 *De condit. et demonstr.*

Per la stessa ragione se uno credendosi falsamente pupillo mentr'era pubere, s'ingerì quale erede, questo errore non gl'impedirà di essere erede. ivi. — l. 96 *De acquir. vel amitt. hered.*

28. Effetto dell'adizione è che fa acquistare la eredità. L'erede pertanto coll'adirla, se non è sotto podestà altrui, l'acquista per sè; ma s'è sotto altrui podestà, l'acquista per quello alla cui podestà è soggetto, è per cui comando adì. ivi, 61. — *ib.* l. 79.

Per sapere se l'erede è o no soggetto alla altrui podestà, e quindi se ha acquistato per sè o per quello alla cui podestà è soggetto, si ha riguardo al momento in cui fece l'adizione. E però se il figlio è fuori della patria podestà prima di adire l'eredità per comando del padre, sta in suo arbitrio di acquistarla per sè. ivi. — l. 15 Cod. *De jure delib.*

Havvi eccezione rispetto a' beni castrensi. V. Castrensi.

29. Se quegli che adì in una parte l'eredità a sè deferita, e nell'altra, in cui è instituito e per cui pende la condizione, ha un sostituito, deesi aspettare l'adempimento della condizione; potendo accadere che, venendo essa a mancare, l'eredità non si acquisti a lui ma,

al sostituito. XXIX, 2, 63. — l. 27 *De hered. instit.*

È lo stesso qualora quegli che adì la porzione a sè deferita, non ha sostituto per la parte che gli fu lasciata sotto condizione, ma bensì un coerede; d'uopo essendo ch' egli attenda l'adempimento della condizione per la parte di questo, vale a dire per la parte che col mancare della condizione accrescerebbe la parte del coerede: non è poi necessario che l'aspetti per quella parte che accrescerebbe la sua propria. ivi. — *ib.* l. 59 § 6.

Del resto, il detto erede, quando la condizione è stata adempita, non ha bisogno di una seconda adizione, venendogli acquistata di pieno diritto la porzione deferitagli. ivi, 66. — d. l. 59 § 5.

Per altro, ciò non si osserva se non quando esso erede fosse fuori di podestà altrui, e non avesse sofferto alcun cangiamento di stato: altrimenti sarebbe necessaria una seconda adizione. ivi. — l. 80 § 2 *De acquir. vel amitt. hered.*

30. Siccome chi fu instituito per più porzioni di una eredità, non può rinnunciarne una dopo avere accettato l'altra deferitagli; così chi fu erede del padre non può rinunziare all'eredità del figlio impubere a cui è stato sostituito; anche se è morto mentre viveva il pupillo, e questi morì impubere. ivi, 68. — *ib.* l. 59.

Giustiniano nel confermare questo giure, statuì che chi avesse accettato una eredità per qualche porzione, dovesse necessariamente accettarla anche per le altre a lui posteriormente deferite, ed anche la sostituzione pupillare. ivi. — l. 20 Cod. *De jure delib.*

31. Altro effetto dell'eredità acquistata mediante l'adisione si è che quegli il quale l'adì utilmente, non può più rinunziarla; e molto meno il suo erede. Havvi eccezione in riguardo a' pupilli. ivi, 72. — l. 4 Cod. *De rep. vel abst.*; l. 7 § 2, et l. 87 § 1 *De acquir. vel amitt. hered.*

ADJECTUS SOLUTIONIS CAUSA. Significava quegli ch'è indicato perchè gli si paghi. XLVI, 3, 48. — l. 9 *De solut. et liberat.*

Egli non acquista la obbligazione, vale a dire il diritto resultante dalla obbligazione. XLVI, 1, 9, e XLVI, 3, 47. — l. 141 § 3 et 7 *De verb. oblig.* — Solamente il debitore acquista con ciò il diritto di poter pagare a sua scelta o al creditore stesso od a quello che fu indicato pel pagamento.

ADNOTARI REUS. Dicesi quando un assente viene registrato fra gli accusati. L, 16, 19.

ADNOTATIO. È il decreto del magistrato col quale egli ordina che sia requisito, e registrato fra gli accusati, chi fu impetito di qualche delitto. ivi.

2. *Adnotatio* è anche il rapporto del preside al principe intorno alla deportazione di alcuno, ed intorno alla condanna di tale ch'egli non può condannare senza consultare il principe. ivi.

3. *Adnotatio principis* è la scrittura sottoscritta di pugno del principe, o sia consulta o supplica. ivi.

ADORARE, secondo Festo, presso gli antichi significava operare *(agere)*; laonde i legati chiamansi *oratores* perchè operano per mandato del popolo. II, 14, 29.

ADOZIONE. V. lib. 1 tit. 7 *De adopt. et emancip. et aliis modis* etc.; Instit. lib. 1 tit. 5 *De libertinis*, 6 *Qui et quibus ex causis manumittere non possunt*, 7 *De lege Fusia Canina tollenda*, 11 *De adoptionibus*, 12 *Quibus modis jus patriae potestatis solvitur*; lib. 3 tit. 11 *De adquisitione per adrogationem*; Cod. lib. 8 tit. 48 *De adoptionibus*, 49 *De emancipatione liberorum*, 50 *De ingratis liberis*, 52 *De infantibus expositis liberis et servis, et de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt*; Nov. 74 (cap. 3), 81, 153; e le Nov. di Leone 25, 26, 27.

1. Eranvi due sorta di adozione, l'una chiamata *adozione*, l'altra *arrogazione*. L'adozione propriamente detta aveva luogo per chi era figlio di famiglia, ossia soggetto alla patria podestà. — L'arrogazione per chi non era soggetto alla patria podestà. I, 7, 4. — l. 1 § 1 *De adopt. et emancip.*

2. L'adozione faceva i figli di famiglia come la natura. ivi, 25. — *ib.* l. 1.

L'adozione non dava i diritti del sangue. ivi, 26. — *ib.* l. 23.

3. L'adozione dava il diritto di agnazione, sebbene quelli di cui l'adottato diveniva agnato non vi avessero consentito. ivi, 11. — *ib.* l. 7.

Ma se era necessario di farla confermare dal principe per non essere stata fatta validamente, la conferma non poteva aver luogo che con cognizione di causa, dopo chiamati quelli a' quali poteva tornare di opporvisi. ivi, 15. — *ib.* l. 39.

4. La moglie dell'adottante non diveniva madre dell'adottato. ivi, 26. — *ib.* l. 23.

5. L'adozione comunicava all'adottato la di-

gnità dell' adottante, senza che l'adottato perdesse la sua. I, 7, 27. — l. 35. *De adopt. et emancip.*

6. Non si poteva arrogare l'assente, nè chi non voleva essere arrogato. ivi, 9. — *ib.* l. 24.

Parimenti l'assente non poteva adottare nè arrogare. ivi. — *ib.* l. 25 § 1.

7. Nell'adozione il consenso del padre dell'adottato bastava, se l'adottato non contraddiceva. Nell'arrogazione bastava il consenso espresso dell'adottato. ivi. — *ib.* l. 5.

8. Per l'adozione era uopo dell'imperio del magistrato. Per l'arrogazione era uopo dell'autorità del principe. ivi, 5. — *ib.* l. 2.

9. L'adozione doveva imitare l'ordine della natura. ivi, 16. — *ib.* l. 16.

Per altro il celibe poteva adottare. ivi, 17. — *ib.* l. 30.

10. In ambe le specie di adozione, l'adottante doveva essere più attempato dell'adottato. ivi. — *ib.* l. 40 § 1. — L'adottante doveva avere diciott'anni di più. Inst. § 4 *De adopt.*

11. Per adottare per arrogazione bisognava avere sessant'anni. Quelli che aveano minor età dovendo essere più curanti di procrear figliuoli, non erano ammessi ad adottare per arrogazione che con cognizione di causa, come p. e., per causa d'infermità, o perchè la persona che volevano adottare era loro congiunta. ivi, 13. — l. 15 § 2 *De adopt. et emancip.*

Queglino che avevano figli legittimi non potevano nemmeno essi adottare che previa cognizione di causa. ivi. — *ib.* l. 17 § 3.

Lo stesso era de' tutori e de' curatori. Nondimeno il tutore poteva arrogare il suo figliastro. ivi, 19. — d. l. 17 in princ., et l. 32 § 1.

12. Nella cognizione di causa si esaminava sopra tutto quali erano i motivi dell'arrogatore, se egli era di buona vita e costume, se le sue mire erano oneste ec. ivi, 14. — d. l. 17 in princ. et § 2.

In una parola, quanto al pupillo, l'arrogazione non v'era permessa che a quelli i quali l'adottassero mossi o da naturale cognazione o da santissima affezione. ivi. — d. l. 17 § 1. — Inoltre si esaminava se l'adozione di cui trattavasi era vantaggiosa al pupillo. ivi. — d. § 2; Inst. § 3 *De adopt.*

13. Le due adozioni avevano ciò di comune, che non potevano essere permesse alle donne, perchè elleno non avevano figli in loro podestà, nemmeno i loro figli naturali (Inst. § 10 eod. tit.), sennonchè a conforto de' figliuoli perduti, non perchè avessero un figlio in podestà, ma sì un erede. V, 2, 6. — l. 29 § 3 *De inoff. test.*; Cod. l. 5 h. t. Ma l'imperatore Leone, nella sua nov. 26 e nella seg., ha permesso alle donne di adottare ancorchè non avessero mai avuto figliuoli; e lo permise eziandio alle zitelle.

Gli eunuchi castrati non potevano nè essi adottare. — Non così gl' impotenti di sperabile guarigione, ivi, 16. — l. 2 § 1 *De adopt. et emancip.*

14. L'adozione non poteva farsi temporariamente. V, 4, 12. — *ib.* l. 34. — L, 17, 1435. — l. 77 *De reg. juris.*

15. Nell'arrogazione tutt'i beni dell'adottato, e tutti quelli ch'egli poteva acquistare, passavano all'arrogatore coi figliuoli dell'adottato. I, 7, 28. — *ib.* l. 15. N'erano però eccettuati quelli che periscono in forza della diminuzione di capo, quali sono le obbligazioni di opere, e il diritto di agnazione. Inst. § 1 *De acquisit. per adrogat.*; l. 9 § 1 ff. *De operis libert.*

16. Si poteva adottare uno come nipote nato del proprio figlio (ivi, 2. — l. 43 *De adopt. et emancip.*); ma solamente se il figlio vi consentiva, affinchè non gli avesse a nascere contra sua voglia un erede suo. Senza tale consenso l'adottato non diveniva figlio di famiglia del figlio dell'adottante, dopo la morte di questo. ivi, 11 e 25. — l. 6 et 10 *De adopt. et emancip.*; Inst. § 7 *De adopt.*

Anche quegli che non aveva figlio poteva adottare alcuno come suo nipote di figlio. ivi, 17. — l. 37 *De adopt. et emancip.*

Finalmente, io poteva adottare il mio pronipote figlio di uno de' miei figli, come figlio di un altro de' miei figli. ivi, 2. — *ib.* l. 15 § 1.

17. Quegli che arrogava un impubere doveva dare cauzione di restituire tutt'i beni di esso impubere, caso che morisse pupillo, a quelli che avrebbero ereditato da lui se non ci fosse stata arrogazione. ivi, 30. — *ib.* l. 18; Inst. § 3 *De adopt.*

Egli non poteva emanciparlo che per giusta cagione di malcontento; e allora doveva rendergli tutt'i suoi beni. Doveva in oltre lasciargli per testamento la quarta parte de' suoi beni, se lo desiderava o se l'aveva emancipato senza giusta cagione. Inst. § 3 eod. t.

18. Secondo il nuovo Diritto, l'adottato restava in podestà del padre suo naturale, ned era quegli nella podestà del padre suo adottivo, sebbene egli avesse nella sua successione

tutt' i diritti di figlio. A meno ch' egli non fosse adottato da un ascendente qualunque. Inst. § 2 *De acquisit. per adrogat.*

19. Uno poteva arrogare uno più ricco di sè. I, 7, 14. — l. 17 § 4 *De operis libert.*

20. La madre del padre adottivo non diviene ava adottiva. Ma quegli che ho adottato diviene fratello di mia figlia, sebbene la figlia sia nella mia famiglia; ed eglino non ponno maritarsi. ivi, 26. — *ib.* l. 23.

Per la stessa ragione, il figlio adottivo del figlio mio emancipato, non è già mio nipote. ivi. — Ma il figlio non emancipato di mio figlio adottivo è mio nipote, ed è in mia podestà come suo padre. ivi, 28. — *ib.* l. 27; Inst. § 4 *De acquisit. per adrog.*

21. Reputasi che l'adozione presso i Romani tragga l'origine dallo avere avuto ciascuna famiglia le sue cose sacre *(Sacra)* private, i suoi focolari *(Lares)* e le sue are; a che la Legge delle XII Tavole provedeva. Laonde i Romani cercavano tutt' i mezzi possibili di conservare quelle sacre cose, ed aveano quindi somma cura che alcuno mediante l'adozione passasse nella loro gente e famiglia, e così la perpetuasse insieme con esse. ivi, 3.

Altre cause potevano dar luogo alle adozioni. V. Eineccio, *Antiq. rom.* lib. 1 tit. 11.

22. L'arrogazione non si faceva che in Roma, l'adozione poteva farsi in provincia. ivi, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 3 § 8.

23. Ecco il rito antico dell' adozione del figlio di famiglia. Il padre naturale dinanzi al magistrato, alla presenza di cinque testimonj cittadini romani, dell' antestato e del libripende, così mancipava il proprio figlio al padre adottivo: *Mancipio tibi hunc filium qui meus est.* Allora il padre adottivo, tenendo una moneta, e prendendo in pari tempo il figlio, così diceva: *Hunc ego hominem jure Quiritium meum esse ajo, isque mihi emptus est hoc aere aeneaque libra:* poscia percoteva la bilancia colla moneta, cioè con un sesterzio, e la dava al padre come prezzo del figlio. Se adottavasi alcuno per figlio, questa mancipazione replicavasi per tre volte; se una figlia od un nipote bastava una volta. ivi, 8.

Sì fatto rito di mancipazione andò in disuso, e Giustiniano l'abrogò espressamente, ordinando che null' altro richiedasi per la forma dell' adozione se non che il padre, il quale dà in adozione suo figlio, manifesti la propria volontà con atti appositi presso il competente magistrato, essendo presenti e non contraddicendo

quegli che si vuole adottare e quegli che adotta. I, 7, 8. — l. fin. Cod. *De adopt.*

24. Il cieco può adottare od essere adottato. ivi, 20. — l. 9 ff. *De adopt. et emancip.*

25. I figli e le figlie, puberi o impuberi, ponno essere adottati dinanzi al pretore od al preside della provincia: le donne non ponno essere arrogate innanzi al popolo; e una volta nemmeno i pupilli. ivi, 21. — Ulp. *Fragm.* tit. 8 § 5.

Sebbene il principe permetta di avere sotto la sua podestà il figlio naturale avuto in servitù, questo figlio è nullameno della condizione di liberto. ivi, 22. — l. 46 *De adopt. et emancip.*

L'adozione, secondo Giustiniano, non conferisce ai figli naturali i diritti inerenti alla qualità di legittimi. Tale disposizione è confermata dalla Nov. 74, cap. 3. — ivi.

L'adozione non può essere reiterata dopo la emancipazione. ivi, 23. — l. 37 § 1 *De adopt. et emancip.*

I liberti non ponno essere arrogati, specialmente dagl' ingenui; ma soltanto dai padroni loro, per giusta cagione. ivi, 24. — l. 3 Cod. *De adopt.*

26. L'arrogatore deve dare sicurtà di lasciare all' impubere arrogato la quarta parte dei proprj beni. ivi, 30. — l. 2 Cod. d. tit.

L'arrogatore non può sostituire pupillarmente all' impubere arrogato, ammenochè la sostituzione non graviti sulla quarta acquistatagli, per finire alla sua pubertà. ivi, 31. — l. 22 § 1 *De adopt. et emancip.*

Le dette disposizioni cessano di essere applicabili nel caso che un pubere siasi dato in arrogazione, o che un figlio di famiglia, pubere od impubere, sia stato dato in adozione.

27. Eravi un caso in cui quegli che aveva adottato un figlio di famiglia doveva lasciargli la quarta parte de' suoi beni; non già la quarta voluta da Antonino Pio (V. sopra § 26), ma quella del senatoconsulto Sabiniano, in virtù del quale se un padre naturale di tre figli ne avesse dato uno in adozione, il padre adottivo era tenuto a lasciargli in ogni modo la quarta parte de' suoi beni. ivi, 32. — l. pen. § 3 Cod. *De adopt.*; Instit. Theoph. ad tit. *De hered. quae ab intest.*

28. Il gius giustinianeo recò molti cangiamenti al gius antico riguardo agli effetti dell' adozione. Esso conserva il gius antico riguardo al figlio di famiglia dato in adozione ad uno degli ascendenti; ma se fosse dato in adozione ad un estraneo, il figlio di famiglia non passa sotto

la podestà e nella famiglia dell' adottante, ma rimane nella podestà e nella famiglia del padre naturale, e l'adozione gli fa conseguire solamente il diritto di erede suo nella successione legittima dell' adottante: del rimanente il padre adottivo non è obbligato a lasciargli nulla in eredità, ancorch' egli fosse uno di tre figli maschi di padre naturale. I, 7, 33. — l. 10 Cod. *De adopt.*

29. Eravi una certa specie di adozione che un testatore faceva quando chiamava alcuno per testamento non solamente alla sua eredità ma altresì ad assumere il suo nome. Ma quest' adozione trasmetteva soltanto l'eredità del testatore, non i diritti di famiglia, qualora non fosse stata confermata. ivi, 34.

ADPROMISSOR. Significa una specie di fidejussore o mallevadore; quegli che accedette alla promessa od alla obbligazione di un altro, senza estinguerla. XLV, 1, 50. — l. 5 § 2 *De verb. oblig.*

ADROGATIO. V. Arrogazione.

ADSCRIPTITIUS. Così chiamavasi il servo addetto alla gleba *(adscriptus glebae)*, ossia addetto al fondo per l'oggetto della coltivazione, in guisa da esserne riputato accessorio inseparabile. I, 5, 9. — l. 19 Cod. *De agric. et censit.* V. Ascrittizii e Censiti.

ADSCRIPTUM. Dicesi di ciò ch' è firmato o sottosegnato. L, 16, 75. — l. 39 *De verbor. signif.*

ADSIGNARE LIBERTUM. Significava assegnare, ossia dichiarare per testamento o per qualsivoglia altro atto sì tra vivi sì di ultima volontà, che un tale liberto abbia ad essere di un tale de' proprj figlinoli. L, 16, 20. — l. 107 *De verbor. signif.* — l. 1 § 3, et l. 7 *De assign. libert.*; Inst. § 3 *De assignat. libert.*

2. *Adsignare opus*, significa far ricevere un' opera. ivi.

ADSIGNATIO. V. Assegnazione.

ADSECTARI. V. *Appellare.*

ADSERTOR. Colui che rivendica alcuno in libertà. L, 16, 20.

ADSESSORES. Giureconsulti che assistevano i magistrati. V. Assessore.

AD TEMPUS. Queste parole significano per un tempo, temporaneamente. XXXV, 1, 3. — l. 33 *De manum. testam.*

ADULTERIO. V. l. 48 tit. 5 *Ad legem Juliam de adulteriis coërcendis*; Cod. lib. 9 tit. 9 *Ad legem Juliam, de adulteriis et stupro*, 10 *Si quis eam cujus tutor fuerit, corruperit*, 11 *De mulieribus quae se servis propriis junxerunt*, 13 *De raptu virginum, vel viduarum, nec non sanctimonialium*; Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 4; Nov. 14, 77, 134 (cap. 10), 141, 143, 150; e Nov. di Leone 30, 32, 34, 35.

1. La parola adulterio viene da *alter*, a cagione del concepimento fatto *ex altero*. XLVIII, 5, 2. — l. 6 § 1 *Ad legem Juliam de adult.*

L'adulterio propriamente detto non si commette che con donna maritata; ma la legge Giulia si serve della medesima parola per indicare qualunque congiunzione contraria al buon costume. L, 16, 21. — l. 101 *De verbor. signif.*

Sebbene in certo senso la sola intenzione basti per costituire l'adulterio, pure uno non è riputato adultero se non in quanto alla intenziane sia susseguito l'atto. L, 16, 202. — *ib.* l. 225 § nam et.

2. La legge Giulia sopra l'adulterio fu portata da Augusto. XLVIII, 5, 1. — l. 1 *Ad legem Juliam de adult.* E fu chiamata Giulia perchè Augusto portava il nome di Giulio, sendo stato adottato da Cesare.

Questa legge trovasi indicata con varie denominazioni, vale a dire *de Adulteriis et stupro; de Pudicitia.* Hofmann la crede promulgata circa l'anno 733 o 737 di Roma, nella occasione che, avendo Augusto proposto le leggi *de maritandis ordinibus*, eran queste disobbedite principalmente col pretesto che non si trovavano mogli pudiche: così egli volle rimovere questa speciosa scusa de' celibi.

3. Negli antichi tempi di Roma, per instituto di Romolo il marito aveva il diritto di punire la donna rea di violata pudicizia, in giudizio domestico alla presenza dei parenti della donna stessa. Ma non è dimostrata che, prima della detta legge Giulia, siasi tenuto in Roma alcun pubblico giudizio per questo delitto. Per altro è certo che prima di essa v' erano presso i Romani altre leggi circa gli adulterj.

4. Se un magistrato era imputato d' adulterio, l'accusa era differita sino alla fine della sua magistratura; perch' egli non poteva essere accusato fino allora: ma frattanto dovea promettere di dar cauzione che ai sarebbe rappresentato e comparso in giudizio, quando fosse uscito di carica. XLVIII, 2, 16. — l. 38 § 10 *Ad leg. Jul. de adult. coërc.*

5. La donna non può essere accusata di adulterio se le venne fatta violenza. (XLVIII, 5,

23. — l. 13 § 7 *Ad legem Juliam de adult.*), quand' anche ell' avesse impedito di denunciare tosto a suo marito la violenza statale fatta. XLVIII, 5, 11. — *ib.* l. 39.

6. I minarenni o le minarenni ponno essere accusati di adulterio; dacchè questa delitto incomincia dopo la pubertà. ivi, 12. — *ib.* l. 13.

7. Il minorenne non poteva intentare l' accusa d' adulteria che per vendicare l' onore di sua marito. E allora poteva farsi accusatore come marito e com' estraneo. ivi, 26. — *ib.* l. 15 § 6.

8. Il marito minorenne che aveva accusato sua moglie di adulterio con troppa leggerezza e precipitazione, non era facilmente condannato alla pena di calunnia. ivi.

9. La legge contro l' adulterio non poteva applicarsi alle donne maritate che tenevano luoghi cattivi od erano addette a pubblici teatri, a meno che non avessero voluto con ciò sottrarsi alle pene portate dalla legge. ivi, 9. — *ib.* l. 10 § 2.

10. Chi aveva una concubina non poteva accusarla di adulterio come marito, ma poteva accusarla com' estraneo. ivi, 4. — *ib.* l. 13. Perchè la concubina non era moglie legittima, ma soltanto seconda il diritto delle genti.

11. La donna *in domum deducta* può commettere l' adulterio, sebbene non abbia ancora dodici anni; supposto cha la sua pubertà abbia incominciato prima de' dodici anni. ivi, 23. — *ib.* l. 13 § 8.

Tuttavolta, non essendo ella moglie peranco, quegli col quale ha continuato poscia a dimorare coma sua moglie, non potrà accusarla *jure mariti* come moglie, ma soltanto come fidanzata (ivi). Imperciocchè la zitella promessa mediante le sponsalizie poteva essere accusata di adulterio, non essenda permesso di violare nè meno la speranza di matrimanio. ivi, 5. — *ib.* l. 13 § 3.

Per altro ella non commetteva adulterio sposando un altro non quello al quale era stata impromessa. ivi. — *ib.* l. 11 § 7.

12. Se una donna, sulla voce della morte di suo marito e dopo lungo tempo, si rimaritava, alla non poteva essere accusata di adulterio per essersi rimaritata. ivi, 10. — *ib.* l. 11 § 12.

13. Chi scientemente prestava la propria casa per l' adulterio, era punito come adultero. ivi, 86. — *ib.* l. 8. V. appresso n. 53.

E per casa intendevasi anche l' abitazione ivi, d. n. e 88. — *ib.* d. l. 8 § 1; l. 9 et l. 10 § 1.

14. Se una donna era ripudiata illegalmente, chi la sposava sapendolo, era riputato adultero. XLVIII, 5, 10.—l. 43 *Ad leg. Jul. de adult.*

15. Chi sposava una donna condannata per adulterio, o la riprendeva, era punito per lenocinio. l. 9 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.* — V. Lenocinio.

Ma se non era stata condannata, sebbene accusata, il marito poteva riprenderla, e allora si reputava ch' egli desistesse dall' accusa, nè poteva più rinovarla. XLVIII, 2, 84. — l. 40 § 1 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

Ella poteva altresì sposare quello stesso che era caduto in sospetto presso suo marito, e contro il quale egli si era proposto d' intentare l' accusa di adulterio; ben inteso, in caso di scioglimento di matrimonia per divorzio o per la morte del marito. ivi. — *ib.* l. 40.

16. Il delitto d' adulterio era del novero dei delitti pubblici. ivi, 81 e 16. — *ib.* l. 2 § 3, et l. 37.

Qualunque cittadino poteva accusare d' adulterio, ancorchè non fosse il marito: ciò chiamavasi accusare *jure extranei.* ivi, 4. — *ib.* l. 13 § 4. L' accusa d' adulterio era permessa a tutti dopo il marito ed il padre. ivi, 24. — *ib.* l. 4 § 1. I terzi avevano quattro mesi di dilazione dopo i sessanta giorni dati al marito ed al padre. ivi. — Se il marito si presentava dopo un terzo, era ammesso. ivi, 20. — *ib.* d. l. § 2. L' imperatore Costantino proibì agli estranei l' accusa d' adulterio; non la permise che al marito, al padre ed agli zii. ivi, 29. — l. 10 Cod. *Ad legem Juliam de adulteriis et stupro.*

17. La donna non poteva essere accusata d' adulterio dagli estranei, finchè durava il suo matrimonio. Dacchè un terzo non doveva turbare un matrimonio concorde. ivi, 29 e 30. — *ib.* l. 11 § 10, et l. 26.

Il complice della donna non poteva nè meno egli essere accusato di adulterio durante il matrimonio. ivi, 29. — d. l. 11 § 10.

Avvi per altro una legge la quale dice che l' uomo adultero può essere accusato con tutto che sussista il matrimonio. Ma in questa legge trattasi di una donna ripudiata che si era rimaritata; e l' adulterio ond' era imputata non poteva essere riferito cha al tempo del suo precedente matrimonio. ivi, 30. — *ib.* l. 39 § 1.

Era altrimenti se il marito era accusato di connivenza. ivi. — *ib.* l. 26.

18. Il marito stesso non poteva accusare sua moglie di adulterio finchè sussisteva il matri-

monio, vale a dire finchè la riteneva e non la ripudiava. Ma secondo il nuovo Diritto, egli può, sopra giusti sospetti e ritenendola, accusarla *jure mariti*, senz'essere obbligato d'inscriversi come accusatore, e però conservando la facoltà di desistere; mentre la sola inscrizione importava l'impegno di perseverare nell'accusa fino al giudizio. l. 11 Cod. *Ad leg. Jul. de adult. et stupro.*

Nullameno, se l'imputazione si trova fondata, egli debbe ripudiare sua moglie, e in seguito, se non l'ha ripresa, inscriversi come accusatore, senza poter più desistere quando non avesse prima ottenuto l'abolizione della sua accusa. E allora uopo era ch'egli dimostrasse la verità della sua accusa, senza di che egli subiva le condanne che sarebbero state pronunziate contro sua moglie se fosse stata convinta. Autent. *Sed novo*, Cod. d. tit.

Anche quando egli non aveva accusato che *jure mariti constante matrimonio*, e senza inscrizione sopra indizii gravi, poteva essere condannato come calunniatore se aveva agito *vexandi animo*, e non come tratto dalla forza de' sospetti. XLVIII, 5, 51. — l. 14 § 3 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

Era lo stesso di chi accusava *jure patris.* ivi. — *ib.* l. 30.

19. Dopo la morte del marito, i terzi potevano accusare la donna d'adulterio. ivi, 30. — *ib.* l. 11 § 8. E si dovea cominciare dallo accusare l'uomo e farlo condannare: nè si poteva accusare la donna che dopo la condanna dell'uomo. ivi, 32. — *ib.* l. 2.

Se l'uomo era assolto, la donna era giustificata. Ancorchè l'uomo fosse condannato, la donna poteva difendersi. ivi, 50. — *ib.* l. 17 § 6.

Il marito stesso non poteva accusare l'uomo e la donna insieme. XLVIII, 16, 16. — *ib.* l. 39 § 6. — Ma accusando primamente l'uno dei due, poteva accusare nel tempo stesso quello che avea prestato la propria casa ai due imputati o aveva dato lor mano a redimersi. Egli doveva optare per accusare primamente l'uno dei due. XLVIII, 5, 49. — *ib.* l. 32 § 1.

Se il marito ed il padre della donna si presentavano per accusare, l'accusa del marito era preferita. ivi, 15. — *ib.* l. 2 § 8. Imperciocchè il padre non poteva accusare *jure patris*, che dopo il marito o in difetto di esso; qualora non fosse provato che il marito era incorso nella infamia o che la sua accusa non era seria. ivi. — *ib.* l. 3.

20. Il marito può accusare la propria moglie, sebbene ella sia stata prima donna pubblica. XLVIII, 5, 60. — l. 13 § 2 *Ad legem Juliam de adult.* Ma non può accusarla *jure viri* se ha commesso l'adulterio di cui si tratta, prima ch'egli la sposasse. Non potrebbe nemmeno accusarla di prostituzione, perchè ha approvato i costumi della persona sposandola. ivi, 38. — *ib.* l. 13 § 10.

21. Il marito ch'è figlio di famiglia può, malgrado di suo padre, accusare la propria moglie *publico judicio*, per accusa inscritta; e può accusare del pari il complice di sua moglie. Egli è esente della paterna podestà in tale riguardo; ed ha la facoltà di vendicare il proprio dolore. ivi, 16. — *ib.* l. 6 § 2, et l. 37.

22. È ingiustissima cosa che il marito esiga da sua moglie la castità se vi manca egli stesso. ivi, 40. — *ib.* l. 13 § 5. — Tuttavolta questo delitto non si compensa tra loro; sebbene sia biasimevole nel marito. Sembra conseguire da ciò, che il marito, in tal caso, non sia atto ad accusare *judicio privato* la moglie sua di adulterio, ma ch'ella poteva essere accusata dal marito stesso *judicio publico*; o da uno estraneo, per la pubblica vendetta, almeno dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte del marito o per divorzio.

23. Il marito che ha desistito dall'accusa non può ripigliarla: bene inteso quando aveva accusato *jure mariti*, senza inscrizione; poichè s'egli s'era inscritto come accusatore, non poteva desistere senza incorrere la pena della tergiversazione. ivi, 37. — *ib.* l. 2 § 1.

Se il marito riprende in sua casa la moglie dopo d'averla accusata, non può più proseguire l'accusa. ivi, 84. — *ib.* l. 40 § 1. — D'uopo è sopporre del pari ch'egli non avesse accusato, se non *jure mariti*, senza inscrizione: poichè se v'era da parte sua un'accusa inscritta, non avrebbe potuto riprendere sua moglie nè desistere se non ottenendo in giustizia l'abolizione della sua accusa.

24. Il marito che favorisce l'adulterio di sua moglie non commette un delitto mediocre. ivi, 78. — *ib.* l. 29 § 3.

Egli era pure colpevole del delitto chiamato *lenocinio*. ivi. — *ib.* l. 2 § 2.

Lo stesso era della moglie che traeva profitto dall'adulterio di suo marito. ivi, 83. — *ib.* l. 33 § 2.

Quegli che avendo sorpreso sua moglie in adulterio la riteneva presso di sè, era sogget-

to alle medesime pene. XLVIII, 5, 83. — l. 2 § 2 *Ad legem Juliam de adult.* Imperciocchè egli doveva adirarsi contro colei che violato aveva il suo matrimonio. ivi. 79. — *ib.* l. 29.

Se il marito soffriva il delitto di sua moglie per negligenza o per troppa credulità, e non per trarne partito, non era punito. ivi, 81. — *ib.* l. 29 § 4.

25. La connivenza del marito non iscusa la moglie nè il complice della moglie, quando si tratta di giudisio pubblico. ivi, 48 e 40. — *ib.* l. 2 § 4 e 5. — Sarebbe altrimenti se si trattasse di giudisio privato sopra accusa del marito non iscritta, *jure mariti*, sussistente esso il matrimonio; dacchè allora, del pari che i suoi adulterj personali lo rendono non idoneo ad accusare sua moglie di adulterio *judicio privato*, del pari la sua connivenza, ch' è una specie di adulterio da parte sua, lo rende egualmente non idoneo ad accusare sua moglie od il suo complice *judicio privato*.

26. Se il marito, volendo diffamare sua moglie, aveva appostato un uomo perchè commettesse adulterio con essa, egli era tenuto del delitto come la moglie stessa. ivi, 80. — *ib.* l. 14 § 1.

27. L' accusa d' adulterio non poteva essere intentata dopo cinque anni computando dal commettimento del delitto. ivi, 41, 42, 44.— *ib.* l. 29 § 5, 6 et 7. — Per altro se l' uomo aveva usata violenza, poteva essere accusato dopo tale dilasione. ivi, 41. — d. l. § 9.

L' accusa d' adulterio poteva eziandio essere intentata dopo i cinque anni, se l' incesto era unito all' adulterio. ivi, 75. — *ib.* l. 39 § 5.

28. Il padre che sorprendeva la propria figlia nell' adulterio, poteva ucciderla in un con l' uomo, quand' era sotto la podestà del padre. ivi, 59. — *ib.* l. 20 et 21.

Il padre non poteva uccidere che nella sua abitasione, od in quella di sun genero. ivi, 60. — *ib.* l. 23 § 3. — Il padre non poteva uccidere che nell' atto stesso del delitto, *in ipsis rebus venereis*. ivi, 61. — d. l. 23. — Il padre doveva colpire sull' istante e sopra ambi i colpevoli nell' istesso tempo, per impeto istantaneo, *prope uno ictu et impetu*. ivi. — l. 23 § 4. — Se la figlia fuggiva, ed il padre la colpiva inseguendola, reputavasi che l' avesse uccisa sull' istante. ivi.

Il padre non poteva uccidere l' uno de' due soltanto. Ma bastava che l' altro fosse ferito a morte. ivi. — *ib.* l. 23. — Il padre poteva uccidere anche il magistrato sorpreso in adulterio con la figlia sua. XLVIII, 5, 65. — l. 24 § 2 *Ad legem Juliam de adult.*

L' avo aveva il diritto di uccidere come il padre. (ivi, 59. — *ib.* l. 20 et 21), se aveva in sua podestà la nipote.

29. Il marito che sorprendeva la moglie in adulterio, non aveva diritto di uccidere. Imperciocchè la collera e l' empito son più a temere da parte del marito: la pietà del padre prende consiglio pei proprj figliuoli. ivi, 63. — *ib.* l. 22 § 4. — Il marito poteva uccidere l' uomo se questi era infame o di condisione abbietta. A più forte ragione, se questo uomo era suo servo o suo liberto, o liberto di sua moglie, o liberto di suo padre o di sua madre, o liberto de' suoi figli. ivi, 62. — *ib.* l. 24.

Quando il marito uccideva l' uomo, doveva cacciare la moglie, non poteva ucciderla. ivi, 63. — *ib.* l. 24 § 1. — Il marito poteva altresì ritenere l' uomo per venti ore, in prova del delitto. ivi, 67. — *ib.* l. 25.

Il marito che uccideva sua moglie nell' adulterio, non era condannato all' ultimo supplizio. Imperciocchè è assai difficile per un marito il temperare sì giusto dolore. Egli veniva soltanto relegato in un' isola, supposto che fosse di condisione onesta. Quand' era di stato inferiore, veniva condannato ai pubblici lavori in perpetuo. ivi, 64. — *ib.* l. 38 § 8.

30. L' adulterio della donna non pregiudica allo stato del fanciollo ch' ella porta. Imperciocchè può la madre essere adultera ed il figlio legittimo. ivi, 46. — *ib.* l. 11 § 9.

31. In questo titolo del Digesto non si fa mensione della pena dell' adulterio per la donna o per l' uomo. — Costantino pronunsiò la pena di morte. l. 30 § 1 Cod. *Ad legem Juliam de adult.* — Giustiniano condannò la donna ad essere rinchiusa in un monastero, con la Nov. 134, cap. 10, donde fu tratta l' autentica *sed hodie*. V. appresso n. 47 a 49.

32. Se un figlio era sorpreso in adulterio con la moglie di suo padre, il padre non poteva ucciderlo. Poichè la podestà paterna dee consistere in bontà e non in atrocità. I, 6, 18. — l. 5. *De lege Pompeja de parricidiis.*

Eppure abbiam veduto ch' egli poteva uccidere la propria figlia in sua podestà da lui sorpresa in adulterio; ma ciò esser doveva *in ipsis rebus venereis*, e percotendo dello stesso colpo il complice: ora nel caso del figlio sor-

preso in adulterio con la moglie appunto del padre suo, il padre che gli aveva sorpresi non poteva percuotere d'uno stesso colpo i due colpevoli; poichè, siccome abbiamo veduto, il marito non poteva uccidere la propria moglie sorpresa in adulterio senza incorrere almeno la pena della relegazione.

33. Al marito è permesso di uccidere colui ch'egli sospetta di adulterio con sua moglie, se lo trova con esso lei, o in casa di esso lui o di esso lei, o nelle taverne, o nella casa stessa del sospettato, dopo d'avergli intimato tre volte per iscritto, in presenza di tre testimonii degni di fede, di non più frequentarla. Autent. *Si quis ad leg. Juliam de adulter.*; Cod. lib. 9 tit. 9, Nov. 117 cap. ult.

34. La donna adultera può accampare la eccezione dell'adulterio di suo marito per impedire ch'egli non lucri la dote. XXIV, 2, 12. — l. 39 et 47 *Soluto matrim. dos quemadm. petatur.*

35. La legge contro l'adulterio non poteva applicarsi alle serve di taverna, sebbene dovesse applicarsi alle padrone di taverna. l. 29 Cod. d. t. — Notano alcuni che Costantino avrebbe voluto, mediante la distinzione da lui fatta in questa legge tra la padrona della taverna e la sua serva, cancellare l'onta della nascita di lui, ch'era figlio di una madre che aveva tenuto taverna. XLVIII, 5, 8.

36. Lo schiavo stesso, dopo la sua emancipazione, non poteva accusare d'adulterio quella che s'era unita con lui per *contubernium* durante la sua servitù. l. 24 Cod. *Ad leg. Jul. de adult. et stupro.* Nonostante, secondo la l. 13 § 1 et 3 ff. *Ad leg. Jul. de adult.* o sia legittima la moglie o illegittima, il marito può instituire l'accusa. Infatti, soggiugne essa l., questa legge (Giulia) risguarda tutt' i matrimonj...., nè è permesso di violare qual siasi matrimonio. XLVIII, 5, 4 e 5.

37. Affinchè l'adulterio sia punito capitalmente in una donna, è uopo che la sia stata o la sia ancora maritata, la sia libera ed onesta. Ora per donna maritata non s'intende strettamente una donna congiunta in matrimonio legittimo, ma una donna che ha contratto qualsiasi matrimonio. ivi. V. Matrimonio.

38. Non commettendosi adulterio se non con donna maritata o per lo meno promessa; la legge Giulia non cade sopra colui che desiderando la moglie altrui a parte del suo letto, l'ha persuasa con maliziosi artifizj a far divorzio da suo marito, e l'ha poscia presa in isposa. Costui per altro non va impunito; chè l'imp. Adriano relegò per tre anni uno il quale s'era reso colpevole di tale malizia. XLVIII, 5, 6. — l. 8 *De divort.*

39. Per le serve che avessero commesso adulterio, non valeva la legge Giulia, ma sì l'azione Della legge Aquilia, quella D'ingiurie e la pretoria Del servo corrotto. ivi, 7. — l. 6 *Ad legem Juliam de adult.*

40. Erano eccettuate dalla legge contro l'adulterio le donne che pubblicamente vendevano merci. ivi, 8. — Paul. *Sent.* lib. 2, tit. 27 § 10. — Erano pure eccettuate le donne di teatro, e quelle che pubblicamente vivono di prostituzione.

41. Ponno due adulteri della moglie essere accusati ad un tempo; più di due non ponno. ivi, 13. — *ib.* § 10.

Sebbene non si permette ad un liberto di intaccare le riputazione della sua patrona, pure gli si permette come marito di accusarla di adulterio, risguardando questo come una ingiuria atroce. ivi, 18. — l. 6 § 3 h. t.

42. I sessanta giorni durante i quali il padre od il marito della donna possono accusarla di adulterio, corrono dal dì del divorzio. ivi, 19. — l. 30 § 8. — E sono utili, a meno che occupazioni pubbliche non abbiano impedito di fare l'accusa; nel qual caso tal dilazione può essere prorogata. ivi, 19. — l. 21 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.*

I giorni festivi sono computati nei sessanta dì che si concedono al marito che vuole accusare. ivi, 21. — l. 11 § 6 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

43. Dicendosi che non si può accusare di adulterio durante il matrimonio, s'intende di quel matrimonio durante il quale l'adulterio è stato commesso, non di quello contratto dopo. ivi, 31. — *ib.* l. 5.

44. Una donna maritata non può più essere accusata da chi, avendo accusato il suo complice ha soccombuto in tale accusa; nè esserlo da un altro se il complice fu assolto: e però se ella colluse coll'adultero e questo venne assolto, sarà sicura in confronto di chiunque. ivi, 33. — *ib.* l. 29 § 3.

Ma non vi è necessità di accusare prima il complice, se non quando la donna è maritata; poichè se è vedova, l'accusatore è libero di accusare l'uno o l'altra. ivi, 34. — *ib.* l. 15 § 8.

Infine, sebbene non possa la donna maritata essere accusata prima che il suo complice sia con-

dannato, basta nulladimeno che l'accusa le sia stata denunciata prima del suo matrimonio. XLVIII, 5, 35. — l. 39 § 2 *Ad legem Juliam de adult.*

Poco importa che il primo marito abbia fatto questa denunzia da sè o per procuratore. ivi. — *ib.* l. 17 § 4.

45. Per l'accusa d'adulterio c'era la prescrizione da parte del marito, se prima non restituiva alla moglie la dote od altro danaro a lei dovuto per altra causa; ma venne abrogata tale prescrizione da Teodosio, Arcadio ed Onorio, massimamente per questo perchè l'azione civile vuol essere posposta alla criminale. ivi, 46. — l. 33 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.*

L'adultero non può giovarsi di verona prescrizione, per essere morta la donna. ivi, 47. — l. 11 § 4 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

Quelle prescrizioni che sogliono opporsi a chi accusa d'adulterio, ponno esserlo prima che l'incolpato sia ascritto fra i rei, non dopo. ivi, 48. — *ib.* l. 15 § 7.

46. Nello instituire l'accusa di adulterio deesi badare che uno non dinanzii nello stesso tempo la donna e l'adultero. ivi, 49. — d. l. 15 § 9.

Ma due persone possono accusare nel medesimo tempo, l'una la donna e l'altra l'adultero; perchè se la donna si rimaritasse prima della denunzia, non potrebbe più essere accusata. ivi, 50. — *ib.* l. 17 § 6

47. Quanto alla forma dell'accusa d'adulterio, essa non è diversa da quella degli altri giudizj pubblici; sol che nè il marito nè il padre, quando accusano *jure mariti* o *jure patris*, non sono obbligati alla inscrizione, purchè accusino di buona fede. ivi, 51. — l. 30 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.* ¶ nec inscriptionis; ap. Pariatorem tit. 4 § 4 ex Pauli lib. sing. *de Adult.*

Per la nov. 117 cap. 8 § 2, anche il marito che accusa la moglie di adulterio, dee sottoscriversi nel libello di accusa.

48. È singolare nell'accusa di adulterio, che si debbono porre alla tortura tutti i servi, così del marito come della moglie, i quali erano nella casa al tempo dell'adulterio. ivi, 52. — l. 27 § 6 ff. *Ad legem Juliam de adult.*; l. 32 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.*

E ciò ha luogo tanto se il marito accusa *jure mariti*, quanto se com' estraneo. ivi, 53. — l. 6 Cod. d. tit. ¶ et qui.

Inoltre, quest'accusa non ammette dilazioni, tranne per la esibizione delle persone. XLVIII, 5, 54. — l. 41 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

49. Le donne convinte di adulterio sono condannate a perdere la metà della dote ed il terzo de' beni, e di più alla relegazione in un'isola. Gli adulteri perdono la metà dei beni, e vengono relegati in un'altra isola. Per altro, questa relegazione dell'adultero pare dovess' essere temporaria. — La pena ordinaria portata dalla legge Giulia, non v'ha dubbio, era la sola relegazione. Ma è probabile che le altre sieno state aggiunte da posteriori costituzioni, forse di Marco e di Severo, che ora sono perite affatto. ivi, 55. — Paul. *Sentent.* lib. 2 tit. 27 § 13.

50. Più gravemente era punito il liberto che commetteva adulterio con la moglie del patrono, quand'anche avesse ottenuto il diritto degli anelli d'oro. ivi, 56. — l. 42 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

51. Costantino decretò che, se il servo commette adulterio con la sua padrona, sia bruciato vivo, e la donna punita del capo: ai figli nati da tale adulterio lasciavasi la libertà, ma toglievasi il diritto di succedere alla madre. — La nov. 134 cap. 10 mitigò la pena dell'adulterio, ordinando che la donna fosse flagellata poi chiusa in un monastero, donde il marito poteva dopo due anni levarla e riprenderla; altrimenti ella doveva rimanervi perpetuamente, e i beni di lei passare al monastero, conservati ai discendenti i due terzi, e, in lor mancanza, il terzo agli ascendenti. ivi, 57. — l. un. Cod. *De mulier. quae se propr. serv.*

Per una costituzione anonima agli adulteri dopo flagellati e tosati venivano mozze le narici: i ruffiani ed i ministri dell'adulterio, battuti e tosati, poi relegati in perpetuo. ivi. — l. fin. Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.*

52. Anche al padre adottivo è permesso di uccidere di propria mano l'adultero con la figlia di lui, colto nell'atto in casa propria o del genero. ivi, 58. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 27 § 1.

53. Basta che il padre abbia la figlia sotto la sua podestà nel momento che la uccide, non già allora quando la maritò; chè potrebbe in seguito essere ritornata. ivi, 59. — l. 23 § 1 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

Anche se è figlio di famiglia, il padre può ucciderla.. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 27 § 2.

Nè la dignità o la condizione dell'adultera

importano divario. XLVIII, 5, 59. — Pariat. *Collat. leg. Mosaic.* tit. IV § 2.

54. Non basta che l'adultero sia sorpreso di notte nel letto del marito: chè avrebbe potuto introdurvisi per altro fine. ivi, 5, 61.

55. La legge Giulia punisce anche coloro che con l'opera o col consiglio prestano in qualunque modo ajuto perchè l'adulterio venga commesso. Nè soltanto chi prestò al delitto la *sua casa* in istretto senso, ma anche se procurò quella di un amico o un campo o un bagno; ed anche è punito del pari chi procorò un qualsiasi convegno per trattare di adulterio. ivi, 86. — l. 9 § 1 et 2 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

È punito del pari chi persuase di commettere l'adulterio. ivi. — *ib.* l. 12.

E similmente sono puniti coloro per cui ajuto o consiglio l'adultero si riscattò dall'accusa mediante danaro od altro. ivi, 87. — *ib.* l. 14.

Si dee però distinguere in chi dà danaro all' accusatore perchè non lo accusi, se il faccia per occultare la sua turpitudine, o per paura dell'accusatore: chè in questo caso può farselo restituire. ivi. — l. 23 § 1 Cod. *Ad legem Juliam de adult. et stupro.*

Tutte le cose dette riguardo all'ajuto o consiglio prestato per l'adulterio, risguardano così le donne come gli uomini. ivi, 88. — l. 10 § 1 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

ADUNANZA. V. Collegio e Corporazione.

ADVENA (forestiere). Quegli che ha lasciato il proprio domicilio per recarsi (*venire*) a dimorare altrove. L, 16, 112. — l. 239 § 4 *De verb. signif.*

Ancorchè non vi fermi suo domicilio: e in ciò differisce dall' *incola*. ivi. — d. l. 239 § 2. V. Incola.

ADVERSUS. Dicesi p. e. *adversus edictum*, *adversus sententiam*, *adversus pactum*, di chi opera checchessia in onta, in opposizione, contro a ciò che importa l'editto, la sentenza, il patto. Così dicesi che fa *adversus edictum* chi fa ciò che il Pretore ha vietato. L, 16, 21. — l. 102 *De reg. juris.*

In senso più lato dicesi *adversus* anche di chi non fa ciò che gli fu ordinato di fare. L, 17, 10 e 29. — *ib.* l. 121.

ADVOCATI. Si chiamano così tutti coloro che pongono studio nella difesa delle cause; non già coloro che ricevono danaro per la trattazione senza intervento. V. Avvocato.

ADVOCATIO. Si prende ora per lo stesso operato dell'avvocato, cioè per la postulazione ed il patrocinio; ora per lo stesso ordine degli avvocati; p. e. *Advocatio Caesariensis*, l'ordine degli avvocati di Cesarea. — L, 16, 21.

AEDES. Nome che si dà alle case di città: quelle di campagna chiamansi *villae* se servono alla coltivazione delle terre, *praetoria* se al diporto. L, 16, 103. — l. 211 *De verbor. signif.*

2. *Aedes optimae maximae* sono le case di città franche di ogni peso e servitù. ivi, 228. — *ib.* l. 90.

AEDIFICARE. Dicesi non soltanto di chi costruisce (*molitur*) un lavoro nuovo (*novum opus*), ma eziandio di chi vuole rifarlo. L, 16, 22. — l. 1 § 9 *De mort. infer.*

AEDIFICII PARS. Tali sono generalmente le cose che servono all'uso perpetuo dell'edifizio, non all'uso momentaneo. ivi. — l. 17 § 7 *De act. empti.*

2. E però un lastrico fatto in alcun luogo di tavole che si ponessero l'inverno e si togliessero la state, è *pars aedificii*, tendo quelle tavole destinate ad un uso perpetuo, sebbene vengano nel mezzo tempo levate. ivi. — l. 242 § fin. *De verb. signif.*

3. È parte dell'edifizio o della casa (*aedium*) la controporta (*protyrum*). ivi. — *ib.* l. 245 § 1.

4. È parte dell'edifizio il piombo posto nelle tegole, non quello che copre il passeggio del capo di casa (*hypaetrum*). ivi. — d. l. 242 § 2.

5. Le statue affisse a basi conteste, o le tavole assicurate con catene o affisse alla parete, e le lucerne similmente affisse, non sono parte dell'edifizio, servendo più all' ornamento che all'integrante di esso. ivi. — sup. d. l. 245 pr.

AEDILES. Anticamente furono costituite due persone plebee che aver dovevano cura degli edifizj (*aedes*) ne' quali la plebe faceva sue deliberazioni (*plebiscita*). ivi. — l. 2 §. 21 *De orig. juris.*

2. In appresso furono creati gli *edili curuli*, e poscia i *cereali* (V. Edili), e così in più magistratore di edili fu ripartita la sorveglianza della città di Roma. ivi.

3. Festo dice che *edile* fu in origine chiamato quel magistrato che aveva cura non soltanto degli edifizj sacri ma eziandio dei privati. Egli dice che fu poi chiamato *aedilis* perchè la plebe aveva *facile adito* presso di lui. ivi.

AEDITUUS. Il costode del tempio (*aedes*), ove si facevano i depositi. L, 16, 22.

AEDIUM PARS. V. sopra AEDIFICII PARS.

AELIA SENTIA. Legge di due capi, della quale si fa spesso menzione: uno di essi proibiva al minore di venticinque anni che manumettesse i suoi servi fuorchè per causa legittima approvata dal consiglio; l' altro annullava le libertà lasciate in frode de' creditori. ivi.

AEQUE. Questo vocabolo nei testamenti indica dovere le parti essere *virili*, cioè *eguali*. P. e. *Primus et fratris mei filii aeque heredes sunto.* Se non ci fosse quella parola, la eredità verrebbe divisa per metà tra Primo ed i figli del fratello. ivi. — l. 13 *De hered. inst.*

AES. Significa danaro, pecunia, moneta in genere; e sebbene originariamente valesse *rame*, pure si chiamarono con questo nome anche le monete d' oro (*nummos aureos*). ivi. — l. 159 *De verb. signif.*

2. *Aes suum.* Quello che ci è dovuto. ivi. — *ib.* l. 213 § 1.

3. *Aes alienum.* Quello che noi dobbiamo. ivi.

AESTIMATIO. V. PLURIS ET QUANTI.

AESTIMATORIA (Actio). Quella che compete a colui il quale diede ad un altro una cosa per portarla in giro e venderla col patto che, rimanendo la cosa stessa invenduta, ella rimanesse di lui e ne fosse dato il valore a chi l' avea consegnata. L, 16, 22.

2. In altro senso chiamasi con tal nome l'azione data al compratore contra il venditore, affinchè questo rilasci del prezzo tanto quanto avrebbe quegli pagato di meno se avesse conosciuto il difetto della cosa venduta. Dicesi altrimenti *Quanti minoris.* ivi.

AESTIMATUS IN DOTEM DATUS. Così chiamavasi propriamente il fondo che viene dato in dote affinchè il marito sia tenuto a restituire, dopo sciolto il matrimonio, non già il fondo stesso ma la somma per cui fu stimato. Si oppone all' *inaestimatus* ossia dotale. ivi.

AFFEZIONE. Ne' giudizj di buona fede la si debbe avere in considerazione. XVII, 1, 7. — l. 54 *Mandati vel contra.*

AFFINES o *CONFINES.* Chiamansi così (p. e. nella legge delle XII tavole) i proprietarii di predii vicini. L, 16, 30.

AFFINI. V. appresso AFFINITA'.

AFFINITA'. V. il tit. 10 lib. 58 *De gradibus et affinibus et nominib. eorum;* Inst. lib. 3 tit. 6 *De gradibus cognationum;* 7 *De servili cognatione.*

1. Affini sono i parenti (*cognati*) del marito e della moglie. XXXVIII, 10 (volg. 11), 43. — l. 4 § 34 *De grad. et affin. et nomin. eorum.*

Dunque affinità è la parentela di un conjuge coi parenti (*cognati*) dell'altro. XXIII, 2, 34.

2. Affini si dicono tra loro anche i parenti (*cognati*) del fidanzato e della fidanzata. Così il fidanzato era chiamato genero del padre o della madre della sua fidanzata; e reciprocamente il padre e la madre del fidanzato o della fidanzata erano riputati suocero e suocera del fidanzato della figlia loro o della fidanzata del loro figlio. ivi, 47. — l. 6 § 1 et l. 8 *De grad. et affin.*

3. I nomi degli affini sono: Suocero (*socer*), padre del marito o della moglie; Suocera (*socrus*), madre del marito o della moglie; Genero (*gener*), marito della figlia; Nuora (*nurus*), moglie del figlio; Matrigna (*noverca*), moglie del padre; Patrigno (*vitricus*), marito della madre, la cui moglie ha figliuoli d'altro letto, i quali sono di lui figliastri o figliastre; Figliastro, figliastra (*privignus, privigna*), figlio o figlia della moglie, nato o nata da altra padre; figlio o figlia del marito, nato o nato da altra madre. ivi, 44 e 45. — *ib.* l. 4 § 4 e 6.

Il fratello del marito, cognato della moglie, chiamavasi *levir*; sua sorella, cognata della moglie, chiamavasi *glos.* ivi, 45 e 46. — *ib.* § 6.

Noi chiamiamo *cognato* e *cognata* il fratello e la sorella anche della moglie, e per estensione anche il marito di tale cognata: ma i Romani per queste persone non avevano nomi particolari.

Le mogli di due fratelli chiamavansi *janitrices* o piuttosto *inateres.* ivi. — d. § 6. — Appo noi si chiamano fra loro cognate anche queste.

Oltre questi differenti nomi d' affini, havvi ancora quelli di *prosocer* o *socer magnus*, avo del marito o della moglie; *prosocrus* o *socrus magna*, ava del marito o della moglie; *progener*, marito della nipote (figlia del figlio); *pronurus*, moglie del nipote (figlio del figlio). ivi. — *ib.*

4. Si considera, quanto al matrimonio ed a' suoi impedimenti dirimenti, non soltanto l'affinità civile, ma eziandio l'affinità meramente naturale, quand' anche fosse dubbiosa. XXIII,

2, 32 e 36. — l. 14 § 2 et 3, et l. 54 *De ritu nuptiarum.*

5. Propriamente parlando, l'affinità non ammette gradi nè linee. XXXVIII, 10, 44. — l. 4 § 5. — *De grad. et affin.* — Ma impropriamente si chiamano gradi anche quelli d'affinità, onde la l. 10 (ivi, 1) dice: *Jurisconsultus cognatorum gradus et affinium nosse debet.* Così si dice che la moglie di un mio parente *(cognatus)* m'è *affine* nello stesso grado ch'egli m'è *cognato;* ed e converso dicesi che i parenti *(cognati)* di mia moglie mi sono affini nello stesso grado in cui sono parenti *(cognati)* di mia moglie. ivi.

6. Non v'è parentela *(cognatio)* nè affinità se non per mezzo di matrimonio legittimo. ivi, 47. — l. 4 § 8 *De grad. et affin.*

Tuttavia, per anticipazione di diritto, i nomi di suocero, suocera, genero e nuora s'acquistano anche pe' semplici sposali. ivi. — *ib.* l. 8. Vedi sopra n. 1.

7. L'affinità si contrae non solo cogli agnati del conjuge, ma anche coi semplici cognati. Così la moglie di mio nipote (figlio di mia figlia) è mia nuora (*ib.* l. 6 in princ.): ed è figliastro anche il figlio spurio nato dalla donna che poi divenne mia moglie, e quello nato da una concubina che poi si maritò ad altrui. ivi, 48. — *ib.* l. 7.

8. I libertini e le libertine ponno essere affini fra di loro. ivi. — *ib.* l. 4 § 9.

Ma in forza di adozione nè si contrae affinità, nè la contratta, si scioglie. ivi, 49. — d. l. 4 § 10.

9. I diritti di affinità non vengono tolti dalla minima diminuzione di capo, ma sì dalla massima. ivi, 50. — d. l. 4 § 11.

10. Per affinità non possono contrarre matrimonio il figliastro o la figliastra con la matrigna o col patrigno, nè il suocero o la suocera con la nuora o col genero. Sotto le quali denominazioni si comprendono gli ascendenti ed i discendenti delle dette persone. XXIII, 2, 34. — l. 4 § 7 *De grad. et affin.*

11. Valentiniano, Teodosio ed Arcadio estesero l'impedimento dell'affinità anche alla linea collaterale, prescrivendo che non fosse più lecito di torre in moglie la moglie del fratello o di ammogliarsi con due sorelle consecutivamente. ivi, 35. — l. 5 Cod. *De incest. nupt.*

12. Perchè serva d'impedimento al matrimonio non è necessario che l'affinità proceda da matrimonio legittimo. Quindi si reputa che anche il concubinato produca relazione d'affinità: e però i figliuoli non possono condurre in moglie le concubine de' loro genitori perchè sarebbe azione irriverente e riprovevole *(minus religiosam et probabilem);* e facendolo, commetterebbero delitto di *stupro.* XXIII, 2, 36. — l. 4 Cod. *De nupt.*

13. Non v'è affinità tra due figliastri; quindi fra essi può seguire matrimonio. ivi, 37. — l. 34 § 2 *De ritu nuptiarum.*

AFFITTANZA. V. Locazione.

AFFITTAJUOLO. V. Locatario.

AFFITTO. V. *Pensiones.*

AFRICANO, giureconsulto celeberrimo, sebbene d'incerta epoca ed origine. Egli scrisse nove libri di *Quistioni,* de'quali moltissimi frammenti esistono nelle Pandette. Discute esattissimamente le più difficili controversie di Diritto; ma vi si osserva grande sottilità nel disputare ed oscurità nelle parole. Pref. P. II, 1, 55.

AGENTE. V. Gestore, Institore e Mandatario.

AGER. Non sono altrimente sinonimi *ager, fundus, possessio* e *praedium.* — Dicesi *ager* il fondo in quanto serve agli usi dell'uomo, e però significa meno che *fundus.* — Quanto a *possessio,* la differenza sta in ciò, che *ager* serve sempre a denotare la proprietà, *possessio* l'uso. — Anche l'*ager* si può dir *praedium* come la *possessio.* L, 16, 103. — l. 115 *De verb. signif.*

2. Altra differenza tra *ager* e *fundus* è questa, che *ager* dicesi un luogo di campagna senza edifizio; e l'*ager* con edifizio chiamasi *fundus.* ivi. — *ib.* l. 211.

3. *Ager emphytheuticarius* o *vectigalis* chiamavasi un campo affittato in perpetuo, verso una corrisponsione annua. VI, 3, 1. — l. 1 *Si ager vectigalis.*

AGERE. Significa condurre, e dicesi degli animali che si menano. L, 16, 96. — l. 235 *De verb. signif.* V. *Actum.*

AGGIUDICAZIONE. V. Confini, Divisione, Eredita', *Hasta,* Incanto, Miglioria, Vendita.

AGNOSCI SUUS HERES. Dicesi di colui il quale dopo il testamento entrò nel primo grado della famiglia del testatore, sia nascendo, sia succedendo in luogo del defunto o dell'emancipato che lo precedeva, ovvero mediante adozione del testatore. L, 16, 19.

AGNATI. Erano i cognati del sesso virile, discendenti dalla medesima persona. XXXVIII, 16 (alias 17), 13. — l. 2 § 1 *De suis et legit. hered.*

Gli agnati erano i cognati per maschi; p. e. il fratello del padre, il figlio di esso fratello, e via discorrendo. XXVI, 7, 2. — l. 7 *De legit. tutor.*

Gli agnati erano coloro i quali erano cognati per via de' loro padri. XXXVIII, 10 (volg. 11), 3. — l. 10 § 2 *De grad. et affin.*

2. Il figlio era il primo agnato di suo padre. XXXVIII, 16 (volg. 17), 14. — l. 12 *De suis et legit. hered.* — Gli agnati sono i maschi del nome.

3. Fra agnati e cognati c'è la differenza che havvi fra il genere e la specie: chi è agnato è anche cognato, ma non chi è cognato è anche agnato. L'una è denominazione civile, l'altra naturale. XXXVIII, 10 (volg. 11), 3. — l. 10 § 4 *De grad. et affin.*.

4. I più prossimi fra gli agnati chiamansi suoi. V. Suo.

5. La distinzione fra agnati e cognati fu tolta dalla Nov. 118, cap. 4.

6. La legge delle XII tavole non distingue i consanguinei dagli altri agnati, e li chiama tutti generalmente agnati. In appresso a' tempi della media giurisprudenza incominciarono a distinguersi, per la ragione che ne' consanguinei non si bada al sesso, dove negli altri gradi degli agnati vengono ammessi i soli maschi. XXX, 16 (volg. 17), 13.

Ora, l'eredità degl' ingenui, dopo i consanguinei, va conferita agli agnati. V. Eredità.

AGNAZIONE. È la cognazione civile. V. sopra Agnati.

2. I diritti di agnazione (del pari che quelli di consanguineità) venivano dal padre. XXXVIII, 8 (volg. 9), 4. — l. 4 *Unde cognati.*

3. L'agnazione si formava mediante i maschi. XXXVIII, 10 (volg. 11), 3. — l. 4 § 2 in f. *De grad. et affin.*

4. Non poteva uno rinunziare al proprio diritto di agnazione, mediante patto. II, 14, 41. — l. 3 *De pactis.*

AGNELLI *(Agni)*. Si reputano tali quelli che han meno di un anno. L, 16, 23. — l. 60 *De leg.* 3.°

2. Tuttavolta in alcuni luoghi reputansi pecore *(oves)* quando sono giunti in istato di poter essere tosati. V. *Oves*.

AGRIMENSORE. V. lib. 11, tit. 6 *Si mensor falsum modium dixerit.*

1. Il pretore dava l'azione *in factum* contro l'agrimensore che avea fatto una falsa misura de' campi. XI, 6, 1. — l. 1 d. tit.

Ma quest'azione non avea luogo se non in quanto v'entrasse dolo o frode. XI, 6, 3. — l. 1 § 1 *Si mensor falsum modium dixerit.*

La medesima azione era concessa per la misura di derrate ed altre cose. ivi, 2 e 10. — *ib.* l. 5, 6 et 7.

2. Quando non c'era nè frode nè dolo malo, ma soltanto imperizia od anche negligenza, quegli che adoperava l'agrimensore doveva imputare a sè la sua cattiva scelta. ivi, 3. — d. l. 1 § 1. — E quegli non aveva azione contro l'agrimensore. — Così è perchè allora l'agrimensura non era una professione pubblica; l'ufficio di agrimensore o misuratore era riputato amichevole, e in conseguenza qualificavasi di onorario ciò che gli era offerto o promesso per riconoscerlo del suo lavoro. E però non poteva aver luogo contro di lui l'azione *ex locato*. ivi, 1. — d. l. 1.

E non essendo risponsabile che del proprio delitto o quasi-delitto, l'azione intentabile contro di lui non poteva esserlo contro i suoi eredi. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 5.

Ad ogni modo, tale azione non può essere intentata che da quello al quale importa che la misura fosse giusta, e soltanto fino alla concorrenza dell'interesse ch'egli può avervi: quindi egli non ha più azione se fu indennizzato da quello in cui favore era stata fatta la falsa misura. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 1, 2 et 3.

3. È tenuto a quest'azione il solo agrimensore che fece il falso rapporto, in qualunque maniera il rapporto sia stato rimesso fra le mani delle parti, essendo egli anche risponsabile del dolo con che ha operato chi fosse da lui stato incaricato di operare. Ivi, 5. — *ib.* l. 2 § 1.

4. Nè solamente l'agrimensore da me incaricato è tenuto a quest'azione, ma eziandio quello nominato dal giudice. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 4.

5. Se furono incaricati due agrimensori, ed entrambi fecero dolosamente le operazioni, potranno essere tenuti solidariamente ameodui. ivi, 7. — d. l. 3.

6. Quest'azione è perpetua, traendo origine non dalla costituzione de' confini, ma dall'assunzione dell'impresa. ivi, 9. — *ib.* l. 4.

ALBERGATORI *(caupones)*. Chiamansi coloro che tengono albergo o locanda per servigio de' viandanti. IV, 9, 2. — l. 1 § 5 *Nautae, caup.* etc.

2. Essi sono tenuti tanto per sè, quanto pei loro commessi, alla custodia degli effetti

ricevuti dai viandanti, alla loro restituzione, od alla reintegrazione nel caso di deperimento o di furto. IV, 9, 2. — l. 1 § 5 *Nautae, caup. etc.* V. anche Osti.

ALBERI. V. lib. 43, tit. 27 *De arboribus caedendis;* lib. 47, tit. 7 *Arborum furtim caesarum.*

1. La parola *albero* comprende le vigne ed altri arboscelli; p. e. l'ellera, la canna, i salici, ed anche i rami di salice piantati novellamente, almeno allora che han preso radice: così pure le piante od arbusti trasportati da un semenzaio, comechè non abbiano per anco fatto presa; e parimente gli arbusti sradicati, se ponno essere rimessi in piede, o se possono essere trasportati altrove; ed eziandio i ceppi d'olivi, sì quelli che hanno già messo radici, sì quelli che non ne hanno messo per anco. XLVII, 7, 1. — l. 3 *Arborum furtim caesarum.*

Ma non si può riputare albero ciò ch'è sì tenero tuttavia da doversi riguardare anzi come erba. ivi. — *ib.* l. 4.

2. Se si vendono degli alberi esistenti sopra un fondo, il compratore non ne diventa proprietario che quando sono abbattuti. XLI, 1, 49. — l. 40 *De actionibus empti et venditi.*

3. Se un albero è dal vento rovesciato dal fondo vicino sopra il mio, io ho azione contro il padrone del fondo per farlo tor via. XLIII, 27, 3. — l. 2 *De arboribus caedendis.*

4. Gli alberi piantati sul suolo altrui sono del suolo quando vi han posto radice. XLI, 1, 19 e 24. — l. 7 § 12 et l. 26 § 2 *De acquir. rer. dom.*

E altrimenti se non v'hanno posto ancora radice. VI, 1, 3 — l. 5 § 3 *De rei vindic.*

5. Se un albero piantato sul confine vi gitta radici, esso diventa comune. XLI, 1, 19. — d. l. 7 § 13 *De acquir. rer. dom.* — Inst. § 31 *De rer. divis.*

6. Gli alberi dovevano essere piantati a cinque piedi dal terreno altrui. X, 1, 15. — l. 13 *Finium regund.* — È la legge detta *quinque pedum*: fu portata ad Atene da Solone.

Se piantasi un olivo od un fico, debbonsi lasciare nove piedi di distanza. — Se piantasi una siepe, basta di non avanzare sul terreno altrui, passando il confine: *terminum ne excedito.* ivi.

7. Sebbene gli alberi siano del suolo ove furono piantati, allorchè vi gittarono radici; pure quegli al quale appartennero ha azione utile per domandarne la stima. VI, 1, 6. — l. 5 § 3 et l. 23 § 5 *De rei vindic.*

Senza pregiudizio dell'azione di furto, se n'è il caso. Inst. § 34 in f. *De rer. divis.*

8. Chiunque può tagliare l'albero che pende sopra la sua casa, e impadronirsene, se il padrone dell'albero non lo taglia egli stesso. XLIII, 27, 1. — l. 1 *De arbor. caed.*

9. Chiunque può abbattere i rami dell'albero che pendono sopra il suo campo, ed appropriarseli, se il padrone non gli abbatte egli stesso. ivi, 3. — d. l. 1 § 7.

10. I rami possono essere abbattuti fino a quindici piedi da terra. La legge delle XII tavole ha ordinato così, perchè l'ombra dell'albero pendente non noccia al fondo vicino. ivi. — d. l. 1 § 8.

11. Secondo la detta legge delle XII tavole, il vicino sul fondo del quale pendeva il mio albero rovesciato dal vento, aveva azione contro di me perch'io avessi a farlo strappare e tor via. ivi. — *ib.* l. 2.

12. Il proprietario dell'albero pendente ha tre giorni per raccogliere i frutti caduti nel fondo del suo vicino. XLIII, 28, 1. — l. un. *De glande legenda;* X, 4, 14. — l. 9 § 1 *Ad exhibendum.*

13. Gli alberi di alto fusto reputasi che facciano parte del fondo. XXIV, 3, 43. — l. 7 § 12 *De soluto matrim.*

Essi non cadono nell'usufrutto. VII, 1, 7. — l. 11 *De usufr. et quemadm.*

14. L'azione di furto non ha sempre luogo per gli alberi tagliati furtivamente; potendosi tagliarli furtivamente senza rubarli. LXVII, 7, 3. — l. 7 § 1 *Arborum furtim caesarum.* E allora, come osserva Gotifredo, ha luogo l'azione Aquiliana.

L'azione Di furto (*Ad exhibendum et Condictio*) ha luogo quando uno ebbe disegno di appropriarseli. ivi, 7. — *ib.* l. 8 § 2.

15. L'azione Per gli alberi tagliati ha luogo, sia che uno gli abbia tagliati, sia che gli abbia fatti tagliare. ivi, 5. — d. l. 7 § 4.

16. Se più persone hanno tagliato furtivamente, havvi azione contro ciascuna per l'intero. ivi. — *ib.* l. 6 in princ.

17. Quando un albero estende le sue radici sul fondo vicino, il padrone di esso fondo vicino non può tagliarle; ma farà vietare al vicino che le lasci estendere sul suo terreno; e l'albero continuerà ad appartenere a quello nel cui fondo è prima cresciuto. ivi, 3. — d. l. 1 § 2.

18. La condanna per alberi tagliati furtivamente, ma non portati via, era del doppio della stima del danno. Quanto alla stima del danno, si deduceva, sull'ammontare di tutto il danno effettivo, il valore di quelli tra gli alberi tagliati che non erano stati portati via. LXVII, 7; 6. — l. 7 § 7, et l. 8 in princ. *Arborum furtim caesarum*,

Ma nel doppio era compreso il simplo; dacchè l'azione non era meramente penale, a differenza della pena del doppio alla quale era condannato il ladro non manifesto, indipendentemente dalla restituzione della cosa rubata o del suo valore. Di più quest'azione, sebbene penale, era perpetua; poichè si trasmetteva agli eredi od altri successori, tuttochè non per anco intentata: per altro non avea luogo contro gli eredi del delinquente. ivi, 5. — d. l. 7 § 6.

19. La legge fa uso delle parole *caedere*, *cingere*, *subsecare*, che tutte importano *tagliare*. V. quelle voci. — Ma se uno svelse l'albero dalla radice o lo estirpò, egli non è tenuto a quest'azione perchè non tagliò *(caedit)* nè scortecciò *(succidit)* nè segò *(subsecuit)*: bensì sarà tenuto all'Aquilia, per aver rotto. ivi, 2. — *ib.* l. 7 § 2.

20. Tagliati furtivamente *(furtim)* ossia clandestinamente *(clam)* si reputano gli alberi tagliati alla insaputa del proprietario e con animo di occultarglielo. ivi, 3. — d. l. 7 princ.

Colui che per forza taglia sapendolo il proprietario, non è tenuto a quest'azione. ivi. — *ib.* l. 8 § 3.

21. In forza della legge delle XII tavole, colui ch'era convenuto in giudizio con questa azione, veniva condannato a pagare venticinque pezzi di rame per ciascun albero tagliato. Ma questa pena andò in disuso e successe l'azione derivante dall'editto del pretore. V. sopra n. 18.

22. Quest'azione concorre coll'interdetto *Quod vi aut clam*. ivi, 7. — *ib.* l. 11.

23. Coloro che tagliano alberi, e massime viti, vengono puniti come ladroni. ivi, 8. — *ib.* l. 2.

24. Coloro che nottetempo attroppati tagliano alberi fruttiferi, vengono condannati temporariamente a' pubblici lavori; e se sono persone di riguardo, vengono costrette a risarcire il danno, o rimosse dalla curia o rilegate. ivi. — Paul. *Sent.*, lib. 5, tit. 17 § fin.

ALBINAGGIO. Il diritto d'albinaggio, ossia di succedere ad uno straniero, avea luogo a profitto del fisco. XXXIV, 9, 8. — l. 32 *De jure fisci*.

ALBO *(Album)* Dicevasi *albo del Pretore* o *albo degli editti* una tavola, matricola o registro, che il pretore faceva pubblicamente esporre nel foro, nella quale egli dichiarava quant'era per osservare in tutto il tempo della sua magistratura. L, 16, 23 e II, 13, 3. — l. 1 § 1 *De edendo*.

2. *Albo delle formole* era un'altra tavola, nella quale si esponevano le varie formole delle azioni. ivi.

3. *Albo dei Decurioni*, la matricola nella quale ogni decurione era con ordine inscritto. L, 3, 1. — l. 1 *De albo scribendo*.

4. Chiunque corrompeva con pravità d'intenzione l'*albo del Pretore*, veniva condannato a cinquecento monete d'oro, od a pena corporale se servo o povero. II, 1, 28.

5. Non così dell'*albo delle formole*, perchè questo non dal pretore, ma dai giurisperiti era composto. II, 13, 3.

ALBURNIO VALENTE. V. Salvio Alburnio.

ALEATORIO. V. Contratto e Giuoco.

ALFENO VARO, chiamato *vafro* da Orazio a cagione della molta sua perizia nel gius. Era cremonese, ed ammaestrato nel gius civile da *Servio*, approfittò in guisa che fu annoverato fra i più celebri giureconsulti di quel tempo. Lasciò quaranta libri di *Digesti*, che da *Giulio Paolo* furono compendiati, e de' quali alcuni frammenti sono contenuti nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 20.

ALIENARE. Chi neglige i mezzi di acquistare, p. e. non s'ingerendo quale erede, non si reputa che *alieni*. Così pure chi non profitta del benefizio della scelta concessogli entro certo tempo. L, 16, 24. — l. 28 *De verb. signif.*

2. Dicesi che *aliena* anche chi perde per non uso una servitù. ivi.

3. Non *aliena* chi omette soltanto di possedere. ivi. — l. 119 *De reg. jur.*

4. Chi non acquista ciò che può acquistare non si reputa che *alieni* in pregiudizio dei suoi creditori; ma soltanto chi diminuisce i proprj beni. L, 17, 1726. — *ib.* l. 134.

5. Chi può *alienare*, può a più forte ragione consentire all'alienazione. ivi, 470. — *ib.* l. 165.

6. Chi può *alienare* a nostro malgrado, può eziandio a più forte ragione alienare a nostra insaputa ed in nostra assenza. ivi. — *ib.* l. 26.

7. Repotasi che *alieni* anche chi vende una cosa altrui. L, 17, 470. — l. 8 § 2 *De alien. jud. mut.*

ALIENATIO. Qualunque atto mediante il quale si trasferisce il dominio. L, 16, 24.— l. Cod. *De fund. dot.*

2. La parola *alienatio* abbraccia altresì la usucapione. Imperciocchè quegli che lascia prescrivere reputasi che alieni, p. e. se perde la servitù col non uso. ivi. — l. 28 *De verb. signif.*

ALIENATUM. Così non chiamasi propriamente ciò che rimane per anco in dominio del venditore; ma ben lo si dice *venduto.* ivi. — l. 67 *De verb. signif.* — Ciò vuol dire, finchè il venditore non ne ha fatto la tradizione. l. 20 Cod. *De pactis.*

ALIENAZIONE. V. sopra *Alienare*, *Alienatio*, *Alienatum.*

Alienazione dei fondi de' minorenni. V. lib. 27, tit. 9 *De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt sine decreto non alienandis vel supponendis;* Cod. lib. 5, tit. 71 *De praediis et aliis rebus minorum sine decreto non alienandis vel obligandis; 72 Quando decreto opus non est; 73 Si quis ignorans rem minoris esse, sine decreto comparaverit; 74 Si major factus alienationem factam, sine decreto, ratam habuerit.*

2. L'imperatore Severo con una orazione tenuta al senato proibì ai tutori ed ai curatori di alienare o impegnare i fondi rustici dei minori, anche quelli situati nei sobborghi della città, *suburbana*, senza decreto del pretore. XXVII, 9, 1. — l. 1, § 1 et 2 h. tit.

Il tutore non può vendere i fondi rustici, nemmeno sotto il pretesto che vi son debiti da pagare. Ma se il pretore vede che non si possono pagare i debiti senza vendere i fondi, ne permette la vendita. ivi, 21. — l. 5 § 9 et 10.

Non si possono sequestrare nè far vendere nè ipotecare i fondi del minore senza decreto. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 1.

Non si può alienare senza decreto nemmeno un fondo che sia sterile o pestilenziale. ivi, 18. — *ib.* l. 13.

Nè l'usufrutto nè l'uso appartenenti a' minori non possono essere venduti nè ipotecati senza decreto. ivi, 6. — d. l. 3 § 5.

Le sue cave, le sue saline, le sue miniere non possono essere alienate senza decreto. ivi, 2. — d. l. 3 § 6; l. 5 § 1.

Non si può imporre servitù sul fondo del pupillo o del minore, senza decreto; nè rimettere la servitù che ad esso appartiene. XXVII, 9, 6. — l. 3 § 5 ff. *De rebus eorum qui sub tutela* etc.

Se un fondo è legato ad un pupillo, il pupillo non può senza decreto rinunziare al legato. ivi, 5. — d. l. 5 § 8.

3. Il pretore non può permettere la vendita dei fondi, a meno che non vi siano debiti urgenti. Egli dee vedere se mai vi siano denari, od azioni che possano procurarne, affine di soddisfare i debiti. Debbe esaminare se mai vi sono altre cose da poter vendere, in vece de' fondi. — Il pretore dee considerare se mai torni meglio di torre a prestito obbligando i fondi. In questo caso dee invigilare sull'impiego delle somme accattate, e commettere alcuno *(viatorem)* che faccia constare di tale impiego e gliene certifichi. Dee pigliare avviso da' parenti. ivi, 17, 21 e 22. — d. l. 5 § 9, 10, 11 et 14.

4. Se il pretore permette la vendita, dee ordinare la vendita della possessione più piccola o meno utile, quando il prezzo ritraibile sia sufficiente pel pagamento dei debiti in discorso. Quando egli permette di vendere, non si debbe accattare; e parimente quando egli ha permesso di accattare, non si debbe vendere. ivi, 21 e 24. — d. l. 5 § 10, et l. 7 § 3.

5. La vendita (fatta di buona fede dal tutore) di un fondo senza decreto, sarebbe valida se il pupillo ne profittasse pel pagamento de' suoi debiti, massimamente se non vi fossero altri mezzi di pagarli; vale a dire, il minore che rivendicasse il fondo così venduto, dovrebbe offrire all'acquirente il totale prezzo impiegato nel pagamento de' suoi debiti con gl'interessi quali i creditori avrebbero diritto di esigerli; senza che l'acquirente gli opporrebbe utilmente l'eccezione del dolo. ivi, 18. — d. l. 13.

6. Se il padre col suo testamento ha ordinato la vendita di un fondo rustico, il tutore può venderlo validamente senza decreto, ancorchè il testamento non avesse poi effetto. ivi, 7. — *ib.* l. 14.

7. La vendita, sebbene fatta con decreto, sarebbe nulla se l'acquirente fosse il tutore sotto altrui nome per frode. XXVI, 8, 14. — *ib.* l. 9.

8. La vendita de' fondi dei minori e pupilli era permessa prima dell'orazione dell'imperatore Severo al senato, come fa supporre la decisione della l. 7 § 1 *De minoribus* (IV, 4, 14), ed il § 2 della l. 1 *De rebus eorum qui* etc. (XXVII, 9, 1). Con la detta azione egli pro-

pose di vietare la vendita e la ipoteca de' loro fondi rustici senza decreto del pretore; il quale non doveva permetterla che per soddisfare debiti considerevoli ed urgenti che altramente non si potessero soddisfare. Eccettuò per altro i fondi la cui vendita era ordinata dal testamento o dal codicillo del padre o della madre del minore; e per altro riservò al minore le sue azioni per la nullità se poteva provare che il decreto del pretore gli era stato soprappreso orrettiziamente; ma egli nulla cangiò dell'antico diritto rispetto alla vendita sia delle cose di abitazione, sia delle cose comuni col minore, sia de' pegni dati dal padre o dalla madre del minore a' loro creditori. XXVII, 9, 1. — l. 1 § 2 *De rebus eorum qui sub tutela* etc.

9. Costantino proibì inoltre la vendita delle case d'abitazione e de' mobili di pregio. Egli non permise di vendere se non quelli che non sono di riguardo e gli animali inutili. l. 22 Cod. *De administr. tutorum vel curatorum* etc.

10. Non si poteva nemmeno alienare, senza decreto, per cambio o per transazione, e ancor meno per donazione, i mobili ed immobili la cui vendita era proibita; nemmeno per donazione antenuziale; nè si potevano dare in pagamento. ll. 4, 8 et 15 Cod. *De praediis et aliis* etc.

11. Quando un fondo era comune tra più proprietarj tutti minorenni, non poteva esservi luogo ad alienazione per riparto o licitazione, *cum nemo provocare possit.* XXVII, 9, 8. — l. 17 Cod. *De praediis et aliis* etc.; l. 7 *De rebus eorum qui* etc.

12. Il pretore non poteva permettere la vendita per la semplice utilità, ma soltanto pel pagamento de' debiti urgenti. ivi, 17. — l. 5 § 14 *De reb. eor. qui* etc.

Poteva per altro, *causa cognita*, permettere al minore di disporne in favore del suo futuro congiunto, per dote e per donazione *propter nuptias*. Poteva anche ordinare la vendita dei fondi, per darne il prezzo in dote al futuro sposo della minorenne, se questi non voleva sposarla che a patto di ricevere la dote in danaro. XXII, 2, 15. — l. 22 Cod. *De administr. tutor. et curat.*; l. 61 § 1 *De jure dotium.*

13. Era uopo rivolgersi al giudice del luogo ov' erano situati i fondi, od a quello del domicilio del minorenne. XXVII, 9, 18. — l. 16 Cod. *De praediis et aliis rebus minorum*; l. 5 § 12 *De rebus eorum qui* etc.

Il giudice doveva esaminare se i debiti potessero mai essere pagati col danaro contante del minorenne o con le somme ritraibili dalle sue riscossioni, o mediante la vendita dei frutti riposti, o mediante i proventi o le percezioni prossime di rendite aspettate: doveva eziandio esaminare se, oltre i fondi, vi fossero altri oggetti da poter vendere piuttosto, e se almeno potevasi accattare, a merito moderato, per sollevare il pupillo da meriti molto più forti. Insomma, non doveva permettere la vendita de' fondi che in difetto di mezzi sufficienti ad arrestare le persecuzioni de' creditori. XXVII, 9, 21. — l. 5 § 9 *De rebus eor. qui* etc.

E per facilitare le sue investigazioni nello argomento, egli doveva consultare i parenti, amici e vicini del minore, che avevano conoscenza degli affari di lui. ivi, 22. — d. l. 5 § 11.

14. Il minore, in caso di nullità della vendita, ripete la cosa venduta ed i frutti percepiti, anche in confronto del terzo detentore, per altro senza restituzione de' frutti se il detentore ha posseduto di buona fede. Egli non ha bisogno di provare di essere stato leso, ma in questo caso dee rendere il prezzo di che ha profittato. — Anche gl'interessi di tal prezzo, se ha servito a rimborsare debiti portanti interessi. — Del pari che le spese che hanno ammigliorato il fondo. XXVII, 9, 27. — l. 2 Cod. *Si quis ignorans*; l. 10 et 13 Cod. *De praediis et aliis rebus minorum*; l. 13 § 1 ff. *De rebus eorum qui* etc.

15. Nonostante l'interposizione del decreto del pretore, egli può farsi restituire se havvi lesione. l. 11 Cod. *De praediis et aliis rebus minorum.* — Notinsi pure le parole della l. 1 § 2 *De rebus eorum qui* etc., che suonano *manente pupillo actione si postea probare potuerit obreptum esse praetori.* XXVII, 9, 1.

16. La ratificazione fatta sconsigliatamente in età maggiore dal già minorenne, non impedisce ch' egli possa intentare azione, per causa di lesione, contro la vendita fatta senza decreto del pretore, o piuttosto contro la ratificazione da lui fattane per sorpresa: *inconsulto errore lapsum.* IV, 4, 72. — l. 1 Cod. *Si major factus*; l. 3 § 20 *De minoribus.*

17. Tutto ciò ch'è detto dei pupilli nella orazione di Severo al senato, si applica agli altri minorenni, ed a tutti quelli che godono dei privilegj de' minorenni, come gl' interdetti per demenza ec. XXVII, 9, 16. — l. 8 § 1 *De rebus eorum qui* etc.

18. Se il pupillo ha un diritto d'enfiteusi o

di superficie, non può essere alienato dal tutore, quantonque sia piuttosto un diritto del predio. XXVII, 9, 2. — l. 3 § 4 *De rebus eorum qui* etc.

19. Se un pupillo possede nn fondo altrui comperato in buona fede, non può da' tutori essere alienato. Il può se fu dato io pegno al pupillo. Nol può se il popillo o suo padre venne autorizzato a possederlo con diritto di proprietà; e parimente se il pupillo lo possede a titolo di danno temuto *(infecti)*. ivi. — *ib.* 5 § 2 et 3.

20. Sebbene ordinariamente non si possa fare veruna alienazione dei beni del minorenne senza decreto del pretore, pore dall'orazione di Severo sono eccettuate le alienazioni fatte per volontà del genitore, da'cui beni è pervenuta la cosa che si vuole alienare. ivi, 7. — l. 1 § 3 Cod. *Quando decreto opus non est.*

È pure eccettuata l'alienazioue della cosa posseduta dal minorenne in comune con altro socio, il quale provochi la divisione; con questo, che per beni comuni s'intendono quelli posseduti indivisamente: che se il sono divisamente *(pro diviso)*, benchè posseduti in comune, van soggetti al decreto, non essendo più applicabile la orazione di Severo. ivi, 8. — l. 5 § 16 *De rebus eorum qui* etc.

Che se uno ha la proprietà del fondo, l'altro dell'usufrutto, non ha luogo il detto articolo della orazione, non essendovi più comunione. ivi. — *ib.* l. 6.

Bensì i beni comuni ponno essere obbligati senza decreto. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

21. La orazione eccettua anche l'alienazione fatta dal creditore a cui il padre del minore aveva data la cosa in pegno. Ma se il pupillo diede in pegno una cosa con permissione del pretore, sarà più sicuro partito che il creditore si presenti al pretore. ivi, 9. — *ib.* l. 7 § 1.

22. In generale è valida senza decreto qualunque alienazione delle cose del minore, fatta non per la volontà sola del minore o del suo tutore o curatore, ma per necessità. Che se il pupillo ha promesso per istipulazione, non potrà pagare senza l'autorità del pretore. ivi, 10. — *ib.* l. 5 § 4, 5, 6 et 7.

23. I beni del pupillo possono anch'essere obbligati senza decreto del pretore, in caso di necessità: così se fu comperato un fondo per un pupillo co'danari di un altro pupillo, questo secondo può ritenere l'obbligazione di pegno sopra il fondo del primo. — Anzi un fondo pupillare è regolarmente obbligato non solamente verso l'estraneo, ma eziandio verso il tutore medesimo, allorquando questa obbligazione è prodotta non da convenzione ma da legge. XXVII, 9, 10 e 12. — l. 3 et 12 *De rebus eorum qui* etc.

24. Nel caso che un fondo pupillare domandato dal tutore non venisse restituito, l'offerta del valore della cosa contestata produrrebbe la alienazione. — Sarebbe valida l'alienazione eziandio nel caso che i tutori, rimasti soccombenti contro la domanda di un fondo appartenente al pupillo, l'avessero restituito. ivi, 11. — d. l. 3 § 2 et 3.

25. Quest'alienazione o pignorazione menzionata dall'orazione di Severo, ed interdetta ai minorenni, venne da Costantino permessa per eccezione alle donne maritate, qualora fosse intervenuta la sottoscrizione de'mariti nell'atto dell'alienazione; ma l'imp. Giustiniano abrogò tale costituzione di Costantino. — Per costituzione poi di Giustiniano i minorenni che hanno ottenuto la dispensa di età, sono in questa materia alla stessa condizione degli altri minorenni. ivi, 14. — l. 3 Cod. Theod. *De contr. empt.*; l. 3 Cod. *De his qui veniam aetat.*

26. Quest'alienazione è interdetta ad ogni sorte di tutori o curatori, anche ai protutori ed ai procuratori. ivi, 15. — l. 7 § 2 et l. 8 *De rebus eorum qui* etc.

27. Non importa divario che i debiti pei quali il pretore permette con decreto, e previa cognizione di causa, l'alienazione, siano verso il fisco o verso un privato contratti dal padre del pupillo o dal pupillo stesso. ivi, 17. — l. 18 Cod. *De praed. et aliis rebus* etc.

28. Al decreto richiesto per la detta alienazione è equivalente la permissione concessa dal principe stesso. ivi, 19. — l. 2 Cod. *Quando decreto opus* etc.

29. L'azione che ha il pupillo quando il decreto per l'alienazione fu orretto, è reale *(in rem)*, non soltanto personale contro i tutori o coratori. ivi, 23. — l. 5 § 15 *De rebus eorum qui* etc.

30. Rimane salva al pupillo la persecuzione del fondo se il padre curatore lo vendette come suo e non come pupillare, senza l'autorità del pretore, quando esso fondo era per essere del pupillo dopo la emancipazione. ivi, 15. — l. 3 Cod. *De praediis et aliis rebus* etc.

31. Per una costituzione di Giustiniano la ratiabizione all'alienazione della cosa del minorenne, fatta durante la minorità del tutore o curatore illegalmente, si presume dal silenzio dei

minorenne o del suo erede per un quinquennio computabile dal momento ch'è diventato maggiore. Tottavia, se la cosa fu alienata per titolo di donazione, che non sia a causa di nozze, il minorenne non è escluso pel solo lasso del quinquennio, ma sì per un possesso di lungo tempo. XXVII, 9, 28. — l. 3 Cod. *Si major factus.*

32. Il minore è specialmente escluso dal diritto di rivendicazione se, dopo diventato maggiore, la cosa fu usucatta dal possessore di buona fede, ovvero posseduta per lungo tempo. ivi, 29. — l. 1 et 4 Cod. *Si quis ignorans* etc.

33. Sebbene non abbia veron effettò l'alienazione del predio pupillare fatta dal tutore o dal curatore, tottavia l'acquirente avrà certo il diritto di perseguitare i pegni costituiti dal curatore sulle cose proprie pel pericolo della evizione.

34. Alienazione fatta per cangiare lo stato della causa *(judicii mutandi causa)*. V. lib. 4 tit. 7 *De alienatione judicii mutandi causa facta;* Cod. lib. 2 tit. 14 *Ne liceat potentioribus patrocinium litigantibus praestare vel actiones in se transferre;* 15 *De his qui potentiorum nomine titulos praediis affigunt vel eorum nomina in lite praetendunt;* 16 *Ut nemo privatus titulos praediis suis vel alienis imponat, vel vela regia suspendat;* 17 *Ut nemini liceat sine judicis auctoritate signa imponere rebus quas alius tenet;* 18 *Ne fiscus vel respublica procurationem alicui, patrocinii causa, in lite praestet;* 55 *De alienatione mutandi judicii causa facta;* lib. 11 tit. 53 *Ut nemo ad suum patrocinium suscipiat rusticanos vel vicos eorum.*

35. Se alcuno non per errore delle liti ma per ispirito di frode alienava la cosa contestata con la mira di dare un altro avversario e di cangiare lo stato della causa, egli rispondeva del danno che ne conseguiva. P. e. se con ciò dava in avversario un uomo più potente od un uomo capace di vessare, o qualcuno di altra provincia, od un militare. — Ma non eravi alcun'azione contro di lui se offriva di restare in causa, come se non ci fosse stata alienazione. IV, 7, 1, 5, 7, 8 e 11. — l. 1 et 2; l. 3 § 5; l. 4 § 1 in f. et l. 11 *De alienat. jud. mut. causa facta.*

36. Quegli che cedeva il suo diritto litigioso per suscitare al difensore un avversario potente, lo perdeva per intiero. ivi, 13. — l. 2 Cod. *Ne liceat potentior.* etc.; l. 22 Cod. *Mandati.*

Era parimente vietato d'inscrivere sui fondi litigiosi i nomi di persone potenti come se ne fossero proprietarii, con la vista di allontanare con ciò quelli che erano in caso di rivendicarli contro il detentore; e tutto ciò sotto pena (contro quello che aveva preso il nome di una persona potente) della perdita del suo diritto se era fondato, ed oltracciò (se l'avea fatto all'insaputa e senza il consenso formale di quello del quale aveva tolto il nome), sotto pena del bastone, e della condanna alle miniere in perpetuo; e quanto alla persona potente che permesso aveva ad altri di pigliare il suo nome, sotto pena di essere dichiarata infame. IV, 7, 15. — l. un. Cod. *De his qui potentiorum* etc.

37. Nè il fisco nè la repubblica nè le città potevano prestare lor nomi pel sostenimento di diritti litigiosi. IV, 7, 14. — V. nel Codice il tit. *Ne fiscus vel republica patrocinium alicui* etc.

38. Nessuno doveva prestare il proprio ajuto alle persone rustiche od a'loro comuni per frodare il fisco, sotto pena di cento libbre d'oro di ammenda contro i loro protettori nobili, e di confisca di beni contro gli altri: la medesima pena era pronunziata contro i tabellioni che avessero ricevuto a tale effetto cessioni simulate in favore de'suddetti protettori. l. 1 et 2 Cod. *Ut nemo ad suum patrocinium* etc.

39. L'editto che provede a siffatte alienazioni prende la parola *alienazione* in senso lato; dacchè comprende qualsivoglia traslazione di proprietà ed anche di possesso: sicchè qui è alienare anche il vendere una cosa altrui, intendendosi per cosa *(res)* ogni causa ed ogni diritto, quali sarebbero i diritti inerenti ai fondi. Per altro questo editto non risguarda che le alienazioni durevoli. IV, 7, 2 e 3. — l. 4 § 2 et l. 8 § 2 et 4 *De alienat. jud. mut. causa facta.*

40. Quando si dice *cangiare lo stato della causa,* intendesi parlare di causa da giudicarsi, non già di causa giudicata. ivi, 4. — d. l. 8 § 1.

41. L'editto cessa di aver luogo se è stata fatta l'alienazione con altra intenzione che quella di cangiare lo stato della causa; p. e. se fu fatta mediante una instituzione di erede o mediante legato; se il compratore ha fatto ripigliare la cosa al venditore. ivi. — d. l. 8 § 3 et § fin.

42. Vi sono più casi ne'quali una persona cessa di possedere per cangiare lo stato della causa, ma senza mala fede: p. e. quegli che a

motivo di età o di malattia o di occupazione indispensabile trasferisce in altrui una lite, non è tenuto al presente editto, dacchè uol fa per mala fede. — Conseguentemente un pupillo non è, di stretto diritto, tenuto per l'alienazione fatta con mala fede dal suo tutore, ma è soggetto all'azione utile. IV, 7, 5 e 6. — l. 4 § 3, et l. 10 § 1 *De alienat. jud. mut. causa facta.* V. pure il n. 32 qui sopra.

43. Perchè quest'alienazione sia riprovata, essa debbe aver reso peggiore la condizione dell'avversario: p. e. se viene manumesso un servo da noi richiamato; se dopo la denunzia per un'opera nuova, fu alienato il terreno; se la cosa alienata fu usucatta da quello al quale era stata alienata. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 1 et 3, et l. 4. V. pure il detto n. 32.

44. Dacchè il proconsole promette, nel caso di quest'alienazione, la restituzione in intero, ed accorda per ciò stesso azione all'attore affinchè riceva una somma proporzionata all'interesse ch'egli aveva di non cangiare avversario; è chiaro che quest'azione si risolve in interesse. E però il convenuto è tenuto alla pena dell'editto, se non presenta la cosa nel suo primiero stato. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 4, l. 4 § 5 et l. 8.

45. Quest'azione non è penale, ma persecutoria della cosa; perciò si dà all'erede durante l'anno, ma non contro di lui. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § fin. et l. 6.

46. Quando il possessore di una cosa l'ha venduta acciò non si possa esercitare azione contro di lui, l'attore può intentare l'azione reale contro il compratore o il venditore a sua scelta. ivi, 10. — l. un. Cod. *Ut nemo ad suum patrocinium* etc.

47. Qualche volta nè il venditore nè il compratore possono muovere azione: p. e. nel caso che uno, per evitare la divisione della cosa comune, l'abbia alienata. ivi, 12. — l. 12 ff. *De alienat. jud. mut. causa facta.*

48. Havvi una costituzione dell'imperatore Claudio relativa ad un altro caso, cioè a quello in cui taluno per vessare l'avversario avesse instituito un procuratore più potente di lui o mediante mandato o mediante vendita fattagli della sua azione. Egli ha voluto che chi avesse così cangiato lo stato della sua causa, fosse punito con la perdita della lite. ivi, 13. — l. 1 Cod. *Ne liceat potentior.*

49. L'imperatore Pio rescrisse di non volere accettare donazione di liti ancorchè l'offerente fosse per rilasciargli i proprj beni; anzi reputa odiose e minaccia della sua indignazione tali esibizioni. IV, 7, 14. — l. 22 § 2 *De jure fisci.* V. anche il n. 33 qui sopra.

50. Alienazioni fatte dal liberto in frode del patrono. V. lib. 38, tit. 3 *Si quid in fraudem patroni factum sit*; Cod. 6, 5 *Si in fraudem patroni a libertis alienatio facta sit.* — Qui si riferiscono le azioni *Faviana* e *Salviana*, state già concesse dal pretore al patrono perchè non venga pregiudicato dal liberto, e possa rivocare le alienazioni che questi avesse fatte in modo che non avesse a pervenire a chi spetta per legge una parte de'suoi beni, sia egli morto testato od intestato. XXXVIII, 5, 1. — l. 1 *Si quid in fraudem patroni factum sit.*

51. Quando il liberto è morto senza far testamento, il patrono che adisce la di lui successione può far rivocare coll'azione Calvisiana le alienazioni frodolente fatte da esso. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 3.

52. Se il liberto è morto con testamento, al patrono compete l'azione Faviana. — Nondimeno, se il patrono instituito erede per la porzione che gli è dovuta ha, ignorando l'alienazione fatta dal liberto di alcune cose in frode di lui, adito la eredità, tali alienazioni sussistono; dovendo il patrono imputare a sè stesso di non aver domandato il possesso de'beni *contra tabulas*, col quale poteva far rivocare le alienazioni o donazioni a causa di morte fatte in frode dei suoi diritti. Del resto il patrono non è escluso in questo caso, se non quando vi fosse un altro erede contra cui potuto avesse domandare tale possesso. ivi, 3. — d. l. 3 § 2.

53. L'oggetto delle dette azioni è la rivocazione dell'alienato in quanto venne a scemare la parte del patrono. Per altro vuolsi, a chi ha contrattato col liberto, lasciare facoltà di scegliere tra il ritenere a giusto prezzo la cosa comperata, ed il recedere dal contratto ripigliando il prezzo pagato. — Tali azioni hanno pur luogo quando il liberto in frode del patrono ha comperato una cosa a prezzo maggiore del giusto. ivi, 4. — l. 1 Cod. *Si in fraudem patroni a libertis* etc.; l. 1 § 12 et 13 ff. *Si quid in fraudem patroni factum sit.*

54. Nelle dette azioni entrano eziandio i frutti percetti prima o dopo la contestazione. ivi, 5. — d. l. 1 ff. § fin. et l. 2.

55. Nell'azione Faviana, se la cosa non viene restituita, la condanna del reo sarà determinata secondo il giuramento estimatorio dell'attore. ivi, 6. — *ib.* l. 5 § 1.

56. Tutto ciò che fu fatto in frode del patrono può rivocarsi: anche le transazioni ed i

pagamenti indebiti fatti scientemente. Per altro a tale rivocazione sono necessarj quattro requisiti. XXXVIII, 5, 7. — l. 1 § 3 et 9, et l. 4 *Si quid in fraudem patroni factum sit.*

52. I. È necessario che con la sua alienazione il liberto abbia diminuito il suo patrimonio. Quindi non hanno luogo le dette azioni se egli ha solamente omesso di acquistare: nè ha luogo l'azione Faviana se ha, per frodare il patrono, rinunziato ad una successione o ripudiato un legato: lo stesso dicesi delle altre liberalità rifiutate dal liberto. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 6.

Non è così se volontariamente ha perduto una lite lasciandosi condannare mediante confessione in giudizio od altrimenti. — Ma se non ha voluto instituire, potendolo, un'azione, il patrono non può per questo esercitare la Faviana. ivi, 9. — d. l. 1 § 7 et 8.

Non si può rivocare un'alienazione fatta dal liberto pel giusto prezzo, ancorchè il liberto siasene vantaggiato. Ma se avesse venduto la cosa a basso prezzo, e di questo avesse fatto donazione, l'azione Faviana può allora essere intentata e contro il donatore e contro il donatario. ivi, 10. — d. l. 1 § 14, 15 et 16.

Di regola queste azioni non hanno luogo nel mutuo; perchè il liberto che diede a mutuo il suo danaro, acquista l'azione Di mutuo per egual somma, e però non diminuisce il suo patrimonio. Che se ci entra la frode, p. e. se maliziosamente mutuò ad un figlio di famiglia, ha luogo l'azione Faviana. ivi, 11. — *ib.* l. 6.

Non è rivocabile la obbligazione del liberto, quand'egli non si obbliga per più di quanto ha ricevuto. Ma se ha fatto p. e. un mutuo, ed ha scialacquato la somma; oppure non l'ha ricevuta, avrà luogo la Faviana. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 17 et 18.

53. II. È necessario che la porzione dovuta al patrono non sia salva: onde se il liberto, morendo intestato, lascia al patrono ciò che gli deve o più, ancorchè fatto abbia qualche alienazione, non si reputa che l'abbia frodato con questo. ivi, 13. — *ib.* l. 3 § 5.

54. III. È necessario che si possa fare la rivocazione senza danno di chi contrattò in buona fede col liberto. Tale è il caso che un liberto abbia fatto fidejussione per altrui in frode del patrono: tale è quello in cui l'azione Di mandato non possa aver luogo contro il debitore principale. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 19.

55. IV. È necessario che l'alienazione sia stata fatta con dolo o mala fede. Onde non si stima frodato il patrono quand'egli abbia consentito. Egualmente non si reputa frodato il patrono, quando il liberto ha adempito un dovere di gratitudine o di pietà, p. e. se ha dotato sua figlia, o ha donato ad amici benemeriti: semprechè non iscemi la porzione del patrono. XXXVIII, 5, 15. — l. 1 § 10; ll. 9 et 11 *Si quid in fraudem patroni factum sit.*

In generale la irrevocabilità delle alienazioni fatte senza dolo è applicabile soltanto alle alienazioni fra vivi, nè si estende alle donazioni per causa di morte. Del resto il dolo che dà motivo alla rivocazione debb'essere per parte di chi alienò, non di quello a cui fu fatta l'alienazione. ivi, 16 e 17. — *ib.* l. 1 § 1, 2 et 4.

56. Le azioni Faviana e Calvisiana sono entrambe personali, non reali: competono contra l'erede e gli altri successori, agli eredi ed ai successori del patrono, quindi anche a' suoi figli. ivi, 16 e 19. — d. l. 1 § 6 et 27.

57. È soggetto all'azione Faviana così quegli che ha ricevuto dal liberto una donazione, come quegli che ha incaricato il liberto di dare ad un altro ciò ch'esso liberto voleva dargli. — Ma chi ha ricevuto soltanto come persona interposta, non è tenuto; quando sia netto di dolo. ivi, 20. — *ib.* l. 5 et 12 § *quid eum.*

Se il liberto ha fatto, in frode del patrono, una donazione ad un servo estraneo o ad un figlio di famiglia, basta che l'azione Faviana sia intentata contro il patrono o contro il liberto. ivi, 21. — *ib.* l. 1 § 22.

Non compete l'azione Faviana verso il compatrono che tralasciò di chiedere il possesso de' beni contra le tavole, se non qualora ciò che gli fu donato ecceda la porzione dovuta al patrono. ivi, 22. — d. l. 1 § 5.

58. Ambe queste azioni sono perpetue, perchè persecutorie della cosa: ma si estinguono quando la cosa alienata ha cessato di esistere. ivi, 23. — *ib.* l. 3 § 1, et l. 10.

59. Se vi sono più patroni o patrone, mediante l'azione Calvisiana ciascheduna persona non rivocherà che la sua porzione virile. Per conseguenza ciascuna persona non ha che una parte virile; che se qualcheduno non la dimanda, la porzione di questo si accresce agli altri. ivi, 24. — *ib.* l. 3 § 4, et l. 4 § 1.

60. Avendo luogo queste azioni contra più

persone, se il liberto ha fatto donazioni a più persone in frode del suo patrono, costui può valersi delle azioni Faviana e Calvisiana contro tutti i donatarii. XXXVIII, 5, 25. — l. 1 § 11 *Si quid in fraudem patroni factum sit.*

61. Secondo una costituzione di Antonino, ritenendo chi è stato adottato un quarto sopra tutti i beni dell'adottante al giorno della sua morte, e dovendogli essere restituiti i beni ch'egli aveva acquistati al suo padre adottivo; se l'adottante fa alienazioni in frode di ciò che tocca all'adottato, possono esse rivocarsi medianti le azioni Calvisiana e Faviana. ivi, 26. — *ib.* l. 13.

ALIMENTI. V. lib. 25, tit. 3 *De agnoscendis et alendis liberis vel parentibus vel patronis vel libertis*; Cod. lib. 25, tit 25 *De alendis liberis ac parentibus*; Nov. 89, capo ult. V. pure EDUCAZIONE, GENITORI, LIBERTI, MOGLIE, PATRONI, PUPILLO, RICONOSCIMENTO DI FIGLIUOLI, TUTELA.

2. *Per alimenti* s'intende vitto, vestito ed abitazione, perchè senza queste cose il corpo non si può mantenere (*alere*): le altre cose pertinenti alla educazione non sonn contenute negli *alimenti*. L, 16, 24. — l. 6 *De alim. leg.* — Questa voce si piglia in senso più stretto nella transazione degli alimenti, e non si estende all'abitazione nè al vestito. V. TRANSAZIONE.

3. Se un padre domanda alimenti a suo figlio, il giudice ne farà cognizione; e parimente se i figliuoli ne domandano al padre loro. XXV, 3, 23. — l. 5 *De agnosc. et alend. lib.* — La Glossa domanda qui se il fratello ricco è tenuto di nutrire il fratello o la sorella poveri; e risponde che sì. XXVII, 3, 39. — l. 1 § 2 *De tutelae et ration.* — XXVI, 7, 42. — l. 4 *Ubi pupillus educari debeat.* — ivi, 48. — l. 13 § 2 *De administr. et peric. tutor.*

I padri e le madri debbono gli alimenti ai loro figliuoli, sieno maschi o femmine. — Chi ricusa gli alimenti al proprio figlio reputasi che l'uccida. — Il padre dee nutrire i suoi figli, sebbene sieno fuori della sua podestà. — Il padre dee nutrire il proprio figlio, quand'anche sia operajo, se è malato o non può lavorare. XXV, 3, 15, 16, 17, 19 e 24. — l. 4 et l. 5 § 1, 6, 7 et 8 *De agnosc. et alendis* etc.

4. Il padre non debbe alimenti al figlio se questi può nutrirsi da sè. — Così pure non li debbe al figlio che lo ha denunsiato. ivi. — d. l. 5 § 7 et 11.

5. Il padre dee nutrire sua figlia se è legittima (XXV, 3, 15. — l. 5 § 6 *De agnoscendis et alendis liberis*). Ma ancorchè la figlia non fosse legittima, il padre sarebbe pur tenuto a nutrirla. — L'imperatore nel suo rescritto usa la frase *juste eam procreatam*: con che volle dire soltanto esser uopo di far constare giudisiariamente, *apud judicem*, lei essere realmente figlia naturale o legittima di quello al quale essa domandava alimenti; la qual cosa non si doveva presumere se non in quanto ella fosse nata di sua moglie legittima, o almeno della sua concubina, riputata sua moglie secondo il diritto delle genti: e ciò pure è ordinato come indispensabile preliminare dalla l. 5 § 8 *ib.* (ivi, 24) pel caso che quegli al quale si domandavano alimenti come padre e come figlio non volesse riconoscere per suo figlio o per suo padre quello che si diceva tale. — Quanto ai figliuoli usciti da una congiunzione riprovata sì dal diritto civile, sì da quello delle genti, come incestuosi o adulterini, eglino non potevano domandare alimenti di sorta al padre loro ma soltanto alla madre. V. BASTARDI.

6. Il padre non deve alimenti che in ragione delle proprie facoltà. ivi, 19. — *ib.* l. 5 § 7.

Quando il padre sosteneva esser nullo il suo matrimonio, come per avere sposato una serva, egli doveva gli alimenti per provisione a'figliuoli. ivi, 11. — *ib.* l. 7. — Quand'anche diffinitivamente il matrimonio fosse dichiarato nullo, egli dovuto avrebbe pure alimenti a'figliuoli di colei che dicevasi moglie sua, se era riconosciuto quei figliuoli essere realmente di lui, a meno che, giusta il detto qui sopra, la congiunzione non fosse stata adulterina o incestuosa.

Oltre gli alimenti, il padre dee somministrare a'suoi figliuoli il loro mantenimento ed altre cose necessarie. ivi, 21. — *ib.* l. 5 § 12.

7. La madre è tenuta di nutrire i suoi figli. — Quando la madre ha somministrato gli alimenti necessarj a suo figlio od a sua figlia, può ripetere dal padre ciò che ha somministrato oltre l'obbligo suo. Ma non può ripetere ciò che ha loro sommistrato per materno affetto, e che somministrato avrebbe ancorchè il padre gli avesse nutriti. — La madre debbe nutrire i suoi figliuoli bastardi, e questi lei. ivi, 17 e 18. — *ib.* l. 5 § 4 et 14.

8. L'avolo debbe gli alimenti a'suoi nipoti. — I figli debbono gli alimenti a tutt'i loro ascendenti, maschi o femmine, agnati o cognati. ivi. — *ib.* § 2, 3, 4 et 5.

9. Il figlio, sebbene sia impubere o emanci-

pato, debbe nutrire suo padre povero (XXV, 3, 10. — l. 5 § 13 *De agnosc. et alend. lib.*); essendo cosa sommamente ingiusta che il padre sia bisognoso mentre il figlio è facoltoso.

10. I figliuoli debbono nutrire il padre loro, ancorchè non sieno sotto la podestà di lui. — I figliuoli debbono parimente nutrire la madre loro. — Il milite debbe nutrire i suoi genitori od altri ascendenti, se è facoltoso. ivi, 16, 17 e 20. — *ib.* l. 5 § 1, 4 et 15.

11. Il figlio, perchè somministri alimenti a suo padre, non è obbligato di pagare i debiti dal padre contratti. ivi, 21. — *ib.* § 16.

12. Gli eredi del figlio debbono alimenti a suo padre, se questo padre è in estrema povertà. ivi, 22. — *ib.* § 17.

13. È uopo che quegli al quale si domandano alimenti abbia di superfluo. — Gli alimenti si regolano secondo le facultà di chi li deve. — Il debito degli alimenti cessa quando cessa la povertà del chiedente o quando cessano le facoltà del somministrante. ivi, 23 e 29. — *ib.* § 10 et 25.

14. Se la qualità di ascendente o di figlio è contestata, il giudice conoscerà del fatto sommariamente per accordare o rifiutare gli alimenti. — Se il giudice accorda gli alimenti, ciò non pregiudica alla verità rispetto alla figliazione. — Il liberto era tenuto di nutrire il suo patrono indigente, ed anche i figliuoli od i genitori di esso patrono. — Il patrono non era tenuto di nutrire il suo liberto: ma se gli rifiutava gli alimenti, perdeva il diritto di succedergli od il diritto di esigere i carichi a lui imposti dell'affrancamento. ivi, 24, 26 e 32. — *ib.* l. 6 § 8, 9, 19, 20 et 26.

15. Per la parola *viveri* s'intende tutto ciò ch'è necessario alla vita, anche gli abiti. L, 16, 223. — l. 43 et 45 *De verb. signif.* — V. *Victus.*

16. Il tutore può dare alimenti alla madre e alla sorella dell'avola. XXVI, 7, 43. — l. 13 § 2 *De administr. et periculo tutor.* — XXVII, 3, 39. — l. 1 § 2 *De tutelae et rationibus.* — XXVI, 7, 42. — l. 4 *Ubi pupillus educari debeat.*

17. Sono dovuti alimenti al pupillo del quale si fanno vendere i beni, fino alla sua pubertà. XLII, 5, 6. — l. 39 *De rebus auctoritate judicis possid.*

18. Il tutore non è tenuto di nutrire il pupillo del suo. XXVII, 2, 8. — l. 3 § ult. *Ubi pupillus educari debeat.*

19. Non si può transigere circa gli alimenti se non coll'autorità del pretore. II, 15, 15. — l. 3 *De transact.*

20. Non havvi luogo all'accrescimento tra i legatarj congiunti nel godimento di un fondo destinato ai loro alimenti. VII, 2, 7. — l. 57 § 1 *De usufr. et quemadm.*

21. Legato degli alimenti de' viveri. V. lib. 34, tit. 1 *De alimentis vel cibariis legatis.* V. anche Legati. — Il legato degli alimenti contiene la nutritura, il vestimento, e l'alloggio; purchè non si provi altra essere stata la mente del testatore: contiene eziandio il coricare, *stramenta.* — Questo legato obbliga di somministrare l'acqua in quei paesi dove la si vende. XXXIV, 1, 2 e 3. — l. 1, 6, 7 et 14 § 3 *De alim. vel cib. leg.* — L, 16, 213. — l. 234 § 2 *De verb. signif.*

22. Questo legato non comprende le spese di studio o di tirocinio (ivi, 2. — l. 6 et 7 *De alim. vel cib. leg.*); purchè non si provi altra essere stata la mente del testatore.

23. La preghiera di educare un tal fanciullo equivale al legato degli alimenti: *ut aliquem educes.* ivi, 4. — *ib.* l. 23.

24. Gli alimenti legati ad un fanciullo od altri, gli sono dovuti per tutto il tempo anteriore alla domanda, se non sono stati intanto somministrati. — Gli sono dovuti per tutta la sua vita, e non soltanto fino all'età della pubertà, a meno che non vi sia volontà contraria. ivi, 8 e 9. — *ib.* l. 10 § 1, l. 14, 11 et 18 § 1.

25. Se gli alimenti erano legati ad uno condannato alle miniere, e questi fosse restituito, gli erano dovuti pel tempo anche anteriore alla sua restituzione. ivi, 1. — *ib.* l. 11.

26. Quando gli alimenti sono legati senza espressione della quantità, si bada a ciò che il testatore costumava di somministrare alla persona, poi a ciò ch'egli lasciò alle persone dello stesso ordine, indi alle sue facoltà, da ultimo alla sua affezione. — Ma se gli ha lasciati tali quali somministravali in vita, essi saranno dovuti tali quali somministravali al tempo della sua morte, comechè gli avesse dati (in differenti tempi) più o meno considerevoli, ed anche minori al tempo della sua morte che in verun altro tempo. ivi, 7 e 9. — *ib.* l. 14 § 2, et l. 22.

27. Se un padre ha lasciato gli alimenti ad arbitrio del giudice, a sua figlia diseredata, essi vanno regolati a proporzione della dote che le ha legata pel caso che si maritasse, e in

ragione dell' avanzamento di lei in età; ma non in ragione delle forze della successione, *non pro viribus hereditatis.* XXXIV, 1, 7. — l. 10 § 2 *De alim. vel cib. leg.*

28. Quando vi sono più eredi del testatore che ha legato gli alimenti, il giudice può nominare uno d' essi, nelle mani del quale tutti gli eredi formeranno, ciascuno per la sua parte, un capitale producente un interesse sufficiente a somministrarli, affinchè non abbiano essi alimenti a venire menomati. ivi, 22. — *ib.* l. 3.

29. Gli alimenti legati fino alla pubertà sono dovuti ai maschi fino all'età di diciott'anni, ed alle femmine fino all'età di quattordici anni (ch'è la piena pubertà. V. Puberta'): il che non ha luogo se non per gli alimenti, atteso il grande loro favore. ivi, 9. — *ib.* l. 14 § 1.

30. Se uno lega gli alimenti a Tizio, sin tanto ch'egli dimorerà con Mevio, e Mevio muore, gli alimenti non cessano d'essere dovuti. — Avendo un testatore legato ad alcuno gli alimenti con l' onere di stare sempre con l'erede, se il legatario non lascia l'erede che a cagione della costui durezza, gli alimenti continuano ad essere dovuti. XXXV, 1, 112 e 122. — *ib.* l. 13 § 1 et 2; l. 20 § 3.

31. Se un testatore lega una somma di tanto all'anno per alimenti, con clausola che tali fondi a ciò saranno obbligati e che gli alimenti saranno pigliati sopra le rendite di essi fondi; la somma annua sarà dovuta, ancorchè le rendite non bastino. — Tuttavolta, se il legatario gravato di una pensione di tanto all'anno a vantaggio del tale e tale, vita loro durante, da pigliare sulle rendite di tal fondo, non fosse legatario che dell'usufrutto di esso fondo, i suoi eredi, del pari che l'erede del testatore non sarebbero tenuti di continuare la pensione dopo l'estinsione dell'usufrutto legato; a meno che il testatore non avesse espressamente dichiarato di volere che la fosse continuata anche in tal caso; anzi allora sarebbe uopo che il benefizio dell'usufrutto, di cui goduto avesse il legatario, fosse sufficiente a somministrare la continuazione del detto onere. ivi, 19 e 235. — *ib.* l. 12 et l. 20 § 20.

32. Sebbene in generale quegli ch'è gravato di fedecommesso soltanto come esecutore, e non come legatario, non abbia azione per farsi rilasciare dall'erede l'oggetto del fedecommesso; il favore degli alimenti ha fatto determinare che lo potrebbe, per gli alimenti ch'egli era incaricato di somministrare, nella sua qualità di semplice esecutore. — Sarebbe altrimenti di quella parte del fedecommesso che non fosse stata lasciata a titolo di alimenti. XXXV, 1, 21. — l. 9 *De alim. vel cib. leg.*

33. Un testatore che fu per oltre quarant'anni in comunione di tutti i beni con sua moglie, la instituisce congiuntamente a suo nipote di figlio per eguali porzioni, e gl'incarica di somministrare a quelli ch'egli ha francato in vita quanto egli somministrava loro. — Coloro che furono francati, durante la comunione, dal marito e dalla moglie congiuntamente, son eglino legatarj della totalità di ciò che veniva loro somministrato in quel tempo, o soltanto della metà? — Il giureconsulto risponde che non è loro dovuta se non la porzione che il testatore loro somministrava come socio per metà. ivi, 15 e 21. — *ib.* l. 9 et 16 § ult.

34. Quando un legato con l'onere di alimenti è trasferito ad un altro, l'onere degli alimenti lo segue (a meno che non consti della contraria volontà del testatore). — Se il fisco o qualsivoglia altro successore raccoglie i beni gravati di alimenti, il carico degli alimenti lo segue. XXXIV, 4, 33. — *ib.* l. 13. — XXX a XXXII, 304. — l. 74 *De leg.* 1.° — ivi, 324. — l. 32 in f. *De leg.* 2.° — XXXIV, 1, 19. — l. 2 § 1 *De alim. vel cib. leg.*

35. Il legato dei viveri (*cibariorum*) non importa nè il vestimento nè l'alloggio. ivi, 5. — *ib.* l. 21.

36. Avendo un testatore legato alimenti al tale ed al tale, in caso che dimorino con sua madre; se la madre viene a morire, gli alimenti non cessano d'essere dovuti. — Se un testatore lega alimenti al tale ed al tale, in caso che non abbandonino sua moglie; supposto che questa viaggi abitualmente, tocca al giudice stimare se debbano seguirla. XXXV, 1, 122 e 212. — l. 13 § 1 et l. 20 *De ann. leg.*

37. Chi transige sopra gli alimenti non reputasi che abbia transatto sopra l'abitazione ed il vestiario. — Per altro il vestimento e l'alloggio sono compresi sotto il titolo di alimenti. II, 15, 26. — l. 8 § 12 *De transact.* — XXXIV, 1, 2. — l. 6 *De alimentis vel cibariis legatis.* — L, 16, 223. — l. 43, 44 et 234 § 2 *De verb. signif.* — Ma da tale apparente contraddizione altro non consegue se non se, che il significato della parola *alimenti* è più esteso nelle disposizioni testamentarie che nelle transazioni ed in altri contratti, poichè in quest'ultimo caso lo stipulante *potuit legem apertius dicere.*

38. Il legato ed il fedecommesso di alimenti hanno ciò di particolare, che, quand' anche sieno fatti ad individui non aventi la facoltà di testare, sono favorevolmente mantenuti: e però il legato fatto al proprio servo senza la libertà, è confermato. — Ed anche se un servo ha ricevuto in virtù del testamento del padrone la libertà per goderne dopo dieci anni, e di più un legato pagabile ciascun anno contando dal giorno della morte del testatore, sebbene questo legato non gli sia dovuto che per gli anni ne' quali sarà già libero, pure l'erede sarà nell'intervallo obbligato a prestargli gli alimenti. XXXIV, 1, 1. — l. 113 § 1 *De leg* 1.°, et l. 16 *De annuis leg.*

39. È certo che il legato di *diarie* o di *cibarie* non comprende l'abitazione nè il vestito nè la calzatura, nè tutte le altre cose che sono comprese nella denominasione di vitto e coperta *(victus et stratus)*. ivi, 5. — l. 21 *De alim. vel cib. leg.*

40. Non basta che l'erede gravato degli alimenti offra la sua mensa al legatario, ma può essere costretto a dargli danaro perchè possa alimentarsi separatamente. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 1.

41. Quando un testatore ha detto, p. e., *do a Sempronio mio medico ciò che gli davo in vita*, questo legato comprende solamente ciò che Sempronio era solito di ricevere nella medesima forma ciascun anno, non già le liberalità straordinarie e quindi incerte. ivi, 10. — l. 10 § 1 *De annuis legatis.* — Ma nel caso di alimenti lasciati, è altrimenti. V. sopra n. 25.

42. Questo legato comprende soltanto ciò che il legatario riceveva per suo proprio vantaggio: così se uno ha lasciato a' suoi liberti *ciò che dava loro in vita*, non ci entrerà, p. e. la spesa de' giumenti che il testatore soleva dare pe' suoi proprii interessi all'agente, nè la spesa dei medicamenti che il liberto medico esigeva per curare il testatore e la famiglia di lui. ivi, 11. — *ib.* l. 10 § 3.

43. Questo legato comprende l'abitazione che il testatore era solito dare, qualunque fosse. ivi, 12. — l. 33 et d. l. § 1 *De usu et usufr.*

44. Questo legato comprende non solamente le cibarie, il vestiario o gli alimenti che venivano somministrati in ispecie; ma eziandio il danaro che per avventura si soleva prestare ogni anno invece di alimenti. ivi, 13. — l. 9 § 1 *De alim. vel cib. leg.*

45. Questo legato comprende tanto quanto il testatore dava essendo in vita; ansi, se nel legato è espressa qualche quantità, non la si reputa posta per limitare il legato. XXXIV, 1, 14. — l. 19 § 2 *De ann. leg.*

46. Se a quelli a' quali il testatore prestava gli alimenti, egli avesse cessato di prestarli in certi tempi dell'anno per qualche causa accidentale che più non sussista, l'erede non può dispensarsi dal somministrare anche quelle cose che dovevano essere somministrate in que' tempi dell'anno. ivi, 16. — l. 15 § 1 4 *De alim. vel cib. leg.*

47. Quando un testatore ha lasciato indeterminatamente ai liberti *ciò che loro prestava in vita*, si reputa che abbia legato a quei liberti i quali da lui erano soliti ricevere qualche corrisponsione annua o mensile; ed esiandio a quelli a' quali egli cessò di corrispondere ciò per qualche anno, forse a cagione della loro assenza, ed ai quali avrebbe per altro corrisposto se la causa dell'assenza fosse cessata. — Che se il testatore avesse detto *a tutti i liberti*, allora il legato si terrebbe fatto anche a quelli ai quali egli nulla soleva prestare; nello stesso modo che a quelli a' quali soleva prestare qualche cosa. ivi, 17. — *ib.* l. 15 § fin., et l. 19.

48. I testatori usavano, per facilitare la prestazione degli alimenti legati, incaricare qualcuno della esecuzione di essi, cioè o l'erede od il legatario od anche un terzo a cui nulla era lasciato: qualche volta non n'era incaricato nessuno. — Ora l'esecuzione di prestare gli alimenti è demandata ad uno degli eredi od a qualche legatario, allorchè il testatore ordina che ricevano, oltre ciò che ha loro lasciato, una certa somma affinchè somministrino gli alimenti. Ora l'esecusione degli alimenti così demandata non è altro che un fedecommesso di prestare gli alimenti di cui l'erede od il legatario è gravato. Donde seguono tre corollarj: 1.° Se l'esecutore accetta ciò che a lui fu lasciato, egli non può ricusare questo peso. 2.° Questo peso dell'esecutore essendo considerato come un fedecommesso, non come un semplice ministero, ne segue ch'esso passa all'erede dell'erede o del legatario. 3.° Dovendosi il peso dell'esecuzione, ingiunto ad uno degli eredi od al legatario, tenere per un fedecommesso, non per un semplice ministero, ne segue che, mancando gli alimentarj, la somma lasciata a tale esecutore per erogarla in prestazione di alimenti, va a benefizio di lui. ivi, 18, 19 e 20. — *ib.* l. 8, 10 et 15.

ALLUVIONE. V. Cod. tit. 41 lib. 7 *De*

alluvionibus et paludibus et pascuis ad alium statum translatis. V. anche Alveo o Letto, Isola. È un accrescimento che si fa ad un fondo a poco a poco e senza che altri se ne accorga, quando le acque vi menano insensibilmente della terra la quale se gli unisce. — L'alluvione dà la proprietà. XLI, 1, 27. — l. 7 § 1 *De acquir. rer. dominio*.

2. Il diritto d'alluvione non ha luogo per li laghi, gli stagni od i campi limitati. ivi, 34. — *ib.* l. 12.

3. L'accrescimento subitaneo fatto al tenere altrui per la violenza delle acque (*vi fluminis*) o per qualche altro caso fortuito, non cessa di appartenere all'antico proprietario, se almeno egli può riconoscerlo; tutto ciò qualora egli non l'abbia lasciato *longiore tempore* incorporarsi al fondo del vicino nel quale gli alberi portativi hanno gittato radici. ivi. — Inst. § 21 *De rerum divis. et acquir. ipsar. dominio*; l. 7 § 2 *De acquir. rer. dom.* — XXXIX, 2, 4. — l. 9 § 2 in f. *De damno infecto*. — Questa specie di accrescimento dicesi più precisamente *avulsione*.

4. L'inondazione passaggiera nulla cangia alla proprietà. XLI, 1, 29. — l. 30 § 3 *De damno infecto*.

5. Alle alluvioni si riferiscono anche tutte le aumentazioni apparenti, come sarebbe quella cagionata dal subitaneo ritirarsi delle acque. In tal caso l'alveo o letto abbandonato dal fiume appartiene a' vicini in proporzione della larghezza delle loro proprietà lunghesso l'antico letto del fiume. ivi, 28. — *ib.* l. 7 § 5. — Difatti si suppone che il letto abbandonato si fosse originariamente formato a carico dei vicini e che ritirandosi esso non abbia fatto altro se non rimettere le cose nel primiero loro stato.

6. L'aumentazione apparente o subita è eziandio cagionata spesso dall'agitazione violenta delle acque, che ha staccato una porzione della terra di un fondo estraneo, e l'ha giunta ed incorporata ad un altro fondo vicino. Ma questa non è propriamente alluvione (V. sopra n. 4). In tal caso l'antico proprietario conserva sulla porzione della sua gleba, che fu così distaccata, un diritto di seguenza che l'autorizza a rivendicarla. — Ma questo diritto di seguenza non può più essere esercitato se la porzione di terra stata portata via è rimasta lungo tempo attaccata al fondo del vicino, e gli alberi da lei trascinati seco hanno esteso le loro radici fino nel suo fondo. Inst. § 21 *De rerum divis. et acquir. rerum dominio*. — Tuttavolta anche allora il primo proprietario aveva un'azione reale utile per ripetere almeno il valore degli alberi così trapiantati. VI, 1, 6. — l. 5 § 3 *De rei vindicat.* — Ciò argomentasi dalla l. 9 *De acquir. rer. domin.* — XLI, 1, 20.

ALTERNATIVA. V. anche Scelta.

2. Chiamasi alternativo un legato, alternativa una obbligazione, una stipulazione, quando sono dovute due o più cose non copulativamente ma alternativamente, di modo che dalla scelta dell'una nasce la liberazione delle altre. L, 16, 24.

3. In obbligazioni alternative la scelta appartiene al debitore. XIII, 4, 2. — l. 2 § 3 *De eo quod certo loco*. — XXIV, 3, 59. — l. 10 § ult. *De jure dotium*. — *Secus*, se ne fu altramente convenuto e ordinato. ivi. — d. § ult. — XLV, 1, 79. — l. 75 § 8 *De verb. obligat.*

In alternativa dei luoghi dove si debbe pagare, il debitore ha pure la scelta; ma dacchè gli fu fatta la petizione del pagamento, la scelta appartiene al creditore. XIII, 4, 2. — d. l. 2 § 3 *De eo quod certo loco*.

4. Quando l'una delle due cose è perita, il debitore non ha più il diritto di scelta (*optio*). ivi. — Se per altro ell'è perita senza sua colpa, può pagarne il valore. XXXIII, 5, 32. — l. 47 § 3 *De legatis* 1.°

5. Nell'alternativa delle somme o dei tempi si considera ciò ch'è più favorevole al debitore. ivi, 25. — l. 43 § ult. *De leg.* 2.° — XLV, 1, 83. — l. 12 *De verb. oblig.*

6. In obbligazione annua ed alternativa, il debitore può variare ogni anno. XLIV, 7, 43. — l. 21 § ult. *De action. empti.*

7. Nel legato alternativo, non v'è che uno legato. — E se l'una delle due cose legate alternativamente viene a perire, quella che resta è dovuta. — Parimente non v'è che un solo legato se tal cosa è legata sotto una condizione, e tale altra sotto la condizione contraria: quand'anche la cosa legata sotto una data condizione e quella legata sotto la condizione contraria, fossero lasciate l'una a Tizio a carico di un erede, l'altra a Mevio a carico di un altro erede. XXX a XXXII, 370. — l. 27 *De leg.* 2.° — XXXIII, 5, 29. — *ib.* l. 11 § 1.

ALTERUTRO (de). Chiamasi Editto *de alterutro* quello il quale stabilisce che, se il marito lasciò alla moglie qualche cosa a titolo di eredità, di legato o di fedecommesso, la moglie debba contentarsi o della cosa lasciata o

della dote (V. XXIV, 3, 81, e Cujacio, *Observ.* III, 16). L, 16, 24.

ALVEARI. V. Api.

ALVEO, O LETTO DI FIUME. V. anche Accessione e Fiume.

2. Se un fiume ha abbandonato totalmente il suo alveo naturale e se ne ha fatto un altro, quello abbandonato appartiene ai proprietarj dei terreni vicini secondo la estensione del terreno ch'eglino possedevano sulla riva dell'antico alveo. Ma se dopo un certo tempo il fiume riprende il suo alveo primiero, il nuovo similmente appartiene ai proprietarj dei terreni vicini. Per altro il vicino il cui campo *(ager)* fu tutto occupato dal nuovo letto, non ne ha strettamente alcuna parte, quantunque il fiume sia rientrato nel primiero alveo; poichè quel campo *(ager)* ha cessato d'essere tale perdendo la primiera sua forma. XLI, 1, 28. — l. 7 § 5 *De acquir. rer. dominio.*

3. È altrimenti rispetto a colui il cui campo fu tutto inondato, perocchè la inondazione non cangia la specie del terreno, e quindi, ritirate, le acque, esso non cessa di appartenere al suo primiero padrone. ivi, 29. — d. l. 7 § 6.

AMBASCIATORI (*Legati*). V. lib. 50, tit. 7 *De legationibus;* Cod. lib. 10, tit. 63 *De legationibus.* V. pure Legato e Legazione.

1. Gli ambasciatori mandati a Roma dai nemici erano riputati sacri. — Se alcuno li batteva, egli era un attentato contro il diritto delle genti. — Il cittadino romano che batteva un ambasciatore de' nemici doveva essere dato loro in mano: per altro se eglino rifiutavano di riceverlo, egli conservava la sua qualità di cittadino. L, 7, 17. — l. 17 ff. *De legationibus.*

2. Se una nazione aveva ambasciatori a Roma, e i Romani dichiaravano la guerra a quella nazione, gli ambasciatori di essa rimanevano liberi, secondo il diritto delle genti. ivi.

AMBIGUITA'. Colui che parla *ambiguamente*, o il cui discorso ammette due sensi, parla nel senso ch'egli ha in veduta. L, 16, 186. — l. 125 *De verb. signif.* — P. e. se io ti prometto tanto di dote *quando potrò* o *quando mi tornerà acconcio (cum commodum erit)*, tali espressioni s'intenderebbero così: Quando, dedotti i debiti, potrò; o, quando potrò senza mio incomodo.

AMBITIOSA DECRETA (*Decreti di favore*). Dovevano essere annullati. L, 9, 5. — l. 4 *De decretis ab ordine faciendis.*

AMBITUS. V. Broglio.

AMICA. V. Pellex.

AMICO (*Amicus*). Dobbiamo chiamare *amici* non già quelli coi quali abbiamo soltanto passeggieri legami, ma quelli che hanno avuto col padre di famiglia relazioni intime con fini onesti. L, 16, 25. — l. 223 § 1 *De verbor. signif.*

2. Amico del testatore. Fra due individui dello stesso nome, quegli dei due ch'era amico del testatore debb'essere preferitto, nel dubbio, per avere il legato. XXX a XXXII, 13. — l. 8 § 3 *De leg.* 2.°

3. Se un testatore, che ha parecchi amici del medesimo nome, ne nomina uno erede, uopo è di provare quale sia quello ch'egli ha avuto in mira, senza di che l'istituzione cade. XXVIII, 15, 28. — l. 62 § 1 *De hered. instit.*

AMITA. La sorella del padre; zia paterna. — *Amita magna,* sorella dell'avo. — *Amita major,* o *Proamita,* sorella del bisavolo. — *Amita maxima,* o *Abamita,* sorella dell'arcavolo. XXXVIII, 10 (alias 11), 14, 18, 23 e 29. — l. 10 § 14 *De gradibus et affinibus.*

AMITINI, AMITINAE. Cugini germani, e cugine germane; figli d'un fratello e di sua sorella. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 6 et l. 3. — I figli di due fratelli chiamavansi *patrueles*, e i figli di due sorelle *consobrini.* V. queste voci.

AMITTERE (Perdere). Reputasi che abbiamo *perduto* ciò che non ci è possibile di ricuperare per mezzo di veruna azione contro chicchessia. L, 16, 11. — l. 14 § fin. *De verb. signif.* — V. anche *Abesse.*

AMMENDA. V. Cod. lib. 1 tit. 54 (alias 52) *De modo mulctarum quae a judicibus infliguntur.* V. pure Multa e Pena.

1. È una pena pecuniaria inflitta per delitto. L, 16, 100. — l. 131 et 244 *De verb. signif.*

2. L'ammenda non importa infamia se non in quanto la causa dell'ammenda lo merita. III, 2, 27. — l. 22 *De his qui notantur infamia.* — Questa legge parla della fustigazione; ma va applicata all'ammenda.

AMMINISTRATORE. V. sotto Amministrazione.

1. Quegli che amministra la cosa d'altri non può comperarla nè da sè nè mediante persona interposta. — Se no, dee vendere la cosa ed essere condannato nel quadruplo. — A meno che non abbia il consenso espresso

del proprietario, e questi podestà di darlo. XVIII, 1, 22. — l. 46 *De contrah. empt.*

2. Amministratore di una società *(Magister societatis)*. Quegli ch'è preposto al reggimento della società, ossia il socio incaricato dell'amministrazione (V. *Magister*), obbliga la società e si obbliga verso di essa il suo patto giova e nuoce alla società. II, 14, 46. — l. 14 *De pactis.*

AMMINISTRAZIONE. V. anche Gestione e Mandato.

1. Amministrazione dei tutori e dei curatori. V. Tutela e Cura, Tutore e Curatore, Protutela. V. lib. 26, tit. 7 *De administratione et periculo tutorum et curatorum qui gesserint vel non, et de agentibus vel conveniendis uno vel pluribus;* Cod. lib. 5, tit. 37 *De administratione tutorum vel curatorum, et de pecunia pupillari foeneranda vel deponenda;* 38 *De periculo tutorum vel curatorum;* 40 *Si ex pluribus tutoribus et curatoribus, omnes vel unus agere pro minore vel conveniri possint;* 46 *Si mater indemnitatem pomiserit;* 47 *Si contra matris voluntatem tutor datus sit;* 48 *Ut causae post pubertatem adsit tutor;* 52 *De dividenda tutela, et pro qua parte quisque tutorum conveniatur;* 55 *Si tutor vel curator non gesserit;* 56 *De usuris pupillaribus;* 61 *De actore a tutore seu curatore dando.* V. pure la Nov. 155.

2. Due cose sono preliminari all'amministrazione della tutela o della cura, cioè la cauzione per parte dei tutori o dei curatori di conservare la sostanza del pupillo o dell'adolescente; e l'Inventario che i tutori debbono fare (V. Cauzione ed Inventario). Inoltre, per la nov. 72 cap. fin., si richiede che il tutore giuri sul Vangelo di amministrare con buona fede. XXVIII, 7, 1.

3. Il tutore debbe amministrare tosto ch'è instrutto della sua nomina. Altrimenti tutto è a suo rischio. — Basta che il tutore abbia conosciuto la sua nomina, in qualunque maniera ciò sia. XXVI, 7, 27. — l. 1 § 1 et l. 5 § 10 ff. *De admin. et peric. tut.*

4. Si può costringere il tutore ad amministrare. ivi, 26. — d. l. 1. — Ma come lo si costringerà? Gotifredo risponde: *Captis pignoribus et multa indicta;* ai di che cita la l. 6 Cod. *De testam. tutela*, la quale per altro non ha con ciò se non lontano rapporto.

Reputasi avere il tutore amministrato dacchè ha posto mano ai beni del pupillo, sia che l'abbia fatto da sè, sia per mezzo di suo mandatario. XXVI, 7, 26. — l. 5 § 1 *De admin et peric. tut.* — XXVII, 3, 14. — d. l. § 3.

5. Se il padre ha designato uno de' tutori perchè amministri, questo tutore (ancorchè avesse bisogno di conferma) debbe amministrare solo. — Gli altri saranno tutori onorarii e risponderanno della sua gestione; imperciocchè sono dati come osservatori e custodi della condotta di lui: e però debbono farsi rendere conto a mano a mano della sua gestione, invigilare a' suoi procedimenti, obbligarlo a depositare il danaro ozioso per impiegarlo in fondi; chè s'ingannano coloro i quali stimano non essere punto risponsabili i tutori onorarii. XXVI, 7, 11 e 17. — *ib.* l. 3 § 1 et 2.

Tocca al pupillo provare che il tutore sapeva di essere nominato. ivi, 28. — *ib.* l. 6.

6. Non si dee sempre deferire l'amministrazione a quello designato dal padre: ben inteso, se si tratta di un tutore che sia stato uopo di confermare. Difatti, quando il padre che avea designato il tutore amministratore, fosse minore; o quando il tutore designato, che al tempo del testamento si porgeva di buona condotta, avesse poi cominciato a tenerla cattiva; o da ultimo quand' egli fosse divenuto poscia men solvente, il pretore ne nominava d'ordinario un altro. ivi, 11. — *ib.* l. 3 § 3.

7. L'amministrazione debb'essere deferita ad uno solo dei tutori, quand'anche il padre non avesse designato amministratore. A meno che non vogliano tutti amministrare, per non avere a rispondere gli uni degli altri: e allora ai permette loro di spartire fra sè l'amministrazione: nel qual caso ciascuno non risponderà che dell'amministrazione di cui sarà stato incaricato. ivi, 12, 17, 18 e 19. — *ib.* l. 4, et l. 6 § 6, 8 et 9.

8. Il tutore debbe alle cose del pupillo la medesima diligenza che un padre di famiglia di buona fede porta ne' suoi proprj affari. — Egli dee vendere le cose soggette a deperire col tempo; altrimenti risponde del danno. — Sarà per altro scusato, ma difficilmente se allega che attendeva i contutori i quali differivano o volevano scusarsi. — Egli debbe impiegare i danari in acquisti di fondi, o porli a merito. — Frattanto dee depositarli in luogo pubblico, *ut comperari ager possit.* ivi, 34 e 35. — *ib.* l. 5 et l. 7 § 1. — XXVI, 10, 23. — *ib.* l. 39. — XXVII, 3, 37 e 38. — *ib.* l. 10 et 33.

9. Se v'hanno sì pochi denari che non si possa con essi acquistare fondi, egli è dispensato di depositarli. Ma se il tutore si porge sospetto, si potrà richiedere il deposito anche delle minime somme. XXVI, 7, 35.

10. Egli debbe porre a censo i denari entro i primi sei mesi. ivi. — Cioè nel primo anno, dice Gotofredo; altrimenti dovrà gl'interessi.

Non era così pegli anni susseguenti; giacchè egli non aveva che due mesi, ciascuno dei detti anni, per ricollocare i fondi precedentemente collocati, che gli erano stati rimborsati. ivi, 36. — l. 7 § 11 *De admin. et peric. tut.*

E però, dice Gotofredo sopra la detta l. 15, si detraggono questi due mesi nel fare il computo degl' interessi, stimandosi necessario di dare tanto tempo al tutore per esigere e di nuovo collocare le somme: e a tal proposito rimanda alla d. l. 7 § 11, ed alla l. 58 § 3. — XXVII, 3, 50. V. appresso il n. 14, pel caso ch'egli non abbia potuto collocare a censo.

11. Egli debbe acquistare fondi idonei; ed ha luogo contro l'azione di lui se egli ha comperato fondi non idonei, per avarizia o per favore, *per sordes aut gratiam.* — Nel caso contrario, non è tenuto che per grande negligenza *(latam negligentiam).* ivi, 40. — d. l. 7 § 2.

12. Se, dopo d'avere depositato i danari del popillo in luogo pubblico affinchè ne vengano comperati fondi, il tutore ha negletto di comperare fondi, egli debbe gl' interessi del danaro. — Tranne che non fosse stato in suo potere di comperarne. ivi, 49. — d. l. 7 § 3.

13. Se non ha potuto trovare da porre a censo i denari, ei non ne debbe gl' interessi. Ma non sarà ammesso a proporre tale scusa se, nel medesimo tempo, egli stesso avrà collocato il suo proprio danaro a buon interesse. ivi. — *ib.* l. 12 § 4, et l. 13 § 1.

Veggasi per altro la nov. 72, cap. 6 e 7, secondo la quale il tutore non è più obbligato che a depositare, purchè tutta la sostanza del pupillo non sia mobiliare (nel qual caso non si dovranno porre ad interesse se non le somme sufficienti a sopperire alle spese di lui); ed eziandio, purchè l'insufficienza delle sue rendite a sopperire gli alimenti suoi non necessiti il collocamento ad interesse de' denari pupillari. — Tranne questo caso di necessità, il tutore, ponendo da sè stesso ad interesse i denari del pupillo che avrebbe potuto depositare, li pone a suo rischio, giusta la detta novella. XXVI, 7, 35.

14. Quando il tutore ha acquistato crediti col danaro del pupillo, il pupillo dee prendere questi crediti per intero o rifiutarli, sì quelli acquistati sotto il nome di esso tutore e sì quelli acquistati in nome del pupillo medesimo. XXVI, 7, 40. — l. 16 *De admin. et peric. tut.*

Del pari non terrà conto degl' interessi che ne avrà percepiti, se non in quanto il pupillo prenderà a proprio rischio tutti gli altri crediti. ivi, 48. — *ib.* l. 7 § 6.

15. Il tutore che ha affidato il danaro ad un banchiere rinomato *(argentariis celeberrimis)* non è garante della insolvibilità del banchiere. ivi, 44. — *ib.* l. 58.

16. Il tutore non dee lucrare dalla sua tutela. Non dee convertire i danari a suo proprio uso. Se li convertì a suo proprio uso, ne dee gl' interessi. Deve eziandio gl' interessi d'interessi, se ha convertito a suo uso gl'interessi da lui percepiti: imperciocchè quest' interessi tengono luogo di capitale. Ma non si suppone aver lui convertito a proprio uso il danaro del pupillo se non in quanto ve ne sia prova evidente. E sebbene egli non abbia nè depositato nè posto ad interesse a vantaggio del pupillo, non reputasi con tutto ciò ch' egli abbia convertito a proprio uso i danari pupillari. ivi, 36, 46 e 51. — *ib.* l. 7 § 4 et § 12, et l. 58.

17. Quantunque il tutore non avesse alcuna facoltà allorchè ha incominciato ad amministrare, e poscia ne abbia acquistate; questo solo non prova ch' egli abbia convertito a proprio uso i danari del pupillo (l. 10 Cod. *Arbitrium tutelae*). Ma se havvi prova manifesta ch'egli ha comperato coi danari del suo pupillo, questi avrà la scelta *(optio)* o di fare che li restituisca con interessi, o di pigliare ciò ch'egli ha comperato. ivi, 35. — *ib.* l. 3.

18. Sarebbe altrimenti se il tutore avesse messo per proprio conto il danaro del pupillo in una intrapresa o negoziazione qualunque; imperciocchè allora il pupillo non potrebbe che ripetere esso danno co' suoi interessi, non già il profitto della negoziazione. ivi, 36. — l. 47 § 6.

19. Il tutore debbe regolare le spese del pupillo secondo la dignità e le facoltà del pupillo. Dee pagare i precettori ed i servitori del pupillo (nudrirne i liberti e i servi) secondo la dignità ed il patrimonio di lui. ivi, 32 e 42. — *ib.* l. 12 § 3, et l. 13.

Il tutore non dee pagare se non ciò ch' è

dovuto; non può mandare presente di nozze nè alla madre nè alle sorelle del pupillo. Altro è se somministra loro gli alimenti necessarii perchè sussistano; chè ciò è da aversi per rato. XXVI, 7, 43. — l. 13 § 2 *De admin. et peric. tut.*

Non può dotare la sorella del pupillo nata d'altro padre; ancorchè altrimenti ella non possa maritarsi: imperciocchè la è cosa onesta sì, ma partendo da liberalità, debb'essere lasciata all'arbitrio del pupillo. ivi, 42. — d. l. 12 § 3.

20. Quando il pupillo è debitore verso il suo tutore (creditore del defunto suo padre), il tutore può esigere il proprio pagamento. — Il tutore può pagarsi da sè stesso: anzi dee farlo se la misura dell'interesse del debito è smodata, e se vi sono denari sufficienti; ad ogni modo il pupillo sarà sollevato degl'interessi del debito. ivi, 37. — *ib.* l. 9 § 5.

21. Il tutore può pigliare ad imprestito dal suo pupillo, sia ricevendo da' suoi contutori, sia inscrivendosi egli stesso come accattante sui registri della tutela. — É allora egli non è obbligato di pagare interessi più forti di quelli esatti dai debitori del pupillo. XXVI, 8, 16. — *ib.* l. 9 § 7. — XXVII, 3, 46. — *ib.* l. 54.

22. Il tutore può alienare di buona fede per l'utilità del suo pupillo; chè ciò è amministrare. XXVI, 7, 48. — d. l. 12 § 1. — Non può alienare i fondi rustici senza decreto del giudice. V. Alienazione. — Ma poteva, almeno nel Diritto antico, alienare i fondi urbani; anzi dovea farlo se c'era pericolo pel pupillo di conservarli, a cagione del loro stato di deperimento; e in questo caso, se vi fossero stati più tutori, poteva comperare egli stesso dal suo pupillo, facendosi autorizzare da uno degli altri tutori avente capacità a ciò; purchè tutto si facesse di buona fede, e non con la mira di profittare a spese del pupillo. ivi, 33 e 34. — *ib.* l. 5 § 9 et l. 7 § 1. — XXVI, 8, 13. — l. 5 § 2 *De auctor. et consensu tutorum.*

Non era così nel nuovo Diritto, secondo la l. 22 Cod. *De administr. tut. vel curat.*, la quale vieta di alienare le case d'abitazione ed anche i mobili di pregio.

23. Il tutore può fare cauzione pel vantaggio del pupillo. XXVI, 7, 41. — l. 22 *De admin. et peric. tutorum.*

24. Il tutore non può donare. — Non può transigere con perdita, cioè con discapito del pupillo. ivi. — *ib.* l. 22 et l. 46 § 7.

25. Si paga validamente al tutore ciò che si debbe al pupillo. — Nè importa che il tutore sia o meno solvente. XXVI, 7, 41 e 48. — l. 12 § 1, et l. 46 § 5 et 7 *De admin. et peric. tut.*

26. Il tutore può litigare pel vantaggio del pupillo. Non deve punto cauzione per litigare. Tranne che vi sia dubbio intorno alla sua qualità di tutore, oppure intorno alla sua qualità d'incaricato dell'amministrazione. ivi, 38 e 41. — *ib.* l. 1 § 2, et ll. 22 et 23.

Non dee lasciare il suo pupillo senza difesa; purchè, aggiugne Gotofredo, possa in buona fede difenderlo. Imperciocchè, come fu detto qui sopra, egli è tenuto per dovere d'uffizio e sotto pena di ogni danaro ed interesse, di pigliar cura della persona del pupillo e di amministrarne i beni da buon padre di famiglia. ivi, 39; e XLVI, 6, 11. — *ib.* l. 9 § 6; l. 30 et 32.

Lo si reputa padrone per difendere il suo pupillo. Egli debbe agire per la difesa del pupillo da padre di famiglia idoneo. Egli difende in proprio nome di tutore senza che il pupillo comparisca. Ma il pupillo dell'età di sette anni può comparire sotto l'autorità del tutore. ivi, 39 e 48, e XXVII, 3, 38. — *ib.* l. 1 § 2; ll. 10 et 27.

27. Il giudizio reso col tutore giova al pupillo e gli nuoce. XXVI, 9, 4. — *ib.* l. 2.

28. Il tutore non è garante dei casi fortuiti o degli avvenimenti impreveduti. — Non risponde del danno accaduto senza sua colpa. XXVII, 3, 42 e 44. — *ib* l. 32 § 1; l. 47 § 5, et l. 50.

29. Il già pupillo, uscito di tutela, che non è giovato dal soccorso della restituzione, può rimettere al suo già tutore, per convenzione, il fallo commesso da questo; e la non è donazione, ma transazione. IV, 4, 4. — *ib.* l. 39 § 13.

30. Il tutore è garante della insolvibilità dei debitori, se non gli ha perseguitati in tempo utile. Ma non è risponsabile di non aver potuto far mettere ad esecuzione la sentenza ottenuta contro di loro. — Egli non risponde della loro insolvibilità sopravvenuta dopo la morte del pupillo. XXVI, 7, 36 e 46. — *ib.* l. 15, et l. 39 § 12. — XXVII, 3, 42. — *ib.* l. 43.

31. Egli dee ripetere contra sè medesimo ciò che deve al pupillo. Debbe anzi essere più esatto nello esigere da sè stesso che non da un estraneo; poichè, in quest'ultimo caso, uopo è di

intentare azione contro il debitore e ricorrere alle forme giudiziarie, il che non ha luogo quando è debitore egli stesso. XXVII, 3, 34. — l. 9 § 3 *De admin. et peric. tut.*

32. Se appella della sua nomina, egli è garante del pericolo nel tempo intermedio. XXVII, 7, 5. — *ib.* l. 39 § 6. — La legge suppone che, non essendo l'appello ancora giudicato al tempo della morte dell'appellante, il suo erede che lo ha ripreso sia soccombnto.

33. Il tutore non debbe i frutti se non in quanto ha potuto percepirli in buona fede. XXVII, 3, 32. — *ib.* l. 32 § 2.

34. Il tutore dopo finito il suo ufficio dee gl'interessi fino a tanto che abbia reso conto. — Egli li dee sino a tanto che abbia offerto e depositato il reliquato. ivi, 53. — *ib.* l. 7 § 15. — XXII, 1, 54. — *ib.* l. 28 § 1.

35. Il padre che dà tutori non può sollevarli dal rendere conto. XXVII, 3, 37. — *ib.* l. 5 § 7. — XXVI, 7, 50. — d. l. 5 § 8.

36. Si dee tener conto al tutore delle spese da lui fatte per la tutela, vale a dire di tutte quelle bastantemente giustificate e il cui oggetto sia utile; non già di quelle ch'egli ha fatto per sè personalmente, a meno che quegli il quale lo ha costituito tutore non gli abbia assegnato un salario. XXVII, 4, 12. — *ib.* l. 33 § 3.

Gli si dee tener conto degli alimenti da lui somministrati alla madre od alla sorella del pupillo. XXVI, 7, 43. — d. l. 33 § 2.

37. Quando un figlio di famiglia è tutore, non v'ha contro suo padre che l'azione Di peculio, o quella Di ciò che fu convertito nella cosa. XXVII, 3, 3 e 5. — l. 21 et l. 37 § 2 in f. — Vedi per altro la l. 2 ff. *De tutelis* (ivi, 3) nella quale Ulpiano decide che il padre è tenuto solidariamente se riconobbe la tutela, e che reputasi aver lui riconosciuta la tutela; sia che abbia amministrato, sia che abbia consentito all'amministrazione del figlio, sia che abbia del tutto posto mano alla tutela, non già se ha soltanto dato un figlio. Ora, questa decisione sembra contraria a quella di Marcello, nella d. l. 21 (ivi), ove dice: Non pare che in tal caso basti la scienza ed il consenso del padre per costituirlo obbligato in solido — È vero, come osserva Gotofredo sopra la d. l. 21, che si tratta, nella l. 7, di un tutore dativo, il quale per conseguenza doveva cauzione, e, nella l. 21, di un tutore testamentario il quale n'era esente: ma Pothier non s'arresta a queste circostanze, che certamente gli parvero indifferenti, e si contenta, per conciliare le dette due leggi, di definire la parola *agnovisse* (riconoscere, approvare) della l. 7 dicendo: Reputo di avere *approvato*, non se ho semplicemente acconsentito che mio figlio sia tutore, ma quando ho acconsentito di amministrare in persona, oppure che il figlio amministri a suo rischio.

38. Il fidejussore del tutore è tenuto alle medesime azioni che il tutore. XLVI, 6, 9 e 11. — l. 32 et l. 51 *De admin. et peric. tut.*

Se il tutore amministra dopo la pubertà, il fidejussore non risponde di questa gestione. ivi, 12. — *ib.* l. 46 § 4.

39. Quando vi sono più tutori, sono solidarj; purchè la tutela non sia divisa per regioni. XXVII, 2, 14. — *ib.* l. 55. — XLVI, 6, 13. — *ib.* l. 51.

Ma si dee prima perseguitare quello che ha amministrato. XXVII, 13, 14. — *ib.* l. 55 § 2.

40. Tutori onorarj sono quelli non incaricati dell'amministrazione. Essi debbono sopravvedere all'amministrazione del tutore amministraote. ivi, 17. — *ib.* l. 3 § 2.

41. Se il tutore non fu scelto dal testatore, o non vuole amministrare, allora amministrerà quello scelto alla tutela dalla pluralità dei tutori. XXVI, 7, 12. — l. 3 § 7.

42. Sembra più vantaggioso talvolta che la tutela sia esercitata da uno solo; e però, se più persone sono pronte a dare cauzione, si dee preferire la più idonea. ivi, 13. — l. 18 *De testam. tutela.*

43. Chi ha dato cauzione, non è preferito soltanto per questo; potendo accadere che sia persona sospetta o turpe o colpevole di malversazione. — Così pure sarebbe imprudenza rigettare dalla tutela coloro che, sebbene non diano cauzione, pure son di nota probità e di tale condotta da non doversi loro domandare garanzia. ivi, 14. — *ib.* l. 17 § 1.

44. Nulla osta che si possa deferir la tutela o ad uno di più tutori legittimi o ad uno di quelli dati dal magistrato, potendo gli altri essere assenti o furiosi. ivi, 16. — l. 5 § 2 *De legit. tut.*

45. Anche il tutore dato per informare chi debbe amministrare *(propter rerum notitiam)*, può essere convenuto in Giudizio, a cagione dell'amministrazione, ma per diritto accessorio, ossia dopo escussi coloro che amministrarono. ivi, 17. — l. 32 § 1 *De testam. tutela.*

46. L'amministrazione si può dividere nell'atto stesso della dazione della tutela o della cura. ivi, 18.

47. Essendo divisa la tutela, il tutore non può

amministrare se non ciò ch'è compreso nella parte o nella località che a lui toccò in forza della divisione; e se è stata così divisa, ciascuno dei tutori può essere respinto con una eccezione se s'immischia in quella parte o in quella località di cui non ha l'amministrazione. XXVI; 7, 20. — l. 4 *De admin. et peric. tut.*

48. Il tutore che amministra gli affari di una data località, non può agire in giudizio se non in virtù di contratti passati nella stessa località; ma se è attore, si può opporgli la compensazione per li contratti fatti in altra località. ivi, 21. — *ib.* l. 36.

49. Vi sono certi affari, de' quali può dubitarsi se appartengano all'amministrazione di una località o di un'altra; p. e. la esazione di crediti del pupillo. Ma è da dire, che tali affari appartengono all'amministrazione della località nella quale ha suo domicilio il debitore, quand'anche la cosa dovuta esistesse in un'altra località. — Così pure l'essere un istromento fatto in una località non fa che l'esazione del debito in esso contenuto appartenga all'amministrazione di quella località, quando il debitore ha in un'altra il suo domicilio. ivi, 22. — *ib.* l. 30 § 3, et l. 47 § 2.

50. Se si tratta di pagare ciò che debbe il pupillo, questo affare può appartenere all'amministrazione di quella località nella quale esiste la cosa dovuta, quantunque sia dovuta ad uno di altra località. — Così pure se trattasi di collocare danaro, quest'affare spetta all'amministrazione di quella località nella quale si trova il danaro, non di quella in cui ne fu fatta l'esazione. ivi, 23. — *ib.* l. 39 § 8, et l. 47 § 7.

51. Nella divisione della tutela, era frequente appo i Romani di dare un tutore per gli affari d'Italia, ed uno per quelli delle altre provincie. Ora se una lite iucoata in provincia, è devoluta ai magistrati di Roma per appellazione, Papiniano dice che spetta almeno ai tutori pegli affari delle provincie (fuor d'Italia) il far costituire curatori i quali proseguano quella lite, se per avventura il tutore pegli affari urbani (di Roma) fosse assente. ivi. — d. l. 39 § 7.

52. Dalla divisione della tutela consegue che la risponsabilità dell'amministrazione di una località assegnata ad uno dei tutori, non si estende a chi amministra in altra località gli affari dello stesso pupillo. — Per simile ragione, quando sono dati più tutori, se il danaro contante del pupillo è stato fra loro distribuito, ciascheduno di essi non è risponsabile che della somma da sè ricevuta. XXVI, 7, 24. — l. 2 Cod. *De peric. tut.*; l. 55 § plane ff. *De admin. et peric. tut.*

53. Il tutore che non denunziò come sospetto il contutore, è risponsabile soltanto qualora ebbe cognizione o potè facilmente averla del vizio del contutore. ivi, 25. — l. 29 § 1 *De excusation.*

54. Il tutore che tralascia di amministrare è risponsabile soltanto allora quando niuno abbia amministrato, o quando chi amministrò sia insolvente. ivi, 29. — l. 8 Cod. *De peric. tut.*

55. I tutori che tralasciano di amministrare ma sono al caso di essere scusati, sono risponsabili essi pure, finchè non abbiano addotte loro scuse. E quand'anche le abbiano addotte, rimarranno responsabili, se quelle non saranno ammesse. ivi, 30. — l. 19 et 20 *De admin. ie peric. tut.*

56. Chi fu invalidamente dato per tutore, può senza pericolo tralasciare di amministrare fino a tanto che venga confermato. — Ma se il tutore od il curatore dato invalidamente, cominciò ad amministrare, egli sarà tenuto a continuare fino a che abbia fatto provedere il minore di altro tutore o curatore. ivi, 31. — *ib.* l. 39 § 1 et 2; l. 40 et l. 58 § 2.

57. All'ufficio del tutore spetta anche di appellare. ivi, 40. — l. 11 Cod. *De admin. tut.*

58. Al tutore è permesso di dare gli alimenti alle persone congiunte del pupillo, qualora siano bisognose. — Per altro ciò non ha luogo indistintamente: così se il tutore alimentò la madre del pupillo, egli non può imputare tali alimenti se non qualora essa madre fosse molto bisognosa, e larghe le facoltà del pupillo. — Lo stesso dicasi de' regali. — In somma, è regola generale che il tutore non possa de' beni del pupillo erogare in onere di lui più di quello che erogherebbe per sè stesso a cagione similmente di onere. ivi, 42, 43 e 44. — l. 4 *Ubi pupill. educ.*; l. 1 § 4 et 5, et l. 12 § 2 et 3 § sed non *De tutel. et rat. distr.*

59. Regolarmente l'amministrazione della tutela e della cura finisce col finire della tutela e della cura: ma in alcuni casi continua ancora; p. e. nel caso che il tutore non abbia avvertito il suo pupillo divenuto pubere, affinchè si facesse dare curatori, conforme alle costituzioni; chè allora ha luogo l'azione Di tutela anche per ciò che fu amministrato nell'intervallo. — E per tale titolo sono tenuti anche gli

eredi del tutore o del curatore. XXVI, 7, 45. — l. 5 § 5 et l. 7 § 13 *De tutel. et rat. distr.*

60. I tutori che non hanno ancora trasmessa l'amministrazione a' curatori, debbono assistere alla difesa delle cause pupillari, e però proseguire gli appelli da essi interposti pei loro pupilli. — Per altro se il tutore citato in giudizio pel pupillo diede soltanto cauzione solenne di presentarvisi, e durante la dilazione il pupillo è divenuto pubere, egli non può essere costretto ad accettare la sentenza. ivi, 46. — l. un. Cod. *Ut causa post pubertat.*; l. 28 *De admin. et peric. tut.*

61. L'ufficio dei tutori finisce quando sieno costituiti i curatori. ivi, 47. — *ib.* l. 33 § 1.

62. Se fossero più i tutori od i curatori, deesi avere per rato anche ciò che fu operato da uno solo. — La causa de' minorenni può essere difesa da uno solo tutore o curatore, se gli altri ricusano di farlo. ivi, 49. — *ib.* l. 3; l. 9 Cod. *Si ex plurib. tutorib.*

63. Se l'amministrazione fu concessa ad alcuno espressamente colla condizione che nulla possa fare senza il contutore, non si avrà per rato ciò ch'egli solo avrà operato. ivi, 50. — l. 47 *De admin. et peric. tut.*

64. Amministrazione delle cose pertinenti alle città. V. lib. 50 tit. 8 *De administratione rerum ad civitates pertinentium*; Cod. lib. 1 tit. 41 *Ut nulli patriae suae administratio, sine speciali permissu principis, permittatur*; lib. 11 tit. 29 *De jure reipublicae*; 30 *De administratione rerum publicarum*; 31 *De vendendis rebus civitatis*; 32 *De debitoribus civitatum*; 33 *De periculo nominatorum*; 34 *De periculo eorum qui pro magistratibus intervenerunt*; 35 *Quo quisque ordine conveniatur*; 36 *Ne quis liber invitus actum reipublicae gerere cogatur*; 37 *Sumptus injuncti muneris ad omnes collegas pertinere*; 38 *De his qui ex officio quoad administrarunt conveniuntur*; 39 *De solutionibus et liberationibus debitorum civitatis*; 40 *De spectaculis et scenicis et lenonibus*; 41 *De expensis ludorum publicorum*; 60 *De pascuis publicis et privatis*; 69 *De diversis praediis urbanis rusticis templorum et civitatum, et omni reditu et civili*; 70 *De locatione praediorum civilium vel fiscalium, seu templorum, sive rei privatae vel dominicae*. V. anche Curatori, Cauzione, Carichi, Oneri, Decurione, Magistrato, Curia, Curiali, Municipj.

65. I fondi delle città non potevano essere venduti. — Per altro, secondo la costituzione di Leone, si poteva vendere, col consenso della pluralità dei municipali *(curiali)*, le cose ed i livelli lasciati alle città per testamento, a titolo di donazione, d'istituzione o di legato; tutto ciò per essere il prodotto della vendita impiegato a riparazioni di pubblica utilità. Ma non si poteva vendere che col beneplacito del principe, ciò che apparteneva all'una od all'altra Roma, cioè all'antica Roma od alla città di Costantinopoli. L, 8, 6. — l. 9 § 2 *De admin. rer. ad civit. pertin.*; l. 3 Cod. *De vendendis rebus civitat.*

66. Il curatore della città doveva evincere gli acquirenti de' fondi di essa venduti, anche i possessori di buona fede. — I magistrati delle città rispondevano del loro dolo e di altre colpe. — Ma gli eredi non erano risponsabili che del dolo e della colpa lata del loro autore. ivi, 6 e 12. — l. 6 et l. 9 § 2 *De admin. rer. ad civit. pertin.* — XXVII, 8, 8. — l. 4 *De magistratibus conveniendis.*

67. Il decurione non poteva nè da sè, nè mediante interposta persona, pigliare a condizione i pubblici fondi. L, 2, 19. — l. 2 § 1 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

68. I curatori e magistrati municipali rispondevano della insolvenza dei debitori delle città, sopravvenuta al tempo loro, in difetto di convenienti persecuzioni. L, 8, 7 — l. fin. § 2 *Ad municipalem.* — ivi, 13. — l. 9 § 9 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

69. Se il debitore è ben solvente, non si dee perseguitarlo con vigore pei capitali. ivi, 9. — l. 33 *De usuris.* — V. pure l. 2 Cod. *De debitorib. civit.*

70. Le città hanno il privilegio che, se i loro diritti hanno sofferto qualche lesione, quelli che sono incaricati di difenderle possono domandare il soccorso della restituzione. — Non si reputa che sia fatta lesione in una prima locazione per ciò solo perchè poscia fu il fondo locato a prezzo maggiore. — La città è assimilata al pupillo: se fu pronunziata contro di essa qualche sentenza senza che sia stata difesa, tal sentenza non può pregiudicare i diritti e le azioni di essa. ivi, 1. — l. 1 et 2 Cod. *De officio ejus qui vicem.*; l. 1 Cod. *De jure reipubl.*

71. Di regola, le città godono i diritti comuni a tutti. E però niuna città ha sui beni del debitore lo stesso privilegio che ha il fisco, a meno che il principe non glielo abbia espres-

samente accordato. — Per altro alcune città avevano, per beneficisio del principe, il privilegio del pegno; alcune lo avevano in forza di legge lor propria. L, 8, 2. — l. 10 *Ad municipal.*; l. 33 *De rebus auctor. jud. possid.*

72. Se abbiamo comperato da una città dei beni fondi venduti senza condizione, essendo la vendita perfetta, la proprietà non ci può essere impedita per offerta di maggior prezzo; a meno che tale non sia stata la legge propria di essa città. ivi. — l. 21 § 7 *Ad municip.*

73. Le città hanno inoltre questo di comune coi privati, che i patti inseriti ne' contratti fatti da esse debbono essere osservati. — Di più, le cose comperate dalla città, dopo consumata la vendita, cominciano ad essere a suo rischio e pericolo. ivi, 3. — l. 2 § 6 et 13 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

74. Siccome, rispetto ai contratti dei privati, ordinariamente importa di sapere se colui che contrasse abbia avuto o no scienza di alcuna cosa; del pari nei contratti dei municipj, si repota ch' essi sappiano ciò che sanno coloro ai quali è commessa la somma delle pubbliche cose. ivi. — l. 14 *Ad municip.*

75. Essendo inalienabili i beni delle città, spetta all' offizio de' loro amministratori di rivendicare i fondi appartenenti alle città stesse, ancorchè posseduti da compratori di buona fede; dacchè questi possono avere regresso verso i loro autori: tranne che tali fondi sieno posseduti a titolo enfiteutico; chè allora è necessaria l' autorità del principe. ivi, 6. — l. 7 § 2 *De admin. rer. ad civit. pertin.*; l. 11 § 1 *De publ. et vectig.*

76. È pure offizio dell' amministratore della città di esigere dai debitori di essa. ivi, 7 — l. fin. § 2 *Ad municip.* — Per altro quando i danari pubblici sono stati collocati sicuramente, essi non debbono tormentare i debitori pel pagamento del capitale, specialmente se sono puntuali nell' interesse: se non lo sono, il preside della provincia dee provvedere alla sicurezza dell' interesse pubblico. ivi. — l. 33 *De usuris.*

Queste disposizioni furono confermate da Costantino nella l. 2 Cod. *De debit. civit.*

Tuttavia in certi casi debb' esigere il capitale; p. e. se le somme dovute ad una città furono destinate per la provisione del grano. ivi. — l. 2 § 3 et l. 9 § 5 *De admn. rer. ad civit. pertin.*

77. All' uffizio del curatore appartiene altresì la collocazione del danaro della comunità. ivi, 8. — l. 3 § 1 *De usuris.* — Deve inoltre badare che il danaro destinato a certi usi non sia convertito in altri; e ciò soprattutto riguarda il danaro destinato alla compera del formento. Altrimenti sarà tenuto a restituirlo coi pro, non per altro esorbitanti nè illeciti L, 8, 7. — l. 2 § 4 et 5 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

78. L' amministratore della città è risponsabile degli usi ne' quali converte il danaro legato alla città stessa; e però quando non sia stato espressamente legato per qualche nuova opera, debbe impiegarlo nella riparazione delle vecchie. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 1. — Ma se ciò che fu legato per un uso determinato, vuolsi convertirlo ad altro uso, è necessaria l'autorità del principe. ivi. — *ib.* l. 4.

79. All' offizio dell' amministratore della città spetta che qualunque contratto sia inerente alla cosa della città: onde per li contratti da esso fatti si dà azione contro di lui qualora l'affare non sia ridondato in profitto della città; che se essa ne ha profittato, si dà azione contro di essa. Anzi, benchè la magistratura municipale termini coll' anno, tuttavia, secondo la prefata distinzione, è concessa l' azione entro l' anno o contra di esso amministratore o contra la città stessa. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 2; l. 35 § 1 *De oblig. et act.*

80. Spetta pure all' uffizio dell' amministratore della città di far ricostruire dai proprietarj le case crollate; e se non le ricostruiscono, può farle ricostruire a pubbliche spese, ed allora la cosa ricostrutta, se il proprietario non restituisce a tempo debito il danaro speso con gl' interessi, può essere venduta per conto della città. ivi, 11. — l. 46 et d. l. 46 § 1 *De damn. inf.*

81. L' amministratore della città è tenuto a render conto della sua amministrazione. Questa obbligazione abbraccia non solamente il dovere di restituire il danaro che dopo i conti rimane presso di lui, ma eziandio è tenuto per qualunque colpa o dolo che avesse commesso nella amministrazione. ivi, 12. — l. 6 et l. 9 § 4 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

82. Colpa è per parte dell' amministratore della città, quando ha collocato male il danaro di essa, o quando, non avendo per avventura interpellato il debitore, fosse il credito deteriorato: quindi egli è risponsabile dei crediti che hanno sofferto diminuzione o sono divenuti incerti durante la sua amministrazione. Che se prima della nomina di esso tali crediti non erano idonei, egli non n' è risponsabile, tranne che

gli avesse approvati (l. 9 § 9 *De admin. rer. ad civit. pertin.*). Cessa poi di essere risponsabile, qualora egli abbia nominato un successore solvente, e questi gli abbia approvati (l. 36 § 1 *Ad municip.*). L, 8, 13.

83. L'amministratore della città non è risponsabile del credito verso il colono al quale ha locato fondi della città stessa senza esigere cauzione: non è, dico, risponsabile pel tempo futuro, se il successore approvò la condizione, od egli pure la fece allo stesso colono. ivi. — l. 3 § 1 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

84. Quanto agl'interessi delle somme che gli amministratori di una città le devono a causa della loro amministrazione, non si possono esigere che quelli delle somme rimaste loro in mano (*ib.* l. 9, et d. l. 9 § fin.). — Ma quanto a quelle state anticipate agl'imprenditori dei lavori pubblici e che non si sono potute da loro ritrarre, gli amministratori non sono risponsabili che del capitale. ivi, 14. — l. 17 § 7 *De usuris.* — È altrimenti se si ponno accagionare di frode, dovendo allora pagare in pena gl'interessi. ivi.

85. Salvo il capitale, l'amministratore è risponsabile bensì con gl'interessi ch'egli per sua colpa non esigette; ma cogl'interessi, anzi col capitale che non ha ricevuto dai debitori non solventi egli compensa ciò che oltre gl'interessi soliti percepì da altri debitori. ivi, 15. — l. 11 *De usur.*

86. Quanto ai conti che l'amministratore è tenuto di rendere, quelli che, dopo di essere stati resi alla città, furono sottoscritti e postillati, non ponno più essere redarguiti di errore dopo venti anni, e dopo dieci contro gli eredi; eccetto l'errore di calcolo, il quale può essere rilevato anche dopo tal tempo. ivi, 16. — l. 13 § 1 *De divers. temp. praescript.*, et l. 8 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

87. Nell'obbligazione dell'amministratore della città entrano come persone accessorie i fidejussori, i colleghi, e coloro che lo nominarono (essendo costume ne' municipj che i curatori dovessero d'uffizio nominare personaggi solventi fra i quali l'ordine poi sceglieva due per incaricarli dell'amministrazione). Per altro, sebbene sia sempre a proprio rischio dell'amministratore il successore ch'ei si ha nominato, pure se questi si trova insolvente al termine della sua magistratura, quegli non può essere costretto per la cattiva amministrazione di lui, se esso successore era solvente al tempo della nomina (*ib.* l. 2 § 7): molto meno se lo era al termine della

magistratura. L, 8, 17. — l. 15 § 1 *Ad municip.*

88. Non sono tenuti i fidejussori dell'amministratore se non in quanto egli fosse insolvente. ivi, 18. — l. 3 § 4 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

89. Nè i fidejussori, nè i nominatori dell'amministratore sono tenuti a tanto quanto può esserlo l'amministratore; p. e. alle azioni penali del doppio, in cui egli fosse incorso per frode o delitto. ivi, 19. — l. 17 § 5 *Ad municip.*, et l. un. Cod. *De peric. eorum qui pro magistr. interven.*

Così pure i fidejussori di quelli che nominarono il successore, accedono bensì all'obbligazione che nasce dall'amministrazione del nominante, non già a quella a cui il nominante si astrinse colla sua nomina. ivi. — d. l. 17 § 14 *Ad municip.*; l. 2 Cod. *De peric. nominat.*

90. Quando più magistrati municipali amministrano una stessa magistratura, le loro funzioni essendo indivisibili, la responsabilità della gestione di ciascuno è comune: cioè, se chi ha amministrato non è solvente alla fine della gestione, e nol sono pure i suoi garanti, il collega suo è risponsabile. Ma nel caso contrario, cioè se quegli o il suo garante è solvente al tempo che può essere convenuto, cessa la risponsabilità del collega. ivi, 20. — ll. 11 et 25 *Ad municip.*

In caso di assenza o di non amministrazione di uno de' colleghi, sì che l'altro solo abbia amministrato; avvenendo che questi non possa rispondere di tutta la gestione, si procederà con quest'ordine: saranno prima convenuti solidalmente quegli che amministrò e i suoi fidejussori; poscia chi lo nominò mentr'era insolvente; finalmente quegli che non amministrò. Nè chi ha nominato può ricusare di sottostare alla risponsabilità totale, perchè doveva sapere che il nominato stava per assumere una funzione indivisibile ed una responsabilità comune. ivi. — *ib.* l. 13.

91. Quanto a coloro ai quali fu concessa qualche amministrazione della pubblica cosa senza dignità (vale a dire senza magistratura), dee ciascuno di loro essere convenuto per la sua parte; e se è insolvente, il suo garante; e se anche questo è insolvente, chi nominò l'amministratore; finalmente, se è insolvente anche questo, sono risponsabili gli altri amministratori solidalmente. ivi, 21. — l. 2 Cod. *Quo quisq. ord.*

In quest'ultimo caso il collega non è tenuto indistintamente; ma nel primo, cioè se l'amministrazione è stata data a due persone solidalmente, ancorchè se ne sieno divise le funzioni, sono tenute indistintamente l'una per l'altra. L, 8, 21. — l. 1 Cod. *Quo quisq. ord.*; l. 3 et l. 9 § 8 ff. *De admin. rer. ad civit. pertin.*

92. Il magistrato od il semplice amministratore è tenuto pe' suoi colleghi, ancorch'egli non siasi ingerito e fosse soggetto ad altrui podestà. ivi, 22. — l. 21 *Ad municip.*

93. Ogni amministratore di città è obbligato verso il collega per le somme che il collega ha speso nel carico comune (l. un. Cod. *Sumptus injuncti muneris*): ora l'azione che si usa dare in tal caso contro il collega è quella utile che spetta a chi ha pagato per altrui; anzi se un magistrato ha anticipato qualche cosa pel suo collega, si dee fargliela rendere dal costui erede. ivi, 23. — l. 2 § 9 et 10 *De admin. rer. ad civit. pertin.*

94. L'alienazione delle cose della città è fuori delle attribuzioni dell'amministratore. Per altro, in forza di una costituzione dell'imperatore Leone, se a titolo di eredità pervenissero alla città edifizj, gabelle in grano, servi o legati, possono alienarsi queste cose alla presenza e col consenso della pluralità dei decurioni e dei membri dell'ordine. — Le cose poi delle due Rome non possono alienarsi che per l'autorità del principe. ivi, 24.

AMMONIZIONE. L'ammonizione avea luogo pei delitti leggieri; e consisteva nell'essere avvertito dal giudice di non più ricadere. XLVIII, 19, 51. — l. 28 § 3 *De poenis.*

AMOVERE. Intendesi che abbia *amosso* colui che colò, sottrasse o consumò checchessia. L, 16, 25. — l. 71 § 6 *De acq. hered.*

2. Nel caso in cui alcuno abbia *amosso* le cose dell'eredità, trattasi di sapere se debba o no essere negato il benefizio di astenersi. V. Astenersi.

3. *Actio rerum amotarum* chiamasi la ripetizione di quelle cose che il conjuge portò via all'altro conjuge in contemplazione del futuro divorzio che realmente seguì. V. Furto.

AMPHORAE (barili). Finchè son vuote non fanno parte dei vasi da vino; perchè ponno essere trasferite ad altro uso. L, 16, 207. — l. 206 *De signif. verb.*

AMPLISSIMUS (Ordo). È il senato. ivi.

AMPLIUS (Di più). Questa parola importava ripetizione delle cose, e specialmente dei legati precedenti. L, 16, 207. — l. 13 et 54 *De leg.* 3.°

ANATOCISMO. Consiste nello esigere l'interesse dell'interesse; il che era proibito, eccetto in certi casi. XXII, 1, 36. — l. ult. Cod. *De usuris rei judicatae*; l. 26 § 1 ff. *De condict. indeb.* — XXVII, 3, 51. — l. 58 § ult. *De admin. et peric. tut.* V. Interessi.

ANDROGINO. V. Ermafrodito.

ANECLOGISTUS TUTOR (tutore non obbligato a render conto). Sebbene pel testamento egli fosse esonerato da ogni obbligo di render conto, doveva essere condannato se avea mancato di buona fede nella sua amministrazione. XXVII, 3, 37. — l. 5 § 7 *De administr. et peric. tut.*

ANELLI D'ORO. V. lib. 40, tit. 10 *De jure aureorum annulorum*; Cod. 6, 8 *De jure aureorum annulorum et de natalibus restituendis.*

1. Il diritto degli anelli d'oro era lo stesso che il diritto d'ingenuità, o piuttosto era quella specie d'ingenuità alla quale potevano pervenire i libertini; imperciocchè veniva loro data l'ingenuità anche mediante la restituzione dei natali. V. Ingenuita' e Restituzione.

2. Sì l'uno che l'altro dei detti due diritti non potevano essere dati che dal principe. XL, 10, 1. — l. 1 Cod. *De jure aureor. annul.*

3. Anche le dame potevano ottenere il diritto degli anelli d'oro. ivi. — l. 4 ff. *De jure aureor. annul.*

4. Per lungo tempo nemmeno i senatori romani ebbero anelli d'oro; chè quando un console trionfava aveva in dito un anello di ferro, del pari che avevalo il servo che gli sosteneva la corona. Soltanto a quelli che venivano mandati ambasciadori alle nazioni esterne, davansi pubblicamente anelli d'oro, ed eglino usavanli soltanto in pubblico, mentre in casa portavano anelli di ferro. ivi, 2.

Coll'andar del tempo cominciò ad essere frequente tra i Romani l'uso degli anelli d'oro: per altro non tutti gl'ingenui ne usavano, ma soltanto i senatori ed i cavalieri (Plinio, *Hist. nat.*, XXXIII, 1). E Livio, narrando che dopo la battaglia di Canne, Magone votò parecchie moggia di anelli d'oro, osserva che i soli cavalieri, e tra questi i più insigni, portavano quel distintivo. — L'imperatore Severo concesse ai militi l'uso degli anelli d'oro; mentre prima, per testimonianza di Appiano, ciò era concesso ai soli tribuni. — Finalmente quest'onore fu concesso ad alcuni privati, non solamente inge-

nui, ma anche di condisione libertina, che godevano il favore de' romani imperadori: e di questi libertini apponto trattasi nel titolo inscritto *De jure aureorum annulorum.* — XL, 10, 2.

5. Per ottenere questo benefisio era necessario il consenso del patrono. ivi. — l. 3 ff. *De jure aur. annul.*

6. Il diritto degli anelli non estingue affatto il diritto di patronato. ivi, 7. — *ib.* l. 5 et 6.

7. Gli alimenti lasciati in legato ad un liberto non cessano di essere a lui dovuti per questo perch' egli ottenne dall' imperatore il diritto degli anelli d'oro. ivi. — *ib.* l. 1.

8. Perde questo benefisio quel liberto che fu falsamente giudicato ingenuo. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 2.

9. La novella LXXVIII allargò questo diritto a tutti i liberti, salvo il diritto del patrono. ivi.

ANGIPORTUS. V. Portus.

ANIMALI. V. Depauperamento.

ANNICULUS. Così chiamasi il figlio di un anno, cioè che ha incominciato il giorno 365.° Perciò muore *anniculus* chi muore nell' ultimo giorno dell' anno. L, 16, 26. — l. 132 et 134 *De verb. signif.*

2. La legge Papia dava premj a chi aveva un *annicolo;* p. e. il latino acquistava la cittadinanza; il marito e la moglie conseguivano il diritto di acquistare reciprocamente per testamento. ivi.

ANNO CIVILE. Intendesi di quello che si conta non per istanti ma per giorni, e consta di 365 giorni: è compiuto, quando è incominciato l' ultimo giorno. L, 16, 26. — l. 134 *De verb. oblig.*

2. Così si contavano i venti anni d' età richiesti per poter manumettere (XL, 9, 20. — l. 1 *De manumiss.*); i dodici o quattordici anni d' età richiesti perchè un zitello od una zitella potesse testare validamente (XXVIII, 1, 15. — l. 5 *Qui testam. facere possunt*); ed il numero di anni necessario onde acquistare per usucapione. XLI, 3, 34. — l. 7 *De usurp. et usucap.*

3. Ma non così computavasi per le restituzioni de' minorenni, nè per le prescrizioni; imperocchè, quanto alla restituzione in intiero, il minorenne non era riputato maggiore se non quando aveva tocco il primo giorno del suo ventesimo sesto anno di età. IV, 4, 2. — l. 3 § 3 *De minor.* — E parimente non si poteva prescrivere che dopo l'ultimo giorno dell' ultimo anno (XLIV, 7, 48. — l. 6 *De obligat. et action.*); laddove la usucapione, com' è detto qui sopra, era consumata al cominciamento dell' ultimo giorno dell' ultimo anno. V. Prescrizione, Tempo, Usucapione.

In questi due ultimi casi, computavasi per momenti, quand' era noto il primo momento della nascita o del possesso: altrimenti supponevasi che il primo momento fosse l' ultimo del giorno di cui si trattava. ivi.

4. Anno bisestile era quello in cui c' era un giorno intercalato alla fine di febbrajo, talchè i due giorni erano contati per uno. V. Bisestile.

ANNONA. Propriamente significa frumento; ma in senso largo si piglia per tutte le cose necessarie al vitto. L, 16, 26.

2. *Annonam attentare, flagellare, vexare,* dicesi di coloro che co' monopolj o altre male arti fanno sì che l' *annona* si venda a più caro prezzo; o commettono altre frodi relativamente ad essa. ivi.

ANNOTAZIONE. V. Accusa.

ANTAPOCHA. Riconoscimento che il debitore doveva rilasciare in iscritto al suo creditore nel ricevere la quitansa degl' interessi decorsi o di quella parte della sorte che gli pagava. Lo si faceva perchè il creditore potesse garantirsi dalla prescrizione. l. 19 Cod. *De fide instrum.*

ANTENATI *(Majores).* Sono gli ascendenti oltre il sesto grado, i quali non hanno nome proprio. XXXVIII, 10 (alias 11), 8. — l. ult. § 7 *De grad. et affin.*

ANTEO. V. Furio Anziano.

ANTESTATO. Quegli che, nelle mancipazioni, chiamava i testimonj, e, toccando loro l'orecchio, gl' invitava a fare testimonianza. V. Mancipazione.

ANTICHITA'. Tien luogo di legge in difetto di titoli. XXXIX, 3, 22. — l. 1 § 23 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

2. L' antichità tien sempre luogo di legge, affine di diminuire le liti. ivi. — *ib.* l. 2.

ANTICRESI. Consiste nel mettere il creditore in possesso d' un fondo perchè ne goda a guisa d'interesse fino al pagamento del capitale. XX, 1, 25. — l. 11 § 1 *De pignor. et hypoth.* — Il testo spiega la greca parola ἀντίχρησις per *mutuus pignoris usus;* ma Vinnio non ammette questa spiegazione, e intende per *anticresi* un mutuo reciproco, anzichè un uso reciproco, da χράω o κίχρημι: Noodt difende il testo. ivi.

2. Se il creditore perdeva il possesso del fondo tenuto in *anticresi*, non poteva ricuperarlo mediante l'azione Di pegno, non essendo già un pegno; ma sì mediante l'azione Pel fatto (*in factum*). XX, 1, 25. — l. 11 *De pignor. et hypoth.*

3. Quando il debitore aveva pagato, poteva domandare la restituzione dell'anticresi, ossia del fondo. XIII, 7, 1. — l. 33 *De pignorat. act.*

4. Il debitore che ha dato in anticresi la sua casa o un fondo produttivo perchè tenga vece d'interessi, non è ammesso ad allegare che la casa, non già locata ma solamente occupata dal suo creditore, poteva essere locata per molto più che non è l'interesse in quistione, oppure che i frutti del fondo hanno ecceduto tale interesse. l. 14 et 17 Cod. *De usuris.* — Quindi Gotofredo inferisce con ragione che sarebbe altrimenti se il creditore avesse locato la casa o affittato il fondo per un prezzo superiore all'interesse dovutogli.

ANTINOMIA. Opposizione fra due leggi differenti, le cui decisioni si contraddicono. — I dottori sono discordi intorno alla quistione di sapere se ci siano vere antinomie nel Digesto: *adhuc sub judice lis est*, dice Eineccio. Quelli che sostengono l'affermativa, notano come assolutamente inconciliabili le seguenti:

Fra Ulpiano, nelle l. 11 e 15 *De rebus creditis*, ed Africano nella l. 34 *Mandati* — XII, 1, 12 e 13.

Fra Nerazio e Paolo, nella l. 26 § 7 *Mandati*, e lo stesso Africano, nella l. 61 § 5 *De furtis.* — XVII, 1, 60.

Fra Giuliano e Procolo, de' quali il primo nega nella l. 27 § 3 *De peculio*, ciò che il secondo afferma nella l. 47 § 3 dello stesso tit. — XV, 1, 43.

Fra Nerazio, e i prefati Giuliano ed Ulpiano; dacchè quegli, nella l. 31 § fin. *De action. empti et venditi* insegna il contrario di ciò che questi danno per certo nella l. 9 § 4 *De publiciana actione in rem.* — VI, 2, 23.

Fra Giuliano e Celso, chè Giuliano nella l. 32 § 3 *De condict. indeb.* dà principj opposti a quelli di Celso nella l. 19 *De legatis.* 2.° — XII, 6, 26, e XXXIII, 5, 35.

ANTIPARTE. V. PRELEGATO e PRELEVAZIONE.

ANTISTIO LABEONE, figlio di quel *Labeone* che fu uno degli uccisori di Cesare: fiorì sotto Augusto, ed apprese la Giurisprudenza da *Trebazio*. Siccome egli scostavasi sovente dall'opinione degli antichi, alle quali mostravasi attaccatissimo il suo contemporaneo ed emulo *Atejo Capitone*, così nacquero allora due sette, l'una delle quali seguiva *Labeone*, l'altra *Capitone*. *Pref.* p. II, 1, 25.

ANZIANO. V. FURIO ANZIANO.

APERTURA DEI TESTAMENTI. V. lib. 29, tit. 3 *Testamenta quemadmodum aperiantur, inspiciantur et describantur*; Cod. lib. 26, tit. 32 *Quemadmodum testamenta aperiantur, inspiciantur et describantur*; 33 *De edicto divi Hadriani tollendo, et quemadmodum scriptus heres in possessionem mittatur*; 52 *De iis qui ante apertas tabulas hereditatem transmittunt.* V. pure la Nov. 82 di Leone.

1. Per aprire il testamento si debbono convocare i testimonj che l'hanno suggellato, affinchè riconoscano i loro suggelli. XXIX, 3, 8. l. 4 et 6 *Testam. quemadm. aper.* — A ciò è richiesto l'officio del pretore o di qualsiasi altro giudice competente (ivi. — d. l. 4, l. 1 et 2 Cod. *Quemad. testam. aper.*), essendo di pubblico interesse che i testamenti vengano eseguiti.

Quando è presente la maggior parte di quelli che hanno suggellato il testamento come testimonj, si può aprire il testamento e recitarlo. ivi. — l. 6 *Testam. quemadm. aper.*

Se alcuno dei testimonj ricusa di riconoscere il proprio soggello, ciò non impedisce l'apertura del testamento; soltanto esso diviene sospetto di falso. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

Se un testimonio è assente, gli si porta il testamento affinchè riconosca il suo suggello; chè non sarebbe giusto di obbligarlo a lasciare i suoi affari per venire in persona a riconoscerlo. Se tutti i testimonj sono assenti, e l'apertura sia urgente, deesi far aprire, descrivere e riconoscere il testamento al cospetto di persone probe, che quindi lo suggellano. ivi. — *ib.* l. 7 et Cod. l. 2 *Quemad. testam. aper.*

2. L'apertura solenne è inutile quando il testamento è aperto di sua natura, p. e. quando fosse noncupativo. XXX a XXXII, 273. — l. 10 § 1 *Testam. quemadm. aper.*

3. Il testamento pupillare, se è fatto separatamente, non debb'essere aperto che previa cognizione di causa. XXIX, 3, 10. — *ib.* l. 8; Inst. § 3 *De pupill. subst.*

4. Quando vi sono due esemplari del testamento, l'apertura dell'uno opera per l'altro. XXX a XXXII, 273. — l. 10 *Testam. quemad. aper.* — Che se il testatore ha fatto

una copia, deesi aprire l'originale, l'autentico. XXX a XXXII, 273. — l. 12 *Testam. quemadm. aper.*

5. Il pretore non dee permettere che si guardi o si trascriva la data del testamento. XXIX, 3, 10. — *ib.* l. 2 § 6; l. 3 in fin. Cod. *Quemadm. testam. aper.* — Ciò potrebbe porgere il destro di commettere un falso. ivi.

6. Chi ha e confessa di avere in suo potere il testamento, dee esibirlo. ivi, 4 e 5. — d. l. 2 § 7 et 8. — E se al contrario nega di averlo in suo potere, converrà ricorrere all'interdetto stabilito dal pretore e concernente l'esibizione del testamento. ivi, 5 — d. § 8.

7. L'erede può vindicare il testamento, come le altre cose ereditarie. ivi, 11. — *ib.* l. 3.

8. Il testamento non appartiene soltanto all'erede, ma a tutti quelli pe' quali v'è scritto qualche cosa. ivi, 1. — d. l. 2.

9. Il testamento è un istromento pubblico, cioè posto sotto la salvaguardia pubblica, perchè interessa al pubblico che i testamenti sieno eseguiti. ivi. V. sopra n. 1.

Chiunque desidera vedere il testamento, ed anche trascriverlo, ne ottiene il permesso dal pretore, tanto per sè, quanto per altrui (salvo quanto è detto sopra al n. 5). ivi. — d. l. 1, et l. 3 in f. Cod. *Quemadm. testam. aper.*

Imperciocchè non si può transigere, nè esperire azione intorno alle difficoltà nascenti dal testamento, senz'averne vedute e conosciute le espressioni. ivi. — d. l. 1 § 1.

10. Se il testamento è arso, soppresso (perduto) o nascosto, deesi venire in soccorso dei legatarj. XXX a XXXII, 273. — *ib.* l. 10 § 2. — XXXVII, 11, 2. — l. 1 § 3 *De bon. possess. secundum tabulas.*

11. Qualunque sia il testamento, deesi farne l'apertura, quand'anche non fosse che un codicillo. XXIX, 3, 2. — l. 2 § 2 *Testam. quemadm. aper.*, l. fin. Cod. *Quemad. testam. aper.*

12. Per quanto vizioso fosse un testamento, l'erede scritto veniva mandato in possesso. l. 2 Cod. *De edicto divi Hadriani tollendo.* — E l'appellazione di tale missione in possesso non era ammissibile. l. 4 Cod. *Quor. appellationes non recipiantur.* — L'appellante in tal caso, del pari che il giudice che aveva ammesso l'appello, incorrevano l'ammenda di 30 libbre d'oro. ivi, Append. n. I e III. — *ib.*

13 L'erede scritto poteva domandare in ogni tempo tale possesso, secondo la costituzione di Giustiniano (l. ult. Cod. *De edicto divi Hadriani tollendo*): purchè il possessore non avesse ancora conseguito la prescrisione trentennale (l. 3 Cod. *De praescript. 30 vel 40 annor.*): mentrechè prima, giusta l'editto di Adriano, doveva essere domandata entro l'anno susseguente all'apertura del testamento. ivi. — Paul. lib. 3 *Sent.* 5 § 13.

14. L'apertura del testamento non poteva farsi che col ministero del pretore e previa cognizione di causa, caso che ci fosse dubbio sul fatto della vita o della morte del testatore. ivi. — l. 2 § 4 *Testam. quemadm. aper.*

15. Non doveasi sempre mostrare il testamento per intero; p. e. il magistrato non poteva lasciar vedere quella parte del testamento che il testatore aveva proibito di pubblicare, o quella che poteva informare alcuno. l. 3 Cod *Quemadm. testam. aper.* — Anzi quegli che domandava di vedere il testamento doveva prima di tutto giurare che non lo faceva per ispirito di vessazione. *ib.*

16. I testamenti fatti nei municipj, nelle colonie, nelle città, nelle prefetture, ne' borghi, ne' castelli, ne' conciliaboli, debbono essere recitati nel foro o nella basilica, al cospetto dei testimonj o di persone oneste, fra l'ora seconda e la decima del giorno; e dopo trattane copia debbono essere risuggellati dai medesimi magistrati alla presenza dei quali furono aperti. XXIX, 3, 7. — Paul. *Sent.* lib. 4, tit. 6 § 2.

17. Se una donna fu posta a nome del ventre in possesso de' beni, si debbono aprire le seconde tavole testamentarie a fine di sapere a chi sia demandata la cura. ivi, 10. — l. 9 *Testam. quemad. aper.*

18. Quanto alla proibizione di aprire il testamento prima del processo fatto ai servi presenti, autori della morte del testatore, veggasi Senatoconsulto Silaniano e Claudiano, ed Indegnità.

API. Le api sono selvagge di lor natura. XLI, 1, 100. — l. 5 § 2 *De acquir. rer. dom.* — Nè esse sono nostre nè il miele che fanno, ancorchè si fossero portate sopra un albero del nostro fondo; come nostro non è l'uccello che vi annidasse. Non diventano nostre se non quando sono rinchiuse in un alveare nostro. Se alcuno le prende sopra un albero nostro e le mette in alveare suo, elleno sono sue. ivi.

2. Se uno sciame d'api s'invola dal nostro alveare, rimane nostro finchè possiamo vederlo e non è difficile il perseguitarlo. Ma dopo esso è del primo occupante. ivi. — d. l. 5 § 4.

APICES JURIS. Per queste parole s' intendera ciò ch' eravi di più arduo nel Diritto. XVII, 1, 65. — l. 29 § 4 *Mandati.* — Ora non deesi esigere da chi è in buona fede, che conosca questi punti più difficili del diritto. ivi.

APOCHA. Quitanza. XLVI, 4, 20. — l. 19 § 1 *De acceptilat.* — XII, 6, 37. — l. 67 § 2 *De condict. indeb.* V. Accettilazione.

APOSTOLI. V. *Dimissoriae litterae.*

APOTECHA. Questa parola significava pure un luogo destinato a contenere robe, un armadio. XXXIII, 7, 31. — l. 12 § 29 *De instructo.*

APPALTATORE *(Redemptor).* Quando si fa patto con un architetto perch' egli fabbrichi una casa, la è locazione-condozione. XIX, 2, 10. — l. 22 § 2 *Locati-Conducti.*

Se l'appaltatore ha mentito o si è ingannato sopra il costo futuro, il locatore può fermare il lavoro, e farsi rendere ciò che rimane dovuto del danaro che ha anticipato; e non quella parte del danaro anticipato che fu impiegata dall' appaltatore. ivi, 37. — *ib.* l. 60 § 4.

Vitruvio, in fine del libro ultimo, cita una bellissima legge degli Efesj, che destinava onori all' appaltatore di lavori pubblici, quando si trovava che l' opera fatta e compiuta non avesse costato più della somma da lui annunziata. — Secondo la stessa legge, l' appaltatore non era tenuto per l' eccedenza, allorchè questa eccedenza non era che del quarto della somma annunziata o di meno; ma se tale eccedenza era più del quarto, doveva egli pagare pel proprio quanto passava esso quarto.

2. Se non ha dipenduto dall' appaltatore di compiere il lavoro, i salarj gli sono tant' e tanto dovuti. ivi, 21. — *ib.* l. 19 § 9 et l. 38.

3. Il tempo per finire il lavoro si regola per arbitramento *(arbitrio boni viri)*, ossia mediante periti (ivi, 13 e 24. — *ib.* l. 58 § 1 et l. 24); quando è fisicamente impossibile di consumarlo nel tempo stabilito dal contratto.

Se il suolo perisce per forza maggiore, la perdita è del proprietario. ivi, 68. — *ib.* l. 59.

4. Se la fabbrica perisce per forza maggiore prima che sia stata approvata o ricevuta, la perdita cade egualmente sul padrone, a meno che non sia stato convenuto il contrario: ma soltanto se il lavoro era tale da dover essere approvato. E però se il locatore può far vedere che quel lavoro non era ben fatto nè tale da dover essere approvato, sebbene sia stato distrutto da forza maggiore, il conduttore non conseguisce nulla, imperciocchè anche senza questa forza maggiore nulla avrebbe conseguito. XIX, 2, 68. — l. 36 et 37 *Locati-Conducti.*

Del pari, se la fabbrica perisce per vizio del suolo, la perdita è del proprietario. ivi. — *ib.* l. 62. — Quando la fabbrica perisce per difetto del lavoro, la perdita cade sul conduttore, vale a dire sull' appaltatore. ivi.

5. La clausola, che l' opera sarà approvata dal proprietario, s' intende dell' arbitramento *boni viri*, cioè di periti. Se il conduttore ottiene l' approvazione per dolo, è nulla. ivi, 13. — *ib.* l. 24.

Quando il contratto fu fatto *per aversione*, cioè in massa per l' intero, il pericolo riguarda il conduttore fino all' approvazione. Ma se il contratto fu fatto a piedi o a misura, il pericolo dura pel conduttore finchè sia fatta la misura. ivi, 68. — *ib.* l. 36. — Per altro il conduttore può far misurare ciò ch' è fatto, senz' aspettare che l' opera sia finita. ivi, 69. — *ib.* l. 30 § 3.

Se manca l' approvazione o la misura per colpa del proprietario, egli debbe imputarlo a sè. È lo stesso se l' opera fu distrutta da forza maggiore, prima che ne fosse verificata la misura ed essa opera fosse ricevuta; purchè non fosse stato altrimenti convenuto. ivi, 68. — d. l. 36.

6. Se fu convenuto che, non essendo l'opera fatta entro tal tempo, il locatore potesse farla fare da un altro a spese del conduttore, questi non sarà obbligato *ex locato* se non in quanto il nuovo contratto sarà fatto dopo spirato il tempo convenuto ed alle medesime condizioni del primo, *eadem lege*, vale a dire *eadem qualitate, quantitate et mensura*, non già certamente *eodem pretio;* imperciocchè se quegli che ha ordinato l' opera non può pervenire a farla fare allo stesso prezzo, egli debb'essere indennizzato dal primo conduttore di ciò che la gli costa di più. ivi, 13. — *ib.* l. 13 § 10.

APPARITORES (Fanti). Era lor funzione di vendere i beni in virtù di sentenza del pretore. XLII, 1, 55. — l. 50 *De evictión.*

APPARTENERE. Questa parola non significava sempre la proprietà. V. *Pertinere.*

APPELLARE. Altro è *appellare*, altro *assectari*. Queste due parole trovansi nella legge Cornelia *De injuriis;* la prima significa attentare alla pudicizia con parole, onde le frasi *appellare mulierem, appellare puerum ingenuum;* la seconda significa tener dietro frequentemente

ad una persona senza parlare. L, 16, 27. — l. 15 § 22 *De injur.*

APPELLAZIONE, o

APPELLO. V. lib. 49, tit. 1 *De appellationibus et relationibus;* 2 *A quibus appellari non licet;* 3 *Quis a quo appelletur;* 4 *Quando appellandum sit et intra quae tempora;* 5 *De appellationibus recipiendis vel non;* 6 *De libellis dimissoriis quae apostoli dicuntur;* 7 *Nihil innovari appellatione interposita;* 8 *Quae sententiae sine appellatione rescindantur;* 9 *An per alium causae appellationum reddi possunt;* 10 *Si tutor vel curator magistratusve creatus appellaverit;* 11 *Eum qui appellaverit in provincia defendi;* 12 *Apud eum a quo appellatur, aliam causam agere compellendum;* 13 *Si, pendente appellatione, mors intervenerit;* Cod. lib. 7 tit. 61 *De relationibus;* 62 *De appellationibus et consultationibus;* 63 *De temporibus et reparationibus appellationum;* 64 *Quando provocare non est necesse;* 65 *Quorum appellationes non recipiantur;* 66 *Si, pendente appellatione, mors intervenerit;* 67 *De his qui per metum judicis non appellaverunt;* 68 *Si unus ex pluribus appellaverit;* 69 *Si de momentanea possessione fuerit appellatum;* 70 *Ne liceat, in una eademque causa, tertio provocare, vel post duas sententias judicum quas definitio praefectorum roboraverit, eas retractare;* Nov. 23, 49 cap. 1; 75; 82 cap. 4; 93; 115; 119 cap. 4 e 5; 126 cap. 2 e 3. V. pure gli articoli Giudicato o Giudicata *(Cosa)*, Errore *(di calcolo)*, Giudice, Giudizio Magistrato, Sentenza.

1. L'appello è uno spediente necessario per correggere l'ingiustisia o l'imperizia dei giudici. — Per altro, accade talvolta che sentenze buone vengono riformate; e ciò è perchè non sempre il giudice ultimo statuisce meglio. XLIX, 1 a 13, 5. — l. 1 ff. *De appell.* — Comunque sia, non ponno esservi più di tre gradi di giurisdizione. l. un. Cod. *Ne liceat in una eademque causa* etc.

2. Le parti possono sì l'una che l'altra giovarsi di nuovi mezzi in causa d'appello. l. 4 Cod. *De temporib. et reparat. appell.*

In materia criminale l'accusato poteva appellare dal giudisio. ivi, 22. — l. 6 ff. *De appellat.* — Un terzo poteva appellare dal giudizio pel condannato, quand'anche il condannato si fosse acchetato al giudizio. Si poteva appellare pel condannato mal suo grado: chè se anche egli resistesse, bramando piuttosto di perire, pur si dovrebbe differire il supplizio. XLIX, 1 a 13, 22. — La glossa dice: Non si dà ascolto a chi vuol perire.

3. Lo stato del condannato è integro durante l'appellazione. XLIX, 7, 2. — l. 1 § 3 *Nihil innov. appell. interp.*

4. La l. 19 Cod. *De appellat.* vuole che, se il giudice di cui si appella, rifiuta di ammettere l'appello di una sentenza di condanna a qualche pena, almeno quando l'appellante sia riuscito nel suo appello, venga condannato egli stesso a conveniente pena. — La legge Giulia puniva del pari qualunque magistrato che avesse fatto eseguire la sentenza sopra un condannato senz'avere riguardo al suo appello. XLVIII, 6, 1. — l. 7 *Ad legem Juliam de vi publica.*

5. L'appello è sospensivo, eziandio se non è per anco ricevuto dal giudice superiore. XLIX, 7, 1. — l. 1 ff. *De appell.* — Eziandio se il giudice da cui si appella ha ricusato di riceverlo. ivi. — l. 3 Cod. *De appell. et consult.*

Così p. e. quegli che pel giudisio di cui si appella, è escluso dalle assemblee del suo ordine, continua ad avervi seggio. ivi, 2. — d. l. 1 § 4 ff. *De appell.*

6. L'interesse pubblico richiede che si giustiziino sull'istante i famigerati masnadieri, i promotori di sedizioni ed i capi di fazione, sens'attendere che sia stato stanziato intorno all'accoglimento delle loro appellazioni. ivi, 3. — *ib.* l. 16.

7. Se uno che fu condannato per molti misfatti ha appellato dalla condanna per alcuni soltanto di tali misfatti, senz'appellare da quella pei più gravi, il giudizio debb'essere eseguito nonostante l'appello. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 5

Ma se al contrario ha appellato dalla sua condanna pei più gravi e non da quella pei più leggieri, uopo è ricevere l'appellazione di lui, e differire l'esecuzione. ivi.

8. In caso di spossessamento per forza, il giudizio di reintegrazione è esecutorio nonostante l'appello. ivi. — l. un. Cod. *Si de moment. possess.*

9. Nelle accuse capitali l'accusato non poteva agire per procuratore; doveva rispondere in persona. XLIX, 9, 1. — l. 1 *An per alium causae appellat.*

10. Si poteva appellare a viva voce nel cospetto del giudice (l. 2 et 5 § 5 ff. *De appell.*), il che chiamavasi appellare *apud acta.* XLIX, 1 a 13, 33. — E allora uopo era di appellare sullo istante, *statim ipso die;* senza che, non si poteva più appellare che mediante libello. ivi.

Comunemente si appellava mediante un libello nomato libello appellatorio (atto d'appello). XLIX, 1 a 13, 30. — l. 1 § 4 ff. *De appell.* — Questo libello doveva essere esibito al giudice dal quale si appellava. ivi, 29. — *ib.* l. 7.

L'appello si portava davanti al magistrato che aveva dato il giudice. ivi, 13. — *ib.* l. 21 § 1.

11. Se si trattava in totale d'una data somma (tale che il giudizio fosse suscettibile dell'appello al principe), si poteva appellare all'imperatore. ivi, 10. — *ib.* l. 10 § 1.

12. Si poteva appellare, ancorchè il giudice fosse stato dato col consentimento delle parti; purchè non ci fosse compromesso. ivi, 19. — *ib.* l. 23. — Perchè non si poteva appellare d'una sentenza arbitrale. IV, 8, 40 e 48. — l. 27 § 2 et l. 32 § 14 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

13. Quando la sentenza era stata resa da un giudice mal dato, non c'era uopo di appello: la sentenza era nulla di pieno diritto. XLIX, 10, 3; XLII, 1, 14. — l. 12 et l. 23 § 1 ff. *De appell.*

14. L'appello era parimente inutile, se la sentenza era intervenuta contro una legge espressa o contro un senatoconsulto o contro una costituzione; si poteva allora rinovare il processo senz'appellare. XLII, 1, 5. — *ib.* l. 19. — Non già quando il giudice aveva dichiarato non applicabile la legge; chè allora uopo era di appellare. ivi. — l. 1 § 2 *Quae sententiae sine appellatione rescindantur.*

15. Si poteva appellare da un rescritto del principe in caso di falsa sposizione. XLIX, 1 a 13, 27 — l. 1 § 1 ff. *De appell.* — Il testo di questa legge è in greco. Dice Gotofredo: È lecito di appellare dal principe al principe stesso, vale a dire dal principe male informato, come dicono gl' interpreti, al principe bene informato.

16. Non si poteva appellare della interlocutoria di quel giudice il quale aveva ordinato, prima di far ragione, che ne avrebbe riferito al principe; imperciocchè, qualunque fosse per essere la risposta del principe, la parte condannata dal giudizio definitivo era sempre ammissibile all'appello. ivi. — d. l. 1 § 2.

17. Il condannato per contumacia non era ammesso ad appellare; perchè, dice la legge, da lui dipendeva di purgare la sua contumacia. ivi, 26. — *ib.* l. 23 § 3.

18. Chi ha interesse può appellare, comechè la sentenza sia portata contro di un altro. XLIX, 1 a 13, 20. — l. 4 § 2 ff. *De appell.* — Si può appellare di una sentenza portata fra terzi, se v'ha giusta causa. ivi. — *ib.* l. 5. — Il fidejussore può appellare della sentenza portata contro il principale obbligato. ivi.

Quando l'instituito ha colluso con quelli che impugnavano il testamento, i legatarj possono appellare. — Quando uno degli eredi s'è lasciato condannare, i suoi coeredi possono appellare. ivi. — Se il compratore rimasto soccombente riguardo alla proprietà della cosa comperata, non appella, il venditore può appellare. — E del pari il compratore quando è rimasto soccombente il venditore. ivi, 21. — *ib.* l. 4 § 3. — Quando il venditore ha appellato, se la sua difesa fu sospetta, il compratore sarà ammesso a difendere, come se fosse egli stesso appellante. ivi. — Se un debitore è appellante, e non difende di buona fede, il suo creditore può difendere. ivi. — d. l. 4 § 4.

19. Se di due condannati col medesimo giudizio in un affare loro comune, l'uno si fa appellante e l'altro no, la vittoria di quello che ha appellato non giova all'altro se non in quanto la causa è la medesima ed eglino hanno gli stessi mezzi di difesa. ivi, 56. — *ib.* l. 10 § 4.

20. Il giuramento prestato dal petitore di esibire i documenti per quanto a lui importava, non esclude l'appello dal giudizio che ha fatta ragione sulla sua domanda, in conseguenza del giuramento da lui prestato conforme alla costituzione dell'imperatore. ivi, 27. — *ib.* l. 28 § 1. — A meno che il giuramento non sia stato deferito dalla parte.

21. Il giudice d'appello dee giudicare secondo le leggi vigenti al tempo del giudizio onde si appella. Nov. 115, cap. 1.

22. L'appellante, del pari che l'intimato, hanno facoltà d'amministrare a loro spese nuove prove, di proporre nuove eccezioni e di dedurre nuovi fatti in causa d'appello. l. 6 § 1 et 2. Cod. *De appellat.* V. appresso n. 97.

23. Basta per la validità dell'atto d'appello, ch'esso contenga il nome dell'appellante, quello dell'intimato, e la menzione della sentenza di cui si appella. ivi, 31. — l. 3 ff. *De appellat.* — Ma nulla di tutto ciò era necessario nell'appello *apud acta;* una sola parola valeva a supplire a tutte quelle (V. sopra n. 10, e appresso n. 25). Non era nemmeno necessario di dedurvi alcuna causa. Quanto agli altri atti di appello, non era necessario di dedurvi tutte le

cause d'appello. Ancorchè l'appellante avesse dedotto una sola causa plausibile del suo appello, nol si poteva rifiutare. XLIX, 1 a 13, 30. — l. 13 § 1 ff. *De appell.*

Si poteva anche, dopo d'averne presentato una come decisiva, abbandonarla per sostituirlene altre e giustificare il proprio appello con tutt' i mezzi immaginabili. ivi. — *ib.* l. 3 § 3.

24. Se sul medesimo affare furono portate due sentenze, l'una pel capitale, l'altra per gli interessi, non basta un solo atto d'appello. Di fatti se ce ne fosse uno solo, sarebbe da temere che non sembrasse essersi l'appellante acchetato all'una delle due sentenze. ivi. — *ib.* l. 17. — Ma se fu statuito su tutto mediante una sola sentenza, nulla obbliga l'appellante a dichiarare pel suo atto d'appello di quale articolo egli appelli. ivi. — d. l. 13.

25. Chi appella *(apud acta)* nel tribunale o nella cancelleria, può contentarsi di dire *appello.* ivi. — *ib.* l. 2.

26. Il giudice non debbe offendersi dell'appello che s'interpone sopra il suo giudizio. ivi, 18. — l. 20 Cod. *De appell.*

27. L'appello annichila o piuttosto sospende il giudizio che n'è soggetto (XLVIII, 16, 17. — l. 1 § 14 in f. *Ad senatusc. Turpill.*); ancorchè esso appello non sia fondato. III, 2, 17. — l. 6 § 1 *De his qui notantur infamia.* — Così p. e. l'appellante di una sentenza che lo ha dichiarato infame non incorre l'infamia che dal giorno del giudizio confermativo; ma se avesse lasciato prescrivere il suo appello e questo fosse stato dichiarato abbandonato, egli avrebbe incorso l'infamia dal dì della sentenza di cui non ci fosse stato appello o il cui appello fosse perento. ivi.

28. Giustiniano, con la sua l. 19 Cod. *De appell.*, ha voluto che, da ind'innanzi, qualora fosse stato interposto appello da una parte, la parte avversaria potesse richiedere al giudice di appello di riformare la sentenza appellata quanto ai capi d'essa che gli facevano pregiudizio, sebbene non avesse appellato egli stesso, o non fosse più a tempo d'appellare. — Ed ha inoltre voluto che, in caso d'assenza dell'intimato, il giudice potesse d'uffizio riformare la sentenza appellata, quanto ai capi che gli facevano pregiudizio.

29. L'appello è estinto e come non avvenuto, quando l'appellante, essendo maggiorenne, ha desistito da esso. l. 28 Cod. *De appell.* — O se l'appellante non ha seguito il suo appello nel tempo prescritto. *ib.* l. 8.

30. Se sono più i condannati dal giudizio posto in appello, non havvi altri appellanti che quelli nominati come tali nell'atto d'appello. XLIX, 1 a 13, 30. — l. 3 § 2 ff. *De appell.*

31. Se l'appellante non ha designato quelli ch'egl'intendeva d'intimare, reputasi aver lui intimato tutti quelli che avevano contro di lui guadagnato la causa: e anche se nel suo atto d'appello ne ha nominato alcuni, quelli che non ha nominato non saranno perciò ammessi a pretendere ch'egli abbia consentito alla esecuzione del giudizio in loro pro. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

32. Se il minorenne si fa restituire, in base della sua minorità, contro un giudizio che lo ha condannato unitamente ad un maggiorenne, e pel medesimo fatto; il maggiorenne non potrà prevalersi della restituzione ottenuta dal minorenne. l. 2 Cod. *Si unus ex plur. appellav.*

33. L'appellante ch'è dichiarato non ammissibile nel suo appello, debb'essere condannato non solamente alla restituzione dei frutti ed alle spese, ma eziandio all'ammenda. XLIX, 1 a 13, 27. — l. 5 Cod. *Quorum appell. non recip.*

34. Il giudizio posto in appello è esecutorio, e passa in forza di cosa giudicata, se l'appello non fu interposto che dopo le dilazioni fissate dalla legge; è del pari se dell'atto d'appello interposto non fu presa copia durante le dilazioni; ma è necessario un giudizio che dichiari l'appello abbandonato. toto tit. Cod. *De temporib. et reparat. appellat.* V. appresso i n. 95 e 96.

35. Si può appellare non solo dei giudizj, ma ancora degli atti estragiudiziali, qual sarebbe la nomina ad un pubblico carico. l. 7 Cod. *De appell. et consult.* — Per altro, quanto a questi atti, se sono nulli per difetto di forma, non è necessario di appellare. *ib.* l. 27.

36. Il tempo concesso per appellare era di due o tre giorni, contando da quello della sentenza. XLIX, 1 a 13, 36. — l. 1 § 5 *Quando appellandum et intra* etc. — Questo tempo fu esteso a dieci giorni, per tutte le cause indistintamente, dalla Nov. 23 cap. 1.

Il tempo di due giorni era per quelli che avevano soccombuto in propria causa. XLIX, 1 a 13, 34. — l. 1 § 11 *Quando appell. et intra* etc. — E quello di tre giorni, per coloro che avevano agito in nome altrui, come tutori, curatori, procuratori ec. ivi, 35. — d. l. § 12 et 13.

Questi giorni dovevano essere utili, e non si

contavano che dal giorno in cui s'era potuto mostrare al giudice il libello appellatorio. XLIX, 1 a 13, 37. — l. 1 § 7 et seqq. *Quando appell. et intra* etc. V. Giorni utili.

37. Se la sentenza era stata portata contro un assente, il tempo non correva che dal giorno in cui egli aveva avuto notizia del giudizio. ivi, 38. — d. l. 1 § 15. — Purchè non fosse difeso da un procuratore; perchè se il procuratore dell'assente non ha appellato, è molto difficile di ammettere l'assente ad appellare, dopo l'espiro del tempo. ivi.

38. Dopo interposto l'appello, il giudice *a quo* doveva dare pel giudice d'appello certe lettere che chiamavansi dimissorie. XLIX, 1 a 13, 42. — l. 1 *De libellis dimissoriis qui apostoli dicuntur.* — Chiamavansi *dimissorie* perchè rimandavano l'affare a quello al quale erano indirizzate. ivi. — l. 106 *De verb. signif.* — Queste lettere portavano che un tale aveva appellato dalla tale sentenza. ivi. — l. 1 § 1 *De libellis dimiss.* etc.

39. La domanda ed accettazione di queste lettere dovea farsi d'ufficio entro cinque giorni. ivi, 43. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 33 § 1.

40. Colui che entro il tempo stabilito non domandava le lettere dimissorie o non le riceveva dal giudice *a quo*, o non le presentava al giudice d'appello, era in forza di prescrizione rispinto dall'azione. ivi. — *ib.* § 2.

41. L'appello doveva essere ricevuto dal giudice *a quo*. ivi, 47. — l. 6 *De appell. recip.* — Se il giudice ricusava di ricevere l'appello, doveva render la ragione del suo rifiuto mediante un rapporto del quale dava copia allo appellante. ivi.

L'appellante poteva querelarsi del rifiuto al magistrato competente (cioè al giudice d'appello), o all'imperatore. ivi, 44. — *ib.* l. 5 § 5.

42. Le madri, come assumenti il fatto e la causa de' loro figliuoli, vedendoli rovinati per effetto di giudizj portati contro di loro, potevano interporre appello a tali giudizj, nonostanti le proibizioni del senatoconsulto Vellejano, il quale non permette alle donne d'intervenire o di obbligarsi per altrui: ma egli è che in tal caso agendo elleno *pietatis ratione*, reputasi che agiscano per sè stesse. ivi, 22. — *ib.* l. 1 § 1.

È lo stesso di colui che per umanità appella dalla condanna a pena capitale di un altro uomo, perchè questi, determinato di perire, non vuole appellarne egli stesso, od anche si oppone formalmente allo appellarsene ch'altri faccia per lui. ivi. — l. 6 *De appellat. et relat.*

43. Quegli che, essendo pienamente convinto dalle deposizioni dei testimonj dell'omicidio, dell'avvelenamento, dell'adulterio o della violenza manifesta imputatagli, se ne confessava colpevole, senz'esservi forzato mediante la tortura, non era più ammesso ad appellare dalla sua condanna. XLIX, 1 a 13, 25. — l. 2 Cod. *Quorum appell. non recip.*

44. Era lo stesso in materia puramente civile, soprattutto quando trattavasi dell'interesse del fisco o delle comunità; imperciocchè allora quegli ch'era condannato dopo d'essere stato convinto mediante prove manifeste, non era più ammesso ad appellare dalla sua condanna. ivi. — *ib.* l. 4 in f.

45. Gli appelli moratorj, vale a dire quelli tendenti a ritardare malgrado l'urgenza, o frustratorj, erano rigettati. Così se uno per ingannare i giudici dice di avere presentato una supplica al principe e di aspettarne il rescritto, non gli si dà ascolto. E se per tale rifiuto appella, è vietato dalle costituzioni di accettare la sua appellazione. ivi, 16. — l. 4 *De appell. recip.* — Se l'affare non ammette alcuna dilazione, l'imperatore Adriano stabilì che non si potesse appellare; p. e. nel caso che perciò non potess'essere aperto un testamento, o convertito in sussidio dell'annona il frumento destinato alla miliaia, o un erede scritto non potess'essere mandato in possesso dei beni. ivi, 15. — *ib.* l. 7. — Parimente non si può interporre appellazione acciò non si possa vendere un pegno. ivi. — d. l. 7 § 2.

46. Quando l'appellante moriva senza erede, l'appello svaniva. ivi, 60. — l. 1 *Si, pendente appellatione, mors intervenerit.* — Se lasciava eredi, dovevano dare i loro motivi d'appello, caso che il fisco ci avesse interesse, od altri contro cui si fosse appellato; altrimenti, se a nion altro importa che vengano addotti i motivi dell'appellazione, egli non è costretto a proseguitare l'appellazione stessa. ivi.

47. L'appello è sospensivo non soltanto quando è ricevuto (fino a che sia fatta ragione), ma eziandio finch'è incerto ancora se sarà o no ricevuto. XLIX, 7, 1. — l. un. *Nihil innovari appell. interp.*

E però durante l'appello dalla condanna alla relegazione od alla deportazione, il condannato conserva il suo stato fino al giudizio dell'appello. ivi, 2. — *ib.* § 1, 2 et 3. — E del pari colui che fu escluso dal suo ordine, può continuare ad assistere alle assemblee dell'ordine. ivi. — *ib.* § 4.

48. Per altro si giustiziavano sull' istante, ad onta dell'appello, i malandrini famigerati, i promotori di sedizioni, i capi di fazioni, e qualsivoglia altro gran delinquente, secondo che lo esigeva le pubblica sicurezza. XLIX, 7, 3. — l. 16 *De appellat.*

49. Se uno condannato per due delitti differenti, appella soltanto d' uno dei due capi di condanna, la esecuzione del giudizio sarà sospesa, caso che fosse appellante di quel capo che decreta la pena più forte; ma avrà luogo la esecuzione se non appella che del capo che importa la pena minore. ivi. — d. l. nn. § 5.

50. L'appello non è nullo sebbene sia stato portato immediatamente, *omisso medio,* dinanzi al giudice superiore del giudice d'appello. XLIX, 1, 13. — l. 21 *De appellationib.* — Nemmeno sebbene sia stato portato dinanzi un altro giudice non il vero d' appello; porchè per altro esso giudice abbia la stessa podestà del vero giudice d'appello. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 3. — Ma è nullo *(nocebit provocanti)* se fu portato dinanzi un giudice inferiore ossia di minore podestà. ivi.

51. Nelle cause peroniarie (quand'anche fossero di quelle che intaccano e notano d' infamia) si poteva litigare dell'appello mediante procuratore. XLIX, 9, 1. — l. 1 *An per alium causae appellationum reddi possunt.*

52. Gli eredi dei tutori e curatori debbono proseguire gli appelli interposti da essi tutori e curatori (XLIX, 10, 8. — l. 2 *Si tutor vel curator vel magistratus* etc.) infino a che non abbiano reso conto. ivi, 3. — l. 27 *De appell.*

Rigoardo al procuratore dell' assente, egli dee proseguire l'appellazione, anche dopo aver reso suoi conti (dacchè il suo mandato non termina che con la decisione definitiva ed irrevocabile della lite che s' è assunto di proseguire); ma in difetto di lui, *eo cessante*, quegli che l' ha costituito, *dominus litis*, potrà parimente proseguire l' appellazione. Ma è più ricevuto che debba essere ascoltato quegli il cui procuratore appellò durante la sua assenza. ivi, 4. — l. 2 *An pro alium causae* etc.

53. Ancorchè l'appellante viaggiasse pel suo appello, non era dispensato di difendersi nella sua provincia per gli altri suoi affari. XLII, 4, 18. — l. 1 *Eum qui appellav. in prov. def.* — Il solo assente per la repubblica aveva questo privilegio. ivi. — *ib.* l. 2. V. ASSENZA.

54. L'appellante non poteva ricusare per le altre sue liti il giudice dal quale aveva appellato; potendo di nuovo appellare. XLIX, 1 a 13, 49. — l. 1 *Apud eum a quo appellatur aliam* etc. — Dunque il giudice dal quale si appella potrebb'essere ricusato nelle liti in cui fosse giudice senz' appello, p. e. a cagione della modicità della somma.

55. I tutori nominati dal testatore o da chi altri si sia avente diritto di nominarli, possono, senz'appellare della loro nomina, proporne loro scuse entro il tempo prescritto; ma se la loro scusa è rispinta, debbono appellare di tale rifiuto. XLIX, 10, 2. — l. 1 § 1 *Quando appellatum sit.*

56. Quanto a quelli che furono nominati ad una qualche carica *(munus)* o funzione *(honor)* pubblica, non ponno volere la loro esenzione se non interponendo appello del decreto che gli ha nominati. ivi. — d. l. 1 § 2.

57. Se sono nominati più volte, comechè sieno stati sgravati in base della loro esenzione, debbono appellare ciascona volta e far valere di nuovo la loro esenzione. ivi. — l. 1 § 1 *De vacat. et excusat. munerum.* — Per altro se il medesimo avversario per ispirito di vessazione s' ostinava di farlo ancora nominare, quantunque esonerato già più volte, e ciò fosse provato, esso avversario sarebbe condannato alle spese. ivi.

58. I soldati veterani che avevano ottenuto un congedo onorevole dopo vent'anni di servizio od erano stati riformati, dopo la vigesima campagna, mediante il congedo onesto od il causario, erano dispensati d' appellare dalla loro nomina. l. 9 Cod. *Quando provocare non est necesse.* — Era del pari per quelli ch'erano incapaci a cagione della loro età; tuttavolta con carico per parte loro di presentarsi al prefetto della provincia, per giustificare del fatto della incapacità conseguente dalla loro età. *ib.* l. 8.

59. Durante l'appello del curatore egli approvvigionamenti, se ne nominava un altro in vece sua. XLIX, 10, 7. — l. 21 § 2 ff. *De appellat.*

60. Se chi era nominato ai pubblici carichi appellava dalla sua nomina, e non giustificava il suo appello, rispondeva del danno intermedio. XLIX, 10, 7 e 8. — l. 1 et 2 *Si tut. vel curat.* — Se lo giustificava, il giudice d'appello diceva che doveva risponderne. ivi, 7. — d. l. 21 § 2 *De appellat.*

61. Si appellava dal giudice dato al magistrato che l'avea dato od al successore di esso magistrato. XLIX, 1 a 13, 11. — l. 1 *Quis et a quo appelletur.*

62. Qualunque magistrato che avea dato il

giudice, fosse anche d'autorità o per designazione del principe speciale, era il giudice di appello. XLIX, 1 a 13, 11. — l. 3. *Quis et a quo appelletur.* — E però, se era il prefetto della città che avea dato il giudice, si appellava ad esso prefetto. ivi. — *ib.* d. l. 1. — E del pari se era il prefetto del pretorio. ivi.

63. Si appellava dei legati del proconsole al proconsole. ivi. — *ib.* l. 2.

64. Non si poteva appellare dal senato al principe. ivi, 6. — l. 1 § 2 *A quibus appell. non licet.*

Non si poteva appellare dai giudisj del principe (ivi. — *ib.* l. 1) a meno che non fossero stati ottenuti con dolo o per falsa sposizione della parte vincente. ivi, 27. — l. 1 § 1 ff. *De appellat.*

Nulladimeno, ono poteva difendersi, ma una volta sola nella medesima causa, per richiesta civile, contro i suoi giudisj. ivi, 7. — l. 5 Cod. *De precibus imperatori offerendis.*

65. Qualche volta il principe dava un giudice, con la clausola che non si potesse appellarne. d. l. 1 § 4. — E allora questo giudice era inappellabile. ivi.

66. Se la parte aveva dichiarato, prima del giudizio, che non appellerebbe, il giudice era inappellabile. ivi, 12. — d. l. 1 § 3.

67. Non si poteva appellare dalle sentenze arbitrali (l. 1 Cod. *De receptis arbitris*) nè delle sentenze interlocotorie. l. 36 Cod. *De appell.*; l. 7 Cod. *Quorum appellat. non recip.* — Si poteva per altro appellare dalle interlocutorie che statoiscono sul rifiuto del giudice. l. 30 Cod. *De appellat.* — Si può eziandio appellare di un'interlocutoria, quando il danno conseguente dalla soa esecuzione è irreparabile definitivamente. XLIX, 1 a 13, 16. — l. 2 *De appellat. recip. vel non.*

68. Si poteva appellare dall'arbitro nominato dal giudice, per discutere la idoneità delle cauzioni offerte; sebbene, giusta l'opinione di parecchi, il giudice potesse in tal caso riformare da sè il parere dell'arbitro. ivi, 9. — l. 2 *A quibus appell. non licet.*

69. Non si poò appellare dalla esecuzione dei giudizj; ma solamento dall'abuso od eccesso di podestà commesso dall'offiziale che li mette ad esecuzione. ivi, 17. — l. 5 Cod. *Quorum appellat. non recip.*

70. Se una sentenza ordinava l'impossibile, era nulla. XLII, 1, 4. — l. 3 *Quae sententiae sine appell. rescind.* — Nè faceva uopo di appello. — Così pure se si condannava una persona non esistente. XLII, 1, 18. — l. 2 *Quae sententiae sine appell. rescind.*

71. Era lo stesso se si era giudicato in onta alle costituzioni. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2. — Era un giudicare in onta alle costituzioni, il giudicare ch'erano senza forza: non già se si giudicava, non esser elleno applicabili al caso. ivi.

72. Quando v'era in una sentenza un errore di calcolo, non v'era bisogno di appello per riformare tale errore. ivi, 19. — *ib.* l. 1 § 1.

73. Si poteva intentar azione in revisione contro i giudizj dei prefetti pretoriani, dinanzi a loro stessi, presentando loro una supplica o petizione a tale effetto; ma in attenzione al giudizio di revisione, quegli che aveva vinto la lite poteva mettere il giudizio ad esecuzione, dando per sè cauzione pel caso in cui esso giudisio fosse stato ritrattato se la petisione fosse stata presentata entro i dieci giorni, o senza cauzione se non era stata presentata che dopo. XLIX, 1 a 13, 7. — Nov. 119 cap. 5. — Ma uopo era che almeno la supplica fosse stata presentata entro i due anni. Aut. *Quae supplicatio*, Cod. *De precib. imperat. offer.* — I minorenni avevano inoltre il privilegio di poter ricorrere per la restituzione contro i giudizj portati a lor danno in ultima istanza, ancorchè fossero stati difesi. l. 4 Cod. *Si adversus rem judicatam restitutio postuletur.*

74. Soltanto dalle sentenze del prefetto del pretorio non era permesso di appellare senza pagare le spese della causa. l. 50. Cod. *De appellat.*

75. Anche i giudici dati dal principe onde in vece sua facessero cognizione delle cause dovevano accettare le appellazioni dalle loro proprie sentenze (l. 16 Cod. *De appell.*): per altro l'imperatore dava tal volta un giudice inappellabile. Così fece spessissimo Marcaurelio. XLIX, 1 a 13, 8. — l. 1 § 4 *A quibus appell.*

76. Al prefetto di Roma si appellava contra le sentenze di ambidoe i pretori urbani. l. 17 Cod. *De appell.* — A loi pur si appellava dalle sentenze dei giudici di alcune provincie, enumerate nella l. 23 Cod. d. tit. — Si appellava inoltre allo imperatore dalle sentenze dei governatori delle altre provincie e da quelle del prefetto di Roma o di quello del pretorio, purchè l'affare fosse di grande importanza e si estendesse ad una certa somma. ivi, 10.

77. Per una costituzione di Teodosio e Valentiniano, in tutte le appellazioni che sono

contra le sentenze dei proconsoli e dei giudici spettabili, non si debbe aspettare la udienza del principe, ma dee farne cognizione il prefetto del pretorio insieme col questore del sacro palazzo. XLIX, 1 a 13, 10. — l. 32 Cod. *De appellat.*

78. Non ha luogo l'appellazione ogniqualvolta la sentenza è valida *ipso jure*. Al contrario sono varj casi ne' quali, non avuto riguardo alla appellazione, la sentenza viene mandata ad esecuzione. Difatti Paolo, dopo aver detto ch'è tenuto alla pena della legge Giulia *de vi publica* quel magistrato il quale avesse fatto eseguire la pena di morte sopra un cittadino appellante ec., soggiugne che da essa legge vanno eccettuati coloro ch'esercitano l'arte ludicra, i confessi ed i giudicati, e coloro che vengono carcerati per non avere obbedito al giusdicente o per avere turbato l'ordine pubblico. Entrano pure nella eccezione i tribuni dei militi ed i prefetti delle flotte e degli eserciti; affinchè possano, senz'alcuno impedimento per parte della legge Giulia, raffrenare i delitti dei militi. ivi, 14. — Paul. *Sent.* lib. 5, tit. 24 § 2.

79. Non è pure ammessa l'appellazione officiale contro la sentenza pronunziata da un magistrato rispetto a quelle cose che spettano all'officio suo. ivi. — l. 3 *Quor. appell. non* etc.

80. Non è permesso appellarsi contra la esecuzione di una sentenza. ivi, 17. — l. 4 ff. *De appell. et relat.*

81. Si dee distinguere la sentenza esecutoria dalla interpretatoria; lecito essendo di appellare contra colui che male interpreta la sentenza, se per altro ha la facoltà d'interpretarla: ma badisi che nelle cause donde vuolsi appellare deesi soltanto ricercarne se fu interpretato secondo il gius. ivi. — d. l. 4 § 1.

82. Non ammettonsi ad appellare se non coloro che vi hanno interesse, quelli che ne hanno ricevuto l'ordine come mandatarj, e quelli che agiscono per altrui così che il fatto loro ha indilatamente per rato. ivi, 19. — l. 1 *De appell. recip.*

Colui che ha costituito un procuratore, può appellare non meno dello stesso procuratore. ivi, 20. — l. 10 Cod. *De appell.*

Sono ammessi ad appellare anche i legatarj e quelli che avevano, in forza del testamento, avuta la libertà, nel caso che l'erede instituito fosse rimasto soccombente in confronto di colui che litigava per inofficiosità del testamento. ivi, 21. — l. 5 § 1 ad 4 ff. *De appell.*

83. I servi non possono appellare; ma possono i lor padroni giovarsi dell'appellazione a pro di quelli; e può farlo anche un terzo a nome del padrone. XLIX, 1 a 13, 23. — l. 15 *De appell.* — Per altro in un caso è ammesso il servo ad appellare, cioè se nè il padrone nè altri pel padrone ha appellato in suo favore: tranne questo caso, il servo non può appellare nemmeno pel padrone. ivi. — *ib.* l. 28.

84. La prescrizione del patto esclude l'appellazione; p. e. se fu convenuto di non appellarsi. ivi, 24. — l. 1 § 3 *A quib. appell.*

85. L'appello è ammesso contra chiunque, anche contro il fisco. ivi, 28. — l. 22 Cod. *De appell.*

86. Chi appella non dee insultare nè farsi beffe di colui dal quale appella: altrimenti va punito. ivi, 32. — l. 8 ff. *De appell.*

87. Se appella uno diverso da quello che ha sperimentato il giudizio, ed appella come avente interesse, egli debbe appellare entro due giorni. Ed è regola generale che un procuratore, a meno che non sia costituito nel proprio affare, può appellare il terzo giorno; ma se agisce parte in nome proprio, parte in nome altrui, debbe avere due azioni nel proprio, e tre nello altrui. ivi, 34 e 35. — l. 2 § 1 et l. 1 § 12 *Quando appell.*

La nov. 13 cap. 1 concede dieci giorni alla appellazione, da computarsi dal momento della lettura della sentenza, tanto se si appella a proprio nome, quanto se a nome altrui. ivi, 40.

88. Una costituzione di Teodosio e d'Arcadio proibiva di appellare per la terza volta a chi era rimasto soccombente in due giudizj uniformi, p. e. del pretore e del prefetto di Roma. ivi, 41. — l. 1 Cod. Theod. *Post ab eo* etc.

89. Se il giudice da cui si appella, ricusa di ricevere l'appello o di dare le dimissorie *(apostoli)*, basta a colui del quale non fu accettato l'appello, ch'egli lo dica, e, provata comunque tal cosa, il suo appello verrà ammesso. ivi, 44. — l. 5 *De appell. recip.* — E perchè il rifiuto delle dimissorie non pregiudichi il petente, basta ch'egli le abbia dumandate, entro il tempo, istantemente e più volte. ivi. — l. un. § 2 *De libell. dim.*

90. Oltre le dimissorie si esige dall'appellante una cauzione, la quale debb'essere reiterata per ciascheduna sentenza da cui si appella, ed essere prestata fino alla concorrenza del terzo dell'importar delle lite. Riguardo a questa cau-

zione son da notare tre cose: 1.° Si possono presentare uno o più garanti, purchè ve ne sia uno solvente; 2.° Il modo della pena debb'essere specialmente espresso nella cauzione; 3.° L'appellante debbe depositare l'importo della pena stessa, o invece altra cosa, cui perde se rimane soccombente in appello. XLIX, 1 a 13, 45. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 32 § 1 ad 8. — Tale era il gius delle Pandette, ma fu poi modificato. V. sopra.

91. È espressamente proibito al giudice di usare violenza contro coloro che vogliono appellare dalla sua sentenza, cioè di chiudere loro le vie aperte onde giugnere sino al principe, e sopra tutto tenerli prigione, torturarli o far loro altro oltraggio. Il che va inteso delle materie civili. Quanto alle materie criminali, l'appellante dee rimanere in carcere, quando non prestò sicurtà. ivi, 47. — l. 25 ff. *De appell. et relat.*, et l. 12 Cod. *De appell.*

92. Dopo ricevuto l'appello, se è diretto al principe, il giudice dee rimettergli il suo rapporto; se è un altro giudice, le dimissorie: poscia entro dieci giorni dar copia del rapporto affinchè se l'appellante lo trovasse incompiuto od inesatto, possa entro cinque giorni presentare una supplica di confutazione, la quale insieme col rapporto debb'essere, entro venti giorni dalla sentenza, rimessa al principe. ivi, 48. — l. 1 et 8 Cod. Theod. *De appell.* — Badisi che la detta confutazione non dee contenere in replica le cose già accampate. ivi. — l. 39 § 1 Cod. *De appell.*

Il detto termine di venti giorni fu poi dai successivi imperatori esteso a trenta. ivi. — *ib.* l. 24.

93. È inflitta al giudice la pena dell'infamia se non vengono negli atti indicate tutte quelle cose che i litiganti hanno detto ad istruzione e prova. ivi. — *ib.* l. 15.

Se il giudice dal quale si appella non adempie quanto gl'incombe in tale rispetto, l'appellante può querelarsene entro un anno se si appella al prefetto del pretorio o al prefetto di Roma; entro sei mesi se a giudici inferiori; entro quattro mesi se si appella dal giudice arbitro. ivi. — *ib.* l. 31.

Il giudice che ha ricusato di ricevere l'appello, come pure i suoi uffiziali (purchè non si fossero opposti fortemente a lui nell'argomento), vengono puniti con multa pecuniaria da stabilire secondo i casi. ivi. — *ib.* l. 21.

94. L'appello interposto ha ordinariamente per effetto che, pendente la sentenza, non può aver luogo la esecuzione, e nulla può essere innovato; inoltre, che il giudice da cui si è appellato dopo ricevuta l'appellazione, non può dare più ascolto sull'affare appellato. XLIX, 1 a 13, 49. — l. 13 Cod. *De appell.*

95. Per una costituzione di Diocleziano e di Massimiano, il giudice debbe senz'alcuna dilazione dare le lettere dimissorie dopo interposta l'appellazione, anche senza domanda dell'appellante; e da ind'innanzi non si dee dare cauzione di esercitare l'appellazione. ivi, 46. — *ib.* l. 6 § fin.

96. La causa di appello debb'essere introdotta e terminata entro certi spazj di tempo determinati; i quali furono varj secondo la diversità delle cause e la distanza dei luoghi. — Questo tempo comincia a correre dacchè l'appello fu ricevuto, o (se non fu ricevuto) dal dì che l'appellante ha presentato il suo richiamo: l'ultimo giorno di questo tempo si chiama *fatale*, perchè appena spirato la lite è perenta. Per altro se l'appellante l'avesse lasciato trascorrere senza sua colpa, gli veniva concessa la *riparazione*, ossia il reintegramento dell'appello. Questa doveva essere denunziata all'avversario; e se l'appellante avesse lasciato trascorrere senza colpa anche il tempo riparato, gli veniva concessa una seconda riparazione; non mai una terza. Se per colpa del giudice trascorreva l'uno e l'altro lasso di tempo, il giudice stesso veniva multato col pagamento del valore della lite. l. un. Cod. Theod. *De reparat. appell.* — In forza poi di una Costituzione di Teodosio e Valentiniano, quando si appella dal rettore della provincia o da qualche altro giudice spettabile, il primo termine fatale è di sei mesi; e trascorso questo senza colpa dell'appellante, la prima riparazione gli viene concessa entro i primi trenta giorni: così pure può esser concessa una seconda ed una terza di altrettanti giorni, di guisa che sieno quattro i termini fatali. Si può impetrare dal principe anche una quarta riparazione di tre mesi decorribili dal quarto giorno fatale. ivi.

Venendo interposta l'appellazione da un arbitro facente le veci del principe, si osservavano le stesse regole, tranne che non era mai concessa la quarta riparazione dal principe. Che se si appella da un arbitro delegato del prefetto del pretorio o di altro giudice illustre o spettabile, il primo termine fatale è di due mesi, e gli altri termini di tre mesi per ciascheduno. l. 2 Cod. *De temp. et repar. appell.* — Badisi che se i detti termini cadono in giorno feriato, reputasi fatale il precedente. ivi. — *ib.* l. 3.

97. In forza di una costituzione di Giusti-

niano, il primo termine, ch'era di sei mesi, ha luogo bensì quando l'appellazione s'interpone da provincie lontane; ma non è che di tre mesi da provincie vicine. XLIX, 1 a 13, 46. — l. fin. Cod. *De temp. et repar. appell.*

La causa di appello può essere discussa, anche essendo assente una delle parti. d. l. fin. § 4. — La causa di appello entro il termine fatale introdotto nell'auditorio del principe, si perpetua; e se è incoata negli auditorj degli altri giudici, debb' essere terminata entro l'anno. Che se l'appellante dimostra evidentemente non essere stata sua la colpa, gli viene concesso un altro anno. ivi. — d. l. fin. § 3.

Per la nov. 123, cap. 1, il tempo di terminare la causa di appellazione non decorre, se la è stata posta in compromesso, fino a tanto, che dura il compromesso: la nov. 119, cap. 4 non permette l'appellazione se, nel giorno fatale essendosi presentato l'appellante dinanzi al giudice, questi fece sì che non si potesse giudicare. ivi, 52.

98. I giudici che fanno cognizione della causa d'appello, non possono permettersi sotto verun pretesto di rimettere la causa al giudice primiero, ma debbono essi deciderla diffinitivamente. l. 6 Cod. *De appellat.* — La parte che stima di non aver fatto valere qualche mezzo di difesa dinanzi al primo giudice, può farlo valere in appello; ed anche far sentire testimonj che dic' ella essere necessarj per dimostrare fatti stati indebitamente esclusi dal primo giudice. ivi, 53. — d. l. 6 § 1 et 2. — In un solo caso non ha luogo discussione sopra la causa dalla quale si è appellato; ed è quando chi ha appellato ha convenuto dopo di stare alla cosa giudicata. ivi, 54. — l. 40 § 1 *De pactis.*

99. Regolarmente l'appello non può giovare che all'appellante: e però se per la stessa causa più persone furono condannate separatamente, vanno interposti più appelli. ivi, 55. — l. 10 *De appell. et relat.* — Ma se lo furono simultaneamente, basta l'appello di una sola. ivi. — d. l. 10 § 2.

100. La pena dell'appellazione temeraria cominciò ad aver luogo primamente nelle sole appellazioni fatte al principe. Nerone statuì che alla medesima pena soggiacessero coloro che avessero appellato al senato. Ai tempi di Paolo era indistintamente fermo che, ogni qualvolta un'appellazione veniva giudicata temeraria ossia ingiusta, l'appellante era tenuto a rifondere il quadruplo delle spese fatte dall'avversario nel caso della causa d'appello. Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 36. — Ma poi questa pena andò in disuso, e vi fu sostituita una multa arbitraria. XLIX, 1 a 13, 58. — l. 6 § 4 Cod. *De appellat.*

101. Essendo morto il reo in pendenza dell'appellazione, il giudizio d'appello rimane sussistente riguardo a' beni, soltanto nel caso che sieno stati confiscati espressamente, non già se tacitamente. l. 3 Cod. *Si pend. appell.* — Nè si reputa che la sentenza contenga la confisca de' beni quando ne ordina soltanto il sequestro. ivi, 60. — l. 2 Cod. *De appell.*

102. Quando il giudizio di appello passa allo erede, gli viene concesso non soltanto il tempo che mancava al defunto pel proseguimento della appellazione, ma inoltre quattro mesi non decorribili durante il tempo concesso per deliberare sulla adizione della eredità. ivi. — l. fin. Cod. *Si pend. appell.*

103. Non sempre il perimento della cosa annichila l'appellazione, massime se v'è qualche accessorio. ivi, 61. — *ib.* l. 5.

104. Nella causa di vindicazione della cosa, l'appellazione sospende bensì la esecuzione della sentenza, ma ogniqualvolta il possessore appella, debbono essere depositati i frutti del tempo intermedio. E se si appella per predj urbani o per servi, vanno depositati i fitti e le mercedi loro; ed i noli, se trattisi di navi. — Se poi il petitore è appellante, non entrano nel deposito i frutti, nè si dee richiedere cauzione per essi. XLIX, 7, 4. — Paul. *Sent.* lib. 5, tit. 35 § 1 e 2.

105. Siccome il padrone può mediante procuratore difendere il suo servo in giudizio capitale (V. Accusa); così può mediante procuratore difenderlo anche in causa di appellazione interposta da esso padrone. XLIX, 9, 1. — l. 18 *De appell. et relat.*

106. Se un procuratore in lite rimase soccombente, egli può mediante procuratore appellare, sebbene consti che un procuratore non può costituire un altro procuratore; e ciò perchè il procuratore fa sua la lite dachè la è contestata. ivi, 2. — *ib.* l. 4 § 5.

107. Non solamente quegli che appellò o il suo procuratore può proseguire la causa di appellazione; ma alle volte essa causa di pieno diritto si trasferisce in altra persona diversa da quella che appellò. Ciò avviene tutte le volte che alcuno appella a nome altrui; p. e. il tutore, il curatore, il procuratore. Vegganseне due casi nelle l. 24 § 1 et 28 § 2 d. tit. — ivi, 3.

108. L'appellazione dalla nomina a cura-

tutela o magistrato, era condonata, 1.° ai veterani che avessero meritato varj stipendj; 2.° quando il nominato era inabile; 3.° quando il decreto di nomina fusse stato invalido per difetto di solennità. XLIX, 10, 3. — l. 8 et 9 Cod. *Quando provoc.;* l. 12 *De appell. et relat.*

109. Anche rispetto all'appellazione da nomina, era prescritto di appellare nel secondo o nel terzo giorno successivo, come per le appellazioni da sentenza. ivi, 4. — l. 1 § 6 *Quando appelland.* — Ed a proseguire quest'appellazione era concesso il termine di due mesi. ivi, 5. — l. 1 Cod. *De tempor. praescript.* — In pendenza dell'appellazione il nominato non poteva essere costretto ad assumere il carico; e nemmeno poteva essere nominato ad altro carico della medesima natura. ivi, 6. — l. 3 Cod. *Quando provoc.*

110. Affinchè il pupillo non avesse a soffrir danno, gli si dava un curatore durante l'appellazione del tutore nominato. E se diveniva necessaria l'autorità di un tutore, p. e. per adire una eredità, gli si dava provvisionalmente un altro tutore. ivi, 7. — l. 17 § 1 *De appell. et relat.*

111. Se un tutore od un curatore od un magistrato nominato moriva in pendenza della appellazione dalla nomina, la quistione risguardante l'ufficio suo veniva sciolta dalla morte stessa. ivi, 8. — l. 4 Cod. *Si pend. appell.*

APPOGGIO, o Diritto d'appoggiarsi *(Jus tigni immittendi)*, specie di servitù urbana, che può essere costituita in varj modi; o permettendo semplicemente d'immettere travi od assi, nel qual caso si può immettere qualunque trave od asse; ovvero permettendo d'immettere ossia appoggiare le travi già esistenti, ed in tal caso, se uno ha sofferto che altri appoggi travi sul muro di lui, può impedire che ne appoggi di nuovo, anzi ha azione per obbligarlo a levare le novamente appoggiate. VIII, 2, 14. — l. 14 *Si serv. vindic.*

2. Non è lecito d'immettere ossia appoggiare asse o trave sul muro della casa vicina, se non a cui sia stata concessa tale servitù. — Ma se due case sono coperte con una medesima travata, niuno de' proprietarj può pretendere che l'altro non abbia il diritto d'immettere. Sarebbe lo stesso se la casa fosse di due padroni. ivi, 13. — l. 36 et 37 (alias 35 et 36) *De servit. praed. urb.*

APPROVAZIONE. L'approvazione del testamento, ancorchè fosse tacita, esclude la querela; *agnovit enim judicium.* V, 2, 44, 45 e 46. — l. 8 § 10, l. 10 § 1, l. 23 § 1, l. 31 § 3 et l. 32 ff. *De inoff. testam.*

2. Il consenso dato al testamento è valevole se è dato dopo la morte del testatore. ivi, 46. — *ib.* l. 31 § 4.

3. Il marito non è ammesso ad accusare il costume della moglie, dopo che lo ebbe approvato sposandola. XLVIII, 5, 38. — l. 13 § 10 ff. *Ad leg. Jul. de adult.*

APPULSIO. V. Alluvione.

APUD. V. Penes.

2. *Apud Julianum Marcellus notat o scribit*, maniera frequente di dire presso i giureconsulti; e vale: Marcello nelle sue note agli scritti di Giuliano. L, 16, 27.

3. *Apud Alfenum Servius scribit*, in altro senso, vale: Questa opinione di Servio è riferita nei libri di Alfeno. ivi.

4. *Apud aliquem obligari*, trovasi spesso per *alicui obligari.* ivi.

AQUA. V. Acqua.

2. *Coërcere aquam*, trovasi nell'interdetto che il Pretore concede a colui che per diritto di Acquedotto è in quasi-possesso; onde non gli sia impedito di ristaurare e nettare la fonte: e significa contenere l'acqua in modo che non si sparga o si perda; purchè non si permetta di fare o aprire nuove vie. L, 16, 28. — l. un. § 9 *De fonte.*

3. *Aqua et igni interdictio*, è una pena capitale in forza della quale colui al quale per sentenza del giudice ess'era inflitta, era costretto di cangiar suolo e riparare fuori del territorio del popolo romano; laonde avveniva che, diventato cittadino di altra città, perdeva i diritti della cittadinanza romana. ivi.

4. *Aquae ductus*, servitù prediale consistente nel diritto di condur l'acqua pel fondo altrui. V. Acquidotto.

5. *Aquae ductus*, si dicono anche i canali mediante i quali conduce l'acqua chi ne ha il diritto. V. pure Acquidotto.

6. *Aquae haustus*, altra servitù prediale consistente nel diritto di attignere l'acqua dal fonte o dal pozzo del vicino. V. Attignere.

AQUILA. V. Giulio Aquila.

AQUILIA (Lex), legge risguardante il danno cagionato ingiustamente, qualunque esso siasi. V. Danno ed Ingiuria.

AQUILIANA (Stipulatio). V. Acceptilatio.

AQUILIO. V. Cajo Aquilio Gallo.

ARBITER. V. appresso Arbitro.

ARBITRAMENTO. V' hanno casi che debbonsi lasciare all' arbitramento del giodice. L, 16, 87. — l. 135 § 2 *De verb. signif.*

2. L' arbitramento *boni viri* era una delle maniere di regolare molte cose, per equità e pel meglio. XXXV, 1, 212. — l. 13 § 1 *De annuis legatis.*

3. Quando una cosa è conferita all' arbitramento del padrone o del suo mandatario, ciò s' intende di un arbitramento *boni viri*. L, 17, 98. — l. 22 *De reg. juris.*

ARBITRARIA *(Azione)*. V. Azione.

ARBITRATU. Parola usata nelle stipulazioni e nei testamenti. Così quando dicesi *arbitratu Lucii Titii* sono parole significanti *jus*, cioè non il nudo fatto, ma il diritto e la facoltà di stanziare: intendonsi però sempre di un arbitramento e giudizio equo: nè possono mai riferirsi ad un servo. L, 16, 29. — l. 68 *De verb. signif.* V. sopra Arbitramento.

2. Qualche volta le parole *arbitratu boni viri* significavano *a detta di esperti o periti*. XXX-XXXII, 142. — l. 41 § 9 *De leg. et fideic.* 3.°

ARBITRIO *(Arbitrium)*, facoltà data all' arbitro preso o designato nelle azioni di buona fede, di pronunziare la sentenza. L, 16, 29. — Significava anche la stessa sentenza dell' arbitro. — Così pure l' uffizio dell' arbitro. ivi.

2. *Arbitrium strictum*, come nei compromessi, è quando le parti convengono di stare alla sentenza dell' arbitro, sia giusta od ingiusta. ivi.

3. *Arbitrium boni viri*, è quando nei contratti si conviene che qualche cosa sia fatta o stimata ad arbitramento di alcuno: di maniera però che non siano tenuti i contraenti di stare all' arbitramento qualunque ei sia, ma soltanto qualora sia stato fatto e giudicato come si conviene ad uomo probo ed esperto. ivi.

4. *Arbitrium recipere*, assumere compromesso. V. Compromesso.

5. Le parole *Si fueris arbitratus* ne' testamenti, analoghe a quelle *Si putaveris, Si aestimaveris, Si utile tibi fuerit visum o videbitur*, non lasciano pieno arbitrio, ma sol quello che si conviene ad uomo probo. L, 16, 29. — l. 11 § 7 *De leg. et fideic.* 2.°

ARBITRO. Chiamasi così colui che vien dato dal pretore per giudice nelle azioni di buona fede ed arbitrarie: e però talvolta si trova *arbitrium* per *actio*. L, 16, 29.

2. Arbitro parimente chiamasi colui che vien destinato dal pretore perchè stimi qualche cosa, p. e. la misura degli alimenti da stabilirsi pel pupillo, o perchè approvi il fidejussore, o collaudi un lavoro, o faccia i conti a chicchessia. L, 16, 29.

3. Arbitro in altro senso chiamasi colui nel quale altri fecero compromesso, onde stare alla sentenza di lui nelle loro controversie. V. Compromesso.

ARBOR. V. Albero.

ARCADIO CARISIO, giureconsulto contemporaneo o di poco posteriore a *Modestino*, intorno agli scritti del quale veggasi l' Indice giustinianeo. *Pref.* p. II, 1, 91.

ARCAVOLO. V. Abavus.

ARCIFINIUS (Ager), quel fondo o campo che non è contenuto entro limiti invariabili, ma è chiuso p. e. da fosse, monti, fiumi, vie, alberi ec. L, 16, 30.

AREA. Significa un sito in città senza edifizio. L, 16, 103. — l. 211 *De verb. sign.*

ARGENTARII, coloro che avevano le *mense* poste nel Foro. Eglino colà ricevevano il danaro che veniva depositato da chi voleva collocarlo a merito, perchè fosse dato a chi desiderava di averne a mutuo. Gli *argentarii* pagavano per altri, costituivano mutui, vendevano, comperavano e facevano i conti di tal fatta di negozj. L, 16, 31. V. Banchieri.

ARGENTO. V. appresso Argentum.

Nell' argento monetato si bada soltanto alla qualità, non ai corpi. XII, 6, 43. — l. 19 § 2 *De condict. indeb.* — XLVI, 3, 72. — l. 94 § 1 *De solut. et liber.*

ARGENTUM. V. Oro ed argento.

2. Nè questa parola nè *aurum* non valevano a significare danaro. L, 16, 31. — l. 19 *De aur. arg. etc. leg.*

3. L' argento monetato si chiama *pecunia signata*. V. *Pecunia*.

4. *Argentum factum* dicevasi quello non consistente in lamina nè in massa nè ridotto ad uso di suppellettile o di ornamento o di *mondo muliebre*. Era pure distinto dall' *argentum signatum*. (V. appresso § 6). L, 16, 31. — l. 27 § fin. *De aur. arg. etc. leg.*

5. *Argentum infectum*, il puro metallo, cioè non lavorato, *non fustum*. ivi, 16. — *ib.* l. 19 § 11.

6. *Argentum signatum*, le medaglie e monete (di argento) straniere od antiche, non aventi corso. ivi. — d. l. 27 § 4.

7. *Argentum coelatum, escarium, potorium*, varie spesie di *argentum factum*. V. Oro ed argento.

8. L' argenteria, *vas argenteum*, reputavasi

argentum factum. L, 16, 31. — d. l. 27 pr.

ARGINE. Se v'hanno sul tuo terreno degli argini o rialti presso ad un corso d'acqua, io ho azione contro di te; quantunque essi terrati non nocciano che oltre il fiume: purchè non esistano da tempo immemorabile. XXXIX, 3, 21. — l. 23 § 2 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

2. Se vi fosse nel tenere del mio vicino un terrato che guarentisse dalle acque piovane il mio campo, e le acque lo distruggessero; io potrei ristabilirlo per mio vantaggio, purchè esso non nocesse al mio vicino. ivi, 18. — *ib.* l. 2 § 5.

3. Se il rialto praticato nel fondo del vicino, o muniente il mio dalle acque piovane, fu atterrato dall'acqua, io non avrò contro di lui azione se non perchè mi fosse lecito rifare, *ut refici liceat.* ivi. — *ib.*

4. Quando nel fondo a me vicino vi sono argini che garantiscono il mio, a me tocca munirli. Ed io ho il diritto di ripararli, mantenerli o ristabilirli, anche nel fondo del vicino, se la servitù fu così stabilita in mio favore mediante cauzione o pel lungo uso che ne tien vece; sendo una quasi-servitù. ivi, 22. — *ib.* l. 1 § 23.

5. In Egitto colui che rompe o scioglie gli argini *(chomata)* che rattengono l'acqua del Nilo, viene condannato estraordinariamente a tenore della sua condizione e della gravità del misfatto. Alcuni vengono puniti coi pubblici lavori o dannati alle miniere: ed è pure dannato alle miniere, secondo la sua dignità, colui che avesse tagliato alcuno degli alberi detti *sicamínone*, i quali tengono legati gli argini stessi e così giovano a dispensare e rattenere le escrescenze del Nilo ed a moderarne le decrescenze. Teodosio poi esacerbò tal pena. XLVII, 11, 8. — l. 10 *De extraord. crimin.*

ARMADII. Gli armadii incastrati nel muro fanno parte della casa. l. 32 § 7 *De leg. et fideic.* 3.°

ARIA. V. SERVITÙ.

ARISTONE, annoverato fra i più celebri giureconsulti dei tempi di Adriano. Era della setta Proculeana, e scrisse alcune note ai libri di *Cassio* e di *Sabino*, il che talvolta solevano fare i giureconsulti di diversa scuola, per combattere le opinioni della setta contraria. *Pref.* p. II, 1, 42.

ARMENTUM. V. PECUS.

ARMI. V. lib. 11, tit. 46 Cod. *Ut armorum usus inscio principe interdictus sit.* V. anche *TELUM.*

1. Con questa parola s'intendevano non solamente gli scudi e le spade, ma anche i bastoni e le pietre. L, 16, 31. — l. 41 *De verb. signif.*

2. Chi porta un'arma per sua sicurezza non reputasi che voglia uccidere. XLVIII, 8, 3. — l. 11 § 2 ff. *Ad legem Juliam de vi publica.*

3. Chi portava un'arma a fine di uccidere qualcheduno, o di rubare, era punito come se avesse ucciso. ivi, 2. — l. 1 *Ad legem Corn. de sicariis.* — l. 7 Cod. d. tit.

ARMISTIZIO. V. *INDICIAE.*

ARRA, o CAPARRA. È ciò che vien dato prima del prezzo, e fa fede del contratto conchiuso, e dell'obbligo di pagare per intero il prezzo. Difatti questa parola viene dal greco ἀῤῥαβών, *rimanenza*, mentre l'arra lascia rimanente il debito. — In seguito invalse di nominare *arra* o *caparra* non solamente una parte del danaro costituito in prezzo, ma qualunque altra cosa. XVIII, 1, 49.

2. L'arra non è essenziale al contratto di compera, sì che non possa questo farsi senza quella. ivi, 50. — l. 35 ff. *De contrah. empt.*

3. Il venditore tratteneva la caparra ricevuta dal compratore, finchè gli veniva pagato il prezzo. Quella poi poteva essere ripetuta o per l'azione di compera o per quella del pagamento fatto indebitamente, non mai per via di azione reale. ivi. — l. 11 § 6 ff. *De act. empti;* l. 3 Cod. eod. tit.

4. Le arre rimangono al venditore nel caso del patto commissorio. V. COMMISSORIO *(Patto)*.

5. Pel gius giustinianeo vengono date le arre anche ad altro fine, cioè per questo perchè, non essendo ancora compiuto il contratto, sieno, tanto chi ricevette l'arra, come chi la diede, obbligati a compierlo: sicchè, ove chi la diede ricusasse di compierlo, perda la caparra; ed ove il ricusi chi la ricevette, debba restituirla doppia. ivi. — l. 17 Cod. *De fid. instr.*

6. È valido il patto che le arre date dal compratore siano perdute per lui, se non paga entro il termine. XVIII, 13, 3. — l. 8 *De lege commiss.*

ARRESTO. V. CESSIONE DE' BENI, CHIAMATA IN GIUDIZIO, GIUDIZIO.

1. Non si ponno arrestare quelli che si maritano. II, 4, 3. — l. 2 ff. *De in jus vocando.* Nè chi assiste ad un seppellimento. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

Nè veruno in casa propria; ben inteso, in materia civile, e senza permesso del giudice. II, 4, 6 ed 11. — l. 13 et 21 *De in jus vocando.* — L, 17, 1505. — l. 103 *De reg. juris.*

Nè chi va a portare testimonianza in giudizio od a fare qualche altro atto legittimo. V, 1, 30. — l. 3 § 3 *De judiciis.*

2. In materia civile, v'era luogo all'arresto per le citazioni in giudizio, a fine di costringere il difensore a comparire. — Si arrestava pure per debiti, affine di costituire prigioniero il debitore, quando i suoi beni non bastavano per soddisfare i suoi debiti; ma poteva egli garantirsi dalla cattura facendo cessione di tutti i suoi beni ai creditori. — Tuttavolta, dopo Costantino, non fu più permesso ai creditori, nemmeno al fisco, di esercitare la cattura per debiti meramente civili. l. 2 Cod. *De exactorib. tributor.*

ARRIANO, giureconsulto che fiori prima di *Aristone*, e di cui si trovano alcune sentenze nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 44.

ARRICCHIRE (*locuples fieri*). Niuno deve arricchire a danno altrui. L, 17, 26. — l. 206 *De reg. juris.* — Veggansi per altro le l. 1 et 3 *De usurpat.*, 15 § 2 et 98 ff. *De rei vindicat.*, 13 *De evicton.*, et 7 § 2 ff. *De acquir. rerum dominio.*

ARRIO MENANDRO, consigliere di Settimio Severo e quindi di Caracalla, di cui sonovi nelle Pandette alcuni frammenti tratti dagli scritti di lui, e specialmente dai libri *Delle cose militari. Pref.* p. II, 1, 76.

ARROGAZIONE. V. Adozione.

L'etimologia di questa parola viene dal rito con cui facevasi tale atto; ed era il seguente. Facendosi l'arrogazione ne' comizj, interrugavasi quello che voleva arrogare alcuno, se lo voleva per suo figlio legale; e viceversa interrogavasi quello che voleva darsi in adozione, se a ciò consentiva. Indi i pontefici, fatta cognizione della cosa, dicevano al popolo: *Velitis jubeatis, Quirites, uti L. Valerius* (v. gr.) *L. Titio tam jure legeque filius sibi siet, quam si ex eo patre matreque familias ejus natus esset; utique ei vitae necisque in eo potestas siet, uti patri endo filio est? Haec ita uti dixi, ita vos, Quirites, rogo* (Gell. *Noct. act.* V, 19). Acconsentendovi il popolo radunato in curie, facevasi su di ciò una legge curiata; e da questa preghiera *(rogatio)* al popolo trasse suo nome l'arrogazione. I, 7, 7.

Altrimenti dicesi *adrogatio* perchè tanto quegli che adotta è *interrogato*, quanto quegli che viene adottato, per sapere se vogliono che si faccia tale tramutamento di podestà. L, 16, 20. — l. 2 *De adopt. et emancip.*

AS. V. Asse.

ASCENDENTI. V. *Parentes.*

1. Il voto naturale degli ascendenti è che i loro discendenti succedano loro. V, 2, 8. — l. 16 ff. *De inoff. testam.*

2. Gli ascendenti succedono contro il corso ordinario delle cose, *turbato mortalitatis ordine.* ivi, 35. — *ib.* l. 13.

ASCRITTIZJ, che chiamavansi anche *Censiti*, erano servi rustici, addetti alla coltura di certe terre, i quali non potevano essere venduti che colle terre medesime. La loro condizione era più servile di quella dei *coloni* e degl'*inquilini.* I, 5, 9. — l. 19 Cod. *De agric. et censit.*

ASSASSINI. V. Legge Cornelia.

ASSE (*As*, o *Solidum*). Significava un tutto qualunque, p. e. la totalità dell'eredità, dello jugero, del piede, della libbra *(pondo)*, del soldo d'oro ec. — Dividevasi in 12 oncie; e ciascuna porzione di questo tutto aveva il suo nome particolare. Così dicevasi *uncia, sextans, quadrans, triens, quincunx, semis, septunx, bes, dodrans, dextans, deunx*, per significare 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 oncie; ossia 1/12, 1/6, 1/4, 1/3, 5/12, 1/2, 7/12, 2/3, 3/4, 5/6, 11/12 di un tutto. Tali denominazioni usavansi particolarmente risguardo alla eredità. XXVIII, 5, 49. — l. 50 § fin. ff. *De hered. instit.* — L'oncia poi si divideva in due mezz'oncie o silicbe (come presso gli Ebrei in due sicli (Nov. 106); ed anche in quattro siliche (l. 21 § 2 *De annuis legatis*). — Finalmente chiamavasi *sescuncia* l'ottavo dell'asse, cioè un'oncia e mezzo. l. 8 § 8 *De inoff. testam.* V. anche *Solidum.*

ASSEGNAZIONE. V. Chiamata, Comparsa, Delegazione, Giudizio.

2. Assegnazione de' liberti. V. lib. 38 tit. 4 *De assignandis libertis;* Inst. lib. 3 tit. 9 *De assignatione libertorum.* — *Assegnare un liberto* è dichiarare di quale fra i figli si vuole che sia suo liberto. XXXVIII, 4, 1. — l. 107 *De verb. signif.*

3. In virtù di un senatoconsulto reso sotto l'imperatore Claudio, se uno avendo più figli legittimi sotto la sua podestà, ha dichiarato a chi di essi intende che sia assegnato il tale fra' suoi liberti, questo solo figlio, alla morte di chi ha manomesso tra vivi o per testamento, diviene patrono di esso liberto. In caso di morte di esso figlio, gli altri figli del manumissore ri-

pigliano tutti i loro diritti di patrono, come se non vi fosse stata assegnazione. XXXVIII, 4, 1. — l. 1 *De assign. libert.*

4. Il solo patrono può assegnare il liberto; i figli del patrono nol possono. ivi, 2. — *ib.* l. 8. — Anzi quel solo patrono il quale ha due o più figli in podestà. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 2. — E si computa anche il postumo. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

5. Si può assegnare anche a quel nipote che dee ricadere in podestà del padre dopo morto l'assegnante. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 3.

6. Un padre che non ha meno di due figli, può assegnare il liberto al suo figlio emancipato, purchè lo assegni congiuntivamente all'emancipato e ad uno degli eredi suoi. Ivi, 5. — *ib.* l. 9; Inst. tit. *De assign. libert.* § 2.

7. Si può fare l'assegnazione anche ad un figlio diseredato. ivi. — l. 1 *De assign. libert.*

8. Più liberti possono essere assegnati a più figli; sebbene il senatoconsulto parli in singolare. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 1.

9. Si può anche assegnare un liberto prigione appo il nemico. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

10. Siccome l'assegnazione non esige alcuna solennità, così può esser fatta con quali si sieno parole, con cenni, con testamento, con codicillo, tra vivi, pubblicamente, con lettera, innanzi testimonj; ed anche può essere tacitamente presunta. ivi, 8, 10. — *ib.* l. 1 § 3, l. 6 et 7 — Così se un padrone lasciò ad un servo la libertà con testamento legandolo a suo figlio, ed in seguito, prima di morire, lo manumise; questo liberto appartiene al figlio, come se fosse stato assegnato. ivi, 10. — *ib.* l. 7.

11. L'assegnazione di un liberto non può essere gravata di fedecommesso, perchè ciò che l'assegnatario conseguisse da tale assegnazione non può essere stimabile. ivi, 9. — d. l. 7 § denique.

12. Se un liberto fu assegnato sotto condizione od a termine, tutto deve nell'intervallo osservarsi come se non fosse stato assegnato: laonde s'egli morisse in quel mentre, la eredità di lui ed il possesso de' beni apparterebbero a tutt'i figli. ivi, 11. — *ib.* l. 10. — Tranne che fosse stato assegnato ad uno dei figli puramente, e ad un altro sotto condizione, dovendo allora quest'ultimo soltanto godere del diritto di patronato sino all'adempimento della condizione. ivi. — *ib* l. 10 § 1.

13. Quando l'assegnante è solo patrono, l'assegnatario ottiene solo tutt'i diritti del patronato: quando i patroni son molti, se nè l'assegnatario nè alcun altro dei figli dell'assegnante è nel grado più prossimo, l'assegnazione non giova punto all'assegnatario. Ma se esistono figli dell'assegnante che sieno nel grado più prossimo, l'assegnazione gioverà all'assegnatario in quanto egli solo otterrà nella eredità del liberto quelle parti che avrebbero avuto essi figli. Del resto, purchè taluno dei figli dell'assegnante sia nel grado più prossimo, è ammesso l'assegnatario anche s'egli non è in tal grado. XXXVIII, 4, 12. — l. 1 § 8, l. 3 et 12 *De assign. lib.*

14. L'assegnatario trasmette a'suoi figli il diritto ch'egli ha. E per *figli* dell'assegnatario dobbiamo intendere anche i nipoti e le nipoti ed i loro discendenti. ivi, 13. — *ib.* l. 2, l. 3 § 4, 5 et 6.

15. L'assegnazione non ha effetto se l'assegnatario rinunzia al suo diritto, e nè pure se si rese indegno de' beni del liberto, reputandosi in tali casi che l'assegnazione non sia stata fatta. Difatti, quantunque l'assegnatario non possa, dopo d'avere intentato un'accusa capitale contro il liberto, domandare il possesso dei beni contra le tavole, non può tuttavolta essere d'ostacolo a'suoi fratelli, i quali possono allora essere ammessi a domandare esso possesso, come lo domanderebbero, se vi fossero, i nepoti dall'altro fratello. Lo stesso dee dirsi anche se l'assegnatario premorì o perdette la cittadinanza. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 7, l. 13 § 2; l. 3 § 9 *De bon. libert.*

16. Le cose dette fin qui hanno luogo quando il liberto è assegnato ad un solo. Ma se fu assegnato a due, de' quali l'uno ha perduto i diritti civili senza posterità, l'altro gli ha conservati; oppure l'uno, benchè vivente, non ha voluto la successione del liberto; la porzione vacante o abbandonata deve accrescersi non già alla famiglia, ma piuttosto al figlio nella cui persona continua l'assegnazione. ivi, 15. — l. 5 *De assign. libert.*

17. Il testatore può togliere l'assegnazione anche colla nuda volontà; non già può esser tolta mediante la diseredazione dell'assegnatario, ammenochè non l'abbia fatta con tale intendimento. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § 4 et 6.

ASSEMBLEE. V. Collegii e Corporazioni.

ASSENSO. V. Consenso.

ASSENTI per timore fondato, o per pubblica causa, sono ammessi al beneficio della restituzione in intiero. IV, 6, 3. — l. 2, 3 et 4 ff. *Ex quibus causis majores* etc. V. Restituzione.

2. Si considerano *assenti* per pubblica causa tutt' i militari quando sono presso l'esercito, non quelli che sono in congedo; i presidi delle provincie, i loro assessori, non che le mogli dei medesimi. IV, 6, 4, 5 e 6. — l. 35 et 45 ff. *ib.* — l. 1 Cod. *De uxorib. militum* etc.

3. Il tempo di questa restituzione è un anno utile, contando dal giorno in cui uno finì di essere assente. ivi, 23. — l. 3 Cod. *De restit. milit.* V. appresso Assenza.

ASSENZA, V, tit. 6, lib. 4 *Ex quibus causis majores 25 annis in integrum restituuntur;* Cod. lib. 2 tit. 51 *De restitutionibus militum et eorum qui reipublicae causa absunt;* 52 *De uxoribus militum;* 54 *Quibus ex causis majores in integrum restituuntur;* lib. 8 tit. 5 *Si per vim vel alio modo possessio absentis perturbata sit.* V. anche Abolizione, Accusa, Chiamata, Comparsa, Condanna, Giudicato, Matrimonio, Privilegio, Restituzione, Sentenza.

1. Assente propriamente detto è quello di cui s' ignora ove sia, e perfino se esista. XXIII, 2, 9. — l. 10 *De ritu nuptiarum.*

Tale è pure (secondo la natura delle differenti circostanze) quegli che non è là dove viene cercato o impetito, *ubi petitur;* quegli che si tiene nascosto; quegli ch' è detenuto da malandrini. L, 16, 11. — l. 199 *De verb. signif.*

Tale è quegli che si trova fuori della città e de' sobborghi. ivi, 194. — *ib.* l. 173 § 1.

Tale quegli ch' è lungi dal suo domicilio, ossia da quel luogo donde quand'è partito si reputa che viaggi. l. 7 Cod. *De incolis.*

Reputansi similmente assenti i prigionieri, e non soltanto quelli che sono in pubblica prigione. L, 16, 11. — l. 9 in princ. *Ex quibus causis majores* etc. — Si reputano eziandio assenti i relegati, ma solamente con rognizione di causa, vale a dire se consta che non hanno potuto costituire procuratore che agisca in loro assenza o li difenda. ivi, 42. — *ib.* l. 26 § 1.

2. Quanto alle prescrizioni, si riguarda come assenti, l' uno rispetto all'altro, quelli che non dimorano nella medesima provincia. l. 12 Cod. *De praescript. longi temp.*

3. In quanto concerne a' giudizj ed alle dinunzie, reputasi assente quegli che non comparisce, *qui in jure non est*, comechè egli sia nella città o nella sua casa, ed anche nell'uditorio. XXXIX, 2, 44. — l. 4 § 5 *De damno infecto.* — Egli non può appellare dal giudizio portato contro di lui per difetto, purchè la sua assenza non sia necessaria. l. 13 § 2, 3, 4 Cod. *De judiciis;* l. 1 Cod. *Quorum appellationes non recipiuntur;* Nov. 82 cap. 5 in fine. — Nullaostante, si debbe, comechè contumace, aver riguardo al suo diritto. d. l. 13 Cod. *De judiciis* § 2 et 3. — Egli può anche purgare la contumacia, comparendo prima del termine dell' udienza. IV, 6, 44. — l. 7 ff. in princ. *De in integrum restit.*

4. Si reputa pure assente, se trattasi di dinunzia d'opera nuova, quegli che non s' è trovato sul luogo al tempo della denunzia. XXXIX, 1, 14. — l. 5 § 4 *De operis novi nuntiat.*

5. Si reputa assente, sebbene presente col corpo, il soldato di servigio e acquartierato nella città. IV, 6, 4 — l. 7 *Ex quibus causis* etc. — XLVIII, 2, 14. — l. 15 § 3 ff. *Ad legem Juliam de adulteriis.* Per altro, in questo ultimo caso, il preteso assente dovrà rispondere all' accusa d' adulterio.

6. Si reputa pure assente il furioso. L, 17, 165. — l. 124 § 1 *De regulis juris.* — XXIX, 7, 2. — l. 2 § 3 *De jure codicillor.* — XLVII, 10, 36. — l. 17 § 11 ff. *De injuriis.*

Ed anche il pupillo, se non ha tutore, o se il suo tutore per malattia od altro è impedito d'agire per lui. XXVI, 8, 10. — l. 1 in f. *De auctoritate et consensu tutorum.*

7. I figli e le figlie di famiglia, dopo tre anni di assenza del loro padre, che s' ignora ove sia e perfino se esista, possono maritarsi validamente. XXIII, 2, 10. — l. 10 *De ritu nuptiarum.*

Lo possono anche prima che spirino i tre anni di cattività del padre loro presso i nemici, se il matrimonio è sì bene assortito da far presumere che il padre loro non sia per disapprovarlo. ivi. — *ib.* l. 11.

8. Il marito assente è presunto vivo mancando prove sufficienti della sua morte, finchè non abbia aggiunto l'età di 100 anni, ch' è riputato il più lungo termine della vita umana. VII, 1, 40. — l. 52 *De usufr. et quaemadm.*

9. I beni di quello ch' era cattivo presso i nemici erano riputati vacanti come non avessero padrone, e su tal titolo il fisco poggiavasi per impadronirsene provisoriamente, salvo di restituirli a' suoi eredi se moriva presso i nemici (poichè allora lo si reputava decesso immediatamente prima della sua cattività); oppure, se ricompariva, salvo di restituirli a lui stesso (ripntandosi allora non aver esso mai perduto i suoi diritti di città); ma i suoi eredi presun-

tivi, cioè quelli che avrebbero ereditato da lui se fosse morto al primo momento della sua cattività, potevano pure domandare in confronto del fisco il possesso provvisorio de'suoi beni; salvo di restituirglieli come qui sopra se ricompariva. n. ult. nell'Append. al libro XXXVIII. — l. 12 ff. *De bonorum possess.*

10. L'editto del pretore prometteva la restituzione in intiero a quello che dal timore era stato costretto di assentarsi, od a quello che senza dolo s'era assentato per la repubblica, o ch'era in vincoli, in cattività ed in potere dei nemici, se la sua assenza gli avea fatto patire pregiudizio ne'suoi beni e perdere qualche azione. — E reciprocamente, quando v'era stata impossibilità di procedere contro un assente (per non avere egli lasciato chi agisca per lui, o per non essersi presentato un difensore idoneo), l'editto prometteva la restituzione in intiero a quelli che avevano sofferto in tale occasione qualche pregiudizio per la perdita d'una parte de'loro beni o di qualche azione. IV, 6, 2 — l. 1 § 1 *Ex quibus causis majores* etc.

11. Tuttavolta, quanto alla restituzione dell'assente contra i presenti, si distingueva fra l'assenza necessaria e la volontaria, come pure fra l'assenza per causa lodevole od almeno scusabile, e l'assenza per causa biasimevole. Così l'assente non doveva soffrire alcun pregiudizio dalla presenza del suo avversario quando la sua assenza, comechè volontaria, procedeva da una causa lodevole, p. e. se erasi assentato pe'suoi studj; o pure quando la sua assenza per causa sia indifferente sia scusabile, era involontaria, come sarebbe quella cagionata dalla forza maggiore o dal timore. ivi, 2, 5 e 65 — *ib.* l. 2, 3 et 28.

12. Riguardo all'assenza involontaria o necessaria ma per causa biasimevole, come quella del rilegato; ed eziandio quanto all'assenza scusabile ma meramente volontaria che aveva soltanto per oggetto il profitto personale dell'assente; essa non poteva dar fondamento alla sua restituzione se non in quanto gli fosse stato impossibile di costituire un procuratore, od il procuratore costituito che avea negletto di difenderlo fosse nella impossibilità di riparare il danno cagionato dalla sua negligenza. ivi, 42. — — *ib.* l. 26 § 1; l. 10 Cod. *Quando et quomodo judex.*

13. Quanto all'assenza volontaria ed inescusabile, come quella del contumace che s'era assentato per suo piacere il giorno stesso che doveva comparire, essa non poteva dar fondamento alla restituzione in intero. II, 11, 6. — l. 2 § 8 *Si quis cautionibus in judicio sistendi* etc.

14. Gli assenti, *quolibet modo peregrinentur*, hanno tutti questo di comune, che in caso di spossessamento violente, i loro prossimi, amici, fittajuoli od agenti, ed anche i loro servi possedendo per sè ed in proprio nome, possono, senza mandato nè podestà da parte loro, intentare in qualsiasi tempo la reintegrazione a loro profitto, senza pregiudizio del diritto che l'assente conserva sempre di farsi rimettere egli stesso in possesso dopo il suo ritorno, se erasi trascurato di farvelo restituire. Cod. lib. 8, tit. 5 *Si per vim vel alio modo* etc.

15. Assenti per la repubblica. L'assenza per la repubblica non dee nuocere nè all'assente nè al terzo. L, 17, 1776. — l. 140 *De regulis juris.*

16. Non si reputano assenti per pubblica causa se non quelli la cui assenza è forzata. IV, 6, 9. — l. 36 *Ex quib. caus. maj.* etc.

17. Tali sono quelli che, senza essere ancora usciti dalla provincia, hanno lasciato la città per andare ad adempiere le funzioni di proconsole, prefetto, governatore, tribuno militare, procuratore di Cesare; o quelle di aggiunti *(comites)* o legati dei detti magistrati, o di aggiunti de' detti legati, inscritti come tali nei ruoli della tesoreria; o infine quelle di uffiziali della casa del principe. ivi, 7. — *ib.* l. 32.

18. Tali sono eziandio i deputati dei municipii al principe (ivi, 4 e 41. — *ib.* l. 8, l. 26 § fin. et l. 35; l. 1 Cod. *Quibus ex causis majores* etc.), ed i negozianti in viaggio per terra o per mare pegli approvvigionamenti della repubblica ondo sono incaricati (L, 5, 23. — l. 5 § 3 *De jure immun.*): e ciò fino a che, terminata la lor messione, sieno tornati o abbiano potuto tornare dal luogo di loro destinazione. ivi, 7. — l. 38 § 1 *Ex quibus causis majores* etc. Che se l'assente nel tornare ha deviato dal suo cammino per qualche proprio affare, il tempo impiegato in tale digressione non andrà computato in suo favore. Bensì dovrà aversi riguardo alle malattie, alla stagione vernale, agli ostacoli delle navigazioni ed altri accidenti. ivi.

19. Tali sono parimente le persone incaricate di arrolare, condurre e ricondurre i soldati, o di reprimere i malandrini. ivi, 4. — *ib.* l. 35 in princ. et § 5. — Tali i soldati in marcia per giugnere al campo o tornarne. ivi. — *ib.* l. 35 § 9. — Tali pure i soldati di servigio ed acquartierati nella città. ivi. — *ib.* l. 7.

20. Ma non si reputano assenti i soldati in congedo a casa loro. L, 5, 4. — l. 34 *Ex quibus causis majores* etc. — Nè i magistrati funzionanti nella città. ivi, 8. — *ib.* l. 5 § 1 et l. 6. — Nè i segretarj dei governatori. ivi. — *ib.* l. 33 § 1. — Nè quelli che vanno a Roma per intentarvi un'appellazione. XLII, 4, 18. — l. 1 et 2 *Eum qui appellaverit in provincia defendi.* — Nè il servo in verun caso. L, 17, 97. — l. 211 *De reg. juris.*

21. Quelli che presiedono alle provincie si reputano assenti per pubblica causa: così pure gli assessori de' governatori delle provincie, ed anche quegli a cui per favore speciale il principe permise di fare le funzioni di assessore nella sua provincia; ed anche il procuratore di Cesare, tanto se ha l'amministrazione generale, come se ne ha alcuna particolare: finalmente, quelli che sono mandati per complimentare il principe. IV, 6, 5. — l. 35 § 1, 2, 3, l. 37 et 38 *Ex quibus causis majores* etc.

22. Anche le mogli che viaggiano coi loro mariti assenti per pubblica causa, godono del medesimo privilegio. ivi, 7. — l. 1 Cod. *De uxorib. milit.*

23. Chi dalla provincia è venuto a Roma per ragion pubblica, s'intende che sia assente per pubblica causa: così pure se uno è andato fuori della sua patria per pubblica causa, quantunque abbia dovuto passare per Roma, è assente per pubblica causa. ivi, 8. — l. 35 § 7 *Ex quib. caus. majores* etc.

24. Non è assente per pubblica causa quegli ch'è impiegato alla riscossione delle pubbliche gabelle per appalto. ivi. — *ib.* l. 34 § 1.

25. Tutti gli assenti per pubblica causa non sono riputati tali nè ammessi al benefizio dell'editto di restituzione, se non quando sieno stati assenti senza dolo malo: laonde non si reputa assente chi non ritorna subito che può ritornare, nè chi a bello studio fa di assentarsi per pubblica causa onde procacciarsi qualche altro grande vantaggio; e nemmeno chi il fa senza pro, nè chi parti innanzi tempo verso il suo uffizio. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § dolum, l. 5 et 42.

26. Gli assenti per la repubblica godono esenzione da tutela e curatela e da qualunque altra pubblica funzione che fosse stata ad essi deferita dopo la loro assenza, anche da quelle che fossero loro state deferite anteriormente, salvo in quest'ultimo caso di nominare un curatore che amministri fino al loro ritorno. l. 1 et 2 Cod. *Si tutor vel curator reipublicae causa abierit;* et § 2 Inst. *De excusationibus tutorum et curatorum.*

Tuttavolta, gli aggiunti *(comites)* dei magistrati sopraddetti non sono esonerati che dalle tutele che furono loro deferite durante la loro assenza, o quando dovevano partire. XXVII, 1, 61. — l. 41 *De excusat.*

27. L'assente per la repubblica debb'essere restituito, anche contro gli assenti per la repubblica, se, a motivo e per conseguenza della sua assenza, egli ha provato da parte loro qualche danno. IV, 6, 16. — l. 46 *Ex quibus causis majores* etc. — Aggiugni che non si può accusarlo; finalmente, che non si ponno mandare i suoi ereditori in possesso de' suoi beni.

28. È assente per legittima causa quegli la cui assenza non è frodolenta, comechè non sia assente per pubblica causa. XL, 5, 44. — l. 28 § 5 *De fideic. libert.*

29. Ciò ch'è giudicato contro gli assenti non costituiti contumaci, non ha effetto di cosa giudicata. l. 7 et 10 Cod. *Quomodo et quando judex sent.*

ASSERZIONE. Quegli che asserisce ciò che ignora, è garante della sua asserzione. XIX, 1, 77. — l. 13 § 3 *De actionibus empti et venditi.*

ASSESSORE. V. lib. 1, tit. 22 *De officio assessorum*, Cod. lib. 1, tit. 51 *De assessoribus et domesticis et cancellariis judicum.*, Nov. 60 cap. 2.

1. Assessori si potrebbero chiamare nel Diritto romano que' decemviri, in parte senatori, in parte cavalieri, che sedevano con diritto di suffragio presso il console o il pretore quando giudicava *pro tribunali;* e parimente que' venti giudici, altramente detti *Recuperatores*, che sedevano pure coi presidi delle provincie, e sono menzionati da Ulpiano ne' suoi Frammenti, tit. 1 § 10. — Ma nel detto titolo 22 lib. 1 del Digesto, per *Assessori* s'intendono quei giureconsulti che prestavano l'opera ed il consiglio loro ai magistrati *(adsedebant)* nel giudicare, nel rispondere alle domande ed ai libelli, nel formare gli editti, i decreti e l'epistole. Chiamavansi pure *Consiliarii.* I, 21, 6. — l. 1 *De off. assess.*

2. Anche i liberti possono essere assessori, non però le persone infami; quantunque la legge nol dica espressamente. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

3. Niuno può essere assessore nella sua provincia; e quegli che ivi fosse stato tale per più di quattro mesi, viene punito colla confisca dei beni, qualora nol fosse stato per comando del

principe o del prefetto. I, 21, 3. — l. 10 Cod. *De assessor.*

4. Niuno può essere assessore de' magistrati maggiori della sua provincia; bensì ad uno della medesima città è permesso di sedere nel consiglio del curatore della repubblica, perchè non percepisce pubblico salario. ivi. — l. 6 *De officio assess.*

5. Gli amministratori e funzionarj pubblici che hanno bisogno dei lumi di persone istruite, devono impegnarle con ricompense e riguardi a comunicarli loro, non già conviene che a ciò le sforzino con violenza o timore. ivi, 4. — l. 1 Cod. *De assessor.*

6. Chi una volta sostenne le funzioni di assessore, può essere di nuovo chiamato a sostenerle, due, tre e più volte; non dovendo, chi diede buone prove di sè, essere escluso per ciò solo che fu già provato. ivi, 5. — *ib.* l. 12.

7. I magistrati possono, in tutt' i casi accennati al n. 1, servirsi del consiglio degli assessori; purchè definiscano gli affari da sè: onde non debbono i presidi sottoscrivere i libelli mediante i loro assessori, ma di proprio pugno: nè mai debbono i consiglieri pronunziare sentenza senza i giudici, ponendovi i lor proprj nomi. ivi, 6. — *ib.* l. 2 et 13.

Parimente è vietato che, quando ai ha da proferire la sentenza, gli assessori ascoltino di per sè i litiganti senza il magistrato. ivi. — Nov. 60, cap. 2.

8. Non è in verun modo permesso al consigliere, nel tempo che siede, di trattare affari proprj nel tribunale ov'è assessore; ma non gli è vietato di farlo nel tribunale altrui. ivi, 7 — l. 5 *De officio assess.*

9. Per una costituzione di Giustiniano è indistintamente vietato agli assessori di esercitare l'uffizio di avvocati. ivi. — l. fin. Cod. *De assessor.*

Giustiniano vieta altresì che uno sia simultaneamente assessore presso due magistrati. ivi.

10. È ordinato agli assessori di rimanere almeno 50 giorni nella provincia dopo d'aver deposto il loro uffizio, affinchè si possa accusarli; altrimenti si risguardano come confessi, e sono condannati a restituire il quadruplo di quanto hanno tolto. ivi, 8. — *ib.* l. 3.

11. Agli assessori era stabilito un determinato salario: e tale salario, come il peculio castrense, poteva dagli assessori figli di famiglia essere ripetuto anche dopo la morte del padre loro, se giovando agli amministratori coi loro consigli eglino avean potuto accumulare tali guadagni leciti ed onesti. I, 21, 9. — *ib.* l. 7; l. 4 *De offic. assess.*

12. Godevano pure varie immunità. V. Immunità.

ASSICURAZIONE. V. *Nauticum foenus.*

ASSURDITÀ. Non deesi stare ai termini quando ne consegue assurdità. XXXV, 1, 142. — l. 57 § 1 *Ad senatusc. Trebell.*

2. Chiamasi *assurdo* ciò che offende il buon senso; p. e. il supporre che sia permesso a chi ha approvato in parte la volontà del defunto, d' impugnarla nelle altre sue parti. XXXVIII, 2, 42. — l. 7 *De bonis libertorum.*

ASTA. V. *Hasta.*

ASTENERSI dall' eredità. V. lib. 29 tit. 2 *De acquir. vel omitt. hereditate*; Cod. 6, 31 *De repud. vel abstin. hered.* Inst. lib. 2 tit. 19 *De heredum qualitate et differentia.*

1. Il *Benefizio di astenersi* è il benefizio accordato del pretore agli eredi suoi e necessarii, di non accettare l'eredità, e per conseguenza di esonerarsi da' pesi di essa.

2. Questa facoltà è concessa agli eredi necessarj, sieno puberi o impuberi; dimodochè, sebbene sieno obbligati per gius civile verso i creditori, non si dà azione contro di loro se vogliono abbandonare la eredità. Per altro questa facoltà è concessa agl' impuberi se anche si sono immischiati, ai puberi in quanto non si sieno immischiati. XXIX, 2, 83. — l. 57 *De acquir. vel omitt. hered.*

3. Questa facoltà è concessa anche agli eredi degli eredi necessarj. ivi. — *ib.* l. 7 § 1 et l. 12 § et est.

4. Quanto ai servi eredi necessarj, sieno puberi od impuberi, non è loro concesso questo privilegio. ivi, 84. — *ib.* l. 57 § 2.

5. L'impubere, senz'aver bisogno della restituzione in intiero, può astenersi non solamente dopo d'essersi immischiato, ma eziandio dopo di essere stato condannato per titolo ereditario. ivi, 85. — l. 21 *De auctor. et consensu tut.*

6. Effetto del benefizio di astenersi è che, quantunque l'erede suo diventi necessariamente erede del defunto, tuttavia ai creditori ereditarj vengono negate le azioni contro di lui. E non solamente contro di lui, ma anche se il pupillo s'immischiò da prima nell'eredità e diede fidejussori a' creditori ereditarj, e poscia il pupillo si astenne dall'eredità, conviene soccorrere anche i fidejussori dati da lui, se sono convenuti pel contratto ereditario. ivi, 86. — l. 89 *De acquir. vel omitt. hered.*

7. L'erede suo che si astiene, sia maggiore

o minore, basta che non siasi immischiato, ha diritto a questo privilegio. XXIX, 2, 87. — l. 12 *De acquir. vel omitt. hered.*

8. L'astenersi è differente dal ripudiare degli eredi volontarj, in ciò, che l'astenersi non toglie all'erede suo il diritto ed il nome di erede, ma gli dà solamente l'eccezione verso i creditori ereditarj. Laonde, pel gius delle Pandette, benchè l'erede suo maggiore di anni 25 avesse dichiarato di astenersi dall'eredità paterna, tuttavia in appresso, essendo le cose nella loro integrità, vale a dire, non essendo ancora alienati i beni ereditarj, poteva abbandonare il benefizio di questa eccezione, e ritornare alla eredità. Ma Giustiniano con una costituzione stabilì che potesse ritornare all'eredità soltanto entro un triennio, se era maggiore quando si astenne; se era minore, entro sette anni dopo la età maggiore. ivi, 88. — l. fin. Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

E però, se non torna al pupillo di accettare la eredità paterna, il pretore permette la vendita de' beni del defunto, affinchè al pupillo sia restituito il sopravanzo. ivi. — l. 6 *De reb. auct. jud. possid.*

9. Siccome l'erede suo che si astiene, rimane sempre erede; così a' suoi coeredi non si accresce la porzione dalla quale egli s'è astenuto. Laonde le azioni ereditarie che non hanno più luogo nè a pro nè contro di lui, hanno luogo come azioni utili per li coeredi e contro di essi. Per altro, se il coerede non vuole sopportare tutt' i pesi ereditarj, gli sarà permesso di cedere la sua porzione. ivi, 89. — l. 55 et l. fin. *De acquir. vel omitt. hered.*

Del resto, se quegli che s'immischiò nella eredità è morto, e poscia l'altro si astenne, compete a lui il diritto di scelta che competeva all'altro. ivi. — *ib.* l. 53.

Ma questa restituzione non ha luogo quando il coerede adì ovvero s'immischiò prima che l'altro si fosse astenuto. Difatti se vi sono due eredi necessarj, uno de' quali si astenne e l'altro, dopo astenutosi il padre, s'immischiò; quest' ultimo non può sottrarsi da tutt' i pesi ereditarj; imperciocchè quegli che seppe o potè sapere che, astenendosi l'altro, egli restava soggetto ai pesi, s'intende che abbia adito con questa condizione. ivi. — *ib.* l. 38.

Questa restrizione è applicabile anche agli eredi volontarj de' quali alcuni furono restituiti in intiero contra la loro adizione. Per essa pure debbono le azioni esser date in solido contro tutti gli altri. ivi. — *ib.* l. 98.

ATAVUS, ATAVIA. Quinto ascendente, maschio, e femmina; ossia bisarcavolo e bisarcavola. XXXVIII, 10, 9. — l. 1 § 7 *De grad. et affin.*

ATEJO CAPITONE, giureconsulto il quale ottenne con *Labeone* il principato fra i giureconsulti de' suoi tempi, e fu capo di una setta che distinguevasi pel suo cieco attaccamento alle opinioni degli antichi. De' varj suoi libri non restano che poche sentenze nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 26.

2. — PACUVIO. V. Gajo Atejo Pacuvio.

ATILICINO, discepolo di *Proculo*, e di tale autorità che Giustiniano, volendo dar peso ad una sua Costituzione, cita l'autorità del giureconsulto *Atilicino*. *Pref.* p. II, 1, 37.

ATNEPOS, ATNEPTIS. Quinto discendente, maschio, e femmina, ossia quarto nipote e quarta nipote. ivi, 27. — *ib.* l. 10 § 16.

ATQUE. Si prende alle volte per *sed, statim.* L, 16, 32.

ATTIGNERE (*Diritto di*), lat. *Aquae haustus*, specie di servitù prediale. VIII, 3, 12. — l. 1 § 1 *De servit. praed. rust.*

2. Questa servitù non è personale ma reale. ivi. — *ib.* l. 20 § fin.

3. Il diritto di attignere acqua nel fondo altrui si può costituire anche se v'ha una pubblica strada od un fiume tramezzo; purchè la larghezza del fiume non sia d'impedimento al passare. VIII, 1, 10 — l. 17 § 2 *De aqua et aquae pluviae arc.*

4. Potrebbe similmente essere costituito quand' anche vi fosse tra il fondo mio e l'altrui una proprietà, previo perciò soltanto il consenso del proprietario del fondo posto frammezzo. ivi, 11 e 22. — d. l. 17 § 4; l. 7 *Communia praedior.*

5. Se quegli che ha il diritto di attignere, ha lasciato passare il tempo sufficiente per la prescrizione, senz' attignere, egli ha perduto il suo diritto, sebbene durante quel tempo abbia continuato ad andare alla sorgente o fontana. VIII, 6, 13. — l. 17 *Quemadmodum servit. amitt.* — Perde eziandio il diritto di strada che, secondo la l. 3 § 3 *De servit. praed. rustic.* (VIII, 1, 38), gli apparteneva di diritto, atteso il suo diritto di attignere. ivi. — *ib.*

6. Il diritto di attignere, come quello di condur l'acqua, può essere concesso a parecchi, onde lo esercitino pel medesimo fondo, sia negli stessi giorni e nelle stesse ore, sia in giorni ed in ore differenti, purchè vi sia abbastanza di

acqua. VIII, 1, 35. — l. 2 § 1 et 2 *De servit. praed. rustic.*

ATTILIANUS (Tutor), quello che per legge davasi dal Pretore. V. Tutore.

ATTO. V. anche Contratto.

1. L'atto ch'è vizioso nel suo principio, non può divenire valido per lasso di tempo. L, 17, 43 e 839. — l. 29 et 210 *De reg. juris.*

Questa regola inoltre non si applica agli atti condizionali, almeno allora quando la condizione non ha luogo che dopo tolto l'ostacolo; perocchè questa sorta di atti non reputansi compiti se non all'evento della condizione. XXXIV, 7, 2 e 4. — l. 2 et 4 *De reg. Caton.* — Inst. § 2 *De leg.* 1.°

2. L'atto valido sussiste anche se sopravviene un caso che avrebbe impedito di farlo. L, 17, 973. — l. 185 § 1 *De reg. juris.* V. per altro la l. 3 § 2 *De his quae pro non scriptis habentur* (XXXIV, 8, 2), e Regola Catoniana.

3. Quando i termini dell'atto sono ambigui, deesi preferire il senso che rende valido l'atto. V. Interpretazione.

4. Atti della legge, o legittimi. Gotofredo li definisce generalmente « tutti quali si » sieno gli affari solenni che trattansi fra gli » nomini pubblicamente o privatamente con certo » rito e modo introdotto dalla legge. » Chiamansi anche generalmente *Azioni della legge;* per altro è da dire che le azioni della legge non comprendono se non quei soli atti legittimi che si fanno giudizialmente, come le azioni, la adozione ec. Ma la generale denominazione di *atti legittimi*, o *della legge*, abbraccia, oltre i sopraindicati, anche quelli che si fanno estragiodizialmente in qualche modo solenne in forza di legge; come la mancipazione e generalmente tutte le emancipazioni o alienazioni *rerum mancipi*, l'adizione di eredità, l'accettilazione, il legato di scelta *(optio)*, la dazione di tutela. — Ora questi atti legittimi non sono suscettibili nè di termine nè di condizione se non tacitamente. L, 16, 17; L, 17, 1435. — l. 77 *De reg. juris.*

5. Gli atti legittimi sono nulli se vi è apposto termine o condizione, o se si è proceduto ad essi per mezzo di procuratore. L, 17, 1435; I, 7, 9. — l. 123 *De reg. juris;* l. 25 § 1 *De adopt. et emancip.* V. pure Espressione.

6. Atto di erede. Fare atto di erede è far qualche cosa com'erede, lat. *pro haerede gerere.* V. Ingerirsi od Immischiarsi.

ATTORE. Ogni giudizio verte fra due parti, delle quali l'una dicesi *attore*, l'altra *reo.* Comunemente *attore* è quegli che asserisce dovere alcuno a lui restituire, dare, fare o non fare una tal cosa; reo è quegli contra il quale l'attore così asserisce. Nelle azioni reali l'attore si chiama *petitore.* V, 1, 13.

2. Non può spedirsi una lite senza che dei litiganti uno sia petitore, cioè attore, e l'altro possessore, cioè reo; uopo essendo che v'abbia chi sostenga il peso della petizione, e chi goda il comodo del possesso ch'è quello di non essere obbligato a provare. ivi. — *ib.* l. 62.

3. Quando le due parti litiganti si provocano vicendevolmente, si dee decidere a sorte chi abbia a figurare come attore, chi come reo. ivi. — *ib.* l. 14.

4. Nelle azioni Per divisione della eredità *(Familiae erciscundae)*, Per divisione della cosa comune *(Communi dividundo)*, Per regolazione di confini *(Finium regundorum)*, è attore chi provoca in giudizio. ivi. — *ib.* l. 13. — ivi, 36. — *ib.* l. 20

5. Il peso che incombe all'attore, è l'obbligo della prova; il qual peso gl'incombe sempre. XXII, 3, 6. — l. 21 *De probationibus et praesumpt.*

La obbligazione per iscritto, cagionata da danaro numerato e rilasciato, aveva questo di particolare che, quando l'obbligato ne domandava la nullità entro due anni allegando di non avere ricevuto la somma di cui s'era riconosciuto debitore, cadeva il peso della prova non sopra di lui, ma sopra quello che si vantava suo creditore. L'obbligato, sebbene costituito attore o petitore dalla sua eccezione, nulla aveva da provare. l. 7 Cod. *De non numerata pecunia;* Inst. § unic. *De litterar. oblig.*

6. Tocca all'attore provare la sua proprietà, non già al possessore. VI, 1, 22. — l. 73 ff. *De rei vindicat.*

L'attore dee provare che l'avversario possede la cosa domandata: all'avversario basta negare. ivi, 21. — *ib.* l. 80.

7. L'attore dee designare la cosa che domanda. ivi, 20. — *ib.* l. 6.

8. Quando si tratta (sia per l'attore, sia pel reo) di fare un guadagno, la causa dell'attore è la più dura, cioè la più sfavorevole. L, 17, 1572. — l. 33 *De regulis juris.*

9. L'attore debb'essere certo del fatto suo: nè lo si ammette ad allegare la propria incertezza. ivi, 1654. — *ib.* l. 42.

10. L'attore a cui si oppone l'eccezione di

dolo non è ammesso a replicare che l'avversario ha egli stesso commesso dolo nella cosa. Imperciocchè, quando havvi parità di delitti fra loro, l'attore dee soccombere, non il possessore. L, 17, 1572. — l. 154 *De regulis juris.*

11. Quando il reo propone un'eccezione, diventa attore in tal riguardo. XXI, 2, 1. — l. 1 ff. *De evictionibus.*

Veggasi per altro il n. 5 qui sopra, ov'è detto che non era così nel caso dell'eccezione *numeratae pecuniae* proposta entro due anni.

12. Quando sì l'attore che il reo litigano pel guadagno (V. sopra n. 8), si dee preferire quegli che ha per sè l'anteriorità. L, 17, 1572. — l. 98 *De reg. juris.* — Eccetto che l'uno dei due non sia in possesso della cosa contestata, poichè *cum de lucro duorum quaeratur, melior est causa possidentis.* ivi. — *ib.* l. 126 § 2.

13. Non si dee permettere all'attore ciò che non è permesso al reo. ivi, 1486. — *ib.* l. 41.

ATTRAZZO. V. Instrumento.

ATTRUPPAMENTO (lat. *Turba*). Non dicesi attruppamento nè la rissa di due persone, nè l'unione di tre o quattro, ma sì di 10, 15 o più: e la differenza essenziale tra rissa ed attruppamento consiste appunto nel numero grande di uomini uniti in commovimento o tumulto. XLVIII, 8, 15. — l. 4 § 3 *De vi bonorum raptorum et de turba.*

2. Il pretore dà azione contra colui che con dolo malo in attruppamento ha cagionato danno; e la dà pel doppio entro l'anno dal di che s'è potuto procedere contro di lui, pel simplo dopo l'anno. ivi, 14. — *ib.* l. 4.

3. L'editto relativo all'attruppamento non parla che del danno cagionato, ossia delle cose perdute, non delle rapite, per le quali c'era l'azione *Vi bonorum raptorum.* ivi, 15. — *ib.* l. 4 § 9. — Per cose perdute intendonsi quelle che non lascia altrui guaste, come sarebbe tagliate o rotte. ivi. — *ib.* l. 4 § 10.

4. Perchè abbia luogo tale azione non basta il danno; richiedesi che sia stato fatto nell'attruppamento. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

5. Alla detta azione è tenuto non solamente chi recò danno in attruppamento, ma eziandio colui pel cui dolo esso danno vi fu recato, siavi o no stato egli presente. E però se anche uno sopravviene e nell'attruppamento reca danno od è cagione di danno con dolo, costui pure è tenuto. ivi, 16. — *ib.* l. 4 § 4 et 5.

6. Se uno ha fatto colla sua venuta radunare un attruppamento o lo ha concitato, mediante grida o improprj o domandando ajuto o con qualche altro fatto, egli è tenuto del danno che altri recasse in quell'attruppamento per tale suo dolo; abbenchè non avess'egli avuto intensione di fare l'attruppamento stesso; mentr'è certo lui esserne stato cagione. Nè si esige difatti dal pretore ch'egli abbia fatto l'attruppamento, ma soltanto che per suo dolo sia stato recato danno nell'attruppamento. XLVIII, 8, 17. — l. 4 § 6 *De vi bonorum raptorum et de turba.* — Laonde, se mentre Tizio bastona un mio servo, fassi attruppamento, ed il servo in mezzo a questo perde checchesia; io posso impetire colui che lo bastonava: purchè avesse pigliato a bastonarlo per recargli danno, non se per altro motivo. ivi. — *ib.* l. 4 § 13.

7. Inversamente, chi dolosamente adunò l'attruppamento, è tenuto pel danno recatovi, comechè non avesse avuto intenzione di recarne. Così se Tizio fa attruppamento per bastonare un servo alla presenza di quello con fine di contumelia, non di danno; ha pur luogo l'azione occorrendo il danno. ivi, 18. — *ib.* l. 4 § 14.

8. Quest'azione è pel fatto, ed è concessa pel doppio del valore della cosa; pel qual valore bisogna riportarsi al tempo del delitto onde stimarne il vero prezzo. ivi, 20. — *ib.* l. 4 § 11.

AUCTOR. Si prende per *venditore* od altri da cui uno abbia acquistato checchessia per qualsivoglia titolo. L, 16, 32. V. Autore.

2. *Auctor* in altro senso chiamasi il tutore, quando presta al pupillo l'*auctoritas*, cioè, essendo presente a qualche atto, lo approva con solennità di parole. ivi.

AUCTORITAS. Si prende ora per l'approvazione interposta dal tutore in affare pupillare (V. Autorità); ora per l'azione che in forza della evisione compete contra l'autore; ora pel diritto di vindicare la cosa, p. e. nelle regole *Rei furtivae* oppure *Adversus hostes aeterna auctoritas est.* ivi.

AUFIDIO NAMUSA, giureconsulto, il quale, al dire di Pomponio, dispose in cento quaranta libri quelle cose che scritte avevano i discepoli di *Servio. Pref.* p. II, 1, 21.

AULO CASCELLIO fiorì sotto Giulio Cesare ed Augusto, e scrisse un libro di sentenze dei precedenti giureconsulti. Non deesi confondere con *Cesellio Vindice*, grammatico, sovente nominato da Gellio, nè con *Cesellio Predatore. Pref.* p. II, 1, 17.

AULO OFILIO, discepolo di *Servio Sulpicio* ai tempi di Giulio Cesare, il quale, per giudizio di Pomponio, soperò in dottrina i suoi coetanei *Trebazio* e *Cascellio*. Egli scrisse alcuni libri intorno la *Giurisdizione* e l'*Editto del Pretore*. *Pref.* p. II, 1, 16.

AUMENTO DEL LEGATO. Se il testatore aggiugne qualche cosa al fondo legato, ciò ch'è aggiunto appartiene al legatario: purchè il testatore abbia inteso di ooire la cosa al foodo. XXX a XXXII, 317. — l. 24 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°

2. Se il testatore ha legato on sito ed egli vi fabbrica, il fabbricato è del legatario. ivi, 360. — *ib.* l. 44 § 4.

3. L'aomeoto sopravveooto per alluvione al fondo legato sta a profitto del legatario. ivi, 317. — *ib.* l. 24 § 2. — Se il testatore separa dal foodo legato qualche porzione, e la unisce ad on altro fundo, la si reputa tolta al legatario. ivi, 317. — *ib.* l. 24 § 3. — V. anche LEGATO.

4. AUMENTO DI DOTE. L'azioue Di dote si applica a ciò che fo dato alla moglie da' suoi dotanti, o ch'ella stessa ha aggionto alla soa dote durante il matrimonio, a titolo di aumento. XXIV, 3, 79. — l. 31 § 4 *Soluto matrim.*

5. Nei paesi di diritto scritto chiamavansi pure *aumento di dote*, come aventi i privilegj della dote, le dooazioni *propter nuptias* che il marito, giusta il ooovo gius del Codice, faceva o doveva fare a sua moglie, prima o dopo il matrimonio, fino alla concorrenza della dote.

6. I figli possono domandare qoesto aumento, senza farsi eredi del padre nè della madre. Nov. 22, cap. 28 § 2.

I nipoti di figlio, per avervi diritto, debbono essere eredi del padre loro. *ib.*, cap. 21 § 1.

7. La madre rimaritata ne perde la proprietà; oè la ripiglia alla morte dell'ultimo de' suoi figli. Nov. 2, cap. 3 § 1; Nov. 22 cap. 46 § 2 et cap. 47 § 1.

8. La moglie non ha ipoteca, per tale aumento, che dal giorno del contratto o della celebrazione del matrimonio. l. *assiduis* § 2 Cod. *Qui potiores in pignore.*

9. Il legato fatto dal marito alla moglie non si compensa con questo aumento, se egli non l'ha dichiarato. l. un. § 3 Cod. *De rei uxoriae actione.*

10. Quand'anche la moglie avesse consentito all'alienazione de' beoi di suo marito, ella noo avrebbe pregiudicato all'ipoteca del suo aumento sui medesimi beni. Nov. 61 cap. 1 § 1 et 2.

Non così, se il marito ha lasciato beni sufficienti, o se la moglie ha ratificato due anni dopo. *ib.* § 2 et 3. — V. inoltre DONAZIONE e DOTE.

AUREUS. Moneta che valeva cento sesterzii; il che apparisce da Tacito, che nel lib. 24 delle Storie narra come Otone ogniqualvolta invitava Galba, dava *cento nummi* per testa alla coorte di guardia; e da Svetonio, che riferendo il medesimo fatto nella Vita di Otone, n. 4, dice che dava *un aureo* per testa. Ciò si prova anche altrimenti, dacchè per testimooianza di Dione (lib. 55) l'aureo valeva veoticinque dramme; ora, secondo Plutarco oella Vita di Camillo, una dramma valeva on denaro romano, questo dieci assi, ossia quattro sesterzii perchè ogni sesterzio valeva due assi e mezzo. Dunque, valendo ogni dramma quattro sesterzii, veoticinque dramme, pari ad un aureo, equivalevanò a ceoto sesterzii. — Secondo l'opinione più ricevuta, rispetto alla equivaleoza colle mooete moderne, uo aureo si computa uguale a quattro lire tornesi. XXXVIII, 2, 12.

AUT. Particella disgiuntiva, come oella proposizione *Aut dies aut nox est*, dove, posto l'uno, l'altro oecessariamente non sussiste: o suddisgiuntiva, e di due specie: 1.° quando le due supposizioni non ponno stare nel tempo stesso, come chi dicesse di ono *sedet aut ambulat*, dov'è ancor possibile che nè l'una nè l'altra sussista, per essere, pooi caso, sdrajato; 2.° quando le due supposizioni ponoo stare contemporaoeamente, come nella sentenza *omne animal aut facit aut patitur.* L, 16, 3. — l. 124 *De verb. signif.*

2. Benchè di regola qoesta particella sia disgiontiva, pur qualche volta si estende al senso copulativo. Laonde Giustiniano stabilì generalmeote che, se è applicata a più persone, p. e. *Ille aut liber esto*, oppure *Ille vel ille liber esto*, essa sia profittevole a tutti congiuntameote: ma se è applicata a più cose, p. e. *Rem illam aut illam Titio do lego*, la si debba preodere in senso alternativo. ivi. — l. 4 Cod. *De verb. et rer. sign.*

AUTHENTICUM. L'originale del testameoto. XXX a XXXII, 273. — l. fin *Testam. quemadm. aper.*

AUTORE. Mio aotore è quegli da cui tengo il mio diritto. L, 17, 1457. — l. 175 § 1 *De reg. juris.*

2. Questa parola s'intende anche in altro

senso; p. e. *Niuno può essere autore della cosa propria;* significa allora quello che ha qualità per abilitare alcuno affinchè questi possa obbligarsi validamente. XLI, 2, 20. — l. 32 § 2 *De acquir. vel amitt. possess.* — V. inoltre *Auctor* e Autorizzazione.

AUTORITA', e meglio

AUTORIZZAZIONE. V. *Auctoritas*, Amministrazione, Manumissione, Minore, Pupillo, Tutore.

1. Niuno può autorizzare ossia abilitare altrui per una cosa che interessa lui stesso. XXXVI, 1, 38 — l. 37 § 1 *Ad senatusc. Trebell.* — XXVI, 8, 11 e 13. — l. 1 et l. 5 § 2 *De auctor. et consensu tutorum et curat.* — Inst. § 3 *De auct. tut.*

2. L'autorizzazione non invalida l'atto se fu data dopo di esso, e non presentaneamente. XXV, 8, 19. — l. 9 § 5 *De auctor. et cons. tut.* — Inst. § 2 *De auctor. tut.*

3. Autorizzazione del tutore. È l'approvazione che dà il tutore al fatto del pupillo. — Un popillo, finchè non cessa di esser tale, si reputa che non possa volere nè non volere senza intervento dell'autorizzazione del tutore. Per altro questa regola ha luogo soltanto ove il pupillo potrebbe peggiorare la sua condizione, non ove la migliori; quindi egli non può obbligarsi senza l'autorizzazione del tutore, ma può anche senza tale autorizzazione acquistare mediante stipulazione o tradizione. XXVI, 8, 1. — l. 189 *De reg. jur.* et l. 9 *De auctor. et cons. tut.*

4. Il pupillo non può obbligare altrui verso di sè dando a credito, nulla potendo egli alienare senza l'autorizzazione del tutore. ivi, 2. — d. l. 9.

5. Nessun intervallo di tempo difende quello che senza l'autorità del tutore comperò da un pupillo. ivi. — l. 9 Cod. *De usucap. pro empt.*

6. Il popillo non può neppur manumettere senza l'autorità del tutore; e anche con questa, egli dee provare la causa presso il consiglio. ivi. — d. l. 9 § 1.

7. Dal non potere il pupillo alienare senza l'autorizzazione del tutore, segue che pagando egli per qualsivoglia causa senza tale autorizzazione, il suo pagamento è nullo. Per altro, se il creditore avrà in buona fede consumato il danaro del pupillo, il pupillo sarà liberato. ivi. — d. l. 9 § 2.

Parimente, essendo consumati in buona fede; danari che il pupillo diede a mutuo, questo mutuo viene riconciliato. Inst. § 2 *Quib. alien. licet.*

8. Il pupillo che vende senza l'autorizzazione del tutore, non rimane obbligato, e nemmeno comprando, se non in quanto fosse diventato più ricco. XXVI, 8, 3. — l. 5 § 1 *De auctor. et cons. tut.*

Similmente è necessaria l'autorizzazione del tutore perchè il popillo riceva un pegno. ivi. — l. 38 ff. *De pignorat. act.*

Così pure non può il pupillo senza l'autorizzazione del tutore adire una eredità, comechè sia lucrosa ed egli non ne risenta verun danno. ivi. — l. 9 § 3 *De auctor. et cons. tut.*

Nemmeno può ricevere senza tale autorizzazione una eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano. ivi. — d. l. 9 § 4.

Finalmente, non può riconoscere nè ripudiare il possesso de' beni senza l'autorizzazione del tutore. ivi. — *ib.* l. 11.

9. L'autorità del tutore è specialmente necessaria nelle liti. E di vero, Giustiniano stabilì che anche nelle cause criminali, ai pupilli ed ai minori, tanto se sono attori, quanto se sono accusati, siano presenti i tutori o curatori, in tutti i casi ne' quali le leggi permettono di accusare gli adulti ed i pupilli. ivi, 4. — l. 4 Cod. *De auctor. et cons. tut.*

10. L'autorizzazione debb' essere interposta dal tutore, e non dal curatore. ivi, 5. — l. 19 *De auctor. et cons. tut.*

11. Se vi sono più tutori; è necessaria l'autorizzazione di tutti; non di tutti, se sono dati con testamento, bastandone un solo. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 11 § 26.

Giustiniano tolse affatto la differenza fra i tutori dati con inquisizione ed i testamentarj, e stabilì che basta l'autorizzazione di uno solo; eccetto che si tratti di por fine alla tutela. ivi. — l. 5 Cod. *De auctor. praest.*

12. Sebbene l'autorità di un solo dei tutori basti, il pretore non la ratifica se è di uno al quale non sia stata concessa l'amministrazione della tutela. ivi, 6. — l. 4 *De auctor. et cons. tut.*

Per la stessa ragione, essendo divisa l'amministrazione, non può alcuno interporre la sua autorità in affare non risguardante la sua parte di amministrazione. ivi. — l. 5 Cod. *De auctor. praest.*

13. Il tutore diventato muto o sordo non può autorizzare: bensì se è diventato cieco. ivi, 8. — l. 16 *De auctor. et cons. tut.*

14. Ordinariamente il tutore può autorizzare

il suo pupillo in qualunque affare; eziandio se egli fosse tutore di due pupilli che litigassero per divisione di eredità o della cosa comune, potrebbe interporre la sua autorità e per l'uno e per l'altro. XXVI, 8, 9. — l. 15 *De auctor. et cons. tut.*

15. Negli affari nei quali egli stesso ha interesse, non può il tutore autorizzare il suo pupillo. ivi, 10. — *ib.* l. 14 et l. 1 § et quum quidam.

Quindi il tutore nulla può acquistare dal pupillo mediante la sua propria autorizzazione: così se lo autorizza a fare tradizione di checchessia ad un figlio di lui stesso, tale atto è nullo, sendo lo stesso come se la tradizione fosse fatta a lui. ivi. — *ib.* l. 1 § fin. et l. 5 § 6.

Quindi se havvi un affare nel quale il pupillo potrebbe liberare il suo tutore, in tale affare egli non può agire mediante l'autorità di esso tutore. ivi. — *ib.* l. 18 et 22.

Per altro, il tutore può autorizzare il pupillo ad adire la eredità di un debitore del tutore medesimo, quand'anche con ciò il pupillo divenisse suo debitore. ivi, 11. — *ib.* l. 1 et 7.

16. Siccome il tutore non può interporre la sua autorizzazione in un affare proprio, così del pari non può farlo in un affare di chi è soggetto alla podestà di lui. ivi, 12. — d. l. 7 § 2.

17. Se vi sono più tutori, facendosi autore il contutore, può il tutore contrarre qualunque affare col pupillo. ivi, 31. — *ib.* l. 5 et l. 5 § 2.

Tale contratto sarà rato se fatto di buona fede: ma se si fece p. e. una compera di mala fede, non sarà valida, e quindi il tutore non potrà acquistare per usucapione. Bensì sarà valido il contratto se, giunto il pupillo all'età legittima, l'avrà approvato. ivi. — d. l. 5 § 2.

Ma se il tutore ha comperato la cosa del pupillo mediante persona interposta, la compera sarà nulla, come frodolenta. ivi, 14. — d. l. 5 § 3. — Così è specialmente trattandosi di cosa immobile. ivi. — l. 9 *De rebus eorum* etc.

18. Sebbene la compera delle cose pupillari fatta dal tutore mediante persona interposta, sia nulla; pure se egli l'avrà fatta palesemente, comechè sotto altro nome non già per mala fede, ma semplicemente (come soglion fare le persone più oneste non amando di far inscrivere i loro nomi negl'instrumenti); la compera sarà valida. ivi. — d. l. 5 § 4 *De auctor. et cons. tutor.*

Massimamente poi è lecito al tutore di comperare dal pupillo come fosse un estraneo, se quegli non ha l'amministrazione. XXVI, 8, 12. — l. 6 *De autor. et cons. tut.*

19. Talvolta può il tutore anche senza l'autorizzazione di verun contutore acquistare le cose del pupillo: p. e. se il creditore del pupillo aliena i beni di lui. ivi, 15. — d. l. 5 § 5.

20. Può anche il tutore pagare sè stesso; e costituirsi debitore di danaro datogli a mutuo dal pupillo stesso. ivi, 16. — l. 78 § 1 *De contrah. empt.* et l. 9 § 7 *De admin. et peric. tut.*

21. Essendo l'autorizzazione del tutore un atto legittimo, debb'essere interposta con una certa formalità; nel che è differente dal consenso che i curatori prestano ai loro adulti. — E però non passa differenza tra il non essere intervenuta l'autorizzazione del tutore, e l'essere intervenuta irregolarmente. ivi, 17. — l. 2 *De auctor. et consensu tut.*

22. Affinchè la autorizzazione del tutore intervenga utilmente, debbono concorrere i seguenti requisiti: 1.° È uopo che il tutore interponga spontaneamente la sua autorità, e sappia di qual affare si tratta; nè può costringervelo il pretore stesso, quand'anche convenisse all'interesse del pupillo: 2.° Debbe il tutore essere presente all'affare, nè vale la sua autorizzazione dopo scorso un tempo o mediante lettere; si vale eziandio non essendo presente la parte contraente col pupillo: 3.° L'autorizzazione debb'essere interposta puramente, anche se il contratto fatto col pupillo è condizionale. ivi, 18, 19 e 20. — *ib.* l. 1 § 1, l. 8, l. 9 § 5 et 6, l. 14 et 17.

23. Purchè concorrano i detti requisiti, l'autorizzazione è valida ancorchè il tutore non ne fosse stato interrogato come costumavasi; basta che dica di approvare il fatto. ivi, 21. — *ib.* l. 3.

24. Per la formalità dell'autorizzazione non è necessario che il tutore si sottoscriva nell'instromento. ivi. — *ib.* l. 20.

Nemmeno si richiede che parli il pupillo a cui il tutore dà la sua autorizzazione. ivi. — *ib.* l. 13.

AVARIA. V. Legge Rodia.

AVERE. V. *Habere.*

AVERSIO. Dicesi *vendere, locare per aversionem*, ad opposizione di *vendere, locare ad mensuram*, come chi dicesse *ad occhio, in monte*, quasi *averso capite.* L, 16, 32.

2. Ciò che distingue la vendita per aversione dalle altre vendite consistenti in quantità, peso,

numero e misura, sta in ciò, ch'ella è perfetta, ancorchè le cose così vendute non siano ancora state pesate, contate o numerate. XVIII, 6, 11. — l. 62 § 2 ff. *De contrah. empt.* V. Compera *(Azione di)*, e Vendita *(Contratto di)*.

3. Diceși locazione *per aversionem* quando una casa è locata in totale, non per camere. XIX, 2, 48. — l. 30 et 35 *Locati.* V. anche Locazione.

AVERSUM (Onus), ciò che dalla nave è sottratto di furto: quindi l'azione *oneris aversi* cioè Del carico sottratto. V. Carico e Locazione.

AVULSIONE. V. Alluvione n. 3.

AVUNCULUS. Il fratello della madre. XXXVIII, 10, 13. — l. 10 § 14 *De grad. et affin.*

2. *Avunculus magnus*, il fratello della seconda ascendente. ivi, 1. — *ib.* l. 10.

3. *Avunculus major*, o *Proavunculus*, il fratello della terza ascendente. ivi. — *ib.*

4. *Avunculus maximus*, o *Abavunculus*, il fratello della quarta ascendente. ivi. — *ib.*

AVUS, *AVIA*. I secondi ascendenti. XXXVIII, 10 (alias 11), 1. — l. 10 *De gradibus et affin.*

2. *Avus magnus*, *Avia magna*, o *Proavus*, *Proavia*. I terzi ascendenti. ivi. — *ib.*

3. *Avus major*, *Avia major*, o *Abavus*, *Abavia*. I quarti ascendenti. ivi. — *ib.*

4. *Avus maximus*, *Avia maxima*, o *Atavus*, *Atavia*. I quinti ascendenti. ivi. — *ib.*

5. I sesti ascendenti chiamansi *tritavus*, *tritavia*. V. tutte queste voci.

AVVELENATORI. V. Giulia *(Legge)*, e Venefici.

AVVOCATI. V. lib. 3 tit. 1 *De postulando*; lib. 1 tit. 22 *De officio assessorum*; Cod. lib. 2 tit. 7 *De advocatis divers. judic.*; 10 *De errore advocatorum*; *De postulando.* V. pure *Advocati*, Compera *(delle liti)*, Concussione, Falso, Giudizio, Mandato, Onorario, Patrocinio, Postulare, Procuratore.

1. Gli onorarj degli avvocati dovevano essere regolati dal giudice secondo la importanza del processo, la eloquenza dell'avvocato, il costume del foro e del tribunale. L, 13, 4. — l. 11 § 10 *De extraord. cognit.*

L'onorario dell'avvocato non poteva eccedere cento aurei. ivi. — d. l. 1 § 12.

2. I professori di diritto potevano ricevere onorarj, ma non esigerne in giustizia. L, 13, 2. — l. 1 § 5 *De extraord. cognit.*

3. L'avvocato che s'era preparato per difendere la causa non era tenuto di rendere che il di più de' cento aurei. ivi, 4. — d. l. 1 § 10.

Se l'avvocato moriva senz'avere piatito, non si poteva ripetere l'onorario in confronto de' suoi eredi; tranne che pel di più de' cento aurei. ivi. — d. l. 1 § 13.

4. Spettava al preside della provincia di conoscere degli onorarj degli avvocati. ivi, 8. — d. l. 1 § 9.

5. L'avvocato dell'accusatore non si reputa che accusi. XXXVII, 14, 10. — l. 14 § 9 ff. *De bonis libert.*

Difatti passa molto divario tra l'uffizio della avvocatura e la difesa della cosa propria. XLIV, 2, 28. — l. 54 ff. *De rei vind.*

6. L'errore dell'avvocato non pregiudica al suo cliente non presente o che, essendo presente, ha contraddetto entro tre giorni. l. ult. Cod. *De errore advocat.*

7. L'avvocato non era tenuto di rendere l'onorario, se non aveva dipenduto da lui di piatire. III, 1, 21. — l. 38 § 1 *Locati.*

8. Per varie cause può ad uno essere interdetta l'avvocazione. La principale è quando l'avvocato ha pattuito una quotaparte della lite che intraprese di sostenere: per tal causa Costantino comanda che l'avvocato sia del tutto rimosso dalla sua professione. ivi, 15. — l. 5 Cod. *De postulando.* — S'interdice altresì in perpetuo un avvocato che, ammonito dal giudice, senza legittime scuse, rifiuta ad alcuno il suo patrocinio. ivi. — *ib.* l. 7.

9. La interdizione dall'avvocatura può essere anche temporanea, p. e. di cinque anni. Ma l'avvocato così interdetto poteva, dopo il quinquennio, di nuovo postulare per chicchessia. ivi, 14. — l. 8 *De postul.*

10. Il pretore dava un avvocato a chi non ne poteva trovare. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 4.

L'avvocato nominato dal giudice non poteva rifiutare il suo ministero, sotto pena d'interdizione perpetua. l. 7 Cod. *De postulando.*

11. L'assistenza in qualità di avvocato non noceva quando trattavasi di perdere la cosa sua: poni caso, se l'avvocato ignorando che tal cosa gli apparteneva, ha prestato la sua assistenza a quello che la rivendicava in confronto del possessore, egli non perde per questo il diritto di ripeterla in seguito egli stesso, quando avrà riconosciuto che quella era cosa sua propria.

XLIV, 2, 28. — l. 1 54. ff. *De rei vindicat.*

12. È precipuo dovere dell'avvocato di non trascorrere a licenziosi motteggi nè a temerarii improperj, fuor di quanto richiede la utilità del litigio; ma tratti quel che importa alla causa e si guardi dallo ingiuriare. Che se alcuno fosse tanto petulante da credere doversi piatire non colla ragione ma collo svillaneggiare, egli patirà danno nella riputazione. l. 6 § 1 Cod. *De postul.*

13. L'avvocato ha azione pel suo onorario. L, 13, 3. — l. 4 *De extraord. cognit.*

14. Pel patto *de quota litis* l'avvocato incorre nella pena di decadere dal suo stato. l. 5 Cod. *De postul.*

Egli non può fare alcun patto nè contratto col suo cliente, almeno in pendenza della lite. *ib.* l. 6 § 2.

15. Ciò che un avvocato guadagna nella sua professione è peculio quasi-castrense. l. 4 Cod. *De advoc. divers. judic.*

16. Gli avvocati erano esenti dalle cariche municipali. *ib.* l. 3 et 6.

17. Niuno può essere giudice ed avvocato nel medesimo affare. II, 1, 14. — l. 17 ff. *De jurisdictione;* l. 6 Cod. *De postul.*

Non può similmente essere giudice in titolo, e avvocato inscritto nel ruolo. l. 14 Cod. *De assessor.*

Per altro poteva il consigliere di un tribunale trattar litigj in un altro tribunale. I, 22, 7. l. 5 *De officio assess.*

18. L'avvocato non deo guardare con dispregio ciò che gli è offerto dal suo cliente l. 6 § 3 Cod. *De postul.*

19. Egli non debbe usare sottigliezze per tirare in lungo il processo. *ib.* l. 6 § 4.

20. Il giudice non deroga lasciando la sua professione per darsi a quella di avvocato. d. l. 6 § 6. — Difatti la professione di avvocato era in grande onore, non riputandosi eglino meno utili de' soldati. III, 1, 23. — l. 14 Cod. *De advoc. divers. judic.* — E però l'avvocato non dee cercare il lucro, ma l'onore e la gloria. l. 6 § 5 Cod. *De postulando.*

21. L'allegazione erronea dell'avvocato non può nuocere alla sua parte. l. 3 Cod. *De errore advoc.*

Non così se l'allegazione fu fatta in presenza della sua parte senza che questa la disconfessi. *ib.* l. 1.

Ma anche allora può essere contraddetta dalla parte entro tre giorni; e lo può anche essere in ogni tempo prima che venga reso il giudizio, e dopo eziandio, se la parte condannata interpone appello. l. 3 *De errore advoc.*

22. Il giudice può supplire i mezzi di diritto non proposti dall'avvocato l. un. Cod. *Ut quae desunt advocatis partium judex suppleat.*

23. Quell'avvocato il quale riconosce in seguito che la causa del suo cliente è cattiva, debbe abbandonarla, e niun altro debbe assumerla; tranne che fra molti altri avvocati raccolti e consultati sull'argomento non se ne trovino alcuni che dopo prestato giuramento dichiarino la causa a parere ed in coscienza loro sostenibile; nel qual caso potranno questi soltanto difenderla. l. 14 § 1 Cod. *De judiciis.*

24. Il divieto fatto dal giudice ad un avvocato di non esercitare la sua professione non si estende per tutto, a meno che non fosse per causa infamante. III, 1, 13. — l. 9 ff. *De postul.* — Ma esso divieto impedisce che l'avvocato interdetto possa piatire dinanzi a quel giudice, ancorchè la parte avversaria vi consentisse. ivi, 2. — *ib.* l. 7.

25. L'uffizio dell'avvocazione era permesso eziandio alle persone costituite in dignità; ma dovevano esercitarlo affatto gratuitamente. ivi, 17. — l. 6 § 5 Cod. *De postul.*

Per altro quegli che il prefetto del pretorio aveva scelto fra i togati del foro addossandogli lo incarico di governare una provincia, poichè aveva onoratamente e senza veruna macchia compiuta la sua amministrazione, poteva riassumere l'uffizio di avvocato donde traeva la sussistenza. ivi. — l. 9 Cod. *De advoc. divers. judic.*

26. L'avvocato del fisco non può postulare contro il fisco. ivi, 18. — l. 1 Cod. *De advoc. fisci.* — Ma può difendere contro il fisco sè medesimo, i proprj figli o genitori, ed i pupilli sotto la sua tutela. ivi. — l. 10 ff. *De postul.* — Deposto poi l'uffizio loro, possono postulare per tutti indistintamente. ivi. — l. 2 Cod. *De advoc. fisci.*

27. Quegli che fu avvocato di uno non può di regola postulare contro di lui nel medesimo affare. Tuttavia non è vietato al tutore di difendere il pupillo in un affare nel quale esso tutore fu avvocato contro il padre di lui; anzi gli è pure permesso di difendere le ragioni del pupillo contro il fisco in una causa nella quale esso tutore fosse stato prima avvocato del fisco contro il padre del pupillo. ivi, 19. — l. 11 ff. *De postulando.*

28. Rispetto all'onorario degli avvocati, Gor-

diano, per porre riparo in ciò alle lor frodi, proibì saggiamente ad essi di poter esigere sotto apparenza di debito, ciò che non era loro lecito di ricevere per patto. Le quali scrittore di debito erano specialmente vietate in pendenza di lite. Che se a lite terminata il cliente prometteva a voce e con chirografo, poteva essere chiamato in Giudizio straordinariamente. III, 1, 20 e 21. — l. 3 Cod. *De postulando.*

29. Per antico istituto di Romolo ogni plebeo si sceglieva un patrono fra i patrizii, il quale proteggeva i clienti che aveva accettati, e li difendeva nei giudizii senza ricevere mercede *(Plut. in Romulo)*. Ne' giorni poi natalizii, delle calende di gennajo, e dei saturnali, essendo soliti gli amici di mandarsi qualche regaletto, i patroni ricevevano anche quelli che loro venivano spontaneamente offerti dai clienti. Ma in breve si cacciò negli animi l'avacizia, ed i patroni cominciarono ad esigere questi regali, poi a richiedere somme, che mano mano divennero considerevoli; laonde fu emanata la legge Cincia che proibì a tutti di ricevere *qualunque dono* per trattazione di cause: ciò fu nell'a. di R. 549 *(Liv. 29, 20)* per opera di M. Cincio tribuno della plebe. Questa legge, giustissima in tempi che gli studii e la eloquenza ottenevano larghe ricompense, e che il popolo concedeva alle persone più degne i fasci, i comandi, le legioni e tutto, sembra che fosse poco osservata. Augusto la rinovò, aggiugnendo la pena del quadruplo contro il violatore. Andò in disuso anche questa legge rinovata; e sotto Claudio alcuni senatori vollero rinovarla, mentre altri erano a ciò contrarj: Claudio pertanto stabilì che i patroni non putessero ricevere dai loro clienti più di cento aurei (V. sopra n. 1), sotto pena di essere puniti come concussionarj. Sotto Nerone fu richiamata la legge Cincia da un senatoconsulto che prescrisse niuno avec ad essere comprato con mercede o con doni per trattare una causa: ma sembra che questo senatoconsulto durasse pochissimo in vigore. Finalmente sotto Trajano fu fatto un altro senatoconsulto, nel quale il primo capo portava che tutti quelli che avessero qualche lite, dovessero, prima di agire, giurare di non aver dato o promesso nulla all'avvocato; il secondo portava che, terminata la lite, non si potesse dare più di 10000 sesterzj. Quel primo capo non durò molto, apparendo che ai tempi di Paolo potevano gli avvocati ricevere anticipatamente l'onorario (V. sopra n. 7). Il secondo rimase più a lungo in vigore. ivi, 20 nelle note.

30. Nel difendere le cause gli avvocati non debbono servirsi di cavillazioni. III, 1, 22. — l. 177 *De verb. signif.*

31. Gli avvocati che pigliavano denaro per intentare processo ad alcuno, cioè per muovere un' accusa calunniosa *dolo malo*, erano puniti colla morte civile. XLVIII, 8, 27, 28 e 36. — l. 1 in princ., d. l. 1 § 1, et l. 20 *De lege Cornelia De falsis.* — Del pari gli avvocati che si associavano con le parti pec la mozione di tali accuse. ivi, 28. — d. l. 20. La medesima l. 20 voleva che si punissero come falsarj, cioè con la deportazione e confiaca de' beni, quelli che pigliavano danaro o si associavano pec suscitare e far instruire processi, mediante avvocati e testimonj, contro taluno. — Lo stesso era di quello che aveva ricevuto danaro pec formare un disegno di accusa contro un innocente, e per compilare le deposizioni che far dovevano i testimonj dopo subornatili. — Lo stesso era del magistrato che aveva estorto denaro mediante minacce di accusa.

32. Se l'avvocato aveva letto all'udienza un documento da lui conosciuto falso, non era punito come falsario *ex lege Cornelia*, ma soltanto con una celegazione temporanea, dopo la quale poteva essere decurione, perchè non aveva incorso l'infamia. ivi, 26. — *ib.* l. 13 § 1.

AVVOCATURA, o

AVVOCAZIONE. L'esercizio della professione d'avvocato. Era permesso anche ai liberti, qualora fossero stati forniti delle necessarie cognizioni. III, 1, 16. — l. 2 Cod. *De postul.*

2. Era altresì permesso alle persone costituite in dignità, ma dovevano esercitarlo gratuitamente. ivi, 17. — *ib.* l. 6 § 5.

AZIONE. V. lib. 44, tit. 7 *De obligationibus et actionibus;* Cod. lib. 2, tit. 58 *De formulis et impetrationibus actionum sublatis;* lib. 4 tit. 10 *De obligationibus et actionibus;* 11 *Ut actiones et ab haeredibus et contra heredes incipiant;* 12 *Ne uxor pro marito, nec maritus pro uxore vel mater pro filio conveniatur;* 13 *Ne filius pro patre vel pater pro filio emancipato vel libertus pro patrono conveniantur;* 14 *An servus pro suo facto post manumissionem teneatur;* 15 *Quando fiscus vel privatus debitoris sui debitores convenire possit vel debeat;* 16 *De haereditariis actionibus;* 17 *Ex delictis defunctorum in quantum haeredes conveniantur;* Inst. lib. 13 tit. 14 *De obligationibus;* 15 *Quibus modis contrahitur obligatio;* lib.

4 tit. 22 *De litterarum obligationibus;* lib. 4 tit. 1 *De obligationibus quae ex quasi delicto nascuntur;* 6 *De actionibus;* 12 *De perpetuis et temporalibus actionibus, et quae ad heredes et in haeredes transeunt.* — V. inoltre Concorso, *Condictio*, Edizione, Formola, Interdetto, Obbligazione, *Persecutio*, *Petitio*, Pregiudizi, Rivendicazione, Stipulazioni pretorie ec. ec.

1. Dicesi *azione* il diritto di perseguitare ossia ripetere in giudizio ciò che ad uno è dovuto. XLIV, 7, 43. — l. 51 ff. *De obligationibus et actionibus.*

2. Dalle obbligazioni nascono necessariamente le azioni. ivi, 42. — l. 9 Cod. eod. tit.

3. Il significato della parola *azione* è generale o speciale. Chiamasi *azione* ogni petizione o domanda, sì reale *(in rem)*, sì personale *(in personam)*: ma per lo più chiamansi *azioni* le personali. Per altro generalmente con la parola *azione* si comprendono la personale, la diretta, l'utile, il pregiudizio, e le stipulazioni pretorie, quali sono quelle Per danno temuto, Per legati ed altrettali; nonchè gl'interdetti, e parimente le persecuzioni. ivi. — l. 34 et 178 § 2 *De verb. signif.;* l. 37 ff. *De oblig. et action.*

Classificazioni delle azioni

4. Classificazione I. *Secondo l'indole stessa delle azioni.* Altre sono reali *(in rem)*, e diconsi Rivendicazioni *(vindicatio);* altre personali *(in personam)*, e diconsi Ripetitorie *(condictio)*. ivi, 44. — l. 25 ff. *De oblig. et act.*

5. *Azione reale* è quella mediante la quale domandiamo la cosa nostra posseduta da un altro; ed è sempre diretta contra il possessore della cosa. ivi. — *ib.*

6. *Azione personale* è quella che s'intenta contro colui ch'è obbligato a darci o farci checchessia; ed ha sempre luogo in confronto della medesima persona. ivi. — *ib.*

7. *Azioni miste* sono quelle che hanno luogo tanto contro la persona quanto contro la cosa; ovvero quelle nelle quali l'uno e l'altro sono attori: tali son quelle Per la regolazione de' confini *(Finium regundorum)*, Per la divisione delle eredità *(Familiae erciscundae)*, Per la divisione della cosa comune *(Communi dividundo)*, l'interdetto *Uti possidetis* e l'interdetto *Utrubi*. ivi. — *ib.* l. 37 § 1.

8. Le *azioni personali* si suddividono. Altre sono dipendenti da contratto *(ex contractu)*, altre da fatto *(ex facto)*, altre sono contro il fatto *(in factum)*. — *Ex contractu* dicesi l'azione ogniqualvolta uno contratta con altrui per suo proprio lucro, come comprando, vendendo, locando, condocendo e simili. *Ex facto* è l'azione ogniqualvolta uno è tenuto io origine per ciò ch'egli stesso commise, come sarebbe se avesse commesso furto od ingiuria, o recato danno. *In factum* chiamasi p. e. l'azione che si concede al patrono contra il liberto da cui fu, in onta all'editto del pretore, chiamato in giudizio. XLIV, 7, 45. — l. 25 § 1 *De oblig. et action.*

9. Classificazione II. — Alcune azioni sono persecutorie della cosa, altre penali, altre miste cioè persecutorie della cosa e insieme penali. ivi, 46. — Inst. *De oblig. et action.*

10. Classificazione III. — Delle azioni altre perseguitano l'intiero, cioè sono solidali; altre meno dell'intiero. ivi. — *ib.*

11. Classificazione IV. — Alcune azioni concedonsi nel simplo, altre nel doppio, nel triplo, nel quadruplo. ivi. — *ib.*

12. Classificazione V. — Havvi azioni di stretto diritto, havvene di buona fede, e di arbitrarie. ivi. — *ib.* § 28.

13. Chiamasi *azione di stretto diritto* quella in coi il giudice è vincolato dalla formola. L, 16, 16.

14. Per lo contrario nelle azioni di buona fede il giudice ha libera facoltà di stabilire secondo equità quanto all'attore debba essere restituito. ivi. — Instit. *De oblig. et act.* § 30.

15. *Azioni arbitrarie* sono quelle dipendenti dall'arbitrio del giudice. ivi. — *ib.* § 31. — E più largamente, *azione arbitraria* è quella nella quale il giudice prima di pronunziare la sentenza arbitrava ossia interlocutoriamente proferiva che il reo dovesse dare o restituire qualche cosa; e se il reo non si adattava a tale interlocuzione, il giudice colla sua sentenza definitiva lo condannava più gravemente. ivi.

16. Classificazione VI. Tutte le azioni diconsi *civili*, o *onorarie*. XLIV, 7, 47. — l. 25 § 2 ff. *De oblig. et action.*

17. *Azioni civili* sono quelle che discendono dal diritto civile, ossia dalle leggi, dallo costumanze e dalla interpretazione dei prudenti. ivi.

In altro senso diconsi *azioni civili* per opposizione alle azioni criminali. L, 16, 16.

E in altro senso ancora diconsi *azioni civili* quelle che hanno specie propria nel diritto civile, come sono quelle che dipendono dai contratti nominati o dai quasi-contratti o dagli ordinarj delitti: le quali con nome proprio si chiamano *dirette*. V. appresso n. 30.

18. *Azioni onorarie* o *pretorie* sono quelle che non hanno origine dal diritto civile, ma soltanto dagli editti de' magistrati; così dette dall'onore, ossia dalla dignità che insignisce essi magistrati. XLIV, 7, 47. — l. 25 § 2 ff. *De oblig. et act.*

19. Classificazione VII. — *Secondo la loro durata*. Le azioni si distinguono in *perpetue* e *temporarie*. ivi, 48.

20. *Perpetue* sono tutte le azioni civili. ivi.

21. Le azioni *onorarie* altre sono *perpetue*, altre annue. Quelle che importano persecuzione della cosa, come sono quelle contra il possessore de' beni del nostro debitore e la pubbliciana, si concedono anche dopo l'anno; le altre entro l'anno; e queste non finiscono quando non sia compito tutto l'ultimo giorno. ivi. — *ib.* l. 6, l. 25 et d. l. 25 ¶ illae autem.

22. Classificazione VIII. — *Secondo le persone contro le quali competono*. Alcune azioni si concedono contro l'erede e gli altri successori; alcune bensì all'erede, ma non contra l'erede; altre nè all'erede nè contra l'erede. ivi, 49.

23. Le azioni reali propriamente non si concedono contro l'erede; perciocchè si concedono contro l'erede non in quanto è erede, ma in quanto possede. ivi.

24. Le azioni personali o derivano da contratto o da malefizio. 1.° Quelle che derivano da contratto si concedono contro gli eredi, ancorchè contengano delitto; come quando si tratta di un tutore o di un depositario che abbiano commesso dolo riguardo alla gestione della tutela od al deposito. ivi, 50. — *ib.* ll. 12 et 49, l. 121 § 3 *De verb. oblig.*, ll. 152 et 157 § 3 *De reg. juris.* — Inoltre le azioni derivanti dai contratti si concedono contra l'erede anche nel caso che potessero competere contro lo stesso contraente. ivi, 51. — ll. 7 et 51 § 1 et 3 *De evictionibus.* — 2.° Se poi l'azione deriva da malefizio, per lo più si concede anche all'erede: ma nell'erede non sogliono passare le azioni penali derivanti da malefizio, come quelle Di furto, Di danno con ingiuria, Di beni rapiti con violenza, D'ingiurie; anzi l'azione D'ingiurie non solamente non è concessa contro l'erede, ma nemmeno compete all'erede. Massimamente le azioni onorarie non concesse dopo l'anno non si debbono concedere contra l'erede, al quale viene soltanto estorto il lucro che gli fosse pervenuto; così è nell'azione Di dolo malo, nell'interdetto *Unde vi* e simili: poichè, siccome l'erede non debb'essere tenuto alla pena del delitto del defunto, così neppure deve lucrare, se per tal causa gli fosse pervenuto checchessia. Laonde quelle azioni che di loro natura non competono contro l'erede, sono pure concesse contra di lui almeno per quanto è a lui pervenuto. XLIV, 7, 52. — l. 35 ¶ honoraria ff. *De oblig. et action.*; ll. 38, 111 § 1, et 137 *De reg. juris.*

25. Qualche volta anche in forza delle azioni nascenti da delitto l'erede è tenuto solidalmente; ciò è quando intervenne dolo per parte sua, e quando la lite è già contestata, principalmente se sono azioni penali. ivi, 53. — ll. 26, 33 et 58 ff. *De oblig. et action.*; ll. 44 et 139 *De reg. juris*; l. un. Cod. *Ex delictis defunct.*

In ciò, alla contestazione della lite è equivalente la circostanza che alcuno, non potendo contestare la lite, avesse innalzato supplica al principe sopra la sua azione ed il principe avesse risposto; mentre per tal guisa le azioni annuali diventano perpetue e passano all'erede. ivi. — tit. *Quando libell. princip. datur* Cod.

26. Quando si dice che le azioni personali (giusta le prefate distinzioni) passano agli eredi del defunto, ciò s'intende di qualunque successore universale, p. e. i possessori de' beni e quegli al quale venne restituita l'eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano; perciocchè questi fanno le veci di eredi: per altro i creditori ereditarj non hanno azione contro i legatarj nè contro i debitori del debitore del defunto. ivi, 54. — ll. 3 et fin. Cod. *De hered. act.*

Ciò ha luogo non solamente ne' creditori ereditarj contra i debitori ereditarj; ma in generale, l'azione personale non compete giammai al creditore contra i debitori del suo debitore. ivi. — l. 3 Cod. *De oblig. et act.*

27. Classificazione IX. Nella maggior parte delle azioni è eguale la condanna sia contro quello che confessa, sia contro quello che nega. Ma alcune azioni, se vengono negate dal reo, si raddoppiano: tali sono quelle Del giudicato, Del deposito, Del legato lasciato per condanna-

gione, Di danno con ingiuria, Della legge Aquilia, e quelle per la falsa misura. XLIV, 7, 55 — Paul. *Sent.* lib. 1, tit. 27 § 1.

Intorno a ciò vogliosi notare due cose: 1.° Per quelle cause che colla negativa si raddoppiano non si può transigere mediante patto; 2.° Quanto fu domandato con queste azioni, benchè indebitamente pagato, non si ripete. ivi. — d. tit. *Sent.* § 1. V. Indebito.

28. Classificazione X. Le azioni competono a noi e contro di noi o a proprio nome, vale a dire per un contratto o fatto nostro; o indirettamente anche per le cose nostre, come son quelle che ci competono a nome dei nostri servi. Su di che si noti che le azioni tutte a me competenti in origine a nome del mio servo, o per la legge delle Dodici Tavole o per la legge Aquilia o per ingiurie o per furto, durano ancorchè il servo fosse poi stato alienato o manumesso o fosse morto: e parimenti l'azione ripetitoria per causa furtiva mi compete qualora, avendo acquistato il possesso del servo, io non lo abbia alienato o manumesso. ivi, 56. — l. 56 et d. l. 56 § sed et ff. *De obligat. et act.*

29. Classificazione XI. Le azioni si possono anche distinguere generalmente in *civili* e *criminali*. V. sopra n. 17.

30. Classificazione XII. Altre azioni sono *dirette*, altre *utili*. — Le *dirette* si dicono altrimenti *civili*. V. sopra n. 17. — Le *utili* sono quelle che, quantunque non competano per ragione di stretto diritto, pure per ragione di utilità e di equità hanno luogo a somiglianza di azione civile. Con altro nome queste si chiamano azioni *in factum* (V. sopra n. 8). Le medesime azioni chiamansi parimente azioni *praescriptis verbis*, quando discendono da contratto innominato che abbia affinità con qualche contratto nominato. — È similmente *azione in factum pretoria* quella che si concede per quelle cause che non hanno veruna affinità con quelle per le quali è stabilita dal gius qualche azione. L, 16, 16.

Altrimente chiamansi *azioni nominate* quelle che han nome proprio ed usitato, *innominate* quelle che non ne hanno, ossia le azioni *praescriptis verbis*. V. anche Contratto.

31. Classificazione XIII. *Azioni dirette* in altro senso chiamansi quelle che derivano da una obbligazione diretta, vale a dire dall'obbligazione che nel contratto era principale. — A queste si oppongono le *contrarie*, cioè quelle che discendono da un'obbligazione che nel contratto era secondaria soltanto. L, 16, 16. V. Commodato, Deposito, Tutela ec.

32. Classificazione XIV. Chiamansi *azioni ordinarie* quelle che si agitano conservando l'ordine solenne dei giudizj. — *Straordinarie* sono quelle che si esercitano senza tale solennità: altrimenti chiamate *Interdetti*. ivi.

33. Classificazione XV. Le azioni si distinguono anche in *petitorie* e *possessorie*. Le *petitorie* hanno per oggetto le proprietà, le *possessorie* non risguardano che il possesso. l. 24 et 35 *De rei vindicatione*.

34. In tutte le obbligazioni senza termine, il debito incomincia nel giorno stesso, e però l'azione si può promovere nello stesso giorno; purchè la natura delle cose il comporti. Che se nella obbligazione fu posto il termine del pagamento, non lo si può domandare se non passato questo. XLIV, 7, 57. — ll. 14 et 186 *De reg. juris*.

35. Qualche volta per la medesima cosa e per la medesima causa competono più azioni. Di che si danno più casi. — I.° *caso*. Quando per la medesima cosa concorrono più azioni persecutorie. Allora si dee sperimentarne una sola; poichè la buona fede non soffre che si esiga due volte la medesima cosa. ivi, 61. — ll. 57 et 43 § 1 *De reg. juris;* l. 18 *De verb. signif.;* l. 9 § 1 et l. 71 ff. *De furtis;* l. 34 § 1 ff. *De oblig. et act.*

Ciò ha luogo, 1.° Ancorchè derivino da più delitti le singole azioni che concorrono per la medesima cosa; 2.° Ancorchè le singole azioni per la medesima cosa competano contro diverse persone; imperocchè se uno avesse pagato o fosse pronto a pagare, l'altro potrà mediante l'eccezione respingere l'attore. ivi, 62. — l. 53 ff. *De oblig. et act.;* l. 4 § 6 *De doli mali et metus except.*

36. II.° *caso*. Quando per la medesima cosa concorrono due azioni, l'una persecutoria, l'altra meramente penale. In questo caso l'una azione non estingue l'altra: p. e. l'azione Di furto richiede la pena, e l'azione personale perseguita la cosa rubata. ivi, 63. — l. 7 § 1 ff. *De cond. furt.*

Similmente, se il colono sottrasse qualche

cosa dal fondo, è tenuto all'azione Ripetitoria, a quella Di furto ed a quella Di locazione *(ex locato)*: ora la pena del furto non si confonde, comechè si confondano le altre due azioni. XLIV, 7, 63. — l. 34 § 2 ff. *De oblig. et act.*

Questa regola è sempre vera quando ambe le azioni concorrano contro la medesima persona. Che se mi competono diverse azioni contro due persone, scelta una, cessa di competermi l'altra. P. e. avendo scelta l'azione Del ricevuto *(recepti)* contro l'esercitore della nave, cessa l'azione che mi competesse Di furto, la quale è più conveniente (avendo io già provveduto a me stesso) che competa ad esso esercitore a cui pericolo era la cosa. V. Esercitoria.

37. III.° *caso.* Quando l'una azione è persecutoria della cosa, e l'altra è mista. In questo caso la mista estingue la persecutoria della cosa: inversamente la persecutoria estingue la mista, in quanto la mista contiene la persecuzione della cosa, non per quanto contiene oltre la cosa. Così se io ti ho comodato vestimenti e tu gli hai rotti, dopo l'azione Della legge Aquilia cessa quella Di comodato, ma dopo quella Di comodato rimane quella Della legge Aquilia. Così chi ha ricevuto in pegno un servo e lo ha ucciso o ferito, può essere convenuto mediante l'azione Della legge Aquilia e mediante la Pignoratizia; ma l'attore dee contentarsi o dell'una o dell'altra. Così se una cosa data in pegno o a comodato o in deposito, viene deteriorata da chi l'ha ricevuta, non solo hanno luogo le azioni Pignoratizia o Di comodato o Di deposito, ma eziandio quella Della legge Aquilia; ma se fu esercitata una di quelle, questa cessa, tranne che non contenga qualche cosa di più. ivi, 64. — l. 34 § 2 ¶ et hoc ff. *De oblig.et action.*, l. 18 *Ad leg. Aquiliam;* l. 18 § 1 *Commodati.*

38. Se l'azione è persecutoria, non distrugge la mista per ciò che contiene oltre la persecuzione della cosa, allora quando l'una e l'altra nascono dal medesimo fatto, come ne' casi precedenti. Tanto più la è così quando derivano da fatti diversi: e però se uno ha rubato ed ucciso un servo, dopo convenuto con l'azione Ripetitoria per causa furtiva, può essere convenuto con quella della legge Aquilia. Che se fu un servo quegli che commise tal fatto, qualunque sia l'azione per la quale esso vien dato in risarcimento *(noxae)*, l'altra azione è perenta. ivi, 65. — l. 2 § 3 *De privat. delict.*

Quanto s'è detto dell'azione persecutoria della cosa, cioè che questa non distrugge la mista per ciò che questa ha di più, va inteso delle azioni miste che in origine contengono qualche cosa oltre la persecuzione della cosa, non già delle arbitrarie le quali soltanto dopo l'interlocuzione del giudice crescono oltre ciò ch'è nella persecuzione della cosa. XLIV, 7, 65.

39. IV.° *caso.* Quando l'una e l'altra azione sono penali o miste. In tal caso, si possono sperimentare entrambe, ma detraendo dall'una quanto l'attore ha conseguito coll'altra. Così se uno ha intentato l'azione Dei beni rapiti con violenza, non può intentare quella Di furto; ma se ha intentato quella Di furto, che contiene il doppio, può intentare quella Dei beni rapiti con violenza, per altro senza eccedere il quadruplo competentegli per questa sola. Così chi ferisce a bella posta un servo, si sottomette perciò all'azione Della legge Aquilia ed all'azione D'ingiurie; ma intentata l'una, non si ha più l'altra contro di lui. ivi, 66 e 67. — ll. 32, 34 et 40 § 1 ff. *De oblig. et act.*, l. 88 ff. *De furt.*, l. 1 *De vi bonorum rapt.*, l. 46 et 47 *Ad leg. Aquiliam*, l. 15 § 46 et l. 47 § 2 *De injur. et fam. lib.*

40. La detta regola ha luogo quando le due azioni, penali o miste, derivano dal medesimo fatto. Ma se le due azioni concorrono bensì per la medesima cosa ma per fatti diversi, altra è la regola, cioè che giammai, specialmente se sono penali, si distruggono l'una l'altra; non potendo il concorso di due delitti far sì che l'uno rimanga impunito. Laonde quegli che rubò ed uccise un servo, è tenuto all'azione Di furto perchè rubò, ed a quella Della legge Aquilia perchè occise. Così chi rapì ed uccise è tenuto ed all'azione Dei beni rapiti con violenza, ed a quella Della legge Aquilia. Parimente se uno rubò e sforzò un servo, è tenuto a due azioni, Di furto e D'ingiurie; e se anche lo uccise, a tre. E se uno rubò una serva e la stuprò, si potrà convenirlo colle azioni Del servo corrotto e Di furto: se uno rubò e ferì un servo, è soggetto all'azione Della legge Aquilia ed a quella Di furto: e se un servo rubò ed uccise un servo altrui, competono l'azione Di furto e quella Di danno ingiusto. ivi, 68. — l. 60 ff. *De oblig. et action.*, l. 130 *De reg. juris*, l. 2 et l. 2 § 1, 2, 4, 5 et 6 *De priv. del.* l. 27 *Ad legem Aquiliam.* — Altro esempio della detta regola. Se uno portò via altrui tavole testamentarie, canzioni, chirografi, registri e simili, è tenuto all'azione Di furto; se poi cancellò eziandio siffatti instrumenti, ha luogo anche l'azione Della legge Aquilia; ma se li cancellò

senza portarli via, non è tenuto se non in quanto importò che non fosse portato via, cioè nel simplo, perchè in tal caso non sono due fatti. Di più, nell'uno e nell'altro caso si può esercitare anche l'azione *Ad exhibendum*, e si può usare l'interdetto *Quorum bonorum*. XLIV, 7, 69. — l. 27 § fin. et l. 28 ff. *De furtis*.

41. Quando l'azione civile concorre col giudizio criminale pubblico, importa di distinguere se essa azione perseguiti il solo delitto, o se sia concessa pel risarcimento del danno pecuniario. Nel primo caso, siccome tanto nell'azione quanto nel giudizio pubblico entra la medesima cosa, vale a dire la vendetta del delitto; così il giudizio distrugge l'azione, e reciprocamente. La scelta dunque è di colui che perseguita il delitto, se vuole agire mediante l'azione o il giudizio pubblico; p. e. se alcuno il quale ha sofferto tale ingiuria per cui possa egli provocare anche il giudizio pubblico, vuole piuttosto sperimentare l'azione civile. Nell'altro caso poi, cioè quando compete l'azione civile pel danno pecuniario, il giudizio pubblico che pel medesimo fatto può competere onde vendicare il delitto non si distrugge; mentre in esso entra una cosa affatto diversa dall'azione. ivi, 70 e 71. — l. 6 ¶ nec enim, et l. 7 § 1 *De injur. et fam. lib.*; l. 23 § 9 *Ad legem Aquil.*; l. 15 ff. *De accusation.*; l. 4 *De publ. judic.*; l. 1 Cod. *Ad leg. Fab. de plag.*; l. 3 Cod. *Ad leg. Aquil.*; l. 16 Cod. *Ad legem Corn. de falsis*; l. un. Cod. *Quando civ. act. crimin. praejud.*

42. Quantunque l'azione civile non distrugga l'azione criminale pubblica, tuttavia quegli che cominciò ad agire civilmente, non può passare all'accusa se non dopo finita l'azione civile mediante sentenza. ivi, 72. — l. 23 Cod. *De lege Corn. de falsis.*

43. Concorrendo l'azione civile con la criminale non pubblica ma competente a quel solo contra il quale fu commesso il delitto, l'una azione distrugge l'altra. Così chi conduce un ladro d'innanzi al prefetto de' vigili o d'innanzi al preside, reputasi che abbia scelto di perseguire la cosa; e se l'affare termina così venendo il ladro condannato a restituire, non si dà più luogo all'azione Di furto. ivi, 73. — l. 56 § 1 ff. *De furtis*; l. 3 *Expil. hered.*

44. A cagione del medesimo delitto possono competere più giudizj; p. e. per violenza inferita può competere sì il giudizio Della violenza pubblica, sì quello Della violenza privata, e l'uno e l'altro in forza delle leggi risguardanti ai pubblici giudizj: così è in altri delitti. Ma questo concorso è tale che, scelto uno de' giudizj, l'altro non ha più luogo. XLIV, 7, 74. — l. 14 ff. *De accus.*

45. A chi poteva dare l'azione spettava di rifiutarla. L, 16, 21. — l. 102 *De reg. juris.* — Un tempo le azioni dovevano essere impetrate dal magistrato; ciò fu abrogato dalla l. 2 Cod. *De formulis et impetrationibus actionibus sublatis.*

Il modo delle azioni introdotto dalla legge o dal pretore non poteva essere cangiato dai privati, e ciò prima che Costantino abolisse le formole. L, 17, 974. — l. 27 *De reg. juris.*

46. La parola *azione* non comprendeva l'eccezione. L, 16, 16. — l. 8 § 1 *De verbor. signific.*

47. Avere l'azione è meno che avere la cosa. L, 17, 17. — l. 204 *De reg. juris.* — Per altro, chi ha l'azione per domandare la cosa reputasi che abbia la cosa stessa. L, 16, 106. — l. 143 *De verb. signif.* — XLI, 1, 1. — l. 52 *De acquir. rerum dominio*; — L, 17, 17. — l. 15 *De reg. juris.*

48. Chi ha l'azione, a più forte ragione ha l'eccezione. L, 17, 1452. — l. 156 § 1 *De reg. juris.* Vale a dire, se io ho l'azione per domandare la cosa, a più forte ragione ho l'eccezione per ritenerla, giusta l'assioma: *Quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio.*

49. Niuno può conseguire azione dalla sua mala fede. XLVII, 2, 50. — l. 12 § 1 ff. *De furtis.*

50. Si reputa che non abbia azione chi ne ha una infirmata da una eccezione. L, 16, 15. — l. 112 *De regulis juris.*

51. L'esercizio dell'azione rende la causa migliore e non più cattiva. XLVI, 2, 26. — l. 29 ff. *De novation. et delegat.*

52. Niuno può intentare azione pel diritto altrui. VII, 6, 7. — l. 5 *Si ususfructus petetur.*

53. Si distinguono nella medesima persona due azioni, l'azione propria o del suo capo, e l'azione ereditaria. XLVI, 3, 119. — l. 10 ff. *De actionibus empti et venditi.*

54. L'azione personale non segue il fondo. XXXV, 1, 61. — l. 1 § 16 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — Eranvi nondimeno alcune azioni personali eccettuate da questa regola, che potevano intentarsi contro il possessore della cosa litigiosa: erano addette alla cosa e seguivano la cosa in tutte le mani; per il che si appellavano

actiones in rem scriptae. Tal era l'azione di restituzione per timore *(quod metus causa),* la quale si esercitava non solamente *adversus personam vim facientis, sed adversus omnes,* contra tutti quelli a' quali il fatto giovava. IV, 2, 17. — l. 9 § 8 *Quod metus causa.* — Tali erano eziandio l'azione *Pauliana,* quella *Ad exhibendum,* quella *Pluviae arcendae* e l'azione *Nossale.* V. queste voci.

55. L'azione confusa non può rivivere. Ma la legge dà qualche volta una nuova azione ed equivalente, per equità. XXXVI, 1, 51. — l. 58 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

56. Le azioni che periscono per morte o per tempo, rimangono integre se furono portate in giudizio. L, 17, 1443. — l. 139 *De regulis juris.*

57. Chiamavasi azione *della legge* la podestà data al magistrato per procedere alla emancipazione, all'adozione, all'affrancamento od emancipazione de' servi. II, 1, 9 e 17. — l. 2 *De officio proconsulis,* l. 4 *De adoptionib. et emancip.*

58. Dopo deferito e prestato il giuramento, non v'ha più azione, o almeno essa è resa inutile dalla eccezione del giuramento. XII, 2, 47. — l. 1 *Quarum rerum actio non datur;* Inst. § 1 in princ. et § 4 *De exceptionib.* — E ciò perchè chi ha deferito il giuramento ha reso il suo avversario giudice nella sua causa.

59. Se uno essendo ad un giuoco di rischio vende la cosa sua per giuocare, e il compratore viene evitto, questi non ha azione per l'evizione contro il venditore. XLIV, 5, 1, — l. 2 § 1 *Quarum rerum actio* etc.

60. Le stipulazioni fatte dal patrono per aggravare la libertà non producevano azione; p. e. se il patrono stipulava che il suo liberto fosse tenuto alla tal pena in caso che l'offendesse. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 5.

61. *Azioni infamanti* (lat. *famosae*) chiamansi quelle che ledono la riputazione o vi si riferiscono. V. Infamia.

62. — *pregiudiziali* erano, secondo Giustiniano (Inst. § 13 *De actionibus*), quelle concernenti lo stato delle persone, *per quas quaeritur an quis liber an libertus sit, vel de partu agnoscendo;* o, come dice Teofilo, quelle per le quali, senza venire a condannagione, il petitore tende soltanto a farsi riconoscere per quello ch'egli dice di essere; e le son dette *pregiudiziali* perchè i giudizj che intervengono sopra tali azioni pregiudicano necessariamente, non soltanto fra le parti ma eziandio in confronto di terzi, tutte le quistioni relative ai diritti conseguenti dalle qualità riconosciute e dichiarate medianti tali giudizj. — Così, p. e., sebbene in generale la cosa giudicata non noccia e non profitti che a quelli che furono parte nella istanza, pure è deciso doversi tenere per ingenuo quegli che fu giudicato tale, ancorchè in fatto fosse figlio di liberto. Così pure chi fu con giudizio dichiarato figlio d'un tale, comechè nol fosse; o viceversa, non essere figlio di un tale, tuttochè il fosse; debb'essere tenuto, *in omnibus causis,* per tale quale il giudice lo ha dichiarato. I, 5, 17. — l. 25 *De statu hominum;* XXV, 3, 9. — l. 1 in f., l. 2 et l. 3 in princ. *De agnoscendis et alendis liberis.* V. anche Pregiudizio.

63. — *popolari,* specie generale di azioni civili o forensi, così dette perchè competono a qualsiasi del popolo nella stessa guisa che i giudizj pubblici rispetto ai delitti. Specie di queste azioni sono quelle risguardanti il sepolcro violato, il termine mosso, l'albo corrotto, le cose gittate abbasso e versate fuori; nonchè molti degl'interdetti. — Generalmente, *azione popolare* è quella che tende a conservare il diritto del popolo, compete a chicchessia, e può essere civile e criminale. XLVII, 23, 1. — l. 1 *De popularibus actionibus.*

64. L'esercizio dell'azione popolare è permesso alla persona integra a cui in forza dell'editto è permesso di accusare. Alla donna ed al pupillo non è concessa se non quando l'affare appartenga a loro, cioè vi abbiano un interesse personale. E generalmente, nelle azioni popolari è preferito chi vi ha interesse personale: per altro, se più persone promuovono insieme l'azione popolare, il pretore sceglie fra loro la più idonea. ivi, 2. — *ib.* l. 2, l. 3 § 1, ll. 4 et 6.

65. Siccome le azioni popolari difendono non tanto ciò che interessa ad alcuno personalmente, quanto il diritto del popolo; così quegli che promuove l'azione popolare non può eleggere procuratore. Per ciò stesso le azioni popolari non passano a colui al quale l'eredità è stata restituita in forza del senatoconsulto Trebelliano: nè chi ha queste azioni è riputato più ricco. ivi, 3. — *ib.* l. 7 et d. l. 7 § 1.

66. Niun'azione popolare è concessa contra gli eredi nè oltre l'anno. ivi, 4. — *ib.* l. fin.

67. *Azioni pubbliche.* V. Giudizj pubblici.

68. *Azione di deposito.* V. Deposito *(Azione di).*

69. *Azione Sequestraria.* V. SEQUESTRO (*Azione di*).

70. — *Interrogatoria.* V. INTERROGATORIA (*Azione*).

71. — *Di compera e vendita.* V. COMPERA (*Azione di*), e VENDITA (*Azione di*).

72. — *Redibitoria.* V. REDIBIZIONE.

73. — *a titolo di evizione (evictionis nomine).* V. EVIZIONE.

74. — *Ripetitoria o Personale (condictio).* V. CONDICTIO, e RIPETITORIA (*Azione*).

75. — *Di furto.* V. FURTO (*Azione di*).

76. — *Delle parole prescritte (Praescriptis verbis).* V. CONTRATTO.

77. — *Pel giuramento (ex jurejurando)*, quella che si dà a chi ha prestato il giuramento deferitogli del petitore. Inst. § 11 *De action.* V. GIURAMENTO.

78. — *Di mandato.* V. MANDATO (*Azione di*).

79. — *Di comodato.* V. COMODATO (*Azione di*).

80. — *Di mutuo.* V. MUTUO (*Azione di*).

81. — *Di locazione e conduzione (Locati-conducti).* V. CONDUZIONE (*Azione di*), e LOCAZIONE (*Azione di*).

82. — *Di società (Pro socio).* V. SOCIETÀ (*Azione di*).

83. — *Per divisione della eredità (Familiae erciscundae).* V. DIVISIONE DELLA EREDITÀ.

84. — *Per divisione della cosa comune (Communi dividundo).* V. DIVISIONE DELLA COSA COMUNE.

85. — *Per regolazione di confini (Finium regundorum).* V. CONFINI.

86. — *Di tutela.* V. TUTELA (*Azione di*).

87. — *Di protutela.* V. PROTUTELA (*Azione di*).

88. — *Per gestione di affari (Negotiorum gestorum).* V. GESTIONE DI AFFARI.

89. — *Per danaro costituito (De constituta pecunia).* V. COSTITUTO.

90. — *Per esibizione (Ad exhibendum).* V. ESIBIZIONE.

91. — *Per danno temuto (Damni infecti).* V. DANNO.

92. — *Del calendario (Kalendarii).* V. CALENDARIO.

93. — *Ipotecaria.* V. IPOTECA.

94. — *Serviana o Quasi-serviana.* V. IPOTECA, e SERVIANA (*Azione*).

95. — *Pignoratizia o Di pegno.* V. PEGNO, e PIGNORATIZIA (*Azione*).

96. *Azione Pubbliciana.* V. PUBBLICIANA (*Azione*).

97. — *Pauliana.* V. PAULIANA (*Azione*).

98. — *Calvisiana.* V. CALVISIANA (*Azione*).

99. — *Fabiana o Faviana.* V. FABIANA o FAVIANA (*Azione*).

100. — *Institoria.* V. INSTITORIA (*Azione*).

101. — *Esercitoria.* V. ESERCITORIA (*Azione*).

102. — *Tributoria.* V. CONTRIBUZIONE.

103. — *Di peculio (De peculio).* V. PECULIO (*Azione di*).

104. — *Estimatoria (aestimatoria o De aestimato).* V. ESTIMATORIA (*Azione di*).

105. — *Nossale.* V. NOSSALI (*Azioni*).

106. — *Per cose distratte* (dalla moglie) (*Rerum amotarum*). V. FURTO (*Azione di*).

107. — *Per beni rapiti con violenza (Vi bonorum raptorum).* V. RAPINA e VIOLENZA.

108. — *Per alberi furtivamente tagliati (Arborum furtim caesarum).* V. ALBERI e FURTO (*Azione di*).

109. — *Di espilata eredità (Espilatae haereditatis).* V. ESPILAZIONE.

110. — *Pel ricevuto (De recepto o Recepti adversus nautas etc.)* V. FURTO (*Azione di*).

111. — *D' ingiurie.* V. INGIURIA.

112. — *Per malefizio (Ex maleficio).* V. DELITTO.

113. — *Di dolo.* V. DOLO (*Azione di*).

114. — *Aquiliana o Per la legge Aquilia (Lege Aquilia, o Legis Aquiliae).* V. DANNO e LEGGE AQUILIA.

115. — *Per depauperamento (De pauperie).* V. DANNO e DEPAUPERAMENTO.

116. — *Restitutoria per timore (Quod metus causa).* V. RESTITUZIONE e TIMORE.

117. — o *Querela d' inofficiosità.* V. INOFFICIOSITÀ.

118. — *Funeraria.* V. FUNERARIA (*Azione*).

119. — *Per la restituzione della dote (Rei uxoriae).* V. DOTE e RESTITUZIONE.

120. — *Per petizione di eredità.* V. PETIZIONE.

121. — *Confessoria.* V. CONFESSORIA (*Azione*).

122. — *Negatoria.* V. NEGATORIA (*Azione*).

123. — *Per ciò che fu fatto in forza di comando (Quod jussu).* V. COMANDO.

124. *Azione Per ciò che fu convertito nella cosa (De in rem verso).* V. Peculio.

125. — *Di testamento.* V. Testamento (*Azione di*).

126. — *Per conduzione (Ex conducto).* V. Conduzione (*Azione di*), e Locazione (*Azione di*).

127. — *Pel fatto (In factum).* V. sopra § 8 e Contratto.

Le asioni Pel fatto non sempre derivaoo dai contratti, essendo iosufficiente il numero delle azioni civili. E però se quella causa per la quale è giusto che venga concessa on'azione, ha qnalche affioità con alcnoa di qoelle per le quali compete nn'azione propria civile, il pretore coucede l'aziooe civile Pel fatto ad esempio dell'azione civile che discende da quella causa colla quale ha qualche affinità. Ecco due casi: 1.° Se uno ha spogliato on servo altroi ed il servo ne mori di freddo, si potrà promuovere l'azione Di furto per le vestimenta; ma per quanto al servo uon ci sarà che l'azione Pel fatto. 2.° Se da un albero tuo sono cadute ghiande snl mio, ed io le diedi pascolare al mio gregge; qui nun si può promuovere nè l'asione Del pascolo del bestiame, nè quella Di depauperameoto nè quella Di danno con ingiuria; ma soltanto l'azione Pel fatto. XIX, 5, 24. — l. 11 et l. 14 § 1 et 3 *De praescriptis et in factum* etc.

Se il caso non ha verun'affinità con uno di qoelli a' quali dal Gius civile è assegnata nna asiooe, si dee parimente ricorrere all'azione Pel fatto. Ecco tre casi: 1.° Se uuo avesse gettato in mare le merci altrui senza motivo giosto, sarebbe teouto all'azione Pel fatto. 2.° Se uno ha gittato in mare uoa coppa altrui d'argeoto per fare altrui un daono e non per procurare a sè un vaotaggio, non compete per tal titolo nè l'azione Di furto nè quella Di danno con ingioria, ma quella Pel fatto. 3.° Un testatore lasciò in legato alla moglie l'usufrutto di una terza parte de' suoi beni: i beni dell'erede furono veodnti da' suoi creditori: la moglie percepì a titolo di usufrutto ona terza parte del ritratto, omettendosi per ignoranza la stipulazioue Di restitoire la cosa finito il tempo dell'usufrutto. L'erede della moglie può ripetere il danaro dato ad usufrutto, e ciò con l'azione Pel fatto. ivi, 25. — *ib.* ll. 10 et 14 et d. l. 14 § 2.

128. Fioalmente v'eraoo parecchie altre specie di azioni più particolari, delle quali è trattato nei varj articoli che risguardano il loro soggetto: p. e. l'azione Del servo corrotto (*Servi corrupti*), mensionata dalla l. 50 ff. *De pactis* (II, 14, 26); l'azione Per la strada prolungata (*Viae rejectae*), acceonata nella l. 3 *De via publica et itinere publico reficiendo* (XLIII, 11, 2); quella *qua tutores suspecti postulantur* (XXVI, 10, 8. — l. 1 § 6 *De suspectis tutoribus et curatoribus*); quella Pei conti frodolenti (*De rationibus distrahendis*), ricordata oella l. 2 *De tutelae et rationibus* (XXVII, 3, 57); l'asione Pel termine smosso (*De termino moto*), acceooata nella l. 3 *De termino moto* (XLVII, 21, 1); quella Pel trave nuito (*De tigno juncto*), di cui parla il titolo appunto *De tigno juncto* (XLVII, 3); ed altre aocora.

AZIONE ESTINTA s'inteode quaodo non si può più agire. IV, 6, 38. — l. 26 § 5 ff. *Ex quibus causis majores* etc.

AZIONI DI LEGGE, o Legittime, furono chiamati alcuoi modi e riti soleoni con che si intese dagli antichi giurecousulti di porre in esercisio il diritto di ciascheduno, dimostrato dalle leggi delle XII Tavole. La collesione poi di queste *Azioni* portò io appresso il nome di *Gius Flaviano*, e di *Gius Eliano*, da Gneo Flavio e Sesto Elio che ordiuatamente le raccolsero e resero pubbliche. I, 2, 5. — l. 2 § 6 ff. *De orig. jur.*

B

BANDO. V. *Deportatio*, Esilio, Pena, Relegazione.

BALCONI, o FINESTRE. V. Lumi e Servitù.

BANCHIERI (lat. *argentarii, collybitae, distractores, mensarii* o *mensularii, mercatores, negotiatores, nummularii, trapezitae*). V. *Argentarii*, Costituto, *Foenus trajectitium*, Interesse, *Mensularii*.

BARCAJUOLI. V. Esercitoria *(Azione)*, Furto *(Azione di)*, Nocchieri.

BASILICA. Così si chiamava un luogo destinato a pubblico uso. V. la glossa alla l. 97 *De condit. et demonstr.*

2. I fori e le basiliche non appartenevano ai privati: essi non ne avevano che l'uso. XLI, 2, 21. — l. 1 § 22 *De acquir. vel amitt. possess.*

BASILICHE, nome che fu dato a quel nuovo Corpo del gius, compilato per ordine di Basilio il Macedone, che s'impadronì della suprema autorità in Oriente nell'anno 867, a fine di cancellare dalla mente degli uomini la memoria di Giustiniano e dell'opera di lui. Questa nuova Opera consisteva in un compendio così delle traduzioni greche dei Digesti e del Codice, come delle posteriori Costituzioni di Giustiniano e de' suoi successori. Basilio la condusse fino al libro XL: essa fu poscia terminata dal di lui figliuolo Leone il Filosofo, ed era composta di libri LX. Questi libri sono così chiamati non solo a cagione del loro autore *Basilio*, ma eziandio perchè contenevano Costituzioni Βασιλικάς, cioè *imperiali*. *Pref.* III, 1, art. 2.

BASTONE. La pena del bastone *(fustigatio, fustium ictus)* era risguardata come correzione. XLVIII, 19, 31. — l. 7 ff. *De poenis.*

2. A tal pena non venivano condannate che persone libere ma di bassa condizione; nè potevano esservi soggette persone aventi un grado di onore pari a quello dei decurioni. XLVIII, 19, 65. — *ib.* l. 28 § 2 et 5.

BASTARDI. V. Affinità, Alimenti, Eredità, Figli, Legittima, Legittimazione, Matrimonio, Parentela, Riconoscimento, Stato degli uomini, Successione.

1. I bastardi chiamavansi anche *vulgo concepti, spurii*, in un certo senso. V. queste due voci.

2. La madre poteva donare a' suoi bastardi. XXX a XXXII, 84. — l. 77 § 2 *De legatis et fideic.* 2.°

3. I bastardi potevano impugnare il testamento della madre loro, come inofficioso. V, 2, 4. — l. 29 § 1 ff. *De inoff. testam.*; Inst. § 3 *De senatuscons. Orphit.*

4. Il bastardo (anche incestuoso) poteva essere decurione; chè egli non era colpevole. Ma si dovea preferirgli un concorrente nato di legittimo matrimomio. L, 2, 14. — l. 3 § 2 et l. 6 ff. *De decurion.*

5. Si chiamavano figli naturali quelli nati di padre e madre che avrebbero potuto legalmente maritarsi; ed essi erano capaci di succedere al padre loro naturale, come pure a tutt' i parenti del loro padre e della loro madre, quando fossero stati legittimati mediante susseguente matrimonio del padre e della madre loro; mentre allora erano legittimati per ogni effetto, e in conseguenza concorrevano coi figli legittimi se ve n'erano. Inst. § 2 *De hered. quae ab intestato defer.*; Nov. 12 cap. 4.

6. Era lo stesso eziandio se il padre loro con atto autentico, o con testamento sottoscritto da tre testimonj degni di fede, o nei pubblici registri, gli aveva dichiarati suoi figli senz'aggiognere la parola *naturali*; ciò bastava, senza che si esigesse dalla madre loro altra prova del legittimo suo matrimonio. Nov. 117 cap. 2.

Ma questa era una prova di matrimonio legittimamente contratto, anzichè una legittimazione; e però la dichiarazione del padre giovava non solamente a quelli de' suoi figli naturali ch' egli aveva così nominati, ma eziandio a tutti gli altri suoi figli naturali nati dalla medesima madre. Nov. 117, cap. 2.

7. Si chiamavano pure figli naturali quelli procreati mediante unione lecita pel diritto delle genti, come il concubinato *indubitato affectu*, ancorchè i congiunti fossero stati incapaci di contrarre matrimonio con effetti civili. — In questo caso il padre loro naturale (senza ricorrere alle legittimazioni *per oblationem curiae*, o *per rescriptum principis*) poteva, giusta il nuovo Diritto, lasciar loro tutta la sua successione per testamento o ab intestato, in difetto di eredi legittimi in linea retta e di moglie legittima sopravvivente. Authent. *Licet patri* Cod. *De naturalibus liberis*.

Ed anche se non aveva per eredi che ascendenti, poteva tuttavia lasciare a' suoi figli naturali tutta la sua successione, con la sola riserva della legittima di essi ascendenti. *ib.*

Ma se lasciava figli legittimi o moglie legittima sopravvivente, i detti suoi figli naturali non gli succedevano che per un sesto, divisibile in parti eguali colla lor madre naturale; e frattanto, per reciprocità, erano tenuti di alimentare il loro padre naturale, in caso d' indigenza. *ib.*

8. I figli naturali propriamente detti non avevano nè agnati nè consanguinei, *quia consanguineitatis itemque agnationis jura a patre oriuntur*. — Ma per titolo di prossimità, la lor madre naturale succedeva ad essi, com' essi a lei succedevano, e si succedevano gli uni agli altri. XXXVIII, 8 (vulgo 9), 9. — l. 1 § 2 *Unde cognati*. — Inst. § 2 et 7 *De sen. tert. princ.* et § 3 *De Senatusc. Orphit.*

Per altro non ci aveva nè parentela nè affinità fra loro ed i parenti della lor madre naturale o dei loro congiunti. XXXVIII, 10 (alias 11), 47. — l. 4 § 8 *De gradibus et affinibus et nomin. eor.*

9. Quanto ai bastardi nati da una congiunzione dannata dal Diritto delle genti (sia come adulterini, sia come incestuosi), non avevano essi nemmeno il nome di figli naturali. Non potevano nemmeno pretendere alimenti dal padre loro. Authent. *Ex complexu* Cod. *De incestis et inutilibus nuptiis*. — Da ciò i commentatori, come Vinnio ed altri, hanno inferito che questi bastardi non potevano nemmeno succedere fra di loro nè alla lor madre, nè questa succedere a loro. Ma almeno ell' era tenuta di nutrirli, e reciprocamente essi dovevano a lei gli alimenti se ell' era nell' indigenza. XXV, 3, 17. — l. 5 § 4 *De agnoscendis et alendis liberis* etc.

10. In fatto di matrimonio, tutt' i bastardi, anche quelli a' quali si negava la qualità di figli naturali, erano considerati come parenti naturali dei parenti del padre e della madre loro, e come affini naturali de' loro congiunti, in conseguenza si riputavano incestuose le unioni che avessero contratte coi detti loro parenti od affini naturali nei gradi proibiti dal diritto delle genti, quand' anche tale parentela od affinità non fosse stata che presunta. XXIII, 2, 32 e 36. — l. 54 et l. 14 §§ 2 et 3 *De ritu nuptiarum*.

BASTIMENTI. V. Nave.

BENEFIZIO. V. Accettazione, Donazione, Liberalità. Niuno è costretto a ricevere un benefizio: è necessaria l' accettazione. L, 17, 15. — l. 69 *De reg. juris*. — XXXIX, 5, 11. — l. 19 § 2 ff. *De donationibus*.

Per altro si può sciogliere la obbligazione di un altro anche contro la sua volontà. XLVI, 3, 59. — l. 28 ff. *De solut. et liberat.* — XLIX, 1, 22. — l. 6 ff. *De appellat.*

Così si può cautelare ed anche liberare il debitore suo malgrado. ivi. — *ib.* — Difatti non è dare ad uno mal suo grado il fare mal suo grado qualche cosa che gli giovi. L, 17, 15. — l. 156 § 4 *De reg. juris*.

2. Il benefizio non dee nuocere a chi lo riceve. XIII, 6, 11. — l. 17 § 3 *Commodati*.

3. Il benefizio meramente personale si estingue con la persona, quando sia stato dato in considerazione di essa la persona, non quando sia il genere o la natura dell'azione che n' esiga l' applicazione. L, 17, 17. — l. 68 *De reg. juris*.

4. Tocca al principe interpretare il suo benefizio. ivi, 89. — *ib.* l. 191.

Il benefizio del principe s' interpretava pienissimamente; vale a dire, lo si doveva estendere anzichè restrignere. I, 4, 16. — l. 3 *De const. princ.*

Il benefizio largito dal principe ad un uomo da lui creduto vivo non lo si reputa largito ad uno già morto allora; vale a dire, secondo Gotofredo, tal benefizio non è trasmissibile nella persona degli eredi di quello. Per altro sta al principe di dichiarare la propria intenzione. L, 17, 89. — l. 191 *De reg. juris*.

5. *Benefizio d' età*. V. Età.

6. *Benefizio di astenersi.* V. Astenersi (*Diritto di*).

7. — *di competenza.* V. Competenza (*Benefizio*).

8. — *di divisione.* V. Divisione (*Eccezione di*) e Divisione (*Benefizio di*).

9. — *di ordine.* V. Ordine (*Eccezione di*).

10. — *di cessione delle azioni*, e

11. — *dell'azione utile.* V. Cessione delle azioni.

12. — *di discussione.* V. Discussione (*Benefizio di*).

13. — *di separazione de' patrimonii.* V. Separazione.

14. — *dell' inventario.* V. Deliberare (*Diritto di*).

BENI. V. Cose, Facoltà, Patrimonio, Possesso. — Questa parola ha un significato o naturale o civile. L, 16, 34. — l. 49 *De verb. signif.*

2. In senso naturale diconsi *beni* (*bona*) da *beare*, perchè fanno beati: *beare* è giovare. ivi. — *ib.*

In questo senso non possono chiamarsi beni quelle cose che recano anzi incomodo che comodo. ivi. — *ib.* l. 83.

Per *beni* poi s' intende sempre ciò che avanza, dedotti i debiti. ivi. — *ib.* l. 39 § 1; l. 11 *De jure fisci.*

3. In senso civile la parola *beni* (*bona*) significa certa universalità, il diritto di successione, non già cose singolari. E abbraccia le proprietà, ed anche le possessioni di buona fede, e le azioni di ogni specie, e le superficie. ivi. — ll. 49 et 208 *De verb.. signif.*

Così, rispetto a' possessi, intendesi per *beni* la successione nel diritto universale di chicchessia per guisa che assumesi il comodo e l' incomodo della successione stessa: vale a dire, o i beni del defunto sieno solventi o nol sieno, importino danno o lucro, consistano in corpi od in azioni; in tal senso diconsi sempre propriamente *beni.* ivi. — l. 3 *De bonor. possessionibus.*

Civilmente si usa la parola *beni* anche parlando della restituzione che fa il principe *della cittadinanza e de' beni;* vale a dire, che il principe, concedendo i *beni*, concede anche le obbligazioni. ivi. — l. 21 *De verb. signif.*

4. La parola *beni* si applica propriamente a coloro che sono di proprio diritto (*sui juris*): per gli altri si usa più propriamente la voce peculio. V. Peculio.

5. Rispetto al figlio di famiglia, il peculio castrense forma i suoi beni finch'egli vive. V. Castrense (*Peculio*).

6. Il servo non può aver beni in proprio. L, 16, 163. — l. 182 *De verb. signif.* — XL, 8, 2. — l. 4 § 1 *De manumiss.*

7. Se un testatore ha detto *I miei beni d' Italia*, la quistione di sapere ciò che v'è compreso è una quistione di volontà. Ma per *beni d' Italia* non debbonsi intendere che le cose destinate a rimanere in Italia in perpetuo, non quelle che vi sono transitoriamente. XXVIII, 5, 35. — l. 35 §§ 3, 4 et 5 ff. *De heredib. instituendis.*

8. Chi dispone dei beni di un uomo vivo a sua insaputa, è privato della eredità di lui, come indegno. XXXIV, 9, 6. — l. 2 § 3 *De his quae ut indignis auferuntur.* — Chi si travaglia per la eredità di un uomo vivo, è malvagio. XXXVI, 1, 29. — l. 2 § 2 *De vulgari et pupillari substitutione.*

9. *Beni avventizii* (*Bona adventitia*) diconsi i beni del figlio di famiglia, que' beni cioè che il figlio di famiglia acquistò d' altronde, non dalle cose del padre; mentre di quelli ha la proprietà, salvo al padre il solo usufrutto. L, 16, 34.

10. — *castrensi.* V. Castrense (*Peculio*). — I beni castrensi cessano d' essere castrensi se passano ad un terzo. XXIX, 2, 62. — l. 90 § 1 *De acquir. vel omitt. hereditate.*

11. — *vacanti.* V. Fisco.

12. — *pubblici*, propriamente detti, erano quelli che appartenevano al popolo romano (come oggi direbbesi, demaniali o della corona). L, 16, 181. — l. 15 *De verb. signif.* — Ma tali chiamavansi abusivamente anche quelli della città. ivi.

13. Non si risguardavano come beni pubblici le cose sacre nè le religiose. ivi. — *ib.* l. 17. — Ma riputavansi cose *nullius.* Inst. § 7, 8 et 9 *De rerum divisione.*

Del pari le cose riputate sante, come le mura e le porte della città. ivi. — § 10.

Nemmeno si risguardavano come beni pubblici propriamente detti le cose destinate all' uso pubblico. L, 16, 181. — l. 17 *De verbor. signif.* — Anche quelle cose di cui l' uso era pubblico, secondo il Diritto delle genti, come le rive del mare, erano pure stimate *res nullius* quanto alla proprietà. Inst. § 1 et 5 *De rerum divisione.*

14. *Beni parafernali.* V. Parafernali.

15. — *dei condannati.* V. Confisca.

16. *Beni rapiti con violenza (Vi raptorum).* V. Rapina e Violenza.

17. — *di coloro che si sono data la morte prima della sentenza.* V. Cornelia *(Legge)* e Suicidi.

18. — *di coloro che corruppero il loro accusatore.* V. Corruzione.

19. Beni dei liberti. V. lib. 38, tit. 2 *De bonis libertorum;* Cod. lib. 6, tit. 4 *De bonis libertorum et jure patronatus.* V. pure Liberto, Patronato, Patrono, Possesso. — La legge delle XII Tavole deferisce al patrono la successione nei beni del liberto cittadino romano, porchè sia morto intestato e senza eredi suoi. XXXVIII, 2, 1. — Ulp. *Fragm.* tit. 29 § 1.

Secondo l'editto del pretore, se il liberto muore avendo fatto un testamento col quale non lascia niente al suo patrono o gli lascia una porzione minore della metà de' suoi beni, si dà al patrono il possesso della metà dei beni del liberto infirmandone il testamento *(contra tabulas);* tranne che il liberto non lasci per successore qualche suo figlio naturale; chè i figli naturali escludono il patrono, di qualunque grado essi sieno. ivi. — *ib.*

In progresso la legge Papia aomentò i diritti de' patroni che avevano liberti ricchi, statuendo che al patrono fosse dovota una parte civile sul patrimonio del liberto che lasciato avesse on centomila sesterzj e meno di tre figli, facendo o meno testamento. ivi, 2. — Inst. *De succ. libert.* § 2.

20. L'editto non parla della liberta, la quale dovendo sempre restare sotto la tutela del patrono, non poteva senza di lui consenso far testamento; mentre la di lei successione, ancorchè ab intestato, apparteneva sempre al patrono, eziandio se avesse lasciati figli, perchè questi non erano eredi suoi della madre, nè potevano quindi fare ostacolo al patrono. Ma poi venne la legge Papia Poppea, che libera dalla tutela dei loro patroni le liberte, in virtù del privilegio dato loro dalla nascita di quattro figli. ivi, 3. — Ulp. *Fragment.* tit. 29 § 2 et 3.

21. Rispetto ai figli del patrono, convien distinguere i maschi dalle femmine: i maschi hanno sui beni de' liberti de' loro genitori i medesimi diritti che ha il patrono: le femmine gli hanno esse pure per la legge delle XII Tavole; ma per l'editto pretorio non possono ottenere il possesso *contra tabulas* dei beni del liberto, nè ab intestato in confronto degli eredi suoi del liberto non naturali; tranne ch'elleno avessero il gius de' tre figli. XXXVIII, 2, 4. — Ulp. *Fragm.* tit. 29 § 3 et 5.

22. Le patrone non hanno sui beni del liberto se non il diritto introdotto dalla legge delle XII Tavole; a meno che, secondo la legge Papia, elleno o le loro figlie avessero procreato due figli. ivi, 5. — *ib.* § 6 et 7.

23. Quanto ai liberti latini, le successioni legittime non avevano luogo per essi, i quali, sebbene vivessero come liberi, morivano come servi, e i loro beni venivano posseduti dai loro manomissori per diritto di peculio. Così portava la legge Giulia. In appresso il senatoconsulto Largiano ordinò che i figli del patrono non diseredati nominatamente si dovessero preporre agli stranii eredi di lui nella successione de' liberti latini. Quindi venne l'editto di Trajano portante che, se un latino domandava ed otteneva la cittadinanza romana senza saputa o contra volontà del patrono, egli dovesse vivere sì come cittadino romano, ma morire come latino. ivi, 6. — Instit. tit. *De success. libert.* § 4.

24. Finalmente venne Giustiniano, ed avendo abolita la libertà latina, volle che tutt' i figli del liberto qualunque sia, morto intestato, anche quelli concepiti nella servitù, purchè avessero ottenuta la libertà, fossero chiamati alla successione del loro padre, e solamente in loro mancanza il patrono, la patrona o i loro figli; e che se il liberto fece testamento e lasciò beni per cento aurei ma niun figlio in successore, sia dato al patrono, alla patrona ed a' loro figli il possesso della terza parte de' beni. I liberti che avevano meno di cento aurei, potevano liberamente testare. ivi, 7. — Cod. *De bonis libert.* l. fin. §§ 8 et 11.

25. Quanto al diritto di succedere nei beni dei liberti, non fa divario che il patrono sia un privato od il principe od un municipio: bensì per esser patrono non basta il giurarlo. Che se uno fu soggetto due volte a servitù, e due volte manumesso, l'ultimo manumissore è preferito nel possesso de' beni di lui. ivi, 7. — l. 3 § 8 *De suis et legit. hered.;* l. 14 *De jure patron.;* l. 32 ff. *De bonis libert.*

26. Se il liberto preso da'nemici morì cattivo, per la legge Cornelia si darà al patrono il possesso de' beni di lui. ivi, 9. — l. 4 § 1 ff. *De bonis libert.*

Così è parimente se il liberto ha conseguito il gius degli anelli; non se fu restituito nei natali. ivi, 10. — *ib.* l. 3, d. l. 3 § 1, et l. 2 Cod. *De jure aureor. annul.* — E nemmeno se

impetrò dal principe la libera facoltà di testare; notisi dal principe, non dal patrono stesso del figlio suo. XXXVIII, 2, 11. — l. 3 § 2 et l. 47 § 2 ff. *De bonis libert.*

27. I figli, anche bastardi, della patrona sono ammessi al possesso de' beni del liberto materno: ma i figli del patrono debbono essere legittimi per ottenerlo. ivi, 14. — *ib.* l. 18.

Al figlio della patrona, comechè sia in podestà del genitore, spetta la successione nei beni del liberto. ivi. — l. 22 *De jure patron.*

Il nipote, sebbene concepito dopo la morte dell'avo, quando sopravvive al liberto di questo, può domandare il possesso de' beni *contra tabulas* del liberto ed essere ammesso alla legittima eredità di lui. ivi. — *ib.* l. 47 § 3 ff. *De bonis libert.*

28. L'ordine della successione tra i figli di diversi patroni nel medesimo grado, si fa per capi e non per stirpi. ivi, 15, 16 e 17. — *ib.* l. 2 § 2, l. 23 § 1 et 2; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 3 § 1 et 3. — Fra il patrono, la patrona ed i loro figli non c'è alcuna prerogativa di sesso. ivi, 18. — l. 16 ff. *De bonis libert.*

29. Per escludere il patrono o i figli di lui dalla successione intestata o dal possesso *contra tabulas* dei beni del liberto, è necessario che alcuno de' figli del liberto gli sia realmente succeduto. Nè a ciò basta 1.° che abbia potuto succedergli; 2.° che sia stato erede soltanto di nome. ivi, 19. — l. 21 § 4 *De jure patron.*; l. 20 § 5 et l. 38 § 1 *De bonis libert.*

Quindi se il figlio di un liberto instituito erede dal padre si astenne dall'eredità, comechè erede di nome, è ammesso il patrono; ed è ammesso del pari quando il figlio stesso per via di restituzione in intero siasi astenuto dalla eredità paterna dopo d'essersi immischiato o averla adita. ivi. — *ib.* l. 6 § 2 et 3.

Nè, perchè i figli del liberto escludano il patrono, fa divario che siano succeduti direttamente o per fedecommesso; per sè stessi o mediante altra persona; per testamento, o contra il testamento. — Laonde se il figlio di un liberto fu instituito erede sotto una condizione poi mancata; qualora il figlio venga all'eredità del padre mediante il possesso *contra tabulas*, il patrono rimane escluso; se no, è ammesso. ivi, 20. — *ib.* l. 4 § 3, l. 6 et l. 20 § 4; l. 21 § 3 *De jure patron.*

30. Sebbene il patrono sia escluso da qualunque figlio del liberto che sia venuto alla eredità od al possesso de' beni di lui; tuttavolta, se si pretende che il figlio sia supposto, il patrono può domandare il possesso finchè pende la controversia; il qual possesso per altro sarà *senza la cosa* se in seguito verrà giudicato a favore del figlio. XXXVIII, 2, 21. — l. 42 § 2 ff. *De bonis libert.*

31. Il patrono è escluso dalla successione del liberto, quando preferisce i regali e le opere; cioè egli ha la scelta o di esigere che l'erede estraneo del liberto presti il dono, il regalo o le opere imposte al liberto, a quel modo che le avrebbe dovute prestare il liberto stesso; o di domandare la parte di eredità a lui dovuta. ivi, 22. — l. 2 Cod. *De bon. poss. contra tab. liberti*; l. 20 *De jure patron.*

32. Sendo inutili i fedecommessi de' quali il patrono è gravato oltre i limiti della parte dovutagli; così 1.° Se il patrono ha ricevuto il possesso de' beni *contra tabulas* per essere stato preterito dal liberto, egli non sarà tenuto di vendere un servo proprio che il testatore gli ha imposto di manumettere; 2.° Se un liberto che ha instituito il suo patrono per la porzione dovutagli, lo grava puramente di dare un fondo della successione, e lega a lui un equivalente, il fedecommesso diventa condizionale; poco montando che la porzione sia stata lasciata al patrono medesimo o al suo servo. ivi, 47, 48 e 49. — l. 44 et 45 ff. *De bonis libert.*; l. 31 § 3 *De fideic. hered. petit.*; l. 20 ff. *De donat.*

33. Secondo il diritto di Giustiniano, se il patrono è gravato di un fedecommesso verso i figli del liberto oltre i limiti della porzione dovutagli, questo peso da lui si dee trasferire negli altri eredi estranei. ivi, 50. — l. 3 § 9 Cod. *De bonis libert.*

34. Sebbene regolarmente quegli a cui fu lasciata una cosa senza onere ed un'altra con onere, non possa rinunziare a quanto gli è stato lasciato con onere; pure il patrono ha tale facoltà, purchè la porzione dovutagli non sia assorbita da legati. ivi, 50. — l. 41 ff. *De bonis libert.*

35. Se un liberto fu dannato a morte, non si possono privare i patroni del diritto che avrebbero avuto nei beni di lui se fosse morto naturalmente o fosse fuggito. ivi, 52. — *ib.* l. 28.

36. Il liberto non può defraudare il patrono della porzione dovutagli nè meno dandosi in arrogazione. E generalmente vengono rivocati tutti gli atti fra vivi che il liberto fece in frode della porzione dovuta al patrono. ivi, 53. — *ib.* l. 49.

37. Beni delle persone soggette a tutela od a cura, *non alienabili nè impegnabili senza decreto*. V. lib. XXVII, tit. 9 *De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt sine decreto non alienandis vel supponendis*. V. pure Alienazione e Pegno.

38. Beni dei debitori. V. Cessione de' beni, Creditori, Curatore ai beni, *Hasta*, Immissione, Ipoteca o Pegno, Possesso, Priorità, Privilegj, Separazione, Surrogazione, Vendita. V. tit. 5 lib. 42 *De rebus auctoritate judicis possidendis seu vendendis;* Cod. tit. 72, lib. 7 *De bonis auctoritate judicis possidendis seu venundandis, et de separationibus bonorum;* Inst. lib. 3, tit. 13 *De successionibus sublatis quae fiebant per bonorum venditiones et ex senatusconsulto Claudiano*. — Qui si tratta della immissione del creditore nel possesso de' beni del suo debitore, dell'effetto di essa, e della vendita che le susségue. — Questa immissione risguarda il possesso naturale de' beni (V. sopra n. 2 e 3) e comprende eziandio quelle cose che o per la natura loro, come un predio inondato, o per violenza, come sarebbe de' masnadieri, non ponno possedersi; e le compreode affinchè, cessato lo impedimento, i creditori possano entrare in possesso. Finalmente essa immissione si estende ai beni soggetti alla giurisdizione di quel magistrato che la ordina. XLII, 5, 1 e 2. — l. 12 § 1 et 2 et l. 13 *De rebus auctor. jud.* etc.

39. Il creditore mandato in possesso de'beni doveva governarsi da buon padre di famiglia. ivi, 7. — *ib.* l. 8 § 1. — Dovea render conto di tutto quello che aveva percepito o potuto percepire. ivi, 16. — *ib.* l. 14 § 1.

40. L'immissione in possesso data dal pretore ad uno dei creditori giovava a tutti gli altri; nè esso creditore acquistava niente per sè. ivi, 12. — *ib.* l. 12. — Giusta il nuovo Diritto, tale immissione in possesso non giovava che a quelli tra i creditori i quali avevano notificato all'altro i loro titoli di credito entro due anni se erano presenti, entro quattro se assenti, e che gli avevano rimborsato la loro quota parte delle spese di lite, in proporzione de' loro crediti. ivi. — l. 10 Cod. *De bonis auctor. judicis possid.*

Se il litigante immesso non è egli stesso creditore, la sua immissione non giova ai veri creditori. Per altro bastava che fosse stato creditore al tempo della immissione in possesso. ivi. — l. 12 *De rebus auctor. jud. possid.*

Se il creditore mandato in possesso riceveva il

suo avere, gli altri creditori potevano terminare la vendita dei beni. XLII, 5, 12. — l. 12 *De rebus auctor. jud. possid.*

41. I creditori mandati in possesso dovevano fare una specie d'inventario. ivi, 10. — *ib.* l. 15 § ego. — Il pretore permetteva anche loro, previa cognizione di causa, di pigliar copie di certi istrumenti. ivi. — *ib.*

Eglino dovevano scegliere uno tra loro per tenere i conti. ivi, 8. — *ib.* l. 15. — Potevano eziandio incaricare uno tra loro di vendere i frutti o locare i fondi, se il debitore non gli aveva ei medesimo locati e non ne aveva venduto i frutti prima dell'immissione in possesso: dacchè il pretore voleva che si mantenessero le locazioni e le vendite fatte dal debitore, ancorchè a basso prezzo, purchè il tutto fosse stato fatto senza frode; e se non potevano accordarsi per la scelta di uno fra loro, il pretore dovea fare egli stesso tale scelta, previa cognizione di causa. ivi, 7 ed 8. — *ib.* l. 8 §§ 1, 2, 3, 4.

Lo scelto dovea far designare un curatore a fine di esercitare le azioni del debitore ch'erano per perire, onde almeno arrestare il corso delle prescrizioni mediante domande giudiziarie, ivi, 11. — *ib.* l. 14.

42. I creditori erano preferiti (e fra essi i più forti) per la compera de'beni. ivi, 25. — *ib.* l. 16.

I parenti del debitore erano pure preferiti, ma dopo i creditori. ivi. — *ib.*

I beni dovevano essere venduti nel luogo del domicilio del debitore o nel luogo del contratto, cioè a dire nel luogo dove il pagamento debbe essere fatto. ivi, 24. — *ib.* l. 3.

43. L'usufrutto appartenente al debitore cadeva nella vendita. ivi, 22. — *ib.* l. 8.

E non le statue poste in pubblico in onore del debitore. ivi, 23. — *ib.* l. 29.

44. Se i beni del pupillo erano posseduti dai suoi creditori, gli erano dovuti alimenti fino alla sua pubertà. ivi, 6. — *ib.* ll. 33 et 39.

45. Il debitore poteva rientrare ne' suoi beni dando cauzione. ivi, 13. — *ib.*l. 33 § 1.

46. La moglie del debitore (ma non l'erede di sua moglie) aveva privilegio sul prezzo dei beni per la sua dote. ivi, 31. — *ib.* l. 17 § 1, ll. 18 et 19. — Così era della fidanzata, comechè il matrimonio non avesse avuto luogo. ivi. — d. l. 17 § 1. — E ciò in vista del pubblico interesse. ivi. — d. l. 18.

47. Chi aveva prestato *(crediderit)* i danari per costruire un edifizio, od aveva fornito denaro all'imprenditore per ordine del padrone,

era privilegiato. XLII, 5, 33. — l. 24 § 1 *De bonis auctor. judicis possid.* — Così pure quegli che aveva prestato per la costruzione o per l'equipaggiamento di un naviglio; o per la compera della cosa. ivi. — *ib.* l. 26. — Ma solamente dopo il fisco. ivi. — *ib.* l. 34. — Per altro, s'egli aveva una ipoteca anteriore a quella del fisco, era primo. XX, 4, 22. — l. 8 ff. *Qui potiores in pignore* etc.

Similmente (per altro dopo i privilegiati), quegli che aveva affidato un deposito al debitore, pubblico depositario *(mensulario)*; non quegli che gli aveva prestato a mutuo. XLII, 5, 33. — *ib.* l. 24 § 2. — Tuttavolta se i denari depositati esistevano in natura, chi li rivendicava aveva il primo sui privilegiati. ivi. — *ib.*

48. Il fisco della repubblica, ossia il tesoro pubblico dello stato, ed anche quello particolare di una città *(res publica)*, era privilegiato e avanzava tutti i creditori chirografarj. ivi, 29. — *ib.* l. 38 § 1. — Ed anche il fisco, anche i creditori del dominio privato del principe, se la repubblica aveva una ipoteca anteriore. XX, 4, 12. — *ib.* l. 8 — È vero che sarebbe lo stesso di un privato che avesse pure una ipoteca anteriore. ivi. — *ib.*

49. Chi aveva pagato de'creditori privilegiati con surrogazione ne'loro diritti (vale a dire, come osserva Gotifredo, quando avevano avuto intenzione di surrogarlo), esercitava i loro privilegj. ivi, 33. — *ib.* l. 24 § 3; l. 2 *De cessione bonorum*; — XX, 1, 30. — l. 12 § 7 ff. *Qui potiores*; l. 7 Cod. *De privil. fisci.* — Purchè la surrogazione sia stata operata senza intervallo. XX, 4, 33. — l. 24 § 3 *Qui potiores.*

50. I pupilli e quelli ch'erano in curatela per causa di minorità, di prodigalità, di demenza, o come sordi e muti, avevano pure un privilegio sui beni de'loro tutori, protutori e curatori. Ma questo privilegio non passava ai loro eredi. ivi, 30. — *ib.* l. 19 § 1, et ll. 20, 21, 22 et 23.

Non era lo stesso dei curatori agli assenti od ai prigionieri presso i nemici: nè del curatore al ventre: nè del curatore ai beni. ivi. — *ib.* l. 22 § 1 et l. 24

Quanto al privilegio del pupillo, non era dato soltanto alla causa, ma eziandio alla persona; cosicchè i suoi successori non lo avevano. ivi. — *ib.* l. 19 § 1 ¶ ipse.

51. Ciò che rimaneva dei beni dopo pagati i debiti, doveva essere reso al debitore. XXIX, 2, 88. — *ib.* l. 6.

52. Non poteva uno essere mandato in possesso de'beni di chi era assente per la repubblica. XLII, 4, 17. — l. 35 *Qui potiores.*

Non si potevano vendere i beni di chi era in cattività presso i nemici, se non dopo il suo ritorno. ivi, 17. — *ib.* l. 39 § 1.

53. Il magistrato non può mandare in possesso che dei beni stimati nella sua giurisdizione. Ma il creditore mandato in possesso de'beni del debitore dal giudice del suo domicilio, può indirizzarsi ai giudici degli altri luoghi ove il suo debitore ha beni, affinchè eglino ordinino la esecuzione nella loro giurisdizione del decreto d'immissione in possesso. XLII, 5, 12. — *ib.* l. 12.

Il decreto d'immissione in possesso, anche quando il debitore non possegga realmente alcuno de'suoi beni, quel che ne sia la causa, ha almeno per effetto di autorizzare il creditore a mettersene in possesso, quando non ci sarà più ostacolo. ivi, 2. — *ib.* l. 12 § 2 et l. 13.

54. L'immissione in possesso del creditore, qualunque ne sia la causa, ha per effetto la costituzione del pegno; poichè i magistrati, come i testatori possono costituire pegno. ivi, 4. — l. 26 ff. *De pignorat. actione.* — Da ciò l'azione rivocatoria, ossia Pauliana (che il pretore dava ai creditori mandati in possesso dei beni del loro debitore) è noverata fra le azioni reali. Inst. § 6 *De action.* Per altro molti commentatori la noverano fra le azioni personali, a cagione del dolo. V. PAULIANA *(Azione)*.

Ma siccome non è sempre necessario che intervenga dolo per dar luogo a quest'azione, p. e. nel caso di alienazione a titolo gratuito, pare doverlesi conservare la qualificazione datale da Giustiniano. — Tuttavolta la costituzione di pegno per parte del magistrato non è realizzata che mediante la effettiva presa di possesso. ivi. l. 26 § 1 ff. *De pignorat. act.*

55. Non si mandavano in possesso i creditori condizionali, prima che occorresse la condizione; dacchè si manda chi può vendere i beni in virtù dell'editto. ivi. — l. 14 § 2 *Quibus ex causis in possess. eatur.* Ma si mandava in possesso, *legatorum servandorum causa*, il legatario condizionale, perch'egli aveva interesse di costringere con ciò l'erede a dare la cauzione che gli doveva. ivi. — d. l. 14 § 1.

56. Il creditore mandato in possesso non risponde che del suo dolo; ed in ciò la sua condizione è migliore di quella del creditore *in pignore*, il quale risponde non soltanto del dolo,

ma eziandio della colpa. XLII, 5, 17. — l. 9 § 5 *De rebus auctor. jud. possid.*

È lo stesso del curatore ai beni, il quale non è tenuto che del suo dolo, come il creditore. ivi. — *ib.*

57. Il creditore mandato in possesso è tenuto, per l'azione Di dolo, in conseguenza di qualsiasi omissione dolosa o prossima al dolo, come p. e. se non ha locato i fondi nè venduto i frutti. ivi, 18. — d. l. 9 § 6. — Ma non è egli risponsabile di tali omissioni se non in quanto ha preso possesso da sè stesso o per mezzo d'altri, e vi è rimaso. ivi. — *ib.*

58. Il creditore mandato in possesso ha azione contro tutti quelli che ne profittano, per farsi rimborsare da loro, in proporzione del loro interesse, di tutte le spese da lui fatte senza verun dolo da parte sua; e ciò quand'anche il debitore, o i suoi rappresentanti non ne avessero profittato. ivi, 19. — d. l. 9 § 2.

59. Se alcuno impedisce al creditore di entrare nei beni del debitore, è concessa contra di quello l'azione per risarcimento. ivi, 4. — l. 14 *Quibus ex causis in possess. eatur.* — In tal caso s'imputa nel debito quanto il creditore ne conseguisce. ivi. — l. 51 § 1 ff. *De re judic.*

60. Il decreto d'immissione in possesso non attribuisce ai creditori nè il dominio nè i frutti, e nemmeno l'uso; ma ordinariamente la semplice custodia, mediante la quale ottengono non tanto di godere essi medesimi, quanto di impedire che il loro debitore fruisca. Quindi durante tale possesso, siccome nemmeno il debitore nulla può percepire dalla cosa; così non può il creditore ritrarre da essa la sua sussistenza. ivi, 5. — l. 7 *Quibus ex causis in possess. eatur.*

61. I creditori posti nel possesso de' beni hanno diritto di conoscere i titoli *(instrumenta)* del debitore ed annotarvi i conti; per *conoscere* s'intende leggerli e rileggerli ed esaminarli; per *annotare i conti* s'intende riscontrare le partite di debito e credito. ivi, 9. — l. 56 *De verb. signif.*

La quale ricognizione ed annotazione non dee concedersi che una sola volta; tranne che il creditore giuri di non rirbiederlo *calumniae causa;* ed anche in tal caso non gli verrà concesso più di due volte. ivi. — l. 51 § 1 *De rebus. auctor. jud. possid.*

62. L'editto del pretore accorda azioni reciproche, sì al debitore a cui la cosa appartiene, sì al creditore. ivi, 14. — *ib.* l. 9.

L'espressione *a chi la cosa appartiene* comprende anche il curatore dato per l'alienazione dei beni, ed altresì il debitore stesso, se accade che i suoi beni non vadano venduti. XLII, 5, 15. — l. 9 § 3 *De rebus auct. jud. possid.*

Dunque nella detta azione entra, che il creditore restituisca tutto ciò che, mentr'egli era in possesso, a lui pervenne dalla cosa del debitore. ivi, 16. — d. l. 9 § 1.

63. Essendo regola di diritto che, se l'effetto di una cosa giova a tutti, anche le parti di esso effetto giovino a tutti (l. 148 *De reg. juris*); così si dà al creditore l'azione contra tutti quelli ai quali giovò l'immissione, per le spese da lui fatte o nella perezione de' frutti o nel mantenimento o nella cura dei servi, o nella manutenzione o nella ristaurazione de' predj, o nel cautare per danno temuto *(infecto)*, o per aver difeso alcun servo in giudizio nossale (purchè non gli sia tornato di darlo in risarcimento, chè allora non dee ripeterlo): insomma, il creditore può ripetere tutto ciò che ha speso nella cosa, senza mala fede *(sine dolo malo).* ivi, 19. — d. l. § 3 ¶ et ipsi, et § 4.

64. Le dette azioni non sono temporarie, e vengono concesse tanto agli eredi, quanto contro gli eredi e gli altri successori. Così è quando o il creditore domandi le spese da lui fatte, o da lui si ripeta ciò che gli pervenne de' beni. Che se la causa del possesso fu deteriorata per dolo dell'immesso in possesso, sarà concessa contro di lui l'azione Di dolo; la quale non si concederà dopo l'anno nè contra gli eredi ed altri successori, perchè nasce da delitto ed a titolo di pena. Sarà poi concessa solo in quanto a lui pervenne; e l'avrà pure l'erede del debitore, sendo persecutoria della cosa. ivi, 20. — *ib.* l. 9 § 7 et 8, ll. 10 et 11.

65. Non hanno diritto i creditori di domandare che per debiti vengano loro aggiudicati i beni de' debitori. Ma se dopo mandati in possesso, il debitore continua a starsi latitante e indifeso, scorso un termine (forse ad arbitrio del magistrato), ottengono che i beni vengano alienati. ivi, 21. — ll. 6 et 9 Cod. *De bonis auctoritate judicis possid.*

66. Non possono essere vendute nè le concubine nè i figli naturali del debitore. ivi, 22. — l. 38 *De rebus auctorit. jud. possid.*

67. Se il debitore ha il domicilio in una provincia ed i beni in un'altra, Gotofredo dice che si dee domandare l'alienazione presso il giudice ove il debitore ha il domicilio, ma si debbono vendere dove sono situati; vale a dire

il giudice del luogo dove sono posti i beni interpone la sua autorità onde mandare ad esecuzione il decreto del giudice che ordinò l'alienazinne. XLII, 5, 24.

68. Secondo il diritto di Giustiniano, il creditore dee fare un'attestazione o dichiarazione della vendita, e deporla presso il difensore della città, con giuramento di non aver venduto la cosa dulosamente a prezzo minore. ivi, 26. — — l. fin. § 1 Cod. *De bonis auctorit. jud. possid.*

69. Questa vendita porta l'effetto che il debitore è spogliato di qualunque diritto ch'egli aveva ne'snoi beni; ed il dominio di essi passa nel compratore a cui furono aggiudicati. ivi, 27. — l. 4 *De curat. bonis dando.* — Tale è però l'effetto della vendita quando sia fatta legalmente. ivi. — l. 30 *De reb. auctor. jud. possid.*

70. Venduti i beni del debitore, ne viene distribuito il prezzo fra i creditori. Nella quale distribuzione, 1.° Se la cosa era obbligata per diritto di pegno o d'ipoteca, è palese doversi preferire fra gli altri creditori quello a cui è la cosa obbligata: se non è obbligata, il prezzo ritratto viene distribuito fra tutti i creditori in proporzione de' crediti loro. ivi, 28. — l. 6 Cod. *De bonis auctor. jud. possid.* — Ma eziandio fra i creditori chirografarj alcuni erano privilegiati, ossia preferiti agli altri nella distribuzione del prezzo. V. sopra n. 47 a 52.

71. Fra i privilegj di causa e di persona concessi ai creditori contro i debitori, va annoverato anche quello della moglie ne' beni del marito, e del suocero per la restituzione della dote. Il quale privilegio non è concesso soltanto a quella di cui sono già seguite le nozze, ma eziandio a quella che avesse dato la dote e poi rinunziato al matrimonio, quand'anche ella promovesse l'azione di dote. ivi, 31. — l. 17 § 1 *De rebus auctor. jud possid.*

72. V'erano privilegj attribuiti non alla persona ma alla causa soltanto. Tal era quello per le spese funerarie, le quali, come si deducono sempre dalla eredità, così precedono qualunque credito, quando i beni sieno insolventi. ivi, 32. — l. 45 ff. *De relig. et sumpt. fun.* V. Funeraria *(Azione)*.

73. La differenza tra i privilegj di causa e quelli di persona è questa, che quelli di causa si trasmettono all'erede, e quelli di persona non si trasmettono. ivi, 34. — ll. 68 et 196 *De reg. juris.*

74. Rapporto ai privilegj de' creditori ne'beni del debitore, è regola generale che di essi non si fa ragione dal tempo ma dalla causa: e però, se hanno il medesimo titolo, concorrono, quantunque sieno di diversa data. XLII, 5, 35. — l. 32 *De rebus auctor. jud. possid.*

75. Se col prezzo ritratto dalla vendita dei beni del debitore furono pagati tutti i creditori concorsi alla vendita, e poi avanza qualche cosa, Giustiniano comanda che tale avanzo venga alla presenza di notai suggellato e depositato nel tesoro della chiesa del luogo ove fu fatta la vendita, affinchè, presentandosi in seguito qualche altro creditore, possa egli mediante il giudice essere soddisfatto. ivi, 36. — l. fin. § 1 Cod. *De bonis auctor. jud. possid.*

BES. Significa due terze parti dell'asse. Quindi *heres ex besse scriptus* vuol dire erede instituito per due terzi. — *Besses usurae*, l'interesse di due terzi dell'un per cento al mese, ossia dell'otto per cento all'anno. XVI, 16, 33.

BESTIAE. Così chiamavansi le bestie selvagge per indole, come il leone, il cane, l'orso, quand'anche fossero mansuefatte. Ma in senso più stretto s'intende di quelle rimaste nella natia loro fierezza, come là dove sono rimossi dal diritto di postulare coloro che locarono l'opera loro per combattere colle fiere *(bestiae)*. ivi. — l. 1 § 6 ff. *De postul.*, l. 1 § 10 *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.*

2. Anche le api si comprendevano nella denominazione di *bestiae*. Inst. § 14 *De divis rerum.*

3. Delle bestie si perde la proprietà dal momento che si sono sottratte, le abbiamo perdute di vista e n'è difficile la persecuzione: allora appartengono al primo occupante. *ib.*

BESTIAME. V. Animali e *Pecus.*

BIANCHERIA. V. Vesti.

BIBLIOTECA. V. sotto Bibliotheca.

BIBLIOTHECA. Significa qualche volta il luogo, qualche volta l'armadio, qualche volta i libri. XXX a XXXII, 495. — l. 52 § 7 *De legatis et fideic.* 3.°

E però il legato di biblioteca è equivoco, potendo comprendere i libri, e non comprenderli. ivi. — *ib.*

2. Le librerie *(bibliothecae)* incastrate nel muro fanno parte della casa. ivi. — *ib.*

BIGAMIA. V. Poligamia.

BIGLIETTO. V. Chirografo e Lettera.

BISAVOLO. V. Cognazione, Gradi e Successione.

BISESTILE o BISSESTILE (lat. *Bissextum*). Così chiamavasi il giorno che veniva

intercalato ogni quattro anni al sesto giorno delle calende di marzo, di modo che ambi quei giorni si computavano per un giorno solo. Tanto è vero che trattandosi del compimento d'età di un minorenne, se egli era nato nel *bissextum*, primo o secondo, nulla montava; e però egli compiva l'età nel primo de' due bissesti, ancorchè fosse nato nel secondo, del pari che in ogni altro anno non bissestile egli terminava la sua età nel dì sesto delle calende. L, 16, 141. — l. 98 *De verb. signif.*, l. 3 § 3 *De minorib.*

BIADA. V. Frumento.

BLESO, annoverato fra i giureconsulti che fiorirono sotto Augusto dopo la morte di Cicerone. *Pref.* p. II, 1, 27.

BONA. V. sopra Beni.

1. *In bonis*, locuzione frequentemente usata nel senso più generale della parola *Beni*, sieno civili, sieno naturali; per modo che dicesi *habere in bonis*, *esse in bonis*, non soltanto delle cose veramente proprie; ma e delle possedute in buona fede e delle superficiarie, e delle azioni, petizioni e persecuzioni. L, 16, 34. — l. 49 *De verb. signif.*

2. *Bonis cedere* dicesi quando il debitore, sia giudizialmente, sia estragiudizialmente, cede tutti i suoi beni ai creditori. Ivi.

BONA FIDES. Si piglia in due sensi. 1.° Talvolta non significa altro che equità; p. e. nelle azioni così dette *di buona fede*. 2.° Più comunemente significa giusta opinione di avere il dominio nella cosa; p. e. quando si dice *possessore di buona fede*. Ora si reputa possessore di buona fede colui che ignorava essere la cosa di altrui, o credeva che il venditore avesse il diritto di vendere, cioè fosse, poni caso, procuratore o tutore. ivi, 36. — l. 109 *De verb. signif.*

2. È possessore di buona fede chi si crede proprietario. V, 3, 41. — l. 25 § 11 *De hered. petit.*

3. La buona fede esige che il convenuto fra contraenti sia eseguito. XIX, 1, 8. — l. 11 § 1 ff. *De actionibus empti et venditi.*

4. La buona fede del possessore gli tien vece della verità, in quanto nessuna legge vi si opponga. L, 17, 1705. — l. 136 *De regulis juris.*

5. *Bonam fidem praestare*, è lo stesso ch' essere senza dolo: così quando è detto che nel contratto p. e. di deposito deesi *praestare bonam fidem*, s' intende che il depositario non dee commettere dolo (mala fede) circa la cosa depositata. L, 16, 36. — V. anche Contratto e Possessore.

BOSCO CEDUO (lat. *sylva caedua*), secondo alcuni è quello che si tiene per tagliare: secondo Servio, è quello che, rasato dagli stipiti o dalle radici, di bel nuovo rinasce. VII, 1, 7. — l. 30 *De verb. signif.*

2. Il taglio de' boschi cedui è riputato frutto. ivi. — l. 40 § 4 *De contrah. emptione.*

3. Bosco da pascolo è quello destinato alla pastura del bestiame. ivi. — d. l. 30 § fin. *De verb. signif.*

BOTTEGHE. Sebbene le cose pubbliche non potessero essere vendute (V. Cose e Vendita), pure le botteghe edificate sopra un fondo pubblico potevano legittimamente vendersi; mentre non vendevasi già il suolo ma il diritto dell'uso, il quale appartiene a privati ed è quindi commerciabile. XVIII, 1, 12. — *ib.* l. 32.

BOTTI. Le botti interrate nella cantina fanno parte della casa, se non c'è riserva in contrario. XIX, 1, 13. — *ib.* l. 76.

2. Nella d. l. 76 si tratta di botti interrate nella cantina d'una casa venduta. Ma nella l. 93 § 4 *De leg. et fideic.* 3.° (XXXIII, 7, 50) è detto lo stesso delle botti interrate nella cantina di una casa legata. Ora, nei contratti di vendita, le clausole dubbiose s' interpretano contra il venditore, *quia legem debuit apertius dicere contractui*; in conseguenza il venditore non è ammesso a ripetere le botti in quistione, che avrebbe dovuto riservarsi specialmente. Nei legati all' opposto le clausole s' interpretano in favore dell' erede, perch' egli è debitore; e quindi la l. 93 *De leg. et fideic.* 3.° (XXX a XXXII, 438) decide in favore dell'erede, che il legatario del fondo non è legatario delle botti che vi sono interrate.

BOTTINO. V. Pirati e Preda.

BOVES. V. Pecus.

BREVI MANU. Significa compendiosamente, senza circuizione. L, 16, 137.

2. Tradizione *brevi manu* chiamasi allora quando uno, poni caso il mio debitore, consegna *(tradit)* per mio ordine la cosa ad un terzo; e ciò perchè tale tradizione *compendiosamente* ne contiene due; vale a dire, la sua e la mia; ed è come s'egli avessi a me fatto tradizione della cosa, ed io poi l'avessi consegnata a quello che l'ha da lui ricevuta per ordine mio. XLI, 1, 47. V. anche Mutuo.

BROGLIO (lat. *ambitus*). V. lib. 48, tit. 14 *De lege Julia ambitus*; Cod. lib. 4 tit. 3 *De suffragio*; lib. 9 tit. 26 *Ad legem Julian de*

ambitu; Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 11. V. anche *Ambitus* e Delitti.

1. Il delitto di broglio si commette da coloro i quali con dispendio cercano onori avidamente più che non s'addice al buon costume ed alle leggi. Per niun altro delitto i Romani promulgarono tante leggi; e leggi meno osservate di queste mai furono a Roma. XLVIII, 13, 1.

2. La più antica legge contro il broglio fu bandita l'anno 322, essendo tribuni de' militi con podestà consolare L. Pinario, S. Furio e Sp. Postumio. Lagnandosi i plebei (*Livio*, V, 25) che per l'ambizione de' senatori fosse lor chiuso l'adito agli onori ed alle alte magistrature, que' tribuni fecero che la Legge ordinasse non esser lecito, nel domandare gli onori, di porsi addosso la veste bianca. ivi.

3. Poi venne la legge Petellia, promulgata l'anno 395 sendo consoli C. Flabio e C. Plauzio, per impedire principalmente le ambiziose brighe degli uomini nuovi (*Livio*, 7). ivi.

4. Poi la legge Bebia Emilia circa l'a. 571 sotto il consolato di Gn. Bebio e L. Emilio, per testimonianza di Livio stesso. ivi.

5. Poi la legge Cornelia Fulvia, nell'a. 594, consoli Gn. Cornelio Dolabella e M. Fulvio; il che appare dall'*epitome* di Livio. ivi.

6. Mario tribuno della plebe vinse la legge Maria, ricordata da Cicerone *(de Legib.* 3, 17*)*, il quale dice ch'essa *fecit pontes angustos*, alludendo a que' ponti di legno pe' quali ciascheduna tribù o centuria passava nell'andar a dare i suffragj; alla testa de' quali poeti ciascuno predeva due tavolette, ed alla estremità opposta poneva in un vase o bossolo qual voleva delle due. Ora Mario volle che que' ponti fossero stretti perchè nessuno oltre il passante potesse starvi a sollecitare pel voto. ivi.

7. Cicerone (*pro Muraena* n. 34) fa menzione della legge Fabia *de numero sectatorum*, ragguardante la turba de' clienti che gli aspiranti ostentavano di avere quanto più numerosa potevano dietro a sè la mattina quando recavansi da casa al foro o dove che fosse. ivi.

8. La legge Acilia Calfurnia, emanata circa l'a. 686 dai consoli M. Acilio Glabrione e L. Calfurnio Pisone, porta che i rei di broglio non possono nè entrare alle magistrature nè adunarsi in senato, e siano multati *(Dione Cassio*, 36*)*. La medesima legge propone premj agli accusatori, tra gli altri questo, che il condannato per broglio, se convinceva un altro in giudizio dello stesso delitto, veniva restituito in intero (Cicerone, *pro Cluentio*, n. 36). XLVIII, 13, 1. V. appresso n. 15.

9. Nell'anno 690 fu promolgata per autorità del senato dai consoli L. Cesare e C. Figulo la legge Giulia, o piuttosto il senatoconsolto riferito da Cicerone (*pro Muroena* n. 32) dicendo ch'esso confermava la legge Calfurnia (V. sopra n. 8), vietando che per mercede andasse chicchessia a fare incontro a'candidati od a far loro corteggio, e che al volgo per tale oggetto si dessero spettacoli di gladiatori o banchetti. Ma specialmente fu allora proibito che gli aspiranti a qualche dignità pel corso di due anni dessero i giuochi dei gladiatori, tranne che per testamento fosse stabilito il giorno entro que' due anni (Cicerone *in Vatin.* n. 5). Finalmente a coloro ch'erano condannati per broglio fu aggiunta la pena della relegasione per due anni. ivi.

10. La legge Aufidia fu promolgata due anni dopo la Tullia da Aufidio Lurrone tribuno della plebe. Questa legge portò di nuovo che chi avesse promesso di dare una tal somma a ciascheduna tribù per cattivarsene il favore nei voti, se non avesse dato in effetto, rimanesse impunito; se dato avesse il promesso, dovesse vita sua durante pagare ogni anno a ciascheduna tribù trenta sesterzj. ivi.

11. La legge Licinia appellata *de sodalitiis*, e promolgata dai consoli Gn. Pompeo e M. Licinio, è quella per la quale sendo stato accusato Gn. Plancio, Cicerone scrisse in difesa di lui un'aringa: essa legge fu fatta specialmente contra le unioni degli aspiranti coi loro compagni, e contra le largizioni di danaro fatte per via de' così detti *divisores*. Sembra che la pena portata da tal legge fosse l'esilio, cioè la relegazione. V. Cicerone, *pro Plancio*, e Dione. ivi.

12. Havvi anche la legge Pompeja bandita poco dopo da Gn. Pompeo il grande, solo console nell'a 701 di Roma, menzionata da Plutarco nella vita di *Catone minore*. ivi.

13 Finalmente venne la legge Giulia, di cui è autore Augusto, il quale repristinò i comizj da Giulio Cesare divisi tra sè ed il popolo. Questa legge punisce il broglio con diverse pene (Svet. in *Augusto* n. 40), fra le quali era anche questa, che coloro i quali avessero domandato con largizioni la magistratura, non potessero essere promossi per un quinquennio (*Dione Cassio*, lib. 54). Dopo che sotto Tiberio i comizj furono trasferiti dal popolo al senato, ed indi dal senato al principe, la legge Giulia non

ebbe più luogo in Roma, mentre la nomina dei magistrati spettava alla cura del principe, non al favore del popolo. XLVIII, 13, 2. — l. un. *De lege Julia ambitus.*

14. Se contra questa legge alcuno avesse domandato la magistratura od il sacerdozio, in forza del senatoconsulto veniva punito colla multa di cento aurei, e di più colla infamia. ivi. — d. l. un. § 1.

15. Se uno condannato per questa legge convince un altro in giudizio, viene restituito in intiero, ma non ricupera il suo danaro. ivi. — d. l. un. § 2.

16. La pena di questa legge si estese anche ad altri delitti: p. e. chi instituì un nuovo balzello, è soggetto a questa pena in forza del senatoconsulto. — E se un reo od un accusatore entra in casa del giudice, in virtù della legge Giulia giudiziaria incorre nella pena della legge sul broglio, cioè vien condannato di pagare al fisco cento aurei. ivi. — d. l. un. § 3 et 4.

17. Per una costituzione di Arcadio ed Onorio, quegli il quale, prima di rendere i conti del pubblico carico da lui sostenuto, s'intruse di nuovo, anche mediante lettere imperiali, nel medesimo ufficio, è reo di broglio; e questa specie particolare di broglio è punita colla deportazione. XLVIII, 13, 2. — l. un. Cod. *Ad leg. Juliam ambitus.*

18. Un'altra specie di broglio è altresì quando alcuno diede danaro per ottenere il sacerdozio. Leone ed Antemio comandano che il tale sia deposto con infamia; e così pure colui che avesse ricevuto il danaro per nominarlo ed eleggerlo. ivi, 4. — l. 31 Cod. *De episc. et cler.*

BRUTO, che dicesi fondatore, con *Pubblio Mucio* e *Manilio*, del Gius civile, sul quale lasciò sette libri, ed ebbe molte dispute con i suddetti due suoi contemporanei ed emuli. *Pref.* p. II, 1, 5.

BUOI, o BOVI. Non fanno parte del legato delle bestie da soma. L, 16, 154. — l. 89 *De verb. signif.* — XXX a XXXII, 481. — l. 65 § 5 *De leg. et fideic.* 3.° — XXI, 1, 45. — l. 38 § 4 *De aedilitio edicto.*

BUONA FEDE. V. Bona fides.

BUONI COSTUMI, o BUON COSTUME. I fatti che sono contrarj al buon costume, son tenuti per impossibili. XXVIII, 2, 8. — l. 15 *De condit. instit.;* Inst. § 4 *De inutilib. stipulat.*

2. I fatti che ledono il buon costume, sono principalmente quelli che offendono la pietà, l'onore, il pudore. ivi. — *ib.*

C

CACCIA. V. Acquisto, Animali, Dominio, Servitù.

1. Non si poteva cacciare sul fondo altrui malgrado il proprietario. XLVII, 10, 13. — l. 16 *De servit. praed. rustic.*

2. Si poteva per altro prendere gli animali selvaggi sul fondo altrui con lacci. XLI, 1, 4. — l. 1 § 3 *De acquir. rerum dominio.* — Tranne che il padrone del fondo non ne avesse vietato l'ingresso. ivi.

3. La caccia (e quindi anche la pesca) cade nell'usufrutto. VII, 1, 9. — l. 9 § 5 et l. 62 *De usufr. et quemadm.*

CADAVERI. V. Cose e Sepoltura.

1. Perchè un luogo diventi religioso, è uopo che quegli il quale vi ha portato un morto fosse allora proprietario del suolo, o ch'egli avesse ottenuto il consenso del proprietario, sia prima di portarvi il cadavere, sia dopo. Inst. lib. 2 tit. 1 § 9 *De rerum divis. et acquir. earum dominio.*

Se anche il fondo è posseduto da un usufruttuario o solamente soggetto a qualche servitù, il proprietario non può renderlo religioso che col consenso dell'usufruttuario o di quello che ha il diritto di servitù. Inst. *ib.* — I, 8, 4. — l. 6 § 4 *De divis. rerum. et qualit.* — Parimenti, se il fondo è posseduto indivisamente, quello de' comproprietarj che vuole renderlo religioso dee ottenere il consenso degli altri comproprietarj. Inst. lib. 2 tit. 1 § 9 *De rerum divis.*

La legge non parla, è vero, che de' socii. Ma a più forte ragione si dee dire altrettanto, anzi senza veruna eccezione, di quelli che non sono in comunione se non per quasi-contratto; poichè allora non si può supporre convenzione che abbia dato a verun di loro il diritto di rendere religioso il luogo ch'era loro comune: laddove, se non sono comproprietarj che come socj, è possibile che l'atto costituente la loro società dia tale facoltà a ciascuno dei socii o ad alcuno fra loro.

2. Cadaveri de' giustiziati. V. lib. 48, tit. 24 *De cadaveribus punitorum.* — I cadaveri de' giustiziati non erano negati ai loro parenti. XLVIII, 24, 1. — l. 1 *De cadav. punit.*

Anzi rilasciavansi tali corpi per la sepoltura a chiunque li domandava. ivi. — *ib.* l. 3. — Così pure Giuseppe d'Arimatea ottenne la permissione di portar via il corpo di Gesù Cristo.

Anche quando il condannato era stato arso (vivo o morto), si otteneva la permissione di raccogliere, per dar loro sepoltura, le ossa e le ceneri. ivi. — *ib.* l. 1 § eorum.

3. La detta permissione poteva essere ricusata in certi casi, ma soprattutto quando il condannato aveva subito condanna per delitto di lesa maestà. ivi. — *ib.* l. 1.

4. Non si potevano senza permissione trasportare i cadaveri dei deportati o relegati, fuori del luogo della loro deportazione o relegazione. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

CADUCARIE *(Leggi)*. V. appresso Caduco.

CADUCO (lat. *Caducum*). V. Accrescimento, Congiunzione, Fedecommesso, Fisco, Incapacità, Indegnità, Legato. Così chiamavasi ciò che ad alcuno era lasciato per testamento, modo da poterlo pigliare *(capere)* per gius civile, e che per qualche causa non veniva da lui pigliato: e così dicevasi, quasi perchè *cecidit ab eo.* L, 16, 37. — Ulp. *Fragm.* tit. 17.

2. Ma propriamente non si diceva *caducum* se non quello che rendevasi tale dopo la morte del testatore. Se poi l'eredità od il legato per la morte dell'erede instituito dal legatario venuto era a mancare essendo ancora in vita il

testatore, si diceva ch'era *in causa caduci;* ma la non era che una differenza di nome. L, 16, 37. — l. un. § 2 Cod. *De caducis toll.* V. appresso § 4 e 7.

3. Le disposizioni caduche e nel caso di caducità *(in causa caduci)* hanno loro origine dalle leggi Giulia e Papia, per ciò stesso dette *caducarie.* Ambe queste leggi furono promulgate sotto Augusto: la prima dicevasi *de maritandis ordinibus*, la seconda fu la legge Papia Poppea, nella quale fu trasfosa la Giulia verso la fine dell'a. 762 di R., essendo consoli M. Papio Mutilo e Q. Poppeo Secondo. Entrambe avevano due fini: 1.° di moltiplicare la prole legittima nella città di Roma mediante premj a coloro che fossero stati solleciti di dare legittimi figli alla patria, e mediante l'inflizione di pene a coluro che l'avessero trascurato; 2.° di aumentare colle confische delle cose caduche le rendite del popolo romano ormai esauste a cagione delle continue guerre civili. XXX a XXXII, 377.

4. I legati caduchi, e quelli *in causa caduci*, coincidono in quanto nè l'uno nè l'altro è nullo in origine, ma divengono tali in seguito; differiscono però tanto da quelli che, nulli in origine, si reputano non avvenuti, quanto da quelli che, come indegni, sono negati ai legatarj, i quali non solo sono stati fatti utilmente in origine, ma hanno anche in parte loro effetto. ivi.

5. Quattro sono le specie di caduco noverate da Ulpiano: 1.ª se fu fatto legato ad un celibe e questi, a tenore della legge Giulia, non siasi maritato entro cento giorni; 2.ª se fu fatto legato ad un latino giuniano, e questi non abbia conseguito il gius quiritario; 3.ª e 4.ª se l'erede istituito in parte o il legatario è morto o fu deportato prima dell'apertura del testamento. ivi, 378. — Ulp. *Fragm.* tit. 17 § 4.

Aggiungasi una 5.ª specie, ed è quando la condizione sotto la quale fu lasciato checchessia, viene a mancare dopo la morte del testatore, o piuttosto prima che le tavole fossero aperte. ivi.

6. Quanto alle disposizioni caduche divenenti tali perchè il loro legatario era morto dopo il testatore e prima che fossero aperte le tavole, o perchè era diventato peregrino, o perchè la condizione era mancata; notisi che in questo modo divenivano caduche le sole istituzioni di erede in parte ed i legati; imperciocchè le leggi caducarie ordinavano soltanto che prima dell'apertura delle tavole non iscadessero i legati nè si deferissero le eredità in parte: mentre all'erede instituito puramente per tutto l'asse veniva deferita l'eredità subito dopo la morte del testatore, anche dopo le leggi caducarie, come pel gius antico. — I fedecommessi poi non diventavano caduchi nemmeno per la morte o la peregrinità del fedecommessario prima dell'apertura del testamento; avendo la legge parlato soltanto dei legati. XXX a XXXII, 378.

7. V'è molta affinità tra la detta specie di disposizioni che rimangono caduche per mancanza di adempimento della condizione o per la morte del legatario accaduta dopo quella del testatore, e le disposizioni che sono *nel caso di caducità.* Cioè, anche in queste, la cosa in origine debb'essere stata lasciata utilmente. ivi, 379. — l. fin. § 1 *De his quae ut indign.* — Per altro, le disposizioni testamentarie diventavano *in causa caduci* per la morte naturale di quello al quale la cosa era stata lasciata, non per la morte civile; nel che differivano dalle caduche propriamente dette. ivi. — l. 3 § 1 *De his quae pro non script. habent.*

8. Fra i diversi casi di caducità alcuni ve ne erano nei quali coloro a cui era stato lasciato non potevano per legge conseguire niente affatto, ed altri nei quali non potevano conseguire che una parte. Cioè, 1.° Non potevano conseguir nulla i latini; 2.° Nulla potevano conseguire i celibi di ciò ch'era stato lasciato fuorchè dai parenti; 3.° Quelli che non avevano prole, potendo eglino essere senza colpa, non erano privati di tutto ma della metà. 4.° Il marito e la moglie qualche volta nulla potevano conseguire di ciò che aveansi reciprocamente lasciato per testamento, e qualche volta non ne potevano conseguire che una parte, secondo i casi specificati nella legge Papia. ivi, 380.

9. La legge Papia, colla mira di accrescere il numero de' figli legittimi nella città ch'era esausta di popolazione per le guerre civili, stabilì alcune pene contro i celibi e contro i privi di prole; la principale era che non potessero ricevere per testamento. — Privo di prole si diceva chi essendo conjugato non ha però figlio di legittimo matrimonio; ma bastava avere un figlio solo per non essere risguardato come privo di prole (ll. 148 et 149 *De verb. signif.*) ivi, 381.

10. Non tutti i celibi o privi di prole erano soggetti alle pene della legge Papia. 1.° Ne era esente chi non aveva ancora l'età richiesta pel matrimonio. 2.° N'era la donna durante il tempo concessole fra il primo ed il secondo ma-

trimonio, il qual tempo, per la legge Giulia, era di un anno dopo la morte del marito, di sei mesi dopo il divorzio; per la legge Papia, di due anni dopo la morte del marito, di 18 mesi dopo il ripudio. 3.° Si può presumere che gli assenti per pubblico servizio fossero esenti durante l'assenza ed anche un anno dopo il ritorno. 4.° L'uomo e la donna cessavano di essere soggetti quando arrivavano all'età incapace di aver figli, cioè ai 60 per l'uomo, ai 50 per la donna, età però che fu varia secondo i tempi. 5.° È probabile eziandio che queste pene non fossero applicabili agli eunuchi. 6.° Secondo Cujacio, i figli di famiglia non erano soggetti a tal legge, siccome quelli che non potevano essere costretti a prender moglie. 7.° Infine, le dette pene non percotevano coloro che avevano il gius dei figli per ispeciale privilegio del principe, o in virtù di legge. XXX a XXXII, 382. — Ulp. *Fragm.* tit. 14 § 1, tit. 6 §§ 3 et 4; l. 21 *De ritu nupt.*

11. Per sapere se uno sia soggetto alle pene del celibato e della mancanza di prole, bisogna badare al tempo che l'eredità è deferita ed a quello che scade il legato. Ora la successione si reputa aperta o deferita quando l'erede può acquistarla accettandola; anzi quelli ch'erano soggetti alle pene in discorso al tempo della scadenza del legato o dell'eredità, potevano evitarle conformandosi alle leggi entro un certo tempo da computarsi dal dì della scadenza; p. e. il celibe contraendo matrimonio entro cento giorni. ivi, 385. — l. 52 *De legat. et fideic.* 2.°; l. 151 *De verb. signif.*; l. 30 *De ritu nupt.*; l. 62 ff. *De hered. instit.*

12. Le leggi Giulia e Papia avevano inflitta un'altra pena ai conjugi i quali benchè non fossero assolutamente privi di prole ma ne avessero dal precedente matrimonio, non ne avessero però dal presente: la qual pena risguardava soltanto i loro testamenti. Esse portavano che il marito e la moglie potessero donarsi reciprocamente la decima parte de' loro beni: e lasciando figli superstiti procreati da altro matrimonio, potessero, oltre il decimo, ricevere altrettanti decimi quanti erano i figli: ed anche i figli morti dopo il nono giorno davano diritto a tali decimi, ancorchè fossero stati mostruosi. ivi, 384. — Ulp. *Fragm.* tit. 15 *De decimis*; l. 135 *De verb. signif.*

Oltre il detto decimo, i conjugi ottengono anche l'usufrutto del terzo dei beni, ed in qualunque tempo abbiano avuto prole, hanno la proprietà di esso terzo. Oltracciò, la moglie può ripetere la dote a lei legata. XXX a XXXII, 384. — Ulp. *Fragm.* tit. 15 v. *Praeter decimam.*

13. Havvi un altro caso nel quale i conjugi non ponno donarsi tutt'i loro beni nè ricevere cosa alcuna l'uno dall'altro, ed è quando si sono maritati in contravvenzione alla legge Giulio e Papia, cioè quando taluno ha sposato una donna infame o un senatore la sua liberta. ivi, 385. — Ulp. *Fragm.* tit. 16 § 2. — Avevano al contrario la facoltà, in certi casi, di donarsi tutto, cioè quando ambidue o l'uno dei due non ancora aveva l'età per figli, cioè l'uomo meno di 25, la donna meno di 20, o l'avevano passata. Nei quali casi nulla importava il tempo che durato avesse il matrimonio. ivi. — Paul. *Fragm.* tit. 16 § 1; l. 19 Cod. *De legatis.*

14. Se fummo gravati di restituire ad altrui ciò che ci è stato lasciato al di là di ciò che possiamo ricevere col testamento, dobbiamo certamente conservare ciò che possiamo ricevere. Ma se fu lasciato a taluno per lui stesso qualche cosa oltre ciò che poteva ricevere, non poteva conservarla quando gli fosse stata lasciata sotto colore di rimunerazione. ivi, 386 e 387. — l. 42 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 28 et l. 37 § 6 *De leg. et fideic.* 3.°, l. 62 § 1 *De cond. et dem.*

Nè anche faceva divario a qual titolo si ricevesse, se a titolo di eredità o di possesso di beni. Parimente non si poteva ricevere a titolo di legato nè a qualunque altro titolo per causa di morte. Insomma, quegli a cui la legge permise di ricevere col testamento sino a certa misura, non può ricevere al di là, quantunque la cosa non provenga dal defunto, e gli sia stata data per adempiere una condizione. ivi, 388. — l. 138. *De verb. signif.*, l. 82 *De leg. et fideic.* 3.°, ll. 35 et 36 *De mort. causa donat.*

15. Ad un incapace è vietato di ricevere non solamente ciò che a lui fu lasciato, ma eziandio ciò che fu lasciato al suo servo, perchè il servo non è capace di ricevere se non mediante la persona del padrone. ivi, 390. — l. 7 *De leg. et fideic.* 3.°

Per altro, se il servo dell'incapace fu alienato o manumesso senza frode dopo la morte del testatore, può esser valido ciò che a quello fu lasciato. ivi. — l. 82 *De acquir. vel omitt. hered.*

Le dette cose risguardanti il servo dell'incapace non sono applicabili al figlio, sendo benignamente adottato che quando il figlio in per-

sona propria è capace, resta valido il legato fatto a lui, ed il padre incapace lo acquista in forza della paterna podestà, nè ci ha luogo il fisco. XXX a XXXII, 390.

16. Un incapace non può ricevere, ancorchè riceva indirettamente e senza che appaja la volontà del testatore. ivi, 389. — l. 67 § fin. *Ad senatusc. Trebell.*

17. Il fisco s' impadroniva non solamente delle cose lasciate all' incapace, ma eziandio di quelle che si potessero provare lasciate al capace per farle tacitamente restituire all' incapace. Quindi chi fu gravato di un fedecommesso tacito, non può nemmeno col beneficio della Falcidia ritenere il quarto della cosa che fu gravato di restituire. ivi, 391. — l. 43 ff. *De jure fisci.*

18. Chi si assume un fedecommesso froda la legge promettendo tacitamente di restituire la medesima cosa a lui lasciata od un'altra ad uno incapace di ricevere per testamento, sia che abbia per tal titolo rilasciato chirografo, sia che ne abbia fatto promessa verbale. ivi, 392. — ll. 10 *De his quae ut indign.*

Ma tre requisiti ci vogliono perchè il fisco possa vindicare ciò che fu lasciato: I. Bisogna che la persona sia stata gravata tacitamente, cioè non col testamento nè coi codicilli, oppure non avendo il testatore detto espressamente a chi la cosa dovess' essere restituita, nè quale cosa. II. Bisogna che il gravato tacitamente abbia impegnato la sua parola, il che si prova presentando il chirografo col quale il gravato promette di restituire quello che gli perverrà dai beni del defunto. III. Si richiede che la fede data tacitamente sia data in frode della legge, anzi si richiede l' intenzione della frode e l' evento. ivi, 393, 394 e 395. — l. 3, d. l. 9 et quum, d. l. §§ 1, 2 et 3, et l. 40 ff. *De jure fisci;* ll. 103 et 123 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°; l. 10 § 1 et l. fin. *De his quae ut indign.*

19. Siccome chi è in necessità di obbedire non si reputa che operi in frode del gius; così se un padre ha tacitamente gravato suo figlio di un fedecommesso, questo non può nuocere al figlio; così chi dà parola di restituire ciò che ha ricevuto di un diritto proprio non dalla liberalità di un defunto, non opera in frode del gius. È altrimenti della falcidia, reputandusi che l' erede l' abbia dalla liberalità del defunto, il quale avrebbe potuto fare a meno d' instituirlo erede. ivi, 396. — l. 10 § 2 et l. 23 *De his quae ut indign.*, l. 13 ff. *Ad l. Falcid.* l. 40 § 1 ff. *De jure fisci.*

20. Il fisco toglie, a chi si è tacitamente gravato di un fedecommesso, solamente ciò che si era incaricato di restituire, non altro. XXX a XXXII, 397. — l. 18 § 2 *De his quae ut ind.*

21. Tutte le cose caduche fin qui particolareggiate passavano in origine all' erario del popolo romano; in seguito erano vindicate dal fisco, sendo stato il gius caducario mediante la legge Papia instituito a fine d' impinguare le rendite dello stato. Era salvo per altro il gius antico rispetto agli ascendenti ed ai discendenti; vale a dire, gli ascendenti od i discendenti del testatore pel diritto di accrescimento ottenevano la porzione del coerede o del collegatario mancante; ed i legati ed i fedecommessi di cui erano gravati, venendo a mancare, rimanevano presso di loro. ivi, 398. — Ulp. *Fragm.* tit. 17 § 2, tit. 18 § 1.

Il gius antico era eziandio conservato rispetto al principe ed all' augusta, i quali non erano soggetti alle leggi caducarie. Laonde se il loro coerede o collegatario moriva prima del testatore o dopo il testatore ma prima dell' apertura del testamento, non vi era luogo al fisco, ma la parte del morto per gius antico si accresceva al principe od all' imperatrice. Siccome poi questo benefizio era personale di loro, così se essi erano morti, non avea luogo il diritto di accrescimento in favore del loro coerede o collegatario. ivi, 399. — l. 57 *De legatis et fideic.* 3.°

22. Vi sono alcuni casi ne' quali il gius antico è conservato all' erede, qualunque egli sia; cioè 1.° quando la cosa legata è un usufrutto, non potendo il fisco usufruttuare; 2.° nel testamento militare, pel quale non hanno effetto le leggi caducarie; 3.° forse anche in favore di chi aveva prole (Ulp. *Fragm.* tit. 25 § 16), tranne che avesse commesso frode contro il fisco, o fatto tacita promessa di restituirne all' incapace, potendo egli ritenere ciò ch' era gravato di dare, ancorchè la cosa fosse diventata caduca: anzi bastava avere un solo figlio per conservare tale diritto. ivi, 400.

23. Le cose diventano caduche coi loro pesi; e per conseguenza sono salve le libertà, i legati od i fedecommessi di cui fu gravato colui nella persona del quale la successione è diventata caduca: anzi se il legatario fu incaricato di un fedecommesso, il fedecommessario potrà domandarlo in confronto del fisco, qualora il legato fosse diventato caduco. ivi, 401. — Ulp. *Fragm.* tit. 17 § 3; l. 60 § 1 *De cond. et dem.*

E siccome le cose diventate caduche passano al fisco coi loro pesi, così del pari coi loro pesi rimangono presso l'erede nel caso ch' egli le ritenesse pel gius antico (V. sopra § 21 e 22). XXX a XXXII, 402. — l. 29 *De leg.* 2.°, l. 9 *De usu et usufr.*

24. Il gius caducario fin qui discorso riuscì sempre odioso; e però i giureconsulti immaginarono varj mezzi affinchè il testatore potesse deluderlo: tali furono p. e. le sostituzioni: tale la condizione sotto la quale il testatore lasciava a coloro a cui le leggi vietavano di ricevere in forza di testamento, pel tempo in cui fossero capaci di ricevere; ed altrettali. Per la stessa ragione, in caso di dubbio si decideva contra il fisco. — In progresso fu recata qualche modificazione al detto gius: difatti Settimio Severo esentò dalle pene i privi di prole, quando non fossero giunti all' età da lui stabilita per contrarre nozze: Costantino Magno poi abrogò affatto le pene inflitte contro il celibato e la mancanza di prole (l. 8 Cod. *De infirm. poen. celib.*), sconvenendo ad un governo cristiano che la virginità fosse punita. Senonchè rimaneva in vigore la legge Papia circa i lasciti fra marito e moglie (l. un. Cod. Theod. *De infirm. poen. celib.*); ed Onorio e Teodosio il giovane abrogarono anche questo capo permettendo ai mariti ed alle mogli di darsi reciprocamente tutti i lor beni, anche se non avessero figli (l. 2 Cod. d. tit.). Il gius caducario risguardante il latino senza diritto quiritario svanì quando Giustiniano tolse affatto la latinità (l. un. Cod. *De latina libert. toll.*): finalmente lo stesso Giustiniano abrogò tutte le altre specie di caducità; sì che i diritti del fisco furono ristretti ai legati che si toglievano ai legatarj come indegni (l. un. Cod. *De caduc. toll.*). ivi, 403.

CADUTA. V. Cose *versate* o *gittate*, Cose *sospese*, Sponto.

CAEDERE. Significa non solamente tagliare *(succidere)*, ma eziandio colpire ad oggetto di tagliare. L, 16, 30. — l. 5 *De arbor. furt. caes.*

CAEDUA (Sylva). V. appresso Ceduo *(Bosco)*.

CAESA. V. Ruta.

CAETERUM, o *CETERUM.* Si prende talvolta per *alioquin*. L, 16, 37.

CAETERI. Tutti sono compresi in questa parola. ivi, 6. — l. 160 *De verb. signif.*

CAGIONE. V. Causa e Motivo.

CAJO. V. Gajo.

2. — Aquilio Gallo, il quale fra i discepoli di *Mucio* ottenne maggiore autorità, al dire di Pomponio; e molte belle cose egli immaginò nel Gius civile, come la formula *de Dolo malo*, la *Stipulazione Aquiliana* ec. Non deesi confondere con *Aquilio*, tribuno della plebe, che portò la legge *Aquilia*. *Pref.* p. II, 1, 10.

CALCOLO. V. Errore.

CALLISTRATO, giureconsulto che fiorì sotto Settimio Severo ed Antonino. Egli scrisse i libri *delle Cognizioni*, e *del Diritto del Fisco*, citati nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 74.

CALUMNIA,

CALUMNIARI, e

CALUMNIATORES. La origine di queste parole sta nella voce *Calvitur* portata dalle leggi delle XII Tavole là dove dicono *Si calvitur ... monumento jacito;* là qual voce s' interpreta *se indugia, se va in mora affine di deludere.* — E così chiamansi *Calumniatores* quelli che per frode e delusione vessano altrui con liti. L, 16, 38. — l. 233 *De verb. signif.*

2. In senso lato *Calumnia* si prende per qualsivoglia malizia ed intenzione di molestare. ivi. — In somma è sinonimo di vessazione o cavillo. XXIX, 2, 16. — l. 42 § 3 *De acquir. vel omitt. hered.* — Significava anche *dolo.* XII, 6, 30. — l. 65 § 1 ff. *De cond. indeb.* — Significava pure *menzogna*, dicendosi che la donna domanda *per calumniam* il possesso de' beni a nome del ventre, quando lo domanda sapendo d' essere incinta. XXV, 6, 1. — l. 2 § 1 *Si mulier ventris nomine* etc.

3. *Jusjurandum Calumniae*. V. *Jusjurandum*.

4. Nei giudizj criminali sì pubblici e sì straordinarj, la voce *Calumniari* significava accusare di falsi delitti, ossia era adoperata nel senso della nostra parola *calunnia*. V. appresso.

5. *Calumnia* o Calunnia. V. lib. 48 tit. 16 *Ad senatusconsultum Turpillianum;* Cod. lib. 9 tit. 45 *Ad senatuscons. Turpill.* — La calunnia consiste nello accusare falsamente di un delitto. XLVIII, 16, 1. — l. 1 § 1 ff. *Ad senatuscons. Turpill.*

6. La pena della calunnia fu stabilita dalla legge Remmia, e consisteva nello imprimere sul fronte del calunniatore un ferro caldo con la lettera K. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 2.

Il calunniatore era punito straordinariamente secondo le circostanze. ivi, 9. — *ib.* l. 3.

7. L' intenzione di calunnia debb' essere evidente. Allora il giudice dee caratterizzare il delitto dicendo: *Hai calunniato.* Se dice sola-

mente: *Non hai provato*, l'imputato di calunnia è assolto. Non si dee dunque giudicar sempre calunniatore chi non prova la sua accusa. Vuolsi esaminare la intenzione, e vedere se ci ha giusto errore. XLVIII, 16, 2. — l. 1 § 3 et 4 *Ad senatuscons. Turpill.*; Cod. l. 3 *De calumn.*

4. Chi produceva, o raccoglieva o scriveva libri o documenti a pregiudizio di alcuno, era punito come per calunnia. ivi, 9. — l. 6 § 4 ff. *Ad senatusc. Turp.*

5. L'azione Di calunnia si esercita contra l'erede in quanto è a lui pervenuto. III, 6, 8. — l. 5 ff. *De calumniat.*

L'azione Di calunnia si esercita pure contra l'erede dell'erede, come qualunque altra azione per lucro turpe o criminale, purchè il primo erede ne abbia profittato. IV, 2, 20. — l. 17 *Quod metus causa.*

6. Chi ha ricevuto danaro per desistere da un'accusa calunniosa, è tenuto all'azione Di calunnia se l'accusato vien trovato innocente. ivi, 10. — *ib.* l. 8.

7. Havvi un'altra specie di calunnia non tanto dolosa quanto *temeraria;* ed è quella facilità di trascorrere per impeto di età o di affetto in certi casi che la legge indulgente ammette il perdono riguardando tale temerità non come colpa ma come difetto. Siffatto impeto incanto si presume, p. e., nei figli che in occasione della morte del padre si lasciano andare a qualche imputazione; nei genitori che fan lo stesso per la morte di un figlio o di un genero; nel marito che accusa la moglie di adulterio, nel padre che accusa la figlia dello stesso delitto. ivi, 2 e 3. — *ib.* l. 1 § 5; ll. 2 et 4 Cod. *De calumn.*; l. fin. *De publ. judic.* V. pure Accusa ed Adulterio.

Anche l'erede estraneo che dinunzia indotto dal sospetto ch'egli ha circa la morte del defunto, per tale titolo sarà scusato dalla calunnia; mentre havvi gran divario tra una volontaria accusa e quella che dipende da un atto doveroso. ivi, 3. — l. 2 Cod. *De calumniat.*

La prefata indulgenza della legge cessa per altro dachè l'accusato subì la esibizione; allora il temerario accusatore non ha più scusa nè privilegio di sorta. ivi, 4. — *ib.* l. 9.

8. Anche l'accusatore subornato, cioè intervenuto al giudizio per un altro, può essere condannato per Calunnia. ivi. — *ib.* l. 8.

9. I calunniatori vengono puniti senza che venga instituita accusa contro di loro; ma gli stessi giudici che hanno assolto l'imputato, per ciò stesso giudicano della calunnia degli accusatori. IV, 20, 6. — l. 1 *De calumniat.*

Anzi basta che il giudice abbia dichiarato uno calunniatore (comechè non abbia soggiunto la pena), perchè la pena gli venga inflitta; mentre la quistione del fatto è in arbitrio del giudice, ma la inflizione della pena non è in sua autorità, dovendo la legge aver corso. ivi. — l. 1 § 4 5 et quamvis ff. *Ad senatusc. Turpill.*

10. Costantino non abolì già la pena della legge Remnia o Remmia (V. sopra n. 2), soltanto ordinò che il marchio fosse posto sulle mani e sulle gambe, rispettando la faccia, imagine di Dio. ivi, 7. — l. 17 Cod. *De poenis.*

11. Oltra la pena della legge Remnia, era inflitta ai calunniatori la pena del taglione alla quale si sottomettevano gli accusatori mediante la inscrizione. ivi. — l. 10 Cod. *De accusat.*

12. Le dette pene risguardavano la pubblica vendetta; ma poi la legge Giulia prescrisse la pena del doppio al calunniatore, da pagarsi al padrone dei servi torturati per calunnia. ivi, 8. — *ib.* l. 6 et l. fin.; l. 27 et d. l. 27 § 1, 2, 3, 4, 5 ff. *Ad legem Juliam de adulteriis.*

13. Coloro che sono stati dichiarati calunniatori non corrono pericolo che nelle azioni pubbliche. Ma non per tanto rimangono già impuniti i calunniatori nelle cause private, sì vengono puniti o con l'esilio o con la relegazione o con la rimozione dall'ordine, secondo i casi. ivi, 9. — l. 5 Cod. *De calumn.* l. 43 *De injuriis.*

CALUNNIATORI. V. lib. 3 tit. 6 *De calumniatoribus;* Cod. l. 9 tit. 46 *De calumniatoribus;* Inst. lib. 4 tit. 16 *De poena temere litigantium.*

1. Questa voce significa *cavillosi.* V. sopra *Calunnia* n. 1.

2. Chi riceveva danaro onde far lite ad alcuno *per calumniam* (cioè a fine di vessazione), era soggetto all'azione del quadruplo di ciò che avea ricevuto, se l'azione era intentata, entro l'anno; del simplo dopo l'anno. III, 6, 1. — l. 1 *De calumn.*

3. L'azione Di ripetizione apparteneva a quello che s'era voluto vessare, non a quello che aveva pagato perchè si vessasse. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 3.

Ma il terzo il quale aveva pagato di suo proprio moto e senza mandato, *misericordia motus*, per antivenire la vessazione, aveva la ripetizione di ciò che aveva dato perchè non si vessasse, e l'azione *in quadruplum* apparte-

va a quello che s'era voluto vessare. III, 6, 6. — l. 7 *De calumn.*

4. L'azione *in quadruplum* avea luogo parimenti contro quello che s'era fatto pagare per non vessare. ivi, 1. — *ib.* l. 1.

Era lo stesso anche di quello che avea dato denaro o al giudice od al procuratore del suo avversario in materia civile, od al suo avversario medesimo in materia criminale, per corromperli. ivi. — *ib.* l. 1 § 3; l. 1 Cod. *De poena jud. qui male judicavit.*

5. Bastava ch'egli avesse pigliato danaro; sia che, essendo stato pagato per fare, avesse o non avesse fatto; sia che, sendo stato pagato per non fare, non avesse o avesse fatto la cosa. ivi, 5. — l. 3 § 1 ff. *De calumn.*

Poco importava ch'egli avesse pigliato prima o dopo assunto il giudizio. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

Poco altresì importava ch'egli avesse pigliato altra cosa invece di denaro, o che soltanto gli fosse stata fatta quitanza di un suo debito, o gli fosse stato promesso con patto di non esigerlo. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § fin., l. 2, l. 3 et l. 3 § 2.

Non era lo stesso se uno gli aveva promesso, sopra stipulazione di lui, di pagargli tanto; mentre così non veniva assicurato di niente, facilmente potendo la sua azione essere rispinta mediante l'eccezione di dolo. ivi. — l. 115 *De reg. juris.*

Ora non si reputa che abbia profittato o pigliato *(cepisse)* chi non può agire con effetto, in forza della eccezione che rimoverebbe infallantemente la sua domanda. ivi. — *ib.* l. 13.

6. Qualunque vessazione era riputata *calumnia*, ancorchè non si trattasse di lite civile o criminale. Così p. e. i pubblicani che per costringere a pagare diritti fiscali non dovuti loro, ritenevano le mercanzie, erano soggetti alla pena del quadruplo, come *per calumniam.* ivi, 3. — *ib.* l. 7 § fin.

7. Quegli che con animo di transigere pigliava dal suo avversario per desistere dalla sua domanda o per acchetarsi *(acquiescere)* a quella intentata contro di lui, non era riputato calunniatore. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 3 ¶ nam.

Per altro, se egli aveva intentato una domanda o contestato quella del suo avversario per motivo di vessazione e non per sentimento di aver ragione, era punito, non affatto come quelli che pigliavano o davano danaro per suscitare a taluno liti vessatorie, ma con pene pecuniarie, quali la condanna in tutte le spese danni ed interessi, e in certi casi con l'ammenda del doppio per causa di negazione frodolosa, *adversus inficiantes*, o da ultimo con l'infamia *propter dolum:* anzi, per antivenire quanto era possibile tal sorta di vessazione, Giustiniano volle che ogni postulante e difensore affermasse con giuramento sino dal principio della istanza, ch'egli non postulava o contestava se non per sentimento di ragione: così era pure de' loro avvocati, i quali dovevano prestare un simile giuramento. Inst. *De poena temere litigantium*, in princ. § 1 et 2.

8. Per incorrere nella pena portata dall'editto *De calumniatoribus*, non importa che uno abbia personalmente ricevuto la somma od altro equivalente; ma basta che lo abbia fatto dare ad altri, od abbia ratificata la quitanza fattane a suo nome da un altro. III, 6, 2, — l. 2 ¶ nec refert ff. *De calumn.*

9. Quest'azione ha luogo non solamente nelle cause pecuniarie, ma eziandio risguarda i pubblici delitti: difatti la legge contro le concussioni *(repetundarum)* cade anch'essa sopra colui che ricevette danaro onde *per calumniam* fare o non fare una lite. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 1 V. Calunnia.

10. Se uno ricevette da te per intentare a me una lite, e da me per non intentarmela, io avrò doppia azione contra di colui. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 3 ¶ quare si.

11. Se uno ricevette per promuovere lite ad un figlio di famiglia, verrà concessa l'azione anche al padre. ivi, 7. — *ib.* l. 7 § 1.

Se un figlio di famiglia ricevette danaro per fare o per non fare una lite, avrà luogo l'azione contro di lui; non contro il padre, sendo il padre tenuto fino alla concorrenza del peculio sì per le obbligazioni, non pei delitti del figliuolo. E se un altro, senza suo mandato, gli ha dato perchè non faccia, in tal caso e quegli può domandare la restituzione ed io posso esercitare l'azione pel quadruplo contra esso figlio di famiglia. ivi. — d. § 1 ¶ item si.

12. Quest'azione non compete all'erede, perchè a lui dee bastare di poter domandare la restituzione di quel danaro che fu dato dal defunto. Bensì compete contro l'erede per quanto è a lui pervenuto, dovendo essergli tolti i guadagni turpi, comechè i delitti si estinguano colla morte. ivi, 8. — *ib.* ll. 4 et 5.

13. Quest'azione è concessa entro l'anno contro chi ha dato danaro perchè non gli fosse mossa azione, computando dal dì che il danaro fu dato, se fino da quel dì si poteva esercitare

l'azione: ma per quello contro il quale uno voleva dando danaro che fosse mossa azione, l'anno va computato dal dì ch'egli n'ebbe cognizione, mentre chi ignora non si reputa che abbia facoltà di muovere azione. III, 6, 9. — l. 6 *De calumn.*

14. Oltre quest'azione, compete la Ripetitoria per causa turpe, se la turpitudine è soltanto dalla parte di chi ha ricevuto. ivi, 10. — *ib.* l. 5 § 1.

Compete eziandio la criminale insieme con questa, se uno p. e. ha ricevuto danaro da chicchessia, a pretesto di un delitto non provato in esso lui. ivi. — *ib.* l. 8.

CALVISIANA *(Azione)*, quella concessa al patrono che adisce la eredità del liberto, onde far rivocare le alienazioni che questi avesse fatte in frode di lui; quando esso liberto fosse morto intestato. V. Alienazione.

CALVITUR. V. sopra *Calumnia.*

CAMBIAMENTO. V. Cangiamento.

CAMBIO MARITTIMO. V. *Foenus trajectitium* e Interesse marittimo.

CAMMINO. V. *Actus, Iter*, Servitù, Strada, Via.

CAMPANO, giureconsulto anteriore all'imperio di Antonino Pio, alcune sentenze del quale si riportano nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 62.

CANALI. V. Acqua, *Rivus*, Servitù.

CANCELLATURE *(dipennature, cassature)* nei Testamenti. V. lib. 28 tit. 4 *De his quae in testamento delentur, inducuntur, inscribuntur.* V. pure Testamento.

1. La regola è questa: Ciò che può leggersi in un testamento, è valido ancorchè sia stato inavvertentemente cancellato; non è valido se il fu avvertentemente. XXVIII, 4, 1. — *ib.* l. 1.

2. Tutto ciò che fu scritto, cancellato o cassato senza ordine del testatore, è tenuto per nullo, vale a dire non si ha nessun riguardo al fatto della cancellatura, del pari che a quello dell'aggiunta di parole; sì che, non ostante esse cancellature od aggiunte, le parole cancellate o cassate sono riguardate come sussistenti, e le parole aggiunte come non iscritte. ivi. — *ib.*

3. Ciò che fu cancellato inavvertentemente *(inconsulto)*, sia dal testatore medesimo, sia da altri, è valido purchè sia leggibile. ivi. — *ib.*

4. Ciò che fu cancellato inavvertentemente *(incaute)* si reputa che nol sia stato, se può leggersi, quand'anche il testatore avesse approvato in calce del testamento le cancellature con le parole: *lituras, inductiones, superinductiones ipse feci:* poichè allora non si stimerebbe avere egli così approvato le cancellature fatte per mera inavvertenza; mentre, dice Bartolo, *verba generalia referuntur ad ea de quibus non est cogitatum.* XXVIII, 4, 1. — l. 1 § 1 *De his quae in testamento* etc.

5. *Leggere* va preso non per intendere, ma per rilevare con gli occhi lo scritto. Del resto, se le cose si ponno estrinsecamente intendere, non si dirà per questo che ponno leggersi. Basterà pertanto che siano leggibili. ivi. — *ib.* l. 1.

6. Quand'anche ciò che fu cancellato inavvertentemente non potesse leggersi, bisognerebbe eseguirlo se la cancellatura fosse posteriore alla consumazione del testamento. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2. — Ben inteso, semprechè si possa *intelligere*, ossia riconoscere con qualche mezzo diverso dalla semplice lettura, ciò che fu cancellato.

7. Quelli che domandano in virtù di disposizioni cancellate avvertitamente, sono respinti dall'eccezione: ma respinti non sono quelli che domandano in forza di disposizioni cancellate inavvertitamente, sia che si possano leggere sia che non si possano. ivi. — d. l. 1 § 3.

8. Ciò che fu cancellato o cassato avvertitamente *(consulto)* dal testatore o da altrui ma d'ordine suo, è nullo. ivi, 1. — *ib.* l. 1.

9. Se il testatore cancellando o cassando non l'ha fatto che rapporto ad uno degl'instituiti, il testamento vale pel rimanente. ivi, 4. — *ib.* l. 2.

Poni caso, se ha cassato il nome d'uno degl'instituiti, a questo solo saranno negate le azioni. ivi. — *ib.*

10. Se il testatore ha cassato il nome di tutti gl'instituiti, nessuno di essi avrà azione, tranne che apparisca esservisi egli indotto solamente a cagione dell'offesa ch'egli aveva ricevuto da uno di loro, ed aver voluto che il testamento avesse il suo effetto riguardo agli altri instituiti; poichè in questo ultimo caso non ne sarà escluso se non l'autore dell'offesa. ivi. — *ib.*

E nel dubbio, sarà uopo dire che i legati sono dovuti, e che le instituzioni degli eredi che non hanno offeso il testatore sono valide; poichè, come dice Gotofredo sulla d. l. 2, *nemo praesumitur officere velle his qui malo non sunt meriti.*

11. Sarebbe altrimenti se il testatore avesse cassato il suo testamento per intero; poichè

allora nè gli eredi instituiti nè i legatarii non avrebbero azione. XXVIII, 4, 3. — l. 3 *De his quae in testamento* etc.

12. Si potrebbe tutta volta pensare eziandio che, anche quando egli ha cassato solamente i nomi degli eredi, ha sufficientemente attestato di voler morire intestato; ma adottando una interpretazione più benigna vuolsi ammettere la esecuzione di ciò che non era cancellato. ivi. — *ib.*

L'avvocato del fisco, nel caso precedente, aveva opposto il noto principio: Niun testamento valere senza erede. ivi. — *ib.* — Ma questo principio non era applicabile al detto caso, dachè la volontà del testatore non basta per rivocare il suo testamento, il quale non può essere rivocato che mediante un altro testamento nelle forme. Inst. § 7 *Quib. modis usufructus infirm.*

Quindi la successione nel caso in discorso, non era devoluta agli eredi ab intestato, ma al fisco il quale la portava via agli eredi instituiti, come per essere stati giudicati indegni dal testatore, avendo egli cancellati i loro nomi. XXXIV, 9, 22. — l. 12 *De his quae ut indignis auferuntur.*

Ed il fisco era obbligato di soddisfare i legati ond'erano gravati. ivi. — *ib.* — XXX a XXXII, 303. — l. 96 § 1 *De leg. et fideic.* 1.° — l. 4 Cod. *De his quae ut indign. auferuntur.*

13. All'erede a cui il testatore avvertitamente volle togliere la eredità, la cancellatora del nome nuoce talmente che, quando vi fossero più esemplari del testamento, benchè il nome di lui fosse cancellato in uno solo, e gli altri rimanessero intatti, tuttavia ciò ch'è cancellato in uno s'intende tolto, se per altro ciò si provi fatto a bella posta. XXXVIII, 4, 5. — l. 4 *De his quae in testamento delentur* etc.

14. Se uno confermò i codicilli nel testamento, e le disposizioni scritte nei codicilli furono da lui cancellate, in modo però che tuttavia si riconoscano, i codicilli cancellati non valgono. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 4.

CANGIAMENTO. Possono in un corpo accadere tali cangiamenti di parti, che gli uni ne lascino sossistere la identità od individualità, gli altri la distruggano. Così la l. 76 in princ. *De judiciis et ubi quisque* (V, 1, 83) dà per esempi de' cangiamenti che lasciano sussistere la identità di un corpo, quello di un tribunale di cui tutti i membri sono rinovati, di una legione ove ci sono molti da surrogare, di un popolo il quale trovasi al tutto rinovato dopo cent'anni. V. COMMISTIONE o MESCUGLIO.

2. *Cangiamento di stato.* V. DIMINUZIONE DI CAPO e MORTE CIVILE.

CANI. V. ANIMALI.

CANONE. Così si chiama qualunque prestazione annua, sia reale sia personale, in denaro o in roba, dovuta per concessione di fondo o di privilegio, o per contribuzione ai carichi ordinarj, tanto pubblici o dello stato, quanto civili o de' comuni.

1. CANONE PATRIMONIALE, o *REI PRIVATAE*, o *DELEGATIONIS*, dei dominj privati del principe, menzionato nella l. 7 Cod. *De omni agro deserto, et quando steriles fertilibus imponantur;* nella l. 5 Cod. *De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticariorum;* nella l. 2 Cod. *De praedis tamiacis;* nella l. 1 Cod. *De indictionibus;* nella l. un Cod. *De collatione donatorum* etc.; nella l. 3 Cod. *De his quae ex publica collatione illata sunt non usurpandis;* nella l. 10 Cod. *De excusationibus munerum.*

2. — PUBLICO *SACRATISSIMAE URBIS*, o FRUMENTARIO, nella l. 3 Cod. *Quae res venire non possunt* etc.; e nel tit Cod. *De canone frumentario urbis Romae.*

3. — CIVILE, o *comunale*, nelle ll. 5 e 6 Cod. *De diversis praediis, urbanis et rusticis, templorum et civitatum et omnibus reditu civili.*

4. — *LARGITIONALIUM TITULORUM*, di cui v'ha un titolo apposito nel Codice.

5. — METALLICO, o *delle miniere*, nella l. 2 Cod. *De metallariis* etc.

6. — DELLE VESTI, pel vestiario de' soldati, nella l. 1 Cod. *De militari veste.*

7. — *AURARIUS*, nella l. 10 Cod. *De excusationibus munerum.*

8. — *ANNIVERSIO*, o *tassa sulle sinagoghe*, nella l. 17 Cod. *De judaeis et coelicolis.*

9. — ENFITEUTICO. V. ENFITEUSI.

CAPACITA'. Havvene molte specie, e sono: per testare; per essere instituito erede, o legatario, o fedecommmessario; per alienare; per donare; per accettare donazioni; per amministrare; per contrattare; per istare in giodizio *(judicio sisti);* per esercitare i pubblici carichi; per testimoniare; per maritarsi. V. tutte queste voci, e particolarmente ALIENAZIONE, AMMINISTRAZIONE, CARICO, DONAZIONE, FEDECOMMESSO, GIUDIZIO, LEGATO, MATRIMONIO, TESTAMENTO, TESTIMONIANZA.

2. Significa anche *idoneità*. V. Fidejussore.

CAPARRA. V. Arra.

CAPERE. V. *Accipere*.

CAPITALE *(sorte)*. V. Contratto, Interessi, Patto, Società.

CAPITALE *(Delitto)*, quello che importava la morte o l'esilio perpetuo. XLVIII, 1, 3. — l. 2 *De publ. jud.*

2. *Non capitale*, quello che importava soltanto un castigo corporale o l'infamia od una pena pecuniaria. ivi. — *ib.*

3. Capitale in senso largo dicevasi qualunque causa o giudizio che intaccasse l'onore *(existimationis)*; ma più particolarmente si rapportava alla perdita della vita o della cittadinanza. L, 16, 39. — l. 103 *De verb. signif.* — Dunque in senso largo *capitali* si posson dire anche i giudizj infamanti *(famosa)*, quali sono quelli diretti Di tutela, Di deposito, Di società, sebbene civili. ivi.

4. Spesso nel gius romano si fa menzione di *inimicizie capitali*. Calvino opina che sieno quelle che, secondo il costume degli antichi, l'uno denunziava all'altro mediante il *testato*; le quali così furon dette perchè spiravano sangue e vendetta. ivi.

CAPITAZIONE (altr. *Testatico*, o *Tassa personale*), tributo di cui fanno menzione le ll. 3 ff. *De censibus*, et 18 § 8 *De munerib. et honorib.* V. Carico e Censo.

CAPITANO (di bastimento). V. Maestro.

CAPITIS (Minutio, o *Diminutio)*. Significa *cangiamento di stato*. V. Diminuzione di capo e Morte civile.

CAPITONE. V. Atejo Capitone.

CAPO. Si risguarda come la parte principale della persona, sendo quello dal cui aspetto la persona si conosce: e però risguardavasi come religioso il luogo dove riposava il capo di un morto, non dove le altre parti del corpo. XI, 7, 2. — l. 44 ff. *De religiosis et sumptib. fun.* V. Religiose *(Cose)*.

CAPSARII chiamavansi coloro che per mercede s'incaricavano della custodia degli abiti ne' bagni. I, 15, 3. — l. 3 § 3 ff. *De offic. praef. vigil.*

CAPTATORIAE (Legata), e

CAPTATORIAE (Institutiones). Così chiamavansi que' legati o quelle instituzioni di eredi che facciamo con animo che colui al quale lasciamo la eredità od il legato, vicendevolmente lasci egli pure a noi qualche cosa. V. Cattatorio.

CAPTIVO. V. Cattività.

CAPUT. Significa ora la persona stessa ossia l'individuo, ora lo stato e la condizione della persona. V. sopra *Capitis* e Capo.

CARBONES. In questa denominazione non si comprendono i tizzoni nè gli altri legni cotti purchè non facciano fumo. V. *Lignum*.

CARBONIANO (Editto). V. lib. 37 tit. 10 *De Carboniano edicto*; e Cod. lib. 6 tit. 17. *De Carboniano edicto*. V. anche Riconoscimento de' figli.

1. Questo editto sembra abbia avuto per autore il pretore Gneo Papirio Carbone circa la metà del settimo secolo di Roma; esso ha attinenza al possesso de' beni *contra tabulas*, che appunto vien dato talvolta in forza di esso editto. — Il suo tenore è che, se ad alcuno vien mossa controversia circa al suo stato di figlio del testatore, ed egli sia impubere, se gli dà il possesso, previa cognizione di causa, come se non vi fosse controversia alcuna, differendo il giudizio a causa conosciuta pel tempo della pubertà. XXXVII, 10, 1.

2. Questo editto non ha luogo se non quando v'è controversia circa lo stato e circa la successione. Che se fu mossa quistione soltanto circa lo stato, p. e. pretendendo che l'impubere sia servo, e non sopra i beni, in tal caso dovrà subito aver luogo il giudizio della libertà. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 3.

3. Non sempre il giudizio sui beni era differito sino alla pubertà, ma avea luogo anche prima se l'impubere ci aveva interesse, poni caso, affine di antivenire il deperimento delle prove. ivi, 15 e 17. — *ib.* l. 3 § 5.

4. L'impubere era mandato solo in possesso dei beni, dando cauzione. ivi, 23. — *ib* l. 1 § 1.

Se anche l'impubere non dava cauzione, egli era mandato in possesso di quanto era necessario per la sua sussistenza, ov'egli non avesse altri mezzi; e di tanto veniva diminuita la eredità: imperciocchè se egli soccombeva, il suo avversario non poteva ripetere in suo confronto gli alimenti presi sulla eredità, avesse l'impubere o non avesse dato cauzione. ivi, 24. — *ib.* l. 5 § 3.

Se le forze della eredità lo permettevano, si doveva fornire all'impubere, oltre gli alimenti, i maestri necessarj alla sua istruzione, e tutte le spese necessarie. ivi. — *ib.* l. 6 § 5.

Era altrimenti di quello stato mandato in possesso congiuntamente all'impubere, perch'egli non aveva tale possesso che per vece di cauzione. ivi. — *ib.* l. 6 § 4.

5. Se l'impubere non dava cauzione, il suo avversario era mandato in possesso con lui. XXXVII, 10, 23. — l. 1 § 1 *De Carbon. edicto*, et l. 1 Cod. d. tit.

Ma allora si doveva domandare al pretore che non affidasse a questo i titoli e le carte; altrimenti egli avrebbe potuto sottrarle o farsene arma contra il pupillo. ivi. — l. 5 § 4 ff. h. tit.

Anche quando l'impubere dava cauzione, il suo avversario, essendo pur figlio del defunto, era mandato in possesso con lui. ivi, 21. — *ib.* l. 5 in princ.

6. L'editto risguardava i maschi, ed altresì le femmine discendenti dal sesso mascolino. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 1.

7. L'editto avea luogo anche quando lo stato era contestato dal padre. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 4.

Ma non quando la madre era accusata di supposizione di parto; che allora non s'aspettava, per giudicare dell'accusa, che il figlio che si diceva supposto, fosse giunto alla pubertà. ivi, 19. — *ib.* l. 1 § 11.

Ed anche se è morta la donna che si pretende abbia supposto il parto, quando vi sieno complici, si dee subito far cognizione. Se poi non vi sono complici, si differisce la cognizione fino al tempo della pubertà. ivi. — *ib.* l. 2.

8. L'impubere godeva il benefizio dell'editto anche quando si pretendeva ch'egli fosse servo. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 5.

E parimente se si pretendeva essere servo il defunto. ivi. — *ib.* l. 1 § 6.

9. Perchè l'editto avesse luogo, uopo era che ci fosse qualche dubbio sullo stato dell'impubere. ivi, 16. — *ib.* l. 3 § 4.

Che se era evidente, non essere l'impubere figlio del defunto, l'editto non avea luogo. ivi. — *ib.*

10. Non si badava se l'impubere fosse petitore o possessore; in ambi i casi avea luogo l'editto. ivi, 7. — *ib* l. 3 § 9.

11. L'editto non si stendeva al figlio pubere, e l'impubere stesso non godeva del benefizio di esso che fino alla sua pubertà. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 3.

12. Se il pupillo dimanda il possesso dei beni del liberto paterno, e viene negato ch'egli sia figlio del patrono; siccome non gli è mossa controversia circa i beni paterni, così non si dee dilazionare tale giudizio. Se poi, dopo interposto il decreto carboniano, vien mossa tale controversia, il giudizio debb'essere differito fino a quel tempo. ivi, 2. — *ib.* l. 7 § 7.

Circa i beni materni non vuolsi interporre questo decreto; ma si concedere una lunghissima dilazione che porti l'affare sino al tempo della pubertà. XXXVII, 10, 2. — l. 6 *De Carboniano edicto*.

Che se nello stesso tempo è mossa controversia sui beni paterni e sui materni o fraterni, anche queste controversie van differite sino al tempo delle pubertà. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

13. Non avrà luogo l'editto se sarà nata controversia soltanto sui beni, e non sullo stato dell'impubere; p. e. se si pretendesse che il figlio sia diseredato. ivi, 3. — *ib.* l. 7 § 2 et l. 1 § 10.

14. La più frequente controversia di stato che dia luogo a questo editto è la supposizione del parto: ora, se anche non consta che l'impubere sia suppositizio, cioè se la madre, accusata di parto supposto, vinse la lite, può tuttavia rimanere la quistione di stato, dicendosi p. e. che non fu concepito per opera del defunto, o che lo fu sì ma fuori di matrimonio. ivi. — *ib.* l. 3 § 6.

15. Il possesso carboniano ha luogo non solo quando si nega che l'impubere sia figlio del defunto, ma anche quando si nega che fosse in podestà di suo padre; o sia che si neghi che il figlio stesso potess'essere in podestà. ivi. — *ib.* l. 7 § 1, l. 8 et d. l. 8 § 1.

16. L'editto ha luogo anche se il fisco muove controversia all'impubere. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 7.

17. L'editto ha pur luogo se uno muove controversia non in proprio nome ma in nome della eredità. ivi. — *ib.* l. 3 § 7. — Ed eziandio se la muovono i debitori ereditarii. ivi. — *ib.* l. 3 § 12.

18. Importa di notare che questo editto ha sì luogo quando all'impubere vien mossa controversia, non già se egli la muove. ivi, 8. — l. 3 § 10.

19. Quando, indipendentemente dall'editto, l'impubere il cui stato si contesta può essere erede, come se fosse instituito tale, l'editto non ha luogo. Così pure quando è certo, sebbene in fatto egli sia figlio del defunto, che non può essere suo erede. ivi, 9. — *ib.* l. 11.

In generale, il benefizio dell'editto Carboniano compete soltanto a quelli ai quali compete il possesso dei beni *contra tabulas*, non a quelli che da siffatto possesso sono esclusi. ivi. — *ib.* l. 1 §§ 3 et 8.

20. La instituzione esclude il Carboniano soltanto qualora l'impubere fu instituito semplice-

mente, non già se fu instituito in quanto fosse figlio. XXXVII, 10, 10. — l. 1 § 8 ¶ nisi forte *De Carboniano edicto*.

Parimente la diseredazione non esclude il Carboniano se non quando uno fu diseredato semplicemente, non già se fu diseredato in quanto non fosse figlio. ivi. — d. l. 1 § 9.

Qualvolta la diseredazione è legalmente invalida, p. e. per esser fatta in un testamento irregolare *(injustum)*, essa non esclude il Carboniano. ivi. — *ib.* l. 7 § 6. — Che se si pretende essere il testamento inofficioso, il Carboniano viene escluso. ivi. — l. 20 ff. *De inoff. testam.*

21. Questo editto ha luogo anche quando i figli vengono al possesso de' beni ab intestato. ivi, 11. — *ib.* l. 6 § 1. — Anzi può essere talvolta necessario anche ne' possessi *secundum tabulas*, p. e. se il testatore avesse instituito l'erede così: *Il postumo sia erede*, o *la postuma sia erede*; e si negasse esser vero lo scritto nel testamento. ivi. — *ib.* l. 3. — Di più, quando la quistione ha per oggetto fedecommessi o legati, la causa si può differire al tempo della pubertà. ivi, 12. — d. l. 3 § 1.

22. Più frequentemente il beneficio del possesso Carboniano è concesso a' postumi, a quelli per altro nati da matrimonio indubitato, e la cui madre si è conformata all' editto risguardante la custodia del parto. ivi, 13. — l. 3 Cod. *De Carbon. edicto*.

Ma talvolta si dà anche a quelli che sono nati finch' era vivo il padre loro. ivi. — l. 9 ff. *De Carbon. edicto*.

Vien pur dato non solamente a' figli naturali, ma anche all' impubere la cui adozione si impugna come illegale. ivi. — *ib.* l. 7.

23. Se la causa dello stato dell' impubere non sempre si differisce al tempo della pubertà (V. sopra n. 3), a più forte ragione, se vien mossa controversia sulla libertà della madre, non sempre la è differita sino a quel tempo. ivi, 17. — *ib.* l. 7 § 3.

24. Non solo la controversia che si fa all' impubere sopra il di lui stato, ma eziandio tutte quelle che da essa dipendono, vengono pel Carboniano differite al tempo della pubertà. ivi, 18. — l. 3 § 8, l. 5 § 11. — Ma se non viene mossa alcuna controversia all' impubere, e quindi non ha luogo il Carboniano; non si debbono per questo differire le accuse instituite contro d' altri, sebbene indirettamente pregiudichino lo stato dell' impubere. Così se Tizia dopo la morte del marito partorì una postuma, e Sempronio la accusò di adulterio; quando alla pupilla non sia mossa quistione circa i beni paterni, i di lei tutori non hanno azione di domandare che la causa di adulterio sia differita sino al tempo della pubertà. XXXVII, 10, 19. — l. 13 *De Carboniano edicto*. V. anche sopra n. 7.

25. Il possesso Carboniano de' beni, quando fu data cauzione, giova non solamente per entrare al possesso, ma eziandio per ripetere le cose ereditarie, per esigere i crediti, e per la collazione dei beni, della dote e di tutto ciò che va conferito. ivi, 21. — *ib.* l. 15.

La facoltà di perseguitare le cose ereditarie, va intesa dell' interdetto *Quorum bonorum*. ivi. — *ib.* l. 13 § 3.

26. Come l' impubere dee prestare cauzione all' emancipato pei beni paterni, così la dee prestare anche pei beni ch' egli conferisce. ivi. — *ib.* l. 16.

27. Siccome coloro che ottennero il possesso Carboniano possono esigere dai debitori ereditarj, così viceversa debbono difendere l'eredità dalle pretensioni dei creditori ereditarj. Così se di due fratelli posti in possesso in forza dell' editto Carboniano, l' uno non difende per la sua parte l' eredità paterna, l' altro è tenuto di difendere l' eredità intera, o intera cederla ai creditori. ivi, 22. — *ib.* l. 7 § 5.

28. Quando l' impubere non presta satisdazione, si mette in possesso l' avversario di lui, tanto se questi la presta come se non la presta. ivi, 23. — *ib.* l. 5 § 2. — Che se l'avversario vuole che a lui sia affidata l' amministrazione, dee dar cauzione al pupillo: altrimenti, si dee costituire un curatore che amministri. E se l'avversario cautò, egli dee vendere le cose deperibili col tempo, ed esigere i crediti da que' debitori che col tempo verrebbero ad essere liberati: nel resto dee possedere insieme col pupillo. ivi. — *ib.*

Che se non satisdanno nè il pupillo nè l'avversario di lui, conviene costituire un curatore il quale amministri i beni, ed a suo tempo li restituisca a chi avrà vinto la lite. E se i tutori vorranno amministrare, dovranno cautare in nome del pupillo, tranne che sieno stati eglino appunto costituiti per curatori. ivi. — l. 5 § 5.

Al curatore in questo caso spetta di esercitare le azioni ereditarie, e di opporre le eccezioni a quelle promosse contro la eredità. ivi. — d. l. 5 § 1.

29. Il possesso Carboniano de' beni, quando

è solo, non costituisce colui al quale fu dato, assolutamente e diffinitivamente possessore dei beni. Quindi questo possesso ricevuto in forza del primo capo dell'editto *(contra tabulas)*, per sè solo non esclude i possessi de' beni dipendenti da' capi che seguono: ond'è che, se l'impubere non è figlio, o non ottenne il possesso de' beni contra le tavole od ab intestato; egli avrà il possesso de' beni in forza del Carboniano, e nello stesso tempo gli eredi instituiti lo avranno *secundum tabulas*. XXXVI, 10, 25. — l. 7 § 8 *De Carboniano edicto*.

Sarebbe altrimenti se l'impubere, oltre il possesso Carboniano, avesse ottenuto anche l'ordinario. ivi. — *ib.* l. 12.

30. Il termine per domandare il possesso Carboniano è un anno da quando fu mossa controversia all'impubere. ivi, 26. — *ib.* l. 3 § 14.

31. Quando il pupillo diventa pubere, cessa ogni diritto derivante da esso possesso. ivi, 27. — *ib.* l. 6 § 6, et l. 14.

32. Siccome il possesso Carboniano finisce affatto colla pubertà, nè rende il pupillo assolutamente e diffinitivamente possessore de' beni; per consegnenza esso non basta agl'interessi del pupillo, ma bisognerà che chi dice d'essere figlio riceva anche il possesso ordinario. Ora il tempo per domandare quest'ultimo, incomincia a decorrere dal dì che il pupillo seppe esser morto suo padre ed ebbe facoltà di domandare il possesso: pel Carboniano, il tempo incomincia da che seppe essergli mossa controversia. ivi, 28. — *ib.* l. 3 § 15 et 16 et l. 4.

CARCERI. V. Accusati, Custodia, Giudizio, Pene.

1. Il re Anco fu il primo ch'edificò in Roma una carcere presso il Foro onde incutere timore alla popolare baldanza che allora sorgeva più e più. XLVIII, 3, 8.

2. Le parti del carcere erano il *robus* ed il *tullianum*. Il *robus* era quel luogo dove ponevansi i malfattori, così detto perchè eran chiusi come in arche di legno di color rosso. Il *tullianorum* è la parte aggiunta da Tullio re; specie di segreta o meglio di pozzo tutto murato e a rozza volta, *tenebris odore foeda,* dice Sallustio, e di aspetto tremendo. ivi.

3. Il sommo potere rispetto alle carceri, come rispetto alle pene, era presso i Triumviri Capitali, sotto i quali stava un custode nomato *commentariensis*. ivi.

4. Niuno poteva essere posto in ceppi, prima che fosse convinto: però stavano gl'imputati o sotto pieggio o sorvegliati in *libera custodia:* p. e. narra Sallustio che, scopertasi la congiura di Catilina, Lentulo fu consegnato a P. Lentulo allora edile, Cetego a R. Cornificio, Statilio a C. Cesare, Gabinio a Crasso, Cepario a Terenzio Senatore. XLVIII, 3, 9.

5. Era vietato di carcerare le donne; ma sendo grave il delitto ond'erano imputate, venivano mandate in un monastero, ovvero consegnate ad altre donne onde pubblicamente le custodissero. ivi, 11. — Nov. 134, cap. 9.

6. Niuno poteva essere carcerato se non per ordine del magistrato e de'difensori della città. ivi, 12. — l. 22 Cod. *De episc. aud.*

7. Non c'erano che carceri pubbliche, avendo Giustiniano proibito qualunque sorta di carcere privato *in urbibus atque in vicis*. ivi. — — l. 23 Cod. *De custodia et exhibit. reorum.*

8. Costantino ordinò che i carcerati debbano di giorno godere la luce, e di notte, raddoppiata la guardia, debbano ritirarsi entro i vestiboli delle carceri ed in luoghi salubri: nè si debbano aspramente trattare; onde non si debbano tenere avvinti con manette di ferro che premano le ossa, ma con catene alquanto lunghe sì che niun dolore patiscano. Egli pure ordinò che le donne venissero separate dagli uomini. ivi, 13. — l. 1 Cod. *De custod. reor.*

Massimamente poi raccomandò ai giudici che sia sollecitata la inflisione della pena a'convinti e che non abbiano a macerarsi in troppo lunga prigionia quelli che debbon essere liberati. ivi. — *ib.* l. 5.

9. Ogni trenta giorni il carceriere doveva informare il giudice del numero delle persone, dei lor varj delitti, della condizione dei carcerati e della età degl'incatenati. ivi. — d. l. 5 § jubemus.

10. I giudici dovevano nei giorni di domenica portarsi a visitare i carcerati, interrogarli, e risapere da loro se erano osservate tutte le ordinanze a loro relative. Gli esploratori poi dovevano avvertire i giudici. ivi. — l. 9 Cod. *De episc. aud.*

11. Tutti i carcerati, anche senz'aspettare l'ordine del principe, dovevano essere posti in libertà il giorno di pasqua, purchè avessero commesso delitto una volta soltanto, e questo non fosse de'gravi enumerati nella costituzione a ciò relativa di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio. ivi, 17. — *ib.* l. 3.

12. Quelli che scappavano dalle carceri mediante rottura, erano puniti di morte. ivi, 15. — l. 1 *De effract. et expilat.*

13. Il carcere è destinato ad assicurarsi delle persone, non a punirle. XLVIII, 19, 40. — l. 8 § 9 ff. *De poenis*.

CARENA. Di chi è la carena, è la nave. XLI, 1, 18. — l. 61 ff. *De rei vindicatione*.

CARICA, o CARICO *(impiego, uffizio)*. V. Amministrazione, Assenza, Decreti, Decurioni, Dispensa, Esenzione, *Honor*, Immunità, Legazione, Magistrato, Municipio, *Munus*, Onore, Opere pubbliche, Ordine, Privilegio. V. lib. 50 tit. 4 *De muneribus et honoribus*; Cod. lib. 10 tit. 40 *De muneribus et honoribus non continuandis inter patrem et filium et de intervallis*; tit. 41 *De muneribus patrimoniorum*; 42 *Quemadmodum munera civilia indicuntur*; 43 *De his qui sponte munera publica subeunt*.

1. Il carico *(munus)* è pubblico o privato. L, 4, 1. — l. 14 § 1 ff. *De munerib. et honorib.*

2. Il carico pubblico o civile era quello che si subiva senza titolo di dignità e con dispendio. ivi. — d. § 1 e publicum.

3. La differenza tra il carico pubblico ed il privato è questa, che il pubblico torna a vantaggio di tutti e singoli i cittadini e delle cose loro, mentre il privato non risguarda che le cose de' particolari: entrambi però vengono ingiunti per l'imperio de' magistrati, ed è sotto tale aspetto che anche la tutela e la cura vengono talvolta appellati pubblici carichi. ivi. — l. 239 § 3 *De verb. signif.*

4. De' carichi civili altri risguardano il patrimonio, altri le persone. ivi, 2. — l. 1 ff. *De munerib. et honorib.*

Carico personale è quello che richiede principalmente la prestazione della persona, sì del corpo e sì dell'animo. — Carico patrimoniale è quello nel quale richiedonsi principalmente spese. ivi. — d. l. 1 § 3. — Eranvi anche i *Carichi misti*. V. appresso n. 10.

5. I carichi privati sono tutti personali. ivi, 3.

6. Carichi *personali* sono la tutela e la cura (*ib.* l. 18 § 1); l'amministrazione del danaro della comunità dato a mutuo con interesse *(kalendarii)*; la questura (d. l. 18 § 2); il far leva di soldati o di cavalli o d'altri animali bisognevoli; la cura dei trasporti o delle requisizioni, la esazione del danaro fiscale, la intendenza delle provigioni da bocca, delle mootore (d. l. 18 § 3); la sopravveglianza delle poste *(cursus vehicularis)* ossia delle pubbliche vetture da somministrare a chi viaggia per pubbliche faccende (l. 18 § 4 *De mun. et hon.*); la commissione di comperare il frumento e l'olio, in certi comuni; la cura del riscaldamento de' pubblici bagni, là dove alla persona incaricatane si somministra per ciò danaro tratto dalle rendite comunali (d. l. 18 § 5); la conservazione de' pubblici acquidotti (d. l. 86 § 6); l'irenarcato ossia la sorveglianza al buon costume; la cura del ristauro delle strade; l'episcopato, ossia l'inspettorato al pane ed alle altre cose venali di uso popolare e quotidiano (d. l. 18 § 7); l'officio di chi ha l'impresa dell'annona, o la esige (V. appresso n. 9) o la eroga; la esazione della tassa personale (d. l. 18 § 8); l'ufficio dei curatori che raccolgono i pubblici redditi comunali (d. l. 18 § 9). Sostengono pubblici carichi i custodi dei pubblici edifizj, gli archivisti, i logografi, i tabularj, i senoparochi che tengono alcuni comuni; quelli a' quali viene commessa la cura di fabbricare o ristaurare i pubblici edifizj, i palazzi, gli arsenali, le mansioni, purchè il facciano con pubblico danaro; i preposti alle costruzioni ed ai racconciamenti navali (d. l. 18 § 10). È carico personale la somministrazione de' cammelli pei trasporti personali, mentre, computata la spesa degli alimenti e delle bestie, vien data loro una somma determinata, nè sono obbligati che al personale ministerio: difatti essi vengono chiamati secondo l'ordine dell'albo, nè dispensati per verun motivo, tranne per impotenza, difetto od infermità corporale (d. l. 18 § 11). Così pure fungono carico personale i legati spediti al principe, i nittostrategi, i curatori de' mulini (d. l. 18 § 12); i difensori detti sindici dai greci, e coloro che sono scelti a promuovere o difendere una data causa (d. l. 18 § 13). È carico personale l'ufficio di giudice (d. l. 18 § 14); e quello di chi viene eletto per costringere i possidenti lungo una pubblica strada a ristaurarla (d. l. 18 § 15); e quello di chi è destinato a ricevere od assumere le dichiarazioni censuarie (d. l. 18 § 16); è quello dei mastigofori, e quello dei cancellieri de' magistrati (d. l. 18 § 17). L, 4, 3.

Aggiungansi la cura de' pubblici predj, dei cavalli circeosi, degli spettacoli pubblici, delle fortificazioni, della distribuzione dell'annona ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2.

7. Carichi patrimonali sono p. e. la esazione dei tributi (*ib.* l. 3 § 11); la elemporia e la ospratura, presso gli Alessandrini (*ib.* l. 18 § 19); l'appalto del vino, per la provincia di Africa (d. l. 18 § 20); il ricevimento dell'ospite in casa (*ib.* l. 3 § 14). ivi, 6.

8. I carichi patrimoniali si dividono in ordinarj e straordinarj. Diconsi ordinarj quelli che erano per costume prestati in forza di legge, senatoconsulto o costituzione di principe: straordinarj, quelli imposti subitamente dal magistrato. L, 4, 6.

9. I carichi patrimoniali, altrimenti considerati, sono di due sorta: alcuni sono ingiunti ai possessori, sieno o non sieno municipali; altri non sono ingiunti che ai municipali od agli incoli. Così le imposte de' terreni o degli edifizj sono ingiunte ai possessori; ma gli uffizj patrimoniali non s'ingiungono ad altri che ai municipali od agl' incoli. ivi, 7. — l. 6 § fin. *De muneribus et honoribus.*

Così la somministrazione de' cavalli, de' moli, delle angarie e de' veredi era carico de' possessori de' patrimonii (*ib.* l. 18 § 21): parimente la prerogativa che hanno alcune comuni *(civitates)*, che quelli i quali possedono nel loro territorio sono obbligati a prestare annualmente una determinata quantità di frumento in ragione della misura del tenere: da ultimo il riattamento delle strade è carico del luogo, non della persona (*ib.* l. 14 § 2). ivi.

I carichi patrimoniali personali, ossia gli uffizj patrimoniali, spettano soltanto ai municipali od incoli, sia che non soli posseggano i patrimonj, sia che abbiano l'esensione pel privilegio dei veterani. ivi. — d. l. 18 § 23.

10. Carichi misti sono la decaprozia e la icosaprozia, che sono esazioni di tributi, nelle quali, oltre il ministero personale, si risponde de' danni del fisco per tutti i defunti. ivi, 8. — d. l. 18 § 26.

Tali pur sono la protostasia ed il sacerdozio (l. 8 Cod. *De munerib. patrim.*); ed in generale eziandio i noverati tra' personali, qualora quelli che li sostengono incontrano anche spese del proprio, o, sendo esattori di annona, rispondono pe' morti, sia che ciò dipenda da costumanza, sia da legge comunale (d. l. 18 § 27). ivi.

11. I carichi di ciaschedun comune *(civitas)* vengono deferiti tanto agl' incoli, quanto ai cittadini originarj di esso: epperò anche chi è originario di Roma, se ferma stanza in altro luogo, quivi dee sostenere i carichi. ivi, 9. — *ib.* l. 3.

12. I carichi patrimoniali debbono essere sostenuti anche dalle donne; non i personali. ivi, 10. — d. l. 3 § 3; l. 9 Cod. *De munerib. patrim.*

13. Anche i minorenni son sottoposti ai carichi patrimoniali; onde potevano essere decaproti, purchè non militassero. L, 4, 11. — l. 3 § 10 *De munerib. et honorib.*; Cod. l. 7 *De munerib. patrim.*

Ma non erano ammessi all' amministrazione della repubblica nè ai carichi patrimoniali, nè al decorionato; e se eran creati decorioni, non votavano in curia. ivi. — l. 8 ff. h. tit.

14. A maggior ragione erano esclusi dai carichi personali gl' impuberi; anzi da ogni uffizio civile. ivi, 11 — l. 2 § 1 *De reg. juris.*

15. Le persone infami non sono escluse dai carichi curiali o civili. ivi, 12. — l. un. Cod. *De infam.*

16. Se un magistrato creato in municipio, ricusa dal fungere l'ingiuntogli carico, il preside ve lo deve costringere. ivi, 23. — l. 9 ff. *De munerib. et honor.*

17. Chi offre denaro in cambio dell'amministrazione di un carico; non debb' essere ascoltato. ivi. — *ib.* l. 16.

18. Se non intervenne alcuna appellazione, subito che uno fu nominato dall' ordine, dee fungere il carico, nè è tenuto ad aspettare la conferma del preside, al quale per altro debbe essere mandata la relazione della nomina, sì dal nominato che dai nominanti, ed egli dee confermarla. ivi, 25. — *ib.* l. 7 § 1.

19. Di regola, ognuno dee sostenere personalmente il carico ingiuntogli; pure i personaggi illustri, nonchè gli episcopi, presbiteri e diaconi, potranno esercitare i carichi della curia mediante persone sostituite per le quali rispondono del proprio. ivi, 27. — l. 21 Cod. *De episc. et cler.*

CARISIO. V. ARCADIO CARISIO.

CARNEFICE. Per le leggi censorie egli non poteva essere cittadino romano; nemmeno avea domicilio in Roma. *Cicerone pro C. Rabirio.*

CARTA. Ciò ch' è scritto sulla carta appartiene al padrone della carta, poichè *necesse est ei rei cedi quod sine illa esse non potest.* XLI, 1, 11. — l. 23 § 3 ff. *De rei vindicat.*

2. Le lettere, ancorchè fossero d'oro, sono accessorj della carta o della pergamena, nella stessa maniera che gli edifizj ed i seminati sono accessorj del suolo. Laonde se io nelle carte o pergamene tue ho scritto un poema, una storia, una orazione, la scrittura non sarà mia ma tu ne sarai il proprietario. — Se poi tu mi domandi i tuoi libri o le tue pergamene senza voler pagarmi le spese della scrittura, io potrò respingerti mediante la eccezione del dolo malo, qualora io ne sia stato possessore di buona fe-

de. XLI, 1, 11. — l. 9 § 1 *De acquir. rerum dominio.*

CARTILIO, giureconsulto, contemporaneo, o di poco anteriore a *Proculo*, e diverso da quel *Cartilio Severo*, proavo di Marco imperatore. *Pref.* p. II, 1, 35.

CASA. V. *Aedes*, Compra e Vendita, Confini, Danno, *Domus*, Edifizio, Fabbrica, Inquilino, *Insula*, Locazione, Lume, Muro, Servitù.

1. La stipulazione di una casa da fabbricare senza designazione di luogo, è nulla; *nisi*, dice Gotifredo, *pia causa sit.* XLV, 1, 41. — l. 2 § 5 *De eo quod certo loco.*

2. Se si costruisce una casa presso al terreno altrui, si dee lasciare frammezzo uno spazio di due piedi. X, 1, 15, — l. 13 ff. *Fin. reg.*

3. È permesso d'entrare nella casa altrui, per votare le cloache. XLIII, 23, 7. — l. 1 § 12 *De cloacis.*

4. Il suolo della casa ne fa parte. VI, 1, 10. — l. 49 ff. *De rei vindicat.*

Le statue o imagini incrostate nel muro o affissevi, ne fanno parte: e parimente gli specchi incrostati. XXXIII, 7, 38. — l. 12 § 23 et 25 *De instructo, vel instrum. legato.*

Le serratore e le chiavi fanno parte della casa. ivi. — d. l. 12 § 24.

5. Se il compratore di una casa vi trova del danaro, questo appartiene al venditore: eccetto che sia un tesoro. XLI, 1, 6. — l. 67 ff. *De rei vindicat.*

6. Niuno può essere tratto fuori di casa sua per debiti o per essere condotto in giudizio. L, 17, 470 — l. 163 *De reg. juris.* — II, 4, 6. — ll. 18 et 19 ff. *De in jus vocando.*

7. Chiunque può ristabilire la sua casa, purchè non noccia ad altrui. L, 17, 1205. — l. 61 *De reg. juris.*

8. La propria abitazione è a chicchessia inviolabile asilo. II, 4, 6. — l. 18 ff. *De in jus vocando.*

9. Dicesi casa *(domus)* di uno, nel senso di dimora, abitazione, domicilio, quella dov'egli risiede e tiene riposto ciò ch'è di suo uso, e dove ha stabilito il centro de' suoi affari: *ubi quisque sedes et tabulas habet, suarumque rerum constitutionem fecit.*

CASCELLIO. V. Aulo Cascellio.

CASO FORTUITO. La prudenza umana non può provedere ai casi fortuiti. L, 8, 17. — l. 2 *De admin. rerum ad civitates pertin.*

2. Niuno risponde dei casi fortuiti. L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris.*

3. Ciò che avviene per caso furtuito e non per colpa, non dà luogo a veruna azione. IX, 2, 23. — l. 52 § 4 *Ad legem Aquiliam.*

Tuttavolta il ladro risponde della cosa rubata, se ella è perita prima ch'egli ne avesse offerto la restituzione. XLVII, 2, 86. — l. 46 ff. *De furtis;* XIII, 1, 13. — l. 1 § 34 et l. 19 *De vi et de vi armata.* — l. 2 Cod. *De condict. furtiva;* l. 1 Cod. *e his quae vi metusve causa gesta sunt.*

Lo stesso è del comodatario che ha adoperato la cosa a lui prestata, in altro uso da quello pel quale egli avevala tolta a prestito. XLVII, 2, 36. — l. 5 § 8 *Commodati vel contra.*

Lo stesso è del tutore, *si servet non servanda*, cioè se ritiene in serbo le cose da non serbarsi. l. 3 Cod. *De periculo tutorum et curatorum.*

Lo stesso è pure del compratore, quando la eredità è perfetta (l. 3 Cod. *De aedilitiis actionibus*); quand'anche la perdita fosse accaduta prima della tradizione, purchè il venditore non fosse allora in mora di consegnare la cosa. l. ult. Cod. *De peric. et comm. rei venditae.*

È parimente tenuto del caso fortuito, chi si è obbligato espressamente. l. 1 Cod. *De commodato;* XVI, 3, 30. — l. 1 § 35 ff. *Depositi vel contra;* L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris.*

Sennonchè oopo sarebbe forse di eccettuare gli eventi che occorrono *fato aut vi divina*, contro il corso ordinario delle cose, ai quali non si può presumere che i contrattanti abbiano pensato.

CASSIANI. V. Sabiniani.

CASSIO LONGINO. V. Gajo Cassio Longino.

CASTRATURA. Colui che per fine libidinoso o per mercimonio castrò un uomo, è punito in forza di un senatoconsulto fatto sotto Nerva, mediante la pena inflitta dalla legge Cornelia. XLVIII, 8, 4. — l. 3 § 4 *Ad legem Corneliam de sicariis.*

2. Parimente chi diede un servo a castrare, viene multato per la metà de' suoi beni, in forza di un senatoconsulto fatto sotto i consoli Nerazio Prisco ed Annio Vero, regnante Trajano. ivi. — *ib.* l. 6.

3. In generale, Adriano costituì che siano confiscati i beni di chi commette tale delitto; o se sono servi i rei, vengano puniti di morte. Inoltre, che il delinquente per castratura possa essere condannato anche assente. Chiun-

que pertanto fosse stato castrato *(spado)*, poteva ricorrere al Preside della provincia. Nè fa divario che la persona castrata sia libero o servo, consenziente o meno. Nessuno parimenti dee spontaneo prestarsi alla castrazione, sotto pena di morte; la qual pena è pure inflitta al medico che facesse tale operazione. XLVIII, 8, 4. — l. 4 § 2 *Ad legem Cornel. de sic.*

4. Dai castrati *(spadones)* differivano un poco i thlibii, quelli cioè a'quali venivano schiacciati, non recisi, i testicoli. Ma questi pure erano compresi nella legge Cornelia, punendosi di confisca o di morte chi rendeva tale un uomo qualunque. ivi. — *ib.* l. 5.

CASTRENSE (Peculio). V. lib. 49 tit. 17 *De castrensi peculio;* Cod. lib. 12, tit. 31 *De castrensi omnium palatinorum peculio;* 37 *De castrensi peculio militum et praefectianorum.* V. Figlio di famiglia, Militare, Peculio, Quasi-castrense.

1. È peculio castrense tutto ciò che dagli ascendenti *(parentibus)* o dai cognati è stato donato a chi attualmente milita; oppure tutto ciò ch'esso figlio di famiglia acquistò nello stato militare per occasione di tale stato, sì che non l'avrebbe acquistato se militato non avesse. XLIX, 17, 2. — l. 11 ff. *De castr. pecul.*

2. Sebbene la milizia non liberi dalla patria podestà il figlio di famiglia, comechè prestato abbia il giuramento militare; tuttavolta egli ha in proprietà il peculio castrense, non avendo in questo il padre verun diritto. ivi, 1. — l. 3 Cod. *De castrensi omnium palatin. peculio.*

3. È incerto se Giulio Cesare o Tito fosse autore di tal parte del Gius. ivi.

4. La glossa dice non intendersi il peculio castrense che del mobiliare; ma la l. 1 Cod. d. tit. porta che vi entravano anche gl'immobili; per altro ella dice: *Peculio autem castrensi cedunt . . . haereditates . . . etiamsi res immobiles* IN HIS *erunt.* Ora, là non era così degli altri immobili, nemmeno di quelli che il milite aveva comperati col danaro del suo peculio castrense. V. appresso.

5. Se il figlio torna dal servizio, ciò che suo padre gli dona dopo, non entra nel peculio castrense, ma è altro peculio, *perinde ac si filius numquam militasset.* Nè è peculio castrense ciò ch'esso figlio potuto avrebbe acquistare anche senza il servigio militare. ivi, 12. — ll. 11 et 15 ff. *De castrensi peculio.*

6. Se una donna lascia al figlio di suo marito del danaro per comperare le cose necessarie al servigio, le cose da lui comperate divengano peculio castrense. XLIX, 17, 7. — l. 3 ff. *De castrensi peculio.*

Se un figlio di famiglia milite è instituito erede da un suo commilitone, *vel ab eo quem per militiam cognovit*, egli è peculio castrense. ivi, 9. — *ib.* l. 5. — Anzi basta, per la l. 1 Cod. h. tit., che il testatore dal quale fu instituito erede, non abbia potuto conoscerlo che con l'occasione della milizia.

Quindi può ingerirsi come erede di proprio arbitrio senza il consenso o l'ordine del padre. ivi. — *ib.* — Parimente, se fu instituito erede da quella ch'egli ha sposato essendo in servizio. ivi. — *ib.*; ivi, 4. — *ib.* l. 13.

7. Se un cugino *(frater patruelis)*, che serve in un'altra provincia, instituisce il cugino, ossia l'altro fratello *patruele* milite col quale non serve, l'eredità non è peculio castrense; poich'è lasciata a cagione del sangue, non della milizia. ivi, 3 — *ib.* l. 16 § 1.

8. Se si fa una donazione o un legato al marito, ad un parente o a chi altri si sia, figlio di famiglia *(non ex castris notus)* non noto per occasione di milizia, con clausola che la cosa sarà riputata peculio castrense, tale clausola è riputata inefficace. ivi, 5. — *ib.* l. 8.

9. La dote data o promessa al figlio milite non è peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 16. — Poichè la gli è data per sostenere i pesi del matrimonio.

10. Nelle cose castrensi il figlio può esercitare qualunque azione, malgrado il padre. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 1.

Il figlio può contrattare con suo padre, per ragione del peculio castrense e non altrimenti. XLIV, 7, 25. — *ib.* l. 15 § 1.; XLIX, 17, 2. — d. l. 16 § 2.

Può altresì riceverlo per fidejussore. XLIV, 7, 25. — d. l. 15 § 1.

11. Il peculio castrense è soggetto ai debiti del figlio, anche se non sono castrensi. XLIX, 17, 9. — *ib.* l. 7.

12. Il padre non può togliere il peculio castrense a suo figlio, nemmeno emancipandolo o dandolo in adozione. ivi, 10. — *ib.* l. 12. — Il padre nulla può alienare *ad praesens* del peculio castrense di suo figlio. ivi, 14. — *ib.* l. 18 § 1. — Nè imporvi servitù; sebbene possa liberarnelo o acquistargliene. ivi, 10. — d. l. 18 § 3.

13. Non havvi azione contro il padre del peculio castrense del figlio ivi. — d. l. 18 §§ 4 et 5; poichè tale peculio è separato dai beni del padre.

14. Nulla è donato al padre nei beni castrensi del figlio; nè egli ha legittima da pretendervi. XLIX, 17, 11. — l. 10 ff. *De castrensi peculio.* V. Legittima.

15. Se il figlio muore senza testare, o se l'erede instituito dal figlio rinunzia, il peculio castrense rimane a suo padre come peculio e non come eredità. ivi. — *ib.* l. 2.

Reputasi che il figlio ne abbia avuto la proprietà *ab initio.* XXX a XXXII, 122. — l. 44 in princ. *De leg. et fideic.* 1.°

16. Se il padre prende il peculio castrense come erede instituito, egli risponde dei debiti come qualunque altro erede. XLIX, 17, 12. — l. 17 ff. *De peculio castrensi.*

Ma se lo prende ab intestato, non è tenuto pei debiti che fino alla concorrenza del peculio, e durante l'anno solamente. ivi. — *ib.*

17. Il figlio preleva (entrando alla successione di suo padre) ciò che ha portato seco al campo, per concessione di suo padre. ivi, 2. — *ib.* l. 4.

18. Il figlio di famiglia è riputato padre di famiglia riguardo al suo peculio castrense. XIV, 6, 11. — l. 2 *De senatusc. Macedon.*

19. Il figlio di famiglia può donare tra vivi ed a causa di morte il suo peculio castrense e quasi castrense. XXXIX, 5, 29. — l. 7 § 6 ff. *De donat.*

20. Il figlio di famiglia può testare del suo peculio castrense. ivi — *ib.*; XXVIII, 1, 30. — l. 20 § 2 *Qui testam. facere possunt*; XXVIII, 3, 18. — l. 6 § 13 *De injusto, rupto, irrito facto testamento.*

21. Se uno è figlio di famiglia, e suo padre gli dona delle cose mobili e semoventi che possono essere peculio castrense, egli non le ha comuni con gli altri fratelli nel rimanente peculio castrense. — Altro è de' predj che per occasione della milizia toccano ai figli di famiglia; chè questi fanno parte del peculio castrense. XLIX, 17, 2. — l. 5 Cod. *Familiae erciscundae.*

22. Se la moglie dona ad un figlio di famiglia milite un servo affine che venga emancipato, diventa questo sì suo liberto, ma non va computato nel peculio castrense, non avendo il manumissore conosciuto la moglie per cagione della milizia. ivi. — l. 6 ff. *De castrensi peculio.*

23. Le distinzioni che si fanno rapporto alle donazioni fatte dal padre o dalla madre, dai cognati e dagli affini, non han luogo, nel peculio castrense, quando abbia donato o legato chi sia noto soltanto per occasione della milizia. E però entrano nel peculio castrense le eredità di quelli che non potevano esser noti altrimenti che per occasione del servigio militare (V. sopra n. 1), ancorchè vi entrassero cose immobili. Ma l'eredità della madre, ancorchè deferita a chi si trova nella milizia, si reputa donata in considerazione della milizia, e non appartiene al peculio castrense. XLIX, 17, 2. — l. 1 Cod. *Familiae erciscundae.*

24. Anche ciò che il commilitone dona o lega quantunque noto altrimenti che per occasione della milizia, si reputa donato in considerazione della milizia, e quindi entra nel peculio castrense. ivi. — *ib.* l. 4; l. 19 ff. *De castrensi peculio.*

25. Appartiene al peculio castrense tutto ciò ch'è necessario e congiunto allo stesso peculio: quindi se il padre ha perduto, poni caso col non uso, l'usufrotto del servo la cui proprietà apparteneva al peculio castrense del figlio, questo ne avrà la proprietà piena. ivi, 6. — *ib.* l. 15 § 4.

26. Appartiene altresì al peculio castrense tutto ciò che viene acquistato colle cose castrensi. Così, se il servo appartenente al peculio del figlio stipula da un estraneo, ovvero acquista mediante tradizione, la cosa acquistata da esso servo appartiene al figlio, senza distinzione di cause; anche se la è acquistata dal padre medesimo di quello. ivi, 7. — *ib.* l. 15 § 3.

Quindi se il servo appartenente al peculio castrense venne instituito erede da chicchessia, dovrà adire la eredità per ordine del milite, ed essa diverrà bene castrense. ivi. — *ib.* l. 19 § 1. — Quindi può il figlio diventare erede necessario del padre, cioè se il padre instituisce erede un servo appartenente al peculio castrense del figlio. ivi. — *ib.* l. 18.

27. Se un padre di famiglia nel tempo della milizia e dopo il congedo si diede in arrogazione, l'amministrazione delle cose che acquistò nella milizia prima dell'arrogazione, non passa all'arrogatore. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 2.

28. Se un figlio di famiglia milite preso da' nemici è morto in cattività, la legge Cornelia soccorre agli eredi instituiti; e se non ci fossero eredi testamentarj, il padre, pel gius vigente prima della distinzione del peculio castrense dal paganico, avrà il peculio. ivi, 11. — *ib.* l. 14.

29. Se il peculio del figlio di famiglia milite rimase presso il padre, essendo morto il figlio senza testamento, il padre non è di lui erede; ma diventa erede di coloro de' quali il figlio stesso era erede. ivi. — *ib.* l. 1.

30. Il padre che, iostituito erede dal figlio che milita o che militò, omise la causa del testamento e possede il peculio castrense, è sempre obbligato a prestare i legati fino alla concorrenza del peculio. Che se il figlio, dopo l'anno da che cessò la milizia, fatto testamento secondo il gius comune, morì, sarà trattenuta la quarta per la Falcidia. XLIX, 17, 11. — l. 17 § 1 ff. *De castrensi peculio*.

31. Se, avendo un padre ordinato per testamento che fosse libero un servo appartenente al peculio castrense del figlio, il figlio morì, e subito dopo morì il padre; al detto servo compete la libertà. ivi. — *ib.* l. 19 § 3.

Così è se il figlio morì intestato. Ma se il figlio fece testamento, e l'eredità non fu adita, la libertà del servo può essere controversa. ivi. — d. l. 19 § 5.

E se il figlio ha fatto testamento ed instituito erede il padre, mentre il padre stesso con suo testamento dato aveva la libertà al servo del peculio castrense del figlio, compete a questo la libertà lasciatagli dal padre. ivi. — *ib.* l. 20.

Passa per altro una grande differenza tra quest' ultimo caso, e quello in cui al servo fosse stata data la libertà *intra vivos*: chè in tal caso non si dirà competere al servo la libertà in forza di quella manumissione. ivi, 14. — *ib.* l. 19 § 4.

32. Pel gius di Giustiniano, essendo morto intestato il figlio di famiglia, i suoi figli e fratelli nella successione del peculio castrense sono preferiti al padre. ivi, 15. — Instit. tit. *Quibus non est promiss. in princ.*

33. Per la Nov. 118, cap. 2, il padre concorre coi fratelli del defunto.

CATASTRO. Le dichiarazioni portate al catastro da uno non proprietario, non pregiudicano al vero proprietario del fondo. l. 7 Cod. *De donationibus*. — Ma uopo è consultarle per la decisione delle quistioni di confini. X, 1, 11. — l. 11 ff. *Finium regundorum*. — Poichè le menzioni del catastro ed i titoli la vincono in confronto della prova testimoniale. XXII, 3, 14. — l. 10 *De probat. et praesumpt.* V. Censo.

CATERATTE. V. *Septa*.

CATONE, nome di più celebri giureconsulti di Roma, cioè *Catone Censore*; il di lui primogenito, autore della famiglia Porcia; e l'altro figlio ch'egli ebbe dalla seconda moglie Salonia, detto perciò *Catone Saloniano*. Ignorasi a quale di questi attribuire si debba la celebre *Regola Catoniana*, sulla quale v'è un titolo speciale nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 2.

CATONIANA (Regola). V. lib. 34, tit. 7 *De regula Catoniana*; Cod. lib. 6, tit. 51 *De caducis tollendis*. V. Caduco.

1. La regola Catoniana portava che quel legato il quale sarebbe stato inutile se il testatore fosse morto appena fatto il testamento, dovess' essere invalido in qualunque tempo il testatore morisse. XXXIV, 7, 1. — l. 1 *De regula Catoniana*.

2. Sono analoghe alla detta regola le seguenti regole di diritto: I.ª Quella instituzione che era invalida da principio, non può essere convalidata da fatti posteriori. ivi. — l. 210 *De reg. juris*.

II.ª Tutte le disposizioni che partono dal testamento, non hanno effetto e stabilità se fino dall'origine non furono nette da vizio. ivi. — *ib.* l. 201.

III.ª Ciò che fino da principio è vizioso, non può riuscir valido col decorrere del tempo. ivi. — *ib.* l. 29.

E però se al tempo del testamento la cosa era tale da non poter essere legata, e poscia cangiò condizione, il legato divien valido. ivi.

3. La regola Catoniana non risguarda le libertà nè quei legati che non iscadono al tempo della morte, ma dopo l'adizione della eredità. ivi, 2. — *ib.* l. 3.

4. La regola Catoniana non avea luogo nei legati condizionali. P. e. se un testatore diceva: *Lego in caso che mia figlia sia maritata*; il legato è valido, sebbene ella fosse impubere al tempo del testamento. ivi, 4. — *ib.* l. 2.

5. Così pure la regola Catoniana non concerneva le instituzioni condizionali. ivi, 2. — *ib.* l. 4.

6. Si dice parimenti in generale, che ciò ch'è nullo in origine non può esser valido in progresso (V. sopra n. 2); ma ciò ch'era valido in origine cessa d'esserlo se sopravvengono circostanze tali che la cosa non possa allora essere validamente costituita. XXXIV, 8, 2. — l. 3 § 2 *De his quae pro non scriptis*: p. e. se il legatario diventa incapace prima della morte del testatore.

7. Ma questa regola non è senza eccezione, potendo alle volte le cose una fiata costituite utilmente, durare, ancorchè occorra tal caso da cui non avrebbero potuto pigliare origine. L, 17, 44 — l. 85 § 1 *De reg. juris*. Tali, secondo Gotifredo, sono le cose che, avendo ricevuto loro intero compimento, sono consumate irrevocabilmente.

8. È chiaro, non potersi applicare la regola Catoniana alle rose lasciate sotto condizioni rhe adempir si possono dopo la morte del testatore. Per lo contrario sembrerebbe che questa regola non invalidasse i legati lasciati sotto una condizione che dee adempiersi dopo il testamento sì ma in vita del testatore: tuttavia fu deciso che questi legati non sono invalidati. Quindi se uno avesse legato così: *Sia dato a Tizio se morrò dopo le calende;* sarebbe cavilloso il ragionamento di colui che per la regola Catoniana inferisce tale legato non esser valido; mentre qui essa regola non è applicabile. L, 17, 4. — l. 1 § 1 *De reg. juris.* — Parimente, se un fondo ch' era tuo allorquando il testamento fu scritto, ti fu legato *se lo alienerai vivente il testatore;* il legato ti è dovuto, comechè non ti sarebbe dovuto se il testatore fosse morto immediatamente. ivi. — d. l. 1 § 2.

CATTATORIO (lat. *Captatorius*). Come tendenti a fine inonesto sono riprovate le instituzioni cattatorie. Ma non già quelle provocate da scambievoli affezioni. XXVIII, 5, 43. — l. 70 ff. *De hered. instit.*

2. Non sono riprovate che quando son fatte sotto una condizione tendente a penetrare il segreto od a provocare la determinazione delle volontà altrui: p. e. se un testatore dice: *Instituisco Tizio nel caso ch' egli faccia vedere di avere instituito Mevio nel suo testamento* (ivi. — *ib.* l. 21; l. 19 Cod. *De pactis*); sebbene il testatore abbia dirizzato il cattatorio suo detto a pro d'un terzo.

3. Se il testatore dice: *Instituisco Mevio per la parte di che egli m' ha fatto erede;* la instituzione non è cattatoria, perchè si riferisce al tempo passato. ivi. — d. l. 71; *ib.* l. 2, l. 29 et 1.

4. Se un marito induce sua moglie, rabbonacciandola con un discorso maritale, senza violenza nè frode, a non fare un codicillo che lo priverebbe di ciò ch' ella gli ha lasciato per testamento, egli non verrà frustrato di ciò che gli era legato. XXIX, 6, 5. — l. 3 *Si quis aliquem testari prohibuerit.*

5. Perchè siano riprovate le disposizioni cattatorie, ci debb' essere violenza o dolo. ivi. — *ib.* — I legati cattatorj sono nulli come le instituzioni cattatorie, quando ci sia violenza o dolo. XXX a XXXII, 50. — l. 64 *De leg. et fideic.* 1.°

6. Il fedecommesso lasciato alla persona presente, e dietro sua interrogazione, è valido. ivi, 17. — l. 39 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

CATTIVITA'. V. LEGGE CORNELIA, POSTLIMINIO, RISCATTO, STATO DEGLI UOMINI. V. lib. 49, tit. 15 *De captivis et postliminio et redemptis ab hostibus;* Cod. lib. 8, tit. 51 *De postliminio reversis et redemptis ab hostibus.*

1. Il cittadino fatto cattivo dai nemici era riputato morto, e diveniva servo dei nemici. XLIX, 15, 3 e 35. — ll. 18 et 25 *De captivis et postlim.* — La podestà paterna, che gli aveva appartenuto, era sospesa. ivi, 42. — *ib.* l. 12 § 1.

2. Se tornava dalla cattività, ricuperava il suo stato; e questo chiamavasi *diritto di postliminio*, ossia, di ritorno. Lo si stimava ritornato subito ch' era sulle terre dell' impero, o su quelle d'una città alleata o amica. ivi, 1, 3, 8 e 16. — *ib.* l. 4, l. 19 cum § 3, et l. 24.

3. Chi vinto dall' armi, si dava al nemico, non poteva ricuperare suo stato; e neppure chi disertava, *sive masculus sive foemina sit.* ivi, 8. — *ib.* l. 17 et l. 19 § 4.

4. Chi era stato preso da ladroni o da pirati non si riputava loro servo, ma conservava il suo stato d'uomo libero; nè aveva uopo di ricorrere alla finzione del postliminio; a differenza di chi era stato preso dal nemico, vale a dire, da uno con cui s'era in guerra aperta, o ce l'avesse egli dichiarata pubblicamente o glie l'avessimo noi dichiarata. ivi, 3. — *ib.* l. 19 § 2 et l. 24.

5. Nelle guerre civili non si potevano riguardare come nemici quelli del partito contrario; nè si stimava che perdessero lor libertà i prigionieri fatti dall'una o dall' altra parte. E ciò perchè nelle civili dissensioni, comechè portino sovente gran nocumento allo stato, nessuno dei diversi partiti mira alla distruzione di quello. ivi, 3. — *ib.* l. 21 § 1.

6. Quegli ch' è in potere de' nemici può essere instituito erede; e quindi se ritorna dalla cattività, può adire la eredità. XXVIII, 5, 22. — l. 32 § 1 ff. *De hered. instit.* — Anche il servo di lui può essere instituito erede; e se il padrone ritorna dalla cattività, può comandargli d'adire la eredità: se poi muore presso i nemici, il di lui erede può mediante il servo adire la eredità. ivi. — *ib.*

7. Se il servo di quello ch' è in cattività presso i nemici, stipula in nome proprio o impersonalmente, la stipulazione è utile, tanto se il padrone ritorna, quanto se muore in cattività e l'eredità di lui viene adita in forza della legge Cornelia. Ma se la stipulazione è fatta nominatamente al padrone, ov' egli ritorni, essa

è utile; ma se non ritorna, benchè dal fatto posteriore la sua eredità venisse adita, tale stipulazione è invalida affatto. XLV, 3, 40. — l. 18 § 2 *De stipulat. servorum.*

CATTIVO o CAPTIVO. V. sopra CATTIVITÀ.

CAUSA. Questa parola, sì in latino che in italiano, ha molti significati presso i giureconsulti. Pigliasi per *affare, lite, titolo di debito, azione di dominio, possesso, motivo impellente* (p. e. *causa legandi*), *diritto e condizione di alcuna cosa* (p. e. *causa rei furtivae*), *forma e qualità accidentale della cosa*, come quando dicono essere quattro le *cause delle obbligazioni*, cioè il giorno, la condizione, il modo e l'accessione. — Sovente pur dicesi *causa rei* qualonque vantaggio che si percepisce dalla cosa e relativamente alla cosa. — Finalmente *causa* nei contratti si prende anche in altro senso, cioè intendesi qualche dazione o qualche fatto nelle convenzioni intervenuto, per cui la convenzione cominciò ad adempiersi da una parte, e l'altra parte è vicendevolmente obbligata ad adempierla. L, 16, 41 e 59.

2. Alla *causa* di qualche cosa dicesi che appartiene tutto ciò che di quella cosa è appendice o conseguenza. Così nella l. 1 § 2 ff. *De tab. exhib.*, i codicilli si riferiscono a quelle cose che appartengono alla causa del testamento. ivi, 41.

3. *Causa perpetua*, nel trattare delle servitù, è la causa naturale. ivi.

4. *Cognizione della causa* è la solenne discussione di essa. Onde dicesi fatto *causa cognita* ciò che fu pronunziato previa discussione. V. COGNIZIONE.

5. *Senza causa.* V. CONDICTIO, DAZIONE, OBBLIGAZIONE, PROMESSA. — Quando la convenzione è senza causa, non può essere obbligazione. II, 14, 33. — l. 7 § 4 ff. *De pactis.*

La promessa senza causa non obbliga. L, 12, 2. — l. 1 § 1 *De pollicit.*

6. Qualunque obbligazione senza causa è soggetta ad azione personale *(condictio)*, cioè all'azione D'incerto *ut liberentur.* XII, 7, 7. — ll. 1 et 3 *De condict. sine causa.*

Per altro non è necessario alla validità della obbligazione, che la vera sua *causa* sia espressa nell'atto; basta che ne sia il principio, ancorchè ve ne sia stata sostituita una fittizia, come p. e. se ho riconosciuto di dovere e promesso di pagare ad un tale e nel tal tempo, la somma di . . . da lui oggi prestatami: sebbene io non abbia ricevuto la somma in quistione, non potrò sottrarmi dal pagarla se non in quanto mi fosse da un lato richiesta come prestata, e dall'altro io allegassi e mettessi al fatto di due cose l'una, o che, quando mi sono obbligato, il feci unicamente in riguardo del prestito effettivo che doveva essermi fatto allo istante, ma nol fu, o che la *causa* vera ma non espressa del mio impegno era illegittima. l. 5 Cod. *De non numerata pecunia.*

7. *Causa turpe od ingiusta.* V. DAZIONE e PROMESSA. — La *causa turpe* annulla l'obbligazione: p. e. se si promette una ricompensa per un delitto commesso o da commettere. XLV, 1, 44. — l. 123 *De verb. oblig.* — Ma se la somma o la cosa promessa fu pagata, non v'è luogo a ripetizione per parte del debitore, il quale sarebbe obbligato ad allegare la sua propria turpitudine. XII, 5, 7 e 10. — ll. 4 et 8 *De condictione ob turpem vel injustam causam.*

8. *Causa rimasta senza effetto (non secuta).* V. DAZIONE.

9. CAUSA LUCRATIVA. La dote non è causa lucrativa pel marito a cui fu promessa. XLVI, 3, 104. — l. 19 ff. *De oblig. et action.*

10. La causa lucrativa può concorrere con la causa onerosa nella medesima persona e per la medesima cosa. ivi. — *ib.* — Quindi, supposto che tu m'abbi venduto il fondo altrui, e che questo fondo divenga mio per causa lucrativa (per donazione o legato), io non lascerò d'avere contro di te l'azione Di compera. XIX, 1, 41. — l. 13 § 15 ff. *De action. empti et venditi.* — Tu eri tenuto di comperare la cosa per farmene la tradizione, o, se non potevi averla, di pagarmene la stima, sebbene questa cosa mi fosse venuta per causa lucrativa.

11. Due cause lucrative non possono concorrere per la medesima cosa nella medesima persona. XLVI, 3, 104. — l. 17 ff. *De oblig. et act.* — Ben inteso, quando si tratti d'un corpo certo e determinato; chè sarebbe altrimenti rispetto a cose consistenti in quantità. XXX a XXXII, 101. — l. 34 § 8 *De leg. et fideic.* 1.°

Ma due cause lucrative possono concorrere se il testatore ordina di pagare la stima. ivi, 128. — l. 21 § 1 *De leg. et fideic.* 3.° — Resulta da questo testo che tutto dipende dalla volontà del testatore per far concorrere le due cause lucrative; il che importa molto di notare.

12. Un caso di tal concorso è se uno mi lega una cosa che m'era già dovuta dall'erede a titolo lucrativo: tal legato non mi sarà dovuto perchè l'erede non può fare due volte la

tradizione della medesima cosa. XXXIV, 3, 30. — l. 108 § 4 *De leg. et fideic.* 1.° — Tuttavolta il legatario di questa cosa avrebbe l'azione pel testamento onde farsene rilasciare il valore, comechè fosse egli in segoito divenuto proprietario della cosa a lui legata col mezzo della donazione statane fatta al suo schiavo da altra persona non da quella che gliela doveva in forza del testamento: massimamente, dice la legge, se ignoro che la è divenuta mia; ma egli è perchè altrimenti tu saresti padrone di liberarti di ciò che mi devi pagando non a me personalmente ma al mio servo a mia insaputa o mio malgrado. XXX a XXXII, 128. — l. 108 § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

13. Se un testatore m'ha donato validamente la cosa, e me la lega, tal legato è nullo. — Se tu mi devi una medesima cosa in forza del testamento di Tizio, ed anche in forza del testamento di Sempronio il quale me la lega similmente, quest'ultimo legato è inutile. XXXIV, 3, 30. — l. 108 § 5 *De leg. et fideic.* 1.° — A meno che Tizio non m'abbia incaricato di renderlo ad un altro. ivi.

14. Se due testatori mi legano la medesima cosa, l'erede dell'uno mi dovrà la cosa, e l'altro me ne dovrà la stima. XXX a XXXII, 220. — *ib.* l. 34 § 2. — Dunque non è sempre vero che due cause lucrative non possono concorrere: il testo della presente legge 34 è contrario alla legge 108 § 5 sopra citata, ed anche alla l. 66 *De leg. et fideic.* 2.° (XXXIX, 3, 29). — Ma la contraddizione non è che apparente, e queste differenti leggi si conciliano perfettamente col mezzo della distinzione del § 6 delle Instituzioni, al titolo *De legatis:* « Vuolsi che due cause lucrative non possano » concorrere nella medesima cosa, con questo » però, che se la medesima cosa è dovuta in » virtù di due testamenti, importa distinguere » se la persona abbia conseguito in virtù del » testamento la cosa o il valore di essa; che » se ha la cosa, non ha azione perchè l'ha » per causa lucrativa; se il valore, ha azione. » Pertanto, dice Vinnio, uopo è di non domandarne la cosa che dopo ottenuto il valore di essa. V. appresso n. 19.

Del rimanente, quando si dice che due cause lucrative non possono concorrere nella medesima persona, ciò non deve intendersi che del caso in cui si tratti d'un corpo certo e determinato; poichè due cause lucrative possono concorrere nella medesima persona, quando si tratti di quantità. XXX a XXXII, 131. — l. 34 § 8 *De leg. et fideicomm.* 1.° V. pur sopra n. 11.

15. Supposto che due testatori mi abbiano legato la tale o tal altra cosa a mia scelta, e che io scelga l'una in virtù dell'uno dei due testamenti; potrò domandare l'altra in virtù dell'altro testamento; chè egli non è possedere la medesima cosa con due titoli lucrativi. XXX a XXXII, 134. — *ib.* l. 82 § 6.

16. Due cause lucrative possono concorrere per diverse parti della medesima cosa: p. e. se un testatore mi lega una parte della cosa, ed un altro testatore mi lega l'altra parte. ivi. — *ib.* l. 83. V. appresso n. 19.

Due testatori m'hanno legato ciascuno la metà di un dato fondo (e non una medesima metà, come quella che appartenesse a Mevio). In questo caso la legge decide che, avendo ricevuto dall'erede dell'uno dei due testatori una metà del fondo, posso domandare l'altra metà all'erede dell'altro testatore. ivi. — l. 66 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

Ma se due testatori m'avessero legato ciascuno un servo in generale, l'erede dell'uno avendomi fatto tradizione del servo Stico che in seguito io ho venduto, l'erede dell'altro non sarà ammesso ad offrirmi quel medesimo servo, bastandomi ch'esso m'abbia appartenuto, perchè il legato che m'è fatto con l'altro testamento non possa applicarvisi. ivi. — d. l. 66 § 3.

Una testatrice ordina che entro trenta giorni dalla sua morte si comperi a Sejo una tessera per avere frumento; ma esso Sejo era divenuto proprietario a titolo lucrativo, vivente ancora la testatrice, di una tessera di cui era munito. Domandasi se egli ha inoltre l'azione *Ex testamento* per farsene dare il valore dall'erede? Paolo risponde che glien'è dovuto il valore, perchè si tratta di una quantità anzichè di un corpo certo. ivi, 135. — *ib.* l. 7.

17. La causa lucrativa può concorrere con una causa onerosa. XXXIV, 3, 30. — l. 108 § 4 *De leg. et fideic.* 1.° — Quindi se ho comperato una cosa, ed essa mi sia già legata (almeno prima della tradizione), il legato mi sarà dovuto. XXX a XXXII, 131 e 133. — *ib.* l. 108 § 6; l. 73 *De leg. et fideic.* 2.° — Essendomi stata fatta tradizione della cosa dal venditore, l'erede del testatore me ne dovrà il valore, o piuttosto il prezzo. V. Legato.

18. Due cause lucrative non possono concorrere nella medesima persona pei medesimi corpi legati. Ora domandasi se, essendo i corpi legati posseduti a titolo lucrativo, possano essere do-

mandati agli eredi sostituiti. Scevola rispose che sì. XXX a XXXII, 239. — l. 88 § 7 § item quaero *De leg. et fideic.* 2.° — Trattasi in questa legge di legati de' quali l'impubere stato era gravato dal testamento principale, e che sono ripetuti nel secondo testamento a carico dei sostituiti pupillarmente; e decide che il legatario il quale possede un corpo certo a lui legato col primo testamento, non può esigere il medesimo corpo o il suo valore dal sostituito pupillarmente, in virtù del secondo testamento, posciachè due cause lucrative non possono concorrere pel medesimo oggetto.

19. Due cause lucrative non possono concorrere per la medesima cosa, ancorchè sia legata mediante i testamenti di due testatori differenti. Così, se col testamento di due persone fu legata a Tizio quella porzione di un fondo che appartiene a Mevio, prestata che sia dall'uno degli eredi essa porzione, l'obbligazione nascente dall'altro testamento viene ad estinguersi, nè, estinta che sia, può rivivere se quella porzione viene alienata. XXX a XXXII, 134. — l. 66 § 1 *De leg. et fideic.* 2.° — Ora la l. 34 *De leg. et fideic.* 1.° dice appunto il contrario. V. sopra n. 14, ove appare la conciliazione di questi due testi mediante il § 6 Inst. *De legatis.*

20. Non presumesi, nel caso che concorrano due cause lucrative, avere il testatore voluto che, se la cosa apparteneva già al legatario a titolo lucrativo, se gliene pagasse il valore; ma se dalle circostanze apparisce ch'egli così ha voluto, il valore è dovuto, e le due cause lucrative concorrono. V. sopra n. 11.

21. Causa del legato. È la ragione allegata dal defonto per cui lascia ad alcuno, dedotta da qualche fatto passato; nel che sta appunto la sua differenza dalla *pena*, la quale si riferisce al futuro. XXXV, 1, 238. — l. 12 *De condit. et demonstr.*

22. La falsa causa non distrugge il legato. XXXIII, 4, 4. — l. 1 § 2 *De dote praelegata.* — Difatti la vera causa del legare non è quella che al legato estrinsecamente si aggiogne, ma soltanto la liberalità e benevolenza del testatore; ossia, come dice Papiniano, la causa del legare non è inerente al legato. XXXV, 1, 239 e 241. — l. 17 § 2 et l. 72 § 6 *De condit. et demonstr.* — Non sarebbe lo stesso se si potesse provare che altrimenti il testatore non avrebbe legato. ivi. — l. 92 ff. *De hered. instit.*

23. La falsità della causa vizierebbe il legato se questa causa fosse enunziata come condizione dalla parola *se*, invece della parola *perchè*. XXXV, 1, 239 e 241. — l. 17 § 2 *De cond. et dem.*; § 31 Inst. *De legatis.* — Ma se la causa enunziata come condizione fosse impossibile, non vizierebbe il legato (comechè viziasse i contratti). XXXV, 1, 21. — l. 1 *De condit. instit.* — Tale sarebbe la causa enunziata come condizione la quale, supponendo un fatto falso, rendesse impossibile la condizione. ivi, 24. — l. 72 § 7 *De condit. et dem.*

24. Il legato non si estingue, ancorchè la causa impulsiva venga a cessare. XXX a XXXII, 166. — l. 32 § 6 *De usu et usufr.*

25. La parola *perchè* (*quia, quoniam* od altra equivalente), denota la causa del legato: p. e. io lego il tal fondo a Tizio, perch'egli ha preso cura de' miei affari. Oppure, io lego il tal fondo a mio figlio per antiparte, perchè suo fratello ha pigliato tanti aurei dal mio scrigno. XXXV, 1, 238 e 239. — l. 12 et l. 17 § 2 *De cond. et dem.*; Inst. § 31 *De legatis.*

26. Le regole che hanno avuto luogo per la falsa dimostrazione militano a più forte ragione per la falsa causa. ivi, 339. — d. l. 17 § 2 *De cond. et dem.*

27. La falsa causa non vizia il legato. P. e. se il testatore ha detto: *Io lego tanto per antiparte a Tizio mio figlio, perchè suo fratello ha pigliato tanti aurei nel mio scrigno*; ancorchè il fratello non avesse pigliato nulla, pure il legato sarebbe valido. — Parimente, se il testatore ha detto: *Lego tanto a Tizio perchè ha ben curato i miei affari*; il legato vale ancorchè Tizio non abbia preso cura alcuna degli affari del testatore. ivi. — *ib.*

La falsa causa non nuoce al legato. ivi, 241. — *ib.* l. 72 § 6. — Imperciocchè il vero motivo che ha indotto il testatore a legare, non è già quello da lui espresso. Di fatti, quando si lega qualche cosa, non si fa già per alcun motivo inerente al legato. ivi.

Ma la falsa causa nuoce al legato se si prova che senza ciò il testatore non avrebbe legato. ivi.

28. La falsa causa nuoce al legato, quando è concepita in termini di condizione. ivi, 239. — *ib.* l. 17 § 3. P. e. quando il testatore ha detto: *Lego al tale, se ha avuto cura de' miei affari*: o quando il testatore ha detto: *Lego tanto per antiparte al tale, mio figlio, se suo fratello ha pigliato cento aurei nel mio scrigno.* ivi.

29. Non va confuso il legato per causa ossia motivato, col legato penale, il quale era nullo, secondo il Diritto antico; ma secondo il Diritto delle Istituzioni (§ fin. *De legatis*) e del Codice (l. un. *De his quae poenae causa relinq.*), vale come qualunque altro legato condizionale: e però, dice Ulpiano nel caso citato, *Quoniam filius major ex arca decem sustilit, haeres minor filius decem e medio sumito,* il legato è valido (indipendentemente dalla verità o falsità dell'allegazione), perchè non è lasciato come pena inflitta al maggiore, ma per eguagliare i due fratelli: ora, questo motivo è una causa. XXXV, 1, 238. — l. 12 *De cond. et dem.* V. sopra n. 21. — Inoltre, è assai difficile talvolta di distinguere la pena dalla condizione, e in questo caso si cercherebbe quale potè essere stata l'intenzione del testatore. XXXIV, 5, 2, — l. 2 *De his quae poenae causa relinq.*

30. Qualche volta si presume, senza che ve n'abbiano prove, e solamente dietro la natura del fatto, che il testatore non avrebbe legato o che avrebbe legato meno se conosciuto avesse la falsità del motivo che l'ha determinato a legare od a legare tanto.

Primo esempio. Pattumejo Androstene, dopo d'avere instituito sua sola crede Pattumeja Magna figlia di Pattumejo Magno, e questo in difetto di sua figlia, rileva che Pattumejo Magno fu ucciso: crede anzi, dietro false vociferazioni, che sia pur morta Pattumeja: allora cangia il suo testamento, e con un secondo testamento instituisce suo erede Novio Rufo in questi termini: « Poichè non ho potuto avere gli eredi che volevo, sia mio erede Novio Rufo. » — Pattumeja presenta la sua supplica all'imperatore; ed egli, bene esaminata ogni cosa, crede che la volontà del testatore debba vincerla a paragone del vigore del Diritto, e quindi pronunzia che la eredità apparterrà a Pattumeja, ma ch'ella deve soddisfare i legati portati dal secondo testamento, come se fosse stata instituita con quest'ultimo testamento. XXXV, 1, 241. — l. 92 ff. *De hered. instit.*

Secondo esempio. Tizio con suo testamento instituisce suoi eredi, ciascuno per metà, la madre di Cornelio, e Sempronio curatore di esso il testatore. Col medesimo testamento instituisce Cornelio in mancanza loro; qualche tempo dopo scrive a Cornelio in questi termini: « Atteso » che la parte di vostra madre (ch'era morta » allora) vi è devoluta, e che sarà lo stesso » di quella di Sempronio (ch'era confinato), vi » prego di rimettere a Gajo Sejo il terzo della mia eredità. » — Essendo in seguito stato Sempronio restituito contro la sua deportazione, ed essendosi ingerito com'erede, si domanda se Cornelio, il quale per l'evento non raccoglie che la metà della eredità, come sostituito a sua madre, sarà obbligato di soddisfare per l'intiero o per la metà soltanto, il fedecommesso del terzo della eredità totale di cui è gravato in forza della lettera surriferita. E il giureconsulto risponde primamente che Sempronio non dovrà nulla, perchè non è gravato, e che, quanto a Cornelio, non dovrà che in ragione della parte ereditaria ch'egli raccoglie da lato di sua madre. XXXV, 1, 242. — l. 175 *Ad senatusc. Trebellinaum.*

31. Ma se anche questa causa non fu espressa, talvolta vi è luogo a presumerla. Ecco il caso: Uno credendo che tutt'i suoi beni dovessero un giorno appartenere alla sola sua cugina, la incaricò coi codicilli di parecchi fedecommessi. Essendo la successione devoluta per diritto a due eredi del medesimo grado, la cugina debbe, per ragione d'equità e giusta l'editto Perpetuo, essere sollevata della metà del fedecommesso; ma ella dee prestare le libertà date dal defunto, le quali sarebbe cosa troppo dura che avessero a mancare. ivi. — l. 77 § 29 *De leg. et fideic.* 1.°

32. Per altro questa presunzione non ha luogo in un caso, quanto ai fedecommessi singolari di cui l'erede è gravato. Ecco il caso: Una figlia nata dopo la emancipazione del padre pregò suo zio paterno come legittimo erede, che restituisse al di lei zio materno la metà della eredità e due campagne. Sì all'uno che all'altro, in qualità di cognati più prossimi, pervenne la di lei successione per mezzo del possesso dei beni. Siccome il fedecommesso non può sussistere per quella parte della eredità che lo zio materno dee conseguire per proprio diritto mediante l'immissione in possesso, domandasi se il fedecommesso fosse sussistente circa le campagne, sì che Tizio zio materno abbia due parti di esse campagne, cioè una che ha già per proprio diritto mediante il possesso dei beni, e l'altra possa domandarla a titolo di fedecommesso? — Sì, sussiste. — Domandasi pure se, qualora il medesimo zio paterno fosse stato gravato di fedecommessi da prestare ad altre persone, egli dovesse prestarli per intero, o solamente in parte? — Per intero. ivi. — l. 40 *De leg. et fideic.* 3.°

33. Quando la causa non è concepita condizionalmente, la falsità di essa non nuoce. Quindi se un testatore dichiara di aver legato una certa somma alla moglie, perchè ne ha ricevuto altrettanta a titolo di dote, pel pagamento della quale egli lega; il legato sarà valido, quantunque avesse ricevuto meno o nulla a titolo di dote, ovvero l'avesse restituita. XXXV, 1, 240. — l. 6 *De dote praelegata.*

34. Cangiamento di causa. Niuno può a sè stesso cangiare la causa del suo possesso. XLI, 2, 52 e 53. — l. 33 § 1 *De usurpat. et usucap.*; l. 5 § 1 *De acquir. vel amitt. possess.*

Questa regola non significa già che uno non possa cangiare la causa del suo possesso mediante un altro titolo. ivi, 53. — l. 19 § 1 *De acquir. vel amitt. possess.*

35. Non si reputa che uno cangi a sè la causa del suo possesso, quando il cangiamento si fa col proprietario o con quello che ha creduto tale. XLIII, 26, 5. — l. 6 § 3 ff. *De precario.* Chi ottiene dal proprietario, vero o riputato tale, un nuovo titolo, non cangia a sè medesimo la causa del suo possesso; ma incomincia a possedere in virtù del nuovo titolo. ivi, 7. — *ib.* l. 22.

Se essendo depositario io compero dal proprietario la cosa che mi fu depositata, non si reputerà già che io mi abbia cangiato la causa del mio possesso. XLI, 2, 52 e 53. — l. 3 § 19 e 20 *De acquir. vel amitt. possess.*

36. Chi compera una cosa sapendo che il venditore non n' è proprietario, possede *pro possessore.* Ma se compera in appresso questa cosa dal vero padrone o da quello ch' egli crede tale, incomincia a possedere come compratore *(pro emptore)*, e non si reputa ch' egli si abbia cangiato la causa del suo possesso. ivi, 53. — l. 33 § 1 *De usurp. et usucap.*

37. Causa liberale, o di stato. V. Liberale *(Causa)*, e Stato.

38. Cause straordinarie. V. Cognizioni straordinarie.

CAUSARIO. Così chiamavasi il congedo dato ai militi per cagione di salute, ossia per invalidità. III, 2, 2. — l. 2 § 2 *De his qui notantur inf.*

CAUTIO. Viene da *capere*, e significa quello che si riceve per una sicurtà qualunque; per un chirografo, ossia obbligazione di debito; per quitanza di pagamento fatto; per nuda repromissione mediante stipulazione; per qualsivoglia clausola di qualche stipulazione, qual sarebbe la cauzione *De defendendo* nella stipulazione *Judicatum solvi.* L, 16, 41. V. *Cavere.*

CAUTUM. Significa sicurtà data mediante malleveria di persone o mediante pegno di cose. ivi. — l. 188 § 1 *De verb. signif.* V. sopra *Cautio* e appresso *Cavere.*

CAUZIONE. V. Chiamata, Compares, Correi, Danno, Denunzia, Fedecommessi, Fidejussore, Garante, Giudicato, Legati, *Locuples*, Ratificazione, Repromissione, Satisdazione, Stipulazione. V. Cod. lib. 2 tit. 59 *De satisdando;* 59 *De jurejurando propter calumniam dando;* Instit. lib. 4 tit. 11 *De satisdationibus;* Nov. 53 cap. 2 et 4; 96 cap. 1; 122; e le Novelle 97, 108 di Leone.

1. Il giudice può qualche volta ordinare per giusto motivo che si dia cauzione, tuttochè nulla sia ancora esigibile. V, 1, 8. — l. 41 *De judiciis et ubi quisque.* — Si può domandare cauzione al depositario costituito tale per testamento, se è divenuto insolvente, vivente il testatore. XXX a XXXII, 320. — l. 21 § 4 *De ann. legat.* — Nel caso di questa legge, il testatore, legando al suo liberto la somma di tanto, aveva ordinato che questa somma fosse rimessa a Mevio, e questi la conservasse fino alla maggior età del liberto, tenendogli conto dell' interesse del tre per cento all' anno. Domandavasi se gli eredi dovessero esigere da Mevio cauzione idonea prima di rimettergli la somma: e il giureconsulto risponde che, non avendo il testatore richiesto da Mevio che desse cauzione, nè gli eredi nè il liberto legatario non possono esigerla, a meno che Mevio non fosse divenuto insolvente in vita del testatore.

2. Nei legati e nei fedecommessi il testatore poteva sgravare l' erede dal dare cauzione. XXXV, 1, 77. — l. 76 § 3 *De condit. et demonstr.*

3. Non si può dar cauzione validamente per ciò che non è più dovuto, ancorchè lo si credesse tuttavia dovuto: *Erroris fidejussio nulla est.* XLVI, 1, 4. — l. 37 ff. *De fidejuss. et mandator.*

4. Il fisco non dà cauzione; ma poteva essere chiamato in Giudizio come se l' avesse data: *Fiscus non solet satisdare.* XXXVI, 3, 4. — l. 1 § 18 *Ut legat. seu fideic. serv.* — XXXV, 3, 9. — l. 3 § 5 *Si cui plus quam per legem Falc.*

5. La cauzione si dà ordinariamente per assicurare ciò che non è certo: *Propter incertum*

cautio interponi solet. XXXVII, 6, 23. — l. 1 § 11 ff. *De collat. bonorum.*

6. Qualunque obbligazione, anche meramente naturale, può essere validamente assicurata con cauzione: *Omni obligationi fidejussor accedere potest.* XLVI, 1, 6. — l. 1 et l. 8 § 6 ff. *De fidejuss. et mandat.* — Inst. § 1 *De fidejussor.*

7. Si può dare cauzione per meno di ciò ch' è dovuto, non si può darla per più. ivi, 37. — l. 34 ff. *De fidejuss. et mandat.*

8. Quando il debitore principale fu liberato per transazione, i suoi garanti non possono più essere molestati. ivi, 35. — *ib.* l. 68 in f.

9. Il garante non si reputa sufficiente e valido, comunque sia solvente, se non in quanto possa essere facilmente egli impetito, e l'azione contro di lui esercitata e discussa. XLVI, 5, 9. — l. 2 in princ. *Qui satisdare cogantur* etc.

10. Cauzione di comparire in Giudizio *(Judicio sisti).* V. lib. 2 tit. 6 *In jus vocati ut eant vel satis aut cautum dent.*; 8 *Qui satis dare cogantur* etc.; 9 *Si ex noxali causa agatur quomodo caveatur;* 11 *Si quis cautionibus in judicio sistendi causa factis non obtemperaverit.* V'era luogo a tale cauzione non solo se quegli che veniva condotto in Giudizio voleva essere liberato, ma anche dopo che s'era presentato. E di vero, dopochè l'attore aveva fatto istanza per l'azione, ed intimatala al reo, la lite non si contestava subito, ma il reo aveva uno spazio di tempo per deliberare se voleva contendere: frattanto dava cauzione all'attore Che, spirato il termine, sarebbe comparso in giudizio. II, 8, 2.

11. Questa cauzione si suole interporre presso il magistrato; ma s'interpone con effetto anche non presso il magistrato. ivi. — l. 17 ff. *De in jus vocando.*

12. Questa cauzione s'interpone come quasi tutte le altre stipulazioni pretorie, cioè col dare mallevadore. V. Stipulazioni Pretorie.

Sebbene di regola sia necessario che il fidejussore sia ricco, *(locuples)*, pure è da fare eccezione quando trattasi di persone che hanno stretto legame con quella per cui prestiamo cauzione. ivi, 3 e 4. — l. 1, 2 et 3 *In jus vocati ut eant;* l. 2 et d. l. 2 § 3 et 4 *Qui satisdare cogantur.*

13. Questa cauzione non s'interpone con effetto che fra quelle persone le quali possono legittimamente stare in giudizio. ivi, 5. — ll. 9 et 13 *Si quis caut.*

14. Se la persona che dee comparire è un servo in nome del quale viene proposta l'azione nossale, chi fa cauzione per lui dee presentarlo nello stesso stato in cui si trovava allora, finchè venga assunta la contestazione. II, 9, 1. — l. 1 *Si ex noxali causa agatur.*

15. Quegli che diede tale cauzione non manca alla sua promessa se non dal giorno in cui quegli che doveva essere apprensentato non comparve, quantunque il promittente l'avesse egli stesso dolosamente impedito di comparire. ivi, 7. — l. 10 § 1 *Si quis cautioni in jud. sist.*

16. La cauzione Di comparire in giudizio si dà allorquando il reo non si presenta in giudizio nel giorno in cui dovea comparire e nello stesso stato. E *comparire nello stesso stato* vuol dire comparire in modo che all'attore non sia peggiorata la condizione per l'esercizio della sua azione persecutoria, quantunque l'esazione possa riuscire più difficile, come sarebbe se il comparente avesse contratti nuovi debiti o avesse perduto il peculio. II, 11, 2. — *ib.* l. 11.

17. Benchè considerando solamente le parole della stipulazione Di comparire in giudizio, l'azione nascente da quella si dia ogni volta che il reo non si presenti in giudizio; tuttavia tale azione non si concede in molti casi, o almeno viene esclusa per eccezione. Così è qualora l'affare per cui il reo promise di comparire in giudizio, fosse stato transatto; purchè la transazione sia stata fatta prima che scadesse il termine per la comparsa: che se fu fatta dopo, si può opporre l'eccezione Di dolo; e forse basta quella Dell'affare transatto. ivi, 3. — *ib.* l. 2.

18. Quest'azione viene esclusa coll'eccezione Di dolo anche quando il reo non comparve per essere stato impedito dolosamente dallo stipulatore. Che se due sono i stipulatori e ad uno d'essi il debitore ha sotto pena promesso di comparire in giudizio, venendone egli impedito dall'altro, non potrà opporre al primo l'eccezione se non nel caso che fossero socj. ivi, 4. — *ib.* l. 5.

19. Ha pur luogo questa eccezione tutte le volte che il reo non comparve per essere stato legittimamente impedito, chè in tali casi la legge non obbliga il reo a presentarsi. Ecco dei casi di legittimo impedimento: 1.° Se un municipale a cagione del suo uffizio senza propria colpa mancò alla comparsa. 2.° Se uno mancò per essere stato chiamato a fare testimonianza. 3.° Se uno mentre voleva andare in giudizio,

fu trattenuto dal magistrato senza sua colpa propria; poichè se egli stesso cercò di essere trattenuto o ne diede motivo, non gli giova la eccezione ma sì il dolo suo; non gli nocerà il dolo altrui: non gli gioverà la eccezione se venne trattenuto da un privato; sì gli competerà l'azione pel danno effettivo contro quello che lo tratteone. 4.° Se uno nel frattempo tra la promessa e la comparsa fu dannato capitalmente, questa eccezione giova ai fidejussori del reo, od al difensore di lui nell'esilio. 5.° Non giova l'eccezione a chi non comparve per essere stato accusato di delitto capitale: giova a chi non comparve per essere allora stato in ceppi o in prigione militare. 6.° Giova l'eccezione a chi non comparve per essere cattivo presso i nemici. 7.° La si concede pure a chi fu impedito da un funerale di famiglia. 8.° Finalmente, se ne gioverà chi non comparve impedito da malattia o da procella o da corrente impetuosa di fiume. II, 11, 5. — l. 2 § 1, 2 et 9; l. 3; l. 4 et d. l. 4 § 1, 2 et 3 *Si quis caution.* etc.

20. Se tre, cinque o più giorni dopo la scadenza di quello in cui il reo aveva promesso di comparire in giudizio, si fosse egli presentato, e la sua dilazione non avesse recato alcun pregiudizio al diritto dell'attore, egli si può difendere colla eccezione. ivi, 7. — *ib.* l. 8.

21. Se essendo due i debitori ed uno di essi non comparendo in giudizio dopo di averlo permesso, l'attore domanda all'altro la cosa dovuta, ed al non comparso la pena da esso incorsa, la domanda relativa alla pena viene respinta dall'eccezione. — Così se un padre promise di comparire in giudizio per un contratto fatto da suo figlio, ed in seguito l'attore produsse la sua azione in confronto del figlio stesso; ove l'attore volesse agire in confronto del padre in virtù della sua promessa, il padre opporrà l'eccezione. Lo stesso si dirà se il figlio avesse promesso, e l'attore agisse in confronto del padre pel peculio del figlio. ivi, 8. — *ib.* l. 5 § 1 et 2.

22. La eccezione giova tanto ai fidejussori quanto allo stesso reo, per la comparsa in giudizio. ivi, 9. — *ib.* l. 6.

23. Se uno promise di rappresentare in giudizio un servo od un figlio soggetto all'altrui podestà, può opporre quelle stesse eccezioni delle quali potrebbe servirsi se fosse fidejussore per un uomo libero o per un padre di famiglia, tranne l'assenza del servo per pubblico servigio, che non può essere. ivi, 10. — *ib.* l. 7.

24. Uno che promise con giuramento di comparire in Giudizio non si reputa spergiuro se non comparve per legittima causa. II, 11, 11. — l. 16 *Qui satisd. cog.*

25. Contra il fidejussore che promise che uno comparirà in giudizio, è concessa l'azione pel valore della cosa: e intendesi del valor vero, qualora non abbia assicurato per una quantità determinata. Se l'azione da proporsi è del doppio, del triplo o del quadruplo del valore, il fidejussore è obbligato a tutta la somma perchè s'intende esser tale il valore della cosa contestata. ivi, 11. — l. 2 § 5 et l. 3 *Qui satisd. cog.* — Dunque allorchè uno promise di comparire in giudizio, e non vi aggiunse la pena pel caso di mancanza, non si può proporre contro di lui che l'azione D'incerto danno sofferto. ivi, 12. — l. 3 *Si quis in jus voc.*

26. Se alcuno prestò fidejussione Di comparire in giudizio a persone che non hanno facoltà di agire, l'obbligazione del fidejussore è nulla, purchè sia provato che quelle persone non avrebbero potuto agire. ivi, 13. — l. 2 § 1 *Qui satisd. cog.*; l. 10 *Si quis caution. in judicio sisti.* — Quindi, se uno che ha promesso Di comparirie in giudizio non fosse obbligato a prestare la cosa giudicata essendovi condannato, non sarebbe per le medesime ragioni obbligato alla comparsa, in vigore di quella stipulazione. ivi. — l. fin. *Si quis caution.*

27. Siccome quest'azione non può aver corso se non in quanto è il danno effettivo dello stipulatore, così, se un procuratore avesse stipulato soltanto che uno avesse a presentarsi, senza stipular la pena nel caso di mancanza; questa stipulazione non avrebbe quasi nessun effetto, perchè al procuratore, in quanto riguarda il suo proprio vantaggio, non importa che l'altro si presenti: ma siccome stipulando egli agì per un affare altrui, così bisogna aver riguardo al vantaggio di quello pel quale egli agì; laonde non essendo comparso il reo, si dee prestare al procuratore, in virtù di quella stipulazione, quanto importava al padrone della lite che il reo fosse comparso. A maggior ragione si dirà così, se avesse stipulato la pena di quanto importerà la cosa. ivi, 14. — l. 14 *Si quis caution.*; l. 81 § 1 *De verb. oblig.*

28. La stima del danno effettivo sofferto dall'attore, si dee riferire al tempo destinato per la comparsa, non al tempo in cui si produce l'azione; e ciò debbe aver luogo anche se la non comparsa ha cessato di recar danno. ivi, 15. — l. 12 § 1 *Si quis caution.*

29. Posciachè l'azione che nasce da questa stipulazione fa le veci di quella che; in forza della non comparsa in giudizio, non può esercitarsi contro lo stipulatore; perciò essa non passa all'erede, e non può esercitarsi contro l'erede, se non quando quella avesse potuto passare o competere. II, 11, 16. — l. 10 § 2 *Si quis caution.*

30. Quegli che prestò cauzione di presentare un altro in giudizio, morto quello per cui promise, è liberato dalla cauzione: dunque se uno che diede fidejussore per la comparsa in giudizio, morì, non deve essere obbligato il fidejussore a presentarsi. Che se il magistrato glielo ha imposto ignorando essere morto il reo, o questi morì dopo il decreto e prima del giorno della comparsa, non ha più corso l'azione. Così è prima di cadere in mora; ma se dopo il giorno destinato per la comparsa egli morì o perdette i diritti di cittadinanza, si potrà agire utilmente contro il fidejussore. ivi, 17. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 13 § 1; l. 4 *Qui satisd. cog.*

31. Era sì stabilito che il chiamato in giudizio dovesse dare un fidejussore idoneo per la comparsa; ma quanto alle persone *necessarie* (il patrono, i figli ed i genitori del patrono, i figli, i genitori, la moglie, la nuora), si debbe accettarlo qualunque sia. L, 17, 1509. — l. 1 *In jus vocati ut eant.*

32. Cauzione di pagare il giudicato. V. lib. 46 tit. 7 *Judicatum solvi.* Quando il chiamato in giudizio era comparso, uopo era che desse mallevadore il quale rispondesse di ciò che fosse per essere giudicato. XLVI, 7, 15. — l. 1 *Judicatum solvi.* — Chi si faceva mallevadore *Judicatum solvi*, prometteva di pagare ciò che fosse per essere pronunziato dal giudice. XLVI, 7, 27. — *ib.* l. 9. — Presso i Romani era il reo convenuto quegli che dava cauzione o almeno prometteva, con giuramento o senza, *repromittendo*, se l'attore ne era contento, di pagare il giudicato. ivi, 21. — *ib.* l. 3 § 8.

33. Chi si costituiva difensore doveva dare questa cauzione. ivi, 2. — l. 46 § 2 *De procurat. et defensor.* — XLVI, 8, 8. — l. 40 § 2 *Ratam rem haberi.*

I possessori d'immobili n'erano dispensati. XLVI, 5, 7. — l. 15 *Qui satisd. cogantur.*

34. Il reo che difende sè medesimo non è obbligato a prestare questa cauzione. Colui ch'è convinto per un suo servo, non debb'essere gravato di cauzione. L, 17, 1522. — l. 39 § 1 ff. *De noxal. act.*

35. Se il servo dell'assente si trova presente, si deve prestare cauzione al servo, non al procuratore. L, 17, 1523. — l. 45 § 5 *De procurat. et defens.*

36. La stipulazione *Judicatum solvi* ha suo effetto anche se per parte dell'attore la lite fu trasferita dal padrone nel procuratore, o all'opposto. ivi, 1524. — *ib.* l. 27 § 1.

37. Se uno essendo per comparire dinanzi ad un giudice, prestò la cauzione Di pagare il giudicato, e poi trattò la causa dinanzi ad un altro giudice; quella cauzione non ha effetto. ivi. — *ib.* l. 3.

38. Se il mio procuratore ha ricevuto la satisdazione Di pagare il giudicato, a me è utile l'azione derivante dalla stipulazione; e il mio procuratore che agisce Per lo stipulato, dev'essere respinto. — Se il mio difensore prestò la satisdazione Di pagare il giudicato, contro di me non è concessa l'azione *Ex stipulatu.* ivi, 1530. — *ib.* l. 28.

39. La cauzione Di pagare il giudicato doveva esser data dal reo convenuto o dal suo procuratore. E di vero, pel gius delle Pandette, rispetto alle azioni reali, il possessore che veniva convenuto in proprio nome era tenuto ad esibirla egli stesso: se nol faceva, il possesso si trasferiva nel petitore s'egli era pronto a satisdare. XLVI, 7, 1. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 19 § 1 et 2; l. un. Cod. *Uti possidetis.* — Qualche volta per altro, quantunque il petitore non offra satisdazione, la cosa non si lascia presso il possessore che non la presta; in tal caso la cosa viene depositata in uffizio, così piacendo al giudice, finchè venga prestata satisdazione o sia terminata la lite: intendesi, qualora la cosa fosse mobile. ivi. — l. 7 § fin. *Qui satisd. cog.*

Quanto alle azioni personali, se il debitore assunse il giudizio in proprio nome, non veniva costretto a prestare tale cauzione; ma soltanto se lo assumeva a nome altrui. — In seguito, pel gius di Giustiniano, quegli il quale viene convenuto, sia coll'azione reale, sia colla personale, non presta questa cauzione ma soltanto quella Di comparire in giudizio; eccetto il caso dei legati (V. appresso). ivi.

40. Tanto pel gius antico quanto pel nuovo, tanto per le cause reali quanto per le personali, se fu dato procuratore a difesa, debbe essere prestata la cauzione Di pagare il giudicato, e non dal procuratore, ma dal padrone stesso della lite. Che se il procuratore difende uno spontaneamente, debb'egli prestarla. Insom-

ma, chi difende un altro dee dare questa cauzione, chiunque egli si fosse; altrimenti la difesa non si reputa idonea. XLVI, 7, 2. — l. 10 *Judicatum solvi;* l. 46 § 2, l. 51 § fin., l. 52, et l. 53 *De procuratoribus et defens.*

41. Il procuratore o difensore del reo convenuto fino dal principio della lite dee prestare questa cauzione per tutti i casi. ivi, 3. — l. un. Cod. *De satisd.* ¶ fin.

42. Chi difende un assente, ancorchè sia figlio o padre, è tenuto a satisdare al petente. E se a nome del figlio io voglio muovere azione D'ingiurie contro il padrone, ed egli nomina il procuratore, non si reputa che sia difeso il figlio, qualora non venga prestata cauzione Di pagare il giudicato; e quindi si dovrà concedere l'azione contro il figlio, come se dal padre non fosse egli difeso. ivi, 4. — l. 14 *Qui satisd. cogantur;* l. 36 ff. *De injuriis.*

43. Chi dichiara essere suo un servo altrui, benchè sia obbligato all'azione nossale, è pur tenuto di dare cauzione *causa cognita*. Ma chi è convenuto pel servo non dee darla. Che se si promuove l'azione nossale con uno dei padroni, egli non dee prestare la cauzione per la parte del socio. ivi, 5. — l. 39 § 1 ff. *De noxalib. act.;* l. 4 *Si ex noxali causa agat.*

44. Questa cauzione può essere esibita non soltanto dallo stesso padrone della lite, ma eziandio dal procuratore, dal tutore, dal curatore. E qui per procuratore s'intende quegli a cui fu fatto mandato, sia per quest'affare soltanto, sia per l'universalità dei beni; e parimente quegli che fu dopo ratificato. ivi, 6. — l. 3 § 1, 2 et 3 *Judicatum solvi;* l. 11 *Qui satisd. cog.*

Quanto ai tutori, qui non si comprende quello il quale amministrava la tutela senza essere tutore; o chi, essendo tutore, non amministrava come tale, o per non sapere di esserlo o per altra causa. In ogni caso, la cauzione, rispetto al tutore, ha luogo solo quando egli abbia agito per cose appartenenti alla sua propria amministrazione. ivi, 7. — d. l. 3 § 4, 5 et 7.

Per curatore qui s'intende e quello del furioso o della furiosa, e quello del pupillo o della pupilla, ed anche gli altri, p. e. quelli degli adolescenti. ivi, 8. — d. l. 3 § 6.

45. Sebbene questa cauzione possa esser data anche da un procuratore, da un tutore o da un curatore; tuttavia se agisce il procuratore, e sia presente il servo dell'assente, si dee prestare la cauzione al servo, non al procuratore. ivi, 9 — l. 43 § 5 *De procurat. et defens.*

46. La stipulazione Di pagare il giudicato contiene tre clausole insieme unite, della cosa giudicata, di rispondere alla domanda *(de re defendenda)*, di dolo malo. XLVI, 7, 10. — l. 6 *Judicatum solvi.*

47. Onde abbia effetto in questa cauzione la clausola della cosa giudicata, si richiede soprattutto che il giudicato sia quello appunto pel quale essa fu data; e perchè si repoti tale, uopo è che concorrano tre requisiti: 1.° Che il giudizio sia assunto sopra la medesima azione per la quale fu esibita la cauzione: sarebbe altrimenti se p. e. avessi stipulato con animo di esercitare l'azione reale e poi avessi esercitato la personale, oppure se avessi stipulato con animo di muovere un'azione, e poi ne avessi promosso un'altra. ivi, 11 e 12. — l. 64 § 1 ff. *De judiciis;* l. 13 § 1 *Judicatum solvi.*

48. È uopo che l'attore abbia assunto il giudizio contra la medesima persona per la quale fu interposta la stipulazione; il che non si reputa essere se la causa della persona è cangiata; purchè per altro l'attore abbia conosciuto questo cangiamento di causa. Quindi se prima dell'assunzione del giudizio il padrone della lite vietò al procuratore di agire, e l'attore ignorando il divieto agì, la cauzione ha effetto: ma se uno agì sapendo che al procuratore era stato vietato di agire, la stipulazione non ha effetto. Così se quegli ch'è nominato procuratore diventò erede del padrone dell'affare, e così assunse il giudizio, oppure lo assunse mentre gli era stato vietato, la stipulazione non ha effetto. Che se per parte dell'attore vien fatta traslazione della lite, essa ha effetto; e parimente ha effetto, se, avendo il procuratore ricevuto satisdazione, il giudizio vien trasferito nel padrone della lite: ha pure effetto se il giudizio vien trasferito dal padrone o dal procuratore in un procuratore. ivi, 13. — l. 7 *Judicatum solvi;* l. 27 § 1 ff. *De procurator.* 3.° È uopo che il giudizio sia assunto d'innanzi a quel medesimo giudice presso il quale fu esibita la cauzione. Epperò suolsi aggiugnere alla stipulazione: *Od altro che in luogo di lui venisse sostituito.* Il che accade principalmente considerando alle appellazioni. ivi, 14. — ll. 3 et 20 *Judicatum solvi.*

49. Nella stipulazione di pagare il giudicato il termine scade dal dì della cosa giudicata: tuttavia per indulgenza si dà al reo principale una dilazione. ivi, 15. — *ib.* l. 1.

50. Onde abbia effetto in questa cauzione la clausola della cosa non difesa, ossia della

non risposta alla domanda, sono necessarj due requisiti: 1.° È uopo che niuno difenda regolarmente; ora, difendere regolarmente *(recte)* significa assumere il giudizio di per sè o mediante un altro, ma con satisdazione; potendo assumere la difesa anche uno di più garanti od eredi. Che se più garanti sono pronti a difendere, la stipulazione ha effetto *ob rem non defensam*, quando non dieno un solo procuratore: così è pure se sono più eredi; per altro agli eredi dell'attore non è imposto l'obbligo di litigare col mezzo di una persona sola. Se poi fra le persone suddette una succede nella difesa, la cauzione non ha effetto, essendo la lite regolarmente difesa: bensì avrebbe effetto se un estraneo intervenisse alla difesa, purchè questi non fosse pronto a satisdare. E quanto è detto dell'estraneo, va applicato anche a quello di più fidejussori che li offre alla difesa. Finalmente, perchè la lite sia difesa regolarmente, debb'esserlo nel luogo dove si dee esercitare l'azione. XL, 10, 16, 17, 18, e 19. — l. 3 § 9, l. 5 § 3 cum ¶ et si quidem, 4, 7 cum ¶ aliud, et 8 *Judicatum solvi*; l. 63 *De judiciis*. — 2.° È uopo che la lite sia difesa a giudizio di uomo dabbene. Quindi la stipulazione di pagare il giudicato non ha effetto *ob rem non defensam*, se il pretore non ha forzato ad assumere il giudizio; mentre un uomo dabbene in tal caso non reputa indifesa la causa. ivi, 15. — l. 18 *Judicatum solvi*; l. 33 ff. *De fidejuss. et mandat.*

51. Ancorchè il reo fosse divenuto magistrato dopo d'avere prestata cauzione, sì che non potesse suo malgrado essere chiamato in giudizio, tuttavia i garanti di lui sono tenuti, qualora l'affare non sia difeso a giudizio di uomo dabbene. Così pure se il reo dopo di aver promesso di pagare il giudicato, impazzò, la promessa ha effetto qualora niuno lo difenda. Parimente essa ha effetto quando il reo che alcuno promise di difendere, cessò di essere solvente. ivi, 21. — l. 3 § 8 et l. 12 *Judicatum solvi*; l. 76 ff. *De procurator. et defens.*

52. Se uno ha assunto per mandato di fare garanzia *Judicatum solvi*, nel caso che ometta la difesa, non è tenuto all'azione Di mandato, poichè ha soltanto garantito la somma della lite, non la difesa, per la quale non ebbe mandato. Che se ha assunto anche questa, nel caso che rimanesse soccombente, conseguirà ciò che avran prestato per la cosa giudicata, non già le spese di lite; se vittorioso, potrà conseguire il rimborso delle spese, ancorchè non abbia adempiuto il mandato. XL, 10, 22. — l. 5 § 4 et 6 *Judicatum solvi*.

53. Quanto alla clausola *Che non vi è nè vi sarà dolo malo*, faciente parte della stipulazione *Judicatum solvi*; essa contiene il fatto anche del tempo futuro: e però quand'anche fosse morto quegli che ha agito con dolo, sarà tenuto l'erede di lui. In oltre, se vi fu aggiunto che non vi sarà dolo di questo affare, il promettente è tenuto anche pel dolo di un estraneo. Per altro la clausola non risguarda il dolo che avesse preceduto la stipulazione. ivi, 23. — *ib.* l. 19 et d. l. 19 § 1 et 2.

54. Siccome in questa cauzione sono comprese più cause (o casi che dir si vogliano), così se essa ha luogo una volta per uno di tali casi, non ha più luogo per un altro. — Contra diverse persone però la stipulazione può aver luogo per diversi casi: quindi se uno dei fidejussori fu convenuto per la clausola di non-difesa, e poi la lite viene difesa, può l'altro dei fidejussori essere convenuto per quella della cosa giudicata. — E se il debitore morì lasciando due eredi, ed uno non difende la lite l'altro sì, quegli che non difende può essere convenuto per la clausola di non-difesa, e quegli che difende, per la clausola della cosa giudicata, la quale è sempre prevalente. ivi, 24 — *ib.* l. 5 § 2, l. 13 et l. 21.

55. In forza di ciascheduna delle sue clausole la cauzione *Judicatum solvi* ha luogo solidariamente. Tuttavia i singoli fidejussori hanno il benefizio della divisione. ivi, 25. — *ib.* l. 16 et 17.

56. Benchè di regola si conceda allo stesso stipulatore l'azione che deriva da qualunque stipulazione, tuttavia se il mio procuratore ha ricevuto la cauzione Di pagare il giudicato, a me verrà concessa l'azione utile *Ex stipulatu*, come mi verrebbe concessa quella Del giudicato; anche se esso procuratore avesse agito mio malgrado in forza di quella stipulazione; ond'egli verrebbe rispinto colla eccezione, del pari che quando agisse Pel giudicato, mentre non è dato in affare proprio nè è fatto procuratore a quell'affare. — Per lo contrario, se il mio procuratore ha satisdato Di pagare il giudicato, contro di me non sarà concessa l'azione Dello stipulato; e nemmeno se ha satisdato il mio difensore. ivi, 26. — l. 28 ff. *De procurator.*

57. Questa cauzione contiene una quantità determinata, e però essa non ha effetto se non in tanto quanto il giudice ha pronunziato; anche si agisce in forza della clausola di non-di-

fesa. Per altro, in questo caso, se si agisce contro i fidejussori, è giusto di garantire che il padrone della lite sarà assolto dal precedente giudizio. XL, 10, 27. — l. 19 et l. 14 § 1 *De procurator.*

58. La clausola di non-difesa si risolve subito che è incominciata la difesa od è cessato l'uopo di essa. Quindi anche se furono più garanti, dopo che fu contestata la lite con uno per la clausola di non-difesa, lo stesso debitore può assumere la difesa, e quegli che fu convenuto debb' essere assolto. Che se il garante che assunse il giudizio venne condannato, il reo indarno assume la difesa. E molto più chi paga per la clausola di non-difesa, ancorchè in appresso sia pronto a difendere, non ripeterà ciò che avesse pagato, ivi, 28 e 29. — *ib.* l. 3 § fin. l. 4, 5, 14 et 15; l. 35 ff. *De condict. indeb.*

La clausola di non-difesa si risolve anche quando è cessato l'obbligo della difesa stessa, cioè finita la lite. E però se il petitore, dopo prestato satisdazione, prima che il giudizio sia assunto, diventò erede del possessore, la stipulazione si estingue. ivi, 30. — ll. 2, 8 et 11 *Judicatum solvi.*

59. Cauzione che l' affare sarà ratificato *(Ratam rem haberi)*, o di Rato. V. lib. 46 tit. 8 *Ratam rem haberi et de ratihabitione;* Cod. lib. 2 tit. 46 *Si major factus ratum habuerit;* lib. 5 tit. 16 *De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis; et de ratihabitione;* et 74 *Si major factus alienationem factam sine decreto ratam habuerit.* — Questa stipulazione pretoria tendeva ad assicurare la esecuzione dell'atto, in caso che il procuratore fosse falso. XLVI, 8, 29. — l. 12 § 1 *Ratam rem haberi.* — La si estingueva da quelli che agivano in nome d'altrui, senza essere stati riconosciuti e confermati dal padrone in persona nel caso della istanza, quando eglino non si giustificassero con un mandato registrato nella cancelleria del tribunale; nonchè da' tutori la cui nomina era dubbiosa, ed eziandio da quelli che non erano obbligati di giustificarsi con mandato, com' erano i congionti. l. 21 Cod. *De procurat.;* Inst. § 3 *De satisd.*

60. Chi agiva per altrui doveva dare cauzione che il padrone avrebbe ratificato: tranne che fosse munito della procura dell'attore, o che questi avesse confermato in giudizio la costituzione da lui fatta del suo procuratore. XLVI, 8, 2 e 7. — l. 39 § 1 *De procurat. et defens.;* l. 1 Cod. *De procurat.;* Inst. § 3 *De satisd.*

61. Questa stipulazione è qualche volta convenzionale; p. e. se il procuratore vende, loca o paga chicchessia; ovvero se il procuratore amministra qualche altro affare a nome di un assente. XLVI, 8, 1. — l. 11 et 12 *Rat. rem hab.*

62. Verso il procuratore del reo questa cauzione non si esige, anzi nemmeno verso il procuratore dell'attore, se l'azione è tale che il procuratore il quale agisce ai reputi piuttosto eccezionante che petente. ivi, 2. — l. 45 § 2 *De procurator. et defens.*

In certi casi però anche verso il procuratore del reo si esige questa cauzione: p. e. quando si è domandata la restituzione in intero per un minorenne ingannato in una vendita; nel qual caso il procuratore del compratore deve dar cauzione Che sarà ratificato dal suo costituente: così pure è del procuratore di un tutore perseguitato come sospetto, il quale è anzi costretto di darla tale cauzione; come anche quegli contro il quale s'è introdotta un'azione reale come convenuto, dee dar cauzione Che sarà ratificato, oltre quella Di pagare il giudicato. A più forte ragione il procuratore del reo è tenuto a dar cauzione Di rato all'autore da esso citato, mentre in confronto di lui tien luogo di attore. Massimamente poi nelle azioni duplici, tanto dal procuratore dell'attore quanto dal procuratore del reo si esige l'una e l'altra cauzione; mentre si reputa che entrambi i litiganti rappresentino la persona insieme di attore e di reo, ivi, 3, 4 e 5. — l. 39 § 5, 6 et 7, l. 15 § 1, l. 40 § 2 et l. 75 ff. *De procurat.;* l. 6 *Ratam rem haberi.*

63. Sebbene la cauzione Di rato si esiga ordinariamente dal procuratore dell'attore, ed in alcuni casi soltanto del procuratore del reo; pure non la si esige mai che da quel procuratore soltanto il quale può agire senza mandato, o quando si dubita del suo mandato. In quanto a chi è stato costituito procuratore con atto pubblico, egli non è obbligato di dare tale cauzione, per essere in tal caso riputato procuratore di una parte presente. ivi, 6. — l. 1 Cod. *De procurat.;* l. un. Cod. *De satisd.*

Parimente se il costituente vuole sollevare dalla cauzione il procuratore assente, dovrà dirigere una lettera all'avversario significandogli quale è il procuratore nominato contro di lui ed in qual causa; e dicendogli Che avrà per rato ciò che verrà fatto con esso lui. ivi. — l. 65 *De procurat. et defens.*

64. Dal procuratore del quale consta il mandato, la cauzione Di rato non si esige, quando lo stesso padrone dell'azione fece il mandato. XLVI, 8, 7. — l. 9 *Ratam rem haberi.*

65. La cauzione Di rato non si esige principalmente da chi agisce in proprio nome: eccetto qualche caso, p. e. quando fosse stato referito il giuramento al procuratore, ed egli avesse giurato doversi dare all'assente. Essa cauzione dee aver luogo anche se il procuratore fu costituito onde agisca per quella causa. Parimenti se un padre agisce per la dote, dee dar cauzione Che la figlia ratificherà. Non ha poi luogo questa cauzione se il padre a nome del figlio esercita l'azione D'ingiurie. ivi, 8. — l. 39 § 1 ¶ sed interdum, § 3 et § 4 *De procurat. et defens.*

66. Non solamente in tutte le azioni introdotte da un procuratore, ma eziandio in tutte le stipulazioni ch'egli provoca, se sono rappresentative di un'azione, egli è tenuto di dare cauzione Che sarà ratificato. ivi, 9 e 10. — l. 13 § 1 et l. 20 *Ratam rem haberi;* l. 40 § 1 et l. 43 § 3 *De procurat. et defens.*

67. Si dee prestare cauzione della ratiabizione non solo del padrone della lite, ma eziandio di quelle persone alle quali la lite può devolversi. ivi, 11. — l. 22 § 9 et 10 *Ratam rem haberi.*

Non che per questo si debba satisdare che ratificheranno anche gli altri creditori; la quale cauzione non sarebbe incombuta nemmeno allo stesso padrone dell'affare. ivi, 12. — l. 39 § 2 *De procurat. et defens.*

68. Questa cauzione si debbe esigere dal procuratore prima della contestazione della lite; ma contestata una volta la lite, non viene egli costretto a prestarla. ivi, 13. — *ib.* l. 40 § 3.

69. La stipulazione Di rato ha effetto quando viene ritrattato ciò che dal procuratore fu agito. E si reputa che sia ritrattato anche se venisse dettata un'azione diversa da quella che ha dettato il procuratore; purchè sia quella per cui il padrone dell'affare non potrebbe sperimentare se avesse ratificato. Così se il procuratore fu giudicato sulla domanda di eredità, ed il padrone della lite non domanda che un fondo della eredità, la cauzione Di rato debbe avere suo effetto. ivi, 14. — l. 22 § 8 *Ratam rem haberi.*

Ma può accadere al contrario che non si reputi avere il padrone dell'affare ratificato benchè egli stesso detti l'azione che il procuratore dettò; e ciò è quando la detta per causa diversa dalla quale non sarebbe respinto, ancorchè avesse ratificato quanto fu agito dal procuratore. XLVI, 8, 14. — l. 8 *Ratam rem haberi.*

70. Non solamente quando si agisce di nuovo contro lo stesso stipulatore, ma eziandio quando, non lo stipolatore medesimo, ma fosse convenuto in giudizio dal padrone dell'affare un altro che non potrebb'essere convenuto se avesse ratificato, la stipulazione Di rato ha suo effetto. Così sarebbe quando fosse convenuto il fidejussore o l'uno de' rei di promettere che fosse socio. ivi, 15. — *ib.* l. 1 et 14.

71. Nè la stipulazione ha effetto solamente quando chi agisce era padrone della lite, ma eziandio quando lo è il suo erede, sebbene a titolo singolare, il quale sarebbe respinto quando quegli avesse ratificato ciò che ha fatto il suo procuratore. Perciò se il procuratore avesse domandato un fondo, e data cauzione Che il suo costituente avrebbe ratificato; se poscia il padrone vendesse quel fondo ed il compratore lo domandasse, la stipulazione Di rato ha suo effetto. — Così è quando tale stipulazione riguarda la cosa, o quando in essa sono compresi tutti quelli ai quali essa avrebbe potuto appartenere. ivi, 16. — *ib.* l. 16 § 1, l. 22 § 7 cum ¶ fin., et l. 23.

72. Questa stipulazione debbe avere suo effetto anche se, senza giudizio, in qualunque maniera viene ritrattato ciò che fu agito col procuratore. Quindi se uno domanda od esercita la compensazione, la cauzione Di rato ha subito effetto. — La nuda chiamata in giudizio non fa lo stesso, sì il pagamento della somma benchè senza precedente giudizio. ivi, 17. — *ib.* l. 12 § 3 et l. 15.

73. Si reputa ritrattato l'operato del procuratore massimamente allora quando il padrone dell'affare interpone l'appellazione della sentenza pronunziata contra quel procuratore; anzi per questo fatto si reputa piuttosto che abbia approvato lo stesso procuratore. ivi, 18. — *ib.* l. 3 § 1.

74. La cauzione Di rato ha effetto eziandio per ciò solo che trascorse un certo tempo entro il quale il padrone dell'affare non lo ratificò. Il qual tempo va inteso discretamente. ivi, 19. — *ib.* l. 12 § 2.

75. Che se il padrone dell'affare lo ratifica soltanto allora quando il debitore, il quale ha stipulato Che il padrone lo ratificherà, è già liberato dal lasso del tempo, la stipulazione è efficace tuttavia. ivi, 120. — *ib.* l. 25 § 1.

76. Nelle controversie di stato lo stipulatore

a cui vien mossa di bel nuovo la controversia, non può agire subito in forza di questa stipulazione, ma deve aspettare l'esito della sentenza. XLVI, 8, 21. — l. 8 § 2 *Ratam rem haberi.*

77. La cauzione Di rato può avere effetto anche per una parte soltanto; come sarebbe se, essendo data cauzione Che il padrone dell'affare o l'erede di lui ratificherà, avesse ratificato uno solo degli eredi, od il padrone stesso ma in una parte soltanto: poichè essa ha effetto in quanto interessa allo stipulatore. Per ciò stesso si può agire più volte in forza di questa stipulazione, secondochè importa all' attore di litigare o desistere o appellare od eseguire la sentenza. Così nella stipulazione Di danno temuto, può essere che lo stipulante abbia ad agire di quando in quando ove accada che venga fatto danno, giacchè la cauzione vien data pel caso che si rompa o cada o si scavi o si fabbrichi checchessia. ivi, 22. — *ib.* l. 18.

78. Nella cauzione colla quale il procuratore garantisce Che il padrone dell'affare lo ratificherà, contiensi l'interesse dello stipulante; non meno che in tutte le clausole di dolo malo. Quindi, se ha effetto quella stipulazione, a me compete ogni danno emergente *(quantum mihi abest)* ed ogni lucro cessante *(quantum lucrari potui)*. ivi, 23. — *ib.* ll. 13 et 19.

Quindi se allo stipulante nulla importa che l'affare sia ratificato, la stipulazione non può avere effetto. ivi. — *ib.* l. 25.

In questo interesse è contenuta la utilità inerente alla cosa, non già il guadagno che fuor della cosa lo stipulatore avrebbe potuto conseguire in forza della ratiabizione. ivi, 24. — *ib.* l. 2. — Per altro è contenuto quel lucro e quel danno, purchè risguardino la cosa stessa. Così se di cento dovuti il falso procuratore ne domanda cinquanta, e poi il padrone dell' affare domanda i cento, i garanti del rato saran tenuti per cinquanta e per l'interesse della dilazione dell'esercizio dell'azione pegli altri cinquanta. ivi. — *ib.* l. 4.

79. Nel caso speciale che uno avendo stipulato Di rato pagò al procuratore del quale stipulò, deesi fare distinzione se abbia pagato coll'intervento del giudice o senza, il debito o l'indebito. Se senza intervento del giudice pagò l'indebito, si può immediatamente agire in forza della stipulazione per la ratifica del padrone, affinchè si possa conoscere se l'indebitamente pagato debba essere ripetuto dal padrone ove ratifichi, o dal procuratore ove quegli non ratifichi: nel quale ultimo caso si ripeterà dal procuratore non mediante l'azione personale D'indebito, ma sì mediante l'azione che deriva da questa stipulazione. XLVI, 8, 25. — ll. 16 et 22 *Ratam rem haberi.*

Che se il falso procuratore senza intervento di giudice avesse riscosso la somma dovuta al padrone dell' affare, è lo stesso, cioè bisogna pagargli in virtù della stipulazione quanto ha egli pagato: sarebbe altrimenti se il padrone avesse ratificato. ivi, 26. — *ib.* l. 8 § 1 cum ❡ et si, l. 22 § 1 et § 6.

Se poi un falso procuratore ha riscosso mediante il giudice la somma non dovuta al padrone dell' affare, i garanti non sono tenuti, se non nel caso che il padrone dell'affare non ratifichi. Così è pure se la somma era dovuta. ivi, 27. — *ib.* l. 22 § 2 et 3.

Quando poi il debitore ha pagato al vero procuratore, la stipulazione Di rato non può avere effetto se non per le spese di lite, non già per la somma che pagò, ancorchè il creditore fosse vittorioso per ingiustizia del giudice: perchè se paga due volte, ciò si deve attribuire piuttosto all' ingiustizia del giudice che alla mancanza di ratifica per parte del creditore. ivi, 28. — *ib.* l. 22 § 4 et 5.

80. Cauzione giuratoria. Consiste nel promettere in giudizio con giuramento. II, 11, 11. — l. 16 *Qui satisd. cogantur vel jurato promittant.*

81. Cauzione muciana o muziana, così detta da Muzio Scevola che la inventò. È quella per la quale il legatario può domandare il suo legato prima che giunga la condizione di esso.

82. Quesa cauzione debb'esser data da quello al quale fu legato, a condizione che non farebbe tal cosa; e dee darla per godere appunto prima che si adempia la condizione. Le parole della legge, *relictum est,* suppongono un atto di ultima volontà. XXXV, 1, 137. — l. 18 *De condit. et demonstr.*

Essa non risguarda che le condizioni consistenti in non fare: p. e. *Se egli non sale al Campidoglio.* — Quanto alle condizioni che consistono in fare, il giorno non arriva nè per la scadenza nè per la esigibilità, se non quando la condizione è adempiuta. ivi, 133. — *ib.* l. 7. — XXX a XXXII, 274. — l. 5 § 2 ff. *Quando dies legat. cedat.* — XLV, 1, 31. — l. 94 *De verb. oblig.;* Inst. § 4 *De verb. oblig.*

Le condizioni di non fare imposte dal testatore si adempiono dando questa cauzione. XLV,

1, 10. — l. 4 § 1 *De condit. et demonstr.*

83. Se quegli che per avere il legato ha dato cauzione di non fare, vi contravviene facendo la cosa; egli è tenuto di restituire i frutti, cioè dee rendere il legato ed i frutti. XLV, 1, 138. — l. 76 § 7 *De legatis et fideic.* 2.°

84. Il legatario non può offrire questa cauzione per avere il suo legato, se havvi un'altra condizione che sospenda il legato. ivi, 134. — l. 77 § 1 *De condit. et demonstr.*

85. La cauzione mociana ha luogo nelle instituzioni di erede, come nei legati. ivi, 133. — *ib.* l. 7

Ma non ha luogo nei contratti. XLV, 1, 105. — l. 10 *De verb. oblig.* Veggasi Cujacio nelle sue *Osserv.*, lib. 14 cap. 32, ove dice: *Est etiam verum in stipulationibus cautioni mucianae locum non esse,* aggiugnendo che questa cauzione non ha luogo nelle donazioni tra vivi.

Nei contratti nopo è di attendere che sia certo l'inadempimento della condizione. Ivi. — *ib.* V. pure Inst. § 4 *De verb. oblig.* — p. e. Se io ti ho dato del danaro perchè non andassimo al giudice, io non potrò domandartene la restituzione, perchè tu non mi cauti che non vi andrai. XII, 4, 13. — l. 3 *De condictione causa data, causa non secuta.*

Osservazione. La l. 10 *De verb. oblig.* è nel caso di una condizione negativa: *Prometti di dare se Lucio Tizio non verrà prima delle calende di marzo;* ma questa condizione non è già quella di non fare la tale o tal cosa, non essendo in potere dello stipulatore di impedire Lucio Tizio d'andare in Italia prima del tal tempo. Ora non v'è che la condizione di non fare, la quale possa dar luogo alla cauzione muciana; quindi la promessa di cui si tratta era semplicemente condizionale e per conseguenza non poteva divenire obbligatoria che quando fosse stato certo non essere Lucio Tizio andato o non poter andare in Italia prima delle calende di maggio. — Quanto alla legge 3 *De condict. causa data causa non secuta,* non si tratta ivi di danaro promesso ma di danaro pagato *ne ad judicem iretur;* ed il giureconsulto decide che chi ha ricevoto il danaro non è obbligato di dare cauzione *non iri ad judicem;* donde inferisce che, *quamdiu non itur,* l'azione di ripetizione non può aver luogo. — Ma che avrebb'egli deciso se si fosse trattato di danaro promesso pel tal giorno *ne ad judicem iretur?* Secondo Cujacio, sarebbe da dire che, trattandosi di stipulazione, il danaro sarà esigibile al giorno prescritto, senza che il petitore sia tenuto di dare cauzione *ad judicem non iri;* ma la legge nol decide.

86. Il legatario di usufrutto sotto condizione di non fare tale o tal cosa, può usare di questo rimedio, senza il quale il legato d'usufrutto non potrebbe giovargli, poichè non s'aprirebbe che alla sua morte. XXXV, 1, 136. — l. 79 § 3 *De condit. et demonstr.*

87. Questa cauzione è ricevuta ancorchè la condizione abbia una mora fissa, p. e. se non fa la tal cosa entro il tale spazio di tempo. ivi, 216. — *ib.* l. 80.

88. Quando una donna istituisce suo marito erede in parte, se egli non esige la dote da lei promessagli, il marito può agire com'erede offrendo di dare azione o quittanza al suo coerede. ivi, 133. — *ib.* l. 7 § 1. — Che se egli è solo erede, può prendere l'eredità senza cauzione, non essendovi a chi egli possa darla. — E la glossa osserva che può darla all'erede ab intestato. Ma l'erede ab intestato non ha qualità per domandarla nè per riceverla fino a che pende la causa del testamento; poichè fino allora non può fare adizione di eredità. D'altro canto, contra chi potrebbe il marito far sua dimanda pel pagamento della dote promessagli da sua moglie? Nol potrebbe che contro la successione di lei; ora, nel caso proposto, è egli suo erede per l'intero. Quindi, come porta la detta l. 7 § 1, la condizione, in questo caso, reputasi adempiuta di pien diritto, non trovandosi persona contro la quale il marito possa fare la domanda della dote in quistione.

Quanto alla l. 18 *De condit. et demonstr.* (XXXV, 1, 137), a cui s'appoggia la glossa sopra citata (V. il n. seg.), essa non può avere avuto in mira che un caso nel quale sarebbe possibile di contravvenire alla condizione che p. e. fosse di non salire in Campidoglio. Ed all'opposto, nel caso della l. 7 § 1 (V. sopra) è impossibile che la condizione venga a mancare, poich'essa reputasi da quel momento adempiuta di pien diritto.

89. Chi è instituito o legatario sotto condizione negativa (di non fare tale o tal cosa), dee dare la cauzione Muciana a quello al quale apparterrebbe l'eredità o il legato, mancando la condizione. XXXV, 1, 137. — l. 8 *De condit. et demonstr.*

Se il legatario, dopo data cauzione, contravviene alla condizione, dee restituire il legato all'erede. ivi. — *ib.* l. 67.; XXX a XXXII,

342. — l. 73 *De condit. et demonstr.* — E dee restituire anche i frutti. XXXV, 1, 138. — *ib.* l. 79 § 2.

90. La cauzione muciana non è ammessa quando la condizione può adempirsi vivente quello al quale fu imposta. ivi, 135. — *ib.* l. 72 § 2 et l. 101 § 3. — P. e. *Se ella non fa divorzio da mio figlio entro i primi dieci anni del loro matrimonio* (V. per altro il n. 87 qui sopra); ed il legatario non può farsi rilasciare il legato. ivi. — *ib.* l. 106.

Nemmeno ha luogo questa cauzione quando il legato può divenire puro in vita del legatario. P. e. *Io lego alla tale se non isposa Tizio.* Ella non sarà ammessa ad offrire la cauzione muciana, perchè il suo legato può divenire puro per la morte di Tizio, o in caso ch'ella sposi un altro. ivi. — Tuttavolta se un marito lega a sua moglie (od anche un terzo ad una madre), in caso ch'essa non lasci i suoi figli, la donna godrà del legato dando cauzione, sebbene il legato possa divenire puro per la morte de' suoi figli; ma egli è perchè non si dee opporre alla madre sì triste presagio. ivi. — *ib.* l. 72.

Parimenti, se il patrono legava al suo liberto, in caso che non lasciasse i suoi figli, il liberto era ammesso a dare cauzione *ad instar* della cauzione muciana, sebbene il legato del liberto potesse divenir puro, lui vivente; ma egli era affine che il liberto non desiderasse la morte de' figli, che fatto avrebbe cessare la condizione. ivi. — *ib.* l. 72 § 1.

91. La cauzione muciana non è ammessa quando vi sia un'altra condizione non potestativa negativa che sospenda il legato. ivi, 134. — *ib.* l. 77 § 1. — Il legatario non può domandare il suo legato finchè non è occorsa quest'altra condizione. E la cauzione muciana, la quale non è che per le condizioni potestative negative, non può applicarsi a quest'altra condizione, e nemmeno alle condizioni casuali negative. V. Condizione.

92. Benchè il legato sia stato trasferito in un altro sotto una condizione contraria, tuttavia questa cauzione debb'essere esibita allo stesso erede. L'erede poi è tenuto di prestare all'altro legatario quanto egli ottenne mediante questa cauzione. XXXV, 1, 137. — *ib.* l. 67.

93. Cauzione di restituire il legato. Se i legati che furon lasciati alcuni puramente altri sotto condizione, sono tali che, adempiendosi la condizione, abbia luogo la Falcidia, i puri van pagati con cauzione Che, in caso di adempimento della condizione degli altri, i legatarj restituiranno ciò che avessero ricevuto di più. — E questa cauzione sembra necessaria anche se col medesimo testamento fu data la libertà ad alcuni servi sotto condizione, il prezzo de' quali, venendo ad adempiersi la condizione, si sottrae dal patrimonio. XXXV, 3, 3 e 4. — l. 23 § 2 et 3 *Ad legem Falcidiam.*

94. Per tutti quei casi ne' quali l'erede può trattenere una somma, il fedecommessario dee dargli cauzione, se al momento della restituzione non c'è nell'eredità con che fare le detrazioni alle quali l'erede ha diritto. XXXVI, 1, 18. — l. 36 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

95. Cauzione pel danno non ancor fatto *(damno infecto)*. V. Danno non ancor fatto.

96. Cauzione dell'usufrutto. V. lib. 7 tit. 9 *Ususfructuarius quemadmodum caveat.* L'usufruttuario dee dar cauzione di due cose; che godrà da buon padre di famiglia, e che dopo finito l'usufrutto renderà ciò che sussisterà della cosa; il che non rapportasi alle cose che si consumano con l'uso. VII, 9, 1. — l. 1 § 1 *Ususfruct. quemadm. caveat.*

Egli dee dar cauzione che non deteriorerà, e che userà come della sua propria cosa. ivi, 11. — d. l. 1 § 3.

Lo stesso dicasi dell'uso. ivi, 3. — *ib.* l. 5 § 1 et l. 11.

97. La cauzione è dovuta, sia che l'usufrutto proceda da un fedecommesso, o da una donazione a cagion di morte, o da qualunque altro titolo. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2. — La l. 1 Cod. *De usufr.* decide che il testatore può dispensare l'usufruttuario dal dar cauzione. La glossa sopra la l. 53 *De leg. et fideic.* 1.° (XXXV, 1, 2) dice che Cujacio è di contrario parere. Quella l. 1 Cod. *De usufr.* decide infatti, che il legatario dell'usufrutto di tutti i beni, sebbene dispensato dal testamento di dar cauzione, non potrà ricevere ciò ch'è dovuto dai debitori della eredità, che quando non avrà offerto cauzione nella forma determinata dal senatoconsulto. E valga il vero, come osserva Gotofredo coi più dei commentatori sopra la d. l., se il testatore avesse facoltà di rimettere quella cauzione, parrebbe ch'egli istigasse l'usufruttuario stesso al malo uso ed alla mala fede. Si osservi per altro che, nel caso della d. l., molto meno si tratta della cauzione da darsi ad un proprietario (cioè, nel caso, all'erede legittimo della moglie), che di quella da darsi ai debitori della eredità, affine che possano in tutta sicurezza

pagare all' usufruttuario universale. Comunque sia, perchè non potrebbe il testatore rimettere questa cauzione all' usufruttuario, almeno per le cose fungibili, dachè potrebb' egli certissimamente condannare il suo erede a rimetterglielc a titolo di prestito? Diciamo dunque con maggior ragione, che il testatore in tal caso non può rimettere la cauzione di cui si tratta, in questo senso soltanto, che, se lo fa, non ci sarà più usufrutto, ma semplice prestito.

98. Sarebbe savia cosa di stipulare una pena in caso d' abuso da parte dell'usufruttuario. Così, ciò che si fosse in tal guisa stipulato e promesso pel detto caso d'abuso nell'usufrutto, sarebbe perduto sull' istante se l' usufruttuario usasse male della cosa. VII, 9, 11 e 13. — l. 1 § 5 et 6 *Ususfr. quemadm. caveat.*

99. Deesi fare un processo verbale *(testatum)* dello stato delle cose, cioè un inventario dei mobili e degl' immobili soggetti all' usufrottu, affinchè si possa in appresso conoscere se ed in quanto il legatario abbia deteriorato la cosa. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 4.

100. La cauzione può essere domandata dopo il fatto. ivi, 8. — *ib.* l. 7.

101. In mancanza di cauzione, il proprietario può rivendicare. VII, 5, 5. — *ib.* l. 12.

102. La cauzione debb' essere data ai proprietarj attuali, del pari che a quelli che lo saranno un giorno, ed anche al co-usufruttuario. VII, 9, 7. — *ib.* l. 8.

103. L' usufruttuario di un vestiario, promettendo di venderlo alla fine del suo usufrutto, non si obbliga che a restituirlo nello stato che esso sarà allora, quand' anche fosse logoro, ma senza dolo per parte sua. ivi, 11. — *ib.* l. 9 § 3.

104. Questa cauzione si estende a qualunque usufrutto, o abbia per oggetto una cosa mobile od una immobile. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1. — E poco importa a qual titolo l' usufrutto sia stato costituito, se per fedecommesso, per donazione a causa di morte, per testamento, o per contratto volontario. E pure indifferente per qual gius l' usufrutto sia valido, se per civile o per pretorio. ivi. — *ib.* l. 9 § 1; l. 4 Cod. *De usufr. et habit.*

105. Ha luogo questa cauzione anche pel legato delle opere del servo o di qualche animale. ivi, 3. — l. 5 § 3 *Ususfr. quemadm. caveat.*

Ha pur luogo pel legato della rendita di un predio, p. e. della vendemmia o della messe. ivi. — *ib.* l. 6.

106. Anche quegli che dee restituire ad un altro per fedecommesso il legato che gli fu lasciato, dee prestare cauzione; purchè vi sia speranza che l' usufrutto possa a lui ritornare. VII, 9, 4. — l. 9 *Ususfr. quemadm. caveat.*

Vi è pure tenuto quegli ch' è proprietario di una parte della cosa ed usufruttuario dell' altra, per la parte di cui è usufruttuario. ivi, 5. — *ib.* l. 9 § 2 et l. 10.

107. Questa cauzione si dee prestare principalmente a quello a cui appartiene la proprietà della cosa; e se sono più proprietarj, ognuno stipulerà per la sua parte. ivi, 6. — *ib.* l. 9 § 4. — E così se sono più persone quelle che debbono prestare l'usufrutto, a ciascheduna si dee dare cauzione. ivi. — *ib.* l. 12 ¶ fin. *De usufr. et quemadm.*

108. Questa cauzione si dà a quello che fu incaricato di prestare l' usufrutto, se la cosa gli appartiene; e se non gli appartiene, a chi n' è il proprietario. ivi, 7. — l. fin. *Si cui plus quam per falcidiam.* — E non solamente al proprietario attuale, ma anche a quello a cui la proprietà potrebbe pervenire. ivi.

Quindi se a te fu legato l' usufrutto ed a me la proprietà, a me si dovrà dare cauzione. Che se a me fu lasciata la proprietà sotto condizione, vuolsi dare cauzione a me ed anche all'erede. E se l' usufrutto è legato congiuntamente a due persone, esse debbonsi dare reciprocamente cauzione; e darla anche all' erede pel caso che, non appartenendo al socio l' usufrutto, lo si restituirà ad esso erede. ivi. — l. 8 *Ususfruct. quemadm. caveat.*

109. L' usufruttuario non ha azione quando non presti cauzione di usufruttuare da uomo dabbene. E se la cosa gli fosse stata consegnata prima della cauzione, l' erede potrà vindicarla; ed opponendoglisi la eccezione, potrà replicare. ivi, 8. — *ib.* l. 7 et l. fin. ¶ si igitur; l. 13 ¶ ai ususfructus *De usufr. et quemadm.*

E, sebbene niuno abbia azione ripetitoria *(condictio)* se non contra il ladro, tuttavia l'erede potrà esercitarla in forza della stipulazione stessa. ivi, 9. — l. fin. ¶ fin. et l. 7 ¶ fin. *Ususfruct. quemadm. caveat.*

110. Questa cauzione non è una nuda promessa, ma si fa mediante satisdazione; uopo essendo che quegli al quale è pervenuto il vantaggio dell' usufrutto faccia garanzia da uomo dabbene che usando non recherà punto lesione alla cosa. ivi, 10. — l. 13 *De usufr. et quemadm.*; l. 4 Cod. *De usufr. et habit.*

111. Questa cauzione contiene la clausola *di*

restituire, finito che sia l'usufrutto, ciò che sussisterà. Ma ciò non va inteso mai per la proprietà. — Contiene pure la clausola *di guarentire che non vi è nè vi sarà dolo malo,* comprendendo il dolo dei successori tutti ed anche del padre adottivo. VII, 9, 11 e 12. — l. 1 § 7 et l. 5 *Usufruct. quemadm. caveat.*

112. Vi sono dei casi ne' quali, benchè l'usufrutto sia cessato per mancanza di godimento, pure non s'incorre nella pena stipulata: tale è quello che l'usufruttuario venisse ad acquistare la proprietà della cosa; e l'altro in cui dopo il legato l'usufrutto è rinovato tutte le volte che sarà estinto; poichè quand' anche si fosse incorsa la pena in detti due casi, può opporsi la eccezione a chi la domanda. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 2, 3 et 4, et l. 4.

113. Nel caso che si litighi dell'usufrutto per la clausola *di usare da uomo dabbene,* il giudice dee non solo condannare il fruttuario a risarcire il danno cagionato, ma eziandio stabilire in qual modo per l'avvenire abbia egli ad usare. Se poi si litighi per la restituzione, la condanna debbe appunto contenere la restituzione; la quale talvolta si farà per stima, nel caso che il fruttuario abbia lasciato prescrivere, mentre poteva interrompere l'usucapione. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 7 et l. 2; l. 13 § 1 *De usufr. et quemadm.*

114. Oltre l'azione nascente dalla stipulazione dell'usufruttuario, il proprietario ha altre azioni contro di lui, cioè quella Della legge Aquilia pei danni anteriori, quella dell'interdetto *Quod vi aut clam,* ed anche quella Di furto. La ragione poi per cui, mentre compete l'azione Per la legge Aquilia, viene concessa al proprietario anche quella nascente dalla cauzione, è perchè in certi casi, p. e. se il terreno non vien lavorato o se non sono rimesse le viti, la Aquilia non compete. Il che vale anche per l'usuario. ivi, 16. — d. l. 13 § 2 *De usufr. et quemadm.*

115. Cauzione del doppio. V. Evizione.

116. Cauzione pei legati. V. lib. 36 tit. 3 *Ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa caveatur;* Cod. lib. 6 tit. 54 *Ut in possessionem legatorum seu fideicommissorum servandorum causa mittatur, et quando satisdari debeat.* — Quando v'era qualche dilazione al pagamento dei lasciti, p. e. quando il testatore aveva stabilito un termine per la loro prestazione, il pretore ordinava che l'erede desse cauzione ai legatarj; altrimenti mandava questi in possesso dei beni. XXXVI, 3, 1. — l. 1 et d. l. 1 § 2 *Ut legat. seu fideic. servand.* etc.

117. Tale cauzione era dovuta, quand' anche il legato fosse puro e dovuto subito *(praesenti),* e ciò a cagione della lentezza delle contestazioni. ivi, 2. — *ib.* l. 15. — A più forte ragione era dovuta pei legati condizionali. XXXVI, 4, 19. — l. 5 § 30 *Ut in possess. legat. seu fideic.*

118. Il testatore poteva proibire al legatario di esigere cauzione. XXXVI, 3, 6. — *ib.* l. 1; XXXV, 1, 76. — l. 12 *Ut legat. seu fideic. servand.*

119. Questa cauzione ha luogo in tutti i legati, ed anche nei fedecommessi, tanto se furono lasciati puramente, quanto se dopo un tempo o sotto condizione; e tanto se fu lasciata una cosa sola, quanto se tutta l'eredità o qualche diritto. ivi, 2. — *ib.* l. 14. — Ed anche nei fedecommessi ab intestato. ivi. — *ib.* l. 15 § 2. — Non però nei legati di liberazione, avendo il legatario la cosa presso di sè. ivi. — 1 § 2 ff. *Ut in possess. legat.* — Che se ad uno fu lasciata una cosa per legato o fedecommesso, e, in caso la perdesse, gli fu lasciata di nuovo; non è necessario dar cauzione al legatario. ivi. — l. 1 § 11 *Ut legator. seu fideicomm. servand.*

120. A questa cauzione è soggetto l'erede, sia instituito o sostituito, tanto se dee per intero il legato quanto se in parte. Nè fa divario che lo debba in forza di azione diretta o di utile. Vi sono pur tenuti i successori degli eredi, ed anche quegli a cui fu restituita l'eredità in forza del Trebelliano, ed eziandio coloro che sono eredi per via di terzi, come gli onorarj o pretorj. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 6, 7, 8 et 12, et l. 13.

121. Nessun privato è dispensato da questa cauzione, qualunque ne sia la dignità o la ricchezza. Ma il fisco od un comune, se pervenne ad essi parte dell'eredità, non danno tale cauzione; cioè il fisco in niun modo, il comune *(res publica)* la può dare mediante ripromissione. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1 et 18, et l. 6 § 1. — È poi dispensato da questa cauzione quegli che il testatore volle ne fosse dispensato. ivi, 5. — *ib.* l. fin.

Che se un legatario ricevette la cauzione, dall'erede, mentre il testatore l'aveva vietato, l'erede, se l'ha scientemente data per una cosa che non doveva, non può ripeterla, eccetto che se avesse ignorato che glien' era stata fatta di-

spensa. XXXV, 1, 6. — l. 1 *Ut in possess. legat.*

122. Il legatario non può esigere questa cauzione da quello sotto la cui podestà egli si trova; ma se pendente la condizione accade la manumissione, la cauzione ha luogo, per altro con la sola ipoteca dei beni. ivi. — l. 7 *Ut legat. seu fideicomm. servand.* — In seguito una costituzione di Zenone stabilì che il padre o la madre gravati di fedecommesso verso i loro figli non sono tenuti a dar cauzione, quando il testatore non l'abbia espressamente ordinato, o non sieno passati a seconde nozze. ivi. — l. 6 Cod. *Ad senatusc. Trebell.*; Nov. 22, cap. 41.

123. Questa cauzione va prestata a tutti quelli a' quali fu lasciata per legato o fedecommesso qualche cosa, ed anche ai loro successori ed ai loro procuratori. ivi, 7. — l. 8 § 1 *De stipulat. praet.*; l. 1 § 3, 4 et 5 *Ut legat. seu fideicomm. servand.*; l. 4 § 2 *Ut in possess. legat. seu fideic.*

124. Se fu fatto legato ad uno ch'è sotto l'altrui podestà, l'erede dee dare cauzione alla persona sotto la cui podestà è il legatario, quando il legato sia stato fatto puramente. Ma se fu fatto per un tempo incerto, tale cauzione verrà data sotto condizione *se il legatario si troverà sotto la podestà del tale alla scadenza di tal legato.* In un caso per altro la cauzione cessa d'aver luogo, ed è quando all'epoca dell'adempimento della condizione il legatario si trova fuori dell'altrui podestà. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 5 et § fin. cum l. fin., ll. 2 et 3.

125. Non è già ammessa qualunque persona indistintamente a domandare questa cauzione, ma con cognizione di causa. Pure non è necessario che chi domanda la cauzione provi evidentemente che il legato od il fedecommesso fu a lui lasciato, ma basta che lo provi in qualunque maniera. E nemmeno è necessario che dimostri chiaramente la quantità di ciò che fu lasciato. Del resto, nessuno viene ammesso ad esigere questa cauzione qualora in qualche modo non apparisca che il legato gli fu lasciato; non già che si esiga una prova evidente, bastando che provi almeno sino ad un certo punto essergli stato fatto il legato direttamente. E però ogniqualvolta consti non dovere aver luogo il fedecommesso, non può obbligarsi l'erede a dare una cauzione che non avrebbe effetto. ivi, 9 e 10. — *ib.* l. 5 § 2, l. 6, l. 14 § 1, et l. 16; l. 1 § 3 et 4, ll. 2 et 3 ff. *Ut in possess. legat.*

V'è un altro caso in cui non ha luogo questa cauzione, ed è quando il legatario, omessa la stipulazione, contestò la lite circa il legato. Così dicasi dei fedecommessi; anche se quegli a cui si domanda la cauzione desidera che si decida subito sulla validità del fedecommesso. XXXV, 1, 11. — l. 1 § 9 et 10 *Ut legat. seu fideic. servand.*; l. 3 *Ut in possess. legat. seu fideic.*

126. Allorchè questa cauzione fu data una volta, non debb'essere più data, ancorchè taluno pretendesse che i fidejussori dati non siano abbastanza idonei. Bensì sarà equo che venga prestata cauzione qualora si alleghi una nuova causa, come sarebbe che il fidejussore morì o che perdette il suo per impensato infortunio. ivi, 12. — *ib.* d. l. 3 § fin. et l. 4.

127. Questa cauzione non debb'essere prestata se non là dove l'erede ha suo domicilio, o dove giace la maggior parte della eredità. E se il legatario domanda la cauzione nel luogo ove l'erede ha suo domicilio, l'erede non può opporre l'eccezione Che la maggior parte dei beni è situata altrove. ivi, 13. — l. 5 § 3 *Ut legat. seu fideicommiss. servand.*; l. 52 § fin. ff. *De judiciis.*

128. Quando la cauzione è stata data per la sicurezza dei legati, questi sono subito scaduti e dovuti anche in forza di essa cauzione: non già che subito si possano domandare; mentre dicesi essere dovuto anche ciò che si dee prestare in un dato tempo, benchè il termine non sia ancora venuto. ivi, 14. — ll. 8 et 9 *Ut legat. seu fideic. servand.*

129. Ancorchè la condizione del legato fosse adempiuta, non si potranno in forza di questa stipulazione convenire in giudizio i fidejussori fino a che non esista verun debitore principale: il quale si reputa ch'esista anche se la di lui eredità è giacente; poichè l'eredità fa le veci di persona. ivi, 15. — *ib.* ll. 5 et 10.

130. In questa stipulazione entra ciò che l'erede doveva o che dopo cominciò a dovere per causa del legato o del fedecommesso pel quale diede cauzione: quindi se abbiamo ricevuto satisdazione pei legati da uno degli eredi, benchè ne siano stati incaricati amendue, e la parte del coerede sia accresciuta al promittente; i fidejussori saranno obbligati per l'intero, qualora il promittente sia diventato debitore di tutto il legato. ivi, 16. — *ib.* l. 17.

V'entrano pure i frutti e gl'interessi dopo la mora; e v'entra il prezzo delle cose legate. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § 13 et 16.

131. La cauzione prestata si estingue in quan-

to all'erede che la prestò viene evitta la eredità: cosicchè se egli non possede che una parte della successione, minore di quella per cui fu instituito, egli è sicuro quando essa parte fu diminuita issogiure. Ma se conserva intero il nome di erede, ed effettivamente ha una parte minore di eredità, lo si reputa sopraccaricato quanto alla cauzione pei legati che ha prestata; darchè gli eredi debbono issogiure i legati, in proporzione della parte nella quale sono eredi. Tuttavia è cosa giustissima che siano tenuti di pagare ai legatarj oltre la parte della quale hanno l'emolumento; e ciò avviene quando una eredità debb'essere restituita in parte in forza del Trebelliano, mentre allora gli eredi debbono essere sollevati della obbligazione in proporzione di ciò che ad essi fu tolto della loro parte. Finalmente, se un legatario stipulò il pagamento d'un legato sotto condizione, e pendente la condizione morì, la stipulazione si estingue perchè nemmeno il legato si trasmette. XXXV, 17, 18. — d. l. 1 § 14 cum ¶ hinc, et § 19; l. 15 § 1.

132. Cauzione per la comparsa dei servi in giudizio, *quando si tratti di causa nossale, ossia per risarcimento.* — Chi dava tale cauzione dovea presentare il servo nello stesso stato in cui si trovava, finchè veniva assunta la contestazione. — Ora, quelle parole *nello stato in cui si trova* significano non render peggiore la condizione dell'attore: e però non si reputa nello stesso stato uno che cessò d'essere servo del promittente e contro il quale s'è perduta l'azione: e così pure uno che nel corso della lite cangiò di luogo o di persona, p. e. se fu venduto a chi non può essere citato nel foro del promittente o ad uno più potente; se fu dato in compenso di danno inferito *(noxae)*; se non è più servo ma libero; se sopra di lui v'è controversia di azioni ed ingiurie capitali. Che se fu promesso di appresentare uno statulibero, ancorchè libero si presenti, reputasi nel medesimo stato. Così se una serva era gravida quando fu promesso di presentarla, e poi viene presentata senza prole. II, 9, 1, 2, 3, 4 e 5. — l. 1 cum § 1, ll. 2, 5 et 6 *Si ex noxali causa agatur* etc.

133. Quegli che promise che due comparirebbero in giudizio, se ne presenta uno e l'altro no, non adempie la sua promessa; dunque soffrirà la pena intera. Che se offre di soddisfare la pena in proporzione di quello che non è presentato, potrà giovarsi dell'eccezione quegli che viene chiamato in forza di questa promessa. II, 9, 6. — l. 4 *In jus vocati non eant;* l. 9 § 1 *Si quis caution.* etc.

134. Quegli che diede tale cauzione non manca alla sua promessa se non dal giorno in cui quegli che doveva essere presentato non comparve, quantunque il promittente l'avesse egli stesso dolosamente impedito di comparire. ivi, 7. — *ib.* l. 10 § 1.

135. Cauzione per la conservazione dei beni del pupillo o del minorenne. V. lib. 46 tit. 5 *De administr. et peric. tut. vel curat.;* Instit. lib. 1 tit. 24 *De satisd. tutor. vel curat.* Era una delle due cose preliminari all'amministrazione della tutela o della cura. V. Amministrazione, Cura e Tutela. L'altra era l'*inventario.* V. questa voce. — Il gius delle Novelle ne esigeva un'altra, cioè di giurare sul Vangelo che l'amministrazione sarebbe stata fedele. XLVI, 6, 1. — Nov. 72 cap. fin.

136. I tutori legittimi certo sono obbligati a dare cauzione per la conservazione del pupillo, anzi il patrono stesso ed i figli del patrono possono esservi astretti: tuttavia è meglio che il pretore stabilisca, previa cognizione di causa, se questi siano tenuti o no a dar cauzione, perchè possa egli dispensarneli ove sieno persone dabbene, massime se la sostanza è tenue, ed esigerla da essi se sono persone volgari o poco oneste, purchè la sia richiesta dalla qualità della tutela o della persona o dalle circostanze. ivi, 2. — l. 5 § 1 *De legit. tut.*

La si esige dal patrono specialmente allora quando, essendo egli gravato di manumettere l'impubere e di restituirgli l'eredità, abbia forzatamente adita la eredità stessa. ivi, 3. — l. 13 § 1 et 2 *De tutor. et curat. dand.*

137. I tutori testamentarj non possono essere astretti a dar cauzione: e così pur quelli che, essendo dati dal padre non legittimamente ossia con testamento irregolare, debbono essere confermati. ivi, 4. — l. 17 ff. *De testam. tut.;* l. 3 *De confirm. tut. vel curat.*

138. I tutori dativi; cioè quelli che vengono dati dai magistrati superiori, previa inquisizione; non danno cauzione. ivi, 4. — Inst. tit. *De satisd. tut.* in princ. — Bensì la danno quelli che furono dati da magistrati municipali: nè può il pretore confermarli col suo decreto prima che abbiano data questa cauzione; sicchè, se al tempo della deferita tutela non fossero stati solventi, è concessa l'azione contro i magistrati in quanto non bastassero i beni di essi tutori. ivi. — l. 5 *De confirm. tut. vel curat.*

139. Anche quelli che sono dispensati dalla

cauzione, talvolta sono tenuti a darla od a cedere l'amministrazione, cioè al contutore che offre cauzione. XLVI, 6, 5. — l. 7 *Rem pupilli vel adolesc. salvam fore.*

140. I tutori o curatori non possono amministrare prima di aver dato cauzione: anzi è nullo di pien diritto tutto ciò che hanno fatto prima di darla. ivi, 6. — l. 1, 3 et 5 Cod. *De tutore vel curat. qui satis* etc.

Nondimeno anche prima di dar cauzione si possono fare quelle cose che non ammettono indugio, da chi fu nominato all'amministrazione; e certo può riconoscere il possesso a nome del pupillo. ivi, 7. — *ib.* l. 5.

141. Il tutore ch'è superstite agli altri, se non dà cauzione legittimamente, dovrà, per ordine del governatore, essere dimesso dalla tutela, senza infamia qualora sia povero, ed anche con infamia se frodolentemente non l'avesse data. ivi, 8. — *ib.* l. 2.

142. Se uno è creato tutore mentre sta sotto la podestà paterna, e poi suo padre non vuol dare cauzione per lui, sarà per legge creato tutore il padre istesso, onde in verun modo non venga impedita la cauzione della tutela. ivi, 9. — l. 15 § 17 ff. *De excusation.*

143. Il magistrato dee far dare d'uffizio questa cauzione, in modo che il servo del pupillo o lo stesso pupillo se può parlare ed è presente, stipuli dai suoi tutori e dai loro garanti Che i suoi beni saranno conservati: o se non v'è alcuno che ciò stipuli, dee farlo un servo pubblico o lo stesso magistrato. Onde questa cauzione debb'essere esibita allo stesso pupillo. Che se il pupillo è assente o non può parlare, stipulerà il servo di lui; e se non ha servo, deesi comperargliene uno; e se non vi è di che comperarlo o non si ha in pronto la compera, dee il pretore nominare alcuno al quale si presti cauzione. XLVI, 6, 1. — l. 2, 3 et 4 *Rem pupilli vel adolesc. salvam fore;* l. 1 § 4 et 15 ff. *De magistratibus conveniendis.*

Per esibire al pupillo stesso questa cauzione, basta ch'egli possa parlare. ivi. — l. 6 *Rem pupilli salvam fore.*

144. Questa stipulazione riguarda tutti i curatori tanto de' puberi quanto degl'impuberi, nominati a cagione della debolezza della età; e risguarda pure quelli dati ai prodighi, ai furiosi e simili. ivi, 2. — *ib.* l. 4 § 8, l. 5 et l. 8.

145. Mediante questa stipulazione si presta cauzione al pupillo con garanzie. Così è pure dell'adolescente, del furioso e di altri a cui si debba dare cauzione. Anzi, ancorchè i tutori fossero tali da non esigere da essi questa cauzione, quali sono i testamentarj; se però viene da altri esibita la satidazione, vi sono tenuti eglino pure: e se satisdiedero spontaneamente, tale satisdazione è valida: quindi se fu dato fidejussore dal tutore testamentario, egli è tenuto. XLVI, 6, 3. — l. 4 § 1 *Rem pupilli* etc., et l. 8 § 4 ff. *De fidejuss. et mandator.*

146. Data una volta questa cauzione, si può intentare l'azione che ne consegue, dachè si può intentare quella Di totela, cioè dopo finita la tutela, da indi cominciando la obbligazione dei fidejussori. ivi, 4. — l. 1 et l. 4 § 4 *Rem pupilli salvam fore.*

E altrimenti rispetto al curatore ed a quello che amministrò come protutore; nel quale ultimo caso la stipulazione ha effetto subitochè la cosa del pupillo corre qualche pericolo. ivi. — d. l. 4 § 4; l. 16 cum § 1 *De tut. et rat. distr.*

Che se il tutore fu preso dai nemici, essendo la tutela come finita, si può esercitare subito l'azione. ivi, 5. — l. 4 § 5 *Rem pupilli salvam fore.*

147. L'azione derivante da questa stipulazione compete sì contro il tutore od il curatore che la esibì, sì contro i suoi garanti. Nè monta che il tutore fosse vero o falso. Di più, i garanti assieme col tutore o curatore per cui prestarono fidejossione, sono tenuti solidariamente, ossia ciascuno per l'intero: per altro è libera la scelta o di agire contro gli uni o gli altri od i loro eredi, o di dividere fra di loro l'azione. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 2; l. 1 Cod. *De fidejuss. tut.*

I fidejussori di questa cauzione hanno ciò di singolare, che non è loro concesso il benefizio della divisione che hanno gli altri fidejussori; eccetto un caso, vale a dire, se eglino domandarono che l'adolescente convenga prima in giudizio il tutore, promettendogli indennizzazione per ciò che da lui non potesse ricuperare. Allora l'azione pel residuo si dividerebbe fra i solventi. ivi, 7. — l. 12 *Rem pup. vel adolesc. salvam;* l. 7 *De fidejuss. et nominat.*

148. Sebbene più garanti di un tutore non possano domandare che l'azione sia divisa tra loro, nondimeno possono ottenere che sia divisa coi contutori del tutore pel quale garantirono, e coi garanti di essi contutori. ivi, 8. — l. 6 *De fidejuss. et nomin.*

149. Quando il pupillo stipula dal tutore Che il suo sarà salvo, reputasi contenere tale

cauzione non soltanto ciò ch' egli ha nel patrimonio, ma eziandio i crediti, e insomma tutto ciò ch' entra nell' azione Di tutela. Quindi contiene l' esibizione degl' inventarj, de' documenti, de' conti, e i frutti e gl' interessi in caso di mora. XLVI, 6, 9. — l. 9, 10 et 11 *Rem pup. vel adolesc.*; l. 32 *De admin. et peric. tut.*; l. 3 *De fidejuss. et mandat.*

150. Per le cause medesime per le quali non si può esercitare l' azione di tutela, non si può nemmeno esercitare l' azione conseguente da questa stipulazione. Quindi chi non ha amministrato non vi è tenuto; ma solo è soggetto alla azione utile. Così pure non è tenuto il garante per l' amministrazione che il tutore, dopo la pubertà, tenne senza obbligo alcuno ma di suo senno. Finalmente se due o più tutori hanno amministrato una tutela, la stipolazione ha effetto contra il garante per ciascheduno de' tutori medesimi. ivi, 10. — l. 4 § 3 et 6 *Rem pup. vel adolesc. salvam*; l. 46 § 4 et l. 51 *De admin. et peric. tut.*; l. 5 *De fidejuss. et nominat.*

151. Tutte le leggi risguardanti l'azione derivante dalla stipulazione Che la cosa del pupillo sarà conservata, si applicano anche alla azione derivante dalla stipulazione Che la cosa dell' adolescente sarà conservata. ivi, 11. — l. 4 § 7 *Rem pup. vel adolesc. salvam fore.*

152. Cauzione per la restituzione di ciò che eccede la falcidia. V. lib. 35, tit. 3 *Si cui plus quam per legem Falcidiam licuerit, legatum esse dicetur.* V. sopra Cauzione per la conservazione dei legati. V. pure Falcidia e Legato. — Se ad uno fu lasciato più che non è lecito, e si può giustamente dubitare se la Falcidia avrà luogo o no, il pretore soccorre all' erede costringendo il legatario a satisdargli Che, se apparirà aver lui conseguito a titolo di legati più di quanto permette la legge Falcidia, egli restituirà una somma eguale al valore di questo eccesso; e che non adoprerà dolo malo. — Questa stipulazione ha luogo per la ragione che, sebbene l' erede possa ripetere ciò che pagò, potrebbe tuttavia accadere che egli lo perdesse a cagione dell' insolvenza di colui al quale fece il pagamento. Quindi qualora non venga offerta questa cauzione, se l' effetto della falcidia è sospeso a motivo della condizione imposta ad alcuni legati di cui si aspetta l' evento, i legati lasciati puramente non potranno essere vindicati per intero. XXXV, 3, 1. — l. 1 et d. l. 1 § 9 *Si quis plus quam per leg. falcid.*; l. 53 ff. *Ad legem Falcidiam.*

153. Dà luogo a questa cauzione la incertezza dei debiti ereditarj. Difatti, agevole è il compoto dei legati per la falcidia, quando i debiti sieno evidenti o determinati; ma quando sono ancora incerti o perchè pende la condizione o perchè il creditore contestò la lite e la lite è indecisa, non si sa quanto sia dovuto ai legatarj. Per altro, questa incertezza non dà luogo alla cauzione se non in quanto vi fosse giusto motivo di temere la realtà di essi debiti. XXXV, 3, 2. — l. 1 § 4 et l. 4 *Si cui plus quam per legem Falcidiam.*

154. Dà luogo a questa cauzione anche la incertezza delle condizioni sotto le quali furono fatti i lasciti; dachè altri son fatti puramente, altri sotto condizione, e per questi è necessaria la cauzione, purchè i legati presentemente esigibili sieno pagati per intero. Difatti, siccome adempiendosi la condizione può aver luogo la Falcidia, così non può essere concessa l' azione pei legati lasciati puramente senza che venga prestata cauzione Di restituire ciò che fosse stato consegnato oltre quanto permette la legge Falcidia. ivi, 3 — *ib.* l. 1 § 7 et 8; l. 1 § 16 ff. *Ad legem Falcidiam.*

155. Questa cauzione diventa necessaria anche allora quando un pupillo fosse gravato di legati che non eccedessero la legge Falcidia, ma si potesse temere che, morendo lui impubere, non si trovassero altri legati i quali posti in massa eccedessero i tre quarti della eredità. Lo stesso dicasi se nel testamento principale vi sono alcuni legati condizionali i quali è incerto se saranno dovuti. — Ed anche se si ricevono fedecommessi da un pupillo, il fedecommessario dee dare cauzione pe' lasciti de' quali sarà gravato il sostituito, poco importando che tali legati sieno fatti nelle prime tavole o nelle pupillari o in entrambe, essendo ricevuto che la legge Falcidia debba essere ammessa una sola volta, tuttochè il testamento sia duplice, mettendo insieme tutti i legati, tanto quelli dei quali fu gravato il pupillo, quanto quelli dei quali fu gravato il di lui sostituito. ivi, 5. — l. 1 § 12 et l. 31 ff. *Ad legem Falcid.*; l. 1 § 1 et 2 *Si cui plus quam per legem Falcidiam.*

156. Sebbene la condizione imposta ad alcuni legati dia luogo a questa cauzione, qualora nel medesimo testamento ne furono lasciati altri puramente; tuttavolta il termine certo stabilito pel pagamento de' legati non vi dà luogo. ivi, 6. — l. 3 § 2 et 3 *Si cui plus quam per legem Falc.*

157. Se il legatario od il fedecommessario non può facilmente offrire la satisdazione, e perciò viene respinto dalla domanda di quello che gli fu lasciato col testamento, si potrà, previa cognizione di causa, dispensarlo dalla cauzione. Che se anche uno viene dispensato dalla cauzione, sarà bensì respinto dalla domanda dell'intero legato, ma potrà intanto conseguirlo in parte. XXXV, 3, 7. — l. 6 *Si cui plus quam* etc., et l. 78 *De legatis et fideic.* 2.°

158. Questa cauzione ha luogo non soltanto pei legati ma anche pei fedecommessi; ed anche per le donazioni a causa di morte. ivi, 8. — l. 1 § 5 et 10 *Si cui plus quam* etc.

Per altro debbon essere dispensati da tale cauzione quelli ai quali furono lasciati tenui alimenti. — E neppure il fisco è soggetto a questa cauzione, ma può essere chiamato in giudizio come se l'avesse prestata. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 4 et 5.

159. Colui il quale ha ricevuto un legato con l'onere di restituirlo a titolo di fedecommesso, non è tenuto a dare cauzione; sì vi è tenuto il legatario che ha avuto pel suo legato oltre quanto permette la legge Falcidia. Ma non deesi inferirne che tale cauzione del legatario sia sufficiente all'erede, poichè in tal caso il legatario non è riputato gravato dal fedecommesso; onde il fedecommessario debbe allora dar cauzione al legatario che l'ha già data all'erede; qualora per evitare questo circolo, non voglia piuttosto il legatario far dare direttamente la cauzione dal fedecommessario all'erede. ivi, 10. — *ib.* l. 5 et l. 1 § 13.

160. Se fu prestato il legato prima che fosse interposta questa cauzione, compete la ripetizione per poter interporla. ivi, 11. — *ib.* l. 3 § 10.

161. Questa cauzione consiste nel dar fidejussori o garanti, e contiene la promessa di restituire ciò che si fosse preso oltre quanto permette la falcidia. Le parole poi della cauzione comprendono non solamente colui che, avendo ricevuto più di quanto la falcidia permette, è obbligato di restituirne una parte, ma eziandio quello ch'è obbligato di restituire tutto. ivi, 13. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 1 § 11.

162. La cauzione della falcidia ha effetto subito che s'adempie la condizione del legato o del debito. Ma se la cosa legata perì presso il legatario, vuolsi soccorrere il promittente mediante l'eccezione; quand'abbia promesso il valore della cosa legata; purchè non abbia commesso dolo. XXXV, 3, 14. — l. 70 ff. *Ad legem Falcidiam.*; l. 1 § fin., l. 2 et 3 *Si cui plus quam per legem* etc.

163. Quando vi sono più eredi, questa cauzione non ha effetto per tutti egualmente, ma per ciascheduno di essi in particolare, *pro rata* delle loro porzioni, ivi, 15. — l. 32 § 2 ff. *Ad legem Falcidiam.*

164. Talvolta in questa stipulazione bisogna aver riguardo non alla falcidia, ma ad altra legge; p. e. se un liberto avesse istituito il suo patrono unico erede, ed avesse legato puramente pel valore di cinque onre, e co' legati condizionali avesse intaccata la porzione dovuta al patrono: in tal caso più che alla falcidia, sarebbe da badare alla legge che chiama i patroni alla eredità de'liberti. ivi, 16. — l. 1 § 14 *Si cui plus quam per legem Falc.*

Deesi parimenti prestar cauzione all'erede per ciò che avesse pagato oltre le forze della eredità, ancorchè il testamento dovess'essere esente dalla falcidia. ivi, 17. — d. l. 1 § 12; l. 1 § 18 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

165. Alla cauzione che si dà per la falcidia è simile quella Di restituire la cosa qualora fosse evitta la eredità: e questa ha luogo in tre casi: 1.° Se l'erede pretende che una parte dei beni od anche tutti siano devoluti al fisco, e non essendovi quistione sul fedecommesso, fu decretato doversi pagare qualora il petente dia cauzione di restituire ove l'eredità fosse evitta. 2.° Se due domandano l'intiera eredità per testamento, poni caso perchè hanno il medesimo nome; tale cauzione è sempre necessaria quando l'erede paga co' proprj danari o porge una cosa sua: ma se paga col danaro ereditario o porge una cosa ereditaria, non gli si dee dare cauzione. ivi, 18. — l. 4 § 1, 2 et 3, et l. 8 *Si cui plus quam per legem Falcidiam.*

Alla detta stipulazione Che la cosa sarà restituita in caso d'evizione della eredità, suolsi aggiunger la clausola Che per tali restituzioni sarà guarentito sì che non abbia a risentirne pericolo o danno. ivi. — l. 71 § 1 *De verb. signif.*

La medesima stipulazione ha effetto, generalmente, ogniqualvolta quegli che l'ha interposta abbia restituita la eredità intera o pagatane la stima od un emolumento; purchè non vi sia colpa per parte dello stipulante, cioè negligenza o dolo. — Inoltre, questa stipulazione ha suo effetto non soltanto se un terzo evince l'eredità, ma eziandio se l'erede evince sè stesso sotto altro titolo. E può sortire suo effetto più volte,

se l'eredità fu evitta partitamente. XXXV, 3, 19 e 20. — l. 3 § 6, 7, 8 et 9 *Si cui plus quam per legem Falcidiam.*

CAVE. V. Restituzione della dote ed Usufrutto.

CAVERE. È propriamente provedere a sè o ad altrui. Ma talvolta si piglia per *promettere* con istipulazione; talvolta per promettere semplicemente, come nella frase *dos cauta*, cioè promessa. Pigliasi anche per *patteggiare*. In somma nei contratti significa *stipulare*. — Nei testamenti poi vale *ordinare*. — Alle volte significa anche *comandare*, p. e. *lege cautum, edicto cautum.* — Ma più spesso vale *dare fidejussori* ossia garanti. L, 16, 40. — l. 74 § 4 *De regulis juris;* l. 55 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 89 ff. *Familiae erciscundae.* V. anche *Cautum.*

CAVILLAZIONE. V. Calunnia. È un argomento capzioso nel quale si tira una deduzione evidentemente falsa da un principio evidentemente vero. I Greci lo chiamavano σορήτην, *soritc, syllogismum acervalem.* Noi lo diremmo *sofisma.* L, 16, 10. — l. 177 *De verb. signif.* et l. 65 *De regulis juris.* — XXXIV, 7, 4. — l. 1 § 1 *De regula catoniana.*

CEDERE. Spesso si adopera invece di *accedere;* p. e. nella regola *Aedificium solo cedit.* L, 16, 42.

2. *Cedere actiones* è quando io concedo ad altrui ch'eserciti come mio procuratore le azioni che a me competono, e ch'egli stesso conseguisca ciò che da quelle io avrei potuto conseguire. — E quegli al quale così vengono cedute le azioni, chiamasi *procurator in rem suam* (V. Procuratore). ivi.

3. *Cedere bonis* dicesi quando il debitore, sia giudizialmente, sia stragiudizialmente, cede tutti i suoi beni ai creditori. ivi, 34.

4. *Cedere diem.* V. *Dies.*

5. *Cedere in Jure*, il rito solenne di trasferire il dominio, che si fa d'innanzi al magistrato. L, 16, 42.

CEDUO *(Bosco).* V. Bosco.

CELIBATO. V. anche Caducità. — Celibe è colui che non ha moglie nè sposa. Contra siffatte persone la legge Papia, mirando ad accrescere il numero de' figli legittimi nella città, la cui popolazione era esausta per le guerre civili, stabilì alcune pene, tra le quali era questa, che chi non era maritato prima dei 25 anni, non poteva ricevere cosa alcuna per testamento d'altrui, fossero anche prossimi parenti. Ciò si trae da una testimonianza di Sozomeno (*Hist. eccl.* lib. 1, cap. 9); ma Pothier nota ch'egli ha forse applicato le disposizioni risguardanti i privi di prole ai celibi; e che quanto ai *prossimi* parenti, si debba intendere forse della cognazione fino al sesto grado. XXX a XXXII, 381.

2. Gli sponsali esimono dalle pene del celibato, in quanto il matrimonio non sia differito oltre un biennio; purchè non sia sopraggiunto qualche giusto motivo di dilazione. Quindi fu stabilito che gli sponsali contratti con una ragazza minore di 10 anni non esimano dalla pena (*Dione Cassio*, lib. 54). ivi.

3. Celibe si reputava non solamente chi non ebbe mai moglie, ma eziandio colui che dopo lo scioglimento del primo matrimonio non passò ad altre nozze. ivi.

4. Pel gius antico, il fisco profittava solo delle disposizioni testamentarie e delle donazioni a causa di morte fatte in favore del celibe da chiunque fuorchè da'suoi parenti in sesto grado. Ma il gius del Codice ha soppresso questa incapacità. l. 1 Cod. *De infirmandis poenis caelibatus.*

CELIO SABINO, chiamato anche semplicemente *Celio*, successore di *Cassio Longino* nel primato della setta de' Sabiniani. Scrisse un libro intorno l' *Editto degli Edili Curuli*, dal quale molte cose sono riportate nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 38.

CELSO IL FIGLIO, successore del padre nella scuola Proculeana, fu nel numero di quei giureconsulti che, al dire di Sparziano, solevano consultarsi da Adriano quand'ei giudicava. *Pref.* p. II, 1, 50.

CENOTAFIO. Significa sepolcro vuoto; ed è un semplice monumento per memoria, non contenente il corpo nè le reliquie della persona. L, 16, 142. — l. 42 ff. *De relig. et sumpt. funer.*

CENSERE. Significava *ordinare, costituire:* di qui pare tratta la voce *censore.* ivi. — l. 3 *De verb. signif.*

CENSITI. V. Ascrittizi.

CENSO. V. lib. 50, tit. 15 *De censibus;* lib. 49 tit. 14 *De jure fisci;* Cod. lib. 4 tit. 47 *Sine censu et reliquis fundum comparari non posse;* 10, 16 *De annonis et tributis,* 17 *De indictionibus,* 18 *De super indicto;* lib. 11 tit. 48 *De capitatione civium censibus eximenda,* 57 *De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus;* 58 *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur.* V. pure Canone, Ca-

rico, Catastro, Cittadini, Colonie, Fisco, Gius italico, Immunità, Imposte, Privilegi fiscali, Provinciali, Tributi.

1. Presso i Romani il censo era di due specie, l'uno *del capo*, l'altro *del suolo*. L, 15, 1.

2. Il *Censo*, o tributo, *del capo*, che con proprio nome chiamavasi *Capitazione*, e noi diremmo *testatico*, cominciò ad essere in uso fino dai primi tempi dei re di Roma, sì che ogni cittadino, senza differenza di povero e ricco, contribuiva del pari: la quale contribuzione regulavasi a seconda de' bisogni. Ma nel 349 di R. la plebe romana, che fino allora militava a proprie spese, voll'essere pagata dal pubblico; quindi fu stabilito un tributo annuale ed ordinario affinchè la repubblica avesse sempre in pronto il bisognevole per pagare le truppe. Questa maniera di tributo durò fino al 586, dopo di essere stato nel frattempo impedito dai tribuni, rimesso in vigore dal senato, diminuito, accresciuto: allora avendo Paolo Emilio portato nell'erario il ricchissimo bottino di Macedonia, il tributo, non più occorrendo, fu tolto del tutto: tale assoluzione durò fino al consolato d'Irzio e Pansa dopo l'occisione di Giulio Cesare. ivi, 1.

3. Anche nelle provincie era un *tributo di capitazione* che i popoli vinti pagavano all'erario romano in segno di assoggettamento ed in ricompensa della vittoria. ivi.

4. Il *censo* propriamente detto, ossia il tributo del suolo, era quello che nelle provincie pagavasi in ragione de' predj, ed era distribuito tra i possessori. Chiamavasi poi coi diversi nomi di *tributo*, *stipendio*, *annona*, *indictio*, *jugatio*, *capitazione*. V. queste singole voci. — L'*annona* era il tributo consistente in frumento, orzo, olio, vino, lardo e simili grasce: la *capitazione* era quella specie d'imposizione che pagavasi per ciascheduna testa degli uomini ascritti al censo, e degli animali addetti al predio. — Tutti i tributi poi di qualunque specie dividevansi in *annuali od ordinarj*, che con proprio nome chiamavansi *canonica functio*, *illatio*, *collatio*, ed *estraordinarj* o *repentini*, che chiamavansi *superindictio* o *superindicta*. — La stessa parola *Censo* pigliasi, impropriamente soltanto, per tributo; mentre, propriamente parlando, significa ricognizione, stima, esposizione nelle tavole pubbliche di quanto ciascheduno possede entro il territorio di un comune. ivi, 2.

5. Nel carico dei tributi, o nella immunità da essi, era la differenza che una volta ci era tra i predj *italici* ed i *provinciali*. Difatti i predj provinciali, il cui dominio era ritenuto dal popolo romano, non potevano essere fruiti dai possessori che sotto legge di tributo; mentre il dominio dei predj italici era assoluto presso i possessori, con esenzione dal carico dei tributi. Quindi opinasi comunemente che quanto porta il titolo ff. *De censibus* riguardo al gius italico, si riferisca all'assoluta immunità dai tributi, mentre la mera immunità è meno che il gius italico, il quale si estende anche al gius dei servi, *nexi*, dell'annuale eccezione ec. Altri opinano che la parola *immunitas*, benchè significasse meno che il gius italico, pure quanto ai tributi valesse più del solo gius italico. Fatto è che anche prima di Massimiano era imposto nell'Italia pure un qualche tributo, comechè moderato: Massimiano poi ne introdusse un altro particolare, che sembra fosse quello del vino per la cantina del principe. Ad ogni modo, il titolo ff. *De censibus* nota con somma diligenza i paesi che nelle provincie godevano il *gius italico*; dunque v'era un differenza tra i predj italici ed i provinciali rispetto al censo: forse non consisteva che nel modo di levarlo; qualunque si fosse tal differenza, fu in vigore anche dopo la costituzione di Caracalla che concesse la cittadinanza romana a tutte le nazioni soggette all'impero romano. L, 15, 3.

6. Per formare le tavole del censo uopo era che ciascheduno dichiarasse quali fondi possedeva nel territorio soggetto al tributo: e questa dichiarazione doveasi fare nella città entro il cui territorio i fondi erano posti, dovendosi in essa scorgere il tributo relativo. ivi. 5. — l. 4 § 2 ff. *De censibus*.

7. La dichiarazione censuaria dee contenere il nome del fondo, il luogo ov'è sito, se città o *pago*, il nome de' due più vicini, il prodotto di un decennio, il numero dei jugeri che contiene; se è vigneto, quante viti; se coltivato, quanti ulivi; se prato, il prodotto del taglio di un decennio e la sua dimensione in jugeri; se pascolo, la sua dimensione pure in jugeri; e così se bosco ceduo: e tutto dovrà essere stimato dallo stesso denunsiante. Il proprietario dee parimenti denunziare i laghi da pesca, le saline, gl'inquilini o coloni, distinguendo, quanto a' servi, la nazione, l'età, la professione, il mestiere. ivi, 6. — *ib.* l. 4 pr. et § 5, 6, 7 et 8.

8. La dichiarazione fatta al censo non pre-

giudica la questione relativa al dominio della cosa dichiarata. L, 15, 7. — l. 4 § 4 *De censib.*

9. I difetti de' precedenti censi svaniscono con le nuove professioni; cioè le irregolarità che potessero essersi introdotte nella determinazione delle imposte, possono rettificarsi con nuove dichiarazioni per parte del tributario. ivi. — *ib.* l. 2 et d. l. 4 § 10.

10. Stabilito il censo dietro le denunzie o dichiarazioni de' possessori, si doveva ripartire il tributo fra essi. La misura di questo tributo era stabilita da lettere sottoscritte di pugno del principe, che chiamavansi *delegazioni;* le quali lettere ogni anno venivano trasmesse nelle singole provincie col mezzo dei tesorieri del prefetto del pretorio, per essere ivi pubblicate nei luoghi più frequentati. ivi, 8. — tit. Cod. *De indict.*, l. 1 Cod. Theod. *De annon. et trib.*, l. 3 et 4 Cod. Theod. *De indict.*

11. La distribuzione ossia il riparto del tributo facevasi dai censitori fra i singoli possessori in proporzione di ciò che ciascheduno di essi possedeva. Nella quale ripartizione il censitore doveva adoperare con equità, e sgravare quello che per certe cause non poteva godere di ciò che avea denunziato: queste cause erano p. e. sobbissamenti, morti di viti o d'alberi, non i tagli d'essi, quando non ne fosse provata la cagione al censitore; anzi per tal causa era stabilita una pena. Che se alcuno si lagnava d'essere stato troppo aggravato dai censitori, c'erano gli adequatori *(peraequatores)*, ai quali il prefetto del pretorio ingiugneva di rinovare appunto il censo sopra tutto il territorio, e di ascoltare gl' interessati od i loro procuratori o coloni, ed anche senz' ascoltarli, ove chiamati non si presentassero, ritirare il censo e correggerlo. — Dell' ingiustizia poi degli adequatori così come di quella dei censitori potevasi far querela ma soltanto entro un anno dalla chiusura e pubblicazione del censo; eccetto i minorenni indifesi e gli assenti per pubblica causa, ai quali non decorreva l'anno. Comprovata l'ingiustizia dell' adequatore, il più impostato al ricorrente veniva addossato agli altri contribuenti stati per giustizia sollevati; e se l'adequatore avea ciò fatto per negligenza o per favore, veniva privato dell' onore e multato del doppio di quanto aveva ingiustamente sopraccaricato al ricorrente: e se aveva pigliato checchessia dai provinciali, doveva farne restituzione nel quadruplo. ivi — l. 4 § 1 ff. *De censibus;* l. 2, 3, 4, 5 et 6 Cod. *De censibus;* l. 6 Cod. Theod. *De censu.*

12. Quanto al censo del capo, nella dichiarazione doveasi esprimere anche l'età, perchè secondo essa alcuni non eran gravati di tributo. Così i Sirj pagavano la capitazione dall' anno decimoquarto pe' maschi e dal duodecimo per le femmine, sino al sessagesimoquinto. L'età poi si risguarda al tempo che si fa il censo. L, 15, 9. — l. 3 ff. *De censibus.*

CENSITORI. V. sopra Censo § 11.

CENSORE. Sembra che questa parola venga da *censere* (Vedi). L, 16, 42. — l. 111 *De verb. sign.* — Nè si oppone che venga da *census*, come porta la l. 2 § 17 *De orig. juris* (I, 2, 14), poichè anche *census* può riferirsi a *censore.* — I censori furono dapprima creati per sopperire ai consoli nell' uffizio del censo: poscia ebbero cura eziandio del costume e della disciplina. ivi.

CENTENARIO. Così chiamavasi quel liberto che aveva lasciato morendo un patrimonio di 100000 sesterzj di valore; la qual somma al tempo della legge Papia equivaleva a mille aurei (V. Aurei); ma cominciando a decrescere le facoltà delle persone, fu reputato poi *centenario* quegli che aveva 100 aurei: così questo vocabolo è inteso da Giustiniano. — Ora nel fare il computo della facoltà del liberto, deesi tener ragione anche di quanto egli dolosamente alienò per non essere *centenario;* di modo che si reputa *centenario* anche questo. Ma non si reputa *centenario* quello che dolosamente tralasciò di acquistare per non esserlo. XXXVIII, 2, 12 e 13. — l. 16 et d. l. 16 § 1 et 2, et l. 26 *De jure patron.*

CENTESIMA. V. Interesse.

CENTESIMUS LAPIS. Cento miglia da Roma. L, 16, 42.

CENTUMVIRALE *(Giudizio)*. V. Centumviri.

CENTUMVIRI erano centocinque personaggi, che in numero di tre erano cavati da ognuna delle trentacinque tribù per giudicare le cause di grande importanza. Crebbe in progresso il loro numero fino a centottanta. Erano distribuiti in quattro consigli, ad uno de' quali il Pretore rimetteva le cause centumvirali per conoscerle e giudicarle. Talvolta il Pretore univa assieme due, tre ed anche quattro consigli. Essi erano presieduti dai decemviri, oppure vi presiedeva lo stesso Pretore. Si tenevano i loro consigli in qualche sala pubblica, ove si piantavano due aste; laonde chiamavansi *judicia hastae.* V, 1, 3.

2. Erano altresì i giudici del testamento in-

nfficioso. V, 2, 36. — l. 13 ff. *De inofficioso testamento.*

CERA. Si prende per le tavole cerate, e per lo stesso testamento scritto su esse tavole. Onde *in ima cera* significa nella parte più bassa del testamento. L, 16, 42.

CERBIDIO, o CERVIDIO. V. QUINTO CERBIDIO SCEVOLA.

CERNERE HEREDITATEM. V. CREZIONE ed *HEREDITAS.*

CERTO ed INCERTO. 1. Dicesi *certo* ciò di che dalla enunziazione stessa appare la essenza, la qualità e la quantità; p. e. *dieci aurei, il fondo Tusculano, il servo Stico, cento moggia di frumento africano, cento anfore di ottimo vino Campano.* L, 16, 42. — l. 74 *De verb. oblig.*

Dicesi *incerto* ciò di che non apparisce la essenza, la qualità e la quantità. ivi. — *ib.* l. 75.

2. Quanto alla certezza od incertezza del *giorno* nelle obbligazioni, come nel modo ordinario di parlare chiamasi *dies certus* quello che si sa con certezza dover giugnera e quando giugnerà; *dies incertus* (che reputasi qual condizione) quello che non si sa se giugnerà. — Nelle ultime volontà *dies incertus* è quello che si sa di certo dover giugnere ma non si sa quando. Se per altro si sa con certezza dover giugnere, essendo in vita il legatario, come quando è lasciato ad alcuno un legato da conseguire nel giorno della morte di lui, si deve ritenerlo come giorno certo. ivi, 77.

3. *Corpo certo* è p. e. *il servo Stico* o *Dama*, a differenza della cosa presa in genere, come sarebbe se fosse legato *un servo, un cavallo.* ivi, 43.

4. CERTA *(Cosa)*, o *determinata*, ed AZIONE PERSONALE, o *ripetitoria, che per essa compete.* V. lib. 12 tit. 1 *De rebus creditis, et si certum petatur;* Cod. l. 4 tit. 1 *De rebus creditis et jurejurando;* 2 *Si certum petatur;* 3 *De suffragio;* 4 *De prohibita sequestratione pecuniæ;* Instit. lib. 3 tit. 15 *Quibus modis re contrahitur.* V. CREDITO e MUTUO. — L'azione personale Di certo *(Condictio certi)* compete per qualunque obbligazione in forza della quale si domanda una cosa certa. L, 17, 1211. — l. ff. *De rebus cred.*

5. Quest'azione compete per tutti i contratti, o sieu fatti con parole o con cose, o con parole e cose insieme. XII, 1, 3. — d. l. 9 § 3.

6. Quando una stipulazione inutile accompagnò il contamento del danaro, fatto colla intenzione che il contante ricevesse qualche cosa certa, la nullità della stipulazione non impedisce che da quel contamento nasca l'obbligazione e l'azione Di certo. XII, 1, 3. — l. 9 § 4, 5, 6 et 7 *De rebus cred.*

7. Quest'azione deriva non solamente dai contratti, ma eziandio dai quasi-contratti, dai delitti, e generalmente da ogni causa per cui si debba qualche cosa certa ossia determinata. E però compete anche a titolo di legato e per la legge Aquilia, ed anche a titolo di furto. Compete altresì nel caso che si promuova azione in forza del senatoconsulto Trebelliano. ivi, 4. — d. l. 9 § 1.

8. Sarà parimente tenuto a quest'azione quegli a cui pervenne la proprietà della cosa mia o della cosa che a me era dovuta; e tu non hai veruna legittima causa di trattenerla. ivi, 5. — *ib.* l. 31 § 1 et 52; l. 24 § 1 ff. *De action. empti et venditi.*

9. Compete questa generale azione Di certo eziandio contra colui ch'è solamente diventato più ricco mediante la cosa stessa. ivi, 6. — l. 23 ff. *De rebus creditis;* l. 1 Cod. *De rebus alienis non alien.*

10. Quest'azione ha luogo o siasi uno obbligato in proprio nome o a nome di altri; purchè la obbligazione sia presente: che se è fino ad un dato giorno o sotto condizione, prima che spiri il giorno o cada la condizione, non si può promuoverla. ivi, 7. — l. 9 § 2 et § dommodo ff. *De rebus creditis.*

11. Siamo autorizzati ad esercitare quest'azione così contra quello che possiede una cosa che non gli appartiene, come contra un debitore; e in odio del furto, si può muovere lite contra i ladri per domandare la cosa propria. Inoltre si può intentarla per ripetere la cosa impegnata, dopo d'aver pagato il danaro; come pure la restituzione dei frutti con ingiusta causa percepiti. Compete quest'azione eziandio per domandare ciò che fu portato via dalla violenza di un corso d'acqua. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 1 et 2.

12. CERTE *(Stipulazioni).* Si dicono quelle colle quali si promette una cosa *certa* (V. sopra n. 1). XLV, 1, 76 e 77. — l. 74 *De verb. oblig.*

13. Non soltanto chiamasi cosa certa quella che tale apparisce dalla stessa espressione; ma eziandio ciò ch'è certo in sè per relazione a qualche cosa di certo, rende *certa* la stipulazione: p. e. se uno stipola il vino, l'olio od il frumento *ch'è nella cantina o nel magaz-*

zino, stipula una cosa certa. XLV, 1, 77. — l. 75 § 5 *De verb. oblig.*

14. Se uno stipula da Tizio così: Prometti tu di dare *ciò che Sejo mi deve?* — e se uno parimente stipula così: Prometti tu di dare *ciò che mi devi in forza del testamento?* — egli deduce nella obbligazione una cosa incerta, quantunque Sejo sia debitore di una cosa certa, o sia dovuta una cosa certa in forza del testamento ivi. — *ib.* l. 75 § 6.

CESSAZIONE. Ciò che non ha incominciato non può aver cessato. XXXV, 1, 208. — l. 96 *De condit. et dem.*

CESSIONE. V. sopra CEDERE.

2. CESSIONE DE' BENI. V. ALIENAZIONE, BENI, CREDITORE, DEBITORI, POSSESSO, VENDITA. V. lib. 42 tit. 3 ff. *De cess. bon.*; Cod. lib. 7 tit. 11 *Qui bonis cedere possint*; Nov. 135. — Era un benefizio concesso ai debitori giudicati e confessi, affine di evitare la ignominia della confisca. Questo benefizio fu parimente introdotto in favore dei cittadini, ma poscia venn'esteso anche alle provincie. XLII, 3, 1. — l. 4 Cod. *Qui bon. ced. poss.*

3. Niuno è ammesso alla cessione de' beni prima che abbia riconosciuto il suo debito e sia stata condannato o abbia confessato in Giudizio. ivi. — l. 8 *De cessione bon.*

4. Non deesi ammettere l'odiosa cessione de' beni che uno volesse fare per conseguire un onore municipale od una carica. ivi. — l. 5 Cod. *Qui bonis ced. poss.*

5. Nel gius delle Pandette niun debitore era escluso dal benefizio della cessione concesso dalla legge Giulia. — Ma una costituzione di Graziano e Valentiniano pone che Niuno assolutamente o debitore del fisco, o debitore e detentore di una cosa altrui in oro argento od altri mobili, sia ammesso a questo benefizio, qualora non dimostri di essere ridotto alla miseria per qualche fatale accidente: altrimenti viene astretto al pagamento con supplizj. Giustiniano non inserì questa legge nel suo Codice; e statuì invece che siano ammessi alla cessione anche i figli di famiglia quando possano avere peculj che non si acquistano a' loro genitori, ed anche quando non abbiano nulla. ivi, 2. — l. 1 et 7 Cod. Theod. *Qui bon. cedere poss.*

6. La cessione de' beni si potea fare giudizialmente od estragiudizialmente, bastando dichiararlo per messo o per lettera. ivi, 3. — l. 9 ff. *De cess. bon.*; l. 6 et l. 6 § 1 Cod. *Qui bon. ced. poss.*

7. Il creditore a cui il debitore ha ceduto i suoi beni non consegue la proprietà de' medesimi, ma soltanto il diritto di venderli ond'essere pagato col prezzo; ed in ciò differisce la cessione dalla dazione in pagamento. Quindi chi ha fatto cessione, non rimane privo de' beni finchè non sia seguita la vendita; epperò se è pronto a difendersi, i beni non vengono venduti. Così pure chi si pente d'aver fatto la cessione, può difendendosi ottenere che non vengano venduti i beni. XLII, 3, 4. — ll. 3 et 5 ff. *De cessione bon.*; ll. 2 et 4 Cod. *Qui bon. ced. poss.*

8. Chi ha ceduto i beni, non è liberato quando il creditore non sia stato saldato; poichè tale benefizio non giova che per evitare il carcere dopo il giudizio. Tuttavia ha il vantaggio che, se acquista qualche cosa dopo la cessione, non può essere astretto che fino alla concorrenza della sua facoltà. Onde obbligarlo poi ad una nuova cessione di beni, cioè onde promuovere nuova azione contro di lui, è necessario che i nuovi acquisti sieno di qualche rilievo. Che se gli fu lasciato checchessia a titolo di carità, come sarebbe una provisione alimentaria mensile o annua, non debbonsi vendere questi suoi nuovi beni, mentre non debb' egli essere privato della giornaliera sussistenza. Lo stesso dicasi se gli fu concesso o legato un usufrutto per alimentarsi. ivi, 5 e 6. — ll. 4, 6 et 7 *De cess. bon.*; l. 1 Cod. *Qui bon. ced. poss.*; l. 3 Cod. *De bon. auct. jud. poss.*

9. Chi ha fatto la cessione de' beni può giovarsi della eccezione di non essere convenuto se non in quanto può fare, non solamente in confronto di que' creditori ai quali ha ceduto, ma anche in confronto di altri creditori suoi. ivi. — l. 4 § 1 *De cess. bon.*

10. I decaduti talvolta implorano dal principe il benefizio de' quinquennali, o lettere di moratorio per cinque anni; con questo che, se ai creditori è riservata la scelta della cessione o del termine quinquennale, in tal caso si preferisce il voto di que' creditori che nella massa hanno crediti maggiori. Se nella massa sono pari i creditori in ragione di credito, si preferisce il voto di quelli che sono più in numero, e se non sono, si preferisce il voto più umano. Quanto poi a questa scelta, non si ammette differenza tra creditori ipotecarj e chirografarj. ivi, 8. — l. fin. Cod. *Qui bon. ced. poss.*

11. Colla nov. 135 Giustiniano stabilì che quel debitore il quale fosse per qualche infor-

tunio ridotto alla inopia, non abbia uopo di cedere i beni, poichè questa cessione ha qualche cosa d'ignominioso; ma basti il suo giuramento di non essere solvente. In tal caso dà soltanto facoltà ai creditori di occupare i beni del debitore se ve ne fossero, e di chiamare in giudizio i debitori di esso debitore. XLII, 3, 8.

12. CESSIONE IN GIUDIZIO. È uno dei modi di perdere l'usufrutto. VII, 4, 24. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 8 § 35.

13. Chi cede in giudizio l'usufrutto, non s'intende che abbia ceduto nel tempo stesso gli altri diritti che a lui appartenevano per altro titolo, quantunque l'usufrutto eminentemente li contenesse. ivi. — l. 20 *De servit. praed. rust.*

14. CESSIONE DELLE AZIONI. V. AMMINISTRAZIONE, AZIONE, FIDEJUSSORI, MANDATI, OBBLIGAZIONI, TUTELA, VENDITA. — È una sorta di beneficio concesso ai mandanti ed ai fidejussori; che se uno dei confidejussori offre di pagare l'intero, il creditore dee cedergli le sue azioni contro gli altri. XLVI, 1, 45. — ll. 13 et 17 ff. *De fidejuss. et mandat.* — Nè l'uno di essi può agire contro l'altro senza cessione di azioni. ivi, 67. — *ib.* l. 39.

15. Nè solamente il creditore è tenuto a cedere l'azione che ha in confronto del reo principale, ma altresì ogni accessorio di essa azione; p. e. le azioni in confronto degli altri promissori e dei pegni, ivi, 4. — l. 2 et 21 Cod. *De fidejuss. et mandat.*

16. A questa cessione di azioni è tenuto anche il fisco. ivi. — l. 45 § 9 ff. *De jure fisci;* l. fin. Cod. *De privil. fisc.*

17. Quanto alla maniera in cui il creditore ch'è stato pagato dal garante, dee cedergli le sue azioni; siccome non si reputa ch'egli abbia ricevuto un pagamento, ma venduto il suo credito verso il debitore, così dee cedere le azioni che ha al garante, e questi comprarle pagandone il prezzo. ivi, 46. — ll. 36 et 59 ff. *De fidejuss. et mandat.*

18. Mediante questa eccezione viene respinto il creditore non solo se ricusa di cedere le sue azioni in confronto del reo e dei fidejussori; ma eziandio se per colpa sua è avvenuto ch'egli non possa cederle. ivi, 47. — l. 95 § 11 ff. *De solutionibus.* — Diversamente statuì Giuliano nel caso che il creditore avesse con patto liberato uno dei debitori. ivi. — l. 15 § 1 ff. *De fidejuss. et mandat.*

19. Questa eccezione ha di particolare, che può essere opposta anche dopo della sentenza; poich'essa non si oppone nè impugna la cosa giudicata, ma sol la modifica. XLVI, 1, 48. — l. 41 § 1 *De fidejuss. et mandat.*

20. Per altro questa cessione delle azioni non ha luogo di pien diritto, ma soltanto se il fidejussore quando pagò ha avuto cura di farsele cedere. Altrimenti non con le azioni del creditore cedute ma soltanto con la propria Di mandato o Di gestione di affari egli potrà agire in confronto del debitore principale. ivi, 49. — l. 14 Cod. *De fidejuss. et mandat.*

Laonde questa cessione di azioni dee farsi contemporaneamente al pagamento, non dopo un intervallo di tempo e dopo eseguito il pagamento senza fatto. ivi. — l. 76 ff. *De solut.*

21. Tutto quello che, circa la cessione delle azioni, compete ai fidejussori ed ai mandanti, si può applicare anche ai condebitori. Ma non ha tal beneficio chi ha pagato per un altro ciò che non doveva. ivi, 50. — l. 5 Cod. *De solut.* — E nemmeno il figlio che pagasse pel padre alla cui podestà soggiace. ivi. — l. 7 ff. *De oblig. et act.*

22. La *Cessione delle azioni* è pure un beneficio concesso ad uno fra più tutori convenuto solidariamente coll'azione Di tutela; mediante il quale gli ottiene di non essere tenuto a pagare l'intiero se non qualora il pupillo diventato adulto egli ceda le sue azioni contro gli altri tutori. Ora questa eccezione ha luogo non solamente quando il pupillo può cedere le sue azioni, ma eziandio quando per fatto proprio ha perduto la facoltà di cederle; p. e. se giunto a pubertà liberò uno de' suoi tutori, non può più astringer l'altro solidalmente. XXVIII, 3, 15. — l. 45 *De admin. et peric. tut.*

23. Non solamente prima della condanna ma anche dopo può il tutore domandare che gli vengano cedute le azioni contra il contutore per cui soffrì la sentenza condannatoria. Tuttavia quando il pupillo ha ceduto la sua azione Di tutela contra l'altro tutore a quello che il giudice condannò solidariamente; sebbene la sentenza venga eseguita dopo, l'azione ceduta non si estingue, perchè la parte che paga il tutore condannato non è dipendente dalla tutela, ma è come prezzo del credito che acquista. ivi, 16. — l. 1 § 18 et l. 21 *De tutelae et ration. distrah.*

24. Se il tutore condannato pagò prima che gli fossero cedute le azioni, questa cessione non può più aver luogo, essendo le azioni estinte mediante il pagamento. ivi. — l. 1 Cod. *De contrar. jud. tut.*

25. Quegli che non si fece cedere le azioni del pupillo contro il suo contutore, pagando per lui rimane privo di questo benefizio, ma ha un altro soccorso, quello *dell' azione utile* contra il coututore. XXVIII, 3, 27. — l. 1 § 13 *De tutelae et ration. distrah.*

26. Sì il benefizio della *Cessione delle azioni*, sì quello *dell' azione Utile*, competono soltanto a quello ch' è convenuto non per colpa propria o per dolo comune; imperocchè se un tutore astretto per dolo comune; ha pagato senza farsi cedere le azioni del pupillo, non gli si dà l' azione utile. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 14; l. 2 Cod. *De contr. jud. tut.*; l. 38 § 2 ff. *De admin. et peric. tutorum.*

27. Riguardo alla cessione delle azioni, notisi che il legatario evinto non poteva ricorrere contro quello che aveva venduto la cosa al testatore, se il testatore non gli aveva ceduto le azioni. XXI, 2, 44. — l. 59 ff. *De eviction.* — Le parole della legge, *si res legata sit a me*, possono appunto significare *se la cosa che ho acquistata fu legata da me*; ma possono anche significare *se la cosa che ho acquistata fu legata a mio carico*, cioè *per essere consegnata da me*: è anzi questo il significato più ordinario delle parole *legari ab aliquo*, essere legato a carico di un tale, per essere consegnato da lui. Comunque siasi, sarà sempre vero di dire che il legatario della cosa non potrà in caso di evizione esercitare il suo ricorso contro il venditore se non quando le azioni del compratore gli saranno state cedute. In fatti, come legatario di tal cosa, egli non è che successore a titolo singolare: ora le azioni non si trasmettono di diritto e senza cessione speciale se non al successore a titolo universale. Bisogna dunque, in tal caso, che il legatario evinto si faccia cedere dall' erede le azioni che questi ha in proprio nome come compratore egli stesso, o in nome del testatore se è il testatore che ha acquistato. Ma l' erede non potrà rifiutare questa cessione (per altro senza veruna garanzia per parte sua); poichè, sendo egli obbligato di consegnare la cosa al legatario, dee pure cedergli le sue azioni, senza le quali questi non potrebbe conservare la cosa legata; e tanto meno potrebbe farne a meno, che non gli costa nulla per procurare al legatario quest' assicurazione della sua proprietà. È vero che allora l' erede sarà obbligato di pagare il prezzo della cosa venduta se non l' ha ancora pagato, e che se l' ha pagato, non potrà ripeterlo. Ma sarebbe lo stesso se non ci fosse stata evizione: ora egli non deve profittare, in pregiudizio del legatario, della frode o dell' ignoranza di quello che ha venduto, sia al testatore sia a lui medesimo.

28. Cessione giudiziale, o *in Jus*, uno dei modi civili di acquistare il dominio delle cose singole. Essa pure è un' alienazione comune delle cose *mancipi* e delle *non mancipi*; e si fa mediante tre persone, delle quali la prima cede, la seconda vindica, la terza aggiudica la cosa. Così cede il proprietario, il cessionario vindica, il pretore aggiudica. — E si possono cedere in giudizio anche le cose incorporali; come l' usufrutto, l' eredità, la tutela legittima delle donne (V. Tutela) e la libertà: quest' ultima si cede mediante la manumissione che si fa nel modo chiamato *vindicta*. Quanto all' usufrutto, vedi sopra i n. 12 e 13; quanto all' eredità, vedi appresso il n. 31. XLI, 1, 64. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 9, 10, 11.

29. Ogni qualvolta le singole cose corporali sono cedute in giudizio, passano al cessionario. ivi. — d. tit. § 15.

30. La cessione giudiziale si fa dinanzi un magistrato del popolo romano, o d' innanzi al pretore, o d' innanzi al preside della provincia. Colui al quale si cede in giudizio, tenendo la cosa così la vindica: *Io dico che* (p. e.) *questo servo per gius quiritario è mio.* Dopo che lo ha vindicato, il pretore interroga il cedente se vuol richiamare contro questa vindicazione; e se il cedente risponde con negativa o tace, subito aggiudica la cosa a colui che l' ha vindicata, e ciò chiamasi *azione della legge.* ivi. — ex *Fragm.* Caii apud Boeth. lib. 3 in *Top.* Cicer.

31. Un' eredità viene ceduta in giudizio o prima che sia adita o dopo adita. Prima che sia adita può essere ceduta dall' erede legittimo: dopo adita può essere ceduta tanto dall' erede legittimo quanto da quello che fu instituito erede col testamento. Se fu ceduta in giudizio un' eredità prima che fosse adita, quegli al quale fu ceduta diventa erede, come se egli fosse l' erede legittimo. Che se fu così ceduta dopo adita, quegli dal quale fu ceduta rimane ancora erede e perciò obbligato verso i debitori del defunto: i debiti poi si estinguono, cioè i debitori del defunto vengono liberati. XVIII, 4, 25. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 11, 12 et 13.

CHARTAE. Sotto questo nome non si comprende nè il papiro preparato per farne carte, nè le carte non ancora ridotte a compimento.

L, 16, 133. — l. 52 § 6 *De legatis et fideic.* 3.°

2. Le carte scritte *(membranae)* sono comprese nei libri. ivi. — d. l. 52 § 3. — Ed anche le carte non ancora cucite insieme. ivi. — d. l. 52 § 5.

3. Nel legato di libri le carte semplici non sono dovute; e nel legato di carte non sono dovuti i libri; qualora non appaja essere stata diversa la volontà del testatore . . . poichè anche nell' uso sovente chiamansi carte i libri. ivi. — d. l. 52 § 4.

CHERICI. In forza di una costituzione di Costantino, i cherici, le mogli i figli ed i domestici loro, sì maschi come femmine, sono immuni da tutti i carichi civili e straordinarj, anche dal carico di ricevere gli ospiti, cioè di somministrare alloggio. L, 5, 32. — ll. 1 et 2 Cod. *De episc. et cler.*

2. In virtù di una costituzione di Valentiniano, Valente e Graziano, sono esenti da tutti i carichi personali. ivi. — l. 6 Cod. *De vacat. et excus. muner.*

3. I soli ortodossi godono questi privilegj dei cherici. ivi. — l. 1 Cod. *De haeret.*

4. Tuttavolta i cherici non sono immuni dai carichi che sono imposti in ragione delle possessioni.

CHIAMATA IN GIUDIZIO. V. lib. 2 tit. 4 ff. *De in jus vocando;* tit. 7 *Ne quis eum qui in jus vocatus est, vi eximat;* tit. 10 *De eo per quod factum erit quominus quis in judicio sistat;* Cod. lib. 2 tit. 2 *De in jus vocando;* Nov. 96 cap. 1. V. Cauzione, Comparsa, Giudizio. — Così appellasi il chiamare o citare affine di esercitare il proprio diritto; ch' è il principio di ogni processura. II, 4, 1. — l. 1 ff. *De in jus vocando.*

2. Secondo il gius delle Pandette, la chiamata in giudizio si faceva di autorità privata; cioè, quegli che incontrava per via l'avversario, contra il quale esercitar voleva un' azione, lo citava dinanzi al magistrato che avea la facoltà di giudicare, dicendogli d' ordinario queste parole: *Ambula in jus; Sequere ad tribunal; Te in jus voco; In jus eamus; In jus veni.* Se il citato ricusava d' andarvi, quegli che lo citava, assunti prima testimonj del rifiuto, lo conduceva, mettendogli addosso le mani. ivi.

3. Regolarmente, tutte le persone potevano essere chiamate in giudizio, ed anche loro malgrado tradottevi; il che si legge nella XII Tavole. ivi, 2.

4. Secondo il Gius romano, non potevano essere chiamati in giudizio nè il console nè il prefetto nè il pretore nè il proconsole nè gli altri magistrati aventi imperio con potere coercitivo e di carcerare. Questi poi reciprocamente non potevano, durante la loro magistratura, chiamare altrui in giudizio: il che va applicato anche ai loro comiti o libertini. II, 4, 3. — l. 2 ff. *De in jus vocando;* l. 16 *De officio praes.*

5. Alcune persone, quantunque potessero essere chiamate in giudizio, pure non potevano esservi tratte ponendo loro le mani addosso. Tali erano le madri di famiglia e le fanciulle impuberi. ivi, 4. — l. 1 Cod. *De off. divers. jud.;* l. 22 ff. *De in jus vocando.*

6. Alcune persone non possono essere chiamate in giudizio in certe circostanze: p. e. il pontefice quando è occupato nelle sacre cerimonie, nè quelli che non possono per la santità del luogo scostarsene: nè uno che passi sopra cavallo pubblico per pubblico servigio: nè uno mentre si ammoglia, nè una mentre si marita: nè un giudice mentre inquisisce: nè chicchessia mentre litiga dinanzi al pretore: nè uno che conduce un funerale di famiglia o compie gli estremi uffici verso un defunto: nè chi accompagna un cadavere: nè chi dee comparire in altro giudizio o in altro luogo determinato: nè i furiosi nè gl' infanti: nè chiunque non fosse stato sciolto da debiti, vale a dire fosse ancora fra le mani altrui o custodito in pubblico luogo, ancorchè senza ceppi. Ivi, 5. — l. 2 § nec pontificem, l. 3 et l. 4 ff. *De in jus vocando.*

7. Nè da qualunque luogo può uno essere chiamato e condotto in giudizio; onde si reputa violenza il chiamare uno in Giudizio dalla casa sua propria, sendo la casa il più sicuro nostro rifugio e ricovero, ed avendo già pena bastante chi vi si trattiene, col non difendersi e coll' essere l'avversario suo messo in possesso de' suoi beni; per altro se uno permette l' ingresso in sua casa, o se si fa vedere dal pubblico, può legalmente essere chiamato in Giudizio. Ad ogni modo, non è lecito trarnelo fuori: *nemo de domo sua extrahi debet.* Non v' ha poi dubbio che uno può essere chiamato in giudizio anche dalla vigna e dal bagno e dal teatro. ivi, 7. — *ib.* ll. 18, 19, 20 et 21; l. 103 *De regulis juris.*

8. Per l' editto del pretore, i genitori non potevano essere chiamati in giudizio; e principalmente quel genitore alla podestà del quale il chiamante non è soggetto; dachè, tra il padre e i soggetti alla sua podestà non potendovi

essere obbligazione e quindi azione, il figlio non può chiamare in giudizio, finchè dora la podestà, il padre suo sia naturale sia adottivo, se non nel caso che il figlio abbia un peculio castrense. E nemmeno uno che sia passato in famiglia adottiva può chiamare il padre suo naturale: bensì chiamerà impunemente i genitori del padre adottivo, perchè questi non sono suoi, essendo egli divenuto soltanto *cognato* di quelli dei quali è anche agnato. II, 7 ed 8. — l. 4 § 1, ll. 7 et 8 ff. *De in jus vocando.*

E per genitori qui s'intendono quelli d'ambo i sessi; nè soltanto il padre e la madre, ma tutti gli ascendenti; e parimente quelli che generarono essendo in servitù. E notisi che il figlio spurio non può chiamare in giudizio la madre, perchè la madre è sempre certa. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 2 et 3; l. 5 et 6.

9. Per l'editto del pretore non si possono chiamare in giudizio nemmeno il patrono e la patrona: e qui per patrono s'intende quegli che manomise dalla servitù, o quegli che scoprì la collusione; o quegli del quale uno fu pregiudizialmente pronunziato liberto ancorchè nol fosse; o quegli che giurò essere un tale suo liberto. Nè può essere chiamato quegli che manumise in forza di testamento, comechè il sia per manumettere. Nè il liberto di qualche corporazione, collegio o comune, può chiamare alcun membro di que' corpi; sì può, con permesso del pretore, chiamare l'intero corpo. Anche il liberto comune, per chiamare in giudizio uno de' suoi patroni, dee chieder licenza. ivi, 9. — *ib.* l. 8 § 1, l. 9, 10, d. l. 10 § 1 et 4, et l. 23.

10. Non soltanto il patrono e la patrona, ma nemmeno i figli ed i genitori del patrono o della patrona non possono essere chiamati in giudizio. E s'intende d'ambi i sessi, come per figli s'intende i discendenti anche oltre ai terzi nepoti: e parimenti vi si comprendono i figli ed i genitori adottivi, però finchè dura l'adozione. ivi, 10. — *ib.* l. 10 § 5, 7, 8, 9 et 10.

Inoltre i liberti ed i loro figli non possono chiamare in giudizio neppure gli eredi estranei e collaterali del patrono o della patrona, senza licenza del pretore. E nemmeno la moglie del patrono può essere chiamata. ivi, 11. — ll. 1 et 2 Cod. *De in jus vocando.*

11. Il diritto che hanno il patrono, non meno che i genitori, i figli, la moglie e gli eredi di esso, di non poter essere chiamati in giudizio senza licenza del pretore, non si perde, purchè il liberto abbia ottenuto il diritto degli anelli d'oro, nè per la minima diminuzione di capo del patrono o delle altre persone summensionate, o dal liberto; sì per la restituzione dei natali, e per la massima e media diminuzione di capo. II, 4, 12. — l. 10 § 2, 3 et 6 ff. *De in jus vocando.*

Il detto diritto nel patrono si estingue indistintamente in caso, 1.° che i figli del patrono abbiano portato accusa capitale contro il liberto paterno, o lo abbiano domandato come loro servo; 2.° che il patrono abbia obbligato il liberto a giurare di non prender moglie, o la liberta di non prender marito. ivi. — *ib.* l. 10 § 11 et l. 8 § 2.

12. L'editto ha luogo non solamente quando le persone summenzionate vengono chiamate in giudizio nella loro spezialità, ma eziandio quando sono chiamate come rappresentanti una terza persona; purchè sieno chiamate personalmente, ed il chiamante agisca in proprio nome. E ciò perchè tale onore debbesi sempre al patrono, anche se interviene come tutore o caratore o difensore o attore. — Ma puossi impunemente chiamare in giudizio il tutore od il caratore del patrono; ed un tutore può a nome del pupillo senza la permissione del pretore chiamare in giudizio la propria patrona. ivi, 13. — *ib.* l. 10 § fin. et l. 16.

13. Un libello presentato al principe od al giudice non dev'essere risguardato come una chiamata in giudizio; e però se un liberto ne presenta contro il suo patrono, la pena dell'editto non gli è applicabile. ivi, 14. — *ib.* ll. 14 et 15.

14. Quanto alla licenza del pretore, che si richiede per chiamare in giudizio le sunnominate persone, egli dee darla ogniqualvolta l'azione che si vuole introdurre non sia infamatoria o indecorosa: in tali casi è necessaria una cognizione di causa per concedere la permissione. ivi, 15. — *ib.* l. 10 § 12.

15. La pena di chi contravviene a questo editto è di cinquanta aurei: questa pena non è concessa nè all'erede dell'offeso nè contro l'erede dell'offensore; e si estingue entro l'anno. Dea per altro essere moderata, se il liberto si pente e rimette l'azione; se il patrono chiamato non viene; se è chiamato non suo malgrado: comechè le parole dell'editto non ammettano tali restrizioni. ivi, 16. — *ib.* ll. 11 et 24. — In tal proposito non si condona punto la rozzezza *(rusticitas)* del chiamante; perchè la naturale ragione insegna di avere rispetto alle

summomioate persone. II, 4, 16. — l. 2 Cod. *De in jus vocando* § nec in ea.

16. Sebbene ordinariamente non competa veruna azione al figlio di famiglia, stantechè quanto può avere di diritto, lo acquista al padre; nondimeno se un liberto ha, in onta all'editto del pretore, chiamato in giudiaio il figlio del suo patrono costituito in podestà di esso patrono, competerà al figlio, in assenza del padre, l'azione penale *In factum*, cioè dei cinquanta aurei, contro il liberto. ivi, 17. — l. 12 ff. *De in jus voc.*

17. Se un liberto chiama in giudizio, senza licenza, il patrono; ove il patrono se ne quereli, paga i suddetti cinquanta aurei, oppure dal prefetto della città viene castigato come irriverente, se è in istato di non poter pagare. ivi, 18. — *ib.* l. 25.

18. Il gius antico delle XII Tavole circa la chiamata in giudizio andò in disuso sotto gl'imperatori greci; ed i *rei* cominciarono ad essere chiamati mediante messi *(executores)*. ivi, 19. — l. 3 Cod. *De praescript. triginta vel quadraginta ann.*

19. Giustiniano poi introdusse un'altra forma di chiamata in giudizio; e fu che l'attore dovea deporre il libello od istanza in cancelleria *(apud acta)*; l'apparitore o messo presentarlo al reo e citarlo in giudizio; questi riceverlo, sendogli concesso il termine di venti giorni per deliberare se avesse ad incontrare la lite o cedere in causa, o ricusare il giudice e chiederne un altro. Ricevuto il libello, deve il convenuto scrivere sotto di quello il libello della risposta, dichiarando di aver ricevuto la petizione in tal giorno; ed inoltre dee pagare le sportule per la chiamata. Se non vuole presentarsi subito, dee dar cauzione, offrendo un pieggio, di comparire in giudizio (V. Cauzione e Comparsa): reciprocamente dee l'attore dar cauzione al reo di contestare la lite entro due mesi, di permanere in giudizio sino al fine di essa, e di pagare a titolo di spese la decima parte della quantità compresa nel libello, qualora venisse giudicato aver lui mossa una lite temeraria. ivi. — Nov. 53, 96 e 112.

20. Se il chiamato in giudizio non seguiva l'attore, poteva essere condotto per forza. Ma in due casi il chiamato doveva essere licenziato; cioè se eravi qualcuno che prendeva la difesa della sua persona promettendo di stare in giudizio per lui (Cauzione), oppure se prima di venire in giudizio si aveva già transatto sull'affare. II, 6, 1.

21. Siccome anticamente riusciva per certo modo ignominiosa la chiamata in giudizio, così talvolta accadeva che quegli il quale era condotto o tratto dinanzi al giudice, veniva colla forza sottratto da' suoi amici. Fu pertanto stabilita una pena contro siffatti sottrattori. II, 7, 1. — l. 1 *Ne quis eum qui in jus vocabitur, vi eximat.*

22. La pena contro chi sottrae a forza il chiamato in giodiaio, non ha luogo se questi è persona che non poteva essere chiamata; e qui entra anche il servo, pel quale non si può ch'esercitare l'azione *Ad exhibendum*. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2, ll. 2 et 3.

Parimenti non ha effetto la pena se il chiamato lo è in un luogo dove non poteva esserlo; o se lo è dinanzi ad un giudice pedaneo. ivi. — *ib.* l. 2 § eadem, l. 3 § 1.

23. Quando uno è lecitamente chiamato dinanzi un magistrato competente, la pena va applicata a chi il sottrae, sia giusta od ingiusta la causa per cui quello fu chiamato, sia anche calunniosa. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

24. Ha luogo la detta pena quando il chiamato in giudizio viene sottratto colla forza, non se viene sottratto semplicemente. La frase del testo è *eximat vi:* ora *eximere* non è *eripere*, mentre si *esime* uno anche facendolo indugiare o cadere in mora o trattenendolo altrove. Ma pel tenore di quella frase è necessaria la violenza, non già la pravità d'intenzione. Nè dà luogo all'editto l'inutile tentativo, ma solo il fatto reale; sì che avvenendo la comparsa non ostante la sottrazione, cessa la pena. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 2, l. 4 et l. 5 § 2.

25. Contra il sottrattore di uno chiamato in giudizio ha luogo l'azione *In factum*, nella quale contiensi non la somma reale ma quella compresa nella domanda; sì che, quand'anche taluno per calunnia domandasse più del giusto, il reo sarebbe condannato a tanto. Onde la è una pena non una indennizzazione: epperò chi ha sottratto a forza un debitore, non libera il reo pagandola, ma non fa che pagare la propria pena. L'attore per altro dee stimare il suo danno in relazione di ciò ch'egli chiedeva dal reo che gli venne a forza sottratto. ivi, 4. — *ib.* l. 5 § 1 et l. 6; l. 55 ff. *De peculio.*

26. L'azione per questa pena si dà a chi aveva chiamato il sottratto, quand'anche non avesse sofferto danno; ma agli eredi non è data che quando abbiano sofferto danno. E la si dà non solamente contro chi ha volontariamente sottratto il reo, ma eziandio contro chi l'ha

sottratto col mezzo d' altri, foss' egli presente od assente, purchè l'abbia fatto sottrarre con mala fede. II, 7, 5 e 6. — l. 4 § 2, l. 5 cum § 4 ff. *De in jus vocando*.

27. Tale azione essendo per un fatto *(In factum)*, se i delinquenti furono parecchi, ha luogo contro ciascheduno, rimanendo tuttavia obbligata la persona sottratta. ivi, 6. — *ib.* l. 5 § 3.

28. Se la sottrazione fu fatta da un servo, si debbe a nome del servo pronunziare il giudizio nossale; purchè non l' abbia fatto sapendolo il padrone, chè allora non ha luogo la consegna del servo *(noxa)*. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

29. L'azione per sottrazione violenta di un chiamato in giudizio non si dà contro l' erede, nè passato l'anno. ivi, 7. — *ib.* l. 5 § fin.

30. Il pretore trovò di tutta equità che fosse punito non solo chi sottrasse violentemente il chiamato in giudizio, ma eziandio chi dolosamemte impedisce di comparire sia all' attore sia al reo. In ciò si reputa avere con mala fede operato non tanto quegli che trattenne la persona colle proprie mani o col mezzo de' suoi, ma altresì quegli che incaricò *(rogavit)* altrui di trattenerla o di condurla via perchè non si presentasse in giudizio, abbia questa persona o non abbia ignorato la maliziosa intenzione di colui. Così pure si reputa avere uno dolosamente operato, quando disse a chi andava a presentarsi qualche cosa di spaventevole per cui sia stato quegli in necessità di non comparire. Taluno per altro opina che lo spaventato debba imputare a sè stesso la propria credulità. II, 10, 1. — l. 1 et d. l. 1 § 1 et 2 *De eo per quem factum erit quominus quis in judicio sistat*.

31. Contra chi operò dolosamente in modo che altri non si presentasse in giudizio, ha luogo l' azione *In factum* pel danno che l' attore risentì dal non essere comparso; e qui entrano le perdite da esso fatte per tale cagione, p. e. se nel mezzo tempo il reo ha acquistato il dominio della cosa o fu liberato dall' azione. ivi. — *ib.* l. 3.

Entra dunque in quest' azione il danno effettivo che risentì l' attore per non essere il reo comparso in giudizio. Ma non entra ciò che per titolo di pena avesse questi col suo garante promesso pel caso non si fosse presentato. ivi. — *ib.* l. 5 § 4.

32. Per quest' azione se più sono che agirono dolosamente, tutti saranno obbligati; e se uno pagò la pena, gli altri saranno liberati; poichè non v' ha più danno. II, 10, 3. — l. 1 § 4 *De eo per quem factum erit quominus quis in judicio sistat*.

33. Quest' azione compete anche all' erede ma non oltre l' anno. Contra l' erede si può esercitarla soltanto perchè dal dolo del defunto non ridondi vantaggio all' erede. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 6.

34. Se colui che adoprò dolosamente per impedire che uno si presentasse in giudizio, non è solvente, si potrà esercitare contro il reo stesso l' azione restitutoria, affinchè pel dolo altrui non abbia il reo a lucrare, e l' attore a perdere. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

35. Talvolta compete quest' azione allo stesso reo, cioè se risente danno effettivo per essere stato impedito, p. e. se la pena derivante dalla obbligazione di comparire in giudizio fu stipulata contro di lui. Ma se il reo per dolo dell' attore stesso non comparve in giudizio, non competerà al reo contro l' attore stesso veruna azione, bastandogli l' eccezione da proporre nel caso che in forza della promessa gli venisse richiesta la pena per non essere comparso. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 3.

36. L' editto ha luogo inoltre se, sia per dolo del reo che promise di comparire, sia per dolo di chiunque altro, non fosse l' attore stesso intervenuto al giudizio. Cosicchè se entrambi furono impediti per dolo di terzi, avranno azione ambidue; e se s' impedirono vicendevolmente, nè l' uno nè l' altro avrà azione. ivi, 6 — *ib.* l. 3 § 2 et 3.

CHIROGRAFARJ *(Creditori)*. V. Cod. lib. 8 tit. 27 *Etiam ob chirographariam pecuniam pignus teneri*. Erano i creditori in forza di chirografo.

2. La repubblica creditrice prevaleva a tutti i creditori chirografarj. XLII, 5, 29. — l. 38 § 1 *De rebus auctoritate judicis possidendis*.

CHIROGRAFO. Così si chiama non solamente lo stesso instrumento ossia scrittura; ma eziandio vale questa parola per dinotare le azioni stesse. L, 16, 43. — l. 59 f. *De legatis et fideic.* 3.°

E però se in un testamento havvi la condizione *Si tabulas chirographi reddiderit;* questa avrà il suo effetto quando sia estinto il debito. ivi. — l. 84 § 7 *De legatis et fideic.* 1.°

2. Chi lega un chirografo, lega il credito che v' è contenuto. XXX-XXXII, 157 e 459.

— l. 44 § 6 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 3 § 5 *De liberatione legata.*

3. Il legato di un chirografo comprende le azioni di cui esso fa prova. XXX a XXXII, 459. — l. 59 *De legatis et fideic.* 3.°

4. Il chirografo restituito al debitore fa presumere la liberazione di lui. II, 14, 16. — l. 2 § 1 ff. *De pactis.*

5. Se uno morendo lascia al suo debitore il chirografo, compete a questo una eccezione; essendo questa come una donazione a causa di morte. XXXIV, 3, 4. — l. 3 § 1 *De liberat. legata.*; XXXV, 1, 213. — l. 84 § 7 *De legatis et fideic.* 1.°

6. Anche il chirografo cancellato fa presumere la liberazione. Per altro in tal caso il creditore è ammesso a provare con manifeste prove che gli è dovuto tanto. XXII, 3, 26. — l. 24 *De probation. et praesumpt.*

7. Una lettera, sebbene priva di data e di firma, basta per far constare la convenzione del pegno fra quello che l'ha scritta, e quello al quale fu indirizzata. XX, 1, 5. — l. 34 § 1 ff. *De pignorib. et hypothecis.*

8. Quando si vendono i chirografi, s'intende venduto il credito. XXX a XXXII, 459. — l. 44 § 5 *De legatis et fideic.* 1.°

9. Se un testatore ha legato ai suoi concittadini *il chirografo di Gajo Sejo*, e poi coi suoi codicilli vietò di esigere da Sejo ed ordinò all'erede di dare alla repubblica la medesima somma pigliandola da un altro suo debitore da lui nominato nei codicilli; se il secondo debitore è insolvente, gli eredi sono tenuti di dare alla repubblica soltanto l'azione contro esso debitore. ivi. — l. 88 *De legatis et fideic.* 2.°

CIBARIE. V. Alimenti n. 35 e 39. Propriamente parlando le *cibarie* fanno parte degli *alimenti*, i quali, oltre il vitto, comprendevano anche il vestito e l'abitazione; sicchè quando vengono legate specificatamente le *cibarie* (lo stesso dicasi delle *diarie*), non si reputa contemplato che il cibo, non il vestito, non la calzatura e tutt'altro che si comprende nella interpretazione di *victus et stratus* (V. queste parole). Per altro, sono applicabili al *legato di cibarie* tutte le disposizioni generali di quello *degli alimenti*. V. Alimenti.

CIECHI. Il cieco non può comperare. XVIII, 1, 34. — l. 11 ff. *De contrah. empt.* — Tale sentenza, presa generalmente, non è esatta; nè veramente è tale lo spirito del giureconsulto, dal quale fu tolta. La legge precedente aveva deciso che la vendita è valida ancorchè l'oro fosse ad un titolo inferiore a quello computato dal compratore: e questa decide essere altrimenti se il compratore è cieco o se non se ne intende. Non si può dunque inferire da questa legge che il cieco non possa comperare: essa non lo dichiara incapace a ciò, ma presume ch'egli non abbia consentito, quando ciò ch'egli ha comperato trovasi di qualità inferiore al suo computo, ed egli non ha potuto verificarla.

2. Il cieco può essere giudice. V, 1, 56. — l. 6 *De judicis, et ubi quisque.*

3. Giustino stabilì una forma particolare pel testamento dei ciechi; e volle che dichiarassero la loro ultima volontà dinanzi ad un notajo ed alla presenza di sette testimonj a tale oggetto chiamati; che il notajo, o in mancanza di lui un ottavo testimonio, estendesse la scrittura, e questa dovess'essere suggellata e sottoscritta tanto dal notajo quanto dai testimonj; che se il testatore, non potendo esprimere a memoria la sua volontà, l'avesse fatta scrivere da altri, dopo convocati il notajo ed i testimonj, il notajo dovesse leggere questa scrittura alla presenza dei testimonj, e dopo letta dal notajo dovesse il testatore dichiarare esser quella la sua volontà. Quella scrittura doveva inoltre essere sottoscritta e suggellata dal notajo e dai testimonj. XXXVIII, 1, 42. — l. 8 Cod. *De testam.*

CINCIA *(Legge)*. Legge che limitava tutte le donazioni. — Presso i Romani in origine erano rarissime le donazioni: difatti Polibio, nomando delle cose donate da P. Scipione ad Emilia sua madre, dice che stupivasene in Roma perchè *niuno era in quella città che donasse spontaneamente ad altrui.* Ma in progresso i Romani divennero tanto splendidi nel donare che fu d'uopo un freno legale. Così riferisce Macrobio (*Saturn.* I, 7) che Pubblicio tribuno, per reprimere l'avarizia de' ricchi i quali ne' tempi de' Saturnali esigevano dai loro clienti doni troppo sontuosi, fece una legge che non permetteva di esigere se non cereali per ornare le are di Saturno. — M. Cincio, tribuno della plebe nel 549 di R. (*Livio*, XXX, 20), propose una legge la quale in uno dei suoi capi proibiva a chiunque di ricevere doni per trattar cause (V. Avvocato); in un altro vietava di donare per impetrare qualche favore; ed in un altro proibiva di donare oltre una certa misura, che taluno conghiettura fossero i tre quarti dei beni, a chicchessia, tranne alcuni parenti, che forse erano fino a' cousobrini: per altro essa non rescindeva le donazioni fatte oltre

la misura da essa stabilita. Sembra altresì che a tal legge non fossero soggette le donazioni per la patria. XXXIX, 5, 40. — Ulp. *Fragm.* tit. 1.

2. Trattandosi della misura d'una donazione, non vi si comprendono i parti delle serve o degli animali, i frutti, le pensioni e le mercedi. ivi, 41. — l. 9 § 1 et l. 11 ff. *De donation.*

3. È vero che la donazione fatta oltre la misura della legge non si rescindeva; ma, rimanendo valida fino al limite della legge, per l'eccedenza era concessa un'azione personale quando vi fosse stata tradizione; se soltanto stipulazione, era al donante concessa l'eccezione. La quale eccezione era concessa anche al fidejussore di colui che al titolo di donazione promesso aveva una somma oltre il limite della legge. Non aveva tale eccezione quel debitore del donante il quale essendo stato delegato per tal causa dallo stesso donante, si fosse obbligato verso il donatario. ivi, 42. — *ib.* l. 21 § 1 et l. 24.

4. In due casi la legge Cincia non limitava le donazioni. 1.° Quando un creditore rimetteva per patto e diminuiva gl'interessi del tempo futuro. 2.° Quando uno toglieva altrui dalle mani de' masnadieri o de' nemici. ivi, 43. — *ib* l. 23 et l. 34 § 1; Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 10 § 7.

5. Ai tempi di Giustiniano questo capo della legge Cincia par che non fosse più in uso; si par che lo fosse ai tempi di Costantino. ivi.

6. La legge Cincia non aveva eccettuato veruno, nemmeno i figli, rispetto alla tradizione ed alla mancipazione, due requisiti delle donazioni (Plinio, *Epist.* X, 3). ivi, 19 *nelle note.*

CINNA, delle cui scritture si fa menzione in più luoghi delle Pandette, senza conoscere a qual Cinna appartengano. *Pref.* p. II, 1, 23.

CIRCONCISIONE. L'imperatore Antonino permise, con suo editto, agli Ebrei soltanto di circoncidere i loro figli. Chi lo facesse in altra religione era soggetto alla pena dei castratori. XLVIII, 8, 4. — l. 11 Cod. *Ad legem Corneliam de sicariis.*

2. I cittadini romani che si sottomettono al rito giudaico, o soffrono che i loro servi vengano circoncisi, perdono i loro beni e son relegati in perpetuo. I medici sono puniti capitalmente. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 20 § 3.

CIRCUMDUCERE. Prendesi per *abolire*: p. e. *circumducere causam vel cognitionem* vuol dire togliere la causa dagli atti. L, 16, 43.

CISTERNA. Ammasso d'acque piovane raccolte e contenute. XLIII, 22. — l. un. § 4 *De fonte.*

2. L'interdetto *De fonte* non compete per la cisterna, non avendo essa una causa perpetua nè acqua viva.

CITAZIONE. V. Chiamata e Giudizio.

CITRA. Significa sovente *sine;* P. e. *citra mandatum, citra causae cognitionem.*

CITTÀ. V. Amministrazione, *Civitas,* Comunità, Municipio, *Urbs.*

CITTADINANZA. V. Abitanti, Cittadini, Diminuzione di capo, Domicilio, Forestieri, Municipi, Pena, Peregrino, Podestà, Stato degli uomini.

1. Il figlio è riputato cittadino della città in cui è nato suo padre. L, 1, 25. — l. 6 § 1 *Ad municip. et de incolis.*

2. Il domicilio d'origine è quello che fa il cittadino. ivi, 2. — *ib.* l. 1.

3. La cittadinanza romana era, di regola, una condizione necessaria per potere contrar nozze. Tuttavia qualche volta il popolo con legge speciale concedeva per privilegio ad alcuno il diritto di connubio co' cittadini romani; vedine un esempio in Livio, XXXVIII, 36. — Estinta la repubblica, passò negl'imperatori il diritto di concedere siffatto privilegio. XXIII, 2, 20. — Ulp. *Fragm.* tit. 5 § 4.

Che se un cittadino, indotto da legittimo errore, contrasse matrimonio con persona che non aveva il gius delle nozze, soleasi conceder venia a tale errore. ivi. — *ib.* tit. 7 § fin.

4. La cittadinanza romana era pure una condizione per fare testamento: onde un latino giuniano nè un deditiaio non può far testamento; il latino, perchè la legge Giunia lo vieta espressamente; il deditizio, perchè, essendo peregrino, non può testare come cittadino romano. XXVIII, 1, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 14.

Similmente per difetto di cittadinanza quelli che furono dati ai Romani per ostaggi non possono fare testamento, qualora non venga loro permesso; dachè i beni degli ostaggi venivano confiscati, come quelli dei cattivi. Se poi avendo ricevuto la permissione di vestire la toga romana, vissero sempre come cittadini romani, la loro condizione, in forza del privilegio del principe, è diversa da quella degli altri ostaggi, e quindi a'loro eredi è riservato il medesimo diritto che avrebbero se fossero stati instituiti

da legittimi cittadini romani. XXVIII, 1, 6. — l. 11 ff. *Qui testam. facere possunt;* ll. 31 et 32 ff. *De jure fisci.*

Similmente per difetto di cittadinanza il testamento di chi sofferse l'interdizione dell'acqua e del fuoco non è valido, o lo abbia fatto prima o dopo; venendo confiscati i beni che aveva al momento della condanna, o, se non sono d'importanza, abbandonati ai creditori. — Alla medesima condizione sono i *deportati* in un'isola. — Per altro quelli che sono relegati in un'isola, e quelli che sono banditi dalla terra italica e dalla propria provincia, conservano il diritto di far testamento. ivi, 7. — l. 8 § 1, 2 et 3 ff. *Qui testàm. facere poss.*

I condannati a pena capitale, finchè pende l'appellazione della sentenza, non sono diminoiti di capo, epperò il loro testamento è valido. ivi. — *ib.* l. 13 § 2.

Se un accusato o prevenuto di delitto si fosse dato la morte, essendo innocente, per solo tedio della vita, il suo testamento era valido. ivi, 8. — l. 2 Cod. *Qui testam. facere possunt.*

Non ha perduto la cittadinanza chi è vissuto per qualche tempo in paese straniero; e così quelli che sono in legazione presso gli stranieri possono fare testamento. ivi, 9. — l. 13 § 1 ff. *Qui testam. fac. poss.*

5. Alcune pene toglievano la cittadinanza, altre non la toglievano: lo stesso era di altri cangiamenti di stato.

CITTADINI. Presso i Romani gli nomini si dividevano generalissimamente in *liberi* e *servi.* I liberi poi si suddividevano, tra gli altri, in *cittadini* e *peregrini*; la quale suddivisione tanto concerneva gl'*ingenui*, quanto i *libertini.* V. tutte queste voci.

2. Godevano il diritto di cittadinanza romana non solo coloro ch'erano originariamente romani, ma coloro altresì che avevano acquistato tale diritto, oppure erano cittadini di una città alla quale era stato concesso il diritto di cittadinanza romana. — Ne' primi tempi si assegnava alcuna parte del così detto *agro romano* a coloro ai quali davasi il diritto di cittadinanza romana, non essendo allora cittadini romani se non quelli che avevano il domicilio in Roma o nell'agro romano (*Livio*, VI, 4). In seguito tale diritto venne concesso ora ad alcuni privati, ora a tutti i cittadini delle altre città, quantunque rimanessero nelle loro terre; e questi furono chiamati *municipali;* quando invece que' cittadini romani che dimoravano in Roma, chiamavansi *cittadini romani ingenui*, ovvero *cittadini di pieno diritto (optimo jure).* I, 5, 20.

3. Pei cittadini romani erano peculiari i diritti de' connubj, della paterna podestà, dei testamenti, dell'eredità legittima, del censo, della milizia legionaria, delle dignità, dei sacerdozj, dei suffragj. V. tutte queste voci e, sopra, CITTADINANZA.

4. Talvolta, quando concedeasi il diritto di cittadinanza, si eccettuava il diritto dei suffragj. I, 5, 20.

5. *Cittadini senatorj* chiamavansi quelli che avevano la dignità senatoria. V. SENATORI.

6. I *Cittadini municipali* o *di municipio* si dividevano in *municipi*, *abitanti* (incolae) e *forestieri:* ma propriamente chiamavansi *cittadini i municipi*, e lo erano o per origine o per manomessione o per elezione o per adozione. L, 17, 124. — l. 7 Cod. *De incolis.*

7. Quanto ai *liberti cittadini*, ne' prischi tempi il Gius civile non conosceva che una sola condizione di *liberti*, cioè di quelli che ne' modi civili, cioè per *vindicta*, per censo o per testamento, senza ostacolo di veruna legge, venendo manumessi da un padrone cittadino romano, acquistavano in un con la libertà la cittadinanza romana. In seguito s'introdusse la distinzione dei *liberti* in *cittadini romani*, *latini giuniani* e *deditizj:* per altro a questa divisione non appartenevano che i manumessi da padroni cittadini romani, non quelli manumessi da peregrini, i quali avevano soltanto la facoltà d'impetrare dal principe la cittadinanza romana. I, 5, 25 e 26.

8. In alcuni casi i servi, quantunque manumessi con uno degl'indicati modi, non acquistavano la cittadinanza romana. 1.° Chi possedeva il servo soltanto come suo patrimonio, e non per gius quiritario, manumettendolo lo faceva latino: e intendevasi che un servo fosse soltanto nel patrimonio, quando p. e. un cittadino romano lo avesse comprato da un altro cittadino romano, e il venditor ne avesse fatto si la tradizione, ma non lo avesse venduto colle solennità della mancipazione nè cedutolo in giudizio, nè il compratore lo avesse posseduto per lo spazio di un anno: in tali cas il servo è nel patrimonio del compratore, ma per gius quiritario è del venditore. 2.° La legge Senzia stabiliva che il servo minore di trent'anni manumesso non diventasse cittadino romano qualora non fosse approvato dal Consiglio, ma rimanesse servo: il minore poi manumesso per testa-

mento diventasse latino. 3.° Non diventava cittadino romano il servo, tottochè solennemente manomesso, quando era nel numero dei servi di peggior condizione, i quali invece diventavano *dedítizj*. — Per altro non ostavano le dette eccezioni, qualora il servo fosse stato, per testamento del suo padrone insolvente, dichiarato libero ed instituito erede; purchè con lo stesso testamento non fosse stato instituito un altro erede. I, 5, 28, 29, 30 e 31. — Ulpian. *Fragm.* tit. 1 § 12, 14, 16 et 23.

9. La divisione degli uomini ingenui in *cittadini*, *latini*, *italici*, e *provinciali*, nell' impero romano, durò sino ai tempi di Caracalla. Ma per una costituzione di Antonino Pio, tutti gli uomini liberi viventi nell' impero romano furono dichiarati cittadini romani. Già da gran tempo era stata concessa la cittadinanza ai popoli d' Italia; tuttavia c' erano fuor d' Italia alcune città che godevano del diritto del Lazio, ed altre che avevano soltanto il gius italico, altre provinciali. ivi, 24. — l. 17 ff. *De statu hominum*.

CITTADINI ROMANI dicevansi non solo coloro ch' erano originariamente romani, ma coloro altresì che avevano acquistato tale diritto, oppure erano cittadini di una città alla quale era stato concesso il diritto di cittadinanza romana. Per i *cittadini romani* erano peculiari i diritti de' connubj, della paterna podestà, de' testamenti, delle eredità legittime, del censo, della milizia legionaria, delle dignità, de' sacerdozj, de' suffragj. Talvolta però, quando concedevasi il diritto di cittadinanza, si eccettuava il diritto de' suffragj. ivi, 20.

CIVES. Significa anche la stessa repubblica o comunità *(civitas)*. L, 16, 43. — l. 2 ff. *De rebus dubiis*.

CIVILIS. V. *Actio*, *Obligatio*, *Officium*, *Possessio*.

CIVITAS. Significa non tanto *città* in senso materiale, quanto *città* in senso politico, *comune*, *comunità*, *repubblica*. V. queste parole.

CLANDESTINITA'. Riguarda il possesso o l' opera. In ambi i casi reputasi fatto clandestinamente ciò che fu fatto senza darne parte a chi spetta, per tema di entrare in controversia.

2. Diciamo che possede clandestinamente colui che entrò di soppiatto nella possessione, all' insaputa di quello dal quale sospettava che gliene sarebbe stata mossa lite, ed egli temea nol facesse. XLI, 2, 7. — l. 6 *De acquir. vel amitt. possess.* — P. e. se uno andando al mercato non lasciò nessuno nella possessione, e tornato la trovò occupata da un altro; costui la possiede clandestinamente, e quegli ritiene il possesso; purchè non abbia pensato di tornare ed abbia come abbandonato il possesso. XLVI, 2, 7. — l. 6 § 1 *De acquir. vel amitt. poss.*

Ma quegli che possedendo senza clandestinità, si celò, non si reputa possessore clandestino; poichè si guarda non alla maniera ma all' origine del possesso, nè si reputa ch' abbia incominciato a possedere clandestinamente colui che con saputa e volontà di quello a cui spetta o con qualche ragione entrò in buona fede nel possesso. Onde acquista il possesso clandestinamente quegli il quale, temendo una futura controversia, all' insaputa di quello dal quale la temeva, è entrato furtivamente nel possesso. ivi, 8. — *ib.* l. 6 § is autem; l. 40 § 2.

Il possesso clandestino poi non si riferisce al proprietario che possede la cosa sua, ancorchè l' abbia portata via clandestinamente. ivi, 9. — *ib.* l. 40 § 3.

3. Il possesso clandestino differisce dal violento in quanto che suppone la forza: così nell' esempio sorriferito se l' occupatore non avesse permesso l' entrata al proprietario tornato dal mercato, esso sarebbe possessore violento. ivi, 7. — *ib.* l. 6 § 1. V. Possesso e Violenza.

4. Per qualunque cosa fosse stata fatta clandestinamente nell' altrui o nel proprio, eravi un interdetto restitutorio, cioè portante la restituzione della cosa nel pristino stato. XLIII, 24, 1. — l. 1 *Quod vi aut clam.* — E reputasi fatta clandestinamente un' opera quando alcuno la fece mentr' era per essa in controversia o credeva o doveva credere di potervi entrare. ivi, 2 e 9. — l. 73 § 2 *De regulis juris;* l. 3 § 7 et 8 et l. 4 *Quod vi aut clam.*

5. Per riputare fatto clandestinamente non importa di sapere se alcuno aveva in animo di celare a quello a cui la cosa realmente apparteneva ovvero ad un altro a cui egli erroneamente credeva che appartenesse; e a maggior ragione compete l' interdetto se fu fatto per celare al servo od al procuratore del proprietario. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 5 et 6.

6. La volontà di celare si desume dall' aver fatto in modo che l' avversario non potesse fare la dinunzia voluta dalla legge a chi fa un' opera nuova. ivi, 10. — *ib.* l. 18 § 1. — Ma principalmente la si desume dalla dolosa dinunzia di chi fece l' opera: onde si reputa fare clandestinamente colui che fa diversamente da ciò

che ha denunziato, o fa ingannando quello a cui importava non si facesse, o avvertitamente dinunzia all'avversario quando sa non poter questo impedire, o dinunzia sì tardi che l'avversario non può recarsi a proibire prima che venga fatto. Nella quale dinunzia chi vuol far l'opera debbe indicare il giorno l'ora e il sito e la qualità dell'opera che ha intenzione di fare; e nel far la dinunzia non dovrà parlare o sporre confusamente ed oscuramente, nè talmente pressare l'avversario ch'e' non possa entro il tempo indicato presentarsi a proibire. Di che appare doversi talvolta reputare che faccia clandestinamente un'opera anche chi la fa dopo d'averla dinunziata. XLIII, 24, 29. — l. 3 cum § 1, l. 22 § 5 *Quod vi aut clam.*

7. A declinare dal sospetto della volontà di celare giova massimamente la dinunzia in buona fede fatta a quello cui spettava. Che se non si trova esso in persona nè si agì con mala fede per non trovarlo, si farà la denunzia agli amici, al procuratore, alla casa cioè al domicilio. E se il fondo è di una donna, basterà far la denunzia dell'opera al marito di essa, o far l'opera stessa con saputa di lui. Se poi vuol farsi un'opera in un luogo pubblico di municipio, basterà denunziarla al curatore della repubblica. Per altro non si dee denunziare al possessore ma sempre al proprietario. ivi, 11. — *ib.* l. 5 § 2, 3 e 4; l. 11 § 11.

8. Per reputare fatto clandestinamente, si ha riguardo alla volontà di celare in quello che comanda l'esecuzione dell'opera, non in quello che la fa per comando altrui. ivi, 12. — *ib.* l. 21 § 1, V. Violenza.

CLARISSIMATUS, dignità de' *Clarissimi*, ossia de' senatori romani. I, 9, 3. — l. 2 Cod. *De dignit.*

CLARISSIMUS. Aggiunto delle persone senatorie; che altrimenti dicevansi *speciosae*. V.

CLAUDIO TRIFONINO, contemporaneo di *Papiniano* e di *Paolo*, e loro compagno nel consiglio dell'imperatore Severo. Scrisse i libri delle *Dispute*, nei quali si spiegano molte dubbie quistioni di diritto, molti frammenti delle quali trovansi ne' Digesti. *Pref.* p. II, 1, 81.

CLAUSOLA. Particella di un editto, di un rescritto, di un testamento, di una stipulazione, di un contratto ec. L, 16, 43. V. Contratto, Obbligazione, Stipulazione, Testamento.

2. Le clausole impossibili, cioè ch'è impossibile d'eseguire, non obbligano: *Impossibilium nulla est obligatio.* L, 17, 46. — l. 195 *De regulis juris.* — Ma sono nulle e si reputano come non scritte. L, 17, 48 e 973. — *ib.* ll. 31 et 135.

Che se la impossibilità non è assoluta, ma soltanto relativa a quello che ha promesso, egli è tuttavia obbligato. XLV, 1, 39. — l. 137 § 5 *De verb. oblig.*

3. La clausola impossibile non vizia il rimanente dell'atto. ivi, 67. — *ib.* l. 126 § 3.

4. Le clausole illeggibili sono nulle. XXVIII, 4, 1. — l. 1 in princ. et § 2 *De his quae in testamento delentur.* V. Cancellature.

5. Le clausole che non significano nulla sono nulle e non viziano l'atto. XLV, 1, 11. — l. 65 *De verb. oblig.*

6. Le clausole inintelligibili si reputano non scritte; e il rimanente dell'atto sussiste valido. XXXIV, 8, 1. — l. 2 *De his quae pro non scriptis habentur.*

Ciò ch'è intelligibile nel testamento reputasi non scritto. L, 17, 878. — l. 73 § 3 *De regulis juris.*

7. Se havvi nel testamento clausole contrarie fra loro, niuna di esse vale. ivi. — *ib.* l. 188.

8. Le clausole sovrabbondanti non viziano: *Non solent quae abundant vitiare scripturas.* ivi, 47. — *ib.* l. 94.

9. Le clausole inserite per togliere il dubbio non ledono il diritto comune. ivi, 987. — *ib.* l. 81.

10. La clausola inutile non vizia quella che è utile. XLV, 1, 12. — l. 15 *De verb. oblig.*

11. Le clausole che sono della natura del contratto si suppliscono e sono tenute per scritte, p. e. la clausola di garanzia nel contratto di vendita. XII, 1, 26. — l. 3 ff. *De rebus creditis.* — Questa legge suppone che prestando grano o vino io abbia omesso di stipulare che il prestatore mi avesse a vendere grano o vino della medesima qualità; e decide che il debitore non sarà ammesso a vendere p. e. vino nuovo per vino vecchio, perchè, dice essa, *in contrahendo quod agitur pro cauto habendum est:* ora è certo che il soggetto del contratto *(quod agitur)* è che sia pagato con roba dello stesso genere e della stessa qualità della data.

Le clausole contro la natura del contratto sono valide; p. e. la clausola che non vi sarà garanzia nella vendita. E altrimenti delle clausole che fossero contro la essenza del contratto. II, 14, 59. — l. 7 § 15 et l. 43 ff. *De pactis.*

12. Le clausole generali contengono di diritto le speciali: *Semper specialia generalibus insunt.* L, 17, 14. — l. 147 *De regulis juris.*

Le clausole speciali derogano alle generali. ivi. — *ib.* l. 80.

13. La clausola finale si repnta che si riferisca a tutto ciò che precede. XXX a XXXII, 189. — l. 29 *De rebus dubiis.*

La clausola finale non si riferisce alle stipulazioni che contengono una causa speciale. XXVIII, 6, 10. — l. 41 § 5 *De vulgari et pupill. subst.* — Nel caso della legge il testatore aveva instituito eredi per parte il padre ed il figlio, e gli aveva sostituiti volgarmente l'uno all'altro; poi aveva instituito altri eredi per tutto il soprappiù, aggiugnendo che sostituiva volgarmente gli uni agli altri tutti i detti suoi eredi. Trattavasi di sapere se il padre ed il figlio instituiti per parte con sostituzione speciale dell'uno all'altro, fossero pure sostituiti agli altri eredi, mediante la clausola generale che li sostituiva tutti gli uni agli altri. E la legge decide che questa sostituzione generale non può applicarsi che agli eredi diversi dal padre e dal figlio.

14. La clausola apposta ad una prima convenzione reputasi ripetuta nella convenzione susseguente quando altrimenti diverrebbe inutile. XXIII, 4, 22. — l. 11 *De pactis dotalibus.*

15. La clausola di non dividere mai la cosa comune, è nulla. V. Comunione.

16. Le clausole non possono essere cangiate dall'una delle parti senza il consenso delle altre parti. XLVI, 3, 53. — l. 12 § 3 ff. *De solut.*

17. Le clausole che inceppano la libertà dei matrimonj sono nulle. XLV, 1, 36. — l. 134 *De verb. oblig.*

18. Le clausole dei contratti debbono essere eseguite senza che vi sia bisogno d'interpellazione; dachè il diritto romano non conosceva le clausole dette da noi comminatorie. Uopo era d'offrire alla scadenza. XVIII, 3, 2. — l. 4 § 4 *De lege commiss.*

19. La clausola *Fra giorni* senz'altro, esige che si adempia la condizione entro due giorni. XXXV, 1, 12. — l. 217 § 1 *De verb. signif.*

Così la clausola *Dopo anni* senz'altra determinazione, s'intenderà dopo un biennio. ivi. — l. 17 § 3 *De manumiss. test.*

20. La clausola *Per un anno* richiede che si computino trecensessantacinque giorni continui, non altrimenti. Così se ad un servo fu lasciata la libertà purchè serva l'erede *per un anno*, si dovranno computare anche i giorni ch'egli non potesse servire per malattia o per altra legittima cagione, non però il tempo che fosse stato in fuga o in controversia, e nemmeno quello in che fosse stato sottoposto a pubblico giudizio: bensì gli gioverà il tempo che servirà in appresso. Lo stesso dicasi delle clausole *Per due anni*, *Per tre anni* e simili. XXXV, 1, 13. — l. 4 § 5 et fin., et l. 39 § 3 *De statulib.*; l. 38 § 3 ff. *De liber. causa.*

21. La clausola *Nell'anno* p. e. *duodecimo* differisce da quella *Dopo dodici anni:* dicesi ch'è *l'anno duodecimo* quando n'è trascorsa una parte qualunque, epperò in tutti i giorni di esso incominciando dal primo può avere effetto tal clausola; mentre la clausola *Dopo dodici anni* richiede che sia scorso anche l'ultimo giorno del duodecimo anno. Differiscono poi tutte due dall'altra clausola *Entro l'anno duodecimo*, la quale non determina alcun tempo intermedio fino e compreso l'anno duodecimo, sendo, come dice Appollinare presso Gellio (XII, 13), adottato nell'uso che la espressione *entro tal giorno* significhi *anche prima* del tal giorno. ivi, 14. — l. 41 cum § 2 *De manum. test.* V. appresso.

22. Negli atti di ultima volontà sono frequenti le clausole *Di eccezione*, *Di prorogazione*, *Di ripetizione* e *Di moltiplicazione*. V. a queste singole voci le regole per la interpretazione di tali clausole.

23. La clausola *Alle prime*, *Alle seconde*, *alle terze* ec. o *Alle prossime calende di gennajo*, non lascia dubbio sopra il termine; ma se è detto *Alle calende di gennaro (Kalendis januariis)* senz'altro, uopo è badare alla intenzione delle parti ed al soggetto del contratto; se nulla può inferirsene, s'intenderà alle *prime calende;* e se il contratto fosse fatto *nelle calende di gennaro*, s'intenderà *alle prossime*. Lo stesso dicasi degl'idi, delle none e simili. — Così chi stipola d'esser pagato *Prima delle calende* è come se stipulasse *alle calende*. XLV, 1, 131. — l. 13, l. 41 cum § 2 et l. 56 § 5 *De verb. oblig.*

24. Quanto alle clausole *Il tal anno, Il tal mese, La tal fiera (Hoc anno, Hoc mense, Certarum nundinarim diebus)*, chi ha stipulato d'esser pagato ai detti tempi, nulla può domandare prima di essi, non può cioè domandare prima che sieno scorse tutte le parti di

esso anno, di esso mese, di essa fiera. Sabino colla sua scoola opinava che chi ha stipulato *Certarum nundinarum diebus*, può dimandare anche il primo giorno della fiera; ma tale opinione è erronea. XLI, 1 132. — ll. 112 et 138 *De verb. obblig.*; l. 50 ff. *De oblig. et act.*

Ma se fu promesso di pagare *Oggi*, il pagamento può essere domandato anche nello stesso giorno, stimandosi inserito il giorno nella stipulazione non per differire l'azione ma per dimostrare la presentaneità della obbligazione. ivi. — l. 118 § 1 *De verb. oblig.*

25. La clausola *Quando morrai* risguarda la morte naturale, non la civile. ivi, 133. — *ib.* l. 121 § 2.

26. La clausola *che vale dieci o più di dieci*, è significativa così del valore come della quantità, vale a dire contiene e il valore della cosa stessa e la quantità che allo stipulante importa di avere. ivi, 134. — l. 232 *De verb. signif.*

27. Clausola codicillare. V. Codicillo e Testamento. La *clausola codicillare* è quella mediante la quale il testatore ordina che il suo testamento valga come codicillo se non può valere come testamento. XXIX, 1, 14. — l. 3 ff. *De testam. mil.*

Se il testatore ha detto: *Voglio che il mio testamento sia eseguito in qualunque maniera possa esserlo*, reputasi ch'egli abbia voluto che sia valido quanto ha scritto, quand'anche morisse intestato. XXVIII, 1, 45. — l. 29 § 1 ff. *Qui testam. facere possunt.*

Se il testatore dice: *In caso che io non abbia fatto ogni cosa secondo le leggi, ciò dee stare come legittima*, tale clausola equivale alla clausola codicillare. XXX a XXXII, 31. — l. 88 § 17 *De legatis et fideic.* 2.°

28. Quando un fedecommesso era lasciato con iscongiuro all'erede, sotto la religione del giuramento, p. e. dicendo *rogo te per deum o per salutem imperatoris*, ciò equivaleva alla clausola codicillare. ivi, 10. — *ib.* l. 77 § 23o.

29. Se il testatore fa un secondo testamento con clausola che il primo varrà, il primo vale come codicillo, a titolo di fedecommesso. Allora quello ch'è instituito col primo testamento viene alla eredità per fedecommesso senza essere erede. XXVIII, 3, 9. — l. 29 ff. *Ad senatusc. Trebell.*; Instit. § 3 in f. *Quibus mod. testam. infirm.*

30. La clausola codicillare fa valere la instituzione stessa come fedecommesso a carico dell'erede ab intestato, *vice codicillorum.* XXVIII, 3, 9. — l. 12 § 1 *De injusto, rupto* etc.

31. Senza la clausola codicillare, tutto ciò ch'è scritto nel testamento imperfetto è nullo. XXIX, 7, 3. — l. 1 *De jure codicill.*

32. La clausola codicillare non si supplisce se nulla havvi d'espresso in tal proposito nel testamento. XXVIII, 6, 55. — l. 41 § 3 *De vulg. et pupill. substit.* — Qualche volta per altro il gran favore delle circostanze fa supplire la causa codicillare. XXX a XXXII, 19. — l. 38 ff. *De fideic. libert.* Veggansi anche i testi qui sopra, che ammettono le clausole equivalenti.

33. Non s'intende che il testatore abbia ripetuti i prelegati fatti ad uno degli eredi instituiti nel primo testamento, ed instituiti di nuovo nel secondo testamento, a pretesto ch'egli ha ritenuto la cauzione data dall'erede di restituirli ad una persona incapace. Epperò questi prelegati avranno effetto quantunque l'erede avesse prestata la cauzione sopra menzionata. XXVIII, 3, 10. — l. 48 ff. *De jure fisci.*

34. Il secondo testamento rompe il primo ed eziandio lo conferma, sì che quanto in esso è contenuto vale per diritto di fedecommesso; purchè il testatore l'abbia fatto per sè stesso: chè un testamento pupillare non può mai confermare un primo testamento principale nè in parte nè in tutto. ivi, 11. — l. 44 *De vulg. et pupill. substit.*

35. Clausola commissoria. V. Patto commissorio.

CLOACHE. Così chiamansi a Roma quelle volte sotterranee per le quali le immondezze raccolte nella città si scaricavano nel Tevere. Tarquinio Prisco fu il primo che introdusse le cloache pubbliche in Roma. — V'erano anche cloache private, per le quali le immondezze raccolte nelle case de' privati si scaricavano o nella cloaca pubblica o in altro luogo qualunque secondo che se ne aveva il diritto. — Generalmente si definisce la cloaca un luogo cavo pel quale fluisce qualche rannamento d'immondezze. XLIII, 23, 1. — l. 1 § 4 *De cloacis.*

2. Nella denominazione di cloache si contengono i tubi e le cannelle. ivi. — *ib.* § 6.

3. Circa le cloache eranvi due interdetti, l'uno proibitorio, l'altro restitutorio, proposti al fine che le cloache fossero tenute monde e ristorate. Lo scopo di tali interdetti era la salubrità de' cittadini e la sicurezza; poichè l'ammassamento delle immondezze nelle cloache o il

lasciarle senza ristauro può esser cagione di pestilenza e di rovina. XLIII, 23, 1 — l. 1 § 2 *De cloacis.*

4. L'interdetto del pretore vietava d'impedire il nettamento ed il rifacimento delle cloache, con obbligo, pel petente, di dar cauzione del danno che potuto avrebbe conseguire dal vizio o dalla confesione del lavoro. ivi, 2. — *ib.* l. 1.

5. Il diritto di far passare per l'altrui predio una cloaca, è una specie di servitù. VIII, 1, 8. — l. 7 ff. *De servit.*

6. È permesso di entrare nella casa del vicino, suo malgrado, pel nettamento delle cloache, ed anche di rompervi e tagliarvi secondo ch'è uopo per nettare; ben inteso, purchè chi fa sia pronto a rimettere il danno che tali lavori potrebbero cagionare. XLIII, 23, 7. — l. 1 § 12 *De cloacis.*

7. I privati possono dirigere le loro cloache per farle cadere nella cloaca pubblica. ivi, 4. — d. l. 1 § 9.

8. Si dee permettere a chi non ha cloaca di farne una. ivi, 5. — *ib.* l. 2. — Con questa differenza, che chi vuole ristabilire la sua cloaca dee servirsi dell'interdetto proposto dal pretore; mentre chi vuol farne una nuova dee ottenerne in precedenza la permissione da chi soprantende alle pubbliche strade. ivi.

9. L'interdetto per le cloache non aveva luogo se non per quelle de' particolari, atteso che la cura delle cloache pubbliche spettava a magistrati particolari. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 3. Eravi un interdetto particolare per le cloache pubbliche, affine d'impedire che vi si facesse cosa che potesse deteriorarle, e di obbligare a ristaurarle coloi che le avesse deteriorate. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 15.

10. L'interdetto risguardante le cloache private differiva da tutti gli altri interdetti in questo, che chi vi ricorreva non avea bisogno di giustificare che il suo possesso non era nè violento nè clandestino nè precario; di guisa che anche quegli il quale non aveva che un possesso infetto di taluno de' detti vizj poteva nullameno ristabilire e nettare la cloaca in cui era solito di far colare le sue immondezze. Motivo di questa eccezione è il pubblico interesse che le cloache sieno ristorate e nettate. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 7.

11. Era uopo che chi voleva nettare e riparare la cloaca sul fondo altrui, desse cauzione, come pei rivi e le fontane, di riparare il danno che i suoi lavori potuto avessero cagionare in seguito. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 14.

A questo patto aveva egli l'azione d'interdetto per entrare in casa del vicino, levare i pavimenti o i quadrelli ec., affine di votare e nettare la cloaca. XLIII, 23, 7. — l. 1 § 12 *De cloacis.*

E siccome con questo interdetto si otteneva la facoltà di ristaurare; così se, mentre uno ristaurava o mandava la cloaca, fosse andato alcuno a denunziargli il lavoro nuovo, poteva quello proseguire il lavoro senza riguardo alla denunzia. ivi. — d. l. 1 § 13.

12. Dicendosi *casa* s'intende qualunque edifizio (in questo interdetto) il quale abbia attinenza o pertinenza con quella dell'attore: anzi va applicato pure nel caso che vi fosse un'area fra due parti qualunque della medesima casa, ed eziandio se la cloaca è condotta da un edifizio urbano in un terreno prossimo. ivi, 3. — d. l. 1 § 8.

13. Non soltanto il vicino prossimo è contemplato in questo interdetto, ma anche gli alteriori per le case de' quali scorre la cloaca. ivi, 4. — d. l. 1 § 11.

COADIUTORE. Chiamasi coadiutore della tutela *(adjutor tutelae)*, un agente la cui nomina suole il pretore permettere ai tutori che non possono soli amministrare la tutela, per altro sotto la loro propria responsabilità. Il quale coadiutore od agente non è in fatti che un procuratore; ma non può così essere dinominato perchè non è lecito al tutore di nominarsi un procuratore che in vece di lui amministri le cose pupillari, e ciò perchè solo il padrone *(dominus)* può costituire a sè un procuratore. Che se il pupillo sa parlare, e non è assente, allora egli stesso, *tutore auctore*, si costituisce un procuratore. Tale coadiutore non può dunque essere costituito se non dal tutore; nè ha il diritto di nominarlo nemmeno la madre, ancorchè a lei fosse per volere del padre affidata l'amministrazione delle cose del figlio. Difatti solo per indulgenza del principe ella poteva essere tutrice de' figli; ma non per questo poteva fare le cose attinenti all'uffizio del tutore. XXVI, 5, 27. — l. 1 ff. *De tutelis*; l. 34 *De admin. et peric. tut.*; l. 31 § 6 ff. *De negot. gest.*

CODICE Gregoriano, collezione delle costituzioni degl' imperatori pagani da Adriano sino a Diocleziano a Massimiano, fatta, per opinione di Jacopo Gotofredo, da un certo *Gregorio*, prefetto del pretorio sotto Costantino il Grande. *Pref.* p. I. c. 2. § 3.

2. — Ermogeniano, di cui credesi autore il giureconsulto *Ermogeniano*, e che non sembra

che un supplimento del precedente. *Pref.* p. I, c. 2 § 3.

3. Codice Teodosiano, dal nome di *Teodosio* il Giovane, per ordine del quale fu pubblicato affinchè, come i due primi contenevano le costituzioni de' principi pagani, così questo contenesse quelle de' principi cristiani da Costantino fino allo stesso Teodosio il Giovane. ivi.

4. — Giustinianeo, o di Giustiniano, composto dai tre suaccennati, e dalle costituzioni dello stesso *Giustiniano*, diviso in dodici libri, alla guisa delle XII Tavole. ivi.

CODICILLARE *(Clausola)*. V. Clausola n. 27 a 34

CODICILLI. V. lib. 29 tit. 7 *De jure codicillorum;* Cod. lib. 6 tit. 36 *De codicillis;* Inst. lib. 2 tit. 25 *De codicillis*. V. pure Clausola codicillare, Fedecommesso, Legato, Testamento.

1. I codicilli sono un' ultima volontà meno solenne di persona testata o intestata; e fannosi in quattro modi; cioè o sono confermati pel futuro, o pel passato, o pel fedecommesso fatto in un testamento o senza testamento: ma generalmente si possono considerare sotto due aspetti, di persone testate, e di persone intestate. XXIX, 7, 1. — l. 8 *De jure codicill.*

2. Per poter far codicillo, nopo era di poter fare testamento. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 3. — Onde non potea fare codicillo chi ignorava se fosse o no padre di famiglia; dachè non potea testare. ivi. — *ib.* l. 9. — Tranne che fosse veterano.

3. Chi può fare testamento si può fare codicillo. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

4. Non era necessario che il codicillo sia scritto di pugno di chi l'ha fatto. Anzi non era nemmeno necessario che fosse sottoscritto. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 1.

5. Si potevano fare codicilli anche puramente verbali o senza scrittura, purchè in presenza di cinque testimonj. l. fin. § ult. Cod. *De codill.*

6. Non si può dare l'eredità per codicillo; vale a dire, non si può per codicillo fare un erede. ivi, 8. — l. 10 *De jure codicill.;* Inst. § 2 *De codic.* — Difatti questa è la differenza essenziale fra il testamento ed il codicillo.

7. Se l'eredità fu mal data per testamento, non può essere confermata per codicillo. ivi, 9. — l. 2 § 4 *De jure codicill.* — Può soltanto essere domandata, in tal caso, a titolo di fedecommesso. ivi.

8. Se col testamento fu fatta una instituzione pura, non si può per codicillo renderla condizionale. — Per codicillo non si può fare una sostituzione diretta; perchè la sostituziona diretta, sia volgare sia pupillare, è una seconda instituzione. XXIX, 9, 10. — l. 6 *De jure codicill.*

9. Si può fare codicillo dopo d'aver fatto testamento. Ma si può anche farne senz'aver fatto testamento. ivi, 1. — *ib.* l. 8.

10. Se vi è un testamento, il codicillo n'è accessorio, sia che il testamento abbia preceduto o meno. Se non v'è testamento, il codicillo ne fa vece, ma non per la instituzione d'erede. ivi, 17. — *ib.* l. 16.

11. Il codicillo fatto prima del testamento non vale se non in quanto è confermato dal testamento. ivi, 13. — *ib.* l. 5; Inst. § 1 *De codicill.*

12. Quando v'è un testamento, il codicillo piglia da esso vigore. ivi, 15. — *ib.* l. 3 § 2. — Se non v'è adizione in virtù del testamento, i fedecommessi portati al codicillo sono nulli. ivi.

13. Tutto ciò ch'è scritto nel codicillo, reputasi che sia nel testamento. ivi, 20. — *ib.* l. 2 § 2. — Il codicillo è rigoardato come una parte del testamento, e si regola del pari. ivi, 23. — *ib.* l. 14.

14. Se quegli che muore intestato fa un codicillo, l'erede legittimo è tenuto a ciò che fu lasciato col codicillo. ivi, 17. — *ib.* l. 16.

Uno può per codicillo gravare di fedecommesso i suoi eredi ab intestato; dachè lascia loro la eredità legittima che poteva lor togliere. ivi, 18. — *ib.* l. 3. — XXX a XXXII, 88. — *ib.* l. 8 § 1.

15. Se quegli che non ha fatto testamento dice nel suo codicillo: *Voglio che il tale sia mio erede;* ciò vale come fedecommesso. XXIX, 7, 3. — *ib.* l. 13 § 1.

16. Quegli che ha creduto di fare un testamento, e non ha detto: *Voglio che valga come codicillo;* non si reputa che abbia fatto un codicillo. ivi. — *ib.* l. 1. — Reputasi ch'egli abbia voluto fare un testamento e non un codicillo se, avendo scritto nel suo codicillo: *Voglio che Tizio sia mio erede*, ha gravato il medesimo Tizio di varj legati, o se gli ha sostituito qualcheduno pel caso ch'egli non s'ingerisse com'erede. ivi. — *ib.* l. 13 § 1. — Al contrario avrà fatto un codicillo se col suo testamento contenente varj legati egli non ha instituito eredi. ivi. — *ib.* l. 20.

17. L'agnazione del postumo non rompeva i codicilli dell'intestato; e questo agnato doveva anzi soddisfare i fedecommessi portati al codi-

cillo, come fatto l'avrebbe qualunque altro erede ab intestato del defunto. XXIX, 7, 18. — l. 3 § 1 *De codicill.*

Per altro se egli concorreva con un altro agnato esistente al tempo del codicillo ed al quale il codicillo era indirizzato, egli non era tenuto a soddisfare per parte sua i legati e fedecommessi portati dal codicillo. ivi. — *ib.* l. 13. — Allora l'agnato al quale il codicillo era indirizzato doveva soddisfare, almeno per la sua parte, i legati delle cose divisibili. ivi, 18. — *ib.* l. 19. — Quanto ai legati delle cose indivisibili, egli non v'era tenuto; a meno che non fossero legati di libertà. ivi. — Ma rigoardo ai legati di libertà, egli doveva soddisfarli per intero, e racquistare a tal effetto la parte dell'agnato postomo. ivi. — *ib.* l. 11 et 12.

18. Quand' anche il testatore, confermando i suoi codicilli (fatti o da fare) avesse aggiunto che non avessero a valere se non in quanto fossero da lui sottoscritti e suggellati, quelli ch'egli avrà fatto dappoi, senza sottoscriverli nè suggellarli, non saranno per questo men validi; mentre gli ultimi atti derogano ai primi: *Ea quae postea geruntur, prioribus derogant.* ivi, 6. — l. 6 § 2.

19. Quando l'agnazione di un postomo aveva rotto il testamento e quindi i codicilli, bastava per far invalidare ogni cosa come codicillo, che il testatore avesse confermato il suo testamento con una dichiarazione posteriore. l. 1 Cod. *De codicillis.*

20. Il legato fatto col codicillo a chi non viveva più allora, cioè al tempo del codicillo, è nullo. ivi, 23. — *ib.* l. 14 *De jure codicill.*

21. La semplice promessa della eredità per lettera missiva non valeva come codicillo. ivi, 5. — *ib.* l. 17.

22. Si ponno fare parecchi codicilli. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 1.

23. L'eredità non può essere tolta nè data mediante codicillo, vale a dire, non si può mediante codicillo nè dare nè togliere il titolo di erede; sì ponno darsi o togliersi le cose ereditarie. XXX a XXXII, 31. — l. 76 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — XXIX, 7, 12. — l. 77 ff. *De hered. instit.*

24. Il codicillo reputasi che faccia parte del testamento. XXIX, 3, 2. — l. 11 *Quemadm. testam. aper.*

25. Il furioso è incapace di far codicilli, perch'è incapace di qualunque atto civile, ed è in tutto parificato ad un assente o quiescente. XXXIX, 7, 2. — l. 2 § 3 *De jure codic.*

26. Se uno volle fare un testamento, la scrittura ch'egli volea fosse tale ma non fu da lui compita o non vi adempì le forme volute dal Gius, sarà valida come codicillo, se dichiarò di volere che quella scrittura avesse ad avere forza di codicillo. XXIX, 7, 4. — l. fin. Cod. *De codicillis.*

Per altro, se uno domanda come in forza di testamento ciò che gli fu lasciato con questa specie di scrittura, egli non potrà più domandarlo come in forza di codicillo; qualora non fosse uno degli ascendenti o discendenti del defunto sino al quarto grado di agnazione e sino al terzo grado di cognazione. ivi.

27. La differenza principale del codicillo dal testamento è, che il testamento dee contenere la istituzione dell'erede, o invece il codicillo non può contenerla. Che se il codicillo producesse il medesimo effetto del testamento, sarebbe inutile tale diversa denominazione per atti aventi il medesimo valore: e per questo il Gius niega la facoltà d'istituire e sostituire mediante i codicilli.

28. I codicilli non possono dispensare dalla condizione colla quale uno è instituito erede nel testamento. ivi, 9. — l. 3 § 1 ff. *De hered. inst.*

29. Dal non potersi togliere una successione col codicillo segue che la libertà lasciata col testamento non può essere soppressa colla clausola codicillare inserita nel testamento. ivi, 10. — l. 13 § 1 *De lib. et posth.*; l. 6 § fin. ff. *De hered. instit.*

30. Non può una eredità essere data o tolta direttamente col codicillo; ma un codicillo può darla o toglierla mediante fedecommesso, cioè con un'ultima volontà enonciata nel codicillo in termini di fedecommesso. ivi, 11. — l. 2 Cod. *De codicill.* — E sebbene non possa darsi una successione coi codicilli, pure se il testatore ha detto: « *Sejo sia mio erede se lo instituisco con un codicillo;* » questa instituzione è valida per qualunque erede, eccetto il figlio, perch'è condisionale, nè si reputa che la successione sia data col codicillo. — E, se il testatore avesse detto: *Quegli il cui nome scriverò ne' miei codicilli sarà mio erede;* l'instituzione sarebbe valida. ivi, 12. — l. 10 *De condit. instit.*

31. Secondo un rescritto di Antonino, può domandarsi un fedecommesso in virtù di un codicillo fatto prima del testamento. ivi, 13. — Inst. tit. *De codicillis* § 1.

32. In generale, un codicillo si reputa com-

fermato mediante la clausola: *Se ho legato qualche cosa con un altro testamento, voglio che il legato sia valido.* Difatti nulla monta che la conferma sia anteriore o posteriore al codicillo. XXIX, 7, 13. — l. 18 *De jure codicill.*; l. 6 Cod. *De codicill.*

33. Qualche volta il testatore dichiara di confermare non i suoi codicilli qualunque siano, ma gli ultimi. ivi, 14. — l. 8 § fin. *De jure codicill.*

34. Si può benissimo lasciare per codicillo a quello che al tempo del testamento era capace di ricevere per testamento, benchè fosse incapace al tempo del codicillo. Ciò ha maggiormente luogo se la causa che lo rendeva capace al tempo del testamento, venne a cessare, ma ne sopraggiunse una nuova per cui si possa sostenere il legato a lui lasciato. ivi, 20. — l. 91 § 5 *De legatis et fideic.* 1.°

35. Siccome si ha riguardo all' epoca del testamento e non a quella de' codicilli; così se il testatore al tempo del testamento aveva facoltà di testare, non si esamina se egli l'avesse ancora quando fece i codicilli. Ciò per altro ha luogo qualora il testatore prima di morire ricuperò la facoltà di testare; altrimenti il codicillo non sarebbe valido. Tale è il caso che, avendo perduto la detta facoltà per essere cattivo presso i nemici, l'avesse poi ricuperata tornando in patria. ivi, 21.— *ib.* l. 7 et l. 8 § 3; l. 12 § 5 *De captiv. et postliminium.*

36. È vero che per la validità di un codicillo non si ha riguardo che al tempo del testamento: ma così è soltanto per le cose di diritto; è altrimenti per quelle di fatto. Così se fu scritto nel codicillo *La veste ch'è mia*, badasi al tempo del codicillo, non a quello della conferma di esso. Così se è scritto *Se Tizio è vivo, Se ha tanti anni*, e con questa condizione fu fatto un legato a Sejo; badasi al tempo del codicillo, non a quello cui fu fatto il testamento. ivi, 22. — l. 7 § 1 *De jure codicill.*

37. Quando trattasi di sapere se quegli a cui fu lasciato un legato avesse o no allora esistito, essendo questa una quistione di fatto, si risguarda l'epoca de' codicilli, non quella del testamento. Onde è valido il fedecommesso lasciato coi codicilli ad un morto dopo il testamento e prima de' codicilli. Ma se fu lasciato ad uno morto dopo il testamento e prima dei codicilli, il fedecommesso si reputa come non fatto. ivi. — *ib.* l. 2 cum § 1. — Se uno col codicillo lasciò un legato ad una persona morta dopo fatto il testamento, il legato sarà nullo, sebbene il codicillo sia confermato col testamento. XXIX, 7, 22. — l. 6 § fin *De jure codicill.*

38. Quando trattasi di sapere se chi era gravato di un legato esistesse, essendo questa pure una quistione di fatto, guardasi al tempo dei codicilli. E però quanto fu dato con questi a chi era morto quando si son fatti, essendo stato dato inutilmente, non si possono dire valevoli i legati di cui è stato gravato coi codicilli quegli ch' era morto al tempo di questi. ivi, 23. — *ib.* l. 14 cum § 1 et l. 15.

39. Rispetto alle libertà date col testamento, quando si esamina se il defunto ebbe o no intenzione di defraudare i creditori, essendo anche questa una quistione di fatto, bisogna riferirsi al tempo dei codicilli. Quindi chi era solvente al tempo del suo codicillo, ha potuto dare la libertà a' suoi servi, quantunque non fosse solvente al tempo del testamento. Al contrario se uno era solvente quando confermò i codicilli, e poscia con intenzione di defraudare i creditori diede coi codicilli le libertà, dee intervenire la legge contro siffatte libertà. ivi, 24. — *ib.* l. 4; l. 7 *Qui et a quib. manum.*

40. Quando si tratta di sapere se il testatore fosse maggiore di venticinque anni per poter manumettere, deesi badare soltanto al tempo in cui furono fatti i codicilli. ivi, 25. — l. 1 Cod. *De testam. manum.*

41. Anche quando si tratta di sapere se il codicillo sia valido per gius militare, badasi non al tempo del testamento ma a quello del codicillo. E però se un militare ha fatto testamento quand'era militare e un codicillo dopo cessato, ed è poi morto nell'anno del suo congedo, deesi, riguardo al suo codicillo, osservare questa regola generale di Gius civile, che non si reputa il codicillo suddetto fatto da un militare, poco importando che sia confermato col testamento. ivi, 26. — l. 8 § 4 *De jure codicill.*; l. 17 § 4 ff. *De testam. milit.*

COEMZIONE, modo solenne di contrarre matrimonio fra gli antichi Romani, per cui il marito e la moglie scambievolmente l'uno all'altro si vendevano, e diveniva l'uno erede dell'altro. Le solennità poi, colle quali si faceva la *coemzione*, consistevano in primo luogo nella mancipazione mediante la moneta e la bilancia, colla qual cerimonia la donna passava in potere del marito, nello stesso modo con cui il padre dava i figli in adozione, ed alienavasi qualunque cosa. L'altra solennità era quella

per cui la donna a vicenda, mediante l'immaginario prezzo di tre denari, comprava i diritti di famiglia, i lari e l'ingresso nella casa del marito. I, 6, 10.

COÈRCERE. Dicevasi *coërcere aquam* il contenerla in modo che non si sparga o scoli giù; per altro senza che fosse lecito di cercare o aprire nuove vie. L, 16, 28. — l. un. § 9 ff. *De fonte*.

COEREDI. V. Adizione, Divisione, Eredi, Eredità, Ripudio.

1. Il riconoscimento del debito fatto da uno dei coeredi, non pregiudica agli altri, a meno che egli non abbia avuto facoltà, da parte loro, di riconoscerlo. l. 1 Cod. *Inter alios acta* etc.

2. La più gran parte dei coeredi s'intende non dal numero delle persone, ma dalla grandezza delle porzioni ereditarie. XVI, 3, 11. — l. 14 ff. *Depositi vel contra*.

3. Il coerede può forzare il suo coerede a pagare, almeno per la sua parte, il debito al quale un effetto della eredità si trova vincolato, sebbene non l'abbia ancora pagato egli stesso, per quanto lo concerne. X, 2, 52. — l. 18 § 4 ff. *Familiae erciscundae*.

COGNATA. Nel senso di *sorella del marito*, dicevasi *glos* dai Latini. L, 16, 130. — l. 4 § 6 *De grad. et affin.*

COGNATI. Questa parola significa *con-nati*, venendo da *cum* e *nascor*, e così diconsi come nati quasi ad una e comunemente; ossia nati e generati dalla medesima persona. L, 16, 44. — *ib.* l. 4 § 1; XXXVIII, 8 (vulg. 9), 3. — l. 1 § 1 *Unde cognati*.

COGNAZIONE. V. Affinità, Agnati, Agnazione, *Cognati*, *Consobrini*, Eredità, Gradi, Legittimi, *Patrueles*, Possesso. V. lib. 38, tit. 8 *Unde cognati*; 10 *De gradibus et affinibus et nominibus eorum*; Cod. l. 6 tit. 15 *Unde legitimi et unde cognati*; Inst. lib. 3 tit. 5 *De successione cognatorum*; 6 *De gradibus cognationum*; 7 *De servili cognatione*; Nov. 84.

1. La cognazione si distingue in *naturale* non civile, ed è quella che deriva dalla donna partoriente figli spurj (*vulgo*); e *civile* non naturale, altrimenti legittima, ed è quella che nasce dall'adozione; *naturale* e *civile* insieme è quella cognazione che procede da legittime nozze. L, 16, 44. — l. 4 § 2 *De grad. et affin.*

Anche in altro senso si dice cognazione *naturale* e *civile*: la cognazione civile chiamasi propriamente *agnazione*, ed è quella che ha luogo mediante maschi; mentre quelli che sono congiunti per via di femmine, si dicono *cognati*. Così chi è agnato è anche cognato; ma non chi è cognato è agnato: l'uno è nome civile, l'altro naturale. L, 16, 4. — l. 4 § 2 5 fin., et l. 10 § 2 et 4 *De grad. et affin.*

Così è fratello anche quegli ch'è nato dalla medesima madre soltanto: e quelli che hanno il medesimo padre, sebbene abbiano diverse madri, sono anche cognati. XXXVIII, 8, 3. — *ib.* l. 20 § 6.

2. La parola *cognazione* non si adopera parlando dei servi, perchè le leggi non conoscono cognazioni servili; bensì usiamo anche riguardo a loro dei nomi dei cognati, p. e. ascendenti (*parentes*), discendenti (*liberi*) e fratelli. — Anche quelli che furono soggetti alla massima diminuzione di capo, ritengono la cognazione naturale sebbene non riconosciuta dalle leggi; poichè niun Gius civile può distruggere i diritti del sangue. ivi, 4. — *ib.* l. 10 § 5; l. 8 *De regulis juris*.

3. I gradi di cognazione altri sono in linea ascendente, altri in linea discendente, altri in linea trasversale o collaterale: in linea ascendente sono i genitori (*parentes*); in linea discendente i procreati (*liberi*); in linea trasversale o collaterale i fratelli e le sorelle ed i loro discendenti, e così pure i zii e le zie sì da parte di padre che di madre. ivi, 6. — *ib.* l. 1 et l. 10 § 8.

4. Quando cercasi in qual grado di cognazione (parentela) una persona sia rispetto ad un'altra, si comincia a contare da quella procedendo verso l'altra di generazione in generazione; il numero delle generazioni esprimerà il grado tra esse due persone in una od altra delle tre linee. Quindi nella linea retta, ascendente o discendente, il primo grado è tra il generante ed il generato; ma nella trasversale o laterale non c'è il primo grado, incominciando essa dai fratelli. Dunque nel primo grado possono concorrere i cognati delle linee superiore ed inferiore; ma in linea trasversale non può mai concorrervi nessuno: difatti il padre di uno gli è *cognato* in primo grado ascendente, il figlio gli è *cognato* in primo grado discendente. Nel secondo grado poi e ne' seguenti possono concorrere anche *cognati* in linea trasversale con quelli delle altre linee: così il fratello e l'avo sono in pari grado di cognazione, cioè secondo, quello in linea trasversale, questo in superiore o ascendente: così concorrono i zii coi bisavo-

li, e via discorrendo. XXXVIII, 8, 7. — l. 1 § 1 et l. 10 § 9 *De regulis juris.*

5. I gradi di cognazione si possono numerare in infinito; ma non hanno nomi proprj che fino ad un numero. Così gli ascendenti *(parentes)* chiamansi *pater*, *avus*, *proavus*, *abavus*, *atavus* o *adavus*, *tritavus*; ital. *padre*, *avolo*, *bisavolo*, *arcavolo*, *bisarcavolo*, *quintavolo*; nei gradi ulteriori chiamansi generalmente *maggiori (majores)*: i discendenti *(liberi)* chiamansi *filius*, *nepos*, *pronepos* (ital. *figlio*, *nipote*, *pronipote* e *bisnipote*), *abnepos*, *atnepos* o *adnepos*, *trinepos* (cioè, *terzo nipote*, *quarto nipote*, *quinto nipote*); nei gradi ulteriori chiamansi *posteri*. ivi, 8. — *ib.* l. 10 § 7.

6. Nel primo grado sono, superiormente il padre e la madre, inferiormente il figlio e la figlia. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 3.

7. Nel secondo grado sono, superiormente, l'avo e l'ava, inferiormente il nipote e la nipote, trasversalmente il fratello e la sorella. ivi. — d. l. 1 § 4.

8. Nel terzo grado sono, superiormente il bisavolo e la bisavola, inferiormente il pronipote e la pronipote, trasversalmente il figlio e la figlia del fratello e della sorella (poichè si noti che, ad evitare confusione, chiamar si debbono *nipoti* e *pronipoti* soltanto i discendenti in linea retta), e reciprocamente il zio e la zia da parte di padre *(patruus, amita)*, il zio e la zia da parte di madre *(avunculus, matertera)*. ivi. — d. l. 1 § 5.

9. Nel quarto grado sono, superiormente l'arcavolo e l'arcavola, inferiormente il terzo nipote e la terza nipote; trasversalmente il nipote e la nipote del fratello e della sorella; e reciprocamente il secondo zio e la seconda zia materni, cioè il fratello e la sorella dell'ava: così pure i fratelli e le sorelle *patrueli*, cioè quelli e quelle che sono nati da due fratelli; e parimente i *consobrini* e le *consobrine*, cioè quelli e quelle che nascono da due sorelle; ed anche gli *amitini* e le *amitine*, cioè quelli e quelle che nascono da un fratello e da una sorella, i quali tutti con comune appellazione si chiamano volgarmente *consobrini*, cioè cugini. ivi. — d. l. 1 § 6.

10. Nel quinto grado vi sono, superiormente il bisarcavolo e la bisarcavola; inferiormente il quarto nipote e la quarta nipote; trasversalmente il pronipote e la pronipote del fratello e della sorella; reciprocamente il terzo zio paterno e la terza zia paterna, cioè il fratello e la sorella del bisavolo, il terzo zio materno e la terza zia materna; cioè il fratello e la sorella della bisavola; così pure il figlio e la figlia del fratello *patruele* e della sorella *patruele*; e similmente il figlio e la figlia del *consobrino* e della *consobrina*, e dell'*amitino* e dell'*amitina*; e quelli che si chiamano *propior sobrino* e *propior sobrina*, cioè il figlio e la figlia del secondo zio materno e della seconda zia materna. XXXVIII, 8, 9. — l. 1 § fin. et l. 2 *De regulis juris.*

11. Nel sesto grado sono, superiormente il quintavolo e la quintavola; inferiormente il quinto nipote e la quinta nipote; trasversalmente il terzo nipote e la terza nipote del fratello e della sorella; e reciprocamente il quarto zio e la quarta zia paterni, cioè il fratello e la sorella dell'arcavolo; il quarto zio e la quarta zia materni, cioè il fratello e la sorella dell'arcavola; come pure il nipote e la nipote del secondo zio e della seconda zia paterni, e del secondo zio e della seconda zia materni; come pure il nipote e la nipote del fratello *patruele*, della sorella *patruele*, del *consobrino*, della *consobrina*, dell'*amitino*, dell'*amitina*; il figlio e la figlia del terzo zio e della terza zia paterni e del terzo zio e della terza zia materni; finalmente quelli che discendono in qualunque modo da fratelli *patrueli* o *consobrini* o *amitini*; i quali propriamente si chiamano *sobrini*. ivi. — *ib.* l. 3.

12. Dai sopraddetti gradi si può dedurre facilmente il settimo. — Di regola nel gius romano non si passa il settimo grado allorchè si tratta di cognazione naturale, stantechè il pretore non dà oltre quel grado di possesso dei beni a titolo di cognazione *(unde cognati)*; e difatti la natura delle cose non permette ch'esistano in vita cognati oltre il settimo grado. È altrimenti rispetto alla cognazione civile, la quale è attendibile in qualunque grado più rimoto. ivi, 9 e 10. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 4.

13. È da avvertire che le persone degli ascendenti e dei discendenti si vanno mano mano raddoppiando; difatti quando diciamo avo ed ava intendiamo indicare sì i paterni che i materni; e quando diciamo nipoti, intendiamo sì quelli di figlio e sì quelli di figlia. Questa regola si segue in tutti gli altri gradi così ascendendo come discendendo. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 2.

14. Secondo una più prolissa enumerazione delle persone contenute in ciascun grado, si hanno nel 1.° grado 4 persone, padre e madre, figlio e figlia. — Nel 2.° grado, 12 persone,

cioè 2 avi, paterno e materno, e altrettante ave; 2 fratelli, paterno e materno, e altrettante sorelle; 2 nipoti, di figlio e di figlia, e altrettante nipoti. — Nel 3.° grado, 32 persone, cioè 4 bisavoli ed altrettante bisavole; 2 zii paterni e 2 zii materni; 2 zie paterne e 2 zie materne; 2 nipoti di fratello, cioè uno di fratello consanguineo ed uno di fratello uterino, e altrettante nipoti; 2 nipoti di sorella, cioè uno di sorella consanguinea ed uno di sorella uterina, ed altrettante nipoti; 4 pronipoti in linea retta, ed altrettante pronipoti. — Nel 4.° grado, 80 persone, cioè 8 arcavoli ed altrettante arcavole; 4 secondi zii paterni, ed altrettante seconde zie paterne; 4 secondi zii materni, ed altrettante seconde zie materne; 8 cugini ed altrettante cugine; 4 nipoti di fratello ed altrettante nipoti; 4 nipoti di sorella, ed altrettante nipoti: 8 terzi nipoti ed altrettante terze nipoti in linea retta. — Nel 5.° grado, 192 persone, cioè 16 bisarcavoli, ed altrettante bisarcavole; 8 terzi zii paterni, ed altrettanti materni; 8 terze zie paterne, ed altrettante materne; 8 pronipoti del fratello ed altrettante pronipoti; 8 pronipoti della sorella, ed altrettante pronipoti; 4 figli di secondo zio paterno, ed altrettante figlie; 4 figli di seconda zia paterna, ed altrettante figlie; 4 figli di secondo zio materno, ed altrettante figlie; 4 figli di seconda zia materna, ed altrettante figlie; 4 nipoti di zio paterno, ed altrettante nipoti; 4 nipoti di zia paterna, ed altrettante pronipoti; 4 nipoti di zio materno, ed altrettanti nipoti; 4 nipoti di zia materna, ed altrettante nipoti; 32 fra quarti nipoti e quarte nipoti in linea retta. — Nel 6.° grado, 448 persone, cioè 32 quintavoli ed altrettante quintavole; 16 quarti zii paterni, ed altrettante quarte zie paterne; 16 quarti zii materni, ed altrettante quarte zie materne; 16 fra figli e figlie di terzo zio paterno, ed altrettanti di terza zia paterna; 16 di terzo zio materno, ed altrettanti di terza zia materna; 16 fra nipoti maschi e femmine del secondo zio paterno, ed altrettanti di seconda zia paterna; 16 di secondo zio materno, ed altrettanti di seconda zia materna; 16 pronipoti maschi e pronipoti femmine di zio paterno, ed altrettanti di zia paterna; 16 di zio materno, ed altrettanti di zia materna; 16 terzi nipoti e terze nipoti; altrettanti terzi nipoti e terze nipoti del fratello e della sorella; 32 quinti nipoti in linea retta, ed altrettante quinte nipoti. — Nel 7.° grado, 1024 persone, cioè 128 padri e madri di quintavolo a di quintavola; 128 fratelli e sorelle di bisarcavolo e di bisarcavola; 128 figli e figlie di quarto zio paterno e di quarto zio materno, di quarta zia paterna e di quarta zia materna; 128 nipoti maschi e femmine di terzo zio paterno e di terzo zio materno, di terza zia paterna e di terza zia materna; 128 pronipoti maschi e femmine di secondo zio paterno e di secondo zio materno, di seconda zia paterna e di seconda zia materna; 128 terzi nipoti e terze nipoti di zio paterno e di zio materno, di zia paterna e di zia materna; 128 quarti nipoti e quarte nipoti di fratello e di sorella; 128 figli e figlie di quinto nipote e di quinta nipote. XXXVIII, 8, 11 a 42. — l. 10 § 12 ad 18 *De regulis juris.*

15. Se il testatore fece un legato a'*suoi cognati*, e questi hanno cessato di essergli cognati, ma godono il diritto di cittadinanza; il legato è dovuto, imperciocchè erano cognati al tempo che fu fatto il testamento. E se uno non era allora cognato, ma lo divenne al tempo della morte mediante arrogazione, conseguirà più facilmente il legato. XXX a XXXII, 251. — l. 19 (al. 20) *De rebus dubiis.*

Se uno lascia un legato *alla cognazione*, è lo stesso come se lo facesse *ai cognati*. ivi. — d. l. 19 § 1.

16. Per causa di cognazione non possono sussistere le nozze fra ascendenti o discendenti, siano essi in grado prossimo o remoto fino all'infinito. XXIII, 2, 30. — l. 53 *De ritu nuptiarum.*

17. Sono proibite le nozze anche in linea trasversale fino al terzo grado inclusivamente. Per altro sotto l'imp. Claudio furono permesse fra lo zio e la figliuola di un fratello, ma il furono soltanto per favorire esso Claudio ch'era perdutamente innamorato d'Agrippina figliuola di Germanico suo fratello; e però non fu mai estesa tale permissione alla figlia della sorella. Quella sorta di connubio pare abbia durato fino a Costantino. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 5 § 6; Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 19 § 10 et 11; Cod. l. 4 *De incest. nupt.*

18. Pel gius delle Pandette sono permesse le nozze nel quarto grado in linea trasversale. Intorno a ciò furono varie le prescrizioni sotto gl'imperatori cristiani; finalmente furono permesse da un'ultima costituzione di Arcadio ed Onorio, i quali prima, vivente s. Ambrogio, le avevano proibite sotto pene gravissime. Per altro in questo grado sono permesse le nozze; eccetto il caso che l'uno de' cognati tenesse luo-

go di genitore dell'altro. XXIII, 2, 31. — l. 17 § 2 et l. 39 *De ritu nupt.*

19. Ad impedire le nozze non monta che la cognazione proceda da nozze legittime o altrimenti, essendo p. e. vietato il prendere in moglie anche la sorella spuria, e considerandosi in tal materia anche la cognazione servile, perfino in caso dubbio. Imperciocchè nel contrarre matrimonio si dee risguardare al naturale diritto ed al pudore. ivi, 32. — *ib.* l. 8, 14 § 2, et 54.

20. Anche la cognazione meramente civile è d'impedimento alle nozze; ond'è vietato di prendere in moglie la zia o la prozia materna, comechè ci siano per adozione congiunte, così pure quella che per adozione diventò figlia o nipote; e ciò anche se l'adozione venisse sciolta per emancipazione. — Ma in linea collaterale, quando la cognazione contratta per adozione viene per emancipazione disciolta, le nozze sono permesse. ivi, 33. — *ib.* l. 17 cum § 2 § fin., et l. 55.

Pertanto a chi vuole adottare il generoso consiglio, ch'emancipi la figlia; e a chi vuole adottare la nuora, che emancipi il figlio. ivi. — d. l. 17 § 1.

21. Potrebbe uno condurre in moglie la figlia di sua sorella adottiva, perchè non è sua cognata, nessuno potendo diventare zio materno per adozione, e nelle adozioni contraendosi quelle sole cognazioni che sarebbero legittime, cioè avrebbero gius d'agnazione: così pure potrebbe uno menar moglie la sorella di suo padre adottivo quando non siano figliuoli del medesimo padre. Ma tali nozze, permesse in istretto Diritto, sono proibite per rispetto alla pubblica onestà. ivi. — *ib.* l. 12 § 4.

22. I *cognati* erano ammessi in terzo grado al possesso dei beni ab intestato, cioè dopo i discendenti *(liberi)* ed i legittimi. Essi per diritto civile non erano ammessi alla successione, ma solo per indulgenza del pretoro il quale li chiama per riguardo ai legami di sangue che gli uniscono col defunto. XXXVIII, 8 (volg. 9), 1. — l. 1 et 2 *Unde cognati;* ll. 2 et 5 Cod. *Unde legitimi et unde cognati.*

23. Il possesso ai cognati non si deferisce che qualora manchino i due primi gradi; dovendo il diritto di agnazione essere prevalente nella successione a quello di prossimità od attenenza; quindi sebbene il zio paterno e la zia materna sieno costituiti in terzo grado ambidue, non si deferisce loro con pari diritto la successione ab intestato, ma il fratello del padre per diritto di agnazione è preposto alla sorella della madre. XXXVIII, 8 (volg. 9), 2. — l. 5 et 6 Cod. *De legit. hered.*

24. Nella denominazione di *cognati* si comprendono anche quelli che discendono per sesso femminino; onde anche i figli spurii possono domandare il possesso dei beni della madre, e la madre può domandare il possesso dei beni di tali figli; ed essi lo possono domandare vicendevolmente fra di loro, essendo fra essi cognati. Così se una serva gravida partorì dopo manumessa, questo figlio pure è *cognato* della madre, e la madre è *cognata* di lui, e se ne nascessero altri, sarebbero tutti *cognati* fra loro. ivi, 3 e 4. — l. 2 § itaque *Unde cognati.*

Se un figlio spurio morì intestato, per diritto di consanguineità o di agnazione la eredità di lui non appartiene a nessuno; mentre i diritti di consanguineità e di agnazione derivano dal padre. Bensì a titolo di prossimità possono domandare il possesso dei beni di lui in forza dell'editto del pretore la madre di lui o il fratello nato della medesima madre. ivi. — *ib.* l. 4.

25. La cognazione può nascere anche dalla adozione, mentre l'adottato diventa cognato di quelli stessi de' quali per l'adozione è diventato agnato: e però chi fu dato in adozione ritiene i diritti di cognazione nella famiglia del padre naturale, e nello stesso tempo li acquista nella famiglia adottiva; ma nella famiglia adottiva egli acquisterà la cognazione soltanto di quelli de' quali diventa agnato, e nella naturale conserverà la cognazione di tutti. Onde se io emancipai un figlio naturale ed adottai un altro, essi non sono fratelli; ma se adottai Tizio dopo morto mio figlio, si reputa che Tizio sia stato fratello del defunto. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 4.

26. Ogni diminuzione di capo annienta le cognazioni acquistate per adozione; ma i diritti di cognazione naturale non si distruggono colla minima diminuzione di capo, bensì le diminuzioni di capo media e massima sciolgono i diritti di cognazione. Di più, quegli che per qualunque ragione fu fatto servo, colla manumissione non recupera la cognazione. ivi, 6. — *ib.* l. 3, 5 et 7.

27. Se i *cognati* del defunto lo accusarono, quest'accusa non impedisce loro di succedere a lui. ivi, 7. — *ib.* l. 6.

28. Il possesso de' beni *unde cognati* comprende sei gradi di cognazione; e nel settimo

sono comprese due persone, cioè il figlio e la figlia di un cugino *(sobrinus)* e di una cugina *(sobrina)*; nel che il diritto di cognazione differisce da quello di agnazione; poichè all'agnato in ottavo grado è deferito il possesso a titolo di erede legittimo, ancorchè non abbia adito la eredità per diritto civile; mentre al cognato prossimo, ancorchè l'abbia adita, non si deferisce il possesso. XXXVIII, 8 (volg. 9), 8. — l. 1 § 3 et l. 9 *Unde cognati.*

29. *Cognazione servile* è quella che nacque durante la servitù: ora il possesso *Unde cognati* non risguarda tale cognazione, che per la Legge non è nè meno cognazione, a tal che se una serva partorì due figli, e poi fu con essi manumessa, nè i figli succedono alla madre nè gli uni gli altri fra loro; poichè tenendosi i servi come nulli rispetto alla Legge, e nulla si reputano anche le cognazioni acquistate in servitù. Giustiniano per altro diede il diritto di cognazione a quelli che furono concepiti e nacquero in servitù, se furono in appresso manumessi; sì che possono succedere alla madre e vicendevolmente fra loro. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 2; Inst. tit. *De serv. cognat.;* l. 3 § 10 *De bonis libert. et jure patron.*

30. Per essere ammesso al possesso *unde cognati,* uno dee avere avuto i diritti di cognazione tanto al tempo della morte, quanto al tempo della domanda del possesso. E notisi che per la finzione del postliminio quegli ch'era cattivo al tempo della morte, si reputa nondimeno che avesse in quel tempo i diritti di cognazione, qualora sia ritornato. Parimente il postumo ch'era nell'utero al tempo della morte, si finge che fosse già nato in quel tempo, e per ciò, che avesse i diritti di cognazione. ivi, 10. — l. 1 § 9 et 11, l. 3 § igitur, et l. 10.

31. Quegli che al tempo della morte di uno intestato non era nè pur concepito, non può essere ammesso come cognato al possesso de'beni di lui. ivi, 11. — l. 8 *De suis et legit.*

32. I cognati sono ammessi per gradi al possesso dei beni ab intestato; onde quelli che sono in primo grado vengono ammessi tutti insieme: e però la successione ab intestato si deferisce prima al zio materno ch'è in terzo grado, di quello che al cugino *(consobrino)* ch'è nel grado seguente. ivi, 12. — l. 1 § 10 *Unde cognati;* l. 6 Cod. *Commun. de success.*

33. Prossimo, cioè il più vicino, chiamasi il grado di quelli che non solo non sono preceduti da alcuno, ma eziandio non c'è speranza che il sieno da altri; onde se si spera che abbia a nascere qualche *cognato* più prossimo, questo nascituro è d'ostacolo a quei che lo seguono; se poi non nasce, ammetteremo colui ch'era più vicino dopo il feto. Il che è vero in quanto il feto che si dice essere nell'utero sia stato concepito prima che morisse quegli del possesso de'cui beni si tratta. Che se fu concepito dopo, nè sarà d'ostacolo agli altri, nè sarà ommesso egli pure. Prossimo poi si reputa anche quegli ch'è solo; sebbene propriamente la parola supponga più d'uno. Dobbiamo poi intendere che il prossimo sia tale al tempo che gli viene deferito il possesso de'beni, e non p. e. mentre gli eredi instituiti deliberavano. XXXVIII, 8 (volg. 9), 13 e 14. — l. 1 § 5, 6, 7 et 8 *Unde cognati.*

COGNITORE *(cognitor)* dicevasi quel procuratore che assumeva la lite altrui essendo presente quello a cui era dato. Perciò Jacopo Gotofredo pensa che i *cognitori* fossero costituiti con qualche atto solenne, vale a dire con una determinata e solenne formola di parole, pronunziata dal costituente stesso in persona. — Quegli che agiva a nome dell'assente, con semplice mandato senz'altra solennità, chiamavasi propriamente *procuratore.* III, 3, 11.

COGNIZIONE *(della causa).* V. Azione, Eccezione, Giudizio.

2. Ordine delle cognizioni. V. Pregiudizi.

3. Cognizioni straordinarie. V. Avvocati, Canichi, Delitti, Esenzione, Giudice, Incoli, Medici, Mercede, Municipali, Onorario, Onori, Professori, Promesse, Salario. V. lib. 50 tit. 13 *De extraordinariis cognitionibus, et si judex litem suam fecisse dicatur;* Cod. lib. 7 tit. 49 *De poena judicis qui male judicavit, vel ejus qui judicem vel adversarium corrumpere curavit.* — Le *cognizioni* derivano da varie cause, onde non si può facilmente dividerle in generi se non sommariamente: così ponno riguardarsi in quattro aspetti; o concernono onori o carichi, o affari pecuniarj, o la riputazione, o delitto capitale. L, 13, 1. — l. 5 *De (variis et) extraordinariis cognit.* etc.

4. Le cognizioni si dividono altresì in *ordinarie* e *straordinarie.* — *Ordinarie* sono quelle nelle quali è conservato l'ordine dei giudizj; *straordinarie* quelle nelle quali il preside giudicava senza osservare l'ordine dei giudizj. ivi.

5. Il preside della provincia giudica intorno alle mercedi, ma soltanto a quelle che risguar-

fiano i precettori degli studj liberali, vale a dire i retori, i grammatici, i geometri; non i filosofi perchè debbono principalmente professare il dispregio delle mercedi; non i professori di gius civile, i quali non potevano che accettare regali. L, 13, 2. — l. 1 cum § 4 et 5 *De (variis et) extraordinariis cognit.* etc.

È altrimenti rispetto a quei giureconsulti che assistono *(comites o assessores)* i magistrati, i quali hanno diritto, come i professori, di ripetere lor salario. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 8 et l. 4.

6. Si giudica straordinariamente anche rispetto agli avvocati; e sono quelli tutti che in qualsivoglia maniera si applicano alla trattazione delle cause, non compresi quelli che discotevano sì le quistioni e somministravano per così dire l'orditura della difesa (dai Greci detti *pragmatici*), ma non intervenivano nelle cause. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 11.

7. I medici sono alla medesima condizione dei professori, cioè che intorno ai loro salarj o mercedi si fa straordinaria cognizione dal preside. Lo stesso dicasi delle levatrici e delle balie; quanto alle balie per altro, notisi che l'ufficio del pretore o del preside si estende fino che dura l'allattamento. ivi, 5 e 6. — *ib.* l. 1 § 1, 2 et 14.

8. Benchè non sieno professori, pure anche i maestri di scuola *(ludi litterarii)*, gli scrivani *(librarii)*, i notai *(notarii)*, i ragionieri *(calculatores)* ed i cancellieri *(tabularii)*, sono parificati a quelli, in quanto il preside giudica delle cognizioni risguardanti le loro mercedi. ivi, — 7. *ib.* l. 1 § 6.

9. Il preside non giudica estraordinariamente rispetto agli artefici ed operai, cioè a quelli ch'esercitano arti od opere *quae sunt extra litteras vel notas positae.* ivi, — d. l. 1 § 7.

10. La facoltà di giudicare straordinariamente, che hanno i presidi ed i pretori rispetto alle persone nominate nei numeri 5, 6, 7 ed 8, si estende pure a giudicare contro esse. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 9 et l. 3.

11. Al preside parimente spetta la cognizione straordinaria intorno all'uso dell'acqua ed ai nuovi rigagnoli *(rivi)* istituiti illegalmente; così pure intorno alle giumente possedute scientemente da altrui, ed ai loro feti; ed intorno al danno cagionato per aver posti nel proprio predio tutti que' servi che dovevano essere distribuiti nei predj di più persone, purchè non l'abbia fatto chi ne aveva autorizzazione da chi potea comandarlo. ivi, 9. — *ib.* l. 2.

12. Le *cognizioni straordinarie* avevano sempre luogo pe' delitti straordinarj cioè pei criminі; ma talvolta anche per delitti ordinarj. Così per l'azione Di furto si può procedere criminalmente, quando il furto sia grave e meriti pena straordinaria; comechè si possa volendo procedere civilmente. Parimente sono puniti straordinariamente coloro che sottraggono checchessia in occasione di naufragio. Così nel caso che uno abbia istigato un servo a rifuggire alla statua col fine d'infamare il padrone, compete, oltre l'azione Del servo corrotto, anche la punizione straordinaria. Finalmente, quantunque l'ingiuria sia delitto ordinario, tuttavia; in riguardo alla causa ed alla persona, suolsi giudicarne anche straordinariamente; onde i servi, dopo flagellati, vengono restituiti ai padroni; i liberi di bassa estrazione non bastonati; gli altri o esiliati temporariamente o interdetti da qualche cosa determinata. XLVII, 11, 9. — l. fin. ff. *De furtis*, l. 1 § 2 *Ad legem Juliam de vi priv.*, l. 5 *De extraord. crimin.*; l. 45 ff. *De injuriis.*

13. La cognizione straordinaria n criminale ha luogo *per la qualità della causa* in altri casi p. e. se uno avesse imbrattato altrui di fango, sterco od altra sozzura; avesse sporcato acque, cannelli, guazzi od altro, a pubblica ingiuria; *per la qualità della persona*, p. e, se chi ha fatto l'ingiuria fosse persona a cui poco importasse del giudizio D'ingiurie, siccome ad uomo senza fama e senza averi. ivi. — l. 1 § 1 *De extraord. cognit.*; l. 35 ff. *De injuriis.*

COLLAZIONE. V. Beni, Conferre, Divisione, Dote, Legittima, Matrimonio, Successione. V. lib. 37, tit. 6 *De collatione bonorum*, 7 *De dotis collatione*; Cod. lib. 6 tit. 20 *De collationibus*; Nov. 18.

1. Collazione dei beni. È come una conseguenza del possesso dei beni infirmativo del testamento *(contra tabulas)*: ha dunque luogo 1.° quando l'emancipato è ammesso al possesso dei beni contra le tavole insieme con quello ch'è rimasto sotto la podestà, ogniqualvolta per l'intervento dell'emancipato quegli ch'è sotto podestà risente alcun danno. Quindi se il figlio ritenuto in podestà fu instituito erede, e con tale possesso consegui una parte non minore di quella nella quale fu instituita, cessa d'aver luogo la collazione. XXXVII, 6, 1 e 2. — l. 1 § 4, 5, 6 et 7. *De collat. bon.*

2. Se il figlio ritenuto in podestà non consegue il possesso *contra tabulas* insieme col-

l'emancipato, dovrebbe conferire con lui se fosse stato instituito in una porzione eccedente la parte virile; se no, non sarebbe tenuto di conferire. XXXVII, 6, 3. — l. 10 *De collat. bon.*

3. Ha luogo la collazióne, 2.° quando nel possesso dei beni ab intestato in forza dell'editto *unde liberi*, il figlio emancipato coocorre con quello ch'è ritenuto in podestà; purchè questi per gius civile avesse dovoto diventare erede per tutto l'asse. ivi, 4. — l. 9 Cod. *De collat.*

4. Soltaoto ne' possessi *unde liberi* e *contra tabulas* può esservi luogo alla collazione, non nella successiooe testamentaria. ivi, 5. — l. 6 et 7 *De dotis collat.*; l. 1 Cod. *De collationibus.* — In forza poi della nov. 18 cap. 6, ha luogo la collazione anche nella successione testamentaria, qualora il testatore non l'abbia espressamente vietato. ivi.

5. La collazione ha luogo fra quelle persone alle quali fo dato il possesso dei beni, purchè non vi abbiano rinunziato. ivi, 6. — l. 1 § 1 *De collat. bonorum*; l. 25 Cod. *Famil. ercisc.*

6. Debbono cooferire, 1.° gli emancipati, in qualuoque forma lo siano; e però se un figlio emancipato ottenne il possesso dei beni di suo padre intestato, il nipote nato da lui che rimane sotto la podestà dell'avo, avrà la metà della eredità col benefizio della collazione. ivi, 7. — l. 9 et l. 9 § idem, *De collat. bon.*; l. 18 Cod. *De collationibus.*

7. Debbooo conferire, 2.° quelli che sono passati in una famiglia adottiva; cioè non l'adottato, ma chi lo tiene sotto la sua podestà; qualora voglia avere il possesso contra le tavole. Che se il padre adottivo lo emancipò prima che fosse domandato il possesso, egli non sarà teouto alla collazione; non potrà per altro privarne i fratelli se tale emancipazione sarà stata fatta con frode. ivi, 8. — l. 1 § 14 *De collat. bonorum.*

8. Del pari, 3.° se un padre ha un figlio fuori di podestà e da lui un nipote soggetto alla sua podestà; e se questo nipote ottiene il possesso dei beni di suo padre emancipato, l'avo dee dare cauzione di conferire anche i suoi beni, ed è assomigliato ad uno che adottò: purchè l'avo non volesse rinunziare a qualunque frutto derivante da quei beni, e noo fosse disposto ad emancipare il nipote affinchè ad esso nipote emancipato pervenisse tutto l'emolomento del possesso dei beni. ivi, 9. — *ib.* l. 4 *De conjung. cum emancip.*

9. I figli emancipati sono tenuti a conferire i loro beni con quelli che rimasero sotto la podestà, ma non coo gli emancipati: epperò quel che si dice volgarmente, cioè che *la collazione fu introdotta per conservare l'eguaglianza fra fratelli*, è vero solamente rispetto a quei fratelli de' quali alcuni furono emancipati ed alcuni ritenuti in podestà; di che se subito sono emancipati cessa la collazione. XXXVII, 6, 10. — l. 3 § 3 *De collat. bonorum.*

Anche se il postumo preterito rompe il testamento del padre e succede ab intestato, l'editto perpetuo ordina che il figlio emancipato il quale domandò il possesso, debba cooferire i suoi beni. La collazione poi avrà luogo soltanto dopo la nascita del postumo. E se c'è controversia intorno allo stato del figlio, frattanto la collazione avrà luogo in favore di lui. ivi. — *ib.* l. 12 et l. 3 § 1; l. 11 Cod. *De collationibus.*

10. Non solamente la collazione dovrà farsi alle persone dette nel n. 9, quando furono ammesse al possesso dei beni entro il tempo prefisso; ma eziandio se un minore od altra persona che il pretore suole restituire in intiero, è restituito perchè possa domandare il possesso dei beni *contra tabulas* da lui trascurato di domandare, gli viene restituito anche il vantaggio della collazione. ivi. — l. 1 § 2 *De collat. bonorum.*

11. La collaziooe non si fa ad altri fuori che a quelli ch'erano sotto la podestà del defunto: ma anche fra quelli ritenuti in podestà l'emancipato conferisce solamente a quelli ai quali toglie qualche parte de' beni paterni. ivi, 11. — l. 1 § 18 *De conjung. cum emanc.*; l. 3 § 6 *De collat. bonorum.*

12. Se il figlio ch'è in podestà morì dopo d'aver ricevuto il possesso de' beni, l'emancipato dovrà essere costretto alla collazione dei beni, sì che conferisca al di lui erede quanto avrebbe conferito ad esso se non fosse morto. Ma se l'erede suo morì prima d'aver ricevuto il possesso de' beni, il pretore dee proteggere l'erede di lui nella parte io cui fo instituito erede quello ch'era in podestà, ma non oltre la porzione virile in questo caso per altro non lo ammette alla collazione, perchè non fu ammesso il possesso dei beni. ivi, 12. — l. 1 § 8 *De collat. bonorum.*

13. I fratelli emancipati sogliono conferire a quelli rimasti in podestà solamente que' beni che avevano quando morì il padre loro, dedotti i debiti che avessero in confronto di terzi.

L'emancipato poi conferisce anche ciò che non gli apparteneva, quando operò con dolo malo affinchè non gli appartenesse, cioè perchè cessasse di appartenergli, non per non acquistare, chè allora danneggiò anche sè. XXXVII, 6, 13. — l. 1 § 23 *De collat. bonorum*; l. 6 Cod. *De collationibus*.

14. Dall'obbligo della collazione sono eccettuate quelle cose che il figlio aveva bensì quando morì suo padre, ma che poscia cessò d'avere senza sua colpa. ivi, 14. — l. 2 § 2 *De collat. bonorum*.

15. Sono pure eccettuate dall'obbligo della collazione quelle cose che l'emancipato non avrebbe acquistato a colui dei beni del quale egli viene al possesso, se fosse rimasto sotto la podestà di lui; quindi non si conferisce ai fratelli nè il peculio castrense nè il quasi-castrense. ivi. — *ib.* l. 1 § 25 et l. 11.

16. Se il figlio emancipato ha la dote ricevuta dalla moglie, non la conferirà sebbene la moglie sia morta prima. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 20 et l. 3 § 4.

17. Eccettuasi dalla collazione anche tutto ciò che l'emancipato ricevette per sostenere i pesi della dignità ond'è rivestito. ivi, 16. — *ib.* l. 1 § 16.

18. Delle azioni che competono all'emancipato alcune si conferiscono, altre no; p. e. l'azione D'ingiurie non si conferisce, sì quella Di furto. ivi, 17. — *ib.* l. 2 § 4.

19. Gli emancipati non sono tenuti di conferire le cose acquistate dopo la morte del padre comune, ma, ritenute queste, dividono i beni di lui secondo le porzioni ereditarie. ivi, 18. — l. 15 Cod. *De collationibus*.

20. In alcuni casi debbono conferirsi certe cose, ancorchè sieno pervenute dopo la morte di colui de' beni del quale si domanda il possesso. P. e., il nipote postumo, abbia dal padre ricevuto la eredità od un legato, dovrà conferire. Parimente il figlio fatto prigioniero e ritornato dopo la morte del padre, sebbene nulla avesse quando il padre morì, perch'era captivo, tuttavia e sarà ammesso al possesso de' beni, e conferirà quelle cose che avuto avrebbe al tempo della morte del padre se non fosse stato captivo. Insomma, ogniqualvolta dopo la morte di quello de' beni del quale fu domandato il possesso, mi perviene qualche cosa in modo che si reputi ch'io ritenga più tosto che acquisti, io dovrò conferirla. ivi, 19. — l. 1 § 17 et 22 et l. 2 *De collat. bonorum*.

21. Siccome ne' contratti la condizione si retrotrae al tempo del contratto, così l'emancipato dee conferire ciò che gli è dovuto per una stipulazione condizionale: e altrimenti nei legati condizionali; poichè se anche fosse rimasto in famiglia, esso avrebbe avuta l'azione, qualora la condizione si fosse adempiuta dopo la morte del padre. Se poi fu legato all'emancipato *quando morrà il padre*, egli dovrà conferire anche tale legato; al contrario se il padre instituito erede fu incaricato *quando morrà* di un fedecommesso a favor di suo figlio, il figlio non dovrà conferirlo, perchè non sarebbe appartenuto al padre al momento della sua morte. XXXVII, 6, 20. — l. 1 § 18 et 19, et l. 2 § 3 *De collat. bonorum*.

22. Nel nuovo Gius fu da Giustiniano stabilita questa regola: *Tutte le cose che si computano nella legittima si debbono conferire*; non viceversa. ivi, 21. — l. 20 Cod. *De collationibus*.

Tuttavia questa regola non ha luogo in quelle cose che il padre lasciò ad uno dei figli per causa di morte: difatti, queste si computano bensì nella legittima, ma non si conferiscono, ed invece si prelevano. ivi, e XII, 2, 54 e seg.

Parimente, circa le cose che pel diritto giustinianeo si debbono o non si debbono conferire, vuolsi osservare che quelle che non s'acquistano più ai genitori per diritto di podestà, non si debbono nè meno conferire. ivi. — l. fin. Cod. *De collation.*

23. La collazione può farsi in due modi, o *realmente* o *mediante cauzione*, la quale può essere costituita con fidejussori o con pegni. Questa stipulazione ha effetto quando il promittente interpellato non conferisce entro quello spazio di tempo in cui avrebbe potuto conferire; ed ha effetto, tanto se la collazione non è stata fatta per niente, quanto se è stata fatta soltanto in parte: sia poi che non conferisca in forza della stipulazione, o che operi con mala fede per non conferire, egli verrà condannato in tanto quanto è il valore della cosa. ivi, 22. — l. 1 § 9, l. 5 § 1, 2 et 3 *De collatione bonorum*.

24. Sebbene l'editto del pretore parli di cauzione, tuttavia la collazione può farsi anche *realmente*; e però se l'emancipato divide i suoi beni coi fratelli, ancorchè non dia cauzione, egli ha satisfatto all'editto: così pure se divide alcune cose e per le altre presta cauzione. Se non che, potendovi essere cose occulte, non conferisce abbastanza esattamente chi divide sen-

za dare cauzione; e però se non consta fra le parti che siano stati accomunati tutti i beni dell' emanripato, dovrà interporsi la cauzione a acusa della incertezza. II, 2, 23. — l. 1 § 11 et 12 *De collat. bonorum.*

25. La collazione dee farsi in modo che quegli che conferisce i suoi beni, debba detrarre i debiti. Che se l' emanripato ha un debito condizionale, dee conferirlo, ricevendo cauzione, dal fratello rimasto in podestà, di esser difeso per la parte conferita, nel caso che la condizione si adempia. ivi, 24. — *ib.* l. 2 § 1.

26. Detratti i debiti, l' emancipato dee dividere ciò che resta, fra sè e quelli ai quali dee conferire, in porziuoi virili: gli altri figli a' quali non si conferisce, non vengono computati. P. e. ci sono due figli in podestà ed uno emanripato; questi ha beni per 300: egli conferisce 200 ai fratelli, e tiene 100 per sè. Ma se vi sono due figli emancipati, che hanno beni per 300, e due figli in podestà, sì l' uno che l' altro di quelli ronferirà 100 a ciascono di questi e terranno 100 per sè. Insomma chi conferisce dee numerare anche la propria persona nel fare le parti. E se sono tre figli emanripati e due io podestà, ognuno nel conferire dee fare tre parti, sì che gli emanripati, non conferendo fra di loro, sono in luogo di una sola persona. Parimente, se un padre lasciò un patrimonio di 400, due figli in podestà e due emanripati, dei quali uno aveva beni per 100 ed ono per 60: quegli che ha 100 avrà una porzione di 133 1/3, e quegli che ha 60 avrà 120: così il vantaggio della collazione ridonderà a quelli soltanto ch' erano in podestà. ivi, 25. — *ib* l. 1 § 24, l. 2 § 5, l. 3 § 2.

27. Se in luogo d' un figlio surressero i nipoti, a loro verrà conferita una sola porzione, siccome hanno una sola porzione nel possesso dei beni. ivi, 26. — *ib.* l. 7; l. 1 § 16 *De conjung. cum emancip.*

Reciprocamente molti oipoti nati dal medesimo figlio debbono conferire come se fossero un solo. ivi. — l. 2 § 7 *De collat. bonorum.*

28. Dovendo i beni dell' emancipato essere conferiti per forma che sieno divisi per porzioni virili fra esso e quelli i quali li conferisce, può avvenire che, se l' emancipato viene alle due eredità del padre e dell' avo, egli nulla ritenga dei proprj beni. ivi, 27. — *ib.* l. 2 § 6.

29. La massima che la collazione debba farsi per parti virili fra l' emancipato e quelli ai quali è tenuto di conferire, ha luogo solamente qualora quelli a' quali viene conferito avrebbero per gius civile ottenuto tutto l' asse della eredità se non vi fusse stato il possesso dei beni. Ma se l' erede suo al quale viene conferito, fu instituito erede insieme con estranei, l' emancipato gli conferirà solamente tanta parte de' proprj beni, quanta gliene tolse nei beni paterni mediante il possesso dei beni. II, 2, 28. — l. 1 § 3 *De collat. bonorum.*

30. Il pretore non promette già il possesso dei beni sotto la condizione della collazione, ma dimostra che cosa bisogna fare dopo che fu dato il possesso medesimo. Si dee dunque reputare che l' emanripato riceva il possesso dei beni anche prima che abbia data cauzione: e se non la dà, tutta l' eredità rimane presso coloi che restò io podestà. Anzi, se due emancipati domandarono il possesso dei beni, ed uno d' essi conferì, la porzione dell' altro debbe accrescere soltaoto a quello che rimase in podestà, e non anche all' emancipato. ivi, 29. — *ib.* l. 2 § 8 et l. 3.

31. L' emancipato non conferisce mediante cauzione o per inopia o per contumacia. Se non può per inopia dare cauzione, non bisogna torgli immantinente il possesso, ma sostenerlo finchè possa trovare fidejussori; dando per altro azione a quelli che sono in podestà, per ottenere le cose che deteriorarono a ragione della mora; purchè diano cauzione di conferirle qualora sieno cautati. E se è in tanta miseria che non possa cautare per niente, si rostituisce un coratore della porzione di lui, presso al quale si colloca il danaro ricavato; ed egli riceve le ricavato soltanto dopo che ha conferito i suoi beni. ivi, 30. — *ib.* l. 1 § 10 et l. 2 § 9.

Se poi gli furono negate le azioni per la sua contumacia, offerendo poscia la cauzione egli ripiglia il diritto che aveva prima. ivi, 31. — *ib.* l. 8 et l. 10 ¶ quod si.

32. Se l' emancipato che doveva conferire a due, ad uno ronferì e all' altro no (o sia colla cauzione o colla divisione), se non cautò per contumacia, gli si debbono negare le azioni per tutto il terzo; se per inopia, solamente pel sesto. ivi, 32. — *ib.* l. 1 § 13.

33. Collazione della dote. La collazione della dote ha luogo soltaoto in quelle eredità che sono deferite ai discendenti. XXXVII, 7, 1. — l. 4 Cod. *De legit. hered.*

34. Anche nelle eredità che si deferiscono ai discendenti le figlie non sono tenute a con-

ferire la dote se non qualora o succedono ab intestato o domandano il possesso contra le tavole. Nè, quando succedono ab intestato, importa punto che succedano per gius civile o mediante il possesso dei beni. XXXVII, 7, 2. — l. 4 Cod. *De collationibus;* l. 1 *De dotis collatione.*

35. La figlia instituita erede per testamento del padre, non è tenuta di conferire la dote ai fratelli e coeredi suoi, purchè il padre non l'abbia espressamente ordinato. ivi, 3. — *ib.* l. 7 Cod. *De collationibus;* l. 35 ff. *Famil. ercisc.*

36. La figlia instituita erede, che potrebbe succedere in forza del testamento, non è obbligata di conferire la dote, non solo quando viene ammessa alla eredità testamentaria, ma eziandio quando viene alla successione mediante il possesso dei beni contra le tavole o vero *unde liberi;* purchè da questi possessi non riceva più che la parte nella quale fu instituita. ivi, 4. — l. 3 et 5 *De dotis collatione.*

37. Talvolta la figlia succedente ab intestato non conferisce la dote anche se il padre non fece testamento, vale a dire, qualora coi codicilli fatti ab intestato egli manifestò, anche tacitamente, la volontà ch'ella non conferisse. ivi, 5. — l. 39 § 1 ff. *Famil. ercisc.*

38. La figlia erede sua, che si astenne dalla eredità del padre contentandosi della dote, non debb'essere costretta a conferire ai fratelli la dote: onde questa non solo resterà presso il marito, ma eziandio egli esigerà dai fratelli la dote promessa, la quale tien luogo di debito, perchè cessò di far parte dei beni paterni. Nè soltanto quando si contenta della dote la figlia erede non la conferisce; ma anche se essa non a titolo d'erede riceve un fedecommesso lasciato dal padre ne'codicilli, non può essere costretta alla collazione della dote. ivi, 6. — ll. 4 et 9 *De dotis collat.;* l. 10 Cod. *De collat.*

39. La figlia data in adozione ed instituita erede dee, come se fosse stata emancipata, conferire non solamente i suoi beni, ma eziandio la dote che potesse a lei appartenere. E se il suo padre adottivo vive ancora, egli stesso dovrà conferire. ivi, 7. — l. 2 *De dotis collatione.*

40. Anche la figlia rimasta sotto la podestà di colui ai beni del quale essa viene, è tenuta di conferire la dote. Per altro, se il figlio emancipato che ottenne il possesso dei beni contra le tavole, ha una figlia dotata, egli non dee conferire la dote di lei, perchè questa non fa parte dei beni di lui. E similmente il figlio emancipato non è tenuto di conferire la dote che egli diede per sua figlia, perchè si reputa bensì che la dote formi parte de'beni della moglie, ma non che formi parte di quelli del di lei padre dal quale la dote derivò. XXXVII, 7, 7 ed 8. — l. 1 § fin. *De dotis collat.*, l. 4 *De collat. bonorum;* l. 12 Cod. *De collationibus.*

41. Non v'è dubbio che la figlia dee conferire a'suoi fratelli rimasti in podestà la dote da lei ricevuta; ma se dee loro conferire la dote profettizia o avventizia datale o costituitale dal padre, essa non è tenuta di conferire a quelli tra i suoi fratelli che non sono più nella famiglia del defunto, se non la sola profettizia. ivi, 9. — l. 3 et l. 4 § nec dubium Cod. *De collation.*

42. Se colei che dee conferire la dote ha eredi congiunti nella medesima porzione d'eredità, ella dovrà conferire ad essi soltanto. ivi, 10. — l. 1 § 2, 3 et 4 *De dotis collatione.*

43. La dote debb'essere conferita anche agli eredi di quelli a'quali ne spetta la collazione. ivi, 11. — l. 14 Cod. *De collationibus.*

44. La collazione ha luogo anche se la dote fu solamente promessa. ivi, 12. — l. 1 § 1 § fin. *De dotis collat.*

45. La dote, data o promessa, non si conferisce se non qualora dee ritornare alla moglie. E però se la dote fu dedotta in istipulazione a vantaggio di terzi, la collazione non ha più luogo. Ancorchè per altro la stipulazione della dote fosse in favore della moglie, se fu fatto divorzio ed il marito non è solvente, non si dovrà computare alla moglie l'intera dote, ma solamente ciò che può a lei pervenire, vale a dire ciò che suo marito può pagare. Tuttavia se si può imputare alla moglie, ch'è omai in età maggiore, di non aver esatta la dote dal marito allorchè cominciava ad inclinare all'inopia ed era ancora solvente; o se, essendo ancora sotto la podestà del padre, non lo ha avvertito di esigere la dote (poichè poteva farlo in mancanza di lei); essa non sarà liberata dalla collazione di tal dote. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 6; Nov. 97, cap. 6.

46. Quando si conferisce la dote, v'è luogo alla detrazione delle spese necessarie, non delle altre. ivi, 14. — l. 1 § 5 *De dotis collatione.*

47. Quando la dote fu data, e la collazione si fa in costanza di matrimonio, essa consiste in questo, che la figlia che dee conferire la dote,

prende tanto di meno dalla eredità del padre. Se poi la moglie aveva la dote presso di sè, p. e. per essere stato sciolto il matrimonio, le viene proibito di conseguire cosa alcuna de'beni paterni, finchè non conferisca o non dia cauzione di conferire. E se la divisione fu già fatta, nè fu detratta dalla porzione della figlia la dote ch'ella dee conferire, si esigerà da lei questa somma. Che se la figlia la quale dopo lo scioglimento del matrimonio doveva conferire la dote, fu in mora di fare la collazione, essa sarà tenuta di conferire, a giudizio d'uomo dabbene, anche gl'interessi della dote. XXXVII, 7, 15. — l. 4 § 1 *De dotis collat.;* ll. 5, 8 et 16 Cod. *De collationibus.*

48. La collazione della dote promessa consiste in questo, che la moglie è tenuta di farne quitanza a'suoi fratelli. ivi, 16. — l. 1 § 8 *De dotis collat.;* l. 2 Cod. *De collat.*

E se il padre od un estraneo promise la dote sotto condizione, bisognerà ricorrere alla cauzione, acciocchè la dote sia conferita quando la figlia comincerà ad essere dotata. ivi. — l. 1 § 7 *De dotis collat.*

49. Siccome pel gius delle Pandette la collazione della dote non avea luogo che nella eredità del padre o degli ascendenti per sesso mascbile; così l'imperatore Leone stabilì che anche nella eredità della madre e degli avi materni la dote proveniente da essi fosse soggetta a collazione, tanto se l'ascendente la diede alla figlia, quanto se al genero. ivi, 17 — l. 17 Cod. *De collat.*

Il medesimo imperatore stabilì che, come le figlie e le nipoti conferiscono la dote, così i figli ed i nipoti debbano conferire le donazioni per causa di nozze provenienti dai loro ascendenti. ivi. — *ib.*

Ciò poi che aveva luogo pel gius delle Pandette, secondo il quale la dote avventizia dovea conferirsi agli eredi suoi, pare abrogato dalla costituzione di Giustiniano che proibisce di conferire ciò che non si acquista ai genitori. ivi. — *ib.* l. fin.

Giustiniano decise altresì che il figlio o la figlia siano tenuti di conferire a' nipoti nati da una figlia o da un figlio la dote o la donazione a causa di nozze; e che reciprocamente questi nipoti siano tenuti a conferire la dote o la donazione a causa di nozze che dal defunto fu data al loro padre od alla loro madre; così che, riunite queste collazioni coi beni del defunto, i nipoti o le nipoti abbiano due parti di quella porzione che sarebbe toccata al loro padre od alla loro madre se fossero stati superstiti, e i figli o le figlie di quello della cui eredità si tratta ricevano la terza parte di quella porzione, oltre alle porzioni a lor competenti. XXXVII, 6, 17. — l. 19 *De collationibus.* — Poscia costituì che i nipoti nati da una figlia dovessero succedere insieme con gli altri figli senza la diminuzione della terza parte, e che la collazione si dovesse fare senza questa diminuzione. ivi. — Nov. XVIII, cap. 4. — Statuì inoltre che quando alcuni de'figli ricevettero una dote od una donazione per causa di nozze che debbono conferire, gli altri figli a'quali fu donato non a titolo di dote o di donazione per causa di dote ma semplicemente, debbano conferire queste donazioni, che altrimenti non sarebbero state soggette a collazione. ivi. — l. 20 § 1 Cod. *De collation.* — Finalmente volle che vi si fosse luogo alla collazione della dote anche nella successione testamentaria, purchè il testatore non l'avesse vietata. ivi. — d. nov. XVIII.

COLLEGA. Chiamansi *collegae*, colleghi, quelli che hanno la medesima podestà. L, 16, 44. — l. 173 *De verb. signif.* V. anche Amministrazione.

COLLEGIO. V. Adunanza, Comunita', Corporazione, *Universitas.* V. lib. 47 tit. 22 *De collegiis et corporibus;* 11 *De extraordinariis criminibus;* Cod. lib. 11, tit. 1, 9, 11, 18 et 28. — Tre persone almeno fanno collegio. L, 16, 44. — l. 88 *De verb. signif.*

2. Sotto l'imperatore Marco Aurelio fu permesso ai collegj o corpi di ricevere legati, purchè avessero diritto di adunarsi *(coire).* XXX a XXXII, 58. — l. 20 *De rebus dubiis.* — Se un legato è fatto ai membri come particolari, ciascuno di essi vi ha parte, sebbene non abbiano diritto di adunarsi. ivi. — *ib.*

3. Eranvi collegii di artigiani, *collegia fabrorum.* XXXIII, 7, 50. — l. 93 § 4 *De legatis et fideic.* 3.°

4. Qualunque corpo, nazione, collegio o comunità può essere obbligata per mutuo, se il denaro fu volto a suo profitto; altrimenti non sono obbligati se non quelli che hanno contrattato. L, 8, 10. — l. 27 ff. *De rebus creditis.*

5. Era proibito di formare collegio o compagnia senza l'autorità del principe o di un senatoconsulto. XLVII, 22, 1. — l. 3 § 1 *De collegiis et corpor.* — Quelli che formavano collegio illecitamente erano puniti straordinariamente, come per attruppamenti armati.

Non era permesso neppure di fare *sodalizii* nè collegj di militi in campo. Bensì era permesso radunarsi una volta al mese ai poveri per ricevere una limosina mensile; ma non più di una volta, affinchè sotto questo pretesto non si formasse illecita adunanza *(collegium)*: questo costume era non solo in Roma, ma anche in Italia e nelle provincie. XLVII, 22, 1 e 2. — l. 1 *De collegiis et corpor.*

In questo collegio di poveri *(tenuiorum)* era pur lecito di ricevere servi, col consenso dei padroni; diversamente i curatori di siffatti collegj erano soggetti alla pena di cento aurei per ciascun servo eccettuato. ivi, 2. — d. l. 3 § 2.

6. Non è vietato di radunarsi *(coire)* per causa di religione; ma non sono permesse che quelle adunanze specialmente approvate, onde non contravvenire al senatoconsulto risguardante i *collegj illeciti*. — Per altro nemmeno ai veterani è lecito di tenere adunanze illecite *(coetus illicitos)* sotto pretesto di religione o di sciogliere voti. ivi, 2. — l. 2 *De extraord. cognit.*

7. Se v'hanno collegj illeciti, vengono disciolti, salvo ai membri di partirsi il danaro comune se ve n'ha. ivi, 3. — l. 3 *De collegiis et corpor.*

8. Uno non poteva appartenere che ad un solo collegio; chi era di due collegj differenti doveva scegliere in quale dei due intendeva di rimanere, e dovea ricevere dal collegio che abbandonava la sua parte in ragione del fondo comune. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2.

9. Ad alcuni collegj era concesso il privilegio della immunità dalle tutele. Tali erano i fabbri, i misuratori di biade, i fornai. Per altro i membri di un collegio non possono scusarsi dalla tutela di uno de' loro colleghi o dei figli di questo, eccetto quelli a' quali ciò è specialmente concesso. Non sono poi obbligati ad assumere la tutela de' figli di altri colleghi oltre cento miglia da Roma. Non però qualunque corporazione o collegio era dispensato dalle tutele, quantunque non fossero soggetti ai carichi municipali, qualora espressamente non sia stato concesso questo privilegio. XXVI, 1, 42 e 43. — *ib.* l. 17 § 2 et 3, l. 26, l. 41 § 3, l. 42, l. 46 cum § 1.

COLLERA. Tutto ciò ch'è fatto o detto nel calore della collera, non reputasi che abbia effetto se non in quanto vi sia perseveranza. Il che può essere applicato al testamento *ab irato*. L, 17, 17. — l. 48 *De regulis juris.*

Non sarebbe lo stesso in caso di delitti, dice Gotofredo, il quale cita in proposito la l. 5 Cod. *De injuriis*: per altro vi sarebbe luogo allora per lo meno ad una più mite applicazione della legge. L, 17, 1769. — l. 108 *De regulis juris.*

COLLUSIONE. V. lib. 40 tit. 16 *De collusione detegenda*; Cod. lib. 7 tit. 20 *De collusione detegenda.*

1. Chi ha usato collusione è tenuto pel dolo. XLIV, 4, 22. — l. 4 § 23 *De doli mali et metus except.*

Se uno aveva guadagnato la sua causa per collusione, aveva luogo contro di lui l'azione Di dolo. XVII, 1, 29. — l. 8 § 1 ff. *Mandati vel contra.*

2. Quando taluno fu giudicato ingenuo senz'aver avuto un legittimo contradditore, il decreto è inefficace, come se non vi fosse intervenuta veruna cosa giudicata: ed ancorchè vi fosse stato contradditore, il giudizio non sarebbe rato se il contradditore avesse usata collusione. XL, 16, 1. — l. 3 ff. *De collus. deteg.*, ll. 1 et 2 Cod. *De collus. deteg.*

3. Secondo il senatoconsulto Numiano (altr. *Ninianno* o *Noniano*), se uno prova essere stata fatta qualche cosa per collusione onde venisse dichiarato ingenuo un servo, esso servo appartiene a chi scopre la collusione. ivi, 2. — l. 1 ff. *De collus. deteg.* — Ed anche se quegli che fu in tal guisa giudicato ingenuo, poscia si dedicò alla milizia, ritrattandosi entro un quinquennio la sentenza, si deve restituirlo al nuovo padrone. ivi. — l. 29 § 1 *De liber. causa.* — Che se per collusione un libertino fu giudicato ingenuo, venendo scoperta la collusione, egli in alcuni casi comincia ad essere come libertino. ivi. — l. 4 ff. *De collus. deteg.*

4. La facoltà d'impugnare per collusione le sentenze pronunziate a favore della ingenuità, è concessa anche agli estranei che abbiano il diritto di postulare per altri. E se si presentano più persone insieme per iscoprire la collusione, deesi far cognizione ed ammettere quella che prevale per costume età ed interesse. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 4 et l. 5 § 1.

5. La collusione circa l'ingenuità può essere scoperta entro un quinquennio dopo la sentenza, cioè entro cinque anni consecutivi, bastando che a tal termine sia incoata la contestazione. ivi, 4. — *ib.* l. 2 cum § 1, 2 et 3.

6. La sentenza pronunziata a favore della ingenuità non può, anche sotto pretesto di col-

lusione, essere ritrattata che una sola volta. XL, 16, 5. — l. 5 *De collus. deteg.*

COLONI, secondo Jacopo Gotofredo, erano quegli uomini appartenenti alle nazioni barbare, che si sottoponevano da sè stessi alla coltivazione di certi poderi in modo che non era mai ad essi permesso di staccarsene. Differivano dai servi in ciò che questi soggiacevano alla podestà di una qualche persona, laddove quelli servivano piuttosto il terreno che la persona, e il possessore del fondo a cui erano addetti, fino a tanto che lo possedeva, era il loro padrone; laonde, alienato il fondo, seguivano il dominio del nuovo possessore, e quello che aveva alienato il fondo non poteva avere sopra di essi pretensione alcuna. I, 5, 8.

COLONIE. V. Censo, Gius italico, Immunità, Municipii.

1. Alcune colonie si chiamavano *militari* o *plebee* secondo ch'erano formate di soldati veterani o di uomini della plebe di Roma. Parimente ve n'erano di vario gius; imperocchè vi erano colonie di *cittadini*, cioè quelle formate da cittadini in esse condotti e conservanti il gius dei Romani; altre, e le più frequenti, si chiamavano *latine*, non perchè fossero formate di latini, ma di cittadini romani ivi mandati con patto che avessero soltanto il gius di latinità. E però Boezio generalmente scrive che coloro i quali erano mandati in colonie soffrivano la media diminuzione di capo. L, 15, 2.

In appresso passò grande differenza fra le colonie ed i municipj. Mentre questi erano città spontaneamente assoggettatesi od alleatesi, alle quali il popolo Romano non solo lasciava i proprj terreni ma anche il diritto di usare delle proprie leggi; le colonie invece non usavano che delle leggi ed instituzioni del popolo romano. — Da ultimo le *colonie* ed i *municipj* non furono più distinti, perchè le leggi romane si estesero a tutto l'orbe. Allora fu dato il nome di *colonia* a tutte quelle città alle quali erano concessi alcuni diritti o privilegj come in società col popolo romano: quindi è che alle volte sotto gl'imperatori anche senza dedursi cittadini furono fatte colonie, cioè fu dato il *gius di colonia*. In che però consistesse questo gius, non lo si sa gran fatto: certo è che, quanto al censo, delle città di provincia alcune avevano il solo nome di colonia, altre avevano il gius italico, altre l'assoluta immonità. ivi.

2. La immunità dai tributi concessa ad alcune colonie era perpetua, riguardandola come data a cosa non a persone. L, 15, 4. — l. 3 § 1 et l. 4 § 3 ff. *De censibus.*

COLONO. V. Enfiteusi, Fitto, Locatario, Locazione-Conduzione, Spese, ec.

COLPA. V. Danno, Dolo, Ingiuria, Negligenza. È grande negligenza; come grande colpa è dolo. L, 16, 65. — l. 226 *De verb. signif.*

2. *Colpa lata* è negligenza eccessiva, vale a dire, non intendere quello che tutti intendono. ivi. — *ib.* l. 213 § 2. — Questo però è l'estremo della colpa lata. ivi. — *ib.* l. 223.

3. È scevro di colpa chi adoprò diligenza ancorchè non esattissima. ivi. — l. 72 ff. *Pro socio.*

4. In alcuni casi si risponde della colpa lievissima, vale a dire, di quella che si oppone alla esattissima diligenza. ivi. — IX, 2, 17. — l. 44 *Ad legem Aquiliam.*

5. Non ha colpa chi sa ma non può impedire. L, 17, 1283. — l. 50 *De reg. juris.*

6. Nei contratti di buona fede, se l'utilità risguarda entrambi i contraenti, sono tenuti anche per la colpa: se l'utilità di un solo, si risponde soltanto del dolo malo. ivi, 981. — l. 108 § 12 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 5 § 2 *Commodati.*

Nei contratti di mandato, di comodato, di vendita, di pegno, di locazione, nella dazione di dote, nella tutela, nella gestione di affari, nella società e nella comunione di beni, si risponde del dolo e della colpa. ivi. — l. 23 *De reg. juris.*

7. Non v'ha colpa quando uno ha fatto tutto quello che l'uomo più diligente avrebbe dovuto fare. ivi, 982. — l. 23 § penolt. *Locati.*

8. L'imperizia nell'arte o professione che si esercita, è risguardata siccome colpa. ivi. — l. 132 *De regulis juris;* XIX, 2, 29. — l. 9 § 5 *Locati;* IX, 2, 21. — l. 7 § ult. et l. 8 *Ad legem Aquiliam;* L, 3, 11. — l. olt. *De variis et extraord. cognit.;* — Inst. § 7 *De lege Aquilia*, et in princ. *De oblig. quae ex quasi-delicto.*

9. Persino la debolezza *(infirmitas)* è colpa per parte di chi esercita un mestiere nel quale la sua debolezza può nuocere. IX, 2, 21. — l. 8 § 1 *Ad legem Aquiliam.* Tale sarebbe il caso di un mulattiere che non avesse avuto la forza di contenere le sue mule, o di un cavaliere che non avesse potuto ritenere il suo cavallo. ivi.

10. È colpa lo immischiarsi in una cosa che non ci appartiene, non ci concerne, o ci è stra-

nia. L, 17, 982. — l. 36 *De regulis juris.*

11. La colpa lata è parificata al dolo. XI, 6, 3. — l. 1 § 1 *Si mensor falsum modum;* XVI, 3, 25. — l. 32 *Depositi;* XXXVI, 1, 2. — l. 22 § 3 *Ad senatuscons. Trebell.*

12. Evvi colpa lata se non si adopera nella cosa d'altrui la medesima diligenza che nelle proprie. XVI, 3, 25. — l. 32 ff. *Depositi.*

13. La colpa lata non è parificata al dolo in materia criminale. XLVIII, 8, 13. — l. 7 ff. *Ad legem Corneliam de sicariis.*

14. La colpa leggiera è la negligenza che non è solito di mettere nelle cose proprie. XXXVI, 1, 2. — l. 22 § 3 *Ad senatusc. Trebell.;* XVII, 2, 36. — l. 72 *Pro socio;* XXX a XXXII, 317. — l. 47 § 5 *De legatis et fideic.* 1.°

15. La glossa sopra la l. 32 ff. *Depositi* (XVI, 3, 25) dice che la colpa procedente da imperisia è ripotata leggerissima.

16. Chi segue l'uso non è in colpa. XVII, 2, 39. — l. 52 § 4 in f. ff. *Pro socio.* — Nè quegli ch'è tenuto, e non può dispensarsi, di obbedire. L, 17, 228. — l. 169 *De regulis juris.* — Nè quegli che obbedisce al giodice. ivi, 166. — *ib.* l. 166 § 1.

17. Ciascuno risponde della colpa di quelli ch'egli ammette in sua casa. XIX, 2, 31. — l. 11 *Locati.* — Purchè abbia fatto male di ammettere siffatte persone. ivi.

COLPO. Un colpo leggiero dato ad un malato può cagionargli la morte. V. Danno.

COMANDO. V. Adozione, Figli, Imperio, Obbedienza, Podestà, Servi. V. lib. 15 tit. 4 *Quod jussu;* Cod. lib. 4 tit. 26 *Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur, vel de peculio,, sive quod jussu aut in rem verso;* Instit. lib. 4 tit. 7 *Quod cum eo qui in aliena potestate est negotium gestum esse dicitur.*

1. Chi comanda il danno ne è tenuto, purchè avesse il diritto di comandare. IX, 2, 37. — l. 37 *Ad legem Aquiliam.* — È lo stesso di quello che gli obbedisce, ma soltanto se quello che gli ha comandato non ne aveva il diritto. ivi.

Difatti, come dice la l. 167 *De regulis juris* (L, 17, 228), quegli reca il danno il quale comanda di recarlo; e niuna colpa ha chi è in necessità di obbedire. Ma in queste leggi non trattasi che del danno cagionato per errore e senza diritto, non dei delitti propriamente detti, come dire la l. 157 *De regulis juris* (L, 17, 60); poichè in questo ultimo caso è fuor di dubbio che non solamente quegli il quale ha ordinato il delitto, ma eziandio quegli che l'ha commesso (avesse quello o non avesse il diritto di ordinare), sono ambidue delinquenti e come tali soggetti alle pene portate dalla legge contro il delitto di cui si tratta: *Mandator coedis pro homicida habetur.* XLVIII, 8, 3. — l. 15 § 1 *Ad legem Corneliam de sicariis;* — Inst. § 11 *De oblig. que ex delicto nascuntur.*

2. L'azione Di ciò che per comando fu fatto *(Quod jussu)* compete per li contratti dei servi o dei figli di famiglia, contra i padroni od i padri per cui comando eglino hanno contrattato, relativamente a tutto ciò per cui essi si sono obbligati per loro comando. Ed è giusto, poichè contrattasi, a così dire, con chi comanda. XV, 4, 1. — l. 1 *Quod jussu.*

3. Se il figlio od il servo prestò soltanto il suo ministero, e contrattò il padre od il padrone; p. e. se il padrone od il padre avendo fatto un contratto di danaro a mutuo, comanda che sia contato al servo od al figlio; debbe essere egli convenuto mediante l'azione personale ripetitoria, non competendo l'azione *Quod jussu.* ivi, 2. — *ib.* l. 5.

4. Quest'azione viene concessa pel contratto tanto della figlia o della serva, quanto del figlio o del servo. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

5. Anche se fu contrattato col servo per comando dell'usufruttuario o di quello a cui egli serve in buona fede, deesi concedere contro di loro l'azione *Quod jussu.* — Per altro è tenuto per quest'azione soltanto colui che contrattando egli stesso potrebbe obbligarsi. Onde se avrà comandato un padrone pupillo, non sarà tenuto se non avrà comandato coll'autorità del tutore: bensì sarà tenuta per l'azione onoraria una padrona se avrà comandato che fosse dato a credito al suo servo. ivi, 3 e 4. — *ib.* l. 1 § 7 et 8; l. 25 ff. *Ad senatusconsultum Vellej.*

6. Quest'azione ha luogo non solamente qualora abbiano comandato il padrone e gli altri dal cui comando essa nasce; ma eziandio qualora abbiano comandato il tutore o il curatore od il procuratore; poichè si reputa che il padrone e gli altri abbiano dato il comando, servendosi del ministero del tutore o del curatore o del procuratore. ivi, 6. — l. 1 § 9 et l. 2 *Quod jussu.*

7. Anche quegli il quale comanda a nome di

un altro, è obbligato pel suo comando. XV, 4, 6, — l. 4 *Quod jussu.*

8. Contra il falso procuratore e contra l'amministratore delle cose di una comunità, pel cui comando fu fatto checchessia, viene data l'azione civile Di mandato, non la pretoria *Quod jussu*, la quale non viene concessa pel comando di una persona estranea. ivi. — *ib.* l. 2 § 2.

9. Per *comando (jussus)*, qui s'intende qualunque maniera di comandare, sia per testamento, sia per lettera, sia per nunzio, sia verbalmente, sia in ispezialità per un solo contratto, sia generalmente. Ed anche, se uno avesse detto: *Fa qualunque affare tu vorrai con Stico mio servo a rischio mio;* s'intenderebbe ch'egli avesse esteso il suo comando a qualunque affare, quando non vi fosse per patto espresso eccepito qualche affare determinato. ivi. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 1.

Tale comando per altro si può rivocare prima che venga fatto il credito. ivi. — d. l. 1 § 2.

10. Il padre od il padrone anche facendo mandato si reputa che comandino. Ed il padrone è tenuto all'azione *Quod jussu* anche quando ha sottoscritto un chirografo del servo. Ed essendo la ratifica parificata al mandato, se alcuno ha ratificato ciò che operò il servo od il figlio suo, si concede contro di lui l'azione *Quod jussu.* ivi, 7. — d. l. 1 § 3, 4 et 6.

11. Importa di fare distinzione tra il comandare ed il dare cauzione: onde se un padrone s'è fatto mallevadore pel servo, od un padre pel figlio o per altra persona soggetta alla sua podestà, sono sì obbligati e risponsabili ma non per l'azione *Quod jussu.* ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 5; l. 8 Cod. *Quod cum eo.*

12. Per la sola ragione che uno ha commesso ad un colono o ad un agente la cura di una possessione, non si dee intendere aver lui comandato che a quello si desse danaro a mutuo per tale oggetto. Nè lettere commendatizie deggiono riputarsi comandi. ivi, 9. — l. 13 Cod. *Quod cum eo.*

13. Quest'azione *Quod jussu* compete contra quello pel cui comando il figlio od il servo ha contrattato. ivi, 10. — l. 5 § 1 *Quod jussu.*

14. Quest'azione è concessa per l'intero, non però oltre a quanto si contiene nel comando. ivi, 11. — *ib.* l. 3.

15. Chi ha intentato l'azione Del peculio, mentre avrebbe potuto intentare quella *Quod jussu,* non può in seguito intentar questa. XV, 4, 12. — l. 4 § fin. *Quod cum eo.*

16. Chi è soggetto all'altrui podestà non può adire la eredità se non per comando di quello al quale è soggetto; perchè chi è soggetto alla podestà di un altro non può obbligare questo non consenziente verso l'eredità, affinchè il padre non rimanga obbligato a pagare i debiti. XXIX, 2, 34. — l. 6 *De acquir. vel omitt. hered.*

17. Affinchè un figlia di famiglia possa adire la eredità, è necessario il comando di quello alla podestà del quale è soggetto; e se è sotto la podestà dell'avo, l'avo e non il padre dee dare il comando. ivi, 35. — *ib.* l. 92.

18. Il servo debbe adire la eredità per comando del padrone o di quello il quale a nome del padrone può comandare, come sarebbe per comando del tutore. E se è un servo del fisco, può adire per comando del procuratore di Cesare. ivi, 36. — *ib.* l. 25 § 2.

Dee per altro essere il vero padrone, non putativo. Lo stesso dicasi del servo fruttuario. ivi. — *ib.* l. 25 et l. 45 § 3.

Quindi se un servo dotale adì, la moglie potrà ricuperare quella eredità mediante l'azione Di dote. ivi. — *ib.* l. 45 § 1.

Ma se la eredità fu lasciata al servo in contemplazione del possessore di buona fede o del fruttuario, essa potrà essere adita per loro comando, ed essi l'acquisteranno come derivante da cosa che loro appartiene. ivi. — *ib.* d. l. 45 § fin.

19. I figli di famiglia ed i servi debbono adire l'eredità per comando di quelli sotto la cui podestà si trovano attualmente, e non per comando di quelli sotto la cui podestà si trovavano quando fu ad essi deferita la eredità. ivi. — *ib.* l. 25 § fin. et l. 62 § 5.

20. Se il servo appartiene a più padroni, può adire la eredità anche ricevendone il comando in tempi diversi da ciascheduno separatamente. Per altro il servo comune che adisce per comando di uno dei padroni, lo fa diventare erede in proporzione della parte di dominio che ha sul servo: in seguito, se gli altri socj non comandano, a lui accrescono tacitamente le porzioni loro. Che se gli altri in appresso comandano al servo di adire, egli acquisterà per essi in ragione delle loro porzioni di dominio; anzi il servo di due padroni instituito erede, se per comando di uno dei padroni adì l'eredità e fu poscia manomesso, potrà egli stesso coll'adizio-

ne diventare erede per la metà. XXIX, 2, 38. — ll. 64, 67 et 68 *De acquir. vel omitt. hered.*

21. Il comando di adire dee precedere. Per altro, rispetto al possesso de' beni, può essere ratificato quel possesso che fu preso senza il consenso di quello alla podestà del quale era soggetto l'erede. Così dicasi del figlio a cui la eredità della madre fosse deferita in forza del senatoconsulto Orfiziano. ivi, 39. — *ib.* l. 6 § 1 et 2, et l. 25 § 4.

22. Non si può comandare nominatamente di adire la eredità ad un uomo ancora vivo; ma se si sparse voce che Lucio Tizio è morto, si può. ivi, 40. — *ib.* l. 25 § 3.

23. Questo comando può essere espresso in qualunque maniera, nè importa con quali parole; anzi anche senza parole. ivi, 41. — *ib.* l. 25 § 7, et l. 93 § 5.

24. Questo comando debb'esser tale che sussista ancora nel tempo che l'eredità è adita. ivi, 42. — *ib.* l. 25 § 14, l. 47 et 50. — Debb'essere non erroneo. ivi, 43. — *ib.* l. 25 § 11 et 12 et l. 93. — Debb'essere speciale. ivi, 44. — *ib.* l. 25 § 5. — Espresso, non dedotto per conseguenza. ivi, 45. — *ib.* l. 35 § 2 et l. 36.

25. A questo comando si possono porre alcune modificazioni, p. e. di adire alla presenza di Tizio, ad arbitrio di Lucio Tizio. ivi, 46. — *ib.* l. 25 § 10. — Può essere altresì lasciato all'arbitrio di quello che lo riceve come all'arbitrio di uomo dabbene; purchè per altro il figlio od il servo abbiano adoperato quella medesima diligenza che adoperato avrebbe un uomo dabbene. ivi. — *ib.* l. 25 § 8 et 9, l. 51 § 1.

COMMEATUS. La permissione di andarsene. V. Congedo.

2. Il tempo nel quale uno può andare e ritornare. L, 16, 45.

3. Lo spazio del passaggio nella strada pubblica. ivi.

COMMEDIANTI. V. Abbiette *(Persone)*, Istrioni.

COMMENDARE. È voce che appartiene ad una specie propria di deposito. L, 16, 45. — l. 186 *De verb. signif.*

COMMERCIO *(traffico)*. V. Commesso, Compera, Fiere, Imposte, Mercatanti, Vendita.

COMMERCIO *(comunela)*. Chi vive in commercio inonesto con una donna non può lasciarle nulla, ma ciò che gli lasciasse è acquistato al fisco. XXXIV, 9, 3. — l. 14 *De his quae ut indignis aufer.*; XXIX, 1, 10. — l. 41 § 1 *De testamento militis.*

COMMESSO. È la confisca di quelle cose che per qualche trasgressione si devolvono al fisco.

1. Le merci cadono in commesso quando uno non professò le merci soggette a dazio ch'egli trasportava. Nè si perdona a chi dice d'avere ignorato esser le merci soggette. XXXIX, 4, 31. — l. 16 § 5 et 6 *De publicanis et vectigal. et commis.*

2. Per altro si perdonerà ad un minore di venticinque anni se errò nella professione della merce; e se gli rimette la pena se paga il dazio entro trenta giorni: perdonasi anche ai militi; e talvolta al pubere ed al pagano, non però totalmente, p. e., essendo uno incorso nel caso di commesso non per frode ma per errore, i pubblicani si contentavano del doppio dazio e restituivano la merce. ivi, 32. — *ib.* l. 16 § 6 et 10, l. 7 § 1; l. 3 Cod. *De vectig.*

3. Il commesso ha luogo quando uno non professò le merci. Che se uno professò le merci al pubblicano, ma non gli pagò il dazio, per avergli ciò permesso il pubblicano stesso; la cosa non cade in commesso, potendo il fisco farsi pagare coi beni dei pubblicani o dei fidejussori. ivi, 33. — l. 16 § 2 *De public.*

4. Se il proprietario di una nave caricò merci in contravvenzione delle leggi, o esso o i passeggieri, anche la nave è confiscata. Ma se in assenza del proprietario ciò fece il maestro (capitano) o il timoniere o il prodiero *(prorreta)* o qualche marinajo, essi sono puniti capitalmente e le merci confiscate; ma la nave si restituisce al proprietario. ivi, 34. — *ib.* l. 11 § 2. — In caso di fortuna di mare non cadono in commesso le merci che per tale motivo venissero o scaricate, od esportate di nuovo in tempo o luogo proibito. ivi. — *ib.* l. 15 et l. 16 § 8.

5. Se uno fa fabbricare ferro sul proprio fondo, incorre nella pena del commesso: ma se un colono od i servi del padrone del fondo ne fabbricarono nel predio stesso senza saputa del padrone, questi non è soggetto a veruna pena. ivi, 35. — *ib.* l. 16 § 11.

A molto maggior dritto incorre nella pena del commesso quegli che vende ferro ai nemici; anzi neppure la cote per affilare il ferro non si può vendere ai nemici, come non si può il frumento, il farro ed il sale, sotto pena del capo. ivi. — *ib.* l. 11.

6. Se uno comperò sale da altri che non siano gli appaltatori delle saline, e tentò di venderlo o sfacciatamente o munito di un permesso del sovrano, gli appaltatori conseguiranno il sale stesso insieme col prezzo di esso. XXXIX, 4, 36. — l. 11 Cod. *De vectig. et commiss.*

7. La persecuzione delle merci illecite ha luogo anche contro l'erede del contravventore. ivi, 37. — l. 8 et l. 11 § 3 *De public. et vectig.*

Ma se uno fra più eredi defraudò il fisco della tassa del ventesimo sottraendo all'insaputa de' coeredi *rem nunem*, cioè cosa soggetta a quella tassa ereditaria; questa cosa cade in commesso soltanto prr la porzione del trasgressore. ivi. — d. l. 8 § 1.

Nè soltanto contra l'erede compete la persecuzione della cosa caduta in commesso, ma contro qualunque possessore; dunque allora soltanto si procede per tal causa contra l'erede, quando egli possiede la cosa. ivi. — *ib.* l. 14 et l. 16 § 13.

8. L'effetto del commesso è che la proprietà della cosa si devolve al fisco: per altro non è vietato al proprietario di comperare la cosa caduta in commesso o da sè o mediante procuratore. ivi, 38. — *ib.* l. 11 § 4.

9. Se cade in commesso un servo che soprantendeva alle cose del padrone, egli non debb' essere venduto, ma ne va pagato il valore a giudizio di uomo dabbene. Così se un servo non professato cade in commesso, e dicesi che abbia violato la moglie del padrone o commesso altro grave misfatto, previa conoscenza di causa, ne verrà pagata la stima, ed esso consegnato al padrone perchè lo possa punire. ivi. — *ib.* l. 16 § 1.

10. La pena del commesso, rispetto ai servi, non si estende ai loro peculii. ivi, 39. — *ib.* l. 16 § 2.

11. Il commesso si estingue quando la cosa perisce o quando sono passati cinque anni. ivi, 40. — l. 2 Cod. *De vectig. et comm.*

12. Si estingue pure colla manumissione del servo caduto in commesso. ivi, 41. — *ib.* l. 1.

COMMISERAZIONE. V. Misericordia.

COMMISSORIA (Lex). Così chiamasi nei contratti di compra e vendita il patto con cui è convenuto che, se entro un certo tempo non sarà pagato il prezzo, la cosa sia come non comperata. V. Commissorio *(Patto).*

2. Così chiamasi pure nei pegni il patto con cui è convenuto che, se entro un dato tempo non sarà pagato il debito, il pegno passi in dominio del creditore: patto riprovato. L, 16, 46.

COMMISSORIO *(Patto).* V. lib. 18 tit. 3 *De lege commissoria;* Cod. lib. 4 tit. 54 *De pactis inter emptorem et venditorem.* V. sopra *Commissoria (Lex),* n. 1.

1. Questo patto, o clausola, è risolutivo della vendita, non sospensivo o condizionativo. XVIII, 3, 1. — l. 1 *De lege commiss.*

2. Il compratore si libera da questa clausola mediante la offerta del pagamento; ed è parimenti sicuro, quando non ha a chi possa offerirlo. ivi, 2. — *ib.* l. 4 § 4.

3. Non s'incorre negli effetti del patto commissorio singolarmente quando per colpa del venditore medesimo non ebbe luogo il pagamento. P. e. una donna vendette alcuni fondi a Gajo Sejo, e, ricevuta per caparra una somma, fu tra loro determinato il tempo pel pagamento del residuo con patto di perdere, mancando ad esso, la caparra, e rimanere come non fatta la vendita. Al termine stabilito il compratore dichiarò e protestò di essere stato pronto al pagamento avendo suggellato la somma in un sacco; aver mancato la venditrice. Nel giorno susseguente, convenuto il compratore a nome del fisco, gli fu vietato di fare tal pagamento alla donna prima ch'essa non soddisfacesse ad un suo debito verso il fisco medesimo. Il compratore non è incorso nella pena del patto commissorio. — Altro esempio: Un compratore di predj, temendo che Numeria e Sempronia potessero promuovere qualche controversia, patteggiò col venditore che rimaner dovesse presso di sè una parte del prezzo, finchè esso venditore gli desse un garante; poscia il venditore aggiunse il patto che, se entro un tempo stabilito non venisse fatto il pagamento del saldo, la vendita si dovesse risguardare come non avvenuta, così volendo il venditore. Frattanto il venditore ottenne favorevole giudizio contro una delle sue avversarie, e coll'altra fece transazione; onde il compratore possedeva i predj senza quistione, cessando così la causa della garanzia. Tuttavolta se il garante non fu dato a tenore del patto, non può aver luogo il commissorio, per essere del venditore la colpa. ivi, 3. — *ib.* l. 8; l. 10 § 1 ff. *De rescind. vend.*

4. Se, cessando la colpa del venditore, il venditore viene ad essere costituito in mora; s'incorrerà nella pena del patto commissorio. ivi, — l. 51 § 1 ff. *De action. empti.*

5. Quando il venditore di un fondo ha pat-

teggiato che, se nel tempo stabilito non viene pagato il prezzo, si debba risguardare come non avvenuta la compera, s'intende che la sia come non avvenuta quando il venditore così voglia; poichè tale convenzione è fatta a vantaggio appunto del venditore: nè si puote sforzarlo ad esercitare il patto commissorio se egli non vuole. XVIII, 3, 5. — ll. 2 et 3 *De lege commiss.*

6. Se il venditore può scegliere tra l'esercitare l'azione del patto commissorio ed il domandare il prezzo, non può già, scelta delle due cose l'una, ritrattarsi a danno del terzo. ivi, 607. — *ib.* l. 4 § 2, l. 5 § 2 et l. 7; l. 4 Cod. *De pactis inter empt. et vendit.*

7. Se, dovendo uno per patto commissorio ritornare al venditore il predio decadutogli, gliene dà un possesso precario; non compete a questo il diritto di vindicare la cosa, ma sì l'azione Di vendita. ivi, 8. — l. 3 Cod. *De pactis inter empt. et vendit.*

8. L'effetto di quest'azione è la restitazione non solo del soggetto principale della vendita, ma anche di ciò che fu convenuto esser dovesse accessorio del contratto. ivi, 9 — l. 6 § 1 *De lege commissoria.* — Onde debbono essere restituiti anche i frutti. ivi. — *ib.* l. 5. — Vi è per altro un caso in cui non vanno restituiti, cioè quando il compratore ha perduto quella parte di prezzo che ha pagata. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

9. Il compratore perde la parte del prezzo quando l'ha data a titolo di caparra, se per colpa di esso non fu osservato il patto commissorio, ed il venditore vuole farne uso. Il che ha luogo viemmaggiormente se fu così convenuto. ivi, 10. — *ib.* l. 6; l. 1 Cod. *De pactis inter empt. et vendit.*

10. Nel patto commissorio si suole eziandio convenire che, se il venditore vende ad altri il medesimo fondo a minor prezzo, possa ripetere dal medesimo compratore quanto gli fu pagato di meno, e ciò mediante l'azione Di vendita. ivi, 11. — *ib.* l. 4 § 3.

COMMISSUM. V. Commesso a *Committere.*

COMMISTIONE o MESCUGLIO. V. Cangiamento, Confusione, Dominio, Rivendicazione. Se la mia cosa si trova mista e confusa con la tua di modo che non possa essere separata nè si possa discernerla, ci avremo parte entrambi. XLI, 1, 30, 31, 36 e 39. — l. 3 § 2 et l. 5 ff. *De rei vindicatione;* l. 12 § 1 et l. 26 § 3 *De acquir. rerum dominio.*

2. Se una cosa è unita alle cose d'altrui come accessorio, non può essere ripetuta finchè v'ha coerenza. Ma si può domandarne la separazione se la è possibile. XLI, 1, 29. — l. 5 § 1 ff. *De rei vindicat.;* ivi, 5. — *ib.* l. 23 § 1.

3. Havvi de' corpi che non ponno meschiarsi nè confondersi. ivi. — *ib.*

COMMITTERE. Dicesi *committere edictum, bonorum possessionem, legatum, stipulationem, obligationem, actionem;* e significa dar luogo ossia effetto all'editto, al possesso de' beni, al legato, alla stipulazione, alla obbligazione, all'azione. E quindi *committi edictum, legatum, stipulationem,* significa sortire, conseguire l'effetto. L, 16, 46.

2. *Committere* si prende altresì per *confiscare;* onde si dice *committere merces* di colui che non ha denunziate le merci soggette a gabella. V. Commesso.

3. *Committere in* è *far contra;* p. e. *committere in legem, in edictum, in testamentum,* è lo stesso che far contra la legge, l'editto, la volontà del testatore. ivi.

COMMODATUM. V. Comodato.

COMMODUM. V. Ambiguita'.

COMMORIENTES. Quelli che muojono insieme. XXIV, 1, 83. — l. 32 § 14 ff. *De donat. inter virum et uxorem.* V. Morte.

COMMUNI DIVIDUNDO (Actio). Quell'azione che si concede per la divisione di una o più cose comuni fra più persone. L, 16, 47. V. Divisione.

COMMUNIA. Significa le cose che ci sono comuni con altri, e che ciascuno di noi può dir sue in un senso. L, 16, 173. — l. 96 § 1 *De verb. signif.* — Imperciocchè la parola *suo* per sè stessa ha doppio senso, secondo che la s'intende del tutto o di una parte indivisa del tutto: epperò chi giura una cosa non essere *sua,* deve aggiugnere che *la non gli è comune con altri.* ivi, 139. — *ib.* l. 239 § 1.

COMODATO. V. lib. 13 tit. 6 *Commodati vel contra;* Cod. lib. 4 tit. 23 *De commodato;* Instit. lib. 3 tit. 15 § 2 *Quibus modis re contrahitur obligatio.*

1. Il comodato è un contratto col quale viene data ad usare una cosa gratuitamente per un certo tempo con un fine ed in un modo determinati, ed a condizione di restituire la cosa medesima.

2. Fra la cosa data a comodato e la cosa data ad uso Labeone dice esservi la differenza che passa fra il genere e la specie; poichè si

dà a comodato una cosa mobile e non una immobile, ad uso si dà anche una immobile. Tuttavia pare che si potessero dare a comodato anche le cose immobili, trovandosi presso Giovenale la frase *commodat aedes*; ondo Viviano pensò che si possa dare a comodato anche l'abitazione. XIII, 6, 1. — l. 1 § 1 *Commodati*.

3. Non si può comodare ciò che consumasi coll'uso, qualora il comodatario non voglia servirsene per pompa ed ostentazione. Difatti sovente si dava danaro a comodato perchè uno potesse mostrarlo per formalità (p. e. nelle mancipazioni) invece di farne il contamento. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § fin. et l. 4.

4. Nel contratto di comodato dee aver luogo la tradizione, ma soltanto affine che quegli che riceve la cosa possa servirsene in un modo determinato: per altro il possesso e la proprietà delle cose comodate rimangono presso il comodante. ivi, 3. — *ib.* l. 8 et 9.

Non importa a quale specie di uso si faccia tradizione della cosa, purchè il si faccia gratuitamente. Se interviene mercede, ha luogo l'azione Pel fatto o quella Di locazione-conduzione. E se io stesso do la mia cosa in pegno per te col tuo consenso, io avrò l'azione Di mandato. ivi, 4. — *ib.* l. 5 § 12.

5. Gl'impuberi non sono tenuti all'azione Di comodato, perchè non si può comodare ad un pupillo senza l'autorizzazione del tutore. Tanto è vero che se egli, dopo diventato pubere, commettesse dolo o colpa nella cosa comodatagli, non sarebbe tenuto per quest'azione ma solo per quella Di dolo. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § fin.

Per altro, se il pupillo n'è diventato più ricco *(locupletior)*, dee concedersi l'azione utile Di comodato. ivi. — *ib.* l. 3.

6. L'azione Di comodato non è concessa contro il furioso, ma si ha contro di lui l'azione Per esibizione. ivi. — *ib.* l. 2.

7. Il contratto di comodato sussiste anche fra me ed uno che mi serve in buona fede. ivi, 6. — *ib.* l. 13 § 2.

8. Non è necessario che il comodante sia veramente il padrone della cosa comodata o creda di esserlo; imperciocchè possiamo comodare la cosa altrui da noi posseduta, quand'anche la possediamo sapendo ch'è di altri; dimodochè sebbene il comodante fosse un ladro od un possessore di mala fede, tuttavia avrà l'azione Di mandato. ivi, 7. — *ib.* l. 15 et 16.

9. Dal contratto di comodato nascono due azioni, l'una diretta, l'altra contraria. Di fatti questa è un'azione civile, non pretoria; quantunque il pretore nel suo editto prometta di dare egli l'azione Di comodato; il che fecero molte volte i pretori come moderatori e custodi del Gius civile. — L'azione diretta Di comodato è quella che compete per la restituzione della cosa comodata; ed è concessa al comodante contro il comodatario. XIII, 6, 8.

10. Se una cosa fu comodata a più persone simultaneamente, quantunque sia di natura tale che ciascuna singola persona non possa fare uso che di una parte di essa, tuttavia ciascheduna di quelle persone è tenuta in solido a questa azione. ivi. — l. 5 § fin. et l. 6 *Commodati*.

E però se la cosa comodata a due persone insieme venisse rubata, ad amendue competerebbe l'azione Per furto, onde intentata questa dall'uno, l'altro non avrebbe più azione contra il ladro. ivi. — *ib.* — E se il comodante si rivalgesse contra quello che non promosse l'azione Di furto, e questi fosse pronto di convenire a suo rischio l'altro, il quale mediante l'azione Di furto ha risentito lucro della cosa comodata; questi dovrebb'essere ascoltato ed assolto. ivi. — Ma se il comodante esercitò l'azione Per la legge Aquilia contra quello che chiama in giudizio con l'azione Di comodato, egli dovrebbe rimetterla all'altro comodatario contro il primo. ivi. — d. l. 7 § 1.

11. Se uno diede a comodato ad un figlio di famiglia o ad un servo, non potrà impetirlo che pel peculio; ma potrà agire direttamente con l'istesso figlio di famiglia. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 4.

Così pure se avrà comodato ad una serva o ad una figlia di famiglia. ivi. — *ib.*

Per altro, il padre od il padrone del comodatario sono tenuti soltanto pel peculio qualora non vi sia per parte loro concorso dolo; poichè essi vengono condannati non soltanto pel dolo di quelli che sono soggetti alla loro podestà, ma eziandio per la frode loro personale. ivi. — *ib.* l. 3 § 5.

12. Quest'azione si concede anche contro l'erede del comodatario, per la sua porzione ereditaria: che se è in istato di restituire tutta la cosa e nol fa, viene condannato nell'intero, *arbitrio boni viri*. — E se l'azione Di comodato viene esercitata contro l'erede pel fatto di lui, sarà condannato in solido anche se fosse erede in parte. ivi, 10. — l. 3 cum § 3 Cod. *De commod.*; l. 17 § 2 *Commodati*.

13. Essendo il comodato un atto volontario,

e piuttosto ufficioso che necessario, spetta a chi fa tale benefizio di prescrivere il modo ed il fine del comodato. Ma, fatto il benefizio, il prescriverne il fine, il pentirsi, il torre ansi tempo l'uso della cosa comodata sono atti contrarj alla ufficiosità non solo ma anche alle obbligazioni contratte mediante la consegna ed accettazione della cosa. Difatti tra le due parti si fa un affare vicendevole da cui nascono vicendevoli azioni. Così, se tu mi hai comodato dellu tavolette da scrivere affinchè un debitore mi facesse una cauzione, non farai poi bene domandandomene intempestivamente la restituzione; perchè se tu me le avessi negate, io le avrei comperate, o mi sarei servito di testimonj: così se comodandomi delle travi per puntellare una casa, tu poi volessi riprenderle, o scientemente me le avessi date difettose. Ne'quali casi deesi concedere l'azionu Contraria utile. XIII, 6, 11. — l. 17 § 3 *Commodati.*

14. L'asione Di comodato diretta ha per oggetto la restitusione della cosa comodata: ma il comodatario non è obbligato di restituirla se l'avesse perduta pec qualche accidente di forsa maggiore, p. e. incendio, rovina, naufragio; purchè non ci sia intervenuta colpa per parte di lui, come sarebbe se, essendogli stata comodata dell'argenteria per usarne in una cena che imbandic voleva ad amici, l'avesse portata via seco in viaggio, e fosse incorso negli assassini o nei nemici, o avesse toccato naufragio. Se non della forza maggiore, è però tenuto, oltre che della colpa, della negligenza: nè basta ch'egli usi intorno alla cosa comodatagli la diligenza ch'è solito usare nelle cose proprie, se potevasi usarne di più da un altro; ond'egli è tenuto alla esattissima diligenza. ivi, 12. — l. 14 § 4 ff. *De oblig. et act.;* l. 5 § 2 *Commodati.*

15. Il comodatario è risponsabile d'ogni pericolo della cosa comodata, se la cosa fu stimata, ed egli ha promesso di restituirne il valore. ivi. l. 5 § 3 *Commodati.*

16. L'obbligo della diligenza a cui è tenuto il comodatario circa la cosa comodata, risguarda principalmente la custodia di essa; ond'egli è risponsabile del furto che ne fosse fatto da chiunque, ancorchè fosse un servo del comodante. ivi, 13. — *ib.* l. 5 § 5, l. 21 § 1.

Se è un servo comodato, deesi averne custodia qualora sia stato consegnato legato oppure in tale età da richiedere custodia, o finalmente se fu convenuto di tenerlo custodito. Fuori di questi casi, non solo non è tenuto il comodatario di custodire il servo comodato; ma non è neppure risponsabile delle cose che gli vennero comodate insieme col servo, e che questi portò via. Sarebbe altrimenti delle cose che il servo comodato avesse perduto; perchè non si dovevano a lui affidare. XIII, 6, 14. — l. 5 § 6 et 13 *Commodati.*

Quanto alle altre cose comodate, si esige nel comodatario tale custodia che, quand'anche il comodante invigili egli stesso alla sua cosa, tuttavia il comodatario non è dispensato dal custodirla. ivi, 15. — *ib.* l. 5 § 14.

La diligenza del comodatario deve inoltre estendersi agli accessorj della cosa comodatagli. ivi, 16. — *ib.* l. 5 § 9.

17. Il comodatorio è tenuto anche per la colpa levissima quando il comodato fu fatto in servigio soltanto di esso lui: ma se fu fatto in servigio di ambe le parti; p. e. se avendo in e tu invitato a cena un amico comune, tu assumesti la cura di allestire la cena, ed io prestai la argenteria; tu non sei risponsabile che del tuo dolo. ivi, 17. — *ib.* l. 18 § haec ita.

Il comodatario è tenuto soltanto pel dolo anche quando abbia così convenuto, o quando abbia comodato per sè soltanto; come sarebbe se uno prestasse alla propria sposa o moglie perchè fosse più appariscente; o se un pretore dante pubblici giuochi prestasse agli scenici cherchessia; o se io tale occasione uno prestasse spontaneamente qualche cosa al pretore medesimo. ivi. — *ib.* l. 5 § 10.

18. Chiunque siasi quegli in servigio del quale fu comodata la cosa, il comodatario non è tenuto di restituirla se senza sua colpa trovasi nella impossibilità di farlo: epperò se io avessi preso a comodato una cosa per darla in pegno, e poi mi trovassi senza mia colpa nella impossibilità di riscattarla, nè il creditore mi volesse restituire il pegno, mentre io o avessi già pagato la somma o fossi pronto a pagarla; a te competerebbe l'azione Di comodato soltanto per farti cedere le mie azioni contro il creditore, sopportando io le spese della lite e le altre relative all'affare. ivi, 18. — *ib.* l. 5 § 12 § idem.

Se tu mi hai comodato dell'argento, ed io pec farlo portare a te lo consegnai ad un servo così destro che ninno avrebbe creduto potesse egli lasciarsi ingannare da mala gente, e si lasciossi ingannare e portar via l'argento; il danno sarà tuo e non mio. ivi. — *ib.* l. 20.

Se un servo mandato per chiedere la restituzione di una cosa comodata, fuggì dopo d'aver-

la ricevota d'ordine del proprietario, questi dee sopportarne la perdita. XIII, 6, 18. — l. 12 § 1 *Commodati.*

Ma se il proprietario mandò soltanto per avvertire che gli si restituisse la cosa comodata, la perdita sta pel comodatario. ivi. — *ib.*

In generale, non si può imputare al comodatario quel danno ch'egli non potè impedire sia per vecchiaja sia per morbo sia per violenza altrui o per altro accidente, purchè, potendo salvare le cose comodate, ei non abbia trascurato di farlo per salvare le proprie. ivi. — *ib.* l. 5 § 4.

19. I danni derivanti da caso fortuito non vengono imputati al comodatario, qualora non ci sia intervenuta colpa, o non siasene egli chiamato espressamente risponsabile. ivi, 19. — *ib.* l. 5 § 7 et l. 18; l. 1 Cod. *De commodato.*

20. La morte è generalmente riposta tra i casi fortuiti; ma talvolta il comodatario dee rispondere anche della morte: p. e. se avendoti io comodato un cavallo per andare alla tua casa di campagna, e tu sei con esso andato alla guerra. Così pure se io ti ho comodato un servo copritore, ed egli è morto cadendo dal palco per essere stato questo male costruito. ivi. — d. l. 5 § 7.

21. Il comodatario dee restituire la cosa comodata, senza deteriorazione; altrimenti non la si reputa restituita, qualora non sia risarcito il danno: purchè per altro la cosa non sia stata deteriorata in forza dell'uso stesso pel quale fu comodata. P. e. se io ti comodai di un cavallo per un viaggio sino a certo luogo, e quel viaggio riuscì grave al cavallo; è mia la colpa, chè dovevo sapere non essere quel mio cavallo atto a tanto. E in generale, quando il comodatario usa della cosa comodata pel servigio convenuto nel comodato, egli non risponde del deterioramento avvenuto senza sua colpa. ivi, 20. — *ib.* l. 3 § 1, ll. 10 et 23.

Non è tenuto parimenti il comodatario se la cosa fu senza colpa di lui deteriorata da un terzo; poichè qual cura o diligenza possiamo adoperare affinchè ninno possa recarci danno colpevole? ivi. — *ib.* l. 19.

22. Se fu convenuto che la cosa comodata sia restituita in un certo luogo od in un tempo determinato, il giudice dee aver riguardo a questo luogo ed a questo tempo. ivi, 21. — *ib.* l. 5.

23. In quest'azione Di comodato, siccome nelle altre di buona fede, si dee prestare il giuramento in lite; e per determinare il valore della cosa, sarà uopo di riferirsi al tempo del giudizio, benchè nelle azioni di stretto diritto si debba riferirsi al tempo in cui fu contestata la lite. XIII, 6, 22. — l. 3 § 2 *De commodato.*

Se alcuno intentò quest'azione, ed accettò l'offerta a lui fatta del valore della cosa, egli ne trasmise la proprietà all'offerente. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

24. Quegli che ricevette una cosa a comodato, se venne condannato perchè non potè offerire la cosa comodata essendo essa smarrita, può farsi dare cauzione che il proprietario gliela restituirà, qualora venga ritrovata. ivi. — *ib.* l. 13.

25. Se furono comodate due cose, si può promuovere l'azione per l'una o per l'altra, purchè le due cose sieno separate. ivi, 23. — *ib.* l. 17 § 4.

26. L'azione Di comodato contraria compete al comodatario contro il comodante; e viene concessa per varie cause. 1.° Se il comodatario fu impedito di servirsi della cosa per quell'uso a cui fu comodata. 2.° Per le spese incontrate nella malattia di un servo comodato, ovvero per quelle fatte dopo la fuga del servo per ritrovarlo e ricondurlo. 3.° Pel danno venuto al comodatario dal vizio della cosa comodata, conosciuto e dissimulato dal comodante; p. e. se fu prestato un vaso difettoso, o un servo noto per ladro. 4.° Se io perdei la cosa da te comodatami, e te ne pagai il prezzo, poi la cosa pervenne in tuo potere. 5.° Se tu mi desti a comodato una cosa, poi me la portasti via, ed io, ignaro di ciò e da te provocato con l'azione Di comodato, te l'ho pagata dietro condanna del giudice; indi vengo a sapere che tu me l'hai portata via. — In generale, ciò che il comodatario può ottenere mediante l'azione contraria, può altresì ottenerlo se viene intentata contro di lui l'azione diretta, per diritto di compensazione. Ma potendo accadere che sia maggiore la somma che l'uno o l'altro ha diritto di conseguire; o che il giudice non ammetta la compensazione; o che non si possa ricorrere all'azione diretta per essere la cosa casualmente perita o stata restituita senza intervento del giudice: in tali casi ha luogo l'azione contraria, e però può il comodatario intentarla ancorchè non sia intentata contra di lui l'azione principale. ivi, 24, 25, 26, 27 e 28. — *ib.* l. 5 § 8; denique, l. 17 § 1 et fin., l. 18 § 2, 3 et 4, ll. 21 et 22.

COMODO ED INCOMODO DELLA COSA VENDUTA. V. lib. 18 tit. 6 *De periculo et commodo rei venditae;* Cod. lib. 4, tit. 48 *De periculo et commodo rei venditae.*

1. Compiuta la vendita, qualunque vantaggio o disavantaggio *(commodum et incommodum)* derivante dalla cosa venduta, appartiene al compratore. E intendesi *compiuta la vendita* alloraquando chiaramente apparisce la natura, qualità e quantità della cosa venduta, e la determinazione del prezzo; essendo ancor fatta la vendita puramente. XVIII, 6, 1. — l. 8 § et si id ff. *De periculo et commodo rei venditae;* l. 1 Cod. eod. tit.

2. Le vendite pure sono compiute dachè fu convenuto del prezzo: l'incomodo *(periculum)* dunque di esse sta subito a carico del compratore. Quindi in una vendita verbale, convenuto che sia del prezzo e non intervenuta mora per parte del venditore nel fare la tradizione, il pericolo della cosa venduta sta a carico del compratore. ivi, 2. — d. tit. l. 4 Cod.

3. Lucio Tisio comperò alcuni predj situati in Germania al di là del Reno, e pagò anche una parte del prezzo. Venendo poscia l'erede del compratore convenuto in giudizio pel pagamento del residuo prezzo, egli impugnò la domanda dicendo che tali beni erano stati per ordine del principe venduti in parte ed in parte assegnati in premio a' soldati veterani: potrà il venditore domandare il residuo prezzo de' predj? — Sì, poichè i casi futuri di evizione non istanno a carico del venditore dopo compita la vendita. ivi. — l. 11 ff. *De evict.*

4. Come il pericolo della cosa venduta puramente, così pertiene al compratore il vantaggio che da quella deriva, sendo regola di diritto, *commoda cujusque rei cum sequi quem sequuntur incommoda.* ivi, 3. — l. 10 *De reg. juris.* — Così ciò che, dopo fatta la compera, si aggionse al fondo per alluvione, o ciò che di esso è perito *(periit)*, sta a vantaggio o disvantaggio del compratore: difatti sarebbe pure a suo scapito se, dopo compiuta la compera, tutto il fondo venisse occupato da un fiume. ivi. — l. 7 ff. *De peric. et comm. rei venditae.*

5. Se furono alienati de' servi unitamente col peculio, qualora questi siano in seguito divenuti debitori verso il padrone che gli ha venduti, diminuendosi di tal maniera il peculio, questa diminuzione starà a carico del compratore. ivi, 4. — l. 30 ff. *De action. empti et venditi.*

6. Tu hai venduto la tua porzione di un fondo che possedevi in comune con Tizio; e prima della tradizione fosti obbligato ad assumere il giudizio Per la divisione della cosa comune. Se venne aggiudicato il fondo al tuo socio, sarai tenuto verso il compratore per tanto quanto hai conseguito da Tizio. Che se venne a te aggiudicato per intero il fondo, lo dovrai consegnare per intero al compratore, ma col patto ch'egli debba pagare ciò che tu fossi per tal titolo condannato di pagare a Tizio. Ma se il giudice ha diviso fra te e Tisio il fondo dichiarandone le rispettive porzioni, tu sei obbligato di dare al compratore la porzione a te aggiudicata. XVIII, 6, 5. — l. 13 § 17 *De action. empti et venditi.*

7. Il compratore di una casa non è più tenuto di nulla verso il venditore se i pesi delle abitazioni da concedersi ai liberti vennero a finire per la morte di questi; qualora sia stato convenuto solamente che oltre al prezzo concedere si dovesse ai liberti il diritto di abitazione. ivi, 6. — l. 18 ff. *De peric. et comm. rei vend.* — Reciprocamente, il caso della morte di una serva venduta, anche prima della tradizione differita senza mora per parte del venditore, non ispetta al venditore, sì al compratore: nè può questi esimersi dal pagarne il prezzo, se la serva è morta non per causa di un difetto preesistente. ivi. — l. 6 Cod. *De peric. et comm. rei vend.*

8. Il pericolo di quelle cose che furono vendute puramente, tocca al compratore dal momento della vendita, anche se la vendita fu fatta col patto di misurare la cosa; quando essa sia suscettiva di deperimento, e non sia di quelle che per loro natura consistono in una certa misura. ivi, 7. — l. 10 § 1 ff. *De peric. et comm. rei vend.*

Così è qualora il danno sopra la cosa venduta non nasca per colpa del venditore o dopo ch'egli fu costituito in mora. E riputerebbesi avvenuto per sua colpa se, poni caso, avesse comandato ad un servo qualche cosa pregiudizievole: e sarebbe imputabile di colpa, quand'anche egli fosse solito di comandare siffatte cose. ivi, 8. — l. 54 ff. *De action. empti et vend.*

9. È imputabile a colpa del venditore anche la mancanza della dovuta diligenza nel custodire la cosa. La quale custodia, se non ne fu espressamente convenuto fra le parti, debb'essere quella che usa un buon padre di famiglia nelle cose proprie. E s'egli ha usato tale diligenza e nullameno ha perduto la cosa, debbe

essere sicuro da qualunque molestia, cedendo per altro al compratore la vindicazione della cosa e l'azione Per la restituzione. XVIII, 6, 8. — l. 35 § 4 ff. *De contrah. empt.* — Quegli poi che ha venduto la cosa di un altro, debb'essere condannato, perchè non competono a lui le dette due azioni, nè può quindi cederle al compratore. ivi. — *ib.*

Per mancanza di diligenza sarebbe pur tenuto il venditore di una casa che avesse trascurato di dar cauzione *Damni infecti* prima di fare la tradizione, la qual cauzione fa parte della dovuta diligenza e custodia. ivi. — l. 36 ff. *De action. empti et venditi.*

10. Il venditore è tenuto soltanto per la colpa propria, non per quella degli altri. È per altro tenuto di cedere al compratore le azioni che contra gli altri a lui competessero. ivi, 9. — *ib.* l. 13 § 30. — E nemmeno per quella de' suoi servi. ivi. — l. 11 ff. *De peric. et comm. rei vend.*

11. Non sempre è tenuto il venditore per la propria colpa; cioè dal momento che il compratore è costituito in mora, esso il venditore non è tenuto che pel dolo malo. ivi, 10. — *ib.* l. 17. — Molto più dopo che la cosa fu già consegnata ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

A quest'ultima legge si riferisce un caso particolare; cioè se un edile avesse lacerato dei letti comperati, perch'erano posti sulla pubblica strada. Ove fossero già stati consegnati al compratore o fosse imputabile a sua colpa il ritardo della consegna, tale pericolo *(incommodum)* star dovrebbe a carico del compratore; il quale avrebbe poi l'azione Della legge Aquilia se l'edile avesse fatto senza diritto; o l'avrebbe, in tal caso, il venditore, e allora il compratore avrebbe quella Di compera per farsi cedere l'altra dal venditore. ivi. — *ib.* l. 12 et 13.

Qui poi s'intende che sia consegnata *(tradita)* la cosa non solamente quando è realmente consegnata, ma anche quando il compratore ha cominciato in qualsiasi maniera a detenerla. ivi. — *ib.* l. 16.

12. Rispetto alle cose che consistono in peso, numero o misura, come frumento, vino, olio, argento; ora si osservano le medesime regole che osservansi nella compera delle altre cose, cioè si reputa compiuta la vendita tosto ch'ebbe luogo il patteggiamento sul prezzo; ora, anche dopo tale patteggiamento, non si reputa compiuta la vendita se non quando le cose sieno state misurate, pesate o numerate. ivi, 11. — l. 35 § 5 ff. *De contrah. empt.*

Ha luogo la prima regola per le cose vendute in monte *(per aversionem)*. XVIII, 6, 11. — l. 62 § 2 *De contrahenda emptione.* — Quindi se fu venduta in monte una quantità di vino, e il vino venduto inacetì o gli sopravvenne qualche altro difetto, il danno starà a carico del compratore; come anche se andasse spanto per essersi rotti i vasi che lo contenevano o per qualche altra causa. ivi. — l. 1 ff. *De peric. et comm. rei vend.* — Che se il compratore non lo avesse ancora trasportato, qualora il venditore lo avesse dichiarato buono, questi sarà tenuto verso il compratore. Se poi il venditore non ha dichiarato nulla, il pericolo starà a carico del compratore, sia che questi non lo avesse assaggiato, sia che, assaggiatolo, non ne avesse conosciuto il difetto. Tuttavia se il venditore conosceva che la bontà del vino non poteva durare fino al tempo del trasporto, e non ne avvertì il compratore, sarà egli tenuto per l'interesse che questi aveva di esserne avvertito. ivi. — *ib.* l. 15.

13. Anche nelle vendite in monte *(per aversionem)* il danno che accadesse per colpa del venditore, p. e. per non avere usato la debita diligenza nel custodire le cose vendute, e quello che accadesse dopo la costituzione di lui in mora, stanno a carico del venditore. Non è per altro tenuto il venditore perpetuamente della colpa e della custodia: difatti la custodia, poni, del vino venduto termina al tempo della consegna; ma se questo tempo non fu pattuito, egli dee dinunziare al compratore che si porti via il vino, e questi è obbligato di trasportarlo prima che le botti sieno necessarie per la vendemmia. ivi, 12. — *ib.* l. 4 § 2.

14. Se intervenne mora per parte sì del venditore e sì del compratore, deesi distinguere. Se io, p. e., ho chiesto al venditore la cosa che avevo da lui comperata, ed egli non me la volle dare; poi egli me la offre ed io non voglio riceverla; la mora star dovrà a mio carico. E se fu in mora il compratore; poi, *quum omnia in integro essent*, il venditore, potendo dare la cosa, è in mora di darla; vuole equità che questa mora posteriore sia a carico del venditore. ivi. — l. 51 ff. *De action. empti et venditi;* l. 17, quod si ff. *De peric. et comm. rei vend.*

15. Se fu venduto vino per tanto all'anfora, od olio per tanto alla metreta, o fromento per tanto al moggio, o argento per tanto alla libbra; la compera è perfetta quando tali cose sieno state numerate, misurate o pesate. Così

dicasi delle cose simili, p. e. di un gregge. XVIII, 6, 13. — l. 35 § 5 ¶ quod si virum et § 6 ff. *De contrah. empt.*

Quindi se il vino venduto p. e. diede la volta prima che fosse misurato, se non v'entra mora per parte del compratore, il pericolo non dee stare a suo carico. Lo stesso è da dire dell'olio, del frumento, e d'altrettali cose. ivi. — l. 2 Cod. *De peric. et commodo rei vend.*; l. 5 ff. eod. tit.

16. Se fu venduta una parte del vino esistente in cantina, p. e. cento metrete, qualunque pericolo star debbe a carico del venditore, prima che il vino sia misurato. Nè importa che sia stato stabilito un solo prezzo per tutte le cento metrete cumulativamente, o sia stato stabilito un prezzo per ciascheduna. ivi. — d. l. 35 § 7.

Il venditore però è tenuto fino al giorno in cui deesi eseguire la misura; perchè, prima che sia misurato il vino, lo si risguarda come non venduto per anche; dopo misurato, cessa il pericolo del venditore. ivi. — l. 1 § 1 ff. *De peric. et comm. rei vend.*

17. Non solo la misurazione, il pesamento e la numerazione delle cose vendute tengono in sospeso, quando sono pattuite e non fatte, la vendita; ma eziandio l'assaggio; purchè non v'abbia mora del compratore: vale a dire, che il pericolo sta pel venditore fino al giorno convenuto per l'assaggio, ed anche dopo se per colpa del venditore stesso non ha luogo l'assaggio. ivi, 14. — *ib.* l. 4 § 1.

Anzi, una vendita fatta col patto dell'assaggio è, finchè non sia quello eseguito, più imperfetta della vendita fatta col patto di misurare; potendo il compratore a sua voglia recedere dal contratto non riuscendo l'assaggio a sua soddisfazione. ivi, 15. — l. 34 § 5 ff. *De contrah. empt.*

18. Rispetto al vino e cose simili, vuolsi notare che quando il compratore è in mora di farne il trasporto, il venditore non solamente è liberato dal loro pericolo (se furono vendute sotto la condizione di assaggiarle o di misurarle), o dal carico della custodia (quando furono vendute in monte); ma talvolta è lecito al venditore anche di spandere il vino, se fu stabilito un termine per misurarlo, e non fu misurato entro questo termine: sarà però necessario che, prima di spanderlo, intimi al compratore alla presenza di testimonj o che trasporti il vino o che altrimenti il vino verrà spanto. Se poi, potendo spandere il vino, nol fece (azione commendabile), potrà pretendere la mercede delle botti, quando avesse potuto locarle o fosse stato costretto di pigliarne a conduzione, in somma, quando ne avesse avuto interesse. Meglio sarà pertanto o di prendere appunto a conduzione altri vasi se importa di aver vuoti quelli contenenti il vino venduto e non misurato, o di vendere di buona fede il vino per conto del compratore moroso, col minore suo danno possibile. — Se poi fu convenuto sulla consegna, si reputa che le botti debbano essere votate prima che occorrano per la futura vendemmia. XVIII, 6, 15 — l. 1 § 3 et fin. ff. *De peric. et commodo rei vend.* — E se il venditore è persona solita di comperare e vendere vino, cioè di trafficarne continuamente, debbe aspettarsi il giorno di suo comodo. ivi. — *ib.* l. 2.

19. Se una cosa qualunque venduta sotto condizione perisce pendente la condizione, perisce a danno del venditore. Se viene solamente deteriorata, occorrendo poscia la condizione, il danno sta a carico del compratore. E so in pendenza della condizione muore il compratore od il venditore, sono, all'occorrenza della condizione, obbligati gli eredi come se l'obbligazione fosse stata già contratta in passato. ivi, 16. — *ib.* l. 8 ¶ quod si sub; l. 5 Cod. *De peric. et comm. rei vend.*

Non si reputa condizionale una vendita fatta così: *Questo servo sarà comperato, sia che arrivi la tal nave dall'Asia, sia che non arrivi.* Ma tal vendita è compiota sul fatto. ivi. — l. 8 § 1 ff. *De peric. et comm. rei vend.*

20. Se nel fare la compera il compratore ha detto: *Io compero Stico o Panfilo*, il venditore è in libertà di dargli qual vuole dei due servi; come nelle stipulazioni. E se muore uno dei servi, dee dargli il superstite; onde il pericolo del primo sta a carico del venditore, quello del secondo a carico del compratore. Anzi dovrà il compratore pagare il prezzo anche se sono morti ambidue; certo essendo che o l'uno o l'altro di essi visse a pericolo di esso compratore. ivi, 17. — l. 34 § 6 ff. *De contrah. empt.*

21. Sebbene di regola, quando fu venduto in monte vino o cose simili, e senza la condizione dell'assaggio, il pericolo stia sobito a carico del compratore; tuttavolta se il venditore assunse il pericolo, lo sopporterà per tutto quel tempo pel quale vi si assoggettò. E se questo non è fissato, dovrà stare a suo carico il pericolo finchè il vino sia assaggiato; e dovrà stare

anche se i vasi o le botti furono segnate dal compratore; chè non per questo si reputano consegnate. XVIII, 6, 18. — l. 1 § sed si venditor et § 2 ff. *De peric. et comm. rei vendit.*

22. Non solamente può il venditore assumere sopra di sè una determinata qualità di pericolo (p. e. quello relativo alla bontà della cosa venduta), ma eziandio qualunque caso fortuito, anche de' meno frequenti. ivi, 18. — l. 28 § 3 ff. *De contrah. empt.*

23. In quelle vendite che si fanno a peso od a numero, nelle quali il pericolo di regola sta a carico del venditore finchè le cose non siano state misurate, pesate o numerate, stimandosi non ancora fino a quel tempo compiuta la vendita; può aver luogo un patto, che il pericolo non debba stare fino a quel tempo a carico del venditore, ma che sia egli obbligato soltanto a diligentemente custodirle. La qual diligenza debb'esser tale che il venditore ne rimanga scusato dal danno derivante da caso fortuito o da forza maggiore; cioè la si parifica a quella richiesta nel comodatario, vale a dire, più esatta di quella che uno porrebbe nelle cose proprie. ivi, 19. — l. 2 § 1 et l. 3 ff. *De peric. et comm. rei vend.*

24. Quantunque di regola nelle vendite condizionali la cosa perisca a danno del venditore; tuttavia se in tal vendita fosse stato convenuto che la cosa dovesse conservarsi a pericolo del compratore, questo patto sarebbe valido. ivi, 20. — *ib.* l. 10.

COMPARSA *(in giudizio)*. V. Assenza, Cauzione, Chiamata, Competenza, Contumacia, Dilazioni, Eccezione, Ferie, Giudizio. V. lib. 2, tit. 5 *Si quis in jus vocatus non ierit, sive quis eum vocaverit quem ex edicto non debuerit;* tit. 6 *In jus vocati ut eant aut satis vel cautum dent;* tit. 8 *Qui satisdare cogantur vel jurato promittant vel suae promissioni committantur;* tit. 9 *Si ex noxali causa agatur, quemadmodum caveatur;* tit. 10 *De eo per quem factum erit quominus quis in judicio sistat;* tit. 11 *Si quis cautionibus in judicio sistendi causa factis non obtemperaverit;* Cod. lib. 3 tit. 1 *De judiciis;* 13 *De jurisdictione omnium judicum et foro competenti;* 26 *Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque ejus agantur;* Nov. 134, cap. 4; Nov. 108 di Leone.

1. Quegli ch'è chiamato in giudizio per qualunque siasi causa, dee venire dinanzi al pretore od a chi altri esercita la giurisdizione, appunto perchè si sappia se quel magistrato è competente. II, 5, 1. — l. 2 *Si quis in jus vocatus non ierit.*

2. Se uno soggetto ad altra giurisdizione viene chiamato dinanzi ad un pretore, dev'egli presentarsi, imperciocchè spetta al pretore di decidere se gli competa la giurisdizione; al chiamato, di rispettare l'autorità pretoria. A tal che perfino i legati e gli altri aventi il diritto di essere rimessi al proprio domicilio, sono in dovere di presentarsi in giudizio essendovi chiamati; ivi allegheranno il loro privilegio. ivi. — l. 5 ff. *De judiciis.*

3. La legge delle XII Tavole non aveva stabilito veruna pena contra colui che, chiamato in giudizio, non vi fosse andato; ma soltanto aveva permesso che si potesse trarvelo a suo malgrado. Affinchè poi il chiamato non ricusasse impunemente di presentarsi, se il suo avversario non voleva o non poteva trarvelo a suo malgrado, forse ripugnandogli di usare tale violenza, quantunque permessa; il pretore provide a ciò ordinando che, se uno chiamato non comparisce, il giudice competente, previa cognizione di causa, lo condannerà ad una multa proporzionata alla propria giurisdizione. Che se all'attore non recò danno la non comparsa dell'avversario nel giorno stabilito, p. e. essendo questo feriato, il pretore condona la pena. ivi, 2. — l. 2 § 1 *Si quis in jus vocatus* etc.

COMPENSAZIONE. V. lib. 16, tit 2 ff. *De compensationibus;* Cod. lib. 11 tit. 31 *De compensationibus.*

1. La compensazione è la reciproca contribuzione del credito e del debito. XVI, 2, 1. — l. 1 ff. *De compensationibus.*

2. La compensazione è utile al debitore, poichè importa a lui di non pagare piuttosto che ripetere ciò che gli è dovuto, dopo il pagamento di ciò ch'egli deve. ivi. — *ib.* l. 3.

3. Mediante la compensazione ciascuno può rispingere quello ch'è nel tempo stesso suo debitore e suo creditore. ivi. — *ib.* l. 1.

4. La compensazione vale per pagamento: sicchè se io ho pagato quando potevo compensare, posso ripetere come per avere pagato indebitamente. ivi, 5. — *ib.* l. 10 § 1.

5. La compensazione si fa di pieno diritto ed alla insaputa dei debitori, a qualunque titolo sia dovuta la cosa. ivi, 3. — *ib.* l. 21. — Purchè sia fra cosa liquida e cosa liquida. ivi, 2. — l. fin. Cod. *De compensat.;* Inst. § 30 *De actionibus.*

6. Il fidejussore può opporre la compensazione al creditore, non solamente del suo cre-

dito personale, ma anche di quello del debitore da lui garantito. XVI, 2, 16. — ll. 4 et 5 ff. *De compensat.*

7. Il procuratore *in rem suam* può opporre la compensazione. ivi, 15. — *ib.* l. 18.

8. La compensazione si opera eziandio contro il fisco: eccetto in certi casi, come p. e. se io devo ad un'amministrazione, ed un'altra amministrazione deve a me. ivi, 4 e 10. — *ib.* ll. 12 et 24; Cod. l. 1 *De compensat.*

Parimenti i debitori per tributi, contribuzioni o gabelle in grani, o pel prezzo di ciò che avevano comperato dal fisco, non potevano opporgli la compensazione. ivi, 10. — l. 46 § 5 ff. *De jure fisci.*

9. La compensazione ha luogo pei capitali a interesse, sebbene fossero differenti gl'interessi. ivi, 4. — l. 12 ff. *De compensat.*

Se io debbo danari a interesse, ed a me ne sono dovuti senza interesse, la compensazione avrà luogo, e farà cessare gl'interessi fino alla concorrenza delle somme. ivi. — *ib.* l. 11.

10. Ciò ch'è dovuto per furto o per altro delitto, si compensa con altro debito; quando per quelli si promuova azione pecuniaria. ivi, 7. — *ib.* l. 10 § 2.

11. Ciò che m'è dovuto da un terzo, non entra in compensazione; nè ciò ch'io debbo ad un terzo. ivi, 15 e 19. — *ib.* l. 16, l. 18 § 1 et l. 19.

12. Ciò ch'è dovuto dal creditore comune al mio coobbligato *(correo)* solidale, non entra in compensazione, a meno che non siamo socj. ivi, 17. — l. 10 ff. *De duobus reis.*

13. Ciò ch'è dovuto a termine non entra in compensazione prima che sia giunto il termine: tranne che non sia un termine accordato dal giudice. ivi, 12. — l. 7 et l. 16 § 1 ff. *De compensat.*

14. Il credito soggetto ad una eccezione perentoria non cede in compensazione. ivi, 11. — *ib.* l. 14.

15. Nelle obbligazioni alternative la compensazione non si opera che dopo fatta la scelta. ivi, 14. — *ib.* l. 22. — Dice la Glossa: Perchè il debito sotto alternativa è incerto (XLV, 1, 48. — l. 75 *De verb. oblig.*); e soggiugne: Non si fa compensazione se non di un debito liquido, confesso e presente. XXVII, 4, 7. — l. 3 *De tutelae et ration. distrah.*

16. La compensazione ha luogo sebbene i crediti da compensare fra loro sieno esigibili e pagabili in diversi luoghi; ma quegli che con questo mezzo paga altrove, non dov'è stato convenuto, debbe indennizzare il suo creditore. XVI, 2, 23. — l. 15 ff. *De compensat.*

17. Colui ch'era incaricato di fornire i viveri per una operazione militare, non poteva opporre in compensazione ciò che gli era dovuto. ivi, 10. — *ib.* l. 20.

18. Sebbene la compensazione abbia luogo issogiure, uopo è che sia domandata ed opposta, perchè il giudice l'ammetta. ivi, 1. — *ib.* l. 2.

19. La compensazione non può essere opposta che una sola volta se ha avuto suo effetto. ivi, 6. — *ib.* l. 13.

20. Si poteva opporre la compensazione pei debiti naturali eziandio, tuttochè non si potesse esigerne il pagamento. ivi, 11. — *ib.* l. 6. — Ma ciò non debbe intendersi che delle obbligazioni naturali riconosciute tali dalla legge e producenti quindi eccezione. Così il debitore del pupillo, per esempio, non potrebbe far entrare in compensazione ciò che questi, senza essere assistito dal suo tutore, avesse promesso di pagargli; perchè (dice la l. 41 ff. *De conditione indebiti.* — XII, 6, 4) *nec natura debet.*

21. La compensazione non ha luogo in materia di deposito. Inst. lib. 4 tit. 6 § 30. V. Deposito.

22. Quegli che lega al suo creditore, non si reputa che voglia compensare il suo debito. XXX a XXXII, 312. — l. 85 *De legatis et fideic.* 2.° — A meno che non si provi evidentemente aver lui avuto la volontà di compensare. ivi. — Il legato non è già fatto *animo compensandi;* ond'è falso il motto: *Nemo liberalis nisi liberatus.*

23. Se colui ch'è gravato di un fedecommesso o di un legato istituisce erede in parte quello a cui lo debbe, il legato o fedecommesso non lascia d'essere dovuto. XLVI, 3, parte ult. — l. 123 *De legatis et fideic.* 1.°

24. Se tu hai fabbricato sul mio terreno violentemente o clandestinamente, ed io demolisco l'opera tua violentemente o clandestinamente, tu non avrai azione contra di me. Per altro questa eccezione non debb'essere ammessa che *ex magna et satis necessaria causa.* XLIII, 24, 44. — l. 7 § 3 *Quod vi aut clam.* — Se tutti e due avranno agito per dolo, non avranno l'un contra l'altro l'azione Di dolo. IV, 3, 18. — l. 36 ff. *De dolo malo.*

25. La compensazione non ha luogo pei delitti che sono perseguitati dalla pubblica ven-

detta. Quindi la donna processata straordinariamente per adulterio (o il suo complice) non era ammessa a dire per allontanare l'accusa, che suo marito l'aveva egli stesso prostituita. XLVIII, 5, 48. — l. 2 § 4 *Ad legem Juliam de adulteriis coërcendis.*

26. La negligenza si compensa fra socj. XVI, 2, 2. — l. 10 ff. *De compensat.*

27. Le compensazioni avevano luogo in tutte le azioni, senza riguardo alla distinzione fra reali e personali. ivi, 2. — l. fin. Cod. *De compensat.*

28. Quando ha luogo la compensazione, se tu instituisci la domanda per l'intiero, domandando di più decadi dalla domanda. ivi, 3. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 5 § 3.

29. Nel caso che venga convenuto in giudizio il procuratore di un assente, egli non sarà obbligato a garantire *De rato*, dachè egli non fa altrimenti compensazione, ma fin da principio gli viene domandato meno di quanto dee. ivi. — l. 21 ff. *De compensat.*

30. Se alcuno ha pagato mentre poteva fare compensazione, potrà ripetere come se avesse indebitamente pagato. Ma sarà altrimenti se arrà pagato una somma che non poteva essere compensata. ivi, 5. — l. 13 Cod. *De compensationibus.*

31. Dopo fatta la vicendevole compensazione del dovuto, se tu resti ancora debitore di qualche cosa, potrai, pagandola ovvero offerendola e depositandola nel caso che il creditore ricusi di accettarla, promuovere l'azione per la restituzione dei pegni. ivi. — *ib.* l. 12.

32. Se il giudice non ebbe riguardo alla compensazione, la petizione rimane intatta; non potendosi opporre la eccezione Della cosa giudicata. È altrimenti se il giudice rigettò la compensazione come se non esistesse il debito. ivi, 6. — l. 2 § 1 ff. *De compensat.*

33. Qualunque debito che ci viene domandato, e da qualunque causa proceda, può essere escluso mediante la compensazione di un altro debito. Per esempio, si può opporre la compensazione ad un debito per prezzo di cosa venduta. Ha pur luogo la compensazione nelle stipulazioni assomigliantisi in qualche modo alle azioni, cioè nelle stipolazioni pretorie, e tanto nella stipulazione, quanto nell'azione *Ex stipulatu.* — Può opporre la compensazione anche chi è convenuto coll'azione Del giudicato. ivi, 7. — *ib.* l. 10 § 3; Cod. l. 2 § cum vero, et l. 10 *De compensat.*

34. La compensazione è ammessa non solamente in confronto dei creditori privati, ma eziandio in confronto della repubblica. XVI, 2, 9. — l. 3 Cod. *De compensat.* — Sono per altro eccettuati alcuni casi. V. sopra i n. 8 e 17.

35. Quantunque sia ammessa la compensazione anche dei debiti naturali (V sopra n. 20), tuttavia non si può ammettere quella di un debito pagato in forza di giudicato, se il giudice condannò ingiustamente a pagare; non riputandosi questo debito naturale. ivi, 11. — l. 2 Cod. *De compensat.*

36. Affinchè un debito possa essere portato in compensazione, non basta che sia liquido, confesso e presente cioè attualmente esigibile (V. sopra n. 13); ma è necessario altresì che sia realmente dovuto; che sia determinato; che sia dovuto a quello stesso al quale si domanda; che sia dovuto da quello stesso che domanda; che il debito che si vuol compensare sia del medesimo genere di quello col quale si vuol compensare. — Ora per debito liquido qui si intende quello ch'è dall'avversario confessato; ed anche quello che può essere brevemente e sommariamente comprovato, massime se sia stata sopra di esso già contestata la lite. ivi, 13. — l. 8 ff. *De compensat.*; l. 14 Cod. *De compensat.*

Il debito poi debb'essere liquido o facilmente liquidabile soprattutto se si oppone la compensazione al fisco; onde chi gliela oppone dee porgere entro due mesi le prove del credito che professa. ivi. — l. 46 § 4 ff. *De jure fisci.*

37. Non può farsi compensazione di ciò che non è dovuto a quello che si conviene in giudizio, ma ad un altro. ivi, 15. — l. 9 Cod. *De compensat.*

38. Se fu contratta società con un figlio di famiglia, e per tale contratto vien mossa lite contro esso, ammettesi la compensazione di ciò ch'è dovuto a suo padre, poichè uno solo è il contratto; ma colla condizione che dia cauzione che suo padre ratificherà, vale a dire, che suo padre non esigerà più il debito da lui compensato. ivi, 18. — l. 9 § 1 ff. *De compensat.*

39. Si può compensare in confronto del padrone ciò che mi debbe il servo di lui entro i limiti del peculio. Che se il padrone instituisce una domanda in conseguenza di un contratto del servo, io posso compensare l'intiero debito che tal servo ha verso di me. ivi, 20. — *ib.* ll. 9 et 19.

40. Contra un debito di un determinato genere non si può addurre in compensazione un debito di genere differente, od anche di diversa quantità: altrimenti il creditore sarebbe contra voglia obbligato a ricevere una cosa per un'altra. Quindi non può uno ragionevolmente ricusare di fare la restituzione di una cosa comodatagli, sotto pretesto che professa un credito. XVI, 2, 21. — l. fin. Cod. *De commod.* — Nè viene concessa la compensazione a quelli che ingiustamente occupano il possesso di una cosa che appartiene ad altri. ivi. — l. 14 § fin. Cod. *De compensat.* — Ed anche, quando sia reciprocamente dovuta una quantità, la compensazione non avrà luogo se la quantità non sarà del medesimo genere. ivi.

41. La diversità della causa di due debiti non impedisce la compensazione; p. e. se io sono a te e tu sei a me debitore, in forza di diversi contratti o di danaro o di frumento o d'altrettali cose; tu puoi compensare o farne detrazione. ivi, 22. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 5 § 3; ll. 8 et 11 Cod. *De compensationibus.*

COMPERA. V. Compra.

COMPETENZA. V. Domicilio, Foro, Giudice, Giudizio, Giurisdizione, Magistrato. V. lib. 5 tit. 1 *De jud. et ubi quisque agere et conveniri debeat;* Cod. lib. 2 tit. 47 *Ubi et apud quem cognitio in integrum restitutionis agitanda est;* lib. 3 tit. 1 *De judiciis;* 4 *Qui pro sua jurisdictione judices dare vel dari possunt;* 13 *De jurisdictione omnium judicum et foro competenti;* 14 *Quando imperator inter pupillos vel viduas vel alias miserabiles personas cognoscat, et ne exhibeatur;* 15 *Ubi de criminibus agi oporteat;* 16 *Ubi de possessione agi oporteat;* 17 *Ubi fideicommissum peti oporteat;* 18 *Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit;* 19 *Ubi in rem actio exerceri debeat;* 20 *Ubi de hereditate agatur vel ubi haeredes scripti in possessionem missi postulare debeant;* 21 *Ubi de ratiociniis tam publicis quam privatis agi oporteat;* 22 *Ubi causa status agi debeat;* 23 *Ubi quis decuriali vel cohortali aliave conditione conveniatur;* 24 *Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur;* 25 *In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt;* 26 *Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque ejus agantur;* Nov. 69, 124, 125, 126 cap. 1; e la Nov. 45 di Leone.

1. Il magistrato è competente o per gius ordinario o per privilegio o per giurisdizione prorogata. V, 1, 26.

2. Se un magistrato sia competente per gius ordinario, lo si stima piuttosto dalla persona del reo che da quella dell'attore; onde inverte l'ordine del gius colui che vuole non l'attore segua il foro del reo ma il reo quello dell'attore. E questa regola si osserva in tutti i giudizii. ivi, 27. — l. 2 Cod. *De jurisd. omn. jud.;* l. 29 § 4 ff. *De inoff. testam.;* l. 1, 3 et 4 Cod. *Ubi causa status.*

3. Quando dicesi che l'attore dee seguire il foro del reo, intendesi di quel reo che viene in principalità chiamato in giudizio, non già il foro di chi è obbligato a difenderlo. ivi, 28. l. 49 *De judiciis et ubi quisque* etc.

4. Quelli che si trovano in Roma, vengono giustamente chiamati in giudizio dinanzi ai magistrati romani. ivi, 30.

Sono però eccettuate alcune persone, le quali hanno diritto di domandare d'essere rimesse dinanzi al giudice del luogo di loro privato domicilio; e questi sono i legati in riguardo alle obbligazioni da essi contratte prima della legazione; quelli che sono chiamati fuori del loro domicilio per fare testimonianza o per giudicare o per qualche messione in provincia; quelli che hanno interposto appellazione; e quelli che sonosi condotti a Roma per altro affare diverso da quello di cui si tratta. ivi. — l. 2 § 3 *De judiciis, et ubi quisque* etc.

Tutte le dette persone hanno diritto di domandare d'essere rimesse al foro del loro domicilio, purchè non abbiano contratto la obbligazione là dove vengono chiamate in giudizio; eccetto i legati, i quali per altro, se, finita la legazione, si trattengono ancora, possono essere chiamati in giudizio a Roma. ivi, 31. — d. l. 2 § 4.

Le dette persone, eccetto i legati, se contrassero obbligazione fuori della loro provincia, ma non in Italia, non godono più il benefizio di essere rimesse al foro del loro domicilio. Se poi litigano come attori, sono obbligate a difendersi contra qualunque persona, non già se intentano azione per ingiurie o per furto o per danno attualmente da loro sofferto; ne' quali casi verrebbero impunemente oltraggiati e danneggiati, e chiunque avrebbe facoltà di molestarli sottoponendoli ad altra giurisdizione. ivi. — d. l. 2 § 5.

5. Chi venne a Roma in legazione può prestare fidejussione per qualunque causa, perchè, avendo contrattato in Italia, non può servirsi

del suo privilegio. V, 1, 32. — l. 39 § 1. *De judiciis, et ubi quisque etc.*

A questi sono parificati quelli che il principe chiamò a sè per pubblici negozj. ivi. — *ib.* l. 24.

Tuttavia possono per alcune cause, benchè abbiano contrattato o quasi-contrattato a Roma in tempo di legazione, domandare di essere rimessi al proprio foro. — I.ª Se uno, durante la sua legazione si è obbligato di pagare ciò che egli doveva prima della legazione, non potrà essere costretto a sostenere il giudizio là dove assunse la obbligazione. ivi. — *ib.* l. 8. — Ed anche se, mentr'era non a Roma ma in provincia, si obbligò di pagare in Roma, è negata contro di lui l'azione per l'assuntasi obbligazione. ivi. — l. 5 § 1 *De pecunia constituta.*

II.ª Se il legato ha adito una eredità a Roma, non compete contro di lui l'azione, nè pure ai legatarj: per altro, se non dà cauzione, possono eglino ed anche i creditori ereditarj essere posti in possesso delle cose ereditarie. ivi. — l. 26 et 27 *De judiciis et ubi quisque* etc.

III.ª Se il legato ribà dall'erede la eredità in forza del Trebelliano, non si concederà azione contro di lui, considerandolo nella stessa condizione come se l'avesse adita egli stesso. ivi. — *ib.* l. 28.

6. Se i legati sono, eccetto pochi casi, soggetti ai giudizj in Roma pei contratti da essi fatti in Roma nel tempo della legazione, a maggior ragione sono essi costretti ad assoggettarsi a tali giudizj pei delitti da loro o dai loro servi commessi durante la legazione. ivi, 33. — *ib.* l. 24 § 1.

7. Se la moglie di un legato ch'è a Roma fa divorzio *(divorterit)* da lui, egli può difendersi in Roma contro la dimanda della dote. ivi. — *ib.* l. 42.

8. Anche se uno intenta un'azione reale contro un legato, la gli debb'essere negata tranne che il legato abbia incominciato a possedere la cosa nel tempo della sua legazione. ivi. — *ib.* l. 24 § 2 et l. 25.

9. Tanto i legati, quanto le altre persone che possono domandare di essere rimesse al foro del proprio domicilio hanno questo di comune, che tale diritto cessa nei casi che non soffrono mora: onde se un edifizio ruina, debbe il legato dare cauzione pel danno non fatto, o acconsentire che il vicino vada in possesso. ivi. — *ib.* l. 28 § 3.

10. Quando uno avente il diritto di domandare d'essere rimesso al foro proprio, oppone tale eccezione, il pretore dee farne cognizione, se non consta essere la persona citata un legato. E constando avere quella persona il diritto che accampa, dovrà dare cauzione di comparire in giudizio presso il giudice della sua provincia nel dì che verrà stabilito dal pretore. V, 1, 34. — l. 2 § 6 *De judiciis et ubi quisque* et ¶ quod si; l. 51 ff. *De legationibus.* — Nè è già tenuto di contestare la lite dinanzi al magistrato di Roma, a meno che l'azione non sia prossima ad essere perenta, chè allora debb'essere contestata la lite, indi rimessa nella provincia. ivi. — l. 28 § 4 *De judiciis et ubi quisque.*

11. Il reo è soggetto al foro richiesto dal contratto, se non ne fu convenuto altrimenti. Così chi ha venduto o posto in vendita merci in un dato luogo, od ivi le ha comperate, dee difendersi nel luogo stesso, quando non siavi patto contrario: lo stesso è del banchiere. Per altro non può uno essere citato dinanzi al giudice del luogo dove contrasse, quando non vi abbia stabile domicilio, non già se vi si fosse trovato casualmente di passaggio. ivi, 35. — *ib.* l. 19 § 2 cum ¶ numquid, et l. 45.

E si reputa che uno abbia contrattato in un luogo, tanto se contrattò egli in persona, quanto se un altro a suo nome. ivi, 36. — *ib.* l. 19 § 3.

E s'intende che abbia contrattato anche chi fece un quasi-contratto; come pure si reputa che uno abbia contrattato in quel luogo dove si obbligò di pagare. ivi. — *ib.* l. 19 § 1 et 4 et § 20; l. 1 Cod. *Ubi de ratiociniis;* l. 21 ff. *De oblig. et act.*

12. Niuno a pretesto della dignità senatoria può declinare dal foro che gli compete per ragione di contratto o di quasi-contratto. ivi, 37. — l. 36 § 1 *De judiciis et ubi quisque* etc.

13. La regola che il reo debba seguire il foro del contratto soffre eccezione nel caso che al marito si domandi la restituzione della dote, dovendo la moglie esigerla nel luogo dove il marito ha suo domicilio, non dove fu scritto l'istromento dotale. ivi, 28. — *ib.* l. 65.

14. Sebbene di regola l'attore segua il foro del reo, l'azione reale contra il possessore debb'essere mossa in quel luogo nel quale è situata la cosa controversa. ivi, 39. — l. 3 Cod. *Ubi in rem actio exerceri debeat.*

15. Quantunque, propriamente parlando, la eredità non sia situata in verun luogo; tuttavia

per tal rigoardo la si reputa situata dov'è la maggior parte delle cose ereditarie. E siccome i legati ed i fedecommessi sono come una sottrazione della eredità, così debbono essere domandati nel luogo dove s'intende che sia la eredità, cioè nel luogo dov'è situata la maggior parte delle cose ereditarie. V, 1, 40. — l. un. Cod. *Ubi de hered.* § ubi autem; l. 50 *De judiciis et ubi quisque*; l. un. Cod. *Ubi fideicommiss. peti oport.*

Per determinare il luogo dove la maggior parte della eredità è situata, deesi avere soltanto riguardo alle cose ereditarie, non ai debiti, qualora questi non siano pesi speciali aggravanti quel patrimonio; chè allora il reo può proporre l'eccezione del foro. ivi, 41. — l. 50 § 1 *De judiciis et ubi quisque* etc.

Quantunque i legati ed i fedecommessi si domandino dov'è la maggior parte della eredità, tuttavia, quando si tratta del legato di una cosa determinata, se la cosa lasciata per fedecommesso si trova nel luogo dove viene domandata, non si può opporre la eccezione del foro. ivi. — *ib.* l. 52 § 3.

16. È vero che il foro compete in ragione del luogo ov'è situata la cosa controversa; ma in questo caso l'attore può egualmente chiamare in giudizio il reo, se così vuole, nel luogo dove questi ha suo domicilio. ivi, 42. — *ib.* l. 50 § 2.

17. L'erede è talvolta soggetto ad un terzo foro competente. Difatti il foro compete per ragione del contratto: ora si reputa che uno abbia contrattato nel luogo dove s'è obbligato di pagare. Quindi un erede può essere citato nel luogo dove il testatore gli comandò di pagare o dov'egli stesso obbligossi di pagare; quantunque ivi non sia la maggior parte della eredità, nè l'erede abbia in suo domicilio. ivi, 43. — *ib.* l. 50 § fin. et l. 51.

18. Evvi competenza di foro anche per ragione di malefizio: imperciocchè quegli che commise un delitto debb'essere giudicato nel luogo dove lo commise, ovvero in quello dove fu catturato. ivi, 44. — ll. 1 et 2 Cod. *Ubi de criminibus* etc.

Anche nella causa di violenza deve giudicare, contra colui che turbò il possesso, il giudice del luogo nel quale venne commessa la violenza o dove si dee domandare il possesso momentaneo. ivi. — l. un. Cod. *Ubi de possessione.*

19. Quando uno viene chiamato in giudizio in qualità di erede, non solamente può essere citato dinanzi al suo giudice, ma eziandio debbe un erede assente essere difeso nel luogo ove il defunto avrebbe dovuto esserlo, nè potrà essere scusato da alcun privilegio suo proprio. V, 1, 45. — l. 19 *De judiciis et ubi quisque* etc.

20. Talvolta si può declinare dal foro del magistrato, quantunque per gius ordinario egli sia competente. E di vero, comechè il magistrato di Roma sia competente per gius ordinario in ogni causa quando il reo si trovi in Roma, per ragione del domicilio comune che intendesi avere ognuno in Roma; tuttavia alcuni possono declinare da questo foro, e domandare di essere rimessi al luogo dell'effettivo loro domicilio (V. sopra n. 4). Inoltre i militi, i domestici ed i coloni del principe, e quelli ch'esercitano certe professioni, possono declinare dal foro dei magistrati competenti per gius ordinario, e rimettere la lite al tribunale di determinati magistrati, il cui foro essi debbono seguire per privilegio; eccetto alcuni casi. ivi, 46. — Cod. tit. *Ubi causa fisc.*, *De offic. mag. mil.*, *In quib. caus. mil.*

I senatori che dimorano in Roma possono pure, per rispetto alla loro dignità, declinare dal foro del pretore, e debbono essere chiamati o dinanzi al prefetto del pretorio o dinanzi al prefetto di Roma o dinanzi al maestro degli uffisj. ivi. — l. 2 Cod. *Ubi senatores vel clarissimi* etc.

Simile privilegio è concesso anche ai cherici delle chiese ortodosse che sono soggette al patriarca di Costantinopoli, i quali non possono essere chiamati se non dinanzi al prefetto del pretorio o dinanzi allo stesso patriarca, a piacere dell'attore, purchè non abbiano rinunziato al loro privilegio. ivi, 47. — ll. 5 et 25 Cod. *De episc. et clericis.*

Per altro, prima della Novella di Giustiniano, l'attore non era obbligato di seguire il foro del vescovo. ivi. — d. l. 25 Cod. *De episc. et clericis*; l. 13 Cod. *De episc. audient.*

Per la novella 79, i monaci, e per la novella 83 anche i cherici nelle cause pecuniarie declinano dal foro de' giudici ordinarj, e vengono rimessi al foro del vescovo, anche contra voglia dell'attore. Ma trattandosi di delitti loro, li giudica il giudice secolare; qualora non siano delitti ecclesiastici, la cognizione dei quali spetta al vescovo. ivi.

21. Costantino concesse alle vedove ed alle persone miserabili di poter declinare dal foro

di qualunque giudice ordinario e provocare la lite all'udienza del principe, qualora temessero la potenza de' loro avversarj. V, 1, 48.

22. Il magistrato è competente per privilegio della parte litigante, in quelle cause nelle quali chi litiga è soggetto per privilegio alla giurisdizione di certi magistrati. — Tale è il procuratore di Cesare nelle cause fiscali; e tali sono le persone nominate nel precedente n. 21.

Quelli che sono soggetti a foro speciale per privilegio della loro professione, non possono declinare quando in esso vengono chiamati. ivi. — l. 7 Cod. *De jurisd. omn. judic.*

23. Nel decidere se il giudice sia o no competente, e se la parte chiamata abbia diritto di declinare, deesi risguardare all'epoca della citazione. Perciò se uno, dopo d'essere stato chiamato in giudizio, è divenuto milite o cadde sotto altra giurisdizione, non potrà per tal causa domandare d'essere rimesso al nuovo foro, perchè fu prevenuto. E molto meno nuoce il cangiamento di foro accaduto dopo proferita la sentenza, ed anche dopo contestata la lite. ivi, 51. — l. 7 *De judiciis et ubi quisque* etc., l. 19 ff. *De jurisd.*

24. Non può uno declinare dal foro se non prima di accettare il giudizio, chè allora debbe anche accettare la decisione. ivi, 52. — ll. 30 et 52 *De judiciis et ubi quisque* etc.

25. Competenza *(Benefizio di)*, vale a dire che *Niuno sia astretto al pagamento oltre quanto può fare*. V. Contratto, Donazione, Giudicato, Restituzione della dote. — Quando si tratta di mandare ad esecuzione la cosa giudicata, v' hanno persone che vengono convenute in quanto possono fare, vale a dire, non dedotti i debiti: e sono d'ordinario quelli che vengono convenuti coll'azione *Pro socio*, massimamente nel caso di società per gli universi beni. XLII, 1, 68. — l. 16 *De re judicata et de effectu sentent.*

Alla medesima condizione sono gli ascendenti *(parentes)*. ivi. — *ib.*; Inst. § 38 *De actionibus.*

Così pure il milite in servizio attivo. ivi. — ll. 6 et 18 ff. *De re judicata* etc.

Inoltre, il patrono, la patrona ed i loro ascendenti e discendenti *(parentes et liberi)*; ed il marito che viene convenuto per la dote, non solo ma anche se è convenuto in giudizio dalla moglie in forza d'altro contratto: il che ragionevolmente si osserva anche riguardo alla moglie. ivi, 69. — *ib.* ll. 17 et 20. — Per altro se si esercita contra il marito l'azione *Rerum amotarum*, quantunque anche questa abbia sua causa nel precedente consorzio della vita, pure non ha luogo il benefizio di competenza, avendo origine l'azione da malefizio e delitto. XLII, 1, 69. — l. 52 *De re judicata* etc.

26. Anche il suocero gode di questo benefizio, tranne se lo si impetisce per promessa di dote, purchè sia domandata dopo sciolto il matrimonio: è altrimenti se in costanza di matrimonio. ivi. — *ib.* l. 21 § au si et l. 22.

27. Il figlio di famiglia è bensì tenuto pei contratti da lui fatti mentr'era soggetto alla podestà paterna; ma il diseredato o chi si astenne dalla eredità del padre, non per contratto di lui, non debb'essere condannato che entro i limiti delle sue facoltà. Il quale benefizio gli viene negato se, fingendosi padre di famiglia, ha pigliato danaro a mutuo, ed è diseredato dal padre o emancipato. ivi, 70. — *ib.* ll. 10 et 49.

28. Anche il donante gode di questo benefizio, ma in confronto soltanto di quello al quale donò, e qualora sia dal donatario convenuto coll'azione personale per le liberalità ad esso fatte. ivi, 71. — *ib.* l. 30, et l. 41 § 1; l. 28 *De regulis juris.*

29. Coloro che godono di questo benefizio possono opporne l'eccezione anche dopo la sentenza. ivi, 72. — l. 41 § 2 ff. *De re judicata.*

30. Gli eredi delle persone che hanno questo benefizio non ne partecipano. ivi, 73. — *ib.* l. 24 § 1 et l. 25. — E neppure i fidejussori. ivi. — d. l. 24 in princ.

31. Nella condanna delle persone che godono il benefizio di competenza, non si dee togliere ad esse tutto ciò che hanno, ma si aver riguardo che non manchino del necessario: per altro non si lascia loro di che pagare gli altri creditori, massime se sono della medesima condizione, cioè per simile causa, e il debitore sia pure verso di loro tenuto in quanto può fare. ivi, 74. — l. 173 *De regulis juris*; l. 19 ff. *De re judicata* etc.

32. Tra quelli che godono il benefizio di competenza sono da distinguere quelli che vengono convenuti per una liberalità da loro fatta: a questi si dee lasciare non solamente di che alimentarsi, ma eziandio quanto basti perchè paghino gli altri loro creditori, purchè non lo siano anche questi per simile causa. ivi. — d. l. 19 § 1.

Per tutti gli altri godenti di questo benefizio ha luogo la regola, che non si debbano de-

durre i debiti. Nè importa di qnale condizione siano i creditori a' quali manca ancora il debitore di satisfare; ancorchè siano quelli in confronto de' quali non si potesse difendere mediante l'eccezione di esso benefizio, ed ai quali per conseguenza il debitore da condannarsi per intero sarebbe tenuto a cedere in esecuzione del giudicato anche quelle cose che fossero a lui lasciate onde non mancare del necessario. XLII, 1, 74. — l. 49 § quemadmodum, et l. 50 *De re judicata* etc.

33. Nel *quanto alcuno* può fare si computa anche ciò che dolosamente ha tralasciato di fare. ivi, 75. — *ib.* l. 51.

COMPRA E VENDITA. V. Accessorio, Caparra, Commissorio *(Patto)*, Comodo ed Incomodo, Consenso, Credito *venduto*, Dissimulazione, Dolo *nella vendita*, Eccezione *Della cosa venduta e consegnata*, Emptor, Eredità *venduta*, Estimatoria *(Azione)*, Evizione, Miglioria *(Patto di)*, Possesso vacuo *(Tradizione del)*, Prezzo, Redibizione, Rescissione *della vendita*, Tradizione, Vendita *(Accessorj della)*, Vendita *(Azione di)*, Vendita *(Contratto di)*, Vendita *dei servi*.

1. Compra o Compera *(Azione di)*. V. lib. 19 tit. 1 *De actionibus empti et venditi;* Cod. lib. 4 tit. 49 *De actionibus empti et venditi;* 50 *Si quis alteri vel sibi, sub alterius nomine, vel aliena pecunia emerit;* 51 *De rebus alienis non alienandis, et de prohibita rerum alienatione vel hypotheca;* 52 *De communium rerum alienatione;* 53 *Rem alienam gerentibus non interdici rerum suarum alienationem;* 63 *De commerciis et mercatoribus;* Inst. lib. 2 tit. 8 *Quibus alienare licet, vel non licet;* lib. 3 tit. 24 *De emptione et venditione;* Nov. 122, VI editto di Giustiniano, e Nov. 58, 59, 80, 81 di Leone. — Quest' azione appartiene al compratore, e dicesi *Ex empto*. XIX, 1, 2. — l. 11 ff. *De action. empti et venditi.*

2. Non sempre dal contratto di compra-vendita nasce azione ed al venditore contra il compratore, ed al compratore contro il venditore; ma talvolta esso zoppica, ed obbliga soltanto una delle parti contraenti. P. e. se uno ha comperato chccchessia da un pupillo senza l'autorizzazione del tutore, egli è obbligato verso il pupillo, non il pupillo verso di lui. Così pure se uno ha per collusione col mio procuratore, comprato da lui qualche cosa, egli non avrà azione contro di me se non per obbligarmi o a stare al patto o a recederne. Finalmente se uno ha gabbato un minorenne comperando da lui. XIX, 1, 1. — l. 13 § 27, 28 et 29 *De action. empti et venditi.*

3. Perchè competa l'azione Di compera non si bada di chi fosse il danaro con cui fu fatta la compera, ma sì alla persona che ha comperato. Tanto è vero che, sebbene il compratore non faccia comperando un affare proprio ma un affare altrui, egli acquista l'azione per sè e non per quello di cui fece l'affare; purchè non sia soggetto alla podestà di lui. ivi, 1. — ll. 7 et 8 Cod. *Si quis alteri vel sibi* etc.

4. L'azione diretta viene concessa soltanto a quello che ha fatto la compera; ma le azioni utili sono concesse a quello e contra quello che ha comperato col mezzo di procuratori. Per ciò se un procuratore ha venduto e dato cauzione al compratore, compete l'azione utile Di compera a chi lo ha costituito *(dominus)*. ivi, 3. — l. 13 § 25 ff. *De action. empti et venditi.*

5. L'azione Di compera compete sì contro il venditore; ma badisi di non confondere col venditore quegli che soltanto consente alla vendita di una cosa propria fatta da un terzo. ivi, 4. — l. 160 *De regulis juris.* — Del resto, si giudica dalle circostanze se uno abbia fatto la vendita o soltanto acconsentito che sia fatta: p. e. una persona instituita erede nella metà, vendette tutti i predj ereditarj, ed i coeredi ne ricevettero il prezzo: venendo evitti questi predj, se i coeredi furono presenti, e non mostrarono il loro dissenso, si dee stimare che ciascuno abbia venduto la sua porzione. ivi. — l. 12 ff. *De evict.*

Se non è tenuto all' azione Di compera quegli il quale solamente acconsentì ad una vendita, molto meno vi è tenuto quegli che vi consentì per errore. ivi. — l. 8 ff. *De rescind. vend.*

6. Quando il compratore promuove l'azione Di compera, debbe offerire al venditore il prezzo intero; se ne offre una parte soltanto, gli è negata l'azione. ivi, 5. — l. 13 § 8 ff. *De actionibus empti et venditi;* l. 22 ff. *De hered. vend.* — Quindi se uno ha comperato un fondo col patto che pagatone il prezzo gli fosse trasferito il possesso, e poi morì lasciando due eredi, ed uno di questi ha pagato per intero il prezzo; egli conseguirà dal coerede la porzione sua mediante l'azione *Familiae erciscundae;* e se avrà pagato soltanto la sua

parte, non potrà intentare contra il venditore l'azione Di compera. XIX, 1, 5. — l. 78 § 2 ff. *De contrah. empt.* — Parimente, se venne fatta la compera da un servo di più padroni, non può uno di questi mediante l'azione Di compera ottenere che il venditore gli rilasci in parte la cosa comperata, previo pagamento di parte del prezzo. ivi. — l. 31 § 8 *De aedil. edicto.*

7. Non può il compratore promuovere l'azione Di compera se non dopo di avere offerto il prezzo della cosa, anche qualora i debitori siano per benefizio di qualche legge liberati dai loro debiti. ivi, 6. — l. 50 ff. *De action. empti et venditi.*

8. Il compratore non può neppure intentare l'azione Di compera a causa della evizione della cosa, quando non compensi il residuo prezzo di cui fosse per avventura debitore. ivi, 7. — *ib.* l. 13 § 9.

9. In quest'azione entra soltanto ciò che fu convenuto di prestare, essendo azione di buona fede. Se poi non ebbe luogo veruna convenzione, allora dovrà prestarsi ciò ch'è naturalmente dovuto in virtù di quest'azione. Così nella vendita di un fondo deesi p. e. prestare l'usufrutto di esso e che non sia evitto, ancorchè ciò non fosse convenuto tra le parti. Altre cose poi non si debbono prestare quando non siano convenute, p. e. il diritto di strada, di passaggio, di condotta o di acquedotto, come pure le servitù de' predj urbani. ivi, 8. — *ib.* l. 11 § 1; l. 66 ff. *De contrah. empt.*

10. Sebbene sieno state con un solo prezzo comperate più cose, pure si può promuovere l'azione Di vendita e quella Di compera separatamente per ciascheduna. ivi, 9. — l. 33 ff. *De action. empti et venditi.*

11. Anche quando fu venduta una cosa sola, si può separatamente promuovere l'azione Di compera per le singole cause in virtù delle quali può essa aver luogo; purchè, sommate tutte queste azioni, venga prestato il massimo importare del debito; vale a dire che nelle azioni susseguenti si stimi il valore della cosa controversa dopo fatta detrazione di ciò che fu precedentemente pagato. ivi. — *ib.* l. 11 § 10.

12. Sopra tutto è necessario che il venditore presti la cosa stessa, cioè ne faccia la tradizione; il quale atto fa diventare proprietario della cosa il compratore, se proprietario n'era anche il venditore; e se non lo era, obbliga il venditore soltanto per la evizione; purchè il prezzo sia stato numerato, o in qualunque altra maniera soddisfatto. Onde chi ha venduto un fondo non è obbligato di farne proprietario il compratore; com'è obbligato chi ha promesso un fondo mediante stipulazione: ma basta ch'egli dia facoltà al compratore che possa avere la cosa, cioè ottenerla senza interpellazione; purchè esso venditore risponda al compratore della evizione, del dolo malo e di quant'altro è inerente a questa obbligazione. XIX, 1, 10. — l. 11 § 1 *De action. empti et venditi;* l. 25 § 1 ff. *De contrah. empt.*

13. Venduta una casa, si reputa che appartenga ad essa ciò ch'è come parte di essa o che s'ha per causa di essa. In generale, fanno parte di un edifizio le cose che in esso si trovano per uso perpetuo; quelle che vi stanno per uso accidentale, non fanno parte dell'edifizio. V. Casa, Parte ed Edifizio. — Lo stesso dicasi nella vendita di un fondo, di un servo, di una nave; chè gli accessorj di tali cose appartengono al compratore. V. Accessorio, Fondo, Nave Servo.

Se fu venduto un bosco ceduo, e non apparisce che cosa sia convenuto circa le ghiande cadenti da esso, tutte quelle cadute da alberi non ancora tagliati apparterranno al venditore; quelle esistenti sugli alberi al momento del taglio, apparterranno al compratore. XIX, 1, 22. — l. 80 § 2 ff. *De contrah. empt.*

14. In forza dell'azione Di compera può il venditore essere obbligato di consegnare o mancipare la cosa venduta, qualora essa non venga consegnata o mancipata. ivi, 25. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 13 § 4. — Difatti, prima di tutto è necessario che il venditore presti la cosa medesima, cioè ne faccia la tradizione, cioè ne immetta in possesso il compratore.

15. Essendo il venditore tenuto a garantire che il compratore possa avere la cosa, ne segue lui essere in virtù dell'azione Di compera tenuto a garantire che la cosa non abbia quei difetti che impediscono lo averla o lo averla utilmente. Eccone varj casi: 1.° Chi ha fatto la tradizione di uno statulibero, quando non ha dichiarato di essere statulibero è obbligato per sempre a titolo di evizione. 2.° L'abito di fuggire è uno di que' difetti pe' quali non è lecito lo avere il servo venduto. 3.° Anche vendendo un servo altrui, deesi garantire che non è ladro nè uccitore *(solutum noxis)*. 4.° È pur difetto impedente di avere utilmente la cosa, quando il vase che si vende non è intero. ivi, 48. — l. 39 § 4 ff. *De evict.;* l.

6 § 4 ; sed si vas, l. 11 § 7 et 8 ff. *De actionibus empti et venditi.*

16. Il venditore è bensì tenuto per quei difetti della cosa che impediscono il possesso di essa, ancorchè non si conoscessero; ma non è tenuto, in tal caso, nella stessa misura come se li avesse conosciuti. Difatti in quel caso non è tenuto che a restituire quanto avrebbe venduto meno la cosa se conosciuti ne avesse i vizj; nel secondo, avendo egli scientemente ingannato il compratore, dee riparare tutti i danni che il compratore ha potuto averne. XIX, 1, 49. — l. 14 ff. *De action. empti et venditi.*

17. Pei difetti che non impediscono ad uno di avere la cosa, il venditore non è tenuto se, ignorandoli, non ne fece menzione. ivi. — *ib.* l. 13 § 1 et 2.

18. Quando viene venduta una cosa sperata, il venditore è tenuto di garantire che non vi siano cause atte a togliere la speranza. ivi, 50. — *ib.* l. 21.

19. Il venditore è pure tenuto per que' fatti che renderebbero inutile la cosa al compratore. P. e. se hai comperato un luogo per sepoltura, ed il venditore ha eretto un edifizio troppo vicino a quel luogo (mentre dovea restare qualche spazio vuoto intorno ai sepolcri. l. fin. ff. *Finium regund.*) primachè ivi venga tumolato il morto, potrai restituirglielo, ivi, 51. — *ib.* l. 9 § 3.

20. Se nel contratto fu dichiarata la misura, e questa non viene prestata, ha luogo l'azione Di compera. ivi, 68. — *ib.* l. 2. — Per es. se tu mi hai venduto un vase, dichiarando ch'esso contiene tanto o ch'è di tanto peso; o se, vendendomi un fondo, dichiari ch'è di tanti jugeri. ivi. — *ib.* l. 6 cum § 4.

21. Veramente il venditore è obbligato anche se ignorava che la misura non fosse la indicata: ma passa questa differenza tra il sapevole ed il non sapevole, che questi è tenuto nel simplo; ora se uno nella vendita p. e. di un fondo ha mentito sulla misura, egli viene condannato, dietro stima di uffizio, nel doppio di quanto ha mentito. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 17 § 4. — Pare che questa pena del doppio sia caduta in disuso, perchè nei libri di Giustiniano non se ne fa veruna menzione.

22. Per valutare ciò che manca nella misura, si divide il prezzo pagato pei jugeri, poni caso, indicati, e si attribuisce lo stesso prezzo a ciascuno dei jugeri che mancano. Sempre però dee aversi riguardo, nella tassazione, alla qualità del luogo. XIX, 1, 69 — l. 69 § fin. ff. *De evict.*; l. 4 § 1 ff. *De action. empti et venditi.*

23. Quanto al tempo in cui si può promuovere l'azione per deficienza nella misura, deesi riguardare all'espressioni del patto: onde se fosse stabilito che il compratore ne' trenta giorni successivi dovesse misurare il fondo o rinunziare al proprietario la mancanza che fosse trovata, non potrà giovargli la dinunzia fatta dopo il trentesimo giorno: ma se fosse stato pattovito che il compratore misurar dovesse il fondo ne' giorni successivi *(in diebus proximis)* e dinunziare la misura, quand'anche tale dinunzia fosse fatta molti anni dopo, il compratore potrà ripetere quanto manca alla dichiarata misura. ivi, 7. — l. 40 ff. *De contrah. empt.*

24. Se la quantità della cosa venduta non fosse minore, ma maggiore, essa va a profitto del compratore. ivi, 71. — l. 38 ff. *De action. empti et venditi;* l. 45 ff. *e evict.* — Così è qualora la cosa sia stata venduta in massa o in monte *(per aversionem)*; è altrimenti se fu convenuto un prezzo per le singole misure, p. e. tanto allo jugero, chè allora deesi pagare in ragione della misura trovata. ivi. — l. 40 § 2 ff. *De contrah. empt.*

25. Non vengono compresi nella misura di un fondo venduto i lidi ad esso fondo congiunti, perchè non appartengono a nessuno, e sono pel gius delle genti liberi a ciascheduno, come neppure le vie pubbliche ed i luoghi religiosi o sacri. Affinchè dunque possano cadere a profitto del venditore, suolsi stipulare che entrino nella misura. ivi, 72. — *ib.* l. 51; l. 7 § 1 *De peric. et commodo rei venditae.*

26. Se Tizio ha venduto un fondo di novanta jugeri, e fu dichiarato nel contratto essere quel fondo di cento; e prima che fosse fatta la dinunzia della misura, si sono accresciuti dieci jugeri per alluvione; quando Tizio abbia scientemente venduto novanta per cento, compete contro di lui l'azione Di compera, sebbene siano stati poi accresciuti i dieci; non compete se l'ha fatto inscientemente. ivi. — l. 13 § 14 ff. *De action. empti et venditi.*

27. Se il venditore di due fondi ne ha separatamente dichiarato la estensione, e poi ha fatto la tradizione di entrambi per un prezzo solo; trovandosi nella misura che ad uno manca quanto l'altro ha di più; ciò nulla giova al venditore, in istretto diritto: ma in equità

può egli rispingere il compratore colla eccezione Di dolo, massime se l'eccedenza dell'uno fondo fosse assai maggiore della deficienza dell'altro. Onde in questo e ne' casi simili il vantaggio si compensa col discapito, nè il compratore esser dee risarcito che in caso di qualche mancanza o nella misura o nella qualità dei luoghi. XIX, 1, 73. — l. 42 *De actionib. empti et venditi.*

Ecco un caso meno difficile: Rutilia Polla comperò il lago Sabatene da anguille, e dieci piedi di terreno all'intorno. Cresce il lago. I dieci piedi debbono essere misurati sott'acqua, o competono a Rutilia dieci piedi di terreno dal sito ove giugne l'acqua del lago cresciuto? — Il lago fu comperato da Rutilia Polla qual era al momento del contratto, e quindi i dieci piedi accessorj son quelli che allora gli erano intorno. ivi. — l. 69 ff. *De contrah. empt.*

28. Intorno alle misure delle quali si dee far uso per misurare la cosa venduta, sta in facoltà de' contraenti lo stabilirle, o conformandosi alle consuete del paese o sceglièndone altre. ivi, 74. — *ib.* l. 71.

29. Se il venditore ha mentito intorno alla qualità del fondo e non intorno alla misura, tuttavia è tenuto verso il compratore: p. e. se ha detto che son cinquanta jugeri di vigna e cinquanta di prato, e si trova cento jugeri in tutto, ma più di prato e men di vigna; chè in tal caso non si ponno compensare, valendo il prato meno della vigna. ivi, 76. — ll. 22 et 34 ff. *De action. empt. et venditi.*

Parimente se vendendo servi uno ha mentito intorno alla capacità od al peculio loro, dee per l'azione Di compera restituire al compratore quanto avesse questi pagato di più il servo credendolo proveduto del dichiarato peculio o della dichiarata capacità. ivi. — *ib.* l. 13 § 4. — Nè soltanto è tenuto quando con dolo mentì sulla qualità del servo, ma anche quando lo dichiarò di tale qualità credendolo tale in buona fede. ivi, 77. — d. l. 13 § 3.

30. Se il venditore, sia sapendolo sia non sapendolo, ha dichiarato minore il censo *(capitatio)* del predio venduto; e fu trovato maggiore; egli sarà convenuto relativamente a quanto il compratore l'avrebbe pagato di meno se da principio avesse ciò saputo. Ma se il compratore conosceva questo aggravio, non ha azione contra il venditore. ivi. — l. 9 Cod. *De action. empti et venditi.*

31. Per altro il venditore è tenuto in diversa ragione secondochè sapeva o non sapeva. Così se uno ha comperate vestimenta rappezzate per nuove ignorandolo, è tenuto in proporzione del valore della cosa stessa, cioè per tanto quanto valgono meno non essendo nuove; se sapendolo, è tenuto anche pel danno avvenuto. Così se alcuno non sapendo ha venduto un vaso d'ottone per d'oro, è tenuto a dare l'oro che ha venduto. XIX, 1, 77. — l. 45 ff. *De contrah. empt.* § qui ait.

32. Il venditore può essere, per difetto di qualità, convenuto mediante l'azione Di compera subitochè s'impedisce mediante l'interdetto al compratore di possedere la cosa nel modo che fu dichiarato dal venditore; quand' anche penda lite sopra lo stesso gius; nel che l'azione Di compera vantaggia quella Di stipulazione. ivi, 78. — l. 35 ff. *De action. empti et venditi.*

33. Per titolo di difetto di qualità si può allora soltanto intentare l'azione Di compera, quando il compratore al momento del contratto non avesse conosciuto lo stato della cosa. Quindi le cose che nell'atto della vendita vengono dette per dar pregio alla cosa, se hanno senso manifesto, non obbligano il venditore; p. e. sa dice esser bello il servo o bene edificata la casa: ma se dice essere il servo letterato od artefice, è tenuto. E non rimane il venditore obbligato neppure in forza di certe promesse, se la cosa è presente così che non abbia il compratore non potuto conoscere quanto erano attendibili. ivi, 79. — l. 43 cum § 1 et l. 45 ff. *De contrah. empt.*

34. Il venditore è tenuto eziandio qualora non adempie le obbligazioni assunte rispetto al tempo ed al luogo della tradizione. Che se non fu aggiunto il giorno in cui far dovevasi la tradizione, nè il venditore fu costituito in mora, non si potrà domandare cosa veruna per la tardanza del pagamento. ivi, 80. — l. 10 et 15 Cod. *De action. empti et venditi.*

Se il venditore pertanto fu in mora, debbe essere condannato in riguardo a quello dei due tempi (del contratto e della tradizione) nel quale il prezzo della cosa venduta era maggiore; così pure in riguardo al luogo in cui fu venduto od a quello in cui fu promossa l'azione. — Se poi fu moroso il compratore, dee badarsi al prezzo del momento in cui viene promossa l'azione, ed a quello del luogo in cui vale meno. E si reputa in mora il compratore quando niuna difficoltà incontra la tradizione per parte del venditore. ivi, 81. — l. 3 § 3 et 4 ff. *De action. empti et venditi.*

35. Compera delle liti. Era presso i Romani severamente vietato, sì agli avvocati come ai procuratori, di patteggiare intorno ad una quota della lite, e di assumere sopra di sè una lite incerta. III, 3, Append. 1. — l. 20 Cod. *Mandati;* l. 15 Cod. *De procuratoribus.*

36. Lecito era di antecipare le spese al litigante, non era lecito di patteggiare affine di restituire non già le spese anticipate coi leciti interessi, ma una metà di quanto si conseguirà dalla lite. Quindi se un procuratore avrà richiesto straordinariamente un salario convenuto, sarà da esaminare se il padrone ha inteso di premiare la fatica, e allora converrà stare alla fede della promessa; o se il procuratore ha preso sopra di sè l'evento della lite per un premio maggiore; il che è contrario ai buoni costumi. ivi. — l. 53 ff. *De pactis;* l. 7 ff. *Mandati.*

37. A questi assuntori di liti, se vengono condannati come procuratori, è negata qualunque azione di ripetizione in confronto del padrone della lite. Non così se un procuratore ha ricevuto qualche cosa non per l'evento della lite, ma per mercede dell'obbligasione da lui contratta. ivi, 2. — l. 6 § 7 ff. *Mandati.*

COMPRATORE FIDUCIARIO. V. Mancipazione.

COMPROMESSO. V. Arbitri. V. lib. 4 tit. 8 *De receptis qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant;* Cod. lib. 2, tit. 56 *De receptis arbitris.*

1. Il *compromesso* è una stipulazione o convensione vicendevole mediante la quale due parti litiganti promettono di stare alla sentensa di uno o più arbitri nominati d'accordo, i quali assumono di giudicare della loro controversia, e ciò promettono sotto commiuatoria di una data pena. Esso è dunque una specie di giudizio, ed ha per oggetto di terminare le liti. IV, 8, 1. — l. 1 *De receptis qui arbitrium* etc.

Abusivamente si chiama *compromesso* questa convenzione anche se viene fatta senza reciproca stipulasione; p. e. mediante reciproco deposito di danaro o in altro modo qualunque, per cui ambe le parti possano essere civilmente obbligate a pagare la pena convenuta. L, 16, 48.

La pena del compromesso chiamasi *pecunia compromissa.* ivi.

2. Chiamasi *compromesso pieno* quello che si fa per gli affari e le controversie semplicemente e in numero plurale *(de rebus controversiisve)*: e intendesi per le presenti non per le future; chè l'arbitrio non può giudicare se non delle cose, ragioni e controversie *ab initio* esistenti fra coloro che compromisero, non delle sopravvenute in appresso. L, 16, 2. — l. 21 § 6 et l. 46 *De receptis qui arbitrium* etc.

Se non c'è lite che per un solo affare, benchè il compromesso fosse pieno, le azioni che potessero in seguito competere per altre cause, sussistono: onde più propriamente chiamar si dee *compromesso non pieno* quello che si fa per una sola controversia. ivi. — d. l. 21 § 6 sed si forte.

In altro senso, chiamasi *compromesso pieno* quello che obbliga tutti e due i compromittenti; *non pieno*, ed inefficace, quello nel quale uno soltanto si obbligasse. ivi, 3.

Finalmente, *compromesso pieno* è quello il quale, aggiuntavi la clausola del dolo, produce l'azione Per la stipulazione, qualora l'avversario abbia operato dolosamente; *non pieno*, se tale clausola non fu aggiunta, nel qual caso è necessario di ricorrere all'azione Di dolo. ivi.

3. Il compromesso si rinchiude nella persona scelta. ivi, 35. — l. 45 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

4. Il potere dell'arbitro non si estende oltre i limiti del compromesso; non potendo egli far nulla oltre a quelli. ivi, 40 e 59. — *ib.* l. 21 et l. 32 § 15 — Sebbene per altro egli abbia ecceduto i suoi poteri statuendo sopra oggetti non sottomessi al suo arbitrio, la sua sentenza varrà per ciò che avrà giudicato nei limiti della sua competenza. ivi, 42. — *ib.* l. 42.

5. L'arbitro non può ordinare che gliene sia aggiunto un altro. ivi, 41. — *ib.* l. 32 § 17.

6. L'arbitro non può prolungare il tempo del compromesso se di ciò non v'è clausola. ivi. — *ib.* l. 32 § 21.

La clausola, che l'arbitro potrà prolungare il tempo, è valida. ivi, 18 e 19. — *ib.* l. 25 § 1 et l. 33.

7. Spirato il tempo del compromesso, l'arbitro è sensa potere. ivi, 36. — *ib.* l. 21 § 8.

Se vi è un nuovo compromesso dopo questo tempo, uopo è che l'arbitro lo accetti. ivi, 39. — *ib.* l. 21 § 9. — E può esservi costretto quando ha dato luogo con sua colpa all'espiro del primo compromesso, non altrimenti. ivi, 56. — *ib.* l. 21 § 5.

8. Il compromesso si reputa fatto pel luogo in cui fu convenuto. ivi, 36. — *ib.* l. 21 § 10.

9. Il compromesso non può farsi a condizio-

ne che l'arbitro giudicherà nella tale maniera. IV, 8, 11. — l. 19 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

10. L'arbitro non può essere tenuto di giudicare a grado di un terzo. ivi, 11. — *ib.* l. 17 § 3.

11. Niuno può essere arbitro in propria causa. ivi, 9. — *ib.* l. 51.

12. Non si poteva pigliare per arbitro chi non aveva venti anni. ivi, 7. — *ib.* l. 41. — Nè il furioso, nè il sordo nè il muto. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

Quegli ch'era giudice dell'affare non poteva essere preso per arbitro. ivi, 8. — *ib.* l. 9 § 2.

Si poteva prendere per arbitro un uomo di mala fama o ignominioso, supposto che fosse gradito da ambe le parti. ivi, 6. — *ib.* l. 7.

Il figlio di famiglia poteva essere arbitro nella causa di suo padre. ivi, 9. — *ib.* l. 6.

La donna, per quanto fosse di buona fama, non poteva essere presa per arbitra, nemmeno da' suoi liberti. l. fin. Cod. *De receptis arbitris.*

13. Se uno degli arbitri nominati col compromesso non può esser tale, il compromesso è nullo totalmente. ivi, 10. — l. 7 § 1 ff. *De receptis qui arbitrium receperunt.* — Ma se il compromesso portava che la contestazione avesse ad essere giudicata dal tale o tal altro, sebbene l'uno non fosse capace d'essere arbitro, l'altro che avesse accettato il compromesso sarebbe stato costretto a giudicare. ivi. — *ib.* l. 8.

14. Non si può prendere arbitro o compromettere circa il proprio stato, p. e. circa la propria libertà o ingenuità. ivi, 4. — *ib.* l. 32 § 7.

Non si può prendere arbitro sopra le liti infamanti, p. e. sopra l'adulterio, l'omicidio ec. ivi. — *ib.* l. 32 § 6.

15. Il pupillo non può compromettere senza l'autorità del suo tutore. ivi, 5. — *ib.* l. 35.

16. Non si poteva, nominando due arbitri, dar loro il potere di scegliere un terzo in caso che non fossero d'accordo: era altrimenti se si designava il terzo. ivi, 12. — *ib.* l. 17 § 5.

17. Quando vi sono parecchi arbitri, vince il giudizio del maggior numero: se sono divisi in numero eguale, la sentenza è nulla. ivi, 45. — *ib.* l. 27 § 3.

Se sono in numero impari, il maggiore prevale. ivi, 12. — *ib.* l. 17 § 6.

Quando vi sono tre arbitri, basta che due vadano d'accordo, purchè il terzo sia stato presente. IV, 8, 12 e 45. — l. 17 § 6 e l. 18 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

Se due pronunciano in assenza del terzo, la sentenza è nulla, perchè il terzo avrebbe potuto attirare gli altri due al suo parere. ivi, 45. — *ib.* l. 17 § 7.

Se di tre arbitri l'uno condanna a quindici lire, l'altro a dieci ed il terzo a cinque, il giudizio varrà per cinque lire; perchè nelle cinque lire tutti hanno consentito. ivi. — *ib.* l. 27 § 3. *Quia minor summa majori inest,* dice la Glossa. Ora parrebbe inferibile da ciò, che il giudizio abbia a valere per le dieci votate dal secondo arbitro; poichè dieci sono contenute nelle quindici votate dal primo, e per conseguenza due dei tre hanno condannato a dieci; il che pare debba bastare per far prevalere la condanna a dieci. Ma il vero è che, se due di tre fanno il giudizio, così è qualora essi due sieno stati precisamente di un medesimo avviso: *Si major pars consentiat;* e non quando sieno stati di differenti avvisi: *Si plures arbitri fuerint, et diversas sententias dixerint, licebit sententiae eorum non stari.* Ed ecco perchè, nel caso della legge citata, il giureconsulto decide che la minore delle tre condanne abbia sola ad avere effetto.

18. L'arbitro può fissare il giorno del pagamento. ivi, 40. — *ib.* l. 21 § 2.

19. Niuno è costretto di essere arbitro. Ma chi ha accettato tale uffizio, debbe adempierlo: anzi il pretore vi costringeva l'arbitro. ivi, 22. — *ib.* l. 3 § 1.

Se l'arbitro si nascondeva per non giudicare, era condannato ad un'ammenda. ivi, 32. — *ib.* l. 32 § 12.

L'arbitro preso per giudicare parecchie controversie, doveva terminarle tutte: altrimenti vi era costretto dal pretore. ivi, 33. — *ib.* l. 19 § 1.

Perchè si possa costringere l'arbitro a giudicare, uopo è vi sia un compromesso accettato. ivi, 22. — *ib.* l. 3 § 1.

Se non vi è dilazione fissata dal compromesso pel giudizio, l'arbitro può essere costretto in ogni tempo di giudicare; non per altro dopo un tempo lunghissimo. ivi, 30 e 56. — *ib.* l. 14 et l. 17 § 1.

Quando le parti hanno nominato per arbitro un tale o un tal altro, possono costringere a giudicare quello di cui saranno convenute fra loro; purchè il compromesso sia stato accettato. ivi, 31. — l. 17 § 4.

L'arbitro non può essere costretto a giudicare, se giura che la causa non è abbastanza

chiara agli occhi suoi. Il pretore allora gli accorda una dilazione. IV, 2, 30. — l. 13 § 4 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

Se più persone furono prese per arbitro, una d'esse non può essere costretta a giudicare sola. ivi, 31. — *ib.* l. 17 § 2.

L'arbitro non era costretto di giudicare in que' giorni ne' quali il giudice non poteva esservi costretto, *nisi dies compromissi exitura sit, nec proferri possit.* ivi, 30. — *ib.* l. 13 § 3.

20. L'arbitro è dispensato di giudicare se le parti lo hanno diffamato. ivi, 26. — *ib.* l. 15.

Parimenti, se sono sopravvenute fra lui e le parti, od una d'esse, inimicizie capitali. ivi. — *ib.* — Parimenti, se le parti fanno all'arbitro l'ingiuria di prenderne un altro o d'andare in giudizio. ivi. — *ib.* l. 10. — Parimente, allorchè il compromesso ha cessato d'essere obbligatorio per una delle parti, p. e. perchè l'una ha liberato l'altra della pena portata dal compromesso. ivi, 58. — *ib.* l. 13. — Parimenti, se l'arbitro si trova impedito da cattiva salute o dagli affari o dall'età. ivi, 26. — *ib.* l. 15.

Per altro, quando l'impedimento non è perpetuo di sua natura, se d'altronde l'arbitro ha ricevuto, mediante il compromesso, il potere di prorogare, o se, quand'anche egli non avesse ricevuto questo potere, le parti lo richiedessero mediante un nuovo compromesso di prorogare il primo; egli potrebb'essere costretto a giudicare. ivi, 27. — *ib.* l. 16 § 1. — Se i litiganti attaccavano la probità dell'arbitro, e la sua turpitudine era manifesta, il pretore lo rigettava. ivi, 26 e 29. — *ib.* l. 9 § 3 et 4.

21. L'arbitro può essere ricusato per inimicizia sopravvenuta. ivi, 48. — *ib.* l. 32 § 14.

Se ad onta della ricusa egli pronunzia, l'eccezione di dolo avrà luogo, e la sentenza sarà ritrattata. ivi. — *ib.*

22. L'arbitro dee rendere un giudizio certo. ivi, 47. — *ib.* l. 21 § 3. — Dee osservare l'ordine giudiziario. ivi, 1. — *ib.* l. 1. — Per altro i compositori amichevoli possono giudicare *ex aequo et bono* (Gotofr. alla l. 76 ff. *Pro socio*). Difatti la legge riconosce due specie di arbitri, gli uni nominati mediante compromesso, il cui giudizio, anche ingiusto, debb'essere eseguito, e gli altri, il cui giudizio o parere non è che *arbitrium boni viri*, sebbene siano stati spezialmente incaricati mediante la convenzione che si riferisce al loro arbitramento. XVII, 2, 20. — l. 76 . . . 80 ff. *Pro socio.*

La sentenza arbitrale debb'essere pronunziata presenti le parti, o debitamente chiamate. Basta per altro che il giudizio sia pronunziato in presenza dell'una delle parti soltanto, se fu così convenuto col compromesso. XVII, 2, 35 e 41. — l. 27 § 4 et 5, l. 47, l. 48 et l. 49 § 1 *Pro socio.*

23. L'arbitro non può riformare la sua sentenza quando anche avesse fallato; poichè avendo pronunziato ha cessato d'essere arbitro. ivi, 59. — *ib.* l. 19 § 2 et l. 20. — Per altro può cangiare una sentenza che fosse soltanto preparatoria. ivi.

24. Il compromesso non dava l'eccezione della cosa giudicata. ivi, 54. — *ib.* l. 2. — Per questo appunto si pattuiva d'ordinario una pena contro quello che non si fosse attenuto al pronunziato dall'arbitro. ivi. — l. 1 Cod. *De receptis arbitris.* — Per ciò stesso non potevasi appellare delle sentenze arbitrali. ivi. — *ib.*

L'eccezione *Pacti conventi* non poteva neppure essere opposta alle domande intentate malgrado il giudizio contrario dell'arbitro. ivi. — l. 13 *De pactis.*

25. Quando v'era pena stipulata col compromesso, in caso di non eseguita sentenza, uopo era di ricorrere al giudice. ivi, 48. — l. 32 § 14 *De receptis qui arbitrium recep.*

Che se non v'era pena stipulata, ma soltanto promissione di stare al giudizio, avea luogo l'azione *Incerti.* ivi, 14. — *ib.* l. 27 § 7.

26. Le sentenze arbitrali erano senz'appello. Ma potevano essere arguite di nullità se non erano state osservate le forme prescritte. Dovevano essere eseguite, fossero giuste od ingiuste: chi avea compromesso doveva imputarlo a sè. ivi, 40 e 48. — *ib.* l. 27 § 2 et l. 32 § 14.

Il pretore non aveva diritto d'esaminare se la sentenza era buona o cattiva. ivi, 11. — *ib.* l. 19.

27. Il compromesso finisce in più maniere. ivi, 14. — *ib.* l. 32. — Finisce colla scadenza del giorno. ivi, 23. — d. l. 32 § 3. — Finisce con la morte dell'una delle parti. ivi, 21. — *ib.* l. 49 § 2. — Tranne che non sia stato esteso all'erede di ciascuna delle due parti. ivi. — *ib.* — Parimente finisce se l'una delle due parti fa cessione di beni. ivi, 58. — *ib.* l. 17. — Finisce se le parti transigono; se la cosa litigiosa viene a perire. ivi, 57. — *ib.* l. 52 § 5. — Finisce se l'uno degli arbitri muore prima del giorno indicato per la pronunzia della sentenza. ivi, 35. — *ib.* l. 40.

28. L'arbitro può pronunziare pene pecuniarie contro la parte che rifiuta di comparire: ben inteso però che queste pene non eccederanno quelle determinate dal compromesso; poichè l'arbitro non ha il potere di multare. XVII, 2, 40. — l. 39 *De recept. qui arbitr. recep.*

29. L'arbitro può anche ascoltare i testimonj che le parti presentano: e le deposizioni di questi testimonj, redatte in forma di prove, sono ammesse in giustizia, salvo per altro che, se questi testimonj sono ancora vivi, quegli contra il quale sono prodotte le loro deposizioni, possa domandare che sieno ascoltati di nuovo senza che possano essere rimproverati come per avere già deposto. l. 20 Cod. *De testibus.*

Ma non può ingiugnere a quello che vuole produr testimonj, di darne in precedenza i nomi al suo avversario. IV, 8, 40. — l. 39 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

30. Se l'arbitro nominato per giudicare parecchie contestazioni con un solo e medesimo giudizio in un tempo dato ch'ei potrebbe prorogare, ha regolato alcune soltanto di queste contestazioni, e prorogato il tempo del compromesso per statuire sopra le rimanenti; le parti non saranno obbligate di ottemperare al suo giudizio, *quia officio suo functus non est;* e nullaostante sarà valida la proroga. ivi, 20. — *ib.* l. 25. — Ma in questo caso egli, statuirà anche sopra ciò che aveva già giudicato, coi potrà riformare col suo giudizio definitivo sul tutto. ivi, 59. — *ib.* l. 21.

31. L'arbitro doveva differire il suo giudizio se, il compromesso essendo obbligatorio per le due parti e loro eredi, ed una d'esse venendo a mancare, la parte sopravvivente instava sopra la sua petizione della eredità del defunto, contrastatagli da un altro preteso erede; poichè allora l'arbitro doveva attendere che la istanza in quistione fosse giudicata. ivi, 29. — *ib.* l. 32 § 10.

32. Quando le parti non hanno determinato il luogo della loro convocazione, l'arbitro può citarle a comparire nel luogo ch'egli stima conveniente. Ma questo luogo debb'essere tale che ciascuna parte possa recarvisi senza compromettersi. Se dunque egli le citava a comparire dinanzi a lui in una taverna o in un bordello, esse potevano impunemente disobbedirgli. ivi, 36. — *ib.* l. 21 § 11.

33. Le parti non debbono obbedire se è inonesto ciò che prescrive l'arbitro. ivi, 47. — *ib.* l. 21 § 7.

34. Se l'arbitro, divenuto notoriamente nemico di una delle due parti, persisteva, nonostante l'opposizione di questa parte e senza esservi costretto dall'altra, a voler giudicare, e condannava di suo proprio moto la parte opponente; la parte condannata non poteva in vero appellare di questo giudizio; ma poteva rimuovere mediante la eccezione di dolo la domanda fatta contro essa dal suo avversario dinanzi al giudice ordinario ad oggetto di pagamento della pena portata dal compromesso; il che era una specie d'appello, poichè il giudice di questa eccezione poteva rivedere la sentenza dell'arbitro e riformarla. IV, 8, 48. — l. 32 § 14. *De receptis qui arbitrium receperunt.* — Lo stesso era se interveniva venalità *(sordes)* o favore per parte di quelli che arbitravano. ivi. — l. 3 Cod. *De receptis arbitris.*

35. Giusta il nuovo Diritto, le parti non potevano più, come per lo innanzi, stipulare mediante i loro compromessi una pena pecuniaria, con la quale fossero dispensati d'eseguire il giudizio arbitrale. Autent. *Decernit.* ad l. 4 Cod. d. tit.

36. Soltanto quelli che possono efficacemente obbligarsi, possono fare compromesso; onde se un giudice compromissario pronunziò una sentenza con cui rigetta l'azione di tutela promessa da un minore di venticinque anni, il pretore non dovrà confermare tale sentenza, nè potrà aver luogo la petizione pel pagamento della pena stabilita nel compromesso. IV, 8, 5. — l. 3 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

Per la stessa ragione se una donna ha fatto compromesso a nome altrui, essa non incorre nella pena del compromesso. ivi. — *ib.* l. 32 § 2.

Parimente, se fece compromesso un servo, non può l'arbitro essere costretto a pronunziare sentenza; e se l'ha pronunziata, non ha luogo l'esecuzione di essa; anche se un uomo libero ha fatto compromesso con un servo. ivi. — *ib.* l. 32 § 8.

37. Per la validità del compromesso è necessaria una pena reciprocamente stipolata contra quella delle due parti che ricusasse di eseguire la sentenza, o facesse in modo che non venisse pronunziata. ivi, 13. — *ib.* l. 13 § 1.

Non importa tuttavia di nominare la pena del compromesso; potendo la *pecunia compromissa* del pretore essere qualunque altra cosa, oltre che danaro, vicendevolmente stipulata a titolo di pena. ivi, 14. — *ib.* 11 § 2. — Ed è pure indifferente che la pena stipulata nel compromesso sia maggiore o minore dell'oggetto

di cui si tratta. IV, 8, 14. — l. 32 *De receptis qui arbitrium receperunt.* — Nè monta pure che la somma stipulata nel compromesso sia certa od incerta. ivi. — *ib.* l. 18. — Finalmente, sarebbe pieno il compromesso anche se l'una delle parti promettesse denaro e l'altra promettesse cosa. ivi. — *ib.* l. 11 § 2 ¶ fin.

38. Ordinariamente il compromesso si fa mediante vicendevole stipulazione; ma può farsi anche mediante vicendevole deposito. ivi, 15. — *ib.* ¶ quid ergo si. — Di regola, non può farsi un compromesso mediante patto nudo; ma talvolta il si fa, p. e. se due debitori pattuirono fra loro che quello il quale non obbedirà alla sentenza dell'arbitro, non potrà più domandare ciò che l'altro gli deve. ivi. — *ib.* l. 11 § 3.

39. Se si aggiunse nel compromesso la clausola *purchè non intervenga dolo,* la parte dolosa può essere chiamata in giudizio mediante l'azione *Ex stipulatu;* se poi nel compromesso non fu inserita tale clausola, avrà luogo l'azione Di dolo o la eccezione. ivi, 16. — *ib.* l. 31 ¶ sed si quidem. — Anzi è pieno quel compromesso il quale contiene anche la clausola di dolo. ivi. — *ib.*

40. La clausola *di protrarre il dì del compromesso* non proroga di per sè il termine del compromesso, ma solamente per la volontà dell'arbitro, il quale ne ha la facoltà in vigore di questa clausola: imperciocchè il termine del compromesso si può prolungare quando è uopo affine di non incorrere nella pena stipulata, non già in vigore della convenzione delle parti, ma per volere dell'arbitro; ed allorchè l'arbitro ordinò la proroga del termine stipulato nel compromesso, secondo la facoltà ch'egli aveva di farlo; il ritardo dell'uno lo fa cadere nella pena stipulata. ivi, 17. — *ib.* l. 32 § 11 et l. 39 § 1.

Siccome nel prorogare il compromesso non si può cangiarne le condizioni, così, se le parti diedero cauzione nel primo compromesso mediante fidejussore, il secondo dev'essere similmente prorogato con cauzione; e se i primi garanti non vogliono farla, debbonsi presentarne altri egualmente idonei: altrimenti sarebbe in potere de' primi di far cadere nella pena stipulata. Lo stesso dicasi se i primi vengono a morire. ivi, 18. — *ib.* l. 25 § 2 et l. 26.

41. L'arbitro non può essere costretto a pronunziare se non intervenne compromesso; neppure se il compromesso è invalido: onde non può, se una delle due parti promise e l'altra no; nè può, se fu compromessa una pena sotto condizione. Egli non può essere costretto in tal caso se non all'occorrere della condizione. IV, 8, 23. — l. 11 § 1, 4 et 5 *De receptis qui arbitrium receperunt.* — Nel qual caso, e forse in questo solo, spetta al pretore di far prorogare, se si può, il termine del compromesso. ivi. — *ib.* l. 2.

42. Non può essere costretto a pronunziare se non quell'arbitro che accettò il compromesso; e s'intende che l'abbia accettato quegli che assunse le parti di giudice e promise di por fine alle controversie colla sua sentenza. — Nè si reputa che abbia accettato compromesso quel il quale interviene nell'affare per tentare una conciliazione amichevole mediante i suoi consigli o la sua autorità. ivi, 24. — *ib.* l. 13 § 2.

43. Il pretore potrà costringere l'arbitro ad adempiere l'uffizio assuntosi, qualunque ne sia la dignità, fosse pure dell'ordine consolare. ivi, 25. — l. 3 § 3. — Tranne che sia attualmente occupato in qualche magistratura o dignità, come di console o pretore; perchè allora il pretore non ha autorità sopra di lui, non potendo in verun modo essere costretti i magistrati che hanno imperio superiore o pari; nulla montando che abbiano accettato il compromesso prima o durante l'esercizio delle loro magistrature: si possono essere costretti i magistrati inferiori. ivi. — *ib.* et l. 4.

44. Dee il pretore ascoltare le scuse dell'arbitro, ed ammetterle previa cognizione di causa, se le parti litiganti, dopo d'essere ricorse ad un altro mentre avevano scelto lui, ritornano a lui. ivi, 26. — *ib.* l. 11. — Così pure se la età o qualche malattia sopravvenutagli o le occupazioni per affari suoi proprj o la necessità di fare qualche viaggio, oppure alcun pubblico incarico non gli permette di soddisfare al suo uffizio: come pure se gli sopravviene qualche altro impedimento dopo accettato il compromesso. Per altro, nel caso di malattia o simili, dee il pretore con cognizione di causa costringerlo a prorogare. ivi. — *ib.* l. 15 ¶ si aetas, et l. 16.

45. Se l'arbitro diventa sacerdote, dee aversi riguardo non tanto alla dignità sua, quanto alla maestà de' divini uffizj di cui debb'egli occuparsi. Ma se l'arbitro accettò dopo di essere stato assunto al sacerdozio, dee ad ogni modo pronunziare sentenza. ivi, 28. — *ib.* l. 32 § 4.

46. Se fu fatto compromesso in più arbitri a condizione di stare al giudizio pronunziato di

chiunque *(quilibet)* di essi, uno o più, si può costringere il presente a pronunziare anche in assenza degli altri. Se poi vi è la condizione che tutti abbiano a pronunziare, oppure che si debba stare alla decisione dei più, non si puo costringere nessuno separatamente. IV, 8, 31. — l. 32 § 13 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

47. Se una delle parti ha incorso la pena stipulata nel compromesso, e v' intervenne il dolo dell' altra parte, non ha luogo la pena contro la prima. ivi 34. — *ib.* l. 31.

48. L'arbitro può o per messo o per lettera comandare ai litiganti di presentarsi. ivi, 35. — *ib.* l. 49 § 1.

49. Se due persone che hanno fatto compromesso vogliono agire presso l' arbitro col mezzo di procuratori, l'arbitro può comandarne alle persone medesime di presentarsi. ivi. — *ib.* l. 32 § 18.

50. Se delle due parti litiganti una sola è presente, ma impedisce all' arbitro di pronunziare sentenza, incorrerà nella pena. ivi, 38. — *ib.* l. 27 § 6. — Che se una parte porta dinanzi al giudice ordinario l' affare sopra cui fu fatto il compromesso, ha luogo la pena contro di lui, e la lite debb' essere proseguita presso il suo giudice ordinario. ivi. — *ib.* l. 30.

51. Anche nel caso che una delle parti compromittenti non abbia obbedito, ha luogo la pena stipulata. ivi, 39. — *ib.* l. 44. — Ed anche quando uno domanda la pena stipulata nel compromesso, viene condannato quello che non eseguì la sentenza; nè importa che al suo avversario abbia o no importato di stare alla sentenza. ivi. — *ib.* l. 38.

52. Nell' uffisio dell' arbitro sta anche di decidere come si debba concedere il vacuo possesso. ivi, 40. — *ib.* l. 32 § 20.

53. L' arbitro non ha bisogno di domandare cauzione *De rato;* poichè se il padrone non ratificò, cade nella pena stipulata nel compromesso. ivi. — *ib.*

54. Non s' incorre nella pena del compromesso, se la sentenza arbitrale porta che si debba ricorrere al giudice ordinario, sia lo stesso arbitro, sia un altro; oppure che si debba fare, o nella stessa persona o in altra, un nuovo compromesso. ivi, 41. — *ib.* l. 32 § 16.

55. Se l' arbitro statuì che non si avesse a domandare la pena stabilita nel compromesso, la sua sentenza è nulla: poichè non fu fatto compromesso della pena. ivi. — *ib.* l. 21 § 4.

56. Se per ordine del pretore l' arbitro pronunziò sentenza nei giorni feriati, non vi è luogo all' eccezione contro chi domanda la pena stabilita dal compromesso, qualora qualche condizione speciale non avesse eccettuato quel dì appunto. IV, 8, 46. — l. 36 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

57. Quando la sentenza dell' arbitro contiene una condanna, s' intende che non la obbedisca colui che ricusa di fare quanto gli venne ingiunto. Ora, se il compromesso non ha stabilito giorno, s' intende che assegni un tempo modico, spirato il quale si può subito domandare la pena. Tuttavia, anche se fu fissato il giorno prima di assumere il giudizio, non si potrà agire *Ex stipulatu.* ivi, 49. — *ib.* l. 21 § 12. — Specialmente quando la parte avversaria non ha interesse che si adempia subito la sentenza. ivi. — *ib.* l. 22. — Anzi, se quegli che l' arbitro, in forza del compromesso, condannò a pagare una somma, cadesse in mora, dee prestare la pena stipulata nel compromesso; ma pagando dopo è liberato dalla pena. ivi. — *ib.* l. 52. — Il contrario ha luogo quando l' arbitro assegnò il giorno del pagamento. ivi. — *ib.* l. 23.

58. Chi non paga entro il giorno stabilito, non incorre nella pena qualora fosse stato pronto a pagare ma non avesse potuto farlo per esserne stato impedito dal creditore o da qualche accidente non prevedibile. ivi, 50. — *ib.* l. 23 § 1, 2 et fin., et l. 24.

59. Se l' arbitro comandò ad uno di dare una somma, e questi morì prima di darla, non ha luogo la pena se l' erede è pronto a darla. ivi, 51. — *ib.* l. 27 § 1 ; nec utimur.

60. Se la sentenza dell' arbitro proibisce di domandare qualche cosa, quantunque non espressamente; s' incorre nella pena facendo tale domanda. E così sarebbe anche se l'arbitro avesse pronunziato *Nihil videri Titium debere Sejo,* o avesse proibito *Alterum ab altero petere.* ivi, 52. — *ib.* l. 21 § 1 et l. 37. — Parimente, tanto se la domanda è fatta a quello che compromise, quanto se ad un altro il quale ha interesse che non sia domandato, ha luogo la pena. ivi. — *ib.* ll. 29 et 34.

61. La pena del compromesso s' incorre se si domanda la cosa contenuta nel compromesso e che l' arbitro aveva vietato di domandare; non se se ne domanda un' altra. ivi, 53. — *ib.* l. 43.

62. Per le costituzioni di Giustiniano, quando le parti che fanno un compromesso giurano di osservarlo o ne fanno giurare l' arbitro; l' at-

tore, in favore del quale fu giudicato, ha una azione Pel fatto o l'azione personale Di legge; e se l'arbitro ha giudicato in favore del reo, questi ha una eccezione. Ma se non intervenne il giuramento, è tenuto per quest'azione od eccezione quello dei litiganti che approvò la sentenza dell'arbitro colla propria sottoscrizione. IV, 8, 54. — ll. 4 et 5 Cod. *De receptis arbitris.*

Pel gius delle Novelle è proibito il fare compromesso con giuramento. Nov. 82, cap. 11.

63. Il compromesso finisce colla morte dell'arbitro, essendo in lui personale tal facoltà di giudicare. V, 8, 55. — l. 45 *De receptis qui arbitrium receperunt.*

64. Se uno fece compromesso a Roma, e poi è venuto a Roma in qualità di legato, l'arbitro non debb'essere costretto a dare sentenza; può esserlo, se fu fatto il compromesso nel tempo della legazione. ivi, 58. — *ib.* l. 32 § 9.

COMPROMISSARIO, quegli in cui si compromette la decisione di una controversia, arbitro. IV, 8, 1.

COMPROMITTENTE, quegli che rimette la decisione di una causa al giudizio de' compromissarii od arbitri. ivi, 3.

COMPROPRIETARIO. V. COMUNIONE, CONFINI, CONJUGE, DIVISIONE, DOMINIO, SERVITÙ.

1. Uno dei comproprietarj non può far nulla nella cosa comune senza il consenso degli altri. X, 2 e 3, 91. — l. 28 ff. *Communi dividundo.*

2. Se uno dei comproprietarj ha lasciato fare un'opera dall'altro comproprietario o da uno degli altri comproprietarj, *(si cum prohibere posset hoc praetermisit)*, non può farla levare. ivi. — *ib.*

Può soltanto domandare, mediante l'azione *Communi dividundo*, la riparazione del danno che ne soffre. ivi. — *ib.*

3. Se uno dei compartecipanti vende la sua parte della cosa comune, il compratore non può pretendere se non la parte che toccherà al suo venditore mediante la divisione.

COMUNE *(civitas)*. V. COMUNITÀ.

COMUNE *(Cosa)*. V. COMPROPRIETARIO, COMUNIONE, DIVISIONE. — Ciò che m'è comune con altri, è *mio*, almeno in parte. L, 16, 173. — l. 96 § 1 *De verb. signif.* — Per altro la parola *mio* è equivoca, potendo significare che uno è proprietario del tutto, o che l'è soltanto di una parte. E però chi giura, la tal cosa non essere *sua*, debbe aggiugnere *nè comune a lui con altri*. ivi, 139. — *ib.* l. 239 § 9.

2. Ciascuno è naturalmente portato a negligere ciò ch'egli possede in comune con altri, a riguardare come strano a lui ciò che non possede solo, e da ultimo a lasciare andar male la sua parte, nel mentre che ha bramosia *(invidet)* di quella degli altri. l. 2 Cod. *Quando et quibus quarta pars debeatur ex bonis decurionum.*

3. Non può uno far nulla nella cosa comune malgrado de' suoi comproprietarj. (V. sopra COMPROPRIETARIO). — Per altro la l. 6 § 4 *De divis. rerum* (I, 8, 4) porta che uno de' comproprietarj può, senza il consenso dell'altro, ed anche malgrado di lui, seppellire nel sepolcro comune.

4. COMUNE *(Stipulazione)*. Tale è quella p. e. Che la cosa del pupillo sarà salva *(Rem pupilli salvam fore)*: così pure quella del doppio *(duplae)*. XLV, 1, 48. — l. 5 *De verb. oblig.* V. CAUZIONE e DOPPIO.

COMUNIONE. Niuno è forzato di rimanere in comunione; ma si può sempre domandare la divisione della cosa comune. XII, 6, 44. — l. 26 § 4 ff. *De condictione indebiti*; l. ult. Cod. *Comm. divid.*

2. Si può validamente convenire di rimanere in comunione per un dato tempo, ma non di starvi in perpetuo. IX, 2 e 2, 47. — ff. l. 7 § 12 *Communi dividundo.*

3. Le curie de' municipj, avendo diritto per un quoto qualunque nella università dei diritti di un decurione decesso, dovevano contentarsi, riguardo al mobiliare, della dichiarazione giurata dell'ammontare del suo valore pei successori del defunto. l. 2 Cod. *Quando et quibus quarta pars debeatur ex bonis decurionum.* — Certo era lo stesso del fisco.

4. Quando v'è comunione di amministrazione o di uffizio tra parecchi, senza divisione di funzioni, le colpe di ciascuno di essi sono a rischio di tutti, come se fossero loro comuni. l. 5 Cod. *De fabricensibus*; l. 2 Cod. *Quo quisque ordine conveniatur.*

COMUNITA' *(Universitas)*. V. ADUNANZE, AMMINISTRAZIONE, CARICHI, *CIVITAS*, COLLEGII, COMUNE *(Cosa)*, CORPORAZIONI, CURATORE, CURIA, DECURIONI, MUNICIPJ, ONORI, ORDINE, REPUBBLICA, *UNIVERSITAS*. V. lib. 3 tit. 4 *Quod cujusque universitatis nomine vel contra eam agatur*; Cod. lib. 11 tit. 30 *De administratione rerum publicarum.*

1. Non a tutti era permesso di formare corporazione o collegio. III, 4, 2. — l. 1 *Quod cujusque univ.*

Eranvi per altro a Roma e nelle provincie, delle corporazioni o collegj formati per senatoconsulti o costituzioni, p. e. la corporazione dei fornai, quella de' piloti o battellieri *(navicularii)* ed altre. III, 4, 2. — l. 1 *Quod cujusque univ.*

2. Quelli a' quali era stato permesso di formare corporazione avevano cose comuni, scrigno comune, ed un attore o sindaco, che agiva per loro. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1.

3. Per essere sindaco di una comunità uopo era di avere il suffragio della pluralità dei votanti, essendo l'assemblea composta di due terzi almeno dei membri: *cum duae partes adessent, aut amplius quam duae.* Dunque nelle deliberazioni delle comunità i due terzi dei membri fanno la legge, ben inteso che vi sieno tre soli votanti; dachè, p. e., cinque votanti sopra nove farebbero la legge. In generale dunque uopo è che i due terzi di quelli che hanno diritto di votare sieno presenti alla deliberazione; e allora la pluralità dei presenti fa la legge. ivi, 7. — *ib.* l. 3; L, 9, 4. — l. 19 *Ad munic.* et l. 3 *De decretis ab ordine fac.*; L, 17, 2023. — l. 160 § 1 *De regulis juris.*

4. In una comunità il padre poteva dare il suo voto al figlio per essere sindaco, e parimenti il figlio al padre. III, 4, 7. — l. 5 et 6 *Quod cujusque univ.*

5. Il sindaco di una comunità, o attore, faceva le funzioni di procuratore: poteva essere rivocato come i procuratori e per le medesime cause. ivi, 10. — *ib.* l. 6 § 3.

6. La comunità poteva nominare un attore particolare per un dato affare. ivi, 11. — *ib.* l. 10. — Ma l'uso era che il sindaco facesse tutto. ivi, 7. — *ib.* l. 6 § 1.

7. Perchè il sindaco o attore di un dato affare si reputi nominato dalla comunità, basta che quelli che lo hanno nominato abbiano ricevuto il potere dal corpo. ivi. — *ib.*

8. Reputasi che la comunità non abbia sindaco, se quegli che fu nominato è impedito, per assenza, malattia o incapacità, di farne le funzioni. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 2.

In tal caso, il magistrato ammetteva, per difensore della comunità, quello che si presentava, ancorchè non fosse della comunità. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 3.

Non era così rispetto alle azioni da intentare a nome della comunità; dachè esse non potevano essere intentate che da persona autorizzatane dalla legge o dalla comunità. ivi, 7. — *ib.* l. 3.

9. Se nessuno si presentava per difendere la comunità, il magistrato mandava il petitore in possesso delle proprietà della comunità. III, 4, 14. — l. 1 § 2 *Quod cujusque univ.* — O, in difetto di proprietà comuni, questi era autorizzato a perseguitare egli stesso i debitori della compagnia *(civitatis).* ivi. — *ib.* l. 8 — Di più, se i membri della comunità, essendo stati avvertiti di difendersi, trascuravano di farlo, il magistrato ordinava la vendita dei beni colpiti. ivi. — d. l. 1 § 2.

10. Il sindaco, o attore della comunità, poteva essere obbligato a dare cauzione *De rato*, se la realtà de' suoi poteri era rivocata in dubbio *(si de decreto dubitetur).* ivi, 10. — *ib.* l. 6 § 3.

11. Ciò ch'è dovuto alla comunità, non è dovuto ai membri di essa. E parimenti, ciò ch'è dovuto dalla comunità, non è dovuto dai membri. ivi, 5. — *ib.* l. 7 § 1.

12. Si agisce in nome della comunità e per esse: si agisce anche contro esse. ivi, 6. — *ib.* l. 7.

Il deputato di una comunità può anche muoverle azione per la ripetizione delle sue spese. ivi. — *ib.*

13. Se una eredità è comune ad alcuno con una comunità pubblica *(cum municipibus)*, ha luogo l'azione Di divisione. ivi. — *ib.* l. 9.

Parimente, ha luogo l'azione Per la regolazione dei confini con le comunità. ivi. — *ib.*

14. Le comunità o collegj sussistono nonostante il cangiamento dei membri. ivi, 5. — *ib.* l. 7 § 2. — Quand'anche non ne rimanesse che un membro, può egli convenire ed essere convenuto, *cum jus omnium ad unum recederit, et stet nomen universitatis.* ivi. — *ib.*

Per altro non sarà, senza dubbio, che come amministratore e rappresentante necessario della compagnia, ch'egli potrà stare in giudizio per la comunità stessa, sì qual petitore, sì qual possessore o reo: ma forse non sarebbe del pari se si trattasse di alienazioni od altri atti eccedenti i limiti dell'amministrazione; perchè, giusta la l. 85 *De verb. signif.* (L, 16, 44), egli non può formare così solo *comunità*, dovendo una comunità essere composta di tre membri almeno.

15. Presso i Romani erano parificate alle comunità dei fornai, battellieri *(navicularii)* e simili, che dicevansi propriamente *collegii*, le società degli appaltatori di pubbliche imposte o gabelle, di scavi di miniere d'oro o d'argento,

di saline ed altrettali; i cui membri reputavansi *socii* in quanto ai diritti di *società*, che diversificavano al tutto da quelli di *comunità*, ma potevano inoltre costituirsi in corporazione, collegio, università o comunità appunto che vogliasi dire. III, 4, 2. — l. 1 § 1 *Quod cujusque univ.*

Questi socii poi, cioè i membri di un collegio qualunque, di una qualunque comunità (gr. ἑταιρίαν) chiamavansi tra di loro *sodales*, che noi diremmo *confratelli*. E intendasi comunità privata; chè le comunità pubbliche, quando erano riconosciute, dicevansi propriamente *municipj* o *città*. ivi. — l. 4 *De collegis et corporationibus*.

Ora, questi confratelli *(sodales)* dovevano legalmente farsi que' regolamenti *(pactionem)* tra loro che volevano, purchè non fossero contrarj all'ordine pubblico (*dum ne quid ex publica lege corrumpant*). ivi. — *ib.*

16. Le comunità lecite, ovvero *universitates*, sono considerate in Diritto come altrettante persone, differenti però dalle singole persone onde sono composte. E però se un municipio od una comunità privata, costituisce alcuno per promuovere un'azione, non si dirà che questi sia costituito da più persone; imperciocchè egli agisce per la repubblica o per la comunità, non per singole persone; quindi non sarà obbligato di difendere i singoli in caso di riconvenzione. ivi, 5. — l. 2 *Quod cujusque universitatis nomine* etc.

17. Nel numero formante i due terzi dei votanti in una comunità, si contano anche i membri nominati, purchè presenti. ivi, 7. — *ib.* l. 4.

18. Se il corpo dei decurioni, ossia l'ordine, avesse decretato che Tizio dovesse promuovere l'azione per loro in tutte le controversie che potessero insurgere, tale decreto sarebbe nullo di pieno diritto, non potendosi presumere che il decreto commetta d'intentare azione per una cosa non ancora posta in controversia. ivi. — *ib.* l. 6 § 1 ¶ sed si ita.

19. Finattanto che la nomina del sindico o agente non è rivocata, si debbe intendere permessa a lui l'azione giudiziale; dopo la revoca si potrà opporgli l'eccezione. ivi, 8. — d. l. 6 § 2.

20. Può essere sindico di una comunità anche un figlio di famiglia. ivi, 9. — d. l. 6 § 3.

CONCEDERE. Prendesi in varj sensi, cioè di *dare, permettere, rimettere*. L, 16, 49.

CONCEPTIO. Significa *formola;* come nelle frasi *conceptio actionis, stipulationis, jurisjurandi, libelli, precum* etc. Quindi *Concipere actionem, jusjurandum* etc. vuol dire *ad certam formulam exprimere*.

CONCESSIONE o PERMISSIONE. In qualunque concessione, o permissione, il diritto d'altrui dee sempre essere riservato. XLIII, 8, 7. — l. 2 § 10 et 16 *Ne quid in loco publico* etc.

Anzi deesi supporre che la intenzione del principe concedendo sia stata che la sua concessione non arrecasse incomodo a veruno. ivi. — d. § 16.

CONCEZIONE. Il tempo della concezione va considerato favorevolmente al parto: epperò se un fanciullo p. e. fu concepito prima che la madre di lui fosse condannata alle miniere, il nato è della condizione ond'era la madre sua prima della condanna. I, 5, 13. — l. 4 Cod. *De poenis.*

CONCORRENZA, o

CONCORSO *tra il figlio emancipato ed i figli suoi.* V. Congiunzione.

2. Concorso *dei creditori* V. Creditori e Pegno.

3. Concorso *delle azioni e dei giudizj.* V. Azioni e Giudizi.

CONCREDITORE. V. Obbligazione, Reo e Creditore.

CONCUBINA. V. lib. 25 tit. 7 ff. *De concubinis;* Cod. lib. 5 tit. 26 *De concubinis;* 27 *De naturalibus liberis et matribus eorum, et ex quibus causis justi efficiantur;* Nov. 39 cap. 2; 74 ed 89; Nov. 91 di Leone.

1. Presso gli antichi chiamavasi in origine *pellex*, poi *amica*, e più onestamente *concubina*, quella donna che, non essendo moglie, pur conviveva con alcuno; e dicesi più onestamente, perchè la denominazione di *amica* si riferisce puramente al commercio carnale, mentre la denominazione di *concubina* è riconosciuta dalle leggi che, come tale, danno ad essa ed a' suoi figli certi diritti, nel Gius romano. L, 16, 165. — l. 144 *De verb. signif.* et l. 3 ff. *De concub.*

2. Il concubinato presso i Romani non era una illecita ed illegale congiunzione, ma sì un certo matrimonio di diritto naturale, dalle leggi permesso, ed importante un perpetuo ed indivisile consorzio di vita per voto de'contraenti, non altrimenti che le nozze; quantunque potesse pel solo pentimento essere disciolto facilmente. Differiva dunque dalle nozze, perchè queste

erano una congiunzione civile e, propriamente parlando, legittima. Il concubinato dunque, siccome puramente naturale, si contraeva sì colla permissione della legge ma non in forza della legge; quindi impropriamente chiamavasi congiunzione legittima, nè produceva diritti civili. Quindi i nascenti di concubinato non sono figli legittimi, non godono i diritti della famiglia e della schiatta *(genus)*, ed il padre non ha sopra di essi il diritto di paterna podestà: non sono per altro *spurii*, come quelli che nascono da furtive e proibite congiunzioni nè volgarmente concepiti *(vaga Venere)*; ma con proprio nome si chiamano *figli naturali*; ed a questi, anche nel più recente Gius romano, si conservarono alcuni diritti ne' beni paterni, in mancanza di legittima prole. Quindi è che nemmeno la *concubina* ha il nome civile di moglie; essa è partecipe del letto e della mensa, ma non dei titoli e delle dignità dell' uomo. Tale congiunzione non ha neppure la dote; e siccome essa contraesi senza verun rito, così si discioglie colla nuda volontà e senza veruna solennità. In somma il concubinato non gode dei privilegj delle nozze, che sono di gius civile; ma è comune all' una ed all' altra congiunzione tutto ciò che dal gius naturale deriva. XXXV, 7, 1.

3. Essendo il concubinato una congiunzione permessa dell' uomo colla donna ad imitazione del matrimonio, se uno ha una concubina, egli non commette adulterio nè stupro, nè è soggetto a pena. ivi. — l. 3 § 1 ff. *De concubinis*.

4. Perchè una si reputi concubina, basta la sola intenzione di averla per tale: dunque la concubina si distingue dalla moglie solo per la intenzione. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 4; Paul. *Sent.* tit. 20 § 1.

E certamente s' intende che uno abbia per concubina anzichè per moglie quella con la quale non può contrar nozze. Al contrario, nel consorzio con donna libera si dee supporre che siano le nozze e non il concubinato; qualora essa non abbia fatto traffico del proprio corpo. ivi. — l. 24 *De ritu nupt.*

5. Il concubinato dura fino a tanto che non si cangia di volontà; quindi se un patrono che ha per concubina una liberta, entra in pazzia, si presume piuttosto ch' ella sia in concubinato. ivi, 3. — l. 2 ff. *De concubinis.*

6. Soltanto quelle donne colle quali non si commette stupro, cioè le vili, sono quelle colle quali si può stare in concubinato senza tema di stupro. Vale a dire, si può avere in concubinato anche la liberta altrui e la ingenua, massime quella ch' ebbe oscuri natali o fe' mercato del suo corpo. Che se uno volesse avere in concubinato una ingenua di onesti costumi, ciò non gli è concesso senza manifestarlo con attestazione, ma è necessario ch'egli l'abbia per moglie; e non facendo nè questo nè quello, si intende ch'egli commetta stupro con essa. XXXV, 7, 4. — l. 1 § 1 et l. 3 *De concubinis.*

7. Non è lecito avere per concubina quella colla quale per Gius delle genti non è permesso congiungersi: quindi commetterebbe incesto chi avesse per concubina la figlia della sorella, benchè libertina. ivi, 5. — l. 56 *De ritu nuptiarum.* — Similmente se una donna, dopo d' essere stata concubina del patrono, la diviene del figlio o del nipote o viceversa, fa male, chè tale congiunzione è quasi nefanda, ed è scelleraggine *(facinus)* da doversi proibire. ivi. — l. 1 § 3 ff. *De concubinis*

8. Possono aversi per concubine quelle donne soltanto che per Gius civile non possono essere mogli (V. Admette); quindi se uno avesse avuto per concubina una donna condannata per adulterio, non sarebbe soggetto alla pena dell' adulterio; sì se presa l' avesse per moglie. ivi. — d. l. 1 § 2.

Parimente non può avere per concubina una di quella provincia nella quale ha qualche amministrazione; non per moglie. ivi. — § fin. Paul. lib. 2 *Sent.*

9. Può essere concubina la donna di qualunque età non minore di dodici anni. ivi. — l. 1 § fin. ff. *De concubinis.*

10. Al celibe soltanto è permesso di avere concubina, non a chi ha moglie. ivi, 6. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 20 § 5; Cod. l. un. *De concubinis.*

11. Si potevano fare donazioni alla propria concubina. E la donazione fatta dal concubino alla sua concubina era valida, sebbene in seguito avessero contratto matrimonio formale o solenne. XXIV, 1, 7. — l. 31 ff. *De donationibus.*

Per altro quegli che aveva figliuoli legittimi, o che aveva padre o madre, non poteva donare alla sua concubina ed ai figli della sua concubina che il dodicesimo de' suoi beni; o la metà, sotto riserva della Legittima de'suoi ascendenti, se egli non aveva figliuoli legittimi. l. 2 et 8 Cod. *De naturalibus liberis.*

12. Si poteva legare alla propria concubina. XXX a XXXII, 152. — l. 41 § 5 *De legatis et fideic.* 3.°

13. La concubina poteva essere accusata di adulterio. V. Adulterio.

. CONCUBITO. Per la forma delle nozze non è necessario il concubito; perocchè non esso ma il consenso le costituisce. XXIII, 2, 19. — l. 30 *De reg. juris.*

Tanto è vero che la moglie di uno il quale la pigliò *(accepit)* assente, e morì venendo ad essa, dee portare il lutto. ivi. — l. 5 *De ritu nuptiarum.*

. Di qui viene che può una vergine posseder dote ed avere azione Di dote. ivi. — *ib.* l. 7.

Di qui viene parimenti che, se fosse stato legato ad una sotto condizione di maritarsi in famiglia, deesi stimare adempiuta la condizione subitochè venn' ella condotta in moglie, ancorchè non sia per anco entrata nella camera *(cubiculum)* del marito: *nuptias enim non concubitus, sed consensus facit.* ivi. — l. 15 *De condit. et demostr.*

. CONCUSSIONE. V. lib. 47 tit. 13 *e concussione;* l. 48 tit. 11 *De lege Julia repetundarum;* Cod. lib. 9 tit. 27 *De lege Julia repetundarum;* lib. 12 tit. 62 *De lucris advocatorum et concussionibus officiorum apparitorum.*

1. Generalmente la concussione si definisce: Timore incusso per estorquere altrui danaro od altro che sia. XLVII, 13, 1.

2. In particolare, la concussione è quel delitto col quale un ufficiale, vale a dire uno costituito in qualche pubblico ministero, estorque da' soggetti per mezzo del timore danaro od altro che sia, oltre il salario a lui dovuto. Questo delitto dà luogo alla cognizione estraordinaria; vale a dire, se la concussione avvenne con falso ordine del preside, il preside stesso comanda che venga restituito ciò che fu tolto con siffatto terrore, e punisce il delitto; onde questo giudizio non è pubblico. ivi. — ll. 1 et 2 *De concussione.*

3. Havvi un'altra specie di concussione, ed è quando alcuno ricusa di prestare il dovuto ufficio, o minaccia una cosa giusta se non gli vien dato denaro. — Questa specie di concussione può dar luogo anche a giudizio pubblico, p. e. se uno ha così minacciato di accusare altrui di delitto; chè allora il concussionario era tenuto alla pena della legge Cornelia, al pari di tutti quelli che cospirano per accusare persone innocenti, o che ricevettero danaro per accusare o per non accusare, per chiamare o per non chiamare altrui in testimonio. ivi, 2. — d. l. 2 § sed si.

4. Riguardavasi come concussione anche la mala azione di un avvocato che riceveva danaro per dirigere dolosamente un'accusa calunniosa. V. Avvocato e Calunnia.

5. La legge Giulia *Repetundarum* risguardava altre specie più gravi di concussione, cioè le esazioni fatte senza violenza abusando della pubblica podestà; ed era detta *repetundarum*, perchè le somme *(pecuniae)* così esatte o ricevute, erano soggette a *ripetizione: eas pecunias quas quis in magistratu, potestate, curatione, legatione vel quo alio officio, munere ministeriore publico, cepit.* — Nè soltanto v'erano soggetti i pubblici uffiziali o ministri, ma eziandio chi apparteneva al loro seguito durante l'uffizio o il ministero *(quem ex cohorte cujus est).* XLVIII; 11, 2. — l. 1 ff. *De lege Julia repetundarum.*

Per altro la legge eccettuava alcune cose che i magistrati o le persone del loro seguito potevano ordinare che fossero loro somministrate dai provinciali: altrimenti Cicerone non si vanterebbe *(Epist. ad Atticum)* di essersi astenuto da certe cose, non permettendo di ricevere dai provinciali nè il fieno nè la legna nè altro fuorchè quattro letti e l'abitazione.

6. La questione circa il delitto *Repetundarum* fu la prima *perpetua*, essendo stato verso il 604 di Roma creato per la legge Calfurnia un apposito pretore che ne trattasse, e promulgò quella legge Lucio Pisone tribuno della plebe sotto il consolato di Censorino e Manilio. Pare che la pena inflitta da essa fosse soltanto pecuniaria. — Dopo questa fu fatta la legge Giunia da M. Giunio Penno tribuno della plebe circa il 621; e la pena portata da essa era l'esilio oltre l'importare della lite. — Quindi fu bandita la legge Servilia da Servilio Glaucia nell'anno di R. 623; e anche in questa la pena era l'esilio. — Altre leggi concernenti il delitto *Repetundarum* furono la Acilia, portata da Acilio Glabrione padre di quel Glabrione che presedette alla questione contra Verre, e fu severissima, non potendo per essa nemmeno essere differito il processo del reo; indi la Cornelia, proposta dal dittatore Silla, che infliggeva l'esilio parimenti, ma rimetteva a pro' dei rei la proroga stata abolita dalla Acilia: questa legge è quella che Cicerone dovette osservare nello accusare Verre e nel difendere Fontejo e P. Flacco. — Finalmente fu promulgata la detta legge Giulia da C. Giulio Cesare, pare, sotto il primo suo consolato. ivi, 1.

7. La legge Giulia *De repetundis* impone

che niuno pigli checchessia per dare o cangiare giudice o arbitro, o per ordinare che giudichi; o per non darlo o non cangiarlo o non ordinargli che giudichi; o per imprigionare o incatenare pubblicamente alcuno, o per ordinare che sia incatenato o scatenato; o per condannare od assolvere chicchessia; o per multare un delinquente o per dannarlo nel capo o pecuniariamente, o per non dannarlo. Sono pur soggetti alla medesima legge coloro che ricevono danaro per citare o non citare alcuno in testimonio. XLVIII, 11, 2. — ll. 6 et 7 *De lege Julia repetundarum.*

La detta legge ordina eziandio che niuno riceva danaro per coscrivere o congedare un milite; nè per profferire alcuna opinione in senato o in pubblico consiglio, nè per accusare o non accusare: ordina inoltre che i magistrati urbani si astengano da qualunque avarizia *(sordes)*; il che non importa già che non possano ricevere doni e regali (V. DONUM e MUNUS) entro l'anno, fino alla somma di cento aurei. ivi. — *ib.* l. 6 § 2.

In somma, è soggetto alla legge Giulia *Repetundarum* chiunque, costituito in qualche podestà, riceve danaro per giudicare od ordinare, *decernendumve;* o per fare più o meno di quanto importa il suo uffizio; e in una parola, chi pigliando danaro si lasciò corrompere a non esercitare rettamente l'offizio pubblicamente commessogli *(munus publice mandatum accepta pecunia ruperunt)*. ivi. — *ib.* ll. 3 et 4.

8. Per la legge Giulia *Repetundarum* sono soggetti al giudizio criminale anche i comiti e giudici. Per *comites* poi s'intendono tutti gli assistenti de' magistrati, e vogliònsi distinguere in due classi; nella prima comprendonsi i legati, gli assessori, i cancellieri *(scribae)*; nell'altra i domestici del preside, come gli *accensi* (uscieri, apparitori, littori), i medici, gli aruspici, i preconi ed altrettali. ivi. — *ib.* l. 5.

9. Rispetto ai doni e regali che i magistrati urbani potevano ricevere, notisi che la legge eccettua alcune persone, dalle quali essi potevano ricevere indefinitamente: tali erano la moglie, i cugini *(sobrini)* ed i *cognati* nel proprio grado. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 7 § 1.

10. La stessa legge Giulia vietava al magistrato di dare scarico *(ne in acceptum feratur)* agl'imprenditori di opere o somministrazioni pubbliche, prima che sieno fatte e collaudate. ivi, 4. — *ib.* l. 7 § 2.

11. Se il preside od il procuratore o altro pubblico amministratore compera checchessia nella provincia da sè amministrata, ancorchè comperi mediante interposta persona; viene annullato il contratto, rivendicata la cosa e confiscatone il valore *(aestimatio)*: a tal che è proibito a chi amministra di far costruire una nave nella provincia da lui amministrata; anzi è proibito per questa legge ai senatori, che abbiano nave. XLVIII, 11, 5. — l. 46 § 2 ff. *De jure fisci;* l. 3 *De vacat. et excus. mun.*

12. La legge Giulia *Repetundarum* fu confermata dalle costituzioni degl'imperatori che vennero appresso; ed un rescritto di Graziano, Valentiniano e Teodosio porta queste sante parole: *Omnes cognitores et judices a pecuniis atque patrimoniis manus abstineant; neque alienum jurgium putent suam praedam:* anzi soggiugne che alla pena statuita da questa legge debba essere sottoposto anche chi conosce delle liti private, quando ne faccia mercato. ivi, 6. — l. 3 Cod. *De lege Julia repetundarum.*

13. Il giudizio sulle concussioni dette *repetundarum* era pubblico, estraordinario; e la pena proporzionata al delitto, potendo darsi perfino il caso che uno ricevesse danaro per uccidere altrui; o che, trasportato dall'ira, uccidesse un innocente od uno che così non doveva essere punito. Epperò l'uffiziale concussionario veniva dannato a morte, o per lo meno deportato in un'isola. ivi, 7. — l. 7 § 3 ff. *De lege Julia repetundarum.*

14. Il giudice accusato d'aver ricevuto danaro per assolvere un reo, provata la cosa, era condannato alla pena stessa che avrebbe meritato il reo. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 14 § 12.

15. Ordinariamente ai magistrati rei di concussione *(repetundarum)*, o avessero esatto eglino stessi o i loro domestici o soldati gregarj o ministri, veniva inflitta la pena del quadruplo; il doppio era dato alla persona spogliata, l'altro doppio veniva confiscato. ivi, 8. — l. 1 Cod. *De lege Julia repetund.* et l. 3 Cod. *De assessor.*

16. Fu un tempo prescritto ai magistrati di giurare che niente avrebbero dato nè in presente nè in appresso perchè fosse a loro demandata l'amministrazione, e che niente avrebbero poi ricevuto in ricompensa di qualche benefizio fatto al tempo della loro amministrazione. Se violavano questo giuramento, si poteva intentare pubblico giudizio pel quadruplo e con-

tro il dante e contro il ricevente. XLVIII, 11, 8. — l. fin. Cod. *De lege Julia repetundarum.*

17. Il pubblico giudizio di concussione era, come gli altri pubblici giudizj, infamante; onde chi per esso era stato condannato non poteva fare pubblica testimonianza nè essere giudice nè postulare. ivi, 9. — l. 6 § 1 ff. *De lege Julia repetund.*

18. Sebbene per regola generale l'erede non sia tenuto della pena pecuniaria incorsa dal suo autore, gli eredi del magistrato o d'altra persona colpevole di concussione potevano essere impetiti, entro l'anno dal dì della morte dell'accusato, per l'ammontare della pena pecuniaria ond'egli era tenuto. ivi. — *ib.* l. 2; l. 2 Cod. eod. tit.

19. Questo delitto non si estingueva, in confronto del delinquente, se non dopo il lasso di vent'anni. Può tuttavia dubitarsi se in un certo caso, per gius particolare, quest'azione si prescrivà o no col lasso di un anno dopo deposta l'amministrazione; vale a dire, nel caso che i comiti di un magistrato abbiano esatto qualche cosa dai coloni, dai procuratori, dai ricevitori, dai notai o da coloro che sono proposti ai ginecei. Di fatti Valentiniano e Teodosio comandano che quei coloni e gli altri possano far querela entro l'anno, e vietano che dopo l'anno sieno ascoltati (l. 5 Cod. eod. tit.); ma da questo non segue già che l'accusa del delitto dopo l'anno sia esclusa; soltanto che dopo l'anno giova onde quelli sieno costretti al pagamento. ivi.

20. L'accusa di concussione non si può di regola instituire se non dopo deposta l'amministrazione; eccetto alcuni casi. ivi, 10. — l. 4 Cod. *ib.*

CONDANNA. V. Accusa, Appello, Assenti, Competenze, Confisca, Delitti, *Aestimatio*, Giudizio, Infamia, Pene, Restituzione, Sentenza.

1. Convien essere più pronti a liberare che a condannare. I, 3, 16. — l. 47 ff. *De oblig. et action.*; L, 17, 1445. — l. 127 *De regulis juris.*

2. Se più persone sono condannate a' pagare una somma, ciascuna d'esse non s'è tenuta che per la sua parte virile; a meno che non ne sia stato altrimenti ordinato dal giudice, perch'era solidaria la loro obbligazione. XLII, 1, 34. — l. 43 ff. *De re judicata.*

3. Non si poteva condannare a catene perpetue. XLVIII, 19, 62. — l. 35 ff. *De poenis.*

4. Quegli che per povertà non poteva soddisfare alla condanna pecuniaria pronunziata contro di lui, per delitto da lui commesso, era punito straordinariamente. XLVIII, 19, 33. — l. 1 § 3 *De poenis.*

5. Il condannato che muore durante l'appello, muore *integri status.* XLVIII, 4, 11. — l. 11 ff. *Ad leg. Juliam majest.*; XLVIII, 20, 18. — l. 11 *De bonis damnatorum.*

È altrimenti se trattasi di lesa maestà. XLVIII, 4, 11. — l. 11 ff. *Ad legem Juliam majest.*; XLVIII, 16, 3. — l. fin. *De publicis judiciis*; l. ult. Cod. *De publ. judic.*; XLVIII, 2, 7. — l. 21 ff. *De accus.*

CONDEBITORE. V. Correo, Debitore, Obbligazione.

CONDEMNARE. Dicesi qualche volta *condemnare aliquem* per ottenere che uno venga condannato in nostro confronto. L, 16, 50.

CONDICERE. Propriamente significa stabilire il tempo e il giorno di comune consenso: onde *condictus dies* vuol dire *giorno stabilito.* ivi.

2. Generalmente, *condicere* nella lingua primitiva latina significava *denunziare.* ivi. — Inst. tit. *De action.* § 15.

CONDICTIO. Così abusivamente chiamavasi nel Diritto romano l'azione personale (*in personam*) o ripetitoria, quella cioè colla quale l'attore pretende che a lui debba essere dato checchessia. ivi. — *ib.*

2. *Condictio Certi, Incerti.* V. Certo e Incerto.

3. *Condictio ex lege.* V. Azione personale.

4. *Condictio furtiva.* V. Furtiva (*Azione*).

5. *Condictio indebiti.* V. Indebito.

6. *Condictio ob rem datam, re non secuta*, altrimenti, *causa data, causa non secuta.* V. Azione personale e Dazione.

7. *Condictio ob turpem causam.* V. Azione personale e Dazione.

8. *Condictio sine causa.* V. Azione personale.

9. *Condictio triticaria.* V. Triticaria (*Azione*).

CONDITIO. V. Condizione.

CONDIZIONALE. V. appresso Condizione.

1. Chiamasi *condizionale* la sostituzione qualora il testatore sostituisce un instituito dicendo *Se egli sarà mio erede;* poichè non sarà egli erede in forza della sostituzione se non in quanto lo fosse altresì in forza della instituzione. Simile a questa è la sostituzione

fatta in questi termini: *Chiunque de' soprannominati sarà erede;* perchè anche questa contiene una condizione simile alla precedente. XXVIII, 6, 36. — l. 8 *De vulgari et pupillari substitutione.*

CONDIZIONE *(Stato)*. 1. Ninno ignora o reputasi che ignori la condizione di quello col quale contratta. L, 17, 980. — l. 19 *De regulis juris.* — Questa regola non s'applica all'erede, il quale contratta coi legatarj senza volerlo. ivi.

2. Ninno può rendere la sua condizione migliore mediante il proprio delitto. ivi, 1726. — *ib.* l. 134.

3. Niuno può rendere più cattiva la condizione d'altrui. ivi, 23. — *ib.* l. 14.

Si può rendere migliore la condizione d'altrui, peggiore non si può. XLVI, 3, 40. — l. 39 ff. *De negotiis gestis.*

Si può rendere migliore la condizione di un terzo, anche all'insaputa ed a malgrado di lui. ivi. — *ib.;* ivi, 15. — ll. 23 et 53 ff. *De solut. et liberat.* — Non per altro donando; poichè *nemini invito beneficium datur.*

CONDIZIONE (propriamente *Conditio*) V. Congiunzione e Disgiunzione, Contratto, Dazione, Dimostrazione, Eredità, Fedecommesso, Interpretazione, Instituzione, Legato, Modo, Muciana *(Cauzione)*, Obbligazione, Stipulazione, Termine, Testamento.

1. Chiamasi *condizione* quell'evento, dalla futura incerta esistenza del quale i contraenti od il testatore stabilirono che dovesse dipendere l'obbligazione o l'ultima volontà: onde dicesi *obbligazione condizionale, legato condizionale* ec. — Se poi l'evento dipende non da speciale disposizione dei contraenti o del testatore, ma dalla natura dell'ultima volontà o della cosa promessa o lasciata, chiamasi allora impropriamente *condizione;* e le obbligazioni o le ultime volontà che da tale evento dipendono, non sono *condizionali:* p. e. non si dice *condizionale* il legato che dipende dall'evento dell'adizione di eredità; e la stipulazione della cosa che si spera futura, non è *condizionale.* L, 16, 51.

2. In altro senso, la parola *condizione* si prende pel patto aggiunto alla convenzione; e qualche volta *conditio* significa la convenzione stessa. — *Conditio* si piglia altresì pel diritto e la qualità delle cose e delle persone. V. sopra Condizione *(stato)*. ivi.

3. Condizioni nelle obbligazioni. Qualche volta nel contrarre l'obbligazione si appone una condizione, la quale porta l'effetto che fino al suo evento sospende la obbligazione stessa. Così le vendite condizionali si perfezionano allora quando è adempiuta la condizione. XLIV, 7, 37. — l. 7 § conditionales ff. *De contrah. empt.* — Lo stesso dicasi degli altri contratti.

4. La condizione si reputa adempiuta quando sta in potere di quello ch'è obbligato sotto condizione, che la non si adempia. ivi. — l. 85 § 7 *De verb. oblig.;* l. 50 ff. *De contrah. empt.;* l. 174 *De regulis juris.*

5. Veramente efficace è quella condizione che s'inserisce nel costituire la obbligazione, non quella che si appone dopo perfezionata la obbligazione stessa. ivi, 38. — l. 44 § 2 ff. *De obligat. et action.*

6. Ne' contratti badisi di non confondere la *condizione* col patto di dare e di fare checchessia. — *Patto di dare o di fare* è quando si tratta che l'uno de' contraenti sia obbligato a dare od a fare checchessia; e questo patto non sospende il contratto. — *Condizione* è quando non si tratta che uno de' contraenti sia obbligato a dare o fare ciò ch'è posto nella condizione, ma si tratta di sospendere l'obbligazione finattanto che ciò sia dato o fatto. Ecco un caso: Tizio comperò un fondo da Cajo il quale lo aveva obbligato ad un altro, e lo comperò con questo, che Cajo lo liberasse prima delle calende di luglio *(ut esset sibi emptus si eum liberasset, dummodo ante kalendas julias liberasset)*. Se fra il compratore ed il venditore si trattava che assolutamente *(omnimodo)* il venditore avesse a liberare il fondo entro le calende di luglio, Tizio avrà l'azione *Ex empto* perchè Cajo lo liberi, nè s'intenderà fatta sotto condizione la compera. Ma se tal vendita era fatta sotto condizione, non si potrà esercitare azione perchè venga adempiuta la condizione. ivi, 39. — l. 41 ff. *De contrah. empt.*

7. Condizioni nelle Stipulazioni. La stipulazione si reputa contratta *sotto condizione*, quando si riferisce a qualche futuro evento; poichè se la condizione si riferisce al tempo presente, non rimane sospesa la stipulazione. Lo stesso dicasi se la condizione si riferisce al tempo passato, chè allora o estingue subito la obbligazione, o assolutamente *(omnino)* non la differisce. XLV, 1, 92. — ll. 37, 38 et 39 ff. *De rebus creditis;* ll. 100 et 120 *De verborum obligationibus.*

8. La condizione che si riferisce al futuro rende condizionale la stipulazione se si promette in dipendenza di quella condizione, non già se fino a quella. XLV, 1, 93. — l. 56 § 4 *De verbor. oblig.*

9. Non si dee prendere per condizione quella clausola che alcune volte viene inserita nelle stipulazioni, *Quando domanderò, Quando domanderai:* sicchè se uno avesse stipulato così: *Verrà restituita la somma subitochè la domanderò;* la obbligazione decorre dal dì della stipolazione. ivi, 94. — *ib.* ll. 48, 135, et 135 § 1.

10. Havvi certe clausole nelle stipulazioni che lasciano in dubbio se facciano una condizione o se contengano soltanto una dimostrazione onde altri paghi ciò che viene promesso: p. e. se uno vendette il frutto dell' oliva pendente e promise allo stipulante di dare dieci libbre dell' olio che fosse per nascere, reputasi che abbia così stabilito il prezzo di ciò che fosse per nascere fino al peso di dieci libbre d' olio; onde, venendone raccolte sole cinque libbre, il compratore non potrebbe domandarne di più. ivi, 95. — l. 39 § 1 ff. *De contrah. empt.*

11. In certe stipulazioni la condizione reputasi tacitamente aggiunta; p. e. la stipulazione della dote, che non può essere efficace se non seguite le nozze. Così pure se, essendo la stipulazione pura, fu convenuto tra le parti che non fosse domandato un capitale fino a che venissero pagati gl' interessi. ivi, 96. — l. 4 § 2 et 3 ff. *De pactis.*

12. Alcune condizioni non si possono aggiugnere alla stipulazione, ed aggiunte la rendono viziosa.

Quindi 1.° Vizia la stipulazione quella condizione che si riferisce ad un tempo in cui la cosa non poteva essere dedotta nella obbligazione. ivi, 97. — l. 87 *De verb. oblig.*

2.° È inutile la stipulazione fatta sotto una condizione impossibile; anzi sono pure inefficaci gli altri contratti, come le compere, le locazioni, interposti sotto condizione impossibile: e intendesi, quanto alle stipulazioni, che tale condizione consista in fare; mentre se fosse inserita nella stipulazione questa condizione, poni caso, *Se non ascenderà in Campidoglio,* la stipulazione è utile ed obbliga subito. ivi, 98. — l. 1 § 11 et l. 31 ff. *De oblig. et action.;* l. 7 *De verb. oblig.*

La condizione poi si reputa impossibile non solamente se per natura è tale ma anche se per Gius; come sarebbe quella condizione che importasse la vendita di cose nel Diritto attuale stimate religiose. XLV, 1, 98. — l. 137 § 6 *De verb. oblig.*

3.° Rende viziosa la stipulazione quella condizione che si riferisce al mero arbitrio del promissore; e però non vale neppur quella contratta sotto le condizioni *Se vorrò, Se vorrai.* ivi, 99. — *ib.* l. 17, l. 46 § 2 et 3, et l. 108 § 1; l. 8 ff. *De oblig. et action.*

13. La stipulazione può essere deferita all' arbitrio di terza persona. E se questa è in mora dell' arbitramento, la stipulazione è inefficace. ivi, 100. — ll. 43 et 44 *De verb. oblig.*

14. Secondo il Gius delle Pandette, niuno poteva stipulare sotto condizione che gli venga dato *dopo la sua morte,* nè dopo la morte di quello col quale stipulava. Vale a dire, era d' impedimento la regola, che nè dagli eredi nè contra gli eredi possono avere incominciamento quelle azioni che non ebbero origine dal defunto o contro il defunto; regola che fu abrogata da Giustiniano: onde in forza di una sua costituzione son valide quelle stipulazioni nelle quali uno stipula o promette che sarà dato o fatto *dopo la sua morte* o *un dì prima della sua morte.* ivi, 101. — Instit. tit. *De stipulat.* § 13; l. un. Cod. *Ut action. et ab hered.;* l. 11 Cod. *De contrah. stipul.*

15. Fu sempre valida quella stipulazione colla quale uno stipula o promette di dare o fare *alla sua morte;* essendo la morte il momento estremo della vita. È poi indifferente lo stipulare *quando morrai* o pure *se morrai,* perchè queste due espressioni sono equivalenti, come sarebbero queste *quando verrai* o pure *se verrai.* E se uno può stipulare *quando morrò*, chi è soggetto alla podestà di altri potrà stipulare *quando quelli morranno.* ivi, 102. — l. 45 § 1 et 3 *De verb. oblig.*

Pe altro non qualunque cosa si può dedurre in istipulazione sotto tale condizione; p. e. un fatto no, come sarebbe chi stipulasse: *Prometti di venire ad Alessandria quando morrai?* ivi. — *ib.* l. 46 § 1.

16. Pel Gius delle Pandette non vizia la stipulazione quella condizione che rendesse la stipulazione prepostera; p. e. se uno stipulasse: *Prometti di dar oggi se la tal nave giunge domani?* Ed è prepostera la stipulazione quando si promette di dare *nel* tempo che corre prima della condizione; non se si promette di dare *pel* tempo stesso ma dopo l' evento della

condizione. Giustiniano poi rese valide anche le stipulazioni prepostere. XLV, 1, 103. — ll. 64 et 126 *De verb. oblig.;* Instit. tit. *De inutil. stipul.* § 14.

17. Intendesi che sia occorsa o adempiuta la condizione dipendente da qualche evento o da qualche fatto, allorchè accade ciò ch'è posto in condizione: e di regola, accade ciò prima o dopo la morte de' contraenti. ivi, 104. — l. 57 *De verb. oblig.*

Ma se il tempo entro il quale debbe adempiersi la condizione è prefinito o espressamente o tacitamente, la condizione non può adempiersi con efficacia se non entro quel tempo. Qualche volta per altro si desume dalla intenzione de'contraenti che, anche dopo qualche breve spazio di tempo trascorso oltre il prefinito, la condizione può utilmente adempirsi. ivi. — *ib.* l. 122 § 4 et l. 135 § 2.

18. Consistendo la condizione in *non fare*, o vi è aggiunto il tempo o no. Nel primo caso, la condizione allora si adempie quando comincia ad essere certo che entro quel tempo non accaderà ciò ch'è posto in condizione. ivi, 105. — *ib.* l. 10, l. 27 § 1 et l. 99 § 1.

Nel secondo caso, supponi che fosse stipulato di dare ad uno una somma se non Panfilo *(si Pamphilum non dederis)*; importa di distinguere se la condizione è posta prima o dopo: se prima, ha effetto subito che comincia ad essere certa la impossibilità del fatto contenuto da essa, p. e. per la morte di Panfilo: ma se la condizione è posta dopo, appare convenuto che, non dandosi Panfilo, sia dovuto il servo e sia dovuta anche la somma; quindi potersi esercitare l'azione subito dopo che il servo ha potuto essere dato. ivi, 106. — *ib.* l. 8 et l. 115 § 1 et 2.

19. Una condizione qualunque si reputa adempiuta quando dipendette dal promissore che non fosse adempiuta. ivi, 107. — *ib.* l. 85 § 7.

20. Le stipulazioni contenenti condizione hanno questo di particolare, che sono in sospeso fino a che si adempia la condizione, e in forza di esse nulla è frattanto dovuto. In ciò la condizione è differente dal termine certo, il quale dilaziona soltanto l'esazione ma non sospende la obbligazione. ivi, 108. — *ib.* l. 38 § 16.

21. Il giorno, tempo o termine incerto, ossia la condizione, ha questo di comune col giorno o termine certo, che se uno stipula p. e. olio o sotto condizione o a termine *(in diem)*, deesi stimarne il valore al tempo in che scade la obbligazione, perchè da indi si può domandare. XLV, 1, 109. — ll. 59 et 60 *De verb. oblig.*

22. Quando sono imposte più condizioni ad una stipulazione, importa di sapere se sono imposte disgiuntamente o congiuntamente. Se disgiuntamente, basta che ne sia adempita una. ivi, 110. — *ib.* l. 63. — Se congiuntamente, debbono adempiersi tutte. ivi. — *ib.* l. 129. — Ciò vale tanto se le condizioni sono positive, come se sono negative.

23. Le stipulazioni contengono termine e condizione, quando il giorno è aggiunto non solo alla condizione ma eziandio alla stipulazione; il che è dimostrato specialmente dalla particella *allora (tum)*. In questo caso, onde poter domandare, non basta che la condizione sia occorsa; uopo è che sia passato anche il giorno. ivi, 111. — *ib.* l. 8 et l. 72 § 1.

24. Il giorno aggiunto alla condizione inutile si reputa non aggiunto alla stipulazione. ivi, 112. — d. l. 8 ¶ sed cum eo.

25. Condizioni nelle ultime volontà. V. lib. 28 tit. 7 *De conditionibus institutionum;* lib. 35 tit. 1 *De conditionibus et demonstrationibus;* Cod. lib. 6 tit. 25 *De institutionibus et substitutionibus sub conditione factis;* 44 *De falsa causa adjecta legato vel fideicommisso;* 45 *De his quae sub modo legata vel fideicommissa relinquuntur;* 46 *De conditionibus incertis tam legatis quam fideicommissis, et libertatibus;* Inst. lib. 2 tit. 20 *De legatis* § 30, 31 et 35. — Tutte le regole sopra le tre specie di condizioni che riferisconsi al tempo futuro, hanno luogo nei legati, nel fedecommessi e nelle instituzioni. Le tre specie di condizioni sono queste, che alcune risguardano il tempo in cui vive il testatore, altre il tempo posteriore alla sua morte, altre o questo o quello. Inoltre possono riguardare un tempo terminato od indeterminato. XXXV, 1, 16. — l. 91 *De condit. et demonstr.*

Altrimenti si dividono le condizioni in *casuali, potestative,* e *miste.* È *casuale* quella condizione l'adempimento o la mancanza della quale non dipende dal fatto di colui al quale il testatore ha lasciato qualche cosa, ma dipende dal caso: p. e. *se la nave giugnerà; se non giugnerà.* — È *potestativa* quella l'adempimento o la mancanza della quale dipende da qualche fatto di colui al quale il testatore ha lasciato qualche cosa: p. e. *se salirà il Campidoglio; se non lo salirà.* — *Mista* chia-

masi quella l'adempimento o la mancanza della quale dipende insieme dal fatto di colui al quale il testatore lasciò qualche cosa e dal fatto di un altro: p. e. *se prenderà in moglie Tizia; se non la prenderà.* — Vuolsi inoltre notare che spesso quelle condizioni le quali, avuto riguardo al senso delle parole, sono *miste*, tuttavia sono semplicemente *potestative;* vale a dire, quando d'altronde risulta avere il testatore voluto che la condizione non dipenda se non dal fatto di colui al quale lasciò. XXXV, 1, 16.

Possonsi ancora dividere le condizioni in altra triplice maniera: 1.ª *Che sia data o non data una cosa;* 2.ª *Che sia fatta o non fatta una cosa;* 3.ª *Che accada o non accada una cosa.* Le due prime specie dipendono dalle persone alle quali fu lasciato o da altre; la terza dall'evento. ivi. — l. 60 *De condit. et demonstr.*

26. La *condizione nelle ultime volontà* è un avvenimento fino alla cui esistenza futura ed incerta il testatore volle fosse sospesa l'ultima sua volontà. — È incerto l'avvenimento, sebbene sia certo che avverrà, purchè sia incerto quando avverrà, e se avverrà finchè vive colui al quale fu fatto il lascito; e ciò basta per rendere condizionale la disposizione d'ultima volontà. E però, benchè due condizioni aggiunte disgiuntivamente al legato siano tali ch'è certo dovere l'una o l'altra occorrere; tuttavia, se può accadere che nè l'una nè l'altra occorra vivente il legatario, il legato sarà condizionale. ivi, 15. — l. 13 *Quando dies legatorum vel fideic.*

27. I legati sono o puri o condizionali, ed a termine, sia certo sia incerto. ivi, 1. — l. 1 *De condit. et demonstr.* — Sono *puri* anzi esigibili sull'istante *(praesentia)*, quando il testatore non ci ha apposto nè termine nè condizione; tranne che vi sia una condizione tacita la quale risulti dalla natura stessa delle cose e non dai termini adoperati dal testatore *(nisi vi ipsa conditio insit)*. ivi. — *ib.*

28. Il legato fatto sotto condizione può essere puro: p. e. se è lasciato in caso che vi sia adizione di eredità; poichè la condizione che avesse luogo di diritto non rende il legato condizionale; o eziandio se è fatto sotto la medesima condizione della istituzione. ivi, 47. — *ib.* l. 107.

29. Il legato puro può divenire condizionale, p. e. quando è tolto sotto condizione; poichè allora lo si reputa fatto sotto la condizione contraria. XXXV, 1, 16. — *Quando dies legatorum vel fideic.*

30. Qualunque condizione suppone una cosa futura. ivi, 227. — *ib.* l. 34 § 1.

31. La condizione è formata dalla particella *se* o da termini equivalenti. ivi, 216. — *ib.* l. 80.

32. La condizione può essere apposta in qualsiasi luogo del testamento. ivi, 81. — *ib.* l. 40 § 2. — P. e. se il testatore dopo d'aver legato cento scudi a Tizio, dice appresso: *Il mio erede darà a ciascuno quello che gli ho legato, se mia madre viene a morire.* ivi. — *ib.*

33. L'ultima condizione prevale nei legati. XXX a XXXII, 208. — *ib.* ll. 87 et 88; XXXV, 1, 209. — *ib.* l. 90.

Quando la cosa è legata più volte sotto diverse condizioni, l'ultima scrittura prevale. Così pure se la cosa è legata prima puramente, poi sotto condizione. Così pure se la cosa è legata prima sotto condizione, poi puramente. XXX a XXXII, 208. — *ib.* l. 89.

34. Nei testamenti il giorno incerto fa condizione. XXXV, 1, 4. — *ib.* l. 75. — Il *giorno incerto* è quando il testatore ha detto: *Il mio erede darà quando morrà (cum morietur).* ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2. — Difatti il giorno che l'erede morrà è incerto, comechè sia certo che l'erede morrà; e se il legatario muore prima dell'erede, il legato non passa all'erede del legatario, perchè non iscadette in vita del legatario. ivi. — *ib.*

35. Il legato fatto per quando l'erede morrà, è condizionale: poichè è incerto se il legatario allora vivrà. ivi, 5. — *ib.* l. 79 § 1. — Al contrario il legato fatto per quando il legatario morrà, non è condizionale ma puro. ivi, 6. — *ib.* l. 79.

36. Il termine certo apposto al legato non impedisce di pagare il legato prima di esso termine; poich'è certo che il legato sarà dovuto *(debitum iri)*. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 1; XXX a XXXII, 225. — *ib.* l. 54.

37. I legati fatti sotto condizione non incominciano ad essere dovuti che al momento in cui occorre *(exstiterit)* la condizione; e però non potranno frattanto essere delegati. XXXV, 1, 130. — *ib.* l. 41. — Nè si bada che al tempo in cui occorre la condizione (XXXIV, 7, 2. — *ib.* l. 98); onde può a me essere legata la mia propria cosa sotto condizione, pel caso in cui cesserà d'essere mia.

38. Se il legatario muore prima che occor-

ra la condizione, il legato cade. XXXIV, 7, 93. — l. 59 *De condit. et demonstr.* — Era lo stesso, quando il legatario sotto condizione diveniva servo della pena, poichè la servitù era assomigliata alla morte. ivi. — d. l. 59 § 2.

39. Quando l'erede muore pendente la condizione, il suo erede è obbligato in sua vece sotto la medesima condiziune. ivi. — *ib.* l. 65.

40. Le condizioni estrinseche o tacite che non vengono dal testamento ma dalla oatura stessa della cosa, non reudono condizionali i legati: p. e. è una condizioue tacita dei legati, che il legatario sopravviva al testatore; ora, questa condizione noo impedisce che il legato sia puro. ivi, 42. — *ib.* l. 99.

Ma la condizione tacita rende il legato coodizionale quando essa resulta dai termini del testamento; p. e. quando si legano i frutti nascituri in un dato fondo. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § 3.

41. Le condizioni che sono adempiute al tempo del testamento, non rendono condizionale il legato. ivi, 20. — *ib.* l. 10 § 1. — Parimente le condizioni che avevano già mancato al tempo del testamento. ivi, 216. — *ib.* l. 80.

42. Quando la condizione è accaduta prima del testamento, se il testatore lo sapeva e se questa condiziune può accadere di nuovo, uopo è d'attendere l'accadimento. ivi. — *ib.* l. 11.

43. La condizione non può essere riferita espressamente alla volontà d'altrui; in questo caso il legato sarebbe nullo. Beosì può la condizione essere riferita tacitamente alla volontà di un terzo. ivi, 59. — *ib.* l. 52. — Tal sarebbe che io legassi a Tizio *se Mevio monta al Campidoglio:* onde fu detto che talvolta *quaedam nominatim expressa officiunt, quamvis omissa tacite intelligi potuissent, nec essent obfutura.* ivi. — *ib.*

44. Quando la condizione non è imposta a date persone *sed ad genus personarum;* p. e. se dopo instituiti più eredi in varj gradi, il testatore ha detto così: *Chiunque sia mio erede se assisterà ai miei funerali;* la si reputa indirizzata a tutti gl' instituiti in qualunque siasi grado. ivi, 91. — *ib.* l. 39.

45. Se la condizione è rivocata dal testatore, il legato è dovuto come puro. ivi, 69. — *ib.* l. 53.

46. Le condizioni turpi, qual sarebbe quella di commettere un delitto, sono nulle, ed il legatario n'è esente. Tal pur sarebbe la condizione di fare giuramento. XXXIV, 7, 127 — l. 20 *De condit. et demonstr.*

47. Le coodizioni impossibili poste nei testamenti son riputate non iscritte. ivi, 23. — *ib.* l. 6 § 1.

48. Se un testatore incarica il suo erede od il suo legatario di fargli on monumento all'arbitrio di un terzo, supposto che questo terzo venga a morire o che non voglia o non possa arbitrare, non si reputa che l'erede od il legatario manchi alla condizione. XXX a XXXII, Append. n. 3. — *ib.* l. 6.

49. La condizione falsa è parificata alla condizione impossibile. XXXV, 1, 24. — *ib.* l. 72 § 7.

P. e. io lego tanto ad uo tale se egli paga ciò che debbo io a Tizio; supposto che il testatore nulla debba a Tizio. — Ma se il testatore, dovendo realmente a Tizio, gli ha pagato dopo il testamento ciò che gli doveva, il legato anche della libertà, che rispetto a quel tempo era condizionale, diviene caduco atteso il non evento della condizione. ivi. — *ib.*

Vero è che Gotofredo, sopra quelle parole, *defecisse conditionem*, della legge, aggiogne in una sua nota dietro Accursio: *E così sarà valido il legato in favore della libertà;* ma non appare sopra qual fondamento. Pothier invece più ragionevolmente soggiogne in nota: *E così cadrà il legato della libertà.*

50. Le coodizioni debbono essere adempiute quando sono potestative o casuali. ivi, 129. — *ib.* l. 129.

51. Le condizioni potestative *(promiscue)* debbono essere adempiute al più presto possibile. ivi, 110. — *ib.* l. 29.

Quando vengono adempiute per obbedire al testatore, debbooo essere adempiute dopo la morte di lui. ivi, 108. — *ib.* l. 11 § 1.

52. Le condizioni casuali *(non promiscue)* ponno adempiersi in vita del testatore; qual sarebbe questa: *Se Tizio è fatto console.* ivi. — *ib.*

53. La condizione casuale che occorre al tempo del testamento e all'insaputa del testatore, tiensi per adempiuta; qual sarebbe: *Se una nave arriva dall' Asia; Quando il legatario sarà pubere.* ivi, 20. — *ib.* l. 10 § 1.

54. Havvi delle condizioni che ponno adempiersi in ogni tempo, anche vivente il testatore: p. e. questa *Se viene una nave dall'Asia.* ivi, 109. — *ib.* l. 2. — Altre condizioni non ponno adempiersi che dopo la morte del testa-

tore; p. e. *Se il tale monta al Campidoglio; se dà dieci aurei;* poichè per reputarsi obbedito alla condizione, uopo è sapere che la è stata imposta. Se uno opera a caso, non si reputa che obbedisca. XXXV, 1, 109. — *De condit. et demonstr.*

55. Le condizioni relative al tempo futuro sono di tre sorta: altre pel tempo della vita del testatore, altre pel tempo posteriore alla sua morte, altre per ambi i tempi. Quando il testatore dice: *Lego alla tale se mi sposa*, la condizione non può adempirsi che vivente il testatore. Quando dice: *Lego al tale se assiste a' miei funerali*, la condizione non può compirsi che dopo la morte del testatore. Quando dice: *Lego alla tale se sposa mio figlio*, la condizione può adempirsi o vivente o morto il testatore: questa condizione è mista, cioè potestativa e casuale insieme, perchè dipende dal consenso delle due persone. Ivi, 16. — *ib.* l. 91.

56. Le condizioni possono riferirsi a tempo certo od a tempo indefinito. La condizione *Se viene ai miei funerali*, contiene un tempo certo. La condizione *Se la mi sposa*, o *Se sposa mio figlio*, contiene un tempo indefinito; poichè, in qualsiasi tempo avvenga il matrimonio, la condizione sarà adempiuta. ivi. — *ib.*

57. Le condizioni di fatto sono molto differenti dalle condizioni di diritto, quanto all'effetto. — La condizione di fatto è quella che viene dai termini del testatore; la condizione di diritto è quella che ha luogo di diritto, essendo sottintesa dalla legge; p. e. la sopravvivenza dell'instituito o del legatario. — Chi è instituito sotto una condizione di fatto non può pigliare la eredità se ignora che la condizione è accaduta. — È altrimenti dell'instituito sotto una condizione di diritto: basta che la condizione sia occorsa, comechè egli la ignori. XXIX, 2, 60. — *ib.* l. 21.

58. Le condizioni di fatto sono affermative o negative. La condizione è affermativa quando si dice: *S'egli fa la tal cosa; Se dà la tal cosa; Se accade la tal cosa.* La condizione è negativa quando si dice: *Se egli non fa; Se non dà; Se la tal cosa non accade.* XXXV, 1, 16. — *ib.* l. 60.

59. Nelle condizioni la prima legge è la volontà del testatore. ivi, 139. — *ib.* l. 19.

S'interpretano le parole mediante la volontà del testatore: poni caso, se egli ha adoperato la parola *tutela* invece di *curatela*. ivi, 144. — *ib.* l. 101 § 2.

La interpretazione si fa secondo ciò che pare più giusto *(ex aequo et bono).* XXX a XXXII, 146. — l. 16 *De condit. et demostr.* — Così è però nelle cose che non pertengono alla solennità dell'atto, ma alla volontà del testatore. Le condizioni poi che resultano dal testamento, o piuttosto, che riguardano le solennità del testamento, si eseguiscono secondo le regole del diritto scritto. ivi. — *ib.*

60. Le condizioni sono rigorose; il legatario debbe obbedirle. XXXV, 1, 96. — *ib.* l. 55.

Anche quella di dare ad uno incapace debbe essere adempiuta, affinchè il legatario possa ripetere il suo legato. ivi. — *ib.* — Anche la condizione di gittare una data cosa nel mare debb'essere eseguita. ivi. — *ib.*

61. La condizione non può dividersi, ma debb'essere adempiuta per intero. E non la si divide nemmeno tra gli eredi di quello al quale fu imposta; reputandosi che facciano una sola persona. ivi, 101. — *ib.* l. 56.

La condizione di dare una somma a due eredi non può dividersi. P. e. io lego un fondo al tale se dà tanto ai miei due eredi: il legatario non può domandare parte del fondo dando metà della somma ad uno di essi; uopo è che abbia pagato a ciascuno di essi la sua metà, o che, in caso di rinunzia di uno di essi, abbia pagato l'intero a quello che resta. ivi, 98. — *ib.* l. 23.

62. La condizione di fare un lavoro, imposta a più persone, non va divisa; ma il lavoro debb'essere fatto per intiero affinchè la condizione sia adempiuta riguardo a ciascuno di essi. ivi, 102. — *ib.* l. 112.

63. La condizione di pagar tanto va divisa quando la medesima cosa è legata a più persone, od al servo di due padroni sotto questa condizione. ivi, 107. — *ib.* l. 56.

Ciascuno dei legatarj può, obbedendo alla condizione per la sua parte, profittare del legato per la sua parte. Può anche profittare del legato per intero in forza del diritto di accrescimento, adempiendo la condizione per le parti de' suoi co-legatarj che ricusano d'adempierla. ivi. — *ib.* l. 54 § 1.

Quand'anche la somma fosse stata destinata dal testatore all'adempimento d'un fatto indivisibile, come sarebbe alle spese de' suoi funerali ed al trasportamento del suo corpo in un altro paese; avrebbe luogo il detto diritto. ivi, 102. — *ib.* l. 112 § 2.

Nel detto caso, la condizione di dare all'erede era divisa.

64. La condizione reputasi adempiuta mercè la volontà di adempierla, se v'è impedimento. P. e. un testatore disse: *Sinchè mia moglie starà con mio figlio, voglio che le sia data la tal somma;* se non dipende dalla moglie di stare col figlio, ed ella ne abbia la volontà, il legato le è dovuto. XXXV, 1, 211. — l. 8 *De condit. et demonstr.*

Il favore degli alimenti fa supporre, in questo caso, che il testatore non abbia inteso di fare una condizione che del fatto personale della legataria, e che perciò la condizione sia puramente potestativa: ma se le circostanze facessero presumere ch'egli ha inteso di mettere eziandio in condizione il fatto, p. e., dell'esistenza del figlio, volendo con questo mezzo provedere più sicuramente al suo vantaggio; allora la condizione di stare in casa con lui diverrebbe mista, e la morte del figlio la farebbe necessariamente mancare, cessando gli alimenti legati sotto tale condizione, di essere dovuti quando fosse morto il figlio. ivi, 122. — *ib.* l. 84 et d. l. 84 ¶ sed si.

È lo stesso della condizione di dare ad un tale, la quale è reputata puramente potestativa, quando si tratta della libertà e degli alimenti, ed è in tutti gli altri casi reputata mista, onde viene a mancare se quegli al quale era da dare muore prima di avere ricevuto o potuto ricevere. ivi, 153. — *ib.* l. 51 § 1.

65. Basta che il legatario sia pronto ad adempiere la condizione, quando da lui non dipende di adempierla. ivi, 119 e 122. — *ib.* ll. 14 et 84.

66. La condizione impedita da quello che sarebbe debitore se la accadesse, reputasi adempiuta. ivi, 111. — *ib.* l. 81 § 1.

Inoltre, quand'anche la condizione che dovea compirsi nella persona del pupillo, fosse impedita dal pupillo o dal suo tutore, bisognerebbe ancora riguardarla come compiuta; e in tal caso, tanto i legati quanto le libertà date sotto questa condizione sarebbero dovuti. ivi, 120. — *ib.* l. 78.

67. Non si noverano tra i giorni dati per adempiere la condizione quelli ne' quali v'è impedimento di obbedirla. ivi, 106. — *ib.* l. 40.

68. La condizione debb'essere adempiuta da quella stessa persona alla quale fu imposta. L'erede di essa non può adempierla. ivi, 73. — *ib.* l. 109.

69. Se un fondo è legato in totalità a due persone separatamente e ad un'altra sotto condizione, supposto che il legatario sotto condizione muoja prima dell'adempimento della condizione, la sua parte accresce al legatario puro, senza ch'egli sia tenuto di adempiere la condizione. Questo per altro può dirsi piuttosto un non decrescimento che un accrescimento. XXX a XXXII, 418. — l. 30 *De condit. et demonstr.*

Mancando la condizione l'accrescimento ha luogo a profitto dell'erede anche del legatario puro. ivi, 426. — *ib.* l. 26 § 1.

70. Il pupillo può obbedire alla condizione senza l'autorizzazione del suo tutore. E veramente, egli rende così migliore la sua condizione senza obbligarsi, poichè può astenersi o non accettare. XXXV, 1, 97. — *ib.* l. 5.

Il figlio di famiglia può obbedire alla condizione senza l'ordine di suo padre; e parimente il servo senza l'ordine del suo padrone: perchè con tal fatto non si fa frode a nessuno. ivi. — d. l. 5 § 1.

71. La condizione di non emancipare era valida. ivi, 137. — *ib.* l. 67.

72. Allorchè erano state imposte al legatario condizioni differenti ma separatamente mediante tante scritture differenti, la regola era di attenersi all'ultima scrittura. Era tutt'altro delle condizioni imposte dal testatore alle libertà che egli dava direttamente col suo testamento (a differenza di quelle ch'ei lasciava per fedecommesso); poichè allora si stava non alla condizione imposta dall'ultima scrittura ma a quella che maggiormente facilitava la libertà, sebbene d'altronde fosse più gravosa e più dura. XXX a XXXII, 208. — *ib.* ll. 35, 51, 87 et 88; ll. 1 et 5 *De manumissis testamento.*

73. Quando un fondo è legato sotto condizione, supposto che l'erede l'abbia poscia legato egli stesso o che v'imponga una servitù; nel primo caso, la proprietà rimane al primo legatario, e nel secondo la servitù finisce occorrendo la condizione del legato. ivi, 293. — l. 105 *De condit. et demonstr.*

74. Le condizioni negative si adempiono alla morte del legatario. Per es. *Il mio erede darà tanto a Tizio dopo dieci anni se Tizio non gli domanda cauzione;* venendo Tizio a morire entro i dieci anni, il legato è trasmesso ai suoi eredi; poichè la condizione è occorsa all'istante della sua morte, atteso che allora è divenuto certo che Tizio non domanderebbe cauzione. ivi, 94. — *ib.* l. 103.

75. La condizione *di maritarsi* si adempie col solo fatto del matrimonio contratto, ancorchè non si sia ancora stata coabitazione: poi-

chè il matrimonio si forma col solo consenso. XXX a XXXII, 188. — l. 15 *De condit. et demonstr.*

Questa condizione non si adempie già con ogni fatta di matrimonio, p. e. non se la zitella si marita prima d'essere nubile, o se sposa alcuno che gli è proibito di sposare. Ma se la zitella dopo un matrimonio nullo ne contrae uno valido, la condizione è adempiuta. ivi. — *ib.* l. 10 ¶ sed enim.

76. Se il testatore dice: *Lego a mia figlia quando si mariterà*, la condizione sarà adempiuta in qualunque tempo ella si mariti; anche vivente il testatore. ivi, 108. — *ib.* l. 10.

77. Un testatore ha detto: *Lego alla tale quando sarà maritata.* Supposto che questa persona fosse già maritata al tempo del testamento, e che il testatore ne avesse contezza, la condizione va intesa d'un altro matrimonio, o si contragga questo in vita del testatore o dopo la sua morte. ivi, 20. — *ib.* l. 68.

78. La condizione di sposare un tale è valida se si tratta d'un matrimonio onesto; ma non se si tratta d'un matrimonio indegno; poichè allora la condizione è più dura che quella di non maritarsi, la quale è nulla. ivi, 39. — *ib.* l. 63 § 1.

Questa condizione di sposare un tale s'intende o prima o dopo la morte del testatore. ivi, 139. — *ib.* l. 19.

79. La condizione di maritarsi ad arbitrio di un tale è nulla. P. e. *io lego a Seja se la si marita all'arbitrio di Tizio.* Supposto che essa si mariti senza il gradimento di Tizio, anche vivo lui, il legato non sarà men dovuto; poichè i matrimonj debbono essere liberi. ivi, 38. — *ib.* l. 72 § 4.

A più forte ragione il legato è dovuto se il legatario si marita dopo la morte di Tizio. ivi, 38. — *ib.* l. 28.

80. La condizione *di non maritarsi* è inutile, ed il legato è dovuto sull'istante, sebbene la persona si mariti; sull'istante, in odio di questa condizione, ancorchè non sia fatto che pel tempo della morte del legatario; e ciò perchè questa condizione come contraria al buon costume ed alle leggi (specialmente alla legge Papia che aveva per oggetto l'incoraggiamento de'matrimonj), era riputata non scritta; e ciò bastò per rendere puro ed esigibile il legato in quistione. ivi, 27 e 33. — *ib.* l. 72 § 5; l. 14 *De condit. instit.*

Sarebbe altrimenti se il testatore avesse gravato i suoi figliuoli impuberi di pagare tanto all'anno a sua moglie, lor madre, con la condizione ch'ella non si rimaritasse finattanto che fossero impuberi i suoi figliuoli; e ciò perchè reputasi avere il testatore avuto in mira l'interesse de'figli piuttosto che aver voluto imporre a sua moglie la legge della vedovanza. XXX a XXXII, 34. — l. 62 § 2 *De condit. et demonstr.*

Ma si osservi che, secondo la Nov. 22 cap. 44 (contraria in questo punto al detto § 2 della l. 62), un testatore può validamente imporre a sua moglie la condizione di non rimaritarsi; nel senso che non potrà ella pretendere il legato se non astenendosi di contravvenire alla condizione sotto la quale gli fu lasciato. V. appresso il n. 87.

81. Un usufrutto è legato ad una figlia ed a Tizio in caso ch'ella non si mariti. Ella avrà la sua parte di usufrutto anche se si marita, ma non potrà pretendere quella di Tizio per diritto di accrescimento; perchè, dicono i commentatori, non ha il diritto di accrescimento chi è ammesso al legato per gius speciale contro la volontà del testatore. È vero che questa opinione dei commentatori non piace ad Alciato, come sappiamo da Gotofredo sopra questa legge. ivi, 35. — *ib.* l. 74.

82. Se un legato è fatto a Tizio in caso che una tale non si mariti, e lo si grava d'un fedecommesso verso di lei; tosto che sarà dovuto il legato *(die legati cedente)*, ella avrà il fedecommesso sebbene si mariti. Ma se Tizio legatario non era gravato di fedecommesso verso di lei *(remoto fideicommisso)*, questi non potrebbe domandare il fedecommesso che quando fosse accaduta la condizione; poichè riguardo a lui la condizione che la figlia non si mariterà non sarebbe più che una condizione casuale ordinaria, la quale non può impedire la libertà della figlia che non ha niente a fare con essa; e siccome questa condizione può accadere vivente ancora Tizio legatario, avvegnachè la figlia morirebbe prima di lui senza essersi maritata, Tisio non sarà ammesso ad offrire cauzione *ad instar* della causione Muciana per avere il legato. ivi. — *ib.* l. 77 § 2.

83. Se un legato è fatto ad un padre nel caso che sua figlia non si mariti, o al figlio in caso che non si mariti suo padre, la condizione è nulla come apposta in frode della legge, per impedire il matrimonio. Trattasi di un figlio e di una figlia sotto la podestà paterna. ivi. — *ib.* l. 79 § 4.

84. Se si fa un legato ad una figlia, in

so ch' essa non si mariti, e la si grava di un fedecommesso in caso ch' essa si mariti *(ut Titio restituat si nubat)*, ella potrà dumandare il legato, sebbene si mariti; e non sarà tenuta del fedecommesso. XXXIV, 6, 3. — l. 22 *De condit. et demonstr.*

85. La condizione di non isposare un tale, od anche di non isposare il tale nè il tale nè il tale ec., tutti dinominati, è valida, *cum alii cuilibet satis commode possit nubere.* XXXV, 1, 34. — *ib.* l. 64. — E parimente è valida quella di sposare una tale, vedova, *si honeste Titio possit nubere* (ivi, 39 e 220. — *ib.* l. 63 § 1 et l. 71 § 1); sebbene il pretore neghi l'azione contro quello che avesse promesso di sposare una tale, sotto pena ec. Ma egli è perchè, dice la legge, *aliud est eligendi matrimonii poenae metu libertatem auferre, aliud ad matrimonium certa lege invitare.*

86. La condizione di non isposare in una tale città è parimente valida. Ma questa condizione sarebbe nulla se si trattasse di una donzella che non potesse agevolmente trovare da maritarsi altrove che nella città interdettagli dal testatore: chè uopo è di ajutare mediante interpretazione la legge che ha per oggetto la popolazione. ivi, 34. — *ib.* l. 64 § 1.

87. La condizione *di non rimaritarsi*, imposta alla moglie dal marito, era nulla nel Diritto antico, anche quando v'erano figli del loro matrimonio. ivi. — *ib.* l. 62 § 2.

Nel Diritto nuovo, la condizione di restar vedova, imposta alla moglie, è valida (ivi, 35. — l. 14 *De legatis et fideic.* 3.°), v' abbiano o non v'abbiano figli del matrimonio. ivi. — ll. 2 et 3 Cod. *De indicta viduitate;* Nov. 22 *De nuptiis* cap. 43 et 44. — Osservasi per altro che la parola *quin* usata nella d. l. 14 è intesa, secondo Gotifredo, dai commentatori come se ci fosse *quod non cogenda.* Senza questa interpretazione, è innegabile che essa legge sarebbe in contraddizione con parecchie altre del Digesto.

Se un marito aveva legato a sua moglie in caso ch' ella non si rimaritasse, ella poteva rimaritarsi e profittare del legato. ivi, 34. — l. 62 § 2 *De condit. et demonstr.*

88. Se il marito avea detto: *In caso che ella non si rimariti finchè saranno impuberi i figliuoli nostri*, la condizione era valida, poichè allora reputavasi avere il marito voluto ingiugnere alla moglie sua d'aver cura de' suoi figliuoli piuttosto che di rimaner vedova. ivi. — *ib.*

89. Se il marito avea detto: *In caso che mia moglie non si rimariti con Tizio nè con Sejo nè con Mevio*, o con altri nominati qualunque sieno; la donna, rimaritandosi con uno di quelli, perdeva il legato; poichè la condizione non gl' ingiugneva di rimanersi vedova, ma ell'aveva la libertà di maritarsi ad altri. XXXIV, 6, 34. — l. 63 *De cond. et demonstr.*

90. Se in legato era fatto ad un figlio di famiglia in caso che suo padre non si rimaritasse, la condizione era nulla, reputandosi fatto al padre il legato sotto tal condizione. ivi, 35. — *ib.* l. 79 § 4. — La ragione di decidere del giureconsulto non ha più la medesima forza nel Diritto nuovo, il quale non accorda al padre di famiglia che l'usufrutto dei beni avventizj de' suoi figliuoli. Quindi la quistione non può più essere che di sapere se questo semplice usufrutto è un motivo sufficiente per far rigettare la condizione come nulla.

91. La condizione *di dare* debb'essere adempiuta nella persona stessa designata per ricevere. ivi, 156. — *ib.* l. 44.

La condizione di dare ad un tale non si adempie dando ad un altro, e nè meno dando, dopo la morte di lui, al suo erede. ivi, 145. — *ib.* l. 94.

La condizione di dare ad un tal servo non si adempieva dando al padrone. ivi, 156.—*ib.*l.44.

92. La condizione di dare al pupillo si adempie dando al tutore. La condizione di dare al pazzo *(furioso)* si adempie dando al curatore; poichè, come dice Balbo e dietro lui Gotifredo, il curatore od il tutore rappresenta la persona del pupillo. ivi, 152. — *ib.* l. 13.

93. Se un legato è fatto al padre sotto la condizione, od anche soltanto con preghiera, di emancipare i suoi figliuoli; egli è tenuto di emanciparli se accetta il legato; poichè la volontà del testatore non debb' essere defrandata *(circumveniri).* XXX a XXXII, 145. — *ib.* l. 92.

94. La condizione *se muore senza figli* reputasi che manchi quando v'ha uno figlio. ivi, 195. — *ib.* l. 101 § 3.

95. Un avo, istituendo suo figlio e suo nipote di figlio, aveva gravato il nipote, in caso che morisse prima d'avere treut'anni, di restituire la eredità a suo zio. Uopo è supplire la condizione *se muore senza prole*, e giudicare che la condizione abbia mancato se il nipote, mancato entro i treut'anni, ha lasciato figliuoli. ivi, 86. — *ib.* l. 102. — È la famosa decisione di Papiniano nella legge *Cum avus.*

96. I figli adottivi non facevano mancare la condizione *se muore senza figli.* XXX a XXXII, 198. — l. 76 *De condit. et demonstr.*

97. La condizione *quando il fedecommessario sarà pervenuto al suo sedicesimo anno,* non si reputa compita quando incomincia il sedicesimo anno. ivi, 186. — *ib.* l. 48; l. 49 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 5 Cod. *Quando dies.*

È contraria la l. 74 § 1 *Ad senatusc: Trebell.* (ivi): ma notisi che qui la decisione dell' imperatore è un giudizio di circostanza; mentre nel caso della d. l. 48 il favore del fedecommesso esigeva la interpretazione ch' essa dà alla condizione *quando sarà pervenuto al suo sedicesimo anno;* perchè trattavasi di una dilazione la quale non era stata messa dal testatore che in favore del fedecommessario. E poi, se è vero, come pensa Cujacio, che debbasi leggere nella legge *quatuordecimum annum* anzichè *sextum decimum,* sarà evidente che il testatore si è riferito al tempo della pubertà del fedecommessario, ch'è fissata dalle leggi a quattordici anni compiuti.

98. La condizione *se muore prima dell'età di amministrare i suoi beni* reputasi occorsa se il gravato muore in età di vent'anni, non reputandosi che ono sia in grado di amministrare il suo prima di venticinque anni, ma soltanto se trattasi di amministrare *cum libera alienandi facultate.* ivi, 185. — l. 113 *De condit. et demonstr.;* l. 4 Cod. *De his qui veniam* etc.

99. La condizione *di render conto* importa l' obbligo di giustificare che si è operato di buona fede, e quindi l' obbligazione di pagare il reliquato. ivi, 92 e 167. — ll. 81 et 111 *De condit. et demonstr.*

La regolarità del conto si prova per arbitri i quali fissano il reliquato dopo discusso il conto. ivi, 178. — *ib.* l. 50.

Il luogo dove il conto debb'essere reso si determina dalle circostanze. ivi, 179. — *ib.* l. 112 § 3.

Reputasi adempita la condizione, ancorchè vi sia errore nel reliquato, purchè non vi sia dolo. ivi, 173. — *ib.* l. 32. — Così pure se non v'è nulla di reliquato. ivi, 92. — *ib.* l. 81.

100. La condizione non si stima ripetuta nel caso seguente. Un testatore ha detto: *Lego la libertà al tal servo, se sarà mio quando morrò;* gli fa pure un legato senza condizione, poi lo aliena. Il nuovo padrone di questo servo avrà il legato o la eredità (ivi, 87. — *ib.* l. 47); poichè la condizione *se sarà mio* non è espressa che nel legato della libertà, ed essa era di diritto se non l' avesse espressa.

101. La parola *di più* induce ripetizione della condizione. P. e. se la testatrice *(avia)* instituisce suo nipote di figlio in caso che sia emancipato, e dice nel suo codicillo: *Lego di più il tal fondo oltre la sua istituzione;* la condizione della emancipazione stimasi ripetuta. XXX a XXXII, 88. — l. 18 § 1 *De condit. instit.*

Così è della parola *item.* ivi. — l. 63 *De legatis et fideic.* 3.°

La ripetizione della condizione è presonta, quando il legato fatto sotto condizione è trasferito ad un altro; tranne che la condizione non sia personale al primo legatario. XXXII, 4, 32. — l. 95 *De condit. et demonstr.*

102. Se un testatore dice: *Lego al tale se non abbandona i miei figli;* la condizione si reputa adempita in vita del legatario se tutti i figli muojono prima di loi senza ch'ei gli abbia abbandonati. XXXV, 1, 135. — *ib.* l. 72 § 1.

103. Se un testatore lega ad uno più che questi non possa ricevere, ma a condizione che darà tutto all' erede; il legatario riterrà sopra ciò ch' egli dee dare all' erede tutto quello che questi avrà ritenuto sopra il legato come eccedente la porzione disponibile. XXX a XXXII, 386. — *ib.* l. 62 § 1. — La legge suppone che un testatore abbia legato *non solidum capienti,* ma col carico a questo di dare tanto all'erede o ad uno straniero; e decide che in questo caso l'erede (a fine di determinare l'ammontare della porzione accordata dalla legge Papia al legatario nel suo legato) gli terrà conto di tutto quello ch' egli fu obbligato di pagare per adempiere la condizione imposta dal testatore, come se il testatore avesse legato puramente e senza condizione.

104. Se un testatore dice: *Instituisco il tale per la tal parte se dà tanto ai miei eredi;* l' instituito dee dare tutta la somma agli altri eredi, *quia non ante ad hereditatem admitteretur.* Non sarebbe lo stesso se la condizione fosse apposta al legato fatto a questo erede; e veramente se un testatore lega un fondo all' uno de' suoi eredi, a condizione che darà tanto agli eredi, questo erede riterrà la sua parte ereditaria nella somma. XXXV, 1, 156. — *ib.* l. 44 § 10.

105. Se un testatore dice: *Lego la tal cosa se sarà mia quando morrò;* supposto che non sia più sua al tempo della sua morte, non se ne reputa già legato il valore di stima. ivi, 205. — *ib.* l. 33 § 3.

Se on testatore dice: *Lego la tale e tal cosa, se saranno mie al tempo della mia morte;* supposto che ne alieni una, l'altra è dovuta. XXX a XXXII, 186. — l. 33 § 4 *De condit. et demonstr.*

106. Se on testatore dice: *Incarico il mio erede di restituire la mia eredità pigliando tal somma;* è dubbio che questa sia ona condizione. — Gli è evidente che questo è un onere del fedecommesso, e non una condizione come avea supposto Scevola, del che lo riprende indirettamente Claudio Trifonino, il quale si contenta di proporre modestamente il suo dubbio: quindi, sebbene il fedecommessario, dopo d'avere sopravvissoto al gravato, sia morto prima di soddisfare all'onere, il fedecommesso è trasmesso al suo erede, il quale potrà ripeterlo soddisfacendo o offrendo l'nocre, XXXV, 1, 73. — *ib.* l. 109.

107. Se un testatore dice: *Lego tutto ciò che m'è dovuto ad Efeso;* ciò non fa condizione, poichè la claosola si riferisce al tempo presente. ivi, 49. — *ib.* l. 19 § 1.

108. Se on testatore dice: *Se il tale è mio erede, darà tanto al tale;* la non è una condizione poich'è cosa di diritto, ivi. — *ib.*

109. Se un testatore dice; *Se il secondo non è erede, voglio che il primo dia tanto a Tizio; e se il primo non è erede, il secondo darà tanto allo stesso;* se tutti due sono eredi, il legato cade. ivi. — *ib.*

E se non è erade che uno d'essi, il legato è dovuto. ivi. — *ib.*

110. Se on testatore dice; *Lego tanto al tale se dà venti aurei o se giura che farà tal cosa;* o piottosto, secondo la lezione di Cujacio, *se giura di dar venti o di fare la tal cosa;* la è ona coodizione in due parti (disgiunte o congionte, socoodo che si sta alla prima o alla secooda lezione): quanto alla condizione di fare giuramento, la è nulla, o, che torna lo stesso, *remittitur.* Ma il legatario al quale fu prescritto per condizione del suo legato di giorare che farà la tal cosa, non è men tenuto per questo, onde poter tocc -e il legato, a fare ciò che il testatore ha voluto ch'egli giurasse di fare. In conseguenza se un testatore dice: *Lego al tale se giura che darà dieci aurei o che farà un monumento;* il legatario è dispensato dal giuramento, ma noo dal fare l'una o l'altra cosa. ivi, 28, 36 e 31. — *ib.* l. 26; l. 8 in princ. et § 2 et 4 *De condit. instit.*

111. Se un testatore lascia on fedecommesso a sua nuora, in caso che perseveri nal suo matrimonio; sopravvenendo il divorzio senza colpa del figlio, manca la condizione. XXXV, 1, 135. — l. 101 § 3 *De condit. instit.*

112. Se un testatore dice: *Se il tale e la tale si maritano insieme, il mio erede darà loro cento aurei;* se l'uno dei due rifiuta di sposar l'altro, il legato svanisce per la sua parte, *quia ipsius facto conditio deficit.* ivi, 119. — *ib.* l. 31. — Ma non per la parte di quello che offre di sposare. ivi. — *ib.*

Questo medesimo legato svanirebbe per intero se l'uno dei due legatarj morisse prima che si fossero maritati, o almeno prima che siasi fatta offerta di matrimooio. La detta l. 31 suppone in fatti che l'uno dei due sia morto *ante apertas tabulas;* ma la l. 4 Cod. *De condit. insertis* dice solamente *priusquam matrimonium contraheres.*

113. Se una testatrice instituisce i suoi figli in caso che sieno emancipati, e nello stesso tempo fa loro de' legati puramente, il padre che gli emaocipa *(obsecutus voluntati uxoris suae, cujus supremum judicium custodiri voluit)*, non può domandar nulla nei legati lasciati ai suoi figli. — Di fatti, solo mediante la loro adizione di eredità questi legati sono aperti a loro profitto; ora, eglino erano emancipati al tempo di questa adizione, poichè non furono iostituiti eredi che sotto la coodizione della loro emancipazione. Per sè medesimi duoque hanno acquistati questi legati in totta proprietà, e quindi il padre loro non può pretenderne nulla. — Inoltre la obbligazione imposta al padre (iostituito erede o legatario, e che ha accettato il benefizio della sua iostituzione o del suo legato) di emancipare i proprj figliuoli, contiene tacitamente quella di rimetter loro a titolo di fedecommesso tutto ciò che avrà acquistato da parte loro a cagione della sua podestà paterna, oella loro qualità di eredi legatarj della testatrice. XXX a XXXII, 36 e 145. — *ib.* l. 70, 92 et 93.

114. Se on testatore lega a sua moglie *se ella ha figli*, ciò non s'intende che dei figli ch'essa avrà di lui; tranne che vi sia volontà contraria. XXXV, 1, 190 e 191. — *ib.* ll. 61 et 62.

Se uo testatore lega a sua moglie *quando ella avrà figli*, ciò non s'iotende dei figli che essa avesse da uo altro, lui vivente; poichè ella avrebbe fatto divorzio: e ciò s'inteode quando anche ella fosse ritornata con lui; poichè non è verisimile che il testatore inteodesse di quei

figli che, lui vivente, ell'avesse avuto di altrui. XXXV, 1, 191. — l. 25 *De condit. instit.*

Se un testatore lega a sua moglie *pel tempo ch'ella avrà figli;* ciò non risguarda che i figli venturi, non quelli ch'essa aveva al tempo del testamento. ivi, 190. — *ib.* l. 9.

Quegli al quale il testatore avesse lasciato in tutto o in parte la sua successione pel caso che quegli avesse figliuoli *(in tempus liberorum);* non potrebbe profittare di questa disposizione assumendo de' figli adottivi. ivi, 193. — l. 51 § 1 *De legatis et fideic.* 2.°

115. Se una testatrice lega de' fondi ad una tale coll'onere di restituirli al figlio d'essa testatrice quando egli avrà sedici anni; e dice: *Se mio figlio non giugne a tale età, li restituirà ai tali e tali;* supposto che il figlio muoja in età di quindici anni, il fedecommesso non sarà dovuto a questi tali prima del tempo in cui il figlio potuto avrebbe domandarlo egli stesso se avesse sopravvissuto. XXXIV, 4, 31. — *ib.* l. 36 § 1.

116. Se un testatore dice: *Non si darà a meno che mia madre non muoja;* egli è come se dicesse: *Lego se mia madre muore.* Il legato non sarà acquistato al legatario se non in quanto sopravvivrà alla madre del testatore. XXXV, 1, 81. — *ib.* l. 40 § 2.

117. Se un testatore dice: *Lego al tale se resta sotto la podestà del padre;* questo legato reputasi fatto al padre, ed egli può domandarlo in suo nome; quindi potrebbe ripeterlo quand'anche il legatario, suo figlio, non fosse sopravvissuto al testatore. Ma questa decisione non sarebbe stata verosimilmente ammessa nel nuovo Diritto. XXX a XXXII, 56. — *ib.* l. 42.

118. Se un testatore ha legato Agatea sua serva *in caso ch'essa fosse sua al tempo della di lui morte;* supposto ch'egli vendesse Agatea e comperasse un'altra serva, a cui desse lo stesso nome di Agatea, questa sarebbe riputata legata. XXXV, 1, 206. — *ib.* l. 28 § 1.

119. Se un testatore ordina che gli si faccia un monumento *ad esempio del tale altro;* e non si trova questo altro monumento; ne verrà fatto uno secondo la fortuna e la dignità del testatore. XXX a XXXII, Append. n. 3. — *ib.* l. 27.

120. Se un testatore lega un fondo a Tizio *se questi dà dieci aurei al tale e tale;* supposto che l'uno dei due muoja, il legato fatto a Tizio non perisce; ma Tizio avrà la metà del fondo, dando la metà della somma a quello ch'esiste; purchè al tempo della mancanza di quello ch'è morto, Tizio non fosse in mora di pagargli la sua parte, poichè senza ciò non vi sarebbe luogo alla benigna interpretazione che gli conserva una parte del legato, mentre in rigore egli non dovrebbe aver nulla sendochè non può adempiere la condizione, ch'era di pagare a ciascuno dei due la loro parte, vale a dire a loro personalmente. XXXV, 1, 99. — l. 112 § 1 *De legat. et fideic.* 2.°

121. Se un testatore lega a due un fondo *se danno tanto pei suoi funerali;* supposto che uno solo di quelli dia la sua quota, la condizione, volendo decidere secondo il rigore del Diritto, reputasi mancata, e quindi il legato sarà dichiarato caduco, tanto per l'uno che per l'altro: ma questo rigore di Diritto dee (come nel caso del n. precedente) essere temperato in favore di quello che ha adempiuto la condizione per suo conto; e allora sarà uopo decidere ch'egli ha diritto al legato per la sua parte. ivi, 102. — *ib.* l. 112 § 2.

122. Se un testatore lega una cosa puramente e subito dopo *(ex continenti)* lega la stessa cosa alla stessa persona sotto condizione; il legatario ha la scelta di domandare la cosa sull'istante o d'aspettare la venuta della condizione; tranne che apparisca avere il testatore voluto rivocare il legato puro per renderlo condizionale. XXX a XXXII, 208. — *ib.* l. 89. P. e. se rammemorando il primo legato fu scritto il secondo, poni caso: *Il mio erede dia a Stico al quale ho legato tanto se sarà fatta tale cosa.* — Sarebbe altrimenti se i due legati della stessa cosa lasciati alla stessa persona sotto modi differenti o sotto differenti condizioni, fossero stati fatti *ex intervallo;* poichè allora converrebbe stare all'ultima scrittura. Non sarebbe così per le instituzioni. ivi. — *ib.*

123. Se un testatore ordina di restituire la eredità ai tali e tali *quando la domanderanno*, queste parole non fanno condizione; ma è soltanto un indugio accordato all'erede fino alla domanda. ivi, 77. — *ib.* l. 85.

124. Se un testatore dice: *Se entro cinque anni non nasce prole a Tizio, lego allora (tum) la tal somma a Seja;* supposto che Tizio muoja senza prole prima dei cinque anni, Seja deve attendere questi cinque anni per domandare il suo legato, poichè la particella *tum* significa il termine del quinquennio. ivi, 10. — *ib.* l. 4 § 1.

125. Se un testatore lega tanto al tale *se*

egli vuole; il legato è condizionale; uopo è che il legatario dichiari la sua volontà; senza che egli non trasmette il legato al suo erede. XXX a XXXII, 50. — l. 69 *De legatis et fideic.* 2.°; l. 65 § 1 *De legatis et fideicomm.* 1.°

126. Se un testatore dice: *Se il primo non è mio erede, il secondo darà tanto al tale,* la condizione manca ed il legato svanisce se il primo è erede, sia che succeda solo o congiuntamente col secondo. ivi, 49. — l. 19 § 1 *De condit. et demonstr.*

127. Se un testatore dice: *Lego il tal fondo a mia figlia se sposa Filippo; e se non lo sposa, lego lo stesso fondo a Filippo;* supposto che la figlia muoja prima d'essere nobile, Filippo non avrà il legato; poichè reputasi avere il testatore voluto dire: Se ella non vuole sposarlo. Ora, la figlia non essendo nubile non ha potuto scegliere, dachè, come dice Bartolo sopra questa legge, *noluisse non videtur qui velle non potuit.* Notisi che la legge dice: *In conditionibus testamentorum, voluntatem potius quam verba considerari oportet.* ivi, 140. — *ib.* l. 101.

128. Se un testatore lega un fondo sotto condizione, e l'erede lega egli pure il fondo pendente la condizione; supposto che giunga la condizione, il primo legatario può ripetere il fondo: poichè il legato che l'erede ha fatto del fondo in quistione non ha potuto pregiudicare ai diritti del primo legatario; o piuttosto, è da dire che il secondo legato è fatto sotto la tacita condizione *se il primo svanisce* per la mancanza della condizione che vi è apposta. XXX a XXXII, 293. — *ib.* l. 105.

129. Se un testatore dice: *Lego il tal fondo al tale se restituisce a mio figlio le spese;* ciò non comprende il prezzo dell'acquisto del fondo, ma solamente le spese fatte sopra esso fondo dopo comperato, senza che il legatario possa domandare d'altronde la deduzione, sopra tali spese, dei frutti percetti dopo l'acquisto. XXV, 1, 214. — *ib.* l. 40 § 1.

130. Se un testatore impone ad una corporazione di città la condizione di fare giuramento, questa condizione viene adempiuta dagli amministratori. Senonchè, la è nulla; soltanto però quando è imposta ai particolari; poichè il pretore ha tenuto che non fossero indotti a spergiurare per l'attrattiva del lucro, od eziandio che le persone scrupolose e timorate, state dal testatore gratificate sotto questa condizione il cui adempimento lor ripugnasse, non si vedessero ridotte con ciò alla impossibilità di profittare della vocazione del testatore. Ora non si può temere la stessa cosa da un corpo di municipi, atteso massimamente che nessuno degli amministratori non ha interesse personale di fare, in tal caso, un falso giuramento. XXV, 1, 28 e 32. — l. 97 *De condit. et demonstr.;* l. 8 *De condit. instit.*

131. Se un testatore ha legato sotto condizione, ed il legatario è deportato prima che occorra la condizione; venendo questo deportato restituito nel suo stato, egli profitta del legato all'accadimento della condizione. ivi, 93. — *ib.* l. 59 § 1; XXX a XXXII, 352. — *ib.* l. 104.

132. Se un testatore diceva: *Emancipo il tal servo se egli rende conto, e gli lego il tal fondo;* la condizione *se rende conto* si applicava al legato stesso del fondo; altrimenti il legato fatto dal testatore al suo servo sarebbe inutile perchè puro e perchè non poteva egli legare a lui cosa alcuna senza la libertà. ivi, 90. — l. 82 *De condit. et demonstr.*

133. Se un testatore diceva: *Lego al tale in onore del consolato;* ciò significava quando perverrà al consolato. ivi, 108. — *ib.* l. 36.

134. Se un testatore dice: *Instituisco il tale mio nipote di figlio, e se egli muore entro trent'anni, lo incarico di restituire la mia eredità a suo zio;* supposto che il nipote muoja prima dei trent'anni lasciando prole, non vi sarà luogo al fedecommesso in favore di suo zio, dachè questo fedecommesso reputasi fatto sotto la condizione tacita della morte del gravato senza prole. ivi, 86. — *ib.* l. 162.

135. Se un testatore dice: *Lego la tal cosa al tale se dà tanto al mio erede;* reputasi che il legatario abbia soddisfatto alla condizione di dar tanto all'erede, ancorchè gli abbia soltanto fatto quitanza di egual somma che gli doveva ma non pagava, e sarà con tutto ciò ammesso a ripetere il suo legato. La ragione è questa, dice la legge, che pel fatto dell'erede ricusante di pagare ciò che deve al legatario questi è impedito di adempiere letteralmente la condizione a lui imposta. ivi, 112. — *ib.* l. 45.

136. Se un testatore mette per condizione *se mia figlia sarà maritata (nupta erit) con Tizio;* ciò non sempre significa *se ella si trova maritata con Tizio al tempo della mia morte:* spesso la sua volontà (che duopo è sempre di consultare) è soltanto ch'ella sposi Tizio quando che sia, ma che allora soltanto vi sia luogo alla disposizione fatta sotto questa condizione. ivi, 139. — *ib.* l. 19.

137. Se un testatore lega ad un tale *quando avrà sedici anni*, e il legatario muore nel sedicesimo anno; il egato è cadoco. XXV, 1, 186. — l. 48; *De condit. et demonstr.*; l. 5 Cod. *Quando dies legat.*

Pure è deciso il contrario dall'imperatore Antonino Caracalla nella l. 74 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.* (ivi): ma notisi che qui il caso era favorevolissimo, atteso la notoria indigenza della figlia ed erede del fedecommessario (la quale era nipote di figlio del testatore), e atteso i termini del testamento, i quali essendo equivoci potevano essere intesi nell'uno e nell'altro senso. Quindi s'inferisce che le parole *quando avrà la tale età*, possano intendersi dell'anno incominciato, trattandosi di disposizioni che meritano favore.

138. Secondo il Gius antico non si poteva gravare l'erede di un legato fino ad un dato tempo o fino all'occorrenza di una data condizione. XXV, 1, 2. — l. 55 *De legatis et fideic.* 1.°

Giustiniano poi ha voluto che nel caso di legati fatti per aver luogo solamente fino ad un dato tempo, il legatario possa farsi rilasciare la cosa legata, dando per sè cauzione di restituirla in buono stato dopo il tempo prescritto. ivi. — l. fin. Cod. *De legatis.*

139. Avendo il testatore ordinato che il tale ed il tale de'suoi servi siano liberi *entro otto anni*, gli otto anni debbono contarsi dopo la data del suo testamento e non dopo il suo decesso, se nulla prova che la sua intenzione era contraria. ivi, 9. — l. 41 § 15 ff. *De fideic. libert.*

140. Essendo stata legata la libertà al tal servo a condizione che pagasse tanto all'erede in uno, due o tre anni; se egli paga l'intero subito il primo anno, diviene libero tantosto, senz'attendere il fine dei tre anni. ivi, 11. — l. 3 § 14 *De statuliberis*; l. 41 § 1 *De manum. testam.*

141. Quegli che doveva essere messo in libertà *dopo alcuni anni* senza che fosse detto quanti, diveniva libero dopo due anni. ivi, 12. — l. 17 § 3 *De manum. testam.*

142. La condizione di fare la tal cosa *entro alcuni giorni*, senz'altro, obbliga a fare la cosa in due giorni. ivi. — l. 217 § 1 *De verb. signif.*

143. Avendo il testatore ordinato che Stico sia libero se egli ha servito il suo erede per uno, due o tre anni, ciò s'intende dell'anno composto di 365 giorni continui, senza che se ne possano dedurre i giorni ch'egli fu impedito di servire per ragione di malattia o per qualsiasi altra causa. XXV, 1 13. — ll. 4 § 5 *De statuliberis.*

Ma se esso servo fu in fuga o in giudizio pubblico per una parte di questo tempo, non potrà divenire libero se non in quanto sarà poi tornato presso l'erede, e vi avrà terminato il tempo di servizio prescritto dal testatore, o avrà pagato da sè o per mezzo altrui il prezzo dei suoi servigj durante quel tempo. ivi, 146. — *ib.* l. 4 § fin., l. 39 § 3 et 5.

144. Se è ordinato che il servo sia libero nel duodecimo anno dopo la morte del testatore, vi ha luogo a credere ch'egli divenga libero sobito il primo giorno del duodecimo anno, e che tale sia stata la intenzione del testatore; poichè *nel* duodecimo anno non significa *dopo* il duodecimo anno. ivi, 14. — l. 41 *De manum. testam.*

Finalmente se fu detto che sia libero nell'anno, *(intra annum)*, sarà libero subito; poichè se fosse stato detto ch'egli sia liberò pagando tanto all'erede in dieci anni, diverrebbe libero subito il primo giorno pagando subito. ivi. — d. l. 41 § 2.

145. Secondo il Gius antico, la condizione imposta all'erede *di non fare la tal cosa*, era riputata impossibile se egli era instituito solo; poichè in tal caso non v'era persona alla quale egli potesse dare la cauzione muciana di non fare la cosa a lui vietata. XXXV, 1, 25. — l. 4 § 1 *De condit. et demonstr.*

In forza poi di una costituzione di Giustiniano, questa condizione è tenuta possibile; poichè essa porta che l'instituito sotto una condizione negativa, qual sarebbe quella imposta al conjoge sopravvivente (solo erede instituito del suo conjoge predecesso) di non incontrare seconde nozze, possa dare all'erede ab intestato la cauzione di non incontrarle. ivi. — Nov. 22, cap. 44 § 9.

146. I legati di cui gl'instituiti sono gravati congiuntamente sotto la condizione che un tale fra loro abbia accettato la eredità, sono legati puri almeno in parte; e sono dovuti come tali dall'instituito, la cui accettazione è richiesta dal testamento come condizione dei detti legati; non essendo questa per lui condizione, chè non può egli dovere i legati se non in quanto siasi immischiato; ma son dovuti come condizionali dagli altri eredi instituiti, perchè la condizione dell'adizione del loro coerede è per essi una vera condizione che può accadere o meno, e il cui evento

o non evento dee per conseguenza o invalidare o rendere caduchi (per le lor porzioni ereditarie) i legati de' quali il testatore ha gravato tutti i suoi eredi sotto questa condizione. XXXV, 1, 49. — l. 22 § 2 ff. *Quando dies legat.*

147. Parimente il testatore può, instituendo due eredi, instituire l'uno dei due sotto la condizione *se l' altro s' immischia;* e allora il secondo non sarà erede se non in quanto il primo avrà accettato la sua instituzione, poichè l' adizione del primo è riguardo al secondo una vera condizione della sua instituzione. ivi. — l. 3 § 2 ff. *De hered. instit.*

148. I legati di cui l' instituito è gravato sotto la condizione *si haeres erit,* sono dovuti da lui, in caso d' accettazione, come legati puri e non condizionali, non potendo egli doverli se non in quanto *haeres erit* e quando anche egli non accettasse o non potesse accettare, sarebbero eziandio dovuti come legati puri da quelli che sono instituiti in mancanza di lui. ivi, 48. — l. 126 § 1 *De legatis et fideicomm.* 1.°

149. I legati lasciati sotto la condizione *se l'erede lo vuole,* sono nulli; ma sono validi, come legati condizionali, quando sono fatti sotto la condizione *se così crede o trova conveniente quegli che n' è gravato;* poichè allora si reputa che il testatore siasi riferito non alla semplice e pura volontà dell' erede o d' altro gravato, ma all' arbitrio di un uomo giudizioso e prudente. ivi, 53. — l. 11 § 7 *De legatis et fideic.* 3.°; l. 75 *De legatis et fideicomm.* 1.°

150. È lo stesso della condizione *Nisi haeres meus esse voluerit;* poichè allora, sebbene dipenda unicamente dalla pura volontà dell'erede, di volere o non volere, almeno, quando una volta ha dichiarato di volere, non può più dire che non ha voluto, e quindi il legato ha effetto subito, visto la certezza acquistata in tal caso, che la condizione sotto la quale il legato era rivocato, non può più accadere. ivi, 55. — l. 11 § 5 *De legatis et fideic.* 3.°

151. È parimenti lo stesso della condizione *se piace al tale, uno de' miei eredi;* e la condizione si reputerà adempinta, sia che questo erede abbia dato il consenso cui vorrebbe poscia rivocare, sia pure che avendo rinunziato alla successione senz' aver dato consenso al legato, dichiari in seguito di opporvisi. ivi. — l. 14 ff. *De fideic. libert.*

152. Il legato fatto per essere liberato dall'erede *quando vorrà,* è valido. Sebbene non sia esigibile durante la vita dell' erede, sarà dovuto ed esigibile almeno dopo la sua morte. XXXV, 1, 56. — l. 41 § 13 *De legatis et fideicomm.* 3.°

Ma il legato non è trasmissibile agli eredi dal legatario se questi muore prima che l' erede abbia dichiarato di volergli rilasciare il legato; poichè allora deesi dire che il legatario è morto prima che accada la condizione sotto la quale era fatto il suo legato. ivi. — *ib.* l. 11 § 6.

153. Sebbene si possa lasciare ad uno sotto la condizione *se un tale lo vuole,* pure non si può instituire vagamente *quelli che un tale vorrà.* ivi, 58. — l. 1 *De legatis et fideic.* 2.°; l. 32 ff. *De hered. instit.*

154. Si può instituire sotto la condizione *se l' erede legittimo non rivendica la eredità;* e se la rivendica, la instituzione cade, per essere mancata la condizione. ivi, 59. — l. 82 ff. *De hered. instit.*

155. Si può legare un fondo sotto la condizione che il legatario pagherà la somma di tanto, sebbene questa somma sia il giusto valore di esso fondo; dachè al legatario spesso importa di avere il fondo in natura piuttosto che il valore di esso. ivi, 67. — l. 54 *De legatis et fideic.* 2.° Difatti, come osserva Gotifredo sopra questa legge, *id quod interest saepe excedit justam rei aestimationem.*

156. La parola *quando* fa condizione come la parola *se.* ivi, 71. — l. 22 ff. *Quando dies legat. vel fideic. cedat.*

157. Le parole *arbitrio tutorum,* aggiunte al legato di cui è gravato il pupillo, non fanno condizione nè indugio. ivi, 73. — l. 1 § 1 *De legatis et fideic.* 2.°

158. Le parole *al tale col tale do, lego,* non hanno condizione; è lo stesso che *al tale ed al tale:* tranne che sia stata diversa la intenzione del testatore. ivi, 74. — l. 31 § 1 *De statulib.;* l. 13 § 3 *De manum. testam.*

159. I legati fatti per essere rilasciati al legatario quando avrà sedici anni o venticinque anni, coll' onere di pagargli frattanto gl' interessi, non sono condizionali, ma a termine certo. ivi, 78. — l. 26 § 1 ff. *Quando dies legat. vel fideic. cedat.*

È lo stesso a più forte ragione del fedecommesso della eredità che l' erede fiduciario fu gravato di rimettere al figlio del testatore quando avesse sedici anni; poichè allora il giorno del fedecommesso è scaduto vivente il fedecommessario: tanto è vero che prorogando il tempo

del pagamento apparisce avere il testatore costituito piuttosto una tutela all'erede fiduciario che un termine incerto al fedecommesso. XXXV, 1, 78. — l. 46 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

160. I legati fatti per essere rilasciati quando l'erede che n'è gravato avrà una data età, sono condizionali di lor natura; ma se si tratta di un legato di libertà o d'alimenti, sono soltanto a termine, e per conseguenza dovuti ancorchè quegli che n'è gravato dal testamento sia morto prima dell'età prescritta. ivi, 82 e 83. — l. 16 *De manum. testam.*; l. 19 *De statulib.*; l. 18 § 2 *De alim. vel cibariis legatis.*

161. La condizione sotto la quale il fedecommessario fu chiamato per adire dopo la morte dell'instituito, stimasi ripetuta nella sostituzione che lo chiama in mancanza dell'instituito. Quindi un liberto avendo gravato sua figlia di sostituzione fedecommessaria in favore di tali serve del suo patrono, a condizione che questi le manumettesse; se egli ha sostituito volgarmente le medesime serve a sua figlia (per adire in sua mancanza), elleno si reputano sostituite sotto la medesima condizione: epperò se il loro padrone (patrono del testatore) le manumette, l'eredità apparterrà a loro e non al loro padrone, ancorch' egli le avesse forzate in prima ad accettare la successione per profittarne egli stesso dal canto loro prima di manumetterle. — Difatti, poichè le due sostituzioni (la fedecommessaria e la volgare), fatte in favore dei medesimi individui, tendevano ad un medesimo fine, avendo tutt'e due per oggetto di far profittare quelle serve personalmente della eredità del testatore, sia dopo la morte della figlia sia in suo difetto; e poichè pei medesimi motivi egli aveva creduto di dover prendere la precauzione di non chiamarle colla sua prima disposizione che nel caso in cui fossero manumesse dal loro padrone; è evidente aver lui voluto che fosse lo stesso se v'era luogo all'effetto della seconda disposizione destinata a sopperire alla prima. ivi, 89. — l. 83 *De legatis et fideic.* 2.°

162. La condizione opposta ad una disposizione reputasi ripetuta in quelle che senza ciò non potrebbero produrre alcun effetto. ivi, 90. — l. 30 § 2 *De legatis et fideic.* 3.°, et l. 9 *De manum. testam.* — XXX a XXXII, 207. — l. 19 *De manum. testam.*

Dietro questo principio, le ll. 82 ed 86 *De condit. et demonstr.* (XXXV, 1, 90) decidono che la condizione apposta al legato della libertà stimasi ripetuta nel legato di fondo o di denaro che l'accompagna; senza ciò, di fatti, il legato fatto al servo che non può divenire libero se non dopo l'adempimento della condizione, profitterebbe al padrone, come effettuatosi prima che il suo servo avesse acquistato la libertà, e non al servo che il testatore ha voluto giustificare personalmente.

163. Reputasi adempiuta la condizione quando ciò ch'era prescritto fu eseguito dal chiamato per quanto era in suo potere, sebbene non produca nessun effetto; p. e. l'instituito sotto la condizione d'emancipare il tal servo reputasi che abbia adempiuta la condizione se ha realmente emancipato, comechè prima dell'adizione non potesse emancipare con effetto. Vero è per altro che la sua adizione posteriore invalida la emancipazione. ivi, 96. — l. 20 § 1 *De condit. institut.*

Per la medesima ragione, quando il servo legatario della sua libertà sotto la condizione che prometterà tanto al suo padrone, fa effettivamente la promessa prescritta, egli diviene libero tantosto; e tuttavia questa promessa non è di verun valore, atteso che il servo non può obbligarsi validamente, cioè civilmente, verso il suo padrone. XXXV, 1, — l. 24 et l. 41 § 1 *De statulib.*

164. La condizione reputasi adempiuta, quando quegli al quale importava ch'essa nol fosse ha impedito pel fatto suo che la non avesse luogo; purchè per altro egli abbia con ciò voluto rendere inutile e senza effetto la volontà del testatore; poichè non basterebbe che pel fatto suo ma con altre mire egli avesse impedito lo avvenimento della condizione. Così p. e. avendo il testatore legato a certa Aretusa la libertà se ella partoriva tre figli, essa diviene libera pel solo fatto dell'erede il quale, affine di far mancare la condizione, le ha fatto prendere medicamenti per farla abortire; poichè avrebb'ella potuto avere in un sol parto i tre figli richiesti dal testatore perch'ella divenga libera. ivi, 112. — *ib.* l. 3 § 16.

Al contrario, avendo il testatore legato per fedecommesso alcune libertà che non dovevano essere conseguite se non dopo l'intero soddisfacimento de' suoi debiti, le libertà legate non sono conseguite effettivamente ai servi legatarj che quando i debiti del testatore sono stati interamente soddisfatti, tuttochè sia stato in potere dell'erede di soddisfarli più presto. ivi, 113. — l. 41 § 1 ff. *De fideic. libert.*

Ma parimente se era provato ch'egli non aveva tardato a pagare il tutto che per ritar-

dare le emancipazioni, allora le libertà erano acquistate dal momento che non era dipenduto se non da lui di pagare tutti i debiti. XXXV, 1, 113. — l. 41 § 1 ff. *De fideic. libert.*

165. Se la condizione consiste nel fatto di un terzo, la disposizione, per quanto sia favorevole *in* sè stessa, diviene necessariamente caduca pel non avvenimento del fatto costituente la condizione. ivi, 124. — l. 6 § 7 *De statulib.*

166. Sebbene la restituzione del fedecommesso non possa essere esatta prima dell'avvenimento della condizione che dee darvi luogo, si obbliga il gravato di restituirlo in precedenza, se v'ha pruova che per frode egli cerca di allontanarlo; e in questo caso basta che il fedecommessario dia cauzione al gravato di restituirgli il fedecommesso se diviene caduco. ivi, 130. — l. 50 ff. *Ad senatuscons. Trebell.* In questa legge si tratta di un padre gravato verso suo figlio in sua podestà, il quale per tal motivo non poteva dargli la cauzione solita in simile caso.

167. Il gravato può restituire il fedecommesso senz'attendere ch'esso abbia luogo. Ma egli non è liberato diffinitivamente se non in quanto quegli al quale egli ha rimesso si troverà aver diritto al fedecommesso, al tempo della sua scadenza. ivi, 132. — l. 114 § 4 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 41 § 12 *De legatis et fideic.* 3.°; l. 12 Cod. *De fideicommissis.*

168. La condizione *si morte patris sui juris essent effecti*, apposta ad un fedecommesso fatto in favore di figli in podestà, non s'intende solamente del caso di morte del padre, ma eziandio di qualunque altro avvenimento, qual sarebbe la emancipazione che li costituirà usanti e godenti de' loro diritti. *ivi*, 141. — l. 15 ff. *Quando dies legat. cedat*; l. 11 § 11 *De legatis et fideic.* 3.°; l. 22 ff. *Ad senatuscons. Trebell.* — Difatti, come osserva Gotifredo sopra la d. l. 22, *emancipare filium et illi mori, quoad patriae potestatem, paria sunt.*

169. La condizione *cum in tutelam suam pervenerit*, apposta alle disposizioni fatte in favore dei figli o figlie di famiglia impuberi, s'intendeva dell'età della pubertà. Se queste disposizioni erano a profitto di un figlio di famiglia già pubere, ciò s'intendeva del tempo in cui il figlio sarebbe stato padre di famiglia, *ac si dixisset in suam tutelam et in suam potestatem.* Parimente se un legato era fatto sotto simile condizione ad un padre di famiglia ancora impubere, ciò s'intendeva del tempo della sua pubertà; ma se questo padre di famiglia era già pubere, ciò significava *quando sarà maggiore di venticinque anni:* finalmente, se era interdetto come prodigo o furioso, ciò volea dire *quando sarà tolto dalla interdizione.* Il tutto dipendeva dalle circostanze che potevano far conoscere la vera intenzione del testatore. XXXV, 1, 184. — l. 50, et l. 51 § 1, 2 et 3 *De legatis et fideic.* 3.°

Parimente la condizione *cum sui juris fuerit factus*, s'intende pure della emancipazione della podestà paterna, o dell'età della pubertà, o di quella di venticinque anni. — Così pure la condizione *cum suae aetatis vel legitimae vel justae vel maturae fuerit factus, vel cum adoleverit*, s'intendeva spesso o della pubertà o della età di venticinque anni. ivi, 185. — d. l. 50 § 4 et 6. — E per conseguenza, la condizione *cum res suas administrare poterit*, se si trattava di un pubere, non poteva intendersi che dell'età di venticinque anni. ivi. — l. 113 *De condit. et demonstr.* — Finalmente Giustiniano ha voluto generalmente (l. fin. Cod. *De his qui veniam aetatis*) che le espressioni *si legitimae aetatis vel perfectae aetatis* non possano intendersi che della maggior età di venticinque anni. Il tutto per altro *nisi specialiter quisquam addiderit ex venia aetatis aliquid procedere.*

170. La condizione *cum fari potuerit*, e quella *postquam fari potuerit*, non sono la stessa cosa: la prima è ristretta al tempo precisamente che il legatario potrà incominciare a parlare; ma la seconda si estende a tutto il tempo che segue questa epoca. ivi, 187. — l. 217 *De verb. signif.*

171. La condizione *si sine liberis decesserit* reputasi mancata quand'anche il defunto abbia lasciato un figlio solo o nato o postumo. — Le circostanze possono far presumere che il testatore in questa condizione abbia inteso di comprendere non soltanto i figli legittimi, ma anche i naturali. Ma senza circostanze particolari, i figli non legittimi non si reputano compresi nella condizione. Almeno così par che risulti nel caso che si tratti dei figliouli di un deportato concepiti dopo la sua deportazione. Vero è che allora si suppongono questi figli concepiti da un altro non dal deportato, a cagione del fatto della sua deportazione che lo allontana necessariamente da sua moglie; ma egli è principalmente perchè altrimenti il fisco avrebbe rivendicato la eredità. ivi, 195, 196,

197 e 198. — l. 17 § 4 et l. 77 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.*; l. 187 *De reg. juris*; l. 7 *De manum. testam.*; l. 6 § 2 Cod. *Ad senatusc. Trebell.*; l. 101 § 1 *De condit. et demonstr.*; l. 77 § 13 *De legatis et fideic.* 2.°; l. fin. ff. *De jure deliber.* — L, 16, 131. — ll. 148 et 149 *De verb. signif.*

172. Quanto ai figli adottivi, non si repatano compresi nella condizione *si sine liberis decesserit.* XXXV, 1, 198. — l. 76 *De condit. et demonstr.*

173. Il padre ch'è perito con l'unico suo figlio in un naufragio o in un combattimento o per tal altro accidente, è riputato morto senza figli, affine di dar adito al fedecommesso di cui egli è gravato sotto questa condizione; poichè non è vero che il figlio di lui sia sopravvissuto: imperocchè o sopravvisse al padre, ed estinse la condizione del fedecommesso; o non sopravvisse ed occorse la condizione: e non apparendo chi sia morto prima chi dopo, vuolsi dire piuttosto che abbia avuto luogo la condizione del fedecommesso. ivi, 194. — l. 17 § 7 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

174. La condizione *si quid filio meo acciderit,* si applica al caso della sua morte. ivi, 201. — l. 162 § 1 *De verb. signif.*

175. La condizione *ille servus si meus erit cum moriar,* apposta alla instituzione di lui, *haeres esto*, non si repata che manchi sebbene il testatore abbia costituito per contratto un usufrutto sopra esso servo, o sebbene ne abbia alienato una parte indivisa; a meno che non si provi essere stata contraria la sua volontà. ivi, 207. — l. 2 *De condit. instit.*

176. Se si tratta di un servo instituito con la libertà, la condizione *si meus erit cum moriar*, non si reputa mancata comechè egli lo abbia emancipato; essendo chiaro non avere il testatore voluto escludere questo caso. E ancorchè non fosse quegli più suo servo al tempo della sua morte, egli era almeno suo liberto. ivi. — l. 51 § 1 ff. *De haered. instit.*

177. La condizione *si res desiisset esse alicujus*, non si reputa adempiuta, se non qualora, avendo la cosa incominciato ad appartenere ad uno, ha cessato d'essere sua. ivi, 208. — l. 96 *De condit. et demonstr.*

178. La condizione *si de te meruerit* od altra simile, reputasi adempinta se non è provato che abbia demeritato. ivi, 209. — ll. 20 et 51 *De manum. testam.*, l. 11 § 8 *De legatis et fideic.* 3.°

Tuttavolta, se il testatore aveva dichiarato di non volere emancipare che quelli i quali fossero senza taccia *(sine offensa)*, reputerebbesi non aver lui emancipato quelli che ha punito nè quelli che ha allontanati dal suo servigio od a' quali ha tolto la condotta de' suoi affari. XXXV, 1, 210. — d. l. 51 § 1. *De legatis et fideic.* 3.°

179. La cosa legata sotto condizione appartiene pienamente all'erede pendente la condizione. Ma la proprietà di essa è risolubile pel fatto dell'avvenimento della condizione prima della morte del legatario; e in questo caso deesi dire che l'erede non è mai stato proprietario ma soltanto legittimo possessore. XL, 9, 14. — l. 27 § 1 *Qui et a quibus manum. liberi* etc.

180. Il legato la cui condizione si adempie alla morte del legatario, scade all'istante della sua morte: p. e. *io lego a Tizio se non sale al Campidoglio;* la condizione si adempie alla sua morte, ed il legato scade allora. XXVIII, 2, 7. — l. 28 *De condit. instit.*

181. La *condizione sospensiva* è la condizione propriamente detta. Ella è una clausola che fa dipendere l'effetto della convenzione o della disposizione da un avvenimento incerto che vi è preveduto. XXXV, 1, 43. — l. 6 § 1 ff. *Quando dies legat.*

182. Qualunque condizione si riferisce al tempo futuro. XLV, 1, 92. — l. 100 *De verb. oblig.*

La condizione che si riferisce al passato od al presente non rende l'atto condizionale. ivi. — *ib.*

183. Le condizioni contro i buoni costumi sono nulle *(pro non scriptis habentur).* ivi, 27. — l. 14 *De cond. instit.*

Le condizioni contro le leggi sono nulle. ivi. — *ib.* d. l. et l. 7.

Ma sebbene riputate non scritte, non viziano gli atti d'ultima volontà, i quali si eseguiscono per tutto ciò che vi è ordinato d'altronde. È altrimenti degli atti fra vivi, poichè queste sorte di condizioni li viziano affatto. XLV, 1, 98. — l. 31 ff. *De oblig. et action.*; Inst. § 4 *De inutilib. oblig.*

184. La condizione di far giuramento imposta all'erede instituito od al legatario od al fedecommessario od al donatario a causa di morte, è nulla. XXXV, 1, 28. — l. 8 *De condit. instit.* — Non però ne' contratti. XII, 2, 25. — l. 39 ff. *De jurejur.*

185. La condizione di far divorzio è nulla. XLV, 1, 46. — l. 19 *De verb. oblig.* Que-

sta legge porta le parole *Stipulatio (si culpa tua divortium fuerit, dari) nulla est;* non già che sia immorale di sottomettersi ad una pena pel caso in cui si facesse divorzio per propria colpa; ma perchè, come osserva la stessa legge, *Contenti esse debemus poenis legum comprehensis;* quindi il giureconsulto si ristringe poi a dire che almeno la pena stipulata non debb'eccedere quelle pronunziate dalla legge.

186. La condizione di non maritarsi senza il consenso di un terzo, come pure quella di non maritarsi che ad una certa età, ed a più forte ragione quella di non maritarsi, sono nulle. XXXV, 1, 35, 36 e 38. — l. 72 § 4, l. 79 § 4 et l. 100 *De condit. et demonstr.* — XXXVII, 14, 22 — l. 3 § 5 *De suis et legit. hered.* — Per altro la condizione di rimanersi in vedovanza, è lecita. Nov. 22, cap. 43 et 44. — Così pure la condizione che un tale od una tale non si mariti, se non al tale od alla tale, ma ad altra persona fu fatto legato sotto questa condizione. XXXV, 1, 35. — l. 1 Cod. *De indicta viduit.*

187. La condizione *se si marita* reputasi adempiuta se il matrimonio fu contrattato, ancorchè non sia stato consumato; poichè *nuptias consensus non concubitus facit.* L, 17, 380. — l. 30 *De regulis juris.*

188. La condizione di stare con alcuno non va intesa tanto rigorosamente che il legatario non possa separarsene un momento XXXV, 1, 211. — l. 8 *De condit. et demonstr.*

189. Il popillo può, senza l'autorità del suo tutore, adempiere la condizione sotto la quale fu instituito. Così è pure del figlio di famiglia e del servo instituito sotto condizione; eglino possono adempiere tale condizione senza il consenso del padre di famiglia o del padrone. ivi, 97. — *ib.* l. 5 § 1.

190. La condizione *si sine liberis decesserit,* sotto la quale l'instituito fu gravato di fedecommesso, reputasi che abbia avuto luogo e dia adito al fedecommesso, se l'instituito ed il figlio da lui avuto son periti nel medesimo tempo in un naufragio o per altro accidente; dachè, sebbene, giusta la l. 16 *De rebus dubiis* (XXXIV, 5, 4), il figlio, come più giovane, si presume essere sopravvissuto al padre suo, non è dimostrato nel fatto ch'ei gli sia sopravvissuto. XXXV, 1, 194. — l. 17 § 7 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

191. Le condizioni derisorie son riputate non scritte. ivi, 27. — ll. 14 et 27 *De condit. instit.*

192. Le condizioni necessarie, vale a dire che debbono necessariamente accadere (p. e. la condizione *se domani fa giorno*), non rendono l'atto condizionale. XLVI, 2, 6. — l. 9 § 1 ff. *De novat. et deleg.*

193. La condizione estrinseca, vale a dire che non viene dal testamento, non rende il legato condizionale. XXXV, 1, 45. — l. 25 § 1 ff. *Quando dies legat.*

194. Le condizioni impossibili, poste nei contratti, rendono l'atto nullo. XLV, 1, 98. — l. 1 § 11 et l. 31 ff. *De oblig. et action.*

Esse viziano il contratto quando sono affermative, *(cum in faciendum concipitur);* p. e. *se tocca il cielo col dito:* non quando sono negative; p. e. *se non sale il cielo;* poichè questa condizione non può mancare di occorrere. ivi. — l. 17 *De verb. oblig.*

Se quest'ultima condizione non vizia il contratto, non è perchè sia negativa, ma perchè dee necessariamente accadere. Non sarebbe lo stesso d'una condizione negativa che necessariamente non avesse luogo, come sarebbe *se il sole non si leva domani;* poichè certamente tale condizione, sebbene negativa, vizierebbe il contratto per essere fisicamente impossibile.

195. Le condizioni impossibili poste nei testamenti non rendono l'atto nullo; sono nulle e senza effetto, e reputansi non scritte. XXXV, 1, 21, 22 e 23. — l. 45 et l. 50 § 1 ff. *De hered. instit.;* l. 1 *De condit. instit.;* l. 104 § 1 *De legatis et fideic.* 1.°

196. Basta adempiere ciò che v'è di possibile nella condizione, quando il resto è impossibile, ivi, 23. — l. 12 *De dote praelegata.*

197. Chi può far sì di poter obbedire alla condizione, reputasi che le possa obbedire. L, 17, 718. — l. 174 *De regulis juris.*

198. La condizione reputasi adempiuta ogni qual volta è impedita da chi aveva interesse di impedirla ivi, 864. — *ib.* l. 161.

Parimente se la condizione è impedita da un terzo. ivi, 51. — *ib.* l. 39.

Se il legatario vuole adempiere la condizione, e n'è impedito, il legato è nullameno dovuto. XXXV, 1, 112. — l. 13 *De annuis legatis.*

199. Le condizioni potestative sono quelle che dipendono da quello al quale sono imposte e ch'egli è in dovere di adempiere. XXX a XXXII, 274. — l. 5 § 2 ff. *Quando dies legat;* XXXV, 1, 54. — l. 3 *De legatis et fideic.* 2.°

La condiziona potestativa reputasi adempinta, quando l'instituito ha fatto ciò che dipendeva da lui. XXXV, 1, 119. — l. 11 *De condit. instit.*; XXVII, 5, 29. — l. 23 d. tit.

200. La condizione potestativa dura fino alla morte di quello al quale è imposta, se è tale che fino allora sia in suo potere di adempierla. XXVIII, 2, 7. — l. 5 ff. *De hered. instit.*; ff. l. 28 *De cond. instit.*

Questa distinzione fra la condizione potestativa che può essere ancora adempiuta all'ultimo istante della vita dello instituito al quale è imposta, e quella che non è più in suo potere di adempire per allora, è importantissima, attesa la differenza delle conseguenze che ne derivano secondo le circostanze. Così p. e. avendo il testatore instituito suo figlio sotto la condizione potestativa d'andare ad Alessandria; se questo figlio, che ha figli ei pure, muore a Roma sens'avere soddisfatto alla condizione imposta, ch'egli non poteva più adempiere in quell'ultimo momento della sua vita, egli sarà stato un istante erede ab intestato del testatore suo padre, ed avrà trasmesso il suo diritto ai proprj figliuoli, i quali andranno alla successione ab intestato dell'avo loro come eredi di suo figlio lor padre. Ma se la condizione fosse stata tale che il figlio instituito potesse ancora soddisfarvi, morendo, o da sè o per mezzo altrui (come quella di dar tanto a Tizio), ed egli fosse morto senz'avervi soddisfatto; allora la sua morte avrebbe dato luogo alla successione ab intestato del testatore, ed i figli del figlio sarebbero stati dal proprio canto eredi suoi del testatore lor avo.

La quistione di sapere se la condizione è potestativa è una quistione di fatto. XXXV, 1, 26. — l. 4 *De condit. instit.*

Le condizioni potestative erano chiamate *promiscue*, per essere le più comuni. ivi, 108. — l. 11 § 1 *De condit. et demonstr.*

201. Le condizioni casuali (che dipendono dal caso) chiamavansi *non promiscue*. — Avvi delle condizioni miste che dipendono in parte dalla persona ed in parte dal caso; p. e. la condizione di sposare una tale.

202. Se vi è in un contratto una condizione negativa, uopo è di attendere che sia certo che la condizione non avverrà; p. e. *se non vai in Italia*. Dunque in questi contratti non ha luogo la cauzione Muciana. XLV, 1, 105. — l. 10 *De verb. oblig.*

203. Nei testamenti le condizioni negative si adempiono dando cauzione. XXXV, 1, 25. — l. 4 § 1 *De condit. instit.*

204. Se vi sono più condizioni imposte congiuntamente, debbonsi adempiere tutte. ivi, 120 e 129. — *ib.* l. 5; l. 78 *De cond. et dem.*; XLV, 1, 110. — l. 129 *De verb. oblig.*, Instit. § 1 *De hered. instit.* — Che se sono imposte disgiuntivamente, p. e. con la particella o, basta adempierne una.

Quando v'è condizione e termine, deesi attendere che sia giunto il termine, sebbene la condizione sia scaduta. XLV, 1, 111. — l. 8 *De verb. oblig.* — XXXV, 1, 10. — l. 4 § 1 *De cond. et dem.*

Il compimento della condizione fa ben che la cosa sia dovuta, ma solo il termine scadnto la fa esigibile: donde segue che, se la stipulazione è fatta sotto condizione, il giorno non iscade e non giugne che quando la condizione è compinta; se fu fatta a termine solamente, il giorno scade tosto, ma non giugne che al termine fissato *(cessit sed nondum venit)*. L, 16, 77. — l. 713 e *verb. signif.*; Inst. § 2 *De verb. oblig.*

205. La dimostrazione che si riferisce al futuro, importa condizione. XXX a XXXII, 261. — l. 6 *De legatis et fideic.* 1.°

206. Qualche volta la condizione espressa nuoce, sebbene non avrebbe nociuto essendo tacita. XXXV, 1, 50 et 59. — ll. 52 et 69 *De condit. et demonstr.* — P. e. un legato fatto sotto la condizione *se il legatario lo vuole*, è nullo, a meno che il legatario non abbia dichiarato la sua volontà: lo stesso è del legato fatto sotto la condizione *se il legatario sale al Campidoglio*, vale a dire che il legato è nullo se non sale, sebbene dipenda da lui di salirvi o no.

Quindi il legato fatto sotto la condizione *se vorrà*, non si trasmette all'erede se il legatario non ha dichiarato la sua volontà: pure è altrimenti quando questa condizione è tacita soltanto. ivi, 50. — l. 65 § 1 *De legatis et fideic.* 1.°

207. Le condizioni sono di rigore quando son chiare. XXX a XXXII, 208. — l. 51 *De cond. et dem.*; XXXV, 1, 50. — *ib.* l. 109.

Le condizioni debbono essere adempinte alla lettera, p. e. se v'è un termine fissato per adempirle. XXVIII, 206. — l. 6 ff. *De hered. instit.*

208. La condizione di dare ad un incapace debb'essere eseguita. Questa condizione è

obbligatoria non verso l'incapace, ma verso quello al quale profitterebbe la caducità della instituzione o del legato fatto sotto questa condizione. XXXV, 1, 96. — l. 55 *De cond. et dem.*

Lo stesso è della condizione di gittar tanto nel mare; la quale dovrebb' essere ributtata come derisoria e folle. ivi. — *ib.*

209. L'instituito che adempie la condizione non è però erede; è uopo inoltre che sì egli che il legatario *id egerit per quod hereditas vel legatum acquiri solet.* ivi, 97. — l. 13 *De condit. instit.*

L'erede sotto condizione poteva senza farla da erede *(pro herede gerere)* domandare il possesso de' beni, ed anche vendere le eredità per forma d'amministrazione, *si grave aes alienum sit, quod ex poena crescit, et maxime si publicum debitum imminet.* XXXVII, 11, 19, l. 23 *De cond. instit.*; XLII, 4, 22 — l. 23 § 3 ff. *De hered. instit.*

210. La condizione *Se non vi è che un erede estraneo* (*alienus*, come p. e. suo zio figlio del testatore) equivale alla condizione *Se egli muore senza prole.* XXXV, 1, 199. — l. 17 § 8 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — Chiamavansi pure nel gius romano *eredi estranei* i figli del testatore ch'erano stati emancipati lui vivente. Instit. § 3 *De heredum qualit. et differ.*

La condizione *se muore senza prole* poteva credersi de' figliuoli naturali, cioè della concubina. *ib.* § 4. — Ciò era una quistione di volontà.

211. La condizione *quando sarà maritata* s'intende del primo matrimonio solamente; di maniera che il legato non sarà dovuto che una volta, quand'anche la legataria sotto questa condizione passasse a seconde nozze dopo il suo primo matrimonio. L, 16, 186. — l. 89 § 1 *De verb. signif.*

212. Havvi delle condizioni che si adempiono mediante la morte del legatario (nel qual caso trasmette il legato a' suoi eredi). XXX a XXXII, 66. — l. 54 § 6 *De leg. et fideic.* 1.°

213. La cosa legata sotto la condizione appartiene agli eredi del testatore finchè pende la condizione. X, 2, 22. — l. 12 § 2 ff. *Familiae ercisc.*

Il legatario sotto condizione non è creditore finchè pende la condizione. XLII, 4, 3. — l. 42 ff. *De oblig. et action.*

214. Lo stipulante è creditore pendente la condizione, *tantum spes est debitum iri;* ma questa speranza è trasmissibile. Instit. lib. 3 tit. 16 *De verb. oblig.* — La ragione di ciò è che nei contratti la condizione ha effetto retroattivo al tempo dell'atto. XVIII, 6, 1 — l. 8 ff. *De peric. et commodo rei vend.*; XLV, 3, 11. — l. 78 ff. *De verb. oblig.*; XLVI, 3, 70. — l. 16 ff. *De solut. et liber.* — Occorsa una volta la condizione, la stipulazione ha il medesimo effetto non soltanto per l'avvenire ma anche pel passato, come se fosse stata fatta senza condizione. XX, 4, 1. — l. 11 § 1 ff. *Qui potiores in pignore.* — Imperciocchè nelle stipulazioni si considera il tempo in cui è fatto il contratto. L, 17, 979. — l. 18 § 1 *De reg. juris.*

Non è necessario che la condizione occorra in vita dello stipulante. Inst. § 25 *De inutilib. stipulat.*

Questa regola non ammette veruna eccezione, nemmeno pei fatti stipulati sotto condizione, sebbene possano sembrare personali di lor natura. (l. 13 Cod. *De contrah. et committ. stipul*). Perocchè, come dice Pedio, sovente s'inserisce nel patto la persona non perchè il patto divenga personale, ma per dimostrare con chi sia stato fatto. II, 14, 5. — l. 7 § 8 ff. *De pactis.* — Insomma, l'erede non ha da provare che il suo erede ha voluto stipulare per lui; tocca a chi pretende essere lui escluso dalla stipulazione, a provare la sua esclusione. XXII, 3, 23. — l. 9 *De probat. et praesumpt.*

La l. 78 *De verb. oblig.* (XLV, 3, 11) decide in conseguenza che, essendo, il figlio di famiglia, il quale ha stipulato sotto condizione, stato in seguito emancipato, ed essendo occorsa la condizione dopo la emancipazione, l'azione spetta al padre.

215. Queste decisioni si applicano non solamente alle condizioni stipulate nei contratti interessati, non esiandio a quelle de' contratti benefacienti. Fu opinato il contrario a proposito del regresso, e fu detto che il regresso stipulato dai donatori pel caso della morte dei donatarj senza prole, non sia trasmissibile agli eredi del donatore decesso prima dell'avvenimento della condizione; e ciò in base della l. 16 *De rebus dubiis* (XXXIV, 5, 4): ma la l. 45 *Soluto matrim.* (XXIII, 4, 48) e la l. 6 Cod. *De jure dotium* decidono al contrario che il ritorno convenzionale è trasmissibile agli eredi del donatore, sebbene questi sia morto prima dell'avvenimento della condizione sotto la quale aveva stipulato il regresso a suo profitto.

Quanto alle disposizioni condizionali dell'uomo o della legge, esse non producono il loro effetto nè colpiscono chi n' è l'oggetto se non al momento della condizione. XXIX, 5, 3. — l. 1 § 4 *De senatusc. Silaniano.*; L, 17, 979. — l. 18 *De reg. juris*; l. 5 Cod. *De condit. insertis.*

216. La condizione riferita alla volontà di quello che s'obbliga per contratto, è nulla. XLV, 1, 99. — l. 17, l. 46 § 2 et l. 108 § 1 *De verb. oblig.*; l. 8 ff. *De oblig. et act.*; II, 14, 68. — l. 7 ff. *De contrah. empt.*

Lo stesso è dei legati la cui condizione fosse riferita alla volontà dell'erede gravatore. XXXV, 1, 52. — l. 43 § 2 *De legat. et fideic.* 1.° — Nemmeno possono dipendere dalla pura e semplice volontà di un terzo. ivi, 59. — l. 52 *De cond. et dem.* — Ma possono essere lasciati sotto una condizione potestativa, in potere di esso terzo, od a suo arbitrio e parere, come arbitramento giusto ed equo. ivi, 53, 56 e 58. — l. 75 *De leg. et fideic.* 1.°; l. 1 *De leg. et fideic.* 2.° l. 11 § 6 et 7 *De leg. et fideic.* 3.°

217. Il legatario non può pigliare il legato e rigettarne la condizione. Se adunque ha pigliato il legato, non potrà dispensarsi dallo adempierne la condizione, a meno (se è minore) che non si faccia restituire contro la sua accettazione, e non restituisca quindi ciò che ha percepito in tale qualità. XXXV, 1, 222. — l. 26 *De liberat. legata.*

218. La condizione della istituzione non si reputa ripetuta nella sostituzione, sì nel legato fatto all'instituito. XXVIII, 6, 18. — l. 73 ff. *De hered. instit.*; XXXV, 1, 88. — l. 77 *De cond. et dem.*

219. Quando la condizione dei legati è puramente personale, non la si stima ripetuta se il legato è trasferito ad un altro. XXXIV, 4, 32. — l. 24 *De adim. et transfer. legatis*; XXXV, 1, 37. — l. 18 *De condit. et demonstr.*

220. La condizione risolutoria è una clausola che fa risolvere il contratto, nel caso dell'avvenimento in essa preveduto. Non è chiamata condizione che impropriamente, atteso che non sospende già l'effetto dell'atto, anzi suppone che l'atto abbia avuto suo effetto. XVIII, 3, 1. — l. 1 *De lege commissoria.* — Il contratto non è sospeso mediante tale condizione; soltanto sarà risolto, cioè distrutto, se accade la condizione. V. Commissorio (*Patto*).

221. Se un testatore dice: *Instituisco il tale nel caso che mi faccia, entro tre giorni dopo la mia morte, un monumento di tal guisa*; supposto che questo monumento non possa esser fatto entro i tre giorni, la condizione perisce come impossibile, e quindi la instituzione varrà come pura. XXXV, 1, 24. — l. 6 *De condit. instit.*

222. La condizione che l'instituito non riscatterà suo padre, o che non darà gli alimenti a' suoi genitori, è nulla. ivi, 27. — *ib.* l. 9.

223. L'erede al quale fu ingiunto di fare tal cosa o di dar tanto, non potrà esercitare alcun'azione ereditaria se non dopo aver fatto o dato ciò che doveva promettere con giuramento di fare o dare. ivi, 31. — *ib.* l. 8 § 6.

224. Le condizioni che si riferiscono al tempo passato od al presente, non rendono condizionale la instituzione: p. e. *Instituisco il tale, se l'ho instituito col mio codicillo.* — *Instituisco il tale se il re de' Parti, vive o se la nave è in porto*: la instituzione è valida. ivi, 19. — *ib.* l. 10 § 1.

225. La condizione che implica contraddizione è invalida, e rende inutile la instituzione: p. e. *Se Tizio è erede, voglio che il sia Sejo; e se Sejo è erede, voglio che il sia Sejo.* ivi, 61. — *ib.* l. 16.

226. La condizione *se vuole essere erede* è superflua; poichè la è di diritto, almeno quanto agli eredi estranei, niuno essendo erede volontario suo malgrado. ivi, 51. — *ib.* l. 12.

227. Le condizioni potestative sono compiute quando l'instituito ha fatto tutto quello che era in lui per adempierle: p. e. *Instituisco il tale se dà dieci scudi al tale*: supposto che questi ricusi la somma, la condizione si reputa compiuta. ivi, 119. — *ib.* l. 3.

228. Se un testatore ha detto: *Instituisco quello de' miei fratelli che sposerà tua cugina*; supposto ch'ella non voglia maritarsi o non voglia sposare un fratello del testatore, essi fratelli spartiranno l'eredità fra loro, poichè non ha dipenduto da loro di adempiere la condizione. XXVIII, 5, 29. — *ib.* l. 23.

229. Quando vi sono più condizioni imposte congiuntamente, uopo è di adempierle tutte. XXXV, 1, 129. — *ib.* l. 5; Instit. § 11 *De hered. instit.* — Che se sono imposte disgiuntivamente, basta adempierne una. ivi, e XXX a XXXII, 214. — l. 5 et 17 *De condit. instit.*

230. Non si può per codicillo imporre una condizione alla instituzione, poichè l'eredità non

può essere tolta per codicillo. XXIX, 7, 10. — l. 27 § 1 *De condit. instit.*

231. Il pupillo instituito sotto condizione può adempiere la condizione senza l'autorità del suo tutore; poichè con ciò egli non fa da erede, e nonostante migliora la propria condizione, assicurandosi il diritto d'acquistare mediante l'accettazione. XXXV, 1, 97. — *ib.* l. 26.

232. Una donna instituisce per suo erede suo marito, a condizione ch'egli non esigerà la dote da lei promessagli e ch'egli doveva toccare in caso di sopravvivenza. — Se egli non è erede che in parte, basterà (senza l'intervento della cauzione Muciana) ch'egli offra a' suoi coeredi di quitarli per le loro parti della dote in quistione; ma se è solo erede, la condisione diventa impossibile, e come tale sarà riputata non scritta; e allora la sua instituzione non è più condisionale ma pura. ivi, 26. — *ib.* l. 20.

233. Havvi delle condizioni potestative che tengono l'instituzione in sospeso durante tutta la vita dell'instituito, perocchè egli non le adempie: tali sono le potestative affermative, vale a dire quelle che dipendono dall'instituito, e che da parte sua consistono in fare o dare. Esse possono esser tali, che sia ancora in suo potere di adempierle all'ultimo istante della sua vita: p. e. *Instituisco mio figlio se dà dieci aurei al tale, e gli sostituisco i suoi figli miei nipoti.* XXVIII, 2, 7. — l. 28 *De condit. instit.*

Ma possono altresì esser tali che non sia più in suo potere di adempierle in quell'ultimo istante *(se andrà in Alessandria, mio figlio sarà erede)*, per essere lui morto a Roma. ivi. — *ib.*

Nel primo caso, non avendo la condizione mancato che dopo la morte del figlio (poichè poteva ancora essere adempiuta all'ultimo momento della sua vita), i suoi figli, dopo la sua morte, sarebbero stati eredi legittimi o ab intestato del loro avo sè non fossero stati sostituiti al loro padre; poichè il loro padre, al quale la successione ab intestato del testatore non fu deferita *pendente causa testamenti*, non li ha giammai preceduti. ivi. — *ib.*

Quanto al secondo caso, questo medesimo figlio (come instituito sotto una condizione che egli non poteva adempiere all'ultimo istante della sua vita) sarebbe morto erede suo di suo padre ab intestato, se non aveva avuto sostituiti; dachè allora la condizione che ha mancato lui vivente, facendo cadere il testamento avrebbe dato adito anche alla successione ab intestato di suo padre; ma avendo de' sostituiti che sono i suoi proprj figli, questi sarebbero stati immediatamente posti in possesso della successione dell'avo loro, vivente anche il lor padre, cioè all'ultimo istante della sua vita. XXVIII, 2, 7. — l. 28 *De condit. instit.*

La stessa cosa era stata decisa nel caso di un erede stato instituito sotto la condizione *se monta il Campidoglio*, ed al quale il testatore avea fatto un legato nel caso contrario; perchè Servio, la cui legge è invocata dall'autorità per appoggiare la precedente decisione, risponde che, essendo morto l'instituito senza essere salito al Campidoglio, la condizione del legato ha avuto luogo lui vivente, constando bene che all'ultimo momento della sua vita egli non poteva più salire al Campidoglio, e quindi il legato, per essere a lui stato acquistato, è trasmissibile a' suoi eredi. ivi. — *ib.*

234. Se un testatore dice: *Voglio che tu sia mio erede; se ti nomino tale col mio codicillo;* l'instituzione è valida e condisionale. ivi, 12. — *ib.* l. 10.

235. Se un testatore dice: *Instituisco pei due terzi quello de' miei due fratelli che sposerà Tizia mia cugina, e quello che non la sposerà, per un terzo;* supposto che Tizia non voglia sposare alcuno degl' instituiti, o muoja vivente il testatore, i due fratelli divideranno l'eredità per metà; dachè il testatore non avea fatto le parti che nella ipotesi d'un matrimonio possibile. XXVIII, 5, 29. — *ib.* ll. 23 et 24.

236. Se un testatore dice: *Instituisco il tale se m' ha fatto erede;* basta che l'instituito abbia fatto erede il testatore, in qual grado si sia, per instituzione o per sostituzione. ivi, 43 — *ib.* l. 20 § 2.

237. Se un testatore instituisce un tale sotto condizione, ed aggiugne: *Se non è erede, gli lego tutto;* la condizione reputasi ripetuta nel legato. XXXV, 1, 88. — *ib.* l. 18. — Uopo è supporre che non sia erede perchè non abbia voluto esserlo potendolo, e non per la impossibilità di esserlo che fosse resultata dalla mancanza della condizione; imperciocchè, in quest'ultimo caso, non potrebb'egli nè meno pigliare il legato, supponendosi ripetuta la condizione nel legato.

238. Se un testatore dice: *Fo eredi il tale ed il tale, miei servi, se saranno miei quando morrò;* supposto che l'uno di questi

due servi sia stato alienato, l'altro è erede; poichè reputansi instituiti separatamente sotto la medesima condizione. XXX a XXXII, 186. — l. 2 § 1 *De condit. instit.* — Quindi Gotofredo conchiode: *quae conditio dividitur, sive cui sive pluribus adjiciatur.*

239. Se un testatore instituisce un servo altrui *cum liber erit*, l'instituzione è valida. XXVIII, 5, 18. — *ib.* l. 21.

Se instituisce il suo proprio servo *cum liber erit*, la instituzione è nulla; non potendo egli instituirlo se non che dandogli la libertà. ivi. — *ib.*

240. Come si può apporre un termine od una condizione ai legati ed ai fedecommessi, così si può apporre anche alle libertà lasciate col testamento; non si può per altro lasciare la libertà per un tempo determinato, nè apporvi una condizione dopo data la libertà. XXXV, 1, 3. — ll. 13, 34, 52, et l. 61 § 1 et 2 *De manum. test.*

241. Se non apparisce quale condizione sia stata aggiunta; la disposizione testamentaria è pura, ancorchè dicesse: *Il tale sia mio erede sotto le condizioni infrascritte.* ivi, 18. — l. 8 Cod. *De instit. et substit.*

242. Sebbene in generale i lasciti fatti sotto la condizione del giuramento sieno riprovati, pure la non era così riguardo alle libertà, quando al lascito della liberta era congiunto quello di altra cosa. ivi, 29. — l. 12 et l. 12 § 1 *De manum. test.* — Ma se al servo fu lasciata la libertà puramente ed il legato sotto la condizione del giuramento, egli era dispensato da essa: così pure se il testatore lo ha manumesso in vita. ivi. — d. l. 12 § 2 et 3. — Si reputerà poi che il servo abbia adempinto la condizione tosto che avrà giurato, quand'anche non abbia fatto ciò che giurò di fare. ivi. — l. 13 § 3 *De statulib.*

243. In tutte le altre disposizioni d'ultima volontà, eccetto le libertà, la condizione del giuramento è rimessa così che per tale dispensa non è uopo di presentarsi al pretore; e che, se essa condizione è apposta alternativamente insieme con un'altra condizione lecita e potestativa, vengono rimesse entrambe. ivi, 30. — l. 8 § 5 et 8 *De condit. instit.*

244. Se uno fu instituito erede sotto la condizione di giurare che presterà i legati ed i fedecommessi, comechè sia dispensato dalla condizione del giuramento, pur dee prestare il legato ed il fedecommesso. ivi, 31. — l. 14 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

245. Se, vivente il testatore, cessò di poter essere fatto quello che fu ordinato all'erede che giurasse di fare, tale condizione diventa inutile al tutto. XXV, 1, 31. — l. 8 § 7 *De condit. instit.*

246. La condizione *se non si mariterà* viene rimessa, pel Gius delle Pandette, in forza della legge Giulia Miscella, purchè la donna si maritasse entro l'anno e giurasse di non farlo per altro fine che per procreare figliuoli: ma se non si maritava entro l'anno, la condizione era valida; e la donna che non si era maritata non era ammessa al legato se non prestando la cauzione Muciana di restituire il legato qualora si maritasse. — Giustiniano poi decise che ella non fosse tenuta a nessun giuramento e potesse maritarsi in qualunque tempo, senza badare per niente alla condizione. ivi, 37. — l. 2 Cod. *De indicta viduit. et de l. Jul. Miscella toll.*

Per altro, egli stesso colla nov. 22, cap. 44 cangiò di nuovo questo gius, e stabilì che tale condizione fosse valida; laonde quando sotto tale condizione fosse stato legato ad una donna, ella non poteva fare domanda entro l'anno se non in quanto fosse venuta a mancare la speranza di maritarsi; bensì dopo l'anno poteva avere il legato, ma prestando cauzione di restituire la cosa coi frutti, ove fatto avesse il contrario. ivi.

247. La condizione di maritarsi ad una persona colla quale la donna può onestamente contrarre matrimonio, è valida. ivi, 39. — ll. 1 et 2 Cod. *De instit. et substit.*; l. 4 Cod. *De cond. insertis.*

248. Se uno fu gravato di manumettere una sua serva per contrarre con esso lei matrimonio, non si dee obbligarlo a prenderla in moglie, ma basterà che presti la libertà fedecommessaria. ivi. — l. 51 § 12 ff. *De fideicomm. libert.*

249. La condizione che non dipende dalla volontà della persona a cui fu imposta, ma dal caso fortuito, non è d'impedimento alle nozze: onde sono valide le condizioni *quando perderà la moglie; quando rimarrà vedova.* ivi, 152. — l. fin. Cod. *De indict. viduit.*

250. Le condizioni che portano impedimento alle nozze, vengono rimesse; e per lo contrario il Gius dei Digesti invalida sopra tutto quelle che ordinano di maritarsi. Ma secondo la nov. 123 cap. 37, quando ad uno è lasciata qualche cosa sotto le condizioni *se si mariterà; se avrà figli;* ovvero quando uno viene grava-

to d' un fedecommesso sotto condizioni contrarie a queste; tali condizioni vengono a lui rimesse se viene promosso al chericato o diventa monaco; purchè il fedecommesso di cui è gravato non sia stato lasciato pel riscatto di cattivi. XXXV, 1, 41.

251. Il legato dei frutti che nasceranno non è condizionale, benchè dipenda dall' evento della nascita loro. ivi, 44. — l. 26 ff. *Quando dies legat.*

252. Quantonque il legato di liberazione di ciò ch' è dovuto sotto condizione, dipenda da quella condizione, così che se quella viene a mancare, nulla si trova legato; tuttavia, se al debitore fu legato ciò ch' egli dee sotto condizione, il legato è dovuto immantinente, e si può agire subito in forza del testamento per ottenere la liberazione. E se il legatario morì dopo la morte del testatore, egli trasmette l'azione all' erede. Il che si dee dire anche se tal legato fu fatto non al debitore ma ad altra persona qualunque. ivi, 45. — *ib.* l. 19 § 3.

253. Benchè il legato dipenda dall' adizione della eredità, tuttavia questo evento non si reputa una condizione, mentre deriva non da volontà speciale del testatore ma dalla natura stessa de' legati. ivi, 46. — *ib.* l. 67 et l. 7 § 2. — Per la stessa ragione l'evento della sostituzione non è una condizione, rispetto ai legati de' quali il sostituito è gravato. ivi. — *ib.* l. 7 § 3 et 4. — Così pure sarà quando colui al quale fu fatto un legato condizionale, sia incaricato di darmi un fedecommesso; come sarebbe se un erede instituito sotto condizione fosse gravato di prestarmi un legato fatto puramente. ivi, — *ib.* l. 19 § 2.

254. La condizione *se l'erede vorrà, se a lui piacerà*, è invalida, essendo così tutto rimesso alla sua volontà; non sono invalide le condizioni *se ti parrà; se approverai la mia volontà; se avrà meritato da te; se non t'avrò offeso; se approverai; se non disapproverai; se lo crederai degno;* sono valide, sottointendendosi *come uomo dabbene.* ivi, 52. — *ib.* l. 46 § 3 *De fideic. libert.*

255. Benchè non si possa far dipendere dall' arbitrio dell'erede, se la cosa sia dovuta, tuttavia si può far dipendere dal di lui arbitrio il quando sarà dovuta. ivi, 56. — *ib.*

256. Si può conferire al mero e libero arbitrio dell' erede lo scegliere a quale fra più debba prestarsi la libertà od il legato. ivi, 57. — *ib.* l. 46 § 5.

257. Le parole *in arbitrio di Tizio,* ed altrettali, apposte come condizioni, non significano un arbitrio assoluto, ma un arbitrio di uomo dabbene. XXXV, 1, 60. — l. 43 *De legatis et fideic.* 3.°

258. Alle condizioni perplesse, e quindi distruggenti l' ultima volontà, sono affini quelle che tolgono l' essenza dell' ultima volontà a cui sono aggiunte: p. e. *Stico mio servo sia libero se il mio erede lo alienerà; Sia libero se cesserà di appartenere al mio erede.* ivi, 62. — l. 39 *De manum. testam.*

259. Alla essenza delle ultime volontà si oppone anche quella condizione che le conferisce in un tempo della vita del testatore. Onde parrebbe inutile la condizione *Sia libero quando morrò;* ma la s' interpreta benignamente e si suppone che la libertà sia lasciata dal testatore per dopo la sua morte. ivi, 63. — *ib.* l. 18 § 1. — Molto più non renderà viziosa la ultima volontà quel termine o quella condizione ch'ebbe lungo mentre viveva il testatore, quando la disposizione fu espressamente conferita pel tempo in coi egli fosse in vita. ivi. — d. l. 18 § 2.

260. Pel Gius delle Pandette si reputava contraria alla natura de' legati anche la condizione che conferiva il legato dopo la morte dell' erede; perchè i legati, secondo la loro definizione, debbono essere prestati dall' erede; e l' erede dell' erede non si può gravare di un legato. ivi, 54. — Paol. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 5.

261. Non si poteva lasciare un legato a questo modo: *Il giorno prima che il mio erede muoja.* ivi. — Inst. tit. *De legatis* § 35. — Così aveva luogo ne' legati ma non nei fedecommessi pe' quali non c' era la medesima ragione; poichè ne può essere gravato anche l' erede, dell'erede, e quindi possono essere lasciati anche per dopo la morte dell' erede. ivi.

262. Non si poteva legare nè anche per dopo la morte del legatario o per la vigilia della di lui morte (Inst. *ib.),* affinchè non paresse che il legato fosse lasciato non al legatario, ma al di lui erede, ch'è una persona incerta. Sebbene paja che questa ragione militi anche ne' fedecommessi, tuttavia si sosteneva il fedecommesso lasciato sotto queste condizioni ad una persona congiunta. ivi, 65. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 15. — In seguito Giustiniano abrogò questa regola, e così i legati del pari che i fedecommessi si possono lasciare tanto per dopo la morte dell' erede, quanto per dopo la morte del legatario, quanto per la vigilia della morte. ivi. — l. un. Cod. *Ut actiones ab hered.*

263. I legati possono essere lasciati pel tempo della morte sì del legatario che dell' erede. XXXV, 1, 66. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 6 § 6. — Purchè la cosa non sia tale che non possa essere separata dalla persona. ivi. — l. 5 *De usu et usufr. leg.*

264. Se ad uno furono lasciati in legati cinquanta aurei con la condizione *si quinquaginta dedisset;* tal legato è inutile, anzi ridicolo. ivi, 68. — l. 65 § sed si ff. *Ad legem Falcidiam.*

Per altro sarà utile il legato fatto così: *Se Tizio darà cauzione al mio erede di dar cento a Mevio, il mio erede darà cento a Tizio;* oppure: *Se Tizio darà cauzione al mio erede di fare nel municipio una opera pel valore di cento aurei, in tal caso sia gravato il mio erede di dare a lui cento aurei.* ivi. — l. 84, et d. l. § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

265. Se il testatore tolse dopo sotto condisione ciò che prima avea lasciato puramente, la sua ultima volontà diverrà condisionale, benchè da principio non sia stata imposta veruna condizione. ivi, 70. — l. 6 *Quando dies legat.*

266. Le parole *che, affinchè (ut, ita ut),* non formano condizione, ma modo. P. e. *I tali e tali miei servi sieno liberi* sub hac conditione ut *un mese l'uno ed un mese l'altro alternativamente accendano la lucerna del mio monumento e celebrino le cerimonie funebri.* — Così pure: *Panfilo sia libero affinchè* (ita ut) *renda i conti ai miei figli.* ivi, 72. — l. 17 § 2 et l. 44 *De manum. testam.*

267. Le parole *l'erede dia quanto avrà riscosso da Tizio* non importano condizione. ivi, 75. — l. 50 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

268. Sebbene un padre che ha nominati i tutori alla figlia diseredata, abbia detto volere che non pervenissero all' amministrazione della tutela *se non nel caso che la madre venisse a morire prima della pubertà o della maggior età della figlia;* pure questa formola non si rapporta alla disposizione colla quale ha dati i tutori, ma solo alla sua esecuzione; e per conseguenza la nomina dei tutori non è condizionale. Così parimenti, sebbene una disposizione testamentaria porti la condizione di non esigere cauzione dall' erede, il legato non si reputa perciò condizionale. ivi, 76. — l. 77 § 3 *De condit. et demonstr.;* l. 12 *Ut legat. seu fideic. servand.*

269. Se un testatore ha detto: *Lascio a mia figlia la somma di dieci ch' ella riceverà quando sarà giunta all' età maggiore;* non si reputa ch' egli abbia imposto condizione al fedecommesso od al legato, ma che ne abbia differita la petizione fino al tempo della età maggiore. XXXV, 1, 78. — l. 5 Cod. *Quando dies legati.*

270. Se un padre instituì eredi in porzioni eguali due figli, cioè uno maggiore ed uno minore ancora impubere; e nella parte assegnata al minore fec'entrare alcuni predj; e gli legò una certa somma per *quando avrà compiuta l' età di quattordici anni;* e gravando di questo fedecommesso il fratello maggiore, gli diresse le seguenti parole: *T' incarico di dare a tua madre tanto all' anno per gli studj di tuo fratello dai dodici ai quattordici anni della sua età, ed inoltre di pagare per lui i tributi cadenti sopra il suo censo, finchè gli avrai restituito i beni;* o pure *Voglio che appartengano a te i redditi di quei predj, finchè tuo fratello sarà giunto ai quattordici anni;* se il fratello maggiore morì lasciando un erede estraneo, tutto ciò che fu lasciato dal padre passa, subito dopo la morte di quello, al pupillo ed ai tutori di lui. ivi, 79. — l. 21 § fin. *De annuis legatis.*

271. Se un testatore legò al suo alunno una certa somma, ordinando che la si desse a Sempronio, il quale dovesse pagare gl' interessi in una misura determinata dall' alunno fino che fosse giunto all' anno ventesimo di età; e poscia commise alla fede dell' alunno che, se morisse senza figli, dovesse restituire una parte a Sempronio ed una parte a Setticia; essendo morto l'alunno prima di compiere l'anno ventesimo, i sostituiti possono chiudere il fedecommesso. ivi. — l. 62 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

272. Non è necessario aspettare il termine fissato per la esecuzione dell' ultima volontà specialmente allorquando, avendo il testatore scelto una persona che conservi il danaro, questa non ha voluto incaricarsene. ivi, 80. — l. 18 § 1 *De annuis legatis.*

273. Se un padre instituito erede fu incaricato di prestare un fedecommesso a suo figlio; sebbene il fedecommesso non sia lasciato colle parole *quando il padre morrà;* qualora ciò si possa presumere, p. e. per essere stato lasciato *affinchè lo lasci al figlio;* il fedecommesso è dovuto al tempo che il figlio è

divenuto di proprio diritto. XXXV, 1, 84. — l. 11 § 10 *De legatis et fideic.* 3.°

274. Se una madre instituì erede sua figlia soggetta ancora alla paterna podestà, ed a lei sostituì il padre Mevio, aggiugnendo: *Commetto alla fede del mio erede qualunque sia, che tutti i miei ornamenti, l'oro, l'argenteria e le vesti da me usate, nulla sia venduto, ma tutto si conservi per mia figlia;* e la figlia ricusò la eredità, il padre divenotò erede per sostituzione, morì intestato, e la figlia si astenne anche dai beni di lui; — ella può chiedere il fedecommesso. ivi. — l. 16 *De aur. et arg. leg.*

275. Se ad un fedecommesso lasciato puramente furono aggiunte le parole: *Ti prego di dar ciò a tuo figlio, e di fare che a lui pervenga;* si reputa lasciato per quando il figlio potrà ricevere, cioè sarà di proprio diritto. ivi. — l. 19 ff. *Ad senat. Trebell.*

276. Se una testatrice fedecommise all'erede instituito che, tratteouta la quarta parte, restituisca il rimanente alla nuora di lei; ed incaricò questa di un altro fedecommesso dicendo: *Ti prego di far pervenire a mio figlio ciò che ti perverrà de' miei beni;* il fedecommesso dee riferirsi al tempo della morte della nuora. ivi, 85. — *ib.* l. 75 § 1.

277. Avendo un testatore col suo testamento ordinato che il padre restituisca a sua figlia tutto ciò che della eredità fosse a lui pervenuto, sì ch'essa abbia ciò oltre i beni che sarebbe per conseguire di ragione paterna; è manifesto che il testatore volle che la restituzione fosse fatta dopo la morte del padre. ivi. l. 8 § 2 *De legatis et fideic.* 3.°

278. Da ciò solo, che il testatore vietò di esigere satisdazione dalla persona gravata, non si deduce che il fedecommesso sia lasciato pel tempo della di lei morte. ivi. — *ib.* l. 41 § fin.

279. Da ciò solo che nella instituzione di un erede o nel primo legato lasciato ad alcuno fu aggiunta una condizione, non si reputa che la sia ripetuta nel secondo legato. fatto posteriormente alla medesima persona. ivi, 87. — l. 27 ff. *Quando dies legat.*

280. Se in un secondo legato sono riferite le parole *inoltre, parimente (hoc amplius, item),* da esse si deduce la ripetizione non solamente della condizione ma eziandio del modo e delle altre clausole che fossero inserite nel primo legato o nella instituzione. ivi, 88. — l. 108 *De condit. et demonstr.*

281. Se un testatore fece a Sejo, cui sostituì all'erede, un legato in questi termini: *Voglio che a Sejo, se non sarà mio erede, ed alla di lui moglie Marcella, si diano quindici libbre d'argento;* essendo Sejo diventato erede, è dovuta a Marcello la metà del legato. XXXV, 1, 92. — l. 89 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

282. Quando la condizione consistente in non fare non ha un tempo prefisso, ed è conferita nella persona di quello a cui fu lasciato; essa regolarmente non si adempie se non colla morte di quello a cui fu lasciato: per altro, in favore della libertà, tale condizione ammette un'altra interpretazione; onde se fu detto: *Stico sia libero se non salirà il Campidoglio;* s'intenderà *subito che lo potrà salire.* ivi, 95. — l. 17 § 1 *De manum. testam.*

283. Se il legatario fu incaricato di prestar l'opera sua agli eredi, e non potè prestarla a qualcheduno di essi avendola prestata agli altri; egli conseguirà il legato in proporzione dell'opera prestata. ivi, 99. — l. 10 *De annuis legatis.*

284. Basta che la condizione *di dare* sia adempiuta in parte, quando il legatario non può conseguire se non in parte ciò che a lui fu lasciato. ivi, 100. — l. 44 § 9 et l. 43 § 2 *De condit. et demonstr.* l. 20 *De mortis causa don.* — Anzi, colui che può conseguire il legato soltanto in parte, ed ha adempiuto per intiero la condizione *di dare*, ha diritto a ripetizione. ivi. — d. l. 43 et l. 43 § 1.

285. Non solo la condizione imposta ad una sola persona non si può dividere; ma neppure è divisibile la condizione fra più legatarj in principalità, se ciò che fu posto in condizione è indivisibile. Per es. se un testatore ordinò che sia data la libertà a due servi dopo che avranno resi i conti, ed essi avevano amministrato separatamente; potranno anche separatamente adempiere alla condizione. Ma se ebbero comune l'amministrazione sì che non la si possa separare, la libertà dell'uno sarà impedita ove l'altro non renda i conti, tranne che l'uno pagasse ciò di che risultassero amendue debitori per la resa di conto. ivi, 102. — l. 13 § 2 *De statulib.*

286. Se fu lasciata la libertà a due servi con la condizione *se fabbricheranno una casa,* o pure *se porranno una statua;* ed uno solo di essi eseguisce ciò che fu imposto; egli sarà

libero (eccetto che il testatore si fosse espresso diversamente), ma non libererà l'altro. XXXV, 1, 102. — l. 13 *De monum. test.*

287. Essendo lasciato checchessia a due artefici, o due pittori *se dipingeranno tal parte di una casa* o pure *se fabbricheranno una nave;* ove apparisca che il testatore si contentasse che la cosa fosse fatta, colui che la farà gioverà a sè ed al compagno. ivi. — d. l. 13 § 1.

288. Se nella condizione è determinato il tempo, essa debb'essere adempiuta entro quel tempo. ivi, 103. — l. 41 § 12 ff. *De fideic. libert.;* l. 23 *De statulib.*

289. Quando è stabilito il termine entro il quale si debbe adempiere la condizione imposta, essa si reputa adempiuta entro quel termine non solo se il fu prima, ma anche se nel giorno compiente il termine prefisso. ivi, 104. — l. 133 *De verb. signif.*

290. Quando fu prescritto un certo spazio di tempo entro il quale si dee adempiere la condizione, esso non decorre se non dall'adizione di eredità, qualora ciò ch'è posto in condizione non possa accadere prima che l'eredità venga adita. Il che ha luogo anche se fosse espresso il termine della morte del testatore. ivi, 105. — l. 46 *De condit. et demonstr.;* l. 3 § 11 *De statulib.*

291. Mevia istituì erede un suo nipote pubere nato da Mevio; ed a Lucio Tisio legò così: *Voglio che gli si dieno annualmente finchè vive dieci aurei, purchè abbia cura delle cose di mio nipote, ed assuma l'amministrazione di tutti gli affari di lui.* Lucio Tisio amministrò per qualche tempo gli affari di Mevio, nè per fatto suo cessò l'amministrazione; ma Pubblio Mevio non volle ch'egli continuasse. — Se non c'entra frode o qualche altro giusto motivo di tale rimovimento dall'amministrazione, Lucio Tizio percepirà il legato. ivi, 112. — l. 12 *De annuis legatis.*

292. Se de' manumessi a cui fu imposto per testamento che *rimangano sempre presso l'erede;* dopo d'essere stati con essolui lungo tempo, finalmente lo abbandonarono per la troppo grave servitù ch'ei loro imponeva; egli può essere obbligato ad alimentarli. ivi. — l. 13 § 2 *De alim. leg.*

293. Se un testatore disse: *Stico sia libero quando saranno pagati i miei debiti o cautelati i miei creditori;* Stico non potrà essere libero prima che ciò sia fatto, con tutto che l'erede fosse ricco (*locuples*). XXXV, 1, 113. — l. 39 § 1. *De statulib.*

294. Quando vi sono più eredi, se la cosa lasciata è indivisibile, la condizione si reputa adempiuta ancorchè uno solo degli eredi ne abbia impedito l'adempimento ivi, 114. — *ib.* l. 3 § 4.

295. La regola che la condizione si tiene per adempiuta quando ne impedì la esecuzione colui che sarebbe stato debitore se la si fosse adempiuta; debb'essere principalmente osservata rispetto alle libertà. ivi, 115. — l. 3 § 1 et 2, et l. 20 *De statulib.;* l. 57 *De condit. et demonstr.;* l. 3 § fin. *De cond. causa data.* — Nè soltanto essa regola vale rispetto alla condizione consistente in dare; ma anche tutte le altre condizioni si tengono per adempiute quando l'erede impedisce che venga dato. ivi, 116. — l. 3 § 3, 63, l. 4 § 4 et l. 23 § 1 *De statulib.*

296. Non qualunque impedimento proveniente dalla persona dell'erede fa sì che la condizione si reputi adempiuta a favore dello statulibero; ma soltanto quello che fu fatto per impedire la libertà. ivi, 117. — *ib.* l. 3 § 8 et l. 38; l. 23 § 4 *De fideic. libert.*

297. Se un erede vendette senza peculio un servo al quale era stata lasciata la libertà sotto la condizione di dare dieci, il servo stesso diventa libero quando, volendo egli dare, gli fu impedito, e non quando fu venduto. ivi, 118. — l. 3 § 7 ff. *De statul.*

Ed anche quando l'erede impedisce al servo di toccare il peculio, si reputa ch'egli impedisca di dare, soltanto qualora il peculio è quello dal quale il testatore volle che fosse data la somma; vale a dire, se è quello stesso che il servo aveva quando era presso il testatore, e non quello che cominciò ad avere presso l'erede. ivi. — *ib.* l. 35.

298. La condizione potestativa si tiene per adempiuta per ciò solo che il suo inadempimento non dipende da quello a cui fu lasciato: p. e. se fu legato sotto la condizione di manumettere un servo, e la morte di questo impedì la manumissione; il legato è dovuto. ivi, 121. — l. 54 § 2 *De legatis et fideic.* 1.°

Questa regola non si debbe estendere alle condizioni miste, cioè a quelle le quali risguardano non solamente il fatto della persona a cui fu lasciato, ma anche il fatto di un'altra persona. ivi. — l. 4 Cod. *De condit. incertis.*

Le condizioni che altrimenti potrebbero sem-

brar miste, se sono aggiunte al legato di alimenti, sovente per favorire agli alimenti si presumono potestative; e si reputa che il testatore abbia contemplato e posto in condizione il solo fatto di quello al quale ha lasciato; e per conseguenza anche in queste condizioni ha luogo la detta regola. XXXV, 1, 22.—l. 13 § 1 et l. 20 § 3 *De alim. leg.*; l. 20 *De annuis legatis*. — Lo stesso ha luogo in favore delle libertà. ivi, 123. — l. 3, l. 3 § 10, l. 28 et l. 39 § 4 *De statulib.*; l. 55 et l. 55 § 1 et 2 *De manum. testam.* — Sì per gli alimenti che per le libertà poi intendesi parlare di quelle condizioni potestative che altrimenti possono essere considerate per miste; non già delle casuali, le quali non dipendono da verun fatto di quello a cui fu lasciato. Onde se ad uno fu data la libertà *se Tizio salirà il Campidoglio;* ove Tizio non voglia salire, la libertà è impedita. ivi, 124. — d. l. 55 § 2.

299. Passa differenza fra le condizioni momentanee, e quelle che importano un qualche tratto di tempo. Le momentanee si tengono per adempiute subito che il loro inadempimento ha dipendoto da coloi che fu incaricato di prestare la cosa, o da colui alla persona del quale la condizione si riferisce; od anche, se sono potestative, da ciò solo che il loro inadempimento non dipende dal legatario. Ma quelle condizioni che importano un tratto di tempo, si tengono per adempiute non subito, sì dopo scorso il tempo indicato nella condizione. ivi, 125. — l. 20 § 5 *De statulib.*

Se per altro l'erede col fatto proprio impedì sempre l'adempimento della condizione, essa si tiene subito per adempiuta. ivi.—*ib.* l. 3§ 15.

Quando poi l'erede non pone impedimento, ma semplicemente non dipendere da colui al quale fu lasciato, che la condizione potestativa si possa adempiere; benchè l'adempimento non possa più assolutamente aver luogo, tuttavia la condizione non si tiene per adempiuta se non dopo scorso il tempo in essa indicato. ivi, 125. — *ib.* l. 4 § 2.

300. Rispetto alle condizioni che si adempiono per parti, si noti che quando da colui che fu gravato dalla disposizione, o da una terza persona, dipende che la condizione si adempia non interamente ma in parte soltanto; allora la condizione non si reputa adempiuta per intero, ma solamente per quella parte; sì che bisogna adempierla soltanto per la parte che rimane. ivi, 126. — *ib.* l. 3 § 13, l. 4 § 3, l. 18 et l. 34 § 1.

301. Le condizioni delle quali viene ad uno impedito l'adempimento, non si considerano adempiute qualora almeno per equivalente si possano adempiere; perciocchè allora bisogna adempierle almeno in quella maniera. Così lo statulibero incaricato di dare all'erede; se non può dare a lui perch'è morto, è tenuto di dare almeno all'erede dell'erede. XXXV, 1, 127. — l. 40 § 2 *De statulib.* — E se l'erede è assente per pubblico servigio, e lo statulibero ha pronto il danaro, o dee aspettare il ritorno dell'assente, o depositare in luogo pubblico il danaro suggellato, se vuole ottenere la libertà. ivi. — *ib.* l. 4. — Così pure se a Stico fu data la libertà per fedecommesso con la condizione *che renda i conti;* e Stico in assenza dell'erede si dichiarò pronto a pagare i reliquati; sarà ufficio del pretore il nominare un uomo probo ad arbitrio del quale si faccia il computo, e si deponga il danaro onde risultasse debitore lo statulibero, e questi allora sarà pronunziato libero. ivi. — l. 47 § 2 ff. *De fideic. libert.* — Non è per altro necessario che la condizione venga adempiuta almeno per equivalente se colui che fu gravato del legato ha dolosamente fatto sì che la condizione non si possa adempiere. ivi, 128. — *ib.* — E se l'erede volontariamente manumise il servo, questi non è più tenuto di dare cos'alcuna all'erede. ivi. — l. 34 *De statul.*

302. Dall'avere l'erede prestato volontariamente alcune cose legate, prima dell'adempimento della condizione, non segue ch'egli possa essere costretto a prestare il rimanente infino a tanto che non sia adempiuta la condizione. ivi. 131. — l. 66 *De condit. et demonstr.*

303. Il fedecommesso lasciato ad uno pel tempo della emancipazione o pel tempo in cui sarà diventato di proprio diritto, gli sarà dovuto in qualunque modo sia egli stato liberato dalla paterna podestà. ivi, 141. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 16.

304. Se un testatore disse: *Commetto alla fede de'miei figli che quegli tra essi il quale premorisse all'altro senza prole, restituisca la sua parte al fratello superstite; e se l'uno e l'altro morissero senza prole, voglio che tutta la mia eredità passi a Claudia mia nipote;* ed è morto uno de' figli lasciando un figlio e l'altro senza prole, la nipote ha il diritto di domandare la parte. ivi, 142. — l. 57 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

305. Se un testatore, instituiti eredi due suoi figli impuberi, aggiunse: *Se l'uno e l'altro morranno impuberi, Tizio sia erede;* la

sostituzione non ha luogo a favore di Tizio alla morte dell'uno dei due, nella porzione di questo; ma soltanto quando sieno morti entrambi. XXXV, 1, 142. — l. 10 Cod. *De impub. et alim. subst.*

306. Se ad un servo al quale fu lasciata la libertà, fu legato così: *Ed a lui il mio erede dia dieci se lo libererò per vindittta;* sebbene tale manumissione sia diversa in rigore da quella per testamento, tuttavia il legato sarà valido se il detto servo fu manumesso non con atto tra vivi ma per testamento. — Se poi uno avesse detto: *Stico sia libero, ed a lui il mio erede dia dieci;* il legato è a lui dovuto anche se il padre di famiglia lo manumise con atto tra vivi. — Così pure se è detto: *Stico sia libero, ed a lui il mio erede dia dieci.* ivi, 143. — l. 4 et l. 4 § 1 et 2 *De manum. testam.*

307. Quando il testatore espresse a qual persona si debba dare, si dee dare a quella persona. Se il testatore non lo espresse; p. e. se lasciò la libertà sotto la condizione: *sia libero se darà dieci;* lo statulibero dee dare all' erede, anche se questi ha dovuto restituire l' eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano. ivi, 147. — l. 8 *De statulib.* — E se gli eredi sono parecchi, a loro darà la somma in proporzione delle parti ereditarie. ivi, 148 — *ib.* l. 22 et l. 22 § 1. — Che se agli eredi nominati è unito un estraneo, a questo si darà la parte civile, agli altri le ereditarie; così pure se fossero più gli estranei. ivi, — d. l. 22 § 2.

308. Sebbene il testatore avesse nominato le persone a cui dare, se le nominò chiamandole *miei eredi*, non si dee dar loro se non in quanto fossero eredi; e que'soli che sono eredi riceveranno l'intera somma. ivi, 149. — l. 41 § 14 *De fideic. libert.*

309. Avendo un patrono ottenuto il possesso dei beni contra le tavole testamentarie del suo liberto, se fu legato a persone alle quali il patrono dee pagare legati, il pretore dee alleviare questa codizione, sì che per satisfare ad essa il patrono e gli eredi instituiti siano tenuti di dare congiuntamente in proporzione della loro parte. ivi, 151. — l. 4 *De cond. et demonstr.*

310. Se ad uno fu legato un fondo sotto la condizione di dare una somma ad un pupillo, egli non l'adempirebbe dandola al pupillo senza l' autorità del tutore. ivi, 152. — l. 68 ff. *De solut. et libert.*

311. Lo statulibero con la condizione di dare può ottenere la libertà senza dare se l'erede non ha successore; ma egli è tenuto di dare, se può farlo in una maniera qualunque, anche all' eredità giacente dell'erede. — Ma se l'eredità giacente è tale che lo statulibero nulla possa erogare per essa, e non v' è creditore ereditario posto in possesso a cui possa pagare; non dipendendo in questo caso da lui, egli ottiene la libertà senza dare. XXXV, 1, 153. — l. 15 *De statul.*

312. Anche dando a quello che succede all'erede a titolo singolare, lo statulibero adempie la condizione di dare; come sarebbe se l'erede lo vendesse, ed egli desse il danaro al compratore: e se lo vendesse dopo d' averne avuto una parte della somma apposta per condizione, ed egli desse il rimanente al compratore. ivi, 154. — Ulp. *Fragm.* tit. 2 § 4; l. 7 § 5 *De statulib.*

Così pure, se un testarore, instituiti due eredi, ordinò che fosse data la libertà ad un servo *Se dovrà dieci agli eredi;* ed il servo fu venduto e consegnato da uno degli eredi; egli diventerà libero pagando la sua parte all'erede che non l'ha venduto. Che se ciascheduno degli eredi ha venduto la sua parte a diversi compratori, lo statulibero darà a' compratori le medesime porzioni che avrebbe dovuto dare agli eredi, cioè le virili se nel testamento sono indicati soltanto i nomi, le ereditarie se fu scritto *Darà agli eredi.* ivi. — l. 8 § 1 et l. 32 *De statulib.*

Generalmente, lo statulibero, adempiendo la condizione nella persona del compratore, ottiene la libertà; anzi adempiendola nella persona di chiunque abbia per qualsiasi titolo acquistato un titolo di proprietà sopra di lui. Lo stesso dicasi rispetto all'erede del compratore od altro proprietario che sia. ivi. — *ib.* l. 6 § 3 et l. 29 § 1. — Ma l'alienazione dell'usufrutto non trae seco la condizione imposta allo statulibero. ivi. — *ib.* l. 7.

L'adempimento della condizione nella persona del compratore ha luogo se l'erede nel vendere lo statulibero si riserbò questo diritto. ivi, 155. — *ib.* l. 15 § 1.

Quanto poi ha luogo allorchè lo statulibero è incaricato di dare all'erede, si osserva eziandio quando lo statulibero è incaricato di dare ad un estraneo. ivi. — *ib.* l. 27.

313. La condizione *Di dare* ordinariamente non oltrepassa la persona di quello al quale fu ordinato che si desse; ma allorchè que-

sta condizione è imposta alla libertà, per giuz speciale essa non è ristretta alla persona a cui fu ordinato di dare; quindi, se fu instituito erede un servo altrui, lo statulibero incaricato di dare all'erede può dare al padrone non al servo, comechè ordinariamente si dovrebbe dare al servo non al padrone: così se fu instituito un figlio di famiglia, lo statulibero può dare al padre, anche dopo la morte del figlio: così pure, se lo statulibero fu comprato da un servo, egli può dare al padrone di questo ciò che gli fu ordinato di dare agli eredi, e può darlo al servo stesso se lo ha comperato col proprio peculio. XXXV, 1, 156. — l. 44 § 1, 2 et 3 *De cond. et dem.*, l. 6 § 4 et 6 *De statulib.*

314. Per adempiere la condizione *di dare* bisogna dare ciò che in essa è contenuto; e si reputa dato anche se fu dato di più. ivi, 157. — l. 74 *De acquir. vel amitt. hered.*; l. 3 § 6 *De cond. et dem.*

315. Lo statulibero, per adempiere alla condizione *di dare*, può in ogni caso dare del suo peculio in qualunque modo acquistato; non già può dare del danaro dal suo padrone affidatogli per negoziare, nè danaro sottratto al padrone o ad altri; sì può dare del danaro ricavato dalla vendita d'argento od altro sottratto. ivi, 158. — l. 3 § 9, l. 13 § 1 et l. 39 § 2 *De statulib.*

Per altro il servo dando danaro del peculio adempie la condizione in quanto ne abbia nel peculio una quantità bastante, detratto ciò che debbe al padrone. ivi, 159. — *ib.* l. 17.

316. Se un servo ha avuto la libertà sotto condizione *di dare* ad un estraneo, egli la ottiene dando a quello coi danari del peculio, anche se gli eredi non acconsentono; ma l'estraneo che ricevette la somma sapendo che gli eredi non consentivano, la possede soltanto a titolo di possessore, sì che gli eredi dissenzienti ponno ripeterla. ivi, 160. — l. 110 *De condit. et demonstr.*

317. Qualora ad uno statulibero incaricato di dare una somma all'erede un estraneo somministra il danaro perchè quegli adempia la condizione; se lo statulibero diede il danaro partitamente, questo non diventa dell'erede finchè l'altro non l'ha dato tutto. ivi. — l. 3 § 5 *De statulib.*

318. La condizione *di dare* non si può adempiere per parti se non per volontà di colui al quale si dee dare. Ma per favore della libertà si può costringere l'erede a ricevere dallo statulibero la somma della condizione anche per parti. XXXV, 1, 161. — l. 4 § 6 *De statulib.*

319. La condizione *di dare* si può adempiere senza numerazione reale, p. e. mediante quitanza; ed anche, mediante compensazione; non per altro col satisdare. ivi, 162. — l. 81 § 5 *De legatis et fideic.* 1.° l. 5 § 1 et l. 20 § 2 *De statulib.*

320. La condizione *di dare* viene adempinta da quella dazione soltanto che si fa per adempiere essa condizione. ivi, 163. — l. 14 *De statulib.*

321. Talvolta l'erede dee dar causione al legatario ch'è obbligato di dare. ivi, 164 — l. 44 § 6 *De cond. et demonstr.*

322. Quando col testamento fu data la libertà ad un servo sotto condisione *di rendere i conti*, l'erede può non solamente esigere i libri de' conti, ma può domandar ragione anche dell'amministrazione tenuta senza registri. ivi, 165. — l. 26 *De statulib.*

E il servo dee render conto non solamente di ciò che amministrò ma eziandio di ciò che sottrasse. ivi. — l. 41 § 11 *De fideic. libert.*

Dee render conto anche dell'amministrazione ch'ebbe dopo la morte del testatore. ivi, 166. — d. l. 41 § 10 et 13.

323. La condizione *Di rendere i conti* comprende due cose, l'esame dei conti ed il pagamento de' reliquati. Per altro, se dai conti risulta che il servo non è reliquatario, la condizione si reputa come superfluamente imposta, e si stima che la libertà gli sia appartenuta fino dal giorno dell'adizione, come se gli fosse stata lasciata puramente. ivi, 168. — l. 4 Cod. *De testam. manum.*

324. Nella condizione del *rendimento dei conti*, deesi dar debito al servo delle somme esatte dai suoi ajutanti *(adjutores)* e non impostate nel libro, e della loro fraudolente amministrazione, se di ciò può venire incolpato. Dee pure render conto del non aver esatte le mercedi nè da' conduttori de' predj nè dai villici e dell'aver inoltre dato loro danaro a mutuo; purchè sempre ci sia sua colpa. ivi, 169. — l. 40 § 4 *De statulib.*

Ma quando mise ad entrata le somme non esatte dai debitori, l'erede è tenuto a cedergli le proprie azioni contra di loro. ivi. — l. 23 ff. *De peculio.*

Ad uscita si possono mettere le cose che, essendo state messe ad entrata, sono perite

enza colpa del servo. XXXV, 1, 170. — l. 22 § 1 *De manum. test.*; l. 41 § 7 ff. *De fideic. libert.* — Anche il danaro ch'egli collocò dandolo a credito. ivi. — l. 111 ¶ caeterum *De cond. et demonstr.*

Massimamente poi il servo non è risponsabile dell'idoneità di quei crediti che fece coll'approvazione del padrone. ivi. — l. 41 § 17 ff. *De fideic. libert.*

Finalmente l'erede non può disapprovare i conti dell'entrata e dell'uscita per ciò solo che il defunto per molti anni non gli ha sottoscritti. ivi, 171. — l. 40 § 3 *De statuliberis.*

325. Rispetto al pagamento dei reliquati, lo statulibero non adempirà la condizione di rendere i conti col pagare la somma della quale egli risulta reliquatario dai conti non fedelmente resi; ma soltanto col pagare ciò di cui realmente debitore. ivi, 172. — *ib.* l. 40. — E sebbene il tutore dell'erede abbia per collusione fatto apparire che i conti del servo ossero pareggiati, tuttavia il servo non otterà la libertà se prima non avrà pagato ciò he realmente dee. ivi. — l. 22 *De manum. est.* — Per altro, porchè abbia restituito, non gli sarà di ostacolo l'aver portato via. vi. — l. 40 § 6 *De statulib.*

Si reputa far parte del reliquato la obbligasione di restituire anche i libri dei conti. vi, 174. — l. 13 § 2 ¶ in reliquis *De manum. test.*

326. Quando vi sono più eredi, il servo che ha avuto la libertà per testamento sotto condizione *di rendere i conti*, dee pagare i reliquati agli eredi in ragione della loro parte ereditaria, anche se furono nominati soltanto alcuni nella condizione imposta. ivi, 175. — l. 12 *De statulib.*

327. Nel caso che uno statulibero venga venduto, passano al compratore quelle condizioni soltanto che consistono in dare, non quelle che consistono in fare, perchè queste sono inerenti alla persona nominata. Ma la condizione di rendere i conti consistendo parte in fatto, nel caso di vendita del servo, essa verrà divisa, passando però al compratore anche il pagamento del reliquato. ivi, 176. — *ib.* l. 6 § 7.

328. La condizione *di pagare i reliquato* non si reputa adempiuta se il servo pagò ai coratori del pubere al quale gli era ordinato di pagare; quando non avesse pagato alla presenza dell'adolescente o la somma gli fosse portata ne' conti. XXXV, 1, 177. — l. 53 *De manum. test.*

329. La condizione *Se renderà i conti e pareggerà le partite* è quasi simile alla condizione *di rendere i conti*; ma la prima importa di più, ebe inoltre il servo per adempierla è tenuto ad esigere i crediti da lui fatti. ivi, 180. — l. 40 § 8 *De statulib.*

330. La condizione *di produrre i conti* è differente da quella *di render conto*, non importando la obbligazione di pagare il reliquato. ivi, 181. — l. 89 § 2 *De verb. signif.*

331. La condizione *se si troverà ch'egli abbia bene amministrato*, importa quella diligenza eb'è utile al padrone non al servo, congiunta colla buona fede e col pagamento dei reliquati. ivi, 182. — l. 8 *De manum. testam.*, l. 21 *De statulib.*, l. 18 ff. *De fideic. libert.*

332. La condizione *di restituire il peculio* non importa ebe si debba detrarre dal peculio ciò ch'è dovuto al padrone, e nemmeno i reliquati ebe ne fossero stati pagati. ivi, 183. — l. 41 § 8 et 9 ff. *De fideic. libert.*

333. La condizione *Se si mariterà* non viene adempiuta con qualunque sorta di congiunzione; p. e. se una fanciulla non ancor nubile fu condotta in casa del marito; o se si congiunse con uno le cui nozze sono a lei interdette; la condizione non è certo adempiuta, benchè per favore non si dica nè anche che sia mancata. ivi, 188. — l. 10 ¶ sed enim. *De condit. et demonstr.*; l. 30 ff. *Quando dies legat.*

334. Quando ad una donna è legata una determinata somma sotto la condizione *quando si mariterà*, questa somma non è lasciata che per una volta tanto, intendendosi per quelle parole le prime nozze. ivi, 189. — l. 89 § 1 *De verb. signif.*

335. La condizione *Se non educherà figli* è affine a quella *se morrà senza figli;* dalla quale differisce in quanto che la nascita dei figli fa mancare la condizione, ancorchè non siano sopravvissuti al padre. ivi, 200. — l. 77 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

336. Le condizioni *Se sarà erede, Se non sarà erede*, si stima che riguardino tanto l'adizione civile, quanto il possesso pretorio dei beni; e che parlino dell'erede in qualunque grado. ivi, 202. — l. 19 § 2 *De condit. et demonstr.*, l. 20 § 2 *De condit. instit.*

337. La condizione *Se sarà mio erede* si adempie anche se uno diventò erede soltanto

mediante la costituzione pupillare. XXXV, 1, 203. — l. 46 *De vulg. et pupill. substit.*

338. La condizione *Se sarà erede* si adempie anche se uno diventò erede soltanto per sottigliezza di diritto. ivi. — l. 19 *De condit. instit.*

339. La condizione *Se non sarà erede* si adempie in qualunque maniera uno non sia erede, non solamente se ripudia, ma eziandio se muore prima di diventare erede. ivi, 204. — l. fin. ff. *Quando dies legat.*

340. La condizione *Se sarà mio il dì della mia morte* va interpretata come se dicesse *in quanto sarà mio;* tranne la volontà espressa del testatore. ivi, 205. — l. 5 § 1 et l. 6 § sed conditio *De leg. et fideic.* 1.°; l. 68 § 2 *De leg. et fideic.* 3.°

341. Per adempiere alla condizione *Se sarà con mio figlio,* quando vi sia aggiunto un luogo determinato, basta che il legatario sia in quel luogo, ancorchè non abiti insieme col detto figlio. ivi, 211. — l. 30 § 5 *De legatis* 3.°

La condizione *Se non abbandonerà (si non recesserit)* è più estesa di quella *Se sarà o starà,* perchè il legatario dee seguire dovunque colui verso del quale è gravato; per altro questa obbligazione non dee riuscire onerosa oltre al convenevole. ivi, 212. — l. 13 § 1 *De annuis leg.*

342. Fu lasciata la libertà ad un servo *Quando avrà dato all'erede sette anni di opere:* il servo fuggì e stette un anno in fuga; al termine dei sette anni egli non è libero perchè mentr'era fuggitivo non prestò le opere; sì lo sarà dopo che le avrà prestate per tanti giorni quanti era stato assente. Che se fu scritto *Quando avrà servito sette anni,* la fuga intermedia non impedirà la libertà dopo i sette anni, mentr'egli rimaneva *servo* anche mentr'era in fuga. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

343. Se fu fatto un legato con la condizione *Se restituirà al mio erede il mio chirografo,* questa importa lo stesso come se dicesse *Se libererà il mio erede dal debito;* onde se anche la carta esiste, il legatario non avrà adempiuta la condizione, quando non faccia quitanza all'erede; se la carta non esiste, basta la liberazione. ivi, 213. — l. 84 § 7 *De leg. et fideic.* 1.°

CONDOTTA. V. *Actus*, Servitù, Strada, Passaggio.

1. La servitù di condotta è il diritto di condurre giumenti e vetture. VIII, 3, 2. — l. 1 *De servit. praed. rustic.* — Differisce da quella di passaggio o cammino *(iter),* perchè la comprende; da quella di strada *(via),* perchè questa inoltre comprende il diritto di passare con carra da some. VIII, 3, 2. — d. l. 1 § itaque.

2. La larghezza della via serviente alla condotta *(actus)* debb'essere determinata fra le parti aventi interesse. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 2.

CONDUCERE, e

CONDUCTIO. V. *Locatio*.

CONDUTTORE. Quando viene locata una cosa da godersi è facile il conoscere quale dei due chiamar si debba locatore, quale conduttore. Ma se viene locata una cosa da farsi, sembra che l'uno e l'altro de' contraenti sia e conduttore e insieme locatore; quegli che loca il lavoro da farsi è locatore del lavoro e conduttore delle opere dell'artefice, l'artefice è conduttore del lavoro e locatore delle opere sue: per altro si reputa che sia principalmente locatore quegli che dà principio al contratto, e conduttore quegli che viene dopo, ed accetta e ratifica la condizione che gli è proposta. XIX, 2, 15.

2. I conduttori dei vettigali del fisco non sono costretti ad assumere i carichi *(munera)* municipali, e ciò non già per onore, ma sol perchè non vengano scemate le lor facoltà le quali sono vincolate *(subsignatae)* al fisco stesso. Laonde se spontaneamente si offrono ai carichi, non debbono esserne impediti, purchè adempiano agli obblighi loro verso il fisco. A tale esenzione per altro non partecipano se non quelli che attualmente e direttamente tengono in conduzione qualche vettigale dal fisco. Che se le loro facoltà sono tali da non lasciare timor di pericolo al fisco, nè vengono rimossi nè vengono dispensati. L, 5, 26. — l. 5 § 10 *De jure immun.*; l. fin. § 1 *Ad municip.*; l. 8 § 3 *De vacat. et excusat. mun.*; l. 2 Cod. *Quibus muner. excus.*

CONDUZIONE *(Contratto di).* Vedi Locazione.

2. Conduzione *(Azione di).* Compete al conduttore per lo più in questi casi: se il conduttore non può godere della cosa da lui presa a conduzione, sia perchè non gli viene ceduto il possesso di tutto o di parte del fondo, o perchè non viene ristaurata la casa rustica *(villa)* o la stalla o l'ovile; se non gli viene prestato ciò che per patto era convenuto doversi prestare. XIX, 2, 41 e 42. — l. 15 et l. 15 § 1 *Locati-conducti.*

3. Non soltanto quando il conduttore non

può godere della cosa locata, gli compete l'azione Di condozione, ma anche quando non può goderne il sublocatario; poichè, tranne le convenzioni in contrario, nulla osta che il conduttore lochi ad altrui la cosa da lui presa a conduzione. XIX, 2, 43. — l. 6 Cod. *De locato et conducto.*

4. Se il condnttore è turbato nel suo godimento dal locatore medesimo; ovvero da on altro bensì ma a causa di un'evizione ch'esisteva al momento del contratto, poni caso per essere atata data in conduzione una cosa altrui; compete quest'azione per l'interesse che ha il condnttore di godere della cosa. ivi, 44. — *ib.* l. 15 § 8 *Locati-conducti.* La qual regola ha luogo quand'anche il locatore sia di buona fede. ivi. — *ib.* l. 9. — Per altro se il proprietario impedisce il godimento di un'abitazione, ed il locatore è pronto di darne al conduttore un'altra non meno comoda, esso locatore di tutta equità va assolto. ivi. — *ib.*

5. Se il godimento fu impedito a cagione di una evizione posteriormente avvenuta, e si può provare che ciò derivi da fatto o da colpa del locatore; questi sarà tenuto negl'interessi; p. e. se nello alienare la cosa locata non istabilì il patto che star si dovesse alla locazione. ivi, 45. — *ib.* l. 25 § 1.

6. Talvolta, quantunque il conduttore sia impedito per fatto del locatore nel godimento della cosa, non gli compete l'azione pel suo interesse, ma soltanto per la restituzione della mercede, dal tempo in cui fu impedito nel godimento; e ciò accade qualora il locatore abbia avuto un legittimo motivo d'impedirnelo. ivi, 46. — *ib.* ll. 16, 17, 18 et 19.

7. Quanto alla stima dell'interesse del conduttore, se, avendo io locato a te una casa altrui per cinquanta, tu l'hai sublocata per sessanta, ed il proprietario impedisce al sublocatario di abitarla; promovendo tu l'azione Di conduzione devi conseguire sessanta, perchè tu pure sei tenuto di sessanta verso il sublocatario. ivi, 47. — *ib.* ll. 7 et 9.

Se il colono è impedito nel godimento, può subito promoovere l'azione per tutto il quinquennio (tempo ordinario delle locazioni), quantunque il proprietario glielo conceda per gli altri anni. ivi. — *ib.* l. 24 § 4.

8. Qualunque volta il conduttore è stato impedito nel suo godimento per una causa sopraggiunta dopo la conduzione e senza colpa del locatore, gli compete bensì l'azione Di conduzione, ma solamente per ottenere la remissione della mercede dal tempo in cui gli fu impedito il godimento; o per ottenerne la restituzione, in caso che la mercede fosse stata anticipata. — Così se un edile ha preso in conduzione dei bagni per farne gratuitamente godere i cittadini, e dopo tre mesi avvenne un incendio nei bagni stessi, si può promuovere contro il proprietario dei bagni l'azione Di conduzione affinchè sia obbligato a contribuire in danaro per la rata di tempo in cui non si fosse potuto godere dei bagni. XIX, 2, 48. — l. 30 § 1 *De locato et conducto.*

Se fu confiscato il fondo che tu mi locasti, tu sei tenuto per quest'azione a fare che io possa continuare a goderne; nella stessa guisa che, se tu avessi locata l'erezione di una casa e si fosse profondato il suolo, saresti nullameno tenuto: cioè tu dovrai restituire la mercede già pagata, per quella rata di tempo ch'io non ebbi il godimento. E se il tuo colono fu turbato nel godimento da te o da un altro al quale tu potevi impedire che lo turbasse, sarai obbligato verso di esso in ragione dell'interesse ch'egli aveva nel godimento; nel quale interesse entra anche il lucro: se poi venne turbato da uno alla cui forza o prepotenza maggiore non potevi opporti, dovrai restituirgli soltanto o rimettergli la mercede; come se fosse avvenuto per correria di masnadieri. ivi. — *ib.* ll. 33 et 34.

Se il proprietario, rifabbricando una casa locata *aversione*, ha impedito al conduttore di goderne, deesi distinguere se la demolizione sia stata o no necessaria: che se fu necessaria, il caso è pari al precedente della forza maggiore; se non fu necessaria, al conduttore debbon essere rimesse le pigioni. — Lo stesso è da dire nel caso di demoliaione. ivi. — *ib.* ll. 30 et 35.

9. Deesi riputare che al conduttore sia stato impedito il godimento della cosa quand'egli ha avuto giusto motivo di abbandonarla, anche se è rimasta intatta; non se il motivo non fu giusto; nè se, sussistendo il motivo, egli ha continuato a servirsi della cosa; dovendosi pagare mercede anche di quella cosa che minaccia rovina, se la si abita. ivi, 49. — *ib.* l. 27 § fin., l. 28 et l. 28 § 1. — Che se, essendo il conduttore necessitato ad abbandonare la casa, il locatore glien'esibì un'altra, questi è nullameno tenuto a restituire il prezzo della conduzione: se poi non gliela esibì, dovrà rispondergli di quanto avesse pagato senza dolo malo: e se il conduttore avesse goduto

gratuitamente di un'altra casa, si dovrebbe detrarre la rata di tempo dalla pigione della prima casa. XIX, 2, 49. — l. 28 § 2 *De locato et conducto*.

10. Debb'essere rimessa la mercede a quel conduttore il quale fu obbligato ad abbandonare la casa, anche pel tempo susseguente, e non solamente per quello spazio di tempo che fu impiegato nel ristauro di essa. ivi, 50. — *ib.* l. 60.

11. Si reputa che sia stato impedito il godimento del fondo al conduttore anche quando per forza maggiore egli non ne percepì verun frutto. Gli compete dunque in tal caso l'azione Di conduzione affinchè gli venga rimessa la mercede di quell'anno. ivi, 51. — *ib.* l. 16 § 2 et 3. — Tra le forze maggiori impedenti il godimento di un fondo, nella detta legge, si noverano le inondazioni, gli stormi di cornacchie, di storni, le irruzioni di locuste, di topi e simili, le malattie de' grani, delle olive, per abbondanza d'insetti o d'erbe maligne o per nebbia od insolita caldura, i sobbissamenti, gl'incendj repentini; anzi delle locuste parla in ispecie la l. 18 Cod. *De locato*.

12. Quando si allega non una forza maggiore estrinseca ma una sterilità naturale; per modica che sia la quantità di frutti che si percepisce, nulla al colono debb'essere rimesso. ivi, 52. — l. 15 § 5 *Locati-conducti*.

13. Affinchè venga al colono rimessa la mercede per quel tempo in cui gli fu impedito il godimento, oltrecchè è necessario che la causa dell'impedimento sia stata estrinseca, si esige inoltre che il danno sofferto sia considerabile; che non sia stato compensato dall'ubertà degli anni precedenti; che l'avvenimento da cui derivò non debba, o per fatto speciale o per ispeciale consuetudine del paese, stare a carico del colono. ivi, 53 e 54. — *ib.* l. 15 § 6 et l. 25 § 6; ll. 8 et 19 Cod. *De locato*.

14. In tutti i casi ne' quali ha luogo la remissione della mercede, il conduttore non consegue già il risarcimento del suo interesse ma sì il discarico della mercede in proporzione. La perdita delle sementi dee stare a carico del colono. ivi, 55. — l. 15 § 7 *Locati-conducti*. Intendesi già sempre del colono che per prezzo della locazione paga danaro contante; chè il mezzajuolo divide col proprietario, quasi in forza del diritto di società, l'utile ed il danno. ivi. — *ib.* l. 25 § 5.

15. Compete sì al conduttore, a cui fu impedito il godimento della cosa, l'azione Di conduzione, ma semprechè non sia avvenuto per colpa sua ch'egli non ne possa godere. XIX, 2, 56. — l. 61 § 3 *Locati-conducti*.

16. Se il conduttore fu impedito nel godimento per essergli stati sottratti i frutti mentr'erano ancora pendenti, in questo caso l'azione Di conduzione avrà per oggetto di obbligare il locatore a ripetere i frutti dal ladro, ed a restituire al conduttore quelli che avesse dal ladro ricuperati. ivi, 57. — — *ib.* l. 60 § 5; l. 53 § 8 ff. *De furtis*.

17. Se il colono gode la cosa ma non a titolo di conduzione, p. e. se per legato gliene fu lasciato l'usufrutto; egli promuoverà l'azione Di conduzione affinchè gli vengano rimesse le mercedi, e rifuse le spese da lui fatte a perpetua utilità del fondo, e che il locatore non gli lasciasse portar via. ivi, 58. — l. 34 § 1 *De usufr. et quemadm.*; l. 30 § 1 *De et usu et usufr.*

Queste disposizioni però sono applicabili alle pensioni del tempo avvenire, non del passato. ivi, 59. — l. 9 § fin. et l. 10 *Locati-conducti*.

18. Se per qualche fatto lo stato della cosa in conduzione viene deteriorato, si può promuovere l'azione Di conduzione od affinchè venga sciolto il contratto per l'avvenire, od almeno affinchè venga in parte rimessa la mercede pel tempo futuro: p. e. se, edificando un vicino, vengono oscurati i lumi di un'abitazione, o se il locatore non ristaurasse le porte e le finestre soverchiamente guaste. ivi, 60. — *ib.* l. 25 § 3. — Ciò per altro va inteso con qualche temperamento; sicchè non debba il conduttore p. e. di un'abitazione pretendere immediatamente la remissione della pigione se dee soffrire incomodo in alcuna parte della casa, p. e. finchè il proprietario fa ristaurare alcun danno di essa. ivi. — *ib.* l. 27.

19. L'azione Di conduzione si promuove utilmente anche quando non vengono prestate al conduttore quelle cose che in virtù di convenzione o di consuetudine debbono accedere al contratto. ivi, 61. — *ib.* l. 19 § 2 et l. 24 § 4 ¶ item. — Quest'ultima legge novera tra le cose che vanno per consuetudine somministrate al colono le botti, lo strettojo e l'infrantojo per le olive, poni caso, con le loro funi, tutto in buon essere; e se le olive si spremono con regoli, anche la burbera, il timpano e le carrucole per rilevare lo strettojo, oltre lo strettojo stesso ed i regoli: le quali cose tutte se vengono deteriorate dal colono,

egli è tenuto all' azione Di locazione. Che se le olive si spremuno con gabbie, dee provedersene il colono. Così pure dee il proprietario somministrare la caldaja ove si lavano con acqua calda le olive, non che gli altri vasi da olio; al colono poi spetta d' impeciare i vasi vinarj servienti all' uso presente. Tutte queste cose, purchè non sia stato convenuto in contrario.

20. L' azione Di conduzione compete se la cosa locata aveva qualche difetto; solo importa di notare se il difetto era tale che potesse il locatore ignorarlo, nel qual caso egli non è tenuto. Ma se gli è imputabile la colpa, egli è per tal titolo tenuto del valore dell' interesse. XIX, 2, 63. — l. 19 § 1 et l. 60 § 7 *Locati-conducti.*

21. Quest' azione va promossa pel risarcimento di quel danno ch' è inerente all' uso pel quale fu locata la cosa, non altrimenti; p. e. se io ti ho locato un servo, ed egli ti ruba, tu pel furto non potrai esercitare l' azione Di conduzione. ivi, 64. — *ib.* l. 45 § 1. — Molto meno sarà il conduttore risarcito di quel danno che non procedette direttamente dalla cosa locata, ma soltanto trasse occasione da essa; p. e. se, avendoti io locata una casa, i miei servi ti danneggiarono o ti rubarono giovandosi della pratica che ne avevano. ivi. — *ib.* l. 45.

2. Nell'azione Di conduzione entra eziandio la facoltà che debb'essere concessa al conduttore di trasportare quelle cose ch' egli ha inferite nella cosa presa in conduzione; sì che se io nella casa da me appigionata aveva arrecato una cassa, e poi non posso più portarnela fuori per avere il proprietario ristretto l' ingresso, io posso obbligarlo a procurare a proprie spese che la mia cassa possa essere portata via. ivi, 65. — *ib.* l. 19 § 5.

23. Se il conduttore ha fatto nel fondo locatogli qualche lavoro necessario od utile non convenuto, egli può coll' azione Di conduzione obbligare il locatore a lasciarglielo portar via od a rifonderlo delle spese; purchè presti cauzione, se il porta via, pel danno temuto *(infecto)*. ivi, 66. — *ib.* l. 19 § 4 et l. 55 § 1.

24. Promovendo l'azione Di conduzione contro quelli dai quali uno prese a conduzione la costruzione di un edifizio, essendo questa un'azione di buona fede, si conseguirà il prezzo della locazione unitamente agl' interessi pagati. ivi, 67. — l. 7 Cod. *De locato.*

Ciò per altro avrà luogo quando il lavoro *(opus)* sarà stato approvato, se fu locato *per aversionem*, cioè in complesso; o, se fu locato ad un tanto per piede, quando sarà stato misurato, od avrà impedito il locatore che si faccia la misura. Ma in pendenza dell' approvazione o della misura, il lavoro sta a pericolo del conduttore; sta a pericolo del locatore se per culpa di lui non fo approvato o misurato; come pure se in pendenza il lavoro venne distrutto per forza maggiore (salva convenzione in contrario): che se uno scoscendimento distrusse il lavoro per difetto di esso, il danno sta a carico del conduttore. XIX, 2, 68. — ll. 36, 59 et 62 *Locati - conducti.*

Ma se il lavoro fo da forza maggiore distrutto prima d' essere dal locatore approvato, il danno starà a carico di lui soltanto allora quando il lavoro fosse tale da dover essere approvato: in caso diverso il conduttore nulla conseguisce perchè nulla avrebbe conseguito anche senza la forza maggiore. ivi, 68. — *ib.* l. 37.

Così è quando il lavoro fu locato in complesso *(aversione)*; ma se fu locato ad un tanto il piede, il conduttore potrà promuovere l' azione Di conduzione tostochè sia stato misurato: e può essere misurato ancorchè non sia compiuto. ivi, 69. — *ib.* l. 30 § 3.

25. Nella locazione di opere *(operae)* si reputa che l' affare incominci dall' artefice che lo locò; e in questo caso, in virtù dell'azione Di conduzione, il locatore è tenuto di prestare la proprie opere. E se queste furono locate a due conduttori insieme, è conveniente che l' anterior conduttore sia il primo soddisfatto. Se il locatore non ha prestato le proprie opere, od almeno non si è dichiarato pronto a prestarle, in quest'azione entrerà l' interesse che ha il conduttore di non aver potuto godere delle opere; o, se fu legittimamente impedito, entrerà almeno la remissione della mercede. ivi, 70. — *ib.* l. 26.

26. Si reputa che quelli che locano i proprj magazzini pel deposito di merci, abbiano locato anche l' opera della diligente custodia. Se adunque perirono o furono sottratte le merci, essi saranno tenuti, ove non abbiano prestata la dovuta custodia; non saranno poi tenuti per la forza maggiore. ivi, 71. — l. 1 Cod. *De locato.*

E in generale, chi ha pigliato mercede per la custodia di una cosa qualunque, assume in

sè il pericolo derivante dalla custodia. XIX, 2, 71. — l. 40 *Locati-conducti.*

27. Se il padrone del magazzino ha espressamente assunta la custodia delle merci, si reputerà ch'egli abbia locata l'opera sua non solo per la diligente ma bensì per la diligentissima custodia; quindi sarà tenuto anche pel danno derivante da rottura, posciachè poteva provedervi ponendo custodi che allontanassero i ladri. ivi, 72. — *ib.* l. 55; l. 4 Cod. *De locato.*

28. Quantunque il locatore di un magazzino abbia dichiarato di non voler ricevere a suo pericolo oro, argento, margarite; se in seguito, sapendo che nel magazzino venivano portati oggetti di tal fatta, lo permise, egli è obbligato verso il conduttore del pari che se avesse rivocata la fatta dichiarazione. ivi, 73. — l. 60 § 6 *Locati-conducti.*

29. Quegli il quale loca un magazzino, s'intende che ne lochi la custodia allora soltanto quando lo loca a persona che abbia a riporvi merci, non quando lo loca ad uno che ha da sublocarlo a porzioni. ivi, 73. — d. l. 60 § 9.

30. Legato di una conduzione. Può il conduttore legare il diritto di conduzione; e in tal caso il peso delle pensioni segue il legatario, ancorchè le pensioni superassero i frutti. Che se un testatore, il quale aveva in conduzione dalla repubblica alcuni orti pubblici, ne legò i frutti ad Ofilio per cinque anni, ch'era il termine della conduzione, condannando il suo erede a dargli la conduzione di essi orti ed a lasciarlo usufruttuare, l'erede è tenuto a lasciarlo fruire, ed inoltre è tenuto a pagare le mercedi degli orti alla repubblica. XXX a XXXII, 466. — l. 30 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

CONFARREAZIOME, o CONFARRAZIONE. Era la prima e la più solenne delle tre maniere di contrarre i matrimonj presso i Romani, instituita da Romolo. Essa aveva un formulario ed una cerimonia particolare, e richiedeva la presenza di dieci testimonj. Durante il sacrifizio gli sposi mangiavano una focaccia o pane di frumento in segno di unione *(panis farreus)*, dal che viene la parola *confarreatio*. Questo matrimonio era proprio de' patrizj, e non durò che un certo tempo. I, 6, 10.

CONFERMA del tutore o del curatore. V. Amministrazione e Cauzione. V. lib. 26 tit. 3 *De confirmando tutore vel curatore;* Cod. lib. 5 tit. 29 *De confirmando tutore.*

1. Siccome i tutori dati col testamento non sono sempre regolarmente dati; e alle volte tale dazione è da rivocarsi in dubbio: così debbono in tutti i casi essere confermati dal magistrato.

Tutori regolarmente dati sono quelli stati dati da chi aveva il diritto di darli secondo il testamento, cioè nelle forme volute dalla legge. Che se i tutori fossero dati da persone che non possono darne, come la madre, il patrono od un estraneo; o fossero dati a persone che non possono averne; o finalmente se si fosse dato tutore in un codicillo non confermato dal testamento; siffatti tutori irregolari debbono essere confermati dal magistrato. XXVI, 3, 2. — l. 1 § 1 ff. *De confirm. tut.;* l. 2 Cod. eod. tit.

2. Il tutore dato dalla madre o dalle altre persone che non hanno diritto di darlo, viene confermato soltanto se il pupillo fu da loro instituito erede. E ciò che dicesi della madre s'intende anche del padre naturale. ivi, 3. — l. 4 ff. *De testam. tut.;* l. 4 Cod. eod. tit.; l. 7 ff. *De confirm. tut.* — Che se il padre naturale lasciò qualche cosa al figlio, e gli diede tutore, il magistrato lo conferma. Lo stesso dicesi del patrono. ivi. — l. 4 Cod. *De confirm. tut.;* l. 4 ff. eod. tit.

3. Chiunque abbia dato illegalmente il tutore, può esso tutore essere confermato soltanto allora che il pretore non ne avesse già dato un altro; ma può essere aggiunto come curatore al tutore già dato. ivi. 4. — l. 3 Cod. d. tit.

4. Importa di sapere se il tutore irregolarmente dato fu dato dal padre o da altra persona. — Che se fu dato dal padre, viene, sens' altra inquisizione, confermato; ma se fu dato da altra persona, deesi esaminare l'attitudine della persona data. Quel che dicesi del tutore rispetto al pubere, dicasi del curatore rispetto all'impubere. ivi, 5. — l. 1 § 2 et l. 6 ff. d. tit.

Per altro nel confermare il tutore dato dal padre deesi esaminare se la intenzione del padre fu permanente; o se la dazione del tutore per parte sua è stata anteriore di qualche tempo alla morte, e se nell'intervallo sono accadute circostanze tali che, se il padre non ne fosse stato ignaro, avrebbe cangiato probabilmente la sua disposizione. ivi, 6. — ll. 8 et 10 ff. d. tit.

5. Il tutore dato dalla madre viene confermato previa inquisizione. ivi, 7. — *ib.* l. 2 et

l. 2 § 1; l. 1 Cod. *De confirm. tut.*; l. 4 § 1 ff. *De testam. tut.* — E ciò che dicesi della madre, dicasi di qualunque persona eccetto il padre legittimo. XXVI, 3, 8. — l. 28 § 2 ff. *De testam. tutela.*

6. Trattandosi di tutori da inquisire, si procede ad inquisizione anche rispetto ad un senatore. ivi, 9. — l. 18 ff. *De tutor. et curat.*

7. Il tutore che, essendo dato irregolarmente col testamento, viene confermato, è tutore dativo, non testamentario; reputandosi testamentarj soltanto quelli dati con testamento legalmente. ivi, 10. — l. 3 § 1 ff. *e Dconfirm. tut.*

8. Quando si dubita se il tutore sia dato validamente, perchè si disputa intorno alla validità del testamento nel quale è dato, egli debb' essere confermato. ivi, 11. — l. 26 § 2 ff. *De testam. tut.* — È lo stesso se si sostiene a nome del pupillo, essere il padre morto intestato o che sia falso il testamento, quantunque esista lo zio paterno che debb' essere tutore legittimo ab intestato. Parimente se si pretende essere rotto il testamento per la nascita di un postumo. ivi. — *ib.* ll. 27 et 31.

9. Pel Diritto delle Novelle non vi è più bisogno di ricorrere alla conferma del tutore quando il testamento è giudicato inofficioso; mentre in tal caso si annulla la sola istituzione. ivi, 12.

CONFERRE. È lo stesso che *in medium afferre,* come nell' editto col quale è ordinato che i figli emancipati *conferant* i proprj beni con que' figli che rimasero sotto la podestà del defunto, coi quali vengono ammessi al possesso *contra tabulas* ovvero *unde liberi.* — Così pure nell' editto per cui la figlia che viene ammessa a siffatti possessi di beni, sia essa erede sua sia emancipata, è tenuta di conferire la dote. V. Collazione.

CONFESSIONE. V. Accusa, Giuramento, Interrogazioni, Presunzioni, Prove, Testimoni, Tortura. V. lib. 42 tit. 2 *De confessis;* Cod. l. 7 tit. 59 *De confessis.*

1. Chi confessa giudizialmente *(in jure)* reputasi giudicato: *confessus pro judicato est.* XLII, 2, 5 e 7. — ll. 1 et 3 et l. 7 § 2 ff. *De confessis*; l. un. Cod. eod. tit.

Ma ciò non può intendersi che delle confessioni in materia civile; mentre in materia criminale la confessione dell' accusato non fa prova sufficiente contro di lui (eccetto nel caso di crimenlese), *quia non auditur perire volens.* Ed anche in materia civile, non si dee tenere per giudicato mediante la sua confessione se non quegli che gode dell' esercizio di tutti i suoi diritti; il che non può applicarsi ai minorenni, agl' interdetti, alle maritate ec.

2. La confessione per errore di fatto non nuoce. XLII, 2, 5. — l. 2 *De confessis.* — Non è così se il confessante ha confessato scientemente una cosa falsa: p. e. riconoscendosi colpevole d' un omicidio che fu in realtà commesso ma non da lui. ivi. — *ib.* l. 4.

3. La confessione per errore di diritto nuoce. ivi, 5. — *ib.* l. 2. — Se per errore di diritto io riconosco *in jure* di dovere, a titolo di legato, una cosa che so non esistere più, reputasi ch' io mi sia riconosciuto debitore del valore di essa, ed io la debbo. Non è così se per errore di fatto, ignorando che la cosa non esisteva più. ivi. — *ib.* ll. 3, 5 et 8.

4. Se la confessione non è chiara, si costringe la persona a spiegarsi. ivi, 4. — *ib.* l. 6 § 1.

5. La confessione in assenza dell' avversario non importava condannagione. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 3.

6. La confessione del pupillo non vale. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 5.

7. Il minorenne è restituito contro la sua confessione. ivi. — *ib.*

8. La confessione del tutore non basta. ivi. — d. l. 6 § 4. — Nè quella del tutore; nè quella del procuratore. ivi. — *ib.*

9. La confessione portata da un testamento non vale che come legato. XXII, 3, 19. — l. 25 *De probat. et praesumpt.*

10. Siccome chi ha fatto confessione *in jure* reputasi giudicato, così, la confessione valendo per giudizio, il giudice nulla ha più a fare; egli non ha che a condannare la parte che ha confessato, ed a costringerla alla esecuzione della sentenza. XLII, 2, 7. — l. 56 ff. *De re judic.*; IX, 3, 48. — l. 25 § 2 ff. *Ad legem Aquiliam.*

11. La confessione non debb' essere divisa contra quello che confessa di avere ricevuto ed aggiugne che la cosa gli era dovuta. XXII, 3, 19. — l. 25 *De probat. et praesumpt.* — Poichè la presunzione è che chi ha confessato abbia detto la verità.

12. La confessione non nuoce a chi l' ha fatta se egli prova il contrario di ciò che ha confessato; p. e. se tu hai confessato di avere ucciso un tale, e provi ch' è vivo. XI, 1, 16. — l. 23 § 11 ff. *Ad legem Aquiliam.* — Quand' anche egli avesse fatto tale confessione scientemente e non per errore, non sarebbe per ciò

tenuto, nemmeno civilmente (ma gli è perchè venendo rappresentato vivo il servo asseritosi ucciso non poteva esservi luogo contro nessuno all'azione *legis Aquiliae*). XI, 1, 16. — l. 23 § 11 ff. *Ad legem Aquiliam.* — Sarebbe lo stesso di quello che avesse confessato di aver ferito un altro, e non lo avesse ferito, se questo altro non fosse stato ferito da nessuno; difatti, se stato non fosse ferito, *aestimationem cujus vulneris faciemus?* ivi. — *ib.* l. 24.

13. Chi non può dare ad un tale, non può confessare per testamento di dovere a lui; altrimenti sarebbe facile di frodare la legge. XXX a XXXII, 387. — l. 37 § 6 *De legatis et fideic.* 3.° — Ma ciò non può intendersi che delle confessioni fatte per testamento, codicillo o donazione a causa di morte.

14. Negl'interrogatorj sopra fatti ed articoli, la confessione del rispondente non giova se non a quello che lo ha fatto interrogare. XI, 1, 20. — l. ult. *De interrog.*

15. Il silenzio non è confessione. Per altro è vero che chi tace non nega. L, 17, 8. — l. 142 *De regulis juris.*

16. Uno può confessare in giudizio non solamente colla propria voce ma eziandio mediante scrittura o in qualunque altro modo. XLII, 2, 3. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 5 § 3.

17. Se alcuno dice che altri ha confessato in un modo qualunque il debito, per questo soltanto non si concede l'azione al creditore; ma viene astretto al pagamento. ivi, 7. — *ib.* lib. 2 tit. 1 § 5.

18. In quelle azioni nelle quali si dà un termine a restituire la cosa, si concederà pure al confesso un termine per la restituzione; e se non restituisce, si farà la stima della lite. ivi, 8. — l. 6 § 2 ff. *De confessis.* — In quelle azioni poi nelle quali si domanda mediante l'azione personale restitutoria un corpo che sia presente, non si concederà termine al confesso; ma se non restituisce, gli si torrà la cosa mediante la forz'armata, come si fa al condannato. Onde si badi alla regola portante che i confessi dopo la confessione avranno benissimo un termine, come nel caso di giudicato. ivi. — d. l. 6 § 6. — Scorso poi una volta questo termine, si possono prendere ed alienare i pegni di quelli che hanno confessato il debito. ivi, 9. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 5 § 4.

19. Nell'esecuzione della cosa confessata in giudizio, non altrimenti che nell'esecuzione della cosa giudicata, il magistrato nomina l'esecutore; il quale, se vengono sorpassati i limiti della esecuzione a lui demandata, deve riferire al magistrato medesimo. XLII, 2, 9. — l. 7 ff. *De confess.*

20. La confessione ordinariamente fa fede contro il confesso. Ma anche quelle cose che vengono dagli avvocati addotte alla presenza di quelli de' quali difendono la causa, si debbono considerare come se fossero state dette dai clienti medesimi. XXII, 3, 17. — l. 1 Cod. *De errore advocat.*

21. La confessione sta contro chi l'ha fatta quando non possa provare di averla fatta per errore. ivi, 18. — *ib.* l. 2; l. 15 *De prob. et praesumpt.*; l. 13 Cod. *De probat.*; l. 5 Cod. *Juris et facti ignor.*

22. Talvolta dalla confessione non si deduce veruna prova contra il confesso o contra l'erede di lui, ed anche senza che sia mestiere che ei provi l'errore. P. e. quantunque il pagamento contenga una tacita confessione di debito, e chi pretende un pagamento sia di regola obbligato di provare l'esistenza del debito; tuttavia in alcuni casi questa tacita confessione non fa prova contro quello che ha fatto il pagamento; e non è neppure tenuto a provare l'insussistenza del debito. ivi, 19. — l. 25, et d. l. 25 § 1, 2, 3 et 4 *De prob. et praesumpt.*

23. Molto meno risulta la prova dalla confessione di quello il quale ha confessato di essere debitore di qualche cosa verso una persona alla quale non può essere donato nè lasciato per testamento. ivi, 20. — *ib.* l. 29.

CONFESSORIA *(Azione) risguardante l'usufrutto.* V. NEGATORIA *(Azione).* V. lib. 7 tit. 6 *Si usufructus petatur vel ad alium pertinere negetur.* Così dicesi l'azione concessa all'usufruttuario, se il fondo di cui si domanda l'usufrutto non è posseduto da esso. VII, 6, 3. — l. 60 § 1 *De usufr. et quemadm.*

2. Quest'azione è concessa contro qualunque possessore della cosa fruttuaria: per altro, se quegli che accettò il giudizio risguardante l'usufrutto, tralasciò senza dolo di possedere, verrà assolto. Che se si offerse di sostenere la lite, ed assunse come possessore il giudizio relativo all'usufrutto, verrà condannato ivi. — l. 6 *Si ususfruct. petatur* etc.

3. Quest'azione compete altresì contro i possessori de' fondi vicini, se questi non vogliono permettere che il fruttuario goda le servitù dovute al fondo costituito in usufrutto. ivi, 4. — *ib.* l. 1 et l. 5 § 1 ¶ nam et.

4. In quest'azione, quando l'attore abbia

provato di avere il diritto di usufruttuare, il giudice comanderà all'avversario, se possiede la cosa, di restituirla al fruttuario; e se non la possiede ma impedisce violentemente al fruttuario di liberamente fruirne, gli comanderà di astenersi da tal violenza; e se il reo non obbedirà alla sentenza interlocutoria, lo condannerà, come si pratica in tutte le azioni reali, a pagare all'attore il valore giurato della lite, ove disobbedisca con dolo; se poi disobbedisce per semplice colpa, pagherà i danni ed interessi. VII, 6, 5. — l. 5 § 3 et 4 *Si ususfruct. petatur* etc.

5. In quest'azione accade altresì che l'usufruttuario di un fondo qualunque, turbato nel suo possesso od espulso, ha l'azione per farsi restituire tutte le cose violentemente occupate insieme con quello.

E se nel tempo di mezzo per qualche accidente venisse ad estinguersi l'usufrutto, del pari si concede l'azione utile pei frutti antecedentemente percetti. ivi, 6. — l. 60 *De usufr. et quemadm.*

6. Che se per avventura l'usufrutto è perduto per esserne spirato il tempo, ed uno possiede la cosa ed un altro si offre di sostenere la lite; non basta che questo secondo rinovi l'usufrotto; bisogna inoltre che dia cauzione per l'azione dell'usufrutto. ivi, 7. — l. 5 § 5 *Si ususfructus petatur.*

7. Confessoria *(Azione)* dicesi pur quella che esercita chi pretende competergli la servitù. V. lib. 8 tit. 5 *Si servitus vindicetur vel ad alium pertinere dicetur.* V. pure Negatoria *(Azione)* e Servitù.

8. Le azioni per servitù sono reali. VIII, 5, 2. — l. 2 *Si servitus vindic.*; Inst. § 2 *De action.*

Esse sono di quelli a' quali il fondo appartiene. ivi, 5. — *ib. 1.*

9. L'usufruttuario, il creditore che tiene in pegno, quegli che tiene a locazione enfiteutica od a vendita perpetua, ed il proprietario della superficie possono intentare le azioni utili per ragione delle servitù dovute ai fondi od alla superficie di cui godono; essi sono a tal riguardo *procuratores in rem suam.* ivi, l. — l. 16; ff. *De servit.*; XXXIX, 1, 11. — l. 3 § 3 ff. *De operis novi nuntiatione*; XLIII, 18, 4. — l. 1 § fin. *De superfic.*; XXXIX, 1, 11 e 12. — l. un. § 4 et 5 *De remissionibus.*

10. Mediante quest'azione non si può vindicare nè il corpo del fondo serviente nè il luogo che dee la servitù; ma bensì il diritto che appartiene al proprietario del fondo dominante. VIII, 5, 11. — l. 4 *Si servitus vindicetur.*

11. Se la servitù consiste nel diritto di fare qualche cosa nella proprietà altrui, quest'azione compete tutte le volte che viene impedito di fare quella cosa, benchè non venga espressamente mossa controversia circa la servitù. Così se il vicino ha un albero pendente sopra la strada, il quale rende cattiva la strada *(viam vel iter)*, havvi azione in favore di chi ha il diritto di essa strada. ivi, 2. — *ib.* l. 4 § 5.

12. Nell'azione confessoria che si promuove per la servitù entrano anche i frutti; e risguardasi come tale l'importare del danno sofferto dall'attore per essere stato impedito nell'esercizio della servitù. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 2; l. 5 Cod. *De servit. et aqua.*

13. Se il fondo al quale è dovota la servitù appartiene a più proprietarii, ciascuno d'essi ha azione per l'intiero. ivi, 5. — l. 4 § 3 *Si servitus vindicetur.* — Per altro quegli che esercita l'azione non può pretendere se non i danni ed interessi personali, a motivo dell'impedimento che soffre nello esercizio della sua servitù. Tuttavolta la vittoria dell'uno giova agli altri. E quindi ciascuno ha diritto a' suoi danni ed interessi personali. ivi. — *ib.*

14. Quest'azione rompete contra il proprietario del predio serviente che impedisce l'esercizio della servitù. E se i proprietarj sono due, si può esercitarla contro ciascheduno per l'intero, non ammettendosi divisione in tal cosa. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 4.

15. Se poi la servitù consiste nel diritto di impedire che uno faccia alcuna cosa nel proprio fondo, competerà l'azione Confessoria allora quando sarà stata fatta quella cosa. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 8 et l. 17 § 1.

16. Quest'azione ha luogo eziandio se quegli che viene impedito di usare della servitù, può in altro modo difendere il proprio diritto. ivi, 4. — *ib.* l. 15.

17. L'azione reale Confessoria a niun altro compete fuorchè al proprietario del fondo; non potendo vindicare la servitù se non chi ha la proprietà del fondo vicino a cui si dice dovuta la servitù. ivi, 5. — *ib.* l. 2 § 1.

18. Quest'azione, diretta od utile, si concede altresì a quello che ha il quasi-possesso del diritto che vindica; ed in questa materia le azioni che hanno per iscopo di ripetere diritti sono differenti dalle azioni tendenti a vindicare una cosa corporale. Per altro, importa di sape-

re chi sia riputato possessore; e p. e., rispetto alla servitù d'innalzare, se io non ho edificato più alto nel mio, il mio avversario è il possessore, attesochè non è stata fatta nessuna innovazione, ond'egli può impedirmi che edifichi: se poi io avrò edificato senza ch'egli vi si opponga, io sarò il possessore. Onde in siffatte servitù il possessore del diritto è nello stesso tempo petitore. VIII, 5, 7. — l. 6 § 1 et l. 8 § 3 *Si servitus vindicetur.*

19. Se i servi del proprietario impediscono l'esercizio della servitù, l'azione compete contra il preprietario. ivi, 9. — *ib.* l. 18.

20. Quest'azione è concessa non soltanto contra il proprietario del fondo serviente, ma eziandio contro chiunque impedisca l'uso della servitù. ivi, 10. — *ib.* l. 10 § 1.

21. Quando l'attore avrà provato che la servitù gli è dovuta, se verrà fatta qualche opera che gliene impedisca il libero esercizio, invocherà il giudice per farla distruggere. ivi, 11. — l. 9 Cod. *De servit. et aqua.*

Talvolta si ordina di dar cauzione all'attore; p. e. in riguardo alle azioni che competono per le servitù di portare il peso e d'innalzare. ivi. — l. 7 *Si servitus vindicetur.*

22. Se quegli che pretende essergli dovuta la servitù rimane vittorioso, la servitù non gli debb'essere ceduta, o sia stato giudicato bene o male; poichè una sentenza non può costituire una servitù, ma solo determinare qual sia. ivi, 13. — *ib.* l. 8 § 4.

CONFESTIM. Questa voce, adoperata p. e. nell'orazione di Severo contra la madre che non domandò *confestim* i tutori ai figli, intendesi come se dicesse *tosto che potè*. L, 16, 52. — l. 2 § 43 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

CONFIDEJUSSORI. V. Fidejussori ed Obbligazione.

CONFINI. V. Alberi, *Confinium*, Divisione *della cosa comune*, Piantagione, Termine. V. lib. 10 tit. 1 *Finium regundorum;* lib. 47 tit. 21 *De termino moto;* Cod. lib. 3 tit. 27 *Finium regundorum;* Instit. lib. 4 tit. 17 § 6 *De officio judicis.*

1. Regolazione dei confini *(Azione per)*, lat. *Finium regundorum.* Compete fra due o più persone che hanno i fondi confinanti, e vogliono regolarne i confini. Essa deriva dalla legge delle XII Tavole, la quale prescriveva che si dovessero nominare tre arbitri per questo giudizio; ma la legge Manilia, di cui forse è autore C. Manilio Limitano, ordinò che si nominì un arbitro solo. X, 1, 1.

2. Quest'azione è personale, quantunque abbia per oggetto la vindicazione della cosa; e siccome deriva dalla proprietà, così dee sospendersi finchè sia litigioso il possesso. X, 1, 2. — l. 1 ff. *Finium regund.*; l. 8 Cod. eod. tit.

3. In quest'azione ciascheduna delle parti unisce in sè le due qualità di attore e di reo; come nelle azioni Per la divisione della cosa comune *(Communi dividundo)*, e Per la divisione della eredità *(Familiae erciscundae)*. ivi, 3. — l. 10 ff. d. tit. — Tuttavia si considera come attore o petitore quello che prima è ricorso alla giustizia, o quegli che s'è appellato.

4. Quest'azione ha luogo pei predj rustici confinanti, non per gli urbani, i quali chiamansi *vicini* anzichè *confinanti;* e sono ordinariamente separati da muri. — E qui si distinguono i predj urbani dai rustici non in riguardo al luogo dove sono situati ma in riguardo alla loro specie; sicchè per gli edifizj vicini posti in campagna non ha luogo quest'azione, per gli orti situati in città ha luogo. ivi, 4. — *ib.* l. 4 § 10.

Se poi i predii rustici sono separati da fiume o da strada pubblica, non si reputano confinanti, servendo allora di confine ad essi il fiume o la strada pubblica, non il campo del vicino; nè in tali casi ha luogo quest'azione. Bensì ha luogo se i predj rustici sono separati da canale privato o da edifizj o da alberi. ivi, 5. — *ib.* l. 2, l. 4 § fin., ll. 5 et 6.

5. Si può intentare quest'azione non solamente fra due, ma eziandio fra tre e più fondi, quando ciascheduno confina con più altri. ivi, 6. — d. l. 4 § 8.

6. Quest'azione segue sempre i fondi o i proprietarj de'fondi, ancorchè i fondi sieno divisi o alienati. ivi, 7. — *ib.* l. 9.

Nè solamente quest'azione ha luogo contra quelli che hanno la proprietà de'fondi, ma eziandio rispetto ai fondi enfiteutici ed agli usufruttuarii, ed anche fra quelli che posseggono a titolo di pegno. ivi. — *ib.* l. 4 § 9.

7. Per quest'azione non ponno essere condannati tra loro quelli che hanno un fondo comune; come nel caso che io e tu avessimo un fondo comune ed io solo ne avessi uno vicino. ivi, 8. — d. l. 4 § 6 et 7.

8. Lo scopo principale di quest'azione è quello di investigare e regolare, o sia determinare, i *confini;* i quali altro non sono se non lo *spazio di cinque piedi*, che per la legge delle XII Tavole decsi lasciare vacuo fra i fon-

di conterminanti. Ma talvolta in quest'azione si tratta eziandio di luogo, nel caso che alcuno pretenda avergli il suo vicino usurpato qualche porzione di fondo e voglia farsela restituire: p. e. se una inondazione cagionata dal rihocco di un fiume avesse confuso i confini; nel qual caso debbonsi nominare arbitri agrimensori per riconoscere la misura delle possessioni e reintegrarle. X, 1, 9. — ll. 7 et 8 *Finium regundorum.* — Questa nomina debb' esser fatta d' uffieio non solo, ma, se occorre, debbe il giudice stesso andar sopra luogo. ivi, 10. — d. l. 8 § 1.

Il misuramento poi del terreno debbe farsi alla presenza delle parti; e se una, per impedire la determinazione della lite, ricusa d' intervenire, l' agrimensore procede d' ordine del giudice insieme coll' altra parte al misuramento opportuno. ivi. — *ib.* l. 3 ¶ quod si Cod. eod. tit.

9. Affinchè l' arbitro possa coll' intervento dell' agrimensore riconoscere i confini, debbe por mente ai monumenti antichi ed agli ultimi censi; purchè non sia provato che i confini abbiano poscia sofferto cangiamento per qualsiasi causa o di successione o di vendita o di accessione o di nuove convensioni tra' vicini. ivi, 11. — *ib.* ll. 11 et 12; ll. 1 et 2 Cod. eod. tit.

10. Se dopo fatta la misurazione, e dopo esaminati i monumenti e gli altri documenti, il giudice non può riconoscere chiaramente i confini, gli è permesso di togliere la controversia mediante aggiudicazione. ivi, 12. — *ib.* l. 2 § 1. — Ed anche nel caso che fossero bene riconosciuti, se per togliere la primiera loro incertezza il giudice vuole trasportare i confini in luogo diverso da quello ov' erano, potrà farlo mediante aggiudicazione e condanna, cioè aggiudicando ad una delle parti una porzione del predio dell' altra e condannando quella di pagare a questa una somma in compensazione di quanto le viene aggiudicato; oppure assegnando loro le porzioni rispettive di un medesimo luogo posto in confine o controverso. ivi. — *ib.* ll. 3 et 4.

Queste aggiudicazioni si reputano fatte al fondo anzichè alla persona che ne ha la proprietà; onde il giudice non bada punto al numero dei proprietarj. ivi. — *ib.* l. 4 § 5.

11. Nell' azione Per la regolazione dei confini si ha riguardo altresì agl' interessi rispettivi; onde vi si comprendono i frutti percetti dopo la contestazione della lite. Quanto a quelli percetti prima, o il furono di buona fede e stanno a profitto di chi gli ha percepiti se gli ha consumati, o il furono di mala fede ed allora si ha per essi l' azione personale ripetitoria. X, 1, 13. — l. 4 § 1 et 2 *Finium regundorum.*

12. In quest' azione si ha pur riguardo alle spese che l' uno dei vicini fatto avesse per regolare i confini comuni; come sarebbe se l' agrimensore fatto avesse suo contratto con una sola delle parti. ivi, 14. — d. l. 4 § 1 ¶ sed et si.

13. A quest' azione pure si riferisce la legge di Solone portante che chi vuole piantare una siepe di chiusa lungo il tenere del suo vicino o farvi qualche escavazione, non potrà oltrepassare il confine: se alzerà una muriccia pur di chiusa, dovrà lasciare un piede di distanza da quello: se una casa, due piedi: se scaverà un sepolcro od una fossa, la distanza dovrà essere eguale alla loro profondità; se un pozzo, lascerà un passo: finalmente se si tratterà di piantare un olivo od un fico, non si potrà farlo che a nove piedi di distanza dal fondo del vicino; se altri alberi, a cinque piedi. ivi, 15. — *ib.* l. 13.

14. Chi non obbediva al giudice nel tagliare un albero o nell' abbattere un edifizio in tutto od in parte, posti sul confine, era condannato. ivi. — *ib.* l. 4 § 3.

15. Pel gius antico chi aveva usurpato alcun che dei confini del suo vicino, non poteva opporre veruna prescrizione. Anzi Valentiniano e Teodosio vollero che non vi fosse luogo alla prescrizione di lungo tempo in quest' azione, anche se si trattasse di maggiore quantità di terreno che i cinque piedi prescritti dalle leggi delle XII Tavole. ivi, 16. — l. 4 fin. *Finium regund.* in Cod. Theod.

E quando con una costituzione di Teodosio fu introdotta la prescrizione di trent' anni per quelle cose che non sono soggette alla prescrizione di lungo tempo, quest' azione ne fu eccettuata. ivi. — l. un. *De action. certo tempore finiend.* in Cod. Theod.

Giustiniano poi volle che in quest' azione avesse luogo non già la prescrizione di lungo tempo ma quella dei trent' anni. ivi. — l. fin. Cod. *Finium regund.*

16. Il petitore in quest'azione, il quale, senz' attendere il giudizio della sua petizione, avesse usurpato al suo vicino dopo fatta la petizione, veniva privato non soltanto di ciò che pretendeva senza diritto, ma inoltre di una parte del suo proprio terreno eguale a quella che

avea voluto portar via al suo avversario. X, 1, 16. — l. 4 *Finium regundorum.*

17. Rimozione dei confini. I Romani avevano un grande rispetto religioso pei confini. Quando Numa Pompilio comandò che ognuno dovesse circoscrivere la sua possessione e por pietre nei confini, queste pietre chiamaronsi *Termini*, ed erano consacrate a Giove Terminale. Egli ordinò che tutti radunandosi in un giorno stabilito ogni anno a quei *termini*, creduti dei *(Terminus)*, fossero fatti sacrifizj con focacce di grano e primizie di frutti. Se alcuno poi avesse atterrato coll'aratro un confine, egli stesso ed i bovi erano considerati come abbominevoli, onde venivano impunemente uccisi. XLVII, 21, 1.

18. Giulio Cesare portò la legge Agraria infliggente pena pecuniaria a coloro che dolosamente avessero smosso dal loro sito i confini; e tal pena era di cinquanta aurei da pagare al fisco per ciascun confine smosso. ivi. — l. 3 *De termino moto.*

E un'altra legge Agraria portata da Nerva provede che, se un servo od una serva ha smosso un termine all'insaputa del padrone, sia punita capitalmente; se il padrone o la padrona non volevano pagare la multa. ivi. — d. l. 3 § 1.

Per un rescritto pur di Adriano la pena di chi ha smosso il confine debb' essere regolata secondo la condizione e la intenzione di chi l'ha smosso. Onde se sono persone di alto grado *(splendidiores)*, ponno essere relegate temporaneamente in ragione dell'età loro: se sono persone che fatto l'abbiano per altrui, vanno corrette e condannate ai lavori per due anni. se poi per ignoranza od a caso rubarono i termini stessi, basterà che sieno condannate alle battiture (*verberibus)*. ivi. — *ib.* § 2.

19. La cognizione pel termine smosso era estraordinaria, sì che per esso potevasi procedere e civilmente coll'azione popolare e criminalmente. ivi. — *ib.* l. 1; l. 1 Cod. *De accusat.*

20. Erano pure puniti in ragione della qualità e condizione della persona, e della violenza dei fatti, coloro che tramutavano l'aspetto dei luoghi affine di rendere oscure le quistioni dei confini, come sarebbe facendo di un bosco un semenzajo, mettendo arboscelli invece di alberi e simili. ivi, 2. — l. 3 § 2 *De termino moto.*

21. Il venditore che ha designato i confini del fondo venduto dee pagare tutto il terreno contenuto entro questi confini; ed anche se, avendo detto *tanti jugeri*, se ne fossero trovati di più, egli debbe indennizzare la parte evitta *pro bonitate loci.* XIX, 1, 71. — l. 45 ff. *De evictionibus.*

22. L'albero nato nel confine appartiene in comune e per indiviso ai proprietarj contigui o attinenti, finchè sta in piedi. E quand' è tagliato, ne ha ciascuno la sua parte in proporzione de' proprj fondi. Lo stesso è della pietra nata nel confine, *qui per utrumque fundum extenditur.* X, 2 e 3, 34. — l. 83 ff. *Pro socio*; l. 19 ff. *Communi dividundo.*

CONFINIUM. Così chiamavasi lo spazio di cinque piedi che in forza della Legge delle XII Tavole si doveva lasciar vacuo fra due campi vicini perchè servisse di confine. Onde nei predj rustici *confines* si prende anche per *vicini.* L, 16, 52.

CONFISCA. V. Alienazione, Accusa, Beni, Condanna, Corruzione, Commesso, Fisco, Pannicolarie, Pene e Suicidi.

2. Confisca dei beni dei condannati. V. lib. 48 tit. 20 *De bonis damnatorum*; Cod. lib. 9 tit. 48 *Sine jussu principis certis judicibus liceat confiscare*; 49 *De bonis proscriptorum seu damnatorum*; Nov. 17 cap. 12, et 134 cap. ult. — I beni de' condannati si confiscano in virtù della sentenza, semprechè questa infligga una pena che importi la perdita della vita, e della cittadinanza o della libertà. XLVIII, 20, 1. — l. 1 *De bonis damn.*

3. Si confiscano non solamente quei beni che il condannato aveva al tempo della condanna, ma eziandio quelli che in frode del fisco egli avesse a tal tempo alienato o lasciato di acquistare. ivi, 2. — l. 45 et d. l. 45 § 3 ff. *De jure fisci.*

Per altro se un reo di delitto capitale emancipa suo figlio onde adisca una eredità, ciò non si reputa fatto in frode del fisco. ivi. — *ib.* l. 26.

4. La confisca non si estende agli acquisti che uno fa dopo la condanna; onde un confiscato può far mandato ad un terzo perchè comperi i beni di lui stesso confiscati; e se quegli non li comprerà, il confiscato avrà contro di esso l'azione utile Di mandato. ivi, 3. — l. 22 § 5 ff. *Mandati.*

Così è finchè il condannato è in vita: del rimanente un deportato p. e. non può aver erede nemmeno di ciò che acquista dopo la inflittagli pena; ma anche tali acquisti ven-

gono confiscati. XLVIII, 20, 3. — l. 2 Cod. *De bonis proscript.*

È altrimenti rispetto al relegato i cui beni fossero stati specialmente confiscati. ivi. — l. 7 § fin. *De bonis damnat.*

5. Quando viene condannata una donna in forza delle leggi di lesa maestà *(majestatis)*, di pubblica violenza *(vis publica)*, di parricidio, di veneficio, de' sicarj, confiscasi la di lei dote; rimanendo però salve al marito tutte le azioni contra il fisco. Se poi fu punita capitalmente in forza di altra legge non portante confiscazione della dote, siccom' essa diventa serva della pena, così la dote va a profitto del marito, come se la condannata fosse morta. ivi, 4. — *ib.* ll. 3, 4 et 5.

Se fu condannata una figlia di famiglia p. e. alla deportazione, non per questo è disciolto il matrimonio, rimanendo la donna libera (non serva). — Pertanto se ella vuol separarsi dal marito, il padre può esercitare l'azione Di dote: ma se è madre di famiglia, e in costanza di matrimonio fu deportata, la dote dee rimanere presso il marito. ivi. — d. l. 5 § 1.

6. Se viene condannato un padre che diede la dote per la figlia, al fisco nulla compete, ancorchè la figlia fosse poscia morta in costanza di matrimonio; nel qual caso altrimenti la dote profettizia ritornerebbe al padre. Così pure se il detto padre condannato ha soltanto promesso la dote alla figlia, il marito ha diritto di esigere verso il fisco la dote dei beni del padre. Ciò ha luogo semprechè non sia provato che il padre per timore della condanna non abbia avuto in mira il vantaggio de' figli in frode del fisco. ivi, 5. — *ib.* l. 8 § 4, ll. 9 et 10.

Così è nel caso che sia condannato il padre essendo la figlia in costanza di matrimonio. Che se è condannato dopo sciolto il matrimonio della figlia, e la figlia acconsentì che egli potesse ripetere la dote, il fisco la ripeterà dal marito. Se poi venne condannato prima che la donna prestasse tale consenso, la figlia stessa avrà il diritto di ripetere la dote. ivi. — d. l. 10 § 1.

7. Essendo condannato il marito, nulla dei beni della moglie può confiscarsi, vietando le leggi che la moglie venga molestata per le colpe del marito, anzi dovendo rimanerle salva la dote dal marito ricevuta e tutto ciò che ei le avesse donato. ivi, 6. — l. 2 Cod. *Ne uxor pro marito*; l. 9 Cod. *De bonis proscript.*

8. Ai padroni non vengono tolti i peculj de' servi condannati capitalmente; anzi avranno facoltà di farsi render conto della loro amministrazione prima che vengano sottoposti alla pena. XLVIII, 20, 7. — l. 1 Cod. *De bonis proscript.*

Lo stesso dicesi del peculio de' figli di famiglia. ivi. — *ib.* l. 3.

9. Dai beni che si confiscano al condannato levansi le cose dette *pannicolarie*, le quali possono erogarsi ad arbitrio dei presidi. ivi, 8. — l. 6 *De bonis damnat.*

10. Per ragione di natura, di equità e di umanità, nel caso di confisca, dai beni del condannato risparmiasi qualche parte pei figli suoi i quali avuto avrebbero diritto a tutta la successione paterna, *ne alieno admisso graviorem poenam luerent quos nulla contingeret culpa.* Sotto i Triumviri, ai figli dei proscritti, se maschi, si lasciava la decima parte; se femmine, la vigesima. Adriano concesse ai figli dei proscritti la duodecima parte. Talvolta fu conceduta la metà, e talvolta per singolare benefizio del principe furono lasciati tutti i beni del condannato ai figli di lui, specialmente se erano molti; dicendo a questo proposito Adriano in un suo bel rescritto, voler lui *ampliari imperium hominum adjectione potius quam pecuniarum copia.* ivi, 9. — *ib.* l. 7 cum § 3.

Per altro le porzioni de' figli non vengono aumentate da quelle cose che il condannato ha acquistate mediante delitto. ivi, 10. — d. l. 7 § 4. — Ma soltanto sui beni del padre condannato eran loro date queste porzioni; non su quelli della madre condannata. ivi, 11. — l. 6 Cod. *De bonis proscript.*

Ricevono la detta porzione anche i figli concepiti prima e nati dopo la condanna. ivi. — l. 1 § 1 *De bonis damnat.*

Hanno diritto alle dette porzioni tanto i figli naturali quanto gli adottivi, purchè l'adozione non sia stata fatta per frode, reputandosi tale quella fatta, benchè non durante la inquisizione, ma per disperazione di affari, per la coscienza del delitto o pel timore della imminente accusa. ivi. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 7 § 2.

11. Se il deportato ha figli suoi ed emancipati, la parte de' suoi beni ch'è concessa ai figli, si trasferisce soltanto a quelli che fossero sotto la sua podestà, se gli emancipati stimano che ad essi sarebbe dannoso il conferire quelle cose che avrebbero conseguito al tempo

della emancipazione: se poi vogliono che i beni e le donazioni sieno confuse, divideranno in parti eguali tutte quelle cose che il fisco concede ai figli del condannato. Questa regola si osserva anche rispetto alla collazione della dote della figlia o della nipote nata dal figlio del deportato. XLVIII, 20, 11. — l. 8 Cod. *De bonis proscript.*

12. Il favore della porzione salvata a' figli del condannato ha luogo semprechè gli vengano confiscati tutti i beni; non se ne è confiscata p. e. la metà. ivi. — l. 1 § 3 *De bonis damnat.*

13. Pel diritto del Codice, se uno condannato per qualsiasi delitto a pena capitale od alla deportazione, moriva senza figliuoli, i beni di lui erano devolnti al fisco. Se lasciava figli o figlie o nipoti da figli morti, metà dei suoi beni erano vindicati dal fisco, metà era salvata a quelli. Così pure se lasciasse postumi. — Al decurione condannato come sopra e morto senza figli doveva succedere la Curia: se avea prole, tuttochè non nata per anco, questa aveva tutti i beni di lui: se lasciava una o più figlie, metà de' beni di lui era a lor devoluta, l'altra metà alla curia; se lasciava maschi curiali, una metà era lor deferita a nome della Curia, l'altra metà concessa dalla indulgenza del principe, era divisa per porzioni civili. Non v'era eccezione che pei delitti di lesa maestà, la cui pena era giustamente trasmessa ai posteri del delinquente. ivi, 13. — l. 10 Cod. *De bonis proscript.*

14. Per la nov. 134 cap. fin., i beni, eccetto quelli del condannato per lesa maestà, vengono salvati agli ascendenti e discendenti fino al terzo grado. ivi.

15. Essendo il condannato un libertino, non si toglievano al patrono quelle cose ch'egli avrebbe avuto da lui nel caso di morte naturale, ma il fisco rivendicava soltanto le altre parti de' beni non pertinenti al manumissore. ivi, 14. — l. 7 § 1 *De bonis damnat.*

16. I figli de' patroni avevano il pieno diritto di patronato sopra i beni confiscati del liberto del padre; e se il liberto lasciava un figlio, il fisco non entrava nella parte del figlio del patrono. Ma se il figlio del patrono veniva escluso per esservi un figlio del liberto, non avea più luogo il fisco. ivi. — *ib.* l. 8 cum § 1.

17. Quando uno è posto in carcere, non deesi tosto spogliarlo dei beni, ma conviene aspettare la condanna. Dunque chi è costituito reo, può amministrare i suoi beni; e il debitore suo può pagargli quanto gli deve; sempre eccetto il caso di lesa maestà. XLVIII, 20, 15. — l. 2 et l. 11 § 1 *De bonis damnat.*; l. 46 § 6 ff. *De jure fisci.*

18. Non si debbon confiscare i beni di coloro che morirono in prigione o sotto malleveria, sendo ancora incerto l'esito della causa. ivi, 16. — l. 3 § 7 *De bonis eorum qui ante sententiam etc.*; l. 45 § 1 ff. *De jure fisci*; l. 2 Cod. *De bonis eorum qui mortem. etc.*

19. Se uno intorno alla cui pena fu scritto all'imperatore per essere egli decurione o perchè doveva essere deputato, morì prima del rescritto, non lo si risguarda come condannato, nè quindi possono confiscarsi i beni di lui, ma passano ai suoi eredi. Lo stesso dicasi di quel condannato ch'è morto in pendenza dell'appellazione. ivi, 17. — l. 2 § 1 *De bonis eorum qui ante sententiam etc.*; l. 11 *De bonis damnatorum.*

20. I beni vengono confiscati con l'onere dei debiti inerenti ad essi. ivi, 19. — l. 5 Cod. *De bonis proscript.*

CONFUNDERE. È lo stesso che *miscere*. L, 16, 52. V. Confusione.

2. *Confundi obligatio* si dice quando il diritto del debitore e quello del creditore cominciano ad unirsi nella medesima persona, come quando l'uno è diventato erede dell'altro. ivi.

3. *Confundi obligatio accessoria* dicesi quando la obbligazione concorre nella medesima persona col principale; vale a dire, se il fidejussore è diventato erede del debitore principale, o inversamente. ivi.

4. *Confundi ususfructus*, e qualunque altra servitù dicesi se la medesima persona concorre col dominio della cosa che doveva la servitù; come quando il fruttuario acquista il dominio della cosa fruttuaria. ivi.

CONFUSIONE. — I. Confusione della proprietà. È un modo di acquistare il dominio, per cui una nuova specie formata da materie confuse ed appartenenti a più persone è acquistata ai proprietarj delle materie per porzioni indivise. Ciò ha luogo per una certa necessità della cosa e del Gius, e per conseguenza, tanto se la confusione fu fatta per volontà, quanto se sensa volontà delle parti. XLI, 1, 38. — l. 7 § 8 et 9 *De acquir. rerum dominio.*

2. Il dominio delle materie confuse senza la volontà dei proprietarj non si acquista a cia-

scuno di essi, se non in quanto la confusione ne ha formato una nuova specie. Che se queste materie confuse hanno conservato la loro sostanza, ciascheduna di esse appartiene sempre al suo proprietario. XLI, 1, 391. — l. 12 § 1 *De acquir. rer. dominio.* — Massimamente poi non diventano comuni, ma rimangono appartenenti ai loro primi proprietarj, quelle masse che furono commiste senza il consenso dei proprietarj medesimi, se non sono vicendevolmente aderenti. ivi. — l. 5 ff. *De rei vindic.*

3. — II. Confusione delle azioni, o delle obbligazioni. La *confusione*, presa in genere per modo di togliere un'azione qualunque, è il concorso di due diritti opposti nella medesima persona; per cui o si distruggono a vicenda, o almeno l'uno è distrutto dall'altro. — In quanto si considera come quella che fa nascere la liberazione dell'obbligazione personale, essa non avviene altrimenti che mediante l'adizione di eredità. XLVI, 3, 119. — l. 95 § 2 ff. *De solut. et liber.*

4. La detta confusione può avvenire soltanto in due casi; 1.° quando il debitore diventa erede del creditore, o il creditore diventa erede del debitore: 2.° quando il debitore principale diventa erede del fidejussore o inversamente, o la medesima persona diventa erede sì dell'uno che dell'altro. ivi, 120, 121. — l. 5 Cod. *De hered. act.*, l. 7 cum ¶ sed si; Cod. *De pactis*, l. 14 ff. *e fidejuss. et mandat.*; l. 93 § 2 et fin. ff. *De solut. et liber.*

Lo stesso è nel Gius quando la medesima persona è diventata erede sì del reo che del fidejussore. ivi. — l. 24 Cod. *De fidejuss. et mandat.*

5. La obbligazione principale confonde la fidejussoria, qualora sia piena, e possa veramente chiamarsi principale. ivi, 122. — l. 21 § 7 ¶ quod si ff. *De fidejuss. et mandat.*

Adunque quella obbligazione che sussiste soltanto naturalmente quando è meno piena, non confonde nemmeno la obbligazione fidejussoria. Diversamente è rispetto a quella che sussiste per Gius civile, benchè il reo contra la medesima possa difendersi col benefizio della restituzione che viene concesso alla età. ivi. — l. 95 § 3 ff. *De solut. et liber.*

6. Se, essendo due *rei stipulandi*, l'uno instituì erede l'altro, non si confonde la obbligazione. E parimente se sono due *rei promittendi.* ivi, 123. — *ib.* l. 93 cum § 1.

7. Quegli ch'è diventato erede di quello pel quale interviene, è liberato dalla causa dell'accessione, ed è tenuto solamente com'erede del reo. E se il fidejussore diventò erede di quello pel quale prestò fidejussione, come reo è obbligato, e dalla causa della fidejussione è liberato. Il reo poi che succede al reo, è obbligato per due cause, non potendosi discernere quale obbligazione distrugga l'altra. Ciò si discerne bensì rispetto al fidejussore ed al reo; perchè l'obbligazione del reo è più piena. Quando poi v'è qualche differenza nelle obbligazioni, l'una distrugge l'altra; che se sono della medesima forza *(potestatis)*, non v'è ragione che l'una abbia ad essere distrutta anzichè l'altra. — Non è dunque novità che concorrano due obbligazioni nella medesima persona; tale è il caso che uno *reus promittendi* diventò erede di uno *reus promittendi*: egli sostiene due obbligazioni. Così pure se il *reus stipulandi* è diventato erede del *reus stipulandi*, sostiene due obbligazioni. Bensì, esercitata l'una, l'altra rimane estinta. XLVI, 3, 124. — l. 5 et l. 5 § 1 ff. *De fidejuss. et mandat.*

8. Siccome la obbligazione principale non confonde l'altra egualmente principale, così la accessoria non confonde l'altra accessoria. Così se un fidejussore fu accettato per un tempo determinato, ed indi fu accettato puramente, egli rimane obbligato per ambe le obbligazioni. Lo stesso sarà se il fidejussore diventa erede del confidejussore. ivi, 125. — *ib.* l. 21 § 1.

9. Massimamente non vi sarà confusione, e due obbligazioni per la medesima cosa potranno concorrere in una persona, quando hanno cause affatto separate. P. e. uno ha venduto una cosa a Tizio, poi la vendette a Cajo, e a niuno ne fece la. tradizione; indi uno dei due compratori è diventato erede dell'altro, e così in lui concorrano due azioni, la propria e la ereditaria; e se egli vuole esercitarle separatamente, dee, prima d'adire la eredità, esercitare la propria; dopo adita la eredità, la ereditaria: ma se non esercita azione prima, non può dopo l'adisione esercitarle separatamente. — Viceversa, se un venditore diventa erede dell'altro venditore, è risponsabile di due evisioni. ivi, 126. — l. 10 ff. *De act. empti*; l. 18 ff. *De oblig. et act.*

10. Quando il creditore diventa erede del debitore, l'obbligazione si estingue soltanto per quella parte nella quale egli è erede. ivi, 129.

— l. 50 ff. *De fidejuss. et mandat.*; ll. 1 et 6 Cod. *De hered. act.*

11. Il creditore ch'è diventato erede del debitore ha salve le sue azioni in confronto de' coeredi; qualora il debitore non lo abbia instituito erede in parte con animo di sciogliersi dal debito. Ma questa intensione del defunto non si presume; debb'essere provata. XXX a XXXII, 128. — l. 113 *De legatis et fideic.* 1.°

Non si fa più quistione sulla volontà quando il creditore era patrono o figlio del patrono che fu instituito erede per la parte dovuta. ivi. — l. 89 § 6 *De leg. et fideic.* 2.°

12. L'effetto della confusione è che la persona nella quale essa accade, si esime dalla obbligasione; la quale essendo tolta, rimangono liberati tutti coloro che hanno acceduto alla obbligasione di quella persona; di maniera che, se non sono altri rei di questa obbligasione, è forza che cada la stessa obbligazione. ivi, 129. — l. 38 § 1 *De fidejuss. et mandat.*; l. 34 § 8 ff. *De solut. et liberat.*

Quindi si potrebbe paragonare la confusione all'accettilazione. ivi. — l. 75 ff. *De solut. et liberat.* — Ma questo paragone non è adeguato. E di vero, non già siccome l'accettilazione e le altre liberazioni tolgono la stessa obbligazione, così anche la confusione; se non nel caso accidentale che non vi rimanga un'altra persona obbligata. Diversamente la confusione esime dalla obbligazione soltanto la persona. ivi, 130. — l. 21 § 3 et l. 17 ff. *De fidejuss. et mandat.*

13. Mediante la confusione nella persona di uno degli eredi, i coeredi non rimangono aggravati di più; e non sono tenuti se non che per la parte nella quale sono eredi. ivi, 131. — *ib.* l. 24.

14. La confusione dell'azione personale non estingue i pegni che sono accessorj all'obbligazione medesima. ivi, 132. — l. 38 § fin. ff. *De solut. et lib.*; l. 59 ff. *Ad senatusc. Treb.*

15. Pel Gius giustinianeo l'erede che, a norma della costituzione appunto di Giustiniano, previa l'eresione dell'inventario, adì la eredità, non confonde le azioni che aveva in confronto del defunto. ivi, 133. — l. fin. § 9 ff. *De jure delib.*

16. Le obbligasioni si estinguono mediante la confusione, come mediante il pagamento. XXXIV, 3, 21. — l. 21 § 1 *De liberat. legata.* — P. e. se il creditore diventa erede del suo debitore; poichè uno non può essere debitore verso sè stesso. XVIII, 4, 15. — l. 2 § 18 ff. *De hered. vel actione vendita.*

Per altro se il creditore non è erede del suo debitore che in parte, la confusione del suo credito non ha luogo che per quella medesima parte, soprattutto se la parte per la quale fu instituito è quella che non era in facoltà del testatore di torgli *(pars debita)*; poichè allora non si può almeno supporre nel testatore la volontà che la instituzione in parte del suo creditore gli tenesse luogo di pagamento. XLVI, 3, parte ult. — l. 8 § 6 *De legatis et fideic.* 2.°; l. 123 *De legatis et fideic.* 1.° ll. 1 et 6 Cod. *De haeredit. action.*

Non vi sarà parimente confusione per alcuna parte se il creditore non è erede, in tutto od in parte, del suo debitore se non col benefisio dell'inventario; imperocchè uno dei principali effetti di questo benefizio è, per l'erede, di non confondere i suoi beni personali con quelli della successione, e di conservare contro di essa il diritto di ripetere il pagamento dei suoi crediti. Nov. 1 cap. 2.

17. Quando il debitore è erede del suo creditore, e parimente quando il creditore è erede del suo debitore, il debito reputasi pagato. XXI, 2, 42. — l. 41 § 2 ff. *De eviction.*

18. Qualche volta la confusione non fa pagamento; p. e. se il creditore dopo d'avere posseduto la eredità del suo debitore, n'è evitto. XLVI, 3, 77. — l. 95 § 8 ff. *De solut. et liberat.*

19. Se un pupillo insorge contro la sua adizione d'eredità, le azioni che ha perdute mediante la confusione, debbono essergli restituite. XXIX, 2, 72. — l. 87 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

20. Quando l'erede gravato di restituire la eredità si trova creditore della eredità, il suo credito è confuso mediante l'adizione. — Ma può ripetere il fedecommesso che ha restituito sensa ritenere il suo credito. XXXVI, 1, 28. — l. 80 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

21. L'azione confusa non può rivivere. — Ma la legge dà un'altr'azione, nel caso del Trebelliano; ed è la ripetisione del fedecommesso in forma di pegno. — Se l'erede gravato di restituire la eredità è divenuto erede del debitore ereditario, egli dee rendere ciò che questi doveva alla eredità, sebbene la confusione abbia estinto l'azione. — La somma è dovuta al fedecommessario come se fosse compresa nel fedecommesso. ivi, 51. — *ib.* l. 58.

22. La confusione non può aver luogo tra

un predio dovuto e denaro dovuto; poichè i fondi non si confondono col danaro. XII, 6, 44. — l. 26 § 4 ff. *De cond. indeb.*

23. — III. Confusione delle servitù. La *confusione* è uno dei modi coi quali si perdono le servitù prediali; esse cioè si confondono quando la medesima persona diviene proprietaria di ambi i predj. VIII, 6, 122. — l. 1 *Quemadm. servit. amitt.*

Nè riprendono vigore ancorchè poscia i due predj cessino di appartenente ad un medesimo proprietario; onde se uno ha comperato la casa che doveva una servitù alla sua casa, e gliene fu fatta la tradizione, la servitù è confusa ed estinta; e se vuol vendere di nuovo tal casa, la servitù debb' essere espressamente imposta, altrimenti la casa è venduta libera. ivi. — l. 30. (al. 29) *De servit. urban. praed.*

23. Se io ho acquistato una parte del fondo che mi dee o al quale io deggio una servitù, non nasce la confusione, perchè la servitù sussiste in parte. Parimente l' usufrutto acquistato sopra l' uno o l' altro dei due predj, dominante e serviente, non interrompe la servitù. ivi, 3. — d. l. 30 § 1.

24. Se il fondo di Sempronio dee servitù ad un fondo comune a me ed a te, e noi due in comune comperiamo quel fondo, la servitù si estingue; perchè si parificano i nostri diritti tanto sopra l' uno quanto sopra l' altro fondo. Ma se quel fondo doveva servitù ad un fondo che appartiene a me solo, e ad uno che appartiene a te solo, la servitù sussisterà; perchè può una servitù essere dovuta da un fondo comune al proprio fondo. ivi, 3. — l. 27 *De servit. praed. rust.*

25. La servitù non si estingue per la confusione, quando più fondi debbono servitù al mio predio, ed io compero uno di quelli; poichè essa sussiste sopra gli altri. ivi, 4. — l. 5 *Quemadm. servit. amitt.*; l. 20 § 2 et l. 31 *De servit. praed. rustic.* — P. e. se, avendo io un diritto di servitù sopra più fondi, ne acquisto uno ch' è in mezzo, la servitù sussister potrebbe, poni caso, quanto al diritto di passaggio per gli altri. — Così pure, se al fondo di Sejo confina la sorgente dalla quale io, passando pel fondo stesso, aveva diritto di condur l' acqua; acquistando io quel fondo, sussiste la servitù.

Altro caso. Tre predj vicini appartenevano a tre proprietarj: il proprietario del fondo più basso aveva acquistato dal proprietario del fondo più alto una servitù di acqua, e la faceva passare pel fondo di mezzo, concedendolo il proprietario, per condurla nel suo proprio fondo: poscia comperò il fondo più alto, e vendette quello più basso nel quale conduceva l' acqua. Questo fondo non ha già perduto il diritto dell' acqua, perchè il fondo di mezzo, pel quale la si conduceva aveva sempre appartenuto ad un altro: e siccome non si avrebbe potuto imporre al fondo più alto la servitù di condur l' acqua nel più basso se non in quanto essa fosse condotta anche per quello di mezzo, così la servitù del detto fondo più basso non si può perdere se non in quanto l' acqua avesse cessato in pari tempo di essere condotta anche pel fondo di mezzo, oppure tutti e tre i fondi fossero diventati di proprietà di una sola persona. — Questa decisione serve anche pel caso che il fondo serviente appartenga ad un solo, ed il proprietario del fondo dominante acquisti poscia dello stesso fondo serviente una parte presa pel lungo. E se il fondo venisse diviso, in due parti eguali o ineguali, per lo largo della strada; e quegli a cui è dovuta la servitù comperasse l'una o l'altra di queste due parti; la servitù continuerebbe a sussistere anche sull'altra; purchè anche in origine si potesse stabilire una strada *(via)* più stretta di quello che determina la legge, e tuttavia rimanga al fondo, la cui servitù non è estinta, uno spazio sufficiente per la strada. Che se non vi resta spazio sufficiente, la servitù sarà estinta sopra ambi i fondi. VIII, 6, 5. — l. 6 § 1 ¶ certe si *Quemadm. servit. amitt.*

26. Se uno lega un fondo che doveva servitù ad un fondo dell' erede, questa servitù è confusa mediante l' adizione; poichè l' erede è proprietario del fondo legato fino a che il legatario lo accetta. XXX a XXXII, 314, 315 e 317. — l. 70 § 1, l. 84 § 4 et l. 116 § 4 *De legatis et fideicomm.* 1.° — Ma questa servitù debb' essere ristabilita dal legatario. ivi. — *ib.*

Se il legatario aveva delle servitù sul fondo che gli è legato, esse sono confuse allorchè ha accettato il legato. ivi, 364. — *ib.* l. 38 § 1.

27. — IV. Confusione dell' usufrutto. V. Consolidazione.

CONGEDO (lat. *Missio).* Tre erano le cause generali di congedo nella milizia romana; cioè il congedo era *onorato*, *causario*, o *ignominioso*. XLIX, 16, 36. — l. 14 § 3 ff. *De re militari.*

Eravi una quarta specie di congedo, che chiamavasi *grazioso*, quando alcuno, prima che fosse compito il tempo, veniva congedato senza motivo di malattia. Ma Costantino lo riprovò, ed ordinò che i congedati in tal guisa dovessero ritornare ne' loro corpi. XLIX, 16, 36. — l. 4 Cod. Theod. *De re militari.*

2. *Congedo onorario* è quello che si concede dopo compito il tempo della milizia, cioè del servizio militare *(emeritis stipendiis)*. ivi, 37. — d. l. 14 § 3 ff. *De re militari;* l. 2 § 2 *De his qui notantur infamia.* — Intorno a questo tempo scrive Polibio (lib. 6) che il milite a piedi, fuori de' casi di necessità della repubblica, non può essere sforzato a servire oltre l'anno 46.° di sua età, ed il milite a cavallo, oltre dieci *stipendj* o campagne. ivi.

Questo tempo decorre al milite mentr'è prigioniero di guerra presso i nemici, purchè non sia disertore. ivi. — l. 3 § 12, l. 5 § 5 et 7 ff. *De re milit.*

3. Chi in diserzione terminò il tempo del servizio sarà privato della pensione *(emerita);* non potendosi dire che per quel tempo egli sia stato stipendiato. ivi, 38. — *ib.* l. 3 § 8, l. 10 § 1, l. 15 et l. 15 ¶ quod si; l. 5 Cod. *De re militari.*

4. *Congedo Causario* è quello col quale uno viene licenziato come non idoneo alla milizia per causa di difetto d'animo o di corpo. Questo congedo non reca alcuna macchia alla riputazione. ivi, 39. — l. 13 § 3 ff. *De re militari;* l. 8 Cod. eod. tit.

Quelli che hanno avuto il congedo causario non vengono mai riammessi nella milizia sotto pretesto che hanno ricuperato la sanità; mentre vengono prima disaminati dai medici, nè si accorda loro tale congedo quando non sia provato che hanno qualche viziatura abituale. ivi. — l. 6 Cod. eod. tit.

5. *Congedo ignominioso* è quello nel quale taluno è sciolto dal suo giuramento atteso qualche delitto da lui commesso. ivi, 10. — l. 13 § 3 ff. *De re militari.*

6. Ai militi congedati per ignominia non era permesso di stare nè in Roma nè altrove dove fosse l'imperatore. ivi. — l. 2 § 4 *De his qui notantur infamia.*

7. La sentenza di un milite per la legge Giulia *De adulteriis* lo scioglie dall' obbligo del giuramento e lo costituisce infame. III, 2, 2. — *ib.* l. 2 § 3.

8. Avvi un' altra specie di congedo, ed è quando uno s'è arrolato alla milizia per sottrarsi a qualche carica. Questo congedo non toglie la pubblica estimazione. III, 2, 2. — l. 2 § 2 ¶ est et quartum *De his qui notantur infamia.*

9. Quanto alle persone che sotto il nome di *milite* si comprendono parlando di congedo, deesi intendere dal soldato semplice sino al centurione o prefetto della coorte, della squadra o della legione, e sino al tribuno della coorte o della legione. ivi, 3. — *ib.* l. 2.

CONGETTURA. V. Presunzione.

1. Non v'è luogo a congettura quando sono certi il tempo ed il fatto, cioè quando la cosa è determinata dal tempo o dalla natura del fatto. XLV, 1, 87. — l. 137 § 2 in f. *De verb. oblig.* — Nel caso della legge citata trattasi d'una promessa di pagare ad Efeso. Sarà uopo, dice, di determinare qual era il tempo necessario al promettitore, avuto riguardo alla età, stato, sesso e sanità di lui, per poter pagare in persona ad Efeso; e, passato questo tempo, egli potrà essere impetito nel luogo ove è rimasto, sebbene non possa farvi il pagamento promesso; imperciocchè deve imputare a sè di non avere pagato ad Efeso come poteva, o di non avere incaricato qualcheduno di fare ivi per lui tal pagamento. — Ed anche se una felice navigazione o qualunque altra circostanza l'ha portato ad Efeso molto più presto che chiunque altro non vi sarebbe arrivato, egli sarà da indi stato obbligato al pagamento, poichè non v'è luogo a conghiettura, quando la cosa è determinata dal tempo o dalla natura del fatto.

CONGIUNZIONE *nei Legati o nei Fedecommessi.* V. Accrescimento, Caduco, *Conjunctio,* Erede, Legato, Particelle.

1. La congiunzione può aver luogo in tre modi; cioè o nasce di per sè nella cosa, o nella cosa e nelle parole, o nelle parole soltanto. — Sono congiunti *nella cosa* soltanto coloro ai quali viene lasciata la stessa cosa o la stessa parte di una cosa con diversi discorsi, senza che sia fatta nessuna distribuzione di parti fra loro; *nella cosa e nelle parole,* quelli che sono uniti nel legato di una stessa cosa con un solo discorso; *nelle parole* soltanto coloro che sono nominati nello stesso discorso bensì ma che sono chiamati al legato di cose diverse o di diverse parti d'una stessa cosa, p. e. *do e lego a Tizio ed a Sejo i singoli servi,* ovvero *il fondo Tusculano in parti eguali.* XXX a XXXII, 407. — l. 142 *De verb. signif.*

2. *Nel discorso,* cioè *nelle parole,* si reputano congiunti coloro che sono uniti sotto un

nome collettivo e per mezzo delle particelle copulative *e*, *con* e simili: p. e. *al tale col tale lego l'abitazione;* è come se dicesse *al tale ed al tale*. XXX a XXXII, 408. — l. 40 *De usu et usufr. leg.*; l. 36 § 2, l. 112 § 2 et l. 121 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 142 ¶ nec dubium *De verb. signif.*

Anzi, perchè sieno riputati congiunti, basta che siano compresi nel medesimo periodo del discorso, benchè non sia adoperata veruna particella copulativa. ivi. 409. — d. l. 142 ¶ videamus *De verb. signif.*

3. Quando è fatto un legato a due servi congiuntamente, ai reputano congiunti i loro padroni, come ad essi medesimi fosse stato fatto il legato. ivi, 410. — l. 74 *De usu et usufr. et quemadm.*

4. Congiunti *nella cosa* diconsi coloro ai quali fu legata la medesima cosa senza veruna distribuzione di parti fra di loro; tanto se così fu ad essi lasciato col medesimo discorso, nel qual caso sono congiunti *nella cosa e nelle parole;* quanto se fu ad essi lasciato con separati discorsi, nel qual caso sono congiunti soltanto *nella cosa*. ivi, 421. — l. 80 *De legat. et fideic.* 3.°

5. I legatarj ai reputano congiunti *nella cosa*, non solamente quando fu ad essi lasciato il medesimo corpo, ma anche quando fu legata la medesima quantità. E se un testatore avesse detto: *Sian dati dieci aurei a Tizio ed a Sejo*, non è dubbio che chi ha detto dieci *dena dixisse videtur;* cioè, secondo alcuni, intendesi che abbia voluto dar dieci per ciascheduno; secondo altri, dieci per una volta tanto. ivi. — l. 79 *De leg. et fideic.* 1.° — Se poi uno fece un legato così: *Se mi nascerà una figlia, voglio che il mio erede le dia una somma di cento;* e nascono più figlie; intendesi che abbia lasciato cento a ciascheduna, purchè non sia evidente la volontà contraria del testatore. ivi. — *ib.* l. 17 § 1.

6. S'intendono congiunti *nella cosa* non solamente quelli ai quali la medesima cosa fu legata, ma eziandio quelli ai quali fu legata la medesima parte d'una cosa. E ai reputa legata la medesima parte di una cosa a più persone, e non a ciascheduna di esse tante parti uguali, quando il legato fu fatto in un solo e medesimo discorso; anzi anche quando fu fatto in separati discorsi, purchè in altro modo appaja che il defunto abbia voluto legare la medesima parte. ivi, 412. — l. 142 ¶ fin. *De verb. signif.*

Tuttavia allorchè il testatore legò tutto al uno, ed una parte determinata all'altro separatamente, non si reputa che gli abbia congiunti per quest'ultima parte, ma piuttosto che l'abbia sottratta dal legato fatto al primo, a favore del secondo. XXX a XXXII, 412. — l. 41 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

Similmente Giustiniano stabilì che, quando un testatore legò una cosa per intero ad alcuno, ed indi per la metà o per altra parte ad un altro, questa parte si debba avere per sottratta dal primo legato onde formarne un secondo, di modo che il primo legatario non abbia se non ciò che rimane dopo fatta la sottrazione. ivi.

7. È evidente che non sono congiunti *nella cosa* più padroni di un servo comune al quale la cosa fu lasciata. In fatti si reputa che a ciascuno sià stata lasciata non la stessa cosa, ma le singole parti della medesima, in proporzione delle parti di dominio sul servo. ivi, 413. — l. 20 *De legatis et fideic.* 2.°

8. Coloro a ciaschedono dei quali ciascheduno degli eredi fu incaricato di dare un legato, non sono congiunti. VII, 2, 7. — ll. 11 et 12 *De usufr. accresc.*

9. Non si debbono nemmeno confondere coi *congiunti nella cosa* coloro i quali sono chiamati al legato di una medesima cosa con una particella disgiuntiva; ma sono piuttosto assomigliati a due concreditori, uno dei quali avendo ricevuto il pagamento libera il debitore dagli altri concreditori. ivi.

10. Quando una stessa cosa fu legata a due *per vindicazione*, se fu legata disgiuntamente, è dovuta per intero a ciascheduno; se congiuntamente, p. e. *Do lego a Tizio ed a Sejo il servo Stico;* pel Gius civile le parti venivano fatte per concorso; e non concorrendo l'uno, la parte di lui accresceva all'altro: ma dopo la legge Papia Poppea, la parte di quello che non riceve diventa caduca. — Quando la stessa cosa fu legata a due *per condannagione*, se fu legata congiuntamente, a ciascheduno è dovuta una parte; e la parte di quello che non riceve, per Gius civile resta nella eredità, ma ora diventa caduca; se fu legata disgiuntamente, è dovuta in solido ad amendue. ivi, 414. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 12 et 13.

11. I congiunti per fedecommesso sono assomigliati a quelli che sono congiunti per legato di condannagione; perchè il fedecommesso e questo legato sono della medesima natura, cioè l'uno e l'altro non producono che una semplice obbligazione. ivi.

12. Quanto ai congiunti *nella cosa* soltanto, è lor dovuta la metà se fu lasciato per vindicazione; l'intero se per condannagione. La ragione di questa differenza è perchè nei legati di vindicazione (l'effetto dei quali è di trasferire nei legatarj il dominio della cosa legata) è necessario che il legato si divida fra più legatarj che accettano il legato, perchè il dominio di due non può sussistere per intero; ma lo stesso non è necessario nel legato di condannagione (nè nel fedecommesso), da che nulla impedisce che si debba una cosa per intero a due persone. Adunque se due erano stati congiunti *nella cosa* in un legato per condannagione o in un fedecommesso, tutta la cosa era dovuta a ciascheduno di essi; di modo che, se l'uno e l'altro avessero accettato il legato od il fedecommesso, si doveva prestare ad uno la cosa ed all'altro il valore. XXX a XXXII, 415 e 416. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 3; l. 82 § 5 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 13 et l. 13 § 1 eod. tit. 2.°; l. 20 eod. tit. 3.°; l. 14 *De usu et usufr. leg.*

13. Se un legato per vindicazione fu fatto a due persone congiunte soltanto *nella cosa*; in tal caso o amendue congiuntamente concorrono ad ottenere il legato, od una viene a mancare. — Se amendue concorrevano, si facevano le parti fra di loro, anche ne' legati di prelevazione. ivi, 417. — l. 34 § 10 *De legatis et fideic.* 1.°; Caj. Instit. lib. 2 tit. 5 § fin.; l. 7 Cod. *De legatis.*

Così era quando concorrevano coloro ai quali la medesima cosa era stata legata per vindicazione separatamente. Ma se uno di essi andava a mancare, si faceva luogo al diritto di accrescimento, e la parte del mancante accresceva agli altri; qualora non fosse diventata caduca o nel caso di caducità; giacchè allora il fisco era preferito al congiunto: purchè il congiunto non fosse nel numero di quelle persone in riguardo alle quali si osservava l'antico Gius. E questa parte accresceva ai congiunti senza pesi. ivi, 418. — l. 30 *De condit. ed demonstr.*

14. Anche rispetto ai congiunti *nella cosa e nelle parole*, deesi fare la distinzione fra i legati per condannagione ed i legati per vindicazione. Anzi, secondo il Gius delle Pandette, coloro ai quali la medesima cosa era stata lasciata congiuntamente per condannagione, non si reputavano veramente congiunti *nella cosa e nelle parole*; ma que' soli ai quali era stato lasciato per vindicazione. — Adunque fra coloro ch'erano così congiunti per condannagione non v'era luogo al diritto di accrescimento; similmente nemmeno fra coloro i quali erano così congiunti per fedecommesso, mentre il fedecommesso era per sua natura assomigliato al legato di condannagione. E non importava, rispetto a questi congiunti, affinchè il diritto di accrescimento fosse escluso, che avesse luogo il fisco o no. XXX a XXXII, 419.

Che se ha luogo il fisco, è palese non esservi luogo al diritto di accrescimento. ivi. — l. 7 *De legatis et fideic.* 2.°

Ma anche nei casi in cui non può aver luogo il fisco, non avevano il diritto di accrescimento coloro i quali erano congiunti nel legato di condannagione o nel fedecommesso. E ciò si osservava del pari anche se colui ch'era così congiunto con me era tale che il legato in origine non poteva sussistere nella persona di lui. Per altro tutto ciò avea luogo qualora non fosse apparso che il testatore avesse voluto che, quando non fosse concorso l'uno, all'altro avesse ad appartenere il tutto; il che si presume facilmente nel caso p. e. che il testatore avesse congiunto alcuno col postumo. ivi. — l. 16 et l. 16 § 2, l. 34 § 9 et l. 84 § 8 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 38 § 2 eod. tit. 3.°

15. Se fu lasciata la medesima cosa per vindicazione a più persone congiuntamente senza veruna espressa assegnazione di parti, in tal caso esse sono veramente congiunte *nella cosa e nelle parole*, e s'intende che a ciascheduna sia stato lasciato l'intero. Ma se tutte sono ammesse al legato, mediante il concorso esso viene diviso fra di loro, e ciascheduna di esse non avrà che la sua parte. ivi, 420. — l. 85 *De legatis et fideic.* 1.°

Quando adunque concorrono amendue i legatarj nel legato di vindicazione, poco importa che sieno congiunti *nella cosa e nelle parole* ovvero *nelle cosa soltanto*; perciocchè ottengono solamente porzioni virili. La sola differenza è questa, che quando nel legato di vindicazione sono congiunti soltanto *nella cosa*, può aver luogo la quistione sulla volontà del defunto per sapere se egli voleva che ognuno avesse l'intero; nel qual caso bisogna dare a ciascheduno l'intero, come si fa quando sono congiunti *nella cosa* in un legato di condannagione. ivi. — *ib.* l. 33.

16. Se il legato per vindicazione fra i congiunti *nella cosa e nelle parole* veniva a mancare in una persona, e la parte mancante

non diveniva caduca nè in caso di caducità, tutta la cosa legata rimaneva all'altro per diritto di accrescimento. XXX a XXXII, 421. — l. 10 *De legatis et fideic.* 3.°; l. 15 § 1 eod. tit. 1.°; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 13. — In nessun luogo delle Pandette è deciso se, in questo caso, la parte di chi manca accresca senza pesi.

17. Fra i congiunti *nelle parole* solamente, p. e. fra quelli ai quali furono in origine assegnate le parti, ordinariamente non ha luogo il diritto di accrescimento; come risulta dalla natura stessa di questa specie di congiunti. Così è per altro qualora non appaja che fossero stati congiunti con intenzione che fra essi avesse luogo il diritto di accrescimento. ivi, 422. — l. 16 § 7 ¶ fin. *De legatis et fideic.* 1.°

Parimente è palese che fra quelli a ciascheduno dei quali furono lasciate cose singole, benchè col medesimo discorso, non ha luogo il diritto di accrescimento, giacchè non concorrono nella medesima persona. ivi. — *ib.* l. 84 § 12.

18. Il legato lasciato a più persone, se il testatore non assegnò le parti, si divide egualmente.

Anzi, se la medesima cosa fu legata a due fra più eredi instituiti in parti ineguali, gli eredi debbono avere il legato non già secondo la loro parte ereditaria, ma secondo la loro parte virile. ivi, 423. — l. 19 § 2 et l. 67 § 1 *De legatis et fideic.* 1.°

19. Che se fra' congiunti alcuni sono particolarmente nominati ed alcuni compresi sotto una denominazione collettiva, questi secondi non avranno una parte virile per ciascheduno, ma ne avranno tutt'insieme una sola. ivi, 424. — l. 7 *De usufr. accresc.*

Ciò per altro non va sempre osservato; imperciocchè se il testatore cominciò da quelli nominati collettivamente, ed indicò poscia uno fra essi con una denominazione particolare; si potrà talvolta ritenere ch'egli abbia ciò fatto soltanto colla intenzione di dichiarare che quella persona è compresa nella denominazione collettiva. ivi. — l. 88 § 6 *De legatis et fideic.* 2.°

La regola, che tutti i compresi collettivamente ricevono soltanto una porzione virile, soffre un'altra eccezione, quando sono così compresi perchè non hanno una denominazione propria; imperciocchè in tal caso non ricevono tutt'insieme una sola porzione virile, ma ciaschedono ne riceve una. XXX a XXXII, 424. — ll. 5, 6 et 7 (alias 6, 7 et 8) *De rebus dubiis.*

20. Ma se i congiunti sono commisti coi disgiunti, i congiunti si tengono per una sola persona. Quindi se fu legata la proprietà di un fondo a due persone e l'usofrutto ad un'altra, il fruttuario dividerà l'usufrutto coi due altri non per terzo, ma per metà: e al contrario, se due fossero i fruttuarj ed uno il legatario della proprietà. ivi, 435. — l. 34 ¶ at si *De legatis et fideic.* 1.°; l. 9 *De usufr. accresc.*; l. 26 § 1 *De usu et usufr. leg.*

21. L'erede del collegatario che acquista il gius del legato, ha il diritto d'accrescere, come lo avrebbe avuto il defunto. Quindi, allorchè la medesima cosa è legata ad uno puramente e ad un altro sotto condizione; ovvero quando uno è instituito erede puramente e l'altro sotto condizione; mancando la condizione, la parte del legato si accresce anche all'erede di colui al quale fu dato puramente il legato o l'eredità; qualora per altro la di lui eredità sia stata adita. ivi, 426. — l. 26 § 1 *De cond. et demonstr.*

22. Colui il quale, rappresentando insieme più collegatarj, ripudia il legato rispetto alla persona dell'uno, non può, accettandolo rispetto alla persona dell'altro, conseguire il diritto di accrescimento della parte ch'egli ripudiò. ivi, 427. — l. 12 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 55 eod. tit. 2.° — Altri trovano più conforme all'equità la opinione contraria. ivi, — ll. 40 et 59 eod. tit. 20.

23. Quando più legatarj di differenti specie sono congiunti a quello nella persona del quale il legato viene a mancare, è preferito nel diritto di accrescimento il legatario congiunto *nella cosa* e *nelle parole*. Se è congiunto *nella cosa* soltanto, non va preferito: se *nelle parole* e non *nella cosa*, è preferibile. ivi, 428. — l. 89 eod. tit. 3.°

24. La parte mancante che accresce a più congiunti si distribuisce fra essi in proporzione di quanto ciascheduno ha nel legato. ivi, 429. — l. 41 eod. tit. 2.°

25. L'effetto del gius d'accrescere è questo, che la parte che accresce si tiene piuttosto non perduta che acquistata da quello a cui accresce; dimodochè si reputa che fin da principio abbia avuto il tutto. ivi, 430. — l. 31 ff. *De testam. milit.*

26. Avendo Giostiniano abrogato le leggi caducarie, stabilì: 1.° che quando più persone

alle quali fu lasciata la stessa cosa, sia congiuntamente sia disgiuntamente, accettano tutte il legato, tanto se questo è fatto per vindicazione quanto se per condannagione, il legato od il fedecommesso, mediante il loro concorso, si divida in parti; nè possa uno conseguire la cosa ed uno il valore, purchè tale non sia evidentemente la volontà del testatore. 2.° Volle che, quando il legato viene a mancare nella persona di qualche legatario, la porzione di lui, tanto ne' legati di vindicazione quanto in quelli di condannagione, accresca a quelli che sono con lui congiunti *nella cosa e nelle parole* o *nella cosa* soltanto, in modo però che i congiunti *nella cosa e nelle parole* siano preferiti. Stabilì eziandio questa differenza fra i congiunti *nella cosa e nelle parole* ed i congiunti *nella cosa* soltanto; che fra i primi la parte di chi manca accresca agli altri, ma soltanto se il vogliono e con tutti i pesi ad essa inerenti; laddove fra i secondi la parte del mancante resti agli altri anche loro malgrado, ma senza i pesi ingiunti alla persona del mancante. XXX a XXXII, 430. — l. un. Cod. *De caducis tollendis.*

Circa i congiunti *nelle parole* soltanto nulla particolarmente stabilì; perchè quanto a questi, il diritto di accrescere dipende tutto dalla volontà del testatore: nel qual caso si dee applicare ciò che fu detto quanto ai congiunti *nella cosa e nelle parole;* vale a dire, che si debbono preferire a quelli che sono congiunti soltanto *nella cosa*, e che la parte mancante ad essi accresce coi pesi. ivi.

27. Congiunzione dell'emancipato co'suoi figliuoli. V. Collazione. V. lib. 37 tit. 8 *De conjungendis cum emancipato liberis ejus;* Nov. 118 cap. 1. — Salvio Giuliano, compilatore dell'Editto Perpetuo, sapientemente inserì negli editti dei Pretori risguardanti i possessi dei beni contra le tavole, una clausola detta l' *Editto nuovo*, e portante che se uno fra quelli ai quali il Pretore promette il possesso dei beni, non è in podestà del genitore quando questi viene a morire, a lui ed a' suoi figli che rimasero in famiglia (se loro appartiene in proprio nome l'eredità nè furono diseredati) viene dato il possesso dei beni di quella parte che a lui sarebbe appartenuta se fosse rimasto in podestà; di modo ch' egli ha una metà d'essa parte, e l'altra metà l'hanno i figli, ed egli conferisce i suoi beni soltanto a questi. Questo editto è di tutta equità, portando l'effetto che nè l'emancipato viene solo alla successione escludendo i nipoti rimasti in podestà, nè i nipoti per essere rimasti in podestà possono escludere il padre loro. XXXVII, 8, 1. — l. 1 et d. l. 1 § 1 *De conjung. cum emanc.*

28. Affine che i nipoti del figlio sieno congiunti col padre loro nella porzione dell'eredità dell'avo, è necessario 1.° che il padre loro sia uscito dalla famiglia nella quale essi rimasero. Ma se il padre si trova ancora nella famiglia, la condizione dell' Editto viene a mancare; nè fa divario che sia stato instituito o preterito od anche diseredato. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 6. — Il figlio osta bensì ai nipoti nati da lui quando non uscì dalla famiglia: ma se ne uscì una volta, non osta più ad essi, benchè siavi rientrato mediante adozione. ivi. — l. 1 § 7 *Si tabulae testam. nullae exstab.*

2.° È necessario che il padre il quale uscì dalla famiglia non sia stato diseredato. Imperocchè il diseredato, siccome non è ammesso, così non può concorrere coi nipoti nati da lui e rimasti in podestà dell'avo. Per conseguenza in questo caso i nipoti saranno ammessi soli. ivi, 3. — l. § 4 et 5 et l. 3 *De conjung. cum emanc.*

29. Questo editto comprende anche il figlio dato in adozione ed instituito erede; sì che viene con lui congiunto il nipote rimasto in podestà dell'avo naturale. Ed il nipote viene congiunto col padre emancipato, tanto se questo padre fu preterito quanto se fu instituito; e la differenza tra il figlio dato in adozione e l'emancipato consiste in ciò, che il nipote non è congiunto con quello che fu dato in adozione se non in quanto l'adottato sia stato instituito ed un altro abbia dato luogo all'editto; laddove è congiunto coll'emancipato tanto se fu instituito quanto se fu preterito. ivi, 4. — l. 1 § 2 *De conjung. cum emancip.*

Pel Gius di Giustiniano, che già si osservava in forza delle Instituzioni, siccome il figlio dato in adozione non esce dalla famiglia del padre naturale se non nel solo caso che fosse dato in adozione ad uno degli ascendenti p. e. all'avo materno; così in questo caso solamente può esservi luogo a tale differenza tra colui ch'è uscito dalla famiglia mediante l'adozione e colui che cessò di farne parte mediante la emancipazione. ivi.

30. Perchè abbia luogo l' Editto, 1.° si richiede che i figli sieno in famiglia, vale a dire nella famiglia di colui dei beni del quale è domandato il possesso. Lo stesso si dica se

dall' emancipato nacque un postumo concepito prima dell' emancipazione: parimente se il nipote è ritornato dalla cattività, egli viene congiunto con suo padre emancipato. XXXII, 8, 5. — l. 1 § 6 cum ¶ sed et et § 8 *De conjung. cum emancip.*

2.° Si bada eziandio alla persona di colui col quale il nipote debb' essere congiunto, per sapere se questo nipote abbia cessato di averlo per padre. Quindi se uno che ha un figlio sotto la sua podestà, adotta un estraneo come nipote nato da quel figlio, e poi emancipa il figlio; il nipote non sarà congiunto coll'emancipato, perchè cessò di essere nel numero de' figli di lui. ivi, 6. — *ib.* l. 5.

3.° Si richiede che il nipote non sia stato adottato in luogo di figlio nella famiglia dell' ascendente alla cui successione egli viene; altrimenti egli avrebbe una porzione virile intera, e suo padre emancipato ne avrebbe un' altra nella quale egli sarebbe unito con gli altri nipoti nati da lui e ritenuti in podestà, se ve ne fossero. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 9.

4.° Si richiede che il nipote non sia stato diseredato. ivi, 8. — *ib.* l. 5.

Del resto, non fa differenza che appartenga al nipote una quota porzione della eredità od una porzione modicissima. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 10.

31. Non solo i nipoti nati dal figlio emancipato, ma anche i pronipoti e gli altri che seguono, vengono congiunti nella medesima porzione con esso, conservando per altro l'ordine dei gradi. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 7.

32. Fra il figlio ed i figli di lui si divide la eredità in modo ch'egli abbia una metà, ed i figliuoli di lui *(liberi)* l' altra metà: quindi, posto che vi sia un solo figlio e due nipoti in podestà senza nessun altro discendente, l'emancipato avrà la metà, e l' altra metà l' avranno i nipoti, cioè un quarto per uno. Che se oltre a questi v' è un altro figlio, il figlio che non ha prole otterrà la metà della eredità, e l' altro otterrà l' altra metà insieme coi suoi figliuoli, sì ch' egli ne riceverà un quarto, e l' altro quarto verrà diviso tra i figliuoli di lui. Che se amendue i figli sono emancipati, ed amendue hanno prole, essi avranno una metà per uno, e la divideranno co' proprj figli, sì che a ciascuno d' essi due toccherà un quarto, e gli altri due quarti ai nipoti. E se uno di essi ha due figli e l' altro tre, un quarto sarà diviso fra i due del primo, e l' altro quarto fra i tre del secondo. Epperò se il figlio rimasto in podestà fu instituito per due terzi, ed il figlio emancipato per l' altro terzo, il nipote preterito, avendo ottenuto il possesso dei beni contra le tavole, porterà via a suo aio un sesto ed a suo padre un dodicesimo della eredità. XXXII, 8, 11. — l. 1 § 3 et 11 *De conjung. cum emancip.*

33. Se l' uno de' nipoti abbandonò la sua porzione, questa spetterà non al padre ma al fratello. E se tutt' i nipoti abbandonano la loro porzione, questa non accrescerà allo aio ma soltanto al padre. Che se anche il padre abbandona la sua porzione, allora tutto accrescerà allo zio. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 12; l. 5 § 2 *Si tabulae test. nullae exstab.* (al. l. 4 *Unde liberi*).

34. Il figlio emancipato, se non vi sono nipoti in podestà dell' avo, conferisce ai fratelli. Ma se vi sono nipoti, egli conferisce soltanto ai suoi figli rimasti in podestà del defunto. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 13.

Quanto alla misura di tale collazione, egli, quando conferisce ai fratelli, detrae sempre la porzione virile per sè. Se vi sono nipoti, conferirà soltanto la metà de' suoi beni. Se v' è un altro figlio emancipato, ed un altro in podestà, conferirà a questi due nipoti una sola parte, al loro zio rimasto in podestà darà un'altra parte, e la terza parte la terrà per sè: nè i nipoti dovranno conferire al loro padre ciò che fu ad essi conferito dallo zio emancipato. Dunque il padre emancipato, se ha beni per cento, detrarrà cinquanta per sè, e conferirà gli altri cinquanta a tutt' i nipoti cioè a' suoi *figli*; e se v' è un solo nipote e due pronipoti nati da altro nipote, i cinquanta saranno divisi in modo che il nipote abbia venticinque, e venticinque abbiano i due pronipoti. ivi. — d. l. 1 § 14 et 15.

35. Questa parte dell'Editto non ordina che i nipoti prestino i legati alle persone privilegiate; ma possono le altre disposizioni riferirsi anche a questo caso; poichè sarebbe assurdo che il padre dovesse prestare i legati e che il nipote venisse ad avere di più, mentre sono chiamati alla medesima parte colla medesima condizione. ivi, 14. — *ib.* l. 2.

36. Tutto l' editto *Del congiungere coll' emancipato i figliuoli di lui* fu abrogato dalla Nov. 118 cap. 1, per la quale i figliuoli succedono ai genitori senza nessuna differenza se sieno o non sieno in podestà. ivi, 15.

CONGREGHE. V. Collegi, Comunità, Corporazioni, Università.

CONJUGI. V. Adulterio, Divorzio, Donazione, Marito, Matrimonio, Moglie, Nozze, Ripudio.

1. Il marito e la moglie potevano contrattare l'uno con l'altro. XLVI, 2, 17. — l. 8 § 5 ff. *De novat. et deleg.* — Potevano fare insieme ogni maniera di contratti. XLII, 1, 69. — l. 20 ff. *De re judic.*

2. Chi è congiunto in matrimonio non può passare ad altre nozze, finchè quello non venga disciolto. Anzi, quantunque le nozze non conservino il loro vigore allorquando uno de' conjugi è prigioniero, perchè non possono sussistere se non fra cittadini romani; tuttavolta quegli che rimase cittadino non può frattanto passare a nuove nozze. XXXIII, 2, 22. — l. 6 *De divortiis et repudiis.*

3. Il conjuge, mancando altri, è ammesso al possesso dei beni dell'altro conjuge morto intestato. Questo Gius, introdotto dal pretore, fu dagl'imperatori confermato, dicendo che ha luogo tale successione in solido ogniqualvolta manca ogni successione legittima o naturale di ascendenti o discendenti o propinqui; escluso il fisco. XXXVIII, 11 (al. 12), 1. — l. 1 Cod. *Unde vir et uxor.*

4. Perchè si possa domandare il possesso dei beni *Unde vir et uxor*, è necessario che il matrimonio sia conforme alle leggi. Ma se è illegittimo, non si può domandare tale possesso, come non si potrebbe adire le eredità in forza del testamemto, o domandare il possesso dei beni secondo le tavole. ivi, 2. — l. un. tit. 11 (alias 12) lib. 38 ff. *Unde vir et uxor.*

Inoltre, perchè abbia luogo questo possesso di beni, è necessario che la moglie sia tale al tempo della morte. Che se intervenne divorzio ma sussiste tuttavia il diritto di matrimonio, questa successione non ha luogo; il che può accadere in due casi, per la legge Giulia *de maritandis ordinibus*, che proibisce alla liberta di manifestarsi ad altri, dopo fatto divorzio dal patrono, suo malgrado; e per la legge Giulia *de adulteriis*, la quale tiene come non fatto il divorzio quando non sia fatto con certa solennità. ivi. — l. un. § 1.

5. In seguito una costituzione, di cui s'ignora l'autore, chiamò il conjuge ai beni dell'altro conjuge intestato, anche esistendo propinqui del defunto. Il qual gius durò poco, e fu abrogato da una costituzione di Teodosio e Valentiniano. XXXVIII, 17, 10. — l. 9 Cod. Theod. *De legit. hered.*

6. Per la novella 53 cap. 6, la moglie indotata succede al marito, e vicendevolmente il marito indigente succede alla moglie, nella quarta parte dei beni, anche se esistono figli. Se per altro uno dei conjugi ricevette qualche cosa per donazione dell'altro conjuge, ciò viene detratto da questa quota. XXVIII, 17, 10.

7. Per la nov. 117 cap. 5, se vi sono più di tre figli, la moglie non ha il quarto dei beni del conjuge intestato, ma soltanto l'uso di una porzione virile, della quale dee conservare la proprietà a' figli nati da quel matrimonio. Ma se non vi sono figli nati da quel matrimonio, ella succede nella proprietà del quarto. Al marito poi è vietato di ricevere questo quarto dell'eredità della moglie.

CONJUNCTIO. V. Congiunzione.

CONNIVENTIBUS OCULIS. Questa frase è adoperata a significare che la legge chiude gli occhi per indulgenza sopra il rigore del diritto. XL, 8, 3. — l. 4 § 2 *De manumissionibus.*

CONNUBIUM. È il diritto di legittimo matrimonio, che hanno vicendevolmente quelle persone che possono fra di loro contrarre giuste nozze. L, 16, 54.

CONSANGUINEI. Sono coloro che nacquero dal medesimo padre, benchè da madri diverse, ed erano seggetti alla podestà di lui al tempo della morte. ivi, 55. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 8 § 17.

CONSANGUINITA'. I diritti di consanguinità nascono dal padre. XXXVIII, 8 (al. 9), 4. — l. 4 *Unde cognati.*

CONSCIO. V. Ignoranza e Sciente.

CONSEGNA *(traditio).* V. Contratto, Deposito, Interessi, Locazione, Tradizione, Vendita.

1. La offerta reale seguita da consegna effettiva in un deposito sicuro o tenuto per tale da un giudice competente, fa cessare il corso degl'interessi, dal dì della consegna. XXII, 1, 54. — l. 28 § 1 *De admin. et peric. tut.;* l. 19 Cod. *De usuris.*

Cessano parimente gl'interessi contando dal dì, per lo meno, del deposito. ivi, 52. — l. 1 in f. ff. *De usuris et fructibus.* — Ciò vale per qualunque debitore d'interessi aventi corso di pieno diritto. Ma se il debitore stesso veniva poi a ritirare i suoi denari dal deposito, e si lasciava costituire in mora di rappresentarli per pagare effettivamente, doveva gl'interessi dal dì di questa nuova mora. ivi, 40. — *ib.* l. 7.

2. Se si tratta d' interessi puramente moratorj, come quelli dovuti in virtù d'una domanda o interpellazione giudiziaria, basterà per farli cessare, senza consegna nè deposito, di fare offerta a danari pronti del principale e di tutti gli accessorj, e di far constare del rifiuto di accettazione per parte del creditore. XXII, 1, 67. — l. 72 ff. *De solut.;* XLVI, 3, 111. — *ib.* l. 73 § 2.

Eccone un caso formale. Seja erede d' un tutore, liquida per transazione con l' erede della pupilla il reliquato del conto della tutela, ne paga la maggior parte, e promette di pagare l' avanzo. L' erede della pupilla dichiara tosto che non vuole più eseguire la transazione; ricorre quindi al giudice domandando resa di conto; appella dal giudizio che rispinge la sua domanda, e quindi anche dal giudizio confermativo del primo. Finalmente soccombe nel secondo appello, e tuttavia non fa ancora veruna domanda di pagamento per ciò che gli era dovuto secondo la transazione. Trattasi di sapere se può egli pretendere verun interesse di questa somma contro la erede del tutore; ed il giureconsulto risponde che non n' è dovuto un soldo se essa erede ha costantemente offerto di pagare la somma stipulata. XXII, 1, 38. — *ib.* l. 122 § 5.

3. Gl' interessi cessano di correre mediante la offerta ed il deposito. Ma se il debitore ritira poi dal deposito il danaro che avea consegnato, e si lascia costituire in mora di pagare, gl' interessi ripiglieranno lor corso da questo punto. ivi, 40. l. 7 ff. *De usuris.*

4. Il deposito di una parte della somma dovuta non fa cessare gl' interessi dell' intero: tranne che sia stato detto di potere rimborsare partitamente. ivi. — *ib.* l. 41 § 1.

CONSENSO. V. Dolo, Potestà, Timore, Violenza.

1. Niuna cosa è tanto contraria al consenso quanto la forza ed il timore. L, 17, 966. — l. 116 *De regulis juris.*

2. Non v' è consenso quando v' è errore di fatto. L, 17, 967. — l. 116 § 2 *De reg. juris;* II, 1, 22. — l. 2 ff. *De judiciis.*

3. Il consenso dato al testamento è valido se è dato dopo la morte del testatore. V, 2, 46. — l. 31 § 4 ff. *De inoff. testam.*

4. I curatori negli affari che si fanno dagli adulti non interpongono autorità, la quale è propria dei soli tutori; ma soltanto il consenso. Questo consenso non essendo un atto legittimo, nulla impedisce che possa essere dato anche con intervallo di tempo. Ciò poi che fu fatto dall' adulto senza il consenso del curatore non è nullo di pien diritto, ma ordinariamente si crede che abbia soltanto ad essere rescisso. XXVI, 8, 22.

5. *Consenso nei contratti.* Il consenso dei patteggianti è essenzialmente necessario ad ogni convenzione. Sarà dunque nulla ogni convenzione nella quale i patteggianti versassero in errore intorno a ciò che fu dedotto in convenzione; poichè non si reputa che acconsenta chi è in errore. II, 14, 9. — l. 116 § 2 *De reg. juris;* l. 57 ff. *De oblig. et action.*

6. Il dolo e la violenza rendono vana ogni convenzione estorta col loro mezzo. — Ma per quanto risguarda i contratti, vuolsi in tal materia distinguere i contratti di buona fede da quelli di stretto diritto. — I contratti di buona fede, qualora il dolo vi abbia dato causa, vale a dire qualora sia stato indotto per dolo a contrattare uno che altrimenti non avrebbe contrattato, sono nulli di pien diritto. Si oppone un rescritto di Diocleziano e Massimiano, che porta: « Se si rileverà che tu abbi fatto vendi- » ta del tuo fondo, ingannato dal dolo del- » l' avversario; verrà rescissa la vendita: ma » se la vendita fu fatta legalmente da un » maggiore di venticinque anni, essa, per » essere stata fatta con mutuo consenso, non » può essere disciolta. » Qui per altro deesi intendere non della stessa vendita, che fu nulla, ma di ciò che seguì la vendita, cioè la traslazione del dominio. ivi, 10. — l. 5 Cod. *De rescind. vend.*

Siccome i contratti di buona fede ai quali diede causa il dolo, sono nulli di pien diritto, così deesi dire lo stesso, quando ai contratti ha dato causa il timore o la violenza. ivi, 11. — l. 116 *De reg. juris;* l. 1 Cod. *De rescind. vend.* — A questi contratti di buona fede è assomigliata la promessa della dote. ivi. — l. 21 § 3 *Quod metus causâ.*

Che se ambi li contraenti spontaneamente e non da dolo indotti contrassero, sebbene sia accaduto nel contratto alcun dolo per parte dell' uno o dell' altro di essi; come sarebbe se il venditore, per vendere a maggior prezzo, avesse mentito o dolosamente dissimulato qualche cosa; tale contratto è nullo di pieno diritto: per altro l' ingannato, per l'azione nascente da esso contratto, o, se egli stesso fu chiamato in giudizio, per l' autorità del giudice, ottiene il risarcimento del danno cagionatogli dall' inganno nel quale fu indotto. ivi, 12.

Quanto poi ai contratti di diritto stretto, non sono già invalidi di pien diritto, perchè abbiano dato lor causa il dolo, la violenza od il timore; ma divengono inefficaci per l'opposta eccezione di dolo. Così se uno ha convenuto di obbligarsi in una maniera, e per dolo altrui si trova obbligato in un'altra maniera, rigorosamente sarà tenuto, ma gli competerà la eccezione di dolo. Lo stesso dicasi se non fosse intervenuto dolo per parte dello stipulante, ma la cosa stessa lo avesse in sè. II, 14, 13. — l. 36 *De verb. oblig.*; l. 5 Cod. *De inutil. stipul.*

7. In quanto risguarda i patti vigorosamente detti, se vi ha dato causa il dolo od il timore, producono l'eccezione Del patto; ma contro di questa si fa replica Di dolo, e così divengono inefficaci. Che se questi patti fossero di quelli che sogliono di pieo diritto annullare l'obbligazione legittimamente contratta, sortiranno il loro effetto benchè estorti per dolo o timore; e si dovrà quindi ricorrere al rimedio della restituzione in intero. ivi, 14. — l. 12 § 4 *Quod metus causa.*

8. Le nozze non ponno sussistere ove non intervenga il consenso di tutti, cioè dei contraenti e di quelli alla cui podestà sono soggetti. XXIII, 2, 2. — l. 2 *De ritu nuptiarum.*

Pertanto essendo cosa essenzialissima nelle nozze il consenso delle parti, le nozze simolate sono nulle. ivi, 3. — *ib.* l. 30. — Per ciò stesso il furore dell'una o dell'altra parte non permette che si contragga matrimonio; per altro il furore sopravvenuto in progresso non impedisce il matrimonio regolarmente contratto. ivi. — *ib.* l. 16 § 2.

9. Quanto al consenso de' contraenti, esso è valido ancorchè sia derivato da timore riverenziale. Laonde se il figlio costretto dal padre prende in moglie una che non avrebbe preso se fosse stato in suo arbitrio, contrae matrimonio, sebbene questo non si possa contrarre contro volontà; poichè sembra *maluisse hoc.* ivi, 4. — *ib.* l. 22. — Per altro il figlio avrebbe potuto in ciò dissentire dal padre; mentre il figlio di famiglia non può essere sforzato a condur moglie. ivi. — *ib.* l. 21; l. 14 Cod. *De nuptiis.* — E nemmeno la liberta era in ciò tenuta di obbedire al patrono. ivi. — l. 29 *De ritu nuptiarum*

10. *Consenso nelle nozze.* Il consenso di quelli in podestà de' quali sono i contraenti nozze è tanto necessario, quanto quello degli stessi contraenti. XXXIII, 2, 5. — l. 12 Cod. *De nupt.* — Anzi, sebbene sia intervenuto il consenso dei genitori quando furono la prima volta contratte le nozze, nondimeno, se in progresso, mediante divorzio, furono disciolte, non possono aver luogo legittime nozze fra le persone medesime quando non sieno rinovate con approvazione dei genitori. ivi, 6. — l. 18 *De ritu nupt.*; l. 7 Cod. *De nuptiis.*

11. E' necessario il nuovo consenso de' genitori allorchè ebbe luogo un vero divorzio e si contraggano nuove nozze: per altro, quando la medesima donna torna al medesimo marito, è il medesimo matrimonio, purchè la riconciliazione non sia avvenuta dopo lungo intervallo di tempo, nè frattanto l'uno o l'altro dei conjugi sia passato a nuove nozze; principalmente poi se il marito non restituì nemmeno la dote. ivi. — l. 33 *De ritu nupt.*

12. Se amendue i contraenti sono sotto la medesima podestà, p. e. il figlio d'un mio figlio e la figlia d'un altro mio figlio, possono fra loro aver luogo le nozze colla sola mia autorità. ivi, 6. — l. 3 *De ritu nupt.*

13. Il consenso de' genitori debb' essere determinato; onde un mandato generale di cercar marito ad una figlia di famiglia non può essere sufficiente per la validità delle nozze; ma debb' essere dimostrata la persona di esso marito al padre che acconsente al matrimonio. ivi, 8. — *ib.* l. 34.

Per altro questo consenso de' genitori può anche essere tacito; e si dà a divedere quando sanno esistere il matrimonio e non vi si oppongono. Dunque se il padre avea conoscenza delle nozze di suo figlio in podestà, e non fece opposizione, non può disconoscere il nipote natogli da quel figlio. Nè monta, se il padre ha acconsentito, ch'egli non abbia soscritto l'istrumento del matrimonio. ivi. — ll. 2 et 5 Cod. *De nuptiis.*

14. In certi casi l'uomo è dispensato dalla necessità del consenso de' genitori; p. e. se il padre è captivo nè da tre anni è tornato. ivi, 9. — l. 9 § 1 *De ritu nupt.*; l. 12 § 3 *De captivis et postlimin.*

Parimenti, se il padre è assente e s'ignora dove sia e se viva, dopo un triennio di tale ignoranza potrà il figlio o la figlia contrarre matrimonio o legittime nozze. ivi. — l. 10 *De ritu nupt.*

Anzi, se il figlio o la figlia di un assente o di un captivo si marita prima che passi il triennio, le nozze od il matrimonio sono re-

golari, purchè il coojuge preso sia tale che senza dubbio verrebbe accettato dal padre. XXXIII, 2, 9. — l. 11 *De ritu nupt.*

15. Per le medesime ragiooi che indussero a decidere intorno al captivo ed all'assente, gli antichi giureconsulti decisero d'accordo che anche la figlia di un furioso o di un mentecato possa maritarsi regolarmeote seoza bisogno del consenso del padre impotente a darlo. Questo gius fu poi esteso anche al figlio del mentecatto e del furioso; aozi Giustiniano ordinò che in tali casi si restituisse la dote o la donazione per causa di nozze dal curatore e dai cognati mediante l'aotorità del prefetto della città e dei presidi della provincia. ivi. — ll. 25 et 28 Cod. *De episc. aud.*

16. Il consenso del padre si esige perchè possa essere in arbitrio di lui la scelta della persona con cui abbiano a contrarre matrimooio i figliuoli, ma non perchè sia in facoltà di lui lo impedire assolutamente che contraggano matrimonio. Difatti la legge Giulia ed una costituzione di Severo ed Antonino ordinano che chi ingiustamente impedisce il matrimooio o non vuole costitoire la dote alla propria prole, debba essere costretto a maritare e dotare; e per impedire s'intende anche il non cercare partiti *(qui conditionem non quaerit)*. ivi. 10. — *ib.* l. 29.

Principalmente poi veniva obbligato il padre eretico a collocare in matrimooio con persone ortodosse i proprj figliuoli ortodossi, ed a somministrar loro la dote o la donazione per causa di nozze. ivi. — ll. 13 et 19 *De haeret. et manich.*

17. I maschi quando contraggono le nozze hanno ciò di particolare, che debbono attendere non solo il consenso di quelli nella podestà de' quali si trovano attualmente, ma eziandio di quelli nella podestà dei quali saranno per trovarsi in progresso: onde se si ammoglia il nipote da figlio, dee consentire anche il figlio; se la oipote da figlio, basta il consenso dell'avo: e ciò perchè, morto l'avo, il nipote colla sua prole ricade oella podestà del padre; mentre la prole della nipote appartiene alla famiglia del marito. ivi, 11. — l. 16 § 1 *De ritu nupt.*

Quindi se volesse ammogliarsi un nipote, e l'avo fosse pazzo, sarà tuttavia necessario il consenso del padre; ma se il padre fosse pazzo e l'avo no, basterebbe il consenso dell'avo. ivi. — *ib.* l. 9.

18. Il figlio emancipato può ammogliarsi senza consenso del padre; e il figlio nato da questo matrimonio sarà erede suo. XXIII, 2, 12. — l. 25 *De ritu nupt.*

19. Non ispetta al curatore il decidere se la pupilla possa o no maritarsi; perocchè egli non ha che l'amministrazione degli affari. — Parimente non entra nel contratto di nozze l'autorità de' cognati od affini. ivi. — *ib.* l. 20 Cod. *De nuptiis.*

20. Per una costituzione di Valentiniano, Valeote e Graziano, le vedove minori di venticinque anni non possono passare a seconde nozze seoza il consenso del padre. ivi, 13. — l. 18 Cod. d. tit.

Per la medesima costituzione un' adolta minore di età, dopo la morte del padre, dipende nella scelta del marito dall'arbitrio della madre e de' parenti *(propinquorum)*. Che se la volontà della vergine si oppone a quella della madre e de' parenti, il giudice conoscente dell'affare, quando i competitori sieno pari pee famiglia e costume, preferirà quello scelto dalla zitella. — Perchè poi non avvenga che coloro i quali dalla prossimità del grado sooo chiamati alla successione delle vedove, facciano ostacolo anche alle nozze oneste, in caso di sospetto, era ordioato di ricorrere all'autorità ed alla decisione di quelli ai quali non poteva pervenire la eredità ove la donna fosse morta. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De nuptiis*; ll. 18 et 20 Cod. *De nuptiis.*

21. *Consenso della vendita.* Ne' contratti di compra-vendita dee intervenire il consenso: altrimenti il contratto è imperfetto. E principalmente debbono i contraenti essere d'accordo relativamente alla stessa compera; cioè debbono entrambi consentire che l'uno sia obbligato a far di modo che l'altro possa avere la cosa come proprietario, e che questi sia reciprocameote obbligato di pagare a quello il prezzo. E se sono discordi sopra questo punto, quand' anche fossero d'accordo sopra gli altri, la compra-vendita è nulla. Anche rispetto al prezzo si ricerca il consenso; nè sarà valido il contratto, quando il venditore intenda di vendere per un prezzo, ed il compratore di comperare per un altro prezzo. XVIII, 1, 33. — l. 9 et l. 80 § 3 ff. *De contrah. empt. et vendit.*

22. Si richiede il consenso anche rispetto alla cosa che si vende; onde se, stimando io di comperare il fondo Corneliano, tu mi vendi il Semproniano, il contratto è nullo. Che se l'errore verte non intorno al soggetto ma intorno alla sua sostanza; p. e. se fu venduto

aceto per vino, rame per oro, piombo od altrettale per argento; sussiste la compra-vendita, sendosi acconsentito in riguardo al soggetto, quantunque sia corso errore in riguardo alla materia. Altri dicono che, se tal regola sussiste per riguardo al vino che inaceti dopo, non sussiste quando l'errore verte sulla materia primitivamente: sicchè non reputasi aver consentito il compratore cieco od imperito o che non ha veduto la cosa od ha inscientemente (ed *a fortiori*, se scientemente) venduto ad altro insciente, poni caso, una tavola ricoperta d'argento, per argento massiccio. In tutti questi casi la compera è nulla. XVIII, 1, 34. — l. 9 ¶ si igitur et § 2, l. 11 et l. 41 § 1. *De contrah. empt. et vendit.*

23. Quantunque non sussista la compera ove ci sia consenso sul soggetto ma dissenso sulla qualità, tuttavia il venditore debb'essere tenuto per l'interesse che aveva il compratore di non essere ingannato, quand'anche fosse stato ignaro eziandio il venditore; come se uno compera tavole credendole di legno di cedro mentre non sono tali. ivi. — l. 21 § 29 ff. *De action. empti.*

24. L'errore che verte intorno ad una qualità essenziale della cosa venduta, vizia il contratto; non quello che verte intorno ad una qualità accidentale. Onde, sebbene sia nullo il contratto quando fu venduta una tavola ricoperta d'argento come se fosse stata d'argento massiccio, sarà altrimenti se la cosa venduta fu p. e. di oro sì ma di oro di qualità inferiore a quella che il compratore s'immaginava; perchè in tal caso la compera è valida. ivi, 35. — l. 10 ff. *De contrah. empt.* — E di vero, per poter chiamare d'oro una cosa, e perchè si possa reputare che non sia intervenuto errore rispetto alla materia, basta che la cosa abbia anche una minima parte d'oro mescolato con altre materie. ivi. — *ib.* l. 14.

25. All'errore sulla materia si può paragonare l'errore sul sesso; poichè il sesso costituiva la sostanza del servo venduto; perciò tale errore annulla il contratto; il che non ha luogo per l'errore sulle altre qualità del servo. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

26. Se non abbiamo consentito sul nome, ma è manifesto il consenso sul soggetto, certo è valida la compera e la vendita, ivi, 36. — *ib.* l. 9 § 1.

27. L'errore o il dissenso intorno a cose accessorie del contratto, non annullano la compra-vendita. Ivi, 37. — *ib.* l. 34.

28. Generalmente, in quanto all'errore ed al consenso, notisi che deesi avere riguardo alle persone contraenti, non a quelle che in forza del contratto acquistano azione; quando le contraenti contraggano in proprio nome. Che se alcuno contratta come per mandato di un altro, si debbe aver riguardo a ciò che ha pensato o voluto chi fece il mandato. XVIII, 1, 38. — *ib.* ll. 12, 13 et 63. *De contrah. empt. et vendit.*

29. *Consenso nelle stipulazioni.* Nelle stipulazioni, come negli altri contratti ed in tutte le convenzioni, debbe intervenire il consenso de' contraenti intorno a ciò che si deduce nella stipulazione od obbligazione. XLV, 1, 2. — l. 85 § 1, cum ¶ quod et et l. 137 § 1 *De verb. oblig.*

30. Il consenso dei contraenti nelle stipulazioni viene dichiarato mediante la interrogazione dello stipulante e la risposta del promittente; nel che consiste la forma della stipulazione. Ma al consenso s'oppone essenzialmente l'errore. Ora quell'errore che non risguarda la cosa stessa ma soltanto una qualità della cosa, non nuoce; onde se io ho stipulato da te ciò che credevo oro mentr'era rame, tu sei tenuto per esso rame, poichè abbiamo consentito nella materia. Nel che havvi disparità dal contratto di compra-vendita, ove l'errore nella sostanza della cosa vizia la compera: ma quando uno mi vende rame per oro, a me importa che tale compera non sia valida; quando uno mi promette rame per oro, a me importa che mi sia dovuto almeno il rame. Bensì rimarrà da esercitare l'azione Di dolo se il promittente ha scientemente ingannato lo stipulante. ivi, 3. — *ib.* l. 22 cum ¶ sed ex.

31. Molto meno nuoce l'errore nel nome della cosa che si promette. ivi. — *ib.* ll. 21 et 32.

32. È proprio della stipulazione che l'uno de' contraenti debba interrogare l'altro, e questo debba rispondergli. Il che negli altri contratti non si richiede. ivi, 4. — *ib.* l. 35 § 2.

33. Rispetto alla interrogazione ed alla risposta si richiede, 1.° che le parti intervengano non solamente con animo di patteggiare, ma con animo d'interporre la stipulazione. Questo animo poi, ossia questa intenzione, si presume qualora non sia provato il contrario; — 2.° Che l'interrogazione e la risposta intervenga parlando l'uno e l'altro, e udendosi a vicenda; anche se uno dicesse *darai?* e l'altro rispondesse *perchè no?* ivi, 5 e 6. — l. 7 § 12

ff. *De pactis*; l. 1 cum ¶ si quis, d. l. 1 § 1 et 2 *De verb. oblig.*

3.° L'atto dello stipulante e del promittente debb' essere continuo, potendovi per altro passare qualche piccolo intervallo naturale, e quanto è necessario per rispondere allo stipulante. Che se dopo la interrogazione si prese a fare un altro atto, non sarà valida la stipulazione, ancorchè la promessa fosse stata fatta entro il medesimo giorno. XLV, 1, 7. — l. 137. cum ¶ sed ex *De verb. oblig.*

4.° Richiedesi che la interrogazione e la risposta vadano d'accordo, p. e. intorno alla qualità della obbligazione. Così se stipulando io il servo Stico o il servo Panfilo, tu mi prometti di darmi uno di questi, non sei tenuto, non avendo risposto alla interrogazione. Che se io dico: *Prometti tu di dare dieci o venti?* e tu prometti dieci, avrai risposto regolarmente. ivi, 8. — *ib.* l. 83 § 2 et 3.

Epperò se uno interrogato semplicemente risponde: *Darò, se sarà fatta la tal cosa*, egli non rimane obbligato; oppure se interrogato: *Entro i primi cinque dì del mese?* risponde: *Entro gl' idi.* Inversamente, se interrogato sotto condizione risponde puramente, non rimane pure obbligato. ivi, 8. — *ib.*

Così pure deve la risposta essere congrua alla interrogazione circa la cosa dedotta nella stipulazione. Onde se stipulando io *dieci* tu rispondi *venti*, non è contratta obbligazione che per dieci: così pure se interrogando io *venti* tu mi rispondi dieci. E ciò perchè nel più sta sempre anche il meno. ivi. — d. l. 1 § 4; l. 110 *De reg. juris.*

Parimente se stipulando io *tutt'i servi tuoi*, tu mi prometti *Stico*, Stico sarà dovuto; perchè le cose speciali sono contenute nelle generali. ivi. — *ib.* l. 147.

34. Non è necessario che la risposta corrisponda alla interrogazione in quanto a ciò che non appartiene alla sostanza della obbligazione. E però se si varia nella denominazione della cosa che si promette, o nella denominazione della persona, questa variazione non osta. ivi, 9. — l. 65 § 1 et l. 106 ff. *De verb. oblig.*

Quindi se stipulerò: *A me od a Tizio?* e tu prometti *di dare a me*; tu hai risposto alla interrogazione, poichè a me solo si acquista la obbligazione, a Tizio è ben pagato soltanto. ivi. — *ib.* l. 141 § 3.

35. Nulla importa che si risponda nella medesima lingua o in un'altra, purchè si risponda adeguatamente e l' uno intenda la lingua dell' altro o da sè o mediante verace interprete. XLV, 1, 9. — l. 1 § 6. *De verb. oblig.*

36. In antico richiedevasi che la interrogazione e la risposta fossero concepite con certe o solenni parole; cioè *Spondes? spondeo.* — *Promittis? promitto.* — *Fidepromittis? fidepromitto.* — *Fidejubes? fidejubeo.* — *Dabis? dabo.* — *Facies? faciam.* ivi, 10. — Inst. *De verb. oblig.* § 1. — Ma Leone, senza introdurre un nuovo gius, ma solo confermando quello ch'era già invalso da gran tempo, sostituì che abbiano vigore tutte le stipulazioni non solo concepite con parole solenni e dirette, ma con parole quali si sieno, purchè esse stipulazioni vengano contratte col consenso delle parti e riconosciute dalle leggi. ivi. — l. 10 Cod. *De contrah. stipul.*

CONSIGLIERE, V. Assessore.

CONSIGLIO. Niuno è obbligato pel consiglio che dà. XVII, 1, 12. — l. 2 § 6 ff. *Mandati.* — Tranne che vi sia stato dolo. ivi, 18. — *ib.* l. 10 § 7.

2. Il consiglio che non è fraudolento, non obbliga. Ma se v'ebbe dolo, v' ha azione. L, 17, 1024. — l. 47 *De regulis juris.*

3. Chi consiglia il furto n'è tenuto. XIII, 1, 7. — l. 6 ff. *De condict. furt.*

4. Si puniscono i consigli o le persuasioni adoperate per eccitare al delitto. XLVIII, 29, 45. — l. 16 ff. *De poenis.*

CONSOBRINI, Consobrinae. Sono, propriamente parlando, i figli e le figlie di due sorelle, *quasi consororini.* Ma nell'uso questa denominazione fu estesa ai figli di due fratelli, ch' erano denominati più particolarmente *fratres patrueles, sorores patrueles*; ed anche ai figli d' un fratello e d' una sorella, che propriamente si dicevano *amitini, amitinae*; quelli insomma che noi generalmente diciamo cugini o cugini germani. — Però chiamansi *sobrini* soltanto quelli che noi diremmo cugini nati da germani; e *propiores sobrino*, 1.° il figlio o la figlia del nostro cugino o della nostra cugina germana; 2.° il figlio o la figlia del nostro prozio e della nostra prozia. — Ora riponevansi nel quarto grado di cognazione (oltre i prozii e le prozie, i pronipoti e le pronipoti) i fratelli *patrueli* e le sorelle *patrueli*, i *consobrini* e le *consobrine*, gli *amitini* e le *amitine*, che tutti appunto chiamavansi comunemente *consobrini* e *consobrine.* — Nel quinto grado ponevansi (oltre i fratelli e le sorelle dei bisavoli e delle bisavole, ed i terzi nipoti e le terze nipoti de' fratelli e delle sorelle) i *pro-*

piores sobrino; nonchè il cugino germano o la cugina germana del padre o della madre; così pure il figlio e la figlia del fratello *patruele* o della sorella *patruele*. — Nel sesto grado si annoveravano (oltre i figli e le figlie dei terzi zii o delle terze zie ed i quarti nipoti e le quarte nipoti dei fratelli o delle sorelle) i nipoti dei cugini germani o delle cugine germane, cioè i figli e le figlie dei prozii o delle prozie. XXXVIII, 10 (al. 11), 9. — l. 1 § 6 et 7, ll. 2 et 3 *De gradibus et affin.;* L, 19, 55. — *ib.* l. 16 § 15 et 16.

CONSOLE. V. lib. 1 tit. 10 *De officio consulis;* Cod. lib. 12 tit. 3 *De consulibus et non spargendis ab his pecuniis, et magistris militum et patriciis;* Nov. 105; Nov. 94 di Leone.

1. Dopo la cacciata dei re i Romani crearono due consoli per affidar loro il potere supremo *(summum jus)*, il che venne stabilito per legge dietro proposta di Sp. Lucrezio interrè. Si dissero consoli *a consulendo*, perchè provedevano principalmente alla pubblica cosa. Acciocchè poi non usurpassero in tutto la regia podestà, fu per la legge Valeria stanziato che si potesse appellare dai loro giudizj, e che non avessero la facoltà di condannare un cittadino romano alla pena capitale senza l'ordine del popolo; soltanto fu loro lasciato il potere coercitivo *(ut coërcere possint, ut in vincula publica duci juberent)*. I, 2, 13. — l. 2 § 16 *De origine juris.*

2. Le azioni di legge potevano essere promosse dinanzi ai consoli. Così p. e. offizio del console è il dare consiglio a quelli che vogliono manomettere; cioè, raccolti i consiglieri e sedendo con essi a tribonale, giudicare se la causa della manumissione fosse giusta; non potendo i minori di vent'anni per la legge Elia Senzia manumettere se non per giusta causa approvata dal consiglio. I, 10, 2. — l. 1 *De officio cons.*

3. Pel gius delle Pandette rimase presso i consoli non solamente la giurisdizione volontaria, ma eziandio la contenziosa; difatti giudicavano le cause risguardanti la ingenuità, lo stato dei liberti, le cause di alimenti ed altre. ivi.

4. Ciascheduno de'consoli separatamente esercitava la giurisdizione; così anche uno solo poteva manomettere: per altro chi aveva presentato il libello ad uno de' consoli non poteva manomettere presso l'altro. Bensì se per malattia od altro impedimento uno dei consoli non poteva manomettere, era permesso al suo collega di compiere la manumissione: così pure nel caso che uno dei consoli, essendo egli stesso minorenne, manomettesse dopo che il suo collega avesse approvati i motivi della manomessione. I, 10, 3. — d. l. 1 § 1 *De offic. cons.*

CONSOLIDAZIONE. Pigliasi nel medesimo senso di *confusione* (V. questa voce), ma s'applica più particolarmente all'usufrutto. — Pertanto l'usufrutto si estingue mediante la consolidazione, vale a dire se il fruttuario acquista la proprietà della cosa. E si estingue talmente che, se anche la proprietà viene evitta, tuttavia l'usufrutto non rinvigorisce. VII, 4, 25. — ll. 17 et 29 *Quibus modis ususfr. vel usus amitt.*

2. La consolidazione non ha luogo nè l'usufrutto si estingue se la proprietà è passata al fruttuario mediante un titolo poscia annullato. ivi, 26. — l. 57 *De usufr. et quemadm.*

3. Se l'usufrutto venne legato per goderne ogni anno, o alternativamente un anno sì ed un anno no; siccome in questo caso sono altrettanti usufrutti quanti sono gli anni pei quali è lasciato l'usufrutto, così la consolidazione lo estingue soltanto pegli anni nei quali la proprietà rimane presso il legatario. Quindi se un usufrutto fu legato a Tizio ed a Mevio perchè ne godessero alternativamente un anno per ciascheduno, se Tizio acquistò la proprietà in quell'anno in cui fruiva dell'usufrutto, egli da indi non conseguirà il legato, ma negli anni seguenti l'usufrutto apparterrà a Mevio un anno sì ed un anno no: se poi Tizio alienerà la proprietà, egli ricomincerà a godere il suo usufrutto. ivi, 27. — *ib.* l. 34 § quod si.

4. La consolidazione estingue l'usufrutto, sia che l'usufruttuario abbia ceduto il suo diritto al proprietario, sia quando acquista la proprietà da esso. Inst. § 3 *De usufr.*

5. La consolidazione dell'usufrutto con la proprietà si opera eziandio mediante la morte naturale o civile dell'usufruttuario, e mediante il non-uso per un tempo sufficiente alla prescrizione. *ib.* — VII, 2, 7. — l. 3 in f. *De usufr. accresc.;* l. 16 Cod. *De usufr.*

6. La consolidazione si opera parimenti mediante l'espiro del tempo che la legge o la volontà del costituente ha assegnato alla durata dell'usufrutto. Inst. § 4 *De usufr.* — Così pure quando l'usufruttuario non usa del suo diritto nel modo con cui dee godere secondo le leggi o secondo l'atto di costituzione dell'usufrutto. *ib.* § 3. — Così pure per l'espiro di

tento anni che reputasi durino gli usufrutti dati alle corporazioni ed alle comunità. VII, 1, 40. — l. 56 *De usufr. et quemad.* — Finalmente, pel cangiamento totale della cosa soggetta all'usafrutto. VII, 4, 29 e 32. — l. 5 § 2 et 3, et l. 10 § 1 *Quibus modis ususfr. vel usus amitt.*

CONSTITUERE. Dicesi di colui che promette di pagare qualche cosa da lui o da un altro dovuta: questo chiamasi *patto pretorio* ossia *constitutae pecuniae*, od anche semplicemente *constitutum*; da cui nasce l'azione *De pecunia constituta.* V. Costituto.

2. *Jure constituto* significa *per gius particolare*, cioè quello che non iscaturisce dalla semplice ragione, ma da qualche legge, od è specialmente introdotto dalle costumanze. L, 16, 56.

CONSTITUTIONES. V. Costituzioni.

CONSUETUDINE. È il gius introdotto dall' uso senza scrittura, ossia, come dice Giustiniano, *diuturni mores consensu utentium comprobati.* Inst. lib. 1 tit. 2 § 9.

2. La consuetudine è una specie del gius civile, poichè ha forza di legge in mancanza di leggi scritte *(pro jure et lege).* Difatti ciò ch' è approvato da lunga costumanza e fu osservato per molti anni, deesi risguardare come una tacita convenzione de' cittadini al pari delle leggi scritte. Onde le leggi possono essere abrogate non solamente dalla volontà del legislatore, ma altresì dal tacito consentimento della nazione, per dissuetudine. I, 3, 28. — l. 32 § 1, ll. 33, 35 et 36 *De legibus senatusq. consult.*

3. La consuetudine si prova principalmente colle cose giudicate; e perciò quando uno si appoggia alla consuetudine di una città o provincia, deesi primamente esaminare se quella consuetudine fu confermata da qualche giudizio in contraddittorio. ivi, 29. — *ib.* l. 34; l. 1 Cod. *Quae sit longa consuetudo.*

4. Sebbene la consuetudine abbia gran peso, pure non può mai vincere la ragione o la legge; non la legge naturale, che per sua natura è immutabile; non l' arbitraria, se non quando presumer si possa che vi abbia accreduto il tacito consenso del legislatore. Onde quando si dice che le leggi si abrogano per dissuetudine (V. sopra n. 2), vuolsi intendere col suffragio del legislatore e col tacito consenso di tutti. ivi, 30. — l. 2 Cod. d. tit.

CONSUL. V. Console. — Oltre la etimologia di questa parola dal provedere *(consulere)* alla pubblica cosa, o, come dice Varrone, dal consigliare il popolo ed il senato *(consulere populum et senatum)*, o dal far buoni provedimenti *(qui recte consulat)*; puossi, giusta Quintiliano, derivare la voce *consul* dal giudicare e statuire, dicendo egli che anticamente usavasi *consulere* non solamente per domandare consiglio *(consilium petere et percontari)*, ma eziandio per *judicare et statuere.* L, 16, 57.

CONSUMAZIONE. Non è consumare il danaro il convertirlo in corpo di patrimonio. Quindi non reputasi che il testatore, facendone tale impiego, abbia rivocato il legato di danaro da lui fatto. XXXIV, 4, 9. — l. 23 *De adim. vel transfer. legatis.*

CONTEMPLAZIONE. Vuolsi esaminare in contemplazione di chi la disposizione testamentaria fu fatta. XXX a XXXII, 156. — l. 11 § 22 *De legatis et fideic.* 3.°

CONTESTARI. È lo stesso che dichiarare alla presenza di testimonj. L, 16, 58.

2. *Contestari litem.* V. appresso Contestazione.

CONTESTAZIONE. V. Giudizio, Lite, Judicium. V. Cod. lib. 3 tit. 9 *De litis contestatione.*

1. La contestazione in causa, ossia la contestazione della lite, chiamavasi *acceptum judicium*; e consisteva nella dichiarazione del reo, sè voler assumere *(accipere judicium).* V, 1, 12. — l. 23 *De judiciis et ubi quisque.*

2. Allora si reputa dedotto in giudizio l'affare, ossia contestata la lite, quando il giudice o magistrato mediante la sposizione della cosa *(narrationem negotii)* ha cominciato ad ascoltare la causa. L, 17, 1539. — l. un. Cod. d. tit.

3. Ordinariamente la condizione di coloro che hanno contestata la lite non è peggiore della condizione di coloro che non l'hanno contestata; quindi essa non sospende gl' interessi, non toglie i privilegj; ma per lo più è migliore, in quanto perpetua l'azione. ivi, 1540. — l. 87 *De reg. juris*; l. 35 ff. *De usuris.*

CONTEXTU. Dicesi che i testamenti, le stipulazioni ec. debbono farsi *uno contextu*, e vuol dire non frammettere in quell' atto nessun atto estraneo, eccetto l' esigenze naturali, come di prendere il cibo, di scaricare la vescica o il ventre, ec. L, 16, 58. — l. 21 § fin. *Qui testam. facere poss.*

CONTINUAZIONE *del possesso.* V. Usucapione.

CONTINENTES (Provinciae). Erano le provincie limitrofe dell'Italia, come la Gallia, e meglio ancora la Sicilia. L, 16, 120. — l. 99 § 1 *De verb. signif.*

2. *Continentia urbis* dicevansi i sobborghi di Roma.

CONTI FRODOLENTI DE' TUTORI. — Oltre l'azione Di tutela, competeva al pupillo per la legge delle XII Tavole l'azione nominata *De rationibus distrahendis*, ossia per quello che il tutore ha dolosamente operato ne'conti della tutela. Quella legge ordinava che in tal caso il tutore fosse rimosso dal suo uffizio con infamia, e punito il furto col doppio. XXVII, 3, 56.

2. Alla detta azione non è tenuto se non quegli che nell'amministrazione della tutela sottrasse qualche cosa dai beni del pupillo: nè soltanto i tutori legittimi, ma tutti quelli che furono dati per tutori secondo il gius ed amministrarono la tutela. ivi, 57 e 58. — l. 1 § 19 et l. 2 *De tutelae et rationibus distrah.*

3. Se i tutori sottrassero la cosa del pupillo, quest'azione differisce da quella Di furto in ciò, che è mista ed ha per oggetto la pena ed il valore dello cosa, mentre quella Di furto non ha per oggetto se non la pena. Onde se uno di più tutori ha pagato per quest'azione, libera gli altri; e quegli che per essa ha conseguito il doppio, non ha più l'azione personale ripetitoria *(condictio)*. ivi, 59. — l. 55 § 1 *De admin. et peric. tutor.*

4. Quest'azione compete quando ha luogo quella Di tutela, cioè dopo finita la tutela. ivi, 60. — l. 1 § 24 *De tutelae et ration.* — È perpetua, e compete agli eredi o simili successori del pupillo per ciò che fu sottratto durante la vita del pupillo; ma non è concessa contro l'erede ed altri successori, perch'è un'azione penale. ivi, 61. — d. l. § 23.

5. In quest'azione va duplicato soltanto il prezzo della cosa, non l'interesse del pupillo, che in essa non entra. E sebbene sia nel doppio, pure comprende nel simplo la persecuzione della cosa. ivi, 62. — *ib.* l. 1 § 20 et l. 2 § 2.

6. Quest'azione concorre con l'azione Di tutela, ma in modo che l'una estingue l'altra. ivi, 63. — *ib.* l. 1 § 21. — Che se il tutore fece con animo di rubare, è tenuto anche all'azione Di furto; nè l'una toglierà l'altra. Per altro competerà eziandio l'azione ripetitoria per causa furtiva; onde se il pupillo avrà conseguito ciò gli era stato tolto, non avrà più luogo la detta azione. XXVIII, 3, 63. — l. 1 § 22 et l. 2 § 1. *De tutelae et ration.*

7. CONTI *(Resa di)*, condizioni di ultima volontà. V. CONDIZIONE.

CONTRABBANDO. V. COMMESSO.

CONTRADDITTORE. I giudizj portati senza legittimo contraddittore sono senza effetto. XL, 16, 1. — l. 3 ff. *De collus. deteg.*

CONTRARIA. V. AZIONE n. 31.

CONTRATTO. V. CLAUSOLA, CONSENSO, CONVENZIONE, INTERPRETAZIONE, OBBLIGAZIONE, PATTO, PROMESSA, STIPULAZIONE.

1. Le convenzioni che hanno un nome speciale diconsi *contratti nominati*, perchè furono dai primi autori del diritto scelte fra innumerevoli specie di convenzioni, affinchè producessero un'azione determinata sotto un nome determinato e speciale; p. e. la compera, la locazione, il pegno, la stipulazione. II, 14, 4.

2. Tutte le altre convenzioni non hanno nome; ma se hanno una causa, cioè se in esse è intervenuto alcun fatto o la dazione di alcuna cosa, per cui la convenzione da una delle parti abbia incominciato ad adempirsi, divengono contratti, e chiamansi *contratti innominati*. ivi.

3. In riguardo alla loro origine, i contratti si dividono in *civili* e *di gius delle genti*: in riguardo alle obbligazioni che ne derivano, in *unilaterali*, quelli cioè che obbligano uno soltanto de' contraenti; e *bilaterali* o *sinallagmatici*, che obbligano ambe le parti: in quanto ai loro effetti per rispetto ai giudizj, in contratti *di stretto diritto*, e *di buona fede*. ivi, 8.

4. Le convenzioni che producono azioni prendono il nome di queste, e si chiamano col proprio nome di contratti; come la compra-vendita, la locazione-conduzione, la società, il comodato, il deposito ed altrettali. ivi, 31. — l. 7 § 4 ff. *De pactis.*

E se la convenzione non diventa un altro contratto speciale, nominato, ma contiene una causa, vale a dire v'intervenga una dazione o un fatto, vi ha obbligazione: come sarebbe se io diedi a te una cosa affichè tu me ne dessi un'altra; o se te la diedi affinchè tu ne facessi un'altra: nasce ciò che si chiama *sinallagma*, e quindi obbligazione civile. ivi. — d. l. 7 § 2.

5. I contratti innominati aventi relazione od affinità con alcuno de' nominati danno luogo alle azioni civili *In factum* o *Praescriptis verbis*, ad esempio dell'azione nascente dal con-

tratto affine. Quelli che non hanno affinità con veruno de' nominati, danno luogo all'azione Di dolo, e, mancando questa, a quella Pel fatto. Ora i contratti innominati affini de' nominati si distinguono così: in essi — o io do perchè tu dii *(do ut des)*; o io do perchè tu faccia *(do ut facias)*; o io fo perchè tu dii *(facio ut des)*; o io fo perchè tu faccia *(facio ut facias)*; o io do perchè tu faccia e dia *(do ut facias et des)*.

6. Se io do danaro per ricevere una cosa, questa è compra e vendita. Se do una cosa per ricevere un'altra cosa, non dovendosi la permuta considerare come compra, è indubitabile che nasce una obbligazione civile, in virtù della quale tu non sarai obbligato a restituire quanto avrai ricevuto, ma verrai condannato ad indennizzarmi dell'interesse ch'io aveva di conseguire la cosa convenuta; o se io preferisco la restituzione della cosa mia, posso ripeterla come data per un affare che non ebbe luogo *(ob rem datam re non secuta)*. Non mi sarà per altro concessa l'azione per l'interesse ch'io aveva, se la cosa che per reciproca convenzione tu dovevi prestarmi, è senza tua colpa perita. XIX, 5, 5. — l. 5 § 1 *De praescriptis verbis*.

7. Ha luogo bensì un contratto di compra-vendita quando vien data una somma di danaro per ricevere una cosa; cioè quando fu convenuto soltanto che tu sia obbligato a far di modo che io possa avere la cosa. Ma se ho dato il danaro affinchè fosse a me data una cosa cioè affinchè fosse io me trasferita la proprietà, eccedendo questa convenzione i limiti del contratto di compra-vendita, esso è un contratto innominato. ivi, 6. — l. 16 *De condict. causa data*.

8. V'è un caso nel quale viene data una cosa per ricevere danaro, non puramente o semplicemente, ma purchè quegli che ricevette la cosa non preferisca piuttosto di restituirla; p. e. nel *contratto estimatorio*. V. Estimatorio *(Contratto)*. — E reciprocamente, talvolta vien data una cosa per ricevere danaro, purchè il datore non iscelga piuttosto di ricevere nuovamente la cosa data. Anche per questa specie d'affari è concessa l'azione Delle parole prescritte, sendo io qualche modo affini al contratto di compera. ivi, 7. — l. 8 *De praescriptis verbis* etc.

9. Se viene dato danaro affinchè venga data non la cosa ma l'uso della medesima, si fa una locazione. Ma se viene dato l'uso di una cosa affinchè venga concesso l'uso di una altra cosa, allora si fa un contratto che si approssima al comodato od anche alla locazione; quindi si dee in tal caso ricorrere all'azione Delle parole prescritte. XIX, 5, 8. — l. 17 § 3 et l. 25. *De praescriptis verbis* etc.

10. V'è un contratto in cui vien dato danaro affinchè venga reciprocamente dato danaro; e questo è il mutuo. Al contratto di mutuo, come pure a quello di mandato, è affine il seguente che per non è nè mutuo nè mandato. Avendomi tu chiesto danaro a mutuo, e non avendone io, ti ho dato una cosa perchè tu la vendessi e te ne servissi del prezzo. Se non l'hai venduta, o, avendola venduta, non hai tolto come a mutuo il danaro; vuolsi promuovere l'azione Delle parole prescritte, come se avesse avuto luogo fra di noi un affare di specie particolare. — Parimente, se Tizio ha dato a Sempronio trenta, e fu convenuto che del frutto di questi dovesse Sempronio pagare un tributo stante a carico di Tizio, computato esso frutto al sei per cento; e se l'importare di tal frutto fosse maggiore della somma pagata a titolo di tributo, questa eccedenza dovesse restituire a Tizio; se il tributo importasse più del frutto, dovessesi il più pagato detrarre dal capitale; se il tributo importasse più del frutto e del capitale, Tizio dovesse pagare a Sempronio la eccedenza: ove questi patti fossero intervenuti senza stipulazione, volendo Tizio conseguire da Sempronio la eccedenza dei frutti sopra il tributo pagato; non si potrebbe considerare tal caso nè come mutuo nè come mandato, quindi sarebbe più sicuro di concedere l'azione Pel fatto e Delle parole prescritte. ivi, 9. — *ib.* ll. 19 et 24.

11. Vi sono certi contratti ne' quali vien data una cosa ad uso o per qualche altra causa, non perchè venga data qualche altra cosa, ma con patto soltanto che, cessata la causa per la quale fu data, venga restituita la cosa stessa in ispecie. Alcuni di questi contratti ebbero nel Gius civile un nome ed un'azione propria; e sono il comodato, il deposito, il pegno. Ma siccome le cose possono venir date di tal modo per infinite cause, così v'ha una infinità di spezie di contratti innominati pe' quali si ricorre parimenti all'azione Delle parole prescritte, quando hanno qualche somiglianza con alcuno de' contratti civili. — Ecco due casi che si avvicinano al deposito, e tuttavia non sono contratti di deposito: 1.° Due persone hanno fatto una scommessa, e l'una e l'altra hanno consegnato un anello ad una terza persona, colla

condizione ch'ella dovesse consegnare tutti e due gli anelli al vincitore; questa terza persona non vuol consegnarli: contro di essa non può essere intentata l'azione Di furto, perchè il vincitore non ebbe mai nè il possesso nè la proprietà dell'anello del perdente; egli potrebbe solo intentare l'azione Ripetitoria pel suo anello, non quella Di deposito, almeno per l'anello del perdente, non essendo stati dati quegli anelli per essere custoditi, ma per essere dati al vincitore; anzi non potrebbe ripetere nemmeno il suo se non qualora la causa della scommessa fosse illecita. Dunque gli competerà l'azione Delle parole prescritte. — 2.° Io ho depositato presso di te una somma affinchè tu la dessi a Tizio qualora questi mi avesse ricondotto un mio servo fuggitivo; e tu non l'hai data, perchè Tizio non l'ha ricondotto: ora non vuol restituirmela; io proporrò l'azione Delle parole prescritte, poichè questo non è sequestro nè deposito. XIX, 5, 10. — l. 17 § fin. et l. 18 *De praescriptis verbis* etc.

12. Casi che si avvicinano al comodato, e tuttavia non sono contratti di comodato, sono quelli nei quali la cosa viene data soltanto per essere esaminata, non ad uso: perciò daranno luogo all'azione Delle parole prescritte, cioè Pel fatto. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 23. — In questi casi per altro possono aver luogo anche altre azioni. Così se io confidai la cosa ad uno per un oggetto mio *(mea causa)*, p. e. per riconoscerne il valore, egli sarà tenuto verso di me soltanto pel dolo; se gliela confidai per un oggetto suo *(sua causa)*, è tenuto anche per la custodia, e quindi però, se gli vien sottratta, promuovere l'azione Di furto: parimente, se è perita mentre veniva riportata; ove io avessi mandato alcuno pel quale mi fosse rimessa, il pericolo starà a mio carico; ove l'altro avesse dato la commissione ad uno di sua scelta, sarà egualmente tenuto per la colpa, quando la cosa sia stata data in sua contemplazione; pel dolo soltanto, quando la cosa sia stata data in riguardo mio. Così dicasi de'casi simili. ivi, 19. — *ib.* l. 17 § 2 et 4, et. l. 20 § 2; l. 10 § 1 et l 12 ff. *Commodati.*

13. È un contratto innominato quello nel quale viene data a prova la cosa che si vuol vendere; ed ecco un caso: Io ti diedi a prova de'cavalli che volevo vendere, con patto che entro tre giorni tu me li restituissi se non ti gradissero; tu, saltatore *(desultor)*, fai con essi la corsa e vinci, indi non vuoi comperarli. — Non compete a me l'azione Di vendita, ma sì quella Delle parole prescritte. XIX, 5, 13. — l. 20 *De praescriptis verbis.* — Se uno con la cosa ricevuta a prova ha fatto qualche guadagno; p. e. ha locato de'giumenti così datigli; dovrà riversare a chi diede la cosa tutto il profitto ritrattone. ivi. — l. 13 § 1 ff. *Commodati.* — E se la cosa fosse stata intanto derubata; p. e. delle mule date a prova con patto che, se non gradissero, fosse pagata una mercede giornaliera fino alla restituzione; non si potrà domandare che la mercede con l'azione Delle parole prescritte. ivi. — l. 20 § 1 *De praescriptis verbis.*

14. Se una cosa viene data bensì ad uso, ma non col patto che venga restituita la stessa in ispecie, anche questo contratto è differente dal comodato, e quindi per esso si ricorrerà all'azione Delle parole prescritte: p. e. se ti avessi dato delle tazze *(scyphos)* con patto di restituirmi tanto peso d'argento, oppure con patto di scelta tra le tazze ed il peso. ivi, 14. — *ib.* l. 26.

15. Se viene data la cosa ad uso coll'obbligo di restituire la stessa cosa, ma non gratuitamente, non sarà comodato; e se la mercede non consiste in danaro, ma in qualche altro vantaggio, non sarà locazione; quindi anche in questo caso si dovrà ricorrere all'azione Delle parole prescritte. Per es. un creditore domandò al suo debitore la restituzione del danaro mutuatogli; e questi, non avendo danaro in pronto, gli consegnò alcuni effetti d'oro perchè quel creditore gl'impegnasse ad un suo creditore. Se, essendo questi effetti liberati dal pegno mediante il pagamento del debito, quegli che li ha ricevuti li tiene presso di sè; ei debb'essere obbligato ad esibirli. Che se sono tuttora presso il creditore del creditore, si reputano vincolati per volontà del padrone, e, affinchè vengano consegnati liberi, al padrone d'essi compete l'azione sua propria contro il suo creditore. ivi. — l. 27 ff. *De pignorat. act.*

16. I contratti ne'quali io do perchè tu faccia *(do ut facias)* si suddividono in quattro classi. O il fatto è di tal natura che suole essere locato, e si dà denaro perchè venga eseguito; o il fatto è tale bensì, ma in correspettivo è data altra cosa, non danaro; o vien dato danaro, ma il fatto non è di tale natura che soglia essere locato; o finalmente nè il fatto è di tale natura nè in correspettivo è dato danaro ma altra cosa. — Nella prima specie, p. e. se io ti do danaro perchè tu pinga un quadro, la sarà locazione. — Nella seconda spe-

cie, cioè se ti do un' altra cosa, nascerà l'azione civile per l'interesse, o l'azione personale ripetitoria: p. e. io ti ho venduta una cosa affinchè per correspettivo tu me ne restaurassi un'altra; la non è vendita nè locazione, ma si potrà promuovere l' azione D' incerto. A questa seconda specie appartiene il caso che venga dato l'uso della cosa con patto che l' usante sia tenuto a fare alcun che: p. e. io ho obbligato un predio per te, ed abbiamo convenuto che tu mi darai un garante, e tu non me lo dai; se non è intervenuta mercede, avrà luogo l'azione Delle parole prescritte; se è intervenuta, avrà luogo quella Di locazione. Altro caso della seconda specie è quello che tu mi abbia conceduto la permissione di estrarre creta dal tuo campo, con patto che io riempissi il luogo donde la estraessi; ed io nol feci: ti competerà l'azione civile D'incerto. Se poi hai venduto la creta, intenterai quella Di vendita. E se, dopo estratta, tu non me ne permetti il trasporto, competerà a me l' azione Per l' esibizione. XIX, 5, 15. — l. 5 § 2, ll. 6, 16 et 19 § 1 *De praescriptis verbis*.

17. Se il fatto è tale che non possa essere locato, p. e. la manomessione d' un servo; o fu stabilito il tempo entro il quale debba essere manomesso, e questo è trascorso senza che il servo tuttora vivente sia manomesso mentre avrebbe potuto esserlo; o non fu stabilito il tempo, ma è decorso un tal termine entro il quale avrebbe potuto e dovuto essere manomesso: in ambi i casi si può ripetere il servo o intentare l'azione Delle parole prescritte. Così se ti ho dato dieci aurei affinchè tu manometta Stico, e nol manometti, promoverò l'azione Delle parole prescritte perchè tu m' indennizzi; e se non ci ho interesse, domanderò la restituzione dei dieci aurei. ivi, 16. — *ib.* l. 5 § 2 ¶ quod si tale, et l. 7.

18. Se nè la cosa data è denaro, ma p. e. un servo, e il fatto è tale da non esser locato, p. e. la manomessione d' un servo; e tu lo hai manomesso, ma venne evitto quello che ti diedi; ti sarà concessa contro di me l' azione Di dolo se te lo avrò dato tale scientemente; quella Pel fatto se inscientemente, o, secondo altri, quella civile Dell' incerto ossia Delle parole prescritte. ivi, 17. — d. l. 5 § 2 ¶ sed si tibi; l. 7 § 2 ¶ et ideo ff. *De pactis*.

19. I contratti ne' quali io fo perchè tu dia *(facio ut des)* non si assomigliano a verun contratto civile; onde se dopo prestato da me il fatto tu ricusi di darmi la cosa convenuta, non vien concessa che l' azione Di dolo. Difatti la non è locazione, perchè questa comincia dal locatore. P. e. uno semina un fondo mio con patto che io gli dia i frutti; egli l' ha seminato ed io non gli permetto di portarsi via i frutti; avrà luogo l' azione Di dolo. XIX, 5, 18. — l. 5 § 3, l. 25 et l. 16 § 1 *De praescriptis verbis*.

20. In virtù del contratto *facio ut des* è concessa l' azione purchè il fatto non sia turpe. ivi, 19. — l. fin. § fin. ff. *De obligat.*

21. Quanto ai contratti *facio ut facias*, sono di più maniere. Così se fu tra noi convenuto che tu debba riscuotere da un mio debitore a Cartagine, io da uno tuo a Roma; oppure, che tu erga un edifizio sul mio tenere, ed io uno sul tuo; ed io l'abbia eretto e tu no. Nel primo caso si reputa che sia intervenuto come un mandato; ma in ambi i casi è cosa più sicura il concedere l' azione Delle parole prescritte. ivi, 20. — l. 5 § 4 *De praescriptis verbis*.

22. Un mio figlio naturale è tuo servo, e un tuo figlio è mio servo, conveniamo che tu debba manumettere il mio ed io il tuo: io l'ho manumesso, tu no: tu sei tenuto verso di me con l' azione Delle parole prescritte. ivi, 21. — *ib.* l. 5 § 5.

23. Uno viene con quitanza liberato da un debito affinchè ceda un credito verso Tizio suo debitore: se non adempie tale contratto, sarà tenuto per l' azione D'incerto. ivi. — *ib.* l. 9.

24. Se io trasfusi in te la proprietà di un mio fondo affinchè tu sovr' esso edifichi una casa e poscia me ne restituisca il rimanente; la non è compera, non mandato, non società. Ma se ti ho dato un paggio perchè tu lo instruisca, o un gregge perchè lo pasca, o un paggio perchè lo alimenti, con patto che se dopo un dato numero d' anni fossero queste cose vendute, dovesse fra noi dividersi il prezzo, compete l'azione Di società. Che se ho in te trasferita la proprietà del servo o del fondo, si dovrà concedere l' azione Pel fatto: se poi non ho trasferita la proprietà del fondo, ma soltanto permesso che tu vi potessi erigere un edifizio, convenendo che fosse poscia accomodato l'edifizio o diviso il prezzo; questo sarà un contratto di società. Lo stesso dicasi anche quando sia stata trasferita la proprietà soltanto di una parte del fondo, e sotto la medesima condizione egli abbia permesso che fosse fabbricato. ivi, 22. — *ib.* l. 13 § 1.

25. I contratti in generale vengono anche

considerati in quattro specie; vale a dire, o si fanno colla cosa *(re)*, come nel prestito o mutuo, nel deposito, nel comodato, nel pegno; o colle parole *(verbis)*, come nelle stipulazioni ossia obbligazioni per parole; o con iscrittura *(litteris)*, ed erano vere obbligazioni per parole, soggette alle medesime formalità delle stipulazioni, ma che dovevano essere ridotte in iscritto; o col consenso *(consensu)*, come nella vendita, nella locazione, nella società, nel mandato, *qui solo consensu perficiuntur*. Inst. § 2 *De oblig.*

26. In qualunque contratto il consenso è necessario. XLI, 1, 55. — l. 55 ff. *De oblig. et action.*

27. I contratti sono primamente di volontà, e poi di necessità: *hoc servabitur quod ab initio convenit.* l. 17, 981. — l. 20 *De regulis juris.*

28. Nei contratti la convenzione fa la legge. ivi. — *ib.*; ivi, 981. — *ib.* l. 34.; XLI, 3, 30. — l. 1 § 6 ff. *Depositi.*

29. La glossa alla l. 6 ff. *De action. empti* (XIX, 1, 68) dice che la natura dei contratti si regola sopra ciò che vi domina; e dice: *Si pecunia rem superat, emptio intelligitur; si res pecuniam superet, permutatio.*

30. Niuno si reputa che ignori la condizione di quello col quale contratta. L, 17, 980. — l. 19 *De regulis juris.*

31. *Contratti di buona fede* sono quelli *qui solo consensu perficiuntur* (V. sopra n. 24), e generalmente quelli che sono obbligatorj da ambe le parti, e bilaterali. In questi contratti non si usava rigore: ma il giudice in essi debbe avere più riguardo all'equità che al rigore del diritto; ed havvi piena libertà di stimare, *ex aequo et bono*, ciò che il reo ha da restituire all'attore per danni ed interessi. Inst. § 30 *De action.*

32. *Contratti di stretto diritto* sono principalmente le stipulazioni ed il mutuo: in questi il giudice non può aggiudicare nulla oltre a quello ch'è portato nei termini della convenzione o dell'azione data. II, 15, 73. — l. 99 *De verb. oblig.*; l. 3 Cod. *De usuris.*

33. La vendita era un contratto di buona fede. XVIII, 5, 9. — l. 3 ff. *De rescind. vendit.* — Così pure la locazione. XIX, 2, 13. — l. 24 *Locati.* — E il deposito. XLI, 3, 47. — l. 1 § 23 ff. *Depositi.* — E il comodato. XIII, 6, 22. — l. 3 § 2 *Commodati.* — E la società. XVII, 2, 8 e 36. — l. 52 § 1 et l. 78 ff. *Pro socio.*

34. La donazione era un contratto di stretto diritto; vale a dire, che le clausule delle donazioni tra vivi non sono suscettibili di estensione in favore del donatario, a differenza dei legati e delle altre disposizioni testamentarie, le quali ammettono benigna interpretazione. XXXIX, 5, 45. — l. 22 ff. *De donation.*

35. *Imaginarj* si chiamano i *contratti* simulati. XLIV, 7, 12. — l. 54 ff. *De oblig. et action.* V. pure Cod. lib. 4 tit. 22 *Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.*

36. Non dobbiamo arrestarci al colore che cercasi di dare all'atto. XXIV, 1, 33. — l. 49 ff. *De donat. inter virum et uxorem.* — Nel caso di questa legge è una moglie che, volendo dopo la morte del marito far pervenire un fondo al figlio comune tuttora soggetto alla podestà paterna, *tradit* il fondo al padre con patto che lo restituisca al figlio dopo la sua morte. Il giureconsulto, interrogato se tal donazione sia nulla o revocabile, risponde che, se le fu dato un pretesto *(color vel titulus ut sic dixerim)*, la tradizione è nulla; cioè se la moglie fece in modo che da quella cosa il marito ritraesse frattanto qualche vantaggio: ma se giovossi del mezzo suo e non altro, ed il fece o perchè le fosse lecito di rivocare la donazione (sendo le donazioni fra conjugi revocabili fino alla morte), o affinchè la cosa con ogni suo emolumento passasse poscia per via del padre al figlio (mentre il padre era gravato dalla donazione di rimettere il tutto, dopo la sua morte, al loro figlio comune); tale donazione debb'esser valida come se fosse stata fatta con un estraneo, cioè fossesi fatta la tradizione ad un estraneo a tal fine.

37. Nei contratti simulati si ha riguardo a ciò che le parti hanno voluto e non a ciò che hanno scritto. l. 1 Cod. *Plus valere quod agitur* etc. — Se ciò che si ha voluto fare è proibito dalle leggi, l'atto sarà nullo, sebbene concepito nella forma d'un contratto valido. *ib.* l. 2; l. 10 Cod. *De contrah. empt.*

38. Lo stesso è delle vendite o delle condizioni imaginarie, vale a dire di quelle il cui prezzo è fittizio o illusorio, *uno nummo*; poichè non si reputano tali quelle fatte mediante un prezzo effettivo. L, 17, 1064. — l. 16 *De regulis juris.* — Ora, quelle veramente imaginarie non producono alcun effetto; non sono nemmeno traslative della proprietà *(nec alienatio ejus rei intelligitur)*. XVIII,

1, 24. — l. 55 ff. *De contrah. empt.*; l. 21. Cod. *De transact.*

Quand'anche la vendita fosse stata fatta mediante un prezzo determioato ma con intenzione di far remissione del prezzo a titolo di donazione, l'atto non varrebbe come vendita. ivi. — l. 36 ff. *De contrah. empt.*

39. Se la cosa fu consegoata *(tradita)* al donatario sedicente compratore, questi possederà *pro donato non pro tempore*; e come possessore con titolo e di buona fede, diverrà proprietario incommutabile, dopo il tempo prescritto per la usucapione, ancorchè avesse acquistato *a non domino*, purchè l'abbia creduto vero proprietario. XLI, 6 (alias 7), 1. — l. ult. *Pro donato.*

In somma l'atto varrà come donazione perfetta e consumata. ll. 3 et 9 Cod. *De contrah. empt.*

40. I *Contratti unilaterali* o *zoppi* diconsi quelli ne' quali l' uno de' contraenti è obbligato senza che l'altro il sia, di guisa che il contratto non vale che da un solo lato (*claudicat*, dicono i dottori). XIX, 1, 1, — l. 13 § 29 ff. *De action. empti et venditi.* — Tal sarebbe il caso che un pupillo vendesse senza il suo tutore; il compratore è obbligato verso di lui, e tuttavia il pupillo non lo è verso il compratore. ivi. — *ib.*

41. Il contratto propriamente detto suppone obbligazione da due parti; quelli ne' quali havvi una sola parte obbligata, come il prestito, non sono propriamente contratti. L, 16, 19. — l. 19 *De verb. signif.* — Labeone chiamava solamente *atti (acta)* i contratti unilaterali e non sinallagmatici. ivi. — *ib.*

42. Vi sono de' contratti in cui si risponde del dolo soltaoto, non della colpa, tranne della grande colpa, avvegnachè *magna culpa dolus est.* Tali contratti sono il deposito ed il precario. L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris*; L, 16, 65. — ll. 223 et 226 *De verb. signif.*; XVI, 3, 25. — l. 32 ff. *Depositi*; XLIV, 7, 8. — l. 1 § 5 ff. *De oblig. et action.*

43. Quando il contratto non è che per l'utilità dell' uno dei due contraenti, l'altro contraente non risponde che del suo dolo e della sua grande colpa, p. e. nel deposito, tranne che siasi stipolato il contrario. XIII, 6, 8. — l. 5 § 2 ff. *Commodati.* — O tranne che si fosse offerto da sè stesso. XVI, 3, 47. — l. 1 § 23 ff. *Depositi.* — O che il depositario fosse salariato; poichè allora non sarebbe un vero deposito, ma una locazione. — Questo principio non è tuttavolta applicabile al mandato nè alla gestione d' affari nè alla tutela. Difatti, sebbene in questi contratti e quasi-contratti non si tratti che della utilità dell' una delle parti (dell' amministrato), il mandatario ed il gestore sono tenuti della loro colpa, talvolta anche della leggerissima. XVII, 1, 52 e 78. — ll. 13 et 21 ff. *Mandati*; XLVI, 1, 60. — *ib.* l. 11. — Ed eziandio il tutore è tenuto almeno per la sua colpa leggera. XXVII, 3, 38. — l. 1 *De tutelae et ration. distrah.*

44. Negli altri contratti (e in generale nei quasi-contratti) ciascuno risponde della sua colpa, e non solamente del suo dolo; p. e. nel mandato, nella tutela, nella gestione d' affari, nel comodato, nella vendita, nel pegno, nella società, nella comunione. Per altro nel comodato, siccome il comodatario solo profitta, così egli è tenuto della sua colpa leggierissima, mentre il pretore non è tenuto che della sua grande colpa. XIII, 6, 41. — l. 5 § 2 ff. *Commodati*; L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris.*

45. Quando il contratto è per vantaggio di ambi i contraenti, ciascuno di essi risponde del suo dolo e della sua colpa: p. e. nella vendita, nella locazione, nella dote, nel pegno, nella società. L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris.*

46. Qualsivoglia contratto risolvesi, *integris omnibus*, mediante il consenso delle due parti. II, 14, 35. — l. 58 ff. *De pactis*; Inst. § 4 *Quibus modis tollitur obligatio.*

47. Non si può risolvere il contratto in guisa che l' uno dei contraenti rimanga solo obbligato; poichè l'obbligazione dell' altro si troverebbe senza causa. XVIII, 5, 5. — l. 1 ff. *De rescind. vendit.*

Quanto alla interpretazione de' contratti, uopo è ricercare da prima che cosa i contraenti abbiano avuto di mira; e se ciò non puossi determinare precisamente, riferirsi all' uso del paese ove fu fatto il contratto; e se non v' è uso costante in tal proposito, ristringere più che si può la obbligazione del promittente, porchè *res de qua agitur tuto sit.* L, 17, 32, 405 e 985. — l. 34, 85 et 179 *De regulis juris*; II, 14, 67. — l. 80 ff. *De verb. obligat.*

48. Nelle convenzioni deesi guardare piuttosto alla volontà de' contraenti che alle parole; o meglio, ne' contratti deesi aver di mira la verità della cosa più che lo scritto. L, 17, 984. — l. 219 *De verb. signif.*; l. 1 Cod.

Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.

49. Finalmente, quanto alle vendite ed alle locazioni, il patto oscuro od ambiguo nuoce al venditore od al locatore, sendo stato in loro di stendere più apertamente il patto stesso. II, 14, 70. — l. 39 ff. *De pactis.*

50. Non può esservi vendita tra il padre ed il figlio ch'è sotto la sua podestà, se non per le cose castrensi; ed anche per le cose quasi-castrensi riguardo alle quali il figlio di famiglia è riputato padre di famiglia. XIV, 6, 11. — l. 2 ff. *Ad senatusc. Maced.*; l. ult. Cod. *De inoff. testam.*

51. Contratto fiduciario. V. Fiduciario *(Contratto).*

52. — estimatorio. V. Estimatorio *(Contratto).*

53. Contratti *di persone soggette all'altrui podestà.* V. lib. 14 tit. 15 *Quod cum eo qui in aliena potestate est, gestum esse dicatur;* Cod. lib. 4 tit. 26 *Quod cum eo qui in aliena potestate est, negotium gestum esse dicitur, vel de peculio, sive quod jussu, et de in rem verso;* Instit. lib. 4 tit. 7 *Quod cum* etc. V. pure Tributoria *(Azione)*, Macedoniano *(Senatoconsulto)*, Femmine, Figli, Servi, Esercitoria *(Azione)*, Institoria *(Azione)*, Peculio, Vellejano *(Senatoconsulto)*, Comando, Convertito *nella cosa.* — Eranvi tre sorta d'azioni contra chi teneva in podestà: l'azione *quod jussu* quando era stato fatto per suo comando; l'azione *de in rem verso*, se egli aveva tratto profitto dal contratto; l'azione di peculio, in difetto delle altre. XIV, 1, 1. — l. 1 ff. *De senatusc. Macedon.*

Eravi inoltre una quarta azione; quella che il pretore accordava ai creditori che avevano contrattato col servo o col figlio di famiglia, sapendolo il padrone o il padre di famiglia, per costringere questo, venendo con loro a contribuzione pe' rispettivi loro crediti, di riferire alla massa gli oggetti provenienti dalle loro negoziazioni, ch'egli aveva omesso di comprendere nell'ordine da lui esteso (come autorizzavalo la legge) per appropriarseli; e quest'azione aveva per oggetto d'impedire che il padrone od il padre di famiglia potesse profittare del suo dolo in tale argomento. XIV, 4, 15 e 17. — l. 7 § 2 cum ¶ minus autem *De tributoria;* Inst. § 3 *Quod cum eo* etc. — Ed essa non avea luogo che contro il padrone od il padre di famiglia; quindi non poteva essere intentata contro il suo erede se non in quanto questi ne profittava *(de eo duntaxat quod ad eum pervenit).* XIV, 4, 19. — d. l. 7 § 6 *De tributoria actione.*

54. Non potendo il servo dovere cosa veruna, nè potendo cosa veruna essere a lui dovuta, potrebbe farsi le maraviglie che sia concessa un'azione per cosa ond'egli è debitore. Ma, usando impropriamente di tale espressione, vuolsi piuttosto indicare un fatto che una obbligazione riferibile al Gius civile. XIV, 5, 1. — l. 41 ff. *De peculio.*

55. Passa questa differenza tra il figlio di famiglia ed il servo, che pel contratto del servo non concedesi azione contro esso il servo, neppure dopo la manumissione di lui: ma se uno ha contrattato con un figlio di famiglia, ha due debitori, il figlio per l'intero, ed il padre soltanto per quanto importa l'azione Di peculio. ivi, 2. — *ib.* l. 44. — E perciò se il padre avesse tolto al figlio il peculio, nondimeno i creditori possono promuovere l'azione contro del figlio. ivi. — *ib.* l. 45.

Così è quando il figlio stesso contrattò: poichè non è tenuto il figlio per verun' azione, quando abbia prestato meramente ministero al padre contraente. ivi. — l. 4 Cod. *Quod cum eo qui* etc.

56. Neppure per alcuni loro contratti i figli di famiglia non possono essere convenuti; come sarebbe pel contratto di mutuo. Così pure non può essere convenuta una figlia di famiglia per causa d'intervento; non già perch'è figlia di famiglia, ma perch'è donna. Per altro nulla osta che i figli di famiglia sieno tenuti per l'azione competente verso quelli ai quali eglino, essendo maggiori di venticinque anni, hanno per altri fatto garanzia. ivi, 3. — *ib.* l. 5.

57. Sebbene, salvo alcuni casi, possa il figlio di famiglia essere convenuto in giudizio pe'suoi contratti, tuttavia gli è concesso il benefizio di non poter essere escusso oltre i limiti delle sue facoltà *(in id quod facere potest).* ivi, 4. — *ib.* ll. 2 et 9; l. 2 ff. eod. tit.

58. L'editto e le costituzioni portanti il detto benefizio soccorrono il figlio di famiglia, sia emancipato o diseredato: e reputasi diseredato chi è tale in effetto, non per sottigliezza di Diritto. ivi, 5. — l. 5 § 2 et 2. ff. d. tit.

59. Quantunque l'editto abbraccia i soli casi in cui taluno sia stato emancipato o diseredato, o siasi astenuto dalla eredità; tuttavia anche quando senza emancipazione (p. e. per essere stato fatto sacerdote di Giove) era

divenuto di proprio diritto, od era dato in adozione; morendo poscia il padre naturale; come pure quando uno era instituito erede per una benchè minima parte; era, previa cognizione di causa, concessa contro di questo l'azione *in id quod facere potest.* XIV, 5, 6. — l. 2 § 1 *Quod cum eo qui* etc. — Nel caso però che sia stato instituito erede, sta in arbitrio del creditore il convenirlo in ragione della porzione ereditaria mediante l'azione annuale Di peculio, o per l'intero in proprio nome: del rimanente anche in questo caso ha luogo la cognizione del giudice perchè, se la porzione toccatagli è assai tenue, venga riguardato come diseredato. ivi. — *ib.* ll. 4 et 7.

60. Di regola il figlio di famiglia goder doveva di questo privilegio per qualunque contratto o quasi-contratto. E se, vivente il padre, fu convenuto e condannato, si potrà poscia, quando sia diseredato o emancipato, convenirlo mediante l'azione Del giudicato *in id quod facere potest.* ivi, 7. — *ib.* l. 5.

Ma se ha questo benefizio pei contratti, pei delitti poi viene convenuto in solido. ivi. — *ib.* l. 4 § 2. — Ed anche per un contratto talvolta si concedeva l'azione contro di lui per l'intero; p. e. se, contrattando uno con lui, egli si fece falsamente credere padre di famiglia. ivi. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 6.

61. Per qualunque titolo sia convenuto il figlio di famiglia, questo benefizio non gli è concesso senza cognizione di causa, avendosi appunto riguardo al tempo in che viene promossa l'azione. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 4.

62. Il solo figlio gode di questo benefizio, non anche l'erede di lui. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 3.

63. Avendo luogo il detto benefizio, se vi sono creditori che contrassero col figlio mentre era in podestà, certo è migliore la condizione dell'occupante; purchè non si presenti qualche creditore privilegiato. Ma se vi sono creditori che contrattarono con lui dopo uscito di podestà, ai diritti di questi deesi avere riguardo. ivi, 10. — *ib.* l. 3.

64. Contratto prossenetico. V. Prossenetico *(Contratto).*

65. — marittimo. V. Prestito *marittimo.*

CONTRAXERUNT, GESSERUNT. Queste parole non convengono ai testamenti. L, 16, 17. — l. 20 *De verb. signif.*

CONTRECTATIO. È parola solenne dove trattasi del furto, perchè significa muover di luogo, rimuovere: nè si commette furto senza muover di luogo. L, 16, 59.

CONTRIBUZIONE. V. Creditori, Fallimento, Rodia *(Legge)*, Tributoria *(Azione)*.

CONTUBERNALIS. Significa propriamente chi vive sotto il medesimo tetto; ma spesso adoprasi questa parola per significare la conjuge ed i figli di un servo. L, 16, 60.

CONTUBERNIUM. Nome particolare del maritaggio de' servi. XXIII, 2, 38. — l. 14 *De ritu nuptiarum.*

CONTUMACIA. V. Accusa, Assenza, Chiamata, Comparsa *in Giudizio*, Eremodicio, Giudizio, Pena. V. Cod. lib. 7 tit. 43 *Quomodo et quando judex sententiam proferre debeat, praesentibus partibus, vel una parte absente.* — Era in contumacia chiunque ricusava di comparire in Giudizio dopo tre editti esposti od affissi, o dopo il solo detto perentorio che valeva pei tre, con cui lo si citava: tranne che fosse malato od avesse una occupazione più grave. V, 1, 78 e 79. — l. 53 et d. l. § 2 ff. *De re judicata.*

2. In senso più lato chiamavasi *contumace* chiunque ricusava di obbedire ai decreti del magistrato od ai preposti da questo; purchè fosse il magistrato alla cui giurisdizione egli si trovasse soggetto. ivi. — *ib.* l. 53 § 3.

3. La contumacia di coloro che non obbediscono a chi ha la giurisdizione, è punita colla perdita della lite. ivi. — *ib.*

4. In criminale, qualora uno per contumacia non si assoggetta alla pena inflittagli, si accresce la pena medesima. Così i condannati all'esilio, se furono temporariamente relegati e ritornano, debbono essere relegati in un'isola; se ne escono, debbono esservi confinati *(deportati)*; se confinati scappano, van puniti capitalmente. XLVIII, 19, 72. — l. 28 § 13 ff. *De poenis.* — I carcerati pure, se erano condannati a carcere temporaneo e son contumaci, debbono condannarsi in vita; se erano condannati in vita, alle miniere *(in metallum)*; se alle miniere, capitalmente. ivi. — d. l. 28 § 14. — Onde i relegati ed i confinati *(deportati)* in un'isola dovevano tenersi lontani *(abstinere)* dai luoghi loro interdetti. E notisi una piccola differenza di gradazione nelle dette pene; altrove leggendosi che per contumacia passavasi dalla relegazione temporanea al bando perpetuo, dal bando o relegazione perpetua, alla relegazione nell'isola, dalla relegazione nell'isola al confino *(deportatio)*, e dal confi-

no alla pena capitale. Le quali aggravazioni avevano luogo eziandio se uno non andava in bando entro il tempo prefinitogli. XLVIII, 19, 72 — l. 4 *De poenis.*

Aggiungansi alle dette gradazioni per contumacia che, se uno era semplicemente relegato dal suo comune *(civitate)* e vi entrava, veniva relegato dalla provincia. ivi. — l. 12 *De interd. et releg.*

5. Il condannato a pubblici lavori, se fuggiva, era condannato alla stessa pena per un tempo doppio, computandu quanto gli mancava a compiere la sua condanna dal dì della foga. E se era condannato per dieci anni, o veniva condannato in vita, o trasferito alle miniere. ivi. — l. 8 § 7 ff. *De poenis.*

6. La *Contumacia* era anche una specie di delitto militare; vale a dire, qualunque disobbedienza alla giurisdizione del capitano o del preside, era punita capitalmente. XLIX, 16, 19. — l. 6 § 2 ff. *De re militari.* — Ciò accadeva in tempo di guerra, a chiunque faceva cosa proibita dal capitano, o non ne osservava gli ordini; ancorchè il suo operatu fosse riuscito bene. ivi. — *ib.* l. 3 § 15.

7. Chi si allontanava dall'esercito *(agmen excessit)*, era, secondo i casi, o bastonato o trasferito in altro servigio *(mutare militiam solet)*. ivi. — d. l. 3 § 16.

8. Chi oltrepassava il vallo o pel muro entrava nell'accampamento, era punito nel capo. ivi. — d. l. 3 § 17.

9. Chi saltava la fossa, era cacciato *(rejicitur)* dalla milizia. ivi. — d. l. 3 § 18.

10. Il milite irriverente doveva essere punito non soltanto dal tribuno o dal centurione, ma eziandio dal *principale* (ch'era, a quanto pare, un altro comandante inferiore). Chi resisteva al centurione che voluto avesse castigarlo, o gli toglieva o tratteneva la bacchetta *(vitem*, dice il testo, perchè i Romani usavano un sarmento di vite), era trasferito in altro servigio *(militiam mutat)*; se a posta gliela rompeva, o gli poneva le mani addosso, era punito capitalmente. ivi. — *ib.* l. 13 § 4.

11. La pena capitale contro chi poneva le mani addosso al suo preposto militare, veniva aumentata secondo la dignità del preposto. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

CONTUMAX. V. sopra CONTUMACIA.

CONTUMELIA. V. INGIURIA.

CONTUTORE. V. PROTUTELA e TUTORE.

CONVENIRE. Dicesi propriamente di più persone che da diversi luoghi raccolgonsi in uno: quindi si trasportò a significare il consentimento di più persone che per diversi moti dell'animo divengono ad una medesima sentenza. Tale è l'etimologia della parola *conventio.* L, 16, 61. — l. 1 § 3 ff. *De pactis.*

2. *Convenire aliquem* dicesi in altro senso, del chiamarlo in Giudizio, fare una petizione, una istanza contra di lui. ivi.

3. *Convenire in manum* si dice di quella donna che passava in podestà del marito, quando era contratto matrimonio mediante la così detta *confarreatio* o *coëmptio*, o quando la moglie era usucatta dal marito. ivi.

CONVENTIO. V. sopra CONVENIRE e appresso CONVENZIONE.

CONVENZIONALE. Chiamansi *Stipulazioni convenzionali* quelle che si fanno per convenzione dello stipulante e del promittente *(reorum)*; e sono di tante specie quante, a così dire, sono le cose contrattabili: difatti s'interpongono affinchè attribuiscano obbligazione civile all'affare, e questa obbligazione deriva dalle parole in cui consiste la stipulazione, e queste parole dipendono da ciò che si contratta come da un subbietto necessario. XLV, 1, 48. — l. 5 ff. *De verbor. oblig.*

2. CONVENZIONALE *(Pegno)*. V. IPOTECA e PEGNO.

CONVENZIONE. V. CONSENSO, CONTRATTO, CONVENIRE, INTERPRETAZIONE, OBBLIGAZIONE, PATTO, STIPULAZIONE, TRANSAZIONE. — Questa denominazione generale pertiene a tutto ciò di che consentono quelli che contrattano o transigono fra di loro intorno a checchessia (V. sopra *Conventio*). Ed è tanto generale questa denominazione che non v'ha contratto nè obbligazione in cui non entri una convenzione, o di fatto o di parole: e veramente, nulla è quella stipulazione consistente in parole nella quale non vi sia consenso. II, 14, 2. — l. 1 § 3 ff. *De pact.*

2. Le convenzioni principalmente si distinguono in tre specie: o si fanno per causa pubblica o per privata; la privata poi o è legittima o di gius delle genti. ivi, 3. — *ib.* l. 5.

3. *Convenzione pubblica* è quella che fassi per mezzo della pace, ogniqualvolta i principi, o i capitani od altri per mandato de' principi, patteggiano *(paciscuntur)* fra di loro intorno a qualche cosa. ivi. — d. l. 5 § 1.

4. *Convenzione* (privata) *legittima* è quella che viene confermata da alcuna legge. ivi. — *ib.* l. 6. — Queste convenzioni legittime o diconsi *legittime* in istretto senso allorchè particolarmente vengono confermate da alcuna legge

civile; o diconsi *pretorie*, quando non da alcuna legge civile, ma dal gius pretorio vengono specialmente confermate, come la convenzione d'ipoteca. II, 14, 3.

5. *Convenzione* (privata) *di gius delle genti* è quella che nè da alcuna legge civile nè dal gius pretorio è confermata. ivi.

6. Le convenzioni si dividono in *contratti* o nominati o innominati, ed in *patti* propriamente detti. Le convenzioni che non hanno nè nome nè causa, sono *convenzioni* semplicemente dette, o *patti* rigorosamente detti. ivi, 4.

7. Oltre il consenso, essenza primaria delle convenzioni, alcuni contratti richiedono qualche altra cosa; vale a dire, alcuni richiedono una causa, cioè che v'intervenga o una dazione o un fatto; altri le parole. Ma le convenzioni semplicemente dette, ossiano i patti in senso stretto, hanno ciò di comune, che a farli è sufficiente il solo consenso de' patteggianti: in questo pertanto non è necessaria la scrittura; purchè possa in altro modo comprovarsi la verità del fatto: quindi anche il muto può patteggiare. ivi, 15. — l. 4 § 1 ff. *De pactis*; l. 17 Cod. eod. tit. — E in generale, si può convenire anche fra assenti o colla cosa stessa o per lettera o per messo. ivi. — l. 2 ff. d. tit.

8. Anche tacitamente reputasi che altri convengano mediante il consenso. ivi. 16. — d. l. 2. — Queste tacite convenzioni si possono desumere da varii fatti. 1.° Se io ho restituita la cauzione o carta d'obbligo al mio debitore, sembra convenuto fra noi che non gli farò più domanda; e quindi gli gioverà la eccezione Della convenzione. ivi. — d. l. 2 § 1. — Non è così trattandosi del pegno, chè, dopo restituito il pegno al vero debitore, se non fu sborsato il danaro, si può ripetere il debito (mentre dalla restituzione del pegno non altro consegue che la remissione del pegno, non già della obbligazione principale); tranne che si provi essere intervenuto nel caso speciale qualche fatto contrario. ivi. — *ib.* l. 3.

2.° Chi ha ricevuti gl'interessi anticipati dal suo debitore, mostra di avere tacitamente patteggiato di non domandare il capitale entro quel tempo. ivi. — *ib.* l. 57.

3.° Se, dopo la vendita da te fatta dell'eredità, potrai provare che i creditori hanno promosse le loro azioni contro i compratori e che questi le hanno spontaneamente assunte, ti sarà utile di difenderti coll'eccezione del patto tacito. ivi. — l. 2 Cod. *De pactis*.

4.° Se avrete provato che i vostri creditori abbiano acconsentito che qualcuno di voi paghi ad essi per la sua persona una parte del debito comune, il giudice provederà in modo che uno non sia obbligato per gli altri. II, 14, 15. — l. 8 *De pactis*.

5.° I patti taciti desumonsi anche da ciò che è costume di patteggiare in certi contratti. Per ciò stesso, nelle locazioni di case urbane s'intende che la suppellettile portatavi dal locatario *(invecta illata)* servir debba di pegno al locatore, anche se nulla ne fu espressamente convenuto. ivi. — l. 4 ff. *De pactis*.

9. Non richiedendosi nei patti altro che il consenso, nulla monta in qual parte del giorno siano stati interposti. ivi, 17. — l. 20 Cod. *De transact.* § nec enim.

10. In qualunque convenzione, sia semplice, sia contratto, non può dedursi se non ciò che risguarda l'interesse di quello al quale si promette. Quindi se possedendo tu un fondo mio, teco io convenni che tu avessi a fare la tradizione di quel possesso ad Azzio; volendo io ora vindicare da te quel fondo stesso, non potrai oppormi l'eccezione Della convenzione se non nel caso che tu abbia già effettuata la tradizione, oppure nel caso che così fosse stato fra noi convenuto a tuo favore, e non avesse dipenduto da te il non fare la tradizione. ivi, 25. — l. 36 ff. *De pactis*. — Quindi nessuno patteggiando può stipulare che a te non sia lecito di consacrare il proprio luogo; oppure di seppellire un morto nel proprio fondo; o di non alienare un predio malgrado la volontà del vicino. ivi. — *ib.* l. 61. — Giustiniano però dispose che validamente potesse instituirsi questo patto fra il venditore ed il compratore in una tale alienazione di un fondo. ivi. — l. ult. Cod. *De pactis inter emptor. et vendit.*

Sebbene sia inutile la convenzione se si patteggia intorno a cose non risguardanti il proprio interesse, può una tale convenzione essere convalidata da un'aggiunta stipulazione penale, colla quale si stipula che ci venga data qualche cosa, se la convenzione non venisse eseguita. ivi. — l. 11 *De religiosis*.

11. Non può dedursi in istipulazione neppure ciò ch'è impossibile; poichè le condizioni impossibili non producono obbligazione. Per altro nei contratti di deposito, di comodato, di locazione ed altri simili, non si reputa impossibile il patto di non fare diventar ladro il mio servo; difatti v'ha luogo all'azione Del servo corrotto. ivi, 26. — l. 185 *De regulis juris*; l. 10 ff. *De pactis*.

12. Può anche dedursi nelle convenzioni ciò che si rimette in una terza persona, od anche ad uno de' contraenti, come arbitro onesto; purchè quest' arbitro sia un uomo libero. Difatti le parole *arbitratu Lucii Titii fieri* importano obbligazione, e non si possono riferire ad un servo. II, 14, 27. — l. 68 *De verb. signif.*

13. Le convenzioni legittime, ancorchè fossero patti rigorosamente detti, producono un'azione, vale a dire l' azione di domandare in forza di quella legge che le conferma. — Siccome le convenzioni legittime producono un' azione civile, così le pretorie producono l' azione pretoria; p. e. se si conviene intorno al pegno, dal pegno per gius onorario nasce l'azione Del patto. ivi, 28. — l. 17 § 2 ff. *De pactis.*

14. Alcune convenzioni di gius delle genti producono azioni, alcune producono eccezioni: quelle che dal gius civile ricevono nome o causa, producono azioni: le altre producono almeno eccezioni. ivi, 31 e 32. — *ib.* l. 7 § 1 et 2, et l. 48; ll. 7 et 10 Cod. *De pactis.*

15. Sonovi alcune cose che per loro natura o per la ragione del Diritto non possono essere soggetto di convenzione: p. e. ninna convenzione può avere l' effetto di trasferire il dominio od alcun diritto di servitù. Parimente, non si può mediante patto rinunziare al diritto di agnazione, e neppure dire di non voler essere erede suo. ivi, 41. — l. 34 ff. *De pactis.*

16. Una convenzione fatta per un certo oggetto e con una certa persona, non nuoce per altro oggetto o ad un'altra persona. ivi. — *ib.* l. 27 § 4 ¶ fin.

17. Le convenzioni fatte con dolo malo; quelle che sono contrarie alle leggi, alle costituzioni, al buon costume; e quelle alle quali diede causa l' errore, sono irrite ed inefficaci. ivi, 53. — l. 6 Cod. *De pactis.* — Ora, le obbligazioni che non hanno forza di per sè stesse, non possono essere confermate nè dall' offizio del giudice, nè dall' imperio del pretore, nè dalla podestà della legge. ivi. l. 17 ff. *De oblig. et act.*

18. Il dolo malo consiste in malizia ed inganno *(calliditate et fallacia)*; e la convenzione si fa con dolo malo ogniqualvolta a fine d'ingannare altrui *(circumscribendi causa)* si fa una cosa e s'infinge di farne un' altra. ivi, 54, — l. 7 § 9 ff. *De pactis.*

19. Se i patti son fatti con dolo malo, non vi si ha riguardo, perchè contra l'eccezione data in forza di qualunque patto, è concessa in tal caso la replica per dolo. II, 14, 54. — l. 35 *De pactis.* O fin dall' origine sia intervenuto il dolo malo, o siasi agito con dolo malo dopo seguito il patto, si potrà usare dell' eccezione. ivi. — *ib.* l. 7 § 11.

20. Le convenzioni dei privati non derogano al diritto pubblico. L, 17, 64. — l. 45 § 1 *De regulis juris;* II, 14, 56. — l. 38 ff. *De pactis;* XXXV, 2, 85. — l. 15 § 1 ff. *Ad legem Falcidiam.*

CONVERSIONE DELLA COSA A PROPRIO UTILE. V. lib. 15 tit. 2 *De in rem verso;* Cod. lib. 4 tit. 26 *Quod cum eo qui in aliena potestate* ec.; Inst. lib. 7 § 4 *Quod cum eo qui in aliena potestate* ec. — Il padre od il padrone era obbligato per tutto ciò che, dipendentemente dal contratto del figlio di famiglia o del servo, *fu convertito nella cosa sua*, sebbene il peculio non sia sufficiente. XV, 3, 1. — l. 2 Cod. *De instit. act;* l. 1 *De in rem verso.*

2. Alcuno crederebbe inutile l'azione *Di ciò che fu convertito nella cosa*, quasichè bastasse quella del peculio. Ma può accadere che manchi l'azione Del peculio, sebbene sia stato convertito nella cosa; p. e. se il padrone tolse il peculio senza commettere dolo malo; o se il peculio si estinse per la morte del servo, e passò l'anno utile. Ora l' azione Di ciò che fu convertito è perpetua; ed ha luogo tanto se il peculio fu tolto senza dolo malo, quanto se l' azione Del peculio è perenta per essere spirato l' anno. ivi. — d. l. 1 § 1.

Così pure, quando più persone promuovono l' azione Del peculio, quegli il cui danaro fu convertito nella cosa, debbe avere il vantaggio, chè gli compete cioè un'azione più estesa. ivi. — d. l. 1 § 2.

3. Quest' azione ha luogo in que' casi ne' quali il mandatario avrebbe l' azione Di mandato, ed il gestore quella Per la gestione d' affari; ed in tutti i casi ne' quali il servo ha consumato checchessia affinchè la cosa del padrone fosse migliorata o non fosse deteriorata. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 2. — Vale a dire, la detta azione ha luogo tutte le volte ed in quanto il servo od il figlio di famiglia impongono al padre od al padrone in forza di un contratto la obbligazione naturale di mandato o per gestione d' affari. ivi.

Siccome poi, affinchè nasca l' obbligazione per la gestione d' affari non si esige il consenso o la ratifica di colui il cui affare fu

amministrato; così, qualora il servo con questo contratto ha utilmente amministrato l'affare del padrone, quest'azione ha luogo, tanto se il padrone ha ratificato quanto se non ha ratificato il contratto del servo. XV, 3, 2. — l. 5 § 1 *De in rem in verso*

4. Ha luogo l'azione *De in rem verso* non già tutte le volte che il padre od il padrone è fatto più ricco in forza di un contratto del figlio o del servo, ma solamente quando il figlio od il servo con esso contratto hanno fatto un affare del padre o del padrone. ivi, 3. — *ib.* l. 5 § fin., l. 6, l. 7 § 2 et 4. — Quindi se un servo ha preso da me danari a mutuo e gli ha dati a credito ad un altro, è tenuto il padrone per l'azione *De in rem verso*, purchè il servo non abbia costituito il credito come di ragione del peculio, ma sì come di spettanza dominicale; onde il padrone sarà obbligato qualora non pensi tornargli a conto di appropriarsi il credito del debitore, e cedere al creditore le azioni e farlo suo procuratore. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 5; l. 3 § 7 ff. *De peculio.*

5. Talvolta non si sa decidere se il servo abbia fatto un affare del padrone o un affare del peculio; come nel caso che col danaro da lui preso a mutuo abbia pagato uno ch'era creditore tanto del padrone quanto del peculio. In questo caso si debbe guardare a carico di chi sia la maggior parte del debito; e, se è più a carico del padrone, si reputa avere il servo fatto un affare del padrone piuttostochè un affare del peculio, ed aver quindi convertito nella cosa del padrone. ivi, 5. — l. 10, l. 10 § 10 et l. 15 *De in rem verso.*

6. Si considera che il servo abbia fatto un affare del padrone tanto se ha erogato per un affare del padrone la somma stessa che ha ricevuta per questo contratto, quanto se ha impiegato ciò che comperò con tal somma. Anzi basta che abbia ciò erogato in un affare del padrone, sebbene al tempo del contratto avesse avuto un'altra intenzione. ivi, 6 — *ib.* l. 3 § 1 et 9.

7. Allora soltanto il padre od il padrone assume la obbligazione naturale per titolo di gestione d'affari verso il figlio od il servo; e per conseguenza allora soltanto ha luogo l'azione *De in rem verso*; quando il figlio od il servo abbia utilmente fatto l'affare; cioè se ha fatto pel padre o pel padrone un affare ch'era u necessario od utile, o che almeno è stato approvato dal padre o dal padrone. Per es. un padre promise la dote per la figlia, e si obbligò di somministrarle gli alimenti. Siccome il padre non adempiva la promessa, la figlia prese danari a mutuo dal marito, e morì costante il matrimonio. In tal caso, se quanto prese a credito fu impiegato in cose senza le quali non avrebbe potuto mantenere sè stessa od alimentare i servi paterni, si dee concedere l'azione utile *De in rem verso.* — Così pure, se un figlio di famiglia avrà preso danaro a mutuo per darlo a titolo di dote a sua sorella, si reputa convertito nella cosa del padre in quanto che l'avo dovuto avrebbe dare la dote alla nipote. Nè fa divario che l'abbia data a nome della figlia o della sorella o della nipote da altro figlio. Quando poi il padre non dovea dare la dote, non si reputa convertito nella cosa del padre. XV, 3, 8. — l. 3 § 3, l. 7 § 3 et fin., ll. 8, 9, 20 et 21 *De in rem verso*; l. 17 ff. *De senatusc. Maced.*

8. Quando alcuno fa qualche spesa per la cosa del padre o del padrone, la spesa necessaria differisce solamente dalla utile in ciò, che se p. e. il servo avrà comperato pel padrone cose non necessarie credendole a lui necessarie, supponi servi, devesi tenere che sia stato convertito nella cosa di esso padrone tanto quanto è il vero prezzo dei servi; dachè se avesse comperato cose necessarie, sarebbe obbligato per tutto il prezzo pel quale fossero state comperate. ivi, 9. — l. 5 *De in rem verso.*

Ma non si reputa stato convertito più di quanto la cosa costò. ivi. — *ib.* l. 12.

9. Quando il figlio od il servo hanno contrattato per una cosa necessaria, si dee considerare come convertito nella cosa, ancorchè la cosa sia perita: p. e. se il servo avesse comperato frumento per alimentare i famigli del padrone e, ripostolo nel granajo, si fosse poi quello guastato; o avesse fatto ristaurare una casa e foss'ella poscia crollata. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 7 et 8, et l. 17.

10. Se i contratti del figlio o del servo ebbero per oggetto cose di piacere anzichè necessarie, non si reputerà che sia stato convertito se non in quanto il padre od il padrone avrà approvato questa spesa. Così se il servo pigliò danaro a mutuo e lo impiegò ad ornare la casa del padrone, questo danaro non si reputerà convertito; come non s'imputerebbero queste spese al procuratore se non ne avesse avuto mandato o consenso. Quindi il padrone lascera

che il creditore si riprenda quelle cose d'ornamento, senza danno della sua casa. È altrimenti se intervenne il consenso del padrone. XXV, 3, 11. — l. 3 § 4 et 6. *De in rem verso.*

11. L'azione *De in rem verso* allora può aver luogo quando il figlio od il servo abbia avuto intensione d'imporre al padre od al padrone una obbligazione naturale verso di loro: non avrà dunque luogo quest'azione se l'avranno fatto con intensione di donare. ivi, 12. — *ib.* l. 7, l. 7 § 1 et l. 10 § 2.

Quindi non v' ha luogo all'azione *De in rem verso* quando il figlio od il servo, per liberarsi da un debito verso il padre od il padrone, obbligò sè stesso, o fece qualche contamento per un affare di loi. ivi, 13. — *ib.* l. 3, l. 10 § 7 et l. 16.

12. L'azione *De in rem verso* ha luogo solamente fino a tanto che il padre od il padrone rimane debitore in forza dell'operato del figlio o del servo. E perciò se il servo era debitore verso il padrone allorchè fu convertito nella cosa, non si reputa che sia stato convertito; e se lo divenne in seguito, cessa di reputarsi convertito. Lo stesso dirasi se lo avrà pagato. Anzi, anche quando il padrone ha dovuto al servo tanto quanto questi ha pagato per esso lui al creditore, se la donazione fu fatta con intensione di rimunerarlo, non si reputa che sia stato convertito; ma se fu fatta con altra intensione, si continua a stimare che sia stato convertito. ivi, 14. — *ib.* l. 10 § 7 § fin. et § 8.

13. Allora si reputa essere stato convertito quando rimane convertito; ed allora soltanto compete l'azione Di ciò che fu convertito nella cosa, quando il padrone non ha pagato il servo od il figlio. Tuttavia quando sia stato pagato in danno del creditore, cioè al figlio od al servo i quali sono per consumare la somma pagata; benchè sia stato pagato, cessa bensì di essere come convertito, ma è cosa conforme all'equità il concedere l'azione Di dolo malo contro del padre o del padrone. ivi, 15. — *ib.* l. 10 § 6 et 9.

14. Quest'azione *De in rem verso* compete al creditore del servo o del figlio di famiglia il quale diede loro a credito per un oggetto che sia convertito nella cosa del padre o del padrone; anzi a quello soltanto il quale diede a credito principalmente per tale oggetto. ivi, 16. — *ib.* l. 18.

15. Se un servo ha preso danari a mutuo per comperare un vestiario, e il danaro è perito, nasce dubbio chi possa promuovere l'azione *De in rem verso*, se il creditore od il venditore. — Se fu realmente contato il prezzo, dee il creditore promuoverla; se nol fu, ma pure il vestiario fu somministrato, compete l'azione al creditore ed anche al venditore; ed il padrone sarà obbligato verso entrambi eziandio se fossero periti e danaro e vestiario. Per altro sarà migliore la condizione dell'occupante. XXV, 3, 17. — l. 3 § fin. et l. 4. *De in rem verso.*

16. Quest'azione compete contra il padre od il padrone nella cui cosa fu convertito. Ma se fu convertito nella cosa di un solo di più padroni, debb'essere convenuto quello soltanto, ivi, 18. — *ib.* l. 13. — Eccetto che l'uno de' socj avesse tolto il peculio al servo e quindi non potess'essere promossa l'azione Del peculio. ivi. — *ib.* l. 14.

17. Quest'azione contiene l'obbligazione per la quale il padre od il padrone è tenuto a pagare ciò ch'è dovuto al creditore del figlio o del servo, in quanto sia stato convertito nella sua cosa; quand'anche nulla siavi nel peculio. E siccome si reputa essere stato *convertito nella cosa* secondo la quantità che fu convertita; quindi, se fu convertita una parte, per essa parte competerà l'azione. ivi, 19. — *ib.* l. 10 § 4.

18. Quando si promuove l'azione *De in rem verso* per un contratto del vicario, quest'azione comprende non solamente ciò che fu convertito nella cosa del servo ordinario del cui peculio il vicario fa parte. Tuttavia ciò sarà compreso soltanto pel valore del peculio di esso ordinario, ed entro il tempo in cui si può promuovere l'azione Del peculio del medesimo ordinario. ivi, 20. — *ib.* l. 17 § 1.

19. Per l'azione *De in rem verso* il padrone dee pagare eziandio gl'interessi quando gli abbia promessi; non già se non furono dedotti in istipulazione. ivi, 21. — *ib.* l. 10 § 5.

CONVICIUM. È l'ingiuria, ma recata da più persone con ischiamazzo, come si dicesse *convocium*; e si fa per parole. XLVII, 10, 9, 11 e 66. — l. 1 § 1, l. 15 § 1 et 4 *De injuriis et famosis libellis.*

2. Dicesi che fa *convicium* ad uno colui che va a schiamazzare dinanzi la sua casa; anche se quegli è assente. ivi, 66. — *ib.* l. 15 § 7.

3. E in generale, *convicium* si prende per qualsivoglia maldicenza *(maledictum)* con la quale anche una sola persona si offenda. L, 16, 62.

4. Avea luogo questa parola o la equivalente *maledictum* anche nelle instituzioni di erede: cioè le instituzioni, tuttochè fatte *cum maledicto ;* p. e. *mio figlio empissimo*, *che ha mal meritato di me*, esimili; riguardavansi come valide e pure. XXVIII, 5, 41. — l. 48 § 1 ff. *De hered. instit.* — Per altro questa iostituzione *cum convicio*, non era permessa che al padre riguardo a' figliuoli: tranne questo caso, sarebbe nulla. ivi, 28. — *ib.* l. 9 § 8.

5. Anche la diseredazione *cum convicio* era valida, sebbene il diseredato non fosse stato chiamato pel suo nome ma soltanto designato bastantemente, il tutto però senza pregiudizio della querela d'inofficiosità. XXVIII, 2, 10. — l. 3 *De liberis et posthumis.*

COOBBLIGATI. V. Debitori, Obbligazione, Reo.

CORAM. Se ad uno fu ordinato di fare alcuna cosa, *coram Titio*, cioè *alla presenza di Tizio* non si reputa che la faccia alla presenza di Tizio se Tizio non se ne accorge: pertanto se Tizio è ou pazzo o un infante o dorme, non si reputa fatto *coram* di lui. Egli dee sapere che vien fatta la cosa; non monta che il voglia. L, 16, 62. — l. 209 cum ¶ fin. *De verb. signif.*

CORNELIA *(Legge)*. Molte leggi avevano questa denominazione. — I. Quella promulgata da Cornelio Silla dittatore, e contempla alcuna specie d'ingiurie proponendo per esse l'azione criminale; onde dicevasi legge Cornelia *de injuris*. V. Ingiuria. — II. Un'altra *legge Cornelia* concerneva la cattività. V. Cattivita. — III. Celebre è la legge Cornelia *de falsis*, che va distinta in quella detta *testamentaria* perchè risguardava da principio i soli testamenti e poi venne estesa ad altre specie di falso in virtù del senatoconsulto Liboniano e d'altri senatoconsulti e costituzioni; ed in quella detta propriamente *de falsis* ed anche *monetaria*, e pertineva alle monete. V. Falso, Monetaria *(Legge)* e Testamentaria *(Legge)*. — IV. Finalmente v'era la legge Cornelia che trattava dei sicarj, degli avvelenatori, degl'incendiarj ec. V. queste singoli voci.

CORPO. Sonovi tre generi di corpi. Gli uni sono composti di parti omogenee, come l'uomo, la trave, il sasso e simili. Gli altri sono composti di parti connesse e coerenti, come l'edifizio, la nave, l'armadio. Altri sono composti di parti non unite, come sono più corpi non isciolti ma composti d'individui compresi sotto una denominazione collettiva; p. e. il popolo, la legione, il gregge. XLI, 3, 30. — l. 30 *De usurpat. et usucap.*

2. Il corpo d'un uomo libero è inestimabile. IX, 3, 11. — l. 7 *De his qui effuderint vel dejecerint;* IX, 1, 9. — l. 3 *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.* V. Ferita.

3. Corpi *dei giustiziati.* V. Cadavere.

4. Corpi *(collegj, comunità, corporazioni).* V. Collegio e Comunita.

5. *Corpo certo.* Significa lo stesso che *specie.* XXX a XXXI, 321. — l. 47 § 1 *De legatis et fideicom.* 1.° — In questa legge la parola *species* non significa ciò che i dialettici intendono per essa, vale a dire il complesso degl'individui di una medesima natura; e nemmeno va inteso di un numero determinato d'individui di tal natura che non verrebbero designati individualmente: p. e. *tanti bovi, tante pecore,* in generale, senza designazione. La parola *species* vuol qui dire gl'individui d'una data specie determinati da qualche circostanza, come sarebbe *centum quae in arca habes.*

6. Il legato di un dato piatto è un legato di corpo certo. XXXV, 1, 228. — *ib.* l. 51.

7. Il legato del denaro ch'è in un dato scrigno è un legato di corpo certo. ivi. — *ib.*; XXX a XXXII, 215. — *ib.* l. 34 § 4.

Se un testatore disse: *Lego dieci aurei che ho nel tale scrigno,* gli è un legato di corpo certo; e se nello scrigno non trovasi denaro di sorta, nulla è dovuto al legatario. Parimente se il testatore ha detto: *Lego i dieci aurei che il tale ha depositati presso di me.* XXXIV, 4, 2. — l. 1 § 7 *De dote praelegata.*

8. Se ho stipulato che mi si daranno le monete che sono in un dato scrigno, e queste vengono a perdizione, la perdita cade sopra di me. XLVI, 3, 106. — l. 37 ff. *De verb. oblig.*

9. *Corpo incerto.* Se io lego *i miei vini*, egli è un legato di corpo incerto: parimente se lego *i miei abiti.* XXX a XXXII, 256. — l. 85 *De legatis et fideic.* 3.°

10. Corpo del Diritto. V. *Corpus juris.*

CORPORALE *(Cosa)*. V. Cosa.

2. — *(Pena)*. Tali erano le bastonate *(fustium admonitio)*, le staffilate *(flagellorum castigatio)*, le percosse in ceppi *(vinculorum* (o *victorum* secondo altri *verberatio)*. Aggiungansi i pubblici lavori temporarj. XLVIII, 19, 31 — l. 7 ff. *De poenis.* — Notisi che la pena del bastone era pei servi: gli nomini liberi erano puniti colle verghe.

CORPORAZIONE. V. Collegio, Comunita'.

CORPUS JURIS. Denominazione generale dell' opera di Giustiniano, comprendente il Codice di prima edizione, le Pandette, le Istituzioni, il Codice di seconda edizione e le Novelle. V. queste voci.

CORREI (Condebitori, Coobbligati, Concreditori, Confidejussori). V. Creditori, Debitori, *Reus.*

CORREDO. V. Parafernа.

CORRUZIONE. Se uno corrompe l' animo dei figliuoli altrui, il padre ha l'azione utile. XI, 3, 7. — l. 14 § 1 *De servo corrupto.*

2. Il corrompere le acque per nuocere era delitto straordinario. XLVII, 11, 2. — l. 1 § 2 *De extraordinar. crimin.*

3. Corruzione *dell' albo.* V. Albo.

4. Corruzione *del servo.* V. lib. 11 tit. 3 *De servo corrupto*; Cod. lib. 6 tit. 2 *De furtis et servo corrupto.* — L' editto *De servo corrupto* avea luogo quando uno dolosamente ricettava presso di sè o corrompeva un servo altrui. XI, 13, 1 e 2. — l. 1 et l. 1 § 2 *De servo corrupto.*

5. Non qualunque ricettamento dava luogo a questo editto, ma soltanto il doloso; onde se uno ricettava il servo altrui ad oggetto di custodirlo pel suo padrone, ovvero mosso da umanità o compassione o per altro giusto ed evidente motivo, non era tenuto. ivi, 2. — *ib.* l. 5.

6. *Corrompere un servo* intendevasi persuaderlo a fare cosa che scemasse il valore di esso servo: il che accadeva p. e. inducendolo a fare ingiuria a qualcuno, e commettere furto, a fuggire, ad intricare il peculio, a gittarsi negli amorazzi, a fare il vagabondo, a darsi al mal fare, a frequentare troppo gli spettacoli, ad immischiarsi nelle sedizioni; e, se era agente, inducendolo con parole o con denaro a guastare, sopprimere, adulterare, manomettere le ragioni dal padrone commessegli; oppure persuadendolo ad essere intemperante *(luxuriosum)* o indocile *(contumacem)* o paziente di stupro. Anzi reputavasi corruzione del servo anche l'indurlo a disprezzare il padrone. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 3 et fin., ll. 2 et 15.

7. L' editto non distingue se il servo abbia ad essere bene o mal costumato prima della corruzione; quindi la pena della corruzione è anche per chi insegna al malvagio il modo di commettere il male: anzi è tenuto perfino chi lodò il proponimento di un servo già disposto a fuggire o rubare. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 4.

8. Dubitavano gli antichi se la colpa della corruzione debba dipendere dall' effetto; e Giustiniano decise che basti avere uno sollecitato il servo a far male, ancorchè costui non abbia badato a que'cattivi suggerimenti. XI, 13, 5.

9. Non qualunque persuasione al male è punita da questo editto, ma quella fatta con malizia: epperò se uno rese peggiore un servo senza dolo o per ischerzo, non è tenuto: p. e. se di buona fede uno persuase un servo altrui a montare su d' un tetto a calarsi in un pozzo; e il servo il fece e cadde e si ruppe una gamba od altro membro o si accoppò, il persuasore sarà tenuto soltanto all' azione utile Per la legge Aquilia. ivi, 6. — l. 3 cum § 1, et l. 4 *De servo corrupto.*

Per altro nulla monta che il corruttore sapesse o ignorasse essere colui un servo. ivi, — *ib.* l. 5 § 1.

10. Questo editto non è applicabile a quelli che corruppero il figlio o la figlia di famiglia. — Per altro, nel caso competeva l' azione utile da determinarsi per uffizio del giudice. ivi, 7. — *ib.* l. 14 § 1.

11. L' azione *De servo corrupto* compete al padrone del servo: ma quegli che in buona fede comperò il servo, non è tenuto a questo editto: anzi nemmeno può esercitare quest' azione quegli al quale un uomo libero serve in buona fede. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 1.

La detta azione compete a chi è proprietario del servo, quantunque un altro ne sia possessore: onde il debitore che diede il servo a titolo di pegno, ha quest' azione a nome di esso servo. ivi. — *ib.* l. 14.

12. Quest' azione va riferita non al tempo presente ma al tempo che il servo fu corrotto o ricettato; e perciò se anche morì poscia o venne alienato o manomesso, nonostante l'azione avrà luogo. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 4, ll. 6, 7 et 13.

13. Quest'azione diretta si dà solamente al proprietario; ma l' azione utile *De servo corrupto* viene concessa anche al fruttuario contro al medesimo proprietario. ivi, 10. — *ib.* l. 9 § 1.

14. L'azione Del servo corrotto si può esercitare anche contra il socio. È dubbio se possa competere quella Del servo ricettato, non potendosi dire che uno *ricetti* presso di sè quello ch'è suo; ma se lo ha ricettato con fine di nasconderlo, sarà tenuto anche il socio. ivi, 11. — *ib.* l. 9.

15. Se un servo od una serva corrompeva

un altro servo, era concessa l'azione nossale contro il padrone. XI, 13, 12. — l. 5 § 3 *De servo corrupto*.

Parimente se un servo comune corruppe un servo altrui, sono tenuti i socj solidariamente, sì che, pagando l'uno, l'altro rimane liberato. ivi. — *ib*. l. 14 § 2 § item si.

Se un servo comune a me ed a te corruppe un servo che appartiene a me solamente, io non posso esercitare l'azione contro di te mio socio; quasichè un servo avesse corrotto un suo compagno. ivi. — *ib*. l. 14 § 2.

Se un servo del quale io ho l'usufrutto corruppe un servo mio, io avrò l'azione contra il proprietario di quello. ivi. — *ib*. l. 14 § 3.

16. Quest'azione *De servo corrupto* è perpetua e non temporaria, e compete all'erede ed agli altri successori: e l'erede di quello il cui servo fu corrotto, ha quest'azione non solamente se il servo è rimaso nella eredità, ma eziandio se non ne fa più parte essendo, poni caso, stato lasciato in legato. Non è però concessa contra l'erede, essendo azione penale. ivi, 13. — *ib*. ll. 8 et 13.

17. Quest'azione è concessa pel doppio del valore del danno. ivi, 15. — *ib*. l. 9 § 2.

Ed è concessa pel doppio anche contra chi confessa la propria colpa, beochè la legge Aquilia punisca solamente chi nega. ivi, 14. — *ib*. l. 5 § 2.

Per altro questo doppio non va inteso come nell'azione Di furto; imperciocchè in quest'azione il doppio del danno non si aggiunge al valore della cosa; ma si raddoppia soltanto l'importo del danno cagionato. ivi. — *ib*. l. 14 § 5.

18. Ciò che va stimato in quest'azione è la diminozione del prezzo del servo: e ciò vien fatta per uffizio del giudice, computandosi anche il valore delle cose portate via seco dal servo, o siano state portate presso il colpevole o presso altri, ovvero anche sieno consumate. ivi, 15. — *ib*. l. 10.

Insomma, si fa entrare in questa azione la stima di qualunque danno sofferto dal padrone per essere stato corrotto il servo: quindi anche pel danno che il servo avesse recato ad un terzo, avendo questi l'azione Della legge Aquilia contra del padrone; anche per la responsabilità che il padrone avesse in confronto del locatario del suo servo stato corrotto; e simili. Così pure, antrerà quello cha il padrone dovesse prestare ad un terzo stato derubato dal servo corrotto. ivi, 16. — *ib*. l. 14 § 6 et 7.

19. Nella stima richiesta dall'azione *De servo corrupto* non entra cha il danno da lui cagionato contemporaneamente alla corruzione, non già quello da lui cagionato dopo. XI, 13, 16. — l. 11 et l. 11 § 1 *De servo corrupto*.

20. Qualche volta entra in quest'azione la stima semplice del danno; cioè, 1.° Quando l'azione è concessa ad un conjuge contra l'altro conjuge. 2.° Quando l'attore preferisce di cedere il servo e di ricevere il valore che aveva prima che fosse corrotto, anzichè esperire l'azione pel doppio. ivi, 17. — *ib*. l. 14 § 9 et l. fin.

21. Con l'azione Del servo corrotto talvolta concorre quella Per furto. ivi, 18. — *ib*. l. 11 § fin. et l. 12.

22. Il corruttore talvolta era punito estraordinariamente; p. e. se il servo corrotto era tale che la sua corrozione portasse non solamente danno alla sostanza, ma rovina alla intera famiglia. ivi, 19. — l. fin. *De officio praesidis*.

23. Corruzione dell'accusatore. V. lib. 48 tit. 21 *De bonis eorum qui ante sententiam mortem sibi consciverunt, vel accusatorem corruperunt*. — Non in tutti i delitti capitali era nocevole il corrompere l'avversario, ma soltanto in quelli che non importavano pena di morte; e difatti vuolsi compatire a chi cerca di redimere in qualche maniera il proprio sangue. XLVIII, 21, 7. — l. 1 *De bonis eorum qui* etc. — Pertanto chi in caso di processo per delitto sì capitale ma non punibile colla morte, corruppe l'accusatore, viene punito come confesso, e i suoi beni, come quelli del confesso, vengono confiscati. ivi. — *ib*. l. 2; l. 7 *De praevaric.*

24. Chi corruppe il delatore, in delitti non importanti pena di morte, oltre ch'essere riputato come convinto, era tenuto alla legge Cornelia *De falsis*. ivi. — l. 18 Cod. *De transact.*

CORSO *d'acqua*. V. Acqua, Canale, Fiume, *Flumen*, *Rivus*.

CORSO PUBBLICO significa la strada, per cui ordinariamente il Principe faceva pervenire i suoi ordini ed altre cose che lo interessavano. I, 16 a 18, 5. — l. 4 Cod. *De off. Rect. prov.*

COSA. V. lib. tit. 8 *De divisione rerum et qualitate*; Inst. lib. 2 tit. 1 *De rerum divisione et acquirendo ipsorum dominio*; 2 *De rebus corporalibus et incorporalibus*. — Quattro sono i modi ne' quali si dividono le cose.

1. — I.ª *Divisione delle cose*. Altre sono di

gius divino, altre di gius umano. I, 8, 2. — l. 1 *De divis. rerum.*

2. Di gius divino sono le *cose sacre* e le *religiose*: anche le *sante*, come le mura delle città e le porte, sono in qualche guisa di gius divino. ivi. — *ib.*

3. *Cose sacre* sono quelle che furono dal pubblico consecrate, non da private persone, le quali persone non possono che per sè render sacre le cose, e queste rimangono *profane* pel pubblico. ivi, 3. — *ib.* l. 6 § 3. — Nè monta che i luoghi pubblicamente dedicati sieno in città o in campagna. ivi. — *ib.* l. 9.

4. Un luogo pubblico allora può rendersi sacro, quando il principe lo dedicò o diede ad alcuno la facoltà di dedicarlo. Ed essendo una volta divenuto sacro un edifizio, anche dopo ruinato, il luogo rimane sacro; onde se un tempio viene distrutto dal terremoto, il sito di esso non è profano e perciò non può essere venduto. ivi. — *ib.* l. 6 § 1, l. 9 § 3 ¶ semel; l. 73 ff. *De contrah. emptione.*

5. Altro è luogo sacro, altro è sacrario. Luogo sacro è un luogo consacrato; sacrario è un luogo ove sono riposte le cose sacre, il che può essere anche in un edifizio privato. ivi. — l. 9 § 2 *De rerum divisione.*

6. Ognuno può a suo talento rendere religioso un luogo suo seppellendovi un morto. ivi, 4. — *ib.* l. 6 § 4. — È poi permesso di seppellire in un sepolcro comune, anche contro voglia di tutti gli altri. Ed è altresì permesso di seppellire in luogo altrui colla licenza del padrone; ed ancorchè il padrone avesse ratificato dopo il seppellimento del morto, il luogo sarebbe già divenuto religioso. ivi. — *ib.*

Anche il cenotafio tenevasi come luogo religioso, prima che un rescritto di Antonino e Vero portasse il contrario. ivi. — *ib.* l. 7.

7. Cose *sante* si chiamano propriamente quelle che non sono nè sacre nè profane, ma confermate da qualche sanzione: tali sono le leggi. ivi, 5. — *ib.* l. 9 § 3. — In somma chiamasi *santo* tutto ciò ch'è protetto e difeso dall' ingiuria degli uomini; dicendosi *santo* da *sagmen*, che vale *verbena*, ed è certa erba che portavano i legati del popolo romano per rendere inviolabili le loro persone. ivi. — *ib.* l. 8 et l. 8 § 1.

8. Le mura e le porte si annoverano fra le cose sante. Quindi se uno violava le mura, era punito capitalmente, non essendo ai cittadini romani lecito di uscire se non per le porte. ivi. — *ib.* l. 11.

E sono sacre anche le mura de' municipj, nè ponno senza la permissione del principe o del preside ristabilirsi, nè può congiungervisi o porvisi sopra cosa veruna. I, 8, 5. — l. 6 § 4 et l. 8 § 2 *De rerum divisione.*

9. Le cose di gius divino non sono nè possono essere nel patrimonio di alcuno; le cose di gius umano ordinariamente appartengono al patrimonio di qualcheduno: possono per altro essere senza padrone particolare, e difatti le cose ereditarie, prima che siavi un erede, non appartengono al patrimonio di nessuno. ivi, 6. — *ib.* l. 1 ¶ quod autem.

10. Le cose di gius umano sono pubbliche o private: pubbliche sono quelle che si reputano non appartenenti al patrimonio di chicchessia, ma sì all' universale (*universitati*); sono cose private quelle che appartengono a singole persone. ivi. — *ib.* l. 1 ¶ hae autem.

11. — II.ª *Divisione delle cose.* Alcune per gius naturale sono comuni a tutti gli uomini; alcune sono della universale (*universitatis*); alcune appartengono a singole persone che le hanno acquistate in varj modi. ivi, 7. — *ib.* l. 2.

12. Per gius naturale sono a tutti comuni l'aria, l'acqua corrente (*profluens*), il mare e le sue spiagge. ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 1. — Onde a niuno è vietato di recarsi sulle spiagge del mare a pescare; purchè si tenga lontano dalle ville, dagli edifizj e dai monumenti: anzi a chi pesca in mare è lecito di farsi sul lido una capanna per ricovrarsi; onde quelli che là edificano divengono proprietarj del suolo finattanto che dura l'edifizio: distrutto questo, il luogo torna ad essere pubblico come prima. ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 1, l. 4, l. 5 § 1 et l. 6.

Quanto è detto delle edificazioni nel lido del mare, dicasi pure delle edificazioni entro il mare; chè, come diventa pubblico un luogo occupato dal mare, così diventa privato ciò che è edificato entro il mare. ivi. — *ib.* l. 10.

13. Fra le cose comuni, ossia per gius naturale appartenenti a tutti, havvene alcune che si dicono appunto *comuni* (V. il preced. n. 12 in principio): altre diconsi piuttosto *pubbliche*, e son quelle che si reputano occupate dal popolo insieme colla rispettiva superficie del terreno; tali sono i corsi d'acqua (*flumina*) pressochè tutti con le lor ripe che accedono incominciando dal sito in cui comincia il piano a chinarsi verso l'acqua. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 1; l. 3 et l. 3 § 2 *De fluminibus* etc.

14. Essendo pubblico per gius delle genti l'uso delle ripe, è libero ad ognuno di approdare con bastimento, di legar corde agli alberi ivi nati, di asciugarvi le reti e ritirarvele dal mare, di deporvi qualsiasi carico, siccome è libero di navigare per lo stesso fiume. La proprietà poi delle ripe pertiene a coloro che sono proprietarj de' terreni contigui; e perciò anche gli alberi nati sulle ripe stesse sono di loro proprietà. I, 8, 9. — l. 5 *De fluminibus* etc. — Quindi se si dissecca l'alveo, esso rimane a' proprietarj dei predj vicini o aggiacenti. ivi. — l. 30 § 1 *De acquir. rerum dominio;* l. 96 § 1 *De verb. signif.*

15. *Pubblico*, in altro senso, chiamasi ciò ch'è nel patrimonio del fisco o delle comunità *(civitatum)*, e quindi anche i peculj de'servi delle comunità; non già le cose sacre, le religiose nè quelle destinate a pubblico uso: per altro i beni delle comunità *(civitatum)* si chiamano *pubblici* abusivamente, essendo propriamente *pubblici* quelli soltanto che appartengono al popolo romano. ivi, 10. — ll. 15 et 17 *De verb. signif.*

16. All' universale *(universitati)* non ai singoli appartengono alcune cose, come i teatri, gli studj, e simili che sono nelle città. Così un servo comune di una università non è parzialmente servo de'singoli, nè può esser posto alla tortura sia pro sia contra di un cittadino: così un liberto della università non ha bisogno di domandare al pretore la permissione di citare in giudizio taluno de'cittadini. ivi, 11. — l. 6 § 1 *De rerum divis.*

17. Le statue erette in una città non appartengono a' cittadini, ma sono della città. ivi. — l. 41 *De acquir. rerum dominio;* l. 23 ff. *De except.*

18. Le cose *sacre*, le *religiose*, le *sante* non appartengono al patrimonio di nessuno per loro natura; onde non possono acquistarsi e sono fuori di commercio: onde pure si dice che le cose *sacre* non sono suscettive di prezzo. ivi, 12. — l. 6 § 2 et l. 9 § fin. *De rerum divis.* etc.

19. — III.ª *Divisione delle cose.* Tutte le cose sono *mancipi o non mancipi.* — Cose *mancipi* sono i poderi o predj situati in Italia, siano rustici siano urbani; e i diritti de' predj rustici, come la *via* l'*iter* l'*actus* e l'acquidotto; così pure i servi ed i quadrupedi che si assoggettano col dorso e collo, quali sono i cavalli, i bovi, i muli, gli asini. — Le altre cose sono *non mancipi*, e tra queste vanno gli elefanti ed i cammelli perchè si annoverano tra le fiere. I, 8, 13. — Ulp. *Fragm.* tit. 19 § 1.

20. Le cose *mancipi* potevano essere alienate, non le *non mancipi* (V. *Mancipi*): Giustiniano però tolse questa differenza. ivi. — l. un. Cod. *De usucap. transform.*

21. — IV.ª *Divisione delle cose.* Vi sono alcune cose *corporee*, altre *incorporee*. Le *corporee* sono quelle che si possono toccare, come il terreno, l'uomo, la veste, l'oro, l'argento ed altre cose innumerevoli. — *Incorporee* sono quelle che non si possono toccare, p. e. quelle che consistono in un diritto, come l'eredità, l'usufrutto, le obbligazioni in qualunque modo contratte. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 1.

22. Cose *che* (nelle ultime volontà) *si tengono come non scritte.* V. Accrescimento, Caduco, Catoniana *(Regola)*, Fedecommesso, Legato, Liboniano *(Senatoconsulto)*. V. lib. 34 tit. 8 *De his quae pro non scriptis habentur;* Cod. lib. 6 tit. 51 *De caducis tollendis.* — Le disposizioni invalidate dalla regola Catoniana si tengono come non scritte; ma molte altre sono di tal fatta, e si ponno distinguere in due classi: quelle che furono lasciate inutilmente in origine: quelle che, lasciate utilmente in origine, cessarono poscia di poterlo essere.

23. — I. Ciò ch'è scritto in un testamento, nè intendesi che cosa significhi, reputasi come non scritto. XXXIV, 8, 1. — l. 2 *De his quae pro non scriptis habentur.* Il rimanente sussiste valido.

24. Quando alcuno ascrisse a sè la eredità od un legato, tale disposizione reputasi come non scritta, ed è parificata alla *caducaria*. Per altro essa sola reputasi tale; le altre rimangono valide. ivi. — *ib.* l. 1.

25. I legati turpi ed odiosi si reputano come non scritti. XXX a XXXII, 50.

26. Se un legato è fatto ad uno per allora quando egli non esisterà, il legato è tenuto come non scritto. ivi. — *ib.* l. 4.

È lo stesso se si lascia ad uno che a quel tempo non ha nessuna comunione di diritti civili nè per la sua nè per l'altrui persona; come sarebbe il deportato ed il servo della pena. ivi. — l. Cod. *De hered. instit.*

27. Anche se non era in podestà de' nemici quando fu fatto il testamento, e non ritornò, si terrà come non scritto. ivi. — l. 4 § 1 *De his quae pro non scriptis habentur.*

28. Se ad uno condannato alle miniere vie-

ne lasciata qualche cosa non a titolo di alimenti, questa disposizione si tiene come non scritta; ma il legato appartiene al fisco, perchè colui è servo della pena non di Cesare. XXX a XXXII, 50. — l. 3 *De his quae pro non scriptis habentur.*

29. Le disposizioni contenute in que'codicilli che non furono confermati da un testamento posteriore, si tengono come non scritte. ivi. V. Codicilli.

30. — II. Anche le disposizioni che, essendo valide da principio, cessano poscia di esserlo, si tengono come non scritte, eccetto quelle che le leggi dichiarano caduche o in istato di cadocità: p. e. se fu legato ad un servo altrui, che fu poscia comperato dal testatore, il legato si estingue. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § fin.

31. Se il legatario o l'erede cade in servitù vivente il testatore, in questo caso la disposizione non è caduca, ma reputasi come non scritta. ivi.

Parimente, quando il testatore tolse quello che aveva lasciato. ivi.

32. In tutte le disposizioni che si reputavano come non scritte, non avea luogo il fisco; ma le cose lasciate in tal modo rimanevano presso l'erede. Anzi non potendo ciò che si considera come non esistente ricevere alcun peso, esse cose restavano all'erede senza nessun aggravio; eccetto rarissimi casi, p. e. se il testatore incaricò un tale di restituire ad un altro la cosa che questi aveva ascritto a sè, il fedecommesso rimane presso l'erede col suo carico, benchè si tenga come non scritto; il che ha luogo anche nel testamento militare. ivi, 3. — *ib.* ll. 5 et 15; l. 26 § 6 et l. 204 ff. *De fideic. libert.*

33. Cose *che* (nei legati) *si tolgono alle persone indegne.* V. Indegnità.

34. Cose dubbie (nelle disposizioni di ultima volontà.) V. Accrescimento, Cancellatura, Condizione, Congiunzione, Dimostrazione, Dubbio, Illeggibile, Inintelligibile, Interpretazione, Legato, Modo, Testamento, ed i n. 22 . . . 32 qui sopra. V. lib. 34 tit. 5 *De rebus dubiis*; Cod. lib. 6 tit. 38 *De verborum significatione; 48 De incertis personis.* — Qui si espongono alcune regole sopra quella sola specie di *Dubbio* che deriva dall'incertezza dell'ordine col quale alcune persone sono nate o morte.

35. *Regola I.* Si presume che il figlio pubere sia sopravvissuto al genitore. Epperò, se una madre perì in un naufragio insieme con un figlio pubere, nè si sa quale dei due sia morto prima, è più naturale (*humanius*) il credere che il figliuolo sia vissuto di più. XXXIV, 5, 1. — l. 22 (al. 23) *De rebus dubiis.* — Lo stesso dicasi di un padre morto insieme col figlio in guerra o altrimenti. ivi. — *ib.* l. 9 (al. 10) § 1 et 4.

Ci scostiamo da questa regola in favore del patronato. Così se un liberto perì insieme col figlio suo, la legittima eredità dell'intestato si devolve al patrono, qualora non si provi che il figlio sia sopravvissuto al padre. ivi. — d. l. 9 § 2.

36. *Regola II.* Se un figlio impubere perì insieme col padre o con la madre, si presume che questi sieno sopravvissuti, porchè non si provi il contrario. ivi, 2. — d. l. 9 § 4 in fin., et *ib.* l. 23 (al. 24); l. 26 *De pactis dotalibus.*

37. *Regola III.* Quando non si presenta verun mezzo di riconoscere o di presumere quale di due persone sia premorta, mentre quella di loro che fosse sopravvissuta avrebbe conseguito i beni dell'altra in forza di una sostituzione diretta o fedecommessaria; non si terrà che questa sia sopravvissuta, e per conseguenza cadrà la sostituzione. Così fu deciso nel caso che siano morti un pupillo ed il fratello suo sostituito necessario. ivi, 3. — l. 18 (al. 19) *De rebus dubiis.*

38. *Regola IV.* Quando non c'è nessun mezzo per conoscere o presumere quale di due persone sia premorta, si decide in favore del possessore contra colui al quale competerebbe l'azione se una di esse persone fosse premorta. P. e. se fra marito e moglie fu fatta una donazione, e morirono insieme, la donazione è valida come se la morte del donante l'avesse confermata, tuttochè non si sappia chi sia morto prima. Parimente se una madre stipulò dal genero la restituzione della dote in caso che la figlia morisse in matrimonio, e poscia ella morì insieme colla figlia; non ha luogo la stipulazione presumendosi che la madre non sia sopravvissuta alla figlia. Lo stesso dicasi se la dote fu prelegata alla moglie ed ella perì insieme col marito, ed in altri casi simili. Lo stesso dicasi rispetto alla legge Falcidia; che se il padrone morì insieme coi suoi servi, questi non verranno computati come esistenti nel patrimonio di lui al tempo della morte di lui stesso. ivi, 4. — *ib.* l. 8 (al. 9), 9 (al. 10) cum § 3, 16 (al. 17) cum § 1, 17 (al. 18), 18 (al. 19) cum § 1.

39. Le dette regole vanno egualmente osservate rispetto all' incertezza dell' ordine con cui le persone nacquero, essendo simile la ragione. — Per altro soffrono alcune eccezioni. così se uno è gravato di un fedecommesso *nel caso che morisse senza figli*, essendo incerto se sia morto prima il padre od il figlio di lui; in favore del fedecommessario che promuove la domanda si presume che il figlio sia morto prima. XXXIV, 5, 5. — l. 17 § 7 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

A maggior ragione, pel favore della libertà, quando s' ignora quale di due persone sia nata prima, si presume nata prima quella la cui nascita favorisce la libertà e la ingenuità. Così se una serva avesse ricevuto la libertà *se il primo figlio che partorirà sarà maschio;* ed ella in un parto diede alla luce un maschio ed una femmina, ed è incerto quale dei due nacque prima, si terrà l' opinione più favorevole, e la madre così sarà libera e quindi la figlia ingenua; poichè *in ambiguis rebus humaniorem sententiam sequi oportet.* ivi. — *ib.* l. 10 (al. 11) § 1.

40. Cose *lasciate in legato a titolo di pena.* V. lib. 34, tit. 6 *De his quae poenae causa relinquuntur;* Cod. lib. 6 tit. 41 *De his quae poenae nomine in testamento vel codicillis relinquuntur.* — Fra le cause per le quali le cose si reputano fino in origine illegalmente lasciate, una è questa, cioè se furono lasciate *a titolo di pena.*

In questa materia i legati ed i fedecommessi sono alla medesima condizione. — Ora si lascia *a titolo di pena* quando si lascia per costringere l' erede a fare o non fare alcuna cosa, non colla mira precipua che il legato appartenga al legatario: p. e. *Se mariterai tua figlia a Tizio, darai a Sejo diecimila aurei;* questo legato sarebbe nullo. Anzi dee tenersi per nulla ogni disposizione fatta col fine di punire non solamente l' erede ma qualunque altra persona che ritrae vantaggio dall' ultima volontà. XXXIV, 6, 1. — Ulp. Fragm. tit. *De fideic.* § 12, tit. *De legatis* § 17; l. 1 ff. *De his quae poenae nomine relinquuntur.*

41. Per conoscere se il legato sia stato fatto *a titolo di pena*, o solamente sotto condizione, vuolsi esaminare l' intenzione del testatore. ivi, 2. — *ib.* l. 2.

42. Il fedecommesso lasciato *a titolo di pena* è invalido principalmente allora quando alla persona gravata è imposto un obbligo contrario alla pubblica utilità, come sarebbe quello di non contrarre matrimonio; vale a dire, se uno sia gravato d' un fedecommesso pel caso che contragga matrimonio. XXXIV, 6, 3. — l. 22 *De condit. et demonstr.* V. Condizione.

43. Nè meno la libertà si poteva lasciare a titolo di pena. ivi, 4. — Inst. tit. *De legatis* § fin.

44. Per una costituzione di Giustiniano i legati fatti a titolo di pena sono validi, cioè quelli fatti pel caso che l' erede faccia o non faccia checchessia, purchè sia cosa che il testatore possa onestamente comandare. ivi. — l. un. Cod. *De his quae poenae causa* etc.

45. Cose *abbandonate*. V. Abbandono.

46. Cose *furate (Azione per le)* dalla moglie *(rerum amotarum)*. V. Furto.

47. Cosa sua *(propria)*. Chiunque può dar la legge alla cosa sua. XXIII, 4, 13 e 14. — l. 7 et l. 20 § 1 *De pactis dotalibus.*

48. E' libero a chiunque lo abusare della cosa propria. V, 3, 41. — l. 25 § 11 ff. *De hered. petit.*

49. Non può uno stipulare la cosa propria, quand' anche ignorasse ch' ella gli appartenga. XLV, 1, 32. — l. 1 § 10 ff. *De oblig. et action.;* XLV, 3, 28. — l. 25 § 4 *De usufructu et quemadm.*

50. Niuno può comperare la cosa propria. XX, 5, 20. — l. 40 ff. *De pigneratitia actione.*

51. Niuno può tenere la cosa propria a titolo di pegno, di deposito, di precario, di compera o di locazione. L, 17, 461. — l. 45 *De regulis juris.*

52. Niuno ha servitù sulla cosa propria. VIII, 1, 7 e 22. — l. 26 *De servitut. praed. urban.;* l. 10 *Communia praediorum.*

53. Niuno è forzato a vendere la cosa sua se non per ragione di equità o di utilità pubblica. XIX, 1, 74. — l. 71 ff. *De contrah. emptione;* L, 17, 469. — l. 11 *De regulis juris;* XI, 7, 57. — l. 12 ff. *De religiosis;* VIII, 3, 4. — l. 14 § 1 *Quemadm. servit. amitt.;* Inst. § ult. *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

54. Uno è costretto di vendere la cosa sua, in caso di licitazione. XVIII, 6, 5. — l. 13 § 17 ff. *De action. empti et venditi.*

55. Cosa mia. Ciò che resta della cosa mia è mio. VI, 1, 10. — l. 49 § 1 ff. *De rei vindicatione.*

56. Ciò ch' è incorporato alla cosa mia diventa mio. ivi, 9. — *ib.* l. 23 § 2.

57. Se una cosa diventa mia *per adjectionem*, io debbo darne il prezzo a quello a cui essa apparteneva. VI, 1, 43. — l. 23 § 4 *De rei vind.;* Iust. § 26 *De rer. divis.* — Per altro io non sarò tenuto di rimborsare a chi, senza essere possessore del mio fondo, o possedendolo di buona fede, vi ha seminato o edificato, il prezzo delle sue sementi o delle sue costruzioni. L, 17, 13. — l. 203 *De regulis juris;* XLI, 1, 26. — l. 7 § 12 *De acquir. rerum dominio;* Iost. § 30, 32 *De rerum divisione.*

58. La cosa acquistata da un terzo coi miei denari non è già mia; purchè non abbia egli agito in mio nome. V, 3, 44. — l. 25 § 1 ff. *De hereditatis petitione.*

59. Cosa nostra. Ciò ch'è nostro non può essere trasferito ad un altro senza fatto nostro; tranne per ragione d'equità o d'utilità pubblica. L, 17, 469. — l. 11 *De regulis juris.*

60. La medesima cosa non può essere nostra per più titoli, sebbene possa esserci dovuta per più cause: ond'essa è nostra pel titolo più anziano. L, 17, 619. — l. 59 *De regulis juris;* XLI, 2, 12. — l. 3 § 4 *De acquir. vel amitt. possess.;* Iost. § 10 *De legatis.*

61. Una cosa non lascia d'essere nostra sebbene possiamo perderne la proprietà; p. e. quando siamo gravati di sostituzione: difatti è possibile che io seguito cessiamo d'esserne proprietarj, caso che cada la sostituzione. VI, 1, 8. — l. 66 ff. *De rei vindicat.* — L, 17, 462. — l. 205 *De regulis juris.*

62. Cosa comune. Ciascun socio o comproprietario ha il medesimo diritto nella cosa comune. VIII, 1, 7. — l. 4 *De servit. legata.*

63. Uno de' comproprietarj non può far nulla nella cosa comune senza il consenso degli altri. X, 2-3, 91. — l. 28 ff. *Communi dividundo.*

64. Cosa altrui. La buona fede non permette di trar partito dalla cosa altrui. XVII, 1, 38. — l. 10 § 3 ff. *Mandati.*

65. Chi vende scientemente la cosa altrui è in dolo. XIX, 1, 56. — l. 11 § 16 ff. *De actionibus empti et venditi.* — Non è lo stesso di chi lega scientemente la cosa d'altrui; perchè non reputasi che con ciò egli imponga al suo erede la obbligazione di comperarla per farne poi la tradizione al legatario; e nel caso che il proprietario non voglia venderla, o ch'essa non possa essere alienata, il testatore non ha fatto che incaricare il suo erede di darne il valore al legatario.

66. Se un testatore lega la cosa d'altrui credendola sua, tal legato è nullo. XXX a XXXII, 126. — l. 67 § 8 *De legatis et fideic.* 2.°

67. Cosa rubata. V. Bottino, (Furtiva Azione), Furto, Ladro, Pirati. — La cosa rubata non può acquistarsi mediante prescrizione. XLI, 3, 18 e 22. — l. 4 § 6 et l. 49 *De usurpat. et usucap.;* l. 84 ff. *De furtis.*

68. Chi compera la cosa rubata, anche di buona fede, dee renderla al proprietario. IV, 2, 18. — l. 14 § 5 *Quod metus causa.*

Se il compratore era sapevole del furto e il venditore lo ignora, il venditore non è tenuto della garanzia. XVIII, 1, 16. — l. 34 § 3 ff. *De contrah. emptione.*

69. Cosa litigiosa. V. Litigiose (Cose).

70. Cose fungibili. Sono quelle che devono essere restituite nel medesimo genere, facendo funzione l'una per l'altra, p. e. frumento per frumento. XII, 1, 19. — l. 2 § 1 ff. *De rebus creditis.* — Altri chiamano fungibili tali cose, perchè si consumano mediante l'uso, dalla parola latina *fungor.*

71. Cosa abbandonata. V. Abbandono.

72. Cosa certa, e Cosa incerta. V. Certo ed Incerto.

73. Cosa *fatta fra terzi.* Ciò che passa fra terzi non dee nuocere altrui. XII, 2, 46. — l. 10 ff. *De jurejurando;* L, 17, 23. — ll. 74 et 155 *De regulis juris.* II, 14, 59. — l. 27 § 4 ff. *De pactis;* XXXVI, 1, 60. — l. 25 § 2 ff. *Ad senatuscons. Trebell.*

74. Cosa indivisibile. Nelle cose indivisibili gli eredi od altri condebitori sono tenuti ciascuno per l'intero. L, 17, 1380. — l. 152 *De regulis juris.*

75. Cosa incorporata. Ciò ch'è incorporato in un fondo ne fa parte; e non ciò ch'è mobile; almeno allora che il fondo fu legato senza attrezzi (*sive instrumento*). XXXIII, 7, 3. — l. 21 *De instructo vel instrum. legato.*

76. Cosa in sospeso. Ciò ch'è in sospeso non reputasi ch'esista, finch'è in sospeso. L, 17, 12 § 2. — l. 169 *De regulis juris.* — L'evento decide se essa ha esistito o no. Per es. l'erede ha venduto e consegnato la cosa legata, prima che il legatario abbia accettato o ripudiato il suo legato: la tradizione sarà

stata valida se il legatario ripudia; sarà nulla se accetta. XXX a XXXII, 287. — l. 15 *De rebus dubiis*. — È lo stesso delle condizioni sospensive apposte ai contratti. XLV, 3, 11. — l. 78 *De verborum oblig.*

77. Cosa *dovuta due volte*. Non è credibile che la cosa sia dovuta due volte alla medesima persona. XXXIV, 3, 29. — l. 66 *De legatis et fideic.* 2.°

78. Cosa *che uno è tenuto di restituire*. L'erede non reputasi che abbia ricevuto ciò che dee restituire, p. e. il legato od il fedecommesso. XXX a XXXII, 456. — l. 29 § 2 *De legatis et fideic.* 3.°

79. Cosa giudicata. V. Giudicato.

80. Cose inesprimibili. Vi sono delle cose che si sentono meglio di quello che non s' esprimano, *(quod magis ex intellectu quam ex locutione exprimi posset)*. XLVI, 3, 58. — l. 13 ff. *De solutionibus et liberat.*

81. Cosa impedita. La cosa reputasi fatta da quello che farla doveva se egli n' è impedito da un altro. L, 17, 51. — l. 39 *De regulis juris.*

82. Cose *per le quali non si dà azione*. V. Eccezione.

83. Cose spante o gittate. V. lib. 9 tit. 3 *De his qui effuderint vel dejecerint*. — L' Editto del Pretore in questo proposito, mirando al risarcimento del danno, porta che chi gitta abbasso o versa fuori qualche cosa in luogo ove comunemente si passa o si fa posa, è data azione contra l' abitatore della cosa donde fu gittato o versato, il quale verrà condannato nel doppio del danno così arrecato. E se così colpito un uomo libero periva, l'azione era per cinquanta aurei; se viveva e pretendeva risarcimento del danno, questo era rimesso nella equità del giudice. IX, 3, 1. — l. 1 *De his qui effuderint vel ejecerint.*

84. Questo editto si applica non solamente alle città ed ai borghi *(vicos)*, ma eziandio alle strade per le quali comunemente si passa. Nè monta che il luogo sia pubblico o privato, purchè sia di comune passaggio. Per altro se una volta non si passava comunemente per quella strada, ed il gittamento od il versamento accadde quando non la era ancora frequentata, l'editto non va applicato. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 6.

85. In generale questo editto non avea luogo se non per le cose gittate o versate, in tempo di giorno. Ma in certi luoghi passandosi anche di notte, per questi esso avea effetto senza tale distinzione. IX, 3, 3. — l. 6 § 1 *De his qui effuderint vel ejecerint.*

86. Quanto alle cose gittate o versate l' abitante della casa era risponsabile anche per la colpa dei suoi; onde non importava chi fosse il gittante o il versante. ivi, 4. — *ib.* l. 6 § 2.

87. Una cosa che cade mentre la si sospende, si reputa gittata *(dejectum)*, come una cosa che cade dopo sospesa. Lo stesso dicasi se una cosa sospesa viene a versarsi da sè. ivi. — *ib.* l. 1 § 3.

88. Propriamente l' editto va applicato alle cose che vengono gittate o versate da luogo abitato: ma fu esteso anche alle cose che vengono gittate da un granaio o da una bottega o simile, rispondendo il conduttore anche pel fatto de'suoi operaj o apprendenti. ivi, 5. — *ib.* l. 5 § 3.

Anzi, se fu gittata qualche cosa da una nave, si avrà l' azione utile contra il preposto alla nave stessa. ivi. — *ib.* l. 6 § 3.

89. L' editto *De his qui effuderint vel dejecerint* concede l' azione in duplo pel danno cagionato dalla cosa gittata o versata. Ora quest' azione *In factum* è data contro chi abita la casa nel momento che vien gittato o versato, non contro il proprietario. Intendesi poi che uno *abiti*, sia che occupi la casa come proprietario o come conduttore o a titolo precario. ivi, 6. *ib.* l. 1 § 4 et 9. Non sarà per altro tenuto l'ospite, ma sì chi lo accolse. ivi. — d. l. 1 § 9 — Bensì sarà tenuto chi diede gratuitamente l' abitazione ai liberti ed ai clienti suoi o della moglie: così pure chi dato avesse a' suoi amici qualche stanzino per ospitalità: parimente chi affitta camere *(coenacularius)* è solo risponsabile se tenne per sè la maggior parte della casa; com' è solo risponsabile chi tenne per sè la maggior parte dell' edifizio ove presta ospizio agli amici. Che se l'affitta-camere tenne per sè un picciolo appartamento, ed ha locato il rimanente a più persone, queste saranno tutte risponsabili come abitanti. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

In generale, se da una casa abitata da più persone indivisamente, fu gittata o versata qualche cosa, si concederà l'azione contro di tutte, e tutte saranno tenute in solido. Esercitata poi l' azione contro di una, le altre saranno liberate mediante il pagamento, non già per la sola contestazione della lite: saranno poi tenute per l' azione Di società o per l' azione utile generale *In factum* verso di quello che

ha pagato. IX, 3, 7. — l. 1 § fin., ll. 2, 3 et 4 *De his qui effuderint vel ejecerint.*

Se poi più persone abitano una casa divisa fra di loro, l'azione è data contra quella che abita la parte donde fu versato o gittato. ivi. — *ib.* l. 5. — Alle volte per equità può il giudice (senza danno dell'attore) dar l'azione piuttosto contra chi occupa la stanza donde fu gittato o versato, quantunque più persone abitino quell'appartamento. Se poi viene gittato da un corridujo, è giusto che sieno responsabili tutte. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

90. Se un figlio di famiglia ha preso a pigione una camera, e da questa venne gittato o versato checchessia, non è concessa l'azione Del peculio contra il padre, perchè qui l'azione non deriva da un contratto; ma contra il figlio stesso. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 7.

Se l'abitante è un servo, dovrà essere punito straordinariamente. ivi. — *ib.* l. 1 § 8.

91. Non soltanto chi fu condannato per titolo di gittamento o versamento, ha l'azione *In factum* contro chi ha gittato o versato, sia ospite od altri; ma se questi fosse pigionante, il condannato avrà contro di lui eziandio l'azione Di locazione. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 4.

92. L'azione portata dall'editto *De his qui effuderint vel dejecerint* è del doppio anche fuori del caso che il reo avesse negato. ivi, — d. l. 5 § 4 ¶ nec adjicitur.

93. Se un uomo libero colpito dalla cosa gittata o versata rimane morto, l'azione importa la condanna di cinquanta aurei. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 5. — Ma se vive e sofferse danno nella persona, il giudice dee computare le spese di medico e di cura, la perdita del lavoro pel passato e quella presunta per l'avvenire in conseguenza della incapacità derivatagli dall'accidente: niuna stima si farà delle cicatrici e deformità, perchè un corpo libero non è suscettivo di stima. Quanto al danno nelle robe, egli ha sempre l'azione nel doppio. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 6 et l. 7.

94. Quando l'azione per le cose gittate o versate risguarda qualunque specie di danno fuor quello recato nella persona di un uomo libero, è perpetua, e compete all'erede, non contro l'erede. Quando risguarda la conseguita morte di un uomo libero, compete soltanto entro l'anno, e non contro l'erede nè all'erede e simili persone, dachè è penale e popolare. Quando risguarda il danno recato alle robe di un uomo libero, l'azione è perpetua: se poi non egli ma un'altra persona vuole promuovere l'azione, essa sarà di un anno e non passerà all'erede. IX, 3, 12. — l. 5 § 5 *De his qui ejecerint vel effuderint.*

95. Cose sospese. L'editto *De his qui effuderint vel dejecerint* risguarda anche le cose sospese. — Qualunque cosa posta sopra gronda (*suggrunda*) o sporto di tetto (*protecto*) dà luogo a questo editto: nè importa di sapere di quale edifizio sia la gronda o lo sporto, bastando soltanto che sovrastino ad un luogo di passaggio comune ovvero in cui facciasi comunemente posa. E l'editto parla non delle cose comunque sospese, ma di quelle sospese in modo che possano nuocere: non dovendosi altrimenti aspettare che nocciano. ivi, 14. — *ib.* l. 5 § 7 et 11.

96. Rispetto alle cose sospese, n'è responsabile chiunque le ha sospese, sia inquilino o padrone della casa, la abiti o no, purchè tenga così posta la cosa da dar luogo all'editto; nulla montando chi abbia posto, responsabile essendo anche chi lasciò porne così: epperò se fosse un servo che pose, il suo padrone risponderà in proprio nome. ivi, 15. — *ib.* l. 5 § 8 et 10.

Se poi la cosa sospesa cade e nuoce, si ha l'azione contra chi la pose, non contra l'abitatore; altrimenti sarebbe essa azione insufficiente nel caso p. e. che il ponitore della cosa non fosse nè proprietario nè abitatore. ivi, 16. — *ib.* l. 5 § 12.

97. L'azione Per le cose sospese è popolare e compete all'erede ed altri successori, ma non contra l'erede, essendo penale. — Compete per altro all'erede non com'erede ma come qualunque altra persona. ivi, 17. — *ib.* l. 5 § 13.

98. Quando la cosa la cui caduta può nuocere, è posta altrove non sopra la gronda o lo sporto del tetto, cessa l'azione diretta di questo editto, ma si concede l'azione utile. ivi, 18. — *ib.* l. 5 § 12.

COSTITUTO. V. lib. 13 tit. 5 *De pecunia constituta;* Cod. lib. 1 tit. 18 *De constituta pecunia;* Nov. 115 cap. 6. — Il *costituto* è un patto mediante il quale alcuno conviene di pagare ciò ch'egli doveva o ciò che era dovuto da altri, vale a dire, la somma stessa ovvero altra cosa in sua vece. XIII, 5, 1.

2. Si può *costituire* un debito da qualunque titolo dipenda, vale a dire per qualunque contratto, sia che contenga una obbligazione certa od una incerta. ivi, 2. — l. 106 *De pecunia constituta.* — Anche se il debito deriva da un delitto. ivi. — *ib.* l. 26.

Nemmeno importa sapere da qual gius derivi il debito, bastando che sia dovuta la cosa per solo gius naturale, o per gius puramente civile, o per gius onorario. XIII, 5, 3. — l. 1 § 7 et 8 *De pecunia constituta*. — Così se, avendoti io deferito il giuramento, tu giurasti esserti dovuta qualche cosa, potrai esercitare l'azione *De constituta*. Ed anche se non ti deferii spontaneo il giuramento, ma fui nella necessità di riferirtelo. ivi. — *ib.* l. 25 § 5.

Dicendo che basta soltanto un debito civile, intendesi un debito validamente contratto. Così non è obbligatorio il costituto di una somma dovuta per gius pretorio, cioè a cagione di qualche eccezione; purchè l'eccezione non sia di tale indole che lasci sussistere l'obbligazione naturale; chè allora il costituto è obbligatorio. ivi. — *ib.* l. 3 et l. 3 § 1.

3. Si può costituire non solamente quanto si dee puramente; ma anche ciò che si dee ad un tempo determinato. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 2.

Anzi si può costituire anche ciò che si dee sotto condizione: per altro, mancando la condizione, si estinguerà anche il costituto. ivi. — *ib.* l. 19.

Se uno ch'è debitore puramente, costituisce sotto condizione, v'è l'azione utile contro di lui. ivi. — d. l. 19 § 1.

4. Il costituto non è valido se non risguarda un debito reale. Sarà poi valido benchè nell'intervallo non apparisca verun debitore; p. e., se uno prima di adire l'eredità del debitore facesse un costituto pel pagamento, o altri ne facesse uno per persona presa da' nemici, tale costituto è valido, essendo stata costituita una somma dovuta. Ivi, 5. — *ib.* l. 11.

5. Benchè la cosa dovuta fosse perita quando la si costituì, sarà valido il costituto se ci sarà obbligazione per la mora: quindi se uno promise di dare a Stico, e questi morì dopo che il debitore era in mora di conseguarlo; se quegli costituì di pagarne il prezzo, è tenuto di stare al costituto. Lo stesso sarebbe s'egli avesse costituito di dare quello stesso servo ch'è morto. ivi. — *ib.* ll. 1 et 23.

6. Basta che la cosa fosse dovuta al momento in che fu fatto il costituto, è non importa ch'essa abbia in appresso cessato di essere dovuta. ivi, 6. — *ib.* l. 18 § 1, l. 19 § 2 et l. 28.

7. Col mezzo del costituto si può promettere o tutta la cosa dovuta o una parte di essa, ma non si può promettere una cosa maggiore della dovuta. XIII, 5, 7. — l. 11 § 1; ll. 12 et 13 *De pecunia constituta*.

8. Siccome si può dare in pagamento una cosa per un'altra, così nulla impedisce che per un debito si possa costituire un'altra cosa; p. e. se un debitore di cento costituì di pagare frumento per cento. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 5.

9. Uno può, mediante questo patto, promettere non di pagare alcuna cosa, ma di soddisfare comunque un debito. ivi, 9. — *ib.* l. 14 § 1 et 2.

10. Si può costituire in modo che la cosa sia dovuta altrimenti da quello ch'era dovuta per la primiera causa; come sarebbe in altro luogo o in altro giorno. Così pure se alcuno dovendo pagare entro un tempo determinato, costituisce di pagare entro un termine più breve, il costituto è valido. E se la cosa era dovuta senza determinazione nè di tempo nè di luogo pel pagamento, il debitore può costituire di pagare in un luogo ed in un tempo determinati; e non solamente si potrà impetirlo nel luogo convenuto, ma altresì in qualunque altro luogo. ivi, 10. — *ib.* l. 4, l. 5 et l. 16 § 1.

11. Anche le donne sono tenute pel danaro costituito, purchè non siano intervenute. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 1.

12. Se fece costituto un padre di famiglia, è tenuto tanto il costituente quanto il padre fino al valore del peculio. ivi. — *ib.* l. 1 § 3.

13. Il costituto fatto da un pupillo senza l'autorità del tutore non è obbligatorio. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

14. Non importa che quello a cui si costituisce sia creditore; onde se anche tu costituisci ciò che debbo io, tu sei tenuto; e se a me viene promesso ciò ch'è dovuto a te, il costituto è valido: purchè tu acconsenta che il tuo debitore costituisca di pagare a me ciò ch'è dovuto a te; come dovuto a te per altro non si può a suo nome costituire in favore di quello che non è creditore. ivi, 12. — *ib.* l. 5 § 2, l. 7 § 1 et l. 8.

15. Poco importa di sapere se il costituto sia stato fatto in presenza o in assenza del debitore; anzi uno può costituire anche a malgrado del debitore. ivi, 13. — *ib.* l. 27.

16. Quegli che fa un costituto per ciò che un altro doveva, non lo fa utilmente se non in quanto egli prometta di pagare ciò che

l'altro dee, come dovuto dall'altro. Sarebbe altrimenti se promettesse di pagare come debito suo. XIII, 5, 14. — l. 1 § 8 ¶ fin., ll. 2 et 31 *De constituta pecunia.*

17. Nel costituto, come in tutte le altre convenzioni, ninno può patteggiare o promettere per altri fuorchè per sè. ivi, 15. — *ib.* l. 5 § 4.

Reciprocamente quegli al quale uno costituisce non può patteggiare per altri che per sè stesso. ivi. — *ib.* l. 5 § 5 et 6.

18. Uno può patteggiare per costituto in favore di quello sotto la podestà del quale egli è. Anzi è valido anche il costituto fatto in favore di un servo; e se si costituisce al servo, di pagare a lui od al suo padrone, esso servo qualunque egli sia, acquista l'azione pel suo padrone. ivi, 16. — *ib.* l. 5 § fin., ll. 6 et 7.

19. Si può promettere per costituto al tutore di un pupillo, all'agente municipale ed al curatore di un furioso, potendo tutte queste persone validamente costituire. ivi, 17. — *ib.* l. 5 § 7 et 8.

Ma facendo costituto all'agente municipale, al tutore del pupillo od al curatore del furioso o dell'adolescente, dovrassi dare a costoro l'azione utile. ivi. — *ib.* l. 5 § 9.

20. Quegli il quale promise per costituto ch'egli ed il tale pagheranno, non si è obbligato che per la sua porzione: se poi egli promise ch'egli od il tale pagheranno, egli solo è obbligato per intero. Se poi uno si espresse impersonalmente, p. e. *Sarà pagato*, per tale costituto non si contrae veruna obbligazione. ivi, 18. — Nov. 15 cap. fin.

21. Per contrarre un costituto richiedesi che i patteggianti acconsentano che venga costituito. Onde chi fece una stipulazione inutile, mentre voleva stipulare e non farsi costituire, non ha l'azione Pel costituto, non avendo l'altra parte voluto costituire ma promettere. ivi, 19. — *ib.* l. 1 § 4.

Basta poi il nudo consenso, potendosi costituire e di presenza ed in assenza, come può uno patteggiare tanto personalmente, quanto per messo od altrimenti. ivi. — *ib.* l. 14 § 3.

E sebbene il costituto sia fatto mediante un'interposta persona libera, ciò non farà ostacolo, reputandosi ch'essa abbia soltanto prestato un ministero. ivi. — *ib.* l. 15.

22. Si può benissimo costituire anche per lettera. ivi, 20. — *ib.* l. 5 § 3, ll. 24 et 26.

23. Nella stipulazione del costituto non è necessario di esprimere la quantità. XIII, 5, 21. — l. 14 *De constituta pecunia.*

Quanto al giorno del pagamento, se non è espresso nel costituto, non sei risponsabile; altrimenti si potrebbe subito muovere azione contro di te se, appena fatto il costituto, tu non pagassi. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

24. Il costituto non toglie la primiera obbligazione, ma ne aggiugne una nuova. ivi, 22. — *ib.* l. 28. — Il pagamento poi fatto in forza di quest'azione, non la sola contestazione della lite, libera il debitore, perchè il pagamento toglie l'una e l'altra obbligazione. ivi. — *ib.* l. 18 § 3.

25. Chi si obbligò per costituto a pagare, non si reputa che lo adempia offrendo satisfazione; ma quegli che costituì di satisfare, e dà fidejussore o pegno, non è tenuto a quest'azione. ivi, 23. — *ib.* l. 21 § 2.

Non adempie al costituto quegli che vuol pagare cosa diversa da quella che costituì di pagare. ivi. — *ib.* l. 25.

Non soddisfa al costituto neppur quegli che paga a persona diversa da quella a cui costituì di pagare; quantunque paghi ad uno fra quelli ai quali in forza della prima obbligazione era debitore. Onde se promettesti di dare a me od a Tizio, e in appresso costituisti di pagare a me solamente; se pagasti a Tizio, sei tuttavia tenuto verso di me. ivi, 24. — *ib.* l. 8 ¶ fin., ll. 9, 10 et 30.

26. Perchè abbia effetto l'azione Pel costituto, il reo non debb'essere stato impedito pel fatto dell'attore di soddisfare al costituto. ivi, 25. — *ib.* l. 16 § 3.

27. Secondo le parole dell'editto, quest'azione ha effetto dal momento che il costituente non ha adempiuto alla sua promessa; purchè l'attore non v'abbia posto impedimento pel fatto proprio. Per sapere poi se fu adempita la promessa e se il costituente non venne impedito per fatto dell'attore, è necessario riferirsi al tempo del costituto, cioè al tempo in cui doveasi pagare secondo il costituto. ivi, 26. — *ib.* l. 16 § fin.

Quantunque di pieno diritto abbia effetto l'azione se il pagamento non fu fatto nel giorno espresso dal costituto, tuttavia se il costituente ha offerto in altro giorno di pagare, e l'attore ha rigettato questa offerta senz'addurre veruna giusta ragione del suo rifiuto, deesi soccorrere il reo o mediante l'eccezione o mediante una favorevole interpretazione dell'editto. ivi. — *ib.* l. 17.

28. Questa azione *De constituta* contiene anche pena, cioè la persecuzione della cosa. XIII, 5, 28. — l. 18 § 2 *De constit. pecunia.*

Tale azione è concessa all'erede e contra l'erede; e non solamente per un debito tuo, ma anche se hai costituito di pagare per un debito altrui, compete quest'azione non solo contro di te ma eziandio contro li tuoi eredi perpetuamente. Anticamente per altro essa era annuale in alcuni casi. ivi, 29. — l. 1 Cod. *De constituta pecunia.*

29. Se due persone si obbligano per costituto come debitori solidarj, ciascheduna di esse potrà essere impetita in solido. ivi, 30. — l. 16 *De pecunia constituta.*

30. Ai debitori per costituto fu poi esteso il benefizio della divisione e quello dell'ordine. ivi, 30. — l. fin. Cod. h. tit.; Nov. 4, cap. 1.

COSTITUZIONE *della dote.* V. Dote.

2. — *di danaro.* V. Costituto.

3. Costituzioni dei principi. V. Rescritto. V. lib. 1 tit. 4 *De constitutionibus principum et edictis;* Cod. lib. 1 tit. 14 *De legibus et constitutionibus principum et edictis;* 15 *De mandatis principum;* 20 *Quando libellus principi datus constitutionem faciat.* — Chiamasi *costituzione* qualunque cosa il principe statuì o per lettere, cioè per rescritto, o per sottoscrizione, oppure che decretò *pro tribunali*, o *de plano*, o che comandò con editto: e tutto questo è legge, perchè legge è la volontà del principe, avendo il popolo trasferito a lui ed in lui il proprio imperio e la propria podestà, mediante la legge Regia. I, 4, 1. — l. 1 com § 1 *De constitut. principum.*

4. Non tutte le costituzioni de' principi sono propriamente leggi; essendovene alcune di personali, che non si allegano ad esempio, poichè non si estendono oltre la persona che ne fu il soggetto. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2.

5. Innumerevoli sono le costituzioni dei principi romani, e celebratissime le quattro collezioni di esse intitolate *Codice Gregoriano*, *Codice Ermogeniano*, *Codice Teodosiano*, *Codice Giustinianeo.* V. queste voci.

COSTUME. V. Consuetudine.

2. I *buoni costumi* vogliansi preferire alla ricchezza, alla dignità. XXVI, 6, 20. — l. 21 § 5 *Qui petant tutores vel curat.*

3. Il marito non può accusare i costumi precedenti della donna che ha sposato. XLVIII, 5, 38. — l. 13 § 10 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

COTTIDIANA. V. Acqua.

CREDENZA. V. *Creditum.*

CREDERE. È voce generale, usandosi per significare il nostro assentimento a checchessia per la fede che altrui prestiamo *(alienam fidem secuti)*, con animo di ricevere poi qualche cosa in forza di tale contratto. L, 16, 63. — l. 1 *De rebus creditis.*

2. *Credere* più strettamente significa dare a mutuo; e talvolta, *in creditum ire, in creditum abire.* ivi.

CREDITO. V. Certa *(Cosa)*, Creditore, Mutuo, *Nomen.*

1. Questa denominazione è generale abbracciando anche il comodato ed il pegno. Usasi, è vero, comunemente nel significato di *mutuo;* ma il *credito* differisce dal *mutuo*, come il genere dalla spezie. La quale differenza consiste principalmente in due cose: 1.° Il credito ha per oggetto anche cose non consistenti in peso, numero e misura; ond'è *credito* quando diamo per riavere la medesima cosa; invece la dazione di mutuo ha per oggetto cose consistenti in peso, numero e misura. 2.° Non vi può essere mutuo senza contamento di danaro; e invece si può talvolta costituire un credito senza che intervenga contamento, p. e. quando si promette una dote dopo le nozze; inoltre un credito può conseguire eziandio da convenzione verbale interponendo qualche atto obbligatorio, come sarebbe una stipulazione. XII, 1, 19. — l. 2 § 1, 2, 3 com ¶ item, et 5 *De rebus creditis et si certum petatur.*

2. Legato di un credito *(nominis)*. V. Chirografo. — Quando uno lega un credito, s'intende legato ciò ch'è compreso nelle azioni. XXX a XXXII, 459. — l. 59 *De legatis et fideic.* 3.°

3. Quando è legato un credito, non s'intende legato lo instrumento; chè credito significa cosa; e per *cosa* intendi diritto o azione; onde s'è legato un credito, debbono essere cedute le azioni contra il debitore. ivi. — l. 4 *De verb. signif.;* l. 44 § 6 *De legatis et fideic.* 1.°

4. Non importa divario che sia legato *il credito verso Tizio*, ovvero *ciò che Tizio deve;* essendo parimente tenuto l'erede a prestare le sue azioni; purchè le presti quali sono: nè egli è tenuto a garantire al legatario la idoneità del debitore. ivi. — l. 105 *De legatis et fideic.* 1.°; l. 88 d. tit. 2.°

5. Se uno legò *i suoi crediti*, il legato contiene tutto ciò ch'è a lui dovuto per qualun-

que titolo; mentre le denominazioni di credito *(nominis)* e di cosa pertengono a qualunque contratto ed obbligazione. XXX a XXXII, 460. — l. 6 *De verb. signif.*

CREDITORI. V. Alienazione, Beni *dei debitori*, Curatore *ai beni*, Debitori, Immissione *in possesso*, Obbligazione, Pegno, Privilegi, Restituzione, Separazione.

1. Sono *creditori* tutti quelli ai quali è dovuto per qualsiasi causa; sia puramente, sia a termine *(in diem)*, sia sotto condizione; non già quelli ai quali siamo obbligati naturalmente soltanto, od ai quali può opporsi, se muovono azione, qualche eccezione perentoria e perpetua che la distrugga. L, 16, 63. — l. 10 *De verb. signif.*

2. Rigorosamente parlando, *creditori* son quelli i quali hanno dato danaro a mutno (V. sopra Credito); ma si repotano creditori quelli ai quali è dovuto danaro, mobili od immobili per qualsiasi altro contratto, ed anche pec delitto. ivi. — *ib.* ll. 11 et 12.

3. Se è dovuto ad nno pec una causa popolare, nol si dirà *creditore* se noo che dopo la contestazione della lite. L, 16, 63. — l. 12 *De verb. signif.*

4. *Creditori condizionali* non sono soltanto quelli ai quali è dovuto sotto condizione, o *in diem*, ma anche quelli che possooo essece respinti da qualche eccezione temporacia; e coloco ai quali non compete ancora azione ma sarà per competere o sperano che loro competerà. ivi. — *ib.* ll. 54 et 55.

5. In somma, sono creditori tutti quelli che hanno qualche azione civile o pretoria od utile *in factum*, oon rimovibile per eccezione perpetua. XLII, 4, 2 e 3. — l. 42 et l. 42 § 1 ff. *De obblig. et act.*

6. Il creditore che riceve il suo, cioè quello che gli è dovuto, non si reputa in frode. L, 17, 1727. — l. 129 *De regulis juris.* — Nè si può ripeterlo da lui, ancorchè l'abbia ricevuto da altcui, non dal vero debitore. XII, 6, 21. — l. 44 *De condict. indeb.* — Ancorchè egli abbia saputo, cicevendo, che il suo debitore era insolvente. XLII, 8, 14. — l. 6 § 7 *Quae in fraudem creditorum facti sunt.* — Purch'egli ciceva prima che i beni del suo debitore sieno posseduti da'suoi creditori. E ciò pecch'egli non ha fatto che provvedere a'suoi interessi *(sibi enim vigilavit)*. ivi. — *ib.*

7. Il creditore che cede le sue azioni verso danaro reputasi che ceda il suo credito. XLVI, 1, 46. — l. 36 ff. *De fidejuss. et mandator.*

8. Quando il creditore vende il suo credito, il diritto d'ipoteca lo segue. XX, 6, 17. — l. 5 § 2 *Quibus modis pignus.*

Se il creditore permette di vendere le cose ch'ei tiene in pegno, reputasi che faccia remissione del suo diritto di pegno. II, 14, 16. — l. 3 ff. *De pactis*; L, 17, 584. — L 158 *De regulis juris.*

9. Il creditore che consente alle vendita della cosa sopra la quale ha ipoteca, perde la sua ipoteca: tranne che si ciservi il suo diritto d'ipoteca. XX, 6, 21 e 24. — l. 4 § 1 et l. 7 *Quibus modis pignus.*

Se la vendita rimarrà nulla, l'ipoteca sussiste. E se la vendita è rescissa, anche volontariamente, l'ipoteca rivive. ivi, 28, 29 e 33. — *ib.* l. 4 § 2, l. 8 § 6 et 7, et l. 10.

Il creditore che ratifica la vendita, perde egualmente la sua ipoteca. ivi, 21. — *ib.* l. 4 § 1.

Il creditore che consente che la cosa ipotecata sia data in cambio o in dote, perde la sua ipoteca e non il suo credito. ivi. — *ib.*

10. Se il creditore ricusa di ricevere la cosa che gli è dovuta, la perdita cade sopra di lui; eccetto che la cosa non gli sia stata offerta *inopportunamente*. XXII, 1, 67 ed ult. — ll. 39, 72 et 102 ff. *De solution.*

11. *Creditori in solido.* V. Obbligazione, e Stipulazione.

CREDITUM. V. sopra Credito.

2. *In creditum ire, In creditum abire*, significano divenic creditore, e talvolta equivalgono a credere. L, 16, 63.

3. *In creditum ire* dicesi talvolta per affidarsi al compratore in quanto al prezzo; dare a credenza.

CREZIONE *(Cretio)*. È lo spazio di alcuni giorni che si dà all'erede instituito, affinchè deliberi se gli torni conto di adire o di non adire la eredità. XXIX, 2, 6. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 27.

2. La *crezione* era *volgare* o *continua*. — *Volgare* dicevasi quella nella quale erano le parole: *ne' quali* (giorni) *saprai e potrai.* — *Continua*, quella ove tali parole non erano. La differenza poi tra esse consisteva in ciò, che a colui che avea la *crezione volgare* venivano computati i giorni dopo ch'egli aveva saputo di essere erede ed aveva potuto *cernere*; mentre a colui che aveva la *crezione continua* venivano computati anche que'giorni ne'quali aveva ignorato di essere erede, ovvero sapendolo non aveva potuto *cernere*. ivi. — *ib.* § 31 et 32.

3. Direvasi *cernere* il pronunziare le parole della *crezione*, p. e. così: *Avvegnachè Mevio mi ha instituito erede, adisco e cerno tale eredità.* XXIX, 2, 6. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 28.

4. La *crezione* distinguevasi pure in *perfetta* ed *imperfetta.* — *Perfetta* era quella nella quale entravano le parole: *Se non cerne, sia diseredato.* — *Imperfetta* quella che non conteneva tali parole. — E fra esse passava questa differenza, che l'erede instituito con *crezione perfetta* non poteva acquistare l'eredità colla volontà nuda ed ingerendosi qual erede, ma soltanto proferendo le parole solenni della *crezione.* Invece essendo l'erede instituito con la *crezione imperfetta*, cioè con le parole: *Se non cernerai, Mevio sarà erede; cernendo* il primo, veniva escluso il secondo; non *cernendo*, ma ingerendosi qual erede, era ammesso il sostituito in parte. — Ma in seguito fu statuito che anche ingerendosi qual erede, diventasse erede nell'asse intero. Se poi non *cerneva* nè s'ingeriva qual erede, era escluso, ed il sostituito diventava erede per intero. ivi, 7. — *ib.* § 35.

5. Costantino dispensò dalla formalità della *crezione* quelli che adissero l'eredità dei loro *cognati.* ivi. — l. 1 § 2 Cod. Teod. *De legit. hered.* — Finalmente Arcadio, Onorio e Teodosio tolsero affatto la solennità delle *crezioni.* ivi. — l. 17 Cod. *De jure delib.*

CRIMEN. Questa parola significa tanto il delitto contra il quale si può procedere criminalmente, quanto la stessa azione ossia accusa criminale. L, 16, 64.

2. *Crimina pubblica*, ossia *legittima*, si chiamavano quelli ch'erano vindicati da qualche legge determinata in un dato pubblico giudizio dalla legge stabilito sopra quell'argomento e portante una pena prescritta dalla legge. Gli altri chiamavansi *crimina extraordinaria*, vale a dire quelli ch'erano vindicati estraordinariamente, ossia senza conservare l'ordine de' pubblici giudizj. ivi.

CULPA. V. Colpa.

CUM FARI POTUERIT, e *POST-QUAM FARI POTUERIT.* Queste due condizioni non sono identiche, ma la seconda è più larga, più stretta la prima, non significando che quel tempo soltanto in cui per la prima volta uno potrà parlare. L, 16, 186. — l. 217 *De verb. signif.*

CUM COMMODUM ERIT, e *CUM POTUERO.* V. Ambigue.

CURA e CURATELA. V. Alienazione, Amministrazione, Appello, Autorità, Conferma, Consenso, Conti, Curatore; Dativa *(Tutela e Cura)*, Dispense e Scuse, Domanda, Esenzione, Fidejussori, Frode, Giudizi, Magistrati, *Magister*, Minorenne, Nominatori, Privilegio, Protutore o Procuratore, Pupillo, Restituzione, Sospetto, Tutela, Tutore. V. lib. 27 tit. 7 *De excusationibus;* lib. 49 tit. 10 *Si tutor vel curator vel magistratus appellaverit;* Cod. lib. 5 tit. 62 *De excusationibus tutorum et curatorum et temporibus eorum;* 63 *Si tutor vel curator falsis excusationibus excusatus sit;* 64 *Si tutor vel curator reipublicae causae abfuerit;* 65 *De excusationibus veteranorum;* 66 *Qui numero liberorum se excusant;* 67 *Qui morbo se excusant;* 68 *Qui aetate se escusant;* 69 *Qui numero tutelarum;* Inst. lib. 1 tit. 23 *De curatoribus;* 25 *De excusationibus tutorum vel curatorum;* Nov. 72 cap. 3.

1. La cura o curatela è il potere dato dal magistrato di amministrare gli affari di coloro i quali, attesa la debolezza della loro età, o a cagione di qualche infermità di spirito o di corpo, non possono amministrarli da sè, o almeno non sono in istato di farlo bene. Inst. § 3 et 4 *De curatoribus.*

2. La curatela è data principalmente ai minorenni adulti (che la domandano) per l'amministrazione de' loro beni, a differenza della tutela, che ha per oggetto la persona ed i beni del pupillo. Inst. *ib.* in princ. — XXVI, 7, 42. — l. 12 § penult. *De administr. et peric. tutorum.*

3. La cura incomincia quando la tutela finisce; o piuttosto la tutela finisce quando incomincia la cura. Difatti sino allora i minorenni sebbene adulti non possono ricevere l'amministrazione de' loro beni. XXVI, 5, in penult. — l. 1 § fin. *De minoribus.* — XXVI, 7, 47. — l. 33 § 1 *De admin. et peric. tutor.*

4. Dall'amministrazione della cura di un adolto nasce un'azione reciproca, cioè Di gestione degli affari, non già diretta (perchè il curatore non si presenta spontaneamente per amministrare), ma utile. Quest'azione utile ch'è concessa contra il curatore dell'adulto, è in questo senso chiamata azione diretta in quanto è opposta alla contraria. — Ora quest'azione non compete se non dopo finita la cura. XXVII, 3, 64. — ll. 2 et 14 Cod. *De administr. tutor.*

5. In quest' azione entrano le medesime cose ch' entrano nell' azione Di tutela. Massimamente poi vi entra la obbligazione imposta al curatore di esigere da quelli che amministrarono la tutela ciò ch'essi dovevano per tal titolo. XXVII, 3, 66. — l. 23 *De tutelae et rationibus.*

Non è tenuto il curatore per le diminuzioni del patrimonio fatte dall' adolescente stesso dopo di avere ottenuta la dispensa di età. ivi. — l. 39 § 18 *De administr. et peric. tut.*

6. In quest'azione si dee fare detrazione di ciò che il curatore ha speso legittimamente nell' affare del pupillo. ivi, 66. — *ib.* l. 32 § 6.

7. Al curatore di un pupillo o di un adolescente o di un furioso o di un prodigo era data l'azione contraria utile Di curatela, ed altresì al curatore del ventre. XXVII, 4, 16. — l. 1 § 2 *De contraria tutelae et utili actione.*

CURATORE. V. sopra Cura. V. lib. 26 tit. 7 *De administratione et periculo tutorum vel curatorum;* Cod. lib. 5 tit. 37 *De administratione tutorum vel curatorum, et de pecunia pupillari foeneranda vel deponenda;* 38 *De periculo tutorum et curatorum;* 40 *Si ex pluribus tutoribus omnes vel unus agere pro minore vel conveniri possit;* 46 *Si mater indemnitatem promisit;* 47 *Si contra matris voluntatem tutor datus sit;* 43 *Ut causae post pubertatem adsit tutor;* 52 *De dividenda tutela, et pro qua parte quisque tutorum conveniatur;* 55 *Si tutor vel curator non gesserit;* 56 *De usuris pupillaribus;* 61 *De actore a tutore seu curatore dando;* Nov. 155.

1. Per qualunque affare davasi il curatore in luogo del tutore assente per pubblica causa XXVI, 5, 26. — 15 *De tutoribus et curator. datis.* — Ciò facevasi in riguardo a quelli che si assentavano temporaneamente; i quali però non cessavano d'essere tutori. ivi. — *ib.* l. 16.

Al pupillo od alla pupilla non davasi curatore essendo presente il loro tutore: qualche volta per altro si dava anche curatore a chi avea tutore, in caso cioè di costui malattia o vecchiaja; il quale curatore era piuttosto un amministratore. ivi. — *ib.* l. 11; l. 13 ff. *De tutelis.*

2. Il curatore dato all'impubere per qualunque affare continuava nella medesima cura fino alla pubertà di quello: dopo la pubertà doveva egli domandare un altro curatore. ivi. — l. 25 *De tutor. et curator. datis.*

3. Il curatore del minorenne dee gl' interessi dei denari oziosi. XXVI, 7, 45. — l. 7 § 13 *De administr. et peric. tutorum.*

Se il curatore muore, i suoi eredi debbono gl' interessi fino a che ne abbiano fatto nominare un altro. ivi. — *ib.*

4. Il curatore dee dar conto degl' interessi dovuti dal tutore. XXIII, 3, 51. — *ib.* l. 58 § 4. — Quest' interessi diventavano capitale nelle mani del curatore. ivi. — *ib.*

5. Quando v' erano più curatori, il pretore dovea dare la gestione ad uno d' essi. Ma se tutti volevano amministrare, *quia fidem non habeant electo*, allora il pretore doveva loro permetterlo. Così pure se volevano dividere tra loro l' amministrazione, il pretore doveva parimente autorizzarneli. XXVI, 7, 12 17 e 19. — *ib.* l. 3 § 6, 8 et 9.

6. Il curatore d' un minorenne dee fornire la dote e le altre spese del matrimonio. XXIII, 3, 15. — *ib.* l. 52.

Il curatore porta nello speso al suo conto ciò che il minorenne sarebbe stato obbligato di spendere egli stesso secondo l'uso ed il costume del paese. XXVII, 3, n. fin. — *ib.* l. 32 § 6.

7. Il curatore può essere chiamato solo in giudizio quand' anche il minorenne non fosse assente; poichè se il minorenne era assente non si poteva chiamare che il suo curatore. Si può eziandio chiamarvi il minorenne con lui, quando non sia assente. XXVI, 7, 38. — *ib.* l. 1 § 3.

8. Si dava curatore ai minorenni se lo domandavano. ivi, 2. — l. 13 § 2 *De tutor. vel curat. datis.* — E ciò perchè non dovevano loro malgrado essere costretti a riceverlo tranne in lite. Inst. lib. 1 tit. 23 § 2 *De curator.* — Ma erano costretti in qualche guisa a domandarne uno, poichè altrimenti non si avrebbe loro affidata l' amministrazione de'loro beni, quand' anche fossero stati riconosciuti capaci di bene amministrare le cose loro. XXVII, 3, n. penult. — l. 1 § ult. *De minoribus.*

9. L' azione contro il curatore del minorenne o del furioso era quella *negotiorum gestorum*, non quella Di curatela. XXVII, 3, 29. — l. 13 *De tutelae et rationibus;* XXVI, 10, 15. — *ib.* l. 4 § 3.

10. Il curatore può essere impedito dal minorenne anche durante la gestione medesima, ma soltanto per fatto di cattiva amministrazione, non potendo egli domandar conto al suo

curatore *durante officio*. XLVI, 6, 6. — l. 16; l. 14 Cod. *De administr. tutorum.*

11. Se il pupillo ha una lite col suo tutore, gli si dà un curatore *in eam rem*, che oggi direbbesi *ad hoc*. XXVI, 5, 24. — l. 3 § 2 ff. *De tutelis.*

12. Curatore al ventre. V. Possesso e Ventre. Qualora il ventre vien posto in possesso, la donna suol domandare un curatore al ventre ed anche ai beni. XXXVII, 9, 9. — l. 1 § 17 *De ventre in possess. mittendo.* — Ma se fu dato soltanto il curatore al ventre, si dee permettere ai creditori che custodiscano i beni. — Se poi il curatore vien dato non solo al ventre, ma anche ai beni, i curatori possono stare sicuri, perch'egli diventa risponsabile: quindi i creditori e tutti quelli che sperano alla successione se il feto non nasce, debbono aver cura che il curatore sia idoneo. ivi. — *ib.*

13. Per solito vien dato il medesimo curatore ed al ventre ed ai beni; ma se i creditori o quelli che sperano l'eredità fanno istanza, uopo è di dare più curatori. ivi. — d. l. 1 § 18.

14. Questo curatore viene scelto o fra coloro che sono stati dati per tutori del postumo, o fra i parenti e gli affini, o fra i sostituiti, o fra gli amici del defunto, o fra i creditori; ma sempre debb' essere idoneo, sicchè se vien mossa lagnanza sopra le dette persone, dee sceglierai qualche altro galantuomo. ivi. — d. l. 1 § 23.

15. Se non è stato ancora costituito il curatore, l'erede instituito o sostituito non è tenuto di suggellare le cose ereditarie, ma soltanto di numerarle e di assegnarle alla moglie, o ponendo un custode a quelle che altrimenti non possono essere salve, p. e. al bestiame, alla messe o alla vendemmia non ancora fatte. Essendo controversia circa la somma da prelevare per le spese, deesi dare un arbitro. ivi, 10. — d. l. 1 § 24 et 25.

Quando poi è costituito il curatore, gli eredi non hanno che da sottoscrivere le vendite e l'inventario che facesse il curatore. ivi. — d. l. 1 § 26.

16. Quanto alla cura de' beni, il curatore dato al ventre dee cercare di pagare i debiti, specialmente quelli che hanno qualche penalità, o che sono assicurati con pegni preziosi. Parimente debbe aver cura che le cose ereditarie non vengano usocatte, o che i debitori pel trascorrer del tempo non rimangano liberati. In somma dovrà porre nel suo ufficio quella diligenza che debbono porre i curatori ed i tutori dei pupilli. XXXVII, 9, 11. — l. 1 § 21 et 22 et l. 5 § 1 *De ventre in possess. mittendo.*

17. Quanto alla cura che dee avere del ventre, consiste nel somministrargli quelle cose che sono necessarie, ma niente più; cioè, non dovendo la donna messa in possesso a nome del ventre pigliare dai beni altro che quelle cose senza le quali il feto non potrebbe sussistere e giugnere fino al parto, il curatore dovrà fissarle gli alimenti, ossia cibo bevanda vestito e tetto; nulla importando ch'ella possa o no mantenersi colla dote. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 19 et l. 5. — Dovrà dunque prendere a pigione una casa per la donna, se il defunto non ne aveva. ivi. — *ib.* l. 4. — Dovrà finalmente prestare le cibarie ai servi della donna che le sono necessarj in relazione al di lei grado. ivi. — *ib.* l. 4 § 1. — A tutte queste spese convien sopperire da prima col danaro contante, e, se non ce n'è, con le cose che riescono d'aggravio al patrimonio anzichè di frutto. ivi. — *ib.* l. 1 § 20.

18. Curatore ai beni *del debitore assente o defunto*. V. lib. 42 tit. 7 *De curatore bonis dando.* — Secondo l'antico Gius, v'era un ordine solenne di pubblicare i beni del debitore e di aggiudicarli alla subasta; preponendo a tal affare uno dei creditori detto *Magister*. Ed ecco l'ordine che si teneva. Se uno avea contratti grandi debiti ed aveva anche molti crediti, e poscia si sottraeva *(latitasset)* nè aveva difensore; i creditori radunati insieme si presentavano al pretore ed esponevano la loro querela. Il pretore permetteva ad essi di possedere i beni del debitore; ed eglino li possedevano per un certo spazio di tempo, scorso il quale di nuovo si presentavano al pretore chiedendo che fosse loro permesso di nominare uno del loro numero il quale dovesse vendere il patrimonio del debitore; onde per non aversi a radunare tutti ogni giorno, creavano, come è detto sopra, il *magister*. In appresso questi contrattava con quelli che volevano comperare e ne' luoghi più cospicui di tutta la città si faceva la pubblicazione (cha Cicerone chiama *triste carmen magistri*, e noi *avviso d' asta*) in questi termini: « Il » tale debitore nostro è alla condizione che i » suoi beni debbono essere venduti. Noi creditori alieniamo il suo patrimonio: chiunque vuol comperarlo, si presenti. » Indi

a pochi giorni si presentavano eglino per la terza volta al pretore, e così ottenevano licenza di dar la legge alla vendita de' beni; indi aggiagnevano alcune condizioni dell' aggiudicazione; p. e. che « chiunque comperasse dovesse ai creditori rispondere per la metà di » quanto era ad essi dovuto. » Trascorso poi il tempo prefinito, veniva aggiudicato al compratore il patrimonio del debitore; e il compratore chiamavasi *bonorum emptor* o *sector*; e le azioni tutte e di qualunque sorta che competevano a quello o contro di quello che aveva sofferto la vendita de' suoi beni, si trasferivano nel compratore de' beni, il quale le sperimentata utilmente, o utilmente, per esse veniva convenuto siccome anche possessore dei beni: XLII, 7, 1. — Theoph. *Instit.* lib. 3 tit. 12.

Qualche volta mancando compratore de' beni, si denunciava l'incanto delle cose singole. V. Incanto.

19. Quest' ordine di alienazione dei beni del debitore era ignominioso, e macchiava di infamia il debitore; perciocchè reputavasi che il possessore de' beni di un tale in forza di editto possedesse in un co' beni anche la fama di quello. Laonde, per riguardo appunto alla forma, talvolta i beni del debitore venivano; senza questa solennità, alienati più onestamente; cioè mediante un curatore nominato alla vendita. Tale curatore veniva costituito mediante senatoconsulto, quando un personaggio illustre; p. e. un senatore o sua moglie, erano in caso di dover lasciar vendere i suoi beni; e ciò affine che si potesse da tal vendita ritrarre il più possibile. ivi, 1. — l. 6 *De curat. furiosi* etc. — Quanto alle altre persone di debitori, era in arbitrio dei creditori di venderli eglino stessi solamente, oppore straordinariamente mediante curatore; ma non era loro permesso, dopo stabilito dal senato il curatore, di ritrattare la loro scelta e venderli eglino stessi. ivi. — *ib.* l. 9.

20. L'antico ordine di aggiudicare i beni del debitore andò in disuso fino da quando tutti i giudizj cominciarono ad essere straordinarj. Pel gius nuovo i beni de' debitori venivano alienati straordinariamente. ivi.

21. Per la costituzione di questo curatore (già *magister*), si ricorreva al pretore, ed egli col consenso della pluralità dei creditori costituiva uno o più curatori. Se i beni erano situati in provincia, la stessa cosa facevasi dinanzi al preside. ivi, 3. — l. 2 *De curatore bonis dando.*

22. Non importava che fosse creditore quegli che costituivasi curatore, potendo essere costituito anche chi non era creditore. XLII, 7, 3. — l. 2 § 4 *De curatore bonis dando.*

23. Niuno poteva essere suo malgrado costituito in curatore de' beni; tranne che per grande necessità e per arbitrio del principe non cadesse la nomina sopra uno che non vorreb' esserlo. ivi. — d. l. 2 § 3.

24. Qualunque cosa avessero fatto (*acta facta gestaque.* — V. *Actum*) quello o quelli che così fossero stati creati curatori, si doveva tenere per rata. — Essi poi debbono fare tutto ciò che conduce alla conservazione de' beni. Per es. il curatore ai beni dee pagare se v'è qualche debito grave che cresca per pena, siccome accadeva quando il ventre era in possesso; o quando il pupillo erede non aveva tutore. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 2 § 1.

25. Anche a questi e contro questi curatori competono le azioni utili: e se eglino mandassero qualcheduno a fare da attore o da reo, le esazioni si faranno a nome; non del debitore i cui beni si vendono, ma del curatore stesso: e ciò debbesi intendere di tutte le persecuzioni; ed anche delle stipulazioni cauzionali che sono a similitudine delle azioni. ivi; 5. — *ib.* l. 2 § 1 § eisque actiones.

26. Se sono costituiti più curatori, possono convenire ed essere convenuti non per porzioni ma per l'intero. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § 2 et l. 3. — Che se fossero costituiti per varj paesi, ciascuno conserverebbe la sua destinazione. *ib.* l. 2 § 2 § quod si.

27. Per la gestione del curatore (e, un tempo, del *magister*) nasceva da una parte e dall'altra la obbligazione di mandato tra lui ed i creditori che lo avevano nominato. — Che se sopraggiugneva un altro creditore, questi non aveva veron'azione in confronto del curatore, ma assieme con esso poteva vendere i beni del debitore, onde distribuire a tutti i creditori secondo le loro parti tutto il ritratto dal curatore e da esso creditore. ivi, 7. — *ib.* l. fin.

28. Siccome quando sono nominati più curatori (o *magistri*) ai beni, ciascheduno di essi è obbligato, così se fossero tre ed uno nulla avesse percepito, non si dovrebbe limitare la facoltà dell'attore, il quale potrebbe quindi promuovere l'azione contro quel più gli piacesse dei tre senza distinzione. ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 5.

29. Curatore al furioso *e simili per-*

soné. V. Donne, Furioso, Prodigo. V. lib. 27 tit. 10 *De curatoribus furioso et aliis extra minores dandis*; Cod. lib. 3 tit. 70 *De curatore furiosi vel prodigi*. — Costumavasi di dare curatori ai prodighi ed ai furiosi dopo ch' erano giunti alla età legittima, interdicendo loro l' amministrazione dei proprj beni. XXVII, 10, 1. — l. 1 Cod. *De curat. fur.*

Nè soltanto ai maschi, ma eziandio alle femmine viventi con profusione *(luxuriose)* s' interdiceva l' amministrazione de' beni. ivi. l. 15 ff. *De curat. fur.*

30. Davansi parimente curatori ad altre persone che non potevano soprastare alle cose loro: perciò poteva anche un figlio esser dato per curatore al padre. ivi, 2. — *ib.* l. 2. — Non però al cieco si dava curatore, potendo egli costituirsi un procuratore. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 2 § fin.

31. Era raccomandato al pretore di non dare curatore a chicchessia senza pienissima cognizione di causa, perchè *plerique vel furorem vel dementiam fingunt* affine di sottrarsi agevolmente ai carichi civili. ivi, 3. — *ib.* l. 9.

32. In questa materia il giudizio del padre si avrà per prova certa. Onde se un padre testando diede curatore ad un figlio come prodigo, il magistrato dovrà conformarsi alla volontà del testatore, qualunque ragione potesse avere in contrario. ivi. — *ib.* l. 16 § 1, 2 et 3.

33. Si danno curatori ai prodighi, ai furiosi, ai dementi, solamente quando sieno padri di famiglia, non già se sono figli di famiglia, benchè abbiano peculio castrense. ivi, 4. — l. 7 Cod. *De curat. fur.*

Parimenti non si danno curatori per questi difetti, se non a quelli che sono usciti dall' età minore: entro l' età minore non possono avere che tutori. ivi. — l. 3 ff. *De tutelis*, et d. l. 3 § 3.

34. La legge delle XII tavole ordinava di porre il furioso od il prodigo interdetto sotto la cura degli agnati. ivi, 5. — Ulp. *Fragm.* tit. 12 § 1.

Per una Costituzione di Anastasio i fratelli emancipati hanno diritto di agnati tanto in riguardo alla cura de' loro fratelli, quanto in riguardo alla successione de' medesimi. ivi. — l. 5 Cod. *De curat. fur.* — Queste disposizioni riguardano i curatori legittimi.

V' erano poi i curatori dativi ovvero onorarj, dati cioè per la giurisdizione del pretore. ivi, 6. — l. 1 ff. *De curat. fur.* — Questi talvolta venivano richiesti dai genitori stessi. XXVII, 10, 5. — l. 12 § 2 *De tutor. et curat. dat.*

35. La cura dativa avea luogo in mancanza di cura legittima. ivi, 7. — Ulp. *Fragm.* tit. 12 § 3. — Avea luogo altresì quando quegli ch' era chiamato alla cura legittima non era capace di sostenerla. ivi. — l. 13 ff. *De curat. fur.*

36. Il curatore era dato, secondo la costituzione di Giustiniano, a Roma solamente dal prefetto di Roma se quegli a cui lo si voleva dare era plebeo; se poi era nobile, il pretore doveva convocare il senato. Nelle provincie il curatore era dato dal preside alla presenza del vescovo e dei tre primati della città. ivi. — ll. 7 et 27 Cod. *De episc. aud.*

37. Non v' ha cura testamentaria: tuttavia il curatore dato a queste persone dal padre, viene confermato dal magistrato. ivi, 8. — l. 6 ff. *De curat. fur.*

38. Il curatore dato dal padre al figlio furioso instituito erede o diseredato, doveva essere confermato senza cauzione (giacchè per la sua idoneità bastava la testimonianza del padre), in Roma dal prefetto di Roma, e nella provincia dal preside alla presenza del vescovo e dei tre primati della città. ivi. — ll. 7 et 27 Cod. *De episc. aud.*

39. Al padre bisognoso di cura davasi piuttosto il figlio che un estraneo per curatore, purchè il figlio fosse di buon costume. Similmente la cura della madre furiosa apparteneva al figlio. ivi, 9. — l. 12 pp. et § 1 *De tut. et cur. dat.*; l. 1 § 1 et l. 4 ff. *De curat. fur.*

Ma non conveniva dare alla moglie mentecatta per curatore il marito. ivi. — *ib.* l. 14.

40. Le formalità preliminari all' amministrazione di questa sorta di curatori erano: 1.° di dare cauzione, qualora non fossero stati nominati dal padre del furioso, ovvero non ne fossero stati dispensati a motivo della loro solvenza; 2.° che facciano l' inventario. Giustiniano aggiunse il giuramento *in acta*, di adempiere esattamente le loro incombenze. ivi, 10. — l. 27 Cod. *De episc. aud.*

Tutto ciò che il curatore avesse fatto prima di adempiere tali formalità, era nullo. Ma se il fatto suo fosse tornato in vantaggio del furioso, era mantenuto valido. ivi. — l. 7 § 1 et 2 ff. *De curat. fur.*

41. Il curatore doveva dunque amministrare

dopo d' avere adempito alle dette formalità. E la soa amministrazione si estendeva non solamente a que' beni che il furioso aveva quando gli era stato dato il curatore, ma eziandio a quelli che gli fossero pervenuti dopo, dei quali parimente il curatore doveva fare l' inventario: laonde nel caso che fosse stata deferita al furioso una eredità, nessun dubbio se la era di persona della quale il furioso fosse erede suo; ma se la era di un estraneo, anticamente si dubitava come potess' essere dal furioso acquistata; e Giustiniano decise che in tal caso spetti al curatore di accettare il possesso dei beni a nome del furioso; il quale decreto per lo innanzi era dato con decreto. XXVII, 10, 11. — l. 7 Cod. *De episc. aud.*

42. Al curatore spettava di revocare le alienazioni fatte dal furioso prima che fusse costituito in cura. ivi. — l. 3 Cod. *De curat. fur.*

43. Il curatore dee col consiglio e coll' opera difendere non solamente il patrimonio, ma anche il corpo e la sanità del furioso. ivi. — l. 7 ff. *De curat. fur.*

44. Non era permesso all' agnato od altro curatore di un furioso di rendere *sacra* la cosa del furioso stesso; non competendo al furioso l'alienazione de' proprii beni ivi, 12. — *ib.* l. 12.

Così pure il curatore di un furioso non può in verun modo dare la libertà ai servi del medesimo. ivi. — *ib.* l. 17.

45. Il curatore di un furioso può validamente dare in pegno nel solo caso in cui così esiga il vantaggio del furioso. ivi. — *ib.* l. 11.

46. Se senza decreto del preside l' agnato curatore dava in pegno il fondo del mentecatto, questo vincolo di pegno era nollo; per altro si aveva contro di lui l' azione personale utile, se il danaro da loi ricevuto a mutuo era stato impiegato utilmente nelle cose sue. ivi. — l. 2 Cod. *De curat. fur.*

47. Sebbene il curatore di un furioso e di altre simili persone potesse obligare ed alienare i loro beni, era però necessario a tal fine ch' egli avesse intenzione di amministrare gli affari del furioso. ivi, 13. — l. 10 § 1 ff. *De curat. fur.*

48. Essendo più i curatori, il pagamento, la vendita, la tradizione fatta ad uno di essi bastava per render valido l' atto; porchè l' altro non fosse presente e si opponesse a tali atti. ivi, 14. — *ib.* l. 7 § 3.

49. Contra il curatore del furioso compete l' azione non già Di tutela ma Di gestione d' affari, la quale ha luogo anche durante l' amministrazione. XXVII, 10, 15. — l. 4 § 3 *De tut. et rat. distr.*

Quest' azione poi è privilegiata. ivi. — l. 15 § 1 ff. *De curat. fur.*

50. La cura del furioso o simile persona finisce col finire della malattia; e quella del prodigo finisce quando il prodigo ha ripigliato una buona condotta; nel qual caso cesserà di pien diritto la podestà dei curatori. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § tamdio.

Per altro gli antichi giureconsulti non erano d' accordo sopra la quistione se ne' lucidi intervalli del furioso la cura avesse a cessare o fosse solamente sospesa; e Giustiniano decise che dev' essere soltanto sospesa. ivi. — l. 6 Cod. *De curat. fur.*

51. Curatore (*dato*) *per la conservazione de' beni* (*soltanto*). — Mentre gli eredi instituiti deliberavano sopra l' adizione di eredità, il pretore dava un curatore ai beni. ivi, 17. — l. 3 ff. *De curat. fur.*

52. Parimente quando la creatura esistente nell' utero materno era l' erede sperato, davasi un curatore ai beni a nome del ventre, il quale curatore doveva dare cauzione di conservare i beni da buon padre di famiglia. Ma ciò non avea luogo se non quando il curatore era dato senza inquisizione; altrimenti non prestava cauzione. ivi. — *ib.* l. 8.

53. Passava gran differenza fra i curatori ai beni ed al ventre, ed il curatore del furioso, del prodigo o del popillo; giacchè a questo si affidava l' amministrazione de' beni, mentre a quelli davasi solamente la custodia dei beni e la facoltà di vendere quelli che potevano deteriorarsi. ivi. — l. 48 *De admin. et peric. tut.*

54. Curatore *al pubere*. Davasi curatore anche a colui che, diventato pubere, non era idoneo ad amministrare i suoi affari; e questo costituivasi non solamente per le liti ma per qualunque affare. XXVI, 5, 28. — Ulp. *Fragm.* tit. 12 § fin.

55. La legge Letoria concesse dapprima tale curatore agli adulti che manifestavano al pretore le cause per le quali non potevano da sè amministrare le cose loro, e dimostravano la debolezza del loro intendimento. In appresso M. Antonino ordinò che qualunque adulto potesse aver curatore anche senza addurre verun motivo; purchè lo dumandassero; mentre non davasi curatore agli adolescenti loro malgrado se non per lite. ivi. — Instit. tit. *De curat.* § 2; l. 1 § 3 ff. *De minorib.*

56. Curatori *della cosa pubblica*. V. Amministrazione n. 64 e 94.

57. Curatore *delle opere pubbliche*. V. Opere pubbliche.

CURIA. Nome che Romolo diede primitivamente alle trenta parti in cui diviso aveva il popolo; e ciò perchè mediante i loro pareri egli disimpegnava le *cure* della pubblica cosa. Di qui vennero le *leggi Curiate*, da esso proposte e da quelle prime curie accettate. V. Gius civile.

2. Il nome di Curia fu pure dato al corpo dei magistrati municipali; onde i lor membri furono detti *Decurioni*. V. Decurioni e Municipali.

CURIALES. Così chiamavansi le persone di condizione decurionale addette ai carichi della curia. L, 16, 65.

CUSTODIA *dei rei*, ossia *degli accusati*. V. Accusati, Carcere, Carceriere.

2. Custodia *del parto*. V. Inspezione *del ventre*.

D

DAMNAS ESTO. Formola colla quale i testatori, che quanto alla loro eredità rappresentavano la persona del legislatore, imponevano all'erede di dare o fare qualche cosa ad alcuno. Quindi l'espressione *Heres damnatus dare*; quindi i legati *per damnationem* (per condannagione), quelli cioè ch'erano lasciati con questa formola. L, 16, 57.

DAMNATIO. Viene quasi da *diminutio*, sendo appunto come una diminuzione del patrimonio. ivi.

DAMNUM. Ha la stessa origine di *damnatio*; e pigliasi ordinariamente per lesione; ma qualche volta significa anche pena, e massimamente pena pecuniaria o multa. ivi.

2. *Damnum infectum*. V. Danno.

DANARO. V. *As*, *Aureus*, Moneta, *Nummus*, Soldo, *Pecunia*.

2. *Danaro costituito*. V. Costituto.

DANNO. V. Albergatori, Cose *versate e gittate*, Cose *sospese*, Depauperamento, Errore, Ferita, Ignoranza, Imperizia, Incendio, Ingiuria, Maestro, Medico, Naufragio, Nocchieri, Nossali *(Azioni)*, *Noxa*, Perdita, Rodia *(Legge)*, Ruina, ec. ec. V. lib. tit. 2 *Ad legem Aquiliam*; Cod. lib. 5 tit. 35 *De lege Aquilia*; Inst. lib. 4 tit. 3 *De lege Aquilia*.

1. La *legge Aquilia* trattava principalissimamente del danno *cum injuria*. Essa derogò a tutte le leggi che per l'avanti concernevano tale materia; e fu un plebiscito proposto da Aquilio tribuno. IX, 2, 1. — l. 1 cum § 1 *Ad legem Aquiliam*.

2. Questa legge conteneva tre capi; ma il secondo andò in dissuetudine. IX, 2, 1. — l. 27 § 4 *Ad legem Aquiliam*. — Questo secondo capo si opina che trattasse del caso in cui ci fossero tolti i mezzi di usare utilmente della cosa nostra, senza recare verun danno alla cosa stessa: altri pensano che trattasse della corruzione del servo. Ma sono conghietture.

3. Pel primo capo della legge Aquilia l'uccisione di un servo dà luogo all'azione; nè importa che l'uccisiore abbia o no saputo essere servo colui. ivi, 2. — *ib.* l. 2 et l. 45 § 2.

Le parole della legge essendo *quegli che uccise* (injuria) *un servo od una serva altrui od un quadrupede od altra bestia* (pecudem), appare che la legge parifica ai servi i quadrupedi *(pecudes)* che tengonsi in mandra, come pecore, capre, bovi, cavalli, muli ed asini; anche, i porci; non i cani, e molto meno le bestie feroci, come orsi, leoni, pantere: pure entrano in quei quadrupedi *(pecudes)* gli elefanti ed i cammelli, poichè servono da giumenti. ivi. — *ib.* l. 2 § 2.

4. La legge dice *ucciso*: e intendesi che uno venga tolto di vita con spada o bastone od altra arma, o con le mani stesse p. e. strangolandolo, o con calci o come che sia altrimenti. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 1. — Nè monta che la persona sia rimasa estinta sotto i colpi, bastando che il servo sia morto in conseguenza delle ferite, purchè non per ignoranza del medico o trascuratezza del padrone. ivi. — *ib.* l. 52. — In quest'ultimo caso avrà luogo l'azione Per

la ferita e non quella Per l'uccisione. IX, 2, 2. — l. 30 § fin. *Ad legem Aquiliam.*

5. La ferita si reputa mortale relativamente al ferito, poichè ciò che non è mortale per uno lo è per un altro. ivi, 4. — *ib.* l. 7 § 5. — Anzi reputavasi ferita mortale dante luogo all'azione Per la legge Aquilia anche quella ricevuta da un uomo che fosse poi morto da una altra ferita. ivi. — *ib.* l. 51 cum § 1 et 2 et l. 52.

6. L'azione data dalla legge Aquilia per la uccisione d'un servo non cessa di competere ad uno se il servo mortalmente ferito cessò di appartenergli prima di morire per tal ferita. ivi, 5. — *ib.* l. 15 § 1.

7. Non soltanto avea luogo l'azione Della legge Aquilia per la uccisione di un servo o di un animale domestico *(pecus)*, ma eziandio se uno lo bruciava, lo rompeva, lo guastava. — Il testo della legge nel terzo capo dice *usserit, fregerit, ruperit.* Nella parola *usserit* si comprende anche il caso che uno incendii le piantagioni o le case di campagna *(villae)*, o dia fuoco alle api altrui volate contra le sue. Nella parola *fregerit* sta anche il caso che uno fracassi o spezzi le porte del mio edifizio, o ruini l'edifizio stesso. Nella parola *ruperit* si abbraccia ogni sorta di guasto, sì che oltre l'*usserit* ed il *fregerit* vi s'intende qualsivoglia maniera di distruzione o deterioramento, sendo così generica la parola *ruperit* che c'entra anche l'uccisione od il ferimento di un servo o di un animale qualunque: epperò in forza del terzo capo della legge Aquilia, avea luogo l'azione per la lesione di ogni animale non compreso nella denominazione di *pecus*, come sarebbe di un cane, di un cinghiale, di un leone, ec. ivi, 6 e 7. — *ib.* l. 27 § 4, 5, 6, 7, 13, 16 et 31; l. 29 § 6.

8. Intendesi che abbia guasto *(rupisse)* anche colui che ferì o percosse con verghe, staffili, pugni, arma puntuta od altro strumento tale da far tagli nel corpo o cagionarvi enfiati; semprechè il danno sia stato recato *injuria.* Che se ciò non ha portato diminuzione di prezzo nel servo, non può esercitarsi che l'azione D'ingiurie. Se poi, senza diminuzione di prezzo nel servo, si fossero fatte spese per la sua guarigione, competerebbe l'azione Per la legge Aquilia, anche dopo il risanamento del servo. ivi, 7. — *ib.* l. 27 § 17 et l. 45 § 1.

Così ha luogo quest'azione se un mulo fu caricato troppo e n'ebbe malconcio qualche membro; oppure se per aver dato un pugno ad un servo od una percossa ad una giumenta, abortiscono. IX, 2, 7. — l. 27 § 22 et 23 *Ad legem Aquiliam.*

9. Era tenuto pel capo terzo della legge Aquilia anche quegli che distruggeva una casa, un bosco od altra cosa non sua; qualunque sia la maniera della distruzione. ivi, 8. — *ib.* l. 50; l. 2 et 3 Cod. *De lege Aquilia.*

10. Nella parola *ruperit* inoltre si comprendevano altri casi. Per es. era tenuto alla legge Aquilia chi lacerava o macchiava vesti altrui; chi versava in acqua l'altrui grano e simili; chi sporcava o spandeva o inacetiva l'altrui vino; chi perforava la nave di un trafficante di servi; e perfino una donna che forato avesse a malgrado o all'insaputa del marito le perle dategli per suo uso dal marito, se quelle erano polite ma non forate, ed ella voluto avesse portarle infilate. ivi, 9. — *ib.* l. 27 § 15, 18, 19, 24 et 30.

11. La detta parola si riferisce perfino alle cancellazioni degl'instrumenti; sì che uno il quale avesse fatto cancellature tali da rendere illeggibile un testamento, sarebbe soggetto all'azione Della legge Aquilia oltre a quella Di deposito o Per la presentazione od altra. ivi, 10. — *ib.* l. 42.

12. Si reputano *guastati* anche i frutti immaturamente staccati dal suolo: non così se erano maturi. ivi. — *ib.* l. 27 § 25.

Lo stesso dicasi del bosco ceduo. ivi. — d. l. 27 § 26. — E del saliceto. — ivi. — d. l. 27 § 27.

13. Non si reputa che abbia *guastato*, nè ha luogo quest'azione, se uno fece nella mia cosa qualche mescolanza che non la renda peggiore ma solamente renda incomoda la separazione. Tal sarebbe di chi avesse frammischiato loglio od avena nel grano altrui; nel qual caso avrebbe luogo l'azione Pel fatto e l'interdetto *quod vi aut clam.* ivi, 11. — d. l. 27 § 14 et 20.

14. Ancor meno si reputa che abbia *guasto* chi, salva la sostanza della cosa, fece soltanto in guisa che io ne rimanessi senza; nel qual caso non ha luogo l'azione diretta Per la legge Aquilia; ma sì l'utile. Tal sarebbe il caso di uno che scotendomi la mano mi facesse cadere il danaro che vi tenevo. ivi. — d. l. 27 § 21.

15. Non si reputa che abbia *guasto* uno che consuma una cosa servendosene per l'uso a cui è destinata; onde chi consumasse per vitto il vino od il frumento altrui, sarebbe

soggetto soltanto all' azione utile. IX, 2, 11. — l. 30 § 2 *De lege Aquilia*. — E in generale, per tutti i danni non compresi nella legge Aquilia si ha l'azione *In factum*. ivi. — *ib*. l. 30 § 1.

16. È comune ad ambi i capi della legge Aquilia, che nessuno sia soggetto all'azione da loro conseguente se non in quanto concorrano tre condizioni; cioè, che sia stato danno, che uno lo abbia recato col proprio corpo, e che lo abbia recato *injuria*.

17. Se uno fecc contra il Gius qualche cosa in ciò ch'è di mia proprietà, ma non vi recò deterioramento, non è tenuto alla legge Aquilia. — Così sarebbe di chi avesse castrato un paggio altrui crescendone il valore, o di chi avesse abbattuto un muro altrui già bisognoso di demolizione. ivi, 12. — *ib*. l. 27 § 28, et l. 45 § 5.

E se la cosa fosse stata distrutta da uno che n'era creditore, al debitore competerebbe l'azione Per la legge Aquilia quando il creditore avesse p. e. ferito od ucciso un animale stipulato fra loro, prima della tradizione; non se lo avesse ferito od ucciso dopo la tradizione. ivi. — *ib*. l. 54.

18. Perchè abbia luogo l'Aquilia, il danno debb'essere pecuniario. ivi. — *ib*. ll. 40 et 41.

19. Fa molto divario se il servo fu ucciso da uno, o se questi diede soltanto occasione alla sua morte: chi diede occasione non è soggetto alla legge Aquilia ma soltanto all'azione Pel fatto; p. e. chi porse un veleno invece di medicamento. ivi, 13. — *ib*. l. 7 § 6. — Reputasi poi che abbia ucciso colui che non solo amministrò il veleno ma e lo fece ingojare. ivi. — *ib*. l. 7 et l. 9 § 1.

20. Come in riguardo all'azione per la legge Aquilia non si reputa che uno abbia ucciso o ferito se non in quanto avesse direttamente col proprio corpo data la morte o la ferita, così se uno fece morire un altro di fame, quegli è soggetto all'azione Pel fatto. ivi. — *ib*. l. 9 § 2.

E se uno tenne fermo ed un altro uccise, chi tenne è soggetto all'azione Pel fatto. ivi, — *ib*. l. 11 § 1.

Se poi uno per impulso altrui fece tal danno, non sarà nè l'uno nè l'altro soggetto alla legge Aquilia, ma sì quello che indusse, all'azione Pel fatto. ivi. — ib. l. 7 § 2.

21. Chi aizzò un cane e tenendolo fece che morsicasse altrui, è soggetto all'Aquilia; se il cane da lui aizzato morsicò senza che il tenesse, è soggetto all'azione Pel fatto. IX, 2, 14. — l. 11 § 5 *De lege Aquilia*.

Lo stesso dicasi se, concitando il cavallo sopra il quale era un servo, altri lo avesse fatto precipitare in un fiume e perire. ivi. — *ib*. l. 9 § 3. — Sarebbe altrimenti se egli stesso avesse gittato il servo nel fiume, e questi fosse perito; così pure se uno avesse colpito con una sassata un paggio *(puerum)*. ivi, *ib*. l. 29 § 5.

22. Se uno tagliò la fune a cui era legata una nave, e perciò la nave è perita, ha luogo l'azione Pel fatto, non l'Aquilia. ivi, 15. — *ib*. l. 29 § 5.

Del pari se uno facendo fumo fece scappare od anche morire le api altrui: poichè si reputa che abbia dato causa di danno, non che abbia recato il danno col proprio corpo. ivi. — *ib*. l. 49.

23. Se uno ha spinto de' bovi altrui in una stretta, e quindi essi si sono atterrati *(dejicerentur)*, avrà luogo l'azione Pel fatto, non l'Aquilia. ivi. — *ib*. l. 53.

24. Un proprietario di una casa loca il cortile *(aream)* contiguo alla detta casa ad un suo vicino; e questi, edificando sul proprio, accumula nel cortile tanta terra *(terram)* che supera in altezza la fondamenta rozza *(coementitia)* del locatore; sopravvengono molte piogge e quella terra inzuppatane inumidisce il muro del locatore e ne fa crollare la casa. Ivi non ha luogo l'azione Per danno ingiusto, la quale ha luogo solamente per quei fatti che produssero il danno immediatamente da sè senz'altra causa estrinseca; si ha luogo l'azione Di locazione. ivi. — l. 57 *Locati*.

25. Se avevi contrattato con un artefice perchè racconciasse l'intonico di una cisterna *(lacum)* piena di vino; ed egli la forò sì che il vino andò spanto; compete l'azione Pel fatto, non l'Aquilia. ivi. — l. 27 § fin. *Ad legem Aquiliam*.

26. Se hai un forno od un cammino addossato ad un muro comune, ed il muro venne arso, non competerà contro di te che l'azione Pel fatto. E se non hai ancora cagionato danno, ma fai tanto fuoco da doverne temer danno, basterà la cauzione Pel danno temuto. ivi. — *ib*. l. 27 § 10.

27. Se il servo fornaciajo del colono si addormentò presso la fornace, e la fornace andò in fiamme, il colono dee rispondere con l'azione Di locazione, in caso di sua negligenza nella scelta de' proprj ministri. E se uno ha

acceso il fuoco nella fornace, ed un altro non lo ha custodito con diligenza, ha luogo l'azione utile parimente contra questo. IX, 2, 15. — l. 27 § 9 *Ad legem Aquiliam.*

28. In generale, quando uno cagionò danno altrimenti che col proprio corpo, non ha luogo l'azione diretta Per la legge Aquilia, ma l'azione Pel fatto in forza della legge Aquilia. Epperò quest' azione Pel fatto è chiamata alle volte azione Per la legge Aquilia: come ne' casi seguenti. 1.° Uno manda il suo bestiame a pascolare nel campo altrui, e quel bestiame divora le messi. 2.° Uno rinchiude *per injuriam* il tuo gregge, e questo muore di fame, o viene ammazzato. 3.° La tua nave urtando nel mio schifo me lo guasta o mi reca danno comunque, mentre i tuoi marinai potevano impedirlo: io potrò esercitare l'azione Per la legge Aquilia contra di loro per la loro colpa; che se la nave urtò nello schifo per essersi rotta la gomona e perchè nessuno così all'improvvista la dirigeva, non ha luogo l'azione. 4.° Se uno affidò un mulo ad un servo locato per tale condotta, il servo se ne legò la coreggia al pollice e il mulo scappò con tanta violenza che portò via il pollice al servo e precipitò; il padrone del mulo potrà esercitare l'azione Di conduzione contro il padrone del servo, se il servo locatogli era inesperto; ma se il mulo fu concitato da percossa o spauracchio, ambi quei padroni avranno l'azione contro il concitatore: forse, anche per ragione della inesperienza, compete l'Aquilia oltre all'azione Di conduzione. ivi, 16. — *ib.* l. 27 § 34, et l. 29 § 2; ll. 5 et 6 Cod. *De lege Aquilia.*

29. La legge Aquilia suppone sempre che il danno sia stato recato *per injuriam* (altr. *injuria*). Ora, questa parola *ingiuria* non va qui presa nel senso di oltraggio *(contumelia)* qualunque, ma in senso di fatto senza diritto o contra diritto *(non jure factum, hoc est, contra jus)*, cioè ingiustamente, colpevolmente. — Bensì talvolta concorrono le due azioni Per la legge Aquilia e D'ingiurie, ma allora due sono le stime, una del danno, ed una dell'oltraggio. ivi, 17. — l. 3 et l. 5 § 1 *Ad legem Aquil.*

30. Intendesi nell'Aquilia recato il danno colpevolmente anche da chi non aveva intenzione di nuocere. Quindi se uno volle ardere la mia casa, ed il fuoco si appiccò anche a quella del vicino, egli sarà tenuto all'azione Per la legge Aquilia anche verso il vicino, non meno che verso gl'inquilini per la perdita delle cose loro abbruciate. IX, 2, 17. — l. 5 § 1 *De lege Aquilia* et l. 27 § 8 *Ad legem Aquiliam.*

31. Nè soltanto il dolo e la colpa si puniscono nell'azione conseguente dal terzo capo della legge Aquilia, ma eziandio la colpa levissima. ivi. — *ib.* l. 30 § 3 et l. 41.

32. Reputasi colpa nell'Aquilia anche il non aver preveduto ciò che si doveva prevedere. Ecco alcuni casi. Se uno ha dato fuoco alla sua stoppia od alle sue spine per abbruciarle, ed il fuoco dilatandosi e progredendo ha recato danno all'altrui vigna o seminato; si dovrà investigare se fece il fuoco in giorno ventoso, o se trascurò di badare che il fuoco non progredisce troppo lontano; chè allora sarebbe colpevole: ma se ebbe tutte le necessarie avvertenze ed una subita folata di vento portò il fuoco innanzi, egli è netto di colpa. 2.° Se un potatore abbattendo il ramo di un albero, o un macchinista *(machinarius)* lavorando, uccide un viandante, è soggetto all'Aquilia se il viandante fu colpito in pubblica strada, e colui non ha gridato perch'egli potesse guardarsi dalla caduta: altri opinano che si reputi colpa anche se il viandante fu colpito in una strada privata, ed anche se fu gridato sì ma non in tempo da poter evitare il pericolo: se poi quello non era luogo da passare, il potatore od il macchinista non sarà risponsabile che del dolo, qualora avesse veduto il viandante. 3.° Se giuocando alcuni alla palla, uno diede sì forte colpo che la palla andò a percuotere la mano di un barbiere che radeva un servo, e questi n'ebbe tagliata la gola, il colpevole sarà il barbiere che radeva in sito pericoloso, o il giocatore che dirizzò la palla a quella parte, o il servo che arrischiò di farsi radere in quel luogo? 4.° Se un cacciatore scava fosse per pigliare orsi o cervi, e vi cade qualche cosa e ne rimane guasta, è tenuto alla legge Aquilia se il fece in luogo di passaggio, non se in altri luoghi soliti a ciò. ivi, 18. — *ib.* l. 11, l. 28, l. 30 § 3 ; ideoque, et l. 31.

33. In ogni caso quest'azione va data con cognizione di causa, cioè qualora il petitore non fosse stato avvertito, nè avesse saputo, o non avesse potuto provedere al pericolo: in molti di tali casi si dee respingere la domanda. ivi. — *ib.* l. 28 § 1.

34. Si reputa colpevole chi tiene servi perniziosi nel fondo che ha in conduzione; men-

tre dovea prevedere che sarebbero stati per recar danno. Lo stesso dicasi di chi tiene inquilini perniciosi nella casa di città *(insula)*. IX, 2, 19. — l. 27 § 11 *Ad legem Aquiliam.*

35. Principalmente si reputa che abbia recato danno con colpa chi lo arrecò mentre faceva cosa illecita: p. e. se uno pose lacci dove non ne aveva il diritto, e le greggi del vicino vi sono incappate; o se un servo fu ucciso da persone che si divertivano a lanciar dardi in sito ove non è permesso il giucare: poichè anche il giuoco nocivo è colpevole. ivi, 20. — *ib.* l. 9 § 4; ll. 10 et 29. — Che se un servo passò pel luogo da tali giuochi *(campum jaculatorium)*, e fu colpito, non ha luogo l'azione; tranne che il giucatore diretto avesse a bella posta il dardo contra il servo. ivi. — d. l. 9 § 4.

36. Anche l'imperizia si ascrive a colpa. Eccone alcuni casi: 1.° Se un medico tagliò male un servo, compete l'azione Di locazione (supposto che lo abbia preso a locazione-conduzione per guarirlo), o quella Per la legge Aquilia: lo stesso ha luogo se ha dato a sproposito un medicamento; ed anche se tagliò bene e poi abbandonò la cura. 2.° Se tu desti a tornire una coppa incastrata d'oro, d'argento e di gemme, e l'artefice per imperizia la ruppe, sarà soggetto all'Aquilia; ma se la materia aveva fessure *(rimas)* difettose, può essere scusato: perciò quasi tutti gli artefici sogliono pattuire, quando assumono lavori di tal fatta, che non istia sopra di loro il pericolo del travaglio; il qual patto esclude l'azione Per la locazione e quella Per la legge Aquilia. 3.° Se un uomo soverchiamente carico gittando via il peso necise un servo, è tenuto per la legge Aquilia, mentre stava in lui di non caricarsi tanto: lo stesso dicasi se passò per una strada lubrica e cadendo arrecò danno. 4.° Se una nave ruppe un'altra nave che le veniva incontro, compete contra il timoniere o contra il conduttore l'azione Per la legge Aquilia: ma se la foga della nave era tale da non poterlasi rallentare, non ha luogo azione, tranne che ciò fosse per colpa dei marinai. 5.° Se una pietra cadendo da un carro ruppe o guastò checchessia, il carrettiere è tenuto all'Aquilia per aver posto male le pietre sul carro. 6.° Se un mulattiere non seppe rattenere le sue mule o nol potè per fiacchezza, e queste schiacciarono un servo altrui, egli è tenuto all'Aquilia; e difatti niuno debbe assumere cosa la quale sa o dee sapere che per la sua inettitudine può riuscire pericolosa ad altrui. Questo caso è simile a quello di un cavalcante che per imperizia o debolezza non sappia trattenere l'impeto del suo cavallo. In tal proposito è curioso il fatto di due carrettoni ascendenti un monte, dei quali il primo retrocedendo venne a percootere e far retrocedere anche il secondo, e questo fracassò un servo: qui la decisione dipende dalle circostanze: se i mulattieri del primo carrettone, i quali lo sostenevano per di dietro, si sono ritirati spontaneamente, ha luogo l'azione contra di loro; se le mule si spaventarono, e quindi i mulattieri si ritrassero per paura di rimanerne schiacciati, avrebbe luogo l'azione contra il padrone delle mule; se il soverchio peso del carro avesse tratto a sè le mule, od esse facendo sforzi fossero cadute nè i mulattieri avessero potuto sostenere il carro, non vi sarebbe azione contra nessuno: in ogni caso, mai contro il padrone delle mule del carro posteriore. IX, 2, 21. — l. 7 § 2 et 8, l. 8 cum § 1, l. 27 § 29 et 33, l. 29 § 4, et l. 52 § 2 *Ad legem Aquiliam.*

37. Anche il soverchio rigore del precettore si ascrive a colpa. Onde se il maestro ferì od uccise un servo in iscuola, non solo, ma anche se gli guastò un occhio, è tenuto all'Aquilia; come vi sarebbe tenuto un calzolajo che percosso avesse colla forma di un calzare un ragazzo ingenuo figlio di famiglia posto da lui ad apprendere il mestiere, e non vedendolo far bene gli avesse dato nel capo sì da guastargli un occhio: nel qual caso il padre otterrebbe il rimborso delle spese incontrate per la cura del ragazzo, ed il risarcimento del minor vantaggio ritraibile dall'opera del figliuolo atteso il difetto dell'occhio. ivi, 22. — *ib.* l. 5 § 3, ll. 6 et 7.

38. Non reputasi fatto ingiustamente il danno cagionato da caso fortuito imprevedibile. Eccone due. 1.° Mentre de' giucatori giucavano alla palla, uno d'essi volendo coglierla spinse un ragazzo *(servulum)*, questi cadde e si ruppe una gamba. 2.° Io ti diedi ad imprestito *(commodavi)* un cavallo; e mentre tu lo cavalcavi in compagnia di altri cavalcatori, uno di questi andò addosso al tuo cavallo e ti fece cadere, rompendosi nella caduta le gambe al cavallo. Qui ci sarebbe azione contra il cavalcante venuto addosso, se lo avesse fatto con colpa; e intendesi anche per imperizia. ivi, 23. — *ib.* l. 52 § 4 et l. 57.

39. Il danno reputasi fatto senza *ingiuria* principalmente quando fu recato da persona priva dell'uso della ragione, sia un infante o

un furioso; non già se da un impubere. XI, 2, 24. — l. 5 § 2 *Ad legem Aquiliam.*

40. Un danno permesso dalle leggi non si reputa fatto ingiustamente; onde niuno fa danno se non facendo ciò che non ha diritto di fare. ivi, 25. — *ib.* l. 151 *De regulis juris.* — Tal sarebbe di chi non potesse altrimenti difendersi contro la violenza che facendo danno; p. e. chi uccidesse un servo altrui che volesse rubarlo: difatti *vim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt; e adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere.* ivi, 25. — l. 4 et l. 45 § 4 *Ad legem Aquiliam.* — Per altro non è permesso di uccidere se non quando sia impossibile il difendersi altrimenti: ond'è permesso di uccidere impunemente un ladro che attenta alla nostra vita, ma non è permesso nemmeno di ferire quello che fugge portando via le robe nostre, qualora prima egli non ci avesse percosso. ivi, 26. — *ib.* l. 4 § 1, l. 5 et l. 52 § 1. — E se, ancorchè prima percosso, io lanciando per difesa un sasso contro il mio avversario ferisco invece un viandante, sarò tenuto all'Aquilia. ivi. — *ib.* l. 45 § 4 ¶ sed si.

Avvi tuttavolta un caso in cui è lecito di uccidere per vendetta un uomo impunemente; ed è quando si coglie in adulterio un servo altrui. ivi, 27. — *ib.* l. 30. — Anzi v'era un caso in cui si poteva uccidere impunemente con aggressione; ed era quando si combatteva in pubblico certame contro ingenui, i quali soli d'ordinario si esercitavano in siffatti giuochi. Che se uno veniva ferito mentre cedeva, o veniva ucciso in tale combattimento un servo (tranne che costui combattesse con licenza del padrone), la legge Aquilia avea luogo. ivi. — *ib.* l. 7 § 4.

41. La Legge permette di recar danno anche quando una forza maggiore ci costringa. Così se uno, per arrestare i progressi d'un incendio, distrugge la casa del vicino, mosso da giusto timore, non è tenuto all'Aquilia, o sia poi giunto il fuoco alla casa da lui distrutta o sia stato estinto prima; purchè fosse probabile che vi giugnesse. ivi, 28. — *ib.* l. 47 § 1. — Così se l'impeto de' venti spinse una nave nelle gomene delle ancore di un'altra, ed i marinai le tagliarono, non competerà verun'azione qualora non ci fosse stato altro mezzo di liberarsi. Lo stesso dicasi delle reti de' pescatori nelle quali avesse urtato una nave. ivi. — *ib.* l. 29 § 3.

Per altro non è permesso in Diritto di cagionare danno alle cose altrui neppure per respingere la *ingiuria* che ci vien fatta, qualora sia possibile di respingerla in altro modo. Epperò se uno trova bestiame altrui sul suo campo, dee scacciarlo come scaccerebbe il proprio, imperocchè se ne ha sofferto danno, ha sue azioni pel risarcimento; oppure dee avvertirne il padrone. Così se uno, scacciando a forza dal suo campo una cavalla pregna che vi pascolava, la fece abortire, ha luogo l'Aquilia. IX, 2, 27. — l. 39 cum § 1 *Ad legem Aquiliam.*

42. Non si reputa che abbia cagionato un danno permesso dalla Legge chi fa di propria autorità quello che avrebbe potuto fare mediante l'autorità del magistrato: p. e. se uno ha abbattuto uno sporto *(protectum)* che altri teneva senz'alcun diritto sopra la casa di lui; mentre poteva contendergli in Giudizio *Jus illi non esse protectum habere.* ivi, 29. — *ib.* l. 29 § 1.

43. L'azione Per la legge Aquilia competeva al signore *(hero)*, cioè al padrone *(domino)*; anche pel servo fuggitivo, ed anche se non avesse avuto a conservarne il dominio. ivi, 30. — *ib.* l. 11 § 6 et 7, et l. 13 ¶ fugitivi autem.

44. Nel caso che fosse stato ucciso un servo ereditario; non avendo egli padrone, ma riputandosene proprietaria la eredità come persona, ad essa apparterrà l'azione, e l'erede potrà esercitarla subito dopo l'adizione. ivi, 31. — *ib.* l. 13 § 2.

E se un servo lasciato in legato venne ucciso prima dell'adizione della eredità, rimane all'erede l'azione Per la legge Aquilia acquistata col mezzo della eredità: se poi il servo muore ferito prima dell'adizione, rimane nella eredità l'azione, ma l'erede dee cederla al legatario. ivi. — *ib.* l. 15.

E se il servo lasciato in legato venne ucciso dopo adita la eredità, al legatario compete l'azione Per la legge Aquilia, qualora dopo la morte del servo fosse stato riconosciuto il legato; se poi fosse stato rinunziato, competerebbe l'azione all'erede. ivi. — *ib.* l. 13 § 3.

E se l'uccisore fosse stato l'erede stesso; se prima dell'adizione, sarebbe tenuto all'azione Pel testamento; se dopo, all'Aquilia verso il legatario. ivi. — *ib.* l. 24.

E se il legatario che dopo la morte del servo ripudiò il legato, avesse un collegatario, l'azione non competerebbe all'erede ma al

collegatario. IX, 2, 31. — l. 17 § 1; ll. 34, 35 et 36 *Ad legem Aquiliam.*

45. Non soltanto per la uccisione del servo ereditario, ma per qualunque danno cagionato alle cose ereditarie dopo la morte di quello del quale tu sei erede, e prima dell'adizione, compete a te l'azione Per la legge Aquilia. ivi. — *ib.* l. 43.

46. Siccome l'azione Per la legge Aquilia compete al solo proprietario *(domino)*, così quegli a cui fu comodata una veste non può esercitare tale azione nel caso che la veste gli venisse lacerata, ma l'azione competerebbe al comodante. ivi, 33. — *ib.* l. 11 § 9.

Così pure se uno distrusse un sepolcro, non ha luogo l'Aquilia, ma solo l'interdetto *quod vi aut clam:* il che è da dire anche se uno svelse p. e. una statua da un monumento risguardata essendo come parte del monumento stesso anche se non vi fosse stata nè impiombata nè affissa. ivi. — l. 2 *De sepulcro viol.*

47. L'azione diretta Per la legge Aquilia è concessa soltanto al proprietario; ma la utile talvolta è concessa anche a chi non è proprietario. Quindi se uno distrusse il mio acquidotto, benchè i materiali distrutti sieno miei, tuttavia, non essendo mio il terreno pel quale conduco l'acqua, mi si concederà piuttosto l'azione utile. ivi, 34. — l. 27 § 32 *Ad legem Aquiliam.*

48. Quest'azione si concede anche al creditore con pegno. ivi. — *ib.* l. 30 § 1.

49. Se il servo serve in buona fede, a questo possessore di buona fede non compete l'Aquilia ma l'azione Pel fatto. ivi, 35. — *ib.* l. 11 § 8.

50. All'usuario ed al fruttuario è concessa l'azione utile anzichè l'Aquilia. ivi. — *ib.* l. 11 § 10; l. 17 § fin. *De usufr. et quemadm.*

51. Un uomo libero può esercitare a proprio nome l'azione utile Per la legge Aquilia, ma non la diretta, niuno potendosi reputare proprietario delle proprie membra *(dominus membrorum suorum)*. ivi, 36. — l. 13 *Ad legem Aquiliam.* — Quindi se un padrone ordinò che un suo servo, già ferito mortalmente, sia libero ed erede di lui, e poscia quel servo morì; l'erede di esso servo non potrà esercitare l'Aquilia a cagione di quella ferita; mentre non poteva in origine competere tale azione. ivi. — *ib.* l. 15 § fin. ¶ sed si, l. 16 et l. 36 § 1. — Che se il padrone di quel servo lo instituì erede in parte colla libertà, il coerede avrà l'azione dopo la morte di quello, per la sua parte ereditaria. IX, 2, 36. — l. 36 § 1 *Ad legem Aquiliam.*

52. L'azione Per la legge Aquilia è concessa contra quello che ha cagionato il danno. Ma se un uomo libero reca per fatto proprio e per comando altrui un danno ingiusto, l'azione ha luogo contro chi comandò, se aveva diritto di comandare; contro chi operò, se quegli non aveva tale diritto. ivi, 37. — *ib.* l. 37; l. 169 *De regulis juris.*

53. Se più persone percossero un servo, ma si può riconoscere di qual colpo sia perito, chi vibrò questo colpo sarà tenuto per la uccisione; se nol si può riconoscere, saranno tenuti tutti come uccisori, e promovendo l'azione contro uno di essi, gli altri non saranno liberati. Lo stesso dicasi se più persone fecero cedere una trave, e questa schiacciò un servo. ivi, 38. — l. 11 § 2 et 4 *Ad legem Aquiliam.*

54. Rispetto alla legge Aquilia, niun divario fa la condizione della persona che recò il danno; onde se anche sono magistrati municipali, vi sono soggetti: p. e. se uno di questi, nominato dal preside per eseguire una sentenza, prende per pegno giudiziale un tuo gregge e lo lascia morire di fame non permettendo che tu vada a dargli da mangiare, tu avrai contro di lui l'azione Pel fatto. Lo stesso dicasi se restituì rotta o guasta la cosa pegnorata, fosse legalmente o illegalmente fatta la pegnorazione. Per altro non sarà soggetto alla legge Aquilia il magistrato se, per avere usato vie di rigore contro un resistente, questi si fece danno. ivi, 39. — *ib.* l. 29 § 7.

55. La moglie che recava danno alla cosa del marito, era soggetta alla legge Aquilia; ma pel simplo soltanto, intentandosi l'azione in costanza di matrimonio. ivi. — *ib.* l. 56.

56. Se un uomo libero mi serve in buona fede, io posso intentare contro di lui l'azione Per la legge Aquilia. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

57. Se uno ha ucciso un servo comune, o lo ha ferito, è soggetto alla legge Aquilia, ma solamente per la parte di cui è proprietario l'attore. ivi, 40. — *ib.* l. 19.

58. Se un padrone uccide un servo suo, è tenuto all'azione Pel fatto verso di quello che possedeva in buona fede esso servo, o a cui egli lo aveva dato in pegno. ivi. — *ib.* l. 17.

Ed anche se durante il tempo in cui io ho l'usufrutto di un servo, il proprietario di esso lo ferì o l'uccise, mi competerà l'azione con-

tra di lui in ragione del mio usufrutto, computandosi nella stima anche il maggior valore del servo durante l'anno precedente, contato dal momento in cui cominciò l'usufrutto, eziandio se non fosse passato un anno. IX, 2, 40. — l. 12 *Ad legem Aquiliam.*

59. Se nel tempo che un mio servo, da te comperato in buona fede, ti serviva, egli fu ferito da un tuo servo, competerà a me contro di te l'azione Per la legge Aquilia. ivi. — *ib.* l. 38.

60. L'azione Per la legge Aquilia compete anche all'erede ed agli altri soccessori. Ma non è concessa contra l'erede e gli altri; salvo se il danno non fosse tornato a pro dell'erede. ivi, 11. — *ib.* l. 23 § 8.

61. La legge Aquilia nel primo suo capo contiene la stima del danno avvenuto, nella clausola *il massimo valore di quel servo nel corso dell'anno*, confermata da quella del terzo, che suona *il suo valore nei prossimi trenta giorni*. ivi, 42. — *ib.* l. 21 et l. 29 § 8.

. Ecco un esempio a spiegazione. Fu tagliato il pollice ad un valente pittore, e dopo, entro un anno, fu ucciso: avendo il padrone esercitata l'azione Per la legge Aquilia, si fece la stima del valore che aveva il servo prima che la perdita del pollice l'avesse reso inetto all'esercizio dell'arte sua. ivi. — *ib.* l. 23 § 3. — Parimente se un servo di buon costume fu ucciso entro un anno da che aveva incominciato a depravarsi, se ne farà la stima secondo il valore che aveva prima di mutar costume. ivi. — *ib.* l. 23 § 5.

62. Nella stima per l'Aquilia non si fa ragione soltanto del valore del corpo, ma dell'interesse altresì che il padrone aveva quando il servo venne ucciso: p. e. se tu hai ucciso un servo ch'io aveva promesso di consegnare sotto una pena determinata, anche questa sarà compresa nel giudizio. E se venne ucciso un servo instituito erede, si comprende nell'azione anche la stima della eredità; salvo se nell'instituirlo non gli fosse stata concessa la libertà: laonde nel caso di un servo ereditario stato ucciso primachè fosse occorsa la condizione sotto la quale era stato instituito erede e dichiarato libero, nè il sostituito nè l'erede legittimo potrà conseguire coll'azione Per la legge Aquilia la stima della eredità che non poteva competere al servo; ma si farà la stima del solo prezzo, reputandosi che in ciò solo consista l'interesse del sostituito: e forse nemmeno del prezzo, perchè se fosse stato erede, sarebbe stato anche libero. IX, 2, 43. — l. 21 § 2, ll. 22 et 23, et l. 23 § 1 *Ad legem Aquiliam.*

63. Se venne ucciso un servo che avea commesso gravi frodi nell'amministrazione de' miei affari, ed io aveva stabilito di porlo alla tortura perchè svelasse i suoi complici, deesi stimare l'interesse ch'io aveva di scoprire le frodi commesse per mezzo di quel servo, non il valore della colpa di esso. ivi. — *ib.* l. 23 § 4.

64. Se un quadrupede pel quale tu litigavi contro al padrone perchè aveva recato depauperamento, venne ucciso da un altro dopo contestata la lite; e tu eserciti contra l'uccisore l'azione Per la legge Aquilia; la stima non dee riferirsi al corpo del quadrupede, ma all'interesse di te contra il quale compete l'azione *De pauperie;* e dovrà condannarsi l'uccisore, nel giudizio dell'azione Per la legge Aquilia, al valore dell'interesse che tu attore avevi di cedere l'animale in risarcimento, anzichè pagare la stima della lite. ivi. — *ib.* l. 37 § 1.

65. Si stimano eziandio le qualità coerenti al soggetto, come sarebbe nel caso che fosse stata uccisa una persona facente parte d'una compagnia di commedianti o di sonatori; o un cavallo facente parte d'una coppia o d'una muta di quattro; o una mula pur faciente parte d'una coppia; ne' quali casi si stimerebbe, oltre il valore del soggetto distrutto, anche la diminuzione di prezzo dei rimanenti. ivi. — *ib.* l. 22 § 1.

66. Affinchè vadano comprese nell'azione Per la legge Aquilia le utilità dipendenti dalla cosa, basta che queste abbiano esistito entro l'anno precedente, se si litiga in forza del primo capo della legge; ed entro i trenta giorni precedenti, se pel terzo; ancorchè in seguito tale utilità sia cessata. ivi, 44. — *ib.* l. 55.

67. Non entra in quest'azione l'utilità incerta; p. e. se la si esercita a titolo di reti, non vanno stimati i pesci che perciò non si sono potuti prendere: così dicasi per gli uccellatori come pei cacciatori. ivi, 45. — *ib.* l. 29 § 3 ¶ sed ubi.

Per la stessa ragione non si comprende l'utile della eredità finchè vive il testatore; perch'ei potrebbe mutar volontà. ivi. — *ib.* l. 23 § 2.

68. Inoltre, in quest'azione si comprende soltanto la utilità pecuniaria, e non quella di affezione; e in generale, il danno e la perdita si vogliono stimare secondo quello che avremmo

potuto conseguire o quello che siamo costretti di erogare. IX, 2, 46. — l. 33 *Ad legem Aquiliam.*

69. In riguardo al tempo entro il quale si stima il maggior valore, vuolsi osservare che l'anno va computato retrocedendo dal giorno in cui l'uomo fu ucciso. E se un servo ferito mortalmente morì dopo lungo intervallo di tempo, conteremo l'anno dal giorno in cui rimase ferito. E se venne ucciso un infante che non aveva ancora un anno, è cosa più giusta il dire che per quest'azione la stima si dee riferire al tempo ch'egli ha vissuto entro l'anno. ivi, 47. — *ib.* l. 21 § 1 et l. 23 § 7.

70. Nella condanna per la legge Aquilia importa di distinguere il caso in cui il reo convenuto confessi, dal caso in cui neghi il fatto. Se confessa, il giudice non viene assegnato che per fare la stima del danno, quando l'avversario p. e. la porti ad un termine smodato. ivi, 48. — *ib.* l. 25 § fin. et l. 26. — Se poi il reo convenuto nega il fatto, si dee esaminare se il danno fu cagionato con *ingiuria* da lui, o da quello a nome del quale egli è convenuto: se ciò non si può provare, il reo viene assoluto e cessa l'azione; se poi quegli che negava venne convinto, è condannato nel duplo. ivi. — *ib.* l. 2 § 1, l. 23 § 10 et l. 45 § 3; l. 4 Cod. *De lege Aquilia.*

71. Danno non *(ancora)* fatto *(Damnum infectum) ma temuto.* V. Cauzione, Cose sospese, Gronda, Sporto. V. lib. 39 tit. 2 *De damno infecto et de suggrundis et protectionibus.* — L'editto *de damno infecto* provedeva appunto pel danno non ancora fatto, e niente risguardava il danno passato, cioè quello avvenuto prima che la parte si fosse presentata al pretore. XXXIX, 2, 2. — l. 7 § 1, l. 6 et 44 *Ad legem Aquiliam.*

72. Nel caso di edifizio rovinato può accadere che il proprietario debba dare cauzione al vicino pel danno passato; cioè se vuol togliere le sue rovine, e se il vicino fu legittimamente impedito di presentarsi al pretore prima che il danno avvenisse. ivi, 3. — *ib.* l. 7 § fin., ll. 8 et 9.

73. Nè solamente non può il padrone dell'edifizio che cadendo danneggiò il vicino togliere le sue rovine, qualora non dia cauzione al vicino tanto pel danno futuro quanto pel passato; ma ciò ha luogo parimenti quando il danno è dato da un'altra cosa inanimata qualunque. ivi, 4. — *ib.* l. 9 § 1 et 2. — Per es. se una tua zattera dalla violenza del fiume fu portata sul mio fondo, tu non potrai riprenderla quando non mi dii cauzione anche pel danno passato. XXXIX, 2, 4. — l. 9 § 3 *Ad legem Aquiliam;* l. 8 *De incend. ruina naufr.*

74. Disputasi se sia da tener conto del danno non fatto, da quando il danneggiato andò in possesso, o da quando il pretore decretò che andasse: e pare che con cognizione di causa debbasi seguire or l'una or l'altra opinione. ivi, 5. — l. 15 § 32 *De damno infecto.* — Quindi sorge la quistione se si debba risarcire il danno che fosse avvenuto finchè il pretore deliberava sulla stipulazione da fare. E certamente non avrà luogo l'immissione in possesso che solevasi dare dell'edifizio minaccioso: tuttavia sarà da dare cauzione anche pel danno avvenuto; o, se il pretore crede utile, darà l'azione *In factum* pel risarcimento del danno. ivi. — d. l. 15 § 28.

75. Il pretore dee curare che venga data questa cauzione ogniqualvolta possa avvenire un danno qualunque o per difetto d'un edifizio o d'un lavoro che si faccia in un edifizio, in luogo urbano o rustico, privato o pubblico. ivi, 6. — *ib.* l. 19 § 1.

Così se uno raccomoda la pubblica strada o vi fa checchè altro si sia, dee dare tale cauzione; poichè non dee farlo con danno dei vicini. ivi. — *ib.* l. 15 § 8 et l. 31.

76. L'editto *de damno infecto* comprende tanto il difetto d'un luogo e d'un edifizio, quanto il difetto d'un lavoro. ivi, 7. — *ib.* l. 24 § 2. — Ma talvolta non si guarentisca qualunque vizio dell'edifizio o del luogo, quello p. e. che procede dalla stessa natura del sito, ma soltanto quello ch'è accidentale, p. e. il vizio della troppa vecchiezza nelle case e simili. ivi. — *ib.* l. 24 § 2.

77. Allorchè si fa qualche opera in un luogo pubblico, si dà cauzione solamente pel difetto del lavoro, e non anche per quello del luogo; ma se si facesse in luogo privato, si darebbe cauzione o pel difetto del lavoro o per quello del luogo. ivi. — *ib.* l. 15 § 3.

78. L'uso dei pubblici fiumi essendo comune siccome quello delle pubbliche strade e del lido; così è permesso in questi luoghi a chiunque di edificare e demolire, purchè si faccia senza pregiudizio dei terzi: onde si presterà cauzione soltanto pel lavoro. ivi. — d. l. 24 in princ.

79. Quando dicesi *per difetto del lavoro* avvenuto il danno, non intendesi soltanto che

sia avvenuto nel tempo che si faceva il lavoro, ma anche se dipoi. XXXIX, 2, 8. — l. 24 pr. § fin. *De damno infecto.*

80. Se una pubblica opera viene pubblicamente ristaurata, non si dee dar cauzione pel danno *infecto* che potesse avvenire per difetto del luogo o del lavoro; ma certamente il lavoro debb'esser fatto in modo che non rechi danno ai vicini. ivi. — *ib.* l. 15 § 10. — Insomma la stipulazione *Damni infecti* risguarda i lavori privati, anche fatti in luogo pubblico. Per impedire poi che i difetti di un lavoro pubblico ci rechino danno, uopo è di ricorrere al principe o al preside. ivi. — d. l. 24 princ. § ad ea igitur. — Anzi non risguarda neppure i lavori privati, quando si facciano per necessità; purchè non si facciano difettosi. ivi. — *ib.* ll. 35, 36 et 37.

81. Se questa stipulazione non risguarda il danno nascente da un lavoro necessario, purchè nol si eseguisca male, molto meno risguarderà il danno che procedesse da un lavoro che il promettitore nè fece nè permise di fare. ivi. — *ib.* l. 24 § 6.

82. Principalmente non è compreso in questa cauzione il danno che avvenne per caso fortuito, e non per alcun difetto del luogo o del lavoro. Tali sarebbero i casi di terremoto, di fiumana, di uragano, d'incendio, di burrasca, di ruina e simili. ivi, 9. — *ib.* l. 24 § 2, 4, 5, 9 et 10, et l. 43.

Per altro vuolsi distinguere se p. e. un edifizio cadde per l'impeto del fiume, o se era prima danneggiato. ivi. — d. l. 24 § 11.

Insomma, non vale la cauzione pel danno recato, se nol si poteva in nessun modo impedire. ivi. — d. l. 24 § 8.

Anzi, se pure il danno era tale che si poteva impedire, ma avvenne per colpa del promettitore e non per difetto del luogo o del lavoro, esso non è contemplato da questo editto: principalmente poi se a cagione del fatto lavoro il promettitore conseguì qualche cosa per usucapione. ivi, 10. — d. l. 24 § 7; *ib.* l. 18 § 1.

83. Questo editto non è applicabile quando io, usando del mio diritto, impedisco al vicino un lucro, piuttostochè recargli un danno. Per es. io apro un pozzo in casa mia e così viene a troncarsi la vena del tuo. Sarebbe altrimenti se io scavassi nel mio tanto profondamente che il tuo muro non potesse più reggersi. ivi, 11. — *ib.* l. 24 § 12.

Così riceve danno anche colui a' lumi della cui casa si pone ostacolo; ma se io avendone il diritto innalzo la mia casa e così nuoccio ai lumi del vicino, ancorchè gli avessi dato cauzione *Damni infecti*, non sarei tenuto. XXXIX, 2, 11. — ll. 25 et 26 *De damno infecto.*

84. Chi vuole che gli sia data cauzione *Damni infecti*, dee prima prestare giuramento di *calunnia:* dopo ciò non si bada se abbia o non abbia interesse, se abbia o non abbia edifizio vicino. Tutto poi è soggetto alla giurisdizione del pretore. ivi, 12. — *ib.* l. 13 § 3.

85. Questa cauzione compete non solo a quello *in bonis* del quale è la cosa, ma anche a quello a cui pericolo essa sta; come il superficiario ed il fruttuario. ivi. — *ib.* l. 5 § 3, l. 13 § 2, l. 18 et l. 39 § 2.

Quanto al creditore pignoratiaio, la gli compete; sebbene Marcello opinì diversamente. Lo stesso dice che non compete nemmeno a chi comperò in buona fede da uno non proprietario. ivi, 13. — *ib.* l. 11 et l. 13 § 9.

86. Se il compratore d'un predio stipulò *Damni infecti* prima della tradizione, egli sarà cauto pel danno che accadrà dopo la tradizione. ivi, 14. — *ib.* l. 18 § 7.

87. Il venditore d'un edifizio dee stipulare *Damni infecti* prima di fare la tradizione. E se egli non potè stipulare, onde stipulò il compratore; nulla gioverà a quello, mentr'egli è risponsabile al compratore della propria diligenza: gli gioverà bensì qualora sia scevro di colpa; p. e. se ha permesso precariamente al compratore di abitare la casa venduta, e dovendo assentarsi gliene commise la custodia. Quand'anche poi abbia il venditore interposta la stipulazione, non vi si comprenderà il danno avvenibile dopo la tradizione. ivi. — d. l. 18 § 8, 9 et 10, et l. 38.

88. Non si dee dare cauzione *Damni infecti* nè a chi passeggia sul mio, nè a chi sul mio si lava, nè a chi alloggia nel mio albergo *(taberna)*. ivi, 15. — *ib.* l. 13 § 4.

89. Si dee dar cauzione a' vicini ed a' loro inquilini, ed alle mogli degl'inquilini, ed a quelli che dimorano con essi. E se l'inquilino è figlio di famiglia, dovranno egli ed il padre essere mandati in possesso dell'edifizio vicino a titolo di danno non (ancora) fatto; eccetto che il figlio non avesse preso in conduzione a suo rischio. ivi. — *ib.* l. 13 § 5 et l. 21.

90. Si nega la stipulazione *Damni infecti*, se a quello che la domanda si può imputare

qualche colpa rispetto al danño ch' egli teme. XXXIX, 2, 16. — l. 13 § 7 *De damno infecto*.

91. Si nega questa stipulazione anche quando quegli che la domanda può in altra forma provedere al suo interesse: p. e. se vicino all' edifizio min avvi un edifizio comune a me ed a te, e questo fa pelo; imperciocchè io posso ristaurare il mio edifizio e consegnire la parte della spesa a te spettante, coll' azione Di società o *Communi dividundo*. ivi, 17. — *ib.* l. 18 § 2, ll. 20 et 32.

92. Sebbene nnn si debba dare cauzione pel danno che si teme da un edifizio comune, non può dirsi così se si teme danno da un muro comune; poichè, essendo il muro una cosa indivisibile, non può aver luogo l' azione *Communi dividundo*. ivi, 18. — *ib.* l. 39 et l. 40 § 1.

Ma quantunqne (eccetto due casi, cioè che edifichi un solo socio, o che uno dei due abbia uo edifizio di maggior valore) il socio nnn possa domandare cauzione al socio pel danno che si teme dal difetto d' un muro comune: tuttavia la cauzione è utile se riguarda il fatto di chi la presta. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

93. All' inquilino non si dà l' azinne *Damni infecti*, perchè potrebbe esercitare quella Di conduzinne se il padrone gl' impedisse di sloggiare; purchè sia pronto a pagare la pigione scaduta: altrimenti il proprietarin avrebbe diritto di ritenere le cose in pegno. E se le tenne, e perirono per essere rovinato nn edifizio vicino, il locatore è tenuto anche per la Pignoratizia se poteva trasportarle in luogo più sicuro. ivi, 20. — *ib.* l. 13 § 6, l. 33 et l. 34.

Quando si dice non poter l' inquilino esigere questa canzione dal locatore, s' intende per le cose ch' egli ha nella casa condotta. Ma se il mio inquilino ha nna casa vicina, dovrò dargli per questa la cauzioue *Damni infecti*. ivi. — *ib.* l. 18 § 3.

94. La canzione stessa interponevasi anche con la dinunzia d' un nuovo lavoro, con l' azione confessoria, e con l' interdetto *Quod vi aut clam;* e ciò perchè queste azioni non giovavano a far risarcire il danno avvenibile per la caduta dell' opera. ivi, 22. — *ib.* l. 13 § 10.

95. Se uno fu messo in possesso d' un edifizio pel quale non gli fu data canzione; ed il proprietario di esso, che aveva anche un altro edifizio, gli domanda la canzione *Damni infecti* per quell' edifizio del quale era stato messo in possesso, la domanda ingiustamente. XXXIX, 2, 23. — l. 13 § 11 *De damno infecto*.

96. Siccome quegli che domanda la cauzione *Damni infecti* dee prima giurare che non la dnmanda per *calunnia;* così se uno mentr' era per istipulare giurò e poi non stipulò, volendo egli in appresso stipulare, dee giurare di nuovo. Anzi, se domando tale cauzione a nome di un altro, debbo giurare che quegli per cui domando non domanderebbe per *calunnia*. ivi, 24. — *ib.* l. 13 § 12, 13 et 14.

97. Dee dare questa cauzione il padrone del luogo o del lavoro dal cui difetto si teme il danno. Ma quando fra la mia casa e la tua ce n' è un' altra non difettosa, dee darmi cansione anche il proprietario di questa. ivi, 25. — *ib.* l. 13 § 2.

Se il dominio della casa è controverso, l' azione del danno non (ancora) fatto dee stare a carico del possessore; il quale può imputare al proprietario ciò che avrà prestato. Ma se non dà tale canzione, il possesso dee trasferirsi a quello che la domandò. ivi, 26. — *ib.* l. 39 § 1.

98. Se il suolo appartiene ad uno e la superficie ad un altro, essendo difettosa la casa snperficiaria, il proprietario dee ripromettere pel difetto e del suolo e dell' edifizio, ovvero il superficiario dee satisdare per amendue: se nol fanno nè l' uno nè l' altro, il vicino debbe essere posto in possesso. ivi, 27. — *ib.* l. 9 § 4. — Lo stesso dicasi tra il proprietario ed il frottuario. ivi. — *ib.* l. 9 § 5 et l. 10. — Ma è sufficiente che dia cauzione o l' uno o l' altro. ivi. — *ib.* l. 22.

99. Quando più sono gli edifizj che temono danno, o più sono i proprietarj dell' edifizio difettoso, ciascheduno dee stipulare o promettere per la sua parte. ivi, 28. — *ib.* l. 27.

100. La cauzione *Damni infecti* talvolta consiste in una nuda ripromissione; talvolta è necessaria la satisdazione: cioè se la dà il padrone della sostanza della cosa, o vero quegli che ha un diritto sovr' essa (p. e. una servitù), dee ripromettere e non satisdare. ivi, 29. — *ib.* l. 13 § 1. — Chi poi dà canzinne per l' altrui dee satisdare. ivi. — *ib.* l. 30 et l. 30 § 2.

Quello che comperò in buona fede da chi non era proprietario, dee ripromettere e non satisdare. ivi. — *ib.* l. 13.

Essendo controverso se sia o non sia proprietario quegli da cui si esige la cauzione, dovrà satisdare sotto eccezione. ivi. — *ib.* l. 31 § 1.

101. Per quel lavoro che si facesse in un fiume pubblico o sulla sua riva, dovrà prestarsi satisdazione per dieci anni. XXXIX, 2, 30. — l. 15 § 2 et 5 *De damno infecto*.

Lo stesso dicasi se si fa qualche cosa in una pubblica strada. ivi. —*ib.* l. 15 § 6.

Per gli altri lavori pubblici non v'è prescrizione speciale; ma in forza dell'espressione generale chi fa il lavoro dovrà satisdare *Damni infecti*. ivi. — *ib.* l. 15 § 9.

102. Nella cauzione *Damni infecti* debb'essere indicato il termine entro il quale se avvien qualche danno, essa debba aver luogo; e questo termine lo dee fissare il pretore, avuto riguardo alla causa ed alla qualità del danno che si teme, e ponendo mente anche alla estensione del suolo ed alla grandezza del lavoro. ivi, 31. — *ib.* l. 13 § 15 et l. 14. — Questo termine potrà d'uffizio rinovarlo o prorogarlo il pretore od il preside con cognizione di causa; e se ciò esige una inquisizione locale, ne rimetteranno ai magistrati municipali. ivi. — *ib.* ll. 4 et 15.

103. Se la cauzione fu interposta senza indicazione del termine, e ciò avvenne per convensione; in qualunque tempo essa cada in commesso, si esercita l'azione *Ex stipulatu*; se avvenne per errore, si chiederà al pretore la liberazione dopo passato il solito termine. ivi. — d. l. 15 § 1.

104. In un caso la legge stessa prefigge il termine di questa stipulazione, cioè dieci anni, quando si tratta di un lavoro in fiome pubblico o sulla sua riva. Ciò per altro non si estende agli altri luoghi pubblici. ivi, 32. — d. l. 15 § 4 et 7.

105. Questa stipulazione *Damni infecti* cade in commesso quando entro il termine fissato in essa fu recato danno allo stipulatore nelle cose per le quali gli fu data cauzione. Così se mentre si fabbricava nel termine fissato cadde la casa sopra il mio muro e l'offese, ed esso poi cadde, passato quel termine, io avrò l'azione del pari. ivi, 32. — *ib.* l. 18 § 11.

106. Perchè questa stipulazione abbia effetto è uopo inoltre che il danno sia dato allo stipulatore in quelle cose in nome delle quali gli fu data cauzione. ivi, 34. — d. l. 18 § 5 et 6.

107. L'azione *Damni infecti* si dà allo stipulatore contra il promettitore: ma se il mio procuratore ne stipolò, spetta a me, previa cognizione di causa, tale azione. ivi, 35. — d. l. 18 § 16.

108. Si aggiugne in questa stipulazione anche il nome degli eredi o dei successori o di quelli a'quali appartiene la cosa; intendendosi per successori anche quelli che succedono solamente nel dominio di essa cosa. XXXIX, 2, 36. — l. 24 § 1 *De damno infecto*

109. Se più persone esercitano l'azione *Damni infecti* per aver sofferto danno nella cosa medesima, ciascuno d'essi la eserciterà per una parte. ivi, 37. — *ib.* l. 40 § 2. — E se un servo comune stipulò *Damni infecti*, si reputa che i suoi padroni stipulato avessero colla voce di lui per le loro parti. ivi. — *ib.* l. 24. — E se l'edifisio che minaccia ruina appartiene a più persone, dovranno essere convenute per le loro parti. ivi. — *ib.* l. 40 § 3.

110. Quest'azione comprende le spese, non solamente quelle che furono fatte per ristorare l'edifisio od il muro, ma tutte quelle altre eziandio alle quali diede causa il difetto del luogo o del lavoro in nome del quale fu ripromesso: in una parola, questa stipulazione comprende *quanti ea res erit*, cioè quanto importerà la cosa in controversia. ivi, 38. — *ib.* l. 28.

Per altro non si dovrà portare questo risarcimento ad una somma illimitata o smodata, p. e. rispetto agl'intonachi *(tectoria)* ed alle dipinture; ma si terrà una misura onesta, nè si seconderà l'eccessivo lusso altrui. Così nella stima di un nuovo muro non si computeranno gli ornamenti di questo, comechè il caduto fosse ornato: similmente bisogna stimare il di più delle spese, detratto il prezzo del muro vecchio, e tener conto di qualche parte di esso che fosse stata congiunta col nuovo. ivi, 39. — *ib.* l. 38 § 2, l. 39 § 1 et l. 40.

111. Il giudice che conosce *Damni infecti*, se anche fu alienato il predio da quello con cui fu contrattato, suole stimare tutto il danno avvenuto prima del giudizio. ivi, 40. — *ib.* l. 17 § 4.

112. Quando il caso esigeva celerità di rimedio, ed il pretore stimava pericolosa la dilasione riservando a sè la giurisdisione sulla materia di danno non (ancor) fatto, egli la delegava ai magistrati municipali. ivi, 41. — *ib.* l. 1. — E siccome due decreti aveano luogo in tale materia, egli delegava a'magistrati il primo, cioè ingiugneva loro che fosse data cauzione, e, non essendo data, che mettessero in possesso; riserbava a sè il secondo decreto. ivi. — *ib.* l. 4 § 3. — E se dopo ciò non

veniva data la cauzione, spettava non a' duumviri, ma al pretore ed al preside, di ordinare il possesso, previa cognizione di causa: a loro pure spettava di far cessare questo possesso. XXXIX, 2, 41. — l. 4 § 3 et 4 *De damno infecto.*

I magistrati municipali, a' quali il pretore delegava questa parte della sua giurisdizione, cioè che potessero ordinare la daaione della cauzione e con un primo decreto mettere in possesso, erano tenuti a prestare il loro uffiaio a chi loro ai presentava; purchè fosse postulato, e purchè il municipio non fosse tanto vicino alla città *(urbi)* che, non interponendosi il magistrato, potesse il postulante rivolgersi al pretore od al preside. L' aaione che ne conseguiva contro il magiatratò era per l' indennizzamento *(quanti ea res est).* ivi, 42. — *ib.* l. 4 § 7, 8 et 9. — E quest' azione contro il magistrato era data anche all' erede e contra l' erede ed in perpetuo. ivi. — d. l. 4 § 10.

113. Non venendo data la cauaione *Damni non facti* entro il termine fissato del pretore, quegli al quale doveva esser data veniva posto in possesso della cosa. ivi, 43. — *ib.* l. 4 § 1, l. 18 § 12 et l. 23.

114. Questo decreto d'immissione in possesso doveva essere precednto dalla dinunzia. ivi, 44. — *ib.* l. 4 § 5 et 6.

115. Il pretore metteva in possesso in confronto di chiunque non avea dato cauzione; nè perciò era necessario che vi fosse contumacia. ivi, 45. — *ib.* l. 15 § 29.

116. Il pretore metteva in possesso di quella cosa donde si temeva il danno: non già sempre di tutta; ma se p. e. era una casa rovinosa in qualche sua parte, metteva in possesso della parte minacciante rovina. ivi, 46. — *ib.* l. 15 § 11. — Alle volte però avea luogo l' immissione in possesso di totto l' edifizio, ancorchè non fosse rovinoso che in parte. ivi. — d. l. 15 § 12.

Se la cosa è divisa in più parti, e vi sono intervalli fra la parte viaiosa e la parte minacciata, il possesso ha luogo solamente per la parte viziosa, purchè non fossero tutte unite mediante la struttura *(contextu)* dell' edifiaio. Si eccettua il caso che in un edifizio assai vasto la parte difettosa fosse piccolissima. ivi. — d. l. 15 § 13.

117. Se non fu data cauaione *Damni infecti* per una campagna, dovrà in ogni caso il postulante esser messo in possesso soltanto di quella parte della campagna dalla quale si teme il danno. ivi, 48. — *ib.* l. 38 § 1.

118. Se l'edifizio del quale doveva uno esser messo in possesso per non essergli stata data cauaione *Damni infecti,* ruinasse, si dovrebbe metterlo in possesso delle ruine o dell'area; purchè fosse ruinato dopo decretata la immissione in possesso. XXXIX, 2, 49. — l. 15 § 34 *De damno infecto.*

119. Debb' esser messo in possesso quegli al quale il pretore ordinò che fosse data cauzione; e non solo quegli che la domandò in proprio nome, ma anche quegli che la domandò in nome altrui, offerendo cauzione *De rato.* ivi, 50. — *ib.* l. 39 § 3.

120. Se sono più le persone così poste in possesso, van poste in parti eguali, e non in proporzione del danno che potesse avvenire a ciascuna. ivi, 51. — *ib.* l. 5 § 1, l. 15 § 18 et l. 30 § fin.

121. Non si bada tampoco all' ordine dei tempi fra quelli che si mettono in possesso. ivi, 52. — *ib.* l. 15 § 15. — Ma essi non concorreranno se non qualora il secondo venga innanai che al primo sia stato ordinato di possedere mediante il secondo decreto. ivi. — d. l. 15 § 15 et 17.

122. Quelli che sono messi in possesso mediante il primo decreto conseguono solamente la nuda custodia della cosa: onde se ad uno messo in possesso non fu ancora ordinato che possegga, il proprietario non debbe uscire di possesso; come non esce quando sono mandati in possesso i creditori od i legatarj. ivi, 53. — d. l. 15 § 20.

123. Chi fu messo in possesso per causa di danno non (ancora) fatto, non è tenuto di puntellare e ristorare l' edifizio. ivi, 54. — d. l. 15 § 30.

124. Il possesso dato col primo decreto dee durare finchè o sia data cauaione, o il mandato in possesso spontaneamente lo lasci. — Gli si dovrà inoltre dar cauzione delle spese, se ne avrà fatte, comechè non tenuto a farne; nè egli dee lasciare il possesso se prima non è risarcito. Può per altro riavere le spese anche con l' aaione *In factum.* ivi, 55. — d. l. 15 § 31 et 34 ¶ proinde.

Non intendesi che il possesso sia lasciato spontaneamente da uno che per timore di ruina ne uscì, qualora non sia provata la sua intenzione di lasciarlo. ivi, 56. — d. l. 15 § 35.

125. Se la persona mandata in possesso dai duumviri in forza della delegazione del magistrato superiore, per la cauzione *damni infecti,*

non viene ammessa al possesso, l'opponente è tenuto all'azione *In factum*, anche se è un pupillo, un procuratore, un tutore, un agente di municipio *(actor)*, insomma chiunque interviene per altri: se è persona posta sotto l'altrui podestà, compete l'azione nossale; se è un mandatario, la compete contro il mandante. XXXIX, 2, 57. — l. 4 § 2, l. 17 cum § 1 et 2, l. 18 § 13 et 14 *De damno infecto.*

Quest'azione *In factum* vale a ciò, che sia prestato all'attore tanto quanto si avrebbe dovuto prestargli se gli fosse stata data la cauzione. ivi, 58. — *ib.* l. 15 § 36. — Onde prima che sia dato danno rimane impunito il fatto di colui che nè promise nè permise che l'altro venisse in possesso; qualora prima che sia dato danno o diede cauzione o cedette il possesso. ivi. — *ib.* l. 16.

La detta azione *In factum* si dà in perpetuo e all'erede e contra l'erede, e agli altri e contra gli altri. ivi, 59. — *ib.* l. 17 § 3.

126. Non subito che il pretore avea mandato in possesso, ordinava che si possedesse; ma soltanto qualora gli pareva esservi giusto motivo: imperò lasciava passare un intervallo durante il quale o si reputasse che il proprietario pel lungo suo silenzio volesse lasciare in abbandono l'edifizio, o niuno desse cauzione al mandato in possesso. ivi, 60. — *ib.* l. 15 § 21. — Che se il proprietario è assente per pubblico servigio o per altro motivo legittimo, od è in età che si suol soccorrere, il pretore debbe andare a rilento nell'ordinare il possesso. E se anche il decretò, dee concedere la restituzione in intero. ivi. — d. l. 15 § 22.

127. Siccome in forza del detto secondo decreto si può possedere ed usucapire la cosa; così nol si può interporre per quelle cose che non si possono usucapire. ivi, 61. — d. l. 15 § 26 et 27.

128. Subito che fu ad uno ordinato di possedere per causa *Damni infecti*, debb'essere cacciato di possesso il proprietario. Ivi, 62. — d. l. 15 § 23. — Non già che quegli diventi proprietario vero e per gius quiritario; mentre il pretore non può dare la proprietà: ma è d'uopo che la usucapisca, il che spetta al pretore. ivi. — *ib.* l. 5. — Ora il tempo dell'usucapione corre dal momento del secondo decreto. ivi. — *ib.* l. 15 § 16.

129. Sebbene prima che sia compiuto il tempo dell'usucapione, quegli a cui fu comandato di possedere non sia proprietario vero e pel gius dei Quiriti; tuttavia il pretore lo tiene per tale, e lo difende contro il vero proprietario che non volle satisdare. XXXIX, 2, 63. — l. 18 § 15 *De damno infecto.*

130. Dopo che il pretore ordinò che uno possegga per gius di dominio, non v'è più luogo all'offerta della cauzione; eccetto che convenga soccorrere taluno o per l'età o per altra legittima ragione, p. e. d'assenza. ivi, 64. — *ib.* l. 15 § 23 et l. 19.

131. Il pretore non solo difende contra il proprietario colui che in forza del secondo decreto fu messo in possesso; ma anche se vi sono diritti dovuti a persone che potevano satisdare *Damni infecti*, si dovrà negarne loro la persecuzione verso colui che fu messo in possesso. ivi, 65. — *ib.* l. 15 § 24 et 25.

132. Quegli a cui non fu data cauzione *Damni infecti* è preferito a coloro che ricevettero la cosa in pegno; se a lui fu permesso di possedere ed usucapire la cosa. Ciò debbe intendersi di quel creditore o fruttuario a cui fu domandata satisdazione: ma il creditore a cui non era domandata satisdazione, potrà certamente perseguitare il pegno in confronto di colui che fu messo in possesso col secondo decreto; purchè risarcisca le spese fatte per ristaurare la cosa. ivi. — l. 12 et l. 44 § 1.

133. Il diritto che in forza del secondo decreto consegue quegli al quale fu ordinato di possedere a cagione del danno non fatto, si considera come un provento della cosa alla quale si temeva che potesse avvenire il danno. ivi, 66. — l. 7 *De usufr. et quemadm.*

DARDANARII. Così chiamavansi coloro che commettevano checchessia contro l'annona. L, 16, 68.

DARE. È propriamente trasferire il dominio; onde non si stimano *date* quelle cose che essendo date non diventano di chi le ricere. L, 16, 68. — l. 167 *De regulis juris.* — Così pure la stipulazione *Fundum Tusculanum dari* è stipulazione di cosa certa, e fa sì che il dominio passi assolutamente allo stipulatore in qualunque modo: per altro questa stipulazione non contiene la prestazione dei frutti. ivi. — l. 75 § fin. *De verb. oblig.*; l. 3 § 1 ff. *De act. empti.*

Così è nel significato proprio della parola *dare*; ma in senso meno proprio si prende altresì non di rado per *tradere* semplicemente; la qual cosa è facile conoscere dalla qualità della materia. ivi.

2. Nelle convenzioni così distinguesi la causa del dare *(causa dandi)*: Tutto ciò che si dà,

si dà *per una cosa o per una causa*; e *per una cosa* o turpe od onesta. Si dà *per una causa* (cioè per una cosa passata), p. e. quando io do perchè ho ricevuto qualche cosa da te, o perchè tu hai fatto qualche cosa per me; sì che, quand' anche la causa fosse falsa, non vi sarebbe luogo alla ripetizione del dato. Si *dà per una cosa* quando si dà perchè segua checchessia, e, ciò non seguendo, compete la ripetizione. XII, 4, 1. — l. 52 ff. *De condict. indeb.* — Così è in senso stretto: in senso largo, *ob causam* si riferisce anche al tempo futuro, e suona lo stesso che *ob rem*. V. Dazione e Ripetizione.

3. La parola *dare* riscontrasi anche in varj editti; p. e. nell' editto del pretore contra l'uomo libero che dolosamente soffrì d' essere venduto, in forza del quale editto al compratore compete l' azione nel doppio del prezzo che esborsò: nell' editto degli edili, nella parte in cui è ordinato che il compratore in caso di redibizione riceva ciò ch' egli diede; ed altrove. L, 16, 68.

4. Reputasi che abbia *dato* anche colui che permutò o compensò. ivi. — l. 76 *De verb. signif.*

DASUMIANO *(Senatoconsulto)*, che provede ai servi del testatore anche contra l' assenza legittima di chi dee prestare la libertà. S' ignora quando fosse fatto.

1. Esso aggiugne qualche cosa al Rubriano, che già provedeva ai servi del testatore contra coloro soltanto ch' erano assenti dolosamente. Questo Dasumiano soccorre ai medesimi servi anche contra coloro che fossero assenti per legittima causa; onde si presume che sia posteriore al Rubriano. È molto probabile che sia stato promulgato sotto Trajano, come furono sotto quell' imperatore promulgati il Rubriano e l' Articulejano. Certamente dalla l. 36 ff. *De fideic. libert.* (XL, 4-5, 46) consta che il Dasumiano non è posteriore ai tempi di Meviano che fu consigliere di Antonino il Pio. ivi, 42 e 43. — l. 51 § 4 et 6 ff. *De fideic. libert.* — Onde se un servo fu venduto dopo che cominciò ad essere in condizione di venir manomesso per causa di fedecommesso, colui del quale nel frattempo egli è servo, sarà costretto a manometterlo. ivi, 43. — *ib.* l. 29. — Che se il gravato è assente, non si distingue se il sia o no per giusta causa, mentre in ogni caso i diritti del servo alla libertà gli sono conservati. ivi. — d. l. 29 § sed. V. Assenza.

2. Agli assenti per legittima causa sono parificati coloro che per difetto di età, di mente o di corpo non possono manomettere; e quindi ha luogo in tali casi questo senatoconsulto e non il Rubriano. XL, 4-5, 46. — l. 30 § 1, 2, 3, 4, 7 et 8, et l. 36 *De fideicomm. libert.*

3. Si dee ricorrere al Dasumiano anche nel caso che uno morendo avesse dato la libertà in questi termini: *Voglio che il tale ed il tale siano liberi, e li do per tutori a' miei figli.* ivi, 47 — *Paul.* lib. 4 tit. 13 § fin.

4. Il Dasumiano avea luogo altresì se uno, morto senza erede o altro successore, era incaricato di prestare la libertà fedecommessa. Ed anche se l'erede suo si fosse astenuto dall' eredità. E se un minore di venticinque anni avesse adito la eredità di quello che dar doveva la libertà fedecommessaria, e si fosse fatto restituire in intero per astenersene. E però se uno muore senza successore, è necessario aspettare fino a tanto che sappiasi di certo non esservi successore; e venendo data in tal caso la libertà al servo, egli sarà liberto orciuo di quello che dar dovèva la libertà fedecommessa. ivi, 49. — *ib.* l. 30 § 9, 10, 11, 12 et 14. — Che se la libertà era dovuta da due persone, e l'una morì senza successore, e l'altra si trova assente per legittima causa, il servo dee ottenere la libertà come se fosse stato manomesso tanto dal morto senza successore, quanto dall' assente per legittima causa. ivi. — d. l. 30 § 13.

5. Quando fra varie persone che sono incaricate per fedecommesso di manomettere un servo, altre stanno nascoste *(latitant)*, altre sono assenti per legittima causa, si confondono gli oggetti del senatoconsulto Dasumiano e del Rubriano; e colui al quale è stata lasciata la libertà fedecommessaria sarà libero come se fossero stati incaricati soltanto i presenti e gli assenti per legittima causa: così i diritti di patronato si accrescono a questi per la porzione che avrebbe appartenuto al latitante. ivi, 50. — *ib.* l. 1, l. 28 § 2 et l. 30 § 5. — Quindi se più sono le persone gravate di manomettere servi a loro scelta, il diritto che la persona che si tiene nascosta avrebbe avuto nella scelta si accresce alle persone presenti. ivi, 52. — *ib.* l. 22 § 1.

DATA. La data non è necessaria, come non è necessaria la firma, per la validità d' un riconoscimento per lettera. XX, 1, 5. — l. 34 § 1 ff. *De pignor. et hypoth.*

2. I Romani ponevano la data ai lor testamenti. XXIX, 3, 10. — l. 2 § 6 ff. *Testam. quemadm.*

DATIVA. Così chiamansi la tutela e la cura, quando vengono date dal magistrato. V. Tutela.

DATO. V. Dazione.

1. Il *dato in paga* rassomiglia alla vendita: *(qui rem in solutum accepit, emptori similis est).* XXX a XXXII, 131. — l. 15 *Quibus ex causis in possess.*

DATTILIOTECA. Quando viene fatto legato della dattilioteca (astuccio da anelli), non s' intende con questo nome la custodia soltanto, ma sì pure gli anelli. XXX a XXXII, 496. — l. 52 § 8 *De legatis et fideic.* 3.° — Per lo contrario, se sono legati gli anelli, non tengonsi per accessorj *(non cedunt)* gli astucci. ivi. — *ib.* l. 53 § 1.

DAZIO. Specie d'imposta o gabella *(vectigal)* che si paga per l' importazione od esportazione delle merci. V. Commesso, Fisco, Imposta, Portorio, Pubblicani, *Vectigal.*

1. In generale, nè il preside nè il procuratore di Cesare nè la curia, senza ordine degl' imperatori, non potevano costituire dazii nè riformare i vigenti nè aumentarli nè minorarli. XXXIX, 4, 14. — l. 10 *De public. et vectig.;* ll. 2 et 3 Cod. *Vectig. nova instit.*

Sebbene però non si possa esigere dazio per quelle cose per le quali non fu mai pagato; tuttavia, se per negligenza del pobblicano fu tralasciato di pagare una gabella solita a pagarsi, non è proibito che un altro pubblicano la esiga. ivi. — l. 9 § 6 *De public. et vectig.*

2. Le merci per le quali solevasi pagare dazio, erano in generale le MERCI ESTERE. Difatti, ecco le specie noverate dalla legge: cinnamomo, pepe lungo, pepe bianco, folio pentasfero, folio barbarico, costo, costamomo, nardo spica, cassia, profumo *(turiana* o *thymiama)*, xilocassia di Smirne, amomo, zenzero, malabatro, aroma indico, galbano, lasero, agalloco, sarcocolla, onice arabico, cardamomo, xilocinnamomo, bisso, pelli babiloniche, pelli partiche, avorio, ferro indico, carpesio, ogni specie di gemma *(lapis universus)*, perle *(margarita)*, sardonice, ceraunio, giacinto, smeraldo, diamante, zaffiro, callaide, berillo, chelonia, manifatture indiane *(hopia,* al. *opera,* al. *omnia indica)*, drappi *(vela)* sarmatici, seta cruda *(metaxa)*, vesti di seta o mezza seta *(serica vel subserica)*, drappi *(vela)* tinti, carbasei, seta filata *(nema sericum)*, servi eunuchi *(spadones)*, leoni d' India, leonesse, pardi, leopardi, pantere, porpora, lana di pecora *(marocorum (?) lana)*, fuco, capelli d' India. XXXIX, 4, 15. — l. 16 § 7 *De public. et vectig.*

3. Per le dette merci soggette a dazio esso non era dovuto se non qualora s' importavano o s' esportavano *per oggetto di commercio;* onde non dovevano gli stazionarj esigere veruna gabella da qualunque si fosse il provinciale, per quelle cose ch' egli introduceva *(inferunt)* per uso proprio o pel fisco, o che esportava *(revehunt)* pel servigio della coltivazione: ogni altra cosa che si portasse fuori dei detti casi, per ragione di traffico, era soggetta alla solita gravezza; ed erano puniti *capitalmente* gli stazionarj o i militi urbani o le altre persone che per avarizia si attentassero di violare questa legge. ivi, 16. — l. 5 Cod. *De vectigal. et comm.*

4. Si eccettuavano i servi novizj, pe' quali, ancorchè introdotti ad uso proprio, si doveva pagare il dazio; e *novizj* s' intende che sieno quelli i quali non avevano servito ancora un anno in città. I fuggitivi non erano soggetti a dazio. ivi, 17. — l. 16 § 3 et 4 *De public. et vectig. et commis.*

5. Due espressioni della legge importa che sieno ben diffinite rispetto ai dazj, quanto alle cose importate a casa *(domum)* od esportate, *per uso proprio.* Quanto alla parola *casa,* V. Casa. — L' espressione *per uso proprio* ha senso molto dubbioso; ma pare si debba intendere dell' uso personale di ciaschedano. ivi, 18. — l. 203 *De verb. signif.*

6. Acciocchè quello che si porta per cagione di traffico non si simuli portato per uso proprio, evvi un rescritto che, parlando delle cose che i presidi ordinano sien loro portate per proprio uso, dice che, quando uno manda qualche persona a comperar cosa per suo uso (o per uso di coloro che presiedono alle provincie o agli eserciti o de' loro procuratori), egli dee indicare ciò in un foglio sottoscritto di sua mano (specie di *polizza di carico* o *foglio di condotta*), e mandarlo al pubblicano perchè sottoponga a dazio quelle cose che trovasse fuori di tale dichiarazione. ivi. — l. 4 § 1 *De public. et vectig.*

7. Non erano soggette a dazio le cose destinate per l' esercito. ivi, 19. — *ib.* l. 9 § 7.

8. A titolo di portorio, ossia dazio d' entrata e di uscita, era dovuto l' ottavo *(octavarium)*: per altro in ogni gabella *(vectigal)* si

seguiva per solito la consuetudine. XXXIX, 4, 20. — l. 4 § 2 *De public. et vectig.*

9. La prestazione dei dazii non si può per nessun titolo diminuire; ed ogni qualità di persona *che vuol fare commercio,* dee pagare gli ottavi *(octavas)* imposti nella solita forma, senza eccezione per le persone militari. ivi, 21. — l. 7 Cod. *De vectig. et commis.*

10. I pubblicani non solamente potevano esigere il dazio dai soggetti all' impero romano; ma eziandio dagli ambasciadori esteri per quelle cose che dalla loro patria portavano nell' impero: quelle poi che dall' impero portavano nei loro paesi, purchè la Legge ne permettesse la esportazione, erano esenti da ogni gravezza. ivi, 22. — *ib.* l. 8.

11. Il dazio è dovuto assolutamente da tutti, a tal che niuno può dirsene immune sotto pretesto di qualsivoglia rescritto. ivi, 23. — *ib.* ll. 6 et 12.

12. Il fisco è esente da qualunque gabella *(ab omnium vectigalium praestationibus)*: ivi, 24. — l. 9 § 8 *De public. et vectig.* — Ma i mercatanti che sogliono far traffico dei prodotti dei fondi fiscali; non possono arrogarsi alcuna esenzione da' pubblici balzelli *(vectigalis)*. ivi. — *ib.*

13. Il dazio è dovuto al fisco o alle comunità secondo la consuetudine. Anzi talvolta in grazia delle comunità s' impongono anche delle nuove gravezze. ivi, 25. — l. 1 Cod. *Vectig. nov.*; l. 10 Cod. *De vectig. et comm.*

In generale, Teodosio e Valentiniano statuirono che, eccetto quelle imposte che in qualunque tempo pervennero nel patrimonio dell' imperatore, di tutte le altre un terzo debba appartenere alle comunità, e due terzi, secondo che dispose la primiera istituzione, all' erario imperiale. ivi. — *ib.* l. 13.

14. L' appalto dei dazj si concedeva all' incanto al maggior offerente: esso non doveva durare meno di tre anni, e durante questo tempo non si doveva turbare l' esazione dei dazj medesimi. Passato questo tempo, si rinovava l' incanto *(licitatio)*, e si concedeva ad altri l' appalto nella stessa forma. Che se l' appalto nel calore dell' asta veniva portato oltre il prezzo ordinario, non si doveva approvare qualora l' appaltatore non fosse stato pronto ad offrire idonei garanti e cauzione. ivi, 26. — *ib.* l. 4; l. 9 *De public. et vectig.*

15. Non ogni persona poteva prendere in appalto i dazii. 1.° I tutori ed i curatori, prima che avessero reso i conti della loro amministrazione, non potevano assumere tale conduzione; e se lo avessero fatto dissimulando, erano puniti come falsarj; 2.° Quelli che avevano debito verso il fisco per un precedente appalto non potevano essere ammessi ad un altro senza pagare prima quel debito. 3.° I debitori del fisco o della repubblica non potevano pigliare tale appalto, salvo che avessero offerti fidejussori pronti a satisdare a tutti i loro debiti. 4.° A' minori di venticinque anni non si dovevano locare nè fondi nè imposte, perchè potevano opporre contro il contratto il benefizio della età. XXXIX, 4, 27. — l. 49 et d. l. 49 § 1 *Locati*; l. 9 § 2 et 3 *De public. et vectig.*; l. 45 § fin. ff. *De jure fisci.*

16. Nessuno poteva essere suo malgrado forzato e torre in appalto i dazj *(ad conducendum vectigal)*; epperò, finito il tempo d' una conduzione, si locavano di nuovo. Quindi passato il tempo pel quale uno s' era obbligato per un pubblico appaltatore, egli non era tenuto più oltre. Sembra però che un tempo si ritenessero obbligati i conduttori dei dazj o dei pubblici fondi, qualora non potevansi locare per altrettanto. ivi, 28. — d. l. 9 § 1 *De public.*; l. 3 § 6 ff. *De jure fisci.* — Tuttavia, se un appaltatore aveva conseguito grandissimi vantaggi dal suo contratto, e non si presentava un nuovo appaltatore al medesimo prezzo, egli era costretto a continuare l' appalto con gli stessi patti di prima. ivi. — l. 11 § 5 *De public. et vectig.*

17. Se gli appaltatori delle imposte *(vectigalium conductores)* non pagavano il prezzo convenuto *(pensiones)*, potevano essere discacciati anche prima che fosse compiuto il tempo dell' appalto; o si potevano esigere gl' interessi dal giorno della mora. E non solamente il fisco poteva, anche prima che fosse compiuto il triennio, escludere l' appaltatore; ma eziandio se i socj di una compagnia appaltante amministravano parti separate, uno poteva a buon diritto domandare che fosse in lui trasferita la porzione di un altro meno idoneo. ivi, 29. — *ib.* l. 10 § 1 et l. 9 § 3.

DAZIONE. V. Contratto, *Dare*, Luogo, Obbligazione, Pagamento, Personale *(Azione)*, Ripetizione, Tradizione

1. Tutto ciò che si dà o si dà per una cosa o per una causa; e per una causa o turpe od onesta. XII, 4, 1. — l. 1 *De condict. ob turp.*

2. Secondo un' altra divisione delle dazioni, si dà o per transazione, o per una causa, o

per una condizione, o per una cosa, o indebitamente. XII, 4, 2. — l. 65 ff. *De condict. indeb.*

3. Di una cosa data per tradizione non ha luogo la ripetizione; e nemmeno di una cosa data *per una causa*, tanto se questa causa fu vera quanto se non lo fu. ivi. — *ib.* l. 65 § 2. — Quanto alla dazione indebita, V. Indebito.

4. Si dà *per una cosa* quando si dà affinchè venga fatta o non venga fatta una tal cosa; e ciò per equità si può ripetere. ivi. — *ib.* l. 65 § 4.

5. Si dà *per una condizione* quando si dà una cosa affinchè venga adempiuta la condizione di una disposizione stata fatta sotto tal condizione; e vi è luogo alla ripetizione anche di questa cosa data, qualora essa disposizione non ebbe suo effetto. ivi.

6. Dazione per una cosa o per una condizione. V. lib. 12 tit 4 *De condictione causa data causa non secuta;* Cod. tit. 4 lib. 6 *De condictione ob causam datorum, de non numerata pecunia;* Inst. lib. 3 tit. 21 *De litterarum obligationibus.* — La ripetizione di ciò che fu dato per una cosa (cioè affinchè venga o non venga fatta una cosa) avea luogo in forza dell'azione personale *(condictio) Causa data causa non secuta*, purchè la cosa fosse onesta: che se era disonesta, la ripetizione avea luogo mediante l'azione personale *(condictio) Ob turpem vel injustam causam.* Qualche volta per altro non avea luogo la ripetizione di una cosa *data per causa turpe.* XII, 4, 2.

7. Reputasi *dato per una cosa* non solamente quando nel dare fu espresso che si dava affinchè fosse fatta o non fatta qualche cosa, ma altresì quando ciò sia stato inteso tacitamente; p. e. quando viene fatto il pagamento al procuratore del creditore, si reputa *dato per una cosa*, come se tacitamente gli fosse stato dato affinchè facesse ratificare dal creditore. Pertanto, se il costituente *(dominus)* non ratificò, dallo stesso procuratore si potrà ripetere il danaro pagato, quantunque fosse dovuto; imperciocchè non si ripeterà già come indebitamente dato, ma come *dato per una cosa* la quale non ebbe effetto a cagione della mancanza della ratifica, ovvero come una somma sottratta dal falso procuratore, per la quale si può esercitare non solo l'azione Di furto, ma eziandio la ripetitoria *(condictio).* ivi. — l. 14 ¶ quod si *De condict. causa data.*

8. Quando fu dato alcun che acciò venga fatta una cosa onesta, non ha luogo la ripetizione se non in quanto ciò che si volle fosse fatto non interessi solamente a quello che ha ricevuto il dato; altrimenti è una specie di donazione: onde tale dazione è vietata fra marito e moglie. XII, 4, 3. — l. 13 § 2 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

9. Affinchè abbia luogo l'azione *personale (condictio).* — Per la cosa data, qualora il fatto non intervenne, è necessario di regola che la cosa sia stata data per un fatto naturalmente possibile. ivi, 4. — l. 8 Cod. *De condict. ob causa dat.*

Nondimeno l'azione per la ripetizione di una cosa data non cessa di aver luogo per un fatto impossibile, se non in quanto quegli che diede la cosa ne conoscesse l'impossibilità: non così se la credeva possibile. ivi. — l. 3 § 5 *De condict. causa data.* — Bisogna per altro esaminare se il datore avrebbe dato egualmente nel caso che avesse saputo essere il fatto possibile. ivi. — l. 6 Cod. *De condict. ob caus. dat.*

10. Per sapere quando incomincia e quando finisca di aver luogo la ripetizione di ciò che fu dato affinchè venga fatta qualche cosa, e mediante quali azioni tale ripetizione abbia luogo, importa di sapere se il fatto dipenda o no dal solo arbitrio di chi ha ricevuto. — Quando non dipenda dal solo arbitrio di chi ha ricevuto, l'azione per la ripetizione non ha luogo fino a tanto si spera che possa essere fatta la cosa: ma tostochè si è perduta tale speranza, ha luogo l'azione personale *(condictio)* per la ripetizione di ciò che fu dato *per una cosa.* ivi, 5. — l. 8 *De condict. causa data.*

Se poi dipendeva dalla sola volontà del ricevente che fosse fatta la cosa per cui era stato dato; comincerà allora ad aver luogo l'azione personale *(condictio)* Del dato per una cosa *(Dati ob rem)* quando il ricevente sarà in mora. ivi, 6. — l. 2 Cod. *De condict. ob caus. dat.* — Anche se fosse un liberto in mora di fare ciò che doveva. ivi. — l. 11 *De condict. causa data.*

Ma se quello che ricevette non fu in mora di fare, non avrà luogo contro di lui l'azione *Ob rem dati*, sebbene in progresso sia divenuto impossibile quel fatto. ivi. — *ib.* l. 3 § 2 ¶ sed et si; l. 10 Cod. *De condict. ob caus. dat.*

11. L'azione *Ob rem dati* di regola non ha luogo qualora il ricevente non è in mora

di fare ciò che dee: nondimeno fuor di mora, nel caso che quegli che diede il danaro si pentisse, egli potrebbe chiedere la restituzione personale Per pentimento *(ex poenitentia)*. XII, 4, 7. — l. 3 § 2 et 3 *De condict. causa data.*

12. Fra l'azione *Ob rem dati* e l'azione Per pentimento passa questa differenza, che l'azione Per pentimento ha effetto in modo che il ricevente non resta danneggiato. P. e. ti fu data una somma affinchè tu andassi a Capua; ma il tempo o lo stato della tua salute t'impedirono la partenza, comechè tu fossi pronto a partire: in questo caso, siccome la cosa non dipende da te, si può dire che la ripetizione non ha luogo; nondimeno, siccome il datore può pentirsi, così egli può senza dubbio ripetere ciò che ha dato, salvochè tu non ne risenta danno: imperciocchè se tu, quantunque non ancora partito, hai composto tue bisogne in modo che non puoi fare a meno d'andare; o se hai già fatto le spese necessarie pel viaggio, manifestamente spendendo forse più di ciò che hai ricevuto, allora non avrà luogo l'azione: se poi avrai speso meno che non ti fu dato, avrà luogo l'azione, semprechè tu venga indennizzato delle spese. ivi, 8. — *ib.* l. 5 et d. l. 5 § 2.

Tuttavia nell'azione personale del dato per la cosa *(condictio ob rem dati)*, la quale è concessa contra chi è in mora, non si ha riguardo a questa indennità. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 3 et 4.

13. Se io non ti presto indennità, non solo cessa l'azione *Ex poenitentia* affine di ripetere ciò che ti ho dato per fare una cosa la quale, senza che tu sii in mora, non ebbe effetto; ma eziandio, quantunque io nulla ti abbia dato perchè tu facessi, p. e. perchè manumettessi, se promisi di darti a tale oggetto, a te competerà contro di me l'azione ripetitoria *(condictio)* nascente da questo contratto, non ostante la morte del servo sopravvenuta prima del tempo entro il quale tu potessi manometterlo. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 4.

14. Non ha luogo nè l'azione *Ob rem dati* nè quella *Ex poenitentia*, quando la cosa ebbe suo effetto. ivi, 11. — *ib.* l. 1. — Ma anche in questa parte evvi differenza fra le due azioni: quella *Ob rem dati* cessa indistintamente tosto che la cosa ebbe suo effetto; quella *Ex poenitentia* non cessa se non quando fu dato avvertimento di non fare. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

15. Quanto alla dazione per una cosa, cioè affinchè *non sia fatta* una cosa, vuolsi distinguere se la cosa fu data affinchè uno facesse semplicemente, o affinchè uno assumesse la obbligazione di non fare. Per es. io ti diedi una somma affinchè non si portasse un affare in giudizio; la è quasi una transazione: posso io ripetere questa somma se tu non ti obblighi di non andare in Giudizio? Ecco il caso da distinguersi: se diedi la somma soltanto perchè non si portasse l'affare in Giudizio, non ho azione finchè tu non mi chiami in Giudizio; se la diedi affinchè venisse assunta la obbligazione di non portare la cosa in Giudizio, ho l'azione se tu non assumi tale obbligazione. XII, 4, 12. — l. 3 *De condict. causa data.*

16. Non v'è dubbio che ha luogo l'azione ripetitoria *(condictio)* quando, avendo dato una cosa ad un altro perchè non fosse fatto checchessia, ed egli l'ha fatto. ivi. — l. 3 Cod. *De condict. ob caus. dat.*

17. Rispetto a ciò che fu dato *per una condizione* (V. sopra n. 5), ha luogo la ripetizione di una cosa data così, specialmente allora quando quegli che diede si era falsamente persuaso che questa condizione fosse imposta, mentre non era. ivi, 13. — l. 3 § 6 *De condict. causa data.*

18. Ha pur luogo l'azione personale ripetitoria *(condictio)* quando la condizione fu realmente ascritta, ma poscia fu tolta. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 7.

19. Ha luogo parimente quest'azione quando una condizione fu aggiunta ad una disposizione che non ebbe effetto, p. e. perch'era inutile. ivi, 15. — l. 67 ff. *De condict. indeb.* — Lo stesso dicasi se una condizione fu posta ad una disposizione che il testatore rivocò, o che in qualunque modo rimase senza effetto. ivi. — *ib.* l. 65 § 3; l. 1 § 1, ll. 2 et 13 *De condict. causa data.*

Chè se la disposizione ebbe suo effetto, quantunque la cosa lasciata sia stata acquistata non da quello che diede ma da un'altra persona, si stimerà che la cosa sia seguita, e non vi sarà luogo alla ripetizione. ivi. — l. 65 § 3 e fin. ff. *De condict. indeb.*

20. È facile il sapere a chi competa l'azione quando uno ha dato per sè medesimo; ma quando ha dato per un altro, l'azione è concessa a quello che diede, non a quello per cui fu dato; qualora non fosse stato dato con animo di donare. Per es. se io volendo fare donazione ad una donna, per ordine di lei contai una somma al suo sposo; e le nozze non eb-

lero effetto; la donna avrà l'azione personale (*condictio*) per ripetere tale somma. Ma se io contrattai collo sposo e diedi il danaro affinchè, effettuandosi il matrimonio, la dote fosse acquistata alla donna, e, non effettuandosi, la somma mi venisse restituita; questa somma sarebbe data per una cosa e, non avendo questa cosa avuto effetto, io potrò ripetere la somma dallo sposo. XII, 4, 16. — ll. 6, 7 et 9 *De condict. causa data.*

21. La cosa data entra in quest'azione anche quando fosse perita, se perì per colpa di quello che l'ha ricevuta. ivi, 17. — *ib.* l. 15. — Vi entrano pure gli accessorj ed i frutti della cosa data. ivi. — *ib.* l. 7 § 1 et l. 12.

22. Siccome vi è l'azione personale ripetitoria (*condictio*) di ciò che fu dato *per una cosa o per una condizione* che non ebbero effetto; così vi è l'azione per ripetere la somma di danaro di cui uno aveva promesso accettilazione *per una cosa o per una condizione* che non ebbero effetto. ivi, 18. — *ib.* ll. 5 et 10.

23. Se qualche cosa fu promessa *per una causa* che non ebbe poi suo effetto, si avrà quest'azione per domandare la liberazione della promessa. ivi, 19. — l. 4 Cod. *De condict. ob caus. dat.*

24. Dazione per una causa turpe od ingiusta. V. lib. 12 tit. 5 *De condictione ob turpem vel injustam causam;* Cod. lib. 4 tit. 7 *De condictione ob turpem causam.* — Una cosa può essere turpe o rispetto a quello che dà e non a quello che riceve, o rispetto a quello che riceve e non a quello che dà, o rispetto ad entrambi. XII, 5, 1. — l. 1 § turpem autem ff. *De condict. ob turpem causam.* — Se la turpitudine riguarda solamente quello che riceve, compete l'azione personale (*condictio*); altrimenti non compete. ivi.

25. Ciò che fu dato per una causa turpe si può ripetere anche se la causa ebbe suo effetto; nel che quest'azione differisce da quella *causa data causa non secuta* (V. sopra n. 6 a 23); purchè la turpitudine riguardi chi ha ricevuto. Tal sarebbe se io dessi a te qualche cosa affinchè tu commettessi o non commettessi un sacrilegio, un furto, un omicidio; o affinchè tu ti astenessi dal farmi ingiuria; o affinchè tu mi facessi la restituzione di una cosa depositata presso di te ovvero di un documento che tu ritieni a mio pregiudizio; o per ricevere il prezzo di vesti a te comodate per tuo uso. XII, 5, 2 e 3. — l. 1 § 1 et 2, l. 2 et l. 2 § 1, l. 4 § 2 et l. 9 *De condict. ob turpem causam.*

26. Ha pur luogo l'azione personale per la restituzione di danaro dato ad alcuno, e da questo sottratto. ivi. — l. 6 Cod. *De condict. ob turpem causam.*

27. Quest'azione ha luogo eziandio contra quello al quale fu dato danaro perchè facesse restituzione del gregge da lui condotto via furtivamente (*abigeo*); la quale azione ha per iscopo di fargli restituire tanto quel danaro, quanto il valore del gregge condotto via, benchè ne fossero morti naturalmente o per qualche caso fortuito anche tutti gl'individui; perchè in tal caso egli sarebbe costituito in mora. ivi, 3. — *ib.* l. 7; l. 36 ff. *De condict. indeb.*

28. Se alcuno estorse qualche cosa onde restituire ciò che già doveva restituire, vi è contro di lui l'azione personale per ripetere quanto ha estorto, massimamente se era obbligato di stretto diritto a restituire ciò che ha restituito; ma se questa obbligazione di restituire non dipendeva che da un contratto di buona fede, basta intentare contro di lui l'azione nascente da tale contratto, per ottenere la restituzione di quanto fu estorto. ivi, 4. — l. 9 § 1 ff. *De condict. ob turpem. causam.*

29. Altro caso di cosa data per causa turpe è questo: Se io, quantunque esente dal servizio militare, diedi qualche cosa all'offiziale per non essere chiamato alla coscrizione. ivi, 5. — l. 3 Cod. *De condict. ob turpem causam.*

30. Non è turpitudine se io diedi a te una ricompensa perchè tu m'indicassi un mio servo fuggitivo, ovvero un ladro delle cose mie; quindi non potrò ripetere quanto ti ho dato. ivi. — l. 4 § 4 ff. *De condict. ob turpem causam.* — Che se alcuno avesse ricevuto danaro dal mio servo affine che non isvelasse un furto da esso fattomi, sia che lo abbia sia che non lo abbia svelato, ha luogo la ripetizione di quel danaro. ivi. — *ib.* l. 5.

31. Ogniqualvolta si trova che la causa è turpe rispetto a quello che ha ricevuto, e non rispetto a quello che ha dato; quantunque la cosa abbia avuto suo effetto, si potrà ripetere quanto fu dato, ma non anche gl'interessi. ivi, 6. — l. 4 Cod. *De condict. ob turpem causam.*

32. Qualora vi sia turpitudine tanto per parte di quello che ha dato quanto per parte di quello che ha ricevuto, non ha luogo la restituzione

della cosa data; p. e. se fosse stato dato danaro per giudicare malamente: e ciò perchè in parità di causa è migliore *(potior)* la condizione del possessore. XII, 5, 7. — l. 3 ff. *De condict. ob turpem causam;* l. 128 *De reg. juris.*

33. Se io diedi affinchè il giudice in una buona causa pronunziasse a mio favore, può esservi luogo alla restituzione di quanto ho dato? Anche in questo caso si commette delitto, perchè si reputa essere stato corrotto il giudice; onde fu deciso che in tal caso si perda la lite. ivi. — l. 2 § 2 ff. *De condict. ob turpem causam.*

È una turpitudine non solamente il dare al giudice, ma eziandio il dare al procuratore dell'avversario per corromperlo; e perciò non si può ripetere ciò che fu dato così. ivi. — l. 9 *De doli mali et metus exceptione.*

È lo stesso se fu data qualche cosa per commettere uno stupro, ovvero se alcuno, sorpreso in adulterio, diede qualche cosa per redimersi; ne' quali casi non vi è luogo a farsi restituire quanto fu dato. ivi. — l. 4 ff. *De condict. ob causam turpem.*

Parimente non ha luogo la restituzione nel caso che un ladro avesse dato qualche cosa per non essere scoperto. ivi. — d. l. 4 § 1.

Non si può ripetere nemmeno ciò che si dà alla meretrice; non già perchè siavi turpitudine da ambe le parti, mentre, se è turpitudine l'essere meretrice, non lo è il ricevere essendo già meretrice. ivi. — d. l. 4 § 3.

34. Non si reputa che abbia dato turpemente quegli che diede per una cosa vietata soltanto dalla legge umana, ch'egli ignorava. ivi, 8. — l. 5 Cod. *De condict. ob caus. dat.*

35. Non si può esigere ciò che fu promesso per causa turpe, quand'anche la turpitudine sia non dalla sola parte del creditore ma da amendue le parti. ivi, 9. — ll. 1 et 5 Cod. *De condict. ob turpem causam.*

36. Se venne pagato ciò che fu promesso per causa turpe, nel caso che vi sia turpitudine da parte del solo creditore, quanto. fu pagato si può domandare che venga restituito mediante l'azione *Ob injustam causam*, ivi, 10. — ll. 6 et 7 ff. *De condict. ob turpem vel injust. causam.* — È altrimenti quando vi sia turpitudine tanto rispetto al creditore quanto rispetto a quello che pagò. ivi. — *ib.* l. 8.

37. Dazione in luogo determinato. V. lib. 13 tit. 4 *De eo quod certo loco dari oportet;* Cod. lib. 3 tit. 18 *Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit.* — Quegli che ha promesso di pagare in un luogo determinato, non può pagare a malgrado del suo creditore in verun altro luogo diverso dal promesso. XIII, 4, 1. — l. 9 *De eo quod certo loco;* Cod. l. 8 *De solut.*

38. Quanto a quello che avesse promesso di pagare in due luoghi, è da esaminare se i due luoghi sono espressi copulativamente o alternativamente. Se copulativamente, p. e. *ad Efeso ed a Capua*, ha da pagare metà ad Efeso e metà a Capua: se alternativamente, il reo prima della petizione ha la scelta di pagare nell'uno o nell'altro luogo; ma non avendo egli pagato, l'attore può domandare il pagamento nell'uno o nell'altro luogo a scelta sua. Ivi, 2. — *ib.* l. 2 § 3, 4 et 7.

39. Sebbene il debitore non possa, senza il consenso del creditore, pagare in luogo diverso dal convenuto; il creditore tuttavia non era obbligato ad intentare la sua azione in quel luogo, ma gli era concessa l'azione utile. ivi, 4. — *ib.* l. 1.

40. L'azione relativa a ciò che uno dee dare in un luogo determinato, si può definire così: Un'azione Arbitraria, mediante la quale il creditore domanda, nel luogo dove si trova il debitore, una cosa che gli doveva essere data in un altro luogo; avendo riguardo all'interesse suo o del debitore circa il non essere data la cosa nel luogo in cui si dovea darla. ivi, 5. — l. un. Cod. *Ubi conven. qui.*

41. Quest'azione è concessa per quella stipulazione nella quale io avessi stipulato che tu mi darai dieci monete in Efeso. Ma per interpretazione fu estesa agli altri casi di stretto diritto, nei quali una cosa debb'essere data in un luogo determinato. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § 1, ll. 5 et 6.

Al contrario nelle azioni di buona fede, ancorchè nel contratto sia stato convenuto di dover prestare qualche cosa in un luogo determinato, le parti contraenti non avrebbero l'azione Arbitraria, ma quella Di compera o Di vendita o Di deposito o altra ordinaria. ivi. — *ib.* l. 7. — Quando per altro uno abbia promesso di fare la tradizione di chechessia in un luogo determinato, potrà servirsi di quest'azione. ivi. — d. l. 9 § 1.

42. Compete quest'azione Arbitraria per le sole cause che consistono nel *dare*: che se fu promesso di *fare* qualche cosa *in un luogo determinato*, essa è inutile, bastando l'azione ordinaria Per la stipulazione. ivi, 7. — l. 45 ff. *De judiciis.*

43. Esercitando quest'azione si dee menzionare il luogo convenuto; altrimenti il creditore domanderebbe più che non gli è dovuto, rispetto al luogo. Che se fu convenuto di pagare in uno od in altro luogo, deesi far menzione di entrambi. XIII, 4, 8. — l. 2 § 2 *De eo quod certo loco.*

44. In quest'azione il giudice non dee attenersi alla quantità espressa nel contratto, ma ha facoltà di accrescerla o diminuirla, avuto riguardo all'interesse che può avere il debitore di pagare piuttosto p. e. in Efeso che nel luogo ov'è chiamato in Giudizio. Anzi si farà entrare in quest'azione Arbitraria il danno risentito anche oltre gl' interessi ordinarj; e se il caso merita, anche il lucro cessante. Convien dunque riportarsi all'arbitrio del giudice, dachè sono mutabilissimi i prezzi, massime del vino, dell'olio e del frumento, secondo i paesi e le città; anzi il danaro stesso, che sembra dover essere di prezzo eguale dappertutto, in alcuni luoghi si trova più facilmente ed a piccioli interessi, in altri difficilmente e ad interessi grossi. ivi, 9. — *ib.* l. 2 § 8 et l. 3.

45. Nell'azione Arbitraria si ha riguardo all'utilità sì dell'attore e sì del reo. Che se vi ha interesse per parte del reo, egli sarà condannato in una somma minore della ripetuta; se da parte dell'attore, il debitore sarà condannato in una somma maggiore. Ed in ciò quest'azione Arbitraria è differente dalla ordinaria, la quale si promuove nel luogo convenuto. ivi, 10. — *ib.* ll. 2 et 4.

46. Essendo quest'azione arbitraria, qualche volta il giudice che ne fa cognizione debbe assolvere il reo, facendogli prestar cauzione di pagare la somma nel luogo dove fu promessa. ivi, 11. — *ib.* l. 4 § 1.

47. Dazione della dote. Si considera che la dote sia data allorchè per questa causa si fa tradizione di danaro o d'altro; e non solo se ha luogo la tradizione reale, ma anche se ha luogo la fittizia detta *brevis manus*. Ora, se una donna creditrice verso di un uomo, maritandosi a lui, gli permette di tenere in conto di dote ciò di che le era debitore, è dubbio se abbia avuto luogo tradizione: ma bisogna distinguere. Se il marito possedeva la cosa al tempo della costituzione della dote, si può considerare che gli sia pervenuta in dote la cosa stessa; se poi non la possedeva, è più ragionevole che si reputi costituita in dote piuttosto la liberazione dal debito che non la stessa cosa dovuta. XXIII, 3, 18. — l. 58 § 1 *De jure dotium.* — Siffatta distinzione ha luogo qualora il marito fosse debitore d'una cosa in ispecie: ma se era debitore di danaro, indistintamente si suppone che l'abbia pagato e che l'abbia novamente ricevuto a titolo di dote. XXIII, 3, 18. — l. 77 *De jure dotium.*

48. Reputasi fatta tradizione fittizia di dote anche nel caso che una donna maritandosi ad uno che le era debitore p. e. del servo Stico, patteggiò così col marito: *Avrai in dote dieci in vece di Stico che mi devi.* Avrà cioè luogo la liberazione, e i dieci saranno costituiti in dote: difatti per convenzione può aver luogo la permuta anche nelle doti. ivi, 19. — *ib.* l. 25.

DEBITO. V. *Aes alienum*, Credito, Indebito.

1. Debito è ciò che dobbiamo o ciò che ci è dovuto. L, 16, 22. — l. 213 *De verb. signif.*

2. È debito anche ciò che si dee per una obbligazione meramente naturale; quindi trattandosi di cose che abbiamo diritto di trattenere ma non di domandare, se le abbiamo pagate, non possiamo ripeterle. XII, 6, 2. — l. 51 ff. *De condict. indeb.* — Abbiamo di ciò un esempio nelle opere che sono dovute per offizio o per rispetto, poni caso, dal liberto verso il patrono. ivi, — *ib.* l. 26 § 12. — Anzi, quantunque un liberto non sia debitore delle sue opere se non al solo patrono, e questi non possa disporne a favore di un altro; tuttavia; se il patrono ha disposto delle opere di offizio del suo liberto a favore di un altro, ed il liberto le ha prestate, egli non può domandarne la mercede nè a quello a cui le ha prestate, avendo ciò fatto in contemplazione del patrono ch'era debitore verso l'altro, nè al patrono, perchè verso di questo egli è naturalmente obbligato. ivi. — d. § 12 ? sed si solverit.

3. Se un padre prestò danaro a suo figlio, e questi, dopo emancipato, lo restituì, potrà il figlio ripetere il danaro? — Se nulla rimase del suo peculio presso il padre, egli non può ripetere; mentre l'obbligazione naturale del figlio verso il padre sussiste sempre: difatti se un terzo, creditore del figlio, movesse lite del peculio contro il padre entro l'anno, il padre farebbe la detrazione di quanto il figlio dovesse a lui. ivi, 3. — *ib.* l. 38 § 1. — Al contrario se un padre avesse pagato a suo figlio, dopo d'averlo emancipato, ciò che gli doveva, non potrebbe domandarne la restituzione, sus-

sistendo anche qui la obbligazione naturale: difatti se un terzo creditore movesse lite Del peculio entro l'anno, s'impeterebbe ciò di che il padre fosse debitore verso il figlio. Sarebbe lo stesso se, avendo il padre diredato suo figlio, l'erede instituito pagato avesse al figlio ciò che gli era dovuto da suo padre. XII, 6, 3. — l. 38 § 2 *De condict. indeb.*

4. Se un padrone pagò al suo servo, dopo d'averlo manomesso, ciò che prima gli doveva, quantunque lo riputasse obbligato a sè per alcune azioni; non potrà tuttavia domandare la restituzione, perchè riconobbe il suo debito naturale: ora siccome la libertà è di diritto naturale, perchè il dominio sopra i servi fu introdotto dal diritto civile; così nell'azione di cui si tratta deesi avere riguardo a ciò che naturalmente è dovuto o non dovuto. Ivi. — *ib.* l. 64

5. Come un servo può naturalmente essere creditore del suo padrone; così reciprocamente verso il padrone e verso chiunque altro anche il servo naturalmente si obbliga: perciò se uno paga per lui, ovvero se egli stesso paga, dopo manomesso, col suo peculio di cui ha la libera amministrazione, non avrà luogo la domanda di restituzione: il perchè anche il fidejussore accettato pel servo sarà obbligato a pagare; ed il pegno dato pel servo sarà validamente dato; e se il servo che ha la libera amministrazione del peculio diede una cosa in pegno per un suo debito, avrà l'azione utile Pignoratizia per farsela restituire. Ivi. — *ib.* l. 13.

6. Quando un pupillo senza l'autorizzazione del tutore prese danaro a mutuo, e n'è divenuto più ricco *(locupletior factus est)*; se, divenuto pubere, avrà pagato quella somma, non potrà più domandarne la restituzione: imperciocchè l'equità naturale esige che niuno diventi più ricco con detrimento altrui. Ivi, 4. — *ib.* l. 13 § 1 et l. 14. — Al contrario, se un pupillo senza l'autorizzazione del tutore promise una somma e la pagò, egli può domandarne la restituzione, perchè non era naturalmente obbligato. Ivi. — *ib.* l. 41.

7. *Debito* si chiama altresì ciò che alcuno ha pagato in pena di qualche delitto, o di contumacia. Quindi se uno condannato per broglio viene restituito in intero, non riha per questo la multa. Ivi, 5. — l. 1 § 2 *Ad legem Juliam Ambitus.* — Donde la regola che del pagato come pena non si può domandare la restituzione. Ivi. — l. 42 ff. *De condict. indeb.*

8. In que' casi ne' quali non è ammissibile la compensazione, un debitore non è per ciò meno tenuto di pagare il suo debito, quantunque a lui sia dovuta qualche cosa per altra causa. XII, 6, 6. — l. 30 *De condict. indeb.*

9. Qualche volta lo stesso pagamento fa sì che ciò che prima era indebito apparisca debito: p. e. se una cosa fu venduta senza mandato da uno a cui essa non apparteneva, il proprietario non può ripetere come indebito ciò che avesse pagato al compratore per evincerlo o per viaj preesistenti; imperciocchè pagando egli ha ratificato il contratto, ed ha riconosciuto di essere debitore di quanto ha pagato. Ivi, 7. — l. 9 § 1 Cod. *De condict. indeb.*

10 Di ciò che si pagò come debito si può domandare la restituzione, quand'anche non si fosse pagata la somma intera, e per conseguenza il pagatore non fosse stato ancora liberato. Per altro, se uno, essendo debitore di un certo servo, dato lo avesse statulibero, non perciò questo debitore sarebbe liberato; avvegnachè egli non avrebbe trasferito pienamente il dominio sopra quell'uomo al suo creditore; eppure non potrebbe domandarne la restituzione, perchè avrebbe dato ciò che doveva. Ivi, 8. — l. 63 ff. *De condict. indeb.*

11. La buona fede non permette che si esiga due volte il medesimo debito. L, 17, 27. — l. 57 *De regulis juris.* — Veggansi eccezioni di questa regola nelle leggi 28 ff. *De novat.* (XLVI, 2, 20) e 34 § 1 *De legat. et fideic.* 1.° (XXX a XXXII; 219).

12. L'adiazione di eredità obbliga ai debiti; ancorchè l'eredità non sia solvente. XXIX, 2, 31. — l. 8 *De acquir. vel amitt. hered.* — Eccettuasi quando è accettata col beneficio dell'inventario. V. Deliberare *(Diritto di).*

13. Non reputasi che l'erede raccolga se non ciò che rimane dopo dedotti i debiti. L, 16, 106. — l. 161 *De verb. signif.*

14. Gli eredi debbono pagare i debiti in proporzione delle loro parti ereditarie; tranne il caso di pegno od ipoteca, perocchè allora viene convenuto il possessore della cosa obbligata, salvogli il regresso verso i coeredi per le loro parti. XXVIII, 5, 35. — l. 35 § 1 et 2 ff. *De hered. instit.* — Pertanto se vi sono due eredi in parti eguali, ciascuno per metà contribuisce ai debiti, tuttochè l'uno dei due sia più favorito con prelegati, o mediante

la divisione della successione, fatta tra loro dal testatore; sempre a meno che il testatore non abbia altrimenti ordinato, e salva in tutti i casi la legittima di quelli ai quali ne fosse dovuto. XXVIII, 5, 35. — l. 35 *De hered. instit.*

Il debito d' una somma di danaro si divide tra gli eredi giusta le loro parti ereditarie. XLV, 1, 70. — l. 85 § 1 ff. *De verb. oblig.*

15. L'usufruttuario di tutti i beni o d'una quota parte, p. e. d'un terzo, della metà, ec., è tenuto ai debiti in proporzione del suo usufrutto: egli non ha l'usufrutto se non della metà del terzo ec. di ciò che resta pagati i debiti. XXXIII, 2, 9. — l. 43 *De usu et usufr. leg.*

16. Ciò che uno ha promesso di pagare *cum moreretur* (alla sua morte), è debito ereditario, essendone egli debitore in vita, comechè il debito non fosse esigibile che alla sua morte. XLII, 6 (al. 7), 8 — l. 7 *De rebus auctor. jud. possid.*

Non era lo stesso, nel Diritto antico, delle promesse di pagare dopo la morte sia del promittente sia dello stipulante, perocchè (dicevasi) la morte non può nè pagare nè ricevere; e queste sorta di stipulazioni erano inutili, per la ragione che le obbligazioni ed azioni le quali non avevano avuto incominciamento nella persona del defunto, non potevano incominciare nella persona dell'erede. Ma Giustiniano ha corretto in ciò il Diritto antico, ed ha voluto che le convenzioni si regolassero dietro il consenso delle parti. Inst. § 13 *De inutilib. stipulat.*; l. un. Cod. *Ut actiones et ab haered. et contra heredes incipiant.*

Le azioni per legati sono pure riputate ereditarie, *quamvis ab herede coeperint.* XLII, 6 (al. 7), 11. — l. 40 ff. *De oblig. et action.*

Non si può stipulare che un tale, uno degli eredi del promissore, pagherà solo tutto intero il debito, a sgravio de' suoi coeredi. XLV, 1, 30. — l. 45 § 1 ff. *De verb. oblig.* V. Patto.

17. Ciascun erede del debitore può essere impetito in solido se si tratta di obbligazione indivisibile, salvo però che il petente dovrà lasciargli una dilazione sufficiente per chiamare i suoi coeredi a concorrere con loi al soddisfacimento della obbligazione. Ed anche se il testatore ha obbligato il suo erede a fare egli stesso, p. e., un'opera pubblica, questi non sarà ammesso ad offrire danari bastanti perchè la repubblica la faccia fare. XXX a XXXII, 156 e 310. — l. 11 § 22, 23 et 24 *De legatis et fideic.* 3.°

18. Il cessionario d'un credito non poteva domandare al debitore se non ciò che aveva realmente pagato al cedente, con gl'interessi. ll. penult. et ult. Cod. *Mandati.*

19. Chi non può dare non può per testamento riconoscere di dovere: *qui non potest dare, non potest confiteri,* dicono i dottori. XXX a XXXII, 387. — l. 37 § 6 *De legatis et fideic.* 3.°; XXII, 3, 20. — l. 27 *De probat. et presumpt.* — Ciò non è vero se non pei legati fatti in frode della legge a guisa di riconoscimento a profitto d' un incapace. Se dunque è provato d'altronde che il debito riconosciuto nel testamento è reale e verace, dovrà tant'e tanto essere soddisfatto dall'erede, sebbene il creditore sia incapace di ricevere a titolo gratuito. ivi. — d. l. 27.

20. Legato di un debito. V. anche Liberazione *(Legato di).* — È una specie di legato contraria a quello di liberazione; è cioè quel legato col quale uno lascia al creditore suo o del suo erede ciò che ad esso creditore è dovuto. Questa specie di legato sembra contraria al legato di liberazione, massimamente perchè il legato di liberazione non è valido se non in quanto il debito sussiste; e questo allora è sopra tutto utile quando il debito non sussiste. XXXIV, 3, 28. — l. 25 et l. 28 § 13 et 14 *De liberatione legata.*

21. Se da una parte il legato con cui uno lascia una certa somma od una certa cosa che dice essere dovuta da sè o dal suo erede, allora è massimamente valido quando la cosa o la somma non è dovuta; dall'altra parte esso legato non è ordinariamente valido quando la cosa o la somma è realmente dovuta; per la ragione che non si presume che il testatore voglia che la medesima cosa sia prestata due volte. ivi, 29. — l. 66 *De legatis et fideic.* 2.°

22. La massima che il legato di ciò che il defunto o l'erede dee al legatario è inutile, va intesa con distinzione, essendo in fatto applicabile soltanto qualora così il titolo del debito come quello del legato è lucrativo. Che se la cosa era dovuta a titolo oneroso, il legato è utile in ciò, che bisogna restituire al legatario il prezzo che gli manca. ivi, 30. — l. 108 § 4 *De legatis et fideic.* 1.° — Se per lo contrario la cosa era dovuta per causa lucrativa, ma il legato è congiunto col peso della re-

stituzione, il legato sarà valido tuttavia. XXXIV, 3, 30. — l. 108 § 5 *De legat. et fideic.* 1.°

Anche se l'uno e l'altro titolo sono lucrativi, il legato è valido, qualora importi più del credito. ivi, 31. — *ib.* — Epperò se avendo io un'eccezione che mi rende sicuro dal mio creditore, gli lascio in legato ciò che gli debbo, il legato è utile, perchè s'intende che io abbia rinunziato alla eccezione. ivi. — l. 28 *De legatis et fideic.* 1.°

23. Se ad un debitore che avrebbe potuto difendersi mediante una eccezione perpetua, il creditore legò ciò che gli dee, il legato non avrà verun effetto; ma se invece questo debitore ha legato al creditore, si dee riputare ch'egli abbia voluto rinunziare all'eccezione. È lo stesso se il debitore ha un termine al pagamento, o è debitore sotto condizione. ivi. — ll. 13 et 14 *De liberat. legata;* l. 82 *De legatis et fideic.* 2.°

Se la cosa dovuta non è differente dalla cosa legata nè pel modo nè pel tempo nè per la condizione nè pel luogo, il legato è inutile. ivi. — l. 29 *De legatis et fideic.* 1.°

24. Si reputa che il legato contenga più del debito anche per ciò solo che il legato produce un'azione più estesa. ivi, 32. — *ib.* l. 28 § sicut et § 1.

25. Qualvolta il debitore lega al suo creditore, il legato è inutile se il creditore non ha nessun interesse di usare l'azione Di testamento, piuttosto che quella nascente dalla pristina obbligazione; ma se il debitore comanda all'erede di liberare il suo fidejussore, questi dovrà essere liberato, reputandosi maggiore l'emolumento del legato che quello del debito. ivi, 33. — *ib.* l. 11.

26. Quando ad uno si lascia la cosa che gli era dovuta, il legatario non può esercitare cummulativamente l'azione che aveva innanzi e quella Di testamento, ma dee contentarsi dell'una o dell'altra. ivi, 34. — l. 84 § 2 *De legatis et fideic.* 1.°

Per altro se fu lasciata una minor quantità di quella ch'era dovuta, benchè il creditore abbia accettato il legato, non si potrà impedire ch'egli domandi la rimanenza del suo credito. ivi. — l. 28 § 10, 11 et 12 *De liberat. legata.*

DEBITORE. V. Beni *del debitore*, Creditore, Debito, *Debuit*, Dilazione, Mora, Obbligazione, Pagamento, *Reus*, Termine.

1. Reputasi *debitore* colui dal quale si può mal suo grado esigere pagamento *(pecunia)*. L, 16, 69. — l. 108 *De verb. signif.* — Dunque non è propriamente *debitore* quegli che deve solo naturalmente: tuttavia possono repotarsi abusivamente *debitori* anche i naturali, e dire che chi riceve da loro riceve un debito. ivi. — l. 16 § 4 ff. *De fidejuss. et mandat.*

2. *Debitore naturale* si stima colui che dee *(oportet)* dare pel diritto delle genti, *cujus fidem secuti sumus.* ivi. — l. 84 § 1 *De regulis juris.*

3. *Debitore principale (reus principalis)* è quegli ch'è cautelato. XLVI, 7, 15. — l. 1 *Judicatum solvi.*

4. *Debitore ereditario* è quegli che debbe all'eredità prima dell'adizione. V, 3, 6. — ll. 14 et 15 ff. *De heredit. petit.* — Dopo l'adizione è debitore dell'erede.

5. Nei giudizj di buona fede, quando si tratta della esecuzione d'impegni di buona fede, che non sono ancor scaduti, il creditore può, in attenzione della scadenza, esigere sicurtà della loro esecuzione. V, 1, 8. — l. 41 ff. *De judiciis.*

È lo stesso nel caso di garanzia fra soci, per ragione delle perdite e de' guadagni. XVII, 3, 38. — l. 38 ff. *Pro socio.*

6. Il debitore a termine certo può liberarsi prima della scadenza. XLVI, 3, 70. — l. 70 ff. *De solut. et liberat.;* XLV, 1, 108. — l. 38 § 16 ff. *De verb. oblig.* — Anche malgrado il creditore. XXII, 1, 67. — l. 72 in princ. ff. *De solut.* — Tranne che questi avesse giusto motivo di rifiutare le offerte fattegli. ivi. — *ib.* — O a meno che il termine non fosse stato apposto in favore del creditore. L, 17, 853. — l. 17 *De regulis juris.*

Non è lo stesso del debitore sotto condizione; difatti il creditore non può essere rostretto di ricevere ciò che potrebb' essere obbligato un giorno di restituire, poichè la condizione arrebbe mancato. XII, 6, 12 e 13. — ll. 18 et 48 ff. *De condict. indeb.;* XLV, 1, 108. — l. 38 § 16 ff. *De verb. oblig.*

7. Il debitore per più cause può costringere il suo creditore a ricevere ciò che debbe per uno di que' diversi titoli, sebbene non offra nello stesso tempo ciò che gli debbe per altre cause. XLVI, 3, 59. — l. 15 *Quibus modis pignus vel hypoth. solv.*

8. Il debitore è liberato mediante le offerte e la consegna al luogo ove il pagamento dee farsi. l. 9 Cod. *De solut.*

9. Il debitore di corpo certo è liberato mediante la perdita della cosa dovuta, sopraggiunta senza sua colpa, prima che sia stato messo in mora di farne la tradizione, a meno che non abbia preso sopra di sè ed a proprio rischio i casi fortuiti. L, 17, 981. — l. 23 *De regulis juris.* — E perch'egli sia costituito in mora, uopo è che vi sia stata interpellazione per parte del creditore. XLVI, 3, 106. — l. 23 ff. *De verb. oblig.*; XLV, 1, 38. — *Ib.* l. 25; XXII, 1, 60. — *ib.* l. 127; L, 17, 878. — l. 88 *De regulis juris.*

DEBUIT. Questa parola si trova nelle stipulazioni cauzionali, come quando il venditore dell'eredità stipula che sarà a lui restituito se pagherà ciò che il defunto doveva *(debuit)*: ora questa parola comprende qualunque siasi azione, sia civile, sia onoraria, sia fedecommessaria. L, 16, 69. — l. 178 § 3 *De verb. signif.*

DECAPROTUS. Così chiamavasi una sorta di esattore di tributi; vale a dire, in alcune città eranvi dieci persone scelte e preposte ai tributi; il quale era carico misto. L, 4, 8. — l. 18 § 26 ff. *De muner. et honorib.*

DECEMPRIMATUS. Forse è lo stesso che la *decaprotia*, ossia l'ufficio del *decaprotus* (V. qui sopra); sebbene la espressione *navicularis decemprimatus* lasci dubitare che si riferisca ad una specie particolare di tributo, cioè a quello imposto alle barche. ivi. — *ib.* l. 1 § 1.

DECEMVIRI. I, 2, 21 V. Centumviri.

DECIDERE. Prendesi per *transigere*. Così *decidere damnum, furtum, litem*, è lo stesso che transigere della lite, del furto, del danno. L, 16, 69.

DECLINATORIA. V. Competenza, Domicilio, Foro.

1. La declinatoria, ossia il diritto di declinare la giurisdizione, chiamavasi *jus revocandi fori.* V, 1, 51. — l. 7 *De judicis et ubi quisque.*

2. Spettava al pretore di giudicare della declinatoria di foro. ivi, 34. — *ib.* l. 2 § 6.

DECRETI *dei decurioni.* V. lib. 50 tit. 9 *De decretis ab ordine faciendis;* Cod. lib. 10 tit. 46 *De decretis decurionum super immunitate quibusdam decernenda.* — La parola *decreti* è solenne nel diritto romano per significare l'uffizio principale dei decurioni il quale consisteva nel *decretare* appunto *(in decernendo)* quanto spetta al comune interesse della città e de' cittadini. L, 9, 1 e 2. — Tal era p. e. l'approvazione de' medici e de' professori delle arti liberali entro il numero prefinito: facoltà competente non al preside della provincia ma all'ordine dei decurioni ed ai possessori di ciascuna comune; e ciò affine che scelgano persone di certa probità e perizia. L, 9, 2. — l. 1 *De decretis ob ordine fac.*; l. 10 Cod. *De profess. et med.*

2. Nel fare i decreti, soltanto i decurioni maggiori di venticinque anni avevano il diritto di suffragio; sebbene anche prima di quell'età ricevessero le sportule dei decurioni. ivi, 3. — l. 6 § 1 ff. *De decurion.*

3. Quei decreti che si facevano senz'avere adunato il numero legittimo dei decurioni, non erano validi. ivi, 4. — l. 2 *De decretis ab ordine fac.* — Ora questo numero legittimo si reputa che sieno i due terzi: cioè due terzi dei decurioni erano necessarj per costituire l'ordine; del rimanente non era necessario che tutti fossero presenti, ritenendosi come fatto da tutti l'operato pubblicamente dalla maggioranza della curia. ivi. — *ib.* l. 3; l. 19 *Ad manicip.*; l. 160 § 1 *De regulis juris.*

4. Son riprovati come fatti per abuso di potestà que' decreti dell'ordine che fatti fossero non tanto a fine di pubblica utilità, quanto ad oggetto di mercare favore *(ambitiosa)* graziando altrui: tali sarebbero quelli che rimettessero *(dimiserit)* un debitore, o importassero qualche largizione del pubblico avere: siffatti decreti debbono essere rescissi. ivi, 5. — l. 4 cum § 1 *De decretis ab ord. fac.*; l. 2 Cod. *De decr. decur.*

5. Reputansi fatti per favore *(ambitiosa)* anche quei decreti che concedessero ad alcuno la immunità de' carichi; mentre, eccetto i professori degli studj liberali e gli addetti alla medicina, niuno può avere immunità per decreto de' decurioni. ivi. — l. 1 Cod. d. tit.

6. È pur fatto per favore *(ambitiosum)* quel decreto col quale si statuisce ad alcuno un salario dai redditi della repubblica, il che non potea farsi se non per ispeciale comando del principe. ivi. — l. un. Cod. *De praeb. sal.* — Per altro era talvolta di qualche valore il decreto statuente salario ad alcuno, p. e. se trattavasi di professione liberale o di medicina. ivi. — l. 4 § 2 *De decretis ab ord. fac.*

7. Quando il decreto era stato fatto regolarmente, non si doveva rescinderlo se non *ex causa*, cioè qualora vi fosse un motivo di pubblica utilità. ivi, 6. — *ib.* l. 5.

DECURIONE. V. Albo, Amministrazione, Carichi, Comune, Curia, Decreti, Esenzio-

ne, Immunità, Legazioni, Magistrato, Municipj, Onori, Opere pubbliche, Ordine. V. lib. 50 tit. 2 *De decurionibus et filiis eorum;* Cod. lib. 1 tit. 55 *De defensoribus civitatum;* 56 *De magistratibus municipalibus;* lib. 6 tit 62 *De hereditatibus decurionum, naviculariorum, cohortalium, militum et fabricensium;* lib. 10 tit. 31 *De decurionibus et filiis eorum, et qui decuriones habeantur, et quibus modis a fortuna curiae liberentur;* 32 *Si servus aut libertus ad decurionatum adspiraverit;* 33 *De praediis decurionum sine decreto non alienandis;* 34 *Quando et quibus quarta pars debetur ex bonis decurionum, et de modo distributionis eorum;* 35 *De imponenda lucrativa descriptione;* 36 *De praebendo salario;* 37 *Si curialis, relicta civitate, rus habitare maluerit;* Nov. 15, 38, 101, 151; e Nov. di Leone 46, 47.

1. Le città delle provincie, ossia i municipj, a somiglianza delle città di Roma, avevano tre ordini, plebeo, equestre, e senatorio: anzi, rispetto alla principale magistratura, ordinariamente ne' municipj eleggevansi due persone a somiglianza de' consoli, le quali appellavansi *Duumviri;* in alcuni luoghi aveva la primazia un *dittatore;* in altri i *questori.* — Il senato de' municipj chiamavasi *Curia*, e i membri di essa dinominavansi *Decurioni* o *Curiali;* sicchè questi erano i senatori de' municipj. L, 2, 1.

2. La denominazione di *Decurioni*, secondo alcuni, viene da ciò, che in origine, quando spedivansi *(deducerentur)* le colonie, solevasi annotare *(conscribi)* la decima parte di quelli che si spedivano, per formarne il consiglio comune o pubblico della colonia. ivi. — l. 239 § 5 *De verb. signf.* — I decurioni poi altri erano tali per origine, altri per aggregazione alla Curia.

3. Come in Roma era *senatorio* il nato da padre senatore, così ne' municipj era *curiale per origine* il procreato da padre curiale in legittimo matrimonio, senza verun riguardo alla condizione della madre. ivi, 2. — ll. 36 et 44 Cod. *De decurion. et filiis eorum.* — Ad alcune città per altro (come, ad Antiochia) era dato il privilegio che si potesse aggregare all' ordine dei decurioni chi per parte di madre spettava a famiglia curiale sebbene non per parte di padre. ivi. — *ib.* l. 22.

Rispetto agl' inquilini del principe *(sacrae domus)*, era ciò di particolare, che i nati da tali inquiline (persone addette ai predj del principe), purchè di matrimonio, e di padre decurione, seguivano la condizione della madre non del padre. L, 2, 2. — l. 29 *De decurion. et fillis eorum.* — Questo privilegio dell' inquilinato del principe fu abrogato dalla nov. 38 cap. fin.

La milizia non ebbe eguale favore; che anzi la milizia cedeva sempre alla condizione curiale. ivi. — l. 27 Cod. *De decur. et filiis eor.*

4. Oltre i decuriani per origine, altri v' erana riputati tali, cioè coloro che la nascita non emancipò dalla Curia, come i nati da padre allora plebeo ma poscia aggregato all' ordine. ivi, 4.

5. Reputasi figlio di decurione non quel solo ch' è procreato e nato da decurione, ma anche quello che nacque prima che il padre diventasse decurione. ivi. — l. 2 § 2 ff. *De decur. et filiis eor.* — Ma se il padre fu rimosso dall' ordine, e la rimozione seguì prima che il figlio fosse concepito, reputasi figlio di plebeo, quando non fosse stato decurione l' avo; se poi la rimozione seguì dopo il concepimento del figlio, riguardasi come figlio di decurione. ivi. — *ib.* l. 2 § 3. — Similmente quegli che nacque dopo la relegaziana del padre, se fu prima concepito, sarà considarato simile al figlio del senatore; se dopo, gli nocerà la sua relegazione. ivi. — *ib.* l. 2 § 4. — E se fu concepito di plebeo, e poco prima che venisse alla luce, il padre di lui ottenne il decurionato, e lo perdette pur prima della nascita di lui, il tempo intermedio, secondo l'opinione di alcuni, gli deè giovare. ivi. — *ib.* l. 2 § 6. — Anzi, se, essendo il padre amosso dall' ordine temporariamente, il figlio fo nel frattempo concetto e partorito, questi nascerà come figlio di decurione, se anche il padre muore prima d'essere ripristinato. ivi. — *ib.* l. 2 § 5.

6. Anche mediante l' adozione si conseguiva la dignità curiale. ivi, 5. — l. 4 Cod. *De decur. et filiis.*

7. Coloro che non erano per origine curiali, diventavano decurioni quando venivano aggregati alla Curia. ivi, 6.

8. La forma di creare il decurione era la stessa che quella di nominare agli onori ed ai carichi; solchè non bastava la inscrisione nell' albo quando non fosse stata legale la elezione. ivi. — l. 10 ff. *De decur. et filiis eor.*

9. Per varie cause i cittadini o gl' incoli di una città erano creati decurioni. 1.° Alle volte erano aggregati all' ordine in pena di qualche delitto; imperciocchè, sebbene il decurionato

fosse uffizio molto onorifico, pure erano ad esso ingiunti tanti carichi che molti lo sdegnavano. Per altro il gius del Codice proibì che alcuno venisse deputato alla Curia in vece di supplizio (l. 38 Cod. *De decur. et filiis eor.*). 2.° I cittadini o gl' incoli venivano ascritti alle Curie delle loro città, pel motivo che non erano aggregati a verun'altra comunità *(universitati)*. (ll. 137 e 179 Cod. Theod. d. tit.). 3.° Parimente venivano inscritti pel motivo che, essendo figli di veterani, ed avendo già oltrepassata l' età di trentacinque anni, erano inabili alla milizia (*ib.* l. 18). 4.° Altresì per avere appartenuto a certi corpi, dai quali ordinariamente era supplito il numero dei decurioni (*ib.* l. 119). 5.° Non bastando a compire il numero dei decurioni quelli delle dette quattro classi, qualunque cittadino od incola che fosse a ciò atto, poteva essere aggregato all' ordine anche suo malgrado, purchè non avesse sue scuse: nè soltanto chi aveva sue scuse poteva appellarsi al decreto che lo aggregava, ma poteva anche un terzo appellare contro la irregolarità della nomina di un decurione (l. 13 § fin. ff. *De decur.*). L, 2, 7.

10. Non reputansi idonei al decurionato coloro che esercitando una professione utilissima non possono applicarsi a sostenere i carichi della curia, p. e. i navicolarii, cioè gli esercenti le navi della pubblica annona. ivi, 8. — l. 9 § 1 ff. *De decur.*

11. Non è considerato idoneo al decurionato chi non possede facoltà sufficiente, cioè ventiquattro jugeri; potendosi risguardar come tale anche la dote della moglie, la quale in costanza di matrimonio appartiene al marito. Ma se per sostenere poi i carichi municipali ricercasi una determinata facoltà, in questa non deesi computare la dote. ivi, 9. — l. 21 § 4 *Ad municip.*

12. Taluno non è considerato idoneo al decurionato a cagione dell' età o troppo fresca o troppo avanzata; i giovanetti perchè sono temporaneamente dispensati come inabili dal maneggio della pubblica cosa; i vecchi perchè sono in perpetuo amossi. Non sono già amossi gli attempati *(seniores)*; chè altrimenti sarebbero troppo gravati i maturi *(juniores)* lasciati soli a sostenere tutti i carichi: onde, tranne qualche caso speciale, non possono aggregarsi al decurionato, nè i minori di venticinque anni, nè i maggiori di cinquantacinque. Alle volte per altro osservasi in questo particolare la lunga consuetudine. ivi, 10. — l. 11 ff. *De decur.*

13. Non sono idonei al decurionato coloro che non hanno il gius d' ingenuità. L, 2, 11. — l. 1 Cod. *Si servus aut libert. ad decur.*

14. Anche gl' infami sono esclusi dal decurionato. ivi, 12. — l. 40 ff. *De injuriis*; l. 6 § 3 ff. *De decur.*

Per altro potevano con permesso del principe esser aggregati all' ordine i relegati temporariamente e restituiti in intero dopo rimpatriati: il quale permesso non era dato se non qualora fossero in età da non potere ancora essere creati decurioni, e così il principe dava loro mediante la restituzione certa speranza di conseguire quell' onore. ivi. — *ib.* l. 13 cum § 1.

15. L' essere nato di padre infame e condannato non rende meno idoneo al decurionato, come agli altri onori. ivi, 13. — *ib.* l. 2 § 7.

16. A chi nacque in relegazione non è vietato di assumere l' onore di decurione. ivi. — *ib.* l. 13 § 2.

17. Gli spurii possono essere aggregati all' ordine: ma se uno spurio ha per competitore uno nato di legittimo matrimonio, questo va preferito. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 2.

18. Uno nato durante la servitù di suo padre, ma da madre libera, può essere decurione della sua città. ivi. — *ib.* l. 9.

19. Anche i nati d' incesto possono essere fatti decurioni. ivi. — *ib.* l. 6.

20. Coloro che negoziano e vendono *utensili* (cose servienti al mangiare ed al bere ed agli altri usi della vita), benchè siano tanto soggetti alla giurisdizione degli edili da poterne essere percossi, non vanno rigettati come persone vili, e possono essere decurioni o conseguire qualche altro onore in patria. ivi. — *ib.* l. 12.

Nemmeno sono privati degli onori coloro che furono giustamente flagellati dagli edili. Per altro dovranno sempre essere preferite a siffatte persone quelle di condizione migliore *(honesti)*, massime dove queste abbondino; soltanto la pochezza dei pubblici funzionarj può costringere ad assumere anche siffatte persone, qualora abbiano facoltà. ivi. — d. l. 12 § sed ne.

21. Anche gl' illetterati *(expertes litterarum)* ponno essere decurioni. ivi, 16. — l. 6 Cod. *De decur. et filiis eorum.*

22. Non solamente i padri di famiglia, ma anche i figli di famiglia possono essere aggregati alla Curia: nè si ricerca a ciò il consen-

so del padre. L, 2, 17. — l. 3 § 5 ff. *De munerib. et honorib.*

23. La principale obbligazione dei decurioni consiste nell'essere in dovere di sottostare ai varj carichi della loro Curia, e per sè stessi, non col mezzo di persona sostituita; il che è concesso a que' soli che sono decorati di dignità illustri. ivi, 18.

24. I decurioni sono obbligati a risedere nelle loro comune *(civitas)*; però il preside avea diritto ansi dovere di richiamare in patria alle proprie funzioni coloro che avessero trasmigrato altrove. ivi. — l. 1 ff. *De decur.*

E se il decurione richiamato mediante editto del preside non tornava entro un anno, le sue facoltà si devolvevano alla repubblica. Il curiale poi che si teneva nascosto *(latitabat)*, poteva essere ricondotto anche ponendugli le mani addosso. ivi. — l. 54 Cod. d. tit.

Parimenti poteva essere richiamato al suo uffizio quegli che stava assente oltre il permesso *(commeatum)* od oltre la forma del permesso medesimo. ivi. — l. 2 § fin. *Ad munic.*

25. Se un decurione o per motivi suoi particolari o per motivo pubblico dovea recarsi alla corte, non aveva a partire prima di aver manifestato tale desiderio al giudice ed averne ottenuto licenza di partire; e guai a lui (dice la legge) se audacemente spregerà *(parvi fecerit)* questo comando! ivi. — l. 16 Cod. *De decur.*

26. Essendo i decurioni tenuti ad esercitare gli offizj della loro Curia, era loro proibito tutto ciò che poteva distrarneli, p. e. la milizia; — il chiericato, nemmeno cedendo alla curia i proprj beni; e se fossero già ordinati, dovevano essere richiamati alla curia, e personalmente sostenere i carichi civili, non mediante sostituto; se poi, dopo dimorati in abito monacale coi monaci, erano ordinati al sacerdozio, non erano richiamati alla Curia ma cedere le dovevano il quarto dei loro beni (ll. 12 et 53 Cod. *De episc. et cler.*); — l'amministrasione degli affari altrui (l. 3 Cod. *De decur.*); — il tabellionato (*ib.* l. 15); — l'appalto delle gabelle *(vectigalia)* del proprio comune (*ib.* l. 6 § 2); — la conduzione di pubblici predj. ivi, 19.

E ciò che ad uno è vietato di fare in proprio nome, non dee pur farlo mediante interposta persona: onde se un decurione avesse sotto altro nome pigliato a condusione pubblici predj, sarà legalmente revocata tale usurpazione (l. 2 § 1 *De administr. rerum ad civit. pert.*); tranne che fosse succeduto nella conduzione; il che vale per tutti i casi simili (l. 4 ff. *De decur.*). L, 2, 19.

27. Siccome per tutti i doveri incumbenti a coloro che sostengono i carichi sono soggetti i beni de' medesimi, così in quanto spetta ai carichi del decurionato i decurioni non possono vendere i loro predj nè orbani nè rustici se non per decreto del giudice essendo al giudice stesso provata la necessità degli affari familiari. Altrimente, colui che comprò scientemente tali predj, dovrà restituirli culla perdita del prezzo che pagò. ivi, 20 — l. 1 Cod. *De praediis decurion.*

28. Ai decurioni è interdetta la sola vendita; ma non è ad essi vietato di alienare i loro predj o a titolo di donazione o di permutasione. ivi. — l. 3 Cod. *De decur. et filiis.*

29. Non solamente il decurione che amministrò è obbligato alla repubblica; ma se un figlio di famiglia per volontà di suo padre amministrò magistratura, il padre è risponsabile in solido pel danno che ne derivasse alla repubblica. ivi, 21. — l. 7 *De administr. rer. ad civit. pert.* — Si reputa avere il padre acconsentito al decurionato del figlio se, essendo presente alla nomina di lui, non si oppose. ivi. — l. 2 *Ad municip.*

Per *padre* qui s'intende non solamente chi ha il figlio sotto la sua podestà, ma esiandio colui che insieme con suo figlio è sotto la podestà dell'avo. ivi, 22. — l. 2 ff. *De munerib. et honor.* — Anzi, anche quel padre ch' è esente dagli onori e carichi civili, se prestò il suo consenso al figlio creato decurione che ha sotto la sua podestà, è costretto a somministrare le spese al figlio pei carichi e gli onori. ivi. — *ib.* l. 17 § 1.

Ma il padre non è obbligato pel figlio decurione se non in quanto abbia acconsentito al decurionato di lui. ivi, 23. — l. 5 Cod. *De decurion. et filiis eor.* — Ora il padre non acconsente al decurionato del figlio, e nella cancelleria *(apud acta)* del preside o presso l'ordine stesso od in qualche altro modo contesta la sua contraria volontà. ivi. — l. 7 § 3 ff. d. tit.

Per altro, affinchè si reputi che il padre non abbia acconsentito, non è necessario ch'egli abbia appellato o seguito la interposta appellazione. ivi. — *ib.* l. 6 § 4.

30. Chi adottò il figlio già fatto decurione è nello stesso caso di quello che acconsentì al

decurionato del figlio. L, 2, 24. — l. 21 § 3 *Ad municip.*

31. Il padre che acconsentì al decurionato del figlio, è per lui tenuto per tutto ciò che agì nella pubblica cosa, cioè nell'amministrazione o nell'impiego del pubblico danaro *(pecunia)*. ivi, 25 — *ib.* l. 2 § 1.

Sarà altresì tenuto se nominò curatori delle opere pubbliche o di qualche altro pubblico affare. ivi. — d. l. 2 § 2. — E se si nominò il proprio successore. ivi. — d. l. 2 § 3. — E se locò pubbliche gabelle *(vectigalia)* a conduttori poco solventi. ivi. — d. l. 2 § 4.

32. Quanto alla gestione risguardante i privati, il padre non è tenuto se non fino alla concorrenza del peculio, benchè sia cosa che il figlio amministrò come decurione: tal sarebbe se avesse trascurato di dare curatori, o gli avesse dati poco solventi, o non avesse fatto prestare satisdazione, o avesse accettato un garante non idoneo. ivi, 26. — *ib.* l. 2 § 5; l. 3 § fin. ff. *De peculio.*

33 L'obbligazione del padre non si estende a tanto ch'egli abbia a sostenere i carichi che il figlio non può sostenere. ivi, 27. — l. 21 § 6 *Ad municip.*

34. Il padre non è tenuto pel figlio se non sussidiariamente. ivi, 28. — *ib.* l. 17 § 2.

35. Non solamente il padre è obbligato pel figlio decurione, ma lascia obbligati anche gli eredi. ivi, 29. — l. 1 Cod. *De decur. et filiis.*

Per altro per l'amministrazione di quelle dignità o di que' carichi che il figlio assunse in vita del padre, sono tenuti gli eredi del padre. Ancorchè poi il padre avesse voluto che il figlio fosse decurione, tuttavia essendo il padre morto, i coeredi del figlio non sono risponsabili pei carichi che il figlio stesso assunse dopo la morte del padre, mentre avesse il padre lasciato a lui decurione facoltà sufficienti. ivi. — l. 15 ff. *De muner. et honor.*; l. 21 § 2 cum ¶ hoc responsum *Ad municip.* — Quindi se uno lasciò due figli, e con atto di ultima volontà nulla stabilì onde fossero sostenuti i carichi di uno di que' figli col patrimonio comune; questo figlio dee sostenere egli stesso i carichi a lui ingiunti, quantunque il padre essendo in vita abbia sostenuto i carichi dell'altro. ivi. — l. 3 § 17 ff. *De muner. et honor.*

36. La moglie non può essere convenuta in giudizio pel marito decurione. ivi, 30. — l. 11 Cod. *De decur. et filiis.*

37. Il figlio non volente non è costretto a dare per suo padre cauzione che la cosa pubblica sarà salva. L, 2, 30. — l. 16 § 2 ff. *De muner. et honor.*

38. Il patrigno per nessun motivo di diritto è costretto ad assumere i carichi civili a nome di suo figliastro. ivi. — *ib.* l. 3 § 7.

E nemmeno il patrono pel liberto. ivi. — d. l. 3 § 8.

39. Non sono tenuti per le colpe de' predecessori quelli che loro succedettero nell'ordine. ivi, 31. — l. 23 Cod. *De decur. et filiis.*

40. I privilegj de' decurioni erano i seguenti: 1.° Erano specialmente protetti contra i militi; sicchè se uno di questi osava di oltraggiare comunque un curiale, era soggetto alla multa di dieci libbre d'oro (l. 42 Cod. d. tit.); 2.° Oltre i confini della provincia non potevano essere chiamati a comparire d'innanzi i governatori delle provincie, qualora non lo esigesse la pubblica necessità (*ib.* l. 45); 3.° Erano immuni dai carichi straordinarj, e massimamente dai carichi vili, fra i quali per altro non noveravasi l'esazione de' tributi (*ib.* l. 21, l. 17 § 1 *Ad municip.*); 4.° Ai decurioni decaduti di facoltà erano concessi gli alimenti, principalmente se avevano esaurito il patrimonio con munificenze verso la patria (l. 8 ff. *De decur.*); 5.° Il decurione condannato non era soggetto a tortura, anche se venisse condannato dopo cessato d'essere decorione; tranne che in certi casi erano soggetti alla tortura con colpi di sferze piombate (*ib.* l. 14; l. 30 Cod. h. tit.); 6.° Non erano soggetti a certe pene alle quali soggiacevano i plebei, p. e. alla miniera, alla fustigazione. ivi, 32.

41. Il decurione che veniva relegato temporariamente cessava d'essere decurione. Certamente ritornando egli dalla relegazione non rientrava nel suo posto, ma (tranne i casi infamanti) non gli era impedito di diventare nuovamente decurione: bensì potevasi eleggerne un altro. — Colui che viene rimosso dall'ordine temporariamente, dopo scorso il tempo della rimozione, è decurione. ivi, 33. — l. 2, cum § 1, et l. 3 § 1 ff. *De decur. et filiis.* — Così è qualora uno non sia stato condannato per causa di delitto infamante. ivi. — *ib.* l. 5; l. 1 Cod. *De his qui in exil.* — A maggior ragione, colui che per causa infamante doveva essere relegato perpetuamente, e che per sentenza più mite venne relegato temporariamente, rimane scacciato per sempre dalla Curia. ivi. — l. 3 ff. *De decur. et filiis.*

42. Chi è giudeo od eretico viene spogliato

degli onori della curia, non però liberato dai carichi curiali. L, 2, 34. — Nov. 45.

43. Non per altra causa che per quelle di delitto uno può essere scacciato dalla Curia. ivi. — l. 8 Cod. *De decur. et filiis.*

44. Se un decurione è padre di dodici figli, consegue onoratissima immunità dai carichi del decurionato. ivi, 25 — *ib.* l. 24.

45. Alcune dignità, come il consolato, il patrisiato, la prefettura del pretorio e di Roma, liberano dalla condizione curiale coloro che ne sono insigniti ed i figli di essi, anche dopo deposto l'uffizio. ivi. 36 — *ib.* ll. 61, 64, 65 et 66.

46. Que' curiali che fossero con frode e per broglio, dagli originarj e debiti loro ufiaj, pervenuti al governo ed all' amministrazione delle provincie, dovranno tornare e rimanere nelle lor curie e servire di nuovo a tutti i carichi fino dal principio. ivi. — *ib.* l. 50.

47. Chi abbandonando la Curia ha pigliato servisio militare, debb' essere richiamato alla Curia, nè potrà essere protetto da veruna prescrizione di tempo, nè potrà mai egli e la sua prole declinare dal debito verso la patria. ivi, 37. — *ib.* ll. 17 et 53.

48. Nemmeno il privilegio della casa imperiale serviva a sottrarsi dagli uffizj della Curia; ansi chi avesse creduto di poterlo fare, era richiamato e doveva indennizzare il pubblico. ivi. — l. 39.

49. Chi per sangue è obbligato alla Curia, ed ha assunto officj od atti diversi quali si sieno, debb'essere ricondotto ai proprj carichi. ivi. — *ib.* l. 43.

50. Nè i rescritti nè le annotasioni (V. *Adnotatio* n. 3) giovano a sottrarre dai carichi i decurioni. ivi. — *ib.* et l. 37.

Che se taluno pretendeva di avere ottenuto qualche rescritto favorevole a ciò, non vi si prestava niun valore; è quand' anche un rescritto esentasse qualche persona nominatamente dai carichi della curia, lo si dovea risguardare come orrettizio e surretto per importunità. Per altro il principe (non già il preside) poteva, per cagione d'infermità o di qualche altra sciagura, concedere tale dispensa. ivi. — *ib.* l. 14.

51. Nemmeno era permesso di sottrarsi ai carichi curiali per dedicarsi all' avvocazione: nè erano esenti da quelli i figli de' maestri o professori di stirpe curiale. ivi. — *ib.* l. 15.

52. Nemmeno la professione di una setta qualunque esentava dalla Curia coloro che vi erano soggetti per diritto. ivi. — *ib.* l. 19.

53. Inscrizione dei decurioni nell' albo. V. anche Albo, e Municipale *(legge)*. V. lib. 50 tit. 3 *De albo scribendo.*

La legge Municipale prescrive come i decurioni debbono essere scritti nell'albo. L, 3, 1. — l. 1 *De albo scribendo.*

54. Mancando la legge si doveva riguardare alla dignità, inscrivendo cioè i curiali secondo l'ordine col quale ciascheduno aveva sostenuto il supremo onore nel municipio: p. e. prima i duumvirali, cioè quelli che avevano sostenuto il duumvirato, e tra questi prima il più anziano; poscia quelli che avevano sostenuta la dignità seconda dopo il duumvirato; indi coloro che avevano sostenuta la terza, e così via via; finalmente quelli che non avevano sostenuto verun onore, secondo che erano entrati successivamente nell'Ordine. ivi. — *ib.* l. 1. — Dove il duumvirato non era principale dignità, si inscrivevano primi quelli ch' erano stati edili o dittatori o *quatuorviri.* Ivi.

Inoltre dovevansi scrivere prima i nomi di quelli che conseguito avevano dal principe lor dignità, poscia quelli che le avevano conseguite dai municipi soltanto. ivi. — *ib.* l. 2.

55. Anche nel proferire le sentenze doveasi osservare l'ordine della inscrizione. ivi, 2 — *ib.* l. 1 § 1. — Senonchè, dopo i privilegiati che secondo quell' ordine avevano la prerogativa del suffragio, aveva la priorità quello che nell' essere aggregato alla Curia avuto aveva numero maggiore di voti. ivi. — l. 6 § 5 ff. *De decurion.* — Anche l'avere numero maggiore di figli era titolo di priorità nel dar suffragio. ivi. — *ib.* — Quindi chi era padre era preferito a chi non l'era, nell'albo dei decurioni. ivi. — l. 9 Cod. *De decur. et filiis.*

56. Successione intestata dei Decurioni. Eranvi alcune regole particolari circa le eredità dei curiali. — Costantino aveva primamente stanziato che al decurione morto senza erede testamentario nè legittimo avesse a succedere la Curia, escluso il fisco. XXXVIII, 17, Append. 12. — l. 1 Cod. Theod. *De bon. decur.*

57. Teodosio e Valentiniano andarono oltre e vollero che la Curia fosse ammessa al quarto dei beni anche insieme con gli eredi testamentarj o legittimi del decurione, purchè gli eredi non fossero anch' essi curiali. Sono eccettuate dalla perdita di questo quarto, anche le figlie, nipoti e pronipoti del defunto se sono maritate ad un curiale: ma se sono impuberi o non ancor maritate, esse vengono ammesse a

tutto l'asse, con questo che, se entro un triennio dal dì della pobertà, o (se sono già puberi) dal dì della morte del defunto, non si maritano ad un curiale, debbano restituire alla Curia il quarto insieme coi frutti. Parimente da questa perdita del quarto sono esenti la madre e l'ava, se al tempo della morte erano maritate ad un curiale. XXXVIII, 17, Append. 12. — ll. 1 et 2 Cod. *Qui et qua parte.*

58. In seguito fu costituito che la Curia succeda ne' tre quarti dei beni del decurione privo di prole legittima, tanto se muore testato quanto se muore intestato: possono per altro i figli di lui, nati di concubina, mancipandosi alla curia, ottenere questi tre quarti in luogo di essa. ivi. — Nov. 38.

59. Se il decurione lasciò prole legittima, e sono maschi soli, succedono in tutto l'asse perocchè sono curiali: ma se lasciò figli e figlie, i figli avranno una metà, e l'altra metà le figlie, le quali però, non maritandosi a curiali, dovranno restituirne il quarto a' proprj fratelli. Se poi il decurione lasciò figlie soltanto, e tutte si maritarono a curiali, succedono con diritto eguale; se alcune sì ed altre no, sono dovuti i tre quarti a quelle che si maritarono a curiali: se nessuna si maritò a curiali, i tre quarti sono dovuti alla Curia. — I tre quarti dei beni del curiale che sono dovuti ai di lui figli curiali o (se non ha figli curiali) alla Curia, non possono essere diminuiti con alcuna donazione tra vivi o per causa di morte. ivi. — Nov. d. et 87. — Per altro, se quelli ai quali fu donato o legato, sono curiali o mogli di curiali; o se, non essendo tali, entro sei mesi si mancipano alla Curia o prendono mariti curiali; potranno difendere quelle donazioni contro la curia. ivi. — Nov. 107.

60. Qualunque successore testamentario o legittimo del decurione può ottener tutto l'asse senza detrarre alcuna parte per la Curia, se egli è un curiale o una donna maritata ad un curiale, o se entro sei mesi si mancipa alla Curia o si marita ad un curiale. ivi. — Nov. 98.

DEDITIZJ. V. Liberti.

DEDUCERE. Dicesi *deducere rem in stipulationem, in condemnationem* etc., e significa inchiudere un affare in una stipulazione, in una condanna e via discorrendo. L, 16, 70.

2. *Deducere rem in judicium* è portare in giudizio un affare o piuttosto una controversia intorno a qualche affare, onde sia diffinita. In questo senso si dice che il solo *dominus*, cioè quegli al quale spetta la controversia, o il suo legittimo procuratore, può dedurne in giudizio l'affare. L, 16, 70.

DEFENDERE. È voce solenne nelle stipulazioni pretorie. — Generalmente dicesi *recte defendi* per assumere il giudizio *(judicium accipere)* sia personalmente, sia mediante altra persona, ma con satisdazione. ivi, 71. — l. 63 ff. *De judiciis.*

2. Quando si dice che il procuratore dell'attore è tenuto a *difendere* nelle riconvenzioni, per *defendere* si concepisce fare ciò che l'interessato *(dominus)* nella lite farebbe e dare idonea cauzione. ivi. — l. 25 § 3 ff. *De procurat.*

3. Nell'editto con cui siamo restituiti contra l'assente che, mentre non era difeso, acquistò la cosa nostra per usucapione o fu liberato dall'azione; e parimente nell'editto pel quale i creditori vengono posti in possesso dei beni del debitore indifeso: *defendi* non dicesi di quello pel quale altri s'ingerisce come difensore, sì di quello che, requisito dall'attore, non è per mancare alla difesa. ivi. — l. 21 § 3 *Ex quibus causis majores* etc.

4. *Defendi* si dice anche di quello che per la sua assenza in nulla rende peggiore la condizione dell'avversario. ivi. — l. 2 § 3 *Quibus ex causis in possess.* — Per lo contrario dicesi *non defendere* di quello che sta nascosto *(latitat)*; ed eziandio di quello che, essendo presente, ricusa di difendersi o non vuole assumere l'azione *(suscipere actionem)*. ivi. — l. 52 *De regulis juris.*

DEFENSIO. Qualche volta si prende per *iscusa, dispensa;* sovente significa *eccezione* con la quale il reo convenuto si difende. ivi.

2. *Plena defensio* reputasi che sia allora quando non è rifiutato il giudizio, e vien data cauzione *Judicatum solvi.* ivi. — l. 21 § 3 *Ex quibus causis majores.*

DEFENSOR. Benchè in senso lato significhi qualunque persona che con qualsivoglia nome e titolo difende la persona o l'affare di un altro; tuttavia specialmente e nell'uso più comune significa quella persona che senza mandato (dopo d'aver prestato la cauzione *Judicatum solvi*) difende il reo convenuto in Giudizio. ivi.

2. *Defensores civitatum* erano ne' municipj quel che in Roma i tribuni della plebe. ivi.

DEFERRE. Significa denunciare. — Onde si dice che *deferuntur* i beni le cose al fisco, e significa che vengono denunciati i beni o le cose devenute in caso di confisca. ivi, 72.

2. *Deferre aliquem* vale costituir reo qual-

chedano, cioè chiedere che il nome di quello sia inserito *apud acta* tra i rei. — *Accusare* dicesi quando uno persegnita in Giudizio il reo che ha *denunziato*. L, 16, 72.

3. *Deferri hereditas*. V. Eredità.

4. — *bonorum possessio*. V. *Bona* e *Possessio*.

5. — *jusjurandum*. V. Giuramento.

DEFINITIO. Significa anche assioma e regola di diritto. L, 16, 72.

DEJECTIS (de) et effusis. È il titolo di quell'editto che concede azioni contra l'abitante di una casa dalla quale fu *gittata abbasso* o versata alcuna cosa in istrada pubblica. V. Cose versate o gittate.

DEJICERE. E' voce solenne parlando dei possessi; e dicesi che uno è *cacciato via* dal possesso *(dejicitur possessione)* sia che posseggа civilmente sia naturalmente. Dicesi poi di uno che perde il possesso, non di uno che non lo piglia. L, 15, 72. — l. 1 § 9 et 26 *De vi et de vi armata*.

DELATORE. Sebbene questa voce venga da *deferre* (V.ª sopra *Deferre* n. 1), non significa già qualunque persona che denunzii la cosa appartenente al fisco, ma soltanto quegli infami che il fanno senza nessuno dovere d'ufficio o senza essere costretti a difendere la cosa propria, allettati dalla sola speranza del premio promesso ai delatori. ivi. — Non sono dunque *delatori* i cesariani, ossiano gli uffiziali del procoratore di Cesare, ai quali spettava l'incarico di denonziare quelle cose che appartenevano al fisco; onde Alciato li dinomina *esecutori e notificatori fiscali*. XLIX, 14, 2. — l. 2 Cod. *De delatoribus*; l. 44 ff. *De jure fisci*.

2. Uno che aveva amministrazione, convenuto dal fisco pel danaro da loi amministrato, sostenne in confronto di un terzo che certa parte di quel danaro era presso di lui, e non provò la sua asserzione: non per questo non incorre già taccia di calunnia e d'infamia, non essendo egli delatore, ma avendo, a solo fine di proteggere il proprio interesse, opposto che quel terzo aveva del danaro appartenente al fisco. ivi. — *ib*. l. 38 § 1.

3. Uno può deferire e vindicare la cosa comune a lui ed al fisco, senza rendersi infame, ancorchè soccombesse nella lite. ivi. — *ib*. l. 18 § 7 et l. 39 § 3.

4. Non si reputa delatore quegli che, pretendendo gli officiali lui possedere un fondo od una casa del fisco, dimostrò che non egli ma un altro n'era possessore. XLIX, 14, 2. — l. 3 Cod. *De delator.*

5. Non si marchia d'infamia chi fa delazione dell'avversario suo non per conseguire premio, e chi il fa per vendicarsi, e chi a nome del proprio comune tien dietro alle liti. ivi. — l. 2 ff. *De jure fisci*; l. 4 Cod. *De delat.*; l. 9 Cod *Ex quibus causis infamia*.

6. Non si sa bene qual fosse il premio dei delatori stabilito dalla legge Papia. Svetonio scrive che Nerone avea ridotto i premj del delatore alla quarta *parte* di ciò ch'era stabilito dalla legge Papia: ma non si sa se debbasi questa parte intendere dei beni del debitore. Forse è più probabile che significhi darsi al delatore per lo innanzi una parte maggiore; il che anche è più ragionevole, e per questo forse i delatori trovansi detti *quadruplatori*, mentr'è certo che i loro premii variarono secondo i tempi ed i casi. Dalla l. fin. § 7 Cod. *De delator.* traesi ch'era l'ottava parte. ivi, 4.

7. Non possono denunziare le donne. ivi, 5. — l. 18 ff. *De jure fisci*. — Nè i personaggi chiarissimi. ivi. — d. l. 18 § 1. — Nè i militi. ivi. — d. l. 18 § 6. — Nè i veterani. *ib*. — d. l. 18 § 5. — Nè i condannati. ivi. — d. l. 18 § 2. — Bensì possono condurre a termine, dopo la condanna, le liti che avessero per delazione incominciato prima della condanna stessa. ivi. — d. l. 18 § 4.

8. I servi che volevano essere delatori dei lor padroni dovevano non soltanto non essere ascoltati ma puniti. ivi, 6. — E i liberti mandatori della causa contro i patroni debbono essere puniti dai presidi. ivi. — *ib*. l. 2 § 6; l. fin. Cod. *De delator.*

9. Non debbono quelli che furono tutori o curatori deferire a pro dei loro pupilli o adolescenti, il che dicasi anche di colui che come procoratore amministrò l'altrui. ivi. — l. 18 § 8 ff. *De jure fisci*.

10. Nemmeno colui che vendette qualche cosa, può deferirla o da sè o per mezzo di persona sottoposta. ivi. — d. l. 18 § 9.

11. Siccome niuno è costretto a dinunziare la causa, così non è lasciato libero arbitrio di desistere a chi ha deferito, ancorchè fatto l'avesse per mandato altrui; tranne che il mandato gli fosse stato tolto: nel qual caso il delatore viene bensì scusato e gli è concessa l'abolizione, ma il mandante che si sottrasse viene punito col dover porre nell'erario quanto il de-

latore sarebbe per conseguire a titolo di premio se vincesse. XLIX, 14, 11. — l. 15 § 1 et l. 22 § 3 *De jure fisci.*

Ma quel delatore che instituì la causa solo senza far menzione di mandante, se in appresso desiste pretendendo esser morto il mandante, va punito. ivi. — *ib.* l. 23.

12. Non si ottiene l'abolizione soltanto quando il mandante siasi sottratto: anche se il delatore la domanda dicendo d'avere sbagliato, il giudice, per cognizione, perdonerà l'errore: che se colui lo disse maliziosamente, il giudice pur ne conosca e la causa stia a pericolo dell'accusatore. ivi. — *ib.* l. 15.

13. Non essendo ottenuta l'abolizione, il delatore è in dovere di proseguire la causa della dinunzia, di trovarsi presente alla lite e di somministrare le prove. Se non risponde all'editto di citazione, dee portare la pena stessa che porterebbe se non provasse la causa. ivi, 12. — d. l. 15 § 2.

E se il delatore citato coi tre editti dal prefetto dell'erario non vuol presentarsi, si pronunzierà a favore del possessore: e colui che così citato non si trova presente alla risposta del possessore, dee pagare quanto rimarrebbe all'erario per la causa denunziata, se esso delatore adempiuto avesse alla sua dinunzia. ivi. — d. l. 15 § 4.

Non comparendo il delatore citato, e non essendo provato che ciò sia avvenuto per frode del possessore, va pronunziato a favore di questo. ivi. — *ib.* l. 2 § 4. — Che se furono assenti e il delatore ed il possessore citati coi tre editti, sono risponsabili i fidejussori del delatore (mentre il delatore dovea promettere una somma pel caso che non sostenesse la dinunzia e darne garanti), e poscia gli è tolto il diritto di dinunziare; il possessore poi ha lo stesso diritto che avrebbe se non fosse stata fatta dinunzia alcuna. ivi. — *ib.* l. 24.

14. Non solamente si punisce il delatore che non abbia provato; ma altresì il mandante che il delatore debbe esibire. ivi, 13 — *ib.* et l. 2 § 5.

DELEGARE. V. Delegazione.

2. *Delegare actiones*, *nomen etc.* significa cedere le azioni, un credito e simili. 50, 16, 73.

DELEGATA *(Giurisdizione)*, quella ch'è demandata ad un altro. ivi.

DELEGATO *(Giudice)*, quello a cui è demandato un affare per discuterlo e proferire la relativa sentenza. ivi.

DELEGAZIONE. V. Novazione. V. lib. 46 tit. 2 ff. *De novationibus et delegationibus*, Cod. lib. 8 tit. 42 *De novationibus et delegationibus;*, Inst. lib. 3 tit. 30 *Quibus modis tollitur obligatio.*

1. La delegazione consiste nel dare al creditore od al garante un altro debitore in luogo di sè: è una specie di novazione che si fa coll'intervento di una nuova persona la quale assume il debito. XLVI, 2, 27. — l. 11 ff. *De novat. et deleg.*

2. La delegazione si fa o mediante stipulazione o mediante contestazione della lite. ivi — d. l. 11 § 3.

3. Per la forma della delegazione dalla parte del delegante null'altro richiedesi che il suo consenso: quindi ognuno può delegare il suo debitore mediante scrittura o cenno, se non può parlare. ivi, 28. — *ib.* l. 17. — Non importa nemmeno che il consenso del delegante preceda o segua. ivi. — *ib.* l. 22.

4. Per ciò solo che ordinai al mio debitore di pagare il mio creditore, non s'intende che io lo abbia delegato. ivi. — *ib.* l. 21.

Così è per sottigliezza di Diritto; ma, siccome avendo promesso per me egli ha fatto utilmente il mio affare e mi liberò, così questo mio debitore ha vicendevolmente obbligato me per quella somma; e quindi, benchè di pieno diritto non sia liberato verso di me, pure opponendo la compensazione egli potrà difendersi mediante l'eccezione. Questa massima cominciò ad essere adottata in forza di una costituzione dell'imperator Marco (Instit. tit. *de Action.* § 3): pel gius di Giustiniano la compensazione ha luogo di pien diritto. ivi, e XVI, 2, 2.

5. Per parte del delegato, e di quello a cui si fa la delegazione, richiedesi che venga interposta stipulazione; ed in ciò la delegazione del debitore è differente dalla cessione del credito, nella quale non si richiede il consenso del debitore. ivi, 29. — l. 1 et 6 Cod. *De novat. et deleg.*

È uopo adunque che il delegato prometta a quello stipulante al quale egli viene delegato, e che prometta inoltre per causa della delegazione. ivi. — l. 82 ff. *De jure dotium.*

6. Tre sono gli effetti della delegazione: 1.° che quegli il quale delegò è liberato dal suo creditore; 2.° che quegli che fu delegato, se era debitore del delegante, è liberato verso il delegante stesso; ed in ciò la delegazione è differente dalla semplice cessione delle azioni: che se la delegazione fu fatta sotto condizione, in pendenza della condizione il debitore non è an-

pora liberato verso il primo creditore; ma nel frattempo non può esigere da lui; ed è lo stesso come se dovesse a quello sotto una condizione contraria; 3.° che il delegato è obbligato verso di quello al quale promise, benchè il delegato non fosse debitore del delegante; salvo il suo regresso contra il delegante, se per errore egli ha sofferto per essere delegato. XLVI, 2, 30 e 31. — l. 4 Cod. *De novat. et deleg.*; l. 36 *De rebus creditis.*

7. In forza del terzo effetto della delegazione (V. il n. preced.), se al mio creditore io delegai come debitore uno che non era debitore, non avrà luogo l' eccezione, ma competerà l'azione personale ripetitoria contra quello che delegò. ivi, 31. — l. 13 ff. *De novat. et deleg.*

Così pure se uno il quale sapeva di potersi difendere mediante l' eccezione di dolo malo, delegò un debitore, si reputa simile ad uno che dona; perchè s' intende che abbia rimossa l'eccezione. Ma se per ignoranza promise al creditore, non potrà giovarsi di veruna eccezione in confronto del creditore, perchè questi ha ricevuto il suo; bensì quegli che delegò è tenuto all' azione ripetitoria o D' incerto se la somma non è pagata, o Di certo se è pagata: laonde, avendo egli prestato la somma eserciterà l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 12.

Parimente se la moglie dopo il dolo commesso delegò in dote al marito un debitore di lei, non deesi permettere la eccezione di dolo della moglie, affine che la moglie stessa non rimanga indotata. ivi, 32. — l. 4 § 21 *De dolo malo et metus except.*

Che se fosse già intervenuto il divorzio, il marito potrebbe benissimo opporre il dolo della moglie alla quale già si dovesse restituire la dote. ivi. — d. l. 4 § 22; l. 9 § 1 *De condict. causa data*; l. 46 § 2 et l. 78 § 5 ff. *De jure dotium.*

8. La eccezione di dolo che poteva essere opposta al delegante, non ha luogo rispetto alla persona del creditore al quale uno è delegato; ed è lo stesso di tutte le eccezioni simili, anche di quella che in forza del Macedoniano è concessa al figlio di famiglia. E' altrimenti rispetto alla moglie che promise in onta al senatoconsulto, e rispetto al minore che per inganno viene delegato. Le eccezioni poi in confronto del secondo creditore non vengono concesse, perchè nei contratti privati e nei patti il petitore non può facilmente sapere ciò ch'è passato fra il delegato ed il debitore, e, se lo sa, dee dissimularlo. LXVI, 2, 33. — l. 19 ff. *De novat. et deleg.*

9. Se Tizio volendo a me donare, ed essendo da me delegato, promise al mio creditore stipulante, non avrà contro di lui la eccezione perchè sia condannato in quanto può fare. ivi, 34. — *ib.* l. 33. — Parimente non ha l' eccezione di lecita o smoderata donazione. ivi. — l. 21 ff. *De donat.*; l. 5 § 5 *De doli mali et metus exceptione.*

10. Se per tuo ordine a colui al quale tu volevi donare io promisi una somma di cui credevo d' essere debitore verso di te, potrò difendermi coll' eccezione del dolo malo; ed inoltre a me competerà l' azione ripetitoria in confronto dello stipulatore acciò mi liberi. ivi, 35. — *ib.* l. 7.

11. Se a quello che credevi tuo debitore io per tuo ordine promisi una somma di cui credevo d' essere a te debitore, io lo respingerò se la domanda mediante l'eccezione di dolo malo; ed inoltre esercitando l' azione D' incerto contra lo stipulatore conseguirò ch' egli mi faccia quitanza della stipolazione. ivi. — l. 2 § 4 ff. *De donat.*

12. La delegazione si fa mediante la contestazione della lite, quando quegli al quale io domandai le mie azioni ha contestato la lite in confronto del debitore; perciocchè non debbe più pagare a me ma al mio procuratore. ivi, 36.

DELIBERARE *(Diritto di)*. V. pure Adizione, Crezione, Eredità, Inventario, Separazione. V. lib. 28 tit. 8 *De jure deliberandi*; Cod. lib. 6 tit. 30 *De jure deliberandi et de adeunda vel acquirenda hereditate*; Inst. lib. 2 tit. 19 *De jure deliberandi et beneficio inventarii*; Nov. 158.

1. Il pretore dava un tempo all'erede instituito perchè deliberasse se gli conveniva accettare la eredità deferitagli. Pel Gius delle Pandette, il testatore stabiliva ordinariamente questo tempo che chiamavasi *cretio*. Ma se il testatore non aveva stabilito verun tempo per deliberare, il pretore soccorreva in via all' erede, perchè questi il domandasse. XXVIII, 8, 1. — l. 1 § 1 ff. *De jure delib.*

2. Questo tempo era concesso a quelli ai quali era deferita la eredità. E se vi erano più gradi di eredi capaci di succedere gli uni in difetto degli altri, ciascuna classe otteneva l'indugio d' uso per deliberare, partendo dal dì che l' eredità gli era stata deferita fino a che egli si trovasse finalmente un successore contro

il quale i creditori della credità potessero esercitare loro azioni. XXVIII, 8, 2. — l. 10 *De iure delib.*

3. Non solamente agli eredi volontarj era concesso questo tempo per deliberare, ma anche agli eredi suoi, qualora fossero in dubbio se loro convenisse di ritenere la eredità; massimamente quando non se ne fossero ancora immischiati e non avessero dichiarato di astenersene. Inoltre se un erede suo, avendo dichiarato di astenersi, domanda un tempo per deliberare, poteva ottenerlo perchè i creditori non avessero ancora venduto i beni della successione. ivi, 3. — *ib.* l. 8.

4. Se un servo era instituito erede, non a lui ma al suo padrone era concesso il tempo per deliberare; e a tutti se più erano i padroni. ivi, 4. — *ib.* l. 1.

5. Il tempo per deliberare stava in arbitrio del pretore o del giusdicente, ma per lo meno, stando all'uso, era di cento giorni. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 2.

6. Se il pretore persuadevasi che il primo tempo da lui accordato per deliberare era insufficiente, ne accordava un altro e più. ivi, 6. — *ib.* l. 3. — Ciò per altro non concedevasi che per forte motivo. ivi. — *ib.* l. 4.

7. Poco era il concedere agli eredi un tempo per deliberare, se non fosse loro stato dato il diritto di farsi esibire i documenti necessarj onde ispezionarli e riconoscere le forze delle eredità: quindi era loro concessa anche la facoltà di domandare i conti del defonto a quella persona presso la quale erano depositati. ivi, 7. — *ib.* l. 5; l. 28 *De acquir. vel omit. hered.*

8. All'erede che delibera era vietato nel frattempo di diminuire i beni della eredità, eccetto che vi fosse un giusto motivo a giudizio d'uomo dabbene, e previa cognizione di causa. Ond'era vietato eziandio di esercitare azioni. — Bensì veniva, secondo i casi, permessa la diminuzione a cagione de' funerali, come pure per quelle cose che non si potevano preterire senza incorrere in qualche pena, e per causa di alimento, e in altri casi d'urgenza, qual sarebbe per ristorare gli edifizj, per non lasciare incolte le campagne, per pagare una somma dovuta sotto pena, per non lasciar vendere i pegni ed in altri casi; sempre perchè fosse domandata la diminuzione stessa. ivi, 8. — l. 7 cum § 1, 2, 3 et § sed et ubi, et l. 9 ff. *De jure delib.*

9. Si permetteva la diminuzione de' beni non solamente al figlio erede, ma eziandio a qualunque altro erede deliberante, in tutti i casi detti sopra (n. 8), eccetto quello degli alimenti, riservato al solo figlio. XXVIII, 8, 9. — l. 5 § 1 *De jure delib.* — Onde, trovandosi nella eredità vino, olio, frumento, danaro contante, si dovea con queste cose sostenere le spese; non essendovi tali cose, si dovevano esigere le somme dovute dai debitori ereditarj: non essendovene, o avendo questi appellato al giudice, si dovevano vendere le cose superflue. ivi. — *ib.* l. 6.

10. Secondo il diritto del Codice, quegli ch'è abile ad essere erede, rimane padrone di accettare o di rinunziare, almeno per trenta anni, a meno che, costretto dai creditori o dai legatarj a dichiararsi, non abbia egli lasciato passare il tempo statogli accordato per deliberare; nel qual caso è riputato erede rispetto a loro. ll. 8 et 9 Cod. *De jure deliber.*

Se muore entro i trent'anni prima d'essersi dichiarato, senza esservi stato costretto dai creditori, egli trasmette a' suoi eredi il diritto di opzione. *ib.* l. 19.

11. Stando alla costituzione di Giustiniano, che si trova nella l. ult. Cod. d. tit., tutti gli eredi, *sive sui sive extranei*, possono godere del benefizio di non essere risponsabili dei debiti se non fino alla concorrenza delle forze della eredità, e di non confondere i loro crediti attivi sopra l'eredità facendo fare inventario entro 90 giorni dall'aprimento della successione, se i beni non sono lontani, o entro un anno se sono lontani; e ciò dinanzi notari, in presenza di tre testimonj almeno, e dei creditori, legatarj o loro incaricati. E sebbene col mezzo di questo nuovo benefizio il diritto di deliberare sembrasse già inutile, Giustiniano ha permesso di ricorrervi ancora quando non si volesse profittare del benefizio d'inventario; ma egli ha voluto eziandio che allora quegli-no i quali avessero accettato la successione nel tempo accordato per deliberare, fossero risponsabili dei debiti in totalità, sebbene fatto avessero un inventario esattissimo *(cum omni subtilitate)*, e, ove non avessero fatto inventario, fossero decaduti dal diritto di distrarre la quarta della Falcidia; anzi, per la Nov. 1 cap. 2, egli ha voluto di più, che l'erede fosse allora tenuto a soddisfare per intero i legati, quand'anche eccedessero l'ammontare della successione.

DELIBERAZIONE. Il fatto dei due terzi dei

votanti è il fatto del corpo intero. III, 4, 7. — l. 3 *Quod cujuscumque univ.*

DELITTO. V. Abigei, Abolizione, Accusa, Accusati, Ambito, Calunnia, Capitale, Carcere, Cognizione, Concessione, *Crimen*, Danno, Dolo, Esibizione, Esilazione, Falso, Forza, Frode, Furto, Giudizio, Incendio, Ingiuria, Inscrizione, Libello, Maesta', Malefizio, Nossale *(Azione)*, Notorj, Obbligazioni *(pei delitti)*, Omicidio, Parricidio, Peculato, Pena, Plagio, Prevaricazione, Rapina, Reo, Restituzione, Sacrilegio, Sentenza, Stellionato, Suicidio, Tergiversazione, Timore, Tortura, Turpilliano *(Senatoconsulto)*, Venefizio, Vessazione, Violenza, ec. ec.

1. Il delitto si può definire generalmente un fatto proibito dalla legge, che merita pena. XLVII, 1, 1.

2. I delitti ordinariamente si dividono *in privati*, pel quali alcuno viene privatamente leso con dolo di un altro; e *pubblici*, che portano pubblica offesa o lesione. — Più ampiamente, dividonsi in *delitti privati* o *delitti* propriamente detti, e *crimini*: i crimini poi altri diconsi *estragiudiziali*, altri *pubblici* ossia de' pubblici giudizj. ivi.

3. Delitti privati. V. lib. 47 tit. 1 *De privatis delictis.* — Sono quelli pe' quali compete l'azione ordinaria a colui che ci ha interesse. ivi. — Molti sono i delitti di tal fatta, e possonsi riferire a quattro specie, Furto, Rapina, Danno ingiusto, ed Ingiuria o Costumelia. ivi.

4. *Regole pei delitti privati.* — I.ª Per le azioni penali gli eredi e gli altri successori non sono tenuti; onde costoro non ponno essere convenuti nemmeno con l'azione Di furto ivi, 2. — l. 1 *De privatis delictis.*

Quantunque però non siano tenuti all'azione Di furto, il sono a quella *Ad exhibendum* se possedono o se dolosamente fecero di non possedere, ed a quella Di vindicazione, dopo esibita la cosa; inoltre compete contra di loro l'azione personale restitotoria *(Condictio)*. ivi. — d. l. 1 § sed quamvis.

È vero che gli eredi non sono tenuti pei giudizj personali; ma ciò s'intende qualora la lite non sia stata contestata in confronto del defunto: difatti i giudizj penali, assunti una volta, possono trasmettersi negli eredi. ivi. — l. 164 *De regulis juris.*

5. — II.ª Per alcuni delitti compete agli eredi la Esecuzione: così l'erede ha l'azione derivante dalla legge Aquilia; ma all'erede non compete l'azione D' ingiorie. XLVII, 1, 3. — l. 1 § 1 § executio *De privatis delictis.*

6. — III.ª Non solamente rispetto al furto, ma eziandio nelle altre azioni che derivano dai delitti, siano civili, siano onorarie, *noxa caput sequitur.* ivi, 4. — d. l. 1 § 2. V. *Noxa.*

7. — IV.ª Nelle azioni ordinarie che derivano dai delitti privati, l'attore non accusa di delitto. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

8. Delitti straordinarj, o Crimini. V. lib. 47 tit. 11 *De extraordinariis criminibus.* — Sono quelli vindicati non con l'azione civile, ma con la criminale mediante accusa e soscrizione. — Alcuni di questi sono pubblici (V. Giudizj pubblici), alcuni sono estraordinarj, perchè da essi non nasce verun' azione ordinaria come dai giudizj privati; ma per essi hanno luogo le cognizioni criminali ed estraordinarie, delle quali non havvi alcuna formola solenne nè alcuna pena determinata, essendo questa lasciata all'arbitrio del giudice, e facendosi l'accusa senza l'ordine solenne dei giudizj, osservando soltanto che l'accusatore debbe indicare il delitto. XLVII, 11, 1.

9. Siccome nei pubblici giudizj chiunque del popolo veniva ammesso ad accusare, così per lo contrario è probabile che nella maggior parte delle cognizioni straordinarie non fossero ammessi se non coloro che ne avevano interesse. Certo quest'è palese rispetto ad alcuni crimini, p. e. quello d'espilata eredità. Per altro in alcune cognizioni risguardanti lo stato della repubblica, ognuno era ammesso ad accusare. ivi.

10. Coloro che attentano alla pudicizia della moglie altrui, o cercano di rompere i matrimonj, erano puniti straordinariamente, ancorchè non avessero ottenuto il loro intento. ivi, 2. — l. 1 *De extraord. crimin.*

11. Chi sedusse un ragazzo allo stupro, allontanando e corrompendo il suo custode o pedagogo *(comite)*; chi importunò una maritata o una zitella, o fece checchessia a fine impudico, prestando sua casa o dando prezzo acciocchè altri persuadesse a tali cose; se il mal fatto venne a compimento, debb'essere punito capitalmente; se non venne, debb'essere mandato a confino in isola: i *comiti* corrotti van puniti con l'estremo supplizio. ivi. — d. l. 1 § 2.

12. Tra i delitti straordinarj si annoverano anche lo *stellionato* e la *espilazione della*

eredità; perocchè ammettono sì l'accusa ma non sono pubblici. XLVII, 11, 3. — l. 3 *De extraord. crimin.*

13. Anche lo spaventare i pusillanimi con qualche superstizione è delitto straordinario, che va punito con la relegazione nell'isola. ivi, 4. — l. 30 ff. *De poenis.*

Coloro che introducono religioni nuove e scooosciute *usu vel ratione*, le quali commuovano le umane menti, son puniti col confino se di classe alta *(honestiores)*, coo la morte se di bassa *(humiliores)*. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 18 § 2:

14. Sono puniti straordinariamente anche coloro che incariscono o tentano d'incarire le grasce; è massimamente gl'incettatori *(dardanarii)*, e quelli che, sendo ricchi, negano di vendere lor rendite a buon prezzo sperando raccolti meno ubertosi. Costoro, se sono negozianti, vengono interdetti dalla mercatura, e talvolta relegati; se di bassa classe, condannansi a' pubblici lavori. ivi, 5. — l. 6 *De extraord. crimin:*

Appartengono a costoro anche quelli che usano stadere false. ivi. — d. l. 6 § 1.

Anche chi adopera misure false va relegato nell'isola. ivi. — d. l. 6 § 2; l. 37 ff. *De poenis.*

15. La donna che si ha procurato l'aborto viene punita estraordioariamente, ed è mandata in esilio. ivi, 6. — l. 4 *De extraord. crimin.*

16. I ciarlatani che portano in giro serpenti e mostranli e fan le viste d'inghiottirli, se per paura di questi cagionano danno, van puniti in ragione del mal fatto. ivi, 7. — *ib.* l. 11.

17. Se uno avente in custodia documenti di un altro, si gli ha mostrati ad un terzo, spetta al preside di punirlo. ivi. — *ib.* l. 8.

18. Anche il questuante sano e gagliardo era punito straordinariamente. ivi. — l. un. Cod. *De mendicant. valid.*

19. Avvi certi delitti particolari di certe provincie, p. e. nell'Arabia lo *scopelismo* (V. questa voce), nell'Egitto il guasto degli argini (V. Argine); i quali erano puniti straordinariamente. ivi, 8. — *ib.* ll. 9 et 10.

20. Delitti militari. V. Contumacia, Desidia, Disertori, Emansori, Furto, Rissa, Sedizione, Segnizia, Suicidio. — I delitti de' militi o sono proprj o comuni con gli altri: così la persecuzione di essi o è propria o è comune. Delitto propriamente militare è quello che uno commette come addetto alla milizia. XLIX, 16, 16. — l. 2 ff. *De re militari.* — Vale a dire, è delitto militare tutto ciò che un milite fa altrimenti da quello che esige la disciplina comune. ivi. — *ib.* l. 6.

DEMENZA. V. Furioso. — Propriamente *demens* significa *insensato, imbecille;* epperò la demenza è cosa diversa dal furore. V, 2, 15. — l. 2 ff. *De inoff. testam.*

DEMINUTIO. V. Diminuzione.

DEMINUTUM. Questa parola applicavasi a ciò ch'era perduto per prescrizione. V, 3, 35. — l. 21 ff. *De hered. petit.*

DEMONSTRATIO. V. Dimostrazione.

DENARIUS. Specie di moneta, del valore di dieci assi, ossia quattro sesterzj. L, 16, 73.

DENUNZIA *d'un lavoro nuovo.* V. Danno temuto, Interdetto *restitutorio*, Interdetto *proibitorio*, Remissione, Servitù. V. lib. 39 tit. 1 *De operis novi nuntiatione*; Cod. lib. 8 tit. 11 *De operis novi nuntiatione*; e Nov. 63 e 165. — L'editto portante questa intitolazione permette d'impedire mediante denunsia la esecuzione di un lavoro (che ad altri importi non sia fatto), o giustamente o ingiustamente intrapreso: impedimento che viene rimesso solo in quanto il denunziante non avesse diritto d'impedire. XXXIX, 1, 1. — l. 1 ff. *De operis novi nuntiatione.*

2. Perchè un lavoro possa essere denunziato, sono necessarj cinque requisiti. — 1.° Debbe avere l'aspetto di un qualche lavoro; onde non reputasi p. e. lavoro *(opus)* il collocamento di tre o quattro pietre l'una sull'altra. Non è per altro necessario che apparisca quale lavoro sia stato intrapreso. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 8 et l. 21 § 3.

3. — 2.° E' necessario che sia lavoro congiunto al suolo; onde sebbene il mietere, il tagliare alberi, il potar viti sieno lavori *(opera)*, tuttavia non sono soggetti a questo editto. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 12.

4. — 3.° E' necessario che il lavoro non sia terminato; poichè allora sarebbe da ricorrere agl'interdetti *Quod vi aut clam*, o *Quod in loco sacro*, o *Quod in flumine*: la denunzia risguarda un lavoro futuro, non uno passato. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 1.

5. — 4.° E' necessario che il lavoro sia tale che muti la primiera forma del luogo; onde non è il caso se uno puntella un vecchio edifizio. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 11 et 13.

6. — 5.° E' necessario che il lavoro sia

tale che l' indugiarlo non possa portare alcun pericolo; epperò non è il caso se uno vuole ristaurare o purgare canali o fogne o rive o altrettali opere urgenti. XXXIX, 1, 6. — l. 5 § 11, 12 et 13 *De operis novi nunciatione*.

7. Non fa divario, acciocchè possa farsi la dinunsia, in qual luogo facciasi il lavoro; fosse vacuo, come campo o piazza; fosse edificato; fosse entro o fuori delle città, nelle *ville* o nelle campagne, in pubblico od in privato, od anche in un predio provinciale; o uno edifichi nel proprio o nell' altrui. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 14, l. 3, l. 5 § 8 et l. 20 § 2.

Che se uno edifica o immette o sporge nell' altrui, meglio è impedirglielo per mezzo del pretore o col getto d' un sassolino (simbolo solenne di proibizione); e se persevera, con gl'interdetti *Quod vi aut clam* o *Uti possidetis*. ivi. — *ib.* l. 5 § 10.

8. Tre sono le cause per le quali si fa denunzia d' un lavoro nuovo: *naturale*, quando altri immette qualche cosa nel nostro edifizio o edifica sul nostro fondo; *pubblica*, quando mediante tal denunzia difendiamo le leggi o i senatoconsulti o le costituzioni de' principi; *impositizia*, quando uno dopo diminuito il suo diritto vuole accrescerlo, cioè dopo imposta una servitù al suo fondo, opera contro essa. ivi, 8. — *ib.* l. 5 § 9.

Ma per causa di servitù dovuta al mio predio io non potrò denunziare il nuovo lavoro a chi fabbrica nel suo, se non qualora il mio diritto di servitù consistesse principalmente nel diritto di proibire che fabbrichi: p. e. se quegli che fabbrica sul suo mi dee una servitù Di non innalzare ovvero Di non nuocere a' miei lumi. Per causa poi di qualunque altra servitù non può quegli a cui è dovuta denunziare il nuovo lavoro al proprietario che fabbrica sul suo, sebbene l' edifizio possa indirettamente nuocere alla servitù: p. e. chi ha il diritto di strada *(via)* non può dinunziare il nuovo lavoro a chi fabbrica sulla strada; sì può vindicare la sua servitù. ivi. — *ib.* l. 14.

In altra maniera distinguonsi le cause della dinunzia d' un lavoro nuovo; cioè, la si fa o per conservare un nostro diritto, o perchè ci debb' essere data cauzione per danno temuto, o per difendere il pubblico diritto, essendo stato contravvenuto alle leggi o agli editti dei principi risguardanti la forma degli edifizii, od altro. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 16 et 17. — Per altro se uno edifica sul mare o sul lido, non è il caso della denunzia; solo può essere della cauzione per danno temuto. XXXIX, 1, 9. — d. l. 1 § 18 *De operis novi nunciat.*

9. Quando si tratta di difendere il gius pubblico, come se vien fatto checchessia in luogo pubblico, tutti i cittadini hanno diritto di denunziare. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § fin. et l. 4. — Solo s' eccettua il pupillo, tranne che intervenga l'autorità del tutore. ivi. — *ib.* l. 5. — S'eccettua anche il servo, sebbene a lui si possa fare dinunzia. ivi. — d. l. 5 § 1.

10. Per conservare un diritto o per allontanare un danno può dinunziare colui al quale la cosa pertiene, cioè chi ha un diritto di dominio o di servitù. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 19; l. 1 § 3 *De remiss.* — Anche il superficiario. — l. 3 § 3 ff. *De operis novi nuntiat.* — Anche il creditore verso il quale un predio è obbligato a pegno. ivi. — *ib.* l. 9; l. 1 § fin. *De remiss.*

11. L' usufruttuario non può far denunsia di lavoro nuovo in proprio nome, ma può dinunsiare come procuratore o vindicare l' usufrutto: inutile pur sarà la sua dinunzia al proprietario. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 20 et l. 2; l. 1 § 4 *De remiss.*

12. Io posso denunziare il nuovo lavoro non solamente al vicino che mi è affatto contiguo, ma anche a quello superiore. ivi, 13. — l. 8 ff. *De operis novi nuntiat.*

Se il lavoro vien fatto in un luogo comune, similmente ha luogo la denunsia al vicino; ma se lo fa il socio, ha luogo invece l'azione *Communi dividundo*, o il giudizio straordinario se la cosa non patisce indugio. ivi. — *ib.* l. 3 § 1. — Lo stesso dicasi se un mio socio fa in una casa *(insula)* comune un nuovo lavoro che nuoce ad un'altra mia propria. ivi. — d. l. 3 § 2.

13. La denunzia dee farsi in presenza della cosa *(in re praesenti)*, cioè nel luogo ove si fa o s' imprende a fare il lavoro. ivi, 14. — *ib.* l. 5 § 2 et 4. — E se il lavoro si fa in più luoghi, sono necessarie più denunsie, come più remissioni. ivi. — d. l. 5 § 16.

14. Tale denunzia può farsi in qualunque giorno. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 4.

15. Non è necessario che la denunzia sia fatta al padrone; basta che sul luogo *(in re praesenti)* si denunzj a chi vi si trova, sieno anche fabbri od operai, insomma a chiunque sia sul luogo in nome del padrone o per ragione del lavoro, sia di qualvogliasi condizione, *servo vel mulieri vel puello vel puellae;* im-

perciocchè basta che la denunzia possa essere riferita al padrone. XXXIX, 1, 16. — l. 5 § 3 *De operis novi nuntiatione.* — La cagione di ciò è che la dinunzia del nuovo lavoro si fa contro la cosa e non contro la persona; onde si può dinunziare anche al furioso ed all' infante se in nome loro si fa checchessia; nè v' ha uopo di tutore, bastando che sia denunziato ad una qualche persona intelligente, sia pure uno degli operai. ivi. — *ib.* ll. 10 et 11. — Quindi la denunzia ha effetto anche contro gli assenti e i non volenti *(invitos)* e gl' inscienti *(ignorantes)*. ivi. — *ib.* l. 1 § 5. — Quindi è pur regolare se fatta ad uno solo, comechè il nuovo lavoro appartenga a più. ivi. — *ib.* l. 5 § 5.

16. La denunsia si può fare non solo da quello che ha il diritto di denunziare, ma anche da un altro che denunzj in nome di lui; onde può farla il tutore, il curatore, il procuratore. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § 3, l. 7 § 1 et l. 17. — Per altro il procuratore non può denunziare se non dando cauzione di ratifica. ivi. — *ib.* l. 5 § 18.

17. Se il lavoro nuoce a più proprietarj di una cosa, la dinunzia di uno solo non basta per tutti, ma dee ciascheduno da sè denunziare. ivi, 18. — d. l. 5 § 6.

18. Chi denunsia dee determinare *(demonstrare)* in qual luogo denunzj il nuovo lavoro, acciocchè il denunziato sappia dove può edificare e dove per ora *(interim)* dee astenersi dal farlo. Ciò vale quando si dinunzia parte del lavoro. ivi, 19. — d. l. 5 § 15.

19. Chi denunzia un nuovo lavoro, se ne fu già fatta una parte, debb'esigere un documento con testimonj *(testationem)*, affinchè appaja quel che venisse fatto in appresso; e per provare il fatto in appresso, il denunziante dovrà pigliare le misure *(modulos)* riscontrate d'ordine del pretore. ivi. — *ib.* l. 8 § 1 et 5.

20. Per fare la dinunzia di un nuovo lavoro non è necessario ricorrere al pretore; possono i litiganti anche dopo rimettersi alla giurisdizione di lui; e ciò a fine che conosca se la denunzia debba o no essere rimessa, e frattanto proibisca la continuazione del lavoro. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 2 et 9.

21. Quando non può farsi subito la denunzia, poni caso se è impedito l'ingresso, si supplisce mediante dichiarazione in presenza di testimonj. ivi, 21.

22. Se uno vuole denunziare un nuovo lavoro al pretore stesso che il fa, debbe aspettare ch'egli esca di magistratura, e intanto dichiarare in presenza di testimonj che può denunziare. E se in appresso dinunzia, dovrà essere demolito anche ciò che fosse stato fabbricato prima, come se la denonzia fosse stata fatta nel giorno stesso che fu fatta la dichiarazione. XXXIX, 1, 21. — l. 5 § 7 *De operis novi nuntiatione.*

23. Se quegli a cui fu denunziato il nuovo lavoro edificò prima che la denunzia gli fosse rimessa, e in appresso vuole esercitare l' azione per provare che avea diritto di tenere l'edifizio com' era *(jus sibi esse ita aedificatum habere)*, il pretore gli negherà l'azione ed emanerà l'interdetto affinchè la cosa sia rimessa nello stato di prima. ivi, 22. — *ib.* l. 1 § 7 et l. 20.

24. La dinunsia di lavoro nuovo si estingue colla *remissione*, colla cauzione data od offerta, ed in alcuni altri modi. — La cauzione tien luogo di remissione. ivi, 27 e 32.

25. Se potendo per mio diritto proibirti il nuovo lavoro, te lo denunsiai, tu non potrai edificare se non qualora tu abbia prestato satisdazione. ivi, 33. — *ib.* l. 8 § 2.

Ma se ti avrò denunziato acciocchè tu non faccia in luogo pubblico cosa contraria alle leggi, tu dovrai ripromettere. ivi. — d. l. 8 § 3.

26. Quegli a cui fu denunziato il nuovo lavoro ottiene, mediante la cauzione data od offerta, che la dinunzia si estingua; con che egli scansa la briga di presentarsi al pretore per la remissione. ivi, 34. — *ib.* l. 5 § 17, l. 8 § 4, l. 20 § 5, et l. 21 cum § 1.

27. La cauzione prestata ad uno che denunziò a nome altrui dando cauzione di ratifica, non impedisce che il padrone dell' affare possa dinunziare di nuovo; ma se lo fa, cade in commesso la cauzione di ratifica. ivi. — *ib.* l. 13 cum § 1.

28. Sebbene nel gius delle Pandette la dinunzia del nuovo lavoro potesse estinguersi anche senza l'intervento del pretore, quando fosse prestata od offerta al denunziante la cauzione di rimettere la cosa nello stato di prima; pure Giustiniano fermò che il prefetto di Roma e nelle provincie i Presidi avessero ad annullare entro tre mesi le denonzie di nuovo lavoro; e trovando ambiguità nella lite, avessero ad impiegare il rimedio della cauzione affinchè il denunziato potesse, prestandola, avere licenza di continuare il lavoro. ivi. — l. un. Cod. *De novi operis nuntiat.*

29. Questa cauzione va prestata al denunziante da quello che edifica; e se sono più che

edificano, debbe ognuno prestare cauzione, non potendo la restituzione della cosa nello stato di prima farsi in parte. Per altro gioverà far sì che la cauzione sia data ad uno solo, essendo più i denunzianti, purchè sieno d'accordo; altrimenti sarà da darla a ciascheduno. Inoltre, converrà aggiugnere nella stipulazione, che sarà ciascheduno indennizzato pel suo interesse, quando vogliano così: ma anche se ad un solo fu data cauzione per l'importare della cosa (*quanti ea res erit*), tale stipulazione sarà sufficiente. XXXIX, 1, 35. — l. 21 § 5, 6 et 7 *De operis novi nuntiat.*

30. In questa stipulazione c'è la condizione ch'essa non cade in commesso se non dopo che fu giudicato, o qualora sia stata prima del giudizio promossa una lite della quale il reo non abbia assunto la difesa: e vi si aggiugne la clausola di dolo malo. ivi, 36. — d. l. 21 § 2.

31. O venga la lite giudicata, o non venga assunta la difesa, la stipulazione ha per effetto di far restituire la cosa a giudizio d'uomo dabbene. ivi, 37. — d. l. 21 § 4. — Cioè non solo si dee togliere il lavoro, ma ancora si dee restituire ogni utilità che avrebbe avuto l'attore se il lavoro non fosse stato fatto. ivi. — *ib.* et l. 12; l. 73 *De verb. signif.*

32. La satisdazione prestata al dinunziante non solo estingue la denunzia del nuovo lavoro, dimodochè, senza bisogno d'impetrarne dal pretore la remissione, quegli che satisdiede può continuare il lavoro, nè può essere convenuto con l'interdetto restitutorio; ma inoltre esso gli dà un interdetto. ivi, 38. — l. 20 § 9 ff. *De operis novi nuntiat.*

33. La dinunzia si estingue anche con la morte del denunziante; come pure con l'alienazione; dachè con questi modi termina il diritto di proibire: non si estingue altrimenti per la morte del denunziato o per l'alienazione da lui fatta dell'edifizio: difatti nella stipulazione che s'interpone dee farsi menzione anche dell'erede. ivi, 43. — *ib.* l. 8 § 6 et 7.

34. La dinunzia si estingue inoltre (almeno coll'ajuto della eccezione) allorchè il denunziante permise che si continuasse il lavoro. ivi, 44. — *ib.* l. 1 § 10.

35. Pel gius delle Pandette la dinunzia del nuovo lavoro si estingue col decorso d'un anno: ma questo gius fu abrogato da Giustiniano. ivi. — l. un. Cod. *De novis operis nuntiat.*

36. Denunzia al fisco. V. anche Delatore. — La denunzia al fisco si fa per varie cause: se, avendo l'erede dato parola di restituire qualche cosa all'incapace di ricevere, l'incapace stesso avesse dichiarato di non poter per legge ricevere: se dagli eredi non viene vindicata la morte del defunto; se a taluno debb' esser tolta la eredità come indegno: se, essendo il principe instituito erede, dicesi essere surrettizio il testamento od il codicillo: se dicesi avere uno trovato un tesoro, o aver comperato dal fisco per poco una cosa di gran valore; o il fisco essere rimasto vinto per prevaricazione: se alcuno nella coscienza di aver commesso un delitto si procacciò la morte: se uno, anche dopo morto, come accadeva anche in certi delitti, doveva essere riputato reo: se una cosa fu ricostrutta senza pagare la tassa debita, o distrutta per venderne i materiali pur senza pagarne il prezzo al fisco: se fu receduto dall'accusa desistendo contro l'abolizione: se fu venduta una cosa litigiosa: se è dovuta una pena a cagione di contratto privato illecitamente fatto: se uno è caduto in pena per aver fatto checchessia in onta alle leggi. XLIX, 14, 7. — l. 1 ff. *De jure fisci.*

In ogni caso s'annovera prima ciò che fu tacitamente lasciato a colui al quale per le leggi è vietato di ricevere. ivi. — l. 1 Cod. *De delator.*

Ciò ch'è detto rispetto alle cose lasciate al principe, si applica a quelle cose che giustamente in buona fede furono a lui lasciate. Ma non potevansi accettare le donazioni di liti fatte con animo di molestare e di sostituire un avversario più potente. ivi. — *ib.* l. 22 § 2; Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 11 § 24.

37. Niuno è costretto a denunziarsi da sè di aver trovato un tesoro, qualora una parte di questo non sia dovuta al fisco: bensì quegli che, avendo trovato un tesoro in luogo appartenente al fisco, si trattenesse la parte spettante al fisco, dovrebbe pagare l'intero ed altrettanto. ivi. — l. 3 § fin. ff. *De jure fisci.*

38. Una causa di denunziare al fisco è quando i beni si pretende sieno vacanti, cioè di persona morta senza successione. ivi, 8. — Siccome poi coloro che erano in istato di cattività od ostaggi presso i Romani, non potevano aver successore, così i beni di siffatte persone erano assolutamente (*omnimodo*) raccolti. ivi. — *ib.* l. 31. — Che se gli ostaggi, autorizzati ad indossare la toga romana, vivevano da cittadini romani, si conservava loro il diritto medesimo che avrebbero avuto se

stati fossero instituiti eredi. XLIX, 14, 7. — l. 32 *De jure fisci.*

39. La denuncia de' beni vacanti finisce col lasso di quattro anni compotabili dal momento che si seppe non esservi nemmeno erede possessore de' beni; cioè dopo ch'è stato dichiarato irrito il testamento, e che il possesso de' beni del defunto intestato fu ripudiato da tutti coloro che potevano di grado in grado domandarlo, o dopo scorso il tempo a ciascuno di essi prefinito. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 2; l. 10 § 1 *De divers. temp. praescription.*

Se entro i quattro anni il delatore de' beni vacanti desistette, dopo i quattro anni non gioverà al secondo delatore sopravvegnente la prima denunzia onde non essere respinto dalla prescrizione di tempo, se non qualora fosse stata scoperta prevaricazione nella precedente desistenza dalla denunzia: fatta questa manifesta, sarà estinta non solamente la prescrizione, ma eziandio la quistione della lite. ivi. — d. l. 10 princ.

40. Per le altre cause la denunzia può farsi entro vent'anni, essendo questo appunto il tempo comune della prescrizione nelle cause fiscali, eccetto i casi speciali. ivi, 10. — *ib.* l. 13. — E questi vent'anni si computano dal dì che al fisco appartenere poteva la cosa. l. 1 § 3 ff. *De jure fisci.*

41. Quelle cause che furono subito promosse e protratte oltre i vent'anni, possono ancora essere prorogate. ivi. — *ib.* l. 1 § 4. — Ed anche quelle cause che furono manifestate da un primo denunziante, possono essere denunziate al fisco anche dopo il corso degli anni pei quali erano prescritte. ivi. — d. l. 1 § 5.

42. Avendo uno denunziato cose o beni, non si dee inquietare il possessore rispetto a questi beni fino a tanto che pende la controversia, nè si dee nel frattempo farne la descrizione. ivi, 14. — l. 7 Cod. *De jure fisci.* — Da questa legge sono eccettuati i cesariani od officiali del procuratore di Cesare per la consuetudine della frode nel caso che il fisco muova loro quistione sopra chechessia. ivi. — *ib.*

43. Nelle delazioni fiscali era fermo che non si potesse in niun modo esigere dal possessore che provasse con qual diritto e donde avesse i beni dinunziati; ma il delatore dovea provare per qual diritto appartenessero al fisco. ivi, 15. l. 25 ff. *De jure fisci.*

Dopo che il delatore avrà provato che le cose od i beni appartengono al fisco, il possessore dovrà essere condannato alla restituzione di questi beni coi frutti da essi derivanti dal dì della delazione. XLIX, 14, 15. — l. 38 *De jure fisci.*

44. Colui al quale tutta l'eredità o tutti i legati sono evitti dal fisco, dee dare i conti all'erario; come dee darli colui al quale venne evitta una parte di eredità o di legato. ivi. — *ib.* l. 15 § 5. — E se taluno è convinto di aver denunziato falsi conti, il prefetto dell'erario rispetto ad esso farà cognizione di quanta frode sia intervenuta, per condannarlo a conferire nell'erario una somma corrispondente. ivi. — d. l. 15 § 6.

45. Avendo il possessore corrotto il delatore, contro di lui si osserva ciò che si osserverebbe se il delatore avesse provato; imperocchè nelle cause fiscali coloro che patteggiarono coi delatori sono risguardati come confessi se diedero una mercede anche modica. ivi. — *ib.* ll. 4 et 29. — Per altro non conviene che questa pena passi oltre la persona stessa di quello che comperò il delatore. ivi. — d. l. 29 § sed enim.

Quel che fu detto del corrottore del delatore, dicasi anche di quello che corruppe il giudice. ivi. — *ib.* l. 34.

46. Se taluno, prima che la sua causa sia denunziata all'erario, dichiara non essere a lui lecito di ritenere *(capere)* quella cosa che possede, un editto di Trajano stabiliva che una parte d'essa cosa fosse devoluta al fisco e l'altra fosse da esso possessore ritenuta. ivi, 26. — *ib.* l. 13. — Poscia il senato stabilì che, se uno dinunzia all'erario una cosa che non poteva ritenere *(capere)*, la sia tutta conferita nell'erario, e questo poi gliene restituisca per benefizio di quell'editto la metà. ivi. *ib.* l. 15 § 3.

47. Perchè le cose denunziate appartengano all'editto di Trajano, è uopo che concorrano tre requisiti: 1.° che quanto io mi denunzio sia stato lasciato a me medesimo: dunque non potrò denunziare nemmeno ciò che fu lasciato al mio servo. ivi, 29. — *ib.* l. 13 § 8. — E nemmeno ciò che fu lasciato ad un defunto del quale io sono diventato erede; qualora non appaja ch'egli avesse avuto l'intenzione di denunziare sè stesso, intenzione da me adempiuta. ivi — d. l. 13 § 5 et 6.

48. — 2.° E' uopo che la cosa per cui alcuno denunziò sè medesimo sia appunto cosa ch'egli non poteva ricevere *(capere)*: è altrimenti rispetto a quelle cose che per altra cau-

sa avesse il fisco potuto appropriarsi. XLIX, 14, 29. — l. 13 § 9 *De jure fisci.*

Nulla importa di sapere quale sia la causa che impedisce di ricevere. ivi. — d. l. 13 § 2.

Non importa nemmeno di sapere sa sia stato lasciato tacitamente o palesemente, e nemmeno se il denunziante già possegga o no la cosa. ivi. — d. l. 13 § 1.

49. — 3.° Debb' essere denunziata cosa che sia occulta, non cosa che sia già del fisco. ivi, 29. — *ib.* l. 13 § 3. — Quindi il premio non ha luogo se colui che denunziò sè stesso fu prevenuto da un altro: tuttavia, quando, prima dell' apertura del testamento, un tacito fedecommesso fosse stato denunziato dagli eredi incaricati di trasmetterlo, e poscia, aperte le tavole testamentarie, il fedecommessario avesse fatto la denoncia; si dovrebbe accettare la costui dichiarazione. ivi, d. l. 13 § 7. — Per altro, qualche volta anche la dinunzia di ciò che il fisco già possede, appartiene al beneficio di Trajano. ivi, 30. — *ib.* l. 42.

50. Anche le femmine, quantunque sieno loro vietate le denunce, possono pel benefizio di Trajano denunziare sè medesime. Difatti il suo editto dice *chiunque avrà professato*: onde nemmeno importa divario la età del denunziante, sia legittima sia pupillare. ivi, 31. — *ib.* l. 13.

51. Il premio concesso ai denunzianti sè medesimi passa agli eredi loro se quelli muojono prima che il fisco siasi appropriata la cosa denunziata. ivi. — d. l. 13 § 4.

52. Questo premio consiste nella metà solamente di quanto avrebbe ricevuto colui che si denunziò; ancorchè in forza di questa denunzia il fisco avesse conseguito di più. ivi, 32. — *ib.* l. 49.

53. Chi dopo fatta la denunzia del tacito fedecommesso, transige col possessore, e chiamato con tre editti non risponde, dee pagare quanto per la causa che denunziò sarebbe rimasto all'erario se egli non avesse desistito dalla sua denunzia. E se d' innanzi al prefetto venisse convinto di frode anche il possessore, si esigerebbe anche da lui ciò che convinto dovuto avrebbe conferire. ivi, 33. — *ib.* l. 42 § 1.

54. A colui che per errore si denunziò, mentre avrebbe potuto prendere l' intero, qual sarebbe il celibe che per errore credesse di non poter ricevere, fu deciso che non avesse a noocere la sua denunzia: lo stesso dicasi di chi fatto l' avesse per rozzezza o per essere femmina. XLIX, 14, 34. — l. 2 § 7 et l. 13 § 10 *De jure fisci.*

55. Ultimamente Costantino ordinò che colui il quale è illecitamente gravato di restituire ad alcuno, debba dargli la terza parte se egli stesso si denunzia; e se non si denunzia nè restituisce all' incapace ma tenta di ritenere per sè, ordina che venga mandato a confino. Se poi la moglie del defunto che lasciò il fedecommesso fece alla stessa la denunzia di ciò, in tal caso dee conseguire la metà e dividerla col fisco, anzi ha la scelta della porzione. ivi, 35. — l. un Cod. *De his qui se defer,*

DEPAUPERAMENTO. V. lib. 9 tit. 1 *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur;* Inst. lib. 4 tit. 9 *Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur.*

1. Dicesi depauperamento *(pauperies)* il danno recato senza ingiuria per parte di chi lo fa; e tal danno principalmente è quello che ci recano gli animali. Ora, pel danno recato dagli animali è data un'azione nossale. IX, 1, 1 e 2. — l. 1 com § 3 *Si quadrupes pauper.*

2. Quest' azione va applicata a qualunque sorta di quadrupedi non solo ma anche a qualunque altro animale, non però alle fiere, in riguardo alla loro naturale ferocia. Difatti l' azione Per depauperamento è concessa ad esempio di quella Per la legge Aquilia che punisce il danno cagionato con ingiuria: è dunque uopo che il danno oggetto di quest' azione, benchè recato senza vera intenzione di nuocere, contenga almeno qualche apparenza od ombra d' ingiuria. Nell' uomo è ingiuria tutto ciò ch' egli fa contro i dettami della ragione la quale dee reggerlo; nella bestia, ch' è dominata dall' istinto, somiglia alla ingiuria il danno recato contra l' istinto della sua mansueta natura. Che se la bestia è feroce e di natura nociva, il danno da essa recato, non essendo contra il suo istinto, anzi essendo a lei naturale, non può mai contenere verun'apparenza d'ingiuria, e perciò non può essere oggetto di quest' azione. Quindi se un orso fugge e reca danno, non può essere chiamato in Giudizio quegli che n'era padrone, perchè questi cessò d' esserne padrone tostochè la fiera è fuggita; e perciò se anche io l' uccidessi, il suo corpo sarebbe mio. ivi. — *ib.* l. 10.

3. Quanto al cane, Solone aveva statuito che anch'esso dovess' essere dato in risarcimento del danno da esso cagionato; e la legge Pesulana

portava similmente; ma in seguito fu stabilito che ciò non abbia luogo se non qualora il cane fosse sciolto, potendosi allora promuovere l'azione contro quello per cui colpa il cane era sciolto, non però l'azione Nossale. IX, 1, 3. — l. 1 § 5 et l. 2 § 1 *Si quadrupes pauper.*; Paul. *Sent.* lib. tit. 15 § 1.

4. L'azione Di depauperamento ha luogo ogniqualvolta un quadrupede ha portato nocumento per suscitata ferocia *(commota feritate)* contra sua natura, non se per innata ferocia. ivi, 4. — l. 1 § 4 *Si quadrupes paup.*

Quindi se, mentre un palafreniere conduceva un cavallo in istalla, e il cavallo annasò una mula, e la mula, respingendo a calci il cavallo, ruppe una coscia al palafreniere, si può agire contro il padrone della mula. ivi. — *ib.* l. 5.

5. Se a ragione dell'asprezza del sito o per colpa del mulattiere o per essere sopraccaricato, il quadrupede rovesciò sopra alcuno la sua soma, non avrà luogo quest'azione, ma s'intenterà quella Per danno con ingiuria. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 4 ¶ quod si.

Parimente non ha luogo quest'azione se per instigazione altrui la bestia recò danno; come sarebbe se un cavallo concitato dal pungolo diè calci: ma quegli che percosse o ferì il cavallo è soggetto all'azione Pel fatto. Bensì vi sarà luogo a quest'azione se uno fu percosso da un calcio mentre accarezzava e palpeggiava un cavallo. ivi. — d. l. § 6 et § 7 ¶ ideoque.

6. Siccome mediante quest'azione viene risarcito il danno che il quadrupede recò spontaneamente, non quello che recò essendo stato instigato; così se montoni o bovi vennero a zuffa tra di loro, e uno uccise l'altro, vuolsi distinguere: se fu l'aggressore quello che perì, non vi è luogo a quest'azione: se poi quello che rimase ucciso non fu il provocante, l'azione può essere intentata; per la qual cosa il padrone dee risarcire il danno, o dare l'animale in risarcimento. ivi. — d. l. 1 § 11.

7. Sia che il quadrupede abbia col suo corpo cagionato il depauperamento, sia mediante qualche altra cosa da esso toccata, quest'azione avrà luogo; p. e. se un bue col carro che trascinava o buttando giù altra cosa schiacciò qualcheduno. ivi, 6. — d. l. 1 § 9. — Lo stesso dirasi se un quadrupede ne concitò un altro in modo che questo abbia cagionato danno. ivi. — d. l. 1 § 8.

8. Quest'azione compete non solamente al padrone della cosa danneggiata, ma eziandio a quello che vi ha qualche interesse; p. e. a quello a cui la cosa fu comodata, al follone. IX, 1, 7. — l. 2 *Si quadrupes pauper.*

9. Quest'azione compete all'erede ed agli altri successori. ivi. — *ib.* l. 1 § 17.

10. Siccome anche in riguardo agl'individui l'azione nossale segue l'individuo; così essa compete contro l'attuale padrone del quadrupede, non contro quello che n'era padrone al momento in cui fu cagionato il danno. ivi, 8. — d. l. 1 § 12. — Epperò compete contro gli eredi e gli altri successori, non per diritto di successione, ma come proprietarj. ivi. — d. l. 1 § 17 ¶ fin. — Per la stessa ragione, se primachè la lite sia contestata, l'animale muore, sarà estinta l'azione. ivi. — d. l. 1 § 13.

11. Siccome quest'azione segue il proprietario del quadrupede che cagionò il danno; così, se uno ha venduto alquanti bovi a condizione di darli a prova, e li diede; poi il servo del compratore durante la prova ebbe una percossa di corna da uno di quelli; è da distinguere: se il compratore aveva in suo potere i bovi comperati, non v'era luogo a risarcimento; ma se non gli aveva in suo potere, nel caso che il servo per propria colpa fosse stato ferito, il venditore non era tenuto a risarcimento; lo era, se ciò fosse avvenuto per vizio del bue. ivi. — l. 52 § 3 *Ad legem Aquiliam.*

12. Se l'animale è comune a più padroni, si avrà contro ciascheduno di essi un'azione nossale in solido; come sarebbe se si trattasse di un servo. ivi. — l. 1 § 14 ¶ demum *Si quadrupes.*

13. Quest'azione richiede la stima del danno che il quadrupede cagionò all'attore; onde se la persona danneggiata è libera, non avrà luogo stima per la deformità cagionatale, ma per le spese fatte nella cura e per le opere perdute. ivi, 9. — *ib.* l. 3.

14. Il reo può evitare tutte le condanne dando in risarcimento l'animale autore del nocumento, cioè consegnandolo vivo. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 1 et § 14. — Epperò se, dopo contestata la lite, l'animale venne ucciso da altri; siccome al padrone compete l'azione Per la legge Aquilia contra quello che lo ha ucciso; così nel giudizio si terrà conto di quell'azione, ed il giudice comanderà che il padrone dell'animale offra il valore giudiziale della lite, qualora non sia pronto a cedere la sua azione contra l'uccisore. ivi. — d. l. 1 § 16.

15. Accade talvolta che il padrone non è chiamato in Giudizio affinchè dia l'animale in

risarcimento, ma sì perchè risarcisca in solido; p. e. se interrogato in Giudizio egli negò che l'animale gli appartenesse; avvegnachè, constando lui essere veramente il padrone, sarà condannato a pagare tutto il danno cagionato. IX, 1, 10. — l. 1 § 15 *Ad legem Aquiliam.*

DEPECTUS. V. Pactus.

DEPERDITUM. Questa parola significa ciò che non esiste più. V, 3, 35. — l. 21 ff. *De hered. petit.*

DE PLANO. È l'opposto di *pro tribunali.* Dicesi di ciò che si decreta senza romore di giudizio e con cognizione di causa. L, 16, 74.

DEPORTATIO. Specie di pena capitale consistente nell'essere uno, con la confisca de' beni e la perdita di ogni diritto di cittadinanza, trasportato in ceppi in una data isola a lui assegnata. ivi. V. Esilio, Morte civile, Pene, Relegazione.

DEPOSITO. V. lib. 16 tit. 3 *Depositi vel contra;* Cod. lib. 4 tit. 34 *Depositi vel contra;* Inst. lib. 3 tit. 16 § 3 *Quibus modis re contrahitur;* Nov. 73 cap. 1, e Nov. 88. V. anche Sequestro.

1. Deposito *(Contratto di).* Dicesi *Deposito* ciò ch'è dato ad alcuno da custodire; e *depositare* dicesi altrimenti *accomandare:* onde il contratto di deposito ben si definisce un contratto mediante il quale uno riceve da un altro una cosa per gratuitamente custodirla, con la condizione di restituirla ad ogni inchiesta del deponente. XVI, 3, 1. — l. 1 ff. *Depositi;* l. 186 *De verb. signif.*

2. Distinguonsi ordinariamente due specie di deposito: il *necessario*, che si fa nei casi d'incendio, di ruina, di naufragio; ed il *volontario*, che si fa fuori di questi casi, per pura convenzione delle parti. ivi.

3. Nel deposito si ricercano quattro cose: 1.ª che della cosa depositata sia fatta tradizione al depositario; 2.ª che questa tradizione sia fatta principalmente in causa di custodia; 3.ª che questa custodia sia gratuita; 4.ª che la custodia sia assunta da uno non proprietario della cosa stessa. ivi.

4. Si reputa che sia stata fatta al depositario tradizione della cosa, quantunque non sia stata consegnata a lui medesimo, ma per comando di lui a quello il quale in suo nome dee custodirla. ivi, 2. — l. 1 § 14 ff. *Depositi.*

5. Essendo pel contratto di deposito necessaria la tradizione della cosa, uno scritto col quale uno confessi di avere la cosa depositata, non può di per sè costituire deposito, ma vale soltanto alla prova del deposito. XVI, 3, 3. — l. 26 § 2 *Depositi.*

6. Quando fu fatta la tradizione della cosa ma per un'altra causa, non vi sarà deposito ma un'altra specie di contratto. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 12 et 13; l. 8 ff. *Mandati.*

7. È necessario che tanto per parte di quello che consegna, quanto per parte di quello che la riceve, sia la cosa consegnata e ricevuta per causa di custodirla; nè basta che l'uno o l'altro di essi abbia tale intenzione. ivi, 5.

8. Quando la cosa è consegnata principalmente per causa di custodia; quantunque sia stato convenuto che quegli il quale l'ha ricevuta, possa detenerla per altro titolo; nientedimeno vi sarà intanto deposito. ivi, 6.

9. Qualora viene stabilita una mercede, non è deposito, ma o locazione-conduzione o un contratto d'altro genere. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 8 et 9. — Ed è molto utile il fare queste distinzioni, avvegnachè nascono diverse obbligazioni a seconda della diversa natura dei contratti. ivi, 8. — d. l. 1 § 10.

10. Se uno soffre che venga depositata presso di sè una cosa propria, o domanda per piacere di usarne, non è tenuto nè per l'azione Di deposito nè per quella Di comodato. ivi, 9 — *ib.* l. 15. — Così pure se un ladro che mi sottrasse a mia insaputa una cosa mia, avrà depositato tal cosa presso di me tuttora ignaro del delitto di lui; non si è contratto deposito, nè sarà conforme alla buona fede che io proprietario restituisca quella cosa mia ad un usurpatore: e se anche io, tuttavia ignaro, ne facessi la tradizione a titolo di deposito, tuttavia competerà l'azione personale Dell'indebitamente pagato. ivi. — *ib.* l. 31 § 1 ¶ si tamen.

11. Siccome nel deposito viene consegnata la cosa per la sola custodia, ne segue che la proprietà della cosa depositata rimane presso il deponente; ed eziandio il possesso, purchè non la sia depositata presso un sequestratario. ivi, 10. — *ib.* l. 17 § 1.

12. Siccome la cosa viene consegnata al depositario per causa soltanto della custodia, così debb'essere restituita al deponente o all'erede quando ne faccia inchiesta. — Ora se la cosa depositata è divisibile, p. e. se fu depositato denaro in un sacco suggellato, ed uno degli eredi di quello che fece il deposito viene a ripeterlo, deesi, alla presenza del pretore o coll'intervento di persone oneste, cavar fuori dal sacco il danaro e pagare in ragione della porzione ereditaria: il rimanente starà presso il depositario, purchè

il voglia; e semprechè vi vengano impressi di nuovo i suggelli o dal pretore o da quelle persone alla cui presenza furono tolti: se non vuole, il rimanente verrà depositato nel tempio. Se poi sono cose indivisibili, il depositario dovrà consegnarle per intero, facendosi dare dal petente cauzione idonea per quanto supera la parte di lui: non venendo data cauzione, la cosa rimarrà depositata nel tempio, ed il depositario sarà libero da qualunque azione. XIV, 3, 11 — l. 1 § 36 *Mandati.*

Se sono più eredi di quello che ha fatto il deposito, e si presenta per la restituzione la maggior parte di loro, essa ha luogo nelle forme sopraddette, quando la cosa sia indivisibile; non se presentasi la parte minore. E per parte qui non intendesi numero ma secondo la entità delle porzioni. ivi. — *ib.* l. 14.

Essendo controverso chi sia l'erede, debb'essere consegnata la cosa a quello che dichiarasi pronto a difendere il depositario in confronto dell'altro pretendente: e se nessuno si assume tal carico, si dovrà depositare la cosa in qualche tempio *(aede)*, finchè sia stanziato sopra la eredità. ivi., — *ib.* l. 1 § 37.

13. La restituzione del deposito al deponente o all'erede di lui ha luogo semprechè la buona fede non consigliasse piuttosto di restituirlo ad un altro. Ora se un reo di delitto capitale depositò presso di te cento, poi viene deportato ed i suoi beni confiscati; quella somma dovrà essere restituita a lui od al fisco? Se si ha riguardo al gius naturale e delle genti, esser debbe restituita a chi l'ha data: se si ha riguardo poi al gius civile ed all'ordine delle leggi, debb'essere piuttosto deferita al fisco. ivi. — *ib.* l. 31.

Altro caso. Un ladro depositò le spoglie, a me da lui involate, presso Sejo ignaro del delitto del deponente: dovrà Sejo restituirle a me od al ladro? Se si bada alla buona fede dei due contraenti fra loro, debbono essere restituite al ladro; ma se si riguarda all'equità della cosa interamente, vale a dire considerando alle persone che vi hanno parte, debbono essere quelle cose a me restituite: se poi io non le domando, al deponente, comechè male arquistate. ivi. — *ib.* l. 31 § 1. — Ma quando non sia indubitabile essere state a me involate le cose che uno depositò presso di te, tu devi restituirle al deponente od a quello al quale egli ti ordinò di restituirle, anzichè a me il quale solamente asserisco di esserne proprietario. ivi. — *ib.* l. 26.

14. Quanto al deposito fatto da un servo, il depositario in buona fede lo restituirà validamente al deponente, purchè non possa esservi luogo nemmeno a sospetto di colpa. XIV, 3, 13. — l. 11 *Mandati.*

15. Avvegnachè la cosa depositata è consegnata per la sola custodia, il giorno stabilito per la restituzione è aggiunto per vantaggio del solo deponente; e quindi egli può a buon diritto ridomandarla anche prima di quel giorno: onde se io avrò fatto presso di te un deposito con la condizione che tu debba restituirmelo dopo la tua morte, io potrò promuovere l'azione Di deposito e contra te e contra il tuo erede; parimente se l'ho fatto con la condizione che venga restituito dopo la mia morte. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 45 et 46.

16. Dovendo il depositario assumere gratuitamente la custodia del deposito, egli non può essere aggravato da veruna spesa. Epperò se fu fatto un deposito in Asia perchè sia restituito a Roma, reputasi che i contraenti abbiano inteso doversi ciò fare non a spese del depositario ma a spese del deponente. ivi, 15. — *ib.* l. 12. — Che se nel contratto non fu stabilito il luogo della restituzione, il deposito dovrà essere restituito in quel luogo nel quale si trova senza dolo malo di colui presso il quale fu depositato, nulla importando dove sia stato depositato. ivi. — d. l. 12 § 1.

17. Deposito *(Azione di).* Dal contratto di deposito nascono due azioni, l'una diretta, l'altra contraria. — La diretta viene concessa contra il depositario per ogni sorta di dolo di lui. E son sette le maniere di dolo che danno origine a quest'azione. ivi, 15 e 16. — *ib.* l. 1 § 1.

18. La *prima* maniera di dolo onde nasce l'azione Di deposito, è quando il depositario restituisce la cosa che fu presso di lui depositata, subitochè il depositario o l'erede o il procuratore di lui ne fanno l'inchiesta. ivi, 17. — d. l. 1 § 22. — Ciò ha luogo quando sia possibile di fare la restituzione sul momento; ma non sarebbe il caso se, p. e., la cosa fosse in provincia o in magazzini che non si potessero aprire al momento della condanna, o se non fosse occorsa (in caso di sequestro) la condizione sotto la quale fu fatto il deposito. ivi. — *ib.*

Che se il depositario ha la possibilità di restituire la cosa sul momento, commette dolo se non la restituisce, quand'anche gli avesse alcuno denunziato che non la restituisca al deponente: purchè quegli che ridomanda il de-

posito presti idonea cauzione di tenerlo indenne. XIV, 3, 17. — l. penult. § 1 Cod. *Depositi vel contra.*

Giustiniano proibì di fare tali denunzie in riguardo alle cose depositate. ivi. — Nov. 78.

Quegli che non restituisce la cosa all' erede od al procuratore del deponente, commette dolo soltanto allora quando sa esser quello erede o procuratore. ivi. — l. 13 ff. *Depositi vel contra.*

19. La *seconda* maniera di dolo onde nasce l'azione Di deposito, è quando si restituisce la cosa deteriorata per dolo del depositario. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 16.

20. La *terza* maniera di dolo è quando il depositario, nell' atto di fare la restituzione, volle per forza qualche cosa affine di restituire il deposito. ivi, 19. — *ib.* l. fin.

21. La *quarta* maniera di dolo apparisce dal seguente caso: Un servo depositò presso di me una somma affinchè io la dessi al padrone di lui per la sua libertà; ed io l'ho data: sono forse tenuto per l'azione Di deposito verso il padrone, al quale pel contratto del servo ne fu acquistato il dominio? — Se io avrò dato a te padrone questa somma come depositata presso di me per tale oggetto e te ne avrò cerziorato, non ti competerà l'azione; ma se io ti avrò contato quella somma per la libertà di lui come se il danaro fosse stato mio, sarò in tal caso tenuto. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 33.

22. La *quinta* maniera di dolo è quando il depositario ha dolosamente cessato di avere la cosa: il che gli sarà imputabile se cessò di averla p. e. essendosi servito di essa, contra le condizioni del deposito. ivi, 21. — ll. 7 et 8 Cod. *Depositi.*

Quegli che commise dolo per cessare di avere la cosa è siffattamente obbligato che, sebbene abbia poscia ricuperato la cosa e sia questa perita, nondimeno egli non è liberato. ivi, 22. — l. 1 § 25 ff. *Depositi.*

23. La *sesta* maniera di dolo nel deposito è quando il depositario cessò bensì senza dolo di possedere la cosa depositata; ma non vuole rimettere, a chi ridomanda il deposito, ciò che mediante la cosa depositata a lui pervenne, o le azioni ch'egli ha in nome di quelle.

Ora si ha l'azione appunto per conseguire ch' egli rimetta o ceda. ivi, 23. — *ib.* l. 1 § fin., ll. 2, 3, 4 et 16.

24. La *settima* maniera di dolo è nel caso che uno alla presenza di più persone faccia lettura di un testamento presso di lui depositato. XIV, 3, 24. — l. 1 § 38 *Depositi.*

25. Quantunque un uomo non sia diligente quanto potrebb' essere un altro, tuttavia se il depositario non ha cura del deposito quanto egli può, non è netto di frode; mentre non può egli, salva la fede, usare per le cose depositategli minor diligenza di quella che userebbe per le proprie. ivi, 25. — *ib.* l. 32.

26. La convenzione colla quale si pattuisce che il depositario non sia tenuto pel dolo, è contraria alla buona fede ed ai buoni costumi. ivi, 26. — *ib.* l. 1 § 7.

27. Il depositario presso il quale è la cosa, commette dolo per la sola ragione che non la restituisce al deponente che la domanda. Per altro ciò può accadere talvolta anche senza dolo; e non pertanto il depositario appo il quale è la cosa, è tenuto all' azione Di deposito: onde può essere convenuto in Giudizio anche il fidejussore di lui. ivi, 27. — d. l. 1 § 14 ¶ plano. — Lo stesso dicasi qualora il depositario s'è fatto più ricco *(locuples)* mediante il danaro depositato. ivi. — d. l. 1 § 15.

28. Di regola non ha luogo l' azione Di deposito contra quel depositario che cessò di possedere la cosa, e che mediante la stessa non è diventato più ricco *(locuples)*; quando non sia imputabile nè di dolo nè di quella colpa ch'è pareggiata al dolo. Quindi non è tenuto per l' azione Di deposito quegli il quale per errore restituì la cosa depositata ad un altro, e non a quello a cui doveva essere restituita. ivi, 28. — d. l. 1 § 32. — Parimente se viene restituita la cosa ad uno degli eredi del deponente, il depositario non è tenuto verso gli altri eredi, benchè l' abbia restituita senza il comando del giudice. ivi, — l. 81 § 1 ff. *De solut.*

29. Se hai senza dolo malo perduta la cosa depositata presso di te, non sei tenuto nè all'azione Di deposito nè a dar cauzione di restituirla in caso che non la scoprissi; se però a te nuovamente pervenisse, sei tenuto all'azione Di deposito.

Ed a maggior ragione, se per incursione di masnadieri o per qualche altro caso fortuito sono periti p. e. degli ornamenti depositati presso di uno che venne ucciso, non dee stare tal perdita a carico dell' erede del depositario, poichè questi era tenuto soltanto pel dolo e per la colpa lata; tranne che fosse stata fatta qualche particolare convenzione. ivi, 29. — l. 20 ff. *Depositi*; l. 1 Cod. eod. tit.

30. Se fù convenuto che nel deposito dovesse correre obbligazione anche per la colpa, tal convenzione è valida. XIV, 3, 20. — l. 1 § 6 et 35 ff. *Depositi.*

31. Se uno si offerì di ricevere in deposito, egli ne assume tutti i pericoli, sì che è tenuto non solamente pel dolo ma anche per la colpa e per la custodia, non mai per gli avvenimenti fortuiti. ivi, 31. — *ib.* l. 1 § 35.

32. Se uno non aveva nè motivo nè intenzione di dar danaro ad interesse; e tu, volendo far compera di predj, gli chiedesti danaro a mutuo, ma non volesti prenderlo a titolo di credito, prima di mettere ad effetto la compera; epperò il creditore (dovendo, poni caso, partire) ha fatto presso di te deposito di quella somma affinchè, effettuandosi la compera, tu fossi verso di lui obbligato a titolo di credito; tale deposito sta a pericolo di chi lo ricevette. ivi, 32. — l. 4 *De rebus creditis.*

33. Siccome ciò che dare si debbe in forza di una stipulazione o di un testamento, perisce a danno del debitore, dopo l' assunsione del giudizio; così anche il deposito sta a carico di quello presso cui fu fatto, dal dì che fu promossa l' azione Di deposito, se al momento dell' assunsione del giudizio il debitore poteva restituirlo e nol fece. ivi, 33. — l. 12 § 3 ff. *Depositi.* — Ciò per altro è vero semprechè la cosa non fosse stata egualmente per perire presso il deponente. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

34. L'azione diretta Di deposito compete a quello che il fece. Ora si reputa che l' abbia fatto quegli in cui nome e per cui volere fu depositata la cosa, quand' anche ne sia stata fatta la tradizione da un' altra persona e non da lui medesimo. ivi, 34. — *ib.* l. 1 § 11 et l. 25.

35. Quest' azione compete a chi fece il deposito, anche se non è il proprietario della cosa depositata: ansi può esercitare quest' azione anche un predone od un ladro. ivi, 32. — *ib.* l. 1 § 39.

36. Se due persone hanno fatto un deposito, ed ambedue promuovono l' azione, potrà ciascheduno promuoverla per intero, se fecero il deposito con la condizione che possa anche una sola farsi restituire per intero la cosa: se poi fu convenuto che ciascuno possa ripetere soltanto la sua porzione, la condanna risguarderà tale porzione soltanto. ivi, 36. — d. l. 1 § 44.

37. Quest' azione può essere da noi acquistata anche col mezzo di quelli che sono sotto la nostra podestà. XIV, 3, 37. — l. 1 § 17, 27, 28, 29, 30 et 31 *De rebus creditis;* l. 9 Cod. *Depositi.*

38. Quando il deposito fu fatto da un figlio di famiglia, l' azione Di deposito può essere promossa non solamente dal padre, ma anche dallo stesso figlio. ivi. — l. 19 ff. *Depositi.*

39. Quest' azione compete agli eredi, ai possessori de' beni ed agli altri successori, ed a quello eziandio al quale venne restituita la eredità in forza del senatoconsulto Trebelliano. ivi, 38. — *ib.* l. 1 § 19.

40. È concessa l'azione Di deposito a quello al quale per patto del deponente doveva essere restituita la cosa. ivi, 39. — l. 8 Cod. *Ad exhib.*

41. Se uno ha depositato presso di un altro la cosa già depositata presso di lui, possono esercitare tanto questo l' azione diretta, quanto il primo deponente l' azione utile Di deposito. ivi. — Paul. *Sent.* l. 2 tit. 12 § 8.

42. L' azione Di deposito è concessa contra il depositario. E se la cosa è depositata presso due, si può intentare l' azione contro ciascuno dei due; nè verrà liberato l' altro per essere contra uno intentata l' azione. E se entrambi hanno commesso dolo, ed uno ha soddisfatto il danno, l' altro non può essere convenuto. Che se l' uno non può far nulla, o meno di quanto dovrebbe, allora si promoverà l' azione contro dell' altro. Lo stesso dicasi quando uno dei due non abbia commesso dolo e venga quindi assolto. ivi, 48. — l. 1 § 43 ff. *Depositi.*

43. Il figlio di famiglia è tenuto per l'azione Di deposito; ma si può promuovere l' azione anche contro il padre di lui, cioè l' azione Del peculio. Così dicasi del servo. ivi, 41. — *ib.* l. 1 § 42 cum § plane; l. 5 ff. *De peculio.*

Ma se la cosa fu depositata presso un figlio di famiglia, e questi la detiene anche dopo d' essere stato manomesso, non debb'essere convenuto il padre con l'azione Del peculio nemmeno dentro l'anno, ma sì lo stesso figliuolo. Lo stesso dicasi del servo manomesso. ivi. — *ib.* l. 22 cum § 1. — Se poi il servo non detiene la cosa dopochè fu manomesso, non può essere convenuto per questa causa, come nol potrebbe per le altre. ivi. — *ib.* l. 1 § 18.

44. Contra l'erede pel dolo del defunto si concede l'azione Di deposito in solido. ivi, 42. — *ib.* l. 7 § 1. — Ma quando promuovo quest'azione contra uno fra più eredi pel fatto del defunto, non debbo estenderne gli effetti

oltre la porzione ereditaria di lui: se poi l'azione nasce da un suo delitto, allora abbraccia l'intero. XIV, 3, 41. — l. 9 *De peculio.* — Nè contra i coeredi di lui, se non hanno commesso dolo, compete l'azione Di deposito. ivi. — *ib.* l. 10.

45. Se due eredi hanno dolosamente sottratto una cosa depositata presso il defunto, saranno tenuti per la loro porzione; vale a dire, se si spartirono diecimila aurei depositati presso il defunto, e sono entrambi solventi, ciascuno sarà tenuto pe' suoi cinque mila. Ma se hanno fuso essi medesimi o fatto fondere da un altro un piatto *(lancem)*; o se hanno commesso dolo in qualche altra maniera, possono essere convenuti per l'intero, come se eglino stessi avessero ricevuto il piatto da conservare. ivi. — *ib.* l. 12.

46. L'erede del depositario è tenuto pel dolo del defunto anche pel deposito necessario, com'è tenuto pel deposito volontario, non però nella stessa guisa in cui era tenuto il defunto. ivi, 43. — *ib.* l. 18.

47. Mediante l'azione Di deposito il deponente domanda che gli si restituisca la cosa da lui depositata e quanto a lui manca per dolo del depositario. Ed entra in quest'azione non solamente il dolo già commesso, ma eziandio quello che potrebbesi commettere, cioè dopo la contestazione della lite. ivi, 44. — *ib.* l. 1 § 20 et 21.

48. L'attore dee distintamente indicare la cosa depositata della quale domanda la restituzione. Ora, se uno domanda argento od oro depositato, converrà che esprima non solo la spezie ma anche il peso: così pure se trattasi di porpora o di lana non lavorata: e in caso d'incertezza sul peso si darà fede a chi presterà giuramento. ivi, 45. — d. l. 1 § 26 et 40.

49. Se fu depositata una cassa da vesti suggellata, si dovrà ripetere la cassa solamente e non promuovere l'azione Di deposito per le singole cose rinchiusevi. Che se le cose furono mostrate *(ostensae)* prima di lasciarle in deposito, si debbono aggiugnere anche le indicazioni delle vesti. Altri pensano che ad ogni modo vi sia azione anche per le cose rinchiuse nella cassa, eziandio se il depositario ignorava esservi cose rinchiuse. ivi, 46. — d. l. 1 § 47.

50. Non sono depositate quelle cose che accedono alle cose depositate: p. e. se vien depositato un cavallo con la cavezza, il solo cavallo è dato in deposito; se un servo vestito, la veste non si reputa depositata. Tali cose adunque non cadono in principalità e per sè stesse nell'azione Di deposito, ma vi entrano come accessorj. XIV, 3, 46. — l. 1 § 5 *De peculio.*

51. L'azione Di deposito è un'azione di buona fede, e però abbraccia i frutti ed ogni attenenza ed anche i parti, *ne nuda res veniat.* ivi, 47. — d. l. 1 § 23 et 42.

52. Quando si è fatto deposito di danaro, gl'interessi per la mora entrano nell'azione Di deposito, come nelle altre di buona fede; anche se il depositario fa uso del deposito con la permissione del deponente. ivi, 48. — *ib.* l. 29 § 1; l. 2 Cod. *Depositi.* — Molto più dunque sarà obbligato a pagare gl'interessi del danaro depositato colui che ne fece uso contro la volontà del deponente. ivi. — *ib.* ll. 3 et 4.

53. Anche nell'azione Di deposito irregolare, nel quale è convenuto che debba essere restituita bensì la stessa quantità e somma ma non le identiche monete, entrano gl'interessi dopo la costituzione in mora, non prima. ivi, 49. — l. 24 et l. 25 § 1 et l. 26 § 1. ff. *Depositi.*

54. Tizio scrisse una lettera a Sempronio del seguente tenore: » Ti fo noto essere entrate » ne' miei conti le venticinque lire che tu volesti » fossero presso di me depositate, le quali procu» rerò al più presto che ti siano fruttuose, cioè » che ne pigli interessi. « — In forza di questa lettera sono dovuti gl'interessi; o Tizio gli abbia percepiti, o abbia convertito la somma in proprio uso. Sembra per altro che sia stato convenuto non dover essi già decorrere immediatamente, ma allora soltanto quando sia avvenuto uno di quei due casi. ivi, 50. — *ib.* l. 28.

55. Se, avendo tu promossa l'azione Di deposito, la condanna non si estese oltre il capitale, non puoi nuovamente promuoverle per gl'interessi. ivi. — l. 4 Cod. *Depositi* ; sed si.

56. La legge delle XII Tavole era più rigorosa del Gius pretorio verso il depositario; mentre dava l'azione nel doppio, non nel simplo. ivi, 51. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 12 § 11. — Il pretore ha riservato questa pena del doppio per certe specie di deposito; cioè pel deposito fatto in causa di tumulto, di rovina, di naufragio o d'incendio, cioè fatto da chi non aveva altro motivo di farlo, tranne l'imminenza di alcuno di quei pericoli. ivi. — l. 1 § 3 ff. *Depositi* — Negli altri casi, l'azione è nel simplo: e con ragione fu fatta tale distinzione, poichè in quei primi casi è fortuito il motivo del deposito e derivante da necessità non da volontà; laonde cresce il de-

litto di perfidia nel non volerlo restituire, epperò la pubblica otilità e vendetta esigono una repressione maggiore. Nel deposito volontario il deponente ha fatto scelta della persona, e quiodi debbe impotare anche a sè. XIV, 3, 51. — l. 1 § 2 et 4 *Depositi*.

57. L'azione Di deposito, oltre di essere di buona fede, è infamante. ivi, 52. — l. 10 Cod. *Depositi*.

58. Quest'azione ha una causa privilegiata verso i banchieri. Difatti, quando i banchieri falliscono *(foro cedunt)*, e vaoo venduti i loro beni, si avrà riguardo ai depositarj prima dei crediti privilegiati, cioè a quelli che avessero depositato denaro presso di loro non ad interesse di sorte alcuna *(foenore)*: per altro non si avrà riguardo a quei depositarj che poscia pigliarono frutto i quali così avrebbero rinouziato al deposito. ivi, 53. — l. 7 § 2 ff. *Depositi*.

Questo privilegio noo si esercita solameote sulla qnantità che del denaro depositato viene trovata oei beni del banchiere; ma sopra tutti i beni di esso frodatore, sempre inteso che i beni van compntati previa deduzione delle spese necessariamente fatte. ivi. — *ib.* l. 8.

Per conciliare le dette due leggi con la l. 24 § 2 *De rebus auctor. jud. possid.* (XLII, 5, 33), si dee dire che i creditori di deposito vaono ammessi innanzi tutti i privilegj soltanto qoando esista il danarò depositato; pel rimanente, o per tutto se nulla esiste di quello, abbiano sì privilegio ma dopo totti gli altri privilegj. — Secondo on'altra ioterpretazione, qoesta distinzione non avrebbe loogo se oon nel deposito irregolare, cioè quando fu stabilito che dovess'essere restituita la medesima quantità di danaro, non le identiche monete; oel deposito vero, cioè di danaro suggellato, sossiste ad ogni modo il privilegio sommo, esista o oon esista il danaro.

59. Un'altra particolarità dell'azione Di deposito è qoesta, che il deponeote noo può essere rimosso o differito da veruna compensazione, deduzione od eccezione di dolo, nè dalle azioni che potrebbero competere allo stesso depositario. ivi, 54. — l. 11 Cod. *Depositi*.

60. Quest'azione può coocorrere con altre azioni: vale a dire, con la personale Ripetitoria *(condictio)* a titolo di deposito, purchè vi sia dolo (l. 13 § 1 ff. *Depositi*): e se, p. e., il depositario ha manomesso contro mia voglia il sacco o l'argento suggellato e da me depositatogli, anche con quella Di furto (l. 29 *Depositi*): e coo quella Per l'esibizione, e con quella reale Viodicatoria *(In rem vindicatio)*, se, p. e., le cose depositate sono in potere dell'erede, o cessarono dolosameote d'essere in suo potere ed egli non vuol restituirle a pretesto di ladrocinio commesso o d'altro caso fortoito (l. 1 Cod. *Depositi* ¶ qood si): ed anche con quella Per la legge Aqoilia (V. COMODATO). — XIV, 3, 55.

61. L'azione *contraria Di deposito* è concessa al depositario; e io essa non ha luogo il gioramento in lite. ivi, 56. — l. 5 ff. *Depositi*. — Viene conressa perchè il depositario possa ripetere dal depouente le spese fatte per la cosa depositata; come sarebbe per gli alimenti del servo depositato. ivi. — *ib.* l. 23.

62. La dett'azione è concessa aoche per la ragione che il servo ha inferito un danno o commesso oo furto a carico del depositario. ivi, 57.

63. *Deposito simulato*. Talvolta anche per questo vengono coocesse le medesime azioni che si coocedono pel deposito vero; quando il proprietario non può altrimenti salvare la cosa sua. ivi, 64. — *ib.* l. 27.

64. Il *deposito* dell'iotera somma di debito è uo mezzo di estinguere il pegno, poichè tieo loogo di pagamento. XX, 6, 6. — l. 3 Cod. *De luitione pignoris*; l. 20 Cod. *De pign. et hypoth.*

DEPOSIZIONE. Sorta di pena che veniva ioflitta anche ad uo senatore: e il senatore deposto non poteva giudicare nè fare testimonianza, vietaodolo la legge Giulia *Repetundarum*, XLVIII, 19, 34. — l. 2 ff. *De senatoribus*. — Per altro al senatore diposto *(motus o remotus senatu)* era permesso di rimanere io Roma, nè soffriva diminuzione di capo. ivi. — *ib.* l. 3.

2. Anche i decurioni potevaoo essere diposti. ivi. — l. 7 § 20 *De interd. et releg.*

DEROGARE LEGI. Significa levare *(detrahere)* una parte della legge. L, 16, 13. — l. 102 *De verb. signif.*

DEROGAZIONE. La specie deroga sempre al geoere. XXX a XXXII, 179 e 479. — l. 99 § 4 et 5 *De legatis et fideic.* 3.°; L, 17, 14. — l. 80 *De regulis juris*.

2. Il legato speciale deroga al legato generale; vale a dire, il legato è diminuito d'altrettaoto. ivi, 179. — *ib.* l. 41 § 3.

Per altro la enumerazione di alcune specie, fatta nel legato generale, non deroga alla ge-

neralità del legato; mentre tale enumerazione è soltanto esplicativa, non restrittiva, a meno che le specie non sieno ristrette da un numero determinato. XXX a XXXII, 172 e 173. — l. 9 *De supellectile legata;* l. 12 § 46 *De instructo vel instrum. leg.*

DERISORIO *(Legato)*. Tale è quello pel quale un testatore lega una casa in generale, e non ne lascia alcuna nella sua successione. XXXIII, 5, 6. — l. 16 *De optione vel electione leg.*

2. Il legato d'una casa, con l'onere di distruggerla, è una specie di legato derisorio; certamente è nullo. XXX a XXXII, 115. — l. 114 § 9 *De legatis et fideic.* 1.° — La ragione per la quale il senato avea proibito siffatti legati, era soltanto *ne urbs ruinis deformetur.* l. 2 Cod. *De aedif. priv.*

DERRATE. V. Annona e Giulia *(Legge)*.

DESERTOR. Dicevasi nella milizia colui che dopo d'aver vagato per alquanto tempo, viene ricondotto; nel che distinguevasi dall'*emansor*, il quale tornava spontaneamente. L, 16, 75. — l. 3 § 2 et 3 *De re militari.*

DESIDIA. Specie di delitto militare consistente nel perdere o alienare le armi in guerra. Questo delitto era punito capitalmente, e per indulgenza *(humane)* con la mutazione di milizia. XLIX, 16, 18. — *ib.* l. 3 § 13.

2. Questo delitto era pacificato alla diserzione, e veniva punito anche se si trattava dell'alienazione di alcuna delle armi; distinguendo peraltro: imperciocchè se il milite alienò la gambiera *(tibiale)* o lo spallino *(humerale)*, è punito con le sferzate *(verberibus)*: se la corazza *(loricam)* o lo scudo o l'elmo *(galeam)* o la spada *(gladium)*, allora è parificato al disertore. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

3. Al milite novello *(tironi)* perdonavasi facilmente tale delitto, imputandolo al custode delle armi se gliele aveva affidate. ivi. — *ib.*

DESIGNATORI *(designatores)* chiamavansi gli arbitri delle lotte, dai Greci detti βραβευτάς. Alcuni però credono essere stati quelli che presiedevano ai giuochi, a fine di assegnare ad ognuno il posto da sedersi conveniente alla sua condizione (maestri di cerimonie). III, 2, 5. — l. 4 § 1 ff. *De his qui not. inf.*

DESIGNAZIONE. V. Modo.

DESTINAZIONE. V. Intenzione.

1. La destinazione d'animo esige scienza certa; chè non deesi leggiermente ammettere la destinazione intenzionale. L, 17, 8. — l. 76 *De regulis juris.*

2. Il legname preparato per fabbricare nel fondo fa parte dell'attrazzo *(instrumentum)* del fondo. XXXIII, 7, 50. — l. 27 § 4 *De instructo vel instrum. leg.*

3. Il legname che si toglie da un edifizio per rimettervelo, reputasi che ne faccia parte. XLV, 1, 36. — l. 83 § 5 *De verb. oblig.;* XLVI, 3, 107. — l. 98 § 8 ff. *De solut. et liberat.*

4. Se uno lega le cose che ha nella *villa*, quelle che sono nei granai fuor della *villa* per esservi custodite, vanno comprese nel legato. XXXIII, 7, 55. — l. 84 *De legatis et fideic.* 3.° — È lo stesso di ciò che il testatore destinava a far parte dell'edifizio legato o del suo portafogli legato. ivi, 5. — *ib.* l. 31; XXX a XXXII, 463. — *ib.* l. 64.

5. Se si lega l'usufrutto di tutto ciò ch'è nella casa, le cose comperate e destinate ad essere vendute non vi sono comprese. XXXIII, 7, 60. — l. 32 § 2 *De usu et usufr. leg.*

DE SUO. Queste parole significano del suo proprio avere, del suo proprio denaro. XXX a XXXII, 127. — l. 12 *De legatis et fideic.* 2.°; XXVII, 2, 8. — l. 3 § 6 *Ubi pupillus educari debeat.*

DETERMINAZIONE. V. Dimostrazione n. 2.

DETESTARI, nelle antiche leggi sacre e nel Gius pontificio, significa denunciare all'assente. L, 16, 75. — l. 39 § 2 *De verb. signif.*

DETESTATIO. Denunzia fatta con testimonianza. ivi. — *ib.* l. 40.

DETESTATUM. Ciò che si denunzia con testimonianza. ivi. — *ib.* l. 238 § 1.

DEUNX. L'intero meno un'oncia; undici dodicesimi, o undici once. ivi.

2. *Deunces usurae*, undici dodicesimi dell'uno per cento al mese d'interesse, cioè l'undici per cento all'anno. ivi.

DEXTANS. Dieci once, cioè dieci dodicesimi. ivi.

2. *Dextantes usurae*, il dieci per cento all'anno. ivi.

DIAETA. Sala, salone, camera. ivi, 76.

DICHIARAZIONE. V. Confessione.

DICTUM. Vuolsi distinguere da *promissum:* è ciò che viene letteralmente *(verbo tenus)* pronunziato e sta nel nudo discorso, senza stipulazione. ivi. — l. 19 § 2 ff. *De aedil. edict.*

DIES. Ha varii significati. — Qualche volta significa *giorno civile*, e questo i Romani costumavano d'incominciarlo dalla mezza notte e terminarlo alla metà della notte susseguente. ivi, 77. — l. 8 ff. *De feriis.*

2. Qualche volta *dies* si prende per giorno naturale, ch' è di dodici ore, dalla sesta ora antimeridiana sino alla sesta pomeridiana; nel qual senso è detto che la parte maggiore di un giorno qualunque sono le sette delle prime ore, non delle ultime, perchè in quelle gli uomini sono più atti agli affari. L, 16, 75. — l. 2 § 1 *De verb. signific.*

3. *Dies cedit, Dies venit,* sono frasi frequenti in ogni sorte di obbligazione. Dicesi *Cedere diem* quando comincia ad essere dovuta una somma; *Venire diem* significa giugnere il giorno in cui la somma può essere domandata *(peti)*. — Quando la stipulazione è pura, il giorno *cessit* e *venit;* quando è fatta per una scadenza *(in diem),* il giorno *cessit,* non ancora *venit;* quando è fatta sotto condizione, il giorno, finchè pende la condizione, nè *cessit* nè *venit.* ivi. — *ib.* l. 213.

4. *Dies continui,* dicesi quando nel novero de' giorni assegnati a fare checchessia si computano tutti, anche quelli ne' quali non si può fare. ivi.

Dies utiles, dicesi invece quando si computano que' soli giorni ne' quali la cosa può farsi: p. e. dicesi che per domandare il possesso de' beni sono concessi *cento giorni utili,* perchè non si computano quelli ne' quali la persona non sapeva ancora che le competesse il possesso, oppure ne' quali il pretore non dava udienza. ivi.

5. *Dies certus* e *Dies incertus.* V. Certo.

6. La espressione *Ex die* differisce molto dall' altra *In diem.* Così, legare o promettere *ex die,* vuol dire legare o promettere a condizione che soltanto dopo giunto il giorno *certo* il creditore o il legatario possa esigere. Per lo contrario *In diem* legare o promettere, è legare o promettere a condizione che, giugnendo il giorno certo, il creditore o il legatario cessi di poter con diritto fare la domanda. L, 16, 77.

Ad diem, è lo stesso che *In diem.* ivi.

DIETARII erano nelle navi gl' incaricati della provvigione e ministero delle vivande. IV, 9, 2. — l. 1 § 3 ff. *Nautae, caup.*

DIFENDERE è far ciò che farebbe il padrone della causa, e dare idonea cauzione, cioè la cauzione *judicatum solvi;* imperciocchè l' attore riconvenuto, nella riconvenzione diventa reo, ed allora deve dare quella cauzione che debbono prestare tutti i procuratori de' rei convenuti. III, 3, 36. — l. 35 § 3 ff. *De procur. et defens.*

DIFENDERE a giudizio d' uomo dabbene *(arbitratu boni viri).* V. *Arbitratu.*

DIFENSORE. V. Procuratore *alle liti.*

2. Col nome speciale di *difensore* chiamavasi propriamente quello che difendeva la parte convenuta, il quale anche senza mandato si presentava alla difesa del reo, offrendo la cauzione *judicatum solvi.* III, 3, 11.

DIFESA. Chiunque ha diritto di fare quanto richiede la difesa di sè medesimo. I, 1, 7. — l. 3 *De justitia et jure.*

2. La legge naturale permette all' uomo di garantirsi dal pericolo che lo minaccia. IX, 2, 25. — l. 4 *Ad legem Aquiliam.*

3. Tutte le leggi e costumanze permettono di opporre la forza alla forza per la difesa di sè. ivi, 16. — *ib.* l. 45 § 4; XLIII, 16, 14. — l. 1 § 27 *De vi et vi armata.* — Purchè si usi di questo diritto di difesa con riserbo e moderazione, *tutelae moderamine.* l. 1 Cod. *Unde vi.*

4. Niuno è costretto a difendere la cosa propria. L, 17, 1493. — l. 156 *De reg. jur.*

DIFETTO. V. Compera *(Azione di)*, Furioso, Muto, Prodigo, Redibizione, Sordido, Vizio.

DIFFAMAZIONE. V. *Convicium,* Ingiuria, Libello.

DIGA. V. Acqua, Argine.

DIGESTI, o

DIGESTO (v. lat. da *digero, is, estum etc.,* coordinare, disporre), raccolta delle decisioni de' più celebri giureconsulti romani, compilata per ordine dell' imp. Giustiniano che le diede forza di legge; così chiamata perchè le leggi che avanti erano confuse, in questa sono ordinatamente distribuite in libri ed in titoli; altrimenti con gr. v. *Pandette. P. pref. in principio.*

DIGNITA'. V. Carichi, *Clarissimus,* Decurione, Deposizione, Dispensa, *Illustris,* Interdizione, Senatore, *Speciosus.*

1. I titoli di dignità erano comuni anche alle donne, sia per ragione di nascita, sia per conseguenza di legittime nozze; poichè le donne vengono innalzate all' onore de' mariti, e nobilitate per la progenie di essi. L, 17, 177. — l. un. Cod. *De incolis.*

2. Il sesso virile ha più dignità, in parità di grado. ivi. — l. 2 ff. *De senatoribus.*

3. Chi non è degno d' una dignità inferiore, meno lo è d' una superiore. L, 4, 21. — *ib.* l. 4.

4. La condanna del padre non dee far per-

dere a' suoi figli le dignità che son loro acquistate. I, 9, 5. — l. 9 ff. *De senatoribus.*

DILAZIONE. V. Cod. lib. 3 tit. 12 *De dilationibus*. V. anche Ferie e Termini.

1. Intendesi per *dilazione* la proroga del giorno nel quale uno comparir dovrebbe in Giudisio, data dal giudice al litigante affinchè abbia tempo di ricercare documenti relativi alla lite. II, 12, 7.

2. Le dilazioni si concedono tanto dal magistrato stesso, quanto dai giudici pedanei. ivi, 8.

3. I processi che trattavansi nel concistoro del principe non ammettevano dilazione, tranne al chiamato in Giudisio. ivi, 9. — ll. 2 et 5 Cod. *De dilationibus.*

Negli altri processi concedevansi dilasioni, ancorchè la lite fosse col fisco. ivi, 10. — *ib.* l. 6.

4. Nelle cause pecuniarie non si può dare più di una dilasione per ciascheduna causa: nelle cause capitali, al reo si possono concedere tre dilazioni, all'accusatore due; ma sempre con cognizione di causa. Per altro l'orasione di Marco portava che a vantaggio de' litiganti si potesse, previa cognizione di causa, concedere una seconda dilasione tanto a quelli della stessa provincia, quanto a quelli di un'altra, secondo la pratica del luogo, specialmente se emergeva qualche inopinata circostanza. E se venisse a morire quegli che ha ottenuta una dilasione per ricercare documenti, deesi concederla anche al sua successore, previa cognizione di causa. ivi, 11. — ll. 7 et 10 *De feris et dilationibus.*

5. Se la dilasione è dumandata per ricercare documenti o persone nella stessa provincia nella quale si tratta la lite, non si concedono più di tre mesi; se nelle provincie contigue, sei. ivi, 12. — l. 1 Cod. *De dilation.* — Le isole d'Italia fan parte della provincia d'Italia; lo stesso dicasi delle altre isole rispetto alle provincie loro attigue. ivi. — l. 9 ff. *De judiciis.* — E per provincie *contigue* d'Italia s'intendono quelle che le sono unite, come la Gallia cisalpina, ed anche la Sicilia che non n'è separata se non per un picciolo stretto di mare. ivi. — l. 99 § 1 *De verb. signif.*

Per le provincie oltremare la dilasione era di nove mesi. ivi. — l. 1 § 1 Cod. *De dilation.*

6. Neppure quando i litiganti contendono dello stato o del patrimonio non si può concedere una dilasione maggiore di nove mesi, ancorchè la provincia fosse oltremare. II, 12, 7. — l. 7 § 1 Cod. *De dilation.*

7. Le ferie, sì accidentali che solenni, non si devono eccettuare, ma comprendere nei tempi delle dilazioni. ivi, 13. — *ib.* l. 3 § feriae.

8. Il giudice può concedere la dilazione intera, o può concederne una parte. ivi. — d. l. 3.

9. Non conviene chiedere la dilazione al giudice mentre va o torna dal tribunale, ancorchè si trovino presenti ambe le parti: mentre non si può concederla che con cognizione di causa; e la cognisione di causa non si assume legalmente colla interpellazione *de plano*, ma sedendo il giudice *pro tribunali*, affinchè se per avventura la domanda della dilazione mancasse di appoggio, possa la quistione esser decisa mediante sentenza del giudice. ivi, 14. — *ib.* l. 4.

DIMANDA. V. Petizione.

DIMINUITI DI CAPO. V. appresso Diminuzione di capo.

DIMINUZIONE DI CAPO. V. anche Interdizione, Morte civile, e Stato. V. lib. 4 tit. 5 *De capite minutis*; Inst. lib. 1 tit. 16 *De capitis diminutione.*

1. *Capitis minutio* significa cangiamento di stato. IV. 5, 1. — l. 1 *De capite minutis.*

2. Tre sono le specie di diminuzione di capo: *massima, media* e *minima*; come appunto tre stati possiamo avere, libertà, cittadinanza e famiglia. ivi. — *ib.* l. 11.

3. La *massima* diminuzione di capo è quella per la quale si perde la cittadinanza e la libertà; ed accade p. e. se uno, per non essersi fatto inscrivere nel censo, viene venduto (avendo Servio Tullio, quando instituì il censo, sancito che quegli il quale non si fosse dato in nota, venisse spogliato de' beni, vergheggiato e venduto all'asta; pena ch'ebbe vigore per lungo tempo, e che valeva pur anche per quelli che si sottraevano dal servisio militare); se una donna fece coppia di sè ad un servo altrui malgrado l'avvertimento datole dal padrone di questo, e divenne così serva in forza del senatoconsulto Claudiano. ivi, 2. — Ulp. *Fragm.* tit. 10 § 11.

Accade la massima diminuzione di capo anche in altri modi: p. e. quando il liberto è richiamato alla servitù per ingratitudine; quando il maggiore di vent'anni soffre di essere venduto per avere una parte del prezzo; quan-

do uno diventa servo della pena; quando nno venne preso dai nemici o fo dato loro in mano (V. *Hostis*). IV, 5, 2.

4. La *media* diminuzione di capo consiste nella perdita della cittadinanza, che accade nella interdisione dell'acqua e del fuoco e oella deportasione. Erano soggetti a questa diminnzione di capo anche i ribelli; e qoelli che, essendo rittadini romani, venivano mandati alle colonie latine. ivi, 3. — l. 5 et l. 5 § 1 *De capite minutis*.

5. La *minima* diminuzione di capo consisteva nella perdita della famiglia soltanto; e accadeva in più modi. Vi erano soggetti i figli che seguivano il padre *(parentem)* arrogato, dachè soggiacciono all'altrui podestà e cangiano famiglia: così pure i figli emancipati e le altre persone pur emancipate, mentre niuno può essere emancipato senza ridorsi ad una imaginaria condisione servile. ivi, 4. — *ib.* l. 3 cum § 1. — Ciò non va applicato al servo che viene manomesso; perchè non avendo egli nessun diritto, nè considerandosi pure quale persona, non poteva soffrirne diminuzione. ivi. — *ib.* — Bensì egli il servo incomincia ad avere uno stato nel giorno che viene manomesso. ivi. — *ib.* l. 4.

6. La diminuzione di capo che lascia sossistere la cittadinanza, non altera i diritti pubblici, dachè non impedisce che uno rimanga magistrato, senatore o giudice: essa insomma non fa perdere che i diritti privati dell'uomo e della famiglia. ivi, 5. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 6. — Quindi non fa perdere nemmeno le tutele, che sono risgnardate quale uffizio pubblico, tranne quelle deferite a persone soggette al diritto altrui: sicchè i tutori dati con testamento o por legge o per senatoconsulto rimarranno sempre tutori. ivi. — *ib.* l. 7. — Ma le tutele legittime, secondo le leggi delle XII Tavole, vengono a cessare, per la medesima ragione che cessano anche le eredità legittime, cioè per essere state deferite agli agnati i quali, cangiando famiglia, cessano di essere agnati. In vigore poi delle nuove leggi, tanto le eredità quanto le tutele vengono deferite alle persone congiunte per naturale cognasione; e perciò appunto i senatoconsolti Tertulliano ed Orfisiano deferiscono l'eredità alla madre ed al figlioolo. ivi. — *ib.*

7. Siccome la minima diminuzione di capo non fa perdere i diritti pubblici, ma solo i privati; così fa perdere le obbligazioni sì attive che passive. Sono però eccettnate le obbligazioni nascenti da delitti; chè niuno è assolto dai delitti, ancorchè sia diminuito di capo: e le obbligazioni che nascono dalle ingiurie e dai delitti seguono l'individuo in qualonqne stato egli passi. IV, 5, 6. — l. 2 § 5 et l. 7 § 1 *De capite minutis*.

Non estingue nemmeno qoelle obbligazioni che si considerano come naturalmente dovute; perchè la ragione civile non può alterare i naturali diritti: così l'azione Di dote, ch'è fondata sull'equità naturale, sussiste sempre malgrado la diminuzione di capo. ivi. — *ib.* ll. 8 et 9.

Non si estinguono, del pari, qoelle obbligazioni che consistono principalmente in un fatto anzichè in un diritto; p. e. un legato pagabile ciascun anno o ciascun mese, il legato di abitazione; tuttochè si estinguano colla morte del legatario. ivi. *ib.* — l. 10.

8. Se nno od una, dopo che con esso od essa erasi contrattato chececchessia o esercitata qualche azione, soffriva diminuzione di capo, era concessa l'azione come se non fosse avvenuta diminuzione. Ciò intendasi della minima diminosione, cioè di qoella che lasciava salva la cittadinanza: ma se la diminuzione di capo importa la perdita della cittadinanza o della libertà, i diminuiti non potranno più essere convenuti, ma sarà concessa l'azione contro coloro ai quali saranno pervenuti i loro beni. ivi, 7. — *ib.* l. 2 cum § 1.

Quando uno ha perduto la cittadinanza, l'equità non permette che abbia luogo veruna restituzione contro di loi. ivi. — *ib.* l. 7 § 3.

9. Qoelli che sono diminuiti di capo (per la minima diminuzione) rimangono ubbligati naturalmente per le caose anteriori alla diminuzione. ivi, 8. — *ib.* l. 2 § 2.

Quanto alle obbligasioni contratte dopo, chi contrasse dee imputare a sè stesso il pericolo del suo contratto. Talvolta per altro è concessa l'azione a chi abbia contrattato con uno diminuito di capo dopo la diminuzione. ivi. — *ib.*

10. Talvolta non viene restituita l'azione estinta mediante la diminuzione di capo; p. e. a chi arrogò un suo debitore. ivi, 9. — *ib.* l. 2 § 4.

11. L'azione competente per la diminuzione di capo è perpetua e passa agli eredi e contra di loro. ivi, 10. — d. l. 2 § 5.

12. Sono bensì restituite le obbligazioni estinte mediante la diminuzione di capo; ma non sono restituiti i testamenti. Ivi, 11.

DIMISSIONE. V. Congedo.

DIMISSORIAE (*Litterae*), dette anche *Apostoli*, sono quelle mediante le quali il primo giudice rimandava la causa al giudice d'appello. L, 16, 28. — l. 106 *De verb. signif.*

DIMOSTRAZIONE. V. Condizione, Modo, Causa, Legato.

1. Avvi due sorta di dimostrazione, l'una per indicare la cosa legata, l'altra per indicare la persona alla quale si lega. — Per distinguere quando una espressione sia aggiunta per condizione e quando per dimostrazione soltanto, la regola è questa, che la dimostrazione indica per lo più una cosa fatta, la condizione una cosa da farsi *(futuram)*. XXXV, 227. — l. 34 § 1 *De cond. et dem.*

2. Vuolsi parimenti distinguere la dimostrazione dalla determinazione. La *determinazione* è un'espressione che ha per iscopo di determinare o specificare la cosa che viene legata: p. e. se uno legò alcune monete determinate *(certos)*, poni caso quelle che aveva nello scrigno, od un certo piatto *(lancem)*, questo legato non ha per oggetto danaro contante, ma lo stesso corpo delle monete o della cosa legata. ivi, 228. — l. 51 *De legatis et fideic.* 1.° — Quindi si vede che la determinazione abbraccia la stessa sostanza della cosa che viene lasciata: donde segue che quando la determinazione è falsa, il legato è nullo; giacchè in tal caso sarebbe un legato di cosa non esistente: p. e. se mi fu legato *ciò che Tizio mi dee*, e Tizio non è debitore, tal legato è nullo: parimente se io lego a Tizio *ciò che io gli debbo*, senza dir quanto, tal legato è nullo; ma se legassi la somma di dieci *che debbo a Tizio*, e nulla io dovessi a Tizio, questa falsa dimostrazione non infirmerebbe il legato. ivi. — *ib.* l. 75 § 1. — Se poi un testatore disse: Lego la somma di dieci *che Tizio mi dee;* tal legato sarà nullo; essendo molto divario tra una falsa dimostrazione ed una falsa condizione o causa. Così se io lego a Tizio la somma di dieci *che Sejo mi dee*, tal legato è nullo, essendo necessario che Tizio mi sia debitore: difatti se io avessi esatto il credito essendo in vita, il legato sarebbe estinto; e se il debito sussistesse, l'erede non sarebbe costretto che a prestare le azioni contro il debitore. ivi. — d. l. 75 § 2.

3. Quando uno lega così: *La tale cosa* o *la tale somma* che mi è dovuta, s'intende legato non la somma o la cosa ma il credito. Quindi se uno che avea stipulato *Stico o dieci a sua scelta*, legò *ciò che gli era dovuto*, l'erede di lui sarà tenuto a prestare al legatario l'azione mediante la quale questi avrà il diritto di domandare Stico o dieci a sua scelta. Onde se il testatore legò Stico dicendo *Stico che mi è dovuto*, mentre gli era dovuto Stico o la somma di dieci; al legatario spetterà l'azione D'incerto per costringere l'erede ad esigere il credito: se l'erede otterrà Stico, lo darà al legatario; se la somma, il legatario non conseguirà cosa alcuna; e così la sussistenza del legato di Stico starà in arbitrio del debitore. XXV, 227, 229. — d. l. 75 § 3 et 4.

Se Tizio mi dee *Stico o dieci*, ed io ti lego *Stico che mi è dovuto*, il legato di Stico si estingue venendo pagata la somma. E se ad uno fu legata la somma ed all'altro Stico, il pagamento deciderà quale de' due legati sia valido. ivi. — *ib.* l. 50 § 1.

4. Un testatore disse: *Il mio erede sia condannato a dare a Cornelio ciò che Tizio mi dee;* per questo legato l'erede non è tenuto a prestare altro che le proprie azioni. ivi. — *ib.* l. 105.

Sarebbe altrimenti se non fosse legata *la tal cosa che mi è dovuta*, ma semplicemente *la tal cosa:* onde se uno che avea stipulato *Stico o Panfilo*, legò Stico a Sempronio e Panfilo a Mevio; l'erede è obbligato a dare ad uno le sue azioni, ed all'altro il valore di Stico o di Panfilo. ivi. — *ib.* l. 76.

5. Sebbene sia invalido il legato quando uno lega *la tal cosa che mi è dovuta*, e tal cosa non gli è dovuta; basta però che vi sia anche soltanto un debito naturale. P. es. un padrone legò al suo servo cinque aurei dicendo: *Il mio erede darà al mio servo Stico, che col mio testamento ordinai fosse libero, i cinque aurei dei quali gli sono debitore nei conti.* Alcuno dice che fu legato nulla perchè il padrone non poteva essere debitore al servo di cosa alcuna: ma, secondo la intenzione del testatore, deesi badare al debito naturale anzi che al civile. Epperò, viceversa, se uno legò dieci dovutigli da Stico manomesso e dipendenti dalla sua gestione mentr'era in servitù, tal legato sarà valido, dimodochè se l'erede ha conseguito quella somma mediante ritenzione sopra il peculio che al servo manomesso per avventura fosse stato prelegato, dovrà dare essa somma al legatario. ivi, 230. l. 46 § 3 *De condit. et dem.*

6. Se la determinazione non è tutta falsa, ma in parte vera ed in parte falsa, il legato sarà invalido soltanto nella parte in cui la de-

terminazione è falsa. Per es. un tale che aveva nello scrigno una somma di cinque, legò o ad uno stipulatore promise *la somma di dieci che ho nello scrigno:* saranno validi e il legato e la stipulazione, ma o per l'uno o per l'altra non si potrà domandare che cinque; reputandosi, per gli altri cinque, legata una cosa non esistente. Che se al tempo della morte del testatore v'era tutta la somma, e questa andò poscia a perire in parte, perita sarà a danno dell'erede, purchè per fatto o colpa di lui, o dopo la mora. XXXV, 1, 231. — l. 108 § 10 *De legatis et fideic.* 1.°

Fu legato un certo numero di anfore di vino, di quello che sarebbe prodotto dal fondo Semproniano: ora esso fondo ne produce meno: non sarà dovuto nulla più del prodotto, reputandosi come tassative le parole *che sarà prodotto da quel fondo.* ivi. — l. 5 *De tritico vino legat.*

Notisi, circa questi legati, che se sono annuali, ciò che mancò in un anno viene supplito con ciò che avanza ne' seguenti. Per es. un testatore disse: *Il mio erede darà ogni anno dieci anfore di quel vino che sarà prodotto dal tal fondo.* Se un anno il tal fondo non produce vino, l'erede sarà tenuto di dare quel numero di anfore col vino che si raccoglierà nell'anno vegnente; purchè non vi si opponga la volontà del testatore. ivi. — *ib.* l. 13; l. 17 § 1 *De annuis legatis.*

7. La *dimostrazione* propriamente detta è molto diversa dalla determinazione; perciocchè, siccom'essa non tocca la sostanza della cosa lasciata, ma soltanto contiene gl'indizj dai quali si può riconoscerla; così, se la cosa può riconoscersi altronde, la falsa dimostrazione non nuoce al legato. Per es. sarebbe una falsa dimostrazione questa: Il servo Stico *che comperai da Tizio;* oppure: Il fondo Tusculano *che mi fu donato da Sejo.* Difatti, se consta di quel servo o di qual fondo il testatore abbia inteso parlare, nulla monta se ciò che disse di aver comperato gli fu donato, o viceversa. Epperò se un servo fu legato così: Lego a Tizio *Stico cuoco, Stico calzolajo;* benchè Stico non fosse nè cuoco nè calzolajo, lo si darà al legatario, qualora apparisca che il testatore ha inteso parlare di lui. E veramente, anche se nell'indicare la persona del legatario ebbe luogo qualche errore, ma consta a chi il testatore ha voluto legare, sarà valido il legato come se niun errore fosse intervenuto. ivi, 232. — l. 17 cum § 1 *De cond. et dem.*

8. Uno che non aveva alcun fondo dotale, così legò: » L'erede darà a mia moglie il fondo Corneliano *ch'ella mi diede in dote.* » Pure il legato di quel fondo è valido, perchè, esistendo realmente il fondo Corneliano, la falsa dimostrazione non estingue il legato. XXXV, 1, 232. — l. 40 § 4 *De cond. et dem.*

9. Se uno legò alla moglie il fondo Tiziano, soggiugnendo *perchè quel fondo mi è pervenuto col mezzo di lei,* il fondo sarà ad ogni modo dovuto: imperciocchè tutto quello che a dimostrazione di una cosa già bastantemente dimostrata si aggiugne, è superfluo. ivi. — l. 1 § 8 *De dote praeleg.*

10. Un testatore legò a Sempronio così: » Sempronio prenda per sè i predj tutti che » confinano colla Galazia fino al predio chia» mato Galata, i quali sono sotto la cura » del villico Primo; e li prenda forniti come » sono. » Ora nel medesimo confine di que' predj c'era un predio che non confinava colla Galazia ma colla Cappadocia, sotto la cura del medesimo villico: anche questo appartiene a Sempronio come gli altri. ivi, 233. — l. 35 § 1 *De legatis et fideic.* 1.°

11. Un testatore a de' liberti da lui nominati così legò: » Voglio che sia dato loro il » fondo Trebaziano ch'è nella regione Attella» te, ed anche il fondo Sutriano che giace » nella regione Nifana, insieme con l'officina. « Fra i fondi come sopra legati vi è bensì un fondo chiamato Sutriano, ma non è nella regione Nifana: pure esso sarà dovuto, qualora sia certo che il testatore intese disporre di quello che giace non nella regione Nicofana da lui indicata. ivi. — d. l. 35 § 2.

12. Un padre di famiglia così legò: » Vo» glio che siano dati i due piatti lisci *(laces)* » che ho comperato ai Sigillari *(contrada di Ro» ma).* » Ora egli non avea ai Sigillari comperato piatti, ma avea cómperato de' piatti, ed avea dettato suo testamento tre dì prima di morire: pure saranno dovuti i piatti dal testatore comperati ai Sigillari. ivi. — l. 120 § 1 *De legatis et fideic.* 3.°

13. Nel legato che il testatore ha fatto di ciò che a lui era dovuto, la indicazione della causa per cui gli è dovuto, tien luogo di dimostrazione; laonde, purchè gli sia realmente dovuto, l'errore risguardante la causa del debito non nuoce al legato. Per es. un testatore disse: » Il mio erede darà a Tizio *ciò che mi è » dovuto pel testamento di Sempronio.* « Non essendo più dovuto il legato in forza del testa-

mento, a motivo d'una novazione fatta precedentemente dal testatore legatario di Sempronio, quella falsa dimostrazione non nuoce al legatario, nè si dee tenere per falso del tutto ciò che da principio era vero. XXXV, 1, 234. — l. 76 § 3 *De legatis et fideic.* 2.°

14. È pure una dimostrazione quando il testatore, dopo d'aver legata una somma, dimostra il modo più comodo di farne il pagamento; laonde, quand'anche intorno a ciò egli avesse errato e non si potesse così pagare, tuttavia il legato sarebbe dovuto. Per es. un testatore così legò: « Voglio che a Panfila siano dati quattro» cento aurei nel modo infrascritto, cioè, da » Giulio mio agente aurei tanti; da quanto ho » presso l'esercito, aurei tanti; e tanti dal con» tante che ho; » e dopo molti anni morì senza cangiar volontà. Essendo tutte quelle somme state convertite ad altri usi, è più verosimile di giudicare che il testatore abbia voluto dimostrare agli eredi donde i quattrocento aurei potevano esser levati senza incomodo della sostanza famigliare, piuttosto che abbia voluto imporre una condizione al fedecommesso dato in origine puramente; quindi i quattrocento aurei sono dovuti a Panfila. ivi, 235. — l. 96 *De legatis et fideic.* 1.°

15. Lucio Tizio lasciò a' suoi liberti una certa somma annua di danaro per vitto e vestito; e coll' ultimo capo del testamento così dispose: « In assicurazione del fedecommesso » voglio che siano obbligati i miei fondi tale » e tale, affinchè dalle rendite di questi per» cepiscano i soprascritti alimenti. » Ora avvenendo che un anno la rendita fosse minore della somma lasciata per vitto e vestito, il vitto ed il vestito sarebbero tuttavia dovuti per intero ai liberti del defunto; nè l' aver lasciato i predj quasi a pegno del legato fa sì che si reputi averlo il testatore diminuito od aumentato. ivi. — l. 12 *De adim. leg.*

16. Allora soltanto si reputa che il testatore abbia per mera dimostrazione indicato donde voleva che fosse pagato il legato, quando prima semplicemente legò e poscia colla seconda parte del discorso attenente alla esecuzione del legato indicò donde si dovesse prestare. — Sarebbe altrimenti se nella stessa disposizione avesse indicato la cosa donde la somma legata doveva prestarsi; poichè allora non c'è una mera dimostrazione, ma una determinazione, dimodochè non si può prestare se non quella cosa, estinta la quale si estingue il legato. Per es. Tizia, avendo instituita erede Seja, legò a Mevio l' usufrutto di un fondo, e disse: « Voglio che tu, Mevio, colle rendite del fondo » Seraziano presti ad Arrio Panfilo e ad Ar» rio Stico dal giorno della mia morte seicento » aurei all'anno finchè vivono. » Mevio prestò gli annui alimenti, ma dopo la sua morte il fondo passò di pien diritto all'erede di Tizia. Non appare che questi debba prestare gli alimenti che l'usufruttuario fu incaricato di prestare; nè debbono prestarli gli eredi di Mevio legatario, purchè non si provi manifestamente avere il testatore voluto che si prestassero anche dopo finito l' usufrutto, e sempre in quanto bastasse ciò che fu conseguito mediante l'usufrutto. XXXV, 1, 235. — l. 19 *De annuis leg.*; l. 20 § 2 *De alim. leg.*

17. La somma che il testatore ordinò di dare prezzo di qualche universalità di beni, alcuna volta si considera aggiunta per modo di esempio e di dimostrazione, anzichè all'oggetto di determinare la quantità lasciata. P. e. Uno che aveva la sua sostanza indivisa col fratello, instituì eredi le proprie figlie, e così dispose: « Per le cose tutte che ho in comune con mio » fratello vostro zio paterno, le quali hanno il » valore di duemila aurei, voglio che a titolo » di fedecommesso riceviate per vostra parte » mila aurei da Lucrezio Pacato vostro zio. » A questo testamento sopravvisse cinque anni e lasciò un ricco patrimonio. Non essendo già volere del testatore che siano restituiti tutti i beni verso il pagamento di mila aurei, debb'essere offerto il valore de' beni che si trovavano al tempo della morte del testatore. ivi, 236. — l. fin. § 1 *De legatis et fideic.* 2.°

18. Siccome nella cosa, così anche nella persona la falsa dimostrazione non nuoce nè al legatario nè al fedecommessario nè all' erede instituito, come sarebbe se il testatore l'avesse detto *fratello* o *sorella* o *nipote* od altro. Laonde chi non è fratello ma è amato con affetto fraterno, può benissimo essere instituito erede col suo nome e col titolo di fratello. ivi, 237. — l. 33 *De cond. et dem.*; l. 58 § 1 ff. *De hered. instit.*

19. È valida la instituzione se v'è una falsa indicazione circa il padre o la patria od altro simile accidente, purchè consti chi sia la persona dimostrata: nè importa divario che ad uno sia legato nominatamente o mediante indicazione di corpo, mestiere, officio, parentela od affinità; poichè la dimostrazione fa vece del nome. ivi. — l. 48 § 3 ff. *De hered. instit.*; l. 34 *De cond. et dem.*

20. Lucio Tizio che aveva una nipote da figlia, la quale trovavasi gravida in campagna, fece testamento in città, ed instituì erede in parte *il feto ch' ell' ha nell' utero*. In quel giorno nel quale Tizio fece testamento in città sull'ora sesta, Mevia in sull'alba partorì un fanciullo in campagna. Sebbene le parole del testamento pajano dirette a quel pronipote che nascerà dopo; tuttavia se nello stesso giorno della scritta ma prima della scritta la nipote del testatore partorì, tuttochè senza saputa del testatore, la instituzione deesi riputare fatta legalmente. XXXV, 1, 237. — l. 25 § 1 *De liber. et posth.*

DINUNZIA. V. Denunzia.

DIRETTORE. V. *Magister* e Società.

DIRITTO. V. Consuetudine, Giureconsulto, Giurisdizione, Giurisprudenza, Gius, Giustizia, *Jus*, Legge, Magistrato, Senatoconsulto. V. lib. 1 tit. 1 *De justitia et jure*; 2 *De origine juris et omnium magistratuum, et successione prudentium*; Cod. lib. 1 tit. 17 *De veteri jure enucleando, et de autoritate prudentium qui in digestis referuntur*; Inst. lib. 1 tit. 1 *De justitia et jure*; 2 *De jure naturali, gentium et civili*; Nov. 113.

1. Il diritto è l'arte del buono e dell'equo, ossia l'arte di riconoscere in qualsiasi cosa ciò ch'è giusto e ciò che non è giusto. I, 1, 4 — l. 1 ff. *De justitia et jure.*

2. Havvi due sorta di diritto, pubblico, e privato. ivi, 5. — d. l. 1 § 2.

3. Il diritto pubblico è quello che concerne lo stato della pubblica cosa. ivi. — *ib.* — Esso consisteva nelle cose sacre, nei sacerdoti e nei magistrati, che n' erano i subbietti. ivi. — *ib.*

4. Il diritto privato è quello che concerne l'utilità di ciascheduno in particolare; e si divide in tre parti: diritto naturale, diritto delle genti, e diritto civile. ivi. — *ib.*

5. Il diritto naturale è quello che la natura ha insegnato a tutti gli animali *(quod natura omnia animalia docuit)*. ivi, 6. — d. l. 1 § 3.

Nota. *Non potendo la natura avere insegnato un diritto agli animali, le leggi non ponno intendere qui per* diritto *che lo* Istinto.

Questo diritto non è proprio soltanto del genere umano, ma comune agli animali della terra, del mare e del cielo. ivi. — *ib.*

Da questo diritto provennero la unione del maschio e della femmina, la procreazione della prole, la sua educazione. Difatti veggonsi tutti gli animali, anche le bestie selvagge, come instrutte di tal diritto *(ejus juris perita censeri)*. XXXV, 1, 6. — l. 1 ff. *De just. et jure.*

Nota. *Difatti il loro istinto fa loro praticare tal diritto come se lo conoscessero.*

6. Il diritto delle genti è quello che la ragione naturale ha stabilito fra gli uomini. ivi, 9. — *ib.* l. 9.

Nota. *Questa definizione conviene piuttosto al diritto naturale, o, per meglio dire, al diritto naturale quale è da noi inteso, non già al diritto naturale comune a tutti gli animali, come intendevanlo i giureconsulti romani.* ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 4.

Questo diritto è chiamato *delle genti* perchè tutte le nazioni (*saltem moratiores*) ne fanno uso. ivi, 9. — *ib.* l. 9. — Esso non è comune che agli uomini. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 4.

Da questo diritto vengono la religione verso Dio, l'obbedienza verso il padre e la madre e verso la patria. ivi. — *ib.* l. 2.

Nota. *Tutto ciò non deriva piuttosto dal diritto naturale?*

Da questo medesimo diritto viene la difesa di sè medesimo, la libertà di respingere la forza colla forza, la proibizione di attentare alla vita altrui. ivi. — *ib.* l. 2.

Nota. *E tutto ciò pure non deriva piuttosto dal diritto naturale?*

7. Dal diritto delle genti venne il servaggio ossia la schiavitù, e poscia l'emancipazione od affrancamento: imperocchè pel diritto naturale tutti gli uomini nascono liberi. ivi. — *ib.* l. 4.

Nota. *Se il diritto delle genti è quello che la ragione naturale ha posto ed insegnato, com'è venuto da esso il servaggio? Meglio è definire il diritto delle genti quello che hanno posto e ricevuto tutte le nazioni.*

Sennonchè, in ogni tempo si pensò che il diritto di guerra, come derivante dalla difesa di sè medesimo, cosa indubitatamente di diritto naturale, autorizzasse il vincitore a vendere come servi o schiavi, od a ritenere al proprio servigio, vale a dire in servaggio o schiavitù, i prigionieri nemici, piuttostochè trucidarli, come sarebbe stato mestieri di fare sovente affine di toglier loro ogni mezzo di nuocere in progresso (V. Servi). Inst. § 3 *De jure personarum.*

8. Dal diritto delle genti vennero le guerre, la distinzione delle nazioni, lo stabilimento dei regni, le proprietà, la limitazione delle terre, gli edifizj, il commercio, le compre e vendite, le locazioni e conduzioni, le obbligazioni; ec-

getto alcune obbligazioni che derivano dal diritto civile. I, 1, 7. — l. 5 ff. *De justitia et jure.*

9. Il diritto civile è quello che ciascun popolo o ciascuna città *(civitas)* s' è dato. Lo si chiama diritto civile perch' è il diritto proprio di ciascheduna città. ivi, 9. — *ib.* l. 9.

10. Tutte le nazioni sono regolate in parte dal diritto comune (cioè dal diritto delle genti), ed in parte dal diritto loro proprio. ivi. — *ib.*

11. Il diritto civile aggiunge o toglie al diritto naturale o delle genti. Ciò ch' è aggiunto o tolto è diritto civile. ivi, 8. — *ib.* l. 6.

Nota. *Per altro il diritto civile non può prescrivere ciò che fosse vietato dal diritto naturale.*

12. Il diritto civile dei Romani è scritto o non scritto. ivi, 8. — *ib.* l. 6.

Questo diritto proviene e discende o dalle leggi (ciò che comprende i Senatoconsulti), o dai plebisciti, o dai decreti dei principi o dall' autorità dei prudenti, vale a dire dei giureconsulti. ivi, 11. — *ib.* l. 7.

I Romani avevano inoltre il diritto pretorio il quale fu introdotto dai pretori *propter utilitatem publicam*, affine di sopperire e correggere il diritto civile. ivi. — d. l. 7 § 1.

Il diritto pretorio fu anche chiamato *onorario* a cagione della dignità *(honor)* del pretore. ivi. — *ib.* — Lo si chiamava onorario eziandio a cagione della dignità dei magistrati che l'avevano ammesso o introdotto: ne faceva parte l' editto degli edili. Inst. § 7 *De jure naturali, gentium et civili.* — Lo stesso dicasi delle ordinanze dei differenti magistrati, come i pretori, i proconsoli, gli edili curuli, in quanto concerneva le materie soggette alla loro amministrazione. XLIV, 7, 5. — l. 52 § 6 ff. *De oblig. et action.*

Il diritto pretorio è la viva voce del diritto civile. I, 1, 11. — l. 8 ff. *De justitia et jure.*

13. Tre sono i precetti del diritto. 1.° *Honeste vivere.* L' onestà consiste primamente nello astenersi da tutte le azioni contrarie alla legge naturale, anche quando la legge civile le tollera (vale a dire da tutte quelle cose che ledono la pietà, la verecondia, la nostra riputazione, e generalmente che pugnano col buon costume e con la pubblica onestà, sebbene sieno permesse dalle leggi civili o non espressamente proibite), ma principalmente di fare tutto quello che prescrive la legge naturale, sebbene la legge civile non ci obblighi; ciò che comprende *pietatem erga Deum, parentes, patriam, et in omnes caritatem.* 2.° *Alterum non laedere*, Non offendere persona. 3.° *Suum cuinque tribuere*, Attribuire a ciascuno quello che gli appartiene. I, 1, 12. — l. 10 § 1 ff. *De justitia et jure;* Inst. § 3 *De justitia et jure.*

14. La scienza del diritto chiamasi giurisprudenza. ivi. — d. l. 10 § 1.

15. La parola Diritto *(jus)* ha molti significati. Significa ciò ch'è sempre buono e giusto, come il diritto naturale: ciò ch' è utile a tutti o a molti in ciascheduna comunità *(civitas)*, come il diritto civile: significa anche il diritto pretorio o onorario. ivi, 3. — *ib.* l. 11. — Significa diritto di parentela *(cognationis)*, d' affinità. ivi. — *ib.* l. 12. — Dicesi pure il diritto di proprietà, il diritto d' usufrutto, il diritto d' ipoteca o di pegno, il diritto di succedere, il diritto di servitù, ec. ec. ec.

16. Il diritto delle genti è quello che la ragione naturale fa osservare egualmente fra tutti gli uomini (V. sopra n. 6). XLI, 1, 2. — l. 1 *De acquir. rerum dominio.*

Nota. *Ma oltre al diritto delle genti fondato sopra il diritto nazionale (ch'è immutabile ed invariabile), havvi un diritto delle genti secondario, positivo e variabile, fondato sopra i trattati e le convenzioni fatte tra nazioni, o sopra l' uso: ed è appunto in forza di questo diritto delle genti secondario che il servaggio de' prigionieri di guerra non ha più luogo fra le nazioni incivilite, tranne a titolo di rappresaglia verso i Barbareschi od altri che agissero come loro.*

17. Tutto il diritto si ravvolge intorno alle persone o alle cose o alle azioni. I, 5, 1. — l. 1 *De statu hominum.*

18. Tutto il diritto consiste in acquistare, conservare o perdere. I, 3, 6. — l. 41 ff. *De legibus.*

19. Qualunque diritto deriva o dal consenso o dalla necessità o dalla costumanza. ivi, 3. — *ib.* l. 40.

20. Il diritto singolare è quello che fu stabilito contra il diritto generale *(contra tenorem rationis)* a cagione di qualche utilità (ivi, 23. — *ib.* l. 16); non già *in singulas personas;* e ciò per l' autorità de' costituenti, che soli hanno il diritto d'accordare grazie e privilegj. ivi, 7. — l. 2 *De constit. princ.;* ivi, 9. — l. 8 ff. *De legibus;* I, 4, 1. — l. 1 *De constit. princ.;* Inst. § 6 *De jure nat. gentium et civ.*

21. La scienza del diritto è cosa santa ed inapprezzabile *nec dehonestanda*. L, 13, 2. — l. 1 § 5 *De extraord. cognit.*

22. Il diritto rigoroso degenererebbe qualche volta in ingiustizia. XXVIII, 2, 4. — l. 17 *De injusto, rupto* ec.; XXX a XXXII, 397. — l. 18 § 2 *De his quae ut indignis.* V. SUMMUM JUS.

23. I diritti naturali non possono essere alterati dal diritto civile. IV, 5, 6. — l. 8 *De capite minutis.*

24. Il diritto pubblico non può essere cangiato dalle convenzioni dei privati. ivi, 461. — *ib.* l. 45; L, 8, 20. — l. 2 § 8 *De admin. rerum ad civit. pertin.*; XXXV, 2, 85. — l. 15 § 1 ff. *Ad legem Falcidiam.*

Niuno può rimettere del diritto pubblico, p. e. dell' azione per dolo futuro. XXVII, 3, 37. — l. 5 § 7 *De admin. et peric. tutorum.*

25. Chi usa del suo diritto non reputasi che sia in dolo. L, 17, 12. — l. 55 *De regulis juris.*

Chiunque può difendere il proprio diritto, purchè non faccia torto a nessuno. XLIII, 23, 25 e 46. — l. 1 § 2 et 3 *Quod vi aut clam.*

26. Niuno presumesi che ignori il proprio diritto. XXII, 6, 11. — l. 3 *De juris et facti ignor.*

27. Niuno può trasferire in altrui più di diritto che non abbia egli stesso. L, 17, 12. — l. 54 *De regulis juris.*

28. Il diritto che sopravviene durante la lite *(ex causa praeterita)* basta per autorizzare la domanda. XVII, 1, 34. — l. 17 ff. *Mandati.*

29. Distinguesi il diritto proprio ed il diritto ereditario. XXX a XXXII, 342. — l. 73 *De condit. et dem.*

30. I diritti incorporali non reputasi che sieno posseduti; essi non possono essere posseduti materialmente, cioè naturalmente. XLI, 2, 14. — l. 3 *De acquir. vel amitt. possess.*

31. La scienza del diritto è preziosissima: ne avvilisce l' insegnamento chi la stima a prezzo di denaro. L, 13, 2. — l. 1 § 5 *De extraord. cognit.*

32. Il diritto è instituito per la utilità degli uomini. I, 5, 1. — l. 2 *De statu hominum.*

33. Tutti gli uomini sono eguali quanto al diritto naturale. L, 17 96. — l. 32 *De reg. juris.*

34. Ciò ch'è proibito dalla natura non può essere reso legittimo o valido da alcuna legge. L, 17, 12. — l. 188 § 1 *De reg. juris.*

35. Le convenzioni de' privati non derogano punto al diritto pubblico. ivi, 64 e 974. — *ib.* l. 27 et l. 45 § 1.

36. Chi segue il diritto pubblico non è ingannato. ivi, 1768. — *ib.* l. 116 § 1.

37. Ciò che può esser fatto dai magistrati ricorrendovi non debb' essere fatto dai privati. ivi, 1436. — *ib.* l. 176. — Altrimenti ne verrebbe occasione di tumulto. ivi. — *ib.* — Dice la glossa: *Nemini permittendum est ut sibi jus dicat.*

38. Non si può prescrivere contro il diritto pubblico: nemmeno i rescritti del principe non possono attentarvisi. l. 6. Cod. *De operib. publ.*

39. I diritti del sangue non ponno essere distrutti da verun diritto civile. L, 17, 5. — l. 8 *De reg. juris.* — Quindi la pena capitale, che importa la morte civile, priva sì colui che la incorre dei diritti di cittadino, p. e. del diritto di succedere a' suoi parenti o d'esser loro tutore, ma non distrugge i legami posti dalla natura fra gli uomini a cagione di parentela. XXVI, 1, 13 — l. 5 § 5 *De legitimis tutoribus*; IV, 5, 5. — l. 7 *De capite minutis*; XXXVIII, 17 (al. 18), 24. — l. 1 § 4 et 8 *Ad Senatusc. Tertyll.*; l. 2. Cod. *De legit. tutela.*

40. ORIGINE DEL DIRITTO ROMANO. Da principio il popolo romano era senza diritto fisso, I, 2, 2. — l. 2 § 1 *De origine juris.* — I re governavano tutto *manu*, cioè arbitrariamente. ivi. — *ib.*

Romolo, diviso avendo il popolo in curie (V. CURIE), fece alcune leggi che nomò *curiatae*. ivi. — § 2. — Anche i re seguenti portarono leggi, e furono tutte raccolte nel diritto civile Papiriano, così detto perchè Sesto Papirio, che viveva sotto Tarquinio il Superbo, compilò in un solo corpo le leggi fatte dai re. ivi. — *ib.*

Essendo i re stati cacciati, il popolo romano stette senza leggi *(incerto magis jure et consuetudine, quam per latam legem)* per venti anni. ivi, 3. — *ib.* § 3.

41. Tutte le leggi rimasero senza forza *(exoleverunt)* mediante la legge tribunizia, così detta perch' era stata fatta a richiesta di Bruto, allora tribuno della cavalleria. La parola *exoleverunt* indica che le leggi regie non furono abolite da questa, ma soltanto cessarono d'essere in uso. A meglio riconoscere il senso

del testo (I, 2. 3. — l. 2 § 3 *De origine juris*). uopo è leggere *exactis deinde regibus lege tribunitia, omnes leges hae exoleverunt;* e non mettendo la virgola dopo *regibus*. Difatti, sebbene Bruto abbia abrogato le leggi regie mediante questa legge tribunizia, parecchi autori riferiscono ch' essa legge ristabilì le leggi di Servio Tullio, state abrogate da Tarquinio il Superbo. Comunque sia, le leggi regie, qualche tempo dopo la istituzione della repubblica, cessarono d' essere in uso, nè se ne trova alcun vestigio nei libri del diritto romano.

Nota. *Per altro Cujacio intende per* legge tribunizia *non quella da Bruto proposta per cacciare i re, ma quella con la quale fu stabilita la podestà de' tribuni, quando il popolo si ritirò la prima volta sul monte Crustumerino, poscia detto sacro.*

42. Essendo il popolo romano retto da uo diritto incerto e da costumanze anzichè da legge scritta, volle far cessare questo stato d' incertezza, e a tal uopo nominò dieci personaggi (i decemviri) i quali furono incaricati di raccogliere le leggi usate nelle città greche, per farne un corpo di leggi secondo il quale potesse la città essere governata. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 4. — Questi dieci personaggi, compilate le dette leggi, le scrissero sopra tavolette d' avorio che vennero esposte nella pubblica piazza, affinchè potesse chiunque facilmente prenderne contezza. — Il popolo diede loro podestà suprema di correggere ed interpretare queste leggi, e vi aggiunsero due tavole; donde formossi la legge delle XII tavole. ivi. — *ib.* — Vuolsi che vi avesse parte un certo Ermodoro d' Efeso.

43. Promulgate le leggi delle XII Tavole, venne la interpretazione de' prudenti, ossia dei giurisperiti; e la loro interpretazione formò una parte del diritto civile. ivi, 4. — *ib.* § 5.

Io seguito furono composte le azioni per litigare; e si volle che queste azioni fossero certe e solenni, cioè concepite sotto certe formole, acciocchè non dipendessero dal capriccio del popolo. Questa parte del diritto fu chiamata *le azioni della legge*, o *le azioni legittime*. V. Azione. ivi, 5. — *ib.* § 6. — Esse furono proposte e redatte da Appio Claudio: Gneo Flavio, suo cancelliere *(scriba)*, le sottrasse; le consegnò al popolo, e ne fu creato tribuno, senatore ed edile curule: il libro che conteneva le dette azioni fu chiamato diritto civile *Flaviano*. ivi. — *ib.* § 7.

Furono poscia stabilite delle altre azioni composte da Sesto Elio, e vennero dinominate diritto *Eliano*. I, 2, 5. — l. 2 *De origine juris*.

44. Essendo entrata dissensione fra il popolo ed i senatori, il popolo si ritirò di Roma, e fece delle leggi che presero nome di *plebisciti:* e, richiamato poi il popolo, la legge Ortensia dichiarò che tali plebisciti avessero ad essere osservati come leggi. ivi, 6. — *ib.* § 8.

45. In seguito, difficile riuscendo lo adunare il popolo divenuto numerosissimo, la necessità diede al senato la cura della pubblica cosa. Il senato cominciò ad interporre la sua autorità; e quanto esso costituiva veniva osservato: tali statuti nomavansi *senatusconsulti*. ivi. — *ib.* § 9.

46. Contemporaneamente i pretori proponevano editti, i quali formavano il diritto *onorario*. ivi, 8. — *ib.* § 10.

47. In quel modo che il potere di fare il diritto era passato al senato, questo potere passò finalmente ad uno solo, essendo divenuto necessario che uno solo pigliasse cura della repubblica. ivi, 9. — *ib.* § 11. — Pertanto fu stabilito un principe, e gli si diede il potere di far leggi. ivi. — *ib.*

48. In somma, s' ebbero a distinguere parecchie specie di diritto: 1.° il diritto stabilito dalla legge, o la legge propriamente detta emanava da tutto il popolo adunato. 2.° il diritto formato dalla interpretazione de' prudenti, ch'era propriamente il diritto civile. 3.° le azioni contenenti la forma di procedere in lite. 4.° i plebisciti che si facevano dal popolo senza il senato; 5.° i senatoconsulti che emanavano dal senato solo; 6.° il diritto onorario, che procedeva dall' autorità de' magistrati; 7.° finalmente le costituzioni de' principi *(constitutiones principales)*. ivi, 10. — *ib.* § 12.

49. Diritto marittimo. V. Getto, e Rodia *(Legge)*.

50. Diritto *di deliberare*. V. Deliberare *(Diritto di)*.

51. Diritto fiscale. V. Fisco.

52. Diritti litigiosi. V. Litigiose *(Cose)*.

53. Diritto *sopra le persone*. V. Podestà.

54. Diritto fatto ad altrui. V. lib. 2 tit. 2 *Quod quisque juris in alterum statuerit, ut ipse eodem jure utatur*. — Questo titolo contiene un editto equissimo che concerne

la repressione dei giudizj ingiusti: esso importa che il magistrato uscito di magistratura debb'essere sottomesso al diritto ch'egli ha stabilito per altrui contro il diritto esistente se la parte avversaria il domanda; e in generale, ciò che uno sarà creduto giusto contro la persona di un altro, egli dovrà soffrire che valga anche contro di lui stesso: *quod ipse in alterius persona aequum esse credidisset, id in ipsius quoque persona valere patiatur.* II, 2, 1 — l. 1 § 1 *Quod quisque juris* etc.

55. È lo stesso di quelli che hanno sollecitato ed ottenuto per sè dal magistrato, che stabilisca od applichi tale nuovo diritto. ivi, 3. — *ib.* l. 3. — Nè solamente in confronto di quello contro il quale l'hanno ottenuto, ma in confronto di qualunque altro. Di fatti, tutti hanno fondamento di domandare, contra quello che ha ottenuto siffatto giudizio, ch'egli sia giudicato nella stessa maniera riguardo a loro, per quanto li concerne personalmente, nelle loro contestazioni con lui. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 2. — Così, per es., io ti ho venduto un cavallo ch'è morto presso di me, senza mia colpa, prima che io te ne avessi fatto la tradizione: tu me ne devi tant'e tanto il prezzo (l. 8 *De peric. et comm. rei vend.*); nonostante avendotelo io domandato in Giudizio, tu sei giunto ad ottenere che la mia domanda siami respinta. In seguito tu hai venduto a me od a chi altri si sia un servo il quale è morto, similmente senza tua colpa, prima che tu ne abbia fatto tradizione: è certo che in diritto il prezzo ti è nullameno dovuto da colui al quale tu l'hai venduto, sia io od un altro; ma dachè tu hai fatto giudicare il contrario a tuo pro in un caso del tutto simile, la tua azione non può essere ammessa. Ciò non ostante, se il compratore ti ha pagato, nulla potrà ripetere contro di te. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 7.

56. Se quegli contro al quale io ho ottenuto un giudizio contrario al Diritto, ne aveva ottenuto egli stesso prima un altro simile contro di me o contro d'altri, niuno potrebbe prevalersi contro di me, in caso simile, di ciò che io ho ottenuto in Giudizio contro al Diritto. ivi, 1, 1. — *ib.* l. 4 cum § praeterquam. — Difatti io non ho fatto in ciò se non quello che la legge mi permetteva: ora, come osserva Gotifredo sopra questa legge, chi fa qualche cosa col permesso della legge, non cade nella pena dell'editto. Era dunque necessario d'eccettuare questo caso particolare; affinchè nè il magistrato, mentre studia di difendere questo editto, nè il litigante mentre vuol giovarsi dal benefizio di esso, non incorra nella pena di esso. II, 2, 4. — *Quod quisque juris* etc.

57. Nemmeno può uno giovarsi contra il magistrato de' suoi tentativi per istabilire un nuovo diritto, se il fatto non è seguito, sia ch'egli non abbia potuto statuire, sia che il suo giudizio sia nullo di diritto a motivo della incompetenza di lui. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2. — Sarebbe senza dubbio lo stesso dei privati che avessero tentato di far rendere un giudizio contro il diritto sussistente, ma che non vi fossero riusciti.

58. Nemmeno potrà uno giovarsi contro il magistrato di ciò ch'egli avesse pronunziato contro al Diritto, se non v'ebbe dolo da parte sua; come per es. se fu indotto in errore dall'imprudenza del suo assessore. ivi. — *ib.* l. 2.

59. Non si può io quest'argomento opporre a me il fatto del mio procuratore; a meno che io non gli abbia dato facoltà di fare la domanda contraria alla legge, che fu accolta dal giudice; o che io non abbia ratificato l'operato suo: ma si potrebbe opporre al procuratore personalmente il suo proprio fatto se ha agito come procuratore *in rem suam.* ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 1.

60. Potrebbesi parimenti eccepire, contro il tutore ed il curatore, delle domande contrarie al Diritto, e da loro avanzate nelle dette lor qualità e fatte accogliere al magistrato. ivi, 3. *ib.* — Lo stesso sarebbe de' loro eredi. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 5. — Lo stesso pure sarebbe per le azioni acquistate dopo i giudizj resi a loro vantaggio contro il Diritto. ivi. — *ib.* l. 3 § 6.

61. Eravi un caso eccepito, ed è che se mio figlio, essendo magistrato, incorse nella pena dell'editto, non vi ha luogo all'applicazione riguardo a quelle azioni che io per la persona di lui proponessi in Giudizio; essendo regola di Diritto che quelli i quali sono soggetti alla nostra podestà ponno bensì render migliore la nostra condizione, non ponno renderla peggiore. ivi. — *ib.* l. 3 § 4.

62. Bensì la pena di questo editto si può estendere eziandio al fidejussore del debitore principale che vi fosse incorso. Ecco il caso: Tizio creditore di Sejo, avendo seco lui convenuto di non chiedergli il pagamento del debito, ha nullaostante ottenuto ingiustamente dal giudice che a Sejo sia negata la eccezione del patto. Poscia lo stesso Tizio si fece debitore verso Sempronio, a cui tu ti chiamasti mallevadore in pro di Tizio. Avendo in seguito Tizio e Sempronio

patteggiato fra loro che non si possa far più la domanda del pagamento, nè a Tizio gioverà la eccezione di tal patto perchè in caso simile egli si è servito di un diritto ingiusto; nè a te che sei il fidejussore sarà utile quella eccezione, perchè essa non ti competerebbe che come rappresentante la persona di Tizio; e quegli che si giova di un diritto altrui, dee giovarsi egli pure del medesimo diritto. — Tu, che ora sei fidejussore, in un altro affare antecedente e in causa simile ti eri servito di un diritto ingiusto. Se poi nell' affare per cui entrasti mallevadore, ebbe luogo tal patto fra il debitore principale ed il suo creditore, questo patto gioverà bensì al debitore principale ma non a te. Anzi se, avendo il creditore agito contro di te, tu l'avrai pagato, non ti competerà verun'azione di mandato per ripetere il prezzo, in confronto del debitore principale *(reus promittendi)*; mentre tu sei condannato per propria tua colpa, e la tua pena non dee cadere sopra altrui. II, 2, 3. — l. 3 § 3 *Quod quisque juris* etc.

51. In poche parole, la pena di questo editto consiste in ciò, che, se il magistrato ha pronunziato ed il litigante ha ottenuto una decisione insulita, sì l'uno come l' altro dee nei casi consimili servirsi del medesimo diritto che pronunziò ed ottenne. Se pertanto un magistrato assolse da qualche giusta domanda uno contro il quale competeva un'azione; tanto allo stesso magistrato, quanto all'assolto, se proporranno contro di un altro una simile azione, si dovrà rifiutare la lor domanda. — Sopra questi principj di somma equità sono fondati i diritti di ritenzione, di reciprocità e di rappresaglia, fra nazione e nazione.

DISCIPLINA. Pel mantenimento della pubblica disciplina era data ampia facoltà al prefetto del pretorio. I, 11, 1. — l. un. *De officio praes. praet.*

2. La disciplina militare *(castrorum)* era ai Romani più cara de' figli stessi. XLIX, 15, 11. — l. 19 § 7 *De captivis et postlimin.*

DISCENDENTI. V. LIBERI, FIGLIO, FILII, POSTERI.

DISCUSSIONE *della causa*, o GIUDIZIO propriamente detto *(Cognitio)*. V. CHIAMATA, COMPARSA, GIUDIZIO.

Se nel giorno stabilito per la discussione il giudice o l' una delle parti si trovava assente per giusti motivi, il giorno del giudizio veniva prorogato secondo quella legge delle XII Tavole: *Si judex alterve ex litigatoribus morbo sontico impediatur; judicii dies diffisus esto.* — Ma se senza giusta causa l'uno o l'altro de' litiganti si trovava assente, avea luogo l'eremodicio (V. EREMODICIO). — Che se il giudice e le parti erano presenti, la causa si discuteva dinanzi al giudice. L, 1, 62. — Talvolta per altro, a riguardo di giusti motivi e di certe persone, concedevasi qualche proroga per la discussione; p. e. se uno allegava trovarsi i documenti della lite presso persone assenti per pubblica causa; se un padre litigante avea perduto il figlio o la figlia, o la moglie il marito, o il figlio il genitore. XLIX, 15, 11. — l. 3 *De judiciis et ubi quisque.*

2. La causa decsi discutere nel luogo ove il magistrato comandò che fosse discussa. E se non è indicato il luogo ove il giudice dee giudicare, s'intende che il magistrato abbia comandato di giudicare in quel luogo ove si suole farlo senza incomodo dei litiganti. ivi, 63. — *ib.* l. 59.

3. Si dee discutere dinnanzi ai giudici delegati non solamente la controversia principale la cui discussione fu delegata, ma eziandio tutte le altre controversie da cui dipende la principale; sebbene queste controversie incidenti siano tali che, se fossero promosse come principali, non potrebb'esserne delegata la discussione. ivi, 64. — l. 3 Cod. *De judiciis*; l. 1 Cod. *De ordine judiciorum.*

4. Siccome col consenso delle parti si proroga la giurisdizione del magistrato, così con esso consenso si proroga anche la cognizione del giudice dato; come sarebbe per giudicare sopra una somma maggiore di quella per la quale il giudice è dato. ivi. — l. 74 § 1 *De judiciis et ubi quisque.*

5. La discussione della causa facevasi nella maniera che segue. Prestato il giuramento tanto dal giudice quanto dalle parti litiganti, queste o i loro patroni disputavano la causa per ben due volte. La prima volta esponevano brevemente la somma della causa, il che dicevasi *conjectio causae*: poscia con più lungo discorso esponevano lo stato della causa, e producevano dinanzi al giudice i documenti, i testimonj ec. Affinchè poi gli oratori non si dilungassero smodatamente, la legge Pompea aveva stabilito che si adoperasse la clepsidra (Cic. *De orat.* III, 34); il giudice aveva facoltà di determinare quante clepsidre fossero da concedere (Plin. *Epist.* IV, 9). ivi, 65.

6. Quanto all' uffizio del giudice nelle discussioni, uopo è che primamente esso esamini con accuratezza *(plena inquisitione)* la qualità dell' affare, quindi interroghi più volte ambe le parti se nulla hanno da aggiugnere di nuovo. L, 1, 66. — l. 9 Cod. *De judiciis.*

7. Nella discussione molte cose sono riserbate al prudente arbitrio del giudice. ivi. — l. 40 *De judiciis et ubi quisque.*

8. Dopo discussa la causa, il giudice pronunciava la sentenza. V. Sentenza.

9. Discussione *(Benefizio di).* La legge concede questo benefizio ai garanti del principale obbligato *(reus)*, che non vi hanno rinunziato, ed ai possessori degl' immobili ipotecati alla sua obbligazione. In conseguenza di questo benefizio il creditore dee rivolgersi primamente al principale obbligato, poscia ai garanti, e, sussidiariamente soltanto, per azione ipotecaria, al detentore dell' immobile ipotecato al suo credito, o, in caso d' insufficienza, ai detentori degli immobili ipotecati al garante. Nov. 4, cap. 1 et 2.

DISEGNO. V. Intenzione.

DISEREDAZIONE. V. Eredi, Figli, Indegnità, Inofficioso, Instituzione, Legittima, Postumi, Preterizione, Quasi-postumi, Successione, Testamento. V. lib. 28 tit. 2 *De liberis et posthumis heredibus instituendis vel exhaeredandis;* Cod. lib. 6 tit. 28 *De liberis praeteritis vel exhaeredatis,* 29 *De posthumis heredibus instituendis, vel exheredandis vel praeteritis;* Inst. lib. 2 tit. 13 *De exhaeredatione liberorum;* Nov. 115 cap. 3 e 4.

1. Il figlio soggetto alla paterna podestà, se non viene instituito erede, debb' essere nominatamente diseredato: gli altri eredi suoi di ambi i sessi debbono essere diseredati o nominatamente od assieme con gli altri. XXVIII, 2, 10. Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 20. — Pel gius Giustinianeo tutti i figli *(liberi)* di qualunque grado e di ambi i sessi, debbonsi diseredare nominatamente. ivi. — l. 4 Cod. *De lib. praeteritis.*

2. Per *Diseredare nominatamente* non intendesi che debbano essere espressi nome, prenome e cognome; ma basta una di queste cose. ivi. — l. 1 *De liberis et posth.* — Anzi reputasi che un padre abbia diseredato nominatamente suo figlio anche col dire *Mio figlio sia disereda,* senza esprimerne il nome, qualora sia figlio unico: che se fossero più, per benigna interpretazione niuno riputerebbesi diseredato. XXVIII, 2, 10. — l. 2 *De liberis et posth.* — Ma se uno, instituitosi on erede, avesse detto: *Tutti gli altri miei figli e figlie siano diseredi;* e avesse un figlio unico; questo si reputerà diseredato. ivi. — *ib.* l. 25.

3. Prima di ritenere diseredato un figlio che il padre credeva morto, deesi proporre la quistione al giudice; e se verrà provato l'errore del padre, non s'intenderà compreso nella diseredazione quel figlio. ivi. — d. l. 25 ¶ postea.

4. Se un padre non avesse detto *figlio,* ma il *nato da Seja,* sarebbe ben fatta la diseredasione. E se avesse *cum convicio* detto *da non nominarsi, non mio figlio, ladro, gladiatore, nato d' adulterio;* sarebbe pure ben diseredato. ivi. — *ib.* l. 3.

5. Il figlio debb'essere diseredato puramente, purchè non si provi che il testatore abbia errato. La ragione si è perchè in niun caso il figlio debb'essere preterito: ora, se viene diseredato sotto condizione, vi è il caso della preterizione, cioè il caso che venga a mancare la condizione. Ma questa ragione non ha più luogo se il figlio che viene diseredato sotto una condisione, è poi instituito sotto la condisione contraria. In quest'unico caso adunque e la instituzione e la diseredazione, benchè fatte sotto condisione, sono valide, non essendoci verun caso che il figlio sia preterito: difatti nel caso che occorra la condizione della instituzione, egli è erede; nel caso che la condizione manchi, egli è diseredato, poichè tale mancanza dà luogo alla condizione della diseredazione. È quindi necessario che l'una e l'altra condizione abbiano luogo vivente il figlio; altrimenti cade e la restituzione e la diseredatione, e quindi il testamento. ivi, 11. — l. 3 § 1. — Quanto è detto qui del figlio, fu esteso da Giustiniano a tutti i discendenti.

6. È uopo che la diseredasione, non altrimenti che la instituzione, abbia effetto vivente il figlio; perchè ripugna che s' instituisca erede e si diseredi alcuno dopo la sua morte. Per es. un figlio ch'era sotto la podestà del padre, fu instituito erede sotto una condisione non potestativa, e diseredato qualora non adempisce la condizione: muore mentre pende la condizione; è morto erede ab intestato, poichè finchè visse non fu erede per testamento nè fu diseredato. ivi, 12. — *ib.* l. 28. — Quindi non è valido un testamento così concepito: *Tizio dopo la morte di mio figlio sia erede, e mio figlio sia disereda;* perchè il figlio è diseredato dopo la sua morte. ivi. — *ib.* l. 13 § 2.

7. Chi è diseredato debb'esserlo da tutta l'eredità. Quindi se un padre instituisse erede *ex asse* sua figlia, e lasciasse dieci in legato al figlio che ha sotto la sua podestà, aggiungendo: *Pel rimanente sia diserede*; tale diseredazione non sarebbe valida, non potendosi legalmente diseredare nè meno uno che fu instituito erede di un fondo: tanto più che le diseredazioni non debbonsi favorire. XXVIII, 2, 13. — l. 19 *De lib. et posth.*

8. Dalla massima che il figlio debb'essere diseredato da tutta la eredità viene di conseguenza che debb'essere diseredato da qualunque grado di eredi a cui si deferisce l'eredità pel testamento. Ora un figlio è regolarmente diseredato anche fra le medie instituzioni di eredi, ed è escluso da ogni grado di eredi, qualora però il testatore non lo abbia diseredato soltanto in riguardo ad una sola persona; giacchè se così avesse fatto, la diseredazione sarebbe viziosa; come se avesse detto: *Chiunque sia per essere il mio erede, mio figlio sia diserede.* Difatti il testatore avrebbe voluto che suo figlio fosse escluso dopo adita la eredità; il che è impossibile, uopo essendo che il testamento sia valido affinchè uno possa per testamento adire la eredità; e non può esser valido il testamento finattantochè il figlio non è erede nè diserede. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 2.

9. Se vi sono più gradi di eredi, allora, affinchè il testamento sia valido, non è precisamente necessario che il figlio sia diseredato da tutti i gradi; ma le instituzioni non saranno valide se non per quei gradi soltanto da' quali egli è escluso; e saranno nulle le instituzioni de' gradi da' quali egli non fosse escluso. Perciò, se il padre di famiglia nel suo testamento avesse preterito un figlio nel primo grado, e dal secondo grado lo avesse diseredato; estinto il primo grado, il testamento piglierebbe cominciamento da quel grado dal quale il figlio è diseredato. ivi, 15. — *ib.* l. 3 § 6 — Quindi se il figlio viene sostituito a quel grado ove fu preterito, avrà l'eredità del padre non ab intestato ma per testamento; poichè, anche essendo sostituito qualunque altro, se fosse diseredato da quel grado, il testamento comincerebbe da quel grado ove il figlio fu diseredato. ivi. — l. 75 ff. *De hered. instit.*

10. Tizio avendo de' figli sotto la sua podestà, nominò erede sua moglie, e a lei sostituì i figli. Domandasi se l'instituzione della moglie sia valida o no, non essendo i figli diseredati da quel grado. — Quel grado dal quale sono preteriti i figli è annullato; però essendo i figli sostituiti, si reputano eredi per testamento, giacchè non annullano tutto il testamento, ma soltanto quel grado ch'era nullo fino da principio. Non importa poi per qual ragione sia valida la instituzione del secondo erede, vale a dire, se ciò avvenga perchè il figlio è diseredato da quel grado, ovvero perch'egli stesso è sostituito. XXVIII, 2, 15. — l. 43 § 2 *De vulg. et pupill. substit.*

11. Se il figlio è diseredato dal grado degl'instituiti e preterito dal grado de' sostituiti, sarà invalida la sostituzione; benchè il figlio sia morto mentre gl'instituiti deliberano od essendo in vita il testatore. Per es. se io dopo di avere instituito erede Primo, diseredai mio figlio; e non lo diseredai dopo di avere sostituito Secondo; essendo morto esso figlio mentre pendeva se Primo dovesse adire la eredità, Secondo non sarà erede, perchè fu instituito senza diseredare il figlio; und'è invalida la instituzione. Se poi ciò accadesse in un figlio postumo (vale a dire che, nato mentre viveva il padre da cui fu diseredato, venisse a morire), si dovrà dire lo stesso del sostituito, cioè che non è erede, rotta essendo la sostituzione per la nascita del postumo; difatti il postumo che nasce tien luogo del figlio già nato e superstite al padre. ivi, 16. — l. 8 *De liberis et posth.*

12. Benchè la diseredazione de' figli fatta dal primo grado degli eredi non confermi gli altri gradi dai quali non fu fatta; tuttavia non si può dire lo stesso in riguardo alla loro instituzione. Imperciocchè questa conferma anche i gradi susseguenti, sebbene siano stati preteriti da quelli. ivi, 17. — *ib.* l. 14 § 1.

13. Quegli ch'è diseredato prima della instituzione degli eredi, è escluso da tutti i gradi. ivi, 18. — *ib.* l. 3 § 3.

14. Quegli ch'è diseredato fra due gradi, è escluso dall'uno e dall'altro. ivi. — d. l. 3 § 4.

15. La diseredazione è valida in quello nel quale sono confusi due gradi; p. e. *Primo sia erede per la metà; se Primo non sarà erede, sia erede Secondo per la metà; Terzo sia erede per l'altra metà: mio figlio sia diserede: se Terzo non sarà erede, sia erede Quarto.* Difatti egli è escluso dall'uno e dall'altro di tali gradi. ivi. — d. l. 3 § 5. — Che se il testatore non avesse confuso i gradi, ma avesse detto: *Tizio per la metà e Cajo per l'altra metà siano eredi: se Tizio non*

sarà erede, sia erede Lucio: mio figlio sia diseredato: se Cajo non sarà erede, sia erede Sempronio; il figlio s'intenderebbe diseredato dal solo grado secondo.

16. Quando la diseredazione è fatta dopo tutti i gradi degli eredi, se il testatore aggiugne che vuole diseredare da tutti i gradi, non v'ha dubbio ch'egli ha fatto legalmente: epperò, quand'anche non avesse fatto tale aggiunta; ma apparisse ch'egli ebbe l'intenzione, così scrivendo, di diseredare da tutti i gradi, si intenderà ben fatto il testamento. Così quando un padre di famiglia, dopo di avere instituiti i figli, e vicendevolmente sostituitili, ne diseredò uno, s'intenderà avere egli fatto una diseredazione dall'uno e dall'altro; imperciocchè siccome sono instituiti i medesimi eredi, così non v'è ragione per credere che abbia voluto diseredare soltanto nell'ultimo caso. XXVIII, 2, 15. — l. 1 Cod. *De liber. praet.*

17. Intendesi rettamente diseredato un figlio con queste parole: *Il tale mio figlio sia alieno dalla mia sostanza;* o simili. ivi, 19. — *ib.* l. 3.

Nè importa che la diseredazione sia concepita con parole relative al tempo presente o ad un tempo futuro; imperciocchè i figli si diseredano indifferentemente con queste parole: *Mio figlio sia diserede; Mio figlio sarà diserede.* ivi. — l. 17 *De liberis et post.*

18. Ordinariamente i figli vengono diseredati per castigo: pure talvolta si diseredano non per punirli ma per far loro del bene: così p. e. si diseredano gl'impuberi, e si dà loro la eredità per fedecommesso. ivi, 20. — *ib.* l. 18.

Per altro, sia che il padre li diseredasse per loro bene, sia per punirli, niun'altra causa richiedeasi per la diseredazione oltre la volontà del padre. Onde se uno che voleva diseredare sua figlia, così scrisse: *Io diseredai te, figlia mia, perchè volli che tu fossi contenta della dote;* ella è diseredata per la volontà del testatore. ivi, 20. — l. 61 *De hered. instit.*

19. Se un padre avesse detto: *Il tale, che so non essere nato da me, sia diserede;* questa diseredazione sarebbe nulla qualora si provasse essere quel tale nato da lui. Infatti egli non fu diseredato come figlio, dappoichè il padre nel diseredarlo espose la ragione per cui lo diseredava, e si prova che il padre errava circa la causa della diseredazione. ivi. — l. 14 § fin. *De liberis et post.* — Sarà lo stesso se il padre avrà detto: *Il tale figlio del tale sia diserede*, dandogli per errore un padre adulte-ro. XXVIII, 2, 20. — l. 15 *De hered. instit.*

20. Vale per rigore di diritto quel testamento nel quale i figli sono diseredati per capriccio del padre; ma suolsi soccorrere a' figliuoli; e se dimostrano d'essere immeritevolmente diseredati, possono rescindere il testamento mediante la querela d'Inofficioso.

21. Qualunque figlio tanto milite quanto pagano può essere diseredato. ivi, 21. — *ib.* l. 26.

22. Il figlio postumo debb'essere diseredato nominatamente; la figlia postuma e le altre postume o nominatamente o collettivamente; purchè venga ad esse lasciato qualche legato. ivi, 36. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 21. — I nipoti e pronipoti ed altri maschi postumi, fuorchè il figlio, debbono essere diseredati o nominatamente o collettivamente lasciando loro qualche legato: ma è più sicuro il diseredarli nominatamente. ivi. — *ib.* § 19; l. 3 *De injusto, rupto* etc. — In seguito, pel gius di Giustiniano, tanto i postumi quanto i già nati d'ambo i sessi e di qualunque grado debbonsi diseredare nominatamente. ivi. — l. fin. Cod. *De liber. praet.*

23. Un postumo si considera diseredato, sia che il testatore abbia detto: *Qualunque sia il mio figlio che nascerà;* sia che abbia detto: *Che nascerà da Seja;* sia che abbia detto: *Il feto* (venter) *sia diserede.* Così pure se avesse detto: *Il postumo sia diserede;* questi nascendo dopo la morte del testatore o lui vivente, non rompe il testamento. ivi, 37. — *ib.* l. 3 § 5. — E parimente non sarà rotto il testamento se il testatore avrà detto: *Diseredo il figlio o la figlia che fosse per nascere;* e nascessero un figlio ed una figlia. ivi. — *ib.* l. 14.

24. La diseredazione del postumo, come quella del figlio già nato, deesi estendere ad ogni grado di eredi. Ma se nel testamento vi sono più gradi di eredi, è quesito se il postumo debba essere diseredato da tutti i gradi. Suppongasi che il postumo sia diseredato dal primo grado, e preterito dai susseguenti: in tal caso, il testamento sarà valido pel primo grado da cui il postumo è diseredato, ma nascendo egli romperà i gradi susseguenti. ivi, 38. — *ib.* l. 4, l. 14 cum § nam et quum *De liberis et posthumis.*

25. Quantunque il testamento sia rotto in riguardo ai gradi successivi a cagione della preterizione del postumo, tuttavia esso è valido pel grado precedente in cui il postumo,

stesso è diseredato. XXVIII, 2, 39. — l. 3 § 6 *De injusto, rupto etc.*

Avvi però un caso in cui la preterizione del postumo dal secondo grado vizia il testamento al primo grado, sebbene egli da questo grado sia diseredato. Per es. se io e Tizio siamo instituiti eredi; ed un postomo è stato diseredato in riguardo a noi, ma non in riguardo ai nostri sostituiti; venendo Tizio a morte, neppur io potrò adire la eredità; imperciocchè il testamento è rotto per la persona dell'instituito da cui il postomo è diseredato, in luogo del quale è chiamato il sostituito da cui il postumo non è diseredato. Ma se io e Tizio siamo vicendevolmente instituiti; benchè Tizio non sia stato diseredato per la parte della sostituzione; se Tizio viene a morire o ripudia l'eredità, io posso adirla ed essere erede *ex asse*. Tuttavia nel primo caso, benchè Tizio viva, io non posso senza di lui adire, nè egli lo può senza di me; essendo cosa incerta se la rinunzia di uno di noi rompa o no il testamento: quindi possiamo adire insieme. ivi, 39. — *ib.* l. 19 cum § 1 et 2.

26. Il primo grado essendo rotto pel nascimento del postomo che da esso grado fu preterito, si rompono i susseguenti gradi da' quali egli è diseredato. La ragione di questa differenza si è, che quando il postumo rompe il grado dei sostituiti, il quale grado non può aver luogo fino a che la eredità è deferita agl'instituiti, egli non vi è ancora chiamato, e per conseguenza non può essere di ostacolo al primo grado: ma quando egli rompe il grado a cui l'eredità è deferita, egli vi è chiamato, e per conseguenza è di ostacolo a tutti i gradi. ivi, 40. — *ib.* l. 5.

E non solamente qualora il grado in cui il postomo è preterito, è il primo di tutti i gradi, ma eziandio quando egli è preceduto da un altro grado, tutt'i gradi che vengono dietro a quello in cui fu preterito, sono annullati con esso. Laonde se egli fu diseredato al primo grado, preterito al secondo, e diseredato al terzo; e s'egli morì essendo in vita i primi e mentr'essi stavano deliberando; l'eredità, qualora quelli del terzo grado ommettano di adirla, appartiene agli eredi legittimi. ivi. — l. 14 § itaque *De liberis et posth.*

27. Non v'ha alcuna differenza tra i postumi ed i già nati in quanto al luogo della diseredazione, vale a dire in quanto alla parte del testamento nella quale debbono essere diseredati. XXVIII, 2, 41. — l. 3 § 2 *De injusto, rupto*, etc.

28. Non si potendo gravare di fedecommesso una persona a cui nulla fu dato, non possi per conseguenza gravarne un diseredato al quale non sia stata lasciata veruna cosa d'altronde. Similmente è inutile il legato di cui fu gravato il sostituito del diseredato. Adunque non si può gravare di fedecommesso nemmeno l'erede legittimo del diseredato, dappoichè gli eredi legittimi non sono tenuti se non come sarebbero se fossero eredi instituiti. XXX a XXXII, 95. — ll. 94 et 126 *De legatis et fideic.* 1.° — E sebbene il pupillo diseredato abbia ricevuto un legato, tuttavia il sostituito di lui non può essere gravato di fedecommessi nemmeno rispetto alla cosa legata. ivi. — l. 24 Cod. *De legatis.*

29. La massima che nè il sostituito del diseredato nè il di lui legittimo erede non possono essere gravati di fedecommesso, non ha luogo qualora il diseredato conseguì l'eredità nel grado posteriore in cui fu nominato erede. ivi, 96. — l. 87 § 7 ff. *Ad legem Falcidiam.* — È altrimenti se il figlio diseredato ottiene bensì l'eredità, ma non per volontà del defunto. ivi. — *ib.*

Così se un padre, diseredato il figlio, instituì un erede estraneo, e poscia questo estraneo instituì erede quel figlio diseredato il quale divenuto erede, morì prima di giugnere alla pubertà; non dee il sostituito di quel figlio prestare minimamente i legati, poichè l'eredità del padre non pervenne al figlio direttamente ma mediante la successione dell'estraneo. ivi. — l. 103 *De legatis et fideic.* 1.° — Anzi, se un fratello divenuto erede del padre instituì il fratello diseredato dal padre stesso, il sostituito del diseredato non è tenuto a prestare i legati, nemmeno se il diseredato fosse succeduto all'intestato; dacbè i beni del fratello non gli pervennero direttamente ma mediante successione. ivi. — *ib.* § 1.

DISERTORE *(transfuga)*. V. Desertor ed Emansor. Il delitto di emansione era parificato al vagabondaggio *(error)* dei servi; mentre il disertore veniva parificato al fuggitivo. XLIX, 16, 24. — l. 4 § 14 *De re militari.*

2. Non solo era punito il disertore e l'emansore; ma se uno non giungeva il dì che terminava il congedo, lo si riguardava come emansore o disertore secondo il tempo più o meno lungo che indugiava: per altro gli era

data prima facoltà di far conoscere se mai lo avesse trattenuto qualche cagione che gli meritasse perdono. XLIX, 16, 24. — l. 3 § 7 et l. 14 *De re militari.*

3. L'antica disciplina era più rigorosa, mentre riguardava come disertore il milite che stava lunga pezza lontano, ancorchè lo si potesse tenere come emansore. In seguito fu preso che, o torni a presentarsi l'assente, o preso venga presentato, egli evita la pena della diserzione, chiunque siasi quegli che lo prende e quegli al quale si presenta. ivi, 25. — *ib.* l. 4 § 13. — Così era per altro, qualora avesse addotta una ragionevole scusa della sua emansione: delle quali scuse, inserite nel giuramento militare, le principali erano i funerali di famiglia, le ferie denicali, il mal caduco, l'auspicio impreteribile senza espiazione, il sacrifizio anniversario richiedente la presenza, la violenza, il nemico, lo stato, o il giorno determinato col nemico. ivi. — Sempre si pigliavano in esame i motivi della dimora fuori del campo, il perchè, il dove il milite fosse stato, e che cosa avesse fatto: e perdonavasi alla cattiva salute, all'affetto di famiglia, all'aver perseguitato un servo fuggitivo ed altrettali: perdonavasi anche al milite novello ignaro ancora della disciplina. ivi. — d. l. 4 § 15.

4. Non reputavasi diserzione la fuga di colui che scappava mentr'era sotto custodia od in carcere; dachè costui fuggiva la prigione (*reffuga custodiae*), non abbandonava la milizia. ivi, 26. — *ib.* l. 13 § 5. — Tuttavia punivasi di morte chi fuggiva rompendo il carcere, ancorchè non avesse prima disertato. ivi. — *ib.*

5. Veri disertori non erano quelli che si assentavano dal campo, o non vi ritornavano entro il tempo prefinito dal permesso; ma punivansi come disertori. Ben era reo di diserzione colui che desisteva dal far sentinella (*excubatione*) al preside od a qualunque altro preposto. ivi, 27. — *ib.* l. 3 16.

6. Chi abbandonava la sentinella del Palazzo, era punito capitalmente. ivi. — *ib.* l. 10.

7. In generale, chi abbandona il dovere della stazione, era più che emansore, e giusta le circostanze era gastigato o degradato. ivi. — *ib.* l. 3 § 5. — Al tempo di Polibio, era indistintamente accoppato col suppliaio delle battiture.

8. Chi stava fuori in esplorazione mentre il nemico insisteva, o chi si allontanava dalla trincea, era punito capitalmente. XLIX, 16, 27. — l. 3 § 4 *De re militari.*

9. Non tutti i disertori erano puniti parimenti; ma si aveva riguardo all'ordine degli stipendj, al grado della milizia o del posto, alla qualità dell'incarico disertato, all'anteriore condotta. Si aveva pure riguardo al numero, se uno avea disertato solo o con più altri, o se aveva aggiunto alla diserzione qualche altro delitto. Parimente badavasi al tempo che uno stava in diserzione, ed alla sua condotta posteriore: e faceasi divario se spontaneamente tornava o se vi era necessitato. ivi, 28. — *ib.* l. 5.

10. Chi alla diserzione aggiugneva un altro delitto, era assoggettato a pena più grave. E se commesso aveva furto, lo si risguardava come un'altra diserzione, o fosse plagio o aggressione o abigeato od altrettale. ivi. — d. l. 5 § 2.

11. Chi disertava in pace, se di cavalleria, era cacciato di grado; se di fanteria, mutava milizia. Chi disertava in guerra, era punito nel capo. ivi. — d. l. 5 § 1.

Indistintamente poi, fosse guerra o pace, il disertore che veniva trovato in Roma, era punito capitalmente. ivi. — d. l. 5 § 3. — Colui che veniva colto altrove, per la prima diserzione poteva essere restituito; per la seconda era punito capitalmente. ivi. — d. § 3 ¶ alibi.

12. Se più militi disertavano insieme per la prima volta, indi tornavano entro un dato tempo, venivano cacciati di grado e distribuiti in luoghi diversi. ivi. — *ib.* l. 3 § 9.

13. Ai militi novelli si perdonava; ma se iteravano il misfatto, venivano puniti competentemente. ivi. d. § 9 ¶ sed.

14. Il disertore che si presentava spontaneo, veniva per indulgenza deportato in isola. ivi. — *ib.* l. 5 § 4. — Anche se presentavasi dopo cinque anni. ivi. — l. 13 § 6 ¶ item. — Anzi il disertore che veniva offerto da suo padre, era soltanto collocato in milizia inferiore (*deteriorem*). ivi. — *ib.*

15. Il delitto di diserzione non si estingueva colla morte; ma venivano confiscati i beni di chi moriva in diserzione. ivi, 29. — l. 4 Cod. *De re militari.* — Par tuttavia che a questa legge si opponga la l. 1 Cod. *Si reus vel accusat.*

DISGIUNZIONE, V. Congiunti, Congiunzione, Particelle.

DISPENSA. V. Esenzione, Scusa.

2. Dispensa d'età V. Cod. lib. 2 tit. 45 *De his qui veniam aetatis impetraverunt.* — I mioori poberi usciti di tutela ricadouo, qoanto all'amministrazione de'lor beni, sotto la podestà de' curatori. Eglino oon possooo amministrare da sè medesimi i loro beni se ono abbiano ottenuto dal principe lettere di henefaio o dispensa d' età; e queste lettere non souo accordate ai mioori maschi se non all' età di vent' aoni compiuti, ed alle minori all' età di diciotto anui pur compiti, previa sempre informazioue della loro capacità e buona coodutta: ma eglino non poooo alienare ed ipotecare loro immobili che io conseguenza di uo decreto del giudice che gli autorizzi. — Tranne il caso d' alienazione o d' ipoteca de' loro immobili, la dispensa d' età gli assomiglia ioteramente ai maggiori, quanto all' ammiuistrazione de' loro beni; ed eglino non poooo essere restituiti, contro gli atti che han passato, se oon come il sarebbe uo maggiore e per le medesime caose; o se furooo lesi: ma nopo è che provino la vantata lesione. ll. 1, 2 et 3 Cod. d. tit.

DISPOSIZIONE testamentaria. V. Codicillo, Condizioni, Cose *riputate non scritte*, Fedecommesso, Instituzione, Sostituzione.

DISPUNGERE. Significa esaminare, discutere tutti gli articoli d'on conto ai in dare cbe in avere: *conferre accepta et data.* L, 16, 115. — l. 56 *De signif. verb.*

DISPUTAZIONE *del foro.* I giorecoosolti romaoi solevano uuirsi presso il tempio d' Apollo, ed ivi sedoti trattavano fra loro delle gravi e dubbie qoistiooi di diritto, e specialmente di quelle sulle qoali differivano d'opinione: e se dopo pesate dall'una parte e dall'altra le ragioni, alcune senteoze otteoevano il comuoe soffragio, queste chiamavaosi *receptae sententiae*, ed indi, ammesse da tutti, per l' uso cotidiano acquistavaoo oo' autorità pari a qnella del diritto scritto. Ecco ciò che intendevasi per *disputazione del foro*, parte del Gius Romano. Pref. I, 4, 3.

DISSUETUDINE o DISUSO. V. Nonuso. — La dissuetudine abroga le leggi. I, 3, 28. — l. 32 § 1 *De legibus.*

DISTRUZIONE. La distrozione del predio serviente o del predio domioaote è uno dei mezzi di perdere la servitù. V. Servitù.

DISUBBIDIENZA *alla giustizia.* V. lib. 2 tit. 3 *Si quis jusdicenti non obtemperaverit.* — Contro coloro che non avessero obhedito alla sentenza di un magistrato superiore era stabilito un giudizio penale; mentre a tutti i magistrati, eccetto i duumviri, era coocesso, secondo l'ordioe della loro podestà, di difeudere mediante giudizio peoale la propria giurisdiaione. II, 3, 7. — l. un. *Si quis jusdicenti non obtemp.*

2. Si reputa che abbia disobbedito al magistrato quegli il quale oon fece ciò che sta nell'estremo della giurisdizione, ch'è la senteoza. Onde se alcuno noo avesse permesso che fosse rivendicata dalle soe mani uoa cosa mobile, ma avesse permesso che veoisse condotta o portata via, si reputa che abbia obbedito; ma si reputa che nun abbia obhedito se ricusò di esegoire le altre conseguenae del giudicato, cioè se si oppose che fosse tolta o condotta via la cosa. ivi. — *ib.* § 1.

3. Non può essere esente da dolo chi non obbedì all'imperio del magistrato. ivi. — l. 199 *De reg. juris.*

4. Se il procuratore o il tutore o il curatore disohbedisce al giusdiceote, vieoe egli punito, non già il maodaote o il pupillo. ivi, 2. — l. uo. § 2 *Si quis jusdicenti non obtemperaverit.*

5. Va soggetto all'editto *Si quis jusdicenti* non solamente il dehitore che non avesse obbedito, ma esiaodio l'attore. ivi. — *ib.* § 3.

6. Il giudizio per disobbediensa al magistrato si regola noo a tenore del danoo sofferto dalla parte contraria, ma a tenore di quaoto viene valotata dal gindice la contumacia; e siccome contempla meramente la pena, così noo può essere eseguito oè dopo l'anno oè contro l'erede. ivi, 3. — *ib.* § 4.

DIVIDUUM ed *INDIVIDUUM.* Pigliansi in doppio senso. Nel primo senso dicesi *dividuum* ciò che per sua natora è divisibile, *individuum* ciò che oon l'è, vale a dire, che noo può essere diviso senza essere distrutto; p. e. un animale qualunque. — Nel secoodo senso, dicesi *dividuum* ciò che, qnaotunqne per sua natura non sia divisibile, tuttavia per diritto ed iotellettualmente ammette parti, e per parti iodivise può essere acqoistato e perduto; come p. e. il servo Stico. Al contrario diconsi *individua* i diritti dei predj, i quali nou possòno nè essere acquistati nè perdoti in parte, e qoindi nè per lor oatora nè per diritto ammettono divisione. L, 16, 78.

DIVI FRATRES. Espressione con la quale s'indicano spessissimo gl'imperatori Marco Aorelio e Lucio Vero. L, 16, 78.

DIVINI JURIS. Dicevansi *divini juris* quel-

9. Ecco un esempio di obbligazione indivisibile quanto alla obbligazione e divisibile quanto al pagamento: Quando si agisce per causa di evizione, è uopo far la domanda per l'intero, e il pagamento della parte produce la liberazione. Difatti, bisogna fare la denunzia solidariamente agli eredi dell'autore, tutti debbono presentarsi in giudizio, e, qualunque siasi di loro che se ne tenga lontano, tutti saranno tenuti; a ciascheduno venendo ordinata la prestazione in ragguaglio della porzione ereditaria. XLV, 1, 75.— l. 85 § 5 et l. 139 *De solut. et liberat.*

10. In questa quarta specie di stipulazioni, notisi che, quantunque debbano essere convenuti solidariamente i singoli eredi del promissore, tuttavia i singoli eredi dello stipulatore agiscono per la propria parte. ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

DIVISIONE. V. Comunione, Creditori, Debitori, Diritto, Dominio, Eredità, Fidejussione, Gestione, Obbligazione, Parte, Proprietà, Servitù, Società ec.

1. DIVISIONE della eredità *(Familiae erciscundae)* e della cosa comune *(Communi dividundo)*. V. lib. 10 tit. 2 *Familiae erciscundae*, 3 *Communi dividundo;* Cod. lib. 3 tit. 36 *Familiae erciscundae*, 37 *Communi dividundo*, 38 *Communia utriusque judicii tam familiae erciscundae quam communi dividundo;* 40 *De consortibus ejusdem litis;* Instit. lib. 3 tit. 28 *De obligationibus quae quasi ex contractu nascuntur.* — Le due azioni *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo* sono tanto affini che se ne può trattare congiuntamente.

L'azione *Familiae erciscundae* si può definire quell'azione che compete all'erede contra i coeredi perchè sia divisa la eredità. Quest'azione deriva dalla legge delle XII Tavole. X, 2 e 3, 1. — l. 1 ff. *Familiae ercisc.*

2. L'azione *Communi dividundo* è quella che ha luogo fra coloro che posseggono in comune e per indiviso qualsivoglia cosa, tranne le ereditarie, a fine che ne sia fatta divisione fra loro. ivi, 2.

3. Le azioni *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo*, come quella *Finium regundorum*, sono chiamate *duplici* perchè in esse i litiganti sono in pari tempo attori e rei, e quindi debbono giurare di non intentare nè contestare la lite calunniosamente. Laonde in esse risguardasi come attore quello che ha provocato il giudizio. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 3 et l. 44 § 4; l. 2 § 1 ff. *Communi divid.*

4. L'azione *Familiae erciscundae* ha luogo fra i coeredi ai quali l'eredità è comune. E non importa se sieno eredi in forza della legge delle XII Tavole o in forza di altra legge, p. e. della Cornelia; imperciocchè possono esercitare quest'azione anche gli eredi di quello che morì presso i nemici. Anzi essa ha luogo eziandio fra i possessori dei beni, come pure fra quello a cui la eredità fu restituita in virtù del senatoconsulto Trebelliano e gli altri successori onorarj. X, 2 e 3, 3. — l. 24 § 1 et l. 25 ff. *Familiae ercisc.*

Se un erede instituito per l'intero fu incaricato di restituirmi una parte dell'asse, p. e. la metà, potrà fra lui e me aver luogo l'azione utile *Familiae erciscundae*. ivi. — *ib.* l. 40.

Avrà luogo quest'azione anche se uno arrogato in forza della costituzione dell'imperatore Pio ha il diritto di conseguire la quarta parte della eredità. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

5. Quest'azione non ha luogo se non fra quelli che sono successori nei medesimi beni; onde se un milite p. e. ha instituito due eredi, uno del suo peculio castrense, ed uno del rimanente de' suoi beni, non ha luogo fra di loro l'azione *Familiae erciscundae;* la quale cessa parimenti quando la eredità non contiene beni corporali ed è composta soltanto di crediti. ivi. — *ib.* l. 25 § 1.

6. Niente importa che chi vuol promuovere quest'azione possegga o no la eredità. ivi, 5. — d. l. 25 § 2. — Quindi quest'azione compete di pien diritto anche a quello che non possede la sua parte. ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

7. L'azione *Communi dividundo* non ha luogo fra coeredi ma fra altre persone aventi in comune tutt'altra cosa che non sia una eredità. E non importa che la cosa sia comune fra le parti in forza di società o senza società: ora una cosa è comune in forza di società p. e. fra quelli che comperarono la cosa medesima, è comune senza società p. e. fra quelli ai quali la cosa medesima fu lasciata in legato per testamento. Ora nel caso che la cosa stessa fosse comune in forza di società, l'azione *Communi dividundo* è necessaria, perchè quella Di società si applica piuttosto alle prestazioni personali reciproche de' socii, che non alla divisione delle cose comuni. Finalmente, cessa l'azione *Communi dividundo* quando la cosa non è comune. ivi, 6. — ll. 1 et 2 ff. *Communi dividundo.*

8. Quest'azione si concede anche fra l'erede ed il legatario. ivi. — *ib.* l. 8 § 1.

9. Quest' azione può aver luogo altresì fra coeredi per le cose soltanto ch' essi hanno in comune, e per tutto ciò che da esse dipende. Quanto alle altre cose, hanno solamente l'azione *Familiae erciscundae*. X, 2 e 3, 6. — l. 44 ff. *Fam. ercisc.*; l. 34 ¶ fin. *Pro socio*.

10. Soltanto quelli che hanno una cosa comune per diritto di proprietà, possono intentare l'azione diretta Per la divisione della cosa comune: quelli poi che posseggono una cosa comune indivisa in forza di qualunque altro diritto fuorchè quello di proprietà, possono intentare solamente l'azione utile; p. e. se la cosa è posseduta a causa d'indebitamente pagato, o nelle locazioni enfiteutiche: e generalmente, possono esercitare quest'azione utile coloro che hanno l'azione reale Pubbliciana. ivi, 7. — l. 7 cum § 2 et 3 ff. *Communi dividundo*.

11. Eziandio se due persone ebbero in pegno la stessa cosa, vuole equità che si conceda loro l'azione utile Per la divisione della cosa comune. — La si concede anche a due usufruttuarj contendenti circa l'usufrutto; e a due legatarj posti in possesso della stessa cosa lasciata in legato; e a due figli che sieno ancora nel ventre della madre. ivi. — *ib.* l. 7 § 6, 7 et 8.

12. Se uno, dopo d'avere conseguito il possesso mediante l'azione *Damni infecti*, fu posto in possesso, non avrà luogo quest' azione utile: perchè si può intentare la vindicazione. ivi. — d. l. 7 § 9.

13. Quest' azione non compete nè ai coloni nè ai depositarj, benchè abbiano il naturale possesso. ivi, 8. — d. l. 7 § 11.

Parimente non ha luogo fra possessori di mala fede, nè fra quelli che posseggono a titolo precario; e neppure se posseggono clandestinamente. ivi. — d. l. 7 § 4 et 5.

14. Affinchè l'azione *Communi dividundo* abbia luogo fra certe persone, non importa che la cosa appartenga loro pel medesimo, o per diverso titolo: epperò il proprietario d'una parte della cosa può benissimo intentare l'azione *Communi dividundo* contro quello che possiede l'altra parte a titolo di pegno. ivi, 9. — l. 2 Cod. *Communi divid.*

15. Si può benissimo intentare l'azione *Communi dividundo*, sia che nè l'uno nè l'altro de' socii non possegga, sia che uno solo non possegga: purchè per altro egli non abbia alienato la sua parte. ivi, 10. — l. 6 § 1 et l. 30 ff. ¶ eod. tit.

16. Se mentre io voglio intentare contro di te l'azione Per la divisione della cosa comune, tu hai trasmessa la tua parte a Tizio per cangiare lo stato della causa, sarai verso di me tenuto all' azione pretoria, avendo tu fatto in modo che non si possa agire verso di te coll'azione Per la divisione della cosa comune. X, 2 e 3, 10. — l. 24 § 1 Cod. *Comm. divid.*

17. È evidente che nè l'azione diretta nè la utile Per la divisione della cosa comune può aver luogo fra persone che non hanno nè ebbero mai cosa comune: p. e. se a te ed a me è dovuta la via per uno stesso luogo, e vi furono fatte spese, non si potrà esercitare l'azione Per la divisione della cosa comune nè quella *Pro socio*, non potendo esserci comunione di diritto fra persone che possono separatamente esercitare il proprio diritto: bensì vi sarà luogo all'azione *Negotiorum gestorum*. ivi, 11. — *ib.* l. 19 § 2.

18. L'azione *Familiae erciscundae* si può concedere anche per la domanda di alcuni fra più eredi. l. 2 § 4 ff. *Familiae. ercisc.*

Similmente, ancorchè non tutti quelli che hanno una cosa comune, ma alcuni soltanto fra loro domandino la divisione; l'azione *Communi dividundo* è ammissibile fra di loro. ivi. — l. 8 ff. *Communi divid.*

Ma siccome più eredi di un solo defunto non fanno che una sola persona; così venendo promossa l' azione *Familiae erciscundae*, o quella *Communi dividundo*, o quella *Finium regundorum*, e, morendo una delle parti litiganti con lasciare più eredi; l'azione non può dividersi in parti, ma tutti gli eredi debbono assumere il giudizio, o costituire un solo procuratore contra il quale l'azione sia promossa in nome di tutti. ivi. — l. 48 ff. *Familiae erciscundae.*

19. Anche uno solo degli eredi può domandare un arbitro per la divisione della eredità, anche essendo presenti gli altri eredi ed a loro malgrado. ivi, 13. — *ib.* l. 43.

Così qualunque de' socj può domandare un giudice ed intentare regolarmente l'azione *Communi dividundo*, anche a malgrado d'uno di essi. ivi. — l. 29 § 1 ff. *Communi divid.*; l. 5 Cod. eod. tit. — Tale è la regola ordinaria, ma vi sono alcune comunioni di cose, in riguardo alle quali si pratica, per la maggior loro utilità, che niuno possa contro voglia essere provocato a fare la divisione: p. e. se si tratta di un vestibolo comune a due case, l'arbitro non dee ordinare la divisione a malgrado

di uno de'due comproprietarj: perchè quegli che fosse costretto a lasciar fare la licitazione del vestibolo si troverebbe forse nella necessità di cedere, all' aggiudicazione del vestibolo, la sua casa tutta intera, nel caso che non avesse altro ingresso. X, 2 e 3, 13. — l. 19 § 1 ff. *Communi divid.*

20. Quegli che provoca alla divisione, talvolta viene respinto dall' eccezione Del patto; ma importa di esaminare quale sia questo patto; imperocchè se si conviene di non fare assolutamente veruna divisione, tale convenzione è nulla; ma se si stipula che la divisione non abbia luogo prima di un certo tempo, e questa convenzione è inoltre avvantaggiosa per la qualità della cosa, essa è valida. ivi, 14. — *ib.* l. 14 § 2. — Che se fra i socj fu convenuto di non dividere la società fino ad un certo tempo, quegli il quale è legato da tale convenzione può vendere la sua parte: onde se il compratore promoverà l'azione *Communi dividundo*, verrà respinto con quella stessa eccezione colla quale sarebbe stato respinto il suo venditore. ivi. — *ib.* § 3.

21. Talvolta l'azione Per la divisione della eredità viene esclusa mediante l'eccezione pregiudiziale: p. e. se quegli che promuove l'azione non possede la parte della quale accampa di essere erede. Ma se il postulante possede la sua parte di eredità, benchè altri pretenda ch' egli non sia coerede, tale eccezione non gli nuoce; onde in tal caso il giudice stesso dee far cognizione sulla qualità di coerede accampata dal postulante: se non lo è, nulla debbe aggiudicargli, nè condannare l'avversario. ivi, 15. — l. 1 § 1 ff. *Familiae erc isc.*

Talvolta però si assumono in pari tempo l'azione Per la divisione della eredità e la petizione della eredità. Così se io voglio domandare in tuo confronto la eredità, tu puoi promuovere contro di me l'azione Per la divisione della eredità; e con cognizione di causa dovremo essere ascoltati l' uno e l' altro. Difatti se io posseggo l'eredità intera, e convengo che tu sii erede per metà, ma voglio sciogliere la comunione; debbo domandare il giudizio Per la divisione della eredità, chè altrimenti non si può dividerla fra noi. Del pari se tu hai legittime ragioni di preferire la petizione di eredità all' azione Per la divisione di essa, ti debb' essere lecito d' intentar quell' azione, essendo comprese nella petizione di eredità alcune cose che non sono comprese nell' azione *Familiae erciscundae*: poni caso, se io sono debitore ereditario, tu non otterrai mediante l' azione Per la divisione ciò che io doveva al defunto, sì l' otterrai mediante la petizione della eredità. X, 2 e 3, 15 — l. 51 *Familiae erc isc.*

22. Quanto all' eccezione con cui si può escludere l'azione Per la divisione della cosa comune; se quegli col quale io possedeva un servo in comune me ne diede in pegno la sua parte, e vuole ora la divisione della cosa comune, io posso respingerlo mediante l'azione Pignoratizia. Che se io non mi sono servito della eccezione, sarà ufficio del giudice, allorchè aggiudicherà il servo tutto intero al debitore, di condannarlo a pagare il valore giudiziale della mia parte; perchè il mio diritto di pegno sussiste sempre nella sua integrità. Se il giudice poi lo aggiudicherà a me, egli mi condannerà soltanto a restituire quanta è l'eccedenza del valore del pegno sopra la somma del mio credito, e pronunzierà la liberazione del mio debitore verso di me. ivi, 16. — l. 6 § 9 ff. *Communi divid.*

23. L' azione *Familiae erciscundae* non si può intentare più di una volta se non con cognizione di causa. E se alcune cose fossero rimaste indivise, si potrà per queste domandare la divisione della cosa comune. ivi, 17. — l. 20 § 4 ff. *Familiae ercisc.* — Al contrario, si può intentare più volte l' azione Per la divisione della cosa comune. ivi. — l. 4 § 2 ff. *Communi divid.* — Eccetto questa differenza, nell' azione *Communi dividundo* hanno luogo tutte quelle regole che spettano all' azione *Familiae erciscundae*. ivi. — *ib.* l. 6 § 11.

24. Queste due azioni non si possono intentare se non fino a tanto che i corpi rimangono in comune. Onde anche la perdita delle cose comuni estingue queste azioni, almeno dirette. Per altro se dopo la perdita della cosa comune quegli a cui si doveva prestare qualche cosa dipendente dalla comunione volesse per tal titolo litigare, gli sarà concessa l'azione utile *Communi dividundo*; p. e. se l'attore avesse fatto delle spese nella cosa comune, ovvero il suo socio avesse egli solo ritratto qualche profitto dalla cosa, come sarebbero le opere o le mercedi del servo; con quest' azione di tutto ciò si farà render conto. ivi, 18. — l. 9 *Communia utriusq. jud.*; l. 1 Cod. *Fam. ercisc.*; l. 11 ff. *Communi divid.*

25. L' azione Per la divisione della eredità è molto diversa dalla Petizione della eredità; imperocchè quegli che promuove l'azione Per la divisione della eredità confessa con ciò che

l'avversario gli è coerede. L'offisio dell'arbitro in questo giudizio non consiste dunque se non nel fare la divisione della eredità, e nel condannare alcuni fra i coeredi a prestare agli altri ciò che per causa della comunione egli trovasse equo di far loro prestare. X, 2 e 3, 19. — l. 37 ff. *Fam. ercisc.* — Quindi l'azione Per la divisione della eredità è composta di due parti, cioè delle cose da dividersi, e delle prestazioni, che sono azioni personali. ivi. — *ib.* l. 22 § 4. — Similmente nell'azione Per la divisione della cosa comune altro non è compreso fuorchè la divisione delle cose appunto comuni, il risarcimento del danno recato a queste cose, la perdita che qualcheduno dei socj avesse sofferto per esse, o il vantaggio che gliene fosse pervenuto. ivi. — l. 3 ff. *Communi divid.*

26. Mediante l'azione *Familiae erciscundae* si divide la eredità, sia testata, sia intestata, sia deferita per la legge delle XII Tavole, sia per altra legge, sia per senatoconsulto od anche per costituzione di principe. In generale, si può dividere l'eredità soltanto di quelli l'eredità de' quali si può domandare. ivi, 20. — l. 2 ff. *Familiae ercisc.* — Ed anche se si tratta del peculio di un figlio di famiglia milite; siccome le costitusioni gli permettono di fare testamento, così gli danno il carattere di eredità, e quindi anche per esso può aver luogo quest'azione. ivi. — d. l. 2 § 2.

27. Per più eredità che siano comuni a più persone con differenti titoli si può assumere un solo giudizio *Familiae erciscundae. ib.* l. 25 § 3 et 4; l. 8 Cod. eod. tit. — Così è quando almeno uno degli eredi voglia esercitare l'azione contemporaneamente per tutte le eredità; imperciocchè se vi sono più eredità comuni fra noi, possiamo intentare l'azione Per la divisione dell'eredità in riguardo ad una sola. ivi. d. l. 25 § 5.

28. Si reputano cose ereditarie e da dividersi, nel giudizio *Familiae erciscundae*, quelle principalmente che dal defunto passarono agli eredi; e non solamente quelle delle quali il defunto ebbe il dominio quiritario, ma eziandio i predj di nostro patrimonio, cioè de' quali abbiamo il dominio naturale, i fondi enfiteutici, quelli su cui non abbiamo che il diritto di superficie, ed altresì quelle cose che non appartenevano al defunto ma ch'egli possedeva in buona fede. ivi, 22. — *ib.* l. 10. — Che se nella eredità si trova qualche cosa acquistata per peculato o per sacrilegio o per violenza o per latrocinio o per aggressione, questa non viene divisa. X, 2 e 3, 22. — l. 4 § 2 *Fam. erc.* — E neppure ciò che al defunto fu dato perchè tosto lo restituisca ad un altro, sarà computato nella tua eredità: quindi il danaro che un figlio emancipato diede ad imprestito con patto che fosse restituito a suo padre, non sarà computato nella eredità del padre se non in quanto quest'ultimo avesse avuto azione contra il figlio per ripetere quel danaro. ivi. — *ib.* l. 53.

29. Una cosa non cessa d'essere considerata come ereditaria e di entrare in quest'azione, benchè per l'evento di una condizione qualunque possa cessare di far parte della eredità. ivi. — *ib.* l. 12 § 2.

30. Anche quelle cose che gli eredi stessi acquistarono dopo adita la eredità, purchè derivanti dall'eredità stessa, si reputano ereditarie. — Perciò in questo giudizio sono comprese quelle cose che, essendone stata fatta la tradizione al defunto, furono usucatte dagli eredi; come altresì quelle che il defunto avesse acquistate e delle quali fosse stata fatta la tradizione agli eredi. ivi, 23. — *ib.* ll. 9 et 52. — Ed altresì qualunque cosa acquistata a titolo ereditario anche dopo la contestazione della lite, entrerà in quest'azione; p. e. ciò che il fiume reca mediante alluvione, il parto della serva, le donazioni fatte da un estraneo ai suoi servi ereditarj. ivi. — *ib.* l. 11, l. 12 cum § 1, et l. 16 § 3.

31. Non importa di sapere quali siano le cose che i coeredi possedono in comune a titolo ereditario; imperciocchè in questo giudizio entrano tanto le cose immobili quanto le cose mobili ed i semoventi. Così vi sono compresi gli animali di natura ferina, benchè non rinchiosi, fino a tanto che non abbiano perduto l'abito di ritornare: il che può dirsi delle colombe e delle api. — Ed altresì se un lupo od altra fiera ci porta via qualche capo di gregge, questo non cessa d'essere nostro finchè la bestia non l'abbia divorato. Anche un fondo in cui si trovi un luogo religioso entra in quest'azione; ma il luogo religioso non vi entra. Va pur diviso in forza di quest'azione il danaro; anche quello che l'amministratore nominato erede ha presso di sè di ragione del defonto. ivi, 24. — *ib.* l. 8 § 1 et 2, l. 30 et l. 52 § 1.

32. Quest'azione comprende non solamente i beni corporali ereditarj, ma eziandio i diritti che aveva il defunto; p. e. il diritto di pe-

gno. X, 2 e 3, 25. — l. 29 *Familiae ercisc.* — E quello di usufrutto. ivi. — *ib.* ll. 14 et 15. — E tutte le altre cose, eccetto i crediti *(nomina)*. ivi. — *ib.* l. 4.

33. Le cose che consistono in credito non sono suscettive di divisione, mentre di pien diritto per le leggi delle XII Tavole vanno divise in porzioni ereditarie: per la medesima ragione non si divide il debito ereditario, mentre è diviso di pien diritto. ivi, 26. — l. 6 Cod. *Familiae ercisc.*

34. Talvolta spetta all'uffizio del giudice lo assegnare fra gli eredi i debiti ed i crediti singolarmente per intero; dachè sovente il pagamento o l'esazione in parti recherebbe non piccoli incomodi. Quest'assegnazione non ha tuttavia l'effetto di rendere quello a cui fu fatta o solo debitore o solo creditore di tutto il debito o di tutto il credito; ma fa solamente che, volendosi promuover lite, egli agirà parte in proprio nome e parte qual procuratore; e dovendosi sostenerla, egli sarà chiamato in Giudizio parte in proprio nome e parte qual procuratore. ivi. — l. 2 § 5 et l. 3 ff. *Familiae ercisc.* — Che se l'arbitro del giudizio *Familiae erciscundae*, ovvero il testatore stesso, avesse fra' coeredi distribuito i debiti in guisa che ciascheduno di essi fosse obbligato di soddisfare tale o tal debito, e di tenere per questo indenni gli altri coeredi; ma questi eredi avessero omesso di stipulare fra loro per tale indennità; essi non potrebbero ottenerla che mediante l'azione *Praescriptis verbis.* ivi. — *ib.* l. 20 § 3.

35. Siccome in quest'azione non si comprendono se non le cose che sono comuni fra' coeredi; così se uno di essi alienò la sua parte di una cosa ereditaria, benchè questa cosa sia rimasta, quanto alla parte degli altri, nella massa ereditaria, essa non potrà tuttavia essere compresa in quest'azione quanto a quello che ne alienò la propria parte, dachè essa ha cessato di essere comune con lui. ivi, 27. — *ib.* l. 54, l. 3 Cod. *Communi div.*

Quegli che ha perduta la sua parte per ingiusta sentenza del giudice è alla stessa condizione di quello che l'ha alienata. ivi. — l. 25 § 8 ff. *Familiae ercisc.*

36. È vero che la parte di un'eredità venduta da uno degli eredi, non entra nel giudizio *Familiae erciscundae*; ma in quanto l'alienazione abbia preceduto l'assunzione del giudizio. Che se la cosa cessò di appartenere all'eredità non per fatto proprio dell'erede, benchè ciò sia avvenuto dopo l'accettazione del giudizio, la cosa stessa non sarà più compresa nell'azione Per la divisione della eredità; imperciocchè le sole alienazioni volontarie fatte dopo l'assunzione del giudizio sono interdette, non già quelle che hanno una causa più remota ed un fondamento giuridico necessario. X, 2 e 3, 27. — l. 13 *Fam. erc.* — Ed ancorchè prima della contestazione della lite abbia cominciato la usucapione per parte di quello che non era erede, e poi sia stata compita, la cosa cessa d'essere compresa in questo giudizio. ivi. — *ib.* l. 14.

37. Le cose indivise che passano in totalità ai singoli eredi, quale è il gius di patronato, non entrano in questo giudizio. ivi, 27. *ib.* l. 41; l. 24 ff. *De jure patr.*

38. Non entra nell'azione *Familiae erciscundae* una stipulazione in forza della quale i singoli eredi hanno un'azione in solido; p. e. se il defunto avesse stipulato un diritto di strada, di passaggio o di condotta: bensì a tutti competerà l'azione per intero: se poi non viene p. e. prestato il passaggio, dovrà pronunciarsi la condanna in ragione della parte ereditaria. ivi, 30. — l. 25 § 9 ff. *Familiae erc.*

39. Non entra in quest'azione la inquisizione sopra la morte del testatore, della moglie o dei figli suoi. ivi. — *ib.* l. 18 § 1.

40. Non entra in quest'azione ciò che uno degli eredi possede a titolo non ereditario. ivi, 31. — *ib.* l. 21, l. 25 § 7, et l. 45; l. 17 ff. *Communi divid.*

Se uno statulibero, per adempiere la condizione che gli era imposta, pagò qualche somma col suo peculio ad uno dei coeredi, questa somma non entrerà in quest'azione, e l'erede che l'ha ricevuta non sarà tenuto a dividerla con gli altri. ivi. — l. 20 § fin. ff. *Familiae erc.* — Che se un coerede domandasse la divisione di questa somma mediante l'azione *Communi dividundo*, sarebbe parimenti respinto; mentre il testatore volle che questo danaro fosse di quello a cui egli comandò che venisse dato. Difatti siccome i coeredi possono domandare la divisione di tutta la sostanza mediante l'azione *Familiae erciscundae*, così possono domandare la divisione di qualche singola cosa ereditaria che sia comune fra di loro, mediante l'azione Per la divisione della cosa comune. ivi, *nelle note.*

41. Mediante l'azione *Communi dividundo* si fa la divisione delle cose corporali delle

quali abbiamo il dominio, eccetto quelle che provengono da eredità; e quest' azione ha luogo anche in riguardo ad un fondo enfiteotico. X, 2 e 3, 32. — ll. 4 et 7 ff. *Communi divid.*

42. Sebbene alcuni pensino che i diritti non possano entrare in quest' azione, p. e. il diritto d' attignere; altri meglio opinarono che anche il diritto d' attignere e di condur l' acqua, siccome pure gli altri diritti, possano entrare in questo giudizio, e venir divisi in riguardo alla misura ed al tempo dell' uso. ivi. — *ib.* l. 4 § 1 et l. 19 § 4.

43. Quando più cose sono comuni, tutte debbono entrare nell' azione *Communi dividundo;* qualora per altro le parti non ne abbiano nominatamente o di comune consenso eccettuato qualcheduna. ivi, 33. — *ib.* l. 13.

44. Quest' azione comprende anche tutto ciò che proviene dalle cose comuni: p. e. il parto, l' accessione ed il decrescimento *(decessionem).* ivi. — *ib.* l. 6 § 4 et 5.

45. La cosa che uno de' socj acquistò in proprio nome benchè col danaro comune, non è comune, e perciò non entra in questo giudizio. ivi. — l. 4 Cod. *Communia utriusque jud.*

46. Un albero nato in un confine, come pure una pietra che si estenda dall' uno all' altro fondo, rimangono comuni fino a tanto che aderiscono al fondo, e non possono entrare nel giudizio *Communi dividundo*. Ma tostochè la pietra fu levata, e l' albero sradicato o tagliato al suolo *(eruta vel succisa)*, essi divengono comuni indivisamente, e vanno compresi nel giudizio *Communi dividundo;* dachè le parti, già determinate, or si confondono di nuovo. Per la qual cosa, siccome due masse di metallo appartenenti a due padroni formano una massa comune se vengono fuse assieme, benchè rimanga qualche cosa separata dalla prima massa; così del pari l' albero e la pietra, separati dal fondo, vanno confusi riguardo al diritto di proprietà. ivi, 34. — l. 19 ff. *Communi divid.;* l. 83 ff. *Pro socio.*

47. Per fare la divisione sì nell' azione *Familiae erciscundae*, come in quella *Communi dividundo*, bisogna incominciare dalla stima delle cose da dividersi, la quale va fatta per intero non nelle singole parti, ed a giusto prezzo: e nulla debb' essere dal giudice lasciato indiviso. ivi, 35. — l. 25 § 20 et l. 52 § 3 ff. *Familiae ercisc.;* l. 10 § 2 ff. *Communi divid.*

48. Nulla dovendosi lasciare d' indiviso, il giudice *Familiae erciscundae* può aggiudicare la medesima cosa a più eredi, sia nel caso che il testatore abbia lasciato a titolo di prelegato la medesima cosa a più persone (nel qual caso è anzi necessario che la cosa venga a più aggiudicata), sia nel caso ch' egli assegni una parte determinata a ciascheduno degli eredi: ma può altresì mediante limitazione aggiudicare la cosa ad una sola persona. X, 2 e 3, 36. — l. 22 § 1 ff. *Familiae ercisc.*

49. Quando vi sono più cose da dividersi, l' arbitro le aggiudica una per una ai singoli coeredi o socii, e li condanna reciprocamente nella parte del prezzo. Ora, se l' arbitro assunto fra me e te volesse aggiudicare alcune cose a me, altre a te, intendendo di condannare per queste l' uno verso dell' altro, potrebbe, dopo determinato il valore delle compensazioni reciproche, condannare solamente quello la cui porzione fosse di maggior valore, e solamente per l' eccedenza di questo valore. ivi, 37. — *ib.* l. 2. — Ma l' arbitro debbe osservare che, aggiudicando le cose ai singoli, non separi quelle che non si debbono separare. Così uopo è di fare le divisioni delle possessioni in modo che presso ciascuno degli eredi rimangano intere le famiglie de' servi o coloni ascrittizj o degl' inquilini vicini. ivi. — l. 11 Cod. *Communia utriusq. jud.*

50. Siccome l' arbitro può aggiudicare ai singoli le singole cose, così può aggiudicare a ciascheduno una parte di un fondo da lui ripartito. ivi, 38. — l. 22 § 2 ff. *Familiae ercisc.;* l. 1 ¶ quod si Cod. *Communi dividundo.*

Per altro il giudice si asterrà dal far divisione di un fondo enfiteotico, mentre con essa andrebbe a confondere la percezione del canone enfiteutico. ivi. — *ib.* l. 7 ¶ vectigalis.

Così pure se un testatore avesse avuto una cosa comune con un estraneo, o lasciato in legato una parte della sua propria cosa; o se l' erede, prima di assomere il giudizio Per la divisione della eredità, avesse alienato la sua parte, sarà uffizio del giudice di ordinare che della parte già spettante al testatore venga fatta tradizione ad alcuno degli eredi. ivi. — l. 23 § 6 ff. *Familiae ercisc.*

51. L' arbitro può non solo aggiudicare i singoli fondi o a ciascheduno coerede una parte del medesimo fondo diviso; ma può altresì mediante l' aggiudicazione imporre servitù, facendo che quelli a' quali aggiudica debbano servire l' uno all' altro; purchè il fondo non sia

enfiteutico. Che se aggiudicò puramente un fondo ad uno de' coeredi, egli non può più, aggiudicando l'altro fondo, imporre servitù sopra il primo. X, 2 e 3, 39. — l. 22 § 3 *Familiae erciscundae* cum ¶ sed si; l. 7 § 1 ff. *Communi divid.*

Del pari l'arbitro non può disporre che un fondo ereditario sia soggetto a servitù verso un fondo non ereditario. ivi. — *ib.* l. 18.

52. Se la divisione della eredità o della cosa comune è così difficile che riesca quasi impossibile, il giudice può aggiudicare tutte le cose ad uno de' coeredi o de' socii e condannarlo a pagare in denaro le parti degli altri. ivi, 40. — l. 55 ff. *Familiae ercisc.*; l. 1 ¶ et ea Cod. *Comm. divid.*

53. Quando la divisione fra socj di uno o più fondi non può eseguirsi comodamente, fatta una giusta stima, si aggiudicano a ciascheduno de' socj, ordinando che ciascheduno compensi vicendevolmente gli altri del prezzo; cosicchè quegli al quale tocca la cosa di maggior prezzo viene condannato verso gli altri. Si ammette qualche volta alla licitazione un compratore estraneo, massimamente quando alcuno de' socj dichiari di non aver forze pecuniarie sufficienti per dare il giusto prezzo e neppure per vincere chi offre un prezzo più basso del giusto. ivi, 41. — *ib.* l. 3 ¶ quum autem.

54. Il giudice può anche d'officio aggiudicare all'uno il fondo, all'altro l'usufrutto; e in questo caso l'usufrutto non è comune. ivi. — *ib.* l. 6 § 10; l. 16 § 1 ff. *Familiae ercisc.*

55. Il giudice nella divisione de' predj dee badare a ciò ch'è più vantaggioso a tutti, o più conforme alla volontà de' litiganti. ivi, 42. — l. 21 ff. *Communi divid.*

56. Qualunque siasi il modo di divisione che l'arbitro adotta per la eredità, egli debbe aver cura che agli aggiudicatarj venga data cauzione per la evizione. ivi. — l. 25 § 21 ff. *Familiae ercisc.* — Dicasi lo stesso per la divisione della cosa comune. ivi. — l. 10 § fin. ff. *Comm. divid.*

57. A queste aggiudicazioni sono applicabili le leggi che proibiscono la vendita di certe cose. Onde il giudice debbe p. e. nella divisione della cosa comune o della eredità, riguardo al servo ch'è in fuga, ordinare la licitazione per aggiudicarlo al maggior offerente tra i litiganti. ivi, 43. — *ib.* l. 19 § 3.

58. La divisione sarebbe nulla quando senz'aggiudicazione l'arbitro riservasse p. e. qualche servo ai pupilli, solamente pel loro servizio. X, 2 e 3, 44. — l. fin. ff. *Communi divid.*

59. Se si tratta di un diritto divisibile per sua natura, come l'usufrutto, è facile la divisione; cioè il giudice curerà che ciascheduno dei socj eserciti suo diritto sopra parti separate, ovvero locherà l'usufrutto ad uno di loro o ad un estraneo, sì che ciascheduno riceva la sua parte del prezzo senza che abbia luogo veruna controversia; ovvero, se si tratta di cose mobili, egli potrà fare che le parti, di reciproco loro consenso, e dandosi cauzione, convengano fra loro di godere l'usufrutto uno alla volta alternativamente. Difatti un usufrutto può essere aggiudicato o da un dato tempo, o fino a un dato tempo, o un anno sì ed uno no. ivi, 45. — *ib.* l. 7 § 10; l. 16 ff. *Fam. ercisc.*

60. Siccome l'uso non si può nè vendere nè locare, come si farà la divisione di esso, supposto p. e. che il medesimo diritto di uso sia stato legato a due persone? — Anche questo l'arbitro lo aggiudicherà all'uno dei due, e condannerà l'aggiudicatario a pagare all'altro una parte del prezzo; il che si reputa fatto sol per necessità. ivi, 46. — l. 16 § 1 ff. *Communi divid.*

61. Fra due creditori che hanno un diritto di pegno la divisione non si fa già in ragione del valore reale del pegno, ma bensì in ragione dei crediti rispettivi; e se si aggiudica il pegno ad uno solo de' creditori, non si negherà tuttavia al debitore la facoltà di ricuperarlo pagando il suo debito. Lo stesso dicasi se il possessore del pegno offre il valore del credito a chi vuole esercitare l'azione Pignoratizia reale. ivi, 47. — *ib.* l. 7 § 12; l. 29 ¶ sed is ff. *Familiae ercisc.*

62. L'aggiudicazione fatta dal giudice nel giudizio *Familiae erciscundae* o *Communi dividundo* trasferisce il dominio della cosa aggiudicata nell'aggiudicatario. ivi, 48. Instit. tit. *De officiis.*

Parimente tutte le azioni ed eccezioni che nascono per diritto dalla cosa aggiudicata seguono l'aggiudicatario. ivi. — *ib.* l. 44 § 1.

Se però tutti gli eredi hanno promosse queste azioni prima dell'aggiudicazione, i diritti che ne conseguono non apparterranno all'aggiudicatario; ma i suoi coeredi presteranno cauzione di restituire ciò che avessero percepito, ed egli darà cauzione di rimborsare tutte le spese ch'essi avranno incontrato. ivi. — *ib.* l. 47.

Le azioni poi che non nascono da un diritto reale sopra la cosa, ma che, relativamente alla

cosa, competevano prima ch'essa fosse aggindicata, non seguono l'aggiudicatario, sieno esse o non sieno già state mosse: perciò se le cose mobili, comprese in questi giudizj per essere divise, vengono nell'intervallo portate via, quelli a cui pericolo erano possono intentare l'azione Pec furto, ciascheduno per la sua parte. X, 2 e 3, 48. — l. 47 § 1. *Familiae ercisc.*

63. La divisione ba eziandio questo effetto, che coloro fra i quali essa ha luogo, debbono darsi reciproca causione per la evizione, qualora non abbiano in altro modo spezialmente convenuto. ivi, 49. — l. 14. Cod. *Fam. ercisc.* — Quindi la divisione de' predj tieo luogo di compera. ivi. — l. 1 Cod. *Communia utriusq. jud.* — Se per altro quegli a cui toccò la cosa sapeva che la evizione poteva accadere, non avrà diritto di promuovere l'azione Per evizione, qualora non gli sia stato promesso di guarentirla. ivi. — *ib.* l. 9.

64. L'effetto della divisione non si estende già solamente a quelli tra i quali fu fatta; ma eziandio la divisione fatta coll'erede gravato per fedecommesso di restituire la sua parte è efficace rispetto al fedecommessario. ivi, 50. V. Trebelliano *(Senatoconsulto)*.

Anche la divisione fatta col venditore ha suo effetto in riguardo a quello che comperò da lui. ivi. — V. Comodo ed Incomodo.

Del pari la divisione fatta col creditore che possiede a titolo di pegno una parte della cosa comune, è efficace in riguardo al debitore. ivi. — l. 7 § 13 ff. *Communi divid.*

65. La divisione fatta col debitore che avea dato in pegno la sua parte della cosa, non nuoce al creditore. ivi, 51. — *ib.* l. 6 § 8. — Così pure non nuoce all'erede od al socio assente la divisione fatta fra gli altri coeredi o socj. ivi. — l. 17 Cod. *Fam. escisc.*

66. Anche quelle cose che non possono entrare nel giudizio *Familiae erciscundae* per essere divise, possono entrarvi per essere prelevate: p. e. se il testatore lasciò in legato un eredito ad uno de' suoi eredi, questo erede lo conseguirà nel giudizio Per la divisione della eredità. ivi, 52. — l. 4 § si nomen ff. *Famil. ercisc.* — Similmente, quantunque i debiti non entrino in questo giudizio per essere divisi, dachè lo sono di pieu diritto, tuttavia possono entrarvi per essere in qualche modo prelevati. ivi. — *ib.* l. 20 § 5.

67. Quando il testatore incaricò uno de' suoi eredi di pagare qualche suo debito, e gravò tutti gli eredi di un legato verso il suo creditore, in compensazione del credito; se il creditore preferisce di esigere l'importare di ciò che gli è dovuto, il legato lasciato ad esso creditore sarà prelevato dall'erede gravato di pagare tal debito. X, 2 e 3, 53. — Anzi, se un marito incaricò uno di due suoi eredi di restituire la dote a sua moglie a senso della stipulazione; e la moglie dirige la sua petizione di dote contra ambedue gli eredi; il coerede debbe essere difeso da quello che fu incaricato di restituire la dote. Ma se il marito ha gravato i suoi due eredi di un legato in sostitusione della dote, e la moglie ha preferito di domandare la dote, il legato ritenuto non dee tornare a profitto dell'erede sciolto dal carico di restituire la dote, ma il giudice debbe aggiudicarlo al coerede incaricato di restituirla. Ciò ha luogo sempreché il testatore non abbia altrimenti disposto. ivi, 48. — l. 20 § 8 *Familiae ercisc.*

68. Varie sono le cause per le quali entrano nell'azione *Familiae erciscundae* le cose da prelevarsi. V. Prelevazione e Relegato.

69. Alcune cose non vanno comprese nel detto giudizio se non perchè venga deciso presso quale persona debbano essere depositate. Tali sono i documenti. V. Documento.

70. Alcune cose sono comprese nel detto giudizio ond'essere distrutte; p. e. i cattivi medicamenti ed i veleni, i libri proibiti come di magia ed altrettali: rispetto alle quali cose il giudice debbe interporsi piuttosto come uomo dabbene che come giudice. ivi, 65. — l. 4 § 1 ff. *Fam. ercisc.*

71. Vi sono alcune specie di debiti che, sebbene non entrino nel giudizio *Familiae erciscundae* ond'essere divisi o prelevati, c'entrano però in qualche altro modo, cioè affinchè sia data qualche cauzione per essi. Siccome più eredi di uno che abbia stipulato p. e. il diritto di strada, hanno l'azione in solido per ottenerne il godimento; così al contrario se quegli che promise la servitù della strada, morì lasciando più eredi, l'obbligazione non va divisa, ma non c'è dubbio che sussiste; perchè anche quegli che non è proprietario di un fondo può promettere la strada. Adunque essendo tutti obbligati solidariamente, il giudice ordinerà che si dieno reciprocamente cauzione affinchè quegli che, essendo chiamato solo in Giudizio, avesse prestato il valore giudiziale della lite, possa essere indennizzato dagli altri secondo la loro porzione. ivi, 66. — *ib.* l. 25 §

10. — Lo stesso dicasi se il testatore avesse legato il diritto di strada. X, 2 e 3, 66. — l. 25 § 11 *Famil. ercisc.*

Circa questa stipulazione, se il testatore avesse promesso che nè egli stesso nè i suoi eredi turberebbero l'esercizio del diritto di strada, saranno da prendere le opportune cauzioni a favore de'coeredi; perchè se ono solo degli eredi turbasse tale esercizio, s' incorrerebbe per intero nella pena stipolata, ed allora il fatto di uno solo recherebbe pregiudizio a tutti gli altri. ivi. — *ib.* § 12.

Lo stesso principio di diritto si applica al danaro che il testatove promise di pagare sotto una data pena. ivi. — *ib.* § 13.

Si osserva lo stesso nella liberazione del pegno; chè, se non si offre al creditore di pagare tutto il debito, egli ha diritto di vendere il pegno. ivi. — *ib.* § 14.

72. Anche nell'azione Per la divisione della cosa comune entrano alcune cose non per essere prelevate o divise; come sarebbe il ristauro ovvero il godimento della cosa comune. ivi, 67. — l. 12 ff. *Communi divid.* — Che se ambidue i socj vogliono ristaurare, la facoltà di ristaurare p. e. il muro comune è concessa a quello che propone di rifarlo nella maniera più acconcia. Lo stesso dicasi dei ristauri di una strada o di un canale comune. ivi. — l. 41 *De damno infecto.*

73. Quegli che percepì un lucro qualunque da una cosa ereditaria o comune, è tenuto di porlo in comune con gli altri nel giudizio *Familiae erciscundae;* anche se fosse un tesoro lasciato dal testatore, e l'erede trovatore lo avesse spartito con un estraneo consapevole. ivi, 68. — l. 22 ff. *Familiae ercisc.*

74. Si repnta lucro derivato da un'eredità anche tutto quello che uno ha ricevuto o si è fatto promettere relativamente alla cosa ereditaria. Quindi, siccome uno degli eredi che avesse riscattato una cosa data in pegno, debb' essere indennizzato dagli altri, così *ex diverso* il giudice dee provedere che uno degli eredi non approfitti egli solo di quanto ha ricevuto o si è fatto promettere relativamente alla cosa ereditaria; ed il giudice otterrà questo intento col determinare le compensazioni reciproche, ovvero facendo che si prestino cauzione di mettere in comune fra di loro i comodi e gl'incomodi. ivi. — *ib.* l. 19.

75. Non solamente i lucri derivati da una cosa rimasa nell'eredità entrano in quest'azione, ma vi entrano anche le prestazioni di una cosa p. e. che fosse caduta in potere de' nemici, però dando cauzione; purchè non si fosse soltanto stimato il valore di questo incerto evento. X, 2 e 3, 68. — l. 22 § 5 et l. 23 *Famil. ercisc.* — Anzi v' entrano anche le prestazioni di una cosa che non esiste più. ivi. — *ib.* l. 24.

76. Se qualunque lucro ricavato da una eredità debb' entrare nel giudizio Per la divisione, debbono quindi mettersi in comune i frutti percetti, del pari che si mettono nell'azione *Finium regundorum.* ivi, 69. — *ib.* l. 56; l. 7 Cod. eod. tit.

77. Se un erede, avendo un coerede sotto condizione ovvero captivo presso i nemici, sostenesse di essere egli erede e, promossane azione, rimanesse vincitore; indi la condizione dell' institusione dell' altro si adempiesse, o esso coerede uscisse di mano al nemico; verrebbe a questo concessa la scelta o di domandare la compartecipazione dell' azione, o d' intentare l'azione Per la divisione. Lo stesso sarebbe se dopo guadagnata la lite nascesse un postumo. ivi. — l. 7 ff. eod. tit.

78. Reputasi che abbia ritratto profitto piuttosto dalla sua parte che non dall' eredità quegli il quale ha ricevuto soltanto la parte che gli spettava; e per conseguenza egli non è tenuto a farlo comune con gli altri. ivi, 70. *ib.* l. 38.

79. Il danno che uno senza sua colpa risentì dalla cosa ereditaria o comune, debb' entrare sì nell'azione *Familiae erciscundae* come in quella *Communi dividundo*, per essere risarcito dalla massa comune. Quindi per queste azioni uno conseguisce ciò che ha speso utilmente nell'eredità o nella cosa comune. Anzi se l'erede p. e. ha fatto queste spese in buona fede, potrà conseguire dal coerede anche gl'interessi dal dì della mora. ivi, 71. — *ib.* l. 18 § 3; l. 4 § 3 ff. *Comm. divid.*

Se uno degli eredi o de' socj avesse fatto spese inutili, non verrà di queste rimborsato perchè il danno che ne risente deriva da sua colpa. ivi. — l. 27 *Negotiorum gestorum.*

Per la medesima ragione, quegli che ha speso più del bisogno non può domandare se non ciò che occorreva di spendere. ivi. — l. 8 § 3 ff. *Comm. divid.*

Affine per altro di giudicare se le spese siano utili o no, conviene riferirsi al tempo in cui furono fatte, senza considerare se la cosa sia poscia perita. ivi, 72. — *ib.* l. 8 fin., ll. 9 et 25; l. 31 ff. *Familiae ercisc.*

— Semprechè non sia intervenuta colpa nè dulo nè delosione per parte nè dell' uno nè dell'altro socio. X, 2 e 3, 72. — d. l. 9 ff. *Comm. divid.*

80. Non solamente, nei giudizii *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo* vien domandato ciò che si è speso per una eredità o per una cosa comune; ma eziandio può p. e. un coerede, tuttochè non abbia ancora pagato ma sia stato condannato a pagare, esercitare l'azione per costringere l'altro coerede a pagare la sua parte: altrimenti il creditore non libererebbe la cosa, non essendo soddisfatto dell'intero. ivi, 73. — *ib.* l. 15; l. 18 § 4 ff. *Familiae ercisc.* — Anzi, se uno si obbligò con un altro sotto condizione per una causa comune, egli potrà per quest' azione costringere il suo coerede o socio a dargli cauzione di restituirgli la sua parte di quanto avrebbe a pagare nel caso che la condizione venisse ad adempiersi. ivi. — l. 16 ff. *Comm. divid.*

81. Se un servo ereditario o comune commise un furto o cagionò qualche danno ad uno degli eredi o de' socj, questo furto o questo danno debb'essere risarcito dalla massa, o il servo debb'essere aggiudicato a chi sofferse il danno. ivi, 74. — l. 16 § 6 ff. *Familiae ercisc.*; l. 61 (al. 63) ff. *De furtis.*

Sarebbe altrimenti se il danno sofferto da uno degli eredi o de' socj dipendesse da colpa sua. Così se uno vicino ad un edifizio comune denunziò di non intraprendere un nuovo lavoro in esso edifizio, ed uno de' socj fu per tal causa condannato, egli può esigere dal socio la sua parte della pena pagata. ivi, 75. — l. 6 § 12 ff. *Comm. divid.* — Parimenti ciò che uno de' coeredi per un fatto suo proprio avrà prestato in forza di una stipulazione ereditaria, non potrà ripeterlo dal suo coerede. Anzi, se gli altri eredi si trovano obbligati pel fatto di uno solo d'essi, la condizione della stipulazione fatta dal defunto essendo adempita, eglino potranno avere l'azione Per la divizione della eredità in confronto di quello pel cui fatto fossero incorsi nella pena della stipulazione. ivi. — l. 44 § 5 ff. *Familiae ercisc.*

82. Nell' azione Per la divisione della eredità va posto in comune quel solo lucro che si percepì dopo adita la eredità. Quindi i frutti che prima di adire l'erede percepì dal fondo ereditario non debbono essere compresi nella detta azione se non in quanto egli seppe nel percepirli che quel fondo era ereditario. X, 2 e 3, 76. — l. 44 § 3 *Famil. ercisc.* — Viceversa non si possono far entrare nell'azione Per la divisione della eredità se non le spese che l'erede fece dopo adita la eredità. ivi. — *ib.* l. 49.

83. Parimente i frutti percetti o le spese fatte primachè la cosa fosse comune, non entrano nell'azione *Communi dividundo.* Quindi se tu ed io fummo posti in possesso in forza dell'azione *Damni infecti*, e prima che ci fosse ordinato di possedere io feci puntellare la casa, non posso mediante l'azione *Communi dividundo* conseguire il rimborso di questa spesa. ivi, 77. — l. 4 § 3 ; plane et § fin. ff. *Comm. divid.* — Così è per sottigliezza di diritto; ma l'equità esige che si concedano in tal caso le azioni. ivi. — *ib.* l. 5. — Similmente se di più persone immesse in possesso uno ha fatto qualche spesa, ed indi fo ottenuto l'ordine di possedere, egli potrà conseguirle mediante l'azione *Communi dividundo.* ivi. — l. 15 *De damno infecto.*

Il lucro percetto o le spese fatte tanto prima quanto dopo l' accettazione del giudizio, debbono essere conferite nella massa. ivi, 78. — l. 6 § 3 ff. *Comm. divid.*

84. Nelle azioni *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo* debb' entrare in comune quel solo danno ch'è occorso nella gestione per conto comune. Che se p. e. un socio nella coltivazione o nella locazione di un fondo comune agì con l'intensione di raccoglierne egli solo il profitto, conviene ch'egli solo sopporti anche il danno. ivi, 79. — *ib.* l. 6 § 2. — Onde tutto ciò che fece o doveva fare a nome comune uno che sa di avere un socio, debb'entrare nel giudizio *Communi dividundo.* ivi. — *ib.* l. 14.

Per altro, purchè tu abbi saputo di avere un socio, quantunque ignorassi chi egli fosse, può riputarsi che tu abbia fatto la spesa in nome comune, e che tu abbia il diritto di ripeterla per questo giudizio. ivi, 80. — *ib.* ll. 6 et 29. — Non così avviene se uno crede di spendere per la cosa propria mentre la è comune; il quale non avrà nè l'azione diretta *Communi dividundo* nè la utile. Difatti chi sa essere la cosa comone o altroi l'affare, opera con l'intenzione di obbligare alcuno verso di sè, nè s'inganna che rispetto alla persona. ivi. — d. l. 29.

85. Se uno ha fatto delle spese in una eredità ovvero in una cosa comune, ma non a nome comune, non può invero ricorrere a que-

ste azioni per farsi rimborsare, ma può assicurarsene il rimborso per diritto di ritenzione o di prelevazione; e ciò nel caso che venisse contro di lui promossa l'azione. Che se egli avesse alienato la sua parte, non avrebbe più di che ritenersi le spese: pure potrebbe ritenerle il compratore. X, 2 e 3, 81. — l. 14 § 1 *Comm. divid.* Quindi va concessa l'azione utile contra il socio anche per le spese, tuttochè non sussista più la comunione della cosa. Sarebbe altrimenti delle spese fatte da uno in una cosa credendola sua mentre la fosse d'altri o comune. E siccome è concessa l'azione *Negotiorum gestorum* contro di quello del cui affare uno ebbe cura, ancorchè questi credesse di curare quelli d'un altro; così se anche uno avesse alienato il predio pel quale gli si doveva concedere l'azione *Communi dividundo*, questa azione gli si dovrebbe egualmente concedere. ivi. — *ib.*

86. Quegli il quale fece delle spese non già a nome comune ma a proprio nome di una cosa ereditaria, può almeno ritenerle per diritto di prelevazione nel giodizio *Familiae erciscundae*. Così un figlio di famiglia, erede in parte di suo padre, e che pagò i creditori aventi diritto supra il suo peculio, benchè sembri che abbia pagato a suo proprio nome, può tuttavia ritenere quanto pagò, mediante prelevazione nel giudizio *Familiae erciscundae*, sino alla somma per cui quel debito caricava la persona del padre. ivi, 82. — l. 18 § 5 et l. 20 § 1 ff. *Familiae ercisc.*

Nel caso adunque che il padre non fosse tenuto se non pel peculio, il figlio non potrà prelevare se non fino alla somma di esso peculio. ivi, 83. — l. 13 Cod. eod. tit. — Ma pe' casi ne' quali il padre sarebbe tenuto in solido pel debito del figlio, il figlio potrà prelevare questo debito per intero. ivi. — l. 20 § 6 et 7 ff. eod. tit. — Che se il figlio assunse qualche carica dopo la morte di suo padre, i suoi coeredi paterni non sono tenuti pei debiti da lui incontrati per tal oggetto. ivi, 84. — *ib.* d. § 6 et l. 39 § 3. — E nemmeno il debito contratto dal figlio vivente il padre non tocca a' suoi coeredi, se il padre divise egli stesso i suoi beni fra i figli, e volle che ciaschedono sopportasse i debiti proprj particolari. ivi. — d. l. 39 § 5.

87. Il solo lucro o danno conseguente da un affare che non poteva essere fatto se non solidariamente, entra nella massa comune mediante queste azioni. Tale è il caso di un socio che avesse profittato nella coltivazione o locazione di un fondo comune; il quale dovrebbe porre in comune il profitto. Difatti la ragione per cui egli è tenuto a ciò nell'azione *Communi dividundo* è questa, che sembra non aver egli potuto locare vantaggiosamente la sua parte. Per altro non ha qui luogo la dett'azione se non in quanto egli abbia fatto solamente quello ch'era indispensabile per la buona amministrazione della sua parte; altrimenti egli avrebbe l'azione *Negotiorum gestorum*, e per essa sarebbe tenuto. X, 2 e 3, 85. — l. 6 § 2 ff. *Comm. divid.*

Quindi se hai dato cauzione in solido mediante fidejussori *Damni infecti*, tu non hai l'azione *Communi dividundo;* dachè, non avendo tu necessità di dare cauzione in solido, bastava che l'avessi data per la tua parte. ivi, 86. — d. l. 6 § 7; l. 40 *Negotiorum gestorum.*

88. Nel giudizio Per la divisione della eredità non entra il prezzo della cosa venduta da uno per intero come comune; ma il coerede del venditore può esercitare l'azione Di mandato se il mandato ha preceduto la vendita, o l'azione Per la gestione se ratificò la vendita fatta. Che se il socio ha venduta la cosa propria e ne possede il prezzo, avrà luogo la petizione di eredità. ivi. — l. 20 Cod. *Familiae ercisc.;* l. 19 Cod. *De negot. gestis.* — Avranno luogo questi giudizj nel caso che sia stata venduta una cosa la quale non potesse facilmente alienarsi per parti. ivi. — l. 44 § 2 ff. *Familiae ercisc.*

89. Se due coeredi furono incaricati di porre una statua, ed uno di essi ha negletto di porla, l'altro l'ha posta; a questo viene concessa l'azione *Familiae erciscundae* onde ottenere la parte delle spese da lui fatte, *boni viri arbitratu.* ivi, 87. — *ib.* § fin.

90. Quando uno de' coeredi pagò un legato ad uno stato posto in possesso de' beni per la conservazione de' legati, egli ha l'azione *Familiae erciscundae* verso i coeredi; dachè il legatario non avrebbe lasciato il possesso de' beni da sè conseguito in luogo di pegno, qualora il suo legato non gli fosse stato pagato per intero. ivi. — *ib.* l. 18 § 6.

Anche se un erede pagò a Tizio la somma che gli era dovuta, onde impedire la vendita del pegno, egli può esercitare l'azione *Familiae erciscundae*. ivi. — *ib.* § 7.

91. Se un marito legò alla moglie l'usufrutto de' proprj beni finchè *le venga pagata la*

dote, il coerede può domandare mediante l'azione *Familiae erciscundae* che il suo coerede sia tenuto di risarcirlo di quanto egli ha pagato per lui a titolo di dote; ed altresì, ch'egli paghi la sua parte. X, 2 e 3, 87. — l. 44 § 7 *Famil. ercisc.*

92. Se uno de' coeredi difese un servo ereditario in un giudizio oossale, ed offerì il valore giudiziale della lite essendo ciò vantaggioso; egli conseguirà per l'azione *Familiae erciscundae* la parte di quanto pagò. Sarebbe lo stesso quando uno de' coeredi avesse dato cauzione ad un legatario per impedire l'immissione in possesso. — Insomma ha luogo l'azione *Familiae erciscundae* rispetto a tutto ciò che non può essere eseguito per parti, quando uno degli eredi l'abbia fatto per intero essendo costretto dalla necessità. ivi. — *ib.* l. 25 § 15 et l. 39.

93. Il coerede o il socio che cagionò qualche danno nella eredità o nella cosa comune è tenuto di risarcire i suoi coeredi o i socii in ragione delle loro parti. ivi, 88. — l. 10 Cod. *Familiae ercisc.*; l. 8 § 2 ff. *Communi dividundo.*

94. Nè importa che abbia cagionato il danno per azione o per ommissione. Quindi se uno col quale tu hai un fondo comune, non risponde alla chiamata del console, ed in punizione il giudice fa abbattere la casa o tagliare gli alberi, ei ti risarcirà il danno mediante l'azione *Communi dividundo.* ivi, 89. — *ib.* l. 20.

95. L'erede che, avendo adito l'eredità prima degli altri, perdette col non uso le servitù dovute ai predj ereditarj, è tenuto di risarcire il danno cagionato per sua colpa. ivi. — l. 25 § 18 ff. *Familiae ercisc.*

96. Se venne legato un servo incerto, e poscia essendo morto il legatario, uno degli eredi di questo rese inefficare il legato per non avere acconsentito nella scelta, quegli che lo rese inefficace sarà mediante quest'azione condannato a pagare i danni agli altri. Lo stesso sarà *e contrario* se uno degli eredi incaricati di dare in legato un servo generalmente a loro scelta, non avesse voluto acconsentire che fosse dato quel servo che meglio a tutti tornava, e perciò essendo tutti convenuti dal legatario avessero dovuto pagare una somma maggiore del valore del servo. ivi. — d. l. 25 § 17.

97. Non importa nemmeno che la cosa in cui l'erede ha cagionato il danno, sia corporale o incorporale. Perciò nel caso che più eredi siano incaricati di dare in legato un fondo riservando l'usufrutto; se uno degli eredi con dolo o con colpa ha deteriorato esso usufrutto, anche questo danno debb'entrare nell'azione *Familiae erciscundae*: purchè questo deterioramento l'abbia cagionato in qualità di erede; onde se, vivente il testatore, uno degli eredi sottrasse una somma, essa non entra nel giudizio *Familiae erciscundae*, giacchè allora egli non era peranche diventato erede. X, 2 e 3, 90. — l. 16 § 4 *Famil. ercisc.*

98. Se uno degli eredi cassò o cancellò i conti ereditarj, è soggetto all'azione Per la legge Aquilia, oltre a questa *Familiae erciscundae*. ivi. — *ib.* § 5.

99. L'erede od il socio non è tenuto pel danno se non in quanto questo sia stato cagionato per suo dolo o per sua colpa ancorchè lieve; ma non si può imputargli la colpa levissima od il caso fortoito. ivi, 91. — *ib.* l. 25 § 16; l. 26 ff. *Communi divid.* — Lo stesso dicasi riguardo a due persone alle quali venne legata la medesima cosa. ivi. — d. l. 25 § 16 ff. *Fam. ercisc.*

Ma il dolo commesso dal servo dell'erede non entra nel giudizio *Familiae erciscundae*, qualora non si possa imputare al padrone di avere ad un servo non idoneo affidato la cura della cosa comune. ivi. — *ib.* l. 45 § 1.

100. Sì nell'azione *Familiae erciscundae* sì in quella *Communi dividundo* il danno cagionato da uno degli eredi o de' socj dee stimarsi in simplo. ivi, 92. — *ib.* l. 17.

101. Oltre le prestazioni risguardanti il lucro da dividersi in comune ed il danno da risarcirsi in comune, queste azioni comprendono anche l'osservanza delle convenzioni fatte fra eredi o fra socj rispetto alla eredità od alla cosa comune. ivi, 93. — l. 3 § 1 ff. *Comm. divid.* — Quindi se fra te ed il tuo socio fu convenuto che raccoglierete i frutti un anno per uno alternativamente, ed il tuo socio non vuole lasciarteli raccogliere nel tuo anno, ha luogo l'azione *Communi dividundo* anzi che quella Di condozione, non essendovi alcuna mercede stabilita; oppure quella civile D'incerto. — Lo stesso sarebbe se il socio che avea convenuto di godere alternativamente con te un anno per uno i frutti di un fondo, avesse, col mandarvi dentro il gregge, guastato i frutti dell'anno venturo che debbono essere da te percepiti. ivi. — *ib.* l. 23.

Ma l'arbitro non conserverà que' patti che i coeredi od i socj avessero fatte per errore con-

trarj al diritto. Quindi se la figlia del defunto maritata, la quale doveva conferire la dote, ha, per errore de' suoi coeredi, dato semplicemente cauzione di rimborsare ciascheduno di loro in ragione delle loro parti ereditarie, con quanto essa fosse per ricuperare dal marito, l'arbitro del giudizio *Familiae erciscundae* dee nonostante ordinare che la dote sia conferita, quand'anche la donna fosse morta prima di suo marito; dachè l'imperizia de' coeredi non può cangiare la forma della giurisdizione. X, 2 e 3, 93. — l. 20 *Comm. divid.*

102. Entra nel giudizio *Familiae erciscundae* anche la esecuzione delle obbligazioni imposte dal testatore agli eredi. Quindi se un testatore avesse ordinato col suo testamento che uno de' suoi servi fosse deportato, il giudice dell'azione soddetta dovrebbe ordinare la esecuzione di tale volontà. ivi. — *ib.* l. 18 § 1. — E se il testatore ha ordinato che s'erga un monumento, gli eredi procederanno con quest'azione perchè sia fatto; e l'arbitro farà eseguire tale ultima volontà. ivi. — l. 5 Cod. *Famil. ercisc.*

103. Le prestazioni personali alle quali in forza di queste azioni i coeredi ed i socj sono tenuti, si estendono anche ai loro eredi. ivi, 95. — l. 4 § 3 e sed etsi, et l. 10 ff. *Comm. divid.*

104. Nel giudizio *Familiae erciscundae* le condanne e le assoluzioni deggiono abbracciare tutte le persone fra le quali venne accettato il giudizio: onde se verso qualcheduna di esse il giudice ammise la condanna, sarà nullo il suo operato riguardo alle altre. ivi, 96. — l. 27 ff. *Fam. ercisc.*

105. Senza ricorrere a queste azioni si può recedere dalla comunione della eredità o delle altre cose, sia mediante divisione amichevole, sia mediante il patto di non domandare la parte. — Epperò la comunione cessa quando i coeredi od i socj hanno eglino stessi diviso la cosa comune, e ciascheduno ha ricevuto la parte che gli spetta secondo l'atto di divisione; la quale divisione non si può annullare quando fu fatta di buona fede tra persone maggiori di età. ivi, 97. — l. 8 Cod. *Communia utr. jud.*

Tale divisione è valida tanto se non forono promosse queste azioni quanto se lo furono sì ma prima della decisione dell'arbitro le parti hanno fatto da sè la divisione. ivi. — *ib.* l. 2; l. 57 ff. *Fam. ercisc.*

Tali divisioni sono valide anche senza scrittura. ivi, 98. — l. 2 Cod. eod. tit.; l. 4 Cod. *Comm. divid.* — Per altro se fosse un minorenne che l'avesse fatta prima che spirasse il tempo prescritto per la restituzione in intero, il preside conoscerà se possa questa aver luogo contro essa divisione. X, 2 e 3, 98. — l. 4 *Comm. divid.*

Le dette divisioni consensuali si fanno talvolta sotto qualche condizione, e non hanno effetto se non quando la condizione è adempita. ivi, 99. — l. 6 Cod. *Communia utriusq. jud.*

106. Anche se un socio patteggia di non domandare la sua parte, la società cessa di avere effetto. ivi, 100. — l. 14 § 4 Cod, *Communi divid.*

107. Divisione *(Eccezione di)*. Sorta di benefizio concesso a quello che fra più tutori è convenuto in Giudizio mediante l'azione Di tutela: e consiste in ciò, che se tutti i tutori amministrarono la tutela congiuntamente, e tutti sono solventi, verranno divise fra di loro le azioni per parti virili, ad esempio de'fidejussori. XXVII, 3, 10. — l. 1 § 11 *De tutelae et ration. distr.* — E se anche tutti non sono solventi, l'azione si divide fra quelli che il sono; anzi potranno essere convenuti in Giudizio in ragione della loro solvenza. ivi. — *ib.* § 12.

Che se più tutori non amministrarono la tutela, e tutti sono solventi, dovranno essi partecipare in comune del pericolo, come se fossero debitori della medesima somma. ivi. — l. 38 *De admin. et peric. tut.* — Se poi alcuni fra essi non sono solventi, saran caricati gli altri; nè ingiustamente, mentre la inerzia di ciascheduno di essi ha contribuito solidariamente al danno del popillo. ivi. — d. l. 38 § 1.

108. Dall'avere i tutori o curatori, quando sono solventi, il benefizio della divisione, consegue che, se i curatori di un adolescente si prestarono a vicenda cauzione pel pericolo comune, e si diedero anche pegni per tale oggetto; essendo tutti solventi, al finire della tutela, la cauzione è diventata irrita e sciolto il vincolo di pegno. ivi, 11. — *ib.* l. 39 § 3. — Consegue eziandio che, venendo a morire uno dei tutori solventi, i loro eredi non sono tenuti vicendevolmente gli uni verso gli altri, più di quello fossero stati i tutori medesimi durante la tutela. ivi. — d. l. 39 § 10.

109. Divisione *(Benefizio di)*. Compete a più fidejussori, e consiste in questo, che uno de' fidejussori convenuto in Giudizio possa, op-

ponendo l' eccezione, domandare giudizialmente che venga divisa la obbligazione co' suoi confidejussori che sono solventi. XLVI, 1, 51. — l. 3 Cod. *De fidejussor. et mandat.*; l. 28 ff. eod. tit.

110. Questa divisione di obbligazione fra confidejussori non si fa di pieno diritto, ma soltanto coll' opporre la eccezione. Laonde, se prima l' uno paga per intero, non paga indebitamente poichè più fidejussori nella cosa sono differenti da più eredi del debitore, fra i quali di pien diritto per la legge delle XII Tavole l'obbligazione è divisa. ivi. — *ib.* l. 49 § 1.

111. I confidejussori fra i quali si divide la obbligazione sono quelli i quali sono tenuti solidariamente della medesima somma e per la medesima persona. Sono poi tenuti solidariamente coloro che prestarono fidejussione per lo intero e per le parti virili *(in solidum et partes viriles)*. ivi, 52. — *ib.* l. 51.

È altrimenti se la fidejussione fosse di tal tenore: « Garantisci tu per l'intero O per la » parte virile? » *(solidum Aut partem virilem?)*: in tal caso i singoli non debbono, fino dall' origine, se non le parti virili. ivi. — *ib.*

112. Se avendo io stipulato da Tizio ho ricevuto fidejussore, e poi stipulando la medesima somma da un altro ricevo un altro fidejussore, questi non saranno confidejussori, poichè prestarono fidejussione in due diverse stipulazioni. ivi. — *ib.* l. 43. — Così se due *rei promittendi* diedero separatamente garanti, non dee costringersi il creditore a dividere suo malgrado le azioni fra tutti i garanti, ma fra quelli soltanto che intervennero pe' singoli. Certo non gli sarà impedito di dividerla, se vuole, fra tutti. ivi. — *ib.* l. 57 § 2 cum § plane. — Parimente se foss' egli garante principale e garante del garante, non potrebbe domandare che fra lui e quel garante pel quale egli stesso prestò fidejussione, venga divisa la obbligazione. Laonde, se di due fidejussori l' uno diede fidejussore; contro di quello pel quale egli intervenne non si divide la obbligazione, ma sì contra il confidejussore. ivi. — d. l. 27 § 4.

113. Come il fidejussore, così debb' essere soccorso il suo erede. ivi, 53. — d. l. 27 § 3. — Il che va applicato anche ai successori qualunque sieno. ivi. — *ib.* l. 51 § 5.

114. Se havvi uno o più fidejussori del fidejussore, egualmente anche questo o questi saranno alla medesima condizione, cioè potranno ottenere che l' azione sia divisa fra loro ed i confidejussori di quello pel quale intervennero. XLVI, 1, 52. — l. 27 § 1 *De fidejussor. et mandat.*

115. Rispetto alla persona di quel fidejussore il quale domanda che si divida la obbligazione, richiedesi ch' egli abbia confessato di aver prestata la fidejussione. ivi, 54. — *ib.* l. 10 § 1.

116. Rispetto alle persone de' confidejussori con cui si domanda che sia divisa la obbligazione, richiedesi che siano solventi. ivi, 55. — *ib.* l. 26.

Se il creditore dubita che i fidejussori sieno solventi; ed uno scelto da lui è pronto ad offrire cauzione onde a suo rischio i confidejussori siano convenuti in Giudizio parzialmente; egli debb' essere ascoltato, perchè offra anche le satisdazioni, e siano presenti tutt' i confidejussori che diconsi essere idonei. ivi. — *ib.* l. 10. — E nello esaminare se il fidejussore principale sia solvente, debbonsi aggregare alle sue anche le facoltà del fidejussore che lo segue. ivi. — *ib.* l. 27 § 2.

117. Va a sopraccaricare gli altri la parte di quel fidejussore che non era solvente prima che la obbligazione fosse divisa. È altrimenti se dopo la divisione dell' obbligazione egli cessò di essere solvente, ovvero se fu divisa mediante questa eccezione, per volontà del creditore che li convenne in Giudizio divisamente. ivi, 56. — *ib.* l. 51 § 4 et l. 52 § 3; l. 16 Cod. *De fidejuss. et mandat.*

118. Se la obbligazione del garante non si può dividere qualora il confidejussore col quale si domanda che venga divisa non è solvente, molto meno la si potrà dividere se questi tampoco non è obbligato, massimamente se quegli che prestò fidejussione con lui non ignorava la sua condizione. ivi, 57. — l. 48 ff. eod. tit.

119. Di due confidejussori venendo l' uno restituito in intero per minorità, deesi all'altro addossare tutto il carico, ove il minorenne sia intervenuto dopo. Se poi il minore per dolo del creditore fu indotto a prestare fidejussione, non deesi prestare soccorso al creditore contra il fidejussore; come non si presterebbe se mediante una fatta novazione fosse ingannato il minorenne ed egli desiderasse che gli fosse concessa l'azione, utile contra l' antico debitore. ivi. — *ib.* l. 48 § 1.

120. Siccome non si ha diritto di domandare che l' obbligazione venga divisa con quei

confidejussori che non sono obbligati; così se sono più fidejussori, l'uno accettato puramente, l'altro per un tempo o sotto condizione, questi viene intanto convenuto nella parte virile. Ma se, quando è verificata la condizione, quegli che fu accettato sotto condizione non è solvente, deesi restituire l'azione contra quello che ha accettato puramente. XLVI, 1, 58. — l. 27 *De fidejussor. et mandat.*

121. Affinchè quegli il quale prestò fidejussione non uno altro non sia convenuto solo in Giudizio, ma si divida l'azione fra quelli che sono solventi, si suole ordinariamente fare la domanda prima della condanna secondo l'ordine. ivi, 59. — l. 10 § 1 Cod. *De fidejuss. et mandat.*

122. Questa divisione della obbligazione si fa in modo che i singoli fidejussori che sono solventi, vengono convenuti in Giudizio nella parte virile della somma dovuta. E si noti che il fidejussore il quale a suo nome od a nome del promittente paga una parte della somma, non dee ricusare di assumere il Giudizio per la porzione che rimane del residuo debito dopo fatta la divisione: sebbene, è più equo che, ancorchè un altro sia solvente al tempo della contestazione della lite, si venga in soccorso mediante l'eccezione a quello che paga. ivi, 60. — l. 51 § 1 ff. *De fidejuss. et mandat.*

123. Divisione intellettuale. Quando uno dopo avere stipulato che gli si darebbe Stico e Panfilo lasciava due eredi, era dovuta a ciascheduno di questi eredi metà di essi due schiavi (cioè metà del loro valore, poichè i corpi loro non si potevano dividere). — Parimenti se, avendo stipulato che mi si daranno due animali, io lascio due eredi. XLV, 1, 70. — l. 54 *De verb. oblig.*

DIVORZIO. V. anche Dote, Restituzione, Ripudio, Matrimonio. V. lib. 24 tit. 2 *De divortiis et repudiis;* Cod. lib. 5 tit. 17 *De repudiis et judicio de moribus sublato;* 24 *Divortio facto, apud quem liberi morari vel educari debeant;* Nov. 22 cap. 14 e 15; 117 cap. 7 e seg., 134 cap. 11, e 140; e Nov. 31 di Leone.

1. Il divorzio può definirsi una legittima separazione del marito e della moglie, fatta con intenzione che il matrimonio non si ristabilisca mai più. È poi chiamato *divortium* da *divorti* o *diverti*, cioè dalla *diversità* degli animi, o dallo andare in parti *diverse* coloro che rompono matrimonio. XXIV, 2, 1. — l. 2 *De divortiis et repudiis.*

2. Tra *divorzio* e *ripudio* passa questa differenza, che il *ripudio* può essere anche di un matrimonio futuro; laddove non sarebbe detto bene che una fidanzata abbia fatto *divorzio.* L, 16, 78. — l. 191 *De verb. signif.* — Laonde tra marito e moglie si fa *divorzio;* alla sposa mandasi il *ripudio:* comechè non sia assurdo lo usare questa parola anche rispetto alla persona della moglie. ivi. — d. l. § 1.

3. *Divortium bona gratia* dicesi quello che si fa per volontà d'ambe le parti e senza veruna opposizione. ivi.

4. Romolo non permetteva al marito di ripudiare la moglie se non per causa di adulterio o per certi delitti da lei commessi. A chi avesse trasgredito questo divieto ordinò fossero tolti i beni, e metà datane alla moglie ripudiata, metà consacrata a Cerere. ivi, 3.

5. Pare che la legge delle XII Tavole permettesse ai mariti di ripudiare a loro talento le mogli. Tuttavia per lungo tempo i Romani non si giovarono di questa permissione della legge, dachè soltanto nel sesto secolo dopo la fondazione di Roma un certo Sp. Carvisio fu il primo che ripudiò sua moglie (nell'a. di R. 525 essendo consoli M. Attilio e Valerio): egli amava sua moglie, ma siccome i censori lo costrinsero a giurare ch'egli avea preso moglie per aver figli, e quella donna non era atta a generarne; così la religione del giuramento prevalse all'amore che aveva per essa. — Inoltre, dappoichè i mariti cominciarono a ripudiare le mogli, si teneva bensì valido il divorzio, ancorchè la moglie fosse stata congedata senza motivo; ma per qualche tempo durò il costume che il marito non isfuggisse la riprensione del censore, qualora non avesse ciò fatto coll'assenso degli amici e per giusti motivi. ivi.

6. Quanto alle mogli, esse non potevano ripudiare i mariti se alla podestà loro erano soggette, cioè quando i matrimonj erano stati celebrati per *confarrazione* o per *coenzione.* (V. Matrimonio).

Quando poi il matrimonio non era fatto in questi modi, la moglie, o il di lui padre se era soggetta alla paterna podestà (anche contra di lei voglia), poteva mandare il ripudio al marito, prima peraltro che il marito l'avesse usucatta: perciocchè se aveva avuto lungo una volta l'usucapione, nè la moglie poteva più ripudiare il marito sotto la cui podestà era passata, nè tampoco lo poteva il padre di lei, dal quale

la paterna podestà sopra la figlia era trasferita nel marito. L, 16, 3.

7. In seguito essendo andate in disuso la confarrazione, la coenzione e l'usucapione della moglie, potevano le mogli di per sè ripudiare i mariti. In tale proposito la podestà del padre era circoscritta; vale a dire che un padre non poteva, dopo d'avere acconsentito al matrimonio, metter discordia tra il marito e la figlia di famiglia, tranne che vi fosse indotto da grave e giusto motivo. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 6 § 20; l. 5 Cod. *De repudiis.*

8. Niuna costituzione comanda alla moglie di ritornare mal suo grado al marito. ivi. — *ib.*

9. Il padre di una figlia emancipata non ha facoltà di farle fare divorzio; molto meno la madre. ivi. *ib.* l. 4 et d. l. 5 § fin.

10. Quando la moglie passava in podestà del marito, il divorzio doveva esser fatto mediante remancipazione; se il matrimonio era contratto per confarrazione, era necessaria la diffarrazione. Se poi la moglie non passava in podestà del marito, in tal caso, prima della legge Giulia, non si richiedeva veruna solennità, e bastava qualunque denunzia di volontà. Nondimeno il marito quando ripudiava la moglie soleva toglierle le chiavi e scacciarla dalla casa restituendole la dote che aveva portata; e reciprocamente la moglie che ripudiava il marito, restituivagli le chiavi ed usciva dalla casa. Un conjoge assente poteva ripodiare l'altro conjuge per messo o per lettera. ivi, 4.

11. La legge Giulia *de adulteriis* stabilì una forma determinata pei divorzj, considerando come non fatto il divorzio non fatto in tal forma. Cioè, niun divorzio è rato se non vien fatto alla presenza di sette cittadini romani puberi, oltre il liberto (sia manumesso dal padre o dall'avo o dal proavo o da altro ascendente) latore del libello di ripudio. ivi. — l. un. § fin. *Unde vir et uxor;* l. 2 § 1 et l. 9 *De divortiis et repudiis.*

Era costume ne' divorzj, che si rompessero le tavole ossia gl' instromenti nuziali; e finalmente, che il ripudio fosse riposto negli atti pubblici. ivi.

V'erano anche parole solenni per la denunzia, cioè: Abbiti le robe tue *(tuas res tibi habeto);* ovvero: Portati via le robe tue *(tuas res tibi agito).* ivi. — *ib.* l. 2 § 1.

12. Per l'essenza del divorzio richiedesi massimamente che il repudiante abbia la volontà di sciogliersi in perpetuo, e che questa volontà venga denunziata all'altro conjoge; non potendosi dire divorzio se non il vero, cioè quello che si fa con animo di allontanarsi per sempre. L, 16, 5. — l. 3 *De divort. et repud.* — Quindi se il ripodio fu mandato nel bollore dell'ira, e la moglie è ritornata poco dopo, non reputasi avvenuto divorzio. ivi. — *ib.* — E principalmente se, prima che venga consegnato il libello del ripudio, quegli che lo avea dato per essere consegnato si pentì (ancorchè il libello fosse stato consegnato nell'ignoranza di tal cangiamento di volontà), non si reputa avvenuto divorzio; purchè il conjuge che l'ha ricevuto non abbia, sebbene sapevole del pentimento dell'altro, voluto nonostante sciogliere il matrimonio. ivi. — *ib.* l. 7.

13. Per l'essenza del divorzio non si richiede nè la volontà nè la sapevolezza di quel conjuge dal quale uno vuol separarsi; onde non importa che venga fatta la denunzia del libello al conjuge presente od all'assente mediante persona soggetta alla podestà di lui o avente sopra di lui podestà. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § 3; l. Cod. *De repud.*

14. Una pazza *(furiosa)* può essere ripudiata, essendo reputata insapevole (V. sopra n. 13); non può ripudiare, essendo mancante di volontà (V. sopra n. 12); nè può per essa il di lei curatore, sì potrebbe il padre. ivi. — l. 4 *De divortiis et repudiis.* — Quantunque però il ripudio del conjuge furioso renda legale il divorzio e sciolga il matrimonio; pure lo si considera sciolto per colpa del ripudiante se la pazzia non era intollerabile: *quid enim tam humanum est quam ut fortuitis casibus mulieris maritum, vel uxorem viri participem esse?* ivi. — l. 22 § 7 *Soluto matrimonio.*

Sebbene nè la moglie furiosa nè alcuno per lei possa mandare il ripudio; tuttavia se il marito maliziosamente non voole discioglere il matrimonio, e, negando qualunque assistenza alla conjuge, abusa della dote di lei, può il curatore od i parenti *(cognati)* di essa ricorrere al giudice competente, il quale condannerà il marito a sopperire la infelice moglie del bisognevole, a prestarle alimenti e medicine e tutto quello che *maritum uxori afferre decet*, in ragione della dote; e s'è manifesto ch'egli dissipa od è per dissipare la dote, bisognerà sequestrarla in quanto possa la moglie coi suoi famigli avere il competente provedimento, salvi sempre i patti dotali fatti tra' conjugi al principio del matrimonio, ed in aspettazione dell'esito della malattia o della morte della demente. ivi, 7. — d. l. 22 § 8.

Che se la pazza è figlia di famiglia, suo padre ha diritto di domandare la restituzinne della dote a nome suo o di sua figlia. L, 16, 7. — l. 22 § 9 *Soluto matrimonio.*

15. Oltre al consenso del ripudiante, non del ripudiato, Giustiniano stabilì che il conjuge ripudiante sia tenuto a domandare il consenso del padre o della madre che a lui avesse dato o promesso la dote o fatto donazione a causa di nozze; e ciò affine che no padre non rimanga gravato pel fatto del figlio o della figlia che fa divorzio, e non sia soggetto all'azione per l'esasione della dote o della donazione a causa di nozze; ed affinchè egli non perda ciò che avrebbe dato a suo figlio per causa di nozze, come pena di oo giusto ripudio al quale non acconsentì. ivi, 8. — Nov. 22 cap. 19.

16. Se la scostumatezza della moglie diede motivo al divorzio, essa viene punita con la perdita di una parte della dote, che il marito può trattenere; cioè della sesta parte essendo gravi le mancanze, della ottava se leggiera: e per gravi intendonsi gli adulterj soltanto. ivi, 9. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 12.

17. Il matrimonio si reputa disciolto per colpa della moglie non solo se il fu per la malvagità del suo costume attuale, ma anche se, accusata di adulterio in vita del primo marito, e condanoata dopo il suo matrimonio col secondo, questo la ripodia. ivi. — l. 11 § fin. *Ad legem Jul. de adult.*

18. Il marito ritiene una parte della dote tanto se la dote è provenuta dalla moglie, quanto se la diede on estraneo; purchè non l'abbia data sotto condizione che venga restituita. ivi. — l. 24 Cod. *De jure dot.*

19. Anche la scostumatezza del maritn dà luogo al divorzio. Ora, in tal caso, se la dote doveva essere restituita ono due o tre anoi dopo sciolto il matrimonin, il marito dee restituirla sobito qoalora le soe mancaose sieno gravi, entrn sei mesi se sonn leggiere. Se poi la dote è di tal natura che doveva essere restituita subito, egli dee restitoirla con taoto di frutto quanto essa avrebbe reso io un quadriennio, il che equivale ad on'anticipata restituzione. ivi, 10. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 13.

20. In favore del marito o della moglie o di coloro sotto la cui podestà essi sono, era stata introdotta un'azione per ottenere queste pene, la quale azione nomavasi *De moribus*, e non ai trasmetteva all'erede, come non si trasmette quella D'ingiurie. Il marito poteva ancora conseguire questa pena medisnte la ritensione allorchè fosse convenuto per l'asione Di dote. L, 16, 10. — l. 1 Cod. Theod. *De dotibus.*

21. Questa pena poi cessava d'essere applicabile quaodo i conjugi erauo ambedue colpevoli. ivi, 12. — l. 29 *Soluto matrimonio.* — Epperò, quando il marito era stato ruffiaoo della moglie adultera, egli non poteva ritenere nulla della dote. ivi. — *ib.* l. 47.

22. Ma quand'anche fosse stato colpevole soltanto uno dei conjugi, p. e. la moglie, si considerava che le avesse il marito condonata la pena se dopo il divorzio la sposava di nuovo; *secus* se, esseodo figlio di famiglia, l'aveva a lui sposata il padre senza di lui consenso. ivi, 13. — *ib.* l. 38.

23. Reputavasi che il marito le avesse condonata la pena, anche quando dopo il divorsio, sapevole il marito, la moglie avesse posseduto lungo tempo i predj promessi in dote. ivi. — l. 69 ff. *De jure dotium.*

24. La detta azione *De moribus* cessava eziandio quando il marito od il soocero avesse proposto di esperire in pubblico giudisio. ivi, 14. — l. 11 § 3 *Ad legem Juliam de adult.*

25. Coll'andar del tempo la pena del divorzin diventò più severa. Rispetto alla moglie, se essa ha scoperto che soo marito è colpevole di adulterio, di omicidio, di veneficio o di cospirasione contra lo stato; o che fu condannato per delitto di falso, o violò sepolcri o rubò nei sacri templi; o ch'è assassino o diè ricetto ad assassini; sottrasse bestiame o servi; se al cospetto de' suoi domestici ebbe congressi *(coetum)* con femmine impudiche; se insidiò i giorni di essa col veleno, col ferro o altrimenti; se la percosse ed ella il prova; le sarà data facoltà di ripudiare il marito. ivi, 15. — l. 8 § 2 Cod. *De repudiis.*

Per simili caose è lecito ad un marito di congedare sua moglie, vale a dire, per avere, ignaro o non volente lui, desiderato di stare in conviti di uomini estranei; per aver passato qualche notte fuori di casa senza giusto e plausibile motivo; per aver goduto gli spettacoli circensi o teatrali n delle arene, nonostante la proibisione di lui. ivi. — *ib.* § 3. — Anche se si procurò *(sua ope vel industria)* l'aborto, n se fece comune ad nomini il suo bagno per fio di libidine. ivi. — *ib.* l. 11 § 2.

26. Se il divorzio veniva fatto senza una delle cause suddette, la moglie perdeva la sua

dote e la donazione antenuziale, nè aveva facoltà di rimaritarsi che dopo cinque anni; il marito doveva subito vestituire la dote e la donazione antenuziale. L, 16, 15. — l. 8 § 4 et 5 *De repudiis*

Ove non fosse stata costituita veruna dote, il marito o la moglie che avesse fatto divorzio ingiustamente, doveva in pena dare il quavto de' suoi beni all'altro conjuge. ivi. — Nov. 117 cap. 8 et 9. — E se da tal matrimonio vi fossero più di tre figli, la moglie ingiustamente ripudiata doveva avere una porzione virile de' beni del marito, e, contentandosi del solo usufrutto d'essi, conservarne la proprietà pei figli. ivi. — *ib.*

27. La moglie che senza giusto motivo avesse mandato il libello del ripudio, veniva rinchiusa in un monastero; davasi la dote al marito, e gli altri di lei beni al monastero, salva la metà de' medesimi ai figli; non essendovi figli, il terzo ai genitori. — Quanto al marito che avesse ripudiato senza giusti motivi la moglie, egli dovea darle, oltre la dote e la donazione a causa di nozze, il valore del terzo della donazione stessa, della quale, nonchè del terzo aggiunto, ella doveva lasciare la proprietà ai figli, essendovene; non essendovi figli, poteva disporne. ivi. — *ib.* cap. 13.

28. Le percosse di verghe o di bastone che il marito avesse dato alla moglie, non erano causa di divorzio; ma il marito, qualora non avesse ciò fatto per una causa che dar potesse luogo al ripudio, doveva essere condannato a dare a lei una somma eguale al terzo della donazione sponsalizia. ivi. — *ib.* cap. 14.

29. Le dette pene erano applicabili in caso che uno dei conjugi avesse fatto divorzio a malgrado dell'altro. Imperciocchè era permesso di far divorzio di mutuo consenso, non già nodo, ma solenne; ed era il divorzio detto *bona gratia.* Giustiniano tolse questo divorzio, e lo permise soltanto per tre cause: 1.° se fino da principio il marito non poteva per qualche naturale difetto effettuare il concubito con la moglie; 2.° se i conjugi dedicavansi alla vita religiosa; 3.° se uno di essi fosse stato qualche tempo in cattività. ivi, 16. — *ib.* cap. 10 et 12.

Ma se colui il quale sotto pretesto di conservare la castità aveva disciolto il matrimonio, poscia passava ad altre nozze o conduceva vita libertina; le sue facoltà dovevano passare ai suoi figli, e, non essendovene, al fisco. ivi. — *ib.* cap. 10.

30. Quando il matrimonio era sciolto di mutuo consenso, se non veniva reintegrato, sì il marito che la moglie venivano rinchiusi in monasteri; e le loro facoltà passavano al monastero, salva una parte ai discendenti od agli ascendenti se ve n'erano. Volendo l'uno dei conjugi reintegrare il matrimonio, e l'altro no, il solo renitente era soggetto a tali pene. L, 16, 16. — Nov. 134 cap. 11. — Notisi che la nov. 140 la quale permette i divorzj *bona gratia*, non è di Giustiniano che gli aveva tolti (V. sopra n. 29), ma di Giustino Coropalata o juniore.

31. Niuna costituzione determinava che la divisione della prole fra' conjugi divorziati far si dovesse per ragione di sesso; ma il giudice competente stabiliva se, fatta la separazione del matrimonio, dovessero i figli rimanere ed essere educati *(morari ac nutriri)* presso il padre o presso la madre. ivi, 18. — l. un. Cod. *Divortio facto.* — Ma la nov. 117 cap. 7 stabilì che, se il padre diede motivo al divorzio, debbono i figli essere educati a spese del padre presso della madre, qualora ella non passi a seconde nozze: se per lo contrario diede la madre motivo al divorzio, debbono essere educati presso il padre, porchè questi non fosse povero, chè allora la madre debbe alimentarsi presso di sè. ivi.

DIVUS. Voce che nel Corpo del Diritto romano si prepone ordinariamente ai nomi degli imperatori defunti, e ciò perchè dopo la loro morte erano dal senato annoverati tra gli dei. L, 16, 78.

DIZIONE DELLA DOTE. La dote *si dice* qualvolta viene costituita con le parole solenni senza interrogazione. XXIII, 3, 20. — l. 3 Cod. Theod. *De incest. nupt.*

2. Questa maniera di costituire la dote differisce da tutte le altre in ciò, che non tutti possono *dire* la dote, ma soltanto la donna che si dee maritare, il debitore della donna da lei incaricato di tale dizione, e l'ascendente maschio della donna congiunto a lei per cognazione maschile, come il padre o l'avo paterno. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 6 § 2. — Al contrario, chiunque poteva *dare* o *promettere* la dote. ivi. — *ib.* et l. 41 ff. *De jure dotium.* — La dizione della dote andò in disuso.

DOCCIA. Le servitù *Di dirigere*, o *Di non dirigere, la doccia*, differiscono da quelle riguardanti lo stillicidio solo in quanto la doccia differisce dallo stillicidio; vale a dire che, mentre lo stillicidio è la caduta dell'acqua a goccia a goccia, p. e. dalle tegole, mediante la *doccia* cade l'acqua raccolta o in massa, come sa-

rebbe da una groudaja ove concorresse l'acqua da tutte le parti del tetto. VIII, 2, 12.

DOCUMENTI. V. Instrumenti.

DODRANS. I tre quarti dell'asse, cioè di un intero. Quindi

2. *Dodrantes usurae*, i tre quarti dell'uno per cento al mese; il nove per cento all'anno. L, 16, 79.

DOLCI. Il legato *dei dolci* comprende non solamente i liquori dolci, ma ancora i dolci fatti per mangiare; qualora il testatore non abbia voluto altrimenti. Onde vi si comprendono la *sàpa*, il *defrutum*, il *mulsum*, il vino dolce, i datteri, i fichi secchi *(caricae)*, le uve passe. Per altro importa sempre di conoscere la volontà del testatore, mentre si potrebbero nei dolci comprendere anche qualche specie di frutta *(pomorum)*. XXXIII, 6, 8. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 80. — Più chiaramente, nel legato dei dolci, null'altro essendo espresso nel testamento, s'intendono legate tutte queste cose: il *mulsum*, il *passum*, il *defrutum* e simili bevande, le uve, i fichi, i datteri ed i fichi secchi *(caricas)*. ivi. — l. fin. § 1 *De tritico, vino vel oleo leg.*

DOLO. V. Contratto, Frode, Ignoranza, Locazione, Società, Timore, Vendita ec. V. lib. 4 tit. 3 *De dolo malo*; Cod. lib. 2 tit. 21 *De dolo malo*.

1. Dolo è ogni artifizio, o macchinazione, o astuzia *(calliditas)*, ogni inganno con cui uno tenda a gabbare altrui, simulando altro da ciò che fa. Sennonchè, anche senza simulazione si può trarre altrui in inganno; ed anche senza dolo può uno fare una cosa e simulare un'altra, p. e. affine di giovare o proteggere il proprio o l'altrui interesse; ma questa meglio si dice dissimulazione. IV, 3, 2. — l. 1 § 2 ff. *De dolo malo.*

2. Anticamente v'era anche *dolus bonus*, cioè chiamavano così l'accortezza *(solertia)*, specialmente quella impiegata contra il nemico o l'assassino. Perciò appunto nelle leggi romane si dice quasi sempre *dolo malo* per *dolo*, o, come noi altrimenti diciamo, *mala fede*. ivi. — d. l. 1 § 3.

3. Affinchè si possa dire che una cosa fu fatta con dolo, non basta che uno sia stato ingannato pel fatto di un altro; bisogna che nel fatto abbia avuto luogo astuzia, inganno, macchinazione (V. sopra n. 1): inoltre è uopo che il dolo sia provato con indizj evidenti. Ivi. — l. 6 Cod. h. tit.

4. L'editto *De dolo malo* fu proposto ai simulatori e frodulenti *(varios et dolosos)* che recarono danno altrui con qualche inganno *(calliditate quadam)*: e con questo editto si prometteva in tali casi un'azione, qualora non ne competesse altra pel fatto stesso doloso. IV, 3, 1. — l. 1 cum § 1 ff. *De dolo malo.*

5. Non deesi facilmente concedere l'azione Di dolo contro uno che aveva affermato essere idoneo un terzo al quale altri faceva un mutuo. Ma se quegli sapeva che gli affari del terzo andavano male e per trarne a sè profitto lo affermò idoneo, sarà data contro di lui l'azione. ivi, 2. — *ib.* l. 7 § 10 et l. 8.

6. L'azione Di dolo non ha luogo contro di quello che m'ha ingannato, se io non posso provare il dolo ma soltanto la colpa; però mi era concessa l'azione Pel fatto. Tal sarebbe il caso di uno che fosse in possesso di una cosa e la volesse vendere, e un altro gliene contrastasse la proprietà, e desistesse dalla lite dopo d'avergli fatto perdere la opportunità di vendere quella cosa. ivi, 3. — *ib.* l. 33.

7. Perchè abbia luogo l'editto *De dolo malo* richiedesi che uno sia stato ingannato in cosa non piccola; cioè, non è concessa l'azione Di dolo fino alla somma di due aurei. ivi, 4. — *ib.* l. 9 § 5, ll. 10 et 11.

8. Quest'azione essendo infamatoria non va concessa qualora se ne possa esercitare un'altra civile od onoraria, qual sarebbe un interdetto od una eccezione. Così pure se uno ha stipulato intorno al dolo. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 4; l. 2 Cod. *De dolo.*

9. Se un proprietario incendia una casa il cui usufrutto è lasciato ad altrui in legato, non ha luogo l'azione Di dolo, perchè ne nasce l'azione utile Della legge Aquilia. ivi, 6. — *ib.* l. 18 § 2.

10. Se uno affermò essere l'eredità assai piccola e così indusse l'erede a vendergliela, non ha luogo l'azione Di dolo, bastando quella Di vendita. ivi. — *ib.* l. 9.

11. Non solo se contro di quello che ci accusa di dolo vi ha qualche altra azione, oppure se si può riavere la cosa da lui, non ha luogo questo editto; ma eziandio se contro di un altro avvi azione, oppure se si può riavere la cosa da un altro. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § fin. et ll. 2, 3 et 4.

12. Se uno scientemente ha dato ad imprestito pesi falsi al venditore perchè pesasse al compratore le merci, e que' pesi sono maggiori, si può ripetere coll'azione personale Dell'indebito il di più dato nelle merci; se i pesi era-

no minori, si può esercitare l'azione Di vendita per conseguire quanto manca alla merce; purchè la merce non fosse stata venduta a patto d'essere pesata con que' pesi affermati giusti dall'altro per ingannare. IV, 3, 7. — l. 18 § 3 ff. *De dolo malo*.

13. Se un pupillo venne aggirato da Tizio di collusione col suo tutore, egli non deve avere l'azione Di dolo contro di Tizio, mentre ha quella Di tutela, che gli fa conseguire la indennizzazione. Che se il tutore è insolvente, il pupillo eserciterà contro di lui quella Di dolo; reputandosi che non abbia azione chi ne ha una inutile. ivi, 8. — *ib.* ll. 5 et 6.

14. Se un tuo animale *(quadrupes)* per dolo altrui mi recò danno, competerà a me contro di te l'azione Di dolo se non sarai solvente; ma, datomi l'animale in risarcimento, non mi competerà l'azione neppure pel rimanente mio credito. ivi. — *ib.* l. 7 § 6.

15. Se Tizio pretende che dell'olio tuo sia suo, e tu hai deposto quest'olio presso Sejo affinchè questi lo venda e conservi il prezzo finchè sia giudicato a chi di voi l'olio apparteneva; nel caso che Tizio non volesse assomere il giudizio, tu non avresti nè l'azione Di mandato nè quella Di sequestro contro Sejo, non essendo adempita la condizione del deposito; ma avresti l'azione Di dolo contro Tizio. Sennonchè forse potrebbesi prima intentare al sequestratario l'azione Delle parole prescritte; e se egli fosse insolvente, ricorrere a quella Di dolo contro Tizio. ivi. — *ib.* l. 9 § 3.

16. Non importa di sapere con quale azione possa provedere a sè quegli che ha sofferto il dolo, perchè abbia a cessare l'effetto di questo editto; sia penale, sia popolare, sia restitutoria in intero. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 6 et l. 7 § 1 et 2. — Quindi se un debitore fece giungere al suo creditore una lettera come scritta da Tizio, per essere egli liberato dal suo debito; ed il creditore, ingannato da questa lettera, liberò il debitore mediante la stipulazione Aquiliana e la quitanza; poi si venne a scoprire la falsità o l'inefficacia della lettera; il creditore, purchè maggiore di 25 anni, avrà l'azione Di dolo; il minore sarà restituito in intero. ivi. — *ib.* l. 38.

17. L'azione Di dolo cessa allorchè quegli che soffrì il dolo può provedere a sè con una altr'azione; e cessa per modo che eziandio se l'altra azione viene a cessare per lasso di tempo, quella Di dolo non avrà più luogo, tranne che per altrui mala fede l'ingannato avesse lasciato trascorrere il tempo. Lo stesso dicasi se egli aveva un'azione civile od onoraria. IV, 3, 10. — l. 1 § 6 5 et si alia et § 7 *De dolo malo*.

18. L'azione Di dolo non cessa solamente quando havvene un'altra, ma cessa pure quando vi ha luogo ad un altro rimedio qualunque, p. e. ad una eccezione o ad una replica; o quando uno possa in qualunque modo difendersi senza quest'azione. Eccone esempi. 1.° Chi ingannò altrui per fargli adire una eredità onerosa, è tenuto all'azione Di dolo; ma se fosse creditore e solo, basterebbe contro di lui la eccezione Di dolo. ivi, 11. — *ib.* l. 9 § 1 et l. 40; l. 7 Cod. h. tit.

2.° Avendo io promosso contro di te una domanda di danaro, ed essendo già assunto il giudizio, mi hai falsamente persuaso che avresti pagato la somma al mio servo o al mio procuratore, e così sei riuscito a farti di mio consenso assolvere dalla domanda. Qui non v'è uopo dell'azione Di dolo, essendovi luogo alla restituzione in intero; e, venendo opposta l'eccezione Della cosa giudicata, io avrò la replica Di dolo. ivi. — *ib.* l. 25 ff. h. tit.

3.° Se il mio procuratore ha con mala fede lasciato che il mio avversario vinca la causa e venga assolto, non competerà a me l'azione Di dolo contro il vincitore, qualora egli sia pronto a trasferire il giudizio mediante l'eccezione Della collusione; altrimenti avrei l'azione Di dolo, se non potessi impetire il mio procuratore per essere questo insolvente. ivi. — *ib.* l. 7 § 9.

19. Perchè il rimedio competente escluda l'azione Di dolo, uopo è che sia certo. ivi, 13. — d. l. 7 § 3.

20. Il rimedio escludente l'azione Di dolo debb'essere civile, non già criminale. ivi, 14. — *ib.* l. 9 § 2.

21. L'azione *Metus causa* non esclude quella Di dolo. V. Timore.

22. Se tu mi hai persuaso maliziosamente di scegliere un servo come il migliore, mi competerà contro di te l'azione Di dolo. ivi, 15. — *ib.* l. 9 § 1.

23. Se in risarcimento di danno *(noxae)* tu mi hai dato col mezzo del giudice un tuo servo già oppignorato ad altri, e così rimanesti assolto, sei tenuto all'azione Di dolo, quando sia manifesto che il servo era stato in pegno. ivi. — d. l. 9 § 4.

24. Se il fidejussore prima del tempo della consegna uccise un animale promesso, va data contro di lui l'azione Di dolo, perchè, essendo

liberato il debitore, anche il fidejussore ne viene ad essere liberato. IV, 5, 15. — l. 19 *De dolo malo.*

25. Se tu mi persuadesti che non vi era stata veruna società fra te e quello di cui io sono erede, e per tanto io ho acconsentito che il giudice ti assolvesse in mio confronto, mi compete l'azione Di dolo. ivi, 16. — *ib.* l. 20 § 1.

26. Se uno persuase i miei servi ad abbandonare la possessione, io non la perdo per questo abbandono, ma contro di colui mi compete l'azione Di dolo, se da ciò m'è venuto qualche danno. ivi. — *ib.* l. 31.

27. Se dopo che tu m'hai permesso di cavar dal tuo fondo sassi o creta o sabbia, e dopo ch'io per tale oggetto ho incontrato delle spese, tu non mi permetti più di portarmi via tali cose già mie, non ha luogo contro di te altr'azione che quella Di dolo. ivi. — *ib.* l. 34.

28. Se dopo la morte del testatore uno cancellò o in altro modo corruppe le tavole testamentarie presso di lui depositate, l'erede scritto avrà contro di quello l'azione Di dolo, come pure l'avranno i legatarj. ivi, 17. — *ib.* l. 35.

29. Se tu, quasi fossi possessore di una cosa che in fatto non possedevi, ti sei offerto a Tizio per farne conseguire ad un altro l'usucapione, e desti cauzione di soddisfare la cosa giudicata, quantunque tu sia rimasto assolto, tuttavia sarai tenuto all'azione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 39.

30. Un figlio a cui suo padre avea lasciato un servo in prelegato a condizione che lo manumettesse entro un tempo determinato, dopo ch'esso servo avesse reso i conti ai fratelli coeredi ed a lui stesso; manomise il servo solennemente prima del tempo stabilito e prima che rendesse i conti. Egli non è tenuto, pel titolo del fedecommesso, a rendere ai fratelli i conti; ma se avesse affrettato la manumissione per impedire che fossero resi i conti ai fratelli, sarebbe tenuto all'azione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 32.

31. Se, avendoti io deferito il giuramento, tu giurasti e rimanesti assolto, poi fosti convinto di spergiuro, non ha luogo contro di te l'azione Di dolo, essendosi transatto mediante il giuramento, e bastando la pena dello spergiuro. Quegli che deferì il giuramento dee imputarne a sè stesso le conseguenze. ivi, 18. — *ib.* 21. et 22. — Sarebbe altrimenti se uno avesse giurato spontaneamente. ivi. — *ib.* l. 23.

32. Quando quegli che si querela d'essere stato ingannato, ha operato dolosamente egli pure nello stesso affare, non hanno vicendevolmente l'azione Di dolo. IV, 3, 17. — l. 36 *De dolo malo.*

33. Nell'azione Di dolo è uopo d'indicare la persona che ha agito con dolo; benchè ciò non sia necessario nel caso del timore. Ed è pur necessario di specificare ciò che fu fatto con dolo. ivi, 19. — *ib.* l. 15 § fin.

34. Ad arbitrio del giudice in quest'azione si comprende anche la restituzione; e se questa non vien fatta, segue la condanna nell'importare della lite *(quanti ea res)*: epperò in quest'azione, come in quella *Metus causa*, non è determinata la somma, acciocchè il giudice possa condannare per la sua contumacia il reo a quanto l'attore avesse giurato in lite; ma il giudice dee, nell'una e nell'altr'azione, determinare d'uffizio la quantità sopra la quale si dee giurare. ivi, 20. — *ib.* l. 18. — Non sempre però dee lasciarsi libero l'arbitrio del giudice; cioè, se la restituzione fosse evidentemente impossibile, in tal caso debbe il giudice tosto condannare al risarcimento di quanto importa all'attore. ivi. — d. l. 28 § 1.

35. Se uno fece dolosamente in modo che un'azione temporaria perisse per lasso di tempo, ha luogo contro di lui l'azione di Dolo, non già perchè ad arbitrio del giudice venga restituita la cosa, ma perchè l'attore conseguisca il risarcimento di quanto a lui importava che la lite non perisse; altrimenti la Legge verrebbe delusa. ivi, — d. l. 18 § 4.

36. Quest'azione non si dà se non contro quello che commise il dolo; e contra l'erede e gli altri successori solamente per quanto è ad essi pervenuto, o per quanto pervenuto non fosse in forza del loro dolo. ivi, 21. — *ib.* l. 17 § 1, ll. 26 et 27. — Quindi se ti hai fatto dolosamente rilasciare quitanza del danaro di cui tu eri debitore, si avrà ad ogni modo azione contro il tuo erede. Ma se ti fosse stata rilasciata *(tradita)* una cosa, morendo tu, si avrebbe azione contro il tuo erede se la cosa esistesse, non se non esistesse. ivi. — *ib.* l. 28.

37. Quest'azione è perpetua contro dell'erede, non dovendo egli trar profitto dal danno altrui; anzi anche contro quello che commise il dolo deesi concedere l'azione *In factum* perpetuamente in quanto fosse diventato più ricco *(locupletior)*; e ciò non tanto per ragione del suo malefizio, quanto per ragione del vantaggio che ritrasse; non essendo poi infa-

mante quest'azione. IV, 3, 22. — l. 28 § 1 et l. 29 *De dolo malo.* — Quindi contra la persona dell'erede non è neppure necessaria la cognizione di causa. ivi. — *ib.* l. 30.

38. Benchè di regola quest'azione non sia concessa che contro di quello il quale commise il dolo; tuttavia se qualcuno, contrattando meco a nome altrui, mi ha ingannato, io ho l'azione Di dolo eziandio contro di quello a nome del quale fu contrattato meco, in quanto questi per quel dolo fosse diventato più ricco. Quindi se pel dolo del tutore uno è fatto più ricco, è data contro di lui l'azione come si dà l'eccezione. ivi, 23. — *ib.* l. 15.

39. Contro i municipi non si può dare l'azione Di dolo pel dolo loro proprio, non potendo eglino far cosa alcuna dolosamente, sì quelli che amministrano le cose loro; traone che avessero percepito qualche vantaggio dal dolo di essi amministratori. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

40. Pel dolo de' decurioni si dà l'azione Di dolo contro gli stessi decurioni. ivi. — *ib.*

41. Se uno risenti qualche vantaggio dal dolo del suo procuratore, compete contro di lui l'azione Di dolo in quanto è a lui pervenuto, mentre pel suo proprio dolo il procuratore è tenuto. ivi. — *ib.* l. 15 § 2.

42. Quest'azione ha luogo eziandio contro il padrone pel dolo del servo; e sarà o nossale o peculiare secondo che il servo avrà commesso dolo delinquendo o contrattando. ivi, 24. — *ib.* l. 9 § 4. 5 haec de dolo.

43. Se più persone agirono dolosamente, ed una sola restituì, tutte sono liberate. Così pure se una sola ha dato il valore della cosa. ivi, 25. — *ib.* l. 17.

44. Non viene concessa quest'azione contra il pupillo pel suo dolo se non quando per avventura egli è convenuto in Giudizio in qualità di erede. Ma se è prossimo alla pubertà, può sempre essere convenuto, massime se pel dolo stesso è diventato più ricco. ivi. — *ib.* l. 13 § 1 et l. 14.

45. Non è concessa l'azione Di dolo ai figli contro i loro genitori, ai liberti contro i loro patroni, essendo infamante; nè ad uno di bassa condizione, p. e. ad un plebeo, contro uno di alta, p. e. una persona consolare di merito riconosciuto; nè ad un prodigo o ad un lussurioso o ad altr'uomo vile contro di una persona morigerata: invece sarà concessa contro di tali persone l'azione *In factum.* ivi, 26. — *ib.* l. 11 § 1 et l. 12; Cod. l. 5 h. tit. — Per altro sarà concessa l'azione Di dolo agli eredi e contro gli eredi delle dette persone. IV, 3, 26. — l. 13 ff. *De dolo malo.*

46. La durata dell'azione Di dolo, secondo il gius delle Pandette, era di un'anno otile; pel gius nuovo, di un triennio, come per tutte le restituzioni; ma dopo spirato questo tempo, si concedeva l'azione Pel fatto. ivi, 27. — l. 8 Cod. h. tit.

47. Niuno può giovarsi del proprio dolo. XVII, 2, 48. — l. 63 § 7 ff. *Pro socio;* L, 17, 34. — l. 134 § 1 *De regulis juris.*

48. Il dolo non impedisce che non vi sia obbligazione, stando alle sottigliezze del diritto; e ben la è una sottigliezza, chè la obbligazione dovrebbe esser nulla di pien diritto senza restituzione. Ma si ha l'eccezione del dolo. II, 14, 13. — l. 36 *De verb. oblig.*

49. Basta che la cosa importi da sè il dolo, tuttochè non si vegga usata astuzia; p. e. se v'è lesione enormissima ed evidente; che allora dicesi dolo reale, *dolus re ipsa.* Difatti v'è dolo a domandare in virtù di tale stipulazione. ivi. — *ib.*

50. La clausola di non rispondere del proprio dolo è nulla essendo contraria alla buona fede ed al buon costume. XVI, 3, 26 l. 1 § 7 ff. *De depositis.*

51. Non si repùta che uno agisca con dolo quando usa del suo diritto. L, 17, 12. — l. 55 *De regulis juris.*

Per altro egli non dee usarne con cattiveria, senza profitto per sè. VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindicat.;* XXXIX, 3, 12 e 21. — l. 1 § 12 et l. 2 § 9 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

52. Chi domanda ciò che non gli è dovuto, non è in dolo, se ignora perchè non dovrebbe domandare. L, 17, 1754. — l. 177 § 1 *De regulis juris.*

53. Havvi dolo a domandare ciò che si dovrà poi rendere. ivi. — *ib.* l. 173 § 3.

54. Chi non obbedisce all'ordine del magistrato non può essere senza dolo. ivi, 1462. — *ib.* l. 199. — Chi agisce per ordine del giudice non si reputa che sia in dolo; poichè è tenuto ad obbedire. ivi, 1403. — *ib.* l. 167.

55. Chi per dolo ha cessato di possedere la cosa è condannato come se la possedesse. ivi, 3, e 1437. — *ib.* l. 131, l. 150 et l. 157 § 1.

56. Niuno ha asione pel dolo usato verso un terzo. L, 3, 35. — l. 49 *De reg. juris.*

57. Chi ha partecipato al dolo non può ricorrere contro i suoi complici. XXVII, 3, 18. — l. 1 § 4 *De tutelae et rationibus.*

58. Il dolo del tutore (solvente o insolvente) non può nuocere al suo pupillo. L, 17, 333. — l. 198 *De regulis juris.* — A meno che il pupillo non ne sia divenuto più ricco. XIX, 1, 63. — l. 13 § 7 ff. *De action. empti et venditi.*

59. Il dolo del defunto può essere opposto al legatario, p. e. se il defunto ha ottenuto per dolo la cosa da lui poi legata; e ciò perchè il legatario è successore nella cosa. XLVI, 4, 25. — l. 6 ff. *De except.* — Vero è ch' egli non è successore se non a titolo singolare; ma lo è a titolo gratuito, e ciò basta. ivi, 25. — l. 4 § 31 *De doli mali et metus except.*

60. Nei contratti, l' erede è risponsabile del dolo del defunto per la parte ond' egli è erede, non solamente per quanto glien' è pervenuto. L, 17, 1444. — l. 152 § 3 et l. 157 § 2 *De regulis juris.* — Difatti, le asioni che vengono e nascono dai contratti o quasi-contratti hanno luogo contro gli eredi, ancorchè vi sia pure delitto; p. e. quando il tutore ha commesso dolo nella gestione della tutela; o quando il depositario ha mal versato nel deposito. XLIV, 7, 50. — l. 49 ff. *De oblig. et action.*

61. Dolo *(Eccezione di).* V. lib. 44 tit. 4 *De doli mali et metus exceptione.* — Questa eccesione fu proposta affine che niuno abbia a profittare del proprio dolo in onta alla naturale equità ma in ordine alla stretta ragione civile. XLIV, 4, 2. — l. 1 § 1 *De doli mali et metus.*

62. Questa eccezione si può opporre qualunque volta l' attore ha fatto o fa con dolo qualche cosa in confronto del reo. Anzi quand' anche competa l' asione *Ex stipulatu* per la clausola di dolo, tuttaria nuoce l' eccesione Di dolo se fu fatto dolosamente contro ciò ch' è contenuto nella stipulasione; potendo darsi che il petitore null' abbia fatto con dolo prima che la stipulasione fosse posta in contestazione, ma che agisca con dolo allora quando domanda, sì che sia necessaria l' eccezione. ivi, 3. — *ib.* l. 4 § 15.

63. Si agisce con dolo tanto contra i contratti, quanto contra il testamento e contra le leggi; e dalle circostanze di fatto si riconosce se fu o no operato con dolo. XLIV, 4, 4. — l. 1 § 2 et 3 *De doli mali et metus exceptione.* — Contra i testamenti, p. e. se uno contra la volontà del testatore domanda qualche cosa a lui lasciata nel testamento. Contra le leggi p. e. quando uno fiduciariamente promise di restituire ad uno che per le leggi non può ricevere. ivi.

Ansi senza verun fatto ma colla sola dissimulazione si può commettere dolo: p. e. se avendo i creditori ereditarj fatto mandato a Tisio di adire la eredità, uno di essi non avesse fatto tale mandato affine d' ingannarlo, e poscia costui esperisse l' asione. ivi. — *ib.* l. 4.

64. Domanda con dolo quegli che nel piatire adopera di conseguire due volte la medesima cosa, e di arricchirsi con danno altrui. Quindi p. e. se il comodatario fu condannato a pagarti il valore della cosa che fu rubata per sua colpa; ed avendo tu in appresso ricevuta la cosa stessa del ladro, litighi contra il comodatario per causa del giudicato: veramente per rigor di diritto ti compete l'asione Di giudicato; ma se la esperisci, operi dolosamente e contro la buona fede, la quale non soffre che tu, avendo già la cosa, abbi a conseguirne anche il prezzo; epperò ti potrà essere opposta la eccesione Di dolo. ivi, 5. — l. 1 Cod. *De re judic.*

65. Se uno pagò sensa l' autorità del tutore al pupillo ciò che gli doveva, e da tal pagamento il pupillo si è fatto più ricco *(locupletior)*, l' eccesione nuoce ai petenti: così pure se egli avesse ricevuto danaro a mutuo o fosse stato fatto più ricco da qualunque altro contratto. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 4. — Nella qual cosa si ha rigoardo se al tempo in cui domanda egli abbia il danaro o qualche cosa derivante da quel danaro. ivi. — l. 4 ff. *De except. et praescript.*

Quanto dicesi del pupillo va detto degli altri ai quali non si paga rettamente; chè, se sono fatti più ricchi, ha luogo la eccesione. Onde se il debitore delegato da un pazzo ch' egli crede sano di mente paga al creditore di quello; e poi viene molestato in Giudizio, egli si difenderà mediante la eccezione Di dolo in quanto il furioso ne fu fatto più ricco. ivi. — l. 4 ¶ idemque, et l. 16 *De doli mali et metus except.*

Lo stesso si dirà se il mio creditore non ratifica il pagamento da me fatto per lui al suo creditore. ivi. — *ib.* l. 6 ¶ idem.

66. I debitori ereditarj per la legge delle

XII Tavole sono obbligati verso ciascheduno degli eredi in proporzione della loro quota ereditaria. Ma se pagasti tutta la somma a quegli eredi ai quali il testatore nella divisione assegnò il debito di too padre, ove agissero gli altri contro di te, tu potrai difenderti mediante la eccezione Di dolo. XLIV, 4, 5. — l. 1 Cod. *De except.*

67. Contra l'eccezione del senatoconsulto Macedoniano deesi concedere la replica di dolo, e questa dee valere. ivi, 7. — l. 4 § 14 *De doli mali et metus except.*

68. Se il marito o la moglie erigesse qualche edifizio nell' area donatagli dal conjuge, si potrebbe conservare la cosa mediante la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 10.

69. Se donai ad uno un' area senza farne la tradizione, e quegli al quale donai vi edificò con mia saputa, e dopo ch' egli edificò io ne presi possesso, ed egli domanda a me la cosa donata, ed io oppongo che la donazione è fatta oltre la misura permessa dalla Legge; egli può farmi la replica Di dolo, dachè io agisco con dolo soffrendo ch' egli edifichi e non volendo poi pagargli le spese. ivi. — *ib.* l. 5 § 2.

70. Opera con dolo chi domanda e non offre ciò che reciprocamente debb' egli prestare; nel quale caso compete l' eccezione Di dolo. Per es. se diedi a te in pegno delle perle, e fu convenuto che pagata la somma venissero restituite; ed essendo quelle perle perite per tua colpa, tu domandi la somma; si può fare eccezione a tal domanda, qualora fra me e te non fosse convenuto che, venendo pagata la somma, sieno a me restituite le perle: ma è più giusto che noccia la eccezione Di dolo. ivi, 8. — *ib.* l. 4 § 8.

71. Se ad uno fu lasciata in legato la via, ed egli, mentre avea luogo la Falcidia, la vindica tutta, senza offrire il valore della quarta parte, egli va respinto mediante l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

72. Se l'erede è condannato a non domandare al debitore, questi può valersi dell' eccezione Di dolo, ed agire in forza del testamento. ivi, 9. — *ib.* l. 8 § 1.

73. A me tu devi puramente una somma, ed io ti lego tal somma sotto condizione. Se frattanto l' erede la domanda, non dev' essere respinto dalla eccezione Di dolo, perchè la condizione può anche mancare. Laonde dovrà interporre la stipulazione de' legati. Che se l' erede non presta cauzione, verrà respinto coll' eccezione Di dolo. XLIV, 4, 9. — l. 5 *De doli mali et metus except.*

74. Domanda con dolo quegli il quale domanda ad un altro che gli presti ciò ch' egli stesso era tenuto di prestare a lui. ivi, 10. — l. 20 ff. *De eviction.*

75. Domanda con dolo quegli il quale domanda in forza di una stipulazione non avente veruna causa, ovvero la cui causa è finita o non è avvenuta. Così se uno, essendo malato, promise cento aurei al cugino di sua moglie, volendo cioè che quella somma pervenisse alla moglie; ed indi si ristabilì in salute; egli può valersi della eccezione Di dolo se viene convenuto. ivi, 11. — l. 2 § 3 ¶ si quis, et l. 4 § 1 *De doli mali et metus except.*

76. Se a colui che tu credevi esserti creditore io per tuo ordine promisi una somma di cui io credeva di esserti debitore, ed egli la domanda, debb'essere respinto mediante l'eccezione Di dolo; inoltre, procedendo contro lo stipulante conseguirò ch' egli mi faccia quitanza della stipulazione. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

77. Uno promise la dote per sua figlia e pattuì che l'avrebbe alimentata con tutti quelli che a lei appartenessero; indi scrisse di villa al genero come se dovesse gl' interessi decorsi in forza della promessa di dote. Ora egli esibisce sua figlia, e al genero che esercita l'azione *Ex stipulatu*, e non ha fatto veruna spesa, oppone l'eccezione Di dolo: gli sarà utile. ivi. — *ib.* l. 17.

78. Domanda con dolo quegli che domanda contra la fede del patto. Così se uno stipulò puramente una certa somma onde fosse fatta una tal cosa; ma dopo interposta la stipulazione patteggiò che frattanto la somma non venisse domandata se non dopo un dato giorno: si potrà usare dell' eccezione Del patto convenuto, ed anche di quella Di dolo. ivi, 12. — *ib.* l. 2 § 4.

79. Se un creditore ha ricevuto gl' interessi anticipati, ed indi li domanda nonostante prima che sia trascorso il tempo pel quale gli ha ricevuti; viene respinto con la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 2 § 6.

80. Se avendo io l' usufrutto di un fondo, tu per mia volontà vendesti quel fondo stesso; vindicando io l' usufrutto di esso fondo, mi si può opporre l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 4 § 12.

81. A colui che domanda qualche cosa contra la fede del patto è simile colui che domanda contra l' intenzione che avevano i con-

traenti. Onde se io e tu abbiamo compromesso in arbitri, ed io cado in pena per non essermi presentato a cagione di malattia, posso far uso di questa eccezione. XLIV, 4, 13. — l. 4 § 2 *De doli mali et metus except.*

Similmente, quando nelle stipulazioni penali c'è l'intenzione che quanto verrà pagato a titolo di pena stia invece di ciò ch'è dedotto nella obbligazione, opera con dolo chi vuole avere insiememente l'una cosa e l'altra. ivi. — d. l. 4 § 7.

82. Se uno domanda qualche cosa in forza di testamento contra la volontà del testatore, va respinto con la eccezione Di dolo. ivi, 14. — d. l. 4 § 10.

Contra la volontà del defunto domanda colui che domanda il legato a lui fatto sotto la condizione *s'egli non diventasse erede*, e lo domanda dopo di aver ricevuto prezzo per omettere la eredità; perciocchè il defunto non volle ch'egli risentisse lucro per l'una e per l'altra causa. Diversamente se omise l'eredità gratuitamente. ivi. — *ib.* l. 4 § 11 et l. 17 § 3 — Così è se la domanda è fatta in forza del testamento: *secus* se è fatta per altro titolo. ivi. — *ib.* l. 13.

83. Se per opera del creditore avvenne che il debitore abbia perduto quel danaro che stava per pagare; il creditore sarà respinto mediante l'eccezione Di dolo. ivi, 15. — *ib.* l. 6.

84. Generalmente da tutte le eccezioni *In factum* nasce l'eccezione Di dolo; perchè opera con dolo chiunque domanda ciò che con una qualunque eccezione può essere eliso; tranne che l'ignoranza gli faccia credere d'essere immune da dolo: la quale limitazione è suggerita dalla equità, non reputandosi che operi con dolo chi ignora il motivo per cui non dee domandare. Insomma chi coll'equità della difesa può rompere l'azione è assecurato dalla eccezione Di dolo. ivi, 16. — *ib.* l. 2 § 5 et l. 12; l. 177 § 1 *De regulis juris.*

85. Non solamente contro i maggioreni, ma eziandio contra i minorenni, anzi qualche volta anche contra i pupilli ed i furiosi, si ha diritto di opporre questa eccezione: p. e. se un debitore per delegazione di un pupillo paga al creditore di lui, si fingerà che sia pubere affinchè non abbia dolosamente a conseguire due volte la medesima somma: così se un furioso, creduto sano di mente, ordina di pagare il creditore, o se ha già presso di sè ciò ch'esige. ivi, 17. — *ib.* l. 4 § 26.

86. Contra i genitori ed i patroni non può competere l'eccezione Di dolo, nè altra che rechi macchia alla fama del patrono o del genitore: si potrà per altro eccepire Pel fatto; e ove mai si pretenda non essere stato numerato il danaro, si opporrà l'eccezione Di non numerato danaro. Nè importa che il patrono sia convenuto per un contratto suo o per uno altrui; dovendosi sempre a lui, vivo o morto, portare rispetto. Se poi esso patrono litiga contro l'erede del liberto, questi può opporre la eccezione Di dolo; nol potrebbe il liberto contro l'erede del patrono. XLIV, 4, 18. — l. 4 § 16 *De doli mali et metus except.*

Per altro non deesi nella stipulazione togliere la clausola Di dolo (*dolum abfuturum*); poichè in forza di essa muovesi l'azione *Ex stipulatu*, non già quella Di dolo. ivi. — *ib.*

87. La eccezione Di dolo, per parte di quello a cui viene opposta, è personale non reale, non potendosi di regola opporre all'attore che il suo dolo, non il dolo altrui. ivi, 19. — *ib.* l. 11 § 1.

Tuttavia pel dolo de'servi o de'figli, quando l'affare messo in quistione risguarda il loro peculio, si può sempre opporre la eccezione. Ma se non si tratta di peculio, la si può opporre soltanto pel dolo commesso nell'affare stesso (*in ipso negotio*), non per quello che fosse intervenuto in appresso. ivi, 20. — *ib.* l. 4 § 17.

88. Anche rispetto al procuratore, se fu dato nella cosa propria, si può eccepire eziandio pel dolo passato di lui, cioè anteriore all'assunzione del giudizio; se non fu dato nella cosa propria (*in rem suam*), soltanto pel presente: e se è procuratore generale (*omnium rerum*), per qualunque dolo. ivi, 21. — *ib.* l. 4 § 18, et l. 11. — Lo stesso dicasi del tutore che agisce a nome del pupillo. ivi. — d. l. 11. — E dell'agente (*actoris*) preposto all'esazione del danaro. ivi — *ib.* l. 5 § 3.

89. Quanto al tutore, se uno comperò da lui una cosa del pupillo, od ha contrattato seco lui per un affare del pupillo, e il tutore ha in ciò commesso dolo per cui il pupillo è divenuto più ricco; l'eccezione dee nuocere al pupillo stesso: senza badare se sia o no stata data cauzione, se sia o no solvente il tutore; purchè egli amministri l'affare. Certo che, se alcuno fece di collusione col tutore, il fatto suo ricadrà sopra lui. ivi, 22. — *ib.* l. 4 § 23.

Se poi uno non è tutore ma gestore d'af-

fari pel totnre, il suo dolo non nuoce al pupillo. XLIV, 4, 22. — l. 4 § 24 *De doli mali et metus except.*

Come del tutore, così dicasi del curatore del furioso, del prodigo, del minore d'anni venticinque. ivi. — d. l. 4 § 25.

90. Come il dolo del procuratore nuoce al costituente, così reciprocamente il dolo del costitoente viene opposto al procuratore o soo sostituto. ivi, 23. — d. l. 4 § 19.

91. Al compratore non compete la eccezione pel dolo dell'autore. Se però egli si serve dell'uninne del possesso del suo autore, vuole equità che abbia a soffrire pel dolo del suo antore. Parimente l'eccezione inerente alla cosa nuoce anche al compratore, non già quella derivante dal delitto della persona. ivi, 24. — d. l. 4 § 27. — Dunque nel caso che uno si giovasse dell'unione dell'autore, ovvero che venisse intentata l'azione per qualche difetto inerente alla cosa, varrà la regola che io non debbn essere a miglior condizione del mio autore dal quale è in me passato il diritto; e l'altra, che qoegli il quale successe nel diritto o nel dominio di un altro, dee giovarsi del diritto di lui. ivi. — l. 175 § 1 et l. 177 *De reg. juris.* — Fuori di qoesti casi, al compratore non si può opporre la eccezione pel dolo dell'autore. ivi. — l. 4 § 28 *De doli mali et metus except.*

92. Non solamente al compratore non si può opporre il dolo dell'autore; ma lo stesso è da dire di quello ehe permotò od ha ricevoto in pagamento, e degli altri che fanno vece di compratore. ivi, 25. — d. l. 4 § 31.

Se poi uuo vindica per causa di legato una cosa di cui il legante ha conseguito il dominio dolosamente, e la vindica contro l'ingannato presso il qoale la si ritrova; il vindicante, come successore del testatore nel dominio di essa cosa, si serve del diritto da questo trasmessogli; onde la eccezione Di dolo che a questo poteva essere opposta, potrà essere opposta anche al legatario. ivi. — d. l. 4 § 29; l. 6 ff. *De except.*

Insomma, per qnalunque causa che abbia in sè un titolo lucrativo si reputi aver taluno acquistato, sopporterà l'eccezione Pel dolo della persona in luogo della quale successe. Se quegli che diede il prezzo, o altro invece di prezzo, è compratore di buona fede, basta che egli sia esente dalla eccezione pel dolo della persona dell'autore; del rimanente, se egli stesso non è esente da dolo, sopporterà l'eccezione pel proprio dolo. XLIV, 4, 24. — l. 4 § 31 ¶ caeterum *De doli mali et metus except.*

93. Allora principalmente si oppone al successore il dolo dell'autore, quando la cosa che il successore domanda dee ritornare all'antore: e ciò ha luogo anche rispetto a qnello che ha ricevoto in pegoo, se intenta l'azinne Serviana o la Ipotecaria. ivi, 26. — d. l. 4 § 30.

94. Chi oppone questa eccezinne dee dimostrare che fu operato con dolo dall'attore, nè basta che dimostri essersi dolo nella cosa: se poi si dice che il dolo fu commesso da altri, si dovranno enumerare totte queste persone, qualora siano tali che il loro dolo noccia. ivi, 27. — *ib.* l. 2 § 1.

95. Qoesta eccezione non è reale per la persoua di quello al quale viene opposta, ma sì per la persona di chi la oppone; dachè nnn si esamina in confronto di chi sia commesso il dolo, ma se per parte dell'attore fu commesso. ivi, 28. — d. l. 2 § 2.

96. La eccezione Di dolo compete perpetuamente; dachè sta bensì nell'attore di servirsi quando vuole del suo diritto, ma quegli contra il quale si procede nou ha iu suo potere di essere convenuto piottosto in un momento che in un altro. ivi, 29. — *ib.* l. 5 § 6.

97. Dolo *(Replica di).* Siccome il reo opponendo il dolo dell'attore esclude mediante l'eccezione l'azione dell'attore stesso; così l'attore mediante la replica Di dolo può escludere l'eccezioue del reo. Tanto l'eccezione poi quanto la replica costituiscono di buona fede il giudizio qualunque nel quale vengono opposte. ivi, 30. — l. 3 Cod. *De except.*

98. La replica Di dolo non è concessa contro l'eccezione Di dolo. ivi, 31. — l. 4 § 13 *De doli mali et metus except.*; l. 154 *De regulis juris.*

99. Come l'eccezioue, così anche la replica Di dolo è perpetua. ivi, 32. — l. 6 Cod. *De except.*

100. Dolo *(Cauzione del)* nella vendita. Questa caozione fa parte naturalmente dell'azione Di compera; onde se anche nnn sono espresse nel contratto le solite parole: « Non vi sarà dolo nel venditore » *(dolus malus a venditore aberit)*; esso venditore non dovrà commetterne. XIX, 1, 55. — l. 68 § 1 ff. *De contrah. empt.*

D'altra parte il venditore dee garantire che non ci sarà dolo per parte soa; il qual dolo consiste non soltanto nel parlare oscuramente

per ingannare, ma eziandio nel dissimulare insidiosamente ed oscuramente. XIX, 1, 55. — l. 43 § 2 *De contrah. empt.*

101. Se scientemente tu mi hai venduto una cosa altrui, senza ch' io lo sapessi; anche prima che venga evitta, io potrò contro di te promuovere l' azione Di compera per l' interesse che io ho che sia mia. E ciò ha luogo singolarmente nel caso che sia stato venduto un servo il quale doveva essere manumesso o dato in pegno. ivi, 56. — *ib.* l. 6 § 9, l. 11 § 15 et l. 30 § 1.

102. Se uno vendette una cosa a titolo di creditore, e quèsta in segnito vènne evitta, il creditore non è tenuto, in forza dell' azione Di compera, neppure alla restituzione del prezzo. ivi. — *ib.* l. 11 § 16.

103. È dolosa anche la dissimulazione di qualche difetto della cosa; nè importa che i difetti sieno tali che per essi il venditore non sarebbe altrimenti tenuto, o tali che per essi sogliasi prestare cauzione. ivi, 57. — *ib.* l. 4. — Anzi talvolta in questo caso si domanda la rescissione del contratto, quando è probabile che il compratore non sarebbe stato per comperare la cosa se ne avesse conosciuto i difetti. ivi. — *ib.* l. 11 § 5.

104. È dissimulazione dolosa anche se il venditore dissimula qualche aggravio della cosa venduta; p. e. una servitù; purchè il compratore l' abbia ignorato. Ora si reputa che il venditore dissimuli e celi, se non avverte, e molto più se nega, essere dovuta quella servitù, venendone richiesto dal compratore. Anzi egli è tenuto all' azione Di compera anche se, essendo la cosa soggetta a servitù ed egli sapendolo, ha detto: « La cosa non è soggetta a veruna ser- » vitù, ma io non garantisco che non ne emer- » ga alcuna inopinata. » Così pure egli sarebbe tenuto all'azione Di compera anche se avesse fatto in modo che il compratore non potesse conoscere essere la cosa aggravata di servitù. E in generale è risponsabile colui che per tenere celata alcuna servitù adoperò male arti, non se ha soltanto voluto provedere alla sua sicurezza. E ciò tutto, semprechè il compratore abbia ignorato la esistenza della servitù. ivi, 58. — *ib.* l. 1 § 1.

Parimente se il venditore di un predio non ha fatto menzione del tributo del quale sapeva essere quello caricato, è tenuto all' azione Di compera; non è tenuto se ha lasciato di farne menzione per ignoranza. ivi, 59. — *ib.* l. 21 § 1 — Ma quanto a questa ignoranza si badi

che chi ha posseduto lunga pezza un predio non può allegare di avere ignorato i tributi a' quali era soggetto; *secus* se quel predio gli è da poco pervenuto per nudo gius ereditario. Per altro, affinchè l' ignoranza possa scusarlo, nopo è che non sia stata fatta veruna parola del tributo: chè se avesse (anche per ignoranza) asseverato non essere il fondo soggetto a veruno od a minor censo, sarebbe tenuto nello stesso modo che ciascuno è tenuto in virtù di ciò che ha detto o promesso.

105. In un atto di vendita non fu fatta veruna menzione dell' annua prestazione per un acquidotto costruito sotto una casa: ora il compratore viene, in virtù dell' azione Di vendita, convenuto pel prezzo; egli, che fu con quella reticenza ingannato, avrà in suo favore l' azione Di compera. XIX, 1, 59. — l. 41 *De contr. empt.*

106. Se un venditore di un fondo, sapendo esser questo aggravato da tributi da pagarsi a diversi municipj, ha si dichiarato nel documento esser quel fondo aggravato di un onere verso un municipio, ma soggiunse: *Dovrà il compratore dare, fare e prestare tutto ciò che è dovuto per titolo di tributi o gabelle o imposizioni, o per riparazioni di strade;* egli sarà tenuto all' azione Di compera, per avere ingannato il compratore. ivi. — *ib.* l. 13 § 6.

107. Uno, avendo venduto un fondo, dichiarò sè avere venduto quello spazio ch' egli possiede entro certi confini; e sapendo che una determinata parte di esso non era di sua appartenenza, non ne avvertì il compratore: se egli l' ha fatto ad oggetto d' ingannare il compratore, può essere convenuto con l' azione Di compera. ivi, 60. — *ib.* l. 39.

108. Se uno nel fare la vendita di un predio ha tenuto celato un confinante, del quale se il compratore avesse avuto contezza, non avrebbe fatta la compera, esso venditore è tenuto. ivi. — l. 35 § 8 ff. *De contrah. empt.*

109. Se dopo fatta l'ispezione di un predio, prima che fosse contrattata la compera, venissero per la violenza del vento atterrati degli alberi; questi non debbono essere consegnati al compratore, poichè egli non li compera, avendo essi cessato di far parte del fondo prima della compera. Ma se il compratore ignorava che gli alberi fossero atterrati, ed il venditore lo sapeva e non ne diede avviso, deesi avere riguardo all' interesse del compratore. ivi. — l. 9 *De peric. et comm. rei vind.*

110. Se a' predj venduti era dovuta una

servitù, ed il servitore non ne ha fatto menzione, ma conoscendo la esistensa di tale diritto lo ha taciuto, sì che ignorandolo il compratore lo ha perduto col non usarne pel tempo dalla legge stabilito; il venditore è tenuto all'asione Di compera, pel suo dolo. XIX, 1, 60. — l. 66 § 1 ff. *De contrah. empt.*

111. Quanto è certo essere il venditore tenuto di indicare al compratore tutte le circostanze della cosa che possono riferirsi all' interesse del compratore medesimo; altrettanto è indeciso se sia egli tenuto di far conoscere ciò ch'è estraneo alla cosa; p. e., in caso di penuria di fromento, il mercatante che sa dover giugnere in breve navi cariche di tal derrata, sarebbe naturalmente tenuto, secondo Cicerone, a farne consapevole il compratore: ma i giureconsulti non pronunsiavano su tali casi.

112. Se il venditore è risponsabile pel dolo consistente nella dissimulazione, molto più lo è per quella specie di dolo che deriva da mensogna. E quindi colui che per collusione ha supposto un colono immaginario dal quale finge di percepire una mercede maggiore, affine d'ingannare il compratore; è tenuto all'asione Di compera: nè può difendersi se, per occultare tal frode, garantisce la esistenza del colono ed il pagamento delle mercedi pel quinquennio (tempo solito delle locazioni rurali). ivi, 61. — l. 49 ff. *De action. empti et venditi.*

113. Il venditore è tenuto di garantire non soltanto che non vi è dolo al momento del contratto, ma che non ve ne sarà nemmeno in seguito. Imperocchè non si può stimare che non abbia avuto luogo il dolo se fu o sarà per suo fatto impedito al compratore che possegga la cosa. Avrà dunque luogo l'azione Di compera, non già per obbligare il venditore a consegnare il vacuo possesso della cosa, poichè può per varie cause accadere che non possa farne la tradizione; ma affinchè venga stimato il dolo di lui. ivi, 62. — *ib.* l. 6 § 8; l. 68 § 2 ff. *De contrah. empt.* — Similmente se ho caricato di una servitù, nel fare la tradizione, quel predio che dovevo darti libero, tu avrai contro di me l'asione Di compera, affinchè il predio venga liberato da quella servitù che tu non devi sopportare. ivi. — l. 8 § 1 ff. *De action. empti et venditi.*

114. Quanto al dubbio che può insorgere se il pupillo sia tenuto pel dolo commesso dal tutore nella vendita di una cosa pupillare; distinguesi: se i tutori stessi fecero la vendita, sono essi tenuti per l'azione Di compera: se la fece il pupillo con la loro autorizzazione, egli è tenuto in quanto per tal fatto fosse divenuto più ricco (*locupletior*), e i tutori saranno sempre condannati pel restante. XIX, 1, 63. — l. 13 § 7 *De action. empti et venditi.*

DOMESTICI. Significa quelli che dimorano nella casa. XXIX, 5, 1. — l. 1 *De senatusc. Silan. et Claud.*

DOMICILIO. V. ABITANTE, CASA, CITTADINO, COMPETENSA, *DOMUS*, FORO, *INCOLA*, MUNICIPALE. V. lib. 50 tit. 1 *Ad municipalem et de incolis;* Cod. lib. 10 tit. 38 *De municipibus et originariis;* 39 *De incolis et ubi quis domicilium habere videtur, et iis qui studiorum causa in alia civitate degent.*

1. Chiamasi *domicilio* semplicemente quello che viene costituito dalla sede degli averi. Ma v'è inoltre il *domicilio della dignità*, e il *domicilio della pena.*

2. Ciascuno può stabilire suo domicilio dove vuole. L, 1, 18. — l. 31 *Ad municip.* — A meno che tal luogo non gli sia interdetto; o, meglio ancora, ch'egli non sia del novero di quelli che in ragione del loro stato debbono seguire il domicilio d'un altro, come la donna maritata, il liberto ed i suoi figli. ivi, 18 e 24. — *ib.* l. 31, l. 37 § 2 et l. 38 § 3; L, 8, 22. — *ib.* l. 22.

3. Chi risiede abitualmente in campagna, non reputasi domiciliato in città. L, 1, 16. — *ib.* l. 35.

4. Chi nacque in borgo o villa (*vico*), reputasi che abbia per patria il capoluogo (*respublica*) al quale risponde esso borgo o villa. ivi, 4. — *ib.* l. 30.

5. Chi sta qualche tempo alla campagna solo per oggetto della coltivazione, e del rimanente sta per solito in città facendovi suoi contratti, godendovi dei bagni, degli spettacoli e di tutti i vantaggi della città senza partecipare a quelli della campagna, reputasi che abbia suo domicilio in città. ivi, 18. — *ib.* l. 27 § 1.

6. Se uno è stabilito in due siti del pari, e vi stansia del pari, uopo è cercare la sua intenzione per giudicare del suo domicilio. ivi. d. l. 27 § 2. — Che se l'intenzione sembra uguale per ambi i siti, dice Ulpiano che saranno due domicilj; ma tal cosa è difficile. Al contrario Labeone pensa che se un uomo risiede e negozia egualmente in due siti, egli non ha domicilio in nessun luogo. ivi. — *ib.* l. 5. — D'altra parte osserva Paolo che, secondo Labeone stesso, alcuni reputano che uno possa

avere più domicilj; ed esso Paolo aggiugne che questa avvertenza è la più vera. L, 1, 18. — l. 5 *Ad municip.*

Nonostante però la grande autorità di Paolo e d'Ulpiano, vuolsi tenere con Labeone che uno non può avere più domicilj; di guisa che se pare aver uno fermato domicilio in due siti differenti, egli non ne ha alcuno.

Può uno non aver punto domicilio, sebbene ciò è difficile; poni caso, se uno abbandona il suo domicilio e si mette a viaggiare od a navigare cercando ove sarà per istanziarsi. ivi. — *ib.* l. 27 § 2.

7. Non basta, per essere domiciliato in una città, lo acquistarvi e possedervi una casa. ivi, 22. — *ib.* l. 17 § 13.

8. Il domicilio si trasferisce mediante la cosa e mediante il fatto; e non mediante il solo discorso, cioè mediante la sola dichiarazione di volerlo trasferire *(non nuda contestatione)*. ivi, 26. — *ib.* l. 20.

9. Niuno può cangiare il proprio domicilio d'origine per sua sola volontà, onde esentarsi dai doveri che vi sono annessi. l. 4 Cod. *De munic.*

10. L'adottato, senza perdere il suo domicilio, ne acquista uno nuovo. L, 1, 8. — l. 15 § 3 *Ad municip.* — Era lo stesso di colui ch'era stato fatto cittadino d'una città mediante lettere di cittadinanza *(allectione)*. l. 7 Cod. *De incolis.*

11. I senatori ed i loro dipendenti di qualunque sesso e grado ma per linea maschile, in qualsivoglia tempo fossero nati, conservavano il loro domicilio d'origine quanto all'onorifico ma non quanto alle cariche. L, 1, 12. — l. 22 § 5 *Ad municip.* — Essi avevano un domicilio di dignità nella capitale dell'impero (l. 8 Cod. *De incolis*); e lo conservavano ancorchè dimoranti altrove, se avevano ottenuto dal principe il permesso di dimorare dove volessero. ivi, 20. — d. l. 22 § 6.

12. I magistrati municipali avevano giurisdizione non solamente sopra quelli domiciliati nella loro municipalità, ma eziandio sopra quelli che n'erano originarii. ivi, 11. — *ib.* l. 29.

13. Quando uno, ch'era chiamato come originario o come abitante domiciliato, a contribuire alle cariche d'una città, pretendeva d'essere originario od abitante d'un'altra città; doveva ricorrere al magistrato superiore della città che l'aveva chiamato, e non a quello della città ond'ei si diceva originario o abitante domiciliato. ivi, 17. — *ib.* l. 37.

14. Nonostante il cangiamento di domicilio uno dovea finire l'esercizio delle funzioni alle quali era stato chiamato, nella città da lui abbandonata. L, 1, 27. — l. 34 *Ad municip.*

15. La vedova conserva il domicilio del marito suo defunto finch'ella non ne abbia eletto un altro. ivi. 28. — *ib.* l. 22 § 1.

16. Chi non ha padre legittimo segue il domicilio di sua madre. ivi, 3. — *ib.* l. 9.

17. Il domicilio del marito e della moglie era il luogo dove avevano posto il dio lare del loro matrimonio. XXV, 3, 3. — l. 1 § 2 *De agnosc. et alendis liberis.*

18. La residenza per causa di studj non costituisce il domicilio dello studente, se non dopo scorsi dieci anni. E lo stesso della residenza del padre dello studente nel luogo dei suoi studj, se essa non ebbe per oggetto che di conservare le sue relazioni col proprio figlio. l. 2 Cod. *De incolis.*

19. Il milite ha suo domicilio là dove milita; purchè in patria nulla possegga. L, 1, 18. — l. 23 *Ad municipalem.*

20. Il relegato ha *interim* domicilio necessario nel luogo della sua relegazione. ivi, 19. — *ib.* l. 22 § 3.

21. La pena aggiugne non cangia domicilio. ivi. — *ib.* l. 27 § 3.

22. La fidanzata non cangia suo domicilio prima di aver contratte le nozze. ivi, 23. — *ib.* l. 32.

23. Insomma, non v'ha dubbio ivi essere il domicilio di uno dov'egli ha stabilito il suo lare e la somma delle cose e delle forme sue, e ivi donde non è per dipartirsi se non per qualche oggetto che altrove lo chiami, ivi donde quand'è partito reputasi che peregrini, dove quand'è tornato ha cessato di peregrinare. l. 2 Cod. *De incolis.*

24. La diversità di domicilio è causa di dispensa dalla tutela; cioè quando il tutore nominato, anche per testamento, ha domicilio in una provincia diversa da quello ove sono situati i beni della tutela. XXVII, 1, 18. — l. 10 § 4 et l. 46 § 2 *De accusation. tutorum.*

Questa causa scusa eziandio dalla tutela già assunta, se si dovette assumerla per necessità. ivi. — *ib.* l. 12 § 3.

DOMINIO. V. Proprietà.

DOMINUS. Significa primamente padrone proprietario di servo; e quindi, proprietario di checchè altro si sia. — Ora dicesi *dominus*

anche di chi ha in parte soltanto la proprietà; ed anche, chi ha la proprietà avendo altri l'usufrutto. L, 16, 80. l. 1 § 1 et 6 *De Senatusc. Silon.* — Inoltre, questa denominazione conviene anche ai figli di famiglia ed agli altri soggetti a podestà. ivi. — *ib.* § 7. — Ed anche agli emancipati, non però a coloro i quali mediante adozione passarono in altra famiglia. ivi. — *ib.* l. 1 § 8 et 9.

2. Non appellasi *dominus* chi possede di buona fede un servo, nè chi ne ha il solo usufrutto. ivi. — d. l. 1 § 3. — Nella materia delle torture per altro (l. 5 § 8 *De quaestion.*) ed in altri argumenti del Diritto s'intende altrimenti dal Senatoconsulto Silonia-no. ivi.

DOMIZIO ULPIANO, originario di Tiro nella regione Siro-fenicia. Sotto Severo ed Antonino Caracalla, in compagnia di *Paolo*, fu assessore di *Papiniano*, prefetto del Pretorio, alla quale dignità fu di poi assunto egli stesso. Egli lasciò molti scritti, tenuti in somma considerazione dalla posterità; e primeggiano fra questi i libri *sull' Editto*, commendandosi la nobile gravità dello stile. Di nessun altro giureconsulto si contengono tanti frammenti nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 79.

DOMUS. Significa casa: ma talvolta anche domicilio. ivi. — l. 22 § 2 *Ad legem Juliam de adult.*

2. Significa anche *familia.* Onde domestici *testes* si dicono i testimonii appartenenti alla *familia* della parte contraria. ivi.

DONAZIONE. V. BENEFIZIO, *DONUM*, PROMESSA. V. lib. 39 tit. 5 ff. *De donationibus*; Cod. lib. 8 tit. 54 *De donationibus*, 55 *De donationibus quae sub modo vel conditione vel ex certo tempore conficiuntur*; 56 *De revocandis donationibus*; Inst. lib. 2 tit. 7 *De donationibus*; Nov. 101, 162 cap. 1; Nov. 50 di Leone.

1. *Donazione* viene da *donum*, quasi *dazione in dono*; e si definisce comunemente una liberalità conferita ad uno che la riceve senz'alcun obbligo di diritto; o diasi qualche cosa o si prometta di dare a fare checchessia. XXXIX, 5, 1. — l. 35 § 1 *De mortis causa donation.*; l. 29 ff. *De donation.*

2. Le donazioni sono di più sorta. — Dà taluno con intenzione che la cosa diventi subito di chi la riceve, e in nessun caso a lui ritorni; nè ciò fa per altro motivo se non per liberalità e munificenza: questa chiamasi propriamente donazione. XXXIX, 5, 2. — l. 1 ff. *De donat.*

Dà taluno con intenzione che la cosa diventi di chi la riceve allora soltanto quando sarà seguito un dato evento: questa non dicesi propriamente donazione, ma è donazione condizionata. ivi. — *ib.*

Dà taluno con intenzione che la cosa diventi bensì subito di chi la riceve, ma con volontà che torni a lui se occorre un dato evento o se non occorre: questa non dicesi propriamente donazione, ma è donazione che si scioglie sotto condizione, qual è la donazione per causa di morte. ivi. — *ib.* et l. 2 Cod. *De donat. quae sub mod.*

3. Non è valida la condizione sospensiva o risolutiva aggiunta ad una donazione, se non quando essa vi fu aggiunta incontanente. ivi, 3. — *ib.* l. 4.

4. Quando diciamo esser valida la donazione fra sposo e sposa, usiamo la voce *donazione* nel suo proprio significato (V. sopra n. 2): e quando diciamo che si può ripetere la cosa donata dallo sposo con intenzione che le fosse tolta non avvenendo le nozze, intendiamo che fra tali persone si possa fare una di quelle donazioni che sotto condizione si sciolgono. ivi, 4. — l. 1 § 1 ff. *De donation.*

5. È bensì una vera condizione, tuttochè meno perfetta, quella fatta sotto condizione sospensiva o risolutiva; perchè siffatte condizioni non impediscono ch'essa sia una liberalità. Ma dovendo la donazione per sua essenza esser fatta per sola cagione di liberalità, è manifesto, essere affatto contrario a tale essenza che il donante donando si liberi da qualche ubbligazione; onde non sono donazioni le mercedi di assistenza alle cause, di satisdazione, di giovamento qualunque mediante l'opera propria o la protezione. ivi. — *ib.* l. 8 et l. 19 § 1. — E ciò ha luogo anche se quegli che ricompensa era debitore solanto naturalmente. ivi. — d. l. 19 § 4. — Similmente non vi è donazione allorchè il donatario per effetto della donazione rimase obbligato. ivi. — d. l. 19 § 5 et 6. — Questi adunque e simili contratti non sono donazioni ma contratti innominati do perchè tu dia, do perchè tu faccia. ivi, 6.

6. Allorchè si dà qualche cosa in parte per liberalità ed in parte perchè rimanga ubbligato a checchessia il ricorrente, il contratto è misto. Quindi, sebbene sia contrario alla natura della donazione che il donatario rimanga

obbligato a dare o fare checchessia; nondimeno questo patto di dare o di fare si può utilmente aggiognere nelle donazioni; e il donatario rimane obbligato non per effetto della donazione ma per effetto d'un'altra specie di contratto che si messe nella donazione. XXXIX, 5, 6. — l. 18 cum § 1 *De donation.*

7. Quando nelle donazioni si ingiugne al donatario di dare o fare qualche cosa, non sempre ciò viene aggiunto come condizione o come patto di dare o fare con intenzione che il donatario rimanga per ciò obbligato: ma talvolta ciò viene indicato meramente come causa che indusse a fare la donazione. Alla qual distinzione conviene badare attentamente; poichè se ciò fu imposto come condizione, qualora non avvenga, la donazione si revoca sebbene non sia dipenduto dal donatario: il contrario ha luogo se ciò fu indicato soltanto come causa della donazione. ivi, 7. — *ib.* l. 2 § fin. et l. 3.

8. Quando non avvenga la condizione od il patto di fare o dare qualche cosa aggiunto ad una donazione, le cose donate ti riprendono mediate l'azione Ripetitoria: ma talvolta si concede anche la utile Di·vindicazione; cioè in favore degli alimenti. ivi, 8. — l. 1 Cod. *De donat. quae sub mod.*

9. La condizione di dare o fare aggiunta alla donazione non solamente porta l'effetto che, non essendo la condizione adempiuta, si possa ripetere la cosa donata; ma eziandio, se ti piace al donante, può egli servirsi dell'azione Incerta per costringere il donatario a dare o fare ciò ch'è compreso nella condizione. ivi, 9. — l. 9 Cod. *De donat.*; l. 28 ff. eod. tit.

10. La condizione di dare o fare aggiunta alla donazione produceva anticamente l'azione soltanto a favore del donante; ma poi fu preso di concedere un'azione utile a colui al quale il donante avesse ordinato di donare ivi, 10. — l. 3 Cod. *De donat. quae sub mod.* — Quest'azione utile non è però concessa a colui al quale il donante ordinò di donare, se non in quanto il donante non ebbe in mira il proprio interesse, ma quello del donatario. ivi. — l. 22 Cod. *De donat.*

11. Per fare donazione si richiede massimamente il consenso del donante e del donatario: *Nec ignorans nec invitus quisquam donat; nec potest liberalitas nolenti acquiri.* ivi, 11. — *ib.* l. 10; l. 17 § 2 ff. *De donat.*

12. Ad un assente si può validamente donare, sia mandandogli la cosa, sia dicendogli che la ritenga per sè; ma s'egli ignora che la cosa presso di sè gli sia stata donata; ovvero se, essendogli stata mandata, egli non l'accettò; non diventa padrone della cosa donata, ancorchè a lui sia stata mandata pel suo proprio servo: qualora per altro al servo di lui non sia stata data con la intenzione che subito diventi sua. XXXIX, 5, 11. — l. 10 *De donationibus.* — Quindi se vogliamo donare qualche cosa ad un uomo libero, non basta che abbiamo scritto nei registri, essergli noi debitori; mentre con ciò non s'intende fatta una donazione. ivi. —, *ib.* l. 26.

13. Si può donare ad una persona senza ch'ella lo sappia, nei casi ch'essa può acquistare senza saperlo: per es. se uno volendo donarmi qualche cosa, la dà a colui ch'è soggetto alla mia podestà; perciocchè mediante queste persone io acquisto senza saperlo: così pure se viene fatta qualche spesa ne' miei beni a causa di donazione. ivi, 12. — *ib.* l. 14.

14. Benchè per fare una donazione sia necessario il consenso del donante e del donatario, tuttavia un consenso anche tacito da parte loro è sufficiente. Anzi se per es. un patrono ordinò di fare ad un suo liberto la tradizione di un predio ch'egli stesso aveva comperato, e per cui aveva pagato due terzi del prezzo, affine ch'esso liberto ne pagasse il rimanente; e questo prezzo fu in appresso pagato, ed il liberto ha acconsentito che il venditore venda il fondo al patrono; non reputasi fatta al liberto una donazione se in origine egli ebbe mandato, e quindi può soltanto mediante l'azione contraria ripetere quel prezzo che rimane dopo fatta la deduzione delle mercedi da lui percepite nel tempo intermedio: se poi il patrono conferì al liberto la donazione, s'intende che il liberto abbia in appresso donato al patrono. ivi, 13. — l. 12 § 8 ff. *Mandati.*

15. Se la donazione è fatta sotto condizione, richiedesi il consenso non già nel tempo che occorre la condizione, ma solamente allora quando la si contrae. ivi. — l. 2 § 5 ff. *De donat.*

16. Oltre il consenso che la ragione naturale esige, si richiedono pel gius civile altre formalità per la validità delle donazioni. Di vero, la legge Cincia richiede che v'intervenga la solenne mancipazione se la cosa donata è una cosa *mancipi*, od almeno la tradizione se la cosa donata è *nec mancipi*. Per altro non

è necessario che la mancipazione o la tradizione sia fatta dal donante stesso alla persona stessa del donatario; potendosi consumare la donazione anche mediante interposta persona. XXXIX, 5, 14. — l. 4 Cod. Theod. *De donat.* l. 4 ff. *De donat.*

17. Se fu interposta la persona donante, la donazione non si perfeziona prima che la persona interposta faccia la mancipazione o la tradizione della cosa allo stesso donatario, essendo ancora in vita il donante e perseverando nella medesima volontà di donare. Ma se alcuno volendo fare a me una donazione, diede ad un altro una somma di danaro affine che la dia a me, ed il donante è morto prima che la mi venga data; è certo che tal somma non diventa mia. ivi. — *ib.* l. 2 § 6.

18. Se fu interposta la persona del donatario, la mancipazione o la tradizione fatta alla persona interposta si reputa fatta al donatario stesso. ivi, 15. — *ib.* l. 31 § 1. — E mediante questa tradizione la donazione si perfeziona. ivi. — *ib.* — Ecco il caso. Le cose che una madre diede al marito della figlia a nome della figlia stessa oltre la dote, essendo state consegnate alla figlia (e da questa al marito per la finzione *brevi manu*), si reputano come consegnate dalla madre al marito. Ora, la madre disgustata negava di aver donate quelle cose alla figlia, o diceva di averle date soltanto a comodato, e che il marito le aveva ricevute come estranee alla dote. Essa non può più ripeterle nè vindicarle se il marito della figlia le ha ricevute, fuor della dote, *per servire agli usi della sposa:* dacchè questa espressione non significa un modo di donazione; nè la proprietà è disgiunta dall'uso; ma quelle cose sono soltanto un peculio distinto e separato dalla dote. — Per altro il giudice dovrebbe esaminare se la madre aveva giusti motivi di disgustarsi della figlia e di rivocare le cose date, e dovrebbe pronunziare sentenza conforme all'equità ed al rispetto dovuto alla madre. ivi. — *ib.* — Similmente, se un padre a nome di suo figlio emancipato diede ad interesse una somma coll' intenzione di fargliene donazione; ed il figlio stipulò il prestito; la donazione è fatta di pien diritto. ivi. — *ib.* l. 34. — E sarebbe lo stesso ancorchè il figlio non avesse stipulato. ivi. — *ib.* l. 35 § 2.

19. Siccome poi era invalsa la massima che una donazione si possa perfezionare mediante interposta persona o mediante la finta tradizione *brevi manu;* così si cominciò ad ammettere altresì che potesse perfezionarsi anche mediante la tradizione simbolica, come sarebbe mediante la tradizione dei titoli. XXXIX, 5, 15. — l. 1 Cod. *De donat.*

20. Mediante la mancipazione e la tradizione della cosa si perfeziona la donazione, ancorchè la cosa fosse obbligata a pegno; salvo però il diritto di pegno. ivi, 16. — l. 35 § 1 ff. *De donat.*

21. Rispetto alle donazioni di crediti, la cessione delle azioni tien luogo di tradizione. ivi, 17. — l. 11 § 1 Cod. *De donat.* — Nè si richiede il consenso del debitore. ivi. — *ib.* l. 2.

Questa cessione delle azioni che si faceva per causa di donazione era tale che, se il donatario fosse morto prima di perseguitare il debitore o di avere ottenuto il rescritto imperiale a quest' oggetto, non le trasmetteva al suo erede, a favore del quale la cessione aveva minore effetto di quella che si faceva per causa di una compera. Ma Giustiniano abrogò questo gius, e volle che la cessione trasmettesse le azioni. ivi.

22. Benchè la legge Cincia richiedesse la mancipazione o la tradizione nelle donazioni; tuttavia fu preso che anche per la donazione fosse utile la stipulazione dalla quale nasceva contra il donante l' azione onde fosse tenuto a fare la mancipazione o la tradizione della cosa o della somma stipulata; in guisa però che non poteva essere condannato se non per quanto fosse in suo potere di fare. ivi, 18.

23. La donazione è valida tanto se il donante stesso promette, quanto se un altro per ordine di lui. Così se un padre volendo donare una somma a Tisio, ordina a suo figlio di prometterla ad esso Tizio; ove se figlio fosse debitore (naturale) verso il padre di quella somma, tal donazione sarebbe valida. ivi. — l. 2 § 1 ff. *De donat.* — Così se volendo io donare una somma a Tisio, ordino a te di promettere a Tisio quella stessa somma che tu volevi donarmi, questa donazione è valida *inter omnes personas.* Sarebbe altrimenti se per tuo ordine io promettessi una somma di cui credo di esserti debitore, ad uno al quale tu volessi donarla; potendo io avere l' azione personale D' inerto contro lo stipulante e la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 2 § 2 et 3.

24. La nuda convenzione di donare era assolutamente inutile. ivi, 19. — *ib.* l. 35. — Onde un marito potrebbe ritenere, dopo morta la moglie in costanza di matrimonio, un pre-

dio dotale di cui egli aveva ritenuto il possesso in forza di una lettera nella quale dichiarava che quel predio non faceva parte della dote; e ciò perchè la moglie non aveva l'azione *ex pacto*. XXXIX, 5, 19. — l. 15 ff. *De fundo dotali*.

Da questa regola sono eccettuate le donazioni fra genitori e figli, le quali debbono esser valide per la nuda volontà. ivi. — l. 4 Cod. Theod. *De donation.*

25. Il gius delle Pandette esigeva per le donazioni *inter vivos*, che le cose donate fossero nominatamente e particolarmente designate, e non in massa. Questo principio sembrava derivato da ciò, che, secondo il gius primitivo, la tradizione reale era necessaria nelle donazioni, e questa non può aver luogo rispetto all' universalità dei beni. ivi, 20. — ll. 1 et 11 Cod. h. tit.

26. Costantino restituì la necessità della tradizione corporale, da cui si aveva receduto mediante la finzione delle tradizioni chiamate *brevi manu*, o simboliche; ed introdusse altre formalità, come p. e. che le donazioni si facessero mediante scrittura, e fossero attestate da un certo numero di testimonj, ed insinuate negli atti pubblici. ivi, 21. — ll. 1 et 5 h. tit. Cod. Theod. — Queste due leggi sono riferite da Giustiniano (ll. 25 et 27 Cod. *De donat.*), ma mutilate e con interpolazioni per accomodarle al suo gius; pel quale varie cose rimasero abolite od andarono in disuso. ivi.

27. Tutte le solennità richieste nelle donazioni furono in appresso abolite, tranne l' insinuazione. Teodosio e Valentiniano dispensarono anche dall' obbligo di ridurle in iscritto. Zenone poi dispensò dall'obbligo di adoprare i testimonj ed i vicini. ivi, 22. — l. 29 § et si Cod. *De donat.* — Onorio e Teodosio avevano già prima dispensato dalla necessità della corporale tradizione. Essi costituirono altresì che bastasse anche quella finta tradizione che si presume dall' avere il donante ritenuto l' usufrutto della cosa donata. ivi. — *ib.* l. 28.

Giustiniano andò più oltre, e costituì che per la nuda convenzione, senza veruna tradizione o stipulazione, la donazione fosse valida; di maniera che il donante in forza di tal convenzione rimanga obbligato a prestare la cosa donata, sia che questa fosse una cosa certa, o fosse una universalità di cose, p. e. i due terzi o la metà dei beni; o fosse una data somma p. e. un certo peso di oro e di argento: ed in quest' ultimo caso costituì che quanto fosse stato indicato, venisse prestato, sia in valore sia in peso, dai vasi contenenti la medesima materia presi nè fra i migliori nè fra i peggiori che il donante avesse avuto; ed egualmente s' egli avesse donati servi, si dovessero prestare nel numero donato presi nè fra i migliori nè fra i peggiori; ovvero si dovessero pagare quindici solidi per ciaschedun servo; e così anche se avesse donato una certa vendita delle sue possessioni, egli potesse dare fondi presi fra i buoni, non fra i migliori nè fra i peggiori. XXXIX, 5, 22. — l. 35 *De donation.*

28. Il gius di Giustiniano non esigeva altra solennità per le donazioni che la loro insinuazione negli atti pubblici. — Ma l' insinuazione non rimase necessaria in tutte le donazioni. Così Teodosio eccettuò quelle nelle quali la cosa donata non sorpassava il valore di dugento solidi. ivi, 23. — l. ult. Cod. Theod. *De sponsal.* — Giustiniano estese questa facoltà di donare senza insinnazione ai trecento solidi, ed a' cinquecento se la donazione fosse fatta a favore delle cause pie. ivi. — l. 34 Cod. *De donat.* — In appresso egli dispensò dalla insinuazione tutte le donazioni senza distinzione non eccedenti cinquecento solidi. ivi. — *ib.* l. 36.

Eranvi altre donazioni per le quali, qualunque fosse la somma, non era necessaria la insinuazione; cioè le donazioni imperiali, e vicendevolmente quelle che fossero fatte dai privati all' imperatore. ivi. — Nov. 52 cap. 2. — Così le donazioni di cose mobili o semoventi che i capi degli eserciti facevano ai militi, tanto dalla loro sostanza, quanto dalle spoglie del nemico, sia nella occupazione bellica, sia in qualunque altro luogo: le donazioni fatte pel riscatto di coloro ch' erano in captività: quelle fatte a coloro le cui case rimasero arse o distrutte. ivi. — l. 36 Cod. *De donat.* — Così le donazioni di cose mobili fatte ad un monastero da chi vi entra. ivi. — l. 38 Cod. *De episc. et cler.* — Finalmente, le donazioni a causa di morte. ivi. — l. fin. Cod. *De donat. mort. causa.*

Le altre donazioni sorpassanti la somma stabilita dalla legge, come pure quelle che si facevano fra persone congiunte, avevano uopo d'essere insinuate: ed anche quelle che si facevano alle chiese, agli ospedali ed ai poveri, se eccedevano la somma stabilita dalla legge, avevano bisogno d' insinuazione. ivi. — l. 19 Cod. *De sacr. eccl.* — Così pure quelle che

si fanno fra sposi e spose. XXXIX, 5, 23. — l. 1 Cod. Theod. *De sponsal.*

Costantino aveva eccettuato quella che fosse fatta ad una sposa la quale al momento del suo matrimonio fosse minore di anni venticinque. Ma Giustiniano stabilì che dopo lo scioglimento del matrimonio non si possa, a causa della mancanza d'insinoazione, impugnare la donazione fatta dal marito alla moglie: non così quelle che una sposa avesse fatto prima del matrimonio al futuro marito, p. e. patteggiando ch'egli lucrasse la dote. ivi. — Nov. 119.

29. Nel caso che uno alla medesima persona ed in tempi diversi avesse fatto più donazioni, delle quali ciascheduna non eccedesse la somma stabilita dalla legge, ma prese insieme la eccedessero; tutte sarebbero valide senza insinoazione. ivi, 24. — l. 34 § 3 Cod. *De donat.*

E se alcuno avesse donato per tutti gli anni della vita del donatario una data somma annua, la quale in ciaschedun anno non eccedesse la somma stabilita dalla legge, la sua donazione non avrebbe bisogno d'insinuazione; benchè le pensioni di più anni unite formassero una somma maggiore di quella permessa dalla legge: perchè, a cagione dell'incertezza della vita umana, potrebbe darsi che la somma non venisse pagata se non per un anno solo. *Secus*, se da una parte e dall'altra (cioè del dante e del ricevente) fosse fatta menzione di eredi. ivi. — d. l. 34 § 4.

30. Perchè le donazioni eccedenti la somma stabilita dalla legge hanno bisogno d'insinuazione, non deesi già intendere che non siano valide quelle che sorpassano essa somma, ma che valgano soltanto fino alla concorrenza di essa. ivi. — d. l. 34 princ. — Difatti, ancorchè sia donata una cosa unica il valore della quale sorpassi la somma stabilita dalla legge, la donazione sarà valida in modo che in proporzione della somma legittima il donatario potrà ottenere una parte in quella cosa; e colui al quale la cosa spetterà in maggior parte, sia egli il donante o sia il donatario, potrà ritenere tutta la cosa offrendo all'altro il valore del rimanente. Se poi egli non vuol fare tale offerta, la cosa sarà divisa fra di loro, o, se non la si potesse dividere, deesi permettere a colui al quale la cosa appartiene nella somma minore, di offrire all'altro il rimanente valore. ivi. — *ib.* l. 34 § 2.

31. Può essere d'impedimento alla donazione, per parte del donante, il difetto d'intelletto, la condizione della persona, il delitto. Così il mentecatto p. e. non può donare. XXXIX, 5, 26. — l. 23 § 1 ff. *De donat.* — Così il figlio di famiglia; purchè non intervenga la volontà di quello alla cui podestà è soggetto. ivi, 27. — *ib.* l. 2 et l. 9 § 2. — Per altro il consenso del padre non reputasi intervenuto per ciò solo che il figlio ha la libera amministrazione del suo peculio: tranne che fosse stato mosso a donare da giusta cagione; o che gli fosse stata data la libera amministrazione del suo peculio con la espressa facoltà di donare; la quale facoltà si desume talora della qualità delle persone; come sarebbe un senatore. ivi. — *ib.* l. 7 cum § 1, 2 et 3.

32. Per la medesima ragione che il figlio di famiglia non può donare *inter vivos*, non può donare nemmeno *causa mortis*, tranne col consenso del padre. ivi, 28. — d. l. 7 § 4 et 5.

33. Coloro che avevano un peculio castrense o quasi-castrense (a differenza dei *pagani*) potevano donare tanto *causa mortis* quanto *intra vivos*; poichè avevano facoltà di testare. ivi, 29. — d. l. 7 § 6.

34. Quanto al delitto, esso non è indistintamente d'impedimento alla donazione; mentre le donazioni soltanto fatte dopo commesso un delitto capitale o di maestà *(perduellionis)* non sono valide. ivi, 30. — *ib.* l. 15 et l. 31 § 4.

35. Quando uno può alienare, può eziandio acconsentire all'alienazione; ma chi non ha facoltà di donare, nemmeno se avesse consentito a causa di donazione, non si può tener ferma la sua volontà. ivi, 31. — l. 165 *De regulis juris.*

36. La sola vecchiaja non impedisce che si possa fare una donazione. ivi, 32. — l. 16 Cod. *De donat.*

37. Al muto ed al sordo non è vietato di donare. ivi. — l. 33 § 2 ff. eod. tit.

38. Si può eziandio donare agli stranii ed anche a persone che non si conoscono. ivi, 33. — l. 39 Cod. eod. tit. — Nè importa in qual maniera il donatario abbia meritato l'affetto del donante, siasi onesto come quando si dona agli amici benemeriti od ai congiunti, siasi disonesto come quando si dona alle meretrici. ivi. — l. 5 ff. eod. tit.

39. Non possiamo donare alle persone soggette alla nostra podestà. ivi, 34. — *ib.* l. 31 § 2; ll. 11 et 17 Cod. eod. tit.

40. Il marito non può donare alla moglie.

V. appresso Donazioni *fra marito e moglie.*

41. Per via di legato potevasi donare alle concubine ed ai figli naturali. V. Legati.

42. Si può donare qualunque cosa dondechè venga; anche la propria porzione di cose non ancora divise. XXXIX, 5, 36. — ll. 12 et 19 Cod. *De donat.*

43. Una donazione può consistere non solamente in cose corporali, delle quali si tratta di trasferire la proprietà nel donatario; ma eziandio si può donare p. e. il diritto di abitare gratuitamente in una casa, reputandosi che il donatario riceva le mercedi stesse: così posso a titolo di donazione patteggiare col mio debitore di non domandargli il pagamento prima di un certo tempo. ivi, 37. — l. 9 ff. eod. tit. — Quanto alla donazione di abitazione, vuolsi osservare che, se è fatta per un tempo indeterminato, la si reputa fatta per tutto il tempo della vita del donante; e quindi gli eredi possono mandar via il donatario. ivi. — *ib.* l. 32.

È altrimenti rispetto alle donazioni rimuneratorie; p. e. se uno ti avesse permesso l'abitazione e l'uso di un appartamento *per la comunela da te sempre avuta con suo padre e per la cura che della educazione di lui ti eri presa;* tu non potresti soffrire controversia sopra la detta abitazione, dachè la non fu una semplice donazione, ma una rimunerazione con una specie di mercede per l'opera da te prestata come maestro; nè va quindi annullata col tempo, come la donazione semplice: onde se tu venissi espulso, potresti ricorrere al giudice, ed essere mantenuto nell'uso mediante l'interdetto *Unde vi* ad esempio dei fruttuarj, come avente il possesso dell'appartamento il cui uso ti fu donato. ivi. — *ib.* l. 27.

44. Si può donare anche la semplice speranza, per esempio di un'azione futura. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit.

45. Pel gius delle Pandette non potevasi donare una parte de' beni; ma pel gius novissimo lo si può. ivi, 39. — *ib.* l. 35 § 4.

46. Se la donazione fu fatta mediante tradizione, il suo effetto è che la proprietà della cosa donata, e consegnata dal proprietario o per volontà del proprietario, si trasferisce nel donatario. ivi, 44.

Per altro il donante non si obbliga a rispondere della evizione. Quindi se uno mi donò una cosa altrui, ed io, dopo avervi fatte intorno molte spese, ne vengo evitto, a me non

compete verun' azione contro il donante. Certo che s'egli mi fece tal donazione con malafede, posso avere l'azione Di dolo contro di lui. XXXIX, 5, 44. — l. 18 § 3 ff. *De donat.* — Per ciò stesso non si può donare se non una cosa che possa diventare propria di colui al quale la si dona. ivi. — *ib.* l. 9 § 3.

47. Se una donazione fu fatta mediante stipulazione, il suo effetto è che il donatario ha verso il donante l'azione *Ex stipulatu* onde ottenere la cosa donata. Pel gius di Giustiniano, in forza del quale una donazione si fa mediante patto nudo, questo patto produce l'azione personale *(condictio) Ex lege.* ivi.

48. L'equità non permette che quegli il quale promise una somma o qualche cosa a titolo di donazione, debba pagare gl'interessi pel tempo nel quale egli fu in mora di adempiere la sua promessa; massime perchè questa specie di donazione non è compresa fra i contratti di buona fede. ivi, 45. — *ib.* l. 22.

49. Chi si obbligò mediante donazione, può essere convenuto *in quatum facere potest,* detraendo cioè tutt'i suoi debiti, non già quelli per simile causa di donazione. ivi, 46. — *ib.* l. 12.

Ciò ha luogo non solamente quando uno è convenuto in Giudizio immediatamente in forza della stipulazione importante donazione; ma eziandio quando egli si obbligò di pagare qualche cosa della donazione stipulata e di cui egli si costituì garante, egli potrà essere convenuto mediante l'azione Di costituito danaro, non già per l'intero ma *in quantum facere potest.* Quegli poi che fu condannato a causa di donazione può utilmente domandare, nell'azione Di giudicato, d'essere convenuto *in quantum facere potest.* ivi. — *ib.* l. 36.

Così è quando tu chiami in Giudizio quello stesso che a te donò: ma se, volendo Tizio donare a te, e tu a Sejo, Tizio si obbligò verso Sejo col tuo consenso, la donazione è consumata: ora, siccome Tizio nulla ha donato a Sejo dal quale vien convenuto, egli sarà condannato per l'intero non già *in quantum facere potest.* Il che si osserva anche quando il donante avesse promesso al suo creditore mediante delegazione di chi doveva ricevere la donazione; mentre eziandio in tal caso il creditore agisce pel proprio interesse. ivi. — *ib.* l. 33 § 3.

50. Anche pel gius delle Pandette le donazioni erano rivocabili per causa d'ingratitudine. ivi, 47. — *ib.* l. 31 § 1. — Giustiniano poi

così annovera le cause d'ingratitudine per le quali revocasi una donazione: Se il donatario si è reso colpevole verso il donante d'ingiurie atroci; se empiamente ha portato le mani sopra di lui; se ha praticato insidie tali che la sostanza del donante n'abbia sofferto grave jattura; se ha posto a qualche ripentaglio la vita di lui; se non ha voluto adempiere qualche convenzione o imposta in iscritto alla donazione, o fatta senza scrittura e promessa da lui accettando la donazione. — Per altro una donazione non è rivocabile per tutte queste cause, se non in quanto sieno state mediante cognizione provate in Giudizio con isplendidi *(dilucidis)* argomenti. XXXIX, 5, 47. — l. fin. Cod. *De revocand. donat.*

Così è parimente rispetto alle donazioni fra ascendenti e discendenti. ivi. — *ib.* l. 9.

Costantino e Costanzo statuirono che questo diritto di rivocare le donazioni per causa d'ingratitudine non si estendesse a ciò che il donatario avesse alienato prima della contestazione, e che la revoca non competa all'erede del donante nè contra l'erede del donatario. ivi. — *ib.* l. 7.

51. Se un patrono non avente figli donava ai suoi liberti tutti i suoi beni o parte di essi, e poscia generava figli, tutto il donato ritornava in potere del donante. ivi, 48. — *ib.* l. 8.

52. Il solo pentimento non è causa di revoca. ivi, 49. — *ib.* l. 3. — Nè vale per una donna il pretesto dell'assenza di suo marito o de'suoi figli. ivi. — *ib.* l. 6. — Molto meno il donante può pretendere ciò che ha donato in frode di alcuno. ivi. — *ib.* l. 4. — Finalmente, nemmeno l'autorità di un rescritto imperiale poteva rescindere una donazione fatta legalmente. ivi. — *ib.* l. 5.

53. Donazioni a causa di morte. V. pure Caduco, Celibato, Figli, Legato, Morte. V. lib. 39 tit. 6 *De mortis causa donationibus et capionibus;* Cod. lib. 8 tit. 57 *De donationibus mortis causa;* 58 *De infirmandis poenis caelibatus et abitatis et decimariis sublatis;* 59 *De jure liberorum;* e Nov. 87.

Donazione a causa di morte è quella per la quale uno vuole avere egli stesso piuttosto che quegli al quale dona, e piuttosto quegli al quale dona che il suo proprio erede. XXXIX, 6, 1. — l. 1 *De mortis causa donat.*

Tali donazioni sono adottate dall'uso. ivi. — *ib.* l. 8 § 2.

54. Questa donazione è molto differente dalla vera ed assoluta donazione *(inter vivos)*, la quale in niun caso è rivocabile, e per la quale il donante vuole che a preferenza di sè medesimo abbia il donatario la cosa donata. Chi dona *mortis causa* pensa a sè stesso, e per amor della vita vuole piuttosto ricevere che dare: onde chi dona a causa di morte fa in parte il proprio interesse *(negotium gerit)* disponendo che, ove risani, gli sia fatta restituzione; a tal che i Cassiani non dubitavano, poter lui ripetere mediante azione personale *(condictione)*. XXXIX, 6, 1. — l. 35 § 2 et 3 *De mortis causa donat.*

55. Ciò che costituisce massimamente la natura della donazione a causa di morte, e la distingue dalla donazione fra vivi, si è che la donazione a causa di morte non si reputa consumata prima che avvenga la morte del donante. ivi, 2. — *ib.* l. 32.

56. Le donazioni *mortis causa* sono assomigliate ai legati; onde quale è il gius rispetto ai legati, tale è rispetto ad esse. ivi. — *ib.* l. 37. — Epperò siccome i legati non sono dovuti se non sopra ciò che rimane dedotti i debiti, così le donazioni a causa di morte non sono dovute, anzi vanno infirmate, se vi sono debiti; e se i debiti eccedono, tal donatario nulla conseguirà; e ciò anche se il debitore non avesse avuto intenzione di defraudare i creditori. ivi. — *ib.* l. 17; l. 66 § 1 ff. *Ad legem Falcidiam.*

57. Se uno donò a causa di morte e poi fu condannato a pena capitale, la sua donazione è tolta come imperfetta; benchè le altre donazioni fatte senza sospetto di pena sussistono. ivi. — l. 7 *De mortis causa donat.*

58. Essendo le donazioni in causa di morte assomigliate ai legati, vanno soggette esse pure alla Falcidia. ivi, 3. — l. 2 Cod. *De donation. mortis causa.*

59. Il donatario *causa mortis*, come il legatario, può essere gravato di fedecommesso. ivi, 4. — *ib.* l. 1.

60. Al donatario *causa mortis* si può sostituire, onde il sostituito abbia la cosa donata, se il primo donatario è incapace di ricevere; o sotto qualche altra condizione. ivi, 5. — l. 10 ff. *De mortis causa donat.;* l. 50 *De leg. et fideic.* 2.°

61. Di tre specie sono le donazioni *causa mortis*: 1.° quando uno, senza essere spaventato *(conterritus)* da timore di pericolo presente, ma soltanto pensando alla mortalità, fa donazione: 2.° quando uno, atterrito da pericolo

imminente, dona in modo che la cosa diventi subito dell'accettante: 3.° quando uno, trovandosi in procinto di morte, dona non già affine che la cosa donata diventi subito dell'accettante, ma diventi quando sarà seguita la morte di esso donante. XXXIX, 6, 6. — l. 2 l. 31 § 2 ¶ rursus, et l. 35 § 4 *De mortis causa donat.*

Quanto al pericolo di morte, non s'intende già solamente se proviene esso da malattia, ma anche se da qualunque altra cagione; sicchè è lecito donare *causa mortis* non solamente in istato di malattia, ma eziandio nel pericolo di morte vicina, sia a cagione di guerra, sia per timore degli assassini o di rimaner vittima della crudeltà o dell'odio di qualche potente nemico, sia sul punto d' intraprendere un viaggio di mare, od avendo a passare per luoghi pericolosi, o per essere in età avanzata. ivi. — *ib.* ll. 3, 4, 5 et 6.

62. Non ogni donazione in pericolo imminente di morte è donazione *mortis causa:* non è tale se non quella che si fa con intenzione che il donante possa pentirsene finattantochè vive. ivi, 7. — l. 42 § 1.

63. Un uomo che si trova in pericolo di vita può donare in varj modi; e la donazione ch'egli fa può essere una donazione a causa di morte od una donazione fra vivi. Difatti può egli donare in guisa che la cosa assolutamente non sia restituita se il donante muore di quella infermità, od in guisa che la cosa sia restituita ancorchè muoja il donante di quella malattia, qualora egli cangiando volontà volesse che gliene fosse fatta restituzione. Egli può altresì donare in guisa che la cosa non sia restituita se non nel caso che l'accettante venga a morire prima del donante. Si può anche donare *causa mortis* così che in verun caso non possa aver luogo la restituzione, cioè neppure nel caso che il donante si ristabilisse in salute: ma questa è piuttosto donazione *inter vivos;* onde non è valida tra marito e moglie, nè è soggetta a Falcidia. ivi, 8. — *ib.* l. 13 § 1, l. 27 et l. 35 § 4 ¶ nam et.

64. Le donazioni *mortis causa* si dividono anche in un'altra maniera; cioè si fanno od a causa della morte del donante, od a causa della morte di un'altra persona: p. e. può un padre donare a causa della morte di suo figlio, anche in costanza del matrimonio di esso figlio. ivi, 9. — *ib.* l. 11. — Parimente può alcuno, essendo per morire suo figlio o suo fratello, far donazione a Mevio con la condizione che, se l'uno o l'altro di essi si ristabilisce in salute, Mevio debba restituire la cosa al donante; e, venendo l'uno o l'altro a morire, la cosa debba rimanere presso Mevio. XXXIX, 6, 9. — l. 18 *De mortis causa donat.*

65. Può donare a causa di morte tanto colui che fa testamento, quanto colui che non lo fa: laonde il figlio di famiglia il quale non può fare testamento nemmeno col consenso del padre, può non ostante, colla permissione del padre, donare *causa mortis.* ivi, 10. — *ib.* l. 25 cum § 1.

66. A qualunque persona è permesso di ricevere mediante donazione a causa di morte; purchè sia persona capace di ricevere anche legati. Per altro un senatoconsulto stabilisce che le donazioni *causa mortis* fatte in favore di coloro ai quali la Legge vieta di ricevere, sono considerate come legati che fossero stati fatti per testamento a persone incapaci per legge di ricevere. ivi, 11. — *ib.* l. 35.

67. Rispetto alle donazioni *mortis causa,* non si considera l'epoca della donazione, ma l'epoca della morte, per sapere se uno è capace di ricevere ivi. — *ib.* l. 22.

68. Qualunque cosa può essere donata *causa mortis.* E si può donare anche stipulando una certa somma annua fino a che il donatario vive; cioè che l'esazione cominci dopo la morte del promittente. ivi, 12. — *ib.* l. 34.

Ma chi stipulò una certa somma annua in donazione *causa mortis,* non è assomigliato a quello a cui fu fatto un legato pagabile ogni anno; perciocchè, quantunque siano più legati, tuttavia una sola è la stipulazione, ed è in un tempo solo che si dee considerare la condizione di quello a cui fu fatta la promessa. ivi. — *ib.* l. 35 § 7.

69. A causa di morte si poteva donare anche la libertà. ivi, 13. — l. 15. *De manumiss.*

70. Può operarsi una donazione a causa di morte non solamente facendo il donante al donatario la tradizione reale o simbolica della cosa, ma eziandio incaricando una terza persona di fare la tradizione dopo la morte del donante. ivi, 14. — l. 18 § 2 *De mortis causa donat.*

71. Una donazione a causa di morte può anche farsi senza veruna tradizione. ivi, 15. — *ib.* l. 28.

72. Le donazioni a causa di morte dovevano essere celebrate alla presenza di cinque testimonj, o fossero fatte in iscritto o senza scrit-

tura. Non hanno però bisogno d'insinuazione. XXXIX, 6, 16. — l. fin. Cod. *De donat. mortis causa.*

73. Le donazioni a causa di morte si revocano, 1.° per la convalescenza del donante; quando però sieno fatte con tale intenzione: 2.° pel solo pentimento, ancorchè sia incerto se il donante possa risanarsi: 3.° per la morte del donatario prima del donante; ed allora ha luogo l'azione Ripetitoria. ivi, 17. — ll. 16, 23 et 44 *De mortis causa donat.*

Ma se coloro i quali si hanno donato vicendevolmente a causa di morte, morirono nello stesso tempo, nè l'erede dell'uno nè quello dell'altro potrà domandare la restituzione della cosa donata. Lo stesso dicasi se il marito e la moglie si fecero donazione reciproca. ivi, 18. — *ib.* l. 26.

74. Chi donò a causa di morte, e se n'è pentito, ha l'azione Ripetitoria *(condictionem)* o l'azione utile *In rem.* ivi, 19. — *ib.* l. 30. — E qualche volta anche la diretta. Ecco un esempio. Se una cosa fu donata *causa mortis*, e il donante ricuperò la sanità, egli potrà rivendicarla, se volle che il donatario la avesse allora quando egli il donante fosse morto: se poi egli stesso morì, la avrà il donatario. Ma se volle che il donatario avesse la cosa subito, per restituirgliela nel caso ch'esso donante ricuperasse la salute, tornasse dalla battaglia ec.; ove sia accaduta alcuna di queste cose, compete al donante l'azione utile *In rem;* ma nel frattempo compete l'azione al donatario. Se poi il donatario morì prima del donante, si concederà ancora al donante l'azione *In rem.* ivi. — *ib.* l. 29.

75. Quando fu donato un corpo ch'esiste ancora, si rivendica il corpo; se non esiste, si rivendica il prezzo. ivi, 20.

76. Se io donai *causa mortis* una cosa altrui, ed essa venne usucatta, non si reputa che il donatario l'abbia acquistata da colui al quale essa apparteneva, ma bensì da colui che diede occasione alla usucapione. ivi. — *ib.* l. 33. — Onde il vero proprietario non può rivendicarla, sì posso io se sono ristabilito in salute. ivi. — *ib.* l. 13.

77. Se fu donato un fondo *mortis causa*, ed in esso furono fatte spese necessarie ed utili, coloro che volessero vindicarlo sarebbero respinti mediante l'eccezione Di dolo, qualora non rimborsassero le dette spese. ivi. — *ib.* l. 24

78. Se ad un figlio di famiglia fu donata una cosa *mortis causa*, ed il donante si ristabilì in salute, questi avrà contra il padre l'azione Di peculio. Ma se un padre di famiglia ha ricevuto una donazione *mortis causa*, e poscia egli stesso si diede in adozione, il donante potrà ripetere la cosa stessa mediante l'azione utile *In rem.* Non è così di colui il quale diede ad un altro la cosa ch'egli aveva ricevuto in donazione *mortis causa;* poichè il donante non può da lui ripetere la cosa ma solamente il prezzo di essa. XXXIX, 6, 20. — l. 19 *De mortis causa donat.*

79. Se la cosa ha cessato di esistere o di essere in commercio per fatto o colpa del donatario, se ne può domandare il prezzo. ivi. — *ib.* l. 39.

80. Se il donante rilasciò quitanza *(acceptilationem) mortis causa* al suo debitore, e risanò, egli potrà rivendicare la somma mediante l'azione Ripetitoria, esiandio pel tempo liberato. ivi, 21. — *ib.* l. 24. — E se fu un creditore che fece accettilazione ad uno di due suoi condebitori per far loro donazione *mortis causa*, e risanò, può scegliere contra qual dei due vuole promuovere la sua azione. ivi. — *ib.* l. 35 § 6.

81. La revoca della donazione *mortis causa* trae seco la revoca delle convenzioni appostevi. Ed eccone un bellissimo caso. Seja cedette per donazione i suoi beni al *cognato* Tizio, e ne furon fatte le tradizioni; ma si riservò l'usufrutto, e convenne che, morendo Tisio prima di lei, la proprietà dovesse a lei ritornare; morendo ella dopo, e superstiti essendo discendenti di Tizio, dovessero a questi appartenere i detti beni. Se pertanto gli eredi di Tizio intentano la rivendicazione dei singoli beni, si potrà loro opporre la eccezione Di dolo. Essendo quindi costituito il giudizio di buona fede, molte quistioni insorgerebbero. Ora, non può negarsi che la fu una donazione *mortis causa*, onde, sciolta essendo la prima donazione per essere sopravvissuta Seja a Tizio, pare che la seconda sia estorta: morta poi essa, i discendenti di Tizio, se hanno col consenso di lei ricevuto cauzione, sono personalmente tenuti di contribuire alla Falcidia, dovendosi questa seconda riputare donazione *mortis causa.* ivi, 22. — *ib.* l. 42.

82. Sovente giova di esaminare quanto il donatario abbia ricevuto in forza di una donazione *mortis causa*: p. e. affine di sapere sino a qual punto egli sia gravato di fedecommessi o sottoposto alla Falcidia, ovvero s'egli si tro-

va in caso d'essere provocato con l'azione Ripetitoria a restituire la cosa donata. XXXIX, 6, 23. — l. 18 § 3 cum ? idem *De mortis causa donat.*

83. Quantunque il debitore a cui fu fatta accettilazione, fosse insolvente, nonostante si reputerebbe essere a lui stato donato *mortis causa*. Difatti anche il debitore indigente liberato mediante accettilazione si reputa che abbia ricevuto la somma della quale ebbe la liberazione. ivi. — *ib.* l. 31 § 1 et fin.

84. Se con una disposizione a causa di morte hai ordinato che il tuo debitore prometta una somma a me od al mio creditore; e quel debitore è insolvente; si reputerà (se io stipulai) che io abbia ricevuto tanta somma quanta è quella di cui egli è solvente, poichè, se il donante ricuperasse la sanità, potrebbe rivendicare soltanto la obbligazione del suo debitore: se poi stipulò il mio creditore, si reputerà che io abbia ricevuta tanta somma quanto importerebbe la liberazione fattami dal mio creditore. ivi. — *ib.* l. 18 § 3, et l. 31 § 3.

85. Donazioni fra marito e moglie. V. Dote, Femmine, Matrimonio, Parafernа, Sponsalizie. V. lib. XLV, tit. 1 *De donationibus inter virum et uxorem;* Cod. lib. 5 tit. 3 *De donationibus ante nuptias vel propter nuptias, et sponsalitiis;* 16 *De donationibus inter virum et uxorem et a parentibus in liberos factis, et de ratihabitione;* Nov. 162 cap. 1, e Nov. 22, 85 di Leone.

Siccome il marito nel restituire la dote alla moglie, dopo sciolto il matrimonio per divorzio, aveva il diritto di ritensione per le cose a lui donate; così questa materia ha intimo legame con quella della dote. — Ora è massima di costume che siano invalide le donazioni fra marito e moglie; e ciò affine che per vicendevole amore non si spoglino l'un l'altro profondendo tra di loro intemperantemente le donazioni; ed affine che non pospongano la cura della educazione dei figliuoli; e perchè avverrebbe sovventi fiate che si dissolverebbero i matrimonj qualora non facesse donazioni il conjuge potente a ciò, aicchè i matrimonj diverrebbero venderecci *(venalitia);* laddove l'onesto amore consister debbe soltanto nell'animo, nè dee la concordia conjogale mantenersi a presso, nè conviene che il conjuge ricco impoverisca nè il povero irricchisca. XXIV, 1, 1. — ll. 1, 2 et 3 ff. *De donat. inter virum et uxorem.*

86. Si considera fatta tra conjugi la donazione, dopo contratto il matrimonio; senza badare se le solennità nuziali sieno state o no celebrate. XXIV, 1, 2. — l. 66 *De donation. inter virum et uxorem.* — Nel caso inverso, quando il matrimonio non fu contratto, la donazione è valida, nè si reputa fatta fra conjugi, tottochè la donna fosse stata p. e. condotta in casa dello sposo. ivi. — d. l. 66 § 1. — Difatti, la donazione fra sposi fatta prima delle nozze è valida ancorchè nello stesso giorno fossero segnite le nozze. ivi. — *ib.* l. 27.

87. Non vale la donazione incominciata prima delle nozze e compita dopo: p. e. se lo sposo volendo fare donazione alla sposa consegnò a Tizio qualche cosa perchè la desse a lei, e Tizio diedela dopo seguite le nozze; se Tizio intervenne per volontà del marito, la donazione non vale. ivi, 3. — *ib.* l. 5. — Ma se intervenne per volontà della moglie, la donazione ebbe suo compimento prima, cioè prima delle nozze, ed è valida tuttochè Tizio abbia fatto la tradizione dopo. ivi. — *ib.*

Parimenti è inefficace la donazione fatta con patto che la sposa cominci ad acquistare il dominio della cosa donata, dopo seguite le nozze. ivi. — l. 4 Cod. *De donat. ante nuptias.*

88. Per la stessa ragione che non si reputa fatta fra conjugi la donazione che si compie prima del matrimonio, non si reputa tale neppur quella fatta dopo il divorzio, purchè il divorzio sia legittimo. Ma se il divorzio non fu fatto legalmente, le donazioni fatte dopo esso sono invalide, non reputandosi sciolto il matrimonio. ivi, 4. — l. 35 ff. *De donat. inter virum et uxorem.* — Parimente se il divorzio è simulato, non vale la donazione fatta in quello stante. ivi. — *ib.* l. 64; l. 27 *De pactis dotal.*

89. Tutti i conjugi legittimi sono compresi nella proibizione di farsi donazioni fra loro: eccetto l'imperatore e l'imperatrice. ivi, 5. — l. fin. Cod. *De donat. inter virum et uxorem.*

90. Quanto alle persone congiunte con illegale connubio, se la figlia d'un senatore si maritava ad un libertino, o se una donna provinciale si maritava ad un uomo in carica nella provincia, sebbene tali nozze fossero nulle, reputaransi invalide le donazioni fatte tra loro: solo fu deciso altrimenti in un caso perchè la donna era tenuta non come moglie ma come concubina. ivi. — l. 3 § 1 ff. eod. tit. — Lo stesso dicasi se un tutore sposa la sua pupilla, e degli altri casi simili. ivi. — *ib.* l. 32 § 28; l. 7 Cod. eod. tit.

91. Similmente, quando uno prende in moglie una fanciulla immatura, se non si può supporre che la tenga per altro che per moglie, la donazione fra loro non vale. Tale è il caso di una fanciulla di non ancor dodici anni, condotta immatura in casa direm così del marito *(in domum quasi mariti immatura deducta)*: se precedettero gli sponsali, questi sussistono comechè l' uomo creda esser costei già sua moglie: se non precedettero gli sponsali, non ci sono essi perchè non furono fatti, non ci son nozze perch' esserci non poterono. Ora, se gli sponsali precedettero, la donazione è valida; se no, è nulla: onde si reputa valida la donazione fatta alla donna da chi la prese qual moglie prima che fosse in età da marito, purchè siano intervenuti gli sponsali. XXIV, 1, 6. — l. 32 § 27 et l. 65 ff. *De donat. inter virum et uxorem.*

92. Non valgono le donazioni fatte alla moglie nè quelle fatte ad altre donne le quali sono tenute in qualità di moglie sebbene nol siano. Ma sono valide le donazioni fatte ad una donna con la quale un uomo ha dimestichezza senza considerarla per moglie. ivi, 7. — l. 31 ff. *De donat.* — Tuttavia per un diritto particolare i militi non potevano donare alle loro concubine, ancorchè non le tenessero in qualità di moglie. ivi. — l. 2 Cod. *De donat. inter virum et ux.*

93. Chi aveva prole legittima non poteva donare alla propria concubina ed ai figliuoli avuti con essa, più della duodecima parte dei suoi beni; e se la concubina non avea figli, la donazione non poteva sorpassare il valsente della ventiquattresima parte dei beni medesimi. ivi. — l. 2 Cod. *De natural. liber.*

La stessa regola avea luogo quando uno, ancorchè privo di prole legittima, avesse viva la madre od il padre. ivi. — *ib.* et l. 1 Cod. Theod. eod. tit.

Per un'altra costituzione poi, sebbene uno non avesse nè prole legittima nè madre nè padre, non poteva donare alla concubina ed a' figli naturali più del quarto de' proprj beni. ivi. — d. l. 1 Cod. Theod.

Ma per la Nov. 89, chi era privo di prole legittima poteva donare alla concubina ed ai figli nati da essa, quanto voleva, salva la porzione legittima degli ascendenti.

94. Le leggi civili vietavano ogni donazione anche fra quelle persone che hanno sotto la loro podestà il marito o la moglie, o che sono soggette alla podestà del marito o della moglie: ond' era proibito al padre della moglie o della nuora il donare al marito od al genero; qualora il marito ed il suocero fossero sotto la podestà della medesima persona, ovvero il marito fosse sotto la podestà del suocero. Ma se il marito passò in altra famiglia, non era vietato di donare nè al suocero nè a chi è soggetto alla sua podestà nè a quello alla cui podestà esso suocero è soggetto. XXIV, 1, 8. — l. 3 § 6 ff. *De donat. inter virum et uxorem;* ll. 4 et 5 Cod. eod. tit.

Nè solamente era vietato al padre del marito di donare alla moglie, ma non potevano donare ad essa nemmeno quelli ch' erano sotto la podestà di lui, come sarebbe il fratello del marito soggetto alla podestà del suocero. Onde non poteva donare nè alla moglie nè alla nuora quegli ch'era soggetto alla podestà del suocero, purchè il marito fosse sotto la podestà del padre. ivi. — d. l. 3 ff. § 2 et 5.

E dicendosi *podestà* s' intende anche dei servi, essendo ben ragionevole che non potessero donare nemmeno coloro che per qualsiasi diritto erano soggetti al marito. ivi. — d. l. 3 § 3.

95. Al conjuge era vietato il donare a chi era soggetto alla podestà dell'altro conjuge, soltanto qualora questa donazione fosse di tal natura che le cose donate venissero acquistate dal conjuge medesimo. Così se la madre donava qualche cosa al figlio soggetto alla podestà del padre, tal donazione era nulla; ma se gli dava qualche cosa mentr' egli partiva pel campo, tal donazione era valida poichè la cosa donata diventava peculio castrense. ivi, 9. — d. l. 3 § 4. — Siccome poi fu statuito in progresso che il figlio non acquistasse pel padre le cose pervenutegli da canto della madre, così venne preso indistintamente che, se la madre, costante il matrimonio, donava checchessia al figlio, la cosa donata facea parte de' suoi beni. l. 19 Cod. eod. tit.

96. Era vietato a quelli che sono soggetti alla podestà d' un conjuge il donare all' altro, soltanto qualora donassero cose formanti parte di quel peculio che a lui spetterebbe. Onde se il figlio, il figliastro e qualunque altra persona soggetta alla podestà del marito donava cose formanti parte del suo peculio castrense, tal donazione non era nulla. ivi, 10. — d. l. 3 ff. § 4 et 8.

Se di tre fratelli uno ammogliato dona alla moglie sua una cosa comune, non passa alla moglie la proprietà della terza parte; ma ella

, non dee restituire le altre due parti se i fratelli conoscevano la donazione o la ratificarono. XXIV, 1, 10. — l. 38 § 1 *De donat. inter virum et uxorem.*

97. Il divieto di donare fra le persone soggette alla podestà de' conjugi, o fra quelle alla cui podestà sono i conjugi soggetti, ed i conjugi stessi, cessa dopo sciolto il matrimonio, perchè cessa anche fra quelli che prima erano marito e moglie. ivi, 11. — l. 3 ¶ sin autem Cod. eod. tit.

98. Non è vietato che la suocera doni alla nuora o questa a quella, perchè qui non ha luogo gius di podestà. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 7 et l. 23.

99. Il matrimonio non impedisce le vicendevoli donazioni fra patrigno e figliastro. ivi. — l. 60 ff. eod. tit.

100. Nella proibizione di donarsi fra marito e moglie è compresa qualunque sorta di donazione; sicchè non può nemmeno un conjuge dare all' altro qualche cosa perchè sia costruita una casa o seminato un campo. Le quali cose altrimenti non avrebbe fatte quegli che ricevette la somministrazione. ivi, 13. — *ib.* l. 13 § 2 ¶ ait enim.

101. Fra marito e moglie è proibita anche la donazione del possesso. ivi. — *ib.* l. 46.

102. Anche se il marito restituisce alla moglie la dote durante il matrimonio, mentre non è obbligato a farlo che dopo sciolto il matrimonio, si suppone che abbia avuto luogo una donazione proibita. ivi, 14. — l. un. Cod. *Si dos const. matrim. solut.*; Nov. 22, cap. 39.

Tuttavia in certi casi è permesso di restituire la dote alla moglie anche durante il matrimonio, cioè perchè alimenti sè ed i suoi, perchè comperi un fondo idoneo, perchè presti gli alimenti al genitore esiliato o relegato in isola, perchè soccorra il marito, il fratello o la sorella mendichi. ivi, 15. — l. 73 § 1 *De jure dotis*; l. 20 *De soluto matr.*

È ben restituita la dote in costanza di matrimonio anche nel caso che, avendo un padre dato un fondo in dote per la figlia, ed essendo questa rimasta erede totale del padre, i creditori paterni insistessero pel pagamento, ed ella credesse più spediente lo alienare il fondo dotale, meno fertile, trattenendo per sè gli altri fondi ereditarj, più feraci. ivi. — l. 85 *De jure dotium.*

103. Non solamente non possono donare per sè nè il marito nè la moglie nè le altre persone indicate, ma nol possono fare nemmeno per interposte persone: ond'è proibito fra marito e moglie anche qualunque altro contratto, quando serve di pretesto ad una donazione: per altro, se non contiene donazione, è permesso qualunque altro contratto fatto in buona fede. XXIV; 1, 16. — l. 3 § 9 et l. 7 § 6 ff. *De donat. inter virum et uxor.*

Ma passa grande divario fra un contratto che contenga in parte una donazione, ed un contratto che sia inoltre simulato. Nel secondo caso è nullo, nel primo è invalido soltanto per quella parte che contiene la donazione. Per es. anche trattandosi di una vendita, Giuliano dice ch'essa è nulla quando è fatta per un prezzo minore del giusto. Ma Nerazio, non disapprovato da Pomponio, pensa che la vendita fra marito e moglie fatta per palliare una donazione, sia nulla qualora il marito, che non aveva intenzione di alienare, finse la vendita per far donazione alla moglie: che se, avendo intenzione di alienare, non fe' che ribassare il prezzo, la vendita è valida, ma non vale la remissione del prezzo in quanto la moglie n' è diventata più ricca. Onde se una cosa che valeva quindici fu venduta per cinque ed ora val dieci, la moglie dee prestare cinque soltanto, perchè di cinque soltanto diventò più ricca. ivi. — *ib.* l. 5 § 5. — In questo secondo caso si può anche dire che le cose sono vendute per quella parte ch' equivale al prezzo ribassato, e che non sono vendute pel resto. ivi. — *ib.* l. 32 § 4.

104. Se il marito vende qualche cosa alla moglie o questa al marito pel giusto prezzo, e patteggiano con animo di donare che il compratore non sia tenuto di pagare nulla per tal causa; è irrito questo solo patto, siccome sarebbe irrito qualora fosse fatto dopo contratta la vendita. Lo stesso dicasi se per causa di donazione pattuirono che il venditore non sia risponsabile del servo fuggitivo o vagabondo; restando cioè illese le azioni edilizie e quella Di compera. ivi, 17. — d. l. 31 § 4 et 5.

105. Può aver luogo una donazione indiretta anche qualora sono date in dote cose stimate più o meno del giusto. Quindi se viene provato che la cosa fu stimata con animo di far donazione dopo contratto il matrimonio, la stima non vale perchè fra marito e moglie è illecita ed inefficace anche la vendita fatta con animo di donare: la cosa pertanto rimarrà in dote. Ma se fu stimata prima del matrimonio, è più ragionevole il considerare la donazione

conferita pel tempo del matrimonio, e quindi non vale. XXIV, 1, 18. — l. 12 ff. *De jure dot.* — Dunque se il marito dice che la stima delle cose da lui ricevute in dote fu da lui aumentata con animo di donare, il giudice conoscente, se tu non accetti la riduzione della somma, ordinerà la restituzione delle cose medesime, detratte le spese. Sarà pertanto in arbitrio del marito lo scegliere che cosa gli si debba prestare. — La stessa regola ha luogo nel caso inverso, cioè se la moglie si querela della stima minore del giusto. Non altrimenti è adottato circa il comodato dato con istima. ivi. — l. 7 § 5 ff. *De donat. inter virum et ux.*

106. È proibita qualunque azione od omissione di un conjuge che portasse danno a lui e lucro all' altro conjuge. Onde se il marito o la moglie con intenzione di donare non fa uso di una servitù, la servitù è perduta; ma si può ripeterla dopo il divorzio. ivi, 19. — *ib.* l. 5 § 6. — Così se il marito o la moglie con intensione di donare si lasciano rispingere da una eccezione qualunque, ed il giudice pronunziò l'assoluzione, sarà valida la sentenza, ma si potrà ripetere il donato. ivi. — d. l. 5 § 7.

107. L' ommissione si reputa donazione allora soltanto quando è la causa principale dell'acquisto dell'altro conjuge; ma non qualora la causa principale dell' acquisto è un' altra, e l' omissione non fa che togliere un ostacolo ad esso acquisto. Quindi se un estraneo donò alla moglie una cosa del marito senza che nè il donante nè la moglie nè il marito sapessero a chi appartenesse la cosa, la moglie ha diritto di usucapirla. Lo stesso è se una persona soggetta alla podestà del marito, credendo esser padre di famiglia, donò alla moglie di suo padre. Ma se il marito viene a risapere che la cosa è sua prima del termine dell' usucapione, e, potendola vindicare, non vuol farlo; ed anche la moglie è sapevole di ciò; questo non reca impedimento alcuno all' acquisto del dominio, non essendo già assolutamente vietato che le mogli acquistino qualcosa dei beni de' mariti, ma che l' acquistino a causa di donazione. ivi. — *ib.* l. 44.

108. Non sono vietate le donazioni fra marito e moglie quando si riferiscono al tempo che il matrimonio sarà disciolto: quali sono quelle che si fanno pel caso di morte ed anche di divorzio o di esilio. Sono permesse anche quelle che non fanno più povero il donante o più ricco il donatario: parimente i doni pel giorno natale ed altri simili regalucci, purchè siano modici. Da ultimo vengono permesse le donazioni che sono quasi sequela di un' altra dalla quale non possono essere separate.

109. Le donazioni *mortis causa* sono permesse fra marito e moglie perchè vengano ad avere effetto in un tempo che non sono più marito e moglie. XXIV, 1, 20. — l. 9 § fin. et l. 10 *De donationibus inter virum et uxorem.* — Nè porta divario il tempo in che è fatta la donazione, bastando che il donante creda d' essere in procinto di morte, sia o no fondata la sua credenza. ivi. — l. 43 *De mortis causa donat.*

Per altro le cose donate non diventano subito del donatario, ma allora soltanto quando sia seguita la morte: nel mezzo tempo *(interim)* il dominio ne rimane presso il donante. ivi. — l. 11 *ff. De donat. inter virum et ux.*; l. 76 ff. *De hered. instit.*

110. Nè soltanto è valida la donazione *causa mortis* fra marito e moglie, fatta con intensione che la cosa passi in proprietà della moglie o del marito soltanto dopo la morte; ma qualunque donazione fatta per causa di morte. ivi, 21. — d. l. 11 § 1. — Vale dunque eziandio quella fatta con intenzione che la cosa conseguita per causa di morte passi immediatamente in proprietà del donatario. Per altro la donazione non otterrà subito questo effetto siccome lo otterrebbe se fosse fatta fra altre persone, stantechè non può il dominio di cosa alcuna per causa di donazione trasferirsi in un conjuge, vivente il donatore e costante il matrimonio. Ma l'effetto di questa donazione sarà che, s'ella viene a confermarsi colla morte del donante, il donatario abbia i medesimi diritti come se il dominio fossesi realmente in lui subito trasferito: onde, avvenuta la morte, la donazione si retrotrae al tempo in cui fu fatta. ivi. — *ib.* ll. 20 et 49. — Per l' opposto, se non occorre la condizione della donazione, tanto la donazione quanto la susseguente tradizione diventano nulle. Così se una moglie incaricò il proprio erede di dare al marito i frutti di un fondo, e, ove l' erede non li desse, promise una somma *causa mortis*; e se poi ella sopravvisse al marito; resta sciolta la stipulazione e parimente la tradizione fatta *mortis causa* in conseguenza del mandato della moglie. Imperocchè dove fra estranei nascerebbe l' azione ripetitoria *(condictio)*, fra conjugi *nihil agitur.* Epperò se una moglie, vivente il marito, consegna ad un terzo una cosa ricevuta dal marito *mortis causa*, tale tra-

diaione è inefficace, perchè la cosa non apparteneva alla moglie prima della morte del donante. Tuttavia in que' casi ne' quali si può retrotrarre la donazione, anche la tradiaione fatta dalla moglie rimane pendente. XXIV, 1, 21. — l. 11 § 9 et l. 52 § 1 *De donat. inter vir. et ux.*

111. Posciachè il dominio della cosa donata fra conjugi *mortis causa* non passa al douatario se non dopo la morte del donante, i Sabiniani decisero che, se on marito fa tradizione di qualche cosa alla moglie figlia di famiglia, la cosa donata ed ogni suo emolumento appartiene a lei se ella direnta *sui juris* vivente il marito, e poscia muore il marito. ivi, 22. — d. l. 11 § 3. — Ond' è che, se la moglie fa tradiaione di qualcosa al marito figlio di famiglia *mortis causa*, ed egli diventa *sui juris*, senza dubbio la cosa diventa soa. Per lo contrario se la moglie donò *causa mortis* al marito padre di famiglia; e questi al tempo della morte della moglie è diventato figlio di famiglia; tale emolumento sarà acquistato al padre. ivi. — d. l. 11 § 4 et 5.

Lo stesso dee dirsi intorno alla persona interposta dal congiuge donatario, nella quale non può trasferirsi la proprietà se non dopo la morte del donante. Quando adunque non si retrotrae la donaaione, vengono violate alcune regole. — Ecco il caso. Un marito volea fare alla moglie nna donaaione *mortis causa*, ed ella interpose nn figlio di famiglia (p. e. di lei e del donante), affinch' egli ricevesse dal marito la cosa e consegnassela a lei: poi, morto il marito, la persona interposta era padre di famiglia: è valida la tradiaione perch' egli era *sui juris* in quel tempo al quale si riferiva la tradiaione, cioè al tempo della morte del marito. ivi. — d. l. 11 § 2. — Dovrebbe dirsi lo stesso qualora la moglie avesse interposto nn servo, perchè a lui fosse fatta la tradiaione *mortis causa*, ed egli, fattane tradiaioue alla moglie mentr' era ancor servo, fosse divenuto libero al tempo della morte del marito. ivi. — d. l. 11 § 6. — Che se la persona interposta, dopo fatta la tradizione alla moglie, morì vivente il donatore, la donazione diventa inefficace, poichè la cosa almeno per un istante debbe appartenere alla persona interposta, e poscia passare alla moglie. Così è se la persoua fu interposta dal donatario, non se dal donante. Che se la persona fn interposta dal marito e la cosa diventa tosto di essolei, ancorchè prima della morte del marito ne avesse fatto la tradizione e fosse morta, la tradizione ha qualche effetto, ma pende finchè segue la morte. XXIV, 1, 22. — l. 11 § 7 *De donat. inter vir. et ux.*

112. Sono concesse le donazioni fra marito e moglie anche per causa di divorzio. Difatti può accadere che il matrimonio non possa comodamente sossistere a cagione di sacerdozio, di sterilità, di vecchiaja, di malattia o di miliaia; ed allora lo si discioglie amichevolmente. ivi, 33. — *ib.* l. 60 § 1, l. 61 et l. 62. — Ma la donaaione debb'esser fatta nel tempo stesso del divorzio, non in contemplaaione d' on divorzio che quandochesia potesse accadere. ivi, — *ib.* l. 11 § 9 et l. 12. — Ma se prima del divorzio avvenne la morte, le cose non ispettano alla moglie, poichè la donaaione fu fatta per un caso diverso. ivi. — *ib.* l. 13.

113. Si può far donazione anche per causa di esilio. ivi. — *ib.* l. 43.

114. Essendo valida la donaaione per causa di divorzio o di esilio, egualmente che quella per causa di morte; se il marito donò alla moglie per causa di morte, ed ella fece divorzio, la donazione non rimane pendente ma diventa inefficace. ivi, 24. — d. l. 11 § 10. — E se il marito donò alla moglie per causa di morte, e poi fu deportato; siccome la deportaaione non iscioglie il matrimonio, e la donna non ci ha veruna colpa, la donaaione fatta da principio per causa di morte, è convalidata dal susseguente esilio: per altro rimane al marito la facoltà di revocarla, ond' essa acquista pienissimo vigore quando muoja il marito o dopo ritornato o costituito tuttora in pena. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

115. È valida la donazione fra conjngi qualunque volta il donante non abbia diminuito le proprie facoltà; ed è valida eziandio se, quantunque ei le diminuisca, il donatario non diventi più ricco. ivi, 25. — *ib.* l. 5 § 16 ¶ ubicumque.

116. Qualora il donante non eroga nulla de' proprj beni, è valida la donaaione. ivi, 26. — d. l. 15 § 16. — Onde se nn marito donò a sua moglie nna cosa altrui in costanza di matrimonio, la moglie è ammessa incontanente alla usucapione di essa cosa, poichè l' usucapione non resta impedita nemmeno se la donazione non fu fatta per causa di morte. ivi. *ib.* l. 25. — Così se il marito instituito erede ripudia l'eredità con animo di fare una donazione, tal donazione è valida, non diventando più povero chi tralascia d' acquistare; e la

ripudia del marito potrebbe giovare alla moglie se foss'ella per avventura sostituita, ovvero a lei spettasse la eredità ab intestato. — Lo stesso dicasi se egli ripudia un legato, e la moglie è sostituita nel legato stesso o instituita erede. XXIV, 1, 26. — l. 5 § 13 et 14; l. 31 § 7 *De donat. inter vir. et ux.*

117. È valida la donazione fra marito e moglie qualvolta il donatario non è diventato più ricco. Onde se tu permettesti che tua moglie percepisse durante il matrimonio i frutti de' fondi da te ricevuti in dote; e tua moglie li ha consumati; irragionevolmente pretendi che dopo il divorzio ti siano restituiti. Ma se con essi frutti ella è diventata più ricca, tu puoi impetrirnela. ivi. — l. 8 Cod. *De donat. inter virum et ux.*

118. È permessa anche la donazione per causa di seppellimento; potendo la moglie donare al marito o questo a quella un luogo a tal uso; e se il donatario vi sotterra un morto, il luogo diventa religioso. Difatti non può riputarsi fatto più ricco il donatario con una cosa che conservò alla religione: nè vale il dire che l'avrebbe dovuta comperare se il conjuge non gliel'avesse donata, non reputandosi che il risparmio della spesa l'abbia fatto diventare più ricco. ivi. — l. 5 § 8 ff. eod. tit. — Per altro questa è una decisione favorevole alle donazioni; chè altrimenti il risparmio di una spesa già necessaria da farsi rende più ricco.

Se il marito donò alla moglie un luogo per sepoltura, il luogo diventa della moglie soltanto qualora vi sia seppellito alcuno; ma prima che diventi religioso, rimane in proprietà del donante; e quindi se la moglie lo vende, continua a rimanere del medesimo. ivi. — d. l. 5 § 9. — Conforme a ciò, se un marito donò a sua moglie un monumento sacro di gran valore, tal donazione è valida, ma comincia ad esserlo allora soltanto quando esso divenga religioso. E lo diviene se ella stessa vi viene seppellita prima della morte del marito donante; tuttochè, per sottigliezza di diritto, il matrimonio sarebbe stato disciolto e la donazione comincerebbe a valere dopo la morte del donatario. ivi. — d. l. 5 § 10 et 11.

119. Per la stessa ragione della sepoltura, se il marito donò qualcosa alla moglie perchè ne facesse oblazione a Dio, o le donò un luogo perchè in quello facesse un'opera pubblica che ella avea promesso di fare, o dedicasse un pubblico tempio *(aedes)*; tal luogo diventa sacro. Parimente è valida la donazione se le diede qualcosa da donare a Dio o consacrare. Finalmente è valida anche se il marito pose per lei dell'olio in un tempio. XXIV, 1, 28. — l. 5 § 12 *De donat. inter vir. et ux.*

120. Furono col tempo permesse anche le donazioni per causa di onore, come sarebbe se la moglie donava al marito affinch' egli potesse domandare il laticlavio, od essere ammesso all'ordine equestre o dare al popolo pubblici giuochi. ivi. — *ib* l. 42. — Così dicasi se fu donato per l'acquisto di una qualche dignità, ma fino alla concorrenza della somma necessaria; onde non ne sia egli diventato più ricco. ivi. — *ib.* ll. 40 et 41; l. 21 Cod. eod. tit. — Così dicasi se fu donato per pagare le sportule all'ordine, cioè l'onorario del decurionato all'entrare in carica. ivi. — l. 5 § 17 ff. eod. tit.

121. La donazione fatta per causa di manomessione è valida, sebbene non sia stato convenuto che la liberazione avvenga incontanente ma in un tempo qualunque. ivi, 30. — *ib.* l. 7 § 9 et l. 48; l. 22 Cod. eod. tit.

Per altro la donazione per causa di manomessione allora soltanto si compie quando il servo donato viene manomesso; onde la è vana del tutto se il servo donato non può essere ridotto in libertà; e inoltre è vana se non viene manomesso entro il tempo determinato dal donante. ivi, 31. — *ib.* l. 7 § 8 et l. 9.

E se la moglie donataria nel manomettere il servo donatoli dal marito si fe' contare danaro da lui o gl'impose qualche prestazione d'opere, non si reputerà ch'ella sia diventata più ricca con la cosa del marito, il liberto avendole promesso. Ma se essa manomise dopo di avere ricevuto un prezzo della manomessione, ove il servo abbia pagato con danari del suo peculio, questi rimangono del marito; ove altri abbia pagato pel servo, i danari appartengono alla moglie. ivi, 32. — *ib.* l. 9 § 1.

122. Essendo permessa la donazione che non rende più ricco il conjuge donatario, ne segue esser valida la donazione fatta dal conjuge come ad interposta persona affine di donare lecitamente ad un terzo. Per es. una moglie, volendo che dopo la morte del marito un fondo pervenisse al figlio comune tuttora soggetto alla podestà paterna, consegnò il fondo al padre con patto che lo restituisse al figlio dopo la sua morte. Se a tal donazione fu dato un colore od un titolo per così dire, la tradizione è nulla; cioè se la moglie contrattò in modo che il marito da quella cosa ritraesse qualche vantaggio

nell'intervallo. Ma s'ella non fece che servirsi del mezzo di lui o per poter revocare la donazione o affinchè la cosa ed ogni suo emolumento passasse mediante il padre al figlio; tale convenzione sarà valida come se fosse fatta con un estraneo. XXIV, 1, 33. — l. 49 *De donat. inter vir. et ux.*

123. Vale la donazione fatta al conjuge anche quando serve soltanto a risarcire un danno sofferto dal donatario; reputandosi che questa donazione nol faccia più ricco: p. e. se il marito donò alla moglie una somma perchè riedificasse le proprie case consunte dal fuoco, è valida la donazione per la somma necessaria ad effettuare la fabbrica. ivi, 34. — *ib.* l. 14.

124. È permessa fra marito e moglie anche la donazione dell'uso momentaneo di una cosa; perchè il donatario non si reputa diventato più ricco, tuttochè il donante possa diventare più povero pel deterioramento che le cose soffrono coll'uso. Quindi se la moglie, consentendo il marito, tenne a proprio uso le cose dotali stimate, e l'uso le fe' deteriorare; non è ammessa la compensazione del danno. ivi, 35. — *ib.* l. 53 § 1. — E se il marito legò alla moglie le cose che le aveva donato, ella non può trattenersi quelle che le furono concesse ad uso, le quali non si considerano donate a lei nè da lei tolte al marito. ivi. — *ib.*

Se un conjuge fece uso dei servi o delle vestimenta dell'altro, o gratuitamente abitò nella casa di lui, tal donazione è valida. ivi. — *ib.* l. 18.

Quanto all'uso dei servi, osserva la legge che non debbonsi tali donazioni pigliare fra conjugi con soverchio rigore, quasichè si trattasse di persone viventi in inimicizia, ma sì considerando che sono persone congiunte *maximo affectu.* ivi. — *ib.* 28 § 2. — Quest'ultima osservazione vale pel caso che le opere dei servi non fossero state espressamente donate. Così pur dicasi che, se la moglie fece con lana propria vestimenti femminili a suo nome servendosi del ministero delle ancelle del marito, le vestimenta sono sue, nè ella è tenuta di cosa alcuna al marito, presumendosi ch'egli le abbia donato quelle opere: se poi con quella lana furono fatte vestimenta maschili a nome del marito, queste sono del marito, ed egli dee pagare la lana alla moglie. Che se la moglie non fece le vestimenta maschili in nome del marito ma gliele donò, tal donazione è nulla, non valendo se non qualora le fece in nome di lui. In nessun caso per altro debbono essere stimate le opere delle ancelle del marito. ivi. — *ib.* l. 31 § 1.

125. Se il marito ha speso per gli affari della moglie come gestore ovvero indotto dalla affezione maritale, la è quistione di fatto, non di diritto; nè è difficile il trarne conghiettura secondo il modo ed il genere della spesa. XXIV, 1, 35. — l. 47 *De donat. inter vir. et ux.*

126. Non reputasi fatta donazione, se il marito rimise un pegno alla moglie, o la moglie al marito; comecchè, se ciò fu in frode dei creditori, possa essere rivocato mediante l'azione utile Pauliana *In factum.* ivi, 36. — l. 18 *Quae in fraudem creditorum.*

127. Il comodo di trattenere presso di sè il danaro dovuto entro un termine fisso, non si considera da tanto che per ciò solo si reputi avvenuta una donazione. ivi. — l. 31 § 6 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

128. Erano permessi fra' conjugi, purchè fossero modici, que' regalucci che solevano inviarsi nelle calende di marzo, ne' saturnali o nel dì natalizio. ivi, 37. — d. l. 31 § 8.

129. Regola generale delle donazioni fra conjugi è questa, che non vale quanto fanno per causa di donazione fra loro o colle persone loro appartenenti o mediante altre persone interposte. Ma quando la donazione è meschiata con affari o persone estrinseche, se non si può separare, è valida; se si può separare, è valido il resto, nulla la donazione: Per e. Tizio e mia moglie hanno un predio comune contiguo ad uno mio: se io voglio donare a Tizio il passaggio *(iter)* o la condotta *(actus)* pel mio predio, non potendo a lui concedere questo diritto senza concederlo anche a mia moglie, tal donazione di servitù fatta a mia moglie sarà valida perchè inseparabile da quella fatta a Tizio.

130. Non v'è donazione qualvolta la moglie dà o promette al marito alcun che in compensazione de' pesi del matrimonio ch'egli dee sostenere; quali sarebbero gl'interessi della dote da lei promessigli. ivi, 39. — *ib.* l. 21 § 3.

Reciprocamente, non v'è donazione quando il marito dà alla moglie alcun che in compensazione degli alimenti che le dovrebbe prestare: p. e. egli può costituirle un assegnamento annuale o mensile, purchè sia dato in sostituzione degli alimenti e non per altro fine. Onde se il marito rinunziasse in favore della moglie al diritto di domandare gl'interessi, tal donazione sarebbe illecita. Ma se fu convenuto che la moglie dovesse mantenere sè ed i suoi famigli, è chiaro ch'egli le concesse l'uso della dote perch'ella provedesse a sè ed ai suoi. ivi. — d. § 1 ¶ quid tamen. — Ma quando il marito

alimenta egli stesso la moglie, non è valida la donazione di un assegnamento annoo, sebbene egli lo dia sotto pretesto degli alimenti. XXIV, 1, 39. — l. 22 *De pactis dot.* — L'annuo assegnameoto poi noo è donazioue tntte le volte che o si presta effettivamente perchè coo quello la moglie si mantenga, o si presta in compensazione dell'essersi mantenota precedentemente del suo. ivi. — d. l. 28 § 6 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

131. Si repota fatta pel mantenimento della moglie tanto la donazione fattale pel manteoimento di lei, quaoto qoella fattale pel mantenimeoto dei suoi famigli. ivi, 41. — l. 2 Cod. *De pact. convent. sup. dot.* — Purchè qnesti famigli sieno suoi particolari, non comoni col marito. ivi. — l. 31 § fio. et l. 58 § 1 *De donat. inter vir. et ux.*

132. Le spese di viaggio sono, come gli alimenti, nn peso della dote, qualora la moglie fa il viaggio col consenso del marito, sia per interessi suoi, sia per interessi del marito stesso, sia aoche per recarsi a lui; oode tali spese non si potranno risguardare come donazione. ivi, 42. — *ib.* l. 21.

133. La regola che qnanto il marito dona alla moglie a titolo d'alimeoti è valido come se non fosse donazioue, va soggetta a due limitazioni: 1.ª dall'assegnamento annuo o mensile che il marito somministra alla moglie va sottratta l'eccedenza qoalora sia smodato in ragion della dote; 2.ª la donazione di tali assegnameoti è valida in tanto che non si possano ripetere quando furono dati, ma oon in tanto che si possano domandare quando forono promessi. ivi, 43. — *ib.* l. 15 et l. 28 § 7; l. 11 Cod. *De donat. inter vir. et ux.*

Talvolta viene tuttavia concesso alla moglie anche il diritto di domaodare ciò che il marito promise a titolo d'alimenti o di spese di viaggio; cioè se la moglie spese del suo. Onde se fu convenuto che, in qualunqoe luogo andasse la moglie, il viaggio dovesse farsi a spese del marito; non venendo adempita la convenzione, ell'avrebbe l'azione ntile *In factum.* ivi. — l. 26 § 3 *De pactis dotal.*

134. Un marito avea ricevoto dalla moglie un foudo per causa di dote, ed avea seco lei convenuto che gliene pagherebbe la mercede a titolo d'annua peosione. In segoito egli locò quel fondo alla madre della moglie per determinata mercede: la madre morì debitrice di mercedi, lasciando noica erede soa figlia; poscia avvenne il divorzio: il marito domanda alla moglie le mercedi onde gli era debitrice la madre di lei. — La moglie non può opporre eccezioue; altrimenti si verrebbe in certo modo ad approvare le donazioni fra marito e moglie. XXIV, 1, 40. — l. 22 *De pactis dotal.*

135. Se la moglie soomioistra al marito nn annuo assegnamento, questo le debb'essere restituito, ed ella potrà vindicare la somma tuttora esistente. Ansi ella potrebbe ripetere anche quel taoto di che fosse il marito divenuto più ricco, e convenevole essendo e contrario alla natora del sesso l'assegoamento fatto dalla moglie al marito. ivi, 44. — l. 33 § 1 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

136. Non si repota ioterveuota donazione fra conjugi qualora nn conjuge sostituisce ad nna cosa donata prima delle nozze un'altra cosa di non maggior valore. ivi, 45. — *ib.* l. 58. — Anzi se p. e. lo sposo mandò in regalo nn anello altrui, e dopo le nozze diede il suo in sostitozioue, alcuni pensaoo che qoesto diventi della moglie, reputaodosi allora confermata la donazioue già fatta. ivi. — *ib.* l. 36 § 1.

137. Non si reputa dooazione neppor quella fatta in retribuzione d'altra donazione antecedente. ivi, 46. — *ib.* l. 67.

138. Se uno gravato di restitnire a sua moglie una eredità, trattenendone noa parte per sè, la restituì senza oolla tratteoere; si repota che il marito abbia più compiutamente soddisfatto all'incarico fedecommessogli, non fatto una donazione. La qual decisiooe è più ragionevole quando l'erede, gravato di restituire la intera eredità senza detrazioue del quarto, la restituisce iotera rinunziaodo al favore del senatoconsolto. ivi, 47. — *ib.* l. 5 § 15.

139. Le dooazioni fra suocero e genero o nuora sono permesse io quegli stessi casi nei quali sono permesse fra' conjugi; onde il suocero potrà donare al genero per causa di morte o di divorzio, e parimente il genero al suocero. ivi, 48. — *ib.* l. 26 § 1. — Ma la donazione fatta dal snocero al genero od alla nuora pel caso della propria morte è ioutile, meotre la morte del soocero non iscioglie il matrimonio. Nè importa che il padre abbia diseredato il figlio o la figlia. ivi. — *ib.* l. 53.

140. Sebbene la moglie non possa donare ai figli che sono sotto la podestà di suo marito, ella può tuttavia costituire la dote per la figlia comnne. ivi, 49. — *ib.* l. 34.

141. La proibisiooe della donazione fra marito e moglie è tale che quanto fo fatto è iovalido issogiore; onde se la cosa donata è in-

corporale, p. e. danari, questi non diventano della moglie. XXIV, 1, 50. — l. 3 § 10 et 11 *De donat. inter vir. et ux.*

Ma se il marito ordinò al suo debitore che pagasse a lei, il debitore è liberato, e i danari di lui passano al marito e dal marito alla moglie. ivi. — d. l. 3 § 12.

Se io commettessi ad uno che volea donare a me, di dare il dono a mia moglie, tale donazione sarebbe nulla. ivi. — d. l. 3 § 13. — Lo stesso ha luogo se io commisi ad uno che volea fare a me tradisione per causa di morte, di farla a mia moglie. ivi. — *ib.* ll. 4 et 56.

142. Siccome la tradizione di una cosa, fatta per causa di donazione fra marito e moglie, non trasferisce la proprietà; così, se le cose donate esistono, si possono anche vindicare. E siccome la donazione ha dato causa al possesso, così se la cosa non viene restituita, si dee stimarla secondo il suo giusto valore, e si dee dare causione al possessore per la evisione pel simplo del prezzo della cosa. ivi, 51. — *ib.* l. 36. — Ansi se una cosa della moglie fu congionta all' edifizio del marito per forma che possa essere di qualche uso anche dopo staccata, si può promuovere l' asione, sebbene la legge delle XII Tavole non ne somministri alcuna. ivi. — *ib.* l. 63.

Parimente, quando il marito con intensione di donare congiunse una cosa propria ad un edifisio della moglie, egli può levarla, purchè il faccia senza danno della moglie. ivi. — *ib.* l. 45.

143. Per la ragione che la cosa consegnata *(tradita)* fra conjugi per causa di donazione rimane in proprietà del donante, segue che diventano sue anche tutte le accessioni della cosa medesima. Onde se il marito donò un'area alla moglie, ed ella vi eresse sopra una casa, tal casa appartiene al marito; ma la moglie va pagata della spesa, potendosela essa trattenere ove il marito vindicasse la casa stessa. ivi. — *ib.* l. 31 § 2.

Per la stessa ragione, se la cosa donata perì o venne consumata, il danno è del donante. ivi. — *ib.* l. 28.

Così procede quando la perdita non avvenne per dolo del donatario. Che se la moglie diede opera dolosamente affinchè la cosa donatale dal marito più non esistesse, vi sarà contra di lei l' asione *Ad exhibendum* o quella Di danno con inginria, massime s' ella commise ciò dopo il divorsio. ivi. — *ib.* l. 37.

144. La cosa identica consegnata dal marito alla moglie per causa di donazione rimane per vero del donante, e da lui si può vindicare: ma ciò che con quella fu comperato diventa del donatario, nè può dal donante essere vindicato. XXIV, 1, 53. — ll. 6 et 9 Cod. *De donat inter vir et uxorem.*

Del pari quando la cosa donata cangia spesie, la nuova spezie appartiene al donatario. ivi. — l. 29 § 1 ff. eod. tit.

145. Se la tradisione è inutile per trasferire la proprietà d' una cosa donata fra conjogi, a maggior ragione, se fu promesso con istipulazione ovvero quitato, ciò non vale. ivi, 54. — *ib.* l. 3 § 10 § et si.

146. Non solamente è nulla la promessa fatta dal marito alla moglie, ma è nulla anche la promessa di una somma fatta alla moglie da un debitore del marito per comando di questo. ivi, 55. — *ib.* l. 5 § 3 et l. 39.

Reciprocamente la promessa fatta coll' intenzione di fare una donazione è nulla non solamente quando è fatta al conjuge, ma esiandio quando è fatta ad altra persona per comando di essolui. ivi. — d. l. 5 § 4.

147. Ciò ch' è ritenuto in forza di una donasione vietata, si considera ritenuto senza causa o per caosa ingiusta; di che nasce per solito l' azione Ripetitoria *(condictio)*. ivi, 56. — *ib.* l. 5 § 18 et l. 6.

148. Si reputa diventato più ricco il conjuge (e quindi aver luogo l' asione Ripetitoria), ancorchè sia insolvente, se ha comperato qualche cosa col danaro donatogli. ivi. — *ib.* l. 55.

149. Siccome il conjuge donatario che comperò qualche cosa col danaro a lui donato, si considera diventato più ricco pel valore della cosa; così basta ch' egli la restituisca qual è. ivi, 57. — l. 66 § 1 *Soluto matrimonio.*

Se risulta qualche prodotto da ciò che fu comperato col danaro donato, e questo prodotto tuttora esiste, anche ciò si farà entrare in conto per calcolare in quanto il conjuge donatario sia diventato più ricco. ivi. — l. 28 § 5 ff. *De donat. inter vir. et uxor.*

150. Per giudicare se il conjuge donatario sia diventato più ricco, conviene riferirsi al tempo della contestazione della lite. ivi, 58. — *ib.* l. 7.

Così, se un marito donò una somma di danaro a sua moglie, ed ella ne comperò un predio, deesi stimare in quanto ella ne sia diventata più ricca *(locupletior)*; epperò, se i predj hanno oggi diminuito di valore, la stima

dee riferirsi al tempo della lite. Certo che, se i predj fossero di gran prezzo, si dovrebbe restituire soltanto la somma numerata, non già anche gl' interessi del prezzo. XXIV, 1, 58. — l. 7 § 3 *De donat. inter vir. et uxor.* — Lo stesso avea luogo se si trattava di un servo. ivi. — *ib.* l. 28 § 3.

151. Se una moglie comperò predj pel prezzo di quindici, e il marito non isborsò che dieci, ella cinque, e questi predj hanno in appresso il valore di dieci; il marito conseguirà due parti di dieci (cioè sei e due terzi), affinchè la perdita del prezzo rimanente stia a carico tanto del marito quanto della moglie. ivi, 59. — *ib.* l. 7 § 4.

152. Le cose che un conjuge comperò mediatamente col danaro donatogli dall'altro, sono a rischio del donante qualora il donatario si è servito del danaro di lui per comperarle; ma non è così quando il donatario si è servito di quel danaro per pagare le cose ch' egli aveva comperato indipendentemente dalla donazione; perciocchè in tal caso (ancorchè la cosa valga meno di quanto costò, o sia perita), lo si reputa diventato più ricco in quanto si liberò dalla obbligazione. ivi, 61. — *ib.* l. 7 § 7 et l. 50 cum § 1.

153. Dalle cose dette risulta chiaramente che il conjuge donatario si reputa diventato più ricco allorchè al tempo della contestazione della lite egli possiede qualche cosa mediatamente od immediatamente acquistata col danaro donatogli, o si è con quello liberato da qualche obbligazione. Ma nol si reputa diventato più ricco se a quel tempo nulla gliene rimane. ivi, 62. — *ib.* l. 31 § 9.

V' è finalmente un caso nel quale, ancorchè esista presso il donatario qualche cosa comperata col danaro donato, tuttavia egli non si reputa diventato più ricco; vale a dire, qualora egli avesse speso altrettanto del suo in cose inutili che non avrebbe comperato se non gli fosse stato donato il danaro. Onde se un marito diede alla moglie una somma perchè si comperasse unguenti, ed ella, pagato con quel danaro un suo creditore, comperò poscia gli unguenti col danaro proprio, non la si dee considerare diventata più ricca. Parimente se il marito le diede un piatto per la medesima causa, ed ella, trattenutosi il piatto, col proprio denaro comperò gli unguenti, il marito non può vindicare il dono, perch' ella non è diventata più ricca avendo speso altrettanto in una cosa superflua. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

154. Qualora non si sappia donde provenga qualche cosa che la moglie possede, è più giusto e decente il pensare che sia provenuta dal marito o da qualche persona soggetta alla podestà di lui; quando non si provi che sia provenuta da altri. XXIV, 1, 63. — l. 51 *De donat. inter vir. et ux.*; l. 6 Cod. eod. tit.

155. Quanto alle cose che la moglie portò nella casa del marito oltre la dote, e furono da lui impiegate; se ella le ha donate e furono consumate, ella non ha azione verso gli eredi del marito se non in quanto egli ne fosse diventato più ricco; se poi le consumò malgrado di lei, debbono esserle tutte restituite. ivi, 64. — *ib.* l. 17. — Ed eziandio s' egli se ne servì col consenso di lei, avendogliele ella date ad imprestito, non già donate, debbono parimente esserle restituite. ivi. — l. 58 § 2 ff. eod. tit. — Ed anche se il danaro fu donato fin dal principio, e poscia la donazione fu convertita in prestito, compete l'azione personale per la ripetizione della somma intera. ivi. — *ib.* l. 57.

156. Se intervenne fra il marito e la moglie una donazione reciproca, ed il marito conservò la cosa a lui donata, e la moglie la consumò, debbonsi compensare vicendevolmente le donazioni. ivi, 65. — *ib.* l. 7 § 2.

157. Il conjuge che ripete ciò che da lui fu illecitamente donato, è bensì tenuto di compensarlo con ciò che a vicenda fu a lui illecitamente donato; ma non con ciò che gli fu donato lecitamente. Onde il marito rimane sempre proprietario di quelle cose ch'egli donò alla moglie dopo le nozze, e può vindicarle, ancorchè la moglie gli abbia lasciati pingui legati. ivi. — *ib.* l. 48.

158. Gl' interessi non entrano nella ripetizione del danaro dovuto da un conjuge all' altro. ivi, 66. — *ib.* l. 51. — Anzi il conjuge donatario li farà suoi per modo che non andranno a supplire ciò che fosse perito del capitale. ivi. — *ib.* l. 16.

159. Anche i frutti provenienti dai predj donati fra conjugi si possono lecitamente donare, tuttochè abbiano fatto diventare più ricca la moglie, onde non si potrebbero ripetere. ivi, 69. — *ib.* l. 17; l. 45 *De usuris.* — Purchè siano acquistati dal conjuge mediante la propria industria, come seminando; non già se fossero p. e. stato tolte frutta o tagliati alberi da un bosco. ivi. — d. l. 45.

160. Siccome i frutti naturali non diventano del donatario, così convien dire che appar-

tiene al donante anche la *causa* della cosa donata. XXIV, 1, 68.— l. 19 ff. *De donat. inter vir. et ux.* — Onde se un servo donato acquistò qualche cosa, questa appartiene a chi lo donò. Tuttavia l' equità vuole che il donatario sia risarcito di ciò ch' egli spese per questa acquisizione. ivi. — *ib.* l. 17 § 1 et l. 19 § 1.

161. L' imperatore Antonino Augusto con una sua Orazione mosse il senato a mitigare un poco il rigore delle leggi circa le donazioni fra marito e moglie. Quella orazione porta che a chi donò è lecito sì di pentirsene, ma ch'è cosa dura ed avara per parte dell' erede il voler riprendere, forse contro l'ultima volontà del donante, la cosa donata. ivi, 69. — *ib.* l. 32 cum § 2.

Dopo questa Orazione non fu più necessario di confermare le donazioni col testamento affinchè valessero; e, ove ciò fosse fatto, s' intendeva che fosse per sovrabbondanza. ivi. — l. 14 Cod. eod. tit.

162. La detta Orazione comprende non solamente il marito e la moglie, ma eziandio le altre persone alle quali era vietato il donare a causa del matrimonio, alle quali era esteso il benefizio medesimo. ivi, 70. — d. l. 32 § 16 et 20.

163. Nè soltanto la detta Orazione abbraccia le donazioni fatte in costanza di matrimonio, ma eziandio se uno sposo dona alla sposa in modo che la donazione abbia effetto al tempo del matrimonio; tuttochè questa donazione non si consideri fatta fra marito e moglie, ed il senatoconsulto fatto per la detta Orazione non la nomini espressamente, tuttavia si dee giudicarla compresa nello spirito del detto senatoconsulto; sicchè se l' intenzione del donante perseverò fino alla morte, la donazione sarà valida. ivi, 71. — d. l. 32 § 22.

164. Questa Orazione comprende non solamente le compere fatte dal marito a nome della moglie, ma qualunque altra specie di donazione fra conjugi; o sia donata una cosa reale o rimessa un' obbligazione; onde se un marito fece quitanza di ciò che la moglie doveva a lui, l'effetto di questa quitanza, non la quitanza stessa, rimarrà in sospeso. ivi, 72. — d. l. 32 § 1 et 23.

165. Sarà confermata anche quella donazione che fosse stata fatta mediante persona interposta dal conjuge donatario. ivi. — *ib.* l. 11 § 8.

166. Il detto senatoconsulto comprende altresì la donazione che fosse stata eseguita soltanto per finzione, ossia per tradizione *brevi manu*. Onde se uno donò alla moglie sotto condizione che la cosa donata facesse parte della dote, alla morte di lui tal donazione si convalida. XXIV, 1, 72. — l. 59 *De donat. inter virum et uxorem.*

167. Quanto alle donazioni consistenti soltanto in una promessa, Papiniano pensava che per essa non potesse l' erede del marito essere convenuto, benchè il marito fosse morto perseverando nella medesima volontà. Ma Ulpiano dice che, se una moglie stipulò un annuo assegnamento, ella non può, in costanza di matrimonio, domandarlo in forza di tale stipulazione; ma se il marito muore durante il matrimonio, la detta stipulazione viene confermata dal senatoconsulto. Lo stesso dicasi reciprocamente se il marito stipulò da sua moglie. ivi, 73. — *ib.* l. 23 et l. 33 cum § 2. — Per altro, qualunque fosse il gius dei Digesti circa le donazioni fra marito e moglie consisteoti in promessa; in forza della nov. 162 cap. 1, esse vengono confermate con la morte, del pari che quelle eseguite mediante tradizione.

168. È evidente che il senatoconsulto non contempla le donazioni di quelle cose che il donante consumò; giacchè anche prima del senatoconsulto non avevano bisogno di conferma. Ma la parola *consumare* usata nell'Orazione intendere si dee nel senso che il donatario non sia diventato più ricco; che se diventò più ricco, ha luogo il benefizio del senatoconsulto. ivi, 74. — d. l. 32 § 9. — Quantunque però egli non sia diventato più ricco, ma abbia data una cosa del medesimo valore che ancora esiste; dopo la morte di lui può il donante ripetere ciò che donò, senza obbligo di compensare ciò che consumò; benchè, avvenendo il divorzio, abbia luogo questa compensazione. ivi. — d. § 9 § sed et si.

169. È altresì evidente che il senatoconsulto non conferma quegli affari che sono nulli non solamente a cagione delle parti contraenti, ma ancora per sè stessi. Quindi la società contratta fra marito e moglie a causa di donazione, pel gius comune è nulla; ed anche dopo il senatoconsulto tale liberalità non può produrre l' azione Di società. Tuttavia le cose che il marito e la moglie tennero in comune con un fine prestabilito, non saranno rivocate. Non avrà luogo poi l' azione Di società, perchè una società contratta a causa di donazione è nulla anche fra altre persone. ivi, 75. — d. l. 32 § 24.

concessa anche all'erede la facoltà di rivocare la donazione; purchè si scorga evidentemente che il defunto abbia rivocato la volontà di donare. Ma se vi ha qualche dubbio intorno a ciò, il giudice debb'essere proclive a confermare la donazione. XXIV, 1, 84. — l. 32 § 4 *De donat. inter vir. et ux.*; l. 15 Cod. eod. tit. § quod si.

178. Per considerare che il conjuge abbia rivocato la donazione di un servo instituendolo erede, bisogna sapere con quale intenzione egli l'abbia fatto. Così se un marito donò *mortis causa* un servo a sua moglie, poscia lo instituì erede e lo liberò; la instituzione è valida ed il servo diventa erede necessario del padrone, purchè il testatore lo abbia instituito dicendo sè essere pentito d'averlo donato: ma se lo donò dopo d'averlo instituito erede, la donazione prevale. Lo stesso dicasi se lo donò prima ma non dichiarò di dargli la libertà per torre la donazione. ivi, 85. — l. 22 ff. eod. tit.

179. V'è indizio di pentimento se il donante alienò le cose donate o le diede in pegno; epperò si stima che così venga revocata la donazione. ivi, 86. — l. 12 Cod. eod. tit. — Ma se il donante mantenne l'intenzione che la donazione sussista; p. e. se il donatario conservò il possesso precario ed è pronto a soddisfare il creditore; la donazione è valida. ivi. — l. 32 § 5 ff. eod. tit. — La nov. poi 172 cap. 2 stabilisce che la donazione non si considera rivocata pel motivo che il donante abbia dato in ipoteca od in pegno la cosa donata.

180. Non v'ha dubbio che la donazione si considera rivocata soltanto rispetto alle cose di cui il donante dispose. Onde se il marito, donate varie cose alla moglie, ne legò alcune, non si stima che abbia rivocato la donazione di quelle che non legò, perchè spesso avviene che la donazione è posteriore al legato; e può anche darsi che il legato non sia stato fatto coll'oggetto di rivocare la donazione. ivi. — d. l. 32 § 15.

181. Quando dicesi pentimento rispetto alla donazione, intendesi l'estremo pentimento. Onde se un marito, avendo donato alla moglie, se ne pentì poscia, e dopo ancora desistette dal suo pentimento; si dirà che la donazione è valida, e che deesi badare all'ultima volontà, come suolsi fare pei fedecommessi e pei legati, quando ad essi viene opposta l'eccezione Di dolo. ivi, 87. — d. l. 32 § 3.

182. Altra causa che impedisca la convalidazione della donazione fra marito e moglie per la morte del donante, è quando il donante non ha il diritto di disporre dei suoi beni al tempo di sua morte, ovvero il donatario non ha la facoltà d'acquistare. Onde se il marito donò a sua moglie, e poi si uccise indotto dalla coscienza di alcun misfatto; o se dopo morte fu condannata la memoria di lui; la donazione sarà rivocata. Tuttavia le donazioni da costui fatte ad altre persone sono valide se non furono fatte *mortis causa*. XXIV, 1, 88. — l. 32 § 7 *De donat. inter vir. et ux.*

Ma se un milite donò a sua moglie cose appartenenti al suo peculio castrense, e fu condannato; siccome a lui è permesso disporne per testamento, così la donazione sarà valida, purch'egli abbia ottenuto la grazia di poter testare quando fu condannato; perciocchè colui che può testare può altresì donare per causa di morte. ivi. — d. l. 32 § 8.

183. Per una costituzione di Costantino, il fisco non può portar via alla moglie ciò che il marito aveva dato a lei prima di commettere il delitto pel quale fu punito capitalmente. Ma se fu deportato, la sua donazione non sarà confermata se non in quanto egli fosse morto perseverando nella medesima volontà. ivi. — l. 24 Cod. eod. tit.

184. Se il donante è diventato servo di una persona privata, la sua donazione è perenta, non confermata, tuttochè lo stato di servitù sia assomigliato alla morte. ivi. — l. 32 § 6 ff. eod. tit. — Se fosse morto captivo, sarebbe altrimenti per la finzione della legge Cornelia. ivi. — l. fin. Cod. eod. tit.

185. Il senatoconsulto cessa di aver luogo, in forza di una costituzione di Giustiniano, se la donazione di una somma che rendeva necessaria la insinuazione non fu insinuata; perciocchè in tal caso non si convalida per la morte del donante, qualora non fosse stata confermata espressamente nella dichiarazione di ultima volontà. ivi, 89. — l. 25 Cod. eod. tit.

186. Ad alcune persone è vietato il far donazione, non a causa del loro matrimonio, ma a causa del matrimonio di quelle persone che sono soggette alla loro podestà, o sono con esse sotto la medesima podestà. Queste donazioni non possono in forza del senatoconsulto essere confermate per la morte del donante, se alla morte di questo il matrimonio, che le rendeva nulle, non era ancora disciolto. P. e. se un suocero donò a sua nuora, non basta ch'egli, vivente la donataria, muoja perseverando nella

medesima volontà; ma affine che questa donazione sia valida, vuolsi che il figlio del douante sia morto prima di lui, ed il suocero dopo in perseveranza di volontà. Nel che queste persone differiscono dagli stessi conjugi: perciocchè se un figlio di famiglia dona a sua moglie il suo peculio castrense o quasi-castrense, deesi badare alla persona ed alla morte del figlio. XXIV, 1, 90. — l. 32 § 16 et 17 ff. *De donat. inter. vir. et ux.*

187. Avvi eziandio un'altra causa per cui non si convalidano le donazioni nè fra suocero e genero o nuora, nè viceversa, o fra consuoceri; vale a dire, a cagione dell' emancipazione dell' uno de' due conjugi. ivi, 91. — d. l. 32 § 21.

188. Donazioni fra sposo e sposa. V. Cod. lib. 5 tit. 3 *De donationibus ante nuptias vel propter nuptias et sponsalitiis.* — Ordinariamente gli sponsali erano accompagnati da qualche donazione che lo sposo o il padre di lui faceva alla sposa; e qualche volta anche se ne facevano reciprocamente; nè tali donazioni potevano essere annullate nemmeno da un rescritto del principe. XXIII, 1, 16. — l. 9 Cod. *De donat. ante nuptias.* — Veniva dunque trasferita nella sposa la proprietà delle cose ch'erano date per tal titolo. ivi. — *ib.* l. 8. — Nè per tali cose potevano i creditori dello sposo divenuto marito convenire la sposa stessa, quando non potessero provare che quelle cose erano già prima in loro favore obbligate. ivi. — *ib.* l. 13.

189. Similmente, lo sposo che per tal titolo avesse promesso chicchessia alla sposa con istipulazione, era obbligato di prestarla: purchè lo sposo non fosse stato dalla sposa deluso; chè allora contro l' azione *Ex stipulatu* opponeva l'eccezione Di dolo. ivi, 17. — *ib.* l. 3.

190. Tali donazioni erano assolutamente nulle quando si facevano per causa di sponsali disapprovati dalla legge. ivi, 18. — *ib.* l. 5.

191. Pel gius delle Pandette tali donazioni erano rivocabili, in caso che non seguisse il matrimonio, allora soltanto quando si provasse ch'erano state fatte con intenzione che seguisse il matrimonio. ivi, 19. — l. 2. — E ciò ha luogo singolarmente quando fu convenuto in proposito, comechè con espressioni non proprie. ivi. — *ib.* l. 7.

192. Costantino poi volle che le donazioni fatte fra sposi fossero valide se il donante avesse frapposto ostacolo alla celebrazione del matrimonio, e rivocabili se l'ostacolo procedeva da parte del donatario. XXIII, 1, 20. — l. 15 *De donat. ante nuptias.*

193. In seguito con altra costituzione Costantino medesimo fermò che, se il matrimonio non seguisse per causa della morte dell' uno o dell' altro degli sposi, e fosse stato dato il bacio (che consideravasi come una delibazione del pudore verginale), la donazione dallo sposo fatta alla sposa non potess' essere rivocata che per la metà, ma se la sposa avesse donato qualche cosa allo sposo (il che accadeva rare volte), la donazione si rivocasse interamente, fosse stato dato o no il bacio. ivi. — *ib.* l. 16.

Venivano poi queste donazioni fatte fra sposi confermate quando seguiva il matrimonio, e non potevano nè aumentare nè diminuire. ivi.

194. Giustino fu il primo a stabilire che, se in costanza di matrimonio la dote si aumentava, potesse il marito fino al valore di questo aumento della dote crescere anche la donazione *antenuziale;* od anche, se non era stata fatta tale donazione, potesse farne, in costanza di matrimonio, fino all' importo dell' aumento stesso; di maniera che avessero luogo intorno all' aumento della dote o della donazione i medesimi patti convenuti nella principale costituzione di dote e di donazione. Stabilì parimente che il marito e la moglie potessero in pari misura diminuire la dote e la donazione antenuziale, eccetto il caso delle seconde nozze che la moglie contraesse avendo figli del primo letto. ivi, 21. — *ib.* l. 19.

195. Giustiniano costituì inoltre che, non solamente qualora la dote fosse, costante il matrimonio, accresciuta, ma in ogni caso potesse il marito, costante il matrimonio, far donazione alla moglie; non semplicemente ma *per causa di nozze;* cioè fino all' importare della dote e sotto le medesime condizioni sotto le quali fosse costituita la dote. Per la qual cosa cangiò il nome di donazione *antenuziale*, e volle la si chiamasse donazione *per causa di nozze (propter nuptias)*. ivi. — *ib.* l. 20.

196. La donazione che durante il matrimonio si fa *propter nuptias*, non può essere di una quantità maggiore della dote, ma può essere minore; e se la si fa prima del matrimonio, può essere e maggiore e minore della dote. Ma per una costituzione di Leone e di Antemio (l. 9 Cod. *De pact. convent. sup. dot.*), la disparità ch' era permessa fra la dote e la donazione *propter nuptias*, è proibita relativamente ai patti. E se hanno patteggiato parti inguali; p. e. se la moglie ha patteggiato la

metà della donazione *propter nuptias* pel caso della morte del marito, ed il marito una terza parte soltanto della dote pel caso della morte della moglie; saranno validi entrambi i patti, ma saranno ridotti alla parte minore, cioè alla terza parte. XXIII, 1, 22. — l. 10 Cod. *De pact. convent. sup. dot.*; Nov. 22 cap. 20.

197. Colla Nov. 2 cap. 5 fu stabilito che la moglie per la morte pel marito non potesse in forza della donazione *propter nuptias* conseguire più di quanto il marito avesse ricevuto in dote. — O di quanto fosse imputabile al marito di non aver ricevuto. Nov. 91 cap. 2.

Finalmente, colla Nov. 97 fu proibito che, come ne' patti, così neppure nella quantità la donazione *proptor nuptias* potesse giammai eccedere la dote, nè questa la donazione. ivi.

198. Le cose che il marito ha per donazione antenuziale o *propter nuptias* date alla moglie, non possono essere, neppure col consenso della moglie medesima, alienate o pegnorate. Tuttavia se la moglie conferma dopo due anni il suo consenso, la vendita od il pegno saranno validi; purchè il marito abbia di che altrimenti soddisfare la moglie per quelle cose che sono contenute nella donazione antenuziale. ivi, 23. — Nov. 61.

DONNE non possono sostenere pubblici uffizii, non istare in giudizio, non prestar fidejussione nè rappresentare altri per procura. I, 5, 2. — l. 2 ff. *De reg. juris.* V. Femmine.

DONO. V. Benefizio e Donazione.

DONUM. Così dicesi propriamente qualunque concessione fatta di tutto grado (*sponte*), senza che uno vi sia astretto da veruna obbligazione di diritto naturale o civile, nè da verun dovere: concessione (*praestatio*) che se non si fa, non ci ha motivo di riprensione; se si fa, d'ordinario se ne ritrae lode. Differisce pertanto da *munus* in quanto che non sempre *munus* equivale a *donum*, ma del resto può sempre per *donum* dirsi *munus*. L, 16, 144. — V. anche *Munus.*

DOPPIO. Il privilegio del doppio legame (di parentela) non può essere reclamato (affine d'escludere quelli del semplice legame), se non dai fratelli e dalle sorelle del defunto nati dal medesimo padre e dalla medesima madre, o dai nipoti e dalle nipoti del defunto, che rappresentano suo fratello o sua sorella nati dal medesimo padre e dalla medesima madre; ma non ha luogo fra i nipoti o le nipoti che vengono in proprio nome, vale a dire quando non hanno bisogno della rappresentazione, sia per concorrere con alcuni fratelli o sorelle del defunto, sia per escludere i suoi zii o zie. Nov. 118 cap. 3 § hujusmodi vero; Authent. *Post fratres* Cod. *De legit. hered.*

2. Doppio (*Stipulazione del*). V. Editto edilizio. V. lib. 21 tit. 2 *De evictionibus et duplae stipulatione.* — Dall'editto edilizio deriva questa stipulazione, chiamata *del doppio* perchè in molti luoghi era invalsa la consuetudine che il venditore promettesse e si obbligasse di restituire una quantità doppia del prezzo in caso di evizione. Ora questa stipulazione viene interposta non solamente per titolo di evizione, ma eziandio per tutte quelle altre cause che sono comprese nell' editto degli edili, e debbono essere dal venditore prestate. È ben vero che per tali cause compete l' azione Di compera; ma onde viemmeglio assicurare i compratori, vollero gli edili che venissero interposte queste stipulazioni: e spesso torna meglio di promuovere l'azione derivante da queste stipulazioni, anzichè l' azione Di compera, nella quale entra la somma dell' interesse del compratore, somma spesso incerta; laddove nell' azione derivante dalla stipulazione interposta per titolo di evicione entra il doppio del prezzo pel quale fu venduta la cosa. Comprende però meno dell' azione Di compera, in quanto che l' azione Di compera compete quando per qualsiasi motivo il compratore non può a titolo di compera possedere la cosa; anzi talvolta anche prima dell' evizione, se il venditore ha scientemente venduto una cosa altrui od obbligata, ed ha ingannato così il compratore. L'azione *Ex stipulatu* invece non compete se non quando è seguita l' evizione in forza di sentenza del giudice. XXI, 2, 1.

3. Se il venditore non presta cauzione per tutte quelle cose che sono contenute nell' editto degli edili, è data contro di lui l' azione Redibitoria entro due mesi, o la Estimatoria entro sei. ivi. — l. 28 *De aedil. edict.*

4. Il venditore può anche (subito dopo la vendita) essere obbligato a prestare questa cauzione mediante l' azione Di compera, la quale in tal caso viene concessa perchè comprenda il massimo rischio che avrebbe il venditore se avesse prestato la cauzione, cioè il doppio del prezzo; affinchè non possa risentire vantaggio dal non aver prestato la cauzione. Ma se il compratore ha una volta intentato l' azione Di compera, queste azioni edilizie, tanto quella Di stipulato, quanto la Redibitoria e la Estimatoria, vanno perente; e viceversa. ivi.

5. Siccome quando vengono dedotte in istipulaziune più cose, sono più anche le stipulazioni; così se uno nella compera ha p. e. stipulato che il servo *non è fuggitivo nè vagabondo (erronem)*, e checchè altro si comprende nell'editto edilizio, la stipulazione non è una sola ma più. XXI, 2, 2. — l. 32 *De evict. et duplae stipul.* — Onde se un compratore di un servo promosse l'azione Estimatoria per la fuga del servo, indi la promuove per un morbo, deesi fare in modo che il compratore non lucri, nè consegnisca due volte il risarcimento pel medesimo vizio; non dovendo l'azione *Ex stipulatu* essere promossa più di una volta. ivi. — d. l. 32 § 1.

6. Chi mediante la stipulazione Del doppio ha conseguito il valore della lite, non può più conseguire cosa veruna a titolo delle altre cose per le quali suolsi nelle vendite prestare cauzione. ivi, 3. — l. 11 § 14 ff. *De action. empti.*

7. È necessario che sia dal venditore al compratore promesso il doppio, quando non sia altrimenti convenuto; non però che sia prestata satisdazione, salva convenzione speciale, ma che venga soltanto promesso. ivi, 4. — ll. 4, 37 et 56 *De evict. et duplae stipul.*

8. Cujacio pensa che il venditore possa, invece di questa stipulazione, dar cauzione ipotecaria pel caso di evizione. ivi, 5. — l. 188 § 1 *De verb. signif.*

9. Questa stipulazione appartiene a' contratti di compra-vendita, ed a quelli che hanno con essi affinità; ed il venditore è tenuto ad interporla. Sebbene però di regola non si estenda agli altri contratti, tuttavia sarà utilmente interposta quando ciò segua mediante convenzione. ivi, 6. — l. 52 *De evict. et duplae stipul.*; l. 2 Cod. *De evictionibus.*

10. Il donante non può essere a suo malgrado obbligato di prestar cauzione per la evizione della cosa donata; e non è neppure tenuto se ha fatto per tal titolo una promessa; perchè il possessore di una cosa a titolo lucrativo viene rimosso *ipsa juris ratione* dall'azione Di evizione. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 10 § 5. — Che se il donante ha prestato questa cauzione, si può promuovere contra i coeredi l'azione *Ex stipulatu*, in ragione della porzione ereditaria. ivi. — d. l. 2 Cod.

11. Viene promesso il doppio quando non ha luogo un' altra convenzione, e quando non sia diversa la consuetudine del paese in cui fu stipulato il contratto. ivi, 7. — l. 6 *De evict. et duplae stipul.*

12. L'obbligo della promessa del doppio non debbe intendersi relativo a qualunque cosa, ma sì a quelle cose che hanno alquanto prezzo, *pretiosiores*; p. e. alle vendite di perle, ornamenti preziosi, vesti di seta ed altrettali cose. XXI, 2, 8. — l. 37 § 1 *De eviction. et duplae stipul.*

Per le cose di poco prezzo, la prestazione per l'evizione è limitata al simplo. ivi.

Fra le cose di alquanto prezzo sono annoverati anche i servi. ivi. — *ib.*

V'è un' altra eccezione in favore del fisco, il quale per qualunque vendita è tenuto soltanto nel simplo. V. Privilegi fiscali.

DOTALE. Chiamasi *instrumento dotale* il contratto di un matrimonio. L, 16, 82.

2. *Predio* o *fondo dotale* dicesi quello che *inestimato* fu dato in dote, affinchè debba il medesimo in ispecie essere restituito alla moglie in ogni caso di scioglimento di matrimonio; e si oppone al *fondo stimato*. ivi. — V. *Aestimatus.*

Quando poi dicesi *predio dotale*, intendesi tanto urbano che rustico. ivi. — l. 13 *De fundo dot.*

DOTE. V. pure Collazione *della dote*, Dazione *della dote*, Divorzio, Dizione *della dote*, Donazioni, Fondi dotali, Matrimonio, Nozze, Parafernà, Patti dotali, Restituzione *della dote*, Ripudio, Spese *nelle cose dotali*, Sponsali, Usufrutto. V. lib. 23 tit. 3 *De jure dotium*; Cod. lib. 5 tit. 11 *De dotis promissione vel nuda pollicitatione*; 12 *De jure dotium*; 13 *De rei uxoriae actione, in ex stipulatu actionem transfusa, et de natura dotibus praestita*; 15 *De dote cauta et non numerata*; lib. 7 tit. 74 *De privilegio dotis*; Nov. 39 cap. 1, 53 cap. 6, 91, 97, 98, 100 e 154; Nov. di Leone 18, 106.

1. Il contratto *di dote* può definirsi un contratto col quale la moglie od altri per lei dà o promette alcuna cosa al marito ond'ei sostenga i pesi del matrimonio; la qual cosa il marito dee restituire, sciolto che venga il matrimonio, ne' casi indicati dalla Legge o dalla convenzione. XXIII, 3, 1.

2. La parola *dote* si adopera a significare non solamente il contratto di dote, ma eziandio ciò che in conseguenza di tal contratto vien dato o promesso al marito. ivi.

3. Avvi due specie di dote, *profettizia* ed *avventizia*. — Dote profettizia è quella che provenne *(profecta est)* dal padre o da un ascendente *(parente)*, dei beni o pel fatto

(de bonis vel facto) di lui. XXIII, 3, 1. — l. 5 ff. *De jure dot.* — E qui per *ascendente* s'intende qualunque purchè maschio, vale a dire, non solo il naturale ma anche l'adottivo. ivi. — d. l. 5 § 13. — Nè soltanto s'intende dell'ascendente che ha la figlia nella sua podestà; ma dicesi *profettizia* anche la dote data dal padre ad una figlia emancipata, non essendo la podestà ma il nome di ascendente *(parentis)* che la costituisce profettizia. ivi. — d. l. 5 § 11.

4. Quanto all'espressione *dei beni (de bonis)*, intendesi che facciano parte dei beni del padre anche le cose altrui da esso comperate in buona fede. ivi, 2. — *ib.* l. 6 § 1. — E se il padre a nome della figlia diè in dote danari altrui che avea ricevuti a mutuo od a credito, consumati che siano, la dote diventa profettizia. ivi. — *ib.* l. 81.

5. Quanto all'espressione *pel fatto (de facto)*, intendesi che la dote sia profettizia, tanto se l'ha data l'ascendente *(parens)*, quanto se il suo procuratore; o abbia comandato ad un terzo di darla; o avendola data un suo gestore d'affari, egli abbia ratificato. ivi, 3. — *ib.* l. 5 § 1.

Anche se il padre ha promesso la dote, ed ha dato invece di sè un garante od un debitore, la dote si reputa profettizia, bastando che il padre rimanga obbligato verso il debitore intervenuto o verso il garante. ivi. — d. l. 5 § 7.

Anche se un figlio di famiglia prese danaro a mutuo, e delegò il creditore affinchè desse la dote per sua figlia; ovvero egli ricevette il danaro e poi lo diede in dote; reputasi la dote provenuta dall'avo in tanto in quanto l'avo dotata avrebbe la nipote. ivi. — d. l. 5 § 8.

Anzi se uno costituì la dote con intenzione di donare al padre, questa dote pure si tiene per provenuta dal padre. ivi. — d. l. 5 § 2.

Reputasi poi fatto dell'ascendente anche il fatto del suo curatore; ond'è profettizia anche la dote costituita dal curatore d'un furioso, di un prodigo o di chi altri si sia. ivi. — d. l. 5 § 3.

Finalmente, è profettizia la dote anche quando il pretore od il preside ha decretato la somma da darsi in dote alla figlia dei beni de padre fatto captivo da' nemici o caduto in mano degli assassini. ivi. — d. l. 5 § 4.

6. Se il padre non diede veruna cosa dei suoi beni nè si obbligò, nè altri diede o si obbligò in nome di lui, la dote non si può reputare profettizia. Onde se il padre per costituire una dote ripudiò una eredità, forse perchè il marito n'era erede sostituito o legittimo, tal dote non è profettizia; come non è se il padre per costituirla ripudiò un legato affinchè rimanesse presso il genero ch'era l'erede gravatone. XXIII, 3, 4. — l. 5 § 5 *De jure dotium.* — Anzi, se quelle cose che il padre donò alla figlia emancipata, in seguito per volontà di lui vennero costituite in dote per essa, reputasi che tal dote sia data dalla figlia, non dal padre. ivi. — *ib.* l. 51.

7. Non sarà dote profettizia nemmeno se il padre avrà dato qualche cosa, e non per causa della dote costituita in principalità da lui od in nome di lui. Onde se il padre non in qualità di padre, fece fidejussione per un altro che promise la dote, e come fidejussore pagò; tal dote non è profettizia, sebbene il padre non possa ricuperare dal debitore quanto pagò. ivi, 5. — d. l. 5 § 6. — Quindi anche se uno promise la dote per una figlia altrui, e poscia il padre diventò erede del promittente, v'ha divario secondochè il padre diventò erede prima delle nozze e pagò la dote, o diventò erede in seguito: se prima, la dote si reputa provenuta da lui, poichè poteva annullando le trattative *(nuntium remittendo)* sciogliersi dall'obbligo di dare la dote; se dopo, la dote non è profettizia. ivi. — d. l. 5 § 14.

8. Se uno figlio di famiglia promise la dote, e diedela dopo fatto *sui juris*, la dote è profettizia. ivi. — d. l. 5 § 10.

9. La dote che proviene dall'ascendente si chiama *profettizia* soltanto qualora egli l'abbia data in qualità di ascendente *(ut parens)*. Ma se per volontà della figlia egli diede in dote una somma della quale era debitore verso di lei, tal dote è avventizia. ivi, 6. — d. l. 5 § 11 ¶ sed ita.

10. Non è dote profettizia quella somma che uno donò al padre con la condizione che la desse per la figlia; mentr'egli allora è obbligato a costituire la dote; altrimenti è soggetto all'azione ripetitoria *Ob rem data, re non secuta.* — E ciò ha luogo anche rispetto alla madre se per avventura la moglie dà al marito una somma ond'ei la dia in dote per la figlia al genero; non reputandosi che la moglie abbia fatto donazione al marito. ivi. — d. l. 5 § 9.

11. In generale, è *avventizia* qualunque dote che non è profettizia; vale a dire, quella che è costituita dalla moglie stessa o da un estraneo; intendendosi qui per *estraneo* qualunque

persona, fuorchè gli ascendenti maschi. XXXIII, 3, 7. — l. un. Cod. *De rei uxor. act.*

12. La dote viene costituita o dalla moglie o dal padre o da chi altri si sia. — Secondo il gius antico, la moglie non poteva farlo senza l'intervento del tutore, qualunque fosse la età di lei. Ma pel gius nuovo, in seguito di una costituzione di Zenone, la donna maggiore d'età non ha mestieri dell'intervento del tutore o del curatore per costituirsi la dote. La donna poi minorenne ha diritto di dare la dote al marito ed esigerla, col consenso del curatore generale o speciale; sebbene il curatore al momento della sua creazione avesse prestato garanzia per una somma minore di tal dote. ivi. — l. 28 Cod. *De jure dotium.*

13. Spetta al padre di maritare e dotare la figlia; e però il preside può costringerlo a ciò: anzi se il padre, divenuto curatore della figlia non più soggetta a podestà paterna, costituisce la dote per lei, si dee tenere che il faccia come padre anzichè come curatore. ivi, 9. — l. 5 § 12 ff. eod. tit. — Giustiniano confermò tal legge, con questo di più che, qualvolta il padre dichiarò di dotare la figlia tanto co'beni proprj quanto con quelli di essa figlia; se il padre ha facoltà bastanti per dotare la figlia, si reputa che l'abbia dotata per intero col suo; laddove se è povero, si reputa costituita la dote coi soli beni della figlia. Egli estese questa disposizione anche al caso che il padre avesse pel figlio fatto alla donna una donazione *propter nuptias.* — Il padre è poi principalmente obbligato di ridare alla figlia che si rimarita la intera dote profettizia, che gli fu restituita dopo sciolto il primo matrimonio, sebbene la figlia, a cagione de'doni conseguiti *propter nuptias*, abbia facoltà bastanti per costituirsi la dote. — Tutto ciò ha luogo porchè il padre non abbia sofferto ne'suoi beni inopinate calamità. ivi. — Nov. 97 cap. fin.

14. Qualunque altra persona, oltre il padre, può costituire la dote, ma non è obbligato di farlo: sicchè nè la madre può essere costretta a dotare sua figlia (tranne un motivo grave e ragionevole o dalla legge specialmente contemplato. — l. 19 § 1 Cod. *De haeret. et manich.*); nè il padre ha punto facoltà di dotare la figlia coi beni della moglie senza che questa vi acconsenta. ivi, 10. — l. 14 Cod. *De jure dotium.*

15. Qualunque cosa può essere costituita in dote, sia per intero, sia in parte. ivi, 11. — l. 16 Cod. eod. tit.

16. Si possono costituire in dote non solamente le cose corporali, ma anche le incorporali, come un credito o verso il marito o verso un terzo. XXIII, 3, 12. — l. 57 ff. *De jure dotium.*

17. Una creditrice di un figlio di famiglia maritandosi al padre di lui gli promette in dote *ciò ch'ei le deve*, o *ciò che suo figlio le deve*. Ella non è obbligata a prestare nulla, ma costituisce in dote ciò che potrebbe ottenere dal padre mediante l'azione Di peculio. Se poi ella volesse muovere azione al figlio, sarebbe respinta con l'eccezione Del patto convenuto: e se eserciterà l'azione Di dote, conseguirà tanto quanto si proverà ch'esisteva nel peculio al tempo che fu promessa la dote. Così si farà se la promessa fu fatta dopo il matrimonio; e se fu fatta prima, si dovrà valutare il peculio nel tempo in cui furono celebrate le nozze. ivi. — *ib.* l. 44 § 1.

18. Possono essere costituite in dote due o più cose alternativamente: p. e. una donna maritandosi al suo debitore, promise la dote così: *Ciò ch'ei gli debbe o il fondo Semproniano.* Sarà costituito in dote qual dei due ella vorrà; e se sceglierà che rimanga in conto di dote presso il marito il debito di lui verso di lei, domandando egli il fondo, ella potrà difendersi con l'eccezione; se avrà dato il fondo, potrà ripetere dal marito la somma dovuta. ivi, 13. — *ib.* l. 46 § 1.

19. Non solo si possono costituire in dote le cose singole; ma nessuna legge vieta alla donna di costituire in dote tutti i suoi beni: ivi, 14. — l. 4 Cod. eod. tit. — Ora, avendo la donna costituito in dote tutti i suoi beni, non può il marito essere convenuto in Giudizio dai creditori di lei; intendendosi qui per *tutti i beni* ciò che avanza dedotti i debiti. ivi. — l. 72 ff. eod. tit.

Per altro, la sola maggiorenne può costituire tal dote di tutti i suoi beni. Quanto alla minorenne adulta, il suo curatore dee fissare una ragionevole misura alla dote, relativamente alla facoltà ed al grado sì della moglie che del marito. Onde sarebbe nulla *ipso jure* la promessa fatta da un curatore, sia generale sia *ad hoc*, di dare in dote più di quanto valgono tutti i beni della donna. Per altro questa nullità non colpisce che l'avanzo oltre il convenevole. ivi, 15. — *ib.* ll. 60 et 61. — Questo curatore poi dee consegnare a titolo di dote le cose in natura, e non venderle ad un terzo per dare in dote il prezzo. Che se non si presenta

orrevole partito se non qualora venga dato in dote danaro contante, e ciò torna meglio alla donna, potranno allora le cose costituite in dote alienarsi per la maggior parte e dare il danaro in dote: in tal caso il curatore dee presentarsi al giudice che lo ha nominato, perchè, previa cognizione di caosa, gli permetta la vendita, ancorchè il marito sia assente. XXIII, 3, 15. — l. 6 § 1 *De jure dotium.*

Il detto curatore debbe poi, oltre la costituzione della dote, provedere alle spese delle note, queste pure in ragione delle facoltà e del grado del marito. ivi. — l. 52 *De admin. et peric. tut.*

20. E' vana la promessa di dare in dote una cosa totalmente incerta. ivi, 16. — l. 1 Cod. *De dotis promiss.* — Ma se, essendo tu per contrar matrimonio, uno ti promise legalmente di darti per la donna la dote senza precisarne la quantità ma dicendo *quanto mi parrà (quodcumque arbitratus fuisset)*; ed egli non adempie tale stipulazione; tu otterrai mediante le azioni competenti l'emolumento promessoti, supponendosi che quella quantità indicata debba essere a giudizio d'uomo dabbene. ivi. — *ib.* l. 3. — Anzi quando il padre costituisce la dote alla figlia, sebbene egli abbia semplicemente promessa una dote, tuttavia si suppone che abbia promesso una dote ragguagliata secondo il giudizio d'un uomo dabbene. ivi. — l. 69 § 4 ff. *De jure dotium.*

21. Pel gius antico la dote si costituiva in tre modi, cioè mediante *dazione*, *dizione* o *promessa*. V. queste tre voci.

22. La dote inoltre può essere costituita con donazione per causa di morte e con quitanza; sebbene possa dirsi che la quitanza equivale alla dazione, e la donazione *mortis causa* equivale alla dazione ed alla promessa secondochè viene per causa di morte dato o soltanto promesso. — La costituzione di dote per quitanza è quando, per costituire la dote, uno fa quitanza al marito debitore. ivi, 24. — *ib.* l. 41 § 2.

23. Chiunque, eccetto la moglie, può costituire la dote anche per causa di morte. Onde se il padre della moglie promise la dote *causa mortis*, tal promessa è valida; mentr' egli sarebbe stato obbligato anche se avesse promesso in tempo di morte. Ma se risana, gli sarà concessa l'azione Ripetitoria *(condictio)* per distruggere tale obbligazione, a quella guisa che sarebbe concessa a chiunque promettesse checchessia per caosa di morte, ed a chiunque, dal padre in fuori, promettesse una dote. Non si può dire lo stesso di una donna che promettesse per sè la dote *mortis causa*, non potendovi esser dote che non serva a sostenere i pesi del matrimonio. XXXIII, 3, 25. — l. 76 *De jure dotium.*

24. Se la moglie fece divorzio, o il marito non diede causione per la dote, e la donna dopo stata maritata ad un altro, ritornò al primo marito; la dote è tacitamente redintegrata. ivi, 26. — *ib.* ll. 64 et 40; l. 19 et l. 66 § 5 *Soluto matrim.*

25. Questa tacita costituzione della dote ha luogo qualvolta la dote del primo matrimonio proviene dai beni della moglie o debb' esserle restituita. Del resto la stipulazione interposta da un estraneo, che gli venga restituita la dote, ha subito effetto dopo fatto il divorzio; nè dopo reintegrato il matrimonio lo stipulante perde l'azione acquistata. Laonde per costituire nuovamente la dote è necessario un nuovo consenso dello stipulante, affinchè la donna nel secondo matrimonio non rimanga indotata: purchè la dote non provenga da lei, ed il terzo non abbia fatto che stipulare col permesso di lui; mentre allora non è più necessario il consenso di questo. ivi, 27. — l. 63 ff. *De jure dotium;* l. 29 § 1 *De pactis dotalibus.*

26. La dote del primo matrimonio, sebbene provenga dai beni della moglie, si suppone nuovamente costituita soltanto qualora non consti la contraria volontà della moglie stessa. ivi. — l. 30 ff. *De jure dotium.*

27. Si può dare o promettere per caosa di dote una cosa qualunque non solamente al marito od al padre sotto la cui podestà egli vive, ma eziandio a qualunque persona lor soggetta, la quale acquista per essi. In questo caso per altro la dote non istà a rischio del marito o del padre di lui, finchè non ratificarono. ivi, 28. — *ib.* l. 46.

28. La dote precede il matrimonio o lo sosseguita; onde può esser data e prima e dopo le nozze. ivi, 29. — Paol. *Sent.* lib. 1 tit. 22 § 1.

29. La dote data prima delle nozze non ha effetto se non sono conchiose *(earum exspectat adventum)*. ivi. — *ib.* — Anzi se tu, primachè fossero fatti gli sponsali, hai promesso a Tizio la dote per Seja, e questa non vuole a lui maritarsi; tuttavia, se dopo ebbe luogo il matrimonio, tu sarai debitore della dote; purchè non siano intervenute altre nozze frattanto. ivi. — l. 58 ff. *De jure dotium.*

30. Si può promettere la dote non solo per quelle nozze che un tale contrasse o contrarrà con una femmina determinata; ma anche per le nozze incerte che un tale quando che sia contrarrà con una femmina non ancora determinata. XXIII, 3, 30. — l. 108 *De verb. oblig.*

31. Altro è il diritto che nasce dalla costituzione della dote quando essa fu promessa tra vivi o lasciata per testamento; ed altro è quello che nasce quando ne fu già fatta la tradizione. — In conseguenza della stipulazione della dote, l' azione viene acquistata dal marito o dal suocero stipulante, ma non dalla moglie per la quale fu promessa la dote: p. e. se tuo padre promise la dote e tuo marito la stipulò, non tu ma tuo marito ha l' azione contra i successori del suocero. ivi, 31. — l. 5 Cod. *De dotis promiss.* — Quindi la patrona non poteva, a titolo d' ingratitudine della liberta, trattenere la dote legalmente *(jure)* promessa per lei. ivi. — l. 69 § 6 ff. *De jure dotium.*

32. Quando per testamento fu lasciata qualche cosa al marito a titolo di dote, l' azione Di testamento compete bensì in principalità al marito, ma non la si dee negare neppure alla moglie. ivi, 32. — l. 48 § 1.

33. Il marito non solo può domandare la dote a lui promessa o lasciata in costanza di matrimonio, ma può domandarla anche dopo, purchè non la domandi alla persona alla quale debb' essere restituita dopo sciolto il matrimonio. ivi, 33. — l. 44 § 1 *Soluto matrim.*

34. Entra nella esazione della dote tuttociò che fu promesso o legato. — Quanto agl' interessi della dote promessa, il marito od il suocero non può, sebbene siano dedotti in istipulazione, esigerli prima che abbiano incominciato i pesi del matrimonio. ivi, 34. — *ib.* l. 42 § 2; l. 69 § 3 ff. *De jure dotium.*

35. Quando uno promuove azione per la dote promessa, se trattasi d' un estraneo promittente, non debb' egli essere condannato *in quantum facere potest*: ma se il genero domanda al suocero la dote finchè dura l' affinità fra loro, il suocero debb' essere condannato *in quantum facere potest*; se poi la domanda è proposta dopo sciolto il matrimonio, deesi decidere secondo i casi e le persone. ivi, 35. — *ib.* l. 84.

Regolarmente, dal dolo in fuori, il suocero gode della detta eccezione. Quindi a quello stesso modo che se la nuora, dopo sciolto il matrimonio, impetisce il suocero per la restituzione della dote, così per lo contrario, se il marito chiama in Giudizio il suocero in conseguenza della sua promessa, è giusto che gli si conceda il medesimo onore. XXXIII, 3, 35. — l. 17 *Soluto matrim.*

Parimente se la donna è convenuta in Giudizio, ella può difendersi mediante la detta eccezione Di competenza, cioè che da lei non si esiga se non quanto può. ivi. — d. l. 17 § 1.

Parimente se il primo marito, come debitore della moglie a titolo di dote, promise la dote al secondo, non sarà costituito in dote se non quanto sta nei limiti del suo potere. ivi. — l. 32 *Soluto matrimonio.*

36. Per computare quanto uno può fare, di regola non si detraggono i debiti, purchè ciò non fosse convenuto nella promessa della dote. ivi, 36. — l. 125 *De verb. signif.*

37. Dopo seguita la tradizione della dote, il marito acquista la proprietà delle cose che per tal titolo gli furono consegnate, se furono consegnate dal proprietario o col consenso del proprietario; onde le cose date fanno parte dei beni del marito, e a lui si debbe concedere l' accessione del tempo del possesso della moglie. ivi, 37. — l. 7 § 3 ff. *De jure dotium.*

Nè si dica che il dominio non può essere trasferito se non per causa perpetua; imperciocchè la causa della dote è perpetua; e si contrae col consenso del datore che la stia sempre presso al marito. ivi. — *ib.* l. 1.

38. Che il dominio delle cose dotali, dopo seguita la tradizione, passi al marito, si appalesa principalmente da questo, che il marito può manomettere i servi dotali. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit.; l. 21 ff. *De manumiss.*

Anzi, se un servo dotale viene instituito erede, egli, secondo il comando del marito, debbe adire o ripudiare la eredità. ivi, 38. — l. 58 *Soluto matrim.* — Affinchè però il marito, ripudiando o accettando inconsideratamente una eredità sconosciuta, non s' esponga al pericolo d' essere responsabile verso la moglie quando essa eserciti l' azione Di dote; è opportuno ch' egli la interroghi in presenza di testimonj se voglia ella o no accettare la eredità: se non vuole, il servo per comando del padrone la ripudierà; se vuole, debbe il marito restituire il servo alla moglie con la condizione che gli venga riconsegnato dopo che per comando di lei avrà egli effettuato l' adizione. Così si provede alla cautela del marito, e si seconda il desiderio della moglie. ivi. — *ib.*

39. Posciachè passa nel marito la proprietà delle cose consegnate per causa di dote, non può tua suocera p. e. torti vendendole quelle cose ch' ella ti diede in dote riservando a sè l'usufrutto. XXIII, 3, 39. — l. 17 Cod. *De jure dot.* — Parimenti il padre non può alienare quella cosa che diede al genero per dote di sua figlia, e che non gli fu ancora restituita. ivi. — *ib.* l. 22.

E se tua moglie vendette un predio dotale, non monta di esaminare se ella abbia ratificato spontaneamente o no; dappoich' ella non poteva senza la tua volontà spogliarti d' una cosa della quale tu avevi acquistato il dominio. ivi. — *ib.* l. 23. — Insomma la moglie non può disporre in verun modo della cosa da lei data in dote, passandone la proprietà al marito. ivi. — l. 62 ff. *De jure dotium.*

40. Essendo il marito padrone delle cose dotali, a lui compete l' azione (o personale Furtiva, o Di rapina, o Vindicatoria) per le cose date in dote che gli fossero state tolte. ivi, 40. — l. 11 Cod. *De jure dotium.* — Alla moglie poi non compete l'azione Vindicatoria, perch' ella mediante la tradizione ha perduto la proprietà. ivi. — l. 9 Cod. *De rei vindic.*

41. Sebbene spetti al marito la proprietà delle cose consegnategli a titolo di dote; tuttavia, siccome dopo sciolto il matrimonio debbono essere restituite alla moglie, e frattanto è proibita l' alienazione del fondo dotale; così si dice che la dote è in certo modo della moglie. Onde se ella diede in dote un fondo non istimato, pel quale le era stata prestata cauzione con la stipulazione del doppio, e questo venne evitto al marito; ella può incontanente esercitare l' azione *Ex stipulatu.* ivi, 41. — — l. 75 ff. *De jure dotium.*

42. Il marito acquista la proprietà delle cose consegnategli a titolo di dote, semprechè non gli fossero state consegnate da chi non n' era proprietario e senza consenso del proprietario. In questo caso per altro il marito ha un' azione verso colui che costituì la dote. ivi, 42. — *ib.* l. 34.

43. Venendo evitta la cosa data in dote, se fu interposta pollicitazione o promessa, il genero potrà esercitare contra il suocero o contra la moglie o loro eredi l' azione Ripetitoria *(condictio)* o quella *Ex stipulatu.* Quando poi non intervenne nè pollicitazione nè promessa, se la cosa fu data in istima, dopo l' evizione compete l' azione Di compera; se fu data senza stima, a l' affare fu fatto in buona fede, il marito non ha azione alcuna. Ma se il datore della dote è in dolo, ha luogo contra lui l' azione Di dolo, salvo il caso che fosse intervenuto dolo per parte della moglie; poichè allora, ad oggetto di schifare un' azione infamante, avrà luogo l'azione *In factum.* XXXIII, 3, 43. — l. 69 § 7 *De jure dotium;* ll. 1 et 13 Cod. eod. tit.

44. Un erede universale con obbligo fedecommesso di restituire ad una donna tre quarti della eredità, per comando di lei promise al marito a titolo di dote quanto doveva dare a lei. Egli non è obbligato, imperocchè nel restituire la eredità alla donna egli dee trasmetterle tutte le azioni e le obbligazioni che ha, nè può trasmetterle ad altri che a quello al quale il fedecommesso è dovuto. Alcuno direbbe che può essere contro di lui promossa l'azione D' incerto affinchè presti il valore del fedecommesso: ma è giusto che il debitore della moglie rimanga obbligato soltanto qualora il marito può ricevere quella cosa medesima ch' è dovuta alla moglie. Per altro, affinchè la moglie non rimanga indotata, dovrà, in forza del senatoconsulto Trebelliano, esserle consegnata quella parte d' eredità che le fu lasciata, ed ella poi la darà al marito a titolo di dote, perchè a lei spettano tanto il fedecommesso quanto i pesi ad esso inerenti; nè la delegazione può aver luogo sì per sottigliezza di diritto, e sì per la necessità del caso. ivi, 44. — *ib.* l. 59 § 1.

45. Qualora fu costituito in dote un usufrutto, per sapere che cosa acquisti il marito debbonsi distinguere due casi: o il costituente diede in dote un usufrutto che aveva sul fondo del marito, o diede in dote l' usufrutto di un proprio fondo. — Nella prima supposizione, se la moglie che aveva il diritto d' usufrutto su d' un fondo del marito, gli portò in dote questo diritto, ella lo perde; e non lo acquista nemmeno il marito: ma egli può far uso del suo fondo come proprietario, conseguendo mediante la dote il pieno dominio del fondo non separato dall' usufrutto. Il marito poi col non uso non perde nessun diritto: ma dopo avvenuto il divorzio egli dee novamente costituire l' usufrutto sul medesimo fondo in favor della donna; e s' ella muore in matrimonio, non si reputa che il marito abbia ritratto alcun vantaggio dalla dote; perocchè, se anche non l' avesse presa in moglie, l' usufrutto colla morte del fruttuario sarebbesi ricongiunto alla proprietà. Per la qual cosa egli non contribui-

rà pel funerale di lei. XXII, 3, 45. — l. 78 *De jure dotium.*

Per altro se il padre usufruttuario d' un fondo del genere costituì questo usufrutto per dote della figlia, morta questa in costanza di matrimonio, il padre potrà in proprio nome ripetere l' usufrutto. ivi. — d. l. 78 § 1.

Nella seconda supposizione, cioè se la moglie costituì a titolo di dote un usufrutto sul proprio fondo in favore del marito, il marito avrà propriamente il diritto d' usofrutto, e potrà perderlo col non uso. Caso che ciò avvenisse, è da vedere se reputerebbesi aver la moglie tuttavia la dote. Se spetta alla moglie la proprietà del fondo, colla quale si ricongiunse l' usufrutto, ella non ha più nulla da poter domandare al marito con l' azione Di dote; perchè non può incolparlo di cosa che le portò profitto: laonde ella rimane indotata. Ma se la moglie alienò la proprietà, e questa divenne piena senza che la moglie ne risentisse vantaggio, ella rimane dotata; dovendo il marito essere tenuto per l' azione Di dote, come quegli il quale, potendo far uso dell' usufrutto, col non usarne lo ha perduto. E di vero, s' egli avesse continuato a possedere l' usufrutto al tempo del divorzio, la restituzione di esso sarebbe profittevole alla moglie; perchè, sebbene l' usufrutto non passerebbe a lei, tuttavia si ricongiungerebbe alla proprietà senza incomodo della moglie, la quale anzi o ne conseguirebbe il prezzo, o potrebbe concedere un favore. Se il marito poi non ha perduto l' usufrutto, la morte della moglie non glielo fa perdere; ma, avvenendo il divorzio, deesi puramente esaminare, sì in questo caso come nel precedente, se i frutti vadano divisi in proporzione del tempo di quell' anno; il che vuol ragione. La restituzione poi dell' usufrotto si fa in modo che, se la moglie ha il fondo, le si cede l' usufrutto, il quale così si consolida con la proprietà. Ma anche se la moglie non è la proprietaria del fondo, le compete tant' e tanto l' azione Di dote per far sì che il marito rinunzj all' usufrutto. Imperciocchè la moglie o è tuttavia tenuta a prestare l' usufrutto per l' azione Di compera; o spera di conseguirne il prezzo, o vuole fare un favore a un qualunque piuttosto che lasciare l' usufrutto in mano d' un inimico: ed è giusto che ciò le sia permesso. ivi. — d. l. 78 § 2.

46. La costituzione e la stipolazione della dote, ancorchè siano concepite puramente, sono tuttavolta sotto la condizione che avvengano le nozze. Quindi se le nozze non ebbero luogo, non ha luogo neppure l' azione Dello stipulato. XXII, 3, 46. — l. 21 et l. 41 § 1 *De jure dot.*

Nè la stipolazione ripiglia vigore *(convalescit)* se anche la donna in seguito si marita al medesimo. ivi. — *ib.* l. 22.

47. Finchè pende la condizione delle nozze, pende anche il diritto della stipolazione; nè si può sciogliere per nessuna causa quando non manchi la condizione. ivi. — *ib.* l. 44.

48. Siccome la stipulazione della dote dipende dalla condizione delle nozze, così ne dipende anche la delegazione fatta dalla moglie per questo motivo. *Caso:* Un debitore della moglie per comando di lei promise al marito la somma dovuta; questi poscia per comando della moglie ne fece quitanza. La cosa perisce a danno della moglie. Ciò s' intende qualora il debitore abbia promesso a titolo di dote. Resta poi a vedere se ciò avvenne prima o dopo le nozze: se dopo, quando era già costituita la dote, il marito facendo quitanza perdette la dote; se prima, reputasi che niente sia stato costituito in dote. E di vero, la moglie non perde l' azione se non qualora sono seguite le nozze; se non sono seguite, il debitore rimane obbligato. ivi, 47. — *ib.* ll. 36, 37 et 38.

La donna poi non può prima delle nozze domandare la somma al detto debitore. ivi. — *ib.* l. 80 et 83.

49. Le regole che servono nella stipulazione e nella delegazione della dote, vanno applicate a tutti gli altri modi di costituire la dote. Difatti se seguono le nozze, è manifesto che ha luogo la liberazione. E come non è necessario nella stipulazione della dote esprimere la condizione, lo stesso è da dire in riguardo alla dazione. ivi, 48. — *ib.* l. 23. — Ed alla quitanza. ivi. — *ib.* l. 43. — Anche se è fatta da un estraneo; salvo il caso che la quitanza fosse fatta per forma che apparisca ch' egli volesse fare per intero una donazione alla donna; perchè allora si dee supporre che la donna abbia ricevuto per finzione di diritto e poscia fatto tradizione al marito. Altrimenti la donna non potrebbe acquistare l' azione col mezzo d' una persona libera. ivi. — d. l. 43 § 1.

50. Dappoichè la dote dipende dalla condizione delle nozze, ne segue che, se le cose dotali furono stimate prima del matrimonio, questa stima è per così dire condizionata, cioè sotto la condizione *Se seguirà il matrimonio.* Succedute pertanto le nozze, la stima delle cose si compie e diventa una vera vendita. ivi, 49. — *ib.* l. 10 § 4 et l. 17 § 1.

Accadendo che i servi stimati perissero prima del matrimonio, il danno ne spetterebbe alla donna; poichè, trattandosi di vendita condizionata, la perdita della cosa finchè pende la condizione annulla il contratto. XXIII, 3, 49. — l. 10 § 5 *De jure dotium*.

51. La proprietà delle cose date in dote tanto con istima quanto senza, salvo convenzione in contrario, spetta subito al marito, sebbene sia tuttora pendente la condiziune delle nozze, e per conseguenza anche la causa della dazione. ivi, 50. — *ib.* l. 7 § 3 in fin., ll. 8 et 9. — Ma qui si presenta una quistione: Se io consegnai ad uno alcune cose affinchè queste dopo le nozze costituissero la dote, e morii prima; queste cose costituiranno esse la dote subitochè il matrimonio sia conchiuso. Veramente il dominio di esse non può passare a quello a cui furono date, mentre il donante ne perde la proprietà soltanto dopo la morte, essendo la donazione pendente fino al dì delle nozze; occorrendo poi la condizione delle nozze, il dominio è già dell' erede, il quale, dubbiam pur dirlo, non ne può essere mal suo grado spogliato. Cionnullameno è più equo, per favorire le doti, lo astringere l' erede a consentire a quanto fece il defunto; e se l'erede non vuole o non è presente, il trasferire insugiore nel marito la proprietà, anche in assenza o contra la volontà dell' erede, affinchè la donna non rimanga indotata. ivi, 51. — *ib.* l. 9 § 11.

52. Il nome di dote non ha luogo in quei matrimonj che non possono sussistere. Infatti non vi può essere dote senza matrimonio: dove dunque non sussiste il nome di matrimonio, non sussiste nemmeno quello di dote. ivi, 52. — *ib.* l. 3.

53. Non potendo sossistere il matrimonio con un castrato, se la donna maritasi ad uno *spadone*, vuolsi distinguere: se è castrato, la dote non sussiste; se non è castrato, la dote sossiste come sussiste il matrimonio, e quindi anche l' azione Di dote. ivi. — *ib.* l. 39 § 1.

54. Non potendo fra servi aver luogo nozze legittime, se desti checchessia in dote per una donna creduta libera, avrai l'azione contra di lei nel medesimo caso nel quale l' avresti se avessi dato ad una donna libera, ed il matrimonio non avesse avuto luogo. Che se ella dopo manomessa si maritò, la dote sossisterà qualora tu abbia dato con intenzione che la cosa da te data diventasse dote in qualunque tempo venisse ad accadere il matrimonio. Onde se la desti per fare una donazione alla donna, la ripeterà il padrone; come sarebbe se la donna stessa avesse comandato la dazione a quello che volea farle una donazione. XXIII, 3, 52. — l. 59 § 2 *De jure dotium*.

55. La dote non sussiste se le nozze sono illegittime; ma tostochè incominciano a diventare legittime, la costituzione della dote ripiglia vigore. ivi, 53. — *ib.* ll. 39, 67 et 68.

56. A chi non vendicò la morte della moglie viene tolta la dote come ad indegno, e la occupa il fisco. XXIX, 5, 52. — l. 20 *De his quae ut indign.*; l. 27 ff. *De jure fisci.*

57. Dote (*Legato* o *Prelegato della*). V. lib. 33 tit. 4 *De dote praelegata*. — La dote o dal marito è prelegata alla moglie; o dal padre del marito che l' acquistò per diritto di podestà è lasciata alla nuora od al figlio; o finalmente dal padre della moglie debitore della dote è lasciata al marito od alla figlia.

58. La dote legata dal marito alla moglie dicesi *relegata* o *prelegata*. Chiamasi *relegata* perchè mediante questo legato si repota che la dote sia restituita piuttosto che data; chiamasi *prelegata* perchè quando è legata puramente per esser subito pagata, la donna la riceve prima che l' erede sia chiamato a restituirla mediante l'azione Di dote. XXXIII, 4, 1.

59. S' intende relegata la dote alla moglie anche nel caso seguente: Uno legò a sua moglie così: Voglio che mia moglie si preoda sopra i miei beni tutto ciò che io comperai per lei e tutto ciò ch' ella mi diede. Pare che abbia voluto legare anche la dote; qualora non si provi che altra fosse stata l' intenzione del testatore. ivi. — l. fin. *De dote praeleg.*

60. Nel relegato della dote si comprende tutto ciò ch' è compreso nell' azione Di dote. ivi, 2. — *ib.* l. 1.

61. Se la moglie promise la dote e non la diede; ed il marito vedendo a morte la prelegò a lei; la moglie altro non avrà che la liberazione. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

62. Anche se nella dote sono compresi dei servi non istimati, e questi sono morti, il legato della dote in quanto ad essi svanisce. ivi. — d. l. 1 § 6. — Lo stesso dicasi di qualunque corpo determinato.

63. Il relegato della dote contiene l' azione dotale per modo che, se il marito vivente l' avesse pagata alla moglie (ne' casi ne' quali è permesso il farlo), cesserebbe il legato. ivi. — d. l. 1 § 5.

64. Quantunque sia deciso che l' erede incaricato di dare qualche cosa impegnata o pub-

blicamente obbligata, debba liberarla; tuttavia, se colui il quale ha ricevuto tali cose in dote, prelegò la dote stessa, l' erede non sarà tenuto a liberarle, qualora il testatore non abbia diversamente disposto. XXXIII, 4, 2. — l. 15 *De dote praeleg.*

65. Benchè di regola il legatario non sia tenuto a conservare il colono, nondimeno se un fondo dotale fu locato dal marito per un tempo determinato, la moglie, in forza del relegato, non conseguirà il fondo stesso se non previa cauzione di lasciare che il colono froisca, purchè percepisca le mercedi ella stessa. ivi. — d. l. 1 § fin.

66. Il relegato della dote non è valido se non in quanto alla moglie a cui fu prelegato competa l' azione Di dote. Laonde se l' azione compete ad un altro e non alla moglie, il relegato della dote nulla contiene. ivi.

67. Uno che aveva ricevuto la dote dalla madre della moglie, ed a lei stipulante aveva promesso di restituirla, con testamento legò la dote alla moglie. Non può la moglie conseguire la somma che importa la dote; purchè la moglie non provi evidentemente che il testatore aveva intenzione di caricare gli eredi di una doppia prestazione della dote. ivi, 3. — *ib.* l. 16.

68. Affinchè il legato della dote che il marito prelegò alla moglie sia valido, nulla importa che il marito stesso ne sia debitore, o lo sia il suocero al quale fu acquistata mediante il marito. Onde se un figlio di famiglia, avendo moglie, ha ricevuto da lei la dote; indi, diventato padre di famiglia, a lei la legò; beach' egli non sia stato erede del padre, tuttavia questo legato sarà dovuto. ivi. — *ib.* l. 13.

69. Il vantaggio del relegato della dote consiste nella ripresentazione; quantunque la dote debba essere pagata in capo ad un anno. ivi, 4. — *ib.* l. 7 § 2.

70. Nel legato della dote non v'è luogo ad alcuna ritenzione per le spese se sono soltanto utili. ivi. — *ib.* l. 5. — Ma ciò non va inteso se non del caso che la dote fosse prelegata dallo stesso marito o dal debitore della dote; è altrimenti nel caso che il legato fosse fatto da un estraneo. ivi. — l. 41 § 1 *De legatis et fideic.* 1.°

71. Dal relegato della dote è molto differente il legato di una somma determinata lasciato per la dote; imperciocchè questo è dovuto anche se al marito non fosse pervenuta la dote. XXXIII, 4, 5. — l. fin. § fin. *De dote praelegata.*

Parimente la quantità legata è dovuta, quantunque il valore della dote sia minore o nessuno. ivi. — *ib.* l. 6.

72. Un marito a cui la moglie non aveva portato dote, le fece questo legato: *Il mio erede darà a mia moglie la somma di cinquanta per ciò che ho ricevuto da lei a titolo di dote,* ec. Il legato è a lei dovuto come nel caso che fosse stato legato un servo morto o invece di lui la somma di cento. ivi. — d. l. 6 § 1. — Quindi la distruzione delle cose dotali non diminuisce tale legato. ivi. — *ib.* l. 8.

73. Qualche volta il marito nel legato che fa a sua moglie vuole che le cose dotali stimate che ha ricevuto da lei, debbano esserle restituite in natura, in luogo del prezzo ch' ella potrebbe domandare. In tal caso non si reputa tolto l'obbligo di restituire in natura anche quelle cose che furono date senza stima. vi, 6. — *ib.* l. 9.

74. Non solamente il marito può relegare la dote alla moglie, ma talvolta il suocero il quale mediante il figlio soggetto alla sua podestà, acquistò la dote di sua nuora, la prelega alla nuora stessa. Ora se egli volle relegare il diritto dell' azione Di dote, tale legato non ha effetto, perchè il matrimonio sussiste: se poi volle ch' ella ricevesse la pecunia dotale, il legato sarà valido. Se per altro ell' avesse ricevuto la dote, il marito avrebbe nonostante il diritto di domandarla, essendo erede, con l' azione *Familiae erciscundae;* non essendo erede, coll' azione utile. Ora siccome il suocero non ebbe intenzione che l' erede prestasse due volte la dote, così la moglie, esercitando l' azione Di testamento dee dar cauzione di tenere indenne l'erede in confronto della moglie, qualora egli fosse il primo a muovere azione. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 9.

75. Talvolta il padre lega al figlio la dote della nuora ch' egli acquistò mediante il figlio stesso. E se questo figlio è diseredato, la moglie non può intentare l' azione Di dote contro di lui: può bensì il figlio perseguitare la dote a titolo di legato; ma non potrà conseguirla se non previa cauzione di difendere gli eredi contro la moglie. — E vuolsi far divario fra colui al quale fu prelegata la dote ed il liberto orcino a cui fu legato il peculio; chè questi può essere convenuto con l'azione Di peculio, e l' erede non può perchè il peculio omai

di essere presso di lui, laddove l'azione Di dote compete quantunque si abbia cessato di avere la dote. XXXIII, 4, 8. — l. 1 § 10 ut l. 7 *De dote praelegata.*

Ma se avesse avuto luogo la Falcidia nel legato della dote contra il figlio diseredato, e la moglie avesse ratificato il pagamento; a lei si concederà l'azione utile Della dote per quella quantità che l'erede avesse ritenuto. Che se la moglie non ha ratificato, l'erede dovrà bensì essere difeso dal marito che promise di difenderlo; ma se il marito sarà condannato per l'intero, l'azione Di giudicato per la quantità trattenuta per diritto di Falcidia si concederà contra l'erede, qualora non fosse prestata cauzione. ivi. — d. l. 7 § 2.

Che se per errore fu ommessa la cauzione di difendere, ed il figlio ricevette la dote a titolo di fedecommesso, questo non si potrà ridomandare come indebito, imperciocchè la necessità di prestare cauzione ritarda il pagamento, ma non rende indebito ciò ch'era dovuto. Sarà poi conforme all'equità il soccorrere l'erede. ivi. — d. l. 7 § 4.

Se l'erede del padre non è solvente, si concederà giustamente alla moglie l'azione utile dotale contra il marito, dachè ad essa non dee mancare la dote a pretesto che l'erede trascurò per errore d'interporre la cauzione. ivi. — d. l. 7 § fin.

76. Questo legato essendo dovuto al figlio sotto condizione che dia cauzione di difendere gli eredi contra sua moglie; a maggior ragione, qualora il suocero avesse prelegato la dote al marito, e questa fosse stata pagata alla moglie, il legato del marito sarà estinto. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 11; l. 7 § 1.

E se ella non ha ancora ricevuta la dote, ma questa le è dovuta perchè il matrimonio è già sciolto, il legato della dote che il suocero lascia al figlio sarà utile pel vantaggio della ripresentazione. ivi. — d. l. 7 § 3.

77. Quando il padre promette la dote per la figlia, e lega la dote stessa, se questo legato è fatto al marito, non è valido; come quando il debitore lega al creditore ciò che gli dee. Ma se è fatto alla figlia, è valido, imperciocchè la dote in forza della promessa è dovuta al marito, ed alla figlia è dovuto il legato. E se la figlia dimostrerà che il testatore aveva intenzione che il legato fosse a lei duplicato, essa avrà l'uno e l'altro, cioè la dote che suo marito fosse per ottenere, ed il legato a titolo di legato. Se poi il testatore voleva che essa avesse l'una cosa o l'altra; qualora la moglie domandi il legato, coll'eccezione Di dolo l'erede otterrà di non essere obbligato a pagarle il legato se non previa cauzione di tenere per tal titolo indenne l'erede contra il marito che fosse per promuovere l'azione derivante dalla promessa. Se poi il marito è il primo a promuovere l'azione, non è necessario che presti cauzione d'indennità; bensì la moglie che promovesso dopo di lui l'azione, sarebbe respinta dall'eccezione; perchè la dote fu già pagata una volta. XXXIII, 4, 10. — l. 29 ff. *De jure dotium;* l. 84 § 6 *De leg. et fideic.* 2.°

Gotofredo oppone alla decisione di questa legge quella della l. 12 *De probat. et praesumpt.* (Ad tit. *de Leg.* parte 2 sez. 1 art. 1 reg. 3), giusta la quale l'erede, sebbene reo, è obbligato di provare che il testatore non ha voluto che la seconda scrittura avesse suo effetto. — Ma in questa legge si tratta d'un doppio legato di quantità. Ora, la medesima quantità può essere legata due volte con effetto: anzi si suppone che la sia stata legata due volte, quando lo fu mediante due scritture differenti in due tempi differenti; e in quest'ultimo caso, tocca all'erede che pretende annullare il secondo legato, di provare che il testatore non ha voluto legare se non una volta. — Non è lo stesso nel caso della d. l. 29, ove si tratta del legato, fatto alla moglie da suo padre, della dote da questo promessa a suo genero; imperocchè, a meno che la legataria non provi avere il testatore suo padre voluto gravare il suo erede di pagare due volte la dote (a suo marito in virtù della promessa, ed a lei in virtù del legato) non si supporrà altrimenti nel testatore tale volontà.

78. La clausola volgare per differire il pagamento dei legati non si applicava al pagamento della dote, *quia diem suam habeat.* XXX a XXXII, 226. — l. 4 *De dote praeleg.* — Questa clausola volgare era: *Annua, bima, trima die.*

79. Il legato della dote faceva cessare la convenzione di lasciare la dote agli eredi del marito. XXIII, 4, 2. — *ib.* l. 1 § 1.

80. Se il marito dopo d'avere legato a sua moglie un fondo dotale, gli lega la sua dote, il fondo legato non è dovuto che una volta. XXX a XXXII, 219. — *ib.* l. 1 § 14.

81. Se il padre dice: *Voglio che la mia seconda figlia abbia per dote la somma che sarà dichiarata dal tale, il quale conosce le mie intenzioni* (sciens mentem meam); avendo la

persona designata dichiarato, sotto giuramento, che il padre ha voluto dare alla sua seconda figlia la medesima somma che data aveva alla primogenita, i suoi coeredi saranno tenuti di lasciarle prelevare tal somma. XXX a XXXII, 9. — l. 14 *De dote praelegata.*

82. Un padre disereda sua figlia, e tuttavolta incarica suo figlio ed erede di dotarla, quando ella si mariterà, con tal somma, di cui egli potrà stipulare la restituzione in nome proprio pel caso di scioglimento di matrimonio. Avendola il figlio dotata con meno della somma prescritta, non v'ha dubbio ch'egli dee rendere a sua sorella quanto ci manca; e se occorre il divorzio, niun dubbio ancora che la figlia avrà fondamento, come fedecommessaria, di domandare che suo fratello le ceda le sue azioni di restituzione della dote, non essendo verisimile che il padre, per questo perchè ha incaricato suo figlio di dotare egli stesso sua sorella della detta somma quando si maritasse e di stipulare in proprio nome la restituzione della dote, abbia inteso che sua figlia rimanesse senza dote dopo lo scioglimento del suo matrimonio. Del resto se la figlia si rimaritasse, suo fratello non sarebbe ammesso a pretendere che debbe ancora dotarla egli stesso con istipolazione in proprio nome della restituzione della dote a lui personalmente in caso di scioglimento di matrimonio. ivi, 152. — l. 77 § 9 *De leg. et fideic.* 2.°

83. La dote prelegata *(praecipua)* è dovuta alla moglie co' suoi frutti, s'intende quelli scaduti dopo la morte del marito. ivi, 102. — l. 2 § 1 *De dote praeleg.*

84. Se la dote è legata alla moglie con carico di renderla ad un terzo, tal fedecommesso è nullo; tranne che il marito non abbia legato più della dote; e allora ella non dovrà restituire al fedecommessario che il soprappiù. ivi. — *ib.* l. 2; XXXV, 2, 12. — *ib.* l. 1 § 13.

85. Il legato della dote non è soggetto alla Falcidia, poichè la moglie non riceve che la cosa sua. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 12.

86. Se il marito disse: *Lego a mia moglie la tal somma oltre la dote;* la dote reputasi legata. XXX a XXXII, 84 e 233. — *ib.* ll. 3 et 11.

87. Un padre che, non consenziente la figlia, promosse l'azione Di dote, morì lasciando diseredata la figlia, ed instituito erede il figlio, cui incaricò di un fedecommesso per la figlia a titolo della dote. Intanto, la moglie non ha perduto l'azione Di dote, perchè non acconsentì al padre. Se dunque la prima dote è maggiore della somma fedecommessa, la figlia dee contentarsi dell'azione che a lei compete per domandarla; se invece le somme lasciata a titolo di dote è maggiore della dote stessa, avrà luogo la compensazione finchè le somme concorrano, e la figlia otterrà solamente il di più in forza del testamento; non essendo probabile che il padre abbia avuto intenzione di gravare il figlio ed erede del doppio pagamento della dote, massimo avendo egli creduto di potere efficacemente, benchè senza il consenso della figlia, instituire contra il genero l'azione dotale. XXXIII, 4, 11. — l. 34 § 5 *De leg. et fideic.* 2.°

DOTES praediorum. Così chiamavansi gli attrazzi *(instrumenta)* del fondo servienti alla sua coltivazione. XXXIII, 7, 49. — l. 2 § 1 *De instructo vel instrum. leg.*

DRUSO, che credesi quel *Livio Druso*, che nell'anno 606 di Roma sostenne il consolato con Scipione il Giovane, autore di molti scritti utilissimi sul Gius civile per attestazione di Val. Massim. *Pref.* p. II, 1, 6.

DUBBIO. V. Ambiguità, Cose dubbie, Incerto, Interpretazione. V. lib. 34 tit. 5 *De rebus dubiis;* Cod. lib. 6 tit. 38 *De verborum et rerum significatione;* 48 *De incertis personis.*

1. Nel dubbio non è dovuta che la somma minore. L, 17, 985. — l. 34 *De regulis juris;* XLV, 1, 8. — l. 83 § 3 *De verb. oblig.*

La presunzione è per la somma minore, e pel termine meno lontano. ivi, 39. — *ib.* l. 109.

2. Non v'ha luogo a dubbio se, stipulando che mi si darebbe Stico, io ho inteso parlare di un individuo avente questo nome, ed il promettente ha inteso parlare d'un altro individuo dello stesso nome; chiaro essendo un tal caso che non havvi convenzione, e in conseguenza *nihil actum est.* ivi, 21. — *ib.* l. 83 § 1.

3. È altrimenti ne' giudizj; poichè se io ho domandato che mi si rilasci Stico, tottochè il reo abbia inteso ch'io parlassi d'un altro individuo dello stesso nome, il giudizio che m'aggiudica la mia domanda andrà applicato a quello ch'io ho in mira: e la legge rende ragione di questa differenza dicendo che *Stipulatio ex utriusque consensu valet*, laddove *Judicium etiam in invitum redditur;* d'onde inferisce che *actori semper credendum est;* altrimenti, soggiugne, il reo negherà sempre di aver consentito. ivi. — *ib.* § quod et in judiciis.

DUCI. Dicesi di que' servi i quali, non difesi dal padrone o dati in risarcimento di danno *(noxae)*, vengono per comando del pretore *condotti via* da colui al quale fecero furto o recarono danno. L, 16, 83.

DUNTAXAT. Trovasi ne' testamenti, nelle convenzioni e via discorrendo. — Quando nei testamenti è scritto così: *L'erede consumi nel funerale, nel monumento* duntaxat *cento aurei*, non gli è lecito spendere meno, sì di più, senza che per ciò si reputi fatto contra il testamento. ivi. — l. 202 *De verb. signif.* — Lo stesso osservasi ne' contratti.

DUPLEX. Dicesi delle azioni, de' giudizj, degl' interdetti, quando i singoli litiganti sostengono la parte sì di attore e sì di reo: tali sono i giudizj *Finium regundorum*, e *Familiae erciscundae*; l' interdetto *Uti possidetis*, ed altrettali. ivi.

2. *Duplex* in altro senso dicesi quel testamento che uno fece per sè e pel figlio. L, 16, 83.

DUPONDIUS o *DUPONDIUM*. Significava l' asse ereditario diviso in ventiquattro once o parti, anzichè in dodici, come per l'ordinario. XXXVIII, 5, 35, 64 e 55. — l. 17 § 3 et 4, ll. 18 et 78 ff. *De hered. instit.* — Così dicevasi *Tripondius* l' asse diviso in trentasei once. V. Asse.

DUUMVIRI. Erano i magistrati municipali. Nei municipij erano i capi della curia municipale e presiedevano all'ordine dei Decurioni; e siccome la curia del municipio somigliava al senato, così i *Duumviri* somigliavano ai consoli. II, 3, 1 e L, 4, 18 e 19. — l. un. ff. *Si quis jus dicentis*.

E

EBREI. Potevano possedere gli onori o carichi civili. L, 4, 19. — l. 3 § 3 ff. *De decurion.* — Ma gl' imperatori Severo ed Antonino imposero ad essi tali uffizj che non ledessero la loro credenza. ivi.

2. La religione o credenza degli Ebrei era nomata superstizione giudaica. ivi. — *ib.* et l. 21 Cod. *De hereticis.*

ECCEZIONE. V. pure Cessione *delle azioni*, Competenza, Divisione *(Eccezione di)*, Dolo, Errore, Giudicato, Giuoco, Giuramento, Litigiose *(Cose)*, Macedoniano *(Senatoconsulto)*, Ordine *(Eccezione di)*, Patto, Vellejano *(Senatoconsulto)*, Pregiudizj, Prescrizioni, Replica, Timore. V. lib. 44 tit. 1 *De exceptionibus et praescriptionibus et praejudiciis;* Cod. lib. 8 tit. 36 *De exceptionibus seu praescriptionibus;* Instit. lib. 4 tit. 13 *De exceptionibus;* 14 *De replicationibus.*

1. L'eccezione è una specie d'esclusione che dal reo si oppone con effetto *(interopponi solet)* all'azione di chicchessia, onde impedire la condanna o diminuirla. XLIV, 1, 2. — l. 2 *De except., et praescript.*

2. Anche le repliche sono eccezioni, e vengono contrapposte dall'attore per escludere le eccezioni. ivi, 3. — d. l. 2 § 1.

3. Il reo nell'eccezione diviene attore. ivi, 1. — *ib.* l. 1.

Ciò è detto senza dubbio nel senso ch'egli debbe provare la sua eccezione. Del resto questa regola ammetteva eccezione nel contratto detto *literarum obligatio* dai Romani; imperocchè, quanto a questo contratto, il creditore, sebbene munito d'un titolo o riconoscimento per iscritto, rimaneva tuttavolta reo; vale a dire, malgrado l'eccezione *Non numeratae pecuniae* (V. sotto n. 17 a 30), opposta dal debitore, l'attore, e non il debitore o reo, era nullameno obbligato di provare la verità del contenuto nell'atto, e per conseguente la falsità dell'allegazione dell'attore.

4. Le eccezioni sono o perpetue e perentorie, o temporarie e dilatorie. — Sono perpetue e perentorie quelle che hanno sempre luogo, e non si possono evitare; come l'eccezione Di dolo o Del giudicato; quella per cui si accampa Essere stato fatto checchessia in onta alle leggi od ai senatoconsulti, quella Del patto convenuto perpetuo, vale a dire, che non venga assolutamente domandata la somma. — Sono temporarie e dilatorie quelle che non sempre hanno luogo, ma si possono evitare; quale è quella Del patto convenuto temporaneo, cioè Che non si muova azione entro il quinquennio. — Anche le eccezioni procuratorie sono dilatorie e si possono evitare. XLIV, 1, 5. — l. 2 § 4 et l. 3 *De except. et praescript.*

Sono eccezioni perentorie quelle con le quali si accampa Non essere lecito ad uno di agire a nome di procuratore. ivi. — d. l. 2 § 4.

Le eccezioni perentorie altre estinguono affatto l'azione o la condanna, altre la estinguono in parte. ivi. — *ib.* l. 22.

5. Le eccezioni si dividono anche in civili, e pretorie. Inst. § 7 *De except.*

Le civili sono quelle che discendono immediatamente dalla legge o da qualche altra specie di diritto avente forza di legge; p. e. le costituzioni de' principi ed i senatoconsulti. ivi. — *ib.* et § 3 *De jure naturali.* — Di tal numero sono le eccezioni Del senatoconsulto Macedoniano, Del senatoconsulto Vellejano, Della cosa giudicata, Di non contamento, Di prescrizione ec. — Le eccezioni pretorie sono quelle che dipendono dalla giurisdizione del pretore, come l'eccezione Di dolo, Del giuramento, Del timore ec. — Ma siccome questa seconda divisione delle

eccezioni non produce in Diritto verun effetto differente che possa essere citato, così dee riputarsi pressochè inutile.

6. Altrimente dividonsi le eccezioni, in quelle che sono inerenti alla persona, ed in quelle che sono inerenti alla cosa. — Le eccezioni che sono inerenti alla persona di uno non passano ad altri; così quella che ha il socio *Quod facere potest*, o quella che ha l'ascendente o il patrono, non compete al fidejussore. Così il fidejussore dato dal marito dopo sciolto il matrimonio viene condannato solidariamente per titolo di dote. XLIV, 1, 6. — l. 7 *De except. et praescript.*

Tale è altresì l'eccezione che si concede al debitore contra il creditore, in pendenza del giudizio capitale del creditore medesimo instituito contro di lui; la quale essendo personale, non si concede ai fidejussori del debitore stesso. ivi. — l. 53 *De fidejuss. et mandat.*

7. Le eccezioni inerenti alla cosa competono eziandio ai fidejussori, come quelle Del giudicato, Del dolo, Del giuramento, *Quod metus causa*. Laonde se il reo ha patteggiato rignardo alla cosa, assolutamente compete l'eccezione al fidejussore; al quale competono eziandio l'eccezione Dell'intervento (V. Senatoconsulto Vellejano), e quella *Quod libertatis onerandae causa petitur*. E competono anche a quello che avesse prestata garanzia per un figlio di famiglia in onta al senatoconsolto, od a pro di un minore di venticinqne anni ingannato. Che se il minore fu ingannato nella cosa, senza dolo di quello col quale contrattò ma per imperizia, allora nemmeno il minore stesso è soccorso prima d'essere stato restituito in intero; nè al suo garante debb'essere concessa l'eccezione. ivi, 7. — l. 7 § 1 *De except. praescript. et praejud.*

8. Tutte le eccezioni (inerenti alla cosa) che competono al debitore, competono al garante a malgrado del debitore medesimo. ivi. — *ib.* l. 19. — Come gli competono i vantaggi *(commoda)*. ivi. — l. 32 ff. *De fidejuss. et mandat.* — E parimente competono a tutti quelli che hanno acceduto alla obbligazione. ivi. — *ib.*; l. 11 Cod. *De except.*; l. 143 *De reg. juris.*

9. Le eccezioni vengono opposte o perchè fu fatto ciò ch'era uopo di fare, e perchè fu fatto ciò che non era uopo di fare, o perchè non fu fatto ciò ch'era uopo di fare. — Perchè fu fatto ciò ch'era uopo di fare si concede l'eccezione Della cosa venduta e consegnata (V. appresso n. 38), e quella Del giudicato. Perchè fu fatto ciò che non era da fare, si concede la eccezione Di dolo. Perchè non fu fatto ciò che si doveva fare, come quella Di non dato possesso de' beni, la quale viene opposta dal debitore ereditario a quello che, chiamato dall'editto al possesso de' beni del defunto, non l'ottenne ancora: solennità richiesta dal gius delle Pandette, abrogata da Giustiniano. XLIV, 1, 8. — l. 20 *De except. praescript. et prejud.*

10. A niuno è vietato il giovarsi di più eccezioni quantunque sieno diverse: p. e. quegli che dice di aver giurato può servirsi anche di altre eccezioni insieme con quella del giuramento, o di altre sole, essendo permesso il servirsi di più difese. ivi, 9. — *ib.* ll. 5 et 8. — Parimente a niuno fra quelli che negano di essere debitori è vietato il servirsi di altra difesa; qualora la legge non lo impedisca. ivi, 9. — l. 43 *De regulis juris.*

11. Quanto al tempo da opporre l'eccezione, v'è differenza tra le dilatorie e le perentorie. Le dilatorie possono opporsi soltanto fino alla contestazione della lite. ivi, 10 — l. 12 Cod. *De except.* — Massimamente le declinatorie di foro. ivi. — *ib.* l. 13.

12. Per lo più le eccezioni dilatorie non solo debbono essere opposte, ma eziandio provate, prima della contestazione della causa; ed una volta che sia costituito il giudizio, non può esserci luogo alle medesime, mentre hanno per iscopo di dilazionare lo stesso giudizio. È però lecito di opporre in qualunque tempo, prima che sia pronunziata la sentenza, la prescrizione perentoria, ove fosse stata omessa, bastando che sia contestata prima. ivi. — *ib.* l. 4 et 8.

13. Alcune eccezioni si oppongono anche dopo la sentenza; come quelle dei senatoconsulti Macedoniano e Vellejano, e quella Di competenza. ivi.

14. Le eccezioni perentorie debbono essere provate dopo che l'attore avrà provata la sua domanda. Lo stesso dicasi delle dilatorie, quando risguardano non la costituzione del giudizio, ma la stessa causa; p. e. se vi è il patto di non chiedere prima di un dato tempo. ivi, 11. *ib.* l. 9; l. 19 Cod. *De probat.*

Difatti, dall'opporre il reo l'eccezione non segue che l'attore sia dispensato dal provare la domanda; non reputandosi che l'avversario infpetito confessi la domanda per questo perchè si vale della eccezione. ivi. — l. 9 *De except., praescript. et praejud.*

15. Ogni eccezione o replica è esclusoria;

l'eccezione esclude l'attore; la replica esclude il reo; e ciò o interamente o in parte, o in perpetuo o fino ad un certo tempo. XLIV, 1, 12. — l. 2 § 2 *De except. praescript. et praejud.*

16. I legati ed i fedecommessi producono una eccezione quando la cosa legata si trova presso colui al quale fu lasciata. Quindi se un creditore pretende che la cosa dal suo debitore datagli in pegno sia a lui legata, egli può dispensarsi dal restituirla quand'anche gli eredi del debitore offrissero di pagare il debito. XXX a XXXII, 348. — l. 16 Cod. *De legatis.* — Per altro il legato od il fedecommesso non produce l'eccezione prima della sua scadenza. Onde l'erede potrà vindicare coi frutti, prima che sia adempiuta la condizione, il fondo da lui non consegnato, ma detenuto dal legatario. ivi. — l. 32 § 1 *De legatis et fideic.* 2.°

17. Avvi eccezioni che impropriamente diconsi *personali*, e che, sebbene giovino al debitore ed a' suoi creditori, non passano al garante. Tale è l'eccezione di restituzione per causa di minorità o d'incapacità. IV, 4, 67. — l. 13 *De minoribus;* XLIV, 1, 6. — l. 7 in f. ff. *De except.;* ll. 1 et 2 Cod. *De fidejuss. min.*

La ragione di ciò è che quegli il quale contratta con un minore od un incapace non prende la precauzione d'esigere un garante se non la tema che ha, non quegli col quale contratta si faccia restituire.

18. Eccezione di non contamento (*non numeratae pecuniae*). V. lib. 4 tit. 20 Cod. *De non numerata pecunia.* Colui che, avendo a ricevere danaro a credito, promette al futuro suo creditore, è in facoltà, col non riceverlo, di non rimanergli obbligato. XLIV, 3, 4. — l. 30 *De rebus creditis.*

Adunque in forza di questa promessa, benchè concepita puramente, alcuno non rimane obbligato se non ha ricevuto il danaro. Ma eziandio se, come foste per ricevere il danaro, voi deste cauzione all'avversario, ed il danaro non fu numerato, potrete mediante l'azione ripetitoria *(per condictionem)* esigere l'adempimento della obbligazione (tostochè l'attore non faccia petizione), ovvero potrete valervi dell'eccezione *Non numeratae pecuniae* contro di lui s'egli fa petizione. ivi. — l. 7 Cod. *De non numerata pecunia.*

Questa eccezione fu introdotta in odio degli improbi usurai i quali dai bisognosi che ad essi chiedevano danaro a mutuo esigevano cauzione, e poscia o non volevano darlo o non quanto avevano promesso. XLIV, 3, 4.

19. Questa eccezione ha luogo ogni qualvolta venga domandata una somma come data a credito. Ma quando fu fatta obbligazione per una causa anteriore, non si esamina se la somma sia stata contata quando fu sottoscritta la obbligazione, ma solamente se la causa anteriore era giusta. ivi, 5. — ll. 5, 6 et 11 Cod. *De non numerata pecunia.*

20. Anche quando viene domandata una somma di danaro come data a prestito, non può uno opporre questa eccezione se fu numerato il danaro a quello pel quale egli intervenne. ivi, 6. — l. 4 Cod. *De duobus reis stipul.;* l. 5 Cod. *Si certum petatur.* — Molto meno se, contato essendo danaro, fu nell'instrumento riferito essere stato pigliato olio; mentre se non è aggiunta la stipulazione di restituire, e di questo affare si è tenuta solenne contestazione, rimanendo tale e quale quanto fu fatto realmente, è manifesto che per la scrittura d'avere ricevuto olio nulla è dovuto. ivi. — d. l. 5.

21. Questa eccezione si può opporre non solamente se non fu contato tutta la somma, ma anche se non ne fu contata che una parte. ivi, 7. — ll. 2 et 9 Cod. *De non numerata pecunia.*

22. Si oppone questa eccezione eziandio contra la cauzione della dote: difatti la numerazione e non la scrittura dell'istrumento dotale costituisce la dote. Onde non può uno ripetere la dote, qualora non sia provato che fu nel fatto contata. ivi, 8. — l. 1 Cod. *De dot. caut. non numer.*

Ciò fu confermato da Giustiniano, il quale volle altresì che questa eccezione contra la moglie e suoi eredi competa tanto al marito e suoi eredi, quanto al suocero ed a qualunque altro che insieme col marito avesse ricevuto la dote. ivi. — l. 1 Cod. *De non numer. pecunia.*

Se per altro il marito avesse scritto ciò con animo di donare, e fosse morto perseverando in questa volontà, l'eccezione non potrebb'essere opposta. ivi. — l. 2 Cod. *De dot. caut. non numer.*

Così pure se, oltre l'instrumento di dote, esiste anche una quitanza con cui il marito confessi che la dote gli fu contata, Giustiniano decretò che sia esclusa la eccezione *Non numeratae pecuniae.* ivi. — l. 14 Cod. *De non numer. pec.*

23. Giustiniano decretò altresì che questa

eccezione non sia ammessa contra gl'instrumenti di deposizione di danaro o di altre cose, nè contra le quitanze de' tributi od altre pubbliche imposte. XLIV, 3, 9. — l. 14 § 1 Cod. *De non numerata pecunia.*

Nemmeno si può opporre questa eccezione ai banchieri *(argentarii)*: ma solamente si può deferire ad essi il giuramento entro il tempo prefisso a questa eccezione. ivi. — Nov. 136 cap. penult. et ult.

24. Sì al mandante come al garante, ad esempio del debitore principale, compete questa eccezione. Anzi i creditori di colui che offrì cauzione per danaro dato a credito, i quali detengono i beni di lui e sono convenuti da quello a cui fu offerta la cauzione, possono opporre l'eccezione *Non numeratae pecuniae*; e il giudicato sopra questo affare non nocerà allo stesso debitore. ivi. — *ib.* l. 12.

25. Questa eccezione ha di particolare che il carico della prova non incombe a chi la oppone, ma all'attore contra il quale viene opposta. ivi, 11. — *ib.* l. 3.

26. Questa eccezione non ha luogo quando uno ha già cominciato a pagare ciò ch' è contenuto nella cauzione. ivi, 12. — *ib.* l. 4.

27. Questa eccezione non ha pur luogo quando è trascorso il tempo stabilito dalla legge per proporre questa querela. Ora se quegli a cui competeva di farla morì senza farla, il suo erede avrà in proprio favore il tempo rimanente, tanto contra il creditore quanto contra il suo erede. ivi, 13. — *ib.* l. 8.

Fatta poi la querela, questa eccezione compete perpetuamente all' erede e contra l' erede. ivi. — *ib.* — Che se trascorse il tempo stabilito dalla Legge senza che sia stata promossa la querela contra il creditore, l'erede del debitore, ancorchè fosse pupillo, sarà ad ogni modo costretto di pagare il debito. ivi. — *ib.*

28. Il tempo stabilito per questa eccezione, secondo l'antico Gius, era di un anno; poscia fu di un quinquennio (l. 1 *De caut. et non numer. pec.)*: Giustiniano lo ridusse ad un biennio. ivi. — *ib.* l. 14. — Per una costituzione poi del medesimo Giustiniano, questa azione contra la cauzione della dote compete entro l'anno dallo scioglimento del matrimonio. ivi. — *ib.* l. 3.

Se il matrimonio ha durato oltre il biennio, questa eccezione compete soltanto entro tre mesi. Se trascorse un decennio, ed il marito entro questo decennio non ha contestato in Giudizio la querela Di dote non numerata, essa non ha più luogo assolutamente. XLIV, 9, 13. — Nov. 100.

Che se il marito fosse stato minorenne, avrebbe potuto essere restituito contro l' ammissione entro i dieci anni della querela Di non numerato danaro. Ma se al maggiore o al minore morto prima del lasso di dieci anni fosse successo un minore, non sarebbe ascoltato dopo un quinquennio dal dì della morte del padre, quantunque fosse costituito in età minore. ivi. — d. Nov. 100 cap. 2 § 1.

Contra le altre cauzioni questa eccezione può competere soltanto entro trenta giorni. ivi. — l. 14 § 2 Cod. *De non numer. pec.*

29. Questa eccezione non può opporsi dopo il tempo stabilito dalla legge, ma si può in qualunque tempo allegare di aver pagato; e se si prova il pagamento, si ottiene la assoluzione. ivi, 14. — *ib.* l. 10.

30. In forza della Nov. 18, colui il quale contra un suo biglietto ha falsamente negato che il danaro gli sia stato numerato, dopo che l'attore avrà provato ciò, sarà condannato a pagare il doppio all'attore medesimo; o se il reo avesse provato di aver pagato, dee perdere il pagato. Ha luogo però questa pena quando l' attore abbia provato, non quando, avendogli il reo deferito il giuramento, egli giurò di aver numerato il danaro. Se il tutore a nome del pupillo negò, sarà egli, non il pupillo, soggetto alla pena. ivi. — d. Nov. cap. 8 et 9.

31. Eccezione per ciò che fu fatto onde aggravare la libertà *(quod onerandae libertatis causa)*. V. lib. 44 tit. 5 *Quarum rerum actio non detur.* — Niuno può esigere dal liberto ciò ch'egli ha stipolato affine di aggravare la libertà. XLIV, 5, 1. — l. 1 § 5 *Quarum rerum actio.* — E per ciò che fu fatto affine di aggravare la libertà intendesi quelle cose che vengono imposte a fine che, se il liberto offendesse il patrono, questi abbia ad esigerle da lui, e così egli sia sempre soggetto al timore di tale esazione, timore in forza del quale il liberto soffra quanto gli comanda il patrono. ivi, 2. — *ib.* § oneraudae.

32. Non tutto ciò che il patrono ha stipulato col liberto si reputa imposto affine d' aggravare la libertà; ma sì qualora sia stato imposto con tale intenzione. Onde se il servo promette al padrone una somma di danaro per essere manomesso, mentre in altra guisa il padrone non lo avrebbe manomesso; e diventato libero rinova la promessa di tal somma; ove il patrono la domandi, non gli osta la ecce-

zione. Onde si reputa promessa la somma *onerandae libertatis causa* tutte le volte che il padrone spontaneamente manomise e volle che il liberto promettesse ona somma, non già per esigerla ma affine che il liberto lo tema e lo obbedisca. XLIV, 5, 3. — l. 2 § 2 *Quarum rerum actio.*

Parimente se io manomisi un servo che essendo io servitù aveva amministrato le cose mie, e poscia stipolai con lui (perchè avea amministrato le cose mie) ch'egli mi avesse a dare checchè avrebbe dovuto darmi se allora fosse stato libero; indi mossi l'azione *Ex stipulatu:* io non sarò respinto dall'eccezione; difatti il liberto non può lamentarsi di essere aggravato per questa causa, se non defrauda il patrono del lucro derivante dalla cosa che amministra. ivi. — *ib.* l. 1 § 4.

33. Quest'eccezione ha luogo se fu imposta al liberto qualche cosa che aggravi incontanente la sua libertà. Ma se dopo un intervallo di tempo, non sarà così, qualora non veggasi chiaramente per cognizione di causa che il liberto mosso da timore o soverchio rispetto soltanto verso il patrono si è assoggettato come ad una penale stipolazione. ivi, 4. — d. l. 1 § 6.

Reputasi poi fatto per aggravare la libertà tanto se fu promesso allo stesso patrono quanto se ad altri per volontà del patrono. ivi. — d. l. 1 § 9.

34. Questa eccezione si dee concedere non solamente allo stesso liberto ma eziandio ai suoi successori; e all'opposito, sarà respinto anche l'erede del patrono se moverà azione. ivi, 5. — d. l. 1 § 12.

35. Questa eccezione non debb'essere negata al garante: e neppure a quello che a richiesta *(rogatu)* del liberto è divenuto debitore; e neppure allo stesso liberto, tanto se è stato dato dal debitore qual procuratore a difesa, quanto se diventò erede di lui. Difatti essendo proponimento del pretore di soccorrere al debitore in siffatte obbligazioni, egli devierebbe dal suo scopo qualora non difendesse anche il garante e chi è diventato debitore per richiesta del liberto. Poco importa poi che il liberto venga costretto a dare direttamente al patrono o mediante la interposta persona del garante o del debitore. ivi. — d. l. 1 § 8.

36. Se il patrono delegò il suo liberto al creditore e delegò *libertatis causa onerandae,* il creditore non potrebb'essere respinto con l'eccezione, perchè egli ha ricevuto il suo; bensì può il liberto esercitare l'azione Ripetitoria *(condicere)* contro il patrono, se non lo fece ad oggetto di transigere. XLIV, 5, 6. — l. 1 § 10 *Quarum rerum actio.*

Così pure se il liberto delegò il suo debitore al patrono, il patrono non potrà essere respinto da veruna eccezione; ma il liberto ripeterà ciò dal patrono mediante l'azione personale *(per condictionem).* ivi. — d. l. 1 § 7.

37. Nel contratto di buona fede questa eccezione non è necessaria. ivi. — d. l. 1 § 7.

38. Eccezione della cosa venduta e consegnata *(rei venditae et traditae).* V. lib. 21 tit. 3 *De exceptione rei venditae et traditae.* — La obbligazione della compera produce non solamente l'azione Di compera, ma produce eziandio una eccezione, mediante la quale il compratore può rimuovere quello che per tale obbligazione è tenuto, s'egli vindica la cosa. — Questa eccezione pertanto compete a quello al quale fu consegnata la cosa a titolo di compera. Ed eziandio quando uno ha comperata una cosa ma questa non gli fu consegnata, se acquistò il possesso non vizioso della medesima, egli ha l'eccezione contra il venditore, salvochè questi non abbia una causa legittima per vindicare la cosa; chè allora si potrà replicare contra l'eccezione, tuttochè non sia seguita la tradizione del possesso: p. e. se non fu pagato il prezzo, e non fu venduto in credenza. XXI, 3, 1. — l. 1 § 5 *De except. rei vend. et trad.*

39. Questa eccezione è utile non solamente a quello a cui fu consegnata la cosa, ma anche a' suoi successori ed al secondo compratore, sebbene non sia stata al medesimo consegnata la cosa; poichè il primo compratore ha interesse che al secondo non venga evitta la cosa. ivi, 2. — *ib.* l. 3; l. 28 Cod. *De evict.*

40. È manifesto che questa eccezione non compete ad un manomesso per un contratto da lui fatto nel tempo di suo servaggio. Ma ad esempio di questa gli potrà essere concessa l'eccezione Pel fatto se gli fu concesso il peculio. ivi, 3. — l. 1 § 4 *De except. rei vend.*

41. Questa eccezione compete contra il venditore. — Essa pel Gius antico era utile quando il venditore aveva fatto la tradizione di una cosa *mancipi* da lui venduta, senza l'osservanza delle solennità necessarie per la traslazione del dominio civile; p. e. senza la mancipazione o cessione giudiziale. Di fatti, siccome in questo caso il dominio civile o quiritario ri-

maneva presso del venditore, così gli competeva la vindicazione della cosa, dalla quale era rimosso mediante questa eccezione. — Era poi utile principalmente, e lo fu anche in progresso, qualora il venditore non sia proprietario della cosa al tempo della tradizione. XXI, 3, 4. — l. 1 *De exceptione rei venditae.* — La ragione è evidente: perchè se anche tu possedessi la cosa, io avrei l'azione per obbligarti a farmene la tradizione: imperciocchè se uno ha venduto una cosa altrui, e fu posteriormente instituito erede dal proprietario di quella cosa, egli viene obbligato ad eseguire il contratto. ivi. — l. 46 ff. *De act. empti.*

A maggior ragione adunque io compratore debbo avere una eccezione contro di te. ivi. — l. 156 § 1 *De reg. juris.*

42. Viene rimosso mediante questa eccezione non solo colui che ha venduto in nome proprio, ma eziandio chi ha venduto la cosa come procuratore. ivi, 5. — l. 49 ff. *Mandati.*

43. Viene parimenti rimosso per questa eccezione quegli pel cui mandato la vendita venne eseguita da un altro. ivi, 6. — *ib.*; l. 1 § 2 *De except. rei vend. et trad.*

Quando poi la cosa mia fosse stata venduta a condizioni meno vantaggiose di quelle da me prescritte col mio mandato, non mi potrebb' essere opposta l'eccezione se non quando mi fosse prestata la indennità. ivi. — l. 5 § 3 et 4 ff. *Mandati.*

44. Questa eccezione è pregindizievole al venditore anche quando il padrone del fondo fosse diventato erede di esso venditore. ivi, 7. l. 1 § 1 *De except. rei vend.* — Per la stessa ragione sarà pregindizievole anche a' successori del venditore, sia che succedano a titolo universale, sia soltanto in qualche cosa. ivi. — *ib.* l. 3 § 1; l. 14 Cod. *De evict.*; l. 14 Cod. *De rei vindic.*; l. 5 Cod. *De reb. alien. non alien.*; l. 4 § 32 *De doli mali et metus except.*

45. È tenuto per questa eccezione eziandio chiunque potesse dichiararsi autore in caso di evizione. Così se in conseguenza di un giudicato ebbe luogo il pignoramento per ordine della competente autorità, e tu hai venduti i pegni compresi nel tuo libello; invano promovesi riguardo ad essi quistione dal condannato o da chi successe in vece di lui; poichè quand'anche la evizione dei medesimi fosse seguita pel fatto di un altro, decsi concedere l'azione contra quelli ai quali profitta il pagamento del prezzo. XXI, 3, 8. — l. 13 Cod. *De evict.*

46. I fidejussori non sono soggetti a questa eccezione, ma vengono rimossi con la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 21.

47. Eccezione *(Clausola di).* È quella con la quale da un legato o da un fedecommesso universale vengono eccettuate alcune specie. — Essa non ha effetto se non in quanto la cosa eccettuata esista. Laonde se uno legò il fondo Corneliano, eccettuate le vigne esistenti al tempo della morte di lui, non essendovi a quel tempo vigne, nulla si eccettua dal legato. XXX a XXXII, 221. — l. 72 *De legatis et fideic.* 1.°

48. Questa clausola inoltre non ha effetto se non in quanto consti qual sia la cosa eccettuata. ivi. — *ib.* l. 36 cum § 1.

Per altro la clausola è valida ancorchè la cosa eccettuata esaurisca il legato. ivi. — *ib.* l. 65.

49. Quanto all'effetto di tale clausola quand'è posta al fedecommesso di una parte dell'eredità, importa di sapere se dal fedecommesso sia eccettuato un corpo determinato ovvero una data quantità. Così se un padre avendo instituiti eredi i figli e la madre loro, scrisse: *Chiedo da te, mia figlia, che, ricevendo dalla mia eredità per la tua porzione cento aurei ed il predio Tusculano,* tu restituisca a *tua madre la parte della eredità;* la figlia nel giudizio di divisione *(Familiae erciscundae)* avrà dal cumulo dell'eredità il fondo ereditario, ma tratterrà la somma dalla parte sua. ivi, 222. — l. 77 *De legatis et fideic.* 2.°

ECCLESIASTICI. V. Chierici.

EDERE. Dicesi delle azioni, de' conti, degli instrumenti.

2. *Edere actionem* è dare facoltà di trascrivere, ossia di porre nel libello, e dire o dettare. Labeone dice che la voce *edere* si applica anche a colui che produce il suo avversario all'albo delle formule e dimostra ciò che ha intensione di dettare o dice di che vuole giovarsi. L, 16, 84. — l. 1 § 1 ff. *De edendo.*

3. Negl'instrumenti e ne' conti, *edi* significa dettare o consegnare la copia del conto *(libellum)*, o produrre il libro-giornale *(codicem).* ivi. — *ib.* l. 6 § 7.

4. *Edi ratio* s'intende se il conto viene prodotto fino dal suo incominciamento *(a capite).* ivi. — *ib.* l. 10 § 2.

5. La parola *edere* non è applicabile a colui

che non presenta *(edit)* tutta la stipulazione. L, 16, 84. — l. 1 § 4 *De edendo.*

6. Passa molta differenza fra *edere rationes* e *reddere rationes*. Quegli al quale fu imposto di *edere*, non è tenuto pel reliquato; difatti anche del banchiere si dice che *edit rationes*, tuttochè non paghi quanto rimane presso di lui. ivi. — l. 89 § 2 *De verb. signif.* — Al contrario colui al quale fu imposto di *reddere rationes*, non si reputa che satisfaccia se restituisce il reliquato senza produrre i conti *(non editis rationibus)*. ivi. — l. 8 § 5 *De liberat. legata.*

EDICTUM. V. Editto.

2. Così chiamavasi anche la citazione con la quale il pretore ordinava ad alcuno di presentarsi in Giudizio. L, 6, 85.

3. *Edictum peremtorium* è l'ultima citazione, alla quale se il reo che dee presentarsi non obbedisce, diventa contumace. — Onde dicesi *edictum circumducere*, cioè ridurre a nulla la procedura del contumace. ivi.

EDIFIZIO. V. *Aedificium*, Casa, Confini, Danno *non ancora fatto*, Denunzia *di nuovo lavoro*, Fabbrica, Locazione *di lavoro*, Muro, Servitu' *urbane*, Superficie. V. Cod. lib. 8 tit. 10 *De aedificiis privatis.*

1. Qualunque edifizio cede al suolo, vale a dire, si reputa che faccia parte del terreno ove è situato. XLI, 1, 25. — l. 7 § 10 *De acquir. rerum dom.*

Onde l'edifizio fatto sul suolo altrui appartiene al proprietario del suolo. ivi, 26. — *ib.* l. 7 § 12.

2. Se uno fabbrica sul mio muro, l'edifizio appartiene a me. Tale è la decisione di Proculo, che prevalse alla contraria di Labeone e Sabino. ivi, 17. — *ib.* l. 28.

3. Se l'edifizio è mobile, non appartiene al padrone del suolo. ivi, 16. — *ib.* l. 60.

4. Se tu fabbrichi sul terreno altrui sapendo ch'è d'altrui, non potrai ripetere i tuoi materiali. ivi, 26. — *ib.* l. 7 § 12. — Quand'anche la fabbrica fosse poscia distrutta. ivi. — *ib.* — Ben inteso, come osserva Cujacio, se tu non sei in possesso del suolo; perchè allora si reputerà che tu abbia edificato *animo donandi*: altrimenti questa decisione sarebbe in contraddizione con quella della l. 67 ff. *De rei vind.* — Ma se tu fabbrichi credendoti proprietario del suolo, i tuoi materiali ti sono dovuti. ivi, 26. — d. l. 7 § 12.

5. Chi ha fabbricato di buona fede può domandare le sue spese al proprietario del suolo che vuole evincerlo. XIX, 1, 44. — l. 45 ff. *De action. empti et vend.*

Il proprietario del suolo dee rendere le spese di cui profitta al possessore di buona fede che ha edificato. VI, 1, 44. — l. 38 ff. *De rei vindic.* — Sempre fino alla concorrenza almeno di ciò che il possessore ne ritrarrebbe se le levasse via. ivi. — *ib.*

6. Se il possessore ha fabbricato conoscendo il diritto altrui, egli non può ripetere le sue spese. ivi, 46. — *ib.* l. 37. — Ma soltanto levar via l'edifizio, se la cosa è possibile, senza nuocere al proprietario del suolo. ivi. — *ib.*; ivi, 24. — *ib.* l. 27 § 1.

Tuttavia il poprietario potrebbe tenere l'edifizio, ludennizzando come sopra chi l'ha fabbricato. ivi, 44. — d. l. 38.

Il giudice dee per altro esaminare se il proprietario avrebbe egli pure fabbricato, e se il fondo n'è divenuto migliore. Poichè allora il proprietario dovrà rimborsare al possessore di buona fede a titolo di spese, non solamente ciò che questi ritrarrebbe dalle sue costruzioni se le levasse via, ma tutto il maggior valore che il fondo ne ha conseguito, se questo maggior valore non eccede il disborso effettivo, o tutto il disborso effettivo se questo non eccede il maggior valore del fondo. E se al contrario è riconosciuto che il proprietario non avrebbe fatto tali spese sebbene utilissime, o ch'egli non è in grado di fare il rimborso, non sarà tenuto che di permettere al possessore che si porti via le sue costruzioni, senza deterioramento del fondo. ivi. — *ib.*

7. Chi edifica presso il terreno altrui dee lasciare fra mezzo uno spazio di due piedi. X, 1, 15. — l. 13 ff. *Finium regund.* — Ora, il piede romano era uguale pressappoco ad undici pollici del piede di Parigi; o, più giustamente, era 219/240 di esso piede.

Se il tetto della casa è in terrazzo pel passeggio, debb'essere lontano dieci piedi dall'edifizio vicino. Nov. 113 et ult. Leon.

8. Non si può edificare che a quindici piedi di distanza dagli edifizj pubblici. l. 9 Cod. *De aedificiis privatis.*

9. Non si può edificare davanti o in fianco d'un edifizio che ha prospetto sul mare, se non a cento piedi di distanza. Nov. 63 et 165.

10. Non si può edificare sopra i colti o le vigne se non alla distanza di due tiri di freccia dal campo vicino, se l'estensione del terreno il comporta; se no, ad uno tiro. Nov. 71 Leon.

Nota. *La distanza d'un tiro di freccia, chiamata* tozenma, *era riputata pari a quella dello stadio persiano, di 666 2/3 al grado nonagesimale del meridiano terrestre (circa 513 piedi della tesa detta dell'accademia o del Perù).*

11. Secondo le Nov. 57, 102, 103, 104 di Leone, i parchi per le pescherie in mare debbono essere distanti dal parco vicino per 365 anne, braccia o orgie. Tale è di fatti il senso che la l. 13 ff. *Finium regundorum* (X, 1, 15) dà alla parola *passus*, che vi è rappresentata come corrispondente alla greca *orgie* del testo della legge di Solone: ora l'*orgia*, almeno l'orgia naturale alla quale riferivasi Erodoto, non è altra cosa che la distanza fra le estremità della due braccia distese, chiamata per ciò stesso *passo* dai Romani, *a verbo* PANDO; ch'era pure l'altezza media della statura umana o l'esapodo asiatico di 66,666 2/3 al grado del meridiano terrestre. Ma se si trattasse dell'orgia o esapodo olimpico, la distanza sarebbe più grande di circa un nono in so, e ciascuna orgia varrebbe circa 19/20 della tesa francese.

12. Le costruzioni in legno non fanno parte del suolo se non in quanto i piuoli d'esse vi sono sotterrati; altrimenti sono mobili. XIX, 1, 13. — l. 18 ff. *De action. empti et venditi.* — Parimente i materiali destinati a coprire l'edifizio non ne fanno parte, a meno che non ne sieno distaccati per essere rimessi al medesimo posto. ivi. — *ib.*

13. Uno può innalzare il suo edifizio quanto alto vuole, se non dee servitù. l. 18 Cod. *De servitutibus et aqua.* — L'erede può farlo anche in pregiudizio del legatario della casa vicina; però con questo temperamento, ch'egli non oscuri affatto la casa del legatario. VII, 1, 18. — l. 30 *De usufr. et quemadm.* — Ad ogni modo, non deesi eccedere l'altezza usitata pegli edifizj. l. 1 Cod. *De aedif. priv.*

14. Marzio s'era impegnato con Flacco di edificargli la sua casa. Prima ch'essa fosse finita, un terremoto ha rovesciato tutto l'edifizio. Il giureconsulto decide che, essendo l'accidente occorso naturalmente per forza maggiore, la perdita tocca a Flacco. XIX, 2, 68. — l. 59 *Locati-Conducti.* — Non già per questo, dice Gotofredo, l'architetto sarà al tutto liberato; ma dovrà di nuovo rifare l'edifizio. XLV, 1, 69 e 88. — ll. 15 et 72 *De verb. oblig.*

EDILIZIE (*Azioni*). V. Editto *edilizio*, Estimatoria (*Azione*), Redibizione. V. lib. 29 tit. 1 *De aedilitio edicto et redhibitione et quanti minoris;* Cod. 4, 58 *De aedilitiis actionibus.* — Sono le azioni promesse dall'editto degli edili. — A queste azioni non danno luogo che le vendite, sì dei servi come di qualunque altra cosa; mentre nell'editto gli edili dicono: *Al compratore.* E per *compratore* s'intende chi compera a prezzo. XXI, 1, 5. — l. 19 § 5 ¶ emptorem, et l. 63 *De aedilitio edicto.*

2. Anche la permuta dà luogo a queste azioni, essendo da considerarsene i contraenti quali venditori e compratori. ivi. — d. ¶ emptorem.

3. Queste azioni non sono date per le locazioni: difatti gli edili non ebbero mai giurisdizione sopra tali affari, nè le locazioni si fanno come le vendite. ivi. — d. l. 63 ¶ cur autem.

4. Nemmeno le donazioni sono contemplate in queste azioni: poichè, risguardando esse a restituzione, non potevano vincolare il donante, niun prezzo intervenendo nella donazione. ivi, 6. — *ib.* l. 62.

5. Queste azioni non competono solamente pei servi, ma per ogni sorta di animali; sì che mi competerebbero anche se io avessi comperato l'usufrutto di un servo. ivi, 7. — *ib.* l. 48 § 6. — E competono generalmente per le vendite sì delle cose mobili, come delle immobili e delle semoventi. ivi. — *ib.* l. 1.

6. Nè soltanto competono per quelle cose che furono il soggetto principale della vendita, ma eziandio per le cose accessorie. Epperò non solo al venditore è imposto di dichiarare le malattie, i difetti e gli altri vizj p. e. del servo comperato, ed a promettere che non n'è affetto; ma eziandio, se fosse un servo accessorio alla vendita di un'altra cosa, sarà il venditore obbligato alla medesima dichiarazione e promessa. E ciò non solo se fu espressamente dichiarato essere il servo Stico accessorio al fondo, ma anche se sono come accessorj della vendita tutt'i servi che si trovano sul fondo. ivi, 8. — *ib.* l. 31 § fin. et l. 32. — Deesi pertanto prestare nella sua integrità tutto ciò che fu dichiarato come accessorio della vendita, del pari che il soggetto principale della vendita stessa, competendo per gius civile l'azione Di compera anche per la integrità degli accessorj; poni caso se le botti (*dolia*) fossero accessorie del fondo. — Così è quando sia stata dichiarata come accessorio una cosa determinata. Imperciocchè se fu venduto un servo col suo peculio, il venditore non è obbligato a garantire che sieno sani i servi facienti par-

te del peculio; perch' egli non dichiarò come accessorio una cosa determinata, ma è obbligato di prestare il peculio qual è; e siccome non è tenuto a prestare una determinata quantità di peculio, così non è risponsabile neppure delle sue qualità. — Per la medesima ragione anche quando fu venduta una eredità od il peculio di un servo, non ha luogo l'editto degli edili rispetto alle cose singole che sono comprese nella eredità o nel peculio. — Così pure è adottato pel caso che un fondo fosse venduto con gli attrazzi *(instrumenta)*, e negli attrazzi vi fossero anche de' servi: sempre purchè non fosse stato altrimenti convenuto espressamente. XXI, 1, 8. — l. 33 *De aedilitio edicto*.

7. Queste azioni non hanno luogo rispetto ad alcune cose, sebbene siano state il soggetto principale del contratto: così non ha luogo la Redibizione nelle vendite *simplarie*, vale a dire, di cose minute e di vil prezzo; le cui vendite sono così dette perchè in caso di evizione di esse viene prestato il simplo non il doppio. Altri opinano che s'intende le vendite di cibi e di bevande, le quali non contengono quasi mai verun vizio occulto: e veramente i convitati chiamavansi *simplones*, e *simplator* chi corre da convito a convito. ivi, 9. — *ib.* l. 48 § 8.

Non può per altro un servo considerarsi accessorio della vendita di quelle cose che per la tenuità del prezzo non danno luogo alla redibiazione; affine di deludere così l'editto. Ma in tal caso avrà luogo la redibizione egualmente che se il servo fosse stato il soggetto principale del contratto. ivi. — *ib.* l. 44.

8. Queste azioni sono dagli edili promesse al compratore (V. sopra n. 1), ed ai successori di lui subentranti in tutti i suoi diritti sia per gius civile sia per pretorio. ivi, 52. — *ib.* l. 19 § 5.

9. Queste azioni vengono proposte contro chi ebbe la maggior parte nella vendita; poichè spesso i venditori de' servi si univano in società e facevano tutto come in comune. Onde parve equo agli edili di concedere l'azione contra uno solo di costoro, la porzione del quale fosse maggiore, o non minore di verun'altra, ed anche contra ciaschedono in solido; affinchè il compratore non fosse costretto ad intentare la lite contra molti: ed in ciò appunto sono diverse queste azioni da quella Di compera, la quale viene concessa contro i venditori soltanto per la loro porzione. ivi, 53. — *ib.* l. 44 § 1.

10. Queste azioni sono concesse contra il venditore, qualunque sia la persona che ha fatto la vendita. Onde l'editto avrà luogo anche nelle vendite pupillari: anzi anche se la vendita è fatta dal pubblico *(respublica aliqua)*. XXI, 1, 54. — l. 1 § 4 et 5 *De aedilitio edicto*. — Non però nelle vendite fiscali. ivi. — *ib.* § 3.

11. Se la vendita fu fatta da un servo o da un figlio di famiglia compete l'azione edilizia sopra il peculio, contro il padrone o il padre di famiglia; perchè, sebbene sieno azioni penali, si considera che derivino da contratto. Competono anche se la vendita fu fatta da una serva o da una figlia di famiglia. ivi, 55. — *ib.* l. 23. — Ed anche se da uomini liberi o servi altrui che ci servono di buona fede. ivi. — d. l. 23 § 6.

12. Queste azioni competono anche contra tutti gli eredi; purchè si distinguano i fatti degli eredi sopravvenoti in seguito da ciò che potevano consegnire. ivi, 56. — *ib.* l. 23 § 5 et l. 48 § 5.

13. Queste azioni cominciano a competere dal momento in cui pel contratto fu acquistato il diritto; e quando il diritto derivante dal contratto è sospeso, non competono ancora. Per la qual cosa, se un servo fu comperato sotto condizione, primachè questa occorra si promuove inutilmente l'azione Redibitoria; poichè una vendita non ancora compita non può essere sciolta dall'arbitrio del giudice: onde se fu promossa prima l'azione Di compera o Di vendita o la Redibitoria; occorsa la condizione, si potrà nuovamente intentarla. ivi, 86. — *ib.* l. 43 § 9. — Talvolta, quantunque la vendita sia fatta puramente, rimane sospesa per una condizione di Gius; come se fu comperata qualche cosa da un servo, l'usufrutto del quale appartiene ad uno e la proprietà ad un altro: imperocchè fino a tanto che non è deciso co' danari di chi abbia pagato il prezzo, è indeciso eziandio chi abbia acquistato la cosa; onde l'azione Redibitoria non compete nè all'uno nè all'altro. ivi. — d. l. 43 § 10.

14. Queste azioni cessano di competere per la scadenza del termine entro il quale è concesso l'esercizio delle medesime. Ora il termine per promuovere la Redibitoria è di sei mesi utili; e per l'Estimatoria, di un anno. Il tempo della redibiazione comincia a decorrere dal giorno della vendita; o, se fu fatta qualche dichiarazione o promessa, dal tempo in cui fu fatta la dichiarazione o promessa. ivi, 87. — *ib.* l. 19 § fin.

Se poi fu fatta qualche dichiarazione prima del tempo della vendita, e fu interposta la stipulazione pochi giorni dopo; per la prima cau-

sa (cioè, della dichiarazione), la quale è incominciata tostochè fu venduto il servo, l'azione comincia ad aver luogo. XXI, 1, 87. — l. 20 *De aedilitio edicto.*

15. Essendo concessi sei mesi utili da poter proporre l'azione Redibitoria, non si reputa che abbia avuto tale facoltà colui che non conosceva nel servo il vizio occulto di fuggitivo: non deesi però scusare la trascurante ignoranza del compratore. ivi. — *ib.* l. 55; l. 2 Cod. *De aedil. action.*

16. Queste azioni si estinguono colla manumissione del servo venduto. ivi, 88. — l. 47 ff. eod. tit.

Sussistono però anche dopo la morte del servo; purchè tal morte non sia imputabile a colpa dell'attore, de' suoi servi o del suo procuratore. ivi. — *ib.* l. 48.

Anche quando il giumento è morto, può in egual maniera essere restituito, come può essere restituito il servo. ivi. — *ib.*

17. Può cader dubbio se queste azioni si estinguano mediante la evizione della cosa venduta; cioè se il venditore, per la ragione che ha venduto un servo altrui, possa essere simultaneamente tenuto e per l'evizione e pel morbo o per la fuga; potendosi dire che il compratore non ha verun interesse che il servo evitto sia sano e non fuggitivo. Ora egli aveva interesse che fosse sano nel tempo che lo ha posseduto, e ciò pel suo servizio. Nè la obbligazione diminuisce per un fatto posteriore; imperciocchè subito dopo che il servo fu consegnato, s'incorse nella stipulazione relativa all'interesse del compratore. ivi, 89. — *ib.* l. 44 § 2; l. 16 § 2 ff. *De evict.*

18. Quando queste azioni competono per diverse cause, non vanno perente, purchè siano state promosse per una causa. ivi, 90. — l. 48 § 7 *De aedil. edicto.*

EDITTO. Chiamavasi con tal nome il Diritto costituito dal principe, dal pretore, dal proconsole. L, 16, 85.

2. Così chiamavasi anche la citazione colla quale il pretore ordinava ad uno di presentarsi in Giudizio. ivi.

3. *Editto perentorio*, l'ultima citazione, alla quale se il reo che deve presentarsi non obbedisce, si rende contumace. V, 1, 74. — ll. 70 et 71 ff. *De judiciis.* V. Perentorio *(Editto).*

4. — *del Pretore*, disposizioni cui il Pretore, entrando in carica, annunziava che sarebbesi attenuto, durante il corso annuo della sua giudicatura. Queste disposizioni venivano esposte nell'*Albo*, o tavola, ed avevano forza di legge durante lo spazio suddetto. *Pref.* p. 1 c. 3.

5. Editto *urbico* (che anche chiamavasi semplicemente *Editto*), che altro non è che l'*Editto perpetuo* suaccennato, composto dagli Editti de' Pretori romani, a differenza dell'altro denominato

6. — *provinciale*, composto a similitudine del primo dagli Editti de' Proconsoli e dagli altri Magistrati provinciali, per ordine dell'imperatore Adriano, secondo alcuni, o di Marco Antonino, secondo altri. Da questi Editti dei Pretori e degli altri Magistrati viene la denominazione di *Gius pretorio*, od *onorario*, a quella parte del *Gius civile*, che concerne l'applicazione della legge ai varj casi che non possono da essa venire contemplati. V, 1, 74.

7. — *perpetuo.* Trattava prima delle persone, poi delle cose, indi delle azioni (V. Gius pretorio); ed era un riassunto di diversi editti portati dai pretori ed anche dai proconsoli (a parere di alcuni, e in particolare di Eineccio). Ma fu compilato, sotto l'imperatore Adriano, dal giureconsulto Giuliano. Non havvene che frammenti, stati raccolti da Pothier, ed inseriti nelle sue Pandette. — Per lo innanzi chiamavasi *editto perpetuo* quello che ciascun pretore proponeva pel tempo che durar doveva la sua magistratura, vale a dire per un anno. Erano così chiamati per opposizione agli editti temporarj o particolari, che i pretori proponevano in occasione di qualche avvenimento. II, 1, 27. — l. 7 ff. *De jurisd.*

8. — *Carboniano.* V. Carboniano *(Editto).*

9. — *de conjungendis cum emancipato liberis ejus.* V. Congiunzione.

10. — *redibitorio.* V. Redibizione.

11. — *successorio.* V. Successorio *(Editto).*

12. — *edilizio*, o *degli edili curuli.* Fu promulgato affine di metter argine alle frodi dei venditori, e di soccorrere a tutti i compratori tratti in inganno dai venditori. Ora, quand'anche il venditore avesse ignorato quello che gli edili comandavano fosse prestato, egli doveva tuttavia esser tenuto. XXI, 1, 1 e 2. — l. 1 § 1 et 2 *De aedil. edicto.*

13. Da questo editto derivano tre azioni, la *Redibitoria*, e la *Estimatoria* o *Quanti minoris*, nelle quali non si fa menzione di dolo del venditore; ed un'altra azione contra quel ven-

ditore il quale, conoscendo i difetti della cosa, gli avesse dolosamente dissimulati. Per altro non si può dall'editto rilevare che cosa si contenesse in quest' ultima azione: tuttavia è probabile che vi fosse contenuto l' obbligo per parte del venditore di un intero risarcimento del danno dal compratore sofferto a cagione del difetto dissimulato dal servo. XXI, 1, 3. — l. 1 Cod. *De aedil. act.* V. EDILIZIE *(Azioni)*.

14. Un altro *editto degli edili* risguardante la sicurezza delle pubbliche vie portava che niuno avesse a tenere presso di sè cani verri o piccoli cinghiali, lupi, orsi, pantere, leoni, nè qualunque altro animale che potesse essere nocivo, sia sciolto o sia legato; purchè non fosse talmente costretto da non potere recar danno. E niuno poteva tenere di siffatti animali in pubblica strada così che potessero recare nocumento o danno a chicchessia. — Contravvenendosi a questa disposizione, e accadendone la morte di un uomo libero, la pena era di duecento soldi; se la persona offesa era un uomo libero, veniva l' offensore condannato a quella ammenda che il giudice credeva conveniente; negli altri casi, la pena era il doppio del danno inferito. ivi, 94. — ll. 41 et 42 *De aedil. edicto.*

15. EDITTO *dell' imperatore Adriano circa l' apertura, l' ispezione, la trascrizione dei testamenti.* V. APERTURA, ISPEZIONE, TRASCRIZIONE, TESTAMENTO.

16. — *sulla prestazione dei legati alle persone privilegiate.* V. LEGATO, PRIVILEGIO, l'OSSESSO *contra tabulas.*

EDIZIONE. V. EDERE, FISCO, ISTRUMENTI, TITOLI. V. lib. 2 tit. 13 *De edendo;* lib. 22 tit. 4 *De fide instrumentorum;* Cod. lib. 2 tit. 1 *De edendo;* lib. 4 tit. 21 *De fide instrumentorum et amissione eorum et apochis faciendis, et de his quae sine scriptura fieri possunt;* 22 *Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur.*

1. EDIZIONE *dell' azione.* Quegli che voleva intentare contro un altro un'azione, dovea produrla ossia comunicargliela *(edere actionem)*, e lo faceva o contemporaneamente alla chiamata in Giudizio, o anche dopo. II, 13, 1. — Lo scopo di tale edizione era questo, che il reo venisse a sapere se aveva a cedere od a sostenere la contesa; e, stimando di dover contendere, potesse presentarsi in Giudizio preparato dietro la conoscenza dell' azione con cui veniva impetito. ivi, 2. — l. 1 ff. *De edendo.*

2. Della eccezione non si fa edizione, ma il reo la allega in Giudizio quando contesta la lite. II, 13, 2. — l. 8 § 1 *De verb. signif.*

3. Siccome il pretore, all' entrare in magistratura, emanava un editto per far conoscere ai cittadini il modo con cui avrebb' egli reso la giustizia, in ogni genere di cause; così proponeva in esso editto le formole relative alle singole cause per le quali concedeva l' azione (V. FORMOLE). Tale editto veniva pubblicamente esposto in iscritto sopra una tavola bianca od un marmo bianco, onde dicevasi *Albo*; il quale albo era diverso da quello degli editti, la coi corruzione era punita (V. ALBO, CORRUZIONE e GIURISDIZIONE). Ora, la edizione facevasi in cinque modi: 1.° dicendo uno di quale azione vuole far uso; 2.° dando all'avversario la facoltà di trascriversi l'azione; 3.° spiegando l'azione in libello ed offerendolo all'avversario; 4.° dal libello dettandola all'avversario; 5.° conducendo l' avversario all' albo delle formole, e mostrandogli l' azione di cui s'intende far uso, e quindi recitandogliene la formola determinata. ivi, 3. — l. 1 § 1 ff. *De edendo.*

4. Così era nel Gius antico; ma poscia venne introdotta per la denunzia dell' azione una solenne formalità, che osservar si doveva nella maggior parte delle cause. Questa facevasi o dinanzi ai governatori delle provincie, o dinanzi a quelli che aveano il diritto della compilazione degli atti (l. 2 Cod. Theod. *De denunt. vel edit. rescind.*). Dal giorno di questa denunzia decorreva il termine legittimo per contestare la lite. Se l' attore non aveva denunziata l' azione, era respinto dall' eccezione *Di non denunziata lite;* com'era respinto dall' eccezione *Di non impetrata azione* qualora non avesse dal pretore ottenuto l' azione. — Per altro in molte cause (nominate qua e là nel detto titolo del Codice Teodosiano) non osservavasi la solennità di questa denunzia, nè il detto lasso di tempo. Era poi andata quasi affatto in disuso ai tempi di Giustiniano (V. GIUDIZIO). ivi, 4.

5. In qualunque modo si producesse l' azione, dovea l' attore non solamente dimostrare al reo qual fosse il genere d' azione di cui intendeva servirsi, ma specialmente dovea fargli conoscere la qualità e quantità delle cose domandate. ivi, 5. — l. 2 *De calumn. in fragm. Cod. Hermog.*

6. Secondo il gius nuovo non havvi altra edizione che quella che si fa mediante il libello convensionale. V. CHIAMATA *in Giudizio.*

7. Colla sola produzione dell' azione la lite non era per anche costituita, mentre quella

produzione non faceva che dimostrare la specie della lite futura; essendo lecito di correggere o cangiare tale azione (cioè, il libello), prima della contestazione della lite. II, 13, 7. — l. 3 Cod. *De edendo.*

8. Edizione *degl' instrumenti* (documenti). — La stessa equità che indusse il Pretore a prescrivere che si dovesse far nota l'azione al reo, lo indusse pure a comandare che gli si facciano noti anche i documenti, affinchè sapere egli possa se abbia a cedere od a sostenere la contesa; la qual cosa non può il reo sapere se non gli vengono comunicati i documenti ai quali l'attore si appoggia. ivi, 8.

9. Debbe uno produrre tutti quegl' istrumenti dei quali intende far uso presso il giudice; ma niuno può essere obbligato a produrre quelli dei quali non vuole far uso; neppur quelli che sono presso l'avversario, quantunque si avesse intenzione di farne uso. Onde se viene ripetuto un legato, il pretore non comanda che si producano le parole nel testamento, ove l'erede non neghi che il legato sia stato imposto; se poi l'erede lo nega, non solamente quegli che diede il legato, ma eziandio quegli che domanda cauzione a titolo di quel legato, debbe esibire la scrittura del testamento. ivi, 9. — l. 1 § 3 et l. 2 ff. *De edendo;* l. 52 § 2 *Ut legat. seu fideic. servand. causa.*

10. Quanto alla produzione di quegl' instrumenti dei quali non si ha da far uso, vuolsi eccettuare gl' instrumenti di amministrazione; chè questi l'attore è tenuto di comunicarli al reo; anche se si ripete una somma a nome del pubblico. ivi. — ll. 5 et 6. Cod. *De edendo.*

11. L'attore si è obbligato di produrre i suoi conti al reo; non ci è obbligato il reo, il quale ordinariamente non è tenuto di offrire veruna prova contro sè stesso: difatti quando l'attore non prova la sua domanda, il chiamato in Giudizio viene assolto, ancorchè nulla produca. ivi, 10. — *ib.* l. 4 § fin. et l. 8.

12. Specialmente nelle cause criminali il reo non può essere costretto a produrre documenti contra sè stesso; onde chi accusa debbe avere le prove della sua accusa. ivi. — d. l. 4. — Talvolta per altro, secondo le circostanze, può il reo essere costretto a produrre i proprj documenti. ivi. — *ib.* l. 1. — Così il fisco essendo attore ha il privilegio di poter costringervi l'avversario; e ciò quando non possa venire altrimenti convinto, e si sospetti ch'egli abbia sottratti quei documenti che potevano nuocere alla sua causa. ivi. — l. 2 § 1 ff. *De jure fisci.* — Per altro tali documenti non gli nuoceranno che in quell'affare pel quale vennero chiesti. — Nè il reo è obbligato di produrre indistintamente ogni sorta d'instrumenti nelle cause fiscali. II, 13, 10. — l. 2 § 1 ff. *De jure fisci,* et l. 3 ff. *De edendo.*

13. Le distinzioni qui sopra fatte tra l'attore ed il reo risguardavano i documenti privati; avvegnachè i pubblici si possono domandare dall'una e dall'altra parte. ivi, 11. — l. 2 Cod. eod. tit.

14. I documenti deggiono essere prodotti per intero; altrimenti si tengono per non prodotti. ivi, 12. — l. 1 § 4 ff. eod. tit. — Si esclude però la data *(sine die et consule),* affinchè non venga fatto in data anticipata quello che si è inventato dopo: intendasi la data della scrittura, non già quella del pagamento o della scadenza, ch'è una parte della stipulazione. ivi, 12. — d. l. 1 § 2. — Se ne eccettuano i conti, perchè il dare e l'avere non si distinguono altrimenti che con la data. ivi. — *ib.*

15. Le copia degl' instrumenti ponno prodursi anche senza la sottoscrizione del producente. ivi. — *ib.* l. 11.

16. Non si sa qual fosse la pena dell'attore che non produceva gl' instrumenti; forse fu quella di non poterne più far uso. Ma qualunque fosse questa pena, essa non colpiva se non coloro ch'erano stati contumaci a produrli; e si soccorreva poi a quelli che per età o rozzezza o per debolezza di sesso o per altra legittima causa lasciavano cadere il termine della edizione. ivi, 13. — d. l. 1 § 5.

17. Edizione *dei conti de' banchieri.* V. Argentarii e Costituto. — I banchieri erano obbligati a produrre i loro conti o registri concernenti l'affare posto in quistione, aggiugnendovi la data; e ciò è ragionevole, poichè tenendo essi i conti de'privati, tali conti divengono come un instrumento dei terzi. ivi, 14. — *ib.* l. 4 cum § 1.

18. Nella parola *argentarii*, di cui fa uso il pretore, non si comprendono le femmine, che erano escluse dall'uffizio di banchieri (ivi, 15. — *ib.* l. 12): bensì v'è compreso il figlio di famiglia, non già il padre di lui, qualora non sappia che il figlio esercita banco e a lui stesso ne ridondi vantaggio. ivi, 16. — *ib.* l. 4 § 2.

19. Se un servo faceva il banchiere (chè il poteva) con l'assenso del padrone, si poteva costringere il padrone a produrre, e si concede l'azione contro di lui, come s'egli stesso esercitasse

la professione. Che se il servo la esercita senza saputa del padrone, basterà che questi giuri di non aver egli i conti. Se il servo fa il banchiere del suo proprio peculio, il padrone è tenuto per l'azione *De peculio* o per quella *De in rem verso;* e se il padrone possede i conti e non li produce, è tenuto in solido. II, 13, 16. — l. 4 § 3 *De edendo.*

20. È costretto a produrre anche quegli che cessò di fare il banchiere. ivi, 17. — d. l. 4 § 4.

21. Anche i successori del banchiere sono tenuti a produrre i conti. Che se gli eredi sono più, ed uno solo di essi ha i registri, questo solo è obbligato a produrli. Se poi gli hanno tutti, ed uno li produce, tutti sono obbligati a produrli. Difatti se il producente fosse persona abbietta o disperata, non si dubiterebbe a ragione che la produzione fosse infedele? Onde, per poterne fare raffronto, dovranno produrli anche tutti gli altri, o sottoscrivere la produzione dell'uno. Lo stesso dicasi se fossero più banchieri dai quali si esigesse la produzione; a somiglianza di più tutori. ivi, 18. — *ib.* l. 6 § 1.

22. Nulla importa perchè siano risponsabili, che fossero banchieri anche i successori o il padre o il padrone del banchiere; mentre, succedendo essi alla persona ed al diritto di lui, debbono sostenerne le veci. ivi, 19. — *ib.* l. 9 § 1.

23. Quegli a cui il banchiere lasciò in legato i suoi conti, non si terrà compreso nell'editto *De edendo;* e neppure quello a cui egli avesse donato i suoi conti in vita. E neppure l'erede sarà tenuto, qualora non possegga i conti del defunto, e non abbia adoprato dolosamente; ma se gli avesse consegnati al legatario dopo la intimazione a lui fatta di non consegnarli, sarà obbligato perchè adoperò dolosamente. Così pure sarà tenuto prima della tradizione: che se non avrà operato dolosamente, verrà costretto il legatario a produrli, previa cognizione di causa. ivi. — *ib.*

24. Sembra che questo editto si estenda, oltre ai banchieri *(argentarii)*, anche ai cambiatori *(nummularii)*, giusto essendo che anche questi siano obbligati a produrre i lor conti se anch'essi, come i banchieri, tengono registri, pigliano e spendono denaro partitamente annotandone ne' loro libri e scritture. ivi, 20. — d. l. 9 § 2.

25. Quest'editto non venne esteso ad altre persone; e ciò perchè il ministero loro interessa al pubblico, e perchè l'opera loro principale consiste appunto nel tener bene li conti di quanto vanno facendo. II, 13, 21. — l. 12 § 1 *De edendo.*

26. Sonovi alcune altre persone obbligate a presentare *(edere)* lor conti, ma non in forza di questo editto: tali sono il procuratore per l'azione *In factum*, il socio per l'azione *Pro socio*, il tutore per l'azione Di tutela. ivi. — d. l. 9.

27. Il pretore ordina che si producono i conti a tutti quelli che li richiedono, e che giurano di domandarli perchè risguardano il loro interesse, non affine d'instituire una lite *calumniae causa.* ivi, 22. — d. l. 9 § 3. — Ora, i conti risguardano il nostro interesse non solamente quando noi stessi fummo i contraenti, o siamo i successori de' contraenti, ma eziandio quando fu contraente uno sottoposto alla nostra podestà. ivi. — d. l. 9 § 4. — Risguardano il nostro interesse anche i conti tenuti dal delegato del nostro mandatario; sempre intendendo qui del banchiere. ivi. — *ib.* l. 6 § 5 ¶ pertinere autem.

28. Vi sono alcune persone alle quali il pretore comanda che i banchieri non producano i conti se non dietro cognizione di causa. Onde se è un banchiere anche quello che domanda, il pretore non vuole che a lui si faccia edizione de' conti, per la ragione ch'egli pure può essere proveduto del documento della sua professione; ed è assurdo che, essendo egli stesso nel caso di dover produrre, domandi che a lui si produca. ivi, 23. — *ib.* l. 6 § 8 et 9. — Quanto all'erede del banchiere, se i registri della banca gli sono stati trasmessi, non si deggiono a lui produrre i conti; se no, si dee farlo previa cognizione di causa, come al banchiere, nel caso p. e. che provasse di averli perduti in naufragio, in rovina, in incendio od in altro consimile evento, oppure di averli in parti lontane. ivi. — d. l. 6 § 10.

29. Il pretore non ordina che si produca se non previa cognizione di causa, a chi domanda per la seconda volta: come nel caso che uno provasse di aver fuori di paese il documento già a lui prodotto; o che questo non fosse stato prodotto per intero; o se si fossero perduti i conti sia per caso fortuito sia per negligenza: che se la perdita fu accidentale e perdonabile, il pretore comanda che sieno riprodotti. ivi. — d. l. 6 § fin. et *ib.* l. 7.

30. È dubbio se la produzione possa, per

giusta causa, farsi non solamente una seconda volta, ma una terza, una quarta ec. Ora l'editto dice *Chi domanda nuovamente* (iterum). E la parola *iterum* ha due sensi, cioè δεύτερον ch'è un secondo tempo, e πάλιν, indeterminato, e che si riferisce anche ai tempi susseguenti. Insomma la parola *iterum* va intesa per *più volte*. II, 13, 23. — l. 7 § 1 *De edendo*.

31. E uopo di prodorre que' conti che risguardano la persona che li domanda. Ora per *conto* (ratio) s'intende qualunque negoziazione che ha per oggetto il dare e l'avere, il ricevere, il dare in credenza, l'obbligare, il pagare per sè: niun conto dee cominciare dal solo nudo pagamento; e se il banchiere ha ricevuto un pegno o si assunse un mandato, non si può costringerlo alla edizione, perchè questi oggetti fanno parte dei conti. Bensì egli dee produrre l'atto con cui si costituì debitore. ivi, 25. — d. l. 6 § 3.

32. Debbe il banchiere produrre i conti ogni qualvolta fa d'uopo; nè importa che la controversia sia in confronto di lui o di altre persone. ivi, 26. — *ib.* l. 10.

33. Egli è obbligato di far l'edizione nel luogo ov'esercitò la sua professione. Che se ha i registri della banca in una provincia, ed egli fece l'affare in un'altra, egli è obbligato di produrre là dove tenne l'esercizio, poichè intanto ha commesso colpa trasportando altrove il documento. Che se il banchiere esercita in un luogo e domanda la produzione in un altro, egli non verrà obbligato a farla qualora tu non ti contenti che te ne venga data una copia a tue spese nel luogo ove si agita la lite. ivi, 27. — *ib.* l. 4 § 5. — E si dee concedere un termine finchè essa copia venga portata. ivi. — *ib.* l. 5. — Se poi qualche banchiere ha suoi registri in villa o in ripostiglio separato *(horreo)*, egli ti condurrà sopra luogo e ti darà la copia dei conti. ivi. — *ib.* l. 6.

34. Se nel conto prodotto, al principio del libro evvi la data e sotto vi fu scritto p. e. il conto di Tizio; indi viene il mio senza data; anche a me ai dovrà produrre la data, la quale preceder deve generalmente qualunque conto. ivi, 28. — *ib.* l. 6 § 6.

35. In vigore di questo editto, contro il banchiere compete l'azione *In factum*, e compete tosto ch'egli manca di produrre per dolo o per colpa prossima al dolo; sia che produca maliziosamente, sia che produca non per intero. ivi, 29. — *ib.* l. 8.

36. Quest'azione compete pel danno effettivamente sofferto, riferendosi al tempo in cui il pretore ordinò la edizione, non al tempo presente; e quindi se in seguito cessò il mio danno o divenne maggiore o minore, l'azione avrà luogo senza aumento o diminuzione. II, 13, 30. — l. 6 § 4 et l. 8 § 1 *De edendo*.

37. Siccome l'azione compete in quanto è il danno dell'attore perchè non gli furono comunicati i conti; così, sia che taluno fosse stato condannato, sia che non avesse ottenuta alcuna sua domanda per non essere stata appoggiata da conti, egli mediante quest'azione conseguirà tutto ciò che avea per tal modo perduto. Ora se uno perdette in un primo giudizio per non essergli stati prodotti i conti, come potrà provare la sua perdita se non altrimenti che con quei conti medesimi? E se può provarla presentemente, sì poteva provarla anche quando impetì il suo debitore: pare che non gl'importasse di avere que' conti potendo provare il suo credito altrimenti; e se nol provò, si lagni pertanto di sè stesso piuttosto che del banchiere; se ne fece prova, ed il giudice assolse il reo ingiustamente, si lagni del giudice cui può chiamare in Giudizio con l'azione *In factum*: ad ogni modo non gli compete in forza di questo editto l'azione per conseguire l'indennizzo di ciò che nel primo giudizio ha perduto. — Ma la non è così, potendo darsi ch'egli sin ora in istato di provare che avrebbe potuto vincere o mediante i proprj registri che ora presenta, o mediante i conti altrimenti trovati, o mediante altri documenti o testimonj de' quali allora non potè per qualsiasi causa far uso. ivi, 31. — *ib.* l. 10 § 3.

38. Quest'azione non compete dopo passato l'anno, nè contra l'erede se non per un fatto suo; bensì compete all'erede. ivi, 32. — *ib.* l. 13.

EDUCAZIONE. V. ALIMENTI, PUPILLO, TUTORE.

EFFETTO. V. CAUSA e DAZIONE.

2. EFFETTO RETROATTIVO. Le leggi non hanno effetto retroattivo *(praeteritis non futuris dant formam negotiis)*, ammenochè non sia provednto espressamente al tempo passato ed a cose tuttora pendenti, come p. e. quando si tratta di leggi interpretative delle leggi antiche. l. 7 Cod. *De legibus*.

3. L'adizione di eredità risale al tempo della morte. XXIX, 2, 71. — l. 54 *De*

acquir. vel omitt. hered.; L, 17, 716. — ll. 138 et 193 *De regulis juris.*

4. Nei contratti, la condizione che si compie reputasi avvenuta nel tempo dell' atto. XX, 4, 3. — l. 11 *Qui potiores in pignore*; XVIII, 6, 1. — l. 8 *De periculo et commodo rei vend.*; XLV, 3, 11. — l. 78 *De verb. oblig.*; XLVI, 3, 70. — l. 16 ff. *De solut. et liber.*; L, 17, 979. — l. 18 *De regulis juris.* — Non è così ne' testamenti. d. n. 979. — d. l. 18.

EGUALMENTE. V. *Aeque.*

EGUAGLIANZA. Tutti gli uomini sono eguali, quanto al diritto naturale. L, 17, 96. — l. 32 *De regulis juris.*

ELEMPORIA. Significa l'impresa di comprare l' olio pubblico; ed era un carico del patrimonio presso gli Alessandrini. L, 4, 6. — l. 11 § 19 *De muner. et honor.*

ELEZIONE. V. anche SCELTA.

1. Essendo l' erede gravato di rimettere a quello fra più nominati ch' egli vorrà scegliere, se viene a morire prima d' aver fatto sua scelta, il legato sarà dovuto a tutti congiuntamente. XXX a XXXII, 432. — l. 21 *De statuliberis*; l. 17 § 1 et l. 24 *De legatis et fideicomm.* 2.° — Per altro egli sarà decaduto dal diritto di scegliere se non avendo fatto offerte prima del tempo della eligibilità del legato, uno degli eleggibili viene a fare sua domanda. ivi. — d. l. 24.

2. Quando una cosa è legata in generale, la scelta appartiene al legatario. Inst. § 22 *De legatis.* — Purchè per altro il legatario non iscelga ciò che v'ha di meglio. XXXIII, 5, 18. — l. 37 *De legatis e fideic.* 1.°

3. ELEZIONE *agli ufficii.* V. DECURIONI, GIUDICE, MAGISTRATO.

ELIA SENZIA (*Legge*). Questa legge fu promulgata sotto l' impero d' Augusto essendo consoli S. Elio Catone e C. Senzio Satornino nell'anno 757 di Roma. La soverchia facilità di manomettere, che riempiva Roma di cittadini scellerati del pari che vili, ne fu motivo. Difatti molti si riscattavano con danaro raccolto mediante delitti, molti ricevevano la libertà in premio di aver cooperato ai delitti de' padroni, altri per aver dato a' loro padroni il grano o le altre largizioni che lo stato od il principe facevano in grazia degl' indigenti e ch' eglino non di rado usurpavano. Inoltre, spesse volte i padroni manomettevano i loro servi in frode de' creditori: non di rado i servi si facevano promettere la libertà dai padroni minorenni come in mercede d'aver servito di mezzani ai loro amori. XL, 9, 18.

2. Questa legge aveva molti capi, alcuni dei quali risguardavano il patronato, lo stato degli uomini ed altre materie. Veggansi principalmente PATRONATO, STATO *degli uomini.*

3. La legge Elia Senzia vietava al padrone minore di vent' anni di manomettere altrimenti che col modo chiamato *vindicta*, dinanzi al Consiglio, per cause approvate. ivi, 19. — Instit. tit. *Quibus ex causis manum.*

4. Non solamente il pupillo, ma tutti indistintamente i minori di vent' anni erano soggetti a questa legge, anche il milite. ivi, 20. — l. 3 *De manum. testam.*

5. Questa legge contempla i servi dello stesso minore; onde se un minore incaricava l'erede per fedecommesso di manomettere il proprio servo, qui non era applicabile la legge Elia Senzia. ivi, 21. — l. 34 § 1 ff. *De fideic. libert.* — E parimenti se un figlio minore di vent' anni manometteva il proprio servo col consenso del padre. ivi. — l. 16 ff. *De manumiss.*

Basta poi che il servo sia in parte del minore, perchè abbia luogo la proibizione della legge. ivi. — l. 4 § 2 *De manum. vind.*

Per altro può il minore permettere che venga manomesso un servo a lui obbligato con titolo di pegno; così può un servo fruttuario acconsentire alla manomessione. ivi, 80. — *ib.* et l. 2 d. tit.

6. Questo capo della legge Elia Senzia, mentre permette soltanto di manomettere nel modo chiamato *vindicta*, vieta tutte le altre manomessioni che si fanno fra vivi; a maggior ragione vieta quelle che si fanno per testamento. La stessa legge tuttavolta permette quella manomissione per cui il minore manomette il servo instituendolo suo erede necessario. ivi, 20. — l. 27 *De manum. test.*

Ma Giustiniano, prima ai maggiori di diecisette anni, e poi a qualunque persona capace di testare, permise di lasciare a piacimento la libertà a'suoi servi. ivi. — Instit. e Novell.° 119.

7. La legge vietando di manomettere, tutte le manomissioni che un minore di vent' anni facesse per interposte persone sarebbero irrite, come fatte in frode della legge. ivi, 23. — l. 5 Cod. *De his qui non adm. manum.*; l. 5 Cod. *De fideic. libert.* l. 1 § 1 et l. 7 § 1 *Qui et a quibus manum.*; l. 4 *De*

serv. export. ; l. 4 Cod. *Qui manum. non poss.*

La leggo Elia Senzia proibisce al padrone minore di anni venti di manomettere il servo senza che la causa ne sia approvata dal consiglio. Ora questo consiglio era composto in Roma da cinque senatori e cinque cavalieri romani, vale a dire dai decemviri: nelle provincie poi, da venti *recuperatori* cittadini romani, ch' erano giudici delegati, inconfondibili con gli assessori. XL, 9, 24. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 10.

8. Anche l'assente poteva mediante procuratore provare la causa della manomessione. ivi. l. 15 § 1 *De manum. vind.*

9. Nell' esame delle cause i giudici non dovevano ammettere se non quelle procedenti da sentimento amorevole e non da lussu. Così si ammetteva se il servo era figlio o figlia, fratello o sorella naturale; o se congiunto con vincoli di sangue; o se già stato addetto in particolare alla persona del minore, come se suo fratello di latte o educatore e pedagogo ec. ec. ivi, 25. — *ib.* ll. 11, 12 et 16.

Così pure si ammette la causa se un servo viene manomesso dal minorenne per farlo suo procuratore, purchè il padrone non abbia meno di diciotto anni; esigendosi inoltre che il manomittente abbia più di un servo. ivi. — *ib.* l. 13.

Così pure se per causa di matrimonio viene manomessa una donzella od una donna, purchè si presti giuramento di prenderla in moglie entro sei mesi. ivi. — *ib.*

È anche permessa la manomissione ad una donna che volesse manomettere un suo figlio naturale od uno col quale avesse avuto le relazioni suddette. ivi. — *ib.* l. 20 § 3. — Anzi è conveniente che le donne manomettano i loro allievi: ciò per altro si concedeva anche agli uomini purchè il facessero per quelli a' quali nell'allevarli pigliato avessero maggiore affezione. ivi. — *ib* l. 14.

10. Non era permesso ad un pupillo di manomettere col fine di avere un tutore. ivi, 26. — *ib.* l. 25.

11. Una serva non poteva essere manomessa per causa di matrimonio se non da quello che voleva pigliarla in moglie: onde se la manometteva uno, ed un altro pigliavala in moglie, ella non diveniva libera; e però se era ripudiata entro sei mesi, poi pigliata in moglie dal manomettente, non diveniva ancor libera. ivi, 27. — l. 21 *Qui et a quibus.* — Siccome adunque la manomessione fatta per tal causa rimaneva sospesa fino al matrimonio; così se un minore manumise dinanzi al consiglio una serva incinta per prenderla in moglie, e frattanto essa partorì, resterà in sospeso se il nato sia libero o no. XL, 9, 27. — l. 19 *De manum. vind.*

12. Non era concesso di manomettere una serva per causa di matrimonio se non a chi fosse di una condizione da poter prenderla in moglie senza disonorarsi; come sarebbe stato ad un senatore. ivi. — *ib.* l. 20 § 2.

Potevano anche le donne manomettere per causa di matrimonio, ma solo ove si trattasse di un conservo che fosse stato legato alla donna con tale intenzione. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

Anche un eunuco (*spado*) poteva manomettere per causa di matrimonio, non un castrato. ivi. — *ib.*

Siccome poi due uomini non possono prendere in moglie una stessa donna, così se due compadroni vogliono manomettere una stessa serva per tal causa, non possono essere ammessi. ivi. — *ib.* l. 15 § 4.

13. Le cause di manomessione dedotte dal tempo passato possono essere molte; come sarebbe se il servo avesse prestato soccorso al padrone in guerra o contra i masnadieri; lo avesse guarito da qualche malattia, od avesse scoperto le insidie ordite contro di lui; insomma qualunque benemerenza del servo verso il proprio padrone è causa onesta di manomessione. ivi, 28. — *ib.* l. 9 et l. 15 § 1.

14. Se alcuno diede ad un minore di venti anni, o verso un dato prezzo od a titolo di donazione, un servo a patto che lo renda libero; egli può allegare la giusta causa di manumissione dicendo di averlo ricevuto con questo patto, e può dargli la libertà; basta che provi essere stato così convenuto fra loro. ivi, 29. — *ib.* l. 16 § 1. — Anzi il minore di vent' anni che ha ricevuto un servo a lui donato perchè lo manometta, prova esuberantemente la causa della manomissione; perciocchè se non lo avesse manomesso, il servo sarebbe pure diventato libero. ivi. — l. 20 ff. *De manum.*

È altrimenti rispetto alla libertà fedecommessaria, la causa della quale debb' essere provata dal minore, senza di che al servo che fosse stato manomesso non compete la libertà. ivi. — d. l. 20 § 1; ll. 15 et 20 *De manum. vind.*

15. Il servo comune può essere manomesso d' innanzi al consiglio dal padrone minore di an-

ni venti, quantunque esso solo de' socj provi la causa della manomessione. XL, 9, 30. — l. 6 *De manum. vind.*

16. Una causa qualunque provata ed ammessa porta l'effetto di attribuire la libertà, non potendo essere rivocata, purchè si tratti di un servo altrui che non possa essere manomesso. ivi, 31. — *ib.* l. 9 § 1; l. 1 Cod. *De vind. libert.*

17. In un altro suo capo la legge Elia Senzia vjeta di manomettere in frode del creditore e del patrono: perciocchè se alcuno ha molti debiti, ed i creditori tengono obbligata la sua sostanza, volendo egli manomettere i suoi servi in frode dei creditori, la manomessione non sarebbe valida. Ovvero se un liberto cittadino romano non avendo figli liberi manomette i suoi servi in frode del proprio patrono, questa manomessione non è valida. ivi, 32. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 12; Cai. *Instit.* tit. 1 § 6 et 7.

18. Le libertà dirette date in frode dei creditori non sono dalla legge Elia Senzia rivocate se non in quanto e vi fosse l'intenzione nel manomittente di defraudarli, e ne risulti in effetto un danno a coloro che vogliono conseguire il suo. ivi, 33. — l. 1 Cod. *Qui manum. vind.*; l. 54 § 1 *De manum. test.*; l. 23 *Quae in fraudem credit.*

19. Si reputa che manometta in frode dei creditori colui che al tempo nel quale manomette, trovasi in istato d'insolvenza, ovvero col dare la libertà cessa d'essere solvente. ivi, 34. — l. 10 *Qui et a quibus manum.* — Intendesi però di colui al quale oltre al servo od ai servi manomessi null'altro più rimane nel patrimonio: perciocchè se avesse altra sostanza, non vi sarebbe ragione di dire che uno può manomettere. Così se Tizio, non avendo più nel suo patrimonio che i servi Stico e Panfilo, promise stipulando a Mevio di dargli Stico o Panfilo; e poscia, non avendo altri creditori, manomise Stico; questa manomessione è annullata dalla legge Elia Senzia. Ma se avesse promesso di dare il solo Panfilo, Stico avrebbe conseguito la libertà, tuttochè Panfilo potrebbe morire; nè tale manomessione si reputerebbe fatta in frode de' creditori. Ora se Tizio avesse altra sostanza, egli rimarrebbe solvente anche morendo l'uno dei due servi, e rimarrebbe pur solvente manumettendolo; nè si debbe aver riguardo ai casi incerti. ivi. — *ib.* l. 5 § 2 et l. 6.

20. Se poi uno non solvente diede la libertà dicendo: *Stico sia libero se saranno pagati per intero i miei creditori;* non si può riputare ch'egli abbia dato la libertà in frode dei creditori. XL, 9, 35. — l. 5 § 1 *Qui et a quibus manum.*

Così pure non si ritiene che v'abbia divisamento di defraudare quando uno dà la libertà a quelli a cui ha dovere di darla, cioè che hanno il diritto di esigerla. ivi. — l. 5 Cod. *Qui manum. non poss.* — Per altro colui che sa di essere insolvente, dà sempre la libertà in frode dei creditori, ancorchè la dia a chi n'è meritevole. ivi. — l. 23 *Qui et a quibus manum.*

21. Quanto alla persona nella quale si considera la intenzione di defraudare; se il figlio manomise un servo col consenso del padre, sia che il padre stesso sappia di non essere solvente, sia che il figlio lo sappia, la manomessione è senza effetto. ivi, 36. — *ib.* l. 16 § 6.

22. Insieme con la intenzione di defrudare concorre l'evento allorquando la eredità non è solvente, così che se anche l'erede è ricco, la libertà data col testamento è nulla. ivi, 38. — *ib.* l. 5 et l. 18 § 1, l. 75 *De manum. testam.*

23. Non solamente quando al tempo della morte la eredità è insolvente, ma eziandio se la eredità è solvente al tempo della morte, qualora al tempo dell'adizione abbia cessato di essere solvente, la libertà lasciata dal testatore in frode dei creditori non compete; poichè, siccome l'eredità aumentata è proficua alle libertà, così nuoce quando è diminuita. ivi, 38. — l. 18 *Qui et a quibus manum.*

24. Rispetto alle libertà fedecommessarie si considera il solo evento, non anche il concorso di esso colla intenzione siccome nelle libertà date direttamente. ivi, 39. — l. 7 Cod. *Qui manum. poss.*

25. La legge Elia Senzia non ha luogo quando la libertà è lasciata a colui ch'è instituito erede necessario. ivi.

26. Il servo è manomesso in frode dei creditori, e non diventa libero, tanto se è spirato già il tempo di pagare il debito, quanto se v'è un termine al pagamento od è dovuto sotto condizione. Ora la legge in questa sua parte contempla i creditori per qualunque causa il siano, anche in forza di fedecommesso. ivi, 40. — l. 27 *Qui et a quibus man.*

27. La legge Elia Senzia ha luogo anche quando colui il quale è debitore sotto condizione, manumette per frode i creditori. ivi. — *ib.*

l. 8. — Così è se la condizione è adempinta. Laonde se nel frattempo uno deve una somma sotto condizione, colui ch'è manomesso da questo debitore è diventato statulibero, sì che la sua libertà dipende dalla condizione. XL, 9, 40. — l. 16 § 4 *Qui et a quibus manum.*

28. Sono annullate soltanto quelle libertà che furono date dal testatore in frode di quei creditori ch'egli aveva al tempo del suo testamento. Onde se uno essendo debitore verso Tizio, e sapendo di essere insolvente, lasciò la libertà col suo testamento; ed in appresso, dopo di aver pagato Tisio, diventò debitore verso Sempronio, e morì conservando il medesimo testamento, le libertà date debbono rimaner ferme, ancorchè la eredità non sia solvente; perchè, onde le libertà non sieno annullate, è necessario che nelle medesime persone concorrano l'intenzione e l'evento della frode. Che se non rimase defraudato quel creditore che si aveva in animo di frodare, questa intenzione non è applicabile rispetto all'altro creditore che rimase defraudato; e però le libertà saranno valide. ivi, 41. — l. 15 *Quae in fraudem credit.* — Così è qualora non sia provato che i primi furono pagati col danaro somministrato dai secondi. ivi. — *ib.* l. 16; l. 25 *Qui et a quibus manum.*

29. Nulla importa di sapere quali siano le persone dei creditori; cioè se siano privati, la repubblica od il fisco. ivi, 42. — *ib.* l. 11 cum § 1.

30. Se uno che ha creditori manomette più servi, non sarà già impedita la libertà di tutti, ma coloro che furono manomessi primi saranno liberi, in quanto rimanga di che pagare i creditori. ivi, 43. — *ib.* l. 24.

31. A questa legge si può opporre la prescrizione dedotta dal tempo lunghissimo durante il quale il manomesso in frode dei creditori rimase in libertà. ivi, 44. — *ib.* l. 16 § 3.

32. Un altro capo della legge Elia Senzia rendeva i servi incapaci del testamento, ancorchè posseduti per diritto quiritario. Difatti quantunque essa vieti di manomettere al padrone che sa d'essere insolvente o di doverlo diventare se manomette i servi, mentr'egli li manometterebbe in frode dei suoi creditori; tuttavia essa permette la manomissione del servo che il padrone instituì suo erede, affinchè i beni del testatore non vengano pubblicati sotto il suo nome, ch'era cosa ignominiosa presso i Romani, ma vengano pubblicati sotto il nome del suo erede. XXVIII, 5, 12.

33. A due limitazioni andava soggetta l'eccezione della legge Elia Senzia per la capacità dei servi al testamento. I.ª Il testatore insolvente non può instituire erede necessario se non che uno de'suoi servi; epperò se ne avesse instituito due, soltanto quello instituito prima piglierebbe la eredità. XXVIII, 5, 13. — l. 60 et l. 83 § 1 ff. *De hered. instit.* — E se non è possibile di decidere quale sia stato il primo instituito, sarebbe libero e solo erede necessario il superstite; ma ove fossero in vita entrambi, la institusione sarebbe di niun momento. ivi. — *ib.* l. 43.

II.ª Il testatore insolvente può instituire un servo suo erede necessario in frode de'suoi creditori soltanto qualora nessun altro erede instituito (non monta in qual grado) non voglia adire la eredità. ivi, 14. — *ib.* ll. 55 et 57. — Tuttavia accade talvolta che il servo del testatore insolvente divenga erede, ed ottenga la libertà, ed inoltre gli venga aggiunto un altro erede; come se il testatore, dopo instituito un servo con la libertà, avesse soggiunto: *Se Stico sarà mio erede, anche Tizio sia erede.* Imperciocchè Tizio non può essere erede prima che Stico lo sia in forza del testamento; e quando un servo è diventato una volta erede, quegli che gli è aggiunto non può far sì che chi diventò erede una volta cessi di essere erede. ivi. — *ib.* l. 88.

ELIO GALLO visse ai tempi di Cicerone, ed ebbe fama di uomo dottissimo nel diritto. *Pref.* p. II, 1, 15.

ELOGIUM. Prendesi dai giureconsulti così in buona come in cattiva parte, dicendosi p. e. che uno fu diseredato *cum elogio*, quasi *cum convicio* (V. Convicium). L, 16, 85.

2. *Elogia suprema*, significa testamento, ultima volontà. ivi.

ELUDERE ACTIONEM. Dicesi quando uno offre di dare il suo a colui ch'egli credeva essere solo creditore del suo debitore, affine di rimovere l'azione rivocatoria degli altri creditori da lui non conosciuti al momento dell'atto a loro pregiudizievole. XLII, 8, 17. — l. 10 § 8 *Quae in fraudem credit.*

EMANCIPAZIONE. V. pure Adozione, Arrogazione, Congiunzione, Figlio di famiglia, Municipio, Padre di famiglia, Patria podestà. V. lib. 1 tit. 7 *De emancipationibus et aliis modis quibus patria potestas solvitur;* Cod. lib. 8 tit. 48 *De adoptionibus;* Instit. lib. 1 tit. 11 *De adoptionibus;* 12 *Quibus modis jus patriae potestatis solvitur;*

lib. 3 tit. 11 *De acquisitione per adrogationem;* Nov. 74 cap. 3, 81, 134; Nov. di Leone 23, 26, 27.

1. Secondo la legge delle XII Tavole, i figli uscivano dalla podestà de' genitori qualora dopo d'essere stati mancipati, venivano manomessi; e dovevano esserlo tre volte; allora divenivano *sui juris*. Eccetto il figlio, gli altri discendenti, maschi e femmine, divenivano *sui juris* mediante una sola mancipazione e manomessione. I, 7, 36. — Ulp. *Fragm.* tit. 10 § 1.

2. L'effetto che la legge delle XII Tavole aveva attribuito alla vera vendita, venne esteso dai giureconsulti alle vendite immaginarie, ed in queste vendite e manumissioni immaginarie trovarono quel modo di sciogliere la paterna podestà che fu detto *emancipazione*. ivi.

3. Di regola, un figliuolo, sia naturale sia adottivo, sottoposto alla paterna podestà, non può in verun modo costringere il padre a liberarlo dalla podestà stessa. ivi, 37. — l. 31 *De adopt. et emanc.* — Neppur l'avo può essere costretto a sciogliere la nipote dalla sua podestà. ivi. — l. 4 Cod. *De emanc.*

4. Talvolta il giudice, previa cognizione di causa, ordinava la emancipazione del pupillo arrogato impubere, e giunto alla pubertà. ivi, 38. — ll. 33 et 36 *De adopt. et emanc.*

5. Anche il padre naturale può talvolta essere costretto ad emancipare i proprj figli. I, 6, 18.

6. Un padre che abbia prostituito suo malgrado la propria figlia, può essere costretto ad emanciparla. ivi. — l. 6 Cod. *De spectac. et scen.*

7. Ecco qual era l'antica forma di emancipare i figliuoli con le tre emancipazioni. Oltre il padre vero, interveniva un altro padre, che chiamavasi *fiduciario:* il vero mancipava suo figlio al fiduciario, cioè glielo consegnava a mano *(manu tradit):* questi dava al vero padre una o due monete rappresentanti il prezzo, e il vero padre di bel nuovo lo consegnava al fiduciario; nulla montando la materia della moneta in queste mancipazioni, che dicevansi fatte *per aes et libram*, chiamandosi *aes* anche le monete d'oro a quella guisa che noi chiamiamo *soldi, denari, bezzi*, qualunque moneta. ivi, 39. — Cai. *Instit.* lib. 1 tit. 6 § 4. — Tale formalità ripetevasi una seconda ed una terza volta, e così il figlio usciva dalla podestà paterna. Questa emancipazione facevasi dinanzi al preside, ma in seguito si fece dinanzi alla Curia, presenti cinque testimonj cittadini romani o latini (Ulp. *Fragm.* tit. 20 § 8); in vece poi del libripende e dell'antestato, parti necessarie per la vendita, si chiamavano altri due testimonj. Quando poi il figlio era stato così venduto per tre volte dal suo padre naturale al padre fiduciario, doveva il padre naturale farselo rimancipare dal padre fiduciario, ed indi manometterlo egli stesso; affinchè, venendo a morte, a lui dovesse succedere nella eredità il padre naturale non il fiduciario. Difatti se il compratore non avesse rivenduto al padre il figlio a lui venduto per tre volte, ma lo avesse egli stesso manomesso; questo compratore sarebbe divenuto, mediante tale manomessione, quasi suo patrono, e sarebbe a lui succeduto pel gius civile: ma il pretore modificava il gius a tale riguardo, preferendo dieci persone a quell'estraneo manumissore (V. Possesso de' beni). — Le femmine ed i nipoti maschi da figlio mediante una sola mancipazione uscivano dalla podestà del padre o dell'avo, e divenivano *sui juris*. Tuttavia, se non venivano rimancipati dal padre fiduciario, e manomessi dal naturale, non poteva questi succedere a loro, e succedeva il fiduciario dal quale erano stati manomessi. Se poi il padre naturale o l'avo manometteva il figlio a lui rimancipato, questi succedeva ad essi nell'eredità. ivi. — I, 7, 39 § 4. ll. 37 et 36 *De adopt. et emanc.*

Ognuna di queste emancipazioni si poteva fare coi medesimi o con altri testimonj, nello stesso giorno o ad intervalli. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 25 § 2. — Finalmente, per la formalità della emancipazione richiedevasi che quegli che si voleva emancipare, almeno non dissentisse, non potendo un figlio di famiglia essere emancipato contro sua voglia. ivi. — *ib.* § fin.

Quella emancipazione a cui avesse mancato alcuna di queste solennità, era nulla per diritto; ma il genitore non poteva opporre tale difetto di forma. ivi. — l. 25 *De adopt. et emanc.*

8. L'imperatore Antonino introdusse un'altra forma di emancipazione, e stabilì che i genitori potessero emancipare i loro figli anche assenti, rivolgendo le loro istanze all'imperatore, ed ottenendone un rescritto cui dovevano insinuare e deporre presso il competente magistrato. In oltre quegli che per tal modo veniva emancipato, prima o dopo della emancipazione doveva insinuare *apud acta* il suo con-

senso presso il medesimo o altro magistrato; la qual cosa era necessaria soltanto se l'emancipato aveva oltrepassata l'infansia. I, 7, 40. l. 5 Cod. *De emancip.*

9. Giustiniano nelle emancipazioni abrogò affatto le mancipasioni e le manomissioni, e volle che i figli fossero emancipati, o secondo la forma introdotta da Anastasio, oppure dinanzi al magistrato. ivi. — *ib.* l. fin.

10. Nella emancipasione non occorre la cogniaione di causa, cioè non occorre di conoscere i motivi pei quali il padre s'indusse ad emancipare il figlioolo, ma basta la solennità dell'atto. ivi, 41. — *ib.* l. 3 ¶ nec causae.

11. Presumesi che la emancipasione sia stata fatta nelle debite forme, quando il figlio ha vissuto per lungo tempo come *sui juris*, sapendolo il padre. ivi, 42. — l. 1 Cod. *De patr. potest.*

12. Il principale effetto della emancipazione è che l'emancipato esce dalla podestà e dalla famiglia del genitore. Per altro egli esce solo; mentre chi ha sotto la sua poderà un figlio od un nipote procedente da questo, è in facoltà di sciogliere dalla podestà il figlio e ritenervi il nipote, o ritenervi il figlio e sciogliere il nipote, o scioglierneli entrambi. Lo stesso dicasi del pronipote. ivi, 43. — l. 28 *De adopt. et emanc.*

13. Comunque un figlio sia emancipato, egli esce dalla paterna podestà, nè può più ritornarvi lecitamente *(honeste)* in verun modo se ciò non aia per adozione. ivi. — *ib.* l. 12. — Eravi però un altro modo, ma illecito *(inhonestus)*, di ricadere nella podestà del padre; cioè chiunque de' discendenti (*liberi*) avesse per irriverensa offeso i genitori *(parentes)* con aspre parole *(acerbitate convicii)* o con qualsiasi grave ingioria, venivano pnuiti colla perdita della libertà che s'erano demeritata, e ciò annullando la loro emancipasione. ivi. — l. 1 Cod. *De ingrat. liber.*

14. Benchè i figli naturali emancipati escano dalla famiglia del genitore, pure conservano molti diritti. Ma quanto all'adozione, finita la podestà del padre adottivo, tutti i loro primieri diritti rimangono estinti, e perfino la dignità di padre di famiglia, che il figlio adottivo acquistato aveva mediante l'adosione, cessa col cessare di questa. ivi, 44. — *ib.* l. 13.

Anche il nipote *ex filio*, concepito e nato presso il padre adottato, perde mediante la emancipazione tutti i suoi diritti. ivi. — *ib.* l. 14.

15. L'emancipazione facevasi dinansi al magistrato che aveva l'asione della legge. II, 1, 9. — l. 4. Cod. *De ingrat. liber.*

16. I casi ne' quali il padre poteva essere costretto ad emancipare il figlio suo erano sei: 1.° se lo trattava con sommo rigore. XXXVII, 12, 4. — l. fin. *Si a parente quis manumissus.* — 2.° Se gli ordinava di fare cose contrarie al pudore. l. 12 Cod. *De episc. aud.* — 3.° Se lo abbandonava e gli rifiutava gli alimenti. l. 2 Cod. *De infant. expos.*; Nov. 153 cap. 1. — 4.° Se egli contraeva un matrimonio incestooso. Nov. 12 cap. 2. — 5.° Se un minorenne datosi in adozione provava che la gli era dannosa. IV, 4, 21. — l. 5 § 6 *De minoribus.* — 6.° Se un padre accettava un legato fattogli a condizione di emancipare suo figlio. XXX a XXXII, 145. — l. 92 *De condit. et demonstr.*

17. Il figlio di famiglia, sebbene fatto console o preside, non era sciolto dalla paterna podestà; anzi potevasi procedere alla emancipazione (come all'adozione) di lui al cospetto di lui stesso *(apud semetipsum)*. II, 1, 8. — l. 3 *De adopt. et emanc.*

18. Il padre *(haeres vel legatarius)* non può essere incaricato per fedecommesso *(rogari)* di emancipare i suoi figli; e se il fosse, non sarebbe costretto a farlo. XXX a XXXII, 145. — l. 114 § 8 *De legatis et fideic.* 1.° — E così è *stricto jure*, mentre la podestà paterna è inestimabile.

Tuttavia *ex aequitate* se un legato è fatto al padre con preghiera d'emancipare i suoi figli, egli sarà tenuto, se accetta il legato, di emanciparli. V. sopra n. 16.

19. Il matrimonio non emancipa. XLVIII, 5, 59. — l. 20 ff. *Ad legem Juliam de adult.* — La figlia stessa non è emancipata pel matrimonio, sebbene passi sotto l'autorità di suo marito. ivi. — l. 1 § 5 ff. *De liberis exhibendis.*

20. Diritti del genitore emancipante. V. lib. 37 tit. 12 *Si a parente quis manumissus sit*; Cod. lib. 8 tit. 49 *De emancipatione liberorum*; 50 *De ingratis liberis*; 52 *De infantibus expositis liberis et servis, et de his qui sanguinolentos emptos vel nutriendos acceperunt.* — Il figlio emancipato dal genitore naturale (anche fiduciariamente), circa al possesso de' beni *contra tabulas* è alla stessa condizione del liberto. Difatti, il benefisio di poter acquistare beni gli provenne appunto dal genitore; poichè se fosse rimasto

figlio di famiglia, tutto quello che avesse acquistato, lo avrebbe acquistato a profitto del padre. Onde il pretore volle che il genitore fosse ammesso al possesso de' beni *(contra tabulas)* ad esempio del patrono. XXXVII, 12, 1. — l. 1 *Si a parente quis.*

21. Questo possesso si dà al genitore, cioè al padre od all'avo paterno od al proavo padre dell'avo paterno, che avesse manomesso. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1.

22. I discendenti *(liberi)* del manumissore non sono chiamati al possesso de' beni infirmativo del testamento *(contra tabulas)* del figlio; quantunque sieno chiamati i figli del patrono; e ciò perchè la patria podestà è un diritto personale del padre. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

23. Questo possesso si dà contra le tavole del figlio: ma anche se fu manomessa la figlia o la nepote, e il padre o l'avo manumissore preterito domanda il possesso de' beni, vale quanto vale pel figlio. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 1.

24. In alcuni casi questo possesso viene negato allo stesso genitore manomettente; come sarebbe se fosse stato costretto a manomettere il figlio perchè lo maltrattava. ivi, 4. — *ib.* l. 5. — Similmente, se esso genitore o ricevette danaro per emancipare il figlio; o l'emancipato prima di morire gli conferì quanto basta perchè non istorbi l'ultima di lui volontà; egli sarà respinto con l'eccezione Di dolo. ivi. — d. l. 1 § 3. — Parimente il genitore non ha il possesso de' beni *contra tabulas*, se il figlio tolse a militare. ivi. — d. l. 1 § 4.

25. Se il figlio emancipato e manomesso dal genitore instituì eredi persone turpi, p. e. una meretrice, al genitore si dà il possesso *contra tabulas* di tutti i beni; ovvero della parte stabilita se non fu instituito un erede turpe. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

26. Questo possesso, egualmente che quello competente al patrono, diventa inefficace se in appresso i figli del testatore infirmarono il testamento di lui mediante la querela d'inofficioso. ivi, 6. — l. 16 § 1 ff. *De inoff. testam.*

27. Il padre che ottenne il possesso dei beni contra le tavole, può altresì usare del gius antico (cioè, della querela d'inofficioso) che aveva anche senza la manomessione. ivi, 7. — l. 1 § 6 *Si a parente quis manumissus sit.*

28. Il genitore manomettente, a similitudine del patrono, ha il possesso de' beni ab intestato de' figli ch' emancipò. Anzi quando un nipote manomesso dall'avo si diede in arrogazione al proprio padre; o sia che muoja in podestà del padre, o sia che muoja manomesso; il solo avo sarà ammesso alla successione di lui; mentre il pretore deferisce il possesso de' beni come se il defunto fosse stato manomesso dalla servitù. Ora se ciò fosse, o non si dovrebbe reputare arrogato, perchè non si potrebbe ammettere l'arrogazione d'un liberto; o se anche si volesse ammettere, tuttavia resterebbe al patrono il suo diritto illeso. XXXVII, 12, 8. — l. 1 § 2 *Si a parente quis manumissus sit.*

29. Il genitore manomettente ha eziandio questo diritto, che, se il figlio emancipato preterì suo padre nel testamento o lo instituì erede, il padre non è tenuto a prestare i fedecommessi per la parte che gli è dovuta; ancorchè avesse adita l'eredità. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 1.

30. Il genitore non è da parificarsi al patrono sì che gli si conceda l'azione Faviana o la Calvisiana; mentre sarebbe iniquo che uomini ingenui non avessero la libertà d'alienare le cose proprie. ivi, 10. — *ib.* l. 2. — Così pure il pretore non pronunciò *(nihil edixit)* circa quelle cose che il padre emancipando il figlio gl'impose per causa della libertà. Onde il padre inutilmente si stipulerebbe le opere dal figlio. ivi. — *ib.* l. 4; l. 10 *De obseq. parent. et patron.*

EMANSOR. V. Disertore. — Così chiamavasi quel milite che dopo avere lungamente vagato ritornava al campo. XLIX, 19, 24. — l. 5 § 2 *De re milit.* — Differiva pertanto dal disertore in quanto che mostrava di non avere abbandonato l'intensione di tornare; onde il suo delitto era considerato meno grave, e parificato a quello del vagare *(erronis)* nei servi. ivi. — *ib.* l. 4 § 14.

2. Secondo l'antica severa disciplina, era riputato disertore quel milite che stava un pezzo lungi dal campo; ed era quindi punito come tale. In seguito, egli evitava la pena o ritornando e presentandosi, o venendo preso e presentato, a chiunque si offerisse e da chiunque fosse preso. ivi, 25. — *ib.* l. 4 § 13. — Semprechè adducesse una scusa ragionevole della sua emansione; tali erano i funerali di famiglia; le ferie dominicali, il male caduco, l'auspicio che non sia lecito di preterire senza espiazione, il sagrifizio anniversario che non possa esser fatto debitamente senza di lui, la violen-

sa, il nemico, lo stato, o il giorno determinato col nemico. Inoltre si esaminavano sempre le cause della emansione, il perchè e dove fosse stato il milite, che cosa avesse fatto. E perdonavasi per malattia, per necessità di dar soccorso ai parenti od affini, o pur aver persegnitato un servo fuggitivo o per altra simile causa. Inoltre si dovea perdonare al milite novello. XLIX, 16, 25. — l. 4 § 15 *De re milit.*

EMBLEMATA. Questa parola significava gli ornamenti aggiunti alla cosa. XXXIV, 2, 8. — l. 32 § 1 *De auro, argento;* XXX a XXXII, 121. — *ib.* l. 17.

EMILIO MACRO, giureconsulto che fiorì sotto Alessandro, null'altro essendo noto della sua origine, e le cui opere si riscontrano nell'Indice di Giustiniano. *Pref.* p. II, 1, 85.

ENIXA (Ter, (cioè che ha partorito tre volte. Le leggi Giulia e Pappia davano premj a tal donna: p. e. la donna latina per questi tre parti conseguiva la cittadinanza romana, purchè avesse fatto i tre parti con intervalli; che se li faceva in una volta sola, reputavasi che avesse fatto un solo parto. L, 16, 87. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 9.

ENFITEUSI. V. CANONE, *VECTIGAL.* V. lib. 6 tit. 3 *Si ager vectigalis id est emphyteuticarius petatur;* Cod. lib. 4 tit. 66 *De jure emphyteutico;* lib. 11 tit. 61 *De fundis patrimonialibus et saltuensibus, et emphyteuticis, et eorum conductoribus;* Instit. lib. 3 tit. 25 § 3 *De locatione et conductione.*

È una sorta di contratto molto affine a'contratti tanto di locazione-conduzione, quanto di compra-vendita: esso può definirsi un contratto in forza del quale si conviene di concedere a possesso e godimento perpetuo, o per lungo tempo, un predio, mediante la corrisponsione di un'annua determinata mercede, la quale dicesi *canone enfiteuticario.* XIX, 2, App. 4.

2. Differisce la enfiteusi dalla locazione-conduzione; poichè nel contratto di locazione-conduzione si conviene soltanto che il conduttore abbia facoltà di godere della cosa, ma non che consegnisca qualsivoglia diritto nella cosa, nè il possesso della medesima; mentre questi diritti rimangono al locatore, in nome del quale il conduttore detiene la cosa. Al contrario nel contratto di enfiteusi si conviene che il possesso della cosa, ed in certo modo anche il dominio utile *(usus)* passi nell'enfiteuta. Per la persecuzione di questo diritto se egli perde il possesso della cosa, gli viene concessa l'azione *In rem* utile. ivi, 5.

3. All'enfiteuta non viene rimesso il canone per causa della sterilità del fondo, come viene rimessa la mercede al colono. Imperciocchè egli non è obbligato a pagarlo in correspettivo dei frutti, ma sì in correspettivo del diritto sulla cosa e del possesso che ne ha. XIX, 2, App. 5.

4. Finita l'enfiteusi, non può l'enfiteuta portarsi via i miglioramenti fatti *(emponemata);* poichè il fondo viene dato ad enfitensi perchè venga migliorato. ivi.

5. Questo contratto differisce anche da quello di compra-vendita; perchè nel contratto di vendita si conviene che il venditore trasferir debba nel compratore qualunque diritto ad esso appartenente sulla cosa venduta. Al contrario, nel contratto di enfiteusi si conviene che quegli il quale a tal titolo dà la cosa, trattenga presso di sè il dominio diretto, e trasferisca nell'enfiteuta il solo possesso ed il dominio utile. Onde a ragione Zenone (l. 1 Cod. *De jure emphyt.*) stabilì che la è una specie particolare di contratto. ivi.

6. Questo contratto è antichissimo, facendone menzione anche Livio (XXXI, 13) ove riferisce che il senato aveva decretato *consules agrum aestimaturos; et in jugera, asses vectigales (testandi causa publicum agrum esse) impositurus.* E di fatto, che altro era se non un contratto d'enfiteusi quello in forza del quale le comunità *(civitates)* locavano i fondi comuni a godimento e possesso perpetuo sotto condizione di pagare un annuo determinato canone? V. in appresso. — Anche presso le altre nazioni fu in uso questo contratto, e ne'tempi più remoti: così Faraone concesse (Gen. XLVII, 24, 26) il godimento e possesso delle terre agli Egizj con la condizione di pagare una quinta parte dei frutti.

7. Il pericolo della cosa data ad enfiteusi, finchè sussiste la cosa, quantunque diminuita o deteriorata, sta a carico dell'enfiteuta; il quale è però tenuto di pagare l'intero canone. Ma se la cosa è totalmente perita, il danno sta a carico del proprietario diretto, e l'enfiteuta in questo caso è liberato dall'obbligo di pagare il canone. ivi, 16.

8. Previo che non sia altrimenti convenuto, l'enfiteuta ha la libera facoltà di trasferire in altri il proprio diritto, purchè avvisi prima il proprietario diretto del prezzo che esso enfiteuta sarà per ricevere dal compratore, affinchè quegli abbia per due mesi il diritto di prelazione; e se entro questo tempo il proprietario non avrà accettati i patti offerti, sia obbligato ad accet-

tare come nuovo enfiteuta il compratore, ricevendo la cinquantesima parte del prezzo. IX, 2, App. 7. — l. fin. Cod. *De jure emphyt.*

9. Non venendo pagato per tre anni il canone stabilito, si estingue il gius dell'enfiteuta, e la cosa ritorna al proprietario; nè l'enfiteuta può trattenerla a cagione delle spese o miglioramenti in essa fatti, i quali sono assolutamente perduti: anche ciò previo che non sia stato convenuto in contrario. ivi. — *ib.* l. 2.

10. *Ager vectigalis* o *emphyteuticarius* chiamavasi quel podere pubblico che le comunità davano in locazione perpetua, cioè a condizione che, fino a tanto che verranno pagate le imposte, nè ai conduttori nè a quelli che succedessero in loro vece possano essere tolti. VI, 3, 1. — l. 1 *Si ager vectigalis.*

11. A quelli che presero a conduzione perpetua da un municipio, quantunque non diventino proprietarj, tuttavia competeva l'azione *in rem* utile contra qualunque possessore, ed anche contra gli stessi municipali. ivi. — d. l. 1 § 1. — Porchè pagassero il canone *(vectigal).* ivi. — *ib.* l. 2.

Lo stesso dicasi se la conduzione era a tempo determinato sebben lungo, ed il tempo della conduzione non era finito. ivi. — *ib.* l. 3.

12. *Ager non vectigalis* dicevasi quel podere che le comunità davano da coltivare a quella guisa che solevano comunemente i privati, cioè non in perpetuo o a lungo tempo, ma per un quinquennio verso un'annua mercede. ivi. — *ib.* l. 1.

EPISCOPUS. Così chiamavasi quegli che soprantendeva alla vendita del pane e delle altre cose necessarie alla vita. L, 4, 4. — l. 18 § 7 *De muner. et honor.* — Dopo la istituzione del cristianesimo questo vocabolo non fu più adoperato che a significare i vescovi.

EQUITA'. In ogni cosa deesi considerare la equità, ma soprattutto in materia di diritto. L, 17, 38. — l. 90 *De regulis juris.*

2. Il giudice debbe avere l'equità dinanzi agli occhi. XIII, 4, 11. — l. 4 § 1 *De eo quod certo loco.*

3. Ogni qualvolta vi ha dubbio intorno al gius, deesi decidere per equità. L, 17, 1572. — l. 85 § 2 *De regulis juris.* — Anzi vi hanno de' casi ne' quali l'equità debb'essere preferita alla ragione dello stretto diritto. l. 8 Cod. *De judiciis.* — Per altro le ll. 1 e 9 Cod. *De leg. et constit.* par che decidano che in caso di dubbio sul diritto, deesi ricorrere alla interpretazione del principe.

4. Se tutto è capzioso (cioè soggetto ad inconvenienti) nell'affare, deesi scegliere ciò che ha meno d'iniquo. L, 17, 1572. — l. 210 *De reg. juris.*

5. Sebbene le solennità o forme non debbano essere cangiate facilmente, uopo è di soccorrere a colui il quale non vi si è conformato esattamente, quando la equità lo richieda. IV, 6, 44. — l. 7 *De in integr. restit.*

6. L'equità fa dare un'azione che la legge accorda per sopperire al difetto del diritto; ed è l'azione utile. XXXIX, 3, 18 — l. 2 § 5 *De aqua et aquae pluviae arcendae.*

7. — *Regole di diritto desunte dall'equità naturale.* — Non tutto ciò ch'è permesso, è onesto. L, 17, 19. — l. 144 *De regulis juris.*

8. Siccome la natura ha stabilito fra gli uomini una specie di parentela *(cognationem quandam)*, così non è lecito di tendere insidie al proprio simile. ivi, 20. — l. 3 *De justitia et jure* ¶ et cum. — Ma la ragione naturale permette di difendersi contro il pericolo. ivi. — l. 4 ff. *Ad legem Aquiliam.* — Ed è lecito di respingere la forza con la forza. ivi. — l. 12 § 1 *Quod metus causa.* — Onde quanto uno ha fatto per la tutela di sè stesso *(corporis sui)*, reputasi fatto giustamente. ivi. — l. 3 *De justitia et jure.*

9. Ciascheduno si goda la cose sue, e non vagheggi *(inhiet)* alle altrui. ivi, 21. — l. 1 § fin. Cod. *De thesaur.*

10. A niuno è vietato di fare ciò che a lui giova, purchè non noccia altrui. ivi, 22. — l. 1 § 11 *De aqua et aquae pluviae.*

11. Niuno può rendere migliore la propria condizione peggiorando ingiustamente la altrui. ivi, 23. — l. 74 *De regulis juris.* — Si può renderla migliore, ancorchè l'altro ne sia ignaro ed anche a mal suo grado. ivi. — l. 39 *De neg. gest.* — Quindi il fatto nostro proprio dee recare pregiudizio a noi, non all'avversario. ivi. — l. 155 *De reg. juris.* — Nè il fatto altrui debb'essere di pregiudizio a chi nulla fece. ivi. — l. 5 § 5 ¶ fin. *De oper. nov. nunt.* — Nè debb'essere di pregiudizio ad uno quanto ebbe luogo *(actum est)* fra altri. ivi. — l. 10 *De juris.*

12. È cosa più equa che uno sopporti la ingiuria fatta a lui, di quello che la trasferisce ad altrui. ivi, 24. — l. 67 *De fidej.*

13. Niuno può cangiare il proprio intendimento *(consilium)* a danno ingiusto di un altro. ivi, 25. — l. 75 *De regulis juris.*

14. Niuno debbe farsi più ricco *(locupletiorem)* con detrimento ed inginria degli altri. L, 17, 25. — l. 206 *De regulis juris.* — Nè conviene che uno faccia lucro a danno altrui, nè risenta danno dall'altrui lucro. ivi. — l. 6 *De jure dotium;* l. 28 *De dolo malo.*

15. La buona fede non soffre che si esiga due volte la medesima cosa. ivi, 27. — l. 57 *De regulis juris.*

16. Giustizia è quella che dà a ciascuno il suo, così che altri non possa torglielo ripetendolo a più giusto titolo. ivi, 28. — l. 31 § 1 ff. *Depositi.*

17. È contro alla buona fede che si costringa il proprietario di restituire la cosa sua all'usurpatore. ivi, 29. — d. l. 31 § quia.

18. Chi ha i vantaggi di checchessia debbe averne anche i disavvantaggi. ivi, 30. — l. 10 *De regulis juris.* — E dove è il pericolo, ivi anche debb'essere il lucro. Ivi. — l. fin. § 3 Cod. *De furtis.*

19. Chi trae vantaggio da una persona, debbe anche rispondere del fatto di quella. ivi. — l. 149 *De reg. juris.*

20. Chi partecipa al lucro altrui, dee parteciparne anche al danno. ivi. — l. 55 § fin. ff. *Pro socio.*

21. Se l'effetto di una cosa giova a tutti, anche le parti di essa cosa pertengono a tutti. ivi, 21. — l. 148 *De reg. juris.*

22. È contro equità che l'officio di uno gli torni dannoso. ivi, 32. — l. 7 *Testam. quemadm. aper.*

23. Il benefizio dee giovarci, non indurci in inganno. ivi, 33. — l. 17 § 3 ff. *Commodati.*

24. Niuno può mediante un delitto migliorare la propria condizione. ivi, 34. — l. 134 § 1 *De reg. juris.* — Nè l'equità soffre che uno tragga profitto dal proprio dolo. ivi. — l. 63 § 7 ff. *Pro socio.* — Quindi niuno può conseguire un'azione dalla propria improbità. ivi. — l. 12 § 1 ff. *De furtis.*

25. L'inganno *(circumventio)* di uno non può dare azione ad un altro. ivi, 35. — l. 49 *De reg. juris.*

26. La buona fede è contraria alla frode ed al dolo. ivi, 361. — l. 3 § fin. ff. *Pro socio.*

27. La propria casa è sicurissimo rifugio e ricovero a ciascheduno. ivi, 37. — l. 18 *De in jus voc.*

28. Non conviene alla buona fede il disputare sulle sottigliezze *(de apicibus)* del diritto. L, 17, 38. — l. 29 § 4 ff. *Mandati.*

29. Innumerabili esempi comprovano che nel diritto civile molte cose furono ricevute a riguardo della comune utilità contro lo stretto rigore della disputa. ivi, 38. — l. 51 § fin. *Ad legem Aquiliam.*

30. Un indugio *(mora)* di modico tempo non cagiona grave danno. ivi, 39. — l. 21 ff. *De judic.*

31. Nei casi ambigui dee seguirsi il sentimento più umano. ivi, 40. — l. 10 § 1 *De rebus dubiis.* — E nelle cose dubbie sempre dee preferirsi la più benigna. ivi. — l. 56 *De reg. juris.* — Chè ciò è più giusto e più sicuro. ivi. — l. 192 § 1 *De reg. juris.*

32. E d'interesse dell'uomo che l'uomo venga beneficato. ivi, 41. — l. 7 *De serv. export.*

33. Alla privata utilità deesi antiporre la comune. ivi, 42. — l. un. Cod. *De caduc. toll.*

EREDE. V. Catoniana *(Regola)*, Cattatorio, Congiunzione, Condizione, Disgiunzione, Dimostrazione, Eredità, Fedecommessario, Fiduciario, Legatario, Legittimo, Modo, Necessario, Pretoriano, Postumo, Sostituto, Suoi, Successore, Testatore.

1. L'erede è un successore in tutti i diritti che aveva il defunto. XXVIII, 5, 1.

2. Gli eredi presso i Romani erano o *instituiti*, o *sostituiti*, o *legittimi.* — Inoltre alcuni chiamavansi *necessarj*, altri *suoi e necessarj*, altri *estranei* o *volontarj.* — Erano *eredi necessarj* semplicemente i servi proprj instituiti o sostituiti eredi dal padrone in un con la libertà, e chiamavansi *necessarj* perchè acquistavano la eredità tostochè la era deferita, ancorchè nol sapessero o nol volessero. XXVIII, App. ad tit. 5 et 6, 1.

3. Eredi *suoi e necessarj* sono i discendenti *(liberi)* instituiti o sostituiti eredi dal genitore nella cui podestà esistono od avrebbero esistito se fossero nati vivente lui, e quelli che dalla legge sono chiamati alla eredità di lui ab intestato. Si chiamano *eredi suoi (o di sè)* perchè succedono ne' loro proprj *(suis) beni*, de' quali vivente il padre si potevano considerare in certo modo padroni: si chiamano *necessarj* perchè, a somiglianza degli eredi *necessarj* semplicemente, acquistano l'eredità anche senza loro saputa. ivi.

4. *Eredi estranei*, o vogliam dire *volonta-*

rj, sono gli altri eredi tutti, siano instituiti, sostituiti o legittimi; e chiamansi *volontarj* perchè non acquistano la eredità se non volendo. XXVIII, App. ad tit. 5 et 6, 1.

5. Fra gli *eredi necessarj* e quelli *suoi e necessarj*, avuto riguardo al solo Gius civile, non passa veruna differenza; ma per gius pretorio sono molto differenti: imperciocchè agli eredi *suoi e necessarj* il pretore concede il benefizio di astenersi dalla paterna eredità affinchè i beni non siano venduti sotto il loro nome per pagare i creditori del padre: agli eredi poi semplicemente *necessarj* il pretore non concede tale benefizio, ma soltanto permette loro di separare e conservare que' beni che, dopo acquistata l'eredità del defunto, acquistarono d'altronde. ivi, 2.

6. Instituzione dell'erede. V. lib. 28 tit. 5 ff. *De heredibus instituendis*; Cod. lib. 6 tit. 24 *De heredibus instituendis, et quae personae institui non possunt*; 27 *De necessariis servis heredibus instituendis vel substituendis*; Instit. lib. 2 tit. 14 *De heredibus instituendis*. — La instituzione di erede è la solenne indicazione di colui che vogliamo sia nostro erede; ed era parte sostanziale di qualunque testamento, anzi bastava sola per costituirlo tale. XXVIII, 5, 1.

7. Chiamasi *erede instituito* quegli ch'è scritto nel testamento in qualità di erede; onde anche dicesi *erede scritto* (il che vale pel testamento altrimenti detto mistico); ed anche quegli ch'è nominato per erede (il che vale pel testamento nuncupativo). ivi, 27. — l. 1 § 3 ff. *De hered. instit.*

8. Nel diritto moderno non si conosce l'*erede instituito* dei Romani, sebbene possa un testatore validamente disporre de' suoi beni sotto il titolo d'instituzione d'erede o sotto altra denominazione propria a manifestare la sua volontà: pure nel fatto e propriamente parlando, all'erede instituito dei Romani corrisponde ora il *legatario universale*, come il *legatario a titolo universale* corrisponde all'*erede instituito in parte* dei Romani.

9. Chi non vuole nè far legato nè diseredare alcuno, può instituire erede con cinque parole: *Lucio Tizio sia mio erede*; ed anche con tre: *Lucio sia erede*. XXVIII, 5, 1. — l. 1 § 3 ff. *De hered. instit.* — Qui però s'intende dei testamenti fatti senza scrittura, nuncupativi.

Se la parola *erede* fu omessa, si può (secondo le circostanze) sopperirvi. Così p. e. se uno che vuole instituire erede sua moglie ha detto semplicemente: *Illa uxor mea esto*; nondimeno sarà la moglie riputata erede instituita. Parimenti se il testatore avesse omesso la parola *voglio*, ed avesse detto semplicemente: *Illum haeredem esse*. XXVIII, 5, 32. — l. 1 § 6 et 7 *De hered. instit.*

10. Se il testatore ha detto: *Voglio che Tizio sia padrone della mia eredità*, la instituzione è valida. ivi, 31. — *ib.* l. 48. — E in generale, niuno è astretto, per la manifestazione delle sue ultime volontà, a servirsi di alcune espressioni particolari. l. 15 Cod. *De testam.*

11. Se il testatore disse: *Quegli ch'io farò erede col mio codicillo, sarà mio erede*, l'instituzione vale per quello che sarà instituito col codicillo, ma soltanto fino alla concorrenza di quella porzione della sua eredità di cui il testatore non avrà disposto col suo testamento, tuttochè l'eredità non possa esser data con codicillo; mentre l'eredità si reputa statagli data col testamento. XXIX, 7, 12. — l. 77 ff. *De hered. instit.*

12. Chi è gravato di un legato per testamento, non è per questo erede instituito. XXVIII, 5, 27. — *ib.* l. 65.

13. Avendo un testatore detto: *Voglio che il tale ed il tale, qual vorrà, sia mio erede*; tutti due saranno eredi se lo vogliono. XXXV, 1, 51. — *ib.* l. 69.

14. Si può fare uno erede maledicendolo *(cum maledicto)*: p. e. io instituisco mio figlio, ch'è empissimo, che ha mal meritato di me; la instituzione è pura. XXVIII, 5, 41. — *ib.* l. 48 § 1.

15. Regolarmente non si può fare uno erede pel tal giorno *(ad diem)*, cioè fino al tal giorno, o a datare dal tal giorno *(ex die)*, se non per testamento militare. ivi, 40. — *ib.* l. 34; Inst. § 9 *De hered. instit.*; XXIX, 1, 22, 25 e 27. — l. 6, l. 15 § 4, l. 19 § 2, et l. 41 ff. *De test. mil.*; Cod. l. 8 *De testam. mil.*; L, 17, 623. — l. 7 *De regulis juris*; Inst. § 5 *De hered. instit.* — Ma tale instituzione vale come pura, riguardando come non scritta la espressione del giorno.

16. La instituzione non può essere conferita all'arbitrio di un terzo: p. e. *Instituisco erede quello che Tizio vorrà*; poichè i testamenti non debbono dipendere dalla volontà altrui. XXXV, 1, 58. — l. 32 ff. *De hered. instit.*

Per altro si può instituire un tale sotto una condizione che dipenda da un terzo; p. e. *Fo Sempronio mio erede se Tizio sale al Campidoglio*; la instituzione vale, tuttochè dipenda da Tizio di salire o meno al Campidoglio. XXXV, 1, 59. — l. 68 *De hered. instit.*

17. La instituzione pura ha suo effetto tostochè l'erede accetta; ma l'accettazione ha un effetto retroattivo al giorno del decesso. XXIX, 2, 66. — *ib.* l. 59 § 5.

18. La instituzione condizionale non ha effetto che dopo l'avvenimento della condizione. ivi. — *ib.* — Tuttavolta l'evento della condizione ha un effetto retroattivo al giorno della morte; senza che la instituzione non potrebbe sussistere, a cagione della regola *Nemo potest decedere partim testatus partim intestatus*. Inst. § 5 *De hered. instit.* — Ed è lo stesso dei legati condizionali, giusta la l. 26 *De condit. instit.* (XXXV, 1, 97); ma uopo è che l'erede o il legatario sopravviva all'evento della condizione. Quindi le instituzioni di erede, come i legati (*ib.*, et Inst. § 9 *De hered. instit.*), differiscono dalle disposizioni testamentarie per fedecommesso, le quali, dopo l'evento della condizione, non hanno effetto retroattivo; e tali sono necessariamente tutte le disposizioni fatte in favore di quelli che non erano ancora nati nè concepiti al tempo della morte del testatore.

19. Se io sono instituito puramente per una parte, e condizionatamente per un'altra parte, supposto che io accetti la instituzione pura, non avrò più bisogno di accettare la instituzione condizionale dopo compita la condizione; poichè sono già erede. XXIX, 2, 66. — l. 59 § 5 ff. *De hered. instit.*

20. Se in ti ho instituito puramente, e poscia ti instituisco sotto condizione (tutto nel medesimo testamento), la prima instituzione prevale, come più piena. XXX a XXXII, 214. — *ib.* l. 27 § 1.

Sennonchè pare, dalla l. 89 *De cond. et dem.* (ivi, 208) che questa prima instituzione sia revocata dalla seconda. Ma in d. l. si tratta di legati e non d'instituzione: ora, in fatto di legati, l'ultima disposizione soprastava, fosse o non fosse più favorevole della prima. Non era così nelle instituzioni; quella ch'era più piena veniva preferita maisempre. ivi, 214. — l. 27 § 2 et l. 67 ff. *De hered. instit.*; l. 17 *De condit. instit.*

21. Quando vi sono due instituiti sotto una medesima condizione imposta a ciascuno d'essi con pena di diseredazione d'entrambi, se uno di essi non la adempie, l'altro è tuttavia erede, e ciò perchè *neminem ex alterius facto hereditati neque alligari neque exeredari posse*. XXX a XXXII, 263. — l. 44 ff. *De hered. instit.*

22. Se il testatore ha detto: *Instituisco quello de' miei fratelli che sposerà la tale*, la instituzione è valida come condizionale. XXVIII, 5, 29. — *ib.* l. 9 § 11.

Se il testatore ha detto: *Instituisco Sejo in caso che Tizio sia mio erede*, sarà uopo di attendere che Tizio abbia accettato, perchè Sejo possa essere erede. XXXV, 1, 49. — *ib.* l. 3 § 2.

23. L'instituito sotto condizione poteva in certi casi domandare il possesso de' beni, ed anche vendere la eredità a titolo di amministrazione. XXXVII, 11, 19. — *ib.* l. 23.

24. L'instituzione condizionale svanisce, se l'instituito muore prima dell'evento della condizione, non potendosi dare a chi non esiste al tempo in cui si doveva dare. XXIX, 2, 65. — *ib.* l. 59 § 6.

Nel caso della legge, il testatore aveva dapprima instituito puramente due eredi, ciascuno per un terzo, e poscia l'uno dei due per tutto il resto ma condizionatamente soltanto. Essendo morto quest'ultimo prima dell'evento della condizione, il giureconsulto decide ch'egli non ha trasmesso al suo erede se non la metà dell'asse, non i due terzi, perchè il terzo ch'era in sospeso, almeno per metà, ha accresciuto per questa metà al coerede sopravvivente; e per così decidere bastò al giureconsulto di osservare: *Non potest intelligi datus (sextans), ei qui tempore dandi in rerum natura non fuisset*. Ma se l'instituito nol fosse stato che condizionatamente e senz'aggiunta di verun coerede, tuttochè avesse deciso parimenti contro la trasmissibilità della speranza dell'instituito, avrebbe fondato probabilmente la sua decisione su quel principio dell'antico diritto il quale voleva che l'eredità non accettata non fosse trasmissibile: ora l'instituito sotto condizione non poteva accettare la eredità prima dell'evento della condizione.

25. La condizione della instituzione non si stima ripetuta nella sostituzione, a meno che il testatore non l'abbia ordinato espressamente. XXVIII, 6, 18. — l. 73 ff. *De hered. instit.*

26. Le condizioni impossibili, che nei testamenti sono soltanto riputate non scritte, sen-

za viziare la disposizione fatta sotto una condizione di tal natura, hanno al contrario, nelle obbligazioni per contratto, l'effetto di viziarle ed annullarle (XLV, 1, 98. — l. 1 § 11 et l. 31 ff. *De oblig. et act.*). Imperocchè, come osserva Eineccio, nel suo commento al tit. *De haered. inst.* degli Instituti, le parti contrattanti, quando consentono ad una condizione impossibile, mostrano di voler scherzare o di non essere in buon senno. Ma, soggiugne il medesimo autore, l'erede non ha consentito a siffatta condizione; e tuttavia il testatore, comechè scrivendola o dettandola, ha certamente voluto che la sua disposizione avesse una esecuzione: *quia nemo de morte cogitans ludere velle censendus est.*

27. La condizione di non fare tal cosa che è impossibile di fare, non nuoce alla instituzione: p. e. *Io instituisco Tizio se non sale al cielo;* difatti è certo che tal condizione sarà adempita. In tal caso la instituzione è reputata pura. XXXV, 1, 22. — l. 50 § 1 ff. *De hered. instit.*

28. Se lo scrittore del testamento *(testamentarius)* ha levato o mutato una condizione contro la volontà del testatore, la instituzione è nulla. XXVIII, 5, 30. — *ib.* l. 9 § 6.

29. Il figlio erede *suo* non poteva essere instituito sotto condizione, a meno che la condizione non fosse potestativa, o che non fosse diseredato sotto la condizione contraria. XXVIII, 2, 5. — *ib.* l. 4; XXXIX, 16, 11. — l. 1 § 8 *De suis et legit. hered.;* XXVIII, 2, 7. — l. 28 *De condit. instit.* — Difatti gli eredi suoi erano eredi di pien diritto. E quelli almeno ch'erano eredi suoi al tempo del testamento non potevano essere preteriti in verun caso. Uopo era, per tutti i casi possibili, che fossero instituiti nominatamente; senza che il testamento era nullo e senza effetto.

Non era lo stesso, quanto alla instituzione condizionata, degli eredi sooi diversi dal figlio, come del figlio erede suo; imperocchè queglino potevano essere instituiti sotto qualunque condizione anche casuale XXVIII, 2, 5. — l. 4 et l. 6 § 1 ff. *De hered. instit.*

30. Niuno può essere instituito senza una dimostrazione certa della sua persona. XXVIII, 5, 28. — *ib.* l. 9 § 9. — Ma basta di designare chiaramente l'instituito, sebbene non lo si nomini, purchè la non sia una designazione ingiuriosa. ivi. — d. l. 9 § 8.

31. Se non apparisce chi sia lo instituito, la instituzione è nulla. ivi. — *ib.* l. 62 § 5.

Se il testatore, avendo più amici del medesimo nome, ha proferito questo nome in singolare, uopo è di provare qual sia l'individuo ch'egli ebbe in mira. XXVIII, 5, 28. — l. 62 § 5 *De hered. instit.*

32. L'errore nella persona vizia la instituzione; p. e. se il testatore, *in corpore hominis errans*, ne scrive un altro diverso da quello che vuole scrivere, quello ch'egli ha scritto non è già erede, nè quello ch'egli voleva scrivere. ivi, 27. — *ib.* l. 9. — La glossa dice che quello che il testatore voleva scrivere è erede; e cita la l. 7 Cod. *De testam.* — Ora la l. 7 del Codice suppone che l'erede sia stato nominato, ma che il redattore dell'atto abbia obbliato le parole *haeres esto.*

33. Se il testatore per errore ha scritto due eredi, non vi sarà d'instituito se non quello ch'egli voleva. ivi, 26. — d. l. 9 § 7.

34. L'errore nella quota parte non nuoce alla instituzione. Epperò se quegli che ha raccolto il testamento nuncupativo, o se il testatore medesimo, facendo il suo testamento mistico, ha scritto meno di quello ch'egli aveva intenzione di dare, la disposizione vale per la porzione ch'egli ebbe in mira; e al contrario, se fu scritto più di quello ch'egli voleva dare, l'instituito avrà solamente ciò che il testatore voleva dare. ivi, 38. — *ib.* l. 9 § 12 et 3; XXX a XXXII, 7. — d. l. 9 § 4.

35. Per poter essere instituito bisognava essere cittadino romano al tempo del testamento, come al tempo in cui esso doveva avere suo effetto: ma sebbene quegli ch'era cittadino al tempo del testamento avesse perduto il diritto di città per la deportazione, la sua instituzione era valida se egli perveniva a farsi restituire contro la sua condanna prima della morte del testatore, o prima dell'evento della condizione sotto la quale egli era instituito. XXVIII, 5, 24. — *ib.* l. 59 § 4. — Quindi chi era captivo presso i nemici poteva essere instituito; poichè il suo diritto di cittadinanza non ne venia che sospeso, e al suo ritorno egli poteva accettare. Ma se moriva in cattività, tuttochè dopo il testatore, l'instituzione era caduca; mentre non aveva egli potuto accettarla, per essere riputato il giorno stesso che fu preso dai nemici. XXVIII, 1, 3. — l. 12. *Qui testam. facere poss.;* Inst. § 5 *Quibus modis jus patriae potest.*

36. Bisognava, *in extraneis heredibus*, per essere instituito, essere capace in tre tem-

pi; 1.° al tempo del testamento, 2.° al tempo della morte del testatore, 3.° al tempo dell'adizione d'eredità. XXVIII, 5, 24. — l. 49 § 1 ff. *De hered. instit.*; Inst. § 4 *De hered. qualit. et differ.*

37. Si può instituire un muto, come pure un sordo. ivi, 8. — l. 1 § 2 ff. *De hered. instit.*

Si può instituire un incapace pel tempo in cui sarà capace. XXX a XXXII, 382. — *ib.* l. 62.

Si poteva instituire il servo altrui, purchè il suo padrone fosse capace d'essere instituito dal testatore. ivi, 19. — *ib.* l. 31.

Uno poteva instituire il suo proprio servo dandogli la libertà, e questi era erede necessario. V. Necessario *(Erede)*. — Anzi (secondo il nuovo diritto del Codice e delle Istituzioni) quando lo si aveva instituito senza far menzione della libertà, l'instituzione era pur valida e la libertà reputavasi data. l. penult. Cod. *De necess. serv.*; Inst. § 2 *Cui et ex quibus causis*, et in princ. *De hered. inst.*

38. La donna accusata di adulterio col suo servo non poteva instituirlo, finchè non vi fosse stato giudizio d'assoluzione. XXVIII, 5, 15. — l. 48 § 2 ff. *De hered. instit.*

39. Era vergogna lo instituire l'imperatore a causa d'una lite, con la mira di vessare. ivi, 42. — *ib.* l. 91. — Anzi, l'imperatore Pertinace aveva dichiarato formalmente che mai non avrebbe accettato una eredità che gli fosse stata deferita con tale intenzione. Inst. § 8 *Quib. mod. test. inf.*

40. Quando il testatore non ha assegnato parti agl'instituiti, eglino sono eredi in parti eguali. XXVIII, 5, 39 e 52. — l. 2 et l. 9 § 12 ff. *De hered. inst.*

Non si reputa ch'egli abbia assegnato parti, ma soltanto che abbia chiamato ciascuno instituito in particolare nel suo ordine, quando ha detto: *Instituisco Tizio per la prima parte, Sejo per la seconda, Mevio per la terza, Sulpizio per la quarta.* ivi, 60. — *ib.* l. 14.

41. Se il testatore ha instituito due eredi per l'intero *(ex asse)*, e tutti gli altri eredi per 12 once (che formavano l'asse), i due primi avranno la metà della eredità, e tutti gli altri l'altra metà. ivi, 51. — *ib.* l. 13 § 5.

L'eredità si divideva qualche volta in due assi o soldi, cioè in ventiquattr'once, il che si chiamava *dupondius*. ivi, 35 e 55. — *ib.* ll. 18 et 78; Inst. § 8 *De hered. instit.* — Ciò si faceva per necessità, onde formare le parti; e seguivansi pel secondo asse le medesime regole che pel primo.

Se uno è instituito senza espressione di parte, la sua instituzione comprende tutto ciò che resta del primo o del secondo asse. XXVIII, 5, 55. — l. 18 *De hereditatis institutione.* — Ma non si suppone un secondo asse se non quando il testatore, avendo esaurito il primo con instituzioni di parti determinate dell'asse, ha fatto un'altra instituzione senza espressione di parte: imperciocchè se p. e. egli aveva instituito i suoi figli per porzioni eguali senza determinare il quoto preciso di ciascuna porzione, e in seguito, con una clausola particolare avesse instituito per due once il figlio di suo fratello, queste due once non prevarrebbero sopra le dodici once che compongono l'asse; e i figli del testatore, instituiti per porzioni eguali, non avrebbero fra tutti loro che le dieci once rimanenti. ivi, 52. — *ib.* l. 78 § 2.

42. Ma se il testatore, nella distribuzione che ha fatto per quoti determinati, ha ecceduto il totale della eredità, vi ha decrescimento per tutti, in proporzione delle loro parti ereditarie *(pro rata)*. ivi, 51. — *ib.* l. 13 § 4. — E parimente quando il testatore non ha distribuito tutta la eredità, la distribuzione si fa di diritto, talmente che ciò che non fu distribuito dal testatore accresce agl'instituiti secondo le loro parti ereditarie. ivi. — *ib.* l. 13 § 2 et 3. — Quindi, sebbene nell'uso la eredità sia riputata composta di dodici once, si dovrà dividerla in più o meno once, secondo le circostanze, per conformarsi alla distribuzione che il testatore ne ha voluto e potuto fare. ivi, e 49. — d. l. 13 § 1, 6 et 7.

Se vi sono più instituiti senza che ve n'abbia di congiunti fra loro, la parte di quello che non viene alla eredità accresce a tutti secondo le loro parti ereditarie. ivi, 62. — *ib.* l. 59 § 3.

Che se vi ha degl'instituiti congiunti fra loro, ed uno di questi congiunti viene a mancare, l'accrescimento della sua parte si fa a profitto dei congiunti rimanenti, esclusi gli altri instituiti. ivi. — *ib.* l. 63.

43. L'instituzione per una quota parte della eredità, od anche in una cosa determinata *(in re certa)* vale per tutta l'eredità quando uno è solo instituito. ivi, 34. — *ib.* l. 1 § 4. — Per altro, siccome il milite era sciolto dalla regola comune concernente la indivisibilità della facoltà di testare, si decideva che una simile istituzione da parte sua non valeva se non per

la porzione o la cosa assegnata, e che tutto il resto della sua successione era deferito a' suoi eredi legittimi. XXX, 1, 24 e 25. — ll. 6 et 47 ff. *De testam. mil.;* Inst. § 5 in f. *De hered. instit.*

44. Se il testatore ha instituito due eredi, l'uno nel fondo Corneliano e l'altro nel fondo Libiano, senza che v'abbia altro instituito, eglino saranno eredi di tutti i beni in porzioni eguali. Ma il giudice lascerà a ciascuno d'essi il fondo che gli fu assegnato: poichè debbonsi riguardare i due fondi come legati per prelevazione *(vice praeceptionis)*. Parimente quando uno è instituito nei beni d'Italia e l'altro nei beni di provincia. Parimente quando uno è instituito nei beni paterni, e l'altro nei beni materni. ivi, 36. — *ib.* l. 35 cum § 1 et 2, et l. 78.

45. Se il testatore ha instituito due eredi in un fondo, l'uno per un terzo e l'altro per due terzi, reputansi instituiti in tutta l'eredità senza parti, come se non fosse punto parlato dei fondi; a meno che non apparisca chiaramente che il testatore ha voluto che avessero nella sua eredità universale le medesime parti che quelle da lui assegnate loro nel fondo in quistione. ivi, 34. — *ib.* l. 9 § 13 et l. 10.

46. Se un testatore ha detto: *Instituisco il tale ad eccezione del tal fondo, o dell'usufrutto*, l'instituzione vale per tutta la eredità, come se l'instituzione fosse pura e semplice. ivi, 36. — *ib.* l. 74.

47. Se un testatore instituisce congiuntamente un vivo ed un morto, la parte del morto si reputa non scritta, vale a dire, s'accresce a tutti gli altri instituiti indistintamente. ivi, 62. — *ib.* l. 20 § 2.

48. Se un testatore disse: *Instituisco Tizio o Sejo, o quello dei due che vivrà;* se vivono tutti e due, saranno tutti e due eredi: altrimenti quello che vivrà avrà il tutto; poichè vi è sostituzione volgare tacita. XXVIII, 6, 8. — *ib.* l. 24, 25 et 26.

49. Se un testatore disse: *Instituisco Tizio nel tal fondo, ed instituisco Mevio e Sempronio nella tal cosa;* Tizio avrà la metà della eredità, e gli altri due l'altra metà. XXVIII, 5, 34. — *ib.* l. 11.

50. Se un testatore disse: *Instituisco Tizio;* ed aggiunse: *Instituisco Gajo e Mevio per parti eguali;* se uno di questi due manca, la sua parte accrescerà a tutti, vale a dire anche a Tizio, in ragione delle porzioni ereditarie; di guisa che Tizio, instituito erede per l'intero (mentre Gajo e Mevio lo sono ciascuno per metà dell'intero), avrà i due terzi della parte del mancante, o il doppio di quella del sopravvivente dei due; come aveva già, nel totale, il doppio di ciascuno dei due; e così avrà, definitivamente, i due terzi del totale. — Difatti non reputasi che il testatore abbia voluto congiungere *re et verbis*, ma soltanto *verbis*, Gajo e Mevio; e sebbene la particella *e* sia congiuntiva, reputasi che abbia avuto in mira egualmente i suoi tre instituiti, e che non abbia compreso i due ultimi in una medesima clausola se non per brevità. XXVIII, 5, 46. — l. 66 *De hered. instit.*

51. Se un testatore disse: *Instituisco Tizio per un terzo e Mevio per un terzo, e se mi arriva una nave dall'Asia nel tal tempo, Tizio sarà erede pel rimanente;* vi sarà un sesto della eredità in sospeso: se la condizione occorre, Tizio sarà erede per due terzi; se non occorre, il sesto ch'era rimasto in sospeso accrescerà a Mevio, e Tizio non sarà erede che per metà. XXIX, 2, 65. — *ib.* l. 59 § 1.

52. Se un testatore disse: *Voglio che il tale ed i figli di mio fratello siano eredi egualmente;* l'instituzione sarà divisa per porzioni virili a cagione della parola *egualmente;* poichè senza questa parola i figli del fratello avrebbero insieme la metà, e non avrebbero che questa metà, mentre l'altro erede, instituito separatamente, avrebbe l'altra metà. XXVIII, 5, 46. — *ib.* l. 13.

53. Se un testatore disse: *Instituisco i tali ed i tali per le parti che ho loro assegnate;* e non ha assegnato parti, la instituzione è nulla. ivi, 39. — *ib.* l. 2 § 1. — E se gli ha instituiti per le parti che loro assegnerebbe, e non ne ha assegnate? Marcello pensava ch'era lo stesso come nel caso precedente; ma Ulpiano dietro Celso ha pensato che in quest'ultimo caso, se il testatore non determinava le parti, la instituzione era valida come fatta senza determinazioni di parti, e che allora le parti erano eguali. Difatti questo caso differisce dal precedente in quanto che quegli che instituisce *per la parte che assegnerà*, ha intenzione di assegnarne una quandochessia, ma intanto d'instituire senz'assegnare nessuna parte: varrà pertanto la istituzione come fatta senza parte. Ora quegli che instituisce *per la parte che ha assegnato*, assegna di fatto una parte che non esiste.

54. Un testatore disse: *Instituisco Mevio per la parte che potrà ricevere, e Tizio pel*

rimanente. — Se Mevio è capace per l'intero, Tizio non avrà nulla; che se Mevio è assolutamente incapace, Tizio avrà l'intero come sostituito. XXVIII, 5, 39. — l. 78 § 3 et l. 80 *De hered. instit.*

55. Se un testatore disse: *Instituisco Lucio Tizio per due parti e Pubblio Mevio per un quarto;* Lucio Tizio avrà due quarti, attesu che il quarto dato a Pubblio Mevio spiega l'intenzione del testatore; ma ciascooo di questi tre qnarti si ridurrà nel fatto ad un terzo dell'iotero, conciossiachè reputasi che il testatore abbia diviso la sua eredità io tre parti soltanto, ciascuoa composta di tre unce, vale a dire in oove once al totale. ivi, 57. — *ib.* l. 78 § 1.

56. Se uo testatore disse: *Voglio che Tizio sia erede; voglio che Sejo e Mevio siano eredi;* Tizio avrà la metà, e gli altri due l'altra metà. ivi, 52. — *ib.* l. 59 § 2. — Tuttavia, secondo la l. 66 *ib.* (ivi, 46), venendo a maocare Sejo o Mevio, l'accrescimento della sua parte avrebbe luogu in profitto di Tizio medesimo, e noo solamente a profitto di quello chiamato congiuntamente col decesso. Ma egli è perchè, nel caso della legge 66, Sejo e Mevio nun erano congiunti *re*, ma l'erano *verbis* soltanto, non essendo ciascuoo dei doe instituitu che per la sua metà *aequis partibus;* laddove, oel caso della l. 59 § 2, noo essendovi parti assegnate a ciascuoo d'essi limitativamente, sono veramente congionti *re et verbis*, sia per l'intero se Tizio, pore iostituito per l'iotero, vieoe a mancare; sia per la metà soltanto se Tizio concorre con essi.

57. Se un testatore disse: *Se mi nasce un figlio, egli sarà erede; se me ne nascono due, saranno eredi per porzioni eguali; se mi nascono due figlie, del pari; se mi nascono un figlio ed una figlia, il figlio avrà due parti e la figlia una parte;* supposto che nascano due figli ed ona figlia, l'eredità si dividerà in cinque parti, delle quali oe avrà due ciascuno de' figli ed una la figlia; avendo il testatore voluto che i maschi avessero ona parte doppia. ivi, 59. — *ib.* l. 81.

58. Se un testatore disse: *Fo Tizio* (era suo fratello) *mio erede per l'intero; se egli non vuole essere erede, o se muore senz' avere accettato, o se non ha prole, voglio che Stico e Panfilo miei servi sieno liberi ed eredi;* supposto che Tizio accettasse, e che non avesse prole, i due servi non erano già per questu eredi. XXX a XXXII, 269. — *ib.* l. 81. — La particella *o* si piglia qui per *e*: sarebbe stato uopo, perchè i servi fossero eredi, che Tiziu fosse morto seoz'avere accettato e seoza figli.

59. Se un testatore disse: *Voglio che Pubblio, Marco, Gajo, sostituiti reciprocamente, siano miei eredi;* reputasi ch'egli abbia fatto brevemente tre eredi, e gli abbia sostituiti l'unu all'altro. XXXIII, 6, 20. — l. 37 § 1 *De hered. instit.*

60. Se un testatore disse: *Se mio figlio muore sendo io in vita, fo erede mio nipote, figlio di lui, che sarà nato dopo la mia morte;* egli ha due gradi di eredi, chè il figlio reputasi instituito prima. ivi, 20. — *ib.* l. 87.

61. Se un testatore disse: *Fo Tizio erede se Secondo non lo è;* e disse poi: *Fo erede Secondo;* Secondo reputasi instituito in primo luogo. Difatti è evidente che vi ha trasposizione nella scritta del testatore, il quale ha voluto nominare prima Secondo. ivi, 2. — *ib.* l. 28.

62. Se un testatore lascia una porzione di successione senza disporne, e dice: *Se Sejo* (che egli non aveva instituito) *non è mio erede, sostituisco Sempronio;* Sejo non essendo sostituto, la sostituzione di Sempronio è nulla. XXVIII, 5, 39. — *ib.* l. 19. — Questo testo è contrario alla d. l. 28 ed alla l. 37 (XXVIII, 6, 20); unde il testu medesimo porta che v'è diversità d'opinioni. Nel caso della l. 37 il testatore aveva sostituitu a suo figliu il figlio di esso figlio, perchè aveva voluto seguire l'ordine della successione legittima; laddove, nella d. l. 19, è un estraneo sostituito ad un altro estraneo. Quanto alla l. 28, vi si tratta bensì d'uo estraneo sostituito ad un estraneo, ma l'uno e l'altro erano espressamente instituiti eredi; e non trattavasi che di sapere quale dei due si reputasse stato instituito erede in primo grado. Se dunque nella l. 19 vedonsi i giureconsulti Pegaso ed Aristone divisi, gli è unicamente perchè non si trattava che d'una porzione della eredità; ciò che supponeva altri eredi instituiti che disputavano a Sempronio la porzione vacante, ed ai quali la legge l'aggiudica diffinitivamente dietro la decisione d'Aristone e di Ulpiano, contro il parere di Pegaso.

63. Se un testatore instituisce uno puramente per la metà e condizionatamente per l'altra metà, e gli sostituisce un terzo per questa seconda metà; mancando la condizione, il sostituito avrà la metà: avrebbe anzi il tutto se fosse stato sostituito all'instituzione pura della metà, e l'sostituito fosse predecesso al testatore; imperciocchè l'instituito avrebbe avuto l'in-

tero nonostante il difetto della condizione, se non gli si avesse sostituito un terzo per questo ultimo caso. XXIX, 2, 65. — l. 27 ff. *De hered. instit.*

64. Se un testatore disse: *Tizio, anzi Sejo, sia erede*, essendo l'avverbio *anzi (imo)* derogatorio, Sejo sarà solo erede. XXVIII, 5, 45. — *ib.* l. 47. — Sarebbe lo stesso se il testatore avesse detto: *Tizio sia erede, anzi Sejo sia erede.* ivi.

65. Se un testatore disse: *Instituisco per tre quarti quello de' miei due fratelli che sposerà la tale, e quello che non la sposerà, per un quarto;* la instituzione è valida, non essendovi altro d'incerto se non la parte di ciascuno, la quale sarà determinata dall'evento. ivi, 29. — *ib.* l. 9 § 10.

66. Se un testatore disse: *Instituisco Tizio mio fratello*, mentre Tizio non è suo fratello; l'instituzione vale se il testatore aveva per Tizio amicizia fraterna. XXXV, 1, 237. — *ib.* l. 28 § 1. — Ma questa non è una falsa dimostrazione; dunque la instituzione dovrebbe valere in tutti i casi. ivi. — l. 33 *De cond. et dem.*

67. Avendo un testatore cangiato la instituzione perchè l'instituita passava per morta, l'imperatore, giudicando tal lite, decise che l'instituita nel primo testamento, la quale era vivente, fosse erede; ma con l'onere di soddisfare i legati portati nel secondo testamento, come se fosse stata instituita in questo. ivi, 241. — l. 91 ff. *De hered. instit.*

68. L'erede succede a tutto il diritto del defunto. XXIX, 2, 69. — l. 37 *De acquir. vel omitt. hered.*

L'erede ha il medesimo diritto che il defunto. L, 17, 619. — l. 59 *De regulis juris.* — Salvi però i diritti che gli erano personali e che sono morti con lui.

69. Una persona incerta non può essere instituita erede, come sarebbe chi dicesse: *Il primo che si recherà al mio funerale, sia erede;* mentre la intenzione del testatore debb'essere determinata. XXVIII, 5, 2. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 4.

Persona incerta è anche quella non ancor nata. Tuttavia fu preso che si possono instituire *i postumi suoi*, cioè que' postumi che, se nati fossero vivente il testatore, sarebbero nati eredi suoi. Gli altri postumi, che soglionsi chiamare *postumi alieni*, pel gius dei Digesti non possono essere instituiti eredi. ivi.

70. È instituzione di persona incerta anche quando s'instituiscono eredi *i poveri;* e perciò, secondo il gius dei Digesti, la non è valida. Ma è permessa dalle costituzioni degl'imperatori cristiani. Difatti Giustiniano stabilì che in tale caso la eredità sia deferita allo spedale del luogo in cui viveva il defunto; e se vi fossero più spedali, a quello che, secondo il parere del vescovo o de' suoi cherici, fosse stimato il più indigente: se poi non vi fosse veruno spedale, l'eredità sarà deferita al vescovo ed all'economo della chiesa, i quali distribuiranno i beni ai poveri. Inoltre egli stabilì che fosse valida la instituzione con cui alcuno avesse instituito eredi coloro che sono in istato di cattività, e l'eredità fosse deferita al vescovo ed all'economo, i quali dovessero impiegare i beni nel riscatto dei prigionieri. XXVIII, 5, 3. — l. 49 Cod. *De episc. et cler.*

71. Non è permesso lo instituire eredi neppure i membri di un municipio, ch'è corpo incerto, nè potendo tutti accettare, nè potendo l'accettazione essere fatta da uno di essi a piacere. Tuttavia un senatoconsulto concesse che potessero essere instituiti eredi dai loro liberti; e che possa essere loro restituita la eredità lasciata per fedecommesso. ivi, 4. — Ulp. *Fragm.* d. tit. 22 § 5. — Così era pel gius dei Digesti; in appresso fu permesso che chiunque potesse instituire eredi le città. ivi. — l. 12 Cod. *De hered. instit.*

72. Come non potevano essere instituite eredi le città, così neppure i collegj, meno alcuni per privilegio speciale. ivi. — *ib.* l. 8

73. Pel gius di Giustiniano è permessa la instituzione di persone incerte ed anche di postumi alieni. ivi. — Instit. h. tit.

74. La instituzione di erede in favore di una persona incerta era anticamente inutile; ma, purchè la persona sia certa, si può instituire erede un estraneo anche affatto ignoto. ivi, 5. — l. 11 Cod. h. tit.

75. Si possono instituire eredi quelli che col testatore hanno la capacità del testamento; e questi soli; onde la prima cosa da esaminarsi è se l'erede instituito abbia o no tale capacità. ivi, 6. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 1.

76. Parrebbe che gli dei non avessero ad avere capacità del testamento, perch'eglino stessi non possano accettare: di che fu mosso dubbio anche per la ragione politica d'impedire che i beni dei cittadini non sieno lasciati al lusso dei sacerdoti. Tuttavolta i senatoconsulti e le costituzioni avevano permesso d'instituire ere-

di alcune divinità, cioè quelle i cui templi erano frequentati con maggior venerazione del popolo: i loro sacerdoti potevano pertanto accettare invece degli dei stessi instituiti; questi dei erano Giove Tarpejo, Apolline Didimeo, Marte in Gallia, Minerva Meliense (o Iliense), Ercole Gaditano, Diana Efesia, Cibele Smirnea e Celesto Salinese di Cartagine. XXVIII, 5, 7. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 6.

Sotto gl'imperatori cristiani fu permesso di instituire erede Gesù Cristo, nel qual caso si deferiva la eredità alla chiesa del luogo ove viveva il testatore: così pure fu permesso d'instituire erede qualche Angelo o Martire, nel qual caso s'intendeva instituita la chiesa a lui dedicata, ch'era in quel luogo o nel vicinato; e se v'erano più chiese, la più frequentata o la più povera. ivi. — l. fin. Cod. *De sacros. eccl.*

77. I forastieri *(peregrini)* non hanno la capacità del testamento; epperò se quelli che furono instituiti eredi vengono deportati, non possono più ricevere per testamento essendo riputati stranieri; ma l'eredità rimane nel medesimo stato come se non fossero instituiti. ivi, 9. — l. 1 Cod. h. tit. — Per la stessa ragione i deditizj non possono essere istituiti eredi. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 2. — Ma i Latini Giuniani erano a miglior condizione degli altri stranieri, potendo essere eredi qualora fossero cittadini romani al tempo della morte del testatore, ovvero entro il termine concesso per la cresione. Che se rimane Latino, la legge Giunia gli proibisce di ricevere la eredità. ivi. — d. tit. § 3. — Lo stesso si osservava rispetto alla persona del celibe, per la legge Giulia. ivi. — *ib.*

78. Eranvi certe persone che potevano sì essere instituite e ricevere l'eredità, ma soltanto fino ad una certa quantità e per una certa parte. Tali erano le donne, per la legge Voconia, la quale permetteva d'instituirle eredi, ma non che ricevessero per testamento oltre a 25000 dramme, cioè 100 mila sesterzj. Questo plebiscito Voconio cadde in obblio quando i cittadini romani furono divenuti più ricchi. ivi, 10. — Fra queste persone si annoveravano eziandio quelli ch'erano senza figliuoli, i quali, secondo la legge Giulia, non potevano ricevere oltre la metà di ciò che loro era stato lasciato. Costantino abrogò questa legge. ivi. — Le dette leggi però non avevano luogo in quelle eredità ch'erano insolventi. ivi. — l. 72 ff. *De hered. instit.*

79. Presso i Romani potevansi instituire eredi i servi, cioè i proprj dando loro la libertà, gli altrui senza la libertà, i comuni con la libertà o senza. XXVIII, 5, 11. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 7.

Potea uno instituire erede il proprio servo qualora gli concedeva la libertà col diritto di cittadinanza. Quindi non potevasi instituire erede neppure con la libertà quel servo ch'era solamente *in bonis*, perchè questo conseguiva la latinità, che non giova alla capacità del testamento. ivi, 12. — *ib.* § 8. — Benchè poi il servo fosse posseduto per diritto quiritario, qualche volta non poteva dal padrone essere instituito erede utilmente neppure con la libertà; vale a dire se gli ostava qualche legge. Eccettuavasi la legge Elia Senzia (V. Elia Senzia): ma qualunque altra legge ostasse alla libertà del servo del testatore, questi non lo poteva instituire. Che se niuna legge si opponeva alla libertà, l'instituzione del servo proprio dipendeva dalla libertà a lui lasciata, in modo che non valeva la instituzione, se non gli veniva concessa la libertà. Onde si dubitò se valesse questa instituzione: *Stico sia libero, e se sarà libero, sia erede:* ma l'imperatore Marco rescrisse ch'è valida come se non fosse aggiunta l'espressione *Se sarà libero.* ivi, 12 e 16. — ll. 51 et 83 ff. *De hered. instit.*

Anche se un testatore avesse scritto: *Stico sia libero, e dopo che sarà libero sia erede;* competerebbero a Stico e la libertà e la eredità, senz'avere riguardo alla parola intermedia *dopochè.* ivi. — *ib.* l. 9 § 14.

Viceversa, se nel testamento sta scritto: *Stico sia erede, e se sarà erede sia libero;* oppure: *Sia erede, e dopo che sarà erede sia libero;* sono valide e la instituzione e la libertà. Ivi. — *ib* l. 9 § 15. — Anzi se uno ha instituito puramente il mio servo, e lo ha dichiarato libero sotto condizione, l'instituzione si differisce sino al tempo in cui gli viene data la libertà. Ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

Giustiniano poi stabilì che così procede se la condizione è potestativa; ma se la condizione è casuale, e l'eredità è solvente, egli volle che l'instituzione dipendesse bensì dalla condizione aggiunta alla libertà, ma che competesse la libertà non ostante l'inadempimento della condizione. Se poi l'eredità non è solvente, volle che non si abbia verun riguardo alla condizione. ivi. — l. fin. Cod. *De necess. serv. hered.*

80. È vero che la iustituzione del servo proprio dipende dalla libertà a loi lasciata; ma ciò non ha luogo se non in quanto il servo è rimasto nel medesimo stato. Che se in appresso venne alienato o manomesso, la instituzione di lui non dipenderà dalla libertà lasciatagli, e varrà benchè venga a mancare la condizione aggionta alla libertà; purchè per altro, quando la condizione venoe a mancare, egli fosse stato alienato o manomesso. XXVIII, 5, 17. — l. 38 § 2 e 3 ff. *De hered. instit.*

Siccome poi la instituzione del servo che fu poscia alienato o manomesso cessa di dipendere dalla condizione della libertà a lui lasciata col testamento; così ne segne che questa instituzione non viene differita al tempo della esistenza di questa condizione, come sarebbe differita se il servo fosse rimaso nel medesimo stato. *ivi.* — *ib.* l. 7 cum § 1; l. 9 § 17, 19 et 20. — Si considera poi che il servo rimanga nel medesimo stato quando non è stabilito sopra di lui se non un semplice diritto. ivi. — *ib.* l. 9 § 20.

81. L'instituzione di un servo proprio senza la libertà non vale neppure se fosse fatta pel caso che fosse libero. Epperò si poò instituire erede un servo altrui con le parole *Quando sarà libero;* ma non un servo proprio. Difatti chi può dare la libertà, dee darla attualmente o in un tempo determinato o sotto coodizione. ivi, 18. — ll. 21 et 22 *De condit. instit.* — Per altro non è necessario che al servo proprio venga lasciata la libertà facilmente, e si presume che sia lasciata. ivi. — *ib.* ll. 21 et 22.

Giustiniano stabilì che dal solo fatto di essere on servo instituito erede dal padrone si presnme lasciata a lui la libertà; e ciò in modo che, qoantunque il testatore l'avesse poi lasciata ne' codicilli, si dovrebbe presumerla ivi esnberantemente scritta, e già lasciata nel testamento. ivi. — l. 5 Cod. h. tit.

82. Non potevansi instituire i servi degli stranieri; bensì poteva il servo del municipio o del collegio o di una curia, manomesso od alienato, adire la eredità. ivi, 19. — l. 25 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

83. Un servo altrui in tutto od in parte poteva essere instituito erede seoza la libertà. ivi, 20. — ll. 3 et 89 ff. *De hered. instit.*

84. Un servo ereditario, prima che sia adita la eredità, può essere instituito erede; tenendosi che la eredità faccia le veci di padrone e rappresenti il defonto. ivi, 21. — *ib.* l. 37 § 1. — Per altro il servo ereditario poteva essere instituito erede, porchè vi fosse la capacità *(factio)* del testamento col defonto, quand' anche non la ci fosse con l'erede instituito. XXVIII, 5, 21. — l. 52 *De hered. institut.* — Per ciò stesso un testatore poteva instituire erede il servo di un nascituro dopo la sua morte. ivi. — *ib.* l. 64.

85. Chi è in potere de' nemici può benissimo essere iostitnito erede. ivi, 22. — *ib.* l. 32 § 1. — Anche il di lui servo. ivi. — *ib.*

86. Se uno, dopo instituito erede, è diventato servo della pena, condannato a combattere col gladiatori o colle fiere od a lavorare nelle miniere, la sua institozione si reputa nulla. ivi, 20. — l. 25 § 3 *De acq. vel omitt. hered.*

87. Per la capacità del testamento, i tempi intermedj non nuocooo: p. e. se un cittadino romano instituito erede, essendo ancora in vita il testatore, diventa peregrino, ed indi racquista la cittadinanza romana, il tempo di mezzo non nuoce. Lo stesso dicasi se il servo altrui instituito erede sotto condizione, fu dato ad nn servo ereditario. Lo stesso dicasi se l'instituito sofferse l'interdizione dell'acqua e del fuoco: lo stesso in riguardo ai legati ed al possesso de' beni. ivi, 24. — l. 6 § 2, l. 49 § 1 et l. 59 § 4 ff. *De hered. instit.*

88. Non è da confondere la capacità del testamento col diritto di ricevere ciò che dalle nuove leggi viene ad alcune persone negato, come ai celibi ec.; imperciocchè basta avere questo diritto al tempo in cui viene deferita la eredità, ovvero anche dopo, entro il termine dell' adizione di eredità. ivi, 25.

89. Se on testatore ha detto: *Quegli fra i due miei fratelli che prenderà in moglie nostra cugina, sia erede per tre quarti; quegli che non la prenderà in moglie, sia erede per l'altro quarto;* ed ella o si marita all' uno dei due, o non vuol maritarsi; quegli dei due che l'avrà presa in moglie (nel primo caso) otterrà i tre quarti, e l'altro otterrà il quarto. Ma se nè l'ono oè l'altro la prenderà in moglie, non già perchè non abbiano eglino voluto prenderla, ma perch' ella non volle, amendue saranno ammessi in parti ugnali. ivi, 29. — l. 23 *De condit. instit.*

90. Se on testatore disse: *Quegli de' miei fratelli che prenderà in moglie, la cugina Tizia, sia erede per due terzi; e quegli*

che non la prenderà in moglie sia erede per l'altro terzo; e la cugina venne a morte vivendo ancora il testatore; ambidue i fratelli avranno l'eredità, metà per ciascuno. XXVIII, 5, 29. — l. 24 *De condit. instit.*

91. Oltre che dee constare la persona che s'instituisce erede, dee parimenti constare la condizione sotto la quale uno è instituito; altrimenti non si potrebbe sapere se questa condizione fosse stata adempita, nè per conseguenza se l'erede sia conforme alla volontà del testatore, il quale non volle che fosse erede se non sotto quella condizione. ivi, 30. — l. 9 § 5 ff. *De hered. instit.*

92. Si può bene instituire un erede con queste parole: *Tizio sia erede; Tizio sarà erede; Ordino che Tizio sia erede;* ma non è bene instituito uno così: *Instituisco erede; Fo erede.* ivi, 31. — Ulp. *Fragm.* tit. 21. — Sennonchè tali sottigliezze di parole sono omai disapprovate. ivi. — l. 15 Cod. *De testam.*

93. Quanto al luogo che dee tenere la instituzione nel testamento, chi testa dee per solito cominciare con essa: ma si poteva cominciare anche con la diseredazione nominatamente fatta. ivi, 33. — l. 1 ff. *De hered. instit.* — Fu pure adottato che la sostituzione volgare possa precedere la instituzione: per altro, secondo il gius antico, prima della instituzione non si potevano far legati. Giostiniano poi statuì che si potessero fare. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 15; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 8 § 2; Inst. tit. *De legatis* § 34.

94. Siccome l'erede viene definito un successore in tutto il diritto, così non si può instituire un erede per una data cosa o per una parte di una data cosa. Tuttavia, se così fu fatto, la instituzione non sarà invalida, ma, prescindendo dalla menzione della cosa, si procederà come se semplicemente, senza veruna espressione di cosa o di parte, fosse instituito l'erede. ivi, 34.

Ciò s'intende quanto alla validità della instituzione; del resto a questa menzione della cosa si ha riguardo in quanto si considera come lasciata a titolo di prelegato, e si può prelevare salva la Falcidia. ivi, 35. — l. 35 cum § 1, 2, 3, 4 et 5 ff. *De hered. instit.*

Per una costituzione poi di Giustiniano, allorchè gli eredi sono instituiti gli uni per una data cosa, gli altri per una data parte della eredità ovvero senza assegnazione di parti, i primi sono posti nella classe dei legatarj, ed ai secondi soltanto vengono assegnate le azioni ereditarie solidariamente, contra i quali possono ancora essere solidariamente esercitate. XXVIII, 5, 35. — l. penult. Cod. *De hered. instit.*

95. Il gius romano non comportava che la medesima persona del numero dei *pagani* potesse morire e con testamento ed anche ab intestato, sendo queste due qualità pugnanti naturalmente fra loro. ivi, 37. — l. 7 *De regul. juris.*

Da questa regola segue evidentemente che, quando nel testamento di un pagano (non milite) viene instituito un erede unico, è inutile che il testatore nella sua instituzione abbia aggiunto per qual parte; mentre, prescindendo dalla menzione della parte, esso sarà tuttavia erede dell'asse intero. Ma quando vengono instituiti più eredi, il testatore può instituirli per quelle parti ch'ei vuole, ed anche senza esprimere la parte. E certamente la instituzione non sarà meno valida qualora il testatore abbia detto ch'egli aveva assegnato a ciascheduno la sua parte, se anche non lo avesse fatto. ivi, 38.

96. L'eredità non può essere data da un tempo nè fino ad un tempo *(ex die vel ad diem):* ma tolto il vizio del tempo, rimane la instituzione. ivi, 40. — l. 34 ff. *De hered. instit.* — Ciò s'intende di un tempo determinato, il quale non si può retrotrarre; ma si può instituire erede da un tempo indeterminato; p. e. se un testatore dicesse: *Se morirò prima dell'anno settuagesimo di età, il tale sarà mio erede.* ivi. — *ib.* l. 56. — Così fu deciso che si possa instituire un estraneo dicendo: *Quando il tale morrà.* ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

97. La instituzione non è valida se non è fatta per un fine onesto: onde non è valida la instituzione di uno che fu indicato con denominazione ingiuriosa, mentre si ritiene che il testatore lo abbia instituito con intenzione di diffamarlo. ivi, 41. — Per altro non si reputa che un padre abbia avuto tale intenzione instituendo suo figlio con parole oltraggiose. — Sono poi riprovate le instituzioni captatorie. V. Captatorio.

98. Quando vi sono più eredi, è necessario che la eredità sia divisa fra di loro, non potendo due persone essere ambedue eredi per intero della medesima persona. ivi, 44. — l. 141 *De reg. juris.* — Siccome poi la regola del Gius non soffre che uno muoja in parte testato ed in parte intestato; così l'eredità del testatore debb'essere distribuita fra tutti quelli ch'egli institui eredi, ovvero fra quelli di essi

che sono superstiti, in modo che tutta la si distribuisca, e niuna parte rimanga vacante. XXVIII, 5, 44.

99. Fra più eredi possono alcuni essere vicendevolmente congiunti *re* cioè per la parte e per le parole; alcuni per le parole e non per la parte; alcuni per la parte e non per le parole; alcuni finalmente possono essere disgiunti tanto per la parte quanto per le parole. — Sono congiunti per la parte e per le parole quelli che sono uniti insieme mediante qualche particella copulativa, o mediante un nome collettivo. La parola *anzi* non congiugne due persone nella parte di una eredità, ma piuttosto esclude quella ch' è nominata nel primo luogo. I congiunti per la parte e per le parole si reputano una sola persona tanto nella distribuzione dell' eredità quanto nel diritto di accrescere, rispetto a quelli dai quali sono disgiunti per le parole, quantunque sieno congiunti nella medesima parte. ivi, e 45.

100. Se un testatore ha così instituito: *Tizio per la metà sia erede; Sejo per la metà; Sempronio sia erede per la medesima porzione per cui ho instituito erede Sejo;* intendesi che abbia voluto congiugnere Sejo e Sempronio per una metà: debbono essi adunque considerarsi come instituiti congiuntamente, e quindi Tizio avrà la metà, e gli altri due un quarto per ciascheduno. Questi ultimi parimente, tanto nella distribuzione dell'eredità, quanto nel diritto di accrescere, si reputano come una sola persona in riguardo a quelli co' quali sono disgiunti per parte. ivi, 47. — l. 15 ff. *De hered. instit.*

101. La eredità si divideva ordinariamente in dodici once, componenti l'asse ossia l'intero. Ma era poi nella facoltà del padre di famiglia testante di dividere la sua eredità in quante parti voleva. ivi, 49. — *ib.* l. 13 § 1.

102. Nel caso che ciascheduno degli eredi fosse instituito per una parte espressamente determinata, ciascheduno debbe avere la parte che gli fu assegnata, benchè le parti siano ineguali; purchè il testatore in appresso, prima di chiudere il testamento, non le abbia egnagliate; come nel caso che, dopo d' avere instituiti gli eredi in parti inegnali, avesse detto: *Quelli che in parti ineguali ho instituito eredi, siano eredi egualmente.* ivi, 50. — *ib.* l. 12.

103. Quando tutte le parti assegnate insieme formano un asse, non v' è difficoltà; ma se quelle parti eccedono l' asse o al contrario non lo esauriscono, si può tuttavia conservare la solenne distribuzione dell' asse, in modo però che quanto manca all' asse sia accresciuto *pro rata* a ciascuno degli eredi, o viceversa sia diminuito. XXVIII, 5, 51.

104. Se, dopo avere esaurito l'asse, un testatore nominò un altro erede senza parte, questi avrà la sua porzione in un secondo asse. Ma non sarà così se il testatore, dopo esaurito l'asse, avrà detto: *Nella parte rimanente sia erede;* perchè, non essendovi nulla che rimanga, tale erede non è instituito in nessuna parte. ivi, 54. — l. 17 § 3 *De hered. inst.* — Che se dopo esaurito l'asse, sono nominate due persone senza parti, esse non conseguiscono già un asse per ciascheduna, ma sono chiamate in un asse solo. Difatti anche se una persona è instituita senza parti, o due sono instituite congiuntamente senza parte, l'eredità non si divide in tre terzi ma in due metà. — Tuttavia in questi casi insorse il dubbio se si dovessero risguardare come instituiti quelli che dopo l' esaurimento dell' asse fossero instituiti, ovvero se risguardar si dovessero piuttosto come sostituiti ai primi; ma fu preso che si dovessero risguardare come instituiti per un secondo asse. ivi. — *ib.* l. 17 § 4 et l. 53.

105. Se Primo fu instituito per sei once, Secondo per otto, e Terzo pel rimanente ovvero senza menzione di parte; Terzo avrà cinque once della eredità; imperciocchè essendo la eredità divisa in ventiquattr' once per ragione di calcolo, il testatore assegnò cinque once a Terzo, come se fosse stato instituito per dieci parti delle ventiquattro. ivi, 55. — *ib.* l. 87. — Che se un testatore distribuì due assi, ed instituì Terzo senza parte, questo erede non entra nei due assi, ma in un terzo asse. ivi. — *ib.* l. 17 § fin. — Non importa poi, perchè abbia luogo quanto sopra, in qual luogo del testamento sia stato nominato l' erede, cioè se in principio, in mezzo od in fine. ivi. — *ib.* l. 20 et l. 78 § 2.

106. Per giudicare se le porzioni assegnate esauriscano o no l' asse, ovvero lo superino, si debbono computare anche quelle parti che furono assegnate agli eredi, la instituzione delle quali è nulla: p. e. se un testatore assegnò un quarto ad una persona ch'è morta, ed i tre quarti ad un'altra, quegli che fu instituito erede senza parte, è instituito per un secondo asse, tale essendo la mente del testatore. ivi, 56. — *ib.* l. 20 § 1.

Ecco un altro caso: Un testatore instituì in questi termini: *Mia figlia Tizia sia erede;*

se a me nasceranno altri figli, prima o dopo la mia morte, quelli di sesso mascolino, siano uno o più, avranno la metà ed il quarto della mia eredità; e quelli di sesso femminino, siano uno o più, saranno miei eredi nella quarta parte. Gli nasce un postumo. Bisognerà dividere la eredità in sette parti, e darne quattro alla figlia e tre al postumo; perchè il testamento dava l'asse intero alla figlia (computandosi il quarto assegnato alla postuma, che non è nata, per esaurire l'asse, affinchè la figlia sia considerata instituita per un secondo asse), ed i tre quarti al postumo, affinchè la figlia dovesse avere un quarto più del postumo. Quindi se fosse nata anche una figlia postuma, la prima figlia sola avrebbe tanto quanto i due postumi; laonde, siccome nel caso proposto la figlia è erede per un asse intero ed il postumo per due terzi, così bisogna dividere la eredità in ventuna parte, affinchè la figlia ne abbia dodici ed il figlio nove. XXVIII, 5, 56. — l. 47 § 1 *De hered. instit.*

107. Si risguarda come parte determinata ed espressa anche quella ch'è determinata per qualche relazione. Perciò se un testatore instituì dicendo: *Tizio sia mio erede per quella medesima porzione ch'è mio socio nella rendita delle saline;* se il testatore instituì Tizio dopo d'avere disposto dell'asse, Tizio non sarà suo erede benchè sia socio, ma lo sarà bensì se qualche parte fosse rimasta vacante. Questa decisione però non è gran fatto opportuna: imperciocchè qual cosa mai impedisce che, dopo d'avere distribuito l'asse il testatore possa instituire erede utilmente Tizio per una parte, come p. e. la quarta, in cui egli era socio? ivi, 57. — *ib.* l. 59 § 1.

108. In un testamento fu scritto: *Lucio Tizio sia mio erede per due once, Gajo Azzio per una parte; Mevio per una parte; Sejo per due parti.* Lo si può interpretare in questo senso, che Lucio Tizio debba avere due once, e gli altri, come instituiti senza parti, sieno eredi nelle altre dieci once, cioè Sejo in cinque, Azzio e Mevio in due e mezza per ciascheduno. ivi, 58. — *ib.* l. 47 § fin.

109. Quando sono instituiti più eredi, se ne manca uno, la sua porzione non si deferisce agli eredi legittimi; affinchè non sembri che il testatore sia morto in parte testato ed in parte intestato; ma essa accresce agli altri eredi testamentarj. Quindi se un testatore volle che suo figlio nato dopo il testamento sia erede per due terzi, e sua figlia egualmente nata dopo il testamento lo sia per l'altro terzo, senza dar loro verun altro coerede e senza sostituire l'uno all'altro; se non ne nacque che un solo, questo solo sarà erede pel testamento. XXVIII, 5, 61. — l. 28 § fin. *De liber. et posth.*

110. Secondo il gius antico, non importava in qual modo venisse a mancare la porzione di quell'erede instituito che non veniva all'eredità; e sempre la sua porzione si accresceva agli altri eredi instituiti. Ma pel nuovo gius introdotto dalle leggi caducarie, Giulia e Papia, interessa di sapere come vada a mancare la porzione; imperciocchè, se l'erede fosse morto dopo l'apertura del testamento e dopo la morte del testatore, la sua porzione diventerebbe caduca; se fosse morto essendo ancora in vita il testatore, la sua porzione diventerebbe soggetta a caducità; ed in ambi i casi essa non si accrescerebbe ai coeredi, ma verrebbe occupata dal fisco, qualora non vi fossero coeredi fra i figli o parenti del defonto sino al terzo grado, al quale era conservato l'antico gius. Che se in origine la instituzione fosse stata nulla, ovvero se non fosse nato, aveva luogo il diritto d'accrescimento; il quale forse aveva luogo anche se, dopo l'apertura del testamento, ed essendo già deferita l'eredità, fosse morto mentre stava deliberando, od anche avesse ripudiato. Siccome però Giustiniano abrogò il gius caducario, così in seguito, senza distinzione, la porzione mancante si accresce ai coeredi. ivi.

111. Quando più persone sono instituite senza parte, ed alcune in certe parti determinate, quelle che sono instituite senza parte in riguardo al diritto d'accrescimento non sono considerate congiunte, per ciò solo che sono instituite senza parte; e non viceversa. — Così se un testatore instituì due eredi per undici once e due senza parte; ed uno degli eredi senza parte ripudiò; è dubbio se la mezz'oncia appartenga a tutti, oppure a questo solo ch'è nominato senza parte determinata; ma è più giusto che quella mezz'oncia accresca la porzione di tutti, imperciocchè, quanto al diritto di accrescimento, gl'instituiti senza parte non sono congiunti. ivi, 62. — *ib.* l. 17 § 1.

E se il testatore, dopo d'avere esaurito l'asse, instituì due eredi senza parte, nè questi nè i primi saranno congiunti. ivi. — d. l. 17 § 2.

112. Le porzioni degli eredi mancanti si uniscono per accrescimento alle porzioni dei coeredi piuttosto che alle persone de' coeredi stessi. Perciò non si esamina se i coeredi ai quali si accresce la porzione degli eredi mancanti sappiano od ignorino il fatto per cui ha luogo l'accrescimento; e così p. e. le rimanenti parti lasciate al postumo accrescono all'erede instituito col postumo stesso, quando sia certo che la moglie non è incinta, benchè l' erede lo ignori. XXVIII, 5, 63. — l. 31 *De acq. vel omitt. hered.* — Anzi l'accrescimento ha luogo anche a malgrado de' coeredi stessi, la porzione dei quali va ad accrescere. ivi. — *ib.* l. 53 § 1.

113. Consegue parimenti che la parte dell' erede mancante si accresce anche all' erede del coerede, il quale abbia adito l' eredità; ed eccone un caso: Se Azzio instituì eredi Tizio e Mevio e Sejo in porzioni eguali; e Tizio solo frattanto adì la eredità ed instituì erede Sejo; Sejo potrà adire l'eredità di Tizio, e potrà adire quella di Azzio o rinunziarvi. Ma Sejo prima di adire la eredità di Azzio o di rinunziarvi, sarà non ostante erede di Azzio per la metà (avendo già egli un terzo mediante la persona di Tizio: se poi rinunzia al terzo in cui è instituito, questo terzo rinunziato si accresce per metà al terzo che ha come rappresentante di Tizio; ora un terzo più la metà di un terzo formano tre sesti, cioè la metà). Se Sejo adisce la eredità di Azzio, Tizio non sarà erede se non di un terzo, e mediante la eredità di Tizio passerà a Sejo solamente il terzo, e Sejo avrà pure l'altro terzo in forza della sua instituzione. Se poi Azzio ha instituito eredi Tizio e Sejo, e Tizio ha adito la eredità, e Sejo è diventato erede di Tizio; egli non potrà rinunziare alla eredità di Azzio, ma sarà necessariamente erede di Azzio nell' asse intero, poichè niun altro fu instituito erede se non quello ch'era già di lui erede in qualche parte; ed è lo stesso come se da Tizio fosse stato instituito un solo erede. ivi. — l. 59 § fin. ff. *De hered. instit.*

114. Giacchè la porzione accresce alla porzione, ne viene eziandio che, se uno è instituito erede coll'obbligo tacito di restituire tutta l'eredità o parte di essa, nella quale egli è instituito, sembra ch'egli non abbia a godere il diritto di accrescimento, reputandosi ch'egli non abbia la cosa. ivi. — l. 83 *De acq. vel omitt. hered.*

115. Chi è erede dell'erede è erede in uno me altrui. L, 3, 2. — l. 3 ff. *De hered. petit.*

116. L'erede mediato, anche il più lontano, è erede quanto quegli che lo è immediatamente. L, 16, 108. — l. 194 *De reg. juris.*

117. La parola *erede* s'intende dell'erede in qualunque grado di tutti i sostituiti volgarmente chiamati in mancanza di quelli dei gradi precedenti. XXVIII, 5, 43. — l. 20 § 2 *De condit. instit.*

Essa si riferisce agli eredi ulteriori (eredi d'eredi) come al più prossimo; insomma, essa comprende l' erede dell' erede sino all' infinito. L, 16, 108. — l. 65 *De verb. signif.*

118. La parola *erede* comprende tutti i successori, mentre i successori universali tengono luogo di eredi. ivi. — *ib.* l. 170.

Essa può applicarsi talvolta anche al legatario, dovendo la verità vincerla a paragone delle parole; come sarebbe nel caso che un municipio avesse locato un fondo enfiteutico *(vectigal)*, con patto che pertenesse all'erede dell' assuntore. L, 17, 984. — *ib.* l. 219.

119. Le parole *mio erede* s' intendono di tutti gli eredi. XXX a XXXII, 187 e 216. — ll. 43 et 44 *De leg. et fideic.* 2.°

120. Nelle sostituzioni pupillari, le parole *chiunque sarà mio erede , lo sarà di mio figlio impubere*, non s' intendono che dell'erede più prossimo, e non dell' erede dell' erede. L, 16, 108. — l. 70 et l. 226 § 1 *De verb. signif.* — E inoltre è d' uopo che sia instituito. ivi. — *ib.*

La d. l. 70 cita eziandio altri casi nei quali la parola *erede* non s' intendeva che dell'erede immediato. Quindi l' erede dell' erede non poteva esigere i servigj dovuti dal liberto, nè accusare questo d' ingratitudine; ma essa legge decide che nella regola generale, la quale soffre poche eccezioni, la parola *erede* non s' intenda solamente dell' erede immediato.

121. L'erede del sangue instituito con un testamento posteriore imperfetto debb' essere preferito all' estraneo instituito con un precedente testamento fornito di tutte le sue forme. XXVIII, 3, 3. — l. 2 *De injusto rupto ;* l. 21 § 3 Cod. *De testam.*

122. Niuno diventa erede suo malgrado. XXXV, 1, 97. — l. 13 *De condit. instit. ;* ivi, 51. — l. 69 ff. *De hered. instit. ;* XXIX, 2, 14. — l. 20 *De acquir. vel omitt. hered.* — Ma ciò non può intendersi

che degli eredi estranei, vale a dire di quelli che non erano in podestà di colui della coi successione si tratta. Era altrimenti degli eredi necessarj, non che degli eredi suoi e necessarj, i quali erano eredi di pieno diritto, *sive velint sive nolint*; tranne che si concedeva ai primi il beneficio di separazione, ed ai secondi il beneficio di astenersi. XXIX, 2, 84. — l. 57 § 2 *De acquir. vel omitt. hered.*; Inst. § 1 et 2 *De hered. qualit. et differ.*; § 3 *De hered. quae ab intest.* — Inoltre, l'erede estraneo egli pure, se era gravato d'un fedecommesso universale, poteva essere costretto dal pretore, sopra domanda del fedecommessario, ad accettare la successione a rischio e pericolo del domandante. XXXVI, 1, 3, 63 et 89. — l. 4, l. 6 § 5 et l. 13 § 3 ff. *Ad senatusc. Trebell.*; Inst. § 7 *De fideic. hered.* — Ed era lo stesso dell'erede suo, che il pretore obbligava nel medesimo caso ad immischiarsi. ivi, 91. — d. l. 6 § 2. — Ma questa adizione od immischiamento forzato non era che pura sottigliezza di diritto: imperocchè l'erede instituito non ne riteneva che il nome, attesochè tutte le azioni ereditarie, così attive come passive, passavano di pien diritto in testa del fedecommessario. V. TREBELLIANO *(Senatoconsulto)*.

123. L'erede legittimo non è ammesso infino a che il testamento può valere. L, 17, 711. — l. 89 *De regulis juris*

124. Non si può fare uno erede per codicillo. XXIX, 7, 10 e 12. — l. 77 ff. *De hered. instit.*, et l. 27 § 1 *De condit. instit.*; XXX a XXXII, 31. — l. 76 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

125. Chi si scrive egli stesso per erede nel testamento (p. e. lo scrittore del testamento) non è erede. XXIX, 1, 10. — l. 15 § 3 ff. *De testam. militis.*

Così pure quegli il cui nome è cancellato dal testatore. XXXIV, 9, 22. — l. 12 *De his quae ut ind. aufer.*

126. L'erede reputasi che lo sia stato dall'istante della morte. L, 17, 716. — l. 193 *De regulis juris*; XXIX, 2, 71. — l. 54 *De acquir. vel omitt. hered.*

127. Non può uno lasciare al suo erede più vantaggio *(plus commodi)* di quello che aveva egli stesso. L, 17, 716. — l. 120 *De reg. jur.*

128. Il titolo di erede è universale. L, 16, 108. — *ib.* l. 128 § 1.

129. Chi può essere erede per l'intero, non può pigliare *(accipere)* l'eredità per una parte soltanto. XXIX, 2, 63. — l. 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

130. L'erede e l'eredità si reputa che facciano una medesima persona. XLI, 3, 38. — l. 22 *De usurp. et usucap.*

131. Reputasi che l'erede contratti coi creditori accettando l'eredità. XLII, 4, 6. — l. 3 § 3 et l. 4 *Quibus ex causis in poss. eatur.* — E così pure coi legatarj. L, 17, 980. — l. 19 *De reg. juris.*

132. Deesi, nel dubbio, risparmiare l'erede piuttosto che il legatario. XXX a XXXII, 168. — l. 42 *De leg. et fideic.* 2.°

133. L'erede è riputato come proprietario della cosa legata fino all'accettazione del legatario, e a più forte ragione fino all'adempimento della condizione sotto la quale fu fatto il legato. In conseguenza egli può (dando cauzione — l. 1 § 11, 16 et 17 *Quod legat.*) rivendicarla fra le mani del legatario che la possedesse, se non ha messo egli stesso il legatario in possesso. ivi, 350. — *ib.* l. 32 § 3. — Ma veramente l'erede non è fino allora che possessore godente per conto suo del fondo legato, la cui proprietà rimane in sospeso fino che la condizione sia accorsa ed il legatario abbia accettato. XXXV, 1, 60. — l. 6 ff. *Quando dies legat. seu fideic. cedat.*; XXVIII, 2, 97. — l. 26 *De condit. instit.*

134. Tocca all'erede, che allega il cangiamento di volontà per parte del testatore, di farne la prova. XXXIV, 4, 9. — l. 22 *De leg. et fideic.* 2.°

135. Quando uno ha legato le rendite d'un fondo pel tempo della vita del legatario, l'erede può vendere il fondo lasciando la rendita al legatario, vale a dire, offrendo al legatario una rendita annua eguale a quella che il testatore ritraeva ordinariamente dal fondo legato; senza pure offrirgli egualmente l'abitazione: ma l'erede può essere costretto dal legatario della rendita a mantenere il fondo sì che i suoi prodotti non diminuiscano. In ciò il legato durante la vita del legatario differisce dal legato d'usufrutto. XXXIII, 2, 10. — l. 38 *De usu et usufr.*

136. Se l'eredità è insolvente, e l'erede la vende, nulla è dovuto ai legatarj, poichè l'erede non ottiene un prezzo che per la stoltezza del compratore. XXXV, 2, 35. — l. 3 ff. *Ad legem Falc.* — E lo stesso se l'erede ha transatto coi creditori sopra la eredità insolvente, comechè ne abbia tratto qualche

profitto. XXXV, 2, 39. — l. 3 § 1 *Ad legem Falc.*

Reciprocamente, se l'erede vende male le cose ereditarie, i legatarj non ne soffriranno. d. n. 35. — d. l. 3.

137. Quando l'erede amministra bene, il vantaggio debb'essere per lui. ivi. — *ib.*

138. L'erede non è tenuto di adempiere l'onere statogli imposto, se non si trova persona che ne abbia azione; p. e. se fu instituito solo con l'onere di fare un monumento al defunto. XXX a XXXII, Append. I. — l. 7 *De annuis legatis.*

139. L'erede dee dar copia del testamento alle persone interessate. XII, 2, 64. — l. 4 § 3 ff. *Familiae ercisc.*

140. Se l'erede ha derubato una cosa ereditaria, egli è privato della parte che gliene veniva. XXXVI, 1, 2. — l. 28 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — Se ha sottratto qualch'effetto, perde il suo diritto di quarta sopra tale effetto. XXXV, 2, 27. — l. 24 ff. *Ad legem Falc.*

141. L'erede ha giusta causa d'ignorare se la cosa che gli si domanda è dovuta: ma non debbe ignorare se ciò ch'egli domanda è realmente dovuto, avendo egli dovuto fare, prima di muovere l'azione, tutte le perquisizioni necessarie. L, 17, 1654. — l. 42 *De reg. juris.*

142. L'erede non è responsabile dei debiti che per la sua parte ereditaria. XLVI, 3, 18. — l. 25 ff. *De solut. et liber.*; XIII, 1, 9. — l. 9 ff. *De condict. furt.* — Chi è solo erede è tenuto dell'intero. d. n. 9. — d. l. 9. — Nelle cose indivisibili, ciascuno degli eredi è tenuto per l'intero. L, 17, 1380. — l. 192 *De reg. jur.*

143. L'erede non è risponsabile del dolo del defunto se non in quanto ne profitta. ivi, 1445. — *ib.* l. 44; XLIII, 24, 35. — l. 15 § 3 *Quod vi aut clam.*

Nei contratti l'erede è tenuto del dolo del defunto per l'intero, e non solamente per quanto gli è pervenuto, ma solidariamente per la sua parte ereditaria. L, 17, 1444. — l. 152 § 3 et l. 157 § 2 *De reg. juris*; XLIV, 7, 49. — l. 12 ff. *De oblig. et act.* — Havvi per altro delle eccezioni a questa regola. — Inst. § 1 in f. *De perpetuis et temporal. action.* — Difatti anche la d. l. 252 § 3 *De regulis juris* non applica questo principio se non ai contratti qualificati di buona fede, per opposizione ai contratti *stricti juris*.

144. L'erede non dee prestare la pena del delitto commesso dal defunto: non dee nemmeno profittare di tal delitto. L, 17, 1445. — l. 38 *De regulis juris.* — Dee restituire i guadagni turpi fatti dal defunto; sebbene il delitto sia estinto mediante la morte. III, 6, 8. — l. 5 ff. *De calumn.* — Imperciocchè egli non può profittare di ciò che fu acquistato turpemente; ben inteso, se non vi fu turpitudine che per parte del defunto. IV, 2, 20. — l. 16 § 2 *Quod metus causa.*

Le azioni penali che procedono da delitto non passano contro l'erede. L, 17, 1444. — l. 117 § 1 *De regulis juris.* — Tranne che vi sia stata contestazione di lite. ivi, 1445 e 1650. — *ib.* ll. 87 et 164.

145. L'erede del possessore non è tenuto di rendere la cosa ch'egli non possede; ma risponde del torto cagionato dal defunto. VI, 1, 18. — l. 42 ff. *De rei vind.*

146. L'erede legittimo che ha impugnato il testamento come falso, non è escluso dal sostenerlo nullo. XLIV, 2, 14. — l. 47 ff. *De hered. petit.*

147. L'erede che ignorando, per la frode del suo coerede, ciò ch'esisteva ha transatto con lui, è restituibile. II, 15, 21. — l. 9 § 2 ff. *De transact.*

148. L'erede incaricato di rendere la eredità dee rendere ciò che gli è venuto com'erede o con la occasione della eredità. XXXVI, 1, 24. — l. 56 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.* — Ma non è tenuto di rendere ciò che gli è venuto in proprio nome, non com'erede per un giudizio erroneo passato in giudicato, in virtù d'un patto fatto a suo pro dal defunto. ivi. — *ib.*

149. Uno può stipulare pel proprio erede. II, 14, 19. — l. 10 *De pactis dotalib.* — Anzi si reputa che abbia stipolato per lui se il contrario non è provato. XXII, 3, 23. — l. 9 ff. *De prob. et praes.*; II, 14, 6. — l. 7 § 8 ; utrum ff. *De pactis.* — Possiamo anzi stipulare per un tale in particolare se è uno dei nostri eredi. II, 14, 19. — l. 10 *De pactis dotal.*

150. *Erede pretoriano* chiamasi quello che il pretore faceva com'erede, accordandogli il possesso de'beni. V, 5, 1. — l. 1 *De possessoria hered. petit.*; XXXV, 1, 202. — l. 19 § 2 *De cond. et demonstr.*

151. *Erede fiduciario.* L'erede ch'è incaricato di rendere la eredità, è erede fiduciario quando il testatore ha allontanato il tempo

della restituzione pel vantaggio del fedecommessario. XXXV, 1, 78. — l. 46 ff. *Ad senatusc. Trebell.;* ivi, 44. — l. 26 ff. *Quando dies legat.*

152. Eredi de' tutori e de' curatori. V. Cura *(Azione di)*, Tutela *(Azione di)*. V. lib. 29 tit. 7 *De fidejussoribus et nominatoribus et heredibus tutorum et curatorum.* — L'azione Di tutela compete sì agli eredi che contro i successori. XXVII, 7, 2. — l. 12 Cod. *Arbitr. tut.;* l. 3 Cod. *De contr. tut. jud.*

153. L'erede del tutore dee restituire ciò ch' era rimasto presso il tutore medesimo. Se poi egli prende le cose lasciate dal tutore presso il pupillo, non è scevro di colpa, ma ciò è estraneo alla tutela, e però sarà costretto a farne la restituzione mediante l'azione utile. ivi, 2. — l. 1 § 1 *De fidejuss. et nominat.*

154. L'erede non solamente è tenuto per le somme di danaro rimaste presso il tutore; ma eziandio dovrà pagare gl'interessi del danaro pupillare adoperato: e spetta al giudice di determinare secondo l'equità in qual misura e per qual tempo l'erede debba pagare quest'interessi. ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

155. Nell'azione Di tutela contra l'erede entra eziandio l'obbligo di esibire tutti gl'inventarj e documenti pupillari, da cui conoscere si possa il patrimonio del pupillo. Ma in questa materia passa differenza tra il tutore ed il suo erede; imperciocchè, se il tutore non produce tali documenti, si può ammettere contro di lui il giuramento in lite: laddove riguardo al suo erede ciò non ha luogo se non quando, avendoli egli trovati nell'eredità, ricusasse dolosamente di produrli. ivi, 3. — ll. 2, 4 et 5 Cod. *De in lite jur.*

Se la contestazione della lite fosse cominciata contra lo stesso tutore, il suo erede sarà come lui indistintamente tenuto. ivi. — *ib.* ll. 1 et 3; l. 8 § 1. *De fidejuss. et nominat.*

156. Nell'azione Di tutela contra gli eredi del tutore entra tutto ciò che il tutore doveva al pupillo per qualunque causa. ivi, 4. — l. 2 Cod. *De hered. tut.*

157. Nella detta azione entrerà pure tutto ciò che il tutore doveva a cagione del suo dolo o colpa lata. ivi, 5. — *ib.* l. 1. — E si annovera non già qual colpa lieve, ma qual colpa lata, l'avere il tutore ricusato d'amministrare; e quindi per tale titolo l'erede di lui è tenuto. ivi. — *ib.* l. 2. — Lo stesso ha luogo se egli si scusò bensì ma non fu ammessa la sua scusa. XXVII, 7, 5. — l. 29 § 6 *De admin. et peric. tutor.;* l. 4 Cod. *De hered. tut.* — Prima però bisogna convenire quelli che amministrarono, pei loro fatti personali. ivi. — d. l. 2 Cod. § fin. *De hered. tut.*

158. Gli eredi de' tutori sono poi tenuti pei loro fatti personali in riguardo a ciò che concerne la tutela; come sarebbe se avessero continuato le operazioni incominciate dal tutore, o avessero consumato il danaro del pupillo trovato nello scrigno del tutore. ivi, 6. — l. 60 *De admin. et peric. tut.;* l. 4 *De fidejuss. et nominat.*

159. All'erede non viene imputata la sua propria negligenza. ivi. — *ib.* l. 1 et l. 4 § 1.

EREDITA'. V. Accrescimento, Acquisto *della eredità*, Adizione, Astenersi *(Beneficio di)*, Crezione, Deliberare *(Diritto di)*, Divisione, Erede, Espilazione, Falcidia, Fedecommesso, Immischiarsi, Intestato, Legato, Legittimi, Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Possesso, Ripudio *della eredità*, Separazione, Successione, Tertilliano *(Senatoconsulto)*, Testamento, Vendita *dell'eredità.*

1. L'eredità è la successione in tutto il diritto che aveva il defunto. L, 16, 107. — l. 24 *De verb. signif.;* L, 17, 213. — l. 62 *De reg. juris.*

2. L'eredità è un ente intellettuale che si concepisce sebbene non vi sia alcun corpo. V, 3, 5. — l. 50 ff. *De hered. petit.*

3. È un nome di diritto, vale a dire, un nome inventato dal diritto, suscettibile d'aumento o di diminuzione. ivi, 25. — *ib.* l. 20 § 3; L, 17, 619. — l. 178 § 1 *De verb. signif.*

4. È un nome di diritto, come il possesso de' beni, ch'era *l'eredità pretoria.* L, 16, 107. — l. 119 *De verb. signif.*

5. La parola *eredità (hereditas)* si applica anche a quella ch'è onerosa. ivi. — *ib.* — E prendesi qualche volta pei beni ereditarj, ma impropriamente.

6. L'eredità prima dell'adizione tien luogo di persona. I, 8, 2. — l. 1 *De divis. rerum;* XLVI, 1, 17. — l. 22 *De fidejuss. et mandat.;* XLI, 3, 52. — l. 15 *De usurp. et usucap.;* Inst. in princ. *De stipul. serv.*

È una persona morale, come una società, una comunità *(civitas)* e simili.

7. In diritto, l'eredità tien luogo soventi volte di padrone. XLI, 1, 73. — l. 61 *De acquir. rerum dom.*

8. L'eredità rappresenta la persona del defunto. XXX a XXXII, 80. — l. 116 § 3 *De leg. et fideic.* 1.° — E non quella dello erede. XLI, 1, 73. — l. 34 *De acquir. rerum dominio.*

9. L'eredità e l'erede si reputano la medesima persona sotto certi rispetti: p. e. il possesso che l'eredità aveva giova all'erede. XLI, 3, 38. — l. 22 *De usurp. et usucap.*

10. L'eredità è aumentata dai frutti. L, 17, 619. — l. 178 § 1 *De verb. signif.;* V, 3, 25. — l. 20 § 3 et l. 56 ff. *De hered. petit.*

11. L'eredità non può essere data nè tolta per codicillo; vale a dire, non si può per codicillo togliere il titolo di erede. XXIX, 7, 10. — l. 27 § 1 *De condit. instit.;* XXX a XXXII, 31. — l. 76 ff. *Ad senat. Trebell.*

12. La parola *eredità* non comprende i legati nè i fedecommessi. XXXVIII, 1, 14. — l. 96 *De leg. et fid.* 5.°

13. L'eredità si distribuiva comunemente in dodici once, il cui totale formava l'asse o soldo romano. Ma il testatore poteva distribuirla in quante parti voleva. XXVIII, 5, 49. — l. 13 § 1 ff. *De hered. instit.*

14. Il possedere una cosa non è possedere parte della eredità; chè una parte della eredità s'intende una quota parte, p. e. la metà, il terzo, il quarto ec. XXIX, 4, 17. — l. 14 *Si quis omissa causa testam.*

15. L'adizione di eredità risale al tempo della morte. XXIX, 2, 71. — l. 14 *De acquir. vel omitt. hered.;* L, 17, 716. — ll. 138 et 193 *De regulis juris.*

16. L'adizione di eredità obbliga ai debiti. XXIX, 2, 31. — l. 8 *De acquir. vel omitt. hered.* — A meno che quegli il quale s'è portato erede non l'abbia accettata col benefizio dell'inventario; nel qual caso egli non è tenuto pei debiti del defunto oltre le forze della successione. Inst. § 6 *De hered. qual. et differ.;* l. ult. Cod. *De jure delib.*

17. L'eredità non può essere domandata *pro diviso* da quello che può averla in totale. VI, 1, 24. — l. 8 ff. *De rei vind.*

18. Non si può vendere la eredità d'un vivo. XVIII, 4, 22. — l. 1 ff. *De hered. vel act. vend.* — Chi si prende briga della eredità d'un uomo vivo, cioè vi agogna, è malvagio *(improbum).* XXXVI, 1, 29. — l. 2 § 2 *De vulg. et pup. substit.*

19. Se una eredità è insolvente, e gli eredi la vendono, i legatarj non possono domandar nulla. XXXV, 2, 35. — l. 3 ff. *Ad legem Falc.* — Parimente se l'erede transige coi creditori. ivi, 39. — *ib.* § 1.

20. La donazione d'una eredità porta seco l'onere di pagarne i debiti. XXXIX, 5, 9. — l. 28 ff. *De donat.* — Per altro se l'eredità donata fosse stata accettata col benefizio dell'inventario, si deciderebbe senza dubbio che il donatario non è tenuto (come sarebbe stato l'erede da cui egli ha il suo diritto), se non fino alla concorrenza dell'emolumento.

21. Se un testatore lega una eredità che gli è toccata, il legatario è tenuto come il donatario di soddisfarne i debiti, e con le medesime modificazioni. Ma il legatario non è responsabile che di quelli ch'esistevano alla morte del testatore; così pure egli non ha che le azioni allora sussistenti. XXX a XXXII, 456. — l. 76 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

22. L'instituito che rinunzia alla eredità mediante un prezzo, dee rispondere di questo prezzo ai legatarj ed ai fedecommessarj; sebbene in ciò non si reputi che faccia da erede *(pro herede gerere).* XXIX, 4, 20 e 21. — ll. 2 et 3 *Si quis omissa causa.* — Ma sarà uopo escutere prima quello che viene in suo luogo alla eredità. ivi, 23. — *ib.* 3 § 1.

23. Quando il defunto ha lasciato sua moglie incinta, i parenti non sono ammessi a succedere, fin che possa nascere un figlio. V, 4, 5. — l. 3 *Si pars hered. petatur.*

24. Petizione della Eredità. Vedi, oltre le voci sopra citate, Possessore, e Rivendicazione. V. lib. 5 tit. 3 *De hereditatis petitione;* Cod. lib. 3 tit. 31 *De petitione hereditatis.* — La petizione di eredità è un'azione per la quale uno rivendica l'eredità che a lui per diritto appartiene; e compete a quello a cui per diritto appartiene la eredità. Ora, la eredità appartiene ad uno o per l'antico Gius o pel nuovo: per l'antico, in forza della legge delle XII Tavole, essa appartiene o per testamento legalmente fatto, o ab intestato, per essere uno erede del defunto, o agnato, o per aver manomesso il defunto o per averlo manomesso un ascendente di quello. V, 3, 1. — l. 2 et l. 3 § vel ab intestato *De hered. petit.*

Fra le eredità che per la legge delle XII Tavole appartengono ad uno, si annovera anche la testamentaria, potendosi dire ch'essa ci tocca per legge, mentre la legge delle XII Tavole la conferma. ivi. — l. 130 *De verb. signif.*

Pel nuovo Gius diventano eredi tutti quelli che dai Senatoconsulti o dalle Costituzioni sono chiamati alla eredità. V, 3, 1. — l. 3 § novo *De hered. petit.* — Per esso pure uno può domandare l'eredità di un figlio di famiglia milite che gli perviene in forza del suo testamento. ivi. — *ib.* l. 34.

25. Per la petizione di eredità nulla monta che uno sia diventato erede in proprio nome, o per sè, o per altri. ivi, 2. — *ib.* l. 2. — Tal sarebbe se ad una persona soggetta alla nostra podestà ed instituita erede, avessimo ordinato di adire la eredità; o se noi fossimo diventati eredi di Tizio già erede di Sejo; chè, come l'eredità di Tizio è nostra, così è pur nostra quella di Sejo. ivi. — *ib.* l. 3.

26. Regolarmente si reputa tenuto per l'azione Di petizione d'eredità colui che possede, sia a titolo di erede *(pro herede)*, sia a titolo di possessore *(pro possessore)*, un diritto o una cosa ereditaria. ivi, 3. — *ib.* l. 9. — Sia pur piccolissima. ivi. — *ib.* l. 10.

Possede a titolo di erede *(pro herede)* colui che stima di essere tale; ed anche quegli che sa di non esserlo ma opera come fosse tale. ivi. — *ib.* l. 11.

Possede a titolo di possessore *(pro possessore)* l'usurpatore *(praedo)*; cioè quegli che, interrogato perchè possegga, risponde *Perchè posseggo;* nè pretende di essere erede nè falsamente asserisce di esserlo: quegli che non può allegare verun titolo di possesso; come il ladro ed il rapitore. ivi. — *ib.* l. 11 § 1, ll. 12 et 13.

27. Con qualunque titolo può stare quello di possessore, ed essergli quasi congiunto. Va unito anche a quello di compratore; come se io comperai da un furioso conoscendolo tale. ivi. — *ib.* l. 13 § 1. — Anche chi possede a titolo di donatario *(pro donatario)* possede a titolo di possessore, qual sarebbe il marito o la moglie donatarj l'uno dell'altro; mentre non può sussistere tal donazione. Anche chi possede a titolo di dote *(pro dote)* può reputarsi che possegga a titolo di possessore; p. e. se io ho ricevuto come dote da una minore di dodici anni da me presa in moglie sapendone la età, mentre non poteva ancora maritarsi. ivi. — *ib.*

28. Compete quest'azione non solo contra quelli che posseggono *pro herede* o *pro possessore*, qualunque sia la cosa ereditaria posseduta; ma eziandio contra colui che possede il prezzo delle cose ereditarie, e contra colui che ha esatto da un debitore ereditario. ivi, 4. — l. 16 § 1 *De hereditat. petit.* — E compete contra quello che l'ha già esercitata contra un altro ed ha ottenuto il risarcimento *(litis aestimationem)*. V, 3, 4. — *ib.* l. 16 § 2.

29. Anche se uno ha ricevuto qualche cosa dell'eredità con l'onere di restituirla, egli può fare la petizione. ivi. — *ib.* l. 13 § 6. — Così pure quegli che ritiene i soli frutti della eredità. ivi. — *ib.* l. 13 § 7.

30. Ancorchè uno non possegga verun capo della eredità, tuttavia si può reputare ch'egli possegga l'eredità e sia soggetto a quest'azione, solamente perchè egli è possessore di diritti sopra alcuna parte della eredità; potendo la eredità sussistere come diritto, anche indipendentemente dalla sostanza ereditaria. ivi, 5. — *ib.* l. 50.

Quindi se uno, che possedeva a titolo di erede, venne violentemente scacciato dal possesso, si può dirigere la petizione di eredità contro di lui come possessore di un diritto, avendo egli in suo favore l'interdetto *Unde vi* per farsi restituire il toltogli. Ed anche quegli che lo scacciò è tenuto all'azione Di petizione della eredità, perchè possede le cose ereditarie a titolo di possessore. ivi. — *ib.* l. 16 § 4.

31. Se uno ha venduto una cosa ereditaria, ne fosse o non ne fosse possessore, è tenuto a quest'azione, sia che ne abbia ricevuto il prezzo, sia che non lo abbia ricevuto; dovendo egli cedere tale sua azione. ivi. — d. l. 16 § 5.

32. Se uno in forza di fedecommesso restituì l'eredità intera od alcune cose ereditarie, si può domandargli l'eredità, avendo egli l'azione personale *(condictio)* per farsi restituire ciò che avesse pagato per tal titolo, ed essendo come possessore di un diritto. Si può altresì domandargli la eredità, benchè avesse pagato in forza di fedecommesso il prezzo di quelle fra le cose ereditarie ch'egli avesse vendute, e ciò perchè egli può ripeterlo. Ma in simili casi basta che l'erede ceda le sue azioni, poichè le cose esistono ancora ed il petitore può rivendicarle mediante l'azione *In rem.* ivi. — d. l. 16 § 7.

33. L'eredità può essere domandata anche contro del debitore ereditario, come possessore di un diritto. ivi, 6. — *ib.* l. 13 § fin. — Ma deesi distinguere: imperciocchè se il debitore ereditario ricusa di pagare, non già perchè pretenda di essere erede, ma perchè nega o dubita che l'eredità appartenga a quello che la domanda, egli non è tenuto all'azione Di petizione dell'eredità. ivi. — *ib.* l. 42. — Che se il debitore ricusa di pagare, perchè dice lui essere

l'erede, egli è considerato, per qoesto solo motivo, siccome possessore dell'eredità, ed è soggetto a tale azione. Nè importa che il debitore sia obbligato per delitto o per contratto. V, 3, 6. — l. 14 *De hered. petit.* — Si reputa poi debitore ereditario anche quegli il quale fece una promessa ad on servo ereditario, ovvero arrecò qoalche danno all'eredità prima che fosse adita (ivi. — *ib.*), ovvero sottrasse qualche cosa ereditaria. ivi. — *ib.* l. 15. — Tutti costoro se muovono controversia sopra l'eredità e ricusano di pagare perchè pretendono che a loro appartenga l'eredità medesima, sono tenuti all'azione Di petizione.

Per *debitore ereditario* s'intende adunque non solo qoegli ch'è debitore verso il defunto, ma eziandio quegli che cominciò ad essere debitore verso l'eredità giacente di esso defunto. ivi. — *ib.* l. 16 § 3; l. 13 § 1 et l. 14 *De servo corrupto.*

34. Si può esercitare quest'azione anche contro colui che amministrò le cose ereditarie; vale a dire, se egli non vuol rendere conto della sua gestione per qoesto perchè pretende di essere erede. ivi, 7. — l. 16 § 3 ¶ deniqoe *De hered. petit.;* l. 9 et l. fin. *Si pars hered. pet.* — Ma non contro quello che amministrò gli affari *(negotium gessit)* dell'erede. ivi, 8. — l. 16 § 3 *De hered. petit.* — Nè contro on donatario a causa di morte. ivi. — d. l. 16 § 6.

35. Per essere soggetto alla petizione di eredità non importa che uno possegga per sè o per quelli che ha sotto la sua podestà, come un figlio di famiglia od oo servo; nel qual caso si rivolge la petizione al padre od al padrone, se qoesti è in istato di restituire le cose tenute da quello. ivi, 9. — *ib.* l. 34 § 1.

E sebbene il servo non avesse ancora conseguito il prezzo delle cose, si potrebbe rivolgere la petizione contro il padrone, avendo questi azione per consegnire quel prezzo. ivi. — *ib.* l. 35.

Nel caso poi che il figlio od il servo fosse morto, od il servo manomesso od il figlio emancipato, si dee concedere l'azione contro il padrone od il padre perpetuamente, non deducendo a favore di questi il debito del servo o del figliuolo; e ciò ha luogo anche se il figlio od il servo avessero consumato il danaro ricavato. ivi. — *ib.* l. 36.

36. Anche contro il figlio di famiglia si può rivolgere la petizione di eredità, perch'egli ha la facoltà di restituire; e molto più contro quel figlio di famiglia che, essendo padre di famiglia e possedendo l'eredità, fosse passato in arrogazione. V, 3, 10. — l. 36 § 1 *De heredit. petit.*

37. Chi non possiede a suo nome ma in qualità di procuratore, non è soggetto a questa azione. ivi, 11. — *ib.* l. 13 § 12.

38. Non solo è tenoto a quest'azione chiunqoe possede alcuna cosa ereditaria a titolo di erede od a titolo di possessore, ma vi è tenuto eziandio il suo erede quando egli pure possegga, qualunque sia l'intenzione con cui possede. ivi, 12. — *ib.* l. 13 § 3.

39. Oltre quelli che sono soggetti all'azione diretta Di petizione dell'eredità, vi sono alcuni altri contro i quali è concessa quest'azione almeno utile. Tali sono quelli che posseggono una eredità intera, loro venduta o data in dote o da loro acquistata con altro simile titolo, ancorchè singolare. ivi, 13. — *ib.* l. 13 § 4, 5, 6, 9 et 10.

È fuor di dubbio che deesi ricorrere a quest'azione utile quando uno acquistò in buona fede una eredità altrui. Che se uno l'acquistò scientemente, e la possede *pro possessore,* non si può già intentare contro di lui l'azione diretta, ma parimente la utile, come compratore universale, non potendo egli essere risguardato come usurpatore *(praedo)* mentre ha pagato un prezzo. ivi. — *ib.* l. 13 § 8 ¶ hoc, et l. 126 *De reg. jur.*

40. All'azione utile è pur tenuto colui che, quantunque non possegga, tuttavia a cagione del suo dolo è considerato qual possessore. ivi, 14. — *ib.* l. 13 § 2. — Epperò anche se uno dolosamente fece in modo di non più possedere, è tenuto a quest'azione utile. ivi. — *ib.* l. 13 § 14. — Per altro, se quegli che acquistò il possesso dal primo dolosamente perduto, è pronto ad assoggettarsi al giudizio, cessa la domanda di risarcimento contra quello che tralasciò di possedere; purchè il petente non abbia interesse di continuarla, e quegli sia disposto a restituire la cosa. Ma se quegli che tralasciò dolosamente di possedere, viene prima chiamato in Giudizio, quegli che possede non è per ciò liberato. ivi. — *ib.* et l. 95 § 9 ff. *De solution.*

Per la medesima ragione verrà condannato come possessore colui che nolla veramente possede, ma dolosamente si offerse come se possedesse. ivi, 15. — l. 13 § 13 et l. 43 *De hered. petit.*

41. Quelli che non posseggono tutta l'ere-

dità, ma soltanto alcune cose ereditarie con quakhe titolo reale e singolare, non sono tenuti a quest'azione. V, 3, 16. — l. 7 Cod. *De petit. hered.* ¶ a caeteris.

42. La forza dei giudizj risgoardanti la petizione di eredità è tale che nolla si può fare in loro pregiudizio; cioè non si deve introdurre alcun'altr' azione che possa noocere o pregiodicare alla petizione di eredità, nè pronunziare su di nna domanda pregiudiziale, finchè la contestazione non è terminata. Potrebbesi mnover qnistione se la rivendicazione di oggetti particolari possa portare pregiudizio alla petizione di eredità: ma si risponde che ciascun oggetto può essere rivendicato io particolare, perchè tale rivendicazione non attacca il possessore della eredità che gli ha venduti, allorchè il prezzo di essi non lo ha fatto più ricco. ivi, 17. — l. 2 et l. 25 § 17 *De hered. petit.*

Quindi se uno dice che gli competeva la libertà per testamento, il giudice non dovrà pronunziare sentenza sopra la libertà, onde non pregiudicare alla cognizione che dee farsi sul testamento, risguardante la sua presunta iooffciosità. ivi, 18. — *ib.* l. 7. — Nondimeno i giudizj relativi alla libertà non sono sospesi se non quando fo già introdotto quello d'inofficiosità: se questo non fu introdotto, quello risguardante la libertà non debb'essere differito. ivi. — d. l. 7 § 1.

Ma il giudizio risguardaote la libertà non si reputa pregiudizievole alla controversia della eredità sì che debba essere differito, se non quando uno pretendesse di essere libero in forza di un testamento che viene impugnato. Noo debbe pertanto essere differito ogniqualvolta si conteoda ad uno il suo stato e la sua qualità di erede, pretendendo egli esser libero non in virtù del testamento ma come manumesso dal testatore, costoi vivente e per altri motivi. ivi. — d. l. 7 § 2.

Laonde tutte le azioni che pregiudicassero la controversia della eredità, debbooo essere sospese dalla eccezione pregiudiziale, finchè sia terminata la controversia della eredità. Per altro vi è un caso nel qnale questa eccezione pregiudiziale non viene concessa; ed è quando l'affare sia urgente e vi sia pericolo nel ritardo; come sarebbe nel caso che il possessore in buona fede di nna eredità volesse procedere contra i debitori ereditarj o contra gli occupatori delle cose ereditarie. ivi, 19. — *ib.* l. 49.

43. Per nna costituzione di Giustiniano, in pendenza della lite sopra la petizione di eredi-

tà, i creditori del defunto possooo agire tanto contra il petitore quanto contra il possessore della eredità; e la loro azione non è sospesa dall'eccezione pregiudiziale. Ciò poi che o il petitore o il possessore dovrebbe pagare ai creditori se soccombesse nel giudizio di petizione, gli verrà prestato dalla parte vittoriosa. Quanto ai legatarj ed ai fedecommessarj, eglino potranno agire contra il possessore della eredità; purchè diano cauzione di restituire la cosa legata insieme coi frutti, ovvero il danaro lasciato in legato con gl'interessi del tre per cento, se il possessore rimane soccombente nel giudizio di petizione: che se non danno questa cauzione, contesteranno la lite ed aspetteranno l'esito del giudizio Di petizione. — Quelli poi che domandano la libertà in forza di un testamento, dovranno aspettare un anno, entro il quale abbia fine la petizione di eredità, affinchè a tenore del giudizio vengano confermate o annullate le libertà: ma se, scorso l'aono, non è per anco terminato il giudizio, le libertà saranno confermate, e non potranno essere rivocate, salvo se il testamento fosse falso. V, 3, 19. — l. fin. Cod. *De petit. hered.*

44. Sebbene l'autorità del gindizio Di petizione dell' eredità sia tale da sospendere quelle cognizioni che potessero recargli pregiudizio; pure anch'esso può essere sospeso dalla cognizione di alcune azioni, p. e. finchè si tratta la caosa di falso, ove il testamento fosse stato impugnato come tale; e ciò perchè la causa criminale va innanzi alla civile. ivi, 20. — l. 5 § 1 *De hered. petit.*

45. Quest'azione comprende: 1.° la rivendicazione della eredità e la restitozione di quelle cose ereditarie che il possessore detiene; 2.° alcune prestazioni personali; 3.° le azioni che competevano al defunto ed all'eredità contra il possessore. Siccome però non poteva esistere eredità se non di uomo libero, così, venendo fatta questa petizione, dovevasi prima d'ogni altra cosa esaminare se il testatore era libero. ivi, 22. — l. 1 Cod. *De petit. hered.*

46. In questo gindizio entrano per la restituzione tutte le cose ereditarie, siano corpi siano diritti: nè solameote i corpi ereditarj, ma quelli altresì che non dipeodono direttamente dall'eredità ma sono a rischio dell'erede; come sarebbero le cose date al defunto in pegno o a comodato o in deposito, o quelle ch'esso possedeva a titolo di compratore o di erede o di possessore. ivi, 24. — *ib.* l. 18 § 2 et l. 20. — Per altro le cose che il defunto possedeva

in buona fede per qualche titolo, come sarebbe a titolo di compratore, non sono comprese nella petizione di eredità se non nel caso che la usucapione non fosse stata compita dallo stesso erede che domanda l'eredità, e che decadde dal possesso di essa cosa. Che se l'usucapione a titolo di compratore è compita dall'erede petitore, la cosa comperata non è compresa nella petizione di eredità, perchè l'erede stesso può rivendicarla, ed al possessore non è dato di usucapire. V, 3, 24. — l. 19 § 1 Cod. *De petit. hered.*

47. Nella petizione di eredità sono altresì comprese quelle cose sulle quali il possessore aveva il diritto di retenzione od anche di petizione; p. e. se il defunto avesse giurato che la cosa non apparteneva al petitore, ed indi fosse morto. ivi. — d. l. 19 § 2.

48. Nè solamente tutto ciò ch' esisteva al tempo della morte entra in questa petizione, ma eziandio tutto ciò che s'accrebbe in seguito alla eredità: e reputansi accessorj della eredità anche le cose aggiuntesele dopo l'adizione, purchè da essa provegnenti; le provegnenti d' altronde sono accessorie alla persona del possessore. ivi, 25. — *ib.* l. 20 § 3. — Ora le cose provegnenti dalla eredità stessa sono i frutti delle cose ereditarie, e quindi anche i parti delle bestie da lavoro e da pascolo. ivi. — *ib.* et l. 25 § fin. — Nè solamente i frutti che il petitore avrebbe percepiti, ma eziandio quelli percepiti dal possessore, ancorchè il petitore non avesse potuto percepirli. ivi. — *ib.* l. 56. — Nè solamente i frutti di quelle cose che furono del defunto; ma altresì quelli delle cose dal defunto ricevute in pegno. ivi. — *ib.* l. 41 § 1. — È così pure i frutti de' frutti, p. e. le pecore nate dai parti delle ereditarie. ivi. — *ib.* l. 26.

Al pari de' frutti, sono accessorj della eredità i parti delle serve. ivi, 26. — *ib.* l. 20 § 3 ¶ fin. et l. 27. — E le cose acquistate per mezzo di un servo; tranne il caso che il servo avesse stipulato di una cosa appartenente in proprio all'erede scritto. ivi. — *ib.* ll. 32 et 33. — Così pure le azioni dal possessore acquistate; come quelle nascente dall'interdetto *Unde vi* o *Quod precario:* sebbene l'interdetto *Unde vi* non è azione ereditaria se non in quanto compete per ricuperare il possesso; chè quanto al risarcimento del danno sofferto da chi fu violentemente spossessato, esso non appartiene alla eredità. ivi. — *ib.* l. 24 et l. 40 § 2.

49. Nell'eredità sono altresì comprese quelle cose che furono acquistate per causa della eredità, p. e. i servi, il bestiame ed altre cose all'eredità necessarie; purchè siano state comperate col danaro della eredità stessa; altrimenti vi saranno comprese purchè siano assai utili alla eredità, e l'erede ne restituisca il prezzo. V, 3, 27. — l. 20 Cod. *De petit. her.* — Per altro, non tutte le cose comperate col danaro della eredità entrano nella petizione di essa: chè, se il possessore ha comperato un servo col danaro ereditario ma per particolare suo uso, non entrerà nella petizione che il prezzo di esso. ivi. — d. l. 20 § 1.

50. Le servitù non sono comprese nella restituzione della eredità; non essendo nè corpi nè frutti. Che se il padrone del fondo serviente ricusa di sopportare la servitù, sarà impetito con l'azione Confessoria della servitù stessa. ivi, 28. — *ib.* l. 19 § fin.

51. Oltre le cose dette, molte altre ne furono regolate, circa la petizione della eredità, da un senatoconsulto, il cui tenore è che « coloro contro i quali si è intentata la petizione di eredità, debbono restituire all'attore il prezzo dei beni che hanno alienati; che coloro i quali si sono impadroniti di una eredità che sapevano non appartener loro, debbono essere condannati a restituirla come possessori, quand'anche avessero a bella posta cessato di possedere; ma che coloro i quali se ne fossero creduti proprietarj di buona fede, non sono tenuti di restituire se non in quanto ne sono divenuti più ricchi. ivi, 29. — *ib.* l. 20 § 6. — Veramente in questo senatoconsulto trattavasi di una parte caduca che il fisco ripeteva; ma quand'anche si trattasse di tutta l'eredità, esso avrebbe luogo del pari: o se il fisco rivendicasse i beni vacanti: o se si facesse la petizione contra una comunità *(civitas)*; e in generale, esso risguarda anche le petizioni dei privati. ivi, 30. — d. l. 20 § 7, 8 et 9. — Nè soltanto ha vigore circa l'eredità; ma eziandio quando si tratti di peculio castrense o d'altra universalità di beni. ivi. — d. l. 20 § 10. — Finalmente, concerne anche la divisione d'eredità. ivi. — *ib.* l. 25 § 19.

52. Siccome il senatoconsulto fa distinzione fra il *possessore di buona fede* e quello *di mala fede*, così importa massimamente di esaminare quale sieno tali. — Ora, sono possessori di buona fede quelli che credono di essere eredi; e qui entrano anche quelli che cre-

dono d'essere eredi pretorj o successori a qualonque altro titolo, anche fedecommessarj; dachè quelli i quali succedono all'universalità dei diritti, sono considerati com'eredi. V, 3, 31. — l. 20 § 13 Cod. *De petit. hereditat.*; l. 128 ff. *De reg. juris.* — Sono possessori di mala fede coloro che invasero la eredità sapendo che a loro non apparteneva. ivi. — l. 25 § 3 *De hered. petit.*

Non si repota che sia possessore di mala fede chi ha errato soltanto per ignoranza di diritto; p. e. uno il quale credeva che fosse stato fatto legalmente il testamento mentr'era invalido, oppure credeva che la eredità fosse a lui devoluta mentr'esisteva un agnato di lui più prossimo. ivi. — *ib.* l. 25 § 6.

Sebbene poi il senatoconsulto parli di quello che in origine fu possessore di mala fede, cioè quando s'impadronì come tale delle cose ereditarie; tuttavia deesi ritenervi compreso anche colui che, avendo avuto in origine qualche giusta causa di conseguire il possesso, fatto poi conscio che l'eredità non gli apparteneva, por proseguì a possedere. ivi. — *ib.* l. 25 § 5. — Parimente v'è compreso colui che assunse un fedecommesso tacito a favore di una persona indegna di succedere. ivi. — *ib.* l. 46.

53. La principale differenza tra le due specie di possessori è circa le cose che vanno comprese nella petizione di eredità per essere restituite. Imperocchè quelle cose ch'entrano nella rivendicazione della eredità (V. sopra i n. 45 a 50) non vi entrano contra il possessore di buona fede se non in quanto ei le possegga al tempo della petizione; ben inteso che son comprese anche quelle che incominciò a possedere dipoi. ivi, 32. — *ib.* l. 4; l. 18 § 1 et l. 41 ¶ et si. — Che se il possessore di buona fede possede in seguito meno di quello che in origine possedeva, qualora ciò sia accaduto senza suo dolo, egli debb'esserne assolto. ivi. — d. l. 18 § 1 ¶ ex diverso.

Al contrario, il possessore di mala fede è tenuto per quelle cose che con dolo o colpa cessò di possedere o fece in modo di non più possedere; sì ch'è tenuto anche per ogni sua negligenza anteriore; potendosi p. e. ripetere da lui ciò ch'egli non ha esatto dai debitori ereditarj. ivi. — *ib.* l. 25 § 2 et 8.

54. Altra differenza tra il possessore di buona fede e quello di mala fede si è questa, che, se quegli ha fatto vendere la eredità da un banchiere, e tra le mani di questo se ne fosse perduto il prezzo, senza ch'egli ne abbia ricevuto o potuto ricevere checchessia; egli non è tenuto ad altro che a cedere le sue azioni contro il banchiere al petitore della eredità: al contrario, il possessore di mala fede è risponsabile a suo rischio e pericolo del prezzo ricevuto dal banchiere. V, 3, 33. — l. 18 *De hered. petit.*

55. Quindi, se il possessore di una eredità fosse un pupillo od un furioso (i quali non possono essere di mala fede), non si può obbligarlo che a cedere le proprie azioni contro il suo tutore o curatore, in riguardo a quelle cose della eredità che fossero perite per colpa dello stesso tutore o curatore. ivi. — l. fin. *De admin. et peric. tut.*

56. Altra distinzione fra le due maniere di possessori è questa, che, siccome il senatoconsolto dice che nella petizione di eredità non entra la cosa dal possessore venduta, ma il prezzo ch'egli ne ha ritratto, così tal detto va inteso contra il possessore di buona fede. All'opposito, contra il possessore di mala fede entra nell'azione la cosa stessa ch'egli ha venduto coi frutti; qualora non abbia avuto giusta ragione di vendere, ovvero il petitore non preferisca di averne il prezzo, il che sarebbe quando fosse stata venduta oltre al suo valore reale. ivi, 34. — l. 20 § 2 et 12, l. 33 § 1 et l. 36 § 3 *De hered. petit.*

57. Che se il possessore di mala fede cessò per dolo di possedere, egli è condannato a restituire il valore che il petitore avesse giurato in lite, come se, avendo la cosa, ricusasse di restituirla. ivi, 35. — *ib.* l. 25 § 10. — Tale giuramento però non ha luogo quando le cose perirono o deteriorarono senza che sia intervenuto il dolo di lui. ivi. — *ib.* l. 20 § fin.

58. Quantunque la petizione di eredità sia un'azione reale, tuttavia essa contiene alcune prestazioni personali, come p. e. quella di restituire i crediti esatti ed i prezzi delle cose vendute. ivi, 36. — *ib.* l. 25 § 18. — Nè si fa in ciò differenza tra il possessore di buona fede e quello di mala fede. Restituito poi ch'egli abbia, i debitori sono di pien diritto liberati. ivi. — *ib.* l. 31 § 5.

Nè solamente il debito debb'essere rifuso dal possessore, ma eziandio ciò che il debitore fu condannato a pagargli di più per avere negato il debito. ivi. — *ib.* l. 55.

E si repota che il possessore abbia esatto dai debitori ereditarj, tanto se questi pagarono

a lui, quanto se pagarono ai delegati di lui. V, 3, 36. — l. 187 *De verb. signif.*

59. Il possessore dee rifondere, in forza del giudizio Di petizione della eredità, il prezzo delle cose pertinenti all' eredità e da loi alienate. ivi, 37. — l. 20 § 17 *De hered. petit.*

Che se il possessore ha presso di sè la cosa ed il prezzo (poni il caso per averla ricomperata a prezzo molto più basso); se è di mala fede, il petitore ha la scelta fra la cosa ed il prezzo; ma se è di buona fede, dee restituire la cosa e quanto avesse locrato nella vendita di essa, p. e. in causa di ritardato pagamento o di patto commissorio. ivi. — *ib.* l. 22, l. 23 § 1 et l. 25.

60. Il possessore è tenuto, pel titolo di prezzo, a restituire anche ciò che non ne avesse ricevuto; avendo egli l'azione per esigerlo: basterà per altro che ceda quest' azione. ivi, 38. — *ib.* l. 20 § 18. — Ma non è tenuto a titolo di prezzo delle cose vendute, ancorchè lo abbia ricevuto, se egli fu già prima costretto a restituirlo, p. e. nel caso di evizione. ivi. — *ib.* et § 19. — Che se il possessore della eredità ha il prezzo, ma è obbligato per la vendita verso il compratore, dovrà restituirlo, ma il petitore dovrà dargli cauzione di difenderlo contro il compratore. ivi. — d. l. 20 § 20.

61. Il possessore è altresì tenuto di restituire tutto il danaro che a titolo di frutti ha percepito; p. e. gli affitti delle locazioni di predj urbani, fossero anche lupanari; e le mercedi pagate dai coloni, e le opere dei servi, ed i noli di barche o giomenti. ivi, 39. — *ib.* l. 27 § 1 et l. 29.

62. È regola generale, quanto alle restituzioni in forza del giudizio Di petizione della eredità, che il possessore, sia di buona fede o di mala fede, dee restituire QUALUNQUE LUCRO. ivi. — *ib.* l. 28. — anche disonesto. ivi. — *ib.* l. 52.

63. Come in riguardo alle cose, così passano le grandi differenze fra il possessore di buona fede e quello di mala fede in riguardo alle prestazioni personali che pur entrano nella petizione della eredità.

I.ª *Differenza.* Il possessore di buona fede non deve restituire gl'interessi del danaro riscosso dalla eredità; molto meno di quello che non riscosse. ivi, 40. — *ib.* l. 20 § 5. — All'opposto, il possessore di mala fede dee restituire gl' interessi del danaro che ha riscosso, non solo per le cose ereditarie ma anche pei frutti percepiti. Per altro, circa i frutti, Papiniano distingue e dice che quelli percepiti dopo fatta la petizione di eredità, non sono dovuti. V, 3, 40. — l. 51 § 1 *De hered. petit.* — Che se il possessore dell' eredità non ha toccato il danaro trovato nella medesima, non si può assolutamente obbligarlo a darne gl'interessi. ivi. — *ib.* l. 20 § 14.

64. — II.ª *Differenza.* Il possessore di buona fede non è tenuto a restituire nemmeno il danaro ch'egli ha percepito dalla eredità, se non in quanto egli ne sia diventato più ricco: laddove il possessore di mala fede è tenuto senza restrizione. Con ciò il senatoconsulto ha voluto provedere al vantaggio dei possessori di buona fede, acciocchè non avessero a sopportare il danno per intero, ma solamente in quanto fossero diventati più ricchi. E però, qualunque spesa avessero fatta, qualonque cosa dell' eredità avessero perduto o dilapidato, non saranno tenuti, da che stimavano di abusare della cosa propria. ivi, 41. — *ib.* l. 23 et l. 25 § 11 et 15.

65. Non essendo il possessore di buona fede tenuto di restituire se non in quanto fosse diventato più ricco, ne segue: 1.° Che se egli diede a mutuo il danaro riscosso dalla eredità, è tenuto di cedere i crediti al petitore, e questi dee riceverli a proprio rischio e pericolo; 2.° Che se alienò la cosa e col prezzo ne comperò un'altra, nella petizione entrerà il prezzo, non già la cosa da lui convertita nel suo patrimonio. Che se la cosa acquistata vale meno del prezzo d'acquisto, s'intende che sia diventato più ricco in quanto è il vero valor della cosa; non altrimenti che, ove avesse consomato qualche cosa, non si stimerebbe ch'egli ne fosse per intero divenuto più ricco. ivi, 42. — *ib.* l. 25 § 1 et l. 30.

È da osservare che il possessore si reputa fatto più ricco per ciò solo che, consumando il danaro ritratto dalla eredità, ha risparmiato il proprio. ivi. — d. l. 25 § 16. — Non lo si reputa poi diventato più ricco se ha donato, quando non abbia ricevuto qualche contraccambio del dono. ivi, 43. — d. l. 25 § 11 § nec si.

Il tempo che si considera per istimare se un possessore di buona fede sia diventato più ricco, è quello della cosa giudicata. ivi. — *ib.* l. 36 § 4.

66. — III.ª *Differenza.* Il possessore di mala fede è differente dal possessore di buona

fede anche in quanto il primo è tenuto per la sua negligenza in riguardo alle cose ereditarie, non il secondo; e ciò perchè il primo, potendo dedurre le spese da lui fatte, è tenuto per quelle che far doveva e non fece; mentre l'altro ha negletto la cosa come sua propria. V, 3, 44. — l. 31 § 3 *De hered. pet.* — Onde il possessore di mala fede è risponsabile se i predj non furono da lui coltivati secondo il costume del defunto padre di famiglia e quindi deteriorarono. ivi. — *ib.* l. 54 § 2. — Ma non si può imputare a negligenza del possessore di mala fede se i debitori sono stati liberati o sono divenuti insolventi senza ch'egli li avesse chiamati in Giudizio; mentre non aveva azione contra di loro. ivi. — d. l. 31 § 4.

67. — IV.ª *Differenza.* Il possessore di mala fede non fa suoi i frutti, ma questi accrescono la eredità; e però egli debbe restituire anche i frutti dei frutti; quello di buona fede restituisce sì i frutti come accessione della eredità; ma solamente in quanto ne fusse diventato più ricco. ivi, 45. — *ib.* l. 40 § 1. — Molto meno quindi è tenuto il possessore di buona fede alla restituzione di quei frutti che non percepì; mentre quello di mala fede è tenuto alla restituzione anche di quelli che doveva percepire. ivi. — *ib.* l. 25 § 4. — Anzi, pel gius delle Pandette, il possessore di mala fede che ha trascurato di raccogliere o possedere i frutti della eredità, sarà costretto di prestare il doppio della loro stima. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. *De petit. hered.* § 8. — Questa pena del doppio andò poi in dissuetudine. ivi.

Il possessore di mala fede dee rispondere eziandio dei frutti che dolosamente tralasciò di possedere. ivi. — l. 25 § 9 *De hereditatis petit.*

68. Le dette differenze fra il possessore di buona fede e quello di mala fede hanno luogo soltanto prima della petizione della eredità; e ciò perchè, dopo contestata la lite, tutti cominciano ad essere possessori di mala fede; anzi subito dopo promossa la controversia, perchè tosto comincia a sapere che la cosa da lui posseduta non gli appartiene: quello poi di mala fede è tenuto per dolo anche prima che la lite sia contestata. ivi, 46. — *ib.* l. 20 § 11 et l. 25 § 7. — Siccome poi il senatoconsulto parla di denunzia, così se uno sa ma non gli fu fatta la denunzia, è risponsabile; se gli fu fatta la denunzia ma non sa, perchè fu fatta al suo procuratore, e questi, ancorchè potesse, non gliene diede parte, egli non è risponsabile. V, 3, 46. — l. 20 § 11 *De hered. petit.*

69. Quegli che possedeva in buona fede non è obbligato di restituire nè i frutti nè gli interessi del danaro ritratto dalla vendita delle cose ereditarie, computabili dalla data della vendita fino alla contestazione della lite; se non nel caso ch'egli ne fosse diventato più ricco. Ma dopo la contestazione della lite egli dee restituire tutti i frutti delle cose non vendute, sia che gli abbia percepiti, sia che potesse percepirli; come pure gl'interessi dei prezzi delle cose vendute prima della contestazione della lite, computandoli dal giorno della contestazione. ivi, 47. — l. 1 § 1 Cod. *De petit. hered.*

70. Non entrando in questa domanda le cose vendute dal possessore di buona fede prima della petizione; così, se egli le alienò dopo la petizione, vi entreranno insieme coi frutti. Ma se per avventura tali cose o non producevano frutti od erano soggette a perire col tempo, e furono alienate a giusto prezzo, il petitore potrebbe domandare a suo grado il prezzo e gl'interessi. ivi, 48. — l. 20 § 16 *De hered. petit.*

È dunque vietato al possessore qualunque di una eredità contenziosa il venderne cosa alcuna prima che sia incoata la lite, purchè non dia cauzione per tutto l'importare della eredità, ovvero per la restituzione delle cose ereditarie. Tuttavia il pretore permetteva, con cognizione di causa, l'alienazione anche dopo incoata la lite, e senza tale cauzione particolare ma con cauzione ordinaria; p. e. nel caso che bisognasse provedere alle spese funerarie, o che si temesse la vendita di un pegno da parte del creditore per difetto di pagamento nel giorno convenuto; od anche pel mantenimento della famiglia. ivi. — *ib.* l. 5. — Così pure potevasi dal pretore permettere l'alienazione delle cose deperitore col tempo. ivi. — *ib.* l. 53.

Possono altresì i possessori, infin che pendono la petizione di eredità o i giudizj preparatorj, pagare i legati, verso cauzione. ivi. — *ib.* l. 6.

Dopo la petizione, siccome non è lecito di alienare le cose ereditarie, così pure non si può alienare la stessa eredità: è lecito bensì il farlo per causa di fedecommesso; nel qual caso basterà che il venditore restituisca il prezzo che ricevette in buona fede, se gli viene

ridomandata la eredità; mentre se fu venduta ad oggetto di negoziare, aggiugnesi al prezzo della vendita ciò ch' essa valeva di più. V, 3, 48. — l. 48 *De hered. petit.*

71. Se dopo la petizione di eredità il possessore di buona fede è assomigliato al possessore di mala fede, ne differisce per altro riguardo alle cose che fossero perite senza sua colpa, in quanto che non debb' egli esserne tenuto. ivi, 49. — *ib.* l. 40. — La stessa differenza è riguardo alle cose sulle quali il defunto non aveva che il diritto di ritenimento. ivi. — *ib.* l. 19 § 2 ¶ imo.

72. Nel giudizio Di petizione della eredità si comprendono le azioni che al defunto competevano contra il possessore dell'eredità. ivi, 50. — *ib.* l. 20 § 5 et l. 54 § 1. — Così pure quelle della eredità stessa contra esso possessore. ivi. — *ib.* l. 40 § fin.

Che se si trova nella eredità un'azione chè nasce in forza della negativa del debitore, per es. quella Per la legge Aquilia, essa non v'entra con l'aumento ma soltanto nel simplo. ivi, 51. — *ib.* l. 20 § 4. — Se poi quello da cui si ripete la eredità, è debitore a tempo determinato o sotto condizione, non debb'essere condannato a pagare subito, ma uopo è di osservare se il termine scade entro il tempo del giudicato. — Lo stesso dicasi in riguardo ad una stipulazione condizionata. Se il tempo non è spirato, o la condizione non ebbe luogo, il giudice ordinerà al debitore di dar cauzione pel pagamento di tal debito alla scadenza del termine o all'occorrenza della condizione. ivi. — *ib.* l. 16.

73. Se il petitore avesse, nel giudizio Di petizione dell'eredità, comprese le azioni ereditarie che a lui competevano contra il possessore; non può più esercitarle. Sta per altro in suo arbitrio il comprenderle o no nel giudizio Di petizione. ivi, 52. — *ib.* l. 36 § 2.

74. Nella restituzione dell'eredità si dee detrarre pel possessore ciò ch'egli ha pagato ai creditori ereditarj, non potendosi domandare la restituzione ai creditori che hanno ricevuto il suo. ivi, 53. — l. 5 Cod. *De petit. hered.*; l. 31 *De hered. petit.*

Tuttavia anche in ciò vi è qualche differenza fra il possessore di buona fede ed il possessore di mala fede; vale a dire, che questi può mettere in conto quanto ha pagato, purchè dia cauzione di difendere il petitore da ogni molestia: al possessore di buona fede basta di cedere la sua azione personale, se gli è rimasta; mentre allora soltanto lo si potrebbe riputare più ricco. V, 3, 53. — l. 31 *De hered. petit.*

75. Nella restituzione per questo giudizio deesi detrarre pel possessore ciò ch'è dovuto a lui stesso; ed in ciò pure passa differenza fra il possessore di buona fede e quello di mala fede; imperciocchè se a questo fosse dovuta alcuna cosa, non si dovrà dedurla, specialmente se tal debito deriva da obbligazione naturale. Che se il petitore aveva interesse cha tale debito fosse pagato, a cagione di qualche pena o per altra causa, si dirà in tal caso ch' egli o si ha pagato il debito o doveva pagarselo. — Il possessore di buona fede poi dovrà senza dubbio dedurre quanto è a lui dovuto. ivi, 54. — *ib.* l. 31 § 1 et 2.

76. Nella restituzione per questo giudizio si potrà pur fare compensazione di quanto si proverà d'avere speso del proprio per la malattia e per li funerali del defunto. ivi, 35. — l. 4 Cod. *De petit. hered.* — Ed anche se il possessore di buona fede ha fatto innalzare un monumento al defunto per adempiere ad una condizione imposta da quello, egli potrà mettere in conto le spese fatte per tale oggetto, purchè sieno moderate e non oltrepassino la intenzione del testatore; e potrà ritenerle mediante l'eccezione Di dolo, ovvero ripeterle mediante l'azione *Negotiorum gestorum*, come se avesse agito per la eredità. ivi. — l. 50 § 1 *De hered. petit.*

77. Ciò che fu speso per li frutti delle cose ereditarie, si detrae in questo giudizio Di petizione tanto pel possessore di buona fede, quanto pel possessore di mala fede. E intendesi che da' frutti vanno detratte le spese per farli nascere, raccogliere e conservare. ivi, 56. — *ib.* l. 36 § 5. — Tuttavia anche in questo il possessore di buona fede vantaggia quello di mala fede; poichè se il possessore di buona fede ha fatto delle spese e non ne ha percepito frutti, è di tutta equità cha si debba tenergli conto di tali spese. ivi. — *ib.* l. 37.

Quanto alle altre spese necessarie ed utili, si può fare la seguente distinzione: che il possessore di buona fede potrà metterle in conto, ma il possessore di mala fede dovrà imputare a sè medesimo di avere scientemente speso nella cosa altrui. Benignamente per altro si potrà dire che egli le metta, poichè non debbe il petitore lucrare dal danno altrui; e spetterà al giudice lo statuire in questo proposito, non

dandosi luogo all' eccezione Di dolo. Ad ogni modo vi sarà questa differenza, che il possessore di buona fede dedurrà tutte le spese, ancorchè più non esistesse la cosa nella quale egli le fece, come le dedurrebbe un tutore od un curatore; ma il possessore di mala fede non potrà dedurre se non quelle che hanno migliorato la cosa. V, 3, 57. — l. 38 *De hered. petit.*

Ora, spese utili e necessarie sono quelle p. e. che si fanno per ristaurare gli edifizj o per fare nuove piantagioni, e i pagamenti che si fanno giudizialmente pel danno cagionato dai servi, quando ciò torni meglio che di darli in risarcimento. ivi. — *ib.* l. 39. — L' eccezione Di dolo poi non ci gioverà, per le spese di pitture, marmi ed altre cose di piacere *(voluptariarum rerum)* se non quando siamo possessori di buona fede: il possessore di mala fede non doveva fare spese inutili nella cosa altrui, e però gli si permetterà soltanto di riprendere tutto quello che potrà levar via senza detrimento della cosa. ivi. — *ib.* l. 39 § 5.

78. Non solo si debbono dedurre le spese fatte nell' eredità, ma anche quelle fatte nelle cose appartenenti all' erede. ivi, 58. — *ib.* l. 58.

79. Per certe cause si permette talvolta al possessore di detrarre anche ciò che non ha speso nè per la cosa ereditaria nè per la cosa dell' erede, cioè i pagamenti fatti ai legatarj in forza di un testamento invalido. ivi, 59. — *ib.* l. 17. — A maggior ragione quando quegli che ha ricevuto il legato per testamento domanda l' eredità; se il legato in qualsiasi maniera non fu restituito, spetterà al giudice di fargli restituire l' eredità, nel caso che rimanga vincitore, con la deduzione di quanto egli ha ricevuto. ivi. — *ib.* l. 44.

80. Se uno si è trattato più lautamente in contemplazione della eredità a lui devoluta, ove egli non siasi servito delle cose della eredità, non può fare veruna deduzione. ivi, 60. — *ib.* l. 25 § 12.

Lo stesso è se prese danaro a mutuo, erroneamente credendosi fatto ricco. ivi. — d. l. 25 § 13. — Ma se diede in pegno le cose ereditarie, non si potrà facilmente dire che anche per tal guisa egli siasi servito della eredità; mentre si è obbligato egli stesso. ivi. — d. l. 25 § 14.

81. Qualche volta bisogna dare cauzione al possessore; cioè 1.° per la sua indennità, se contrasse alcuna obbligazione per la eredità. 2.° Quando due sono le persone che domandarono la eredità, la prima verso la quale il possessore fu condannato, dee dargli cauzione di difenderlo contro l' altra. V, 3, 61. — l. 40 § 3 et l. 57 *De hered. petit.*

82. La petizione di eredità non è soggetta alla prescrizione di lungo tempo, così richiedendo la natura delle azioni personali miste. ivi, 62. — l. 7 Cod. *De petit. hered.*

83. A quello che in virtù di testamento ha accettato la successione senza conoscerne le forze, è dato di rivendicare la eredità com' erede legittimo. ivi, 63. — l. 8 *De hered. petit.*

Ma negasi, previa cognizione di causa, la petizione della eredità a chi ha toccato un legato in virtù del testamento, qualora sia provato che tal domanda della eredità non è stata fatta se non con la intenzione di vessare il vero erede. ivi. — *ib.* l. 43.

84. Petizione della Eredità in parte. V. lib. 5 tit. 5 *Si pars hereditatis petatur.* — Con l' azione proposta dal pretore in questo titolo uno domanda quella parte di eredità della quale si reputa erede. Difatti la petizione di eredità non si misura da quanto occupa il possessore, ma dal diritto del petente: onde s' egli è erede per tutto l' asse, vindica tutta l' eredità, quantunque altri ne abbia in possesso una parte soltanto; se è erede per una parte, vindica tal parte, sebbene altri abbia il possesso della eredità intera. V, 4, 2. — l. 1 § 3 *Si pars hered. petat.*

Se dunque uno pretende di essere erede nella quinta parte, egli vindicherà la quinta parte di ciò che possede ciascheduno dei possessori della eredità. ivi. — *ib.* l. 6.

85. Se due persone posseggono una eredità, ed altre due pretendono di esserne eredi in parte, queste non debbono contentarsi di fare lor domanda ciascuna separatamente contra ciascuno dei possessori; p. e. il primo pretendente contra il primo possessore, il secondo contra il secondo; ma ambidue debbono domandare al primo ed ambidue al secondo, perchè non è già che uno dei possessori possegga la parte del primo erede, e l' altro la parte del secondo, ma entrambi quelli posseggono *Pro herede* la parte di entrambi questi. ivi. — d. l. 1 § 2. — Così se io pretendessi di essere erede per la metà, e possedendo la terza parte della eredità volessi poscia conseguire il sesto rimanente, io deggio domandare la metà a ciascun dei possessori, e così conseguendo da ciascheduno il sesto, verrò ad avere due ter-

zi: ma sarò poi tenuto di restituire un sesto sopra il terzo che io possedeva, e per conseguenza il giodice dovrà ammettere d' ufficio la compensazione di questo sesto ch'io posseggo, se per avventura quelli ai quali domando la eredità sono coeredi. V, 4, 2. — l. 1 § 4 *Si pars hered. petat.*

86. Se il possessore e il petitore posseggono la eredità, pretendeodo ciascheduno d'essi di aver diritto alla metà, dovranno farsi reciprocamente la petizione per conseguire la loro parte; oppure, se non fanno controversia sopra il diritto ereditario, debbono provocare la Divisione dell'eredità. ivi, 3. — d. l. 1 § 2 ¶ et si possessor.

87. Se io asserisco d'essere erede in parte, ed il mio coerede possede l'eredità insieme con un estraneo, siccome il mio coerede non ha più della sua parte, vuole ragione che io faccia la petizione ad ambidue, cioè anche al mio coerede, e che questi pure diriga la sua azione contra l'estraneo possessore; ma sarebbe più utile che io la facessi al solo estraneo, e questi fosse condannato a restituirmi tutto ciò che possede; anzi che ciò si dovesse fare d'uffizio. ivi. — d. l. 1 § 3.

88. Il petitore non può in questo giudizio domandare se non quella parte di eredità della quale è erede, e non quelle cose accessorie che sono semplicemente sperate e non ancora aggiunte in fatto all'eredità. Perciò se fra più persone alle quali appartiene uoa medesima eredità, alcone avessero adito ed alcune non ci si fossero ancora determinate, quelle che accettarono non possono domandare se oon la parte che loro toccherebbe se anche le altre avessero adito; e non sarà loro giuvevole che queste non abbiano adito. Non facendo poi qoeste l'adizione, potranno quelle in tal caso domandare anche le parti delle altre, purchè a loro apparteoessero. ivi, 4. — *ib.* l. 2.

89. La parte di eredità che si domanda debb' essere determinata. Tuttavia qualche volta si può dumandare una parte non determioata; purchè vi sieno ragionevoli motivi; come p. e. se se vi è un figlio del fratello defunto, e vi sono mogli incinte dei defunti fratelli, è incerto qual parte di eredità possa vindicare il figlio del fratello. ivi, 5. — d. l. 1 § 5. — Però, venendo all'effetto, sarà da assegnare intanto la qoarta parte a quell'erede la cui porzione è incoata, a cagione del numero incerto de'figli che sono nel ventre e ponno esser suoi coeredi. Difatti sonosi dati esempj di quattro e fino di cinque figli ad un parto; quelli poi di tre non sono tanto rari. V, 4, 5. — l. 3 *Si pars hered. petat.* — Che se la donna partorisse meno di tre figli, le due parti rimanenti accresceranno in proporzione la parte del primo; e se ne partorisse di più, diminuirà in proporzione la parte di cui il primo fu fatto erede. ivi. — *ib.* l. 4. — Per altro quegli ch'è già nato non può frattaoto essere erede di meno di un quarto, qoantunque sia possibile che nascano più di tre figliooli.

90. Nella petizione della eredità entra quella parte di cui il petitore è erede, non solo, ma di cui gli vien mossa controversia. Perchè se ad uno ch'è erede in un terzo, si moove controversia solamente pel sesto, l'altro sesto appartenendo ad un altro, nella domanda di questo sarà compreso il solo sesto. Laonde può accadere altresì che l'erede unico domandi una parte dell'eredità, cioè nel caso che non gli venga mossa controversia se non per una parte. Ora si dovrà permettere al possessore dell'eredità che ne difenda una parte e ne ceda un'altra; non essendo vietato ad uno che possede totta l'eredità di far valere il suo diritto sopra una parte qualunque, e non moovere controversia sopra l'altra parte. ivi, 6. — *ib.* l. 8.

91. In questo giudizio si debbono fare, in proporzione della parte che si domanda, le medesime deduzioni che debbon farsi nel giudizio di petizione di totta l'eredità. ivi, 7. — *ib.* l. 6 § 1; l. 39 ff. *Familiae ercisc.*

92. Mediante la petizione di eredità non possiamo conseguire ciò che conseguiamo mediante il giudizio *Familiae erciscundae*, cioè di svincolarci dalla comunione; giacchè all'officio del giudice null'altro spetta che di far restituire al petitore la sua porzione indivisa di eredità. ivi, 8. — l. 8 *Si pars hered. pet.*

93. Petizione possessoria della Eredità. V. lib. 5 tit. 5 *De possessoria hereditatis petitione.* — Questo titolo non risguarda se non l'applicazione delle leggi risguardanti la petizione dell'eredità per parte dell'erede, a colui che da esso viene posto in possesso dei beni com'erede, il qoale è parificato ne' diritti totalmente agli eredi. V, 5, 1 e 2. — ll. 1 et 2 *De possess. hered. petit.*

94. Petizione fedecommessaria della Eredità. V. lib. 5 tit. 6 *De fideicommissaria hereditatis petitione.* — Qoi si contiene l'azione proposta in favore di quelli ai quali fu restitoita la eredità, la quale compete a qualunque siasi colui che ha ricevuto una eredità

restituita in vigore del senatoconsolto Trebelliano che trasmette le azioni dell'erede. V, 6, 1. — l. 1 *De fideic. hered. petit.* — Difatti quando mi viene restituita l'eredità, mi vengono date quelle azioni che competono all'erede e contro l'erede. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — Nè fa divario che taluno sia stato incaricato di restituire l'eredità a me od a quello del quale io sono erede. Che se io sono possessore dei beni di quello a cui fu lasciata la eredità fedecommessaria, ovvero sono successore io altra guisa, potrò promuovere quest'azione. ivi. — *ib.* l. 3. — Quest'azione poi contiene la stessa cosa che contiene la petizione civile di eredità. ivi. — *ib.* l. 2.

95. Quest'azione non compete contra quello che restituì la eredità. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 1.

96. A somiglianza di quest'azione è cosa giusta che anche quello che comperò dal fisco qualche parte della eredità o un'eredità intera, sia concessa l'azione in forza della quale egli possa conseguire tutti i beni, nello stesso modo che si concede la petizione dell'eredità a quello a cui essa viene restituita in forza del senatoconsulto Trebelliano. ivi. — l. 54 *De hered. petit.*

97. La petizione di eredità, sia diretta sia utile, compete benissimo a quello al quale appartiene l'eredità o per gius civile o per gius pretorio o pel senatoconsulto Trebelliano. Ma quest'azione non può essere attribuita da verona convenzione privata. Quindi una lettera mediante la quale uno avesse fatto suo coerede un altro, non darebbe a questo verun'azione Di petizione contra i possessori delle cose ereditarie. V, 3 a 6, Append. — l. 52 ff. *De pactis.*

EREMODICIO. Così chiamasi l'abbandono della lite contestata. V. Assente, Contumace. — Chi abbandona una lite da lui contestata, e non si presenta nel giorno stabilito per la discussione della causa, suol essere citato con editto perentorio: al quale editto procedesi nel modo che segue. La parte domanda dopo l'assenza dell'avversario un primo editto, e poscia un secondo, con l'intervallo almeno di dieci giorni; indi un terzo; dopo questi domanda ed ottiene il perentorio, il quale ebbe tal nome perchè *perimit* la discussione, vale a dire fa sì che l'avversario non possa più oltre tergiversare. V, 1, 74. — ll. 68, 69 et 70 ff. *De judiciis.* — L'editto dato dall'antecessore si dee contare nel numero dei tre editti; tuttavia, sebbene l'antecessore abbia compito il numero degli editti, il successore suole darne uno. V, 1, 74. — l. 55 *De judiciis.* — Talvolta poi questo editto viene dato dopo tutti e tre i precedenti, talvolta dopo il primo o il secondo, talvolta subito e questo chiamasi *uno per tutti.* Tocca però al giudice il decidere, secondo la qualità della causa, della persona o del tempo, se convenga seguire l'ordine degli editti, o restringerne il numero. ivi. — *ib.* l. 2.

Nell'editto perentorio il giudice che lo concede dee porre per comminatoria, ch'egli assumerà la cognizione della causa anche in assenza della parte contraria, e che pronunzierà. ivi. — *ib.* l. 71.

2. Dopo ottenuto l'editto perentorio, quando è giunto il giorno in esso prefinito, l'assente debb'essere citato, e, sia ch'egli risponda sia che non risponda, si agita la causa, e viene pronunziata la sentenza, ma non già sempre in favore della parte presente, mentre talvolta anche l'assente può essere vincitore se la sua causa è buona. ivi, 75. — *ib.* l. 78.

Che se quegli che ottenne l'editto perentorio si trova assente nel giorno in cui si dee fare la cognizione della causa; e quegli contra il quale fu impetrato l'editto, si trova presente; allora si annullerà l'editto perentorio, nè si farà la cognizione della causa, nè si pronunzierà in favore del presente. ivi. — d. l. 73 § 1.

Annullato l'editto, viene ad essere annullata soltanto l'instanza per esso, rimanendo salva la causa. ivi. — d. l. 73 § 2.

3. Cessando anche la causa dell'editto perentorio, può il giudice proferire la sentenza contra quelli che, quantunque avvertiti, non vollero comparire in Giudizio; essendo stato statuito che, se dopo tre denunzie la parte è contumace, quelle valgano in vece dell'editto perentorio. ivi, 76. — ll. 2 et 9 Cod. *Quomodo et quando* etc.; l. 47 § 1 ff. *De re judicata.*

4. Di regola, quando l'assente fu più volte così citato e non comparve, si pronunzia la sentenza. Per altro non sempre il giudice è in dovere di pronunziare contra l'assente, ma soltanto egli può condannarlo. ivi, 77. — l. 1 Cod. *Quomodo et quando.* — Egli dovrà pertanto ascoltare le allegazioni della parte presente; e se il contumace non si presenta dopo le tre citazioni, converrà, per costringerlo a presentarsi, che quegli a cui compete, trasferisca nella parte presente il possesso de'beni dell'avversario, costituendolo petitore; ovvero che, ascol-

tate le difese di quella, giudichi secondo i principj del Diritto. V, 1, 77. — l. 8 Cod. *Quomodo et quando.*

5. Circa gli effetti della sentenza pronunziata contra l'assente, uopo è distinguere se sia assente per contumacia o senza contumacia. V. Contumacia. — Nel caso che vi sia contumacia, se il pretore ordinò che si presentasse uno a cui veniva chiesto il pagamento d'un debito, e dopo compito l'ordine degli editti sentenziò che l'assente è debitore; il giudice conoscente dell'azione Di giudicato non dee far cognizione della sentenza del pretore, perchè altrimenti tali editti e decreti del pretore sarebbero illusorj. ivi, 78. — l. 76 ff. *De judiciis.*

Che se chiaramente fosse provato aver l'attore (stato presente) scientemente e con dolo allegato il falso, e per tal modo ottenuto sentenza favorevole dal pretore; il giudice dee accogliere la querela del reo (ch'era assente). ivi. — *ib.* — Fuori di questo caso, dopo le tre lettere o i tre editti o quello che vale per tre, oppure dopo le tre denunzie; se non si è presentato dinanzi al giudice colui che fu per tal modo citato, epperò venne condannato come contumace; questa sentenza avrà forza di cosa giudicata, senza ch' egli possa interporne appellazione. ivi. — Paul. *Sent.* lib. § 6; l. 53 ff. *De re judic.;* l. 73 § 3 ff. *De judiciis.*

6. Non qualunque assente, benchè legalmente citato, considerare si dee qual contumace. Onde l'editto perentorio ottenuto contra un pupillo indifeso, contra chi è assente per pubblica causa o contra un minore di venticinque anni, non produce verun effetto. ivi, 79. — l. 54 ff. *De re judic.;* l. 6 Cod. *Quomodo et quando.*

Parimenti, non soffre la pena della contumacia chi è impedito da cattiva salute o da qualche occupazione di maggior momento, come sarebbe chi avesse dovuto lasciar deserta una lite iscoata presso un tribunale inferiore, per essere citato dinanzi ad uno superiore; il quale non si reputa contumace. ivi. — l. 53 § 2 et 54 § 1 ff. *De re judic.* — Finalmente non si risguardano come contumaci se non coloro i quali, dovendo obbedire, hanno ricusato di farlo; vale a dire, coloro che sono soggetti alla giurisdizione di quello agli ordini del quale ricusano di obbedire. ivi. — d. l. 53 § 3.

7. Eziandio se uno, dopo contestata la lite, benchè non contumace e non legalmente citato, si assenta; il giudice può condannarlo in assenza, perchè già ebbe luogo con lui la contestazione della lite. Egli però non alla stessa condizione del contumace, perchè non è gli viene tolto il diritto dell'appellazione. V, 1, 80. — l. 11 Cod. *Quomodo et quando.*

8. La sentenza pronunziata contra un assente non contumace vale, ed ha bisogno di essere rescissa mediante appellazione; purchè quegli che la pronunziò non abbia considerato l'assente qual contumace. Difatti è di niun momento la sentenza condannatoria pronunziata contra un assente dopo un editto perentorio che non venne esposto nè giunse a cognizione di lui. ivi, 81. — l. 1 § 3 *Quae sent. sine appell.*

Parimente, la sentenza pronunziata contra un assente non contumace è valida, purchè l'assente non sia stato impedito da una malattia grave o da qualche altro legittimo impedimento. ivi. — l. 60 ff. *De re jud.;* l. 10 Cod. *Quomodo et quando.*

ERENNIO MODESTINO, discepolo di *Ulpiano*, e quindi precettore di Diritto di Massimino, che poscia divenne imperatore. Visse fino al tempo di Gordiano, e scrisse molte opere, parecchi frammenti delle quali riscontransi nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 84.

ERETICI. Per la successione degli eretici vi era questo di particolare, che, avessero essi o no fatto testamento, succedevano loro solamente i figli ortodossi, e gli agnati o *cognati* pure ortodossi. Mancando quelli, se l'eretico defunto era cherico, gli succedeva la chiesa di quel luogo ove aveva il domicilio; se laico, la eredità di lui apparteneva ai beni privati del principe. XXXVII, 17, Append. n. 13. — Nov. 115.

2. Se dopo che i figli ortodossi acquistato avevano l'eredità de' loro genitori eretici, i loro fratelli eretici si convertivano alla fede cattolica, essi potevano ricevere dai fratelli le loro parti dell'eredità quale si trovava di presente, senza che si dovesse loro rendere conto alcuno dei frutti. ivi. — *ib.*

ERGASTERIUM. Significa manifattura. L, 16, 88.

ERIT. Si riferisce qualche volta al tempo passato, *quod est necessarium scire:* così p. e. se io ho confermato col mio testamento *quod in codicillis scriptum erit,* importa di sapere se queste parole possano intendersi dei codicilli fatti prima del testamento, o soltanto dei codicilli posteriori: *quod quidem ex voluntate scribentis interpretandum est.* ivi 9. — l. 123 *De verb. signif.*

ERMAFRODITO. Dovendosi attribuire un sesso agli ermafroditi, si piglierà quello che in

ciascheduno prevale. L, 17, 177. — l. 10 *De statu hominum.*

ERMOGENIANO, giureconsulto che credesi abbia fiorito sotto i figli di Costantino, ed abbia professata la religione cristiana. Scrisse sei libri di *Epitomi*, alcuni frammenti de' quali trovansi nelle Pandette. Si crede eziandio essere stato l'autore del *Codice Ermogeniano*, nel quale sono raccolte le Costituzioni degl'imperatori pagani, ed avere dato il suo nome al medesimo. *Pref.* p. II, 1, 90.

ERRO. V. *Fugitivus.*

ERRORE. V. Confessione, Consenso, Ignoranza, Indebito, Volontà.

1. Chi erra non reputasi che consenta. L, 17, 967. — l. 116 § 2 *De reg. juris.* — Difatti chi erra è senza volontà. XXXIX, 3, 14. — l. 20 *De aqua et aquae pluviae.* — E niuna cosa è tanto contraria al consenso quanto l'errore. II, 1, 22. — l. 15 ff. *De jurisd.*

2. L'errore nel quale io fui indotto mediante inganno *sive metu sive calliditate sive aetate sive absentia*, per sorprendere il mio consenso, è una causa di restituzione. IV, 1, 1. — l. 1 ff. *De in integr. restit.* — Ma la restituzione non dovrebb' essere necessaria, poichè l'errore esclude il consenso. Quindi la legge non parla già dell'errore incompatibile col consenso. La parola *calliditas* significa soltanto *machinatio vafra ad circumveniendum aliquem adhibita*, vale a dire un'astuzia impiegata ad indurre alcuno a volere quello che senza ciò non avrebbe voluto; come p. e. se per indurmi a venderti il mio frumento a vilissimo prezzo, tu mi mostrassi o mi facessi mostrare lettere supposte che tutte assicurassero unanimamente essere per arrivarne immense provvigioni; l'errore in tal caso non istà che nel motivo ossia nella causa del mio consenso, e non nel subbietto di esso: ora, l'errore che ha motivato il mio consenso non lo rende nullo di pien diritto, mentre, dicono i dottori, *error dans causam contractui non ipsum reddit ipso jure nullum.* Esso non dà nè meno luogo alla restituzione, se non v'ebbe dolo da parte di quello che mi ha indotto in errore; ed è per ciò stesso che la falsità della causa la quale ha dato motivo al legato non vizia il legato (V. Causa). — Il pretore restituiva inoltre contro le conseguenze d'un errore o d'una ignoranza da cui non fosse stato possibile guardarsi, errore che appunto per ciò la l. 2 d. tit. (ivi, 1) chiama *justum errorem;* tal sarebbe p. e. se io avessi contrattato con un falso tutore che dovevo credere vero: difatti allora io veniva restituito contro il pupillo medesimo se non trattavasi per lui che di guadagnare; e il falso tutore diveniva soggetto a tutti i danni ed interessi tanto verso me quanto verso il pupillo. XXVII, 6, 3. — ll. 1 et 7 *Quod falso tutore auctore.*

3. L'errore intorno a ciò che fa il soggetto della convenzione, vizia tutti i contratti. II, 14, 9 e 66. — l. 57 ff. *De oblig. et action;* l. 51 § 1 ff. *De pactis.*

4. L'errore nel corpo della cosa vizia la stipulazione. XLV, 1, 3. — l. 22 *De verb. oblig.;* XVIII, 1, 33. — l. 9 ff. *De contrah. empt.*

5. L'errore nella materia vizia il contratto, *etiamsi si in corpore consensum sit*, quando si tratta di contratti di buona fede, come la vendita. ivi, 36. — *ib.* l. 9 § 2. — Non è lo stesso *stricto jure*, vale a dire nei contratti *stricti juris;* perchè l'errore nella materia non visierà il contratto se d'altronde *in corpore consensum est:* ma se tu m'hai ingannato scientemente, avrò contro di te l'azione Di dolo. XLV, 1, 3. — d. l. 22 *De verb. oblig.*

6. L'errore nella qualità della cosa venduta non vizia la vendita, *cum in corpore consensum est.* Ma v'ha risponsabilità di danni ed interessi, sebbene il venditore sia in buona fede *(etsi venditor non sciat).* XVIII, 1, 34. — l. 21 § 2 ff. *De action. empti et venditi.*

7. L'errore nella causa non impedisce la validità del pagamento, quando la cosa è dovuta d'altronde. XLI, 1, 58. — l. 36 *De acquir. rerum dominio.*

8. L'errore, anche nella causa della tradizione, non la rende inefficace. ivi. — *ib.*

9. L'errore nella persona vizia la instituzione. XXVIII, 5, 27. — l. 9 ff. *De hered. instit.*

10. L'errore nella dimostrazione della persona non vizia la instituzione, se consta dell'individuo. XXXV, 1, 237. — *ib.* l. 48 § 3.

11. L'errore nella quantità della porzione non vizia la instituzione. XXXIII, 5, 38. — *ib.* l. 9 § 2 et 3.

12. L'errore nella cosa legata vizia il legato. XXX a XXXII, 5. — *ib.* l. 9 § 1.

13. L'errore del nome non fa nulla quando consta del corpo. XVIII, 1, 33. — l. 9 ff. *De contrah. empt.;* VI, 1, 20. — l. 5 § 4 ff. *De rei vindic.;* XXX a XXXII, 6. — l. 4 *De leg. et fideic.* 1.°

14. L'errore non nuoce a chi ne perderebbe la propria cosa. XLI, 1, 47. — l. 15 *De*

acquir. rer. dom. — Nel caso della legge trattasi d'un mandatario o d'un tutore che ha fatto tradizione della cosa sua credendo farla di quella del suo costituente o del suo pupillo; ed essa legge decide in tal caso, che chi ha fatto tradizione della sua cosa non ha cessato d'esserne proprietario.

15. L'errore dello scrivano non nuoce. L, 17, 1022. — l. 92 *De reg. juris.*

16. L'errore nel pagamento di ciò che uno credeva di dovere e non doveva nè meno naturalmente, dà luogo alla ripetizione. Ma soltanto se siavi errore di fatto, e se quegli che ha ricevuto n'è divenuto più ricco. Vi sarebbe poi luogo all'azione ripetitoria Furtiva, e non a quelle D'indebito, se colui al quale fu pagato per errore di fatto, avesse ricevuto frodulentemente, sapendo bene che la cosa non gli era dovuta. XII, 6, 46. — l. 65 § 8 ff. *De condict. indebiti;* l. 7 Cod. eod. tit.

17. L'errore nella risposta si ripara con la prova del contrario. XI, 1, 18. — l. 11 *De interrog. in jure fac.;* XLII, 2, 5. — l. 2 ff. *De confessis.*

18. Se una madre, credendo suo figlio morto, instituisce un altro erede, l'eredità appartiene tant'e tanto a questo figlio. — Sarebbe lo stesso di colui che il testatore avesse instituito suo erede con un primo testamento, ed al quale, credendolo morto, egli ne avesse sostituito un altro col suo secondo testamento; ma protestando che nol faceva se non perchè non poteva avere per eredi quelli che avrebbe voluto. V, 2, 29 e 36. — l. 27 § 4 et l. 28 ff. *De inoff. test.;* XXXV, 1, 241. — l. 92 ff. *De hered. instit.*

19. Le leggi soccorrono quelli ch'errano *in facto* e non quelli che agiscono pazzamente *(stultis)*, cioè *per imperitiam.* XXII, 6, 5. — l. 9 § 5 ff. *De juris et facti ignor.*

20. Le femmine, i minorenni, i soldati e le genti rozze sono scusati di non conoscere le leggi, e sono in conseguenza facilmente restituiti contro l'errore di diritto. ivi, 2 e 8. — *ib.* ll. 8 et 9; l. 1 Cod. eod. tit.; XXII, 3, 19. — l. 25 § 1 *De probat.;* II, 1, 4. — l. 1 *De jurisd.*

Inoltre, l'errore di diritto basta per discolpare dal delitto o dal dolo. Così p. e. non può chiamarsi ladro colui che s'è appropriato ciò ch'egli per errore di diritto credeva gli appartenesse. V, 3, 31. — l. 25 § 6 ff. *De hered. petit.*

21. Errore comune. Dicono i dottori: *Error communis facit jus.* V. Fede pubblica. — Se tu hai prestato ad uno che passava pubblicamente per padre di famiglia, agendo e contrattando come tale, e soddisfacendo come tale ai carichi pubblici, il tuo prestito è valido, nonostante il senatoconsulto Macedoniano che vieta di prestare ai figli di famiglia. XIV, 6, 10. — l. 3 *De senatuscons. Maced.*

22. I giudizj resi da un servo ch'era stato fatto pretore, furono confermati, sebbene i servi non potessero essere giudici. I, 14, 2. — l. 3 ff. *De officio praetor.*

23. Il pagamento fatto di buona fede ad una madre che amministrava da nove anni, fu ammesso. XLVI, 3, 22 e 33. — ll. 88 et 90 ff. *De solut et liber.*

24. Errore di calcolo. L'errore di calcolo è nullo di pien diritto, anche nei giudizj. XLI, 1, 29. — l. 1 § 1 *Quae sentent. sine appell. rescind.*

25. L'errore di calcolo può essere opposto in qualunque tempo, anche dopo un decennio od un ventennio. L, 8, 16. — l. 8 *De admin. rerum ad civit. pert.* — Trattasi in questa legge dei conti dei coratori delle città — a meno, dice la legge stessa § 1 (ivi) che il conto non sia stato poscia riveduto. ivi. — l. 13 § 1 *De diversis temporal. praescr.*

26. L'errore di calcolo può anzi essere opposto non solamente dopo dieci o venti anni, ma fino a trenta, quaranta o cento anni, secondo che trattasi d'interessi di privati (l. 3 Cod. *De praescr. trig. vel quadr. ann.*), o del patrimonio del fisco o del principe (l. fin. Cod. *De fundis patrim.*), o delle chiese (Nov. 111 cap. 1, e Nov. 131 cap. 6), o della chiesa romana (Auth. *Quas actiones* Cod. *De sacros. eccles.*

ESCUSSIONE *(Benefizio di)*, altrimenti detto *Di ordine*, sorta di benefizio che godevano per gius antichissimo i mandatori e tutti quelli che accedevano all'obbligazione altrui, in forza del quale eglino potevano essere convenuti in giudizio soltanto dopo che fossero state *escusse* le sostanze del debitore principale. XLVI, 1, 41. — Nov. 4.

Di questo benefizio il fisco ha sempre continuato a giovarsi, di maniera che esso non chiamava in Giudizio i fidejussori dei suoi debitori se non dopo il reo principale. — Così pure le comunità, le quali non chiamavano in Giudizio i fidejussori de' loro magistrati se non dopo d'avere escusso le sostanze dello stesso magistrato. ivi.

Ma i privati cessarono di servirsi di tal benefisio molto tempo prima di Giustiniano; e di siffatto caogiameoto fu autore lo stesso Papiniano Massimo, a cagione appuoto del lungo ritardo che apportava l'escussione dei beni del debitore principale. Onde fu in facoltà del creditore lo scegliere i fidejossori lasciando stare il debitore principale; porchè non fosse stato pattuito altrimente dai contraenti. XLVI, 1, 41. — ll. 5 et 19 Cod. *De fidej. et mandat.*

2. Siccome non si astringe il creditore a convenire prima il debitore priocipale; così del pari non si astringe il creditore a vendere il pegno se egli vuole convenire in Giudizio il fidejussore semplicemente accettato, omettendo il pegno. ivi, 42. — *ib.* l. 17; l. 51 § 3 et l. 62 ff. eod. tit.

Se il creditore incominciò dalla vendita del pegoo, potrà tuttavia rivolgersi ai fidejussori e mandatori fino a tanto che rimarrà creditore. ivi. — l. 56 et l. 59 § 5 ff. *Mandati.*

3. Può bensì il fidejussore essere convenuto in Giudizio prima che sia escusso il debitore; ma non può esserlo prima che nel debitore sia occorso il caso del debito; cioè prima che egli possa essere convenuto in Giudizio. Adunque bisogna aspettare il giorno ch'è espresso nella stipulazione del debitore, e anche il giorno ch'è tacitamente inerente all'obbligazione del fidejussore. ivi. — l. 49 § 2 et l. 57 ff. *De fidejuss.*

4. Colla d. nov. 4 cap. 1, Giustiniano, a tutti coloro che hanno acceduto ad una obbligazione altrui, concede l'eccezione mediante la quale possono difendersi contro il creditore, fino a tanto ch'egli non abbia escusse le sostanze del debitore principale; purchè il debitore principale sia presente, oppure, essendo assente, il fidejussore lo rappresenti entro il tempo stabilito dal giudice, onde diversamente non si renda più difficile l'escussione. Da questo benefizio sono esclusi i banchieri *(argentarii)* che hanno acceduto alla obbligasione altrui. ivi. — *ib.* et d. Nov. cap. 3 § 1.

Anche nella costit. 136 cap. 1, Giustiniano stabilì essere valido il patto mediante il quale i banchieri, quando ricevono fidejussori, provveggono onde ad essi non possa opporsi l'eccezione della costituzione circa l'escussione delle sostanze del debitore principale: i quali patti, egli dice, si ammettono in vista della grande diligenza che i banchieri adoperano nei pubblici contratti; non dovendo riputarsi contraria la legge, dachè ad ognuno è lecito di rinunziare a quello che una data legge gli concede. Siccome poi quest'ultima ragione milita egualmente verso gli altri creditori, così pare doversi anche ad essi applicare questa facoltà di rinunziare.

ESECUTORE DELLE LITI, *(Viator)*, fante, messo, usciere. V, 1, 57. — l. 82 ff. *De judiciis, et ubi quisque* etc.

ESECUZIONE. V. PENA e SUPPLIZIO.

ESEMPIO. Si aggravano talvolta i supplizj per l'esempio; poni caso, a cagione del gran numero di delinquenti del medesimo genere. XLVIII, 19, 61. — l. 16 § 10 ff. *De poenis.*

ESEMPLARE. Sorta di sostituzione. V. SOSTITUZIONE.

ESENZIONE. V. ASSENZA, CARICO, CURA, DISPENSA, IMMUNITA', MUNICIPIO, ONORE, PRIVILEGIO, SCUSA, TUTELA. V. lib. 50 tit. 5 *De vacatione et excusatione munerum;* Cod. lib. 6 tit. 44 *De his qui a principe vacationem acceperunt;* 45 *De vacatione publici muneris;* 46 *De decretis decurionum super immunitate quibusdam concedenda;* 47 *De excusationibus munerum;* 48 *De quibus muneribus vel praestationibus nemini se liceat excusare;* ff. lib. 27 tit. 1 *De excusationibus;* Cod. lib. 5 tit. 62 *De excusationibus tutorum et curatorum, et de temporibus eorum;* 63 *Si tutor vel curator falsis allegationibus excusatus sit;* 64 *Si tutor vel curator reipublicae causa aberit;* 65 *De excusationibus veteranorum;* 66 *Qui numero liberorum se excusant;* 67 *Qui morbo;* 68 *Qui aetate;* 69 *Qui numero tutelarum;* Inst. lib. 1 tit. 25 *De excusationibus tutorum vel curatorum;* Cod. lib. 10 tit. 49 *Qui aetate vel professione se excusant;* 50 *Qui morbo se excusant;* 51 *De his qui numero liberorum vel paupertate excusationem meruerunt;* 52 *De professoribus et medicis;* 53 *De athletis;* 54 *De his qui non impletis stipendiis sacramento soluti sunt;* 55 *Quibus muneribus excusantur hi qui post impletam militiam vel advocationem, per provinciam suis commodis vacantes morantur, et de privilegiis eorum, et de conductoribus vectigalium fisci;* 56 *De libertinis;* 57 *De infamibus;* 58 *De reis postulatis;* 59 *De his qui in exilium dati, vel ab ordine moti sunt;* 60 *De filiis familias et quemadmodum pro his pater teneatur;* 61 *De periculo successorum parentis;* 62 *De mulieribus, et in quo loco munera sexui*

convenientia vel honores agnoscunt ; 63 *De legationibus ;* 64 *De excusationibus artificum ;* 65 *De potioribus ad munera nominandis ;* 66 *Si propter inimicitias creatio facta sit ;* 67 *De sumptuum recuperatione ;* 68 *Si post creationem quis decesserit.*

1. Esenzione dai carichi e dagli onori municipali. I maggiori di venticinque anni non possono loro malgrado essere nominati al decurionato. Quelli poi che vi consentirono, ancorchè abbiano oltrepassato settant'anni, non vengono costretti a sostenere i carichi, sì gli onori civili. L, 4, 2. — l. 2 § 8 ff. *De decur.*

2. Quanto ai carichi personali, i maggiori di settant' anni non possono loro malgrado esservi nominati. ivi, 3. — l. 3 Cod. *Qui aetate vel profess.* — E s'intende di settanta anni compiti. ivi. — l. 3 *De jure immun.* Non sempre però nè indistintamente questa età dispensa dai carichi personali; come nel caso che uno attoalmente ricco in vecchiezza non avesse mai esercitato per lo innanzi alcun carico, o che gli venisse deferito un carico importante meno fatica che spesa. ivi. — *ib.* l. 5. — Ma in ciò dee badarsi anche al costume della comonità. ivi. — d. l. 5 § 1.

3. Anche lo stato di salute esenta dai carichi, vale a dire, lo stato debole ed infermo. ivi, 4. — l. 2 § 7 *De vacat. et excus. mun.* — Purchè il carico non sia tale che possa essere sostenuto col solo consiglio prudenziale. ivi. — d. § 7 ¶ corporis. — Sebbene, lo stato di malattia può esser tale da rendere inabile a sostenere anche i siffatti carichi. ivi. — *ib.* l. 13.

Così la podagra giunta a tale da impedire ad uno di accudire a' proprj interessi dispensa dai carichi personali. ivi, 5. — l. 3 Cod. *Qui morbo se excus.* — Così la sordità. ivi. — *ib.* l. 2. — Così la cecità. ivi. — *ib.* l. 1. — Così la sordo-mutolezza. ivi. — l. 7 § 1 ff. *De decur.* — Non la durezza d'orecchio. ivi. — l. 2 § 6 *De vacat. et excus. mun.*

4. I poveri non sostengono i carichi patrimoniali, chè non hanno patrimonio; sì i corporali. ivi, 6. — l. 4 § 2 *De muner. et honor.* — Per altro, questa esenzione per povertà non è perpetua ma temporale; vale a dire, che se uno onestamente accresce il suo patrimonio, può essere reputato idoneo. ivi. — d. l. 4 § 1. — Anche dopo interposta l'appellazione. ivi. — l. 10 § 3 *De vacat. et excus.*

Reputasi povero chi ha trasferito tutti i proprj beni a suo figlio. L, 4, 7. — l. 4 Cod. *De his qui mun. lib.* — Non chi gli ha fintamente alienati per frodare; il quale anzi viene punito con la confisca. ivi. — l. 15 § 2 *Ad munic.*

Non sono considerati poveri tutti coloro che non hanno possessione; mentre chi dà denaro ad interesse *(foenus exercet)* dee fungere tutti i carichi patrimoniali. ivi. — *ib.* l. 22 § 5.

La povertà poi non esentava, giusta le Pandette, che dai carichi patrimoniali, non dai personali. Costantino poscia estese tale esenzione anche ai personali. ivi. — l. 6 ¶ quod si Cod. *De his qui mun. liber.*

5. Anche l'assenza legittima esenta dai carichi. ivi, 9. — l. 8 § 5 *De vacat. et excusat.* — Ed a maggior ragione, quella per causa pubblica. ivi. — *ib.* l. 4. V. Assenza.

6. Il numero di cinque figli dà l'esenzione da' carichi personali. ivi, 10. — l. 3 § 12 et l. 4 *De muner. et honor.* — Anche alle donne. ivi. — l. 5 Cod. *De his qui mun. liber.* — Ed eziandio se i figli hanno cessato dalla paterna podestà, porchè viventi *(incolumes).* ivi. — l. 2 § 5 *De vacat. et excus. mun.*

In questo numero giovano. i soli figli naturali, non gli adottivi. ivi. — d. l. 2 § 2. — Non giovano i morti, tranne se morti in guerra. ivi, 11. — *ib.* l. 14. — Non giovano quelli presi dal nemico e non tornati. ivi. — l. 2 Cod. *De his qui num. liber.* — Sebbene però non giovino i figli captivi o defunti, per sè; pure giovano i nepoti succeduti in luogo loro. ivi. — *ib.* l. 3. — Ad ogni modo chi adduce il numero de' figli, dee provare di averlo al tempo che domanda l'esenzione per tal causa. ivi. — l. 2 § 3 ff. *De vacat. et excus. mun.*

Il numero de' cinque figli è motivo d'esenzione pei soli carichi personali; quanto ai patrimoniali, esso non giova ordinariamente. ivi, 12. — d. l. 2 § 4; l. 5 § 2 *De jure immun.*

7. I veterani sono perpetuamente esentati dai carichi non patrimoniali. ivi, 13. — l. 7 *De vacat. et excus. mun.* — Purchè dimostrino di avere ottenuto il congedo onorato o causario dopo d'aver militato per venti anni in legione o in vessillazione; non se hanno militato in coorte pretoriana. ivi. — l. 3 Cod. *De his qui non impl. stip.* — In appresso Costantino diede l'esenzione anche ai militi delle coorti. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De Cohort. princ.* — Ma a Giustiniano questa legge non piacque.

Chi aveva ottenuto il congedo causario prima del tempo, aveva l'esenzione temporaria, non la perpetua come i veterani. L, 4, 13. — l. 2 Cod. *De his qui non impl. stip.*

Chi aveva ottenuto lo scioglimento dal giuramento militare per ignominia, era escluso dagli onori, ma non esentato dai carichi civili. ivi, 14. — *ib.* l. 1.

8. I professori degli studj liberali, cioè i gramatici, i retori ed i medici, professanti in patria, erano esenti dai carichi. ivi, 15. — E parimenti quelli che professavano in Roma, come se fossero in patria. ivi. — l. 9 *De vacat. et excus. mun.*

Per altro coloro che professano in patria sono esenti dai carichi soltanto qualora sieno compresi nel numero stabilito. ivi. — l. 7 Cod. *De profess. et med.* — Principalmente poi dovevano essere approvati dall'Ordine. ivi. — *ib.* l. 7. — Mentre potevano anche essere riprovati, dopo stati approvati. ivi. — l. 11 § 3 ff. *De muner. et honor.*; l. 2 Cod. *De profess.*

La esenzione de' medici e degli altri professori di studj liberali era loro attribuita dall'ordine. ivi. — *ib.* l. 5.

Questo privilegio venne confermato da Costantino, ed esteso ai dottori di legge. ivi, 16. — *ib.* l. 6.

I filosofi poi erano esenti dalla tutela e dai carichi vili *(sordida corporalia)*, non da quelli importanti dispendio. ivi, 17. — *ib.* l. 8; l. 8 § 4 *De vacat. et excus. mun.*

I poeti non godono niuna prerogativa d'immunità. ivi, 18. — l. 2 Cod. *De profess. et med.* — Nè i maestri di prime lettere. ivi. — l. 11 § 4 ff. *De muner. et honor.* — Per altro il preside ha da curare che non siano loro ingiunti carichi sorpassanti le loro forze. ivi. — l. 2 § 8 *De vacat. et excus. mun.*

Dai carichi personali sono eziandio scusati coloro che studiano le discipline liberali, sino all'età di venticinque anni. ivi, 19. — ll. 1 et 2 Cod. *Qui aetate vel profess. se excus.*

9. Avevano l'esenzione dai carichi gli atleti, purchè avessero sempre combattuto valorosamente, ed avessero riportato almeno tre corone nelle sacre pugne, ed una in Roma od in Grecia, meritamente e senza corruzione degli emoli. ivi, 20. — l. un. Cod. *De athletis.*

10. Alcuni collegj o corpi di artefici e simili avevano l'esenzione dai carichi. ivi, 21. — l. 5 § 12 *De jure immun.* — Non però indistintamente l'avevano tutti i membri di siffatti collegj, ma gli artefici soltanto; notando che coloro i quali crescendo in facoltà potevano sostenere i carichi municipali, non dovevano godere del privilegio concesso ai non facoltosi *(tenuioribus)* degli stessi collegj. L, 4, 21. — l. 5 § 12 ¶ nec omnibus *De jure immun.*; l. 1 Cod. *De excusat. artif.*; l. 1 Cod. *De excus. mun.*

Agl' idrauli ed ai cacciatori non era concessa l'esenzione dai carichi civili. ivi, 22. — *ib.* ll. 4 et 6.

Bensì era concessa, anche dagli onori, alle corporazioni dei negozianti; come p. e. a quelli che servivano all'approvigionamento di Roma. ivi. — l. 5 § 3 *De jure immun.*; l. 9 § 1 *De vacat. et excus. mun.* — Ma era stabilita la mole della nave serviente all'approvigionamento e bastevole alla esenzione; vale a dire, doveva portare cinquantamila moggia; oppure dovevano esser molte possedute da uno, e ciascona capace almeno di diecimila moggia. E questa esenzione era data finchè le dette navi od altre in luogo di esse navigassero per l'approvigionamento di Roma. ivi. — *ib.* l. 3.

Il privilegio concesso ai negozianti per l'approvigionamento, fu esteso anche ai misuratori. Ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

I naviganti per altra causa che non era l'annona, godevano anch'essi qualche esenzione ma determinata; mentre i naviganti pee causa d'annona la godevano finchè esercitavano tale mercatora. Così i mercatanti d'olio che in tale traffico ponevano gran parte del loro stato, avevano la esenzione dai carichi per un qoinquennio. ivi. — l. 15 ff. *De muner. et honor.* — Anche agli approvigionatori era data l'esenzione qualora trafficassero con la maggioe parte de' loro capitali: che se arricchivano pel commercio, e continuavano a negoziare con gli stessi capitali, erano obbligati ai carichi; come v' erano obbligati que' doviziosi che con poca somma comperavano navi affine di sottrarsi a' carichi. ivi. — l. 5 § 5 *De jure immun.*

Non era poi concessa veruna esenzione a chi apparteneva soltanto al corpo de' naviganti *(naviculariorum)*, senza possedere nave ed esercitarla come stabilivano le leggi. ivi, — *ib.* l. 5 § 6 et 9.

I senatori non potevano avere questa esenzione, perchè la legge Giulia *Repetundarum* non permetteva loro di avere nave; tranne una barca da trecento anfore, che la legge Claudia, promulgata da Q. Claudio tribuno della plebe,

aveva giudicato sufficiente pel trasporto de' frutti dalle possessioni. L, 4, 22. — l. 5 § senatores *De vacat. et excus. mun.*

I soli naviganti ed esercitori di navi avevano parte a questo privilegio; non già coloro che stavano nelle navi soltanto per oggetto di affari *(agendi causa operarentur)*. ivi. — l. 1 *De jure immun.*

Ad alcuni altri negozianti, oltre gli approvigionatori, era concessa l'esenzione dai carichi, vale a dire a' mercatanti di vesti *(vestiarios)*, a' tessitori *(linteones)*, a' mercatanti di porpore *(purpurarios)*, a quelli di pelli *(parthiarios)*, addetti al servigio imperiale. ivi, 25. — l. 7 Cod. *De excus.*

11. Gli appaltatori ed i coloni di Cesare godevano esenzione dai pubblici carichi. V. Appaltatori, Coloni e Dazio.

12. I comiti de' presidi e de' proconsoli e de' procuratori di Cesare erano esenti dai carichi, dagli onori e dalle tutele. ivi, 28. — l. 12 § 1 *De vacat. et excus. mun.*

Così pure gli assessori del prefetto del pretorio e di Roma, de' comandanti militari, dei capi *(magistri)* degli uffizj. ivi. — l. 11 Cod. *De assess.* — Così pure i segretarj *(epistolis vel libellis, et peragendis signandisque responsis)*. ivi. — l. 11 Cod. *De excus. mun.*

Ma l'esenzione attribuita dall'ufficio cessa col cessare di questo. ivi, 29. — *ib.* l. 1.

13. Le persone illustri erano esenti da tutti i carichi vili *(sordida)*; cioè le dignità più elevate, come i prefetti del pretorio e di Roma, i questori del palazzo imperiale, i comiti concistoriali (altr. consiglieri privati dell'imperatore), i notari e ciamberlani *(cubicularii)* del principe. — Le altre persone addette al palazzo imperiale dovevano provare d'essere esenti per appartenere a qualche dignità o corporazione privilegiata. Quanto al senso dei carichi vili onde erano esenti le prefate dignità, s'intende che non dovevano del loro patrimonio contribuire nè alla confezione del fior di frumento, nè alla cottura del pane per l'esercito, nè al pistrinato ne alle paraverde nè alle parangarie (tranne sul confine della Rezia e nell'Illiria), nè alla prestazione di opere per cuocere o trasportare la calce, nè alle fornitore di legname da fabbrica o di carbone (tranne l'occorrente per la zecca o l'armeria pubblica), nè alla costruzione o riparazione de' pubblici o sacri edifizj, nè all'esazione del *capitale* o del *temone* in compenso delle reclute. Bensì le persone godenti delle prefate esenzioni dovranno sostenere le spese de' legati e degli esattori de' tributi. — Tutti questi privilegj poi saranno pei patrimonj posseduti dalla dignità in proprio nome. L, 4, 30. — ll. 12 et 16 Cod. *De excus. mun.*

Quanto ai senatori, le loro sostanze ed i loro servi *(homines)* sono esenti così dall'onere delle reclute *(temonariis)* come dalle altre prestazioni e da tutti i carichi vili *(sordidis)* e straordinarj e da qualsiasi contribuzione per basso servigio *(functionis indignae)*. ivi, 31. — l. 4 Cod. *De dignit.* — Nonchè dalle contribuzioni per costruzione o riparo di pubbliche opere. ivi. — *ib.* l. 7.

Insomma, a' senatori non s'impone alcun carico pubblico, in qualunque provincia si trovino, senza ordine e cognizione del principe. ivi. — *ib.* ll. 5 et 14.

14. Anche gli ecclesiastici godevano di qualche esenzione. V. Chierici.

15. L'onore municipale che uno sostiene, gli dà esenzione da altro onore o carico. L, 5, 33. — l. 10 § 4 *De vacat. et excus. mun.* — Eccettuasi il decurionato, che non dà veruna esenzione. ivi. — *ib.* l. 5.

16. Non solamente nel tempo che uno sostiene qualche onore ha l'esenzione da altro onore o carico, ma eziandio dopo la sua funzione; cioè gli onori danno esenzione per un quinquennio dai medesimi onori, per un triennio dagli altri; e quelli sostenuti in legazione danno esenzione per un biennio. ivi. — l. 2 Cod. *De muner. et honor.*

Anzi niuno è obbligato ad assumere più di una volta la difesa della repubblica, qualora la necessità non lo esiga. ivi. — l. 16 § 3 ff. eod. tit.

La detta esenzione del quinquennio o del triennio giova presso i medesimi municipali, cioè nella medesima comunità, non presso un'altra. ivi. — l. 17 § 3 *Ad municip.*

La medesima persona non dee nel tempo medesimo sostenere onori in due comunità *(civitatibus)*; ma se vengono deferiti contemporaneamente, dee preferirsi quello dell'origine. ivi. — d. l. 17 § 4.

17. Siccome non conviene che gli onori ed i carichi, quando sono decurioni il padre ed il figlio, continuino nella medesima cosa; così i tempi concessi per la esenzione non possono giovare se non a coloro che sono di nuovo chiamati ai medesimi o ad altri onori o carichi. ivi, 35. — l. 1 Cod. *De muner. et honor. non contin.* — Laonde gl'intervalli che hanno luo-

go rispetto ad una medesima persona non giovano ai fratelli, tuttochè possedano beni comuni. L, 5, 35. — l. 3 Cod. *De muner. et honor. non contin.*

18. Gl' intervalli di tempo nella continuazione de' carichi sono concessi onde alcuno non abbia a continuare contra voglia; del rimanente si richiede soltanto che niuno senza intervallo di tempo continui nel medesimo onore. ivi, 36. — l. 18 *Ad municip.* — Onde a niuno è impedito lo assumere di nuovo spontaneamente il sacerdozio della provincia. ivi. — l. 17 ff. *De mun. et honor.*

19. Il carico dando esenzione da un altro carico, non può la medesima persona amministrare ad un tempo la cura di due opere pubbliche. ivi, 37. — l. 14 § 1 *De vacat. et excus. mun.* — Nè se ad uno fu per forza estorto un carico, ciò non lo priverà della esenzione che ha dagli altri. ivi. — l. 4 § nec si ff. *De muner. et honor.* — Per la stessa ragione se due figli sono sotto la podestà del padre, il padre non sarà costretto di sostenere ad un tempo i loro carichi. ivi. — *ib.* l. 3 § 26. — Questa causa per altro dà esenzione dal carico deferito posteriormente, non da quello deferito prima. ivi. — l. 1 § 1 *De operib. publ.*

20. Un carico dà esenzione da un altro carico, ma non da un onore. ivi, 38. — l. 10 ff. *De muner. et honor.*

21. I carichi che danno esenzione da altro carico sono poi sempre i pubblici, non già i privati; imperocchè, ad esempio, l'amministrazione di una tutela non esenta dai carichi civili, come non esentano nemmeno tre tutele di diverse case ingiunte simultaneamente. ivi. — l. 3 Cod. *De excus. mun.*

22. Siccome vale separatamente a dar l'esenzione l'età di settantacinque anni ed il numero di cinque figli, così concorrendo separatamente e l'età prossima a quella ed un numero di figli poco minore di quello, tali due cause congiunte non valgono a dar l'esenzione. ivi, 39. — l. 1 § 3 *De vacat. et excus. mun.*

23. Uno non ottiene la esenzione dai carichi pel solo motivo di essere soggetto ad altra giurisdizione. Onde il padre non ha il diritto di eccepirsi pel figlio che ha sotto la sua podestà, se questi non ha qualche dispensa. ivi, 40. — l. 3 § 4 et l. 4 ff. *De muner. et honor.*

24. Il liberto non è scusato dai carichi civili in grazia del patrono; ancorchè egli prestasse le opere sue al patrono, o lo servisse per essere cieco. ivi, 41. — l. 17 *Ad municip.* — I liberti de' senatori, amministranti gli affari dei loro patroni, erano, per particolare decreto del senato, dispensati dai carichi. L, 5, 41. — l. 17 § 1 *Ad municip.*

25. I procuratori degli assenti per causa pubblica non hanno l'esenzione dai carichi pubblici. ivi, 42. — l. 5 Cod. *De excusat. mun.*

ESERCITO. Non chiamasi con tal vocabolo una coorte nè un' ala, ma una grande moltitudine di militi. Onde dicevasi *preposto all'esercito* chi capitanava per ordine dell' imperatore una o più legioni co' loro ausiliari. III, 2, 2. — l. 2 *De his qui notantur inf.*

ESERCITORE *(exercitor)*, quegli che esercita un naviglio di trasporto, che anche dicesi nocchiero *(nauta)*. IV, 9, 2. — l. 1 § 3 ff. *Nautae caup.* etc.

ESERCITORIA *(Azione)*. V. INSTITORIA *(Azione)*, MAGISTER, NOCCHIERO, OSTE. V. lib. 14 tit. 1 *De exercitoria actione*; Cod. lib. 4 tit. 25 *De institoria et exercitoria actione*.

1. Esercitore *(exercitor)* chiamavasi l'armatore di una nave, cioè colui al quale ne spettano tutti i lucri *(obventiones)* ed i redditi; o sia egli stesso proprietario della nave, o l'abbia presa a conduzione dal proprietario a proprio rischio e pericolo *(per aversionem)*, che noi diciamo anche a *cottimo*, sia in perpetuo sia per un dato tempo. XIV, 1, 1. — l. 1 § 15 *De exercit. act.*

2. Capitano della nave, o altr. padron di barca *(magister navis)* intendesi quegli al quale n'è affidata interamente la cura. ivi. — d. l. 1 § 1.

3. Nave, finalmente, si reputa qualunque barca che navighi in mare o in fiume o in istagno, sia anche zatta od altrettale informe connessione di travi *(schedia)*. ivi. — d. l. 1 § 5.

4. Ora, l'obbligazione dell' esercitore è accessoria all' obbligazione del capitano da lui proposto, anzi nasce da questa. E di fatto, sebbene di regola niuno sia obbligato in forza di un contratto altrui, tuttavia per gius speciale il pretore aveva stabilito che il contratto fatto dal capitano *(magister)* obbligasse l'esercitore al pari di quello; ed aveva conceduto per ciò contro l'esercitore l'azione detta appunto *Esercitoria*. ivi.

5. È manifesta l'utilità di quest' azione. Difatti, avendo noi talvolta bisogno di navigare, e contrattando con capitani dei quali ignoriamo la condizione e le qualità, fu trovato equo che obbligato esser debba quegli che prepose il capitano alla nave, com'è obbligato quegli che pre-

pose l' iostitore alla bottega o al oegozio; anzi a maggior ragione. XIV, 1, 2. — l. 1 *De exercit. action.*

6. Quest'azione è concessa in forza del contratto del capitano, intendendosi qui per capitano *(magister)* non solamente quello preposto dall' esercitore, ma anche qoello preposto dal capitano stesso; vale a dire che anche per questo è risponsabile l' esercitore; perfioo se egli avesse preposto il primo coo la condizione cbe noo gli fosse lecito di surrogare altri, o nomioatamente quello da lui surrogato. ivi, 3. — d. l. 1 § 5.

7. Se saranno più capitani o preposti *(magistri)*, con uffizj indistiuti, qualunqne affare fatto con uno di essi *(quodcumque cum uno gestum erit)* obbligherà l' esercitore: se poi gli uffizj saranno separati, p. e. se uno facesse le locaziuni, l' altro le esazioni, ciascheduno obbligherà l' esercitore io quanto concerne il suo uffizio. ivi, 4. — d. l. 1 § 13.

E se l' esercitore li prepose con la condizione che uno non possa fare cosa alcuoa senza dell' altro, quegli che contrattò con uoo solo di loro, a sè stesso impnterà il proprio danno. ivi. — d. l. 1 § 14.

8. Nulla monta se sia libero o servn, se servo dell' esercitore o d' altrui. Neppnre monta la età. ivi, 5. — d. l. 1 § 4. — Ma se tu avrai preposto come capitano uno ch'è sotto la mia podestà, competerà a me pore l'azione contro di te se io avrò contrattato con esso lui. Lo stesso sarà se tu avrai preposto un servo comune a te ed a me. ivi. — *ib.* l. 5 — Tuttavia tu avrai contra di me l' azione Di locazione, perchè hai preso a conduzione le opere di un servo mio: difatti se anche egli avesse contrattato con altri, tu avresti l' azioоe contro di me per obbligarmi a prestarti le azioni da me acquistate mediante esso servo; come potresti muovere tale azione contra oo libero se tu l' avessi preso a cooduziooe: se poi le opere saranno state gratuite, avrai l' azione Di maudato. ivi. — d. l. 5.

9. Se fu contrattato, noo col capitano, ma con alcnoo dei marinieri *(nautarum)*, non si dà azione contra l' esercitore, quantunque la si dia pel delitto commesso da chiunque trovasi nella nave ad oggetto del servizio di essa (V. Furto). Difatti altro è il titolo di contratto, ed altro quello di delitto: chi prepone il capitaoo, permette cbe con esso si contratti; chi impiega i marinieri, non permette che si contratti con essi, ma dee rispondere della colpa e del dolo di loro. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 2.

10. Non per ogni causa il pretore concedeva l' azione contra l' esercitore, ma solamente per quella causa per la quale fu preposto il capitaoo; cioè se avrà locato il trasporto d'un carico se avrà comperato cose utili alla navigazione, o se per ristaurare la nave avrà cootratto qualche obbligazione o fatto qoalche spesa, o se i marinieri gli avranno chiesto qualche cosa a titolo di paga. Difatti il capitano *(magister)* viene preposto o per locare la nave, o per sopravvedere alle merci, o per condurre passeggieri *(vectoribus)*, o per comperare armamenti. Che se fu preposto per comperare o vendere merci, obbliga l' esercitore per tal titolo. XIV, 1, 7. — l. 1 § 3 et 7 *De exercit. actione.*

11. Se il capitano fu preposto solamente per esigere il nolo dai passeggieri, e non per locare (avendo p. e. locato l' esercitore stesso), non sarà l' esercitore obbligato ove avesse locato il preposto; e all' opposito se fu preposto solamente per locare, ed esigette: parimente se fu preposto per locare la nave ai passeggieri e non per trasporto di merci, o viceversa: parimeote se fu preposto per locare la nave al trasporto di determinate merci, come legumi o canape, ed egli l'avesse locata per marmi od altro. Difatti vi sono navi destinate a merci, ed altre a passeggieri, altre destinate a fiumi ed altre a mare, e ve ne sono non destinate ad un determinato paese o mare. ivi. — d. l. 1 § 12.

12. Se il capitano prese danaro a mutuo, si dovrà concedere l' azione Esercitoria, quando egli l' abbia preso per l' uso di quella cosa alla quale fu preposto, come sarebbe per provedere armamenti od attrezzi o per pagare i marinieri. ivi, 8. — d. l. 1 § 8. — Così pure se prese danaro a mutoo da uno per pagare un altro che gli avea prestato di che far racconciare la nave. ivi. — d. l. 1 § 11. — Che se il capitano ha convertito tale danaro in proprio uso, l' esercitore nno sarà tenuto ove il capitano avesse avuto fino da principio la intenzione di frodare il creditore, e noo avesse espressamente detto di prendere il denaro per uso della nave. ivi. — d. l. 1 § 9. — Quand' anche poi egli avesse specialmente stipnlato di prenderlo in servigio della nave, l' Esercitoria non avrà lnogo se non quando siasi potuto riputare probabilmente che egli prendesse danaro a mutno per tale causa, vale a dire se la nave era allora in tale stato da doverlasi racconciare. Così pure se fu data una somma molto maggiore di quella che sarebbe stata necessaria per l' oggetto del racconciamento, non deesi concedere l' azione per intero contro il padrone della nave. ivi. — *ib.* l. 7.

— Non deesi tuttavia ioferire rhe vada cnncessa l'azione soltanto pec la somma rhe fu necessaria alla ristaurazione della nave ed alla compra delle merci. Imperciocchè se anrhe nei prezzi delle cose comperate il capitano iuganoò, il danaro starà a carico dell'esercitore non del mutuante. XIV, 1, 8. — l. 1 § 10 *De exercit. act.* — Talvolta deesi pore esaminare se il daoaco fu dato in un luogo ove si potesse comperare ciò per cui veoiva mutuato. Insomma il mutuante debbe usare qnalche diligenza in tali circostanze. ivi. — *ib.* l. 7 § 1

13. L'azione Esercitoria è concessa a colui che fece contratto col capitano. Non solamente poi se un terzo ha contrattato, ma eziandio se ha contrattato col capitano uno degli esercitori, questi potrà muovere l'azioue contra gli altri. ivi, 9. — *ib.* l. 5 § 2.

14. Quest'azione è concessa contra l'esercitore. E però se sono più gli esercitori della nave, si potrà iotentare l'azione in solido cootro qoalunque di loro. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § fio. — Nè impocta qual porzioone l'impetito abbia nella nave; chè chi avrà risposto consegoirà l'indennizzazione dagli altri con l'azione Di società. ivi. — *ib.* l. 3. — Se però più socj esercitano *per sè* la nave, vengoao convenuti ciascuno in ragione della sua porzione di esercizio, non reputandosi già che sieno mutuamente capitani *(magistri)* di sè medesimi. ivi. — *ib.* l. 4. — Che se più sono gli esercitori, ed hanoo fatto capitano uno di loro, potraono essere concenoti io solido pel fatto di qoesto. ivi. — d. l. 4 § 1.

15. Affinchè sia coocessa quest'azione contra l'esercitore pel contratto del conduttore, poco importa che l'esercitoce sia maschio o femmina, padre di famiglia o figlio di famiglia o servo. Se poi un pupillo è l'esercitore, si richiede l'autorità del tutore. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 16; l. 4 Cod. *De inst. et exerc. act.*

16. Se uno che fu esercitore di una nave, era soggetto a podestà altrui, e tenne l'esercizio col consenso di quello a cui è soggetto, il contratto *(quod gestum erit)* fatto col capitano di tal nave da lui preposto darà azioue contro quello alla cui podestà eca soggetto l'esercitore di essa. ivi, 14. — l. 1 § 19 *De exerc. act.* — E l'azione sacà per l'intero. È altrimenti rispetto agl'institori, chiamandosi soltanto a contribuzione (V. Tributoria) coloro che contrassero con uno il quale con saputa del padrone negozia merci del peculio. ivi. — d. l. 1 § 20 ¶ ideo autem, et § 21; Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 6 § 1.

17. Sebbene il pretore abbia promesso l'azioe solamente quando siasi trattato col capitano, tuttavia, anche se siasi contrattato con lo stesso esercitore, sarà solidariamente tenuto il padre o il padrone. XIV, 1, 13. — l. 1 § 23 *De exercit. act.* — Aozi se un servo col consenso del padrone fu eserritore di nave, e vieoe alienato, sarà nullameno risponsabile l'alienante, anche se sarà morto il servo; siccome sarebbe obbligato anche dopo la morte del capitano. ivi. — *ib.* l. 4 § 3. — Ma se un servo di più padrooi fa l'esercitore col loro consenso, è lo stesso come se fossero più esercitori. Che se il fa col consenso di uno soltanto, questi sarà risponsabile per l'intero. ivi. — *ib.* l. 4 § 2 et l. 6 § 1.

18. Quantunque sia concessa l'azione contra quello sotto la cui podestà è l'esercitore di una nave, puce allora soltanto la si concede solidariamente qoaodo quegli il facria col suo consenso. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 20. — Che se fu contrattato col capitano con saputa ma senza il consenso di quello alla cui podestà esso capitano è soggetto, quello sarà tenuto all'azione Tributoria; se senza saputa, sarà tenuto pel valore del peculio. ivi. — d. § 20 ¶ sed si sciente; et *ib.* l. 6.

19. Se un servo peculiare col consenso del figlio di famiglia del cui peculio faceva parte, od uo servo vicario col cooseoso del servo ordinario, fu esercitore di nave; il padre od il padrooe che noo acconsentì sarà teouto soltanto all'azioue Del peculio; ma il figlio stesso sarà tenuto per l'iotero. ivi, 15. — *ib.* l. 1 § 22. — Il padre od il padrone saranno poi tenuti solidariamente se coluro furono esercitori col loro consenso. Ed iooltre anche il figlio, se esso pure prestò il soo conseoso, sarà solidariamente obbligato. ivi. — *ib.*

20. L'azione Esercitoria e le simili erano in ogni tempo concesse e agli eredi e contra gli eredi. ivi, 16 — *ib.* l. 4 § 4.

21. Compete a chi contrattò di scegliere se vuole inteotare l'azione contra l'esercitore o contra il capitano. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § 17. — E se l'esercitore è ono cootro il quale io non posso promuovere azioni, ciò non impedirà che io la promuova contro il capitano. ivi. — *ib.* l. 5 § 1.

22. Quest'azione è concessa contra l'eseccitore pei fatti del capitano. E però se fu intentata contra l'uno d'essi, non può intentarsi contra l'altro. Che se fu pagato qualche cosa dallo stesso capitano, di pieu diritto si diminuisce la obbligazione; ed anche se fo pagato dall'esec-

citore, sia in proprio nome sia in nome del capitano. XIV, 1, 17. — l. 7 § 24 *De exerc. actione.*

23. Il pretore concede bensì in forza del contratto del capitano l'azione contra dell'esercitore, ma all'opposto non permette l'azione all'esercitore contra quelli che contrattarono col conduttore, perchè questi non ha bisogno del medesimo soccorso: bensì potrà l'esercitore intentare contra il capitano l'azione Di locazione se questi gli prestò l'opera per mercede, o l'azione Di mandato se gliela prestò gratuitamente. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 18.

ESIBIRE è materialmente porre dinanzi una cosa. Quindi la parola *esibizione* che si adopera nel significato medesimo. IV, 2, 22 — l. 22 ff. *De verb. signif.*

ESIBIZIONE. V. lib. 10 tit. 4 *Ad exibendum;* Cod. lib. 3 tit. 42 *Ad exhibendum;* Inst. lib. 4 tit. 17 § 3 *De officio judicis.*

1. L'azione *Ad exhibendum*, o Per la esibizione è un'azione che si concede affinchè alcuno sia tenuto ad esibire o presentare una cosa mobile; ed è grande necessità nell'uso cottidiano, massimamente per le vindicazioni. X, 4, 1. — l. 1 ff. *Ad exhibendum.*

2. Quest'azione è personale, e compete a quello che vuole esercitare un'azione *in rem* qualunque, anche la Pignoratizia, la Serviana o la Ipotecaria competenti ai creditori. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 3. — Compete a chi domanda un usufrutto. ivi. — d. l. 3 § 4.

3. Più persone possono domandare l'esibizione p. e. di un medesimo servo; come se per avventura ad una appartiene la proprietà, ad un'altra l'usufrutto, una terza ne pretendesse il possesso, ed una quarta accampasse sopra di esso il diritto di pegno. ivi. — d. l. 3 § 12.

4. Compete quest'azione anche a quello che volesse esercitare l'azione dell'interdetto *Utrubi.* ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 5. — Compete a chi vuole esercitare un'azione nossale. ivi. — *ib.* l. 3 § 7. — Compete finalmente a quello cui importa che sia fatta l'esibizione. ivi. — *ib.* l. 3 § 9. — Ora, può ad uno importare la esibizione di una cosa la quale, considerata in sè stessa gli è inutile, per questo solo perch'egli è tenuto di restituirla ad un altro. Così, essendo stato pagato un debito, e perciò liberato il pegno, ed il documento obbligatorio divenuto inutile al creditore; egli può tuttavia contra qualunque altro, fuorchè contra il suo debitore, esercitare l'azione *(Ad exhibendum)* perchè gli vengono esibiti i documenti concernenti l'obbligazione del creditore. X, 4, 3. — l. 18 *Ad exibendum.*

5. Non solamente se ad uno importa per un'azione che ha già, ma anche per un'azione che può avere dopo l'esibizione, egli può domandarla. ivi, 14. — *ib.* l. 3 § 6 et 10. — Così non posso vindicare una gemma incastonata nell'oro altrui o un'imaginetta *(sigillum)* applicata ad un candelabro altrui; ma posso domandare l'esibizione perchè la gemma o l'imaginetta sia separata. ivi. — *ib.* l. 6.

È altrimenti pe' travi *(tigno)* congiunti alla casa altrui, pe' quali compete invece l'azione *De tigno juncto.* ivi. — *ib.* et l. 7.

6. Si può domandare l'esibizione non solamente per un'azione civile; ma eziandio se si domanda l'esibizione di un servo reo di qualche delitto, il padrone non può tenerlo nascosto. ivi, 5. — l. 2 Cod. *Ad exhib.* — Così pure si può domandare la esibizione per li delitti de' servi, onde porli alla tortura perchè nominino i complici loro. ivi. — l. 20 ff. eod. tit.

7. L'azione *Ad exhibendum* compete è vero a chi ha interesse, ma non comunque; bensì dee averlo in riguardo ad un'azione da lui già promossa o che può promuovere in appresso. Così non si dirà che uno possa per quest'azione costringere l'avversario ad esibire i suoi proprj conti, perchè a lui moltissimo importa di conoscerli: altrimenti potrebbe anche uno studioso pretendere che gli fossero esibiti i tali o tali libri, perchè leggendoli diventerebbe migliore e più dotto. ivi. — *ib.* l. 19. — Quindi se uno, fuor dell'erede, domanda l'esibizione di un testamento o di un codicillo o di altro atto relativo al testamento, gli basterà l'interdetto *De tabulis exhibendis.* ivi. — *ib.* l. 3 § 8. Così se uno avrà esercitato verso di me l'azione *Ad exhibendum*, io non potrò esercitare tale azione verso di un terzo per la sola ragione ch'essa fu intentata contro di me; sebbene paja che io ne abbia interesse, come quello che sono tenuto alla restituzione. Ma questo non basta; altrimenti anche quegli che avesse dolosamente fatto in modo di non possedere, potrebbe usare l'azione *Ad exhibendum*, non avendo egli il diritto di ricorrere nè alla vindicazione nè all'interdetto: ed anche il ladro ed il rapitore potrebbero domandarla. Pertanto debbe il giudice che conosce di quest'azione, esaminare se l'attore ha per la sua azione giusto e ragionevole motivo di do-

mandare la esibizione. X, 4, 5. — l. 3 § 11 *Ad exib.*—Per altro qualche volta vuole equità che, sebbene uno non possa promuovere l'azione *Ad exhibendum*, tuttavia gli venga concessa l'azione *In factum;* ecco un caso: Il servo di mia moglie trascrisse i miei conti, e tu li possiedi: domando che tu gli esibisca. *Risposta:* Se i conti sono scritti sopra carta mia, vi è luogo a quest'azione perchè posso vindicarli; mentre essendo mia la carta, anche quanto vi è scritto su è mio; ma se la carta era mia, non potendo io vindicarla, non posso neppure esercitare l'azione *Ad exhibendum;* mi compete l'azione *In factum*. ivi. — *ib.* l. 3 § 14.

8. L'azione *Ad exhibendum* cessa principalmente se l'interesse non è pecuniario, non istimandosi in tal caso che siavi interesse. Onde se uno dire essere da altrui detenuto un uomo libero, egli può usare, contro quello che egli pretende esserne il detentore, l'interdetto per farlo esibire; mentre l'azione *Ad exhibendum* sembra inutile in tal caso. ivi, 7. — *ib.* l. 13. — Ciò ha luogo se quell'uomo libero ch'è ingiustamente detenuto non è in controversia sopra il suo stato: ma si può promuovere quest'azione anche per far esibire colui che alcuno vuole vindicare in libertà. ivi. *ib.* l. 12.

9. Quegli il quale promuove quest'azione, in due tempi debbe avere interesse che la cosa gli venga restituita, cioè nel tempo che si contesta la lite, e nel tempo che nasce la condanna. ivi, 8. — *ib.* l. 7 § fin.

10. Quest'azione può essere esercitata contro il possessore non solo se possiede civilmente, ma eziandio se possiede naturalmente. Anzi un creditore è tenuto di esibire il pegno da lui ricevuto. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 15. — E si può agire contro chi ha la cosa in deposito, o a titolo di comodato o di locazione. ivi. — *ib.* l. 4. — E se uno si è assunto di apportare delle merci, e le collocò in un magazzino, gli si può domandarne la esibizione. Nel caso poi di morte del conduttore, si avrà la medesima azione contra il suo erede, ed in mancanza di erede, contra il padrone del magazzino. Donde appare che l'azione *Ad exhibendum* ha luogo eziandio contra quelli che sono in potere di esibire la cosa. ivi. — *ib.* l. 5.

11. Quest'azione può essere promossa contro la persona che fu posta in possesso per la conservazione della cosa o del legato, ed anche contra l'usufruttuario, benchè nè questi possegga: quegli è tenuto a far sì che l'attore possegga civilmente, mantenendosi egli per altro nel possesso naturale per la conservazione della cosa; l'usufruttuario è poi tenuto a far sì che l'attore abbia il possesso delle cose, ed egli ne usi e fruisca. X, 4, 9. — l. 5 § 1 *Ad exibendum*.

12. Uno è soggetto a quest'azione non solo se detiene la cosa in sè stessa, ma eziandio se detiene quella a cui essa è congiunta: p. e. se hai adattata la mia ruota al tuo carro, tu sarai tenuto ad esibirla, benchè non ne abbi il possesso civile. ivi, 10. — *ib.* l. 7 § 1. — Lo stesso dirasi se tu hai impiegato la mia tavola nel fare un armadio o una nave, se hai unito alla tua coppa un manico mio o miei emblemi alla tua fiala, o hai intessuto la mia porpora al tuo vestimento, o adattato alla tua statua un braccio di una statua mia. ivi. — *ib.* l. 7 § 2.

13. Se dalle rovine di un edifizio è caduta qualche cosa sopra la tua area o nei tuoi edifizj, tu sei tenuto ad esibire quella cosa, quantunque tu non la possegga. ivi, 11. — *ib.* l. 5 § 5.

14. Se un tesoro mio è nel tuo fondo, e non vuoi che io lo scavi, io non posso, ove tu non lo abbia traslocato, esercitare a questo titolo l'azione Per furto o *Ad exhibendum;* poichè tu nè lo possiedi nè hai cessato dolosamente di possederlo; e poichè potrebbe darsi che tu non sapessi essere quel tesoro nel tuo fondo. Non è poi cosa ingiusta che, se io giuro di non domandare *calumniae causa*, mi si conceda l'interdetto o l'azione *Ad exhibendum* affinchè, nel caso che non sia stato in mio potere di darti cauzione pel danno (*Damni infecti*) che potrebbe derivarti dall'opera ch'io fossi per fare, ti sia vietato lo impedirmi l'escavazione e l'esportazione del tesoro. Che se questo tesoro fosse di furtiva provenienza, si potrebbe esercitare l'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 15.

15. Quest'azione ha luogo non solamente contra quello che possiede o ch'è in potere di esibire, ma eziandio contra quello che dolosamente ha fatto in modo di non esibire. ivi, 12. — l. 5 Cod. *Ad exhib.* — Laonde se un compratore non restituisce ciò che il venditore ha, secondo il costume, staccato o separato dalla cosa venduta, egli è tenuto di farne l'esibizione o di pagarne il prezzo dal venditore giurato in lite: e così è tanto se il compratore possede, quanto se dolosamente cessò di pessedere. ivi. — l. 5 § 2 ff. eod. tit.

— Anche quegli che fece pervenire la cosa ad un altro, reputasi che abbia fatto dolosamente in modo di non possedere, purchè ci sia intervenuto dolo. X, 4, 12. — l. 9 § 11 *Ad exibendum.*

16. Se un marito pagò il prezzo di una cosa comperata coi danari donatigli da sua moglie, ancorchè sapesse non essere qoci danari diventati suoi, egli operò dolosamente per non possedere, e sarà tenuto all'azione *Ad exhibendum.* ivi. — *ib.* l. 14.

17. Se furono a te lasciate in legato sotto condizione dieci monete, ed a me l'usofrutto puro di dieci; e poscia l'erede del testatore, in pendenza della condizione e senza farsi dare cauzione, pagò le dieci monete a me fruttuario; questo erede sarà tenuto all'azione *Ad exhibendum*, come se avesse dolosamente fatto in modo di non possedere. Il dolo consiste nell'avere omesso di farsi dare cauzione dal fruttuario; ond'è avvenuto che il tuo legato è svanito, non potendo tu vindicare più le monete. Ma non avrà luogo quest'azione se non in quanto fosse adempita la condizione del legato. Tuttavia tu avreati potuto prudentemente farti dare cauzione dall'erede pel tuo legato, e allora non ti sarebbe stata necessaria l'azione *Ad exhibendum.* Se poi l'erede, ignaro del tuo legato, omise di farsi dare cauzione dal fruttuario, non ha più luogo l'azione *Ad exhibendum,* giacchè non intervenne dolo; tuttavia deesi soccorrere il legatario coll'azione *In factum* contra il fruttuario. ivi. — *ib.* l. 9 § 4.

18. Se uno uccise il servo ch'egli possedeva, e ne trasferì ad altri il possesso, o in fine lo guastò talmente da non poterlosi aver più, sarà soggetto all'azione *Ad exhibendum,* giacchè ha fatto dolosamente in modo di non possedere. Per conseguenza sarà tenuto a quest'azione anche chi avesse sparso vino, olio od altra cosa, od avesse rotto checchessia. ivi. — *ib.* l. 9.

19. Chi avesse esibito la cosa deteriorata sarebbe pure soggetto a quest'azione, qualora la cosa fosse stata dolosamente trasformata in un'altra; come se una tazza fu colata o ridotta in massa; perchè se anche viene esibita la massa, ha luogo l'azione, mentre col cangiare la forma si distrusse propriamente la sostanza della cosa. ivi, 13. — *ib.* l. 9 § 3. — E chi cangiò così la sostanza della cosa, sarà tenuto ad esibirla sotto la sua prima forma e sotto la nuova. Onde se uno colle mie uve fece mosto, od olio colle mie ulive, o vesti colla mia lana, sapendo essere d'altrui queste cose, sarà tenuto di esibirle e sotto la prima e sotto la seconda forma; perchè noi siamo veramente proprietarj di ciò ch'è fatto con una cosa nostra. X, 4, 13. — l. 12 § 3 *Ad exibend.*

20. Se le ghiande del tuo albero sono cadute nel mio fondo, ed io ne fo pascere il mio gregge, ti compete l'azione *Ad exhibendum* se io con dolo feci andare il gregge a mangiare le ghiande; difatti, anche se queste esistessero tuttavia, e tu non volessi lasciarmele portar via, saresti tenuto all'azione *Ad exhibendum*, come colui che non volesse permettermi di portar via il mio legname portato giù nel suo campo. Per altro se le ghiande esistono ancora, io potrò giovarmi dell'interdetto *De glande legenda.* ivi, 14. — *ib.* l. 9 § 1.

21. Per sapere se uno poteva esibire o se ha dolosamente cessato di poterlo fare, guardasi al tempo della cosa giudicata. Epperò se quello contra il quale fu promossa quest'azione non possiede e non cessò dolosamente di possedere al tempo della contestazione della lite, ma possiede già al tempo della sentenza, debb'essere condannato, qualora non restituisca la cosa. ivi, 15. — *ib.* l. 7 § 4.

22. Se fu promossa l'azione Per l'esibizione di una cosa contra uno il quale nè la possedeva nè aveva cessato dolosamente di possederla; ed ora il suo erede, morto lui, la possede; questo erede sarà costretto ad esibirla. ivi. — *ib.* l. 8. — E reciprocamente, se uno il quale al tempo dell'accettazione del giudizio possedeva, poscia senza dolo cessò di possedere, bisogna assolverlo, benchè si possa imputargli di non avere restituita la cosa subitochè gli fu domandata, e di aver lasciato contestare la lite contro di lui. ivi. — *ib.* l. 7 § 5.

23. Se uno è chiamato in Giudizio per la esibizione di più cose ch'egli possedeva al momento della contestazione della lite, benchè in appresso abbia cessato di possederne alcuna senza dolo, pur debb'essere condannato; qualora non esibisca quella che può. ivi, 16. — *ib.* l. 11 § 2. — E se uno al tempo della contestazione della lite possedeva, indi cessò di possedere, e poscia ricominciò a possedere, sia col medesimo sia con altro titolo; ei debb'essere condannato, qualora non restituisca. ivi. — *ib.* l. 7 § 6.

24. Anche il figlio di famiglia è tenuto a quest'azione, se è in suo potere di esibire la cosa. ivi, 17. — *ib.* l. 12 § 1.

25. Quando il servo detiene qualche cosa, il padrone è tenuto alla esibizione in nome di lui; ma se il servo, senza saputa del padrone, fece dolosamente in modo di non più detenere, si dee concedere a nome del servo o l'azione Per furto o quella nossale Di dolo; e non può in tal caso aver luogo quella *Ad exhibendum*. X, 4, 17. — l. 16 *Ad exibendum*.

26. I municipali possono altresì essere convenuti con quest'azione, dachè hanno facoltà di restituire la cosa, mentre ponno anche possedere ed usucapire. Lo stesso dicasi de' collegj e delle corporazioni. ivi, 18. — *ib.* l. 7 § 3.

27. L'erede, non com'erede, ma a suo proprio nome, può esercitare quest'azione. Parimente l'erede del possessore è tenuto a suo proprio nome: onde non monta di ricercare se la si debba concedere all'erede e contra l'erede. Certo pel dolo del defunto si dee concederla contra l'erede, se l'eredità per tal causa è diventata più ricca (*locupletior*); come sarebbe se egli avesse conseguito il prezzo della cosa. ivi, 19. — *ib.* l. 12 § 6.

28. In quest'azione l'attore dee conoscere e dichiarare (*dicere*) tutte le qualità (*argumenta*) e gli accidenti della cosa in quistione. ivi, 20. — *ib.* l. 3. — Ma egli non pretende già col muover tale azione di essere proprietario, nè è tenuto a provare di esserlo. ivi. — d. l. 3 § 1.

29. Il giudice di quest'azione dee sommariamente esaminare se l'attore ha interesse, e non se la cosa gli appartenga, e quindi comandare la esibizione; o non comandarla, se l'attore non ci ha interesse. ivi, 21. — d. l. 3 § 9.

Quanto alla cognizione che dee il giudice fare sull'interesse dell'attore perchè gli sia esibita una cosa risguardante un'azione ch'egli pretende competergli sopra essa cosa; dee il giudice dar peso anche all'eccezioni opposte dal possessore, e se ve n'ha alcuna sì evidente che valga facilmente a respingere la domanda, il possessore debb'essere assolto; se poi viene opposta qualch'eccezione meno evidente o tale che richiegga lunga indagine, dee differire l'esame nel giudizio principale, dopo ordinata l'esibizione. Per altro il giudice conoscente dell'esibizione debb'egli stesso discutere alcune eccezioni, come sarebbero quelle Del patto convenuto, Di dolo, Del giuramento, Della cosa giudicata. ivi, 21. — d. l. 3 § 13.

30. Il giudice, dopo fatta cognizione dell'interesse che ha l'attore perchè la cosa gli sia esibita, e della facoltà che ha il reo di esibirla, ordinerà per interlocutoria l'esibizione della cosa. X, 4, 22. — Ora, *esibire* una cosa è renderla pubblicamente accessibile (*facere in publico potestatem*), affinchè l'attore sia in grado di esperimentare la sua azione (*experiundi sit copia*). ivi. — l. 1 *Ad exibendum*.

31. La cosa debb'essere esibita là dove si trova nel tempo che la lite viene contestata, e debbe a pericolo ed a spese dell'attore essere trasportata nel luogo dell'azione. ivi, 23. — *ib.* l. 11. — Qualche volta però il possessore debb'esibire la cosa a sue spese nel luogo della contestazione; come se per avventura tu allegbi ch'egli ha fatto porre la cosa in luogo nascosto affine di rendere a te attore più difficile la esibizione. ivi. — *ib.*

32. La esibizione stimasi regolare quand'anche la cosa venga esibita in istato di deterioramento. ivi, 24. — *ib.* l. 17. — Bensì potrà l'attore intentare l'azione Della legge Aquilia pel danno sofferto. ivi. — *ib.* et l. 7 Cod. *Ad exhib.*

33. La cosa non si reputa esibita se non quando lo sia nel medesimo stato in cui era al momento che fu assunto il giudizio. ivi, 25. — l. 9 § 5 ff. eod. tit. — Quindi se dopo la contestazione della lite uno esibisce la cosa usucatta, non si considera che l'abbia esibita; poichè il petitore ha perduto l'azione che si proponeva d'intentare; onde non si debbe assolvere colui, qualora non sia pronto a ripigliare l'azione in altro giorno. ivi. — d. l. 9 § 6. — Similmente, se il petitore aveva il diritto di scelta per un dato tempo, e il giudizio fu protratto affine di rendere inutile la esibizione, il petitore conserverà suo diritto. Ma se non era in potere dell'erede lo esibire al tempo dell'assunzione del giudizio, egli dovrà essere assolto. ivi. — *ib.* l. 10.

34. Siccome in quest'azione si restituisce al petitore tutto ciò che va unito all'oggetto della domanda, così si debbe anche restituirgli il parto, sia che la madre fosse pregna, sia che abbia concepito posteriormente. ivi, 26. — *ib.* l. 9 § 7.

35. Il giudice debbe inoltre stimare i vantaggi che la cosa ha perduti, tanto per difetto quanto per ritardo di esibizione. ivi. — *ib.* l. 9 § 8. — Dunque se una eredità andò perduta per non essere stato esibito un servo, vuole equità che il giudice stimi di uffizio il danno della eredità. ivi. — *ib.* l. 11.

36. Entra in quest'azione anche qualunque utilità che l'attore avrebbe avuta se la cosa fosse stata esibita: onde non è tanto da stima-

re il valore della cosa, quanto tale utilità di essa, che può essere minore della cosa stessa. X, 4, 26. — l. 9 § 8 ¶ fin. *Ad exibendum.*

37. È mal definita da Labeone la esibizione dicendo che esibisce chi presenta la cosa *(qui praestat praesentiam).* Imperciocchè anche quegli che viene in Giudizio presenta la cosa di cui si tratta; eppure non la *esibisce;* così quegli ch'*esibisce* un furioso od un infante, non lo presenta. ivi, 27. — l. fin. *De verb. signif.* — Esibire pertanto in quest'azione ha un valore analogo a *restituire:* ora *restituisce* non quegli che presta il solo corpo della cosa, ma quegli che la presta tutta insieme con le sue qualità e condizioni. ivi. — d. l. fin. § 1.

38. Qualche volta basta dare cauzione per la esibizione; come sarebbe nel caso che uno, tuttochè possedendo la cosa, non fosse in grado di restituirla, p. e. se il servo è in fuga: allora il possessore sarà tenuto soltanto a garantire che lo esibirà subitochè tornerà in suo potere. Ed anche se non è in fuga il servo, ma tu gli hai permesso di dimorare ove vuole, ovvero lo hai mandato fuor di paese od a farti da castaldo ne' tuoi predj, tu sarai tenuto a dare cauzione soltanto per la esibizione. ivi, 28. — *ib.* l. 5 § 6 et l. 12 § 5.

39. Si ordina talvolta in quest'azione non solamente che la cosa sia esibita, ma eziandio che l'attore abbia facoltà di portarla via; come p. e. quando una cosa della cui proprietà tu non mi fai controversia, trovasi nel tuo fondo. Ma l'attore dee portar via la cosa tutta intera. ivi, 29. — *ib.* l. 5 § 3. — Ed anche dare cauzione al reo per la indennizzazione: p. e. se dalla violenza del fiume fu trasportata una zatta nel terreno altrui, non basta, ottenendone la esibizione, garantire il proprietario del campo soltanto pel danno futuro, ma si dee farlo anche pel danno passato. ivi. — d. l. 5 § 4.

40. In quest'azione, se il reo è contumace, il giudice può condannarlo, mediante il giuramento estimatorio del petitore, al pagamento dei danni nella quantità tassata poi dalla sentenza. ivi, 30. — *ib.* l. 3 § 2; l. 4 Cod. *Ad exhib.*

41. Esibizione delle tavole (ossia, del testamento). V. lib. 43 tit. 5 *De tabulis exhibendis;* Cod. lib. 8 tit. 7 *De tabulis exhibendis.* — È un interdetto, il quale ordina che debba esibire le tavole che altri dice aver uno lasciato relative al suo testamento, colui che le ha presso di sè o che dolosamente ha cessato di averle. XLIII, 5, 1. — l. 1 ff. *De tab. exhib.*

42. Qui *esibire* significa mostrare, lasciar vedere ed esaminare, insomma, mettere la cosa in grado d'essere toccata e riconosciuta *(ipsius apprehendendae copiam facere).* ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 8.

43. L'esibizione dovea farsi dinanzi al pretore, ed in presenza dei testimonj segnatarj del testamento, i quali, in caso rifiutassero di venire a riconoscere le loro firme, vi erano costretti dal pretore. ivi. — d. l. 3 § 9.

44. L'esibizione dovea farsi a qualunque parte interessatavi. ivi, 4. — d. l. 9 § 10. — Essa avea luogo per tutto ciò ch'era attenente al testamento; ed anche pei codicilli. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2.

45. L'esibizione avea luogo per qualunque siasi testamento, fosse valido o no, inefficace o falso o comunque viziato, fosse anche il testatore incapace di testare. ivi. — d. l. 1 § 3. — O vi fossero più testamenti fatti in diversi tempi. ivi. — d. l. 1 § 6. — O il testamento fosse stato cancellato, tutto o in parte, con o senza dolo. ivi. — d. l. 15 fin., et l. 2. — O ve ne fossero parecchie copie *(codices).* ivi. — *ib.* l. 3 § 1. — O fosse perfetto o imperfetto. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

46. L'esibizione non poteva aver luogo che pel testamento d'un uomo morto. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 10. — Poichè il testatore vivente aveva l'azione *Ad exhibendum* per rivendicare il suo testamento, come qualunque altra instrumento che a lui appartenesse. ivi. — *ib.* l. 3 § 5.

47. Questo interdetto è concesso tanto contro quello al quale il testamento fu affidato, quanto contro quello al quale questi lo ha depositato. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 2.

48. Chi dolosamente s'è messo nella impossibilità di esibire il testamento, è soggetto a questo interdetto. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 6.

49. Il reo in questo interdetto non può eluderne l'effetto sotto pretesto che il giudizio conseguente da esso farebbe come pregiudizio al fatto della soppressione frodolenta del testamento. ivi. — d. § 6 ¶

50. Questo interdetto ha per oggetto di far condannare colui che ricusa di esibire, in tutti i danni ed interessi risultanti dal pregiudizio che il difetto di esibizione cagiona all'attore. ivi, 12. — *ib.* l. 3 § 11. — Quindi l'erede instituito che richiede la esibizione del testamento, sarà indennizzato di tutto il valore della

successione. XLIII, 5, 12. — l. 3 § 12 *De tabulis exhibendis.* — Il legatario lo sarà di tutto il valore del legato. ivi. — *ib.* § 13. — Anzi se il legato è condizionale, sarà valutato come puro e semplice, senza che il legatario sia tenuto di dar cauzione pel caso che la condizione venisse a mancare; tale dovendo essere la pena di chi si ostina a non voler esibire. ivi. — *ib.* § 14.

Tuttavolta, il legatario così indennizzato non potrà più ripetere il suo legato in confronto dell'erede, se fu l'erede che lo ha indennizzato; ma se lo fu da un terzo, potrà eziandio farsi rimettere dall'erede il suo legato. E la medesima distinzione avrà luogo rispetto all'erede instituito che avesse domandato per interdetto la esibizione del testamento; vale a dire, che se fu indennizzato dal possessore dell'eredità, non potrà più farsi rimettere la eredità da esso possessore; ma se fu indennizzato da un estraneo detentore del testamento, che ricusava di esibirlo, egli potrà inoltre rivendicare l'eredità in natura contra colui che la possede. ivi. — d. l. 13 § 15.

51. Non ha luogo l'interdetto per la esibizione del testamento, se evvi controversia sopra la sua validità o se viene accusato di falso; poichè allora, in attenzione del giudizio sulla contestazione, onde antivenire l'alterazione del testamento da parte dell'attore in interdetto o da chi altri si sia, esso dovrà essere depositato in mani sicure *(apud virum idoneum)* o piuttosto in pubblico deposito *(in aede sacra)*. ivi, 11. — *ib.* l. 5.

52. Il testamento doveva essere esibito anche se, disputandosi dello stato, dicevasi essere stato fatto da un figlio di famiglia o da un servo. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 7. — Ed anche se il figlio di famiglia ha testato del peculio castrense, ha luogo questo interdetto. ivi. — *ib.* l. 1 § 8. — E se il testatore morì presso il nemico. ivi. — *ib.* l. 1 § 9. — E se sono le ultime, come se sono le prime tavole. ivi. — *ib.* l. 1 § 4.

53. Questo interdetto competeva anche dopo l'anno. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 16. — Ed all'erede, ed agli altri successori. ivi. — d. l. 3 § 17. — Nè importa che sieno chiamati dalle prime o dalle seconde tavole. ivi. — l. un. Cod. *De tab. exhib.*

54. Se il custode del tempio *(aedituus)* od il notajo *(tabularius)* assunse la custodia delle tavole, essi non sono tenuti a questo interdetto. ivi, 6. — E se le tavole fossero presso un servo, vi sarà tenuto il padrone. XLIII, 5, 6. — l. 3 § 4 Cod. *De tab. exhib.* — E se erano presso un pupillo, e per dolo del tutore cessarono di esserlo, contro esso tutore compete l'interdetto. ivi, 7. — *ib.* l. 4.

55. Se mai uno confessa essere presso di lui il testamento, si debbe ordinargli che lo esibisca, dandogli tempo se non può farlo istantaneamente. Se poi asserisce di non poter esibire, ovvero dice che non gli conviene *(negat oportere)* esibirlo, allora compete contro di lui l'interdetto. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 1.

56. Esibizione dell'uomo libero. V. anche Libertà e Plagio. V. lib. 43 tit. 29 *De homine libero exhibendo;* Cod. lib. 8 tit. 8 *De liberis exhibendis, seu deducendis, et libero homine exhibendo.* — Questo è un interdetto proposto a favore della libertà, onde gli uomini liberi non vengano ritenuti da chicchessia; considerandosi quasi come servienti coloro ai quali non è lasciata facoltà di andarsene *(recedendi)*: ma non compete se non qualora la ritenzione sia dolosa. XLIII, 29, 1. — l. 1 cum § 1, et l. 2 *De homine lib. exhib.*

La legge Favia aveva proveduto a questo caso, quanto al criminale; e ciò tanto più ragionevolmente quantochè l'interdetto e l'azione criminale possono appartenere a due persone differenti. ivi. — *ib.* l. 3.

57. Il padre che ritiene suo figlio, *quem in potestate non habet*, di rado si reputa che il faccia per dolo, ma piuttosto per paterno amore *(pietate genuina)*. Lo stesso dicasi di quello che ritenesse il suo liberto o il suo alunno, o un libero impubere datogli come servo in risarcimento e da lui tenuto in buona fede; perchè non v'intervenga evidente dolo. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 4.

58. Il creditore non può domandare che gli venga esibito il suo debitore che si occulta; mentre esso creditore ha lo spediente dell'immissione nel possesso de' beni. ivi, 6. — *ib.* l. 4 § 3.

59. L'uomo libero non è ritenuto dolosamente, se è ritenuto per giusta causa. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 4. — Nè se egli stesso lo vuole, purchè non gli sia stato estorto il consenso con astuzia, seduzione o sollecitamento, senza buona e sufficiente ragione di farlo. ivi. — *ib.* l. 3 § 5.

60. La donna ed anche il pupillo potevano ricorrere, a questo interdetto per domandare la esibizione del padre o della madre loro, del loro parente o congiunto *(cognato vel affine)*,

sulla cui sorte fossero inquieti. Difatti eglino ponno anche accusare criminalmente *(publico judicio reos facere)* per ingiurie recate a sè od a' suoi. XLVIII, 29, 7. — l. 3 § 11 *De homine lib. exhib.*

61. Se più persone si presentano per esercitare questo interdetto, il pretore dà la preferenza a quello che ci ha maggior interesse, o a quello che sembra più idoneo in ragione di prossimità *(conjunctione)*, riputazione *(fide)* o dignità. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 12.

62. Se il reo in questo interdetto era assente, e nessuno si presentava per sostenerne la difesa, il pretore mandava in possesso de'beni. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 14.

63. L'esibizione consiste nel produrre in pubblico l' uomo libero indebitamente ritenuto, di maniera che lo si possa vedere e toccare; è, propriamente parlando, ritrarlo dal segreto in coi lo si riteneva *(extra secretum habere)*. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § 8.

64. Non deesi concedere il menomo indugio all' impetito per esibizione. ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

65. Questo interdetto non ha luogo quando un uomo libero è ritenuto per diritto, come sarebbe uno riscattato dai nemici; tranne che venga offerto il prezzo del riscatto al redentore di esso, o che questi lo abbia una volta senza prezzo messo in libertà. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 2 et 3.

66. Perchè abbia luogo questo interdetto, cioè si possa riputare che l'uomo libero sia ritenuto dolosamente, è uopo che il detentore sappia colui essere libero. ivi, 4. — l. 3 § 6. — Che se ne dubita, dovrà abbandonarsi lo interdetto e trattare della libertà; altrimenti si farebbe con l' interdetto pregiudizio alla cognizione della libertà. ivi. — *ib.* l. 3 § 7; l. 4 § 1.

67. Non importa che il ritenuto sappia o no il proprio stato; mentre se anche lo ignora, chi lo ritiene è soggetto all'interdetto. ivi, 5. — d. l. 4.

Nemmeno importa qual sia la età, il sesso e la condizione della persona ritenuta. ivi. — *ib.* l. 3 § 1.

68. Questo interdetto è concesso a chicchessia; tranne le persone sospette, le quali debbonsi, previa cognizione di causa, allontanare, se dubitasi di collusione o cavillo *(calumnia)*. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 9 et 10.

69. Questo interdetto è perpetuo; ma non si poteva promuoverlo più di una volta se non previa cognizione di causa. Se poi il reo condannato vuole sopportare la condanna *(litis aestimationem)* piuttosto che esibire, talvolta giustamente si intenta contro di lui l' interdetto medesimo senza eccezione. XLIII, 29, 11. — l. 3 § 13 et 15 *De homine lab. exhib.*

70. Esibizione de' figli. V. Figli, Plagio. V. lib. 43 tit. 30 *De liberis exhibendis item ducendis;* Cod. lib. 8 tit. 8 *De liberis exhibendis seu deducendis, et de homine libero exhibendo.* — Questo interdetto ordina che sia esibito il figlio in podestà altrui, che un terzo ha presso di sè, o ha dolosamente cessato di avere. XLIII, 30, 1. — l. 1 ff. *De liberis exhib.;* ll. 1 et 2 Cod. eod. tit.

71. Questo interdetto è dato a chi ha la podestà paterna sopra il figlio. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1. — E il figlio debb' essere restituito senza discussione. ivi. — *ib.* l. 1 § 2.

72. Se è la madre che ritiene il figliuolo, deesi farne cognizione di causa; imperocchè quando il padre sia un cattivo soggetto, il figlio dee stare presso la madre, senza pregiudizio per altro della podestà paterna. ivi, 3. — *ib.* l. 3 § 5.

73. Il padre non può domandare che sua figlia maritata gli sia rimessa dal suo genero, comechè ella sia ancora sotto la podestà paterna. ivi. — *ib.* l. 1 § 5. — Ma in questo caso, dice il giureconsulto, non sarebbero mai soverchie le vie di dolcezza e persuasione affine d' indurre il padre a non esercitare rigorosamente il suo diritto di podestà paterna. ivi. — *ib.*

Al contrario il genero può obbligare il suocero a rendergli sua moglie, se questi la ritiene presso di sè a mal di lei grado. ivi, 8. — *ib.* l. 2; l. 11 Cod. *De nuptiis.*

74. Questo interdetto non ha luogo contro colui presso il quale il figliuolo si trova di suo pieno godimento, con tutta libertà d'andare e venire. ivi, 2. — *ib.* l. 5. — A meno che non vi fosse contestazione fra due persone, ciascuna delle quali pretendesse d' essere padre, e l' una facesse contro l'altra domanda di esibizione. ivi. — *ib.*

75. La domanda di esibizione del figlio in podestà può essere rispinta con la eccezione della cosa giudicata; poni caso se fu giudicato, tuttochè ingiustamente, che il figliuolo non è sotto la podestà di suo padre: nel qual caso non trattasi più di sapere se il figlio è o meno nella podestà di suo padre, ma soltanto se fu giudicato ch'egli non era in sua pode-

stà. XLIII, 30, 3. — l. 1 § 4 *De liber. exhibendis.*

76. Questo interdetto non era che reparatorio, e aveva per oggetto d'ottenere in seguito l'interdetto per condurlo via. ivi, 4. — *ib.* l. 3 § 1.

77. Questo interdetto non avea luogo contro il figlio stesso che si voleva condur via, ma contro colui che lo riteneva; mentre questa domanda non aveva più oggetto se nessuno vi si opponeva; e allora il pretore pigliava cognisione sullo stato, affinchè dinansi a lui si discutesse se il figlio fosse o no in podestà. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 3. — Non si agisce dunque mediante questo interdetto contra il solo figlio principalmente, ma si agisce per incidenza se la quistione di stato è incidente ad un'altra quistione, p. e. di eredità. ivi. — *ib.* l. 4.

78. Se vi è difficoltà sul ritenimento del figliuolo pretestato o quasi pretestato, cioè entrante in pubertà o prossimo ad entrarvi, che il petente pretende sia in sua potestà, il giudice debbe ordinare ch'egli venga messo in deposito, finchè pende il giudisio, presso una madre di famiglia di buona riputasione *(notae auctoritatis)*. ivi, 6. — *ib.* l. 3 § 6.

79. Quando vien promesso l'interdetto *De filio ducendo*, e il figlio richiesto è impubere, talvolta uopo è di prorogare la lite al tempo della pubertà, tal altra debb'egli essere rappresentato; e ciò secondo le persone controvertenti e secondo la natura della causa. Onde se quegli che professa di essere il padre, è uomo di credito, prudente e di specchiata fede, terrà presso di sè l'impubere fino al dì della lite; se il promotore della quistione è persona di bassa sfera, cavillatore, noto come malvagio, si farà cognisione per la rappresentasione. Parimente se quegli che nega essere l'impubere in altrui podestà, è uomo assolutamente specchiato *(omnibus modis probatus)*, tutore dato o pel testamento o dal pretore, egli terrà seco *(tuetur)* il pupillo che si troverà avere presso di sè nel dì della lite; se poi quegli che dica d'essere padre è uomo sospetto, non converrà differire la lite. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 4. — Che se è sospetta l'una e l'altra persona, sia per debolessa *(infirma)* sia per disdoro *(turpis)*, converrà che il fanciullo venga frattanto educato presso un terzo, e la controversia differita al tempo della pubertà. ivi. — *ib.*

80. Esibizione dei rei. V. Accusa, Inscrizione. — V. lib. 48 tit. *De custodia et exhibitione reorum;* Cod. lib. 9 tit. 3 *De exhibendis et trasmittendis reis.* — Dopo la inscrisione del delatore doveva il reo per decreto del giudice esibirsi all'accusatore, affine che la lite potesse contro di lui progredire. XLVIII, 3, 18. — l. 3 Cod. *De exhib. reis.* — Il giudice poi non devé decretare questa esibisione, benchè il reo sia presente, se non dopo che l'accusatore si sia inscritto. ivi. — l. 11 Cod. Theod. *De accusat.* — Ed eziandio se si dovesse mandar a chiamare alcuno di lontano, non si darà retta all'accusatore se non dopo che questi siasi solennemente vincolato dando causione reciproca di assoggettarsi alla pena del taglione. ivi. — l. 2 Cod. *De exhib. et transmitt. reis.*

Inoltre, a colui che si manda a chiamare e che deve esibirsi, si concedono trenta giorni perchè proveda alle sue bisogne famiiliari. ivi. — d. l. 2 § ei vero.

81. Quando il reo nel giorno prescritto si esibisce all'accusatore, si fa la contestazione della lite sopra il delitto di cui viene accusato: allora non si può imputargliene un altro. ivi, 19. — l. 2 § 2 *De cust. et exhib. reor.*

ESILIO. V. Deportazione, *Exilium*, Interdizione, Pena, Relegazione. — L'esilio, secondo le Pandette, era di tre sorta; cioè, o importava la interdisione di certi luoghi; o la *lata fuga*, vale a dire la interdisione di ogni luogo tranne uno determinato; o la vincolazione in un'isola, vale a dire la relegasione in isola. XLVIII, 19, 19. — l. 5 *De interd. et releg.* — Quindi appare che la parola *esilio* vada intesa con cautela nel Diritto romano. Rigorosamente parlando significa *deportazione* (confino), chiamandosi *esuli* coloro che perdettero la cittadinanza e furono per sempre privati del loro suolo. Ma spesso pigliasi nelle leggi per *relegazione*, ansi talvolta per la relegasione comune, sì che nella l. 38 § 3 ff. *De poenis* (XLVIII, 5, 70) l'esilio è opposto alla relegazione nell'isola. Checchè ne sia, ogniqualvolta nei testi è detto *esilio temporario*, s'intende relegazione, mentre la deportazione non è temporaria; e venendo inflitto l'esilio come pena temporaria, si dee intenderlo per la stessa deportasione, mentre la relegazione non toglie la cittadinanza. ivi, 30.

2. Se un tutore fu mandato in esilio, può essere dispensato, qualora sia esiliato in perpetuo; se lo è temporaneamente, si nomina pel tempo di mezzo un curatore in sua vece.

XXVII, 1, 17. — l. 28 § 2 et l. 29 *De excusat. tut.*

ESISTENZA. Per profittare d'una disposizione uopo è di esistere al tempo in cui essa prende effetto; conviene cioè che uno sia nato o concepito, se non al tempo del testamento, almeno al tempo della morte del testatore: ma se trattasi di sostituzioni fedecommessarie, basta che uno sia nato o concepito al momento dell'occorrenza del fedecommesso, sebbene lunghissimo tempo dopo la morte del testatore. XXIX, 2, 65. — l. 59 § 6 ff. *De hered. instit.*

ESPERTI. V. Periti.

ESPILATA (Eredità). V. lib. 47 tit. 19 *Expilatae hereditatis;* Cod. lib. 9 tit. 32 *De crimine expilatae hereditatis;* Nov. 164; lib. 47 tit. 4 *Si is qui testamento liber esse jussus erit, post. mortem domini ante aditam hereditatem surripuisse aut corripuisse quid dicatur.* V. anche Furto *di cose ereditarie.*

1. L'azione *Expilatae hereditatis* non si intentava che in difetto dell'azione Di furto, quando questa non poteva ancora aver luogo. XLVII, 19, 1. — l. 1 § 1, l. 2 § 1 *Expilatae hered.;* l. 6 Cod. *De crim expil.*

2. Quest'azione non poteva essere intentata contra il coerede, mentre alla sua indennizzazione provedeva il giudizio *Familiae erciscundae.* ivi, 2. — l. 3 in f. Cod. *Famil. ercisc.;* l. 1 Cod. *De crim. expil.*

3. Quest'azione non era ammessa contro la moglie; mentre v'era contro essa quella *Rerum amotarum.* ivi, 3. — l. 5 *Expil. hered.*

4. Potevasi intentare quest'azione contro il marito della madre, o contro la moglie del padre *(vitricum et novercam).* ivi, 4. — ll. 2 et 3 Cod. *De crim. expil.*

5. Venendo intentata quest'azione, doveva farne cognizione il preside della provincia, non potendosi esercitare quella Di furto. ivi, 1. — l. 2. *Expil. hered.*

6. L'erede di un marito defunto non poteva accusare del delitto di espilata eredità la moglie che durante il matrimonio avuto aveva in sua balía le cose del marito: meglio faceva egli ad intentare contro di lei l'azione *Ad exhibendum,* o pure quella *Negotiorum gestorum* se ella avuto aveva l'amministrasione degli affari del marito. ivi, 3. — l. 33 *Negot. gest.* — E ciò perchè la moglie *socia rei humane atque divinae in domum suscipitur.* ivi. — l. 4 Cod. *De crim. expil.* — Contro di essa potevasi anche promuovere l'azione *In rem.* XLVII, 19, 3. — l. 17 Cod. *De furtis.* — E vindicare i frutti esistenti delle cose da essa detenute con mala fede, e domandare con l'azione Ripetitoria quelli consunti. ivi. — d. l. 4 § fructus.

7. L'erede che rimaneva vittorioso nel giudizio Di espilata eredità, giovava anche al coerede. ivi, 5. — l. 4 *Expil. hered.*

ESPILATORI. Così chiamavansi i ladri più cattivi *(atrociores),* quelli che *pelano* a così dire, o, altrimenti, quelli che tolgono il mantello o le vesti ai viandanti notte tempo. Costoro erano condannati a' pubblici lavori perpetui o temporarj; e se appartenevano a classi buone *(honestiores),* erano rimossi a tempo dall'ordine, o mandati a confino fuor di patria. Non avevano i principi ne' loro rescritti determinata alcuna pena per costoro; sicchè era essa in libero arbitrio del giudice dietro cognizione di causa. XLVII, 18, 3. — l. 1 § 1 ff. *De effract.*

ESPORTAZIONE. V. Commesso, Dazio, Importazione.

ESPRESSA *(Sostituzione),* specie sì della *volgare,* come della *pupillare,* a cui opponevasi la tacita. V. Tacita *(Sostituzione).*

ESPRESSIONE. V. anche Parole. 1. La cosa espressa esclude quella che non lo è; p. e. ciò ch'è autorizzato pel passato non lo è pel presente. I, 3, 20. — l. 22 *De legibus.* — Dicesi d'ordinario: *Inclusio unius est exclusio alterius;* massima che non è sempre vera, e che dipende dalle circostanze.

2. Qualche volta la cosa nuoce essendo espressa; tuttochè non avrebbe nociuto essendo tacita *(expressa nocent, non expressa non nocent).* L, 17, 46 e 1435. — ll. 77 et 195 *De reg. juris.;* XXXV, 1, 59. — l. 52 *De cond. et dem.*

EST. Si riferisce non solamente al tempo presente ma talvolta al passato, p. e. dicendo: *Lucio Tizio* solutus est *(fu sciolto) dalla obbligazione.* L, 16, 9. — l. 123 *De verb. signif.*

ESTATE. Incomincia all'equinozio di primavera e finisce all'equinozio d'autunno; sicchè dura sei mesi; e sei l'inverno. XLIII, 20, 17. — l. 1 § 32 *De aqua quotid. et aest.;* XLIII, 13, 3. — l. 1 § 8 *Ne quid in flum publ.*

ESTENSIONE. Ciò che fu ammesso contro lo spirito del Diritto, non debb'essere esteso *(non est producendum ad consequentias).* I, 3, 23. — l. 14 ff. *De legibus;* L, 17, 74. — ll. 141 et 162 *De reg. juris.* — Nè ciò che per necessità. d. n. 74. — dd. ll. 141 et 162.

2. Le regole del Diritto non si estendono alle cose stabilite contro esse regole. I, 3, 25. — l. 16 ff. *De legibus.*

3. Una consuetudine abusiva, introdotta per errore, non debb'essere estesa ai casi simili. ivi, 23. — *ib.* l. 19.

ESTIMATORIA *(Azione)*, altrimenti *Quanti minoris*, una delle azioni derivanti dall'editto edilizio. XXI, 1, 2. — Quest'azione competeva ne' medesimi casi e per le medesime cause per cui competeva la Redibitoria; quando a questa veniva opposta l'eccezione de' sei mesi. ivi, 50. — l. 48 § 1 et 2 *De aedil. edicto.*

2. Quest'azione competeva anche per altre cause per le quali non competeva la Redibitoria: p. e. pei pesi de' quali è aggravata la cosa, i quali se fossero stati dal compratore conosciuti, l'avrebbe comperata a minor prezzo; e ciò ha luogo p. e. trattandosi di servitù nella evizione d'un fondo. ivi, 51. — *ib.* l. 61; l. 15 § 1 ff. *De evict.*

3. In virtù di quest'azione il venditore è tenuto di restituire al compratore, o di farne remissione di tanta parte di prezzo, *quanto meno* sarà giudicato che avrebbe il compratore pagato se avesse conosciuti i vizj ed i pesi della cosa per la quale si promuove l'azione. ivi, 84. — Ora, se trattasi per es. di una coppia di mule, l'una delle quali sia viziosa, la minorazione del prezzo dovrà essere desunta non solamente sopra la viziosa, ma sopra entrambe: poichè, essendo state comperate entrambe per un solo prezzo, questo non va separato, ma deesi conoscere *quanto meno* valeva la coppia quando fu venduta, e non la sola mula ch'era viziosa. ivi. — l. 38 § 13 *De aedil. edicto.*

Ma se uno propone quest'azione p. e. per titolo della fuga d'un servo, e poi per titolo di morbo, il venditore non debb'essere condannato che una sola volta. ivi. — *ib.* l. 31 § 16.

4. Sebbene di regola in quest'azione il compratore ritenga la cosa, pure talvolta egli doveva restituire p. e. il servo; come sarebbe se egli fosse stato di un valore sì inconsiderabile che non convenisse neppure al padrone di averlo; se fosse, poni caso, furioso o lunatico: tuttavia il giudice ordinerà d'uffizio al venditore che riceva in restituzione il servo e rifonda il prezzo. ivi, 85. — *ib.* l. 43 § 6.

ESTIMATORIO *(Contratto)*. V. lib. 19 tit. 3 *De aestimatoria.* — Questo è un contratto che ha grande affinità con la compra-vendita e la locazione-conduzione. In esso uno dà ad un altro una cosa da portare intorno per venderla, con la condizione che debba o restituire la cosa stessa, o pagarne il prezzo di stima fra loro convenuto. XIX, 3, 4.

2. In questo contratto la stima fa sì che il pericolo star debba a carico di quello che riceve la cosa: questi adunque dovrà o restituirla senza deperimento, o pagarne il prezzo di stima conveuuto. ivi. — l. 1 § 1 *De aestimatoria.* — Ma vuolsi fare una distinzione: se io venditore ricercai *(rogavi)* te della cosa datami a vendere, il danno sta a mio carico; se tu me, il danno è tuo; se nè l'uno nè l'altro di noi fe' ricerca ma soltanto consentimmo, sei tenuto tu soltanto pel dolo e per la colpa verso di me. ivi. — l. 17 § 1 *De praescript. verb.*

3. L'azione che ha luogo in questo contratto è quella *Praescriptis verbis;* ed è utile anche se intervenne mercede: intitolasi anche *De aestimato*, e fu proposta per uscire di dubbiosità, non sapendosi se nel caso appunto di roba data a vendere apprezzata dovesse aver luogo l'azione Di vendita o quella Di locazione o quella Di conduzione o quella Di mandato. Ora in tal caso fu fatto un affare civile e di buona fede, dunque debbe avervi luogo quanto ha luogo pe' giudizj di buona fede. ivi, 2. — ll. 1 et 2 *De aestimatoria;* l. 13 *De praescr. verbis.*

ESTINZIONE *dei Legati e dei Fedecommessi.* V. Fedecommesso e Legato.

ESTIVA *(Acqua)*. V. Acqua.

ETA'. V. Anno, Condizione, Dispensa, Eccezione, Esenzione, Impubere, Infante, Pena, Pubere, Pupillo, Vecchiezza.

1. Il termine più lungo della vita umana è di cento anni. VII, 4, 8. — l. 8 *De usu et usufr. per leg. datis.*

2. L'età per testare è di quattordici anni pei maschi, e di dodici anni per le femmine; e basta aver toccato l'ultimo giorno dell'anno duodecimo e decimoquarto. XXVIII, 1, 15. — l. 5 ff. *Qui testam. facere possunt.*

3. L'età per poter manomettere era di venti anni; e similmente bastava d'aver toccato l'ultimo giorno del vigesimo anno di età. V. Anno.

4. L'età richiesta per poter contrattare come maggiore senza speranza di restituzione era di venticinque anni interamente compiti, di modo che uopo era di aver toccato il primo giorno dell'anno vigesimosesto d'età. V. Anno.

Tuttavolta deesi dire per verità (XL, 9, 20. — l. 1 ff. *De manumiss.*) che uno all'ultimo giorno del suo vigesimoquinto anno non è più minore di venticinque anni; ma del pari (come suppone la d. l. parlando della minorità di vent' anni che rendeva incapace di manomettere) uno non è realmente maggiore di venticinque anni se non al principio del suo vigesimosesto anno. Ora perchè uno possa obbligarsi senza speranza di restituzione, non basta che non sia più minore di venticinque anni; uopo è che sia maggiore, vale a dire, che abbia più di venticinque anni. — In molti casi il minore poteva manomettere tra vivi tuttochè non avesse venti anni, p. e. quando voleva dare la libertà a suo padre, a sua madre, a suo figlio, a sua figlia, al suo precettore ec. ec. Inst. § 5. *Qui et ex quibus causis manum.* — Poteva uno manomettere i suoi servi per testamento all'età di diecisette anni compiti, secondo gl' Instituti § 5 *ib.*; e pel diritto delle Novelle, bastava d'essere pubere. Nov. 119 cap. 2.

5. L'età della fanciulla, per potersi maritare, è di dodici anni. XXIII, 2, 21. — l. 4 *De ritu nupt.*; XIII, 1, 31. — l. 17 § 1 *De reb. auctor. jud. possid.*

6. L'età di settant' anni compiuti scusa dalla tutela e da tutti i carichi civili. L, 6, 1. — l. 2 § 1 *De vacat. et excus. mun.*; L, 6, 6. — l. 3 § 6 ff. *De muner. et honor.*

7. Quando si tratta di punire, si considera l'età del delinquente. XLVIII, 19, 49. — l. 16 § 3 ff. *De poenis.* — Perdonasi alla età ed alla imprudenza. L, 17, 1769. — l. 108 *De regulis juris.*

EUNUCHI. V. Cornelia *(Legge).*

EVENTO. V. Caso.

EVIZIONE. V. Doppio *(Stipulazione del)*, Fisco, Garanzia, Pegno, Redibitoria *(Azione)*, Vendita. V. lib. 21 tit. 2 *De evictionibus et duplae stipulatione;* Cod. lib. 8 tit. 45 *De evictionibus; 46 Creditorem evictionem pignoris non debere;* lib. 10 tit. 5 *Ne fiscus rem quam vendidit evincat.*

1. L'evizione (così detta *a vincendo*) ha luogo in tre maniere: o quando il compratore, sebbene messo in possesso, è obbligato per giudizio sopra petizione a rimettere la cosa a quello che la rivendica come proprietario; o quando il compratore fu condannato di pagare al ricorrente il valore della cosa per principale ed accessorj *(litis aestimationem);* o quando, essendo attore egli stesso e petente contro il detentore, questi fu assoluto della domanda intentata contro di lui. XXI, 2, 10. — l. 16 § 1 ff. *De evict.*

2. Il venditore ha l'obbligazione d'impedire che la cosa sia evitta al compratore. Ora, la dazione di possesso che il venditore dee fare, è tale che, se uno legittimamente turba questo possesso, non si repota fatta la tradizione del possesso medesimo. XIX, 1, 35. — l. 3 ff. *De action. empti et vend.* — Quindi è indubitato che, quand'anche il venditore non abbia espressamente garantito per l'evizione, compete l'azione Di compera ove la cosa venga evitta. ivi, 35. — *ib.* l. 3; l. 6 Cod. *De evict.*

3. L'azione Di compera compete non solamente quando viene evitta per intero la cosa, ma anche se viene evitta in parte. ivi, 36. — l. fin. Cod. *De comm. rei alien.* — Così se hai p. e. comperata una casa, e te ne venne evitta una colonna, tu hai diritto di muovere al venditore l'azione *Ex empto* per conseguire una cosa dello stesso genere. ivi. — l. 23 § 1 *De usucap.* — E questo ha luogo eziandio se ciò che resta al compratore merita l'intero prezzo. ivi. — l. 47 ff. *De evict.*

4. Nel caso di vendita d'una eredità, il venditore non è tenuto per la evisione delle singole cose ereditarie. Per eguale ragione, quando fu venduto il peculio, o fu considerato come accessorio della vendita, il venditore non è tenuto per la evizione della singole cose del peculio. ivi, 37. — *ib.* l. 5.

5. Affinchè abbia luogo l'azione Di compera, nulla importa di riconoscere quanto tempo dopo eseguito il contratto sia stata evitta la cosa; mentre tale azione non si estingue per la prescrizione di lungo tempo. ivi, 38. — l. 21 Cod. *De evict.*

6. Il venditore è tenuto soltanto per la evizione fondata sul diritto e derivante da causa anteriore al contratto; ma non per quella che deriva da una nuova causa, e molto meno per quella ch'ebbe luogo per violenza. ivi, 39. — *ib.* l. 17.

7. Il venditore incorre nella obbligazione non solamente quando il compratore viene in suo nome condannato a restituire la cosa, ma anche se fu condannato come procuratore di quello che egli era tenuto a difendere, e che perciò non ha contro di lui verun regresso. ivi, 40. — l. 66 § 2 ff. *De evict.*

8. Il venditore incorre nella obbligazione anche nel caso che la cosa venga evitta senza che sia stata proposta in Giudizio l'azione, anzi anche nel caso che il compratore medesimo

abbia evitto la cosa a suo profitto. XIX, 1, 41. — l. 13 § 15 ff. *De action. empti et venditi.* — Quindi se non comperò inscientemente dall'erede una cosa che gli era stata lasciata in legato sotto condisione, il compratore potrà in virtù dell'azione Di compera conseguire il prezzo, perchè non possiede la cosa a titolo di legato. ivi. — *ib.* l. 29; l. 84 § 5 *De leg. et fideic.* 1.°

9. Se nell'atto della vendita non fu espresso quanto il venditore debba pagare pel caso di evizione, egli non sarà obbligato a prestare nulla più del simplo per titolo di evizione, e, per la natura dell'azione Di compera, l'importare dell'interesse. ivi, 43. — l. 60 ff. *De evict.;* l. 23 Cod. eod. tit. — Ne viene di corollario che, qualora venga evitta la cosa, compete l'azione Di compera non solamente per conseguire la restituzione del prezzo, ma eziandio per l'interesse che si ha: adunque anche quando la cosa diminuì di valore, la perdita star dovrà a carico del compratore. ivi, 44. — l. 70 ff. eod. tit. — E reciprocamente, se la cosa era migliorata, il compratore conseguirà tanto di più. ivi. — l. 9 Cod. eod. tit.

Questa regola però soffre due eccezioni: 1.ª se si propone un eccessivo aumento di prezzo o tale che il venditore non siaselo mai immaginato, si reputa iniquo l'obbligare il venditore per tanto, non dovendo egli essere sottoposto ad un pericolo maggiore del doppio. ivi, 45. — l. 43 ff. *De action. empti et vend.* — 2.ª Rispetto alle spese che avesse fatte il compratore intorno alla cosa comperata per migliorarla; p. e. nel caso che tu mi avessi venduta un'area altrui, ed io vi avessi eretto un edifizio, ed il proprietario dell'area me l'avesse in tale stato evitta; potendo io rimuovere con la eccezione Di dolo la petizione del proprietario quando non paghi la spesa dell'edifizio, è più probabile che tale affare non debba stare a carico del venditore. Che se il compratore non possiede l'edifizio, gli competerà l'azione Di compera. In tutti i casi però, quando alcuno ha scientemente venduto una cosa altrui, debb'essere tenuto assolutamente. ivi. — *ib.* d. l. 45 § 1.

10. In un solo caso nell'azione Di compera per titolo di evizione non entra l'interesse del compratore, ma solamente il prezzo col quale fu comperata la cosa: ed è quando uno vendette la facultà di possedere. Difatti passa grade differenza fra la promessa di fare in maniera che il possesso non debba essere turbato nè da sè o nè da' suoi discendenti, e la promessa che non sarà turbato da nessuno. Imperciocchè se uno promise che non turberebbe il possesso, non si reputa lui con ciò guarentire che altri non evinca; e però, venendo evitta la cosa, o fu interposta stipulazione e non sarà tenuto *Ex stipulatu;* o non fu interposta e non sarà tenuto *Ex empto.* Ed anche se uno promise per sè ed eredi che non verrebbe turbato il possesso (*non fieri quominus habere liceat*), egli non è tenuto per l'azione Di compera a indennizzare il compratore ma solamente a restituire il prezzo. Ed anche se fosse stato espressamente convenuto nell'atto di vendita, che nessuna obbligazione avesse a nascere per titolo di evizione, deesi bensì in caso di evizione restituire il prezzo della cosa ma non l'utilità. Difatti un contratto di buona fede non permette tale convenzione in forza della quale il compratore possa perdere la cosa ed il venditore conservare il prezzo; tranne che uno accetti tutte le dette convenzioni, a quella guisa che uno accetta che il venditore riceva il prezzo, quantunque la merce non appartenga al compratore. Così quando comperiamo dal pescatore una gittata di rete da farsi, o la cacciagione, dopo collocate le reti, dal cacciatore, o l'uccellagione dall'uccellatore; se anche non fanno veruna preda, il compratore è obbligato di sborsare il prezzo. XIX, 1, 46. — l. 11 § 18 ff. *De action. empti et vend.*

11. Il venditore non può esimersi dalla condanna per evizione coll'offerire al compratore la cosa evitta. ivi, 47. — l. 67 ff. *De evict.;* l. 15 *De doli mali et metus except.*

12. Venendo evitto un fondo, se fu in origine convenuto che il venditore dovesse restituire il prezzo solo; dopo l'evizione, si dovranno pagare anche gl'interessi; ed anche prima della mora, per altro soltanto dal giorno della evizione, non dal giorno della contestazione della lite; quantunque il compratore, dopo promossa la lite sulla proprietà, restituisca i frutti all'avversario: poichè il discapito del tempo intermedio sta a carico del compratore. ivi, 67. — l. 18 ff. *De usuris.*

13. Evizione (*Stipulazione per la*). V. Doppio (*Cauzione del*). S'incorre nella pena di questa stipulazione allora soltanto quando la cosa viene evitta. E però chi compera una cosa e la possiede, non può, finchè la non gli viene evitta, convenire il suo autore; perchè la cosa è d'altrui, od è obbligata in favore di un altro. XXI, 1, 9. — l. 3 Cod. *De aedil. ed.*

Siccome poi non si può riputare evitta (cioè

tolta) quella cosa della quale non era ancora seguita la tradizione, così è manifesto che non si può incorrere nella pena di questa stipulazione prima che sia effettuata la tradizione. Non è però necessario che abbia avuto luogo la tradizione materiale: onde se io ti avessi venduto una cosa la quale già fosse presso di te; considerandosi che ne sia stata fatta la tradizione, io sono obbligato a titolo di evizione. XXI, 1, 9. — l. 62 ff. *De aedil. ed.* — Non importa neppure che la cosa sia stata consegnata o al compratore medesimo o ad altrui col suo consenso. ivi. — *ib.* l. 61.

14. Dicesi che uno è incorso *(committi)* nella stipulazione del doppio, quando la cosa viene restituita al petente per ordine del giudice in uno dei tre modi enunziati al n. 1 qui sopra. — A ragione dicesi ivi o *quando il compratore fu condannato di pagare il valore.* Imperciocchè uno non può avere ciò che verrebbe tolto dall'avversario se nessuno gliene pagasse il prezzo; chè il compratore possiede ciò in virtù, per così dire, di una seconda compera. ivi, 10 ed 11. — *ib.* l. 16 § 1 et l. 21 § 2 ¶ neque enim. — Nè importa che sia stato condannato a pagare il valore della cosa *(litis aestimationem)* o il compratore medesimo od altri per lui. ivi, 11. — *ib.* l. 22. — Se però il venditore medesimo avesse invece del compratore pagato il valore della lite, non si reputerebbe evitta la cosa. ivi. — d. l. 21 § 2.

15. Dicendosi ch'è evitta quella cosa che viene tolta per ordine del giudice, non la si reputerà evitta se il giudizio non fu eseguito e il compratore continua tuttavia a possedere la cosa. P. e. si reputa che il compratore possa avere la cosa anche qualora quegli che rimase vincitore contra il compratore nel giudizio sull'evizione della cosa, prima di averla tolta morì senza successori; cosicchè i suoi beni non possano nè pervenire al fisco nè essere privatamente venduti da' creditori: poichè in tal caso al compratore non compete veruna azione *Ex stipulatu*, potendo egli avere la cosa. ivi, 12. — *ib.* l. 87. Quindi l'azione *Ex stipulatu* non avrà neppur luogo qualora il vincitore in causa ha donato o lasciato al compratore in legato la cosa; porchè la donazione od il legato sia stato fatto prima che la cosa venisse tolta o portata via: altrimenti avendo una volta incorso la pena stipulata non può uno esserne liberato. ivi. — d l. 57 § 1.

16. Non si considererà evitta la cosa, sebbene il compratore non possa averla, quando questa possibilità non venga tolta dalla sentenza stessa. Onde s'incorre nella pena della stipolazione del doppio ogniqualvolta la cosa viene perduta in maniera che il compratore non possa più possederla a cagione della evizione stessa. XXI, 1, 13. — l. 21 § 1 et 3 *De aedil. ed.*

17. A ragione si reputa che una persona cessi di avere il possesso della cosa evitta a cagione della evizione stessa, se anche fu obbligato a farne la tradizione ad un altro; singolarmente qualora, non potendone effettuare la tradizione, fu verso di lui condannata al pagamento. ivi. — *ib.* l. 33.

18. Avvegnachè evitta non dicasi se non quella cosa che viene tolta per ordine del giudice; se tu hai venduto a me un servo di Tizio, e Tizio poscia ha instituito me suo erede, l'azione per evizione è perduta, non potendo il servo essere evitto; ma si dee ricorrere all'azione Di compera. ivi, 14. — *ib.* l. 9. — Parimente se il compratore fu instituito erede del padrone del servo, non s'incorre nella pena della stipulazione del Doppio, perchè il servo non gli può essere evitto, nè si può temere ch'egli lo evinca a sè stesso; onde in siffatti casi deesi promuovere l'azione Di compera. ivi. — *ib.* l. 4 § 1.

19. Dicesi evitta quella cosa che viene tolta per ordine del giudice: non importa poi per qual genere di azione sia stata tolta. Difatti la stipulazione Del doppio non abbraccia quel solo genere di evizione per cui domandando uno la proprietà della cosa l'abbia evitta, ma eziandio se viene esercitata l'azione Serviana. ivi, 15. — *ib.* l. 34 § 2. — Allora poi si reputa che il compratore sia dal creditore evitto, quando gli viene poco men che tolta la speranza di avere la cosa. Se per tanto fu evitta in virtù dell'azione Serviana, è incorsa bensì la pena *(committitur)* della stipulazione; ma poichè, pagata essendo dal debitore la somma dovuta, può continuare a possedere il servo, se dopo che fu liberato il pegno viene il venditore convenuto, potrà opporre la eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 35.

Parimente, se venisse contro di me proposta l'azione *Communi dividundo*, e fosse aggiudicato il servo all'avversario perchè avea provato esser esso comune, a me competerà l'azione *Ex duplae stipulatione.* ivi. — *ib.* l. 34 § 1. — Lo stesso avrà luogo qualora la

cosa sia stata evitta in forza di restitnzione in intero. XXI, 1, 15. — l. 39 *De aedil. ed.*

Ciò per altro non decsi estendere a' compromessi; onde se io avrò fatto un compromesso, e verrà contro di me proferita la sentenza, a me non compete contra il venditore verun'azione per la evizione, avendo io fatto ciò senz'essere indotto da veruna necessità. ivi, 16. — *ib.* l. 56 § 1.

20. Affinchè si possa dire incorsa la pena *(commissa)* della stipulazione dell'evizione, debbono concorrere nella evizione questi estremi: 1.° L'evizione dee derivare da una causa non indicata dal venditore; 2.° Non debb'essere sopravvenuta dopo il contratto; e da ciò ne segue essere necessaria; 3.° Che sia stata giusta; 4.° Che abbia avuto luogo senza colpa del compratore; poichè una ingiustizia del giudice o la colpa del compratore, per cui venisse evitta la cosa, costituirebbero il caso sopravvenuto dopo il contratto; 5.° È necessario che sia al venditore denunziata la lite. ivi.

21. Il venditore non è tenuto per quel caso di evizione che ha indicato. ivi, 17. — *ib.* l. 69.

Se però il venditore eccepiva il caso della libertà trattandosi di un servo, occorrevano alcune quistioni. Così chi nel fare la tradizione del servo lo dichiara statulibero, si reputa che abbia indicato soltanto quella specie di libertà che può accadere occorrendo la condizione *ex praeterito* aggiunta col testamento: laonde se la libertà gli fu data dal testamento incontanente, ed il venditore lo ha dichiarato statulibero, egli è tenuto per la evizione. ivi, 18. — d. l. 69 § 1. — Così pure quello che ha fatta la tradizione di uno statulibero, se ha dichiarato una condizione determinata sotto la quale asserisce che gli è concessa la libertà, si terrà ch'egli abbia deteriorata la condizione di lui, reputandosi non aver egli indicato qualunque caso di promessa libertà ma solo quello per lui dichiarato. ivi. — d. l. 69 § 2. — Tuttavolta se il venditore dichiara che lo statulibero obbligato a pagar dieci è invece obbligato a pagar venti; sebbene mentisca la condizione, pure egli non è tenuto alla stipulazione Dell'evizione, ma soltanto all'azione Di compera qualora la condizione sia tale che debba passare nel compratore, vale a dire se il servo è obbligato di fare tale prestazione all'erede: difatti se è obbligato di farla ad un altro, tuttochè sia stata dichiarata la vera quantità, ove non abbia il venditore avvertito che l'obbligo della prestazione era verso di un altro, egli sarà tenuto per titolo di evizione. XXI, 1, 18. — l. 54 § 1 et l. 69 § 3 *De aedil. edicto.*

Rispetto alla detta diversità della dichiarazione dal fatto, evvi un caso speciale. Se ad un servo fu lasciata per testamento la libertà quando avrà resi i conti; e l'erede lo alienò dichiarando ch'egli era obbligato di pagare cento; ove il servo non sia debitore di nulla e perciò, adita la eredità, sia fatto libero, l'erede ha contratto l'obbligo della evizione per avere venduto un uomo libero come statulibero: se poi tuttavia è debitore residuario di cento, si può considerare che l'erede non abbia mentito poichè, venendogli ingiunto di fare il rendimento di conti, si reputa che gli sia ingiunta eziandio la prestazione di quella somma della quale risultasse debitore. Quindi se residuasse debitore di meno che cento, p.e. di soli cinquanta (cosicchè, avendo egli pagato quella somma, avrebbe conseguito la libertà), per gli altri cinquanta compete l'azione Di compera. ivi. — *ib.* l. 69 § 4.

22. Se nell'azione Per evizione non s'incorre qualora la cosa fu evitta per quella causa che il venditore ha dichiarata, la non è sempre così riguardo all'azione Di compera. Per es. se uno ha nell'atto della vendita oscuramente *(perfunctorie)* dichiarato statulibero il servo, ed ha poi tenuto celata la condizione della libertà; ove il compratore non ne fosse consapevole, il venditore sarà tenuto per l'azione Di compera. Nella stessa guisa quegli che vende un fondo e, sapendo essere dovuta una servitù determinata, confusamente *(perfunctorie)* dichiara di venderlo *con tutte le servitù di passaggio e di condotta alle quali è soggetto,* si libera bensì dalla evizione, ma è tenuto per l'azione Di compera, avendo ingannato il compratore. ivi, 19. — *ib.* l. 69 § 5.

23. Talvolta, quantunque il servo venga evitto in libertà in forza di un'altra condizione, non hanno luogo nè l'azione *Ex stipulatu* nè quella Di compera; e ciò ha luogo quando la condizione del venditore dichiarata occorre prima dell'altra. ivi, 20. — *ib.* l. 46 § 2 et 3.

24. Quella evizione che venisse fatta per un caso occorso dopo il contratto, non fa incorrere nella pena della stipulazione per l'evizione: imperciocchè qualunque pericolo posteriore al contratto sta a carico del compratore. ivi, 21. — *ib.* l. 3. — Si eccettua però il

caso che quest' evizione avesse origine per causa del venditore medesimo il quale p. e. prima di farteoe la tradisione avesse alienata od obbligata ad un altro quella cosa che ha venduto a te. XXI, 1, 21.

25. Se il compratore è evitto per ignoranza o per errore del giudice, il danno non debbe stare a carico del venditore. ivi, 22. — l. 51 *De aedil. ed.;* l. 8 § 1 et l. 15 Cod. *De evict.*

26. La evisione proveniente da fatto o da colpa del compratore non fa incorrere nella pena della stipolazione. Quindi se uno ha comperato un servo colla condizione *che non sia prostituito e che quando fosse prostituito dovess' essere libero;* se operando il compratore contro la condizione aggiunta nel contratto, il servo ha conseguito la libertà, si dee considerare come se il compratore l' avesse manomesso, e perciò non gli competerà verun regresso contro il venditore. ivi, 23. — l. 34 ff. eod. tit. — Così pure se lo stipulatore del Doppio da reo divenne attore e rimase soccombeute, mentre se avesse possedato la cosa avrebbe doruto ritenerla, laddove non gli competeva l' azione utile petitoria; il promettitore del Doppio o sarà difeso di pien diritto, o certamente potrà difendersi opponendo l' eccezione Di dolo. Ciò per altro avrà luogo qualora per colpa o spontaneamente lo stipulante abbia perduto il possesso. ivi. — *ib.* l. 29 § 1. — Insomma se vengono opposte eccezioni derivanti dal compratore, il venditore non è tenuto verso di lui; ma è tenuto se risguardano la persona di esso venditore. ivi. — *ib.* l. 27. — Che se si oppongono eccezioni derivanti e dal venditore e dal compratore, si dovrà riconoscere per quale eccezione il giudice abbia giudicato il contrario, e quindi si riconoscerà pure se sia o no incorsa la pena della stipulazione. ivi. — *ib.* l. 28.

27. Si considera che l' evisione proceda da colpa del compratore tutte le volte ch' egli avrebbe potuto evitarla. Quindi se, avendo il venditore avvertito il compratore d' intentare piuttosto l' azione Pubbliciana o quell' azione ch' è relativa ad un fondo enfiteutico, il compratore ha tardato a promuoverla; il suo dolo sarà a lui soltanto pregiudizievole, e non avrà luogo la pena stipulata. Non si può dire altrettanto nell' azione Serviana; poichè questa, sebbene sia un' azione *In rem*, tuttavia non distorna *(avocat)* punto il possesso, e si estingue, pagata che sia al venditore la somma dovuta; quindi al compratore non compete a suo nome. XXI, 1, 24. — l. 66 et l. 39 § 1 *De evict.*

Se il giudizio fu pronunziato contra il compratore perchè non comparì in Giudizio, non è incorsa la pena della stipulazione, considerandosi ch' egli sia stato soccombente piuttosto a cagione dell' assenza che per la qualità della sua causa. Se pertanto fu assonto un giudizio contro di un pupillo, il tutore sostenne la lite, e fu giudicato contro di lui, si dirà essere incorsa la pena della stipulazione, bastando che sia stata discussa la causa da quello che aveva diritto di sostenere la difesa. ivi. — *ib.* l. 55.

28. Se tu hai venduto de' predj ch' erano obbligati, e i compratori si potevano difendere opponendo la solita prescrizione di lungo tempo, non puoi temere il pericolo della evisione. ivi, 25. — *ib.* l. 54; l. 19 Cod. *De evict.* — Ma anche se, potendo il compratore usucapire la cosa, nol fece, si reputa che ciò sia seguito per sua colpa; e perciò se il servo è evitto, il venditore non è tenuto. ivi. — l. 56 § 3 ff. eod. tit. — Al contrario, quantunque sia segnita la usucapione, se quegli il quale fu assente per gl' interessi della repubblica domanda un fondo, al possessore compete l'azione utile per l' evizione. Parimenti se un privato la domanda ad un milite, equità vuole che debba essere al compratore restituita l'azione per l' evizione. ivi. — *ib.* l. 66 § 1.

29. Gaja Seja aveva comperato da Lucio Tizio un fondo; ed essendo contro di essa stata inteotata azione dal fisco, essa aveva chiamato in difesa il suo autore: seguita essendo la evizione, il fondo le venne tolto e aggiudicato al fisco, essendo presente il venditore. Nulla osta che, non avendo la compratrice appellato, ella possa convenire il venditore, tanto se il fondo evitto era di un terzo quando fu venduto, quanto se era verso di un altro obbligato fin dal momento della vendita. ivi, 26. — *ib.* l. 63 § 3. — Così sarà quando il giudice abbia dato un giudizio retto; altrimenti, se il compratore ha appellato della sentenza, ed ha per sua colpa perduta in virtù della prescrizione una causa ben fondata, egli non può rivolgersi al venditore. ivi. — d. l. 63 § 2.

30. È vero che il venditore non è tenuto per quella evizione che il compratore poteva evitare, ma ciò ha luogo soltanto qualora chi evince la cosa non sia o il venditore medesimo

o il di lui erede o qualunque altro il quale era tenuto per la evizione. Quindi non può cader dubbio che, proponendo il venditore l'azione vindiratoria di quella cosa ch'egli stesso ha venduta, non possa essere rimosso mediante la eccezione Di dolo, quantunque abbia acquistata la proprietà della medesima per altro titolo; essendo ragionevole il suo tentativo di evincere una cosa da esso medesimo venduta. E in arbitrio poi del compratore o di ritenere la cosa rimovendo l'azione mediante l'eccezione, o di conseguire il doppio a motivo della stipulazione, lasciandosi evincere la cosa. Quantunque poi l'eccezione fosse stata omessa oppure, nonostante l'opposizione di essa, egli sia stato evitto, può essere convenuto anche per la stipulazione Del doppio o per l'azione Di compera. XXI, 1, 27. — ll. 17 et 18 *De evict.* — Lo stesso dovrà dirsi dell'azione Di compera, quand'anche non fosse stata interposta veruna stipulazione. ivi. — *ib.* l. 19.

Ciò ha luogo eziandio quando l'evizione fu esercitata dall'erede del venditore: imperocchè il fatto di quello a cui è successo non impedisce all'erede del fidejussore di vindicare per diritto proprio la proprietà di quelle cose per le quali il venditore era pel creditore intervenuto presso del compratore; finchè però sussiste l'azione Per l'evizione. Ecco un caso: Seja ha dati in dote i fondi Meviano e Sejano ed altri. Tizio marito, vivente Seja, possede senza controversia questi fondi. In seguito dopo la morte di Seja, Sempronia erede di Seja instituì una lite sulla proprietà di questi predj; o potè farlo, non per gius proprio ma per gius ereditario: evitti poi quei predj, può la stessa Sempronia erede di Seja essere convenuta, o rimossa mediante l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.* l. 73; l. 31 Cod. *De evict.*

31. Affinchè l'evizione della cosa porti la conseguenza che il creditore incorra nella pena stipulata, è necessario che il compratore abbia dinunziato al venditore la lite che contra di lui fu promossa per la cosa comperata. ivi, 28. — ll. 8, 17 et 20 Cod. d. tit.

32. Se il compratore, mentre poteva dinunziare al suo autore la lite, non gliel'ha dinunziata, ed il compratore è rimasto soccombente per essere stato poco bene istrutto dell'affare; si considera per ciò solo ch'egli sia in dolo, e quindi non può proporre l'azione *Ex stipulatu.* ivi, 29. — l. 53 § 1 ff. eod. tit.

33. La dinunzia debb'essere fatta tanto se la cosa viene evitta per intero, come se soltanto in parte; ed anche quando al compratore viene domandato l'usufrutto, egli dee dinunziare la lite al venditore. XXI, 1, 30. — l. 49 *De evict.*

34. La dinunzia per la stipulazione Del doppio può esser fatta al pupillo anche senza l'autorità del tutore, quando il tutore non apparisce. ivi, 31. — *ib.* l. 56 § 7.

35. Non solamente è valida la dinunzia fatta allo stesso promittente, ma eziandio se, presente e non ignaro quegli che ha fatto la promessa pel caso di evizione, la dinunzia fu fatta al procuratore, il promittente è nullameno tenuto. ivi. — d. l. 56 § 4.

36. Se la vendita fu fatta da un servo, il compratore dee dinunziare la evizione al servo non al padrone; poichè se verrà evitto il servo comperato, potrà promuovere l'azione Di peculio; se il servo muore, la dinunzia dovrà farsi al padrone. ivi. — *ib.* l. 39 § 1.

37. Basta che la dinunzia sia stata fatta al venditore, e non è necessario che sia fatta ai fidejussori, per avere il diritto di esercitare poscia l'azione contra di loro. ivi, 7. — l. 7 Cod. *De evict.*

38. La dinunzia può esser fatta al venditore in qualunque tempo, affinchè comparisca a difendere la causa, non essendovi in questa stipulazione alcuna determinazione di tempo; purchè ciò non facciasi poco prima della emanazione della sentenza. ivi, 32. — l. 29 § 2 ff. eod. tit.

39. In qualche caso il venditore è tenuto, sebbene non gli sia stato dinunziato; p. e. se fece di maniera che non potesse aver luogo la dinunzia. ivi, 33. — *ib.* l. 56 § 5. — O pure se il compratore non potè conoscere ove fosse il venditore. ivi. — d. l. 56 § 6 et l. 55 § 1. — O se gli fu per patto rimessa la obbligazione di fare la dinunzia. ivi. — *ib.* l. 63.

40. S'incorre nella pena stipulata quando viene evitta quella cosa per l'evizione della quale ebbe luogo la promessa. ivi, 34. — Nè importa che la cosa sia corporale od incorporale, come p. e. un gius di servitù. Laonde se uno mi ha venduto e ceduto il diritto di passaggio e di condotta per un fondo come se fosse unico proprietario del medesimo, mentre lo possedeva in comune con altri, sarà verso di me tenuto per titolo di evizione se gli altri non concorrono a cedere quella servitù. ivi, 34. — *ib.* l. 10 et l. 46 § 1.

41. Per incorrere nella pena della stipula-

zione, nulla importa che la cosa venga evitta per intero o soltanto in parte. Se però la cosa venduta fosse indivisibile e non si potesse se non che immaginariamente considerarla divisibile in parti, l'evizione di una tal parte non produrrebbe l'effetto di far incorrere nella pena stipulata, quando nella stipulazione stessa non si avesse fatto mensione di tal parte. XXI, 1, 35. — l. 56 § 2 et l. 72 *De evict.*

42. S'incorre nella pena della stipulasione per l'evizione anche se viene evitto l'usufrutto della cosa comperata. Ed in vero, quantunque la cosa sia stata comperata con la detrazione dell'usufrutto; se viene un usofrutto diverso dal detratto, s'incorre nella stipulasione. ivi, 36. — *ib.* l. 62 § 2. — E s'intende che sia diverso l'usufrutto anche se compete a Sempronio mentre fu dichiarato che compete a Sejo. ivi. — *ib.* l. 39 § 5. — Si può considerare che abbia sofferta l'evizione dell'usufrutto della cosa comperata anche quegli che cessò di possederla. ivi. — *ib.* l. 46.

43. Quanto alle servitù prediali, se furono tacitamente ottenute *(secutae)* e vengono vindicate da terzi, il venditore non può essere tenuto per la evizione. Imperciocchè nessuno è tenuto per l'evizione di quel gius che suole essere tacitamente aggiunto; purchè il fondo non sia stato consegnato *(traditus)* come *ottimo massimo*, chè in tal caso debb'essere prestato libero da qualunque servitù. Che se il compratore ripete una servitù di strada o di passaggio, il venditore non può essere tenuto se non qualora abbia espressamente dichiarato come accessoria la servitù di strada o di passaggio; essendo in tal caso tenuto per virtù della sua dichiarazione. ivi, 37. — *ib.* l. 75.

44. Non s'incorre nella pena stipulata per la evizione di quella cosa che non fu nominatamente venduta, ma fo detratta dalla cosa venduta. Così essendo comperata una nave od una casa, non se ne considerano individuamente comperate tutte le pietre o tutte le tavole, nè per queste è tenuto il venditore a titolo di evizione, come se fosse evitta una parte. ivi, 38. — *ib.* l. 36.

45. Non s'incorre nella pena stipulata neppure per l'evisione di quella cosa che si considera come frutto o causa della cosa venduta. Quindi il compratore di una vacca, se gli viene evitto il vitello nato dalla medesima dopo il contratto, non può promuovere l'azione per la stipulasione del doppio; perchè non viene evitta nè la vacca stessa nè l'usufrutto della medesima. Difatti, dicendo noi che il vitello è il *frutto* della vacca, zignifichiamo una cosa corporale, non un gius; a quella guisa che diciamo *frutti* de' predj il frumento ed il vino che apertamente non ponno dinominarsi usufrutto. XXI, 1, 39. — ll. 42 et 43 *De evict.*

Ma questi principj non vanno estesi all'azione Di compera. Imperciocchè il venditore di un servo dee prestare al compratore l'interesse ch'egli aveva che il servo fosse del venditore. Per la qual cosa se fu evitto il parto di una serva, od una eredità del servo adita per comando del compratore, può essere promossa l'azione Di compera; e siccome è obbligato il venditore a prestare la facoltà di avere *(licere habere)* il servo venduto, così dee fare in modo che il compratore abbia anche quelle cose che potevano essere col mezzo di esso servo acquistate. ivi, 29. — *ib.* l. 8.

46. S'incorre nella pena della stipulasione per la evisione non solamente quando la cosa viene evitta allo stesso compratore, ma eziandio quando viene evitta al successore al quale il compratore ha interesse che non sia evitta. Di che v'hanno due esempi. — *Esempio primo.* Se una moglie avesse ottenuto fidejussione per la evizione del fondo comperato, ed avesse dato in dote il fondo medesimo; e questo fosse in seguito stato tolto al marito in conseguenza d'un giudisio; può la moglie promuovere immediatamente l'azione contro i fidejussori per titolo della compera, come se la sua dote avesse sofferto una diminuzione, o fosse anche diventata nulla, ove il marito avesse dovuto pagare l'intero valore del fondo. ivi, 40. — *ib.* l. 22 § 1. — Ma quand'anche il fondo venga evitto dopo la morte della moglie, si avrà ricorso alla stipulasione del doppio; perchè in forza della promessa può promuovere l'azione contra gli eredi della moglie, ed essi possono intentare l'azione *Ex stipulatu.* ivi. — *ib.* l. 23. — Non ne viene tuttavia di conseguenza che debbasi considerare incorsa la stipulazione anche qualora, dovendosi maritare collo stesso padrone, avesse ad esso dato in dote il fondo, comechè sia per rimanere la moglie egualmente senza dote. Tuttavia la moglie ha in suo favore l'asione *Ex empto* contro del venditore. ivi. — *ib.* l. 24.

47. Se il padre costituì in dote alla figlia un fondo; qualora questo venisse evitto, si potrebbe ragionevolmente dubitare se dovesse aver luogo l'azione Di compera o quella Della sti-

pulazione del doppio, quasichè il danno sia stato risentito dal padre. In fatti non può dirsi che la dote appartenga al padre come appartiene alla moglie; ed egli non è obbligato a conferire co' fratelli la dote da lui costituita finchè dura il matrimonio. Tuttavia anche in questo caso è più ragionevole che abbia luogo la pena stipulata: infatti il padre ha interesse che la figlia sia dotata, ed ha la speranza quando che sia di ricevere la dote se la figlia è soggetta alla sua podestà. Ma s'ella è emancipata, è difficile il sostenere che subito s'incorra nella pena stipolata; perchè la dote in un solo caso può ritornare a lui. Nullameno l'affezione paterna induce ad opinare che anche allora avendo il padre interesse che la figlia sia dotata, può sul momento *(statim)* convenire in Giudizio il promittente. XXI, 1, 41. — l. 71 *De evict.*

48. *Esempio secondo.* Se quegli che ha comperato un fondo, ed ha ricevuto fidejussione per la evizione, e lo ha poscia rivenduto, fu instituito erede del venditore; è dubbio se, essendo evitto il fondo, possa promuovere l'azione contra i fidejussori. Pur sono tenuti in ambi i casi: perchè anche quando un debitore è instituito erede del suo creditore, ha luogo in certa guisa un rendimento di conti fra l'erede e l'eredità; e si reputa che sia pervenuta al debitore una eredità maggiore come se fosse pagata all'eredità la somma dovuta, e perciò essere diminuito il patrimonio dell'erede: e viceversa quando il creditore è divenuto erede del compratore a cui aveva egli rivenduta la cosa, o quando il compratore è divenuto erede del venditore: così pure se l'eredità del compratore e del venditore sarà pervenuta ad una medesima persona, ella potrà promuovere l'azione contra i fidejussori. ivi, 42. — *ib.* l. 41 § 2.

49. Se io sono diventato erede di quello al quale ha rivenduto la cosa e promesso il doppio, quand'esso m'avea già prima assicurato colla medesima stipulazione; se il servo viene evitto, la stipulazione non è in verun modo incorsa; non reputandosi che sia stato evitto a me mentre io l'ho venduto, e neppure a quello al quale io avessi fatto la promessa, difficilmente potendosi sostenere che a me debbasi prestare il doppio. ivi, 43. — d. l. 40. — Parimente, se quegli che ha ricevuto da me fidejussione per l'evizione, avendo instituito me suo erede, ha lasciato in legato il fondo; i fidejussori saranno sul momento liberati; perchè, sebbene venga evitto a quello a cui era stato lasciato in legato, non gli compete verun'azione contra i fidejussori. XXI, 1, 43. — l. 40 *De evict.*

50. L'azione che nasce quando è incorsa la stipulazione per la evizione compete al solo stipolante ed ai di lui successori universali; ma non al successore in una cosa particolare, quando non gli sia stata ceduta. Ond'è che, se io ho lasciato in legato la cosa che ho comperata da Tizio, il legatario, convenuto in Giudizio dal padrone della cosa, non ha diritto di denunziare la lite al mio venditore; salvo che gli fossero state cedute le azioni, o avesse per qualche caso conseguito il diritto d'ipoteca. ivi. 44 — *ib.* l. 59.

51. Incorsa essendo la pena della stipolazione per la evizione, l'azione viene concessa contra quello che ha promesso per la evizione. E di vero, se più persone hanno promesso in solido, verrà concessa l'azione contra i singoli per per tutta la cosa. Per altro, se più persone sono verso di me solidariamente obbligate per la evizione, ed io dopo la evizione avrò intentato l'azione contro di una soltanto; ove promovessi l'azione contro le altre, verrei rispinto dalla eccezione. ivi, 45. — *ib.* l. 51 § 4.

52. Se più venditori hanno individualmente promesso ciascuno per la sua parte, l'azione viene concessa contra i singoli soltanto in ragione delle parti da essi vendute, caso che vengano evitte. E perciò, se hai comperato da me due terzi di un fondo e l'altro terzo da Tizio: e poscia alcuno ti domanda la metà del fondo; se sarà domandata questa metà dal corpo dei due terzi che hai ricevuti da me, Tizio non sarà tenuto; se poi sarà domandato il terzo che ti aveva dato Tizio, ed un sesto de'due terzi che avesti da me, Tizio sarà tenuto verso di te per l'intero suo terzo ed io pel sesto. ivi. — *ib.* l. 39 § 2.

53. Quando il creditore mediante l'azione ipotecaria evince la cosa per intero, l'azione può essere diretta anche contro quelli fra i venditori che avessero al creditore pagata la somma di loro debito. ivi, 46. — *ib.* l. 65.

54. Quest'azione viene concessa anche contra l'erede del venditore che si è obbligato per la evizione. ivi, 47. — *ib.* l. 19 § 1.

Se furono instituiti più eredi del mio venditore, l'obbligazione per la evizione è una sola, e la denunzia debb'essere fatta a tutti, e tutti debbono concorrere alla difesa. Se a bello studio non comparvero in Giudizio, ma uno di essi

ha sostenuto la lite; a cagione della denunzia fatta e della predetta assensa, rimarranno tutti o vincitori o soccombenti; ed io avrò diritto di intentare l'azione contra gli altri che furono vinti nella causa dell'evizione. XXI, 1, 47. — l. 62 § 1 *De evict.*

55. Nell'azione Di evizione entra il doppio promesso del prezzo. Questo doppio non è soggetto nè ad aumento nè a diminuzione per la ragione che alla cosa venduta sia sopravvenuto qualche cangiamento o per accessione o per diminuzione dopo fatto il contratto e prima della evizione. Per es. un fiume ha portato via dugento di mille jugeri consegnati. Se in seguito ne vengono sull'intera massa evitti dugento, la stipulazione del doppio dovrà essere prestata per la quinta e non per la quarta parte, come se fossero ancora mille; imperciocchè li jugeri perduti hanno cagionato danno al compratore, non al venditore. Difatti se il fiume non avesse recato alcun danno, questa evizione di dugento jugeri in tutta la massa indivisa sarebbe una evizione della quinta parte del fondo venduto; ed il venditore sarebbe tenuto per la quinta parte, cioè pel doppio della quinta parte del prezzo. Ora adunque, sebbene a cagione della violenza del fiume siano rimasti ottocento, e la evizione di dugento in indiviso sia l'evizione della quarta parte del fondo che ancora rimane; tuttavia il venditore non debb'essere tenuto per la quarta parte, ma soltanto per la quinta parte del prezzo pel quale fu venduto il fondo. Imperciocchè egli non debb'essere tenuto per una parte maggiore di quella a cui sarebbe tenuto se il fiume non avesse trasportato veruna parte; altrimenti il danno cagionato dal fiume tornerebbe in suo discapito, il che è in opposizione co' principj del Diritto: infatti qualunque danno avvenga dopo il contratto sta a carico del compratore. — Se poi fu dirittamente *(jure)* evitto l'intero fondo che il fiume aveva diminuito, non sarà perciò diminuita la obbligazione della evizione; non più che se per incuria il fondo od il servo consegnato fosse deteriorato: poichè anche nel caso contrario l'obbligazione della evizione non si aumenterà nella somma se la cosa fu migliorata. ivi, 48. — *ib.* l. 64.

Che se all'intero fondo consegnato si aggiunsero per alluvione dugento jugeri, e fu evitta in seguito la quinta parte indivisa di tutto il fondo, si dovrà prestare la quinta parte, egualmentechè se fossero stati evitti solamente dugento jugeri de' mille che furono venduti; poichè il venditore non è tenuto per l'alluvione. XXI, 1, 48. — l. 64 § 1 *De evict.*

E se dei mille jugeri venduti fossero periti dugento, e poscia l'alluvione ne avesse portati in un'altra parte del fondo dugento, e quindi venisse per indiviso evitta la quinta parte; non sarebbe per titolo di evizione dovuta nè la quinta nè la quarta parte dei mille jugeri; ma il venditore sarebbe tenuto come se de' residui ottocento jugeri fossero evitti soltanto centosessanta. Difatti gli altri quaranta, che vengono tolti al complesso del fondo, si debbono considerare tolti a quella porzione di fondo che fu nuovamente dal fiume aggiunta. ivi. — l. 64 § 2.

56. Quando viene evitta una parte determinata di qualche fondo, quantunque sia stato venduto un determinato numero di jugeri, tuttavia l'evizione prestar si dee non in ragione di misura ma in ragione di qualità. ivi, 49. — d. l. 64 § 3. — Importa dunque di conoscere se fu evitta una parte in indiviso od una porzione determinata e divisa. E di vero, il compratore ha il regresso verso del venditore tanto se la cosa viene evitta per l'intero, quanto se viene evitta in parte. Ma quando viene evitta una parte, se fu evitta per indiviso, gli compete il regresso in proporzione della quantità della porzione evitta. Che se fu evitto un luogo determinato, e non una porzione per indiviso del fondo, avrà luogo il regresso a tenore della qualità del luogo. Laonde se fu evitta la parte più preziosa della possessione, o quella ch'era di niun valore, si avrà in considerazione la qualità del luogo, e dietro tal norma competerà il regresso, non per la metà del prezzo. ivi. — *ib.* ll. 1 et 14.

57. Nel caso di evizione di una parte della cosa, la stima della qualità dee riferirsi al tempo della vendita, non a quello della evizione. ivi. — *ib.* l. 13. — Ma se per alluvione crebbe posteriormente qualche cosa, si dee avere riguardo al tempo in cui occorse l'accessione. ivi. — *ib.* l. 15. — Parimente, se viene evitto l'usufrutto, la stima dee farsi in ragione della qualità dei frutti. ivi. — d. l. 15 § 1.

58. Quando l'intero fondo fu venduto per un solo prezzo, venendo evitta una parte divisa, la stima dee regolarsi in ragione della qualità della parte evitta. Ma se viene evitta una parte del fondo venduto, caso che i singoli jugeri siano stati venduti per un prezzo determinato la prestazione dee regolarsi non in ragione della bontà, ma in ragione del prezzo pel qual

furono venduti li jugeri che vengono evitti; quantunque siano stati evitti i migliori. XXI, 1, 50. — l. 53 *De evict.*

59. Quando venga evitta la cosa dopo già stato evitto qualche diritto sopra la medesima, è giusto che nell'azione Di evizione della cosa entri tanto di meno quanto fu già conseguito per la prima evizione. Per es. quando fu comperato un fondo *uti optimus maximusque est*, ed il compratore ha conseguito dal venditore qualche cosa a titolo di qualche servitù, e viene poscia evitto tutto il fondo; per tale evizione debb'essere prestato quanto manca ancora a costituire il doppio. Altrimenti, evitte essendo prima alcune servitù, e poscia evitta la proprietà medesima, il compratore conseguirebbe più del doppio del prezzo di compera. ivi, 51. — *ib.* l. 48.

60. Quegli il quale fu condannato a pagare il doppio (tenendo questo luogo di rifusione di ogni interesse del cumpratore), può evitare tale pagamento offerendo al compratore la cosa che fu evitta, e la rifusione inoltre di qualunque altro interesse del compratore. ivi, 52. — l. 15 *De doli mali et metus except.*

61. La obbligazione della evizione si estingue quando non può più essere evitta la cosa al compratore od all'erede di lui o ad un altro successore, verso del quale lo stesso compratore sia obbligato per la evizione. E perciò, se il servo venduto morì prima che fosse evitto, non s'incorre nella stipulazione, poichè nessuno lo evince, ma il destino della umana condizione: potrà tuttavia esercitare l'azione Di dolo se intervenne dolo. ivi, 53. — l. 21 ff. *De evict.*; l. 26 Cod. eod. tit.

Per la stessa ragione, se uno ha venduto un fondo in cui fu, col consenso del compratore, seppellito il venditore medesimo dal suo erede, si estingue l'azione Per evizione; mentre in tal caso il compratore perde la proprietà. ivi. — l. 51 § 2 ff. d. tit.

Per la stessa ragione, se tu mi hai venduto una cosa altrui, ed io l'ho lasciata in abbandono, io ho perduto il diritto, ossia l'azione per l'evizione. ivi. — *ib.* l. 76.

62. Talvolta alla stipulazione per la evizione si aggiugne anche la clausola per le spese che facesse il compratore onde difendersi nelle liti. Questa clausola poi si riferisce a quelle liti che promovesse una terza persona la quale evincesse la cosa; e non a quelle liti che il venditore stesso promovesse. ivi, 54. — l. 102 *De verb. oblig.*

EXACTA PECUNIA, o *REDACTA PECUNIA*, è una espressione che deesi riferire non solamente al pagamento ma anche alla delegazione. L, 16 89. — l. 187 *De verb. signif.*

EXAUCTORARE. Cacciare uno fuori della milizia ignominiosamente strappandogli le insegne militari. ivi.

EX AEQUO ET BONO. Queste parole significano che la cosa va regolata per equità secondo ciò che pare più ragionevole. XXX a XXXII, 324. — l. 71 § 2 *De leg. et fideic.* 1.°; ivi, 146. — l. 16 *De cond. et dem.*; XIV, 5, 1. — l. 1 ff. *Quod cum eo qui in aliena potest.*

Questa regola osservasi principalmente nei contratti e quasi-contratti di buona fede, siccome la vendita, il deposito, la locazione, la gestione d'affari, il mandato, il pegno, la tutela ec. Inst. § 28 et 30 *De action.*; XLIV, 7, 20. — l. 1 § 2 ff. *De oblig. et act.*

EXECUTOR LITIS. Quegli che dal pretore è dato per eseguire la cosa giudicata. L, 16, 90.

EXECUTIO PUBLICA. Dicesi che hanno *pubblica esecuzione* quei delitti i quali vengono puniti pubblicamente, l'accusa de' quali è a tutti aperta. ivi.

EXEQUI CRIMEN. Sostenere l'accusa. ivi.

EXEMPLAR è scrittura originale; *Exemplum* è copia. ivi.

EXERCERE FERAS vuol dire servirsi delle bestie per la caccia. VII, 1, 9 in nota.

EXERCITOR. V. Esercitore.

EXERCITORIA. V. Esercitoria *(Azione).*

EXHIBERE. V. Esibizione.

EXILIUM. Meglio direbbesi *exsilium*, mentre la sua etimologia è da *extra solum*, dicendosi ch'è *in esilio* chi è *fuori del suolo* romano. Così è nel significato stretto della parola; ma più comunemente prendesi per *relegazione.* V. Esilio.

EXISTIMATIO. È lo stato di dignità illesa, comprovato dalle leggi e dalle costumanze; il quale stato scemasi o consumasi in forza di delitto proprio per autorità delle leggi. L, 16, 91. — l. 5 § 1 *De extraord. cogn.* — Si diminuisce ogniqualvolta, salva la libertà, soffriamo una pena importante infamia. ivi. — d. l. 5 § 12. — Si perde ogniqualvolta ha luogo la massima diminuzione di capo. ivi. — d. l. 5 § 3.

EX LEGIBUS. Significa secondo lo spirito

della legge e secondo i suoi termini *(tam ex legum sententia quam ex verbis)*. L, 16, 129. — l. 6 *De extraord. cogn.*

EXPERIRI. Litigare; e dicesi tanto per parte del reo, quanto per parte dell'attore. ivi, 92.

2. *Experiundi facultatem habere.* V. Prescrizione.

EXPROMISSOR. Colui il quale al creditore stipulante con animo d'innovare promette ciò che un altro debbe al creditore medesimo. Quindi di *Expromittere* significa trasferire in sè una obbligazione altrui. L, 16, 92.

EXTRANEUS. In materia di dote è chiunque, fuori del parente per sesso virile, diede la dote per la donna. ivi.

2. *Extraneus heres* è chiunque non fosse stato sotto la podestà del defunto. ivi.

3. *Extraneus creditor servi* è chiunque fuori del padrone del servo. ivi.

EXTRAORDINARIA. V. Azione, Carico, Cognizione, Giudizio, Pena, Tributo.

F

FABBRICA. V. *Aedes*, Architetto, Danno, Edifizio, Lavoro, Muro, Opera, Pubblico *(Luogo)*.

FABBRILI *(Opere)*. V. Opere.

FABIA *(Legge)*. V. Plagiarii.

FABRI. Così chiamavano i Latini quegli artefici che s'impiegano per fabbricare o ristaorare gli edifizj, come muratori, falegnami ec. Questi, ove facessero corporazione, godevano l'immunità dalle tutele. XXVI, 1, 43. — l. 17 § 2 *De excus. tut.*

FACERE. Questa parola nel suo senso generale abbraccia ogni caso, cioè il dare, il pagare, il numerare, il giudicare, il camminare *(ambulandi)*, ec. L, 16, 93. — l. 218 *De verb. signif.* — Anche il restituire. ivi. — *ib.* l. 175.

2. *Facere posse* dicesi il debitore quando, dedotto ciò che gli è necessario pel vitto, a lui rimane qualche cosa onde poter pagare. Quindi l'eccezione *Ne quis ultra id quod facere potest exigatur.* V. Competenza *(Benefizio di)*.

3. *Facere oportere* significa anche il doversi alcuno astenere di fare ciò che fatto sarebbe contro la convenzione e che dovrebbe procurare che fatto non fosse. L, 16, 93. — l. 189 *De verb. signif.*

FACOLTA'. I diritti che non sono che di facoltà, vale a dire i diritti che consistono in *poter fare* tale o tal cosa, non si perdono pel non uso. VII, 7, 1. — l. 2 *De usu et usufr.* — Il senso di questa legge è che, se quegli che aveva diritto d'esigere dei lavori dal suo liberto legava le sue opere ad alcuno, il legatario non perdeva il diritto di esigerne, sebbene non ne usasse. VII, 8, 19. — l. 10 *De usu et habit.*; VIII, 6, 20. — l. 19 *Quemadm. servit. omitt.* — A meno che non vi sia qualche fatto contrario. ivi, 9. — l. 6 *De servit. urban. praed.*

2. Facolta' *di disporre.* V. Liberta' *di disporre.*

3. Facolta' *di testare.* La facoltà di testare è di diritto pubblico, non di diritto privato. XXVIII, 1, 10. — l. 3 ff. *Qui testam. fac. poss.* — Quindi il figlio di famiglia non poteva testare de' suoi beni avventizj, nè meno col consenso di suo padre; sebbene potesse con tal consenso disporne mediante donazione per causa di morte. XXXIX, 6, 10. — l. 25 § 1 *De mortis causa donat.*

FALCIDIA. V. anche Cauzione n. 152 a 165, e Legittima. V. lib. 35 tit. 2 *Ad legem Falcidiam;* Cod. lib. 6 tit. 50 *Ad legem Falcidiam;* Inst. lib. 2 tit. 22 *De lege Falcidia;* Nov. 1 cap. 2, 131 cap. 12.

1. Questa legge stabilisce un limite alla facoltà di legare concessa dalla legge delle XII Tavole; le quali davanla amplissima sì per la instituzione, come per la dazione di legati e libertà e per la costituzione di tutele. La interpretazione e l'autorità dei giureconsulti restrinsero in appresso tale facoltà. XXXV, 2, 1. — l. 120 *De verb. signif.*

2. Quanto alla restrizione della facoltà di dar libertà, havvi la legge Fusia Caninia. Quanto alla restrizione della facoltà d'instituire l'erede, havvi il ootissimo rimedio della querela d'inofficioso testameoto. XXXV, 2, 1.

3. Quanto a' legati, la facoltà di farne fu ristretta e circa le persone alle quali si poò legare, e circa le cose che si possono legare. Rispetto alle persone havvi le leggi Giulia e Papia. Rispetto alle cose, fu proveduto in grazia de' testatori, poichè sovente morivano intestati, ricusando gli eredi di adire la eredità per un vantaggio nullo o piccolissimo. ivi. — Instit. tit. *De leg. Falc.* pp.

Le leggi in proposito erano la Furia, la Voconia e la Falcidia appunto. ivi.

4. La legge Furia testamentaria proibisce ad uno di ricevere per legato o per causa di morte più di mille assi, eccetto alcune persone; e stabilisce la pena del quadroplo contro chi riceve di più. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 6.

Poi venne la legge Voconia, proposta da M. Catone, e portata nell'a. 594 di R. da Voconio Sassa tribuno della plebe, essendo consoli Cepione e Filippo; e questa proibì che uno possa legare altrui più di quanto lasciava al suo erede. ivi. — Theoph. Instit. *De lege Falcid.*

Queste due leggi avevano principalmeote per oggetto di mantenere le ultime volontà dei testatori che il più delle volte morivano intestati (V. sopra). Ma poco andò che venne veduto qualmente esse due leggi erano insufficienti. Di fatti, come la legge Furia noo mirava che a proibire di legare più di mille assi ad una medesima persona, il testatore poteva moltiplicare talmente il numero dei legatarj che nulla rimanesse all'erede. Quanto alla legge Voconia, com'essa non proibiva che di lasciare a ciascuno de' suoi legatarj più di quanto doveva rimanere all'erede, non era difficile di eluderne la intenzione, potendo accadere che, senza infragnerla, il testatore spezzasse e dividesse i suoi beni in tante parti che non restasse quasi nulla della sua successione all'erede, il quale doveva tuttavolta sostenerne i pesi. Ulp. *Fragm.* tit. 18 § 7.

5. Finalmente la legge Falcidia (o piuttosto plebiscito), proposta dal tribuno della plebe Pub. Falcidio mentre Augusto era triumviro, permise di legare fino ai tre quarti dei proprj beni, di guisa che volle si lasciasse all'erede il quarto. Essa legge reca « potere qualunque cittadi- » no romano legare ad un cittadino romano » quanto vorrà, purchè gli eredi non abbiano » meno della quarta parte della eredità in vir- » tù del testamento. ivi, 2. — Inst. § 4 *De jure naturali, gent. et civ.*; I, 2, 2. — l. 2 ff. *De orig. juris*; XXXV, 2, 2. — l. 1 ff. *Ad legem Falc.*

6. La Falcidia ha luogo anche nelle successioni ab intestato, pei fedecommessi; e fu estesa a tali successioni dall'imperatore Antonino, quando la eredità era esaurita o quasi-esaurita da fedecommessi particolari. ivi, 3. — *ib.* l. 18.

7. La Falcidia è data in favore di ciascuno erede: se vi sono due eredi instituiti, ciascuno d'essi avrà il quarto della metà. ivi, 67. — *ib.* l. 77.

Se la parte dell'erede che viene alla successione è esaurita dai legati ond'essa è gravata, e la parte del mancante è libera, i legatarj si varranno, per quanto loro mancherà, sopra la parte del mancante; e se è la parte abbandonata quella che viene assorbita dai legati, si farà deduzione sopra questa parte della quarta falcidia a profitto dell'erede, al quale essa accresce come se il mancante l'avesse toccata egli stesso. ivi, 71. — *ib.* l. 78.

8. La Falcidia non ha luogo a profitto dei fedecommessarj anche universali. ivi, 4. — *ib.* l. 47 § 1. — Tranne pei legati di cui l'instituito era gravato personalmente. ivi. — *ib.* l. 32 § 4; XXXVI, 1, 66. — l. 55 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — Essa non ha luogo in profitto dell'erede che omette l'eredità testamentaria per succedere ab intestato. ivi, 3. — l. 1 § 2 ff. *Ad legem Falc.* — Ma, soggiugne il giureconsulto Paolo, l'editto del pretore accorda la quarta falcidia anche in questo caso. E così suppone eziandio Papiniano, oella l. 77 § 31 *De leg. et fideic.* 2.° (XXX a XXXII, 99). Di fatti, nel caso di questa legge, Mevio instituisce Tizio suo fratello con onere di rimettere la sua successiooe a Sempronio, e gli vieta di ritenere sopra la sua successione il fedecommesso di cui egli il testatore era stato gravato in profitto del detto instituito con testamento di Sejo. Quindi, sendochè il fedecommesso dovuto allo instituito, e che gli era vietato di ritenere, era almeno l'equivalente della quarta falcidia ch'egli aveva parimente diritto di ritenere, questo medesimo instituito si trovava privo indirettamente della falcidia. Ora, in tali circostanze, Papiniano lo consiglia di rinunziare alla successione testamentaria di suo fratello, e di farsi mandare dal pretore in possesso della successione come aperta *ab intestato*. Ma è chiaro che, per poter prufittare di questo

consiglio di Papiniano, uopo sarebbe almeno che l'erede instituito, al quale è dovuto il fedecommesso ond'era gravato il testatore, fosse suo parente nel più prossimo grado per succedergli, e chiamato quindi al possesso de' suoi beni dall'editto del pretore, in difetto di erede testamentario; altrimenti la disposizione che lo priva indirettamente della falcidia, avrebbe necessariamente tutto il suo effetto.

9. Se il milite ha fatto un testamento *dum paganus erat*, ed ha poi fatto un codicillo *militiae tempore*, la Falcidia non ha luogo nel codicillo, ma ha luogo pel testamento che non è militare. Difatti i militi non godono del privilegio d'essere esenti dalla legge Falcidia se non per le disposizioni che hanno fatto *militiae tempore*. XXXV, 2, 10. — ll. 17, 92 et 96 ff. *Ad legem Falc.*

Ha pur luogo in profitto del padre che succede al peculio castrense di suo figlio morto nella podestà di lui, quando succede *jure peculii*, non già *tanquan heres*. ivi, 3. — *ib.* l. 38.

10. I fedecommessi a carico dell'erede sono soggetti alla Falcidia come i legati; mentre la Falcidia non va applicata che ai fedecommessi particolari: quanto agli universali, ci è la quarta trebelliauica. V. Trebelliano (*Senatoconsulto*). — È lo stesso dei fedecommessi di cui sono gravati i legatarj ed i fedecommessarj particolari, quando questi hanno subìto la detrazione della quarta in tutto o in parte; ma eglino non ponno fare questa detrazione che in proporzione di quella che loro fu fatta. XXXV, 2, 4. — l. 32 § 4 ff. *Ad leg. Falc.*; l. 43 § fin. *De cond. et dem.*; l. 63 § 12 ff. *Ad senatusc. Trebell.*; l. 97 *De legatis et fideic.* 2.° — Sempre però a meno che non si tratti di alimenti che abbia a prestare il legatario od il fedecommessario. ivi. 5. — l. 25 § 1 ff. *Ad l. Falc.*; l. 21 § 1 *De annuis leg.*; l. 77 § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

11. Non si poteva una volta escludere la Falcidia. ivi, 85 e 86. — l. 15 § 1 et l. 27 ff. *Ad l. Falc.* — Il testatore non poteva proibire la detrazione della falcidia; ora lo può, in forza della Nov. 1 cap. 2 e dell'autent. *Sed cum testator*, Cod. *Ad leg. Falc.*

12. Tuttavolta l'erede poteva, vendendo la eredità, rinunziare alla falcidia. ivi, 84. — l. 71 ff. *Ad leg. Falc.*; Nov. 1 cap. 2 § 2.

13. L'erede poteva obbligarsi di adempiere i legati senza ritenere la falcidia. ivi. — *ib.* l. 46. — Per la medesima ragione, se aveva pagato per intero il legato od il fedecommesso, senza ritenere la quarta, non poteva ripeterla passato quel punto; tranne che avesse fatto il pagamento per errore. Ma come l'ignoranza di fatto non si presume facilmente, sarebbe stato uopo in tal caso che l'erede provasse il preteso suo errore. XXXVI, 1, 68. — l. 68 § 1 ff. *Ad senat. Trebell.*; l. 9 Cod. *Ad leg. Falc.*

14. L'erede che non aveva fatto inventario, non poteva ritenere la quarta, e nè meno i debiti. Nov. 1 cap. 2 § 2. — Era lo stesso se aveva pagato qualche legato per intero. ivi. d. Nov. cap. 3. — *Secus* se quando ha cominciato a pagare legati per intero, non conosceva ancora bene le forze della eredità. *ib.*

15. I legati fatti al principe erano soggetti alla ritenuta della quarta, come quelli fatti ai privati. l. 4 Cod. *Ad leg. Falc.*

16. Quando un testatore ha legato oltre i tre quarti de' suoi beni, i legati sono diminuiti di pien diritto *pro rata*. XXXV, 2, 62. — l. 73 § 5 ff. *Ad leg. Falc.*

17. L'erede dee comunicare, secondo che il giudice ordinerà, tutti i titoli della eredità, affinchè si possa conoscere la massa de' beni. ivi, 19. — *ib.* l. 95 § 2.

18. Per fissare a che ascenda il patrimonio del defunto, non si considera che il tempo del suo decesso. Quindi, se accade in seguito qualche diminuzione nei beni, la perdita cade sopra l'erede e non sopra i legatarj: parimente l'erede profitta degli aumenti. ivi, 31. — *ib.* ll. 30 et 73.

La stima dei beni si fa secondo il prezzo attuale, non secondo il prezzo di convenienza o di affezione particolare. ivi, 28. — *ib.* l. 42, l. 62 § 1 et l. 63.

Se il testatore ha stimato i suoi beni, la stima di lui non può diminuire la quarta. ivi. — *ib.* l. 15 § 8. — Ma dopo che la Nov. 1 cap. 2 gli ha permesso di vietare la detrazione della quarta, egli a più forte ragione può diminuirla mediante le sue stime.

19. S'incomincia col distrarre ciò ch'è fuori de' beni, vale a dire, ciò che il testatore ha legato, oltre la quantità o l'importo di tutti i suoi beni; e si vede ciò che dee restare all'erede. ivi, 62. — *ib.* l. 73 § 5.

20. Computasi fra i beni ciò che l'erede doveva al testatore. XXXVI, 1, 6. — *ib.* l. 95.

Se un debitore della eredità è insolvente,

non si computa se non ciò che può provenire del credito vendendolo. XXXV, 1, 2. — *ib.* l. 63 § 1.

Se il debitore iosolvente è egli stesso legatario del suo credito, egli resterà debitore del quarto verso l'erede, per pagarlo quando potrà; purchè l'erede non trovi d'altroode di che compiere la sua quarta falcidia. ivi. — *ib.* l. 82.

21. I frotti ch'erano in matorità alla morte del testatore, aomentaoo la eredità. ivi, 29. — *ib.* l. 9.

22. Se l'erede ha sottratto degli effetti della eredità, essi non sono contati nella formazione della sua quarta: qoindi non potrà ritenerne il quarto. ivi, 27. — *ib.* l. 24.

Non è lo stesso degli effetti ereditarj ch'egli avesse preteso essere a lui apparteoenti. ivi. — *ib.* l. 68 § 1.

23. L'erede per parte dedoce sopra la sua parte dell'eredità i debiti pagati da lui solo per intero, come incaricatone dal testatore. ivi, 75. — *ib.* l. 8.

Dedoce pure ciò che il testatore era gravato di rendergli; poich'egli è un debitn dell'eredità. ivi, 38. — *ib.* l. 54 et l. 87 § 2. — Nonchè le spese funerarie: ma non le spese del monumento ordioato dal testatore per onorare la sua memoria; e però il legato fatto con l'onere di erigergli esso monumento sarà soggetto alla ritenuta della quarta in profitto dell' erede. ivi, 36. — *ib.* l. 1 § 19 et l. 2. — Anzi, quanto alle spese fonerarie, se l'erede fosse un marito, egli non potrebbe dedurre se noo la porzione d'esse spese ch'egli debbe com'erede, e non ciò ch'egli ne debbe persooalmente come froente della dote. ivi. — *ib.* l. 6.

24. L'erede imputa sopra la sua qoarta tutto ciò che piglia o riceve com'erede: impota i legati che non hanno effetto e di coi profitta: impota ciò che doveva alla eredità; tnttochè ne sia liberato mediante la confusione. ivi, 24, 71, 52, 45. — *ib.* l. 1 § 13 et 18, l. 52 § 1, l. 74, et l. 76 § 1; XXXVI, 1, 70. — *ib.* l. 91.

Se egli riceve ciò che non era dovuto alla eredità se non naturalmente, lo imputa sulla sua quarta, tuttochè noo avesse azione per ripeterlo. XXXV; 2, 22. — *ib.* l. 1 § 17.

25. Quando il legato è fatto *in diem* o sotto condizione, i frutti intermedj di coi l'erede ha profittato, diminuiscono la sua quarta: ivi, 53 e 58. — *ib.* ll. 45 et 46, et l. 73 § 4; V, 2, 20. — l. 8 § 11 ff. *De inoff. testam.*

26. Qoanto ai crediti attivi o passivi, non ancora aperti, e conseguenti da stipulazioni o promesse condisionali, havvi tre maniere di tenerne conto per la formazione della quarta: imperciocchè si può valutare la speranza di qoesto diritto attivo o passivo io ragione di ciò ch'esso sarebbe venduto dal creditore condisiooale; e si può eziandio, considerando questo diritto come acqoistatogli o al contrario come estinto, far dare cauzione dai legatarj all'erede o dall'erede ai legatarj, di farsi rispettivamente ragione di quaoto sarà stato pagato più o meno, io forza dell'evento della coodizione. ivi, 33. — *ib.* l. 73 § 1.

27. Ciò che l'erede perde per effetto di caose esisteoti al tempo della morte del testatore, non entra nella composizione del patrimonio ereditario, nè nella computazióne della falcidia. — 1.° *Esempio.* Essendo nn tale stato relegato, gli fu confiscata la metà de' beni; egli interpose l'appellazione, e poi, fatto testamento, morì. Dopo la sua morte fu pronunsiata la sentensa che rigettava l'appellaazione. Non deesi staccare dalla eredità questa metà di beni confiscati, come se fosse un debito, e considerare soltanto la rimanenza qual patrimonio del testatore; e ciò attesa la intenzione del testatore, il quale s'aspettava l'esito favorevole dell'appellazione. ivi, 25. — *ib.* l. 11 § 3. — 2.° *Esempio.* A me fu legato un fondo sotto condisione: prima che la condiaione del legato fosse adempiota, l'erede m'instituì soo erede; e poi la condizione si adempì. Nella computaaione della falcidia si considera che quel fondo mi appartenga non per titolo ereditario ma di legato. ivi. — *ib.* l. 4.

Non si compotano nè aoche qoelle cose ereditarie che esistevano bensì al tempo della morte, ma non avevano alcun prezzo. ivi, 26. — *ib.* l. 11 § 4.

28. Deesi far entrare nella composisione della msssa attiva, e computare sopra la falcidia, il totale dei crediti attivi il coi ricupero era bene assicnrato al tempo della morte del testatore; e ciò sebbeoe i debitori sieno divenuti poscia insolventi o in tutto o in parte; poichè uopo è di riferirsi al tempo della morte del testatore. ivi, 34. — *ib.* l. 56. — Parrebbe per la medesima ragione che non si dovessero far entrare in tale composizione i crediti dubbiosi al tempo della morte del testatore se non per quanto avrebbero allora potuto esser

venduti e non per tutto quanto l'erede ha poscia pigliato ben oltre, per essere il debitore divenuto più ricco: tuttavia la legge decide che in tal caso l'erede dovrà imputare sopra la falcidia il totale del ricupero effettivo, e non soltanto il valore che tal credito aveva al tempo della morte. — E la ragione di questa doppia decisione è, secondo Pothier che segue Cujacio, che la Falcidia come contrariante alle volontà del testatore, è sfavorevole, e che come tale debb'essere ridotta quanto è più possibile. V, 2, 34. — l. 56 § 1 *De inoffic. testam.*

29. L'erede evitto del fondo che gli era stato vendoto dal testatore, non deduce che il prezzo da lui pagato, sebbene avrebbe avuto l'azione nel doppio contro la successione se non fosse stato erede. ivi, 38. — *ib.* l. 48.

30. Se io sono incaricato verso di te, dal testatore, d'un legato o d'un fedecommesso che tu sei stato incaricato di restituirmi dopo un certo tempo, non imputerò sulla mia quarta questa restituzione; poichè io non ne profitto già com'erede ma come fedecommessario. ivi, 45. — *ib.* l. 29.

31. L'erede imputa sulla sua quarta, del pari che sulla legittima se è legittimario (V. Legittimo), ciò che il testatore gli ha donato *inter vivos.* ivi, 49. — *ib.* l. 56 § 5. — Ma non imputa sulla sua quarta ciò che riceve dal testatore a titolo di legato o di fedecommesso. ivi. — *ib.* et l. 74; XXXVI, 1, 70. — *ib.* l. 91. — Nè ciò che riceve dal suo coerede o da un legatario, *conditionis implendae causa.* ivi, 46. — *ib.* l. 76.

32. La Falcidia si esercita sopra tutto ciò che pei legati è tolto dai beni del defunto. ivi, 7, 8, 12 e 77. — *ib.* l. 1 § 5, 7, 9 et 10, et l. 28. — E per donazioni a causa di morte. XXX a XXXII, 84. — l. 77 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°; XVII, 1, 77. — *ib.* l. 77 § 6; l. 5 Cod. *Ad leg. Falc.* — Anche sopra i legati fatti alle comunità ed ai luoghi pii. XXXV, 2, 7. — l. 1 § 5. — Veggasi per altro la l. 49 § 7 in f. Cod. *De episcopis*, che deroga a questo diritto.

33. La Falcidia ha luogo sul legato d'usufrutto. ivi, 77. — *ib.* l. 81. — Si fa stima dell'usufrutto per detrarne la quarta, e questa si detrae appunto sulla stima non sull'usufrutto in natura: per altro se l'usufrutto fosse divisibile in natura, la legge decide che se ne riterrebbe la quarta in natura. ivi. — *ib.* l. 1 § 9.

34. La Falcidia ha luogo sopra i legati di alimenti. XXXV, 2, 9. — l. 89 *Ad legem Falc.* — Per altro la glossa dice che la Falcidia cessa nelle cose legate ai luoghi pii. Nov. 131 cap. 12. V. anche sopra il n. 32.

35. Se un testatore incarica il suo erede di vendere il tal fondo al tale per tal prezzo, e questo prezzo è inferiore al valore del fondo, il vantaggio che ne consegue pel compratore va soggetto alla Falcidia. ivi, 60. — *ib.* l. 19.

36. Se un testatore lega il fondo d'altrui, e l'erede per far tradizione di tal fondo lo acquista troppo caro, gli altri legatarj non ne soffriranno quanto alla computazione della falcidia; poichè dipendeva dall'erede di non comprare, pagandone la stima al legatario. ivi, 57. — *ib.* l. 61.

37. Se il testatore lega un fondo valsente cinquanta a condizione che il legatario dia cinquanta all'erede, questo legato condizionale potrà essere soggetto alla Falcidia, potendo il fondo aumentare pendente la condizione. Sarebbe altrimenti se il testatore legasse cinquanta *qualora il legatario dia cinquanta all'erede;* essendo questo un legato derisorio. XXXV, 1, 65. — *ib.* l. 65.

38. Il legato di liberazione fatto al debitore che non può pagare se non una parte, non è soggetto alla falcidia per l'intero; non potrebb'esserlo che in ragione del valore venale del credito: almeno così s'osserva rispetto al legatario del credito stesso, diverso dal debitore. XXXV, 1, 59. — *ib.* l. 22 § 4. — Ma il vero è che la cosa va altrimenti rispetto al legatario della sua liberazione. Imperciocchè, quanto a lui, il legato è soggetto alla Falcidia per l'intero, di guisa che l'erede avrà azione contro di lui come creditore del quarto del debito totale, per farsi pagare se può di esso quarto in tutto o in parte, od anche venderlo, a meno che non trovi d'altronde di che pigliare tutta o parte della sua quarta. ivi. — d. l. 22 § 3; ivi, 21. — *ib.* l. 82.

39. Il legatario incaricato di rendere una parte del suo legato non contribuisce alla Falcidia se non per ciò che gliene resta, o piuttosto ritiene proporzionatamente, sulla parte ch'è obbligato di rimettere, ciò che l'erede ha ritenuto sulla sua per l'effetto della quarta Falcidia, a meno però che il testatore non l'abbia incaricato di rimettere il tutto senza riserva. ivi, 4. — *ib.* l. 32 § 4.

40. La Falcidia non ha luogo sul legato della dote fatto dal marito alla moglie; chè

non è liberalità. XXXV, 1, 15 e 77. — ll. 57 et 81 *Ad legem Falcid.*

Ciò che fu acquistato dal marito per l'uso della moglie non è soggetto alla Falcidia. La legge Falcidia l'ha detto espressamente: d'altro canto, osserva Pothier, questi oggetti erano acquistati alla moglie irrevocabilmente, senza conferma. ivi, 6. — *ib.* l. 81 § 2.

41. Quando vi sono dei legati condizionali che tengono il conto della falcidia in sospeso, i legati puri non possono essere esatti per intero. XXXV, 3, 1. — *ib.* l. 53.

Che se si paga il tutto mentre il caso della Falcidia è in sospeso, il legatario dee dar cauzione di rendere ciò che avrà ricevuto di più. ivi, 5. — *ib.* l. 5 § 12 et l. 31.

Questa cauzione aveva luogo quando il testatore aveva emancipato i tali servi, sotto condizione; poichè la determinazione della massa ereditaria rimaneva necessariamente in sospeso finchè pendeva la condizione, incerto essendo fino allora se il valore di questi servi dovesse o no esservi compreso. ivi, 4. — *ib.* l. 73.

Il legatario poteva, senza dare cauzione, domandare tradizione del suo legato in parte; e se l'erede vi si rifiutava, era riputato in mora. ivi, 7. — l. 78 *De leg. et fideic.* 2.°

42. I frutti della quarta appartengono all'erede, dalla morte del testatore. XXXV, 2, 53. — *ib.* l. 15 § 6.

43. Se l'erede ha fatto tradizione al legatario di una parte del suo legato senza ritenere la falcidia, può ritenerla per intero sul rimanente del legato, vale a dire anche per la parte *jam tradita* del legato. ivi, 80. — *ib.* l. 26 § 1.

Se ha ritenuto indebitamente la falcidia, ne dee gl'interessi. ivi, 83. — *ib.* l. 89 § 1.

L'erede può ripetere la falcidia lungo tempo dopo la morte del testatore, vale a dire dopo dieci anni; mentre *longum tempus* nel linguaggio delle leggi significa dieci anni. ivi. — *ib.* l. 58.

44. Se l'erede ha procurato di far cadere dei legati, egli è privato della quarta sopra questi legati. XXXIV, 9, 28. — *ib.* l. 59. — La legge parla di fedecommessi, ma può anche applicarsi ai legati, per induzione. Tuttavolta pare che i commentatori, massime Vinnio ed Eineccio, ne limitino la decisione ai fedecommessi.

45. Parimenti, s'egli è gravato di un fedecommesso tacito della eredità in favore di un incapace. ivi. — d. l. § 1. — Ma la quarta ch'egli non ha potuto ritenere è acquistata al fisco. ivi. — Tranne che l'abbia fatto per ordine di suo padre. XXX a XXXII, 396. — l. 13 *Ad legem Falc.*

46. Nei testamenti doppi (che son quelli ove il padre testa per sè e per suo figlio impubere) non vi ha che una quarta; poichè i legati fatti col testamento pupillare si reputano fatti col testamento del padre. XXXV, 2, 64, 68 e 73. — *ib.* l. 11 § 5, 6, 7 et 8. — Non si considera in questi testamenti che il patrimonio del padre, qual era al tempo della sua morte. d. n. 64. — *ib.* l. 79. — Senza riguardo a ciò che l'impubere ha acquistato o perduto dopo. ivi.

Si fanno contribuire insieme alla falcidia tutti i legati fatti nei due testamenti, come se l'erede del testatore fosse stato incaricato di tutti questi legati. ivi. — *ib.*

Se il padre ha sostituito pupillarmente a sua figlia impubere, e l'eredità perviene ai sostituiti, i legati che il padre avea fatti a sua figlia non entrano nella computazione della falcidia. ivi, 44. — *ib.* l. 60.

47. Se il testatore ha legato tanto al suo erede, con l'onere per parte sua di soddisfare i legati ed i fedecommessi per intero, egli non avrà azione pel legato se ama piuttosto di ritenere la quarta. ivi, 49. — *ib.* l. 75.

48. Non si può con nessuna stipolazione far validamente promettere al suo erede ch'egli non riterrà la quarta, e la ragione è che *privatorum cautione legibus non esse refragandum constitit.* ivi, 85. — *ib.* l. 15 § 1. — Tale era almeno l'antico gius; ma questa decisione non ha più oggetto dopo che Giustiniano (V. sopra n. 16) ha permesso ai testatori di interdire a' loro eredi la ritenzione della quarta.

49. Il testatore avendo legato la cosa propria dell'erede, sebbene questi non debba al legatario la restituzione dei frutti percepiti prima della domanda ma dopo l'apertura del legato *(post diem fideicommissi cedentem)*, egli non gl'imputerà tuttavolta sulla sua quarta. ivi, 53. — *ib.* l. 24 § 2.

50. Il legato annuo, finchè il legatario vive, si valuta (per la falcidia) in ragione di quanto potrebb'essere venduto: ma dopo la sua morte, esso vale tutto ciò che l'erede ha pagato o dovuto pagare al legatario. ivi, 61. — *ib.* l. 55.

51. Quello degli eredi che il testatore ha incaricato di pagare la totalità de' suoi debiti, può solo farne la deduzione. ivi, 75. — *ib.* l. 8.

52. L'erede la cui parte è esaurita da legati, e che profitta per diritto d'accrescimento della parte del suo coerede non gravato di legati, non può ritenere che il quarto delle due parti che sono riputate non farne che una: se al contrario è la parte accresciuta ch'è esaurita dai legati, egli conserva la sua parte intera ed il quarto dell'altrui; poichè allora le due parti non si confondono in una sola, come nel primo caso. XXXV, 2, 71, 72 e 73. — l. 1 § 13 et 14; l. 87 § 5 et 6 *Ad legem Falcidiam.*

Non sarebbe lo stesso se la parte mancante accrescesse a lui come sostituito pupillarmente; poichè allora lo si riputerebbe instituito per l'intero, cioè puramente per una metà e condizionatamente per l'altra metà. ivi, 64, 68 e 73. — *ib.* l. 11 § 6, 7 et 8.

53. La regola che il legatario od il fedecommessario a cui la Falcidia ha sottratto qualche cosa, può detrarre in proporzione dai fedecommessi di cui fu gravato, soffriva eccezione in favore della libertà. ivi, 5. — *ib.* l. 32 § 5 et l. 36 cum § 1, l. 7 ff. *De fideic. libert.* — Un'altra eccezione era questa, che se il peso consisteva nel dar qualche cosa all'erede, non se ne faceva remissione al legatario per la parte in cui egli soffriva la Falcidia; acciocchè la Falcidia, introdotta a favore dell'erede, non venisse ritorta contra di lui. ivi.

54. La legge Falcidia parla soltanto dei legati; chè non poteva parlare dei fedecommessi, perchè a quell'epoca erano affidati alla sola coscienza dell'erede. Ma dachè furono interamente parificati ai legati, e gli eredi furono necessariamente obbligati a prestarli, la legge Falcidia fu estesa anche ai fedecommessi; e poscia l'imperatore Severo la estese anche alle donazioni per causa di morte. ivi, 6. — l. 5 Cod. *Ad legem Falc.* — Essa aveva pur luogo nelle donazioni tra marito e moglie, quando erano confermate dal testamento. ivi. — *ib.* l. 12.

55. Quelle cose che taluno riceve o prende, non come a lui state donate o lasciate, ma solamente per causa di morte (poni caso, per adempiere una condizione), non sono soggette alla detrazione della falcidia. ivi, 6. — l. 1 § 8 ff. *Ad legem Falc.*

56. Anche il fedecommesso che avesse lasciato un figlio a sua madre per supplire la porzione nella quale egli l'avesse instituita erede, sarebbe soggetto alla detrazione della falcidia. ivi, 2. — *ib.* l. 15 § 7.

57. Anche nei legati fatti al principe doveva aver luogo la Falcidia. XXXV, 2, 2. — l. 7 Cod. *Ad legem Falc.*

58. La Falcidia si estende non solamente ai legati delle cose proprie del testatore, ma eziandio ai legati delle cose altrui. ivi, 8. — l. 1 § 7 ff. eod. tit.

59. Anche i legati fatti affine che il legatario facesse costruire edifizj o pure statue erano soggetti alla detrazione della quarta. ivi, 9. — *ib.* l. 6 § 1 Cod. eod. tit.

60. Nel testamento militare sorgeva, rispetto alla Falcidia, una bella quistione. Se uniti insieme tanto i legati fatti nel testamento, quanto quelli fatti ne'codicilli, eccedevano i tre quarti della eredità; in qual proporzione debbono essere diminuiti i legati ne' quali ha luogo la Falcidia? Il metodo più comodo era questo: quello che avanzava dalla universalità dei beni, dopo pagati per intero i legati fatti dal milite col testamento, si divideva in modo che un quarto spettasse agli eredi, e tre quarti a quelli a' quali erano lasciati legati in codicilli. ivi, 10. — l. 18 ff. *De testam. mil.*

Che se tutti i beni erano esauriti dai legati fatti nel testamento, coloro a' quali era stato legato coi codicilli avevano qualche cosa. Imperciocchè se il testatore avesse fatto anche questi legati essendo milite, tutt'i legati avrebbero contribuito, e proporzionatamente sarebbesi da tutti detratta quella porzione ch' eccedeva il valore dei beni del testatore. Quindi così facevasi anche in tal caso; e poi, stabilita la quantità dei legati fatti nei codicilli, l'erede, sopra la somma che sarebbe stata legata se i legati dovuto avessero pagarsi tutti nello stesso modo, detraeva il quarto da quei soli legati ch'erano stati lascati coi codicilli. ivi. — d. l. 18 § 1. — E se dopo di aver computato i legati interi di amendue le specie, si scorgeva rimanere qualche cosa all'erede, ma non tanto ch' equivalesse al quarto d'essi legati; ciò che mancava doveva essere detratto soltanto dai legati lasciati coi codicilli. ivi. — d. l. 18 § 2.

Potrebbe parere che Giustiniano colla nov. 1 avesse mutato questo gius per cui nel testamento militare non ha luogo la Falcidia. Ma le parole del cap. 2 della d. nov. non vanno riferite alla persona del testatore, sì a quella dell'erede. Del rimanente, la Falcidia era applicabile al testamento del veterano, fosse egli padre o figlio di famiglia, ancorchè morto entro l'anno dopo il congedo. ivi, 11 — l. 40 ff. *Ad legem Falc.*

61. Il legato, fatto al creditore, di ciò che

a lui è dovuto, non soffre Falcidia perch'è inutile. XXXV, 2, 12. — l. 5 *Ad leg. Falcid.* — Ma quella parte del legato ch'eccede il debito, va soggetta alla Falcidia. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

Il vantaggio consistente soltanto nell'avere un'azione più efficace e più estesa, non è soggetto a Falcidia. E perciò che la dote relegata non è soggetta a Falcidia. ivi. — *ib.* l. 81 § 1. — Nemmeno se la dote fosse relegata alla moglie, e questa fosse incaricata di restituirla: difatti non vale nè anche il fedecommesso. Che se alla moglie fu inoltre legata qualche altra cosa, il fedecommesso dee prestarsi col residuo, e questo sarà prestato alla moglie, avuto riguardo alla Falcidia. ivi. — l. 1 § 13 *De dote praeleg.*

62. Se nella cosa legata al creditore si trova congiunto un estraneo, questo estraneo sarà soggetto alla Falcidia; ma ciò che a lui toglie la Falcidia, si accrescerà al creditore congiunto. ivi, 13. — l. 10 ff. eod. tit.

63. Se v'è soltanto la speranza nel legato di ciò che sarà dovuto, la Falcidia avrà effetto. Ed anche se il suocero, instituito erede in parte il marito, prelega la dote; questo legato sarà soggetto alla Falcidia; perchè finchè dura il matrimonio si tiene relegata una dote non ancora dovuta. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 13 ¶ sed.

64. Dovendosi riguardare piuttosto alla persona che riceve il legato, che alla persona interposta; nel caso che ad uno fosse legato un servo con l'onere di manometterlo, nè oltre il servo quegli ricevesse cos'alcuna che il potesse compensare del quarto che veniva detratto dalla Falcidia, non doveva aver luogo essa Falcidia. ivi, 16. — *ib.* l. 33. — Tranne che fosse stata legata inoltre qualche cosa allo stesso servo. ivi. — *ib.* l. 35. — Così pure se il legatario fosse stato gravato di manometter dopo qualche spazio di tempo. ivi, 17. — *ib.* l. 56 § 3.

In quanto poi abbia luogo la Falcidia si conosce dall'esempio seguente. Un tale che aveva nel suo patrimonio soltanto un servo, lo legò a Tizio alla cui fede commise che lo manomettesse dopo un triennio. Di ciò che in questo intervallo poteva pervenire a Tizio dalle opere del servo, doveva rimanere il quarto presso l'erede; come se fosse stata direttamente legata al servo la libertà dopo il triennio, e fosse stato lasciato al legatario l'usufrutto del servo medesimo, o ne fosse stata lasciata la proprietà per fedecommesso. ivi. — *ib.* — Anzi, secondo alcuni, il legatario andava soggetto intanto alla Falcidia per tutto il servo, restandogli il diritto di ricuperare ciò che gli era stato trattenuto allorchè la condizione della libertà veniva ad adempirsi, affine di poter manomettere il servo. XXXV, 2, 17. — l. 36 § 4 *De dote prael.*

65. Sebbene di regola la Falcidia non avesse luogo rispetto al servo del testatore, pure avea luogo se era stato legato danaro od altra cosa qualunque, ed era stato per fedecommesso incaricato il legatario di manomettere un servo proprio od un servo altrui. ivi, 18. — *ib.* l. 34. — Se per altro ciò che rimaneva dopo detratta la Falcidia, non bastava per comperare il servo che il testatore voleva fosse manomesso, il legato non soffriva la Falcidia. ivi. — l. 6 ff. *De fideic. libert.*

66. Quando si dichiarava aver luogo la Falcidia, solevasi dare un arbitro che faceva la computazione dei beni ereditarj, ancorchè si trattasse della domanda di un fedecommesso assai modico; e questa computazione non poteva pregiudicare agli altri che non fossero stati mandati dinanzi all'arbitro. Ma l'erede soleva denunziare anche agli altri fedecommessarj che si presentassero all'arbitro e quivi trattassero la loro causa: per lo più si citavano anche i creditori affinchè venissero a giustificare i loro crediti. Per altro, rispetto ai legatarj ed ai fedecommessarj, se l'erede offriva di pagare per intero il legato, e domandava d'essere cautato con la stipulazione Per la restituzione (V. in fine di questo articolo); egli doveva essere ascoltato. ivi, 19. — l. 1 § 3 *Si cui plus quam per Falcid.*

67. Nel computo della Falcidia si procede così: 1.° Si stimano ad una ad una tutte le cose che furono lasciate a titolo ereditario all'erede che vuol servirsi del benefizio della legge Falcidia, e ch'esistevano al tempo della morte del testatore; e queste singole stime si sommano insieme. 2.° Da questa somma complessiva si fanno alcune detrazioni. 3.° Ciò che avanza dopo questa detrazione si divide in modo che resti un quarto all'erede, e gli altri tre quarti s'impieghino nel pagare i legati ed i fedecommessi. Per altro in questo quarto che si riserva all'erede debbonsi imputare alcune cose. E quanto s'imputa in questo quarto, altrettanto è manifesto che accresce ai tre quarti che si debbono impiegare nel pagamento de' legati e dei fedecommessi. — Per riconoscere se questi tre quarti bastino per tale pagamento, si stimano tutti i legati separatamente, e di tutti si forma

una somma totale. Se questa somma è maggiore dei tre quarti, ha luogo la Falcidia; e ciò che mancava ai tre quarti debb' essere detratto dai singoli legati in proporzione di ciò che fu lasciato a ciaschedun legatario. XXXV, 2, 19.

68. Tutte le cose che il testatore lasciò all'erede a titolo ereditario, e che al tempo della morte si trovavano nell'eredità, entrano nella computazione della Falcidia. V'entrano quindi le cose comuni. ivi, 20. — l. 38 § 1 ff. *Ad legem Falc.* — Il servo, l'usufrutto del quale spetta ad un altro, si computava nei beni del proprietario; i servi dati in pegno si computavano nei beni del debitore; quelli venduti col patto commissorio o di miglioria, si computavano nei beni del venditore. ivi. — d. l. 38 § 2.

69. Si computano nella Falcidia non solamente le cose corporali, ma eziandio le azioni che il defunto lascia nell'eredità, quelle azioni cioè che passano all'erede, sieno civili o pretorie. ivi. — *ib.* l. 32 cum § 1.

70. Se un pupillo al quale senza l'autorità del tutore fu data a mutuo la somma di dieci, ha ricevuto un legato dal suo creditore sotto la condizione *Se restituirà all'erede la somma di dieci ch'egli ha ricevuto;* col pagamento della somma egli adempie la condizione, e nello stesso tempo si libera dalla obbligazione naturale; di maniera che l'erede dee imputare nella Falcidia questa somma, benchè tale imputazione non avrebbe luogo se il pagamento fosse stato fatto solamente per adempiere la condizione. E il pagamento è tale che anche se viene ripudiato il legato, o il servo Stico che fu legato morì, non si potrà ripetere la somma pagata. ivi, 22. — *ib.* l. 21.

71. Siccome nei beni ereditarj si computava il debito dell'erede, così si computava anche ciò che dovevano al defunto coloro che erano soggetti alla podestà dell'erede; vale a dire, pel valore del loro peculio; ma non si detraeva ciò ch'essi dovevano ad un estraneo. ivi, 24. — *ib.* l. 56 § 2. — La stima poi di quanto trovavasi nel peculio doveva riferirsi al tempo della morte. ivi. — l. 50 § 1 ff. *De peculio.*

72. Il principio che tutti i danni avvenuti dopo la morte del testatore sono per conto dell'erede, non va ammesso indistintamente. Ora siccome nel caso che la Falcidia cessasse d'aver luogo, un corpo certo che fosse stato legato perirebbe interamente pel legatario; così è lo stesso quando ha luogo la Falcidia, che la cosa corporale determinata perisce pel legatario pei tre quarti che a lui spetterebbero, e perisce per l'erede pel quarto che la Falcidia detrasse da quella cosa determinata. Per lo contrario se il legato è di una certa somma o genere, la perdita delle specie non ispetta al legatario nè quando ha luogo la Falcidia nè quando non ha luogo.

Dunque quando diciamo che i danni sopraggiunti dopo la morte del testatore sono per conto dell'erede, ciò significa che l'erede non potrà, a pretesto di questi danni, detrarre cosa alcuna dalla massa che si formò di tutt'i beni per satisfare ai legati allorchè egli fece la computazione della Falcidia; e non significa che il legatario non sopporti il danno ch'egli sentirebbe nelle specie stesse che furono legate. XXXV, 2, 32. — l. 30 § 2 *De peculio.*

E poi certo che soltanto quelle cose le quali consistono in peso, numero e misura, non vanno soggette ad alcuna detrazione per danni posteriori alla morte, nella porzione fatta dietro la stima dei beni esistenti al tempo della morte stessa. ivi. — d. l. 30 § 3. — Ma quando furono legati corpi determinati, od anche cose consistenti in peso, numero e misura furono lasciate in questo modo: *Il denaro ch'è nel tale scrigno; Il vino ch'è nelle tali botti; Il peso d'argento ch'è nel tale ripostiglio;* se tali cose senza colpa dell'erede periscono o deteriorano, certo o non sarà dovuto niente, o di ciò che resterà sarà dovuta la porzione rimanente dopo detratta la falcidia sui beni stimati secondo il valore che avevano al tempo della morte del testatore. ivi. — d. l. 30 § 4.

Quando poi furono legate cose indeterminate, ha luogo una distinzione. Se il testatore lasciò una cosa indeterminata fra le cose sue, come sarebbe *l'argenteria che sceglierà;* e tutta l'argenteria del testatore perì senza colpa dell'erede; niente sarà dovuto. Ma se fu lasciato un peso d'argento puramente, sebbene tutta l'argenteria del testatore sia perita, si prenderà, avuto riguardo alla Falcidia, una porzione di quella quantità ch'era nel patrimonio quando il testatore morì; nè i danni posteriormente avvenuti possono in alcun modo diminuirla. ivi. — d. l. 30 § 5.

Che se il testatore non ha legato semplicemente un genere, ma qualcheduna delle cose ch'egli ha, in tal caso le cose che perirono non sono dovute per nessuna parte, e non è dovuto nè anche il valore; come se fossero lasciate tutte le cose specificatamente enumerate.

XXXV, 2, 32. — l. 30 § 6 *De peculio.* — Ma ad eccezione dei danni e degli aumenti che sopraggiungono agli stessi corpi legati, qualunque danno od aumento che avvenne alla eredità dopo la morte del testatore spetta assolutamente all'erede. ivi.

73. Se i servi ch'erano in poter de' nemici ritornavano, il loro ritorno non si considerava che recasse un nuovo lucro alla eredità; perciocchè per la finzione del postliminio si reputava che fossero stati del testatore alla morte di lui. Laonde il loro ritorno non ridondava a profitto dell'erede, ma venivano computati in tutta la massa del patrimonio da cui si detraeva la falcidia; non altrimenti che tutte le altre cose che avessero esistito all'epoca della morte del testatore. ivi, 33. — *ib.* l. 43.

74. Spetta massimamente al solo erede il lucro od il danno derivante dalla vendita dell' eredità o delle cose ereditarie fatta ad un prezzo più alto o più basso del giusto; poichè questo lucro o questo danno nasce dal fatto dei contraenti anzichè dalla stessa eredità. ivi, 35. — *ib.* l. 3.

75. Fra le detrazioni che debbono farsi dalla massa del patrimonio computabile nella falcidia, v' hanno i debiti. Ora, tra questi meritamente si noverano le cose donate dal conjuge superstite al conjoge defunto, le quali l' erede è obbligato di restituire. ivi, 37. — *ib.* l. 15 § 5. — Fra i debiti pur si annovera a dritto nella eredità del suocero anche la dote ch' egli ha ricevuto dalla nuora. Quindi se la dote fu data al suocero, ed il solo figlio è diventato erede del padre, egli comincerà dal detrarre la dote come debito ereditario quando si tratterà di computare la falcidia; altrimenti si reputerebbe che avesse la moglie senza dote. Se poi egli ebbe un coerede estraneo, potrà sempre, in proporzione della parte in cui è erede del padre, detrarre la dote come debito ereditario; ed il suo coerede, prima che il marito abbia prelevato la dote, farà altrettanto dal canto suo. ivi, 37. — *ib.* l. 85.

76. Siccome nella computazione della Falcidia si comprendono nel patrimonio del defunto quelle azioni soltanto che passano all' erede di lui; così per la medesima ragione bisogna detrarre dal patrimonio del defunto que' debiti soltanto pe' quali è tenuto l' erede. ivi, 38. — *ib.* l. 32 ¶ etenim ea.

77. I debiti dovranno dall' erede essere detratti per intero, sebbene ad esso ne sia stata rimessa una parte. Per es. se fece legati un testatore che non era solvente, e l' erede s' accordò coi creditori di non pagar per intero, e da questo accordo venne che gli rimase qualche cosa, egli non dovrà pur nulla ai legatarj. XXXV, 2, 39. — l. 3 § 1 *De peculio.*

Ora, siccome l' erede detrae tutto ciò che il defunto doveva; così qualora l' erede ed il defunto fossero concreditori o condebitori, se erano socii nell' affare, l' obbligazione dee dividersi fra loro come se ciascheduno avesse stipulato o promesso una parte della somma; se poi non v' era società fra loro, rimane pendente nei beni di quale dei due debba computarsi il credito o detrarsi il debito. ivi. — *ib.* l. 62.

78. Una figlia incaricata dalla madre di restituire a Tizio l' eredità, caso che morisse impubere; ebbe lo zio paterno per erede legittimo. Questo erede vorrebbe che nel fare il calcolo della falcidia si detraessero i capitali, cogl' interessi de' quali l' impubere defunta prestava gli alimenti che la testatrice doveva a più persone. In tal caso egli dovrebbe dar cauzione di restituire, di mano in mano che vengono a morire gli alimentarj, tanto capitale che corrisponda alle loro porzioni. ivi, 40. — *ib.* l. 95 § 1.

79. Nella computazione della Falcidia si detraeva il prezzo dei servi manomessi, ed anche degli statuliberi ai quali la libertà era data dopo un certo termine. Se poi ai servi era data la libertà sotto una condizione, in tal caso era necessaria una cauzione. Se la libertà era stata data al servo per fedecommesso, la stima di esso servo dovea farsi come quella d'uno statulibero. ivi, 41. — *ib.* l. 37. — Anzi, anche se l' erede era stato incaricato di manomettere un servo altrui, il prezzo di esso servo dovea detrarsi dal valore della eredità. ivi. — *ib.* l. 37 § 1. — Ciò avea luogo a maggior ragione rispetto al servo proprio. ivi. — *ib.* l. 39 § 2. — Nè solamente detraevasi il prezzo dei servi ai quali era stata lasciata la libertà e di quelli condannati al supplizio, ma eziandio di quelli ai quali il pretore avea data la libertà perchè avevano somministrato indizj della morte proditoria del padrone, o perchè avevano discoperta la congiura fatta contro di lui. ivi. — *ib.* l. 30.

80. Detraevasi anche ciò ch'era stato lasciato alla Divinità. ivi, 42. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 3 § 3.

81. Dovevano pure detrarsi tutti que' lasciti che non erano soggetti alla Falcidia, ed anche

quelli pe' quali la Falcidia non avea luogo secondo il gius delle Novelle. XXXV, 2, 42.

82. Un'ultima detrazione nel computo del patrimonio è quella di ciò che si spende per effettuare le vendite. ivi. — l. 72 ff. *De pecul.*

83. La quarta riservata all'erede debb' essere formata di cose ereditarie che l'erede ha per diritto ereditario. ivi, 43. — *ib.* l. 10.

84. Se il pupillo la cui eredità pervenne al sostituito fu instituito erede in parte del padre, questa sola parte si computerà nella quarta al sostituito, e non quell'altra parte qualunque che per avventura fosse indirettamente pervenuta al pupillo stesso. ivi, 44. — *ib.* l. 14 § fin.

85. È vero che le cose che l'erede riceve per adempiere una condizione (lo stesso dicasi di quelle che riceve per prelegato) non vengono imputate nella quarta. Ma così era qualora non le avesse ricevute dal peculio di uno statulibero. ivi, 47. — *ib.* l. 44; l. 41 *De mortis causa donat.*

86. Non s'imputa nella quarta ciò che all'erede fu donato tra vivi. ivi, 48. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 10 § 4.

87. Una eccezione dee farsi sopra le cose tutte da non imputarsi nella quarta. Ecco il caso: Un testatore, avendo instituiti eredi suo figlio e una figlia, prelegò a ciascheduno alcune cose, ma molto meno alla figlia, alla quale lasciò fra le altre cose una casa obbligata con l'instrumento, e tutto ciò che in essa si trovava, soggiungendo: *Ma io lego sotto condizione che tutti i debiti di cui questa casa è gravata, sieno pagati da Tizio liberto di mio figlio; e che la casa diventi comune tra lui e mia figlia.* Qualora la figlia volesse ricorrere al benefizio della legge Falcidia per ritenere la quarta, potrebbe benissimo, detratti i debiti della eredità, conseguire il quarto di ciò che rimane. ivi, 50. — *ib.* ll. 22 et 94.

88. Altra eccezione è quando la computazione della falcidia si fa tra l'erede a cui furono fatte donazioni eccedenti, ed i figli del defunto verso i quali egli era gravato di fedecommessi. In tal caso queste donazioni si computeranno nella falcidia, e l'erede sarà tenuto di pagare per intero il fedecommesso ai figli del defunto; giacchè se anche ad essi nulla fosse stato lasciato, sarebbe loro prestato soccorso mediante la querela d'inofficioso. ivi, 51. — l. 87 § fin. *De legatis et fideic.* 2.°

89. Non si può imputare nella quarta dell'erede ciò ch'egli dee necessariamente prestare a qualcheduno per causa di legato o di fedecommesso. Così è se dee prestare necessariamente; perciocchè non v'ha dubbio che i legati dei quali l'erede può respingere la domanda mediante eccezione, gli sono imputati nella quarta e non diminuiscono gli altri legati. XXXV, 2, 52. — l. 50 ff. *Ad leg. Falc.*

90. I parti delle serve nati prima della scadenza del fedecommesso appartenevano agli eredi di quello ch'era stato incaricato del fedecommesso medesimo; e trattandosi della Falcidia, dovevansi computare nella quarta e ne' frutti della quarta. ivi, 53. — *ib.* l. 24 § 1.

91. In generale, nella falcidia s'imputa tutto ciò che l'erede riceve per diritto ereditario; onde tutte le ritenzioni fatte dall'erede in qualunque tempo s'imputano nella sua quarta. ivi, 84. — *ib.* l. 11.

92. Non entrano nella computazione della falcidia quelle cose le quali è certo che non si possono lasciare nè anche per fedecommesso. ivi, 55. — *ib.* l. 30 § 9. — Quindi, allorchè ha luogo la Falcidia, non vengono in contribuzione quei legati o quei fedecommessi che l'erede è incaricato di prestare a sè od al suo servo: nè v'entravano pure i legati ed i fedecommessi che uno avesse lasciato inutilmente ai servi suoi senza la libertà; non già se fossero stati lasciati *in diem certam;* chè se scadevano quando il servo era libero, erano dovuti ed entravano in contribuzione. ivi. — d. l. 30 § 8 cum ¶ alia et ¶ fin. — Per l'opposto, se un mio servo instituito erede era incaricato di un legato in mio favore, e l'eredità era acquistata a me, questo legato non si computava nella falcidia. ivi, 55. — *ib.* l. 20. — Che se un testatore, data la libertà al suo servo, gli avesse fatto anche un legato, aveva luogo la Falcidia, perchè questo legato veniva differito al tempo in cui il servo diventava libero; e parimente se era lasciata qualche cosa ad uno stante in potere del nemico o ad uno che non era ancora nato. ivi. — *ib.* l. 1 § 4.

93. Nella computazione della falcidia le cose legate si stimano secondo il vero valore, non secondo quello che il testatore ad esse attribuì. ivi, 57. — l. 81 § 4 ¶ adjectio *De leg.* et *fideic.* 1.°

94. Quella maniera di stima che usasi per ciò che fu lasciato per dopo un tempo determinato *(ad diem)*, si osserva anche nella stima delle cose che furono lasciate sotto condizione, quando la condizione imposta si adempì. Onde se ad uno fu lasciata la somma di dieci sotto

una condizione la quale per avventura si adempì dopo dieci anni, il legato non si reputerà che sia di dieci anni, ma di una somma minore, perchè l'intervallo della scadenza e gl'interessi che percepisce l'erede nel tempo intermedio, fanno sì che il legato vale realmente meno di dieci. XXXV, 2, 58. — l. 66 ff. *Ad legem Falc.*

Per altro, bisogna notare che i legati lasciati per dopo un tempo *(ad diem)*, avuto riguardo al vantaggio sopraggiunto nel tempo intermedio, non sono di minor valore per la ragione che l'erede gli avesse pagati prima della scadenza; avvegnachè il fatto dell'erede non dee pregiudicare gli altri legatarj. ivi. — l. 88 § 5 *De leg. et fideic.* 2.°

95. Se un testatore che aveva ne' suoi beni due fondi del valore di cento per ciascheduno, instituì eredi me e Tizio, e incaricò me di vendere a Tizio pel prezzo di cinquanta il fondo Corneliano, e reciprocamente incaricò Tizio di vendere a me per cinquanta il fondo Sejano, la Falcidia non può aver luogo, giacchè ciascheduno dei due eredi ha per diritto ereditario la metà di uno dei due fondi, ognuno de' quali costituisce la metà della eredità. ivi, 60. — l. 87 § 1 ff. *Ad legem Falc.*

96. Se fu lasciata un'annua somma ad una comunità, trattandosi della Falcidia, si reputa legato tanto quanto basti a costituire un capitale che cogl' interessi del quattro per cento somministri la somma legata. ivi, 67. — *ib.* l. 63 § 2.

97. Quanto alla stima del legato d'un'annua somma lasciata finchè vive un tale, Ulpiano prescrive la seguente regola per la computazione degli alimenti. Dalla prima età fino all'anno ventesimo si calcolano gli alimenti di trent'anni, e la Falcidia ha luogo su questa somma; dagli anni venti ai venticinque si calcolano gli alimenti di ventott' anni; dai venticinque ai trenta, di venticinque; dai trenta ai trentacinque, di ventidue; dai trentacinque ai quaranta, di venti; dai quaranta ai cinquanta, si computano tanti anni quanti mancano al sessantesimo, meno uno; dai cinquanta ai cinquantacinque, si calcolano gli alimenti di nove anni; dai cinquantacinque ai sessanta, di sette; dai sessanta in poi, di cinque. — Questo metodo era adottato anche nella computazione dell'usufrutto. Per altro si suole dalla prima età fino all'anno trentesimo computare l'usufrutto di trent'anni, e dai trent'anni in poi si calcolano tanti anni quanti mancano al sessantesimo. Ond'è che mal non si calcolano più di trent'anni. XXXV, 2, 67. — l. 68 *Ad leg. Falcidiam.*

98. Quando i legati eccedono i tre quarti della eredità, questo eccesso si detrae ìssoginre da ciaschedun legato in proporzione. Ora questa detrazione si fa conservando l'eguaglianza fra tutt'i legatarj. Erano però eccettuati alcuni casi: 1.° Se un testatore, instituito erede un servo, incaricava il padrone di fedecommessi ed il servo di legati, si faceva prima il calcolo dei legati, e nel rimanente lo si faceva dei fedecommessi, non essendo il padrone tenuto se non in quanto a lui perveniva qualche cosa; ora a lui perveniva ciò che rimaneva dopo detratti i legati; pertanto egli esercitava la Falcidia. ivi, 63. — *ib.* l. 22 § 1.

2.° Anche se il padrone, omessa l'adizione dell'eredità, ordinava al suo servo, ch'era a lui sostituito, di adirla, si cominciava dal satisfare ai legati di cui il padrone era gravato, poscia si faceva la computazione di quelli ond'era gravato il servo, per vedere se avea luogo la Falcidia. ivi. — d. l. 22 § 2.

3.° Il legatario a cui fu lasciato *Se non avrà luogo la Falcidia*, non è ammesso cogli altri se non qualora, dopo d'aver pagati tutti gli altri, manchi qualche cosa all'esaurimento dei tre quarti. Onde se il testatore vuol conseguire l'effetto che ad uno non sia detratta cos'alcuna, dee legargli così: *Se ho legato o legherò qualche cosa di più che non permetta la Falcidia, allora il mio erede sia condannato a dare tanto quanto per compiere il quarto bisogna detrarre dal legato che feci a Tizio.* ivi. — *ib.* l. 88 cum § 1 et 2, et l. 64.

99. La detrazione che si dee fare da tutti i legati dovendo esser fatta egualmente fra' singoli legatarj, ciò vuol dire che la non dee distribuirsi fra loro per parti virili, ma sibbene in proporzione di ciò che fu legato a ciascheduno. Pertanto se uno che lasciava un patrimonio di trenta, legò trenta a Tizio, venti a Sejo e dieci a Mevio, Tizio conseguirà quindici, Sejo dieci e Mevio cinque. ivi, 65. — l. 80 *De leg. et fideic.* 1.°

È poi da notare che coloro ai quali fu lasciato per dopo un tempo *(ad diem)* o sotto una condizione, debbono bensì sottostare a questa detrazione, ma soltanto in proporzione di ciò che avanza dopo detratti gl'interessi del tempo che dee passare prima che conseguiscano il legato. ivi. — l. 88 § 3 ff. *Ad legem Falc.*

100. Quelli a' quali fu legato col carico di un fedecommesso o sotto la condizione che diano qualche cosa, debbono portare una parte di questa detrazione in proporzione di tutto ciò che fu ad essi legato, non detratto il carico. XXXV, 2, 66. — l. 40 § 1 *Ad leg. Falcidiam.*

101. Uno che aveva un patrimonio di quattrocento instituì erede suo figlio impubere, e a lui sostituì Tizio e Sejo. Il testatore non gravò il pupillo di alcun legato; ma gravò Tizio di legati pel valore di trecento. — Tizio non può essere costretto a pagare più della sua parte; ma parrebbe nè anche meno: quindi la stipulazione avrebb' effetto non per lui solo, ma dovrebb'essere interposta a favore di tutti gli eredi. Ora, la quantità dei legati e dei debiti farà decidere con cognizione di causa se la Falcidia debba aver luogo. ivi; 68. — *ib.* l. 80; l. 1 § 3 *Si cui plus quam per l. Falc.*

102. V'è un caso in cui il tutore può promuovere azione, benchè il testatore non abbia potuto; ed è quando il tutore pagando i legati non interpose la stipulazione che sarà restituito quanto sarà stato pagato oltre ciò che la legge Falcidia permette. Il pupillo non può per tal titolo esercitare l'azione Di tutela, ma il tutore rimarrà obbligato verso il di lui erede anche per questo titolo. ivi. — l. 84 ff. *Ad leg. Falc.*

103. Quando vi sono più eredi instituiti o sostituiti, la Falcidia si calcola separatamente per ciascheduno. Ma se uno fu instituito erede per più parti, la computazione della falcidia non si fa separatamente per ciascheduna porzione, ma le diverse porzioni nelle quali fu instituito si mescolano insieme. ivi, 69. — *ib.* l. 87 § 3. — Lo stesso si osserva ancorchè l'erede conseguisca una parte della eredità in forza delle prime tavole, ed un'altra parte in forza delle seconde: quindi p. e. il coerede di un figlio impubere, sostituito al medesimo, sarà tenuto di prestare i legati fatti nelle seconde tavole come s'egli fosse stato instituito puramente in una parte dell'eredità, e sotto condizione in un'altra parte. ivi. — l. 41 § 6 *De vulg. et pup. substit.* — Sarà altrimenti rispetto ad un altro sostituito; imperciocchè questi darà luogo alla Falcidia come se fosse stato instituito sotto condizione colle prime tavole; benchè il coerede dato al pupillo avesse per intero il quarto della sua porzione. ivi. — *ib.* — Similmente quando le porzioni nelle quali varie persone furono instituite eredi, passano ad una terza persona, bisogna ammettere indistintamente che le porzioni ereditarie debbano essere unite e confuse. XXXV, 2, 70. — l. 14 § 2 *De vulg. et pup. substit.*

104. Un testatore lasciò morendo beni pel valore di quattrocento, ed instituì eredi Mevio e Tizio incaricando Tizio di un legato di dugento, e chiunque fosse suo erede, di un legato di cento. — Se Mevio rinunzia alla eredità, Tizio dovrà trecento. ivi, 72. — l. 61 *De leg. et fideic.* 2.°

105. Un testatore aveva instituito eredi in eguali porzioni suo figlio impubere e Tizio, ed aveva sostituito Tizio al figlio impubere. Se tutta la metà appartenente all'erede estraneo fu esausta da legati, ed egli succede in forza della sostituzione al pupillo il quale non era incaricato di verun legato, si potrà dire che i legati si accrescono e che bisogna regolarsi come se questo erede fosse stato sostituito ad un coerede qualunque, e fosse diventato erede per intero avendo il coerede ripudiato alla eredità. Imperciocchè il sostituito fa sempre la computazione della falcidia sulla quantità di beni lasciata dal padre. ivi. — l. 87 § 1 ff. *Ad legem Falc.*

106. Un testatore, avendo instituito eredi in parti eguali suo figlio impubere e Tizio, esaurì con legati la metà lasciata al figlio, e non gravò Tizio di verun legato; poscia al figlio impubere sostituì lo stesso Tizio coerede. Tizio adì la eredità per instituzione, e diventò erede del figlio impubere in forza della sostituzione. Egli dovrà pagare tutti i legati per intero; imperciocchè le due metà dell'eredità trovandosi confuse fanno sì che quanto alla Falcidia si dee computare tutto l'asse, ed i legati debbono essere pagati per intero. Così è qualora il figlio è morto prima d'essere diventato erede del padre. Ma se fu erede del padre, il sostituito non sarà gravato di legati più di quanto avrebbe dovuto pagare quel figlio impubere perciocchè non è obbligato in proprio nome verso i legatarj, ma bensì a nome del figlio impubere defunto, il quale non era tenuto se non pei tre quarti della metà. ivi. — *ib.* l. 87 § 4.

107. Se il coerede di un pupillo pagò per la sua parte i legati detratta la falcidia, e in appresso morto l'impubere diventò erede per sostituzione, e la metà del pupillo non fu esaurita dai legati; si dovrà calcolare la falcidia in comune; sicchè, messi insieme tanto i legati de' quali fu gravato l'erede quanto quelli

de' quali fu gravato il popillo, al coerede rimanga la quarta parte de' beni. Di fatti, sebbene egli sia erede del popillo, tuttavia per ciò che spetta alla Falcidia è lo stesso come se fosse erede del padre. E i legati de' quali fu gravato oltre i tre quarti della sua porzione riceveranno un aumento, nello stesso modo che lo riceverebbero se un erede in parte, sostituito al coerede, finchè questi deliberava, avesse pagato i legati detratta la falcidia, e di poi avesse conseguito anche l'altra parte d'eredità per sostituzione. XXXV, 2, 73. — l. 87 § 8 *Ad legem Falc.*

108. Quando uno instituito erede in parte ha per coerede una persona soggetta alla podestà di lui, è perciò acquista la porzione di questa per diritto di podestà; tale porzione si reputa che areresca a quella nella quale fu instituito; e per consegoenza bisogna anche in questo caso fare la distinzione che, se la porzione non gravata di quello ch'è in podestà accresce alla porzione gravata del padre o del padrone, nella computazione della falcidia le porzioni si meschiano insieme; ed ha luogo nel caso inverso il contrario. — Questa regola, in quanto alla prima parte, è spiegata nel caso che una moglie instituì erede suo marito ed il figlio comune in parti eguali: se il marito ritiene dalla institozione del figlio tanto che basti alla falcidia, nulla potrà detrarre a titolo di quarta. ivi, 74. — *ib.* l. 25.

Se io ed il mio servo siamo instituiti eredi in parti ineguali, ed i legati non esauriscono i tre quarti della porzione del servo; coloro verso i quali sono incaricato di legati approfitteranno, quanto alla falcidia, di ciò che a me pervenne, oltre alla falcidia, dalla porzione di lui. Per lo contrario, a quel modo che, se al mio servo fu legato un servo ed a me fu legata la somma di dieci, la falcidia del servo non può essere trattenuta dalla mia somma di dieci, per la stessa ragione io trattengo la quarta falcidia per la persona del servo, tuttochè la mia porzione non sia esaurita. ivi. — *ib.* l. 21 § 1. — Per altro questa distinzione non ha luogo se non in quanto colui la porzione del quale è da me acquistata per diritto di podestà, fosse stato realmente sotto la mia potestà allorquando egli adì la eredità, e in quanto egli l'avesse adita per mio comando. Se dunque io arrogai il mio coerede dopo ch'egli adì l'eredità, non v'ha dubbio che le due porzioni debbano essere separate come se fossi diventato erede del mio coerede. ivi. — *ib.* l. 1 § 15.

109 Nel caso che uno degli eredi sia incaricato di dare una cosa alla moglie del testatore invece di dote; avendo essa preferita l'azione Di dote, quel solo erede potrà opporre l'eccezione, fino al valore del legato. Ma è dubbio se l'erede contra il quale solo è concessa l'azione Di dote, sia tenuto in proprio nome a pagare i legati per intero come se tutti gli eredi pagassero la dote; ovvero se debba computare fra i debiti tutta la dote, perchè contro di lui solo compete l'azione: e questa seconda opinione è più ragionevole. XXXV, 2, 75. — l. 53 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

110. Nel caso che le cose legate sieno ancora presso l'erede, egli potrà trattenere la falcidia di ciascheduna di esse. Che se i legati fossero indivisibili, come quelli di via, di passaggio, di condotta, purchè non si possano avere soltanto in parte; così pure se l'erede fu incaricato di far eseguire un'opera per un municipio; per tali legati, benchè vi siano più eredi, ciaschedono di essi è tenuto solidariamente: laonde questi legati spettano per intero al legatario. Per altro l'erede può avere il rimedio che faccia precedere la stima del legato; poi dinunzj al legatario che gli paghi una parte di questa stima; e se non paga, potrà servirsi dell'eccezione Di dolo. ivi, 76. — l. 7 et l. 80 § 1 ff. *Ad legem Falc.*

111. Non solamente sopra ciascheduna cosa legata, ma eziandio, allorchè la somma è pagabile in più rate, l'erede potrà ritenere la falcidia da ciascheduna. ivi, 78. — *ib.* l. 32 § 3 et l. 47.

112. Accade talvolta che per l'effetto della Falcidia il legato segoente si estingue: p. e. se fu legato un fondo, e la via a quello per mezzo di un altro fondo. Difatti se una parte del fondo rimane nella eredità, il legato della via non può più sussistere, non potendo una servitù essere acquistata in parte. ivi, 79. — *ib.* l. 49 § 1. — Così sarebbe in diritto stretto, ma l'equità vuole che si decida altrimenti: sicchè, qualora nella computazione della falcidia si trovi che il diritto di via vale tanto quanto il legato eccede le misure della falcidia, il legatario riceverà il fondo intero e perderà la via. ivi. — *ib.* l. 23. — Se poi l'eredità è insolvente, la via legata non sarà dovuta. ivi. — d. l. 23 § sed si.

Nel caso che, essendo legati il fondo e la via, la detrazione fosse minore del valore del diritto di via, si può dire che, facendo tutto un conto, il legatario ottiene tutto il fondo ed

anche il diritto di via, e che l'erede colla eccezione Di dolo può risarcirsi di ciò che gli manca, affinchè il legatario non abbia più che non comporta la Falcidia; ed allora soltanto il legato della via s'estingue quando la detrazione della falcidia ha un valore maggiore di esso diritto di via. XXXV, 2, 79. — l. 23 § videndum *Ad legem Falc.*

113. Se l'erede ha già pagate alcune delle cose legate, egli può dalle altre, mediante l'eccezione Di dolo, ritenere l'intera falcidia, anche per quelle che furono già pagate. ivi, 80. — *ib.* l. 16. — Ma se la cosa legata si trova tutta presso il legatario (p. e. perchè il testatore gliela comodò), l'erede potrà vindicare la parte che la Falcidia sottrae. ivi. — *ib.* l. 26.

114. Se la cosa fu consegnata al legatario dall'erede o per volontà dell'erede, questi avrà per tal titolo l'azione personale D'indebito. ivi, 81. — *ib.* l. 1 § 11. — Questa legge suppone che l'erede sia in errore: ora l'errore di fatto non impedisce la ripetizione della quarta non trattenuta dal fedecommesso; ma quell'erede il quale, sapendo che poteva ritenerla, ha restituito il fedecommesso intero, non avrà l'azione personale; ed anche se il fece per ignoranza di diritto, la ripetizione non avrà luogo. ivi. — ll. 1 et 9 Cod. *Ad legem Falc.*

115. L'importare della contribuzione di cui è tenuto per gius di Falcidia il debitore al quale il testatore fece per causa di morte la remissione del debito, sarà ritenuto dall'erede mediante la replica *In factum*. ivi, 82. — l. 15 ff. eod. tit.

116. Il testatore può in alcuni casi deludere la legge Falridia: p. e. se un debitore, instituito erede il suo creditore, lo incaricò di non mettere in conto il suo credito a' legatarj nella computazione della falcidia, la volontà del defunto dovrà certo osservarsi, a cagione dell'eccezione Di dolo. ivi, 87. — *ib.* l. 12.

Si considera che il testatore proibisca all'erede, e così deluda egualmente la Falcidia, anche quando comanda che la sua eredità si debba compensare con ciò ch'esso debbe all'erede. Così nel caso che un padre ordinasse a suo figlio di compensare il fedecommesso che gli doveva per volontà della madre, coll'eredità che gli lascia; nel computare la falcidia si compenserà ciò ch'è dovuto al figlio nei limiti del quarto ch'egli riceve effettivamente dai beni del padre; e così gli altri debiti saranno detratti da' tre quarti soltanto. ivi. — *ib.* l. 15 § 4. — Ma non si reputa ordinata questa compensazione nel caso che si debba detrarre dai beni ciò che l'avo doveva al nipote a cagione della tutela, qualora il nipote fosse divenuto solo erede dell'avo; non dovendosi badare che l'avo tutore avesse incaricato l'erede di restituire tanto i beni ereditarj quanto i proprj se fosse morto senza prole prima di una certa età; poichè ciò non vuol dire che la eredità debba compensarsi col debito, mentre anzi apparisce non essere ordinata la compensazione appunto dallo avere il defunto dichiarato che il suo erede aveva beni proprj. XXXV, 2, 87. — l. 15 § 5 *Ad legem Falc.*

117. Un padre instituì erede in parte una figlia che aveva fatto divorzio dal marito, e la incaricò di restituire la sua porzione dell'eredità a suo fratello coerede, detrattone il sesto e compensata la dote nella computazione della falcidia. Se il padre non domandò la dote col consenso della figlia, questa otterrà la falridia per diritto ereditario e la dote per diritto proprio, poichè la dote non esisteva nell'eredità del padre. ivi, 88. — *ib.* l. 14.

118. Il gius delle Novelle rispetto alla Falcidia è il seguente. — Quando il testatore vietò espressamente che si detraesse la falcidia, non ignorando qual fosse le misure del suo patrimonio, cessa d'aver luogo la Falcidia: e se l'erede non vuole in ciò obbedire al defunto, il diritto d'adire la eredità sotto la medesima condizione si deferisce alle persone infrascritte, coll'obbligo di pagare i legati per intero. A tale condizione sono chiamati coll'ordine seguente: 1.° Il sostituito se ve n'ha; 2.° Il coerede; 3.° Il fedecommessario universale; ed essendovene parecchi, è preferito quello al quale fu lasciata la porzione maggiore; 4.° I legatarj e fedecommessarj particolari, preferendo quello al quale fu lasciato di più; 5.° I servi manomessi col testamento; 6.° Quelli che succederebbero ab intestato, esclusi però i figli giustamente diseredati; 7.° Qualunque estraneo che volesse dar cauzione di prestare i legati; 8.° Il fisco. — Così pure se l'erede, conoscendo bene le forze dell'eredità a sè deferita, pagò alcuni legati interamente senza detrarre la falcidia, egli non la potrà più ripetere per questi legati nè trattenere dagli altri, qualora non sopravvenga qualche avvenimento inaspettato. — Generalmente, la Falridia cessa d'aver luogo se l'erede non ha fatto l'inventario nel modo e nel tempo stabiliti nell'adizione di eredità. ivi, 89. — Authent. *Sed quum testator*

Cod. *Ad legem Falcidiam*, ad Nov. 1 cap. 1 et 2.

La falcidia non si detrae dalla cosa immobile che fu lasciata, *affinchè non sia alienata*, ma resti presso i successori di colui al quale fu lasciata. XXXV, 2, 89. — Authent. *Sed in ea re* Cod. *ib.*, ex Nov. 119 cap. fin.

Del pari, si crede comunemente che per l'autent. *Similiter* Cod. d. tit. cessi di aver luogo la Falcidia ne' lasciti per cause pie. Ma la Nov. 131 cap. 12, da cui quell'autentica è desunta, venendo interpretata nel senso originario delle parole greche ond'è composta, pare che vieti la Falcidia in tali legati, non semplicemente, ma soltanto in pena della contumacia o delle delusioni che intervenissero nel pagarli. ivi.

FALLIMENTO. V. Alienazione *de' beni per autorità del giudice*, Cessione *de' beni*, Chirografarj, Creditori, Frode *ai creditori*.

FALSO. V. Insegne, Instrumenti, Liboniano *(Senatoconsulto)*, Misure, Monete, Parto, Testamento, Testimonii, Visellia *(Legge)*. V. lib. 48 tit. 10 *De lege Cornelia de falsis, et de senatuseonsulto Liboniano;* Cod. lib. 7 tit. 58 *Si ex falsis instrumentis vel testimoniis judicatum sit;* lib. 9 tit. 21 *Ad legem Viselliam;* 22 *Ad legem Corneliam de falsis;* 23 *De iis qui sibi adhibunt in testamento;* 24 *De falsa moneta;* 25 *De mutatione nominis;* lib. 11 tit. 10 *De veteris numismatis potestate;* Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis* § 7; Nov. 52 e 77 di Leone.

1. Ulpiano così definisce il falso: Frodolenta mutazione e soppressione della verità, fatta in pregiudizio altrui. XLVIII, 10, 1.

2. Sopra il delitto di falso eravi la legge Cornelia detta appunto *de falsis*, la quale era di due sorta: 1.° Quella che si chiamò *Testamentaria*, così detta poichè riguardava i soli testamenti e la loro purità, ma in appresso, ora in forza del senatoconsulto Liboniano, ora per altri senatoconsulti e costituzioni, venne estesa ad altre specie di falso. 2.° Quella pertinente alle monete, e detta appunto *Monetaria*. ivi.

3. Chi sopprime un testamento commette delitto di falso. E intendesi che lo sopprima chi scientemente ed artatamente non produce le tavole testamentarie a fine di frodare gli eredi, i legatarj, i fedecommessarj od i servi rispetto alla loro libertà. ivi, 2. — l. 4 Cod. *Ad legem Corn. de falsis;* Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 7 § 3. — Laonde si può impunemente sopprimere quel testamento che non vale in diritto. XLVIII, 10, 2. — l. 38 § 6 ff. *De poenis.*

4. Non solamente la soppressione del testamento era punita dalla legge Cornelia, ma vi era soggetto chiunque rapiva *(eripuerit)*, cancellava o imbrattava *(deleverit, interleverit)*, sostituiva *(subjecerit)*, dissuggellava *(resignaverit)* un testamento; e chi dolosamente scriveva, sottoscriveva o leggeva un testamento falso; e chi dolosamente operava che ciò venisse fatto. ivi, 1. — l. 2 ff. *De lege Corn. de falsis.*

5. La legge Cornelia, di cui era autore Silla, non poteva concernere i codicilli, che allora non si usavano; ma poi fu estesa anche ad essi secondo il suo spirito. ivi, 2. — Paul. *Sent.* d. tit. 7 § 5.

6. Era soggetto alla pena della legge Cornelia anche chi apriva il testamento di un vivo. ivi, 3. — l. 7 § 5 *De lege Corn. de falsis.*

7. Quanto a quelli che scrissero o sottoscrissero un testamento falso, eglino erano tenuti alla pena di questa legge ancorchè non avessero di tale testamento profittato. ivi, 4. — l. 8 Cod. *Ad legem Corn. de falsis.*

Ond'è tenuto non solamente colui che fece il testamento falso, ma anche il di lui complice, come sarebbe quegli che appose il suggello falso e quegli che lo fabbricò. ivi. — l. 30 *De lege Corn. de falsis.*

8. In questa legge non era ammessa la scusa della ignoranza di essa. ivi, 5. — *ib.* l. 15.

9. Un editto aggiunto dall'imperator Claudio alla legge Cornelia, ossia il primo capo del senatoconsulto Liboniano, risguarda coloro che si appropriano o si ascrivono qualche cosa nel testamento. Ora, intendesi che uno s'ascriva non solamente quando egli appropria a sè stesso un legato od altra cosa, ma anche quando ascrive tali cose a persone che al tempo del testamento erano per diritto soggette alla potestà di lui o riputavansi tali. ivi, 6. — *ib.* l. 22 § 1.

Non avrà poi luogo l'editto se taluno ascrisse un legato ad un estraneo, e poscia, vivente il testatore, ha preso colui sotto la sua podestà. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

10. Ritenendosi come non scritto ciò che illecitamente fu scritto, si dovrà ritenere totalmente come non scritto ciò che fu lasciato al servo comune dello scrivente e di un terzo. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

11. Quanto dicesi che si reputa ascrivere a sè qualche cosa testamentaria anche quegli che ascrive a persone soggette alla sua podestà, ha luogo nel caso che tali persone non possano ac-

quistare ciò ch'è a loro ascritto. XLVIII, 10, 7. — l. 11 et l. 22 § 3, 5 et 10 *De lege Corn. de falsis.*

Se uno ascrisse ad uno alla cui podestà egli è soggetto, o ad uno ch'è soggetto alla medesima podestà, il senatoconsulto non statuisce nulla, ma è certo che anche allora si contravvenne alla legge. ivi, 8. — *ib.* l. 10.

12. Si reputa che ascriva a sè un legato non solamente colui che il fece colla propria mano, ma eziandio colui che mediante il servo o il figlio che ha sotto la sua podestà, dettando il testatore, si ascrive il legato. ivi. — *ib.* l. 15 § scribere.

13. Fuori delle suaccennate persone, a qualunque altra uno ascriva qualche cosa, benchè a lui congiunta, non cade nella pena del senatoconsulto; p. e. se uno ascrive al figlio emancipato, al figlio dato in adozione, alla moglie; ed anche se il testamentario ascrisse ad uno che ei credeva soggetto alla sua podestà, bastando che realmente non fosse soggetto. ivi, 9. — *ib.* l. 11 § 1, l. 18, l. 22 § 2 et 4.

14. Per le parole del senatoconsulto è tenuto il testamentario il quale ascrive a sè stesso la eredità, il legato, il fedecommesso; così pure il servo proprio del testatore che si ascrive la libertà. Per altro colui che si ascrive qualunque altro emolumento, sebbene non sia dal senatoconsulto espressamente contemplato, per lo spirito del medesimo sarà nullaostante tenuto e condannato. ivi, 20. — *ib.* l. 22 § 8, 9 et 11.

15. Cadrà nella pena prescritta da questo editto il testamentario anche se ascrive ciò affine che sia confermata quella cosa che a lui fu ascritta per opera di un altro e che sarebbe d'altronde inutilmente ascritta. ivi, 11. — *ib.* l. 6 § 1 et l. 22 § 6.

16. Col togliere nel testamento qualche cosa uno cade nella stessa pena come se avesse ascritto a sè stesso. ivi, 12. — *ib.* l. 6 § 2 et l. 22 § 7.

17. La pena di chi si ascrive nel testamento qualche cosa sussiste se anche quegli scrive ciò sotto la dettatura del testatore; e sussiste anche se uno allega ignoranza od attesta di aver rinunziato a quanto a lui fosse ascritto. ivi, 13. — l. 3 Cod. *De his qui sibi adscrib.*

18. Colui che per volontà del padre si disereda o si toglie un legato, non è contemplato nè dalle parole nè dallo spirito del senatoconsulto. ivi, 14. — l. 22 § fin. *De lege Corn. de falsis.*

19. Qualunque persona, ancorchè conjuge del testatore, è soggetta a questo senatoconsulto. XLVIII, 10, 16. — l. 4 Cod. *De his qui sibi adscrib.*

20. Anche i militi erano soggetti a questo senatoconsulto: tuttavia i principi solevano rimetter loro la pena di falso. ivi. — *ib.* l. 5.

Era rimessa la pena anche al minore di venticinque anni, e per più forte ragione all'impubere. ivi. — ll. 5 et 22 *De lege Corn. de falsis.*

21. Cessa il senatoconsulto quando il testatore confermò colla sua sottoscrizione ciò che il testamentario ascrive a sè stesso. Ma io ciò v'è qualche differenza tra il figlio ed il servo, e l'estraneo; difatti, rispetto all'estraneo, se la sottoscrizione è fatta così: *Ciò che a lui dettai e riconobbi*, non ha luogo la pena, e si può conseguire: rispetto al figlio od al servo basta anche la sottoscrizione generale e per evitare la pena e per conseguire. ivi, 17. — *ib.* l. 1 § 8 et l. 15 § 1, 2 et 3. — Così è quando il testatore sottoscrisse egli medesimo la scrittura fatta dal testamentario. E' altrimenti quando il testatore avesse altronde confermato ciò che il testamentario ascrisse a sè stesso, chè allora ciò si ritiene come non scritto; quindi si eviterà non ostante la pena di falso. ivi, 18. — l. fin. Cod. *De his qui sibi adscrib.* — A maggior ragione quando il testamentario fosse stato estraneo, ciò ch'egli si ascrive non sarà confermato a pretesto che il testatore altrove lo riconobbe. Ma ciò gli potrà almeno giovare per essere esente dall'accusa di falso. ivi. — *ib.* l. 2.

22. Cessa il senatoconsulto quando il testamentario in parte bensì di sua mano estese la scrittura in forza della quale a lui è lasciata qualche cosa, ma il di lui nome è scritto da altra mano. ivi, 19. — *ib.* l. 15 § fin. *De lege Corn. de falsis.*

23. Cessa eziandio il senatoconsulto quando il testamentario che ascrisse l'eredità a sè stesso non ha verun coerede o sostituito mediante il quale il testamento si sostenga, ed egli è erede ab intestato; perciocchè indarno si terrebbe come non scritta la instituzione di lui. ivi. — l. 1 Cod. *De his qui sibi ascrib.*

24. Il senatoconsulto non cessa di aver luogo a motivo che il testamentario il quale ascrisse a sè stesso sia tale che, essendo preterito, potesse domandare il possesso dei beni contra le tavole. E non cessa nemmeno il senatoconsulto a motivo che il testamentario non sarà per cogliere vantaggio da quanto si ascrisse. ivi, 20.

— l. 14 § 2 *De lege Corn. de falsis.* — Ciò per altro avrà luogo, quando il testamento sia compiuto; che se non venne sottoscritto, il senatoconsulto non ha luogo, come non ha luogo l'interdetto *de tabulis testamenti exhibendis;* imperciocchè è necessario che il testamento o sia anteriore o non fatto per diritto, poichè tale testamento a ragione si dice falso; che se non fosse falsificato, pur lo si direbbe testamento. XLVIII, 10, 21. — *ib.* l. 6.

25. Non cessa la pena della legge nè anche per la sola ragione della parentela della persona testamentaria col testatore. ivi, 22. — *ib.* l. 14. — Che se si aggiugne la debolezza del sesso alla detta ragione della parentela, si dovrà al testamentario concedere il perdono. ivi. — *ib.* l. 25 § 4 et 5.

26. Sono tenuti alla pena della legge Cornelia tutti coloro che, anche fuori de' testamenti, abbiano falsificato qualche istrumento. ivi, 23. — *ib.* l. 16 § 1. — Così pel secondo capo del senatoconsulto Liboniano viene inflitta la pena della legge Cornelia a colui che scientemente con dolo firmò o fece in modo che venisse firmata qualunque altra cosa falsa che non sia testamento. ivi. — *ib.* l. 9 § 3.

27. In generale, coloro che nei conti, tavole, lettere pubbliche od in qualunque altra cosa *sine consignatione* scrissero falsamente, o fecero in modo che non si possano produrre o celarono qualche cosa, o la tolsero di soppiatto o la cangiarono con un'altra, debbono essere egualmente puniti. ivi. 24. — *ib.* l. 1 § 4 et l. 16 § 2.

28. Può essere accusato di falso colui che, avendo depositato degl' instrumenti presso di un altro, dice essere essi stati portati via dai suoi avversarj. ivi. — *ib.* l. 1 § 6.

29. Si considera falso ciò che uno fa quando imita un chirografo altrui od un libello, ovvero contraffà i conti o se ne forma di nuovi; ma non quando taluno altera i computi o conti proprj. ivi. — *ib.* l. 23.

30. Taluno può commettere il delitto di falso anche nel proprio instrumento; come nel caso in cui egli alteri la data di esso. ivi, 25. — *ib.* l. 28. — Nè solamente il debitore, ma eziandio il creditore ch'è con lui in collusione, cadrà pure nel delitto di falso. ivi. — l. 15 Cod. *Ad legem Corn. de falsis.* — Questa cosa dà luogo al delitto di falso anche verso una terza parsona, ma non fra coloro che vi acconsentirono. ivi. — l. 3. ff. *De fide instrum.*

31. Il delitto d' instrumenti surretti non appartiene al pubblico giudizio, quando non sia stato surretto un testamento. XLVIII, 10, 26. — l. 16 *De lege Corn. de falsis.*

32. Colui che lesse un testamento falso, viene punito estraordinariamente. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

33. Colui che lesse o produsse un instrumento falso, viene punito estraordinariamente se il fece scientemente. E così è in tutti i casi di falso; perciocchè senza dolo non si commette delitto. ivi. — *ib.* l. 31.

34. In forza del senatoconsulto Liboniano s' infligge la pena della legge Cornelia a colui il quale con dolo malo procurò che fossero fatte false attestazioni o testimonianze false. ivi, 27. — *ib.* l. 1 et l. 9 § 3 7 item.

Così pure chi ricevette danaro o patteggiò per mettere impedimento ai difensori ed alle testimonianze, o fece complotti per implicare innocenti, era punito in forza del detto senatoconsulto. ivi, 28. — *ib.* l. 1 § 1, l. 9 § 4 et l. 20.

Finalmente se uno per esigere o no che uno faccia o non faccia testimonianza, oppure per farla o non farla egli stesso, ricevette danaro, soggiace alla pena della legge Cornelia. ivi, 29. — *ib.* l. 1 § 2.

35. Alla medesima pena, per lo spirito del detto senatoconsulto, è tenuto chi corruppe o procurò di corrompere un giudice. ivi, 30. — d. § 2 ¶ et qui, et *ib.* l. 21 ¶ iis.

Lo stesso dicasi di coloro che corruppero l'accusatore. V. Corruzione.

Gli stessi giudici pedanei, se furono corrotti con danaro, venivano amossi o mandati in esilio o relegati temporaneamente. ivi. — l. 38 § 10 ff. *De poenis.*

36. Sono soggetti alla pena come rei di falso anche coloro che deposero testimonianze pugnanti fra loro. ivi. — l. 27 *De lege Corn. de falsis.*

E chi contro la sua firma presta una falsa testimonianza. ivi. — d. l. 27 § 1.

37. Se uno carpì orrettiziamente un atto del preside delle provincie mediante falsa esposizione nel libello, tale atto è nullo; e se verrà accusato, soggiacerà alla pena del falsificatore. ivi. — *ib.* l. 29.

38. Anche coloro che corrompevano dolosamente gli editti esposti erano soggetti alla pena del falso; concedendosi inoltre l'azione *in factum* se interessava all'attore. ivi, 31. — *ib.* ll. 25 et 32.

39. Se uno si serviva di false costituzioni senza autore, per la legge Cornelia era punito anche colla interdizione del fuoco, purchè se ne servisse conoscendone la falsità. XLVIII, 10, 32. — l. 33 *De lege Corn. de falsis*; l. 4 Cod. *Ad legem Corn. de falsis*.

Quanto alle vere constituzioni de' principi, si commette una specie di falso dal giudice che ne pronunzia a tenore di esse. ivi. — l. 1 § 3 *De lege Corn. de falsis*.

40. Anche nel contrarre si può commettere il delitto di falso, soggiacendo alla pena della Cornelia. Così i tutori e curatori che dopo deposto l' incarico ne avevano restituito la tutela o la cura, non potevano contrattare col fisco: e se uno sorprendeva surrettiziamente l'erario in onta a questa legge era punito come di falso. ivi, 33. — *ib.* l. 1 § 9 et 11. — Tranne che fosse morto quegli la cui tutela era stata amministrata. ivi. — d. l. 11. — Che se per diritto ereditario nel contratto fiscale successe un tutore o un curatore, sebbene prima della resa di conto, e sebbene viva tuttora lo amministrato; pure non ha luogo tal pena. ivi. — d. l. 1 § 10 et 12.

41. Colui che con due diversi contratti ha venduta interamente la medesima cosa, è soggetto alla pena di falso. ivi, 34. — *ib.* l. 21.

42. L'assunzione di un falso nome o cognome è punito colla pena del falso, purchè uno il faccia con intenzione di appropriarsi l'altrui. ivi, 35. — *ib.* l. 13; Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 23 § 10. — Per altro chi si muta il nome senza frode non soggiace a veruna pena. ivi. — l. un. Cod. *De mut. nom.*

43. Anticamente la pena del falso per la legge decemvirale era la precipitazione giù dalla rupe Tarpeja. In forza poi della legge Cornelia e de' varj senatoconsulti che la modificarono, la pena del falso o del quasi-falso era la deportazione e la confisca di tutti i beni: se il reo era un servo, veniva condannato all' ultimo supplizio. ivi, 36. — l. 1 § 13 *De lege Corn. de falsis*.

In seguito ai pubblici giudizj essendo succeduti gli estraordinarj, qualche volta alla pena legittima venne sostituita un' altra. Per es. nelle persone di bassa condizione sostituivasi alla pena della deportazione quella del lavoro alle miniere. ivi 37. — l. 38 § 7 et 9 ff. *De poenis*. — Alle volte sostituivasi alla deportazione la relegazione con la perdita di parte dei beni. ivi. — d. l. 38 § 8.

Quanto a coloro che corrompevano il giudice o che vendevano la stessa cosa a due persone, la loro pena era la relegazione temporanea senza perdita dei beni. XLVIII, 10, 38. — l. 21 § sed *De lege Corn. de falsis*. — In seguito la pena fu più grave rispetto a questi delitti che si assomigliano di lontano al delitto di falso.

44. Non avea luogo il giudizio della legge Cornelia per l'eccezione di transazione fatta dall' accusatore relativamente alla falsità dell'instrumento. ivi, 39. — l. 7 Cod. *Ad legem Corn. de falsis*. — Per altro a colui che, ignorando essere falso il testamento, o adì una eredità o ricevette un legato ovvero in qualunque modo si dichiarò erede o legatario, non sarà vietato di accusare di falso il testamento. ivi. — *ib.* l. 3 *De lege Corn. de falsis*.

45. La querela di falso non era esclusa da prescrizioni temporali, tranne dall' eccezione di vent' anni, come quasi tutti gli altri delitti. ivi, 40. — l. 12 Cod. *Ad legem Corn. de Falsis*.

46. Se uno allega scientemente dinanzi al giudice un fatto falso, ove questo determini il suo giudizio in favore dell'allegante, il giudizio debb' essere ritrattato. V, 1, 78. — l. 75 *De judiciis et ubi quisque*.

47. La falsa negazione di aver ricevuto rigetta sopra quello che l' ha fatta la necessità della prova che ciò ch' egli ha ricevuto gli era dovuto. XXII, 3, 19. — l. 25 ff. *De prob. et praesumpt.*

48. Il falso materiale non è delitto. XXII, 4, 17. — l. 3 *De fide instrum.* — Intendesi per *falso materiale* quello ch'è commesso senza disegno: p. e. se si antidata un atto sotto segnatura privata di consenso delle parti. ivi. — *ib.*

FAMIGLIA, *FAMILIA*. V. Figlio *di famiglia*, Madre *di famiglia*, Padre *di famiglia*. — Questa parola in latino pigliavasi in varj sensi. L. 16, 95. — l. 195 § 1 *De verb. signif.*

2. Nella legge delle XII Tavole questa parola è impiegata per significare i beni della eredità. ivi. — *ib.*

3. La parola *familia* propriamente significava più persone ch'erano sotto la podestà di uno solo. ivi. — *ib.* d. l. cum § 2, et l. 40 § 2.

Essa comprendeva il capo o principale della famiglia ed i figliuoli. ivi. — *ib.*

4. In senso più largo la parola *famiglia* significava tutti gli agnati, anche dopo la morte

del padre: *qui ex eadem domo et gente proditi sunt.* Significava pure tutti i discendenti di un medesimo stipite. L, 16, 95. — l. 195 § 4 *De verb. signif.* — Per es. *la famiglia dei Giulii.* — Significava eziandio tutto un corpo di cognazione. ivi. — d. l. 195 § 2.

5. La parola *famiglia* era poi speciale per significare i servi; purchè fossero più di due. ivi. — d. l. 195 § 3, et *ib.* l. 40 § 3. — Onde *legato della famiglia* significa *legato dei servi.* XXX a XXXII, 316. — l. 65 *De legatis et fideic.* 2.°

6. Distinguevasi, rispetto a' servi, la famiglia urbana e la rostica. ivi. — *ib.*

7. La parola *familia* osavasi pure per significare i liberti, ciascono de' qoali reputavasi che appartenesse alla famiglia del patrono. L, 16, 95. — d. l. 195 *De verb. signif.* § 1.

8. I figliuoli delle donne non sono già nella famiglia della madre loro ma in quella del padre loro. ivi. — *ib.* l. 196 § 1.

9. La femmina è capo e fine della soa famiglia, mentre chi nasce di lei porta il nome della famiglia paterna, non della materna. ivi — *ib.* l. 195 § 5.

10. La denominasione di *familia* nell' editto de' pobblicani (V. Pubblicani) comprende i servi, anche qoelli che servono in buona fede, apponto perchè coloro scientemente servivansi a' lor ministeri di gente vagabonda e fuggitiva. XXXIX, 4, 4. — l. 12 § 2 ff. *De public. et vectig.* — Anzi il nome di *famiglia* qoi comprende non solo i servi de' pubblicani, ma anche quelli che sono addetti alla famiglia loro (*in numero familiarum*); epperò anche gli uomini liberi ed i servi altrui che prestano lor ministero a' pobblicani nella esazione delle imposte. ivi. — *ib.* l. 1 § 5.

11. Nel senatoconsulto Silaniano, sotto la denominazione di *famiglia,* sono compresi principalmente i servi dei quali era padrone l' ucciso; nulla rilevando se il servo era dato in pegno. XXIX, 5, 2. — l. 1 § 1 et 3 *De senatusc. Silan.* — Ansi sotto la denominazione di servi s' intendono anche qoelli stati lasciati in legato sotto condizione; perchè, finchè pende le condizione, appartengono all' erede come se non dovessero mai cessare di appartenergli. ivi, 3. — l. 1 § 4. — V. Silaniano (*Senatoconsulto*).

12. Il senatoconsolto Neroniano estese assai di più la denominazione di *famiglia;* imperocchè stabilisce che, venendo uccisa una donna maritata, si debbano porre alla tortora i servi del marito; e lo stesso si debba osservare rispetto ai servi della moglie se venne ucciso il marito. XXIX, 5, 8. — Paul. *Sent.* tit. 7 § 5. — Non per altro i servi del suocero. ivi. — l. 1 § 16 *De senatuscons. Silan.* — Nè qoelli della madre, se venne ucciso un figlio od una figlia. ivi. — d. l. 1 § 11. — Bensì pel detto senatoconsulto si debbono punire anche i servi manomessi per testamento, come se fossero ancora servi. ivi, 9. — *ib.* l. 3 § 16.

Sotto Trajano fu statuito che avesse luogo la inquisizione contro i liberti manomessi dall' ucciso quando era in vita. ivi, 10. — *ib.* l. 10 § 1. — Così pure que' liberti che avevano ottenuto il diritto degli anelli d' oro. ivi. — *ib.* l. 11.

FAMIGLIARITA'. Chi entra nel fondo del suo amico per famigliarità, non ne acquista il possesso. XLI, 2, 16. — l. 41 *De acquir. vel amitt. possess.* — Perchè non vi entra con intensione di possedere. ivi. — *ib.*

2. La famigliarità ingenera il disprezzo: *ex conversatione aequali contemptio dignitatis nascitur.* I, 18, 27. — l. 19 *De officio praesidis.*

FAMOSAE (Actiones), FAMOSUM (Judicium), FAMOSUM (Crimen); sono quelle azioni, qoel giudizio, qoel delitto, per cui il condannato diventa infame. L, 16, 95.

2. *Famosi (Libelli),* libelli infamatorj. V. Libello.

FARE. V. Facere.

1. *Fare contro la legge* è fare ciò ch' essa vieta. L, 17, 2. — l. 202 *De reg. juris.*

2. *Fare contro la propria obbligazione.* Chi non fa ciò che dee fare si repota che faccia il contrario; e chi fa ciò che non dee fare non si reputa che abbia fatto ciò che gli era prescritto. ivi, 101. — *ib.* l. 121.

FATTO. L' interpretazione dei fatti inganna i più prudenti. XXII, 6, 7. — l. 2 *De juris et facti ignor.*

2. Ciò ch' è di fatto, come il fatto del possesso o detenzione, non può essere infirmato. XLI, 2, 6. — l. 1 § 4 *De acquir. vel amitt. possess.*

3. Ciò ch' è di fatto e non di diritto non perisce per la morte civile. Quindi, sebbene la morte civile del legatario lo renda incapace, egli continuerà a godere della pensione di tanto al mese o all' anno, o dell' abitazione, statagli legata. Non sarebbe lo stesso di on legato d' usufrutto, *qui in jure consistit.* IV, 5, 6. — l. 10 *De capite minutis.*

4. I fatti non possono essere distrutti nè dai patti nè dalle stipulazioni. L, 17, 973. — l. 31 *De regulis juris.*

5. Il fatto di un terzo non può nuocere. XXXVI, 1, 60. — l. 25 § 2 ff. *Ad senatuscons. Trebell.*

Il fatto di ciascuno nuoce a lui e non al suo avversario. L, 17, 23. — l. 155 *De reg. juris.*

6. Ciò ch'è nostro non può essere trasferito ad un altro senza fatto nostro. ivi, 469. — *ib.* l. 11. — Tranne che la pubblica utilità o l'evidente equità non esigano tale traslazione. Inst. § ult. *De his qui sui vel alieni juris;* XI, 7, 57. — l. 12 ff. *De religiosis;* VIII, 3, 4. — l. 14 § 1 *Quemadm. serv. amitt.*

7. Niuno può essere costretto a fare ciò che ha promesso. XLV, 1, 142. — l. 13 § 1 ff. *De re judicata.* — Ma, in difetto di farlo, è condannato ad una pena pecuniaria. ivi. — *ib.* — Per altro se ciò che ha promesso di fare e che ricusa di fare, può essere fatto da un altro, il mio creditore dee pur potere farsi autorizzare a fare eseguire egli stesso la obbligazione a mie spese.

8. Si può legare un fatto. Per es. quando un testatore ordina al suo erede di comperare da un tale *aequo pretio,* perchè, poni caso, il proprietario che ha bisogno di vendere non trova compratori; o di vendere ad un tale *aequo pretio,* perchè a questo tale importa assai di comperare il fondo in quistione, e l'erede non glielo venderebbe se il testatore non gliene imponesse la obbligazione. XXX a XXXII, 141. — l. 66 *De leg. et fideic.* 2.° — In questi due casi il legato del fatto della compera o della vendita è valido perchè è utile al legatario. ivi. — *ib.*

9. Niuno è garante dei fatti del principe sopravvenuti dopo la vendita. XVIII, 6, 2. — l. 11 ff. *De evictionibus.*

10. In qualunque causa, ciò ch'io t'ho messo in mora di fare è tenuto per fatto riguardo a me. L, 17, 51. — Per es. se io ti ho messo in mora di farmi tradizione di ciò che m'hai venduto, sebbene io non sia ancora proprietario per difetto di tradizione, potrò esercitare contro di te l'azione reale Di rivendicazione. ivi, 51. — *ib.* l. 39.

11. Io sono tenuto del fatto di quello *ex cujus* persona ho fatto un lucro. ivi, 30. — *ib.* l. 149.

Per altro il donatario particolare di beni franchi d'ipoteca non è tenuto di satisfare i debiti del donatore, nemmeno fino alla concorrenza del valore dei beni donati. l. 15 Cod. *De donat.*

FATTORE. V. Institoria *(Azione).*

FAVIANA, o FABIANA *(Azione)*, quella che compete al patrono per ripetere ciò che il liberto alienò in frode della porzione di beni al patrono stesso dovuta. Quest'azione compete dopo che il patrono ha domandato *contra tabulas* il possesso de'beni del liberto. V. Alienazione n. 50 a 63.

FAZIONARII. V. Popolari.

FEBBRE. La febbre è un movimento del corpo contro natura. — Essa era una causa di restituzione contro il giudizio ottenuto per difetto contro la parte che n'era colpita, al tempo di esso giudizio. V, 1, 81. — l. 60 ff. *De re judicata.*

FEDE. V. Buona fede, Errore. — Ingannare la fede è cosa grave. XIII, 5, 1. — l. 1 *De pecunia constituta.*

2. Il compratore di buona fede è quegli il quale crede che il venditore sia proprietario o possa vendere. XLI, 3, 71. — l. 27 ff. *De contrah. empt.;* L, 16, 36. — l. 109 *De verb. signif.* — Opera di mala fede chi acquista dal pupillo senza l'autorità del suo tutore.

3. Il compratore non diventa proprietario che pagando o soddisfacendo, a meno che il venditore non abbia seguito la sua fede dandogli termine pel pagamento. XVIII, 1, 21. — *ib.* l. 19.

4. Chi ha seguito la fede pubblica è degno di favore. XLII, 5, 33. — l. 24 § 2 *De rebus auctor. jud. possid.*

5. Fede degl' Instrumenti (cioè degli *atti*, o *titoli*). V. Edizione, Falso, Instrumento, Prove, Testimonii. V. lib. 22 tit. 4 *De fide instrumentorum et amissione eorum;* lib 2 tit. 13 *De edendo;* Cod. lib. 2 tit. 1 *De edendo;* lib. 4 tit. 21 *De fide instrumentorum vel amissione eorum, et apochis et antapochis faciendis, et de his quae sine scriptura fieri possunt;* 22 *Plus valere quod agitur quam quod simulate concipitur;* Instit lib. 3 tit. 22 *De litterarum obligationibus;* Nov. 44, 73 e 119 cap. 3. — Intendesi per *instrumento* qualunque scrittura atta a provare qualche cosa. Ora, tutti quelli che non sono dispensati dal deporre testimonianza contra il mio avversario possono essere obbligati ad esibire quegl' instrumenti che hanno e che sono attinenti alla mia causa. XXII, 4, 2.

Quegli che in un giudizio dee provare qualche fatto, può far uso non solo di quegl' in-

strumenti che ha presso di sè, ma di quelli eziandio che sa essere presso di altri; purchè quelli che li posseggono non possano da ciò risentire qualche danno; e potrà pretendere da questi, ch'esibiscano quegl'instrumenti o che giurino di non averli, o di averli bensì ma di non poterli esibire senza proprio danno. XXII, 4, 2. — l. 6o. Cod. *De fide instrum.* — Anzi si può far uso anche degl'instrumenti fiscali. ivi. — *ib.* l. 4.

7. L'avversario non può essere obbligato alla presentazione d'instrumenti in proprio danno. ivi, 3. — l. 7 (al. 6) Cod. *De testibus.* — Questa regola però è soggetta a qualche eccezione. V. Evizione.

8. Ordinariamente gl'instrumenti attinenti ad una lite debbono essere prodotti dinansi a quel giudice il quale dee far cognizione della controversia. Se però fosse difficile la produsione dei medesimi nel luogo del giudizio, potrà domandarsene l'inspesione presso il giudice di quel luogo ove si trovano gl'instrumenti stessi; sicchè, dopo prodotti e riconosciuta la fede che meritano, l'affare venga rimandato al primo giudice. ivi, 4. — l. 18 Cod. *De fide instrum.*

9. Gl'instrumenti pubblici sono quelli che fanno fede più di qualunque altro. Per altro fa fede soltanto l'instrumento autentico, non un estratto od una copia del medesimo, quand'anche il fisco la producesse. ivi, 5. — l. 2 ff. *De fide instrum.*

10. Possono far fede anche gl'instrumenti privati; ansi un documento solo può far prova di molte obbligazioni. ivi, 6. — l. 10 Cod. *Si cert. pet.* — Per altro gl'instrumenti privati allora fanno fede in favore di alcuno quando sono stati eretti o dal di lui avversario o da chi giuridicamente poteva erigerli in nome di lui; ma quelli che una persona fa di per sè stessa, non costituiscono la prova del loro contenuto, quando non siano convalidati da altri amminicoli. ivi, 7. — ll. 5, 6 et 7 Cod. *De probat.* — Ma se anche io ho fatto menzione di qualche altra cosa sul chirografo medesimo che il debitore mi ha rilasciato per la somma della quale è verso di me debitore; tal chirografo non darà prova di quella cosa della quale io feci annotazione sopra lo stesso. ivi. — l. 31 ff. *De prob.*

11. È comune agl'instrumenti pubblici ed ai privati la massima che non hanno alcun valore quelle scritture le quali si derogano reciprocamente, e che sono state prodotte dalla medesima parte in una lite. ivi, 8. — l. 14 Cod. *De fide instrum.*

12. Un instrumento non può far prova in favore di quello il quale ha protestato di non farne uso. XXII, 4, 9. — l. 3 Cod. *De fide instrum.*

13. Gl'instrumenti allora soltanto fanno fede quando sono legalmente fatti e riconosciuti. — Quanto poi alle formalità degl'instrumenti pubblici, il senato aveva sotto Nerone decretato che le tavole di legno incerate, allora molto in uso, sopra le quali fosse scritto un contratto avente per oggetto cosa pubblica o privata dovessero alla presenza di testimonj essere traforate nel mezzo del margine superiore e legate con triplice filo, sopra del quale s'imprimessero i suggelli a cera; affinchè le parti esterne conservassero la fede alle interne. Le tavole che si fossero in diverso stato prodotte non facevano veruna prova. ivi, 10. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 123 § 5.

Per le costituzioni di Giustiniano sono necessarj molti altri requisiti e formalità nell'erezione de' pubblici instrumenti: è necessario p. e. che esprimano l'anno del regno di quell'imperatore sotto del quale fu eretto, il nome del console, la indizione, il mese, il giorno; parimente i nomi tanto de' testimonj quanto del notajo, e le loro sottoscrizioni. ivi. — Nov. 47 cap. 1. — Così pure, affinchè l'instrumento faccia fede presso quel giudice presso il quale viene prodotto, debb'essere riconosciuto dal notajo, dal copista della cui opera si è servito il notajo stesso per iscriverlo, e dal banchiere che v'intervenne. Che se non sono presenti nè il copista nè il banchiere, forse perchè tali persone non intervennero neppure all'erezione dell'instrumento, o perchè sono morte o perchè sono assenti, si dovrà prestar fede alla testimonianza del solo notajo. Che se il notajo è morto, l'instrumento farà fede tanto per la testimonianza del copista, del banchiere e de' testimonj, quanto per la comparazione dell'instrumento stesso. Se poi non interviene la testimonianza di veruna persona delle sunnominate, la sola comparazione non sarà sufficiente, ma si dovranno esaminare eziandio le sottoscrizioni delle parti contraenti. ivi. — Nov. 73 cap. 7.

14. Quanto agl'instrumenti privati, in forza di una costituzione di Giustiniano, i chirografi e le ricevute quando contengono una somma maggiore di cinquanta libbre d'oro, debbono essere muniti della sottoscrizione di tre testimonii. — In forza poi della sopraccitata Nov. 73, è necessaria la presenza di tre testimonj (e se uno de' contraenti è illetterato, di cinque) alla

erezione di qualunque instrumento che contenga una somma superiore di una libbra d'oro, e che si faccia nelle città: in mancanza dei testimonj, l'instrumento non fa prova per la sola comparazione delle scritture. Che se saranno intervenuti testimonj, farà fede la loro testimonianza e la comparazione delle scritture; e se v'è discrepanza fra la deposizione testimoniale e la comparazione delle scritture, la deposizione testimoniale sarà prevalente quando i testimonj la confermino con giuramento. — Prescrive per altro che questa legge sia osservata soltanto nelle città. XXII, 4, 11.

15. Quanto a' testimonj che si adoperano nella erezione degl' instrumenti, Giustiniano ha stabilito che non si possa far uso se non di persone di conosciuta fama, non di artigiani o di persone ignobili o di oscura condizione; e parimente volle che non si dovessero ammettere se non quelli che furono invitati. ivi, 12. — Nov. 90 cap. 1 et 2.

16. Quanto alla comparazione delle scritture, non possono farsi se non con instrumenti forensi e pubblici, o con altri chirografi muniti delle sottoscrizioni di tre testimonj le quali sieno riconosciute almeno da due di questi (l. 20 Cod. *De fide instrum.*); od anche con quelle scritture delle quali l' avversario ha fatto uso come sottoscritte da quello del quale si tratta di riconoscere una scrittura d'obbligo: finalmente può farsi anche col mezzo di una scrittura privata bensì, ma tratta dall' archivio pubblico. ivi, 13. — Nov. 49 cap. 2.

Questa inquisizione sopra la fede che merita un instrumento, si faceva presso i giudici pedanei, a' quali spettava di decidere della controversia. ivi. — l. 11 Cod. *De fide instrum.*

17. Quegli ch'è convinto di aver negata una sua scrittura, se è convinto dalla sola comparazione del carattere, debb' essere condannato a pagare ventiquattro soldi; e se è convinto dalla deposizione dei testimonj, non potrà far uso della eccezione *Non numeratae pecuniae.* ivi, 14. — *ib.* l. 16. — Per la nov. 18 la pena di tal negativa consisteva nel doppio della somma contenuta nello scritto negato.

18. Quegli contra cui viene prodotto un instrumento può imputarlo di falso; e ciò anche dopo che fu prodotto e che gli fu prestata fede, purchè presti il giuramento di calunnia; ed in tal caso, se lo ha prodotto, è obbligato a prodnrlo nuovamente, od a prestare il giuramento di aver cessato di possederlo senza dolo. Quando non lo produce o non presta il giuramento, l'instrumento si considera falso. XXII, 4, 15. — l. fin. Cod. *De fide instrum.*

19. Quando un instrumento è accusato di falso, la prova della fede ch' esso merita incombe prima a chi ha prodotto la scrittura, e poi a chi si è dichiarato con sua istanza pronto a dimostrarne la falsità. ivi, 15. — l. 24 Cod. *Ad legem Corn. de falsis.* — Ma finchè quegli che lo accusa di falso non ha somministrato la prova di questa falsità, viene ordinata l'esecuzione. ivi. — *ib.* l. 2.

20. La sentenza proferita sopra la verità o falsità d'un instrumento ha forza obbligatoria soltanto per quelle persone fra le quali fu proferita. ivi, 10. — l. 2 Cod. *De fide instrum.*

21. Quanto alla falsità della data in un instrumento, non si reputa che abbiano commesso il delitto di falso quelli che hanno a ciò consentito, mentre la cosa fu fatta fra persone presenti e consenzienti, ed è più imputabile il debitore che il creditore. ivi, 17. — l. 3 ff. *De fide instrum.*

FEDECOMMESSARIA *(Sostituzione)*, specie della *pupillare.* V. Sostituzione.

2. — *(Libertà).* V. Libertà.

FEDECOMMESSARIO. V. anche Legatario. — Il gius antico, distinguendo i legati dai fedecommessi, non imponeva verun vincolo pel fedecommesso, e si affidava soltanto all'onore ed alla lealtà di quello che n'era gravato; finchè Augusto, in favore di alcune persone, comandò ai consoli d' interporre la loro autorità. XXX a XXXII, 297. — Instit. *De fideic. hered.* § 1.

2. In appresso Claudio demandò perpetuamente ai magistrati la giurisdizione sopra i fedecommessi, che si soleva delegare tutti gli anni e soltanto in Roma, e la demandò anche ai podestà per le provincie (Svet. in *Claud.* n. 23). Anzi per tale oggetto egli creò due pretori speciali; uno de' quali fu poi tolto dall' imp. Tito. — Per tanto, secondo il gius delle Pandette, i fedecommessi non si ripetevano mediante formula, cioè con azione ordinaria, come i legati; ma la cognizione di essi era straordinaria, spettando in Roma ai consoli, ed al pretore chiamato *fedecommessario* (il quale ne faceva cognizione fino ad una certa somma soltanto); nelle provincie, spettava ai presidi. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 25 § 11. — Dunque tutto il gius del fedecommesso consiste non in vindicazione ma in petizione. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. *De fideic.* § fin.

FEDECOMMESSO. V. Alienazione, Canu-

co, Catoniana *(Regola)*, Causa, Cauzione, Clausola, Cognizione, Condizione, Dimostrazione, Falcidia, Fedecommesso, Fisco, Indegnità, Interpretazione *delle ultime volontà*, Legato, Modo, Pegasiano *(Senatoconsulto)*, Quarta, Scelta, Sostituzione, Testamento, Trebelliano *(Senatoconsulto)*. V. i tre titoli *De legatis et fideicommissis* 1.°, 2.° e 3.°, lib. 30, 31 e 32; Cod. lib. 6 tit. 37 *De legatis*; 42 *De fideicommissis*; 43 *Communia de legatis et fideicommissis, et de in rem missione tollenda*; Inst. lib. 2 tit. 20 *De legatis*; 23 *De fideicommissariis hereditatibus, et ad senatusconsultum Trebellianum*; 24 *De singulis rebus per fideicommissum relictis*; Nov. 39 cap. 1, 108 e 159.

1. Originalmente la differenza fra il legato ed il fedecommesso era così definita: « Chiamasi *legato* ciò che viene lasciato con testamento *legis modo*, cioè in modo imperativo: chiamasi *fedecommesso* ciò che viene lasciato in modo precativo. » Esso dunque non viene lasciato con formole civili, nè procede dal rigore del gius civile, ma dalla volontà del testatore. XXX a XXXII, 3. — Ulp. *Fragm.* tit. *De legatis* § 1; *ib.* tit. *De fideic.* § 1.

2. Pertanto possiamo fedecommettere con le parole *chiedo, domando, voglio, commetto, bramo, ingiungo, desidero, ordino* (lat. *rogo, peto, volo, mando, deprecor, cupio, injungo, desidero, impero*). Le parole *lascio* e *raccomando* (lat. *relinquo, commendo*) non producono azione di fedecommesso. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 10.

3. Pel gius delle Pandette i fedecommessi avevano *grande affinità* coi legati; ma l'ebbero maggiore dopochè Costantino Costanzio e Costante statuirono che negli uni e negli altri non sia necessaria l'osservanza delle parole, e rimangono cosa indifferente affatto i termini e le frasi con cui il testatore dichiara la sua volontà. ivi, 4. — l. 21 Cod. *De legatis.*

4. Giustiniano poi parificò in tutto i legati ed i fedecommessi, e volle che quanto è compreso negli uni potesse comprendersi anche negli altri, facendone sorgere le medesime azioni. ivi. — l. 1 *De legatis et fideic.* 1.°

5. Le leggi romane chiamano *fedecommesso* ciò che nel gius moderno chiamasi piuttosto *sostituzione fedecommessaria.* Difatti, prima che Giustiniano facesse la detta parificazione, tutti i fedecommessi, cioè tutte le disposizioni fatte in forma di preghiera soltanto, erano tante vere sostituzioni fedecommessarie, anche quando il fedecommesso era puro e semplice, e non condizionale, poichè allora la proprietà dell'oggetto che l'erede era pregato di rimettere al fedecommessario non passava *recta via* dal testatore a questo sostituito; n'era l'erede il vero proprietario, ma con l'onere di rimettere, subito dopo l'adizione di eredità, la proprietà che il testatore gli aveva trasmessa. Non era un legato, *delibatio hereditatis*, poichè il testatore non ne faceva il prelevamento sopra la sua eredità, la quale era trasmessa all'erede senza deduzione dei fedecommessi; e se il legato, come il fedecommesso a carico dell'erede, doveva essere prestato da esso lui, tale prestazione non aveva per oggetto che il possesso.

6. Dopo che i fedecommessi particolari, quali ne fossero i termini, vennero assomigliati ai legati, non si risguardano più come veri fedecommessi particolari se non quelle disposizioni particolari che non possono valere nè come instituzioni nè come legati; e tali sono quelle di cui è gravato un legatario; non potendo un legatario essere gravato di legati. Inst. in princ. *De singulis rebus per fideicommissum relictis.*

Tali pur sono quelle di cui l'erede è gravato a profitto di persone le quali al tempo della morte del testatore non possono essere suoi trasmissionarj, per non essere nati nè concepiti fino allora, o per qualsiasi altra ragione che li rende incapaci della trasmissione per causa di morte al momento della morte del testatore. — In una parola, tutte sono generalmente tutte quelle che stabiliscono più o meno gradi di trasmissionarj successivi, diversi dai trasmissionarj immediati del testatore; di guisa che, come dice Vinnio, ciò che distingue il legato puro e semplice o condizionale dal fedecommesso propriamente detto è, che il legato è una certa donazione lasciata direttamente e prossimamente dal defunto non per mezzo d'interposta persona, onde sia escluso il fedecommesso; il quale è pur lasciato dal defunto, ma mediatamente *(emmesos)*, e di guisa che la cosa lasciata venga prima acquisita da altrui e s'arresti *(consistat)* nella persona di esso.

7. Infatti il legato, anche condizionale, a differenza del fedecommesso propriamente detto, è trasmesso *recta via* dal testatore al legatario: *nunquam factum heredis.* XXX a XXXII, 286. — l. 80 *De legatis et fideic.* 2.° — Solchè questa trasmissione immediata è in sospeso fino a che il legatario abbia accettato o rinunziato, se il legato è puro e semplice, e in

oltre (se è condisionale) fino che la condisione sia occorsa lui vivente, o consti bene che la non occorrerà; imperocchè, occorsa una volta la condisione (prima della morte del legatario), la trasmissione, ch'era fino allora in sospeso, reputasi che abbia luogo *ab initio*, come se il legato fosse stato puro e semplice XXXV, 1, 97. — l. 26 *De condition. instit.*; ivi, 43. — l. 6 § 1 ff. *Quando dies legat.*; XXX a XXXII, 288. — l. 86 § 2 *De legatis et fideic.* 1.°; ivi, 289. — l. 64 ff. *De furtis*.

Al contrario, ciò ch'è lasciato al fedecommessario è, fino all'apertura del fedecommesso, in dominio del gravato, il quale ne ha la piena ed intera proprietà come trasmissionario immediato o mediato del testatore, sebbene la sua proprietà sia risolvibile per l'avvenimento della condizione sotto la quale il fedecommesso potrà aprirsi.

8. Da ultimo, ogni disposisione, qualunque si sia, che può valere come instituzione o come legato, sia puro e semplice, sia condisionale, è necessariamente esclusiva di qualunque sostitusione fedecommessaria; imperocchè essa non suppone che un trasmissionario immediato del testatore, sia instituito, sia legatario, puramente o sotto condisione. Così p. e. la disposisione mediante la quale l'instituito è incaricato di dare quando morrà tanto al tale, non è una sostitusione fedecommessaria, potendo valere come legato condisionale poichè si può legare sotto questa condisione. XXXV, 1, 5. — l. 4 in princ. ff. *Quando dies legat.*; l. 79 § 1 *De cond. et dem.*

Sarebbe altrimenti se il chiamato non era ancora concepito al tempo della morte del testatore; mentre allora la disposisione non potrebbe valere a suo profitto che come fedecommesso pel caso che fosse concepito al tempo dell'avvenimento della condisione.

Non sarebbe ancora che un fedecommesso se la disposisione fosse a carico del legatario e non dell'erede; *quia a legatario legari non potest*.

Infine, secondo il diritto anteriore a Giustiniano, la disposisione di che si tratta non avrebbe potuto valere che come fedecommesso se fosse stata concepita in forma di preghiera e non in forma d'ordine o di legge.

9. Uopo è di convenire tuttavolta che questa trasmissione *recta via* dei legati puri e semplici o condizionali, non è che una finsione. — La glossa suppone in fatti che la trasmissione sia vera e non solamente fittisia, quando la si fa rimontare soltanto al giorno dell'adisione della eredità. Ma, checchè ne sia, questa finsione fu introdotta principalmente perchè il legatario morto dopo l'apertura del legato, sebbene prima d'averlo accettato o domandato, ed anche prima che fosse esigibile, potesse trasmettere il suo diritto a'suoi eredi. Inoltre, quando essa ha luogo, produce i medesimi effetti della verità; *fictio tantum operatur in casu ficto, quantum veritas in casu vero*.

Vero è che la l. 80 *De legatis et fideic.* 2.° par non l'applichi se non a'legati puri. Ma la l. 64 ff. *De furtis* l'applica generalmente a tutti i legati; ed anche la l. 26 *De condit. instit.* l'applica nominatamente ai legati condisionali in particolare, come alle instituzioni condizionali; e in conseguenza gli assomiglia affatto ai legati puri, quando la condizione fu adempinta mediante l'evento. V. sopra n. 7.

10. Era altrimenti dei fedecommessi propriamente detti, vale a dire di quelli che non potevano valere nè come institusioni nè come legati puri e semplici o condizionali, nonostante la parificazione *per omnia* dei fedecommessi ai legati e reciprocamente; poichè il fedecommessario che sopravviveva all'apertura del fedecommesso non lo trasmetteva per questo ai suoi eredi se oltracciò non avea posto il gravato in mora di restituirglielo; a meno che il gravato non fosse riputato costituito *ipso jure* in mora per la natura stessa della cosa, come nel caso della l. 3 § 2 ff. *De adimendis vel transferendis legatis vel fideic.* (XXXIV, 4, 37), cioè se poscia il fedecommesso viene trasmesso agli eredi del pupillo come fosse seguita *re ipsa* la mora.

11. Non si trova in tutto il corpo del Diritto alcuna definizione precisa del vero fedecommesso, ossia della sostitusione fedecommessaria, come distinta dai legati per condannagione; e all'opposto, il parificamento che fu fatto dei fedecommessi ai legati, se non *per omnia*, almeno *fere per omnia*, gli ha fatti quasi sempre confondere coi legati e soprattutto con quelli concepiti nei termini di preghiera o d'invito, che in origine erano affetti esclusivamente ai fedecommessi. Comunque siasi, il legatario condisionale non è certamente un sostituito fedecommessariamente, egli non è fedecommessario, e il suo diritto nella cosa legata non gli è trasmesso dall'erede se non in quanto al possesso, ma immediatamente dal testatore, come quello dell'instituito condizionatamente. Inst. §

9 *De hered. instit.*; XXXV, 1, 5. — l. 79 § 1 *De cond. et demonstr.*; ivi, 97. — l. 26 *De condit. instit.*

Insomma noi non riguardiamo come sostituzioni fedecommessarie se non i fedecommessi universali e quelle tra le disposizioni particolari a causa di morte le quali non possono valere nè come instituzioni nè come legati puri o semplici o almeno condizionali, sia perchè il chiamato non era ancora nato nè concepito al tempo della morte del testatore, sia perchè il testatore non ne aveva incaricato il suo erede, ma soltanto un legatario od un fedecommessario.

NB. *Per tutto quello che nel gius Romano era comune ai legati ed ai fedecommessi, veggasi l'articolo* Legato. *Qui non si colloca se non quanto era particolare ai fedecommessi.*

12. Si può fare fedecommesso prima dell'instituzione di erede, dopo la morte dell'erede e con codicilli non conformati dal testamento; sebbene in questi modi non si possa legare. XXX a XXXII, 17. — Ulp. *Fragm.* tit. 25 *De fideic.* § 8; Gajus *Instit.* lib. 2 tit. 7 *De legatis* § 8. — Insomma, per la forma dei fedecommessi è sufficiente che il defunto abbia significato la sua volontà, in qualunque modo ciò sia stato fatto. ivi. — l. 21 Cod. *De fideicomm.*; l. 39 § 1 *De legatis et fideic.* 3.°

13. Si possono lasciare fedecommessi fuori del testamento; ma se sono contenuti nel testamento, dipendono dalla validità del medesimo. Onde se uno preparò la minuta *(exemplum)* del testamento, e morì prima di testare, ciò ch'è scritto nella minuta non vale come codicillo, tuttochè nella scrittura vi siano le parole del fedecommesso. ivi, 18. — *ib.* l. 11 § 1. — Nè da questa regola si recede nemmeno *in* favore del principe. ivi, — *ib.* l. 23.

14. La massima che i fedecommessi dipendono dalla perfezione dell'atto nel quale sono contenuti, non ha luogo quando il testatore avesse voluto che fossero prestati anche dagli eredi legittimi. ivi, 19. — l. 29 Cod. *De fideic.*

Questa volontà del testatore si desume chiaramente quando nel testamento v'è la clausola codicillare, colla quale il testatore dichiara volere che il suo testamento, se non può valere come testamento, valga come codicillo; imperocchè l'effetto di questa clausola è che qualvolta il testamento sia imperfetto o illegalmente fatto o destituito per mancanza d'adizione dell'erede testamentario, tutto ciò che in esso è contenuto è dovuto dagli eredi legittimi, anzi anche ciò ch'è lasciato in modo diretto; le quali disposizioni in tal caso diventano fedecommessarie, e valgono per diritto di fedecommesso. XXX a XXXII, 19.

Questa volontà del testatore si suppone eziandio qualvolta lasciò un fedecommesso, pel caso che non fossero eredi coloro che furono i soli nominati eredi. ivi. — l. 88 § 9 *De leg. et fideic.* 2.° — Si desume altresì quando il defunto si servì del vincolo del giuramento nel lasciare il fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 77 § 23. — Finalmente si presume anche dal solo motivo delle relazioni di stretta amicizia che aveva il defunto colla persona a cui egli lasciò. ivi. — l. 38 ff. *De fideicomm. libert.*

15. I legati non possono essere lasciati se non colle formole determinate dalla legge; ma i fedecommessi possono essere lasciati non solamente colle espressioni riferite sopra al n. 2, ma eziandio con qualunque altra espressione, ed in qualunque idioma, anzi si deducono talvolta tacitamente anche senza parole. — Ora, da otto specie di espressioni si deduce il fedecommesso.

I.ª *Specie di espressioni.* Mentre nel legato di condannagione era necessario che l'erede fosse espressamente condannato, non è di necessità che quegli il quale è gravato di un fedecommesso, sia stato espressamente incaricato; ed è valido il fedecommesso, quantunque il discorso non sia stato a lui diretto. P. e. il fedecommettente può dire al fedecommessario: « Domando *(peto)* che tu sii contento della tal cosa. » — ovvero: « Voglio che ti sia data la tal cosa. » ivi, 20. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 5. — *Altro caso.* Un milite scrisse a sua sorella una lettera da non essere aperta se non dopo la di lui morte, in questi termini: « Voglio che tu sappia che ti dono ottocento aurei. » E' chiaro che questo fedecommesso è dovuto alla sorella; e che sarebbe lo stesso anche se si trattasse dell'ultima volontà di qualunque altra persona. ivi. — l. 75 *De legatis et fideic.* 2.°

16. Anche se uno avesse scritto: « A te bastano le tali vigne, ovvero il tal fondo, » quest'è un fedecommesso. ivi, 21. — l. 11 § 4 et l. 37 § 4 *De leg. et fideic.* 3.°

17. Le parole *Queste cose saranno tue*, dirette alla persona a cui si lascia, stabiliscono un fedecommesso. ivi, 22. — l. 34 § 7 *De leg. et fideic.* 2.°

18. Una madre, senza saputa del figlio, de-

positò *in aede sacra* una lettera con cui faceva una donazione di predj senza adoperare le espressioni proprie del fedecommesso; ed al custode del tempio mandò una lettera in questi termini: « Voglio che il documento della mia » volontà sia consegnato dopo la mia morte a » mio figlio. » Morta lei lasciando più eredi ab intestato, s' intende che abbia lasciato un fedecommesso al figlio. XXX a XXXII, 23. — l. 77 § 26 *De leg. et fideic.* 2.°

19. Un testatore instituì eredi in parti eguali Seja e Mevio: a Mevio sostituì Sempronio suo pupillo, e poscia confermò per fedecommesso i codicilli ne' quali così dispose: « Lucio » Tizio a Seja instituita erede per la metà, » salute. Proibisco che Mevio mio liberto, il » quale era da me instituito erede per metà » del mio testamento, possa avere questa par» te di eredità; e in vece di lui e nella par» te di lui voglio che sia erede Pubblio Sem» pronio mio padrone. » Egli fece in appresso un fedecommesso in favore di esso Mevio a cui avea tolto la porzione di eredità, dicendo: « Voglio che a Mevio mio liberto, benchè per » niente benemerito, sieno date cencinquanta » *lagene* di vino vecchio. » Questo fedecommesso è valido, e può essere domandato a Mevio. ivi. — l. 37 § 2 *De leg. et fideic.* 3.°

20. — II.ª *Specie di espressioni.* Se si considera che uno sia gravato di fedecommesso anche con espressioni non contenenti nessuna preghiera, molto più dovrà considerarsi gravato qualvolta la preghiera non è a lui stesso diretta, ma al di lui tutore od amministratore. ivi, 24. — l. 20 Cod. *De fideic.*; l. 5 *De leg. et fideic.* 3.° — Nè rileva che il tutore o l'amministratore ehe viene incaricato, sia il vero tutore, o che il testatore l' abbia erroneamente creduto tale. ivi. — l. 34 § 1 *De usu et usufr. leg.*; l. 69 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

Notisi per incidenza che il tutore, sia vero sia putativo, di un pupillo beneficato da un defunto, può essere validamente incaricato di restituire a qualunque altra persona fuorchè al pupillo; perchè s' intende, mediante il tutore, incaricato lo stesso pupillo. Ma qualora il tutore stesso non sia beneficato dal defunto, non può essere incaricato di restituire al pupillo. ivi. — d. l. 69 § 2.

21. — III.ª *Specie di espressioni.* Si deduce il fedecommesso anche dalle parole esprimenti consiglio soltanto: p. e. *Ti prego, figlio mio, di curare diligentemente que' predj che ti perverranno, affinchè possano passare a' tuoi figli.* XXX a XXXII, 25. — l. 11 § 9 *De legatis et fideic.* 3.°

22. — IV.ª *Specie di espressioni.* Anche quelle parole ch' esprimono soltanto una certa speranza o desiderio del defunto, costituiscono un fedecommesso; p. e. *Esigo, desidero che tu dia; Voglio che la mia eredità sia di Tizio; So che tu restituirai la mia eredità a Tizio; Bramo che tu dia; Desidero che tu dia; Credo che darai.* ivi, 26. — ll. 115 et 118 *De leg. et fideic.* 1.°

Anche il dire p. e. *Non dubito che mia moglie restituirà ai suoi figli tutto ciò che ella avrà ricevuto*, costituisce un fedecommesso. ivi. — l. 67 § 10 *De leg. et fideic.* 2.° — Così pure il dire p. e. *So che quanto a te lascio, passerà a' miei figliuoli.* ivi. — l. 39 *De leg. et fideic.* 3.°

Per altro è uopo che queste parole esprimenti speranza sieno dirette all' erede; altrimenti non fanno presumere fedecommesso. Per es. se uno dicesse: « Abbiate cura della coltivazio» ne de' campj; per tal guisa avverrà che mio fi» glio manumetta i vostri figliuoli in grazia vo» stra; » ciò non costituirebbe fedecommesso. ivi, 27. — *ib.* l. 68 § 1. — Così pure, se un testatore, fatte le disposizioni generali nel suo testamento, aggiunse: « Lego l' usufrutto del » tal fondo a Felice cui lasciai la libertà: la » proprietà del qual fondo credo tu conseguirai se non entrerai in contesa col mio erede, » ma piuttosto vivrai seco lui in concordia; » non sembra che la proprietà del detto fondo, vivendo l'erede, sia legata a Felice. ivi. — l. 32 *De usu et usufr. leg.*

23. — V.ª *Specie di espressioni.* Il fedecommesso si deduce anche dalla falsa dichiarazione di un debito. Per es. « Chiunque sarà mio » erede, sappia ch' io sono debitore di tre da» nari a Demetrio, e che Seleuco ha deposi» tati presso di me tre danari: ordino subito » siano loro restituiti e pagati. » Quand' anche tali somme non sieno dovute, aicchè non avesse luogo l' azione crediteria, avrebbe luogo quella *ex fideicommisso.* ivi, 28. — l. 88 § 10 *De leg. et fideic.* 2.°

Quindi, sebbene quegli al quale il testatore dichiarò di essere debitore, soccomba nella domanda della cosa come a lui dovuta, tuttavia gli rimane aperta la domanda per fedecommesso. ivi. — l. 39 § 1 *De leg. et fideic.* 3.° — Che se esistesse realmente il debito, la detta espressione servirebbe a provarlo. ivi. — *ib.* l. 37 § 5.

24. — VI.ª *Specie di espressioni.* Si deduce il fedecommesso anche dall'ordine di restitoire una cosa a qualcheduno sotto il falso pretesto che a loi appartenga. XXX a XXXII, 29. — l. 18 *De auro et argento leg.* — Per l'opposito, se il testatore avesse dichiarato cho alcune cose soe non sooo presso una tale persona, ed avesse vietato di molestarla per tal conto; questa dichiarazione non si terrebbe per fedecommesso, qoalora d'altronde non si provasse la volontà di fedecommettere. ivi. — l. 34 § 3 *De leg. et fideic.* 2.°

25. — VII.ª *Specie di espressioni.* Le medesime espressioni che determinano il modo di un fedecommesso possono altresì contenerne un altro. Ecco il caso: Essendo uno incaricato di restituire una porzione di eredità, *ricevendo una certa somma,* l'erede stesso può domandare il fedecommesso. Ma nasce quistione se egli possa volendo prelevare la somma e restituire la porzione; ovvero se debba, anche non volendo, ricevuta la somma, restituire la porzione. Ora in tal caso sono doe fedecommessi: in forza del primo il gravato può domandare la somma quando è pronto a cedere la porzione; in forza del secondo, sebbene nol domandi, è tenoto di restituire la porzione al fedecommessario qoando qoesti è pronto a pagare la somma. ivi, 30. — l. 11 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

Per simile ragione, le parole in forza delle quali un erede iostitoito in parte è gravato per fedecommesso di restitoire la sua porzione trattenendosi alcone cose determinate, contengono eziandio un fedecommesso in forza del quale il coerede è tenoto a restitoirgli le parti di proprietà che ha su quelle cose. ivi. — *ib.* l. 40 § 1.

26. — VIII.ª *Specie di espressioni.* Anche le parole dirette si possono convertire in fedecommesso; come sarebbe quando l'eredità viene data o tolta con parole dirette in un atto in cui non può essere direttamente data nè tolta. ivi, 31. — l. 76 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

Si converte in fedecommesso anche tutto ciò che fo lasciato con parole dirette in un testamento nullo in origine, od annullato in appresso; allorqoando il defunto ha dichiarato di volere che tutto ciò ch'egli lasciava aoche morendo intestato, dovess'essere teooto fermo; la qual clausola chiamasi *codicillare.* ivi. — l. 88 § 17 *De leg. et fideic.* 2.°

27. — Noo solamente con qualonque formola di parole si ponno lasciare i fedecommessi, ma aoche servendosi di qualunque lingoa; il che non era pei legati. XXX a XXXII, 32. — l. 11 *De leg. et fideic.* 3.°; Ulp. *Fragm.* tit. *De fideic.* § 9.

28. Anche con un cenoo si può lasciare un fedecommesso: per altro chi fa qoesto ccnno dee poter parlare, salvo che fosse impedito da malattia sorvenuta. ivi, 33. — l. 21 *De leg. et fideic.* 3.°

29. Un padre diede a sua figlia che maritavasi alcune cose oltre la dote, e la ritenne in famiglia, e la nominò erede insieme coi fratelli sotto la condiziune ch'ella dovesse conferire la dote e le altre cose da lui datele al maritarsi d'essa. La figlia, essendosi astenuta dalla eredità, e i di lei fratelli viodicando le cose ch'ella aveva ricevuto oltre la dote, ella aveva l'eccezione Di dolo, conciossiachè il di lei padre abbia voluto ch'ell'avesse o l'una cosa o l'altra. ivi, 34. — l. 8 *De dotis collat.*

30. Un avolo legò a ciascheduno de' suoi nepoti *ex filia* una somma di cento, aggiugnendo queste parole: « Perdonate perchè avrei » pototo lasciarvi di più se Frontone vostro » padre non avesse ricusato di restituirmi una » somma di qoindici che gli aveva motoato, e » se i nemici non mi avessero ultimamente ra- » pito quasi totta la mia sostansa. » Qualora l'erede di quest'avolo chiedesse la somma di qoindici ai nipoti eredi di soo padre, si reputerebbe loi operare contra la volontà del defonto, e gli ostarebbe l'eccezione Di dolo. ivi. l. 17 § 1 *De doli mali et metus except.*

31. Quando di due collegatarj quegli che fosse l'ultimo a morire è incaricato di restitoire tutta la cosa a qoalche persona, tacitamente si deduce il fedecommesso per coi l'uno dei due è teouto di restitoire la sua parte al superstite. ivi, 35. — l. 87 § 2 *De legatis et fideic.* 2.°

32. Quando i sostituiti nell'eredità di un impubere furono vicendevolmente gravati d'un fedecommesso, s'intendono vicendevolmente gravati anche rispetto a ciò che fu loro lasciato per fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 64.

33. Quando l'erede è gravato d'emancipare il figlio, si considera tacitamente gravato del fedecommesso di restitoirgli la eredità. ivi, 36. — l. 92 § cui rei, et l. 93 *De cond. et dem.*; l. 15 Cod. *De fideic.* — Qui si riferisce anche il seguente caso: Una madre instituì eredi in parti due suoi figli sotto la con-

dizione dell'emancipazione, e diede ad essi puramente varie cose da prelevarsi: essi adirono la eredità. Il loro padre debb'essere privato dei legati fatti ai medesimi, anche per la ragione ch'egli, emancipandoli secondo la volontà di sua moglie, si considera aver voluto che l'ultima di lei volontà fosse eseguita. XXX a XXXII, 36. — l. 70 *De cond. et dem.*

. 34. Dall'essere stato ad un erede ordinato di contentarsi di alcune cose per porzione di sua eredità, s'intende essere stato tacitamente gravato per fedecommesso di restituire a' suoi coeredi i rimanenti beni. ivi, 37. — l. 69 *De leg. et fideic.* 2.°

Un padre che diede a suo figlio la metà dell'eredità ed alle sue figlie impuberi i due altri quarti, dando ad esse per tutore il fratello, dispose in questi termini: « Figlio mio, » sarai contento di ducento aurei per la tua » metà di eredità; e voi, figlie, sarete contente di cento pel quarto che tocca a ciascheduna. » Qui non si considera che il padre abbia fatto un fedecommesso dell'eredità vicendevolmente a' suoi figli, ma che abbia stimato il valore del suo patrimonio; e perciò non volle che le due sorelle, ricevendo il prezzo della loro parte, fossero escluse dalle azioni di buona fede relative al rendimento de' conti della tutela. ivi, 37. — *ib.* l. 77 § 30.

. 35. Quantunque si potesse dedurre un fedecommesso tacito per conseguenze, non si poteva però dedurlo qualora non si potesse rettamente inferire tale essere stata la volontà del defunto. Quindi il fedecommesso non si deduce da parole meramente enunciative di un tempo passato. ivi, 38. — *ib.* l. 34. — Quindi è che la falsa dimostrazione del legato non costituisce il legato. Tal sarebbe se un testatore, nulla avendo lasciato a Tizio, avesse scritto così: « Dei cento che legai a Tizio, l'erede » darà cinquanta a Sejo. » Il testatore scrisse così non con intenzione di legare a Tizio, ma sì di diminuire il legato che credeva falsamente di aver fatto. Per altro a cagione di questa falsa dimostrazione di legato Sejo non avrà più di quanto avrebbe avuto se il legato fosse stato veramente dimostrato. ivi, 38. — l. 72 § fin. *De cond. et dem.*

36. Un padre instituì erede sua figlia, e sostituì un nipote nato da lei, così dicendo: « Lascio a Lucio Tizio, figlio di mio fratello » e mio genero, dugento aurei; del qual legato io so ch'egli è contento, perchè io ho » distribuito tutti i miei beni e gli ho dati » tutti a mia figlia ed a mio nipote, instituendoli miei eredi; e li raccomando l'uno » all'altro. » La figlia, adita la eredità del padre, fece divorzio dal marito. Tizio, di lei marito, non può a nome proprio o del figlio conseguire per fedecommesso la comunione dei beni nè vivente sua moglie nè dopo la di lei morte; non essendo stato lasciato a lui per fedecommesso altro che i dugento aurei. Donde si scorge che l'esistenza di un fedecommesso non si deduce da parole enunciative. XXX a XXXII, 38. — l. 78 § 8 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

37. Le parole enunciative sono risguardate come insignificanti soltanto allora quando il defunto le impiegò per incidenza, ed in una circostanza in cui aveva altra cosa principalmente in mira: che s'egli aveva per iscopo principale di provare un fatto reale, come per es. ch'egli aveva donato qualche cosa, tale espressione enunciativa farà prova ch'egli aveva donato la cosa. ivi, 39. — l. 16 ff. *De donat.*

38. Non si deduce il fedecommesso neppure da una semplice raccomandazione della persona; altro essendo il fare una raccomandazione personale, altro il far conoscere agli eredi la volontà di fare un fedecommesso. ivi, 40. — l. 11 § 2 *De legatis et fideic.* 2.°

39. Un padre, avendo instituiti eredi più figli, quand'era per morire diede in custodia le chiavi e l'anello a sua figlia primogenita, ed ordinò ad un liberto che si trovava presente, di consegnare a lei le cose che aveva affidate alla di lui cura. Si reputò ch'ella fosse incaricata della gestione di un affare comune, e che per tal titolo presso il giudice arbitro della divisione non si potesse far luogo a favore di lei ad alcun'azione di prelevazione. ivi, 41. — l. 77 § 21 *De leg. et fideic.* 2.°

40. Se fu depositato uno scrigno *(arca)* in un tempio *(aede sacra)* colla condizione che potess'essere levato soltanto dal depositante o, dopo la morte del padrone, da un tale, non si reputa fatta una donazione. ivi. — l. 31 ff. *De donat.*

41. Non si debbono nemmeno giudicare legati a Dio que' servi che il testatore destinò alla custodia di un tempio ch'egli ordinò fosse edificato. ivi. — l. 35 *De liberali causa.*

42. Una donna instituì erede per tutto l'asse suo padre, e commise alla di lui fede che morendo restituisca l'eredità al figlio di lei: Ora essa aveva depositato alcune cose sen-

za esigerne ricevuta presso il proprio marito padre del figliuolo di lei superstite. Queste cose dovranno essere restituite al padre ed erede della donna, non già restare presso il marito. XXX a XXXII, 42. — l. 18 § 1 *Ut legat. seu fideic. servand. causa cav.*

43. Quando il defunto ordinò che si desse ad alcuno una certa somma da essere impiegata in un certo lavoro, non per questo si deduce il fedecommesso della somma che avanzerà dopo fatto il lavoro. — Per es. *Da te chiedo, o Tizio, e alla tua fede commetto, che tu prenda cura de' miei funerali; e perciò preleverai tanti aurei.* — Avendo Tizio impiegato meno di dieci aurei, la residua somma va a profitto degli eredi. ivi, 43. — l. 88 § 1 *De leg. et fideic.* 2.° — Laonde quelli a' quali il testatore lasciò qualche cosa in questa maniera, debbono essere considerati esecutori della volontà di lui anzichè fedecommessarj; e quindi non si debbe ad essi far tradizione del danaro se non verso cauzione d' impiegarlo secondo la volontà medesima. ivi. — l. 40 § fin. *De cond. et dem.*

44. Giustiniano stabilì che, quando quegli il quale pretende che gli sia stato lasciato un fedecommesso a titolo universale o particolare, fosse mancante di prove, possa, dopo di avere prestato il giuramento di calunnia, deferire il giuramento a quello ch' egli pretende essere incaricato del fedecommesso medesimo. ivi, 49. — Cod. *De fideic.*

FEMMINE. Le femmine debbono essere trattate favorevolmente, a cagione della debolezza del loro sesso. Anzi in certe cose è loro permesso d'ignorare il gius. XXII, 6, 8. — l. 9 ff. *De juris et facti ignor.*

2. Deesi soccorrere alle donne per difenderle, e non perch' elle possano vessare. L, 17, 14. — l. 110 *De regulis juris.*

3. Le femmine sono rispinte da tutti gli uffiej civili o pubblici: onde non possono essere nè giudici nè magistrati. L, 17, 168. — l. 2 *De regulis juris.* — Nè arbitre. l. fin. Cod. *De receptis arbitris.* — Non ponno possedere onori o carichi pubblici. L, 4, 10. — l. 3 § 3 *De muner. et honor.*

4. Non ponno postulare o muovere azione *(agere)* per altri che pe' loro genitori infermi o attempati, non essendovi alcuno che agisca per loro. Ed anche in tal caso non si accorda loro tal facoltà se non previa cognizione di causa. III, 1, 6. — l. 1 § 6 ff. *De postul.*; III, 3, 23. — l. 41 ff. *De procurat.*

Parimente non ponno esercitare la funzione di procuratore *ad lites.* L, 17, 168. — l. 2 *De reg. juris.* — Nè quella di difensore per altrui *jure mandato* a proprio rischio. l. 18 Cod. *De procur. et defens.*

5. Le femmine possono essere testimonj. XXII, 5, 2. — l. 18 ff. *De testibus.* — Non possono esserlo nei testamenti; perchè i testimonj dei testamenti rappresentavano l'assemblea del popolo, che sola poteva far leggi, quali erano i testamenti. XXVIII, 1, 28. — l. 20 § 6 ff. *Qui testam. facere poss.* — Ma siccome questa ragione non ha luogo riguardo ai codicilli i quali non richiedono alcuna solennità (Inst. § 3 *De codicill.*), così parrebbe assai naturale che potessero in essi fare da testimonj.

6. Le femmine non possono farsi accusatrici, tranne che instino per la riparazione dell' ingiuria fatta a loro od a quelli che loro appartengono. ll. 12 et 16 Cod. *De his qui accus. non possunt*; XLVIII, 2, 2 e 4. — ll. 1, 8 et 11 ff. *De accusat. et inscript.* — Avvi tuttavia certi casi ne' quali la loro accusa debb' essere ammessa, sebbene esse non abbiano verun interesse personale nè d'affezione per chi n' è l'oggetto; p. e. quando trattasi di maneggi per far incarire le grasce *(propter publicam utilitatem).* ivi, 13. — *ib.* l. 13. — E sarebbe certamente lo stesso, per la medesima ragione, se si trattasse di denonziare cospirazioni contro la sicurezza dello stato.

7. Le femmine non possono essere tutrici se non de' loro figliuoli. XXVI, 1, 6. — l. ult. *De tutelis*; Auth. *Matri et aviae* Cod. *Quando mulier tutelae officio fungi potest.*

8. La femmina condannata per adulterio non può testimoniare. XXVIII, 1, 28. — l. 20 § 6 ff. *Qui testam. fac. poss.*

9. Le femmine non possono intervenire per altrui, cioè farsi garanti. L, 17, 168. — l. 2 *De reg. juris.*

10. La femmina che si rimaritava entro l'anno del lutto era infame, *propter turbationem sanguinis.* III, 2, 20. — l. 11 § 1 *De his qui notantur infamia.* — Che se ella partoriva, poteva rimaritarsi prima che l'anno fosse spirato. ivi. — d. l. 11 § 2. — Ella poteva promettere matrimonio entro l'anno del lutto. ivi. — *ib.* l. 20.

11. Nè il matrimonio nè la nascita costituiscono la madre di famiglia, ma solamente il buon costume, cioè la condotta irreprensibile.

l., 16, 138. — l. 46 § 1 *De verborum signif.*

12. Se una donna partorisce, il suo parto le servirà per non incorrere nelle pene portate dalle leggi contra coloro che non hanno figliuoli, sebbene partorisca un mostro. Ivi, 87. — *ib.* l. 135.

13. Quando una donna muore incinta, non si dee seppellirla che dopo l'estrazione del figliuolo. XI, 7, 48. — l. 2 *De mortuo infer.*

14. Chi s'è assonto di trasportare una donna incinta non può esigere nulla pel trasporto del fanciullo che partorisce. XIV, 2, 15. — l. 19 § 7 *Locati.*

15. Quando una femmina incinta era condannata a morte, la esecuzione veniva differita fin dopo il parto. Così pure la tortora. XLVIII, 19, 70. — l. 3 ff. *De poenis;* I, 5, 13. — l. 18 *De statu hominum.*

FERIE. V. lib. 2 tit. 12 *De feriis, et dilationibus et diversis temporibus;* Cod. lib. 3 tit. 12 *De feriis.*

1. Le *ferie* sono giorni di vacanza pegli affari forensi. Esse sono o solenni o accidentali.

2. Le solenni sono quelle che ricorrono in certi tempi determinati, com'è la vigilia delle calende di gennajo, nel qual dì i magistrati nemmeno facevansi vedere in tribunale. ivi, 2. — *ib.* l. 5. — Così pure il terzo giorno dopo le calende di gennajo, che era destinato a far voti per la salute del principe. ivi. — l. 233 § 1 *De verb. signif.* — Tali pur sono le ferie delle messi e delle vendemmie, che i presidi solevano stabilire secondo la consuetudine dei luoghi (ivi. — l. 4 *De feriis et dilat.*). Teodosio aveva stabilito i tempi di queste ferie: ma molte altre di solenni ne furono introdotte dalle costituzioni degli ultimi imperadori; le une pel culto divino, come la domenica, i giorni di pasqua, della pentecoste, di natale ec.; le altre civili, come i giorni della fondazione dell'una e dell'altra Roma, i sette giorni di fiera, ec. ivi. — ll. 2, 7, 8, 11 Cod. *De feriis;* l. un. Cod. *De nundinis.*

3. Ferie straordinarie o accidentali *(repentinae)* sono quelle che vengono ordinate per alcuno straordinario avvenimento, p. e. in occasione di qualche vittoria o sconfitta, o per pubblico lutto. — Anticamente i magistrati erano quelli che ordinavano le ferie accidentali; ma questo diritto fu in seguito riserbato al solo principe, onde furono anche dette *imperiali.* I, 5, 12. — l. 4 Cod. *De feriis.*

4. Ne' giorni di feria nessuno è obbligato a comparire in Giudizio. ivi, 3. — l. 1 *De feriis et dilat.* — Che se il pretore per ignoranza o per inconsideratezza avesse continuato a chiamare le parti ed esse fossero spontaneamente venute, la sentenza da lui pronunziata alla presenza di esse parti sarà valida. Se poi non si fossero presentate, e nonostante la loro assenza il pretore avesse pronunziato, sarà nulla la tale sentenza senza bisogno di appellazione. ivi. — d. l. 1 § 1, et *ib.* l. 6.

5. Si eccettuano alcuni casi ne' quali possiamo essere costretti a presentarci dinanzi ai pretori nei tempi delle messi e delle vendemmie; cioè se la cosa fosse per perire frattanto, ossia quando la dilazione fosse per distruggere l'azione. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 2, et l. 3. — Parimente uno può presentarsi al pretore qualunque volta vi sia urgenza, ma soltanto per produrre l'istanza. ivi. — d. l. 1 § 2 *in fine.*

6. Uno può presentarsi al pretore anche nei giorni feriati per far assegnare tutori o curatori, per fargli ammonire intorno ai loro doveri se li trascurano, per allegare scuse onde non assumere la tutela, per istabilire gli alimenti, provare la età, porre in possesso una madre a nome del ventre, o un creditore affine di conservare la cosa, o un fedecommessario o un legatario affine di conservare il fedecommesso o il legato, o un vicino temente danno futuro; così pure per la produzione dei testamenti, per dare il curatore ai beni di uno che non si sa se possa essere erede; per far alimentare i figli, i genitori, i patroni; per far adire una eredità sospetta, per riconoscere mediante ispezione una ingiuria atroce, per dare la libertà lasciata per fedecommesso ad un servo. ivi, 5. — *ib.* l. 2.

7. Non v'erano ferie pei giudizj risguardanti la libertà (l. 3 § 1 *De feriis et dilat.*); nè per far render ragione contro uno che a pregiudizio dell'interesse generale avesse ricevuto qualche cosa a titolo di fiera *(nundinarum nomine)* p. e. per non portarvi il suo frumento. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 2.

8. Per le cose risguardanti la disciplina militare non v'erano giorni feriati: fra tali cose si annoverano anche i processi dei carcerati *(custodiarum).* ivi. — *ib.* l. 9.

9. Qualunque atto di volontaria giurisdizione, p. e. l'emancipazione, potea farsi anche

in giorno feriato. I, 5, 5. — Paul. *Sent.* lib. tit. 2 § 2.

10. Per le costituzioni degli ultimi imperadori non v'erano ferie nemmeno per le cause pubbliche e fiscali nei due mesi delle messi e delle vendemmie. ivi, 6. — l. 5 Cod. *De feriis.* — Così pure per le cause dei mugnai *(pistorias).* ivi. — d. l. 5 § 1.

11. Nelle ferie sacre al culto divino cessar doveva qualunque instruzione di causa tanto presso i giudici quanto presso gli arbitri; qualunque funzione di avvocato, di apparitore, di esattore. Soltanto era permesso di esercitare gli atti di volontaria giurisdizione, che non esigono cognizione di causa, cioè le emancipazioni, le adozioni, ec. ivi, 7. — *ib.* ll. 2, 7, 8 et fin.

Inoltre era permesso in tali giorni, non eccettuato quello di pasqua, di porre alla tortura gli assassini, non però gli altri delinquenti. ivi. — *ib.* l. 10. — Sono assai notevoli le parole di questa legge: *Cum facillime et in hoc summi Numinis speretur venia, per quod multorum salus et incolumitas procuratur.*

12. Nei giorni di domenica e di festa, per le dette costituzioni, erano proibite le rappresentazioni teatrali, i combattimenti circensi, gli spettacoli delle fiere; ancorchè la solennità cadesse nel giorno natalizio del principe. ivi. — d. l. fin.

Parimente era proibito l'esercizio di tutte le arti, non però dei lavori campestri quando la necessità lo esigesse; *ne occasione momenti pereat commoditas Coelesti Provisione concessa.* ivi. — *ib.* l. 3.

FERIE LATINE, instituite da Tarquinio Superbo. Ogni anno una quantità di gente dei varj popoli del Lazio correva al monte di Alba, ed ivi sacrificava a Giove Laziale, e si tratteneva in giuochi e banchetti. I consoli indicavano i tempi di tali ferie, e v'intervenivano tutti i magistrati urbani, rimanendo in loro vece nella città il *Prefetto urbano.* I, 2, 23 in nota — l. 2 § 33 ff. *De orig. jur.*

FERITA. V. Cose *sospese*, Cose *versate o gittate*, Danno, Depauperamento, Omicidio, Sicario.

Se un uomo libero è ferito, si stima ciò che ne costa la guarigione e la perdita del suo lavoro ec. Ma niente gli è dovuto per la difformità o cicatrice che gliene rimane. IX, 3, 11. — l. 7 *De his qui dejecerint vel effuderint*; Inst. § 1 in fin. *De oblig. quae ex quasi* etc. — La ragione che dà la legge è perchè *liberum corpus nullam recipit aestimationem.* — Gotofredo, sopra questa legge, osserva che gl'interpreti adottarono la sua decisione pegli uomini, ma non per le femmine.

FERRE. La differenza tra *ferre*, *portare*, ed *agere* è questa, che *ferre* dicesi propriamente di chi reca col proprio corpo; *portare* di chi seco mena un giumento; *agere* di chi trasferisce animali. L, 15, 96. — l. 235 *De verb. signif.*

FERRUMINATIO. Dicesi quando due materie si uniscono assieme senza interposizione di verun'altra cosa; nel che differisce dalla *plumbatura* o *Applumbatura*, per cui qualche materia viene congiunta ad un'altra mediante piombo. ivi.

FETO, cioè la creatura nell'utero materno, è riputato come formante parte delle cose e come già nato, e ad esso in conseguenza si deferisce l'eredità legittima. I, 5, 40. — l. 6 ff. *De statu hom.*

FIDEJUSSORI *(Garanti, Mallevadori, Pieggi, Sicurtà).* V. Amministrazione *della cosa pubblica.* Azione, Cauzione, Cessione *delle azioni*, Confidejussori, Creditori, Debitori, Discussione, Divisione, Donazione, Escussione *(Benefizio di)*, Evizione, Gestione, Liberazione, *Locuplex*, Mandato, Mandatori, Obbligazione, Pagamento, *Quandoque*, *Quanto minus*, *Reus*, Stipulazione, Vendita. V. lib. 46 tit. 1 *De fidejussoribus et mandatoribus*; Cod. lib. 5 tit. 57 *De fidejussoribus tutorum et curatorum*; lib. 8 tit. 41 *De fidejussoribus et mandatoribus*; Instit. lib. 3 tit. 21 *De fidejussoribus*; Nov. 4.

1. È fidejussore colui che ad un creditore d'altrui promette con istipulazione ciò che gli è dovuto, con animo di accedere alla obbligazione di esso debitore *(reus principalis).* XLVI, 1, 1. — E dicesi *fidejussore* perchè dà la sua fede per altrui, o perchè *fide sua jubet aliquid esse.* L, 16, 97.

Differisce dal *mandatore*, perchè questi autorizza o manda a taluno di prestare *(credere)* altrui. XLVI, 1, 1.

2. Acciocchè intervengano fidejussori o mandatori, uopo è che vi sia qualche obbligazione o civile o naturale; onde se io ho stipulato sotto una condizione impossibile, non può avervi luogo fidejussore. ivi, 2. — l. 29 ff. *De fidejuss. et mandat.*

3. Il creditore del figlio di famiglia non può ricevere fidejussore dopo morto esso figlio; non rimanendo veruna obbligazione nè civile nè naturale a cui possa accedere il fidejussore. XLVI, 1, 3. — l. 18 ff. *Ad senatusc. Maced.* — Tuttavia si può in diritto pigliare fidejussore dal padre a nome di quell'azione Di peculio che compete contra di lui. ivi. — d. l. 18 ¶ plane. — Ma quegli che in onta al senato-consulto Macedoniano mutuò *(crediderit)* al figlio di famiglia, non può, morto questo, ricevere fidejussore dal padre, perchè non ha contra il padre niun'azione nè civile nè onoraria, nè v'è eredità a nome della quale possa il fidejussore obbligarsi. ivi. — l. 11 ff. *De fidejuss. et mandat.* — Epperò la legge volendo antivenire a tali vendite, non volle che sussistesse la obbligazione principale del debitore *(reus)* ossia del venditore, e quindi nemmeno l'accessoria: tanto più che, se si concedesse per la vendita tale azione contra il fidejussore, indirettamente sarebbe tenuto lo stesso venditore, contra il quale cioè il fidejussore avrebbe regresso mediante l'azione Di mandato, il che non può farsi vietandolo la legge. ivi. — *ib.* l. 46.

4. Se uno sarà fidejussore per colui che, non essendo liberto, ha giurato di prestare le opere, quegli non sarà tenuto. ivi, 4. — *ib.* l. 56.

5. Se tu hai dato a mutuo senza stipulazione danaro altrui come tuo, nemmeno il fidejussore è tenuto. ivi. — d. l. 56 § 2. — Onde se, essendo consumato il danaro, insorge l'azione ripetitoria *(condictio)*, il fidejussore è obbligato, perchè lo si reputa accettato per ogni causa che possa nascere da tale numerazione. ivi. — d. § 2 ¶ quid ergo.

6. Se uno ch'è già liberato per essere trascorso il tempo, diede fidejussore, questi non è tenuto, essendo nulla la fidejussione data per errore. ivi. — *ib.* l. 37.

7. Se il debitore è condannato alla deportazione, non si può per lui ricevere fidejussore. ivi. — *ib.* l. 71 § 2.

8. Ad ogni obbligazione può accedere il fidejussore. ivi, 6. — *ib.* l. 1 et l. 8 § 6. — Nè monta di sapere per qual diritto sia valida la obbligazione a cui accede nè da qual causa derivi nè che cosa sia dedotta nella obbligazione, nè se sia principale o accessoria ad un'altra. ivi.

9. Si può ricevere fidejussore anche per chi è obbligato in forza del gius onorario; p. e. pel padre, in forza del contratto del figlio di famiglia; così pure pel padrone in forza del contratto del servo. XLVI, 1, 7. — l. 8 § 2, et l. 12 *De fidejuss. et mandat.*

10. Si può ricevere fidejussore così per una obbligazione futura come per una precedente, purchè siavi per essere una obbligazione ancorchè naturale. ivi, 8. — *ib.* l. 6 § fin., l. 7 et l. 16 § 3. — E le obbligazioni naturali si debbono imputar tali non solamente quando a nome loro compete qualche azione, ma eziandio quando, avendo pagato una somma, non si può ripeterla. ivi. — d. l. 16 § 4.

11. A quella obbligazione ch'è valida per mera sottigliezza di diritto, ed è esclusa dalla perpetua eccezione *nella cosa*, il fidejussore accede inutilmente; giacchè il fidejussore accettato potrebbe servirsi di quella eccezione anche contro voglia di quello pel quale ha prestato la fidejussione. ivi, 9. — *ib.* l. 15.

12. Il fidejussore può essere dato in ogni obbligazione, sia reale, sia consensuale: p. e. si può ricevere fidejussore del comodato e del deposito; ed è tenuto ancorchè siasi depositato o comodato presso il servo o presso il pupillo; purchè coloro pe' quali fu fatta la fidejussione abbiano agito con dolo o con colpa. ivi, 10. — *ib.* l. 8 § 1 et l. 2. — Onde, da qualunque contratto o quasi-contratto derivi la obbligazione, se ne riceve rettamente fidejussore: p. e. si può ricevere fidejussore per quell'azione che io sono per avere un giorno contro quello pel quale prestai fidejussione. ivi. — *ib.* l. 4. — Così pure si può ricevere fidejussore di quell'obbligazione che si contrae mediante la contestazione della lite; onde si può riceverla anche dopo contestata la lite; perchè v'ha obbligazione civile e naturale. ivi. — d. l. 8 § 2.

13. Non solamente da qualsiasi contratto o quasi-contratto derivi l'azione, ma anche se nasce da delitto, il fidejussore è tenuto. Così quegli al quale fu fatto un furto può ricevere fidejussore per la pena del furto. E quando diciamo che non si può ricevere fidejussore de' malefizj, intendiamo che uno non può obbligare il fidejussore verso un altro col quale egli commise il furto, per quella parte che a cagione del furto stesso domanda gli sia restituita; e che colui il quale ad instigazione altrui fu indotto a commettere il furto, non può per la pena del furto ricevere fidejussore da quello che instigò. ivi, 11. — *ib.* l. 8 § 5 et l. 20 § 5. — Insomma si può ricevere fidejussore per l'azione Di furto e per quello che ha contravvenuto alla legge Aquilia. ivi. — *ib.* l. 56 § 3.

14. Nelle cause popolari, cioè prima che la lite sia contestata, niuno potrebbe ricevere fidejussore, mentre non v'è per tal causa niun creditore, e soltanto mediante la contestazione della lite queste azioni, come per un certo diritto di occupazione, cominciano ad essere nel patrimonio di alcuno. Per altro, una volta che sia contestata la lite, anche nelle azioni popolari si può ricevere fidejussore. XLVI, 1, 11.

15. La moglie non poteva ricevere fidejussore dal marito per la conservazione della dote. ivi, 12. — ll. 1 et 2 Cod. *Ne fidejuss. vel mand. dot.* — Ma non reciprocamente è vietato al marito di ricevere fidejussori della dote a lui promessa, e massimamente se la riceve da un estraneo. ivi. — l. 55 ff. *De jure dot.*

16. Ancorchè nella obbligazione sia dedotto ciò ch'è inerente alla persona del debitore principale, nondimeno il fidejussore può accedere. Così si può prestare fidejussione pel liberto giurante; così pel fidejussore. ivi, 13 e 14. — l. 8 § 1 ff. *De oper. libert;* l. 8 § 12 ff. *De fidejuss. et mand.*

17. Le donne non possono prestare fidejussione se non nella cosa propria. V. Vellejano *(Senatoconsulto).* — Nemmeno i servi, fuorchè nella cosa del peculio. V. Peculio.

18. Il mandatore o il fidejussore può intervenire anche pel servo. Così chi prestò fidejussione al servo venditore di un uomo, è responsabile per tutto ciò che risguarda la vendita, come sarebbe obbligato se avesse fatta fidejussione per un uomo libero; perciocchè anche contra il padrone è concessa l'azione onde il compratore conseguisca quanto avrebbe conseguito se il venditore fosse un uomo libero. Il padrone poi non viene condannato oltre la concorrenza del peculio. ivi, 15. — l. 24 § 2 ff. *De act. empti et vend.*

19. Anche un servo può ricevere fidejussore; e così un padrone riceve rettamente fidejussore dal servo per quanto è a lui dovuto. ivi, — l. 70 § 3 ff. *De fidejuss. et mand.*

20. Se uno prestò fidejussione per un pupillo obbligato senza l'autorizzazione del tutore o per un prodigo o per un forioso, non viene soccorso perchè a questi non compete l'azione Di mandato. ivi, 16. — *ib.* l. 25. — Tuttavia deesi distinguere per qual causa il fidejussore sia accettato per le dette persone. Difatti, se tu hai stipulato dal furioso, non puoi certamente ricevere fidejussore, perchè non solamente la stipulazione è nulla, ma non s'intende essere intervenuta veruna gestione d'affari; se poi ricevetti fidejussore per un furioso legalmente obbligato, quel fidejussore è tenuto. XLVI, 1, 16. — l. 70 § 4 *De fidejuss. et mandat.*

21. Si può ricevere utilmente fidejussore anche per l'eredità giacente di un debitore. ivi, 17. — *ib.* l. 22.

22. Niuno può essere mandatore o fidejussore per sè stesso. Poni caso: Io prestai danaro al tuo servo, tu lo manomettesti, e poi lo ricevesti per fidejussore. S'egli ti prestò fidejussione per quella obbligazione che contro di te dà luogo all'azione entro l'anno, egli rimane obbligato: se poi per la sua obbligazione naturale, fu indarno. ivi, 18. — *ib.* l. 12 § 2.

23. Uno può essere fidejussore di quello alla podestà del quale è soggetto. Così il figlio di famiglia può con effetto prestare fidejussione pel padre; primieramente perchè essendo divenuto *sui juris* potrà essere tenuto in quanto può, e poi perchè anche mentre rimane soggetto alla podestà, può essere condannato. Veramente il padre è tenuto per l'azione *Quod jussu* a tutti i contratti, ma essa non ha luogo se il figlio prestò fidejussione pel padre senza saputa del padre stesso; nonostante può agire contra il padre mediante l'azione *De in rem verso.* Certamente se egli essendo emancipato pagò, a lui dovrà competere l'azione utile; ed anche rimanendo sotto la podestà compete la stessa azione se dal peculio castrense avesse pagato pel padre. ivi. — *ib.* l. 10 § 2.

24. Per colui pel quale ho già puramente prestato fidejussione io presto inutilmente un'altra fidejussione nella medesima causa. Pel di lui correo sì la presterò utilmente. ivi, 19. — *ib.* l. 21 § 4.

25. Il fidejussore non può obbligarsi a colui presso il quale il reo di promettere non è obbligato. Onde se il servo comune di Tizio e di Sempronio nominatamente ha stipulato che venga dato a Tizio, ed ha interrogato il fidejussore: *Prometti di dare ciò a Tizio o a Sempronio?*, potrà Tizio bensì domandare al fidejussore, ma la persona di Sempronio si reputerà interposta soltanto all'oggetto che si possa pagare a lui prima che sia contestata la lite; ed anche senza saputa e contra voglia di Tizio. ivi, 20. — *ib.* l. 26.

26. Non potendo il fidejussore obbligarsi a colui al quale il reo non è obbligato, ne segue che, se stipulai a me *O* a Tizio la somma di dieci, Tizio non può ricevere fidejussore, per essere aggiunto soltanto in causa del pagamento. ivi. — *ib.* l. 23.

Così se un figlio in causa di peculio ha ricevuto il fidejussore così: *Ti fai tu mallevadore* di tutta quella somma *che io darò a prestito?*, ed emancipato la diede, il fidejussore non sarà tenuto al padre se a lui il reo non è obbligato. XLVI, 1, 20. — l. 47 § 1 *De fidejuss. et mandat.* — Al figlio poi per benigno rigoardo il fidejussore è tenuto. ivi. — *ib.*, et l. 132 § 1 *De verb. oblig.*

27. Se il figlio stipula dal padre, o il servo dal padrone, il fidejussore accettato non è tenuto; non potendo sussistere la sua obbligazione per la medesima persona ed alla medesima persona. ivi, 21. — l. 56 § 1 ff. *De fidej.* — Per lo contrario, stipulando il padre dal figlio, o il padrone dal servo, il fidejussore è tenuto. ivi. — *ib.*

28. Il mandato di dar danaro a prestito, e la fidejussione concordano in ciò, che possono precedere l'obbligazione principale, in modo però che il mandatore od il fidejussore per questa causa non si obblighi prima che l'obbligazione principale sia contratta. — Sono poi differenti in questo, che il mandato di dar danaro a prestito non può venir dopo la obbligazione al quale accede; laddove la fidejussione può venir dietro alla obbligazione principale, anche con intervallo di tempo. ivi, 22. — *ib.* l. 6.

29. Il mandato e la fidejussione, circa il modo di contrarre l'obbligazione, sono differenti in ciò, che il mandato di dar danaro a prestito, come ogni altro mandato, si contrae colla sola volontà; ma la fidejussione si contrae mediante stipulazione, e non altrimenti. ivi, 23. — l. 14 Cod. *Si cert. pet.*

30. Il gius delle stipulazioni fidejussorie è lo stesso che quello delle altre stipulazioni. — Quindi si possono anche fare in greco ne' termini: Τῇ ἐμῇ πίστει, κελεύω, λέγω, θέλω *(per la mia fede, comando, dico, voglio)*, o βούλομαι *(ho intenzione, ho determinato)*: chi dice φημὶ *(affermo)* è lo stesso come se dicesse λέγω *(dico)*. ivi, 24. — l. 8 ff. *De fidej. et mandat.* — Anche con le parole ὅτι οὖν θέλεις ποιήσω *(farò dunque ciò che vuoi)* si può contrarre obbligazione fidejussoria. ivi. — l. 12 Cod. *De fidej. et mandat.*

31. Come nelle altre stipulazioni, così nelle fidejussorie si può obbligare il fidejussore o puramente o per un tempo o sotto condizione. ivi, 25. — l. 6 § 1 ff. *De fidej. et mandat.* — Nel che s'accorda il mandato colla fidejussione; perciocchè il mandato di dare a mutuo è del pari suscettivo di condizione, e il mandatore non è altrimenti obbligato che se il creditore avrà adempiuto alla condizione. XLVI, 1, 25. — l. 7 Cod. *De fidej. et mandat.*

32. Alla forma della obbligazione fidejussoria non si richiede il consenso di quello per cui viene fatta la fidejussione; potendo ognuno prestare fidejussione per un altro, ancorchè il promissore ignori. ivi, 26. — l. 30 ff. *De fidej. et mand.*

Lo stesso dicasi della volontà di quello che mediante mandato riceve danaro a mutuo. ivi.

33. L'obbligazione del mandatore o del fidejussore debb'essere per la medesima cosa per la quale è l'obbligazione principale. ivi, 27. — *ib.* l. 42. — Onde se uno ricevette fidejussore così: *Avendo io dato a credito dieci, di questi dieci fai tu malleveria per mille moggia di frumento?*, tale fidejussore non è obbligato. Difatti il danaro non può essere stimato come merce se non nello stesso modo che la merce può essere stimata in danaro contante. ivi. — *ib.*

34. Se il debitore è obbligato pel fondo e si riceve fidejussore per l'usufrutto, deesi badare se l'usufrutto sia parte della cosa, o se sia un che di proprio: ora essendo l'usufrutto un diritto del fondo, sarebbe illegale che il fidejussore non fosse tenuto per tal sua promessa. ivi. — *ib.* l. 70 § 2.

35. Il mandatore ed il fidejussore non potendosi obbligare in altra cosa che in quella in cui è obbligato il debitore principale, egli non può obbligarsi in una quantità maggiore. ivi, 28. — *ib.* l. 35; l. 22 Cod. *De fidej. et mandat.*

36. Siccome quando sono più promissori *(rei promittendi)*, ciascheduno di essi è tenuto solidariamente; così, tanto se il fidejussore è dato da entrambi, quanto se da uno solo, egli è dato per l'intero. ivi. — l. 40 ff. *De fidej. et mandat.*

37. I fidejussori ed i mandatori non possono obbligarsi in più che il reo principale, ma possono in meno. ivi. 29. — *ib.* l. 9.

38. L'obbligazione de' fidejussori o mandatori può bensì essere legata con vincolo più stretto che l'obbligazione principale; come avviene quando uno presta fidejussione per chi è obbligato soltanto naturalmente; ma non può essere più grave, sì più leggera. Così sarà ben ricevuto il fidejussore per una somma minore: così, essendo accettato il debitore principale puramente, si potrà ricevere il fidejussore a tempo *(ex die)* o sotto condizione. Ma se il debitore principale fu ac-

cettato sotto condizione, il fidejussore non potrà esserlo puramente. XLVI, 1, 30. — l. 8 § 7 *De fidejuss. et mandat.*

39. Se stipulai dal debitore sotto una condizione, potrò obbligare il fidejussore e sotto questa e sotto un'altra condizione, purchè le congiunga insieme; di modo che se non occorrono l'una e l'altra, il fidejussore non sarà tenuto, mentre il debitore sarà tenuto per una sola. Se poi le disgiungo, la condizione del fidejussore si rende più grave, e quindi non rimane obbligato. ivi. — *ib.* l. 70.

40. Se il debitore principale ed il fidejussore furono interrogati sotto diverse condizioni, importa di sapere quale di esse sia occorsa prima. Se quella ingiunta al debitore, anche il fidejussore sarà tenuto quando la sua condizione fosse adempiuta; come se in origine il debitore fosse stato accettato puramente ed il fidejussore sotto condizione. Diversamente poi, se la condizione del fidejussore fu la prima ad occorrere, egli non è tenuto; come se in origine egli fosse accettato puramente, mentre il debitore è obbligato sotto condizione. ivi. — *ib.* l. 70 § 1; l. 16 § 5.

41. Quegli che promise di dare in un luogo determinato, in qualche modo si obbliga ad una condizione peggiore che se fosse stato interrogato puramente; perciocchè non può pagare, contro voglia dello stipulatore, in verun altro luogo tranne in quello nel quale promise. Onde se il debitore è obbligato puramente ed il fidejussore è accettato coll' aggiunta del luogo, questi non rimane obbligato. ivi, 31. — *ib.* l. 16 § 1. — E se il debitore dimorante in Roma promise che sarà dato a Capua, ed il fidejussore ad Efeso, non sarà obbligato il fidejussore, essendo più grave (per chi dimora in Roma) il pagare ad Efeso che a Capua. ivi. — d. l. 16 § 2.

42. Se dal debitore *(reo)* ho stipulato che venga dato *a me*, e dal fidejussore *a me od a Tizio*, la causa del fidejussore è migliore, perchè può pagare anche a Tizio. Ma se, avendo io stipulato dal debitore che venga dato *a me od a Tizio*, accetto il fidejussore perchè dia *a me* soltanto, egli è accettato in causa più grave. ivi, 32. — *ib.* l. 34. — Veggansi altri casi simili nelle ll. 8 § 8, 9, 10 et 11 et l. 38. — ivi.

43. Siccome il debitore principale non può altrimenti obbligarsi che promettendo della sua propria persona, così i fidejussori non possono altrimenti essere tenuti che promettendo ch' eglino stessi daranno o faranno. XLVI, 1, 33. — l. 65 *De fidejuss. et mandat.*

44. Quegli che presta generalmente fidejussione per uno ch' è obbligato in forza di qualche contratto, s' intende che presti fidejussione per ogni obbligazione derivante da quel contratto. Quindi se stipulando con un colono ricevetti fidejussore, questo è tenuto per tutti i fitti; ed anche per la dote dei predj. ivi, 35. — *ib.* l. 58.

45. L' obbligazione fidejussoria non si estende a quelle cose che derivano non già dallo stesso contratto del debitore principale per cui è prestata la fidejussione, ma per altra causa. ivi. — *ib.* l. 52 § 2.

E nemmeno l' obbligazione fidejussoria si estende a quella cosa nella quale il debitore principale è condannato d' uffizio dal giudice (p. e. per la sua contumacia), piuttosto che per essere la cosa stessa inerente al contratto. ivi. — *ib.* ll. 68 et 73.

46. Quegli che prestò fidejussione speciale pel capitale, non si reputa che l'abbia prestata per gl' interessi ne' quali fosse il debitore condannato d' uffizio dal giudice. ivi, 36. — *ib.* l. 68 § 1. — Eccetto che il fidejussore o mandatore fosse obbligato anche pegl' interessi. ivi. — l. 10 Cod. *De fidej. et mandat.* — E solo si reputa obbligato pegl' interessi, quando prestò fidejussione *per ogni causa*. Il che ha luogo principalmente rispetto alla conduzione dei vettigali, ritenendosi obbligato anche pegl' interessi il fidejussore del conduttore, quando siasi obbligato *in universam conductionem*. ivi. — l. 2 § 12 *De admin. rer. ad civit. pert.* — Eccone un caso singolare. Essendo stato condannato un conduttore che aveva assunto di fare un lavoro, il fidejussore intervenuto per lui locò ad altrui la costruzione di quel lavoro; il secondo imprenditore *(redemptor)* non condusse a fine il lavoro: l' erede del fidejussore non dee ricusare di pagare gl' interessi. ivi. — d. l. 12 § 11.

47. Chi presta a me fidejussione per quanto io avrò locato un lavoro da farsi, non si reputa che l'abbia prestata per quanto io spenderò facendo io stesso il lavoro. XLV, 1, 122. — l. 44 ff. *De fidej. et mandat.*

48. Se il fidejussore fu accettato così: « Ti » fai tu mallevadore se il debitore *(reus)* non » pagherà la somma di quaranta che a lui fu » mutuata? », è verisimile che ciò sia stato affine che, quando il debitore chiamato a pagare non pagasse, il fidejussore fosse tenuto. E an-

che se il debitore morì prima di essere interpellato, il fidejussore sarà obbligato, perchè anche in questo caso è vero che il debitore non ha pagato. XLVI, 1, 40. — l. 16 § 6 ff. *De fidejuss.*

49. Il fidejussore o mandatore che ha acceduto alla obbligazione altrui non con animo di donare; benchè quando pagò non siasi curato di farsi cedere le azioni del creditore, e benchè non abbia confidejussori coi quali dividere si possa l'azione proposta contro di lui; tuttavia non è privo di qualche soccorso, mentre egli ha contra il debitore principale l'azione propria, cioè o Di mandato se per mandato di lui ha acceduto alla obbligazione del medesimo, o altrimenti Di gestione d'affari; acciò gli rifonda il debitore quanto egli ha pagato. ivi, 61. — l. 10 § 11 ff. *Mandati.* — Ed ancorchè uno avesse pagato non a titolo di fidejussore, tuttavia avrebbe quest'azione. Ecco un caso. Il tutore dato al figlio di uno al quale era obbligato per causa fidejussoria, debb'esigere da sè medesimo; e quand'anche fosse stato liberato dal tempo, tuttavia per tale titolo sarà tenuto all'azione Di tutela; così pure l'erede di lui, poichè contro di lui si agisce non per la tutela ma per la fidejussione; e quantunque egli abbia pagato non come fidejussore ma come tutore, e sia liberato dal tempo, tuttavia egli ha l'azione Di mandato contra il promissore *(reus promittendi)*, perciocchè all'una ed all'altra causa è increote la persecuzione di quel debito. Difatti mediante il pagamento egli libera il promissore dall'obbligazione nella quale egli prestò fidejussione per lui; e deesi aver riguardo non già al titolo dell'azione ma alla causa del debito. Quando anche poi quel tutore che come fidejussore verso il pupillo è obbligato pel debitore, pagasse al pupillo di propria autorità; tuttavia, se il fa con animo di pagare per sè non per Tizio, massime all'oggetto di essere egli stesso liberato, avrà l'azione Di mandato contro di lui. ivi. — *ib.* l. 69.

50. I fidejussori che pagarono hanno l'azione Di mandato, purchè il pagamento sia vero ed utile. ivi, 62. — l. 47 § 1 ff. *Mandati.* — Pure qualche volta anche il pagamento inutile produce ad essi quest'azione: p. e. se, avendo il debitore già pagato, il fidejussore ignaro avess'egli pure pagato. ivi. — *ib.* l. 29 § 2. — E inversamente, qualche volta, benchè il pagamento sia vero, nonostante il fidejussore viene respinto da quest'azione Di mandato. Poni caso che, avendo il fidejussore pagato, non abbia notificato al debitore il pagamento, e poscia questi abbia pagato quanto doveva: se il fidejussore poteva dargli notizia e non la diede, va respinto dall'azione Di mandato; bensì dovrà il debitore cedere al fidejussore l'azione D'indebito, acciocchè il creditore non conseguisca doppio pagamento. XLVI, 1, 62. — l. 29 § 3 *De fidejuss. et mandat.*

51. Ordinariamente il fidejussore che paga il creditore ha l'azione contra il debitore. Così pure l'ha se fece l'equivalente al pagamento. Quindi il fidejussore che offerse ad un minorenne la somma; e per timore della restituzione in intiero la depositò in luogo pubblico sotto suggello *(consignatam)*, potrà subito intentare l'azione Di mandato. ivi, 63. — *ib.* l. 56 § 1; l. 64 ff. *De fidej. et mandat.* — Parimente chi delega il suo debitore si reputa che dia quella somma che a lui è dovuta; onde il fidejussore che delegò il suo debitore, ancorchè questi fosse insolvente, potrà subito intentare l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* l. 18.

Ma quando il fidejussore è diventato erede dello stipulante *(reus stipulandi)*, è dubbio se, avendo egli com'esatto da sè medesimo, abbia o no l'azione Di mandato contra il debitore. Ma siccome il debitore rimane obbligato, così non si può intendere che il fidejussore abbia esatto la somma da sè medesimo; epperò dovrà intentare l'azione *Ex stipulatu* anzichè quella Di mandato. ivi. — *ib.* l. 21 § 5.

52. L'erede dee pagare subito al fidejussore del testatore ciò che da questo fu pagato prima che l'eredità fosse adita: ma ciò non va inteso a rigore, non essendo uopo di adire colla borsa alla mano *(cum sacco)*. ivi, 65. — l. 205 ff. *De solut.*

53. Se, essendo io debitore *in diem*, tu per mio mandato prestasti fidejussione per quella scadenza, e paghi prima che occorra; alcuni opinano che l'azione Di mandato ti competa subito, ma per tanto meno quanto a me importa che sia pagato al giugnere della scadenza: ma è migliore l'opinione che nel frattempo nemmeno per questa minor somma si possa agire Di mandato, quando è di qualche mio comodo che nemmeno questa minor somma sia pagata prima che spiri il tempo. ivi. — l. 22 § 1 et l. 51 ff. *Mandati;* l. 31 ff. *De fidej. et mandat.*

54. Qualche volta il fidejussore può esperi-

re anche prima di pagare; vale a dire, quando è condannato. XLVI, 1, 65. — l. 6 Cod. *Mandati*. — Ecco un caso. Uno fidejussore pel venditore di due fondi, essendone stato evitto uno, fu convenuto in Giudizio dal compratore, e fu condannato in una quantità incerta. Egli può agire contra l'erede del venditore prima del giorno in cui potrebb'egli stesso essere coatretto ad eseguire il giudicato. ivi. — l. 45 ff. *De fidej. et mandat.*

55. Se io diventai erede di colui verso il quale fui condannato per causa fidejussoria, avrò l'azione Di mandato. ivi. — l. 11 ff. *Mandati*.

56. Non compete al fidejussore condannato l'azione Di mandato, quando fu condannato per propria colpa. ivi. — *ib.* l. 67.

57. Uno è intervenuto fidejussore o mandatore per Tizio. Se egli non fu condannato nè può provare che Tizio avendo poscia incominciato a dilapidare il suo gli abbia dato giusto motivo di timore, e nemmeno può provare di avere in origine assunto l'obbligazione in modo di poter convenire Tizio in Giudizio anche prima del pagamento; è certo che prima che egli abbia soddisfatto per Tizio il creditore, non ha alcun diritto di costringere Tizio al pagamento. — Parimente, il fidejussore o il mandatore munito dell'eccezione e condannato ingiustamente dal giudice, non essendo ricorso al rimedio dell'appellazione contra la buona fede, non può agire Di mandato. ivi. — l. 10 Cod. *Mandati*.

58. L'azione Di mandato è concessa anche contro il debitore che il creditore liberò con patto personale. ivi, 66. — l. 71 § 1 ff. *De fidej. et mandat.*

59. Non si dee concedere azione al fidejussore per agire contra il suo confidejussore. Laonde se di due confidejussori della medesima somma, uno scelto dal creditore pagò l'intero, e a lui non furono cedute le azioni, l'altro non può essere convenuto nè dal creditore nè dal confidejussore. ivi, 67. — *ib.* l. 39; l. 11 Cod. eod. tit. — Allora hanno luogo i benefizj di *Divisione* e di *Cessione*. V. queste parole.

60. Com'è essenziale nella obbligazione fidejussoria che essa acceda a qualche obbligazione principale almeno naturale; così ogniqualvolta il debitore è liberato dal creditore in modo che il debito rimane naturalmente, è tenuto il fidejussore. Quando poi la obbligazione passa in una specie di novazione, il fidejussore è liberato o di pien diritto o mediante la eccezione. XLVI, 1, 68. — l. 4 Cod. *De fidej. et mandat.*; l. 60 ff. eod. tit.

Per simile ragione non possono essere convenuti in Giudizio i fidejussori quando il debitore è liberato mediante transazione. ivi. — l. 68 § 2 ff. eod. tit.

61. Quando il debitore principale è liberato non di pieno diritto ma mediante l'eccezione, importa di sapere se la eccezione sia reale o personale. Nel primo caso sono liberati i fidejussori; nel secondo non lo sono. — Parimente quando il debitore principale è liberato mediante la restituzione in intiero, importa di sapere se tale restituzione sia concessa per favore personale del debitore, come quella che si concede ai minori; nel qual caso i fidejussori non sono liberati. Se poi per qualche difetto dell'obbligazione principale, p. e. se fu estorta con violenza o con dolo, allora i fidejussori sono liberati. ivi, 69. — l. 14 § 6 *Quod metus causa*.

62. Siccome la pubblicazione de' beni del debitore principale esime dalla obbligazione soltanto la sua persona, e ad essa sostituisce il fisco, piuttosto che togliere la obbligazione stessa; così i fidejussori ed i mandatori di lui non sono liberati. ivi, 70. — l. 20 Cod. *De fidej. et mandat.*

Onde se uno fu condannato all'esilio ed alla perdita di una parte de' suoi beni, non è obbligato verso i creditori se non per la parte che ha ritenuto. Bensì coloro che per lui impegnarono la loro fede possono essere convenuti. ivi. — *ib.* l. 1. — Adunque la obbligazione di questo fidejussore dura finattantochè il fisco abbia pagato. ivi. — *ib.* l. 15 § non est. — Così è nel caso che il creditore di quello i beni del quale furono venduti all'asta pubblica, fosse persona privata. Che se lo stesso fisco fosse creditore di lui, anche in questo caso, ove i beni del debitore principale sieno devoluti al fisco, i fidejussori rimangono liberati; qualora per avventura il medesimo debitore principale non fosse abbastanza solvente, e nel rimanente della somma pagata non avessero eglino assunta la obbligazione fidejussoria. ivi. — l. 45 § 11 ff. *De jure fisci*.

63. I fidejussori non rimangono liberati per ciò solo che il reo principale è per lasso di tempo sciolto dalla obbligazione. Così se al ritorno di uno stato assente per pubblica causa un tale presta fidejussione, e quegli frattanto fu liberato da qualche azione, indi trascorse,

5. In questo contratto, non altrimenti che nel contratto di pegno, se fra il creditore ed il debitore fu convenuto che la cosa data in fiducia non possa essere venduta; in caso che il debitore non paghi, il creditore, dopo d'avergli fatta per tre volte solenne dinunzia, può vendere; poichè da tale convenzione non nasce l'azione Per la fiducia. XIII, 7, Append. 3. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 13 § 5.

6. Dal contratto di fiducia, come dal contratto di pegno, nascono due azioni, l'una diretta, l'altra contraria. — L'azione diretta per la fiducia ha per oggetto di riscattare la cosa mediante il pagamento della somma; ovvero, se il creditore l'avesse già alienata, di farsi dare il rimanente del prezzo. ivi, 4. — d. tit. § 1.

Quest'azione compete contra gli eredi del creditore; anzi se il creditore avesse lasciata in legato la cosa fiduciaria ad uno degli eredi o ad un estraneo, compete l'azione Per la fiducia contra tutti gli eredi. ivi. — d. tit. § 6.

7. L'azione Fiduciaria contraria compete per le medesime cause per le quali compete la Pignoratizia contraria; p. e. se il creditore migliorò la cosa fiduciaria, avrà l'azione Per la fiducia contra il debitore, ond'essere risarcito delle spese fatte nella cosa medesima. ivi. — d. tit. § 7.

8. Ne' contratti di fiducia spesso ponevasi la condizione che, non venendo pagata la somma entro un tempo determinato, la cosa dovesse appartenere di pieno ed irrevocabile diritto al creditore; il qual patto chiamavasi *commissorio*. ivi, 5. — Esso patto fu proibito da Costantino. ivi. — l. fin. Cod. *De pactis pignor.*

9. Una specie di fiducia o contratto fiduciario *(contracta fiducia)* interveniva anche nella emancipazione de' figli; cioè un patto di riemancipazione tra il padre naturale ed il padre detto appunto *fiduciario* per tal motivo. V. Emancipazione.

FIDUCIARIO *(Contratto)*. V. sopra Fiducia.

2. Chiamasi così anche ciò che forma il soggetto di tale contratto, e tutto quello che vi ha attinenza.

3. *Fiduciario (Padre)*. V. sopra Fiducia n. 9.

4. — *(Erede)*, è propriamente quello al quale il testatore lasciò la eredità a condizione ch'egli la passi ad altra persona. Si prende poi per l'erede ch'è pregato di restituire la eredità ad un altro. L, 16, 97.

5. *Fiduciario (Tutore)*, chiamasi propriamente il padre tutore del proprio figliuolo impubere emancipato *contracta fiducia*: ed anche i figli di questo padre, i quali fino alla morte del medesimo rimasero nella famiglia di lui, chiamansi *tutori fiduciarj* del loro fratello impubere emancipato. L, 16, 97.

FIERE *(Ferae)*. V. Animali, Api, Bestie, Dominio, Proprietà.

FIERE *(Nundinae)*. V. lib. 50 § 11 *De nundinis;* Cod. lib. 4 tit. 60 *De nundinis et mercatibus.* — Le fiere si chiamavano *nundinae* da *novendinae*, perchè per antichissimo instituto di Romolo i cittadini romani occupavansi per otto giorni ne' lavori rurali, e il nono si recavano appunto al mercato o fiera. In que' giorni appunto si promulgavano le leggi affine che a tutti si rendessero note. — Così fu in antico: poscia, conservato il nome, cangiò la cosa, chè *nundinae* non si chiamarono più se non quei mercati più frequenti che si tengono in certi tempi stabiliti con grande concorso di mercatanti, in luoghi ne' quali o per lunga consuetudine o per benefizio del principe o del senato è concesso di tenerli. In somma *nundinae* si chiamarono le *fiere* propriamente dette. L, 11, 1.

2. Il diritto di tener fiera doveva essere ottenuto dal principe. ivi, 2. — l. 1 ff. *De nundinis;* l. un. Cod. eod. tit.

3. I coltivatori *(cultores agrorum)* ed i pescatori che recano al mercato loro derrate per venderle ivi, debbono ritornare a' loro lavori subito dopo la vendita. ivi. — *ib.* l. 2. — Questa legge parla di Platone, invocandone l'autorità, per provare che il ministero de' mercatanti i quali si trasferiscono presso i coltivatori ed artigiani d'ogni fatta per acquistare le loro derrate e le loro opere, e rivenderle nei mercati e nelle fiere, è assolutamente necessario in una repubblica bene ordinata; che infatti, se si obbligassero i coltivatori e gli artigiani di venire a vendere eglino medesimi nei mercati le lor derrate ed opere, quando non hanno bisogno di prendervi nulla in cambio d'esse, *destitueretur annonae praebitio*, sviandoli da' lor lavori. — Di qui i privilegj e le franchige accordate in ogni tempo a quelli che frequentano le fiere, tanto per le loro persone, quanto per le loro mercanzie durante il tempo delle fiere.

4. Chi ha ottenuto il diritto di fiera per certi luoghi non può esigere verun diritto sulle mercanzie che vi vengono apportate nè sulle pigioni che ritraggono i proprietarj delle case

e de' posti ove i mercatanti fanno lor mostre. L, 11, 3. — l. uo. Cod. *De nundinis.*

5. Non si può intentare azione, durante la fiera, ai mercatanti che la frequentano, per debito privato e puramente civile. ivi. — *ib.* — Non hanno il medesimo privilegio pei debiti pubblici, nè per quelli conseguenti da delitti lor proprj. II, 12, 4. — l. 3 in f. *De feriis et dilat.*

6. Chi, avendo impetrato dal principe, il diritto di fiera, non lo esercitava per un decennio, lo perdeva. L, 11, 4. — l. 1 ff. *De nundinis.*

7. Chi ha stipulato che gli venga dato checchessia *nei giorni di una data fiera,* può domandare nel primo giorno di essa, secondo l'opinione di Sabino; ma secondo quella di Procolo e della sua scuola, egli non può domandare finchè manca un momento di tempo al compimento della fiera stessa. XLV, 1, 132. — l. 138 *De verb. stipul.*

FIGLIO. V. Aborto, Adozione, Alimenti, Bastardi, Beni *dei condannati*, Contratti, Corruzione, Curatore, Diseredazione, Emancipazione, Erede, Esenzione, Esibizione, Famiglia, *Filiae, Filii,* Gemelli, Genitori, Legittimità, *Liberi,* Macedoniano *(Senatoconsulto)*, Madre, Matrimonio, Mostro, *Nepotes,* Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Padre, *Parentes,* Paternità, Peculio, Podestà paterna, Postumo, Preterizione, Prodigo, Riconoscimento *de' figli*, Soppressione *del parto*, Stato *degli uomini*, Stipulazione, Successione, Tertilliano *(Senatoconsulto)*, Ventre.

1. Figlio è quello che nasce di marito e moglie *(ex viro et uxore)*. XXV, 3, 8. — l. 6 *De his qui sui vel al. juris.*

2. Non si risguarda come figlio ciò che nasce senza la forma umana; p. e. se una donna partorisce qualche cosa di mostruoso. XXXVIII, 17 (al. 18), 5. — l. 14 *De statu hom.*

3. Il figlio che nasce nel settimo mese è perfetto; e ciò per autorità d'Ippocrate. ivi. — *ib.* l. 12.

4. Il figlio prima di nascere è una porzione della madre; dopo la nascita appartiene al padre. XXV, 4, 1. — l. 1 § 1 *De inspic. ventre.*

5. Il figlio concepito è riputato nato quando si tratta del suo vantaggio. I, 5, 40. — l. 7 *De statu hom.;* XXIX, 2, 54. — l. 30 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.;* L, 16, 131. — l. 153 *De verb. signif.;* XXXV, 1, 198. — l. 17 § 5 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

6. Il figlio concepito non è riputato nato se si tratta del vantaggio d'altrui. L, 17, 134. — l. 231 *De verb. signif.;* I, 5, 40. — l. 7 *De statu hom.*

7. Se una donna incinta muore, e suo figlio nasce vivo mediante l'operazione cesarea, lo si reputa nato vivente sua madre, e in conseguenza le succede. L, 16, 131. — l. 141 *De verb. signif.*

8. Chi muore lasciando la moglie incinta non si reputa che muoja senza figli, onde il figlio suo gli succede, tuttochè nasca dopo la morte di lui. ivi. — l. 187 *De regulis juris.*

9. Quando una donna incinta diveniva serva, questa disgrazia non noceva a suo figlio; egli era libero, per essere concepito prima della servitù di sua madre. I, 5, 5. — l. 7 *De statu hom.* — Anzi, il favore della libertà ha fatto stabilire, che sia ingenuo quegli la cui madre fu libera un istante, sia al tempo del concepimento, sia pur soltanto al parto o nel tempo di mezzo. Inst. io princ. *De ingenuis;* I, 5, 13 — l. 5 § 2 et 3 *De statu hominum.*

10. Il figliuolo che respira dopo il parto reputasi nato vivo. XXVIII, 2, 32. — l. 12 § 1 *De liberis et posth.*

11. Quelli che nascono morti non si reputano nati nè concepiti, non avendo mai potuto esser chiamati figli *(liberi)*. L, 16, 131. — l. 129 *De verb. signif.*

12. Non è senza figliuoli chi ne ha uno. ivi. — *ib.* l. 148 et l. 120 § 2.

13. Chi espone suo figlio alla pietà de' viandanti senz' averne pietà egli stesso, reputasi che lo uccida. XXV, 3, 15. — l. 4 *De agnosc. et alendis liberis.*

14. I figliuoli legittimi seguono il padre loro. Gl' illegittimi *(vulgo nati, vulgo concepti)* seguono la condizione della madre. I, 5, 39. — ll. 19 et 24 *De statu hom.*

15. Importa qualche volta che il figlio, anche maschio, rimanga presso sua madre piuttosto che presso suo padre; p. e. se il padre è un cattivo soggetto. XLIII, 30, 5. — l. 1 § 3 et l. 3 § 5 ff. *De liberis exhib.*

16. I figliuoli che sono sotto la podestà del padre non possono aver lite con lui se non pel peculio castrense. V, 1, 23. — l. 4 *De judiciis et ubi quisque.* — Ed anche pel peculio quasi-castrense; poichè questo segue in tutto la natura di quello. l. 6 Cod. *De bonis quae li-*

beris; l. un. Cod. *De castrensi omnium palat. peculio.*

I figliuoli non possono intentare alcun' azione infamante contra il padre o la madre loro; nè quelle azioni che li sapporrebbero in frode o dolo. XXVII, 15, 4. — l. 5 § 1 *De obsequiis parent. praest.*

Se un figliuolo ruba a suo padre, il padre non può intentare contro di lui l' azione Di furto; ma vi sarà soggetto chi lo ha ajutato a rubare. XLVII, 2, 73. — l. 3 § 1 ff. *De furtis.*

17. Se si corrompe l' animo d' un figliuolo, il padre ha azione contro il corruttore. V. Corruzione.

18. I figli naturali propriamente detti erano quelli che uno aveva dalla sua concubina: nè chiamavansi tali i bastardi, ma *spurii* o *vulgo concepti.* XXXV, 1, 197. — l. 17 § 4 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

19. Figli naturali sono ancora quelli provenuti da un matrimonio illegittimo, se vi fu buona fede almeno per parte d' uno dei conjugi; anzi essi sono riputati legittimi. XXIII, 2, 72. — l. 57 § 1 *De ritu nupt.* — Ma quelli concepiti dopo riconosciuto e scoperto l'errore non sarebbero legittimi; poichè dal momento che i conjugi erano costituiti in mala fede, dovevano separarsi sotto pena di decadere da tutti i diritti stati loro acquistati pel lor matrimonio contratto di buona fede. l. 4 Cod. *De incestis nuptiis.*

20. Si chiamavano anche *figli naturali,* per opposizione agli adottivi, quelli nati in legittimo matrimonio. XLVIII, 20, 12. — l. 7 § 2 *De bonis damnat.*

21. Chiamavansi *figli naturali* pur tutti quelli che avrebbero potuto essere legittimati da susseguente matrimonio del padre e della madre loro o *per oblationem curiae* o per rescritto del principe. Inst. § 2 *De hered. quae ab intest. defer.;* Nov. 12 cap. 4, Nov. 117 cap. 2.

22. Il delitto del padre nè la pena ch' egli subisce, non possono imprimere alcuna taccia ai figliuoli. III, 2, 30. — l. 26 ff. *De poenis.* — Eccetto il caso di *lesa maestà.* V.

23. La morte civile del padre non pregiudica allo stato de' suoi figliuoli legittimi. XLVIII, 20, 16. — l. 3 *De interd. et releg.*

24. Non v'è nome più dolce di quello di *figlio.* L, 16, 98. — l. 220 § 3 *De verb. signif.*

25. Quando non ci ha che un figlio, il nome *mio figlio* basta per denotarlo nominatamente. XXVIII, 2, 10. — l. 2 *De liberis et posth.*

26. Il figlio in podestà non può autorizzare il pupillo di cui è tutore, a contrattare con suo padre contutore. XXVI, 8, 11. — l. 7 *De auctor. et cons. tut.*

27. Il figlio in podestà non può domandare cauzione a suo padre gravato e dissipatore. Tuttavia in questo caso, massime se vi ha dolo per parte del padre, il fedecommesso condizionale, di che il padre fosse gravato verso suo figlio, potrebb' essere dichiarato aperto a profitto del detto suo figlio, senz' attendere l' evento della condizione. XXXV, 1, 130. — l. 150 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

28. Il figlio dee sempre risguardare suo padre come una persona sacra. XXXVII, 15, 1. — l. 9 *De obsequiis parent. praest.*

29. L' affezione naturale del figliuolo verso il padre può far presumere la liberazione totale del padre. XXXIV, 3, 26. — l. 28 § 3 *De liberat. legat.*

30. Se un padre, credendo suo figlio morto, ha testato a profitto d' un terzo, ed il figlio ritorna, l' eredità debb' essere restituita ad esso figlio. XII, 6, 39. — l. 3 ff. *De condict. indeb.* — Parimenti se una madre, credendo morto suo figlio, ha instituito un altro erede. V, 2, 29 et 36. — l. 27 § 4 et l. 29 ff. *De inoff. testam.*

31. Un tale prese sotto il suo patrocinio *(susciperet)* un figlio altrui, e promise a quello che glielo consegnò una certa somma di danaro, se lo riguardasse altrimenti che come figlio. Quegli in appresso lo scaccia di casa, oppure, essendo a morte, nulla gli lascia per testamento. Domandasi se la stipulazione abbia suo effetto *(committatur);* e quanto importi divario se il consegnato è figlio o alunno o *cognato* dell' attore. Domandasi inoltre se, qualora uno avesse legittimamente dato in adozione il proprio figlio, e fosse intervenuta una stipulazione come sopra, ed il padre adottivo lo avesse diseredato o emancipato, se (dico) la stipulazione avrebbe suo effetto. — E si risponde che in ambi i casi essa è valida: onde ha suo effetto *(committetur)* se fu contravvenuto alla convenzione, p. e. maltrattando oltremodo il detto figlio, od obbligandolo a fare opere vili. — Quanto al legittimo adottante, non c'è contravvenzione se lo diseredò od emancipò, mentre sogliono far tali cose anche i padri. Solo sarebbe contravvenuto, quando la stipulazione fosse stata interposta con promessa di checches-

sia pel caso di emancipazione o diseredazione: allora al diseredato competerebbe la querela di inofficioso testamento. — Quanto a quello che prese sotto il suo patrocinio, non è nemmeno da muoverne quistione, perocchè inutile sarebbe la sua emancipazione o diseredazione. XLV, 1, 130. — l. 132 *De verb. oblig.*

32. I tutori dati a Roma dal prefetto o dal tutore, o nominati in un testamento fatto a Roma o *in continentibus*, erano dispensati dalla tutela se avevano tre figli *incolumes*, sullo *stato* dei quali non cadesse dubbio: i tutori dati in Italia, se ne avevano quattro: i tutori dati nelle provincie, se ne avevano cinque. XXVII, 1, 24. — l. 1 Cod. *Qui numero liber.*; l. 2 § 2 et 5, et l. 45 § 3 ff. *De excusat. tut.* — Lo stesso dicasi del curatore dato al mentecatto, al mutuo od al ventre. ivi. — d. l. 45 § 2.

33. Se Lucio Tizio ha tre figli sani, uno de' quali emancipato ed in età da curatore; ed il pretore, dietro istanza di esso figlio, nomina per curatore ad esso il padre Tizio; questi ha per diritto il privilegio della dispensa, ma invocandolo agirebbe *contra naturales stimulos*. ivi, 25. — l. 36 § 1 ff. *De excus. tut.*

34. I figli che danno luogo a questo privilegio debbono essere tutti legittimi, ancorchè non sotto la podestà. ivi, 26. — l. 2 § 3. — Parimente bisogna che sieno naturali e non adottivi. ivi. — Inoltre, è uopo che uno abbia il detto numero di figli al momento della nomina in tutore; chè i figli generati dopo la nomina non giovano per la dispensa. ivi. — d. l. 2 § 8. — Anzi non giova nemmeno il figlio ch'è nel ventre, sebbene in molte parti del diritto lo si conti per nato. ivi. — d. l. 2 § 6. — Purchè poi fossero vivi i figli al momento della nomina, nulla monta se morirono dopo. ivi. — d. l. 2 § 4.

I figliuoli nati servono alla detta dispensa in un solo caso, cioè quando sono morti in guerra. E s' intende non quelli soltanto che in battaglia sono rimasti morti, ma anche quelli che perirono altrimenti a cagione della guerra, p. e. in un assedio. ivi. — *ib.* l. 18.

35. Nel numero de' *figli* che dispensano dalla tutela si comprendono anche i nepoti nati dai figli maschi, sieno di sesso mascolino o femminino. Per altro non danno questi esenzione all'avo se non nel caso che sia morto il padre loro: qualunque poi sia il loro numero, non si contano che per uno, mentre non fanno che rappresentare la persona del padre. ivi, 27. — *ib.* l. 2 § 7. — I nepoti *ex filio* non giovano punto; come non giovano quelli che hanno vivo il padre. XXVII, 1, 27. — l. 2 Cod. *Qui numero liber.*

36. I figli sono eredi suoi e necessarj del lor genitore, purchè al tempo in cui viene ad essi deferita la eredità sieno nella famiglia di lui. Onde se un figlio instituito erede sotto condizione si è dato in arrogazione prima dell'adempimento della condizione, egli non sarà erede necessario. XXVII, Append. *De hered. qualit. et differ.*, 13. — l. 20 *De lib. et posth.*

Per altro la dilazione dell'apertura del testamento non cangia il diritto dell'erede necessario, come si dice rispetto al sostituito dell'impubere. ivi. — l. 3 § 4 ff. *De hered. instit.*

37. Sono eredi suoi e necessarj que' figli che al tempo in cui l'eredità viene loro deferita, tengono il primo grado nella famiglia del defunto. Ed anche quelli che nella famiglia sono preceduti dal proprio padre sono eredi necessarj del defunto dal quale furono instituiti, in modo per altro che acquistano non per sè stessi ma pel padre alla cui podestà sono soggetti, ancorchè ei nol sappia o nol voglia. ivi.

38. Rispetto ai legati, la denominazione di *figli* abbraccia anche i naturali puramente. XXX a XXXII, 248. — l. 88 § 12 *De legatis et fideic.* 2.° — Ed i postumi; eccetto che di questi fosse fatta menzione in qualche parte del testamento. ivi. — l. 164 *De verb. signif.*; l. 17 *De leg. et fideic.* 1.°

39. Ordinariamente la denominazione di *figli* non comprende i nepoti. ivi, 249.

40. Rispetto alle successioni, secondo il gius delle Pandette, il padre manumissore succedeva al figlio morto senza discendenti, in preferenza di tutti quanti i *cognati* collaterali. — Per una costituzione poi di Giustiniano, se vi sono fratelli e sorelle, il padre succede soltanto nell'usufrutto dei beni del figlio emancipato, e i fratelli e le sorelle succedono nella proprietà; eccetto i beni materni, ne' quali, se vi sono fratelli o sorelle dalla stessa madre, debbono essere chiamati questi soli. XXXVIII, Append. 4. — l. 13 § 2 Cod. *De legit. hered.*

41. Pel gius delle Pandette, la madre non succedeva a' suoi figli morti senza prole, se non qualora avesse avuto il gius dei figli, e inoltre non vi fossero stati nè padre nè fratelli nè consanguinei del defunto che la escludessero. Che se vi erano soltanto sorelle, ella era chiamata insieme con esse ad una porzione vi-

rile. — Costantino poi volle che la madre, quantunque avesse il diritto dei figli, non succedesse a' suoi figli altro che in due terzi, lasciando l'altro terzo agli agnati fino a' nipoti dello zio paterno. La madre poi che non aveva il diritto de' figli, fu da lui ammessa al solo terzo dell'eredità de' suoi figli, concedendo gli altri due terzi similmente agli agnati, anche se furono diminuiti di capo. XXXVIII, Append. 5. — l. 1 Cod. Theod. *De legit. hered.* — Onde dice Giustiniano che la madre fu in parte giovata ed in parte aggravata. Instit. tit. *De senatusc. Tertill.*

Teodosio poi e Valentiniano III chiamano la madre a' due terzi della eredità, senza fare alcuna differenza se abbia o no il diritto dei figli *(jus liberorum)*. ivi. — l. 7 Cod. d. tit.

Pel gius giustinianeo la madre esclude per intero lo zio paterno e gli altri agnati di grado più remoto. ivi. — Instit. tit. *De senatusc. Tertull.* § 5. — Ma se il defunto lasciò padre, madre, fratelli e sorelle, la madre insieme col padre succede nell'usufrutto de' due terzi, e i fratelli e le sorelle succedono nel resto. Se non v'è padre, ma vi sono fratelli o soli o insieme con sorelle, la madre succede con essi in una porzione virile. Se vi sono soltanto sorelle, la madre sola succede nella metà dell'asse; e l'altra metà si divide fra le sorelle. ivi. — Cod. *Ad senat. Tertyll.* — Per la nov. 22, anche se vi sono sole sorelle, la madre succede soltanto in una porzione virile. ivi.

42. Per la nov. 118, cap. 2, tutti gli ascendenti succedono a' loro figli, sens'alcuna differenza di sesso o di patria podestà, conservando la sola prerogativa del grado. E se sopravvivono fratelli bilaterali del defunto, essi succedono in porzioni virili insieme cogli ascendenti. Se poi non v'è alcun fratello germano, l'eredità si divide fra gli ascendenti che sono nel medesimo grado, in modo che gli ascendenti della linea paterna ricevano la metà dell'asse, e gli ascendenti della linea materna l'altra metà. ivi.

43. Nelle successioni ab intestato i figli *(liberi)* sono i primi chiamati al possesso, come nel caso d'infirmazione del testamento *(contra tabulas)*. XXXVIII, 6, 9. — l. 1 § 5 *Si tabulae testam. nullae* etc. — Questo possesso chiamasi *Unde liberi*.

44. I figli sono preposti ai genitori nelle successioni ab intestato, perchè i genitori sono ammessi ai beni dei figli soltanto per cagion di miserazione, mentre i figli sono chiamati dal voto della natura e da quello dei genitori. XXXVIII, 6, 9. — l. 7 § 1 *Si tabulae testam. nullae* etc.

45. A molto maggior ragione i figli *(liberi)* sono preposti ai *cognati* in linea trasversale, ancorchè più prossimi. ivi. — l. 1 § 2 *De grad. et affin.*

46. Rispetto al possesso ab intestato, per figli *(liberi)* debbonsi intendere quelli che vanno ammessi al possesso dei beni *contra tabulas*, tanto naturali quanto adottivi. ivi, 10. — l. 1 § 6 *Si tabulae testam.* etc. — Ma gli adottivi sono ammessi solamente in quanto fossero in podestà: che se erano *sui juris*, non sono chiamati al possesso dei beni, perchè i diritti dipendenti dall'adozione vennero dall'emancipazione disciolti. ivi. — *ib.* — Ai figli poi naturali del padre intestato si dà il possesso dei beni non solo quando rimasero in podestà del genitore fino alla morte di lui, ma anche se furono emancipati. ivi. — l. 1 § 2 *Quis ordo in posses.*; l. 1 Cod. *Unde lib.*; l. 4 (al. 3) *Si tabulae testam. nullae* etc.

47. Anche i figli *(liberi)* che non furono mai sotto la podestà del defunto, nè ottennero il luogo di eredi suoi, vengono chiamati al possesso dei beni de' genitori *(parentes)*. Onde se un figlio emancipato lascia un nipote in podestà dell'avo, si darà a quello che fu lasciato in podestà il possesso dei beni del padre emancipato. Ed anche se l'emancipato ebbe il figlio dopo l'emancipazione, questi otterrà il possesso dei beni dell'avo, senza che suo padre gli sia d'ostacolo. ivi, 11. — *ib.* l. 5 (al. 4) § 1 ¶ quin etiam.

48. I figli *(liberi)* concorrono anche cogli eredi suoi. Quindi se un padre emancipò suo figlio e ritenne in podestà il nipote; e poscia il figlio morì; deesi aver riguardo al nipote e dargli il possesso dei beni del di lui padre intestato, e costringer l'avo che col mezzo di lui viene ad acquistare l'emolumento del possesso dei beni, di conferire i suoi beni alla sorella del nipote divenuta erede necessaria di suo padre, essendo nata dopo l'emancipazione di suo padre e in podestà di lui. ivi, 12. — *ib.* l. 6 (al. 5). — Purchè l'avo non volesse rinunziare a qualunque frutto derivante dal possesso, e non fosse pronto a sciogliere il nipote dalla podestà; acciocchè a lui emancipato avesse a pervenire ogni emolumento del possesso dei beni. Nè perciò la sorella divenuta erede del padre

avrà diritto di querelarsi che tal fatto la privi del vantaggio della collazione; poichè, morto quando che sia l'avo senza testamento, ella può venire ai beni di lui insieme col fratello. XXXVIII, 6, 12. — l. 6 ¶ nisi forte *Si tabulae testam. nullae* etc.

49. Non sono ammessi al possesso ab intestato quei figli *(liberi)* che al tempo in cui lo si doveva domandare erano per adozione in una famiglia estranea. Per altro, se il figlio emancipato mutò stato dopo d'aver domandato il possesso dei beni del padre, ciò non gl'impedisce di ritenere quanto acquistò. ivi, 13. — *ib.* l. fin. — Se mutò prima di condizione, egli non può domandare tale possesso. ivi. — *ib.*

50. In questo possesso di beni i figli *(liberi)* che sono nel grado più vicino escludono gli altri. Quindi anche se il padre emancipò suo figlio ed il nipote nato da lui, il figlio solo verrà al possesso dei beni. ivi, 14. — *ib.* l. 5 (al. 4).

51. Figlio di famiglia. Dicesi per opposto a *Padre di famiglia*. V. questa parola. — Egli può obbligarsi *ex omnibus causis* come si obbliga il padre di famiglia, e per ciò si può procedere contro di lui come si può contro il padre di famiglia. XLIV, 7, 20. — l. 39 ff. *De oblig. et action.*

52. Il figlio di famiglia non può prendere a prestito nè maritarsi senza il consenso di suo padre. XXIII, 2, 2 e 6. — ll.2 et 18 *De ritu nuptiarum.*

53. Egli non può contrattare con suo padre, se non pel peculio castrense. XLIV, 7, 15. — l. 15 § 1 ff. *De castrensi peculio;* XLIX, 17, 2. — d. l. 15 § 2; Inst. in princ. *Quibus non est permissum facere testam.;* l. 6 Cod. *De bonis quae liberis* etc.; l. 3 Cod. *De castrensi peculio;* XIV, 6, 11. — l. 2 *De senatusc. Macedon.*

54. Egli può acquistare a suo padre, ma non diminuire i beni di suo padre. XLVI, 3, 38. — l. 22 ff. *De solut. et liber.*

Egli non può senza il consenso di suo padre donare il peculio di libera amministrazione; se non per giusta causa. XXXIX, 5, 27. — l. 7 ff. *De donation.*

55. Il figlio di famiglia è riputato padre di famiglia nelle cause pubbliche, per l'esercizio delle sue funzioni; p. e. se è magistrato o tutore. I, 6, 5. — l. 9 *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

56. Il figlio di famiglia è riputato padre di famiglia riguardo al suo peculio castrense o quasi-castrense. XIV, 6, 11. — l. 2 *De senatusc. Maced.*

57. Egli può donare il suo peculio castrense o quasi-castrense. XXXIX, 5, 29. — l. 7 § 6 ff. *De donation.*

Può testare di esso peculio. ivi. — *ib.;* XXVIII, 1, 30. — l. 20 § 2 ff. *Qui testam. facere possunt;* XXVIII, 3, 18. — l. 6 § 13 *De injusto, rupto* etc.

58. Il figlio di famiglia può avere un domicilio diverso da quello del padre. V. Domicilio.

59. Il figlio di famiglia maritato rimanera sotto la podestà di suo padre. V. Matrimonio.

60. Anche se era console o preside, egli rimaneva sotto la podestà paterna. V. Emancipazione. — In seguito il consolato ed altre dignità hanno esentato dalla podestà paterna. Nov. 82, cap. 7.

61. Se un figlio di famiglia si dà per padre di famiglia, è tenuto del danno come per aver commesso dolo. XIV, 5, 7. — l. 6 *Quod cum eo qui in aliena potest.* etc.; XLII, 1, 70. — l. 10 ff. *De re judic.*

È lo stesso ogniqualvolta commette un delitto. XIV, 5, 7. — l. 4 § 2 *Quod cum eo* etc.

62. Quando il figlio di famiglia è nominato tutore, il padre dee dar cauzione; altrimenti è tutore il padre stesso. XXVI, 7, 7. — l. 15 § 17 ff. *De excusat. tut.*

63. Pel gius delle Pandette i figli di famiglia non avevano eredità, eccetto quella che fosse stata adita in forza del testamento d'un figlio di famiglia che avesse disposto del suo peculio castrense. — Per una costituzione di Teodosio e Valentiniano, al figlio di famiglia succedono i di lui figli in quel peculio che non è soggetto al dominio di quello alla cui podestà egli era sottoposto; rimanendo per altro a questo l'usufrutto che aveva. Ma se il figlio di famiglia ch'era in podestà dell'avo, muore senza figli, il padre gli succede in tale peculio; riserbato parimente l'usufrutto dell'avo nella cui podestà era il defunto. XXXVIII, 17, Append. 11. — l. 3 Cod. *De bon. quae liber.*

64. Intorno a ciò Leone ed Antemio costituirono che nella nuda proprietà del peculio del figlio di famiglia avessero a succedere prima i figli di lui; mancando questi, i fratelli e le sorelle, sebbene congiunti da un solo lato; finalmente i genitori: conservato sempre l'usufrutto

a quello alla cui podestà era soggetto il defunto. XXXVIII, 17, Append. 11. — l. 4 Cod. *De bon. quae liber.*

65. Anche Giustiniano costitnì che al figlio di famiglia morto senza prole avesse a succedere la madre, la quale concorrendo coi fratelli avesse a ricevere una porzione virile, e concorrendo colle sorelle avesse a ricevere la metà, lasciando l'altra metà alle sorelle, salvo sempre l'usufrutto a quello che aveva il defunto sotto la sua podestà. Colla *nov.* 118 egli mutò questo gius. Imperocchè i genitori, sens' alcuna distinzione di sesso e di patria podestà, succedono ai figli in porzione virili insieme coi fratelli e colle sorelle congiunti da ambo i lati, ed escludono tutti gli altri collaterali. ivi.

FILIUS, FILII. Sotto questo nome si comprendono tutti i generati *(liberi)*. L, 16, 98. — l. 84 *De verb. signif.* — Anche la figlia di famiglia ed il nipote. ivi, 7 e 16. — *ib.* — ll. 116, 122 et 291. — Insomma, tutti quelli che discendouo da noi. ivi, 98. — *ib.* l. 220 § 3. — Semprechè la legge non abbia inteso di provvedere a quelli soltanto ch' essa ha disegnati con le loro denominazioni proprie e particolari, e non quelli che venguno dopo. ivi, 183. — *ib.* l. 220 princ. — Anzi bisogna in tal caso ricercare quale ha potuto essere la intenzione del testatore. ivi, 7. — *ib.* l. 122.

2. La parola *filii* comprendeva qualche volta le figlie. XXX a XXXII, 192. — Anche le figlie puramente naturali, come quelle nate durante le servitù del padre loro. ivi, 248. — *ib.* l. 88 § 12.

3 La parola *filiae* non comprendeva mai i figli. ivi. — *ib.*

4. La parola *filius* s'intendeva del sesso mascolino, e la parola *filii* s'intendeva qualche volta d'ambi i sessi. L, 16, 7. — l. 122 *De verb. signif.*

5. La parola *filii* comprendeva i nipoti *ex filio.* ivi, 98. — *ib.* l. 84. — Purchè una giusta interpretazione lo persuada. Epperò il senatoconsulto avendo vietato al tutore il maritare suo figlio con la sua pupilla, fu deciso che lo stesso era di suo nipote. XXIII, 2, 45. — l. 39 *De ritu nuptiarum.* — Si decide il contrario quando p. e. si tratta di tutela testamentaria. XXVI, 2, 21. — l. 6 ff. *De testam. tut.* — Pure trattandosi di tutela testamentaria la parola *filii* comprendeva esiandio qualche volta i nipoti; potendo accadere che uno abbia detto p. e *filio filiisque meis hos tutores do;* volendo cioè provedere, con la espressione singolare, al figliuolo, e poi più pienamente a tutta la sua prole *(liberis)*. L, 16, 7. — l. 122 *De verb. signif.* — Di qui segue che la quistione di sapere se la parola *filii* comprenda i nipoti è una quistione di fatto, che non può essere decisa se non dietro le circostanze e le presunsioni. ivi. — *ib.*

FILOSOFI. Il primo dovere dei filosofi è quello di spregiare i salarj *(spernere operam mercenariam)*. l. 1 § 4 *De extraord. cognit.*

2. I veri filosofi, la cui professione debb' essere d'occuparsi delle cose divine ed umane e di discernere il giusto dall' ingiusto, non sono altro che i giureconsulti. I, 1, 4. — l. 1 § 1 et l. 10 § 4 ff. *De justitia et jure;* Inst. § 1 *De justitia et jure.*

FINESTRA *(Servitù di)*, lat. *Luminum.* Sorta di servitù, per la quale s' intende che il vicino debba sofferire che si aprano finestre *(lumina)*. VIII, 2, 9. — l. 4 (al. 3) *De servit. urban. praed.* — La parola *excipiat (lumina)* usata in questa legge viene da Vinnio interpretata non per *aprire;* ma per *non togliere;* sicchè questa servitù non differirebbe da quella Di non innalzare *(Ne quid altius tollatur)*, se non in quanto quegli che la dee può edificare più alto, purchè lasci tanta luce che basti all'uso giornaliero.

2. Senza questa servitù non ci sarebbe permesso di aprir finestre nel muro comune. ivi. — *ib.* l. 40 (al. 39).

3. Questa servitù è affatto diversa da quelle Di non innalsare e Di non togliere il lume. Difatti in quell'area che dee la servitù Di finestra, il proprietario o chi altri si sia col consenso di lui può edificare, lasciando libero dalla casa vicina lo spasio prescritto dalla legge, ch'era di due piedi e mezzo. ivi. — *ib.* l. 14 (al. 13).

FINALIS QUAESTIO, lo stesso che *Finium regundorum actio*, cioè l'azione per la regolazione e determinazione dei confini de'campi tra vicini. V. Confini.

FINZIONE. Dicesi *finzione della legge* o *del diritto* quando la legge per giusta causa finge essere od essere stata qualche cosa che non è e non fu ma può essere od essere stata. Così nella legge Cornelia colui ch'è ridotto in istato di cattività, si finge essere già stato morto nell'ultimo momento in cui era cittadino. Così nelle adozioni colui che non è figlio di un tale si finge che lo sia. L, 16, 97.

2. Le leggi usano sovente di finzioni. XLI, 3,

51. — l. 15. *De usurp. et usucap.*; XLIV, 4, 17. — l. 4 § 26 *De doli mali et metus except.*

3. Il principio che il padre ed il figlio non sono che una medesima persona, è una finzione. XXX a XXXII, 69. — l. 91 *De leg. et fideic.* 1.°; ivi, 36.1. — *ib.* 35; XLVI, 1, 18. — l. 10 § 2 ff. *De fidejuss.* — Difatti il figlio di famiglia può essere gravato di legato verso suo padre. XXX a XXXII, 69. — l. 91 *De leg. et fideic.* 1.° — E il figlio di famiglia può far malleveria a suo padre. XLVI, 1, 18. — l. 10 § 2 ff. *De fidejuss.*

Questo principio, che il padre ed il figlio non sono che una sola persona, si vede nella l. 56 § 1 ff. *De fidejuss.* (XLVI, 1, 4), e nella l. 16 ff. *De furtis* (V, 1, 23).

4. La morte civile è una finzione. XXXV, 1, 93. — l. 59 § 2 *De cond. et dem.*; XXX a XXXII, 433. — l. 16 § 1 ff. *De senatusc. Trebell.*; XLIX, 15, 35. — l. 18 *De captivis et postlim.*

5. Nel testamento inofficioso la legge suppone per finzione che il testatore non fosse nel suo buon senso. L, 2, 15. — l. 2 ff. *De inoff.*

6. Le leggi dicono per finzione che l'erede reputasi lo sia stato dal momento della morte, sebbene non accetti che lungo tempo dopo. XXIX, 2, 71. — l. 54 *De acquir. vel omitt. hered.*

7. L'adozione era una finzione. I, 7, 16 — l. 16 ff. *De adopt.*

8. La finzione debbe imitare la natura. ivi. — *ib.*

9. Non può darsi finzione di ciò che non può essere. XVIII, 5 e 20. — l. 2 § 3 et l. 25 in f. *De hered. vel actione vendita.*

FIRMA. V. Sottoscrizione.

FISCO. V. Caduco, Canone, Censo, Commesso, Confiscazione, Dazio, Delatori, Denunzia, Erario, *Hasta*, Indegnità, Privilegi, Pubblicani, Tesoro, Tributi, *Vectigal*. V. lib. 49 tit. 14 *De jure fisci*; Cod. lib. 4 tit. 47 *Sine censu vel reliquis fundum comparari non posse*; lib. 7 tit. 43 *De privilegia fisci*; lib. 10 tit. 1 *De jure fisci*; 2 *De conveniendis fisci debitoribus*; 3 *De fide et jure hastae fiscalis, et de adjectionibus*; 4 *De venditione rerum fiscalium cum privatis communium*; 5 *Ne fiscus rem quam vendidit evincat*; 6 *De his qui ex publicis rationibus mutuam pecuniam acceperunt*; 7 *Poenis fiscalibus creditores praeferri*; 8 *De fiscalibus usuris*; 9 *De sententiis adversus fiscum latis retractandis*; 10 *De bonis vacantibus et incorporatione*; 11 *De delatoribus*; 12 *De petitionibus bonorum sublatis*; 13 *De his qui se deferunt*; 14 *Si liberalitatis imperialis socius sine herede decesserit*; 15 *De thesauris*; 16 *De annonis et tributis* (cum tit. 15 lib. 50 ff. *De censibus*, et tit. 57 lib. 11 Cod. *De censibus et censitoribus et peraequatoribus et inspectoribus*, et tit. 58 eod. lib. *De omni agro deserto et quando steriles fertilibus imponuntur*); 17 *De indictionibus*; 18 *De superindicto*; 19 *De exactoribus tributorum*; 20 *De superexactionibus*; 21 *De capiendis et distrahendis pignoribus tributorum causa*; 22 *De apochis publicis, et de descriptionibus curialibus, et de distributionibus civilibus*; 23 *De canone largitionalium titulorum*; 24 *Ne operae a collatoribus exigantur*; 25 *De immunitate nemini concedenda*; 26 *De conditis in publicis horreis*; 27 *Ut nemini liceat in coëmptione specierum se excusare, et de munere sitoniae*; 28 *De collatione donatorum vel relevatorum aut translatorum seu adaeratorum*; 29 *De collatione aeris*; 30 *De discussoribus*; 69 *De tabulariis, scribis, logographis et censualibus*; 70 *De susceptoribus, praepositis et arcariis*; 71 *De ponderatoribus et omni illatione*; 72 *De auri publici persecutoribus*; 73 *De his qui ex publica collatione illata sunt non usurpandis*; 74 *De auro coronario*; 75 *De irenarchis*; 76 *De argenti pretio quod thesauris infertur*; lib. 11 tit. 59 *De fundis limitrophis et terris et paludibus et pascuis limitaneis vel castellorum*; 61 *De fundis patrimonialium et saltuensium et emphyteuticorum fundorum*; 63 *De fugitivis colonis patrimonialibus, saltuensibus et emphyteuticis*; 64 *De collatione fundorum patrimonialium et emphyteuticorum*; 65 *De fundis rei privatae, et saltibus divinae domus*; 66 *De fundis et saltibus rei dominicae*; 67 *De agricolis et mancipiis dominicis vel fiscalibus, rei publicae vel privatae*; 68 *De praediis tamiacis, et de his qui ex colonis dominicis aliisque liberae conditionis procreantur*; 71 *De conductionibus et procuratoribus sive actoribus praediorum fiscalium et domus augustae*; 72 *Quibus ad conductionem praediorum fiscalium accedere non licet*; 73 *De collatione fundorum fiscalium vel rei privatae vel dominicae vel civitatis vel templorum*; 74 *De privilegiis domus augustae vel rei privatae, et quorum collationum excusationem habeant*; 75 *De grege domini-*

co; 76 *De palatiis et domibus dominicis;* 77 *De cupressis ex luco Daphnensi vel perseis per Aegyptum non excidendis vel vendendis;* lib. 12 tit. 24 *De palatinis sacrarum largitionum et rerum privatarum;* 43 *De littorum et itinerum custodia;* 51 *De cursu publico, angariis et parangariis;* 52 *De tractoriis et stativis.*

1. Chiamasi *fisco* il pubblico erario, o la pubblica ragioneria del principe o dell'impero; le quali due cose vennero a confondersi sotto gl'imperatori de' tempi bassi, mentre prima erano diverse, chè l'erario spettava al popolo cioè alla repubblica, ed il fisco al principe. XLIX, 14, 1.

2. Sebbene fosse odiosa e turpe cosa lo arricchire il fisco anche colle facoltà dei privati, tuttavia era dell'interesse di tutti e singoli i cittadini che fosse ricchissimo per sostenere la pubblica cosa; onde fu giustamente costituito che al fisco si devolvessero certi beni o vacanti, o di cui veniva spogliato taluno in pena di qualche delitto o frode fatta alla legge. Quindi pur venne che, per la conservazione delle sue cose, molti privilegj furono al fisco conceduti fuor delle regole del gius comune. Per lo contrario, ond'evitare l'odiosità delle cause fiscali (le quali, suolsi dire, SOTTO UN BUON PRINCIPE NON SONO MAI BUONE), il fisco in molte altre si vale del gius comune de' privati, anzi in alcune si vale di un gius più a lui sfavorevole. ivi.

3. Siccome, fuori de' privilegj, in tutto il rimanente il fisco si vale del gius comune, così ai suoi debitori che chiedono una dilazione per provedersi del danaro, non debb'essere negata, ma concessa ad arbitrio del giudice, sì che nelle somme maggiori la proroga non sia più di tre mesi. Per un tempo più lungo dee farsi la domanda all'imperatore. ivi, 56. — l. 45 § 10 ff. *De jure fisci.*

4. In alcuni casi il fisco godeva meno diritto di un privato. Difatti egli non può perseguitare i suoi pegni in confronto dei terzi possessori, quando il debitore è solvente; il che possono fare i privati. ivi, 57. — *ib.* l. 47; l. 1 Cod. *De conven. fisc. debit.*

5. Quantunque i crediti che il debitore del fisco ha nel suo patrimonio, come le altre cose di lui, sieno al fisco tacitamente obbligati, tuttavia era stanziato da molti rescritti che il fisco non possa convenire in Giudizio i debitori de' suoi debitori se non in deficienza de' principali debitori, oppure qualora sia chiaramente provocato che il debitore convenuto dal fisco è obbligato per danaro che ha ricevuto dalla ragione fiscale, o pure esso debitore è convenuto in forza di contratto fiscale. XLIX, 14, 57. — l. 3 § 8 ff. *De jure fisci;* l. 4 Cod. *Quando fisc. vel privat.* etc.

6. La condizione del fisco può essere peggiore nelle quistioni dubbie, dicendo la l. 10 ff. *De jure fisci* (ivi, 58) che in esse, quando il privato contende contra il fisco, non delinque colui che *facilmente* decide contra il fisco. ivi.

7. PRIVILEGJ DEL FISCO. Tutti i privilegj del fisco si applicavano anche alla ragione privata dell'imperatore e della imperatrice, vale a dire, eglino li avevano pel loro patrimonio come privati e serviente ad usi privati, del pari che l'imperatore stesso gli aveva pel suo tesoro come principe e serviente agli usi pubblici, ch'era il fisco. ivi, 36. — *ib.* l. 6 § 1.

8. Le azioni personali del fisco hanno privilegio in confronto di ogni altro creditore. Così è quando il fisco perseguita la cosa sua ossia ciò ch'è di suo interesse; altrimenti, se esige una pena: anzi l'esazione della pena è posposta a coloro che perseguitano la cosa propria. ivi, 37. — *ib.* l. 27; l. un. Cod. *Poenis fisc. credit. praef.*

9. La petizione delle pene fiscali è posposta sì ai creditori anziani cioè anteriori al debito della pena, ma è preferita ai posteriori se li prevenne nel promuovere l'azione. Dunque nell'esigere la pena il fisco dee giovarsi del gius comune. ivi. — l. 37 ff. *De jure fisc.*

10. Nelle azioni persecutorie compete al fisco il privilegio quando egli è creditore per suo proprio diritto; ma se è succeduto al creditore posteriore, si vale del gius che eserciterebbe il suo autore: il che non sarebbe se succedesse ad un creditore più anziano, perchè in tal caso sopra gli altri creditori chirografarj posteriori avrebbe il privilegio che non avrebbe il creditore nel cui diritto è succeduto; la qual preferenza gli verrebbe dalla prerogativa del tempo (che sola non basterebbe) congiunta al favore della causa pubblica e fiscale. ivi, 38. — *ib.* l. 3 § 7. — Pertanto il fisco, quando succede nel diritto del privato, pei tempi anteriori alla sua successione si vale del diritto del privato; dopo succeduto, ha il suo privilegio di esazione, ond'essere preferito agli altri creditori chirografarj. ivi. — *ib.* l. 6.

11. Quando più privati domandano un'eredità in confronto del medesimo possessore, cia-

scheduno di essi è ammesso; e l'eredità viene restituita a colui che primo rimase vincitore, purchè al soccombente dia cauzione di tenerlo indenne in confronto degli altri petitori. Così pure, se un privato domanda un'eredità, le azioni de' creditori ereditarj non si conservano. — Ora, rispetto al fisco per lo contrario, quando egli stesso domanda una eredità, nel frattempo si sostengono le azioni tanto degli altri che domandassero la medesima eredità, quanto dei creditori ereditarj. XLIX, 14, 39. — l. 35 ff. *De jure fisci.*

12. Il fisco ha sempre il diritto di pegno. Quindi tutt' i beni di coloro che hanno censo *(qui censentur)* sono obbligati a pegno pel pagamento de' tributi. ivi, 40. — *ib.* l. 46 § 1 et l. 1 Cod. *In quibus caus. pign. tac. contrah.* — Così tutt' i beni di colui che contratta col fisco rimangono obbligati come per pegno, anche se ciò non fosse specialmente espresso. ivi. — *ib.* l. 2. — Lo stesso dicasi rispetto a coloro che col fisco quasi-contraggono; come sarebbe uno il quale adisse la eredità del debitore del fisco. ivi. — l. 33 ff. *De jure fisci*; l. 6 Cod. *De privileg. fisc.*

13. Il fisco ha questo diritto di pegno non solamente sulle cose corporali dei suoi debitori, ma eziandio sui crediti se sono liquidi e non controversi. ivi, 41 — l. 3 Cod. *Quando fisc. vel privat.*

14. Il pegno fiscale non si estende a quelle cose che il debitore del fisco ha cessato di avere prima che contrattasse col fisco medesimo. ivi. — l. 4 Cod. *De privil. fisci*; l. 1 Cod. *De jure fisci.*

15. Nella causa di amministrazione del primipilo, a cui spettava la cura di tutto il danaro militare e degli stipendj de' militi, il fisco aveva il diritto sussidiario di pegno anche in que' beni che il debitore avesse ricevuto in dote da sua moglie. ivi, 42. — l. 4 Cod. *In quibus causis pign. tac.* — Questo diritto però non si estendeva alle cose che la moglie aveva fuori della dote. ivi. — l. 1 Cod. *De privil. fisci.*

16. Questo privilegio di tacito pegno ha luogo solamente quando il fisco stesso contrasse o quasi-contrasse; ma quando è succeduto nel diritto di un creditore, non ha diritto di pegno nelle cose del debitore che non furono obbligate al creditore o furono obbligate viziosamente. ivi, 43. — l. 25 ff. *De pign. et hypoth.*

17. Il fisco aveva anche questo privilegio, che poteva ripetere la somma dal debitore verso di esso pagata in frode del fisco stesso ad un altro suo creditore; e la poteva ripetere anche in confronto di quello che l'avesse ricevuta in pagamento con buona fede e consumatala. XLIX, 14, 44. — Papiniano pensava altrimenti, cioè che a questo creditore pagato in frode del fisco non si potesse togliere la somma se non quando egli ricevendola saputo avesse che il pagante era debitore del fisco, o l'avesse saputo dopo, prima di consumarla. ivi. — Tuttavia fu deciso che si dovesse torgliela ad ogni modo, e a lui poi competesse l'azione diretta. ivi. — l. 18 § 10 ff. *De jure fisci.* — Non se ne pagavano però gl' interessi. ivi. — *ib.* l. 19; l. 5 Cod. *De privil. fisci.*

Al creditore al quale il fisco portava via quello ch' egli aveva ricevuto, si soccorreva non solamente col restituirgli l'azione contra il debitore, ma eziandio col dargli l'azione utile contra il fidejussore liberato. ivi, 45. — l. 20 ff. *De jure fisci.* — Parimente non venivano liberati i pegni ch' egli aveva ricevuto dal debitore. ivi. — *ib.* l. 21.

18. Quando agisce in Giudizio un privato, niuno è obbligato ad esibire contra di sè medesimo: ma il fisco può costringere l'avversario a ciò. ivi, 46. — *ib.* l. 2 § 1. — Per altro questo privilegio non avea luogo indistintamente; cioè la presentazione facevasi ogniqualvolta si trattava del diritto di ricevere oppure del diritto di dominio o di qualche causa simile, per oggetto pecuniario; non se trattavasi di causa capitale. ivi. — d. l. 2 § 2.

19. Sebbene abbiamo diritto di domandare ad un privato qualunque, che presenti i suoi instrumenti contra il nostro avversario; tuttavia, per privilegio speciale del fisco, a niuno è lecito di produrre instrumenti od atti contra il fisco. ivi, 47. — *ib.* l. 45 § 5.

Bensì il fisco presenta *(edit)* le copie de' suoi atti, a condizione che nemmeno chi ha facoltà di farne la ispezione se ne valga contro la repubblica; di che è obbligato a dare cauzione. ivi. — d. l. 45 § 6.

Inoltre, chi agisce contra il fisco, dee domandar copia degli atti onde potersene servire, e questi debbono essere firmati di mano del cancelliere *(commentariensis)*. Se vengono prodotti diversamente, chi li produsse perde la causa. ivi. — d. l. 45 § 9.

20. Le cause fiscali non possono essere giudicate se non coll' intervento dell' avvocato del fisco. Questo privilegio si estende tant' oltre che la sentenza diventa nulla benchè pronunciata a

favore della libertà. XLIX, 14, 48. — l. 3 § 9, et l. 7 ff. *De jure fisci.*

21. Le cause nelle quali fu giudicato contro il fisco possono ritrattarsi entro un triennio, ed anche dopo questo tempo, se si scopre prevaricazione e manifesta frode. ivi, 49. — l. un. Cod. *De sent. adv. fisc. retract.*

Trattandosi di bel nuovo presso il fisco la medesima causa, qualora non si fosse domandato l'uso de' due primi atti, si darà d'ufficio la nuova citazione. ivi. — l. 45 § 8 ff. *De jure fisci.*

22. Nelle vendite delle cose fiscali, dopo compita la vendita, ognuno viene ammesso entro un dato tempo a fare un'aggiunta di prezzo. ivi, 50. — l. 4 Cod. *De fide hastae fisc.*

Ma questo privilegio del fisco non si debbe estendere alle comunità. ivi, 51. — l. 1 Cod. *De vend. reb. civit.*; l. 21 § fin. *Ad municip.*

23. Al fisco era concesso anche questo privilegio, che chi comperava un fondo dal fisco dovea stare al colono; eccetto il caso espresso. ivi, 52. — l. fin. ff. *De jure fisci.*

24. Colui che scientemente imprese checchessia in frode del fisco, è costretto di restituire non solamente la cosa che così imprese, ma anche altrettanto. ivi, 53. — *ib.* l. 46 § 1.

25. Quantunque ordinariamente il servo non potesse adire l'eredità se non per ordine del suo padrone; tuttavia, se era servo del fisco, egli adiva per ordine del procuratore di Cesare. ivi, 54. — l. 25 § 2 *De acquir. hered.* — Purchè il principe ratificasse. ivi. — l. 46 § 8 ff. *De jure fisci.*

26. Il fisco aveva il privilegio di non ammettere compensazione quando trattavasi di debito di danaro destinato all'uso pubblico della città *(kalendario)*, di gabella, di danaro pel frumento ed olio pubblico, di tributi, di alimenti destinati al sostentamento di Roma, di ciò che serviva ai riti solenni della città, di un fedecommesso lasciato alla città. XVI, 3, 9. — ll. 1 et 3 Cod. *De compensat.*; l. 24 ff. eod. tit.

Anche di prezzi di cose vendute al fisco esso non ammetteva compensazione. ivi, 10. — l. 46 § 5 ff. *De jure fisci.*

Così un curatore condannato a causa del mandato fattogli per la sommioistrazione delle vittuarie all'esercito in tempo di spedizione non poteva per gius di compensazione trattenere il danaro. ivi. — l. 20 ff. *De compensat.*

27. Il pegno fiscale viene preferito a tutti gli altri co' quali concorre in parità di tempo. XX, 4, 32. — Quindi se uno che aveva obbligati a me tutt' i suoi beni presenti e futuri, ha contrattato col fisco, il fisco esser dee prevalente rispetto alla cosa acquistata dopo la contrazione di ambi i pegni. ivi. — l. 28 ff. *De jure fisci.*

28. Il fisco non paga gl' interessi pe' suoi contratti, se li riceve p. e. dai foricarj che tardano il pagamento della mercede. XXII, 1, 50. — l. 17 § 5 ff. *De usuris.* — E tali interessi sono al fisco dovuti non solamente quando esso medesimo ha contratto, ma dal dì ch' è succeduto nel diritto di un altro. ivi. — d. l. 17 § 6. — Viceversa, quegli ch' è subentrato in luogo del fisco, è soggetto fin da quel momento al diritto comune. ivi. — *ib.* l. 43.

29. Le cose che appartengono al fisco non possono essere usucatte nè prescritte col lungo possesso. XLI, 3, 10. — l. 2 Cod. *Commun. de usucap.* — Ciò non si estende ai beni vacanti che non sono ancora denunziati al fisco. ivi. — l. 18 *De usurp. et usucap.*

30. Il fisco ha il privilegio di litigare gratuitamente. Cod. l. 4 *De sportulis.*

31. I debitori inscritti sulla lista dei debitori del fisco dovevano da tal momento pagare gl' interessi quali il fisco usava di esigerli dai suoi debitori in mora, quand'anche i debitori novamente inscritti gli avessero pagati finn allora minori. XLIX, 14, 38. — l. 6 ff. *De jure fisci.* — Ma ciò debbe intendersi certamente degl' interessi che tali debitori dovevano al fisco *propter moram*, e non degl' interessi convenzionali ch' essi gli dovevano per indennizzo d'una dilazione precedentemente accordata dal loro già creditore in virtù della stipulazione di esso creditore rappresentato dal fisco.

32. Eravi un avvocato del fisco per assistere alla causa. Il giudizio portato fuori della sua presenza era nullo di pieno diritto, e uopo era di procedere di nuovo, come se non vi fosse stato giudizio. XLIX, 14, 48. — l. 3 § 9 et l. 7 ff. *De jure fisci.*

33. La causa del fisco si trattava prima delle altre il cui giudizio potuto avrebbe farla pregiudicare. ivi, 39. — *ib.* l. 35.

FISTULA. Canale per far passare l'acqua. L, 16, 98.

FITTAJUOLO, e FITTO. V. Conduzione e Locazione.

FIUME. V. Accessione, Acqua, Alluvione, Alveo, *Flumen*, Interdetto, Isola, Na-

vigazione, Ripa, Rivo, Servitù. V. lib. 43 tit. 12 *De fluminibus; Ne quid in flumine publico ripave ejus fiat quo pejus navigetur;* 13 *Ne quid in flumine publico fiat quo aliter aqua fluat atque ut priore aetate fluxit;* 14 *Ut in flumine publico navigare liceat;* 15 *De ripa munienda.*

1. Il fiume distinguesi dal ruscello o rivo per la sua grandezza o per l'opinione degli abitanti lungh'esso *(rivales)*. XLIII, 12, 2. — l. 1 § 1 *De fluminibus.*

2. I fiumi altri sono perenni, altri torrenti: il perenne è quello che scorre sempre; il torrente è quello che scorre l'inverno. Il perenne chiamasi tale se anche disseccasi in qualche stagione, purchè nelle altre scorra perennemente. ivi. — d. l. 1 § 2.

3. Alcuni fiumi sono pubblici, alcuni no. Pubblico fiume è il perenne. ivi. — d. l. 1 § 3.

4. L'interdetto *Ne quid in flumine publico ripave ejus fiat quo pejus navigetur;* riguarda appunto i fiumi pubblici: quanto ai privati, essi non differiscono dagli altri luoghi privati. Anzi il prefato interdetto non concerne che i fiumi pubblici navigabili. ivi, 3. — d. l. 1 § 4 et § 12 ¶ ergo. — Tuttavolta non è ingiusto che competa l'interdetto utile anche se in un fiume non navigabile altri faccia così che si dissecchi o ne venga impedito il corso dell'acqua. ivi. — *ib.*

5. Questo interdetto non può appartenere al mare, perchè il mare non entra nella denominazione di *fiume.* Nullameno ad esempio di questo interdetto, se nel mare vien fatto checchessia, compete questo interdetto onde impedire che nel mare appunto o nel lido si faccia cosa che renda peggiore al naviglio il porto, la stazione od il passaggio *(iter)*. ivi, 4. — d. l. 1 § 17.

6. Reputasi fatto nel fiume tutto ciò che vien fatto nell'acqua: ciò ch'è fatto fuori dell'acqua, non è fatto nel fiume; nè ciò ch'è fatto nella ripa. ivi, 5. — d. l. 1 § 11.

Se fu manufatta una fossa per la quale scorre un fiume pubblico, essa fossa è pur pubblica; e quindi, se in essa vien fatto checchessia, reputasi come fatto nel fiume pubblico. ivi. d. l. 1 § 8. — È altrimenti se il fiume ha inondato qualche terreno *(terram)* senza farsi un alveo, chè allora non diventa pubblico lo spazio coperto dall'acqua. ivi. — d. l. 1 § 9.

7. Se nel fiume pubblico si è formata una isola, ed in essa vien fatto checchessia, non si reputa fatto in luogo pubblico. Difatti quell'isola è o dell'occupante, se i terreni erano limitati, o di colui alla cui riva essa tocca, o dei possessori presso ambe le rive se la è in mezzo dell'alveo. XLIII, 12, 5. — l. 1 § 6 *De fluminibus.*

8. Anche se il fiume abbandonò il suo alveo e prese a scorrere *(fluere)* per altra parte, questo interdetto non risguarda quanto vien fatto nell'antico alveo. Imperciocchè non è fatto nel fiume pubblico ciò ch'è fatto nel fondo dell'uno e dell'altro vicino; ovvero se, essendo il fondo limitato, l'alveo è diventato dell'occupante; chè certamente cessa d'essere pubblico. Anzi quell'alveo che si ha fatto il fiume, benchè per lo innanzi fosse privato, tuttavia comincia ad essere pubblico, perch'è impossibile che l'alveo del fiume pubblico non sia pubblico. ivi. — d. l. 1 § 7.

9. Se un fiume *(amnis)* viene a circondare un tratto, il luogo circondato rimane di chi era: quindi se colà vien fatto checchessia, non si reputa fatto in fiume pubblico. ivi, 7. — d. l. 1 § 10.

10. Non era già vietata qualunque cosa si facesse nel fiume pubblico o nella sua ripa, ma solo ciò che rendesse peggiore la stazione delle barche e la navigazione. Onde se viene impedita la strada pedestre lungo il fiume per l'attiraglio, non per questo cessa d'essere deteriorato il passaggio del naviglio. ivi, 8. — d. l. 1 § 12 et 14.

11. S'intende resa peggiore la stazione e parimente il passaggio del naviglio, se ne viene interrotto l'uso, o reso più difficile o minore o meno frequente, o tolto del tutto. Laonde se l'acqua viene deviata così che, diminuita, sia meno navigabile; o se viene dilatata e diffusa, e perciò se ne rende minore il fondo; o se per lo contrario la si ristringe in guisa di renderne più rapido il corso; o se si fa qualche altra cosa che incomodi, renda più difficile o affatto impedisca la navigazione; ha luogo questo interdetto. ivi. — d. l. 1 § 15.

12. Chi ha case nell'una o nell'altra ripa di un fiume pubblico non ha diritto di fare un ponte di gius privato. ivi. — *ib.* l. 4.

13. Nulla impedisce che si possa derivare acqua *(ducatur)* dal fiume pubblico, qualora nol vieti l'imperatore o il senato, e qualora essa acqua non serva ad uso pubblico. Ma se è navigabile, o mediante essa se ne fa navigabile un'altra, non è permesso di derivarne. ivi. — *ib.* l. 2; l. 10 § 1 *De aqua et aq. pluv. arc.*

14. Quando il fiume non è navigabile, è lecito il cavarne acqua, purchè facendolo non si rechi danno agli altri. XLIII, 12, 8. — l. 17 *De servit. praed. rust.*; l. 3 § 1 *De aqua quot. et aest.*

15. Oltre all'interdetto proibitorio risguardante ciò che fu fatto nel pubblico fiume a danno della navigazione, evvi il restitutorio, pel quale a chi avesse cosa fatta o immessa che rendesse peggiore la stazione o la navigazione, ingiugnevasi di restituire nel pristino stato. ivi, 11. — l. 1 § 17, 20 et 21 *De flumin.*

16. Questo interdetto restitutorio è concesso contro chi ha la cosa fatta od immessa, non contro chi l'ha fatta od immessa: onde se il tuo autore ha derivato dell'acqua, tu sei tenuto ove tu ne usi. ivi, 12. — d. l. 1 § fio.

17. Un altro interdetto provedeva affinchè colle derivazioni di acqua non concesse non venissero i fiumi a disseccarsi, o l'alveo mutato non avesse a recar danno ai vicini; ed è l'interdetto *Ne quid in flumine ripave ejus fiat, quo aliter aqua fluat quam priore aestate fluxit.* XLIII, 13, 1. — l. 1 cum § 1 *Ne quid in flumine* etc. — Questo interdetto risguardava i fiomi pubblici, fossero o no navigabili. ivi. — d. l. 1 § 2.

18. L'interdetto dice *quo aliter aqua fluat quam priore aestate fluxit*; e significa non esser tenuto chiunque ha fatto od immesso checchessia, ma sì chi ha fatto od immesso in modo che l'acqua acorra altrimenti da quello che scorreva nell'estate precedente. E la parola *altrimenti* risguarda non già la quantità dell'acqua corrente, ma il modo e la forza *(vigorem)* del corso di essa. Generalmente pertanto è da riputare tenuto a questo interdetto chi ha fatto cangiare il corso dell'acqua, rendendolo più basso o più stretto e quindi più rapido con incomodo dei vicini *(accolentium)*. Avrà pur luogo l'interdetto, qualunque altro sia il difetto *(vitii)* che i vicini avessero risentito pel fatto del reo convenuto. ivi, 2. — d. l. 1 § 3. — Così se uno da un canale *(rivo)* coperto vuol condurre l'acqua all'aperto; o viceversa; egli è tenuto a questo interdetto, purchè da tale suo fatto venga incomodo ai circonvicini *(circa colentibus)*. ivi. — d. l. 1 § 4. — Similmente, se taluno deriva l'acqua mediante una fossa escavata *(incile)*, o in altro luogo da quello che era per lo innanzi, e se cangia l'alveo del fiume. ivi. — d. l. 1 § 5.

19. Il motivo per cui dice l'interdetto *priore aestate* è perchè il corso naturale de' fiumi è sempre più certo in estate che in inverno. Dice poi l'*estate precedente* perchè il corso dell'acqua in quella è più indubitato. Onde se interdico p. e. in giugno 1835, l'interdetto si riferisce alla state del 1834. Che se interdico in gennajo 1835 l'interdetto si riferisce alla state del 1833, non a quella del 1834, la quale non è antecedente. Difatti l'antecedente suppone il susseguente. XLIII, 13, 8. — l. 1 § 8 *De flumen.*

20. Se un fiume suole recar grave danno ad un proprietario, e questi adopra arginatore *(aggeres)* od altre difese onde preservare il suo fondo, e quest'opera viene a cangiare un poco il corso del fiume; si dovrà provedere al suo vantaggio, purchè non ne sia conseguito danno ai vicini *(sine injuria accolarum)*. ivi, 4. — d. l. 1 § 7.

21. Questo interdetto era popolare *(cuivis ex populo competit)*, ma soltanto in confronto di colui che fece in modo *ut aliter aqua flueret*, senz'averne il diritto. ivi, 5. — d. l. 1 § 1. — E competeva anche contra gli eredi. ivi. — d. l. 1 § 10.

22. Questo interdetto, oltre che proibitorio, era restitutorio, ingiugnendo, a chi avesse già fatto, di restituire nel primiero stato. ivi. — d. l. 1 § 11 et 12. — E v'entrava anche ciò che per dolo altrui ono non avesse potuto avere. ivi. — d. l. 1 § 13.

23. L'interdetto *Ut in flumine publico navigare liceat* provedeva affinchè a ninno fosse impedito il navigare nel fiume pubblico. XLIII, 14, 1. — l. un. cum § 1 *Ut in flumine publ.* etc.

24. Questo interdetto provedeva altresì che a niuno fosse impedito qualunque altro uso pubblico del fiume, come il caricare o lo scaricare sopra la riva, lo spingere *(appelletur)* il bestiame alla riva stessa od al fiume. ivi. — d. l. un. § 8 ! idem ait.

25. Questo interdetto raffrena la violenza, non risguarda le opere che ai facessero nel fiume. ivi, 2. — d. l. 8 in princ.

26. L'acqua del fiume pubblico debb'essere divisa tra i possessori dei fondi lungo le rive in proporzione delle loro possessioni, senza pregiudizio però delle parti maggiori della proporzionale, che fosse provato appartenere di diritto, per concessione, ad alcuno di loro. XLIII, 12, 8. — l. 17 *De servit. praed. rust.*

FLACCO. V. Granio Flacco.

FLORENTINO, d'incerta epoca, ma certo anteriore ad Antonino Pio. Scrisse con grande eleganza dodici libri d'*Instituzioni*, de' quali vi

sono alcuni frammenti nelle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 85.

FLUMEN. Oltre al significato di *fiume*, aveva pur quello di acqua cadente dal tetto per canale raccogliente tutti gli stillicidj del tetto medesimo. Di qui viene la servitù *Fluminis invertendi*, colla quale si fa cadere nella propria area l'acqua del tetto vicino raccolta in un solo canale. L, 16, 99.

FONDO. V. *Ager*, Luogo, Possessione, *Praedium*. Chiamasi così *(fundus)* tutto ciò che tiene al suolo. L, 16, 103. — l. 115 *De verb. signif.*

Fondo pertanto abbraccia qualunque edifizio, e qualunque terreno di campagna (V. anche *Aedes*, Area, Villa.) ivi. — *ib.* l. 211.

Il *fondo* poi differisce dal *luogo*, principalmente perchè ha suoi confini. ivi. — *ib.* l. 60 § 2.

Nel significato più comune, *fondo* si chiama un terreno con edifizio *(ager cum aedificio)*. ivi. — *ib.* l. 211.

2. I fondi sono più preziosi del danaro. Difatti spesso abbiamo interesse di acquistare i fondi vicini anche pagandoli sopra il loro valore. XXXV, 1, 67. — l. 54 *De leg. et fideic.* 2.°

3. Chi domanda un fondo dee dirne il nome e la situazione. VI, 1, 20. — l. 6 ff. *De rei vindic.*

4. Il fondo dato e ricevuto in pagamento in luogo di denaro, opera la liberazione. Tuttavia se per errore credendo di doverti duecento in luogo di cento, ti ho dato in pagamento un fondo del valore di duecento, potrò ripetere contro te questo medesimo fondo *condictione indebiti;* e allora resterò tuo debitore di cento come prima. XII, 6, 44. — l. 26 § 4 ff. *De condict. indeb.*

I fondi non si confondono col danaro, cioè non si compensano col danaro. ivi. — *ib.*

5. Chi vende un fondo non risponde del contenuto enunziato se, prima che il fondo sia stato misurato, l'inondazione, un terremoto o qualche altro accidente ne ha distrutto una parte. XVIII, 6, 7. — l. 10 § 1 *De peric. et commodo rei venditae.* — Anzi, anche dopo la misurazione, il venditore non risponde della quantità enunziata che facendo imputazione, 1.° di tuttociò che fa parte della cosa venduta; 2.° degli oggetti medesimi che, non facendo parte della cosa venduta, sarebbero tuttavia stati dichiarati imputabili sulla misura, dalla convenzione. ivi, 3. — *ib.* l. 7.

6. Chi ha venduto e consegnato *(traditum)* un fondo senza riceverne il prezzo, può domandare gl'interessi del prezzo: giusto essendo che il compratore, il quale gode dei frutti, paghi gl'interessi. XIX, 1, 91. — l. 13 § 20 ff. *De actionib. empti et venditi.*

7. Il legato d'un fondo importa l'usufrutto di esso fondo; quand'anche l'usufrutto appartenesse ad un terzo. E in quest'ultimo caso l'erede dee racquistare l'usufrutto per farne godere il legatario, o fornirne il valore ad esso legatario, secondo la stima che ne verrà fatta. XXX a XXXII, 313. — l. 66 § 6 *De leg. et fideic.* 2.°

8. Se fu legata la rendita annuale d'un fondo, l'erede può vendere questo fondo, offrendo al legatario la rendita annua, secondo il prezzo ch'esso era solito d'esser locato in vita del padre di famiglia. XXXIII, 3, 10. — l. 38 *De usu et usufr.*

9. I fondi dell'insensato, del prodigo e di quelli che sono in tutela o curatela non possono essere venduti senza decreto. XXVII, 9, 16 e 20. — l. 8 § 1 et l. 11 *De rebus eorum qui sub tutela vel cura sunt.*

10. I fondi delle città non potevano essere alienati per vendita; il curatore della città doveva ritirarli dalle mani degli acquirenti. L, 8, 6. — l. 9 § 2 *De administr. rerum ad civit. pert.* — Tuttavia, secondo la l. 3 Cod. *De vendendis rebus civitatis*, i fondi avvenuti alle città per instituzioni, donazioni, fedecommessi o legati, potevano essere venduti in presenza e di consenso della maggior parte *curialium et honoratorum;* e nullameno quelli dell'antica e della nuova Roma non potevano essere venduti che *ex principis auctoritate.* — Quanto ai fondi enfiteuticarj, V. Enfiteusi.

11. Fondo venduto. I pesci che sono in una conserva o peschiera *(piscina)* non fanno parte nè della casa nè del fondo. XIX, 1, 19. — l. 15 § fin. ff. *De action. empti et vend.* — È altrimenti di quelli che sono in un lago o in uno stagno affine di moltiplicare e dare un reddito. — E in generale, non fa parte del fondo se non ciò che tiene alla terra *(terrae se tenet)*. ivi. — *ib.* l. 17.

12. Certe cose, sebbene sotterrate *(defossa)*, non si reputano parte nè del fondo nè della casa; p. e. i vasi vinarj (cioè quelle botti interrate nella cantina di maniera che ne sia facile la estrazione), i torchi e tutt'altro che possa piuttosto risguardarsi come attrazzo *(instrumentum)*. ivi. — d. l. 17 § multa.

13. Lo strame *(stramenta)* ed il letamajo *(sterculinum)* appartengono al compratore ed al legatario; purchè il letamajo sia stato fatto per oggetto di concimare la campagna *(agri)*; non se per venderlo; quando non sia stato convenuto altrimenti. XIX, 1, 19 — l. 17 § 2 cum ¶ fin. ff. *De action. empti et vend.* — Nè fa divario che sia nella stalla o ammucchiato fuori. ivi. — *ib.*

14. Le legna *(ligna)* sono del venditore o dell' erede, perchè non appartengono al fondo, ancorchè sieno state comperate per uso di esso. ivi. — d. l. 17 § 2 ¶ ligna autem.

15. I pali apparecchiati per le vigne non si reputano parte del fondo prima che sieno posti in opera. ivi. — d. l. 17 § 11. — Si quelli che furono spiantati *(exempti)* con intenzione di collocarli. ivi. — *ib.*

16. Generalmente, tutto ciò che fu scavato e tagliato dal fondo non fa parte di esso. V. *Ruta-Caesa.*

17. Non fanno parte della casa colonica *(villae)* nè il vino nè i frutti percetti: ma i frutti pendenti fanno parte del fondo. ivi, 21. — d. l. 17 § 1; l. 14 ff. *De rei vindic.*

18. Fondo dotale. V. lib. 23 tit. 5 *De fundo dotali;* Cod. lib. 5 tit. 23 *De fundo dotali.* — Era vietato al marito lo alienarlo senza il consenso della moglie. XXIII, 5, 1. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 24 § 4. — Col nome di *predio dotale* si comprendeva tanto il rustico quanto l' urbano, e quindi ogni edifizio. ivi, 2. — l. 13 ff. *De fundo dot.* — Anzi, anche una parte di predio. ivi. — d. l. 13 § 1.

Tale era il gius della legge Giulia *De adulteriis;* ma essa non contemplava che i predj italici. Giustiniano confermandolo estese la proibizione anche ai provinciali. ivi.

19. Al marito è vietata l' alienazione di quel predio dotale soltanto ch' egli poteva essere costretto di restituire alla moglie in natura; cioè quando lo ebbe in dote con istima, avendo la moglie il diritto di scegliere o il fondo stesso o il valore. Del rimanente poteva alienarlo se la scelta era del marito. ivi. 3. — *ib.* l. 11; l. 1 Cod. *De fundo dotali.*

20. *Fondo dotale* è non soltanto quello che diede in dote la moglie stessa, ma anche quello che diede un terzo in nome della moglie. ivi, 4. — l. 14 § 1 ff. *De fundo dotali.*

E pur dotale il fondo lasciato alla moglie in legato e da lei ripudiato per costituirsi la dote; parimente se rifiutò l' eredità od il legato in favore del marito a lei sostituito. ivi. — d. l. 14 § fin. — Così pure se la moglie promette in dote al marito che l' è debitore d' un fondo, il proprio credito inverso di lui, tal fondo è dotale. XXIII, 5, 4. — l. 9 § 8 *De fundo dotali.* — Che se ella lo promette ad uno che debbe un fondo o dieci, sta nell' arbitrio del marito lo scegliere quale delle due cose abbia a restare in dote. ivi. — d. l. 9 § 1.

E se il marito era debitore di Stico o di un fondo, e gli fu promesso in dote ciò ch' egli doveva; morendo Stico, il fondo diventa dotale. ivi. — d. l. 9 § 2. — Quindi se fu promesso in dote *ciò che doveva*, ad uno ch' era debitore del fondo Corneliano o del Semproniano, quello dei due che il marito vorrà diventi dotale costituirà la dote. Potrà dunque alienarne uno a sua scelta, ma non l' altro. E se ricomperò quello che aveva alienato, torna ad essere in arbitrio di lui lo alienare quello che prima erasi trattenuto. L' effetto della legge sarà dunque incerto, perchè fu costituita in dote una obbligazione. ivi. — *ib.* l. 9 § 3 et l. 10.

21. La legge Giulia contempla anche il fondo legato ad un servo dotale, perchè anch' esso si considera dotale, come *causa* della cosa dotale. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

22. Diventa dotale il predio quando il marito ne acquista la proprietà; e da indi n' è proibita l' alienazione. ivi, 6. — *ib.* l. 13 § 2. — Quindi se il marito era debitore verso la moglie di un fondo altrui, ed ella glielo promise in dote, la condizione del fondo resta pendente. ivi. — *ib.* l. 44 § 2. — E se la moglie diede in dote al marito un fondo posseduto in buona fede da Tizio, il quale poteva acquistarlo mediante un lungo possesso; e il marito potendo trascurò di domandarlo; la cosa rimane a suo rischio. ivi. — *ib.* l. 16. — Tranne che al compimento del possesso di lungo tempo mancassero pochissimi giorni. ivi. — *ib.*

23. Il fondo si considera pervenuto al marito e diventato dotale, sia che la tradizione venga fatta a lui stesso, sia che ad altri col consenso di lui. ivi. — *ib.* l. 14.

24. Il fondo si comincia a considerare dotale non solo quando perviene al marito, ma eziandio quando perviene allo sposo, primachè le nozze abbiano avuto luogo. ivi, 7. — *ib.* l. 4. — Il predio poi resta dotale anche dopo sciolto il matrimonio. ivi. — *ib.* l. 22.

25. Non solo è proibita quell' alienazione del fondo dotale che trasferisce in altri la proprietà; ma inoltre il marito nè può perdere i diritti di servitù inerenti al fondo, nè impor-

re sovr' esso nuovi obblighi di servitù. XXIII, 4, 8. — l. 5 *De fundo dotali.* — E neppure può liberare il predio serviente dalla servitù dovuta al predio urbano dotale. ivi. — *ib.* l. 6.

26. E permessa l' alienazione forzata del fondo dotale: p. e. se non avendo il marito prestata cauzione *Damni infecti*, il vicino fu immesso nel possesso del fondo dotale, e poscia gli fu ordinato di possedere. ivi, 9 — *ib.* l. 1. — Lo stesso si dica dell' alienazione fatta in conseguenza dell' azione *Communi dividundo* intentata contra il marito. ivi. — l. 2 Cod. *De fundo dotali.*

27. La legge Giulia non impedisce spezialmente quelle alienazioni che si fanno per autorità di diritto. Tale è la confusione della servitù: ma in questo caso si fanno alla donna. ivi, 10. — l. 7 ff. d. tit. cum § 1. — Tale è pure il caso che il predio passi ad altri per titolo universale in quanto è possibile, p. e. all' erede del marito; conservando per altro il diritto che gli è inerente, sicchè non possa essere alienato. ivi. — *ib.* l. 1 § 1. — Quindi se il marito fu ridotto novamente in servitù, il padrone di lui non può alienare tal fondo. ivi. — *ib.* l. 2. — Imperò, tuttochè il fondo fosse pervenuto al fisco, nondimeno ne sarebbe impedita la vendita. ivi. — d. l. 2 § 1.

28. La legge Giulia non proibisce nemmeno l' alienazione fatta col consenso della moglie. Ma il consenso del suocero relativamente alla vendita del patto dotale non giova. ivi, 11. — *ib.* l. 12 § 1. — La legge Giulia poi non permette che sia impegnato il fondo dotale nemmeno col consenso della moglie, perchè le donne sono più inchinevoli a consentire alla ipoteca che alla vendita. Giustiniano invece statuì che il consenso della moglie non vale nè per l' alienazione nè pel pegno. ivi. — l. 2 Cod. *De rei uxoriae act.*

29. Non si può alienare il fondo dotale in tutti quei casi ne' quali compete o sarebbe per competere *omnimodo* l' azione Di dote. ivi, 12. — l. 3 § 1 ff. *De fundo dotali.* — Del resto, se già competeva alla moglie, viene concesso anche all' erede della donna lo stesso favore che si avrebbe prestato a lei. ivi. — *ib.* l. 13 § 3. — Ma se il marito ha venduto e consegnato il fondo dotale morendo la moglie in costanza di matrimonio ed avendo il marito lucrata la dote, il fondo non può esser tolto al compratore. ivi. — *ib.*

30. Anche qualora la moglie sopravvivesse al marito, s' ella accettò il legato lasciatole dal marito, affinchè lo possedesse in luogo del fondo dotale, l' alienazione del medesimo resta confermata, e il compratore può valersi dell' eccezione Di dolo, in caso che la moglie volesse vindicare il fondo stesso. XXIII, 4, 13. — l. 77 § 5 *De leg. et fideic.* 2.°

31. Quando il marito lascia in legato il fondo dotale, e dà il carico di soddisfarlo alla moglie instituita erede, questo legato è valido in tanto in quanto si trovi nell' eredità con che supplire la dote. ivi. — l. 13 § 4 ff. *De fundo dotali.*

32. Legato del fondo. V. lib. 33 tit. 7 *De instructo vel instrumento legato.* V. anche Instrumento. — Nel legato di un fondo, p. e. del Semproniano, è compreso tutto ciò che il defunto aveva sotto quella denominazione; p. e. de' prati che gli fossero pervenuti insieme col fondo e ch' egli avesse sempre tenuti pegli usi di esso fondo. XXXIII, 7, 1. — l. 20 § 7 *De instructo vel instrum. leg.* — E ciò ha luogo sebbene il testatore avesse locate le parti di esso fondo a diversi conduttori. ivi. — l. 86 § 1 *De legatis et fideic.* 2.°

33. Ciò che il testatore possedeva sotto una denominazione distinta, benchè lo avesse comperato insieme col fondo legato, e benchè fosse necessario al detto fondo, pure non è compreso nel legato del fondo stesso. P. e. uno disse: *Lego i miei fondi Cassiano e Noniano coi loro salceti e boschi*; e boschi e salceti sono non già in que' fondi, ma in terreni contigui dal testatore comperati con quelli. Essi boschi e salceti non vanno compresi nel legato, ancorchè fossero necessarj alla coltivazione de' fondi Noniano e Cassiano. ivi, 2. — l. 27 § fin. *De instructo vel instrum. leg.* — E così si osserva anche se nel legato del fondo sono aggiunte le parole *come fu comperato*. Non basta quindi che il testatore abbia p. e. comperato il fondo Sejano per un prezzo solo col Gabiniano, acciocchè nel legato del Sejano *sicuti comparata sunt* debbasi comprendere il Gabiniano; quando non consti che nelle lettere *(litteris)* e ne' registri sia il Gabiniano compreso sotto la denominazione di Sejano, e che il testatore abbia confusi insieme i redditi di entrambi. ivi. — l. 91 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

34. Nel legato di un fondo lasciato semplicemente non entra se non ciò che fa parte di esso: onde se anche non fu legato l' instrumento del fondo, vi si comprendono le tina *(do-*

lia), le mole delle olive, il torchio e tutto ciò ch'è infisso ed edificato *(inaedificata)* nel fondo; niente di ciò che possa muoversi, eccetto poche cose. XXXIII, 7, 3. — l. 21 *De instructo vel instrum. leg.* V. anche sopra n. 11 a 17.

Per conseguenza nel legato del fondo vanno compresi gli edifizj che sono in esso. Che se taluno nel legare il fondo avesse eccettuato un dato edifizio, o egli volle indicare la superficie od anche il suolo a cui è sovrapposto. Se intese di eccettuare la sola superficie, il legatario tuttavia vindicherà tutto il fondo, ma l'erede, opponendo l'eccezione Di dolo, otterrà che a lui sia permesso di abitare nella casa dominicale *(villa)*, e quindi avrà il diritto di passaggio e di condotta. Se poi fu eccettuato anche il suolo, il legatario vindicherà il fondo eccetto la casa *(villa)*, e sarà assogiure dovuta alla casa la servitù; non altrimenti che se il proprietario di due fondi ne avesse legato uno in modo che dovesse servire all'altro. Ora si dee propendere a eredere che il testatore abbia inteso di eccettuare anche il suolo senza del quale l'edifizio non può sussistere. ivi. — l. 81 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°

35. Se il testatore, anzichè usare la parola *fondo*, avesse detto *casa* o *campo* separatamente *(villis vel agris)*, la casa comprende il fondo *(agris)*, e reciprocamente il fondo comprende la casa *(alterum alteri cedit)*. ivi, 4. — Paol. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 71.

36. Legato del fondo fornito. Se il fondo non fu legato con l'instrumento, ma *come si trova fornito (ita ut instructus est)*, questo legato è più esteso. Sabino e Cassio opinavano che vi fosse compreso tutto ciò che vi fu portato *(collata)* affinchè il padre di famiglia fosse più proveduto *(instructior)*, vale a dire tutto quello ch'egli vi teneva *(habuit)* per essere meglio proveduto; sicchè per questo legato sembra lui avere lasciato non l'instrumento del terreno *(agri)* ma il suo proprio. ivi, 29. — l. 12 § 27 *De instructo vel instrum. leg.*

37. Per conseguenza se il fondo fu legato *fornito*, entrerà nel legato anche la suppellettile ch ivi si trovava per uso del testatore, ed anche le vesti, non solamente quelle che servono per coprire nel letto *(stragula)*, ma eziandio quelle che ivi era solito adoperare; così pure le mense d'avorio o d'altro, i vasi di vetro, l'oro, l'argento ed i vini che vi fossero stati per uso suo, e qualunque altro utensile. XXX, 7, 29. — l. 12 § 28 *De instructo vel instrum. leg.*

38. Nel legato del fondo fornito si comprendono la teriaca e gli altri medicamenti e le vesti *(vestem)* ivi deposte per usarne durante la villeggiatura *(secessus causa)*. ivi. — d. l. 12 § 41.

39. In questo legato si comprendevano pure i servi, non solo quelli destinati alla coltura ed alla custodia della casa *(villae)*, ma eziandio quelli ivi esistenti e particolarmente addetti alla persona del padre di famiglia. ivi. — d. l. 12 § 35. — Anche i guardarobieri *(supellecticarios)* e gli altri famigli di tal fatta, cioè attinenti al testatore, eccetto quelli che avevano ottenuto la libertà o che dimoravano per solito in campagna *(rure)*. ivi. — d. l. 12 § 31, et l. 16 § 2. — Anche i paggi *(paedagogia)* che ivi teneva perchè dovessero servirlo a mensa *(in triclinio)* quando vi fosse portato. ivi, 30. — *ib.* l. 12 § 32. — Così pure i contubernali de' servi, cioè le mogli ed i figli. ivi. — d. l. 12 § 33.

40. Nel legato del fondo fornito si comprendono anche la biblioteca ed i libri che vi erano ad uso del testatore quando vi si recava. ivi. — d. *l.* 12 § 34.

41. Nel legato del fondo fornito non si comprendono le cose che il padre di famiglia aveva posto come in luogo di custodia: p. e. i libri che vi teneva come in un magazzino *(quasi apotheca)*. ivi, 31. — d. § 34. — Parimente si reputano legate soltanto quelle imagini che servono d'ornamento alla casa *(villae)*. ivi. — d. l. 12 § 36. — Nè si reputeranno compresi p. e. i vini che vi avesse riposto in canevino *(apothecis)*. ivi. — d. l. 12 § 29. — Nè i frutti riposti per essere venduti, ovvero per essere adoperati ad altri usi che a quelli del fondo. ivi. — d. l. 12 § 30. — Quando anche vi fosse vino od olio. Così pure le cose trasportate temporaneamente nel predio per guardarle *(tutelae causa)* dalle incursioni degli assassini. ivi. — l. 1 Cod. *De verb. et rer. signif.*

42. In questo legato non sono compresi i servi che trovansi nel fondo temporaneamente *(temporis causa)*, e trasportativi dal padre di famiglia non con intenzione che divenissero instrumento del fondo o suo. ivi, 32. — l. 12 § 38 *De instructo vel instrum. legat.* — Molto meno i servi andativi sens'essere stati chiamati. ivi. — *ib.* l. 20 § 5.

43. Le rimanenze dei debiti dei coloni non

sono contenute nel legato del fondo fornito nè in quello del fondo lasciato *ita uti est*, cioè *nello stato in cui si trova*. XXX, 7, 33. — l. 78 § 3, l. 91 § 1 et l. 101 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

44. In questo legato si comprende anche il villico, e tutto quello che si trova nel fondo ad oggetto di raccogliere i frutti e conservarli, nonchè il bestiame ivi stabilito per la letamazione o pel pascolo affine di trarne frutto o di provedere meglio il fondo *(ut sit instructus)*. ivi, 34. — l. 2 Cod. *De verb. et rerum signif.* — E sono dovuti anche i peculj dei servi superstiti e dei premorti. ivi. — l. 22 § 1 *De instructo vel instrum. leg.*

45. Lucio Tizio legò un fondo *com' era fornito (ut erat instructus)*. Nel fornimento, cioè nell' instrumento di esso, vanno comprese tutte quelle cose colle quali esso era fornito al tempo della scadenza del legato *(cum dies legati cedat)*, non com' era al tempo della morte del testatore, nè com' era al tempo della fazione del testamento. ivi, 35. — *ib.* l. 28; l. 28 ff. *Quando dies leg. cedat.* — Quindi vanno compresi anche i servi che il testatore, dopo fatto testamento, fece passare nel fondo legato per coltivarlo, e che rimasero nel fondo medesimo. ivi. — l. 19 *De instr.* — Ulpiano la pensava diversamente, cioè che vi fossero compresi i servi trovantisi al tempo del testamento, ed anche quelli aggiuntivi in appresso, purchè il testatore l' avesse espressamente manifestato. ivi. — l. 68 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

46. Essendo legate *le cose che si trovano in un fondo (quae in fundo sunt)*, vi vanno comprese anche quelle che non vi sono attualmente, purchè vi sogliano essere; non quelle che vi si trovano casualmente. ivi, 54. — l. 78 § 7 *De leg. et fideic.* 3.° — P. e. un servo condotto via da quel fondo un anno prima della morte del testatore per essere posto a scuola *(in disciplinam traditus)*, e poscia non ritornato nel fondo. ivi, 55. — *ib.* l. 78; l. 20 § 6 *De instr. vel instrum. leg.* — Così pure una serva che, al tempo della morte del testatore, fosse fuggitiva ed avesse partorito, sarebbe col suo parto compresa nel legato di un fondo *coi servi che vi si troveranno* alla morte del testatore. ivi. — l. 84 § 10 *De leg. et fideic.* 1.°

47. Se fu da me legata l' argenteria *che sarà nella mia casa quando morrò*, non si reputa legata quella da me depositata e comodata. Altri opinano che la depositata sia compresa nel legato; ed altri, soltanto quella depositata per custodia temporaria e non perpetua, come sarebbe in uno scrigno *(thesauro)*. XXX, 7, 55. — l. 39 § 1 *De auro argento legato.*

48. Se un testatore mi legò le *cose che fossero a Roma*, mi saranno dovute anche quelle che fossero per custodia temporaria in magazzini fuori di Roma. ivi. — l. 84 *De leg. et fideic.* 3.°

49. In questo legato non importa divario il genere delle cose poste nel fondo per destinazione del padre di famiglia. ivi, 56. — *ib.* l. 78 § 2 et l. 93 § 2; l. 32 § 2 *De leg. et fideic.* 2.°

50. Questo legato non comprende le cose incorporali, come sono i crediti. ivi, 57. — l. 86 *De leg. et fideic.* 2.° — E nemmeno gli istromenti di credito. ivi. — l. 18 § fin. *De instr. vel instrum. leg.* — Nè altri. ivi. — l. 92 *De leg. et fideic.* 3.° — Nè i chirografi dei debitori. ivi. — l. 12 § 45 *De instr. vel instrum. leg.*

51. In questo legato non si comprendono le cose che sono casualmente nel fondo, cioè quelle che il testatore non destinò a rimanervi perpetuamente. Così colui che legò i pascoli *(saltum)* estivi *con quelle cose che sogliono esservi*, non si reputa che abbia inteso di legare quei bestiami che stanno l' inverno ne' pascoli vernali, l' estate negli estivi, ma quelli che ivi stanno continuamente. ivi, 58. — l. 67 *De leg. et fideic.* 3.° — Così se fu legato un fondo *con quelle cose che vi saranno*, non reputansi legate quelle che vi si trovano temporariamente, come sarebbe il danaro che vi fosse per essere dato ad interesse. ivi. — *ib.* l. 44.

52. Se nel legato non si comprendono le cose che il defunto aveva contemporaneamente nel fondo, tanto meno saranno comprese quelle che vi furono portate senza volontà di lui. ivi, 61. — l. 39 § fin. *De auro, argento leg.* — Tanto meno ancora quando il trasportamento fu fatto con dolo. ivi. — l. 18 § 12 *De instr. vel instrum. leg.* — E quand' anche non vi sia dolo, se le cose sono colà non per destinazione del padre di famiglia, ciò basterà per non farle entrare nel legato. ivi. — *ib.* l. 12 § 44.

53. Talvolta il legato si estende di più per la congiunzione delle persone a cui fu lasciato. ivi, 62. — *ib.* l. 27 § 2 et 3.

FONTANA. V. lib. 43 tit. 22 *De fonte.* — Due interdetti risguardavano le fontane. L' uno

imputava *Che sia lecito servirsi del fonte*, ed era per colui che ne veniva impedito sì di trarvi l'acqua, sì di condurvi gli armenti ad abbeverarsi. XLIII, 212, 1. — l. 1 cum § 1, 2, 3 et 5 *De fonte.*

2. L'altro interdetto sopra le fontane importava *Che sia lecito di ristaurare il fonte:* il che debbe farsi in guisa che contenga l'acqua onde possa servirsene chiunque; purchè non se ne faccia un uso differente da quello che se n'è fatto nell'anno precedente. E per *contener* l'acqua s'intende che non esca e si spanda; purchè non si permetta a veruno di cercare nuov'acqua o di aprire il fonte. ivi, 3. — d. l. un. § 6, 7, 8 et 9.

3. Questo interdetto era concesso a tutte le persone alle quali concedevasi quello relativo all'acqua estiva. ivi, 5. — d. l. un. § 11.

FORESTIERI. V. *Advena*, Albinaggio, Cittadino, Peregrino. — Non potevano essere eredi. XXVIII, 5, 24. — l. 6 § 2 ff. *De hered. instit.* — Per poter essere instituito erede bisognava essere cittadino romano. ivi. — *ib.* l. 59 § 4.

2. Il forastiero che aveva ottenuto il diritto di portare la toga romana, poteva essere instituito erede; poich'era riputato cittadino romano. XLIX, 14, 8. — l. 32 ff. *De jure fisci.*

3. Il forastiere non poteva testare. XXXV, 2, 2. — l. 1 ff. *Ad legem Falc.*

FORICARII. Così si chiamavano gli appaltatori, per una determinata mercede, delle pubbliche latrine, i quali poscia imponevano agli accorrenti una piccola contribuzione.

FORMA, o FORMALITA'. Nulla deesi cangiare nelle forme stabilite, tranne che l'equità evidente nol richiegga. L, 17, 1435. — l. 123 *De regulis juris;* IV, 6, 44. — l. 7 ff. *De in integrum restitut.*

FORMOLA. I Romani vollero che le azioni fossero certe e solenni, vale a dire concepite con certe formole. I, 2, 5. — l. 2 § 6 *De origine juris.* — Le formole furono proposte ed estese da Appio Claudio. ivi. — d. l. 2 § 7. — Altre ve ne furono composte da Sesto Elio. ivi. — *ib.* — Furono poi abrogate dall'imperatore Costantino. l. 1 Cod. *De form. et interpret. action.*

FORMULA. Alle volte prendevasi per *azione*, p. e. nelle inscrizioni di alcune leggi trovandosi *ad formulam hypothecariam* invece che *ad actionem hypothecariam;* e ciò perchè le azioni erano concepite in formole. V. sopra.

FORNIMENTO (*Attrazzo*). V. Instrumento.

FORO. V. Competenza, Domicilio, Roma.

2. Foro del reo s'intende il foro di chi viene in principalità chiamato in Giudizio, non già il foro di chi è obbligato a difenderlo. V, 1, 28.

Quattro sono le cause che determinano il *foro del reo*, cioè il *domicilio*, il *contratto*, la *posizione* della cosa, ed il *maleficio*. ivi.

FORZA. V. Armi, Attruppamento, Possesso, *Telum*, Violenza, *Vis*. V. lib. 43 tit. 16 *De vi et vi armata;* Cod. lib. 8 tit. 4 *Unde vi;* 5 *Si per vino vel alio modo absentis possessio perturbata sit;* lib. 11 tit. 46 *Ut armorum usus inscio principe interdictus sit;* Nov. 85.

1. La forza è una impetuosità che non si può impedire. IV, 2, 3. — l. 2 *Quod metus causa.*

2 Nulla può giustificare ciò ch'è fatto di forza, nemmeno sotto pretesto del difetto di diritto dell'avversario (salvo quanto appresso al n. 4). XLIII, 24, 46. — l. 1 § 3 *Quod vi aut clam.*

3. Qualunque possessore è ammesso a richiamarsi di ciò che fu fatto per forza, anche il fittajuolo e l'usufruttuario, *fructuum nomine*. ivi, 26. — *ib.* l. 12.

4. Agisce di forza *(vi)* chi agisce contro la proibizione o denunzia. ivi, 2 e 6. — *ib.* l. 1 § 3 et l. 20.

Basta che vi sia stata forza nel principio. ivi, 7. — *ib.* l. 3 § 1.

5. Cessa la forza se quegli al quale la si imputa è pronto a difendersi in Giudizio ed offre cauzione. ivi, 8. — *ib.* l. 3 § 6.

6. È naturale e permesso il respingere la forza con la forza. IV, 2, 3. — l. 12 § 1 *Quod metus causa;* XLIII, 16, 14. — l. 1 § 27 *De vi et vi armata.* — Quindi è permesso il respingere le armi con le armi, semprechè si usi di questo diritto di difesa con riserbo e moderazione *(moderamine tutelae)*. ivi. — d. § 27; l. 1 Cod. *Unde vi.*

7. Due interdetti vi sono relativi alla forza; l'uno *De vi*, o *De vi cottidiana*, ed ha luogo quando senz'armi alcuno è scacciato *(dejectus)* dal possesso della cosa del suolo; l'altro *De vi armata*, quando la cosa del suolo è occupata colle armi... — L'interdetto *De vi*, o *De vi cottidiana*, è proposto a favore di chi è spossessato colla forza; e vale a ricuperare il possesso. XLIII, 16, 1. — l. 1 cum § 1 *De vi et de vi armata.*

8. Siccome l'interdetto *De vi* o *Unde vi* ris-

guarda soltanto lo spossessamento *dal suolo*, come sarebbe dall'edifizio o dal fondo; così non ha luogo se uno è scacciato dall' area. XLIII, 16, 2. — l. § 13 *De vi et de vi armata.*

Così pure non ha luogo questo interdetto se io indotto dal timore feci a te la tradizione del possesso. ivi. — *ib.* l. 5.

9. Questo interdetto è necessario al fruttuario se viene impedito di usare e fruire dell' usufrutto del fondo. ivi. — *ib.* l. 3 § 13. — E s' intende che uno abbia impedito l' usufruttuario di usare e fruire se lo scacciò a forza mentre usava e fruiva, o se non lo ammise nel fondo, dopo ch' egli n' era uscito *(exiisset)* non per abbandonare l' usufrutto. Non ha poi luogo l' interdetto se uno impedì in origine quello che voleva incominciare ad usufruire; allora questi dee vindicare l' usufrutto. ivi. — d. l. 3 § 14.

10. Non si reputa scacciato *(dejectum)* chi non possedeva nè col corpo nè coll' animo, e fu impedito di entrare e cominciare a possedere. ivi. — *ib.* l. 2 § 26.

11. Questo interdetto non compete se non a chi possedeva quando venne scacciato. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 23. — Ora si reputa che il proprietario posseda ciò che detiene *(tenent)* il suo servo o procuratore o colono; e quindi, se questi vengono scacciati, si reputa spossessato lo stesso proprietario, ancorchè egli ignori essere quelli stati scacciati. ivi. — d. l. 1 § 22. — Ciò vale anche per l' inquilino e pel colono del colono e per l' inquilino dell' inquilino. ivi. — *ib.* l. 20.

12. Se uno si allontana *(processisset)* dal suo podere *(agro)* o dalla sua casa senza lasciarvi veruno de' suoi, ed indi al suo ritorno gli viene impedito di rientrare nel predio stesso, o a mezza strada uno lo trattiene ed intanto possede, quegli si reputa spossessato a forza *(dejectus vi)*, mentre gli venne tolto il possesso che riteneva coll' animo se non col corpo. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 24 et 25.

13. L' interdetto *Unde vi* non compete se non a chi possede: sicchè se uno scacciò me a forza, ma non iscacciò i miei, non posso valermi di questo interdetto. ivi, 5. — d. l. 1 § 45. — Qualche volta però si reputa essere uno stato scacciato anche quando egli stesso o quelli mediante i quali egli possedeva rimangono nel fondo; p. e. se uno scacciò a forza alcuni dei tuoi servi, e gli altri ritenne ma gli avvinse; oppure comandò loro ed essi eseguirono i suoi comandi: così pure se tutti i servi fossero stati avvinti od avessero altrimenti cominciato ad essere posseduti. XLIII, 16, 5. — l. 1 § 46 *De vi et de vi armata.* — Ed anche se, non essendo in possesso, vi entro anche io, e senza scacciare il possessore lo avvinco e lo rostringo a fare un lavoro, questi si reputa spossessato *(dejectum)*. ivi. — d. l. 1 § 47.

14. Non solamente si reputa scacciato colui che viene rimosso, ma anche colui che si pone in fuga alla sopravvenienza di gente che poi occupa a forza il possesso. ivi. — d. l. 1 § 29.

15. Affine che questo interdetto abbia luogo, nulla importa di sapere con quale diritto quegli che venne scacciato possedesse; fosse o no proprietario (*ib.* l. 8); possedesse civilmente o naturalmente (*ib.* l. 1 § 9), o a titolo d' usufrutto (*ib.* l. 3 § 17). ivi, 6.

Ma se alcuno dopo di essere stato spossessato subì diminuzione di capo, questo interdetto compete agli eredi e successori di lui, affine di ottenere risarcimento del danno passato. ivi. — d. l. 3 § 17.

16. Compete questo interdetto anche all'usuario (d. l. 3 § 16); ed alla moglie donataria del marito che fosse stata scacciata (*ib.* l. 1 § 10). ivi.

17. Se tu possedi da me per forza *(vi)*, e vieni spossessato da un altro, hai l'interdetto. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 30; ll. 12 et 18.

18. Se il compratore dopo un intervallo scaccia a forza il colono per volontà del venditore, non gli compete l'interdetto, perchè assunse un mandato illecito. ivi. — d. l. 18 § quaesitum.

19. Quando alcuno viene scacciato da un possesso che occupava per forza, ha luogo questo interdetto, purchè non sia egli stato cacciato da quello stesso ch'egli aveva prima scacciato. Ma non si reputa possedere per forza colui che scacciò l'altro nel momento stesso in cui questi cacciava lui. Laonde, benchè in appresso venisse da lui scacciato, potrà giovarsi di questo interdetto. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 28, et l. 27

20. Non appartiene a questo interdetto la forza imaginaria e legittima che altrimenti si chiama *civile* e *festucaria*, forse da una *festuca* che i litiganti portavano nel luogo del giudizio trattandosi di vindicazione (V. Vindicazione). In generale non si reputa che usi forza quegli che si serve del proprio diritto ed esercita l' azione ordinaria. ivi, 9.

21. L'interdetto Della forz' armata *(De vi armata)* aveva luogo quando uno era stato scacciato non semplicemente colla forza, ma eziandio colle armi. Nè già si richiede che tut-

ti coloro i quali scacciarono fossero armati; bastando che anche uno solo di loro avesse bastone o spada. XLIII, 16, 10 e 11. — l. 3 § 3 *De vi et de vi armata*. — Ed eziandio se vennero senz'armi ma nella contesa giunsero a tanto di dar di piglio a legni o sassi. ivi. — d. l. 3 § 4. — Ed eziandio se vennero armati ma scacciarono senza farne uso; bastando il terrore delle armi, per dar luogo all'interdetto *De vi armata*. ivi. — d. l. 3 § 5.

Per altro non basta che sia stato incusso timore; è uopo inoltre che sia stato invaso il possesso. Epperò se uno avendo veduto o udito venire persone armate, per paura fuggì, uon lo si reputa scacciato, qualora quegli armati non abbiano realmente invasa la possessione. ivi, 12. — d. l. 3 § 6 et 7. — Se poi gli armati che avevano invasa la possessione, impediscono il proprietario che vuole andarvi, lo si reputa scacciato con armi. ivi, 13. — d. l. 3 § 8. — Anzi, avrà luogo questo interdetto anche se egli non avesse ancora incominciato a possedere: nel che esso differisce dall'interdetto *De vi quotidiana*. ivi.

22. Siccome nell'interdetto *De vi armata* non si richiede che quegli al quale fu fatta forza possedesse, così non richiedesi che nè clandestinamente nè a titolo precario non possedesse da quello da cui fu scacciato colle armi. ivi, 14. — *ib.* l. 14.

23. Questo interdetto ha luogo benissimo contra di quello altresì che scacciò colle armi quello da cui è stato scacciato, ma qualora lo scacci dopo un certo intervallo; non se sul fatto, essendo lecito di respingere le armi colle armi. ivi. — *ib.* l. 1 § 27 et l. 3 § 9; l. 1 Cod. *Unde vi*.

24. Gl'interdetti *De vi* non appartengono alle cose mobili di cui uno sia impedito di usare e fruire; purchè le cose mobili non siano accessorie del suolo. ivi, 15. — l. 3 § 15 *De vi et de vi armata*.

25. Appartenendo questi interdetti a chiunque venga scacciato dalla cosa inerente al suolo, uno potrà farne uso, qualunque siasi il luogo donde viene scacciato. ivi, 16. — *ib.* l. 1 § 4. — Fosse anche una casa fabbricata sul suolo altrui. ivi. — d. l. 1 § 5. — O fosse una casa *(aedes)* di legno. ivi. — d. l. 1 § 8. — Nè soltanto se uno venne scacciato dalla casa o dal fondo, ma eziandio da un qualche luogo del fondo stesso. V. Luogo.

26. Se uno viene scacciato a forza dalla nave, non ha luogo questo interdetto, come non avrebbe luogo per chi fosse scacciato dal carro. XLIII, 16, 15. — l. 1 § 7 *De vi et de vi armata*.

27. L'interdetto *De vi* compete anche per le cose che fossero nel fondo o nella casa donde uno fu scacciato. ivi. — d. l. 1 § 6 § plane.

28. L'interdetto *De vi cottidiana* compete anche all'erede ed agli altri successori di coloi che fu scacciato a forza. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 44.

29. Compete contra colui che scacciò. Ora si reputa che abbia scacciato *(dejecisse)* quegli il quale mandò ed ordinò di scacciare. ivi, 19. — *ib.* l. 1 § 12; l. 152 *De reg. jur.* — E quegli il quale ratifica il fatto di uno che ha scacciato. ivi. — l. 1 § 14 *De vi et de vi armata*.

30. Ogniqualvolta un vero procoratore ha scacciato altrui dal possesso, si può esperire l'azione e contra di lui e contra il costituente *(domino)*, l'uno essendo esentato a nome dell'altro, qualora l'uno abbia prestato la stima della lite. Se il procoratore è falso, si ha l'interdetto contro di lui soltanto. ivi. — d. l. 1 § 13.

31. Quest'interdetto è concesso contro colui i cui domestici spossessarono altrui. Ma la legge dice *aut familia*, con che volle significare non essere tenuto il padrone se i suoi famigli senza suo ordine spossessarono a forza taluno. Difatti, o pervenne a lui qualche cosa, e restituirà; o nulla pervenne, ed egli sarà indenne dando in risarcimento *(noxa)* i servi stessi. ivi, 20. — *ib.* l. 1 § 11, 15 et 19. — Ed è tenuto il padrone al risarcimento ancorchè non sapesse, ed ancorchè quando venne fatto lo spossessamento egli non possedesse ancora quei servi, e fosse allora egli stesso posseduto come servo. ivi, 21. — d. l. 1 § 21. — E poi indifferente che il servo fosse uno solo o che fossero più; mentre la denominazione di *familia* è generica non tassativa (V. Familia). ivi, 22. — d. l. 1 § 17.

32. Compete l'interdetto anche se un figlio di famiglia od un mercenario avesse scacciato per forza. ivi. — d. l. 1 § 20. — Il padre poi è tenuto pel fatto del figlio in quanto a lui pervenne. ivi. — *ib.* l. 16. — Ansi generalmente chiunque è tenuto in quanto gli pervenne, in qualunque caso altri abbia scacciato a nome di lui. ivi, 23. — *ib.* l. 4.

33. Niuno è tenuto a questo interdetto per la sola circostanza di possedere egli la cosa che

fu da un terzo portata via per forza. XLIII, 16, 24. — l. 7 *De vi et de vi armata.* — Quindi se un usurpatore *(praedo)* scaccia da un fondo il proprietario e l'usufruttuario, e per ciò il fruttuario, in conseguenza del non-uso durante il tempo dalla legge stabilito, perde il suo diritto; il proprietario, si valga o meno dell'interdetto contra l'usurpatore, dee ritenere l'usufrutto a lui tornato, e la perdita del fruttuario sta a carico di colui pel cui fatto l'usufrutto perì. ivi. — *ib.* l. 10.

34. Questo interdetto non si concede contra l'erede; ma per causa di esso compete contra l'erede, contra il possessore de' beni e contra gli altri successori universali l'azione *In factum* per quanto è ad essi pervenuto o per loro dolo non pervenne ad essi. ivi, 25. — *ib.* l. 2 et l. 3 § 18. — E se sono più eredi, ciascheduno è tenuto solamente in quanto è a lui pervenuto; sicchè potrebbe un erede in parte essere tenuto per l'intero se tutto fosse a lui pervenuto. ivi. — *ib.* l. 9.

35. L'interdetto *De vi armata* compete a quello che fu scacciato con forz'armata ed ai suoi eredi e successori; e compete contra colui che scacciò con forz'armata. Che se il procuratore venne armato, si reputa che il costituente abbia scacciato con armi, sia ch'egli mandi o che ratifichi. ivi, 26. — *ib.* l. 3 § 10. — Lo stesso dicasi de' servi. ivi. — d. l. 3 § 11.

36. Ha luogo questo interdetto anche contro colui che dolosamente fece sì che taluno venisse scacciato con armi. ivi. — d. l. 3 § 12.

37. Siccome l'interdetto *De vi privata* non compete contra l'erede, ma invece si concede l'azione *In factum* in quanto fosse a lui pervenuto; così è lo stesso anche se uno è scacciato con armi; mentre pei delitti dei defunti è concessa l'azione in quanto è pervenuto all'erede, bastando che l'erede non ne ritenta lucro. ivi. — d. l. 3 princ. — Questa azione poi contra l'erede e gli altri successori compete perpetuamente, contenendo la persecuzione della cosa. ivi. — d. l. 3 § 1.

38. Questo interdetto differisce da quello *De vi cottidiana* in questo, che è concesso anche contra il genitore ed il patrono, mentre per la forza semplice è data contro essi l'azione *In factum* soltanto. ivi, 27. — *ib.* l. 1 § 43.

39. Gl'interdetti *De vi* hanno questo di speciale, che possono instituirsi anche dal servo il quale fu scacciato mentre deteneva la cosa del padrone assente. XLIII, 16, 28. — l. 7 Cod. *Si per vim* etc.

40. Nell'interdetto *De vi*, sia *quotidiana* sia *armata*, entra che venga restituito il fondo da cui uno fu scacciato; o piuttosto, che sia impedito di far forza perchè non rientri quegli che viene scacciato. Difatti la legge induce come nel possesso impedendo che si faccia violenza a chi vi entra; e comandando di cedere subito all'avversario e lasciar vacuo il possesso, comanda più che di restituire. ivi, 29. — l. 52 § 2 *De acquir. vel omitt. possess.*

41. Ond'entri in questo interdetto la restituzione del fondo posseduto per forza, non importa che lo spossessante contra il quale si procede lo possegga o no; mentre in virtù di esso interdetto eziandio quegli che non possede viene costretto a restituire. ivi, 30. — l. 1 § 42 et l. 15 *De vi et de vi armata.*

42. E' tenuto all'interdetto colui che scacciò per forza e che senza dolo cessò di possedere. In conseguenza si deve restituire il prezzo della casa di campagna o di città *(villae aut aedium)* che fosse stata consunta da incendio; mentre quando uno scacciò, si reputa aver da lui dipenduto che non venisse restituito. ivi. — d. l. 1 § 35 et 36. — E ciò molto più quando fu scacciato per forza il fruttoario; onde se l'usufrutto finì pel tempo dopo che l'usufruttuario fu scacciato dal proprietario, tuttavia questi sarà costretto a restituire, cioè a ricostituire l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

43. Nell'interdetto *Unde vi* entra anche la restituzione delle cose mobili che nel *fondo* aveva quegli che ne fu scacciato per forza. Il pretore disse *colà (ibi)*, perchè niuno comprenda ciò che ivi non aveva. Non deesi per questo *colà* intendere del luogo o canto in cui trovavasi chi venne scacciato, ma di ogni parte della possessione onde questi rimase privo venendone scacciato. ivi, 37. — d. l. 1 § 33 et 38.

44. Il pretore disse *Quaeque habuit;* e qui s'intende non solamente le cose ch'erano proprie dello scacciato, ma eziandio quelle che fossero state presso di lui depositate o comodate o pignorate, o delle quali egli avesse l'uso o l'usufrutto o la custodia, o che gli fossero state locate. ivi. — d. l. 1 § 33.

45. Il pretore disse *Tunc ibi habuit;* e per *tunc* s'intende allora quando venne scac-

ciato il possessore; onde se dopo qualche cosa cessò di essere colà, entra nell'interdetto, come sarebbero i servi o gli animali *(pecudes)* morti dopo l'espulsione: eppero sarà obbligato l'usurpatore a rifondere il valore dei servi morti, anche se fossero morti senza sua colpa. XLIII, 16, 32. — l. 1 § 34 et l. 19 *De vi et de vi armata.*

46. Se mi venne restituito il fondo dal quale ero stato espulso per forza, e non mi vengono restituite le cose che per forza furono portate via, avrà luogo l'interdetto. ivi, 33. — d. l. 1 § 32. — Bensì potrà uno, se vorrà, esperire l'azione *Ad exhibendum* o quella *Vi bonorum raptorum* per le cose mobili che così gli fossero state tolte. ivi. — *ib.*

47. Nell'interdetto *Unde vi* entra eziandio che allo spossessato si faccia ragione dei frutti dal dì che fu spossessato, anche per le cose mobili. ivi, 34. — d. l. 1 § 40. — Nè soltanto dei frutti, ma di qualsiasi altra utilità; dovendo l'usurpatore restituire le cose stesse o il loro valore giudisiale *(aestimari litem)*, sì che lo spossessato conseguisca tanto quanto a lui importerebbe di non essere stato spossessato. ivi. — d. l. 1 § 41. — Insomma, debb'essere rifuso di qualunque danno risentì per lo spossessamento. ivi. — d. l. 1 § 31. — Anche pei frutti ch'egli poteva percepire e che l'usurpatore non percepì. ivi. — l. 4 Cod. *Unde vi.* — E per questi frutti e per ogni altra causa si esercita azione anche dopo che la cosa stessa non si può domandare. ivi. — l. 3 § 17 ¶ sed si *De vi, et de vi armata.*

48. Nell'interdetto *Unde vi* si dee condannare per tanto quanto importa il possedere all'attore; sicchè può essere più o meno del valore della cosa. ivi, 35. — *ib.* l. 6.

Per una costituzione di Zenone, se quegli che soffrì lo spossessamento non potesse comprovare le singole cose che ha perduto, la condanna debb'essere pronunziata per quanto l'attore giurerà nella lite, dovendo il giudice secondo la qualità delle persone tassare la quantità entro la quale dovrà l'attore prestare il giuramento. l. 9 Cod. *Unde vi.*

49. L'interdetto *De vi quotidiana* è concesso entro l'anno; e l'anno in esso è utile. ivi, 36. — l. 1 § 39 *De vi et vi armata.*

Per una costituzione di Costantino, a quelli i quali mentr'erano assenti furono scacciati non decorre l'anno durante l'assenza. ivi. — l. 1 Cod. *Si per vim vel alio modo* etc.

50. L'interdetto *De vi armata* era perpetuo, ossia era concesso anche dopo l'anno. Avendo poi Giustiniano confusi questi due interdetti, esso era così concesso, in quanto fosse pervenuto allo spossessante. XLIII, 16, 37. — l. 3 § 12 ¶ et post *De vi et vi armata.*

51. Gl'interdetti *De vi* concorrono coi pubblici giudizj della legge Giulia. ivi, 38. — *ib.* l. 1 § 2. — E possono anche concorrere con la vindicazione della cosa; sicchè uno il quale vindicasse un fondo da quello contra il quale avrebbe potuto esercitare l'interdetto *Unde vi* potrà nullameno in pendenza del giudizio intentare l'interdetto medesimo. ivi. — *ib.* l. 18 § 1.

FOSSA. È un recipiente *(receptaculum)* di acqua manufatto. XLIII, 14, 3. — l. un. § 5 *Ut in flumine publ. navig. liceat.*

2. Chi scava presso il terreno altrui, dee lasciare tra il suo vicino e la fossa che scavò uno spazio tanto largo quanto è profonda la fossa *(scrobem vel sepulcrum)*. X, 1, 15. — l. 13 ff. *Finium regundorum.*

FOSSATELLO. V. Rivo.

FOSSO. V. Fossa n. 1.

FRATELLO. Con questa parola si comprendevano alle volte le sorelle: *Lucius et Titia fratres.* X, 2, 70. — l. 38 ff. *Familiae ercisc.*; XXX a XXXII, 191. — l. 93 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

2. Il fratello del testatore, quando questi gli aveva preferito *turpes personas*, poteva intentare la querela d'inofficioso; a meno ch'egli non si trovasse in uno dei tre casi menzionati nella Nov. 22 cap. 4; ma non gli altri collaterali. V, 2, 4. — l. 1 ff. *De inoff. testam.*

3. Il fratello non poteva essere testimonio contro suo fratello. XLVIII, 18, 22. — l. 1 § 10 ff. *De quaestion.* — Nè essere posto a tortura contra di lui. ivi. — *ib.* — Se non nel caso di lesa-maestà. Nov. 115 cap. 3 § 3.

4. Avvi tre sorta di fratelli e sorelle: i germani, i consanguinei, e gli uterini. — Germani sono i fratelli e le sorelle nati del medesimo padre e della medesima madre, *quasi ab eodem germine nati.* — Consanguinei sono quelli che non hanno per autore comune se non il padre, *ex eodem sanguine.* — Uterini sono i fratelli e le sorelle nati d'una medesima madre soltanto, *quasi ex eodem utero.*

Vi furono sempre grandi differenze fra queste tre sorta di fratelli e sorelle, massime quanto alle successioni. Inst. § 4 *De legitima agnatorum success.*; Nov. 118 cap. 3 et 4; Auth. *Itaque* Cod. *Communia de success.*; l. ult. Cod.

Ad senatusc. Tertyll.; l. ult. § 2 Cod. *De legit. hered.*

FRAUS. V. Frode.

2. In altro senso *fraus* significa pena. Onde *capitalem fraudem admittere* vuol dire commettere un tale delitto pel quale il reo debba punirsi capitalmente. L, 16, 100. — l. 23 § 2 *De aedil. edicto.*

3. Presso i giureconsolti del medio evo *fraus* significa non già la pena ma il delitto che merita la pena. Onde *fraus* era come ona preparazione alla pena. ivi. — l. 131 *De verb. signif.* V. anche *Poena*.

FREQUENTAZIONE. V. *Appellare*. — La freqoentazione assidoa, o il tacito perseguitamento *(adsectatio)* d'una femmina, pare le imprima una specie d'infamia, o almeno intacchi la sua riputazione. XLVII, 10, 13. — l. 15 § 22 *De injuriis et famosis libellis.*

FRIBUSCULUM. Lieve contesa fra conjugi; quando cioè si separano temporariamente non con animo di sciogliere il matrimonio; nel che differisce dal divorzio. L, 16, 190. — l. 30 § 12 ff. *De donat. inter vir. et uxorem.*

FRODATORIO (*Interdetto*). V. appresso Frode.

2. Era anche un'azione che avea luogo contro il creditore del totore, in caso di collusione. XLVI, 3, 28. — l. 96 ff. *De solut. et liberat.*

FRODE. V. anche Dolo.

1. Per costitoire la frode è necessario che vi siano l'evento e l'intenzione; non bastando che l'evento abbia nocioto, ma uopo essendo che vi sia stata la intenzione di nuocere. L, 17, 1725. — l. 79 *De reg. juris.* — Questa massima soffre eccezione nell'esercizio dell'azione Paoliana; poichè reputavasi che l'acqoirente a titolo gratuito, anche di buona fede, avesse acqnistato in frode dei creditori, ed era qoindi soggetto all'azione rivocatoria, *quantum locupletior factus est.* XLII, 8, 19. — l. 6 § 11 *Quae in fraudem credit.*; l. pen. Cod. *De revocandis his quae in fraudem credit.*

2. Non si reputa che uno faccia frode a chi sa e consente. L, 17, 1725. — l. 145 *De regulis juris.*

È inutile l'osservare che questa regola non può applicarsi a quelli che sono incapaci di consenso, o il coi consenso non può valere senza autorizzazione, quali sono i minorenni, gl'interdetti, le donne maritate.

3. La frode si presume più facilmente tra persone congiunte. XLIX, 1, 21. — l. 14 ff. *De appell. et relat.* — Ma questa presunzione affatto sola non basta. XXX a XXXII, 394. — l. 25 *De his quae ut indignis aufer.*

4. In materia di frode si considera ciò che manca all'attore pel fatto del soo avversario. L, 17, 1725. — l. 178 *De regulis juris.*

5. Far frode alla legge è fare contro il soo voto, osservandone i termini. I, 3, 22. — l. 29 ff. *De legibus.* — È ledere la sua volontà e non le sue parole. ivi. — *ib.* l. 30.

6. Frode ai creditori. V. Alienazione, Creditore, Fallimento, Falso, Paoliana *(Azione)*, Stellionato. V. lib. 42 tit. 8 *Quae in fraudem creditorum facta sunt, restituantur*; Cod. lib. 7 tit. 75 *De revocandis his quae in fraudem creditorum alienata sunt.* — Ciò che il debitore fa in frode dei creditori può essere rivocato mediante un'azione chiamata *Pauliana*, la quale era concessa dal pretore ai creditori mandati in possesso de' beni del debitore, entro l'anno utile dal dì che fu fatta la vendita. XLII, 8, 1. — l. 1 cum § 1 *Quae in fraud. credit. facta sunt.*

Oltre all'aziune *Pauliana*, era concesso al medesimo fine anche un interdetto. ivi. — *ib.* l. 10. — Ed un editto particolare sopra il debitore che nulla alienò, ma che si obbligò in frode dei creditori, portava che, se fu contrattato dopo che quegli i cui beni furono venduti, concepì il divisamento di frodare, sapendolo qoello che contrattò, non era concessa l'azione. ivi. — l. 25 *De rebus auct. jud. possid.*

7. Le parole *gesta erunt* dell'editto sono generali e contengono qualunque sorta di contratto, eziandio quello di dote, sebbene questo meriti favore. ivi, 2. — l. 1 § 2 ff. *Quae in fraudem cred.*; l. 2 Cod. *De revocand. his quae in fraud.* — Così se ona donna si è astenuta dalla suecessione del padre, i creditori ai quali non si dimostra essere stati dati in dote i pegni, non possono chiamarla in Giudizio per le cose date in dote, qnalura non si provi, essendo insufficienti i beni del defunto, che la dote fu costituita in frode de'creditori. ivi. — d. l. 2. — Parimente se la moglie, con animo di frodare i creditori, e ad oggetto di costituirsi una dote, fece quitanza a suo marito creditore verso di lei, ha luogo l'azione Paoliana per esigere tutta la somma dovota dal marito. Nè la donna ha l'azione Di dote, perchè la dote non si dee costituire in frode dei creditori. L'esito dell'azione sarà che si domanderà la restituzione in intero contra la stipulazione qui

tamata. XLII, 8, 1. — l. 10 § 14 *Quae in fraudem credit.*

8. Nelle parole *gesta erunt* si contiene non solo il contratto ma eziandio la recessione dal contratto. Così se uno con animo di frodare i creditori riprende il servo venduto che non avrebbe altrimenti ripreso, il venditore è tenuto per esso servo verso i creditori. ivi, 3. — l. 43 § 7 *De aedil. edict.*

9. Debb'essere rivocata così l'alienazione come la liberazione fatta mediante accettilazione o patto. ivi, 4. — l. 1 § 2 *Quae in fraudem credit. facta sunt.* — E se uno libera i pegni, o prepone un terzo in frode de' creditori pagando senza dilazione ciò che debbe dopo un certo tempo, o gli somministra l'eccezione, o si obbliga con animo di frodare i creditori, o esborsa denaro, o fa checchè d'altro in frode dei creditori medesimi, ha luogo l'editto (V. sopra n. 6). ivi. — *ib.* ll. 2 et 3.

10. Intendesi fatto affine di frodare non solamente ciò che uno fece contrattando, ma altresì se studiosamente non si presentò in Giudizio, ovvero soffre la mora, o non domanda al debitore che paghi a suo tempo, o se perde l'usufrutto o la servitù. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 1 et l. 4. — Ed anche se abbandona la cosa sua così che altri se l'approprj. ivi. — *ib.* l. 5.

11. Non si frodano i creditori quando il debitore non acquista qualche cosa, ma quando vengono diminuiti di qualche cosa i suoi beni. ivi, 6. — l. 134 *De reg. juris.* — Onde cadono in questo editto anche quelli che fanno checchessia per cessare di avere ciò che hanno. ivi. — l. 3 § 2 *Quae in fraud. credit.* — Ma non vi entra colui che, sebbene possa acquistare qualche cosa, non fa di acquistare. ivi. — *ib.* l. 6. — Nè colui che non adempie la condizione per non incorrere nella pena della stipulazione. ivi. — d. l. 6 § 1. — Nè colui che ripudia l'eredità o legittima o testamentaria. ivi. — d. l. 6 § 2. — Nè colui che ripudia il legato. ivi. — d. l. 6 § 4. — Nè chi emancipa suo figlio affinchè a suo arbitrio adisca una eredità. ivi. — d. l. 6 § 3 — Nè chi alienò il suo servo instituito erede, affinchè per comando del compratore adisse una eredità. ivi. — d. l. 6 § 5.

In conseguenza uno potrà, anche dopo aver divisato di frodare i creditori, adire una eredità sospetta senza incorrere nel pericolo dell'interdetto frodatorio (V. sopra n. 6), e restituirla a me p. e.; dachè, eziandio senza il fedecommesso, non volendo egli adire la eredità, era in suo arbitrio il frodare i creditori col benefizio della quarta; ed io non fo cosa turpe ricevendo quell'eredità che, senza la mia domanda, i creditori non avrebbero potuto costringerlo ad adire. XLII, 8, 7. — l. 67 § 1 ff. *Ad senatusc. Trebell.* — Ciò è indubitato rispetto all'erede estraneo. Ma se anche il figlio erede suo del padre fu incaricato dal padre stesso di restituire a me la eredità; ed avendo egli già divisato di frodare i suoi creditori, me l'ha restituita come sospetta, *ex decreto praetoris;* non avrà luogo l'editto frodatorio perchè, essendo venduti i beni del padre di lui, ed ottenuta dai creditori di questo la separazione, eglino non avrebbero potuto portar via nulla di proprio da quella eredità; qualora non si dovesse dare ascolto ai creditori proprj del figlio se domandassero che, pagati i creditori del padre, sia loro permesso di venderne i beni. ivi. — d. l. 67 § 2.

12. Non reputasi che faccia frode quegli che riceve il suo, cioè quegli che ricupera ciò che gli è dovuto; iniqua cosa essendo che non paghi impunemente quegli che, non volente, sarebbe dal pretore costretto a pagare. Tutto l'editto frodatorio poi concerne i contratti nei quali il pretore non s'interpone, come i pegni e le vendite. ivi, 8. — *ib.* l. 6.

Lo stesso sarebbe anche se il debitore avesse pagato spontaneamente. Per es. Un pupillo divenne erede del padre e pagò uno de' creditori del padre stesso; poscia si astenne dalla eredità paterna, e i beni del padre vennero venduti. Qui si dovrà distinguere se il creditore ha ricevuto per gratificazione o no. Se per gratificazione de' tutori, sarà rivocato a quella porzione che avrebbe toccato agli altri creditori. Se ha esatto giustamente, e gli altri creditori trascurarono di esigere, e frattanto la cosa è deperita sia per mortalità sia per sottrazione sia per esinanimento; non si può in verun modo rivocare ciò che il creditore ha ricevuto; ma gli altri creditori porteranno la pena della loro negligenza. — Pertanto se, mentr'erano già per vendersi i beni del mio debitore, egli mi avesse pagato la somma dovutami, vuolsi distinguere: o io gliela estorsi a suo malgrado, e sarà rivocata: o me la offerse egli, e non sarà rivocata; perchè *jus civile vigilantibus scriptum est.* ivi. — *ib.* l. 24.

13. Non si revoca ciò che uno pagò essendone debitore; ancorchè non fosse dovuto *stricto jure*, ma avesse pagato sulla fede, men-

tre non avrebbe potuto essere astretto a pagare. XLII, 8, 8. — Così quel debitore che in forza del Trebelliano restituì tutta la eredità, non si reputa che abbia alienato in frode de' creditori la porzione che avrebbe potuto ritenere. ivi, 9. — *ib.* l. 20. — Così non frodò i creditori quel padre che senza aspettare la morte restituì a suo figlio sciolto dalla podestà di lui il fedecommesso dell'eredità paterna, senza tratteoersi la falcidia. ivi. — *ib.* l. 16.

14. Se il frodatore pagò a me anticipatamente ciò che mi doveva ad un certo tempo, ha luogo l'azione *In factum* pel vaotaggio che io risento dal pagamento antecipato. ivi, 10. — *ib.* l. 10 § 12. — Quindi se no marito volendo frodare i sooi creditori, sciolto il matrimonio, restituisce oggi alla moglie la dote che doveva restituire ad un tempo definito, la moglie per quest'aaione presterà tanto quanto ai creditori importava che la dote fosse restitoita a suo tempo. ivi. — *ib.* l. 17 § 2.

15. Per eccezione è permesso ai primi creditori di domandare mediaote l'asione ripetitoria *Ex lege a posteriori* la restituzione di ciò che pagò ad essi l'erede il quale dopo fatto l'inventario adì la eredità. ivi, 11. — l. fin. Cod. *De jure delib.* V. Deliberare *(Diritto di).*

16. Va rivocato, pure per eccezione, ciò che per gratificaaione e dolosamente si pagò ad nno de' creditori, mentre gli altri instavano egualmente. ivi, 9 ed 11. — l. 24 *Quae in fraud. credit.*; XXIX, 2, 88. — l. 6 § 2 *De rebus auctor. jud. possid.*

17. Se mentre nno debitore di me e insieme d'altri molti fuggiva portando seco il danaro, io inseguendolo gli cavai *(abstulissem)* quanto a me doveva; importa di sapere se ciò sia stato fatto prima o dopo che i creditori di quello fossero mandati in possesso de' beni suoi; chè, se prima, non ha luogo l'azione *In factum*; se dopo, ha luogo. ivi. — *ib.* l. 10 § 16 et l. 6 § 7. — Nè importa di sapere se il debitore pagò egli stesso o se mandò a pagare. ivi. — l. 56 ff. *De solut. et liber.* — S'intende che siepo posseduti i beoi ancorchè uno solo de' creditori fosse posto in possesso ed avesse percepito quanto a lui era dovuto, mercè la alienasiooe del pegno pretorio. Perciocchè in forza di quest'azione sarebbe tenoto a far parte cogli altri creditori di ciò ch'egli avesse ricevuto. Nel che è differente il pegno pretorio dal convenaionale: chi ha questo non è tenuto per tale azione perciocchè possede per suo proprio diritto e come pegno, non affine di conservare la cosa. XLII, 8, 12. — l. 13 *Quae in fraudem credit.* — Così è in quanto il pegno noo fosse costitoito in frode de' creditori. ivi. — *ib.* l. 10 § 13 et l. 22.

18. Quando si contende della frode, badasi non a ciò che l'attore ha, ma a ciò che a cagione dell'avversario non potè avere. ivi, 13. — l. 78 *De regulis juris.* — Laonde, affinchè i creditori revochino l'alienazione come fatta in frode loro, noo basta che per essa siano stati defraudati del loro credito, qualora non sia stata fatta con proponimento di frodare. Ora, tale non si reputa qnella alla quale i creditori consentirono. ivi. — *ib.* l. 145; l. 6 § 9 *Quae in fraudem credit.*

19. Ancorchè i creditori noo avessero acconsentito, l'alienaaione non sarà rivocata se non fu fatta con proponimento di frodare. Il quale proponimeoto allora s'intende che vi fosse nel debitore quando egli avesse saputo che alienando cessava di essere solvente; come sarebbe chi sapendo di avere creditori alienasse tutto il suo. ivi, 14. — *ib.* l. 17 § 1.

20. Il richiedersi nella persona del debitore il proponimento della frode va applicato anche alla persona del totore che avesse fatto qualche cosa in frode dei creditori del suo pupillo. ivi, 15. — Nè importa qoale fosse questo tutore; mentre è tenuto anche il patrono totore del suo liberto. ivi. — l. 8 ff. *De tutelis.*

21. Non solamente si richiede nel debitore il proponimento della frode; ma eziandio in quello che viene chiamato in Giudizio, se comperò qualche cosa dal debitore a titolo ooeroso, si richiede la coscienza di essa frode: altrimenti esso non viene punito. ivi, 16. — *ib.* l. 6 § 8 et l. 10 § 5. — Che se il tutore del pupillo sapeva ed il pupillo ignorava, la coscienza del tutore nuoce al popillo in quanto gli fosse pervenuta qualche cosa. Lo stesso dicasi del curatore del furioso e dell'adolescente. ivi. — d. l. 10 § 5.

22. La *scienza* della frode s'intende unita alla partecipazione: chè il sapere io sempliceemente aver quel tale con cui contratto de' creditori, non basta per pretendere ch'io sia tenuto all'aaione *In factum*; uopo essendo che io sia stato partecipe della frode. ivi. — d. l. 10 § 2. — Basta poi per dar luogo all'aaione che io sappia essere frodato uno de' creditori, ancorchè ignori degli altri. ivi. — d. l. 10 § 7. — Nè avrà luogo l'asione se quel creditore fosse stato satisfatto; così non rimanendo fro-

dati gli altri. XLII, 8, 16. — l. 10 § 9 *De tutelis*. — Ma non deluderà l'azione chi dicesse *Offro ciò ch'è dovuto a quello che so essere creditore*. ivi. — *ib.*

23. Se uno non fu partecipe veramente della frode, ma, mentre il debitore stava per vendergli, fu dai creditori avvertito che non comperasse; ed egli comperò; sarà tenuto all'azione Pel fatto. ivi, 18. — d. l. 10 § 3. — All'opposito non è tenuto chi, sapendo uno avere creditori, contratta seco lui senza la coscienza della frode. ivi. — d. l. 10 § 4.

24. Quanto a coloro che acquistano per causa lucrativa, non si richiede in essi la coscienza della frode perchè sieno tenuti a questo editto. ivi, 19. — l. 5 Cod. *De revocandis his quae in fraud.* — Quindi se l'erede necessario prestò i legati, ed indi furono venduti i suoi beni, deesi concedere l'azione utile ancorchè i legatarj avessero ignorato la frode. ivi. — l. 6 § 13 *Quae in fraudem credit.* — Parimenti nel caso che fosse stata fatta una donazione, non si debbe esaminare se ciò fu fatto sciente il donatario, ma soltanto se ne vengono frodati i creditori; nè si reputa fatta ingiustizia a chi ignorò la frode, mentre gli si toglie il lucro ma non gli si reca danno. ivi. — d. l. 6 § 11. — Contro coloro però che ricevettero una liberalità da uno insolvente senza ch'eglino ne conoscessero la insolvenza, va concessa l'azione in quanto ne fossero diventati più ricchi *(locupletiores)*, non oltre. ivi. — *ib.* — Nè importa quale persona sia quella che dal frodatore acquistò qualche cosa a titolo lucrativo; fosse anche un pupillo. ivi. — d. l. 6 § 10.

25. Quando la dote che viene costituita per la moglie in frode de' creditori, sia una causa onerosa rispetto al marito, e lucrativa rispetto alla moglie, ne viene di conseguenza che, affine di poter procedere in confronto del marito, si richiede in lui la coscienza della frode; non la si richiede nella moglie per poter agire in confronto di lei. ivi, 20. — *ib.* l. 25 § 1.

26. Ciò che fu fatto in frode de' creditori viene rivocato, qualora la frode abbia avuto effetto *(eventum)*; vale a dire, se que' creditori a danno de' quali taluno adoperò la frode, hanno venduto i beni di lui. ivi, 21. — *ib.* l. 10 § 1. — Ma può farsi quistione se abbia o no luogo l'azione qualora siano i medesimi creditori. Ed ha luogo; anzi quand'anche vi sia un solo creditore fra quelli che furono frodati; o fosse allora solo, o fosse rimasto solo per essere stati gli altri soddisfatti. XLII, 8, 21. — l. 10 § 6 *Quae in fraudem creditorum*. — Per altro se pagò quei creditori a danno de' quali aveva operato la frode, e poscia incontrò debiti con altri; e se avendo semplicemente pagato i primi che volle pagare, si fece degli altri creditori, non ha luogo la rivocazione. Se poi col danaro di quelli che non volle frodare pagò i primi creditori che aveva in animo di frodare, ha luogo la rivocazione. ivi. — *ib.* l. 10 § 1 ¶ ceterum.

27. S'intende che la frode abbia avuto effetto quando furono venduti i beni del frodatore e non basta il prezzo a pagare i creditori. ivi, 22. — Onde se il frodatore ebbe erede, e i beni di questo vennero venduti, non si è operata la frode nei beni in quistione, e quindi non ha luogo l'azione. ivi. — d. l. 20 § 9. — E se il figlio che poteva astenersi dalla paterna eredità, fece qualche cosa in frode de' creditori, e poscia fu restituito in intero per essersi immischiato; ovvero se fece in frode qualche erede anche volontario, e a cagione dell'età o per qualche altra giusta causa meritò la restituzione in intero; compete l'azione utile (lo stesso dicasi rispetto al servo necessario); però con la distinzione che, se i creditori vendettero i beni subito dopo la morte dell'erede, sì che non si possa riputare essersi eglino attenuti alla fede dell'erede; o in assenza de' creditori o col loro consenso, l'erede s'immischiò; viene rivocata la frode tanto di lui quanto del testatore. Se poi i creditori hanno tollerato l'erede necessario, e lo riconobbero come loro debitore affidandosi a lui o per l'allettamento delle usure o per qualche altra ragione, nulla deesi rivocare di ciò che il testatore alienò. ivi. — d. l. 10 § 10.

Se l'erede impubere diventò erede del padre, e furono venduti i beni dello stesso padre morto; dopo ottenuta la separazione, si dovrà rivocare la frode del pupillo e del tutore. Lo stesso dicasi del curatore. ivi. — d. l. 10 § 11.

Se in forza della costituzione dell'imperatore Marco sono stati ad alcuno aggiudicati i beni per la conservazione delle libertà, non ha luogo l'azione, dovendosi dai successori tener fermo le cose operate dai loro autori. ivi. — d. l. 10 § 17.

28. L'azione Paoliana compete ai creditori che furono frodati. Ed anche a quelli che fu-

rono succeduti nel diritto di essi. XLII, 8, 23. — l. 21 *Quae in fraudem credit.* — Pure i figli del debitore che a lui succedono, non hanno facoltà di rivocare le alienazioni come fatte in frode de' creditori. ivi. — l. 4 Cod. *De revoc. his quae in fraud. cred.*

29. Quest'azione compete contra colui che conscio della frode contrattò col frodatore, benchè abbia cessato di avere la cosa. — Ed altresì è tenuto benchè la cosa non sia a lui pervenuta ma ad un altro: p. e. se il procuratore, senza saputa del suo costituente, compera per lui qualche cosa da uno ch'ei sapeva vendere in frode del suo creditore, ed ordina al servo del costituente che riceva in consegna la cosa; sarà tenuto il procuratore. ivi, 24. — l. 25 § 3 *Quae in fraud. cred.*

30. Oltre quello che conscio della frode contrattò col frodatore, è tenuto a quest'azione anche quegli a cui la cosa è pervenuta, se anche questi fu conscio della frode. Per es. se un estraneo a nome di una figlia di famiglia diede la dote ad oggetto di frodare, sarà tenuto il marito ove il sappia; e la moglie nonchè il padre di essa, se non ignorarono la frode, sono tenuti a dar cauzione di restituire la dote quando fosse loro pervenuta. ivi, 25. — d. l. 25 § 2.

31. Anche se non fu conscio della frode quegli a cui è pervenuta la cosa, egli è tenuto a quest'azione qualora la cosa sia a lui pervenuta a titolo lucrativo. — I.° *Caso.* Se il frodatore rilasciò quitanza al fidejussore suo non ignaro, ed anche il debitore *(reus)* principale non ignorò, saranno entrambi tenuti: se non, sarà tenuto quello di loro che seppe. E se quello a cui fu fatta la quitanza, non è solvente, va concessa l'azione contra il debitore principale, sebbene avesse ignorato; e ciò perchè egli ha ricevuto per donazione. — II.° *Caso.* Se fu rilasciata la quitanza con saputa del debitore principale, sarà tenuto anche il fidejussore se anch'egli seppe. Se poi ignorò, non compete egualmente l'azione contro di lui, perchè non tanto guadagna quanto non soffre detrimento. — III.° *Caso.* Quando ad uno fra due condebitori è rilasciata quitanza, quegli al quale pervenne la liberazione mediante la quitanza fatta all'altro, era egualmente debitore principale come quello a cui fu fatta la quitanza; onde questa liberazione ch'egli conseguì deriva da causa veramente lucrativa, epperò egli è tenuto all'azione Paoliana. ivi. — d. l. 25 princ.

32. Massimamente quegli a cui pervenne la cosa a titolo oneroso, non è tenuto a questa azione quando non fu conscio della frode. Per es. uno che comperò una cosa scientemente da un debitore i cui beni sono posseduti, vendette poscia ad un terzo, che comperò in buona fede: questo secondo compratore non è tenuto; mentre il primo sarà tenuto al prezzo intero della cosa che ha ricevuto. XLII, 8, 25. — l. 9 *Quae in fraud. credit.*

33. Se un servo senza saputa del padrone ha ricevuto qualche cosa da uno insolvente sapendo ch'era tale, il padrone è tenuto di restituire ciò che gli è pervenuto, od almeno è soggetto all'azione Di peculio se fu convertito nella cosa sua. Lo stesso dicasi rispetto al figlio di famiglia. Ma se il padrone sapeva, egli viene convenuto in proprio nome. ivi, 26. — *ib.* l. 6 § 12.

34. Quest'azione pare non dovrebbe essere concessa contro il frodatore stesso; poichè dopo la vendita de' beni egli non è soggetto ad azione pei suoi contratti anteriori *(ex ante gesto)*, e sembra iniquo il dare azione contro uno a cui furono tolti i beni. Ma se egli avesse disperso qualche cosa in modo da non potersi ricuperare, il pretore dà l'azione contro di lui, non tanto guardando all'emolumento di essa, quanto alla pena della frode. ivi, 27. — l. 25 § 7.

Ed anche se la cosa si può ricuperare altrimenti, il frodatore sarà tenuto, ma soltanto *in quantum facere potest*, o in quanto dolosamente ha cessato di potere. ivi. — l. 6 Cod. *De revoc. his quae in fraud. cred.*

35. Se un padre permise al figlio di famiglia la libera amministrazione del peculio, non si reputa che gli abbia anche permesso di alienare in frode de' creditori, non avendo esso figlio facoltà di fare tale alienazione. Che se il padre concesse al figlio anche questo onde lo possa fare in frode de' creditori, si reputa che l'abbia fatto egli stesso, ed avranno luogo le competenti azioni contro di lui: laonde i creditori del figlio sono creditori anche del padre, in quanto il padre era ad essi tenuto pel peculio. ivi, 28. — l. 12 *Quae in fraudem credit.*

36. Quest'azione compete all'erede ed agli altri successori; e si concede anche contra gli eredi e simili persone, essendo essa stata introdotta per quanto pervenne all'erede. ivi, 29. — *ib.* l. 10 § fin. et l. 11.

37. Osservisi che l'*interdetto frodatorio* com-

pete alle stesse persone alle quali compete l'azione Paoliana, ed è concesso contra quello che possede la cosa alienata in frode essendo conscio della frode; ed anche senza la coscienza della frode, se possede a titolo lucrativo. XLII, 8, 29.

38. In forza dell'azione Paoliana deesi restituire la cosa *cum sua causa.* ivi, 30. — l. 10 § 19 *Quae in fraudem creditorum* etc. — Quindi debb'essere restituita non solamente la cosa alienata, ma eziandio i frutti che al tempo dell'alienazione erano inerenti *(cohaerentes)* alla terra, perch'erano ne'beni del frodatore: parimenti quelli che fossero percepiti dopo incoata l'azione. Ma non entrano nella restituzione i frutti percepiti nel tempo di mezzo. ivi. — *ib.* l. 25 § 4.

Quanto al senso della parola *cohaerentes*, potrebbe uno sostenere che mediante quest'azione s'ha diritto di domandare que'frutti soltanto ch'erano maturi, argomentando avere il debitore inteso di vendere quelli soltanto in frode de'creditori, mentre i non maturi ancora non potevano vendersi. — Si risponde che quando il fondo fu venduto, i frutti ch'erano maturi si reputano venduti in frode de'creditori egualmente che gl'immaturi, mentr'è una cosa sola che si vende, cioè il fondo, non già due, il fondo ed i frutti maturi. Dunque la ragione per la quale si separano i frutti maturi dagl'immaturi non vale, e l'una specie come l'altra debbono entrare per ragione comune nella restituzione, dachè tutto quanto è inerente *(cohaeret)* al fondo segue l'alienazione del fondo, e quindi entra come cosa da prestarsi nella revoca dell'alienazione. ivi. — *ib.* l. 25 § 6.

39. Non solamente entrano in quest'azione i frutti percepiti dal frodatore ma eziandio quelli che potevano da lui essere percepiti; però colla deduzione delle spese fatte: nè debbe egli essere costretto dal giudice a restituire la cosa prima di avere conseguito le spese necessarie. Lo stesso dirassi anche se avess'egli fatto qualche altra spesa per volontà de' fidejussori o de'creditori. ivi, 31. — *ib.* l. 10 § 20.

40. In quest'azione debb'entrare anche il parto, ma distinguendo. Se una serva concepì dopo l'alienazione e partorì prima che fosse promossa l'azione, il parto non debb'essere restituito; ma se era pregnante quando fu alienata, anche il parto va restituito. ivi, 32. — *ib.* l. 25 § 5. — Non entra poi nella restituzione il parto della serva alienata in frode e dato alla luce nel tempo intermedio. ivi. — d. l. 25 § 4 *ult.* item.

41. Se il debitore in frode de'creditori ha venduto un fondo a prezzo minore, sapendo il compratore la frode; e poscia quelli a'quali è concessa l'azione di revoca, la domandano, il fondo debb'essere assolutamente restituito anche se gli attori non pagano il prezzo. XLII, 8, 33. — l. 7 *Quae in fraudem creditorum* etc. — Quindi non deesi restituire al compratore nemmeno la porzione del prezzo da lui pagata: ma l'arbitro ne farà cognizione, e se il danaro sborsato esiste ancora, ordinerà che sia restituito: così nessuno sarà frodato. ivi. — *ib.* l. 9.

42. Mediante quest'azione *In factum* si revocano non soltanto le proprietà, ma anche le azioni si ristabiliscono. Laonde essa compete ed in confronto di quelli presso i quali non v'è cosa alcuna che posseggano, come sarebbe chi avesse ottenuta la liberazione di qualche obbligazione, e ciò affine che restituiscano rivocandola la obbligazione onde furono liberati in frode; ed in confronto di quelli ai quali, sebbene non posseggano le cose alienate in frode, compete l'azione per conseguirle, e ciò affine che cedano l'azione stessa. ivi, 34. — *ib.* l. 14.

Quindi se uno interpose Tizio onde il frodatore a Tizio facesse tradizione della cosa, egli dee cedere l'azione Di mandato. ivi. — *ib.* — E se il frodatore avesse dato la dote a sua figlia la quale sapeva che si frodavano i creditori, essa è tenuta a cedere l'azione Di dote in confronto del marito. ivi. — *ib.*

43. Se ad uno fu in frode rimesso qualche diritto p. e. di usufrutto, ovvero fu fatta quitanza di una promessa stipulata, mediante quest'azione si può esigere e l'usufrutto ed una stipulazione contenente la promessa *di dare ogni anno*, se si suppone fatta la quitanza per frode. ivi. — *ib.* l. 10 § 15.

44. In generale, tutt'i debitori che vengono liberati in frode de'creditori, mediante questa azione sono richiamati alla primiera loro obbligazione. ivi. — *ib.* l. 27.

45. Se l'obbligazione era condizionale, debb'essere ristabilita colla sua condizione; se con termine *(in diem)*, col suo termine. Se poi era per iscadere *(cujus dies finitur)*, si può domandare la restituzione entro il tempo che sopravanza all'obbligazione, non già entro l'anno: p. e. se mancava un mese all'azione temporaria della quale uno fu liberato in frode de'creditori, questi poteva essere convenuto mediante l'azione Paoliana entro un mese soltanto dalla vendita de'beni del frodatore, non entro un

anno; mentre all' azione Paoliana è concesso l'anno qualora mancasse un tempo più breve all' azione che per essa viene ristabilita. XLII, 8, 35. — l. 10 § 23 *Quae in fraud. credit.*

46. In forza della Paoliana debb' esser fatta la restituzione nel pristino stato sia delle cose sia delle obbligazioni; onde tutto sia rivocato come se non fosse accaduta la liberazione. Onde si debbe prestare anche il vantaggio *(commodum)* del tempo di mezzo, che si sarebbe conseguito se non fosse accaduta la liberazione. Per questo *vantaggio* s' intendono gl' interessi; non già i frutti, e ciò perchè i frutti del tempo di mezzo non esistevano in verun modo quando il fondo fu alienato, e quindi non possono riputarsi alienati in frode. Ma quando fu alienato un credito, esisteva il diritto per cui non solamente era dovuto il capitale, ma eziandio gli interessi fino al giorno del pagamento; e fu alienata la obbligazione tanto del capitale quanto degl' interessi. ivi. — d. l. 10 § 22.

47. Quanto all' interdetto, in esso entra la restituzione del possesso della cosa alienata in frode de' creditori. ivi.

48. L' anno utile di quest' azione si computa dal giorno della seguita vendita. ivi, 36. — *ib.* l. 6 § 14 et l. 10 § 18. — Benchè però finisca coll' anno, tuttavia quest' azione compete dopo l' anno per ciò ch' è pervenuto a quello contra il quale l' azione stessa è promossa, sia lo stesso frodatore sia qualunque altro; ed anche per ciò che fece dolosamente in modo che non gli pervenga. ivi. — d. l. 10 § 24.

FRUCTUS. Significa i prodotti del fondo. V. *Fruges*, *Frumentum*, Frutto, *Glans*, *Pomum*, *Stipula*.

2. Significa anche *ususfructus*, come *Frui* significa *utifrui*. L, 16, 101.

3. Significa anche *interesse*. V. Frutto, Interesse, Usura.

FRUGES. Questa parola propriamente comprende solo il frumento ed i legumi. L, 16, 101. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 78.

2. In senso più lato *fruges* significa rendita, cioè non solamente il frumento ed i legumi, ma eziandio il vino, e ciò che si trae da' boschi cedui, dalle cave di creta e da quelle di pietra. Ma non è vero che la parola *fruges* abbracci tutto ciò di che l' uomo si pasce, mentre non chiamansi *fruges* le carni, gli uccelli, le fiere, le frutta *(poma)*. ivi. — l. 77 *De verb. signif.*

FRUMENTARII. Così chiamavansi i proveditori del frumento per la comunità. Era un carico personale presso alcune comuni. Altrimenti chiamavasi *sitonia*. L, 4, 4. — l. 18 § 5 *De muner. et honor.*; l. 9 § 6 *De admin. rer. ad civit. pert.*

FRUMENTO. V. *Frumentum*, *Triticum*.

1. La vendita del frumento in erba era valida. XVIII, 6, 18. — l. 78 § 3 ff. *De contrah. empt.*

FRUMENTUM. Secondo alcuni, non chiamasi così se non ciò che sta nelle spiche *(aristis)*; secondo altri, vi si comprendono anche il lupino e la fava, che da altri vengono noverati fra le *fruges* perchè contenuti in baccelli *(silique)*. L, 16, 101. — l. 77 *De verb. signif.*

FRUTTI. V. *Fructus*.

1. Chiamansi *percepiti* i frutti *(percepti)* quando sono staccati dal suolo; altrimente si dicono *pendenti*, ossia inerenti alla terra colle radici. L, 16, 101.

2. Frutta cadute. V. Albero e *Glans*. V. lib. 43 tit. 28 *De glande legenda.* — Eravi un interdetto che vietava d' impedire, a quello le cui frutta fossero cadute nel terreno altrui, che le raccogliesse e se le portasse via, anche tre dì dopo. XLIII, 28, 1. — l. 1 *De glande legenda.* — E dice *tre dì dopo* perchè d' ordinario dopo tre dì le frutta cadute si guastano in modo che torna vano il raccoglierle. ivi, 2. — d. l. 1 § 1.

3. Frutti. Così generalmente si chiamano tutte quelle cose che nascono dalla cosa e sogliono riprodursi; onde vanno distinti dagl' *interessi* e dalle *cause*; ansi sono compresi con queste due cose nella generalissima denominazione di *Accessioni*. V. Accessione, Azione, Causa, Donazione, Dote, Eredità, Interessi, Locazione, Mora, Società, Vendita, Vindicazione, Usufrutto, *Usura*, ec. ec. V. lib. 22 tit. 1 *De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*; Cod. lib. 4 tit. 32 *De usuris*; lib. 6 tit. 47 *De usuris et fructibus legatorum seu fideicommissorum.*

4. L' interesse che percepiamo da una somma di danaro non è *frutto*, perchè non deriva dalla cosa stessa ma da un' altra causa, cioè da una nuova obbligazione. XXII, 1, 1. — l. 121 *De verb. signif.*

Così pure, propriamente parlando, non è frutto la mercede che si percepisce per la locazione di qualche cosa. — Tuttavia queste due cose (gl' interessi e le mercedi) si pigliano impropriamente per frutti; il che è detto delle mercedi de' predj urbani nella l. 36 ff. *De usu-*

ris et fructibus. XXII, 1, 1. — E chiamansi *Frutti civili*.

5. I *frutti* propriamente detti si distinguono in *industriali* e *naturali*. — *Industriali* sono quelli alla cui produzione è necessaria la cultura, come le biade. *Naturali* sono quelli che la cosa di sua natura spontaneamente produce, come il fieno de' prati. ivi, 2.

6. Avvegnachè la proprietà dei frutti competa ordinariamente al proprietario della cosa, ed il possessore di buona fede, sinchè non si presenta il proprietario, sia considerato egli stesso come tale; ne segue che i frutti debbono al medesimo appartenere senza distinzione, gli abbia egli stesso od un terzo seminati o percepiti. Onde se io ho seminato nel mio fondo frumento too, e sono proprietario o possessore di buona fede, la messe che ne raccolgo è mia. ivi, 3. — l. 25 § 1 *De verb. signif.*

E al possessore di buona fede spettano non solamente i frutti industriali, ma anche i naturali. Così spettano al compratore di buona fede i feti delle pecore *(ovium)*, quantunque sieno state vendute o rubate *(subreptae)* pregne. Ed è suo il latte, sebbene le abbia comprate colle poppe piene. Lo stesso dicasi della lana. ivi, 3. — l. 48 § 2 *De acquir. rerum dominio.*

7. Siccome il possessore di buona fede non è considerato padrone della cosa che possiede se non *finattanto* che il vero proprietario la ripete, così gli appartengono i frutti soltanto del tempo intermedio. ivi, 4. — d. l. 48. — Egli sarà poi tenuto di restituire al proprietario che vindica la cosa sua, i frutti esistenti e non ancora usucatti. ivi.

8. Il possessore di mala fede non acquista la proprietà de' frutti percetti nè prima nè dopo la contestazione della lite, qualunque sia la persona che gli abbia seminati. E ciò ha luogo anche quando un socio possiede in mala fede la porzione dell'altro socio. Difatti tutti i frutti si percepiscono pel gius sul suolo, non pel gius sulla semente. ivi, 5. — l. 25 ff. *De usuris et fruct.*

9. In materia di frutti, anche quegli che in origine era possessore di buona fede si considera possessore di mala fede dal momento che gli pervenne a cognizione essere la cosa d'altrui. ivi, 6. — l. 48 § 1 *De acquir. rerum dominio.* — Ciò va inteso riferibilmente al supposto caso in cui il proprietario domandasse la cosa prima che fosse decorso il tempo per l'usucapione; ed in tal caso è tenuto anche per que' frutti che ha consumati dall'epoca in cui fu costituito di mala fede. — Nel caso contrario egli li fa suoi. Così se un compratore di buona fede seminò in un fondo, e prima di percepire i frutti riconobbe il fondo essere d'altri, egli debb'essere riguardato come di buona fede quanto alla percesione de' frutti, finchè non sia evitto il fondo. XXII, 1, 6. — l. 25 § 2 ff. *De usuris et fruct.*

Osservisi inoltre che il possessore di buona fede, dopo contestata la lite, si considera possessore di mala fede. ivi.

10. Se viene domandata la nuda proprietà; i frutti nella petizione saranno calculati dal giorno in cui l'usufruttuario ha perduto l'usufrutto. E se viene vindicato un usufrutto, deesi condannare il reo ne' frutti percepiti. E se sono vindicate vesti o vasa, deesi considerare come frutto di queste cose ciò che, se venissero locate, si potrebbe percepire a titolo di mercedi. ivi, 7. — *ib.* l. 19.

11. Se venisse vindicata una servitù di passaggio o di condotta, è difficile il poter calcolare verun frutto, salvo che non si volesse considerare come frutto il comodo che avrebbe avuto il petente, se avesse potuto far uso di quelle servitù subito che le ha domandate. ivi. — d. l. 19 § 1.

12. La caccia non è un frutto del fondo, salvochè il frutto del fondo non consista nella caccia. ivi. — *ib.* l. 26.

13. Nell'azione *Finium regundorum* si osservano, in riguardo ai frutti, le medesime regole che si osservano nelle azioni reali. V. Confini.

14. Nelle azioni *Familiae erciscundae* e *Communi dividundo*, siccome ciascheduno dei coeredi o de' socj si obbliga ad accomunare qualunque vantaggio percepito da ciascuno durante la comunione, e per conseguenza anche i frutti che ciascuno ha percepiti; così essi debbono in queste azioni venir computati tanto se esistono quanto se sono consumati.

Quegli adunque il quale ha coltivato il fondo non può percepirli, ma può soltanto detrarre dai medesimi le spese fatte per la cultura. ivi, 8. — l. 38 ff. *De usuris et fructibus.*

15. Nelle azioni personali promosse ad oggetto di ricuperare una cosa ch'era nostra, esser debbono restituiti tutti i frutti e le cause che il reo ha percepito; e dal dì della mora, anche que' frutti che poteva percepire. Per es. se un fondo venne dato a causa di dote, e in

seguito venne rifiutato il partito, debbono essere restituiti anche i frutti percetti in quel tempo in cui speravasi che avesse a contrarsi il parentado. Ed anche i posteriori, se intervenne mora nella restituzione della cosa per parte di quello ch'era obbligato a restituirla. Che se anche la sposa fu cagione che le nozze non vennero contratte, è più probabile che le debbano essere nondimeno restituiti i frutti. La ragione per cui lo sposo è tenuto soltanto pei frutti percetti, e non per quelli che potevano percepirsi prima che fosse costituito in mora, si è questa, che egli poteva non coltivare il fondo. XXII, 1, 10. — l. 38 § 1 *De usuris et fructibus.*

16. Se ho indebitamente pagato un fondo, e lo ripeto, debbo ripetere anche i frutti percetti prima della costituzione in mora; dopo la mora, anche i non percetti ma che potevano percepirsi. E quanto ai percetti, finchè durò la buona fede, il possessore non è tenuto se non in quanto è fatto più ricco. ivi. — d. l. 38 § 2.

17. Lo stesso dicasi se il fondo fu donato *mortis causa*, ed il donante si è ristabilito in salute, sicchè abbia avuto origine la Ripetitoria. ivi. — d. l. 38 § 3.

18. Così pure se io ho fatto per forza o per timore tradizione della cosa, non mi si reputa fatta la restituzione se non mi vengono restituiti anche i frutti; nè la mora per parte mia nel ripetere mi dee recare verun pregiudizio. ivi. — d. l. 38 § 6.

19. Anche nell'azione Faviana e Paoliana mediante la quale vengono rivocate le alienazioni fatte in frode de' creditori, debbonsi restituire esiandio i frutti; facendo il pretore in modo che le cose si ripristinino come se non fosse accaduta l'alienazione. ivi. — d. l. 38 § 4.

20. Generalmente, quando nella Legge si trova la parola *Restituirai*, vanno restituiti anche i frutti, comechè nulla fosse aggiunto espressamente de' frutti. ivi. — l. 173 § 1 *De reg. juris.*

21. Nell'azione Di dote non entrano i frutti di quel tempo in cui ebbe sussistenza il matrimonio, essendo questi dovuti al marito per sostenere i pesi del matrimonio. Per altro, anche i frutti percetti prima del matrimonio appartengono alla dote, e vengono quindi colla dote restituiti. ivi, 11. — l. 38 § 12 ff. *De usuris et fructibus.* — Così pure se fu prelegata la dote, i frutti percetti prima della celebrazione delle nozze fanno parte del legato. XXII, 1, 11. — l. 38 § 16 *De usuris et fruct.*

22. Nel deposito e nel comodato debbonsi prestare anche i frutti percepiti dal debitore: e dal dì della mora, tutti assolutamente *(omnimodo)* quelli che l'attore avrebbe percepiti. ivi, 12. — d. l. 38 § 10.

23. Nell'interdetto *Quod vi aut clam* debbono essere restituiti tutti i frutti e le cause della cosa. ivi. — d. l. 38 § 11.

24. Nella restituzione de' predj urbani debbono essere restituiti i frutti, cioè le mercedi o pigioni che debbono pagare gl'inquilini. ivi. — d. l. 38 § 13.

25. Nell'interdetto *Unde vi* debbono essere restituiti i frutti; poichè il pretore dice in quello *Restituirai* (V. sopra n. 20). ivi. — d. l. 38 § 5.

26. Nelle azioni che hanno per oggetto l'acquisto di una cosa che non è mai stata nostra, quando sono di stretto gius, non sono dovuti i frutti e le cause; purchè non siano stati dedotti in istipulazione. Sono però dovuti dal dì che fu assunto il giudizio. ivi, 13. — *ib.* l. 2 et l. 38 § 7; l. 31 ff. *De rebus creditis.*

I frutti percetti prima della contestazione della lite non sono dovuti non solamente quando sono stati prodotti nel tempo intermedio, ma eziandio non entrano (p. e. nel caso della stipulazione di un fondo) quelli ch'esistevano al tempo della stipulazione. ivi, 14. — l. 78 § 1 *De verb. oblig.* — Lo stesso dicasi della causa. ivi. — l. 38 § 8 ff. *De usuris et fructibus.*

27. Nelle dette azioni, quando sieno di buona fede, i frutti e le cause non sono dovuti dal dì della mora; anzi in alcune anche prima della mora, nelle altre poi almeno dopo la costituzione in mora. ivi. — d. l. 38 § 15. — Così sono dovuti i frutti anche nel caso di compera, dal momento del pagamento del prezzo. ivi, 15. — d. l. 38 § 8. — E nelle società debbono essere posti in comune. ivi. — d. l. 38 § 9.

Parimente, siccome l'azione Di testamento e la persecusione del fedecommesso sono, per quanto riguarda la prestazione dei frutti e delle cause, annoverate fra le azioni di buona fede; così vi entrano anche i frutti e le cause dal dì della mora. Onde se per fedecommesso furono legate delle cavalle, essendo l'erede in mora, van prestati anche i feti di quelle. ivi. — *ib.* l. 14 et l. 39. — Che se viene legata

una mandra di cavalli, sebbene non intervenga mora, i feti sono accessorj della mandra stessa, non come frutti ma come se la mandra lasciata in legato consista in questi. XXII, 1, 15. — l. 8 et d. l. 39 *De usuris et fructibus.*

In tutte poi le dette azioni, dal tempo della costituzione in mora sono dovuti non solamente i frutti percetti, ma quelli eziandio che potevansi percepire; purchè si fossero potuti percepire onestamente. ivi, 16. — *ib.* l. 5.

28. Trattandosi di persecuzione di fedecommesso, se l'erede ha interposto mora dopo la sentenza del giudice, il fedecommessario dee conseguire tutte le utilità fino alla sentenza; il che va applicato al caso in cui non sia stata interposta mora prima della sentenza del giudice, quantunque non sia facile che senza precedente mora uno si presenti al giudice; ma supponi il caso della Falcidia. Per altro se l'erede era costituito in mora prima che l'azione fosse promossa in Giudizio; essendo poscia obbligato alla restituzione dei frutti, egli non dovrà esserne liberato dal termine legale, mentre lo spazio fra la sentenza e l'esecuzione è per dare una dilazione al condannato e non perch' ei ne lucri. ivi, 17. — *ib.* l. 3.

29. Non solamente nelle azioni di buona fede, alle quali è simile la persecuzione del fedecommesso, ma anche in quelle che non sono nè arbitrarie nè di buona fede, dopo che fu contestata la lite, debb' essere all'attore restituita ogni causa fino al dì che fu pronunziata la sentenza. ivi. — d. l. 3 § 1.

30. Si considera frutto ciò che rimane dedotte le spese della percezione (V. Spese). ivi, 18. — *ib.* l. 46.

FRUTTUARIO è quegli che percepisce i frutti della cosa. VII, 1, 4.

FUFIDIO (*Fufidius*, o *Phuphidius*), giureconsulto più antico del tempo di Vespasiano, citato da *Africano* e da *Gajo. Praef.* p. II, 1, 49.

FUGGIASCHI non sono ammessi a verun beneficio di legge, ed è loro negato il diritto di postliminio. IV, 6, 3. — l. 14 ff. *Ex quibus causis majores* etc.

FUGGITIVO. V. anche Erro. lib. 11 tit. 4 *De fugitivis;* Cod. lib. 6 tit. 1 *De servis fugitivis et libertis mancipiisque civitatum, artificibus et ad diversa opera deputatis.* — Un apposito Senatoconsulto trattava dei servi fuggitivi e della perquisizione di essi. XI, 4, 1. — Per fuggitivo intendevasi anche il vagabondo (*erro*); ma nella denominazione di *fuggitivo* non comprendevasi il nato da una fuggitiva. XI, 4, 1. — l. 1 § 5 *De fugitivis.*

2. Chi nasconde un fuggitivo è ladro. ivi, 2. — d. l. 1. — Ora si è creduto che convenisse reprimere questo delitto con una pena estraordinaria: a quelli poi che nello spazio di venti giorni avessero restituito i fuggitivi ai loro padroni, o gli avessero esibiti dinanzi ai magistrati, concedevasi il perdono pel passato; come concedevasi la impunità a quello che, dentro il medesimo spazio di tempo, dopo d'aver ritrovati ne' suoi terreni (*agro*) i fuggitivi, li consegnava al padrone od ai magistrati. ivi. — d. l. 1 § 1.

3. Una costituzione di Costantino stabilì una nuova pena contra coloro che occultano i fuggitivi; la qual pena consiste nella restituzione del fuggitivo con un altro servo pari a quello ovvero con venti soldi. ivi, 3. — l. 4 Cod. *De servis fugit.*

4. Lo stesso Senatoconsulto dava ad ogni milite o pagano la facoltà di andare in cerca del fuggitivo ne' predj de' senatori o de' pagani: e a quelli che volevano andare in traccia di fuggitivi si davano lettere dirette ai magistrati, sotto pena a questi di pagare una multa di cento soldi se, dopo ricevute le lettere, non prestavano ajuto ai perquisitori; assoggettando alla medesima pena anche quello che avesse impedito di fare la perquisizione. ivi, 4. — l. 1 § 2 et l. 3 *De fugitivis;* l. 2 Cod. *De serv. fugit.*

5. Chiunque arresta un servo fuggitivo dee condurlo dinanzi alla pubblica autorità, cioè dinanzi ai magistrati municipali od ai pubblici ministri (*ministeriis*). ivi, 6. — l. 1 § 3 et 6 *De fugit.*

6. I servi fuggitivi dovevano essere tenuti in diligente *custodia*, e per questo erano permessi anche i ceppi (*vimine*). ivi, 7. — d. l. 1 § 4 et 7. — Dovevano poi essere custoditi fino a tanto che venissero condotti al prefetto dei vigili od al preside, e fossero trasmessi ai magistrati i loro nomi e contrassegni. ed il nome del padrone a cui dicevano d'appartenere; e ciò affine di renderne più facile il riconoscimento e la indicazione: e fra i contrassegni ponevansi anche le cicatrici, ossia le stimmate o i marchii con cui usavasi di notarli. A tutto ciò potevasi legalmente supplire esponendo al pubblico una scrittura od un cartello sul luogo di custodia. ivi. — d. l. 1 § 8.

I limenarchi e gli stazionarj avevano facoltà di tenere in prigione (*custodia*) i fuggitivi pre-

si, ed i magistrati municipali avevano facoltà di trasmetterli all'offizio del preside della provincia od ai proconsoli. XI, 4, 7. — l. 4 *De fugitivis.*

7. I fuggitivi dovevano essere restituiti al loro padrone; e se non erano da questi riconosciuti, dovevano essere venduti per uffizio del prefetto dei vigili. ivi, 8. — *ib.* l. 5; Paul. *Sent.* lib. 1 tit. *De fugitivis* § 6.

Se entro il triennio dopo la vendita i fuggitivi erano riconosciuti dal padrone, il compratore poteva ricuperarne il prezzo dal fisco. ivi. — d. § 6.

8. Contra i semplici fuggitivi non era stabilita niuna pena; soltanto dovevano essere restituiti a' loro padroni. ivi, 9. — l. 2 *De fugitivis.* — Ma se si diportavano come liberi, erano puniti alquanto gravemente. ivi. — *ib.* — Onde se erano presi in atto di passare ai barbari, veniva loro amputato un piede, od erano condannati alle miniere *(metallo)* o ad altra pena. ivi. — l. 3 Cod. *De serv. fugitivis.*

9. L'essere un servo fuggitivo o vagabondo lo costituiva nel caso della redibizione. Ora, l'editto risguardante appunto la redibizione intende che sia *fuggitivo* quegli il quale stette *(mansit)* fuori della casa del padrone per tenersi a lui nascosto, col fine di fuggire. XXI, 1, 24. — l. 17 *De aedil. edicto.* — Insomma, quegli che abbandona risolutamente *(certo proposito)* il padrone. ivi. — d. l. 17 § 2.

Celio dice essere *fuggitivo* quegli che dal padrone si allontana coll'intenzione di non più ritornarvi; quand'anche, mutato consiglio, vi ritorni dipoi. ivi. — d. l. 17 § 1.

E la ragione per cui gli edili dichiararono il servo fuggitivo essere oggetto di redibizione, è questa, che l'esser fuggito è una tal quale libertà, mentre per ora *(in praesenti)* egli è liberato dalla potestà padronale. ivi. — d. l. 17 § 10.

Quindi perchè un servo possa essere considerato come fuggitivo, è necessario che la fuga abbia avuto principio con qualche atto, e che ciò sia stato fatto con intenzione di sottrarsi per sempre dalla podestà del padrone. ivi.

10. Fuggitivo è quel servo il quale non solamente prese la deliberazione di fuggire dal suo padrone (ancorchè avesse millantato di eseguire la fuga); ma quegli che col fatto stesso ha dato principio alla fuga. Altrimenti potrebbe uno essere chiamato ladro, adultero, giuocatore *(aleator)*, solo perchè apparissero tali vizj da qualche proponimento. XXI, 1, 25. — l. 225 *De verb. signif.*

Ma non è già necessario che la fuga sia consumata; bastando che il servo siasi trasferito in tal luogo dal quale non possa il padrone ricuperarlo; e molto più se in tal luogo da cui non possa essere condotto via *(abduci)*. ivi. — l. 17 § 3 ff. *De aedil. edicto.* — Anzi basta che abbia fatto uno o due passi per fuggire, o abbia incominciato a correre, senza poter evadere al padrone inseguente. ivi. — d. l. 17 § 9.

11. Reputasi fuggitivo anche quel servo di un liberto abitante presso il suo patrono sotto una sola e medesima chiave, il quale stette fuori dell'abitazione del liberto con animo di non tornare a lui, ma entro la casa *(aedes)* del patrono, e per una intera notte rimase nascosto. ivi. — d. l. 17 § 15. — Purchè l'abitazione del liberto fosse separata da quella del liberto; non se il liberto abitava una stanza *(cella)* avente il passaggio comune e promiscuo a molte altre. ivi. — *ib.*

12. Deesi considerare fuggitivo anche colui che si preparò ad uscire, sebbene non sia uscito dalla casa o dal fondo del padrone. ivi. — *ib.* l. 17 § 8. — Quindi anche un servo che si fosse nascosto *(latuisset)* in casa ad oggetto di cogliere la prima occasione di fuga; purchè non l'avesse fatto sol per lasciare sfogo al primo impeto dell'ira del padrone. ivi. — d. l. 17 § 4.

13. L'intenzione più che la fuga stessa fa giudicare uno fuggitivo. Difatti non è fuggitivo chi scampa *(aufugit)* da un nemico, da un assassino, da un incendio, da una rovina, da un maestro o da un comodatario troppo rigorosi; purchè, in questi due ultimi casi, ci fosse sevizie, ed il servo sia tornato dal padrone. ivi, 26. — d. l. 17 § 3.

Lo stesso dicasi di un ragazzo *(puer)* che sottraendosi *(recessit)* dal maestro si ricovera presso la madre solo per ottenere colla sua mediazione più facilmente il perdono di qualche mancanza: non già se si fosse ricoverato per celarsi e non tornare al padrone. ivi. — d. l. 17 § 5.

Neppure è fuggitivo quel servo che, sapendo volere il suo padrone percuoterlo, fosse corso *(praeripuisset)* da un amico per indurlo ad implorargli perdono. ivi. — d. l. 17 § 4 ; sicuti ne. — Anche se è deliberato di non tornare a casa quando non abbia ottenuto assistenza *(auxilio)*. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

14. Se un tuo servo nel fuggire ha condotto seco un suo vicario, e il vicario lo seguì contro voglia o sconsideratamente *(imprudens)*, e non ha lasciato trascorrere la opportunità di tornare presso di te; esso vicario non è fuggitivo. Ma se o nell' atto della fuga conosceva ciò che faceva, o conobbe in seguito che cosa si fosse fatto, e non tornò potendolo; esso vicario è fuggitivo. Così si dica di quello che fu condotto via da un plagiario. XXI, 1, 27. — l. 17 § 7 *De aedil. edicto.*

15. Colui che si allontanò dal suo padrone dietro le instigazioni di un terzo, è fuggitivo; sia pur che non l' avrebbe fatto senza essere instigato. ivi. — *ib.* l. 43 § 2.

16. Non va riputato fuggitivo quel servo il quale, mandato dal suo padrone in una provincia, avendo sentito essere morto il suo padrone ed avergli in testamento lasciata la libertà, ha perseverato nel medesimo suo ministero, ed ha soltanto cominciato a diportarsi *(se gerere)* come libero. ivi. — *ib.* l. 17 § 16.

17. Non è fuggitivo quegli la cui intenzione è piuttosto di procurarsi la morte che di fuggire. ivi, 28. — d. l. 17 § 3 ¶ nec eum quidem. (Questa legge porta che non basta a riguardare come fuggitivo un servo l' essersi esso trattenuto qualche notte fuori della casa del padrone senza il consenso di lui; quando non si conosca la sua intenzione.) — Se però il servo ebbe prima intenzione di fuggire, poi cangiò d' animo e, poni caso, si gittò in un fiume, egli è fuggitivo. ivi. — d. l. 17 § 6.

18. Non si considera che abbia intenzione di fuggire quegli che si rifugia in un asilo, o si reca là dove soglionsi vendere coloro che vi si esibiscono *(se venales postulant)*, o ripara presso la statua del cesare; insomma chi invoca le leggi: purchè non l' abbia fatto dopo d'avere avuto intenzione di fuggire. ivi, 29. — d. l. 17 § 12.

19. Dicesi fuggitivo chi fugge con animo di sottrarsi alla podestà del padrone. Ora, la parola *padrone* va qui intesa latamente. Onde se un mio servo, che serve te in buona fede, è fuggito, egli è fuggitivo, o sappia o ignori di essere mio; purchè nol faccia con intenzione di tornare a me. ivi, 30. — *ib.* l. 43 § 3. — Così un servo dato in pegno ha bensì il debitore per padrone; ma se egli si è sottratto al creditore dopo che questo aveva esercitato il suo diritto, può considerarsi fuggitivo. ivi. — *ib.* l. 17 § 11.

FULCINIO, giureconsulto di gran fama, anteriore ai tempi di *Proculo*. *Pref.* p. II, 1, 33.

FUNDUS. Tutto ciò che si tiene al suolo. L' *ager* ne è una specie. L, 16, 103. — l. 115 *De verb. signif.*

2. Differisce da *locus* perchè questo n'è una porzione, e perchè *fundus* significa sempre un che d' intero. Tuttavia per uso e per legge si può chiamare *fundus* un modico *locus*, e un *fundus* può divenire *locus* se lo uniamo ad un altro *fundus*. Dunque non la grandezza li distingue, ma la nostra intenzione *(affectio)*. ivi. — *ib.* l. 60.

3. *Fundus instructus*. V. Fondo *fornito*, ed *Instrumentum*.

FUNERALI. V. Cadavere, Corpi *de' giustiziati*, Cose *religiose*, Funeraria *(Azione)*, Inumazione, Luoghi *religiosi*, Monumento, Sepolcro. V. lib. 11 tit. 7 *De religiosis et sumptibus funerum;* Cod. lib. 3 tit. 44 *De religiosis et sumptibus funerum;* Nov. 59 e 60.

1. Non havvi persona alla quale non debbano essere fatti i funerali, non essendo proibito di dare sepoltura nemmeno ai giustiziati per delitti. XI, 7, 27. — l. 11 Cod. *De relig. et sumpt. fun.* — Nemmeno agli eretici. ivi. — l. 9 Cod. *De haeret. et manich.*

2. In alcuni casi deesi differire di dare sepoltura a certe persone. Così una donna morta incinta non debb'essere sepolta prima che le sia estratto il parto: il contravventore riputerebbesi aver fatto con la madre perire le speranze della prole. ivi, 28. — l. 2 *De mort. infer.*

3. La cura del funerale spetta a quello che fu scelto dal defunto. E se egli non lo fa, non incorre per questo in veruna pena, qualora a tale oggetto non gli sia stato lasciato alcun emolumento; chè allora questo andrà perduto per lui nel caso che non obbedisca alla volontà del defunto. ivi, 29. — l. 12 § 4 ff. *De relig. et sumptibus fun.* — In un solo caso egli è punito; cioè va soggetto all' azione Di dolo se ha ricevuto il danaro per tale oggetto; anzi il pretore lo costringeva estraordinariamente a fare il funerale. ivi. — *ib.* l. 14 § 2. — Ma non è stabilita alcuna pena contro l' erede che impedisce alla persona scelta dal testatore di fargli il funerale. ivi. — d. l. 14 § 14.

4. Se il defunto non ha provedato nulla circa il funerale, la cura di esso cade sopra gli eredi instituiti; e non essendovi erede instituito, sopra i legittimi e sopra i *cognati* secondo l'ordine con cui sono chiamati alla successione. ivi, 30. — *ib.* l. 12 § 4 ¶ sin autem.

5. Le leggi delle XII Tavole contengono varj regolamenti in riguardo alle spese del funerale. Ordinano che: 1.° Non si polisca il rogo con asce. 2.° Vi siano tre abiti, un velo di porpora, dieci trombette per accompagnamento del ranto (i poveri avevano le cornamuse), e non più. 3.° Non vi siano donne che si graffino le guance e gittino strida. 4.° Non si ungano i cadaveri da' beccamorti; non si asperga il rogo di vino. 5.° Non si facciano banchetti d' intorno al tumulo. 6.° Non si ardano profumi; non si mettano sopr' a' sepolcri lunghe file di corone (solo se ne fregj colui che ne' giuochi s' è acquistato la corona col suo valore). 7.° Non s' adoperi oro, eccetto quello che serve per legare i denti d' avorio sostituiti a' mancanti. 8.° Non si facciano più funerali per una sola persona, nè si preparino più letti. XI, 7, 31. — Queste leggi non furono rigorosamente osservate: molte costumanze prevalsero in contrario.

6. Il pretore o il magistrato municipale determinava le spese funerarie, in proporzione delle facoltà o della dignità del defunto. ivi, 32. — l. 12 § 6 et l. 15 § 5 ff. *De relig. et sumpt. fun.*

7. Le spese funerarie debbono farsi col danaro della eredità, se ve n' è; se non ve n' è, si debbono alienare quelle cose che col tempo andrebbero a perire e la cui conservazione sarebbe onerosa per l' eredità. In mancanza di queste, se v' è oro od argento, si dovrà venderlo o darlo in pegno per procacciare danaro; o si riscoteranno i crediti se si potranno facilmente esigere. ivi, 33. — *ib.* l. 12 § 6 ¶ si quidem, et l. 13.

E se alcuno impedisce la tradizione delle cose vendute, il pretore dee intervenire per far compiere la vendita e torre gli ostacoli che si frappongono alla tradizione. ivi. — *ib.* l. 14.

8. Se il defunto lasciò in legato tutte le sue robe, e non s' ha con che fargli il funerale, bisogna por mano anche a quelle. ivi. — d. l. 14 § 2 ¶ sed et si res. — Ma se fu poscia adita la eredità, le cose vendute non si debbono togliere al compratore, essendo egli possessore di buona fede, ed avendo quella proprietà che acquistò per autorità del giudice. Non conviene tuttavia che il legatario resti privo del legato, qualora egli possa essere indennizzato dall' erede: che se non lo può, è meglio che il legatario non lucri, di quello che il compratore abbia a patir danno. ivi. — *ib.* — Anzi se è un colono o un inquilino quegli che morì, e non vi sia con che fargli i funerali, debbonsi fare con le robe da lui addotte *(invectis illatis)* nel fondo locato, sebbene sieno tacitamente obbligate pei fitti dovuti dal defunto; e la rimanenza che vi fosse resterà pei debiti di fitto. XI, 7, 33. — l. 14 § 1 *De relig. et sumptibus fun.*

9. La terza parte del tit. 7 lib. 11 ff. risguarda una singolare azione *In factum* la quale era concessa *Ut funus ducere liceat*, ossia Perchè sia lecito di condurre il funerale. — Ora, era dovere del preside della provincia lo aver cura che i corpi o le ossa degli estinti non fossero molestati nè trattenuti, e che non venisse impedito di trasferirli per le pubbliche strade e per le città ed i borghi, e di seppellirli. ivi, 54. — *ib.* l. 38; l. 3 § 4 ff. *De sepulcro violato.* — Evvi pertanto un editto del pretore sopra questa materia, che concede l' interdetto e l' azione *In factum* a quello al quale fosse impedito di trasportare un morto nel luogo ove ha il diritto di seppellirlo. E gli competono quest' azione e questo interdetto anche se non egli stesso in persona ma il suo procuratore avesse sofferto l' impedimento; reputandosi essere stato impedito egli stesso. ivi, 55 e 56. — l. 8 § 5 ff. *De religiosis et sumpt. fun.*

10. Reputasi che uno sia stato impedito di condurre il funerale quando gli fu negato il passaggio dovutogli. Quindi se il venditore di un fondo si è riservato un luogo di sepoltura per sè e' posteri, e gli viene impedito di passare onde condurre ivi a seppellire un morto della famiglia, può intentare l' azione; dachè l' intenzione de' contraenti fu che fosse riservato anche il diritto di passare per cagione della sepoltura. ivi. — *ib.* l. 10.

Anzi è di Legge che quelli i quali si eressero sepolcri nei proprj fondi hanno il diritto di andare a que' sepolcri anche dopo d' aver venduto essi fondi; imperciocchè le leggi risguardanti le vendite de' predj dispongono che siavi il diritto di passaggio e di adito a' sepolcri esistenti nei fondi, nonchè quello di girarvi intorno col funerale *(ambitus funeris)*. ivi. — l. 5 ff. *De sepulcro viol.*

11. Se uno ha un sepolcro senz'avere la via ad esso, ed il vicino gl' impedisce di andarvi, egli può domandare a titolo precario il passaggio al sepolcro; il quale passaggio suolsi concedere, impetrandolo, ove non sia dovuto, da chi ha il fondo attiguo *(adjunctum)*. Il rescritto che dava questa facoltà d' impetrare, non dava già per questo un' azione civile; soltanto potevasi per esso interpellare estraordinariamen-

te. Il preside poteva eziandio costringere a prestare tale passaggio verso un giusto prezzo; purchè il giudice avesse riguardo alla opportunità del luogo, onde il vicino non ne soffrisse grave detrimento. XI, 7, 57. — l. 14 ff. *De relig. et sumpt. fun.*

12. Quegli a cui viene impedito di riporre il corpo o le ossa di un morto, ha la facoltà di ricorrere tosto all'interdetto che proibisce di opporsegli colla forza (V. Tumulazione), o di tumulare altrove ed indi promoovere l'azione pel fatto onde poter conseguire il risarcimento del danno derivatogli dall'essere stato impedito: nella computazione del qual danno si comprende il prezzo della compera del luogo, o la mercede per la conduzione di esso; e parimente il prezzo del luogo proprio che uno, se non costretto, non avrebbe fatto religioso seppellendovi il suo morto. Contenendo pertanto quest'azione una ragion pecuniaria, può essere in perpetuo esercitata dall'erede e contra l'erede. ivi, 58. — *ib.* l. 9.

FUNERARIA *(Azione)*. V. i titoli citati alla voce precedente. — Potendo accadere che quelli a cui spetta la cura del funerale trascurino di prestarsi a tale uffizio, era con questa azione proveduto a coloro i quali, in mancanza d'altri, si fossero spontaneamente assunti tale incarico; affinchè potessero ricuperare le spese fatte a cagione del funerale. XI, 7, 34. — l. 12 § 2 et 3 ff. *De religiosis et sumptibus funer.* — Affinchè quest'azione abbia luogo, debbono concorrere tre requisiti: 1.° che quegli il quale fece i funerali di alcuno gli abbia fatti con intenzione d'essere rimborsato; 2.° che non gli abbia fatti con malvagio proponimento; 3.° che non abbia altr'azione per farsene indennizzare. ivi.

2. Talvolta quegli che fece le spese funerarie non viene rimborsato; quando ci. le abbia fatte per sentimento di pietà. Anche in questo però vuolsi distinguere, mentre potrebbe uno aver fatto i funerali di un morto soltanto per non lasciarlo senza sepoltura. Sarebbe quindi opportuno il dichiarare alla presenza di testimonj con quale intenzione si faccia il funerale, onde non aver poi a soffrire quistiuni. ivi, 35. — *ib.* l. 14 § 7.

3. Per lo più i figliuoli che fanno i funerali de' loro genitori, e quelli che fanno i funerali delle persone di cui possono essere eredi, benchè da questo atto non si possa presumere nè la gestione com'erede *(pro herede geritio)* nè l'adizione; tuttavia, perchè non venga loro imputato di essersi immischiati se sono eredi necessarj, ovvero di avere agito com'eredi *(pro herede gessisse)* se sono eredi volontarj, sogliono dichiarare alla presenza di testimonj *(testari)* che fanno i funerali *(sepulturam)* per sentimento di pietà. E se lo fecero senza necessità, si riputerà che siensi premuniti contro la accusa di essersi immischiati nella eredità, non che abbiano proveduto alla indennizzazione delle spese; poichè dichiarano di averle fatte per sentimento di pietà. Se vogliono riservarsi il diritto di rimborso, debbono dunque apertamente dichiararlo. XI, 7, 35. — l. 14 § 8 *De relig. et sumpt. funer.*

4. Talvolta uno può avere il diritto di farsi rimborsare in parte le spese; quando cioè le avesse fatte in parte come gestore d'affari ed in parte per sentimento di pietà. ivi. — d. l. 14 § 9.

5. Non avendo luogo quest'azione qualora quegli che fece le spese funerarie non abbia avuto intenzione di farsele rimborsare, ne segue che se uno, riputandosi erede, fece il funerale ad un padre di famiglia, egli non potrà valersi dell'azione Funeraria, perchè nol fece con intenzione d'amministrare un affare altrui. Per altro si può, previa cognizione di causa, concedergli l'azione utile Funeraria. ivi, 36. — d. l. 14 § 11.

Quindi se il possessore dell'eredità fece il funerale, ed indi, essendone stato evitto, nella restituzione non detrasse quanto aveva speso, egli avrà l'azione Funeraria utile. ivi. — *ib.* l. 32.

6. Il giudice conoscente di tale materia non debbe talvolta ammettere la spesa che fosse stata fatta piccola con malvagio proponimento; poni caso, affine di recare onta *(in contumeliam)* ad un uomo facoltoso. ivi, 37. — *ib.* l. 14 § 10.

7. Ogniqualvolta uno può ricorrere ad un'altr'azione per conseguire le spese fatte per funerali, egli non può intentare l'azione Funeraria. Che se ha già intentata una volta l'azione *Familiae erciscundae*, potrà intentare la Funeraria. ivi, 38. — d. l. 14 § 12.

8. Chi per mandato altrui fece un funerale non ha l'azione Funeraria; ma questa è concessa al mandante, abbia egli pagato il mandatario o gli sia ancora debitore. Se fu un pupillo (a cui non apparteneva la eredità) che fece il mandato senza l'autorizzazione del tutore, quegli che fece le spese ha l'azione utile Funeraria contra l'erede, non essendo giusto che l'erede ne ab-

bia a lucrare. Se poi il pupillo senza l'autorizzazione del tutore incaricò alcuno di fare il funerale che spettava a lui, deesi concedere l'azione contro di lui, ov'egli sia anche erede della persona a cui fu fatto il funerale, e l'eredità sia solvente. Al contrario, se uno fece il funerale per mandato dell'erede, egli non può esercitare l'azione Funeraria, avendo quella Di mandato. XI, 7, 39. — l. 14 § 15 *De relig. et sumpt. funer.* — Se però avesse fatto il funerale come gestore *(negotium gerens)* dell'erede, egli può esercitare la Funeraria quand'anche l'erede non avesse ratificato. ivi. — d. l. 14 § 16.

9. Quando si fanno i funerali ad un padre di famiglia, è palese che i legatarj ed i fedecommessarj non sono tenuti; perchè ad essi non ispetta il dovere del funerale: onde dovranno essere rimborsati delle spese che avessero fatto *boni viri arbitratu* per tale oggetto come pure per la malattia del defunto. ivi, 40. — l. 3 Cod. *De relig. et sumptib. fun.*

10. Quest'azione è concessa contra quelli ai quali incombe l'obbligo de' funerali, p. e. l'erede, il possessore de' beni e gli altri successori. ivi. — l. 14 § fin. ff. *De relig. et sumpt. fun.* — E siccome il dovere de' funerali incombe ai successori, così anche il patrono che domanda il possesso de' beni *contra tabulas*, dee somministrare le spese del funerale. ivi.

11. Se venne fatto il funerale ad un figlio di famiglia, compete l'azione Funeraria contra il padre sotto la podestà del quale era quello a cui fu fatto il funerale, e compete in proporzione della dignità e facoltà di esso padre. ivi, 41. — *ib.* l. 21. — Tuttavia se il figlio di famiglia è milite ed ha peculio castrense, sono prima tenuti i suoi successori, e poi suo padre. ivi. — *ib.* l. 31.

12. Se fu fatto il funerale ad un servo o ad una serva, si ha l'azione contra del padrone. ivi, 42. — d. l. 31 § 1.

13. Se fu fatto il funerale ad una donna non soggetta all'altrui podestà ed avente dote, è concessa l'azione Funeraria contra quello a cui pervenne qualche cosa a titolo di dote; paruto essendo giustissimo agli antichi doversi fare i funerali alle donne colla loro dote, quasi che questa fosse il loro patrimonio; e che chi lucra la dote per la morte della donna, debba contribuire al funerale, sia egli padre o marito della donna. ivi, 43. — *ib.* l. 19.

14. Se uno avesse costituito per una donna la dote a condizione che dovesse ritornare a lui nel caso che la donna morisse in costanza di matrimonio, o nel caso ch'esso venisse sciolto in qualunque altro modo; egli sarebbe obbligato a contribuire pel funerale, dachè per la morte della donna è a lui pervenuta la dote. XI, 7, 43. — l. 20 ¶ quid tamen *De relig. et sumpt. fun.*

15. Se la donna dopo il divorzio si maritò con un altro, poi morì; il primo marito, quantunque abbia lucrato la dote, non dee pagare la spesa del funerale. ivi. — *ib.* l. 29.

16. Se il marito e la moglie morirono nel medesimo istante, si dee concedere l'azione Funeraria contra l'erede del marito in ragione della dote. ivi. — *ib.* l. 32 § 1.

17. Il padre o l'estraneo, ai quali ritorna la dote dopo la morte della donna, non sono soggetti a quest'azione se non in quanto la dote sia già stata ad essi restituita. Ma se il padre non ricuperò ancora la dote, il solo marito sarà convenuto in Giudizio, e questi imputerà a debito del padre quanto avrà speso pel funerale; dachè le spese funerarie sono un debito della dote, e quindi debbono essere pagate colla dote. ivi, 44. — *ib.* ll. 17, 18 et 19.

18. Sia che il marito debba restituire la dote, sia che la ritenga, egli è tenuto alla Funeraria solamente *in id quod facere potest*; dachè s'intende ch'egli lucri ciò che avrebbe prestato alla moglie qualora da questa fosse stato chiamato in Giudizio: ora, ella non avrebbe potuto convenirlo se non *in id quod facere potest.* ivi, 45. — *ib.* l. 27 § 2. — A maggior ragione il marito non sarà convenuto per la Funeraria se durante il matrimonio avrà pagato la dote alla moglie; nei casi però che dalle leggi fosse permessa la restituzione della dote. ivi. — d. l. 27 § 1.

19. Il marito non è soggetto all'azione Funeraria nel caso che quegli il quale costituì la dote alla moglie di lui, avesse stipulato che gli fossero restituiti i due terzi, spettando l'altro terzo al marito, ed aggiugnendo che il marito non fosse tenuto a contribuire nelle spese funerarie. Così è qualora il funerale della donna sia stato fatto dallo stesso stipulatore della dote: ma se lo fece un terzo, questi può convenire il marito, non potendosi infragnere il diritto pubblico mediante tale patto. ivi, 46. — *ib.* l. 20.

20. Morendo una donna si debbono farle i funerali, della dote che rimane presso il marito, e degli altri di lei beni, *pro portione:*

p. e. se la dote è di cento, e la sua eredità di dugento, l'erede contribuirà due parti ed il marito una. XI, 7, 46. — ll. 22, 24 et 27 *De relig. et sumpt. fun.* — Senza detrarre i legati nè il valore de' servi manomessi nè i debiti. ivi. — *ib.* ll. 23, 25 et 26.

21. Morendo in istato di matrimonio una figlia emancipata, debbono contribuire al funerale i suoi eredi o possessori de' beni, il padre per la porzione di dote da lui ricuperata, ed il marito per la porzione da lui lucrata. ivi. — *ib.* l. 30 § 1.

22. Quando muore una madre di famiglia, e la sua eredità non è solvente, le si deggiono fare i funerali colla sola dote. ivi. — d. l. 5 § 2.

23. Quando vien fatto il funerale ad una figlia di famiglia avente dote, se il marito ha lucrato la dote, avrà luogo contro di lui l'azione Funeraria, non già contra il padre. Che se la dote per essere troppo tenue non basta, si dee concedere per quanto manca *(in superfluum)* l'azione contra il padre. ivi, 47. — d. l. 20 § 1.

Ed ancorchè il marito non dovesse lucrare la dote, ma fosse tenuto a restituirla al padre, quegli che avesse fatto il funerale alla figlia di famiglia prima che fosse stata restituita la dote al padre, potrà benissimo esercitare l'azione verso il marito; e se fu restituita la dote, sarà obbligato il padre. Se poi fu esercitata l'azione contra il marito, questi restituirà tanto di meno al padre della moglie. ivi. — *ib.* l. 29 § 1.

Al contrario, se il padre ha promesso la dote, ed ha convenuto che, quantunque fosse profettizia, tuttavia, morendo la donna durante il matrimonio, essa dote dovesse andare a benefizio del marito; e se la donna morisse durante il matrimonio prima che la dote promessa fosse stata pagata; il padre, convenuto coll'azione *Ex stipulatu* e della promessa di dote, riceverà dal marito o detrarrà quanto ha speso nel funerale, ovvero quanto fu in necessità di pagare ad una terza persona la quale promosso aveva l'azione Funeraria contro di lui perchè aveva egli ancora in sue mani la dote non pagata. ivi. — *ib.* l. 30.

24. Quando viene fatto il funerale ad una donna che non ha dote, se è figlia di famiglia, il padre dee portare tutta la spesa; se è emancipata, gli eredi di lei. E se non ha eredi, ed il padre non è solvente, il marito dee per tale oggetto essere convenuto *in quantum facere potest;* mentre sarebbe ingiurioso per lui che sua moglie rimanesse insepolta. XI, 7, 47. — l. 28 *De relig. et sumpt. fun.*

25. Se ad onta della proibizione dell'erede, uno fece il funerale al testatore, quegli potrà tuttavia ottenere contra esso erede l'azione Funeraria, previa cognizione di causa. Difatti, potrebb' essere un figlio che per sentimento di pietà filiale il facesse al padre; sebbene, avrebbe quegli dovuto dichiarare alla presenza di testimonj la sua intenzione di essere rimborsato. Potrebb' essere una persona incaricatane dal testatore; e allora l'equità vorrebbe che le fosse conceduta l'azione. Insomma il giudice non debbe in questo imitare meramente l'azione Per gestione d'affari. ivi, 49. — *ib.* l. 14 § 13.

La ragione poi per la quale chi si oppose al funerale è tenuto a quest'azione, si è che reputasi chi fece qualche spesa pel funerale avere contrattato col defunto, non coll'erede. ivi. — *ib.* l. 1.

26. Quest'azione non è annale ma perpetua; ed è concessa all'erede ed altri successori, e contra i successori. ivi, 50. — *ib.* l. 31 § 2.

27. Quest'azione poggia soll'equità, nè ha per oggetto che le mere spese fatte pel funerale. Ora, l'equità di esse desumesi dalla dignità del sepolto, dai casi speciali, dalle circostanze e dalla buona fede; onde non deesi imputare a titolo di spese nè più dello effettivamente speso, nè quello che fosse stato speso immoderatamente. E se anche il testatore avess' egli stesso ordinate le spese, non si dovrà seguire la sua volontà se tali spese eccedessero i limiti delle facoltà. ivi, 51. — *ib.* l. 14 § 6.

28. Si reputano fatte a cagione del funerale le spese fatte affinchè il funerale fosse eseguito e senza le quali esso non avrebbe potuto eseguirsi, p. e. le spese fatte per portar via *(elationem)* il defunto, o per preparare il luogo dove ha da essere riposto *(inferetur)*. ivi, 52. — d. l. 14 § 3.

Pertanto se l'erede di una donna ripone il corpo di lei nel fondo ereditario, si farà rimborsare dal marito secondo il valore del luogo. ivi. — *ib.* l. 46 § 1.

Così è spesa funeraria quella fatta perchè fosse trasportato *(perferretur)* il corpo di uno morto fuori *(peregre)*. ivi. — *ib.* l. 14 § 4. — Lo stesso dicasi delle spese per la custodia, per la preparazione *(ad commendandum* o *commun-*

dandum) del corpo, pel collocamento del marmo o della veste mortuaria (sendo costume di coprire i cadaveri con una veste decentissima, che pei cittadini cumuni era una toga ordinaria, pei magistrati una pretesta, e pei censori una di purpora). XI, 7, 52. — l. 14 § 4 *De relig. et sumpt. fun.*

Finalmente si reputa spesa funeraria quanto fu speso pel corpo del defunto, come in unguenti, nell' acquisto del luogo ove fu inumato, nelle gabelle (che una volta pagavansi pel trasporto de' cadaveri, ma pòi furono abrogate), nel sarcofago, nella vettura, ec. ivi. — *ib.* l. 37.

29. Non è uopo di seppellire coi corpi gli ornamenti nè altrettali cose, come soglion fare gli uomini semplici. ivi. — *ib.* l. 14 § 5.

30. Nelle spese funerarie non si computano quelle del monumento. ivi, 53. — *ib.* l. 37 § 1.

FUNGIBILI. Così si chiamano quelle cose che dannosi a numero, peso o misura. XII, 1, 19. — l. 2 § 3 ff. *De rebus creditis.*

2. Chiamansi poi *fungibili* perchè nel loro genere ammettono *funzione*, vale a dire sono tali che nel medesimo genere l'una fa le veci dell'altra e si reputano le stesse; come frumento, vino, olio ed altre cose che si consumano coll'uso. ivi. — *ib.*

FUR. V. Furto.

FURIO ANZIANO, forse dall'essere egli nativo d'Anzio, od ANTEO, giureconsulto che scrisse de' libri *sull'Editto*, de' quali tre frammenti sono riportati ne' Digesti. Fiorì, secondo Gotofredo, sotto gl' imperatori Severo e Caracalla. *Pref.* p. II, 1, 88.

FURIOSO. V. Curatore, Demenza, Imbecillità, Interdetto.

1. Il furioso è senza volontà. L, 17, 163. — l. 40 *De regulis juris;* XXIX, 2, 42. — l. 47 *De acquir. vel omitt. hered.* — Pure egli conserva de' resti di volontà. I, 7, 48. — l. 8 *De his qui sui vel alieni juris sunt.*

2. Il furioso è tenuto per assente, o non presente. L, 17, 165. — l. 124 *De reg. juris.*

Niuna cosa reputasi fatta in presenza del furioso. IV, 8, 44. — l. 49 *De receptis qui arbitrium recep.*

3. Reputasi che il furioso non agisca punto, considerandosi in tutto e per tutto come assente o quiescente. XXIX, 7, 2. — l. 2 § 3 ff. *De jure codic.*

4. Il furioso non è capace di verun affare. L, 17, 159. — l. 5 *De reg. juris.*

5. Se uno dopo aver dato un mandato diventa furioso, il mandato è rivocato. XXIX, 2, 42. — l. 47 *De acquir. vel omitt. hered.*

6. Se i figliuoli abbandonavano il loro padre furioso, ed un estraneo lo accoglieva presso di sè e ne pigliava cura, dopo d'avere inutilmente avvertito i figliuoli di prenderne cura eglino stessi; diveniva di lui erede legittimo, quand' anche eglino fussero stati instituiti dal testamento del padre, il quale aveva sua esecuzione in tutto il rimanente. — Lo stesso era del padre che abbandonava i suoi figliuoli furiosi. Aut. ad l. 28 Cod. lib. 1 tit. 4 *De episcopali audientia.*

FURORE. Il furore e la demenza ossia la imbecillità sono due cose differenti. V, 2, 15. — l. 2 ff. *De inoff.;* Inst. § 3 et 4 *De curatoribus;* l. 28 Cod. *De episcop. audientia;* IV, 8, 55. — l. 27 § 1 *De receptis qui arbitr. recep.;* XXVII, 10, 3. — l. 6 *De curator. furioso;* XXVI, 5, 14. — l. 8 § 1 *De tutor. et curat. datis;* XLVII, 10, 74. — l. 7 § 11 ff. *De injuriis.*

FURTIVA *(Azione ripetitoria)*, ossia Condictio furtiva. V. lib. 13 tit. 1 *De condictione furtiva;* Cod. lib. 4 tit. 8 *De condictione furtiva;* lib. 6 tit. 1 *De furtis et servo corrupto.* — Era un' azione personale concessa al proprietario al quale era stata rubata una cosa sua, affinchè il ladro fosse costretto a restituirla.

2. In caso di cosa rubata l'azione restitutoria compete al solo proprietario. XIII, 1, 1. — l. 2 ff *De condict. furt.*

3. Quelli a cui pericolo è la cosa altrui, sia che l'abbiano a titolo di comodato, sia a titolo di locazione, sia a titolo di pegno; quando venga loro rubata, hanno tutte le azioni Di furto: ma l'azione restitutoria *(condictio)* non l'ha che il solo proprietario. ivi. — l. 14 § 16 ff. *De furtis.*

4. Quest' azione ha luogo fino a tanto che il proprietario non abbia cessato per fatto proprio di essere proprietario; quindi egli non può intentare quest'azione se alienò la cosa. ivi, 2. — l. 10 § 2 ff. *De condict. furt.*

Quindi se il proprietario lasciò in legato puramente al ladro la cosa rubata, l'erede non può ripeterla da lui. E nemmeno se fu lasciata in legato ad un' altra persona; mentre la proprietà fu così alienata pel fatto del testatore cioè del proprietario. ivi. — d. l. 10 § 3.

5. Se il proprietario non per fatto proprio perdette la proprietà, egli continua ad avere

l'azione restitutoria. Quindi se la cosa venne rubata a me mediante il quale tu la possedevi, ha l'azione, se anche non intervenne il fatto tuo nel perderne la proprietà. XIII, 1, 2. — l. 12 *De condict. furt.*

6. Se la cosa rubata è comune a due persone, importa di sapere quale dei due socj abbia provocato il giudizio *Communi dividundo;* ora chi lo provocò ha perduto l'azione restitutoria. ivi. — d. l. 12 § 1.

7. Se un servo rubato venne legato sotto condizione, l'erede in pendenza di questa avrà l'azione restitutoria; e se, dopo contestata la lite, la condizione viene ad adempiersi, il reo convenuto verrà assolto; come se quel servo avesse ricevuto la libertà per testamento condizionatamente, e durante la contestazione della lite fosse occorsa la condizione: difatti all'attore non importa più di avere quell'uomo, e la cosa cessò di essere di esso erede senza dolo del ladro. ivi, 3. — *ib.* l. 14. — Ma se la condizione non è adempita al momento in cui viene pronunziato il giudizio, il giudice stimerà quanto vale il servo in tale stato. ivi. — *ib.*

Lo stesso dicasi se fu rubato uno statulibero, ovvero una cosa lasciata in legato sotto condizione, e prima della comparsa in Giudizio sia già adempita la condizione. ivi. — l. 52 (al. 53) § 9 ff. *De furtis.*

Prima poi dell'adempimento della condizione, neppure il legatario può promuovere l'azione restitutoria, ma solo la vendicatoria. ivi. — l. 11 ff. *De condict. furt.*

8. Si reputa che il proprietario eserciti quest'azione anche quand'altri la esercita a nome di lui, come sarebbero il tutore od il curatore a nome del pupillo o del furioso. ivi, 4. l. 56 (al. 58) § 4 ¶ condicere ff. *De furtis.*

9. Al solo proprietario compete l'azione Furtiva; ma a tutti gli altri è concessa quella Dell' incerto per ripetere il possesso della cosa stata loro rubata; p. e. al pignoratario od al comodatario. ivi, 5. — l. 12 § 2 ff. *De cond. furt.*

10. Quest'azione si può intentare tanto se il ladro è manifesto, quanto se è non manifesto. ivi, 6. — *ib.* l. 10. — Ed anche se esso è soggetto all'azione Di rapina. ivi. — d. l. 10 § 1.

11. Quest'azione ha luogo altresì contra quello che commise furto nell'uso o nel possesso della cosa, sebbene non abbia rubato la cosa stessa. Tal sarebbe colui che si servì della cosa datagli a comodato o in deposito, il quale in tal caso risponderebbe anche se la cosa fosse perita senza dolo o colpa di lui, mentre per l'azione Di comodato si risponde della sola colpa, e per quella Di deposito del solo dolo. XIII, 1, 5. — l. 16 *De condict. furtiva.*

12. Se l'azione Furtiva rassomiglia a quella Di furto quanto alle persone contra le quali viene concessa, ella è però differente in più cose. — I.ª *Differenza.* Per quest'azione niun altro è tenuto fuor quello che commise il furto, o con qualche atto esterno prestò ajuto al ladro, o il suo erede. ivi, 7. — *ib.* l. 5 ¶ numquam. — Laonde chi prestò ajuto (senz'atto esterno) o consiglio al ladro, non è tenuto alla Furtiva, ma a quella Di furto. ivi. — *ib.* l. 6.

13. — II.ª *Differenza.* Quando più individui commisero furto, ciascheduno in virtù dell'azione Furtiva è tenuto solidariamente per modo che, se uno ha pagato, gli altri sono liberati: non così nell'azione Di forto. ivi. — l. 1 Cod. *De condict. furt.*

14. — III.ª *Differenza.* Quando un servo commise un furto, il suo padrone è tenuto all'azione Furtiva se ed in quanto a lui pervenne qualche cosa dal furto: l'azione Di furto essendo nossale segue il colpevole. E se il ladro è un figlio di famiglia, quest'azione può essere intentata contro di lui; come se è una figlia, il padre è soggetto a quest'azione fino al valore del peculio di lei in quanto il furto l'abbia accresciuto. ivi, 8. — ll. 4, 5, et 19 ff. *De condict. furt.*

15. — IV.ª *Differenza.* Un servo che sottrasse qualche cosa ad un altro, è tenuto all'azione Di furto anche dopo divenuto libero; ma l'azione Furtiva non si può intentarla contra di lui se non nel caso che abbia commesso il forto dopo divenuto libero. ivi. — *ib.* l. 15.

16. — V.ª *Differenza.* L'azione Di furto essendo nossale non è concessa contro l'erede; ma la Furtiva, avendo per oggetto la persecuzione della cosa, obbliga anche l'erede del ladro. ivi, 9. — *ib.* l. 7 § 2. — Anzi a questa sono obbligati anche i furiosi e gl'infanti quando sieno eredi necessarj. ivi. — *ib.* l. 2. — E per essa siamo tenuti non in ragione di quanto ci è pervenuto, ma per intero, se siamo soli eredi; se in parte, per la parte in cbe siamo eredi. ivi. — *ib.* l. 9. — Ed ancorchè nulla sia pervenuto all'erede, pure è tenuto. Così dicasi degli altri successori. ivi. — *ib.* l. 7 § 2.

17. Quest'azione ha luogo non solamente per la cosa tale quale era quando venne rubata, ma eziandio per quanto rimane di essa, nel caso che sia estinta; purchè anche la rimanenza sia stata rubata. Così se venne rubato ed ucciso un bove, al padrone compete l'asione per la restitusione *(condictio)* del bove, della pelle e della carne e delle corna, se anche queste cose vennero portate via. XIII, 1, 10. — l. 14 § 2 *De condictione furtiva.* — Che se il padrone avesse mediante l'azione restitutoria conseguito il prezzo del bove, e poscia domandasse qualcheduna delle dette parti, egli verrà respinto mediante la eccezione. Al contrario, se avesse domandato la restituzione della pelle e dopo conseguitone il prezzo, ripetesse *(condicet)* il bove; quando il ladro offra il prezzo del bove meno quello della pelle, il padrone verrà respinto mediante l'eccezione Di dolo. ivi. — *ib.*

Gli stessi principj si applicano al caso di furto d'uve, potendosi ripetere *(condici)* ed il mosto e la vinaccia. ivi. — d. l. 14 § 3.

18. Sebbene uno sia tenuto all'asione Di furto anche per le cose che non ha portato via (poni caso, per essere stato sorpreso); pure per queste non ha luogo la restitutoria contro di lui. ivi, 11. — l. 21 § fin. ff. *De furtis.*

19. L'azione Di furto ha luogo per le persone libere; non così quella Furtiva. ivi. — *ib.* l. 38 (al. 39) § 1.

20. L'azione Furtiva dura finattanto che sia ritornata la cosa al proprietario. ivi, 12. — l. 10 § ita demum ff. *De condict. furt.*

21. Si reputa che un debitore abbia pagato la somma rubatagli dal falso procuratore del suo creditore, allorchè questo creditore ratifica il pagamento o gli fa quitanza; e perciò si estingue l'azione Furtiva. Non così se fosse stata pagata una somma indebita. ivi. — l. 80 (al. 82) § 5 ff. *De furtis.*

22. L'asione Furtiva dura fino a che il proprietario della cosa rubata l'abbia ricuperata; e qualunque transazione sopra il furto non impedisce tale azione, sebbene la transazione possa togliere quella Di furto. ivi. — l. 7 ff. *De condict. furt.*

23. Quest'azione non si estingue colla distruzione della cosa. Quindi se un colono, dopo spirato il quinquennio della locasione, percepì i frutti contra la volontà del proprietario, si può intentare contro di lui l'asione pel furto della messe e della vendemmia, ancorchè le abbia consumate. XIII, 1, 13. — l. 67 (al. 69) § 5 ff. *De furtis.*

Così è anche se la cosa perì senza il fatto del ladro e per caso fortuito; purchè ciò sia avvenuto prima ch'egli ne abbia offerta la restituzione. ivi. — l. 8 ff. *De condict. furt.*; l. 1 Cod. *De his quae vi metu*; l. 2 Cod. *De condict. furt.*

24. Eziandio se il ladro fu disposto di opporre eccezione all'azione che in promuovo contro di lui, e fu in mio potere d'intentarla prima che la cosa perisse, e la cosa è perita dopo; tuttavia sussiste l'azione; perchè quegli che una volta sottrasse *(contrectaverit)* la cosa contro la volontà del proprietario, è sempre riputato in mora di restituire ciò che non doveva portar via. ivi. — l. fin. ff. *De condict. furt.*

Questa mora viene purgata non solamente coll'offerta della cosa furtiva, ma eziandio col fare una novasione nel titolo furtivo. ivi, 14. — *ib.* l. 17.

25. Quest'azione ha per oggetto la restituzione della stessa cosa sottratta o del suo valore. Quando si tratta del valore, uopo è riferirsi al tempo in cui la cosa aveva il massimo valore, spezialmente perchè il ladro col restituire la cosa diventata peggiore non si libera, e quindi si reputa ch'egli sia sempre in mora. ivi, 15. — *ib.* l. 8 § 1. — E si desume il valore della cosa dallo stato suo migliore, anche quando essa fosse diventata migliore mercè la cura e le spese del ladro. Onde io posso domandare la restitusione *(condici)* delle tasse *(pocula)* fatte coll'argento rubatomi; ponendo nell'asione il valore anche degl'intagli fatti a spese del ladro; nello stesso modo che, se un infante rubato è cresciuto, si fa la stima di lui come adolescente, tuttochè sia cresciuto a spese e cura del ladro. ivi. — *ib.* l. 13.

26. In quest'azione il petitore non è tenuto di dare veruna cauzione a quello contra il quale promuove l'azione. ivi. — *ib.* l. 14 § 1.

27. In quest'azione entrano anche i frutti. ivi, 16. — *ib.* l. 8 § fin. — E generalmente si domanda qualunque lucro che dalla cosa rubata il proprietario avrebbe conseguito. ivi. — *ib.* l. 3.

FURTO. V. Abigeato, Abigeo, Alberi, Attruppamento, Azione, Bottino, Delitti privati, Esibizione, Furtiva *(Azione)*, Incendio, Ladro, Naufragio, Obbligazione, Pirati, Postumo, Rapina, Restitu-

TORIA (*Azione*), RICETTATORI, ROTTURA, RUINA, SPOGLIAZIONE, VINDICAZIONE, VIOLENZA. V. lib. 47 tit. 2 *De furtis*; Cod. lib. 6 tit. 2 *De furtis et servo corrupto*; Inst. lib. 4 tit. 1 *De obligationibus quae ex delicto contrahuntur*.

1. *Furto* è detto da *furvo* che vale *nero*, perchè lo si commette clandestinamente e all'oscuro e più spesso in tempo di notte: oppure viene da *fraude*, o da *ferendo et auferendo*; oppure dal greco, dicendo i Greci φῶρας i ladri ἀπὸ τοῦ φέρειν, cioè da *ferre*. XLVII, 2, 1. — l. 1 ff. *De furtis*.

2. Furto è il por mano (*contrectatio*) frodolentemente sopra una cosa per lucrare o la cosa stessa o l'uso del possesso di essa; il che dalla legge naturale è proibito di fare. ivi. — d. l. 1 § 3.

3. Avvi due specie di furto, *manifesto* e *non manifesto*. ivi, 2. — *ib.* l. 2. V. LADRO. Dicesi *furto manifesto* anche se uno ha veduto il ladro portar via ed è accorso per prenderlo, ma esso è scappato gittando via la cosa rubata. ivi. — *ib.* l. 7 § 2.

4. Nel giudicare se il furto sia manifesto o non manifesto si guarda al principio, cioè al tempo in cui fu commesso. ivi, 3. — *ib.* l. 6.

5. In ambe le specie di furto, per reputare che sia stato commesso, debbono concorrere tre requisiti: 1.° Il toccamento con mano (*contrectatio*); 2.° L'intenzione di rubare; 3.° La mancanza d'assenso del proprietario o del possessore. ivi, 4.

6. Non si commette furto nè con parole nè con scritti; senza toccamento con mano (*contrectatio*) non si commette furto. Laonde il prestarvi ajuto o consiglio allora nuoce quando sia seguito il toccamento. ivi, 5. — *ib.* l. 52 § 19.

7. Il solo pensiero (*cogitatio*) di far furto non costituisce il furto; epperò se uno entrò in una camera chiavata (*conclave*), non è ancora ladro, sebbene vi sia entrato con animo di rubare. Sarà tenuto bensì all'azione D'ingiurie, o all'interdetto *De vi*, se sarà entrato per forza. ivi, 6. — *ib.* l. 21 § 7. — Se uno fingendo di essere procuratore fece sì che io promettessi a lui od a un suo delegato, io non posso intentare contro di lui l'azione Di furto; perchè non intervenne alcun corpo che sia stato toccato con animo di rubare. ivi. — *ib.* l. 75. — Chi vende scientemente una cosa altrui, non commette furto qualora non l'abbia toccata (*contrectet*). ivi. — l. 6 Cod. *De furtis*.

8. Negando un deposito non si commette furto, benchè tale negazione (*inficiatio*) si approssimi al furto. Sarà furto se il depositario piglia possesso della cosa depositata per appropriarsela (*intervertendi causa*). E se fosse p. e. un anello, non fa divario che l'abbia in dito o in astuccio (*dactyliotheca*), se ha destinato d'averlo per suo. XLVII, 2, 6. — l. 1 § 2 et l. 67 ff. *De furtis*.

9. Quel creditore il quale dopo pagato non restituisce il pegno, è tenuto all'azione Di furto se lo ritiene con intensione di occultarlo. ivi. — *ib.* l. 52 § 9.

10. Quel procuratore il quale, senza sottrarre le cose rinchiuse, non le restitui essendogli consegnate, è tenuto all'azione Di mandato non a quella Di furto. ivi. — l. 55 ff. *Mandati*.

11. Basta che la cosa sia in qualche parte stata toccata con mano, perchè si reputi commesso il furto. Così chi raschiò un piatto (*lancem rasit*) è ladro di tutto il piatto, ed è tenuto all'azione Di furto per quanto importa al proprietario di esso piatto. ivi, 8. — l. 22 § 2 ff. *De furtis*. — Ciò ha luogo rispetto alle cose indivisibili, com'è appunto il piatto: ma non si direbbe già che uno ha rubato un cumulo di frumento se ne ha portato via un moggio, o una cantina se ne ha portato via una anfora di vino, e simili. Pure così la pensava Ofilio, secondo la dottrina degli Stoici che riputavano eguali tutt'i delitti. ivi. — *ib.* l. 21 cum § 5 et 6.

12. Si reputa che uno abbia toccato (*contrectavisse*) tanto se toccò egli stesso come se mediante altra persona, purchè egli sia presente: non così se è assente. Quindi se uno essendo per ricevere un pagamento indebito, delega altrui a pagare, non ha luogo l'azione Di furto se fu pagato in sua assenza; ma ha luogo se era presente. ivi, 9. — *ib.* l. 43 § 2.

13. Se due o più persone rubarono una trave (*tignum*) che uno solo non avrebbe potuto portare, son tutti tenuti solidariamente all'azione Di furto, benchè uno solo potuto avesse toccarla se non portarla via (*contrectare nec tollere*). ivi. — *ib.* l. 21 § 9.

14. L'azione Di furto che nasce quando la cosa fu una volta toccata, non si moltiplica sebbene pel continuo toccamento di essa cosa il furto perseveri. Nè si concederà una nuova azione se essa cosa fosse accresciuta in appresso, ma questo accrescimento entrerà nell'azione concessa pel primo toccamento. ivi, 10. — *ib.* l. 9.

Qualche volta il ladro, restando sempre l'obbligazione della pena, in certi casi si obbliga di nuovo; sicchè per la medesima cosa si può esercitare contro di lui l'azione Di furto. — I.° *Caso*. Se la causa del possesso è cangiata; come se la cosa fosse ritornata in potere del proprietario, e la medesima persona la portasse via o al proprietario stesso o a quello a cui il proprietario l'avesse comodata o venduta. XLVII, 2, 10. — l. 56 ff. *De furtis*. — Onde se la cosa furtiva ritorna al proprietario, e di bel nuovo gli viene tolta, compete un'altra azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 46.

II.° *Caso*. Sè è cangiata la persona del proprietario, il ladro rimane obbligato ad un'altra pena. ivi. — d. l. 56 ¶ sed et si. — Così se quegli al quale fu tolta una cosa, mentr'essa è presso il ladro, la lasciò in legato a me, e poscia il ladro la porta via, l'azione Di furto compete a me solo, mentre l'erede a suo nome non l'ha. ivi. — *ib.* l. 47 et l. 68 § 1.

15. Siccome pel furto richiedesi l'intensione di rubare, così se il creditore porta via *(aufert)* la cosa a lui data in pegno, non si reputa che la robi, ma che sorvegli *(incumbere)* al suo pegno. ivi, 11. — *ib.* l. 48 § 3.

16. Due sono i requisiti della intensione di rubare, la frode e il desiderio di lucro. ivi, 12.

17. Il toccamento *(contrectatio)* scevro di dolo non è furto. Onde se uno spinse il mio asino e lo fece accoppiare colle sue cavalle sol per averne il nascente (τῆς γονῆς χάριν), non è tenuto all'azione Di furto qualora non avesse avuto la intensione di rubare; ma soltanto a quella Pel fatto. ivi. — *ib.* l. 52 § 20.

Chi delle cose a lui comodate o depositate fece un uso diverso da quello pel quale le ricevette, se credeva di farlo non contro voglia del proprietario, non è tenuto all'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 79. — Non è tenuto nemmeno a quella Di deposito; sì a quella Di comodato, qualora fosse in colpa; cioè se non avesse dovuto credere che il proprietario fosse per permettere. ivi. — d. l. 76 ¶ sed nec.

18. Se uno portò via una cosa credendola abbandonata mentre non era, non è tenuto all'azione Di furto. ivi, 13. — *ib.* l. 43 § 6. — E nemmeno se nè la era, nè la credeva abbandonata, ma la prese con intensione di restituirla a cui apparteneva. ivi. — d. l. 43 § 7. — E se non sapeva a chi la appartenesse, ma la portò via con intensione di restituirla a chi la ripetesse o la dimostrasse sua, egli non è tenuto all'azione Di furto, massimamente se, come fanno molti, egli espone un avviso che la cosa fu trovata e che verrà restituita a chi la ripetesse. XLVII, 2, 13, — l. 43 § 8 ff. *De furtis*. — E nemmeno si reputerà che commetta furto chi domandasse una mancia ossia un premio (ὕρετρα) pel ritrovamento; quantunque la sua domanda non sia veramente proba. ivi. — d. l. 43 § 9.

Il caso del getto in mare è controverso. V. Getto.

19. Se uno facendo da erede *(pro herede)* prende qualche cosa dai beni di uno ch'egli credeva morto, ed era vivo, non commette furto. ivi, 14. — *ib.* l. 83.

20. Non in qualunque toccamento con frode concorre la volontà di rubare; ma solamente quando uno tocca affine di lucrare egli stesso od altri; e non già se solamente affine di nuocere. Tal sarebbe il caso di uno che facesse cadere dalle mani di un altro monete d'oro o d'argento o qualche altra cosa; egli sarà tenuto se lo ha fatto affine che un altro le prendesse, e questi le portò via. ivi, 15. — *ib.* l. 31 § 1 et l. 52 § 13, 23 et 24; l. 41 § 1 *Ad legem Aquiliam*.

21. Non è furto quando il si fa solamente col divisamento di appagare la libidine; come se uno rapisse o tenesse nascosta una meretrice serva d'altrui. Così se uno rompe a tal fine le porte d'una meretrice, ed i ladri entrativi portano via le cose di essa. ivi, 16. — l. 39 ff. *De furtis*. — Che se la serva non era meretrice, ed uno la portò via per libidine, egli è tenuto all'azione Di furto; e se la occultò, alla legge Fabia. ivi. — *ib.* l. 39 ¶ an tamen, et l. 82 § 2.

22. Chi ha ricevuto una cosa per usarne e la comoda altrui, è tenuto all'azione Di furto. Onde fa furto anche chi converte in suo lucro l'uso della cosa altrui, o fa lucrarne altri; mentr'è una specie di lucro anche il farsi largo con l'altrui, e lo acquistarsi un debitore di benefizio. Epperò è tenuto per furto anche chi porta via la roba altrui per donarla ad un terzo. ivi. — *ib.* l. 54 § 1.

23. Se uno che depositò un sacco di venti monete, ne ha ricevuto uno nel quale sa esserne trenta, e ciò per errore di chi lo diede; ma stimò esservi entro le sue venti; non è tenuto all'azione Di furto che per le dieci di più. ivi, 17. — *ib.* l. 21 § 1. — Ed anche se uno portò via furtivamente due sacchi, l'uno di dieci, l'altro di venti, credendo che l'uno

fosse suo ma sapendo l' altro non essere suo; egli ha commesso furto soltanto di quello che sapeva non essere suo. Così dicasi di uno che avesse portato via due tazze *(pocula)*, credendo l'una essere sua e sapendo l'altra essere di altrui. XLVII, 2, 17. — l. 21 § 3 ff. *De furtis*. — E se di questa credeva essere suo il manico, od anche se l' era veramente, egli ha sempre commesso furto di tutta la tazza. ivi. — d. l. 21 § 4.

Similmente se venne rotto uno scrigno col divisamento di portar via p. e. delle perle *(uniones)*, e queste furono pigliate *(contrectati)* con animo di rubare, si reputa commesso furto delle perle soltanto: le altre cose toccate e riposte *(seponuntur)* per giugnere alle perle, non furono toccate *(contrectatae)* con animo di rubarle. ivi. — *ib*. l. 22 § 1.

E massimamente si reputa che quel ladro il quale di più cose da lui toccate ne portò via alcune, non abbia avuto intenzione di portar via le altre, quando tutte non potevano essere portate via da lui. Ma se potevano essere portate via tutte, si presume piuttosto ch' egli abbia avuto l'intensione di portarle via tutte, ed abbia di tutte commesso furto, quantunque tutte non le abbia portate via. ivi. — *ib*. l. 21 § 8.

24. Chi portò via un sacco contenente danaro, è tenuto all'azione Di furto anche pel sacco, quantunque non abbia avuto l'intenzione di rubare il sacco. ivi, 18. — *ib*. l. 77.

Per la stessa ragione, chi porta via una lettera o un libello, benchè non contempli tanto la lettera o il libello in sè quanto il vantaggio estrinseco che a lui ne ridonda, si reputa che abbia commesso furto delle lettere o del libello. ivi. — *ib*. l. 72.

25. Non è necessario, quanto alla intenzione, che il ladro conosca la quantità e qualità della cosa che porta via: egli commette furto di ciò che porta via in fatto, non di ciò che crede portar via. ivi, 19. — *ib*. l. 21 § 2.

26. Nemmeno è necessario che il ladro sappia a chi fa il furto. Ed è per questo che commette furto anche chi porta via, col fine di lucrarne, la cosa altrui abbandonata *(jacens)*, sappia o non sappia a chi appartiene. ivi. — *ib*. l. 43 § 4.

27. Se il ladro ruppe o guastò qualche cosa che toccò *(contrectavit)* non con animo di rubarla, per tal cosa egli non è tenuto all'azione Di furto. ivi, 17. — *ib*. l. 22 princ.

28. Per reputarsi furto si richiede che sia fatto contra la volontà del proprietario; imperciocchè la malizia del furto consiste in ciò, che colui al quale viene fatto ne soffra lesione: ora niuno si reputa leso quando soffre volontariamente la lesione: *volenti non fit injuria*. XLVII, 2, 20. — l. 48 § 2 ff. *De furtis*.

Nè uno commette furto quando egli credeva di fare contra la volontà del proprietario, ed anzi il proprietario voleva ch'egli facesse. ivi. — *ib*. l. 46 § 8.

29. Si reputa che il proprietario vieti anche quando ignora; cioè si reputa che vieti chi non acconsente. ivi, 22. — *ib*. l. 48 § 3.

Esiandio colui che sapeva ma non acconsentì, benchè non abbia vietato (forse per timore), deesi riputare che non concorra colla volontà. ivi. — *ib*. l. 19.

30. Non si reputa che abbia volontà contraria quegli che per timore viene sforzato a volere: quindi non è ladro chi per forza ottenne da me il possesso; benchè chi rapisce per forza si reputi peggio che ladro *(fur improbior)*. ivi, 22. — l. 14 § 12 *Quod metus causa*.

31. Non si reputa volontà contraria nemmeno in colui che con dolo fu indotto a volere. ivi. — l. 52 § 15 et 17 ff. *De furtis*.

32. Se uno non ha mentito riguardo alla sua persona, ma adoperò parole frodolente, è piuttosto ingannatore *(fallax)* che ladro: p. e. se disse d'esser ricco, o che avrebbe convertito in merci il danaro che stava per ricevere, o che avrebbe dato fidejussori idonei, o che quanto prima sarebbe stato per pagare; per tutte quest' espressioni egli non è tenuto all'azione Di furto, sebbene sieno inganni: solo si potrà intentare contro di lui l'azione Di dolo. ivi. — *ib*. l. 43 § 13.

33. È tenuto all'azione Di furto chi finge d'essere altra persona; perchè in tal caso non c'era la volontà di dare a lui, e quindi egli porta via contra la volontà del proprietario o del possessore che sia. ivi, 23. — *ib*. l. 43, l. 52 § 22 et l. 80 § 6; l. 18 ff. *De condict. furtiva*.

34. Anche se uno non si finse altra persona, ma finse di ricevere a nome d'altrui, commette furto; perchè riceve contra mia volontà, mentre io voglio dare non a lui ma a quello a nome del quale egli finge di ricevere. Epperò se per ordine del debitore il falso procuratore del creditore ricevette da un terzo, egli è tenuto all'azione Di furto verso il debitore, e il danaro sarà del debitore. ivi, 24. — l. 44 ff. *De furtis*.

Quindi colui ch'era incaricato delle riscossioni, se riscosse dopo manomesso, è tenuto all'azione Di furto. Lo stesso dicasi del tutore al quale fosse fatto pagamento dopo la pubertà del pupillo. XLVII, 2, 23. — l. 66 ff. *De furtis.*

Pure, quanto al falso procuratore, vuolsi distinguere il caso che il debitore avesse a lui dato il danaro colla idea che fosse offerto al creditore, ed il procuratore se lo avesse appropriato (nel qual caso questi commette furto); dal caso che il debitore avesse dato il danaro onde diventasse del procuratore; nel qual caso non c'è furto, perchè questi lo ha ricevuto per volontà del proprietario. ivi. — *ib.* l. 43 § 1.

35. Se uno ha ricevuto danaro da me onde lo paghi al mio creditore; indi, essendo egli debitore di altrettanta somma verso del medesimo creditore, paga quel danaro a nome suo; egli commette furto. ivi. — *ib.* l. 52 § 16. — Così pure se io ti do una somma onde tu la rechi ad una persona, e tu ne dai a quella una piccola parte e converti il rimanente in tuo uso, commetti furto. ivi. — l. 7 Cod. *De furtis.*

36. Il falso procuratore ripigliando un deposito o esigendo un debito senza la volontà del suo costituente, commette furto, ed è tenuto, oltre la restituzione della cosa, anche all'azione doppia Di furto non manifesto. ivi. — *ib.* l. 19.

37. Si reputa che non concorra la volontà del proprietario anche quand'egli fa tradizione della cosa sua mentre crede che l' appartenga a chi la riceve; perciocchè vuol dare la cosa sua; e quindi commette furto chi la riceve se la riceve con animo di lucrare. ivi, 25. — l. 44 § 1 ff. *De furtis.*

38. Se stando tu per comperare a peso checchessia, un terzo ti prestò pesi maggiori del giusto, questi è tenuto all'azione Di furto verso il venditore; e tu pure se lo sapesti. ivi. — *ib.* l. 52 § 22.

39. Commette furto colui il quale riceve una cosa per volontà bensì di quello che la teneva, ma contra la volontà di quello al quale essa appartiene. ivi, 26. — d. l. 52 § 12.

40. In forza di una costituzione di Giustiniano è concessa l'azione Di furto in un caso particolare, benchè la cosa sia stata portata via per volontà del proprietario: cioè nel caso che uno avesse sollecitato il servo a sottrarre qualche cosa al padrone onde portarla a lui. È di vero, anche se il servo avesse avvertito il padrone, ed avesse portato via la cosa per volontà di esso, quel corruttore del servo sarà tenuto tanto all'azione Di furto, quanto a quella Del servo corrotto, tuttochè non sia stato commesso propriamente furto, e non sia stato corrotto il servo. XLVII, 2, 27. — l. 20 Cod. *De furtis.*

41. Non si può commettere furto che in cose mobili, possedute da alcuno, e non proprie di chi le piglia. ivi. — Sabino però aveva deciso che si può commettere furto del fondo e della casa, e scrisse essere stato condannato per furto un colono il quale, avendo venduto il fondo che teneva in condozione, ne fece perdere il possesso al proprietario. Al contrario i Procolejani, considerando che *furtum* viene da *ferendo* o *auferendo (portare* o *portar via)*, pensarono che non si possa commettere furto se non di cose suscettive d'essere portate via, cioè di cose mobili: e questa opinione prevalse. ivi, 28. — l. 25 ff. *De furtis.*

Bensì può intentarsi l'azione Di furto per le cose che altri levasse dal fondo, come alberi, pietre, sabbia, frutti staccati frodolentemente. ivi. — d. l. 25 § 2. — Similmente se ad oggetto di scavare argilla, uno fa un fosso e porta via l'argilla, è reo di furto non per avere scavato ma per avere portato via. ivi. — *ib.* l. 57.

42. Se le api selvagge generarono api in un albero di un tuo fondo, ed alcuno portò via o le api stesse od il favo, egli non è tenuto all'azione Di furto verso di te, mentre le api non erano tue, essendo di quelle cose che pigliansi *(captarum)* in terra, in mare, in cielo. ivi, 29. — *ib.* l. 26.

43. Anche nel caso che non abbia portato via una cosa giacente, se il proprietario l'abbandonò, non s'intende che quegli la rubi, ancorchè abbia avuto in animo di robarla. ivi. — *ib.* l. 43 § 5. V. Abbandono.

44. Non si può commettere furto della cosa ereditaria, prima che sia posseduta dall'erede; imperocchè l'eredità non ha possesso, ch'è cosa di fatto e d'intensione. ivi, 30. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 32 § 11; l. 1 § 13 *Si is qui testam. lib.*

45. Se uno spontaneamente gettò via una cosa, per averla come abbandonata *(pro derelicto)*, e tu la portasti via, non sei tenuto all'azione Di furto se credesti che la fosse abbandonata. Se poi nol credesti, ci sarebbe da dubitare, ma è piuttosto da dire che non sei

tenuto, poichè non si ruba *(intervertitur)* a chi rigetta spontaneamente. XLVII, 2, 31. — l. 43 § 10 ff. *De furtis.* — Per la stessa ragione non si commette furto della cosa ereditaria, nè di quella che non ha padrone; senza che la opinione *(existimatio)* di chi la piglia importi nulla. ivi. — l. 6 *Qui expil. hered.*

46. Basta che uno possegga naturalmente la cosa, perchè possa aver luogo l'azione Di furto. Onde si commetterebbe furto nella cosa ereditaria se il defunto l'avesse impegnata o comodata, ovvero un terzo ne avesse l'usufrutto. ivi, 32. — l. 69 ff. *De furtis.* — In tali casi pertanto può anche all'erede competere l'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 70; l. 35 *De usurp. et usucap.*

47. Furto si commette anche della cosa appartenente a quello ch'è in istato di cattività, e da alcuno naturalmente posseduta. ivi. — l. 41 ff. *De furtis.*

48. Basta che la cosa sia posseduta coll'animo soltanto, per dar luogo all'azione Di furto: p. e. se la cosa fu data a comodato, e il comodatario è morto, il comodante può esercitare l'azione Di furto se fu rubata. ivi, 33. — *ib.* l. 14 § 14. — Lo stesso dicasi della cosa impegnata o locata. ivi. — *ib.*

49. Il figlio di famiglia propriamente parlando non è posseduto come le altre cose: non ostante, se viene portato via *(surreptus)*, compete al padre l'azione Di furto; mentre in forza della patria podestà si reputa che il padre quasi-posseda. Epperò la madre non avendo tale podestà, non avrebbe l'azione Di furto. ivi, 34. — *ib.* l. 14 § 13 et l. 38.

50. Se dopo d'averti dato una cosa a comodato io te la sottrassi *(surripui)*, non potrà competere a te l'azione Di furto; perchè non si commette furto nella cosa propria. ivi, 35 — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 32 § 20.

51. Se ti consegnai cento monete perchè tu le dessi a Tizio, e tu non le desti ma le consumasti, sei tenuto e all'azione Di mandato ed a quella Di furto. Se poi ti diedi la somma di cento perchè tu la dessi in quali monete volessi, non sei tenuto che all'azione Di mandato. ivi. — l. 22 § 7 ff. *Mandati.*

52. Non si commette furto nella cosa propria quando il proprietario ne lo sia per intero. Ma quegli ch'è proprietario in parte può commettere furto di quella parte che spetta altrui; come sarebbe il caso di un socio che rubasse una cosa comune. ivi, 36. — l. 45 ff. *De furtis.* V. SOCIETÀ.

53. Chi è proprietario per intero della cosa non può commettere furto della cosa stessa: ma può commettere furto dell'uso o del possesso della medesima, se questi appartengono ad altrui. — Ora si commette furto dell'uso di una cosa, quando uno ne usa scientemente contro la volontà del proprietario: p. e. il creditore che usa del pegno, è tenuto all'azione Di furto. XLVII, 2, 37. — l. 54 ff. *De furtis.*

54. Il follone ed il sarto, se usano dei vestimenti che hanno ricevuto da nettare o da cucire, commettono furto. ivi. — *ib.* l. 82.

55. Chi usa altrimenti della cosa comodata è tenuto non solamente all'azione Di comodato ma eziandio a quella Di furto. ivi. — l. 5 § 8 ff. *Commodati.* — Quindi chi mena più lungi i giumenti comodatigli, commette furto. ivi. — l. 40 ff. *De furtis.*

56. Il furto dell'uso può essere commesso anche dal proprietario; p. e. se l'usufrutto della cosa spetta ad altrui, ed egli ruba *(surripuit)* la cosa stessa. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

57. Io posso commettere furto del possesso della cosa mia quando questo possesso appartiene ad altrui. Per es. se tu comperasti in buona fede una cosa mia, ed io la rubo *(surripuero)*; o pure se l'usufrutto di essa è tuo ed io la piglio *(contrectavero)*; sono tenuto verso di te all'azione Di furto, nonostante che io sia proprietario di quella cosa. ivi, 38. — *ib.* l. 20 § 1. — Notisi che in tali casi non viene impedita la usucapione come di cosa furtiva. ivi. — d. § 1 ¶ sed his.

Allora per altro è tenuto all'azione Di furto il proprietario che porta via la cosa sua al possessore di buona fede, quando quel possessore abbia interesse di ritenerla. ivi. — *ib.* l. 53 § 4.

58. Chi dà in pegno una cosa e la ruba *(surripit)*, è tenuto all'azione Di furto. ivi, 39. — *ib.* l. 19 § 5. — Nè soltanto se la ruba al creditore che la possede o detiene, ma anche se la porta via nel tempo che questi non la possede, p. e. in caso che l'avesse venduta. ivi. — d. l. 19 § 6, et l. 66.

59. Chi dà in pegno rame asserendo ch'è oro, opera turpemente ma non commette furto. Ma se ha dato oro, e fingendo di voler pesare o suggellare sostituisce rame, commette furto. ivi. — *ib.* l. 20.

60. Se ti locai un fondo convenendo che i frutti fossero pignorati a me pel fitto, e tu clandestinamente li porti via, sei tenuto all'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 61 § 8.

Se vendesti ad un altro i frutti pendenti, e il compratore se li portò via, tali frutti sono furtivi. Difatti i frutti finchè sono inerenti al suolo appartengono al fondo, e il colono li fa suoi percependoli come per volontà del proprietario. Ma in tal caso essi non diventano del colono, mentre il compratore li raccoglie a proprio nome. XLVII, 2, 39. — l. 61 § 8 ff. *De furtis.* ¶ sed et si.

61. Chi ti diede a comodato una cosa e la sottrasse *(surripiat)*, non è tenuto all'azione Di furto, perchè a te ciò nulla importa, mentre neppur tu sei tenuto all'azione Di comodato. Che se per qualche spesa da te fatta nella cosa comodata hai il diritto di ritenzione, tu puoi intentare l'azione Di furto contro il proprietario stessn se te la sottrasse, mentre allora avevi la cosa come in vece di pegno. ivi, 40. — *ib.* l. 15 § 2 et l. 69.

62. Il delitto di furto cade in chiunque sia capace di dolo; epperò anche nell'impubere se n'è capace, non già nell'infante; come contro l'impubere si può esercitare l'azione Per la legge Aquilia. Ed è tenuto anche se prestò mano al furto. ivi, 41. — *ib.* ll. 23 et 24. — Intendesi sempre di chi è prossimo alla pubertà. ivi. — l. 111 *De reg juris.*

63. Se il proprietario può commettere furto nella cosa sua, cioè dell'uso e del possesso della medesima, a maggior ragione può commettere tale furto colui che possede la cosa legittimamente bensì ma naturalmente come cosa altrui. Per es. se chi ha ricevuto una cosa in pegno, nulla essendo stato convenuto intorno alla vendita del pegno stesso, la vendette; oppure, non essendo stata pagata la somma, la vendette prima che scadesse il giorno della vendita, è obbligato all'azione Di furto. ivi, 42. — l. 73 ff. *De furtis.* — È altrimenti del creditore che porta via la cosa a lui pignorata. ivi. — *ib.* l. 55.

64. Molto maggiormente chi è in possesso della cosa, anzichè la possegga, può commettere furto di essa; quale è il comodatario; il quale in tale caso è soggetto all'azione Di furto ed a quella Di comodato: ma se si esercitò quella Di furto, è estinta quella Di comodato; se questa, potrà opporsi la eccezione a quella Furtiva; chè quanto all'azione penale Di furto, la non si estingue per quella Di comodato. ivi, 43. — *ib.* l. 71 cum ¶ et si; l. 16 Cod. *De furtis.*

65. Il proprietario può intentare l'azione Di furto anche contro il fruttuario se fece qualche cosa per occultare o sopprimere la proprietà. XLVII, 2, 43. — l. 46 § 6 ff. *De furtis.*

66. Il tutore non può appropriarsi *(intercipiendi)* nulla delle cose pupillari; quindi se rimove *(amoverit)* checchessia con animo di rubare, commette furto, nè quella cosa può essere acquistata per usucapione. Egli è tenuto anche all'azione Di furto, oltre a quella Di tutela. Lo stesso dicasi del curatore. ivi. — *ib.* l. 33.

67. Furto *(Azione di).* Anticamente dal furto nascevano le azioni *Furti concepti*, *Furti oblati*, *Furti prohibiti*, *Furti non exhibiti.* ivi, 44. — Inst. lib. 4 tit. 1 § 4.

All'azione *Furti concepti* era tenuto colui presso del quale il furto era stato cercato e trovato. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 32 § 2 ¶ concepti. — Il rito antico di perquisire il furto *per lancem et licium* essendo stato abrogato, si andava in cerca delle cose furtive mediante il precone ed i servi pubblici. ivi.

All'azione *Furti oblati* era tenuto colui che aveva offerto ad altrui la cosa furtiva onde non venisse trovata presso di sè. ivi. — Paul. *ib.*

L'azione *Furti concepti* poteva essere esercitata da quello che avesse indicata e trovata la cosa. ivi. — *ib.* § 4.

L'azione *Furti oblati* poteva esercitarsi da quello presso del quale la cosa indicata era stata ritrovata. ivi. — *ib.* § 5.

A queste azioni erano tenuti anche quelli che non erano ladri. Se fosse poi o non fosse necessario ch'eglinn sapessero essere furtiva la cosa, di ciò si dubita: ma pare si richiedesse almeno che, quando la cosa era stata indicata da quello che voleva trovarla, il detentore avesse dolosamente negato essere quella presso di sè. ivi.

L'azione *Furti oblati* contra colui che aveva offerto la cosa, conteneva la pena del triplo e la restituzione della cosa. ivi. — Paul. *ib.* § 14. — Così pur quella *Furti concepti.* ivi.

Le azioni *Furti prohibiti* e *Furti non exhibiti* erano andate in dissuetudine. ivi. — Inst. lib. 4 tit. 1 § 4.

68. A nome di furto possono competere più azioni insieme, perseguitandosi cose diverse, cioè quella penale Di furto, la Restitutoria *(Condictio)*, la Vindicatoria, quella Per esibizione *(Ad exhibendum)* e la personale Furtiva (V. tutte queste voci). ivi. — l. 7 § 1 ff. *De condict. furt.*

69. Furto *(Azione penale Di).* Questa è

concessa contra quello che fece il furto o che v'ebbe parte col consiglio. — Ed è di due specie, secondo le due specie di furto, cioè o Di furto manifesto, o Di furto non manifesto; quella nel quadruplo, questa nel doppio. XLVII, 2, 46.

70. Qualche volta lo stesso furto produce ambe queste azioni, p. e. quando uno prestò ajuto ad un ladro manifesto: imperocchè chi presta ajuto a chi commette furto, non è mai manifesto. Onde chi prestò ajuto è tenuto all'azione Di furto non manifesto, chi venne colto è tenuto per la cosa medesima a quella Di furto manifesto. ivi. — l. 34 ff. *De furtis.*

71. Anche di due che commisero un furto in principalità, l'uno può essere tenuto all'azione Di furto manifesto, l'altro all'azione Di furto non manifesto. Per es. se uno ha ricevuto una cosa per portarla altrui *(perferendum)*, e sapeva ch'era furtiva; venendo colto, egli soltanto è ladro manifesto; se poi nol sapeva, non è ladro manifesto nè l'uno nè l'altro. ivi. — *ib.* l. 35.

72. La medesima persona può essere tenuta ad ambedue le azioni Di furto manifesto e Di furto non manifesto, nel caso p. e. che uno de' suoi servi avesse cavato checchessia e portato via, e l'altro fosse stato colto nell'atto di cavare. ivi. — d. l. 35 § 1.

73. Compete l'azione Di furto a colui il quale aveva interesse che non fosse commesso il furto. ivi, 47. — *ib.* l. 10.

74. Se venne intercetta una lettera ch'io mandai a te, vuolsi esaminare primamente di chi la sia. Ora se io la diedi al servo tuo, tu l'hai acquistata subito; se al tuo procuratore, parimenti, massime se a te importava di averla. Ma se mandai la lettera affinchè mi venisse rimandata, il dominio rimane presso di me, non avendo io voluto perderlo o trasferirlo. Pertanto eserciterà l'azione Di furto quegli al quale importava che la lettera non venisse rubata, cioè quegli al cui vantaggio risguarda il contenuto di essa. Potrebbe poi esercitare quest'azione anche il portatore della lettera se a lui ne spettava la custodia, ed anche se a lui importava che la fosse consegnata, p. e. nel caso ch'ella contenesse doversi a lui dare o fare checchessia, o nel caso che avesse ricevuto mercede per la consegna. ivi. — *ib.* l. 14 § 17.

75. Si reputa importare al proprietario che la cosa sua non venga rubata, ancorch'egli dovesse darla ad un altro. ivi, 48. — *ib.* l. 80 cum § 2. — Donde segue che al proprietario non compete quest'azione se egli non vi ha nessun interesse. XLVII, 2, 48.

76. Se la cosa venne portata via non al proprietario ma ad altrui, può per varie cause importare a questo che la non gli fosse portata via, e quindi a lui competere l'azione Di furto. Per es. se al creditore viene rubato il pegno, gliene va del suo interesse perchè perde la sicurezza del suo credito; onde gli compete l'azione Di furto. ivi, 49. — l. 26 Cod. *De pign. et hypoth.* — Anzi per tal causa è concessa l'azione anche allo stesso proprietario, e contra esso proprietario se egli è ladro. ivi. — l. 12 § 2 ff. *De furtis.* — Sul si potrebbe dubitare se ci vada dell'interesse del creditore anche quando il debitore è solvente; ma si risponde con la regola che *plus cautionis in re est quam in persona.* ivi. — *ib.* et l. 25 *De reg. juris.*

77. Il creditore vi ha interesse anche se ha altri pegni; e per questa causa non rimane diminuito il diritto dell'azione per quanto fu portato via. ivi. — l. 14 § 5 et 7 ff. *De furtis.*

78. Se, essendomi dovuta la somma di dieci, venne portata via la cosa datami in pegno, ed io coll'azione Di furto ho conseguito dieci, a me non compete più l'azione Di furto, ove la cosa sia di nuovo portata via. Così è qualora essa venga portata via senza mia colpa; nel qual caso l'azione compete al proprietario. Se per mia colpa, mi compete l'azione Di furto, andandoci del mio interesse siccome tenuto all'azione Pignoratizia. ivi. — d. l. 14 § 6 et l. 15.

Al creditore poi compete l'azione non per la somma del debito, ma per quella del pegno. — Quando poi avesse il debitore stesso sottratto il pegno, egli debb'essere convenuto per la somma del debito con gl'interessi. ivi. — *ib.* l. 87.

79. Se al fruttuario o all'usuario viene rubata la cosa, è palese che gliene importa, poichè il furto gli fa perdere il godimento e l'uso della cosa medesima. ivi, 50. — *ib.* l. 46 § 1 et 3. — Gli compete quindi l'azione Di furto, del pari che al proprietario. ivi.

80. Hanno quest'azione i coloni, benchè non siano proprietarj, perchè ci hanno interesse *(interest eorum)*, contro quelli che rubano i frutti pendenti, e l'hanno del pari che il proprietario. ivi, 51. — *ib.* ll. 14 § 2, l. 26 § 1, et l. 82 § 1. — Che se nel podere vi sono solfatare, ed alcuno ne portò via terra, il

proprietario ha l'azione Di furto, indi il colono esercita quella Di condozione per conseguirne la prestazione di quanto venne estratto e portato via. XLVII, 2, 51. — l. 52 § 8 ff. *De furtis.*

81. Potrà tornare d'interesse ad alcuno che la cosa non fosse stata rubata per la sola ragione di essere responsabile della colpa di non aver custodito la cosa stessa. Tal è di chi prese qualche cosa in conduzione: tale del follone: tale di chi ha ricevuto qualche cosa per vederla, ove glieue spetti il pericolo. ivi, 52. — *ib.* l. 12, l. 14 § 12 et l. 78.

Per simile ragione al comodatario al quale venne robata la cosa comodata, compete l'azione Di furto, anche per gli accessorj che ne derivano, mentre di questi pure spetta a lui la custodia. ivi. — *ib.* l. 14 § 15, et l. 53 § 1. — Anzi contro al comodatario non si concede l'azione Di furto quando la cosa comodata venne rubata, ma soltanto quella Di comodato: nel che prevale al proprietario. ivi. — d. l. 53 § 2.

Giostioiano poi stabilì che il proprietario abbia la scelta di esercitare l'azione Di furto o quella Di comodato. Che se avesse esercitato quella Di comodato sapendo essere la cosa stata rubata, non può tornare a quella Di furto, e questa rimane al comodatario. Se cominciò ad esercitare l'azione contra il ladro, il comodatario rimane liberato dell'azione Di comodato, ma non ha quella Di furto. ivi. — l. fin. Cod. *De furtis.*

82. Quelli a cui pericolo sta la cosa rubata hanno l'azione Di forto quando sieno solventi; altrimente essa ritorna al proprietario. ivi, 53. — *ib.* l. 12 ¶ si antem, et l. 52 § 9.

83. Generalmente si dee ritenere che ad alcuno interessi che la cosa non gli fosse rubata, quando risenta danno dal furto, non già soltanto se rimane privo del lucro. Laonde per la cosa posseduta da uno com'erede *(pro herede)* l'azione Di furto non compete al possessore, benchè potess' egli acquistare la cosa per usocapione se non gli fosse stata tolta dal ladro. ivi, 54. — *ib.* l. 71 § 1. — E tra il possessore com'erede ed il compratore di buona fede passa una grande differenza; chè il secondo pel furto della cosa risente danno, cioè del prezzo che mediante l'azione Di evizione ricupererebbe se la cosa non gli fosse stata tolta fortivamente ma legalmente ed in Giudizio. Ond' egli avrebbe l'azione Di forto. ivi, — *ib.* l. 52 § 10.

84. Per sapere se l'attore, in quest'azione, ci abbia o no interesse, uopo è di riferirsi al tempo della cosa giudicata. Quindi se il follone per l'azione Di locazione è liberato dal proprietario, egli non può esercitare l'azione Di furto. E se l'avesse esercitata prima che venisse promossa contro di lui quella Di locazione, e fosse stato liberato da questa prima che fosse giudicato sopra quella, il ladro deb-b'essere assolto in confronto di lui. Se poi nulla di tutto questo è avvenuto prima, deesi condannare in confronto di lui il ladro. XLVII, 2, 55. — l. 90 Cod. *De furtis.*

85. Quando più persone hanno interesse nel furto, si concede l'azione a ciascheduna d'esse per quanto loro importa individualmente. ivi, 56. — *ib.* l. 46 § 1, 2, 4 et 5.

86. L'azione Di furto non si concede a colui al quale non interessa che la cosa non fosse portata via. Tali sono i depositarj e quelli che hanno la cosa a titolo precario. ivi, 57. — *ib.* l. 14 § 11 et 13.

87. Non è concessa l'azione Di furto a chi ci ha bensì interesse, ma non per causa onesta. Laonde al possessore di mala fede non compete. ivi, 58. — *ib.* l. 11 et l. 12 § 1. — E se uno commise furto ad un altro, e la cosa da lui rubata gli venne portata via da un terzo, il proprietario di essa cosa potrà esercitare l'azione Di furto col secondo ladro; nè al primo ladro può mai competere (sebbene egli sia soggetto alla Restitutoria) nemmeno se non esiste alcun proprietario della cosa. Onde al proprietario competerà in confronto di ambidue i ladri l'azione Di furto e la Restitutoria *(Condictio).* ivi. — *ib.* l. 76 § 1. — Per tale ragione non hanno l'azione Di furto il depositario od il comodatario che avessero celato la cosa depositata o comodata con animo di rubarla, e questa fosse poi stata all'uno o all'altro rubata. ivi. — *ib.* l. 14 § 4 et 8. — Lo stesso dicasi di colui che per mandato ha ricevuto una cosa da dare ad un altro. ivi. — d. l. 14 § 9.

88. Se uno non è ladro della cosa stessa, ma solamente commise furto nell'uso della cosa a lui data, poni caso, a comodato od a conduzione, egli avrà l'azione Di furto; perciocchè quando detiene la cosa per causa onesta, al suo interesse onestamente importa che la cosa non fosse rubata. ivi, 59. — *ib.* l. 48 § 4.

89. Il ladro non ha in vero l'azione Di furto se a lui venne rubata la cosa furtiva;

ma è altrimenti se gli viene rubata la cosa sua propria, quantunque da un servo furtivo. XLVII, 2, 59. — l. 67 § 4 Cod. *De furtis.*

90. Nemmeno a chiunque ci abbia onestamente interesse concedesi l'azione Di furto: ma se è persona diversa dal proprietario, p. e. un locatario, uopo è che la tenga per volontà del proprietario. ivi, 60. — *ib.* l. 86. — E se è un gestore volontario d'affari o un tutore o un curatore, non ha quest'azione se la cosa fu portata via per sua colpa. ivi. — *ib.* l. 85 § 1 et l. 53 § 3.

91. Massimamente non si concede l'azione Di furto a colui il quale non aveva nè dominio nè verun possesso o detenzione della cosa; benchè importi al suo interesse. Ecco un caso: Un agente di Tizio paga a di lui nome ad un falso procuratore di un creditore, e Tizio ratifica: in Tizio non nasce l'azione Di furto, sebbene per la sua ratiabizione egli sia tenuto all'azione contraria Di gestione d'affari verso il suo agente. Ma Tizio avrà l'azione ripetitoria D'indebito, e quegli che diede il danaro avrà l'azione Furtiva, la quale, se Tizio fu convenuto mediante l'azione contraria Di gestione d'affari, sarà a lui prestata per arbitramento del giudice. ivi, 61. — *ib.* l. 80 § 7.

Altro caso è questo: Se uno disse ad un venditore p. e. di frumento, che a chiunque a di lui nome gli domandasse frumento, si glielo desse; ed uno di là passando udì tali parole e poi domandò frumento al venditore a nome di quel tale e lo ebbe; l'azione Di furto compete al venditore contra quest'ultimo, non al primo; perciocchè la proprietà del frumento rimase in esso venditore. ivi. — *ib.* l. 52 § 11.

Altro caso è quello del creditore il quale non ha azione Di furto per la cosa rubata al suo debitore e non pignorata a lui, sebbene egli non possa d'altronde preservare il suo credito. Così pure a nome della cosa dotale il cui pericolo spetta alla moglie, il marito ha l'azione Di furto, non già la moglie. ivi. — *ib.* l. 49.

92. Se di due socj di tutt'i beni uno ha ricevuto una cosa in pegno e gli viene tolta, quello solo che ricevette il pegno, non già il suo socio, ha l'azione Di furto. ivi, 62. — *ib.* l. 52 § 18.

93. Il padre al figlio del quale fu data a comodato una cosa, non ha l'azione Di furto se questa fu rubata; sebbene egli sia obbligato al comodante per l'azione Di peculio. Così pure non l'ha il fidejussore del comodatario. XLVII, 2, 62. — l. 14 § 10 Cod. *De furtis.*

94. Non ha quest'azione quegli al quale è dovuto un servo in forza di stipulazione o di testamento. E nemmeno quegli che prestò fidejussione per un colono. ivi, 63. — *ib.* l. 68 § 5 et l. 85 ¶ fin. — A maggior ragione non ha quest'azione colui al quale decsi qualche cosa in forza di stipulazione, se fu rubata mentr'era in potere del debitore che fosse data. ivi. — *ib.* l. 13.

95. Quegli che comperò una cosa, se ancora non gliene fu fatta la tradizione, non ha l'azione Di furto; ma quest'azione compete tuttavia al creditore. Bensì dovrà egli domandare al compratore e quest'azione e la Ripetitoria e la Vindicatoria, e prestargli tutto quello che per esse azioni avesse conseguito; purchè il venditore stesso fosse responsabile della custodia prima della tradizione. ivi, 64. — *ib.* l. 14. — Tanto è vero che il compratore prima della tradizione non ha l'azione Di furto, che, se egli stesso porta via la cosa, non è soggetto all'azione Di furto; quand'abbia pagato il prezzo, e rimanga al venditore la responsabilità della custodia. Bensì vi è soggetto se ruba la cosa prima di pagare il prezzo. ivi. — d. l. 14 § 1.

96. Sebbene al compratore e ad altre persone simili non competa l'azione Di furto, pure è sempre concessa loro l'azione Utile. ivi, 60. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 32 § 34.

97. L'azione Di furto è concessa all'erede ed agli altri successori universali: p. e. all'arrogatore, anche pel furto fatto all'arrogato prima dell'arrogazione. ivi, 66. — l. 41 § 1 ff. *De furtis.*

98. È tenuto all'azione Di furto non soltanto chi lo commise ma eziandio chi vi prestò ajuto o consiglio. ivi, 67. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 32 § 10.

Le parole *ope consilio* della legge vanno prese separatamente, diverso essendo il fatto di chi presta *ajuto* dal fatto di chi presta *consiglio* al furto; tantochè può l'uno essere convenuto in Giudizio e l'altro no. Ora non si reputa che uno abbia fatto per ajuto *(ope)* se non ha anche avuto il malizioso divisamento; nè si reputa che noccia il consiglio se non fu seguito dal fatto. ivi. — l. 53 § 1 *De verb. signif.*

99. Si considera che dia consiglio chi persuade e induce ed istruisce con consigli a

fare il forto. Dà ajuto chi presta ministero ed ajuto a rubare le cose. XLVII, 2, 68. — l. 50 § 3 ff. *De furtis.*

100. Chi dolosamente chiamò in Giudizio un mulattiere perchè intanto un altro gli rubasse le mule, è tenuto all'azione Di furto se frattanto le mule vennero portate via. ivi. — *ib.* l. 66 § 3.

101. Ha luogo l'azione Di furto contra colui che spiegando un panno rosso mise in fuga un armento *(pecus)* si che cadde in mano ai ladri; se il fece dolosamente. ivi. — *ib.* l. 50 § 4. — Ed anche se il fece per giuoco, non va impunito, ma rimane soggetto all'azione Pel fatto. ivi. — d. § 4. — E se l'armento è caduto in precipizio, quegli è soggetto all'azione utile Di danno con *injuria.* ivi. — *ib.* l. 51.

102. Chi ha pigliato *(susceperit)* scientemente da un servo cose furtivamente portate via, non solo può essere convenuto per esse cose, ma eziandio è soggetto all'azione penale Di furto. ivi. — l. 14 Cod. *De furtis.* — E finalmente si presume la scienza in chi non può dire da chi abbia avuto *(susceperit)* la cosa; non bastando il dire d'averla avuta da un viandante da un ignoto, se si vuole evitare il sospetto. ivi. — *ib.* l. 5.

103. Si reputa che presti ajuto anche chi nasconde il ladro, non chi conoscendolo non lo indica. Onde quegli è riputato quasi-ladro ed è tenuto all'azione Di furto, questi no. ivi. — l. 48 ff. *De furtis.*

104. Onde alcuno sia tenuto all'azione Di furto per avere prestato ajuto o consiglio, debbono concorrere due requisiti. — 1.° È uopo che l'abbia fatto dolosamente; chè come senza dolo non si commette furto, così senza dolo non vi si presta nè consiglio nè ajuto. ivi, 69. — *ib.* l. 50 § 2. — Quindi se venne commesso un furto coll'ajuto d'un impubere, questi non è tenuto, qualora non sia prossimo alla pubertà. ivi. — *ib.* l. 23 ¶ fin. — E in generale, ninno può prestare ajuto o consiglio a rubare, se egli stesso non è capace di pensar a rubare. ivi. — *ib.* l. 90 § 1.

105. Reputasi fatto dolosamente non già tutto ciò che si fa maliziosamente, ma soltanto ciò che si fa col proponimento che abbia luogo il furto. Quindi p. e. colui che per *injuria* ruppe una porta, non con animo di prestare ajuto a' ladri; se anche per essa altre persone abbiano portato via delle robe; non è tenuto all'azione Di furto. Difatti *maleficia voluntas et propositum delinquentis distinguit.* XLVII, 2, 70. — l. 53 ff. *De furtis.*

106. Purchè alcuno abbia avuto proponimento che si effettuasse il furto, nulla monta il sapere se egli abbia inteso di giovare al ladro, ovvero se abbia inteso soltanto di nuocere a colui al quale fu fatto il furto. ivi. — *ib.* l. 50 § 1.

Nemmeno è uopo che volesse che il furto seguisse principalmente; basta che l'abbia voluto secondariamente; p. e. se il principale suo proponimento fu di obbedire o gratificare quello ch'egli sapeva voler rubare. Tal sarebbe chi scientemente avesse prestato strumenti di ferro per rompere qualche porta o qualche armadio, o una scala per ascendere. ivi. — *ib.* l. 54 § 4.

107. — 2.° È uopo che il furto sia effettivamente seguito. Quindi se tu mi raccomandasti Tizio come persona idonea perchè gli dessi a credito, ed io presi informazioni sopra di lui; poscia tu mi meni un altro come se fosse Tizio; tu commetti furto, cioè si reputa che abbi prestato ajuto al furto che mi fa questo falso Tizio; mentre io gli numero il danaro intendendo di numerarlo non a lui ma al vero Tizio, epperò egli lo riceve contro la mia volontà: semprechè la persona da te menatami fosse sapevole. Se non era sapevole, tu non hai commesso furto, perchè non può imputarsi di furto il supposto Tizio mancando in lui la intenzione di rubare. Verrà pertanto concessa l'azione *In factum* contro di te. ivi, 71. — *ib.* l. 66 § 4.

108. A maggior ragione, se nulla venne portato via, non avrà luogo l'azione Di furto. Così se, essendo fuggito dalla mia casa un pavone domesticato, e tu, con intenzione che alcuno il pigliasse, l'hai perseguitato tanto ch'esso è perito, non potrò muoverti l'azione Di furto se non nel caso che alcuno abbia incominciato ad avere il mio pavone. ivi. — *ib.* l. 37. — Similmente chi persuase un servo a fuggire non è ladro, perchè non fa furto chi dà soltanto un malvagio consiglio, come nol farebbe chi lo persuadesse a precipitarsi od uccidersi. Ma se uno lo persuase alla fuga perchè un altro lo rubasse, il persuasore sarà tenuto all'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 36. — E se il servo fuggitivo scappò con robe, si può intentare l'azione Di furto contro chi lo sollecitò alla fuga, a nome di tali robe. ivi. — d. l. 36 § 2.

Non commette poi furto chi insegna la stra-

da ad un fuggitivo. XLVII, 2, 71. — l. 62 § 2 ff. *De furtis*.

109. — Trattandosi di cosa di poco prezzo, se un liberto al patrono, od un cliente od un mercenario a chi lo prese in conduzione fece furto, non nasce azione Di furto. ivi, 72. — *ib.* l. 89.

110. Qualunque siasi la cosa, le azioni Di furto non vengono concesse contra quelle persone alle quali è dovuto ossequio. V. Ossequio.

111. Nemmeno la conjuge che fece furto è tenuta all'azione Di furto, ma bensì all'azione *Rerum amotarum*. Così pure la moglie che prestò ajuto al ladro; sempre chè sia convenuta in proprio nome. ivi, 7. — l. 52 § 2 et 3 ff. *De furtis*.

112. Lo stesso dicasi rispetto al figlio di famiglia milite, il quale in proprio nome non può essere tenuto all'azione Di furto verso suo padre, ma il può a nome del servo appartenente al suo peculio castrense. ivi. — d. l. 52 § 4.

113. Sebbene però le dette persone non siano tenute all'azione Di furto, vi sono tenuti i loro socj; come sarebbe chi avesse prestato ajuto al figlio od al servo od alla moglie perchè commettessero furto. ivi, 73.° — *ib.* l. 36 § 1 et l. 52 cum § 1.

114. Nell'azione Di furto basta che la cosa sia dimostrata in modo intelligibile. ivi, 74. — *ib.* l. 19 — Quindi non è necessario il parlare p. e. del peso dei vasi, bastando dire un bacino *(lancem)*, un piatto *(discum)*, una coppa *(pateram)*. Vuolsi poi indicare la materia, se argento, oro od altra. ivi. — d. l. 19 § 1.

115. Se uno ripete argento non lavorato *(infectum)*, dee dire e la massa ed il peso. ivi. — d. l. 19 § 2.

116. Se uno ripete argento monetato *(signati)* debbe indicare il numero delle monete. ivi. — d. l. 19 § 3.

117. Se fu rubato un filo di perle, se ne dee dire il numero. — E se si tratta di furto di vino, è necessario il dire quante anfore sieno state robate. — E se furono rubati vasi, se ne dee dire il numero. ivi. — *ib.* l. 52 § 25.

118. Se fu rubata una veste, se ne debbe indicare il colore. Se poi uno giura di non saper dire il colore della cosa, si dee dispensarnelo. ivi. — *ib.* l. 19 § 4.

119. L'azione Di furto manifesto è nel quadruplo, essendo la pena del quadruplo sottentrata alla pena capitale stabilita dalla legge delle XII Tavole. L'azione Di furto non manifesto consiste nel doppio; e la ragione della differenza è questa, che le leggi prestano maggior soccorso ai vigilanti che ai negligenti; e che il ladro non curante d'essere scoperto dimostra maggiore audacia. XLVII, 2, 75. — l. 19 § 4 ff. *De furtis*.

120. Sì l'una che l'altra azione Di furto sono meramente penali. Onde la cosa stessa non v'entra: il che è provato da un bell'esempio. Avendo un tale perduto un vaso d'argento, mosse per questo azione Di furto; si venne in controversia sul peso del vaso, e come l'attore diceva esser quello maggiore, il ladro mise fuori *(protulit)* il vaso: quegli, fosse o non fosse suo, lo tolse all'altro che l'aveva rubato; e costui venne cionnollameno condannato nel doppio. ivi. — *ib.* l. 48.

121. Non si duplica o si quadrupla precisamente ciò che venne portato via, ma quanto importava all'attore che a lui non fosse fatto il furto. Inoltre, se il proprietario esercita quest'azione, e non importa a lui se non perch'è proprietario, l'interesse si riferisce al giusto prezzo della cosa portata via. Se poi la esercita chi non è proprietario, il suo interesse non si riferisce al prezzo della cosa, ma alle utilità che a lui vengono tolte per cagione del furto. ivi, 76. — *ib.* l. 80 § 1.

● Ecco un caso. Azio mi ruba una serva furtiva da me comperata e posseduta in buona fede per due aurei. Io ed il padrone di essa gli intentiamo l'azione Di furto. Quanto a me compratore, si dee stimare il doppio di quanto è il mio interesse; e quanto al padrone, il doppio di quanto vale la serva. Così si vengono a prestare due pene del furto, una al compratore pel possesso, ed una al padrone per la proprietà. ivi. — *ib.* l. 74.

Pertanto quando esperisce l'azione il proprietario, si duplica o si quadrupla il vero prezzo della cosa, non l'interesse di lui. ivi. — *ib.* l. 50.

122. Rispetto al tempo al quale deesi riguardare nella stima del prezzo; sia che quando si giudica la cosa non esista più, sia che la cosa abbia deteriorato; la stima va riferita al tempo in che fu commesso il furto. Che se la cosa ha migliorato, il doppio si stimerà secondo il valore che aveva quando divenne migliore. ivi. — d. l. 50 § sed et si, et l. 67 § 2.

Così se uno mi portò via una massa d'argento, e con questa fece delle tazze *(pocula)*, io posso esercitare l'azione Di furto o la Ripetitoria *(Condictio)* o per le tazze o per la massa. XLVII, 2, 76. — l. 52 § 14. ff. *De furtis:* — Lo stesso è da dire rispetto alle uve ed al mosto ed alla vinaccia. ivi. — *ib.*

123. Le cose dette riguardano il caso che l'azione sia concessa pel solo diritto di dominio. Ma se una cosa oltre il dominio interessava al proprietario esercitante l'azione Di furto anche per qualche altro oggetto, la cosa stessa si doppierà o si quadruplerà. Eccone varj casi. 1.° Se ti fu rubata una cosa per la quale, non dandola un certo giorno, promesso avevi di pagare una pena, e l'hai pagata, ciò pure cadrà nella stima dell'azione Di furto. ivi, 78. — *ib.* l. 67 § 1.

124. — 2.° Se un servo rubato venne instituito erede, nell'azione Di furto l'attore conseguirà anche il prezzo dell'eredità, purchè il servo sia morto prima che adisse per comando del padrone. ivi. — *ib.* l. 52 § 28.

125. — 3.° Chi porta via tavole (titoli) o canaiuni, è tenuto all'azione Di furto, non tanto pel valore delle tavole stesse, ma per quanto ne va d'interesse, cioè per la somma in esse contenuta se tanto ne va *(interfuit)*; come nel caso che fossero chirografi. Che se queste tavole erano inutili per essere già stato fatto il pagamento, si dovrà pur fare la stessa stima, mentre talvolta i debitori chiedono che siano loro restituite le tavole (pretendendo alle volte d'aver pagato indebitamente); epperò importa al creditore di avere presso di sè le tavole stesse, cancellate o meno, onde servirsene di prova in caso di controversia. ivi. — *ib.* l. 27 et l. 82 § 3. — Se poi quegli che sofferse il furto d'un chirografo o d'una quitanza avesse altre prove, non ci sarebbe più verun interesse. ivi. — *ib.* l. 27 § 1 et 2.

126. Alcuni opinano che si debba soltanto far la stima delle tavole nell'azione Di furto; perciocchè se si può provare al giudice quanto importi il debito, si potrà altresì provargli da chi lo si ha da ripetere: che se ciò non può provarsi, nemmeno si potrà dimostrare quanto sia l'interesse. — Ma può l'attore aver trovate le tavole dopo fatto il furto, e così provare quanto gli sarebbe importato se non le avesse trovate. ivi, 79. — *ib.* l. 32. — Simile quistione può insorgere rispetto alla legge Aquilia, alla quale è pure tenuto chi cancellò le tavole. XLVII, 2, 79. — l. 32 § 1 ff. *De furtis.*

127. L'azione Di furto si estingue di pieno diritto, quando si faccia transazione sul furto; non solamente se la fa lo stesso interessato *(dominus)* nell'azione, ma anche se transige il tutore amministrante od il curatore. ivi, 80. — *ib.* l. 54 § 5.

128. Se il tutore ridusse in sua podestà la cosa furtiva, essa cessa d'essere tale; mentre il tutore tien luogo di proprietario. ivi. — *ib.* l. 56 § 4. — Così dicasi del curatore del furioso. ivi. — *ib.*

129. Il tutore ed il curatore del furioso possono ripetere *(condicere)* a loro nome la cosa furtiva. ivi. — *ib.*

130. Si reputa fatta transazione se un servo avente la libera amministrazione del peculio ha patteggiato *(non donationis causa)* col ladro della cosa sua peculiare; poichè, sebbene l'azione Di furto si acquisti al padrone, tuttavia essa è nel peculio del servo. Che se tutta la pena del furto (nel doppio) venne pagata al servo, certo il ladro sarà liberato. Onde si reputa fatta transazione anche se mai il servo ricevette dal ladro tanto che basti per la cosa rubata. ivi. — *ib.* l. 52 § 26.

131. Avendo il giuramento forza di transazione, se uno giurò di non aver commesso furto, e poi piglia *(contrectet)* la cosa furtiva, l'azione Di furto si estingue, rimanendo salva al proprietario la persecuzione della cosa. ivi, 81. — d. l. 52 § 27.

132. L'azione Di furto si estingue colla morte del ladro. Finch'egli vive, *noxa caput sequitur;* cioè s'egli è *sui juris*, l'azione compete contro di lui; se non è *sui juris*, l'azione compete contro chi l'ha in podestà. ivi, 82. — *ib.* l. 41 § 2. — Non sono dunque tenuti all'azione Di furto i successori del ladro, sebbene sieno tenuti alla ripetitoria Furtiva. Trattandosi però di documenti, possono esserne convenuti i detentori mediante l'azione *In rem.* ivi. — l. 75 Cod. *De furtis.*

Se un servo, dopo commesso il furto *(noxam)*, cade in poter de' nemici, l'azione Di furto si estingue; e rinasce se torna per postliminio o altrimenti. ivi. — l. 41 § 3 ff. *De furtis.*

133. Nell'azione Di furto è questo di singolare che, essendo portate via assieme più cose, se fu esperito a nome anche di una sola, l'azione viene esclusa a nome di tutte le altre. ivi, 83. — Così è qualora si eserciti

l' azione contra diverse persone, ovvero bensì contra una medesima persona, ma a nome di diverse persone. XLVII, 2, 83. — l. 56 § 5 et l. 82 ff. *De furtis.*

134. Se col tuo danaro e per mandato dei tuoi servi, alcuni contra la tua volontà comperarono de' predj, devi scegliere di esercitare o l'azione Di furto a nome del tuo danaro e la personale Ripetitoria, o l'azione Di mandato; e in questo caso si estinguerà l'azione Di forto. ivi, 84. — l. 1 Cod. *De furtis.*

135. Siccome l'azione Di forto spetta alla persecuzione della pena, ma la Ripetitoria e la Vindicatoria spettano al ricupero della cosa; così, ricuperata la cosa, rimane pur salva l'azione Di furto, tolte le altre due; e, all'opposito, pagata la pena del doppio o del quadruplo, quelle rimangono salve. ivi, 85. — l. 54 § 3 ff. *De furtis.*

136. Chi gigliò *(contrectavit)* una cosa altrui con animo di lucrarne, è ladro, ancorchè, mutato pensiero, la restituisca al proprietario: mentre il pentimento non fa cessare la reità di tale peccato. ivi. — *ib.* l. 65.

137. Se della cosa rubata fu fatta restituzione in parte soltanto, rimangono salve al proprietario tutte le azioni. ivi. — l. 13 Cod. *De furtis.*

138. Se anche la cosa furtiva è estinta, rimane salva l'azione Di furto contro il ladro. Difatti l'azione compete non perchè ora manchi la cosa, ma perchè la mancò una volta a cagione del malefizio del ladro. Ciò vale anche per la ripetitoria Furtiva; e se la cosa è passata in potere de' nemici; e se è abbandonata dal proprietario. ivi, 86. — l. 46 ff. *De furtis.*

139. Furto *di materiali per essere congiunti a case o vigne.* V. lib. 47 tit. 3 *De tigno juncto;* Inst. § 29 *De rerum divisione.* — L'azione *De tigno juncto* era una specie particolare di azione nascente da furto, ed avea luogo quando alcuno univa alla sua casa o vigna un trave od un palo (V. Tignum) altrui portato via da lui stesso o da altri. XLVII, 3, 1.

140. Le Dodici Tavole non permettevano di levar fuori *(solvere)* nè di vindicare tal trave o tal palo furtivo; e ciò perchè non ne venissero a ruinare gli edifizj od a turbarsi le coltivazioni: si dava l'azione nel doppio contra colui che fosse convinto di avere unito *(junxisse)*, l'avesse fatto di buona o di mala fede. ivi. — l. 1 *De tigno juncto.*

141. Con quest'azione la Legge ha provveduto tanto al proprietario della casa quanto al proprietario del trave o palo. Quegli non può lagnarsi di essere condannato nel doppio, mentre non viene costretto a levar fuori il trave dalla sua casa e restituirlo, il che molte volte non potrebbe fare senza grande spesa e forse demolendo l'edifizio. Il proprietario del trave o palo non può lagnarsi di rimaner privo della cosa sua, perchè conseguisce il doppio. XLVII, 3, 1.

142. Il divieto di levar fuori ha luogo indistintamente; ma quello di vindicare soffre una limitazione. Imperciocchè ha luogo la Vindicazione contro colui che unì di mala fede. ivi. — l. 2 *De tigno juncto.*

143. Per questo stesso fatto è concessa l'azione *Ad exhibendum* contro chi sapeva non essere suo ciò ch'egli comprese e congiunse nel suo edifizio; nè egli va convenuto come possessore ma come per avere dolosamente cessato di possedere. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2.

A quest'azione *De tigno juncto* si riferiscono anche la l. 7 § 10 *De acquir. rerum dom.* (XLI, 1, 25); l. 23 § 6 ff. *De rei vindic.* (VI, 1, 6); l. 6 in f. ff. *Ad exhib.* (X, 4, 4); l. 98 in f. ff. *De solut. et liber.* (XLVI, 3, 75); ed il § 19 Inst. *De oblig. quae ex delicto nasc.*

144. Furto *(Azione di) contra gli esercitori di nave, gli albergatori e gli stallieri.* V. Albergatore, Esercitore, Institore, Maestro *di nave*, *Nauta.* V. lib. 47 tit. 5 *Furti adversus nautas, caupones, stabularios;* l. 4 tit. 9 *Nautae, caupones, stabularii, ut recepta restituant;* Cod. lib. 6 tit. 2 *De furtis et servo corrupto;* Inst. lib. 4 tit. 5 § 3 *De obligationibus quae quasi ex delicto nascuntur.*

Quest'è un'altra specie di azione derivante da furto o danno; ch'è data contra gli esercenti nave, albergo o stalla, pel furto commesso da coloro ch'essi vi tengono, o con l'ajuto o col consiglio dell'esercitore, o con quello di taluno di coloro che sono p. e. nella nave ad oggetto della navigazione. XLVII, 5, 1. — l. un. *Furti adversus nautas, caup., stabul.*

145. Quest'azione è nel doppio. ivi. — d. l. un. § 2. — Ed è in libertà del derubato lo intentarla contra l'esercitore per gius onorario, o contra il ladro per gius civile. ivi. — d. l. un. § 3.

146. Se l'albergatore o l'esercitore di nave

ha ricevuto la cosa sotto la sua responsabilità *(salvum fore)*, egli stesso ha l'azione Di furto, non il proprietario della cosa rubata. XLVII, 5, 1. — l. un. § 4 *Furti adversus nautas, caup., stabul.*

147. L'esercitore della nave debb' essere risponsabile del fatto di tutti i suoi marinieri, sieno liberi o servi; quando però il danno fu recato da loro nella stessa nave, non se fuori. ivi, 2. — l. 7 *Nautae, caup.*

Così pure egli non è tenuto se ha avvisato prima ciascuno de' passeggieri, che custodiscano le robe loro, e ch'egli non si sarebbe chiamato risponsabile del danno; ed avessero i passeggieri consentito a tale preavviso. ivi. — *ib.* — Lo stesso dicasi rispetto all'esercitore di albergo o di stalla. ivi.

148. Ond'abbia luogo quest'azione si richiede che sia viandante *(viator)* o passeggiero *(vector)* colui al quale venne fatto il furto o il danno. Onde non risponde l'esercitore del danno che si fossero tra loro recati i marinieri. ivi. — *ib.* l. 7 § 2. — Bensì se uno sarà mariniero e insieme mercatante, dovrà rispondergli. ivi. — *ib.* — Così pure dovrà rispondere a quelli che vogano per nolo o prezzo di trasporto, i quali essendo pure marinieri, egli dovrà eziandio rispondere del fatto loro. ivi. — d. l. 7 § 2 cum § fin.

149. In forza di quest'azione l'esercitore della nave è risponsabile pel fatto di tutti coloro i quali sono nella nave impiegati per oggetto della navigazione. ivi. — l. un. § 1 *Furti adv. nautas* etc.

Similmente l'albergatore è risponsabile pel fatto di tutti coloro che si trovano nel suo albergo per l'esercizio di esso; come pure di quelli che vi abitano; non già de' viandanti, imperocchè questi non può reputarsi che sieno scelti dall'albergatore o dallo stalliere *(stabularius)*, non potendo costoro rispingere chi viaggia; mentre gli abitatori perpetui sono in certo modo scelti da colui che non li rigetta, e quindi egli è risponsabile del fatto loro. Similmente nella nave non si risponde del fatto de' passeggieri. ivi. — d. l. un. § fin.

150. Ancorchè colui della cui opera l'esercitore valevasi, fosse servo dello stesso viaggiatore al quale rubò, tuttavia l'esercitore è tenuto pel fatto di esso. ivi, 4. — l. 6 § 1 *Nautae, caup.* — Eziandio se il servo fosse comune. ivi. — *ib.* — Pel contrario, se tal servo ricevesse danno da un altro impiegato della medesima nave o del medesimo albergo; non avrebbe luogo l'azione Di furto. XLVII, 5, 1. — l. 6 § 2 *Furti adv. nautas, caup., stabul.*

151. Quanto ai servi proprj dell'esercitore, egli non è obbligato per essi che mediante l'azione nossale. Difatti egli non può meritare la stessa indulgenza per le altre persone, libere o serve altrui, che impiega nel suo esercizio, dovendo egli di queste indagar prima la probità e fedeltà. ivi, 5. — *ib.* l. 7 § 4 § servorum; l. un. § 5 *Furti adv. nautas.*

152. Se anche non il servo dell'esercitore nè il mariniere, ma il servo del mariniere fece danno; e il mariniere non è servo; è di tutta equità che risponda l'esercitore in forza dell'azione utile. ivi. — l. 7 § 5 *Nautae, caup.*

153. Se viene recato danno dai viandanti o passeggieri, non si concede quest'azione. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 3.

154. Quest'azione *In factum* consiste nel doppio. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

155. L'esercitore è tenuto a quest'azione in proprio nome, sua essendo la colpa d'avere impiegate cotali persone: epperò, se anche fossero morte, egli non è sollevato della responsabilità. ivi, 8. — d. l. 7 § 4.

156. Se sono più gli esercitori della nave, ciascheduno è convenuto per la parte che ha nell'esercizio della nave. ivi. — d. l. 7 § 5.

157. Se un servo è esercitore di nave senza la volontà del suo padrone, questi risponde con l'azione Di peculio soltanto per ciò che vi commettono i terzi, e con la nossale pel fatto dell'esercitore stesso. Onde se il servo è manomesso, rimane contro il padrone la persecusione del peculio entro l'anno, e la nossale segue il manomesso. ivi. — l. 42 ff. *De furtis.*

158. Queste azioni, benchè siano onorarie, tuttavia sono perpetue. Ma non si concedono contro l'erede: laonde, ancorchè il servo stato esercitore di nave fosse morto, non si concederà l'azione Di peculio contra il padrone nè meno entro l'anno. Ma se per volontà del padre o del padrone un figlio od un servo esercita nave, albergo o stalla, il padre od il padrone è soggetto solidariamente a quest'azione per tutto quello che ivi accade. ivi, 9. — l. 7 § 6 *Nautae, caup.*

159. Contra l'esercitore p. e. della nave può uno pel fatto del suo ministro intentare l'azione Di furto o quella Di danno con ingiuria; ma dee contentarsi di una sola: e se l'abbiamo esercitata contra l'esercitore, dobbiamo cedergli

le nostre azioni, quantunque a lui competa quella Di conduzione contra i suoi ministri. Che se l'esercitore fosse assolto di quest' azione, e poi la si intentasse contra il mariniere, si concederà l'eccezione, affinchè non venga più volte mossa querela pel fatto della medesima persona. All' opposito se uno ha esercitato l'azione pel fatto di una persona, e poi promuove quella *In factum*, sarà data l'eccezione. XLVII, 5, 10. — l. 6 § 4 *Nautae, caup.*

160. Furto, a *Danno, della cosa ereditaria, fatto dal liberto prima dell' adizione*: V. Libertà, Servo *ereditario*. V. lib. 47 tit. 5 *Si is qui testamento liber esse jussus erit, ante aditam hereditatem surripuisse vel corrupisse quid dicetur*. — Un' altra specie d'azione Di furto era concessa pel doppio ed entro l'anno contro colui al quale, avuta avendo in legato la libertà, fatto avesse in modo, dopo la morte del padrone e prima dell' adizione della eredità, che qualche cosa de' beni del defunto non pervenisse all'erede. XLVII, 4, 1. — l. 1 *Si is qui testam.*

161. Quest' azione è conforme all' equità naturale più che alla civile, mentre mira a reprimere l'audacia di colui che sa di non poter essere nè punito come servo nè condannato come libero; non potendo il padrone o la padrona (cioè l'eredità) muovergli azione propria Di furto quando egli non abbia manomesso *(contrectaverit)* anche dopo fatto libero. ivi. — d. l. 1 § 1.

162. Siccome quest' azione Del doppio era concessa a somiglianza di quella Di furto quando fosse stata rubata alcuna cosa; così era concessa a somiglianza di quella Per la legge Aquilia allorchè fosse stato inferito alcun danno. ivi. — d. l. 1 § 14.

163. Onde avessero luogo queste azioni dovevano concorrere cinque requisiti: 1.° Che il furto o il danno fosse commesso nelle cose della eredità. 2.° Che fosse commesso da un servo il quale subito dopo adita la eredità avesse dovuto pervenire alla libertà o passare in dominio di persona diversa dall'erede. 3.° Che fosse commesso con dolo o colpa lata per parte di lui. 4.° Che fosse commesso nel tempo che l'eredità fosse stata giacente. 5.° Che l'erede non avesse altro rimedio. ivi.

164. La espressione *le cose della eredità* qui va presa in senso largo, entrandovi anche l'interesse dell' erede che non fosse dolosamente fatto in modo che la cosa non pervenisse a lui; ed esiandio il pegno ricevuto dal defunto e sottratto dal servo. E in generale reputasi che quest' azione sia stata dal pretore sostituita in riguardo alla condizione del servo ereditario, per tutti i casi ne' quali si potrebb' esercitare quella Di furto. XLVII, 4, 2. — l. 1 § 10, 11, 12 et 13 *Si is qui testam.*

165. Se il servo ha ricevuto la libertà sotto condizione, non ha luogo quest' azione, potendo egli essere punito come servo. ivi, 3. — d. l. 1 § 3. — Essa ha luogo quando la libertà compete subito *(continuo)*, e s' interpreta anche presto *(cito)*, ed anche se gli fu lasciata la libertà per fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 1 § 4 et 7, et l. 3.

166. E' soggetto a quest' azione anche quel servo che fosse per cadere nel dominio di altra persona diversa dall' erede. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 5 et 6.

167. La colpa e la negligenza del servo non danno luogo a quest' azione, ma solo la colpa prossima al dolo ed il dolo. ivi, 5. — d. l. 1 § 2.

168. Se il servo commise furto o danno, dolosamente o meno, mentr' era vivo il padrone, non è soggetto a quest' azione. Così pure se ha commesso dopo adita la eredità, chè allora può essere convenuto come libero. ivi, 6. — d. § 2 ¶ habet. — Basta però che uno solo degli eredi abbia adito. ivi. — d. l. 1 § 8.

169. Se il servo prima dell' adizione recò danno nella cosa ereditaria, e dopo diventato libero vi reca danno ancora, egli è tenuto ad entrambe le azioni. ivi. — l. 48 *Ad legem Aquiliam.*

170. Ciò che fu commesso dopo adita la eredità non entra in quest' azione; e non solamente se il manumesso per testamento, che commise, fosse già pervenuto alla libertà; ma esiandio se, poco prima che la conseguisse, egli ha commesso furto o danno, la ignoranza del padrone non dà luogo a quest' azione. ivi, 7. — l. 2 *Si is qui testam.*

171. E' vero che il fatto debb' esser commesso mentre l'eredità è giacente, ma ciò s'intende rispetto alla eredità del testatore, quando il servo che commise ha ricevuto la libertà in forza del primo testamento; s' intende poi rispetto alla eredità dell' impubere, quando il servo ha ricevuto la libertà in forza del secondo testamento. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 9.

172. Se l'erede può d'altronde avere il suo, ha luogo la condanna per risarcimento, e non quest' azione onoraria. ivi, 9. — d. l. 1 § 16.

173. Quest'asione, a somiglianza di quella Di furto, è meramento penale; ed oltre ad essa compete la Vindicasione. XLVII, 4, 10. — l. 1 § 17 *Si is qui testam.*

E se sono più i servi che ci cadono, ciaschedun va convenuto solidariamente, cioè pel doppio. Ed ove il sieno per delitto, niuno è liberato per la prestasione d'uno di loro. ivi. — d. l. 1 § 18.

174. Finalmente, quest'asione compete all'erede ed agli altri successori. ivi. — d. l. 1 § 19.

175. Furto, o *Danno, commesso dalla famiglia servile.* V. *Famiglia.* V. lib. 47 tit. 6 *Si familia furtum fecisse dicatur.* — Questo editto provede ai padroni contro i malefisj de' servi, affine d'impedire che quelli non vengano rovinati, come sarebbe se dovessero dare tutti i loro servi in risarcimento, od offrire per ciascheduno la stima della lite. Ora, esso editto ha luogo quando appunto i servi hanno commesso qualche delitto; e intendesi più servi appartenenti al medesimo padrone. Per questo editto pertanto è data facoltà al padrone o di dare in risarcimento quelli de' servi che avessero avuto parte nel furto, o, volendo invece offrire la stima della lite, di offrire tanto quanto se un solo uomo libero avesse commesso il furto medesimo. XLVII, 6, 1 e 2. — l. 1 *Si familia furtum.*

176. Quanto all'appartenenza de' servi, deesi guardare il tempo in cui fu commesso il furto; chè non ha luogo l'editto per coloro che allora appartenevano a più padroni e poscia ad uno solo. ivi, 2. — l. 31 § fin. *De noxalib. lib. act.*

177. Questo editto avea luogo non solo nel caso di furto, ma anche nel caso di danno con ingiuria ossia con colpa. ivi, 3. — *ib.* l. 1 § 2, l. 32 *Ad legem Aquiliam.*

178. Questo editto non ha luogo rispetto a que' delitti che si accrescono a cagione della moltitudine delle persone che li commisero; come sarebbe quando più servi oltraggiarono qualcheduno. V. Delitto, Giurisdizione, Ingiuria, Pena.

179. Il benefizio di questo editto è concesso non solo al possessore dei servi rei, ma eziandio a quello che fosse stato condannato appunto per avere dolosamente fatto in modo di non più possederli. ivi, 4. — l. 3 § 2 *Si familia furtum.*

180. Il benefizio di questo editto è dato al padrone quando il furto sia stato commesso senza sua saputa: altrimenti egli può essere convenuto con giudizio nossale e a nome suo ed a nome de' singoli, nè si può liberare pagando quella sola stima che un uomo libero dovrebbe sopportare. XLVII, 4, 5. — l. 1 § 1 *Si familia furtum.* — Intendesi poi che *sappia* se sapendo poteva proibire e non proibì. ivi. — *ib.* — Ora se dei servi comuni commisero furto con saputa d'uno dei padroni, si potrà esercitare l'azione Di furto a nome di tutti contro quello che sapeva, e il benefizio dell'editto non avrà luogo che per quello il quale non sapeva. Avranno poi diritto i socj a risarcimento fra loro. ivi, 6. — *ib.* l. 5.

181. Il benefizio di questo editto compete non solamente in confronto di quello a cui fu fatto il furto o il danno, ma eziandio in confronto di più suoi eredi. ivi, 7. — *ib.* ll. 4 et 5.

182. Quanto alla prestasione stabilita da questo editto, notisi che, se dal prezzo dei servi dati in risarcimento per furto si fosse ricavato p. e. il doppio di quanto avrebbe dovuto prestare un uomo libero, s'imputerà questo prezzo nelle rimanenti azioni restitutorie. ivi, 8. — *ib.* l. 2 et 5 § fin.; l. 31 ff. *De noxalib. act.*

183. Quando il padrone ha prestato ciò che verrebbe prestato se il furto fosse stato commesso da un uomo libero, cessa l'azione a nome degli altri non solamente in confronto di lui ma eziandio in confronto del compratore, ove mai fosse stato venduto alcuno dei rei del furto. Lo stesso dicasi se fosse stato manomesso. Che se prima il manomesso avesse prestato, sarà pur data l'asione contra il padrone a nome della famiglia servile. Ma se avesse prestato il compratore, verrebbe negata l'azione contro il venditore. ivi, 9. — l. 3 *Si furtum familia.*

Se a nome di un servo legato o donato fu mossa azione al legatario od al donatario, pur si può muoverla anche al padrone degli altri. ivi. — d. l. 3 § 1.

184. Furto, o *Danno, commesso in occasione di incendio, rovina, naufragio, assedio di nave.* V. lib. 47 tit. 9 *De incendio, ruina, naufragio, rate vel nave expugnata;* Cod. lib. 11 tit. 5 *De naufragiis.* — Il pretore concedeva un'azione nel quadruplo contro l'anno, e nel simplo dopo l'anno, contro colui che avesse rapito o dolosamente ricettato *(recepisse)* o danneggiato checchessia in occasione di incendio, di rovina, di naufragio, di

espognazione di zatta o nave; anche contro il servo o la famiglia servile. XLVII, 9, 1. — l. 1 *De incendio, ruina.*

Giustissima era la severità di questo editto, che dava in tali casi le azioni civili oltre alle criminali (V. Incendio, Naufragio, Violenza). ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1.

185. Queste opinioni erano concesse agli eredi, e contra gli eredi per quanto fosse a loro pervenuto. ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

186. Era tenuto a queste azioni chi aveva non solo rapito ma anche sottratto o portato via senza violenza, o ricettato. ivi, 2. — *ib.* l. 3 § 3, 4 et 5. — Purchè nel ricettare fosse intervenuto dolo; mentre potrebbe uno avere ricettato senza sapere che fossero cose rapite, ovvero potrebbe averle ricevute in custodia per conservarle a chi le avesse perdute. ivi, 4. — d. § 3. — Lo stesso dicasi del danno. E qui occorre il caso che io per difendere la mia casa avessi distrutto quella del vicino per incendio sortovi. Qui non ha luogo il dolo nè l'ingiuria. ivi. — d. l. 3 § 7.

187. Tutti i quattro casi, d'incendio, di rovina, di naufragio, e di nave espugnata, hanno questo di comone, che per dar luogo all'azione debbe il delitto essere avvenuto nel caso stesso. ivi, 8. — *ib.* l. 5.

188. Il solo sospetto non basta per dar luogo all'editto, in nessuno de' quattro casi. ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 4.

189. Furto *commesso dai militi.* Secondo il Gius antico, quando si faceva la leva de' militi, il tribuno militare obbligava con ispeciale giuramento coloro che venivano ascritti alla milizia, di non commettere furto *nell'esercito e nella periferia di centomila passi;* e che, se avessero trovato qualche cosa di altrui, dovessero o darne notizia al comandante o restituire la cosa al proprietario. XLIX, 16, 22.

190. Anticamente a coloro, i quali fossero stati colti sul fatto nel furto, veniva tagliata la mano destra al cospetto de' loro commilitoni; o se erano assoggettati a pena minore, si faceva trar loro sangue. ivi. V. Pene militari.

191. Chi rubava le armi altrui, era degradato. ivi. — l. 3 § 14 ff. *De re militari.*

192. Furto *fra conjugi.* V. lib. 25 tit. 2 *De actione rerum amotarum;* Cod. lib. 5 tit. 22 *De actione rerum amotarum.* — Quest'azione particolare fu introdotta per riguardo alla moglie, affinch'ella non fosse soggetta all'azione Di furto per le cose da lei sottratte; contrario essendo all'onore del matrimonio che sia data contro la moglie un'azione turpe. Alcuni anzi opinavano non potersi dire che la moglie commette furto, poichè il consorzio *(societas)* della vita la rende in certo modo proprietaria *(dominam).* XXV, 2, 2. — ll. 1 et 2 ff. *De actione rerum amotarum.*

193. In origine, come per le spese (V. Spese), così anche per le cose sottratte facevasi la ritenzione della dote. ivi, 1. — l. 1 Cod. h. tit. — Eccone un caso: Se la moglie diede a comodato una cosa del marito, e questa perì; ove il marito avesse a lei proibito di dare a comodato, se ne faceva subito la deduzione dalla dote; se non avesse proibito, il giudice accordava un tempo discreto, purchè la moglie desse cauzione. ivi. — l. 24 § 6 *Soluto matrim.*

194. Giustiniano abrogò la ritenzione *per le cose sottratte,* come inutile, mentre egli aperse al marito l'azione *Rerum amotarum,* cioè appunto Per le cose sottratte. ivi.

195. Affinchè abbia luogo quest'azione, debbono concorrere due requisiti: 1.° che un conjuge abbia rubato all'altro: 2.° che ciò sia fatto a cagione di divorzio avvenuto. — Non importa poi che i due conjugi abitassero insieme o separatamente. ivi, 3. — l. 15 ff. *De actione rerum amot.* — Non si richiede neppure che la moglie la quale rubò la cosa al marito l'abbia fatto di per sè, o che la cosa sia realmente ad essa pervenuta. ivi. — *ib.* l. 19.

196. Ogniqualvolta non ha effetto *(cessat)* il matrimonio; p. e. quando una si maritò al suo tutore o contro le costituzioni; non ha luogo neppure l'azione *Rerum amotarum.* ivi, 4. — *ib.* l. 17 § consequenter. — Epperò se una concubina furò *(res amoverit),* ella è tenuta all'azione Di furto. ivi. — *ib.* l. 17. — Ed anche la moglie vi è tenuta se fece furto a quello di cui noi siamo eredi, ovvero prima di unirsi con noi in matrimonio. Tuttavia per reverenza si eserciterà soltanto l'azione ripetitoria Furtiva in tali casi. ivi. — *ib.* l. 3 § 2. — Così pure ella sarà tenuta all'azione Di furto se ruba dopo il divorzio, indipendentemente da quella *Rerum amotarum* a cui fosse soggetta per furto fatto prima. ivi. — *ib.* l. 3.

197. Se la moglie sottrasse qualche cosa dopo morto il marito, ella non commise furto, non commettendosi furto di cosa ereditaria non

ancora posseduta; mentre il furto è sovvertimento del possesso. Le cose pertanto così sottratte potranno essere vindicate, o saranno comprese nella petizione di eredità. XXV, 2, 2. — l. 6 § 6 ff. *De actione rerum amotarum.*

198. Non avendo luogo l'azione *Rerum amotarum* se non qualora la moglie avesse sottratto al marito, ne segue che, se il di lei servo commise furto, possiamo intentare contro di lei l'azione Di furto. ivi, 5. — *ib.* l. 3 § 1.

Se lo commise il servo dato in dote, e la moglie sapeva il servo essere ladro, ella dovrà risarcire al marito tutto il danno; ma se ignorava, sarà soggetta soltanto alla condanna secondo il giudizio nossale. ivi. — *ib.* l. 21 § 2. — Che se il servo della moglie sottrasse robe per comando di lei, a causa di divorzio, vi sarà luogo all'azione *Rerum amotarum*, non a quella Di furto. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

199. La moglie, la nuora e la pronuora possono commettere furto al marito, al suocero ed al prosuocero; ma non sono tenute all'azione Di furto, qualora il figlio non sia emancipato: allora la nuora verso il padre di lui e commette furto ed è tenuta all'azione Di furto. ivi, 6. — *ib.* l. 15 § 1.

200. L'azione *Rerum amotarum* ha luogo se furono rubate le cose con intenzione di divorzio, e questo seguì. ivi, 7. — *ib.* l. 25. — E s'intende che sieno state tolte non solamente quando la moglie cominciò a nutrire il pensiero del divorzio, ma anche quando era ancora unita in matrimonio; purchè nel partirsi dalla casa del marito le avesse celate. ivi. — *ib.* l. 17 § 1.

Ed eziandio se la moglie, disperando della vita del marito, fosse da lui partita portando via qualche cosa, il marito risanato avrà l'azione utile *Rerum amotarum.* ivi. — *ib.* l. 21.

201. Se in costanza di matrimonio la moglie sottrasse le cose del marito, quantunque non vi sia luogo all'azione *Rerum amotarum*, tuttavia il marito può ripeterle per gius delle genti mediante l'azione Ripetitoria *ex injusta causa.* ivi, 8 — *ib.* l. 25 ¶ sed si.

202. Se la moglie per motivo di morte sottrasse cose del marito, e poscia il marito morì, l'erede può, mediante la petizione di eredità ovvero con l'azione *Ad exhibendum*, conseguire il tolto. ivi. — *ib.* l. 6 § 5 et l. 22 § 1.

203. In costanza di matrimonio, sia che il marito rubi alla moglie, o la moglie al marito non compete loro nè azione penale nè azione infamante, ma solo l'azione *In factum* pel danno. XXV, 2, 9. — l. 2 Cod. *De actione rerum amotar.*

204. La moglie è soggetta all'azione *Rerum amotarum* non solo se le cose da lei tolte sono proprie del marito, ma anche se il marito le avesse comperate di buona fede; semprechè per causa di divorzio. ivi, 10. — l. 20 ff. *De act. rer. amot.* — Così pure se prestò ajuto al ladro. ivi. — *ib.* — E se tolse cose date in pegno al marito. ivi. — *ib.* l. 17 § fin.

In questo caso, anche al proprietario compete l'azione Ripetitoria; ma l'azione va data od all'uno od all'altro. ivi. — *ib.* l. 18.

205. Anche la moglie può avere contro il marito quest'azione, e può compensarsene con quella simile che il marito intentasse contro di lei. ivi, 11. — *ib.* ll. 9 et 11.

206. Quest'azione è concessa anche ai successori. ivi, 12. — *ib.* l. 6 § 3 et l. 16.

Ed è concessa al suocero contro la nuora. ivi, 13. — *ib.* l. 6. — Non potendo il suocero, quando la dote fu data al figlio di famiglia, intentare l'azione di furto. ivi. — d. l. 6 § 1.

207. All'estraneo in propria persona quest'azione non può competere. Onde se la moglie rubò la cosa del marito a quello al quale il marito aveala data a comodato; venendo il comodatario convenuto con l'azione Di comodato, avrà quella Di furto contro la donna, sebbene il marito non possa averla. ivi. — *ib.* l. 28.

208. Anche l'erede della moglie è tenuto per tal causa, come per l'azione ripetitoria Furtiva. ivi, 14. — *ib.* l. 6 § 4. — Non è però tenuto nello stesso modo con cui l'erede del ladro sarebbe tenuto per l'azione ripetitoria Furtiva, ma solamente in quanto glien'è derivato vantaggio. ivi. — l. 3 Cod. *De actione rerum amot.*

209. Se è una figlia di famiglia che commise furto, sarà meglio dare contro di essa l'azione Di peculio, anzichè quelle Di furto o *Rerum amotarum.* Ma se il padre insieme con la figlia esercita l'azione Di dote, non le sarà concessa la dett'azione se non quando il padre la difenda solidariamente da quella *Ob res amotas*, offrendo satisdazione. E se la figlia è morta, non va data l'azione *Rerum amotarum* contra il padre se non in quanto egli ne fosse diventato più ricco, ovvero fatto avesse dolosamente per non averne profitto. ivi, 15. — l. 3 §

fin. et l. 4 ff. Cod. *De actione rerum amotarum.*

Anche essendo in vita la figlia si dee domandare mediante l'azione utile ciò che dalle cose sottratte è pervenuto al padre. XXV, 2, 15. — *ib.* l. 5.

Quello che dicesi della figlia di famiglia va applicato anche al figlio di famiglia. ivi. — *ib.* l. 6 § 2.

210. Nè al marito nè alla moglie giova in quest'azione lo addurre la impossibilità di pagare: imperciocchè essa dipende da un furto. ivi, 16. — *ib.* l. 21 § 6.

211. L'azione *Rerum amotarum* è ripetitoria *(condictio)*. ivi, 17. — *ib.* l. 26. — E benchè nasca da delitto, tuttavia è persecutoria della cosa, onde non si estingue entro l'anno come la Furtiva; ed inoltre compete anche agli eredi. ivi. — *ib.* l. 21 § 5.

212. Se quegli che instituisce l'azione *Rerum amotarum* vuole piuttosto deferire il giuramento, l'avversario è obbligato a giurare che nulla fu tolto per causa di divorzio, purchè quegli che deferisce il giuramento presti prima il giuramento di calunnia. ivi, 18. — *ib.* l. 11 § 1. — Sarà poi costretto a giurare tanto il marito quanto la moglie, non già il padre di chi ha rubato, non essendo cosa equa il giurare sopra un fatto altrui. Epperò sarà costretto a giurare quello che dicesi abbia rubato, non il suo erede. ivi. — d. l. 11 § 2.

Se alcuno volesse deferire il giuramento deferitogli, il pretore nol permette. ivi. — d. l. 11 § 3. — Come non lo permette quando uno deferisce all'attore nell'azione Di furto, di giurare se egli stesso sia ladro. XXV, 2, 9. — l. 12 Cod. *De actione rerum amotarum.* — Quindi alla moglie non deesi permettere che riferisca il giuramento; ma trattandosi di cose rubate *(de rebus amotis)* deesi permettere al marito od alla moglie che per alcune cose deferisca il giuramento, per altre offra prove. ivi. — *ib.* l. 14.

213. In quest'azione si contiene principalmente la restituzione delle cose rubate dal conjuge: nè solamente quelle esistenti ma eziandio quelle che più non esistono; e si possono domandare anche coll'azione personale Di certo. ivi, 19. — *ib.* l. 3 § 3 et l. 17 § 2.

214. La stima delle cose sottratte deesi riferire al tempo in cui furono sottratte: onde nemmeno il possessore di buona fede può usucapirle. E se sono accresciute di prezzo, se ne accresce la stima. ivi, 20. — *ib.* l. 29.

215. Se le cose esistono, e la moglie non le restituisce, se ne fa la stima secondo la somma giurata in lite dal marito; non essendo cosa equa il costringere uno suo malgrado a vendere le cose sue pel loro prezzo. XXV, 2, 21. — l. 8 § 1 et l. 9 *De act. rer. amot.* — Epperò egli non è obbligato di promettere pel caso di evizione, mentre ciò accade per la contumacia della moglie. ivi. — *ib.* l. 10. — Siccome poi chi si assoggetta alla stima in lite, va riguardato qual compratore, così se la moglie contra la quale fu promossa l'azione *Rerum amotarum* diede il prezzo della stima, ha l'eccezione contra del marito che volesse vindicarle o contra l'erede del marito; e se ne avesse perduto il possesso, si dovrebbe a lei concedere l'azione Reale. ivi. — *ib.* l. 22.

216. Quest'azione *repraesentat damnum*, vale a dire, che anche prima del tempo di ripetere la dote, la moglie dee subito risarcire tutto il danno che il marito risentì a cagione delle cose sottratte, od il lucro ch'egli non ne potè ricavare; e dopo, compete altresì l'esazione della dote. ivi, 22. — *ib.* l. 21 § 3 et 4.

217. Se dopo sciolto il matrimonio viene instituita contro la moglie quest'azione, essa si estingue reintegrandosi nuovamente il matrimonio. ivi, 23. — *ib.* l. 30. — Ma se dopo reintegrato il matrimonio fu fatto novamente divorzio, rimane ferma l'azione *Rerum amotarum* a cagione del primo divorzio, come pure per le spese e donazioni fatte nel primo matrimonio. ivi. — *ib.* l. 23.

218. Si perde l'azione *Rerum amotarum* anche facendo uso di un'altr'azione, p. e. della Vindicatoria. ivi, 24. — *ib.* l. 24 — Può anche il marito a suo arbitrio valersi dell'azione ripetitoria *Causa injusta*, tanto se cose sottratte fossero di lui stesso quanto se dotali. ivi. — *ib.* — Ma se, quando viene pagata la dote alla moglie, o viene prestata satisdazione per la dote stessa, non si fosse detto di voler intentare l'azione *Rerum amotarum;* tuttavia si potrebbe intentarla; mentre essa è concessa anche quando non v'è dote. ivi. — *ib.* l. 8.

219. Quest'azione non va differita pel delitto d'adulterio di cbe la moglie fosse stata accusata. ivi. — *ib.* l. 27.

FUSIA CANINIA. V. lib. 7 tit. 3 *De lege Fusia Caninia tollenda.* — Legge probabilmente promulgata sotto Augusto nell'anno 751 di Roma, essendo consoli sostituiti Sesto Furio Camillo e Cajo Caninio Gallo. XL, 9, 45. — Essa concerneva le manumissioni.

2. Il motivo di questa legge fu il medesimo

della Elia Senzia (V. questa voce); e massimamente questo, che i padroni, desiderosi in morendo di far pompa di grande splendidezza, talvolta manomettevano tutt'i loro servi affine che la funebre loro lettica fosse scortata da un numero grande di liberti col cappello *(pileus)* in testa. Ora, accadendo che per siffatta guisa si vedessero alla luce della società molti malfattori repentinamente usciti di carcere e meritevoli di mille supplizj, i Romani s' indegnarono, e però venne proposta questa legge affine d' impedire che la loro città si riempisse di liberti così infami. XL, 9, 45.

3. Questa legge vieta di manomettere con testamento più di due servi sopra tre, ma permette di manometterne cinque sopra dieci; a chi ne ha da dieci fino a trenta, permette di manometterne la terza parte, ma con facoltà di manometterne cinque, ancorchè ne avesse meno di quindici; a chi ne ha da trenta fino a cento, permette di manometterne la quarta parte; a chi ne ha da cento fino a cinquecento, permette di manometterne la quinta parte; sempre con facoltà simile alla predetta: così che, qualunque sia il numero dei servi, niuno possa manometterne più di cento. ivi, 46. — Ulp. *Fragm.* tit. 1 § 22.

4. Nel numero de' servi che, rispetto a questa legge, vanno computati, si debbono porre anche i fuggitivi; perchè il loro padrone conserva sempre la intenzione di possederli. XL, 9, 46. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 14 § 5.

5. Se alcuno con testamento ha voluto manomettere un numero di servi maggiore di quello determinato da questa legge, deesi farne la riduzione così che la libertà sia valida pei primi che furono manomessi entro il numero determinato; gli altri rimangono servi. Che se il testatore non avesse nominato i servi e le serve da manomettere, ma gli avesse fatti tutti indistintamente liberi, resteranno tutti nella condizione servile. ivi, 47. — Caj. *Instit.* lib. 4 tit. 2 § 3.

6. I manomessi con codicillo, abbia questo preceduto o seguito il testamento, tengono l'ultimo luogo. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 14 § 2.

7. Questa legge non risguardava le manomessioni fra vivi. ivi, 48. — *ib.* lib. 1 tit. 2 § 2. — Tuttavia era permesso il farlo sul punto di morte o per lettere o altrimenti. ivi. — *ib.* § 4. — Ma Giustiniano tolse questa legge, come contraria alla libertà. ivi. — l. un. Cod. *De lege Fusia Caninia*

G

GABELLE. V. Commesso, Dazio, Imposte, Pubblicani, *Vectigal*.

GAJO, o CAJO, gioreconsulto che visse al tempo di Marco Antonino, con sì alta ripotazione, che i sooi scritti si davano a leggere nelle scuole agli stodenti in diritto nel primo anno. *Pref.* p. II, 1, 66.

GAJO ATEJO PACUVIO, giureconsolto che lasciò un commento sull'Editto *del Commodato:* i suoi scritti sono sovente citati da *Labeone*. *Pref.* p. II, 1, 22.

GAJO CASSIO LONGINO, altro giureconsulto ch'ebbe per madre una figlia di *Tuberone*, nipote di *Servio Sulpicio*. Fu molto dotto oella scienza del diritto e nelle civili discipline, ed ebbe grande aotorità fra i giureconsulti. Egli ritenne la scuola di *Massurio Sabino*, ed i Sabiniani dal soo nome furooo detti *Cassiani;* laonde Plinio lo chiama *il capo della scuola Cassiana*. *Pref.* p. II, 1, 32.

GALLO. V. Cajo Aquilio Gallo.

— V. Giulio Aquila.

— Elio. V. Elio Gallo.

GARANZIA. V. Cauzione e Fidejussione.

GELLIO. V. Publicio Gellio.

GEMELLI. I figli gemelli non eccedono guari il numero di tre: se ne nascono di più, è come un prodigio. Per altro una donna d'Alessandria, per nome Serapia, partorì cinqoe figlinoli a un parto, e fu con essi presentata all'Imperatore. XXX a XXXII, 424. — l. 7 *De rebus dubiis*.

2. Non si dee presumere che nascano più di tre figli ad on parto. V, 4, 5. — l. 3 *Si pars hered. pet.*

GEMME. Sono materie trasparenti o pellncide, e però distinte dalle pietre preziose *(lapilli):* sicchè noveravaosi fra le gemme gli smeraldi, i crisoliti, le amatiste; e tra le pietre preziose le obsidiane, le vejentane ed altre non trasparenti. XXX a XXXII, 34. — l. 19 § 17 *De auro argento, mundo* etc.

2. Non sono gemme nè le perle *(margaritae)* nè i vasi murrini. XXX a XXXII, 34. — l. 19 § 18 et 19 *De auro argento mundo* etc.

GENERE. V. Specie.

2. Legato del genere. V. anche Scelta *(Legato di)*. È quello con cui viene legata ona cosa di un dato genere, senza determioarne la specie; p. e. *un servo, una casa*. XXXIII, 5, 14. — E differisce dal legato di Scelta, il quale aveva in sè la condizione di scegliere, a cagione delle parole che a qoesto legato venivano aggiunte, *Quello che sceglierà*, o simili, mentre il legato del genere è poro. Onde se fu legato un servo generalmente, ed il legatario morì prima di vindicarlo, egli trasmetterà il legato al suo erede. ivi. — l. 12 § 7 ff. *Quando dies legat. ced.*

3. Non è valido se non il legato d'un genere che sia circoscritto in maniera certa. ivi, 15. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. *De legatis* § 13.

4. Se il legato di *genere* fo lasciato per vindicazione, al legatario compete la scelta; se per condannagione, compete all'erede. ivi, 16. — Ulp. *Fragm.* tit. 24 § 14; l. 2 § 1 *De optione vel elect. leg.;* l. 20, l. 71 et l. 108 § 2 *De legatis et fid.* 1.°

Ma quanto a quello per condannagione, nel caso che fossero più eredi, tutti dovrebbero dare il medesimo servo; e se non vanno d'accordo, sono tenuti all'azione Di testamento. ivi, 17. — l. 12 *De optione vel elect. leg.*

5. Avendo Giustiniano a totti i legati assegnato la medesima natura, nel legato del genere o nel fedecommesso la scelta spetta indistintamente al legatario; qoalora non si provi la contraria volontà del testatore: il legatario potrà dunqoe vindicare qoal cosa vorrà. Altri pensano che nell'azione Di testamento, se alcoоo volesse farne uso di preferenza, l'elezione competerebbe ancora all'erede. ivi.

6. In questo legato non deesi scegliere nè

l'ottimo nè il pessimo. XXXIII, 5, 18. — l. 37 *De leg. et fideic.* 1.°

7. Mediante il pagamento delle specie accade la liberazione da questo legato; p. e. dando Stico se fu legato *un servo*. ivi, 19. — *ib.* l. 13. — Purchè il pagamento sia efficace e fatto in buona fede. Ora, non è efficace il pagamento se fu pagata una specie ch'era soggetta ad evizione. ivi, 20. — l. 58 ff. *De evict.* — E accadendo l'evizione, ha luogo l'azione Di testamento; con questo di più, che, volendo il legatario intentare l'azione *Ex testamento*, dee dinunziare la evizione all'erede prima che venga assunto *(accipiatur)* il giudizio; altrimenti gli si opporrà la eccezione Di dolo. ivi. — l. 29 § 3 *De leg. et fideic.* 3.° — Per tale evizione poi non v'è bisogno di cauzione quando l'erede diede spontaneamente la cosa legata, bastando l'azione Di testamento; ma se la cosa fu domandata in Giudizio, la cauzione è necessaria, non rimanendo più l'azione Di testamento, e dovendosi quindi esercitare quella *Ex stipulatu*. ivi. — l. 71 § 2 *De leg. et fideic.* 1.°

8. Se un erede incaricato di dare generalmente *un servo*, ne dà scientemente uno ladro, e questo fece furto al legatario, si può esercitare l'azione Di dolo. Essendo poi tenuto l'erede a dare non il pessimo, egli sarà tenuto e a darne un altro ed a lasciare il primo in risarrimento. ivi, 21. — *ib.* l. 110.

9. La sola offerta e la mora del legatario nel ricevere il pagamento della specie che l'erede aveva il diritto di scegliere, non producono di pieno diritto la liberazione: tuttavia se la cosa in appresso perì, il legatario sarà escluso mediante la eccezione Di dolo. ivi, 22. — *ib.* l. 84 § 3.

GENERO. Con questo nome s'intende non soltanto il marito della figlia, ma eziandio i mariti delle nipoti e pronipoti *ex filio* o *filia*. L, 16, 202. — l. 136 *De verb. signif.*

GENITORI. V. Alimenti, Chiamata *in Giudizio*, Figli, Ossequio, *Parentes*.

1. Pel Gius delle Pandette, al padre ed agli altri ascendenti per sesso maschile non altri figli succedevano fuor quelli nati da legittime nozze, o gli adottivi. Ma dal Gius nuovo furono introdotte le legittimazioni le quali ai figli nati di permesso concubinato e poscia legittimati concedevano che fossero ammessi alla eredità del padre loro. XXXVIII. 17, Append. 1.

2. Anche i figli meramente naturali (cioè quelli non legittimati ma nati di lecito concubinato), i quali dal padre morendo furono lasciati in casa, s'egli non ha nè legittima prole nè legittima moglie, gli succedono in due once della eredità, le quali essi debbono dividere in parti eguali insieme colla madre loro se è sopravvissuta. XXXVIII, 17. — Nov. 17 cap. 5. — Se poi esiste prole legittima, non possono domandare altro che gli alimenti. ivi. — Nov. 79 cap. 12 § 6.

3. Alla madre, pel Gius delle Pandette, in forza del senatoconsulto Orfiziano, succedevano anche i figli spurj, anzi succedevano coi legittimi. Ma Giustiniano ordinò che fossero esclusi dai figli legittimi trattandosi di una madre *illustre*. ivi, 2. — l. penult. God. *Ad senatusc. Orphit.*

4. Dal Gius delle Pandette non pareva deriso se i figli nella eredità della madre loro escludessero il di lei padre: ma Graziano, Valentiniano e Teodosio statuirono che questi è assolutamente escluso da quelli. ivi. — *ib.* l. 4.

5. Pel Gius delle Pandette i figli non erano ammessi alla soccessione dell'avo materno e degli altri ascendenti per via di femmina, se non nel terzo ordine del possesso de' beni che si deferisce ai *cognati*. Pel Gius nuovo, in forza d'una costituzione di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, essi vengono ammessi in istirpi alla eredità dell'avo materno e degli altri ascendenti per via di femmine, insieme con quelli che discendono per via di maschi; non però con eguale diritto ma colla diminuzione della terza parte di quello che avrebbe conseguito la persona in luogo della quale succedono. Ma se non vi sono figli discendenti per via di maschi, essi succedono ne' tre quarti della eredità, rimanendo l'altro quarto agli agnati collaterali che pel Gius delle Pandette li precedevano. ivi. — l. 9 Cod. *De suis et legit. liberis;* l. 4. Cod. Theod. *De legit. hered.* — Giustiniano tolse agli agnati questo quarto ch'era loro riservato. ivi. — Instit. *De hered. quae ab intest.* § 15.

6. In forza della nov. 118, cap. 1, i figli discendenti per via di femmine succedono insieme con quelli discendenti per via de' maschi con eguale diritto e senza diminuzione di alcuna parte; ed escludono interamente gli agnati collaterali. ivi.

GENTILES. Agnati lontani del medesimo nome o stirpe, ma di diverse famiglie. L, 16, 105.

GEOMETRIA. Comprendesi negli studj liberali. L, 13, 2. — l. 1 *De extraord. cognit.*

GESTIONE D'AFFARI. V. lib. 3 tit. 5. *De negotiis gestis;* Cod. lib. 2 tit. 19 *De negotiis gestis;* Instit. lib. 3 tit. 28 § 1 *De obligationibus quae ex quasi-delicto nascuntur.* V. AMMINISTRAZIONE, MANDATO, PROCURATORE.

1. L'editto *De negotiis gestis* dava azione per la gestione che uno si fosse assunto degli affari d'altrui, oppure di quelli d'una persona morta. III, 5, 1. — l. 3 ff. *De negotiis gestis.* — L'utilità di questo editto risguarda principalmente gli assenti. ivi. — *ib.* l. 1.

2. Affinchè dalla gestione d'affari nascano obbligazioni reciproche fra due persone, bisogna, 1.° che l'una abbia fatto l'affare dell'altra; 2.° che l'abbia fatto senza mandato del padrone dell'affare; 3.° che l'abbia fatto senza che dal padrone siasi opposto; 4.° che l'abbia fatto con intenzione di recar vantaggio al detto padrone; 5.° che l'abbia fatto con intenzione di obbligarlo. ivi, 2.

3. Non basta che uno creda di aver fatto *(gessisse)*: epperò se uno è sì semplice che facendo l'affare proprio e ne' proprj beni, abbia creduto di fare il mio; la buona fede non permette che da ciò nasca obbligazione da ninna parte. ivi, 3. — *ib.* l. 6 § 4. — Che se fece il suo ed il mio credendo di fare il mio soltanto, non sarà obbligato verso di me se non pel mio. Anzi, se io avessi commesso ad alcuno di fare per me un affare che mi era comune con te, il gestore, se sapeva ch'era anche tuo, sarà obbligato verso di te per la tua gestione. ivi. — *ib.* et l. 31 § 7.

4. Quegli che per un altro fece un affare nel quale io aveva interesse, si reputa che abbia fatto il mio: p. e. se fece un affare del mio pupillo senza una procura ma per sottrarmi dall'azione Di tutela. ivi, 4. — *ib.* l. 6. — Così pure se in contemplazione di te io diedi danaro a mutuo al tuo procuratore affine che pagasse un tuo debito, o liberasse un tuo pegno, avrò contro di te l'azione *Negotiorum gestorum;* e nessuna contra quello col quale contrattai. ivi. — d. l. 6 § 1. — Ma se avessi stipulato col tuo procuratore, mi rimarrebbe ancora contro di te l'azione *Negotiorum gestorum;* mentre quella stipulazione fu da me interposta per un soprappiù. ivi. — *ib.*

5. Un curatore pubblico fu nominato a comperare del frumento, e gli fu sostituito un sottocuratore il quale con mescolanze guastò il frumento stesso; onde il curatore fu condannato a pagare il prezzo di quel frumento comperato pel pubblico. Egli avrà l'azione *Negotiorum gestorum* contro il sottocuratore; del pari che l'ha il tutore contro il contutore, ed un magistrato contro il suo collega; tranne se vi fosse complicità di frode. III, 5, 3. — l. 30 ff. *De negotiis gestis.*

6. Ha luogo l'obbligazione per gestione di affari anche quando uno agì in mia contemplazione in un affare che m'era al tutto estraneo, e che fu poi da me fatto mio ratificandolo. Tal sarebbe il caso che a Tizio qual tuo debitore io avessi chiesto estragiudizialmente il pagamento, ed egli mi avesse pagato quantunque non fosse di fatto debitore. ivi, 5. — d. l. 6 § 9. — Così se io chiamai in Giudizio ed esigetti da un debitore di Tizio, del quale io ti credeva erede, mentr'era Sejo l'erede, e tu hai poscia ratificato, nascerà tra di noi la obbligazione di gestione d'affari. ivi. — d. l. 6 § 10.

7. Benchè quegli al quale fu domandato in mio nome, fosse stato realmente mio debitore; siccome egli non sarebbe liberato verso di me se non quando io avessi ratificato il pagamento da lui fatto: così l'affare non diventa mio se non mediante la mia ratifica; e l'azione *Negotiorum gestorum* non nasce fra di noi se non da questa ratifica. ivi. — *ib.* l. 9.

Lo stesso dicasi se alcuno a mio nome avesse venduto la cosa mia. Siccome la vendita non ha effetto se non qualora io la ratifichi, così non diventerà mio un affare qualunque se non quando l'avrò ratificato, e così, non altrimenti, nascerà la obbligazione per gestione. ivi. — *ib.* l. 19.

8. La mia ratifica non rende mio proprio un affare in cui pel fatto stesso della gestione un altro viene ad acquistare. Per es. io credendo te erede feci mettere in acconcio una casa appartenente alla eredità, e tu ci hai data la tua approvazione: io non avrò azione verso di te. ivi, 6. — *ib.* l. 6 § 11.

9. Se uno fu espressamente incaricato di far gli affari, sarà da convincerlo coll'azione Di mandato, non già con quella Per gestione di affari. ivi, 7. — l. 6 § 1 ff. *Mandati.* — Ma purchè non esista mandato, non importa che il gestore creda o no di agire in virtù di mandato; egli sarà sempre obbligato per gestione, anche se si fosse costituito fidejussore per altrui. ivi. — *ib.* l. 5.

10. Non si terrà per mandato se io do un ordine ad un uomo libero credendolo mio servo; epperò in tal caso avrà sempre luogo

l'azione Per gestiooe d'affari. III, 5, 8. — l. 6 § 5 et l. 19 § 2 *De negotiis gestis.* — Anche se l'nomo libero mi serviva in buona fede. ivi. — *ib.* l. 36.

11. Il maodatario agisce senza mandato quando eccede i suoi poteri; e quindi nasce la obbligazione per gestione. Ecco nn bel caso: Un fidejussore credendo di meglio assicurare la propria indennità, per ignoranaa di Diritto prese in sè il pegno o l'ipoteca data in un altro contratto ebe non lo risguardava; e pagò quanto era dovuto sì in forza dell'uno come in forza dell'altro contratto. Non ha luogo l'azione Di mandato fra il debitore ed il fidejussore pel pegno del primo contratto, e debbono ambe le parti ricorrere all'azione Di gestione. In questa lite poi basta ch'eutri nella stima la colpa non anche il caso fortuito, non dovendo il fidejussore essere condannato come un ladro. Nè il creditore per questo fatto può essere obbligato a restituire il pegno, mentre si presume ch'egli abbia venduto il suo diritto. ivi, 9. — *ib.* l. 32.

12. Quando uno ha agito in virtù d'nn mandato dato da una persooa estranea all'affare pel quale ha agito; si presume che abbia ecceduto il mandato, e perciò ne risulta una doppia azione, quella Di mandato verso il mandante e quella Di gestione verso il padrone dell'affare. ivi, 10. — *ib.* l. 3 § fin. et l. 4; l. 14 Cod. *De neg. gestis.*

13. Se il padrone dell'affare diede mandato per la gestione ma non a quella persona atessa ehe fece l'affare; in riguardo al gestore, si dee teoere che abbia agito senza mandato, e perciò si contrae con lui la obbligazione per gestione d'affari; come sarebbe nel caso che tn avessi incaricato Tizio di costituirsi fidejussore per te, ed essendo Tizio stato impedito di prestare la fidejussione, io per mantenere la parola da lui data avessi prestata la fidejussione stessa. ivi, 11. — l. 46 § 1 ff. *De neg. gestis.*

14. Se io mi sono costitnito fidejussore per te alla tua presenza e tuo malgrado, non nasce azione nè Di mandato nè Di gestione d'affari. ivi, 12. — l. 40 ff. *Mandati.*

15. Se di due socj l'uno soltanto e non l'altro mi proibì di fare gli affari della società, ha luogo l'azione Di gestione contro quello ehe non proibì, ma in maniera che quegli il quale proibì non abbia a riseotire verun danno nè da parte del suo soeio nè da parte del gestore. ivi. — l. 8 § 3 ff. *De negotiis gestis.* — Giustiniano confermò questo gius, e volle che il gestore per le spese incontrate contro la volontà del padrone dell'affare, non avesse verso di lui vernn'azione nè diretta nè contraria, fuorchè per quelle che incontrate avesse prima che gli fosse stata denunziata la proibizione del padrone. III, 5, 12. — l. fin. Cod. *De neg. gestis.*

16. Se alcuno trattò gli affari miei non per essere ntile a me ma per trarne egli profitto, egli ha agito piuttosto per sè che per me; onde io avrò contro di lui l'azione Di gestione. Che se egli incontrò qualche spesa per le cose mie, avrà egli azione contro di me non per qnanto ha speso esseodosi iogerito di mala fede ne' miei affari, ma per quanto la sna gestione mi avrà recato di utile. ivi, 13. — l. 6 § 3 ff. *De neg. gestis.*

17. Se il gestore fece l'affare altrui con animo di donare o per sentimento di compassione, non si contrae veruna obbligazione. Ecco varj esempi. 1.° Un liberto che per officiosità o per ossequio fece l'affare dei figli del patrono; 2.° Uno che per amicizia verso del padre di certi pupilli, domandò per essi nn tutore, oppure ne accusò i tutori sospetti; spendendo in lite; 3.° Un genero che verso il snocero ripetesse le spese da sè fatte per la malattia della di lui moglie (non già le funerarie). ivi, 14. — *ib.* l. 44; ll. 1, 5 et 13 Cod. *De negotiis gestis.*

18. Per lo più si presume che gli alimenti somministrati alle persone congiunte di sangue, sieno stati dati per solo sentimento di amore; e quindi che non dieno titolo all'azione Per gestione d'affari. Le ll. 27 § 1 ff. *De neg. gestis*, 11 et 15 Cod. eod. tit, e 50 ff. *Fam. ercisc.*, ne portano varj esempi dei genitori verso figlinoli anche emancipati, ed anche per cagione di studj, a cui si estende il significato della parola *alimenti.* ivi, 15. — V. Alimenti.

19. Gli alimenti somministrati ad nno da quello che amministra i beni di lui, non si presnmono dati con animo di donare, qnantunque dati ad una persona congiunta di sangue; ma si reputano desunti dai redditi del patrimonio amministrato. ivi, 16. — l. 34 ff. *De negotiis gestis.*

20. Qoanto al fidejussore, talvolta secondo le circostanze si giudica sè l'atto di prestare fidejussione s'intenda fatto con animo di donare, oppure coll'intenzione di obbligare quello per cui fu interposta la cauaionc. La l. 60 § 1

ff. *Mandati* ne offre un bell'esempio. III, 5, 17.

21. Siccome per contrarre reciprocamente l'obbligazione di gestione d'affari è necessario che il gestore abbia avuto intenzione di obbligare l'altro; così, se l'affare appartiene a due persone, ed il gestore si adoperò in contemplazione di una soltanto, per sottigliezze di Diritto la obbligazione non ha luogo che in confronto di quello in contemplazione del quale fu fatto l'affare e cui il gestore intese di obbligare. ivi, 18. — l. 6 § 6 ff. *De negotiis gestis.* — Fuor di sottigliezza, si contrae obbligazione anche col padre o col padrone, secondo i dettami dell'equità, la quale non permette loro di arricchire a danno del gestore; e quindi a favore di questo ha luogo l'azione utile. ivi. — *ib.*

Ecco due casi ne' quali per sottigliezza di Diritto uno contrae l'obbligazione verso di quello soltanto in contemplazione del quale ha agito. 1.° *Caso.* Tu hai mandato a mio figlio che ti comperi certo podere; ed io, saputolo, il comperai per te. Se lo feci perchè sapevo che tale acquisto ti era necessario e che tu volevi farlo, avrà luogo fra noi l'azione Di gestione, come sarebbe stato se non fosse intervenuto mandato, oppure se, avendo tu incaricato Tizio, io avessi fatto l'acquisto perchè potevo farlo più comodamente di lui. Se poi comperai affine che mio figlio non rimanesse obbligato all'azione Di mandato, piuttosto io avrò l'azione Di mandato contro di te, e tu contro di me quella Di peculio: imperciocchè, quand'anche Tizio avesse assunto quel mandato, ed io avessi comperato affine ch'egli non rimanesse obbligato per quel titolo, io avrei contro di Tizio l'azione Di gestione d'affari, ed egli avrebbe contro di te l'azione Di mandato, e tu l'avresti contro di lui. — Lo stesso dicasi se tu avessi mandato a mio figlio di costituirsi fidejussore per te, ed io avessi prestato fidejussione per te. ivi, 19. — *ib.* l. 16.

2.° *Caso.* Se un curatore fece una vendita di beni, ma non ne distribuì il prezzo ai creditori, compete a quelli tra loro stati presenti l'azione Di mandato verso il curatore, agli assenti quella Di gestione d'affari. Che se il fece per mandato dei presenti, gli assenti non hanno contro di lui l'azione Di gestione, ma possono averla contro i presenti; il che non succederà se questi han fatto il mandato credendosi soli creditori; nel qual caso gli assenti avranno un'azione *In factum* contro i mandanti. ivi. — l. 22 § 10 ff. *Mandati.*

Laonde, benchè nei detti e simili casi per sottigliezza di Diritto non nasca verun'azione Di gestione d'affari fra il gestore e quello di cui fu fatto l'affare, perchè il gestore non si adoperò in contemplazione dell'altro; tuttavia per equità nascono fra di loro le azioni utili. Epperò se uno facente gli affari di Sempronio, senza saperlo fece un affare di Tizio, anche per questo egli sarà obbligato verso Sempronio se Sempronio vi aveva interesse; ma sarà necessario che il giudice d'offizio faccia prestare cauzione d'indennità verso Tizio il quale ha un'azione utile. Lo stesso dicasi riguardo ad un tutore. III, 5, 19. — l. 13 § 1 ff. *De neg. gestis.*

22. Se si fece un affare in contemplazione di uno al quale in niun modo quell'affare non apparteneva, per certo non si contrae con lui veruna obbligazione, perchè non fu fatto l'affare suo; ma la si contrae reciprocamente col padrone dell'affare, non già per sottigliezza di Diritto ma per equità. ivi, 20. — *ib.* l. 5 § 1. — Tale sarebbe il caso che Tizio, credendo essere sua sorella instituita erede per testamento di un defunto, avesse pagato i creditori ereditarj: quand'anche egli l'avesse fatto con animo di agire per l'interesse della sorella, tuttavia egli ha veramente agito per l'interesse dei figli del defunto, eredi suoi del padre loro, in mancanza di testamento; e quindi, volendo equità che tale gestione non gli abbia a recar danno, egli può domandare il risarcimento coll'azione Di gestione d'affari. ivi. — *ib.* l. 45 § 2.

23. Si ha un'azione utile in confronto del padrone dell'affare, quand'anche l'affare non fosse stato fatto in sua contemplazione. ivi, 21. — *ib.* l. 6 § 7 et 8.

Reciprocamente, ha luogo l'azione utile Di gestione contro il padrone dell'affare, quand'anche l'affare sia stato fatto in contemplazione di un altro. ivi. — l. 18 *De tutelae et ration. distrah.*

24. Quando alcuno ha fatto l'affare di un altro credendolo proprio, se ci atteniamo alla sottigliezza del Diritto, diremo non aver lui l'azione Di gestione di affari, poichè non ebbe l'intenzione di obbligare il padrone dell'affare. Così quegli che ha eretto un edifizio sul suolo altrui, non ha azione per le spese se non in quanto egli lo posseda, ed il padrone del suolo lo rivendichi; opponendo cioè l'eccezione Del dolo. ivi, 22. — l. 14 ff. *De doli mali et metus except.* — Ma secondo l'equità, chi fe-

ce l'affare di un altro credendo di fare il proprio, ha l'azione utile Di gestione contra il padrone dell'affare; e reciprocamente. III, 5, 22. — l. fin. ff. *De neg. gestis.*

25. Per avere l'azione Di gestione d'affari è indifferente che la persona per la quale si amministrò, sia maschio o femmina. ivi, 23. — *ib.* l. 3 § 3.

26. Se si fecero gli affari di un pupillo, può essere chiamato in Giudizio anche il pupillo in quanto sia divenuto più ricco. Ma se egli promuove l'azione, dee soffrire la compensazione per quanto il gestore avesse fatto a pro di lui. ivi. — *ib.* l. 3 § 4; l. 2 Cod. *De neg. gestis.*

27. Se uno ha fatto gli affari di un furioso, gli compete contro di lui l'azione Di gestione. ivi. — l. 3 § 3 ff. eod. tit.

28. Se mentre Tizio era presso il nemico, io feci i suoi affari, ed egli è poscia ritornato; a me compete l'azione Di gestione. ivi, 24. — *ib.* l. 19 § fin. et l. 21. — E se Tizio morì in cattività, al suo successore competono l'azione diretta e la contraria Di gestione d'affari. ivi. — *ib.* ll. 12 et 20.

29. Anche quando si fecero gli affari di una eredità giacente, si contrae la obbligazione reciproca per gestione. ivi, 25. — *ib.* l. 3 § 6.

30. Siccome quando un figlio di famiglia muore con testamento, si reputa che abbia lasciato eredità; così se io feci gli affari di un figlio di famiglia milite che morì dopo fatto testamento, sarà concessa l'azione. ivi. — *ib.* l. 12 § 1.

31. La obbligazione di gestione d'affari si contrae per la gestione di qualunque persona, sia maschio, sia femmina. ivi, 26. — *ib.* l. 3 § 1.

32. Non nasce veruna obbligazione di gestione d'affari fra il servo ed il suo padrone, perchè fra di loro non può esistere veruna obbligazione. ivi. 27. — *ib.* l. 45 § 1. — Sebbene però il manomesso non sia tenuto a render conto di quel che fece in tempo di sua servitù, pure se ciò che fece allora è talmente connesso con quanto operò dopo la libertà, che non se ne possano separare i conti, egli cade sotto l'azione Di mandato o Di gestione anche pel suo operato in tempo di servitù. ivi. — *ib.* l. 17. — Ma se le cose fatte prima della manomessione si possono separare da quelle fatte dopo, quelle fatte prima non si dedurranno in Giudizio. ivi. — d. l. 17 § denique si.

Havvi però un caso nel quale i Proculejani pensavano che il servo manomesso debba rendere conto della sua gestione anteriore, benchè questa non avesse connessione colla posteriore; ed è il caso che al manomesso fosse stato concesso il peculio. III, 5, 28. — l. 18 *De neg. gestis.* — I Sabiniani al contrario pensavano che, esistendo o non esistendo peculio, ciò che fu fatto in tempo di non servitù avesse ad entrare nell'azione Di gestione d'affari, qualora non fosse connesso a ciò che fu fatto dopo la manomessione. Avendo poi Sabino lor capo detto che il servo manomesso dee render conto *a capite*, parrebbe che vi fosse contraddizione nella lor setta; senonchè la espressione *a capite* va intesa benissimo *dal primo principio della sua amministrazione*, ma perchè apparisca quanto rimaneva allor ch'è diventato libero; ch'è ciò di cui debb'egli rendere conto. ivi. — *ib.* l. 19 cum § 1.

33. Fra il padre ed il figlio finch'è soggetto alla patria podestà non può nascere obbligazione di gestione d'affari, come non può nascerne verun'altra. Ma se un padre, dopo d'avere emancipato suo figlio, amministrò i beni che a lui donò, egli è tenuto all'azione Di gestione d'affari verso il figlio. ivi, 29. — *ib.* l. 37 § 2. — E reciprocamente, se il figlio emancipato amministrò le cose paterne, contrae l'obbligazione di gestione d'affari, qualora non abbia amministrato con animo di donare. ivi. — l. 12 Cod. *De neg. gestis.*

34. La gestione anche d'un solo affare produce la vicendevole obbligazione di gestione. ivi, 30. — l. 3 § 2 ff. eod. tit.

35. Questa obbligazione nasce per qualunque specie d'affari; anche se p. e. uno ha ricevuto danaro od altro da recare *(perferendum)* a me; o se uno ha pagato per un altro senza esserne incaricato; o se un esattore dato dal pretore in un affare altrui lo tratta dolosamente. ivi. — *ib.* l. 3 § 8, l. 6 § 2, et l. 43.

36. L'affare che produca obbligazione per gestione debb'essere tale che non sia atto a produrre altr'azione. Quindi se una madre, senza saputa della figlia, ricevette le cose donate dallo sposo alla donzella, ha luogo l'azione Di gestione, perchè non ha luogo quella Di mandato o quella Di deposito. ivi, 31. — *ib.* l. 32 § 1. — Così quegli che ha fatto fidejussione per un assente ha l'azione Di gestione, perchè non gli compete quella Di mandato. ivi. — l. 20 § 1 ff. *Mandati.* — Così se un padre ha dato con testamento il tutore ad un figlio postumo, e

questo tutore ha provvisoriamente *(interim)* amministrato la tutela, ed il figlio postumo non nacque, avrà luogo contro il tutore l'azione Di gestione, non quella Di tutela. Nascendo il postumo, entrerà nell'azione Di tutela e la gestione del tempo precedente alla nascita e quella posteriore alla nascita stessa. III, 5, 30. — l. 29 ff. *De neg. gest.* — Così chi assunse gli affari d'una pupilla per mandato del tutore, è tenuto verso la pupilla, non verso il tutore, all'azione Di gestione. ivi. — l. 4 Cod. eod. tit. — Ha luogo eziandio l'obbligazione di gestione d'affari allorchè non è ammissibile l'azione *Familiae erciscundae.* ivi. — *ib.* l. 3.

37. Se per un affare comune con Tizio tu pigliasti a mutuo danaro, e non fu da voi contratta obbligazione reale nè mediante solennità di parole, quantunque tu abbia in seguito restituita la somma intera, potrai chiamare in Giudizio Tizio domandandogli come un debito, dietro cognizione di causa. ivi. — l. 12 Cod. *Si certum petatur.*

38. Dalla gestione d'affari nasce azione personale, non reale *(non in rem sed in personam).* ivi, 32. — l. 23 Cod. *De neg. gestis.* — Cioè se uno amministrò gli affari di un assente senza saputa di questo, egli ha azione contro di lui per tutte le spese utilmente incontrate per gli affari suoi, e per tutte le obbligazioni assunte per lui; onde in tal caso nasce l'azione reciproca Di gestione. E di fatti, siccome è giusto che chi amministrò l'altrui renda conto di quanto ha fatto e sia risponsabile di quanto non ha fatto convenientemente, e di quanto si ritenne sopra la cosa amministrata; così all'incontro è giusto che, avendo egli amministrato utilmente, venga risarcito di quanto esborsò per tale gestione, e di quanto è esposto ad esborsare per essa. ivi. — *ib.* l. 2.

39. L'azione competente al padrone dell'affare amministrato, per farsi rendere conto, chiamasi Diretta; e quella che compete al gestore chiamasi Contraria. ivi.

Queste azioni Diretta e Contraria sono eziandio civili o dirette fra il gestore e quello in contemplazione del quale ebbe luogo la gestione, e sono azioni utili fra il gestore ed il padrone dell'affare allorchè la gestione non ebbe luogo in contemplazione di lui. ivi, 33. — Pertanto l'azione utile Di gestione si concede a quello che ha interesse nell'affare, cioè a quello al quale l'affare appartiene. ivi. — *ib.* l. 47.

Niente poi monta che uno convenga o sia convenuto in Giudizio coll'azione diretta o coll'azione utile; perchè nei giudizj straordinarj, ove non si osserva il rigore delle formole, questa sottigliezza è inutile, massimamente essendo eguale la forza e medesimo l'effetto dell'una e dell'altra azione. III, 5, 30. — l. 47 § 1 Cod. *De neg. gestis.*

40. L'azione Di gestione, sia diretta o contraria, compete tanto a favore quanto contra l'erede. ivi, 34. — *ib.* l. 3 § 7. — Ed entrambe sono perpetue. ivi. — l. 8 Cod. *De neg. gestis.*

41. L'approvazione o ratiabizione della gestione non impedisce di esercitare queste azioni. ivi, 35. — ll. 9 et 10 ff. eod. tit.

42. Gestione d'affari *(Azione diretta di).* È quella che ha luogo contro il gestore, affinchè renda conto del suo operato. ivi, 36. — E intendesi per *gestore* non solamente quegli che fece l'affare egli stesso ma eziandio quegli che il fece mediante altra persona da lui incaricata. Onde se per tuo mandato Tizio fece i miei affari, tu sei tenuto verso di me all'azione *Negotiorum gestorum* pel suo mal operato; nè solamente devi cedermi le tue azioni verso di lui, ma eziandio, perchè l'hai scelto imprudentemente, sarai tenuto di ogni danno a me cagionato dalla negligenza di lui. ivi. — *ib.* l. 21 § fin.

43. Quando furono più gestori, compete l'azione contro ciascheduno d'essi in ragione di quanto egli ha operato; e l'uno non è tenuto per la gestione dell'altro. ivi, 37. — *ib.* l. 26.

44. Se il gestore era soggetto all'altrui podestà; p. e. se un figlio di famiglia ha fatto gli affari d'un altro, compete l'azione anche contro del padre, sia che il figlio abbia un peculio, sia che abbia convertito la cosa da sè amministrata nel patrimonio del padre. ivi, 38. — *ib.* l. 14.

45. Il gestore dee restituire quanto egli ritiene delle cose amministrate. Per es. se un fratello, agendo per sua sorella alla insaputa di essa, stipulò che gli sia restituita la dote dal marito di lei, essa potrà esigere, per l'azione Di gestione, che il marito sia liberato dalla promessa. ivi, 39. — *ib.* l. 48.

46. Se uno facendo gli affari altrui ha riscosso ciò che non era dovuto, egli sarà obbligato di farne la restituzione. ivi. — *ib.* l. 8 § 1 et l. 21. — Il che non ha luogo reciprocamente, dovendo egli il gestore imputare a sè medesimo quanto avesse indebitamente pagato. ivi. — d. l. 23.

47. Chi fece l'affare altrui dee pagare gli

interessi di quel danaro che, detratte le spese, sopravanza. III, 5, 40. — *ib.* l. 31 § 3; l. 42 Cod. *De usuris.*

48. Di regola il gestore non è tenuto per quello ch'egli omise di fare, prima perchè egli amministra per volontà e non per ufficio, poi perchè, domandando p. e. cose di tuo diritto detenute da altri, sarebbe respinto con la eccezione perentoria, dachè niuno può fare l'affare altrui senza mandato, tranne un congiunto. ivi, 41. — l. 20 Cod. *De neg. gestis.*

49. Talvolta però il gestore è tenuto anche per ciò ch'egli omise di fare. Tal sarebbe il caso che, in riguardo a lui, non abbia assunto la gestione un altro che, da uomo diligente, avrebbe fatto quegli affari che ha omessi il gestore. E certo gli si debbe imputare ciò ch'egli doveva esigere da sè medesimo e non ha esatto. ivi, 42. — l. 6 § 12 ff. eod. tit. — E gli si debbe imputare anche ciò che non ha esatto dagli altri debitori quando fosse p. e. una di quelle persone che non hanno bisogno di mandato; purchè egli avesse potuto facilmente dar cauzione *De rato.* ivi. — *ib.* l. 8.

50. Tre sono i casi ne' quali al gestore si imputa di non aversi pagato quanto egli stesso doveva. 1.° *Caso.* Quando egli dovesse dare senza interessi una somma la quale, esatta, avrebbe potuto essere collocata a prò. Nel qual caso egli comincia ad essere tenuto di pagare gl' interessi, purchè il termine della esigibilità della somma fosse trascorso durante la sua gestione. Questi interessi poi non debbono essere i massimi, come pei tutori, amministratori e magistrati municipali che convertono in proprio uso i danari de' loro pupilli o amministrati o del pubblico; ma soltanto quegl' interessi che il creditore avrebbe ritratto dando il danaro a mutuo ad altri. ivi, 43. — *ib.* l. 6 § 12 et si fata, ll. 7 et 8.

51. — 2.° *Caso.* Quando la causa del suo debito è tale che non gli può essere domandato se non quanto egli può; ed egli, non avendo pagato a sè quando poteva farlo per intero, dopo non ha più potuto. Tale è il caso di un marito che fece gli affari della moglie dopo seguito il divorzio e non restituì a sè la dote mentr' era in istato di farlo: ov' egli perdesse poscia il suo patrimonio, non avrebbe più luogo l'azione Di dote, ma sussisterebbe per intero quella Di gestione: per altro dovrebbesi usarne con certa moderazione, nè riguardare il marito come responsabile se subito non ha venduto i beni per convertirli in danaro e pagarsi la dote, dovendoglisi concedere un qualche intervallo di tempo; cosicchè, se durante questo egli perdette il suo patrimonio, non è più tenuto all'azione Di gestione. III, 5, 44. — l. 35 Cod. *De neg. gest.*

52. — 3.° *Caso.* Se il gestore era obbligato in virtù d'una causa che non doveva durare se non un certo tempo, e si trova liberato dopo scorso tal tempo, l'azione Di gestione ha luogo tuttavia. Lo stesso dicasi rispetto a quella causa per la quale l'erede non è tenuto. ivi, 45. — *ib.* l. 8 è et ideo si. — Per altro se è debitore per un'altra causa di obbligazione perpetua, ed è ricco *(locuples)*, non gli si debbe imputare di non aversi pagato, specialmente se neppur muove querela pegl' interessi. E diverso il caso di un tutore debitore, perchè importa al pupillo che il suo tutore lo paghi in virtù di una obbligazione antecedente, affinchè possa ripeterne la somma pagata coll'azione Di tutela. ivi. — *ib.* l. 35 § fin.

53. Nei detti tre casi non sarà tuttavia tenuto il gestore per quanto non avesse esatto da sè medesimo, qualora lo stesso padrone non avrebbe potuto esigere fuorchè rifondendo ciò che il gestore non poteva rifondere a sè colla gestione. Così chi fece gli affari del suo debitore, è obbligato di restituire il pegno dato da questo in assicurazione del credito, se il gestore è creditore di danaro e non ha di che pagarsi. ivi, 46. — d. l. 35 § 1 et 2.

54. Siccome il gestore è tenuto per non avere esatto da sè medesimo ciò ch'egli doveva al padrone dell'affare, così egli è tenuto eziandio per non avere costituito qualcuno al fine di rivendicare da lui stesso, a nome del padrone dell'affare, una cosa da esso gestore scientemente posseduta. ivi, 47. — *ib.* l. 19 § 3.

55. Il gestore è particolarmente tenuto se colle rendite della gestione non ha pagato i creditori e sè medesimo, mentre lo esigeva l'interesse del padrone dell'affare. ivi, 48. — *ib.* l. 13.

56. Una lite promossa n Giudizio fu lasciata deserta dal reo convenuto; ed un amico di questo la difese spontaneamente, allegando al giudice qualche ragione (dal giudice non ammessa) dell'assenza del reo. Questo amico non sarà riputato colpevole se non si appella dalla sentenza pronunziata contro l'assente. Così è nel caso che il reo stesso abbia contestato la lite da lui poi abbandonata; ma se l'amico stesso l'avesse contestata, egli sarebbe tenuto come gestore d'affari, mentre avrebbe potuto ap-

pellare e non l'ha fatto. III. 5, 49. — l. 31 § 2 *De neg. gest.*

57. Generalmente, quegli il quale si assunse l'affare di un altro, dee mandarlo a fine, anche dopo la morte del padrone dell'affare. ivi, 50. — *ib.* l. 21 § 2.

58. Chi fa gli affari di un assente senza sua saputa è tenuto per la colpa e pel dolo. ivi, 51. — *ib.* l. 11. — Ma non pel caso fortuito; quando non vi sia patto speciale. ivi. — l. 22 Cod. *De neg. gestis.* — Così è tenuto per la insolvenza dei debitori da lui fatti, purchè la non dipenda da casi fortuiti posteriori. ivi. — l. 37 § 1 ff. eod. tit.

59. Talvolta il gestore debb'essere tenuto anche pel caso fortuito: p. e. se egli fece per l'assente un affare nuovo, che questi non era solito di fare; se ha comperato servi novizj, o ha assunto una nuova mercatura: in tal caso la perdita sarà pel gestore, il lucro per l'assente. Che se vi ebbe perdita in un affare, guadagno in un altro, l'assente dovrà farne compensazione. ivi, 52. — *ib.* l. 11 ¶ sed Proculus. — In questa ipotesi il gestore è risponsabile del caso, perchè la sua colpa precedette il caso stesso, colpa essendo l'immischiarsi in cosa che non appartiene. ivi. — l. 36 *De reg. juris.*

60. Talvolta il gestore è tenuto soltanto pel dolo. Così se tu mosso da amicizia, affinchè non venissero distratti i miei beni, ti sei offerto di fare gli affari miei, sei tenuto pel dolo soltanto. ivi. — l. 3 § 9 ff. *De neg. gestis.* — Per altro in tal caso il gestore non ottiene se non che gli venga rimessa la colpa, non già di essere al tutto dispensato dal rendere conto della sua amministrazione; al che è obbligato non soltanto chi s'immischiò nell'amministrazione degli affari altrui senza necessità e spontaneamente, ma eziandio chi il fece per necessità urgente o per sospetto di necessità. ivi. — d. l. 3 § 10.

61. Gestione d'affari *(Azione Contraria di).* Ciò che fu utilmente erogato negli affari di alcuno (e qui si comprendono anche le spese onestamente fatte per conseguire le magistrature secondo il loro ordine), può essere domandato con l'azione Di gestione d'affari. ivi, 53. — *ib.* l. 45.

62. Spese utili sono quelle incontrate per affari che al padrone loro importava di espedire. ivi. — l. 10 Cod. *De neg. gestis.* — Ma le spese incontrate per un affare tale, non sono fatte utilmente se non in quanto era necessario che fossero fatte; sicchè quelle fatte oltre il necessario non possono essere ripetute. III, 5, 53. — l. 25 ff. *De neg. gest.* — Massimamente quando fu prima stabilito ciò che il gestore dovea spendere; p. e. nel caso che un testatore avesse lasciato una determinata somma perchè gli fosse eretto un monumento. ivi. — *ib.* l. 31 § 4.

63. Il gestore può esercitare l'azione contraria Di gestione non solamente quando l'affare da lui amministrato ebbe suo effetto, ma anche quando egli amministrò utilmente, sebbene senza effetto. ivi, 54. — *ib.* l. 10 § 1 cum ¶ juxta hoc. — Ma non basta già che il gestore abbia creduto di amministrare utilmente, e non l'abbia fatto. ivi. — d. § 1 ¶ ego quaero.

64. Perchè si reputi fatta utilmente una spesa benchè senza effetto, bisogna che la sia spesa che il padrone dell'affare avrebbe egualmente fatta egli stesso. P. e. se il gestore ha riattata una casa che il proprietario aveva abbandonata perchè non portava la spesa o perchè non la giudicava a sè necessaria, esso gestore non ha l'azione contraria Di gestione. ivi, 55. — d. § 1 ¶ sed ut Celsus. — Inoltre, bisogna che, se la cosa fatta ha cessato di essere utile, ciò non sia avvenuto per colpa del gestore. P. e. se il gestore ha comperato frumento o vino pei famigli, e questo frumento è in seguito perito per incendio o rovina od altro accidente, il gestore non potrà essere rimborsato se a lui fosse imputabile tale incendio o tale rovina. ivi. — *ib.* l. 22.

65. Nel caso che siano fatti gli affari di un pupillo, non si reputa fatta utilmente una spesa se non ha conseguito suo effetto: imperocchè un pupillo non può obbligarsi senza l'autorità del tutore, se non in quanto fosse diventato più ricco *(locupletior).* ivi, 56. — *ib.* l. 37.

66. Nella gestione d'affari deesi guardare alla condizione della persona per cui furono fatti, al principio della gestione; mentre potrebbe uno da pupillo esser poi diventato pubere, da servo libero, da figlio padre di famiglia. Ora siccome dalla qualità delle persone viene modificata l'azione e la condanna, così sarà da badare se mai il gestore avesse dapprima assunto un affare particolare e poi con altra intenzione ne avesse assunto un altro. ivi. — *ib.* l. 15.

67. La regola, che deesi guardare al principio della gestione, ha luogo anche in altro; cioè se uno dapprincipio si assunse un solo affare per ritirarsi finito quello, e poi con nuova

intenzione (*voluntate*) ne assume un altro, egli è un altro contratto. III. 5, 56. — l. 16. *De neg. gest.*

68. Anche nella gestione pei morti basta di avere amministrato utilmente; quantunque l'effetto sia diverso. ivi, 57. — *ib.* l. 12 § 2.

69. Chi fa gli affari di una eredità, per certo modo obbliga sè verso l'eredità, e reciprocamente questa verso di lui; laonde non importa che l'erede sia ancora pupillo, perchè in lui passa questo debito insieme cogli altri pesi ereditarj. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

70. Le spese si considerano sempre fatte utilmente dal gestore quando siano state fatte per volontà del padrone dell'affare, oppure questi abbia poscia approvato le spese fatte in sua contemplazione. ivi, 58. — *ib.* l. 31.

71. Gl'interessi hanno luogo anche nell'azione contraria Di gestione d'affari, se io presi danaro a mutuo per pagare il tuo creditore ch'era in procinto di entrare in possesso de' tuoi beni o di vendere il tuo pegno. ivi, 59. — l. 37 ff. *De usuris.*

E se io avendone presso di me, pagai io stesso nei detti casi, tu mi devi gl'interessi soliti nel paese; mentre pei denari da me presi a mutuo tu mi daresti gl'interessi stessi da me pagati; tutto questo semprechè io ti abbia liberato da grave incomodo. ivi. — *ib.*; l. 18 Cod. *De neg. gestis*; l. 19 ff. eod. tit.

72. Il gestore non può intentare l'azione contraria per le spese da lui fatte, se per queste fu intentata l'azione diretta. ivi, 60. — l. 8 § 2 ff. eod. tit.

GESTORE. V. Gestione.

2. Gestore d'affari s'intende non solamente quello che li fece di per sè, ma eziandio quegli che li fece mediante un'altra persona da lui incaricata. III. 5, 36. — l. 21 § fin. ff. *De neg. gestis.*

GESTUM. Suona come *factum*, almeno nel senso ordinario (*abusive loquendo*), ma non rigorosamente parlando. Se pur v'è qualche differenza, la è sottile. L, 16, 17. — l. 58 *De verb. signif.*

GETTO. V. Rodia (*Legge*).

GIARDINI. V. Orti.

GIAVOLENO, o GIABOLENO. V. Prisco Giavoleno.

GIOCATORI. V. Giuoco.

GIORNO. V. Bissestile, Condizione, Contratto, *Dies*, Legato, Obbligazione, Scadenza, Stipulazione, Tempo, Termine, Testamento. V. pure il Commento di Vinnio sul § 2 tit. 16 lib. 3 delle Instituzioni *De verb. oblig.*

1. Il giorno civile incomincia a mezzanotte, e finisce all'altra mezzanotte. II, 12, 16. — l. 8 *De feriis et dilationibus.*

2. Il giorno incerto, che può giugnere o no, fa condizione tanto nei contratti quanto nelle disposizioni e negli atti di ultima volontà. XXXV, 1, 4. — l. 75 *De cond. et dem.*; XII, 6, 19. — l. 56 ff. *De condict. indeb.*; XXXV, 1, 47, 49 e 71. — ll. 21 et seqq. ff. *Quando dies legat.*; ivi, 5. — l. 12 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

3. *Giorni utili* sono quelli ne' quali è possibile l'esercitare azione; e non contavansi che questi quando trattavasi di determinare la dilazione di due o tre giorni, accordata dalla sentenza per appellarne. XLIX, 1, 37. — l. 1 7 *Quando appellandum.*

4. Questi sono così chiamati per opposizione ai *continui*, i quali corrono senza interruzione e senza distinzione dei feriati dai non feriati. VIII, 6, 7. — l. 7 *Quemadm. servit. amitt.*

5. I giorni utili sono quelli soltanto ne' quali il giudice si mostra e rende giustizia, e durante i quali fu possibile al petitore d'intentare l'azione o di fare un atto giudiziario qualunque. XLIV, 3, 3. — l. 2 *De divers. temporal. praescript.* — Quindi non si contano nell'anno utile nè i giorni feriati nè quelli durante i quali non s'è potuto esercitare azione o per ignoranza della cosa o per qualunque altra giusta causa. XXXVIII, 9 (al. 10), 13. — l. 2 *Quis ordo in possess.*

GIOVENTU. E' giovane anche chi ha passato l'adolescenza; *quod incipiat inter seniores numerari.* XXX a XXXII, 477. — l. 69 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

GITTATE (*Cose*). V. Cose.

GIUDICATO, o GIUDICATA (*Cosa*). V. Appellazione, Cauzione, Competenza (*Beneficio di*), Confesso, Cosa *giudicata*, Eccezione, Giudizio, Interlocuzione, Novazione, Proroga, Transazione, Sentenza. V. lib. 42 tit. 1 *De re judicata, et de effectu sententiarum et de interlocutionibus*; Cod. lib. 7 tit. 51 *De re judicata*; 53 *De executione rei judicatae*; 54 *De usuris rei judicatae*; 58 *Si plures una sententia condemnati sunt*; 56 *Quibus res judicata non nocet*; 57 *Comminationes, epistolas, programmata, subscriptiones, auctoritatem rei judicatae non habere*; 58 *Si ex falsis instrumentis vel testimo-*

nüs judicatum sit; 59 Inter alios acta vel judicata aliis non nocere.

1. Chiamasi *cosa giudicata* quella che pone fine alle controversie mediante la pronunciazione del giudice; il che avviene o colla condanna o coll' assoluzione. XLII, 1, 1. — l. 1 ff. *De re judic.*

2. La sentenza a la cosa giudicata differiscono tra loro come la causa e l'effetto; perciocchè la sentenza fa la cosa giudicata, non già qualunque sentenza, ma soltanto quella ch'è giusta e definitiva, e non sospesa dall' appellazione. ivi.

3. Le cose si reputano giudicate quando emanano da quelli che hanno imperio a podestà, o che sono dati a giudicare tra le parti per autorità di quelli: così pure quando emanano dai magistrati municipali fino alla somma competente alla loro giurisdizione; ed altresì da quelli che si domandano straordinariamente all' imperatore. ivi, 25. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 5 § 1.

Epperò, dove il pretore nel suo editto intorno la cosa giudicata dice *Cujus de ea re jurisdictio est,* meglio avrebbe detto *cujus de ea re notio est;* avvegnachè la parola *notio* risguarda anche quelli che non hanno giurisdizione, ma pur hanno la cognizione di qualunque altra causa. ivi. — l. 5 ff. *De re judicata.* — Tali sono i giudici pedanei che vengono dati dai magistrati onde discutano la causa e proferiscano sentenza.

4. Il giudice assunto in forza di compromesso non fa la cosa giudicata; ma se tra le parti fu promesso di sottostare ad una pena, questa pena della cosa dedotta in Giudizio può essere ripetuta con l'azione *Ex stipulatu.* ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 d. § 1 ¶ ex compromisso.

5. Tutto ciò che le persone indicate al n. 1 pronunziarono o statuirono, qualora non vi sia vizio di forma nè sospensione in forza di appellazione, fa cosa giudicata. E *pronunziato* o *statuito* dicesi promiscuamente. ivi.— l. 46 *De verb. signif.*

6. Può far cosa giudicata ciò soltanto ch'à dalla sentenza definitiva statuito. Onde il programma, cioè quell'editto che ne' luoghi più cospicui delle città vien posto fuori dal preside della provincia p. e. contro il latitante o il contumace, non ha forza di cosa giudicata. ivi, 26. — l. 6 Cod. *Comminat. epist.* — Nè la comminatoria del giudice che p. e. pronunciato avesse doversi prestare certi interessi da coloro che entro un termine stabilito non estinguessero il debito. ivi. — *ib.* at l. 1. — Nè l'interlocuziona del preside registrata in cancelleria *(apud acta signata),* che se il convenuto non si presta ossequiosamente al pagamento del debito, abbia a pagare il doppio o il quadruplo. XLII. 1, 25. — l. 4. *De verb. signif.*

7. L'indole della cosa giudicata è di essere immutabile; quand' anche fosse stata giudicata malamente, e quindi di avere il suo effetto, mentre la si reputa qual verità. ivi, 27. — l. 65 § 2 ff. *Ad senatusc. Trebell.*; l. 207 *De reg. juris.*

Ond'è nullo di pieno diritto tutto ciò che contro la cosa giudicata venisse statuito da qualsiasi magistrato. ivi. — l. 1 Cod. *Quando provoc.*

Tuttavia se la quistione s'aggira in sapere se la cosa sia o no giudicata, la sentenza pronunziata sopra questo argomento rescinde la prima. ivi. — l. 1 *Quae sent. sine appell.* — Fuori di questo caso, non solo le sentenze proferita posteriormente non rescindono il giudicato, ma anzi non si ammettono i rescritti impetrati, se le cause furono una volta decise con sentenza giudiziale non sospesa da appellazione; e vengono perfino espulsi dalle soglie de' tribunali coloro che ottennero tali rescritti. ivi. — l. 3 Cod. *Sentent. rescind.* — Di più, non era lecito di supplicare il principe a chi aveva trascurato d'interporre la lecita appellazione, a osando farlo impudentemente (dice la legge), rimaneva inesaudita la inchiesta, a il petente notato d'ignominia. ivi. — l. 3 Cod. *Ut lite pendente vel post.* — E quand' anche dopo che uno avesse supplicato, ma prima che ottenesse il rescritto, il preside avesse pronunziato, tuttavia, non avendo quegli appellato, il rescritto poscia ottenuto non avrebbe forza di ritrattare ciò che fosse stato dal decreto del preside terminato. ivi. — *ib.* l. 1. — Soltanto ara lecito supplicare in pendenza di causa allora quando fosse stata denegata la produzione degli atti comuni o di qualunque *pronunciazione* avvenuta nel corso della causa stessa. Chi poi con tale supplica tentasse di rinovare una quistione già terminata da rescritto o da consulta, sarà condannato a pagare subito al suo avversario tutta la stima della lite; nè sarà dato ascolto nè vi sarà indulgenza alcuna per chi osasse supplicare contro tale disposizione. ivi. — *ib.* l. 2.

8. Nè giova punto che quegli contra il quale à proferita la sentenza, avesse omesso di allegare ciò che sarebbe stato di giovamento alla causa; p. e. se, essendoti computato il prezzo dei predj comparati dai curatori, e fattati la tradi-

zione degl' instromenti di compera, non movesti quistione ai curatori ond' essere risarcito a cagione che per loro negligenza non fu interposta la cauzione per la risponsabilità della evizione dei preuj a te comperati. XLII. 1, 28. — l. 4 Cod. *De judiciis.* — Così pure, possono le eccezioni perentorie, omesse nel principio della lite, essere opposte prima che si pronunci la sentenza; ma se ciò non fu fatto, non v'è altro rimedio che la restituzione in intero, trattandosi di minorenni. ivi. — l. 2 Cod. *Sent. resc.*

9. Nemmeno sotto pretesto di errore dell'avvocato non si può impetrare rescritto per rescindere una sentenza, massime se fu pronunsiata contra una persona presente. ivi. — l. 3 Cod. *De errore advocat.*

10. Nè si rescinde la cosa giudicata, sotto pretesto di erronea computazione; chè, altrimenti, *nullus erit litium finis.* ivi, 29. — l. 2 Cod. *De re judic.* — Tranne però che sia la cosa passata in giudicato o che sia intervenuta transazione, i conti, comechè fatti più volte, si possono rinovare, non dovendo l'errore di calcolo recar pregiudizio alla verità. ivi. — l. un. Cod. *De errore calc.*

Quanto all'errore di calcolo, alcuni opinavano che vi fosse l'eccezione del lasso di tempo, simile a quella del giudicato, e della transazione. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 5 § 11.

11. Non soltanto la cosa giudicata non può essere ritrattata sotto pretesto di errore di calcolo; ma nemmeno la sentenza che non fosse ancora passata in giudicato non può senz'appellazione essere corretta sotto tale pretesto. Se però l'errore di calcolo fosse compreso nella stessa sentenza, potrà senz'appellazione essere emendato; quindi nemmeno la cosa giudicata sarà di ostacolo, in tal caso, all'emenda. ivi. — l. 1 § 1 *Quae sent. sine appell.*

12. Anche in vista di nuovi documenti poscia trovati è di grave esempio la ristorazione della cosa passata in giudicato. ivi, 30. — l. 4 Cod. *De re judic.* — Così è qualora la sentenza fosse stata proferita in conseguenza del giuramento che chiamasi suppletorio, cioè deferito dal giudice in difetto di documenti o di altre prove (V. Giuramento); e parimente qualora con dolo dell'avversario non fossero stati sottratti i documenti. ivi. — l. 19 Cod. *De transact.* — Il ripristino della causa in vista di nuovi documenti era particolarmente ammesso in affari pubblici, previa cognizione di causa. ivi. — l. 35 ff. *De re judic.*; l. un. Cod. *De sent. adv. fisc. retract.*

13. Se fosse stato giudicato sopra falsi documenti, ove ciò fosse provato manifestamente, va sospesa la esecuzione del giudicato, e concessa la ripetizione del pagato. XLII, 1, 31. — l. 4 Cod. *Si ex falsis instrum.*

Ed altresì quegli che avesse riconosciuti que' documenti come veri, potrebbe per causa di falso riuovare la lite. ivi. — l. 11 ff. *De except.* — Ma si osservi che per ritrattare una sentenza non basta che siano stati prodotti documenti falsi, qualora non si dimostri essere sopra questi stato giudicato. ivi. l. 3 Cod. *Si ex falsis instrum.*

Quanto si dice de' falsi documenti, va applicato anche alle false testimonianze. ivi. — l. 33 ff. *De re judic.*

14. Eziandio ogniqualvolta intervenne dolo dell'avversario, ancorchè non falsità, la sentenza può essere ritrattata; p. e. se si pretende ch'egli abbia corrotto il giudice. ivi, 32. — l. 7 Cod. *Quando provoc.*

15. Giudicato *(Azione di).* Come, quando per la cosa passata in giudicato uno è assolto, ne nasce la eccezione Della cosa giudicata; così, quando uno è condannato, ne nasce l'azione Della cosa giudicata, la quale è concessa a quello in cui favore fu pronunziata la condanna, contra il condannato; e per *condannato* intendesi chi il fu legalmente *(rite)*, sicchè la sentenza sia valida. ivi, 33. — l. 4 § 6 ff. *De re judic.*

16. Quando sono più persone condannate in una somma sola, la sentenza va divisa per le singole persone, e ciascuno dei condannati debbe la sua parte virile. ivi, 34. — l. 10 § 3 ff. *De appell.* — E se, in forza di una sentenza pronunziata p. e. contra tre persone, Tizio pagò la porzione a lui spettante, ma pagò colla rappresentanza *(ex persona)* degli altri, egli non può più essere convenuto in Giudizio per la sentenza medesima. ivi. — l. 43 ff. *De re judic.*

Così è ancorchè più persone fossero state condannate per una causa per la quale tutte erano obbligate solidariamente, se il giudice non condannò espressamente i singoli in solido. ivi. — ll. 1 et 2 Cod. *Si plures una sent.*

17. Talvolta quest'azione Di giudicato non si concede a quello a favor del quale fu pronunziata la condanna, ma ad un altro; porciocchè quando la condanna fu pronunziata a favore del procuratore, non a lui, qualora non fosse procuratore in cosa propria, ma al costituente va concessa quest'azione. Per altro il

procuratore dell' attore non in cosa propria può, per le spese fatte nella lite, domandare che gli vengano pagate in forza del giudicato, se il costitnente non è solvente. XLII, 1, 35. — l. 30 ff. *De procurat.*

18. Talvolta non contro qoello stesso che fu condannato è concessa quest' azione. Così se il procuratore non si offerse egli stesso, ma fu costituito dal padrone della lite, si negherà l'azione Del giudicato contro di lui, e la si concederà contra il padrone della lite: se il procuratore si offerse, la si concederà contro di lui. E reputasi che siasi offerto non solamente quello ch'è dato nella cosa propria, come sarebbe nel caso che un debitore accedesse in qualità di procuratore pel suo garante convenuto in Giudizio. ivi. — l. 4 ff. *De re judic.*

Insomma, non debb' essere convenoto il procuratore condannato, se non qualora o fosse dato nella cosa propria, o si fosse offerto sapendo di non essere canto, o si fosse offerto in luogo del difensore assente con satisdazione *judicatum solvi.* ivi. — l. 61 ff. *De procurat.* — Sebbene, anche quando egli fosse procuratore nelle cose proprie, se l'attore vuole chiamare in Giudizio il padrone della lite anzichè il procuratore nella cosa propria, egli può farlo. ivi. — *ib.* l. 29.

19. Nemmeno il tutore ed il curatore si reputa che s' offrano alla lite, e però non concedesi contra di loro l'azione Di giudicato. ivi. — l. 4 § 1 ff. *De re judic.*

20. L'agente *(actor)* de' municipi può ricusare la cosa giudicata, poichè contro i municipi è data l'azione Del giudicato. ivi. — d. l. 4 § 2.

21. Contra il padrone della lite, non contra il procuratore ha luogo quest' azione, ancorchè quegli che sosteneva la lite a nome altrui avesse agito dolosamente. ivi, 36. — l. 10 Cod. *De procurat.* — Purchè il condannato non fosse stato partecipe del dolo; chè allora avrebbe luogo la eccezione. ivi. — l. 9 *De doli mali et metus except.* — Notisi che se il procuratore del reo si è lasciato condannare ricevendo danaro, questo danaro non gli potrà esser tolto, essendo più giusto (dice la legge) che il danaro turpemente ricevuto sia presso il sedotto che presso il seduttore. ivi. — d. l. 9 § nec hoc.

22. Se uno, quando fu condannato come procuratore, era diventato erede del padrone della lite, non potrà ricusare l' azione diretta Di giudicato per la quale il reo è convenuto in proprio nome. Ma se diventò erede in parte soltanto, e pagò tutto; nella supposizione che gli sia pure stato mandato di pagare, egli avrà l'azione Di mandato contra i coeredi; e nella supposizione che ciò non gli sia stato mandato, egli avrà l'azione Di gestione d'affari: il che avrebbe luogo anche se egli non fosse diventato erede, ed avesse pagato. XLII, 1, 37. — l. 31 ff. *De procurat.*

23. Quando fu condannato l'erede, e poscia egli si è astenuto dalla eredità, è concessa l'azione Del giudicato, non contra esso condannato ma contra il sostituito. ivi, 38. — l. 44 ff. *De re judic.*

24. Le cose giudicate in confronto di altre persone, ordinariamente non recano vantaggio nè pregiudizio a quelli che non intervennero nel giudizio. ivi, 39. — l. 3 Cod. *Quib. res judic.* — Quindi nemmeno la sentenza pronunziata contro l'adultero nocerà alla femmina. ivi. — l. 12 Cod. *Ad leg. Jul. de adult.*

25. In generale, *res inter alios judicatae aliis non praejudicant.* Ma vuolsi distinguere. Se p. e. di due eredi di un debitore, l' uno fosse condannato, all'altro rimane intera la difesa, ancorchè avesse saputo che si agitava la causa contro il suo coerede. Così pure se di due petitori l' uno rimasto soccombente si fosse accomodato, ciò non pregiudica alla porzione dell' altro: cosicchè in tali casi la scienza non nuoce. Ma la scienza nuoce allorquando alcuno soffre che circa quella cosa per la quale prima competeva a lui l'azione o la difesa, eserciti l'azione un altro: come sarebbe se il creditore soffrisse che il debitore sperimentasse l'azione sulla proprietà del pegno, ovvero se il marito soffrisse che il suocero o la moglie sperimentasse l'azione sulla proprietà della cosa ricevuta in dote, ovvero se il possessore soffrisse che il creditore sperimentasse l'azione sulla proprietà della cosa comperata. La ragione di tal differenza è questa, che chi sa che agisce il suo coerede non può impedirgli di usare la propria azione o difesa; ma chi soffre che il precedente proprietario *(dominum)* difenda la causa, debb'essere respinto dalla prescrizione della cosa (sebbene *inter alios)* giudicata, mentre *ex voluntate* di lui, che n'era sapevole, fu giudicato sopra il diritto che aveva egli nella persona dell'attore. ivi, 40. — l. 63 ff. *De re judic.*

26. In alcuni casi la sentenza pronunziata a favore di un erede giova ai coeredi; cioè nel

le cause indivise. Così quegli che accusò di espilata eredità e vinse, reputasi che abbia giovato al coerede. XLII, 1, 41. — l. 4 *Expil. hered.*

27. Non basta che contro il condannato si abbia l'azione Di giudicato, ma quel che importa è che lo scopo di quest'azione consiste nel far ch'egli paghi *(ut pecuniam solvat)*. Che se egli non è pronto a pagare ma a satisfare, offerendo un espromissore idoneo, parrebbe che fosse da ammettere tale offerta; ma l'editto del pretore è rigoroso in questo, imperciocchè se l'obbligazione del giudicato si convertisse in un'altra obbligazione, non ci sarebbe più fine. Tuttavia per una grande ed idonea causa si potrebbe ammettere l'espromissore. ivi, 42. — l. 4 § 3 ff. *De re judicata.*

28. Nell'azione Del giudicato si comprendono anche gl'interessi dell'uo per cento al mese dal dì della sentenza fino al dì del pagamento; o, se fu appellato, dal dì della conferma della sentenza. ivi, 43. — l. 2. Cod. *De usur. rei judic.* — In diversi tempi era ordinato il due per cento al mese, e poscia il mezzo per cento. ivi. — *ib.*; l. 26 Cod. *De usur.*; l. 1 Cod. Theod. *De usur. rei judic.*

Ma del capitale soltanto si pagano gl'interessi, non anche degl'interessi dedotti nella condanna. ivi. — l. 3 Cod. *De usur. rei judic.*

29. Qualche volta sono dovuti anche gl'interessi del tempo anteriore al termine dato; come sarebbe nel caso che il giudizio di appellazione seguisse assai tardi. ivi, 44. — l. 64 ff. *De re judic.* V. Interessi.

30. L'azione Di giudicato è perpetua, e persecutoria della cosa; compete anche all'erede e contro l'erede. ivi, 45. — *ib.* l. 6 § 2.

31. Quegli a cui compete quest'azione, la intenta dinanzi al magistrato al quale spetta di far eseguire la sentenza; il qual magistrato non ha da ricercare altro che questo, se sia o no stato giudicato; conosciuto che sì, egli manda all'esecuzione della sentenza. V. Sentenza *(Esecuzione della).*

32. A tutti i giudicati è concesso il beneficio della *proroga*, e ad alcuni quello della *competenza*. V. queste due voci.

33. L'obbligazione del Giudicato si estingue col pagamento di quanto è dedotto nella condanna. Ora reputasi che abbia pagato *(solvisse)* non solamente chi pagò *(solvit)*, ma eziandio chiunque sia stato liberato dalla obbligazione uscente dalla cosa giudicata. ivi, 76. — l. 4 § 7 ff. *De re judic.*

Quindi se ebbe luogo convenzione fra' litiganti per la quale dopo il giudicato fu data cauzione a quello verso il quale uno fu condannato, si recede dalla obbligazione del giudicato, purchè sia stata interposta novazione; che se ciò non fe fatto con animo di novare, si terrà fermo l'ordine d'esecuzione. — Ed anche se furono accettati pegni o fidejussori per la cosa giudicata, l'esecuzione non cessa. XLII, 1, 76. — l. 4 § 4 *De re judic.* — Che se accade novazione, compete l'azione *Ex stipulatu.* ivi. — l. 2 Cod. *De execut. rei judic.*

34. Giudicato *(Eccezione del)*, o della Cosa Giudicata. V. lib. 44. tit. 2 *De exceptione rei judicatae.* Qualunque controversia si agita mediante una sola azione; e di qualunque azione uno è il fine, cioè il giudicato: consumato questo, non v'è più luogo ad azione pel medesimo affare; onde dal giudicato nasce una delle più frequenti eccezioni. XLIV, 2, 1. — l. 9 *De except. rei judic.*

35. Dalla cosa giudicata, come nasce l'eccezione, così nasce la replica. ivi. — *ib.* l. 24.

36. Per conoscere se questa eccezione noccia o meno, deesi esaminare se sia o no il medesimo oggetto materiale, la medesima quantità, il medesimo diritto; se sia o no la medesima condizione delle persone. Ove non concorrano tutte queste cose, è altro affare. ivi, 2. — *ib.* ll. 12, 13, 14 et 27.

37. L'eccezione Del giudicato non ha luogo se si domanda una cosa diversa da quella già domandata, benchè colla medesima azione. ivi, 3. — l. 2 Cod. *De judiciis.*

38. Dicendosi che nella eccezione della cosa giudicata debb'essere *idem corpus*, cioè il *medesimo oggetto materiale*, non s'intende già che debba essere conservata la primiera qualità e quantità, senza eggionta o diminuzione; ma alla grossa *(pinguius)*, e ciò per comune utilità. ivi, 4. — l. 14 § idem corpus *De except. rei judic.* — Quindi se domanderò il gregge, e, dopo aumentatone o scematone il numero, lo ridomanderò, mi ostarà l'eccezione. ivi. — *ib.* l. 21 § 1.

39. Si reputa che sia domandato *idem corpus* quand'anche una parte soltanto dell'oggetto domandato fosse perita: difatti nel tutto sta la parte (l. 113 *De reg. juris.*); nè importa che sia corpo (p. e. un fondo), quantità (p. e. una somma), o diritto. Tali sarebbero i casi che uno avesse domandato un fondo, e poi ne domandasse una parte o indivisa o divisa, un jugero, un luogo, o gli alberi recisi da esso fondo, l'iso-

la formata in un fiume dal terreno di esso fondo; che uno avesse domandato un caseggiato *(insulam)*, e poi ne domandasse l'area, i legnami *(tigna)* o le pietre *(lapides)*; che uno avesse domandato una nave, e poi ne domandasse le singole tavole; che uno domandasse dieci in forza di una stipulazione, e poi domandasse cinque in forza della stessa stipulazione; che uno ripetesse il diritto di pascolare nell'altrui un gregge di mille pecore, e poi domandasse di pascolarne cento. XLIV, 2, 5. — l. 21 § 1 ¶ sed et, l. 7 cum ¶ item si, et l. 26 § 1 *De except. rei judic.*

Quanto poi si dice del legname della casa, delle tavole della nave, dei capi del gregge, deesi intendere semprechè si ripetano come parti dei tutti già domandati. Laonde se uno che ripete una cosa, domanda le pietre *(cæmenta)*, le travi *(tigna)* o qualche altra cosa sua, reputasi che dumandi altro oggetto da quel di prima. ivi. — d. l. 7 § 2.

40. Anche l'usufrutto, non in quanto è una servitù nella cosa altrui, ma in quanto è inerente alla proprietà, si reputa parte della cosa. Laonde se ho domandato un mio fondo e perdetti, indi domando l'usofrutto di esso fondo come mio per la medesima causa per la quale pretendo essere mio il fondo, mi osterà la eccezione Del giudicato. ivi, 6. — *ib.* l. 21 § 3. — E qui importa di distinguere due specie di usofrutto: il *personale*, ch'è disgiunto dalla proprietà; e il *causale* inerente alla proprietà, il quale non è altro se non il diritto che ha il proprietario di fruire della cosa sua per diritto di dominio, non per diritto di servitù. — Ora, pare che nella d. l. 21 § 3 si tratti dell'usufrutto *causale*; epperò se io domando questo coll'azione negatoria, siccome pretendo esser mio l'usofrutto della cosa mia, e non essere dovuta nel mio fondo le servitù di usufrutto, e lo pretendo per la medesima causa e contra la medesima persona per cui e contra cui vindicando il fondo medesimo rimasi soccombente, mi osterà la eccezione. Ma se (continua la d. l. 21 § 3 nella seconda parte) io vindicai l'usufrutto *formale* come mio e perdetti, indi, acquistata la proprietà del fondo, ridomando l'usufrutto *causale*, è altro l'oggetto, e non mi osta la eccezione Del giudicato. ivi.

41. Se furono domandati due corpi, e poi si domanda o l'uno o l'altro di essi, nocerà la eccezione. ivi, 7. — *ib.* l. 7 ¶ idem erit, et l. 21 § 2.

42. I frutti ed il parto si reputano cose diverse, mentre non esistevano al momento della prima domanda; ma essendo derivati dalla cosa domandata, nocerà la eccezione anche per essi. XLIV, 2, 8. — l. 7 § 1 et 3 *De except. rei judic.*

43. Non si reputa che domandi la stessa cosa chi, avendo domandato il diritto di servitù sopra una cosa, domanda poi la cosa stessa. ivi, 9. — l. 17 ff. *De except. et praescr.* — Così pure chi, domandata una servitù, ne domanda poi un'altra specie; benchè l'una s'ia contenuta eminentemente nell'altra; per es. prima l'*iter*, poi l'*actum*. — Sarà altrimenti se si domanda la medesima specie di servitù, benchè più grave. ivi. — l. 11 § 6 et l. 26 *De except. rei judic.*

44. Se uno esercitò l'interdetto pel possesso, poi esercita l'azione *In rem* per la proprietà, non viene respinto da eccezione Di giudicato. ivi, 10. — *ib.* l. 14 § 3.

Similmente se esercitò azione per gl'interessi, e poi la esercita pel capitale. ivi. — *ib.* l. 23.

45. Se in forma di un testamento mi fu legata tutta l'argenteria *(argentum)*, ed io, credendo che mi fossero legate le mense soltanto, ho, promovendo contro l'erede l'azione *Ex testamento*, dedutte nella stima della lite queste sole, non mi osta l'eccezione Del giudicato, se poi ripeto anche l'argenteria legatami. ivi. — *ib.* l. 20. — A maggior ragione, se mi fu legata l'argenteria col testamento, e ne ho mossa azione all'erede, e poscia aperti i codicilli trovo che mi fu legato anche il vestiario, la eccezione non può nuocermi se ripeto in seguito anche questo. ivi. — *ib.* l. 21.

46. Se, in caso di deposito, intento azione all'erede pel dolo del defunto, non mi osterà l'eccezione Del giudicato se poi la intento pel dolo dell'erede. ivi. — *ib.* l. 22 ¶ et si.

47. Affine che questa eccezione abbia luogo, non basta che si domandi la cosa medesima *(idem corpus)*, ma conviene che la causa della domanda sia la medesima. ivi, 11. — l. 2 Cod. *De liber. causa.* — Quindi se uno promosse l'azione *In rem* e perdette, non gli ostà l'eccezione ove promuova poscia l'azione *In personam*. ivi. — l. 31 *De except. rei judic.*

48. È diversa la causa della domanda se quegli che domandò una cosa come a lui dovuta per una data causa, p. e. per causa di compera, la domanda poi come a lui dovuta per altra causa, p. e. per causa di stipulazio-

60. Ecco un caso difficilissimo di cosa giudicata. Mentre si transigeva circa una eredità tra Mevio a cui essa apparteneva e Tizio che ne avea mosso controversia, Tizio fece tradizione delle cose ereditarie a Mevio erede; e in questa tradizione fo compreso *ex causa pacti* anche un fondo proprio di Tizio, da lui molti anni prima obbligato all'avo di esso Mevio erede, e poscia dedotto in obbligazione ad un terzo. Ciò fatto, un posteriore ereditore di Tizio perseguitò il suo diritto contro Mevio possessore del detto fondo, e vinse, per non avere Mevio fatto eccezione del primo pegno, da lui ignorato. Dopo questo giudizio Mevio trovò nelle cose dell'avo un chirografo del prefato Tizio scritto molti anni prima, dal quale gli apparve che il fondo dato per transazione era stato obbligato all'avo di lui da esso Tizio. Constando ciò, domandasi se il diritto dell'avo di Mevio, che Mevio ignorava quando fu controverso quel fondo, possa da lui essere esercitato senza che gli osti alcuna eccezione. — Se la lite s'aggira sulla proprietà del fondo, e fu pronunziato a pro dell'attore, l'eccezione Della cosa giudicata osterà al petente rimasto vinto nel primo giudizio. E se il possessore assolto, dopo perduto il possesso, ripete lo stesso fondo da quello stesso che prima rimase vinto, non gli osta la eccezione. Ma siccome fu esercitata l'azione Pignoratizia contro il precedente creditore, può darsi che non sia stato disaminato il diritto del possesso; imperciocchè, se è vero che trattandosi di proprietà, ciò ch'è mio non è d'altrui; trattandosi di obbligazione, non ne consegue che non sia obbligato ad altrui ciò che io ho provato di possedere *(teneri)*; e in questo caso pertanto *probabilius dicitur* che l'eccezione non osta. — Altro dubbio insorge sopra questo caso: se, essendosi acquistato il dominio per confusione, sia o no estinto il diritto di pegno, il quale non può certo continuare quando il proprietario è costituito creditore. Ora, l'azione Pignoratizia sussiste, perchè veramente il pegno fu dato, ma non fu satisfatto. XLIV, 2, 18. — l. 30 § 1. *De except. rei judic.*

Sarebbe altrimenti se Mevio nel primo giudizio avesse fatta l'eccezione, Essere la cosa stata prima obbligata all'avo; chè allora la eccezione osterebbe, richiamata essendo in Giudizio la medesima quistione. ivi. — *ib.* l. 19.

61. La eccezione Del giudicato compete quando si rinovi la lite fra le medesime persone; epperò essa non osta che a quelli ed a' suoi successori fra' quali fu conosciuto e pronunziato sulla medesima cosa. XLIV. 2, 19. — l. 2 Cod. *De except. rei judic.*

Quindi, se uno domandò un legato e perdette essendo stato stato giudicato il testamento ingiusto o rotto; volendo poi un altro vindicare qualche altro legato in forza dello stesso testamento, non gli osta la eccezione Del giudicato. ivi. — l. 1 *De except. rei judic.*

Quindi, se più persone mandarono che fosse data una medesima somma a mutuo, ed una sola viene scelta per agire contro essa, non sono liberati gli altri ancorchè quella persona venga assolta. ivi. — l. 52 § 3 ff. *De fidejuss. et mandat.*

Quindi, se s'intentò l'azione Di deposito contro uno degli eredi, si potrà intentarla anche contra gli altri senza che osti questa eccezione. ivi. — l. 22 *De except. rei judic.* — Rispetto agli eredi, v'era qualche eccezione in favore della libertà. ivi. — *ib.* l. 29.

62. Si reputano una medesima persona il padrone della lite e quello che a di lui nome può dedurre in Giudizio l'affare. ivi, 20. — *ib.* l. 4 et l. 11 § 7.

63. Se quegli che non dedusse l'affare in Giudizio perchè non aveva mandato, poscia agisce con mandato, si considerano persone diverse, o almeno diverso l'affare. ivi. — *ib.* l. 25 § 2.

64. Non solo i procuratori si reputano come persone medesime coi padroni della lite; ma eziandio nelle azioni popolari, ove chiunque agisce a nome del popolo, osta la eccezione Della cosa giudicata, sebbene sieno diverse le persone, perchè la causa sia la medesima. ivi, 21.

Per consimile ragione la lite di pubblico giudizio giudicata con un accusatore, non potrà essere rinnovata con un altro accusatore contra la medesima persona e pel medesimo delitto, se non qualora accusi prima di prevaricazione il primo accusatore. ivi. — l. 11 Cod. *De accusat.* — Così è di regola, ma per causa rilevante è lecito ad uno rinovare una lite giudicata con altro accusatore, anche se egli perseguita un'offesa privata. ivi. — l. 7 § 2 ff. *De accusat.*

65. Si reputa rinovata la lite come tra le medesime persone anche quando intenta l'azione quegli il cui diritto dipende dal diritto di quello che la intentò nel giudizio precedente. Così quando l'obbligazione accessoria dipende dalla principale, ha luogo l'eccezione Del giudicato. ivi, 22 — l. 21 § 4 *De except. rei judic.* — E parimente quando uno avesse domanda-

to un servo ad un figlio di famiglia, e poi lo domandasse al padre. XLIV. 2, 22. — l. 11 § 8. *De except. rei jud.*

66. Siccome il diritto de' legatarj o degli altri ai quali è lasciata qualche cosa per testamento, dipende dal diritto dell'erede instituito; così se contra l'erede instituito presente, e senza soa collusione, fu giudicato il testamento invalido o inofficioso, l'eccezione Della cosa giudicata nocerà ai legatarj ed agli altri che hanno il loro diritto dal testamento medesimo. ivi.

67. A qualunque successore gioverà o nocerà la cosa giudicata in confronto del suo autore. ivi, 23. — *ib.* l. 11 § 3 et l. 28. — Laonde se muovo azione al vicino Per contenere l'acqua piovana, indi, avendo l'uno di noi due venduto il predio, muove azione il compratore, questa eccezione nuoce; purchè si tratti di opera già fatta quando fu assunto il giudizio. ivi. — d. l. 11 § 9 cum ¶ sed de.

68. L'eccezione Della cosa giudicata nuoce al successore se egli successe dopo che fu giudicato in confronto dell'autore; diversamente se successe prima. ivi, 24. — *ib.* l. 11 § 10. — Ora se un debitore senz'ammonire il creditore promosse lite intorno al dominio della cosa che diede in pegno, e perdette; non si reputa che il creditore sia succeduto in luogo del vinto, giacchè la convenzione del pegno ha preceduto la sentenza. ivi. — *ib.* l. 29 § 1.

Se un debitore vindicando la cosa sua rimase vinto per non aver provato ch'era sua, rimarrà salva l'azione Serviana a quel creditore che proverà essere stata essa cosa ne' beni del debitore al tempo che fu contratto il pegno. Ma se il debitore vindicando una eredità rimase vinto, il giudice dell'azione Serviana, non avuto riguardo alla sentenza pronunziata intorno alla eredità, dee badare alla causa del pegno. È altrimenti rispetto ai legati, quando la sentenza fu pronunziata in favore di quello che vindicava la eredità legittima. Ma il creditore non è parificato in tutto ai legatarj, mentre i legati non possono essere validi se non quando consta che il testamento è rato: all'opposto può dirsi che il pegno sia stato rettamente accettato, e che nondimeno la lite sia da lui stata malamente instituita. ivi. — l. 3 ff. *De pign. et hypoth.* — A più forte ragione ciò avrà luogo, se il debitore rimase soccombente per suo dolo o per sua colpa. ivi. — l. 5 Cod. *De pign. et hypoth.* — Sarebbe altrimenti se il debitore avesse costituito il pegno dopo che fosse stato giudicato contro di lui. XLIV. 2, 24 — l. 3 § 1 ff. *De pign. et hypoth.*

69. L'eccezione Della cosa giudicata passa dalla persona del successore a quella del compratore, ma non retroattivamente dal compratore all'autore. ivi, 25. — l. 9 § 2 et l. 10 *De except. rei judic.*

70. Si reputa eziandio rinovata la lite come fra le medesime persone se in confronto di una fra più persone alle quali era individualmente dovuto qualche diritto p. e. di servitù, o che lo dovevano, l'affare fu giudicato, e le altre vogliono rinovare la lite. C'è tuttavia per loro l'azione Di dolo, se ebbe luogo collusione. ivi, 26. — l. 19 *Si servit. vindic.*

71. Qualche volta si reputa rinovata la lite fra persone diverse, benchè sia la medesima persona; cioè se agisce con diverso titolo, come sarebbe a nome proprio, indi a nome di erede, o viceversa. ivi, 27. — l. 10 ff. *De except.*

E se la cosa giudicata non nuoce all'attore se poscia agisce di nuovo con altro nome, meno ancora nocerà a colui che non agì da sè ma prestò all'attore avvocazione o difesa. Sicchè uno non perde il dominio della cosa sua se, ignorando ch'ell'era sua, assisteva un altro che la vindicava. ivi. — l. 54 ff. *De rei vindicat.*

72. Onde abbia luogo la prescrizione della cosa giudicata, non è necessario che si esperimenti col medesimo genere di azione prima intentato, purchè sia il medesimo oggetto. ivi, 28. — l. 5 *De except. rei judic.* — Così è in facoltà del compratore il far uso dell'azione Redibitoria entro sei mesi, o dell'azione *Quanti minoris* che contiene anche quella: onde se egli sperimentò l'una delle due, gli ostarà l'eccezione Del giudicato quando volesse sperimentare l'altra. ivi. — *ib.* l. 25 § 1.

Lo stesso dicasi di chi, dopo d'avere ripetute le singole cose, ripetesse la eredità, o viceversa. ivi. — *ib.* l. 3 et l. 7 § 4. — Lo stesso se uno avesse domandato il debito al debitore ereditario, e, rimasto vinto per essere stato giudicato lui non essere erede, domandasse poscia la eredità; o inversamente. ivi. — d. l. 7 § 5.

Così pure se, avendo già domandata una parte del fondo, Tizio sperimentasse poi l'azione *Familiae erciscundae* o *Communi dividundo*. ivi. — *ib.* l. 8.

73. Onde si possa utilmente opporre questa eccezione, non si richiede che nell'azione antecedente sia stato allegato e prodotto tutto ciò

ch' era necessario alla difesa della causa. XLIV, 2, 29. *De except. rei jud.*

74. Qualche volta si serve della eccezione Del giudicato anche colui che rimase soccombente; cioè affine di non essere nuovamente condannato pel medesimo oggetto. Così è qualora la prima condanna non sia stata inefficace. Diversamente l'attore a cui importa che il reo sia inefficacemente condannato contra l'eccezione della cosa giudicata, replicherà per la cosa a suo favore giudicata. Ora se uno difese un fondo che credeva di possedere, e fu condannato a restituirlo; indi lo comperò, e viene nuovamente convenuto; l'attore a cui venisse opposta la eccezione Della cosa giudicata, replicherebbe con la eccezione Della cosa a suo favore giudicata. ivi, 30. — *ib.* l. 9 § 1.

GIUDICE. V. Arbitro, Assessore, Attore, Carico, Diritto, Discussione *della causa*, Giudizio, Giuridico, Giurisdizione, Giustizia, *Judex*, Lite, Magistrato, Pena, *Recuperatores*, Reo, Sentenza. V. lib. 5 tit. 1 *De judiciis, et ubi quisque agere et conveniri debeat;* lib. 11 tit. 2 *De quibus rebus ad eumdem judicem eatur;* lib. 50 tit. 13 *De extraordinariis cognitionibus, et si judex litem suam fecisse diceretur.* Cod. lib. 1 tit. 48 *De officio diversorum judicum;* lib. 2 tit. 47 *Ubi et apud quem cognitio in integrum restitutionis agitanda est;* lib. 3 tit. 1 *De judiciis;* 2 *De sportulis et sumptibus in diversis judiciis faciendis, et de executoribus litium;* 3 *De pedaneis judicibus;* 4 *Qui pro sua jurisdictione judices dare vel dari possunt;* 5 *Ne quis in sua causa judicet vel jus sibi dicat;* 6 *Qui legitimam personam standi in judiciis habent vel non;* 7 *Ut nemo invitus agere vel accusare cogatur;* 8 *De ordine judiciorum;* 9 *De litis contestatione;* 10 *De plus petitionibus;* 13 *De jurisdictione omnium judicum et foro competenti;* 14 *Quando imperator inter pupillos vel viduas vel alias miserabiles personas cognoscat, et ne exhibeantur;* 15 *Ubi de criminibus agi oporteat;* 16 *Ubi de possessione agi oporteat;* 17 *Ubi fideicommissum peti oporteat;* 18 *Ubi conveniatur qui certo loco dare promisit;* 19 *Ubi in rem actio exerceri debeat;* 20 *Ubi de hereditate agatur, vel ubi heredes scripti in possessionem missi postulare debeant;* 21 *Ubi de ratiociniis tam publicis quam privatis agi oporteat;* 22 *Ubi causa status agi debeat;* 23 *Ubi buis decuriali vel cohortali aliave conditione conveniatur;* 24 *Ubi senatores vel clarissimi civiliter vel criminaliter conveniantur;* 25 *In quibus causis militantes fori praescriptione uti non possunt;* 26 *Ubi causae fiscales vel divinae domus hominumque ejus agantur;* 27 *Quando liceat unicuique sine judice se vindicare vel publicam devotionem;* lib. 7 tit. 43 *Quomodo et quando judex sententiam proferre debeat, praesentibus partibus vel una parte absente;* 49 *De poena judicis qui male judicavit, vel ejus qui judicem vel adversarium corrumpere curavit.* V. Nov. 69, 124, 125, 126 cap. 1, e la Nov. 45 di Leone.

1. Per esser giudice nopo è che uno o preseda alla giurisdizione, come il pretore, o abbia ricevuto qualche podestà, o sia stato dato per giudice da chi ne aveva il diritto. XLII, 1, 18. — l. 81 ff. *De judiciis.*

2. La funzione del giudice è funzione pubblica. V, 1, 67. — *ib.* l. 79 § 1.

3. I giudici dati dal magistrato erano di due specie principalmente, altri detti *arbitri*, altri *giudici* semplicemente. ivi, 53.

4. *Arbitri* si dicono quelli dati nelle azioni di buona fede, perchè la formola del giudizio lascia al loro arbitrio di pronunziare ciò che sembra loro buono ed equo; onde diconsi giudici di buona fede. ivi.

5. *Giudici* semplicemente chiamansi quelli dati quando si tratta di un contratto di stretto diritto, e la formola del giudizio nulla lascia al loro arbitrio; onde si chiamano *giudici di stretto diritto.* ivi.

6. Non qualunque persona può esser data per giudice da chi ne ha il diritto. Alcune sono impedite per legge, altre per natura, altre per costumanze; cioè per natura, il sordo, il muto, il furioso perpetuamente e l'impubere; *quia judicio carent:* per legge, chi fu amosso dal senato (e forse anche le altre persone infami): per costumanza, le femmine ed i servi, essendo loro negati gli uffizj civili. ivi, 54. — l. 12 § 2 ff. *De judiciis.*

7. Il furioso che ha lucidi intervalli può esser dato per giudice; non essendo necessaria la presenza e la scienza del giudice all'atto che vien dato, ma bastando ch' esso sia in istato di mente sana quando proferisce la sentenza. ivi, 55. — *ib.* l. 39.

8. L'impubere giunto a' diciotto anni può dar sentenza; chè allora lo si reputa giunto alla piena pubertà. — Che se un minorenne per dispensa d'età sostiene una magistratura,

la sua giorisdizione è valida; come pure è valida la sentenza di un minorenne dato per giudice con scienza e conseoso delle parti. XLII. 1, 55. l. 57 ff. *De re judic.*

9. Se uno fosse stato pubblicamente reputato uomo libero benchè servo, si dee tenere per valida la senteuza da lui pronunziata. ivi. — l. 2 Cod. *De sentent. et interloc.*

10. Un cieco può esser giudice. ivi, 56. — l. 6 ff. *De judiciis.*

11. I militari hanno facoltà di giudicare. ivi. — l. 17 Cod. *De judiciis.*

12. Non importa che quelli i quali possuno essere giudici, siano o no soggetti all'altrui podestà. ivi. — l. 12 § 3 *De judiciis.*

13. Talvolta, quantunque uno sia idoneo a sosteoere l'uffizio di giudice, può per circostanze particolari non esser atto a giudicare certe cause. Per es. non va data per giudice uoa persona richiesta nominatameote da una delle parti; tranne che il principe lo permettesse specialmente, avuto riguardo all'onestà *(verecundiam)* del giudice domandato. ivi. — *ib.* l. 47.

Parimente, niuno può esser giudice di sè medesimo, o dar giudizio in causa propria *(jus sibi dicere)*. ivi. — l. un. Cod. *Ne quis in sua causa.*

14. In affari privati il padre può avere per giudice il proprio figlio, ed il figlio il proprio padre. ivi. — l. 77 ff. *De jud.* — Ma se l'avversario lo ricusa prima di contestare la lite, debb'essere ascoltato.

15. Talvolta i magistrati romani davano per arbitro un usciere *(viatorem)*; ma ciò non va fatto che per urgenza. ivi, 57. — *ib.* l. 82.

16. La persona data per giudice debb'essere determinata; e quando è determiuata, l'errore di nome nun nuoce. ivi, 58. — *ib.* l. 80.

17. Chi non ha motivo di scusa, dee giudicare anche suo malgrado. ivi, 59. — l. 13 § 2 *De vacat. et excus.*

Chi ne ha qualcuoa, debbe addurla finchè le cose sono integre: fatta cognizione, egli non può non sentenziare, aoche se adducesse un privilegio anteriore all'assunzione del giudizio. Che se poscia ha giusta causa d'essere temporariamente scusato, giova meglio aspettare un poco *(tantisper)* che non assoggettare la causa di nuovo ad un altro giudice. ivi. — *ib.* l. 13 § 3; l. 74 ff. *De judiciis.*

18. Il giudice dato contiona nel medesimo uffizio, benchè poscia diventi furioso; mentre si aspetta ch'egli ricuperi l'uso della ragione. XLII. 1, 59. — l. 46 *De judiciis.*

19. Una malattia incurabile e grave assolve dalla necessità di giudicare; e in tal caso il giudice debb'essere mutato. ivi, 60. — *ib.*

20. Se dee correre un lungo spazio di tempo prima che il giudice dato possa occuparsi dell'affare, il pretore ordina che sia cangiato: tali sarebbero i casi di occupazione, d'infermità, di viaggio necessario, di pericolo delle sue cose famigliari. ivi. — *ib.* l. 18.

21. Se dopo contestata la lite il giudice viene distolto per assumere un altro giodizio, o debbe andare in altra provincia per ragione di pubblica otilità, o viene a morire; sicchè l'affare da lui cominciato non può essere proseguito; deesi procedere alla nomina d'altro giodice. ivi. — l. 4 Cod. *De pedaneis judic.*

22. Se l'una o l'altra delle parti litiganti ha instituito erede solo o in parte il giudice, va nominato necessariameute uo altro. ivi. — l. 17 ff. *De publ. jud.*

23. Uno cessa d'essere giudice allorchè quegli che gli avea ordinato di giudicare, revoca il suo ordine; oppure glielo vieta ooo che ha maggiore imperio in quella giorisdizione. Ed anche allorchè il giudice stesso ottiene on'autorità eguale a quella della persona che gli comandò di giudicare. ivi, 61. — *ib.* l. 58.

24. Quegli che fu dato giudice per un tempo determinato, cessa pure di esserlo quaodo tal tempo è spirato; purchè le parti non acconsentano di prorogare la sua giurisdizione, il che può farsi sempre chè il principe non l'abbia specialmente vietato. ivi. — *ib.* l. 2 § 2.

25. Quando il giudice dubita intorno al diritto, esso può consultare il magistrato che lo ha nominato. Ma se lo coosulta riguardo al fatto, il ooniuaote non dee dar consiglio, bensì ordinargli di sentenziare secondo che gli detta la coscienza *(prout religio suggerit)*. ivi, 67. — *ib.* l. 79 § 1. — Epperò se si tratta di giudicare dell'interesse dell'attore, il giudice dato non dee consultare il magistrato, ma decidere egli stesso. ivi. — l. 24 *De reg. juris.*

26. Il giudice colla sua sentenza dee terminare la lite, e non rimettere per essa al magistrato. ivi, 68. — l. 3 Cod. *De pedan. judic.* — Tuttavia se i giudici dati non intendevano la quistione della causa, giuravanu loro non constare *(sibi non liquere)*; nel qual caso si doveva instituire una nuova cognizione. ivi.

27. Quantunque la facoltà del giudice dato sia limitata alla formula, può tuttavia essere pro-

rogata pel consenso dei litiganti. XLII. 1, 69. — l. 26 ff. *De re judic.*

28. Il giudice dee condannare nelle spese la parte perdente. ivi. — l. 79 ff. *De judiciis.*

29. Quando la causa contiene più capi, il giudice non è obbligato di proferire sentenza insiememente di tutti. ivi. — l. 15 Cod. *De sent. et interloc.*

30. Quattro bellissime regole risguardano più specialmente i magistrati che giudicano di per sè coll'assistenza di giureconsulti, di quello che i giudici dati, ai quali è prescritta la formola del giudizio, ed è lasciata soltanto la facoltà di discutere la quistione di fatto. 1.ª *Regola.* In ogni affare deesi seguire la ragione e l'equità a preferenza dello stretto diritto. ivi, 70. — l. 8 Cod. *De judiciis.* — 2.ª Il giudice dee aver cura che la legge sia rigorosamente osservata, senza riguardo alle decisioni del principe che le fossero contrarie. ivi. — *ib.* l. 11; Nov. 82 cap. 13. — 3.ª I giudici debbono giudicare secondo le leggi, non secondo gli esempi. ivi. — l. 13 Cod. *De sent. et interloc.* — 4.ª Il giudice dee giudicare secondo la legge, ancorchè l'avvocato o la parte avesse omesso di allegarla, dovendo egli sopperire ed applicare ciò che egli sa essere conveniente alle leggi ed al pubblico diritto. ivi. — l. un. Cod. *Ut quae desunt advoc.*

31. Contro que' giudici che avessero giudicato male era concessa l'azione ordinaria *In factum.* Ciò risguarda non solamente i magistrati municipali i quali avevano il dovere di giudicare intorno ai carichi, ma a qualsivoglia giudice dato pedaneo, il cui ufficio va noverato fra i carichi pubblici. L, 13, 11.

32. Se un giudice pedaneo per ignoranza del Diritto ha giudicato male, egli è risponsabile del suo giudizio *(litem suam fecisse)*; ed è tenuto, verso quello che per la ingiustizia di lui ha perduto la causa, al risarcimento di quanto questi ha dovuto a torto perdere in forza della condanna, o di quanto importa l'assoluzione dell'avversario. Se poi avesse giudicato malamente per favore o per animosità, è tenuto inoltre di risarcire il danno cagionato all'uno od all'altro de' litiganti. Laonde s'intende che il giudice sia risponsabile della lite quando dolosamente ha pronunziato la sentenza in frode della legge: e si reputa che l'abbia fatto dolosamente, quando appunto è evidente il favore, l'inimicizia o la corruzione che v'intervenne; ond'egli è obbligato a rispondere del vero importo *(aestimationem)* della lite. V, 1, 71. — l. 15 § 1 ff. *De judiciis.*

Se anche il giudice giudicò male soltanto per colpa, egli è risponsabile della lite; ma è soggetto a pena minore. V. Obbligazione.

33. S'intende che il giudice abbia giudicato a torto ed in frode della legge, non solamente quando egli ha operato contro la legge, ma eziandio se egli omette dolosamente qualche cosa contra il precetto della legge. ivi. — *ib.* l. 40 § 1.

34. La stima della lite di cui un giudice che giudica a torto è risponsabile, consiste nel dover pagare al reo quanto questi dee prestare all'avversario in forza della ingiusta condanna; oppure nel pagare all'attore quanto avrebbe dovuto pagargli il reo se, invece d'essere stato assolto, questi fosse stato condannato. Così il giudice di un figlio di famiglia, se si è fatto risponsabile della lite *(litem suam faciat)*, è tenuto per quella somma ch'era nel peculio quando proferì la sentenza. ivi, 72. — *ib.* l. 15.

35. Non compete l'azione contra l'erede di un giudice che s'è fatto risponsabile di una lite. ivi. — *ib.* l. 16.

36. Nel caso che il giudice avesse giudicato male per sola inavvertenza, non sarebbe obbligato propriamente per malefizio: ma siccome lo si reputa in colpa, così è tenuto per quasi-malefizio all'azione *In factum* anche in tal caso, e subisce la pena in quanto alla coscienza del giudicante *(religioni)* parrà equo. L, 13, 11. — l. 6 *De extraord. cognit.*

37. La detta pena non risguarda i magistrati maggiori, poichè ordinariamente vengono tratti dall'ordine militare, e ad essi non s'imputa la ignoranza del Diritto. Laonde essi erano costretti a dare giudici ai litiganti per gius ordinario, tratti da quell'ordine di persone che per la propria destinazione e professione promettessero di avere cognizione del Diritto. ivi, 12.

Per lo contrario, siccome il magistrato municipale è tenuto a giudicare di per sè, così dee sapere le leggi colle quali egli giudica. Tuttavia la sua ignoranza viene scusata se nelle forme del giudizio ha fatto qualche mancanza in onta soltanto di alcune leggi particolari del municipio; come sarebbe quella di certo luogo che ordinava, se alcuno giudicato avesse fuori del sinedrio, fosse rimosso dall'ordine ossia dal sinedrio stesso, e pagasse mille dramme. ivi. — l. 6 *De decr. ab ord. fac.*

38. Oltre la pena importata dall'azione *In factum* a cui era soggetto il giudice che s'era

fatto risponsabile della lite, egli era notato di infamia, quando avesse giudicato male per corruzione o per favore. V, 1, 73. — l. 2 Cod. *De poen. jud. qui male judic.*

39. Nelle cause concernenti più persone debbono tutti i litiganti essere rimessi al medesimo giudice pedaneo. Ciò ha luogo principalmente fra coeredi e socj, e nelle azioni *Familiae erciscundae, Communi dividundo* e *Finium regundorum*. XI, 2, 1. — l. 1 *De quib. reb. ad eumdem jud. eatur.* — Anche nelle cause di libertà talvolta. ivi, 2. — Ed eziandio se uno fra più tutori viene chiamato solo in Giudizio per non essere gli altri solventi; ov'egli pretenda che il siano, debbono tutti essere rimessi al medesimo giudice. ivi. — *ib.* l. 2.

40. Elezione dei giudici. Nei giudizj pubblici e criminali, non altrimenti che nelle cause civili, il Pretore commetteva ai giudici, i quali erano persone private, la discussione e la decisione delle cause. Ora, per gius antichissimo i giudici non venivano scelti se non nell'ordine senatorio; il che emanava dalle instituzioni di Romolo, il quale aveva destinato i patrizj alla amministrazione della cosa pubblica, all'esercizio delle giudicature ed alle cariche urbane, ed i plebei all'agricoltura ed all'esercizio delle arti meccaniche. XLVIII, 1, Append. 1.

41. Il detto gius durò fino ai tempi di Cajo Gracco, il quale adirato contra i senatori per la morte di suo fratello, quando fu di bel nuovo creato tribuno della plebe, e vedendo continuamente pronunciarsi odiosi giudizj ne' quali molti rei di concussione venivano assolti, promulgò una legge con la quale trasferì i giudizj dall'ordine senatorio all'ordine equestre. ivi.

42. In appresso la legge Servilia promulgata da Q. Servilio Cepione console stabilì che i giudici venissero eletti nell'uno e nell'altro ordine. — Un'altra legge Servilia, portata da C. Servio Glaucio, restituì i giudizj al solo ordine equestre. Siccome poi questi giudici condannavano spesso ingiustamente persone innocentissime, così M. Druso Livio tribuno della plebe propose un'altra legge colla quale di bel nuovo i giudizj venissero attribuiti ad ambidue gli ordini. Ma questa legge non ebbe vigore, essendo stato Livio ucciso mentr'era in magistratura, e tolte le sue leggi come promulgate in onta agli auspicj. ivi.

43. Due anni dopo, sotto il consolato di Strabone e Catone, fu portata da M. Plazio Silvano tribuno della plebe una legge la quale stabilì che ogni anno dalle singole tribù e col loro suffragio venissero scelti quindici giudici i quali avessero a giudicare in quell'anno; aicchè entrarono in quel novero e senatori e cavalieri e plebei. Dopo un settennio il dittatore Silla, sdegnato contra i cavalieri e contra la plebe, fece legge che i soli senatori giudicassero: ma siccome pel corso di dieci anni giudicarono turpemente, così per proposizione di Aurelio Cotta fu posta legge che attribuì i giudizj al senato insieme ed ai tribuni dell'erario, i quali erano plebei. XLVIII. 1, 2. — l. 1 *De quib. rer.*

44. In appresso il dittatore Cesare ridusse i giudici a due classi, dell'ordine equestre e del senatorio, e soppresse i tribuni dell'erario. Ucciso Cesare, Antonio fece legge che alle due centurie de' senatori e de' cavalieri venisse aggiunta una terza centuria, cioè di centurioni e di soldati gregarj della legione Alauda. ivi.

45. Nella elezione de' giudici, oltre all'ordine, si badava al censo. Difatti Pompeo nel suo secondo consolato fece legge che i giudici avessero ad essere eletti dalle centurie fra i maggiori censiti; il che prima non era osservato; sempre però dai tre ordini. ivi, 2.

46. Quanto alla età dei giudici, la mentovata legge Servilia Glaucia richiese che non fossero minori de' trent'anni nè maggiore de' sessanta. In appresso, bastava di avere compito gli anni della piena pubertà, almeno rispetto alle cause civili. ivi, 3.

47. Rispetto al numero dei giudici, varie leggi lo determinarono più volte. Appare da un frammento della legge Servilia *Repetundarum* che il pretore eleggeva ogni anno quattrocento cinquanta personaggi i quali avevano a giudicare appunto del delitto *Repetundarum*: di questo numero l'accusatore ne offeriva cento al reo, il quale ne sceglieva cinquanta. ivi, 4.

48. Oltre i magistrati che conoscevano di tutte le cause tanto civili quanto criminali, vi erano altri giudici che non conoscevano se non delle cause leggiere, tanto in civile quanto in criminale. Tali erano i *difensori* della città, i magistrati municipali ed i giudici *pedanei* che i magistrati usavano di delegare per giudicare delle piccole cause. V. tutte queste voci.

GIUDIZIALI *(Stipulazioni)*, così chiamansi quelle che procedono dal mero uffizio del giudice, com'è la cauzione Di dolo. XLV, 1, 48. — l. 5 *De verb. oblig.*

GIUDIZIO. V. Accusa, Alienazione *judicii mutandi causa*, Apostoli, Appello, Assenza, Attore, Avvocato, Azione, Cauzione, Cognizione, Comparsa, Competenza,

Confessione, Contumacia, Delitto, Dilazione, Discussione, Eccezione, Edizione, Eremodicio, Ferie, Giudicato, Giudice, Giurisdizione, Instrumento, Interrogazione, *Judicium*, Notorio, Postulazione, Pregiudizio, Presunzione, Procuratori, Prova, Relazione, Reo, Restituzione *in intero*, Sentenza, Stima, Testimonio, Tortura.

V. i titoli citati alle altre singole voci, e particolarmente ad Appello, Giudice e Sentenza.

1. Chiamasi giudizio la legittima discussione di una causa, che si fa dinanzi al giudice dato dal magistrato. V, 1, 1. *De verb. oblig.*

2. Il giudizio avea luogo dopochè il reo avesse contraddetto, in presenza del magistrato, l'attore che intentava sua domanda; e dopochè il magistrato, ascoltate le parti, avesse nominato i giudici innanzi ai quali fosse da discutere la causa; il che dicevasi *assumere il giudizio (accipere judicium).* ivi.

3. Prima dell'assunzione del giudizio si richiedevano varie cose; cioè: 1.° la *chiamata* in Giudizio; 2.° la *edizione* dell'azione, vale a dire della formola che doveva usare l'attore. — Si richiedeva pure la *postulazione* ed impetrazione dell'azione, perocchè nessun'azione potevasi intentare senz'averne richiesta ed impetrata la permissione dal pretore, il quale la concedeva con cognizione di causa. Egli esaminava se le leggi permettessero o vietassero che si desse l'azione; se per tal causa si potesse dare azione ordinaria, o se richiedesse cognizione estraordinaria: ascoltava inoltre il reo per sentire se avesse qualche opposizione a fare onde non fosse concessa azione all'attore. ivi.

4. Primachè i litiganti assumessero il giudizio, soleva intervenire il *vadimonio.* Difatti, il reo al quale era stata denunziata l'azione, non era tenuto ad assumere immediatamente il giudizio, sia ch'egli volesse cedere, sia che volesse contendere, sia che volesse deliberare prima di determinarsi per l'una cosa o per l'altra. Nel caso che il reo volesse cedere, non era uopo dell'accettazione del giudizio; ma il pretore pronunziava estragiudizialmente conforme la domanda dell'attore: e se il reo domandava dilazione al pagamento, veniva ascoltato. ivi. — l. 21 ff. *De judiciis.* — Nel caso che l'attore voluto avesse deliberare se gli conveniva o no di entrare in lite; oppure, volendo entrarvi, domandava una dilazione per preparare la propria difesa; allora avea luogo il *vadimonio;* cioè l'attore colla solita formola stipulava col reo e co'suoi mallevadori *(vades)*, che sarebbe stato per comparire in Giudizio in tal giorno determinato. V. 1, 1. — Qualche volta le parti si provocavano con un deposito di quaranta o cinquanta assi; il qual deposito chiamavasi *sacramentum*, e facevasi presso i pontefici, colla condizione che il vincitore ripigliasse il suo, e quello del vinto rimanesse all'erario. *De verborum obligationibus.*

5. Quegli che compariva, perdeva la lite; ma poteva, adducendo buone ragioni, essere restituito in intero. — Alcuni opinano che non sempre la parte non comparente perdesse la lite, ma alle volte venisse gastigata con altre pene, p. e. colla immissione in possesso de' suoi beni, o colla perdita del pegno, o con una multa, o finalmente colla perdita della somma espressa nella stipulazione. Revardo opina che il solo attore perdesse la lite non comparendo. ivi, *colle note.*

6. Se compariva tanto l'attore quanto il reo; rispondendo prima il reo alla citazione con le parole: *Ubi tu es qui me vadatus es?*, e dicendo l' attore: *Adsum*, quello ripigliando: *Quid ais?*; allora l'attore esponeva la sua azione con la formola prescritta, ed il reo le sue eccezioni se ne aveva, l' attore le sue repliche, e così via discorrendo. Poscia le parti postulavano che il pretore desse loro giudizio. ivi., 3.

7. Il pretore dava i giudici presso i quali era da discutere la causa, uno o più, sempre quelli domandati dalle parti. Se le parti non convenivano su di ciò, egli li cavava a sorte dal numero di quelli ch'egli stesso, entrando nell'esercizio della pretora, aveva posti per esercitare tale uffizio. Sia poi che l'attore avesse proposto il giudice al reo, sia che il pretore lo avesse cavato a sorte, il reo poteva ricusarlo con le formole: *Hunc nolo*, oppure: *Ejero quem tulisti judicem, iniquus est*, etc. La formola per dare il giudice era questa: *C. Aquili, judex esto; si paret* etc., *condemna.* ivi, *colle note.*

8. I giudici dati dal pretore, giusta la formola prescritta loro dal pretore, condannavano o assolvevano il reo, secondo che nella *discussione della causa* pareva loro che l'attore avesse provato la sua domanda, o il reo la sua eccezione. ivi.

9. In alcuni casi importanti, e quando il diritto era controverso, si rimetteva la causa non a que' giudici, ma al giudizio centumvirale cioè de' Centumviri, ch'erano centocinque personaggi, scelti tre da ciascuna delle trentacinque

tribù per giudicare le cause di grande importanza. Il loro numero crebbe poi a centottanta. Erano distribuiti in quattro consigli, ad uno de' quali il pretore rimetteva le cause centumvirali perchè fossero discusse e giudicate. Talvolta il pretore univa insieme due, tre ed anche quattro consigli. Essi erano preseduti dai decemviri, oppure li presedeva lo stesso pretore. Si tenevano tali consigli in qualche sala pubblica, ove si piantavano due aste, onde chiamavansi *judicia hastae*. V. 1, 1 colle note.

10. Si davano ordinariamente i giudici perchè facessero cognizione della causa due di dopo. Laonde l'una e l'altra parte litigante si citavano reciprocamente a comparire in Giudizio nel posdomani; e questa reciproca citazione chiamavasi *condictio* ovvero *comperendinatio*. ivi.

11. Tutte le dette formalità erano accompagnate dall' intervento de' testimonj prodotti dall'una parte e dall'altra per far constare di quanto veniva operato; il che, pare, chiamavasi *contestazione della lite*, mediante la quale dicevasi che la cosa era *dedotta in Giudizio*, e che le parti litiganti assumevano il giudizio. ivi. — l. un. Cod. *De litis contest.* — Mediante tale contestazione della lite le parti litiganti che assumono il giudizio fanno un quasi-contratto da cui nasce la vicendevole loro obbligazione di eseguire quanto sarà giudicato; la quale obbligazione è perpetua, e passa agli eredi. Da ciò deriva che le obbligazioni temporarie e che non passano agli eredi, dopo la contestazione della lite divengono perpetue e passano tuttavia agli eredi in forza di questa obbligazione di stare al giudicato, che lor s'aggiunge posteriormente; ecco perchè si dice che la contestazione della lite produce una novazione. Questa novazione per altro è molto differente dalla novazione propriamente detta. ivi, 4.

12. Deduciamo io Giudizio o la cosa che ci appartiene, domandando che ci venga restituita, è ciò che ci è dovuto, domandando che ci venga dato o che sia fatto. — Ma non possiamo dedurre in Giudizio se non quella cosa che attualmente ci è dovuta; non quella che soltanto speriamo ci possa essere dovuta. ivi, 6. — *ib.* l. 35.

13. Quell'attore che domandava di più di quanto gli appartiene o gli è dovuto, decadeva dal proprio diritto. ivi, 7.

14. Se avendo mio padre lasciato morendo la moglie incinta, io per titolo ereditario domandai tutto ciò ch'era dovuto a mio padre, io non ho scapitato ne' miei diritti nel caso che dalla gravidanza di mia madre non sia nato figlio, ed ho agito rettamente perchè io ero in fatto solo erede. — Così pensavano i Proculeani; ma i Sabiniani pensavano che, quantunque pel fatto non sia nato il postumo, tuttavia io non poteva essere riputato solo erede, mentre si poteva sperarne la nascita. Onde io domandai troppo col domandare tutto; e così debbo perdere il diritto che avevo, in pena del più che ho domandato. V. 1, 7. — l. 36 ff. *De solut.*, l. 28 § 5 *De judiciis et ubi quisque.*

15. In questa pena del più domandato incorreva non solamente chi domandava una cosa maggiore, ma eziandio chi domandava di più per qualche causa, luogo o tempo: cioè si decade pel luogo, domandando in un altro luogo; per la somma, se domandiamo più di quanto è dovuto; pel tempo, se domandiamo prima del termine; per la qualità, se domandiamo una cosa della stessa specie ma di qualità inferiore. ivi, 8. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 10 § 1.

Sebbene poi chi domanda prima del termine domandi di più, pure in tutti i giudizj di buona fede, se il creditore domanda al debitore una cauzione primachè sia scaduto il giorno del pagamento, il debitore debb' essere, con cognizione di causa, condannato a darla. ivi. — l. 41 ff. *De judiciis.*

16. Anticamente era uopo di guardarsi dal domandare anche meno del dovuto; perchè quando erano in uso le formole, non si poteva più, dopo dedotto in Giodizio l'affare mediante la contestazione della lite, rettificare la formola della domanda. ivi, 9.

17. L'imperatore Zenone stabilì che l'attore non decadesse dalla causa per avere domandato prima del tempo; ma fosse soltanto soggetto alla pena di un termine doppio di quello che spettava al reo prima della domanda, e dovesse rifondere le spese. Volle altresì che quegli che avesse domandato meno di quanto gli era dovuto, potesse domandare il di più dovuto, dopo scoperto l'errore. — Giustiniano confermò tale costituzione di Zenone, ed aggiunse che l'attore non decadesse domandando di più in riguardo alla cosa, alla somma, al luogo; ma solamente fosse condannato al risarcimento del danno che il reo ne fosse per risentire. ivi, 10.

18. Dicesi ordinariamente che viene dedotto in Giodizio ciò che fra le parti litiganti fu convenuto di dedurre. Ma tale pratica è peri-

colosa per parte del reo, il quale può sempre negare la convenzione per sottrarsi dalla condanna. Onde meglio direbbesi che non viene dedotto ciò ch'esse hanno nominatamente convenuto di non dedurre. V, 1, 11. — l. 61 *De judiciis.*

19. Se la domanda o le parole di alcuno contengono ambiguità, deesi sempre interpretare nel senso a lui più favorevole, sì nelle azioni che nelle eccezioni. ivi, 12. — *ib.* l. 66; l. 13 *De rebus dubiis;* l. 172 § 1 *De reg. juris.* — Quindi nel dobbio non si suppone che l'attore abbia domandato ciò che non poteva ancora domandare. ivi. — l. 23 ff. *De judiciis.*

20. La lite viene dedotta in Giudisio da due parti, delle quali l'una chiamasi *attore*, l'altra *reo.* ivi, 13. — Tanto l'una che l'altra debbono essere persone capaci di stare in Giudizio; e siano o padroni della lite, o loro legittimi procuratori: altrimenti si assume invalidamente il giudizio, nè si deduce in Giudizio la cosa controversa. ivi, 14.

21. I servi non potevano stare in Giudisio; e come non v'era azione contra di loro, così una condanna fatta contro di essi non aveva effetto veruno. ivi, 15. — l. 107 *De reg. juris;* ll. 6 et 7 Cod. *De judiciis.* — Essi non potevano stare in Giudizio nè personalmente nè mediante procuratore. Onde se scoprivasi che quegli in nome del quale uno agiva mediante procuratore era un servo, dovevasi assolvere il debitore; il che poi non nocera al padrone quando intentava egli stesso la propria lite. ivi. — l. 44 § 1 ff. *De judiciis.*

22. I servi del principe avevano questo di particolare, che potevano stare in Giudizio tanto in qualità di attori, quanto in qualità di rei. ivi. — l. fin. Cod. *Ubi causae fisc.*

23. In certi casi era permesso ai servi di stare in Giudizio contro i loro padroni, cioè nel caso che avessero a lagnarsi della soppressione delle tavole testamentarie nelle quali dicessero essere stata loro conceduta la libertà: così pure potevano i servi denunziare i loro padroni rei del delitto d'incarimento dell'annona, di frode al censo o di falsa moneta. Inoltre era lor lecito di ripetere dai padroni la libertà lasciata loro per fedecommesso; come pure potevano stare in Giudisio quando asserivano di aversi comperato la libertà col proprio, e di non essere stati manomessi in onta a convenzione. Similmente, il servo che doveva essere fatto libero *si rationes reddiderit*, può domandare un arbitro contro il padrone perchè vengano esaminati i conti. Finalmente, se un servo avesse trovato persona che si fosse impegnata di ricomperarlo coi proprj denari, e di manometterlo quando fosse stata rimborsata, esso servo avrebbe facoltà di manifestare tale contratto, se quella persona ricusasse di ricevere il rimborso offerto. V, 1, 16. — l. 53 ff. *De jud.*

24. Il figlio di famiglia è atto a stare legittimamente in Giudisio: onde compete azione contro di lui tanto pei contratti quanto pei delitti. ivi, 17. — *ib.* l. 87. — Ma regolarmente egli non può esercitare azione, perchè acquista pel padre il diritto d'esercitarla in Giudisio, come acquista per lui qualunque altra cosa. ivi. — Si eccettui la causa del peculio castrense; perchè riguardo a questo egli è considerato qual padre di famiglia. E siccome la dote è una specie di patrimonio della moglie; così la madre di famiglia può, ma col consenso del padre, muovere azione in Giudisio, dopo sciolto il matrimonio, per la restituzione della dote. ivi.

25. Quantunque un figlio di famiglia non possa esercitare azione in Giudisio per altre cause, tuttavia, affinchè non se gli faccia ingiuria impunemente durante l'assenza di suo padre, e mentre questi non può agire, a suo vantaggio fu statuito che per alcune cause gli competano le azioni utili; vale a dire, quelle D'ingiurie, *Quod vi aut clam*, Di deposito, Di comodato. ivi, 18. — l. 9 ff. *De oblig. et act.* — Deesi pure soccorrere con giudizio straordinario, cioè con azione utile, a quel figlio di famiglia il quale, essendo a Roma per istudiare, aveva dato a mutuo ciò che dovea servire pel suo mantenimento. ivi. — l. 17 *De reb. cred.*

26. In generale, ogniqualvolta la equità lo esige, è lecito al figlio di famiglia il promuovere in Giudisio azioni utili, ossia *In factum.* ivi, 19. — l. 13 ff. *De oblig. et act.*

27. Se un figlio di famiglia si assenta per sostenere una legazione o per fare suoi studj, e viene a soffrire qualche furto od altro inginsto danno, può esercitare l'azione utile, acciocchè, fino a tanto che si aspetta il padre, non rimanga impunito il malfatto, e perchè potrebbe accadere che il padre non venisse, o frattanto il colpevole si sottraesse. Per altro, se il figlio di famiglia vuole agire in Giudizio per qualche danno di cui compete al padre l'azione, gli è permesso di agire soltanto

quando nessuno agisca a nome del padre. V, 1, 19. — l. 18 § 1 cum ¶ nam et ff. *De judiciis.*

28. Pel gius di Giustiniano, che concede al figlio di famiglia la facoltà del peculio avventizio riservando l'usufrutto al padre, il figlio non può intentare le azioni relative a questo peculio, nè fare eccezioni contro esse, ma il padre solo ha il diritto di esercitarle col consenso del figlio. Nondimeno, se si tratta di azioni derivanti da un'eredità che il padre non acconsentì fosse adita, siccome in tal caso la piena proprietà di quei beni è del figlio, così questi può promuovere ed eccepire le azioni relative, ed il padre è costretto a prestargli il suo assenso. ivi, 20. — l. 8 cum § 3 Cod. *De bonis quae liberis* etc.

29. Alle volte non ponno stare in Giudizio nemmeno i padri di famiglia. Per es. i magistrati nell'anno in cui esercitano la loro autorità, non possono sostenere in Giudizio veruna causa nè come attori nè come rei, nè in propria specialità nè per quelli de' quali amministrano la tutela o la cura. Spirato poi il termine della loro magistratura, eglino potranno intentar liti contra i loro debitori, e gli altri potranno intentarne contra di loro. ivi, 21. — *ib.* l. 48. — Ciò s'intende dei magistrati superiori; non così degl' inferiori: che se uno di questi, in qualità di privato o abusando della sua autorità, oltraggia chicchessia, egli può essere chiamato in Giudizio coll'azione D'ingiurie, anche durante la magistratura, purchè ciò non rechi danno *(fraude)*. Dicendo *minori*, s'intende que' magistrati che non hanno nè imperio nè potestà. ivi. — l. 32 ff. *De injuriis.*

30. Il pretore, il prefetto e parecchie altre persone noverate nella l. 25 Cod. *De procurat.*, non potevano litigare se non mediante procuratori. Giustiniano volle che questa disposizione fosse applicabile soltanto alle persone illustri. ivi. — Nov. 71.

31. Un pupillo senza l' autorità del tutore, ed un adulto sottoposto a cura senza il consenso del curatore, non sono atti a stare legittimamente in Giudizio. ivi, 22. — ll. 1 et 2 Cod. *Qui legitimam personam.*

E quantunque un pubere minore di anni venticinque non abbia curatore, perchè non si può darglielo suo malgrado, bisogna tuttavia nominarne uno alla lite; qualora egli non abbia ottenuta la dispensa d'età. ivi. — l. 11 Cod. *Qui dare tutores;* Inst. tit. *De curator.*

32. Vi sono alcune persone le quali, benchè possano stare in Giudizio contra altre, tuttavia non possono starvi vicendevolmente fra di loro. Tali sono quelle delle quali una è sotto la podestà dell'altra; se non pel peculio castrense. V, 1, 23. — l. 4 ff. *De judiciis.* — Perciò se fu da me arrogato uno che avea già contestata una lite contro di me, oppure contro il quale io aveva intentato un'azione; il giudizio è sciolto. ivi. — *ib.* l. 11. — Così un padre non può intentare azione Di furto contra il figlio. ivi. — l. 16 ff. *De furtis.*

33. Bisogna che quelli i quali assumono il giudizio siano eglino stessi *padroni della lite*, vale a dire, sieno quelli ai quali o contro i quali compete l'azione; oppure siano i loro legittimi procuratori. Epperò, cessando il mandato colla morte del mandante, se dopo la morte di questo il procuratore assume il Giudizio a nome di lui, egli non deduce l'affare in Giudizio. ivi, 24. — l. 74 § 2 ff. *De judic.*

34. Non solamente il vero procuratore può dedurre la cosa in Giudizio; ma anche se non è procuratore quegli che ha contestato la lite, se il padrone dopo ne ratificò l'operato, si reputa che la cosa sia stata in addietro ben dedotta in Giudizio. ivi. — *ib.* l. 56.

35. Quegli ch'è padrone soltanto di una parte della lite, può dedurre l'affare in Giudizio soltanto per quella parte. ivi, 25. — *ib.* l. 31.

36. Il giudizio si scioglie col proferimento della sentenza. — Non col finire della magistratura di quello che lo diede: poichè i giudici dati dal preside durano anche sotto i successori di lui, e deggiono essere astretti a pronunsiare, e le loro sentenze vanno osservate. ivi, 82. — *ib.* l. 49 § 1. — Non debbono poi i magistrati o chiunque sia costituito in qualche podestà, determinare pel giudizio un giorno nel quale sieno per essere di nuovo privati. ivi. — l. 13 § 1 ff. *De jurisd.*

37. Non si scioglie il giudizio per morte, rimozione o dispensa del giudice, allorquando il magistrato ne ha surrogato un altro. ivi, 83. — l. 76 ff. *De jud.* — Epperò se viene a morire il giudice nominato, dovrà giudicare per lui quegli che gli verrà sostituito. ivi. — *ib.* l. 60. — E se viene a morire un giudice che doveva giudicare entro un certo termine, al nominato in sua vece deesi concedere un termine eguale, ancorchè il magistrato nulla avesse espresso a questo proposito nell'atto della no-

mina del secondo; purchè questo termine non ecceda quello (di tre anni) prescritto dalla Legge. V, 1, 83. — l. 32 *De judiciis.*

Il pretore poi non sempre sostituisce un nuovo giudice in luogo di quello che viene rimosso. Alle volte quando egli vieta ad uno dei giudici di giudicare, s'intende che lo commetta agli altri. ivi. — *ib.* l. 12.

38. Il giudizio non si scioglie per la morte di una delle parti litiganti; ma si trasferisce nel suo erede. ivi, 84. — *ib.* l. 34. — E se è un figlio di famiglia, com'egli non può avere eredi, così si trasferisce il giudizio contra il padre pel peculio soltanto (anche se si tratta di un delitto del figlio), e per quanto è a lui pervenuto della sostanza del figlio. Se poi un figlio di famiglia assunse Giudizio come procuratore d'altrui, dopo la sua morte avrà luogo il trasferimento del giudizio contra quello ch'egli avea difeso. ivi. — *ib.* l. 57.

39. Il giudizio non si scioglie neppure per la perdita della cosa dedottavi, se oltre la cosa havvi qualche ragione d'interesse, come sarebbero i frutti della cosa stessa. ivi. — l. 8 ff. *De re judic.*

40. Giudizj pubblici. V. lib. 48 tit. 1 *De publicis judiciis;* Inst. lib. 4 tit. 18 *De publicis judiciis.* — Questi conseguivano da alcune specie di delitti, cioè da quelli contemplati nelle leggi Giulia *Majestatis*, Giulia *De adulteriis*, Cornelia *De sicariis et veneficiis*, Pompeja *Parricidii*, Giulia *Peculatus*, Cornelia *De testamentis*, Giulia *De vi privata*, Giulia *De vi publica*, Giulia *Ambitus*, Giulia *Repetundarum*, Giulia *De annona.* XLVIII, 1, 1. — l. 1 ff. *De publ. jud.*

41. I *pubblici giudizj* sono giudizj criminali ne' quali chiunque del popolo si faccia accusatore del delitto, può per gius ordinario domandare la pena determinata e legale. ivi, 2. — Pertanto l'indole comune de' pubblici giudizj è questa, che competono a chiunque del popolo; che la forma di eseguirli è determinata, e che contengono una pena determinata e stabilita dalla legge. ivi. — È pur comune a tutti i pubblici giudizj d'essere infamanti. ivi. — *ib.* l. 3.

42. Alcuni de' pubblici giudizj sono capitali, altri non capitali. — Capitali sono quelli che portano la pena di morte o l'esilio, cioè l'interdizione dell'acqua e del fuoco, ed il confino *(deportatio)*; perocchè mediante queste pene il capo si elimina dalla comunità *(civitate)*. Così non è nelle relegazioni, poichè il condannato ritiene la cittadinanza. XLVIII, 1, 3. — l. 2 *De publ. jud.* — Non capitali sono quelli la cui punizione consiste in pena pecuniaria o corporale. ivi. — *ib.* et l. 103 *De verb. signif.* — V. Capitale.

43. La pubblica accusa si estingue per la morte del reo o della rea. ivi, 4. — *ib.* l. 3. — Onde se uno così accusato muore nel frattempo; se egli si diede la morte, ha per successore il fisco; se non si diede la morte, ha i successori da lui nominati nel testamento; e se morì intestato, quelli chiamati dalla Legge. ivi. — l. 8 *Ad legem Pomp. de parric.*

44. La pena non passa agli eredi; mentre essa ha per iscopo la emendazione degli uomini, e questa non può più aver luogo quando la persona colpitane è morta. ivi. — l. 20 ff. *De poenis.* — Tuttavia la pena della perdita de' beni pe' delitti spettanti ai pubblici giudizj non passa agli eredi se non qualora la lite fosse già stata condannata e proferita la condanna; eccetto il giudizio di concussione e quello di lesa maestà, i quali si possono esercitare anche dopo morti i rei contra i quali non si fosse peranco proceduto; e ciò affine che i loro beni vengano confiscati, mentre a chi avesse commesso di tali delitti era proibita qualunque alienazione e manomessione. ivi, 5. l. 20 ff. *De accus. et inscript.* — Aggiungansi i delitti di peculato e de' residui (l. fin. ff. *Ad l. Jul. de pecul.*), quello di eresia (l. 4 Cod. *De heret. et manich.)*, e quello di apostasia (l. 2 Cod. *De apost.*). ivi, *nelle note.*

Pegli altri delitti non pubblici la pena può cadere nell'erede solamente qualora l'accusa fosse stata promossa essendo ancora in vita il reo, benchè non ancora pronunziata la sentenza. ivi, 5. — l. 20 ff. *De accusat. et inscript.* — Sicchè basta la contestazione della lite perchè la pena pecuniaria passi agli eredi. ivi. — l. 33 ff. *De oblig. et act.*

45. Sebbene i giudizj pubblici non sieno ammessi in confronto dell'erede, pure contro di lui si concede l'azione civile per ciò che ad esso è pervenuto mediante il delitto. ivi, 6. — l. 6 ff. *De publ. jud.*; ll. 4 et 12 ff. *Ad legem Corn. de falsis.*

46. Il pubblico giudizio ed ogni cognizione criminale si estingue altresì col lasso di tempo prefinito dal giudice per compiere il giudizio medesimo. Il giudice eziandio con cognizione di causa concede una dilazione, ma in modo che non oltrepassi il tempo legale, dal giorno della contestazione della lite, entro il quale tutte

le cognizioni criminali si debbono compiere. XLVIII, 1, 7. — l. 7 ff. *De mun. et honor.;* l. 1 Cod. Theod. *Ut intra ann. crim. quaest.* — Giustiniano lo estese ad un biennio. ivi. — l. fin. Cod. *Un intra cert. tempus.*

Si concede un tempo assai minore quando l'accusato è in carcere o in ceppi. ivi. — l. fin. Cod. *De custod. reor.*

47. Finalmente, il pubblico giudizio si estingue coll'abolizione. V. Abolizione e Turpilliano *(Senatoconsulto)*.

48. I giudizj pubblici si facevano o presso il pretore preposto alla *pubblica quistione;* o presso il popolo adunato per tribù o per centurie. XLVIII, 2, 27.

49. L'ordine osservato ne' pubblici giudizj presso i pretori delle provincie era probabilmente lo stesso che quello osservato presso il pretore in Roma; dachè queglino esercitavano medesimamente la giurisdizione pretoria, mentre gli editti provinciali sono quasi letteralmente tratti dagli urbani. ivi, 28.

50. *Ordine de' giudizj pubblici presso il Pretore in Roma.* Colui che voleva accusare un altro lo chiamava in Giudizio come nei giudizj civili. Poscia si presentava al pretore, al quale spettava la quistione di quel giudizio, e domandava di poter dinunziare ossia accusare il reo. Questa domanda, che non è da confondersi colla dinunzia del nome (la quale precedeva) poteva farsi anche in assenza del reo. ivi.

51. Se uno solo era quello che domandava, ciò era a lui permesso qualora non fosse nel numero di quelli i quali non possono accusare. Se poi erano più persone che volevano accusare, il giudice ne doveva scegliere una con cognizione di causa, avuto riguardo alla dignità, all'interesse, all'età, ai costumi delle persone stesse. ivi. — l. 18 ff. *De accus. et inscript.*

Questa cognizione di causa chiamavasi *divinazione;* così detta perchè in tal caso il reo esiste bensì, ma, non essendo ancora scelto l'accusatore, egli è ignoto, e si deve quasi per divinazione sopperire qual sia per essere l'accusatore; mentre spesso in tale argomento piccole sono e leggere le circostanze che possono muovere il giudice a scegliere colui che crede più idoneo ad accusare. ivi.

52. Nel giorno stabilito il reo e l'accusatore si presentavano dinanzi al pretore. Questi prestava il giuramento di calunnia, e dinunziava il nome del reo. — La qual denunzia del nome facevasi nel modo seguente. Colui ch'era chiamato in Giudizio interrogava l'accusatore che cosa volesse; come nelle azioni civili. Allora l'accusatore esponeva il delitto (dicendo p. e. *Ajo te spoliasse* etc.) che imputava all'altro. Se l'interrogato taceva, egli veniva condannato nella lite come convinto; non già se l'accusatore domandava al pretore che il nome fosse riportato negli atti fra i rei. Contemporaneamente l'accusatore presentava al pretore il libello contenente quanto egli aveva esposto a voce, e col quale, ove non provasse l'accusa, egli si obbligava alla pena del taglione. XLVIII, 2, 29.

53. La formola del libello d'accusa era la seguente: *Tal giorno e tal console. — Presso il tale pretore o proconsole, Lucio Tizio ha dichiarato di denunziare Mevia come rea per la legge Giulia* De adulteriis; *dicendo aver lei commesso adulterio con Gajo Sejo nella tale città, in casa del tale, nel tal mese, sotto i tali consoli.* — Nè soltanto nel caso d'adulterio dovevasi indicare il luogo, la persona ed il mese; ma la legge Giulia *Publicorum* lo prescrive generalmente a tutti coloro i quali dinunziano uno per reo. Non è poi l'accusatore obbligato di esprimere il giorno e l'ora. ivi. — l. 3 ff. *De accus. et inscript.*

Nel libello doveva pure essere espresso se p. e. uno avesse concesso la sua casa perchè fosse fatto *stupro* ad una madre di famiglia, o avesse lasciato andare l'adultero colto sul fatto, o avesse ricevuto prezzo per lo stupro scoperto od altro di simile. ivi. — d. l. 3 § 3.

54. Chi produce il libello dee sottoscrivere di aver così dichiarato; o, se è illitterato, dee sottoscrivere un altro per lui. ivi. — d. l. 3 § 2.

55. Se non erano osservate tutte le formalità del libello d'inscrizione, veniva cancellato il nome del reo; ed era data facoltà *ex integro* d'impetirlo nuovamente. ivi. — d. l. 3 § 1.

Per altro l'accusatore che avesse commesso qualche errore nel libello d'inscrizione, poteva, *si tempora largiantur* (vale a dire, se l'affare era nell'integro suo stato), correggere il libello stesso, affinchè non avesse luogo l'abolizione. ivi. — l. 35 § 1 ff. *Ad legem Juliam de adult.*

56. Qualche volta più persone sottoscrivevano il libello d'accusa: vale a dire, nel caso che più persone si facessero avanti per accusare, quegli che vinceva nella divinazione ed assumeva le prime parti dell'accusa, chiamavasi *accusatore;* gli altri chiamavansi *soscrittori*, ed erano ausiliari dell'accusatore. ivi.

57. Oltre il libello d'inscrizione si esigeva

che gli accusatori dessero cauzione, esser vero il delitto non imputato, e non essere *calunniosa* l'accusa; e si obbligassero di perseverare nella accusa fino alla sentenza. Questa cauzione interponevasi dando fidejussore. E se dopo d'avere satisdato non si presentano, debbono essere ammoniti con editto che si portino a trattare la causa; non comparendo, vanno puniti estraordinariamente ad arbitrio del giudice, e costretti a pagare le spese della lite e quelle di viaggio incontrate dai chiamati. XLVIII, 2, 30. — l. 7 § 1 ff. *De accus. et inscript.*; l. 3 Cod. *De his qui accus. non poss.*

58. Al pretore che presedeva alla inquisizione spettava il decidere se il nome denunziato si dovesse o no ricevere tra i rei. — Ricevuto il nome, il pretore stabiliva il termine pel giudizio, entro il qual termine il reo poteva prepararsi alla difesa e trovare patroni: questi termini erano varj secondo le varie leggi in forza delle quali si faceva l'accusa; per alcune, di dieci giorni, per altre assai più; cioè secondo che la preparazione della difesa richiedeva un tempo maggiore o minore. ivi, 31. — L. 18 § 9 ff. *De quaestion.*

59. Dopo ciò il reo cangiava veste, indossandone una sdruscita e sordida (onde dicevasi *sorde* per reato, *sordidati* per rei), si lasciava crescere la barba ed i capelli, e intanto andava in cerca di patroni. ivi.

60. Nel giorno stabilito pel giudizio, gli accusatori ed il reo venivano citati a comparire nel luogo ove risedeva il pretore. Se gli accusatori non comparivano, il nome del denunziato veniva cancellato dai rei. Se il reo non compariva, l'assente, secondo la varia qualità dei delitti, o veniva condannato o annotato da requisire. ivi, 32. — V. Accusato, Assente.

61. Se comparivano l'accusatore, il reo ed i patroni, prima si trattava della elezione dei giudici (V. sopra); la qual parte era ordinariamente demandata dal pretore a quel magistrato che chiamavasi *judex quaestionis*, e che si occupava di quanto appartiene alla cognizione. ivi. — Questo *giudice della inquisizione* era certamente diverso dal questore o pretore che presedeva alla inquisizione; mentre nelle cause di Verre e di Cluenzio egli è nominatamente distinto dal pretore. Ora, siccome il pretore od il questore si occupava principalmente di ciò che spettava all'imperio (V. Imperio), così all'imperio di lui spettava di ricevere il nome del reo e di dare giudizio; mentre il *giudice della inquisizione* (o *inquirente*, come diciamo noi), dato dall'imperio del pretore, esercitava il giudizio, pigliava la satisdazione dei giudici ai quali presedeva, ascoltava i testimonj, faceva gli esami e la inspezione delle scritture e quant'altro s'atteneva alla cognizione. Questi *giudici inquirenti* non erano persone private ma magistrati, quali i *decemviri* per le cause civili. XLVIII, 2, 32, *nelle note.*

62. Dopo ciò sceglievasi quel numero di giudici ch'era prefinito dalla legge di pubblico giudizio posta in quistione nel caso: il che facevasi per *sortizione* e *nuova sortizione* o per *edizione*, a tenore delle diverse leggi; cioè, o scrivevansi i nomi de' giudici e ponevansi in un'urna, donde se ne estraeva a sorte il numero necessario, permettendo all'accusatore ed al reo che di questi rigettassero quali parevano ad essi ingiusti o molesti; rigettati i quali, facevasi dal pretore o dal giudice della quistione una nuova sortizione per compiere il numero voluto dalla legge: — oppure si permetteva all'accusatore di *scegliere* un certo numero di giudici, dal qual numero il reo *sceglieva* quelli che voleva nel numero stabilito dalla legge: p. e. per la legge Servilia Glaucia proponevansi cento, dei quali il reo sceglieva cinquanta. ivi.

63. Sortiti od eletti i giudici, venivano citati, ed erano tenuti di presentarsi, qualora per giusta causa non avessero meritato di essere dispensati dal magistrato presidente alla inquisizione. Eglino assumevano il giudizio e prestavano il giuramento voluto dalle leggi. Quando tutti avevano giurato fuorchè il pretore, i loro nomi compresi nei libelli venivano riposti in una cassetta, facilmente potendo, se il giudice inquirente voleva, essere sostituiti uomini improbi ai veri giudici. ivi.

64. Costituito nella detta forma il giudizio, l'accusatore, per quel numero di giorni che la legge del pubblico giudizio gli concedeva a trattare la causa (ch'era di venti giorni o più o meno) poteva produrre i documenti ed i testimonj da interrogarsi tanto da lui quanto dal reo e dai patroni del reo, facendo prestare ai testimonj stessi giuramento di esporre la verità: indi potevano trattare la causa. ivi.

65. Di due sorta erano i testimonj; i volontarj, e i denunziati per legge dal giudice del pubblico giudizio. I volontarj potevano essere prodotti tanto dal reo quanto dall'accusatore; degli altri poteva far uso il solo accusatore. ivi, *nelle note.*

66. La causa procedeva in varie guise. Qualche volta l'accusatore trattava prima la causa

con una sola parlata, poscia produceva i testimonj ed i documenti in prova di quanto aveva detto. Qualche volta invece ad ogni parte del discorso produceva per ogni singolo capo della causa i testimonj ed i documenti relativi; poscia con altra orazione ricapitolava la causa ed amplificava oratoriamente il delitto confermato dalle testimonianze. Qualche volte non si lasciava ciò all'arbitrio dell'accusatore, ma era definito dalla legge della *quistione* di cui si trattava. XLVIII, 2, 32.

67. Compita l'accusa, i patroni intraprendevano la difesa del reo confutando l'imputato delitto, e producendo a tal uopo anche testimonj. Solevansi eziandio impiegare i così detti *laudatori*, cioè personaggi di grande autorità, i quali con pubblici discorsi in lode del reo facevano per lui favorevole impressione: d'ordinario se ne impiegavano dieci, ed anche più. Questi discorsi in lode o si premettevano o si facevano insieme colla difesa, od anche si chiudeva la difesa con essi. ivi.

Così terminava la *prima azione* della causa, compita la quale si pronunziava la sentenza; qualora la legge del pubblico giudizio in quistione non ammettesse la proroga detta *comperendinatio*. ivi.

68. La *comperendinatio* era una seconda azione o trattazione della causa, la quale in certi pubblici giudizj soleva instituirsi due dì dopo quello nel quale era stata compiuta la prima azione. — Questa seconda azione incominciavasi dalla difesa del reo, che il patrono ricapitolava con aringa declamatoria: indi l'accusatore confutava tale aringa. ivi.

69. Quando l'uno e l'altro oratore avevano significato di aver detto, pronunziando per ultimo (secondo l'antico costume) la parola *dixi;* ed il banditore *(praeco)* lo aveva ripetuto *(DIXISSE pronuntiat)*, il pretore presidente alla *quistione* dava a ciaschedun de' giudici tre tavolette, e li mandava al consiglio. In quelle tavolette erano scritte diverse lettere; in una C *(condemno)*, in una A *(absolvo)*, in una N L *(non liquet)*: ciascheduno de' giudici gettava in un'urna quella tavoletta che voleva, ognuno cioè nell'urna del suo ordine. ivi, 34.

70. Mentre i giudici preparavano le sentenze, il reo e coloro che per lui parlato avevano gettavansi alle ginocchia de' giudici. ivi.

71. Dati i voti e gettati nell'urne, il pretore separava le tavolette per conoscere il numero di quelli che assolvevano, di quelli che condannavano, e di quelli a' quali non constava abbastanza; e a tenore della pluralità de' voti pronunziava o condannando o assolvendo. La formola della condanna era: *Videtur fecisse;* la formola dell'assoluzione: *Non videri.* — Per pronunziare la sentenza di condanna il pretore indossava la pretesta. XLVIII, 2, 34.

Qualche volta, senza nè assolvere nè condannare, pronunziava *amplius esse cognoscendum*, vale a dire, esser uopo di prendere maggior cognizione. ivi.

72. Le dette formalità si osservavano così rispetto ai liberi come rispetto ai servi imputati di delitto. ivi, 35. — l. 12 § 2 ff. *De accus. et inscript.*

73. *Ordine de' giudizj del popolo.* In questi agivano e facevano le parti di accusatore i magistrati; o maggiori, come il console, il pretore, il questore o minori, come il tribuno della plebe, gli edili. Siccome poi nelle ordinarie quistioni i magistrati non potevano essere accusati se non dopo deposta la magistratura, così per lo contrario in questi giudizj qualche volta i magistrati venivano accusati ancora essendo in carica. ivi, 36.

74. Il magistrato che voleva accusare alcuno, saliva i rostri (luogo elevato nel Foro, così detto perch' eravi un pulpito, o bigoncia, ornato coi rostri delle navi tolte dai Romani agli Anziati), e, chiamato il popolo mediante il banditore, dichiarava al pubblico ch'egli nel tal giorno e pel tale delitto avrebbe accusato la tale persona, e dinunziava ad essa che si trovasse presente a sentire l'accusa. Quest'atto chiamavasi *diei dictio;* ed il reo a cui era così denunziato, dicevasi *adesse jussus.* ivi.

75. Fatta la denunzia in tal forma, il denunziato era tenuto a dare garanti di stare in Giudizio; se nol faceva, lo si metteva in carcere fino al giorno del giudizio. ivi.

76. Venuto il giorno intimato, l'accusatore saliva i rostri e citava il reo col mezzo del banditore. Se quegli era assente e non dispensato da qualche giusta causa, gli veniva inflitta una multa. Se era presente, allora il magistrato con tre aringhe, una al dì, accusava il reo ed insieme produceva i testimonj ed i documenti: in ciascuna aringa esprimeva la pena o la multa di cui giudicava meritevole il reo, in questo modo: *Se tu facesti le cose da me dette, ti condanno alla tal multa,* ovvero, *ti giudico reo* p. e. *d'omicidio;* la qual formola chamavasi *anquisizione*, d'onde viene *Anquiri pecunia* o *Anquiri capite*, che dicevasi secondo che il reo veniva condannato a multa sol-

tanto od a pena capitale; mentre *more majorum* non era lecito accumulare le due pene. Intanto il reo stavasene sotto i rostri esposto alle derisioni de' giovanastri (*adolescentium conviciis*). XLVIII, 2, 36.

77. Terminate le tre aringhe, il magistrato accusatore bandiva la sua proposizione scritta e contenente il delitto e la pena o la multa. Quest'atto chiamavasi *irrogazione della multa* o *della pena (multae* o *poenae irrogatio)*, ed era concepita colla medesima formola dell'anquisizione, solchè questa facevasi a voce e l'altra in iscritto. Questa *irrogazione di multa* o *di pena* rimaneva bandita nel Foro per tre mercati onde fosse palese al popolo. Al terzo mercato l'accusatore saliva novamente i rostri, e, citato il reo, instituiva la quarta accusa, detta da Cicerone *trium nundinum*. — Allora il magistrato accusatore dava facoltà al reo di trattare la causa. ivi.

78. Il reo, o il suo patrono, saliva i rostri e pronunziava un'aringa colla quale confutava il delitto imputato, producendo all'uopo testimonj, e magnificava i proprj meriti al cospetto del popolo. Quindi il magistrato accusatore denunziava ai comizj il giorno in cui avrebbe ad essi portato la detta *irrogazione* da lui pubblicata per tre mercati; e se la condanna era di molta, denunziava i *comizj tributi;* se aveva giudicato reo di omicidio, denunziava i *comizj centuriati*. Siccome poi solo i magistrati maggiori potevano denunziare i comizj centuriati, così se il tribuno della plebe aveva giudicato reo di omicidio, chiedeva al pretore che denunziasse i comizj centuriati. ivi.

79. Fatta la denunzia ai comizj, il magistrato citava il reo mediante il banditore e convocava il popolo. — Se il reo non era presente, veniva chiamato mediante il tubatore sopra la torre e d'innanzi la porta della casa del reo stesso; e se nemmeno allora si presentava, gli si decretava l'esilio; se continuava a non comparire, il suo esilio veniva dichiarato giusto. ivi.

80. Se il reo era presente, il magistrato comandava che il cancelliere recitasse la *rogazione* al popolo, e pregava il popolo di riceverla mediante questa formola: *Velitis jubeatis, Quirites, ut tali homini aqua et igni interdicatur quod tale crimen fecerit?* Indi mandava il popolo a dare i voti. — Ne' primi tempi i voti si davano a viva voce; ma nell'anno 616 di Roma Lucio Cassio tribuno della plebe portò una legge che in tutti i giudizj, tranne quello di omicidio, il popolo avesse a dare il voto colla tabella. Qualche tempo dopo Celio promulgò una legge che anche nel giudizio di omicidio si dovesse osservare la medesima cosa. Laonde il popolo diviso per tribù se i comizj erano *tributi*, o per centurie se *centuriati*, passava per ponti ad una sbarra, posta alla testa di quelli, dove ciascheduno pigliava le tabelle, dando poscia ai custodi dei comizj, all'altra estremità, la tabella indicante la sua sentenza, cioè o quella con la lettera U (*uti rogas*) condannatoria, o quella con la lettera A (*absolvo*) assolutoria. Ciò che la pluralità delle tribù o delle centurie aveva stanziato, ritenevasi come giudizio del popolo romano. XLVIII, 2, 36.

81. Cinque spedienti rimanevano ai rei dopo la intimazione dei comizj. 1.° La intercessione dei triboni della plebe onde impedire che non fossero tenuti i comizj. 2.° Gli auspizj o qualche segno celeste che sciogliesse i comizj. 3.° Le scuse di malattia, di funerale, di esilio volontario. 4.° Il pregare l'accusatore che desistesse dall'accusa. 5.° Il supplicare il popolo; che facevasi dal reo stesso o da' suoi congiunti mutando di veste e lasciandosi lunga la barba, fermando e supplicando nel Foro ognuno della plebe onde assolvesse. ivi.

82. Tutte le fin qui discorse formalità dei giudizj del popolo *more majorum* sono brevemente esposte da Cicerone, *Pro domo*, n. 45. ivi, 37. — Ma il detto ordine, sì de' pubblici giudizj, sì de' giudizj del popolo, andò poscia in disuso, conservandosi soltanto la pena stanziata dalle leggi, quando i delitti fossero provati straordinariamente (V. Cognizione). ivi, 38. — l. 8 ff. *De publ. jud.*

83. Anche la detta pena andò col tempo in disuso, e furono sostituite le pene straordinarie. Tuttavia sempre in tutti i giudizj criminali sì per l'antico come pel nuovo gius, ancorchè fosse fatta cognizione straordinaria, l'accusatore dee produrre il libello e sottoscriversi all'imputazione del delitto. ivi. — l. 7 ff. *De accus. et inscript.*

Per altro questo uso della inscrizione era esso pure andato in disuso, essendo subentrata la semplice dichiarazione del delitto a viva voce; onde Costantino richiamò e confermò assolutamente la formalità della inscrizione. ivi. — l. 5 Cod. Theod. *De accus. et inscript.*; ll. 16 et 17 Cod. eod. tit.

Se non che la madre od il padre accusando di adulterio la moglie o la figlia erano dispensati dalla sottoscrizione. ivi. — Lo stesso dica-

si delle altre persone che non potevano essere imputate di calunnia. XLVIII, 2, 38.

84. Se dal medesimo fatto nascono più delitti, si possono costituire più accuse, anche da diversi accusatori; e però si dovrà farne simultanea cognizione. ivi, 39. — l. 9 Cod. *De accus. et inscript.*

85. I giudici ai quali è domandata la cognizione della causa criminale, possono far cognizione e giudicare altresì la causa pecuniaria se è connessa alla criminale. ivi. — l. 4 § 4 ff. *Fin. regund.*

86. Quanto ai delitti leggieri, il proconsole doveva dar udienza e giudicarli *de plano*, e liberare gl' incolpati o farli punire con bastoni, e, se servi, con verghe. ivi, 43. — l. 6 ff. *De accus. et inscr.*

GIULIA *(Legge)*. V. Adulterio, Annona, Broglio, Caduco, Celibi, Concussione, Maestà, Miscella *(Legge)*, Peculato, Residui, Sacrilegio, Violenza.

GIULIANI *(Postumi)*. V. Postumo.

GIULIANO. V. Salvio Giuliano.

GIULIO AQUILA, chiamato nell' Indice di Giustiniano *Gallo Aquila*. Scrisse libri di *Responsi*, de'quali abbiamo due frammenti ne'Digesti. Egli fiorì, secondo Gottofredo, dopo trasferita la sede imperiale a Costantinopoli. *Pref.* p. II, 1, 9.

— PAOLO, comunemente creduto padovano per certa statua di *Paolo* ch' esiste in Padova, benchè sia incerto se questa statua sia di *Paolo* giureconsulto, o di *Paolo* insigne poeta, commentato da Gellio, o fors' anche di qualche altro *Paolo*. Comunque sia, questo *Paolo* fu avvocato sotto Settimio Severo ed Antonino Caracalla; e fu assessore di *Papiniano*, quando era Prefetto del pretorio, in compagnia di *Ulpiano*. Egli ebbe grande riputazione fra i giureconsulti, chiamato perciò da Modestino *il corifeo de'giurisprudenti*. Soperò infatti gli altri giureconsulti nel numero delle Opere che scrisse, e da queste furono desunte intorno a diecimila leggi delle Pandette. *Pref.* p. II, 1, 78.

GIUMENTO. V. *Pecus*.

GIUNCIANO *(Senatoconsulto)*. V. anche Rubriano *(Senatoconsulto)*. Fu fatto sotto il consolato di Emilio Giunco e Giulio Severo, forse nel 935 di Roma. — Esso avea luogo quando colui che era stato gravato della manomessione d' un servo non appartenente alla eredità, si teneva nascosto: ed importava che, essendo il gravato dichiarato assente dal banditore *(praeco)*; se veniva riconosciuto dal Pretore, dietro cognizione, poter lui, quando fosse stato presente, essere costretto a manomettere; pronunziarsi dovesse essere libero il servo, come se fosse stato manomesso in forza del fedecommesso. XL, 4 e 5, 54. — l. 28 § 4 et l. 51 § 8 ff. *De fideic. libert.*

2. Questo senatoconsulto avea luogo tanto se il gravato era assente per legittima causa, quanto se si teneva nascosto, o se presente non voleva manomettere; considerandolosi per assente in tutti questi casi. ivi. — d. l. 51 § 9.

3. Se l' erede aveva alienato il servo, per questo senatoconsulto egli doveva manometterlo. ivi, 55. — d. l. 51 § 10. — Nel qual caso se il servo non amava piuttosto di ricevere la libertà dall' erede, egli diventava liberto del compratore. ivi.

4. Per questo senatoconsulto, il servo dell' erede ottiene sì la libertà, ma l' erede non rimane privo del diritto di patronato, ancorchè si tenesse nascosto in frode della libertà: nel che diferisce dal Rubriano. ivi, 56. — *ib.* l. 5.

GIUNIA *(Legge)*. V. Concussione.

GIUNIO MAURICIANO, giureconsulto che sembra essere vissuto sotto Marco. *Pref.* p. II, 1, 69.

GIUOCO e GIOCATORI. V. lib. 11 tit. 5 *De aleatoribus*; Cod. lib. 3 tit. 43 *De aleatoribus et alearum usu*. V. *Alea*, Scommessa.

1. Chi tiene giuoco di rischio, non può, se viene bastonato o soffre danno, esercitare per tal causa verun' azione in niun luogo nè tempo. Ed eziandio se gli viene fatto furto in casa nel tempo che vi si giuoca di rischio, ancorchè l'autore delle percosse o del danno o del furto non fosse uno de' giocatori, questi andrebbe impunito. XI, 5, 3. — l. 1 cum § 2 ff. *De aleat.* — Qui per *casa* s' intende l' abitazione e il domicilio. ivi. — *ib.*

Per altro dicendo il Pretore che non concederà l' azione Per furto, s' intende non della penale soltanto, ma eziandio di quella *Ad exhibendum*, e della Vindicatoria e della Ripetitoria. ivi, — d. l. 1 § 3.

2. Se i giocatori fra loro avessero commesso qualche ladrocinio *(rapinas)*, non verrà negata l' azione *Vi bonorum raptorum*; sebbene anche i giocatori ne sembrino indegni. ivi, 2. — d. l. 1 § 1.

3. Chi sforza altrui a giocare, va punito con multa, carcere, o pubblici ceppi *(vincula)*. ivi, 4. — d. l. 1 cum § fin. — Qui s' inten-

de tanto di chi sforza altrui ad entrare in giuoco, quanto di chi sforza a continuare il giuoco uno perdente. XI, 5, 4. — l. 2 cum § fin. ff. *De Aleat.*

4. Oltre l'editto del pretore, eravi un senatoconsulto che proibiva di giocare di danaro *(in pecuniam)* ad altri giuochi fuorchè a quelli del lanciare l'asta o il giavellotto *(hasta vel pilo jaciundo)*, del correre, del saltare, della lotta, del pugilato *(pugna)*; i quali si fanno per prova di valore *(virtutis causa)*. Anzi in siffatti giuochi le leggi Tizia, Pubblicia e Cornelia permettevano anche di fare scommessa *(sponsionem)*; il che non era lecito in quelli che non si fanno per prova di valore. ivi, 5. — *ib.* l. 3.

5. È permesso di giocare a giuoco di rischio di quel danaro che ponsi per iscotto ad un convito. ivi. — *ib.* l. 4.

6. Il detto Senatoconsulto concede l'azione ripetitoria *(condictio)* per farsi restituire il danaro perduto al giuoco di rischio. ivi, 6. — d. l. 4 § 1.

7. Siccome l'azione ripetitoria concessa dal detto senatoconsulto porta una specie d'infamia, così non la si concede contra i genitori *(parentes)* nè contra i patroni. ivi. — d. l. 4 § 2.

8. Giustiniano fece alcune costituzioni colle quali proibì qualunque giuoco, fuorchè la corsa, il salto, il getto de' dardi, la lotta e la corsa de' cavalli: e neppure in questi giuochi leciti permise alle persone ricche di più giocare di un *soldo* per volta, sotto pena di dover restituire quanto avessero giocato di più. Egli concesse azione per farsi restituire ciò che uno avesse perduto ai giuochi proibiti, sia in danaro sia in altra specie, contra quello che avesse guadagnato e contra i suoi eredi, entro cinquant' anni. Se quegli che avea perduto ed i suoi eredi non volevano esercitare quest' azione ripetitoria, essa era deferita ai procuratori della città *(civitatis)* in cui era stato fatto quel giuoco, affine che impiegassero quel danaro nelle opere della città stessa. Egli proibì spezialmente il giuoco *de' cavalli di legno* (il quale non si sa che cosa fosse), decretando che la casa ove uno avesse giocato a tal giuoco, venisse confiscata, ed incaricando il prefetto di Roma, i presidi provinciali ed i vescovi di tenere sopra ciò inquisizione. ivi, 7 — ll. 1, 2 et 3 Cod. *De aleat.*

Principalmente egli proibì sotto gravissime pene i giuochi ai cherici. ivi. — l. fin. Cod. *De episc. and.*

GIURAMENTO. V. CALUMNIA, CONDIZIONE, DANNO *non fatto*, RELIGIONE, *SACRAMENTUM*, SPERGIURO. V. lib. 12 tit. 2 *De jurejurando, sive voluntario, sive necessario, sive judiciali;* Cod. lib. 2 tit. 59 *De jurejurando propter calumniam dando;* lib. 4 tit. 1 *De rebus creditis et jurejurando;* Nov. 48, 49 cap. 3; 82; 124 cap. 1; Nov. 97 di Leone.

1. Il giuramento *(jurejurandi religio)* reputasi principalissimo rimedio per terminare le liti, mentre con esso decidonsi le controversie o per patto de' litiganti stessi, o per autorità del giudice. XII, 2, 1. — l. 1 ff. *De jurejur.*

2. Vi sono tre sorta di giuramento: 1.° *Volontario*, ossia quello deferito da una delle parti in Giudizio o fuori, e così detto perchè quegli al quale viene deferito è in facoltà di prestarlo o no o di referirlo: 2.° *Necessario*, ed è quello, che viene riferito a chi lo ha deferito, il quale se non lo presta perde la causa: 3.° *Giudiziale*, ed è quello che viene deferito dal giudice ai litiganti per deficienza o scarsezza di prove; e dicesi altrimenti *suppletorio.* ivi, e L, 16, 124.

3. *Deferire il giuramento* dicesi quando il litigante deferisce all'avversario la condizione che la causa sia decisa dal suo giuramento; o, se non vuol giurare, il giuramento sia riferito a chi l'ha deferito, e così la causa si decida. L, 16, 124.

4. *Riferire il giuramento* dicesi quando colui al quale è deferito non vuol giurare, e si dà facoltà di giurare a colui che lo ha deferito, affine che col giuramento di questo si decida la causa ivi.

5. *Rimettere il giuramento* dicesi quando colui che lo deferì rimette, a colui al quale esso è deferito e ch'è pronto a giurare, la necessità d'interporlo, e lo si ritiene come interposto. ivi.

6. *Giuramento di calunnia (calumniae)* è quando uno giura di domandare la tal cosa di buona fede, e non con animo di vessare *(calumniari)*. Si oppone a questo il *giuramento propter rem*, il quale viene interposto sopra quella cosa stessa che forma il soggetto della lite, e si riferisce alla cosa medesima. Laonde, siccome il giuramento *di calunnia* si riferisce piuttosto alla persona se promova o no la lite con malvagio proponimento; così non può essere deferito a coloro ai quali si deve rispetto, non essendo lecito il rivocare in

dubbio la loro buona fede. Il giuramento poi *propter rem* può esser loro deferito. L, 16, 124.

7. Tanto l'attore può deferire il giuramento al reo, quanto il reo all'attore. XII, 2, 2. — l. 3 ff. *De jurejur.*

8. Soltanto chi ha la libera amministrazione de' suoi beni può deferire il giuramento. Onde il pupillo dee deferirlo coll'autorità del tutore. Se lo avrà deferito senza quest'autorità, il giuramento produrrà bensì la eccezione; ma si replicherà che al pupillo non compete il diritto dell'amministrazione de' suoi beni. ivi, 3. — *ib.* l. 17 § 1; l. 1 § 1 *Quar. rer. actio.*

Laonde nel caso che un pupillo avesse promossa l'azione Di tutela contro il suo tutore cessato, e gli avesse deferito il giuramento, non gli sarà vietato di esercitare in appresso la stessa azione Di tutela. ivi. — l. 4 Cod. *De reb. cred. et jurejur.*

Il prodigo non è ammesso, per simile ragione, a deferire il giuramento. E in generale, o diciamo che il giuramento ha forza di patto o di pagamento o di cosa giudicata, esso non è valido quando lo deferiscono tali persone, perchè non sono abili a ricevere pagamento e non possono obbligare nè mediante patto nè mediante cosa giudicata. ivi. — l. 35 § 1 ff. *De jurejur.*

9. Se il tutore amministrante o il curatore del furioso o del prodigo deferiscono il giuramento, questo verrà validamente prestato. ivi, 4. — *ib.* l. 17 § 2. — Per altro il tutore dee guardarsi dal deferire imprudentemente il giuramento, e non dee farlo se non in quanto lo esiga l'interesse del popillo. ivi. — *ib.* l. 35.

10. È valido anche il giuramento deferito dal procuratore, cioè quando sostiene l'amministrazione generale de' beni, ovvero ne ha mandato speciale, o si tratta di un affare suo *(in rem suam).* ivi, 5. — *ib.* l. 17 § 3.

In qualunque altro caso un procuratore non può legalmente deferire il giuramento; e ciò affine che il reo il quale giurò una volta, non sia convenuto in Giudizio dal suo costituente. Nè gli gioverebbe lo esigere cauzione *De rato;* imperciocchè se il costituente fa la domanda, il reo sarà sempre obbligato di provare ch'egli ha giurato il vero allorchè gli venga opposta la eccezione in replica; oppure il costituente stesso conviene in Giudizio il procuratore in forza della stipulazione *De rato,* ed allora questi è obbligato di dimostrare egli stesso il proprio spergiuro. XII, 2, 5. — l. 18. *De jurejur.* — Quindi se il procuratore ebbe mandato per domandare una somma, e deferisce il giuramento, egli eccede i limiti del suo mandato. ivi. — *ib.* l. 19; l. 7 Cod. *De reb. cred. et jurejur.*

11. Il difensore d'un municipio o di qualunque altra corporazione può deferire il giuramento qualora abbia per ciò un mandato speciale. ivi. — l. 34 § 1 ff. *De jurejur.*

12. I figli di famiglia ovvero i servi che deferiscono il giuramento o lo riferiscono non rendono peggiore la condizione di coloro ai quali sono soggetti; ed in ciò sono parificati, quando deferiscano o riferiscano il giuramento nell'affare del padre o del padrone. ivi, 6. — *ib.* l. 24 ¶ ipsi autem.

Che se si tratta di un affare proprio appartenente al peculio del figlio di famiglia o del servo, passa tra loro differenza. Difatti se un figlio di famiglia deferì il giuramento ad uno che si vantava creditore di lui, e questi lo prestò, si dee concedergli l'azione Di peculio come se si trattasse di un contratto; il che non ha luogo trattandosi di un servo. ivi. — l. 5 § 2 ff. *De peculio.* — Tranne che il servo avesse la libera amministrazione del peculio; chè allora il giuramento da lui deferito o prestato sarà valido. ivi. — ll. 20 et 21 ff. *De jurej.* — Anzi in qualche caso si dee concedere l'azione Di peculio contra il padrone, se il servo deferì il giuramento all'attore. ivi. — *ib.* l. 22.

13. Secondo l'antico Diritto, v'erano alcune persone alle quali la religione non permetteva di giurare: tali erano le Vestali ed il Flamine Diale, a cui per conseguenza non si poteva deferire giuramento. — Eccetto queste persone, si poteva deferirlo a chiunque senza riguardo alla qualità della persona, anche al patrono ed al genitore (V. sopra n. 6). ivi, 7. — *ib.* l. 14. — Tuttavia non si può deferire il giuramento a tali persone quando con ciò si rechi ombra all'onor loro: p. e. se un patrono prese in moglie la sua liberta, egli non può essere costretto a giurare in riguardo a lei nel giudizio *Rerum amotarum.* ivi. — *ib.* l. 16.

14. Non si può deferire il giuramento a chi non ha l'amministrazione de' proprj beni, p. e. al pupillo. ivi, 8. — *ib.* l. 34 § 2.

Non lo si deferisce nemmeno a quello che può probabilmente allegare ignoranza intorno

a quella cosa sopra la quale gli viene deferito: p. e. all'erede di quello con cui fu contrattato. XII, 2, 8. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 1 § 4. — Nè soltanto i soccessori possono allegare giusta ignoranza in riguardo a ciò che viene ad essi domandato se sia o no dovuto; ma anche i fidejussori. Ciò s'intende per altro qualora l'erede sia impetito, non se è attore; mentre l'attore debb'essere certo di ciò che domanda. ivi. — l. 42 *De reg. juris.* — Quindi non può essere costretto a giurare nemmeno il procuratore nè il difensore di un reo assente senza mandato. ivi. — l. 34 § 3 ff. *De jurej.*

15. Il giuramento ha luogo così per danaro come per qualunque altra cosa; anche per opere; ed anche quando si tratta di sapere se la donna che invoca l'editto Carboniano sia incinta. Nè l'avversario può lagnarsene; mentre può riferirlo. ivi, 9. — *ib.* l. 34.

Ed altresì quando alcuno inteota un'azione utile in virtù del suo giuramento, se si dubita ch'egli abbia giurato, il giuramento può essergli deferito di bel nuovo. ivi. — *ib.* l. 27.

16. Quegli che deferì il giuramento può eziandio, in quanto non sia stato prestato, desistere così in prima istanza come in pendenza di appellazione; ma dopo di aver desistito egli non può deferirlo di nuovo. ivi, 10. — l. 11 Cod. *De jurej.*

17. Quegli a cui è deferito il giuramento debbe o giurare o riferirlo all'avversario che lo ha deferito; altrimenti perde la causa. ivi, 11. — *ib.* l. 34 § 6 et 7; l. 9 Cod. *De jurej.* — Il non voler giurare nè riferire il giuramento è una manifesta turpitudine e confessione. ivi. — l. 38 ff. *De jurej.*

18. Quegli che fu condannato per aver ricusato di prestare o di riferire il giuramento, se pretende che il giuramento non sia stato dirittamente deferito, può appellare; e se il giudice di appello pronunzia che il giuramento gli fu dirittamente deferito, il primo giudizio verrà confermato mediante questa decisione: ma se pronunzia che il giuramento fu malamente deferito, egli potrà con cognizione di causa riformare la prima sentenza. ivi. — l. penult. Cod. eod. tit.

19. Il giuramento deferito estragiudizialmente per convenzione delle parti non può essere riferito. ivi, 1. — l. 17 ff. eod. tit.

20. Il giuramento riferito debb'essere assolutamente prestato: altrimenti il pretore non dà l'azione. ivi, 12. — *ib.* l. 34 § 7.

21. Non v'è luogo all'appellazione quando il giuramento fu riferito a chi lo aveva deferito. XII, 2, 12. — l. 38 ff. *De jurejur.*

22. Di regola il giuramento viene riferito tale quale fu deferito. Ma non è già necessario di riferirlo sempre conforme in tutto, potendo emergere qualche differenza nelle cose o nelle persone; ne' quali casi spetta al giudice il determinare la formola di esso giuramento. ivi. — d. l. 34 § 8.

23. Il giuramento debb'essere prestato nei medesimi termini come fu deferito. ivi, 14. — *ib.* ll. 3, 4 et 5. — Che se quegli che lo deferì non ne determinò la formola, e le parti non sono d'accordo, la formola viene determinata dal giudice. ivi. — *ib.* l. 34 § 5.

24. Chi giura per la sua salute, dicendo p. e. *così Dio m'ajuti*, non giura altrimenti per Dio, e quindi non si reputa che abbia giurato, se non gli fu deferito il giuramento precisamente così; onde sarà tenuto di nuovamente giurare colla formola solenne, che chiamavasi *per Jovem lapidem*, dachè il giurante tenendo in mano un sasso pronunziava: *Si sciens fallo, tum me Diespiter, salva urbe arceque, bonis ejiciat ut ego hunc lapidem;* e così dicendo gettava il sasso. ivi, *colle note.* — *ib.* l. 33.

25. Qualunque giuramento, purchè lecito, domandato da chi lo deferì, debbe avere il suo effetto; ed il pretore debbe proteggerlo se fu prestato. ivi. — *ib.* l. 5 ¶ quod si.

26. Se uno ha prestato giuramento sopra una cosa superstiziosamente da lui creduta rispettabile, debb'essere tenuto valido il suo giuramento. ivi, 16. — d. l. 5 § 1. — Purchè tale superstizione non sia riprovata pubblicamente. ivi, 16. — d. l. 5 § 3.

27. Il giuramento debb'essere prestato nel luogo dove fu assunto il giudizio o dove si dovrebbe assumerlo. Ma chi non può essere sforzato ad assumere il giudizio a Roma, non può neppure essere costretto a giurare; come sarebbero i legati provinciali. ivi, 17. — *ib.* l. 35 § 2.

Quanto alle persone distinte *(egregias)* o impedite da malattia, è uopo di mandare a casa loro perchè prestino il giuramento. ivi. — *ib.* l. 15.

28. Il giuramento dee prestarsi subito dopo che venne deferito o riferito. Tuttavia si concede qualche volta un termine per giusti motivi. ivi, 18. — *ib.* l. 34 ¶ quid tamen.

29. Il pretore protegge soltanto il giuramento di quello a cui esso fu deferito. Onde se il reo avesse giurato senza che nessuno gli defe-

risse il giuramento, il suo giuramento non sarebbe protetto dal pretore: altrimenti sarebbe troppo facile ad un debitore il liberarsi da qualunque azione. XII, 2, 19. — l. 3 ¶ nec frustra ff. *De jurejur.*

Ma il giuramento non si reputa prestato per deferimento se non in quanto venga prestato subito dopo deferito od entro un termine concesso con cognizione di causa. Perciò essendo stato deferito il giuramento, se esso non fu nè prestato nè rimesso, si dee procedere come se la lite non fosse stata dedotta al giuramento. Laonde se in appresso la parte offre di prestarlo, essa non ne trarrà vantaggio. ivi. — *ib.* l. 5 § 4.

30. Il deferimento del giuramento può essere rivocato prima che sia stato prestato. ivi. — l. 11 Cod. *De jurej.*

31. Il pretore protegge il giuramento qualora la cosa sopra la quale si giura sia possibile. ivi, 20. — l. 30 § 1 ff. eod. tit. — Ma se alcuno giurò che ha o che gli è dovuto l'usufrutto di una cosa la quale, a cagione dell'abuso che si può farne, non è suscettiva di usufrutto, deesi badare alla intenzione del giurante piuttosto che allo stretto significato delle parole da lui usate. ivi. — *ib.* l. 11 § 2.

32. Non rilevano l'età od il sesso della persona che si dice aver prestato giuramento. ivi, 21. — *ib.* l. 26.

33. Per qualunque azione il reo sia convenuto, se egli giurò, gli sarà giovevole il giuramento; o si tratti d'un'azione personale o reale o *In factum* o penale od altra o d'un interdetto. ivi, 22. — *ib.* l. 3 § 1.

34. Il pretore protegge il giuramento anche se si giurò circa la condizione di una persona. ivi, 23. — d. l. 3 § 2. — E si può giurare anche se una donna sia incinta o no: e tal giuramento deesi osservare quando trattasi di possesso; come sarebbe nel caso che la donna, asserendosi incinta, avesse voluto mettersi in possesso, essendole stato contraddetto, o ella stessa avesse giurato di essere incinta, o l'avversario avesse giurato contro di lei: imperciocchè se essa giurò, andrà senza timore in possesso; e se fu giurato contro di lei, essa non vi andrà ancorchè fosse veramente incinta. ivi. — d. l. 3 § 3; l. 10 ff. *De Carbon. ed.*

35. Il giuramento prestato ha pure il suo effetto nelle cause d'ingenuità. ivi, 24. — l. 6 Cod. *De reb. cred. et jurej.* — Di fatti il pretore protegge il giuramento di quello che giurò di non essere liberto. ivi. — l. 30 § 4 ff. *De jurej.* — Ma non in tutto e per tutto protegge quel giuramento col quale uno avesse giurato di essere patrono. XII, 2, 22. — l. 14 ff. *De jure patron.* — Così una donna può abbandonare la casa di quello che giurò essere suo patrono. ivi. — l. 45 § 1 *De ritu nupt.*

Il pretore darà tuttavia effetto a questo giuramento in riguardo ad alcune cose; vale a dire, affinchè quegli che giurò di essere il patrono, non possa essere chiamato in Giudizio senza che chi lo chiama ne abbia ottenuto la permissione. ivi.

36. Il pretore protegge il giuramento prestato estragiudizialmente per convenzione delle parti litiganti. — l. 39 ff. *De jurej.*

37. Il pretore tiene come prestato il giuramento che fu rimesso, cioè quel giuramento che l'avversario a cui era stato deferito, fosse pronto a prestare, e il deferente glielo condonasse contentandosi della sola intenzione. ivi, 26. — *ib.* l. 6. — Che se il giuramento non fu accettato, ancorchè in seguito l'attore non voglia più deferirlo al reo il quale ora è pronto a prestarlo, non lo si reputa rimesso. ivi. — *ib.*

38. Si può rimettere il giuramento anche all'assente ed a chi non sapesse che il giuramento gli fu rimesso; e si può rimetterlo anche mediante lettera consegnata. ivi. — *ib.* l. 40.

39. Non qualunque persona può rimettere un giuramento; p. e. un pupillo non può. ivi.

40. Si reputa prestato non solamente il giuramento rimesso, ma eziandio quello che non potè essere prestato per impedimento della persona che lo deferì; p. e. se questi non prestò il *giuramento di calunnia*, mentre l'altra parte lo esigeva. ivi, 27. — *ib.* l. 34 § 4 et l. 37.

Tutti quelli che deferiscono il giuramento, debbono prestare quello di calunnia. Ma non si può esigere che lo prestò chi lo riferì. ivi, 28. — *ib.* l. 34 § 7. — Ne sono pure dispensati il patrono ed i genitori. ivi. — *ib.* l. 34 § 4 ¶ hoc, et l. 16 ¶ sed et si.

41. Prestato dal reo il giuramento deferitogli, non ha più azione egli nè i suoi eredi nè quello a cui appartiene la cosa, o siasi giurato sopra l'intero, o sopra una parte della cosa stessa. ivi, 29. — *ib.* l. 7. — Ciò s'intende ove constasse al magistrato essere il giuramento stato effettivamente prestato sopra *quella cosa*: che se ciò non constasse al magistrato, egli delegherà ai giudici la controversia circa l'azione e circa l'eccezione Del giuramento

opposta contro l'azione medesima. XII, 2, 27. — l. 9 ff. *De jurejur.*

42. Questa eccezione Del giuramento debbe essere opposta tanto se l'attore esercita quell'azione sopra la quale deferì il giuramento, quanto se intenta un'altra azione; purchè si deduca in Giudizio la medesima quistione. ivi, 30. — *ib.* l. 28 § 4 et 6. — Così se uno giurò di non essere stato condannato, egli potrà opporre la eccezione Del giuramento, sebbene fosse convenuto in Giudizio per la stipulazione *Judicatum solvi.* ivi. — *ib.* l. 13 § 2 et l. 28 § 8.

43. Se si promuove contra quello che prestò il giuramento un'altr'azione nella quale vi sia un'altra quistione da decidere, non gli gioverà la eccezione Del giuramento. Eccune varj esempi: 1.° Se uno giurò di non avere commesso un furto, e poi viene convenuto coll'azione ripetitoria Furtiva qual erede del ladro. ivi, 31. — *ib.* l. 13 § 2. — 2.° Se uno giurò di non avere rapito, non potrà giovarsi di questo giuramento nell'azione Per furto o nell'azione ripetitoria Furtiva. ivi. — *ib.* l. 28 § 5. — 3.° Se uno convenuto per la stipulazione *Judicatum solvi*, giurò di non aver nulla da dare, a chi esercita l'azione Di giudicato non si potrà validamente opporre la eccezione Del giuramento, potendo darsi che la promessa non fosse ancora esigibile, quantunque la cosa fosse già giudicata; qualora egli non avesse giurato di non essere nemmeno stato condannato. ivi. — d. l. 28 § 8 ; contra si. — 4.° Se l'attore avesse deferito il giuramento solamente pel danaro costituito, ed il reo avesse giurato, questi potrà servirsi dell'eccezione Del giuramento, qualora fosse convenuto pel danaro costituito. Ma se viene convenuto pel capitale, cioè per la prima obbligazione, non ha più luogo l'eccezione; purchè anche sopra questa egli non avesse prestato il giuramento deferito dall'avversario. ivi. — *ib.* l. 36. — Similmente se un padre giurò che nulla è nel peculio, può essere convenuto in Giudizio il figlio; ma anche il padre potrà essere convenuto affinchè sia tenuto di rendere conto del peculio posteriormente acquistato. ivi. — *ib.* l. 26 § 1 ; si pater. — 5.° La moglie che giurò di non aver portato via *(amovisse)* nulla per causa di divorzio, non potrà opporre l'eccezione Del giuramento nel caso che fosse intentata contro di lei l'azione *In rem;* e s'ella pretende che la cosa sia sua, è necessario che presti un altro giuramento. ivi. — *ib.* l. 28 § 7.

44. Siccome il giuramento produce una eccezione perpetua in favore del reo ogni qualvolta si presenti la medesima quistione; così il giuramento tien luogo eziandio di pagamento. XII, 2, 32. — l. 27 *De jurejur.* — Quindi il giuramento prestato dal debitore fa sì che il pegno è liberato, imperciocchè è simile ad un'accettilazione; e certo produce una eccezione perpetua. Quindi se il creditore domanda l'esecuzione della clausola penale, egli viene respinto dalla eccezione Del giuramento. Ed il reo può ripetere quanto avesse pagato. ivi. — *ib.* l. 40.

Per altro se il reo, trascurata l'eccezione Del giuramento, si fosse lasciato condannare, la sentenza non sarebbe perciò nulla, anzi conserverebbe tutto il suo effetto, come se il giuramento non fosse stato prestato. Onde se uno viene condannato dopo d'avere prestato il giuramento in un'azione infamante, egli è incorso nella infamia. ivi. — *ib.* l. 9 § 2.

45. Ordinariamente il giuramento non produce azione a favore del reo. Così se il giuramento fu deferito al possessore il quale giurò che la cosa non appartiene al petitore, egli potrà, finchè possede la cosa, giovarsi dell'eccezione Del giuramento contro di quello che glielo deferì qualora questi gli domandi la cosa stessa. Se poi ha perduto il possesso, non avrà più azione neppure contra la persona stessa che, dopo d'avergli deferito il giuramento, possedesse allora la cosa; perchè egli non giurò essere sue le cose, ma le non essere dell'altro. ivi, 33. — *ib.* l. 11.

Pur l'eccezione produce talvolta un'azione. Laonde, se nel tempo in cui uno era in possesso venendogli deferito il giuramento all'attore, egli giurò essere sua la cosa; anche dopo la perdita del possesso, se lo acquistò quegli che deferì il giuramento, deesi concedere al primo possessore l'azione *In factum ;* e i frutti percepiti dalla cosa che questi giurò essere sua, si debbono a lui restituire, come il parto nato ed il feto delle bestie *(pecorum)* sopravvenuti dopo deferito il giuramento. ivi. — d. l. 11 § 1.

46. Il giuramento prestato o rimesso produce l'eccezione a favore del reo o di chi per lui; ed a favore dell'attore produce l'azione. ivi, 34. — *ib.* l. 9 § 1. — Nella quale azione si esamina solamente s'egli abbia giurato a lui doversi dare quella tal cosa; ovvero, se essendo pronto a giurare, sia stato dispensato dal farlo. ivi. — l. 6 Cod. *De reb. cred. et jurej.* — Onde non si ricerca punto se quegli che giurò

fosse o no debitore, chè il giuramento ne fa prova abbastanza. XII, 2, 35. — l. 5 § 2 ff. *De jurej.* — Ciò s'intende delle cose che sarebbero dovute all'attore se quanto fu giorato fosse vero; e non di quelle cose che potrebbero non essere a lui dovute quand'anche avesse giurato il vero. ivi. — *ib.* l. 30 § 2 et l. 28 § 9.

47. Nell'azione *In factum* che consegue del giuramento è compreso ciò ch'entrerebbe nell'azione diretta per la quale alcuno avesse giurato che una cosa gli è dovuta. Quindi, se, essendo controversia fra te e me intorno ad una eredità, io giurai che l'eredità è mia, io debbo conseguire ciò che avrei nel caso che la lite della eredità fosse stata zentenziata a mio favore; e non solamente tu devi restituirmi quelle cose che possedevi prima del mio giuramento, ma esiandio quelle che hai cominciato dopo a possedere: quindi a me compete l'azione utile. ivi, 36. — *ib.* l. 1 § 3. — La quale azione è differente dalla diretta perchè nell'utile non entra la pena che per la negativa del reo sarebbe dovuta se si esercitasse l'azione diretta. ivi. — *ib.* l. 30. — Per altro l'obbligazione imposta in queste due azioni è soggetta alle medesime condizioni sì nell'una come nell'altra. Laonde se io giurai essermi dovuto un usufrutto, questo non mi debb'essere prestato se non che dando io cauzione di goderne da uomo dabbene, e di restituire la cosa al finire dell'usufrutto. ivi. — d. l. 30 § 5.

Ciò poi che farebbe cessare l'azione diretta, fa cessare anche l'azione utile. ivi, 37. — *ib.* l. 1 § 2.

48. Quest'azione derivante dal giuramento è perpetua, quand'anche la obbligazione in virtù della quale uno giurò essergli dovuta una cosa, fosse temporaria; imperciocchè il giuramento rende perpetua l'obbligazione, a somiglianza della contestazione della lite. ivi. — *ib.* l. 9 § 3. — Laonde il giuramento col quale uno giurò essere sua la cosa, interrompe civilmente la prescrizione di lungotempo. ivi. — *ib.* l. 13 § 1.

49. La condizione del giuramento può essere annoverata fra le novazioni e le delegazioni, perchè nasce da convenzione; quantunque abbia forza di cosa giudicata. È però differente dalla vera novazione, perchè questa non può aver luogo se non sussistendo l'antica obbligazione, che vien tolta dalla novazione: al contrario il giuramento produce l'obbligazione anche quando non fosse esistito verun debito. ivi, 38. — *ib.* l. 26 § 2.

50. Il giuramento dell'attore produce l'azione utile non solamente a favore di esso, ma qualche volta esiandio contro di lui; la quale azione è quella medesima che competerebbe contro di lui se fosse vero quanto giurò. XII, 2, 39. — l. 13 § 3, 4 et 5 ff. *De jurejur.*

51. Il giuramento giova non zolo allo stesso reo che giurò, ma esiandio a qualunque altra persona che vi abbia interesse, cioè a qualunque successore di quello a cui fu deferito, anche se fosse successore nella cosa soltanto ed a titolo particolare, non nella universalità dei diritti. ivi, 40. — *ib.* l. 7 § fin. et l. 8.

Giova parimenti a quelli che sono debitori della medesima obbligazione; sia tra padre e figlio (*ib.* l. 26 § 1), sia tra due condebitori solidarj (*ib.* l. 28 § 3), sia tra debitore e garante (*ib.* l. 42 § fin.). ivi, 48.

Tuttavia il giuramento di un debitore non può essere giovevole ai suoi condebitori se non in quanto il giuramento medesimo sia stato fatto sopra lo stesso contratto, non già se fu fatto sopra qualche circostanza risguardante la sola persona del giurante. ivi. — *ib.* l. 42.

52. Siccome il giuramento prestato dal debitore principale è giovevole anche al fidejussore, così il giuramento prestato dal fidejussore giova anche al debitore principale, sebbene il patto non giovi; e ciò perchè il giuramento ha forza di pagamento, onde vale più del patto; purchè esso sia interposto in modo che risguardi il contratto e la cosa in sè, non la persona del giurante. ivi, 42. — *ib.* l. 28 § 1. — Laonde so io ho deferito il giuramento ad uno che promise di esibire in Giudizio il mio debitore; e questi giura di non avere assolutamente promesso tale esibizione, ciò non dee giovare al mio debitore. Se poi giurò che nulla mi debbe, è uopo distinguere se egli abbia giurato per avere dopo la promessa esibito, o se per avere pagato. La stessa distinzione dee farsi riguardo al fidejussore di un debito. ivi. — *ib.* l. 28 § 2 et l. 42 § 1; l. 1 § 3 *Quar. rer. actio non datur.*

53. Allora specialmente mi è giovevole il giuramento di uno che lo presta a mio nome, quando il mio avversario lo abbia a lui deferito. ivi, 43. — l. 9 § 6 et l. 42 § 2 ff. *De jurej.* — Non importa poi di sapere quale fu la persona che prestò per me il giuramento deferito dal mio avversario; o sia un servo o un figlio. ivi. — *ib.* ll. 23, 24 et 25; l. 2 *Quar. rer. actio non datur.*; l. fin. ff. *De except.*

54. Il giuramento di quello al quale tu ed

io siamo convenuti di stare, debb'essere giovevole a me verso di te. Quindi, se quegli che ripete un fondo deferisce il giuramento al suo avversario con patto di desistere dalla controversia qualora l'autore dell'avversario giuri di aver fatto la tradisione di esso fondo, il giuramento dell'autore produrrà l'eccezione pel possessore. XII, 2, 44. — l. 1 § 2 *Quar. rer. actio.*

55. Il giuramento nuoce a quelli contra i quali fu giurato, od a quelli che sono succeduti in loro vece, o che sono creditori della medesima obbligazione. ivi, 45. — l. 28 ff. *De jurej.* — Laonde anche nelle azioni popolari il giuramento prestato contra uno di quelli che le hanno intentate nuoce a tutti quelli che volessero intentarle dopo. Tottavia in queste azioni esso non gioverà contra gli altri se non qualora siasi fatto prestare in buona fede; non potendo l'attore consumare un'azione pubblica se non in quanto non v'intervenga collusione. ivi. — *ib.* l. 30 § 3.

56. Il giuramento non giova nè nuoce ai terzi. Eccone alcuni esempi: 1.° Se un liberto ha due patroni, ed uno gli ha deferito il giuramento, ed egli giurò di non essere liberto di lui; ove quegli il quale deferì il giuramento fosse veramente patrono, all'altro non compete se non la porzione a lui dovuta, nulla giovandogli che il liberto abbia giurato contro dell'altro. Tuttavia questo giuramento sarà di gran peso presso il giudice affinchè il patrono non negato provi d'essere unico patrono di quel liberto. ivi, 46. — *ib.* l. 13.

2.° Se io possedessi qualche cosa di una eredità, e tu avessi intentato contro di me la petizione di essa; poich'io avrò prestato giuramento contro di te, essere mia la eredità, potrò servirmi dell'eccezione Del giuramento; ma non v'ha dubbio che, se una terza persona intentasse poi contro di me la domanda dell'eredità, quel giuramento non mi sarebbe giovevole. ivi. — l. 11 § 3 ¶ quod si ego. — Sarà lo stesso anche se io volessi domandare le cose ereditarie a qualunque altro possessore; perchè sebbene io domandassi a te la eredità e la provassi mia, non ostante, domandandola ad un altro, avrei bisogno di fare la stessa prova. ivi. — *ib.* l. 12.

3.° Se, avendo il possessore deferito il giuramento, il petitore giurò essere sua la cosa, si concederà l'azione a quest'ultimo, ma solamente contra coloi che deferì il giuramento e contra quelli che succedono in luogo di lui: non gli gioverà però quel giuramento contro di altre persone. XII, 2, 46. — l. 9 § fin. *Quar. rer. actio.*

4.° Trattandosi di esaminare, dopo il parto di una donna, se il figlio partorito sia o no di quell'uomo di cui si pretende che sia, il giuramento della madre non gioverà al parto; come non nocerà se la madre non lo avrà daferito, e sarà stato giurato lei non essere stata impregnata dalla persona ch'ella pretende. ivi. — *ib.* l. 3 § 3 ¶ *sed an jusjur.*

57. Di regola non si può togliere l'efficacia del giuramento prestato, tenendo esso luogo di cosa giudicata, perchè appunto la parte che lo deferì all'altra ha voluto far questa giudice della propria causa. ivi, 47. — l. 1 *Quar. rer. act. non datur.* — Anzi esso contiene una specie di transazione, ed ha maggiore autorità della cosa giudicata. ivi. — l. 2 ff. *De jurej.* — Difatti non può essere annullato neppure mediante appellazione; sicchè, volendo, uopo è appellarsene allorchè viene deferito, non allora che viene prestato. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 32 § 1. — Onde una causa derisa per giuramento di consenso d'ambe le parti, sia esso stato deferito o riferito, prestato o rimesso, non può più essere rivocata neppure a pretesto di spergiuro, se non in qualche caso speciale eccettuato dalla legge. ivi. — l. 1 Cod. *De reb. cred. et jurej.* — Epperò contro la eccezione Del giuramento non si può opporre la replica Di dolo. ivi. — l. 15 ff. *De except.*

58. Se un minorenne che deferì il giuramento pretende d'essere in ciò stato ingannato, non si dee sempre concedergli la replica contra la eccezione; ma debbe *plerumque* il pretore far cognizione, e se trova che il minore fu ingannato, restituirlo in intero, non bastando il dire che uno è minore per provare ch'egli è stato ingannato. Inoltre questa eccezione ovvero cognizione non dee oltrepassare il tempo stabilito dopo l'anno vigesimoquinto per richiamarsi. ivi, 48. — l. 9 § 4 *De jurej.*

59. Anche se uno deferì il giuramento in frode de' creditori, deesi a' creditori concedere la replica Di frode contra l'eccezione del giuramento. Tal sarebbe il caso che Tizio in frode de' creditori deferisse al suo debitore il giuramento *se gli debba dare o no*, mentre potrebbe con irrefragabili prove dimostrare il suo credito; ed il debitore avesse giurato, e poscia i creditori avessero con un secondo decreto ottenuto il possesso de' beni. Inoltre se alcuno con frode deferì il giuramento ad un falso cre-

ditore affinchè giuri che a lui sono dovuti dieci, e questi vuole esercitare la sua azione dopo la vendita de' beni di quello; o si dovrà negargli l'azione, o gli verrà opposta dai creditori l'eccezione Di frode. XII, 2, 48. — l. § 5 *De jurejur.*

60. Giustiniano volle altresì che, se nelle cause di ultima volontà uno avesse giurato essergli stato lasciato un fedecommesso, e poscia constasse chiaramente non essergli quello stato lasciato, si potesse domandargliene la restituzione. ivi. — l. fin. Cod. *De jurej.*

61. La forza di un primo giuramento si toglie con un posteriore giuramento contrario. Così se il reo estragiudizialmente giurò, per deferimento dell'attore, sè non dover dare; e poi l'attore giurò doversi a lui dare, per deferimento del reo; o viceversa; il secondo giuramento prevarrà al primo, senza che il primo giurante sia giudicato spergiuro. ivi, 49. — *ib.* l. 28 § fin.

62. *Giuramento giudiziale* è quello che lo stesso giudice per difetto di prove deferisce all'una od all'altra delle parti litiganti, affine di decidere la lite; il che si fa, previa cognizione di causa, tanto ne' contratti di buona fede, quanto nelle altre cause. ivi, 50. — ll. 3 et 10 Cod. *De reb. cred. et jurej.*

63. Questo giuramento è meno valido del convenzionale: sicchè la sentenza pronunziata in forza di questo giuramento, può essere rivocata mediante documenti posteriormente trovati. — Ciò s'intende delle cause nelle quali una delle parti fosse stata assolta, non delle dubbie. Che se altrimenti fu transatta la lite fra le parti mediante il giuramento, non sono più ammesse a ricominciare la medesima causa. ivi, 54. — *ib.* l. 31.

64. Giuramento in lite. V. lib. 12 tit. 3 *De in litem jurando.* È la principale specie di giuramento giudiziale, vale a dire, è quello che il giudice deferisce all'attore affinchè venga stimata la cosa dedotta in Giudizio. XII, 3, 1.

65. Qui dicendosi *lite* s'intende qualunque azione sia reale sia personale; mentre prestasi tal giuramento e nell'azione *Ad exhibendum* e nei giudizj di buona fede. ivi. — l. 36 *De verb. signif.*; l. 5 *De in litem jur.*

66. Se un tutore che possede la cosa di un adulto non vuole restituirgliela, deesi concedere all'attore il giuramento in lite, non essendo equo lo stimarla giudizialmente secondo il suo prezzo, e ponir dovendosi anche la contumacia. ivi. — *ib.* l. 8.

67. Se uno ricusa di esibire de' documenti, è permesso alla parte avversaria di prestare il giuramento in lite sopra l'ammontare del danno ch'egli risente per la non esibizione, affinchè il reo venga condannato nella somma giurata. XII, 3, 1. — l. 10 *De in litem jur.*

68. Per tal causa competono le azioni Di deposito e Di comodato anche al possessore di mala fede. ivi. — l. 64 ff. *De judiciis.*

69. Se nelle dette azioni si tratta di una cosa la stima della quale sia certa, non ha luogo questo giuramento, qualora non ne interessi all'attore per altre ragioni. Tale è il caso che trattisi di deposito di denaro; mentre, sebbene esso abbia un valore determinato, potrebbe una delle parti voler giurare il danno da essa sofferto per non esserle stato restituito quel danaro nel giorno stabilito, p. e. perchè doveva pagare la detta somma sotto qualche clausola penale, o perchè gli venne venduto un pegno obbligato per essa somma. ivi, 2. — l. 3 *De in litem jurando.*

70. In tutte le dette azioni non prestasi il giuramento in lite se non nei casi di dolo soltanto, non già nei casi di colpa, sui quali il giudice determina egli stesso la stima. ivi, 3. — *ib.* l. 2 § 3, l. 4 § 3 et l. 5 § 3.

71. Talvolta anche nelle azioni di stretto diritto ha luogo il giuramento in lite. Ma se è promossa l'azione *Ex stipulatu* o *Ex testamento*, non lo si presta. ivi, 4. — *ib.* l. 5 § fin.

72. Questo giuramento debb'essere deferito dal giudice: che se un altro lo deferì, o se venne prestato senz'essere stato deferito, è invalido. ivi, 5. — *ib.* l. 4 § 1.

73. Ordinariamente si presume che il giuramento in lite non debba essere prestato se non che dal padrone della lite, cioè da chi l'ha contestata a suo nome. ivi. — *ib.* l. 7.

Quindi se il pupillo è impubere, egli non può giurare. Neppure il tutore può essere costretto a giurare; nè la madre del pupille può essere ammessa al giuramento, quantunque fosse disposta a prestarlo. Lo stesso dicasi de' curatori. Che se poi vogliono prestarlo, la legge li ammette; come pure ammette l'adolescente. ivi. — *ib.* l. 4.

74. Questo giuramento può essere prestato per qualunque somma. E sta in arbitrio del giudice il tassarla nelle azioni di buona fede. ivi, 7. — *ib.* l. 4 § 2 et l. 5 § 1.

75. La tassazione del giudice non può eccedere il giusto prezzo della cosa. ivi. — l. 64

ff. *De judiciis;* l. 1 *De in litem jurando.* — Sia che domandiamo una cosa nostra, sia che promoviamo l'azione *Ad exhibendum.* XII, 3, 1. — l. 2 *De in litem jurando.*

76. Il giudice che deferì il giuramento non può di regola non farsene carico; ed anzi assolvere la parte avversaria, ovvero anche condannarla a pagare una somma minore di quella giurata. Tuttavia per grave causa può farlo dopo trovate nuove prove. ivi, 9. — *ib.* l. 4 § 3 et l. 5 § 2.

77. Non suolsi facilmente indagare se spergiurò quegli che per necessità legale prestò il giuramento in lite. ivi. — *ib.* l. 11.

GIURECONSULTI. V. Assessori, Cassiani, Diritto, Giurisprudenza, Magistrati, Proculeani, *Prudentes.*

1. Il diritto non può essere ben costituito se non vi sono uomini instrutti che possano giornalmente renderlo migliore o perfezionarlo. I, 2, 11. — l. 2 § 13 *De orig. juris.*

2. I giureconsulti possono essere chiamati i sacerdoti del diritto ed i dottori della vera filosofia. I, 1, 4. — l. 1 § 1 *De justitia et jure.*

3. Essi potevano esigere salarj. L, 13, 4. — l. 4 *De extraord. cognit.*

7. *Serie de' giureconsulti.* Moltissimi grandi uomini professarono la scienza del diritto civile; ma le Pandette non fanno menzione che dei più riputati in Roma, cioè di quelli riguardati come autori della giurisprudenza e tramandatori di essa. I, 2, 25. — l. 2 § 35 *De orig. juris.*

5. Prima di Tiberio Coruncanio, nessuno (che si sappia) professò pubblicamente il Gius civile. Innanzi a lui i giureconsulti tenevano segreto il Gius civile, e soltanto davano consulti anzichè lezioni. Dopo lui molti seguendo il suo esempio ammisero discepoli i quali, mentre i maestri rispondevano ai consultanti, notavano le risposte ed imparavano la maniera di esporre ed interpretare il Diritto. ivi. — *ib.* et § 38.

6. Dopo Tiberio Coruncanio vennero i seguenti, con quest' ordine: Pubblio Papirio, Appio Claudio decemviro, Appio Claudio Centemano. ivi, 26. — d. l. 2 § 36.

Poi Sempronio Sofo, Gajo Scipione Nasica ottimo, Quinto Mucio. ivi, 27. — d. l. 2 § 37.

Poi Sesto Elio, Pubblio Elio, Pubblio Atilio sapiente, Marco Catone. ivi, 29. — d. l. 2 § 38.

Poi Pubblio Mucio, Bruto, Manilio, Pubblio Rutilio Rufo, Paolo Virginio, Quinto Tuberone, Sesto Pompeo, Celio Antipatro, Lucio Crasso Muciano. I, 2, 30. — l. 2 § 39 et 40. *De orig. juris.*

Poi Quinto Mucio, Aquilio Gallo, Balbo Lucilio, Sesto Papirio, Gajo Giovenzio. ivi, 31. — d. l. 2 § 41 et 42.

Poi Servio co' suoi discepoli Alfeno Varo, Gajo, Aulo Ofilio, Tito Cesio, Aufidio, Tucca, Aufidio Namusa, Flavio Prisco, Gajo Atejo Pacuvio, Labeone Antistio, Cinna suo padre e Pubblicio Gellio. ivi, 32 e 33. — d. l. 2 § 33 et 34.

Poi Trebazio, Aulo Cascellio e Tuberone. ivi, 34. — d. l. 2 § 45 et 46.

Poi Atejo Capitone ed Antistio Labeone, Massurio Sabino e Nerva. ivi, 35. — d. l. 2 § 47.

Poi Cajo Cassio Longino, Proculo, Nerva il figlio ed un altro Longino. ivi, 37. — d. l. 2 § 47.

Poi Celio Sabino, Pegaso, Prisco Giavoleno, Celso il padre, Celso il figlio, Prisco Nerazio, Aburno Valente, Tusciano e Salvio Giuliano. ivi. — d. § 47.

NB. *Veggansi a' lor luoghi i nomi de' suddetti giureconsulti.*

4. Prima di Augusto i principi non davano la facoltà di rispondere pubblicamente in Diritto, ma chiunque fidava ne' proprj studj poteva farlo, e non avea mestieri di apporre il suggello ai suoi responsi, chè sovente egli stesso scrivevali ai giudici, o ne attestavano il parere quelli che lo andavano a consultare. Augusto fu il primo che, per dare a que' responsi maggiore autorità, ordinò che niuno potesse rispondere senza essere da lui autorizzato; e da quel tempo si cominciò a chiedere tale facoltà come un favore. ivi, 36. — l. 2 § 47 *De orig. juris.*

GIURIDICO. V. Assessore, Giudice, Magistrato. V. lib. 1 tit. 20 *De officio juridici;* Cod. lib. 1 tit. 44 *De officio civilium judicum;* 48 *De officio diversorum judicum;* 49 *Ut omnes judices tam civiles quam militares, post administrationem depositam, quinquaginta dies in civitatibus vel certis locis permaneant;* 50 *De officio ejus qui vicem alicujus judicis vel praesidis obtinet;* 53 *De contractibus judicum vel eorum qui sunt circa eos, et inhibendis donationibus in eos faciendis, et ne administrationis tempore proprias aedes aedificent, sine sanctione pragmatica;* 54 *De modo mulctarum quae a judicibus infliguntur;* 57 *De officio juridici Alexandriae;* Inst. lib. 4 tit. 17 *De officio*

judicis: Nov. 28, 95, 113, 134; Nov. di Leone 1.ª

1. I giuridici erano magistrati instituiti per giudicare entro un dato spazio di paese: tali erano quelli stabiliti in Italia dall'imperatore Marco. I, 20, 1.

2. *Giuridico d'Alessandria.* Era assai celebre, sicchè il d. tit. 20 lib. 1 ff. tratta appositamente dell'officio di lui. Era così chiamato non perchè la sua giurisdizione non si estendesse fuori di Alessandria, ma perchè ivi aveva il suo tribunale; anzi egli presedeva a tutto l'Egitto insieme col prefetto augustale, sicchè fu pur chiamato *giuridico per l'Egitto*. ivi, 2.

3. Egli aveva la stessa giurisdizione del pretore di Roma. ivi.

4. Le sue azioni di legge facevano parte delle sue attribuzioni; onde uno poteva adottare nel suo cospetto. ivi, 2. — l. 1 *De officio jurid.*

5. Gli era concesso il dar tutore. ivi. — *ib.* l. 2.

6. Dinanzi a lui potevano essere insinuate le donazioni. ivi. — l. un. Cod. *De contract. jud.*

GIURISDIZIONE. V. Albo, Arbitro, Competenza, Giudice, Giudizio, Giuridico, Imperio, *Jus*, Magistrato, Municipio, Podestà, Ufizio. V. lib. 2 tit. 1 *De jurisdictione*; Cod. lib. 3 tit. 13 *De jurisdictione omnium judicum et foro competenti.*

1. Intendesi per *giurisdizione* la podestà del magistrato. Così nel senso largo, che comprende la giurisdizione propriamente detta, l'imperio ed altre cose che non sono nè dell'uno nè dell'altra. II, 1, 1.

2. La *giurisdizione* propriamente detta è quella cognizione delle cause che compete di diritto al magistrato, e quindi consiste nel giudicare e nel dare i giudici. ivi, 2.

3. L'assegnazione del tutore non è di pertinenza nè dell'imperio nè della giurisdizione, ma compete soltanto a quello a cui nominatamente ciò venne concesso o da legge o da senatoconsulto o dal principe. ivi, 3. — l. 6 § 2 ff. *De tutelis.*

4. L'uffizio del giusdicente è estesissimo, potendo egli dare il possesso de' beni e mettere in possesso, assegnare tutori a' pupilli che non ne hanno e dare giudici ai litiganti. ivi, 4. — l. 1 ff. *De jurisd.*

5. *Giurisdizione* in senso lato si chiama anche qualunque uffizio del pretore. L, 16, 122.

6. *Giurisdizione* significa anche la podestà minore competente ai magistrati inferiori, ed allora si oppone ad *imperio*. L, 16, 4.

7. La giurisdizione è *piena* o *non piena*. È *piena* la giurisdizione de' magistrati superiori, i quali hanno facoltà di decidere tutte le quistioni civili che insorgono fra le persone soggette alla loro giurisdizione. *Non piena* è la giurisdizione dei magistrati municipali, i quali possono solamente giudicare le cause di minore importanza. Così non è loro permesso il restituire in intero nè l'ordinare il possesso de' beni per la conservazione della cosa o della dote o dei legati. ivi, 5. — l. 26 cum § 1 *Ad municip.*

8. I magistrati municipali non potevano far cognizione neppure delle altre cause se non fino ad una certa somma. ivi, 6. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 5.

Anche il pretore fedecommessario non poteva far cognizione oltre ad una determinata quantità. ivi.

9. Nel ricercare la quantità ch'è di pertinenza della giurisdizione, deesi badare a quanto vien chiesto, non a quanto è dovuto. ivi. — l. 19 § 1 ff. *De jurisd.*

Così pure deesi avere riguardo alla maniera colla quale viene proposta ciascheduna singola azione. Quindi se uno propone diverse azioni contro d'un altro, la quantità delle quali presa singolarmente non eccede la giurisdizione del giudice, sebbene la somma di tutte superi la giurisdizione di lui, pur si potranno esercitare dinanzi a quel giudice. ivi. — *ib.* l. 11. — Ma se un'azione è comune a più persone, come quelle *Familiae erciscundae* o *Communi dividundo* o *Finium regundorum*, non deesi già badare se le singole parti eccedano la giurisdizione di colui che debbe giudicare, ma deesi guardare alla cosa in complesso, perchè l'azione viene complessivamente portata in Giudizio; e può anche essere aggiudicata ad uno solo. ivi. — d. l. 11 § 2.

10. Sicrome al magistrato che giudica fuori del suo territorio si può impunemente non obbedire, così non si obbedisce a chi voglia giudicare oltre la propria giurisdizione. V. Territorio.

11. La giurisdizione si divide altresì in *volontaria* e *contenziosa*. È *volontaria* quella che si esercita rispetto a quelli che si assoggettano volontariamente; come quando trattasi di dare il possesso de' beni, di manomettere. — È *contenziosa* quella che si esercita contro la volontà delle parti: a questa appartengono tutte le

azioni, e tutto ciò che va trattato al modo delle azioni. L, 16, 8.

12. Nella giurisdizione contenziosa, quegli che vi presiede non dee giudicare nè sè stesso nè sua moglie nè i suoi figli nè i suoi liberti nè verun altro di quelli che vivono con loi *(quos secum habet)*. — l. 16 § 2 ff. *De jurisd.*

13. La giurisdizione volontaria, che non importa alcuna cognizione di causa, può da uno a buon diritto esercitarsi rispetto a sè medesimo od a coloro che sono sotto la sua propria podestà, od anche rispetto a coloro alla podestà de' quali egli è soggetto. Quindi anche il figlio per volontà del padre può manomettere presso il padre stesso. ivi, 8. — l. 18 § 2 *De manum. vind.* — Ed il pupillo può manomettere presso il pretore che sia altresì suo tutore, con la di lui autorizzazione. ivi. — *ib.* l. 2. — E reciprocamente, presso un pretore figlio di famiglia può il padre di lui manomettere. ivi. — l. 1 *De off. praet.* — Anzi egli può essere emancipato o dato in adozione presso sè stesso *(apud se)*. ivi. — *ib.* l. 2; l. 3 ff. *De adopt.*

14. Siccome lo stesso magistrato può essere emancipato o adottato presso sè stesso, così il magistrato presso il quale si esercita l'azione Di legge può emancipare dinanzi a sè stesso i proprj figli e dare in adozione. ivi, 9. — *ib.* l. 4; l. 2 *De off. praes.*; l. un. § 2 *De off. cons.* — Ma se accade che un minore di vent'anni sia console, egli non potrà manomettere presso di sè, essendo quegli che esamina i motivi *(consilii causam)*; sì lo può fare quando ne sieno approvati i motivi dal suo collega. ivi. — d. l. un. § 2; l. 5 et l. 20 § 4 *De manum. vind.*

15. V'ha eziandio questa differenza fra la giurisdizione contensiosa e la volontaria, che il magistrato può esercitare la contenziosa soltanto nella sua provincia, e la volontaria dovunque: anzi questa seconda non esige neppur tribunale; potendo il padre emancipare suo figlio in qualunque luogo. ivi. — l. 36 ff. *De adopt.*

16. La giurisdizione dividesi anche in *ordinaria* ed *estraordinaria*. La *ordinaria*, che sola chiamasi propriamente *giurisdizione*, risguarda quegli oggetti de' quali il magistrato per suo primitivo diritto fa cognizione. La *estraordinaria* risguarda quegli oggetti che spettano al magistrato per ispeciale concessione della legge, com'è l'assegnazione del tutore, la cognizione delle cause fedecommessarie, ec. ivi, 10.

17. La giurisdizione dividesi anche in *propria*, *demandata* e *prorogata*. — Chiamasi *propria* quella giurisdizione che il magistrato ha per proprio diritto. La *demandata* è quella che uno esercita in vigore di mandato ed invece di un altro. La *prorogata* è quella che si estende oltre i suoi limiti, cioè in riguardo alle persone o alle cause non soggette ad esso magistrato. L, 16, 11.

18. *More majorum* può demandare la giurisdizione quegli soltanto che l'ha per proprio diritto, cioè in virtù del proprio uffizio, e non ricevuta da un altro *(alieno beneficio)*. ivi, 12. — l. 5 ff. *De jurisd.* — Onde niuno può demandare ad altrui la giurisdizione che fu a lui demandata. ivi. — l. 5 *De off. ejus cui mand.*

19. Ordinariamente niuno può demandare la giurisdizione prima ch'egli possa esercitarla. Quindi il proconsole può se vuole demandare la giurisdizione al suo legato, ma soltanto dopo fatto suo ingresso nella provincia, mentre prima non compete a lui stesso la giurisdizione. ivi, 13. — l. 4 § 6 ff. *De jurisd.* — Intendesi qui della contenziosa; poichè la volontaria gli compete appena uscito di Roma.

Che se demandò la giurisdizione prima di entrare nella provincia, e dopo entrato perseverò nella stessa volontà, il suo legato ha la giurisdizione dal momento che il proconsole è entrato nella provincia. ivi. — l. 4 § 6 *De off. procons.*

Tuttavia può talvolta il proconsole demandare la giurisdizione, benchè non sia per anco giunto nella provincia; p. e. se egli si fosse necessariamente ritardato in viaggio; ed il suo legato fosse giunto molto per tempo. ivi. — *ib.* l. 6.

20. Suole il pretore demandare la giurisdizione, e la demanda o tutta affatto o soltanto in parte, cioè per certe determinate persone o per certi determinati affari; e ciò talvolta pel giusto motivo di avere assunto la difesa di una parte litigante prima di ottenere la magistratura. ivi, 14. — ll. 16 et 17 ff. *De jurisd.*

21. Siccome può demandare la giurisdizione quegli soltanto che può esercitarla per suo proprio diritto, così il magistrato può demandare soltanto ciò che a lui si compete pel proprio diritto di magistrato. Laonde non si trasmettono mediante giurisdizione demandata que' diritti qualunque che vengono specialmente attribuiti da legge, senatoconsulto o costituzioni di principi. ivi, 15. — l. 1 *De off. ejus cui*

mand. — Bensì può uno demandare ad altrui che dia il possesso de' beni, che comandi di possedere a quello a cui non viene data cauzione pel danno non fatto, che metta in possesso la madre a nome del figlio che ha nel ventre, o un legatario per la conservazione del suo legato. L, 16, 15. — l. 4 § 1 *De off. ejus cui mand.* — Così pure può essere demandata la cognizione intorno ai tutori sospetti. ivi. — d. l. 4.

22. Essendochè mediante la giurisdizione demandata non si trasfondono que' diritti che non vanno congionti alla giurisdizione; così non si possono demandare que' diritti che sono al magistrato in modo speciale dalla legge concessi; imperciocchè si deggiono risguardare come diritti di legge, anzichè d'imperio ovvero di giurisdizione. Dunque presso il legato del proconsole ninno può manomettere nè adottare. ivi, 17. — l. 2 § 1 et l. 3 *De off. procons.* — E quegli a cui il preside demandò la giurisdizione non può sempre esercitare il consiglio, cioè nol può quando si tratta di facoltà attribuite al magistrato da una legge speciale, le quali mediante la demandata giurisdizione non si trasfondono in altri, come sarebbe il caso dai tutori o curatori che volessero vendere predj del minore. Ma in quegli affari che si decidono bensì *pro tribunali* ma che per gius primitivo competono al magistrato, può il mandatario della giurisdizione esercitare il consiglio, imperciocchè passa in lui la facoltà di conoscere di quelle cause straordinarie (come quella del tutore sospetto) che però non si possono decidere se non *pro tribunali*, onde richiedono il consiglio; poichè in tutti gli affari che trattansi *pro tribunali* dee intervenire il consiglio. ivi. — l. 2 cum § 1 *De off. ejus cui mand. jurisd.*

23. Chi assume una giurisdizione demandata, nulla ha di proprio, ma esercita la giurisdizione di quello che gliela demandò. ivi, 18. — *ib.* l. 1 § 1; l. 16 ¶ et is ff. *De jurisd.* — Ancorchè fosse pretore. ivi. — l. 3 *De off. ejus cui mand.*

24. Se quegli che demandò la giurisdizione morisse prima che l'altro a cui è demandata avesse cominciato ad agire nell'affare, il mandato è sciolto. ivi, 19. — l. 6 ff. *De jurisd.* — Nè osta che i giudici dati dal preside durino per tutto il tempo de' suoi successori; chè altro è quel giudice a cui è demandata una giurisdizione, altro è quello a cui è demandata la semplice instruzione della causa; mentre questi comincia subito ad agire nell'affare per cui fu dato. L, 16, 17, *nelle note.*

25. La giurisdizione demandata si scioglie anche mediante la revoca. ivi.

26. La giurisdizione si proroga ovvero si estende per disposizione di legge, o per consenso delle parti. — Si proroga per disposizione di legge nelle riconvenzioni. Difatti, quantunque regolarmente non appartenga alla giurisdizione di quel magistrato la causa per cui si fa la riconvenzione o la persona che si riconviene, tuttavia la giurisdizione di quel magistrato si proroga a quella causa ed a quella persona. In conseguenza se le azioni sono reciproche, ed una delle parti domanda una quantità minore, l'altra una quantità maggiore, quella che chiede la quantità minore debbe agitare la causa presso lo stesso giudice, affinchè non sia in arbitrio dell'avversario l'opporre calunniosamente che io non posso portare la lite dinanzi a quel giudice. ivi, 20. — l. 11 § 1 ff. *De jurisd.*

Parimente quegli che non può essere astretto ad assoggettarsi al giudizio in un qualche luogo, se egli si fa attore, è astretto di rispondere alle azioni e può essere chiamato dinanzi allo stesso giudice. ivi. — l. 21 ff. *De jud.*; l. 14 Cod. *De sent. et interl.*

27. La giurisdizione del magistrato si proroga altresì alle cause ed alle persone che non sono a lui soggette, e ciò mediante il mutuo consenso dei litiganti. ivi, 21. — l. 15 ff. *De jud.*; l. 28 *Ad munic.*

28. Il consenso delle parti per la prorogazione della giurisdizione dee avere quattro requisiti:

1.° Si reputano consenzienti quelle parti che sanno di non essere soggette alla giurisdizione di un tale magistrato, eppure vi si sottopongono; per altro se credono che quella sia appunto la loro giurisdizione, non le saranno soggetti, mentre l'errore delle parti non lascia luogo a consenso; parimente se avessero creduto che uno fosse il pretore invece di un altro. ivi, 22. — l. 2 ff. *De jud.*; l. 15 ff. *De jurisd.*

2.° Debb'essere spontaneo il consenso. ivi. — d. l. 2 ff. *De jud.* ¶ aut si quam.

3.° Debb'essere perseverante fino a tanto che la causa abbia cessato d'essere intatta. ivi.

4.° Non è necessario che sia espresso, bastando anche tacito, il quale si desume dall'avere il reo contestata la lite senza far uso della eccezione declinatoria; dovendo il giudice

essere terminato là dove fu cominciato. L, 16, 21. — l. 30 ff. *De jud.* — Laonde non si reputa che abbia consentito di assoggettarsi ad un giudice quegli che dinanzi esso giudice chiese che gli venisse comunicato il titolo della domanda. ivi. — *ib.* l. 33.

29. Purchè vi sia il consenso delle parti, non è necessario quello del pretore stesso. Onde se le parti consentono, ed il pretore ignora tale consenso, e crede essere sua la giurisdizione, la legge è osservata. ivi, 23. — *ib.* l. 2 § 1.

30. Non si può prorogare la giurisdizione a quello che non ne ha; mentre il consenso de' privati non fa diventar giudice chi non presiede a verun giudizio; nè la sentenza di costui ha forza di cosa giudicata. ivi, 24. — l. 3 Cod. *De jurisd. omn. jud.*

31. Chi non ha giurisdizione non può essere assunto giudice se non per compromesso; o quando sia confermato da qualche legge. ivi. — l. 81 ff. *De jud.*

32. Il vescovo può essere assunto giudice, e la sua assenza non è appellabile. ivi. — l. 8 *De episc. aud.*

33. Non si può prorogare la giurisdizione se non a quello che ne abbia già alcuna, e l'abbia tale che s'aggiri sopra cause del medesimo genere di quelle a cui la si vuol prorogare. Quindi il giudice criminale *(latrunculator)* non può giudicare d'affari pecuniarj. ivi, 25. — l. 61 § 1 *De jud.*

34. Al procuratore di Cesare, che giudica le cause fiscali, si potrà prorogare la giurisdizione per le cause de' privati; imperciocchè le cause fiscali civili e qualunque altra causa civile de' privati sono del medesimo genere, cioè sono tutte nella categoria comune delle cause civili. ivi. — l. 1 Cod. *De jurisd. omn. jud.*

35. Anche per quelle persone sopra le quali ordinariamente il magistrato non ha imperio si può prorogare la giurisdizione di lui. Onde se un superiore o un eguale si sottomette alla giurisdizione altrui, si può giudicare pro e contra di lui. ivi, 26. — l. 14 ff. *De jurisd.* — Così procede nelle cose che sono d'ordinaria e propriamente detta giurisdizione, non così in quelle che sono di giurisdizione straordinaria. Quindi non possiamo manumettere presso un magistrato che abbia imperio eguale al nostro; nè il pretore può presso il suo collega, si può presso il console. ivi. — l. 14 et l. 18 § 1 ff. *De manum.*

36. L'editto *De albo corrupto* concerneva la giurisdizione de' magistrati, e dava azione contra chi avesse dolosamente guastato l'albo (V. Albo) esposto per gli oggetti di giurisdizione perpetua. L, 16, 27. — l. 7 ff. *De juris.*

37. Reputavasi che uno commettesse contro questo editto qualora avesse fatto con prava intenzione *(dolo malo)*: che se taluno avesse prestato l'albo per inesperienza o rozzezza o per ordine del pretore stesso o per caso, non era soggetto alla pena di questo editto. ivi, 28. — d. l. 7 § 4.

38. Non solo chi lo guasta è soggetto alla pena di questo editto; ma eziandio chi lo porta via senza guastarlo, o il faccia colle proprie mani o commetta ad altrui di farlo. Che se l'incaricato fece senza pravità d'intenzione, egli non è soggetto a pena. E se furono molti che diedero la commissione o che eseguirono, tutti sono soggetti alla pena. ivi. — d. l. 7 § 5. — Nè basterà che uno solo la paghi. ivi. — *ib.* l. 8.

39. Se uno guasta l'albo nell'atto che viene esposto o prima che venga esposto, l'editto non è applicabile, stando alla lettera; ma va esteso anche a tali casi. ivi. — *ib.* l. 7 § 2.

40. Contro chiunque avesse violato questo editto, di qualunque condizione egli sia, soggetto o no all'altrui podestà, maschio o femmina, si potrà agire in virtù di questo editto. ivi. — *ib.* l. 7 § 1.

41. Se i servi *(familia)* di uno corrompono l'albo, non si dà l'azione (come nel furto) contro degli altri, quando il padrone volendo difenderli paga a nome di uno solo di essi una somma eguale a quella che avrebbe dovuto pagare un uomo libero; forse perchè nel caso dell'*albo corrotto* si vuol vendicare il disprezzo fatto alla maestà del pretore, e perchè s'intendono commessi più fatti. Non si potrà riguardarlo come un fatto solo se non nel caso che i servi abbiano instigato un terzo a guastare l'albo. ivi. — *ib.* l. 9.

42. La pena di questo editto consisteva in cinquecento aurei, o, secondo un'altra lezione, cinquanta. ivi. — *ib.* l. 1. — Ai servi non difesi dal padrone ed ai poveri *(inopes)* si applicava la pena corporale. ivi. — *ib.* l. 7 § 3.

43. Dicendosi *albo* in questo editto s'intende ciò che per oggetto di giurisdizione perpetua vi fosse esposto o sopra carta o sopra altra materia, non quegli annunzj od altro che risguardassero affari incidentali de' privati, i quali erano p. e. gli editti perentorj e simili. ivi, 27.

44. L'azione portata da questo editto è popolare. L, 16, 28. —. l. 1 ff. *De jurisd.*

GIURISPRUDENZA. È la cognizione delle cose divine ed umane, la scienza del giosto e dell'ingiusto. I, 1, 4. — l. 10 § fin. *De justitia et jure.*

GIUS. V. Diritto e' *Jus.*

2. — decemvirale. V. Decemviri e Legge.

3. — militare. V. Delitti, Milite, Milizia, Peculio *castrense*, Pene, Veterani, ec.

4. — *d' immunità.* V. Immunita'.

5. — Codicillare. V. Codicillo.

6. — *delle doti.* V. Dote.

7. — *caducario.* V. Caducita'.

8. — *del fisco.* V. Fisco.

9. — italico. V. Censo, Colonie, Immunita', Municipio.

10. — *de' figli. (Jus liberorum)* V. Figlio.

GIUSDICENTE. V. Competenza, Giudice, Giurisdizione.

GIUSTIZIA. È la volontà costante e perpetua di dare a ciascuno il suo diritto. I, 1, 1. — l. 10 *De justitia et jure.* — Qui la giustizia è definita come virtù. Ma civilmente parlando, repotasi giusto anche colui che conforma alla legge tutte le sue azioni esteriori, comechè non abbia questa volontà costante e perpetua: imperciocchè nel foro esteriore niuno è punito de' proprj pensieri. XLVIII, 19, 45. — l. 18 ff. *De poenis.*

2. La giustizia consiste nello attribuire a ciascuno ciò che gli appartiene. XVI, 3, 12. — l. 31 § 1 ff. *Deposito.*

3. Niuno dee far giustizia a sè stesso. XLIII, 3, 1. — l. 1 § 2 *Quod legator.*

4. Il creditore che per pagarsi s' impadronisce della cosa del suo debitore senza l'autorità del giudice, reputasi che operi violentemente, e perde il suo credito, come perchè si è fatto giustizie da sè. IV, 2, 11. — l. 13 *Quod metus causa.* — Chi si fa giustizia anzichè domandare innanzi al giudice quello che gli è dovuto, commette il delitto di violenza. XLVIII, 6-7, 10. — l. 7 *Ad leg. Juliam de vi priv.*

5. Chiunque può farsi giustizia da sè *(se vindicare)* allorchè, essendo assalito o minacciato da assassini sulla pubblica strada o da ladri in casa nottetempo, gli è impossibile il ricorrere alla giustizia per reprimere la loro violenza: difatti allora la legge gli dà il diritto di uccidere l'aggressore, fosse anche un militare in uniforme, non solamente per antivenire l'effetto delle sue minacce, ma eziandio per assicurare la pubblica tranquillità. ll. 1 et 2 Cod. *Quando liceat unic. sine jud.*

6. La l. 5 Cod. *De jure fisci* autorizza qualunque privato (ancorchè condannato per giustizia) ad opporre la forza agli uscieri ed altri esecutori degli ordini di giustizia che si asserissero incaricati di por mano sulle persone o sulle robe di lui, senza giustificarsene.

GIUSTO. V. *Justus.*

GIUVENZIO CELSO *il Padre*, successore nel principato della setta Pegasiana a *Pegaso*, il quale fiorì al tempo di Vespasiano. Alcune sue sentenze si riportano nelle Pandette da suo figlio e da *Nerazio. Pref.* p. II, 1, 40.

GLANS. Questa parola significa qualunque frutto. L, 16, 101. — l. 236 § 1 *De verb. signif.*

2. *Glans caduca*, quella che cadde dall'albero. ivi. — *ib.* l. 30 § 4.

GLOS. La cognata della moglie; *viri soror.* XXXVIIII, 10 (al. 11), 46. — l. 4 § 6 in f. *De grad. et affin.*

GOVERNATORE. V. Preside, Proconsole.

GRADI *di parentela.* V. *Abamita, Abavia, Abavunculus, Abavus, Abmatertera, Abnepos, Abneptis, Abpatruus*, Affinita', Agnati, Agnazione, *Amita, Amita magna, Amitina, Amitini, Atavia, Atavus, Atnepos, Atneptis, Avia, Avunculus, Avunculus magnus, Avus*, Cognazione, *Consobrinae, Consobrini, Filia, Filius, Frater, Fratres patrueles, Gener, Glos, Janitrices* o *Inateres, Levir, Majores, Mater, Matertera, Matertera magna, Nepos, Neptis, Noverca, Nurus*, Parentela, *Pater, Patruus, Patruus magnus, Posteri, Privigna, Privignus, Proamita, Proavia, Proavunculus, Proavus, Progener, Promatertera, Pronepos, Proneptis, Pronurus, Propatruus, Prosocer, Prosocrus, Sobrina, Sobrini, Socer, Socrus, Soror, Sorores patrueles, Trinepos, Trineptis, Tritavia, Tritavus, Vitrigus.*

1. La parola *grado* viene dalla somiglianza con le scale per le quali si va di grado in grado. L, 16, 105. — l. 10 § 10 *De grado et affin.*

2. Può accadere che due parenti o congiunti lo sieno fra di loro sotto un doppio rapporto, di superiorità e d'inferiorità: p. e. che l'uno sia nello stesso tempo zio e nipote del-

l'altro, e reciprocamente; e che l'uno sia nello stesso tempo suocero e genero dell'altro e reciprocamente. Supponi che due uomini vedovi, aventi una figlia per uno, sposino l'uno la figlia dell'altro: è evidente che il primo avendo sposato la figlia del secondo sarebbe suo genero, e parimente il secondo sposando la figlia del primo, ch'è già suo genero, diverrebbe anche suo suocero; e così dicasi del secondo rispetto al primo. — Per la stessa ragione i figli nati dall'uno di questi due matrimonj sarebbero zii e nipoti, zie e nipoti dei figli nati dall'altro matrimonio, e reciprocamente; dachè i figli nati dal primo dei matrimonj in quistione, come figli e figlie dell'avo di quelli nati dal secondo, sarebbero loro zii e zie, e nel tempo stesso come nipoti del padre dei figli dell'altro matrimonio sarebbero loro nipoti. XXXVIII, 10 (al. 11), 13, 14, 15 e 16. — l. 10 § 14 *De grad. et affin.*

GRADUALE. E' una specie della sostituzione pupillare, che si oppone alla semplice cioè a quella di un grado solo. P. e. se un padre sostituì vicendevolmente i suoi figli impuberi, e sostituì Tizio all'ultimo che fosse per morire, i fratelli avranno soli il possesso de' beni, essendovi qui in certo modo due gradi di sostituzione, giacchè i fratelli sono sostituiti l'uno all'alto al primo grado, ed in loro mancanza è chiamato Tizio. XXVIII, 6, 35. — l. 25 *De vulg. et pupill. substit.*

GRAMATICA. E' uno degli studj liberali. L, 13, 2. — l. 1 *De extraord. cognit.*

GRANIO FLACCO, autore di un commento intorno al *Gius Papiniano*, dal quale Festo desunse molti significati di voci antiche. Credesi che sia vissuto circa il tempo di Cicerone. *Pref.* p. II, 1, 14.

GRANO. V. Frumento.

GRAVATO. V. Fedecommesso e Sostituzione.

GRAVIDANZA. V. Carboniano *(Editto)*, Curatore, Parto, Possesso *a nome del ventre*, Riconoscimento, Ventre.

1. La donna incinta era messa in possesso de' beni di suo marito defunto, pei nasciturі. XXXVII, 9, 1. — l. 1 *De ventre in possess. mitt.*

A tal fine la gravidanza doveva essere certa. XXXVII, 9, 3. — l. 1 § 1 *De ventre in possess. mitt.*

Fino al parto la donna doveva essere alloggiata e nudrita a carico de' beni. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 19. — Questi alimenti erano dati al postumo, non a lei; e quindi le erano dovuti anche se ella aveva di che alimentarsi. ivi, 12. — *ib.* l. 5. — Per altro se ella aveva ricevuto gli alimenti credendosi incinta mentre non l'era, non veniva obbligata a restituzione. ivi, 13. — *ib.* l. 3. — Ma se ella s'era dichiarata incinta sapendo di non esserlo, reputavasi che la si fosse alimentata *de suo*, e quindi ella doveva restituire ciò che aveva consumato a questo titolo. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § ult. — Cioè era condannata in danni ed interessi verso tutti quelli ai quali la sua falsa indicazione avesse potuto recare pregiudizio. XXVI, 6, 1. — l. 1 § 4, 8, 9, 10 *Si mulier ventris nomine.*

2. Quando il marito dopo il divorzio asseriva che sua moglie era incinta, ella doveva essere visitata da alcune matrone. Se due di queste la dichiaravano incinta, le si dovevano dare guardie. XXV, 4, 1. — l. 1 *De inspic. ventre.*

3. Se dopo la morte del marito sua moglie diceva d'essere incinta, ella doveva due volte al mese denunziare la sua gravidanza alle parti interessate, affinchè esse mandassero matrone a verificare essa gravidanza. ivi, 6. — *ib.* l. 1 § 10. — E di più ella doveva, un mese prima del termine presunto del suo portato, darne loro conoscenza perchè esse avessero a sorvegliare il parto se lo stimavano conveniente. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § 1.

GRAZIA. La grazia o remissione accordata dal principe rendeva valido il testamento. XXVIII, 3, 12. — l. 6 § 12 *De injusto, rupto.*

2. Il principe poteva far grazia ai condannati. I, 4, 2. — l. 1 § 2 *De constit. princ.*; XLVIII, 23, 5. — ll. 2 et 3 *De sentent. passis et restit.* — V. Restituzione.

GRONDA o GRONDAJA. V. Stillicidio, *Suggrunda.*

GUADAGNO. V. Donazione, Giuoco, Lucro, Società.

H

Habere. In due modi s' intende questa parola; cioè, *avere* con diritto di proprietà, e ottenere senza interpellazione ciò che s' ha comperato. In ambidue questi sensi intendesi *habere* nella stipulazione che s' interpone tra il venditore ed il compratore *Rem habere licere*, intendendosi cioè che ad uno *liceat habere* quando nessuno gli muove controversia. L, 16, 106. — l. 188 *De verb. signif.*; l. 38 § 2 *De verbor. oblig.* — Nè si può dire *licet habere* a colui al quale vien dimandato alcun che del diritto che aveva. ivi. — d. l. 38 § 3.

2. *Habere* intendesi con effetto. ivi. — l. 164 § 1 *De verb. signif.*

3. Reputasi che uno *abbia* presso di sè quella cosa della quale ha azione: *si ha* ciò che si può domandare. ivi. — *ib.* l. 43.

Per altro questo assioma non va preso assolutamente; darchè nel fatto lo aver l' azione soltanto è meno che lo avere la cosa. IV, 4, 33. — l. 6 ff. *De minor.*; IV, 3, 8. — l. 6 ff. *De dolo malo.*

Habitare. Dicesi di chi ha domicilio in un luogo, sia poi questo suo proprio, o preso in conduzione, o dato gratuitamente; nel che *habitare* ed *habitator* differiscono da *hospitari* ed *hospes*. L, 16, 106. — l. 1 § 9 *De his qui eff.*

Herus. Significa padrone (*dominus*); di qui viene *heres*. ivi, 108. — l. 11 § 6 *Ad leg. Aquil.*

His rebus recte praestari. È una clausola che trovasi frequentemente in varie stipulazioni: p. e. quando nell' azione Redibitoria il compratore stipula dal venditore pel caso in cui il compratore avesse dato o fosse condannato per quel servo che compera; così pure quando il possessore stipula dal petitore al quale restituisce le cose; parimenti quando l'erede che teme l' evizione dell' eredità stipula dal legatario al quale paga i legati. Ora, questa clausola significa che da tal cosa (*his rebus*) lo stipulante non abbia a sentire verun pericolo o danno. L, 16, 109. — l. 71 § 1 *De verb. signif.*

Hasta. Così chiamavasi la vendita all'incanto pubblico, perchè piantavasi, nella pubblica piazza ov' era da fare l' incanto, una specie di picca o palo al quale affiggevasi il nome del debitore escusso e lo stato degli effetti escussi e messi in vendita, affine di attirare ed instruire gli acquirenti.

2. In generale da questa specie di vendita derivava una specie di vergogna e ignominia sopra quello i cui beni erano così venduti. Laonde le leggi romane, sempre attente ad invigilare sopra tutto ciò che riferivasi all' onore ed alla riputazione dei cittadini anche dopo la loro morte, rimettevano qualchevolta dal rigore del diritto per procurare al debitore i mezzi di sottrarsi a tale ignominia. Inst. § 1 in f. *Quibus ex caus. manum.*

3. Le vendite all'incanto si facevano sotto l'autorità del pretore rappresentato da un decemviro, *qui hastae praeesset.* I, 2, 21. — l. 2 § 29 *De orig. juris.* — Alcuni interpretano qui *hastae* diversamente, intendendo che si parli dei *judicia hastae*, ch' erano quelli dei centumviri; giudizj così detti perchè ne' luoghi dove tenevansi piantavano un'asta.

4. La formalità della vendita pubblica per subasta è di rigore ed indispensabile, quando si tratta di vendita di oggetti appartenenti al demanio od a minorenni od a comunità, o di vendite in esecuzione di giudizj di condanna. Ma non si può chiedere contro un debitore condannato la vendita all' asta del suo bene se non in conseguenza del giudizio reso contro di lui con cognizione di causa ed ordinante la vendita dopo fatto constare giudizialmente il suo rifiuto di pagamento.

5. Il debitore pagando ciò che deve può far rescindere la vendita se non vi sono osser-

vate tutte le formalità prescritte, o se può provare che l' aggiudicazione è stata fatta a vil prezzo per favore o per frode; e allora il compratore, come costituito in mala fede dalle circostanze suddette, dovrà restituire il fondo dovuto e tutti i frutti che ha percepiti o dovuto percepire. ll. 1 et 2 Cod. *De fide instr. et jure hastae fisc.*; l. ult. Cod. *Si adv. fisc.*

6. Chi ha comprato dal fisco e lo prova, non importa il come, non ha bisogno di riportare l'atto dell' aggiudicazione fattagli, ma solamente la quitanza del prezzo che ha dovuto pagare. l. 3 Cod. *De fide instr. et jure hastae fisc.*

7. Durante le dilazioni determinate dalla legge per l' aggiudicazione o vendita definitiva, ciascuno è ammesso ad offerire sopra l'ultima offerta, e la sua offerta debb' essere ammessa. *ib.* l. 4.

8. Le vendite fatte dal fisco o dalle comunità con tutte le formalità richieste, dopo le dilazioni prescritte per l' ammissione della offerta definitiva non ponno essere rescisse con rescritto del principe, nemmenò sotto pretesto della minorità del debitore il cui bene fu venduto per soddisfare il suo debito verso il fisco; a meno che il minore non sia stato validamente difeso; nè sotto pretesto di maggiori offerte posteriori. *ib.* l. 5; l. 1 Cod. *De vend. reb. civit.*; l. ult. Cod. *Si propter publ. pens.*

9. Chi compra dal fisco compra libero da qualunque aggravio ed ipoteca; egli non deve che il prezzo e gli oneri riservati dall' aggiudicazione; salvo ai creditori ipotecarj che si sono opposti alla vendita, di colpire il prezzo del fondo venduto. l. 6 Cod. *De fide instr. et jure hastae fisc.*; l. 8 Cod. *De remiss. pigno.*

10. L' avvocato e gli uffiziali del fisco acquistano validamente le cose che il fisco fa vendere alla pubblica asta. l. ult. Cod. *De fide instr. et jure hastae fisc.*

11. Le aggiudicazioni per asta pubblica debbono esser fatte verso contanti e non a credito.

HAERES o HAEREDITAS. V. Heres ed *Hereditas*.

HERES. V. Erede.

2. *Pro herede gerere* significa dichiarare con qualche fatto la volontà di adire l' eredità; fatto che senza diritto e nome di erede non si può fare. L, 16, 107.

HEREDITAS. V. Astenersi *(Beneficio di)*, Eredità, Immischiarsi.

2. *Hereditas damnosa* dicesi quella ch' è esaurita dai debiti. Si oppone alle *lucrosa*. ivi.

3. — *delata* dicesi quella che uno può conseguire mediante l' adizione. ivi. — l. 151 *De verb. signif.* — Adunque finchè pende il diritto del testamento o la condizione sotto la quale uno è instituito, non si dice ancora *delata* la eredità. Per simile ragione non è deferita *(delata)* a colui il quale vi è chiamato per sostituzione o *ab intestato*, finchè pende se per instituzione verrà o no adita. L, 16, 107, *nelle note.*

4. — *jacens*, quella che non fu ancora adita da alcuno. ivi.

5. *Hereditatem cernere.* V. Crezione.

6. *Quidquid ex hereditate pervenerit*; frase che trovasi nei fedecommessi, e vale tutto ciò che pervenne all' erede per qualsivoglia titolo, anche di prelevazione o di fedecommesso. Nel che tale fedecommesso è più pieno del fedecommesso *Hereditatis* e di quello *Quod ex hereditate supererit.*

7. *Recusare hereditatem* non è lo stesso che *Repudiare hereditatem*. Quello è di più, abbracciando ogni atto col quale taluno significa di non voler essere erede; mentre *repudiare* dicesi propriamente di colui che fa sua dichiarazione in Giudizio. Del rimanente questi due vocaboli si confondono. ivi. — V. Ripudio.

HODIE. V. Oggi.

HONORARIUM. Dicesi di tutto ciò che discende dalla giurisdizione del pretore. Nel qual senso usansi le frasi *Honorarium jus*, *Honorariae actiones*, *Honoraria poena*, *Honorarii successores*, *Honorarii tutores.* L, 16, 109. — V. Onorario.

HOMO. Significa tanto l' uomo quanto la donna. L, 16, 7. — l. 152 *De verb. signif.*

HOSPES. Quegli che per qualche tempo alberga in un luogo. L, 16, 109.

HOSTES. Quelli a' quali abbiamo dichiarato la guerra con pubblico bando, o che ce l' hanno dichiarata: tutti gli altri sono predatori *(praedones)* o malandrini *(latrones)*. ivi. — l. 118 *De verb. signif.*

2. Gli antichi li chiamavano *perduelles*, indicando così che s' era in guerra con loro. ivi. — *ib.* l. 234.

3. La parola *hostis* sola affatto, nel latino antico, non significava che *forastiero*. In seguito *perduellis* venne a significare traditore della patria, o reo di lesa maestà.

HOSTICUM, HOSTICULUM. Qualunque luogo fuor di Roma. V. sopra *Hostis* n. 3.

HYPEROCHA. Così chiamasi ciò che nel fondo ipotecato eccede l' ammontare del credito primitivo. XX, 4, 10. — l. 20 ff. *Qui potiores in pign.*

I

ICOSAPROTI. Magistrato (*i primi venti*) che in alcune città era proposto alla esazione de' tributi. L, 4, 8. — Era un carico misto. ivi. — l. 18 § 26 *De muner. et honor.*

ID EST. Qualche volta stanno queste parole invece di *per esempio*. Così nella l. 7 § 8 ff. *De pactis*, ove dice: *Paciscor ne a persona petam, id est ne a Lucio Titio petam.*

IGNOMINIOSO *(Congedo)*. V. Congedo.

IGNORANZA. V. anche Errore. V. lib. 22 tit. 6 ff. *De juris et facti ignorantia*; Cod. lib. 1 tit. 18 *De juris et facti ignorantia.*

1. L'ignoranza è di diritto o di fatto. Quella di diritto consiste nel non conoscere ciò che è prescritto dalle leggi o dalla consuetudine. Quella di fatto consiste nel non conoscere che una cosa avvenne o il come avvenne. XXII, 6, 1. — l. 1 ff. *De juris et facti ignor.*

I. *Esempio*. Se uno sa bensì che fu ad un altro deferito il possesso de' beni, ma non sa ch'è trascorso il tempo del suo possesso; egli è in errore di fatto. Lo stesso dicasi se crede che sia stato immesso nel possesso dei beni. Ma se sa ch'egli non ha domandato il possesso, e ch'è trascorso il termine per domandarlo; ed ignora poi che ad esso compete il possesso de' beni per titolo di successione; trascorrerà il termine contra di lui, dachè versa in errore di diritto. ivi. — d. l. 1 § 3.

II. *Esempio*. Se uno, essendo instituito erede universale, crede di non potere domandare l'immissione in possesso dei beni prima che venga aperto il testamento; egli è in errore di diritto: se poi non sa ch'esiste un testamento, egli è in errore di fatto. ivi. — d. l. 1 § 4.

III. *Esempio*. Se uno non sa di essere parente *(cognato)* di un altro, questo può essere errore talvolta di diritto e talvolta di fatto. Così se sa di essere libero e da chi è nato, ma non sa che gli competono i diritti di cognazione, è in errore di diritto: se poi, essendo stato per avventura esposto, non conosce i suoi genitori e serve ad uno credendo d'essere suo servo, l'errore è piuttosto di fatto. XXII, 6, 1. — l. 1 § 2 *De juris et facti ignor.*

2. L'ignoranza di diritto e quella di fatto differiscono in questo, che, quando uno contende per l'acquisizione di qualche cosa, se ciò avviene per ignoranza di diritto, tale ignoranza debb'essere pregiudizievole; ma non gli dee nuocere la ignoranza di fatto. Onde viene la regola che, trattandosi di lucro, nuoce l'errore di diritto, non quello di fatto. — Sono poi simili le due specie d'ignoranza in ciò, che qualunque cosa abbia fatto una persona per ignoranza di diritto o di fatto, ciò non gl'impedisce che possa ridomandare o trattenere la cosa sua. Onde viene l'altra regola, che niun errore pregiudica, trattandosi di danaro. ivi, 2. — *ib.* ll. 7 et 8; l. 13 Cod. h. tit.

3. Se uno ignora la morte di quello il possesso de' beni del quale è in lui trasferito, non decorre il tempo per lui dachè versa in errore di fatto. Ma se sa ch'è morto un suo *cognato*, e non sa che pel titolo di parentela spetta a lui il possesso dei beni del defunto; o se sa di essere stato instituito erede, ma non sa che il pretore promette il possesso de' beni agli eredi instituiti, trascorre il termine in pregiudizio di lui, perchè versa in errore di diritto. Lo stesso dicasi se un fratello consanguineo del defunto crede che la madre abbia un diritto prevalente al suo. ivi, 4. — l. 1 § 1 ff. h. tit.

4. L'ignoranza di diritto non giova nella usucapione, sì l'ignoranza di fatto. ivi. — *ib.* l. 4. — Sarebbe un errore di diritto se comperassi qualche cosa da un pupillo senza l'autorizzazione del tutore, ignorando essere necessaria tale autorizzazione. Sarebbe un errore di fatto se tu avessi ignorato esser lui impubere;

e questo errore ti potrebbe giovare onde potere per questa compera essere considerato come possessore a titolo di compera, ed usocapire anche la cosa, quando questo impubere ti avesse venduta una cosa altrui: poichè se ha venduta una cosa propria, non potrai acquistarla per usucapione, mentre le cose de' pupilli non ponno essere in tal modo acquistate. XXII, 6, 4, *nelle note.*

5. Se uno per ignoranza di diritto non s'è giovato della Falcidia, questa ignoranza gli è pregiudizievole. E in generale, se non per errore di fatto fu pagato un fedecommesso indebito, non può essere ripetuto. ivi, 5. — l. 9 § 5 ff. *De juris et facti ignorantia* — Anzi qualunque somma sia stata indebitamente pagata per ignoranza di diritto, non ha luogo la ripetizione di essa: imperciocchè chi ripete ciò che ha indebitamente pagato contesta l'acquisizione di una cosa che ha alienato col fare il pagamento. Ora, l'errore di diritto è pregiudizievole a chi vuol fare tale acquisizione. Competerebbe la ripetizione quando fosse stata pagata per ignoranza di fatto. l. 10 Cod. h. tit. — Molti interpreti per altro sono d'avviso, nonostante la chiara disposizione della d. l. 10, che si possa ripetere mediante l'azione D'indebito anche ciò che fu indebitamente pagato per errore di diritto; e pensano non doversi considerare che faccia un acquisto od abbia per oggetto un lucro chi tenta di ricuperare una cosa che non era sua e che ha perduta soltanto per errore. E tale opinione si fonda sulla l. 8 § 3 ff. *Ad Senat. Vellej.* (XVI, 1, 38), nella quale è concessa l'azione Ripetitoria al fidejussore il quale, avendo stipulato che non potess'essere a lui domandato il pagamento, lo ha poscia per errore verificato. Ma in questo fidejussore non si può supporre altra ignoranza sennonchè o di un fatto proprio, e questa non iscusa, o di diritto. I detti interpreti vorrebbero che la citata l. 10 possa essere applicabile soltanto nel caso che fosse fatto il pagamento d'una somma che non era, propriamente parlando, neppure materialmente dovuta, essendo il debito di tale natura che un uomo onesto avrebbe potuto non pagarlo, sebbene fosse più onesta cosa il pagarlo. Eglino ne apportano un esempio nell'erede il quale, sebbene possa a buon dritto trattenere la propria falcidia, tuttavia è più onesto se non fa questa detrazione ed adempie per intero la disposizione del testatore. In questi casi confessano anch'essi che l'ignoranza di diritto mette impedimento alla ripetizione di ciò che fu dato. In quei casi poi ne'quali non siavi giusta causa di far pagamenti, pretendono che possa competere la ripetizione di ciò che fu pagato tanto a quello che versò in errore di diritto quanto a quello che cadde in errore di fatto. La quale opinione è più probabile e più conforme alle equità. XXII, 6, 4, *nelle note.*

6. Se uno, essendo maggiore di venticinque anni, ha rinunziato ad una eredità, e domanda d'essere soccorso allegando ignoranza di diritto, non viene ascoltato. ivi, 6. — l. 2 Cod. *De juris et facti ignor.*

7. Se uno, essendo emancipato dal padre, non ha entro un anno domandato il possesso dei beni, non può sperare soccorso allegando ignoranza di diritto. ivi. — *ib.* l. 3

8. Se dopo fatta la divisione si è scoperto un vizio nel testamento, tu non risentirai nessun pregiudizio per le operazioni fatte nell'ignoranza del medesimo; onde, dimostrato che il testamento è falso o illegale, si annullerà la scrittura prodotta invece del testamento, e tu potrai conseguire l'intera eredità. ivi. — *ib.* l. 4.

9. L'errore di diritto non sempre ha il medesimo effetto che quello di fatto, poichè il diritto può e debb'essere determinato, mentre possono anche i più savj (*prudentissimos*) errare nella interpretazione di un fatto. ivi, 7. — l. 2 ff. h. tit. — Difatti essendo il Diritto limitato, ciascheduno è obbligato di conoscerlo o di consultare i legali, ond'è colposa la ignoranza di esso e meritamente nociva. ivi. — l. 12 Cod. h. tit.

10. Siccome l'ignoranza di diritto per questo è pregiudizievole perchè colposa, così non debb'esserlo per le persone scusabili dalla colpa. Tali sono i minori di venticinque anni. ivi, 8. — l. 9 ff. h. tit. — Semprechè non vi sia delitto.

Anche le femmine sono talvolta scusate dalla colpa, in riguardo alla fralezza del loro sesso; e quindi vengono in alcuni casi restituite in intero contro l'ignoranza di diritto, come pur vengono restituite le persone rotiche; e ciò per sottrarle alla pena della legge, contra cui si presume che abbiano operato piuttosto per ignoranza che per dolo; presunzione non ammessa per gli altri. — Negli altri casi sono parificate ai maschi. ivi, e 3. — *ib.*, et l. 13 Cod. h. tit.

È poi condonato indistintamente qualunque errore di diritto alla femmina, se è minorenne. ivi, 8. — l. 11 Cod. h. tit.

A maggior ragione non nocerà l'ignoranza di diritto a' pupilli di ambi i sessi che agiscono senza l'autorità del tutore. XXII, 6, 8. — l. 10 ff. *De juris et facti ignor.*

11. L'ignoranza di diritto non debb'essere dannosa neppure a' militi. ivi, 9. — *ib.* l. 9 § 1.

12. La regola, che l'ignoranza di diritto non giova, deesi intendere applicabile anche al caso che uno avesse potuto interogare qualche giureconsulto, o ne fosse da sè stesso instrutto; sicchè essa nuoce a quello che facilmente poteva acquistarne la cognizione; il che però è di rado. ivi, 10. — d. l. 9 § 3.

13. Siccome l'ignoranza di fatto non nuoce neppure quando trattasi di acquistare, perchè si reputa incolpevole; così essa nocerà quando si possa apporre all'ignorante somma negligenza, qual sarebbe di chi solo ignorasse ciò che tutti i cittadini sanno. Sicchè non va scusata l'ignoranza crassa; sebbene non si esiga una scrupolosa inquisizione. ivi, 11. — *ib.* l. 3 § 1, l. 6 et l. 9 § 2. — In generale poi si reputerà che sia ignoranza crassa quando uno ignora un fatto proprio; e all'opposto sarà scusabile il più delle volte la ignoranza di un fatto altrui. ivi. — *ib.* l. 3.

14. Un marito avea patteggiato che, ove accadesse il divorzio essendo soperstite un figlio od una figlia, egli avesse a trattenere la dote. Dimenticatosi di tal patto, per errore la restituì. Questa è ignoranza colpevole perchè di un fatto proprio. Tuttavia, avvegnachè in questo caso non trattasi di conseguire un lucro, ma del risarcimento di un danno che ha sofferto pagando ciò che non doveva pagare, questa ignoranza è utile pel suo erede affine di conseguire ciò che fu sconsideratamente pagato. ivi, 12. — l. 26 § 1 ff. *De pact. dotal.*

15. Non giova l'ignoranza per distruggere un giudizio; onde l'errore di fatto, finchè l'affare non è difinito, non è pregiudizievole a nessuno. Ma quando la causa è decisa, non si può sotto tale pretesto riprodurla. ivi, 13. — l. 7 Cod. h. tit.

Si eccettuano i militari, a' quali l'ignoranza così di diritto come di fatto è utile anche per essere restituiti in intero contra una sentenza. ivi. — *ib.* l. 1.

16. Sebbene negli affari sia spesso utile o pregiudizievole l'aver saputo od ignorato qualche cosa; pure si reputa assolutamente contrario alla equità che ad uno possa nuocere la scienza di un altro, o giovare la ignoranza. ivi, 14. — l. 5 ff. h. tit.

Questa regola va intesa nel senso che la scienza od ignoranza di uno non sia nociva od utile ad un altro, quando questi fa in proprio nome l'affare, o l'affare è fatto in nome di lui. E di vero, in tal caso, ancorch'egli sia soggetto alla podestà di un altro, non gli potrà essere pregiudizievole se non la sua propria scienza, non quella del padre o del padrone pel quale acquista; nè potrà essergli utile la ignoranza di un altro, foss'egli il padre od il padrone, ma la sua propria soltanto. Quindi p. e. quando fu conferito al figlio il possesso dei beni, la sola scienza che ha il figlio, essergli stato deferito il possesso, gli è pregiudizievole per la scadenza del termine legale per domandarlo; e non la scienza del padre, quantunque l'acquisto facciasi pel padre stesso. E reciprocamente, l'ignoranza del padre non è utile pel figlio perchè il termine non iscada, mentr'egli sapendolo poteva notificarlo al padre stesso; ma gli può essere utile la sola sua ignoranza. XXII, 6, 14. — ll. 3 et fin. *Quis ordo in bon. poss.*

Altro esempio si ha nell'azione *In factum*, la quale, quando un uomo libero per dolo si è lasciato vendere per servo, viene concessa contra lui al compratore, se il compratore lo sapeva, e non si concede se lo ignorava. In fatti la scienza del padre non nuoce, al figlio che acquista in proprio nome, perchè il figlio mediante quest'azione *In factum* non acquisti al padre; purchè egli non fosse stato presente: e reciprocamente, l'ignoranza del padre non è utile per ottenerla, ma la sola ignoranza del figlio. ivi. — l. 16 § 3 et 4 ff. *De liber. causa.*

I detti principj hanno luogo quando il servo od il figlio fanno l'affare in proprio nome. Imperciocchè il servo od il figlio lo fanno in nome del padre o del padrone; od anche un estraneo lo fa in virtù del mandato di un altro; in tali casi si dee aver riguardo alla scienza od all'ignoranza di quello in nome del quale è fatto l'affare. ivi. — *ib.* l. 17.

Questa regola non ha luogo nell'azione Redibitoria pel difetto del servo e dell'animale, la quale non viene concessa al padrone che conosceva il difetto, quantunque il servo che lo ha comperato lo avesse ignorato. ivi. — l. 51 ff. *De aedil. ed.*

17. Se si soppone che una moglie gravata per fedecommesso di lasciare alla sua morte i tali fondi ai liberti di suo marito, abbia tuttavia lasciato essi fondi a' suoi proprj liberti ed a quelli di suo marito unitamente; e che quelli di suo marito, per errore di diritto, abbiano

ammesso lunga pezza quelli della moglie al godimento de' fondi in quistione; in tal caso i liberti del marito non hanno perduto per ciò l'azione che avevano in virtù del primo testamento. XXX a XXXII, 373. — l. 79 *De leg. et fid.* 2.°

18. Il petitore non è ammesso ad allegare la propria ignoranza. L, 17, 1607. — l. 72 *De reg. juris.*

Gli eredi ed i successori hanno giusta causa d'ignorare se la cosa è dovuta. ivi. — *ib.*

19. Reputasi che chiunque conosca i fatti che sono a lui personali; egli non può pretendere d'ignorarli. XVI, 1, 12. — l. 7 ff. *Ad senatusc. Vellej.* — Non è lo stesso trattandosi di fatti antichi od assai complicati, facile essendo allora che uno ne abbia obbliato le circostanze.

20. Reputasi ch'io ignori ciò che mi fu detto, se di buona fede io non ci ho creduto punto. XXVII, 6, 7. — l. 2 *Quod falso tutore.*

21. L'ignoranza del fatto altrui è scusabile. XLI, 3, 67. — l. 6 § 1 *Pro suo.* — Essa si presume anche di diritto; tocca provarlo a colui che pretende avere io avuto conoscenza del fatto altrui. XXII, 3, 6. — l. 21 ff. *De prob.*

22. Nelle cose di buona fede niuno è tenuto di sapere le quistioni ardue del Diritto. XVII, 1, 65. — l. 29 § 4 ff. *Mandati.*

23. La ignoranza accampata del diritto naturale non iscusa nemmeno le genti rozze, nè per conseguenza i militari, i minorenni, le donne. Quindi il liberto che avesse chiamato in Giudizio il figlio del suo patrono sens'averne chiesto la permissione al prefetto, era soggetto alla pena dell'editto, sebbene allegasse per iscusa la propria rozzezza *(rusticitatem).* l. 2 Cod. *De in jus voc.*

ILLEGGIBILE *(Clausola).* Le clausole che non ponno leggersi sono nulle. XXVIII, 4, 1. — l. 1 § 2 et 3 *De his quae in testam. del.*

Nei detti due paragrafi si tratta delle clausole del testamento talmente cancellate che non si possono più leggere; e la legge decide che, se furono cancellate appositamente *(consulto),* non potranno dare appoggio a nessuna domanda. — La legge stessa suppone quindi che sieno state cancellate *in consulto,* cioè senza disegno; e allora il giureconsulto distingue: o fu avanti o dopo l'intera confessione del testamento. Nel primo caso, decide (§ 2) che uno non può essere ammesso a fare alcuna domanda in base di clausole così cancellate, ancorchè lo sieno state *inconsulto:* ma nel secondo caso, decide (§ 3) che deesi ascoltare *(non repellendum)* chi accampa domande in base di tali clausole, sebbene la cancellazione fattane dopo la confezione del testamento le abbia rese illeggibili. Ma egli suppone, senza dubbio, che almeno il petente chiunque sia sommiistrerà indizj sufficienti per operare il ristabilimento delle clausole ch'egli pretende essere state così cancellate in suo pregiudizio da altri non dal testatore, quando il testamento avea conseguito tutta la sua consistenza.

IMMETTERE *(Servitù d').* Non è lecito di immettere asse o trave nel muro della casa vicina, se non a quello a cui sia stata concessa tale servitù. Ma se due case sono coperte con una medesima travata *(contignatione),* niuno dei proprietarj può pretendere che l'altro non abbia il diritto d'immettere. VIII, 2, 13. — ll. 36 et 37 (al. 35 et 36) *De servit. urban. praed.*

2. Questa servitù può essere costituita in varj modi: o permettendo semplicemente d'immettere travi od assi; nel qual caso si può immettere qualunque trave od asse: ovvero permettendo d'immettere le travi già esistenti; ed in tal caso, io posso impedirti di metterne di nuove, anzi avrò azione per obbligarti a levare quello che tu avessi novamente immesso. ivi, 14. — l. 14 *Si serv. vindic.*

3. V'ha differenza fra sporto *(projectum)* ed immesso; chè quello dicesi ciò che avanza ma non poggia, come i terrazzini e le gronde; questo, ciò che poggia, come le travi i panconi assicurati. ivi, 15. — l. 242 § 1 *De verb. signif.* — V. PROJECTUM e SPORTO.

4. Senza un diritto di servitù non si può immettere cosa alcuna nel fondo altrui; e neppure incomodare con soverchio fumo, specialmente da' luoghi inferiori a' superiori: nè è permesso da' luoghi superiori mandare *(immittere)* acqua negl' inferiori: perfino non è lecito ad uno tagliar pietre nel suo in modo che ne cadano le schegge nel mio. ivi, 16. — l. 8 § 5 *Si serv. vindic.* — Quando poi uno abbia il diritto d'immettere p. e. fumo, potrà muovere lite nel caso che ciò gli venga impedito. ivi. — *ib.* — Potrà pure aver luogo in tali casi l'interdetto *Uti possidetis.* ivi.

5. Quando si dice che niuno può immettere fumo nell'altrui senz'avere il diritto di tale servitù, s'intende di un fumo maggiore dell'ordi-

nario: altrimenti si potrebbe esercitare azione anche perchè fosse permesso di far fuoco, di sedere, di lavare nel proprio. VIII, 2, 15. — l. 8 et 7. § 6 *Si serv. vindic.*

IMMISCHIARSI o INGERIRSI NELL'EREDITÀ (*Pro herede gerere*). Può definirsi così qualunque fatto e detto non solenne con cui l'erede manifesta la sua intenzione di acquistare la eredità a lui deferita. XXIX, 2, 8. — In senso più stretto, l'immischiarsi qual erede (*pro herede geritio*) è qualunque fatto da cui si deduce questa volontà di acquistare la eredità. Dicesi *adizione* semplicemente quando essa volontà viene dichiarata con parole. ivi.

2. L'immischiarsi degli eredi suoi è un'adizione impropria; da che coll'immischiarsi l'erede suo non acquista l'eredità, ma piuttosto perde il diritto di astenersene. ivi.

3. Potendosi definire l'immischiarsi qualunque dichiarazione della volontà che l'erede suo ha di ritenere la eredità, lo immischiarsi come l'adizione non richiede altra formalità se non che l'erede estraneo esprima la intenzione di acquistare la eredità, e che l'erede suo esprima la intenzione di ritenerla. — Questa volontà poi debb'essere assoluta e non condizionale: onde se uno dicesse: *Io adisco l'eredità purchè ella sia solvente*, quest'adizione è nulla. ivi. — l. 51 § 2 *De acquir. vel omitt. hered.*

4. S'ingerisce qual erede colui che si serve da padrone delle cose ereditarie; per es. facendole andare all'incanto, ovvero alimentando i servi ereditarj. ivi, 9. — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 26.

5. Se un figlio manomette un servo paterno, si reputa che siasi immischiato nella eredità del padre. ivi. — l. 42 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.* — Per la stessa ragione si reputa che un figlio siasi ingerito qual erede quando, essendo per morire, avesse incaricato col codicillo il suo erede di manomettere un servo della madre morta senza testamento; ed avesse ordinato di far costruire nel fondo materno un monumento per sè e pei suoi genitori. ivi. — *ib.* l. 89 § fin.; l. 6 Cod. *De jure delib.*

6. Colui che si serve qual padrone delle cose ereditarie non reputasi che siasi immischiato qual erede se non in quanto egli sappia che quelle cose appartengono all'eredità a sè deferita. ivi, 10. — l. 87 *De acquir. vel omitt. hered.*

7. Se taluno si serve delle cose comuni a sè ed alla eredità, egli è chiaro non potersi da ciò desumere la volontà di adire la eredità. XXIX, 2, 11. — l. 78 *De aquir. vel. omitt. hered.*

8. S'ingerisce qual erede anche quegli che accetta l'eredità coll'intenzione, quantunque nulla tocchi di essa. Per la qual cosa anche se ritenne come ereditaria una casa a lui data in pegno il cui possesso qualunque era nell'eredità, si reputa che siasi ingerito qual erede. Lo stesso dicasi s'egli avesse posseduto come ereditaria una cosa altrui. ivi, 12. — *ib.* l. 21 § 1 et l. 88. — E generalmente, se uno fece ciò che non avrebbe altrimenti fatto senza il diritto ed il nome d'erede, s'intende che siasi ingerito qual erede; e s'egli è erede suo, s'intende che siasi immischiato. V. *Hereditas* ed *Heres*.

9. Chi ha pagato un debito paterno in ragione della sua quota ereditaria, ha riconosciuta la eredità del defunto. ivi. — l. 2 Cod. *De jure delib.* — Che se un figlio continua dopo la morte del padre la società incominciata vivente lui, deesi distinguere il caso che dia compimento ad un affare incominciato vivente il padre, e il caso che faccia un nuovo affare: in questo secondo caso egli non s'è immischiato. ivi. — l. 42 § 1 *De acquir. vel omitt. hered.*

10. Un agnato accusò un testamento di falso, e ne provò la falsità dopo lungo spazio di tempo. Benchè sembri essere egli fuori di tempo per domandare la eredità che avrebbe forse potuto domandare essendo certo della verità dell'accusa, tuttavia si considera ch'egli abbia accettato l'eredità stessa, non avendo egli certamente intentato l'accusa di falso se non con animo di conservare il suo diritto sopra di quella. ivi, 13. — l. 14 *De bon. possess.*

11. Se io sono stato instituito erede con mio figlio, ed ordino ad esso di adire la eredità, tosto io sarò erede in forza della mia institusione. ivi. — l. 26 *De acquir. vel omitt. hered.* — Così è nel caso che anche a me sia allora deferita la eredità. Che se il padre escluso per una condizione a lui imposta comandò al figlio di adire, non ha egli con ciò acquistato la sua parte. ivi. — *ib.* l. 35 § 1.

12. Qualunque sia il fatto dal quale si deduce l'adizione della eredità, deesi esaminare l'intenzione dell'erede piuttosto che ciò ch'egli fece. ivi, 14. — *ib.* l. 20. — Onde chi fece per benevolenza, o ad oggetto di conservare, o non com'erede ma come proprietario per altro diritto, non si reputa che siasi ingerito qual erede. ivi. — *ib.* — In conseguenza di ciò i

figli, che sono eredi necessarj, sogliono dichiarare di non fare *animo heredis* ciò che fanno, ma per uno dei detti motivi. Tal sarebbe di chi desse sepoltura a suo padre per sentimento di pietà, o alimentasse i servi o gli armenti per conservarli o credendoli suoi, o facesse qualcosa altro mentre sta deliberando, ad oggetto di salvare le cose ereditarie, non con animo di farla da erede *(pro herede)*: così pure chi locasse o ristaurasse campagne o case per la conservazione de' beni come sostituito all'erede o perchè potrebbe un giorno essere erede ab intestato: così pure chi avesse venduto cose soggette a deperimento coll'andar del tempo. XXIX, 2, 14. — l. 20 § 1; l. 1 Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

Generalmente, non si può dedurre la volontà di acquistare o di ritenere la eredità da nessuno di quegli atti i quali possono esser fatti anche da chi non è erede. ivi. — l. 20 § 3 et fin. *De acquir. vel omitt. hered.*

13. L'intenzione di acquistare la eredità non si deduce neppure dallo avere l'erede ricevuto qualche cosa che avrebbe avuto diritto di ricevere anche non essendo erede. ivi, 15. — d. l. 20 § 4. — Per la medesima ragione se si domanda ciò che si avrebbe potuto domandare senza essere erede, non si deduce da questo la intenzione d'immischiarsi nella eredità. ivi. — d. l. 20 § 2 et l. 73.

14. Quegli che adempie una condizione sotto la quale egli è instituito erede; non per questo solo s'intende voler essere erede. Adunque colui che ha ricevuto un'eredità od un legato colla condizione di dar dieci, non acquista nè l'eredità nè il legato se non quando, dopo l'adempimento della condizione, abbia soddisfatto a tutte quelle incombenze che all'erede instituito od al legatario sono ordinariamente necessarie per acquistare l'eredità od il legato. ivi, 16. — l. 3 *De condit. instit.*; l. 42 § fin. *De acquir. vel omitt. hered.*

Ma se la condizione è tale che non si può supporre adempiuta dall'instituito se non come erede; pel solo fatto dell'accusa adempita s'intenderà che siasi ingerito qual erede. ivi. — *ib.* l. 62.

15. Si reputa che non abbia voluto acquistare la eredità colui che l'adì come per comando di un altro alla podestà del quale egli falsamente credeva d'essere soggetto. Qui però furono varie le opinioni dei giureconsulti. ivi, 17. — l. 54 *De acquir. rer. dom.*; l. 74 § 2 et 3 *De acquir. vel omitt. hered.*

Quel che dicesi del servo, vale anche per quello che credesi figlio di famiglia. XXIX, 2, 17. — l. 6 § 4 *De acquir. vel omitt. hered.*; l. 4 *De reg. juris.* — Non è così di quello a cui fu bensì ordinato di adire, ma egli adì per propria deliberazione benchè sopra il proprio stato avesse qualche dubbio. Ivi. — l. 6 § 4 *De acquir. vel omitt. hered.*

16. Siccome per acquistare la eredità richiedesi nell'erede estraneo la deliberazione della volontà, così può essere che anche quegli che adisce non acquisti l'eredità perchè non vuole acquistarla. ivi, 18. — *ib.* l. 6 § 7. — Così è quando adì fintamente, cioè finse di adire l'eredità mentre non voleva essere erede; che se volle essere erede, benchè sforzato, sarà si erede ma avrà facoltà di astenersi. ivi. — *ib.* l. 85.

Non diventando erede se non quegli che vuol esserlo, ove un estraneo tenga una cosa ereditaria per averla quasi sottratta od espilata, egli non s'ingerisce qual erede, giacchè il fatto manifesta una volontà contraria. ivi. — *ib.* l. 21.

17. Non s'intende che siasi ingerito qual erede chi accettò un prezzo per omettere la eredità, come sarebbe dal suo sostituito affinchè a lui passasse la eredità stessa: egli per altro incorrerà nella pena portata dall'editto. ivi, 19. — *ib.* l. 24; l. 6 *De reg. jur.*

18. Ciò che vien fatto per esplorare le forze della eredità non è adizione: p. e. se uno domandasse l'esibizione degl'instrumenti quell'erede instituito il quale non può ottenere dal coerede che adì la eredità, l'inspezione del testamento, delle lettere e dei conti del defunto, onde conoscere se debba adire. ivi, 20. — *ib.* l. 29.

19. Non basta che uno abbia voluto essere erede perchè si possa riputare essersi lui ingerito qual erede od immischiato; ma è uopo inoltre ch'egli abbia voluto conseguire quella parte stessa della eredità per la quale fu instituito, non una parte diversa. ivi, 21. — *ib.* l. 75. — Bisogna inoltre ch'egli voglia conseguire l'eredità per quel medesimo titolo pel quale gli è deferita, e non per un titolo differente. ivi. — *ib.* l. 60.

20. Vi sono altri due modi d'immischiarsi nella eredità, per cui l'erede suo viene escluso dal benefizio di astenersi. Il primo è quando l'erede suo, che pur disse di non voler ritenere l'eredità, robò *(amoverit)* qualche cosa della medesima. Ora, s'intende che abbia ru-

bato *(amovisse)* colui che cela, sottrae *(interverterit)* o consuma checchessia; purchè l'abbia fatto dolosamente, non reputandosi nel caso quegli che il fece senza dolo o malvagio proponimento o per errore. XXIX, 2, 22. — l. 71 § 3, 4, 6 et 8 *De reg. jur.*

Non rileva poi che l'erede abbia rubato *(amoverit)* da sè o per mezzo d'altri. ivi, 23. — d. l. 71 § 5. — Nè rileva che cosa sia stata rubata *(amoveretur)*, sia una o siano più, siano nella eredità o vi appartengano. ivi. — d. l. 17 § 7. — Bensì importa di sapere quando sia stato rubato. Onde se uno ha rubato *(amovit)* dopo d'essersi astenuto, egli è piuttosto tenuto all'azione Di furto verso i creditori. ivi, 24. — *ib.* l. 81 § 9.

21. L'altro modo d'immischiarsi per cui l'erede suo viene escluso dal benefizio d'astenersi, è quello che uno p. e. il quale si è astenuto dai beni paterni, abbia comperato i beni del padre mediante un compratore supposto: egli può essere convenuto in Giudizio dai creditori, mentre il suo astenersi fu simulato. ivi, 25. — *ib.* l. 91. — Sarà altrimenti se comperò cose singole in buona fede. ivi. — l. 2 Cod. *De repud. vel abstin. hered.*

IMMISSIONE IN POSSESSO. V. BENI *dei debitori*, CARBONIANO *(Editto)*, COMPERA *(Azione di)*, CREDITORI, DANNO n. 113 a 126, INTERDETTO, POSSESSO, VENTRE, VIOLENZA. V. lib. 42 tit. 4 *Ex quibus causis in possessionem eatur.*

1. Tre sono le cause per le quali uno suole essere mandato *(mitti)* in possesso, ed andare *(ire)* in possesso; cioè o per la conservazione delle cose, o per la conservazione de'legati, o a nome del ventre. Inoltre può uno essere messo in possesso anche a titolo di danno non fatto ma temuto, quando non vengagli data cauzione. XLII, 4, 1. — l. 1 *Quib. ex causis in possess. eatur.*

2. IMMISSIONE IN POSSESSO *per la conservazione della cosa.* — Qui sotto il nome di *cosa* s'intende ciò ch'è dovuto ad alcuno; onde comprendesi il credito e la dote e il giudicato. ivi.

3. Il pretore mette i creditori, per la conservazione della cosa, nel possesso dei beni del debitore latitante o indifeso. — Per *creditori* intendiamo quelli che hanno qualche azione o civile (non soggetta ad eccezione) od onoraria o *In factum;* non se il debito sia soltanto naturale. ivi, 2. — l. 42 § 1 ff. *De oblig. et act.;* l. 10 *De verb. signif.*

Epperò, quantunque sembri chiamarsi propriamente *credito* quello che nasce dal mutuo, tuttavia la denominazione di *creditore* non vien presa in senso sì stretto, intendendosi che uno diventi creditore anche per effetto di qualunque altro contratto, qualunque insomma sia la causa della obbligazione del debitore. XLII, 4, 2. — l. 10 ¶ sed si. *De verb. signif.* — Sia per compera o per locazione, od anche per delitto; ma se è per causa popolare, non reputasi uno creditore se non dopo la contestazione della lite. ivi. — *ib.* ll. 11 et 12. — Semprechè non possa essere respinto mediante eccezione perpetua; che allora uno non è stimato creditore. ivi. — *ib.* l. 55.

Chi teme un'eccezione temporaria, è parificato ai *creditori condizionali.* Così si chiamano quelli a' quali non compete ancora l'azione, ma ha da competere o sperano che loe competerà; e questi pure sono contemplati dall'editto che tratta della immissione in possesso per la conservazione della cosa. ivi, e 3. — *ib.* et l. 54; l. 6 *Quibus ex causis in possess. eatur.*

4. Quegli al quale fu lasciato un legato non viene posto in possesso de' beni dell'erede *per la conservazione della cosa,* ma sì *per la conservazione de' legati* vien posto in possesso de' beni ereditarj (V. appresso); e ciò perchè quegli a cui fu legato sotto condizione, in pendenza di questa non è creditore, ma solo quando è adempiuta; laddove chi ha stipulato sotto condizione reputasi creditore anche in pendenza della condizione. ivi. — l. 42 ff. *De oblig. et act.*

Osservazione. Lo stipulatore che stipula sotto condizione vuol provedere a sè ed al suo erede: quindi la stipulazione, benchè condizionale, prende vigore dal giorno del contratto, ed il diritto che ne nasce si trasmette all'erede dello stipulante, sotto la condizione contenuta nella stipulazione. Quindi lo stipulante, in pendenza della stipulazione, è già in qualche modo creditore, essendovi qualche cosa ch'egli trasmette al suo erede. Per lo contrario col legato volendo il testatore procedere alla sola persona del legatario, non già all'erede di questo, ch'egli non conosce, il legato stesso non prende sua forza se non dall'adempimento della condizione; e frattanto non v'è alcun diritto di legato che si possa trasmettere all'erede del legatario: sicchè nel frattempo il legatario non può stipulare come creditore. Ecco perchè i legatarj condizionali non ponno essere am-

messi al possesso *per la conservazione della cosa* in forza di questo capo dell'editto cha pertiene soltanto a *ciò ch'è dovuto*. Bensì, ove non sia lor data cauzione, vengono posti in possesso *per la conservazione de' legati*. LXII, 4, 3, *nelle note*.

5. Il pretore manda in possesso de' beni di colui che diede fidejussione di comparire in Giudizio, e non si presenta personalmente nè viene difeso. ivi, 4. — l. 2 *Quibus ex causis eatur*. — Ora, non comparisce chi si comporta in modo di non lasciarsi vedere dal suo avversaria *(copiam sui habeat)*: epperò il pretore ordina di possedere i beni del latitante. ivi. — d. l. 2 § 1. — Così si reputa che non si presenti chi non viene difeso; e si reputa che non si difenda non solo chi si tiene nascosto, ma eziandio chi non vuola difendersi o non vuole assumere l' azione. ivi. — d. l. 2 § 2; l. 52 *De reg. juris*. — All' opposto si reputa essere difeso colui che colla sua assenza non rende in nulla peggiore la causa dell' avversario. ivi. — d. l. 2 § 3. — Non basta però che uno venga difeso quandochesia, ma la difesa dee durare; non pregiudica poi se por ora venga esibita la difesa. ivi. — d. l. 2 § 4. Ond' è manifesto che si va al possesso de'beni di qualunque debitore indifeso.

6. Se uno è captivo del nemico, i suoi creditori vengono posti in possesso; non già che si permetta la vendita de' beni, ma si dà un curatore a' beni. ivi, 5. — *ib*. l. 6 § 2.

7. Sa i creditori vogliono convenire in Giudizio il pupillo per un suo contratto o quasi-contratto, ad egli non è difeso, vengono, in forza di questo editto, posti in possesso dai beni di lui per la conservazione della cosa. ivi, 6. — E intendesi che sia contratto col pupillo, anche se fu contrattato col suo servo, competendo contro di lui l' azione Del peculio; tanto più poi se il servo convertì nella cosa del padrone, o se fece per comando di lui, o se si può impetirlo coll' azione Institoria. ivi. — *ib*. l. 3 § 1. — Lo stesso dicasi se fu contrattato col tutore per cosa di cui ci sarebbe azione contro il pupillo. ivi. — d. l. 3 § 2.

8. Anche se il pupillo è diventato erede di alcuno, a per tal causa è debitore di legati, si può andare in possesso de' beni di lui, ed è in arbitrio de' creditori ereditarj lo scegliere ciò che a loro piace; reputandosi che l' impubere abbia contrattato quando ha adito la eredità. ivi. — d. l. 3 § 3.

9. Parimente si reputa che abbia contrattato quegli che s'è immischiato nella eredità, XLII, 4, 5. — l. 4. *De reg. juris*.

10. Tutto ciò ha luogo quando il pupillo non viene difeso da alcuno o dal tutore o dal curatore; sia che il popillo abbia tutore, sia che non lo abbia. Ma se v' ha qualcuno pronto a difenderlo, non ha luogo il possesso per la conservazione della cosa. ivi, 7. — *ib*. l. 5.

Che se il pupillo è presente ma non ha tutore, lo si dee risguardare come assente. ivi, — *ib*. l. 10.

11. Perchè il pretore permetta il possesso de' beni, dee constare che il pupillo non è difeso; e perciò si debbono chiamare dinanzi al pretore i tutori del pupillo affinchè lo difendano. Se non ha tutori, si debbono chiamare i parenti *(cognati)* o gli affini, od altre persone, se ve ne sono, che verosimilmente assumerebbero la difesa del pupillo o della pupilla o per parentela o per amore o per qual altra si sia ragiona. Anche i liberti, se ve ne sono d' idonei, debbono essere chiamati ad asumere la difesa. Se questi tutti ricusano espressamente la difesa, o se ne stanno silenziosi, allora il pretore darà il possesso, fino a tanto che la difesa non venga assunta; mentre il possesso cesserà tostochè il pupillo o la pupilla comincerà ad essere difesa. ivi, 8. — *ib*. l. 5 § 1. — Quanto è detto del pupillo, si applica parimenti al forioso. ivi. — *ib*.

12. Cesserà il possesso de' beni massimamente se il pupillo, diventato pubere, si difenda egli stesso, o viene difeso da altrui. ivi, 9. — d. l. 5 § 2.

Intendesi poi che uno sia difeso *recte* anche se è difeso da altrui, purchè in tal caso questi dia cauzione. ivi. — d. l. 5 § 3.

13. Se uno fu latitante con animo di frodare, e non viene difeso *boni viri arbitratu*, i suoi beni ponno essere posseduti e venduti. ivi, 10 — *ib*. l. 7 § 1.

Perchè abbia luogo questo editto, non basta che uno sia latitante, ma debb' esserlo *fraudationis causa*; onde se uno fa checchessia ad oggetto di frodare ma non latitandosi, non ha luogo la immissione in possesso e la vendita. ivi, 11. — d. l. 7 § 2. — Epperò se uno avesse posseduto i beni d' un altro come latitante mentre non latitavasi, a gli avesse venduti, tal vendita sarebbe nulla. ivi. — d. l. 7 § 3.

14. Intendesi che uno sia latitante quando sia nascosto per qualche tratto di tempo,

qualunque ne sia la causa, che può anche non essere turpe, mentre può uno starsi nascosto o perchè teme la crudeltà di un tiranno o la violenza de' nemici o le civili sedizioni. XLII, 4, 10. — l. 7 § 4 et 8 *Quib. ex caus. eatur.*

15. Uno può latitare ed essere pure nella stessa città; come può uno essere in altra città e non latitare. Difatti reputasi latitante chi evita l'incontro del creditore, o dimori nello stesso luogo o in altro anche lontano. Anzi reputasi latitante pur chi si trova nella medesima piazza, ma si occulta dietro le colonne o le botteghe. Inoltre può uno essere latitante verso di una persona e non verso di un'altra. Insomma, è latitante chiunque usa sutterfugio perchè non venga intentata azione contro di lui. ivi, 12. — d. l. 7 § 13; l. 36 *De reb. auctor. jud. possid.*

16. Se uno si tiene occulto non pei creditori, ancorchè tale occultazione frodi i creditori, non è al caso che per tal motivo si possa dare il possesso de' beni di lui. Difatti richiedesi nel latitante la intenzione della frode. ivi, 13. — l. 7 § 5 *Quib. ex caus. in posses.*

Che se uno avesse più oggetti di star latitante, fra i quali anche quello di frodare i creditori; potrebbe aver luogo la vendita dei suoi beni. ivi. — d. l. 7 § 6. — Basterà poi che quegli fosse latitante rispetto a quello soltanto ch' egli intende così di frodare; il quale solo, non gli altri, potrà vendere i beni del latitante. ivi. — d. l. 7 § 7. — Insomma, uno è latitante per frode quando il creditore rimane deluso, o viene impedita l'azione che questi promoverebbe altrimenti. Ma non reputasi latitante ch' essendo presente, non viene compulsato ad assumere il giudizio. ivi. — l. 3 ff. *De judiciis.*

17. Il furioso non può patir vendita per causa di latitazione: tanto è vero ch' è necessaria la intenzione della frode. ivi, 14. — l. 7 § 9 *Quib. ex caus. in possess.* — Certo che, se non è difeso, è uopo dargli un curatore o si dee permettere nominatamente che i beni di lui vengano posseduti, qualora non si trovi curatore o difensore. Che se il curatore dato non lo difende, quegli debb' essere rimosso, e il pretore nominare uno fra i creditori, affinchè venda dei beni del furioso non più di quanto è necessario. ivi, 14. — d. l. 7 § 9 et 10.

Alle volte si dovranno anche vendere i beni del furioso, quando cioè siano urgenti i debiti e la dilazione possa recar danno ai creditori. Si debbono poi vendere così che il sopravanzo sia dato al furioso. XLII, 4, 14. — d. l. 7 § 11. *Quib. ex caus. in possess.*

Quanto è detto del furioso può dirsi del prodigo e degli altri che vengono soccorsi mediante curatori. ivi. — d. l. 7 § 12.

18. Benchè l'editto parli di quelli che stanno latitanti ad oggetto di frodare, tuttavia il pretore permette qualche volta di vendere i beni anche di quelli che solamente non sono difesi; qualora i creditori soffrano un ritardo troppo lungo. Di fatti, come con cognizione di causa si permette qualche volta la vendita dei beni del furioso, così pure se un minorenne avente curatori non viene da questi difeso e non trova altro difensore, egli soffre la vendita dei beni, tuttochè non sia latitante, e non si reputi latitante *fraudandi causa* chi non è idoneo difensore di sè medesimo. ivi, 15. — l. 5 *De rebus auctor. jud. possid.*

19. Non si debbono mai alienare i beni di chi è difeso, essendo regola di Diritto che si reputa solvente chi è difeso. ivi, 16. — l. 95 *De reg. juris.*

20. Per tre sorta di persone fa eccezione l'editto risguardante la vendita de' beni; cioè pei pupilli, per gli assenti per pubblica causa, e per quelli che sono in cattività. ivi, 17. — l. 6 § 1 *Quib. ex caus. in possess.*

21. Quando uno senza dolo è assente per pubblica causa, non solo si debbe dilazionare la vendita dei beni di lui, ma non si può assolutamente assoggettarli al pegno pretorio. ivi. — l. 35 et l. 39 § 1 *De reb. aut. jud. possid.*

Gli altri assenti non godono del medesimo diritto, quantunque fossero assenti per causa legittima e necessaria. ivi, 18. — l. 13 *Quib. ex caus. in possess. eatur*; ll. 1 et 2 *Eum qui appell.*

22. Quanto al pupillo, ha luogo la eccezione qualora egli venga convenuto per un suo proprio contratto, non se in forza di un contratto altrui. ivi, 19. — l. 3 *Quib. ex caus. in possess. eatur.*

23. Oltre le suddette persone, non debbono vendersi i beni di coloro che non possono ancora essere convenuti. Tal sarebbe un debitore a tempo o sotto condizione, che fosse latitante prima della scadenza del termine o dell'adempimento della condizione; e parimente uno il quale avesse bensì azione ma soggetta ad eccezione. ivi, 20. — *ib.* l. 7 § 14; l. 50 ff. *De peculio.* — Ma se uno può essere convenuto

coll' azione Di peculio „ ed è latitante, i beni di lui possono essere posseduti e venduti, ancorchè non ve ne fossero nel peculio, perchè potrebbero esservene; e se accade che al tempo del giudicato ve ne sieno, si conferma dall' evento la immissione. XLII, 4, 20. — l. 7 § 15 *Quib. ex caus. in possess. eatur.*

24. Non solamente trattandosi di azioni personali, ma anche nelle azioni reali, se uno è latitante, i beni di lui possono essere posseduti e venduti. ivi, 21. — d. l. 7 § 16.

25. Se il fondo ch' io ripeto è posseduto da Tizio, e questi assente non viene difeso, deesi piuttosto mettere in possesso del fondo che non ordinare il possesso dei beni di lui. ivi. — d. l. 7 § 17.

26. Se quegli da cui voglio ripetere una eredità è latitante, io posso benissimo esser messo in possesso delle cose ch' egli possede com' erede o come possessore; ma se con dolo cessò di possedere, i suoi beni debbono essere posseduti e venduti. ivi. — d. l. 7 § 18.

27. Siccome il possesso di una cosa corporale sopra la quale cade controversia si trasferisce nel petitore, così si trasferisce anche il possesso del diritto quando v' è lite sopra il diritto ed il reo non è difeso: p. e. nel caso di un vicino che volesse edificare. ivi, 23. — l. 15 *De operis novi nuntiat.*; l. 45 *De damno infecto.*

Questo possesso poi si trasferisce in modo che, se in appresso il petitore rimane soccombente nella lite, restituisce la cosa insieme coi frutti. — In un caso l' imperatore Antonino Pio andò più oltre, e volle che per punire la contumacia del possessore, qualora fosse soverchia, andassero a vantaggio del petitore anche i frutti delle cose il cui possesso si trasferiva nel petitore. ivi. 23. — l. 7 § 19 *Quib. ex caus. in possess. eatur.*

28. Quando tutti quelli che furono chiamati alla eredità di qualcuno l' hanno ripudiata, e non v' è chi nemmeno per la conservazione delle libertà domandi che a lui vengano aggiudicati i beni, vengono messi nel possesso di questi i creditori ereditarj. ivi, 24. — l. 5 Cod. *De bonis aut. jud. possid.* — Che se uno degli eredi entro il termine prefinitogli delibera di adire la eredità, ed un altro ricusa di adirla, i creditori debbono frattanto essere messi in possesso all' oggetto di custodire la cosa, finchè si sappia se quegli che delibera riconosca o meno la sua parte. ivi. — l. 9 § 1 *Quib. ex caus. in possess. eatur.*

29. Se uno fu instituito erede sotto condizione, si dee costringerlo ad adempire la condizione ove possa; e se ha risposto che non vuole adire, ancorchè la condizione fosse adempiuta, si dovranno vendere i beni del defunto. XLII, 4, 25. — l. 1 *De curat. bonis dando.* — Se nulla egli può fare, si dee costituire un' curatore ai beni o venderli. ivi. — *ib.* § 1. — Che se uno promettendo di essere egli erede o sostenendo le azioni difende il defunto, i beni del defunto non possono essere venduti. ivi. — l. 4 § 1 *De reb. autor. jud. possid.*

30. Se i creditori credono che l' erede sia sospetto, possono esigere che dia cauzione di pagare il suo debito: al che il pretore non lo assoggetterà se non previa cognizione di causa dalla quale risulti di dover provedere all' interesse di quelli che lo impetirono come sospetto. ivi, 27. — *ib.* l. 31. — Che se l' erede a cui come sospetto fu ordinato di satisdare, non obbedì al decreto del pretore, allora il pretore comanderà che in forza del suo editto sia permesso il possesso e la vendita dei beni della eredità. ivi. — d. l. 31 § 3. — Così è se l' eredità fu adita di recente. Ma se è provato che i petenti lo lasciarono permanere nella eredità, e nulla di criminioso o di mal versato possono imputargli, non dovrà egli essere, dopo scorso molto tempo, costretto a dare causione. ivi. — d. l. 31 § 2.

31. L' erede non viene giudicato sospetto negli stessi modi con cui si giudica sospetto il tutore, essendo che non già le facoltà, ma le pratiche frodolenti e malisiose negli affari del pupillo rendono sospetto il tutore; e le sole facoltà rendono sospetto l' erede. Onde se si rileverà ch' egli abbia alienato chechessia de' beni, e nulla si potrà a lui giustamente obbiettare tranne la povertà, il pretore dovrà limitarsi ad ordinargli che nulla alieni. E se i creditori non potranno nemmeno dimostrare che l' erede è in miseria, eglino saranno tenuti verso di lui all' azione D' ingiuria. ivi, 28. — d. l. 31 § 1, 4 et 5.

32. Immissione in possesso *per la conservazione dei legati e dei fedecommessi.* V. lib. 36 tit. 4 *Ut in possessionem legatorum vel fideicommissorum servandorum causa esse liceat.* — Siccome l' erede dovea prestare cauzione pei legati e pei fedecommessi, così, nel caso che l' erede fosse in mora nella prestazione di tale causione, veniva concessa la immissione nel possesso de' beni della eredità. XXXVI, 4, 1.

33. Non solamente se l'erede stesso, ma esiandio se qualunque altra persona di quelle soggette alla detta cauzione, fosse in mora di prestarla; come sarebbe se uno a titolo di fedecommesso detenesse l'eredità; il legatario vien posto in possesso dei beni in suo confronto. XXXVI, 4, 1. — l. 4 *Ut leg. seu fid. serv.* — Anzi questa immissione ha luogo anche se non si trova nessuno che possa dare cauzione. Difatto il pretore non esige che non dipenda dall'erede il non prestare cauzione; egli vuole solamente che non dipenda dal legatario o dal fedecommessario il non averla ricevuta. ivi. — *ib.* l. 1 § 1. — Tuttavia non è necessario ch'essa cauzione venga offerta al legatario; ma basta ch'egli l'abbia domandata e che non sia stata data, ovvero che non vi sia a chi egli possa domandarla. ivi. — *ib.*

34. Se v'è qualche cosa la quale il defunto volle specialmente fosse obbligata a pegno ai legatarj, l'immissione si esercita specialmente sopra quella; ma si esercita altresì sopra gli altri beni ereditarj. ivi, 2. — l. 9 *De annuis legatis.*

35. Nella denominazione di *beni* qui si comprendono quelle cose la proprietà delle quali appartiene all'erede. ivi, 3. — l. 5 § 6 *Ut in possess. legat. vel fideic.* — Ed esiandio se vi sono fondi vettigali o cose date in pegno al testatore, il legatario ne sarà posto in possesso. ivi. — *ib.* l. 5 § 7. — Così pure della cosa altrui dal defunto comperata in buona fede. ivi. — d. l. 5 § 9.

36. Se il sostituito di un impubere fu gravato di legati, e l'impubere morì, l'immissione avrà luogo non solamente pei beni che appartenevano al testatore, ma per quelli esiandio che acquistò l'impubere; perchè anche questi sono ereditarj. Ma vivente l'impubere non ha luogo nè immissione nè satisdazione. ivi, 4. — d. l. 5 § 12.

37. Se la cosa fu depositata presso il defunto, oppure a lui comodata, l'immissione non ha luogo, non essendo queste cose ereditarie. ivi, 5. — d. l. 5 § 10.

38. Chi è messo in possesso per la conservazione dei legati, va assolutamente *(omnimodo)* in possesso delle cose ereditarie, cioè di quelle che sono ancora nella eredità. Di quelle poi che non sono più nella eredità egli ottiene il possesso allora soltanto quando ciò sia convenuto per dolo; e non sempre, ma previa cognizione di causa. ivi, 6. — d. l. 5 § 5. — E per dolo intendesi anche la colpa lata: non già ogni specie di dolo, ma quello soltanto che è diretto a pregiudicare i legatarj ed i fedecommessarj. XXXVI, 4, 6. — l. 5 § 15. *Ut in possess. legat. vel fideic.* — Nè solamente il dolo dell'erede nuoce, ma anche quello dell'erede dell'erede. ivi. — d. l. 5 § 14. — Ed anche il dolo di quello a cui fu restituita la eredità. ivi. — *ib.* l. 8. — Ed anche se il gravato non è erede ma un successore d'altro nome, il dolo di lui dà luogo all'editto. ivi. — *ib.* l. 5 § 13.

Se poi per dolo dell'erede la cosa cessò non solo d'appartenere alla eredità, ma cessò assolutamente d'essere in commercio, è evidente che il legatario non vien posto in possesso della medesima. ivi. — *ib.* l. fin.

39. Nel caso che le cose ereditarie senza dolo dell'erede cessino di far parte della eredità, ancorchè fossero vendute col permesso del testatore o col consenso del legatario, bisogna depositarne il prezzo per la conservazione del fedecommesso. ivi, 7. — *ib.* l. 5 § fin.

40. Se non v'è nessuna cosa ereditaria nel cui possesso possano esser messi i legatarj od i fedecommessarj, essi non potranno esser messi in possesso delle cose dell'erede, ma il pretore negherà all'erede le azioni ereditarie, ed essi le potranno esercitare. ivi, 8. — *ib.* l. 10.

41. Questa immissione si fa sempre per intero. Quindi, 1.° tuttochè sia stata lasciata per legato o fedecommesso una cosa piccolissima, nondimeno se l'erede non paga o non dà cauzione quando è necessario che la dia, il pretore per la conservazione de' legati mette il legatario od il fedecommessario nel possesso di tutti i beni della eredità. ivi, 9. — *ib.* l. 13. — 2.° Se di due eredi l'uno è pronto a satisdare e l'altro no, l'immissione dee aver luogo nella parte di lui: per la qual cosa i legatarj messi in possesso impediranno l'amministrazione anche a quello che prestò satisdazione. Laonde convien consigliare l'erede a satisdare per l'intero. ivi. — *ib.* l. 5 § 11.

42. Vien posto in possesso quegli che acquistò il legato od il fedecommesso, o che spera di acquistarlo allorchè la condizione si adempia. Epperò, se la cosa medesima è legata a due persone sotto condizioni contrarie, non venendo data cauzione, debbono entrambe essere poste in possesso. ivi, 10. — *ib.* l. 9 § 1. — E se sotto condizione fu fatto legato o fedecommesso ad un figlio di famiglia, debb'esser messo in possesso tanto il figlio quanto il padre. ivi. — l. 11 *Quibus ex caus. in possess.*

43. Anche contra i municipii, se non prestano cauzione dei legati a lor fatti, è data la immissione in possesso. Essi poi, se non vien loro data cauzione, non possono esser messi in possesso, ma fa d'uopo che il pretore con rimedio straordinario metta in possesso il loro agente *(actor)*. XXXVI, 4, 11. — l. 12 *Ut in possess. legat. vel fideic.*

44. Non basta che un solo legatario può esser messo in possesso; ma eziandio se più legatarj domandano di esser messi in possesso, tutti debbono essere ammessi, mentre chi possede come legatario possede per sè e non per gli altri. È altrimenti quando i creditori sono posti in possesso per assicurarsi il pagamento dei loro crediti; chè allora il creditore che possede non possede soltanto per sè ma anche per gli altri creditori. ivi, 12. — *ib.* l. 5 § 2.

45. Se colui che fu mandato in possesso viene impedito d'entrarvi, egli può ricorrere all'interdetto *Ne vis fiat ei*, ovvero può farvisi mettere dal *viatore* (esecutore del decreto d'immissione) o dall'uffiziale del prefetto o dai magistrati. ivi, 13. — d. l. 5 § 27.

46. Il legatario od il fedecommessario così posto in possesso possede a titolo di pegno e non di proprietà nè con diritto d'alienare; sicchè il figlio conseguirà i frutti pel padre, il servo pel padrone. ivi, 14. — l. 114 § 12 *De leg. et fideic.* 1.° — Epperò egli non comincia mai ad avere titolo di proprietario, e non tanto ha il possesso delle cose quanto la facoltà di custodirle. Difatti non ha diritto di cacciar via l'erede, ma gli viene ordinato di possedere insieme con lui, acciocchè il tedio della perpetua custodia lo induca a prestare cauzione. ivi. — l. 5 *Ut in possess. legat. vel fideic.* — Quindi chi è posto in possesso per la conservazione de' legati dovrà custodire i frutti ed il resto, e permettere altresì che l'erede coltivi i fondi *(agros)* e raccolgane i frutti. Il legatario poi dovrà custodire i frutti affinchè l'erede non li consumi. Se poi l'erede non li vuol raccogliere, dovrà permettersi al legatario che li raccolga e li conservi; anzi, se sono tali che torni conto di venderli immantinente, potrà venderli e conservarne il prezzo. Ed anche rispetto alle altre cose ereditarie, il dovere del legatario posto in possesso sarà di raccoglierle tutte e di custodirle ove il defunto avea domicilio, o, se non aveva abitazione, di torre a conduzione una casa od un magazzino nel quale si possano custodire le cose raccolte: e debbe il legatario custodirle in modo che nè sian tolte all'erede nè possano perire o deteriorare. XXXVI, 4, 13. — l. 5 § 22 *Ut in posses, legat vel fideic.*

47. Ad esempio dei frutti, possono i magistrati dare facoltà al legatario posto in possesse di vendere quelle cose che deteriorano col tempo, ritenendo il prezzo a titolo di deposito finchè venga fatta cognizione del fedecommesso dovutogli. ivi. — l. 27 *De reb. auctor. jud. possid.*

48 In un solo caso la persona posta in possesso ha qualche cosa di più della semplice custodia; dachè i beni così posseduti ponno essere diminuiti a cagione degli alimenti, ove possegga la figlia, la nipote, la pronipote o la moglie, ed esse non abbiano cosa alcuna del suo. ivi. — l. 14 *Ut in possess. legat. vel fideic.*

49. Chi è messo in possesso per la conservazione del fedecommesso non dee perdere il possesso prima che gli sia pagato il fedecommesso o che gli sia per tal titolo satisdato. ivi, 15. — *ib.* l. 6 § 1.

50. Se i legatarj furono posti in possesso in mio confronto per la conservazione de' legati; ed il mio procuratore o qualche altro in mio nome prestò cauzione; io avrò il soccorso dell'interdetto che ordina a' legatarj di lasciare il possesso, del pari che se avessi io stesso prestato cauzione. ivi. — l. 11 *Ut legat. seu fideic. serv.*

51. Talvolta il legatario non dee lasciare il possesso, sebbene avvenga una cosa la quale, se fosse avvenuta *integra re*, avrebbe impedito l'immissione in possesso; p. e. se egli è per contestare la lite circa il legato, non dee lasciare il possesso, quando non gli sia data cauzione *Judicatum solvi* per essa lite. ivi. — l. 5 *Ut in possess. legat. vel fideic.*

52. Finchè il ventre è in possesso, niuno può esser messo in possesso per la conservazione dei legati. ivi, 16. — *ib.* l. 7.

Parimente, dopo che i creditori entrarono in possesso per la conservazione delle cose, il legatario posto in possesso per la conservazione de' legati non sarà ad essi prevalente. ivi. — *ib.* l. 5 § 4.

Che se uno fu posto in possesso pel danno temuto *(infectum)* ed un altro per la conservazione de' legati, questi può anche satisdare pel danno temuto; e se il fece, non dovrà lasciare il possesso se prima non gli è data cauzione anche per la obbligazione che in tal modo si assunse. ivi. — d. l. 5 § 1.

53. Non osta al legatario che desidera la

immissione in possesso lo averla un altro legatario ottenuta prima di lui; imperciocchè fra legatarj non si osserva verun ordine, ma sono tutti protetti insieme ed egualmente. XXXVI, 4, 17. — l. 5 § 3 *Ut in possess. legat. vel fideicomiss.* — Ma ciò va inteso con qualche limitazione. Difatti se tu, messo in possesso per la conservazione dei legati o dei fedecommessi, detiene quella cosa che mi fu lasciata per fedecommesso, è più equo che l'abbia io al quale essa fu lasciata, di quello che tu il quale n' entrasti in possesso a cagione di un altro fedecommesso.

Ed anche se la cosa mi fu legata sotto condizione, e tu frattanto ne ottenesti il possesso per la conservazione de' legati, e poscia la condizione si adempì, non mi si negherà la persecuzione della cosa. ivi. — *ib.* l. 11.

A maggior ragione, se un creditor proprio dell'erede fu messo in possesso per la conservazione della cosa, ed ottenne il possesso della cosa ereditaria a me lasciata per fedecommesso, egli non può ledere per niente i miei diritti; come non potrebbe se l'avesse ricevota in pegno dall'erede stesso. ivi. — d. l. 11 § 1.

54. La cauzione che l'erede dee prestare al legatario, ed in mancanza della quale ha luogo la immissione in possesso, procede dall'editto del pretore. Ma avvi un'altra cauzione procedente da un rescritto di Marco Antonino, portante che quando colui del quale si reputa una cosa fedecommessaria appellò, egli dee dar cauzione; se, non la dando egli, la dà l'avversario, si dee trasferire il possesso: e ciò a ragione, poichè quel diritto che s'ha prima della sentenza, se viene indugiata la contestazione della lite, non si dee perderlo dopo vinta la causa, qualora viene protratta la esecuzione della domanda. ivi, 18. — l. 5 § 1 *Ut legat. seu fideic. servand. causa.*

La prima differenza tra queste due cauzioni è, che la cauzione derivante dall'editto, che il legatario può domandare prima della lite è tale che, se non la si presta al legatario, egli vien posto in possesso ancorchè non dia cauzione; e invece la cauzione di Marco Antonino è tale che, se l'erede non la presta, il legatario non vien messo in possesso se non qualora egli stesso sia pronto a dar cauzione. — La seconda differenza è che, quando viene prestata la cauzione pretoria, il legatario si pone in possesso di tutti i beni del testatore: ma quando viene prestata l'altra, egli si pone in possesso solamente della cosa legata sulla quale esiste la controversia. A quello stesso modo che, se un figlio emancipato viene ammesso ai beni del padre insieme co' suoi fratelli ritenuti sotto la paterna podestà, dee prestar loro cauzione di conferire i proprj beni con essi; e se non può prestarla, essendogli denegate le azioni, si deferisce a' fratelli la condizione di dar cauzione Che restituiranno ciò che avranno ricevuto della porzione del fratello allor ch' egli conferirà i proprj beni. E se nè anch' essi possono prestar cauzione, si dee scegliere un uomo dabbene da ambe le parti, appresso il quale si depositino i frutti come presso un sequestratario, ed il quale eserciti le azioni utili a lui date. XXXVI, 4, 18. — l. 5 § 1 *Ut legat. seu fideic. servand. causa.*

Il possesso poi che pel detto rescritto di Marco Antonino è concesso al legatario, non gli si dee concedere se non qualora presti cauzione: se no, la cosa si dee parimenti sequestrare. Ma se il legatario vince la lite, e desidera che dall'erede che appellò e non vuol dar cauzione sia trasferito in sè il possesso della cosa legata, nè tuttavia egli è pronto a dar cauzione, non per contumacia ma per inopia; in tal caso o la cosa si dee sequestrare, o bisogna tornaro all'editto del pretore, in forza del quale, se l'erede non dà cauzione, i legatarj vengono posti in possesso. ivi. — *ib.*

55. Il legatario incaricato di restituire la cosa a lui legata, dee prestar cauzione anche per la restituzione del fedecommesso. Se non la dà, la cosa legata, qualora l'abbia ricevuta, o, se non l'ha ricevuta, il diritto ch' egli ha per cagione d'essa, si trasferisce nel fedecommessario, il quale darà cauzione al legatario. ivi, 19. — *ib.* l. 5 § 29 et 30.

56. In alcuni casi i legatarj ed i fedecommessarj ponno esser messi in possesso anche de' beni proprj dell'erede; se dopo trascorsi sei mesi da quando si sono presentati al tribunale competente l'erede mancò di satisfare alla volontà del defunto: ed essi ne percepiranno i frutti finchè sarà satisfatto. Il qual rimedio avrà luogo anche contra quelli che per qualunque causa indugiano nel prestare il fedecommesso. ivi, 26. — *ib.* l. 5 § 16 et l. 9.

57. Quest'altra specie d'immissione ha luogo contra qualunque erede, anche contra quelli che non sono tenuti di prestar la cauzione *Legatorum seu fideicommissorum servandorum causa;* perciocchè questa immissione viene concessa ai legatarj, non già perchè non fu prestata cauzione, ma perchè fu mancato al

pagamento; epperò quand'anche fosse stata rimessa la cauzione, avrà luogo il rescritto, perchè vi è mora nel pagamento. XXXVI, 4, 22. — l. 5 § 18 *Ut legat. seu fideic. servand. causa*

58. Nel n. 56 qui sopra la parola *satisfare* ha significato largo, intendendosi del pagare il legato. ivi, 21. — d. l. 5 § 17.

Nel termine di *sei mesi* ivi espressi debbonsi computare i giorni continui, non i soli giorni che il pretore siede *pro tribunali*. ivi. — d. l. 5 § 25.

Non reputasi poi che abbia *mancato* il pupillo che non ha il tutore, od il furioso od il minore che non hanno curatore; perchè la dilazione non può nuocere a queste persone se sono senza difesa. Certo se una eredità fu giacente per qualche tempo, questo debb' essere sottratto. ivi. — d. l. 5 § 20.

59. La costituzione di Antonino riguarda coloro i quali furono utilmente gravati di fedecommesso, benchè non siano eredi. ivi., 22 — d. l. 5 § 25.

60. La detta immissione ha luogo non solamente se il legatario fu gravato di dare la stessa cosa legata, ma anche se fu gravato di dare alcun che di quella o in vece di quella. ivi. — d. l. 5 § 28.

61. L'effetto di questa immissione è che quegli il quale la ottenne può percepire i frutti dei beni del gravato. Ora, come nel pegno, si dovranno imputare questi frutti prima negli interessi, poi (se avanza) pel capitale: anzi, se il legatario ha percepito in frutti più di quanto gli è dovuto, si concederà all'erede l'azione utile, ad esempio della Pignoratizia, per farsi restituire l'avanzo. Per altro, i pegni si possono vendere; ma qui non è permesso al possessore se non di fruire acciocchè l'altro s'affretti a satisfare. ivi, 23. — d. l. 5 § 21.

62. Vedendo alcuno posto in possesso in forza della detta costituzione, si avrà cura che non venga fatta violenza al legatario usufruttuante. ivi. — d. l. 5 § 23.

63. La detta immissione dee durare fino a tanto che sia satisfatto alla volontà del defunto o coi frutti o con altro. ivi, 24. — d. l. 5 § 24.

64. Un'altra specie di solenne immissione in possesso della cosa lasciata per fedecommesso era quella che veniva decretata a cagione dell'indigenza dell'erede gravato del fedecommesso, contra i terzi possessori della cosa. ivi, 25. — Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 1 § 19. — Questa fu abolita da Giustiniano. ll. 1 et fin. Cod. *Comm. de leg.*; Nov. 34.

IMMO. V. Imo.

IMMUNITA'. V. Carichi, Censo, Dispensa, Esenzione, Municipio, *Munus*, Privilegio, Tributo. V. lib. 50 tit. 6 *De jure immunit.*

1. Chiamandosi *munes* le persone soggette a carico od offizio *(munus)*, chiamansi all'opposito *immunes* quelle che ne sono esenti: onde *immunità* significa *esenzione dai carichi.* L, 6, 1.

2. Quegli al quale è concessa la esenzione dal pubblico carico, non è perciò escluso dalla magistratura, la quale appartiene più ad onore che a carico. Bensì a tale persona non verranno imposti altri carichi temporarj estraordinarj, come sarebbe il riattamento *(munitio)* delle strade. ivi, 2. — l. 12 ff. *De muner. et honor.*

3. Il numero de' figli o l'età di settant'anni non esenta dagli onori o dai carichi a questi inerenti, ma soltanto dai carichi civili. ivi. — l. 2 § 1 *De vacat. mun.* — In Asia per altro non si obbligavano ad assumere il sacerdozio della provincia quelli che avevano cinque figli; e l'imperatore Severo Augusto poscia ordinò che ciò si osservasse anche nelle altre provincie. ivi. — *ib.* l. 8.

4. Alcune specie di esenzione davano l'immunità anche dagli onori; p. e. il comitato dei presidi: onde Ulpiano distingue due sorta di esenzione dal pubblico carico; la prima pienissima, cioè anche dalla milizia; l'altra minore, cioè da qualche carico personale soltanto. ivi, 3. — *ib.* l. 13 § 1.

Tutte due queste specie di esenzione appartengono a que' carichi che sono da imporre e non a quelli già imposti. Onde se uno fu nominato ai carichi municipali prima d'intraprendere alcuna delle negoziazioni che dispensano, o prima d'entrare in qualche corporazione avente il privilegio della immunità, o prima di divenire settuagenario, o prima di avere esercitato pubblica professione, o prima che procreasse figli, egli sarà obbligato a sostenere il carico. ivi. — l. 5 § 7 *De jure immun.*

5. Quand'anche la esenzione sia piena, non si estende ai carichi patrimoniali; mentre a questi debbono tutti essere soggetti, anche i veterani, i militi, i primipili e fino i pontefici. Tali carichi sono p. e. il ricevimento degli ospiti, le contribuzioni prediali, l'acconciamento *(sternitio)* delle strade, la prestazione delle an-

garie, ec. L, 6, 4. — ll. 2 et 3 Cod. *De munerib. patr.*; ll. 10 et 11 *De vacat. et excusat. mun.*; l. 6 § 4 et l. 18 § 24 ff. *De muner. et honor.*

6. Ad alcune persone è concessa la immunità dai carichi patrimoniali: p. e. ai maestri esentati dai carichi civili, ai gramatici, agli oratori, ai medici, ai filosofi, era concessa la immunità dal carico di ricevere gli ospiti. ivi, 5. — *ib.* l. 18 § 30. — I militi ed i professori delle arti liberali erano esenti, oltre al detto carico, anche da quello delle angarie. ivi. — l. 10 § 2 *De vacat. et excus. mun.*

7. Avvi alcuni carichi patrimoniali da cui sono esenti soltanto i militi; p. e. l'anoona, le angarie, i veredi o cavalli da caccia, il ricevimento dell'ospite, la nave, la capitazione. ivi. — l. 18 § 29 ff. *De muner. et honor.*

8. La esenzione da' carichi patrimoniali risguarda sempre gli ordinarj; chè quanto agli straordinarj, chi ha l'esenzione dal pubblico carico può sempre ricusare di prestarli. ivi, 6. — l. 6 et l. 8 § 3 *De vacat. et excus. mun.*

9. Niuno è immune per qualsivoglia privilegio da quelle contribuzioni che vengono estraordinariamente imposte per le angarie, parangarie, pel plaustro ed altro che deesi prestare al principe quando viaggia; sicchè anzi tali contribuzioni vengono talvolta annoverate fra le ordinarie. ivi, 7. — l. 1 Cod. *De quib. muner. vel praest.* — Parimente per la costruzione delle mura e per la compera del frumento in qualsivoglia comunità. ivi. — *ib.* l. 3. — Anzi anche per la compera e pel trasporto delle cose attinenti alle grandi urgenze, quali furono, al principio dell'impero di Teodosio il giovane, le *illyricianae necessitates*, allorchè, avendo Stilicone ricuperato l'impero d'Occidente, fece con tutti i possibili modi e particolarmente colle ricchezze d'Alarico, che l'Illirio orientale fosse aggiunto all'impero. ivi.

10. Quanto ai privilegj dei cherici e degli ecclesiastici, Costantino volle che quei cherici i quali possedessero predj nelle provincie fossero obbligati alle contribuzioni fiscali ed al trasporto dei convogli. ivi, 8. — l. 3 Cod. *De episc. et cleric.* — Egli stesso poi volle che le chiese *(ecclesiae)* cattoliche, vale a dire i loro predj, fossero esenti dai tributi; e ciò per la somma povertà in che erano ridotte dalle persecuzioni. ivi. — l. 1 Cod. Theod. *De annon. et trib.* — In seguito essendosi aumentate le loro facoltà, Onorio e Teodosio limitarono la immunità di esse chiese soltanto pei carichi eccessivi e per gli straordinarj tributi *(superindicta)*, come pure stanziarono che ne fossero immuni le stesse persone dei cherici. Furono essi anche immuni dal carico del trasporto dei convogli, non già dai tributi ordinarj detti *canonici*. L, 6, 8. — l. 5 Cod. *De sacr. eccl.* — Fra questi tributi canonici si annoverano le costruzioni *(instructiones)* delle strade e dei ponti. ivi. — *ib.* l. 7. — Parimenti la capitazione dei servi e degli altri animali servienti ai predj; da' quali era immune la sola chiesa di Tessalonica per ispeciale privilegio. ivi. — *ib.* l. 8. — Finalmente le angarie, le parangarie ed i plaustri che si davano al principe quando andava in ispedizione. ivi. — *ib.* l. 11. — Laonde quanto dice la l. 11 Cod. d. tit., cioè che il patrimonio della chiesa rimane sempre, spetta alla proibizione di alienarlo o tutto o in parte, non alla immunità dei carichi patrimoniali ordinarj. ivi.

11. Le esenzioni dai carichi, di regola, non passano oltre la persona di colui al quale sono concesse, nè anche ai figli di lui. ivi, 9. — l. 3 § 6 ff. *De mun. et hon.*; l. 4 Cod. *Qui morbo se excus.*; l. 8 § 2 *De vacat. et excus. mun.*; l. 5 § 4 *De jure immun.* — Il che valeva anche pei militi. ivi. — l. 3 § 1 ff. *De mun. et hon.*

Quindi le immunità date alle persone non passano ai loro eredi. ivi, 10. — l. 1 § 1 *De jure immun.* — Ma quelle concesse generalmente col diritto d'essere trasmesse ai posteri, durano in perpetuo nei successori. ivi, 10. — l. 1 § 1 et l. 4 *De jure immun.* — Quelle poi date e conservate *al genero ed ai posteri*, non appartengono ai discendenti dal lato di femmina; dachè non ispettano se non a coloro che sono della stessa famiglia dell'esentato. ivi. — *ib.* l. 1 § 2; l. 13 ff. *De mun. et hon.*

12. Il diritto d'immunità, di regola, produce l'esenzione dai pubblici carichi, e qualche volta dagli onori. Ma essendovi penuria di gente che sostenga le magistrature, si toglie ad alcuni la immunità. ivi, 11. — *ib.* l 11 § 2. — Così, sebbene chi funge un onore ha da questo la immunità dopo cinque anni, pure, se non v'è altri che lo assuma, debb'essere costretto il primo ad assumerlo. ivi. — *ib.* l. 14 § 6.

13. Uno che abbia il gius d'immunità può rinunziarlo: ma se uno che non poteva suo malgrado essere obbligato ad assumere un ca-

rico od un onore, lo assunse sotto condizione, questa debb'essere rispettata. L, 6, 12. — l. 2 *De jure immun.*

14. Non si reputa che rinunzj al suo diritto rispetto agli altri carichi quegli che, avendo il diritto d'immunità, sostenne qualche onore o carico. ivi. — l. 2 Cod. *De his qui sponte publ. mun.* — Eccettoasi il decurionato; mentre chi si adatta ad essere decurione si reputa che rinunzj al suo privilegio rispetto a tutti i carichi che i decurioni sogliono sostenere. ivi. — *ib.* l. 1; l. 5 § 13 *De jure immun.*

IMO. Parola derogatoria o modificativa. Le leggi se ne valgono per forma di correttivo. XXVIII, 5, 45. — l. 47 ff. *De hered. instit.* — Qualche volta si prende congiuntivamente, e significa *parimente, anche*, come nel caso della l. 21 *De manum. testam.* — XXX a XXXII, 272.

IMPEDIMENTO. Chi non impedisce il male potendolo, n' è responsabile. IX, 2, 17. — l. 45 *Ad legem Aquiliam;* IX, 4, 37. — *ib.* l. 44 § 1. — Trattasi, nella legge, di un padrone che avrebbe potuto impedire il male fatto dal suo servo.

2. Qualunque atto o gesto col quale uno s'oppone, è impedimento. XLIII, 24, 3. — l. 20 § 1 *Quod vi aut clam.*

IMPERATOR NOSTER CUM PATRE. Espressione che trovasi frequentemente negli scritti di Ulpiano e degli altri giureconsulti del suo tempo, e significa *Antonino* e *Caracalla con suo padre Severo.* L, 16, 111.

IMPERATORE. Gl'imperatori romani giudicavano qualche volta le liti eglino in persona. XXXV, 1, 241. — l. fin. ff. *De hered. instit.*

L'imperatore Antonino giudicò una causa trattata dinanzi a lui. XXVIII, 4, 3. — l. 3 *De his quae in testam. del.* — Un altro imperatore pronunziò sopra un appello. XXXV, 1, 186. — l. 44 *De cond. et dem.*

L'imperatore giudicava qualche volta in materia criminale. XLVIII, 18, 26. — l. 20 ff. *De quaest.*

IMPERIO. V. anche Giurisdizione e *Potestas.*

1. È il diritto di punizione e di coazione. Dicesi *mero* se non è annesso alla giurisdizione, ma è in modo speciale concesso dalla legge al magistrato. Dicesi *misto* quello che, come conseguenza della giurisdizione, compete al magistrato onde difenda la stessa sua giurisdizione. II, 1, 2. — l. 3 ff. *De jurisd.*

2. L'imperio misto è inerente alla giurisdizione, perchè questa sarebbe delusoria ed inutile se il magistrato non avesse il diritto di coazione per far eseguire ciò ch' egli decreta, ed il diritto d' imporre qualche modica pena ai renitenti. ivi.

3. *Imperio* alle volte significa la podestà maggiore che compete ai magistrati maggiori. ivi, 4.

4. L'imperio mero non può essere demandato. ivi, 16. — l. 1 ¶ verius est *De off. ejus cui mand. jurisd.*

IMPERIZIA. È contata per colpa. L, 17, 982. — l. 132 *De reg. juris.* — E ciò in qualunque mestiere, e generalmente ogni qualvolta uno s'impaccia in cosa che non gli è acconcia. IX, 2, 21. — l. 8 § 1 *Ad legem Aquiliam.* — Tal sarebbe di chi non sapesse contenere l'impeto del cavallo che monta.

2. Gli agrimensori e simili non sono tenuti che per dolo, non per imperizia. Lo stesso è dell'architetto e del notajo che si sono ingannati ne' loro computi; e ciò per la ragione ch' essi non pigliano salarj come gli artigiani, ma soltanto un onorario di riconoscimento. XI, 6, 1, 3 e 10. — l. 1 cum § 1, l. 7 § 3 et 4 *Si mensor falsum modium dixerit.* — E quand'anche egli ricevesse un salario, non sarebbe tenuto per qualunque colpa. ivi, 3. — d. l. 1 § 1.

IMPIEGATI. Le persone addette al principe hanno il privilegio dell' esenzione dalla tutela: tali sono i giureconsulti chiamati nel consiglio del principe. Difatti l'onore di servire alla persona del principe non debb'essere circoscritto nè dal luogo nè dal tempo. XXVII, 1, 35. — l. 30 ff. *De excusat. tut.* — Anastasio attribuisce lo stesso privilegio ai silenziarj. ivi. — l. 25 Cod. d. tit.

IMPLERE INTENTIONEM, PETITIONEM, EXCEPTIONEM. Provare ciò che domandiamo o che eccepiamo. L, 16, 111.

IMPORTAZIONE. È un delitto capitale lo esportar presso i nemici e vender loro grano, ferro, pietre da affilare. XXXIX, 4, 35. — l. 11 *De vacat. et excus. mun.* — Anzi è delitto di lesa maestà quello di fornire dolosamente al nemico viveri, arme offensive e difensive, cavalli, danaro e qualunque altro soccorso. XLVIII, 4, 3. — l. 4 *Ad legem Juliam majestatis;* ll. 1 et 2 Cod. *Quae res exportari non debeant;* l. un. *De littor. et itin. cust.*

2. Non si ponno pigliare, come contrabbando le mercanzie uscite dal porto quando la loro esportazione era ancora permessa, tuttochè il bastimento, ricondutto dopo la burrasca in un porto della repubblica, non sia uscito dopo la proibizione. XXXIX, 4, 34. — l. 16 § 6 ff. *De public. et vectig.*

3. Le mercanzie che la burrasca ha costretto a scaricare, sebbene non siano state dichiarate, non ponno essere confiscate come introdotte in frode dei diritti o della proibizione d'importare a cui sono soggetti. ivi. — *ib.* l. 16 § 8.

IMPOSIZIONE DELLA MANO. È uno dei patti che suolsi aggiugnere nella vendita dei servi: cioè, che se sarà contravvenuto, possa il venditore imporre le mani sopra il servo, e seco di propria autorità menarlo via. Questo patto è inerente al servo: così se fu venduta una serva col patto che non debba essere prostituita, e, se il fosse, il venditore potesse riprenderla; quand'anche ella fosse passata in mano di più compratori, il diritto di riprenderla competerà al primo venditore. XVIII, 7, 7. — l. 56 ff. *De contrah. empt.*

2. Se ed il primo ed il secondo venditore hanno stipulato ambedue che loro competa il diritto d'imposizione della mano, è da distinguere. Supposto che il servo sia fuggito dal secondo compratore, deesi la preferenza all'autore della condizione, riputandosi che il secondo l'abbia ripetuta solo per avvertimento al secondo compratore. ivi, 8. — l. 9 *De servis export.*

IMPOSSIBILITA'. V. CLAUSOLE, CONDIZIONE, OBBLIGAZIONE *verbale*, STIPULAZIONE.

IMPOSTE. V. APPALTO, CARICHI, CENSO, COMMESSO, DAZIO, PORTORIO, PUBBLICANI, *VECTIGAL*.

1. Pubbliche imposte sono quelle dalle quali il fisco ritrae qualche rendita, p. e. quelle pel trasporto o per la rendita delle cose vunali al pubblico incanto: quest'ultima gravezza consisteva nell'un per cento del prezzo che si esigeva dal compratore. XXXIX, 4, 13. — l. 11 § 1 *De verb. signif.*

Questa imposta dell'*un per cento*, o del *centesimo*, pare fosse instituita da Augusto. Tiberio la ridusse al dugentesimo, e poi la tornò a portaro al centesimo. Cajo la condonò all'Italia. — Essa imposta è anche detta *venalizio*: ne andavano esenti quelli ch'erano impiegati nelle rancellerie dell'imperatore. ivi. — l. 4 Cod. *De prox. sacr. scrin.*

2. Siccome per le altre cose da vendere c'era la gravezza del centesimo, così pe' servi da vendere c'era la gravezza del cinquantesimo, la quale fu instituita da Augusto e condonata da Cajo. XXXIX, 4, 13 *De verb. signif.*

IMPRENDITORE. V. APPALTO, *REDEMPTOR*.

IMPUBERE. V. CARBONIANO (*Editto*). — È il maschio sotto a' quattordici anni compiuti; la femmina sotto a' dodici. XXVIII, 1, 15. — l. 5 ff. *Qui testam. facere poss.*; Inst. *Quib. mod. tut. fin.*

2. Questa età si divideva in tre periodi, che importa di far notare perchè ne conseguono differenti effetti in diritto. La prima classe è di quelli che sono nell'infanzia propriamente detta, *infantes*; la seconda di quelli che sono ancora vicini alla infanzia, *infantiae proximi*; la terza, di quelli che sono vicini alla pubertà. Inst. *ib.*

L'infanzia propriamente detta si stende a sette anni compiuti, senza distinzione di sesso. XXVI, 7, 38. — l. 1 § 2 *De admin. et peric. tut.*; l. 18 Cod. *De jure delib.*

Non si trova in niuna parte di tutto il corpo del diritto legge alcuna la quale determini in maniera precisa i limiti delle altre due età; laonde è forza riportarsi in tale argomento al parere dei commentatori. Il maggior numero d'essi opinano che l'età *ancora vicina alla infanzia* sia dal settimo anno fino ai dieci e mezzo pei maschi, e fino ai nove e mezzo per le femmine. L'età *vicina alla pubertà* si reputa che sia dai dieci anni e mezzo fino ai quattordici pei maschi, e dai nove e mezzo fino ai dodici per le femmine.

3. Gl'impuberi non possono essere testimonj. XXII, 5, 4 e 23. — l. 3 § 5 et l. 19 § 1 ff. *De testibus*.

4. L'impubere non può obbligarsi senza l'autorità e l'assistenza del suo tutore, il quale supplisce alla inesperienza di lui. XXIX, 2, 31. — l. 9 *De acquir. vel omitt. hered.*, Inst. § 9 *De inutil. stipul.*, l. 5 Cod. *De acquir. possess.*; XLI, 2, 20. — l. 32 § 2 *De acquir. vel amitt. possess.*

5. L'impubere non può esercitare gli uffizj civili. L, 17, 147. — l. 2 § 1 *De reg. juris.*

6. L'impubere ch'è già capace d'ingiurie (vale a dire, di colpa), è tenuto pel danno che ha fatto. IX, 2, 24. — l. 5 § 2 *Ad legem Aquiliam.* — Egli pertanto non è tenuto all'azione Aquiliana *ob damnum injuria datum*,

del pari che a quella Di furto, se non in quanto è *injuriae capax* ed in istato di comprendere che commette un delitto od una ingiustizia; e tali sono quelli vicini all'età della pubertà. ivi. — *ib.*; L, 17, 154. — l. 111 *De reg. juris*; XLVII, 2, 41. — l. 23 ff. *De furtis*; Inst. § 18 *De oblig. quae ex delicto nasc.* — Ma allora deesi addolcire la pena. d. l. 23 ff. *De furtis.* — Inoltre, in tal caso, quelli che sono incaricati di sorvegliare alla condotta dell'impubere, e d'impedirgli che nuoca altrui, p. e. suo padre o il suo institutore, potrebbero essere tenuti personalmente del danno, a causa della loro negligenza. IX, 2, 17. — *Ad legem Aquiliam*; Inst. § 2 *De oblig. quae ex quasi del. nasc.*

7. Il padre di famiglia impubere non poteva darsi in arrogazione che previa grande cognizione di causa, col parere de' suoi più prossimi parenti, è sotto l'autorità del suo tutore. V, 2, 30. — l. 8 § 15 ff. *De inoff. testam.*; Inst. § 3 *De adopt.*; I, 7, 13, 14, 30, 31 e 32. — l. 15 § 2 et 3, l. 17 § 1 et 19; ll. 18 et seq., l. 22 § 1 ff. *De adopt.*; l. 2 Cod. *De adopt.*; l. ult. Cod. *De auctor. praest.*

IMPUTAZIONE. V. Falcidia, Legittima, Pagamento.

INATERES o *JANITRICES*. Le mogli di due fratelli. 4, 16, 130. — l. 4 § 6 *De grad. et affin.*

IN BONA ESSE. V. Bona.

INCORPORALI sono quelle cose che non si possono toccare: tali sono quelle che consistono in qualche diritto, come l'eredità, l'usufrutto e le obbligazioni in qualunque modo contratte. I, 8, 14. — l. 1 § 1 ff. *De Div. rer.*

INCANTATORI, Astrologhi, Maghi, e simili. Diverse pene gl'imperatori avevano costituito contro costoro. XLVIII, 9, 24. — Cod. toto tit. *De malef.*

Costantino volle che gli *aruspici* fossero arsi insieme con quelli che gl'invitassero per valersi di loro. ivi. — *ib.* l. 3.

Costanzio e Giuliano vollero parimenti che fossero puniti capitalmente coloro che si valessero dell'opera di tal fatta di persone. ivi. — *ib.* l. 5.

Per altro, niun privato aveva facoltà di uccidere alcuno sotto pretesto di tali delitti, ma doveva accusarlo. ivi.

INCANTO. V. Aggiudicazione, Beni *del debitore*, *Hasta*, Miglioria.

1. La vendita all'incanto era uno dei modi civili di acquistare il dominio delle cose. All'incanto acquistavasi tutto ciò che si comprava nell'asta pubblicamente mediante la proclamazione di un banditore, ed alla presenza del magistrato che aggiudicava. — Questa maniera di vendere era chiamata *Auctio* perchè ordinariamente la cosa veniva aggiudicata a chi faceva un aumento di prezzo: onde chiamavasi *Auctor* chi comperava, ed *Auctoritas* il diritto così acquistato: vocabolo che poi si estese ad ogni diritto di dominio acquistato con qualunque titolo. XLI, 1, Append. alla P. I, n. 7.

INCAPACE. Dicesi propriamente di quello al quale non si può lasciare validamente, poichè la Legge gl'impedisce di ricevere. L, 16, 112.

INCAPACITA'. V. Bastardo, Caduco, Capacita', Figlio *di famiglia*, Indegnita', Instituzione, Minore, Pupillo, Servo.

INCENDIARJ. Erano soggetti alla legge Cornelia *De sicariis*. XLVIII, 8, 19. — l. 11 Cod. *De his qui accus. non poss.*

1. Gl'incendiarj nelle città *(intra oppidum)* erano ordinariamente condannati al fuoco; sempre però puniti capitalmente: intendesi qualora fatto l'avessero con dolo, cioè o per inimicizia o per rubare. XLVIII, 9, 14. — l. 10 *De incendio, ruina, naufr.*; XLVIII, 8, 23. — l. 10 *Ad legem Corn. de sicariis*, et l. 28 § 12 ff. *De poenis.*

2. Chi incendia una casa di campagna od un granajo è punito con pena un po' più mite *(aliquo lenius)*. XLVIII, 8, 23. — d. l. 28 § 12 ff. *De poenis.*

3. Chi potendo impedire un incendio accidentale, nato presso di lui, nol fece per negligenza e così recò danno al vicino, è soggetto all'azione civile, per la quale il vicino ha diritto d'essere reintegrato del danno o moderatamente vindicato. ivi. — d. l. 28 § 12 ? nun fortuita ff. *De poenis.*

INCENDIO. V. anche Furto, e qui sopra Incendiarj.

1. L'editto *De incendio, ruina* etc., che tratta del furto commesso in casi appunto d'incendio ec., usa la frase *ex incendio* senz'altra determinazione. Ora deesi intendere ch'esso vada applicato alla rapina commessa in occasione dell'incendio, cioè in occasione *(propter)* del tumulto conseguente dall'incendio e della costernazione *(trepidationem)* ch'esso cagiona in chi n'è colpito: epperò se fu rubata qualche cosa dai luoghi contigui a quello ov'era l'in-

cendio, ha pur luogo l'editto. XLVII, 9, 5. — l. 1 § 2 *De incendio, ruina, naufr.* etc.

2. Chi appositamente appicca fuoco in città, se appartiene alla classe bassa, va condannato alle fiere; se ha qualche grado, va punito capitalmente, o almeno relegato in isola. ivi, 14.— *ib.* l. 12 § 1.

3. Se l'incendio è nato per caso fortuito, merita indulgenza; purchè la colpa non sia stata così lata da approssimarsi al dolo. ivi. — *ib.* l. 11.

4. Chi abbruciò un edifizio qualunque od un mucchio di frumento posto vicino ad una casa, veniva anche legato bastonato ed arso, quando l'avesse fatto *sciens prudensque;* se poi l'avea fatto a caso ossia per negligenza, doveva o risarcire il danno, o, essendo insolvente *(minus idoneus)*, venir gastigato lievemente. ivi. — *ib.* l. 9. — E ciò perchè, dice Gotofredo, *luit in corpore qui non potest in aere.*

5. Gl'incendj accadono per lo più per colpa degli abitanti *(inhabitantium):* in tal caso la negligenza era punita con bastonate, o almeno il delinquente soffriva una forte riprensione con minaccia di bastonate in caso di recidiva. I, 15, 3. — l. 3 § 1 *De off. praes. vig.*

6. Il colono non risponde dell'incendio nato per caso fortuito e senza sua colpa. XIX, 2, 20. — l. 9 § 5 *Locati.* — Il colono che ha preso la casa *(villam)* con patto di restituirla *incorruptam praetervim et vetustatem,* risponde dell'incendio cagionato dal suo servo. ivi, 31. — *ib.* l. 30 § 4.

Se la casa colonica *(villa)* è affittata con la clausola di non mettervi fieno, e il colono ve ne mette, egli risponderà dell'incendio cagionato dal suo servo portandovi fuoco. ivi, 33. — *ib.* l. 11 § 4.

Se fu stipulato che il locatario non avrà fuoco, ed egli ne tiene, risponderà dell'incendio della casa; quand'anche l'incendio nascesse fortuitamente. ivi. — d. l. 11 § 1. — Ben inteso, purchè l'incendio non sia prodotto da fuoco del cielo.

7. Il venditore d'una casa non risponde dell'incendio di essa se ha usato la diligenza che conveniva. XVIII, 6, 9. — l. 11 *De peric. et comm. rei vend.*

8. Se io abbatto la casa del mio vicino per evitare l'incendio della mia, egli non ha contro di me l'azione della legge Aquilia. IX, 2, 28. — l. 49 § 1 *Ad legem Aquil.* — Di fatti, non avendo luogo quest'azione se non pel danno cagionato *injuria*, cioè senza diritto, non può essere applicata al danno ch'io sono stato costretto di fare al mio vicino. XLVII, 9, 4. — l. 3 § 7 *De incendio, ruina etc.*

INCERTO. V. anche Certo e Cosa *certa.*

1. *Persone incerte* chiamansi quelle che il testatore indicò con incertezza d'intenzione: p. e. *qui filio meo filiam suam collocaverit.* L, 16, 112.

2. *Incerto* si prende anche per *indeterminato:* p. e. se viene lasciato in legato o promesso un servo, un cavallo in genere, diciamo essere stato legato o promesso un servo *incerto*, un cavallo *incerto.* ivi.

3. *Contratto incerto* dicesi l'*innominato.* V. Contratto.

4. *Possessore incerto* è quello che non conosciamo. ivi. — l. 39 § 3 *De verb. signif.*

5. Incerte *(Stipulazioni)* diconsi quelle nelle quali non apparisce *quid quale quantumque est.* XLV, 1, 78. — l. 75 *De verb. oblig.*

Tali sono tutte le stipulazioni che consistono in fare o non fare; p. e. se si tratti della escavazione di un fosso, della edificazione di una casa, della tradizione di un vacuo possesso; oppure di non impedire che altri passi a piedi o con vettura per l'altrui fondo. ivi. — d. l. 75 § 7. — Così se ho stipulato una data somma a titolo di pena pel caso che tu non mi dessi a prestito una tal somma, la stipulazione è certa ed utile: ma se avessi stipulato dicendo: *Prometti di darmi ad imprestito una somma?* la stipulazione è incerta. ivi. — *ib.* l. 68.

6. Sono *incerte* eziandio quelle stipulazioni colle quali si promettono alternativamente più cose benchè certe, quando il debitore ha la scelta; diversamente, se l'ha il creditore: p. e. se io stipulo *dieci o Stico*, la stipulazione è incerta: se stipulo *quale delle due cose io vorrò*, la è certa. ivi, 79. — *ib.* l. 75 § 8.

7. Quegli che fra più fondi aventi la medesima denominazione ne stipula uno senza verun contrassegno dimostrativo del fondo medesimo, stipula una cosa *incerta* perchè stipula quel fondo che il promittente vorrà dargli, e la volontà del promittente è sospesa finchè venga pagato ciò che gli fu promesso. ivi. — *ib.* l. 106. — Lo stesso è se uno stipula che gli venga dato un servo generalmente senza nome proprio, ovvero vino o frumento senza indicarne

le qualità. XLV, 1, 79. — l. 75 § 1. *De verb. oblig.* — Epperò se uno ha stipulato cento moggia di *buon* frumento d'Africa, o cento anfore di *buon* ivi. di Campania, si reputa che abbia stipulato una cosa *incerta*, potendosi trovare il meglio del buono, il quale meglio è pur *buono*. Che se uno stipula l'*ottimo*, la stipulazione è certa. ivi. — d. l. 75 § 2.

8. È incerta la stipulazione di una cosa futura; p. e. del parto, dei frutti nascituri. ivi, 80. — d. l. 75 § 4.

9. È incerta la stipulazione degl' interessi. ivi. — d. l. 75 § 9.

10. È incerta la stipulazione di una cosa qualunque che consiste in un diritto, p. e. dell' usufrutto di un fondo. ivi. — d. l. 75 § 3.

11. Talvolta la stipulazione di una cosa diventa incerta per le circostanze: p. e. se uno promise di dare dieci a me od a Tizio *secondo che io vorrò*, tale stipulazione è di cosa certa rispetto a me, di cosa incerta rispetto a Tizio; potendo essere di mio interesse che la somma venga pagata a Tizio anzichè a me, supponi, perchè ho promesso una pena nel caso che non fosse pagato a Tizio. ivi, 81. — *ib.* l. 118 § 2.

Così pure, se stipulai che mi venisse dato un fondo in un dato tempo, e per colpa del promissore in quel dato tempo esso non mi venne dato, io verrò risarcito per la mora; e tale risarcimento, che dipende dalla stipulazione, è cosa incerta. Lo stesso dicasi pel luogo. ivi. — *ib.* l. 114.

12. Incerto *(Azione ripetitoria d')*, o *Condictio incerti.* Avea luogo ogniqualvolta la cosa domandata non era liquida. XII, 6, 23. — l. 8 ff. *De action. empti et vend.*; l. 21 § 1 ff. *De condict. indeb.*; VIII, 2, 17. — l. 35 *De servit. praed. urban.* — V. anche Indebito.

INCESTO. Si definisce specialmente per una congiunzione contraria ai sacri diritti o di sangue o di religione. XLVIII, 5, 71.

2. Fra tutte le specie di congiunzioni incestuose la più nefanda presso i Romani era quella specie di stupro che si commetteva nella vergine consacrata a Vesta. La pena era che la vergine veniva sepolta viva in un terreno entro la città, e lo stupratore era fatto morire sotto le battiture. ivi.

3. Nelle persone non consartate alla religione, chiamasi *incesto* il nefando commercio carnale, sia tra genitori e figli, tanto contrario al diritto naturale e delle genti, sia tra affini i quali si tengono vicendevolmente luogo di genitori e figli, sia tra fratello e sorella: e tale incesto chiamasi di gius delle genti. XLVIII, 5, 71.

4. Preso generalmente, l'incesto, ossia l'incesto di gius civile, è il commercio carnale fra tutte le altre persone alle quali per solo gius civile è vietato di contrarre matrimonio fra loro. Questa sorte d'incesto è compreso nella generalissima denominazione di *adulterio*, ed è punito mediante il pubblico giudizio *De adulteriis.* Tal sarebbe il matrimonio del curatore o del tutore colla sua pupilla prima del vigesimoquinto anno o senza promessa del padre o senza ch'ella fosse nominata sposa in testamento. ivi. — l. 7 ff. *Ad legem Jul. de adult.*

5. L'incesto di gius civile nelle donne è scusato, non così quello di gius delle genti; p. e. quello colla figliastra, colla nuora, colla matrigna. ivi, 72. — *ib.* l. 31.

6. Avvenendo stupro nella figlia di una sorella, il delitto è doppio, cioè oltre lo stupro avvi l'incesto, pel quale debb'essere punita anche la donna. ivi. — *ib.* l. 38 § 1 et 2.

7. Chi scientemente prese in moglie una *cognata* ad onta dell'interdetto, egli è soggetto alla pena portata dalla legge Giulia, non la donna che vi fu indotta. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 19 § 14 et tit. 27 § 14.

8. Rispetto ai maschi, benchè militi ed ignotanti delle leggi, qualunque incesto, quantunque di gius civile, viene punito. ivi. — l. 11 § 1 *Ad leg. Jul. de adult.*

9. Qualche volta anche ne' maschi i delitti d'incesto, benchè per natura sieno più gravi, vengono puniti più lievemente che quelli di adulterio; qualora l'incesto è contratto mediante matrimonio illecito; e ciò accade per cagione del sesso o dell'età, oppure se intervenne buona fede: allora si punisce in via correzionale; e tanto più se viene allegato errore e se nessuno accusa. ivi, 73. — *ib.* l. 38 § 3 et 7.

10. Condonandosi la pena d'incesto in vista dell'età, debb'essere ordinata la separazione dell'illecita congiunzione. ivi. — d. l. 38 § 4.

11. Se il figliastro commise incesto di buona fede colla matrigna, e scoperto l'errore fece divorzio, si reputa non commesso l'incesto. ivi. — d. l. 38 § 5.

12. Sebbene sieno riprovate le nozze incestuose, pure viene condonata la pena a chi si ritira da tale matrimonio; purchè niuno lo accusi. ivi. — d. l. 38 § 6.

13. Essendo la donna stata accusata di adulterio con colui col quale poscia contrasse nozze incestuose, questo delitto medesimo di adulterio di cui fu accusata e dal quale essa voleva scusarsi sotto pretesto d'essere al reo consanguinea, va risguardato come confessato, e punito. XLVIII, 5, 74. — l. 34 Cod. *Ad legem Juliam de adult.*

14. Nell' accusa d' incesto non si osserva quello che nell' accusa di adulterio. Così può promuoversi simultaneamente contra due persone l'accusa di comun delitto d'incesto. ivi, 75. *ib.* l. 7 § 1 et l. 39 § 7. — Ed anche contra uno solo essendo l'altro morto. ivi. — *ib.* l. fin.

15. La prescrizione di cinque anni non fa estinguere il delitto di adulterio congionto coll' incesto. ivi. — *ib.* l. 39 § 5.

16. Non possono esser posti alla tortura i servi de' padroni imputati d' incesto, se non quando l' incesto fosse stato commesso per via di adulterio. ivi. — d. l. 39 § fin.

INCIDERE. Dicesi *incidere in edictum*, in *legem* etc., il commettere qualche cosa contra l'editto, la legge ec., ed essere soggetto alla pena portata dall'editto o dalla legge. L, 16, 112.

INCILE. Così chiamasi uno scavo praticato allato del fiume, così detto perchè viene fatto taglio *(inciditur)* nel sasso o nella terra affinchè da quello incominci l' acqua ad essere derivata dal fiume. ivi. — l. 1 § 5 ff. *De rivis.*

INCOLA. V. Abitante, *Advena*, Domicilio, Municipe.

1. Così si chiama colui che ha stabilito in alcun paese suo domicilio. I Greci lo chiamano πάροικον *(juxta habitantem)*. — Nè sono *incoli* quelli soltanto che dimorano in luogo murato *(oppido)*, ma eziandio coloro che hanno podere *(agrum)* entro il territorio *(finibus)* di alcun luogo murato di guisa che ivi tengano come lor sede o stanza. L, 16, 1. — l. 239 § 4 *De verb. signif.*

Che se non vi hanno fermato sede, non debbonsi riputare *incoli* sol perchè vi fanno permanenza in quanto è uopo alle core campestri; quando non usino delle principali cose della comune di quel territorio, come sarebbe del foro, del bagno, degli spettacoli. ivi. — l. 35 *Ad municip. et de incolis.*

3. Al preside della provincia spetta la cognizione del diritto d'incolato: onde chi sostiene di non essere *incola*, debbe far valere sue ragioni presso il Preside al quale è soggetta la città *(civitas)* della quale si pretende originario. ivi, 17. — *ib.* l. 37.

4. Al domicilio fa che uno sia *incola*; mentre l' origine, la manomessione, l' aggregazione *(allectio)* o l' adozione fanno che uno sia cittadino. XLVIII, 5, 5. — l. 7 Cod. *De incolis.*

INCOMODO. V. Comodo.

INDEBITO. V. anche Debito. V. lib. 12 tit. 6 ff. *De condictione indebiti;* Cod. lib. 4 tit. 5 *De condictione indebiti;* Inst. lib. 3 § 6 et 7 tit. 28 *De oblig. quae ex quasi delicto nascuntur.*

1. L' indebito è di otto specie. — I.ª *Specie.* Principalmente si considera indebito il pagamento di una cosa per una causa che non esiste ma si crede ch' esista: p. e. se io ho creduto di aver promesso a te od a Tizio, mentre in realtà non m' era obbligato nè verso l' uno nè verso l' altro; ovvero nella stipulazione non era compresa la persona di Tizio, ed io pagai a Tizio: in ambi questi casi io potrò domandare a Tizio la restituzione. XII, 6, 9. — l. 22 ff. *De condict. indeb.*

2. — II.ª *Specie.* Si paga una cosa indebita quando si paga erroneamente per una cosa legalmente invalida e senza effetto; nel qual caso ha luogo l' azione ripetitoria *(condictio)* Di indebito. ivi, 10. — *ib.* l. 54. — Quindi se fu pagato checchessia in forza di un testamento che poi si trovò essere falso o inofficioso o irrito o rotto; si può domandare la restituzione. Sarebbe lo stesso se dopo gran lasso di tempo si scoprissero nuovi debiti della eredità, o venisse prodotto un codicillo già tenuto nascosto, pel quale i legati già pagati si trovassero annullati o diminuiti per altri legati fatti ad altre persone. ivi. — *ib.* l. 2 § 1 et l. 58; l. 7 Cod. *De condict. indeb.*

3. Se io, non sapendo che un servo a me appartenesse, lo comperai da te e ti sborsai la somma, ho diritto di ripeterla da te, sapessi tu o ignorassi essere mio il servo. ivi, 11. — l. 37 ff. d. tit.

4. Non si ponno nè stipulare nè esigere interessi oltre il doppio, nè interessi d' interessi; e se furono pagati, si potranno ripetere come indebiti, del pari che gl' interessi de' futuri interessi. ivi. — *ib.* l. 26 § 1. — Che se il capitale è ancora dovuto, è cosa più spedita le imputare gl' interessi indebitamente pagati nel capitale, anzichè ripeterli. ivi. — *ib.* l. 26; l. 18 Cod. *De usuris.*

5. — III.ª *Specie.* Si reputa indebito anche il pagamento fatto per una causa alla quale era inerente una condizione sospensiva; il che si osserva eziandio se la condizione dipende dalla

volontà del debitore: ed in tal caso la condizione non viene adempita pel pagamento da lui fatto. XII, 6, 12. — l. 48 ff. *De cond. indeb.*

Se uno pagò per errore una cosa dovuta sotto condizione, in pendenza della condizione si può ripeterla; ma se la condizione è adempita, non si può. ivi. — *ib.* l. 16.

Avvi un caso in cui neppure in pendenza della condizione si può domandare la restituzione; cioè se quegli che pagò, dovesse, ove mancasse la condizione, pagare altrettanto per altra causa. ivi. — *ib.* l. 60 § 1.

6. Quanto è detto qui sopra rispetto a ciò ch' è dovuto sotto condizione, non si estende a ciò ch'è dovuto a tempo determinato; non potendosene domandare la restituzione se fu pagato prima della scadenza. ivi, 13. — *ib.* l. 10. — S' intende che il tempo indeterminato è parificato alla condizione. ivi. — *ib.* l. 16 § 1. — All'opposito, il tempo determinato è parificato alla condizione il cui adempimento è certo; la quale non è propriamente condizione: p. e. se io promisi di pagare una somma al tempo della mia morte, e la pagai prima. ivi. — *ib.* ll. 17 et 18.

7. L' obbligazione di dare una cosa da un dato giorno in poi è tale che, quantunque dopo il pagamento fatto prima della scadenza sopraggiugnesse una circostanza che farebbe rescindere la obbligazione se non fosse stato pagato; tuttavia non si riputerebbe indebitamente pagato. Tal sarebbe il caso di uno che avesse pagato la pigione di una casa per un anno anticipato, e dopo sei mesi la casa ruinasse. ivi. — l. 19 § 6 *Locati.*

8. — IV.ª *Specie.* E' indebito il pagamento fatto in forza di una obbligazione di cui avvenne già la liberazione. ivi, 14. — l. 38 ff. *De condict. indeb.* — Così nel caso che due persone abbiano fatto fidejussione per dieci per un debitore, e questi abbia pagato tre, e poscia i fidejussori abbiano pagato cinque per uno; quegli che fu l'ultimo a pagare, può domandare la restituzione di tre. ivi. — *ib.* l. 29. — Che se il primo pagamento fu inefficace, essendo l'ultimo debitamente fatto, non ha luogo la restituzione. ivi. — *ib.* l. 59.

9. Se nel medesimo tempo due condebitori pagarono entrambi la somma intera da lor dovuta ch' era p. e. di dieci, potrà ciaschedano di essi domandare la restituzione di cinque. ivi, 15. — *ib.* l. 18 § 4. — Che se tu hai costituito due condebitori non della medesima somma ma di un'altra obbligazione, p. e. di dare una toga o mille denari, ed ambidue hanno dato e la toga ed i mille denari, non potendosi in tal caso domandare la restituzione per parti, il creditore sceglierà quello a cui vorrà restituire onde impedire che l'altro agisca per restituzione. XII, 6, 15 — l. 21. *De cond. indeb.*

Lo stesso dicasi se il debitore principale ed il fidejussore pagarono simultaneamente. ivi. — *ib.* l. 20.

10. — V.ª *Specie.* Una cosa si reputa indebitamente pagata non solo se assolutamente non è dovuta, ma eziandio se non può essere domandata per qualche eccezione perpetua: onde anche in questo caso se ne potrà domandare la restituzione, purchè quegli che pagò non abbia avuto cognizione dell'eccezione ch' egli aveva a suo favore. ivi, 16. — *ib.* l. 26 § 3. — Anzi l'eccezione perpetua tanto produce l'azione Restitutoria *(condictionem)* che, se il compratore di un fondo incaricò il suo erede di liberare il venditore dal vincolo della vendita; ed il venditore, ignorando tale disposizione, fece la tradizione del fondo; questi può promuovere la Ripetizione *(condictionem)* del fondo medesimo. Sarebbe lo stesso se quel testatore avesse incaricato l'erede di liberare il debitore di lui, e questi, ignorando la disposizione testamentaria, avesse pagato. ivi. — d. l. 26 § 7. — Un altro esempio è porto dalla l. 40 § 2. — ivi.

11. Un fidejussore il quale, avendo patteggiato che a lui non verrebbe domandato la somma, inavvedutamente pagò, può promuovere l'azione contra lo stipulante; e perciò il debitore principale resterà ancora obbligato, ed il fidejussore sarà sempre al sicuro colla sua eccezione; nulla importando in tal caso che abbia pagato il fidejussore o il suo erede. ivi, — *ib.* l. 32 § 1. — Che se il debitore principale fosse diventato erede di esso fidejussore, ed avesse pagato, non potrebbe domandare la restituzione, ma sarebbe liberato. ivi. — *ib.*

12. Non qualunque sorta di eccezione perpetua fa sì che la cosa sia indebita, ma soltanto quella eccezione che distrugge l'obbligazione naturale, non quella che la lascia sussistere. ivi, 16. — l. 96 *De reg. juris.* — Quindi se un debitore, dopo d'essere stato ingiustamente assolto dal giudice, spontaneamente pagò, non potrà domandare la restituzione. ivi. — l. 28 ff. *De cond. indeb.*

A maggior ragione, prima della condanna non si può domandare la restituzione di ciò che è realmente dovuto. ivi. — *ib.* l. 60.

Un altro esempio di eccezione che non toglie la obbligazione naturale lo abbiamo nel benefizio di competenza (V. Competenza), in forza del quale non siamo obbligati a fare una cosa se non in quanto è in nostro potere di farla. Laonde di ciò che fu pagato da una terza persona ad una donna a nome di suo marito insolvente, non si può domandare la restituzione, perchè il marito n'era debitore. Difatti anche il marito se, mentre non poteva far nulla, pagò la dote, è in caso di non poterla ripetere. XII, 6, 16. — ll. 8 et 9 *De cond. indeb.*

13. Vi è un caso nel quale la eccezione che lascia sussistere la obbligazione naturale non impedisce che si consideri una cosa come indebitamente pagata, e che perciò si possa domandarne la restituzione; vale a dire, quando fu contrattato a malgrado del divieto di una legge che favorisce il debitore: sarebbe altrimenti se la legge fosse fatta in odio soltanto del creditore. ivi, 18. — *ib.* l. 40.

Similmente, se la legge libera il debitore non in grazia di lui ma per punire il suo creditore, l'obbligazione naturale sussiste, e perciò il debitore non può domandare la restituzione di ciò che avesse pagato. ivi. — *ib.* l. 19.

14. L'eccezione del giuramento non toglie la obbligazione naturale se ve n'ha; ma siccome è vietato d'indagare se ve ne sia, così l'effetto è il medesimo come se togliesse la obbligazione naturale. ivi. — *ib.* l. 43.

15. Le eccezioni che sono puramente temporarie non rendono la cosa indebita, come non renderebbe una cosa indebita il giorno stabilito per la prestazione di esse. — Per altro onde essere abilitati a domandare la restituzione dell'indebito, basta che si possa dubitare se l'eccezione sia perpetua o no. Difatti se uno avesse p. e. patteggiato di non essere convenuto in Giudizio prima che Tizio diventi console, siccome potrebbe accadere per la morte di Tizio che questa eccezione, la quale entrando Tizio al consolato era temporaria, divenisse perpetua, si potrebbe dire con fondamento potersi domandare la restituzione del pagato nel mezzo tempo. ivi, 19. — *ib.* l. 56.

16. — VI.ª *Specie.* Si considera come indebito non solamente ciò che non è dovuto, ma eziandio ciò che, essendo dovuto ad uno, fu pagato ad un altro, ovvero ciò che, essendo dovuto da uno, fu pagato da un altro come fosse egli il debitore. ivi, 20. — *ib.* l. 65 § fin. — Quindi se fu pagata una somma al falso procuratore di un creditore, competerà contra esso falso procuratore l'azione per la restituzione dell'indebito, ma non la liberazione dell'obbligazione. XII, 6, 20. — l. 8 Cod. *De condict. indeb.* — Così è pure riguardo a ciò che fu pagato al falso erede; e si considera come tale colui che, convenuto in Giudizio, non difende la eredità. ivi. — l. 26 § 11 ff. eod. tit.

Quanto al possessore di mala fede, ciò che a lui è dovuto per li frutti della cosa da lui posseduta, gli è veramente dovuto se dipende da contratto: se non, non gli è dovuto altrimenti, e perciò, se gli fu pagato, si può domandarne la restituzione. ivi. — *ib.* l. 55.

17. Siccome ho diritto di domandare la restituzione quando pagai ad uno ciò ch'era dovuto ad un altro, allo stesso modo posso domandare la restituzione quando pagai a mio nome ciò che non era dovuto da me ma da un terzo. ivi, 21. — *ib.* l. 19 § 1; l. 5 Cod. eod. tit. — Che se pagai a nome del debitore, è il caso della regola che non ha luogo ripetizione in confronto di colui che ripigliò il suo, comechè il pagamento non sia stato fatto dal vero debitore. ivi. — l. 44 ff. eod. tit. — Quindi se quegli contra il quale fu promossa l'azione Di peculio, imprudentemente pagò a nome del servo più di quanto era nel peculio, egli non può domandarne la restituzione. ivi. — *ib.* l. 11; l. 96 § 1 ff. *De solut.*

18. E indebito anche ciò che un debitore ha pagato per errore, dovendo una cosa diversa da quella che pagò. ivi, 22. — l. 19 § 3 ff. *De cond. indeb.*

19. — VII.ª *Specie.* È indebito ciò che uno pagò di più di quanto doveva; e per conseguenza si può domandare la restituzione di questo dippiù. ivi, 23. — l. 1 § 1 Cod. eod. tit. — Si considera poi che sia stato pagato più che non si doveva anche quando, facendo la tradizione di un fondo, uno omise di denunziare una servitù che aveva diritto di riservarsi. ivi. — l. 22 § 1 ff. eod. tit.; l. 8 ff. *De action. empti.*

20. Parimente si reputa pagato più che non si doveva quando uno che aveva diritto di ritenere o di detrarre alcun che, pagò senza ritenzione o detrazione: p. e. uno che facendo la tradizione di una eredità venduta, non si trattenne ciò di cui gli era debitore il defunto. ivi, 24. — l. 45 ff. *De condict. indeb.* — Similmente se una parte di casa, lasciata per fedecommesso ond'essere restituita in un certo tempo, rimase arsa prima del tempo determinato per la restituzione, e l'erede la ri-

fece a sue spese, queste spese si debbono prededurre dal fedecommesso: e se l'erede fece la tradizione della casa senza la prededuzione delle spese, egli potrà esercitare l'azione D'indebito come per aver dato più che non era dovuto. XII, 6, 24. — l. 40 § 1 *De condict. indeb.* — Si reputa che abbia pagato più che non doveva anche quegli che omise di farsi prestare una cauzione che aveva diritto di esigere. ivi. — *ib.* l. 39.

21. — VIII.ª *Specie.* Qualche volta dipende dall'evento se sia indebito un pagamento fatto. Ecco un caso. Io ho promesso di dare Stico o dieci, e pagai cinque: posso io domandarne la restituzione? La obbligazione non si estingue per parti, e quindi rimane sospesa la liberazione di chi ha pagato i cinque; sicchè può essermi tuttavia domandato Stico o i rimanenti cinque. Se pago i cinque rimanenti, avrò compiuta la somma debita: se dò Stico, potrò ripetere i cinque come indebitamente pagati. Che se dopo pagatimi i cinque mi vien dato anche Stico, e desidero di avere gli altri cinque e lasciare Stico, ha luogo l'azione per la restituzione dei cinque, sebbene, essendo stata pagata sì l'una come l'altra cosa simultaneamente, io sia in arbitrio di ritenere qual più mi aggrada. ivi, 25. — *ib.* l. 26 § 13.

Questa opinione di Celso circa l'arbitrio di ritenere qual si vuole delle due cose pagate, non prevalse: ma invece l'opinione contraria di Giuliano e Papiniano, i quali stimarono che in tal caso l'arbitrio della scelta spetti piuttosto a quello che avea l'obbligo di pagare o l'una cosa o l'altra. ivi, 26. — l. penult. Cod. *De cond. indeb.* — Non può poi aver luogo tale quistione se non quando le due cose pagate siano ancora esistenti. Che se un debitore il quale promise di dare Panfilo o Stico, diede l'uno e l'altro, e poscia l'uno dei due o ambidue perirono, ei non potrà domandare restituzione. ivi. — l. 32 ff. eod. tit.

22. Non solo nel caso che fossero state pagate due cose alternativamente dovute, opinarono diversamente Celso e Giuliano, ma eziandio nel caso che il debitore non avesse pagato se non una delle cose alternativamente dovute, ignorando di avere la facoltà di pagare o l'una o l'altra. Secondo Celso, egli non ha diritto di domandare la restituzione: secondo Giuliano, egli può domandare la restituzione della cosa da sè data, offerendo di pagare, poichè si reputa che abbia pagato più di quanto doveva, mentre pagò come dovuta puramente una cosa che non doveva dare se non se alternativamente. XII, 6, 26. — l. 32 § 3 *De condict. indeb.*; l. 19 *De legat. et fideic.* 2.° § tamqnam si.

23. Non si potrà domandare la restituzione di ciò che fu pagato indebitamente sì ma per qualche causa, p. e. di pietà; la qual causa esclude la restituzione. ivi, 27. — Tal sarebbe il caso di una madre che, falsamente credendosi obbligata di dotare sua figlia, la dotò. ivi. — l. 32 § 2 ff. *De cond. indeb.*

24. Due sono i casi principali che non lasciano luogo a domandare la restituzione dell'indebitamente pagato; cioè il Giudicato e la Transazione.

Indebito per Giudicato. Se alcuno per ingiustizia del giudice fu condannato a pagare, non potrà domandare la restituzione del pagato. ivi, 28. — l. 1 Cod. *De cond. indeb.*: l. 29 § 5 ff. *Mandati.*

25. Per far cessare l'azione restitutoria non basta che quegli che pagò abbia falsamente creduto di essere stato condannato: uopo è che realmente la condanna abbia avuto luogo. ivi, 29. — l. 26 § 10 ff. *De cond. indeb.* — Che se ebbe luogo la condanna, benchè questa non abbia avuto effetto, non si può domandare la restituzione di ciò che per tal causa fu pagato. ivi. — l. 36 ff. *Famil. ercisc.*

26. *Indebito per Transazione.* Ciò che fu pagato in forza di transazione, ancorchè non vi fosse verun'altra causa di mezzo, non dà luogo a restituzione, intendendosi che la causa del pagamento sia lo stesso desistere dalla lite. ivi, 30. — l. 65 § 1 ff. *De cond. indeb.* — Così è se la transazione è valida. Ma se l'azione si scopre evidentemente calunniosa, la transazione sarà nulla ed avrà luogo la restituzione. ivi. — *ib.* — Quindi se uno fece transazione dopo la sentenza e pagò, egli potrà domandare la restituzione, essendo nulla tal transazione; e così potrà, nella causa di esecuzione del giudicato, essere ritenuto e compensato ciò che fu pagato in forza di essa transazione. Se poi fu appellata la sentenza, ovvero se non si sa di certo che sia stato giudicato e che la sentenza sia valida, la transazione è valida, e quindi non ha luogo ripetizione. ivi. — *ib.* l. 23 § 1.

27. Si può domandare la restituzione anche di ciò che fosse stato dato in forza di qualche transazione sopra alimenti lasciati per testamento. ivi. — d. l. 23 § 2.

28. Molto meno sarà d'ostacolo all'azione D'indebito la supposizione di una transazione che non ha esistito. XII, 6, 31. — l. 23 *De condict. indeb.* — Lo stesso dicasi se avendo alcuno dato una somma ad un altro per indurlo a transigere, la transazione non ebbe luogo. Così pure se fu sciolta la transazione. ivi. — *ib.*

29. Se uno dopo la transazione fu condannato, quantonque il dolo sia allora evidente, tuttavia la sentenza è valida. Se la transazione seguì prima della contestazione della lite il reo avrebbe potuto opporre l'eccezione Di dolo all'attore che avesse voluto contestare la lite; e se fu transatto dopo la contestazione della lite, il reo potrà egualmente opporre la eccezione Del dolo seguito dopo la transazione. — Sennonchè, egli pagò per una causa; nè si può ripetere ciò che fu pagato per una causa ch'ebbe effetto. — Ma qui non si può dire che la causa abbia avuto effetto, perchè non fu adempiuta la transazione. Epperò facendosi la domanda per restituzione, non ha luogo l'eccezione della transazione. ivi. — d. l. 23 § 3.

30. Si reputa dato per causa di transazione tutto ciò che viene pagato dal reo per quelle cause che crescono a cagione del suo niego; dachè si reputa ch'egli dia per evitare la pena del niego. ivi, 32. — l. 4 Cod. *De cond. indeb.* — Che se qualche legge fino dall'origine ha stabilito l'azione Del duplo o Del quadruplo, può domandarsi la restituzione di quanto fu pagato per quella falsa causa. ivi. — l. 23 ff. *De cond. indeb.*

31. Non impedisce la restituzione quel patto che nel pareggio de' conti (*in variationibus*) suole apporsi del seguente tenore: *Per questo contratto le parti non avranno piu controversia fra loro.* ivi. — *ib.* l. 67 § 3.

32. Chi pagò indebitamente per ignoranza, può domandare la restituzione: ma chi pagò sapendo che non doveva, non può ripetere. ivi, 33. — *ib.* l. 1 § 1; l. 9 Cod. eod. tit.

Quindi se uno che avrebbe potuto difendersi con una eccezione perpetua, sapendo che questa eccezione gli sarebbe stata di giovamento, promise di dare qualche cosa per liberarsi, egli non può promuovere l'azione restitutoria: p. e. se un erede fiduciario promise di restituire un fedecommesso, purchè questo non fosse dovuto, egli dovrebbe mantenere tale promessa perchè fatta con cognizione di causa. ivi. — ll. 24 et 62 ff. eod. tit. — Parimente chi pagò ad un figlio di famiglia essendo debitore verso il peculio di lui, se non sapeva che il peculio gli era stato tolto, sarà liberato; se lo sapeva e tuttavia pagò, non ha luogo l'azione Per la restituzione. XII, 6, 33. — l. 26 § 8 *De condictione indebiti.* — E generalmente, chi pagò scientemente una somma indebita con intenzione di poscia ripeterla, non ha azione per ripeterla. ivi. — *ib.* l. 50. — Specialmente poi non potrà domandare la restituzione chi dolosamente pagò una cosa indebita invece di ciò che realmente doveva. Così se io avendoti promesso oro, ti diedi rame ignorando tu che io ti dovessi oro, non sarò liberato, nè potrò ripetere come indebito il rame: ma se tu mi domanderai l'oro, io ti opporrò l'eccezione qualora tu non mi restituisca il rame. ivi. — l. 50 ff. *De solut.*

33. Non si reputa che abbia scientemente pagato una cosa indebita quegli il quale sa bensì di non essere obbligato, ma paga nella falsa supposizione di essere debitore in forza di una obbligazione naturale che non sussiste. Epperò chi falsamente credendo di essere debitore del capitale, pagò gl'interessi, può domandare la restituzione di questi benchè egli sappia che, anche dovendo il capitale, non doveva civilmente gl'interessi. ivi, 34. — l. 26 § 2 ff. *De cond. indeb.*

34. Quando v'ha dubbio se quello che paga abbia saputo od ignorato che la cosa non era dovuta, avrà luogo l'azione Di restituzione, dovendosi decidere piuttosto a favore della restituzione che a favore di chi vuol fare un lucro indiretto. ivi. — l. 41 *De reg. juris.*

35. Se uno avesse fatto un pagamento colla clausola che, ove si venisse a rilevare non esser lui debitore, ovvero essere quel pagamento riducibile per la Falcidia, dovess'essergli restituito, avrà luogo la domanda di restituzione, poichè questa clausola è un contratto fra le parti. ivi. — l. 2 ff. *De cond. indeb.*

36. Le distinzioni fra chi sa, chi ignora e chi dubita, non hanno luogo quando il pagamento è irrito a motivo della condizione della persona che paga, come sarebbe un pupillo che paga senza l'autorità del tutore, un furioso, uno a cui fosse interdetta l'amministrazione dei proprj beni: in tali casi non dubitandosi che abbia luogo la restituzione, si procede per vindicazione se il danaro pagato esiste, o per restituzione se è consumato. ivi, 35. — *ib.* l. 29.

37. INDEBITO (*Azione d'*). Compete a quello a nome del quale fu fatto il pagamento. ivi,

36. — l. 6 Cod. *De cond. indeb.* — Quindi se un tutore pagò indebitamente a nome dell'impubere, questi avrà l'azione Di restituzione. XII, 6, 36. — l. 57 ff. eod. tit.

38. Non compete quest'azione a chi paga a nome altrui, come un tutore od un procuratore: nè importa di sapere se abbiano pagato col danaro proprio o con quello del pupillo o del padrone. ivi, 37. — *ib.* l. 6 § fin. — Così pure uno che a nome dell'erede pagasse legati non dovuti col danaro dello stesso erede, non può domandarne la restituzione: ma se pagò senza saputa dell'erede e con danaro proprio, egli può vindicare la somma pagata. — Lo stesso dicasi delle cose corporali. ivi. — *ib.* l. 46.

Ciò non va applicato al procuratore *in rem suam;* perchè questi paga a proprio nome. ivi. *ib.* l. 66 § 2. — Ecco il caso. Tizio, avendo diversi creditori fra i quali Sejo, vendette tutti i suoi beni con atto privato a Mevio, affinchè pagasse i creditori; ma a Mevio pagò Sejo una somma come dovuta, mentre era stata già pagata da Tizio. Essendosi poscia trovate presso Tizio debitore le ricevute *(apochae)* di quella somma in parte pagata, competerà l'azione D'indebito piuttosto al secondo pagatore, cioè a Mevio diventato procuratore *in rem suam.* ivi. — *ib.*

39. Non compete quest'azione a chi pagò a nome altrui, anche se pagò con danaro proprio. Così se tu hai promesso per errore una somma indebita, e quegli che si costituì fidejussore per te la pagò, tu sei obbligato verso il fidejussore, e lo stipulante verso di te, se il fidejussore pagò a nome tuo: nè si dee aspettare che tu ratifichi, perchè si può considerare che tu gli abbi dato il maudato affinchè pagasse a tuo nome. Se poi il fidejussore pagò a suo nome ciò che non doveva, egli potrà ripetere dallo stipulante, perchè pagò una somma che, secondo il gius delle genti, non era dovuta. Conseguirà poi da te per l'azione Di mandato ciò che fosse per conseguire di meno di quanto pagò da quello a cui pagò; purchè appoggiando la sua domanda alla ignoranza, non venga respinto dalla eccezione. ivi. — *ib.* l. 47 et l. 38 § 3.

40. Sebbene in rigore di Diritto, quando uno ha pagato a nome di un altro, non compete a lui l'azione Di ripetizione, ma si a quello a nome del quale fu fatto il pagamento; tuttavia benignamente è concessa l'azione utile a quello che pagò. ivi, 38. — *ib.* l. 53. — Massimamente se quegli che pagò non può essere in altro modo soccorso; come sarebbe nel caso che un tutore avesse pagato ad un creditore del pupillo più di quanto era dovuto; e nel rendimento de' conti pupillari mediante l'azione Di tutela non ne avesse fatto l'imputazione. XII, 6, 38. — l. 67 § 1 *De condict. indeb.*

Perciò se io pagai una somma indebita a nome di uno che non me ne aveva incaricato, nè questi ratificò il pagamento, mi verrà concessa l'azione Per la ripetizione. Che se la somma era dovuta, non si può ripeterla; perchè quando uno costituisce un procuratore dei proprj affari, si reputa che lo abbia incaricato di pagare i creditori; nè si dee poscia attendere ch'egli ratifichi l'operato di lui. ivi. — *ib.* l. 6.

41. Qualche volta quest'azione utile Per la ripetizione compete ad uno senza ch'egli abbia pagato nè alcuno abbia fatto il pagamento a nome suo. Così nel caso di un testamento inofficioso e falso in forza del quale l'erede instituito pagò i legati, si dee concedere l'azione D'indebito a quello in favore del quale fu aggiudicata la eredità. ivi. — *ib.* l. 2 § 1. — Lo stesso sarà se l'erede, dopo d'avere soddisfatti i legati, per causa nuova ed impensata rimane privo dell'eredità, p. e. per la nascita d'un postumo che l'erede non sapeva essere già stato concepito, ovvero pel ritorno dalla captività di un figlio che il padre falsamente credeva morto: in questi casi uopo è dare le azioni utili al postumo od al figlio che vindicano la eredità, contra quelli che percepirono il legato. Per altro, l'erede instituito, ch'era possessore di buona fede, non può essere obbligato se non in quanto ne fosse diventato più ricco, e non dee correre il rischio dell'insolvenza di quelli ai quali senza sua colpa avesse pagato. ivi. — *ib.* l. 3. — Ciò ha luogo eziandio se si producesse un altro testamento. ivi. — *ib.* l. 4.

42. Se un minore di venticinque anni adì inconsideratamente la eredità e pagò i legati, e viene poi restituito in intero, non compete a lui l'azione Per la ripetizione, ma a quello a cui appartengono i beni. ivi. — *ib.* l. 5.

43. I tutori d'un pupillo pagarono prima alcuni creditori del padre col patrimonio paterno, e poscia, non trovando sufficienti i beni, fecero astenere il pupillo dalla eredità. Se nulla fu fatto dolosamente, questi creditori non sono tenuti verso i tutori o verso il pupillo,

ma bensì verso gli altri creditori per quanto avessero ricevuto di più di quello che ad essi era dovuto. XII, 6, 38. — l. 67 *De cond. indeb.*

44. La ripetizione dell'indebitamente pagato compete contra que' soli ai quali fu fatto il pagamento, non contra quelli a favore de'quali fu fatto. ivi, 40. — *ib.* l. 49. — Nondimeno si reputa che io abbia pagato ad alcuno non solamente quando a lui ho pagato o promesso di pagare, ma altresì quando io avessi pagato o promesso di pagare ad un altro per ordine di lui. ivi. — l. 2 Cod. *De condict. indeb.*; l. 34 ff. *De solut.*

45. Un creditore ingiunse al suo debitore di pagare il debito al procuratore di lui. Se fu pagato più che non si doveva, vi sarà l'azione Di ripetizione contra il procuratore. Ma se il creditore ingiunse espressamente di pagare una somma maggiore della dovuta, l'azione D'indebito debb'essere diretta contra esso creditore; nè quest'azione sarà estinta se la lite contro il procuratore fu instituita inutilmente. ivi, 41. — l. 6 § 1 et 2, et l. 57 § 1 ff. *De cond. indeb.*

Parimenti se ad un falso procuratore venne pagata una somma indebita, non si può intentare l'azione Di ripetizione contra il procuratore, se il padrone di questo ratificò; ma esso padrone è tenuto. ivi. — l. 14 *De condict. causa data.*

46. Quando uno ha pagato per errore ciò che non doveva, ripeterà la quantità pagata o l'equivalente. ivi, 42. — l. 7 ff. *De cond. indeb.* — Per es. se tu hai dato in pagamento la nuda proprietà di una cosa di cui un altro aveva l'usufrutto, io domanderò la restituzione della proprietà detratto l'usufrutto. ivi. — *ib.* l. 15 § 2. — Ma se furono dati in pagamento danari altrui, competerà quest'azione onde farsi restituire il possesso di quelli; come altresì promoverei tale azione se, falsamente credendo di doverti dare una possessione, te ne avessi fatto la tradizione. Ed altresì nel caso che io avessi trasmesso in te il possesso in modo di non poterlo più rivocare a motivo della prescrizione di lungo tempo. ivi. — d. l. 15 § 1.

47. Non sempre si ripete in ispecie la cosa stessa che fu data, ma bensì qualche volta si ripete un'altra cosa del medesimo valore, come p. e. quando si è pagata una somma di danaro. ivi, 43. — *ib.* l. 19 § 2. — Lo stesso si osserva nel pagamento delle altre cose fungibili; onde se trattasi di frumento, si avrà riguardo alla sua qualità, e, se fu consumato, al suo prezzo. XII, 6, 43. — l. 65 § 2 *De condict. indeb.* — E se furono esatte opere d'industria indebite, se ne può ripetere il valore di stima. ivi. — *ib.* l. 26 § 12 ¶ sed ai operas.

48. Se uno pagò più di quanto doveva, è evidente che si può ripetere il di più. Se poi uno avesse pagato cosa diversa da quella che credeva dovuta, si potrà ripeterla per intero offerendo di pagare ciò che si debbe realmente se la cosa è determinata, come un fondo; ma se la cosa è fungibile, si potrà ripetere solamente ciò ch'eccede il debito, facendo la compensazione di ciò che fu pagato con una parte del debito stesso. ivi, 44. — *ib.* l. 26 § 4, 5 et 6.

49. Quando si ripete un pagamento indebito, l'azione Per la ripetizione si estende ai frutti della cosa ed ai parti, detratte le spese; essendo quest'azione fundata sopra il gius naturale, sicchè debb'entrarvi ogni accessione della cosa pagata. ivi, 45. — *ib.* l. 15 et l. 65 § 5. — Per altro, se pagasti una somma di danaro indebita, indarno pretenderai gl'interessi; dachè l'azione D'indebito è di stretto diritto. ivi. — l. 1 ¶ usuras autem Cod. *De cond. indeb.*

50. Quegli che ha ricevuto di buona fede non è soggetto a quest'azione se non in quanto n'è diventato più ricco (*locupletior*). Così se io ti diedi un'abitazione in pagamento di ciò ch'io credevo doverti, non ripeterò da te il prezzo che avrei potuto ritrarre locandola, ma quello che tu avresti pagato se ne avessi preso a pigione un'altra. ivi, 46. — l. 64 § 7 ff. *De cond. indeb.*

51. Quegli il quale, credendo di essere obbligato a dare una cosa in un luogo determinato, quivi pagò tal cosa indebita, può ripeterla ovunque; imperciocchè l'azione Per la ripetizione della cosa indebitamente pagata, non dipende dalla opinione erronea di quello che pagò. ivi, 47. — *ib.* l. 27.

INDEFINITAMENTE. Le parole *indefinitamente*, *generalmente* e simili, o espresse o sottintese, comprendono tutto: p. e. chi dice *Lego il mio grano*, intende *tutto il mio grano (non adjecto quantum*, soggiugne la legge). XXXIII, 6, 2. — l. 6 *De tritico leg.*; VIII, 2, 7. — l. 23 *De servit. praed. urban.*

INDEGNITA'. V. CLAUDIANO (*Senatoconsulto*), FEDECOMMESSO, FISCO, LEGATO, SI-

laniano *(Senatoconsulto)*, Testamento. V. l. 34 tit. 9 *De his quae ut indignis auferuntur;* Cod. lib. 6 tit. 35 *De his quibus ut indignis haereditates auferuntur.* — Qui si tratta di quelle cose che, essendo state lasciate utilmente per istretto diritto, vengono tolte alle persone come indegne, e vindicate dal fisco. — Le cause d' indegnità si riferiscono a tre classi.

1. Indegnita' *per delitto contra le leggi.* Se un tutore contra il divieto del senatoconsulto prese in moglie la sua pupilla, ella può ricevere dal testamento di lui, egli non può da quello di lei. XXXIV, 9, 1. — l. fin. *De leg. et fideic.* 1.°

2. Colui che in onta ai mandati avesse preso in moglie una donna di quella provincia dov'egli amministrava un pubblico uffizio, non può ritenere ciò che acquistò mediante il testamento di tal donna. ivi. —l. 2 § 1 ff. *De his quae ut ind.*

Sì in questo come nel caso del n. 1, quand'anche fosse stato instituito erede di tutto l'asse ed avesse adito la eredità, si farebbe luogo al fisco. ivi. — *ib.* — Per lo contrario la donna, anche in questo caso, potrà ricevere dal marito per testamento. ivi. — d. l. 2 § 2.

3. Mevio condannato per adulterio con Sempronia prese in moglie la stessa Sempronia non condannata, e morendo la lasciò erede. Essendo illecito tal matrimonio, la donna non può essere ammessa a tale eredità, e la si devolve al fisco. Lo stesso sarebbe se ella avesse instituito erede il marito. ivi, 2. — *ib.* l. 13.

4. Una donna stuprata che conviveva con un milite, sebbene questi sia morto entro l'anno dopo d'essere stato sciolto dal giuramento, tuttavia non è ammessa al testamento fatto secondo il gius militare; e ciò che fu a lei lasciato si devolve al fisco. ivi, 3. — *ib.* l. 14. — Qui s'intende parlare di quelle donne che chiamavansi *focarie* perchè avevano cura del fuoco, e che seguivano i militi onde prestarsi alle loro libidini, e a queste eglino non potevano donare nè per testamento nè per atto fra vivi. — Questa decisione pertanto non è applicabile alle concubine. ivi. — *ib.* l. 16 § 1.

5. Anche quando uno fosse stato tacitamente incaricato di restituire ad un incapace, era il caso d'indegnità. — Ma siccome le cose che il fisco porta via agl'incapaci, come sarebbe per causa di celibato o di privazione di prole, vengono portate via come caduche; così veggasi sopra tale argomento l' articolo Caducita'.

6. Indegnita' *per delitto contra la persona del defunto.* È indegno colui che fu convinto d'aver lasciato morire per negligenza e per colpa sua la donna da cui era stato instituito erede. XXXIV, 9, 5. — l. 3 *De his quae ut indign.*

7. Indegno è quell'erede legittimo o testamentario che non vendicò l'uccisione del defunto. V. Silaniano *(Senatoconsulto).*

8. Indegno è colui che avesse donato tutti o parte dei beni di qualche suo *cognato* vivente, senza di lui saputa. ivi, 6. — *ib.* l. 2 § fin.; l. 29 § 2 et l. 30 ff. *De donat.*

9. Indegno è quel liberto che accusò il patrono morto di negosiazione di merce vietata; sebbene abbia ottenuto il premio della sua delazione. ivi. — l. 1 ff. *De his quae ut ind.*

10. Indegno è colui che mosse controversia sullo stato del testatore. Ma ciò non va esteso agli altri casi d'ingiurie anche capitali, le quali fanno bensì presumere la volontà nel testatore di togliere il legato, ma non costituiscono indegno il legatario. ivi, 7. — *ib.* l. 9 cum § 1 et 2.

11. Causa d'indegnità è quando l'erede instituito, in frode dei legatarj sottrasse le cose ereditarie; chè gli vien tolto per indegnità il benefizio della Falcidia che avrebbe avuto nelle cose sottratte. ivi, 8. — *ib.* l. 6.

12. Viene portata via l'eredità a colui che impedì ad alcuno di testare. ivi, 9. — Alla stessa condizione è quegli che soppresse il testamento od i codicilli del defunto. ivi. — l. 4 § 1 *De lege Corn. de falsis.* — E quegli che accusò di falso il testamento; sebbene egli possa adire la eredità: ma essendogli negate le azioni ereditarie, si farà luogo al fisco, e non gli verranno restituite le obbligazioni che coll'adizione avesse confuse. ivi. — l. 29 § 1 ff. *De jure fisci;* l. 16 Cod. *Ad leg. Corn. de falsis;* l. 5 § 1 9 ergo ff. *De his quae ut ind. aufer.*

13. Chi accusò d'inofficiosità il testamento e rimase vinto nella lite, perde ciò che ottenne in forza del testamento, e lo vindica il fisco. ivi. — *ib.* l. 8 § 14.

14. Vien portata via l'eredità intera e passa al fisco, se il figlio emancipato domandò come preterito il possesso dei beni del padre *contra tabulas*, ed adì la eredità come sostituito dell'impubere. ivi. — l. 2 ff. *De his quae ut ind. aufer.;* l. 21 *De vulg. et pupill. substit.*

15. Se un padre colle seconde tavole sostituì al figlio impubere i figli di suo fratello insieme con altri coeredi; e questi figli del fratello sostituiti, dopo morto l'impubere, accusarono la madre di lui di parto supposto per ottenere così la eredità legittima dello zio; ove eglino perdessero la causa, converrebbe portar via la porzione d'eredità che loro spettasse a titolo di sostituzione, perchè rispetto al testamento non fu pronunziata sentenza in loro favore. XXXIV, 9, 9. — l. 16 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

16. Sono riputati indegni non solo quelli che impugnarono eglino stessi il testamento, ma eziandio coloro che scientemente prestarono ajuto a chi lo impugnò; sia facendo testimonianza o fidejussione per l'accusatore; ed anche il preside che giudicò falso il testamento se, interposta la appellazione, l'erede instituito guadagnò. ivi, 10. — *ib.* l. 5 § 10, 11 et 12.

17. Viene portato via ciò che per testamento fu dato a quello soltanto il quale sostenne la causa malvagia fino alla sentenza de' giudici: non se desistette o morì prima della sentenza; nè se in sua assenza fu pronunziato a favore della parte presente. ivi, 11. — l. 8 § 4 ¶ sed et ff. *De inoff. test.*; l. 8 Cod. *De his quibus ut ind.*

Per simile ragione non viene punito colui che annunziò soltanto il delitto, e promise di somministrare le prove all'accusatore; ma non prestò altro ajuto all'accusatore medesimo. ivi. — l. 24 *De lege Corn. de falsis.*

18. Si perdona all'accusatore in grazia della sua età; massime se è tutore o curatore quegli che vuol accusare di falso o d'inofficioso il testamento. ivi, 12. — l. 5 § 9 ff. *De his quae ut ind.* — È però necessaria la grazia del principe. ivi, 13. — *ib.* l. 22.

19. Non è riputato indegno chi impugna o ajuta ad impugnare la volontà del defunto, se il fece per dovere d'uffizio; come sarebbe l'avvocato del fisco che desse corso alla domanda del delatore; un tutore che a nome del pupillo promovesse l'azione Di falso o D'inofficioso testamento, o qualunque altra accusa, sia di proprio moto sia per eccitamento della madre del pupillo o dei liberti del padre: imperocchè i diritti di tutore e di legatario sono diversi tuttochè uniti nella medesima persona. ivi. — *ib.* et l. 5 § 9; l. 30 § 1 ff. *De inoff. testam.*

20. Se un padre a nome del figlio accusa d'inofficioso il testamento della madre nel quale esso figlio è preterito, e soccombe nell'accusa, parrebbe ch'egli dovesse perdere come indegno ciò che gli fosse lasciato nel testamento; ma prevale il sentimento contrario, dachè il padre muove tale querela in contemplazione del figlio al cui onore importa di essere riputato immeritevole della preterizione. XXXIV, 9, 13. — l. 22 § 1 ff. *De inoff. test.*

21. Non è soggetto alla pena dell'indegnità colui che, essendo succeduto a titolo universale a quello che institui la lite per impugnare il testamento del defunto, la continua. ivi, 14. — d. l. 22 § 2 et 3.

22. Reputasi che venga impugnata la volontà del defunto, e dato quindi luogo alla indegnità, quand'essa sia impugnata in principalità, non se è piuttosto accusato un fatto dell'erede o impugnata la legalità del testamento; in tali casi rimangono salve le disposizioni fatte in favore di chi accusa. ivi, 15. — l. 88 § 4 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 24 et l. 5 § 1 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

23. A chi ha impugnato la volontà del testatore od ha ajutato chi la impugnava viene portato via ogni emolumento che avrebbe potuto conseguire in forza del testamento impugnato; anche il benefizio della Falcidia. ivi, 16. — d. l. 5 § 19. — E la libertà lasciata. ivi. — d. l. 5 § 15. — Non però la tutela, che si reputa piuttosto un peso. ivi. — d. l. 5 § 16. — Nè solamente viene portato via ciò che fu lasciato col testamento impugnato, ma eziandio ciò che colle seconde tavole e coi codicilli tuttochè non confermati. ivi. — d. l. 5 § 14. — Non però la donazione per causa di morte, la quale resta salva, non dipendendo dal testamento. ivi. — d. l. 5 § 17. — Ma al donatario *mortis causa* non è assomigliato colui che in forza del testamento dee ricevere qualche cosa dal legatario o dallo statulibero. ivi. — d. l. 5 § 18.

Che se uno non accusò il testamento principale, ma le seconde tavole o i codicilli, sarà riputato indegno rispetto a queste ed a questi, non rispetto al testamento. ivi. — d. l. 5 § 14 ¶ non idem. — Supponghasi che uno avente per beni due fondi, l'uno del valore di dieci, l'altro del valore di settanta, abbia instituito due eredi, Cajo e Sejo, e che dopo coi codicilli abbia assegnato a Cajo il fondo che valeva dieci, ed a Sejo quello che valeva settanta. Cajo impugna i codicilli e perde la causa. A lui verrà portata via la metà del fondo che doveva ricevere dal coerede, ed egli riterrà l'altra metà di quel fondo ch'egli ha per diritto ereditario.

Non potrà tuttavia giovarsi del benefizio della Falcidia se le porzioni ch'egli ha perduto bastavano a compensare la ritenzione che la Falcidia gli dava diritto di fare. XXXIV, 9, 16. — l. 15 *De his quae ut indign. aufer.* — Per consimile ragione, se uno accusò un erede come falsamente scritto nel testamento, egli non perde il legato di cui era gravato l'altro erede che non fu da lui molestato. ivi. — *ib.* l. 4.

24. A colui che asserì essere falso o inofficioso il testamento di Tizio, e perdette la causa, non viene impedito il diventare erede dell'erede di Tizio, o del suo legatario. ivi, 18. — *ib.* l. 5 § 7 et 8, et l. 7.

25. Causa d'indegnità è anche lo aver negletto la volontà del defunto; ed ha luogo quando, senza impugnarla espressamente, non si obbedisce a ciò ch'essa prescrive, con azioni ed omissioni contrarie a ciò che il testatore ha ordinato. Così è purchè nel testamento non siano ordinate cose contrarie alla Legge; o purchè la volontà non sia affatto inetta. ivi, 19. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 5 § 13. — Per questa causa reputavasi indegno della eredità quell'erede che nei funerali del defunto avesse speso meno di quanto aveva ordinato il testatore. Ma questa legge circa i funerali fu poi abrogata da Alessandro; sebbene non si reputi esente da colpa di coscienza chi non curò tali ultime volontà. ivi. — l. 262 *De verb. signif.*; l. 5 Cod. *De his quib. ut ind.*; l. 5 Cod. *De relig.*

Ciò che Alessandro aveva stabilito in riguardo a' funerali sembra che sia stato applicato alle altre cause; cioè che non venisse portata via la eredità all'erede che avesse negletta la volontà del defunto. ivi. — l. 33 Cod. *De inoff. testam.*

Per altro Giustiniano ristabilì in qualche maniera l'antico gius, ordinando che l'erede il quale entro l'anno da contarsi dal giorno dell'adizione di eredità, dietro ammonizione, non avesse satisfatto ai legati ond'era gravato, venisse privato della eredità, la quale non doveva passare al fisco, ma a coloro che in mancanza di lui l'avrebbero conseguita. ivi. — Nov. 1 cap. 1.

26. Un padre, avendo instituito erede in parte suo figlio da lui ritenuto sotto la sua podestà, gli lasciò anche un legato. Alcuni opinavano doversi a lui negare l'azione di domandare il legato, se non accettò l'eredità del padre. Ma tale opinione è troppo severa, perciocchè non impugna la volontà colui che per giusti motivi non vuole implicarsi negli affari ereditarj. XXXIV, 9, 20. — l. 87 *De leg. et fideic.* 1.° — Difatti nè anche all'emancipato che non accettò la eredità viene impedito di ripetere il legato dall'erede. ivi. — *ib.* l. 89; l. 12 Cod. *De legatis.*

Ma se il padre non volle che il figlio avesse il legato se non con questo che accettasse la eredità, in tal caso non gli si dovrà concedere nè anche la domanda del legato contra il coerede; dappoichè al figlio non pare che l'eredità fosse sufficiente a pagare i debiti. Così è anche se il legato non fu condizionale; purchè si provi manifestamente tale essere la volontà del defunto. ivi, 21. — l. 88 et 90 *De leg. et fideic.* 1.° — Che se il padre avendo instituito eredi più figli, divise fra loro i beni mediante disposizioni in forma di legato, si negherà l'azione a quello che non accettò la eredità. ivi. — d. l. 90 § 1.

27. Indegnità *dedotta dalla volontà del defunto.* Quando un testatore instituì eredi persone che non poteva instituire; benchè l'instituzione non sia valida nè il testamento precedente sia rotto, tuttavia fu deciso che agli eredi i quali non ebbero in loro favore l'ultima volontà del testatore debba portarsi via l'eredità come ad indegni: per altro i legati fatti dal testatore rimangano salvi. ivi, 22. — l. 12 ff. *De his quae ut ind.*; l. 4 Cod. *De his quibus ut ind.*

28. È portata via come ad indegno la eredità a colui che, essendo stato nominato tutore, si scusò dalla tutela: ma se ha ricevuto qualche cosa dal testatore, non può più scusarsi. E' altrimenti rispetto a quello ch'ebbe solamente qualche legato, ed essendo stato proposto per tutore dalla madre del pupillo, si scusò. ivi, 24. — l. 6 § 2 ff. *De his quae ut ind.* — Per altro questo legato che si porta via al tutore non viene trasferito al fisco, ma passa al figlio il cui interesse era stato trascurato. ivi. — *ib.*

29. È portata via come ad indegno la eredità a colui il quale, essendo stato instituito erede qual figlio, fu dichiarato supposto dopo la morte di quello che si diceva suo padre. ivi, 23. — l. 46 ff. *De jure fisci.*

30. *Regole circa le cose portate via per indegnità.* — I.° All'indegno viene portato via non solamente ciò che fu lasciato a lui, ma eziandio ciò che fu lasciato a coloro mediante i quali egli acquista. Quindi se il padre od il padrone accusò il testamento, a lui verrà negata l'azione anche per ciò che fu legato al figlio

od al servo di lui, caso che a lui fosse per passarne il rantaggio, non se la liberalità riguarda particolarmente la persona del servo o del figlio. XXXIV, 9, 25. — l. 5 § 3 ff. *De his quae ut ind.*

Questa regola, che quanto agl'indegni è adottata, non è applicabile alle disposizioni fatte in favore d'una persona capace benchè figlio di uno che per le leggi Giulia e Papia sarebbe incapace: perciocchè tali leggi odiose dovendosi ristringere, fu reputato bastante che il figlio a cui fu lasciato fosse per la sua persona capace. iri.

31. *Regola* II.ª All'indegno non è portato via ciò che fu lasciato a lui, ma per lui si acquista ad un altro, o ad un altro debb'essere da lui restituito. ivi, 26. — *ib.* l. 5 § 5; l. 8 § 14 ¶ eo autem solo ff. *De inoff. testam.*

32. *Regola* III.ª Ciò che viene portato via agl'indegni, ordinariamente è vindicato dal fisco. ivi, 27. — l. 5 § 6 ff. *De his quae ut ind.*

Questa regola non ha luogo nel legato dell'usufrutto, giacchè questo legato è inseparabile dalla persona del legatario. Gli eredi poi che costituirono questo usufrutto all'indegno, potranno ripetere i frutti che l'indegno ha percetti. ivi. — l. 27 *De usu et usufr. leg.*

Questa regola non ha pur luogo nè anche rispetto alla causa d'indegnità del tutore che si scusa della tutela; perciocchè quello che a lui viene negato non passa al fisco. ivi.

33. *Regola* IV.ª L'erede non ha il beneficio della Falcidia sopra quelle cose che a lui come indegno vengono portate via. ivi, 28. — l. 59 cum § 1 ff. *Ad legem Falc.*; l. 11 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

34. *Regola* V.ª Il fisco porta via con ogni emolumento ciò che porta via all'indegno. Così nel tacito fedecommesso si lera all'erede anche l'emolumento degl'interessi e de' frutti percetti prima della instituzione della lite, non però gli interessi de' frutti. iri, 29. — *ib.* l. 18; l. 17 § 2 ff. *De usuris.*

Quanto a colui che trascurò di vendicare il defunto, egli dovrà essere costretto a restituire tutt'i frutti; nè potrà domandare la restituzione delle azioni confuse, se il fece scientemente: ma se trascurò per ignoranza di fatto, avrà la difesa del possessore di buona fede, prima cioè che gli sia mossa controversia, in quanto ai frutti percetti, e potrà domandare che gli sieno restituite le azioni confuse. iri. — l. 17 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

35. *Regola* VI.ª Il fisco che porta via ciò che fu lasciato a un indegno, succede nei pesi. Quindi se il legatario fu incaricato di manumettere un suo servo, o vero al detto servo furono lasciati legato e libertà, al servo non dee nuocere il fatto del padrone, ma il fisco dee comperarlo per manometterlo; purchè il legatario voglia vendere il servo; perchè non può esservi astretto chi trascurò la volontà del defunto. XXXIV, 9, 30. — l. 5 § 4 *De his quae ut ind. aufer.*

36. Se uno adì l'eredità prima d'aver fatto porre alla tortura i servi, o non vindicò l'uccisione del testatore, i legatarj domanderanno al fisco i loro legati, devolvendosi a lui la eredità. E se esso non la accetta, il peso dei legati necessariamente starà a carico dell'erede. Che se l'erede instigò egli stesso il delatore affine di essere privato della eredità ed esonerato dai pesi a quella inerenti, ovvero difese debolmente la propria causa, egli non rimane esonerato; come non rimarrebbe esonerato quegli che avesse collusoriamente litigato intorno alla eredità. ivi. — l. 50 § 2 *De leg. et fideic.* 1.°

37. Se un testatore, cangiando di volontà, cancellò dalle tavole testamentarie il nome di un erede, e quindi fu al fisco aggiudicato l'emolumento di quella porzione di eredità; questo non dee recar pregiudizio ai legatarj rispetto ai quali la volontà non cangiò; e quindi il fisco succede anche nei pesi. ivi. — l. 16 § 2 ff. *De his quae ut indign. aufer.* — Anzi rispetto ai prelegati fatti all'erede stesso, si dovrà esaminare quale fosse la volontà del testatore; e non gli verranno negati qualora non appaja evidentemente che il testatore avea voluto torglieli. ivi. — *ib.* l. 12 ¶ de praeceptionibus.

In somma, quando i beni passano al fisco per causa di un fedecommesso tacito, tutte le disposizioni fatte utilmente nel testamento sono valide. ivi. — l. 3 § 4 et l. 14 ff. *De jure fisci.*

38. Questa regola soffre eccezione in un solo caso, cioè allorquando si reputa che lo stesso testatore sia receduto interamente dalla sua prima disposizione; di maniera che il fisco non è tenuto di riconoscere o di accettare verun peso ereditario contra la volontà presunta del testatore. iri, 31. — l. 19 ff. *De his quae ut ind. aufer.*

39. *Regola* VII.ª L'erede a cui come indegno fu portata via la eredità, non rimane soggetto a pagare i debiti del defunto. ivi, 32. — *ib.* l. 18.

40. *Regola* VIII.ª Se l' erede per avere adito la eredità avesse perduto qualche cosa nella confusione delle azioni o delle servitù, egli non merita il soccorso della restituzione. XXXIV, 9, 30. — L. 18 ff. *De his quae ut ind. aufer. ib.* et l. 8; l. 29 § 2 ff. *De jure fisci.*

41 *Regola* IX.ª Tutti coloro che vengono rispinti come indegni perdono il premio che, secondo l'editto di Trajano, è dato a chi dinunzia sè medesimo: perciocchè questo premio ha luogo soltanto per le cose lasciate ad un incapace, e non per quelle che vengono portate via ad un indegno. ivi, 33. — L. 5 § fin. ff. *De his quae ut ind. aufer.*

42. *Regola* X.ª Ciò che l' indegno acquista dai beni di alcuno, anche dopo la di lui morte vien portato via all' erede di lui. — Quindi se uno soppresse il testamento di suo padre, e s' ingerì da erede come se il padre fosse morto intestato, poi venne a morte, sarà giustamente tolta all' erede di lui la paterna eredità. ivi, 34. — L. 26 *De lege Corn. de falsis;* l. 9 ff. *De jure fisci.*

INDENNIZZAZIONE. V. Chiamata *in Giudizio*, Danno, Magistrato, Societa', Spese, Testimonio.

INDEX. Oltre che *indice*, significa *estratto*, *sunto*, *ristretto di scrittura*. L, 16, 113.

INDICARE. Nel senatoconsulto Silaniano e nella legge Cornelia, in quel capo che promette premj a que' servi i quali *indicassero* l' autore della morte della uccisione del loro padrone, questa parola ha la forza di *deferre*, *arguere*, *accusare* e *convincere*. ivi. — L. 197 *De verb. signif.*

INDICIAE. Così chiamavasi quel che ora diciamo *armistizio* o *sospensione d' armi;* vale a dire, una convenzione frà le parti belligeranti di non molestarsi vicendevolmente per breve tempo e *in praesens*, tutto rimanendo *in statu quo*. Durante le *indiciae* non aveva luogo postliminio. XLIX, 15, 7. — L. 19 § 1 *De captiv. et postlim.*

INDICTIO delle opere. È il comandamento delle opere in certi giorni nominati. ivi.

INDICTIONES, o altrimenti *INTRIBUTIONES.* Sono imposte *(vectigalia)* o tributi, tanto ordinarj quanto estraordinarj, che vengono imposti ai possessori de' predj. Con questa denominazione si comprendevano e i *tributi* in oro, argento, rame, cavalli, e le *annone* in frumento, orzo, olio, vino, lardo ec. Chiamavansi anche *jugatio*. ivi, e L, 15, 1.

IN DIEBUS. Se una condizione è imposta da farsi con questa frase, e nulla di più vi sia aggiunto, uopo è di adempierla entro due giorni. L, 16, 113. — L. 217 § 1 *De verb. signif.*

INDIVISIBILITA'. V. anche Cosa n. 74, *Dividuum*, e Divisibilita'.

1. La libertà è indivisibile: non si poteva darla in parte nè toglierla in parte. XXXIV, 4, 21. — L. 14 § 2 *De adim. vel transfer. leg.*

2. Un mobile è una cosa indivisibile, non potendo essere separato in parti senza cessare di essere quello ch' era. X, 2-3, 45. — L. 7 § 10 ff. *Communi divid.*

3. Tutte le servitù sono indivisibili, eccetto l' usufrutto. XXXV, 2, 77. — L. 1 § 9 ff. *Ad legem Falcid.*

4. L' usufrutto, sebbene sia servitù, non è indivisibile; ma può costituirsi e perdersi in parte. VII, 1, 3. — L. 5 ff. *De usufr. et quemad.*

Se quegli che ha promesso l'usufrutto muore, l' obbligazione di somministrarlo si divide fra gli eredi in ragione delle loro parti ereditarie. ivi. — *ib.*

5. Le altre servitù non si dividono: epperò se il fondo a cui è dovuta la servitù appartiene a più persone, ciascuna d' esse gode della servitù intera. VIII, 5, 5. — L. 4 § 3 *Si servit. vindic.;* X, 2, 30 e 66. — L. 25 § 9, 10 et 11 ff. *Familiae erc isc.* — E la vittoria dell' uno giova agli altri. ivi. — *ib.*

6. Il diritto di via è indivisibile: non si può legarlo nè toglierlo in parte, poichè un individuo non può passarvi in parti. XXXIV, 4, 21. — L. 14 § 1 *De adim. vel transfer. leg.* — Se è legato, si può domandarlo a ciascheduno degli eredi per l' intero. XXX a XXXII, 310. — L. 7 *De servit. leg.;* XXXIII, 3, 3. — *ib.* l. 3; X, 2, 30 e 66. — L. 25 § 9, 10 et 11 ff. *Famil. ercisc.*

7. Il legato d' un lavoro da fare non può esser diviso; perchè il lavoro non esisterà se non quando sarà compiuto: epperò se sono più eredi, ciascuno è tenuto per l' intero. XXXV, 2, 76. — L. 80 § 1 ff. *Ad legem Falc.*

8. Nelle cose indivisibili ciascuno degli eredi è tenuto per l' intero. L, 17, 1380. — L. 192 *De reg. juris.* — Ciò ha luogo per le servitù, per una statua da fare, e per qualunque altra cosa che non può dividersi. XXX a XXXII, 320. — L. 11 § 23 et 24 *De leg. et fideic.* 3.° — Ma quegli ch' è assegnato per l' intero ha suo ricorso contro i coeredi;

anzi gli viene ordinariamente concessa una dilazione affinchè col mezzo suo vengano posti in causa i coeredi e fatti consentire, ciascuno per la sua parte ereditaria, all'esecuzione del lavoro. XXX a XXXII, 320. — l. 11 § 23 in f. *De leg. et fideic.* 3.°

9. Essendo la vendita indivisibile di sua natura a cagione della obbligazione della tradizione, ciascuno degli eredi n'è tenuto per l'intero. In conseguenza, basta che alcuni ricusino di fare la tradizione perchè si possa farli condannare tutti. Allora poi ciascuno non ne sarà tenuto che per la sua parte ereditaria. XLV, 1, 75. — l. 139 *De verb. oblig.*

10. Quando la cosa non può prestarsi per parti, quello degli eredi che la presta ha regresso contro gli altri. X, 2, 87. — l. 25 § 15 ff. *Familiae ercisc.*

11. Sebbene una cosa sia indivisibile, p. e. un mobile, un animale, uno può domandarne la sua parte, cioè la parte del valore d'essa cosa. VI, 1, 3. — l. 35 § 3 ff. *De rei vindic.*

12. Se fu data in pagamento una cosa indivisibile, ch'eccede il debito, la ripetizione ha luogo per l'intero, e la primiera obbligazione sussiste. L, 17, 1189. — l. 84 *De reg. juris.*

INDIVISO. Più persone possono essere proprietarie del medesimo fondo per indiviso. XXX a XXXII, 134. — l. 66 § 2 *De leg. et fideic.* 2.° — Ciascuna d'esse ha la proprietà del tutto *pro indiviso.* XIII, 6, 8. — l. 5 ff. *Commodati*; XLI, 1, 37. — l. 64 § 4 ff. *De evict.*; X, 2-3, 35. — l. 25 § 10 ff. *Famil. ercisc.*; XLIII, 17, 6. — l. 1 § 7 *Uti possid.*

INDUCERE. Questa parola, adoperata nel titolo 4 lib. 28 ff. *De his quae in testamento delentur, inducuntur vel inscribuntur,* significa *raschiare, dipennare.*

INEGUAGLIANZA DI CONDIZIONE. V. anche ADDIETTE. (*Persone*), DIGNITÀ, EGUAGLIANZA, INFAMIA, STATO.

1. — *Nelle Tutele.* La ineguaglianza di condizione è una causa di scusa dalla tutela. Epperò i presidi non dovevano dare tutori o curatori ingenui ai libertini pupilli, qualora non sia nel luogo penuria assoluta di libertini. Che se venisse dato un ingenuo, e questi non accampasse scusa, egli continuerà ad essere tutore. XXVII, 1, 2. — l. 1 § 4 *De excusat. tut.*; l. 27 § 1 *De tut. et cur. dat.*

2. Compete la detta scusa similmente a quello che avesse ottenuto il diritto degli anelli d'oro: epperò se a un pupillo libertino avente il gius degli anelli fu dato per tutore o curatore un liberto, è invalida la scusa fondata sopra tale diversità di condizione. XXVII, 1, 3. — l. 44 cum § 1 *De excus. tut.* — Anzi se uno dato per tutore ad uo pupillo o pubere minore di anni venticinque prima che questi ottenesse il diritto degli anelli d'oro, fu scusato dalla tutela come ingenuo; dopo che il pupillo avrà ottenuto il benefizio, potrà di nuovo essergli dato per tutore o curatore. ivi. — d. l. 44 § 2.

3. L'ineguaglianza di dignità non è ordinariamente causa di scusa; ed è speciale privilegio che i senatori sono dispensati dalla sola tutela de' plebei. ivi, 4. — *ib.* l. 15 § 2 et 4. — Che se Tizio fosse tutore o curatore di uno non senatore o non costituito in dignità, e poscia divenisse egli stesso senatore, sarà sollevato dal carico della tutela. Se quelli de' quali egli amministrava la tutela o la cura fossero figli di un senatore, egli non verrà dispensato. ivi. — *ib.* § 3.

4. — *Nelle Nozze.* La legge delle XII Tavole vietava il connubio fra patrizj e plebei; e ciò per opera di Appio Claudio, il quale mirava con ciò ad impedire la concordia fra il senato e la plebe, a pro de' suoi tirannici disegni. Ma nell'a. di R. 316 il tribuno della plebe C. Canulejo propose e vinse una legge che tornò a permettere siffatti matrimonj. — Ma rimasero vietate le nozze fra gl'ingenui e le persone di condizione libertina, finchè questo gius venne abolito dalla legge Papia, la quale permette a tutti gl'ingenui, eccetto i senatori ed i loro figliuoli, di prender moglie libertina. XXIII, 2, 56. — *De ritu nupt.* — Gli altri ingenui però non potevano ammogliarsi con donna che pubblicamente guadagnasse del suo corpo, nè con ruffiana, nè con donna manomessa da ruffiano o ruffiana, o colta in adulterio o condannata da pubblico giudizio, nè con donna che avesse esercitato arte scenica. ivi. — Ulp. *Fragm.* tit. 13 § 2.

5. La legge Giulia e Papia vietando agl'ingenui lo ammogliarsi con chi *pubblicamente guadagna di suo corpo,* intende non solamente colei che si prostituisce ne' lupanari, ma anche colei che fa copia di sè in taverna o altro luogo simile; ed anche colei che pubblicamente si prostituisce senza guadagno: intendendosi poi per *pubblicamente*, indistintamente con tutti, cioè senza scelta, insomma da pro-

stituta; non chi si dà ad adulteri od a stupratori. XXIII, 2, 57. — l. 43 cum § 1 et 3 *De ritu nupt.* — Laonde non si reputa che una donna faccia pubblicamente guadagno del suo corpo se giacque per danaro con questo e con quello *(cum uno et altero)*. ivi. — d. l. 43 § 2. — Per altro si reputano infami anche quelle femmine che turpemente vivendo fanne guadagno di sè con tutti *(vulgo)* comechè non palesemente *(palam)*. ivi. — *ib.* l. 41. — Nè si reputa onesta madre di famiglia chi vive in concubinato con altrui fuor del suo patrono. ivi. — d. l. 41 § 1.

6. Agl'ingenui è proibito il maritarsi con ruffiane, perchè queste non sono meno turpi delle meretrici. ivi, 58. — *ib.* l. 43 § 6. — E chiamansi ruffiane coloro che prostituiscono le femmine di partito *(quaestuarias)*. ivi. — d. l. 43 § 9. — Nè fa divario che esercitino tale negoziazione in proprio o in altrui nome. ivi. — d. l. 43 § 8. — E nemmeno che l'esercitino in principalità, o per motivo di una altra negoziazione, come sarebbe tenendo taverna. ivi. — d. l. 43 § 9.

7. Intorno alle meretrici ed alle ruffiane notisi che non ammettono perdonanza a pretesto di povertà. ivi, 59. — d. l. 43 § 5.

La legge poi non contempla soltanto chi fa tali mestieri, ma eziandio chi li fece e ne ha cessato. ivi. — d. l. 43 § 4.

8. Sebbene sieno proibite agl'ingenui le nozze con femmine condannate in pubblico giudizio, pure una femmina così condannata come rea di calunnia o di prevaricazione non va compresa in tale proibizione. ivi, 60. — d. l. 43 § 10 et 11.

9. È vietato agl'ingenui lo ammogliarsi con donna colta in adulterio, perchè la si reputa come condannata per pubblico giudizio, lo sia poi o non lo sia, o sia anche stata assolta; mentre la è sempre infame, e la legge nota il fatto non la sentenza. ivi, 61. — d. l. 43 § 12. — È pari indifferente che l'abbia colta il marito o chi altri si sia; e che sia stata colta in casa del marito o del padre. ivi. — d. l. 43 § 13.

10. I senatori e lor prole non potevano ammogliarsi con quelle persone colle quali era vietato di ammogliarsi agli altri ingenui. ivi, 62. — *ib.* l. 44 § 8 et l. 49.

Essi non potevano nè manco ammogliarsi od avere per isposa una femmina libertina od una la quale o il cui padre o la cui madre esercitasse od avesse esercitato arte scenica. Lo stesso dicasi viceversa delle donne senatorie rispetto ai libertini od agli uomini di condizione scenica. XXIII, 2, 63. — l. 44 cum § 1. — *De ritu nupt.* Nè qui la legge distingue se la figlia sia o no sotto la podestà del padre: bensì il padre debb'esser legittimo, la madre non importa; e parimente non importa che il padre sia naturale o adottivo. ivi, 64. — d. l. 44 § 3 et 4. — La legge poi non contempla il caso, rispetto all'adottata, che prima dell'adozione avesse l'adottante esercitato arte scenica: così pure il caso che un uomo di professione scenica avesse adottato poi emancipato una femmina. ivi. — d. l. 44 § 5. — Sarebbe poi totalmente contrario alla equità che, se in progresso il padre o la madre d'una moglie ingenua cominciò ad esercitare arte scenica, fosse il marito costretto a ripudiarla, dopo contratte onestamente le nozze e nata prole. ivi. — d. l. 44 § 6. — Bensì se ella stessa si diede ad esercitare arte scenica, debb'essere ripudiata. ivi. — d. l. 44 § 7.

Nulla osta che i senatori contraggano nozze con donne di cui l'avo o l'ava abbia esercitato tale arte. ivi. — d. l. 44 § 2.

11. Sebbene la legge Giulia e Papia vietasse certe nozze agl'ingenui ed a' senatori per cagione d'ineguaglianza di condizione o dignità; pure essa legge, contenta allo stanziar pene contro a' delinquenti, non rendeva irrite siffatte nozze. Bensì un senatoconsulto fatto sotto gl'imperatori Marco e Commodo le dichiarò irrite del tutto. ivi, 65. — *ib.* l. 16 et l. 42 § 1.

Fu messo in dubbio eziandio se le nozze contratte da un plebeo con una liberta venissero a disciogliersi qualora egli poscia venisse investito della dignità senatoria; e Giustiniano stabilì che no. ivi. — l. 28 Cod. *De nuptiis*

12. Il diritto di contrarre matrimonio con persone senatorie, il quale dalle sopraddette leggi era negato alle persone di condizione libertina, veniva da esse acquistato tostochè impetravano dal principe il diritto degli anelli d'oro o la restituzione de' natali. ivi, 76. — V. Anelli d'oro e Natali.

13. Se per indulgenza del principe venne concesso ad un senatore di avere una libertina per moglie legittima, ella potrà essere moglie legittima. ivi. — l. 31 *De ritu nuptiarum.* — Del resto una liberta o un liberto non acquista il diritto di congiugnersi in matrimonio con persona senatoria, per questo solo perchè passò per adozione nella famiglia d'un ingenuo. ivi. — *ib.* l. 32.

14. Se una persona senatoria perde la sua dignità, acquista la facoltà di congiugnersi in matrimonio con persona di condizione libertina: tal sarebbe una figlia di senatore che facesse guadagno del suo corpo od esercitasse arte scenica o fosse stata condannata in pubblico giudizio. XXIII, 65, 67. — l. 47 *De ritu nuptiarum.* — Così se uno di grado senatorio prende in moglie una libertina, quantunque ella non sia moglie per ora, tuttavia, se egli perde il suo grado, ella comincia a diventar moglie. ivi. — *ib.* l. 27.

Siccome poi la pena del padre che fu espulso dal senato, non passa ai figli; così la figlia di un senatore maritatasi ad un liberto, non divenne già moglie per questo perchè suo padre fu degradato. ivi. — *ib.* l. 34 § 3.

15. Costantino confermò ed ampliò le leggi suddette riguardo alle nozze de' senatori; le quali è probabile che fossero allora quasi andate in disuso, imperciocchè sotto gli antecedenti imperatori molti uomini della più vil feccia del popolo avevansi aperto l'adito al senato. — Egli pertanto proibì ai senatori sotto pena d'infamia di condurre in moglie non solo le liberte, le donne esercitanti arte scenica e le figliuole di queste, ma inoltre qualunque persona vile od *abbietta;* e volle che da tali nozze si astenessero non soltanto i senatori, ma eziandio le persone aventi il titolo di *perfetti;* e parimente le persone insignite del duumvirato nelle città o del sacerdozio, cioè della fenicarchia e della sinarchia. ivi, 68. — l. 5 Cod. *De natur. lib.*

Intorno poi a' figliuoli de' senatori la detta legge nulla dispone, forse perchè a mano a mano la dignità della prole senatoria avvilì a segno che non parve doversi pensare a loro. Potrebbe anche dirsi che sono compresi nei *perfetti.* ivi.

Valentiniano e Marziano determinarono che non si debba considerare femmina vile od *abbietta* quella che, sebbene povera, è nata da genitori ingenui: onde permisero a' senatori ed a chiunque si trovi investito delle più ample dignità, che congiungansi in matrimonio con tali donne, e non dovere la ricchezza maggiore o minore costituire distanza alcuna fra le persone ingenue. ivi. — l. 7 Cod. *De incestis nupt.*

16. Il gius di Costantino fu in vigore fino al tempo di Giustino, il quale, nella l. 23 Cod. *De nuptiis* (legge falsamente attribuita a Giustiniano, sebbene questi abbia persuaso Giustino suo padre adottivo a proporla, affine di poter torre in moglie Teodora donna di teatro) stabilì che le donne sceniche le quali abbandonarono siffatta professione, finiscano, mediante rescritto sovrano, ed anche senza se sono investite di qualche dignità, d'essere considerate turpi, e possano maritarsi ad uomini insigniti di qualsiasi dignità. XXIII, 65, 69. — Parimente stabilì che non si dovessero considerare per figlie di donna scenica quelle nate dopo che la madre abbandonò tal genere di vita. Ed anche quelle nate prima egli ordina che possano ottenere per rescritto di cessare d'essere considerate turpi, se la madre morì o cangiò modo di vita; e possano quindi maritarsi ad uomini insigniti di qualunque dignità, erigendo instrumenti dotali. ivi. — l. 23 Cod. *De nuptiis.*

17. Giustiniano tolse la necessità del detto rescritto, tanto per le donne sceniche che cangiarono modo di vita, quanto per le figlie loro. ivi. — l. 33 Cod. *De episcop. aud.;* l. fin. Cod. *De nuptiis.*

Finalmente permise a tutti, di qualunque dignità sieno insigniti, il torre in moglie donne di qualunque condizione, purchè libere, eziandio le *abbiette.* Debbono per altro essere eretti instrumenti dotali, se i mariti sono insigniti di massima dignità; se no, nemmeno sono necessarj gl' instrumenti dotali. ivi. — Nov. 118 cap. 6.

IN FACTUM (Azione). V. Azione n. 8 e 127.

INFAMATORII *(Libelli).* V. Libello.

INFAMIA. V. Abbiette *(Persone)*, *Famosus*, Ignominia, Indegnità. V. lib. 3 tit. 2 *De his qui notantur infamia;* Cod. lib. 2 tit. 12 *Ex quibus causis infamia irrogatur,* lib. 10 tit. 57 *De infamibus;* Nov. 51.

1. Havvi due specie d'infamia: la infamia di diritto, quella cioè ch'è imposta da legge, senatoconsulto o editto del pretore, ed è quella p. e. che impediva il postulare; e infamia di fatto, quella cioè che nasce dalla sola indegnità di un fatto e reca taccia presso gli uomini dabbene. III, 2, 1. — Qui si tratta della infamia imposta dall'editto del pretore.

2. Reputavasi infame quel milite che aveva avuto il congedo ignominioso. V. Ignominioso *(Congedo).*

3. Reputavasi infame chi si fosse mostrato sulla *scena;* così chiamandosi quell'apparato che viene posto, ad oggetto di divertire *(ludorum faciendorum)* in qualunque luogo, sia pubblico o privato, ove ammettansi allo spettacolo le genti indistintamente *(passim).* Ivi; 4. — l. 2

§ 5 *De his qui not. inf.* — A questi sono assomigliati i gladiatori che scendono nei certami per mestiere *(quaestus causa)*. III, 2, 4. — *ib.* — Ma sono eccettuati i minori. l. 21 Cod. *Ex quib. caus. inf.*

4. Chi fu pagato per andar sulla scena e non vi andò, non è notato d'infamia. ivi. — l. 3 *De his qui not. inf.*

5. Gli atleti non esercitano arte scenica nè debbonsi quindi reputare ignominiosi; così pure i timelici, i sistici, gli aurighi nè quelli che esercitano altri ministeri ne' sacri certami, del pari che gli arbitri delle gare *(designatores)*. ivi, 5. — *ib.* l. 4 cum § 1.

6. Reputasi infame chi fa lenocinio, cioè chi tiene servi e serve *(mancipia)* da bordello *(quaestuaria)*, e parimente chi esercita tal guadagno con persone libere. ivi, 6. — d. l. 4 § 2. — Nè solamente se il fa in principalità, ma eziandio se col mezzo d'altra persona, come sarebbero un ostiere od un bagnajuolo che tenessero per serve delle prostitute. ivi. — *ib.* Se uno, essendo costituito in servitù, ha nel suo peculio delle serve prostituite; poichè abbia acquistato la libertà, vien notato d'infamia. ivi. — d. l. 4 § 3. — Del rimanente il mercimonio di sè stessa fatto da una donna costituita in servitù, non osta alla sua fama quand'ella acquisti la libertà. ivi. — *ib.* l. 24.

7. I condannati per calunnia o per prevaricazione sono infami; intendendosi per *calunnia* qualunque accusa o petizione fatta ingiustamente e con dolo. Onde reputasi reo di *calunnia* propriamente colui che intentò o diede commissione d' intentare per lui un' azione calunniosa, e non colui che ha semplicemente instigato a farlo. ivi, 7 *ib.* l. 20. — Prevaricatore poi è colui che tradisce la propria causa, prestando ajuto alla parte avversaria. ivi. — *ib.* l. 4 § 4 ? praevaricator.

8. Sì il calunniatore che il prevaricatore non son notati d'infamia se non quando siano stati condannati come tali in pubblico giudizio e con sentenza definitiva. ivi 8. — *ib.*; l. 5 Cod. *De calumn.*; ll. 16 et 17 Cod. *Ex quib. caus. infamia.*

9. E in generale, per tutte le cause infamatorie importa di sapere se fu pronunziato con cognizione di causa o estrinsecamente; imperciocchè la interlocutoria del preside pronunziata sopra istanza e contenente piuttosto ammonizione che altro, non importa infamia. ivi. — *ib.* l. 19; l. 13 § 6 *De his qui not. inf.*

10. Quale calunniatrice è notata d' infamia quella donna che, asseverandosi falsamente gravida, fu immessa in possesso a nome del ventre pregnante; sia che non fosse veramente gravida, sia che avesse concepito di altrui. III, 2, 9. — ll. 15, 16 et 17. *De his qui notat. infam.* — Purchè l'abbia fatto essendo soggetta all'altrui podestà. ivi. — d. l. 17. — Non però se prese abbaglio per false conghietture. ivi. — *ib.* l. 18.

Nè soltanto è notata d'infamia quella che fu giudicata immessa nel possesso per calunnia; ma eziandio il padre che soffrì tal cosa di una figlia soggetta alla sua podestà. ivi. — *ib.* l. 19. — Non importa poi ch' ell' abbia avuto o no commercio col marito; mentre qui nell'appellazione di *mulier* entra anche le vergine *viripotens*. ivi. — l. 13 *De verb. signif.*

11. E infame chi fu nominatamente condannato o patteggiò per furto, rapina, ingiurie o frode; reputandosi che sia confesso chi ha patteggiato sopra il delitto. ivi, 10. — l. 4 § 5 et l. 5 *De his qui not. inf.* — Reputasi poi che abbia patteggiato chi convenne per un prezzo qualunque: altrimenti dovrebb'essere infame anche colui che ottenne da un altro di non essere querelato; il che sarebbe cosa inumana. ivi, 11. — *ib.* l. 6 § 1. — Anzi non è notato d'infamia nemmeno colui che patteggiò per un prezzo d'ordine del pretore prima della contestazione della lite. ivi. — *ib.* — Nè colui che, essendogli deferito il giuramento, giurò di non essere colpevole. ivi. — d. l. 6 § 4; l. 18 Cod. *Ex quib. caus. infam.*

12. L' infamia debb'essere pronunziata dal giudice; l'arbitro per compromesso non pronunzia l'infamia. ivi. — l. 13 § 5 ff. *De his qui not. inf.*

13. E' infamatorio il giudizio per furto, o sia questo manifesto o non manifesto. ivi, 12. — *ib.* l. 6. — Anche se trattasi di espilata eredità. ivi. — l. 12 Cod. *De infam.* — Ma non può riguardarsi come condannato per furto nè per rapina nè per peculato colui che per avere esatto dai debitori una somma maggiore del debito fu condannato nel doppio. ivi. — *ib.* l. 2.

14. E' infamatorio il giudizio per ingiurie, anche se furono fatte ad un servo. ivi. — *ib.*

15. Il delitto di stellionato reca infamia al condannato, quantunque non sia pubblico giudizio. ivi. — l. 13 § 8 *De his qui not. inf.* — Non però qualunque stellionato, ma quello che dava luogo ad una privata azione infamante, quali sono quelle Di furto, Di rapina, D'ingiurie. ivi. — l. 7 *De publ. jud.*

16. Vanno notati d'infamia coloro che esercitano inonesta *(improbum)* usura, e coloro che illecitamente esigono gl' interessi degl' interessi. III, 2, 9. — l. 20 Cod. *Ex quib. caus. inf.*

17. Una pena inflitta più severamente di quello che richiedeva la legge, non toglie la fama; come sarebbe se il preside avesse relegato uno che doveva essere multato in parte de' suoi beni. ivi, 13. — l. 23 § 7 *De his qui not. inf.* — Che se per furto non manifesto il giudice condannò uno nel quadruplo, mentre doveva condannarlo nel doppio, sarà il reo sopraccaricato di pena, ma non conserverà la fama. ivi. — *ib.*

Fuori del caso che una pena più grave (purchè non sia pecuniaria) inflitta oltre la legge riscatti la fama, non può l'infamia nei detti giudizj non colpire il condannato. ivi. — l. 63 ff. *De furtis.*

18. Le azioni civili, quantunque dipendenti da causa infamante, non portano ignominia. ivi, 14. — l. 36 ff. *De oblig. et act.*

19. Oltre a' giudizj infamanti che nascono da delitto, vi sono quelli che nascono da contratto. Così il pretore annovera tra gl' infami anche coloro che furono condannati in proprio nome per un'azione diretta non contraria in causa di società, di tutela, di mandato, di deposito; purchè sieno stati condannati per dolo; non se per colpa, mentre la colpa non rende infame. Difatti chi infranse la fede della società, ed è nominatamente citato per l'azione appunto Di società, viene costretto a soddisfare la società con pericolo d'infamia. ivi, 15. — l. 22 Cod. *Ex quib. caus. infamia.* — E quanto al condannato per causa di mandato, non solamente è notato d'infamia chi assunse il mandato, ma colui altresì che non adempie i suoi obblighi verso l'avversario mentre questi adempie i proprj: così p. e. se io mi sono costituito fidejussore per te ed ho pagato, ove io ti faccia condannare per l'azione Di mandato, tu sarai infame. ivi. — l. 6 § 5 *De his qui not. inf.*

Ma di regola è notato d'infamia quel solo ch'è condannato per azione diretta. Difatti nell'azione contraria non trattasi della mala fede ma dell'interesse. ivi. — d. l. 6 § fin. — Così pure, in queste azioni infamanti che nascono da contratto, non reputasi infame chi patteggiò. ivi. — *ib.* l. 7.

20. Chi fu condannato in nome altrui, non reputasi infame; quindi non il procuratore, non il difensore, non il tutore, non il curatore, non l'erede mio; e neppure io stesso se dal principio la causa fu agitata mediante procuratore. III, 2, 9. — l. 6 § 2 et l. 14 *De his qui not. inf.* — Tuttavia anche l'erede viene talvolta condannato in suo nome e quindi incorre nella infamia, p. e. se avesse mal versato in un deposito o in un mandato. ivi. — d. l. 6 § 6.

21. Se colui il quale fu condannato per furto od altre azioni infamanti appellò, in pendenza del giudizio non lo si risguarda come infame. Che se tutti i termini per l'appellazione sono scaduti, l'infamia si retrotrae al giorno della sentenza; sebbene ove l'appellazione fosse trovata ingiusta per sentenza superiore, egli rimane infame dal dì della sentenza in grado di appello. ivi, 17. — d. l. 6 § 1.

22. E' infame colui che dopo la morte del genero colloca in matrimonio la figlia prima che spiri il termine del lutto: purchè egli sapesse esser morto il genero. Che se il tempo del lutto è continuo, a ragione esso decorre dal dì della morte anche per chi la ignora; laonde se la donna ebbe cognizione della morte del marito dopo spirato il tempo del lutto fissato dalla legge, ella nello stesso giorno e assume e depone il lutto. Questo tempo era di dieci mesi pel gius dei Digesti, mentre l'anno di Romolo era appunto di dieci mesi; nè fu accresciuto quantunque Numa avesse aggiunto all'anno altri due mesi. Graziano, Valentiniano e Teodosio lo prolungarono fino a dodici mesi. ivi, 18. — *ib.* l. 8; l. 2 Cod. *De secund. nupt.*

23. Anche la donna incorre nella infamia se entro il tempo del lutto si marita novamente; ancorchè questo tempo fosse abbreviato, e come talvolta accadeva per decreto del senato affinchè le femmine, deposte le insegne lugubri, potessero intervenire alle grandi feste o solennità pubbliche, od alle grandi esultazioni private per lieti avvenimenti famigliari: tale abbreviazione di tempo non risguardava che l'ornamento del corpo. ivi, 19. — l. 15 Cod. *Ex quib. caus. infam.* — Era poi macchiato d'infamia anche il marito che tal vedova pigliava, purchè fosse sapevole. ivi. — l. 11 § 4 *De his qui not. inf.* — Solo scusavasi quegli che l'avesse sposata per comando di chi avea podestà sopra di lui, ricadendo l'infamia sopra questo o chiunque altri tollerato avesse tale matrimonio. ivi. — *ib.* — Anzi se uno incontrò tale matrimonio per comando del padre, e ritenne la moglie benchè sciolto dalla paterna podestà, non è notato di infamia. ivi. — *ib.* l. 12. — Che se un padre non già permise al figlio di prendere in moglie

una donna soggetta all' obbligo del lutto, ma dopo fatto tale matrimonio lo ratificò, ancorchè dopo le nozze abbia saputo dell' ostacolo, egli non incorrerà nella infamia. III, 2, 19. — l. 13 *De his qui not. inf.*

24. Essendo il principalissimo motivo della proibizione d' incontrar nozze nel tempo del lutto lo impedimento della confusione dei sangui e della incertezza delle parentele, se anche il marito è tale che non conviene piangerne la morte, tuttavia la vedova non può passare a seconde nozze prima del tempo stabilito dalla legge. ivi, 20. — *ib.* l. 11 § 1. — Per la stessa ragione la vedova che partorì entro il tempo stabilito dalla legge, può subito passare ad altre nozze; specialmente se il marito era tale che non conveniva osservare il lutto per lui; nel qual caso il principe accordava talvolta di poter contrar nozze prima del tempo prescritto. ivi. — *ib.* l. 10 et l. 11 § 1.

Non si soleva osservare il lutto pei nemici *(hostes)*, pei condannati di lesa maestà, per coloro che si appiccarono o si uccisero colle proprie mani non per tedio della vita ma per rimorsi. Queste sono le persone contemplate qui sopra. ivi. — d. l. 11 § 3.

Dal motivo della proibizione consegue che la infamia si contrae dal momento che compiesi il matrimonio; quindi una donna può far promessa di future nozze entro il tempo del lutto per la morte di suo marito. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

25. Non solamente per la morte del marito osservasi il lutto sotto pena d' infamia; ma eziandio pei genitori e pei figli maggiori di sei anni il lutto doveva durare un anno; per quelli minori di sei anni, un mese; pei parenti *(cognati)* assai prossimi, otto mesi. ivi, 21. — Paul. *Sent.* lib. 1 tit. 21 § 13. — Anche il figlio diseredato dee portare il lutto per rispetto alla memoria del padre; lo stesso dicasi della madre, quantunque la non avesse chiamato il figlio alla sua eredità. ivi. — l. 25 *De his qui not. inf.* — Ma sembra che in progresso questa infamia sia stata dismessa, e che la legge lasciasse ai genitori ai figli ed ai congiunti *(agnati e cognati)* di osservare il lutto in ragione del rispetto amoroso *(pietatis)* e del dolore che ciascheduno sente in suo animo *e pro ut quisque voluerit.* ivi. — *ib.* l. 23.

Ad ogni modo, il lutto de' genitori e de' figliuoli *(parentum et liberorum)* non impedisce le nozze. ivi. — *ib.* l. 11.

26. Circa l' osservanza del lutto, notisi generalmente che lo si debbe osservare anche per quelli che rimasero estinti in battaglia, tuttochè non siasi rinvenuto il loro corpo. III, 2, 22. — l. 25 § 1 *De is qui not. inf.*

Notisi pure che i mariti non sono obbligati a portare il lutto *(lugere)* per le loro mogli, nè le spose per gli sposi. ivi, 23. — *ib.* l. 9. — Similmente niuno è obbligato ad osservare il lutto per colui che fosse venuto a rovinare la patria ed a sterminare genitori e prole *(parentes et liberos)*: anzi era stanziato che, se il figlio od il padre avessero ucciso un tal padre o figlio, non fosse da imputarglielo a colpa, ma da premiarlo. ivi. — l. 35 ff. *De relig. et sumpt. funer.*

27. Sono annoverati fra gl' infami coloro che in proprio nome contrassero nel medesimo tempo due sponsali o due nozze. Che se uno contrasse due sponsali a nome di un altro, non è notato d' infamia, qualora non gli abbia contratti a nome di persona soggetta alla sua podestà. ivi, 24. — l. 13 § 1 *De his qui not. inf.* — S' intende, qualora avesse potuto proibirlo. ivi.

La espressione *nel medesimo tempo* va intesa così, che l' uno degli sponsali sussista ancora quando si contrae l' altro. ivi. — d. l. 13 § 2.

28. Anche la donna che, promessa sposa ad uno, si marita con un altro, è punita coll' infamia. ivi. — d. l. 13 § 3.

29. Siccome è il fatto che si punisce colla infamia, così v' incorre anche colui che ha contratto nozze o sponsali con una donna cui non poteva o non gli era lecito *(fas)* di prendere in moglie. ivi. — d. l. 13 § 4.

30. I condannati a' pubblici lavori temporarariamente conservano il loro stato primiero, cioè il diritto di cittadinanza e di famiglia; ma dopo terminato il tempo della pena sono soggetti all' infamia. ivi, 25. — l. 6 Cod. *Ex quib. caus. inf.*

31. Coloro che sono rimessi temporariamente dall' ordine, terminato il tempo, non sono infami, quantunque il tempo avesse dovuto meritamente essere più lungo. ivi. — *ib.* l. 3.

32. Il solo essere stato posto in prigione od in ceppi per comando di legittimo giudice non apporta infamia. ivi, 26. — *ib.* l. 1. — E neppure la tortura nè la pena del bastone *(fustigatio)*, qualora non sia preceduta sentenza infamante. ivi, 27. — *ib.* ll. 8 et 14; l. 22 *De his qui not. inf.*

33. I debitori che hanno fatto cessione di beni non sono infami, quantunque per tal cau-

sa sieno stati venduti i loro beni. III, 27, 28. — l. 11 Cod. *De infam.*

34. Niuno è infame per essersi astenuto dalla paterna eredità. ivi. — *ib.* l. 7.

35. Non diventa infame quegli alla cui testimonianza il giudice non prestò fede. ivi, 29. — l. 21 *De his qui not. inf.*

36. Il delitto e la pena del padre non recano veruna macchia al figliuolo. ivi, 30. — l. 26 ff. *De poenis.*

37. In molti altri casi, essendo dubbi, non s'incorre nell'infamia di diritto; dovendosi tenere generalmente per fermo che niuna causa può recare infamia qualora ciò non sia espressamente dichiarato dalla legge. — Haonovi però delle cause che non sono espresse dalla legge, e tuttavia portano seco almeno l'infamia di fatto; p. e. le riprensioni che un padre lasciò scritte pel figlio nel suo testamento. ivi, 31. — l. 13 Cod. *De infam.*

INFANS. Significa quello che ha meno di sette anni, quantunque l'etimologia della parola sia *fraudi impos.* L, 16, 114. — V. Età.

2. Questi non è tenuto di rendere ciò che ha perduto o guastato. VI, 1, 27. — l. 61 ff. *De rei vindic.*

3. Se egli commette un danno, non havvi azione contro di lui. V, 2, 24. — l. 5 § 2 *Ad legem Aquiliam.* — Soltanto, in tal caso, quegli che soffre il danno, potrebbe avere, secondo le circostanze, un'azione contro il padre, p. e. se il padre ha potuto o dovuto impedire. ivi, 17.— *ib.* l. 44; § 2 Inst. *De oblig. quae ex quasi del. nasc.*

INFANTICIDIO. V. Omicidio.

INFECTUM. V. Danno.

INFORMAZIONI GIUDIZIARIE. V. Testimoni.

INGENUI. Era una delle suddivisioni degli uomini liberi: l'altra era quella dei libertini. I, 5, 11. — l. 5 § liberorum autem *De statu homin.* — Tali chiamavansi quelli nati di madre libera, fosse poi ingenua o liberta. ivi, 12. — l. 11 Cod. *De oper. libert.* — Ora, per quelli che nascono da matrimonio contratto legalmente, si considera il tempo del concepimento; per quelli che non furono concepiti legittimamente si guarda al tempo della nascita: p. e. se una serva avesse concepito, e venendo in seguito manomessa avesse partorito un figlio, questo sarebbe libero. ivi, 13. — Ulp. *Fragm.* tit. 5 § fin.; Cai. *Instit.* lib. 1 tit. 4 § fin. — Così si dee giudicare, stando al rigore del Diritto; ma più benignamente, in favore della libertà, Aureliano rescrisse che, se una donna libera e pregnante, condannata all'ultimo supplizio, partorisce un figlio; questi è libero, quantunque nasca da illecito congiungimento: anzi suolsi sospendere l'inflizione della pena finchè siasi sgravata. E se una donna che concepì di legittimo matrimonio soffer-se l'interdizione dall'acqua e dal fuoco, il figlio ch'ella partorisce è cittadino romano e soggetto alla podestà del padre. I, 5, 11. — l. 18 *De statu hom.* — Parimente rescrisse Antonino rispetto ad una donna condannata alle miniere. ivi. — l. 4 Cod. *De poenis.*

2. Se una serva incinta fu manomessa, e poscia, tornata in servitù o espulsa dalla città, ha partorito, il figlio nasce libero, bastando al nascente che sua madre sia stata libera nel tempo intermedio. ivi. — l. 5 § 2 et 3 *De statu hom.*

3. Un testamento ordina che, se Arescusa partorirà tre figli, divenga libera. Uno ne partorì nel primo parto, e nel secondo tre: se e quale de' figli sarà libero? — La condizione posta per la libertà essendo adempiuta, certo è che l'ultimo figlio è nato libero: difatti non è cosa naturale che due figli escano nel medesimo istante dall'utero materno così che, essendo incerto l'ordine della nascita, rimanga il dubbio quale de' due figli sia nato libero, quale servo. — Lo stesso dicasi di qualunque altra condizione imposta alla libertà della detta donna, purchè tal condizione sia adempiuta all'istante del parto. — Lo stesso pur dicasi se Arescusa avesse dato in luce due figli nel primo parto e due nel secondo: sempre l'ultimo nato sarà libero. ivi, 14. — *ib.* ll. 15 et 16.

4. Regge la massima che sia ingenuo il nato da madre ingenua, anche se la madre fosse stata in possesso della sua libertà; come sarebbe se una serva avesse partorito nel tempo che, secondo il tenore di una donazione, ella doveva essere manomessa. ivi, 15. — *ib.* l. 22. — Nè importa in quali termini sia concepito l'instrumento della nascita; chè questo non può nuocere allo stato dei figli. ivi. — *ib.* l. 8.

5. E ingenuo chi è nato da madre libera, qualora poscia non sia egli stesso caduto in legittima servitù. Così se un uomo libero si vende e poi vien manomesso, egli non ritorna al suo primo stato, ma si costituisce nella condizione di libertino. ivi, 16. — *ib.* l. 21.

6. Deesi considerare come ingenuo anche

quello che per sentenza fu dichiarato tale, quantunque fosse libertino. I, 5, 17. — l. 25 *De statu hom.*

7. Gl' ingenui, del pari che i libertini, suddividevansi in *cittadini* e *peregrini*. V. queste due voci.

8. Agl' ingenui era vietato il contrarre nozze con certe persone. V. INEGUAGLIANZA.

INGERENZA *qual erede*. V. IMMISCHIARSI.

INGIURIA. V. AQUILIA (*Legge*), COGNIZIONE, CONVICIUM, DANNO, DELITTO, DIFFAMAZIONE, INJURIA, LIBELLO, PENA. V. lib. 47 tit. 10 *De injuriis et famosis libellis*; Cod. lib. 9 tit. 35 *De injuriis*, 36 *De famosis libellis*; Inst. lib. 4 tit. 4 *De injuriis*.

1. Qui la parola *injuria* si piglia nel senso speciale di *contumelia*. Ora, perchè si reputi fatta ingiuria in questo senso, occorrono tre requisiti: l' intenzione di fare ingiuria, che sia fatta in dispregio di alcuno, che sia fatta contro il Diritto. XLVII, 10, 1.

2. Richiedendosi nella ingiuria la intenzione, può uno soffrire ingiuria ancorchè non la senta; niuno può farla se non sa di farla, ancorchè ignori a chi la faccia. ivi, 2. — l. 3 cum § 1 et 2 ff. *De injuriis*.

Quindi se uno per ischerzo o mentre giuoca percuote un altro, non è tenuto all' azione D' ingiurie. ivi, 3. — d. l. 3 § 3. — E similmente se un astrologo od altri che faccia illecita divinazione, interrogato, dice essere ladro un tale che non lo è, contro di lui non si potrà muovere l' azione D' ingiurie, sebbene egli sia soggetto alle costituzioni per l' esercizio della divinazione. ivi. — *ib.* l. 15 § 13. — Così pure se alcuno percosse un uomo libero credendolo suo servo, non è tenuto all' azione D' ingiurie. ivi. — *ib.* l. 3 § 4. — E se, volendo io cacciare un pugno al mio servo, percossi senza volerlo (*invitus*) un altro che stava vicino, non sono tenuto alla detta azione. ivi. — *ib.* l. 4.

3. Basta la generale intenzione di fare ingiuria: onde se tu, senza conoscermi o credendo che io sia Sejo mentre son Tizio, mi fai ingiuria, mi compete l' azione. ivi, 4. — *ib.* l. 18 § 3. — Che se uno crede Tizio figlio di famiglia essere padre di famiglia, non può riputarsi che faccia ingiuria al padre; e nemmeno al marito, se crede che la moglie sia vedova e non l' è. ivi. — d. l. 18 § 4. — Che se sapeva Tizio essere figlio di famiglia ma ignorava di chi fosse figlio, il padre ha l' azione; e del pari il marito se l' ingiuriante sapeva esser la donna maritata ma ignorava con chi. XLVII, 10, 3. — l. 13 § 4; l. 18 § 5. *De injuriis*.

4. L' ingiuria debb' esser fatta in disprezzo (*contemptu*) di una persona: epperò se uno si oppose che venissero conferiti onori ad un altro, egli non è soggetto all' azione D' ingiurie. ivi, 5. — *ib.* l. 13 § 4. — Così se, spettando a te una legazione, il duumviro ne impose il carico ad un altro, tu non avrai azione. ivi. — *ib.* l. 13 § 5. — Lo stesso dicasi rispetto agli altri carichi ed onori. ivi. — *ib.* — Lo stesso dicasi se uno pronunciò sentenza ingiustamente. ivi. — *ib.*

5. Non è ingiuria che non si faccia contra il Diritto (*non jure*). Onde chi si giova del gius pubblico, non si reputa che con ciò faccia ingiuria: tal sarebbe di uno che venisse pigliato per avere disobbedito al decreto del pretore. ivi, 6. — *ib.* l. 13 § 1 et 2. — Bensì se uno mi citò per ingiuria dinanzi a qualche tribunale, con fine di vessarmi, io potrò esercitare l' azione D' ingiurie. ivi. — d. l. 13 § 3.

Principalmente ciò che si fa dal magistrato per gius di podestà, non appartiene all' azione D' ingiurie, ancorchè rechi contumelia ad alcuno. ivi, 7. — d. l. 13 § 6.

Quindi non è equo che venga condannato colui che infamò un delinquente. ivi, 8. — *ib.* l. 18.

6. Le ingiurie sono di moltissime specie, che si possono abbracciare sotto quattro divisioni.

I.ª DIVISIONE *delle Ingiurie*. L' ingiuria si fa o con fatti (*re*), o con parole: con fatti (*re*) quando si pongono le mani addosso: con parole quando non si pongono le mani addosso ma si pronunziano parole ingiuriose (*convicium*). ivi, 9. — *ib.* l. 1 § 1.

Havvi eziandio quella maniera d' ingiurie che si fa mediante scrittura. ivi.

7. — II.ª DIVISIONE *delle Ingiurie*. Qualunque ingiuria o è fatta al corpo, o alla dignità, o alla fama (*ib.* l. 1 § 2); o alle cose cioè ai beni, o alle facoltà; o per meglio dire, alla libertà naturale, sia della cosa, sia della persona di qualchedumo. ivi, 10.

8. — 1.ª *Specie*. L' ingiuria si fa nel corpo quando si percuote alcuno. ivi, 11. — d. l. 1 § 2. — Ed anche se uno non ha percosso, ma ha alzato le mani per percuotere minacciando ripetutamente, egli è tenuto all' azione utile D' ingiurie. ivi. — *ib.* l. 15 § 1.

Siccome poi la mente dipende dal corpo, così

se uno con qualche medicamento od altro mezzo alienò la mente di chicchessia, egli è soggetto all'azione. XLVII, 10, 10. — l. 15. *De injuriis.*

9. — 2.ª *Specie.* È ingiuria contra la dignità, quando p. e. si conduce via il comite alla matrona. E per *comite* s'intende chi accompagna e segue, sia libero o servo, uomo o donna; e più precisamente, chi è destinato a seguitare altrui quando si reca in luogo pubblico o privato: fra i *comiti* sono pure i pedagoghi. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 15 § 16. — A proposito di che, notisi ch'era costume delle matrone romane il non uscire senza chi le accompagnasse, noverandosi p. e. tra la schiera dei servi urbani le *anteambulatrici* e le *pedisseque:* il quale accompagnamento divenne cosa di lusso tanto sterminato che Ateneo narra esservi stati de' romani che mantenevano dieci a venti mille servi, specialmente per averne un immenso codazzo di comiti.

Si reputa poi che *conduca via* non chi ne fece il primo tentativo, ma chi mandò ad effetto *(perfecit)* di levare il *comite* dalla compagnia della persona. ivi. — d. l. 15 § 17. — O l'abbia fatto per forza, o con persuasive. ivi. — d. l. 15 § 18.

A questa parte dell'editto sulle ingiurie è tenuto eziandio quello che attentò con ragionamenti alla pudicizia del comite, o gli tenne dietro tacitamente (V. *Appellare* ed *Assectari*). ivi. — d. l. 15 § 19.

10. — 3.ª *Specie.* Si ingiuria alla fama quando si attenta alla pudicizia di una persona, sia uomo o donna, di condizione ingenua o libertina; ed anche servo o serva. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 2 et l. 9 § 4.

Attenta alla pudicizia chi adopera in modo che una persona di pudica divenga impudica. ivi. — *ib.* l. 10. — Per es. se uno con dolci parole cerca di sedurre una donna; purchè questa fosse vestita matronalmente: onde se uno tenta *(appellasset)* una vergine vestita da ancella, pecca meno; e molto meno se la donna è in veste da meretrice: in tali casi non ha luogo l'azione D'ingiurie nè rispetto alla donna stessa nè rispetto al suo comite. ivi. — *ib.* l. 15 § 15.

Chi fa uso di parole turpi, è soggetto all'azione D'ingiurie, sebbene non attenti alla pudicizia. ivi. — d. l. 15 § 21.

Fa ingiuria contra la fama anche colui che tien dietro ad una donna onesta. ivi. — d. l. 15 § 22.

Tutto ciò s'intende semprechè non venga fatto per ischerzo o per onesta officiosità, ma *contra bonos mores.* XLVII, 10, 14. — l. 15 § 23. *De injuriis.*

11. Alla fama appartiene altresì quella specie d'ingiurie che chiamasi *probrum, flagitium;* vale a dire, se per calunnia uno avesse oltraggiato altrui turpemente. ivi, 15. — V. *Probrum* ed *Opprobrium.*

12. L'ingiuria risguarda la fama anche se si fa o si dice qualche cosa per cui un uomo libero viene considerato come servo. ivi, 16. — l. 11 § fin., l. 12 et l. 22 ff. *De injuriis;* l. 9 Cod. d. tit.

Passa poi differenza se fuori di Giudizio si disse che un uomo libero era servo, o se invece un tale libero fu richiamato in servitù. Nel primo caso si può subito intentare l'azione Di ingiurie; nel secondo, soltanto dopo finita la lite. ivi. — l. 10 Cod. d. tit.

13. Risguarda la fama anche quella specie d'ingiurie mediante la quale si procura odio ad altrui; come se alcuno per tale oggetto si rifuggisse alla statua del principe. E appunto per evitare tale disdoro fu emanato un senatoconsulto perchè si avesse a punire col carcere chi si rifuggisse con tale intendimento; mentre è perdonato a chi si rifugge per iscampare la prigione o i ceppi. ivi, 17. — l. 28 § 7 ff. *De poenis.*

14. Chi vendette l'esito della sentenza, oppure ricevette danaro per comperarla, e fu perciò condannato dal pretore alle bastonate, si reputa condannato per ingiuria. ivi, 18. — l. 15 § 30 ff. *De injur.* — Similmente chi promette di mandare a buon fine un affare che sia in potere e nell'animo del giudice, commette delitto non meno che chi fa commercio di tali promesse in onta alla pubblica disciplina. ivi. — l. 10 Cod. *De accus.*

15. Se per fare ingiuria Seja suggellò la casa del debitore assente, senza essere autorizzata da chi ha il potere di permetterlo, ha luogo l'azione D'ingiurie contro di lei. ivi, 19. — l. 28 ff. *De injur.*

16. Colui che non accettò un fidejussore evidentissimamente solvente per la qualità dell'affare, o (in caso di dubbio) approvato, il quale garantiva per la comparsa di un terzo in Giudizio, può essere convenuto mediante l'azione D'ingiurie e da quello che per ciò dovette comparire e dal fidejussore medesimo. ivi. — l. 5 § 1 *Qui satisd. cog.*

17. Se il mio creditere, al quale io sono

pronto a pagare, per farmi ingiuria interpellò i miei fidejussori, egli è tenuto all'azione Di ingiurie. XLVII, 10, 19. — l. 19 ff. *De injur.*

18. Se uno per fare ingiuria disse essere suo debitore uno che non lo era, egli sarà tenuto all'azione D'ingiurie. ivi. — *ib.* l. 15 § 33.

19. Se uno ha venduto all'incanto una cosa come se l'avesse da me avuta in pegno, mentre ciò non era, e il fece per infamarmi, posso impetirlo coll'azione D'ingiurie. ivi. — d. l. 15 § 32.

20. Se uno con libello presentato al principe o ad altro personaggio intaccò la fama altrui, ha luogo l'azione D'ingiurie. ivi, 20. — d. l. 15 § 29.

21. — 4.ª *Specie.* Chi entrò in casa altrui a malgrado del proprietario, benchè questi fosse da lui chiamato in Giudizio, è soggetto all'azione D'ingiurie. ivi, 21. — *ib.* l. 23.

Ed anche se uno contro mia voglia entrò nel mio fondo senz'avere il diritto di servitù, ovvero fece in esso fondo qualche cosa, ha luogo l'azione. ivi. — Inst. *De rer. divis.* — Ciò s'attiene principalmente ai cacciatori. ivi. — l. 16 ff. *De serv. praed. rust.*

22. In generale, chi per fare ingiurie occupò i beni altrui, anche una sola cosa, è tenuto all'azione D'ingiurie. ivi. — l. 15 § 31 ff. *De injur.*

23. Se il proprietario di un luogo inferiore fece fumo per affumicare il vicino superiore, o il vicino superiore gittò o versò qualche cosa nella casa inferiore, si potrà muovere l'azione D'ingiurie; purchè ciò sia stato fatto per ingiuria. ivi. — *ib.* l. 44.

24. — 5.ª *Specie.* Se uno viene impedito da un altro di alienare il proprio servo, potrà muovere l'azione D'ingiurie. ivi, 22. — *ib.* l. 24.

25. Se uno m'impedisce di pescare nel mare, ovvero di gittare la sagina, potrò intentare contra di lui l'azione D'ingiurie. Così è pure se uno m'impedisce il lavare in luogo pubblico o il sedere in platea, od in qualunque altro luogo pubblico condur giumenti, sedere, conversare, o se uno non mi permette di servirmi della roba mia. Al conduttore poi che pigliò a conduzione dal pubblico, gli antichi concessero l'interdetto *De loco publico fruendo.* — Tuttavolta, è costume, sebbene non fondato sopra alcun diritto, che io possa impedire colui che pesca innanzi la mia casa od il mio pretorio, e quindi che io possa muovere contro di lui l'azione D'ingiurie. ivi. — *ib.* l. 13 § 7. — Bensì posso impedire che uno peschi nel lago di mia proprietà. LXVII, 10, 22. — l. 13 § 7 *De injuriis.*

Impertanto se ad uno appartiene un proprio diritto sul mare, gli compete l'interdetto *Uti possidetis* contro chi gl'impedisce di esercitare il suo diritto. ivi. — *ib.* l. 14.

26. — III.ª Divisione *delle Ingiurie.* O le soffriamo per noi medesimi, o mediante altra persona. — Uno fa ingiuria altrui direttamente quando la fa ad un padre di famiglia o ad una madre di famiglia: la fa indirettamente quando la fa ai figli od ai servi, alla moglie od alla nuora di una persona, riputandosi come fatta a noi la ingiuria che vien fatta a coloro che sono soggetti alla nostra podestà ed a noi congiunti di affetto. ivi, 23. — *ib.* l. 2 § 3. — Ma non possiamo esercitare l'azione se non qualora chi fece l'ingiuria l'abbia fatta con tale animo. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 4 § 1.

Affinchè poi si reputi essere stata fatta l'ingiuria con tale intenzione, basta che quegli che la fece abbia saputo essere la persona ingiuriata figlio di famiglia o moglie. ivi. — l. 1 § 8 ff. *De injur.*

27. Anche lo sposo è ammesso ad esercitare l'azione D'ingiurie per la ingiuria fatta alla sposa. ivi, 24. — *ib.* l. 15 § 24. — Semprechè l'ingiuria le sia stata fatta quand'era sposa, non prima. ivi. — l. 7 Cod. *Ad leg. Jul. De adult.*

Che se fu fatta ingiuria al marito, la moglie non ha azione. ivi. — l. 2 ff. *de injur.*

28. Qualche volta da una sola ingiuria nasce l'azione a tre persone, senza che l'una estingua l'altra: p. e. se venne fatta ingiuria a mia moglie figlia di famiglia, compete l'azione D'ingiurie a me, al padre di lei ed a lei stessa. ivi, 24. — *ib.* l. 1 § 9. — Quindi al padre non è impedito che in due giudizj perseguiti l'ingiuria sua e quella del figlio. ivi. — *ib.* l. 18 § 2 et l. 41; l. 2 Cod. *De injur.*

29. Quando l'ingiuria fatta alla persona di uno ridonda in più persone, è suscettiva di diverse imputazioni rispetto alle persone diverse alle quali la si reputa fatta; e ciò dipende dalla diversa loro dignità. ivi, 26. — l. 30 § 1 et l. 31 ff. *De injur.*

30. L'ingiuria fatta nelle persone soggette alla nostra podestà o a noi congiunte per affetto, può essere fatta a noi, anche non riputandola fatta a loro. Tal sarebbe se uno avesse venduto il figlio mio per volontà di questo; a

me sì, a lui no, competerebbe l'azione. XLVII, 10, 27. — l. 1 § 5 et l. 26. *De injur.*

31. Qualche volta anche per le persone dei defunti si può soffrire ingiuria. Così se venne rotta a sassate la statua di tuo padre collocata in monumento, ha luogo l'azione D'ingiurie. ivi, 28. — *ib.* l. 27. — E se vien fatta ingiuria al cadavere di un defunto del quale noi siamo eredi o possessori de' beni, compete a nostro nome l'azione D'ingiurie. Lo stesso dicasi se viene denigrata la fama di quello del quale noi siamo divenuti eredi. ivi. — *ib.* l. 1 § 4. — Notisi che, se tale ingiuria vien fatta dopo che l'erede ha adita la eredità, la si reputa come fatta all'erede: se è fatta prima, all'eredità, mediante la quale poi l'erede acquista l'azione D'ingiurie. Ciò ha luogo anche in caso d'ingiuria fatta al servo ereditario. ivi. — d. l. 1 § 6.

32. — IV.ª Divisione *delle Ingiurie*. La ingiuria può essere *atroce* (grave) o *leggiera*. — Per atroce ingiuria s'intende quella ch'è più grave e più insultante *(contumeliosiorem)*. ivi, 29. — *ib.* l. 7 § 7. — E' poi atroce o per la persona o pel tempo o per la cosa. ivi. — d. l. 7 § 8.

33. E' atroce l'ingiuria per la persona, quando p. e. s'ingiuria il magistrato, il genitore, il patrono. ivi, 30. — d. § 8 ¶ persona. — O s'ingiuria uno mentr'è in sacerdozio e indossa gli abiti e gli ornamenti di tal dignità. ivi. — l. 4 Cod. *De injur.* — Nè solamente la si reputa atroce in ragione della persona alla quale vien fatta, ma eziandio in ragione della persona che la fa; laonde certe ingiurie fatte da uomini liberi si reputano leggiere, fatte da servi si reputano atroci. ivi. — l. 17 § 3 ff. *De injuriis.*

34. E' atroce l'ingiuria pel tempo, quando vien fatta durante i giuochi ed al cospetto del popolo. ivi, 31. — *ib.* l. 7 § 8. — Così pure chi percuote o ferisce altrui nel teatro o nella piazza ancorchè non atrocemente (gravemente), fa ingiuria atroce. ivi. — *ib.* l. 9 § 1.

35. E' atroce l'ingiuria per la cosa, quando p. e. viene percossa la faccia o recata una ferita. ivi, 32. — *ib.* l. 7 § 8 ¶ fin. — Ed anche la grandezza della ferita rende atroce la ingiuria; ed anche il sito, come sarebbe se fosse l'occhio. ivi. — *ib.* l 8.

Quanto alla cosa, è quistione se la ingiuria possa essere atroce quando non vien fatta al corpo; come sarebbe se uno ti lacerasse le vesti, o ti portasse via il comite, o ti dicesse villanie *(convicia)*. E si risponde che sì, quando la persona rende atroce tale ingiuria, XLVII, 10, 31. — l. 9 § 8 *De injur.*

36. Per istimarsi atroce una ingiuria non importa che la sia fatta ad un padre di famiglia o ad un figlio di famiglia. ivi, 33. — *ib.* l. 9 § 2.

37. — Havvi una specie particolare d'ingiuria, per la quale ha pur luogo l'azione D'ingiuria; ed è quando uno fa chechessia per infamare altrui. ivi, 63 e 64. — *ib.* l. 15 § 25 26 et 27. — Ora, s'infama altrui per ordinario ne' seguenti modi: 1.° Portando vesti lugubri o malandate, o lasciandosi crescere la barba o i capelli, in odio *(ad invidiam)* altrui; vale a dire, andando dietro a taluno con questi segni di lutto e tristezza come per dar a divedere d'essere da lui vessato ed oppresso: i quali segni, ove uno li porti eziandio per qualche accusato di delitto (che non sia suo *cognato* o famigliare), si reputa che il faccia per muover odio contro l'accusatore o contra i giudici che il condannassero. 2.° S'infama anche scrivendo, sponendo o cantando poesie od altro che ledano l'altrui pudore. ivi. — d. l. 15 § 27; *ib.* l. 39.

Ora ne' detti casi il pretore dava ascolto ai ricorsi, e puniva giusta le circostanze di persona e di cosa e giusta la qualità dell'ingiuria, come per le altre specie. ivi, 65. — d. l. 15 § 28.

38. Annoveravasi fra le specie d'ingiurie anche il *convicium*, ch'era l'infamazione recata da uno o più in mezzo a molta gente mediante vociferazioni (schiamazzo) *contra bonos mores*. ivi, 66. — *ib.* l. 15 § 2, 3, 4 et 11. — Chi ciò faceva o adoperava che si facesse, era soggetto all'azione D'ingiurie. ivi. — *ib.* — Nè importa che la persona infamata sia o non sia presente; potendo tale infamazione *(convicium)* accadere in casa di essa non meno che in un ritrovo o in una taverna. ivi. — d. l. 15 § 7.

Ma non ogni vociferazione è compresa in questo editto; sì quella ch'è *contra bonos mores* e risguarda diffamazione o odiosità contro altrui. ivi, 67. — d. l. 15 § 5. — La espressione poi *contra bonos mores* va misurata non sulla persona dell'ingiuriante, ma generalmente sul costume del luogo. ivi. — d. l. 15 § 6.

Reputasi soprattutto contraria al buon costume la infamazione *(convicium)* che fanno al giudice gli appellanti. ivi. — *ib.* l. 42.

39. La infamazione *(convicium)* debb'essere fatta ad una persona determinata affinchè dia luogo ad azione. XLVII, 10, 65. — l. 15 § 9 *De injuriis.*

40. Ponendosi come infamatore anche chi diede opera alla vociferazione, eccitando o subornando altri perchè schiamazzassero, intendesi che lo schiamazzo *(convicium)* abbia avuto luogo; altrimenti egli non è tenuto. ivi, 68. — d. l. 15 § 8 et 10.

41. La specie d'ingiuria detta *convicium* ha di comune con le altre specie, che l'azione da essa derivante non è concessa all'erede nè contra gli eredi. ivi, 69. — d. l. 15 § 14.

42. Sonovi alcune specie d'ingiurie che la legge Cornelia promulgata da Cornelio Silla dittatore vendica proponendo l'azione criminale. Molti pensano che quest'azione criminale fosse un pubblico giudizio, perchè nella l. 12 ff. *De accusat.*, nella quale sono annoverati parecchi pubblici giudizj, si fa menzione anche della legge Cornelia *De injuriis.* Altri pretendono che quest'azione non fosse un pubblico giudizio, argomentando dalla l. 42 § 1 ff. *De procurat.*, la quale chiama azione privata quella che nasce dalla legge Cornelia, quantunque venga esercitata per la pubblica utilità. Comunque siasi, è certo che eziandio in forza della legge Cornelia *De injuriis* si può promovere l'azione civile. Ivi, 70. — *ib.* l. 37 § 1.

43. Questa legge compete a chi vuole intentare l'azione D'ingiurie adducendo d'essere stato battuto, o che alcuno è entrato a forza in sua casa. ivi, 71. — *ib.* l. 5. — Onde questa legge comprende qualunque ingiuria che si fa colle mani. ivi. — d. l. 5 ¶ lex itaque. — La legge usa le due parole *pulsatum verberatumve,* e aggiugne che alla prima non si annette l'idea di dolore, alla seconda sì. ivi. — d. l. 5 § 1.

Rispetto all'entrare per forza in casa, intendesi non della proprietà ma del domicilio; sicchè la legge ha luogo anche quando uno abiti a pigione o gratuitamente o per ospitalità. ivi. — d. l. 5 § 2. — O in campagna *(villa)* o in giardino *(hortis).* Ivi. — d. l. 5 § 3. — Che se la violenza venne fatta in un fondo locato, eserciterà l'azione il colono non il proprietario. ivi. — d. l. 5 § 4.

Qui dunque per *casa* s'intende domicilio. Ma il *domicilio* non va preso in senso stretto, sì per quel luogo qualunque nel quale uno abita non per momenti. ivi. — d. l. 5 § 5.

44. Se un figlio di famiglia ha sofferto ingiuria, il padre non può muovere azione in forza della detta legge Cornelia, ma solo gli compete l'azione pretoria; al figlio poi la Cornelia. XLVII, 10, 72. — l. 5 § 6 *De injuriis.* — Il qual figlio di famiglia può intentarla in ogni caso, nè dee dar cauzione che il padre ratificherà. ivi. — d. l. 5 § 7.

45. La detta legge permette all'attore di deferire il giuramento, cioè che il reo giuri di non aver fatto ingiuria. E ad esempio di questa legge, si permette parimente di deferire il giuramento nell'azione pretoria. ivi, 73. — d. l. 5 § 8.

46. La detta legge Cornelia ha pur questo di singolare, che statuisce non poter giudicare colui ch'è genero, suocero, patrigno, figliastro, cugino dell'attore; nè colui ch'è affine in un modo qualunque di tal *cognazione;* nè colui ch'è patrono di alcuna delle dette persone, o di un ascendente *(parentis)* di alcuna d'esse. ivi. — d. l. 5 ¶ qua lege.

47. Le costituzioni de' principi ordinano che sia tolto di mezzo ciò che per infamare altrui vien posto ne' pubblici monumenti. ivi, 76. — *ib.* l. 37.

48. Un senatoconsulto ordina che niuno porti l'imagine dell'imperatore in odio altrui, come per salvarsi dalla sevizie di questo; e chi il facesse, sia messo in pubblica prigione *(vincula).* ivi. — *ib.* l. 48.

49. Una costituzione di Arcadio ed Onorio infligge pena capitale a coloro che vanno in chiesa a fare ingiuria ai sacerdoti od ai ministri. ivi. — l. 10 Cod. *De episc. et cler.*

50. Ingiurie *(Azione d').* Quest'azione è introdotta o dalla legge o dalle costumanze o dal gius misto. Dalla legge delle XII Tavole quella relativa ai libelli *(carminibus)* infamatorj, alle membra rotte, alle ossa infrante; dalle costumanze (o altrimenti, dall'editto del pretore) quella nella quale il giudice a suo arbitrio fa ragione del fatto secondo la sua qualità e lo vendica con pena corrispondente; dal gius misto, cioè stabilito dalla legge ed adottato per costumanza, quella dipendente dalla legge Cornelia (V. sopra), e che va applicata quando uno fu percosso o s'introducesse nella casa altrui di coloro cha chiamansi *directarii* perchè vi si *dirigono* appunto pel tetto e per altrove; i quali puniscónsi straordinariamente, in ragione della lor frode, coll'esilio o colle miniere o co' pubblici lavori. ivi, 34. — Paul. *Sent.* lib.. 5 tit. 4 § 6.

Le pene stabilite dalla legge delle XII Tavole, siano pecuniarie siano capitali, andarono in disuso. Quella della legge Cornelia è discorsa più sopra (n. 42 a 46): qui pertanto si tratta di quell'*azione* D' INGIURIE che dipende dalle costumanze o meglio (Inst. § 7 *De injuriis*) dall'editto del pretore.

51. Quest'azione è privata. XLVII, 10, 76. — l. 7 Cod. *De injur.* — Laonde per qualunque ingiuria, anche atroce, si può procedere civilmente. ivi, 35. — l. 7 § 6 ff. eod. tit.

52. Quest'azione compete a colui al quale è fatta l'ingiuria, sia nella sua persona, sia nella persona di quelli pe' quali s'intende ch'egli la soffra. E certamente quando l'ingiuria è fatta al figlio di famiglia, come ogni diritto che per qualunque causa a lui compete, così anche quest'azione egli l'acquista al padre. Tuttavia qualche volta la si concede allo stesso figlio di famiglia; previa cioè cognizione di causa, quando il padre non è presente, nè v'abbia alcun procuratore che la intenti a nome di lui. ivi, 36. — *ib.* l. 17 § 10. — E dicendosi *non presente* s'intende anche quello che, sebbene presente, non può esercitare azione, come il furioso o comunque pazzo. ivi. — d. l. 17 § 11.

53. Se il padre, benchè presente, non vuole esercitare l'azione perchè differisce o rimette o perdona l'ingiuria; non conviene dare al figlio l'azione, tranne il caso che il padre fosse persona vile ed abbietta, ed il figlio persona onesta: e qui per *vile* ed *abbietta* la legge intende anche la persona di un fallito, di un prodigo. ivi. — d. l. 17 § 13.

E se il padre, dopo contestata la lite, si assenta, o vilmente ne abbandona la esecuzione, l'azione debb'essere, con cognizione di causa, trasferita al figlio. ivi. — d. l. 17 § 14.

54. Non basta che il padre non sia presente, perchè si abbia a permettere al figlio di esercitare l'azione; poichè il pretore aggiunge *se non la esercita il procuratore di lui*; ond'egli lo antipone alle persone stesse che soffrirono l'ingiuria. ivi, 37. — d. l. 17 § 15. — Ma se egli trascura o è in collusione o è insufficiente a petto delle persone che fecero l'ingiuria, l'azione compete piuttosto a chi la sofferse. ivi. — *ib.*

Reputasi poi procuratore non soltanto quello a cui è specialmente demandata la procura dell'azione D'ingiurie; bastando ch'egli abbia l'amministrazione generale. ivi. — d. l. 17 § 16.

55. Quanto alla *cognizione di causa* richiesta pria di concedere l'azione all'ingiuriato, intendesi che dee sapersi quanto sia lontano il padre, quando sia per ritornare, e se per avventura il figlio che vuole intentare l'azione sia persona inetta. XLVII, 10, 38. — d. l. 17 § 17 *De injuriis.*

56. Se venendo fatta ingiuria al nipote, e questi essendo col padre sotto la podestà dell'avo, l'avo è assente ed il padre è presente, l'azione D'ingiurie debb'essere concessa piuttosto al padre che al nipote. ivi. — d. l. 17 § 18.

57. Quando si concede di esercitare l'azione al figlio di famiglia, egli debbe esercitarla a nome proprio e non a nome del padre, sebbene a questo la fosse stata acquistata: epperò esso figlio può costituire procuratore. ivi, 39. — d. l. 17 § 19. — Così nel caso del nipote (V. sopra n. 56), esercitando l'azione il padre, questi potrà dare procuratore. ivi. — d. l. 17 § 20.

58. Trasferendosi l'azione alla persona del figlio, viene di conseguenza che, se egli la esercita, la non compete più al padre. ivi. — d. l. 17 § 21. — Ciò s'intenda per altro dell'azione che al padre era stata acquistata mediante il figlio per forza del diritto di patria podestà; mentre a lui rimane sempre l'azione che gli compete per la sua stessa persona risguardandosi lui come ingiuriato nella persona del figlio. ivi, *nelle note.*

Per la stessa ragione che al padre più non compete l'azione per la persona del figlio, ad esso figlio è concessa la esecuzione dell'azione stessa, anche se, dopo commessa la ingiuria ed acquistata al padre l'azione, egli venisse emancipato o instituito erede in parte o diseredato, o si astenesse dalla paterna eredità. ivi. — d. l. 17 § 22.

59. All'azione D'ingiurie è tenuto non solamente chi fece l'ingiuria, p. e. percosse altrui, ma pur anche colui che dolosamente fece o procurò che fosse altrui dato p. e. un pugno sulla guancia. ivi, 40. — *ib.* l. 11. — Quindi se per mio mandato fu fatta ingiuria ad alcuno, son tenuto all'azione io del pari che il mio mandatario. ivi. — d. l. 11 § 3. — Lo stesso dicasi se io presi in conduzione l'opera tua perchè tu facessi ingiuria ad un terzo. ivi. — d. l. 11 § 4. — E se io diedi ordine a mio figlio onde ti facesse ingiuria. ivi. — d. l. 11 § 4. — E se persuasi uno, che altrimenti non l'avrebbe voluto, di fare ingiuria per ob-

bedienza a me; non già se soltanto io approvai la disposizione che uno aveva a fare ingiuria. XLVII, 10, 38. — l. 11 § 6 *De injur.*

60. Benchè il mandante sia tenuto all'azione civile D'ingiurie, nonostante il mandatario accusato per crimine di gravi ingiurie, sarà soggetta al giudizio criminale competente. ivi, 41. l. 5 Cod. *De accusat.*

61. All'azione D'ingiurie è tenuto colui che fece ingiuria, ancorchè fosse costituito in magistrato; sia che l'abbia fatta come privato, sia abusando *(fiducia)* della magistratura. Che s'egli è tal magistrato da non poter essere impunemente chiamato in Giudizio, si dovrà aspettare ch'esca dalla magistratura prima di convenirlo: non così se è del numero de' magistrati minori non aventi imperio nè podestà. ivi, 42. — *ib.* l. 32.

62. Certe persone non possono essere convenute con l'azione D'ingiurie, quando la ingiuria non sia atroce: tale è il padre. ivi, 43. — *ib.* l. 7 § 3. — Tale è pure il patrono, al quale ben si concede che possa impunemente strapazzare con parole ed anche lievemente percuotere o altrimenti punire il liberto, ma non già che possa vergheggiarlo, bastonarlo, ferirlo. ivi. — d. l. 7 § 2. — E molto più si concederà l'azione contra gli eredi del patrono, se l'ingiuria fu grave. ivi. — l. 6 Cod. *De injuriis.*

Benchè però al liberto contra il patrono non competa l'azione D'ingiurie, tuttavia al marito essa compete a nome della moglie liberta; mentre si reputa ch'egli la eserciti in proprio nome: intendasi sempre di una ingiuria non lieve, lecito essendo al patrono d'infliggere qualche castigo anche alla liberta maritata e strapazzarla con parole purchè non impudiche. Non ha poi luogo assolutamente l'azione in nome del marito, se egli è un colliberto; quando la ingiuria non sia atroce. Laonde in generale i liberti non possono intentare azione D'ingiurie contro i patroni, per le ingiurie leggiere lor fatte nè per quelle fatte alle persone alle quali importa loro che non sia fatta ingiuria. ivi. — l. 11 ff. eod. tit.

Del rimanente, se per avventura il figlio o la moglie del liberto vogliono esercitare l'azione D'ingiurie in nome loro, non si dee loro negarla per questo perchè non è concessa al padre. ivi. — d. l. 11 § 8.

63. Chiunque può esercitare l'azione D'ingiurie o da sè o mediante altra persona, p. e. mediante il procuratore, il tutore od altri di coloro che sogliono intervenire per altrui. Il che non sarebbe per l'azione criminale. XLVII, 10, 44. — l. 11 § 2 *De injuriis.*

64. Nello instituire quest'azione è nopo: 1.° Determinare e specificare la qualità della ingiuria sofferta, non dovendo chi promuove un'azione infamatoria parlar vagamente con pericolo dell'altrui riputazione: guardisi dunque l'attore di parlare ambiguamente. ivi, 45. — *ib.* l. 7 cum § 4.

65. Se tu sei entrato in casa altrui mediante attruppamento *(turba et coetu)*, e per questo fatto io ho sofferto diffamazione *(convicium)* e percosse, io non intenterò separatamente l'azione contro di te per ciascheduna di queste ingiurie, ma dovrò unirle tutte insieme nell'azione. ivi. — d. l. 7 § 5.

66. Nell'azione D'ingiurie entra la stima dell'ingiuria, la quale dee farsi secondo equità. ivi, 46. — *ib.* l. 11 § 1. — La quale stima pecuniaria delle ingiurie è dal pretore lasciata a coloro stessi che soffrirono la ingiuria; ed egli vi si attiene, qualora gli sembri equa. ivi. — Inst. tit. *De injur.* § 7.

La detta stima dee riferirsi non già al tempo in cui è pronunziata la sentenza, ma al tempo in cui fu fatta la ingiuria. ivi. — l. 21 ff. eod. tit.

67. Se un servo fece un'ingiuria grave *(atrocem)*, ed il suo padrone è presente, si può intentare l'azione nossale D'ingiurie; se è assente, il servo debb'essere consegnato al pretore affinchè lo faccia battere *(flagris rumpat)*. ivi, 47. — *ib.* l. 9 § 3. — E poi in arbitrio del padrone lo esibirlo perchè sia bastonato: e se le bastonate non sono sufficiente soddisfazione, deesi darlo in risarcimento *(noxae)*, oppure pagare la stima della lite. ivi. — *ib.* l. 17 § 4.

La misura delle bastonate è lasciata in arbitrio del giudice *quasi viri boni*. ivi. — d. l. 17 § 5. — Applicate poi le bastonate dietro esibizione del padrone ed arbitramento del giudice, se l'attore perseverasse nell'azione D'ingiurie, non verrà ascoltato, rimanendo estinta per l'accettazione della offerta satisdazione. ivi. — d. l. 17 § 6.

Tutto questo risguarda la ingiuria fatta dal servo senza saputa del padrone.

68. Se il servo per comando del padrone fece ingiuria, il padrone potrà essere convenuto anche in suo proprio nome. Ma se il servo è manomesso, deesi concedere contro di esso l'azione; perchè *noxa caput sequitur*, nè il

servo dee in tutto obbedire il padrone: altrimenti anche se uccidesse alcuno per comando del padrone, egli andrebbe esente dalla Cornelia. XLVII, 10, 48. — l. 17 § 7 *De injur*.

. Che se fece per difendere il padrone, porgesi una ragione del suo operato, e quindi si potrà opporre eccezione contro l'attore. ivi. — d. l. 17 § 8.

69. Se più servi assieme percossero altrui, o lo insultarono con schiamazzo, la ingiuria si accresce in ragione del numero degl'ingiurianti, anzi sono altrettante ingiurie quante sono le persone che la fecero. ivi, 49. — *ib*. l. 34.

70. L'azione D'ingiurie si estingue colla morte sia di colui al quale l'azione competeva, sia di colui contro il quale la competeva; non essendo concessa nè all'erede nè contra l'erede, nemmeno se la fu fatta al servo del defunto. ivi, 50. — *ib*. l. 14.

. Ma una volta che sia contestata la lite per ingiuria, quest'azione appartiene anche ai successori. ivi. — *ib*. — E prima che sia contestata, non la si può imputare ne'beni. ivi. — *ib*. l. 28.

71. L'azione D'ingiurie si estingue col lasso di un anno continuo. ivi, 51. — l. 5 Cod. *De injur*.

72. Quest'azione si estingue anche colla dissimulazione; vale a dire, se l'ingiuriato pose in obblio la ingiuria, nè se ne richiamò tantosto, egli non potrà in seguito, pentitosi di tale condonazione, rimettere in campo la ingiuria; molto meno se patteggiò, transigette o richiese giuramento per essa. ivi, 52. — l. 11 § 1 ¶ et dissimulatione ff. eod. tit.

. 73. Non è permesso fare ingiuria nemmeno ai servi altrui; chè anche per questo il pretore dà azione. ivi, 53. — *ib*. l. 15 § 34; l. 1 Cod. eod. tit.

. Pertanto ha luogo l'azione D'ingiurie quando alcuno bastonò o pugnò un mio servo *contra bonos mores*, non se il fece con animo di correggerlo o punirlo. ivi, 54. — d. l. 15 ff. § 38 et 40. — Ora, se il magistrato municipale ha fatto staffilare un mio servo, ed io intento azione contra di lui, il giudice indagherà per qual fatto il servo sia stato percosso, e, se rileverà che il fu perchè petulantemente insultò l'onore e gli ornamenti del magistrato, assolverà il magistrato medesimo. ivi. — d. l. 15 § 39.

Non reputasi che tu abbia bastonato un servo *contra bonos mores*, se hai usato del diritto che avevi sopra di lui. ivi. — d. l. 15 § 36. — Il che ha luogo anche nell'usufruttuario verso il proprietario, e viceversa. XLVII, 10, 53. — l. 15 § 37 *De injuriis*.

74. La detta azione ha luogo quando uno assoggettò a tortura il mio servo: e per *tortura* intendesi il tormento ed il dolore del corpo a fine di cavare la verità, nel che si comprende anche la *mala mansio*: epperò la semplice interrogazione o lo spauracchio non pertengono a questo editto. ivi, 55. — d. l. 15 § 41.

75. In tutti i sopraddetti casi compete l'azione contra l'ingiuriante, senza cognizione di causa. Se poi l'ingiuria fu d'altra fatta, richiedesi la cognizione di causa. Onde se un servo fu leggiermente percosso o strapazzato con parole, non compete azione; se venne infamato o con qualche fatto o con qualche libello, il pretore dee far cognizione anche della qualità del servo, prima di concedere o negare l'azione; importando di distinguere se è di buona condotta ed ordinario maestro di casa *(dispensator)*, se volgare o *mediastino*, se inceppato o di mal odore o infame. ivi, 56. — d. l. 15 § 43 et 44. — La cognizione di causa dee risguardare anche questo, se la ingiuria ridondi o no nella persona del padrone. Così se uno percosse un servo che si diportava da uomo libero, o credendo che appartenesse piuttosto ad un altro che a me, mentre non l'avrebbe percosso se avesse saputo ch'era mio, non può egli essere convenuto come per avere fatto ingiuria a me. ivi. — d. l. 15 § 45. —

Tuttavia non sempre il fatto andrà impunito, benchè l'ingiuria non ridondi nel padrone; massime se fu fatta con battiture o tortura. ivi. — d. l. 15 § 35.

76. Non nasce azione D'ingiurie da ciò che nella persona del servo fu fatto per ordine del padrone, o per ordine di colui che tiene luogo di padrone. ivi, 57. — *ib*. l. 17 § 1. — Tranne il caso che il mandatario avesse eccedoto i limiti del mandato. ivi. — *ib*. l. 15 § 42.

77. Quest'azione compete al padrone del servo ingiuriato: e se i padroni son più, compete a tutti, essendo ufficio del giudice il far la stima dalla condanna in ragione della parte chè ciascuno ha nel servo ingiuriato. ivi, 58. — *ib*. ll. 15 et 16.

78. Se un servo appartenente a più padroni fu da me bastonato o torturato per ordine di uno d'essi, che io credeva solo padrone, l'azione D'ingiurie non compete a veruno: se

io sapeva che quegli non era solo padrone, l'azione competerà a tutti gli altri. XLVII, 10, 58. — l. 17 *De injuriis.*

79. Se io ho l'usufrutto di un servo e tu ne hai la proprietà, ed il servo venne bastonato o torturato, l'azione D' ingiurie compete al proprietario anzichè a me. ivi, 59. — *ib.* l. 15 § 47. — Lo stesso dicasi se tu percotesti un servo da me posseduto in buona fede; chè l'azione competerà piuttosto al padrone. ivi. — *ib.* — Per altro qualche volta l'azione sarà concessa allo stesso possessore di buona fede od all' usufruttuario, cioè qualora egli venne battuto o torturato per fare onta *(contumeliam)* ad esso il possessore od il fruttuario. ivi. 60. — d. l. 15 § 48.

80. Se anche io ho manomesso od alienato il servo a nome del quale mi competeva l'azione D' ingiurie, ess' azione mi rimane. ivi, — *ib.* l. 29.

Al servo manomesso poi non compete azione per l'ingiuria da lui sofferta mentr' era in servitù. ivi. — *ib.* l. 30.

Se il servo è ereditario e fu manomesso col testamento, l'azione competerà all' erede se l'ingiuria precedette l' adizione della eredità; competerà al servo stesso se l' ingiuria fu posteriore all'adizione; sapesse egli o non sapesse di essere libero. ivi. — *ib.* l. 1 § 7.

81. La dett'azione è concessa contro chi fece l' ingiuria o procurò fosse fatta. Ora, se un servo fece ingiuria al servo di un altro padrone, l'azione avrà luogo come se fatta fosse al padrone, l'ingiuria cioè sarà nossale. ivi, 61. — *ib.* l. 18 § 1.

82. Quest' azione può concorrere con altre: p. e. se una serva fu stuprata, è concessa l'azione D' ingiurie; ma se lo stupratore celò la serva, o fece altro con animo di rubare, avrà pur luogo l' azione Di furto; e se la stuprata era una vergine immatura, compete anche l'Acquilia. ivi, 62. — *ib.* l. 25.

INGRATITUDINE DEL LIBERTO VERSO IL PATRONO. V. LIBERTO e PATRONO.

INIMICIZIA. La inimicizia capitale o gravissima, sopravvenuta dopo il testamento, fa cadere il legato ed il fedecommesso. XXXIV, 4, 2. — l. 3 § 11 *De adim. vel transfer. leg.* — Ma una offesa leggiera non lo distrugge. ivi. — *ib.*

2. Non si reputa che uno leghi a colui che non era più nella sua buona grazia. XXX a XXXII, 182. — l. 88 § 11 *De leg. et fideic.* 2.° — Per es. al liberto al quale ha cessato di somministrare gli alimenti. XXX a XXXII, 182. — l. 88 § 11 *De leg. et fideic.* 2.°

3. La riconciliazione fa rivivere il legato. XXXIV, 4, 5. — l. 4 *De adim. vel transfer. leg.*

4. La inimicizia capitale del tutore nominato verso il padre dei pupilli dispensa dalla tutela. XXVII, 6, 6. — l. 6 § 17 *De excusat. tut.*

Eccettuasi il caso che il tutore sia stato dato per testamento; la quale eccezione poi non ha luogo quando la inimicizia è sopravvenuta dopo il testamento, ovvero quando la esisteva sì prima del testamento, ma il tutore si considera stato dato per estinguere *(ut supponatur)* un debito od altro affare. ivi. — *ib.*

ININTELLIGIBILE. Ciò ch'è inintelligibile in un testamento, reputasi non scritto. L, 17, 878. — l. 73 § 3 *De reg. juris;* XXXIV, 8, 1. — l. 3 *De his quae pro non script. habent.*

INJURIA. Generalmente significa tutto ciò che si fa *non jure* (senza diritto); specialmente significa *contumelia.* Qualche volta significa *danno recato con colpa.* Qualche volta equivale ad *iniquità,* come quando si dice che uno pronunziò sentenza *iniqua* ed *ingiusta,* dicendosi *iniqua* quella ch'è ingiusta nel merito, *ingiusta (injuriam,* quasi *non juriam)* quella ch'è ingiusta nell'ordine, nella forma, che noi diremmo *illegale.* L, 16, 114. — l. 1 ff. *De injuriis.*

2. *Atrox Injuria* è la ingiuria più grave ed offensiva *(contumeliosiorem).* ivi. — *ib.* l. 7 § 7.

INJUSTUM. V. *JUSTUM.*

INNALZARE *(Servitù di).* Presso i Romani era dalle leggi determinato il modo con cui dovevano essere costruiti gli edifizj, spezialmente in riguardo all' altezza. Augusto p. e. aveva statuito che in Roma non si potesse alzare un edifizio sopra i sessanta piedi. Nerone dopo l'incendio fece un'altra legge per regolare la costruzione degli edifizj: Trajano un' altra. — I regolamenti sopra questa materia avevano per base la sola consuetudine dei luoghi. Così in un rescritto di Severo ed Antonino che permette di costruire un bagno con sovrapposto edifizio, ricordasi e prescrivesi la forma *solita,* vale a dire di fabbricare a volta ed il bagno e sopra il bagno, e di non eccedere la misura *usitata* nell'altezza. VIII, 2, 3. — l. 1 Cod. *De aedif. priv.* — E dunque probabile che la

Servitù d'innalzare (altius tollendi) fosse un diritto per cui il vicino era obbligato a sofferire ch'io potessi erigere il mio edifizio più alto di quello ch'era permesso dalla consuetudine del luogo. VIII, 2, 3.

2. Questo diritto d'innalzare soffre una restrizione: imperocchè il proprietario di un edifizio più alto di quello del vicino, cioè avente il diritto di averlo più alto che non permetta la consuetudine del luogo, ha sì il diritto di sovrapporre al suo edifizio quanto vuole *(in infinito imponere)*, ma purchè gli edifizj inferiori ad esso non vengano aggravati da tal servitù più che non possano comportare. ivi. — l. 24 (al. 23) *De servit. praed. urban.* — Epperò nel costituire questa servitù, se non sei convenuto col tuo vicino circa l'altezza a cui to possa portare l'edifisio che hai cominciato ad erigere, vi potrete rimettere alla decisione di un arbitro, il quale determinerà l'altezza secondo equità. ivi. — *ib.* l. 11 (al. 10) § 1.

3. Questa servitù non può essere ammessa se non in que' luoghi ne' quali la consuetudine ha determinato l'altezza oltre la quale gli edifizj non possono essere alzati senza il consenso dei vicini; imperciocchè in qualunque altro luogo uno può alzare la sua casa quanto vuole; e non compete verun' azione per impedirgli che l'alzi in modo che oscuri quella del vicino, se a questa egli non dee servitù (V. appresso). ivi, 4. — *ib.* l. 9 (al. 8); l. 8 et l. 9 § sed si Cod. *De servit.*

Per altro questa libertà di edificare soffre anche per gius comune alcune limitazioni. Da una costituzione di Giustiniano p. e. è vietato a chi erge un edifisio presso l'aja ove il vicino è solito di battere le biade, d'innalzarlo in modo che non rimanga il vento necessario a quell'uso. ivi. — l. fin. Cod. *De servit. et aqua.*

4. Innalzare *(Servitù di Non)*. E' il diritto di opporsi a ciò, che il vicino innalzi il suo edifizio. — Questa servitù vieta di *edificare* più alto; ma gli edifizj che la soffrono, possono avere giardino *(viridaria)* sopra quell'altezza. Che se la servitù fu costituita per ragione del prospetto, e il giardino lo toglie, l'edifizio serviente non potrà averne lassù. ivi, 5. — l. 12 (al. 11) *De servit. praed. urb.*

5. A questa servitù sono affini quelle *Di non togliere il lume, Di lasciare i lumi così come ora sono, Di non torre il prospetto* (V. Lume e Prospetto). — E' poi applicabile ad essa come a tutte le sue affini la regola che, se di tre case situate in terreno ineguale *(loco impari)*, quella di mezzo debbe una servitù alla più alta, o la più bassa non ne debbe alcuna, nel caso che il muro comune che si trova fra la casa inferiore e la mezzana venisse innalzato *(sublatus)* dal proprietario inferiore, egli avrebbe il diritto di tenerlo innalzato, non potendo il proprietario della casa intermedia obbligare il muro comune in pregiudizio del proprietario della casa comune. VIII, 2, 5. — l. 25 (al. 24) § 1 *De servit. praed. urb.*

IN NECEM. Questa frase significa *in pregiudizio* nella l. 13 ff. *De appellat.* (XLIX, 1, 21), ove dice *in necem legatariorum.*

INNOCENZA. È meglio *(satius)* lasciare impunito il delitto di quello che condannare l'innocente: e perciò non deesi condannare sopra semplici presunzioni o sospetti; nè si dee condannare un assente, ancorchè contumace, se non a pene pecuniarie. XLVIII, 17, 2. — l. 5 ff. *De poenis.*

2. Quando il condannato ricuperava le prove della sua innocenza, la pena gli veniva modificata, od anche, secondo il caso, egli era pienamente restituito; non dal giudice che lo avea condannato, ma dal principe.

INNOMINATI *(Contratti)*. V. Contratto n. 2, 5 e segg.

INNOVAZIONE. Non deesi senza evidente utilità cangiare il diritto che lunga pezza parve giusto. I, 3, 7. — l. 2 *De constit. princ.*

2. Non dobbiamo allontanarci da ciò che ha una interpretazione certa. ivi, 15. — l. 23 ff. *De legibus.*

3. Non dee cangiarsi punto nelle forme, traone che nol richiegga l'evidente equità. L, 17, 1785. — l. 183 *De reg. juris.*

INOBBEDIENZA. A chi non obbediva alla pena impostagli, la pena veniva accresciuta. V. Pena.

INOFFICIOSITA'. V. Testamento.

INOFFICIOSO. Così chiamasi ciò che uno fa contra il debito di amore rispettoso *(pietatis)*. L, 16, 114.

2. *Dote* o *Donazione inofficiosa* è quella cotanto smoderata che non lascia ai figli la legittima porzione che ne' beni del donante è ad essi dovuta per naturale diritto. ivi. V. appresso n. 62 e seg.

3. Inofficioso *(Testamento)*. V. Diseredazione, Indegnita', Legittima. Preterizione. V. lib. 5 tit. 2 *De inofficioso testamento;* Cod. lib. 3 tit. 28 *De inofficioso testamento,* 29 *De inofficiosis donationibus*, 30 *De inof-*

ficiosis dotibus; Inst. lib. 2 tit. 18 *De inofficioso testamento*; Nov. 29. — Così chiamasi quel testamento che contiene una diseredazione o una preterizione ingiusta. La querela che per esso intentavasi è, secondo alcuni, un' azione preparatoria alla petizione di eredità; secondo altri, e più giustamente, è una certa specie di petizione di eredità, mediante la quale uno chiede l' eredità in confronto dell' erede scritto, sotto pretesto che il testamento da cui fu immeritevolmente diseredato o preterito, sia stato fatto contra i doveri di benevolenza, e perciò debba essere annullato. V, 2, 1.

4. Questa querela, secondo Cujacio, fu introdotta dalla legge Glisia. Altri pensano che non la sia stata introdotta da veruna legge, ma dalle costumanze e dalla interpretazione dei prudenti. È ancora più incerto il tempo nel quale fu introdotta questa querela: certo è che la si usava durante la repubblica, ai tempi di Pompeo. ivi, *nelle note*.

5. Il testamento di qualunque persona è soggetto a questa querela. Solo si eccettuano i militi, non potendo nemmeno un militare accusare d' inofficiosità il testamento di un militare, sia egli semplice o centurione o tribuno, e sia il testamento fatto secondo il gius civile o secondo il militare. ivi, 2 — l. 27 § 2 ff. *De inoffic. test.*; ll. 9 et 24 Cod. eod. tit.

6. I veterani figli di famiglia e quelli che hanno un peculio quasi-castrense, godono del diritto dei militi in questo particolare. Ma il testamento di un veterano padre di famiglia può essere querelato d' inofficiosità quand' anche egli non avesse avuto altri beni che quelli da lui acquistati nella milizia. ivi. — l. 8 § 3 ff. eod. tit. — Tuttavia se taluno essendo nella milizia fece testamento, ed è morto entro un anno dopo ch' ebbe abbandonato lo stato militare, non ha luogo la querela d' inofficioso. ivi. — d. l. 18 § 4.

Giustiniano cangiò questo gius riguardo ai diaconi ed altri cherici; e volle ch' essi conservassero una parte legittima nel loro peculio quasi-castrense a favore de' loro ascendenti e discendenti. ivi. — Nov. 123 cap. 19.

7. Non si può querelare d' inofficiosità se non il testamento di uno che se lo fece da sè. Onde neppure una madre può querelare il testamento di suo figlio impubere, dachè per lui lo fece il padre suo. Nè il fratello dell' impubere può querelare il testamento del padre, se un estraneo è sostituito pupillarmente al fratello suo. E nemmeno il fratello può querelare il testamento dell' impubere, se non lo fece prima annullare come testamento del padre. V, 2, 3. — l. 8 § 5 ff. *De inoff. test.* — Che se potè far annullare il testamento di suo padre come inofficioso, neppur quello di suo fratello non sarà più valido: se poi quello di suo padre non fosse stato annullato che in parte, quello del pupillo varrebbe. ivi. — *ib.*

8. A tutti, ascendenti e discendenti, è permesso il litigare per inofficiosità. ivi, 4. — *ib*, l. 1.

Nè tal querela compete soltanto ai figli soggetti alla patria potestà, ma eziandio agli emancipati ed a' loro discendenti. ivi. — l. 7 Cod. h. tit. — Ed anche a quelli che non discendono in linea mascolina. ivi. — l. 5 ff. h. tit. — Ed anche a' figli spurj rispetto al testamento della madre. ivi. — *ib.* l. 29 § 1.

9. Questa querela non compete solamente ai figli già nati, ma anche il postumo può querelare come inofficioso il testamento di quelli dei quali egli avrebbe potuto essere erede suo o legittimo, se fosse stato nel ventre di sua madre al tempo della loro morte. Egli può querelare anche il testamento de' *cognati*, perchè, se fossero morti intestati, egli avrebbe potuto avere il possesso de' loro beni. ivi. — *ib.* l. 6. — Anzi può querelarsi d' inofficiosità persino un figlio estratto dall' utero della madre dopo ch'essa abbia fatto testamento. ivi. — *ib.*

10. Compete questa querela tanto ai figli adottivi quanto ai naturali. Non già agli arrogati, perchè hanno la quarta parte della eredità: nè a quelli che impropriamente soltanto diconsi adottati; come sarebbe l' adottato da una donna senza la permissione del principe. ivi, 6. — *ib.* l. 29 § 3. — Perciò il gius giustinianeo non concede quest' azione se non a que' figli che furono adottati da uno de' loro ascendenti naturali. ivi.

11. Tutti i figli a' quali, come sopra, compete questa querela, non vengono esclusi se il testatore avesse negato essere eglino suoi figli. ivi, 7. — *ib.* l. 27 § 1.

12. Questa querela compete anche ai genitori pel testamento de' figliuoli. ivi, 8. — *ib.* l. 15. — Anche al padre naturale contra il testamento del figlio dato in adozione. ivi. — *ib.* l. 30.

13. Compete questa querela anche ai fratelli ed alle sorelle, purchè consanguinei, non se uterini; e compete così durante l' agnazione come dopo cessata. ivi, 9. — l. 27 Cod. h. tit. — Ma i *cognati* propriamente detti, che ven-

gono in grado dopo il fratello, non possono sperare di ottener nulla movendo tale querela. V, 2, 9. — l. 1 ff. et l. 21 Cod. *De inoff. test.* — Per altro non è loro impedito di muovere la qoistione criminale di falso. ivi. — d. l. 21.

14. La querela d' inofficioso è concessa alle dette persone solamente nel caso che fossero gli eredi più prossimi dovendo succedere ab intestato. E se quegli ch'è ammesso all'esercizio di quest'azione, non vuole o non può accusare, si può ammettere l'erede più prossimo dopo di lui, affinchè abbia luogo la soccessione. ivi, 10. — l. 31 ff. h. tit.

Non osta ciò che Giustiniano dice nella l. 34 Cod. h. tit., cioè che il nipote è decaduto da ogni azione pel gius antico, quando suo padre è morto senza intentare la qoerela d'inofficioso: avvegnachè qoesta disposizione vuole solamente far intendere che il nipote non avrebbe potnto querelarsi come rappresentante sno padre e per diritto ereditario, ma non nega che potesse a loi competere il diritto di qoerelarsi a proprio nome qoando ninno lo precedesse. — Non osta neppure la l. 2 ff. *De liber. et posth.*, nv' è detto che, nel caso che il figlio sia diseredato, il nipote discendente da qoello sia preterito, ed instituito un estraneo, se il figlio, dopo la morte del padre e prima che sia adita la eredità, viene a morire, la preterizione del nipote non rompe il testamento: di fatti non deesi inferirne che gli si abbia a negare la querela, ma si dà la querela più facilmente di quello che si rompa il testamento. ivi, *nelle note.*

15. Se quelli che precedono nell'ordine della successione intestata, venissero esclusi dalla querela, possono essere ammessi i più prossimi dopo di loro: p. e. nn padre emancipò un figlio e ritenne sotto la sua podestà il nipote nato da quello; questo figlio emancipato ebbe nn altro figlio e morì, diseredando i due figli e preterendo il padre. Siccome in materia di testamento inofficioso i figli debbono essere preferiti, così la causa del padre rimane sospesa; ma se viene giudicato contra i figli, il padre è ammesso alla querela. ivi. — l. 14 ff. h. tit.

16. Se alcuno fra quelli a'qoali compete la querela d' inofficioso fosse soggetto all'altrui podestà, non può l'avente podestà intentarla a nome del soggetto mal suo grado. ivi, 14. — *ib.* l. 8. — Difatti, se è p. e. un figlio, questa ingiustizia offende la persona del figlio preterito, non il padre. Di più, quegli che promuove la querela rivendica l'eredità per sè siccome erede intestato: ora, quantunque la persona contra il coi testamento è promossa la querela, p. e. la madre, fosse morta intestata, il padre non avrebbe pototo acqoistare l'eredità di quella mediante soo figlio ed a malgrado di esso, ma sarebbe stato necessario che il figlio per comando del padre avesse adito la eredità. V, 2, 14, *nelle note.*

17. La querela d' inofficioso compete contra l'erede scritto, sia nn discendente o un estraneo od nn municipale. ivi, 12. — l. 31 § 1 *De inoff. testam.*

Anche la madre, se fu preterita e furono instituiti i figlinoli di lei, può muovere azione contra di loro. ivi. — l. 17 Cod. h. tit.

Ed anche se l'imperatore venne instituito erede, si può querelare d'inofficioso il testamento: difatti i buoni principi solevano ricusare la eredità di quelli che avevano prole. ivi, *colle note.* — l. 8 § 2 ff. eod. tit.

18. Quando l'eredità venne restitnita ad alcono in vigore di nn fedecommesso, la querela d' inofficiosità può essere intentata contra di quello. ivi, 13. — l. 9 Cod. h. tit.

19. Quest'azione può essere altresì intentata contra il fisco al qoale fosse pervenuta, in vigore delle leggi caducarie, la parte dell'erede instituito. ivi. — *ib.* l. 10.

20. Quantunque non si possa promuovere questa querela contra i legatarj, tuttavia, se i legatarj hanno motivo di sospettare una collusione fra gli eredi scritti e quello che querela d'inofficioso il testamento, essi possono intervenire e difendere la volontà del defonto, avendovi interesse; mentre, se il testamento viene giudicato inofficioso, cadono i legati e tutto ciò che in esso è contenuto; e se viene pronunziato contro il testamento, è loro permesso anche di appellare. ivi, 14. — l. 29 ff. h. tit.

21. La querela d'inofficioso compete per immeritata diseredazione o preterizione: onde *querelare d' inofficioso* nn testamento è lo stesso che allegare le ragiooi per le qnali nno non doveva essere diseredato o preterito. ivi, 15. — *ib.* l. 3. — Ciò si fa dinanzi al giudice, rappresentando il testatore come non sano di mente qoando testò contro eqoità. ivi. — *ib.* l. 5 § 1. — Non che egli fosse veramente furioso o demente quando testò, ma che il suo testamento, sebbene fatto legalmente *(recte)*, non fu dettato da sentimento di doveroso amore *(non ex officio pietatis)*. ivi. — *ib.* l. 2.

Dice la Legge che ciò accadeva principalmente

in forza d'instigazioni e lusinghe delle matrigne verso i figliastri. V, 2, 15. — l. 4 *De inoff. testam.*

22. Perchè competa questa querela sono necessarj tre requisiti: 1.° che il querelante sia stato preterito o diseredato; 2.° che immeritevolmente sia stato preterito o diseredato; 3.° che non gli rimanga verun altro rimedio.

I. Non ogni sorta di diseredazione dà luogo a tal querela: difatti molti diseredano i figli loro non per fine di taccia o danno, ma per fine di bene, come chi disereda gl'impuberi lasciando loro i suoi beni per fedecommesso. ivi, 16. — l. 18 *De lib. et posth.*

23. Quegli a cui fu lasciata per qualsivoglia titolo in causa di morte la *quarta* parte almeno di ciò che avrebbe avuto com'erede intestato, non si reputa diseredato o preterito. ivi, 17. — l. 8 § 6 ff. *De inoff. test.* — Ed anche se non fu donato per causa di morte ma *inter vivos* con intenzione però che tal donazione tenga luogo della *quarta;* se questa è veramente contenuta nella donazione, non ha luogo la querela d'inofficiosità; se nella donazione è meno della *quarta,* deesi sopperire secondo l'arbitrio di un uomo dabbene, od è uopo di fare la collazione di quanto fu donato. ivi. — *ib.* l. 25. — V. Quarta o Legittima.

24. — II. Secondo il gius dei Digesti e del Codice, si lasciava ordinariamente all'arbitrio del giudice il decidere sopra la giustizia dei motivi di diseredazione o preterizione de' figli. — Si teneva per giusto motivo se non avesse impedito al testatore che testasse. ivi, 24. — l. 23 Cod. h. tit. — Se il figlio era gladiatore o la figlia teneva vita dissoluta: quantunque il gladiatore costituitosi tale spontaneamente non per condanna conservasse i diritti di cittadinanza e libertà, e quindi il diritto alle successioni legittime. ivi. — *ib.* l. 11 et 19. — Semprechè il testatore non operasse *inconsulto calore.* ivi. — d. l. 19.

25. Un padre od una madre non hanno giusto motivo di diseredare o di preterire una figlia per questa sola ragione che, sollecitata dai genitori a far divorzio dal marito, ella non volle acconsentire. ivi, 25. — *ib.* ll. 18 et 20.

26. Un figlio non merita d'essere diseredato dai suoi genitori per avere professato la vita monastica. E se ritorna al secolo, tutto ciò che egli ha apparterrà al monastero che abbandona. ivi. — ll. 55 et 56 Cod. *De episc. et cler.*

27. I motivi di preterire i genitori sono principalmente questi: se una madre infestò suo figlio con fatti disonesti e macchinazioni indecenti, o gli tese insidie occulte o manifeste, o fece comunela coi nemici di lui, o si è altrimenti comportata in modo di parere più inimica che madre di lui. V, 2, 26. — l. 28 § si tamen *De episc. et cler.* — Lo stesso dicasi del padre.

28. La persona diseredata debbe avere ella stessa meritato la diseredazione: epperò Giustiniano disapprova l'opinione di Paolo il quale avea pensato che una madre potesse preterire impunemente un figlio ancora infante, in odio del marito alla podestà del quale era soggetto. ivi, 27. — *ib.* l. 33 § 1.

29. A chi incombe di provare che la diseredazione o la preterizione fu fatta meritamente od immeritamente? — Su di ciò Costantino stabilisce una differenza fra i genitori ed i figli: egli vuole che ai figli diseredati querelanti incomba il dovere di provare che hanno sempre prestato ai genitori il dovuto ossequio. All'incontro quando i genitori querelano, l'erede, affine di respingerli, dee provare ch'eglino hanno fatto ingiuria al testatore. ivi. — *ib.* l. 28.

30. Secondo il gius delle Novelle, le cause per le quali i genitori od i figli possono essere diseredati o preteriti sono ridotte ad un certo numero; ed è inoltre prescritto l'obbligo che le cause della diseredazione o della preterizione siano espresse non solo ma eziandio provate dagli eredi. — Sette sono le cause per le quali i genitori possono essere preteriti, cioè: 1.ª Se il padre accusò il figlio di delitto capitale, salvo il crimenlese. 2.ª Se tentò di avvelenare il figlio, o la moglie o la madre di lui, o in altro modo tese loro insidie. 3.ª Se giacque colla moglie del figlio. 4.ª Se impedì al figlio che testasse. 5.ª Se potendo, non lo riscattò dalla cattività. 6.ª Se, non lo alimentò mentre era furioso. 7.ª Se esso padre è eretico. ivi, 28. — Nov. 115 cap. 4.

Quattordici sono le cause di diseredazione o di preterizione dei figli; cioè, oltre le sette per le quali possono essere preteriti i genitori, anche le sette seguenti: 1.ª Se il figlio pose le mani addosso al padre. 2.ª Se gli fece atroce ingiuria. 3.ª Se accusandolo calunniosamente gli recò grave danno. 4.ª Se, essendo il padre in carcere, ricusò di liberarlo facendosi garante per lui. 5.ª Se fu gladiatore o comico; qualora il padre non fosse della medesima condizione o vi avesse acconsentito. 6.ª Se si associò con stregoni. 7.ª Se la figlia visse lussuriosamente o s'è data a convivere con un servo;

qualora il padre non avesse studiosamente ritardato di maritarla fino all'età di venticinque anni. V, 2, 28. — Nov. 115 cap. 3.

Le dette quattordici cause sono comprese nei seguenti versi:

Bis septem ex causis exheres filius esto:
Si patrem feriat; si maledicat ei;
Carcere conclusum si negligat; aut furiosum;
Criminis accuset; vel paret insidias;
Si dederit damnum grave; si ne ab hoste redemit;
Testarive vetet; ex societque malis;
Si mimos sequitur; vitietve cubile paternum;
Non orthodoxus; filia, si meretrix.

Tre sono le cause per le quali i fratelli, benchè posposti a persone turpi, non possono querelarsi: 1.ª Se il fratello ha teso insidie alla vita dell'altro fratello. 2.ª Se lo accusò di delitto capitale. 3.ª Se cercò di portargli via i beni. ivi. — Nov. 22 § penult.

31. Ove pur non vi sia veruna delle dette cause, al preterito compete la querela anche se fosse stato preterito per errore. Quindi il figlio può querelare d'inofficiosità il testamento della madre la quale, credendo lui morto, instituito aveva un altro erede. ivi, 29. — l. 27 § 4 ff. *De inoff.*

Per altro non ha luogo in tal caso la querela se gli eredi sostituiti non sono estranei; ma se sono chiamati altri figli, si viene in soccorso del preterito, affinchè concorra con quelli per la sua porzione. ivi. — l. 3 Cod. eod. tit.

32. — III. Se si suppone che un figlio emancipato sia stato preterito, ed instituito erede il nipote nato da lui e ritenuto sotto la podestà dell'avo; il figlio preterito può contra il figliuolo suo, nipote del testatore, domandare il possesso de' beni *contra tabulas*, ma non potrà querelare d'inofficioso il testamento. Che se il figlio emancipato fu diseredato, potrà querelare, epperò si unirà al proprio figliuolo ed insieme con lui otterrà la eredità. ivi, 30. — l. 23 ff. eod. tit.

33. Se uno arrogò un impubere del numero di quelle persone che possono querelare il testamento d'inofficioso anche senza essere adottate ed emancipate, questo impubere va escluso dalla querela. ivi. — *ib.* l. 8 § 15.

E se questo figlio promosse la querela e non vinse, non gli può essere negata la quarta, come debito della eredità. ivi. — *ib.*

34. Chi vuol promuovere l'azione D'inofficiosità, dee frattanto conseguire il provvisorio possesso dei beni ab intestato, se non è erede che per gius pretorio, come p. e. un figlio emancipato. Dopo ottenuto questo possesso dei beni, se l'erede instituito possede l'eredità, il figlio instituisce la querela contra quell'erede in via di azione; ma in pendenza della lite l'erede instituito rimane in possesso. V, 2, 31. — l. 2 Cod. *De inoff.*

Ma dopo pronunziata la sentenza a favore del figlio, se questi è povero, in pendenza della causa di appellazione debb' essere alimentato dalla eredità. ivi. — l. 27 § 3 ff. eod. tit.

35. Se il figlio diseredato è in possesso dell'eredità, l'erede scritto domanderà bensì la eredità, ma il figlio in contraddittorio proporrà la querela, a quella stessa maniera che agirebbe egli medesimo in Giudizio se non possedesse la eredità ma la domandasse. ivi, 32. — *ib.* l. 8 § 13.

36. Se in una causa d'inofficioso il giudice avrà fatto cognizione e pronunziato contra il testamento, nè sarà stata interposta appellazione, il testamento è rescisso di pien diritto. Quegli a favore del quale fu giudicato sarà erede suo e possessore dei beni, se ciò ha domandato: le libertà vengono annullate di pien diritto: i legati non sono più dovuti; quegli che li pagò, o quegli che vinse la domanda d'inofficioso, potrà ripeterli; e si ripetono esercitando l'azione utile da quello che vinse, se non gli fu trasmessa l'azione ripetitoria D'indebito che avea l'erede scritto il quale pagò que' legati. Ma se furono pagati prima che fosse mossa la controversia, li ripete ordinariamente chi ha ottenuto la sentenza favorevole. ivi, 33. — d. l. 8 § 16.

37. Quegli che intentò la querela e ne ottenne sentenza favorevole, potrà rivendicare la eredità soltanto nel caso ch'egli sia il più prossimo erede nell'ordine della successione ab intestato, oppure se quelli che lo precedono hanno tutti rinunziato alla querela o ne furono tutti esclusi. In caso diverso, la vittoria di lui non sarà a lui giovevole, ma bensì a quelli che sono chiamati ab intestato. ivi, 34. — *ib.* l. 6 § 1.

Che se quegli che ottenne la sentenza favorevole era bensì l'erede più prossimo nell'ordine della successione intestata, ma c'erano altre persone nel medesimo grado, la vittoria giova di modo che esse concorrono, qualora non siensi trattenute dallo accusare d'inofficioso il testamento per avere avuto intenzione di repudiare la eredità. ivi. — *ib.* l. 17. — Ora, si

reputa che abbia intenzione di repudiare la eredità non solamente quegli che ha determinato di non promuovere azione, ma eziandio quegli che, lasciando trascorrere il tempo ha perduta l'azione medesima; e perciò la sua parte accresce quella di chi promosse la querela e vinse. V, 2, 34. — l. 23 § 2 *De inoff.* — Non si reputa che abbia intenzione di repudiare la legittima eredità quegli il quale, essendo instituito erede, adì la eredità per testamento: laonde questi può concorrere con quello che avesse promosso la querela d' inofficiosità, ed avesse ottenuto favorevole decisione. ivi. — *ib.* l. 19.

38. Siccome la querela d'inofficioso rescinde il testamento; così, in tal caso, quegli ch'era instituito erede va risguardato come non avesse mai adito la eredità; e quindi all'erede instituito, contro di quello che fu vincitore, compete interamente la domanda di quanto gli è dovuto, e la compensazione del debito. ivi, 35. — *ib.* l. 21 § 2.

39. Rescissa la eredità in forza della querela d' inofficioso, le libertà, i legati ed altre disposizioni contenute nel testamento cadono con esso. Il che si osserva anche se fosse inserita nel testamento la clausola codicillare. ivi, 36. — *ib.* l. 13; l. 36 *De leg. et fideic.* 3.°

40. Non sempre le libertà ed i legati si annullano mediante la querela d' inofficioso. Si fa eccezione quando uno fu per errore preterito nel testamento. ivi, 37. — l. 28 ff. *De inoff.*

Si fa eccezione anche quando viene giudicato, senza che l' erede abbia risposto, in favore della parte presente: in tal caso non si presume che la sentenza del giudice stabilisca la legalità o meno del testamento, ma soltanto relativamente ed in quanto spetta all' erede di cui si punisce la contumacia. ivi. — *ib.* l. 17 § 1 et l. 18; l. 14 § 1 ff. *De appell.*

41. Se dopo un quinquennio uno pigliò ad accusare d' inofficioso un testamento per qualche grande e giusta causa, non debbonsi rivocare le libertà che competevano o che furono già date, ma ciascheduno dovrà dare venti aurei (prezzo ordinario de' servi) al vincitore. ivi, 38. — l. 8 § fin. ff. *De inoff. test.*

Se fu promossa l' azione entro il quinquennio, non competono le libertà: tuttavia quelle lasciate per fedecommesso debbonsi prestare anche in tal caso verso il prezzo di venti aurei che ciascuno paga. ivi. — *ib.* l. 9. — Specialmente se per causa di fedecommesso, dietro decreto del pretore, sono durati in libertà generando anche figliuoli; quantunque in appresso il figlio del loro padrone abbia fatto annullare come inofficioso il testamento del padre suo, tuttavia non è equo che si faccia quistione intorno alla loro libertà. V, 2, 38. — l. 4 Cod. *De inoff. test.*

42. È certo non potersi rivocare le libertà che l'erede, contra il quale fu giudicato inofficioso il testamento, ha dato ai suoi proprj servi, p. e. per adempiere una condizione: in tal caso pertanto l'erede riceverà dal manomesso il prezzo di lui come servo. ivi. — l. 26 ff. h. tit.

43. Quantunque mediante la querela uno abbia ottenuto di far annullare il testamento come inofficioso, non debbono essere annullate le donazioni *inter vivos* fatte dal testatore, nè si dee più ripetere la parte de' beni dati in dote, dalla figlia che gli ha ricevuti, e che, astenendosi forse dalla eredità, non è tenuta alla collazione. ivi. — *ib.* l. 11.

44. Può accadere che nella sentenza per querela d' inofficioso contengansi più sentenze. Così se, essendo attore il fratello, vi sono eredi instituiti soggetti a vario diritto, il testatore sarebbe considerato come morto in parte testato, in parte intestato. ivi, 39. — *ib.* l. 24.

Può accadere la stessa cosa per ingiustizia del giudice, quando il figlio querela d'inofficioso dinanzi a diversi giudici contra diversi eredi, ed ottiene sentenze discordi. Difatti egli può, come vincitore, chiamare in Giudizio i debitori per una parte, e, come perdente, esservi chiamato dai creditori per un'altra parte; e similmente può rivendicare i singoli corpi e dividere la eredità. E certo gli compete l'azione Per la divisione, riputandosi ch'egli sia in una parte erede legittimo e che l'altra parte della eredità appartenga all'erede scritto nel testamento. Nè riesce assurdo che uno si reputi morto in parte intestato, quando ciò accade per una causa posteriore. ivi. — *ib.* l. 15 § 2.

45. La vittoria di quello che ottenne la rescissione, quando sono più gli eredi, non giova a quelli che non tentarono la querela; poichè il testamento che li esclude, sussiste almeno in parte. ivi, 40. — *ib.* l. 25 § 1. — Sarebbe lo stesso quando uno avesse agito contro uno soltanto degli eredi scritti, ed avesse vinto ma solo per la sua parte. ivi. — *ib.* l. 16.

46. Quando viene rescisso il testamento soltanto in parte per la querela d' inofficioso, per quella parte in cui venne annullato il testamento non sono dovuti nè i legati nè i fedecom-

messi, quantunque competano le libertà dirette, e le fedecommessarie debbano essere prestate. V, 2, 41. — l. 13 Cod. *De inoff. test.*

47. La transazione sopra la querela d'inofficioso ha il medesimo effetto della sentenza: vale a dire che, sebbene dopo instituita l'accusa d'inofficioso, la lite venisse decisa con transazione, tuttavia la legalità del testamento rimane ferma, e quindi le libertà in esso date, come pure i legati, fino al limite permesso dalla Falcidia hanno tutto il loro vigore. ivi, 42. — l. 29 § 2 ff. eod. tit.

48. Questa querela cessa se quegli a cui la avrebbe potuto competere transige sopra l'affare; ma non cessa, in questo caso, se non quando l'erede abbia eseguita la transazione. Per altro se, dopo instituita l'accusa d'inofficioso, le parti hanno transatto, ma l'erede non ha adempite le condizioni della transazione, la causa d'inofficioso rimane intera. ivi, 43. — *ib.* l. 27.

49. Se uno dopo la contestazione in causa per inofficiosità abbandonò la lite, in appresso non viene ascoltato; purchè non l'abbia abbandonata per frodolenta suggestione dell'erede scritto, che segretamente gli fece p. e. credere di essere incaricato per fedecommesso di restituirgli la terza parte della eredità: in tal caso non si reputa che il querelante abbia abbandonato la querela, e però non gli è vietato di riprendere l'azione già incoata. ivi, 44. — *ib.* l. 8 § 1 et l. 21. — In questo stesso caso è quistione se debbasi ascoltare l'erede il quale, prima d'intentare la querela d'inofficiosità, domanda che gli venga restituito ciò che ha pagato per causa del fedecommesso mendacemente fattogli credere: ma deesi rispondere ch'egli pagò scientemente un fedecommesso indebito, e che per tal causa non gli compete ripetizione. ivi. — d. l. 21 § 1.

50. Cessa la querela esiandio se quegli a cui essa competeva, approvò la volontà del defunto; perchè così s'intende che v'abbia rinunsiato: epperò, dopo d'avere accettato un legato, è lecito sì di convincere di falso un testamento e d'impugnarlo come ingiusto, non di accusarlo d'inofficiosità. ivi, 45. — l. 5 *De his quae ut indign.* — Così è escluso dalla querela colui che, avendo il testatore ordinato di adempiere una condizione nella persona di esso, accettò scientemente la cosa datagli per tal condizione. Lo stesso dicasi se un legatario od un servo lasciato libero per testamento adempì la condizione. E ciò ha luogo tanto se la condizione è ingiunta all'erede quanto se al legatario. V, 2, 45. — l. 8 § 10. *De inoff. test.* — Nè fa divario che il figlio diseredato abbia riconosciuto un legato lasciato a lui stesso, oppure che abbia consegnito un legato lasciato a suo figlio o ad un suo servo: in ambi i casi verrà respinto dalla eccezione. Anzi se avesse manomesso il servo instituito prima di ordinargli di adire la eredità affinchè questi di suo arbitrio la adisca, ed avesse ciò fatto con divisamento di frode, avrà perduta l'azione. ivi. — *ib.* l. 12.

51. Si reputa che abbia approvato la volontà del defunto altresì quegli che cominciò a domandare quanto venne lasciato a lui stesso. ivi, 46. — d. l. 12 § 1.

Ciò ha luogo se quanto domandò non gli venne poi tolto. Ma se p. e. un figlio diseredato domandò un legato lasciatogli da suo padre e poi toltogli, nè venne ascoltato, non dovrà essere escluso dalla prescrizione nel caso che intenti la querela d'inofficioso. ivi. — d. l. 12 § 2.

E nel caso che il figlio diseredato fosse erede del legatario e domandasse il legato, sarebbe da dubitare se egli dovess'essere ammesso alla querela; onde meglio farà astenendosi dalla domanda del legato. ivi. — *ib.* l. 32 § 2. — Anzi se il diseredato difese come avvocato uno che domandava un legato in forza del testamento, e ne assunse procura, verrà rimosso dall'accusa; perchè s'intende ch'egli abbia riconosciuto il testamento, avendone approvato alcuna disposizione. ivi. — d. l. 32. — Purchè non l'abbia fatto per dovere d'uffizio. ivi. — *ib.* l. 10 § 1.

52. Se i diseredati comperarono la eredità o parte delle cose ereditarie dagli eredi instituiti sapendo che questi erano gli eredi; ovvero se presero in conduzione i beni ereditarj, o fecero altro che di simile; ovvero se pagarono all'erede ciò che dovevano pagare al testatore; si reputa che abbiano approvata la volontà del testatore, e vengono esclusi dalla querela. ivi 47. — *ib.* l. 23 § 1. — Lo stesso dicasi di quello che pagò il debito paterno per la sua porzione ereditaria, ovvero soddisfacendo in altro modo legittimo. ivi. — l. 8 § 1 Cod. h. tit.

53. Allora soltanto stimasi che il figlio diseredato abbia approvata la volontà del defunto comperando l'eredità dell'erede instituito o la cosa legata dal legatario, quando l'abbia comperata a titolo singolare. Ma se io sono l'erede di uno già instituito con un testamento coi vo-

glio querelare d'inofficiosità, non mi sarà impedito d'intentare la querela, specialmente se non posseggo la porzione di cui quegli fu instituito erede, ovvero la posseggo per le sue rappresentanze (*jure suo*). V, 2, 47. — l. 31 § 2 ff. Cod. *De inoff. test.* — È altrimenti se l'erede mi lascia in legato la porzione da lui ricevuta per tal testamento; perchè, accettando questo legato, io perdo il diritto di querelare. ivi. — d. l. 4 § 3. — Parimenti sarò respinto dalla querela se dopo la morte del padre io avrò scritto nel testamento che acconsento ad esso. ivi. — d. l. § 5.

54. Solo perchè un figlio diseredato trasse alcun profitto dal testamento di suo padre senza il fatto proprio, non viene di conseguenza ch'egli lo abbia con ciò approvato, e debba quindi essere escluso dalla querela: tal sarebbe se il figlio del testatore era debitore in solido con Tizio verso la eredità, e viene liberato mediante l'accettilazione di Tizio in virtù del legato di liberazione fatto ad esso Tizio. ivi, 48. — *ib.* l. 12 § fin.

55. La esclusione dalla querela di quel figlio che ha comunque riconosciuto la volontà del padre, intendere si dee purchè l'approvazione sia avvenuta dopo la morte del padre. Difatti un patto fra padre e figlio nel quale fu detto di non querelare d'inofficiosità, non esclude la querela futura; giacchè i figli debbono essere vincolati da meriti non da patti. ivi, 49. —Paul. *Sent.* lib. 4 tit. 5 § 8. — Questa opinione fu controversa, ma poi Giustiniano la confermò colla l. 35 Cod. h. tit. ivi.

56. Anche quegli che dopo la morte del testatore approvò la volontà di lui, viene escluso dalla querela solamente in caso che la promova a proprio nome. Per altro ad un figlio non è impedito lo accusare come inofficioso il testamento della madre, quantunque suo padre abbia accettato un legato lasciatogli con quel testamento, oppure abbia adita la eredità, e quantunque il figlio stesso fosse sotto la paterna podestà: come pure non è impedito al padre lo accusare il testamento pel diritto del figlio. ivi, 50. — l. 22 ff. h. tit.

57. Nulla vi ha di comune fra quello che approvò la volontà del defunto, e quello che ne vendica la morte, al quale non è proibito di muovere nel tempo stesso la querela. ivi, 51. — l. 18 ff. *De senat. Silan.*

58. Cessa la querela se non fu promossa entro il tempo stabilito: il qual tempo, nel Diritto antichissimo, era di due anni; poscia fu prolungato fino a cinque anni. Ma questo quinquennio non decorre dal giorno della morte, come pensava Modestino: Giustiniano decise, seguendo l'opinione di Ulpiano, che lo si debba computare dal giorno dell'adizione della eredità. Egli ordinò altresì che l'erede instituito avesse a dichiarare se voleva adire la eredità in forza di quel testamento, entro sei mesi computabili dalla morte, od entro un anno se ambe le parti dimorassero in diverse provincie. V, 2, 52. — l. 36 § 2 Cod. *De inoff.*

Questo quinquennio non decorre contra quello che per altre cause oltre all'inofficiosità impugna il testamento. ivi. — *ib.* l. 16.

Talvolta è ammessa la querela eziandio dopo il quinquennio, per qualche grande e giusta causa. V. sopra n. 41.

59. Cessa la querela per la morte di quello a cui essa competeva; purchè il defunto non l'avesse preparata. Così se il defunto morì dopo d'avere riconosciuto il possesso de' beni, l'azione passa agli eredi, quantunque egli non avesse ancora domandato il possesso de' beni; purchè avesse incominciata o preparata la controversia, ed anche se morì mentre stava per muovere la querela. ivi, 53. — l. 6 § 2 ff. h. tit.

Supponiamo che si tratti di un figlio costituito in podestà del defunto, di guisa che non gli sia necessario il possesso de' beni, o sia inutile l'adizione di eredità. Se questi avrà soltanto minacciato l'accusa, oppure sarà proceduto fino alla denunzia od alla presentazione del libello, trasmetterà l'azione al suo erede. Sarà lo stesso anche se il figlio non fosse stato sotto la podestà del defunto. ivi. — *ib.* l. 7; l. 5 Cod. eod. tit.

60. La querela preparata passerà agli eredi quando sia provato che il defunto non abbia poscia cangiato volontà; uopo essendo di avere perseverato nella lite instituita. ivi. — l. 15 § 1 ff. eod. tit.

61. Pel gius di Giustiniano quegli che, mentre l'erede scritto deliberava se dovesse adire, muore senz'avere preparato la querela che gli competeva, non trasmette in vero l'azione agli eredi estranei, ma la trasmette alla sua posterità. ivi. — l. 34 et l. 36 § 2 Cod. eod. tit. — Per altro non vi è luogo a distinguere se uno sia morto lasciando, o meno, preparata la querela, quando essa competeva ad un figlio di famiglia; perchè questi non ha eredi a' quali possa trasmetterla. ivi. — l. 8 § sequenti ff. eod. tit.

. 62. Donazioni e Doti Inofficiose. — Gli ascendenti ed i discendenti defraudati dalla loro legittima parte in forza di donazioni *fra vivi* possono impugnarle come inofficiose. V, 2, 53. — l. 87 § 3 *De leg. et fideic.* 3.°

63. La revoca delle donazioni come inofficiose ha luogo tanto se il donante morì testato, quanto se morì intestato. ivi. — ll. 1, 2 et 3 Cod. *De inoff. don.*

64. Questa revoca è differente dalla querela d'inofficioso, in quanto che la querela rescinde tutto il testamento, e questa revoca porta l'effetto di revocare la donazione per la parte soltanto dovuta ai figli che si querelano. — Rassomiglia poi alla querela d'inofficioso in quanto che: 1.° Essa debb'essere domandata entro il medesimo tempo; 2.° Gli ascendenti ed i discendenti non sono ammessi ad essa per le medesime cause d'indegnità; 3.° Non compete se non quando non rimane altro rimedio. ivi. — ll. 4 et 9 Cod. *De inoff. test.* et passim tit. Cod. *De inoff. donat.*

Parimenti è decaduto da essa quegli che riconobbe la volontà del donante. ivi. — l. 6 Cod. *De inoff. test.*

65. Costantino decretò che questa revoca si estendesse alle doti smoderate. ivi. — Cod. tit. *De inoff. dot.*

INONDAZIONE. La inondazione non isnatura i fondi che copre; e in conseguenza, quando l'acqua si è ritirata, il fondo appartiene a cui prima apparteneva. XLI, 1, 29. — l. 7 § 6 *De acquir. rer. domin.*

2. Quando il Tevere straripava, il pretore permetteva a ciascuno di riprendere nella casa altrui ciò che le acque vi avevano portato dei suoi effetti. XXXIX, 2, 4. — l. 9 § 1 *De damno infecto.*

3. Era lo stesso dei battelli che il flotto avesse portati in mezzo ad un campo. X, 4, 29. — l. 5 § 4 ff. *Ad exhib.* — Ma allora bisognava prima riparare il danno cagionato dal battello. ivi. — *ib.*; XXXIX, 2, 4. — l. 8 *De incend.*

4. Quando la pubblica strada è impedita per lo straripamento d'un corso d'acqua, il più prossimo vicino dee prestare passaggio. VIII, 3, 4. — l. 14 § 1 *Quemadm. serv. amitt.*

. INQUILINO. Così dicesi colui che abita in una casa altrui o per conduzione o gratuitamente. L, 16, 114.

2. In altro senso chiamansi *Inquilini* coloro che sono addetti alla coltivazione de' predj. ivi.

3. Le *inquiline* del principe (*sacrae domus*) avevano un privilegio, che i figli nati da loro e da padre decurione seguivano la condizione de' loro padri, non quella delle madri. L, 2, 3. — l. 20 Cod. *De decurion.* — Questo privilegio fu poi tolto dalla Nov. 38 cap. fin.

INQUISIZIONE. V. Accusa, Cognizione, Giudizio, Reo e Testimonio.

IN REM VERSUM. V. Conversione *della cosa a proprio utile.*

IN RERUM NATURA. Le parole *in rerum natura non esse* si applicano al figlio *in utero.* XXX a XXXII, 110 e 344. — l. 24 et l. 69 § 4 *De leg. et fid.* 1.° — Applicansi parimente a colui che non è vivo; e generalmente a tutto ciò che non esiste. ivi.

Ciò nulla meno si possono donare, legare o vendere le cose non ancora esistenti, purchè possano esistere un giorno. d. n. 110. — d. l. 24; XXXV, 1, 1. — l. 1 § ult. *De cond. et dem.*; XLV, 1, 85. — l. 73 *De verb. oblig.*; XVIII, 1, 4. — l. 8 ff. *De contrah. empt.*; Inst. § 1 *De inut. stip.*

INSENSATO. V. Demente, Furioso, Imbecille, Pazzo.

1. La parola *fatuus* significa insensato. XLII, 5, 30. — l. 21 *De reb. auctor. jud. possid.*

2. Se l'insensato fa danno, non havvi azione contra di lui: *quid enim in eo culpae est cum suae mentis non sit?* IX, 2, 24. — l. 5 § 2 ff. *Ad legem Aquiliam.* — Ma almeno deesi avere azione, secondo i casi, contra quello ch'è incaricato di sopravvegliar la condotta di lui per impedirgli che noccia.

3. L'insensato non è tenuto di vendere ciò che ha dissipato o corrotto. VI, 1, 27. — l. 60 ff. *De rei vind.*

4. L'insensato può essere obbligato per la cosa, *ex re*; p. e. se furono fatte spese nel fondo di lui. XLIV, 7, 17. — l. 46 ff. *De oblig. et action.*

INSCRIZIONE *dell' accusa.* V. Giudizio pubblico.

2. — *nelle opere pubbliche.* V. Opera.

3. — *nell'albo.* V. Decurione, n. 53 a 55.

INSEGNE. Chi fa uso delle insegne (divise) di un ordine più alto, o si finge militare, per atterrire o sopraffare alcuno, se è di bassa condizione, va punito capitalmente; se di alta (*honestiores*), va deportato in isola. XLVIII, 10, 46. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 25 § 11.

Questa pena per altro debb'essere modificata a tenore della qualità del delitto. ivi. — l. 27 § 2 *De lege Cornelia de falsis.*

INSINUAZIONE *del testamento*. V. Testamento.

2. — *delle donazioni*. V. Donazione n. 26 e seg.

INSPEZIONE del ventre. V. lib. 25 tit. 4 *De inspiciendo ventre custodiendoque partu*. V. anche Custodia e Parto.

1. Il senatoconsulto Planciano risguarda il caso che la donna dopo il divorzio sostenga di essere gravida del marito (V. Riconoscimento *de' figli*). Qui si tratta di un caso affine; cioè che, dopo fatto il divorzio, l'uomo pretenda essere la donna gravida di lui, ed ella il neghi. Sopra questo caso havvi un rescritto dei Divi Fratelli, il quale ordina che si scelga una casa di donna onestissima, ivi si rechi la incinta, ed ivi tre ostetrici di provata fede e dottrina, scelte dal pretore, facciano la ispezione del ventre. Se tutte tre o due d'esse rapporteranno che la donna par loro incinta, allora la si dovrà persuadere di ricevere il custode come se ella stessa lo avesse domandato. E se in appresso ella non partorisce, tal cosa riuscirà in odio e mala fama del marito, potendosi a ragione stimare aver lui fatto così per ingiuriare la moglie. Ma se tutte tre le ostetrici o due di esse dinunzieranno ch'ella non è incinta, non vi sarà bisogno di custodia. XXV, 3, 1. — l. 1 *De inspic. ventre*.

2. Dal detto rescritto appar chiaro che i senatoconsulti sul riconoscimento de' figli non hanno luogo quando la donna ha dissimulato o negato d'essere incinta: nel qual caso non potendo il marito ricorrere all'interdetto *De liberis exhibendis*, si è dovuto sopperire con altro rimedio, obbligando la donna a comparire dinanzi al pretore e dichiarare se ella è incinta. ivi, 2. — d. l. 1 § 1 et 2.

3. Il detto rescritto non prefigge un termine, mentre pure pel riconoscimento sono prefissi trenta giorni. Laonde può il pretore con cognizione di causa ascoltare il marito anche dopo i trenta giorni. ivi, 3. — d. l. 1 § 9.

4. Se la donna chiamata non risponde o non si presenta al pretore, la pena del senatoconsulto sarebbe di concedere al marito che non riconosca il parto: ma se il marito non è di ciò contento e vuol piuttosto esser padre che rimaner privo del figlio, la si dovrà costringere sotto comminatoria di multa o pegni a presentarsi; e se si presenta, la si costringerà a rispondere; se non cura il comando, si piglieranno o venderanno i pegni, o la si multerà. ivi, 4. — d. l. 1 § 3. — Se interrogata risponde d'essere incinta, si terrà l'ordine prescritto dai senatoconsulti sul riconoscimento. XXV, 3, 4, — d. l. 1 § 4 *De inspic. ventr.* — Se negherà d'essere incinta, si destineranno le ostetrici. ivi. — *ib.* — E le destinerà tutte il pretore. ivi. — d. l. 1 § 5. — Il quale pure sceglierà la casa ove la donna dovrà recarsi per la inspezione. ivi. — d. l. 1 § 6.

Se la donna non si lascia fare la inspezione, o se non va nella casa destinata, verrà dal pretore costretta mediante la inflizione della multa e la presa dei pegni. ivi. — d. l. 1 § 7.

5. Se tutte o due delle levatrici rapporteranno non essere la donna incinta, ella potrà per tal causa promovere l'azione D'ingiurie; purchè il marito abbia domandato la inspezione per farle ingiuria. Che se egli nol fece con tal fine, ma giustamente il credette, o fu indotto da soverchio desiderio d'aver figli, ovvero essa lo indusse a ciò credere fingendo d'essere incinta mentre durava il matrimonio, vuole equità che si perdoni al marito. ivi, 5. — d. l. 1 § 8.

6. La *inspezione del ventre* facevasi anche nel caso che la donna, dopo morto il marito, dica d'essere incinta. Ella doveva, in tal caso, farne due volte entro un mese la dinunzia a chi perteneva od al loro procuratore, affinchè mandassero volendo persone a fare la inspezione del ventre. E questa inspezione doveva esser fatta da cinque ostetrici libere, le quali tutte assieme dovevano fare la inspezione, e durante questa nessuna di esse dovea toccare il ventre senza volontà della donna. ivi, 6. — d. l. 1 § 10.

7. Compìnto il parto (V. Postumo), dovevasi mostrare la prole alle persone interessatene od ai loro procuratori, se farne volevano la inspezione. ivi. — *ib.*

8. Inspezione *del testamento*. Con questa parola intendevasi anche la lettura del testamento, non la semplice veduta. L, 16, 115. — l. 2 § 5 *Testam. quemadm. aper.* — V. Apertura *dei testamenti*.

INSTITORE. Così chiamasi una persona preposta ad un negozio, od, in un luogo per comprare e vendere; ed anche, senza denominazione di negozio o luogo, destinata da un proprietario o negoziatore al comprare e vendere non solo, ma a qualunque negoziazione, impresa, gestione, amministrazione, *purchè lucrativa;* la quale persona, sebbene agisca in suo proprio nome, agisce sempre per conto altrui.

E chiamasi *institore* perchè *negotio gerendo instet*. — Noi lo diremmo *fattore*, *agente*, *direttore di negozio*; ma nessuna di queste parole equivale precisamente. XIV, 3, 5. — ll. 3, 4, 5 et 18 ff. *De instit. act.*

Difatti parificavansi all'institore l'*insulario* ed il preposto ad un edifizio. ivi, 6. — *ib.* l. 5 § 1. — Così pure il preposto a prestare con merito, alla coltivazione, all'appalto di fabbriche *(redempturis faciendis)*. ivi. — d. l. 5 § 2. — Ed il preposto ad un banco *(mensa)*. ivi. — d. l. 5 § 3. — E coloro a' quali i fabbricatori o venditori di pannilani e lini *(vestiarii vel lintearii)* danno vesti da portare intorno a vendere, volgarmente detti *circitori*. ivi. — d. l. 5 § 4. — E i preposti de' purgatori *(fullonum)* e de' sarti, e gli *stabularii*. ivi. — d. l. 5 § 6. — E perfino i mulattieri *(muliones)*. ivi. — d. l. 5 § 5. — E quel servo che un bottegajo *(tabernarius)* mandasse fuori di paese a comperar merci e spedirgliele. ivi. — d. l. 5 § 7. — E quell'altro che un panattiere p. e. mandasse solitamente in certo luogo a vender pane permettendogli di riscuoterne giornalmente l'importo. ivi. — d. l. 5 § 9.

Quindi riesce manifesto che debbonsi riputare *institori* quelli eziandio che sono preposti, non in un determinato luogo, quando apparisca in altro modo la volontà che ha il negoziatore di averli per institori.

2. Quelli che sono preposti in un determinato luogo si reputano institori quando non sia manifesta la proibizione di contrattare con essi; vale a dire, con iscrittura pubblicamente esposta *(palam proscriptum)*, la quale debbe esser fatta a chiare note sì che dal terreno *(de plano)* possa leggersi bene; debb'esser posta dinanzi alla bottega od a quel luogo qualunque dove s'esercita il traffico, non in sito remoto ma visibilissimo *(evidenti)*; debb'essere in lingua adattata al luogo, sicchè nessuno possa accagionare la ignoranza di essa: laonde se uno adducesse di non avere conosciuto l'idioma o di non avere osservato che cosa fosse esposto, mentre pur molti avessero letto e fosse stato esposto palesemente, costui non verrebbe ascoltato. ivi, 7. — *ib.* l. 11 § 2 et 3. — La detta scrittura dee restare continuamente esposta, affinchè ne consegua l'effetto che non abbia luogo l'azione Institoria pel contratto dell'institore così proscritto. Del rimanente, se vien fatto qualche contratto in tempo che la scrittura non fosse esposta o la fosse cancellata *(obscurata)*, avrà luogo la Institoria; sia che ciò accada perchè altri l'abbia levata via dopo esposta dal preponente *(domini mercis)*, o perchè il tempo la pioggia od altrettale accidente l'abbia distrutta o resa illeggibile. E se ciò fosse accaduto per dolo dell'institore affine d'ingannare il contraente, ne avrà il danno chi l'ha preposto; quando non fosse partecipe del dolo il contraente medesimo. XIV, 3, 7 — l. 11 § 4. *De instit. act.*

3. Non vengono considerati quali institori i garzoni, ancorchè fosse uno incaricato dall'institore medesimo della sopravveglianza sugli altri durante p. e. la sua assenza. ivi, 8. — *ib.* l. 5 § 10. — Ma non sarebbe tenuto l'institore se avesse lasciato quel garzone (noi diremmo *primo uomo*) come procuratore. E se partendo mi avesse egli affermato che potevo fidarmi *(recte credere)* della sua gente, egli sarebbe tenuto non per l'Institoria ma *Ex locato*. ivi. — *ib.*

4. Nemmeno il castaldo *(villicus)* non reputasi institore, essendo egli preposto alla percezione de' frutti, non a far guadagno (V. sopra n. 1): epperò non sarà data azione contro il padrone pel contratto di lui; tranne che il padrone lo avesse preposto anche alla vendita delle merci. ivi. — *ib.* l. 16.

5. Quegli ch'era institore di uno, non cessa di esserlo per sopraggiuntogli cambiamento di stato. ivi, 9. — *ib.* l. 19 § 1.

6. Si continua a considerare come institore alcuno anche dopo la morte di chi lo ha preposto, finchè non n'è adita la eredità. Quindi se, prima che fosse adita la eredità, tu hai con esso contrattato, ti è concessa, purchè lo ignorassi, l'azione Institoria. ivi, 10. — *ib.* l. 5 § 17 ¶ nec non si. — Anzi la è concessa anche a quello che non ignorava. ivi. — *ib.* l. 17 § 3. — Di più, anche dopo adita la eredità, egli resta institore, se l'erede continua a considerarlo come tale. ivi. — *ib.* l. 5 § 17. — Più ancora, basta che non sia stato rimosso. ivi. — *ib.* l. 11 et l. 17 § 2.

7. Affinchè pei contratti degl'institori si conceda l'azione Institoria, non monta che sia maschio o femmina, libero o servo, servo proprio o d'altri, figlio di famiglia o pupillo, o fanciullo o fanciulla. ivi, 11. — *ib.* l. 7 § 1 cum ¶ sed et si et § fin., l. 8; l. 2 Cod. *De instit. act.*

Ma sebbene fosse tuo servo quell'institore col quale tu contraesti, ti competerà tuttavia

l'azione Institoria utile; quantunque tu non sia vicendevolmente obbligato. — Tale sarebbe il caso che io avessi dal tuo servo prese a conduzione le opere del suo servo vicario, ed avessi preposto costui a qualche mio traffico, e costui avesse a te venduta della mia merce. XIV, 3, 11. — l. 11 § fin. et l. 12 ff. *De instit. act.* — Competerà poi a me contro di te o l'azione Pel peculio del servo preposto *(dispensatoris)*, se io vorrò promuovere contro di te quella Di conduzione, o l'azione Pel peculio del vicario, per questo perchè io l'avevo incaricato della vendita della merce; ed il prezzo pel quale tu la comperasti potrà considerarsi convertito in tuo pro, essendo tu divenuto debitore del tuo servo. ivi. — d. l. 12.

8. Per gli atti degl' institori nasce azione e contro essi o pure contro di quelli alla cui podestà sono soggetti, e contra quelli che gli hanno preposti. ivi, 1. — *ib.* l. 1 et l. 17 § 1. — Che se tu avevi per institore il servo di Tizio, e proibisti di contrattare con lui, potrà promuoversi l'azione soltanto contro di Tizio. ivi. — d. l. 17 § 1.

9. Talvolta lo stesso institore non è obbligato per un atto suo; vale a dire, se ha piuttosto attestato della fede del banco a cui era preposto, di quello che contrattato in suo proprio nome; come sarebbe se egli avesse scritto ad uno così: « Presso il banco del mio » patrono tu hai mille danari, che io dovrò » contarti l'ultimo di aprile. » ivi, 2. — *ib.* l. 20.

10. Quando l'institore contrattò, non solamente si concede l'azione Institoria per lo contratto di lui contra quello che lo ha preposto, ma eziandio l'azione Ripetitoria *(Certi condictio)*. ivi, 3. — *ib.* l. 17 § fin.; l. 29 ff. *De rebus cred.*

11. Il pretore concede pel contratto dell'institore l'azione a quello che con lui contrattò, contro di quello che lo ha preposto: ma non concede egualmente l'azione a quello che prepose l'institore, affinch' egli pure possa esperire. Che se ebbe per institore un proprio servo, certamente le azioni sono per lui acquistate: ma se ebbe un servo altrui od anche un uomo libero, non avrà azione; si potrà convenire lo stesso institore o il padrone di lui coll'azione Di mandato o *Negotiorum gestorum*. ivi. — d. l. 17 § fin. et l. 2 ff. *De instit. act.*

INSTITORIA *(Azione)*. V. Institore e Mandato. V. lib. 14 tit. 3 ff. *De institoria actione;* Cod. lib. 4 tit. 25 *De institoria et exercitoria actione.*

1. Quest' azione è data a quelli che contrattano col preposto d'una bottega o negozio, o con qualunque altra di quelle persone che chiamansi *institori*. XIV, 3, 1. — l. 2 ff. *De instit.*

2. Non ogni affare che si faccia con l'institore obbliga quello che lo ha preposto; ma soltanto quando siasi contrattato relativamente a quelle cose per le quali egli fu preposto. Quindi se lo preposi alla vendita delle merci, sarò per lui tenuto soltanto all'azione Di compera: e se l'avrò preposto per comperare, sarò tenuto soltanto per l'azione Di vendita: e non viceversa. ivi, 12. — *ib.* l. 5 § 11 et 12.

3. Quando uno è preposto per vendere o per comprare, obbliga quello che lo prepose non solamente per lo contratto di compera o di vendita, ma generalmente per tutti quegli atti che appartengono alla commissione di vendere o comperare: quindi egli può obbligare il preposto anche per l'azione Redibitoria od a quella *Ex stipulatu* solidariamente nel doppio o nel simplo. ivi, 13 — *ib.* l. 17. — Similmente, se un institore vendendo olio ha ricevuto a titolo d'arra un anello e non lo restituisce, il padrone sarà obbligato per la Institoria; tranne che gli fosse stato imposto di vendere a pronti. ivi. — *ib.* l. 5 § 13. — Così pure compete l'Institoria al fidejussore intervenuto per l'institore. ivi. — d. l. 5 § 16.

4. Se ad uno da me preposto alla vendita o compera di olio fu dato olio a mutuo, ha luogo la Institoria. ivi, 14. — d. l. 5 § 14. — Ed anche se ad uno preposto alla compera delle merci fu dato danaro a mutuo; sia pure per pagare la pigione della bottega; eccetto che gli fosse stato proibito il prendere a mutuo. ivi, 14. — d. l. 5 § 13. — Insomma quanto al mutuo avea luogo nella Institoria, tutto quello che nella Esercitoria. ivi. — l. 7 § fin. ff. *De exercit. act.*

Che se uno è preposto non per comperare ma soltanto per vendere, non obbliga il preponente pigliando denaro a mutuo; purchè non s'ignori essergli stato ciò pure concesso, ivi. — l. 1 Cod. *De instit. et exercit. act.*

5. Uno preposto solamente per dare denaro a mutuo, addossandosi per intervento un debito altrui, non obbliga come institore solidariamente per gius pretorio il suo committente. ivi, 15. — l. 19 § 3 ff. *De instit.* — Tal-

volta però anche l'intervento è compreso nelle attribuzioni dell'iostitore. XIV, 3, 15. — l. 1 ff. *De instit.* et l. 8 *Quod cum eo qui in al. potest.*

6. Qualuoque sia il contratto dell'institore, debb'essere osservata la condizione con cui egli fu preposto; p. e. se fosse determinato che seco lui s'avesse a contrattare coll'intervento di una certa persona, o con pegno, o fino ad una data somma. Così pure se, avendo ono più institori, dichiarò di volere che si contratti con tutti insieme o con noo solo. Ed anche se denunziò a taluno che non cootrattasse col tale; non già se variasse continuamente in siffatte proibizioni. ivi, 16. — l. 11 § 5 ff. *De instit.*

Ma se fu assolutamente *(in totum)* proibito di cootrattare coo essolui, non lo si reputa più institore ma custode, e quindi noo potrà vendere il menomo che della bottega. ivi. — *ib.* l. 11 § 6 et l. 17 § 4.

7. Quest'azione compete a quello il quale contrattò coll'institore iotorno a cose per le quali era questi preposto, contro di quello o quelli che lo banno preposto. Ed è obbligato chiunqoe prepose, anche una donna. ivi, 17. — *ib.* l. 7 § 1 ¶ item quisqois. — Ed un pupillo, se l'avrà fatto con l'autorità del totore; ma contro lui si concederà l'azione in tanto quanto per tal cosa egli sarà fatto più ricco. ivi. — *ib.* ll. 9 et 10. — Parimente, se fosse on minore d'anoi venticinque, potrà ottenere la restituzione in iotero, previa cogniziooe di causa. ivi. — *ib.* l. 11 § 1.

8. Si coosidera che abbia preposto, e sia quindi tenoto per quest'azione, non solamente quegli il qoale di per sè stesso prepose, ma anche se il suo procoratore o tutore o curatore preposero. ivi, 18. — *ib.* l. 5 § fin. — Concedendosi l'azione anche contra il procuratore, se è generale. ivi. — *ib.* l. 6. — Lo stesso dicasi se il preponente è uno il quale fa per me *(gerens rem meam)*, ed io ho ratificato. ivi. — *ib.* l. 7.

9. Se due o più persone esercitauo ona bottega, e vi preposero institore un servo loro appartenente in comone per parti ineguali, ciascheduno di essi può essere convenuto in solido, ad esempio degli esercitori e dell'azione Di peculio; e tuttociò che il convenoto avrà pagato, ei lo conseguirà mediante l'azione Di società o *Communi dividundo.* ivi, 19. — *ib.* l. 13 § 2. — Lo stesso si dirà se fu preposto un servo altroi per ona merce comune. ivi. — *ib.* l. 14. — In qualunque caso poi non abbia luogo l'azione Di società o quella *Communi dividundo,* debb'essere condannato ciascheduno nella sua parte. XIV, 3, 19. — l. 14. ff. *De instit.*

10. L'azione Institoria è perpetua, e compete contro l'erede ed agli eredi. ivi, 20. — *ib.* l. 15.

Ma, estinta la obbligazioue dell'institore, si estingue eziandio l'azione che pel contratto dell'institore è coocessa contro chi l'ha preposto. ivi, 21. — *ib.* l. 13 § 1. — Notisi che non è meno tenuto il preponente per essere intervenuto come fidejussore nella obbligazione dell'institore; poichè questo non fa novazione. ivi. — *ib.* l. 19 § 2.

11. Institoria (*Azione* Utile). L'editto parla dell'institore: ma secondo il suo spirito, pel cootratto di quello che non è iostitore ma soltanto procuratore si concede quest'azione utile: p. e. se fu preposto un procuratore per pigliare danaro a mutuo; anche se questi fosse solvente. ivi, 22. — *ib.* l. 19.

12. E data quest'azione quasi-Institoria al fidejussore condannato a pagare, il quale prestò sua fede solo perchè il committente avea mandato al procuratore che pigliasse daoaro a mutoo. ivi. — l. 10 § 5 ff. *Mandati;* l. 5 Cod. *De inst. et exercit.* — Ciò si applica generalmente ai procuratori per qualunque altro affare. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 8 § 2. — Non nasce poi veron'azione per ciò solo che il mio procuratore ha conosciuto essere io debitore. V. Procuratore.

13. Quegli il quale col consenso del padrone contrattò col servo di lui, conviene solidariamente in Giudizio il padrone mediante noa azioue simile alla Institoria diretta. ivi, 23. — l. 6 Cod. *De instit. vel exercit.*

Così pure, ad esempio dell'Institoria concessa pel contratto dell'institore contro il suo preponente, concedesi l'azione contra lo stesso institore pel contratto di qoello ch'egli surrogò. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 2 tit. 8 § fin.

14. Havvi on'altra specie di azione utile Institoria, la quale è concessa pei delitti commessi da alcuno relativamente all'affare pel quale è preposto: p. e. se un libitinario avesse un servo pollintore, e questi avesse spogliato un morto, si concederà l'azione quasi-Institoria contro il libitinario; sebbene, io tal caso competerebbero anche le azioni Di furto e D'ingiurie. ivi, 24. — l. 5 § 8 ff. *De instit.*

INSTITUITO (Erede). V. Erede *(Instituzione di)*, ed in appresso Instituzione.

1. Dopo la solenoe apertura del testamento,

all' erede instituito è concessa la immissione in possesso de' beni lasciati dal defunto, e ciò in forza dell'editto dell'imperatore Adriano. XXIX, 3, Append. 1. — l. 26 Cod. Theod. *Quor. appell. non recip.*

2. L'immissione in possesso non è concessa prima di questa solenne apertura. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 7 § 17.

3. Subito dopo compita la solenne apertura del testamento, l'erede instituito ha diritto di domandare di essere posto in possesso, anche se altri pretende essere falso, rotto od irrito il testamento, salva la contestasione in proposito. ivi. — d. tit. § 14; l. 2 Cod. *De edict. Divi Hadr. toll.*

4. Quando fra l'instituito ed il sostituito è insorta controversia, convien porre in possesso quello ch'è instituito in primo luogo. ivi, 2. — l. 2 Cod. d. tit.

5. Questo benefisio dell'immissione si limita alle cose che il testatore possedeva al momento della sua morte e prima che l'erede abbia intentato la petizione di eredità. ivi, 3. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § fin.

6. Di questa immissione concessa dall'editto dell'imperatore Adriano non si riceve neppure appellazione. ivi. — l. fin. *De appell. recip.*, et l. 6 Cod. *Quor. appell. non recip.*

7. Questo benefizio compete entro un anno computabile dall'apertura del testamento, non oltre l'anno. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 16.

8. Il detto gius era costituito dalle Pandette; ma in seguito, non più per virtù dell'editto d'Adriano, sì in forza di una costitusione di Giustiniano, questa immissione in possesso delle cose che il testatore possedeva, è concessa all'erede instituito dal competente magistrato a cui l'erede stesso abbia mostrato che il testamento nel quale egli è instituito ha il numero legittimo de' testimonj, ed è senza cancellature od alterazioni. ivi. — Inoltre l'erede instituito può domandare la immissione non più entro l'anno soltanto, ma perpetuamente. ivi. — l. ult. Cod. *De edict. Divi Hadr. toll.*

INSTITUZIONE di erede. V. Erede. n. 6 a 114.

2. Instituzione degli eredi suoi. V. Diseredazione, *Liberi*, Postumo, Preterizione, Suo *(Erede)*. V. lib. 28 tit. 2 *De liberis et posthumis instituendis vel exheredandis;* Cod. lib. 6 tit. 29 *De posthumis heredibus instituendis vel exheredandis vel praeteritis;* Nov. 115 cap. 3 et 4.

La instituzione o diseredazione dei discendenti *(liberi)* è la principale delle solennità *interne* richieste per la validità di un testamento. Difatti se non sono o instituiti o diseredati, suno preteriti; e la preterisione de' postumi e quasi-postumi rompe il testamento, quella de' figli già nati al tempo del testamento e in podestà del testatore lo rende fino da principio invalido. XXVIII, 2, 1. — l. 30 *De liberis et posth.* — Questo gius fu introdotto dalla consuetudine e dalla disputazione del foro; ed ai tempi di Cicerone non era ancora adottato. ivi, *nelle note.*

3. Anche l'erede suo può essere instituito erede sotto condizione; eccetto il figlio, il quale non sotto qualunque condisione può essere instituito erede; vale a dire, qualora non sia stato diseredato sotto una condizione contraria, affinchè, la condisione non essendo adempita, egli non si trovi nè erede instituito nè erede diseredato, e che la preterisione non renda il testamento invalido; la qual ragione pel gius delle Pandette non avea luogo in riguardo agli altri eredi suoi, i quali potevano essere preteriti sensa nuocere al testamento. ivi, 5. — l. 4 ff. *De hered. instit.* — Bensì egli può essere instituito sotto una condizione ch'è in sua podestà. ivi. — *ib.*

I nipoti poi e gli altri discendenti che, instituiti in forza della legge Velleja, non rompono testamenti, possono essere instituiti sotto qualunque condisione anche casuale, benchè succedendo in luogo del padre loro morto od emancipato, si riducano alla condizione di figli e così divengano eredi suoi come se fossero figli, non però totalmente. ivi. — *ib.* l. 6 § 1.

4. Il figlio instituito sotto condisione potestativa debb'essere rimosso anche se non la ha adempita; onde, se ha un coerede, questi non debbe aspettare ch'egli l'adempia. Difatti se tale condisione venendo a mancare annullasse il testamento e facesse sì che il padre fosse morto intestato, il coerede dovrebbe aspettare fino a tanto che quella condizione fosse adempita. Insomma il figlio instituito sotto una condisione ch'è in suo potere, non può render nullo il testamento di suo padre. Ivi, 6. — *ib.* l. 4 § sed utrum.

5. Anche se un nipote od un estraneo fu sostituito ad un figlio soggetto alla podestà del padre ed instituito erede sotto una condisione potestativa, esso sostituito non sarà erede vivente il figlio, ma sì dopo la morte di lui; nè è necessario che il figlio sia diseredato dal grado di sostituito, giacchè tale diseredasione,

se vi fosse, sarebbe inutile perchè fatta dopo la morte del figlio. Pertanto un figlio instituito sotto condizione potestativa, non ha uopo d'essere diseredato ne' gradi susseguenti; perchè altramente bisognerebbe che lo fosse anche nel grado di coerede. XXVIII, 2, 6. — d. l. 4 § 2 *De liberis et posth.* — Ma se alla condizione è aggiunto un tempo determinato, p. e. la condizione di salire il Campidoglio entro trenta giorni, ov'egli non adempisse tale condizione ed il termine fosse scaduto, il sostituito potrà essere ammesso invece del figlio decaduto. ivi. — *ib.* l. 6.

6. Che se il figlio sotto questa condizione instituito non avesse nè coerede nè sostituito, è chiaro che in mancanza della condizione andrebbe a cadere il testamento, giacchè non vi sarebbe più veron erede. Ora, in tal caso, il figlio sarebbe erede del padre ab intestato, qualora fosse certo non poter lui adempiere la condizione all'ultimo istante della sua vita; e non altrimenti. ivi, 7. — *ib.* l. 5.

7. Questa distinzione della condizione si osserva parimenti quando il figlio ha un sostituito; imperciocchè se la condizione fosse tale che il figlio non potesse adempirla prima di morire, il suo sostituito sarebbe ammesso alla eredità anche in vita del figlio stesso. Per lo contrario, se il figlio potesse adempierla fino all'ultimo istante della sua vita, il sostituito non sarà ammesso alla eredità se non dopo la morte del figlio. ivi. — l. 28 *De condit. instit.*

8. La quistione se una condizione sia o no *potestativa* (V. Condizione n. 25), è sempre di fatto: p. e. la condizione *Se giungerà in Alessandria*, può non essere potestativa a cagione della stagione vernale, e può essere potestativa anche nella stagione vernale per uno che sta un miglio da Alessandria. Così la condizione *Se darà dieci a Tizio* può essere difficile ad adempiersi se Tizio viaggia in lontane parti. ivi, 8. — l. 4 § 1 ff. *De hered. instit.*

Non è *potestativa* p. e. la condizione *Se il tale proverà dinanzi al giudice d'essere mio figlio,* dipendendo dall'esito incerto della prova. ivi. — l. 83 *De condit. et demonstr.*

La condizione che riguarda una cosa illecita o turpe non è potestativa; dovendosi reputare impossibile a farsi ogni cosa che sia contraria alla pietà, alla buona riputazione, al pudore, e generalmente al buon costume. ivi. — l. 15 *De condit. instit.*

9. Se gli eredi suoi, senza eccettuare il figlio, possono essere instituiti sotto qualunque condizione potestativa, a maggior ragione sotto la condizione *Se vorrà:* ned è uopo in tal caso diseredarli sotto una condizione contraria, prima perchè tale diseredazione non è necessaria se non quando dipendesse dal figlio p. e. il poter essere erede del padre, come obbligato d'altro canto ad aspettare l'evento della condizione imposta; e poi perchè, sebbene, qualunque fosse la imposta condizione, dovess'egli essere diseredato sotto la condizione contraria, tuttavia il far ciò nel proposto caso è impossibile. XXVIII, 2, 9. — l. 86 ff. *De hered. instit.*

Che se gli eredi suoi sono instituiti sotto la condizione *Se vorranno*, non è più loro permesso di astenersi dalla eredità, perchè non sono più eredi volontarj ma necessarj. Già perdono il diritto di astenersi anche sottoponendosi a qualunque altra condizione potestativa. ivi. — d. l. 86 § 1.

10. Instituzione de' postumi. V. Postumo, Quasi-postumo e Velleja *(Legge)*.

Siccome è nullo il testamento in cui è preterito quegli che al tempo del testamento era fra il numero degli eredi suoi, così il testamento si rompe per la nascita di un postumo erede suo che in quel testamento è preterito. Affinchè adunque ciò non accadesse, fu preso nel Gius civile che, sebbene regolarmente non si potesse instituire erede chi non era ancora nato, tuttavia i postumi suoi potessero essere nominati eredi o diseredati. ivi, 23.

11. Non potendo un postumo essere instituito se non è *suo*, e non potendo la femmina avere eredi suoi, i soli maschi possono instituire il postumo. E qualunque maschio può instituire un postumo, tanto se ha già preso moglie quanto se non, ed anche sebbene sia marito di donna che per ragione di età non può più aver figli: difatti può il marito ripudiare la moglie, e perciò il celibe diventare marito. Così pure, quando un marito instituisce erede il postumo, non s'intende che instituisca quello soltanto che nascerà da colei che ha per moglie o quella ch'è allora nel ventre, ma quello eziandio che fosse per nascere da un'altra moglie qualunque. ivi, 24. — l. 4 et 5 *De lib. et posth.*

12. Anche chi non è abile a generare può instituire erede un postumo, potendo egli prender moglie, e adottare. Ed anche un eunuco; non però un castrato. ivi, 25. — *ib.* l. 6 cum § 1. — Sì un ermafrodito, purchè in esso prevalga il sesso maschile. ivi. — d. l. 6 § 2.

13. Si può instituire un postumo senza determinarlo, il che è più sicuro. Difatti se uno

instituisce erede il figlio che nascerà da una determinata moglie, si pone al pericolo che il testamento venga rotto dai figli generati con altra moglie. XXVIII, 2, 26. — l. 28 § 2 *De liber. et posth.*

14. Si può eziandio instituire un postumo determinato, cioè quello che sarà per nascere da una tale moglie. Anzi può uno instituire erede il figlio che gli nascerà da una qualunque non maritata. ivi, 27. — *ib.* l. 27. — Inoltre egli può instituire quello che potrà nascere da una donna ch'egli non potè ancora fare sua moglie; qualora egli possa sperare di contrarre un giorno con lei onestamente matrimonio; ancorchè la donna non potess'essere moglie del testatore al tempo del testamento; ma purchè l'instituito sia nato dopo cessate le cause impedenti il matrimonio. ivi. — *ib.* l. 28 § 3. — Ansi io potrò instituire erede anche il nascituro da una donna divenuta mia sorella per adozione; potendo io prenderla in moglie dopo sciolta l'adozione. ivi. — *ib.* l. 9 § 4.

15. Era dubbio se si potesse instituire erede quel postumo il quale, se fosse nato al tempo del testamento, sarebbe stato preceduto nella famiglia da qualche altro: ma per opinione di Gallo Aquilio fu preso che possa aver luogo anche tale instituzione. ivi, 28. — *ib.* l. 29.

16. La detta opinione di Gallo ricevette due ampliazioni per la interpretazione de' prudenti. La prima è che, qualora il testatore ha parlato de'nipoti, l'opinione di Gallo si estende ai pronipoti e loro discendenti. ivi, 29. — d. l. 29 § 2 et 3. — Che se vivono il figlio ed il nipote, egli può ancora instituire il pronipote pel caso che morissero entrambi prima di lui; purchè muoja prima il nipote e poscia il figlio, onde la successione non rompa il testamento, mentre, se il figlio morisse primo, il nipote, che diventa erede suo, verrebbe ad essere preterito. ivi. — d. l. 29 § 4. — Ed anche se il nipote fosse stato omesso nel testamento, quegli che da lui nascesse essendo in vita il figlio, è considerato come nato non già dal nipote ma dal figlio stesso. ivi. — d. l. 29 § 9.

17. La seconda ampliasione della opinione di Gallo è questa. Sebbene egli avesse insegnato ad instituire il nipote pel caso della morte del figlio, tuttavia alcuni pensarono che, quand'anche il testatore non abbia parlato espressamente della morte del figlio, ed abbia instituito semplicemente, il suo testamento dee valere in tutti i casi compresi nelle parole della instituzione. ivi, 30. — d. l. 29 § 1. — E in generale, è da dire che in tutti i casi ne'quali può nascere un erede suo, questi può essere instituito. XXVIII, 2, 30. — l. 29 § 5, 6 et 10 *De liber. et posth.*

18. Pel gius delle Pandette, quando un testatore aveva instituito erede il figlio che nascere doveva da lui essendo in vita il testatore stesso, quel figlio che nasceva da lui dopo la sua morte non era considerato instituito erede. ivi, 31. — V. appresso n. 30 e seg.

19. In un testamento è scritto così: « Il figlio che nascerà da me sarà mio erede per » due terzi, e pel resto sarà erede mia moglie: » se poi nascerà da me una figlia, sarà essa » mia erede per un terzo, e mia moglie lo sa» rà per gli altri due terzi. » — Nel caso che nascessero un figlio ed una figlia, l'eredità dovrebb'essere divisa in sette parti, quattro al figlio, due alla moglie, ed una alla figlia; chè così il figlio avrebbe, secondo la volontà del padre, la metà più della madre, e la madre avrebbe la metà più della figlia. In rigore, il testamento dovrebb'essere rotto, considerando che i due gemelli non erano stati entrambi instituiti e quindi l'uno veniva ad essere preterito: ma lasciando tale sottigliezza, essi due gemelli reputansi entrambi instituiti, e siccome il testatore ha voluto che sua moglie abbia qualche cosa anche nel caso che desse alla luce un figlio ed una figlia anzichè un solo, s'è benignamente ricorso alla detta divisione. ivi. — *ib.* l. 13.

20. La preterizione dei discendenti postumi dell'uno e dell'altro sesso rompe per agnazione il testamento che sarebbe per altra parte valido. ivi, 32. — l. 1 Cod. *De posth. hered.*; — Ulp. *Fragm.* tit. 22 § 15.

21. Per altro la nascita di un postumo non rompe il testamento se non in quanto essa sia perfetta; onde l'aborto della moglie non annulla il testamento del marito. Ma non già un testamento rotto per la preterizione dei postumi riprende vigore quando il postumo nato perfettamente sia morto appena nato. ivi. — l. 2 Cod. *De posth. hered.* — Ora la nascita si reputa perfetta, quando il figlio è nato vivo entro il numero di mesi richiesto pel parto perfetto. Non importa poi la maniera con la quale esso è nato; mentre rompe il testamento del padre anche il figlio estratto vivo dal seno della madre, purchè sia nato sotto la podestà di lui. ivi. — l. 12 *De lib. et posth.* — Rompe il testamento anche quello ch'è nato mancante di qualche membro, purchè *cum spiritu.* ivi. — d. l. 12 § 1.

Giustiniano confermò questo gius, e stabilì che, quantunque il postumo non abbia ancora fra le mani della levatrice fatto sentire la sua voce, purchè non sia mostruoso e conservi la natura d'uomo, rompe il testamento. XXVIII, 2, 32 — l. 3 Cod. *De posth. hered.*

22. Affinchè la nascita del postumo rompa il testamento nel quale egli è preterito, non basta ch'essa sia perfetta; è uopo che il figlio sia nato erede suo, e non è tale quando al tempo della sua nascita egli è preceduto nella famiglia da un altro figlio benchè diseredato. ivi, 33. — l. 6 cum § 1 et 2 *De injusto, rupto* etc.

Importa quindi il distinguere i figli superstiti da quelli nati dopo la morte del padre. I primi rendono ingiusto il testamento, i secondi lo rompono; quelli sempre, questi soltanto nel caso che nascano e non siano stati diseredati. ivi, 34. — *ib.* l. 3 § 3.

23. I postumi dell'uno e dell'altro sesso debbono essere instituiti puramente. Dunque una postuma instituita erede sotto condizione, se viene alla luce in pendenza della condizione, rompe il testamento. ivi, 35. — l. 24 *De lib. et posth.* — Per altro se il postumo è instituito sotto condizione, e la condizione s'adempie prima della sua nascita, egli nascendo non rompe il testamento. ivi. — *ib.* l. 22.

INSTRUCTUM. Questa parola ha senso più largo che *instrumentum*. V. appresso Instrumento, e Fondo *fornito*.

2. *Instructa taberna* dicesi di bottega provveduta di roba e gente acconce al genere di traffico che vi si esercita. L, 16, 116. — l. 185 *De verb. signif.*

INSTRUMENTI. V. Contratto, Edizione, Esibizione, Fede, Prova.

1. La parola *instrumenti* in senso largo significa tutto ciò che può servire all'instruzione della causa; aicchè comprende testimonianze e persone. XXII, 4, 1. — l. 1 ff. *De fide instrum.*

2. In senso più stretto significa quella scrittura qualunque che può servire alla prova di qualche cosa. L, 16, 115.

3. *Instrumenta cognoscere* significa rileggerli e riconoscerli; *Instrumenta dispungere* significa confrontare il dare con l'avere. ivi. — l. 56 *De verb. signif.*

4. Quando il fisco intenta azione, non si presta fede che all'instrumento autentico. XXII, 4, 5. — l. 2 ff. *De fide instrum.*

5. Gl'instrumenti non sono necessarj per provare ciò che fu fatto, qualora il fatto (*res gesta*) mostri da sè la verità. XXII, 4, 11. — l. 5 *De fide instrum.*

6. Non v'era uopo d'instrumenti per la ipoteca. ivi. — *ib.* l. 4. — Nè pel matrimonio: bastando che si potesse provare esservi stata convenzione; la scrittura non serviva che a facilitarne la prova. ivi. — *ib.* — Havvi nullameno certi contratti per la perfezione de' quali la solennità della scrittura è assolutamente necessaria affine di dar loro validità. Tali erano, nel Diritto romano, il contratto detto *litterarum obligatio*, la donazione oltre una certa quantità e l'enfiteusi.

7. In caso di divisione della eredità gl'instrumenti comuni non dovevano essere sottoposti a licitazione; ma il preside doveva decidere presso chi avevano ad essere collocati. X, 2 e 3, 64. — l. 5 Cod. *Communia utr. jud.*; l. 6 ff. *Fam. ercisc.* — Al qual giudice spettava di far sì che restassero presso l'erede della parte più grande, gli altri ne avessero copie riscontrate, e quello desse loro cauzione di esibire all'uopo gli originali. Se tutti gli eredi hanno parti eguali nella eredità, e non convengono tra di loro presso chi debbano a preferenza serbarsi gl'instrumenti, essi trarranno a sorte, ovvero di comune consenso od a voti eleggeranno un amico presso il quale verranno depositati; se no, si depositeranno *in aede sacra*. ivi. — l. 5 d. tit. *Fam. ercisc.*

Anche le tavole testamentarie dovranno restare nelle mani di quello ch'è erede della parte maggiore, o essere depositate *in aede*; sempre con obbligo all'erede di darne copia. ivi. — *ib.* l. 4 § 3.

Nella scelta poi della persona presso cui siano da depositare le tavole del testamento, si dovrà sempre preferire il vecchio al giovane, il superiore di dignità all'inferiore, il maschio alla femmina, l'ingenuo al libertino. ivi. — l. fin. ff. *De fide instrum.*

INSTRUMENTO. Come in plurale la parola *instrumenti* (*instrumenta*) ha il significato solenne di documenti, così in singolare *instrumento* (*instrumentum*) ha il significato solenne di *attrazzo*, *corredo* e simili.

2. Instrumento (*Legato dell'*). Il legato del fondo non comprende l'instrumento, qualora ciò non sia stato espressamente detto: difatti nè anche il legato della casa non comprende l'instrumento nè la suppellettile, se non quando ciò fu nominatamente espresso dal testatore. XXXIII, 7, 19. — l. fin. *De supell. leg.*

Quindi le doti dei predj (che in greco chiamansi ἐνϑῆκαι), quando i predj non son legati *forniti*, non appartengono al legatario. XXXIII, 7, 49. — l. 2 § 1 *De instructo vel instrum.*

3. Si reputa che il testatore abbia espresso la sua volontà di legare l'instrumento non solo quando lo lega espressamente, o lega il fondo fornito *(instructum)*; ma eziandio quando si serve delle parole *com' è*. ivi, 50. — *ib.* l. 27 § 4. E' lo stesso quando il fondo vien legato *uti optimus maximusque est*. ivi.

Per altro queste interpretazioni non sono talmente certe da non dipendere dalla investigazione della volontà del testatore. Così se il testatore disse *come ho posseduto*, può chiedersi se ciò s'intenda del tempo della sua morte: ma la non è quistione di diritto, si dipende dalla volontà del testatore. ivi. — *ib.* l. 20 § fin. — Similmente, sebbene di regola la espressione *uti optimus maximusque est* comprenda l'instrumento, tuttavia non lo comprende se apparisce d'altronde la contraria volontà del testatore. ivi. — l. 93 § 4 *De leg. et fid.* 3.°

4. Qualche volta, benchè la cosa sia legata semplicemente, pure si desume la volontà di lasciarla insieme coll'instrumento. — E la si desume, 1.° soltanto dallo avere il testatore eguagliata la cosa legata puramente con altre cose che legò fornite: p. e. se egli disse: « Voglio » che a Sejo sieno dati li fondi tale e tale » *come sono forniti* e la casa superiore; » repetasi che abbia dato fornita anche questa, se l'impetito non prova ad evidenza la contraria volontà di esso testatore. ivi, 51. — l. 20 § 2 *De instructo vel instrum.*

5. — 2.° Si desume la volontà di lasciare lo instrumento, quando il legatario è incaricato di restituire semplicemente il fondo, dalla sola circostanza che il fondo a lui fu legato fornito. E ciò ha luogo altresì quantunque il legato ed il fedecommesso non siano stati scritti nella medesima scrittura. Ecco il caso: Un patrono legò con testamento ai liberti un fondo fornito; indi coi codicilli chiese che i legatarii venendo a morte restituissero le loro parti del fondo ai superstiti; e non fece menzione se fornite o no. — Ora, fu deciso che il fedecommesso debba essere alla medesima condizione del legato, e che gli aumenti dei feti e dei parti sopravvenuti nel tempo intermedio, e così pure i detrimenti per le perdite casuali, debbano comprendersi nel fedecommesso. ivi. — *ib.* l. 3.

6. Il toglimento della cosa non porta di per sè quello dell'instrumento di essa cosa. Perciocchè, o sia il fondo legato coll'instrumento, o sia legato fornito, s'intende che v' abbiano due legati. XXXIII, 7, 52. — l. 1 *De instruct. vel instrum.* — Pertanto bisogna investigare la volontà del testatore per sapere se, togliendo la cosa, abbia cangiato la volontà anche rispetto all' instrumento. ivi. — *ib.* l. 7.

7. Dal cangiamento di volontà in riguardo alla cosa si desume più facilmente il cangiamento di volontà in riguardo all' instrumento, quando il testatore congiunse la cosa e l'instrumento mediante la particella *con*. Pure Labeone avea detto che, volendo legare ad uno un fondo ed il suo instrumento, nulla monta con quai termini sia concepito il legato, cioè se dica *il fondo coll' instrumento*, ovvero *il fondo fornito*, ovvero *il fondo e l' instrumento*. Ma Paolo corregge Labeone dicendo che passa grande divario fra questi legati: imperocchè se il testatore morì dopo d'avere alienato il fondo, nulla sarà dovuto pel legato *del fondo coll' instrumento*; ma in forza delle altre due maniere di legato potrà essere dovuto l'instrumento, se il legatario lo proverà con qualche argomento. ivi, 53. — *ib.* l. 1 § 1 et l. 5.

8. Instrumento del fondo *(Legato dello)*. Dicesi *instrumento del fondo* tutto ciò ch' è destinato agli usi del fondo, od anche agli usi dei servi e degli animali che servono al fondo. — Onde nel legato dell' instrumento del fondo si comprendono quelle cose che sono destinate a conseguire, raccogliere e conservare i frutti. A conseguire *(quaerendi)*, come i servi coltivatori del suolo, e coloro che li soprantendono, quali sono i castaldi *(villici)* ed i *monitores*: inoltre i bovi addomesticati, il bestiame *(pecora)* per concime, e gli arnesi d' uso per le coltivazioni, come aratri, marre, sarchi, potatoi, bidenti e simili. — A raccogliere *(cogendi)*, come i torchi, lo corbe, le falci da messe e da fieno, i cesti da vendemmia e pel trasporto delle uve. — A conservare *(conservandi)*, come le tina non interrate e le botti *(cuppae)*. XXXIII, 7, 8. — l. 8 *De instr. vel instrum.*

9. Il *villico* (castaldo) entra nel legato dell' instrumento, se coltivava il fondo non per una determinata pensione, ma per conto del proprietario. ivi, 9. — *ib.* l. 18 § 4. — Dunque non fa parte dell' instrumento se è colono, ancorchè solesse soprintendere agli altri famigli. ivi. — *ib.* l. 12 § 3 et l. 20 § 1.

10. Tra i servi destinati al conseguimento de' frutti havvi anche il *cellario*, cioè quello preposto a tener d'occhio i conti, l'ostiario, cioè quello preposto ad osservare chi di notte entrava od usciva dalla *villa* o che cosa seco portava, ed il mulattiere. XXXIII, 7, 8. — l. 12 § 9 *De instr. vel instrum.*

Havvi pure il bifolco, sia che meni i bovi all'aratura, sia che pascoli i bovi aratori. ivi. — *ib.* l. 18 § 6. — Havvi eziandio i potatori. ivi. — d. l. 18 § 7. — Ed i pastori ed i zappatori *(fossores)*. ivi. — d. l. 18 § 8.

11. Fra le cose destinate a conseguire i frutti si pone anche il frumento messo in serbo per la seminagione. ivi, 10. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 38.

12. I canneti ed i salceti non ancora tagliati non fanno parte dell'intrnmento del fondo; ne fanno parte quando sono tagliati, perchè servono a conseguire i frutti. Lo stesso dicasi dei pali. ivi. — l. 12 § 11 *De instr. vel instrum. leg.*

13. Per decidere se una cosa faccia parte dell'instrumento del fondo destinato al conseguimento de' frutti, vuolsi esaminare il più delle volte la natura del fondo. Così sono instrumento di una vigna i pali, le pertiche, i rastrelli, le zappe. ivi, 11. — *ib.* l. 16 § 1.

Parimente il bestiame, il quale è detto che non fa parte dello instrumento del fondo se non quando è destinato *a consumare* (V. sopra n. 8), farà parte indistintamente dell'instrumento di quel fondo la cui rendita non si otterrebbe senza il bestiame e' suoi parti. ivi. — *ib.* l. 9.

14. Sono accessorj dell'instrumento del fondo le mandrie *(greges pecorum)*, i pastori ed i guardaboschi *(saltuarii)*, se il fondo contiene del boschivo o del pratìvo *(saltus pastionesque)*. ivi. — *ib.* l. 8 § 1 in fin.

15. Se la rendita consiste anche in miele, sono instrumento le api e gli alveari. ivi. — *ib.* l. 10. — Lo stesso dicasi degli uccelli che si alimentano nelle isole di mare. ivi. — *ib.* l. 11.

16. Se nella campagna vi sono cacciagioni *(venationes)*, comprendonsi nell'instrumento di essa i cacciatori, gl'investigatori, i cani e ogni altra cosa necessaria alla caccia; specialmente se la rendita della campagna consiste anche in questo. ivi. — *ib.* l. 12 § 12. — E se vi fosse reddito dall'uccellagione *(aucupio)*, entrerebbero nell'instrumento del fondo i servi uccellatori *(aucupes)* e le reti *(plagae)* e gli altri arnesi da ciò. XXXIII, 7, 8. — l. 12 § 13 *De instr. vel instrum. leg.*

Lo stesso dicasi dell'instrumento della pesca. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 4.

Così se il fondo è legato *uti optimus maximusque est*, vi si comprendono le reti da cinghiale e gli altri strumenti da caccia, qualora il reddito del fondo si tragga in grandissima parte dalle cacciagioni. ivi. — l. 22 *De instr. vel instrum. leg.*

17. Come cose destinate a raccogliere i frutti si risguardano i *granarii*, ch'erano tavolati posticci sui quali ponevansi biade, fieno, foglie ec. per preservazione dalla umidità, gli orej e le cassette per adattarvi le frutta. — E sono pure instrumenti gli arnesi che servono pel trasporto dei frutti, come giumenti, carrette, barche, botti e sacchi di cuoio. ivi, 12. — *ib.* l. 12 § 1.

18. Sono comprese nell'instrumento anche le cose che servono per la mondezza del luogo: onde in certi paesi, se il podere *(villa)* è ben tenuto *(cultior)*, si comprendono come accessorj dell'instrumento i servi atriensi e gli spazzatori; e i giardinieri *(topiarii)*, se vi sono verdi *(viridaria)*. ivi, 13. — *ib.* l. 8 § 1.

19. Sono comprese nell'instrumento anche le cose destinate alla custodia del fondo; p. e. i servi guardaboschi *(saltuarios)*, anche quelli destinati alla conservazione de' frutti. ivi, 14. — *ib.* l. 12 § 4 et l. 15 § 2.

20. Sono comprese nell'instrumento del fondo anche le cose destinate all'uso de' servi, tra cui si noverano p. e. il fornajo ed il barbiere che servono i famigli, il fabbro addetto alla ristorazione del caseggiato di campagna *(villae reficiendae)*, le donne che cuocono il pane e fan da fantesche nel palazzo dominicale *(villam)*, la *focaria* (donna destinata ad aver cura del fuoco) e la castalda se ajuta al marito in qualche ufficio; così pure quelle che cuciono i panni a' famigli di campagna e quelle che cuocono loro il cibo. ivi, 16. — *ib.* l. 12 § 5. — Tutte le dette persone ed altrettali sono instrumento dell'instrumento, o pure si comprendono nel legato dell'instrumento. ivi. — d. l. 12 § 6.

21. Presumesi che il testatore abbia voluto comprendere nel legato dell'instrumento anche le mogli ed i figli de' soprannominati servi addetti al podere, cioè di quelli abitanti nel podere medesimo non solo ma destinati a servirvi in perpetuo. Onde non s'applica tale disposizione alle mogli ed ai figli de' servi mer-

cenarj, cioè di que' servi artefici che il padrone manda qua e là ad opera esigendone mercede. Così non la si applica alle moglie ed ai figli di un agente *(actoris)* che fosse stato legato, e usasse di stare in città anzichè in campagna. XXXIII, 7, 16. — l. 12 § 7 *De instr. vel instrum. leg.* et l. 20 § 4; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 41.

22. Sono compresi nell'instrumento le macine, i fattoj, il fieno, la paglia, l'asino da macina, la mola del frumento, il vaso di rame in che si cuoce la sapa ed il *defrutum* (V. Fondo fornito), l'acqua per bibita e lavacro dei famigli, i crivelli e i carri per trasporto del letame. ivi, 17. — l. 12 § 19, l. 18 § 5 et l. 26 § 1 *De instr. vel instrum.* — La macina ed il giumento da macina non sarebbero compresi nell'instrumento se servissero all'uso del padrone, non dei famigli del podere. ivi. — d. l. 18 § 2.

23. Comprendonsi nell'instrumento le pignatte ed i tegami *(cacabos et patinas)*, perchè senza essi non possono cuocersi i cibi *(pulmentarium)* dei servi; e dicendosi pignatte non si fa differenza dalla caldaja che appendesi sopra il fuoco. — Ora, se nell'instrumento contiensi la caldaja, vi si conterranno anche gli orci coi quali vi si versa l'acqua; e di tal guisa procederebbesi in infinito all'una cosa congiugnendo l'altra che v'ha attinenza. Meglio è dunque non istar ligio al significato proprio delle parole, ma principalmente indagare la intenzione del testatore e gli usi dei singoli paesi. ivi, 18. — d. l. 18 § 3.

24. Fu dubbio se abbiano a comprendersi nell'instromento le sole cose che debbono restare perpetuamente nel fondo, od anche quelle che servono all'uso dei servi di campagna o del fondo e che si consumano coll'uso che se ne fa, p. e. il frumento ed il vino destinati al vitto dei coltivatori, il frumento destinato alla semina ed altrettali: Ulpiano e Paolo decisero che s'abbiano a comprendere nell'instromento, qualora non si provi la contraria volontà del testatore. ivi, 19. — *ib.* l. 12 et l. 18 § 9.

25. Se un fondo può mantenersi con mille capi di bestiame, e ve ne sono due mila, tutti i due mila saranno compresi nel legato dell'instrumento; non dovendosi badare alla quantità che il testatore avrebbe dovuto destinare per instrumento del fondo, ma alla quantità che in fatto destinò. ivi, 20. — *ib.* l. 25.

Per lo contrario, in qualunque quantità la cosa abbia dovuto essere destinata agli usi del fondo, se essa non fu in fatto destinata, non sarà compresa nell'instrumento del fondo: p. e. se fossero stati legati de' fondi marittimi co' loro servi, e i servi pescatori non vi si fossero trovati al momento della morte del testatore, essendo soliti a seguire dapertutto esso testatore; que' servi non si reputerebbero legati. XXXIII, 7, 20. — l. 29 *De instr. vel instrum. leg.*

26. La cosa che fu destinata agli usi del fondo o dei servi di campagna rimane compresa nell'instrumento del fondo finchè la volontà del testatore non siasi cangiata rispetto a questa destinazione. Tale cangiamento di volontà si desume dalla manomessione, benchè invalida, dei servi. ivi, 21. — *ib.* l. 3 § 1.

27. La cosa non si reputa che cessi d'essere destinata agli usi del fondo per ciò che qualche volta fu applicata ad altri usi, nè cessa per questo d'essere compresa nell'instrumento: p. e. se una parte dell'anno il bestiame pascola nel fondo, e un'altra parte dell'anno gli si reca il pascolo d'altronde; ovvero se i servi coltivano una parte dell'anno e un'altra parte dell'anno sono mandati altrove per mercede. ivi, 22. — *ib.* l. 12 § 8.

Per altro qualvolta una cosa serve all'uso di differenti altre cose, bisogna esaminare agli usi di qual cosa essa sia principalmente destinata; di maniera che la cosa stessa che nella maggior parte dell'anno serve all'uso del fondo, non fa parte dell'instrumento di questo se fu principalmente destinata a causa e per uso di un'altra cosa. Così se un tale avendo in un fondo delle officine da vasaio, adoperava la maggior parte dell'anno i vasai in lavori rustici, e poscia legò l'instrumento di quel fondo, non vi vanno compresi i vasai. ivi. — *ib.* l. 25 § 1. — Che se ciò non si può discernere, p. e. se uno adoperava lo stesso instrumento all'uso di più campagne, e non si può rilevare all'uso di quale campagna principalmente lo destinava sì che le altre lo pigliassero per così dire ad imprestito da quella, esso non sarà di nessuna; poichè l'instrumento non è cosa da dividersi in parti. ivi. — *ib.* l. 12 § 14.

28. Non cesserà una cosa di formar parte dell'instrumento di un fondo per ciò che temporaneamente si trova lontana dal fondo stesso. ivi, 23. — *ib.* l. 12 § 38, l. 27 § 1; l. 82 *De leg. et fid.* 3.° — Queste leggi parlano di un servo agente *(actor)* mandato in provincia per affari, onde tornar poscia alla prima agenzia *(actum)*; di servi tolti dal fondo e condottisi

dietro dal padrone in un viaggio lasciando nel fondo le loro famiglie; di un servo solito a dimorare nel fondo, ma fuggitivo alla morte del testatore.

29. Ancorchè i servi o gli animali servienti agli usi del fondo siano soliti dimorare altrove, saranno tuttavia compresi nell'instrumento del fondo. XXXIII, 7, 24. — l. 4 *De instr. vel instrum. leg.* — La legge parla di bovi spettanti a due fondi attigui.

30. Nell'instrumento di un fondo non sono comprese quelle cose delle quali il testatore si serve per uso proprio, e non per uso del fondo. ivi, 25. — *ib.* l. 12 § 25.

31. Talvolta non viene legato tutto l'instrumento del fondo, ma soltanto una certa specie dell'instrumento, p. e. quello ch'è destinato alla coltivazione del fondo: in tal caso non reputasi legato nè il *topiario* nè il guardaboschi o camparo, bensì l'asino da macine, il bestiame da concime e il pastore di tal bestiame. ivi, 26. — l. 60 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

32. Se furono legati gli arnesi *(vasa)* vinarj, s'intendono legati quelli da torchiare, non le botti ed i caratelli *(dolia et serias)*, se non in quanto contengano vino; poichè, se son vuoti, ponno impiegarsi (dice la legge) ad altri usi p. e. a contenere frumento: lo stesso dicasi delle anfare. ivi. 27. — l. 206 *De verb. signif.*

33. Qualche volta si lega generalmente l'instrumento di un fondo, eccettuata una certa specie. In questo caso si considerano eccettuate anche le cose che non fanno parte dell'instrumento di un fondo, se non a motivo della specie che fu eccettuata. Così se fu legato tutto l'instrumento tranne il bestiame *(pecora)*, questo legato comprende i pastori e gli ovili. ivi, 28. — l. 25 § fin. *De instr. vel instrum. leg.*

34. Instrumento di una Casa *(Legato dello)*. Per *instrumento di una casa* s'intende tutto ciò che serve a difesa da intemperie o da incendio, non ciò che serve a piacere. Onde non vi si comprendono gli *speculari* nè le tende *(vela)* da fresco od ombra, sì quelle che riparano da vento o pioggia. E in generale, vuolsi distinguer bene *instrumento* da *ornamento*. ivi, 36. — *ib.* l. 12 § 16.

Le tende *cilicie* (di pel di capra o d'altro bestiame) fanno quindi parte dell'instrumento di una casa, perchè servono a riparare gli edifizj dal vento e dalla pioggia. ivi. — d. l. 12 § 17.

35. Molti opinano che nell'instrumento della casa si comprenda anche l'aceto destinato per l'estinzione degl'incendj, i *centoni* (liste di panno adattate alle fessure delle finestre e delle porte), i sifoni per gittar l'acqua o l'aceto negl'incendj, le pertiche per ispazzare i ragnateli, le scale per nettare i soffitti, i *formioni* (rozza tela da stendere sul pavimento mentre si spazza il soffitto), le spugne per polire le colonne i pavimenti ec., le *ame* (vasi da acqua pronti per gl'incendj) e le scope. XXXIII, 7, 36. — l. 12 § 18 *De instr. vel instrum. leg.* — Quanto ai sifoni ed alle *ame* o secchie, fanno parte certamente dell'instrumento, come pure i rampiconi *(arpagones)* per gli incendj. ivi. — d. l. 12 § 21.

Anche le tegole ed il materiale *(tignum)* destinato alla copertura e non ad altro, si comprendono nell'instrumento della casa; ed inoltre i puntalli che a tal uopo ci fossero. ivi. — d. l. 12 § 19. — Anche i cancelli di legno che muniscono le finestre. ivi. — d. l. 12 § 26.

36. Si comprendono nell'instrumento non solo le cose destinate alla conservazione, ma eziandio quelle destinate alla mondezza della casa. ivi, 37. — d. l. 12 § 22.

37. Le tende che spiegansi ne' terrazzi *(hypaetris)* e intorno alle colonne per riparo dal calore a' passeggianti, entrano nella suppellettile, poichè servono al solo piacere. ivi. — d. l. 12 § 20.

38. Non fanno parte dell'instrumento le cose che fanno parte della casa: p. e. le statuette *(sigilla)* e le statue affisse. Ma le cose non affisse si annoverano nella suppellettile, eccetto l'orologio di bronzo *(aereo)* non affisso, il quale può dirsi che pertenga alla conservazione della casa, in quanto che i servi destinati a conservarla e mondarla conoscono da esso le ore in che debbono porsi a' lavori; onde Papiniano opina che lo si debba comprendere nell'instramento; come pure la portiera *(prothyrum)* se è di panno *(velamen)*, non se è infissa. ivi, 38. — d. l. 12 § 23.

39. Le cannelle *(fistulae)*, i canali ed i *crateri* (ricettacoli d'acqua), ed altre cose di tal fatta necessarie a' zampilli, nonchè le serrature e le chiavi, sono parti della casa, piuttosto che instramento. ivi. — d. l. 12 § 24.

40. Gli *speculari* affissi sono piuttosto parte della casa: non affissi, appartengono o alla suppellettile o all'instrumento. Di fatti, nella compera di una casa si comprendono gli *speculari* ed i *pegmi*, tanto se sono posti nell'edifizio, quanto se ne sono temporaneamente levati via.

Che se non furono riposti ma si tengono per supplire a quelli che fossero per mancare, si comprenderanno piattosto nell' instrumento. XXXIII, 7, 38. — l. 12 § 25. *De instr. vel instrum. leg.*

41. INSTRUMENTO DELLA VILLA *(Legato dello).* Qol non si comprendono i frutti riposti nè la mandra di cavalli *(equitium)*, bensì la suppellettile. Non vi si comprende nemmeno il servo fabbricatore che contribuiva al padrone una annua mercede mediante il guadagno che ritraeva dalla locazione delle sue opere. ivi, 41. — *ib.* l. 19 § 1.

Alfeno opina che non vi si comprenda la suppellettile. ivi. — *ib.* l. 16.

42. — DEGLI ORTI (*Legato dello*). V. ORTI.

43. — DELLA BOTTEGA *(Legato dello)*, a *Legato della* BOTTEGA FORNITA. Per bottega *(taberna)* vuolsi intendere qualunque edificio abitabile purchè chiuso da tavole *(tabulis)*. ivi, 43. — l. 183 *De verb. signif.*

Bottega fornita poi s'intende quella che consta di robe è genti destinate a traffico. ivi. — *ib.* l. 185. — Epperò onde sapere che cosa sia l' instrumento di una bottega, uopo è di sapere quale specie di traffico solitamente vi venga esercitato. ivi. — l. 23 *De instr. vel instrum. leg.*

44. Essendo stata legata una bottega da porpore *(purpurariam tabernam)* co' servi institori e colle porpore che vi saranno al tempo dalla morte del testatore, Papiniano decise che in tal legato non si comprende nè il prezzo ricavato dalle porpore nè i debiti nè i crediti. ivi, 44. — l. 91 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

45. Nel legato dell' instrumento di una osteria *(tabernae cauponiae)* Nerazio pensa che siano compresi gl' institori: ma vuolsi distinguere fra il legato dell' instrumento della bottega ad uso di osteria, ed il legato della osteria: in quello della bottega si comprendono gl' instrumenti del luogo, come botti, vasi, *anconi* (vasi cubitali), calici, boccali *(trullae)*, urne di bronzo *(aereae)*, congiarj, sestarj ad altrettali misure: in quello dell' osteria, anche gl' institori, poichè s' intende legata la negoziazione. ivi, 45. — l. 13 *De instr. vel instrum. leg.* — Nel legato dell' instrumento di una osteria si comprenderanno anche i vasi da vivande *(escaria)*; non mai gl' institori. ivi. — Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 64.

46. Sendo legato *ciò che per l'esercizio e fornimento delle botteghe di mugnajo e di oste vi si trova*, reputansi legati anche le rozze *(caballos)* ed i pestagrano *(pistores)* addetti al mulino, come gl' institori e la cuoca *(forariam)* addetti all' osteria; nonchè le merci esistenti in esse botteghe. XXXIII, 7, 4. — l. 15 *De instr. vel instrum. leg.*

Ma quanto ai pestagrano *(pistores)*, va fatta un' altra distinzione: se il testatore stesso esercitava quel mulino, sono essi compresi nel legato; non altrimenti: difatti se lo esercitasse un suo servo pestagrano *(pistor)*, reputasi piuttosto il mulino destinato al pestagrano, che il pestagrano al molino. ivi. — *ib.* l. 18 § 1.

47. Nel legato dell' instrumento dei bagni, compreodonsi anche il bagnajuolo ed il fornaciajo. ivi, 46. — *ib.* l. 13 § 1, l. 14 et l. 17 § fin.

48. INSTRUMENTO DELLA NAVE. Se tu comperasti una nave col suo instrumento, ti debbe esser dato anche lo schifo *(scapha)* di essa. Così pensava Labeone: ma Paolo nega che lo schifo debbasi riputare instrumento della nave, mentre non differisce da essa che per grandezza: laddove l' instrumento di una cosa esser debbe differente per genere. Pomponio s' accorda con Paolo. ivi, 47. — *ib.* l. fin.

49. — DEL MACELLAJO (*Legato dello*). Fuori la carne, questo legato comprende le tavole *(mensas)*, i pesi, i ferri per isbranare *(laniandae)* la carne, le bilance, i coltelli, le mannaje *(dolabras)*. ivi, 48. — *ib.* l. 18.

50. — DEL MEDICO. Qui si contengono i collirj, gli empiastri, ogni apparato per preparare medicamenti, ed anche i ferri. ivi. — *ib.* l. 18 § 10; Paul. *Sent.* lib. 3 tit. 6 § 65.

51. — DI UN PITTORE *(Legato dello)*. Vi si comprendono le cere, i colori e simili, come pure i pennelli, i *cauterj* (strumenti per le pittore all' encausto), le scodelle *(conchae)*. ivi. — l. 17 *De instr. vel instrum. leg.*

52. — DA PESCARE *(piscatorio)*. Secondo Aristone, questo comprende le barchette che servono a pigliare i' pesci: ma veramente vi si debbono comprendere anche i servi addetti alla pescagione. ivi. — d. l. 17 § 1.

INSULA. Oltre al significato d' *isola*, ha pur quello frequentemente di *casa*; e ciò perchè anticamente, in forza della legge XII Tavole, dovevasi lasciare uno spazio di due piedi e mezzo tutt'all'intorno di ciascuna casa, che la separasse dalle altre. L, 16, 116.

In seguito, essendo stato permesso di fabbricare case attigue, questa parola fu continuata ad usarsi per *casa*, ma non più col signi-

ficato di prima; sebbene, Marcilio pensa che *domus* abbia a distinguersi da *insula* anche dopo che in faccia alla legge non sussisteva più quella differenza.

2. Nella l. 15 § 14 ff. *De damno infecto*, la parola *insula* è adoperata in un altro senso: vuol dire un piccolo edifizio isolato adjacente ed attinente alla casa *(domui)*, cioè all'insieme degli edifizj destinati all'abitazione del padre di famiglia e de' suoi. XXXIX, 2, 47.

INSULARIUS. Custode della casa. L, 16, 116.

INTENTIO. Oggetto della domanda. ivi, 117.

INTENZIONE. V. Colpa, Delitto, Destinazione, Dolo, Interpretazione, Significato. La cattiva intenzione *(consilium)* non nuoce se non fu seguita da fatto. ivi, 2. — l. 53 § 1 *De verb. signif.*

2. La semplice intenzione (per impegno assunto e non adempito) non viene punita quando la cosa che n'è oggetto non sia manifestamente turpe. III, 2, 4. — l. 3 *De his qui notantur infamia.*

3. La intenzioni ridotte a divisamento e concertate, come son quelle delle congiure, degli assassinj e simili, van punite. XLVIII, 19, 45. — l. 16 ff. *De poenis.*

INTERCALARE. V. anche Bissestile.

1. Il giorno intercalare computasi per un giorno solo con quello che ad esso viene aggiunto. L, 16, 141. — l. 3 § 3 ff. *De minor.*

2. Intercalare (Mese). Era il mese di febbraro, che contavasi due volte. — Tutti i giorni di questo mese si computavano come un solo momento, ch'era l'ultimo del giorno 28 febbraro. ivi. — l. 98 § 1 *De verb. signif.*

3. Questo mese era composto di ventotto giorni. ivi. — d. l. 98 § 2.

4. Prima della riforma del calendario fatta da Giulio Cesare, il quale compose l'anno solare di trecento sessantacinque giorni ed un quarto, non si conosceva a Roma che l'anno lunare, composto di dodici mesi lunari; e allora i pontefici intercalavano per solito, ogni tre anni, un mese di ventotto giorni, per far concordare l'anno lunare con l'anno solare.

Cujacio anzi pretende che di tre intercalazioni non ve ne fosse che una, cioè l'ultima, di ventotto giorni, e che le altre due fossero soltanto di venzette giorni per una. Ma, comunque fosse, ciò non importava per la maggiorità.

5. L'intercalazione di sette mesi lunari, o sette lunazioni, aggiunti a diecinove anni lunari ciascuno di dodici lunazioni, per concorrere con diecinove anni solari, si approssima molto più alla precisione astronomica. Difatti, anche movendo dalla determinazione delle rivoluzioni solari sì annue che diorne, e delle rivoluzioni lunari, fatta dagli astronomi moderni (in ragione, secondo Laplace, di trecento sessantacinque giorni, cinque ore, quarantotto primi e quarantotto secondi, per l'anno solare; e di ventinove giorni, dodici ore, quarantaquattro primi e tre secondi meno un settimo circa di secondo, pel mese lunare), basterebbe, intercalando sette mesi lunari ad ogni numero aureo ossia ad ogni diecinove anni (nel corso di trentasei numeri aurei ossia di seicentottantaquattro anni consecutivi), di non intercalare dipoi che una lunazione nei tre anni seguenti, con che s'avrebbero duecentocinquantatrè intercalazioni ad ogni secenottantasette anni.

INTERCEDERE. Trovasi spesso invece di *vetare*. L, 16, 117.

2. Nel senatoconsulto Vellejano che vieta alle donne d'intervenire per altrui, *intercedere* significa obbligarsi nell'affare di un altro, od obbligare le cose proprie. V. Vellejano (*Senatoconsulto*).

INTERDETTI o AZIONI STRAORDINARIE. V. lib. 43 tit. 1 *De interdictis seu extraordinariis actionibus quae pro his competunt*; Cod. lib. 8 tit. 1 *De interdictis*; Inst. lib. 4 tit. 15 *De interdictis.*

1. Gl' interdetti anticamente erano formole *(formae atque conceptiones verborum)*, colle quali il pretore o comandava o vietava che si facesse checchessia; e ciò avveniva principalmente quando contendevasi del possesso o quasi-possesso. L, 16, 117. — Instit. tit. *De interd.* princ.

In seguito gl'interdetti furono azioni nelle quali il pretore comanda o vieta di fare qualche cosa, azioni concesse a chi ci ha interesse contra quello col quale egli contende per possesso o quasi-possesso, o per qualche diritto suo o pubblico. XLIII, 1, 1.

2. Ottomano pensa che sien chiamati *interdetti* quasi *detti assai imperiosi* del pretore, da *inter* particella che ha forza accrescitiva: difatti in essi il pretore decreta in forza del suo imperio, e ciò forse invalse in origine per la ragione che, volgendosi tutti gl'interdetti intorno alle cose di divino e di pubblico diritto, o intorno al possesso, che tanto importa alla pub-

blica quiete sia conservato a chiunque, parve al pretore essere degno di lui il farne egli stesso cognizione. XLIII, 1, 1.

Altri vogliono dedurre la etimologia di questa parola da *interdicere* equivalente a *denuntiare, prohibere;* ma il pretore usa la parola *interdicere* anche quando nulla proibisce ma piuttosto comanda; p. e. quando dice: *Ut per locum fossamve navigare liceat* INTERDICAM. ivi, *nelle note;* XLIII, 14, 1. — l. 1 *Ut in flum. publ.*

Altri pretendono che *interdetto* venga da *inter duos dicere:* ma è comune a tutte le azioni, non proprio degl' interdetti soltanto, che si dicano tra due o più persone. ivi, *nelle note.*

Altri finalmente opinano così chiamarsi gl' interdetti quasi *interim dicta*, perchè dopo la causa del dato interdetto rimane sempre la quistione della proprietà. Ma non va bene, poichè in alcuni interdetti verte la causa anche di proprietà o di quasi-proprietà, ed in essi tutto finisce. ivi, *nelle note.* — l. 2 ff. *De interd.;* l. 1 § fin. *De aqua quotid.*

3. Tutti gl' interdetti, benchè sembrino concepiti per la cosa *(in rem)*, pure pel loro stesso effetto sono personali. ivi, 10. — l. 1 § 3 ff. *De interd.* — Laonde gl' interdetti sono una specie di azioni personali, quantunque scritti senza indicazione di persona; nello stesso modo che v' hanno azioni personali scritte per la cosa *(in rem)*, come quella *quod metus causa*, e pure sono personali. Difatti, negl' interdetti l' attore non pretende principalmente che qualche cosa sia sua, ma sì che l' avversario restituisca, esibisca, soffra qualche cosa; il che s' attiene alle azioni personali: più ancora, per causa degl' interdetti p. e. *de vi* si concedono azioni *in factum* competenti contra gli eredi; il che ha luogo nelle azioni personali soltanto. ivi.

4. Tutti gl' interdetti contengono causa di possesso o di quasi-possesso. Alcuni per altro contengono anche la persecuzione della cosa, come quelli *De itinere actuque privato*, ove si tratta di proprietà; così pure quelli *De locis sacris et religiosis;* e quelli *De liberis exhibendis* che competono per la preservazione di un diritto. ivi, 11. — l. 2 § 2 ff. *De interd.*

5. Nessun interdetto è infamante, nè meno quello sulla violenza *(De vi);* tuttochè sia infamante il giudizio sulla violenza. ivi, 12. — l. 13 *De vi et vi arm.*

6. In tutti gl' interdetti si ha riguardo ai frutti dal giorno in poi che sono stati emanati, non da quel giorno in addietro. XLIII, 1, 13; — l. 3 ff. *De interd.*

7. *Prima divisione degl' interdetti*, secondo le cose per le quali competono. — O competono per le cose divine o per le cose umane; per le divine, cioè pei luoghi sacri o religiosi; per le umane, cioè o che sono di alcuno o che non sono di nessuno: le cose di nessuno sono le persone libere, e competono gl' interdetti per esibirle o condurle; le cose di alcuno sono o pubbliche o de' singoli: quanto alle pubbliche, si danno interdetti pei luoghi pubblici, per le strade, pei fiumi pubblici; quanto a quelle dei singoli, gl' interdetti o risguardano alle comunità, come quello *Quorum bonorum*, o alle cose singole, come quelli *Uti possidetis*, *De itinere actuque.* ivi, 3. — *ib.* l. 1 et l. 2 § 1.

8. *Seconda divisione* (quanto agl' interdetti per le cose umane), giusta le varie cause per le quali competono. — Sono quattro: o concernono cose attinenti alla pubblica utilità, o la tutela del proprio diritto, o la tutela dell' uffizio, o quella della cosa famigliare. Per la pubblica utilità competono gl' interdetti *Ut via publica uti liceat et flumine publico*, *Ne quid fiat in via publica.* Per la tutela del proprio diritto, gl' interdetti *De liberis exhibendis*, *De liberto exhibendo.* Per la tutela dell' uffizio, quello *De homine libero exhibendo.* Gli altri son dati per la tutela della cosa familiare. ivi, 3. — d. l. 2 § 1.

9. *Terza divisione*, secondo il diverso fine pel quale son dati. — Quegl' interdetti che risguardano affari familiari sono o per acquistare il possesso o per ricuperarlo o per ritenerlo. Per acquistare il possesso sono quelli che competono a chi prima non lo aveva acquistato; e sono p. e. gl' interdetti *Quorum bonorum*, il Salviano, e quello che dice *Quo itinere* etc., cioè vieta che non sia impedito al compratore di servirsi di quel passaggio di che s' era servito il venditore. Quelli per ricuperare il possesso sono compresi nella denominazione generale *Unde vi.* Quelli per ritenere il possesso sono gli interdetti *Uti possidetis.* ivi, 4. — d. l. 2 § 3.

10. *Quarta divisione.* Gl' interdetti o sono *esibitorj*, o *proibitorj*, o *restitutorj*, o *misti* cioè proibitorj ed esibitorj ad un tempo. — Sono *esibitorj* quelli coi quali il pretore comanda di esibire checchessia, p. e. le tavole del testamento (V. ESIBIZIONE). — Sono *proibitorj* quelli coi quali il pretore vieta di fare chechessia, senza comandare che sia restituito ciò che fu

fatto. — Sono *restitutorj* quelli coi quali il pretore comanda che venga restituito o tolto via il già fatto (V. anche RESTITUZIONE). XLIII, 1, 5. — l. 1 § 1 *De interd.*

11. *Quinta divisione.* Alcuni interdetti si riferiscono al tempo presente, altri al tempo passato: al presente p. e. quello *Uti possidetis;* al passato quelli *De itinere actuque*, *De aqua aestiva.* ivi, 6. — d. l. 1 § 2.

12. *Sesta divisione.* Alcuni interdetti sono *doppi*, altri *semplici.* — Chiamansi *doppio* p. e. quello *Uti possidetis;* sono *semplici* i restitutorj e gli *esibitorj*, come pure i proibitorj *De arboribus caedendis*, *De itinere actuque privato.* Vale a dire, *semplice* è quello interdetto nel quale uno de' litiganti è attore, l'altro reo; *doppio* quello in cui e l'uno e l'altro sostengono simultaneamente le parti di attore e di reo. ivi, 7. — *ib.* l. 2.

13. *Settima divisione.* Alcuni interdetti sono *annali*, altri *prepetui.* ivi, 8. — d. l. 1 § 4. — Ma per quelle stesse cause per le quali sono gl'interdetti annui, deesi concedere dopo l'anno l'azione affine di ripetere ciò ch'è pervenuto a quello contra il quale si muove l'azione. ivi. — *ib.* l. 4.

14. *Ottava divisione.* Alcuni si concedono direttamente in confronto di quello contra il quale competono; altri si chiamano *nossali*, e sono quelli concessi pel delitto di coloro che sono in vostra podestà, quando violentemente cacciarono di possesso *(dejecerunt)* o fecero alcun lavoro per forza o clandestinamente: ne' quali casi il giudice assolve il padrone che restituisce a sue spese il lavoro, e, se lascia tor via esso lavoro, gli ordina di dare in risarcimento *(noxae)* il servo; se nol dà, lo condanna a pagare le spese fatte per togliere il lavoro; se poi nè lascia tor via il lavoro nè lo toglie ei stesso potendo, lo condanna a suo arbitrio come se egli stesso avesse fatto. ivi, 9. — *ib.* l. 5.

15. — Anticamente gl'interdetti eziandio, mentr'erano ancora in uso le formole, costituivano una certa specie di azioni. ivi, 14. — l. 37 ff. *De oblig. et act.* — Difatti, a similitudine di tutte le altre azioni, erano esposti nell'albo del pretore con formola solenne. ivi. — l. 1 Cod. *De interd.* — E di essi pure facevasi l'edizione da chi voleva contendere in Giudizio contra alcuno. ivi. — l. 2 § 4 *Quod legator.* — E fatta l'edizione, ossia la produzione o manifestazione dell'azione all'impetito, era necessario di ottenere dal pretore l'interdetto come qualunque altr'azione. ivi. — Finalmente, negl'interdetti, come nelle altre azioni, si fa menzione della contestazione della lite. XLIII, 1, 9. — Instit. § 6 *De interd.*

16. Le formole degl'interdetti erano differenti dalle formole delle azioni principalmente in ciò, che mediante queste il pretore comandava al giudice, mediante quelle comandava alla parte litigante. Erano come azioni propriamente dette quelle formole colle quali il pretore costituiva il giudice e gli prescriveva la forma di giudicare la lite dinnanzi a lui contestata. All'incontro, mediante le formole degl'interdetti il pretore solo e senza costituire solennemente il giudizio decideva in forza del suo imperio sopra l'affare a lui deferito; alla qual decisione se non si prestava obbedienza, davasi esecuzione al suo decreto o con mano militare o con la proposta azione civile. ivi, 15.

17. Non si debbono confondere gl'interdetti quali erano in uso a que' tempi, con le *cognizioni estraordinarie*, nelle quali anche lo stesso pretore faceva cognizione. Di vero, niuna formola v'era per queste cognizioni, niun rito solenne; ma, conosciuta la causa come richiedeva l'affare, subito si decideva dal pretore estraordinariamente: laddove negl'interdetti erano certe formole dalle quali lo stesso pretore non poteva scostarsi, ed un certo ordine e rito che i litiganti dovevano seguire. Giustiniano non dice (Inst. § 8 *De interd.*) qual fosse tale rito ed in che differisse dal rito ordinario delle azioni, perchè a' suoi tempi tutte queste cose erano già andate in disuso, essendo divenuti estraordinarj tutt'i giudizj, e però giudicandosi senza bisogno dell'interdetto, come se fosse data l'azione utile per l'interdetto. ivi, e 16. — d. § 8 Instit. *De interd.*

18. Dioclesiano e Massimiano avevano primieramente comandato che i presidi nelle cause delle quali per lo innanzi non potevano far cognizione e per le quali davano i giudici, da indi in poi senz'attenersi a quest'ordine dovessero eglino stessi far cognizione, fuorchè nel caso d'impedimento per soverchie occupazioni. ivi, 15. — l. 2 Cod. *De pedan. judic.*

19. Teodosio il giovine andò più innanzi, e dispensò dalla necessità di ottenere l'azione, sia nel giudizio maggiore (dei prefetti e proconsoli), sia nel minore (dei presidi e degli altri chiarissimi magistrati). ivi. — l. 2 Cod. *De formulis.* — Indi egli stesso tolse affatto tutte le formole delle azioni, come anche le formole e gli altri atti legittimi. ivi. — l. 1 Cod. *De interd.*

20. Dunque non rimasero più azioni ordinarie nè interdetti propriamente parlando. In conseguenza tutto ciò che nelle Pandette si dice degl' interdetti e in generale e sopra le singole specie di essi, va applicato alle azioni straordinarie che per essi competerono in seguito, le quali pure son chiamate abusivamente *interdetti*, nè differiscono da essi se non per la solennità dell' ordine de' giudizj, la quale fu esclusa dopo che tutti i giudizj vennero parificati alle cognizioni straordinarie. XLIII, 1, 15. — l. 3 Cod. *De interd.*

Ora, in queste cognizioni non era necessario il denunziare l'azione, e l'osservare i termini entro i quali solevansi proporre le allegazioni; ma si dovevano queste proporre sul principio della cognizione. ivi. — *ib.* l. 4; l. 6 Cod. Theod. *De denunt. vel edit. rescr.*

21. Interdetto *Quorum bonorum*. V. lib. 43 tit. 2 *Quorum bonorum*; Cod. lib. 8 tit. 2 *Quorum bonorum*. — Mediante questo interdetto quegli che ottenne dal pretore il possesso de' beni domanda che i beni stessi vengano a lui restituiti in confronto di coloro che li posseggono o a titolo di erede o a titolo di possesso, o che intendono di possederli, XLIII, 2, 1. — l. 1 ff. h. tit.

22. Questo interdetto è restitutorio, e pertiene alla universalità dei beni, non alle cose singole. ivi, 2. — d. l. 1 § 1. — Compete anche contro chi cessò dolosamente di possedere. ivi. — ll. 2 et 3 Cod. h. tit. — Ma non vi sono tenuti i debitori ereditarj, i quali rimangono soggetti soltanto alla petizione di eredità. ivi, 3. — l. 2 ff. h. tit.

23. Quegli che in forza di questo interdetto intenta l'azione dee provare di essere egli alla condizione di venire ammesso al possesso dei beni. ivi, 4. — l. 1 Cod. h. tit.

24. — *Quod legatorum*. V. lib. 43 tit. 3 *Quod legatorum*; Cod. lib. 8 tit. 3 *Quod legatorum*. — Anche questo interdetto riguarda l'acquisto del possesso, e contiene che colui il quale occupò qualche cosa a titolo di legato non per volontà dell' erede, debba a lui restituirla; niuno dovendo farsi giustizia da sè. XLIII, 3, 1. — l. 1 cum § 1 et 2 ff. *Quod legat.*

25. Il legatario del legato di vindicazione poteva bensì per mero diritto occupare la cosa legata; ma contra tal rigore di Diritto il pretore viene in soccorso mediante questo interdetto, cui concede all' erede per assicurargli la ritenzione della quarta falcidia sopra la cosa legata: per altro egli doveva, prima di tutto, offrire idonea cauzione di restituire il legato al legatario, quando la ritenuta della quarta fosse stata assicurata. XLIII, 1, 3. — l. 2; l. un. Cod. *De interd.*

Tuttavolta questo interdetto non era concesso contro i donatarj *causa mortis*, sebbene fossero egualmente soggetti alla detrazione della quarta; e ciò perchè erano stati messi in possesso dal donatario. Inoltre, l'erede in tal caso non corre il rischio di perdere la porzione che gli attribuisce la Falcidia in ciò che fu donato *mortis causa*. Solamente, invece di giovarsi dell' interdetto affine di farsi rimettere *(tradere)* dal donatario il possesso della cosa donata, per potere assicurarsi la quarta falcidia in via di ritenzione, egli sarà obbligato d' impetire con azione reale per la rivendicazione del quarto in natura dell' oggetto donato *mortis causa*. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 5. — Difatti non potevasi imputare ai donatarj *mortis causa* d' eversi fatto giustizia da sè: ora, il pretore non mirava con questo interdetto se non ad obbligare il donatario e domandere tradizione all' erede anzichè impadronirsi egli stesso della cosa legata. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § 2.

26. Per questo interdetto non è convenuto in Giudizio se non chi possede. Onde se fu lasciato ad uno l'usufrutto o l'uso, e sia da lui già occupato, non dovrebbe competere l'interdetto, mentre tali cose si detengono anzichè si posseggano; ma lo si concede perchè la detenzione è un quasi-possesso. Lo stesso dicasi se fu lasciata una servitù prediale. ivi, 2. — d. l. 1 § 8.

27. Se uno fu posto in possesso per la conservazione de' legati, compete questo interdetto contro di lui per la restituzione, messime se fu già data cauzione a titolo di legati ed egli non recede, riputandosi allora ch' egli anche possegga; sebbene, potrebbe opporsi ch' egli custodisce anzichè possegga, e che ha la cosa per autorità del pretore. ivi. — d. l. 1 § 9.

28. È tenuto a questo interdetto anche colui che dolosamente *cessò di possedere*, vale a dire cessò di avere la facoltà di restituire. ivi, 3. — d. l. 1 § 7.

29. Non è tenuto a questo interdetto se non chi possede a titolo di legato o di fedecommesso. ivi, 4. — Quindi non è tenuto chi possede *pro herede* o *pro possessore*, il quale invece è tenuto alla petizione di eredità. ivi, 5. — d. l. 1 § 4.

30. Perchè uno possede per causa di legato

nulla monta quale sia la specie del legata; onde anche quegli che possede per causa di prelegato è tenuto a questo interdetto, ma per quella parte soltanto che ha per diritto di legato, non per quella che ha com'erede. XLIII, 1, 5 l. 1 § 6 Cod. *De interd.*

31. Possede a titolo di legato non solo quegli al quale fu lasciato il legato, ma eziandio il suo erede e gli altri successori. ivi, 7. — d. l. 1 § 10 et 13.

32. Dicendo l'interdetto *per volontà di chi spetta*, esso non ha luogo se, dopo adita la eredità o acquistato il possesso de' beni, si è acconsentito che il legatario possegga. Se poi ciò fu fatto prima che si adisse la eredità o prima che fosse acquistato il possesso de' beni, tal volontà non nuoce. ivi, 8. — d. l. 1 § 11.

Giova poi l'aver posseduto, qualora siasi incominciato a possedere per volontà di chi spetta *(ad quem ea res pertinet)*; la qual volontà giova al possessore anche se è poscia accedota, e non nuoce se dopo non persevera. ivi. — d. l. 1 § 14.

33. Se uno fra gli eredi o fra quelli a cui spetta volle che il legatario possedesse, ed un altro non volle, compete a questo l'interdetto, all'altro no. ivi. — d. l. 1 § 15.

Similmente se furono lasciate in legato due cose, e l'una fu occupata per volontà l'altra senza volontà, questa potrà essere rivocata, l'altra no. Lo stesso dicasi se di una cosa fo occupata una parte per volontà e l'altra senza volontà. ivi. — d. l. 1 § 12.

34. Questo interdetto compete all'erede ed al possessore de' beni; così pure a'loro eredi ed altri successori. ivi, 10. — d. l. 1 § 3.

35. Compete all'erede questo interdetto sotto condizione che sia stato satisdato al legatario a nome del legato; e s'intende ch'egli abbia acquistato una idonea cauzione issogiure, o possa acquistarla mediante l'azione Di mandato. ivi, 11. — *ib.* l. 1 § 27; l. 2 § 1 et 3.

36. Deesi riguardare al tempo in che fu emanato l'interdetto, per sapere se fu prestata o no satisdazione, e se dipende o no dall'erede; sicchè la legge intende che la cauzione perseveri, altrimenti concede l'immissione in possesso per la conservazione de'legati. ivi, 12. — *ib.* l. 1 § 16.

Così se il legatario fece sì che non fo prestata satisdazione, egli è tenuto all'interdetto sebbene non sia stata data cauzione. Se poi il legatario dipendette appunto da lui che non fosse satisdato, ma è pronto a ricevere la satisdazione alla edizione dell'interdetto, l'interdetto non compete qualora non sia stato satisdato. Così se dipendette dal possessore de' beni che non fosse satisdato ma egli è pronto a farlo, egli è tenuto all'interdetto. XLIII, 1, 2; — l. 2 § 4. Cod. *De interd.*

37. Se fu prestata satisdazione per alcune cose e per altre no, si potrà senza ostacolo muovere azione per quelle delle quali fu satisdato, non per le altre. ivi, 13. — *ib.* l. 1 § 18. — Che se in appresso una parte accrebbe al legato, supponi per alluvione, reputasi che ne sia stata data cauzione. ivi. — *ib.* l. 2.

38. L'effetto di questo interdetto è che viene restituito all'erede ciò che si possede a titolo di legato, onde i legatarj possano poi convenirlo in Giudizio. ivi, 14. — *ib.* l. 1 § 2 § redigit. — Onde in forza di esso chi non restituì debb'essere condannato al risarcimento. ivi, 15. — *ib.* l. 2 § 2.

Ma il legatario, costretto di rimettere all'erede la cosa legata, non poteva farsela poi restituire se egli se n'era messo in possesso per dolo o per violenza; poichè allora egli aveva perduto ogni diritto sulla cosa. ivi. — l. 5 Cod. *De legatis*, l. 13 *Quod metus causa.* — Quindi egli non poteva esigere tale restituzione se non in quanto la cosa legata non era ancora posseduta da veruno quando egli se n'era impadronito; non avendo ancora l'erede accettato la eredità; o perchè, avendola accettata, egli non aveva ancora preso possesso della cosa legata. ivi, *nelle note.*

39. Interdetto sulla immissione in possesso. V. lib. 43 tit. 4 *Ne vis fiat ei qui in possessionem missus est.* V. anche Immissione in possesso. — Questo interdetto era saviamente proposto contro colui che dolosamente fa in modo che non sia in possesso de' beni uno mandatovi d'ordine del pretore o di chi ne ha la giurisdizione, per la conservazione della cosa. ivi, 1. — *ib.* l. 1 cum § 1.

40. Se uno impedì altrui il possesso perchè credeva essere sua la cosa od obbligata o certamente non essere del debitore, non è tenuto a questo interdetto. ivi. — *ib.* l. 1 § 4.

41. A questo interdetto non è tenuto il pupillo nè il furioso, perchè mancano d'intenzione *(affectu)*; intendesi, che sia uo pupillo incapace di dolo. ivi, 3. — d. l. 1 § 6.

42. Non fa divario che uno abbia impedito altrui d'entrare in possesso, o che ne abbia cacciato chi v'era già entrato; nè si richiede che l'impeditore abbia fatto forza. ivi, 4. — d. l. 1 § 3.

43. Questo interdetto concerne anche il caso che uno, mentre intendeva ad essere messo in possesso, venga impedito di presentarsi al pretore, e nel frattempo sofferse danno. XLIII, 1, 4. — l. 4 § 3 *Quod metus causa*.

44. Questo editto è generale, competendo a chiunque sia stato mandato in possesso. ivi, 5. — *ib.* l. 1 § 2. — Anche per danno temuto *(damni infecti)*. ivi. — *ib.* l. 4.

45. Non monta che uno sia stato impedito a nome proprio od a nome altrui, dovendosi le parole *quanti ea res est* dell'editto riferire alla persona del proprietario. ivi, 6. — *ib.* l. 2.

Parimente è tenuto sì quello che impedì a proprio nome, sì quello che impedì a nome altrui. ivi, 7. — d. l. 2 § 1. — Ma è tenuto anche quello a nome del quale l'altro impedì. Così se è il tutore che operò con dolo, si dà l'azione contra il pupillo, purchè il tutore sia solvente; comechè si possa convenire anche il tutore. ivi, 7. — *ib.* l. 1 § 6. — E se uno venne impedito dal possesso per volontà di un padrone o di un padre, contro di questi si concederà l'azione, quasi avessero fatto per mezzo d'altri. ivi. — d. l. 1 § 7.

46. In questo interdetto entra *quanti ea res erit ob quam in possessionem missus erit*; le quali parole contengono l'utilità del creditore, sì che l'impeditore va condannato in tanto quanto importava a quello di avere il possesso. Epperò se quegli fu mandato in possesso per un credito falso o per una falsa petizione, ovvero se avesse potuto essere respinto mediante eccezione, nulla essendo la causa della immissione, questo interdetto non gli dee punto giovare. ivi, 8. — *ib.* l. 1 § 5 et l. 4 § 2.

47. Questo interdetto cessa quando cessar deve l'immissione in possesso; onde se alcuno fu messo in possesso perchè a lui non viene prestata satisdazione, venga a lui stesso offerta la satisdazione medesima. ivi, 9. — d. l. 4 § 1.

48. Quest'azione, eccetto l'immissione in possesso a causa di legati, compete entro l'anno e non dopo, sendo penale: è concessa contra gli eredi e simili persone, ma solamente per quanto è loro pervenuto: è pure concessa all'erede e simili persone. ivi, 10. — *ib.* l. 1 § 8. — Ma quando ad uno viene impedito di acquistare il possesso a causa di legati o di fedecommessi, l'azione è perpetua e si concede contra l'erede, mentr'è in facoltà de' successori lo evitare l'interdetto, offrendo satisdazione. ivi. — *ib.*

49. Non solo mediante questo interdetto, ma eziandio mediante l'azione *In factum* si soccorre a chi è mandato in possesso, quando egli viene impedito di possedere. E ciò non solo quando si tratta di mandare in possesso il ventre, ma anche se trattasi della conservazione de' legati o della cosa o d'altra causa. XLIII, 1, 11. — l. 1 § 2 ¶ sed sive, l. 3 § 2 et l. 4 § 4. *Quod metus causa*.

50. Anche mediante la mano militare si viene in soccorso di chi fu mandato in possesso, o con altro mezzo coattivo, p. e. colla inflizione d'una multa. ivi, 12. — *ib.* l. 3. — E ciò si osserva tanto se uno fu messo in possesso de' beni ereditarj quanto se de' beni dell'erede. ivi. — d. l. 3 § 1.

51. Interdetto per l'esibizione del testamento. V. Esibizione n. 41 a 55.

52. Interdetti sopra i luoghi sacri. V. Luogo n. 1 a 5.

53. — sopra i luoghi pubblici e le strade pubbliche. V. Luogo n. 6 a 22, e Strada *pubblica*.

54. — sopra i fiumi pubblici e sopra la navigazione di essi. V. Fiume.

55. — sopra la munizione delle rive de' fiumi pubblici. V. Riva.

56. Interdetti sopra la forza *(De vi)* e la forz'armata, cioè sopra lo spossesso *(Unde vi)* e il redintegro. V. Forza.

57. — sopra il momentaneo possesso. V. Possesso *momentaneo*.

58. — per turbato possesso *(Uti possidetis)*. V. Possesso *turbato*.

59. — sopra le superficie. V. Superficie.

60. — sopra le strade private. V. Strada *privata*.

61. — sopra l'acqua quotidiana ed estiva. V. Acqua n. 38 a 59.

62. Interdetto sopra i rivi o canali. V. Rivo.

63. — sopra le fontane. V. Fonte.

64. — sopra le cloache. V. Cloaca.

65. — sopra i lavori fatti per forza o clandestinamente *(Quod vi aut clam)*. V. Clandestinità e Violenza.

66. — sopra le remissioni. V. Remissione.

67. — sopra il precario. V. Precario e Salviano.

68. — per gli alberi sovrappendenti *(De arboribus caedendis)*. V. anche Albero. — È un interdetto proibitorio, che

ha luogo quando l'albero di chicchessia soprastà all'edifizio altrui; e qui per albero s'intende anche la vite. XLIII, 27, 1. — L. 1 § 1 et 3 *De arbor. caedend.*

69. Questo interdetto compete al proprietario dell'edifizio a cui soprastà l'albero; e se l'è un edifizio comune, compete ai singoli comproprietarj e solidariamente, dachè ciaschedauno ha anche il diritto di vindicare le servitù. ivi. d. l. 1 § 5.

70. Questo interdetto compete anche all'usufruttuario della casa a cui soprastà l'albero. ivi. — d. l. 1 § 4.

71. Questo interdetto importa che l'albero sovrappendente venga tagliato; e debb'essere tagliato interamente *(a stirpe)* dal suo proprietario; nè basterebbe, per antivenire all'interdetto del vicino, ch'egli avesse tagliato solamente i rami sporgenti sopra l'edifizio vicino. E se nol taglia il proprietario, n'è data la facoltà al danneggiato, senza che l'altro possa opporsegli; ensi il vicino ha diritto, se vuole, di portarsene via le legne. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 2 et 6.

72. Anche l'albero soprastante al suolo altrui si potea tagliere; ma con questa differenza, che non era lecito se non di ridurlo all'altezza di quindici piedi. — A questo fine il pretore dava un Interdetto particolare detto *De sublucandis arboribus*. ivi, 3. — d. l. 1 § 9.

73. Interdetto sopra i frutti caduti *(De glande legenda)*. V. Albero e Gland.

74. — per la esibizione dell'uomo libero. V. Esibizione n. 56 a 69.

75. Interdetti per la esibizione de' figli e della moglie. V. Esibizione n. 70 a 79.

76. — sopra le cose mobili *(Utrubi)*. V. lib. 43 tit. 31 *Utrubi*; Inst. lib. 4 tit. 15 *De interdictis* § 4. — Il pretore vietava con interdetto d'impedire a chi avera avuto presso di sè un servo per la maggior parte dell'anno, di prenderlo e menarselo via. Dicesi quest' interdetto *Utrubi*, quasi *utrum ubi*, cioè come se il pretore dicesse: *apud quem est ea res, apud eum remaneat.* XLIII, 31, 1. — l. 14 *Utrubi.*

77. Questo interdetto trattava del possesso di qualunque cosa mobile, ed era stato parificato a quello *Uti possidetis* concernente i fondi. ivi. — d. l. § 1. — Epperò quando uno aveva posseduto qualche cosa mobile per la maggior parte dell'anno, poteva giovarsi di questo interdetto. ivi. — *ib.*

Reputasi che uno abbia posseduto per la maggior parte dell'anno, comechè egli abbia posseduto per due mesi od anche per due giorni soltanto, se il suo avversario ha posseduto per un tempo ancor minore. XLIII, 31, 2; e L, 16, 137. — l. 156 *De verb. signif.*

78. Eravi qualche differenza tra i due interdetti *Utrubi* ed *Uti possidetis*: in questo prevale chi al tempo che vien dato l'interdetto possedeva dall'avversario non violentemente nè clandestinamente nè precariamente: in quello chi così possedette per la maggior parte dell'anno computata in addietro. ivi, 2. — Paul. *Sent.* lib. 5 tit. 6 § 1.

Ma Giustiniano parificò totalmente la efficacia dei due interdetti, e volle che, senza distinzione di mobili ed immobili o fondi, bastasse, per poter esercitare l'uno o l'altro interdetto, che il possesso dell'attore al tempo della contestazione della lite fosse senza vizio, cioè non violento nè clandestino nè precario. ivi. — Inst. *De interd.* § 4.

79. Interdetto sopra i mobili dell'inquilino. V. lib. 43 tit. 32 *De migrando.* — Questo interdetto è dato all'inquilino che, pagata la pigione, vuol lasciare l'abitazione locatagli. ivi, 1. — *ib.* l. 1 § 1. — Egli è dato affine ch'egli possa portarsi via le robe sue, tranne che fosse convenuto col locatore dover esse rimanere soggette a pegno per la pigione (la quale convenzione fu poi tacita pei predj urbani): onde, purchè la pigione sia stata pagata o con le cose introdotte o importate e nate o fatte nell'abitazione stessa, o altrimenti, è vietato di far violenza per impedire che le dette cose sieno portate via dal locatario. ivi. — d. l. 1 pr.

In questo argomento evvi pure il soccorso della procedura straordinaria. ivi. — d. l. 1 § 2.

80. Questo interdetto diretto compete a quello ch'ebbe in conduzione l'abitazione: se l'ha gratuita, gli compete l'interdetto utile. ivi, 2. — *ib.* l. 1 § 1 ¶ nam; et § 3.

81. Questo interdetto ha luogo per colui soltanto che abita una casa; al colono non compete. ivi. — *ib.* § 1 ¶ nam.

82. Non si richiede che la cosa importata sia ne' beni del conduttore, nè che in essa sia costituito pegno; bastando che sia stata importata a titolo di pegno. ivi, 3. — d. l. 1 § 5.

83. Questo interdetto è utile all'inquilino anche per le cose che non sono sue ma gli furono comodate, locate o depositate. ivi. — *ib.* l. 2.

84. Questo interdetto compete quando siano pagate tutte le pigioni; nè ha luogo se la pigione non è ancora dovuta; purchè l'inquilino non sia pronto a pagarla. XLIII, 31, 4. — l. 1 § 4 *De migrando*. — Onde se pagò un semestre ed un semestre è dovuto, sarà inutile l'interdetto qualora non paghi anche l'altro semestre. Così è se nella conduzione della casa fu fatta la speciale convenzione che non sia lecito di sgombrare *(migrare)* prima che si compia l'anno o prima di un dato tempo. Lo stesso dicasi se la conduzione fu fatta per più anni, e non sono ancora scorsi; dovendo i pegni rimanere obbligati per tutta la conduzione. ivi. — *ib.*

. 85. Questo interdetto è perpetuo, concedendosi ai successori e contra i successori. ivi. — d. l. 1 § 6.

86. Interdetto Salviano. V. Salviano *(Interdetto)* e Quasi-Salviano.

; 87. — per la tumulazione *(de mortuo inferendo)*. V. Tumulazione.

88. — *De in possessionem misso*, interdetto che (indipendentemente da quello *Unde vi*, che il pretore accordava a colui ch'egli aveva mandato in possesso, e ch'era stato spossessato per forza. V. sopra n. 39 a 50) era dato a chi per dolo, comechè senza violenza, era stato impedito di mandare ad effetto la immissione in possesso ordinata dal pretore. XLIII, 4, 1. — l. 1 cum § 1 *Ne vis fiat ei, qui in possess. missus erit*.

89. — pel la edificazione del sepolcro. V. Sepolcro.

90. — *Ne quid fiat in loco religioso*. In conseguenza di questo interdetto particolare non si poteva nemmeno ristabilire ciò che era stato costruito in un luogo divenuto religioso mediante la sepoltura, se non dopo d'aver fatto determinare dai pontefici ciò ch'era possibile *(fas)* di ristabilire senza mancare al rispetto dovuto alle ceneri de' morti. XI, 8, 5. — l. 5 § 1 *De mortuo inferendo*.

91. — *Ne quis via*, interdetto particolare che (oltre a quello *De locis et itineribus publicis* contro qualunque lavoro tendente a molestare l'uso delle strade publiche) il pretore accordava a qualunque cittadino il quale si lagnasse d'essere stato impedito dal passarvi. XLIII, 1, 2. — l. 2 § 1 ff. *De interd.*

92. — per condur l'acqua dal serbatoio *(de aqua ex castello ducenda)*, interdetto particolare che il pretore accordava a colui che per concessione del principe aveva acquistato il diritto di pigliar l'acqua nei bottini, serbatoj od altri luoghi pubblici; il quale interdetto avea per oggetto d'impedire che il concessionario fosse turbato nel suo godimento o nei lavori necessarj per istabilirlo; nel qual ultimo caso per altro il pretore l'obbligava a dar cauzione *damni infecti*. V. Acqua n. 57 a 59.

93. Interdetto *De uxore ducenda*. V. Esibizione n. 79.

94. Interdetti per lavori nuovi. V. anche Dinunzia *di lavoro nuovo (operis novi)* e Remissione. — Se quegli a cui fu dinunziato il nuovo lavoro edificò prima che la dinunzia gli fosse rimessa, e in appresso vuole esercitare azione per provare che ha diritto di tenere il lavoro così fatto *(jus sibi esse ita aedificatum habere)*, il pretore gli dee negare l'azione ed emanare un *interdetto restitutorio* affinchè la cosa sia rimessa nello stato di prima. XXXIX, 1, 22. — l. 1 § 7 et l. 20 ff. *De operis novi nuntiat.*

95. Questo interdetto ha luogo anche se, non essendo stata rimessa la dinunzia, sia stata invece interposta satisdazione di restituire la cosa nello stato di prima. In ogni caso chi fa così il lavoro, se anche ha il diritto di farlo, reputasi che l'abbia fatto in contravvenzione all'editto del pretore, e perciò è costretto a demolirlo. E, avesse il disobbediente o non avesse diritto, tutto ciò che fu fatto prima della remissione o della satisdazione che ne tien vece, stimasi fatto senza diritto. ivi, 23. — d. l. 20 § 1, 3 et 4.

96. Questo interdetto ha luogo principalmente quando il denunziante si presentò al pretore, e questi vietò che frattanto si eseguisse il lavoro. ivi, 24. — l. 102 *De reg. juris.*

97. Questo interdetto è dato in perpetuo; e compete all'erede ed agli altri successori. ivi, 25. — l. 20 § 6 ff. *De operis novi nuntiat.*

98. L'interdetto ha luogo contra chi fece il lavoro o lo ratificò dopo fatto. ivi, 26. — d. l. 20 § 7. — Nè monta di chi sia il suolo nel quale fassi il lavoro; basta sapere chi ne sia possessore; purchè a nome suo il lavoro si faccia. ivi. — *ib.* l. 18 § 1. — Nè fa pur caso che sia quel desso a cui fu denunziato, ovvero un successore di lui; onde se il dinunziato vendette il fondo, e il compratore edificò, questi è tenuto a permettere la distruzione del lavoro; e quanto alle spese sarà convenuto mediante l'azione *In factum* il venditore il quale dolosamente alienò per cangiare lo stato della causa. ivi. — *ib.* l. 23.

99. Quando un nuovo lavoro intrapreso in un edifizio comune fu dinunziato ad uno solo dei comproprietarj, se il lavoro si fa per volontà di tutti, la dinunzia sarà valida per tutti; ma se alcuni ignorano, sarà obbligato in solido all'interdetto restitutorio quegli che contravvenne all'editto del pretore. XXXIX, 1, 24. — l. 5 § 5 ¶ sed si, et l. 18. *De operis novi nuntiat.*

100. Questo interdetto compete contra l'erede di chi fece il lavoro, ma soltanto per ciò che a lui pervenne, o dolosamente fece sì che non gli pervenisse: e forse va data contra di lui l'azione *In factum* piuttosto che l'interdetto. ivi, 27. — *ib.* l. 20 § 8. — Ora, l'erede dee lasciare che l'avversario distrugga il lavoro, non che rimetta la cosa nello stato di prima, sendo questa la pena della contravvenzione all'editto, e l'erede non succedendo nella pena. ivi. — *ib.* l. 22.

101. La satisdazione prestata al dinunziante, non solo estingue la dinunzia del nuovo lavoro, di modo che, senza bisogno d'impetrarne dal pretore la remissione, il satisdante può continuare il lavoro nè può essere convenuto coll'interdetto restitutorio; ma inoltre essa gli dà un *Interdetto proibitorio*, acciocchè non venga egli impedito di fare il lavoro; *etenim pertinet ad decus urbium aedificia non derelinqui.* ivi, 38 e 39. — *ib.* l. 20 § 9 et 28.

Nè importa che chi edifica abbia o no il diritto di farlo; perciocchè l'interesse di chi dinunziò rimane salvo, sendogli prestata cauzione. ivi, 39. — d. l. 20 § 11.

102. Questo interdetto compete a chi ha già prestato satisdazione, non a chi semplicemente ripromise. ivi, 40. — d. l. 20 § 12 et 13. — Ed anche se fu prestata satisdazione, qualora questa più non sussista, poni caso per essere i fidejussori divenuti insolventi, cessa d'aver luogo l'interdetto. ivi. — d. l. 20 § 14. — Ed anche se da principio dipendeva dal dinunziante che non fosse prestata satisdazione, ed ora non dipende più, l'interdetto cessa di aver luogo. ivi. — d. l. 20 § 15.

103. Se un procuratore mi dinunziò il nuovo lavoro, e ricevette satisdazione; indi io fo uso contro di lui dell'interdetto acciocchè non m'impedisca a forza di farlo, è necessario, in forza dell'interdetto, ch'egli presti cauzione *Judicatum solvi*, poichè sostiene le parti di reo convenuto. ivi, 41. — *ib.* l. 5 § 20. — Epperò non gli si debbono opporre le eccezioni procuratorie, nè lo si dee costringere a satisdare che il suo costituente *(dominum)* ratificherà. XXXIX, 1, 41. — l. 6. *De operis novi nuntiat.* — E se non satisdarà *Judicatum solvi*, gli si vieterà la esecuzione del nuovo lavoro, e gli si negheranno le azioni che promovesse a nome del suo costituente. ivi. — *ib.* l. 7.

104. Questo interdetto compete anche dopo l'anno, ed anche all'erede ed agli altri successori. ivi, 42. — *ib.* l. 20 § 16.

105. Interdetto frodatorio. Era un'azione che avea luogo contro il creditore del tutore, in caso di collusione. XLVI, 3, 28. — l. 96 ff. *De solut. et liber.* — La legge suppone che un tutore abbia frodolentemente delegato al suo proprio creditore ciò ch'era dovuto al suo pupillo, e che questo creditore sia stato partecipe della frode.

INTERDICERE aqua et igne. V. Interdizione. n. 22.

2. — *bonis,* togliere l'amministrazione dei beni. V. Curatore e Interdizione n. 20 e 21.

3. — *foro,* proibire l'ingerenza negli affari forensi. V. Interdetto n. 16.

INTERDIZIONE. V. Deportazione, Esilio, *Interdicere*, Relegazione. V. lib. 48 tit. 22 *De interdictis et relegatis et deportatis.*

1. Potevasi interdire ad uno, sotto forma di pena, che uscisse di casa. XLVIII, 20, 21. — l. 9 h. tit.

2. Potevasi interdire ad alcuno gli onori, in forma di pena; ma non i carichi, chè allora la sentenza sarebbe stata nulla. E questa interdizione rendeva infame. ivi, 35. — *ib.* l. 7 § 21 et 22. — Se dunque tu eri privato degli onori in conseguenza della condanna pronunziata contro di te, tu non eri già sollevato dai carichi pecuniarj incombenti ad essi onori. ivi. — *ib.*

3. Colui al quale s'interdicevano i piccoli onori, erano interdetti anche i grandi. ivi. — d. § 22.

4. I decurioni potevano essere interdetti dal loro ordine, a tempo o per sempre. ivi, 34. — d. l. 7 § 20.

5. Eranvi tre sorta d'esilio; cioè l'interdizione da certi luoghi; l'interdizione da tutti i luoghi tranne un solo *(lata fuga)*, p. e. la deportazione; la relegazione in un'isola *(insulae vinculum)*. ivi, 19. — *ib.* l. 5.

6. Si poteva interdire ad uno di stare nella sua patria. ivi, 22. — *ib.* l. 7 § 19.

Quegli ch'era interdetto dalla sua patria doveva astenersi anche da Roma: ma chi era in-

terdetto da Roma non l'era dalla sua patria. XLVIII, 20, 25. — l. 7 § 15 *De interd. et releg. et deport.*

7. Eravi grando differenza tra la deportazione e la relegazione. ivi, 27. — *ib.* l. 14 § 1.

La deportazione era sempre duratura in perpetuo. ivi, 29. — *ib.* l. 7 § 2.

Il deportato perdeva i diritti di cittadinanza. ivi, 15. — *ib.* l. 15. — Egli non poteva ricevere per testamento. ivi. — *ib.* l. 16. — Non poteva fare testamento, tranne che fosse stato deportato dal preside della provincia senza il fatto del principe. ivi. — *ib.* l. 15 § 1; l. 6 § 7 *De injusto, rupto* etc.

8. La deportazione importava confisca di beni. ivi, 27. — l. 14 § 1 *De interd.*

Il deportato non perdeva la libertà; quindi non era servo della pena, non era morto civilmente. ivi, 15. — *ib.* l. 15. — Vedi tuttavolta la l. 1 § 8 in f. ff. *Ad senatusc. Tertyll.*, la quale sembra supponga che il deportato sia morto civilmente. XXXVIII, 17, 24. — Veggasi pure la l. 65 § 12 ff. *Pro socio* (XVII, 2, 60), la quale suppone morto civilmente *(pro mortuo habetur)* quegli i cui beni sono confiscati, e quindi il deportato, perchè la deportazione importava confisca di beni. — Veggasi finalmente la l. 2 ff. *De poenis* (XLVIII, 19, 4), che qualifica di pena capitale non soltanto la pena di morte o la perdita della libertà, ma eziandio la perdita del diritto di cittadinanza.

9. Il deportato non era privato del diritto delle genti. Quindi poteva comprare, vendere, permutare, locare, prestare a mutuo e fare ogni contratto ed altro atto simile. Alla sua morte gli succedeva il fisco; nè egli poteva disporre in frode del fisco. XLVIII, 19, 15. — l. 15 *De interd.*

10. La relegazione poteva essere a tempo o in perpetuo. ivi, 29. — *ib.* l. 7 § 2. — Il relegato non perdeva il diritto di cittadinanza. ivi, 19. — *ib.* l. 24. — Poteva fare testamento, e ricevere per testamento. ivi, 28. — *ib.* l. 7 § 3. — Conservava il suo stato integro e la podestà paterna. ivi. — *ib.* l. 18. — I suoi beni non gli erano confiscati, dall'imperatore Trajano in poi. ivi, 27. — *ib.* l. 7 § 4. — Tuttavolta, come la rilegazione in perpetuo supponeva un delitto più grave, il giudice poteva, secondo i casi, pronunziare la confisca di una parte dei beni. ivi, e 28. — *ib.* et l. 4.

11. Quegli al quale era interdetto d'essere a Roma o ne' suoi sobborghi, oppure nella tale provincia, era relegato. ivi, 19. — *ib.* l. 14.

12. Il relegato in un'isola riteneva il suo stato integro, come qualunque altro relegato. XLVIII, 19, 28. — l. 4 *De interd.* — Soltanto era obbligato di non uscire dall'isola. ivi. — *ib.*

Il relegato non poteva risedere nelle città dov'era il principe, nè in quelle dove il principe passava. ivi, 25. — *ib.* l. 19.

13. La relegazione era pronunziata o dal principe o dal senato o dal prefetto della città o dal preside della provincia; non dai consoli. ivi, 30. — *ib.* l. 14 § 2.

14. Il preside poteva interdire l'avvocazione o per sempre o per un dato tempo, p. e. durante il suo governo. ivi, 36. — l. 9 ff. *De poenis.*

15. Si può interdire ad uno che assista certe persone. ivi. — d. l. 9 § 2. — E che postuli al tribunale del preside; senza proibirgli di farlo dinanzi al legato od al procuratore di Cesare. ivi. — d. l. 9 § 3. — Ma se gli fu proibito di postulare dinanzi al legato, non potrà per conseguenza farlo nemmeno presso il preside. ivi. — *ib.*

16. Talvolta non s'interdice ad uno l'avvocazione, ma il foro; ch'è maggior pena, venendogli così tolta affatto la facoltà di prestarsi in affari forensi. Tale interdizione solevasi fare a qualunque persona di legge, così agli assessori de' magistrati, come a' consulenti, così a' causidici come a' *tabellioni* ed a' *prammatici*. ivi, 37. — d. l. 9 § 4.

Interdicevasi anche a' forensi il fare instrumenti di ogni maniera, il concepire libelli, lo assumere testimonanze *(ne testationes consignent)*. ivi. — d. l. 9 § 5.

Interdicevasi loro eziandio il sedere là dove depongonsi pubblicamente instrumenti, come nell'archivio o nella cancelleria. ivi. — d. l. 9 § 6.

Interdicevasi loro anche l'ordinare o scrivere o suggellare testamenti. ivi. — d. l. 9 § 7.

17. Eravi inoltre la pena dell'interdizione da ogni pubblico atto: il colpito poteva per altro intervenire negli atti privati. ivi. — d. l. 9 § 8.

18. Un'altra sorte di pena era quella che interdiceva una o più negoziazioni, o qualunque negoziazione. ivi, 38. — d. l. 9 § 9 et 10.

19. Il preside non poteva interdire ad uno, al di là del tempo della sua amministrazione, l'esercizio di alcun'arte. ivi, 36. — *ib.* l. 43.

20. Interdizione dai beni. V. Cura, Furioso, Prodigo. — Chi era interdetto ne' beni

dal pretore non poteva alienare. XXVII, 10, 1. — l. 10 *De curat. fur. dand.*

21. Il suo curatore poteva vendere *legitimo modo*, quando avea data la cauzione richiesta dal gius pretorio. Tuttavia, mancando lui di dare cauzione, se d'altro canto egli aveva alienato i beni giusta le formalità prescritte, e ne aveva impiegato il prezzo a pagare i creditori dell'interdetto, gli eredi di questo non potevano molestare gli acquirenti. ivi, 10. — *ib.* l. 7 § 1.

22. Interdizione dall'acqua e dal fuoco. V. anche *Acqua* n. 3. — Così chiamavasi anticamente l'esilio (XLVIII, 1, 3. — l. 2 ff. *De publ. jud.*), perchè i Romani allora costumavano, quando volevano rigettare alcuno dalla loro società *(civitate)*, proibire a chicchessia di somministrargli fuoco nè altro di ciò che è necessario alla vita. IV, 5, 3, *colle note.* — l. 5 *De capiet min.*

23. A questa pena successe poscia il confino *(deportatio)*. XLVIII, 13, 8. — l. 3 *Ad leg. Jul. peculat.*; XLVIII, 19, 17. — l. 2 § 1 ff. *De poenis.*

INTERESSE. Chi è senza interesse è senza azione: e dicasi comunemente che l'interesse è la misura delle azioni. XVII, 1, 27. — l. 8 § 6 ff. *Mandati*; XXX a XXXII, Append. 1. — l. 7 *De annuis legatis.*

2. Il difetto d'interesse esclude la querela. XLVI, 3, 118. — l. 96 ff. *De solut. et liber.*

3. L'interesse di puro piacere *(voluptatis)* basta per dare azione. XLIII, 24, 26. — l. 16 § 1 *Quod vi aut clam.*

4. L'interesse di affezione è considerato nei contratti. XVII, 1, 7. — l. 54 ff. *Mandati.*

In generale, nel linguaggio delle leggi la parola *interesse* s'intende di un interesse pecuniario; tuttavolta questa regola soffre eccezione nei contratti di buona fede (ivi. — *ib.*), donde appare che sarebbe altrimenti nei contratti di stretto diritto. Tale è il sentimento di Gotofredo.

5. Interesse marittimo. V. Prestito *marittimo.*

INTERESSI. V. Anatocismo, Azione, Contratto, Deposito, Frutti, Mora, Obbligazione, *Usura*, ec. ec. ec. V. lib. 22 tit. 1 *De usuris et fructibus et causis et omnibus accessionibus et mora*; Cod. lib. 4 tit. 32. *De usuris*; lib. 5 tit. 56 *De usuris pupillaribus*; lib. 6 tit. 47 *De usuris et fructibus legatorum seu fideicommissorum*; lib. 7 tit. 54 *De usuris rei judicatae*; lib. 10 tit. 8 *De fiscalibus usuris*; Nov. 32, 33, 34, 121. 136 cap. 4, 138, 160; Ediet. Justin. 7, 9, 11; Nov. Leon. 83.

1. Chiamasi *interesse (lat. usura)* l'accessione di una quantità dovuta. XXII, 1, 1. — La quale accessione debb'essera prestata per l'*uso* della somma capitale. ivi, 18.

2. I Romani dividevano in cento parti qualunque somma data ad interesse; ed era lecito lo stipulare a titolo d'interesse la centesima parte della somma capitale per ciascun mese; quest'era la misura massima dell'interesse. Tale *centesima* parte del capitale al mese pagavasi d'ordinario ad ogni primo del mese *(Kalendis)*: ora, dodici essendo i mesi dell'anno, e anche l'*asse* composto essendo di dodici parti, quella *centesima* parte della somma capitale chiamavasi oncia; la somma di questa once pagata in ciascun mese costituiva dopo un anno l'*as usurarium*, essia l'interesse totale, che, per essere composto di dodici centesime parti, equivaleva al dodici per cento all'anno. ivi, 19.

Ritenuta questa computazione dell'interesse totale, ossia delle once componenti l'*asse usurario*, è chiaro che le denominazioni di *Usurae deunces, dextantes o decunces, dodrantes, besses, septunces, semisses o semissales, quincunces, trientes, quadrantes, sextantes*, equivalgono alle nostre di *undici, dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due* per cento all'anno: *unciariae usurae* finalmente chiamavasi l'interesse dell'an per cento all'anno; e *semi-unciario* dicevasi l'interesse del mezzo per cento all'anno. ivi.

3. Alla computazione degl'interessi legittimi si rapportano quegli altri interessi maggiori che o esigevano illegalmente gli usurai, o la legge stessa in alcun caso permetteva, p. e. nel cambio marittimo *(foenore trajectitio)*. — Così chiamavasi *Usura sesqui-centesima* l'interesse del diciotto per cento all'anno, *Usurae binae, ternae o triplices, quinae*, l'interesse del ventiquattro, del trentasei, del sessanta per cento all'anno. ivi.

4. Sono suscettivi dell'accessione degl'interessi il danaro contanta ed i frutti della terra, quando questi sono il soggetto principale del credito; poichè non è ammesso l'interesse degl'interessi *(anatocismo)*. ivi, 20. — l. 15 ff. *De usuris.*

Se per altro in forza di novazione diventava parte del debito capitale quanto era dovuto a titolo di frutti o d'interessi, pel gius antico v'era luogo all'interesse dell'interesse; ma Giu-

stiniano non permise che si continuasse a defraudare così la legge. XXII, 1, 1. — l. 28 Cod. *De usuris*.

5. Fu per patto convenuto che, non venendo pagati nel termine stabilito gl' interessi, i frutti delle ipoteche compensassero gl' interessi nella misura legale del dodici per cento all'anno. Quantunque in origine sia stato stipulato un interesse minore del legittimo, fu tuttavia deciso non essere irrita questa convenzione; poichè, non venendo pagato nel tempo determinato il minore interesse, poteva a buon diritto lo stipulante farsi promettere il maggiore interesse legittimo. ivi, 21. — l. 1 § 3 ff. *De pign. et hypoth.* — Nè si reputa inutile la stipulazione dell' interesse legittimo concepita sotto la condizione *Se il minore interesse non verrà pagato nel tempo determinato:* imperciocchè non è stipulata una pena (ossia l' interesse degl' interessi non pagati), ma un interesse maggiore in proporzione del capitale. S' incorre poi nella pena di questa stipulazione degl' interessi quando anche il debitore non venga convenuto in Giudizio. Se però dopo la morte del creditore non v' era a cui potess' essere fatto il pagamento, la mora del tempo intermedio non è imputabile a colpa. Laonde, se vengono dimandati interessi maggiori de' primi, sarà utile di opporre l' eccezione Di dolo. ivi. — l. 9 § 1 cum ¶ nec inutilis, si tamen post ff. *De usuris*.

6. Il pagamento degl' interessi maggiori sotto la condizione *Se non saranno pagati nel tempo determinato i minori,* non si può stipulare che dal giorno che occorse la condizione: ma ciò non dee retrotrarsi al giorno del contratto. Ecco due bei casi. 1.° *Caso*. Una persona si era obbligata di pagare ogni anno gl' interessi in ragione del cinque per cento; con patto, se qualche anno non facesse tal pagamento, di pagare il sei sopra tutta la somma dal dì del contratto. Tale persona essendo incorsa nella pena della stipulazione dopo qualche anno, ed avendo riclamato contro l' ingiustizia della detta stipulazione, l' imperatore Marco rescrisse che dovesse il preside restringerla entro i limiti dell' equità in modo che l' interesse si aumenti soltanto pel tempo posteriore alla cessazione del pagamento regolare. ivi, 22. — *ib.* l. 17.

2.° *Caso*. Seja ha preso danaro a mutuo da Setticio, ottenendo, quanto agl' interessi, che, ove non venissero pagati nei termini stabiliti o dopo tre mesi, Seja sia tenuta a pagare un interesse maggiore; e così di seguito per tutte le singole rate, se con quella condizione non venissero pagati gl' interessi, essa condizione avesse ad essere osservata fino al pagamento totale della somma dovuta per tal titolo. Ora, supponi che fino dalla prima rata Seja incorra nella pena della stipulazione. Ella potrà, pagando in seguito puntualmente, evitare la pena delle rate successive. XXII, 1, 22. — l. 12 ff. *De usuris*.

7. Fuor del danaro e dei frutti della terra *(fruges)*, le altre cose non sono suscettive dell' accessione degl' interessi, salvochè non siano state lasciate al creditore perchè fossero vendute. Così se fu lasciato in fedecommesso oro od argento lavorato, perchè, vendato a ritrattone il prezzo, con questo si pagassero de' legati o si prestassero degli alimenti; e venne interposta mora nella prestazione del detto oro ed argento; se ne potranno esigere gl' interessi; non così se l' oro o l' argento fedecommesso era lasciato per uso. ivi, 23. — *ib.* l. 3 § 4.

8. Se è dovuto un fatto, avvegnachè questo diventi un debito pecuniario se il fatto non fu eseguito, ne viene di conseguenza che è suscettivo dell' aumento degl' interessi. Per es. se fu lasciata per legato, senza termine, la collocazione di statue ed imagini, e il preside ne stabilì il tempo, e gli eredi non le hanno collocate entro tal tempo, dovranno pagare alla comunità *(reipublicae)* l' interesse dal quattro per cento. ivi, 24. — *ib.* l. 17 § 8.

9. Gl' interessi sono di più specie. Altri sono dovuti per convenzione: altri, senza convenzione, cioè in conseguenza della mora (od anche prima della costituzione), per la natura del contratto o della causa di debito, o per privilegio del creditore.

Interessi convenzionali. Avvegnachè i patti aggiunti a' contratti di buona fede sono inerenti al contratto stesso e costituiscono un'azione derivante da esso; a differenza dei patti aggiunti ai contratti di stretto diritto, nei quali non si osserva questa regola; ne segue che nei contratti di buona fede si possono domandare gli interessi in forza del patto, ma non nei contratti di stretto diritto. Tuttavia gl' interessi promessi con patto nudo costituiranno almeno un debito naturale: epperò sebbene domandarsi non possano gl' interessi del danaro dato a mutuo se non ha avuto luogo una stipulazione, tuttavia, se furono pagati, non possono essere ridomandati come indebiti, nè essere imputati a diffalco della somma principale. ivi, 25. — *ib.* l. 3 Cod. *De usuris*.

10. Il creditore può patteggiare che, invece degl' interessi del danaro mutuato, che il de-

bitore non gli paga, possa ritenere i frutti della cosa ipotecata fino alla concorrenza dell'interesse legittimo. Quindi, sebbene per patto non possano essere domandati gl'interessi, tuttavia può il creditore conseguirli in virtù del patto per diritto di ritenzione. XXII, 1, 25. — l. 8 ff. *In quibus caus. pign. vel hypoth.*

Anche se non fu interposta stipulazione, può il creditore assicurarsi degl' interessi convenuti mediante la ritenzione del pegno. ivi. — l. 4 Cod. *De usuris.* — Che se al tempo del contratto fu convenuto un interesse minore, e in seguito il debitore si obbligò a pagarne uno maggiore, non può stimarsi ratificata la ritenzione del pegno se nel secondo instrumento non fu convenuto che il pegno fosse obbligato anche per l' accrescimento. ivi. — *ib.*

Se poi non ebbe luogo veruno patto perchè i pegni fossero obbligati anche per gl' interessi convenuti, ma fu soltanto convenuta la prestazione di una pena in una determinata somma, nulla di più può essere domandato, ed il pegno debb' essere restituito. ivi. — l. 22 Cod. *De usuris.*

11. È regola speciale che l' accessione del frumento o dell' orzo dato a mutuo debba pagarsi anche in virtù di nudo patto, e ciò per l' incertezza de' prezzi. ivi, 26. — *ib.* l. 12.

12. È pur regola speciale che sieno dovuti alle comunità anche in virtù di nudo patto gli interessi del danaro da esse dato a mutuo. ivi. — l. 30 ff. eod. tit. — Giustiniano estese questo privilegio anche ai banchieri. ivi. — Nov. 136 cap. 4.

13. Nella stipulazione o convenzione degli interessi non è necessaria la scrittura, se può essere in altra maniera provato ch' ebbero luogo. ivi, 27. — l. 1 Cod. *De usuris.* — Anzi, dalla non interrotta prestazione degli interessi si presume che abbia avuto luogo la stipulazione relativa. ivi. — l. 6 ff. eod. tit. — Di più ancora, da tale prestazione si presume l' obbligazione della somma principale. Così se la figlia di uno, i cui beni furono confiscati, prova che suo padre le pagava gl' interessi della dote in ragione di mille, il fisco dovrà contarle mille a titolo di dote. ivi. — d. l. 6 § 1. — Del rimanente tale presunzione non nasce da una prestazione qualunque, ma soltanto da una prestazione non interrotta. ivi. — l. 7 Cod. h. tit.

14. Gl' interessi convenzionali debbono essere determinati, e non eccedere la misura legale. Onde se nella stipulazione fu detto *e gl' interessi che fossero per competere*, la stipulazione è nulla. XXII, 1, 28. — l. 31 ff. *De usuris.* — E parimenti se dicesse *gl' interessi fra noi convenuti.* ivi. — *ib.* l. 4 § 2.

Giustiniano concesse ai banchieri questo privilegio, che sia utile la loro convenzione se anche non hanno espressa la misura degl' interessi da lor patteggiati, e che in tal caso sia ad essi dovuto l' interesse in ragione dell' otto per cento all' anno. ivi. — Nov. 136.

15. La misura legittima degl'interessi è l'un per cento al mese sopra il capitale. Questo per altro, sebbene fosse lecito e legittimo, reputavasi il massimo: anche se era un po' meno; dachè le persone oneste davano il lor denaro al sei per cento all' anno, e questo era l' interesse civile e moderato: il cinque noveravasi tra i minori, ed il quattro fra i minimi. ivi, 29.

16. Da principio per la legge delle XII Tavole era stabilito che niuno potesse esigere più dell' un per cento all' anno, mentre per lo innanzi la cupidigia degli usurai regolava tutto. Ma in breve tal legge cadde in disuso, e fu rinovata da un plebiscito pubblicato sotto i consoli C. Marcio e Gn. Manlio. In seguito per un plebiscito dell' a. di R. 406 l' interesse fu limitato al mezzo per cento al mese. Finalmente nell' a. 441 la legge Genucia proibì assolutamente qualunque interesse: e siccome questa legge era obbligatoria soltanto in Roma non nel Lazio, fu in seguito, ond' evitare le frodi degli usurai che davano a credito sotto i nomi de' socj latini, pubblicata la legge Sempronia che obbligava similmente anche i Latini. Sennonchè queste leggi non ottennero il loro scopo, ma l' interesse crebbe sempre a dismisura; laonde i pretori proibirono co' loro editti l' interesse maggiore del dodici per cento all' anno. ivi, *nelle note.*

17. Giustiniano con una sua costituzione permise alle persone illustri di esigere tutt' al più il quattro per cento, ai negozianti fino all' otto, ed alle altre persone solamente fino al sei; ma nei contratti trajettizj o nelle dazioni di generi ad interesse, rimase lecito di stipulare l' interesse fino al dodici per cento all' anno. ivi. — l. 26 § 1 Cod. *De usuris.* — E volle che questo gius abbracciasse anche le stipulazioni anteriori ad essa costituzione. ivi. — *ib.* l. 27. — Per la nov. poi 32, quelli che danno denaro a censo a' persone agricole, non possono conseguire più del quattro per cento all' anno. ivi.

18. Non solamente è proibito ai creditori lo

stipulare espressamente un interesse superiore al legittimo; ma nessuno può neppure stipulare in luogo d'interessi una pena che superi l'interesse legittimo. XXII, 1, 30. — ll. 9 et 44 ff. *De usuris*; l. 15 Cod. eod. tit.

19. Se uno ha obbligato ad un suo creditore il possesso di un suo fondo con la condizione ch'egli percepisca i frutti invece d'interessi, non può essere rescissa tal convenzione sotto il pretesto di percezione d'emolumento superiore; e ciò atteso l'incerto evento de' frutti. ivi, 31. — l. 17 Cod. eod. tit.

20. Se uno ha dato danaro a mutuo col patto di godere dell'abitazione di una casa in cambio d'interessi; e ne godette, ma non percepì veruna pigione, locato avendo la casa stessa; non può farsi lite per la ragione che, se fosse stata locata la casa per una pigione maggiore, sarebbe stato stipulato un interesse illecito: invece si considera che sia stata la casa concessa per picciola mercede. ivi. — *ib.* l. 14.

21. Quanto ai frutti della terra, è permesso l'interesse eccedente la misura legittima; quando però sono gli stessi frutti dati a mutuo. ivi, 32. — *ib.* l. 23. — E altrimenti quando fu dato danaro a mutuo, sebbene la somma capitale sia dovuta in frutti. ivi. — *ib.* l. 16. — Anzi il gius fu innovato anche rapporto agli stessi frutti. Di vero, Costantino ha stabilito che quello il quale avrà dati a persone indigenti frutti a mutuo, non possa a titolo d'interesse conseguire più di un terzo di quello che ha dato: se p. e. ha dato a mutuo due moggia, non può riceverne in restituzione più di tre. ivi. — l. 1 *De usur.* Cod. Theod. — Giustiniano poscia (V. sopra n. 16) proibì la percezione d'interessi eccedenti il legittimo nel mutuo di tali cose in ispecie. La nov. 132 conferma questo gius, e proibisce a quelli che danno a prestito agli agricoli frutti aridi, lo stipulare a titolo d'interesse più che l'ottava parte di moggio per ogni moggio all'anno; ch'è all'incirca l'interesse legittimo o centesimo. ivi.

22. Indistintamente, se una persona riceve cose di chinnque per un prezzo computatò in danaro affinchè il prezzo ricavato dalla vendita delle medesime si consideri dato a mutuo, non si potrà domandare se non l'interesse lecito. ivi, 33. — *ib.* l. 25; l. 8 Cod. *Si certum petatur.*

23. Se fu dedotto in istipulazione un interesse maggiore del legittimo o l'interesse degli interessi, la stipulazione sarà valida soltanto fino alla misura legale quanto agl'interessi, ferma rimanendo la somma capitale. XXII, 1, 34. — ll. 20 et 29 ff. *De usuris.* — E dunque un gius speciale quello introdotto dalle Nov. 32 e 34, in virtù delle quali il creditore che nel dare danaro a mutuo a persone agricole ha ecceduto la misura degli interessi da esse novelle stabilito, perde il diritto di esigere l'intero credito. ivi.

24. Gl'interessi ch'eccedono la misura legittima non costituiscono neppure un debito naturale, e perciò non è per questi obbligato neppure il pegno. ivi, 35. — l. 19 Cod. *Mandati.* — A pari ragione neppure i fidejussori o i mandanti sono tenuti per l'interesse che eccede la misura legittima. ivi. — l. 20 Cod. *De usuris.*

25. Se gl'interessi oltrepassanti la misura legale non sono neppure naturalmente dovuti, ne viene che si possono ripetere, caso che siano stati pagati. ivi, 36. — l. 26 § 2 ff. *De cond. indeb.* — Se però la somma principale non fosse ancora pagata, debbono essere in questa computati; e se quella fu poscia pagata, si potrà ripeterne parte come indebitamente pagata. E quindi, anche se il capitale fu prima pagato, gl'interessi eccedenti la misura legittima si ripetono come capitale indebitamente pagato. Lo stesso dicasi se tutto fu simultaneamente pagato. ivi. — *ib.* l. 26. — Insomma, gl'interessi indebiti, comechè non siano stati pagati prima del capitale e quindi non abbiano potuto recare ad esso veruna diminuzione, ma siano stati pagati dopo ch'era stata al creditore restituita la somma capitale; possono essere ripetuti. ivi. — l. 28 Cod. *De usuris.*

26. Non è in vero permesso lo stipulare, in pena del non fatto pagamento della somma capitale, l'esazione di smoderati interessi; e quindi debbono essere ridotti alla misura legittima. È poi lecitissima quella pena in virtù della quale, per la mancanza del pagamento al tempo fissato, si reintegra la obbligazione che era stata rimessa in parte in vista della speranza di un puntuale pagamento. ivi, 37. — l. 47 ff. *De pactis.*

27. Gl'interessi convenzionali decorrono dal giorno della convenzione, quando non siano stati promessi da un giorno determinato, od all'occorrere di una condizione. ivi, 38. — Ordinariamente vengono promessi con la condizione *Se il capitale non verrà pagato*, o vengono promessi in misura maggiore *Se non sa-*

ranno pagati i minori che furono da principio convenuti. In questi casi poi si considerano promessi sotto la condizione *Se il debitore sarà costituito in mora*, e non decorrono se non dal dì della mora. XXII, 1, 38. — l. 9 Cod. *De usuris*; l. 122 § 5 *De verb. oblig.*

28. Gl'interessi decorrono fino a quel giorno in cui viene fatto al creditore il pagamento, o in casi egli si paga, p. e. alienando i pegni. ivi, 39. — l. 40 ff. *De usuris*.

E conciossiachè il deposito giudiziale fatto legalmente si considera eguale al pagamento, esso fa cessare gl'interessi. ivi. — l. 19 Cod. eod. tit. — Ora, si reputa legittimamente fatto quel solo deposito, il quale fu eseguito dopo fatta l'offerta al debitore se questi era presente, o coll'autorizzazione del giudice se era assente. ivi, 40. — *ib.* l. 6. — Se il creditore non ha osservate queste formalità, il deposito sigillato non sospende gl'interessi, poichè non è legittimamente fatto. ivi. — *ib.* l. 2. — Parimente, tale deposito non è legalmente fatto quando non è dell'intera somma dovuta. Per la qual cosa il deposito di una parte soltanto non sospende gli interessi neppure in riguardo ad essa parte depositata; purchè non fosse in facoltà del debitore il fare il pagamento in rate. ivi. — l. 41 § 1 ff. *De usuris*. — Deesi inoltre osservare che, sebbene col deposito sigillato cessi l'obbligazione, tuttavia se il debitore che ha fatto il deposito lo ha nuovamente ricuperato; e poscia, convenuto essendo in Giudizio per la restituzione, interpone mora alla dovuta prestazione; l'obbligazione acquista la primiera sua forza e qualità; e però, se produceva interessi, cominceranno questi nuovamente a decorrere. ivi. — *ib.* l. 7.

29. Non solamente il pagamento reale sospende gl'interessi, ma anche il pagamento civile, come la quitanza e la novazione. ivi, 41. — l. 18 ff. *De novat.* — Ma ciò non si estenda alla novazione impropriamente detta, la quale vien fatta mediante la contestazione della lite. ivi. — l. 35 ff. *De usuris*; l. 1 Cod. *De jurisd.* — Per simile ragione, quando abbiamo stipulato invece degl'interessi legittimi una pena per ogni mese se non viene pagata la somma capitale; quantunque sia dedotta nell'azione la obbligazione della medesima, tuttavia s'incorre nella pena. ivi. — l. 90 *De verb. oblig.*

30. La eccezione di trenta e quarant'anni, che rimove la domanda del capitale, esclude anche quella degl'interessi; e non solamente pel tempo avvenire, ma anche pel passato. XXII, 1, 41. — l. 26 Cod. *De usuris*.

31. Vengono sospesi gl'interessi quando sono pervenuti ad una somma eguale al capitale. Ma gl'interessi pagati alle loro scadenze non sono utili al debitore per computare tale raddoppiamento. ivi, 42. — *ib.* l. 10. — In virtù poi del nuovo gius, gl'interessi pagati a poco a poco e per intervalli si compensano col duplo del capitale, quantunque non siano stati pagati tutti nello stesso tempo. ivi. — *ib.* l. 19.

32. Gl'interessi convenzionali non restano sospesi soltanto per essere il creditore costituito in mora nell'accettazione del debito di cui gli viene offerto il pagamento: ma è uopo che abbia luogo il deposito sigillato. ivi, 43. — *ib.* ll. 6, 9 et 19.

Alcuni interpreti, fra' quali Cujacio, opinano giustamente che il contratto di anticresi sia una eccezione a questa regola. V. Anticresi.

Debbonsi parimente eccettuare quegl'interessi che furono promessi pel caso che fosse interposta mora nel pagamento della somma capitale, ed anche degl'interessi minori. ivi.

33. Se gl'interessi non furono per lungo tempo domandati, presumesi che ne sia stata fatta remissione, sia per gratificarsi il debitore, sia per fargli donazione. ivi, 44. — l. 17 § 1 ff. *De usuris*; l. 54 ff. *De donat. inter vir. et ux.*

34. Parimenti si presume che quel creditore il quale ha per lungo tempo percepito un interesse minore di quello ch'era stato convenuto, abbia fatto remissione di quanto manca al pareggio del convenuto. ivi, 45. — ll. 5 et 8 Cod. *De usuris*.

Allora però soltanto potrà il debitore far uso del patto espresso o tacito in virtù del quale fu diminuita la misura degl'interessi, quando abbia eseguito il patto, e non sia stato moroso nel fare il pagamento degl'interessi minori. ivi. — l. 13 ff. eod. tit.

35. Interessi non convenzionali. Sono dovuti gl'interessi in alcuni contratti o quasi-contratti dal dì della mora, ed in alcuni prima della mora, per la natura del debito; in altri pel privilegio del creditore. — Nei contratti di buona fede gl'interessi sono dovuti dal dì della mora; vale a dire, dalla mora del debitore principale, non di quelli che si aggiunsero alla di lui obbligazione. ivi, 46. — *ib.* l. 32 § 2 et 3.

36. Anche nei legati e nei fedecommessi sono dovuti gl'interessi dal dì della mora. ivi. — *ib.* l. 34.

37. La stessa regola ha luogo relativamente al danaro dovuto ad una comunità *(reipublicae)* in base di promessa fatta per una carica ottenuta o per qualche altra giusta causa: ma essa regola non va estesa alle altre liberalità esercitate verso la pubblica cosa. XXII, 1, 47. — l. 16. Cod. *De usuris*.

38. Dalla detta regola eccettuasi, il fisco, il quale sebbene possa dagli altri pretendere gl'interessi per la mora, non è tuttavia obbligato a prestarli, quando egli stesso ha contrattato: ma quando è succeduto ad un privato, ordinariamente li presta anch'esso. ivi, 48. — *ib.* l. 17 § 5 ¶ fin.

Le comunità *(civitates)* non godono di tale privilegio. ivi. — l. 78 § 2 *De leg. et fid.* 2.° — Ma se n'è derivato qualche danno, l'obbligo del risarcimento incomberà a quelli che differirono di eseguire il giudicato. Lo stesso si osserverà in riguardo alle spese della lite, se fu questa temeraria ed infondata; nè si darà ascolto a chi accamperà la sua negligenza. Ciò ha luogo eziandio riguardo ai pupilli. ivi. — *ib.*

39. Per quanto concerne le azioni di stretto diritto, è manifesto che non sono dovuti gl'interessi per la mora: ma si può congbietturare che non sieno dovuti neppure dal giorno della contestazione della lite; poichè non avvi legge che provi il contrario, ed in ciò vuolsi fare distinzione fra gl'interessi ed i frutti. ivi.

40. Vi sono alcune azioni di buona fede nelle quali il giudice d'uffizio ingiugne il pagamento degl'interessi anche senza la costituzione in mora, per la natura del contratto, ossia per la causa del debito. Avvi di ciò un esempio nell'azione Di società. ivi, 49. — Così nel caso di restituzione d'una tutela sono dovuti gl'interessi del danaro pupillare anche senza interpellazione, non solamente quando il tutore lo ha convertito negli usi proprj, ma in ogni caso finchè non lo ha pagato. ivi. — l. 1 § 3 ff. *De usuris*. — Parimente nelle azioni Di gestione d'affari e Di mandato tanto dirette, quanto contrarie, talvolta anche senza mora si debbono pagare gl'interessi. ivi. — Così pure, senza che sia intervenuta mora, sono dovuti al venditore gl'interessi del prezzo dal giorno in cui fu fatta la tradizione della cosa. ivi.

41. Qualche volta un privilegio concesso alla persona del creditore gli attribuisce il diritto agli interessi anche senza convenzione. Tale è il fisco. V. Fisco.

42. Gl'interessi dovuti senza convenzione o per la natura del contratto o pel privilegio del creditore, non cominciano a decorrere prima che chi è debitore del prezzo di una cosa abbia ricevuta la cosa stessa. XXII, 1, 51. — l. 16 § 1 ff. *De usuris*.

43. Rispetto al fisco era stabilita la misura degl'interessi dovutigli pel suo privilegio, cioè il sei per cento; ma non era determinata tale misura per gl'interessi che nelle azioni di buona fede sono dovuti, con o senza costitazione in mora, per la natura del contratto: onde tale misura stava nell'arbitrio del giudice, il quale doveva conformarsi alle consuetudini del luogo in cui facevasi il contratto, senza però contrariare alla Legge. ivi, 52. — *ib.* l. 1.

Giustiniano poi volle che la misura stabilita per gl'interessi convenzionali osservare si debba anche per quelli non convenzionali. ivi. — l. 28 Cod. *De usuris*. — Tuttavia si reputava anche dopo, essere dovuto l'interesse del dodici per cento da quelli che furono per sentenza condannati. ivi, *nelle note*. — l. 3 Cod. *De usuris rei jud.* — Così pure dal tutore e dal socio i quali hanno convertito negli usi proprj il danaro pupillare o sociale. ivi, *nelle note*.

44. Gl'interessi non convenzionali non sono, come i convenzionali, dovuti in virtù di una nuova obbligazione, ma in virtù del solo comando del giudice presso cui si tratta della somma capitale. ivi, 53. — l. 49 § 1 ff. *De act. empti et vend.*

45. Cujacio e molti altri sono d'avviso che gl'interessi dovuti senza convenzione (o per la mora o per la natura del contratto) cessino di decorrere subitochè il creditore è costituito in mora nell'accettazione del pagamento; quantunque non sia stato fatto il deposito della somma; ed in ciò stare la differenza tra questi interessi ed i convenzionali. Poggiano tale opinione su questo che, essendo dovuti gl'interessi senza convenzione per la mora del debitore, purgata questa mora dalla mora del creditore, debbono cessare, come per essere cessata già la causa per la quale erano dovuti. — Altri pensano che gl'interessi dovuti senza convenzione, egualmente che i convenzionali, non cessino per la sola offerta del pagamento, quando non sia stato fatto il deposito sigillato. Difatti quantunque siano in molte azioni dovuti soltanto dal dì della mora, non sono tuttavia dovuti per la mora. ivi, 54.

Così senza convenzione il tutore è obbligato di pagare gl'interessi di quella somma della

quale è debitore verso il suo popillo. E Papiniano dice espressamente che anche quest' interessi non cessano se non in forza del deposito della somma dovuta. XXII, 1, 54. — l. 1 § 3 fin. ff. *De usur.* — Ed Ulpiano lo esprime più chiaramente. ivi. — l. 28 § 1 *De admin. et peric. tut.*

46. La sentenza fa cessare la decorrenza degl' interessi non convenzionali, per quella dilazione che dal giorno della sentenza viene concessa a' condannati per la esecuzione della medesima. Che se il giudice non ommise di condannare anche in quest' interessi, sono perenti eziandio pel tempo anteriore. ivi, 55. — l. 13 Cod. *De usuris.*

Cessano adunque di decorrere gl'interessi dopo la sentenza: ma passato quel termine che viene concesso ai soccombenti in lite per la esecuzione della sentenza, incominciano a decorrere di nuovo gl' interessi che sono dovuti in virtù del giudicato. ivi. — l. 1 § 2 ff. eod. tit.

47. Se fu interposta appellazione dalla sentenza, la dilazione concessa ai soccombenti non decorre se non dal giorno in cui fu emanata la sentenza da quel giudice presso il quale fu prodotta l'appellazione. Incomberà poi a questo giudice il condannare il debitore al pagamento degl' interessi del tempo intermedio fra l' una e l'altra sentensa, se fu temerariamente interposta l' appellazione. ivi, 56. — *ib.* l. 41.

Ma se anche il giudice presso il quale fu appellato dalla sentenza non avrà compresi gli interessi, verrà concessa l' azione utile derivante dalla prima sentenza che fu confermata pel conseguimento di quegl' interessi. ivi. — l. 64 ff. *De re judic.*; l. 24 ff. *De appell.*

INTEREST (*Id quod,* ovvero *Quanti*). Espressione che comprende il valore tanto de danno sofferto quanto del lucro onde uno rimase privo. L, 16, 117.

2. *Quatenus cujus interest,* espressione nella quale contiensi un fatto non un diritto. ivi. — l. 24 *De reg. juris.*

INTERLOCUZIONE. È quella pronunziazione del giudice che concerne il progresso della lite; onde il giudice che la fece può, continuando ad essere giudice e meglio informato, cangiarla: laddove la sentenza definitiva essendo quella colla quale mediante assoluzione o condanna si finisce la causa, non può il giudice, che cessa quindi dal suo uffizio, cangiarla. XIII, 1, 23. — ll. 14, 45, 55 et 62 ff. Cod. *De re judic.*; l. 1 Cod. *Sent. rescind.*; l. 9 Cod. *De sent. et interl.*

Così è quando la sentenza non abbia verun vizio di forma: altrimenti la si può ritrattare. Anche quando sia giusta, può il giudice nel medesimo giorno correggere le parole degli atti, conservando il tenore della sentenza; purchè le correzioni risguardino soltanto accessorj della decisione. XIII, 1, 24. — ll. 42 et 46 ff. *De re judic.*

INTERPELLAZIONE. La interpellazione fa la mora. XXII, 1, 57. — l. 32 ff. *De usuris*; XXX a XXXII, 353. — l. 36 § 3 *De leg. et fideic.* 1.°; XXII, 1, 60. — l. 127 *De verb. oblig.*; L, 17, 1384. — l. 88 *De reg. juris.*

2. La interpellazione fatta prima del termine non produce verun effetto. XXII, 1, 60. — l. 49 § 3 *De verb. oblig.*

INTERPRETAZIONE. V. Ambiguità, Clausola, Condizione, Dimostrazione, Dubbio, Espressione, Estensione, Formole, Gius Eliano, Intenzione, Incerto, Modo, Parole, Significato, Stipulazione, Volontà.

1. Quando una legge è certa, non si debbono ricercarne i motivi. I, 3, 21. — l. 21 ff. *De legib.* — Nè si può sempre dar ragione di ciò che fu stabilito dagli antichi. ivi. — *ib.* l. 20.

2. Le leggi precedenti servono sempre a spiegare le posteriori. ivi, 13. — *ib.* ll. 26 et 27.

3. Non si dee giudicare di una legge da una particella d'essa, senza esaminarne tutto il contesto. ivi, 12. — *ib.* l. 24.

4. Se i termini della legge sono equivoci, deesi preferire il senso che non è suscettibile di vizio. ivi, 16. — *ib.* l. 19.

5. La consuetudine è il migliore interprete delle leggi. ivi, 15. — *ib.* l. 37. — Ma quando la legge positiva fosse in opposizione con la equità naturale, i principi si avevano riservato il diritto d'interpretarla o di modificarla secondo le circostanze. l. 1 Cod. *De leg. et constit.*

6. Ciò ch' ebbe sempre una interpretazione certa non debb' essere cangiato. ivi, 15. — l. 23 ff. *De leg.* — A meno che non lo esiga la equità o la utilità. ivi, 7. — l. 2 ff. *De constit. princ.*; L, 17, 1785. — l. 183 *De reg. juris.*

7. Le leggi debbono essere interpretate in modo che se ne conservi la volontà. I, 2, 16. — l. 18 ff. *De leg.*

8. Ciò che fu introdotto per la utilità degli uomini, non debb' essere spiegato in loro svantaggio. ivi, 24. — *ib.* l. 25.

9. Le convenzioni oscure s' interpretano se-

condo la presunta intenzione delle parti. L, 17, 843. — l. 168 § 1 *De reg. juris.* — Essendo ambiguo il discorso, ricercasi soprattutto l'intenzione di chi lo ha proferito. ivi. — *ib.* l. 96.

10. Nel dubbio, guardasi a ciò che v'ha di più verisimile, od a ciò che si fa più spesso. ivi, 985. — *ib.* l. 114.

11. Se tutto è capzioso, vale a dire, soggetto ad inconveniente, deesi scegliere ciò ch'è meno contrario alla equità. ivi, 1572. — *ib.* l. 200.

12. Nell'incertezza non deesi supporre la obbligazione, e deesi inclinare contro essa *(ad negandum).* XXX a XXXII, 16. — l. 47 *De oblig. et act.*

13. Nelle cose oscure deesi sempre seguire il vero. L, 17, 845, e 985. — ll. 9 et 34 *De reg. juris.*

14. Quando il discorso ha doppio senso, deesi preferire il senso più conveniente alla cosa ch'era da fare. ivi, 984. — *ib.* l. 67.

15. Nelle stipulazioni l'interpretazione si fa contro lo stipulante. XIV, 2, 70. — l. 38 § 18 *De verb. oblig.;* l. 26 *De rebus dubiis.* — Ed in favore del promittente. ivi, 73. — l. 99 *De verb. oblig.*

16. Nella vendita ciò ch'è oscuro debb'essere interpretato contro il venditore che ha detto la cosa; mentre egli poteva spiegarsi più chiaramente. ivi, 70. — l. 21 ff. *De contrah. empt.*

17. Quando un'azione è intentata in termini ambigui, debb'essere interpretata in guisa che il petitore non perda suo diritto. L, 17, 986. — l. 172 ff. *De reg. juris.*

18. Nelle cause penali deesi interpretare benignamente. ivi, 1572. — *ib.* l. 155 § 2.

19. L'interpretazione dei fatti inganna alle volte i più prudenti. XXII, 6, 7. — l. 2 ff. *De juris et facti ignor.*

20. Interpretazione delle ultime volontà. Questa ha luogo non rispetto alla osservanza delle solennità del testamento, alle quali nulla può sopperire; ma sibbene rispetto a ciò che rende ambigua la volontà del testatore. XXX a XXXII, 146. — l. 16 *De cond. et dem.;* l. 7 Cod. *De fideic.*

21. *Regola* I.ª Ne' discorsi ambigui bisogna principalmente considerare la intenzione di chi li proferì. ivi, 147. — l. 96 *De reg. juris.*

22. *Regola* II.ª Non possiamo allontanarci dal significato delle parole se non quando è manifesto che il testatore abbia avuto una altra intenzione. XXX a XXXII, 147. — l. 69 *De leg. et fi-deic.* 3.° — E quando le parole non sono ambigue, non convien muovere quistione circa la volontà. ivi. — *ib.* l. 25 § 1.

23. *Regola* III.ª Nei testamenti la volontà del testatore debb'essere latamente interpretata. ivi. — l. 12 *De reg. juris.* — Cioè, allontanandosi, quando sia uopo, dallo stretto significato delle parole.

24. *Regola* IV.ª Conviene allontanarsi dal comune e proprio significato delle parole quando apparisce che il testatore le prese in altro senso. — *Esempio* 1.° Un testatore legò a Seja delle cose d'oro e d'argento, incaricandola di farne restituzione al tale dei suoi liberti al tempo della di lei morte, ma ordinando ch'ella ne goda l'usufrutto finchè vive. Qui per *usufrutto* s'intende lasciata la proprietà dell'oro e dell'argento con l'onere della restituzione. ivi, 148. — l. 15 *De auro arg. leg.*

25. *Esempio* 2.° Se un testatore disse: *Voglio che al tale sia dato quanto gli competerebbe per un' oncia della mia eredità;* s'interpreta che abbia voluto lasciargli un'oncia, e non una somma, come parrebbe dalle parole. ivi. — l. 61 ff. *Ad senat. Trebell.*

26. *Regola* V.ª Quando un testamento è scritto ambiguamente od anche malamente *(perperam)*, bisogna interpretarlo favorevolmente e secondo che si crede che il testatore abbia probabilmente pensato. ivi, 149. — l. 24 (al. 25) *De rebus dubiis.*

Esempio 1.° Un testatore, avendo un figlio ed una figlia, così dispose per la figlia: *Ti ordino di non testare fino a tanto che tu avrai figli.* Fu deciso che qui vi sia un fedecommesso, e che debba intendersi come se il testatore avesse incaricato sua figlia di restituire la eredità a suo fratello. ivi, 150. — l. 74 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

27. *Esempio* 2.° Non si può gravare alcuno d'instituire un tale per erede; tuttavia in tal caso fu deciso che si riputerebbe come se il testatore avesse incaricato di restituire la eredità. ivi. — l. 114 § 6 *De leg. et fid.* 1.°; l. 17 ff. *Ad senat. Trebell.* — Nè solamente io potrei gravare il mio erede instituito di instituire erede un tale, ma potrei gravare di ciò, anche uno al quale io avessi lasciato un legato o qualche altra cosa; imperciocchè questi sarebbe obbligato in quanto fosse a lui pervenuto qualche cosa del mio. Ond'è che sono

ammesse tutte le seguenti disposizioni: *Chiedo che tu dia al tale; Chiedo che lasci al tale per fedecommesso; Chiedo che tu conceda al tale la libertà; Pregoti d' incaricare il mio erede che dia dieci a Mevio.* XXX a XXXII, 149. — l. 17 § 2 et 3 ff. *Ad Senat. Trebell.*; l. 6 *De leg. et fideic.* 3.°

28. *Esempio* 3.° Uno legò un fondo per prelevazione al suo erede instituito per la metà, e gli disse: *Chiedo che tu voglia avere per coerede nel fondo Giuliano che ti ho prelegato, Clodio Vero mio nipote e tuo congiunto* (cognatum). È devota al nipote per fedecommesso una parte del fondo. ivi. — l. 93 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°

29. *Esempio* 4.° Tizio così dispose in testamento: *Voglio che Stratonica mia figlia riceva da sè stessa la villa Gaza con ogni accessorio; e che Alessandro mio figlio prelevi e riceva da sè stesso il complesso* (synthesim) *delle ville sterili con ogni accessorio* (cum impositionibus suis). — Volendo il testatore che ciascuno riceva da sè stesso e non anche dai coeredi, è dubbio se debbasi riputare che ciascuno de' fedecommessarj abbia la sua parte per diritto ereditario e le altre per diritto di fedecommesso, oppure soltanto la parte ereditaria: ma se così fosse, la volontà del testatore sarebbe inutile, mentre niuno può essere debitore, per titolo di legato verso sè stesso, della porzione che ha per diritto ereditario; ora, non sarà mai da interpretare il fedecommesso in maniera ch' esso diventi inutile. Reputandosi pertanto lasciato l'intero predio, le parole *da sè stesso* fan credere che, non potendo la porzione posseduta dal fratello essergli data da' coeredi, debbono questi pagarglicne il prezzo: ma quelle parole vanno considerate come non aggiunte. ivi. — l. 34 § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

30. *Esempio* 5.° Se uno legò ad un pubere minore di anni venticinque dicendo *Pel tempo in cui sarà giunto alla pubertà*; reputasi ch' egli abbia inteso di quella età in cui non ha più luogo la restituzione in intero. ivi. — l. 50 § 5 *De leg. et fideic.* 3.°

31. *Esempio* 6.° Una donna instituì suoi eredi in porzioni eguali i figli avuti da Sejo ed una figlia avuta da un altro marito, e per sua madre disse: *Voglio che le sia dato, finchè vive, l'usufrutto de' miei beni, sì che passi dopo la morte di lei a' miei figli o a quello d' essi che sarà superstite.* I figli, dopo adita la eredità, morirono. Domandasi se, essendo l'avola premorta alla figlia della testatrice, l'usufrutto spetti ad essa figlia per intero, ovvero in ragione della sua parte ereditaria. — Non deesi eredere che, secondo le espressioni del testamento, i nipoti sieno gravati del fedecommesso sopra le loro porzioni ereditarie, ma sì che il fedecommesso dell' usufrutto non li risguardi, e che lo stesso usufrutto debba ad essi ritornare in forza delle proprietà e non in forza del fedecommesso. XXX a XXXII, 151. — l. 32 § 1 *De usu et usufr. leg.*

32. *Regola* VI.ª Quando le espressioni sono ambigue, bisogna interpretarle in modo che portino qualche effetto piuttosto che nessuno effetto. Così se un testatore colla formola consueta *(Do, lego a mia moglie quelle cose che in vita le diedi, donai)* lega alla moglie le donazioni da lui fattele in vita, non si dee supporre ch'egli ne abbia contemplate altre fuor quelle che per diritto non sarebbero state valide. ivi, 152. — l. 109 *De leg. et fideic.* 1.°

33. *Regola* VII.ª In caso di dubbio deesi sempre antiporre la interpretazione più benigna. ivi. — l. 56 et l. 192 § 1 *De reg. juris.* — E benigna si reputa quella interpretazione che si discosta dal senso odioso che per avventura potessero avere le parole. — *Esempio* 1.° Un padre lasciò per fedecommesso ad una figlia diseredata una certa somma di danaro, e volle che le fosse data in dote quando ella si maritasse, stipulando il figlio la dote. Avendo il figlio dato la dote in quantità minore, era chiaro che alla figlia doveva essere dato il rimanente. Dopo seguito il divorzio la figlia poteva pure domandare il fedecommesso affinchè le fosse ceduta l'azione dello stipulato, non essendo verisimile che il padre avesse voluto far interporre una stipulazione per la quale sua figlia rimanesse indotata dopo il primo matrimonio. Del resto, s' ella si rimarita, non deesi estendere tale interpretazione alle seconde nozze. ivi. — l. 77 § 9 *De leg. et fideic.* 2.°

34. *Esempio* 2.° Un testatore legò alla sua concubina dicendo: *Voglio che le sia dato il fondo sulla via Appia insieme col castaldo addettovi e con la contubernale ed i figli di lui.* La espressione *filio* del testamento debb' essere estesa anche ai nepoti del villico e della sua contubernale; sebbene di regola essa non si estenda così. ivi. — l. 41 *De leg. et fideic.* 3.°; l. 220 § 1 *De verb. signif.*

35. Deesi inoltre reputare più benigna, e come tale ammettere, quella interpretazione che favorisce una cosa la quale merita favore; nè presso i Romani v' era cosa che lo meritasse tanto quanto la libertà. XXX a XXXII, 153. — ll. 20 et 179 *De reg. juris.* — Onde se un testatore instituì l'erede così: *Tizio sia erede; se Tizio non sarà erede, sia erede Stico; Stico sia libero;* Stico sarà libero anche se Tizio diventa erede. ivi. — l. 2 ff. *De manum. testam.*

36. *Regola* VIII.ª I fatti oscuri vengono interpretati conforme le affezioni delle persone. ivi, 154. — l. 168 § 1 *De reg. juris.*

37. *Regola* IX.ª Per decidere chi sia gravato dal legato o del fedecommesso, bisogna, secondo le circostanze, esaminare chi il testatore abbia voluto gravare, non chi abbia egli detto dover prestare la cosa. — *Esempio* 1.° Un testatore che aveva dato in pegno a Tizio delle margarite, instituì erede suo figlio e diseredò sua figlia, poi dispose così: *Fedecommetto a te, Tizio, che tu venda le margarite avute in pegno da me, e, trattenuto il tuo credito, tutto il di più tu restituisca a mia figlia.* In forza di questa disposizione la figlia potrà domandare il fedecommesso al fratello, affinchè le ceda le sue azioni verso il debitore. Di fatti in questo caso quegli che sarebbe ereditore si dee riputar debitore, cioè debitore di quanto il pegno vale più del credito. ivi, 155. — l. 108 § 13 *De leg. et fid.* 1.° — Nè dee far maraviglia che uno sia tenuto a prestare il fedecommesso, mentre un altro ne fu gravato. Imperciocchè anche se uno scrisse nel testamento: *Ti prego, o Tizio, di manomettere quel servo, ovvero di prestare la tal cosa a Sempronio, dopo ricevuta la somma di cento;* tale disposizione male espressa sarà interpretata così, che l'erede sia incaricato per fedecommesso di dare a Tizio il denaro. Laonde Tizio per l'una parte avrà l'azione contra l'erede, e per l'altra sarà obbligato di prestare al servo la libertà, od a Sempronio ciò che fu incaricato di dargli. ivi. — d. l. 108 § 14.

38. *Esempio* 2.° Giuliano Severo in punto di morte avendo instituiti alcuni eredi legò al suo alunno la somma di cinquanta, e volle che questa fosse pagata da Giulio Mauro suo colono sopra i fitti del fondo ch'ei doveva pagare: fece pure qualche legato allo stesso Mauro. Il fisco mosse quistione intorno alla eredità, e Mauro per ordine del procuratore di Cesare pagò al fisco la somma. In appresso l'erede instituito fece rigettare la domanda del fisco; ed essendo morto l'alunno, l'erede di lui domandò il fedecommesso all'erede di Mauro. — Fu deciso, non essere Mauro stato gravato del fedecommesso; avere il testatore soltanto indicato da chi si dovesse esigere la somma; quindi doverla pagare l'erede di Severo. XXX a XXXII, 155. — l. 27 § fin. *De leg. et fid.* 3.°

39. Non solamente ne' fedecommessi, ma anche nelle altre ultime volontà, si giudica dalle circostanse chi il defunto abbia inteso di gravare. — Ecco un caso. Tizio instituì eredi la moglie Seja nella dodicesima parte, e Mevia nelle rimanenti; e circa ad un monumento che voleva si erigesse per lui, così dispose: *Voglio che il mio corpo sia consegnato a mia moglie per essere sepolto nel tal fondo, e che sia eretto un monumento per la somma di quattrocento aurei.* Siccome il dodicesimo de' beni del marito, che pervenne alla moglie, non oltrepassava la somma di cinquanta aurei, è chiaro dover concorrere amendue gli eredi alla erezione del monumento in ragione delle loro parti ereditarie. ivi. — *ib.* l. 42.

40. *Regola* X.ª Quando si tratta di sapere a chi sia lasciato un legato od un fedecommesso, bisogna esaminare a chi abbia il testatore voluto dare, anzichè a chi abbia egli detto di lasciare. — *Esempio* 1.° Fu fatto un legato ad un figlio di famiglia sotto la condizione *Se rimarrà sotto la podestà del padre.* Tal legato si reputa fatto piuttosto al padre, e questi può dimandarlo in proprio nome. Lo stesso sarebbe se fosse stato legato ad un servo con simile condizione. ivi, 156. — l. 42 *De condit. et demonstr.*

41. *Esempio* 2.° Se fu fedecommesso all'erede di pagare le pubbliche imposte per Tizio, questo legato non può essere domandato dal pubblicano ancorchè vi fosse scritto il suo nome; ma lo potrà dumandare quegli a cui favore fu fatto. ivi. — l. 11 § 22 *De leg. et fideic.* 3.°

42. Conforme a questa regola, il fedecommesso col quale un testatore incarica di pagare ad alcuno ciò che gli è dovuto da un altro, è valido in riguardo alla persona del debitore, e non in riguardo alla persona del creditore. Così se uno instituì eredi il suo tutore, suo fratello ed altri, e poi legò al tutore la somma di dieci che questi avea speso per lui

e pel fratello di lui, è da dubitare se il fedecommesso sia o no sussistente in riguardo alla di lui persona. Ora, se lasciò per fedecommesso ciò ch'era dovuto, non si può domandarlo. Sebbene però sia inutile il fedecommesso quanto alla persona del tutore, si può riputarlo utile quanto alla persona del fratello, poichè questi viene liberato da un debito. XXX a XXXII, 155. — l. 28 § 10 et 11 *De liberat. leg.*

Si può dire tuttavolta che il fedecommesso di una somma da pagarsi, benchè dovuta da un altro, sussiste egualmente nella persona del creditore, se il testatore volle giovare anche a questo col dargli una maggiore cauzione. ivi. — l. 3 § fin. et l. 4 *De liber. leg.*

43. Parimente, quando per fedecommesso fu incaricato un legatario di pagare una somma al creditore del testatore, si reputa che il fedecommesso sia stato lasciato non tanto al creditore quanto all'erede del testatore ed agli altri debitori che hanno interesse che il danaro sia pagato, come p. e. i fidejussori. ivi, 158. — l. 49 § 4, 5, 6 et 7 *De leg. et fid.* 1.°

44. Siccome, nel caso che il legatario sia incaricato di pagare al creditore, non si considera tuttavia fatto il legato a favore del creditore; così del pari, se il testatore ha incaricato alcuni de' suoi eredi di pagare i di lui debiti, i creditori non avranno azione contro di quelli, ma l'avranno i coeredi a' quali interessa che sia fatto il pagamento. ivi, 159. — l. 69 § 2 *De leg. et fid.* 1.°; l. 7 § 3 *De liber. leg.*

Del pari, se uno degli eredi è condannato di dare al creditore qualche cosa in pagamento, non s'intende lasciato il legato a favore del creditore, ma piuttosto a favore degli altri coeredi che l'erede gravato è tenuto di liberare da quel creditore pel valore di ciò che fu incaricato di dargli. ivi. — l. 53 cum § 1 *De leg. et fideic.* 2.°

45. Lucio Tizio, instituiti eredi due figli di sesso differente, con disposizione generale ordinò che i legati e le libertà si dovessero prestare dai detti eredi. Ma in altra parte del testamento gravò del peso de' legati il figlinolo dicendo: *Ordino che il mio figlio ed erede Attiano dia tutto ciò che lasciai ne' legati ed ordinai fosse dato.* Poscia nel fare un prelegato alla figlia soggiunse: *Voglio che Paolina mia figlia si trattenga tutto ciò che in vita le diedi od acquistai per essa; su di che proibisco ogni quistione. Te prego poi, o figlia, di non avere a male se ho lasciato a tuo fratello sostanze maggiori, dappoichè sai dover lui sopportare gran pesi e pagare tutti i legati fatti sopra.* Non deesi credere che con queste ultime parole dirette alla figlia il testatore abbia voluto caricare il figlio di tutte le azioni ereditarie, ma parlò soltanto del peso de' legati; e perciò i creditori hanno azione contra tutti e due gli eredi in proporzione delle loro parti ereditarie. XXX a XXXII, 158. — l. 34 § 6 *De leg. et fideic.* 2.°

46. Non solamente nel caso che il testatore abbia ordinato di pagare un creditore suo o d'altrui, compete l'azione ad una persona diversa da quella alla quale il testatore comandò fosse data la cosa: ma ciò avviene anche allora quando avesse ordinato che a nome della figlia si desse una dote allo sposo od al genero; imperciocchè in tal caso l'azione non competerebbe allo sposo od al genero, ma bensì alla figlia che ha il maggior interesse. ivi, 160. — l. 69 § 2 ¶ nec solum *De leg. et fid.* 1.° — Tuttavia in questo caso si può reputare che sia stato lasciato ad entrambi, come nell'esempio seguente: *Il mio erede darà cento a Tizio mio genero per la dote di mia figlia Seja.* Il profitto di tal legato appartiene certamente a Seja, la quale incomincia ad avere una dote: tuttavia, siccome pare che il testatore volesse giovare non solo alla figlia, ma anche a Tisio cui legò quella somma, è più ragionevole il dire che anch'egli debba essere riputato legatario, e domandare il legato. Se poi l'erede pagò la somma al genero dopo il divorzio, egli sarà liberato egualmente, avvegnachè il pagamento si converte in dote. Ma finchè dura il matrimonio l'erede può pagare a Tizio, ancorchè la donna non voglia, perocchè anch'essa ha interesse di essere dotata. ivi. — l. 71 § 3 *De cond. et dem.* — E se il marito per sua colpa perdette la causa e non è solvente, siccome amendue potevano domandare il legato, così la moglie avrà salva la sua azione, qualora la somma non fosse stata pagata al marito. ivi. — d. § 3 ¶ quod si maritus.

47. Se fu lasciata la liberazione di un debito ad uno di due condebitori ch'erano soci, deesi tenere per legatario anche quello che non fu nominato nel testamento, se la liberazione fu lasciata anche in contemplazione di lui. ivi. — l. 3 § 4 *De liberat. leg.*

48. Talvolta, quando il testatore volle beneficare più persone, sebbene abbia legato ad una sola, tuttavia sono ammesse tutte a domandare il legato. Per es. dieci persone erano creditrici

solidali della medesima persona, ed uno legò a questa ciò che questa doveva a quella, di ciò gravando l'erede o il fedecommessario. Se tutti i creditori hanno interesse, ed il testatore voleva beneficar tutti, tutti potranno domandare il fedecommesso lasciato, e lo conseguiranno in ragione dell'interesse che hanno: laonde chi prima eserciterà l'azione conseguirà l'intera somma, purchè presti cauzione che difenderà il pagatore dagli altri fedecommessarj, siano essi socj o no. XXX a XXXII, 160. — l. 11 § 21 *De legat et fideic.* 3.°

49. Allorquando un testatore incarica alcuno di pagare una somma, si presume bensì facilmente che questo fedecommesso sia fatto in favore di tutti quelli che vi hanno interesse; ma ciò non ha sempre luogo, sovente accadendo che il testatore abbia voluto favorire uno solo. ivi, 161. — d. l. 11 § 20.

50. Un padre nel testamento così parlò a una figlia instituita erede per la metà: *Ti chiedo che al momento della tua morte, benchè tu abbi procreati anche altri figli, lasci qualche cosa di più a Sempronio mio nipote in onore del mio nome.* Pare che questa disposizione contenga l'obbligo di restituire ai nipoti l'eredità per parti eguali, lasciando all'arbitrio della figlia l'aumento da farsi nella porzione di uno d'essi. ivi, 162. — l. 76 § 5 *De leg. et fid.* 2.°

51. Attia lasciò un fedecommesso con queste parole: *A chiunque sarà mio erede fedecommetto ch' egli dia, dalla rendita del piano superiore della mia casa e del granajo, al sacerdote, al sagrestano* (hierophylaco) *ed ai liberti che si troveranno addetti al tal tempio, dieci denari in ciascun giorno della fiera da me ivi instituita.* Dovrassi dare tale lascito non tanto alle persone esistenti ne' designati ministerii al tempo del legato, ma anche a' loro successori ne' ministerii stessi, reputandosi fatto il legato al tempio, o piuttosto al nume di esso. ivi, 163. — l. 20 § 1 *De ann. leg.*

52. Se da una parte e dall'altra militano circostanze diverse, al giudice spetterà il ponderare da qual parte propenda la verisimiglianza della volontà del testatore. Ecco un caso. Giulio Febo instituì eredi tre figli, Febo ed Eraclia nati da una madre, e Policrate nato da un'altra, in parti eguali: ordinò a Policrate fratello minore di ricevere un certo predio, e di rilasciare la eredità a' fratelli: sostituì vicendevolmente i due nati dalla stessa madre, nel caso che non avessero erede: fece un secondo testamento per Policrate pel caso che morisse prima della pubertà, ed incaricò sua madre di aprirlo se il figlio fosse morto impubere: finalmente ordinò a Febo ed Eraclia che, se alcuno di essi morisse senza prole, dovesse restituire la sua porzione, eccetto i beni materni e gli aviti, *a quello od a quelli* che rimanessero superstiti. — La sorella Eraclia, morta senza prole, instituì erede suo fratello Febo: Policrate domandò il fedecommesso, e vinse la lite: in grado di appello, Febo, sostenendo solo la lite in assenza dell'altra parte, perdette pel motivo che la espressione *a quello od a quelli* abbraccia ambi i fratelli. — È ben vero che il testatore aveva sostituito vicenderolmente quei due fratelli soltanto; sicchè parrebbe aver lui chiamato il solo Febo al fedecommesso: ma da altra parte lo avere il testatore eccettuato i beni materni persuade che Policrate sia stato chiamato con Febo. Difatti perchè lo fece il testatore se non perchè non volle che a Policrate, non nato da quella madre, e che solo dovea conseguire i beni della propria madre, avessero a pervenire i beni della matrigna? tanto più che la madre superstite di Policrate era incaricata per fedecommesso di restituire al figlio, morendo intestata, i legati a lei stati dati dal testatore. XXX a XXXII, 164. — l. fin. ff. *Ad senat. Trebell.*

53. *Regola* XI.ª Molte volte si giudica dalle circostanze eziandio che cosa il testatore abbia voluto lasciare. — *Esempio* 1.° Se fu legato un numero di monete senza che appaja di quale specie, bisogna esaminare prima d'ogni altra cosa la consuetudine del testatore, e poi quella del paese in cui si trovava: inoltre bisogna considerare la intenzione del testatore e la dignità del legatario, le loro relazioni di affezione e di parentela, come altresì le circostanze che precedono e susseguitano l'indicazione della somma. ivi, 165. — l. 50 § fin. *De leg. et fid.* 1.°

54. *Esempio* 2.° Fu lasciato in legato a Tizio il fondo Meviano o Sejano. Siccome la denominazione di *fondo Meviano* appartiene ad una possessione composta di più predj, così fu risposto che il testatore non ha inteso di legare tutt'i predj compresi in questa denominazione, se il valore del fondo Meviano non è molto differente dal valore del fondo Sejano. ivi. — l. 1, l. 13 (al. 14), et l. 28 (al. 29) *De reb. dub.*

55. La causa per cui il testatore disse di legare si dee porre nel novero delle circostanze

che giovano ad interpretare il legato. Così un testatore instituì eredi la moglie ed il figlio comune, incaricando la moglie di un fedecommesso in questi termini: *Ti chiedo di non vindicare la tua parte nel fondo Tiziano, perchè, come sai, io solo comperai tutto quel fondo, e, quantunque acquistato co' miei proprj danari, pure per l' affetto che ti portava volli che fosse comune con te.* La moglie ed il figlio conseguiranno il fondo per metà ciascuno, come se fosse ereditario, poichè il testatore volle che sua moglie avesse sul fondo stesso quel diritto che avuto avrebbe se stato fosse ereditario. XXX a XXXII, 166. — l. 17 *De leg. et fideic.* 3.°

56. La causa per la quale uno disse di legare non serve alla interpretazione della cosa legata se non in quanto vi sia qualche ambiguità nelle parole: che se le parole non sono ambigue, non si ha verun riguardo a tale causa. — *Esempio* 1.° Fu testato così: *Voglio che a' miei liberti ed alle mie liberte, che avessi manomesso o fossi per manomettere essendo in vita col testamento o coi codicilli, sieno dati i miei predj che ho nell'isola di Chio, affinchè tutto ciò ch' essi avessero ricevuto durante la mia vita si consideri dato ad essi a titolo di vitto e vestito.* In forza di tale legato si reputa che a' liberti siano lasciati i predj stessi in pieno dominio, non in solo usufrutto: epperò, quand' anche la rendita fosse maggiore di quello che si richiede pel loro vitto, essi avranno pur l' eccedenza. E se uno di tali fedecommessarj morisse prima della scadenza del fedecommesso, la di lui porzione apparterrà agli altri; se dopo, la trasmetterà ai proprj eredi. ivi. — l. 4 *De alim. leg.*

57. Un testatore instituì eredi due figlie ed un figlio mentecatto, e lasciò in legato ad una delle figlie l' usufrutto della porzione data al mentecatto, dicendo: *Clemenziano, t' incarico di alimentarlo, tutelarlo e spendere per lui; e perciò ti ho lasciato l' usufrutto della porzione di lui finch' egli rinsavisca.* Morto il figlio nello stato di pazzia, l'usufrutto non cessa di decorrere, qualora non sia manifestamente provata la diversa intenzione del testatore. ivi. — l. 32 § 6 *De usu et usufr.*

58. *Regola* XII.ª Tutte le volte che un padre di famiglia ha ordinato ad uno o due eredi di restituire la eredità ai loro coeredi, si intende che abbia voluto fare ne' fedecommessi le medesime parti da lui fatte nella distribuzione della eredità. ivi, 167. — l. 23 ff. *Ad senat. Trebell.* — Ecco un caso. Un padre instituì eredi un figlio ed una figlia e sostituì l' uno all' altro reciprocamente; e nel caso che nè l' uno nè l' altro diventasse erede, ad essi sostituì varie persone, sostituendo anche queste a vicenda colle parole *Sostituisco a vicenda gli eredi sostituiti;* ed incaricò quello de' suoi figli che sopravvivesse agli altri e morisse senza figli prima di giugnere all' anno trentesimo di età, di restituire l' eredità agli eredi sostituiti. Il figlio sopravvisse a sua sorella e morì senza prole prima di giugnere all' età di trent' anni. Essendo morto uno de' sostituiti prima del figlio, la parte di lui, la quale appartiene agli altri sostituiti superstiti, debb' essere divisa fra di loro non per porzioni virili ma secondo le porzioni ereditarie nelle quali furono sostituiti. XXX a XXXII, 167. — l. 78 § 4 ff. *Ad senat. Trebell.*

59. Questa regola non ha luogo se non qualora non vi siano circostanze di maggior momento che persuadano altrimenti. Ma se i fedecommessarj sono incaricati di pagare una somma per poter conseguire il fedecommesso, si dovrà dedurre la volontà del defunto dalla quantità di danaro che furono incaricati di pagare. Ora se furono sostituiti in porzioni diseguali ma le somme da pagare sono eguali, è più probabile che debbano ricevere porzioni virili; se poi le somme sono proporzionate alle parti ereditarie, dovranno dividere il fedecommesso in ragione delle parti stesse. ivi. — *ib.* l. 23 § sed si; l. 7 (al. 8) *De reb. dub.*

Qualche volta poi, interpretando la volontà del testatore, fu diversamente rescritto e giudicato; vale a dire se il fedecommesso fu lasciato non sotto la denominazione di *eredi*, ma a persone espressamente nominate. ivi. — l. 24 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

Tuttavía anche quando il testatore ha fatto un fedecommesso in favore di alcuni de' suoi eredi senza qualificarli tali, se gli ha compresi in un nome collettivo, il fedecommesso debb'essere diviso in ragione delle parti ereditarie. Tal sarebbe il caso che Mevia avesse instituito erede suo figlio per cinque once, sua figlia Tizia per un quarto, e Setticio altro figlio per un terzo fedecommettendogli che, se morisse prima di compiere vent' anni senza prole, restituisse a' suoi fratelli quanto avesse conseguito dalla eredità materna; e Setticio fosse morto prima di compiere i' vent' anni. ivi. — *ib.* l. 78 § 5.

60. *Regola* XIII.ª Nelle espressioni oscure (così che non possa onninamente desumersi la

volontà del testatore) seguesi sempre il minimo. XXX a XXXII, 168. — l. 9 *De reg. jur.* — *Esempio* 1.° Se uno legò dicendo: *Voglio che mia moglie Tizia abbia una porzione eguale a quella d'uno de' miei eredi;* Q. Mucio e Gallo opinavano che, non essendo eguali le parti degli eredi, s'intenda lasciata la parte maggiore, perchè la maggiore comprende la minore: ma Servio, Ofilio, Labeone e Pomponio opinarono più ragionevolmente, essere stata legata la parte minore, perchè, essendo stato l'erede condannato a dare, è in suo arbitrio il dare la parte che vuole. ivi. — l. 29 § 1 et l. 43 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

61. *Esempio* 2.° Un tale che avea due fondi del medesimo nome, legò *il Corneliano,* mentre l'uno era di prezzo maggiore che l'altro; e l'erede pretendeva fosse legato il minore, ed il legatario pretendeva il maggiore. Fu deciso che il minore, qualora il legatario non potesse provare altrimenti. ivi. — l. 39 § 6 *De leg. et fid.* 1.°

62. *Esempio* 3.° Se furono lasciate in legato delle monete indistintamente, s'intendono legate quelle di minor valore; qualora non dimostrisi altrimenti per la consuetudine del padre di famiglia o quella del paese in cui egli era o pel contesto del testamento. ivi. — l. 75 *De leg. et fideic.* 3.°

63. *Esempio* 4.° Si presentano due testamenti del medesimo padre di famiglia, scritti nel medesimo tempo per averne due copie *(exemplarii causa),* come suolsi: nell'uno furon legati a Tizio cento aurei, nell'altro cinquanta. Si favorirà l'erede, e non sarà dovuto che il legato dei cinquanta. ivi. — l. 47 *De leg. et fideic.* 2.°

64. Quando fu tolto uno di due legati lasciati a chicchessia, è dovuto il più piccolo. P. e. fu scritto così: *Se ad alcuno avrò legato due volte, l'erede gli dia una sola volta;* ovverò *Sia dovuto come se fosse una sola volta;* ovvero *Voglia sia prestato una sola volta;* e quest'aggiunta fu fatta prima che il testamento fosse compiuto; quegli al quale fossero state lasciate due quantità o due fondi, non ne avrà che uno, reputandosi tolti gli altri legati sopra; e questo sarà il minore, poichè non apparisce la volontà del testatore. ivi. — l. 14 cum § 1 *De leg. et fideic.* 1.°

65. Si fa eccezione a questa regola quando il figlio litiga col fisco rispetto ad un fedecommesso paterno; ammettendosi allora la interpretazione più benigna pel figlio. — Ecco un esempio notevolissimo: Pompeo Ermippo aveva istituito eredi suo figlio per tre quarti e sua figlia Tizia per un quarto, e aveva dato a ciascuno di essi varj prelegati; inoltre aveva lasciato alla suddetta figlia, in caso di morte di suo fratello senza prole, un altro fondo particolare. In seguito avea fatto un codicillo pel quale, lasciando a sua figlia certi fondi, le ordinava di starsene contenta, volendo che le tenessero vece della sua parte nella successione e di quanto le aveva lasciato per testamento. Ora, essendo i beni di suo fratello passati al fisco, ella domanda la tradizione del suo fedecommesso. — La quistione era di sapere se ciò che le era stato lasciato per codicillo dovesse tenerle luogo solamente de'suoi diritti nella successione del padre, oppure anche di ciò che suo fratello era stato incaricato di rimetterle nel caso ch'ei morisse senza prole. — Il giureconsulto Paolo avea pensato che il testatore nel suo codicillo avesse interamente abbandonato la sua prima volontà; esser quindi uopo di attenersi alla lettera stessa del codicillo, il quale ordina alla figlia di contentarsi di ciò che le era stato lasciato col detto codicillo, senza poter pretendere nulla di ciò che le era stato lasciato col testamento, e nemmeno di ciò che le era stato lasciato a titolo di fedecommesso solamente, per non profittarne e raccoglierlo che dopo la morte del fratello. — Ma si stimò di dover ammettere una interpretazione più benigna; e si giudicò che il testatore col suo codicillo non avesse privato sua figlia se non degli oggetti ch'ella doveva raccogliere in vita di suo fratello, e non di quelli di che essa non doveva profittare che dopo la sua morte, quando egli morisse senza prole. XXX a XXXII, 169. — l. 27 § 1 *De leg. et fideic.* 3.°

66. Altra eccezione a questa regola si fa quando il favore della religione lo esige. — Ecco un caso. Seja così dispose in testamento: « Se lo potrò in vita, lo farò io; se » no, voglio ed ordino che i miei eredi faccia» no una statua del tal nume del peso di cen» to libbre, e che sia posta nel tal tempio » della mia patria coll'iscrizione del mio no» me. » Ora, in quel tempio non vi sono che doni di bronzo o d'argento; gli eredi di Seja porranno dunque la statua d'oro, d'argento o di bronzo? — D'argento. ivi. — l. 38 § 2 *De auro arg. leg.*

67. *Regola* XIV.ª Nel legato generale di tutte le cose d'una certa materia sono comprese anche quelle alle quali sono aggiunte per

ornamentu cose d'altra materia. — Così quegli a cui furono legati mubili di tartaruga *(testudinea)* debbe avere anche i letti di tartaruga co' piedi inargentati. XXX a XXXII, 170. — l. 100 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°

Questa regola ha luogo anche se la materia dell' accessorio fosse più preziosa della cosa principale. ivi.

68. *Regola* XV.ª Nel legato generale delle cose di un certo genere, sebbene sia detto che sono comprese anche alcune altre cose che sunu come accessorj di alcune delle prime, non per questo si repntano escluse quelle che nun hanno tali accessorj. Così se fu legato *il vino coi vasi, o coi barili (cadis),* s' intende legato anche quello ch' è nelle botti *(doliis)*; sebbene le botti nun siano comprese ne' vasi vinarj. ivi, 171. — l. 52 *De leg. et fideic.* 1.°; ll. 6 et 15 *De tritico vino* etc.

Così se uno legò *l' oro e le gemme e le perle che sono in quello*, repntasi legato anche l' oro nel quale non sono nè gemme nè perle. ivi. — l. 11 *De auro arg.* etc.

69. *Regola* XVI.ª Quando alcuno, dopo d'avere legato il genere, sovrabbondantemente e per imperizia enumera alcune specie, ciò non deroga al legatu generale. Se per altro fu determinato il numeru delle specie, reputasi limitato il genere quanto ad esse specie. ivi, 72. — l. 8 § idem, et l. 9 *De supell. leg.*

Esempio 1.° Se uno legò un fondo con tutto ciò di che è fornito, ed aggiunse *colla supellettile*, o *co' servi*, ovvero con altre cose comprese ma non nominate, egli non ha così diminuito il legatu, ma ha fatto un' aggiunta superflua. ivi, 173. — l. 12 § 46 *De instr. vel instrum. leg.*

70. *Esempio* 2.° Un tale prelegò a Seja instituita erede in parte, qualora diventasse erede, alcuni fondi furniti, coi lor villici ed altri coluni; e nei codicilli scrisse: « Voglio » che Seja abbia i fondi che le ho lasciati, » così come sono forniti d' instrumenti rusti- » ci, di supellettile, di bestiame e di villici » cogli altri coloni e di granai *(apotheca).* » In questu legato non sono contenute quelle cose ch' erano in essi fondi per l' uso quotidiano del padre di famiglia. ivi, 174. — *ib.* l. 20.

71. *Esempio* 3.° Un tale fece questo legato: « Lascio la mia villa com' io la posseggo, » con la supellettile, le mense, i servi urbani » ed i rustici che vi saranno mandati, il vino » che vi si troverà al tempo della mia morte, e » dieci aurei. » Essendosi trovati colà libri, vetri e vesti, queste cose non sonu comprese nel legato, perchè non specialmente espresse. XXX a XXXII, 173. — l. 18 § 13 *De instr. vel istrum. leg.*

72. Nun si può presumere che il testatore, enumerandu alcune cose speciali, abbia voluto escludere le altre dal legato, se non qualora non aggiunse la parola *eccetera* od altrettale. ivi, 175. — l. 32 § 6 *De auro arg. leg.*

E sebbene il testatore abbia aggiunto la parola *eccetera* u simile, pure se tutte le specie nominate da lui sono contenute in qualche altro genere subalterno, il legato sarà estendibile nun a quelle sole specie ma al genere subalterno nel quale sono contenute. ivi. — l. fin. ff. *De vino, trit.* etc.

73. *Regola* XVII.ª Se un testatore, dopo avere legato un intero genere, aggiunse non una specie ma alcune cose determinate in essa specie contenute, il legato non comprende le altre cose di questa specie. La ragione di questa regola è che si presume avere il testatore aggiunta questa specie perchè intendeva che non fosse compresa nel genere legato. ivi, 176. — l. 18 § 11 *De instr. vel instrum. leg.* — Così se a te furono legate *due statue di marmo*, e poi *ogni marmo*, niun' altra statua si reputa legata oltre a quelle due. ivi, — l. 7 § idem si *De auro arg. leg.*; l. 100 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

74. *Regola* XVIII.ª Il legato di un genere intero non comprende le cose di quel genere le quali non appartengono al testatore, se non qualora non gliene appartenesse nessuna. Così se un fondo locato fu legato *con l' instrumento*, l' instrumento ch' era del colono non appartiene, ma soltanto quello ch' era del testatore; eccetto che il testatore non ve ne avesse punto. ivi, 177. — l. 24 *De instr. vel instrum. leg.* — Questa regola cessa se il testatore si servì della parola *tutto.* ivi.

75. *Regola* XIX.ª Il legato delle cose di un qualche genere non comprende quelle che per mandato del defunto furono comprate dopo la di lui morte. ivi, 178. — l. 4 *De auro arg.*

76. *Regola* XX.ª Il legato generale non contiene le cose del medesimo genere di cui il testatore ha specialmente disposto; essendo regola di diritto che la specie deroga al genere, e che si reputa prevalente il discorso relativo alla specie. ivi, 179. — l. 80 *De reg. juris.* — Ma se v'è tantu nella specie quanto nel genere, si suole dividere egualmente. ivi. — l. 95 § 5 *De leg. et fideic.* 3.°

Esempio 1.° Avendo un testatore legato a tutti i suoi liberti le mogli *(contubernales)* ed i figli loro, eccetto quelli o quelle ch'egli legava o avrebbe legato nominatamente a sua moglie; ed avendo poscia gravata i suoi eredi, con lettera a lor diretta, di rimettere a sua moglie, loro coerede, i beni d'Umbria in Piceno con tutti i servi *(mancipiis)* urbani e rustici e gli agenti *(actoribus)* che vi si trovassero al tempo della sua morte, eccetto i manomessi; fu domandato se Evo e Stico, i quali erano rimasti in Umbria fino alla morte del testatore come agenti di lui, e ch'erano figli naturali di Dama, uno dei liberti del testatore, dovessero essere resi dagli eredi al padre loro conforme al codicillo, o alla moglie del testatore, conforme alla lettera di esso testatore. — Appartengono al padre loro naturale. XXX a XXXII, 179. — l. 41 § 2 *De leg. et fid.* 3.°

77. *Esempio* 2.° Una testatrice legò a Felicissimo e Felicissima, da lei fatti liberi, il fondo Gargiliano e le sue dipendenze: e in un altro capo del testamento fece a favore di Tizio suo figlio, instituito erede nella quarta parte, un prelegato così: « Prenderai prima » di tutto i legati fattimi da tuo padre Pre- » sente e da Celio Giusto fratello di tuo pa- » dre. » Si domanda a chi il fondo Gargiliano appartenga in forma del fedecommesso, essendo stato lasciato alla testatrice da suo marito, cioè dal padre di Tizio figlio di lei; e se appartenga a Tizio solamente, ovvero a Felicissimo e Felicissima, ovvero a tutti e tre. — Non è probabile che, null'altro avendo lasciato a Felicissimo e Felicissima, essa abbia voluto trasferire il legato con un discorso generale al figlio a cui avea lasciato anche una parte di sua eredità. ivi. — d. l. 41 § 3.

78. *Esempio* 3.° « Mevio figlio, avendo » io già avuto da me la massima parte delle » mie sostanze, devi essere contento del fon- » do Semproniano coi servi e colle cose ch'en- » tro vi sono. » — Questo legato comprende i crediti ed i danari? — La stessa testatrice scrisse a Mevio questa lettera: « Ti dono tut- » to l'argento, tutta la suppellettile che ho, » e tutto quello che ho nel fondo Sempronia- » no. » — Appartiene a Mevio la suppellettile ch'è in altri predj o in altre case? e i servi di quel fondo stati legati ad altri? — Non si reputano dovuti i crediti ed i danari, qualora non consti manifestamente che la defunta avesse avuto intenzione di legare anche questi: nè il legato fatto a Mevio contiene i servi di quel fondo legati ad altri: quanto all'argento ed alla suppellettile che fossero altrove, il giudice farà in modo che abbia luogo a favore del legatario ciò che riconoscerà essere conforme alla volontà del testatore. XXX a XXXII, 179. — l. 78 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

79. *Esempio* 4.° Se ad uno fu fatto legato dei *vestimenti* e ad un altro della *veste muliebre*; detratta questa e data a cui fu specialmente legata, tutto il rimanente del vestiario sarà dovuto all'altro. Lo stesso si dirà quando ad uno fu legato il *mondo muliebre* e ad un altro *tutta l'argenteria*, cioè, che sarà detratto dal *mondo muliebre* l'argento. ivi. — l. 1 *De auro arg. leg.*

80. *Esempio* 5.° Se ad uno fu fatto legato delle provigioni da bocca *(penum)*, e ad un altro del vino; eccetto il vino, tutte le altre provigioni da bocca appartengono al primo. ivi. — l. 2 *De trit. vino leg.*

81. *Esempio* 6.° Ad uno furono legati i servi nati in casa *(vernae)*, e ad un altro i servi cursori *(lacchè)*: ora, vi sono servi nati in casa e cursori; si comprendono fra i cursori. ivi. — l. 99 § 5 *De leg. et fid.* 3.°

82. *Esempio* 7.° Se fu legato ad un servo il suo peculio, e fu vietato all'erede di convenire un debitore di questo peculio. Ciò va a diminuzione del peculio legato. ivi. — l. 8 § 6 *De pecul. leg.*

83. *Esempio* 8.° Fu legato il peculio ad un servo manomesso; e con un altro capo del testamento il testatore legò alla moglie tutte le serve sue; una di queste era nel peculio del servo. — Questa appartiene al servo; nè si badi alla priorità nell'ordine di questi due legati. ivi. — *ib.* l. 15.

84. *Esempio* 9.° Se fu prelegato il peculio ad un servo, e fu lasciata la libertà ad un servo vicario, questi sarà libero. ivi. — l. 10 ff. *De manum. test.*

85. *Esempio* 10.° Se fu lasciata la libertà al servo ed al suo vicario, e furon loro legati i loro peculj, voglionsi spiegare le parole del testamento secondo l'intenzione del testatore, come s'egli avesse parlato di due separati peculj, e quindi il vicario del vicario non sarà comune; perchè tale non fosse stata la mente del testatore. ivi. — l. 6 § 3 *De pecul. leg.*

86. Affinchè abbia luogo questa regola, ed

una disposizione speciale limiti una generale, è necessario che la cosa di cui il testatore specialmente dispose sia tutta compresa nel genere di cui ha egualmente disposto: se essa non vi è contenuta che in parte, la disposizione speciale s'intende limitata a quella sola parte che non v'è compresa, e non deroga alla disposizione generale. XXX, a XXXII, 180. — l. 22 § 1 *De pecul. leg.*

87. Una disposizione generale non è limitata da una particolare se non in quanto la particolare possa esser valida. Per es. una donna testando legò i suoi ornamenti in questi termini: « Voglio che siano dati tutti i » miei ornamenti a Seja mia amica. » Col medesimo testamento dispose: « Voglio che i » miei funerali siano fatti ad arbitrio di mio » marito, e che sieno sepolti con me tutti » gli ornamenti che mi troverò avere nei fu- » nerali, due fila di margarite e due braccia- » letti di smeraldi. » Ora nè gli eredi nè il marito seppellirono col corpo della testatrice gli ornamenti ch'ella voleva. — Essi non appartengono all'erede ma alla legataria. ivi. — l. fin. § fin. *De auro arg. leg.*

88. *Regola* XXI.ª Quando si lega ad un genere di persone, la raccomandazione speciale di alcune del medesimo genere non esclude le altre dal legato. ivi, 181. — l. 5 *De alim. leg.*

89. *Regola* XXII.ª Una disposizione generale non comprende le persone contenute in quel genere delle quali il testatore fosse inimico, od alle quali avesse specialmente proveduto. — *Esempio* 1.° Lucio Tizio più di due anni prima della sua morte scacciò di casa Dama e Panfilo suoi liberti, e cessò di somministrare il vitto che dava loro per lo innanzi. Poscia legò in testamento: « Chiun- » que sarà mio erede darà ogni mese a ti- » tolo di alimenti una certa somma di dana- » ro a tutti i miei liberti da me manomessi » con questo testamento o che ebbi prima o » che ordinai di manomettere. » — Tale fedecommesso è dovuto a Dama ed a Panfilo, qualora quelli che lo domandano provino manifestamente che il patrono quando fece testamento cominciò a nutrire verso di loro tali sentimenti da avere intenzione di favorirli testando. ivi, 182. — l. 88 § 11 *De leg. et fideic.* 2.°

90. *Esempio* 2.° Un testatore diede dieci a Basilica sua liberta, e volle che stesse con Epitteto e Calcisto suoi liberti, affinchè questi le pagassero tal somma cogl'interessi del cinque per cento, allorch'ella fosse giunta ai venticinque anni, sicchè coi detti interessi fosse Basilica alimentata in ragione della sua età. Domandasi se, in forza di un altro capo del testamento con cui generalmente ai liberti ed alle liberte sono lasciati vitto vestito ed abitazione, debbansi tali cose anche a Basilica. — No; purchè non provisi tale essere stata la intenzione del testatore. XXX a XXXII, 183. — l. 16 § 2 *De alim. leg.*

91. *Esempio* 3.° « Voglio che Stico ni- » pote della mia nutrice sia libero, e che gli » siano dati dieci aurei all'anno. » Dopo di aver parlato di alcuni crediti, questo testatore legò al medesimo Stico la moglie *(contubernalem)* ed i figli, ed a questi *tutto ciò che somministrava in vita:* poscia in un altro capo del testamento incaricò gli eredi di somministrare ai suoi liberti *ciò che somministrava in vita.* Domandasi se Stico oltre il suo legato possa percepire anche gli alimenti. — Non può. ivi. — *ib.* l. 20.

92. Qualche volta per le circostanze si declina da questa regola: per es. se un testatore che dava un'annua pensione al dotto Marco, e disse in testamento a sua moglie: « So che avrai cura che ai miei amici nulla » manchi: pure ti prego di dare a Marco » ottanta aurei »; Marco, ricevuti gli ottanta aurei a titolo di legato, potrà conseguire anche l'annua pensione. ivi. — l. 19 § 1 *De annuis leg.*

93. Talvolta, secondo le circostanze, il legato fatto ad un certo genere di persone si estende a certe persone che, avuto riguardo alle sole parole, non sembrano contenute sotto quel genere. ivi, 184. — l. 20 § 1 *De alim. leg.*

94. *Regola* XXIII.ª Il fedecommesso di una parte da restituirsi da tutt'i legatarj non comprende i legatarj di alimenti. P. es. un testatore instituì eredi i postumi ed il padre e la madre, e, fatta sostituzione, manomise i suoi servi agenti, legando ad essi i peculj ad annue somme, e fece legati ai suoi liberti, con altre disposizioni a favore di altri estranei. Dopo fatto tale testamento gli nacque una figlia, ed egli così dispose per codicillo: *Prego quelli ai quali o feci legati o diedi qualche cosa col testamento da me già fatto, di restituire la terza parte a Petina mia figlia.* Con secondo testamento, fatta la sostituzione pupillare, ordinò ai suoi eredi di dare ai li-

berti impuberi i cui genitori egli il testatore aveva gravato di manometterli, altrettanto quanto in danaro oltre il vestito ed il vitto egli volle che fosse lor dato. Domandasi se, la figlia non essendo morta se non dopo l'apertura del testamento e dei codicilli, ed avendo essa trasmesso ai suoi coeredi il fedecommesso, s'intendano a lei date per fedecommesso anche le terze parti del vitto e del vestito. — No. XXX a XXXII, 185. — l. 18 § 3 et 4 *De alim. leg.*

95. *Regola* XXIV.ª Il discorso in numero plurale sovente si distribuisce in più singolari. — *Esempio* 1.° Un testatore disse: « Se, quando morrò, Stico e Dama miei ser» vi saranno in mia podestà, in tal caso Sti» co e Dama siano liberi ed abbiano il tal » fondo. » Labeone pensa che, se il testatore avesse alienato o manomesso uno di questi due servi dopo il suo testamento, nè l'uno nè l'altro sarebbe libero. Ma è più ragionevole che quello il quale fosse rimasto sotto la podestà, diventasse libero ed avesse il legato. ivi, 186. — l. 29 § fin. *De leg. et fideic.* 3.°; l. 2 § 3 *De condit. instit.*; l. 33 § fin. *De cond. et dem.*

96. *Esempio* 2.° Un testatore avendo instituito eredi Gajo Sejo per la metà, Tizia per un quarto, ed altri pel rimanente, così dispose: « Commetto alla vostra fede, Sejo e » Tizia, di restituire dopo la vostra morte a » Tizio ed a Sempronio la metà del patri» monio, e della porzione che vi ho dato. » Adirono entrambi la eredità, e Gajo Sejo morì dopo d'avere instituita erede Lucia Tizia. Ella è tenuta a restituire subito la metà della metà qual erede di Gajo Sejo; sì che la espressione plurale *dopo la vostra morte* si divide in due parti irregolari. ivi. — l. 78 § 7 ff. *Ad senatusc. Trebell.*

Sebbene però di regola questa espressione vada così interpretata, pure la può avere un altro senso. P. es. un tale fedecommise nei codicilli in questi termini: « Voglio che ai » miei liberti e liberte ed a quelli che ma» numisi ne' codicilli sia dato quel fondo nel » quale ordinai d'essere sepolto; che la por» zione di quelli che morranno accresca agli » altri, sì che il tutto appartenga all'ultimo » superstite, dopo la morte del quale voglio » che passi alla repubblica degli Arelatesi » *(Arles)*. Di più, voglio che i miei liberti » e liberte abbiano loro abitazioni nella mia » casa finchè vivranno, e che l'attia e Tro» fima abitino nelle camere *(diaetas)* che io » soleva abitare; la qual casa *dopo la loro » morte* voglio che appartenga alla repubbli» ca. » Qui s'intende che l'ultimo dei legatarj sia gravato del fedecommesso: nè alla morte di alcuno dei liberti legatarj dell'abitazione, dovrebbero di mano in mano passare alla repubblica le porzioni da essi abitate. XXX a XXXII, 186. — l. 34 *De usu et usufr. leg.*

97. *Regola* XXV.ª Una disposizione indefinita equivale ad una disposizione universale. — *Esempio* 1.° Se il testatore ha detto: *Voglio che Titaso abbia quanto avrà il mio erede*, s'intenderà come se avesse detto *Quanto avranno tutti i miei eredi*. ivi, 187. — l. 43 *De leg. et fid.* 2.° — *Esempio* 2.° Se vi sono più gradi di eredi, ed il testatore ha detto *Il mio erede dia*, questo discorso si estende a tutt'i gradi. Lo stesso dicasi delle parole *Chiunque sarà mio erede*. Per lo che, se uno vuole incaricare di legati non tutti gli eredi, ma soltanto alcuni fra di essi, dee condannarli nominatamente. ivi. — l. 98 *De leg. et fideic.* 3.°

98. Da questa regola segue che la denominazione indefinita di una cosa significa tutta la cosa. — Talvolta però indica una cosa sola. Per es. se uno legò dicendo *Do e lego a Tizio un fondo affinchè lo abbia in parte*, egli ne avrà una parte, potendo benissimo chiamarsi *fondo* anche una *parte di fondo*. ivi, 188. — l. 34 § fin. *De leg. et fideic.* 1.°

99. Siccome la denominazione indefinita di una cosa significa la cosa intiera, così essa indica altresì la piena proprietà della cosa. E ciò ha luogo quand'anche il testatore abbia legato specialmente l'usufrutto alla medesima persona. Onde se fu legato a Tizio un fondo e l'usufrutto del medesimo, egli avrà facoltà di vindicare il fondo ovvero l'usufrutto a suo piacere; e se avrà scelto il fondo, avrà necessariamente ottenuta la piena proprietà di esso, benchè abbia ricusato l'usufrutto; se poi avrà preferito l'usufrutto e ricusata la proprietà, egli avrà il solo usufrutto. ivi. — l. 10 *De usu et usufr. leg.* — Sarà lo stesso se questo usufrutto fu specialmente legato ad altre persone. Laonde se un testatore legò un fondo a Tizio, e l'usufrutto del medesimo fondo ad un altro, coll'intenzione che il primo ne abbia la nuda proprietà, egli è caduto in errore; non potendosi legare il solo usufrutto se non dopo d'averlo detratto dal fondo, di-

cendo: *A Tizio lego il fondo, detratto l'usufrutto;* ovvero: *L'erede dia a Sejo l'usufrutto del medesimo fondo.* Se così non avrà fatto, l'usufrutto sarà comune fra di essi; perchè alle volte *plus valet scriptura quam peractum sit.* XXX a XXXII, 188. — l. 19 *De usu et usufr. leg.*

100. Di qui pur segue che, se fu legata a me la somma di dieci aurei ch'era nello scrigno, ed a te l'usufrutto di essa somma, ed amendue i legati furono fatti puramente; quegli a cui fu legata la proprietà vindicherà issogiure la somma; ma il fruttuario avrà azione di domandare all'erede l'usufrutto di cinque, perchè il legato dell'usufrutto va diviso col legatario della proprietà, la quale si reputa lasciata pienamente; e al legatario vindicante i dieci egli opporrà l'eccezione per cinque; imperocchè, sebbene siano realmente a lui dovuti dieci aurei, tuttavia, essendone la metà stata data al fruttuario, il quale per goderne diede cauzione di restituirla, il legatario commette dolo ritenendo la somma intera. Onde se il legatario possede i dieci, l'erede ha azione per domandare i cinque di cui dee dare l'usufrutto al fruttuario; oppure la avrà direttamente esso il legatario dell'usufrutto. Se poi la somma di dieci fu legata sotto condizione, il fruttuario la otterrà intanto tutta offerendo cauzione, e il legatario della proprietà potrà esigere la stipulazione de' legati. E se avesse ommesso di domandare la stipulazione, egli, all'occorrere della condizione, avrà l'azione *Ad exhibendum.* Che se l'erede, ignorando il legato, diede la somma al fruttuario, non ha luogo detta azione; tuttavia sarebbe uopo di soccorrere il legatario contro il fruttuario.

101. *Regola* XXVI.ª Si suole rapportare la clausola finale non solo a ciò che immediatamente la precede, ma eziandio a tutto ciò ch'è abbracciato dal medesimo contesto. — *Esempio* 1.º Un testatore manumise col suo testamento parecchi servi, fra' quali Sabina e Ciprogenia, allorchè fossero giunti al trentesimo anno di età; e quando ciascheduno *(quisque)* di loro fosse divenuto libero, volle gli si desse una certa somma; ma nel contesto ei soggiungeva così: « Voglio che a Sabina e » Ciprogenia, quando sien giunte alla stabi- » lita età, sien dati dieci a testa *(singulis* » *decem)*: inoltre, dieci a testa *(singulis de-* » *cem)* a titolo di alimenti, ogni anno finchè » vivono. ». Gli alimenti si reputano legati a tutti i manomessi. XXX a XXXII, 189. — l. 29 (al. 30) *De reb. dub.*

102. *Esempio* 2.º Se un testatore lasciò in legato ad alcuno la provisione da bocca *(penus)* fuorchè il vino, si reputa legata *tutta* la sua provisione eccetto il vino. Ma se fosse espresso così: « Lascio tutta la provisio- » ne da bocca fuorchè il vino *che sarà in* » *Roma;* » si reputerà legata soltanto la provisione esistente in Roma. ivi. — l. 4 § fin. *De penu legata.*

103. *Regola* XXVII.ª Il nome aggettivo dopo alcuni sostantivi l'ultimo solo dei quali si accorda con esso in genere e numero, non si riferisce se non a quest'ultimo. Così se una donna legò dicendo: « Voglio che chiun- » que sia mio erede dia a Tizia il vestiario » *(vestem)*, il mondo e gli ornamenti femmi- » nili *(ornamenta muliebria)*, » reputasi legato tutto il vestiario, non solamente il femminile; perchè la parola *muliebria* non può accordarsi che con *ornamenta*: sempre chè non si riconosca altrimenti la intenzione della testatrice. ivi, 190. — l. 8 *De auro arg. leg.*

104. È altrimenti se ad un aggettivo impiegato nel genere neutro fosse aggiunta la parola *tutto*: p. e. « A mia moglie il vestiario » *(vestem)*, il mondo mulicbre, tutti gli or- » namenti, gli ori e gli argenti *(aurum ar-* » *gentum)* che per lei fossero stati fatti ed » allestiti *(quod ejus causa factum paratum-* » *que esset)*, tutto *(omne)* do lego. » Quelle parole *quod factum paratum est* debbonsi riferire a tutto, non soltanto agli ori ed agli argenti. ivi. — l. 100 § 2 *De leg. et fideic.* 3.º

105. *Regola* XXVIII.ª Il genere mascolino comprende le femmine; ma il genere femminino non contiene i maschi. Quindi se un testatore disse: *Sia mio erede qualunque altro figlio o figli*, è compresa anche la figlia. ivi, 191. — l. 116 *De verb. signif.* — E ciò che gli eredi furono gravati di restituire ai *fratelli*, pertiene anche alle sorelle: semprechè non sia provata la diversa mente del testatore. ivi. — l. 93 § 3 *De leg. et fideic.* 3.º — Per ciò stesso nella denominazio di *fanciullo (puer)* si contiene anche la fanciulla. ivi. — l. 163 § 1 *De verb. signif.* — E in quella di *servi* le serve. ivi. — *ib.* l. 101 § fin. — E in quella di *cavalli* le cavalle. ivi. — l. 65 § 6 *De leg. et fid.* 3.º — E in quella di *muli* anche le mule. ivi. — *ib.* l. 62.

All' opposito, se furono legate le *serve* o le *fanciulle*, non s' intendono legati i servi od i fanciulli. XXX a XXXII, 192. — l. 81 § 6 *De legat. et fideicom.* 3.° — Nè se fu fatto un legato alle *figlie*, vi si reputano compresi anche i figli. ivi. — l. 45 *De leg. et fideic.* 2.°

106. *Regola* XXIX.ª Un discorso fatto in tempo presente o passato non si estende al futuro. — *Esempio* 1.° Un testatore fece a sua moglie fra gli altri questo legato: « Voglio che si lasci a mia moglie quanto in » vita le diedi donai e comperai per uso suo. » Non si reputa legato anche ciò che le fu donato dopo il testamento. ivi, 193. — l. 33 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

107. *Esempio* 2.° Tizio fece un legato a Sejo suo debitore in questi termini: « Do e » lego a Sejo dieci denari: *item* gli dono tutto ciò che a titolo di capitale ed interessi » a me doveva. » Inoltre condannò generalmente gli eredi ed alla loro fede commise di dare e restituire a ciascheduno de' legatarj quanto egli aveva loro legato. — In appresso Sejo pigliò a prestito da Tizio dell' altro denaro. — Questo non reputasi legato. ivi. — l. 28 § 2 *De liber. legata.*

108. Massimamente il legato di una cosa dovuta non può comprendere le cose che non erano ancora dovute al tempo della morte del testatore. Per es. *Io lego a Sempronio tutto ciò che Lucio Tizio mi dee dare o fare:* qui non entrano i crediti che non erano ancora esigibili al tempo della morte del testatore. Ma se fossero aggiunte le parole *attualmente* od *entro il tal tempo*, sarebbe chiara la volontà di legare anche tali crediti. ivi. — l. 46 *De leg. et fideic.* 2.°

109. Il legato fatto con parole di tempo presente o passato non comprende quelle cose che cominciavano ad essere dovute di poi, purchè al tempo del testamento non esistesse la causa della obbligazione che diede origine al debito. P. e. un testatore legò dicendo: « Sia » conceduto a Sejo nè si ripeta da lui nè » da' suoi eredi tutto ciò di cui egli m'è de- » bitore o per chirografi o per conti o per » mutui o per pieggerie. » S' intende che Sejo sia sciolto da ogni obbligazione non solo per capitale e per gl' interessi scaduti al tempo del testamento, ma anche per quelli che poscia saranno scaduti; mentre la obbligazione da cui dipendono esisteva quando fu fatto il testamento. ivi, 194. — l. 28 § 6 et l. 31 § 4 *De liberat. leg.* — Che se in progresso fu fatta novazione ed accresciuta la somma del debito, durerà il legato quanto alla obbligazione precedente, ma il legatario potrà essere convenuto, come nuovo debitore, per l'aumento della somma. XXX a XXXII, 194. — d. l. 31 § 5.

110. Se il testamento che conteneva il legato venne dal testatore annullato, e poscia i legati in quello contenuti furono in un nuovo testamento confermati, deesi tuttavia risguardare al tempo del primo testamento. ivi, 195. — l. 28 § 1 *De liber. leg.*

111. Se un testatore disse: « Voglio che » al tale sia dato quel più *(quantum plu- » rimum)* ch' egli *può* ricevere per legge: » reputasi lasciato per quel tempo qualunque in cui potrà ricevere. — Così pure se disse: « Il mio erede sia condannato a dargli quel » più *(quantum plurimum)* che io *posso* da- » re. » ivi, 196 — l. 51 *De leg. et fideic.* 2.°

112. Altre frasi che, sebbene espresse in tempo presente o passato, nondimeno si applicano al tempo della morte, sono queste: *Come feci essendo vivo; Come io faceva essendo vivo*, e simili; e quella *Com' è fornito*. V. Fornito.

113. *Regola* XXX.ª Un' espresione di tempo futuro si riferisce soltanto al tempo della morte. Per es. un testatore legò così: « Lascio a mia moglie le mie sacchette da » viaggio *(lateralia)* e tutto ciò ch' esse con- » terranno; ed inoltre i crediti registrati di mia » mano nel mio portafogli se non furono pa- » gati al tempo della mia morte, sebbene » siano portati nel libro de' conti o ne abbia » io trasmessi i documenti *(cautiones)* al » mio agente. » Ora, andando a Roma, egli aveva posto nelle sacchette alcuni chirografi de' suoi debitori e del danaro. Dopo esatti i chirografi e speso il danaro ritornò in patria, e due anni appresso pose nelle sacchette altri chirografi di fondi comprati ed altro danaro. Moveasi dubbio se avess' egli legato alla moglie solamente i crediti da lui posti nelle sacchette dopo il suo ritorno; e Scevola rispose non esser dovuto alla moglie se non ciò ch'era contenuto nelle sacchette e nel portafogli al tempo della morte del testatore. ivi, 197. — l. 102 *De leg. et fid.* 3.° — E avendo il testature posto nelle sacchette i contratti di compera di alcuni predj, se intendono legati anche essi predj? — Non è aper-

ta la intenzione del testatore; ma s'egli avesse ivi posti i documenti di compera perchè fosse data la proprietà de' predj alla legataria, dovrebb' esserle data. XXX a XXXII, 197. — d. l. 102 § fin.

114. Dalle due precedenti regole segue che importa sapere se un marito leghi a sua moglie *ciò che* È, o *ciò che* SARÀ *acquistato per lei:* p. e. nel caso che egli, avendo cinque libbre d'oro, avesse detto: « Lego a » mia moglie tutto l'oro ch'è acquistato *(pa- » ratum)* per lei; » e al tempo della morte non n'esistessero che quattro libbre per averne egli venduta una; l'erede sarà obbligato di darne cinque. — Così è in rigore di diritto, perchè la parola È si riferisce al presente. Ma se il testatore alienò quella libbra con intenzione di sminuire il legato della moglie, tale mutazione di volontà produrrà l'eccezione di dolo, sì che se la moglie perseverasse nel domandare le cinque libbre, ne verrebbe respinta: la quale eccesione non potrà essere opposta se il testatore fu per qualche necessità costretto di vendere quella libbra d'oro. ivi, 198. — l. 34 § 1 *De auro arg. leg.* — Ma se legò alla moglie così: « Lascio l'oro » che SARÀ acquistato per lei; » ed ha alienato una libbra d'oro; di pieu diritto non rimangono più nella obbligasione se non quattro libbre; qualunque sia stata la causa dell'alienazione. ivi. — d. l. 34 § 2.

115. Alle volte la parola *Sarà* esprime anche il passato. E se i codicilli furono confermati dal testamento dicendo: *Ciò che nei codicilli* SARÀ *scritto;* si terranno confermate le sole disposizioni posteriori al testamento, ovvero anche le anteriori, qualora esistessero codicilli fatti prima del testamento: e ciò secondo la volontà del defunto. ivi. — l. 123 *De verb. signif.*

116. *Regola* XXXI.ª Allorchè si tratta di reprimere la frode del legatario, l'espressione, benchè concepita al tempo futuro, si restringe soltanto a ciò ch' esisteva al tempo del testamento. — *Esempio* 1.° Un padre, instituito erede in parte suo figlio, fra le altre cose gli fece questo prelegato: « I miei ere- » di daranno a Tizio mio figlio venti crediti » a sua scelta fra quelli che si troveranno » nel mio libro delle prestanze, *senza dolo.* » Esso testatore in vita commise l'amministrazione di tutte le cose sue al detto figlio, il quale in dieci anni che amministrò (dal tempo del testamento a quello della morte del padre) fece grosse prestanze a nuovi debitori contra il costume di suo padre, e diede altro danaro a' debitori primieri a' quali il padre non aveva fidato che piccole summe: di modo che *i venti crediti* esaurivano quasi tutto il capitale destinato a prestanze. — Il detto figlio non potrà prelevare i crediti da sè fatti, ma avrà la scelta fra quelli ch' esistevano al tempo del testamento nel libro delle prestanze. XXX a XXXII, 199. — l. 34 § 1 *De leg. et fid.* 3.°

117. *Esempio* 2.° Avendo un testatore fatto un legato a questo modo: *Tutto ciò che si troverà nel mio granajo;* ed il legatario avendo poste nel granajo cose non legate senza saputa del testatore affine di aumentare il legato, le cose poste da lui non si considerano legate. ivi. — l. 32 § 3 *De leg. et fideic.* 2.°

118. *Regola* XXXII.ª Quando nella indicazione delle cose legate non v'è tempo nè presente nè passato nè futuro, la espressione ordinariamente si riferisce al tempo del testamento. — *Esempio* 1.° Se il testatore dice: *Voglio che si dieno le mie vesti* e *il mio argento,* questo legato s'intende delle vesti e dell'argento esistenti al tempo del testamento; tale è la interpretazione della parola *mio.* ivi, 200. — l. 7 *De auro arg. leg.*

119. Un tale ad un medico suo compagno di spedizione e *contubernale* legò fra le altre cose *La mia argenteria destinata pe' viaggi (viatorium).* Avendo il testatore fatto più viaggi ed in tempi diversi per servigio della repubblica, il legato si debbe intendere dell'argenteria esistente al tempo in cui fu fatto il testamento. ivi. — *ib.* l. 40.

120. *Esempio* 3.° Un testatore legò dei ragazzi *(pueros)* dicendo: « Voglio che i miei » eredi diano a Pubblio Mevio mio padronci- » no cinque ragazzi de' miei, dell'età di meu » che sette anni; » e morì parecchi anni dopo fatto il testamento. Saran dovuti a Mevio di quelli che avevano men di sette anni al tempo del testamento. ivi. — l. 41 § 4 *De leg. et fideic.* 3.°

Questa regola cessa in riguardo ai legati universali, i quali per loro natura sono suscettivi di aumento e diminuzione. ivi.

121. *Regola* XXXIII.ª Quando in un testamento si trovano due disposizioni pugnanti fra di loro, non si ha riguardo nè all'una nè all'altra. ivi. — l. 188 *De reg. juris.* — Ciò si osserva allorchè il testatore ha voluto nel medesimo tempo le due cose contrarie: ma se

non è così, è certo che le volontà posteriori prevalgono. XXX a XXXII, 200 — l. 19 Cod. *De fideic.* — E ciò perchè si può mutare la qualità del precedente legato apponendovi un termine od una condizione, e si può anche toglierlo per intero. Così pure se un legato fu tolto prima sotto una poi sotto un'altra condizione, si baderà all'ultima. ivi. — l. 12 § 3 *De leg. et fideic.* 1.° — Per es. se ti ho legato una cosa incaricandoti di restituirla a Tizio, poi te la ho lasciata per fedecommesso senza pregarti di restituirla ad altri, non è io tua facoltà di scegliere, ma debb'essere eseguita l'ultima disposizione. ivi. — l. 28 *De adim. leg.*

122. Questa regola ha luogo anche nella dazione de'tutori, se fu fatta più volte per testamento. ivi. — l. 8 § 3 et l. 18 § 1 *De testam. tut.*

123. Questa regola ha luogo principalmente qualora due disposizioni della medesima scrittura pugnano fra di loro; chè del resto non può nascer dubbio quando due scritture contrarie sono fatte in tempi diversi. ivi, 202. — l. 5 Cod. *De codicill.*

124. Questa regola soffre eccezione allorchè il defunto dichiarò espressamente di derogare a ciò che in appresso potesse dire di contrario. Anzi fu preso che quella disposizione altresì la quale surrogasse anche i legati precedenti fatti puramente, abbia a risguardare eziandio i legati scritti posteriormente. ivi, 202. — l. 12. § 3 *De leg. et fideic.* 1.° — Ciò per altro non avrà luogo allorquando il defunto avesse dichiarato nella sua ultima disposizione, ch'egli si è pentito di quanto aveva detto prima. ivi. — l. 22 *De leg. et fideic.* 3.°

125. *Regola* XXXIV.° Tutte le volte che si tratta di libertà, prevale quella disposizione che maggiormente favorisce la libertà, non l'ultima; come sarebbe se un servo fosse stato e lasciato in legato e manumesso. ivi, 204. — l. 14 *De leg. et fideic.* 2.° — E ciò ha luogo sebbene la disposizione contenente il legato sia posteriore all'altra; purchè non sia certo che il defunto avesse un'intenzione diversa. ivi. — *ib.* l. 10 § 1 *De manum. testam.*; l. 50 ff. *De fideic. libert.*

126. Se la libertà prevale al legato anche quando il legato è lasciato coll'ultima disposizione, a maggior ragione prevalerà quando coll'ultima disposizione è data la libertà. ivi, 205. — l. 16 *De vulg. et pupill. subs*tit.

127. La libertà prevale al legato, non solo quando fu lasciata puramente, ma anche quando fu lasciata sotto condizione, e la condizione è adempiuta. XXX a XXXII, 206. — ll. 3 et 15 *De manum. testam.* — Ciò ha luogo assolutamente, e non già soltanto allorchè si presume che il testatore abbia voluto rivocare il legato sotto questa condizione; imperciocchè sarebbe lo stesso anche quando il legato non avesse potuto rivocarsi con questa condizione. ivi. — l. fin. *De statulib.*; l. 96 § 1 *De condit. et demonstr.*

128. Se uno col suo testamento diede ad un servo la libertà tanto diretta quanto fedecommessaria, il servo avrà la facoltà di ottenerla come a lui piace. ivi, 207. — ll. 19 et 56 *De manum. testam.*

129. Quando ad un servo fu data più volte la libertà sotto diverse condizioni, sarà valida quella dazione che lo fa più favorevolmente pervenire alla libertà, tuttochè la condizione di essa fosse per sua natura più gravosa e dura. ivi, 208. — *ib.* ll. 1 et 5; ll. 35, 51, 87, 88 et 89 *De cond. et dem.*

130. Nelle libertà dirette non si bada all'ultima disposizione ma alla più favorevole. Del resto nelle libertà fedecommessarie si bada all'ultima volontà. ivi, 209. — l. 5 *De manum. testam.*; sed in fideic.; l. 90 *De cond. et dem.* — Ed anche quanto alle dirette, badasi alle più favorevole delle condizioni, quando queste siano imposte separatamente, cioè con disposizioni separate: che se sono imposte congiuntamente, la libertà non si ottiene se non adempiendole tutte. ivi. — l. 45 *De manum. testam.*

131. È vero che di due disposizioni contrarie la più favorevole alla libertà dee prevalere; ma semprechè quella disposizione, considerata in sè stessa separatamente, possa essere valida. ivi, 210. — l. 37 *De leg. et fideic.* 2.°; l. 44 § 7 et l. 108 § 9 *De leg. et fideic.* 1.°

132. Siccome la libertà lasciata inutilmente non prevale al legato, così non prevale neppur quella che fu data sotto una condizione che non fu adempiuta. ivi, 211. — *ib.* l. 68 § 2. — Il che vale così pel legato del servo, come pel legato dell'usufrutto del servo. ivi. — l. 20 *De usu et usufr. leg.* — E siccome, quando uno statulibero fu legato puramente, mancando la condizione della libertà il legato è valido, così quando uno statulibero fu legato sotto condizione, ed in pen-

denza della condizione del legato viene a mancare la condizione dell'ordinata libertà, il legato diventa utile. XXX a XXXII, 211. — l. 81 § 9 *De leg. et fideic.* 1.°

Tutto ciò ha luogo tanto se la libertà dipende da una condizione espressa, quanto se da una condizione tacita. ivi. — d. l. 81 § 10.

133. Se il servo fu legato puramente, e fu ordinato che la libertà gli venga data dopo un tempo determinato, il legato è assolutamente nullo, certo essendo che questo tempo verrà. l. 68 § 3 *De leg. et fideic.* 1.° — Così è per sottigliezza di diritto, secondo la quale non può valere un legato fino ad un tempo determinato. Ma contra questa soverchia scrupolosità fu per ragione d'equità deciso che il legato è valido fino alla scadenza del detto termine. ivi. — l. 65 § 2 et 3 *De leg. et fideic.* 2.° — Questa decisione debb'essere tanto maggiormente adottata secondo il diritto giustinianeo, quanto che Giustiniano confermò i legati lasciati fino ad un tempo determinato. ivi. — l. fin. Cod. *De legatis*.

134. E' indubitato che quando la libertà è lasciata al servo dopo un tempo determinato, ovvero sotto condizione espressa o tacitamente annessa alla disposizione; essa libertà prevale al legato subito che arriva il tempo determinato o la condizione si adempie. ivi, 213. — l. 18 § fin. et l. 19 *De vulg. et pupill. substit.*; l. 38 ff. *De hered. instit.*

135. *Regola* XXXV.ª Nelle instituzioni d'erede fatte nel medesimo testamento non prevale l'ultima disposizione, ma la più piena; come sarebbe a dire la pura in confronto della condizionata. ivi, 214. — l. 27 § 1, et l. 69 ff. *De hered. instit.* — Ma se furono fatte più instituzioni per la medesima porzione sotto diverse condizioni, la prima condizione che si adempirà, sarà prevalente, cioè determinerà la instituzione che debbe aver luogo. ivi. — d. l. 27 § 2; l. 17 *De cond. et dem.*

Per la medesima ragione, se uno è scritto erede e diseredato, prevalerà l'instituzione. ivi. — l. 2 *De lib. et posth.* — Che se un padre, il quale aveva tre figli, disse nel suo testamento: *I miei figli siano eredi; Publio mio figlio sia diseredato*; reputasi che colla prima parte di questa disposizione egli abbia instituito eredi soltanto gli altri due. ivi. — l. 37 § 2 ff. *De hered. instit.*

136. *Regola* XXXVI.ª Quando la medesima somma fu lasciata ad alcuno due volte nella medesima scrittura, da pagarsi dai medesimi eredi, non s'intende che il defunto abbia voluto moltiplicare i legati, qualora il legatario non provi che tale era la di lui volontà. La ragione è perchè una cosa stessa non può essere prestata più volte, ma bensì una stessa somma per volontà del testatore può essere moltiplicata. XXX a XXXII, 215. — l. 34 § 3 *De leg. et fideic.* 1.° — Per altro questa decisione non è applicabile qualora fosse stato legato più volte un corpo determinato di danaro, p. e. *i cento aurei che ho nello scrigno*; allora è lo stesso come se fosse legato un fondo. ivi. — d. l. 34 § 4. — Se poi fu legato più volte un peso d'oro o d'argento, questo legato va assomigliato a quello di una somma. ivi. — d. l. 34 § 5. — Lo stesso dicasi di qualunque altra cosa consistente in peso, numero e misura. ivi. — d. l. 34 § 6.

137. *Regola* XXXVII.ª Quando il testatore incaricò diversi eredi di prestare la medesima somma, si presume che abbia voluto moltiplicare il legato; qualora il primo gravato non dimostri che il secondo legato fu fatto ad oggetto di annullare il primo trasferendone il peso. ivi, 216. — l. 44 § 1 *De leg. et fid.* 2.°

La quantità si reputa più volte legata quando più persone furono separatamente incaricate di prestarla: è altrimenti se furono congiuntamente incaricati o più o tutti gli eredi, ovvero se fu incaricato indistintamente l'erede. ivi. — d. l. 44.

138. *Regola* XXXVIII.ª La medesima somma s'intende che sia moltiplicata quando è lasciata con diverse scritture. E per diverse scritture qui non s'intendono già diverse copie del medesimo testamento, ma un testamento p. e. ed un codicillo, ovvero due codicilli fatti in tempi diversi. In tal caso poi, contra il petitore che presenta due scritture l'erede dee provare che la posteriore è nulla. ivi, 217. — l. 12 ff. *De probat. et praesumpt.*

139. *Regola* XXXIX.ª Quando con diverse scritture sono lasciate diverse quantità, non si presume che il testatore abbia moltiplicati i legati, ma piuttosto che colla seconda scrittura abbia voluto aumentare o diminuire il primo legato. Per es. un testatore legò a' liberti da lui manumessi in testamento dieci al mese a titolo di alimenti; poscia coi codicilli legò generalmente a tutti i liberti sette al mese

per alimenti, e due all'anno per vestito. Reputasi che il legato fatto nel testamento a titolo di alimenti sia revocato. XXX a XXXII, 218. — l. 18 *De alim. leg.*

Ciò avrà poi luogo senza dubbio quando nella scrittura posteriore il testatore avessa detto espressamente che non si desse di più. ivi. — l. 3 § 10 *De adim. leg.*

Del resto quando si dice non reputarsi che il testatore abbia voluto moltiplicare i legati, s'intende parlare del caso che alla medesima persona egli abbia lasciato diverse quantità. Altrimenti avviene se una quantità fu lasciata al padre ed una al figlio; tuttochè il padre acquisti mediante il figlio. ivi. — l. 27 *De leg. et fideic.* 3.°

140. Se, non una quantità o identica o diversa, ma fu lasciata ad alcuno una specie determinata, questa è dovuta una volta sola. Così se un fondo costituito in dote fu lasciato in legato specialmente, ed indi la dote fu generalmente relegata, quel fondo è dovuto una sola volta. ivi, 219. — l. 1 § 14 *De dote praeleg.* — E ciò ha luogo indistintamente allorquando lo stesso erede è incaricato di dare la specie; ma quando diversi eredi ne sono incaricati, è uopo sapere se lo sono per condannagione o per vindicazione. Se per condannagione, è lo stesso come se il testatore avesse legato con due testamenti. ivi. — l. 53 § 2 *De leg. et fideic.* 1.° — Se per vindicazione, la cosa non può essere domandata che una sola volta, e basta conseguire o essa la cosa o il suo valore. ivi. — *ib.* l. 34 § 1 et l. 86 § 1; l. 66 § 5 *De leg. et fideic.* 2.°

141. Se la medesima cosa non fu legata in testamento da due persone diverse, io potrò domandarla due volte, e conseguirla una volta in virtù dell'uno, ed un'altra volta in virtù dell'altro testamento: cosicchè, se la prima volta avessi ottenuto il valore della cosa, potrei tuttavia conseguire essa la cosa in forza dell'altro testamento. Del resto, se la prima volta avessi ottenuto la cosa, l'altro legato sarebbe estinto. ivi, 220. — l. 34 § 2 *De leg. et fideic.* 1.°

NB. *Quanto alla interpretazione delle singole voci o frasi impiegate ne' testamenti, e che non cadono sotto le regole qui riferite, ponno vedersi a' lor luoghi esse voci e frasi. — Nelle dette Regole poi se ne comprendono anche molte relative in generale al* Significato delle Parole; *le quali singole* Parole *furono poi collocate dove richiedeva l'ordine di alfabeto, con le regole particolari a ciascheduna.*

INTERROGAZIONE IN GIUDIZIO. V. anche Confessione e Tortura. V. lib. 11 tit. 1 *De interrogationibus in jure faciendis, et interrogatoriis actionibus.*

1. L'interrogatorio giudiziale era permesso in varj casi affinchè quegli che voleva promuovere un'azione, e non poteva (a motivo di qualche fatto da lui ignorato) determinare se ed in quanto tale azione potess'essere intentata contro un altro, quegli avesse la facoltà di dare interrogatorj giudiziali prima di accettare il giudizio sopra siffatt' azione. XI, 1, 1.

2. Ciò principalmente veniva permesso ai creditori di un defunto, i quali, ignorando se l'erede avesse adita la eredità, sapere non potevano se potessero esercitare giustamente contra l'erede quelle azioni che avevano verso il defunto. ivi. — ll. 2 et 3 *De interrog.*

3. Si può domandare a quello che s'interroga in Giudizio non solamente se è erede, ma altresì per quale porzione lo sia; e ciò è necessario quando l'azione è personale, o quando si ripete una cosa determinata *(certum)*, potendo l'attore risentir danno dal domandare di più. ivi. — *ib.* l. 1.

4. Uno può essere costretto a rispondere se sia erede in forza di testamento, se abbia acquistato la eredità a suo proprio nome, ovvero mediante individui soggetti alla sua potestà, o a nome di quello che lo instituì erede. Ora, il pretore debbe sommariamente conoscere se una persona ha da rispondere a chi gli domanda per quale titolo sia erede; a trovando che molto interessi, ordinerà che si debba rispondere pienamente. Ciò risguarda così gli eredi come i successori per gius onorario. ivi. — *ib.* l. 6 § 6. — E se uno al quale la eredità fu restituita, viene interrogato, dee rispondere se la gli fu restituita. ivi. — *ib.* l. 9 § 7.

5. Chi è interrogato in Giudizio se possegga un fondo, può essere costretto a rispondere quanta parte ne possegga, affinchè, se dice di possedere una parte minore, l'attore venga posto in possesso dell'altra parte che non viene difesa. ivi, 2. — *ib.* l. 20 § 1.

Così pure quegli a cui viene domandata

cauzione *Damni infecti*, dee dichiarare quale porzione del predio egli possegga, affine di adattare a tale porzione la stipulazione. E tanto più importa di sapere se uno possegga, in tal caso, quantochè la pena di chi non presta cauzione è quella di sofferire la immissione in possesso. XI, 1, 2. — l. 20 § 2 *De interrog.* — Che se l'interrogato dà risposte menzognere, egli è tenuto, senza ulteriore cognizione di causa, od a prestare la cauzione od a cedere la possessione; ed in caso di resistenza, la cosa gli vien tolta mediante la forza militare. ivi. — *ib.* l. 10.

6. Talvolta l'interrogato dee rispondere intorno alla sua età. ivi, 3. — *ib.* l. 11.

7. Generalmente, l'interrogatorio debb'essere dato ogniqualvolta il giudice lo reputa equo. ivi. — *ib.* l. 21.

8. Sopra qualunque cosa si faccia l'interrogatorio, l'interrogato può essere astretto a rispondere pel fatto proprio, ma non pel fatto altrui. ivi, 4. — *ib.* l. 9 § 3. — Laonde quegli che agisce come procuratore di un altro, non viene punito se non ha risposto sopra ciò che concerne quello a nome del quale egli agisce. Onde se un figlio che agisce per suo padre, interrogato non risponde, dee risguardarsi come se non fosse stato interrogato. Soltanto si reputerà che non difenda il padre, e quindi sarà nullo il giudizio, e ogni cosa rimarrà integra. ivi. — *ib.* l. 9 § 4 ¶ fin. et l. 19.

9. L'interrogato ha dovere di rispondere subito. Ma talvolta si concede un tempo a rispondere, onde intanto l'interrogato deliberi; potendo una confessione inconsiderata cagionar pregiudizio. ivi, 5. — *ib.* ll. 5 et 6. — E massimamente si concede tempo a quello ch'è interrogato se sia erede, nel caso che fosse molestato da un altro il quale ponesse in controversia la eredità. Difatti egli negando si porta pregiudizio; confessando viene ad essere obbligato, anche quando gli fosse tolta la eredità. ivi. — d. l. 6 § 1.

10. L'interrogatorio giudiziale porta l'effetto che si rende palese quella verità che all'attore importa di sapere, oppure il reo rimane obbligato dando una risposta falsa o cadendo in contomacia. ivi, 6. — *ib.* l. 4.

11. Quegli che interrogato avesse affermato il falso, colla sua risposta si rende soggetto all'azione che aveva l'attore, ma non verso lui; alla stessa guisa ch'ei sarebbevi soggetto se fosse vera la sua confessione. ivi, 7. — *ib.* l. 7 et l. 11 § 1, 2 et 9.

12. L'azione che ha luogo contra quello il quale ha affermato ciò, che non è vero, sarà quella stessa che avrebbe avuto luogo contra colui che, affermando la stessa cosa, avesse detto la verità. Laonde quegli ch'è convenuto in Giudizio per una sua risposta può opporre alla domanda fatta contro di lui tutte le eccezioni permesse al reo. XI, 1, 8. — l. 12 § 1 *De interog.*

13. Quegli che, non essende tenuto, ha pagato in forza di una sua confessione, libera quello contra il quale si avrebbe avuto realmente l'azione, se fu convenuto a nome altrui; non lo libera se fu convenuto in proprio nome, qualora però egli non abbia agito come suo difensore o come suo procuratore. ivi, 9. — *ib.* ll. 8 et 20; l. 26 § 3 *De noxalib. act.*

14. Uno ch'era erede per una metà, e che voleva difendere il suo coerede assente affine di evitare l'obbligo di dar cauzione, rispose di essere solo erede, e venne condannato. L'attore, avendolo trovato insolvente, desiderava di sapere se, rescisso il primo giudizio, gli competesse l'azione contra quello che realmente era erede; e Proculo rispose che, rescisso il giudizio, si può intentare l'azione. ivi. — l. 18 *De interrog.*

15. Allorchè uno nega ciò ch'è vero, la pena della menzogna è di sopportare per intero l'azione che non avrebbe sopportato che in parte. ivi, 10. — *ib.* l. 11 § 3. — Così se un servo non appartiene ad una sola ma a più persone, e tutte queste o alcune fra esse asseriscono non essere quel servo sotto la loro podestà, oppure fanno dolosamente in modo che nol sia; ciascheduna di esse sarà tenuta solidariamente come se il servo fosse in suo potere; ma quegli che non fece dolosamente per non averle più in suo potere, o non negò, non sarà tenuto. ivi. — *ib.* l. 17.

La medesima pena è applicabile al debitore che avesse negato di dovere ciò ch'egli dee. ivi.

16. Se un creditore nega di avere un credito, la pena della menzogna sarà ch'egli perda la sua azione. ivi, 11. — Ecco un caso. Gli eredi di un tutore, prima d'intentare l'azione contraria Di tutela contra il pupillo, temendo che (ove domandassero ciò che il tutore avea speso, senza detrazione di ciò di cui poteva ancora essere debitore verso quel pupillo diventato maggiore) avessero a cadere nella pena del più domandato, interrogarono quel pupillo, divenuto maggiore, per sapere se il suo

tutore gli dovesse qualche cosa. Egli rispose negativamente, e pretese di non avere, a cagione di questa risposta, perduto il diritto del suo credito; perch'essa non può contenere una transazione, la quale non può sussistere senza dazione, promessa o ritenzione; e perchè la si può al più risguardare come contenente una donazione, la quale è nulla nella persona di un minore. Ma Papiniano decise che questo pupillo ha perduto il diritto del suo credito, non già in forza di donazione, ma in forza della sua confessione giudiziale. XI, 1, 11. — l. 29 § 1 ff. *De donat.*

17. Affinchè per una falsa risposta uno contragga obbligazione, debbono concorrere sei requisiti: 1.° Che sia fatta in Giudizio; 2.° Fra persone che possano stare in Giudizio; 3.° Che il contenuto della risposta sia cosa possibile; 4.° Che vi sia azione con alcuno per tale oggetto; 5.° Che quegli che diede la falsa risposta l'abbia data con dolo o con colpa lata; 6.° Che quegli il quale rispose, non siasi ritrattato mentre le cose erano in integro stato. ivi.

18. — 1.° La risposta debb'essere data dinanzi ai magistrati del popolo romano od ai presidi delle provincie, o ad altri giudici; intendendosi per *Giudizio* il luogo ove uno ponsi *(consistat)* per esercitare giurisdizione o per giudicare, anche se in casa o cammin facendo. ivi, 12. — l. 4 § 1 *De interrog.*

Interrogato poi si reputa che uno sia, tanto se lo interroga il pretore, quanto se l'avversario. ivi. — *ib.* l. 9 § 1. — Anzi reputasi *interrogato* eziandio quegli che senza interrogazione risponde p. e. sè essere erede. ivi. — *ib.* l. 9.

19. — 2.° Se un servo è l'interrogante o l'interrogato, l'interrogatorio è nullo. ivi, 13. — d. l. 9 § 2.

20. — 3.° Le confessioni sono valide per intero qualora ciò che in esse è contenuto sia conforme al Gius ed alla natura delle cose. ivi, 14. — *ib.* l. 14 § 1 et l. 16 § 1. — Così se io risposi che uno soggetto alla podestà del padre, è mio figlio, la mia risposta non mi obbliga se non in quanto la età di lui mi permettesse di esserlo realmente. ivi. — *ib.* l. 13 § et si.

21. — 4.° Colla nostra confessione ci assumiamo quell'azione che avrebbe avuto luogo con colui al quale la cosa pertiene *(dominus)*; nè potendosi avere azione a nome di un uomo libero se non contra lui stesso, nè potendosi trasferirla in altrui mediante l'interrogatorio o la confessione fatta in Giudizio; ne nasce che a nome di un uomo libero non si ha diritto di esercitare azione contra quello che fece una confessione giudiziale. XI, 1, 15. — ll. 13 et 14 *De interrog.* — Così pure non si poteva esercitarla a nome di un servo, quando egli fosse stato preso dai nemici o morto. ivi. — *ib.* l. 13 § 1, l. 15 § 1 et l. 16. — Potevasi esercitarla contra quello che prima di adire la eredità avesse risposto essere suo il servo ereditario. ivi. — *ib.* l. 15.

Se uno avesse falsamente confessato di avere ucciso un servo ch'è vivo, e poscia offerisse di presentarlo vivo, non v'è più luogo all'azione Aquilia, perchè in questo caso l'attore viene solamente dispensato dall'azione Confessoria, affinchè non abbia bisogno di dimostrare che il reo ha ucciso il servo: per altro è mestieri che il servo sia stato realmente ucciso da una persona qual ch'ella sia. ivi, 16. — l. 23 § fin. *Ad legem Aquil.* — Ciò è più manifesto riguardo ad un servo ferito. ivi. — *ib.* l. 24. — Che se il servo non fu ucciso ma è morto, non si risponde della morte, quand'anche si avesse confessato di averlo ucciso. ivi. — *ib.* l. 25.

22. — 5.° Se uno rispose senza dolo ma con colpa, debb'essere assolto, purchè la colpa non sia prossima al dolo. ivi, 17. — l. 11 *De interrog.* — Quindi è degno di perdono chi, indotto in giusto errore, negò di essere erede. ivi. — d. l. 11 § 10. — Lo stesso dicasi di quello che si dichiarò erede di una parte minore, ignorando p. e. che se gli sia accresciuta la parte, ovvero essendo stato instituito in una parte indeterminata. ivi. — d. l. 11 § 3 § interdum.

23. — 6.° È lecito ritrattarsi dalla risposta, se questa ritrattazione non reca verun pregiudizio all'attore; massime se il ritrattante si fu in appresso più ampiamente instrutto del suo diritto per documenti o lettere d'amici. ivi, 18. — d. l. 11 § 12.

24. — In generale, deesi con cognizione di causa soccorrere a chi rispose all'interrogatorio. Difatti se uno interrogato dichiarò sè essere erede di suo padre, ed in appresso, aperto il testamento, s'è trovato essere egli stato diseredato, sarà equo di soccorrerlo; anche perchè *alle emergenze posteriori deesi soccorso.* Tal sarebbe il caso che le tavole testamentarie, nascoste o sottratte, fossero poscia state prodotte; o che il testamento fosse

poscia stato giudicato falso o inofficioso o irrito: in ambi i casi l' interrogato non avrebbe risposto maliziosamente, ma sarebbe stato indotto in errore dalla scrittura. XI, 1, 17. — l. 11 § 8 *De interrog*.

25. Per una falsa risposta ai obbliga quegli stesso che rispose, benchè in nome altrui; non quegli a nome del quale fu data la risposta. ivi, 19. — *ib*. l. 9 § 4; l. 25 § 1 *Ad legem Aquil*.

26. L' obbligazione che si contrae per una falsa risposta, si contrae solamente verso quello ch' esercitò l' azione Interrogatoria. ivi, 20. — l. fin. *De interrog*.

27. La contumacia di quello che non risponde importa la pena, ch' egli, come se avesse negato, è soggetto per intero a quell' azione a cui non sarebbe stato soggetto se non in parte; considerandosi che abbia spregiato il pretore. ivi, 21. — *ib*. l. 11 § 4.

28. Reputasi non avere affatto *(omnino)* risposto quegli che non rispose all' interrogatorio πρὸς ἔπος, cioè precisamente *(ad verbum)*. ivi. — d. l. 11 § 5. — Così se si tratta dell' azione Di peculio, il padre od il padrone non è obbligato di rispondere se egli abbia sotto la sua podestà il figlio od il servo; perchè si tratta soltanto di sapere se il peculio sia nelle mani di quello contra il quale viene promossa l' azione. ivi. — *ib*. l. 9 § fin.

29. Non ci ha divario, sia che un interrogato neghi, sia che non risponda, sia che risponda oscuramente in guisa di lasciare l'interrogante nello stato d' incertezza. Per altro chi interrogato risponde sè essere erede, senza aggiungere in qual parte, non dà risposta oscura. ivi, 22. — *ib*. l. 9 § 5 et l. 11 § 7; l. 239 § fin. *De verb. signif*. — Se poi uno si fosse dichiarato erede in parte, e non avesse aggiunto in quale parte, s' intenderebbe nella metà. ivi. — l. 11 § 6 *De interr*.

30. Chi non ha risposto, a non era tenuto a verun' azione, non soggiacerà a veruna pena, e non sarà assomigliato a quello che asserisce ciò che non è vero. ivi, 23. — *ib*. l. 12.

31. Chiamansi *Azioni Interrogatorie* quelle che nascono dalla risposta di chi è interrogato in Giudizio. Ora siccome gl' interrogatorj giudiziali cessarono di aver luogo atteso il cangiamento dell' ordine dei giudizj, così andarono fuor d' uso anche le azioni Interrogatorie. Per altro, secondo il diritto Giustinianeo, il reo può essere interrogato e dee rispondere, non già prima di avere accettato il giudizio, ma bensì dopo; e la sua risposta tiene luogo di prova, ed egli è soggetto alle antiche pene, quando sia convinto di menzogna. Non era però necessario di rispondere, come non costumavasi cha radamenta d' interrogare, bastando per prove alle parti litiganti le cose espresse dalla parte avversaria dinanzi ai giudici, così trattandosi di affari ereditarj, come di contenziosi. XI, 1, 24, *colle note*. — l. 1 § 1 *De interrog*.

INTERROGAZIONE E RISPOSTA nelle Stipulazioni. V. Consenso n. 29 a 36, *a cui deesi soggiugnere come del tutto conseguente quanto appresso*.

1. Le cose estrinseche e in nulla pertinenti all' atto presente, che si aggiugnessero alla stipulazione, saranno considerate come superflue e non vizieranno la obbligazione: p. e. se uno dicesse: *Arma virumque cano*, *Spondeo* (prometto). XLV, 11. — l. 65 *De verb. oblig*.

2. Siccome sono altrettante stipulazioni quante sono le somme e quante sono le specie; così frammischiando una somma o una specie che non entrava nella stipulazione precedente, non si fa una novazione, ma diventano due stipulazioni. Supponi, un tale ha stipulato *Stico*, e poscia stipula *Stico* e *Panfilo*: mediante la posteriore stipulazione di *Stico* non si fa una novazione della prima, perchè nulla di nuovo si aggiugne nella posteriore stipulazione di *Stico*. Nè si può dire che venga aggiunto *Panfilo*, perchè *Panfilo* non entra nella stipulazione di *Stico*; ma diventa una diversa e propria stipulazione, mentre altrettante sono le stipulazioni quanta sono le diverse cose, specie o quantità delle quali si interroga. E ciò importa assai; dachè, se più sono le stipulazioni, si può esercitare azione più volte, cioè per le singole stipulazioni. ivi, 12. — *ib*. l. 29 cum § secundum.

Così pure se io stipulo più cose p. e. *Stico* e *Panfilo*, benchè tu ne abbi promesso una sola, sarai tenuto a prestar questa, reputandosi che tu abbi risposto ad una della due stipolazioni. ivi. — *ib*. l. 83 § 4. — All' opposito, se stipulando in *Panfilo*, tu mi prometti *Panfilo* e *Stico*, l' aggiunta di *Stico* reputasi superflua. ivi. — *ib*. l. 1 § 5.

3. Non importa che tutte le specie o le somme sieno espresse nella stessa formola del-

la stipulazione, od in qualche convenzione alla quale abbia tenuto dietro la stipulazione; ma si ritiene come se le singule specie fossero dedotte in istipulazione, ancorchè non si faccia che una sola interrogazione ed una sola risposta. XLV, 11. — l. 134 § 1 et 3, et l. 140. — Senza che per altro quella ripetizione renda inutile la stipulazione. ivi. — d. l. 134 § 1.

4. Non sono altrimenti tante stipulazioni quante sono le cose, allorchè le cose non furono espresse nella stipulazione. ivi, 13. — *ib.* l. 86. — Così se uno stipula danaro che ha sott'occhio, ovvero un mucchio *(acervum)* di denaro, non sono altrettante stipulazioni quante le monete, ma una sola. ivi. — *ib.* l. 29 § quamvis. — Similmente è una sola la stipulazione *de' legati*, comechè siano più corpi o più legati; e quella *della famiglia* ossia *di tutti i servi*; e quella *della quadriga* o *dei lettigarj*. ivi. — *ib.* — Ma se uno ha stipulato *Quello e Quello*, sono tante stipulazioni quanti i corpi. ivi. — *ib.*

5. Fu fatta una stipulazione così: *Prometti tu di dare il tale argento di qui ad un anno, a due anni, a tre anni?* Dopo varie opinioni fu deciso che qui sieno stipulate tre somme. ivi, 14. — *ib.* l. 140 § 1.

6. La stipulazione *Ogni anno (in annos singulos)* è una sola e incerta e perpetua; non come sarebbe di un legato fatto similmente, il quale finirebbe colla morte del legatario. ivi. — *ib.* l. 30.

INTERRUZIONE. V. Prescrizione.

INTERVALLI LUCIDI. V. Demenza, Furioso, Insensato, Interdetto.

INTERVENTO ne' contratti. Dicesi del contrarre obbligazione per altrui, p. e. prestando fidejussione, o difendendo in Giudizio e via discorrendo. Tale intervento era proibito alle donne. V. Velleiano (*Senatoconsulto*).

INTESTABILE. Questa parola significa tanto chi non può testare quanto chi non può essere testimonio. XXVIII, 1, 13. — l. 18 § 1 *Qui testam. fac. poss.*

2. Quando la legge dichiarava uno intestabile, era come se dichiarasse non potersi ricevere la di lui testimonianza; e, secondo alcuni, era come se vietasse di fare per lui testimonianza. L, 16, 118. — *ib.* l. 26.

INTESTATO. V. Eredità', Possesso e Successione.

1. Dicesi *intestato* non solo quegli che non fece testamento, ma eziandio quegli pel cui testamento non fu adita la eredità. XXXVIII, 16 (volg. 17), 1. — l. 64 *De verb. signif.* — E più assolutamente, chi, potendo far testamento, nol fece. ivi. — l. 1 *De suis et legit. hered.*

2. Dicesi ch'è morto intestato eziandio chi fece testamento, ma non ne fu adita la eredità, oppure quel testamento è rotto od irrito. ivi. — *ib.* — E sebbene chi non potè testare, come l'impubere, il furioso, l'interdetto, non si chiami propriamente intestato; tuttavia anche questi si considerano come intestati. ivi. — *ib.* — Ed anche quegli che fu fatto captivo da' nemici; a ciò in forza della finzione del postliminio, non altrimenti. ivi, e 2. — *ib.* et l. 3 § 1 *De verb. signif.*

3. Il servo non si può dire intestato, perchè non può avere successori. ivi, 2. — l. 4 Cod. *Commun. de success.*

4. Nè meno il figlio di famiglia può chiamarsi intestato; poichè anche i di lui beni castrensi, de' quali non dispose per testamento, sono ritenuti dal padre per gius di peculio, nè vi può essere alcuna di lui eredità ab intestato. ivi, 3. — Ma talvolta dipende dall'evento il decidere se debbasi riputare che un tale sia morto figlio di famiglia o padre di famiglia; come sarebbe se uno morisse durante la cattività di suo padre. Difatti se il padre muore captivo, il di lui figlio che premorì cittadino si reputa morto padre di famiglia, sebbene, finchè visse, non sia stato pienamente liberato dalla patria podestà: egli pertanto avrà erede se il padre non ritorna. Ma se il padre ritorna per postliminio dopo morto il figlio, egli avrà tutto quello che nel mezzo tempo acquistò mediante quel figlio; epperò anche il peculio del defunto si deferisce al padre, poichè anche la prole che fosse nata dal figlio sarebbe soggetta alla podestà del padre. ivi. — l. 15 *De suis et legit. her.*

5. Sebbene uno sia morto padre di famiglia, può avvenire che non abbia successori: ciò sarebbe se il padre dopo morto fosse stato condannato come reo di lesa maestà. ivi, 4. — *ib.* l. 1 § 3.

6. Le eredità che si deferiscono ab intestato in forza del Gius civile, chiamansi *legittime* in quanto si contrappongono alle *testamentarie*. Ora, la eredità ab intestato si deferisce subito ch'è certo che nessuno diventerà erede per testamento. ivi, 5. — l. 8 Cod. *Comm. de success.*

7. Le eredità degl' ingenui intestati appartengono primieramente agli eredi suoi: se non vi sono eredi suoi, appartengono a' consanguinei; se nè pur questi esistono, agli altri agnati prossimi, cioè a' *cognati* maschi discesi per maschi della stessa famiglia. XXXVIII, 6. — Ulp. *Fragm.* tit. 26 § 1. — Sicchè Ulpiano conosce solamente due gradi nella eredità legittima degl' ingenui, cioè a dire i *Suoi* e gli *Agnati*. Notisi inoltre che il nome di *Agnati* oltre i consanguinei non si estende che ai *cognati* di sesso maschile, imperocchè alle femmine non appartiene l'eredità legittima oltre il grado de' consanguinei; sì che la sorella non è erede legittima del fratello o della sorella. ivi. — d. tit. 6.

Così era al tempo d'Ulpiano. Ma la legge delle XII Tavole non faceva alcuna differenza di sesso fra gli *agnati*; ed oltracciò, essa chiamava in terzo grado i *Gentili*. Ora il nome di *Gentili* ha una significazione più estesa che quella di *Famiglia*: imperocchè ogni *Gente* presso i Romani si divideva in più *Famiglie*, le quali tutte riconoscevano lo stesso primissimo stipite, e ritenendo tutte il nome comune *gentilizio*, si distinguevano le une dalle altre mediante proprj cognomi. Così dalla gente Cornelia erano sorte le famiglie degli Scipioni, dei Lentuli, dei Silla ec. Quelli ch'erano della stessa *famiglia* si chiamavano *agnati*; quelli ch'erano di diverse famiglie ma della stessa gente, si chiamavano *gentili*. — Questo diritto di gentilità, siccome quello di agnazione, si perdeva colla minima diminuzione di capo. — Nei prischi tempi i soli patrizj si diceva aver *gente*; in appresso questi diritti furono fatti comuni co' plebei. I liberti per altro, ed i loro discendenti, sebbene assumessero il nome de' patroni, tuttavia non erano *gentili*. — Tale gius gentilizio, ricordato da Cicerone, era certamente in vigore fino ai tempi di Giulio Cesare. È probabile che sia stato abrogato quando per effetto dell' editto del pretore, mancando gli *agnati*, furono chiamati i *cognati*. Sicchè nel Gius dei Digesti rimanevano due soli gradi di eredi legittimi, cioè i *suoi* e gli *agnati*. ivi. — V. Legittima, Orfiziano *(Senatoconsulto)*, Successione, Tertulliano *(Senatoconsulto)*.

8. Possesso de' beni ab Intestato. V. lib. 38 tit. 6 *Si tabulae testamenti nullae extabunt*; Inst. lib. 3 tit. 1 *De hereditatibus quae ab intestato deferuntur*. — Si può dimandare il possesso de' beni ab intestato quando è certo che non esistono tavole testamentarie suggellate co' suggelli di sette testimonj *(testamento nuncupativo)*. XXXVIII, 6, 2. — l. 3 *Si tabulae test. nullae*. — Ma finch'è incerto se esistano o no, non può aver luogo questo possesso; p. e. finchè pende l' appellazione della sentenza che dichiarò falso il testamento. ivi. — l. 1 Cod. *De poss. her. sec. tab.*

9. Questo possesso ha luogo non solo quando non esistono tavole testamentarie, ma anche quando il testamento è ingiusto. ivi, 3. — l. 1 § 9 *Si tab. testam. nullae* etc. — Parimente se l'erede instituito non consegue la volontà del defunto, perchè le tavole furono tagliate o cancellate, o perchè in altro modo il testatore mutò volontà o volle morire intestato, avranno la successione ab intestato coloro che ricevettero il possesso de' beni. ivi. — d. l. 1 § 8.

10. Il possesso de' beni ab intestato non può competere se non quando non fu accettato nè quello secondo le tavole nè quello contra le tavole. ivi, 4. — d. l. 1 § 2. — Insomma, o non ci sia testamento, o ci sia ma niuno abbia ricevuto il possesso de' beni confermativo o infirmativo di esso testamento, si darà il possesso de' beni ab intestato. ivi. — l. 1 § 1 *Quis ordo in possess.*

11. Se c' era tempo per domandare il possesso de' beni *ex testamento*, ma il possesso fu ripudiato, incomincia a competere il possesso de' beni ab intestato. ivi. — l. 1 § 3 *Si tab. testam. nullae exstab.* — Ma anche se il possesso de' beni fu dato in forza dell' editto Carboniano, si può nonostante domandarlo ab intestato. ivi. — d. l. 1 § 4.

12. Ancorchè non sia stato domandato nè si possa domandare il possesso nè *secundum tabulas* nè *contra tabulas*, il possesso dei beni ab intestato non ha luogo qualora vi sia chi abbia adito la eredità per diritto civile in forza del testamento. ivi. — l. 2 (al. 1) *Unde liberi*.

13. Pel gius antico, che dipendeva dallo stesso editto del pretore, otto erano i gradi del possesso de' beni ab intestato. — 1.° Agli eredi *suoi* ed a quelli che il pretore annovera fra i *suoi* (cioè gli emancipati) è dato il possesso *Unde liberi*. V. Figlio n. 43 a 50, e Suo *(Erede)* Theoph. *Instit.* lib. 3 tit. 9 § 1.

2.° A quelli che per diritto civile sono chiamati all' eredità del defunto, è dato il

possesso *Unde legitimi;* e sono gli agnati; il patrono e la sua prole *(liberi)* ne' beni del liberto o della liberta; e quelli che pel senatoconsulto Tertilliano o per l'Orfiziano o per costituzioni de' principi hanno il diritto di conseguire la eredità ab intestato (V. Legittima). XXXVIII, 6, 4. — l. 2 (al. 1) *Unde liberi.*

3.° Il possesso *Unde decem personae*, pel quale all'estraneo manumissore di un uomo libero sono antiposte dieci persone fra' di loi *cognati;* cioè fra gli ascendenti, i discendenti ed i trasversali fino al secondo grado; ed erano il figlio, e la figlia, il nipote e la nipote *(ex filio* o *ex filia)*, il padre e la madre, l'avo e l'ava (paterni o materni), il fratello e la sorella. ivi. — *ib.*

4.° Il possesso *Unde cognati.* (V. Cognazione n. 22 a 33). ivi. — *ib.*

5.° Il possesso *Tum quem ex familia*, che ha luogo nel caso che un liberto sia morto senza figli e senza testamento, e senza che gli sopravvivesse il patrono; allora gli agnati vengono ammessi ai beni del liberto mediante questo possesso. ivi. — *ib.*

6.° Il possesso *Unde liberi patroni patronaeque et parentes eorum*, dato al patrono ed alla patrona ed ai loro ascendenti e discendenti: questo ha luogo quando il liberto morì, e il patrono o la patrona o i loro discendenti *(liberi)* non vollero venire mediante il possesso *Unde legitimi*, e passò il termine per domandarlo, senza che allora domandassero nemmeno quello *Tum quem ex familia.* ivi. — *ib.*

7.° Il possesso *Unde vir et uxor;* il quale ha luogo quando un marito od una moglie muore senza testamento e senza lasciare veruno chiamato in forza di alcun dei possessori suddetti (V. Conjugi n. 3 a 7). ivi. — *ib.*

8.° Il possesso *Unde cognati manumissoris*, pel quale; morendo intestato un liberto senza lasciare nè patrono nè discendenti del patrono e nè meno di lui agnati, i *cognati* del patrono sono ammessi alla successione del liberto. ivi. — *ib.*

14. In processo di tempo le mancipazioni e manumissioni nelle emancipazioni cessarono d'essere in uso; onde non potè più aver luogo il possesso *Unde decem personae:* il quale essendo già da gran tempo andato in disuso al tempo di Aniano cancelliere di Alarico re dei Goti, per opera del quale la collezione delle Regole di Ulpiano fu continuata ed interpolata, egli tolse del tutto questo grado. XXXVIII, 6, 4. — Ulp. *Fragm.* tit. 28 § 7.

15. I detti otto gradi del possesso dei beni ab intestato erano secondo il gius delle Pandette. Ma Giustiniano volle che fossero quattro soltanto, cioè 1.° i figli *(liberi)* e gli eredi *suoi;* 2.° i legittimi; 3.° i cognati; 4.° il marito e la moglie. ivi, 6. — l. 1 § 1 *Si tab. testam. nullae;* l. 1 *Quis ordo in possess.*

16. Non ha luogo alcuna successione per diritto di affinità. ivi, 7. — l. 7 Cod. *Commun. de success.* — Onde non è dovuta al patrigno nè per gius civile nè per onorario la successione intestata del figliastro. ivi. — l. 3 Cod. h. tit.

17. Al nutritore *(ajo, balio)* non è, come tale, deferita l'eredità intestata nè per gius civile nè per onorario. ivi, 8. — *ib.* l. 10.

18. *Intestato*, rispetto alla tutela, ha significato particolare, così chiamandosi non già colui che non fece testamento, ma colui che col testamento non diede tutori ai suoi figli; vale a dire, lo si reputa *intestato* quanto alla tutela. L, 16, 18. — l. 6 *De legit. tutor.*

19. *Ab intestato adire hereditatem.* Adire la eredità di alcuno come intestato, non per testamento di lui. ivi.

INTRA. Leggonsi spesso le espressioni *Intra diem, Intra dies tot* e simili, nelle leggi, ne' testamenti, nelle stipulazioni e via discorrendo. Ora, se uno disse p. e. *Intra diem mortis ejus aliquid fiat*, si conta anche il giorno stesso in cui quel tale morì. ivi. — l. 133 *De verb. signif.*

INUMAZIONE. V. Sepoltura.

INUTILE. Ciò ch' è inutile non vizia. XXXIV, 8, 1. — l. 2 *De his quae pro non script. hab.*

INVECTA ILLATA. Espressione usata trattandosi del diritto di pegno, sia espresso quanto a' fondi, sia tacito quanto alle abitazioni. Con essa intendonsi non già tutte le cose portate o condotte dentro, ma soltanto quelle che furono dal padrone *(a domino)* portate dentro il fondo o la casa per rimanervi *(ut ibi sint)* perpetuamente, non temporariamente. L, 16, 119. — l. 7 § 1 *In quib. caus. pign.;* l. 32 ff. *De pignor.*

INVENTARIO. Più volte è fatta nel Digesto menzione dell'inventario. XLII, 5, 8. — l. 15 *De rebus auctor. jud. possid.;* XXXVII,

9, 10. — l. 1 § 26 *De ventre in possess. mitt.*

2. Il tutore debbe fare l'inventario dei beni popillari prima di assumerne l'amministrazione. Se egli omette di farlo, reputasi che abbia operato con dolo; qualora non possa allegare qualche necessaria giustissima causa del non averlo fatto: e in caso che l'abbia omesso dolosamente, egli sarà tenuto al risarcimento del danno cagionato al pupillo; sopra di che avrà luogo il giuramento estimatorio in lite. — Pertanto egli non potrà amministrare, prima dell'inventario, cosa alcuna, tranne ciò che non possa sofferire il menomo indugio. XXVI, 7, 10. — l. 8 *De administr. et peric. tutor.*

Queste disposizioni furono confermate da Giustiniano, il quale comandò che i tutori o curatori fossero tenuti alla formazione dell'inventario dei beni pupillari, purchè il testatore non lo avesse specialmente vietato; che non potessero prima immischiarsi nell'amministrazione; e, se non avessero fatto l'inventario, fossero rimossi con infamia. ivi. — l. fin. Cod. *Arbitrium tut.*

3. Inventario *(Benefizio dell')*. L'imperatore Gordiano aveva concesso ai militi un rimedio per evitare il danno dei debiti della eredità, più sicuro del diritto di deliberare (V. Deliberare); e questo era la *Separazione de' beni*. — Giustiniano estese questo diritto a tutti gli eredi (l. 22 Cod. *De jure delib.*), a quelli cioè che si fossero conformati alla sua costituzione facendo fare un solenne inventario de' beni ereditarj; e volle che in tanto fossero tenuti verso i creditori ereditarj, in quanto importassero le cose della sostanza ad essi devoluta, e niente avessero a perdere della propria loro sostanza. XXVIII, 8, 10. — d. l. 22 § 4. — Anzi non rimangono confuse neppure le azioni che avessero per avventura gli eredi contra il defunto. ivi.

4. L'erede che fece l'inventario sarà tenuto soltanto per la quantità in quell'inventario contenuta, detratte le spese pel funerale, per l'insinuazione del testamento, e per la confezione dell'inventario. Quando egli ha pagato l'importare dell'inventario, anche a' creditori meno anziani od anche ai legatarj, nulla più potranno da lui esigere i creditori anteriori, nè quelli che avessero da loro comperate le cose ereditarie; salvo però ai creditori il regresso contra i legatarj e contra i creditori posteriori. Per altro i creditori, qualora pretendessero che l'eredità sia di maggiore entità, potranno fare inquisizione mediante la tortura de' servi od in altra guisa; e se risulterà dalle prove che l'erede abbia occultato qualche cosa, sarà egli tenuto di renderne conto nel doppio. XXVIII, 8, 10. — l. 22 § 9 et 10 Cod. *Arbitrium tut.*

5. Frattanto che si sta facendo questo inventario non possono i creditori promovere veruna azione nè vindicare i pegni; senza però soffrirne pregiudizio di sorte in riguardo alla prescrizione. ivi. — d. l. 22 § 11.

6. Questo inventario si dee cominciare entro trenta giorni, contando da quello in cui l'erede seppe che l'eredità gli era stata deferita, e debb'essere compito entro altri sessanta giorni. Che se l'erede è troppo lontano dai luoghi ove stanno la massima parte delle cose ereditarie, gli viene concesso un anno nè mai di più, da contarsi dal giorno della morte del testatore. ivi. — d. l. 22 § 2 et 3.

7. L'erede fa questo inventario di per sè, o mediante procuratori da mandarsi ne' luoghi ove sono i beni. Egli debbe altresì porre la sua firma indicando la quantità totale de' beni; dichiarando inoltre che nulla gli rimane ad inventariare, e che in tale argomento non è intervenuta nè interviene veruna frode. Che se non può scrivere, dee far sottoscrivere per sè un altro notajo speciale alla presenza de' testimonj, facendo prima l'erede stesso di propria mano un segno di croce. ivi. — d. l. 22 § 2.

8. Non possono approfittare di questo benefizio quegli eredi che scelsero l'antico rimedio e domandarono il tempo per deliberare. Giustiniano volle altresì che il tempo fosse di nove mesi quando era domandato al magistrato, di un anno quando era domandato al principe, e che nè l'uno nè l'altro potesse concederlo più d'una volta. ivi. — d. l. 22 § 11. — Stabilì inoltre che quegli il quale ha trascurato di fare l'inventario sia privo della falcidia qualora adisca la eredità; se poi la ripudia, debba restituire le cose ereditarie alle persone che ne hanno interesse; e sopra la quantità delle dette cose ereditarie sin contro di lui deferito il giuramento, dovendo essere questa quantità tassata dal giudice. ivi. — d. l. 22 § 15.

INVENZIONE. Specie di occupazione, mediante la quale acquistiamo il dominio ossia la proprietà delle cose. — Le pietre preziose, le gemme ed altre cose che troviamo nei lidi

del mare, diventano subito nostre per diritto naturale. Ed anche le altre cose quali si sieno che troviamo altrove, purchè siano state abbandonate dai proprietarj; perchè da quel momento cominciano ad essere di nessuno, ed appartengono all'occupante. XLI, 1, 8. — l. 3 *De divis. rer.* V. Abbandono.

2. Se due persone videro la cosa, ed una di esse la raccolse, si riputerà tuttavia che ambedue l'abbiano trovata, e che la sia comune. ivi.

INVITUS. Intendesi non solamente di chi contraddice, ma eziandio di chi semplicemente non consente. Epperò possono essere *inviti* anche gl'infanti ed i furiosi. L, 16, 119. — l. 5 *De servit. urb. praed.*

IPOTECA. V. Pegno.

1. Il pegno e l'ipoteca non differiscono che di nome. XX, 1, 1. — l. 5 § 1 ff. *De pignor. et hypoth.* — Tuttavia, strettamente presa, l'ipoteca diversifica dal pegno; difatti essa formasi senza tradizione, non così il pegno: il pegno non ha luogo propriamente (o piuttosto ordinariamente e più spesso) che per le cose mobili; il che non è rispetto all'ipoteca, la quale più di sovente avea luogo per le cose immobili. Ma la tradizione costituisce il carattere solo che distingue veramente il pegno dall'ipoteca; sebbene tale distinzione non importasse nulla nel diritto romano, essendo la stessa affatto l'azione nascente da questi due contratti. Nel pegno pertanto si faceva tradizione della cosa mobile od immobile al creditore perchè gli tenesse luogo di sicurtà; laddove nella ipoteca non si faceva che obbligargli la cosa mobile od immobile, per semplice convenzione, senza tradizione di possesso. ivi. — l. 9 § 2 *De pignor. act.*; Inst. § 7 *De action.*; L, 16, 168. — l. 238 § 1 *De signif. verb.*

IPOTECARIA *(Azione)*. Sorta di azione *in rem*, che si concede al creditore contra qualunque possessore della cosa pignorata, onde al creditore stesso sia lecito di possederla. Chiamasi talvolta *pignoratizia*, ma impropriamente, dovendo essere distinta dalla vera *pignoratizia* (V. Pignoratizia). Chiamavasi anche *Serviana* o *Utile Serviana* o *Quasi-Serviana*. V. Serviana.

IPPOCENTAURO. Non si può stipulare un ippocentauro. XLV, 1, 67. — l. 97 *De verb. oblig.* — La Glossa dice ch'era un mostro fittizio, in parte uomo, in parte cavallo: ora, non possonsi validamente stipulare che cose esisteoti o le quali almeno possono esistere. Instit. § 1 *De inutil. stipul.*

IPSO JURE. Frase che significa *di pien diritto*, vale a dire, per la sola forza della legge. XXXIII, 4, 4. — l. 1 § 4 *De dote praeleg.*; XXXV, 2, 62. — l. 73 § 5 ff. *Ad legem Falc.* — Così p. e. gli eredi *suoi* sono eredi di pien diritto, senz'alcun fatto da parte loro.

IRENARCA. Sorta di magistrato che invigilava alla pubblica disciplina ed alla correzione del costume. L, 4, 4. — l. 18 § 7 ff. *De muner. et honor.*

IRRITO. Dicevasi *irrito (non rato)* il testamento, quando il testatore avea sofferto diminuzione di capo; oppure quando, essendo il testamento fatto legalmente, non eravi alcun erede. L, 16, 212. — Ulp. *Fragm.* tit. 23 § 4.

IRROGATIO. V. Giudizio.

ISCRIZIONE. V. Inscrizione.

ISOLA. V. anche *Insula*.

1. In tre modi si forma un'isola in un fiume: 1.° quando il fiume continua a scorrere intorno ad un terreno *(agrum)* che non era alveo: 2.° quando il luogo dov'era l'alveo rimase disseccato, ed il fiume cominciò a scorrere d'intorno: 3.° quando a poco a poco si è formata sopra l'alveo del fiume una eminenza che la corrente dell'acqua sempre più accresce per alluvione. Nei due ultimi modi si forma un'isola privata che appartiene al proprietario del suolo più vicino: nel primo modo la condizione della proprietà non viene a cangiarsi. XLI, 1, 31. — l. 7 § 4 et l. 30 § 2 *De acquir. rer. domin.*

V'è anche, 4.° l'isola natante nel fiume, cioè non aderente all'alveo di esso, la quale è pubblica come il fiume. ivi. — *ib.* l. 65 § 2 et 4.

Nel primo caso l'isola non essendo altra cosa che il terreno di un privato ridotto in forma d'isola da un fiume che lo circonda, non cangiasi la proprietà. Nel secondo e nel terzo caso l'isola non è che una parte dell'alveo disseccata, od almeno è coerente all'alveo: ora, se essa giace in mezzo del fiume, appartiene in comune a coloro che dall'una e dall'altra parte possedono predj presso la riva, in ragione della estensione di ciascun predio lungh'esso la riva: se poi si è formata più da presso di una riva che dell'altra, essa appartiene a coloro soltanto che lungo la riva possedono predj da quella parte. ivi, 32. — *ib.* l. 7 §

3. — Nè monta che i predj sieno posseduti in comune da più persone, considerandosi come se ciascheduno avesse un solo proprietario. XLI, 1, 32. — l. 96 § 1 *De verb. signif.*

2. Se un'isola nata in un fiume è mia, e poscia fra tale isola e la riva opposita viene a formarsi un'altra isola, è uopo di prendere la misura della estensione non lungh'esso la tua riva presso la quale è sorta la prima isola, ma sì lungh'esso la isola stessa. ivi, 33. — l. 65 § 3 *De acquir. rerum dominio.*

3. L'isola formatasi nel fiume e presso una delle rive non appartiene in comune per indiviso a coloro che hanno i predj lungo la riva medesima, ma a ciascheduno di essi in proporzione della estensione di terreno che ha lungo la riva, cosicchè ciascheduno ne avrà in parte quanto giace dirimpetto alla sua riva secondo una linea retta guidata dalla estremità del suo terreno, la quale passi per l'isola. Adunque se l'isola formatasi nel fiume accrebbe col mio fondo, ed io ho venduto la parte inferiore del fondo, dirimpetto alla quale non è quell'isola, nulla di essa apparterrà al compratore. ivi. — *ib.* ll. 29 et 30.

4. Quantunque nell'isola ciascheduno abbia solamente quanto sta dirimpetto al di lui suolo, nondimeno se all'isola che, essendo dirimpetto al mio suolo, acquistai viene qualche cosa ad unirsi per alluvione, questa accessione mi appartiene ancorchè non sia dirimpetto al mio suolo, perchè io la acquisto col diritto e per mezzo di essa isola della quale io aveva acquistato la proprietà, e non pel diritto del suolo primiero. ivi. — *ib.* l. 56.

5. Sebbene il dominio dell'isola si acquisti ai proprietarj dei terreni vicini, tuttavia l'uso delle rive di essa isola è pubblico. ivi. — *ib.* l. 65 § 1.

6. Appunto perchè l'isola formatasi nel fiume non è pubblica, ma soltanto le rive di essa; così quanto in essa vien fatto non cade nell'interdetto *Ne quid in flumine publico* etc. Difatti o essa è dell'occupante, se i terreni erano limitati, o è di chi possede lungo la via. XLIII, 12, 7. — l. 1 § 6 *De flumin.* — V. sopra, e PROPRIETA'.

7. Le isole dell'Italia sono parte dell'Italia; e così dicasi di qualunque provincia. L, 16, 120. — l. 9 ff. *De judic.*

ISPEZIONE. V. INSPEZIONE.

ISOLARIO. V. *INSULARIUS.*

ISTRIONI. Erano riputati persone abbiette. XLVIII, 5, 62. — l. 24 ff. *Ad legem Jul. de adulter.*

ISTRUMENTO. V. INSTRUMENTO.

ITALICI. Così si chiamavano gl'ingenui peregrini che avevano il gius d'Italia, per distinguerli dai peregrini latini e provinciali. Talvolta pigliavansi abusivamente per latini e viceversa. I, 5, 19.

2. Essi avevano molte cose comuni co' latini; obbedivano a' magistrati proprj, e si governavano con leggi proprie; ma non avevano il diritto di aspirare alla cittadinanza romana per avere esercitato le funzioni di magistrato nella propria patria, e non aveano la comunione delle cose sacre *(sacrorum)*. ivi, 22.

3. Il gius d'Italia fu concesso anche a molte città fuori d'Italia, p. e. al foro Augustano (ora Leuuza) nella Spagna. ivi. — Questo gius italico durò fuori d'Italia anche dopo che tutti gl'Italiani ebbero la cittadinanza Romana. ivi, 24.

ITA UT. Quest'aggiunzione si prende per modo, non per condizione. L, 16, 120. — l. 17 § 2 ff. *De manum. testam.*

ITEM. Questa parola importava ripetizione delle epoche della esigibilità dei legati, e delle condizioni di essi legati. XXXV, 1, 88. — l. 63 *De leg. et fideic.* 3.

ITER. È quella strada per la quale può passare pedone o cavalcante. L, 16, 120. — l. 12 *De serv. praed. rust.*

2 ITER DIEI *(giornata di cammino)*. Era di venti mille passi romani, detti geometrici, quasi tre miriametri, e più precisamente 29,623 metri; pari a leghe 6 2/3 comuni da venticinque al grado, sì che tre giornate e 3/4 importerebbero un grado, in ragione di 75 colonne migliari (V. MILLIARIUM) ogni grado di 360 per circolo massimo. Dietro questo numero di 20,000 passi ogni giornata di cammino, contavasi per una giornata intera qualunque frazione minore dei detti 20,000 passi. L, 16, 120. — l. 3 *De verb. signif.*

J

JACTUS, o *JACTURA*. V. Getto e Rodia *(Legge)*.

JANITRICES, o *INATERES*. Così chiamavansi le mogli di due fratelli. L, 16, 130. — l. 4 § 6 *De grad. et affin.*

JUDEX. E' appellazione generale. Talvolta si prende pel magistrato che giudica, come il pretore o il preside; talvolta pel giudice pedaneo, cioè per quel privato a cui il magistrato diede facoltà di discutere l'affare e di proferire sentenza. Ma questo non chiamavasi *judex* se non ne' giudizj di stretto diritto: in quelli di buona fede e negli arbitrarj dicevasi *arbiter*. L, 16, 122.

3. *Officio judicis venire*; dicesi di quelle cose le quali non siano state espressamente dedotte nella petizione, e tuttavia il giudice comanda siano prestate. Così i frutti della cosa domandata dicesi che son prestati *officio judicis* ne' giudizj di buona fede. ivi.

JUDICARE. Non è lo stesso che *jus dicere*: significa *dar sentenza*, *sententiam ferre*. ivi.

2. In altro senso, pigliasi alle volte per *censere*, *aestimare*, cioè *opinare*, *riputare*. ivi.

JUDICIUM. Spesse volte è lo stesso che *actio*. XLVI, 8, 14. — l. 22 § 8 *Ratam rem haberi*. — E parimente prendesi o per la stessa azione competente ad alcuno, o per l'esercizio di un'azione; onde si dice *judicium directum*, *judicium contrarium*. L, 16, 121.

2. Propriamente significa la legittima discussione della causa, che si fa innanzi al giudice dato dal magistrato. ivi.

3. *Judicium dare*, dicesi del pretore quando', dopo perorata la causa dinanzi a lui, dà ai litiganti i giudici presso i quali la causa venga discussa, e che giusta la formola prescritta dal pretore pronunziino sentenza. ivi.

4. *Judicium accipere*, dicesi de' litiganti che dal pretore ricevono que' giudici dinanzi a' quali promettono di presentarsi per la discussione della causa. L, 16, 121.

5. *Cautio Judicio sisti*, la cauzione colla quale i litiganti promettono di trovarsi presenti d'innanzi al giudice nel giorno stabilito. V. Cauzione n. 10 a 31.

6. *In Judicium deduci*, dicesi della causa, dell'azione, della eccezione contra l'azione, quando queste essendo state proposte d'innanzi al pretore, il pretore stesso dà i giudici per la discussione. V. Dedurre.

JUDICATUS. Chi per sentenza di giudice è condannato a dare o a fare qualche cosa. L, 16, 121.

JUDICATUM. V. Giudicato.

2. *Judicatum facere*, obbedire al giudicato; eseguire la sentenza. L, 16, 121.

3. *Judicatum solvi (Cautio* o *Stipulatio)*, quella cauzione mediante la quale il reo o il di lui procuratore promette di pagare ossia di prestare tutto ciò a cui lo condannerà la sentenza del giudice. V. Cauzione n. 32 a 58.

JUMENTA. Così chiamansi le greggie *(pecudes)* che domansi al dorso; a differenza degli *armenti* che domansi al collo; quindi questa denominazione non comprende i bovi. L, 16, 164. — l. 65 § 5 *De leg. et fid.* 3.°; l. 87 *De verb. signif.*

JUS. V. Diritto e Gius.

1. Così chiamasi anche il luogo in cui si tien ragione *(jus redditur)*, cioè quel luogo qualunque nel quale il pretore, salva la maestà del suo imperio e la costumanza dei maggiori, determinò di tener ragione *(jus dicere)*. L, 16, 1. — l. 11 *De justitia et jure*.

2. Dicesi generalmente *Jus* l'arte o scienza del Diritto. I, 1, 4. — *ib.* l. 1.

3. *Jus dicere*, frase convenevole a' soli magistrati quando decretano; imperciocchè il

giudice dato dal magistrato onde sentenziare, *judicat*, non *jus dicit*. L, 16, 122.

4. *In Jus vocare*, chiamare in Giudizio altrui per intentare il proprio diritto contro di lui. ivi, 123. — l. 1 *De in jus voc.*

5. *Jus accrescendi*, quel diritto per cui la porzione di eredità mancante o per la morte o per la ripudia dell'erede in quella porzione instituito, accresce alle altre porzioni che sono adite. V. Erede n. 109 a 113.

6. Dicesi anche *Jus accrescendi* fra i collegatarj, a ciascheduno de' quali la cosa è lasciata solidariamente; il quale è piuttosto *jus non decrescendi*. E di vero, siccome ai singoli è lasciato l'intero, così la parte che avrebbe portato via il collegatario il quale premorì o ripudiò, piuttosto *non decresce* di quello che *accresca* al legatario che acquistò il legato. L, 16, 123.

7. *Jus aureorum annulorum*. V. Anelli.

8. — *patronatus*. V. Patrono.

9. — *trium liberorum;* significa o i premj che le leggi Giulià e Papia concedevano a coloro che avessero tre figli superstiti; oppure il benefizio che il principe concede a chi non ha figli, onde goda degli stessi privilegj. ivi.

10. *Jura praediorum*. Significa le qualità, le doti de' predj. ivi. — l. 86 *De verb. signif.*

11. *Ipso jure*. V. *Ipso jure*.

12. — significa anche *senza intervenimento di giudice*: così dicesi *nullo issogiure* ciò ch'è nullo senza il soccorso della restituzione in intero da chiedersi al pretore. L, 16, 123.

13. — qualche volta, in senso diverso, significa *ex stricto jure*, cioè per sottigliezza di diritto. ivi.

14. — si oppone alla frase *Per exceptionem*: p. e. la obbligazione si estingue *ipso jure* mediante l'accettilazione; per lo contrario il patto *de non petendo* non estingue *ipso jure* la obbligazione, ma il debitore può opporre la eccezione *Del patto*. ivi.

JUSSUM. Significa ordine o comando dato da chicchessia o per testamento o per lettera o a voce o per messo, sia specialmente sia generalmente. ivi, 125. — l. 1 § 1 *Quod jussu*.

2. *Quod jussu (Actio)*, è quell'azione pretoria che viene concessa in forza di contratto o di quasi-contratto del servo o del figlio di famiglia solidariamente contra il padre o il padrone di lui per comando di cui si fece il contratto od il quasi-contratto. V. Comando n. 2 a 15.

JUSTUS. Pigliasi per *legittimo*, cioè consentaneo al Gius ed alla legge. Così *justum testamentum*, *justae nuptiae* significano testamento, matrimonio fatto secondo le regole del Diritto civile. — *Justa uxor*, moglie presa secondo i precetti della legge. — *Justi liberi*, figli procreati in modi legittimi mediante nozze, oppure acquistati mediante adozione. — *Justa persona*, nelle liti, quella che per le leggi ha facoltà di esercitare azioni nel gius. — *Justi dies*, quelli che sono stabiliti dalla legge. — *Justa aetas*, quella determinata dalla legge per qualche affare. L, 16, 125.

2. All'opposito chiamasi *Injustum*, ciò ch'è fatto senza seguire l'ordine del Gius. — Quindi si appalesa la differenza tra *Injustum* ed *Iniquum*. — Così *Injustum testamentum*, *Injusta sententia* dicesi quando non si è osservato ciò che nell'ordinazione de' testamenti o nell'esercizio delle azioni il Gius comanda che sia osservato: per esempio se una sentenza è proferita contra l'assente non contumace; se nel testamento mancò il legittimo numero de' testimonj. — *Iniqua* chiamasi la sentenza che il giudice proferì conservando bene l'ordine giudiziario, ma giudicando malamente contra il diritto dei litiganti. — *Iniquum* è il testamento fatto bensì solennemente, ma contra la pietà e l'uffizio. — Secondo questa distinzione, ciò ch'è *ingiusto* è nullo di pien diritto; ciò ch'è *iniquo* non s'annulla se non mediante qualche rimedio, p. e. la sentenza mediante sentenza in grado di appello; il testamento mediante la querela d'inofficioso. ivi.

3. In altro senso, *Justa causa*, *Justus titulus*, pigliasi per causa o titolo atto a trasferire il dominio delle cose; qual è il titolo di compera, di donazione ec. ivi.